IL MIO CONSULENTE LEGALE

NUOVO

MANUALE TEORICO-PRATICO

Contenente i Codici

COMPRESO IL NUOVO CODICE PENALE, LE NUOVE LEGGI
DI PUBBLICA SICUREZZA E SANITARIA
E TUTTE LE ALTRE PRINCIPALI LEGGI SPECIALI
E RELATIVI REGOLAMENTI

SPIEGATI E COMMENTATI

CON CASI PRATICI ALLA PORTATA DI TUTTI

GUIDA COMPLETA

PER

LA PROPRIA DIFESA

AVANTI CONCILIATORI, PRETORI, TRIBUNALI, CORTI E ARBITRI
CONSULTI E NORME LEGALI PER *QUALSIASI AFFARE*

senza l'aiuto dell'Avvocato

MODULE e FORMOLE

CONTRATTI, CITAZIONI, ISTANZE E RICORSI ALLE AUTORITA
GIUDIZIARIE, AMMINISTRATIVE, POLITICHE E MILITARI
ecc. ecc.

LEGGE, REGOLAMENTO E FORMULARIO

SUL

NOTARIATO

COMPILATO
DA UN CONCORSO DI PRATICI LEGALI

4.ª EDIZIONE

MILANO
C. F. MANINI, EDITORE
38 - Via Cerva - 38

spiegate e commentate al popolo

I Codici civile, di commercio e di procedura civile e **il nuovo dice penale**, il Regolamento generale giudiziario e l'Ordinamento llo Stato civile, commentati e spiegati con esempi, vignette e formole la Legge e il Regolamento sull'Esercizio del notariato — le Dispo- ;ioni transitorie relative ai Codici — Disposizioni dell'ordinamento ıdiziario e del Codice della marina mercantile — Disposizioni del ·itto canonico sulla computazione dei gradi di parentela e affinità, e elle relative agl'impedimenti al matrimonio — Legge e Regolamento lla capacità di acquistare dei corpi morali — Legge sulla pubblica- ne degli annunzi giudiziari e legali — Legge che ammette le donne fare da testimoni negli atti pubblici e privati — Legge che istituisce e sezioni di Corte di Cassazione a Roma, loro giurisdizione e com- ;enza speciale — Legge che vieta il sequestro o pignoramento degli ɔendi e pensioni degli impiegati governativi — idem dei militari — m dei maestri elementari — Statuto fondamentale del Regno — ɔva legge sull'Amministrazione **comunale e provinciale** — Legge sulla ıropriazione per pubblica utilità — Legge e Regolamento sui diritti ·ttanti agli autori delle opere dell'ingegno — Legge sulle privative ustriali, relativo Regolamento e Convenzioni internazionali — Legge Regolamento sui marchi e distintivi di fabbrica — Legge e Regola- nto sui disegni e modelli di fabbrica — Legge e Regolamento sui ɔri pubblici — Legge sui consorzi di irrigazione — Legge e Re- amento sulla coltivazione del riso — Nuova legge e Regolamento a **amministrazione e assistenza sanitaria** — R. Decreto portante la ɜlla delle materie venefiche che i droghieri possono tenere — . Patenti e Regolamenti sulla caccia — Legge e Regolamento a pesca — Legge e Regolamento sul bollo e registro degli Atti liziari — Legge sul reclutamento dell'esercito — Legge eletto- politica — Legge sulla stampa — Disposizioni della Legge che ːova le Convenzioni per l'esercizio delle ferrovie — Nuova legge ı **pubblica sicurezza** — Nuova legge sul lavoro dei fanciulli, sulle **età operaie e sul credito agrario e fondiario, sui duplicati dei ·i di credito**, sulla ricchezza mobile, sulle tasse di registro, ecc., ecc.

IL MIO CONSULENTE LEGALE

NUOVO

MANUALE TEORICO-PRATICO

CONTENENTE I CODICI

COMPRESO IL NUOVO CODICE PENALE, LE NUOVE LEGGI
DI PUBBLICA SICUREZZA E DI PUBBLICA SANITÀ
E TUTTE LE ALTRE PRINCIPALI LEGGI SPECIALI E RELATIVI REGOLAMENTI

SPIEGATI E COMMENTATI

CON CASI PRATICI ALLA PORTATA DI TUTTI

GUIDA COMPLETA

PER LA PROPRIA DIFESA

avanti Conciliatori, Pretori, Tribunali, Corti e Arbitri
Consulti e norme legali per qualsiasi affare

SENZA AIUTO D'AVVOCATO

MODULE E FORMOLE

Contratti, Citazioni, Istanze e Ricorsi alle Autorità Giudiziarie, Amministrative Politiche e Militari

ecc. ecc.

LEGGE, REGOLAMENTO E FORMOLARIO
SUL
NOTARIATO

COMPILATO DA UN CONCORSO DI PRATICI LEGALI

4.ª EDIZIONE
AMPLIATA E ACCRESCIUTA

MILANO
C. F. MANINI, EDITORE
38 - Via Cerva - 38

PREFAZIONE

> Felice quella nazione dove le leggi non fossero una scienza!
>
> CESARE BECCARIA.

Questo libro, più che utile, è necessario. I suoi pregi, già evidenti per il solo titolo, comprovati dal favore con il quale il pubblico accolse altre pubblicazioni, certo assai meno complete di questa nostra, furono manifestamente riconfermati dall'esito, che ebbero le sue prime edizioni, così presto esaurite, e dalle insistenti richieste, che da ogni parte ci furono, e ci vengono fatte per una sollecita nuova Edizione.

I legali che lo compilarono posero ogni studio perchè questo manuale dovesse servire a ogni classe di persone: a esso quindi ricorrono con vantaggio gli studenti in legge, i giovani avvocati, notai e procuratori: lo consultano con profitto tanto i commercianti, che vi trovano il codice loro, le leggi sulle invenzioni industriali, sui marchi di fabbrica, sulle convenzioni ferroviarie, sul lavoro dei fanciulli, sulla imposta di ricchezza mobile; quanto gli agricoltori, che vi trovano le leggi sul credito agrario e fondiario, sulla coltivazione del riso, sulla caccia, sui consorzi d'irrigazione: chi copre pubbliche cariche vi trova la nuova legge comunale e provinciale, quelle di pubblica sicurezza, sull'elettorato politico, sull'amministrazione e assistenza sanitaria: lo studiano finalmente tutti coloro, che sostengono da sè le loro ragioni e diritti avanti i conciliatori, i pretori, i tribunali o arbitri.

Ma più che a ogni altro questo nostro libro ha giovato, giova e gioverà al cittadino nei molteplici e continui suoi rapporti con gli altri cittadini e con le autorità. E infatti tutti i diritti e le obbligazioni sono qui presi in esame ed esposti in modo facile e intelligibile anche per chi non ha cognizioni e pratica speciali, ponendovisi maggiore studio ogni qual volta l'argomento è tale, da trovare frequentemente pratica applicazione; perchè, a esempio, a tutti può interessare di conoscere quali pratiche occorrano per contrarre matrimonio, quali ne siano gli impedimenti, quando e come se ne possa ottenere la dispensa; quali diritti e doveri abbiano i coniugi fra di loro, i genitori verso la prole, e questa verso i genitori; quando e come si costituiscano i consigli di famiglia o di tutela; a quale di-

stanza dal fondo del vicino possiamo fabbricare, aprire finestre o luci; quali i diritti a una eredità e le quote di cui si può disporre per testamento; quali le norme a seguire nelle divisioni; quali i requisiti e le norme particolari dei contratti, e fra questi in modo specialissimo della compra e vendita, della locazione di fondi urbani e rustici, del mutuo, del pegno, e via dicendo; quali i privilegi generali e speciali, i diritti di ipoteca, i termini delle prescrizioni, ecc. ecc., così tutto ciò è trattato con speciale diligenza. Nè ciò basta, più che diritto è dovere di ogni cittadino prendere parte attiva alla vita pubblica, e quindi conoscere le leggi, che vi hanno rapporto; ebbene **Il mio Consulente Legale,** come si è detto, offre al lettore, oltre alle preaccennate, un complesso di leggi, la cui cognizione è assolutamente indispensabile.

Fu pure desiderio dell'editore e cura dei compilatori che in questo manuale trovassero posto anche quelle leggi, la cui conoscenza torna proficua, o anche necessaria a determinate classi sociali; così a esempio i medici, i farmacisti, i veterinari, vi trovano la legge sulla assistenza e amministrazione sanitaria, le disposizioni speciali del Codice penale e di procedura penale e altre leggi che li riguardano; il cacciatore tutte le leggi ancora vigenti sulla caccia, e le leggi sulla pesca chi a questa attende per lucro o per ispasso.

Finalmente è a ricordare il ricco formulario, opportunissimo complemento di questo nostro manuale: contratti per scritture private e per atti pubblici, ricorsi alle autorità giudiziarie, amministrative e politiche, citazioni, istanze, atti di causa, verbali e sentenze di arbitri e di conciliatori, perizie, ecc., di tutto si trovano formole complete, richiamate opportunamente nel testo.

E ora conviene riepilogare: l' opera dell' avvocato e quella del notaio sono talvolta assolutamente indispensabili, come pur troppo è spesso indispensabile quella del medico: ma come un manuale di medicina popolare e di igiene risparmia molte volte le visite del medico e, quello che più importa, una malattia, così **Il mio Consulente Legale**, ha posto, pone e porrà spesso il cittadino in grado di difendersi e provvedere da sè, e gli eviterà sempre, ciò che forse è ancora più utile, di commettere errori o accampare pretese, che lo trascinino in liti interminabili e dispendiosissime.

Per ultima cosa ci si permetta assicurare il lettore che nella presente edizione, ampliata e accresciuta, furono introdotte opportunissime modificazioni; lo prova l' indice delle materie e il volume del libro.

L'Editore
C. F. MANINI
Milano, Via Cerva, 38.

NOZIONI PRELIMINARI

Del diritto, della legge e della consuetudine.

1. La parola diritto presa nel suo significato obbiettivo indica il complesso delle leggi, che regolano la facoltà di agire: nel significato subbiettivo la facoltà di intraprendere quegli atti, che non sono vietati dal diritto in senso obbiettivo.

2. In rapporto all' oggetto poi il diritto si distingue in pubblico o politico, in privato e in internazionale.

3. Diritto pubblico è quello che, allo scopo di regolare la costituzione politica dello Stato e i rapporti di chi governa con i governati, determina la divisione dei poteri, le forme della amministrazione e i mezzi di guarentigia della sicurezza pubblica, o delle persone e proprietà private. Al diritto pubblico appartengono quindi tutte le leggi costituzionali, politiche, amministrative e penali.

4. Il diritto privato risulta dal complesso delle leggi regolatrici dei rapporti tra cittadino e cittadino e concernenti i loro particolari interessi; appartengono al diritto privato i codici civile, di procedura civile e di commercio, nonchè moltissime leggi speciali.

5. Il diritto internazionale è quello che regola i rapporti fra nazione e nazione, e anche i rapporti fra le persone private appartenenti a una nazione e quelle di un'altra nazione. Costituiscono gran parte di questo diritto i trattati e le convenzioni internazionali, che determinano non solo le relazioni politiche fra Stato e Stato ma anche le relazioni commerciali, la navigazione, la estradizione, la guarentigia delle proprietà letteraria e artistica, le comunicazioni postali e telegrafiche e così via.

6. La legge fu definita *quel complesso di regole giuridicamente obbligatorie emanate da una autorità avente il potere di comandare, proibire e permettere.* Per noi, Stato retto a forma costituzionale, il potere legislativo è esercitato dal re e dalle due camere, il senato e quella dei deputati (1). Le leggi promulgate dal re (2) divengono obbli-

(1) Vedi Statuto fondamentale del regno art. 3, 7 e 10.

(2) Vedi art. 73 *ivi.*

gatorie in tutto il regno nel decimo quinto giorno dopo la loro pubblicazione, salvo che nella legge promulgata sia altrimenti disposto. La pubblicazione consiste nella inserzione della legge nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti, e nell'annunzio di tale inserzione nella gazzetta ufficiale del regno (art. 1 *Disposiz. prelim.* al cod. civ.).

7. La legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo in quanto non può ledere diritti già acquisiti (art. 2 *ivi*).

8. Lo interpretare le leggi spetta esclusivamente alla autorità giudiziaria; neppure il potere legislativo ha diritto a una interpretazione autentica e quindi obbligatoria: solo potrebbe con nuove leggi modificare o correggere le precedenti (1).

Nella interpretazione della legge non le si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Che se una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, e, ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principii generali di diritto. Le leggi penali però e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti, o formano eccezioni alle regole generali o a altre leggi, non si estendono oltre i casi e tempi in esse espressi (art. 3 e 4 *ivi*).

9. Finalmente le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, o perchè la nuova legge regola la intera materia, già regolata dalla legge anteriore (art. 5 *ivi*). La dottrina e la pratica ammettono in qualche caso anche la abrogazione per dissuetudine, principalmente nelle leggi proibitive e di indole speciale: a esempio il disposto degli art. 1, 28 e 71 dello Statuto fondamentale del regno, l'art. 136 del codice penale toscano, che punisce la bestemmia e altre disposizioni speciali.

10. Nel diritto antico anche le consuetudini erano fonte di diritto, il diritto non scritto o consuetudinario: da noi la consuetudine, per sè sola, non ha mai valore di legge. Le consuetudini possono dividersi in tre classi: quelle alle quali le leggi fanno espresso riferimento e le sanzionano, quali, a esempio, nella locazione e conduzione di case e beni rustici, nell' usufrutto, in alcune servitù, nella vendita per la azione redibitoria, e in genere nella materia di commercio (2): quelle contrarie alla legge: finalmente quelle non contrarie alla legge, ma neppure dalla legge sanzionate. Le prime hanno forza di legge non per sè stesse, ma perchè si immedesimano con la legge che le sanziona. Quelle contrarie alle leggi non possono avere effetto: qualche volta però, come si è detto fanno cadere la legge in dissuetudine: finalmente quelle dalla legge non sanzionate, ma neppure a essa contrarie, possono valere come mezzi di interpretare tanto la volontà dei privati nelle loro contrattazioni e nei loro atti, quanto le leggi stesse, alle quali quelle consuetudini abbiano potuto servire di base. La consuetudine a ogni modo deve essere generale, pubblica, uniforme, ripetuta e osservata per lungo spazio di tempo.

---

(1) Art. 73 succitato dello Statuto.

(2) Vedi art. 1604, 1607, 487, 489, 506, 580, 582, 1505 cod. civ. e art. 1 cod. di comm.

PARTE PRIMA

CODICE CIVILE

LIBRO PRIMO.

DELLE PERSONE

TITOLO PRIMO

Dei diritti civili e della cittadinanza.

11. Dei diritti civili. — Soggetto del diritto è la persona: oggetto la cosa. La persona è fisica, quale cioè è creata dalla natura, e civile o giuridica, creata cioè dal legislatore.

12. Ogni cittadino gode dei diritti civili, purchè non ne sia decaduto per condanna penale. Però anche la condanna alle pene maggiori e estreme non portano più, per la legge nostra, la *morte civile;* per noi le condanne alla pena di morte, dell'ergastolo e dei lavori forzati a vita traggono seco la perdita dei diritti politici, della potestà patria e maritale e la interdizione legale del condannato. La interdizione legale poi toglie al condannato la capacità di amministrare i suoi beni, di alienarli, di ipotecarli o di disporne altrimenti che per testamento: al condannato, interdetto legalmente, è nominato un tutore per rappresentarlo e amministrare i suoi beni nel modo stabilito per gli interdetti giudizialmente. Le disposizioni riguardanti i beni degli interdetti giudizialmente (§§ 193 e 194) sono applicabili ai beni del condannato interdetto legalmente: a questo però non può essere assegnato che un tenue sussidio di alimenti. L'amnistia, l'indulto o la grazia, che condona o commuta la pena, fa cessare la interdizione legale, eccettochè la commutazione abbia luogo in altra pena, alla quale sia congiunta per legge la interdizione medesima (art. 3 dispos. trans.). La enumerazione dei diritti civili che si perdono dal condannato dobbiamo averla per tassativa: quindi egli godrà ancora dei diritti da essa non esclusi; potrà di conseguenza acquistare per successione o donazione, e agli altri contratti, comprevendite, concessioni d'ipoteche, ecc., potrà addivenire il di lui tutore nei modi stabiliti nel titolo della tutela (§ 163 e seg.; art. 1 cod. civ. e 4 dispos. prelim.).

13. Persone civili o giuridiche sono lo Stato, le provincie i comuni gli istituti civili e ecclesiastici e in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti; esse godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (art. 2 cod. civ.). Se le persone fisiche esistono per sè stesse, le persone giuridiche invece esistono solo come creazione della legge, e per uno scopo sociale determinato, che è appunto la ragione della loro esistenza: perciò l'esercizio dei diritti è in esse vincolato da leggi speciali: quindi è che, cessando lo scopo per cui furono costituite, il legislatore, che ha concessa la personalità giuridica, può toglierla e distruggere così l'ente ideale (1). (V. *Leggi sulle Opere Pie* e form. 1.ª).

14. Il codice nostro ammette anche lo straniero, se persona fisica, al pieno godimento dei diritti civili; se persona giuridica dovrà essere riconosciuta nel nostro stato: tale concessione non è vincolata a nessuna restrinzione, o patto di reciprocanza: inoltre il codice nostro riconosce agli stranieri che lo stato, la capacità e i rapporti loro

---

(1) *Art. unico.* Gli stabilimenti e corpi morali, sieno ecclesiastici o laicali non potranno acquistare stabili senza essere a ciò autorizzati con regio decreto, previo il parere del Consiglio di Stato.

Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle (legge 5 giugno 1850).

Art. 1. Le domande di autorizzazione necessarie agli stabilimenti e corpi morali a tenore della legge 5 Giugno 1850 per acquistare stabili o per accettare donazioni tra vivi e disposizioni testamentarie verranno presentate, col corredo di tutti i documenti relativi, al procuratore generale del re presso la corte d'appello del distretto, o al prefetto della provincia dove o già esiste o dovrà essere riconosciuta la esistenza dello stabilimento, o corpo morale, secondo che si tratti di istituti e opere di culto, oppure di provincie e di comuni, di opere pie laicali o altre istituzioni qualunque.

Art. 2. La domanda di autorizzazione dovrà essere fatta per parte di chi rappresenti lo stabilimento, corpo morale, previa regolare e motivata deliberazione in proposito, oppure, se ancora non abbia legale esistenza e rappresentanza l'ente morale, dall'esecutore testamentario, dal donante o dall'erede gravato della prestazione del legato, o finalmente dal comune, o da chiunque altro, cui interessi la ordinata istituzione o fondazione.

Art. 3. Il procuratore generale o il prefetto, esaminata la domanda, raccolte le opportune informazioni, e sentiti anche, dove trattisi di atto di ultima volontà, coloro ai quali sarebbe devoluta la successione, trasmetteranno la domanda stessa e i documenti che vi hanno tratto con apposito rapporto al ministero di grazia e giustizia e dei culti, al ministero dell'interno, o a quell'altro che vi abbia speciale ragione di competenza, dai quali verranno promosse le deliberazioni del consiglio di Stato e le successive sovrane risoluzioni.

Se la donazione o la disposizione testamentaria per ragioni di dipendenza dello stabilimento o corpo morale che vi ha diritto o per lo scopo a cui è diretta dia luogo a competenza di diversi ministeri, la risoluzione sovrana dovrà essere provocata dopo preventivi accordi e concerti fra questi ultimi.

Art. 4. Pendente il procedimento per ottenere la sovrana autorizzazione, gli amministratori degli stabilimenti e corpi morali eretti e erigendi, dovranno fare tutti gli atti, che tendono a conservarne i diritti.

Art. 5. L'acquisto dei beni stabili di un debitore, fatto dagli stabilimenti e corpi morali per via di aggiudicazione o di subasta non andrà soggetto alla necessità d'autorizzazione preventiva a senso della legge 5 Giugno 1850. Però il seguito acquisto dovrà entro il termine di un mese, secondo le varie competenze, essere notificato al prefetto della provincia o al procuratore generale del distretto, dove ha sede lo stabilimento o corpo morale, da chi lo rappresenti, per quei provvedimenti che paresse opportuno di dare in ordine all'acquisto medesimo.

Art. 6. I notai e altri pubblici ufficiali che abbiano notizia di alcuna delle disposizioni contemplate all'art. 1 del pres. regolam., e i ricevitori del registro ai quali sia fatta denuncia di atti contenenti qualche pia liberalità, dovranno entro il termine di giorni 30 dalla seguita apertura e pubblicazione del testamento o dalla avvenuta denuncia darne avviso a chi rappresenti lo stabilimento o corpo morale, e, se questo ancora non esista legalmente, secondo la rispettiva competenza, al procuratore generale del distretto o al prefetto della provincia dove dovrebbe aver sede il nuovo corpo morale (R. D. 29 Giugno 1864 n. 1817).

di famiglia siano regolati dalla legge della nazione a cui essi appartengono; che alla loro legge siano soggetti i loro beni mobili; che la loro legge nazionale regoli anche le successioni legittime e testamentarie, sia quanto all'ordine di succedere, sia circa la misura dei diritti successori e la intrinseca validità delle disposizioni, di qualunque natura siano i beni e in qualunque paese si trovino; che anzi la sostanza e gli effetti delle donazioni e delle disposizioni di ultima volontà si reputino regolati dalla legge nazionale dei disponenti. Trattandosi della sostanza e degli effetti delle obbligazioni, sta invece la presunzione che gli stranieri intendessero regolarli con la legge del luogo in cui gli atti furono fatti, ma solo in quanto però gli stranieri non siano della medesima nazione, o, se di nazione diversa, non abbiano dimostrata la loro volontà contraria (art. 3 cod. civ.; 6 a 9 dispos. prelim.).

15. Sono per contrario obbligatorie anche per lo straniero la competenza e le forme dei procedimenti e le leggi penali, di polizia e di sicurezza pubblica; è pure prescritto che non ostante le precedenti disposizioni, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno; nè a quelle riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico e il buon costume. Le sentenze pronunciate da autorità straniere nelle materie civili possono avere esecuzione nel regno quando siano dichiarate esecutive nelle forme stabilite dal codice di proced. civ. (§ 1615 a 1622), salve le disposizioni delle convenzioni internazionali. I modi di esecuzione degli atti e delle sentenze sono regolati dalla legge del luogo in cui si procede alla esecuzione (art. 10 a 12 *ivi*).

16. Della cittadinanza. — La cittadinanza è la nazionalità della persona, e serve a determinarne lo stato e la capacità in rapporto ai diritti civili e politici: si acquista per origine, per nascita, per matrimonio, per naturalità e per annessione politica.

17. Chi nasce da padre cittadino è cittadino, quand'anche nasca all'estero. Se invece il padre ha perduta la cittadinanza prima della nascita del figlio, questi è reputato cittadino se sia nato nel regno e vi abbia la sua residenza; straniero se sia nato in paese estero: esso però nel primo caso può entro l'anno dalla età maggiore eleggere la qualità di straniero, facendone la dichiarazione avanti i regi agenti diplomatici o consolari; nel secondo caso eleggere la qualità di cittadino, facendo nello stesso modo analoga dichiarazione, e fissando nel regno il proprio domicilio entro l'anno dalla dichiarazione: se però avesse accettato un impiego pubblico nel regno, o servito nell'armata, o nell'esercito, o altrimenti soddisfatto agli obblighi della leva senza invocarne l'esenzione per la qualità di straniero, sarà senz'altro riputato cittadino (art. 4 a 6 cod. civ.).

18. Ignoto il padre, è cittadino il figlio di madre cittadina: nel caso che la madre avesse perduta la cittadinanza prima della nascita del figlio sarebbe applicabile quanto sopra. Se neppure la madre è conosciuta, è cittadino il figlio nato nel regno (art. 7 cod. civ.).

19. Parimenti è reputato cittadino il figlio nato nel regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da dieci anni non interrotti: la residenza per causa di commercio non basta a determinare il domicilio (§ 29); egli può tuttavia eleggere la qualità di straniero nel

modo suesposto: qualora lo straniero invece non abbia fissato da dieci anni il proprio domicilio nel regno, il figlio è reputato straniero, ma può eleggere la qualità di cittadino sempre con le norme di cui sopra (art. 8 cod. civ.).

20. La donna straniera, che si marita a un cittadino, acquista la cittadinanza, e la conserva anche vedova (art. 9 cod. civ.).

21. La cittadinanza può acquistarsi anche con la naturalità concessa per legge o per decreto reale (art. 10 cod. civ.). La naturalità però concessa per decreto reale non abilita *lo straniero* all'esercizio dei diritti politici (1): vi abilita l'italiano soggetto a dominio straniero (form. 2.ª).

22. Il decreto reale non produrrà effetto se non sarà registrato dall' ufficiale dello stato civile ove lo straniero intende fissare, o ha fissato il suo domicilio, e se non sarà da lui prestato giuramento davanti lo stesso ufficiale d'essere fedele al re e di osservare lo statuto e le leggi del regno. La registrazione dev' essere fatta entro sei mesi dalla data del decreto, sotto pena di decadenza.

23. La moglie e i figli minori dello straniero, che ha ottenuta la cittadinanza, divengono cittadini semprechè abbiano anch' essi fissata la residenza nel regno: ma i figli possono eleggere la qualità di stranieri secondo le norme sopra esposte (art. 10 cod. civ.).

24. La cittadinanza si perde: 1.° con la rinunzia fatta avanti l'uffiziale dello stato civile, susseguita però dal trasferimento all'estero della propria residenza; 2.° con l'avere ottenuta la cittadinanza in paese estero; 3.° con l'accettare senza permissione del governo un'impiego da un governo estero, o con l'entrare al servizio militare di potenza estera. Si riacquista: 1.° rientrando nel regno con permissione speciale del governo; 2.° rinunziando alla cittadinanza, all'impiego o al servizio militare accettato in paese estero; 3.° con il dichiarare avanti l'uffiziale dello stato civile di fissare e con il fissare realmente entro l'anno il proprio domicilio nel regno (art. 11 e 13 cod. civ.).

25. La perdita della cittadinanza, di cui nei tre casi precedenti, non esime però dall'obbligo del servizio militare, nè dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la patria (art. 12 cod. civ.). (2).

26. La moglie e i figli minori di colui, che ha perduta la cittadinanza, divengono pure stranieri, a meno che abbiano continuato a tenere la propria residenza nel regno. Possono riacquistare la cittadinanza rientrando nel regno, e facendone dichiarazione avanti l'ufficiale dello stato civile nel modo sopraccennato (art. 14 cod. civ.) (3).

27. Il cittadino è identificato mediante il nome e il cognome:

---

(1) **I non italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori ottenendo la naturalità per legge (art. 1 della legge 20 Novembre 1859. V. anche nell' ultima parte l'art. 1 della legge elettorale politica).**

(2) **Sarà punito con la pena dei lavori forzati a vita ogni regnicolo che avrà portato le armi contro lo Stato (art. 169 cod. pen.).**

(3) ***Art. 44.* Nei registri di cittadinanza si ricevono: 1. Le dichiarazioni di chi, essendo riputato straniero, può eleggere la cittadinanza italiana; 2. Le dichiarazioni di chi, essendo riputato cittadino italiano, può eleggere la qualità di straniero; 3. Le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana; 4. Le dichiarazioni di aver fissato o di voler fissare nel regno il domicilio; 5. Le dichiarazioni di trasferimento di domicilio da un comune ad altro del regno.**

***Art. 45.* Nei detti registri si trascrivono i decreti reali con cui è concessa la cittadinanza.**

il nome gli è dato nell'atto di nascita dal dichiarante, o, se questi non lo desse, dall'ufficiale dello stato civile. Il cognome il neonato lo assume dal padre, se la nascita è da unione legittima: se da unione illegittima assume il cognome del genitore, che lo riconobbe, o quello del padre se fu riconosciuto da ambidue. Se nessuno dei genitori illegittimi acconsentì alla dichiarazione, o se i genitori non sono noti, l'ufficiale dello stato civile impone al neonato un nome e un cognome, evitando che sieno ridicoli e tali da lasciar sospettare la origine. Deve del pari astenersi dal dare cognomi appartenenti a famiglie conosciute, e dall'imporre cognomi come nomi, o nomi di città come cognomi (art. 58 *Ordin. stato civile*). Se l'ufficiale dello stato civile si permettesse non ottemperare a tali prescrizioni e di imporre nomi ridicoli o offensivi, si potrebbe chiederne la rettificazione al tribunale civile, da cui dipende l'ufficio dello stato civile (art. 185, 374 e 401 cod. civ.).

28. Mediante decreto reale può essere concesso a un cittadino di mutare il proprio cognome, o un altro aggiungere al proprio (1) (form. 3.ª a 5.ª).

Art. 46. Le dichiarazioni accennate nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 44 si ricevono dall'ufficiale dello stato civile della residenza del dichiarante, quando risiede nel regno, e dagli agenti diplomatici o consolari se si trovi in paese estero. I detti agenti trasmettono nei tre mesi successivi alla loro data copia delle dichiarazioni da essi ricevute al ministero degli affari esteri, per cura del quale si fanno pervenire all'ufficiale dello stato civile del luogo dell'ultimo domicilio del padre.

Art. 47. Le dichiarazioni accennate nel numero 4 dell'art. 44 debbono farsi avanti l'ufficiale dello stato civile del luogo nel quale il dichiarante ha la sua residenza, o nel quale intende fissarla.

Art. 48. Le dichiarazioni accennate nei numeri 1 e 2 dell'art. 44 debbono esprimere le circostanze per le quali il dichiarante crede di poterle fare: esso deve inoltre provare, colla produzione dell'atto di nascita o di quello di notorietà, di essere entro l'anno dall'età maggiore determinata secondo le leggi del regno.

Art. 49. La dichiarazione accennata nel numero 4 dell'art. 44 deve contenere il motivo che la determina e lo scopo che con essa si vuol raggiungere.

Quando la dichiarazione è fatta da una vedova, a norma dell'art. 14 del codice civile, la medesima deve provare lo stato di sua vedovanza colla produzione dell'atto di morte del marito.

Art. 50. L'ufficiale dello stato civile prima di trascrivere il decreto della concessa cittadinanza riceve il giuramento dello straniero, osservati i riti speciali della religione da lui professata, di essere fedele al re e di osservare lo statuto e le leggi del regno.

L'adempimento di questa formalità deve constare nel processo di trascrizione.

Art. 51. Se l'ufficiale viene richiesto della trascrizione del detto decreto quando sono trascorsi sei mesi dalla data del medesimo, egli deve ricusarsi dal ricevere il giuramento e di registrare il decreto. (*Ordinamento dello stato civile*, regio decreto 15 Novembre 1865, n 2602.).

(1) *Art. 119.* Chiunque voglia cambiare il nome o cognome od aggiungere un altro nome o cognome, deve farne domanda al re per mezzo del ministero di grazia e giustizia, esponendo le ragioni della domanda ed unendo l'atto di nascita e gli altri documenti che la giustificano.

Art. 120. La domanda viene presentata al procuratore generale presso la corte d'appello, nella cui giurisdizione il ricorrente ha la sua residenza. Il procur. gener. assume sollecitamente informazioni sulla domanda, e la spedisce al ministero di grazia e giustizia col suo parere e con tutte le carte necessarie.

Art. 121. Se il ministro crede che la domanda meriti di essere presa in considerazione, autorizza il richiedente: 1. Ad inserire per sunto la sua domanda nel giornale ufficiale del regno e nei giornali autorizzati alle inserzioni giudiziali nelle provincie del suo domicilio di origine e della sua residenza attuale (V. nota al § 36), invitando chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito dall'art. seg.; 2. A fare affiggere da un usciere alla casa comunale del domicilio d'origine ed a

TITOLO II.

Del domicilio, della residenza e della dimora.

29. Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede principale dei propri affari e interessi, la residenza nel luogo in cui essa ha la dimora abituale. Il trasferimento della residenza in un altro luogo con la intenzione di fissarvi la sede principale dei propri affari produce cangiamento di domicilio; tale intenzione si prova con la doppia dichiarazione fatta all'ufficio dello stato civile del comune che si abbandona e a quello del comune in cui si fissa il domicilio, o con altri fatti, che valgano a dimostrarla (art. 16 e 17 cod. civ.); questi fatti devono essere tali da non lasciare dubbiezza; notisi inoltre che nessun fatto, per quanto persuadente, e neppure le stesse dichiarazioni, emesse avanti gli ufficiali dello stato civile, sarebbero efficaci per produrre il cambiamento di domicilio, quando non avesse avuto luogo l'effettivo trasferimento della residenza.

30. La moglie non legalmente separata, ha il domicilio del marito: vedova lo conserva finchè non ne abbia acquistato un altro; il minore emancipato ha il domicilio del padre, o della madre, o del tutore.

È permessa la elezione di un domicilio speciale per certi affari e atti: però deve risultare da prova scritta (art. 18 e 19 cod. civ., e § 32; form. 6.ª e 7.ª).

31. Il domicilio è cosa diversa della cittadinanza: nulla si oppone a che il cittadino italiano conservi la propria cittadinanza e abbia il proprio domicilio all'estero, così e come lo straniero, senza cessare di essere tale, può avere il proprio domicilio in Italia: le parole affari e interessi devono poi essere intese nel loro senso più ampio e quindi comprendere anche gli interessi morali, come i rapporti di famiglia: che anzi può darsi che questi siano prevalenti agli interessi materiali; così, a esempio, il procuratore esercente, che pure ha l'obbligo di fissare la propria residenza nel comune ove risiede il tribunale presso cui è iscritto, può conservare il proprio domicilio

---

quella della sua residenza attuale un avviso a stampa contenente lo stesso sunto della domanda e l'invito a farvi opposizione entro il detto termine: l'affissione deve risultare dalla relazione dell'usciere fatta a piè dell'avviso.

Art. 122. Chiunque crede di aver interesse può fare opposizione alla domanda entro quattro mesi dal giorno delle seguite affissioni o pubblicazioni.

L'opposizione si fa con atto d'usciere notificato al ministro di grazia e giustizia.

Art. 123. Trascorsi quattro mesi dalla data delle affissioni e delle inserzioni, il richiedente presenta al ministero di grazia e giustizia: 1. Un esemplare dell'avviso a stampa colle relazioni di affissione dell'usciere, che vi ha proceduto; 2. Un esemplare dei numeri dei giornali in cui furono fatte le inserzioni. Se alla domanda venne fatta opposizione, il ministro di grazia e giustizia udirà il parere del Consiglio di Stato.

Art. 124. Il decreto con cui viene autorizzato il cambiamento o l'aggiunta del nome o cognome deve essere annotato in margine dell'atto di nascita del richiedente, e trascritto nei registri in corso delle nascite del comune. Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all'adempimento di queste formalità.

Art. 125. Debbono pure essere trascritti e annotati in margine dell'atto di nascita i decreti di concessione di titoli di nobiltà o di predicato. (*Ordinamento dello stato civile*).

ove l'aveva precedentemente, massime se colà lo vincolano rapporti di famiglia: e poichè non è difficile che la medesima persona abbia parecchie sedi di affari importanti, così nel dubbio crediamo sia ottima regola attenersi al domicilio di origine, appunto perchè il domicilio antico si conserva fino a che non lo si sia abbandonato per il nuovo, il che deve constare, come vedemmo, dalla doppia dichiarazione fatta agli ufficiali dello stato civile o da altri fatti, che valgano a provare la intenzione di cambiare il domicilio.

32. La elezione di un domicilio speciale (§ 30) ha per iscopo di determinare la competenza speciale delle autorità giudiziarie del luogo ove fu scelto il domicilio, o anche di facilitare all'altra parte le notificazioni che per avventura occorressero. Se si elegge domicilio in un comune senza indicare la persona o l'ufficio presso cui lo si elegge, l'elezione produce soltanto l'effetto di determinare la competenza: se poi è indicata la persona o l'ufficio presso cui il domicilio fu eletto, tutte le notificazioni relative all'atto per cui si fece l'elezione possono eseguirsi al domicilio eletto, e cioè alla persona o all'ufficio presso cui fu eletto domicilio. Che se la persona presso cui fu fatta l'elezione di domicilio fosse quella a cui istanza si fa la notificazione, o fosse morta, come pure se fosse cessato l'ufficio presso cui ebbe luogo l'elezione, la notificazione dovrèbbe eseguirsi come se l'elezione non fosse stata fatta: anche in questo caso però starebbe sempre la competenza speciale della autorità giudiziaria del luogo nel quale si elesse il domicilio (§ 1415). Così se colui che assume un mutuo dichiara di eleggere il proprio domicilio nella città in cui risiede il mutuante e presso l'ufficio del notaio rogante l'atto di mutuo, morto che fosse il notaio, il mutuante dovrebbe far eseguire le eventuali notificazioni al mutuatario personalmente: ma occorrendo di promuovere giudizio, potrebbe convenirlo avanti i giudici del luogo in cui elesse domicilio, ossia nel luogo di residenza di esso mutuante.

33. Se l'elezione di domicilio è di solito facoltativa, qualche volta invece è espressamente imposta dalla legge, come nell'atto di citazione nelle cause avanti i tribunali di commercio; nell'atto di precetto tanto mobiliare che immobiliare, nell' atto di opposizione alla vendita e nella domanda di separazione dei mobili pignorati, nella nota per iscrizione di ipoteca e così via, come in seguito si vedrà.

TITOLO III.

Della assenza.

34. Presunzione di assenza. — I raddoppiati mezzi di comunicazione rendono sempre più inverosimile, che persona vivente, massime se provveduta di beni, lasci mancare le proprie notizie per anni. Attualmente la assenza nel senso di legge, fa presumere la morte dell'assente. Il codice tuttavia se non poteva per una semplice presunzione considerare l'assente come morto, e aprirne la successione, d'altra parte non doveva disconoscere la probabilità della sua morte

e la necessità di provvedere alla conservazione del di lui patrimonio. Da ciò i provvedimenti relativi all'assenza.

35. Si presume assente la persona che ha cessato di comparire nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza, senza che se ne abbiano notizie. Finchè l'assenza è soltanto presunta il tribunale civile dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente, se non vi è alcun procuratore, può sull'istanza degli interessati, o degli eredi presunti, o del ministero pubblico, nominare chi rappresenti l'assente in giudizio, o nella formazione degli inventari e dei conti, e nelle liquidazioni e divisioni in cui egli sia interessato, e dare gli altri provvedimenti, che siano necessari alla conservazione del suo patrimonio: se vi è un procuratore, il tribunale provvederà per gli atti, che non potessero farsi dal procuratore in forza del mandato o della legge (art. 20 e 21 cod. civ. e form. 8.ª).

36. Dichiarazione d'assenza. — Dopo tre anni di continua assenza presunta, o dopo sei ove l'assente abbia lasciato un procuratore per amministrare, i presunti eredi legittimi, ed in loro contraddittorio i testamentari, e chiunque crede di avere sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al tribunale che l'assenza sia dichiarata (form. 9.ª); il tribunale se la domanda è ammissibile, ordinerà che sieno assunte informazioni. Questo provvedimento sarà pubblicato alla porta dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente e notificato alle persone, in contraddittorio delle quali fu proposta la domanda, e al procuratore dell'assente. Inoltre un estratto del provvedimento sarà pure pubblicato due volte, coll'intervallo di un mese, nel foglio periodico della prefettura (1) e nel giornale ufficiale del regno (art. 22 e 23 cod. civ. e form. 10.ª).

---

(1) Legge sulla pubblicazione degli annunzi legali 30 Giugno 1876, n. 3195.

Art. 1. Le inserzioni nei giornali prescritte dalle leggi e dai regolamenti, si faranno in ogni provincia del regno in un supplemento al foglio periodico, che a cura della prefettura verrà pubblicato esclusivamente per gli atti amministrativi e giudiziari. Tale supplemento sarà pubblicato almeno due volte per settimana, salvo la maggiore frequenza che in vista del bisogno potrà essere disposta dal ministero dell'interno.

Art. 2. Un esemplare del supplemento anzidetto contenente gli annunzi sarà inviato gratuitamente a tutti i municipi della provincia, i quali ne faranno immediatamente affissione all'albo pretorio;

alle cancellerie delle preture, dei tribunali e delle corti d'appello aventi giurisdizione nella provincia;

a ciascuno dei giornali politici o amministrativi, che si pubblicano nella provincia stessa.

. . . .

Art. 5. Nulla è innovato per quanto agli annunzi, che per speciali disposizioni si devono fare nella *Gazzetta Ufficiale* del regno, nella quale seguiteranno pure a pubblicarsi gli annunzi per la provincia di Roma, facendosi per essi analogo supplemento, come è disposto nell' art. 2.

Tariffa annessa a questa legge:

Il prezzo delle inserzioni è determinato in linee. Per ogni linea composta in media di trentacinque lettere, interpunzioni o spazi, sarà corrisposto: per una prima pubblicazione non oltre cent. 25, per le successive pubblicazioni non oltre cent. 20. I richiedenti avranno diritto a due esemplari del giornale per ogni inserzione.

Gli ammessi al beneficio della gratuita difesa avranno diritto alla inserzione degli avvisi e atti giudiziari senza alcuna preventiva corrisponsione, purchè la richiesta sia fatta alla prefettura per mezzo della autorità giudiziaria presso cui pende la lite, salvo rimborso nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

37. Assunte le informazioni e trascorsi almeno sei mesi dalla seconda pubblicazione, il tribunale pronunzierà sulla domanda di dichiarazione dell'assenza, e la sentenza che la dichiari sarà notificata e pubblicata come sopra (art. 24 e 25 del cod. civ.).

Il procedimento a seguire per ottenere la dichiarazione di assenza è diverso a seconda delle persone che la chiedono: se sono gli eredi legittimi, procederanno senza contraddittorio e quindi con ricorso al tribunale in camera di consiglio: se sono invece presunti eredi testamentari, o altri che pretendono avere diritti sui beni dell'assente, essi dovranno procedere in contraddittorio degli eredi legittimi, e quindi in via contenziosa mediante citazione (form. 9 e 11.ª).

Il tribunale provvede invece sempre in camera di consiglio sulla domanda per la nomina di un curatore all'assente, che lo rappresenti nelle divisioni, negli inventari, conti, ecc., ecc., e negli atti conservativi. Documento indispensabile a produrre fino dal principio, si è un atto di notorietà debitamente redatto (form. 12.ª e § 1571).

38. **Immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente.** — Trascorsi sei mesi dalla seconda pubblicazione della sentenza, che dichiara l'assenza, il tribunale, sull'istanza di chiunque creda avervi interesse o del pubblico ministero, ordinerà l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se ve ne sono (form. 13.ª).

Gli eredi testamentari dell'assente in contraddittorio degli eredi legittimi, e in mancanza di eredi testamentari quelli che sarebbero stati eredi legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia della sua esistenza, ovvero i rispettivi loro eredi possono domandare al tribunale la immissione nel possesso temporaneo dei beni.

I legatari, i donatari e tutti coloro che avessero sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla condizione della morte di lui, possono chiedere in contraddittorio degli eredi di essere ammessi all'esercizio temporaneo di quei diritti (art. 26 cod. civ. e form. 14.ª e 15.ª).

39. Nè gli eredi però, nè altre persone, si ammetteranno al possesso dei beni o all'esercizio dei loro diritti eventuali, se non mediante cauzione nella somma che sarà determinata dal tribunale (art. 26 cod. civ.).

40. La cauzione potrà essere prestata sia mediante fideiussione di persona notoriamente solvibile, sia mediante deposito in danaro o in rendita pubblica, oppure con ipoteca: se è data con ipoteca il cancelliere deve farne eseguire la iscrizione trasmettendone entro cinque giorni le note al conservatore, sotto pena di multa estendibile a L. 500, oltre la rifusione dei danni; qualora poi i presunti eredi aventi diritti sui beni dell'assente non potessero dare cauzione, il tribunale potrà ordinare quelle cautele che credesse opportune, avuto riguardo alla qualità delle persone, che devono essere immesse nel possesso, alla loro parentela con l'assente e a altre circostanze (art. 27 cod. civ.; §§ 1451, 1571).

41. Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta in forza delle convenzioni matrimoniali e per titolo di successione, può, in caso di bisogno, ottenere dal tribunale una pensione alimentaria da determinarsi secondo la condizione della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente (art. 26 cod. civ. §§ 395 e seg. 423; form. 16.ª).

42. L'immissione nel possesso temporaneo attribuisce a coloro che la ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, il diritto di promuoverne in giudizio le ragioni e il godimento delle rendite nella seguente misura: ritengono la totalità delle rendite gli ascendenti, i discendenti e il coniuge dell'assente; gli altri parenti entro il sesto grado devono riservarne il quinto per i primi dieci anni e di seguito fino ai trent'anni il decimo: che se poi fossero parenti più remoti o estranei dovrebbero riservarne il terzo per i primi dieci anni, e in seguito fino ai trenta il sesto (§ 58). Decorsi trent'anni gli immessi in possesso, senza distinzione, fanno propria la totalità delle rendite (art. 28, 30 e 31 cod. civ.).

43. Coloro però che hanno ottenuta l'immissione nel possesso temporaneo, devono far procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degli immobili dell'assente; nè potranno, senza l'autorizzazione giudiziale, alienare, ipotecare i beni immobili, nè fare alcun altro atto eccedente la semplice amministrazione. Il tribunale può permettere, e, ove sia d'uopo, anche imporre la vendita in tutto o in parte dei beni mobili, e in tale caso deve ordinare il modo di reimpiego del prezzo (art. 29 cod. civ. e form. 17.ª).

44. Che se durante il possesso temporaneo, alcuno provi di avere avuto al tempo da cui parte la presunzione di assenza, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, potrà escludere questo dal possesso o farvisi associare, ma non avrà diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale (art. 32 cod. civ.); per fare valere questi suoi diritti, qualora gli immessi in possesso non li riconoscessero, dovrebbe promuovere regolare giudizio in loro contradditorio.

45. Ma l'assente potrebbe tornare quando meno è aspettato: la cosa è poco probabile, ma non impossibile: ebbene se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna, o viene provata la sua esistenza, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salvo, ove sia d'uopo, le opportune cautele di conservazione e di amministrazione del patrimonio, e i possessori temporanei dei beni devono farne restituzione con le rendite nella misura di un quinto o di un decimo, di un terzo o di un sesto, come sopra si è detto (art. 36 cod. civ.).

46. Qualora poi durante il possesso temporaneo venisse a provarsi il tempo della morte dell'assente, la successione si aprirebbe a vantaggio di coloro che a quel tempo erano suoi eredi legittimi o testamentari, o dei loro successori, e coloro che hanno goduto i beni, sarebbero tenuti a restituirli con le quote di rendita or ora accennate (art. 34 cod. civ.).

47. Dopo la immissione temporanea nel possesso dei beni, chiunque ha ragioni da far valere contro l'assente deve proporle contro coloro, che hanno ottenuta l'immissione in possesso (art. 35 cod. civ.).

48. Immissione nel possesso definitivo dei beni. — Più perdura l'assenza più svaniscono le speranze che l'assente possa ritornare: la sua morte diviene quasi certa, come si fa quasi certa quando siano decorsi oltre cento anni dalla sua nascita; quindi è che se l'assenza fu continuata per lo spazio di trent'anni dopo la immissione nel possesso temporaneo, o se sono trascorsi cento anni dalla na-

scita dell' assente, e le ultime notizie di lui risalgono almeno a tre anni addietro, le parti interessate possono richiedere al tribunale la immissione nel possesso definitivo, lo scioglimento da ogni cauzione e cautela, e la facoltà di disporre liberamente dei beni dell' assente. Qualora però, nel caso fossero decorsi i cento anni dalla nascita dell'assente e le di lui notizie risalissero a tre anni addietro, la di lui assenza non fosse ancora stata dichiarata, dovrebbe chiedersene la dichiarazione in precedenza, o contemporaneamente alla immissione definitiva in possesso (art. 36 a 38 cod. civ. e form. 19.a).

Per questa domanda dovrà procedersi in contradditorio, a rito sommario, anche se promossa dagli eredi legittimi; e se all' assente non fosse stato ancora nominato un curatore dovrebbe provocarsene la nomina, e contro di lui spiegarsi il giudizio (form. 18.a).

49. Se dopo l' immissione nel possesso definitivo l' assente ritorna, o è provata la sua esistenza, egli ricupera i beni nello stato in cui si trovano, e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, ove sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito: lo stesso diritto possono entro i trent' anni far valere i figli e i discendenti dell' assente (art. 39 e 40 cod. civ.).

Il ritorno dell' assente dopo tanto decorso di tempo è cosa più che inverosimile, quasi impossibile; ed è perciò e per il rispetto che si deve al possesso di buona fede che la legge restringe nel modo suesposto i diritti, che pure dovrebbero competere sulla propria sostanza all' assente, che ritorna; non rivendicazione dai terzi, non diritto a compenso per gli eventuali deterioramenti: neppure diritto al prezzo dei suoi beni venduti, se non a condizione che sia tuttora dovuto, o sia stato investito in altri beni. E all' assente l' onere della prova. Non crediamo però che tali disposizioni si debbano interpretare restrittivamente. Così a esempio se il patrimonio dell' immesso in possesso in origine di 100,000 lire si fosse raddoppiato o triplicato per l' ottenuta immissione in possesso e vendita dei beni dell' assente, e doppio e triplo fosse ancora al giorno del costui ritorno, pare equo che questi abbia diritto alla restituzione, anche quando il prezzo di vendita fosse stato esatto e non specificatamente investito in altri beni.

La disposizione poi che l' assente ricuperi i proprii beni nello stato in cui sono, fu dettata unicamente nell' interesse dell' immesso nel possesso, non già a suo danno: qualora di conseguenza il fondo a restituire fosse stato migliorato, il possessore avrebbe diritto al compenso.

50. Se dopo la immissione nel possesso definitivo, viene provato il tempo della morte dell' assente, coloro che a quel tempo sarebbero stati di lui eredi o legatari, o avessero acquistato un diritto in conseguenza della di lui morte, o i loro successori possono proporre le azioni loro competenti salvi ai possessori i diritti acquistati con la prescrizione e gli effetti della buona fede riguardo ai frutti percetti (art. 41 cod. civ.).

51. Ragioni eventuali che possono competere all' assente. — Se l' assente non lo si presume morto, neppure si può presumerlo vivente: è uno stato d' incertezza: è giusto che la legge lo protegga nei suoi beni entro certi limiti: ma non sarebbe parimenti giusto che

altri pretendesse diritti in nome di lui, della cui esistenza non consta: quindi è che nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome di persona di cui si ignori la esistenza, se non provi che *essa esisteva* quando quel diritto è nato: di conseguenza aprendosi una successione alla quale sia chiamata in tutto o in parte una persona, della quale non consti la esistenza, la successione sarà devoluta a coloro con i quali tale persona avrebbe avuto diritto di concorrere, o a quelli ai quali spetterebbe in sua mancanza, salvo il diritto di rappresentazione (art. 43 cod. civ.): quindi è parimenti che il matrimonio contratto dal coniuge di un assente non può essere impugnato finchè dura l'assenza (§ 91 b.).

Tizio, morendo senza parenti, che abbiano diritto a legittima, lascia la propria sostanza in parti uguali ai proprii amici Paolo e Pietro: ma il primo al giorno della morte di Tizio è assente da due anni senza che se ne abbia alcuna notizia; non consta quindi della sua esistenza; ebbene quantunque vi sieno figli di Paolo, tuttavia perchè a favore di questi la legge, non accorda il diritto di rappresentazione (§ 382 e s.), così tutta quanta la eredità di Tizio spetterà a Pietro, il quale, chiamato con Paolo alla successione di Tizio mediante una sola disposizione e senza distribuzione di parti, fruirà per diritto di accrescimento anche della quota di Paolo (§ 447). Se invece nel caso e esempio precedente Tizio, Paolo e Pietro fossero fratelli, i figli di Paolo avrebbero diritto di conseguire in concorso dello zio tutta la quota che sarebbe spettata al loro padre, ossia la metà del patrimonio di Tizio, perchè la legge riconosce il diritto di rappresentazione anche a favore dei figli di fratelli (§ 382).

52. Coloro però, ai quali in mancanza dell'assente è devoluta la successione, devono fare procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degli immobili, perchè il diritto dell'assente alla successione non si estingue che con il tempo stabilito per la prescrizione; ma finchè l'assente non si presenta, o le azioni a lui competenti non sono promosse in di lui nome, quelli, che hanno raccolta la successione, non sono obbligati a restituire nè la eredità, nè i suoi frutti se anche tuttora esistenti (art. 43 a 45 cod. civ.). Richiamiamo a proposito delle azioni, che possono essere promosse in nome dell' assente la necessità di provarne la esistenza, al momento in cui è nato il diritto (§ 49).

53. La legge nostra qui non ripete le proibizioni di alienare, nè l'obbligo della cauzione imposto agli immessi nel possesso dei beni dell'assente (§ 41 e seg.); tuttavia crediamo che validissime ragioni di analogia e lo spirito della legge persuadano a ritenere che anche colui cui è devoluta in tutto od in parte una eredità per l'assenza d'altro erede abbia il dovere di non procedere a alienazioni, se non seguendo le norme a ciò tracciate per gli immessi nel possesso dei beni dell'assente. Nè ci si obbietti che, poichè la legge non impone tale divieto, è arbitrario e illegale stabilirlo l'interprete e il magistrato: ciò starebbe quando si volessero stabilire restrizioni a un diritto riconosciuto, ma colui, cui è devoluta una eredità per l'assenza dell'erede o del coerede, non ne diviene perciò e senz'altro proprietario; e ciò è tanto vero che la legge gli fa obbligo dell'inventario dei mobili e della descrizione degli immobili: ora se non è

proprietario non può alienare, a meno che la legge a ciò espressamente non lo abiliti: il che certo non si riscontra nella disposizione in esame.

54. Cura e tutela dei figli minori dell' assente. — Se il presunto assente lascia figli in età minore, la loro madre assumerà l' esercizio della patria podestà.

La presunzione di assenza non ha per sè stessa nessuna necessità di una declaratoria del magistrato: è uno stato di fatto; quindi la madre assume l' esercizio della patria potestà, e ne fruisce dei diritti anche senza esservi autorizzata da provvedimenti dell' autorità giudiziaria.

Se poi la madre non fosse vivente allorchè si verifica la presunzione di assenza del padre, o morisse prima che l' assenza fosse dichiarata, o non potesse esercitare la patria podestà, il consiglio di famiglia conferirà la cura dei figli dell' assente all' avo paterno, e in sua mancanza all' avo materno: mancando anche questo il consiglio di famiglia nominerà un tutore temporaneo (art. 46 e 47 cod. civ. e § 162, 163 e seg.).

55. Tasse di successione. — Benchè non proprietario della sostanza dell' assente, l' immesso nel possesso sarà tenuto al pagamento delle tasse di successione: crederemmo però che i termini alla denunzia e al pagamento dovrebbero decorrere dalla immissione nel possesso definitivo non nel temporaneo.

TITOLO IV.

Parentela e affinità.

56. Una esatta determinazione e cognizione dei gradi di parentela è indispensabile, tanto per regolare i diritti di successione, quanto per interpretare rettamente altre disposizioni di legge, quali quelle che vietano a tale titolo il matrimonio fra determinate persone: quelle penali per l' incesto: quelle di procedura civile e penale sulle persone che non possono deporre quali testi, o che hanno diritto di esserne dispensate: quelle del codice di commercio, che non permettono a determinate persone di richiedere la dichiarazione di fallimento e altre ancora.

57. Parentela. — È parentela il vincolo fra le persone che discendono da uno stesso stipite: la legge non riconosce questo vincolo oltre il decimo grado. La prossimità della parentela si stabilisce secondo il numero delle generazioni; ciascuna generazione forma un grado, e la serie dei gradi forma la linea. La linea è o retta o collaterale. È linea retta la serie dei gradi tra le persone che discendono l' una dell' altra, e cioè di padre in figlio: è linea collaterale la serie dei gradi tra le persone che hanno uno stipite comune senza discendere le une dalle altre, come i fratelli, loro figli e discendenti; la sola linea retta si distingue in ascendente e discendente: quindi *ascendenti* nella disposizione della legge o dell' uomo saranno gli avi, i bisavoli, gli arcavoli, ecc. ma non mai gli zii e i prozii ecc., e discendenti i figli, i figli dei figli e loro figli all' infinito, ma non mai i figli dei fratelli e loro figli (art. 48 e 49 cod. civ.).

58. La computazione dei gradi di parentela civile si fa in questo modo: nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni non compreso lo stipite: quindi il figlio è in primo grado con il padre: l'abiatico in secondo con il nonno: il bisnipote in terzo con il bisnonno, e così di seguito (vedi i quadri nella pagina successiva): nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune, e da questo discendendo all' altro parente, non compreso parimenti lo stipite: così i fratelli saranno fra loro in secondo grado: zio e nipote in terzo: i primi cugini in quarto, i secondi cugini in quinto, e così via (art. 51 cod. civ.) (1).

E qui torna forse non inutile accennare come i fratelli e le sorelle si distinguano in *bilaterali* o *germani* se hanno lo stesso padre e la stessa madre, e in *unilaterali* se hanno solamente lo stesso padre (*consanguinei*), oppure la stessa madre *(uterini)*.

59. Affinità. — Dal matrimonio nasce un vincolo non solo fra i conjugi; ma anche fra l' un conjuge e i parenti dell' altro: questo vincolo è la affinità. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente con un conjuge è affine dell' altro conjuge: quindi i genitori di un conjuge che sono con lui parenti in primo grado saranno affini in primo grado con l'altro conjuge, ossia con il loro genero o la loro nuora: i conjugi dei fratelli e delle sorelle, ossia i cognati, in secondo: il marito della zia o la moglie dello zio, il marito della nipote o la moglie del nipote in terzo, e così via (art. 52 cod. civ.).

60. L' affinità non cessa per la morte anche senza prole del conjuge dal quale deriva, salvochè per l' obbligo degli alimenti e in determinati casi (§ 112, art. 52 cod. civ.): nè mai dà diritto alla successione legittima.

---

(1) Anche in oggi può non essere privo d' interesse conoscere il modo di computazione canonica pe gli impedimenti di parentela al matrimonio chiesastico. In linea retta la computazione canonica è la stessa della civile: in linea collaterale invece il diritto canonico numera tanti gradi quante sono l' generazioni per le quali i collaterali distano fra di loro: e quando uno di questi dista più dell' altro dallo stipite comune, si attiene al grado più lontano. Esempio:

Carlo e Giovanni sono fra loro in primo grado, perchè una sola è la generazione per la quale distano dallo stipite comune: Carlo con Angelo, Giovanni con Natale e Natale con Angelo sono fra loro in secondo grado: se le generazioni sono uguali nei due rami il grado dicesi puro: se disuguale dicesi misto o tangente, e deve accennarsi anche l' altro grado: a esempio Pietro è in terzo grado uguale con Rachele, in terzo grado tangente il secondo con Natale, finalmente pure in terzo grado ma tangente il primo con Carlo. Per le affinità anche il diritto canonico ha la stessa norma del civile, e cioè che nella linea e nel grado in cui si è consanguineo a uno dei conjugi, si è affine con l' altro. Gioverà però ricordare come la affinità per il diritto canonico non proceda dal matrimonio, ma unicamente dal *commercio carnale*: che di conseguenza può verificarsi la affinità, anche fuori di matrimonio (illegittima, inhonesta), come può darsi che il matrimonio non produca l' affinità, quale il matrimonio rato e non consumato.

LINEA RETTA

LINEA COLLATERALE

TITOLO V.

Del matrimonio.

CAPO PRIMO

Della promessa di matrimonio e delle condizioni necessarie per contrarlo.

61. La legge nostra non ci dà la definizione del matrimonio: possiamo però dirlo l' unione indissolubile dell' uomo con la donna avente per iscopo il consorzio più intimo (1). Il matrimonio nella sua essenza non è un contratto, ma un'alta istituzione sociale, e come tale regolata dallo Stato: che se nel matrimonio può avere luogo anche il contratto, ciò non tiene alla sua essenza, ma riguarda i beni patrimoniali: in questo caso le sue norme saranno date, e noi esamineremo più avanti e precisamente fra i contratti (§ 624 e s.)

Ma anche come istituzione sociale il matrimonio dà vita a molti e importantissimi rapporti tanto degli sposi fra di loro, quanto verso i figli: quindi la necessità che il codice civile se ne occupi e detti norme opportune a regolare appunto questi nuovi rapporti e a garantire la serietà di un atto di tanta importanza, e oggi ancora indissolubile.

62. Promessa di matrimonio e sue conseguenze. — Appunto perchè il matrimonio è istituzione della più alta importanza, gli sposi conservano intera la loro libertà fino alla sua celebrazione, e la promessa, anche scambievolmente accettata di futuro matrimonio, non produce obbligazione legale di contrarlo, nè di eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento della medesima. Se la promessa però fu fatta per atto pubblico o per scrittura privata da chi è maggiore di età, o dal minore autorizzato dalle persone, il cui concorso è necessario per la celebrazione del matrimonio; oppure consta dalle pubblicazioni ordinate dall' ufficiale dello Stato civile, il promettente che ricusa di eseguirla senza giusto motivo è obbligato a risarcire l' altra parte non degli eventuali danni, ma unicamente delle effettive spese fatte per causa del promesso matrimonio. Anche tale domanda non è più ammessibile dopo un anno dal giorno in cui la promessa doveva eseguirsi (art. 53 e 54 cod. civ. e form. 20.ª)

63. Condizioni necessarie per contrarre matrimonio. — Generalmente le condizioni imposte dalla legge per contrarre matrimonio sono conosciute sotto il nome di impedimenti: al proposito sarà bene dichiarare fino d' ora che al matrimonio non può essere frapposto nessun impedimento che non risulti o dal codice civile o da alcuna legge speciale del regno; e ciò diciamo per impugnare possano essere opposti impedimenti desunti da leggi ecclesiastiche. È ormai nota a tutti la contestazione cui diede luogo il matrimonio di alcuni

(1) La definizione di Modestino tanto conosciuta nelle scuole è la seguente: *Nuptiæ sunt coniunctio maris et fœminæ et consortium omnis vitæ, divini et humani juris comunicatio.*

sacerdoti, e il preteso impedimento procedente dal *sacramento dell'ordine;* crediamo che ulteriori contestazioni non si solleveranno in proposito, e che a ogni modo la magistratura nostra persevererebbe nella dottrina di non riconoscere quali legittimi e civili impedimenti quelli procedenti da leggi ecclesiastiche. Ciò premesso vediamo le condizioni richieste dal nostro codice civile.

64. Età. — Non possono contrarre matrimonio l'uomo prima che abbia compiuti gli anni diciotto: la donna prima che abbia compiuti gli anni quindici: quando però concorrono motivi gravi il re può dispensare da tale impedimento e ammettere al matrimonio l'uomo che ha compiuti gli anni quattordici e la donna che ha compiuti gli anni dodici (1) (art. 55 e 68 cod. civ. e form. 21.a).

65. Nozze precedenti. — Il matrimonio non può esistere che fra un solo uomo e una sola donna: tutte le legislazioni civili hanno vietata tanto la poligamia (congiungimento di più donne con un uomo solo), quanto la poliandria (congiungimento di più uomini con una sola donna): quindi è che non può contrarre nuovo matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente (2): sciolto o annullato questo è libero ai conjugi di passare a altre nozze: però mentre l'uomo può passarvi anche subito, invece alla donna è fatto obbligo di attendere non meno di dieci mesi; perchè per avventura potrebbe essere incinta: tale divieto non sussiste quando il matrimonio precedente fosse stato annullato per impotenza del marito (3): cessa quando la

---

(1) Le domande per ottenere la dispensa dall'impedimento dell'età e dagl'impedimenti di parentela e d'affinità sono indirizzati al ministero di grazia e giustizia per mezzo del procuratore generale presso la corte d'appello, nella cui giurisdizione i richiedenti, o uno di essi, hanno la loro residenza. Alla domanda devono unirsi: 1. Gli atti di nascita degli sposi; — 2. Gli atti di consenso degli ascendenti, del consiglio di famiglia o di tutela quando questo occorra; — 3. Gli atti che provano i rapporti di parentela o d'affinità tra gli sposi nel caso in cui l'impedimento derivi da tali rapporti; — 4. Tutti gli altri documenti, che secondo i fatti giustificano i casi e le ragioni addotte.

Il procuratore generale assume sollecitamente le informazioni sulla domanda, e la spedisce al ministero di grazia e giustizia con il suo parere e tutte le carte necessarie. (Art. 79, 80 e 81 *Ordinam. stato civile.*)

(2) Diamo anche le seguenti disposiz. del cod. penale, che hanno attinenza a questa materia:

Art. 488. Chiunque essendo unito in matrimonio legittimo ne contrae un secondo, non ancora disciolto il primo, è punito con la pena della relegazione non minore di anni sette, salvo le pene maggiori nei casi di falso.

È punito con la stessa pena colui che sebbene non conjugato scientemente si unisce in matrimonio a una persona conjugata.

Art. 481. L'incesto in linea retta ascendentale o discendentale, sia che la parentela derivi da nascita legittima o illegittima, è punito con la relegazione non minore di anni dieci. L'incesto tra fratelli e sorelle siano germani, consanguinei o uterini, è punito con la relegazione estensibile a anni cinque. L'incesto con i *conjugi* (quindi non con i vedovi: corte di cassazione di Torino, 8 Febbrajo 1882) dei genitori, dei figli, dei fratelli o delle sorelle è punito con il carcere. Quando nell'incesto concorra la violenza, la pena sarà dei lavori forzati a tempo, estensibile al *maximum* se l'incesto sarà in linea ascendentale o discendentale.

In tutti i casi d'incesto in linea retta sarà inoltre applicata all'ascendente colpevole la disposizione dell'art. 423, ossia la perdita di ogni diritto che in forza della patria potestà gli fosse concesso dalla legge: parimenti i tutori saranno privati della tutela, e dichiarati incapaci di assumerne qualunque altra.

(3) Se uno degli sposi ha già contratto un precedente matrimonio, deve provare la presente sua libertà di stato con la produzione dell'estratto di morte del precedente conjuge, o di copia della sentenza d'annullamento.

Trattandosi di una vedova l'ufficiale dello stato civile avvertirà specialmente che siano decorsi i dieci mesi dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente a norma dell'art. 57 del codice civile. (Art. 72 *Ordinam. stato civile*).

vedova abbia partorito (§ 101). La straniera e anche la cittadina maritata a uno straniero, le quali abbiano ottenuto lo scioglimento di un precedente matrimonio, mediante il divorzio in vigore nella nazione di cui esse o il marito erano cittadini, devono considerarsi anche da noi come libere di procedere a nuovo matrimonio (art. 56, 57, 102 e 103 cod. civ. e 6 *Dispos. prelim.*).

66. Parentela. — L' igiene condanna i matrimoni fra i consanguinei: la moralità non solo i matrimoni fra i consanguinei, ma anche quelli fra gli affini, perchè la domestichezza non trascenda a atti illeciti con la speranza di una eventuale sanatoria a mezzo del matrimonio: inoltre è di interesse sociale che i vincoli di famiglia si estendano quanto più è possibile; ecco perchè la legge vieta il matrimonio in linea retta fra tutti gli ascendenti e discendenti legittimi e naturali e fra tutti gli affini: e in linea collaterale: 1.° fra fratelli e sorelle legittimi o naturali; 2.° fra gli affini nel medesimo grado (cognati e cognate); 3°. tra lo zio e la nipote, la zia e il nipote. Riteniamo che sotto la denominazione di zio, zia e nipote debbano comprendersi anche i prozii e pronipoti, non gli affini in terzo o ulteriore grado (moglie dello zio o marito della zia). L' impedimento però fra gli affini in secondo grado e quello fra zii e nipoti non è assoluto: il re può accordare la dispensa quando concorrano motivi gravi (art. 58, 59 e 68 cod. civ., V. note 1.ª e 2.ª al § prec. e form. 22.ª) (1).

67. Adozione. — Per le stesse ragioni di moralità e a tutela della inesperienza dei giovani, il matrimonio è vietato: tra l'adottante l' adottato e i suoi discendenti; tra i figli adottivi della stessa persona; tra l' adottato e i figli sopravvenuti all' adottante; tra l' adottato e il conjuge dell' adottante, e tra l' adottante e il coniuge dell' adottato (art. 60 cod. civ.).

68. Interdizione. — Chi è interdetto non può contrarre matrimonio: se l' istanza di interdizione è soltanto promossa, si sospenderà la celebrazione del matrimonio finchè l' autorità giudiziaria non abbia definitivamente pronunziato (art. 61 cod. civ.).

69. Omicidio del conjuge. — Chi fu in giudizio criminale convinto reo o complice di omicidio *volontario* commesso, mancato o tentato sulla persona d' uno dei coniugi, non può unirsi in matrimonio con l' altro conjuge.

Se fu soltanto pronunziata la sentenza di accusa, ovvero ordinata la cattura, si sospenderà il matrimonio sino a che il giudizio sia terminato (art. 62 cod. civ.). Questo impedimento è indipendente dalla condanna o assoluzione nel giudizio penale.

70. Consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia. — Il figlio che non ha compiuto gli anni 25 e la figlia che non ha compiuto i 21, non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre: se i genitori sono discordi, è sufficiente il consenso del padre; la madre dev' essere però sempre richiesta, e risultare del suo assenso o diniego: se uno dei genitori è morto o nel-

---

(1) Per il diritto canonico il matrimonio è vietato fra i consanguinei in linea retta all' infinito e in linea collaterale fino al quarto grado di computazione canonica, il quale corrisponde all' ottavo di computazione civile e quindi comprende anche i così detti quinti cugini: fra gli affini è vietato parimenti in linea retta all' infinito e in linea collaterale ancora fino al quarto grado di computazione canonica (nota al § 56).

l'impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell'altro. Questa disposizione s'applica anche al figlio naturale riconosciuto.

Al matrimonio del figlio adottivo, che non ha compiuto gli anni 21, è necessario oltre il consenso dei genitori, quello dell'adottante.

Se il padre e la madre sono morti o nell'impossibilità di manifestare la loro volontà, i minori degli anni 21 non possono contrarre matrimonio senza il consenso degli avi e delle avole; se l'avo e l'avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell'avo; il disparere tra le due linee equivale a consenso: ma anche qui dovrà constare della richiesta fatta a tutti gli avi e avole, e della loro risposta.

Se non esistono genitori, nè adottante, nè avi, nè avole, o se niuno di essi è nella possibilità di manifestare la propria volontà, i minori degli anni 21 non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia o, se il figlio è naturale, del consiglio di tutela.

Contro il rifiuto di consenso dei genitori, il figlio maggiore di età può far richiamo alla corte di appello; contro il rifiuto di consenso pure dei genitori o degli altri ascendenti o del consiglio di famiglia o di tutela potrà farsi richiamo sia dai parenti o dagli affini, sia dal pubblico ministero nell'interesse della figlia e del figlio minori di età. La corte provvede, sentite le parti e il pubblico ministero, a porte chiuse, senza intervento di procuratori, nè di altri difensori e senza motivare il provvedimento: potrà solo farvi menzione del consenso che fosse *dato* davanti alla corte stessa (art. 63 a 67 cod. civ. e form. 23.ª).

71. Gli impedimenti della età, della affinità in secondo grado, della parentela fra zio e nipote non sono applicabili al re e alla reale famiglia. Per la validità dei matrimoni dei principi e delle principesse reali è richiesto l'assenso del re, nè contro il di lui rifiuto è ammesso il richiamo alla corte d'appello (art. 69 cod. civ.).

CAPO II.

Formalità preliminari al matrimonio (1).

72. Sempre perchè il matrimonio non è contratto, e non si può quindi risolvere con il mutuo consenso delle parti, ma dura, per la legge nostra, tutta la vita, per altre legislazioni fino a che non sia sciolto mediante il divorzio, rimedio concesso ognora con molte cau-

(1) *Art. 1.* Il sindaco, o chi ne fa le veci, è l'ufficiale dello stato civile. Egli può delegare le funzioni stesse ad un assessore o ad un consigliere comunale. Per gli atti di nascita o di morte può anche delegare il segretario comunale. La delegazione deve essere approvata dal procuratore del re.

Art. 2. L'atto di delegazione deve farsi in doppio originale, e da esso deve risultare l'accettazione della delegazione quando non si tratta del segretario comunale, o di colui che fa veci del sindaco nei quartieri delle città, nelle borgate o frazioni di un comune. Il procuratore del re appone a ciascun originale la sua approvazione. Uno degli originali viene depositato nella cancelleria del tribunale, e l'altro negli archivi comunali per essere conservati tra gli atti dello stato civile.

Art. 3. Quando le grandi città siano divise in quartieri, quando un comune di terra ferma comprenda un'isola ovvero quando una borgata o frazione di comune non possa per ostacoli naturali avere facili comunicazioni col capoluogo o concorrano circostanze gravi, possono istituirsi in ciascun quartiere, isola, borgata o frazioni di comune altri offici di stato civile, mediante decreto del ministro di grazia e giustizia.

Gli uffici di stato civile di uno stesso comune vengono distinti per numero progressivo.

tele, sempre per ciò il legislatore, come determinò con cura le capacità subbiettive dei conjugi, così ora pone ogni cura nel dettare precise forme estrinseche, che diano la maggiore pubblicità al celebrando matrimonio, e quindi modo alle eventuali opposizioni di terze persone, e che impediscano ogni sorpresa, ogni collisione, ogni inganno. La prima di queste formalità è che la celebrazione del matrimonio sia preceduta da due pubblicazioni da farsi per cura dell' ufficiale dello stato civile.

L' atto di pubblicazione indicherà nome, cognome, professione, luogo di nascita e residenza degli sposi, se siano maggiori o minori di età, e nome, cognome, professione e residenza dei genitori.

Le delegazioni in questi casi debbono essere fatte alla persona che in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune fa le veci del sindaco, od anche alla persona di un elettore, osservate le formalità stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 4. La delegazione non ispoglia il sindaco della sua qualità legale d'ufficiale dello stato civile: egli, o chi ne fa le veci, può sempre ricevere gli atti, anche indipendentemente dal caso d'assenza o d'impedimento del delegato.

Art. 5. La delegazione dura finchè non sia rivocata con altro atto del sindaco, o finchè non siano trascorsi trenta giorni dalla notificazione fatta dal delegato al sindaco della sua rinunzia.

L'atto di rivocazione e quello di rinunzia sono depositati negli archivi comunali, e il sindaco ne spedisce copia autentica al procuratore del re, per essere depositata nella cancelleria del tribunale.

Art. 6. L'ufficiale dello stato civile è incaricato: 1. Di ricevere tutti gli atti concernenti lo stato civile; 2. Di custodire e conservare i registri e qualunque atto che vi si riferisca; 3. Di rilasciare gli estratti e i certificati negativi che concernono lo stato civile, e copia degli atti esistenti nel proprio ufficio e dei loro allegati quando provengono da estero stato.

Art. 7. L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti, nei quali esso o i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale sino al secondo, intervengono come dichiaranti.

Art. 8. I cancellieri dei tribunali ed ogni altro depositario degli originali dei registri suddetti possono rilasciare gli estratti e i certificati negativi, o copie degli atti da essi custoditi soltanto nei casi seguenti: 1. Quando siano smarriti o siano stati distrutti i registri del comune nei quali erano gli atti di cui si chiede copia, o riguardo ai quali si domanda un certificato negativo; 2. Quando nel registro esistente nell'ufficio comunale manchi l'atto che si trova nel registro corrispondente presso loro depositato; 3. Quando l'atto esistente nel registro dell'ufficio comunale non sia conforme a quello depositato nella cancelleria del tribunale; 4. Quando si richieda copia di qualcuno dei documenti allegati al doppio registro presso loro depositato, purchè tali documenti provengano da paese estero.

I fatti accennati nei n. 1 e 2 sono, occorrendo, accertati con certificato dall'ufficiale dello stato civ.

La difformità accennata nel n. 3 deve risultare dall'estratto rilasciato dall' ufficiale dello stato civ.

Art. 9. Non ostante il disposto dell' articolo precedente, i cancellieri di tribunali e gli altri depositari degli originali dei registri possono attestare a piè degli estratti rilasciati dagli ufficiali dello stato civile la loro conformità coi registri da essi custoditi.

Art. 10. Adempiono alle funzioni d'ufficiale dello stato civile nei casi speciali determinati dalla legge: i regi agenti diplomatici e consolari e gli ufficiali che ne fanno le veci; i commissari di marina sui bastimenti della regia marina, ed i capitani o patroni sui bastimenti di privata proprietà, o coloro che ne fanno le veci; gli impiegati specialmente designati dai regolamenti militari.

Art. 11. Le autorità marittime cui saranno consegnati dai commissari di marina, dai capitani, o patroni gli atti originali di nascita o di morte da essi ricevuti, e gli impiegati designati dai regolamenti militari debbono, come i regi agenti diplomatici, trasmettere gli atti loro consegnati o da loro ricevuti ai rispettivi ministeri entro un termine non maggiore di tre mesi, affinchè siano da questi fatti pervenire agli ufficiali indicati dall'art. 368 cod. civ.

Art. 12. Gli agenti diplomatici e consolari possono rilasciare le copie autentiche degli atti contenuti nei loro registri.

Art. 13. Gli ufficiali dello stato civile si debbono conformare alle istruzioni che loro vengono date dal ministero di grazia e giustizia. Essi sono sotto l' immediata e diretta vigilanza dei procuratori del re, e debbono corrispondere coi medesimi per tutto ciò che riguarda lo stato civile.

. . . .

Art. 62. In ciascun ufficio dello stato civile sarà tenuto un registro speciale per le richieste delle pubblicazioni di matrimonio e pei processi di affissione delle medesime.

Le norme stabilite dal codice civile e dal presente regolamento pei registri di cittadinanza, di na-

Le pubblicazioni devono esser fatte nel comune in cui ciascuno degli sposi ha la sua residenza e, se la residenza attuale duri da meno di un anno, anche nel comune della residenza precedente: si fanno alla porta della casa comunale in due domeniche successive, e l'atto resterà affisso nell' intervallo tra l'una e l'altra pubblicazione, e per tre giorni successivi alla seconda (art. 70 a 72 cod. civ.).

73. La richiesta delle pubblicazioni deve farsi da ambidue gli

---

scita, di matrimonio o di morte, sono comuni al registro delle pubblicazioni di matrimonio, salvo ciò che è stabilito negli articoli seguenti.

Art. 63. Il registro per le pubblicazioni è tenuto in un solo originale ed è vidimato dal pretore, osservate le formalità espresse nell'art. 357 cod. civ.

Art. 64. Questo registro fa parte del volume degli allegati al registro per gli atti di matrimonio. Esso viene trasmesso al procuratore del re soltanto dopo che siano stati celebrati tutti gli atti di matrimonio delle cui pubblicazioni furono nel medesimo ricevute le richieste, ovvero dopo che pel decorso dei cent' ottanta giorni indicati nell' art. 77 cod. civ. le pubblicazioni si considerano come non avvenute.

Art. 65. La richiesta per le pubblicazioni deve farsi all' ufficiale dello stato civile davanti al quale gli sposi celebreranno il matrimonio.

Art. 66. Se la richiesta è fatta da un solo degli sposi o da persona che lo rappresenti in esecuzione di una promessa di matrimonio fatta per scrittura privata, giusta il disposto dell'art. 54 cod. civ., l'ufficiale non può procedere alle pubblicazioni se le firme dei contraenti e di coloro che vi intervennero per dare il loro consenso, non sono autenticate dal sindaco del luogo in cui la promessa fu fatta, o da un notaio.

Art. 67. Chi richiede le pubblicazioni deve dichiarare: il nome, il cognome, la professione ed il luogo della nascita degli sposi; il luogo di loro residenza nell' ultimo anno; il nome, cognome, la professione e la residenza dei loro genitori; se gli sposi abbiano ascendenti o padre adottivo, ovvero se sia richiesto il consenso del consiglio di famiglia o di tutela; se tra gli sposi esista un qualche impedimento di parentela o di affinità; se gli sposi abbiano già contratto precedente matrimonio; se niuno degli sposi si trovi nelle condizioni accennate dagli art. 61 e 62 cod. civ.

Le dichiarazioni fatte da chi richiede le pubblicazioni devono essere confermate con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile dai due testimoni che firmano l'atto di richiesta.

Art. 68. Chi richiede le pubblicazioni deve inoltre presentare gli atti di nascita degli sposi e tutti quegli altri documenti, che per le fatte dichiarazioni sono necessarie affinchè possano unirsi in matrimonio.

Art. 69. Se lo sposo è in attività di servizio militare o nel novero di coloro che sono assimilati ai militari, giusta l'art. 9 regolam. disciplina milit. approvato con regio decreto del 30 Ottobre 1859, deve presentare il permesso del re o del ministro della guerra, in conformità dell'art. 53 del regolamento suddetto.

Art. 70. Se gli sposi abbisognano del consenso di qualche ascendente, del padre adottivo o del consiglio di famiglia, o di tutela, devono far constare la prestazione del consenso nel modo indicato dall'art. 81 cod. civ., o presentare copia del provvedimento di cui all'art. 67 del codice stesso; o provare l'impossibilità in cui è l'ascendente di manifestare la sua volontà.

Tale impossibilità si prova: 1. Colla produzione dei relativi documenti, quando essa consti già in modo legale, come nell'assenza dichiarata, nell' interdizione pronunciata ed in casi simili; 2. Colla produzione di un atto di notarietà redatto nelle forme indicate dall'art. 80 cod. civ., quando l'impossibilità non consti ancora altrimenti nei modi legali, come nei casi di assenza presunta, di malattia mentale ed in casi simili.

Art. 71. Gli impedimenti di parentela o di affinità vengono esclusi con una presentazione di una copia del decreto di dispensa.

Art. 72. Se uno degli sposi ha già contratto un precedente matrimonio, deve provare la presente sua libertà di stato colla produzione dell'estratto di morte del precedente conjuge, o di copia della sentenza di annullamento. Trattandosi di una vedova, l'ufficiale dello stato civile avvertirà specialmente che siano decorsi i dieci mesi dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, a norma dell'art. 57 cod. civ.

Art. 73. Se gli sposi ottennero la dispensa da una delle pubblicazioni, chi le richiede presenta il decreto di dispensa.

Art. 74. L' ufficiale dello stato civile, prima di chiudere il processo verbale che contiene le dichiarazioni accennate nell'art. 67 e la menzione dei documenti in conseguenza delle medesime presentati, indica quali siano i comuni in cui devono eseguirsi le pubblicazioni.

sposi personalmente, o dal padre o dal tutore; se da altra persona, questa deve essere munita da essi di mandato speciale e autentico. La promessa di matrimonio fatta regolarmente autorizza la richiesta delle pubblicazioni (art. 73).

74. Perchè l'ufficiale dello stato civile possa procedere alle pubblicazioni deve constargli del consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui tale consenso è necessario; se non crede di potervi procedere ne rilascerà certificato esprimente i motivi del rifiuto. Il richiedente se trova ingiusto il rifiuto, può ricorrere al tribunale civile che provvederà, premesse le conclusioni scritte dal pubblico ministero (form. 24.ª).

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dall'ultima pubblicazione, e le pubblicazioni si considerano come non avvenute, se il matrimonio non è celebrato nel termine dei centottanta giorni successivi (art. 74 a 77 cod. civ.).

75. Dispensa dalle pubblicazioni. — Per gravi motivi può ot-

Art. 75. Quando uno degli sposi ha avuto nell'anno precedente la sua residenza all'estero, l'ufficiale fa eseguire le pubblicazioni nel luogo del suo ultimo domicilio.

Lo sposo deve far constare la sua libertà di stato pel tempo che dimorò all'estero.

Art. 76. La richiesta delle pubblicazioni che si faccia da un sordo-muto, che sappia leggere o scrivere, viene presentata in iscritto. Se il sordo-muto non sa scrivere, l'ufficiale dello stato civile chiama un interprete fra i parenti del medesimo, o le persone che più gli sono famigliari, e fattolo giurare di tradurre fedelmente i segni, riceve la richiesta.

Art. 77. Quando gli sposi siano stati dispensati da ambedue le pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile prima di procedere alla celebrazione del matrimonio riceve la dichiarazione indicata dall'art. 67 coi documenti giustificativi, e ne stende processo verbale nel registro per la richiesta delle pubblicazioni, accennando in fine del medesimo che queste si ommettono per dispensa ottenuta.

Art. 83. Ricevuto il processo di richiesta delle pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile stende l'atto di pubblicazione, e la eseguisce alla porta della casa comunale nelle due domeniche immediatamente successive.

Art. 84. L'atto di pubblicazione deve essere scritto con carattere chiaro e distinto. Oltre alle circostanze indicate nell'art. 70 del cod. civ., esso deve enunciare in principio se sia la prima o la seconda pubblicazione, ovvero se sia l'unica per dispensa ottenuta e davanti a quale ufficiale dello stato civile sarà celebrato il matrimonio.

Art. 85. Se le pubblicazioni debbono farsi in altro comune, l'ufficiale dello stato civile rivolge all'ufficiale di quel comune la richiesta di procedere alla prima e seconda pubblicazione, ovvero all'unica pubblicazione dell'atto, che gli trascrive per intero. Questa richiesta viene consegnata alla parte istante, affinchè si provveda per la sua esecuzione. L'ufficiale richiesto trascrive per intero nel registro delle pubblicazioni l'istanza fattagli, e dispone tosto per l'esecuzione delle pubblicazioni nel modo indicato nell'art. 83.

Art. 86. Ogni comune terrà presso la porta comunale uno spazio destinato ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio. Sopra di questo spazio sarà scritto in carattere grande l'indicazione *Pubblicazioni di matrimonio.* Il comune disporrà che gli atti di pubblicazione sebbene esposti al pubblico, vi rimangano affissi senza pericolo di essere dispersi od in altro modo guasti.

Art. 87. L'ufficiale stenderà di ciascuna affissione distinto processo verbale sopra il registro delle pubblicazioni, indicando se la prima pubblicazione sia stata continuamente affissa nell'intervallo decorso fino alla seconda, e se la seconda, ovvero in caso di dispensa, l'unica pubblicazione sia stata affissa per tre giorni successivi. Il certificato delle eseguite pubblicazioni da lasciarsi alla porta esprimerà che l'atto vi rimase affisso per tutto il tempo stabilito dalla legge.

Art. 88. I documenti che giustificano le enunciazioni contenuti nei verbali di richiesta delle pubblicazioni, sono allegati al registro delle medesime; sono ritirati, ordinati e disposti dall'ufficiale dello stato civile secondo il disposto degli articoli 30 e seguenti. Quando sarà celebrato il matrimonio, gli allegati stessi vengono tolti dal registro anzidetto, e collocati fra gli allegati all'atto di matrimonio.

Art. 89. Trascorsi i tre giorni successivi alla seconda, ovvero all'unica pubblicazione senza che sia stata fatta alcuna opposizione, gli sposi possono presentarsi davanti all'ufficiale dello stato civile cui fecero la richiesta delle pubblicazioni per essere uniti in matrimonio.

Fra gli altri allegati all'atto di matrimonio, l'ufficiale che lo celebra inserisce pure un certificato comprovante le seguite pubblicazioni nel suo comune e la niuna opposizione a lui notificata.

tenersi la dispensa da una o anche da ambedue le pubblicazioni: delegato a concedere la dispensa da una è il procuratore del re presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio, nel quale sarà celebrato il matrimonio: delegato a concedere la dispensa da ambedue è il procuratore generale presso la corte d'appello, con facoltà di reclamo al ministro di grazia e giustizia in caso di diniego. Per ottenere la dispensa da ambedue le pubblicazioni si dovrà presentare un atto di notorietà con il quale cinque persone d'ambo i sessi ancorchè parenti degli sposi dichiarino con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno di essi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e di poter assicurare sulla loro coscienza, che non s'oppone al loro matrimonio nessun impedimento di nozze precedenti, di parentela, di adozione, di interdizione o di omicidio, anche appena tentato sull'altro conjuge (art. 78 cod. civ. e 82 *Ordin. stato civ.*).

Tutte queste circostanze devono essere singolarmente dedotte nell'atto di notorietà: se i dichiaranti si limitassero a deporre essere a loro conoscenza che non concorre nessuno degli impedimenti di cui agli art. 56, 57, 58, ecc., mancherebbero alla disposizione della legge o almeno allo spirito di essa (form. 25.ª a 27.ª *bis*) (1).

76. Documenti. — Gli sposi devono presentare all'ufficio dello stato civile del comune in cui intendono di celebrare il matrimonio:

gli estratti dei loro atti di nascita;

gli atti di morte, o le sentenze che provino lo scioglimento o la nullità dei precedenti loro matrimoni;

gli atti comprovanti il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui è dalla legge richiesto;

il certificato delle seguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

tutti gli altri documenti che, nella varietà dei casi, possono essere necessari a giustificare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

Se uno degli sposi è nell'impossibilità di presentare l'atto della sua nascita, può supplirvi con un atto di notorietà formato dinanzi al pretore del luogo della sua nascita o del suo domicilio: quest'atto conterrà la dichiarazione giurata di cinque testimoni dell'uno o dell'altro sesso, ancorchè parenti degli sposi, in cui con tutta esattezza e precisione essi indicheranno il nome e il cognome, la professione e residenza dello sposo e dei suoi genitori se conosciuti, il luogo, e, per quanto sarà possibile, il tempo di sua nascita, i motivi per cui non può produrre l'atto corrispondente e le cause di scienza di ciascun

---

(1) Il procuratore del re presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio nel quale sarà celebrato il matrimonio è delegato a concedere per gravi motivi la dispensa da una delle pubblicazioni: il procuratore generale presso la corte d'appello dello stesso luogo, è delegato a concedere la dispensa da ambedue.

La domanda sarà presentata al procuratore del re, corredata dagli atti di nascita degli sposi e di consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, ove sia necessario, dall'atto di notorietà prescritto dal primo capoverso dell'art. 78 cod. civ. e dagli altri documenti giustificativi, che occorrono. Se la dispensa è chiesta da ambedue le pubblicazioni il procuratore del re trasmetterà prontamente le carte con le assunte informazioni al procuratore generale: contro il diniego della dispensa chiesta da ambedue le pubblicazioni è ammesso il richiamo al ministro di grazia e giustizia (art. 82 *Ordinam. stato civile* con la modificazione apportata da legge 14 Febbraio 1869, n. 4872).

testimonio (art. 80 cod. civ.). Richiamiamo a proposito di questo atto quanto s'è detto al § precedente.

77. Il consenso degli ascendenti, qualora non sia dato personalmente davanti l'ufficiale dello stato civile, deve constare da atto autentico, il quale contenga la precisa indicazione dello sposo al quale si dà il consenso e dell'altro, e il nome e cognome, la professione, e il grado di parentela delle persone che danno il consenso (form. 28.ª). Il consenso del consiglio di famiglia o di tutela deve constare da una deliberazione contenente le indicazioni anzidette: qui non occorre atto notarile, perchè detto consenso risulta dal verbale eretto in cancelleria, atto per sè autentico (art. 81 cod. civ.).

CAPO III.

Delle opposizioni al matrimonio.

78. Il diritto di opporsi al matrimonio altrui è maggiore, quanto è più stretto il vincolo che lega l'opponente a colui al matrimonio del quale vuole opporsi: la opposizione in certi casi più ancora che un diritto è un dovere.

Il padre, la madre, e, in mancanza d'ambidue, gli avi e le avole, possono fare opposizione al matrimonio dei figli e discendenti per ogni causa ammessa dalla legge, che osti alla celebrazione del medesimo, e ciò quand'anche i figli o discendenti maschi abbiano già compiuti gli anni venticinque e le femmine gli anni ventuno.

Non essendovi alcun ascendente, possono fare opposizione senza ordine di preferenza il fratello e la sorella, lo zio e la zia, i cugini germani maggiori di età e il tutore o il curatore, se a ciò autorizzati dal consiglio di famiglia, ma unicamente in questi due casi: 1.° per mancanza di consenso del consiglio di famiglia; 2.° per infermità di mente di uno degli sposi (art. 82, 83, 84 cod. civ.).

79. Questo diritto di opposizione compete altresì al conjuge della persona, che vuole contrarre un altro matrimonio, e, trattandosi del matrimonio della vedova, che vuole passare a marito prima che siano decorsi dieci mesi dallo scioglimento del precedente matrimonio, spetta ai prossimi di lei ascendenti e a tutti i parenti del primo marito: nel caso di un precedente matrimonio annullato, spetta solo a colui con il quale il matrimonio aveva avuto luogo, non ai suoi parenti (art. 85 e 86 cod. civ.).

80. Il pubblico ministero poi non solo ha il diritto, ma il dovere di fare sempre opposizione al matrimonio, se conosca ostarvi qualche impedimento (art. 87 cod. civ.).

81. L'atto di opposizione deve sempre esprimere la qualità, che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, contenere l'elezione di domicilio nel comune ove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio, e essere notificato nella forma delle citazioni agli sposi e all'ufficiale dello stato civile, dinanzi al quale il matrimonio deve essere celebrato (form. 29.ª).

L'opposizione fatta da chi ne ha la facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a sentenza passata in giudicato, per la quale sia rimossa l'opposizione. Se la op-

posizione è respinta, l'opponente, ove non sia un ascendente o il pubblico ministero, potrà esser condannato al risarcimento dei danni (art. 88 a 91 cod. civ. e 797 cod. proc. civ.) (1).

82. Le disposizioni di questo capo e del precedente non si applicano al re ed alla famiglia reale (art. 92 cod. civ.).

CAPO IV.

Della celebrazione del matrimonio (2).

83. Il matrimonio dev'essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune, ove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza. Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni, ancorchè parenti, darà lettura agli sposi degli articoli 130, 131 e 132 del codice civile (§ 103): riceverà da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono rispettivamente prendere in marito e moglie, e di seguito pronunzierà in

---

(1) *Art. 10.* L'ufficiale dello stato civile, il quale conosca ostare al matrimonio un impedimento che non venne dichiarato, deve tosto informare il pubblico ministero affinchè possa, se lo crede, farvi opposizione, e sospende intanto la celebrazione del matrimonio fino a che il procuratore del re gli abbia fatte note le sue determinazioni.

Art. 91. Quando sia notificato un atto di opposizione all'ufficiale dello stato civile, questo sospende la celebrazione del matrimonio a norma dell'art. 90 del cod. civ., se l'opposizione sia fatta da chi ne ha *facoltà e* per causa ammessa dalla legge.

Art 92. L'opposizione al matrimonio può sempre essere utilmente fatta prima che il medesimo sia celebrato, ancorchè sia trascorso il termine per cui le pubblicazioni devono rimanere affisse. Nel caso espresso nell'art. 96 del cod. civ., l'opposizione può anche essere fatta all'ufficiale delegato, il quale deve in tal caso restituire all'ufficiale delegante la richiesta fattagli coll'atto di opposizione a lui notificato.

Art. 93. In margine al processo verbale di richiesta delle pubblicazioni si deve annotare l'atto di opposizione al matrimonio, il quale viene posto fra gli altri allegati al verbale. In margine dello stesso verbale si devono pure annotare le sentenze che rigettano o ammettono un'opposizione, e le rinunzie agli atti del giudizio di opposizione, unendole agli altri allegati.

(2) *Art. 97.* Il sindaco, o chi ne fa le veci, deve essere vestito in forma ufficiale per ricevere la dichiarazione degli sposi e pronunciare la loro unione in nome della legge.

Art. 98. Allo sposo che sia sordo o sordo-muto, ma che sappia leggere, l'ufficiale dello stato civile presenta il codice civile affinchè legga gli articoli 130, 131 e 132.

Lo sposo sordo-muto che sa scrivere deve fare per iscritto la dichiarazione di volere maritarsi.

Art. 99. Se lo sposo sordo o sordo-muto non sa nè leggere nè scrivere, l'ufficiale dello stato civile chiama un interprete fra i parenti o famigliari di lui, e fattogli prestare giuramento, si vale del medesimo per indirizzargli le domande, ricevere le risposte, e dargli comunicazione delle disposizioni di legge.

L'adempimento di tali formalità si fa constare nell'atto di matrimonio.

Art. 100. Quando nell'atto della celebrazione di matrimonio gli sposi intendano riconoscere figli naturali, l'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione, e la fa constare nell'atto stesso di matrimonio; se l'atto di nascita dei figli fu già ricevuto nei suoi registri, provvede perchè sia fatta annotazione del riconoscimento su ambidue gli originali.

Art. 101. L'ufficiale dello stato civile, davanti al quale una vedova abbia contratto matrimonio, deve informarne prontamente il pretore.

Art. 102. Se uno degli sposi risieda nel distretto di altro ufficiale di stato civile, l'ufficiale che ha celebrato il matrimonio trasmette a lui nel giorno successivo copia autentica dell'atto di matrimonio.

Art. 103. Quando un ufficiale, valendosi della facoltà concessa dell'art. 96 del cod. civ., richiede un altro ufficiale della celebrazione di matrimonio, deve nella richiesta esprimere il motivo di convenienza o necessità che lo ha a ciò indotto. I documenti sono tenuti dall'ufficiale delegante per essere uniti alla copia dell'atto di matrimonio che gli viene trasmessa nel giorno successivo.

Art. 104. L'ufficiale dello stato civile che celebra il matrimonio deve darne prontamente avviso al procuratore del re presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune in cui ciascheduno

nome della legge che sono unite in matrimonio: il relativo atto sarà compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Qualora vi fosse la necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello del domicilio, o della residenza di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile richiederà per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare, esprimendo nella richiesta i motivi di convenienza o di necessità.

La richiesta sarà menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita, e nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio l'ufficiale avanti il quale fu celebrato, manderà copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui venne la richiesta.

Se uno degli sposi per infermità, o altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce con il segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi alla presenza di *quattro testimoni* seguirà la celebrazione del matrimonio, nel modo ordinario (art. 93 a 97 cod. civ. 102 e 103 ordinam.).

84. Perchè, come abbiamo ripetutamente detto, il matrimonio non è un contratto, ma bensì un'alta istituzione sociale, la legge non permette che la dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie sia sottoposta a termine o a condizione. Se le parti aggiungessero un termine o una condizione e vi persistessero, l'ufficiale dello stato civile non potrà procedere alla celebrazione del matrimonio (art. 95 cod. civ.).

85. L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio, se non per causa ammessa dalla legge: in caso di rifiuto deve rilasciarne certificato con indicazione dei motivi: le parti, se credono ingiusto il rifiuto, potranno ricorrere al tribunale, che provvederà, sentito il pubblico ministero: è salvo sempre il richiamo alla corte di appello (art. 98 cod. civ. e form. 30.ª e 31.ª).

86. Matrimonio in extremis. — Nel caso in cui ci fosse imminente pericolo di vita in uno degli sposi, e essi avessero prole naturale vivente che volessero legittimare (§ 139), l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, ommessa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni, che accertino non esistere fra gli sposi impedimenti di parentela, o di affinità, o di stato e siavi il consenso degli ascendenti o del tutore (art. 78 *Ordinam.*).

Poichè il matrimonio in extremis è concesso soltanto alle persone, che hanno figli da legittimare, ne viene che la volontà degli sposi di legittimare i figli deva nell'atto stesso del matrimonio essere espressa, e in termini tali che con la celebrazione del matrimonio la legittimazione sia compiuta. Se la prole non potesse essere legittimata (§ 139),

---

degli sposi è nato, od in cui fu trascritto l'atto di nascita nei casi indicati dai nn. 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 53.

Se il matrimonio fu celebrato per delegazione, l'avviso viene dato dall'ufficiale delegante dopo che avrà ricevuto la copia dell'atto di matrimonio di cui nel capov. dell'art. prec. Questo avviso deve pure essere dato dagli ufficiali dello stato civ. i quali trascrivono un atto di matrimonio celebrato all'estero, ovvero una sentenza passata in giudicato, colla quale si dichiara l'esistenza di un matrimonio.

Il procuratore del re, ricevuto l'avviso, provvede tosto a norma dell'art. 140 per l'occorrente annotazione sui due registri originali delle nascite *(Ordinam. stato civile)*.

il matrimonio dovrebbe celebrarsi nelle forme ordinarie. La infrazione di queste prescrizioni rende passibile l'ufficiale dello stato civile di una multa da L. 200 a 1000.

87. Nei matrimoni del re e della famiglia reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del senato del regno, assistito dal presidente del consiglio dei ministri, che è il notaio della corona. (R.° D.° 21 Dicembre 1850).

Il re determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura (art. 99 cod. civ.).

CAPO V.

Del matrimonio dei cittadini all'estero e degli stranieri nel regno.

88. Il matrimonio seguìto in paese estero tra cittadini, o tra un cittadino e uno straniero è valido, purchè sia celebrato secondo le forme stabilite in quel paese, e non vi ostino gli impedimenti più sopra esposti al § 61 e seguenti: le pubblicazioni però devono anche farsi nel regno. Se lo sposo cittadino non ha residenza nel regno, le pubblicazioni si faranno nel comune dell'ultimo domicilio.

Il cittadino che ha contratto matrimonio in paese estero, deve, nei tre mesi del suo ritorno nel regno, farlo inscrivere nel registro dello stato civile del comune dove avrà fissata la sua residenza, sotto pena di una multa estendibile a lire cento (art. 101 cod. civ., 95 n. 1 *Ordinam. stato civile*).

89. Perchè lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla nazione, a cui esse appartengono (§ 14), la capacità dello straniero a contrarre matrimonio, sarà determinata dalle leggi del suo paese.

Anche lo straniero però è soggetto agli impedimenti di cui al § 61 e seguenti; quindi volendo contrarre matrimonio nel regno deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del paese a cui appartiene, dalla quale consti che, giusta le sue leggi, nulla osta al divisato matrimonio: se è residente nel regno, deve inoltre far seguire le pubblicazioni secondo quanto s'è esposto al § 72.

CAPO VI.

Delle domande di nullità del matrimonio.

90. Le infrazioni alle disposizioni proibitive o regolatrici del matrimonio portano tutte la condanna o degli sposi, o dell'ufficiale dello stato civile, o degli uni e dell'altro a multe più o meno gravi (§ 100-102): non tutte però danno azione per chiederne la nullità: che anzi la legge per riguardo all'importanza di questa sociale istituzione pone ogni cura nel determinare tassativamente quando e da chi il matrimonio possa essere impugnato, escludendo così ogni azione per altro e diverso motivo.

91. Il matrimonio può essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo e attuale:

a) se vi concorre l'impedimento della età degli sposi. Però

anche in questo caso l'azione di nullità non potrà essere promossa: 1.° quando siano trascorsi sei mesi dopo compiuta l'età richiesta; 2.° quando la sposa, ancorchè non giunta a tale età, sia rimasta incinta: inoltre non potranno impugnarlo gli ascendenti, nè il consiglio di famiglia o di tutela, che vi abbiano consentito.

b) per l'impedimento di nozze precedenti tuttora sussistenti. Però il matrimonio contratto dal conjuge di un assente non può essere impugnato finchè dura l'assenza (§ 34 e seg.).

c) per l'impedimento del vincolo di parentela e di affinità, come al § 66. Però alcuni reputano che la nullità per affinità collaterale nel secondo grado, e per parentela fra zio e nipote e zia e nipote possa essere sanata mediante posteriore decreto reale di dispensa;

d) per l'impedimento del vincolo d'adozione (§ 67);

e) per l'impedimento procedente da omicidio consumato, tentato o mancato sulla persona dell'altro conjuge (§ 69);

f) se il matrimonio fu celebrato dinanzi a ufficiale non competente dello stato civile, o senza la presenza dei voluti testimoni (§ 83 e seg.). Tale domanda però deve essere proposta entro un anno dalla celebrazione (art. 56, 104, 110, 111 e 113 cod. civ. e form. 32.ª).

92. Il matrimonio può inoltre essere impugnato da quello degli sposi, del quale non sia stato libero il consenso.

La libertà del consenso può essere tolta tanto con la violenza materiale, quanto con la violenza morale: si è disputato fra i commentatori se possa essere tolta con il dolo: l'errore deve cadere sulla persona; il che avviene quando una persona è presa per un'altra: l'ipotesi per quanto difficile non è impossibile: un Tizio prende il nome d'una persona, e come tale si fa conoscere e celebra il matrimonio: si scopre in seguito essere egli tutt'altri: ecco errore nella persona. Se invece l' errore cadesse sulla condizione civile di una persona, si vuole da alcuni che non lo si possa mai invocare per richiedere la nullità del matrimonio: ci pare tale opinione troppo assoluta: sappiamo infatti di giudicati che annullarono il matrimonio di una donzella maritata a uno straniero poligamo e d' un' altra maritata a un prete cattolico, perchè la sposa ignorava tali qualità dello sposo.

Non è più ammissibile la domanda di nullità per le cause suespresse, se vi fu coabitazione continuata per un mese dopo che lo sposo ha riacquistata la sua piena libertà e conosciuto l'errore (art. 105 e 106 cod. civ.).

93. Il matrimonio contratto senza il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia, o di tutela (§ 70), può essere impugnato dalle persone delle quali era richiesto il consenso, e da quello degli sposi cui il consenso era necessario: non però dal figlio che aveva compiuto gli anni 21 quando lo contrasse (art. 108 cod. civ.). Ma se il matrimonio sia stato approvato dalle persone il cui consenso era necessario, nè queste, nè lo sposo avranno più azione per impugnarlo: così pure quando dalla notizia del matrimonio fossero decorsi sei mesi senza richiamo.

94. Il conjuge può sempre e per qualsiasi motivo impugnare il matrimonio dell'altro conjuge: se viene opposta la nullità del primo matrimonio, tale opposizione dovrà essere preventivamente giudicata (art. 113 cod. civ.).

95. Altra causa che può essere proposta per ottenere la nullità del matrimonio si è la impotenza, quando però sia *manifesta, perpetua* e *anteriore* al matrimonio: questa azione è esclusivamente riservata *all'altro conjuge* dell'impotente, non all'impotente stesso: e neppure ci parrebbe proponibile quando la impotenza si riscontrasse in entrambi i coniugi: perchè detta azione in questo caso non avrebbe scopo (art. 107 cod. civ.).

E' controverso se per impotenza è a ritenere la impotenza al coito o la impotenza a generare: come pure se per *manifesta* sia a intendere soltanto la impotenza *strumentale*, che si appalesa cioè con segni esteriori, o anche la *funzionale*, che dipende cioè da vizi occulti: a ogni modo anche la funzionale dovrebbe apparire per fenomeni certi, verificabili sperimentalmente e in modo diretto, per cui risulti patente e di assoluta realtà obbiettiva.

96. Finalmente il matrimonio di chi *sia stato interdetto* per infermità di mente può impugnarsi dall'interdetto medesimo, dal suo tutore, dal consiglio di famiglia e dal pubblico ministero, se quando è seguito eravi già la sentenza definitiva d'interdizione, o se la infermità per cui la interdizione fu poscia *pronunziata* risulta esistente al tempo del matrimonio: se l'interdizione fu mai pronunciata il matrimonio non potrà impugnarsi quantunque sussistesse la infermità (art. 112 cod. civ.).

97. L'azione di nullità non può mai essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei conjugi, perchè non di interesse generale della legge e della società: la potranno invece promuovere le altre persone, cui quella azione compete (art. 114 cod. civ.).

98. **Effetti della dichiarazione di nullità del matrimonio.** — Primo effetto, di natura transitoria, suggerito da misura di prudenza, si è che quando la domanda di nullità sia proposta da uno dei conjugi, il tribunale può sull' istanza di uno di essi ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla d' ufficio, se ambidue i coniugi o uno di essi sono minori di età (form. 32.ª).

Pronunciata poi la dichiarazione di nullità, il matrimonio, se contratto in buona fede, produce gli effetti civili tanto riguardo ai conjugi, quanto riguardo ai figli anche nati prima del matrimonio, purchè riconosciuti prima dell' annullamento di esso: che se uno solo dei conjugi, sia in buona fede, il matrimonio produce gli effetti civili solo in favore di lui e dei suoi figli (art. 115 e 116 cod. civ.).

CAPO VII.

Delle prove della celebrazione del matrimonio.

99. Per poter reclamare il titolo di conjuge e gli effetti civili del matrimonio si deve presentare l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile, eccettochè questi o non siano stati tenuti, o siansi distrutti, o siano irregolari. Il possesso di stato, quantunque allegato da ambidue gli sposi, non dispensa dalla presentazione di quell'atto: però, se è conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma dell'atto stesso. Quando inoltre esistano figli di due persone, che abbiano pubblicamente vissuto come marito

e moglie, e siano morte ambedue, la legittimità dei figli non può essere impugnata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione, se la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato non in opposizione con l'atto di nascita (art. 117 a 120 e 364 cod. civ.).

Qualora poi vi siano indizi che per dolo o colpa del pubblico ufficiale l'atto di matrimonio non sia stato inscritto sui registri, i conjugi potranno fare dichiarare l'esistenza del matrimonio secondo le regole stabilite nei casi di mancanza degli atti dello stato civile, purchè: 1.° si presenti l'estratto delle fatte pubblicazioni, o il decreto di dispensa; 2.° vi sia la prova non dubbia di un conforme possesso di stato. Se la prova della legale celebrazione del matrimonio è fondata sul risultato d'un processo penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti civili riguardo tanto ai conjugi quanto ai figli (art. 121 e 122 cod. civ. e § 201).

CAPO VII.

Disposizioni Penali.

100. Incorreranno nella multa di L. 200 estindibili a 1000 gli sposi e l'ufficiale dello stato civile, che abbiano celebrato matrimonio senza che sia stato preceduto dalle necessarie pubblicazioni: da L. 500 a L. 2000 l'ufficiale dello stato civile che ammette a celebrare matrimonio persone alle quali osti qualche impedimento o divieto, di cui abbia notizia, o quando abbia proceduto alla celebrazione di un matrimonio per cui non fosse competente, o nel quale le parti abbiano voluto aggiungere termini o condizioni, ovvero senza che siano stati presentati al suo ufficio i documenti necessari: e da L. 100 a 500 quando abbia fatto procedere alle pubblicazioni senza la richiesta, o il consenso di ambidue gli sposi, o il consenso degli ascendenti, del consiglio di famiglia o di tutela, quando tale consenso è necessario, o commetta *qualsiasi altra* contravvenzione per la quale non sia stabilita una delle suddette pene speciali (art. 124 a 126 cod. civ.).

101. Quando poi il matrimonio sia stato annullato per causa di un impedimento conosciuto da uno dei conjugi e lasciato ignorare all'altro, il conjuge colpevole sarà condannato a una multa non minore di L. 1000 estendibile a 3000, e anche, secondo le circostanze, al carcere estendibile a sei mesi, oltre l'indennità al conjuge ingannato, ancorchè non siasi data la prova specifica del danno sofferto. Incorreranno nella multa di L. 300 a 1000 la donna che contragga matrimonio prima che siano decorsi i dieci mesi dallo scioglimento o annullamento del suo matrimonio precedente, l'altro sposo e l'ufficiale dello stato civile: la donna decaderà anche da ogni donazione, lucro dotale e successione, che provengano dal primo marito. Questa disposizione però naturalmente non sarebbe applicabile, quando la donna dopo la morte del primo marito avesse partorito, o quando il primo matrimonio fosse stato annullato per impotenza del marito (art. 127 e 128 cod. civ.).

102. Il pubblico ministero deve promuovere avanti il tribunale correzionale l'applicazione di tutte queste pene (art. 129 cod. civ.).

CAPO IX.

Dei diritti e doveri che nascono dal matrimonio.

103. Diritti e doveri dei coniugi fra di loro. — Il matrimonio è causa di nuovi rapporti e quindi fonte di nuovi diritti e doveri: diritti e doveri dei conjugi fra di loro: diritti e doveri dei genitori verso la prole e della prole verso i genitori: finalmente diritto e dovere degli alimenti fra i parenti. Gli art. 130, 131 e 132 del cod. civ. compendiano i diritti e doveri dei conjugi fra di loro, e appunto per ciò devono sempre essere letti agli sposi nella celebrazione del matrimonio dall' ufficiale dello stato civile; sono del seguente tenore: art. 130: il matrimonio impone ai conjugi la obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà e della assistenza; — art. 131: il marito è capo della famiglia, la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, e è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza; — art. 132: Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sè e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze. La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti.

104. L'obbligo della moglie di coabitare con il marito e di seguirlo e accompagnarlo ovunque egli creda di fissare la propria residenza, non può estendersi oltre i giusti limiti, nè potrebbe quindi applicarsi quando il marito per capriccio o abitudine si compiacesse tenere vita girovaga: la *residenza* ha implicito il carattere di una certa stabilità, il quale appunto la distingue dalla dimora: inoltre la moglie ha diritto di chiedere la separazione, quando il marito senza alcun giusto motivo non fissi una residenza (art. 152 cod. civ. § 117).

Dall'obbligo della moglie di coabitare con il marito non ne viene però al marito di usare della forza materiale, di mezzi coercitivi materiali per trattenere la moglie nella casa conjugale, o per ricondurvela se si fosse allontanata: ciò ripugnerebbe ai nostri principii della libertà individuale inalienabile, e si risolverebbe in una violenza inutile, dacchè una coabitazione forzata sarebbe causa di maggiori mali che non l'abbandono. Il marito però nel caso di abbandono ingiusto della moglie potrà sospenderle ogni assegno per alimenti, ottenere dalla autorità giudiziaria, secondo le circostanze, il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali a profitto suo e della prole e anche chiedere la separazione personale per colpa della moglie (art. 133 e 150 cod. civ.), di che vedremo le conseguenze (§ 120).

105. La legge nostra riconosce nel marito una specie di supremazia: il marito è il capo della casa: però siccome tale supremazia non poggia su una pretesa incapacità della donna, ma sulla necessità che la società conjugale sia regolata da una volontà unica, così la convenienza che la moglie in costanza di matrimonio dipenda dal marito almeno per gli atti più importanti; che sciolto invece il matrimonio riprenda il pieno e assoluto esercizio dei proprii diritti. Per questa condiscendenza che la moglie deve al marito, essa non può senza il di lui consenso e autorizzazione esercitare il commercio, accettare mandati, donare beni mobili o immobili, alienare beni im-

mobili, sottoporli a ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, nè transigere o star in giudizio relativamente a tali atti (§ 1574): il marito può con atto pubblico dare alla moglie l'autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo il diritto di rivocarla (art. 134 cod. civ. e form. 33.ª).

106. È questa una disposizione che restringe, sia pure opportunamente, il libero esercizio dei diritti della donna maritata: va dunque interpretata restrittivamente, nè mai estesa a casi non espressi (§ 8): quindi la donna maritata potrà procedere a tutti gli atti in questa disposizione proibitiva non enumerati: potrà, a esempio, amministrare e comprare, potrà vendere o permutare beni mobili; potrà, come fu più volte contestato, ma anche più volte deciso dalle supreme corti, procedere a divisioni, purchè non contengano transazioni; e anche condonare debiti. La proibizione di donare si estende pure alle cose mobili; non va però interpretata tanto rigorosamente da interdire alla donna maritata anche quei doni manuali, che sono d'uso.

L'autorizzazione deve essere per atto pubblico *soltanto quando riguardi in genere tutti o alcuni affari:* come a esempio l'autorizzazione *a tutti quanti gli affari,* oppure l'autorizzazione *a vendere immobili, a esigere crediti ecc :* se riguarda invece atti singoli può essere non solo per scrittura privata, o verbale, ma anche tacita, e anche posteriore all'atto dalla moglie conchiuso: come se marito e moglie vendessero un immobile comune mediante un solo atto, o se la moglie eserciti pubblicamente e notoriamente il commercio, e il marito non vi faccia espresso divieto (§ 939): o se citato il marito in giudizio con la moglie, per autorizzarvela non comparisca, o, comparendo, non dichiari nel termine stabilito per rispondere di ricusare la autorizzazione. A completare la nozione aggiungiamo che in questo caso, qualora il marito ricusasse l'autorizzazione, essa verrebbe accordata dalla autorità giudiziaria davanti cui la moglie sia convenuta, anche con la stessa sentenza che pronunzia sul merito.

107. L'autorizzazione del marito non è necessaria: 1.° quando egli sia minore, interdetto, assente anche prima che la assenza sia dichiarata, o condannato a più di un anno di carcere, durante l'espiazione della pena; 2.° quando la moglie sia legalmente separata *per colpa del marito;* 3.° quando essa eserciti la mercatura, limitatamente però alle obbligazioni che concernono il suo commercio (art. 135 cod. civ. e § 940).

108. Il marito potrebbe, anche a torto, ricusare la autorizzazione; oppure potrebbe trattarsi di casi nei quali vi fosse tra marito e moglie opposizione di interesse, nei quali, cioè, quanto è vantaggioso per il marito tornasse di pregiudizio alla moglie o viceversa; e che quindi troppo sospetto tornasse tanto l'assenso quanto il diniego del marito; ebbene in questi casi interverrà il tribunale, e a lui spetterà impartire la autorizzazione: lo stesso dicasi se la moglie fosse separata dal marito per di lei colpa o per colpa d'entrambi, o per mutuo consenso (art. 136 cod. civ., § 1573 e form. 34.ª): che se fosse separata per colpa del marito, l'autorizzazione, come vedemmo or ora, non sarebbe necessaria.

109. Siccome il difetto di autorizzazione non riguarda l'interesse generale della società, ma solo l'individuale, così è che la man-

cata autorizzazione può essere opposta solamente dal marito, dalla moglie e dai di lei eredi o aventi causa: non mai dagli eredi o aventi causa dal marito (art. 137 cod. civ.). Veramente questa disposizione non ci pare troppo in armonia con il principio adottato dal nostro codice che la autorizzazione maritale non proviene da incapacità personale della donna, ma dalla convenienza che i conjugi procedano di comune accordo: a ogni modo tale è la legge.

110. Diritti e doveri dei conjugi verso la prole. — Il matrimonio impone ad ambidue i conjugi l'obbligazione di mantenere, educare e istruire la prole. Questa obbligazione spetta tanto al padre quanto alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo della madre i frutti della dote (§ 138). Quando i genitori non abbiano mezzi sufficienti, tale obbligazione spetterà agli altri ascendenti in ordine di prossimità (art. 138 cod. civ.).

111. I figli però non hanno mai azione verso il padre e la madre per obbligarli a fare loro un assegnamento per causa di matrimonio o per qualunque altro titolo: è dura legge, ma è legge (art. 147 cod. civ.).

112. Diritto agli alimenti. — I figli sono tenuti a somministrare gli alimenti ai loro genitori e agli altri ascendenti, che ne abbiano bisogno: tale obbligazione ha pure luogo tra adottato e adottante (§ 145), non che tra suocero, suocera, genero e nuora, reciprocamente, e alcuni vorrebbero anche verso i genitori e ascendenti degli suoceri.

Però tale obbligazione cessa: 1.° quando la suocera o la nuora sia passata a seconde nozze; 2.° quando il coniuge da cui derivava l'*affinità*, e i figli nati dalla sua unione con altro conjuge e loro discendenti siano morti.

Alla somministrazione degli alimenti strettamente necessari hanno diritto anche i fratelli e le sorelle, quando per un difetto di corpo o di mente, o per qualsivoglia altra causa, non imputabile a loro colpa, non se li possano procacciare: se però questa causa fosse una malattia, quand'anche originariamente procedesse da loro colpa, avrebbero pure sempre diritto agli alimenti: così a esempio vi avrebbe diritto il fratello che fosse infermo per abuso di vino o di alcoolici (art. 139 a 141 cod. civ.).

Fra i coniugi l'obbligo degli alimenti sussiste sempre anche se separati legalmente, senza distinzione se la separazione sia stata pronunciata per colpa di entrambi, o di quello solo cui necessitano gli alimenti (§ 120).

113. Ordine fra le persone obbligate. — L'obbligo degli alimenti cade: 1.° sopra il coniuge; 2.° sopra i discendenti; 3.° sopra gli ascendenti; 4.° sopra il genero e la nuora; 5.° sopra il suocero e la suocera; 6.° sopra i fratelli e le sorelle: fra i discendenti la gradazione è regolata dall'ordine con cui essi sarebbero chiamati alla successione legittima della persona che ha diritto agli alimenti (art. 142 cod. civ. e § 385 e seg.).

114. Circa il loro ammontare gli alimenti debbono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli: e se dopo l'assegnazione sopravvenga una mutazione nella condizione economica di chi li somministra, o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvederà per la cessazione, la riduzione, o l'aumento secondo le circostanze (art. 143 e 144 cod. civ.).

115. Chi deve somministrare gli alimenti, ha la scelta di soddisfare a tale obbligazione o mediante una pensione alimentaria, o con il ricevere e mantenere nella propria casa colui che ha diritto agli alimenti. L'autorità giudiziaria però potrà, secondo le circostanze, determinarne il modo di somministrazione, e in caso di urgente necessità potrà eziandio porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico d'un solo fra quelli che vi sono obbligati, od obbligati in sussidio, salvo il regresso verso gli altri. L'obbligazione degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, quantunque il medesimo li somministrasse in esecuzione di sentenza (art. 140 cod. civ. e form. 35.ª e 36.ª).

CAPO X.

Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei conjugi.

116. Scioglimento del matrimonio. — Il matrimonio per la legge nostra attuale non si scioglie che con la morte di uno dei conjugi: è ammessa la loro separazione personale (art. 148 cod. civ.) (1).

---

(1) Tuttodì si parla di divorzio: e alla camera dei deputati ne fu parecchie volte trattato; crediamo bene dare qui in nota il disegno di legge in proposito presentato dal ministro di grazia e giustizia alla commissione parlamentare nel 1882; lo diamo volontieri perchè, salvo forse qualche modificazione, sarà riproposto al parlamento, e perchè a ogni modo varrà per i profani al diritto a dare un'idea di questa nuova istituzione sociale, da molti osteggiata, da altri fraintesa.

Art. 1. È ammesso lo scioglimento del matrimonio mediante il divorzio:

1. Nel caso in cui uno dei coniugi sia incorso in una condanna a pena criminale non minore di dieci anni per reato comune e per sentenza pronunciata in contradditorio;

2. Nel caso di separazione personale a termine di legge, dopo 5 anni se vi sono figli, e dopo 3 anni se non ve ne sono a datare dal giorno in cui la sentenza che pronunciò od omologò la detta separazione sia passata in cosa giudicata.

I termini fissati nel presente articolo possono essere abbreviati in casi eccezionali sull'istanza d'uno dei conjugi. Su tale istanza è sentito il consiglio di famiglia e pronuncia il tribunale secondo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 2. È nulla la convenzione per la quale i conjugi abbiano preventivamente rinunziato al diritto di chiedere lo scioglimento del matrimonio mediante il divorzio.

Art. 3. Tranne il caso che entrambi i conjugi siano colpevoli, quegli per colpa del quale fu pronunciata la separazione personale, o che incorse nella condanna che dà titolo a domandare lo scioglimento del matrimonio, non avrà il diritto di chiedere il divorzio, nè l'abbreviazione dei termini di cui al penultimo comma dell'art. 1.

Art. 4. L'istanza per divorzio e quella per l'abbreviazione dei termini devono essere proposte innanzi al tribunale del luogo in cui il conjuge, contro il quale è diretta, ha il domicilio, ovvero la residenza o la dimora.

L'istanza corredata dai documenti che comprovano le cause sulle quali essa è fondata, dev'essere dal conjuge istante presentata personalmente al presidente del tribunale o a chi ne fa le veci. Il presidente, o chi ne tiene le veci, dopo di aver fatte all'istante le opportune avvertenze sulla gravità del provvedimento chiesto, dà atto della presentazione mediante processo verbale, stabilisce il giorno nel quale dev'essere convocato il consiglio di famiglia, e ordina la comparizione personale dei conjugi dinanzi il medesimo.

Art. 5. Il consiglio di famiglia si compone del presidente del tribunale, o chi ne fa le veci, e di quattro consulenti. Il presidente, o chi ne fa le veci, ha voto deliberativo nel solo caso di parità di voti fra gli altri membri che compongono il consiglio di famiglia.

Sono consulenti di diritto nell'ordine seguente: 1. Gli ascendenti dei due coniugi; 2. I fratelli germani; 3. Gli zii. In ciascun ordine sono preferiti i più prossimi, e in parità di grado i più anziani, con la condizione però che due di essi appartengano alla famiglia del marito, due a quella della moglie.

Art. 6. Non essendovi i consulenti indicati nell'art. precedente, o non essendo in numero sufficiente, il presidente deve nominare allo stesso ufficio altre persone, scegliendole, per quanto sia possibile e conveniente, tra i prossimi parenti ed affini dei due conjugi.

Pure volendo la indissolubilità del matrimonio, era necessità prevedere che in alcuni casi la convivenza non sarebbe più possibile senza produrre guai maggiori che non la separazione: quindi la convenienza del rimedio della separazione personale, certo alcuna volta insufficiente, e di regolarlo, indicando le cause per cui può venire accordato.

117. Separazione. — La separazione dei conjugi, può essere

In mancanza di parenti ed affini il presidente provvederà a norma dell'art. 261 del cod. civ.

Art. 7. Se vi sono figli, essi saranno chiamati ad intervenire al consiglio di famiglia, per mezzo di un procuratore se maggiori di età, ed in caso diverso per mezzo di un curatore che sarà loro nominato dal presidente. Il procuratore ed il curatore non avranno che voto consultivo.

Art. 8. Il consiglio quando si tratti della domanda di divorzio, deve sentire i due conjugi personalmente e fare ad essi le rimostranze che stimasse atte a conciliarli.

Se la riconciliazione non riesca, o il conjuge, contro il quale è proposta la domanda di divorzio, non comparisca, il consiglio di famiglia esprime il suo avviso intorno alla necessità dello scioglimento del matrimonio, ed ai modi con i quali abbiasi a provvedere al mantenimento ed alla educazione della prole, all'amministrazione dei beni ad essa appartenenti, ed agli interessi dei conjugi.

Quando invece si tratti di domanda per abbreviazione di termini il consiglio di famiglia si limita a dare il proprio avviso, sentiti, se lo creda, i conjugi personalmente.

Il processo verbale contenente tale parere è rimesso al tribunale, il quale pronuncia in camera di consiglio sulla ammissibilità della domandata abbreviazione. Se il tribunale l'accorda, il conjuge istante può presentare l'istanza per divorzio nel termine fissato dal tribunale e su essa si procede secondo il disposto della presente legge. L'ordinanza del tribunale che rigetta l'abbreviazione dei termini è inappellabile.

Art. 9. In seguito a nuova domanda del conjuge che chiede il divorzio, il presidente ordina la comparizione personale dei conjugi, ed ha luogo il procedimento stabilito dagli articoli 807, 808, 809 del cod. proc. civ.

Art. 10. Nel caso in cui l'azione di divorzio è fondata sulla condanna di uno dei conjugi, la citazione a comparire davanti al consiglio di famiglia ed al tribunale sarà notificata al condannato nella persona del suo tutore, che lo rappresenterà in tutti gli atti nei quali sia richiesto il suo intervento. Il procedimento resterà però sospeso di pieno diritto allorchè, per ordine del ministro di grazia e giustizia la sentenza di condanna sia stata denunziata alla corte di cassazione a sensi degli art. 688 e seguenti del cod. di proc. pen.

Art. 11. Ove si tratti del caso previsto dal n. 2 dell'art. 1, i provvedimenti che si riferiscono agli alimenti ed alla educazione della prole durante la separazione personale continueranno ad avere il loro effetto durante il giudizio per divorzio.

Art. 12. Contro le sentenze dei tribunali nelle cause di divorzio si potrà ricorrere in appello ed in cassazione nei termini e nei modi stabiliti dal codice di procedura civile.

Il ricorso per cassazione sospende l'esecuzione della sentenza.

Art. 13. La riconciliazione dei conjugi, avvenuta prima che la sentenza del divorzio sia passata in cosa giudicata, induce l'abbandono della domanda. In tal caso i fatti che motivarono la domanda anzidetta non potranno più essere addotti al fine di chiedere nuovamente il divorzio.

Art. 14. Sciolto il matrimonio per mezzo del divorzio, la donna non può contrarre nuovo matrimonio che dopo dieci mesi dal giorno nel quale la sentenza che pronunzia il divorzio sia stata annotata nei registri dello stato civile, giusta il disposto dell'art. 21 della presente legge.

Art. 15. Ove la separazione personale dei conjugi, ed il seguito divorzio, abbiano avuto causa dall'adulterio di uno di essi, accertato con sentenza passata in giudicato, il conjuge colpevole non può contrarre matrimonio col suo complice. Quando ciò avvenga il matrimonio sarà annullato, il conjuge colpevole sarà condannato al carcere per un tempo non minore di tre mesi e non maggiore di un anno, fermo quanto all'ufficiale dello stato civile, il disposto dell'art. 124 del cod. civ. L'annullamento del matrimonio e la condanna al carcere non avranno luogo che ad istanza del conjuge offeso, proposta non oltre il termine di sei mesi dal giorno in cui il conjuge istesso ebbe notizia del contratto matrimonio.

Art. 16. Anche al divorzio pronunziato per la causa prevista dal n. 1 dell'art. 1, sono applicabili le disposizioni stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'art. 156 del cod. civ. per il caso di separazione personale per colpa di uno dei conjugi.

Art. 17. Sciolto il matrimonio mediante il divorzio, si fa luogo alle disposizioni stabilite dagli articoli 1409 e seguenti del cod. civ.

Art. 18. Il tribunale potrà nel caso di bisogno di uno dei conjugi, stabilire a di lui favore, ed a carico dell'altro conjuge, una pensione alimentare. Tale pensione cesserà nel caso in cui il conjuge, a

domandata per causa di adulterio (1), di volontario abbandono, di eccessi, sevizie, minaccie e ingiurie gravi (2). Queste ultime parole hanno tutte un significato pressochè uguale, per il che appare che la legge più che fare una enumerazione tassativa, manifesta un concetto generale direttivo.

Non è ammessa però l'azione di separazione per l'adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa, o notoriamente in altro luogo, o concorrano circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie: quando ciò si verifichi la legge non dice, nè poteva dirlo: è un apprezzamento rimesso alla coscienza e saggezza del magistrato, che saprà tenere calcolo di tutte le circostanze di fatto, quali la condizione sociale degli sposi,

---

favore del quale venne stabilita, sia passato ad altro matrimonio, o sia cessato il bisogno che l'aveva motivata.

La pensione alimentare non potrà mai essere aggiudicata a favore del conjuge colpevole.

Art. 19. Il tribunale, avuto riguardo all'avviso del consiglio di famiglia, dichiarerà con la sua sentenza, quale dei coniugi debba tenere presso di sè i figli ed amministrarne i beni, e potrà anche, per gravi motivi, confidarli ad altre persone. Il padre e la madre conservano il diritto di sorvegliarne l'educazione, ed avranno l'obbligo di concorrerne alle spese occorrenti in proporzione dei loro averi.

Nel caso che il conjuge divorziato, al quale fu affidata la prole, voglia passare a seconde nozze, dovrà prima far riunire il consiglio di famiglia, a norma degli art. 252 e 254 del cod. civ. Il consiglio delibererà se la prole debba restare presso il conjuge che vuol passare a seconde nozze, e se l'amministrazione debba essergli conservata, e potrà stabilire condizioni riguardo alla prole stessa, alla di lei educazione ed alla amministrazione dei di lei beni. Le deliberazioni del consiglio di famiglia saranno sottoposte al tribunale per i suoi provvedimenti, a norma dell'art. 235 del cod. civ.

In mancanza della convocazione per parte del detto conjuge, egli perderà di diritto l'amministrazione dei beni della prole. Il pretore, sulla istanza del P. M., o di alcune delle persone indicate negli art. 252 e 353 del cod. civ. ed anche d'ufficio, deve convocare il consiglio di famiglia per deliberare sulle condizioni da stabilirsi per la prole e per i beni. Il consiglio di famiglia può riammettere nell'amministrazione il conjuge decaduto. Alle deliberazioni del consiglio di famiglia sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 237 del cod. civ.

Se quello che vuol passare a seconde nozze, e che è in possesso dell'amministrazione dei beni, è la madre, le è interamente applicabile il disposto degli art. 237, 238 e 239 del cod. civ.

Art. 20. Le disposizioni di legge concernenti i rapporti civili e patrimoniali dei figli con i genitori e loro parenti, non sono in alcun modo alterate dallo scioglimento del matrimonio col mezzo del divorzio, salvo il disposto dell'articolo precedente per ciò che riguarda l'amministrazione dei beni di proprietà della prole.

Art. 21. Alle sentenze di divorzio è applicabile il disposto dell'art. 384 del cod. civ.

Art. 22. Il governo è autorizzato a coordinare, occorrendo, le altre leggi ed i regolamenti in vigore con le disposizioni della presente legge.

(1) *Art. 182.* Non si può procedere per adulterio senza querela del marito contro la moglie. — 183. Non si può procedere per concubinato senza querela della moglie contro il marito, il quale abbia tenuto la concubina nella casa coniugale. — 187. Il marito perde la facoltà di querelarsi per adulterio se egli si trova nel caso dell'art. 183. — 185. Se ha luogo la querela di adulterio o di concubinato, il processo si estende nel primo caso al complice della moglie adultera e nel secondo alla concubina. Tranne il caso in cui il complice sia stato sorpreso in flagrante adulterio non possono ammettersi contro di lui altre prove, che quelle risultanti da lettere o da altre carte dal medesimo scritte. — 486. La moglie convinta di adulterio, sarà punita col carcere non minore di tre mesi estendibile a due anni. Il complice della moglie adultera sarà punito col carcere per lo stesso tempo, e inoltre con multa da lire 100 a 1000. Il marito convinto di concubinato sarà punito col carcere da tre mesi a due anni. Con la stessa pena sarà punita la concubina. — 457. Nel caso che un coniuge sia convinto di adulterio o di concubinato può l'altro coniuge impedirne la condanna con il desistere dalla querela, può altresì fare cessare gli effetti della condanna purchè acconsenta di tornare a convivere con il conjuge stato condannato. La remissione che il coniuge fa all'altro conjuge prima della condanna, giova di diritto anche al complice. — Codice penale.

(2) I cattivi trattamenti di un conjuge verso l'altro, quando siano gravi e frequenti, sono puniti colla ammonizione, con comminatoria degli arresti in caso di recidiva. Per questi fatti ha luogo soltanto la azione privata. Art. 515 cod. pen.

la loro educazione, la condotta più o meno spudorata del marito, i modi della concubina, che il marito tolleri e siano per la moglie ingiuriosi, e così via.

La separazione si può anche da ciascun conjuge domandare contro l'altro, che sia stato condannato a una pena criminale (1), tranne che la sentenza sia anteriore al matrimonio, e l'altro conjuge ne fosse consapevole: la moglie può inoltre chiedere la separazione quando il marito, senza alcun giusto motivo, non fissi una residenza o, avendone i mezzi, ricusi di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.

I fatti addotti come causa di separazione possono provarsi con ogni mezzo e quindi anche con testimoni: che anzi la legge considerando come i fatti colposi di un conjuge di solito si compiano con poca o nessuna pubblicità, ammette a fare testimonianza anche quelle persone che negli altri casi sono escluse, quali i parenti e gli affini in linea retta di una delle parti (art. 236 cod. proc. civ.). Per la procedura a seguire vedansi i § § 1575 e 1576 (form.e 37 e 38).

118. Riconciliazione. — La riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione; induce pure l'abbandono della domanda già proposta; che anzi i conjugi di comune accordo possono far cessare gli effetti della sentenza di separazione, o con espressa dichiarazione o con il fatto della coabitazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria (art. 153 e 157 cod. civ. e form. 39.a),

Però se dopo la riconciliazione si ripetessero le medesime offese, oppure anche altre ingiurie di diversa natura, il conjuge potrà invocare i fatti precedenti alla riconciliazione, non già per prenderli a base della sua azione, ma per avvalorare la domanda sua, proposta sui nuovi fatti ingiuriosi. Perchè poi cessino gli effetti della separazione, l'accordo deve essere reciproco, nè potrebbe di conseguenza, a esempio, il conjuge offeso e che ottenne la separazione per colpa dell'altro, volere la riconciliazione a di lui dispetto.

119. Provvedimenti riguardo ai figli. — Dalle discordie conjugali i figli vengono a risentire indubbiamente dei danni, che potrebbero avere tristissime conseguenze, senza gli opportuni provvedimenti da impartirsi dal magistrato: quindi è che il tribunale, che pronunzia la separazione, dichiarerà quale dei coniugi debba tenere presso di sè i figli e provvedere alla loro educazione e istruzione, e potrà anche per gravi motivi ordinare che siano collocati in un istituto di educazione, o presso terza persona; qualunque però sia la persona a cui i figli saranno affidati, il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione (art. 154 e 155 cod. civ.). Nè per il sesso, nè per la età dei figli nessun diritto può vantare un genitore a che essi siano a lui affidati a preferenza dell'altro: all'equo criterio del magistrato il decidere di volta in volta secondo le speciali circostanze di fatto.

120. Conseguenze della separazione per i conjugi. — Troppo giusto che chi è causa di un gravissimo perturbamento della famiglia, quale si è la separazione, abbia pure e per il primo a subirne le

(1) Sono pene criminali: la morte, i lavori forzati a vita, i lavori forzati a tempo, la reclusione, la relegazione, la interdizione dei pubblici uffici. Cod. pen. art. 13.

conseguenze; quindi è che il conjuge, per colpa del quale la separazione fu pronunziata, incorre nella perdita dei lucri dotali, di tutti gli utili che l'altro conjuge gli avesse concessi con il contratto matrimoniale, e anche dell'usufrutto legale (§ 154): l'altro conjuge conserva invece il diritto ai lucri e a ogni altro utile dipendente dal contratto di matrimonio, sebbene siano stati stipulati con reciprocità. Se la sentenza di separazione è pronunziata per colpa di ambidue i conjugi, ciascuno di essi incorre nella perdita sopra accennata. In ogni caso il conjuge che ne ha bisogno conserva sempre il diritto agli alimenti (art. 156 cod. civ.).

121. Separazione per mutuo consenso. — Parrebbe che con l'ammettere la separazione per mutuo consenso si venga quasi a distruggere quanto poco prima la legge ha con tanta cura disposto. A che infatti, si potrebbe chiedere, una enumerazione tassativa dei motivi che possono dare luogo a una domanda di separazione, se poi si ammette la separazione per mutuo consenso senza determinazione di cause? Ma è a osservare dapprima che le cause di separazione suesposte e tassativamente enumerate riguardano l'azione di separazione che l'un conjuge può promuovere contro l'altro; quindi là il dissenso, quì l'assenso: dappoi non si deve dimenticare che per quanto il legislatore veda mal volontieri la separazione e curi dissuaderla, pure non poteva disconoscere non doversi fare violenza alla libera volontà dei conjugi; non poteva disconoscere che spesso la separazione per mutuo consenso tende a evitare procedimenti scandalosissimi, che inacerbirebbero sempre più le piaghe di una famiglia già abbastanza infelice: da ciò il riconoscimento della separazione per mutuo consenso, ma l'obbligo di riportarne la omologazione del tribunale, perchè dai conjugi non si proceda con leggerezza (art. 158 cod. civ.; 806 a 811 cod. proc. civ. e form. 40.ª).

Potrà il tribunale adito rifiutare la richiesta omologazione? La parola della legge lo farebbe supporre: crediamo però che il tribunale tutt'al più possa rifiutarvisi per una prima volta, invitando i conjugi a meglio riflettere sul passo gravissimo cui tendono: ma dovrà poi omologare la separazione, quando si sia persuaso essere perduta ogni speranza di prossima riconciliazione.

TITOLO VI.

Della filiazione.

CAPO I.

Della filiazione concepita o nata durante il matrimonio.

122. Filiazione è il rapporto tra coloro che generano e i generati. Se essa procede da genitori uniti in matrimonio è legittima, è illegittima se procede da genitori fra di loro non conjugati: la illegittima poi è semplicemente naturale, se nata da genitori nè l'uno nè l'altro uniti in matrimonio: adulterina se l'uno o l'altro o tutti e due erano uniti in matrimonio al tempo del concepimento: incestuosa se procede da persone unite fra loro da determinati vincoli di parentela o di affinità (§ 65 nota). La filiazione legittima è causa di di-

ritti, vincoli e obblighi ben diversi e maggiori di quelli provenienti dalla illegittima, quindi è di somma importanza l'esame e la interpretazione delle norme in proposito dalla legge dettate.

123. Filiazione legittima. — Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio: è questa la massima fondamentale della filiazione legittima, massima però meno assoluta che non appaia, e che si risolve in una presunzione cui la legge stessa deroga con altre disposizioni: si presume poi concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, nè dopo 300 dal suo scioglimento o annullamento.

Se il figlio è nato prima che siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, il marito e dopo la sua morte gli eredi di lui non potranno disconoscerne la paternità: 1.° quando il marito fosse consapevole della gravidanza prima del matrimonio; 2.° quando consti dall'atto di nascita, che egli assistette a quell'atto o personalmente, o per mezzo di altra persona da lui specialmente autorizzata per atto autentico; 3.° quando il parto fosse dichiarato non vitale (art. 159 a 161 cod. civ.).

124. Quando il figlio sia nato entro il suddetto termine, cioè trascorsi 180 giorni dopo il matrimonio, il marito non può ricusare di riconoscerlo, allegando la sua impotenza, salvo che si tratti di impotenza manifesta: neppure può ricusare di riconoscerlo per causa di adulterio, fuorchè quando gliene sia stata celata la nascita o anche, crediamo, la pregnanza; nel qual caso egli è ammesso a provare con ogni genere di prova, anche nel giudizio stesso in cui propone il suo richiamo, così i fatti dell'adulterio e del celamento, come tutti gli altri tendenti a escludere la paternità; non basta a escluderla la sola confessione della madre (art. 164 e 165 cod. civ.).

125. Il marito può invece ricusare di riconoscere il figlio nato entro e dopo quel termine con il provare che nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della sua nascita, egli era nella fisica impossibilità di coabitare con la moglie per causa di allontanamento, o di altro accidente; oppure che viveva legalmente da lei separato.

Tale diritto non gli spetta quando vi sia stato riunione anche sòltanto temporanea con la moglie (art. 162 e 163 cod. civ.).

126. Termini e modo del richiamo. — In tutti i casi nei quali il marito è autorizzato a far richiamo, deve proporre giudizialmente la sua domanda nei seguenti termini: entro due mesi quando si trovi nel luogo dove è nato il figlio; entro tre mesi dopo il suo ritorno nel luogo dove è nato il figlio, o in cui è stabilito il domicilio conjugale se era assente; entro tre mesi dopo scoperta la frode, quando gli si fosse tenuta celata la nascita.

Se il marito muore senza aver promossa l'azione, ma prima che sia decorso il termine utile, *gli eredi* (quindi non i parenti se non eredi) avranno due mesi per impugnare la legittimità del figlio, computabili dal tempo in cui questi sia entrato nel possesso dei beni del defunto, o dal tempo in cui gli stessi eredi fossero turbati dal figlio in tale possesso (art. 166 e 167 cod. civ.): nel computo di tutti questi termini si terrà calcolo del giorno stesso e dell'ora del matrimonio; non potendo, come ognun vede, trovare qui applicazione nè le norme

di procedura, che riguardano le notificazioni, nè quelle del codice che riguardano le ipoteche.

127. La legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento, o l'annullamento del matrimonio, può esser impugnata da chiunque vi abbia interesse (art. 169 cod. civ.).

128. L'azione diretta a impugnare la paternità sarà proposta contro il figlio se maggiore di età, e se minore o interdetto, in contraddittorio di un curatore deputato dal tribunale avanti al quale il giudizio è promosso. Nel giudizio sarà pure in tutti i casi chiamata la madre (art. 168 cod. civ. e form. 41.[a]).

CAPO II.

Delle prove della filiazione legittima.

129. La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto sui registri dello stato civile (1). In mancanza di questo titolo, basta il possesso continuo dello stato di figlio legittimo (art. 170 e 171 cod. civ.).

130. Il possesso di stato risulta da una serie di fatti, che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di

---

(1) *Art. 52.* Nei registri di nascita si ricevono: 1. Le dichiarazioni delle nascite; 2. I processi relativi alla presentazione di bambini trovati; 3. I processi di presentazione di bambini, dei quali non fu ancora dichiarata la nascita.

Art. 53. Nei detti registri si trascrivono: 1. Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti all'estero; 2. Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti durante un viaggio di mare; 3. Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dagli impiegati militari; 4. Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dall'ufficiale dello stato civile di un comune in cui un bambino nacque accidentalmente; 5. Le dichiarazioni di consegna di fanciulli ai pubblici ospizi; 6. Gli atti di riconoscimento di figli naturali; 7. I decreti di adozione, legittimazione, cambiamento o aggiunta di nome e cognome, concessioni di titoli di nobiltà e di predicato.

Gli atti accennati nei nn. 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere trascritti esattamente e per intero.

Art. 54. In margine agli atti di nascita si farà annotazione dei decreti di adozione, di legittimazione, di cambiamento o aggiunta di nome e cognome, di concessioni di titoli di nobiltà e di predicato, degli atti di riconoscimento, degli atti di matrimonio e delle sentenze di rettificazione passate in giudicato, che riguardano l'atto già scritto sui registri.

Art. 55. Quando l'ufficiale dello stato civile riceve una dichiarazione di nascita senza che a un tempo si presenti il neonato, deve fare constare il motivo per cui ha dispensato il richiedente dalla presentazione del medesimo, e dichiarare di essersi altrimenti accertato della verità della nascita.

Art. 56. Se il bambino non è vivo al momento della dichiarazione, l'ufficiale si limita ad esprimere questa circostanza nell'atto e tralascia di stendere alcuna dichiarazione di morte nel registro a ciò destinato.

La dichiarazione di morte si stende però nel caso in cui il neonato venga a morire nell'atto che si dichiara la nascita.

Art. 57. L'ufficiale non può tener conto della dichiarazione che dai comparenti si facesse che il bambino sia nato vivo o morto. Può bensì nell'interesse della statistica raccogliere notizie intorno alle varie condizioni dei nati morti, se cioè siano nati prima, durante o subito dopo il parto.

Art. 60. L'ufficiale a cui si presenti una persona per dichiarare una nascita dopo il termine di cinque giorni fissati dalla legge, o che venga egli stesso a conoscere la omessa denunzia, deve farne il rapporto al procuratore del re.

Art. 61. L'ufficiale dello stato civile, che fu autorizzato con sentenza a ricevere la dichiarazione tardiva di nascita, trascrive sui registri la sentenza con l'atto stesso con cui riceve la dichiarazione.

Art. 126. I pretori nei primi quindici giorni di ciascun mese di Gennaio, Maggio e Settembre procedono alla ispezione degli uffici dello stato civile compresi nella propria giurisdizione per le verifiche, ecc.

Art. 129. Il procuratore del re può sempre, se lo crede necessario, procedere ad una verificazione straordinaria, o delegare per essa il pretore.

parentela fra un individuo e la famiglia a cui egli pretende di appartenere.

I principali fra questi sono: — che l'individuo abbia sempre portato il cognome del padre che egli pretende di avere; — che il padre lo abbia trattato come suo figlio, e provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di lui; — che sia stato costantemente riconosciuto come tale nella società; — che sia stato riconosciuto in tale qualità dalla famiglia.

Non si può reclamare uno stato contrario a quello che attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso conforme al medesimo; nè si può muovere controversia sopra lo stato legittimo di colui, che ha un possesso conforme all'atto della sua nascita (art. 172 e 173 cod. civ.).

131. Mancando l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori incerti, ovvero si tratta di supposizione o sostituzione di parto, ancorchè in questi due ultimi casi vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, la prova di filiazione può darsi con il mezzo di testimoni. Questa prova però non può essere ammessa che quando vi sia un principio di prova per iscritto, o le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi, si trovino abbastanza gravi per determinarne l'ammissione.

Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici o privati provenienti da una delle parti impegnate nella controversia, o che vi avrebbe interesse se fosse in vita: la prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante non sia figlio della donna che egli pretende di avere per madre, o che non sia figlio del marito della madre, quando fosse provata la maternità (art. 174 a 176 cod. civ.).

132. Azione per reclamare lo stato di figlio legittimo. — Compete solo al figlio, o, lui morto, ai suoi eredi o discendenti: per il figlio è imperscrittibile: dai suoi eredi o discendenti invece non può *essere promossa* se non nel caso che egli fosse morto in minore età, o nei cinque anni dalla maggiore età. Qualora però l'azione fosse stata già promossa dal figlio potrà essere proseguita dagli eredi o discendenti, se non vi fu recesso o perenzione di istanza (art. 177 e 178 cod. civ. e form. 42.ª).

CAPO III.

Della filiazione nata fuori del matrimonio, del riconoscimento e della legittimazione.

133. Riconoscimento. — Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente, quanto separatamente: può essere riconosciuto anche dal minore di età e dall'interdetto nei momenti di lucido intervallo, come pure dalla donna maritata senza uopo della autorizzazione del marito.

Non possono essere riconosciuti: 1.° i figli nati da persone, di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona; 2.° i figli nati da persone fra le quali non poteva sussistere matrimonio per vincolo di parentela, o di affi-

nità in linea retta, o per vincolo di parentela in linea collaterale nel secondo grado (art. 179 e 180 cod. civ.).

134. Modo del riconoscimento. — Il riconoscimento di un figlio naturale si farà o nell'atto di nascita, o con un atto autentico a essa anteriore o posteriore, e quindi tanto avanti notaio quanto avanti l'ufficiale dello stato civile nell'atto di matrimonio: può farsi anche con testamento sia pure olografo (art. 181 cod. civ. 100 e 78 *Ordin. stato civ.* e § 86).

Il riconoscimento ha effetto soltanto riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto, e non dà al figlio riconosciuto alcun diritto verso l'altro genitore. Inoltre il figlio naturale di un conjuge, nato prima e riconosciuto durante il matrimonio, non può essere introdotto nella casa conjugale, se non con il consenso dell'altro conjuge, salvochè questi avesse già prestato il suo consenso al riconoscimento (art. 182 e 183 cod. civ.).

135. Tutela legale. — Il genitore che riconobbe il figlio naturale, ne ha durante la minore età la tutela legale, non la patria podestà: se il riconoscimento fu fatto da ambidue i genitori, la tutela compete di preferenza al padre. Però questa tutela legale dei genitori naturali è *sui generis:* le sono applicabili tutte le disposizioni relative alla patria podestà, eccezione fatta dell'usufrutto sui beni dei figli minori e della dispensa dall'obbligo di rendere conto dei frutti percetti anche dopo la maggiore età del figlio abitante con il padre: d'altra parte invece non le sono applicabili le disposizioni relative al consiglio di famiglia, la cui costituzione non ha luogo nella tutela legale (art. 184, 228, 234 e 261 cod. civ.).

Il genitore è tenuto a mantenere, educare, istruire e avviare a una professione, o a un'arte, il figlio naturale riconosciuto, e a somministrargli anche successivamente gli alimenti in caso di bisogno, se il figlio non ha conjuge o discendenti in condizioni di somministrarglieli.

Eguale obbligazione ha il genitore verso i discendenti legittimi del figlio naturale premorto, quando la loro madre o gli ascendenti materni non siano in grado di provvedervi. Per i diritti di successione vedasi § 389 e seg. (art. 186 cod. civ.).

136. Il figlio naturale assume il nome di famiglia del genitore che lo ha riconosciuto, o quello del padre se fu riconosciuto da entrambi, e deve gli alimenti al genitore, quando questi non abbia ascendenti o discendenti legittimi o conjuge, che siano in grado di somministrarglieli (form. 35.ª). Per la successione al figlio naturale rimandiamo il lettore al § 393.

Il riconoscimento può essere impugnato dal figlio e da chiunque vi abbia interesse, in quanto però si neghi la filiazione asserita dal genitore che ha riconosciuto: la mancanza di interesse del figlio al suo riconoscimento o un pregiudizio morale e materiale che potesse derivargliene non autorizzerebbe a impugnare il riconoscimento, se vera la filiazione (art. 185, 187 e 188 cod. civ. e form. 43.ª).

137. Indagini e domande di paternità e di maternità. — Le indagini sulla paternità non sono ammesse, fuorchè nei casi di ratto, o di stupro violento, quando il tempo di essi corrisponda a quello del concepimento. Le indagini sulla maternità sono sempre ammesse.

Il figlio che reclama la madre deve provare d'essere identicamente quel medesimo, che fu da lei partorito: la prova per testimoni non è ammissibile se non quando vi sia già un principio di prova per iscritto, o le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi siano abbastanza gravi per determinarne la ammissione (form. 44.ª). La domanda per dichiarazione di paternità o di maternità può essere contraddetta da chiunque vi abbia interesse.

La sentenza, che dichiara la filiazione naturale, produce gli effetti del riconoscimento (art. 189 a 192 cod. civ.).

138. Nei casi in cui il riconoscimento è vietato, il figlio non è mai ammesso a fare indagini nè sulla paternità nè sulla maternità: egli ha tuttavia azione per ottenere gli alimenti, se la paternità o maternità: 1.° risulti indirettamente da sentenza civile o penale; 2.° dipenda da un matrimonio dichiarato nullo; 3.° risulti da esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori (art. 193 cod. civ.).

L'azione per alimenti nei predetti casi spetta a maggior ragione anche al figlio naturale di cui non sia permesso il riconoscimento non essendovi ragione per la quale la legge debba essere più rigorosa con lui, che non con il figlio naturale del quale il riconoscimento è vietato.

139. Legittimazione dei figli naturali. — La legittimazione attribuisce ai figli nati fuori di matrimonio la qualità di figli legittimi: è quindi assai più del semplice riconoscimento. Si opera solo in due modi: o per susseguente matrimonio contratto fra i genitori del figlio naturale (§ 86), o per decreto reale. Non tutti i figli possono essere legittimati, ma quelli solo dei quali è ammesso il riconoscimento (§ 133). Può avere luogo anche la legittimazione di figli premorti, quando abbiano discendenti, cui naturalmente la legittimazione viene a giovare.

La legittimazione non ha effetto retroattivo, quindi i figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da ambidue i genitori nell'atto del matrimonio o anteriormente; oppure dal giorno del riconoscimento, se questo fu posteriore al matrimonio.

Per decreto reale la legittimazione può essere accordata unicamente quando concorrano le seguenti condizioni: 1.° che sia domandata dai genitori stessi, o da uno di essi; 2.° che il genitore il quale la domanda non abbia figli legittimi, o legittimati per susseguente matrimonio, nè loro discendenti; 3.° che esso si trovi nella impossibilità di legittimare il figlio per susseguente matrimonio; 4.° che, ove il richiedente sia vincolato a matrimonio, consti del consenso dell'altro conjuge (art. 194 a 198 cod. civ.).

140. — Qualora uno dei genitori abbia espressa in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare figli naturali, questi potranno dopo la morte di lui domandare la legittimazione, semprechè al tempo della morte concorrano le condizioni stabilite ai n. 2.° e 3.° del § precedente: la domanda va comunicata a due fra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado e presentata con i documenti giustificativi alla corte di appello nel cui distretto il richiedente ha la sua residenza (form. 45.ª e 46.ª). La corte, sentito il pubblico ministero, dichiarerà in camera di consiglio se concorrano le condizioni necessarie e conseguentemente *potersi o non potersi fare luogo alla domandata legittimazione.*

Quando la deliberazione è affermativa, il pubblico ministero la trasmetterà con i relativi documenti e con le informazioni assunte di ufficio al ministro di grazia e giustizia, il quale, sentito il parere del consiglio di Stato sulla convenienza della legittimazione, ne farà relazione al re: se il re accorda la legittimazione, il decreto reale sarà indirizzato alla corte, che avrà dato il parere, trascritto in apposito registro e per cura delle parti interessate annotato in margine all'atto di nascita del figlio.

La legittimazione per decreto reale produce gli stessi effetti di quella per susseguente matrimonio, ma solo dal giorno del decreto e riguardo al genitore che l'ha chiesta (art. 199 a 201 cod. civ.).

141. — Come il riconoscimento, così la legittimazione tanto per susseguente matrimonio, quanto per decreto reale, può essere impugnata dal figlio e da chiunque abbia interesse: impugnata però in quanto la filiazione, che si fosse legittimata, non sia effettiva. Il codice non ha in proposito specifiche disposizioni, ma deve trovare applicazione per analogia quanto si è detto al § 136.

TITOLO VII.

Della adozione.

CAPO PRIMO.

Della adozione e dei suoi effetti.

142. — L'adozione è una finzione della filiazione naturale, e come tale alcuni la vorrebbero abolita. Però, perchè giova spesso moralmente e materialmente agli adottati e moralmente agli adottanti, e concessa con le debite cautele non può mai pregiudicare nè gli uni, nè gli altri, così non ci pare sconveniente che la legge riconosca ancora questa istituzione: che anzi si potrebbe forse, spogliandola da ogni idea di finzione, estenderne il beneficio più che non faccia il codice nostro. Oggi l'adozione è permessa solamente alle persone dell'uno o dell'altro sesso, le quali non abbiano discendenti legittimi o legittimati, abbiano compiuti i cinquanta anni, e superino almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono di adottare. Inoltre nessuno può avere più figli adottivi se non adottati con il medesimo atto: come pure nessuno può essere adottato da più persone se non da due conjugi: nè i figli nati fuori di matrimonio possono essere adottati dai loro genitori: nè il minore può essere adottato se non ha compiuto l'età di anni diciotto: nè finalmente il tutore può adottare la persona di cui ebbe la tutela, se non dopo avere reso il conto della propria amministrazione (art. 202 a 207 cod. civ.).

143. Modo dell'adozione. — L'adozione si fa con il consenso dell'adottante e dell'adottato · se l'uno e l'altro hanno padre, madre o conjuge vivente, è pure necessario il loro consenso: se l'adottato è minore e non ha genitori viventi, è necessaria, secondo i casi, l'approvazione del consiglio di famiglia o di tutela.

La persona che vuole adottare e quella che vuole essere adottata si presenteranno personalmente al presidente della corte d'appello nel cui distretto ha domicilio l'adottante, per venire all'atto del loro reciproco consenso, il quale sarà ricevuto dal cancelliere della corte. Dovranno pure intervenire in persona, o per procura, quelli di cui è richiesto l'assenso.

L'atto di adozione sarà presentato, entro i dieci giorni susseguenti, in copia autentica, dalla parte più diligente, alla corte per l'omologazione: e la corte, assunte le opportune informazioni, verificherà: 1.° se tutte le condizioni della legge siano state adempite; 2.° se colui che vuole adottare goda buona fama; 3.° se l'adozione convenga all'adottato: quindi, sentito il pubblico ministero in camera di consiglio e ommessa ogni altra formalità di procedura, senza esprimere i motivi, pronunzierà in questi termini: *si fa luogo, o non si fa luogo all'adozione* (art. 208, 209 e 213 a 216 cod. civ.).

144. Effetti della adozione. — L'adozione, ammessa dalla corte di appello, produce i suoi effetti dal giorno dell'atto di consenso, ma finchè il decreto della corte non sia pronunziato, tanto l'adottante quanto l'adottato possono rivocare il consenso.

Se l'adottante muore, dopo la presentazione dell'atto di consenso alla corte e prima della omologazione, sarà tuttavia continuato il procedimento, e ammessa, qualora sia il caso, l'adozione: gli eredi dell'adottante potranno presentare alla corte con il mezzo del pubblico ministero memorie e osservazioni per dimostrarla inammissibile (form. 47.ª).

Il decreto che ammette l'adozione, sarà pubblicato e affisso in quei luoghi e in quel numero di copie che la corte stimerà di prescrivere; sarà inoltre inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto e nel giornale ufficiale del regno. Nei due mesi successivi al decreto l'atto di adozione sarà annotato in margine dell'atto di nascita dell'adottato nei registri dello stato civile.

L'annotazione non avrà luogo che sulla presentazione di copia autentica dell'atto di adozione e del decreto della corte di appello, con i certificati delle seguite pubblicazioni e inserzioni. Non venendo annotata nel suddetto termine, l'adozione non avrà effetto quanto ai terzi, se non dal giorno dell'annotazione (art. 217 a 219 cod. civ.).

145. L'adottato assume il cognome dell'adottante e l'aggiunge al proprio.

Il padre e la madre adottivi hanno debito di continuare, occorrendo, l'educazione dell'adottato, e di fornirgli i sussidi e gli alimenti di cui avesse bisogno. L'obbligazione degli alimenti, in caso di bisogno, è reciproca tra l'adottante e l'adottato; però nell'adottante precede quella dei genitori legittimi o naturali, e nell'adottato concorre con quella dei figli legittimi o naturali, dell'adottante. Per i diritti di successione vedasi al § 385 (art. 210 e 211 cod. civ.).

146. L'adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia naturale. L'adozione non induce alcun rapporto civile fra l'adottante e la famiglia dell'adottato, nè fra l'adottato e i parenti dell'adottante, salvo che per gli impedimenti al matrimonio, e non altera in nessun modo la patria podestà o la tutela cui l'adottato sia o deva essere soggetto (art. 212 cod. civ. § 67).

TITOLO VIII.

Della patria podestà.

147. Le parole *patria podestà* possono sembrare poco appropriate, dacchè in oggi noi siamo usi vedere nei genitori più doveri che diritti. Però altrettanti e più ancora doveri hanno i figli verso i padri.

Il figlio qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori, ed è soggetto alla loro podestà sino all'età maggiore o all'emancipazione. Durante il matrimonio tale podestà è esercitata dal padre, e, se egli non possa esercitarla, dalla madre. Sciolto il matrimonio, la patria podestà viene esercitata dal genitore superstite (art. 220 cod. civ.). Per noi quindi la madre, investita della patria podestà, ha le medesime facoltà del padre.

148. Il diritto di patria podestà, riguardando l'ordinamento della famiglia, interessa l'ordine pubblico: quindi è che alle disposizioni di legge non possono le parti derogare con speciali patti neppure nell'atto di matrimonio; perciò sarebbe, a esempio, nullo il patto con il quale il marito rinunciasse a favore della moglie al diritto di educare in un modo piuttosto che in un altro i figli, o alcuno dei figli, o di crescerli in una piuttosto che in un'altra religione.

149. Il figlio non può abbandonare la casa paterna, o quella che il padre gli abbia destinata, senza permissione del medesimo, salvo per causa di volontario arruolamento nell'esercito nazionale: ove se ne allontani senza permissione, il padre ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, ove sia d'uopo, al presidente del tribunale civile. Qualora poi giuste cause rendessero necessario l'allontanamento del figlio dalla casa paterna, il presidente sull'istanza dei parenti, o anche del pubb. ministero, prese informazioni senza formalità giudiziali, provvede nel modo più conveniente senza esprimere nel decreto alcun motivo. Se vi sia pericolo nel ritardo, provvede il pretore, riferendone immediatamente al presidente, il quale conferma, revoca o modifica il dato provvedimento (1) (art. 221 e 222 cod. civ.).

150. Se il figlio si mostra ribelle ai provvedimenti emessi dal magistrato, come già fu sordo agli ammonimenti del genitore, si potrà costringerlo alla obbedienza con l'impiego della forza? Non lo crediamo: ciò sarebbe contrario allo spirito della legge nostra, la quale inoltre quando avesse inteso concedere espliciti mezzi coercitivi o reprensivi gli avrebbe accennati, come già fecero altre legislazioni: d'altronde l'impiego della forza a nulla gioverebbe: che anzi inasprirebbe vie più gli animi. Però il padre che non riesca a frenare i traviamenti del figlio, potrà allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli, secondo i propri mezzi, gli alimenti strettamente necessari; e ricorrendo, ove sia d'uopo, ancora al presidente del tribunale, collocarlo in quella

---

(1) Ogni abuso nei mezzi di correzione o di disciplina, che si commettesse dai genitori verso i figli, dai tutori verso i minori, dagli istitutori o maestri verso gli allievi o scolari, sarà punito cogli arresti o coll'ammenda o coll'ammonizione secondo le circostanze (art. 514 cod. pen.).

casa, o in quell' istituto di educazione o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo e migliorarlo.

L' autorizzazione può chiedersi verbalmente, e il presidente provvederà senza formalità di atti e senza esprimere i motivi del suo decreto: contro il suo decreto è ammesso il ricorso al presidente della corte di appello, e sarà sempre sentito il pubblico ministero (art. 223 cod. civ. e form. 48.ª).

151. Il padre rappresenta i figli nati e i nascituri in tutti gli atti civili, e ne amministra i beni: egli però non può alienare, ipotecare, dare a pegno i beni del figlio, fare locazioni eccedenti il novennio (§ 696), condonare debiti, contrarre a nome di lui mutui o altre obbligazioni eccedenti i limiti della semplice amministrazione, se non per cause di necessità o utilità evidente del figlio stesso, e mediante l' autorizzazione del tribunale civile (form. 49.ª).

Non può parimenti, nemmeno per interposta persona e a pubblica asta, essere compratore dei beni dei figli soggetti alla di lui podestà. Se una persona possa dirsi interposta, sarà giudicato di volta in volta. Non valgono presunzioni: chi l' asserisce dovrà provare (art. 224 cod. civ.).

152. Nascendo conflitto d' interessi tra figli soggetti alla stessa patria podestà o tra essi e il padre, è nominato ai figli un curatore speciale.

Se il padre ha interesse comune con alcuno dei figli, potrà rappresentare quelli appunto dei quali condivide l' interesse, lasciando la rappresentanza degli altri al curatore, che sarà nominato dal giudice: ma se la contestazione è unicamente tra i figli, parrebbe più corretto che il padre provochi la nomina di due curatori per assistere le due parti contendenti, e egli mantengasi estraneo alla controversia, non essendo conveniente che un padre parteggi per l' uno o per l' altro dei suoi figli.

La nomina del curatore è fatta dall' autorità giudiziaria ordinaria avanti cui verte il giudizio, quindi tanto dal pretore, quanto dai tribunali, quanto dalla corte d' appello, in sede contenziosa; e nel caso che non fosse pendente giudizio, dal tribunale civile in sede di onoraria giurisdizione, e cioè in camera di consiglio (form. 50.ª e 51.ª).

Per la riscossione dei capitali, o per la vendita di effetti mobili soggetti a deterioramento, basterà l' autorizzazione del pretore a condizione di nuovo impiego, la cui sicurezza sia riconosciuta dal pretore stesso. Se il capitale volesse impiegarsi nella estinzione di debiti, l' autorizzazione dovrebbe essere impartita non più dal pretore, ma dal tribunale civile (art. 224, 225 cod. civ. e form. 52.ª).

Del mancato reimpiego imposto dal magistrato può essere tenuto responsabile anche colui che eseguì il pagamento: quindi è prudente che questi s' assicuri che quanto fu prescritto sia puntualmente eseguito.

153. Le eredità devolute ai figli soggetti alla patria podestà saranno accettate dal padre con il benefizio dell' inventario. Se il padre non possa o non voglia accettarle, il tribunale, a richiesta del figlio o di alcuno dei parenti, o anche sull' istanza fatta d' ufficio dal procuratore del re, potrà autorizzarne l' accettazione, premessa la nomina di un curatore speciale e sentito il padre (form. 53.ª e §§ 471,

477, 488, e 508). La nullità degli atti fatti in contravvenzione alle precedenti regole non può essere opposta che dal padre o dal figlio e dai suoi eredi o aventi causa (art. 226 e 227 cod. civ.).

154. Usufrutto legale dei genitori. — Il padre ha l' usufrutto dei beni che provengono al figlio da successione, da donazione o da qualunque altro titolo lucrativo, e lo conserva finchè il figlio sia emancipato o abbia raggiunto l' età maggiore. Per determinare la natura della provenienza dei beni, se cioè a titolo lucrativo o mediante corrispettivo, deve aversi riguardo alla loro origine, più che al fatto materiale del loro acquisto: così ciò che provenisse da compre, vendite, permute, ecc., di beni già donati al minore, o da lui ereditati, sarebbe soggetto all'usufrutto.

Sono esclusi dall' usufrutto legale: 1.° i beni lasciati o donati con la condizione che il padre non ne abbia l' usufrutto, la quale condizione però sarà senza effetto riguardo ai beni riservati al figlio a titolo di legittima; 2.° i beni lasciati o donati al figlio per imprendere una carriera, un' arte o una professione; 3.° i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione accettata nell' interesse del figlio contro il consenso del padre; 4.° i beni acquistati dal figlio in occasione o per esercizio di milizia, uffizi, impieghi, professioni ed arti, o altrimenti con il proprio lavoro od industria *separata:* quindi se il figlio lavorasse unitamente al padre non starebbe questa esclusione (art. 228 e 229 cod. civ.).

155. All' usufrutto legale sono inerenti i seguenti pesi: 1.° le spese di mantenimento, educazione e istruzione del figlio; 2.° il pagamento delle annualità o interessi dei capitali dal giorno in cui si apre l' usufrutto; 3.° tutti gli altri obblighi ai quali sono soggetti gli usufruttuari (art. 228 a 230 cod. civ.; § 270 e seg.).

156. Questi diritti e obblighi passano alla madre, quando essa eserciti la patria podestà, e anche quando la patria podestà essendo esercitata dal padre, egli tuttavia fosse escluso dal diritto di usufrutto per cause a lui personali, come, a esempio, se il testatore avesse escluso unicamente il padre. È controverso se l'usufrutto lasciato al genitore vita sua durante abbia tuttavia il carattere di usufrutto legale nel tempo della minore età del figlio. Praticamente gli effetti possono essere ben diversi secondo la interpretazione, perchè data, a esempio, la interdizione del padre e quindi la perdita, in lui della patria podestà, se l' usufrutto si ha come legale sarà trasmesso alla madre, altrimenti no (art. 231 cod. civ.).

157. L' usufrutto legale cessa con la morte del figlio, con il passaggio ad altre nozze del genitore, sia esso il padre o la madre e con la perdita in cui ne fosse incorso il genitore (art. 232 e 233 cod. civ. e § 59).

158. Anche cessato l' usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio abitante con esso senza procura, ma senza opposizione,o con procura, ma senza condizione di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti sussistenti al tempo della domanda (art. 234 cod. civ.).

159. Perdita della patria podestà. — Se il genitore abusa della patria podestà violandone o trascurandone i doveri, o male amministrando le sostanze del figlio, il tribunale sulla istanza di alcuno dei

parenti più vicini o anche del pubblico ministero, potrà provvedere per la nomina di un tutore alla persona del figlio, o di un curatore ai di lui beni, privare il genitore in tutto o in parte dell'usufrutto, e dare quelli altri provvedimenti che stimerà convenienti nell'interesse del figlio (art. 233 e 220 e form. 54.ª).

Si è disputato se privato il padre della patria podestà, questa passi di diritto alla madre, se vivente e capace, oppure si debba invece procedere alla nomina di un tutore, al quale ufficio possa essere chiamata tanto la madre quanto altri: crediamo la prima interpretazione assai più conforme alla lettera e allo spirito della legge (art. 233 e 220 cod. civ.; § 147).

160. Patria podestà esercitata dalla madre. — Quando dunque cessa nel padre, l'esercizio della patria podestà viene assunto dalla madre: il padre poi può perdere il diritto alla patria podestà non solo con la morte, ma anche in vita, come per assenza, per interdizione civile, o per abuso che ne facesse, per condanne penali, quali i lavori forzati e la reclusione, o perchè colpevole di eccitamento alla corruzione o alla prostituzione dei figli (art. 22 e 423 cod. pen. e form. 54.ª).

La madre, investita per qualsiasi motivo della patria podestà, ha i medesimi diritti e obblighi del padre. Tuttavia la legge, ossequente ancora a quella supremazia, che riconosce al padre nel reggimento della famiglia, permette a lui che per testamento o per atto autentico stabilisca condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni: se la madre però non vuole accettare le stabilite condizioni, può chiedere di esserne dispensata, facendo convocare dal pretore un consiglio di famiglia composto con le norme di cui al § 167, affinchè deliberi sulla chiesta dispensa. La deliberazione del consiglio di famiglia sarà sottoposta all'omologazione del tribunale, il quale provvederà, sentito il pubblico ministero (art. 235 cod. civ. e form. 55.ª e 56.ª).

Quanto s'è esposto circa la perdita della patria podestà è applicabile anche alla madre.

Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il tribunale, sull'istanza di persona interessata, può nominare un curatore al ventre. Sono ammessi a chiederne la nomina tutti coloro che vi possono avere qualche interesse, sia materiale che morale: non il pubblico ministero: quindi tanto la stessa vedova, quanto i parenti del primo marito. La nomina del curatore non è obbligatoria per il tribunale, ma rimessa al suo prudente arbitrio: perciò potrà anche respingere la istanza da chiunque provenga.

La nomina di un curatore al ventre non lede i diritti di alcuno, va quindi proposta non in contradditorio, ma con istanza in sede di volontaria giurisdizione (art. 236 cod. civ. e form. 57.ª).

161. Vedova che passi a seconde nozze. — La vedova che voglia passare a nuovo matrimonio, deve prima far convocare un consiglio di famiglia (form. 55.ª), e questo delibererà se l'amministrazione dei beni le debba essere conservata, e le potrà stabilire condizioni riguardo alla stessa amministrazione e all'educazione dei figli. Le deliberazioni del consiglio di famiglia vanno sottoposte al tribunale per i suoi provvedimenti (form. 56.ª).

In mancanza della convocazione del consiglio di famiglia, la ma-

dre perde di diritto l'amministrazione, e suo marito è responsabile in solido di quella esercitata per il passato e in appresso indebitamente conservata.

Il pretore, sull'istanza del pubblico ministero, o di un ascendente, o di altra delle persone, che possono essere chiamate a farne parte (§ 167), o anche d'ufficio, deve convocare il consiglio di famiglia per deliberare sulle condizioni da stabilirsi per l'educazione dei figli e sulla nomina di un curatore ai loro beni. Il consiglio di famiglia può riammettere la madre all'amministrazione dei beni. Anche questa deliberazione va sottoposta alla omologazione del tribunale.

Quando la madre è mantenuta nell'amministrazione dei beni, o vi fu riammessa, suo marito s'intende sempre associato nell'amministrazione, e ne diviene responsabile in solido (art. 237 a 239 cod. civ.).

TITOLO IX.

Della minore età, della tutela e della emancipazione.

CAPO PRIMO.

Della minore età.

162. Non tutti gli individui hanno il medesimo sviluppo fisico e intellettuale. Alcuni già a venti anni e anche prima sono maturi di senno, e si potrebbe loro concedere, senza pericolo, il pieno esercizio dei diritti; altri invece non ne sono capaci neppure a venticinque e più anni. La legge però doveva essa determinare quella età nella quale la capacità e la incapacità fossero presunte in modo da non ammettere neppure la prova contraria, salvo le eccezioni determinate dalla legge stessa: questo limite, che separa la minore dalla maggiore età, è per noi quell'istante nel quale si compiono gli anni ventuno. Diciamo l'istante e non il giorno, perchè nel computo della età va tenuto calcolo non solo del giorno ma anche dell'ora, cosa d'altronde praticamente non difficile, dacchè la legge prescrive che nell'atto di nascita deve essere indicato, oltre il giorno, il mese e l'anno, anche l'ora della nascita. Dunque chi è nato alle ore 8 ant. del 10 Maggio 1885, sarà minore fino alle ore 8 ant. del 10 Maggio 1906.

Il minore di età non è capace di nessun atto della vita civile; agiscono per lui e in di lui rappresentanza il padre o il tutore: però questa regola generale soffre qualche eccezione: la prima che il minore degli anni ventuno, ma maggiore dei diciotto, può disporre per testamento dei suoi averi: la seconda, che il minore fra gli anni ventuno, i diciotto e anche i quattordici, e la minorenne fra i ventuno i quindici e anche i dodici (§ 64), possono contrarre matrimonio, e addivenire alle relative stipulazioni, quando vi acconsentano e li assistano cui spetta, e con il matrimonio sono di diritto emancipati: la terza che anche senza matrimonio i maggiori degli anni diciotto possono venire emancipati, come a suo luogo vedremo (art. 763, 55 e 1386 cod. civ.). Per le obbligazioni procedenti da delitto o quasi delitto,

e per quelle incontrate dal minore, che occulti la propria età, come pure per le azioni di nullità e rescissione rimandiamo il lettore al § 592 e succ.; per quanto poi riguarda i minori commercianti vedansi i §§ 937 e 938.

Dei rapporti dei minori di età con i loro genitori ci siamo già occupati: vediamo ora la condizione dei minori nei rapporti con gli istituti della tutela e della emancipazione.

CAPO III.

Della tutela.

163. La tutela, come indica la parola, ha per iscopo la protezione della persona per sè stessa incapace. Finchè il minorenne ha viventi i genitori, a questi spetta, come vedemmo, la patria podestà: se ambidue sono morti, dichiarati assenti o incorsi per effetto di condanna (§ 159) nella perdita della patria podestà, si apre la tutela. L'ufficio di tutore è gratuito e, come vedremo, obbligatorio, a meno che concorrano speciali motivi per l'esonero: qualunque sia il numero dei figli, non può loro essere nominato che un solo tutore: se nascesse un conflitto di interessi si dovrebbe nominare un curatore, con le norme che superiormente abbiamo veduto (§ 152).

L'apertura della tutela è cosa di somma importanza nell'interesse dei minori, quindi è che la legge prescrive e impone che l'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di persona che abbia lasciato figli minori, o davanti il quale una vedova con figli minori abbia contratto matrimonio, deve informarne prontamente il pretore: lo stesso obbligo impone e *sotto pena della rifusione dei danni in solido*, al tutore nominato dal genitore, al tutore legittimo e alle persone che per legge sono membri del consiglio di famiglia (§ 167).

Il pretore, assunte all'uopo le opportune informazioni, convocherà nel più breve termine il consiglio di famiglia per dare i provvedimenti che occorrono nell'interesse dei minori (art. 241, 246, 250 e 263 cod. civ.).

164. Nomina del tutore. — La tutela si distingue in testamentaria, legittima e dativa, secondo che ha origine nel testamento, nella legge, o nella deliberazione del consiglio di famiglia: su tutte ha preferenza la testamentaria; mancando questa si fa luogo alla legittima, mancando anche quest'ultima, alla dativa.

Il diritto di nominare un tutore parente o anche estraneo, spetta a quello dei genitori, che rimane superstite: la nomina deve essere fatta per atto notarile o per testamento, nè ha effetto se fatta da genitore, che al tempo di sua morte non era nell'esercizio della patria podestà; quindi, perchè sia valida la nomina di tutore, si richiedono queste quattro condizioni: 1.° che chi lo nomina sia il padre o la madre; 2.° che sia nell'esercizio della patria podestà, e vi rimanga fino alla sua morte; 3.° che non lasci coniuge superstite; 4.° finalmente che la nomina sia fatta per atto notarile o per testamento: perciò è nulla la nomina d'un tutore fatta per testamento da chi non è genitore: chiunque, non essendo genitore, istituisce erede un minore, può solo nominargli un curatore speciale per la amministra-

zione delle sostanze che gli trasmette, e ciò anche quando il minore sia sotto la patria podestà (art. 241 a 243 e 247 cod. civ.).

165. Se non vi è tutore nominato dal genitore, la tutela spetta di diritto all'avo paterno, e in mancanza di questo all'avo materno. Se l'avo paterno vivesse, ma ottenesse la dispensa dall'ufficio di tutore, si farebbe luogo alla nomina di un nuovo tutore da parte del consiglio di famiglia anche quando vivesse e fosse capace l'avo materno, poichè l'esonero ottenuto dall'avo paterno è cosa diversa dalla sua mancanza: parimenti se l'avo paterno venisse a morire dopo assunto l'ufficio di tutore, s'aprirebbe la tutela dativa, anche vivendo l'avo materno (art. 244 cod. civ.).

166. Quando un figlio minore resta senza padre e madre, senza tutore da essi nominato, senza avo paterno e materno, come pure quando il tutore avente alcuna delle qualità sopra espresse fosse escluso o legittimamente scusato, si procede dal consiglio di famiglia alla nomina di un tutore: venendo poi a cessare durante l'età minore dei figli, la tutela legale spettante ai genitori naturali, o trattandosi di figli minori di genitori ignoti, non ricoverati in un ospizio, è provveduto alla nomina di un tutore dal consiglio di tutela (art. 245 e 248 cod. civ.).

167. **Consiglio di famiglia.** — Quando si verifica l'apertura della tutela, è costituito un consiglio di famiglia permanente per tutto il tempo della medesima presso il pretore del mandamento, dove si trova la sede principale degli affari del minore. Tuttavia, se il tutore fosse domiciliato o trasferisse il domicilio in altro mandamento, potrà per decreto del tribunale civile esservi trasferita la sede del consiglio (form. 58.ª). Contro il decreto del tribunale ciascuno dei membri del consiglio di famiglia, o più di essi, possono proporre reclamo al tribunale in via contenziosa, facendovi citare il tutore e gli altri membri del consiglio di famiglia.

Il consiglio di famiglia si compone: del pretore, il quale lo convoca e lo presiede, di quattro consulenti, del tutore e del protutore; per il minore emancipato: di quattro consulenti, del pretore e del curatore. Il minore, dopo compiuti i sedici anni, ha diritto di assistere, ma senza voto deliberativo, al consiglio di famiglia, di cui gli sarà perciò notificata la riunione.

Sono consulenti di diritto nell'ordine seguente, quando non fanno parte del consiglio di famiglia in altra qualità: 1.° gli ascendenti maschi del minore; 2.° i fratelli germani; 3.° gli zii. In ciascun ordine saranno preferiti i prossimi, e in parità di grado i più anziani. Le ascendenti e le sorelle germane non maritate possono venire elette a farne parte (§ 172), ma non vi hanno diritto. Non essendovi nessun consulente delle tre categorie suddette, o non essendo essi in numero sufficiente, il pretore deve nominare allo stesso ufficio altre persone, scegliendole, per quanto sia possibile e conveniente, tra i prossimi parenti o affini del minore, o in mancanza di parenti e di affini, fra le persone che abbiano avuto relazioni abituali di amicizia con il genitore

L'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di persona che abbia lasciati figli in minore età o avanti il quale una vedova abbia contratto matrimonio, deve informarne prontamente il

pretore: il tutore nominato dal genitore, il tutore legittimo e i parenti suddetti, che per legge sono membri del consiglio di famiglia, devono pure denunciare al pretore il fatto che dà luogo alla tutela, sotto pena dei danni in solido (art. 249 a 253 cod. civ.).

168. Anche l'ufficio di consulente, come quello di tutore o di protutore, è gratuito e obbligatorio: quindi le persone chiamate nei consigli di famiglia devono intervenirvi *personalmente*, e l'assenza non giustificata è punita con ammenda estendibile a L. 50; se poi un membro del consiglio si rende abitualmente assente, il pretore vi deve surrogare altra persona, e se non è provata una giusta e permanente causa di assenza ne riferirà al procuratore del re, il quale promuoverà in giudizio civile la applicazione di una multa estendibile a L. 500.

Nel verbale della prima adunanza del consiglio di famiglia si enuncieranno i fatti da cui ciascuno dei suoi membri ripete la propria qualità, e si dichiarerà se il consiglio sia regolarmente costituito: trascorsi sei mesi dal giorno della prima convocazione, i suoi atti non si potranno più impugnare per ragione d'incompetenza o di irregolare sua costituzione: anche durante i sei mesi non si potranno tali atti annullare a pregiudizio dei terzi in buona fede.

Nel corso della tutela il pretore deve convocare il consiglio di famiglia quando gliene facciano istanza il tutore, o il protutore, o il curatore, o due consulenti, o gli aventi un interesse legittimo; può anche convocarlo d'ufficio, come può ordinarne la convocazione il procuratore del re (art. 255 a 257 cod. civ.).

169. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di famiglia si richiede la convocazione di tutti i suoi membri e la presenza almeno di tre oltre il pretore. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti: a parità quello del pretore ha la preponderanza. I membri del consiglio debbono astenersi dal prender parte alle deliberazioni nelle quali hanno un interesse personale: il tutore non ha voto quando si tratta della nomina, dispensa o rimozione del protutore, e il protutore non ha voto quando si tratta della dispensa o rimozione del tutore, o della nomina di un nuovo tutore. Quando la deliberazione non è presa all'unanimità, si farà menzione nel verbale dell'opinione di ciascun membro del consiglio di famiglia.

Il tutore, il protutore, il curatore e anche i membri intervenuti all'adunanza, quando si tratta di deliberazione non soggetta a omologazione (§ 178), potranno impugnarla dinanzi al tribunale in contraddittorio dei membri che furono di avviso conforme alla medesima, quindi in sede contenziosa, entro quindici giorni dalla data della deliberazione (art. 260 cod. civ. § 1577 e form. 59.ª).

170. Tutela delle persone nate fuori di matrimonio. — Nell'interesse di queste persone si costituisce un consiglio di tutela, eccettuato il caso di tutela legale esercitata dal genitore naturale (§ 135).

Se la filiazione è legalmente riconosciuta o dichiarata, il consiglio si compone del pretore e di quattro persone da lui scelte fra quelle che abbiano avuto relazioni abituali di amicizia con il genitore: in caso diverso, del pretore, di due consiglieri comunali, o di due altre persone scelte dal pretore stesso. Sono del resto comuni al consiglio di tutela, in quanto siano applicabili, le disposizioni riguardanti i consigli di famiglia (§ 167.)

I fanciulli ammessi negli ospizi a qualunque titolo e sotto qualsivoglia denominazione, che non abbiano parenti conosciuti e capaci dell' ufficio di tutore, sono confidati all' amministrazione dell' ospizio, la quale forma per essi il consiglio di tutela, senza intervento di pretore, e può, ove le circostanze lo esigano, eleggere uno degli amministratori per esercitare le funzioni di tutore (art. 261 e 262 cod. civ.).

171. Protutore. — Il protutore agisce per il minore e lo rappresenta nei casi in cui l' interesse di questo sia in opposizione con quello del tutore; il tutore non può assumere l' esercizio della tutela se non vi è protutore, e non essendovi, deve promuoverne la nomina senza ritardo: se contravviene a questa disposizione, può essere rimosso, ed è tenuto al risarcimento di ogni danno. Il protutore a sua volta è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore in caso di tutela vacante o abbandonata, e frattanto rappresenta il minore e può fare tutti gli atti conservativi e anche gli amministrativi che non ammettano dilazione.

I genitori nei casi e modi con i quali possono nominare il tutore, possono anche nominare il protutore (§ 164): se tale nomina non è stata fatta, vi procederà il consiglio di famiglia: gli ascendenti non hanno uno speciale diritto a questo ufficio: nei casi in cui il consiglio di famiglia è chiamato a eleggere il tutore e il protutore, l' elezione del tutore deve precedere quella del protutore, la quale però si farà immediatamente dopo nella stessa adunanza. Il protutore cessa con la nomina di un nuovo tutore; il consiglio di famiglia lo può rieleggere (art. 264 a 267 cod. civ.).

172. Incapacità, esclusione e rimozione dagli uffici tutelari. — La legge ritiene assolutamente incapaci, e quindi esclude in modo assoluto dall' essere tutori, protutori, o consulenti del consiglio di famiglia, e vuole che immediatamente cessino da questi uffici, qualora li avessero assunti: — 1.° le donne, eccettuate le ascendenti e le sorelle germane non maritate; — 2.° coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio; — 3.° tutti quelli che hanno o siano per avere, o dei quali il padre, la madre, i discendenti o il conjuge hanno o siano per avere con il minore una lite, in cui si trovi messo in pericolo lo stato del minore, o una parte notevole delle sue sostanze.

Esclude poi come indegni, o li rimuove qualora avessero assunto quegli uffici: 1.° i condannati a pena criminale; — 2.° i condannati alla pena del carcere per furto, frode, falso o per reato contro i buoni costumi; — 3.° le persone di notoria cattiva condotta, e quelle notoriamente incapaci di amministrare, o di provata infedeltà o trascuratezza, o colpevoli di abuso di autorità nell' esercizio della tutela; — 4.° i falliti non riabilitati (§ 1305).

Nel caso di condanna a pena correzionale per reato non indicato nel n. 2, il condannato non può essere tutore finchè non abbia scontata la pena; può invece continuare a essere protutore o consulente; qualora avesse già assunto la tutela e la pena fosse maggiore di un anno di carcere, la perde, nè può esservi riammesso finchè dura la pena; se questa è minore di un anno, il consiglio di famiglia lo può rimuovere.

Le domande, alle quali può dare luogo la nomina agli uffici tu-

telari di persone escluse, devono proporsi al consiglio di famiglia, salvo il reclamo contro le sue deliberazioni al tribunale in sede contenziosa e quindi con citazione dei membri del consiglio, che nella votazione furono la maggioranza; il rito a seguire sarà il sommario, e contro la sentenza del tribunale potrà interporsi appello alla corte entro giorni 15, con citazione a comparire nel termine non minore di cinque giorni, nè maggiore di 15: crediamo con il medesimo procedimento possa reclamarsi anche contro la nomina a uffici tutelari delle persone dichiarate incapaci.

Quando il consiglio di famiglia deve deliberare sulla esclusione o rimozione del tutore o del protutore, essi devono essere prima sentiti o debitatamente citati (art. 268 a 271 cod. civ. e form. 60.ª e 61.ª).

173. Dispensa dagli uffici di tutela. — Mentre la incapacità e la esclusione riguardano di regola tutti quanti gli uffici della tutela, e quindi tanto i tutori e protutori, quanto i consulenti, invece i motivi speciali di dispensa riguardano solo i tutori e i protutori. Anche per i consulenti possono concorrere giuste cause di dispensa, ma la legge non le enumera, accenna solo che per ragioni di distanza, o per altri gravi motivi, il pretore avrà facoltà di dispensare dall' ufficio di consulente le persone che ne facciano domanda, surrogandone altre da scegliere con le norme ordinarie della nomina: l' importanza degli uffici affidati al tutore è ben maggiore di quella degli uffici che incombono al semplice consulente: quindi la probabilità che troppo facilmente se ne chiedesse l' esonero, e la opportunità che si determinassero esplicitamente le cause che a un tale esonero potessero *dare diritto*.

La legge dispone che sono dispensati dagli uffici di tutore e protutore in primo luogo: 1.° i principi della famiglia reale, salvochè si tratti della tutela di altri principi della stessa famiglia; 2.° i presidenti delle camere legislative; 3.° i ministri segretari di stato; 4.° i presidenti del consiglio di stato, della corte dei conti, delle corti giudiziarie ed i capi del pubblico ministero presso le corti medesime; 5.° i segretari e direttori generali delle amministrazioni centrali del regno e i capi delle amministrazioni provinciali.

Siccome però trattasi di dispensa, non d' incapacità, qualora queste persone, investite di tali cariche, volessero accettare anche l' ufficio di tutore o di protutore, non incontrerebbero nessun divieto.

In secondo luogo hanno pure diritto di essere dispensati dall' assumere o dal continuare l' esercizio della tutela o l' ufficio di protutore:

1.° le donne che possono essere tutrici (§ 172); 2.° coloro che abbiano l' età di 65 anni compiti; 3.° quelli colpiti da grave e permanente infermità; 4.° il padre di cinque figli viventi: i figli morti in attività di servizio nell' esercito nazionale di terra o di mare saranno computati per far luogo alla dispensa; 5.° chi sia già incaricato di una tutela; 6.° i militari in attività di servizio; 7.° coloro che abbiano missione del governo fuori del regno, o che per ragione di pubblico servizio risiedano fuori del territorio del tribunale in cui si è costituita la tutela.

In terzo luogo chi non sia parente o affine del minore, non può essere costretto ad accettare la tutela, o l' uffizio di protutore, ogni-

qualvolta nel territorio del tribunale in cui si costituì la tutela, o in cui sia parte notabile delle sostanze del minore, risiedano parenti o affini capaci di assumere i detti uffizi e non dispensati per causa legittima. — Venendo a cessare le cause per cui il parente o affine sia stato dispensato, l'estraneo, che abbia assunto l'uffizio di tutore o di protutore, può ottenere di esserne liberato (art. 272 a 274 cod. civ.).

174. La domanda di dispensa si propone al consiglio di famiglia: la sua decisione, che rigetti la domanda, può essere impugnata dinanzi al tribunale dal tutore o protutore che la propose, il quale però è tenuto intanto a continuare l'esercizio delle sue funzioni. Il reclamo va proposto mediante citazione dei membri della maggioranza del consiglio, a comparire in via sommaria avanti il tribunale civile entro giorni 15 dalla data della deliberazione, che si vuole impugnare: Il consiglio di famiglia può delegare uno dei suoi membri a rappresentarlo nel giudizio e a sostenerne la decisione. Contro la sentenza del tribunale potrà interporsi appello alla corte d'appello nel termine ancora di giorni 15, con citazione a comparire non prima di 5, nè dopo 15 giorni (form. 62.ª).

Quando concorre alcuno dei motivi di dispensa dalla legge ammessi, il consiglio non può a meno di concedere la richiesta dispensa; contro il suo ingiusto rifiuto provvederebbero i magistrati, come ora abbiamo veduto: ma il consiglio di famiglia, anche non concorrendo alcuno di quei motivi, ha pure la facoltà di dispensare dal loro ufficio il tutore, il protutore e il curatore, qualora essi consentano a rassegnarlo e il consiglio reputi necessario un tale provvedimento nell' interesse del minore: la deliberazione del consiglio però, se non è alla unanimità di voti, deve sottoporsi alla omologazione del tribunale: è controverso se possa anche impugnarsi in via contenziosa; propendiamo per la negativa, perchè tale mezzo è concesso solo contro le deliberazioni non soggette a omologazione (art. 275 e 276 cod. civ.).

175. Esercizio della tutela. — Nel minore la legge, per regola generale, non riconosce capacità giuridica all'esercizio dei diritti civili; e quindi gli interdice tutti gli atti, sia d'ordinaria che di straordinaria amministrazione: la sua rappresentanza è invece affidata al tutore con la assistenza del consiglio di famiglia e il controllo negli affari di maggiore importanza del tribunale: solo concede gli atti di ordinaria amministrazione al minore emancipato (§ 183), esigendo per quelli di straordinaria amministrazione l'assistenza di un curatore, o, nel contratto di matrimonio, l'assistenza delle persone delle quali è richiesto il consenso per il matrimonio stesso (art. 1386 cod. civ. e § 162). Ai maggiori degli anni diciotto, siano o no emancipati, è però concesso di fare testamento nei modi ordinari e di disporre con esso anche di tutto il loro avere, salvo le restrinzioni comuni per la porzione legittima (§ 401).

Il minore deve al suo tutore rispetto e obbedienza: se questi abusa della sua autorità, o trascura i suoi doveri, il minore può dolersi con il consiglio di famiglia; che se invece è il minore che tiene condotta cattiva, il tutore ne riferirà al consiglio di famiglia, il quale occorrendo lo autorizzerà a ottenere dal presidente del tribunale quelle misure che vedemmo poter invocare il padre (art. 279 e 280 cod. civ. § 150).

176. Se la tutela è esercitata da un avo, spetta a lui deliberare

sul luogo in cui il minore debba essere allevato e sulla educazione che convenga dargli: se è tutore un'altra persona, potrà in proposito deliberare il consiglio di famiglia, sentito lo stesso minore quando abbia compiuto gli anni dieci (art. 278 cod. civ.).

La legge deve proteggere il minore anche contro le eventuali malversazioni che il tutore potesse permettersi malgrado la sorveglianza cui è soggetto: quindi l'obbligo che gli è imposto di fare istanze, nei dieci giorni successivi a quello in cui abbia avuto legalmente notizia della sua nomina, perchè vengano tolti i sigilli che fossero stati apposti, e si proceda immediatamente all'inventario dei beni del minore, non ostante qualunque dispensa; l'obbligo che l'inventario sia ultimato nello spazio di un mese, salvo al pretore di prorogare detto termine, qualora le circostanze lo richiedano: che l'inventario si faccia con l'intervento del protutore e l'assistenza di due testimoni da scegliersi fra i parenti o gli amici della famiglia; permesso solo l'inventario senza ministero di notaio, quando vi consentano il pretore o il consiglio di famiglia, e il valore dei beni non ecceda L. 3000: l'inventario dovere essere depositato nella cancelleria della pretura, e all'atto del deposito il tutore e il protutore dichiarare *con giuramento* la verità dell'inventario stesso: in esso inventario doversi indicare i mobili, crediti e debiti del minore e descrivere le scritture, carte e note relative allo stato attivo e passivo del patrimonio e la designazione degli stabili: rimesso al pretore o al consiglio di famiglia il determinare se e come si debba procedere anche alla stima dei mobili e alla descrizione degli immobili: l'obbligo di procedere all'inventario, nelle forme usate nel commercio, degli stabilimenti industriali o commerciali che fossero nel patrimonio del minore, con l'intervento del protutore e anche di quelle persone che il pretore o il consiglio di famiglia credessero di delegare, e l'obbligo di depositare anche questo inventario nella cancelleria della pretura (art. 282 a 284 cod. civ.).

Prima che si incomincino le operazioni dell'inventario il tutore che abbia debito, credito o altre ragioni verso il minore, deve dichiararlo su interpellanza del notaio, e questi è tenuto a menzionare nell'inventario la fatta interpellanza e la risposta avutane: nel caso di inventario senza opera di notaio, spetta al pretore tale interpellanza, e la risposta va sempre inserita nel verbale. Che se il tutore conoscendo il suo credito, o le sue ragioni, espressamente interpellato, non ne avrà fatta dichiarazione, decaderà da ogni suo diritto; e se sapendo di essere debitore non avrà dichiarato il suo debito, potrà essere rimosso dalla tutela.

I valori in numerario o in carte al portatore e gli oggetti preziosi, che si trovassero nel patrimonio del minore, devono essere depositati nella cassa dei depositi giudiziari, o in quella che sarà dal pretore designata, e vi rimarranno fino a che il consiglio di famiglia non avrà deliberato in proposito (art. 285 a 287 cod. civ.).

177. Il tutore che omette di fare l'inventario nel termine o nel modo stabilito, non ostante qualunque dispensa, o lo fa infedele, è tenuto al risarcimento dei danni, e può essere rimosso dalla tutela: prima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettano dilazione.

Nel termine di due mesi successivi alla formazione dell' inventario, il tutore, richiedendone il pretore, dovrà fare vendere a pubblici incanti i mobili del minore (form. 63.[a]): il consiglio di famiglia potrà autorizzarlo a conservare i mobili in tutto o in parte e anche a venderli a offerte private (art. 288 a 290 cod. civ.).

Compiuto l' inventario, il consiglio di famiglia stabilirà per approssimazione l' annua spesa per il mantenimento, l' educazione e l' istruzione del minore e per l' amministrazione del patrimonio, fissando la somma da cui cominci l' obbligo al tutore di impiegare gli avanzi delle rendite, il modo dell' impiego e il tempo entro il quale debba essere fatto: il tutore che avesse ommesso di provocare le deliberazioni del consiglio di famiglia su questi oggetti, diventerà responsabile, alla scadenza di tre mesi, degli interessi di qualunque somma eccedente le spese strettamente necessarie.

Esso, a meno che non sia l' avo paterno o materno, è inoltre tenuto a dare cauzione, se non è dispensato dal consiglio di famiglia con deliberazione che sarà sottoposta all' omologazione del tribunale (form. 64.[a]): crediamo però che qualora il genitore, nominando egli il tutore, lo avesse dispensato dall' obbligo della cauzione, tale dispensa dovrebbe essere efficace. L' ammontare della cauzione sarà determinato dal consiglio di famiglia: quando il tutore non preferisca un altro modo di cauzione, il consiglio di famiglia indicherà quei beni del tutore, sui quali dovrà inscriversi l' ipoteca legale, ed ove il tutore non possegga beni sufficienti si procederà alla nomina di un nuovo tutore: al tutore, al protutore e al cancelliere della pretura spetta l'obbligo di fare procedere alla iscrizione della ipoteca legale (art. 291, 292 e 1983 cod. civ. e form. 65.[a]).

Il consiglio di famiglia delibererà intorno a ciò nella prima adunanza: potrà nel progresso della tutela richiedere dal tutore la cauzione da cui fosse stato dispensato, e liberarlo parimenti da quella che avesse dato: potrà pure estendere o restringere l' iscrizione dell' ipoteca presa in luogo della cauzione, e anche autorizzarne la cancellazione. In tutti questi casi la deliberazione del consiglio deve essere sottoposta all' omologazione del tribunale (art. 293 cod. civ.).

Potrà eziandio il consiglio di famiglia stabilire cautele speciali per l' esazione e l' impiego della parte di rendita che ecceda la somma fissata per il minore, e quando circostanze speciali lo esigano, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell' amministrazione da una o più persone stipendiate, ma sotto la sua responsabilità (art. 294 e 295 cod. civ.).

178. Negli atti eccedenti la semplice amministrazione, il tutore deve essere assistito dal consiglio di famiglia; egli quindi, senza averne riportata la autorizzazione, non può riscuotere i capitali del minore, farne impiego, prendere danaro a mutuo, accordare pegni o ipoteche, alienare beni immobili o mobili, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento, cedere o trasferire crediti o carte di credito, fare acquisti di beni immobili o mobili, eccettuati gli oggetti necessari all' economia domestica o all' amministrazione del patrimonio, fare locazioni eccedenti il novennio, accettare o ripudiare eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o condizioni, procedere a divisioni o provocarle giudizialmente, far compromessi o transazioni,

promuovere azioni in giudizio, se non quando si tratti di azioni possessorie o di quistioni relative al conseguimento delle rendite, salvi i casi di urgenza (art. 296 cod. civ.): potrebbe però stare in giudizio come convenuto: se eccedesse questi limiti, tracciatigli dalla legge, incontrerebbe certo una eventuale responsabilità personale verso il minore: non però verso i terzi che conoscessero la sua veste di tutore: i terzi invece che pagassero capitali al tutore a ciò non autorizzato, ne sarebbero responsabili verso il minore, salvo la loro azione verso il tutore. Spetta finalmente al consiglio di famiglia determinare se le vendite degli immobili devono farsi mediante asta pubblica o per offerte private.

L'autorizzazione del consiglio di famiglia non può essere data in generale, ma deve essere speciale per ciascun atto o contratto; ogni deliberazione sua con la quale siano autorizzati atti di alienazione, di pegno o di ipoteca di beni del minore e quelle che autorizzino il tutore a prendere danari a prestito, a fare transazioni e compromessi o a addivenire a divisioni, deve essere sottoposta alla omologazione del tribunale (art. 297 e 301 cod. civ. e form. 66.[a]).

179. Se nel patrimonio del minore vi sono stabilimenti di commercio, o di industria, di regola devono essere liquidati e alienati dal tutore nei modi e con le cautele che saranno determinate dal consiglio di famiglia: però, quando la utilità sia evidente, il consiglio di famiglia potrà permettere la continuazione dell'esercizio: anche questa deliberazione va sottoposta alla omologazione del tribunale. Se poi vi sono nel patrimonio stesso titoli al portatore, e il consiglio di famiglia non ne abbia deliberata la conversione in altro impiego, deve il tutore farli inscrivere al nome del minore (art. 288 e 299 cod. civ. e form. suddetta).

180. È vietato al tutore e al protutore, non ai consulenti, di comperare neppure all'asta pubblica i beni dei minori loro affidati, nè di accettare la cessione di alcuna ragione o credito verso i medesimi: non possono nemmeno prenderne in affitto i beni senza speciale autorizzazione del consiglio di famiglia (art. 300 e 1457 cod. civ.). La nullità starebbe anche quando quei contratti fossero stipulati per interposta persona qualsiasi.

181. Del rendimento dei conti della tutela. — Ogni tutore, terminata la sua amministrazione, è tenuto a renderne il conto: inoltre, se non è avo paterno o materno, dovrà ogni anno presentare gli stati della sua amministrazione al consiglio di famiglia, il quale, prima di deliberare, li farà esaminare da uno dei suoi membri. Questi stati sasaranno stesi e rimessi senza spesa in carta non bollata e senza formalità di giudizio, e, dopo la deliberazione del consiglio di famiglia, depositati presso la pretura (form. 67.[a] e 68.[a]).

Qualunque esenzione dall'obbligo di rendere il conto definitivo, o di presentare gli stati annuali, è di nessun effetto: il conto definitivo si renderà quando il minore sia giunto alla maggiore età, o quando sia emancipato: le spese, anticipate dal tutore, saranno a carico del minore: si ammetteranno in favore del tutore tutte quelle che saranno sufficientemente giustificate e riconosciute utili al minore.

Qualora poi l'amministrazione del tutore cessi prima che l'amministrato sia giunto alla maggiore età o sia emancipato, il conto

della amministrazione dovrà rendersi a colui che succede nella tutela e in presenza del protutore; non sarà però definitivo, se non intervenga l'approvazione del consiglio di famiglia.

Se l'amministrato muore durante la minore età, il conto sarà reso ai suoi eredi: se invece la tutela cessi per la sua maggiore età, il conto sarà reso all'amministrato medesimo; ma il tutore non sarà efficacemente libero, se l'amministrato non sarà stato assistito nell'esame del conto dal protutore o da quell'altra persona che in mancanza del protutore, sarà stata designata dal pretore. Nessuna convenzione tra il tutore ed il minore, fatto maggiore, può aver luogo prima della definitiva approvazione del conto della tutela: la somma, a cui ascendesse il residuo debito del tutore, produrrà interesse dal giorno dell'ultimazione del conto, senza che occorra farne domanda: su quella invece che dal minore fosse dovuta al tutore non decorreranno interessi se non dal giorno della domanda giudiziale, fatta dopo la ultimazione del conto (art. 302 a 308 cod. civ.).

182. Prescrizioni delle azioni relative alla tutela. — Le azioni del minore contro il tutore e il protutore, e quelle del tutore verso il minore relative alla tutela, si prescrivono in dieci anni computabili dal giorno della maggiore età o della morte dell'amministrato, senza pregiudizio però delle disposizioni relative all'interruzione e sospensione del corso delle prescrizioni. Ciò non si applica all'azione per il pagamento del residuo risultante dal conto definitivo: la quale si prescrive nel termine ordinario di anni trenta (art. 309 e § 919).

CAPO III.

Della emancipazione.

183. La emancipazione conferisce al minore la capacità di fare da sè solo tutti gli atti, che non eccedono la semplice amministrazione: per quelli poi che la eccedono, il minore non è *rappresentato*, ma semplicemente *assistito* da un curatore: e l'una cosa è bene diversa dall'altra, e giova fissarne le diverse conseguenze: il tutore, perchè rappresenta il minore, agisce per lui e senza il di lui concorso: il curatore invece, perchè assiste soltanto l'emancipato, non ne ha mai la rappresentanza, e nulla può senza il concorso dell'emancipato stesso. Per tutti gli atti che eccedono la ordinaria amministrazione, oltre la assistenza del curatore, è pure necessaria la approvazione del consiglio di famiglia, la quale deve anche essere sottoposta alla omologazione del tribunale ogni qualvolta si tratti di atti di alienazioni, di pegno o di ipoteca di beni del minore, di prendere danaro a prestito, di fare transazioni o compromessi e di procedere a divisioni. Però per la riscossione dei capitali sotto condizione di idoneo impiego e per stare in giudizio, sia come attore, sia come convenuto, basterà la assistenza del curatore: chi paga può essere responsabile della idoneità del reimpiego (art. 317 a 319 cod. civ.).

184. Atti di ordinaria amministrazione sono quelli che si riferiscono alle rendite, e cioè alla loro percezione e al loro impiego per il *soddisfacimento dei bisogni della vita.*

Qualsiasi atto che riguardi il capitale sia in ordine al suo impiego, che alla sua alienazione, ritiro, ecc., è eccedente la semplice amministrazione, e il minore non può procedervi da solo. Parimenti è atto eccedente la semplice amministrazione la locazione di stabili per un tempo maggiore di nove anni (§ 696): l'esigere anticipatamente gli affitti, quando la anticipazione non fosse a norma della consuetudine: la compera anche di mobili, non inservienti all'ordinario uso domestico, e ciò pure nel caso che la somma impiegatà nei mobili fosse parte delle rendite ordinarie.

Il conto della precedente amministrazione del patrimonio del minore emancipato sarà reso a lui, assistito dal curatore, e se questo è quel medesimo che deve rendere il conto, il consiglio di famiglia o di tutela nominerà un curatore speciale, (art. 316 cod. civ.). Contro il rifiuto del curatore a prestare il proprio assenso nei casi in cui è necessaria la sua assistenza il minore emancipato può fare richiamo al consiglio di famiglia (art. 320 cod. civ.).

185. Modi della emancipazione. — La emancipazione si può ottenere dal minore di entrambi i sessi in due modi: e cioè, o di diritto con il matrimonio, o per concessione delle persone dalla legge a ciò autorizzate. Il matrimonio porta di diritto la emancipazione del minore, vi proceda esso in età superiore ai diciotto anni se maschio, o di quindici se femmina, o vi proceda anche, per ottenutane dispensa, in età a quelle inferiore (§ 64). Sciolto anche immediatamente il matrimonio il minore continuerebbe nello stato di emancipazione.

La emancipazione poi può essere concessa al minore che abbia compiuto i diciotto anni dal genitore che eserciti la patria podestà, e in sua mancanza dal consiglio di famiglia o di tutela: se è concessa dal genitore, questi dovrà farne dichiarazione davanti al pretore, se dal consiglio di famiglia, mediante sua deliberazione, cui necessariamente prenderà parte il pretore (§ 167): se dal consiglio di tutela di fanciulli affidati alle direzione degli ospizi, il consiglio stesso dovrà pure essere presieduto dal pretore: il figlio naturale può essere emancipato dal genitore che ne abbia la tutela legale o in mancanza dal consiglio di tutela (art. 310 a 313 e § 170).

186. Nomina del curatore. — Se la emancipazione è fatta dal padre o dalla madre, curatore del figlio sarà il genitore emancipante; se invece è fatta dal consiglio di famiglia o di tutela, al consiglio spetterà la nomina del curatore. Se il genitore prevedendo la emancipazione avesse egli nominato un curatore, tale nomina non avrebbe alcuna efficacia. Se la emancipazione poi ha luogo in causa di matrimonio, saranno curatori dell' emancipato il padre o in sua mancanza la madre: se mancassero ambidue i genitori, la nomina del curatore spetterà ancora al consiglio di famiglia o di tutela anche quando vi fossero avi del minore, o la di lui moglie fosse maggiore: se invece emancipata per il matrimonio è la donna minore, essa ha per curatore il marito, o il curatore del marito se questo sia minore o inabilitato, e infine il tutore del marito se questo sia interdetto: qualora sia vedova, ovvero separata di corpo o di beni, avrà per curatore il padre o la madre, e in loro mancanza le sarà nominato un curatore dal consiglio di famiglia o di tutela (art. 314 e 315 cod. civ.).

187. Revoca della emancipazione. — Ma il minore emancipato

potrebbe mostrarsi inetto anche alla semplice amministrazione dei suoi beni: in questo caso è data facoltà di revocare la concessa emancipazione. Diciamo concessa, perchè se la emancipazione provenisse da seguìto matrimonio, la revoca non potrebbe avere luogo, e contro gli eventuali abusi che il minore facesse della emancipazione, non vi sarebbe altro rimedio che di ottenerne la interdizione. La revoca però deve sempre essere pronunciata dal consiglio di famiglia: se emancipante fu il genitore e esso sia tuttora vivente, e quindi non siavi mai stata costituzione del consiglio di famiglia, se ne costituirà uno, perchè deliberi in proposito: è a notare che in questo caso, in cui sia tuttora vivente il genitore che accordò la emancipazione, oppure nel caso in cui fosse vivente l'altro genitore la deliberazione del consiglio di famiglia non potrebbe seguire se non su domanda del genitore. Anche qui troverà applicazione la norma generale della quale a suo tempo ci siamo occupati, e cioè che le deliberazioni del consiglio di famiglia, se non sono prese alla unanimità, possono essere impugnate dai membri della minoranza davanti il tribunale in contraddittorio dei membri della maggioranza (§ 167): potrà impugnarle anche l'emancipato (art. 260 e 321 cod. civ.).

188. Dal giorno della revoca dell'emancipazione il minore rientra sotto la patria podestà o nello stato di tutela, e vi rimarrà sino alla maggiore età, senza che possa farsi luogo a nuova emancipazione.

Le nullità degli atti fatti in contravvenzione a queste disposizioni, concernenti l'interesse del minore, non possono opporsi che dal tutore, dal minore e dai suoi eredi o aventi causa (art. 321 e 322 cod. civ.).

TITOLO X.

Della maggiore età, della interdizione e della inabilitazione.

CAPO PRIMO.

Della maggiore età.

189. Della maggiore età. — Già vedemmo precedentemente (§ 162) come la legge nostra fissi la maggiore età al momento in cui si compie il ventunesimo anno. Il maggiore di età è capace di tutti gli atti della vita civile, salve le eccezioni stabilite da disposizioni speciali (art. 323 cod. civ.): quali quella che non permette ai figli maschi minori degli anni 25 di contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre (§ 68): quella per la quale tanto all'adottante quanto all'adottato occorre per la adozione il consenso del padre, della madre e del conjuge se viventi (§ 128): quella che limita la capacità della donna maritata (§ 105). Le leggi politiche segnano poi altri limiti di età all'esercizio dei relativi diritti.

190. Ma se la legge presume che il maggiore degli anni 21 sia capace di tutti gli atti della vita civile, tale presunzione deve cedere di fronte a prova contraria: vizi congeniti o malattie possono

avere alterate le facoltà morali e intellettuali della persona anche maggiore di età, e quindi rendere per lei indispensabile quella protezione e assistenza che la legge accorda ai minori di età; e siccome questa incapacità può essere più o meno piena, così la convenienza dei due istituti della interdizione e della inabilitazione: la tutela per gli interdetti e la curatela per gli inabilitati.

CAPO II.

Della interdizione.

191. La interdizione è legale (§ 12), o giudiziale: quella procede da condanna penale (1), questa da sentenza del giudice civile. Devono essere interdetti il maggiore di età e il minore emancipato quando si trovino in condizione di abituale infermità di mente, che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi: il minore anche non emancipato può essere interdetto nell' ultimo anno della sua minore età: al minore emancipato può essere revocata la emancipazione (§ 187). La interdizione è per sua natura obbligatoria, perchè creata a tutela dell' incapace; quindi l' obbligo nella autorità giudiziaria di pronunciarla, voltachè si verifichino gli estremi dalla legge voluti; quindi la facoltà, diremo meglio, il dovere di promuoverla, nel conjuge, in ogni congiunto e anche nel rappresentante il pubblico ministero (art. 324 a 326 cod. civ.). La legge dice effettivamente *congiunto:* ora c' è disparere se sotto questo nome si comprendano anche gli affini o solo i parenti: crediamo più conforme allo spirito della legge la interpretazione più larga. E infatti se questo diritto o dovere spetta al pubblico ministero, come custode della legge, perchè non spetterà anche all' affine?

192. Ma se è provvido che l'infermo di mente sia posto nella impossibilità di pregiudicare o rovinare i propri interessi, è però necessario che si vigili, perchè la ingordigia, le passioni o altro movente non spingano qualche persona interessata a promuovere ingiuste interdizioni, esagerando fatti veri, o asserendone dei falsi: quindi norme precise che impediscano ogni frode: un ricorso al tribunale con la esposizione dei fatti, che si pretende diano luogo alla interdizione, la indicazione dei testimoni che in proposito potrebbero deporre e la produzione degli opportuni documenti: una prima deliberazione del tribunale con la quale, se la domanda di interdizione non è senz' altro rigettata, si ordini la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela per le sue deliberazioni: poi l' interrogatorio dell' interdicendo avanti il collegio dei giudici, o, se ciò non è possibile, avanti un giudice delegato e il pubblico ministero; poi, ove occorra,

(1) Ogni condannato alla pena dei lavori forzati a tempo, o della reclusione sarà durante la pena in istato di interdetto legale, e gli sarà nominato un tutore per agire in suo nome e per amministrare i suoi beni nelle forme prescritte dalle leggi civili per gli interdetti. Scontata la pena saranno restituiti al condannato i suoi beni, e il tutore gli renderà conto della sua amministrazione secondo le norme fissate dalle leggi civili. Durante la pena non potrà essere rimessa al condannato alcuna somma o porzione delle sue rendite, eccetto si tratti di tenue sussidio alimentario da somministrarglisi nel modo determinato dai regolamenti. Cod. pen. art. 22.

la nomina di un curatore provvisorio; poi l'esaurimento della prova testimoniale in presenza dell' interdicendo o almeno del pubblico ministero; finalmente la sentenza di interdizione.

Inoltre a maggiore cautela è prescritto che il conjuge e i discendenti della persona, di cui si domanda l'interdizione, e i parenti che la promossero non possano far parte del consiglio di famiglia o di tutela, nè assistere alle sue deliberazioni fino a che non sia pronunziata sentenza definitiva, quantunque abbiano diritto di essere sentiti per dare schiarimenti al consiglio. Dopo l'interrogatorio il tribunale deputa, se occorre, un amministratore provvisionale, affinchè prenda cura della persona di cui fu chiesta l'interdizione e dei suoi beni, e intervenga anche nel procedimento assistendo agli esami dei testi, ecc. (art. 327 cod. civ.; § 1583 a 1585 e form. 69.ª).

193. La interdizione produce il suo effetto dal giorno della sentenza, la quale va affissa per estratto nelle sale pubbliche d'aspetto di ogni tribunale. L'interdetto è in istato di tutela: le disposizioni relative alla tutela dei minori sono comuni alla tutela degli interdetti (§ 163 e seg.). Però il conjuge maggiore di età e non separato legalmente, è tutore di diritto del conjuge interdetto. È parimenti tutore di diritto, dopo il conjuge, il padre dell' interdetto e, in mancanza del padre, la madre. Mancando la tutela del conjuge, del padre e della madre, il tutore è nominato dal consiglio di famiglia o di tutela, a meno che il genitore che sopravisse, prevedendo la interdizione, lo avesse nominato per testamento o per atto notarile. Nessuno, che non sia conjuge, ascendente o discendente, potrà essere tenuto di continuare l'ufficio di tutore oltre dieci anni: il tutore dell' interdetto non è tenuto a fare vendere i mobili che servono alla abitazione della famiglia: quando la tutela sia esercitata dal conjuge, dal padre o dalla madre, il consiglio di famiglia o di tutela potrà dispensare il tutore dall' obbligo di presentare gli stati annuali: la dote e le altre convenzioni matrimoniali dei figli dell' interdetto sono regolate dal consiglio di famiglia o di tutela, qualunque sia la persona che copre la carica di tutore: se i figli dell'interdetto fossero minori, saranno soggetti alla medesima tutela nominata al genitore (art. 328 a 334).

194. Inefficacia degli atti dell' interdetto. — Gli atti fatti dall' interdetto dopo la sentenza d' interdizione, o anche dopo la nomina dell' amministratore provvisorio, sono nulli di diritto; ma la nullità non può essere proposta che dal tutore, dall' interdetto e dai suoi eredi o aventi causa, non da coloro con i quali l'interdetto ebbe a stipulare: inoltre la relativa azione deve essere proposta entro cinque anni dalla revoca della interdizione; o dalla morte dell' interdetto.

Gli atti anteriori alla interdizione possono essere annullati, se la causa d' interdizione sussisteva al tempo in cui essi avevano luogo, e sempre che o per la qualità del contratto, o per il grave pregiudizio che ne sia derivato o ne possa derivare all' interdetto, o altrimenti, risulti la mala fede di chi contrattò con il medesimo: dopo la morte di un individuo, del quale non fosse stata pronunciata la interdizione, i di lui atti non possono essere impugnati per infermità di mente, se non quando o siasi promossa l'interdizione prima della sua morte, o la prova dell' infermità risulti dall' atto stesso che viene impugnato: ciò non si applica ai testamenti, per la nullità dei quali

basta che il testatore non fosse sano di mente, anche quando la prova della infermità non risulti dal testamento stesso (art. 336 e 337 cod. civ. e § 401).

195. Revoca della interdizione. — Quando venga a cessare la causa per la quale fu pronunciata, la interdizione deve essere revocata su istanza dei parenti, del conjuge o anche del pubblico ministero: il consiglio di famiglia deve vegliare per riconoscere se continui la causa dell' interdizione (art. 338 cod. civ.).

196. Procedimento per la interdizione e sua revoca. — Il codice di procedura civile detta, come vedremo, poche norme speciali per questo procedimento, dispone però che al giudizio di interdizione e a quello di revoca, in quanto non siano regolati con le norme ivi dettate, sono applicabili quelle del procedimento formale, a meno che per urgenza non fosse autorizzato il sommario.

197. Inabilitazione. — Lo stato di inabilitazione corrisponde a quello del minore emancipato (§ 183): l' inabilitato, come l' emancipato, non può fare atti eccedenti la semplice amministrazione (§ 184) senza l'assistenza di un curatore; per la validità di tutti questi atti sarà perciò indispensabile il concorso tanto dell' inabilitato quanto del curatore, nulla potendo nè l' uno, nè l' altro da soli: quindi chi, a esempio, restituisse un capitale o facesse un pagamento al solo curatore, ne dovrebbe rispondere di fronte all' inabilitato, come dovrebbe risponderne se lo facesse al solo inabilitato senza l' assistenza del curatore. Per l' inabilitato però debitamente assistito dal curatore non occorre mai l' approvazione del consiglio di famiglia, e meno ancora la omologazione del tribunale.

Tutto quanto s' è detto circa la interdizione, il modo e procedimento per ottenerne la dichiarazione o la revoca, la nomina del tutore, tutto è applicabile alla inabilitazione: sola differenza che il curatore deve essere sempre nominato dal consiglio di famiglia: quindi esclusa la curatela di diritto del conjuge, del padre e della madre (art. 339 cod. civ.). Per quanto sia generale la espressione della legge crediamo però che al marito possa spettare il diritto di essere curatore della moglie inabilitata, perchè la legge, come vedemmo, impone sempre alla moglie, anche non inabilitata, di riportare il consenso del marito alla più parte degli atti che eccedono la semplice amministrazione (§ 105 e seg.).

198. A compimento delle nozioni riguardanti la inabilitazione aggiungiamo che il sordomuto e il cieco dalla nascita, giunti alla età maggiore, reputansi inabilitati di diritto, eccettochè il tribunale li abbia dichiarati abili a provvedere alle cose proprie; e che la nullità degli atti fatti dall' inabilitato senza l' assistenza del curatore non può essere proposta che dall' inabilitato stesso, dai suoi eredi o aventi causa e, crediamo, dal curatore, quantunque la legge non lo dica (art. 340 e 341 cod. civ.).

Termine utile per proporre la relativa azione è quello di anni cinque dalla revoca della inabilitazione o dalla morte dell' inabilitato (§ 1583).

TITOLO XI.

Dei registri delle tutele dei minori o degli interdetti e delle cure degli emancipati o degli inabilitati.

199. In ciascuna pretura devono essere tenuti con esattezza un registro delle tutele dei minori o degli interdetti e un altro delle cure degli emancipati o degli inabilitati. Ai tutori e ai curatori spetta di far iscrivere le rispettive tutele o curatele entro quindici giorni da che le abbiano assunte, e ai membri del consiglio di famiglia o di tutela di vegliare perchè la iscrizione venga eseguita: il pretore potrà ordinarla d'ufficio; non è soggetta alla iscrizione la tutela legale del genitore naturale. Gli art. 345 a 348 del codice civile, tracciano le norme con cui quei registri devono essere tenuti: il pretore veglierà alla loro regolarità, e alla fine di ogni anno farà rapporto al procuratore del re circa i provvedimenti presi per ottenere la esecuzione della legge. Questi registri sono in carta libera e le registrazioni fatte gratuitamente (art. 349 cod. civ.).

TITOLO XII.

Degli atti dello stato civile.

200. Gli atti dello stato civile e cioè di nascita, di matrimonio e di morte, devono essere formati nel comune in cui tali atti accadono. Ogni atto o dichiarazione da farsi davanti gli ufficiali dello stato civile deve essere ricevuto alla presenza di due testimoni scelti dalle parti interessate, dell'uno o dell'altro sesso (1), che abbiano compiuto gli anni ventuno e risiedano nel comune, e enuncerà il comune, la casa, l'anno, il giorno e l'ora in cui è formato; il nome, cognome, e qualità dell'ufficiale dinanzi a cui si forma; il nome, cognome, l'età, la professione e il domicilio o la residenza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti o di testimoni, e i documenti presentati dalle parti.

L'ufficiale dello stato civile darà lettura dell'atto, e farà in esso menzione dell'adempimento di questa formalità. Gli atti stessi saranno sottoscritti dai dichiaranti, dai testimoni e dall'ufficiale, e tenuti in doppio originale e di seguito senza spazi in bianco, nè abbreviature, con le date in lettere per disteso e con le cancellazioni e postille approvate e firmate prima della chiusura degli atti stessi: qualunque annotazione, legalmente ordinata, si farà in margine. Se i dichiaranti o testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si farà menzione della causa dell'impedimento. Le parti interessate nei casi in cui non siano tenute a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura speciale ed autentica: non potranno essere inserite nell'atto se non quelle dichiarazioni e indicazioni, che sono per ciascun atto stabilite o permesse (art. 352 a 359 cod. civ.).

---

(1) *Articolo unico.* — Sono abrogate tutte le disposizioni di legge, che escludono le donne dall'intervenire come testimoni negli atti pubblici o privati. Legge 6 Dicembre 1877, n. 4167.

I registri saranno tenuti in doppio originale, e chiusi alla fine di ogni anno dagli ufficiali dello stato civile con apposita dichiarazione scritta e sottoscritta immediatamente dopo l'ultimo atto; l'uno sarà depositato negli archivi del comune, l'altro presso la cancelleria del tribunale civile: sono pubblici e gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare le copie, i certificati e gli estratti loro richiesti: le procure e le carte annesse agli atti, vanno munite del *visto* dell'ufficiale pubblico e unite al registro originale (art. 360 a 362 cod. civ. e *Ordin. stato civile*).

201. Gli atti dello stato civile debitamente tenuti fanno prova fino a querela di falso di ciò che l'ufficiale attesta avvenuto in sua presenza: le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria: le indicazioni estranee all'atto non hanno valore.

Se non si saranno tenuti i registri, o si saranno distrutti o smarriti in tutto o in parte, o vi sarà stata interruzione nella tenuta dei medesimi, sarà ammessa la prova delle nascite, dei matrimoni e delle morti, tanto per documenti e per iscritture, quanto per testimoni, a meno che la mancanza, la distruzione, lo smarrimento o l'interruzione fossero accaduti per dolo del richiedente stesso.

Avvenendo alcuno dei casi suespressi il tribunale, su istanza del procuratore del re, potrà ordinare che siano rifatti, se è possibile, gli atti ommessi, distrutti o smarriti, ovvero che si supplisca alla loro mancanza con atti giudiziali di notorietà, mediante dichiarazioni giurate almeno di quattro persone informate e degne di fede, chiamate sempre le parti interessate, e senza pregiudizio dei loro diritti (form. 42.ª).

Se venga a risultare la celebrazione di un matrimonio dinanzi a un ufficiale dello stato civile non competente, e sia perenta l'azione per impugnarlo, il tribunale su istanza del procuratore del re, potrà ordinare la trasmissione di una copia autentica dell'atto all'ufficiale davanti il quale si sarebbe dovuto celebrare il matrimonio.

Gli atti dello stato civile seguiti in paese estero fanno fede quando siansi osservate le norme stabilite dalle leggi del luogo: è però dovere del cittadino, che ha fatto procedere a tali atti, di rimetterne entro tre mesi copia al regio agente diplomatico o consolare di più vicina residenza, salvochè preferisca di trasmetterla direttamente all'ufficio dello stato civile competente (art. 363 a 367 cod. civ. e *Ordin. stato civile*).

202. Atti di nascita. — La dichiarazione di nascita va fatta entro i cinque giorni successivi all'ufficiale dello stato civile del luogo, al quale si dovrà anche presentare il neonato, salvo dispensa; trascorso il detto termine l'atto non potrà essere iscritto se non osservato il procedimento stabilito per la rettifica degli atti dello stato civile (§ 206): tale dichiarazione deve essere fatta dal padre o da un suo procuratore speciale: in mancanza, dal dottore di medicina, o chirurgia, o dalla levatrice, o da qualche altra persona che abbia assistito al parto, o, se la puerpera era fuori dalla sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia, o dall'ufficiale delegato dello stabilimento in cui ebbe luogo il parto, senza uopo di mandato: può anche essere fatta dalla madre o da persona munita di suo speciale mandato (art. 371 a 373 cod. civ. e nota al § 129).

203. Chiunque trovi un bambino deve farne la consegna all'ufficiale dello stato civile con le vesti e con gli altri oggetti trovati

presso il medesimo, e dichiarare tutte le circostanze di tempo e luogo: se il bambino sia stato consegnato a pubblico ospizio (1), la direzione deve trasmetterne la dichiarazione scritta, nei tre giorni successivi all' ufficiale dello stato civile del comune in cui è stabilito l' ospizio, indicando il giorno e l' ora in cui fu raccolto il fanciullo esposto, il sesso, l' età apparente e gli oggetti ritrovati presso il medesimo, il nome e cognome dato e il numero d' ordine in cui sarà iscritto.

Nel caso di nascita di un figlio fuori del comune in cui i genitori hanno il domicilio o la residenza, l' ufficiale che avrà ricevuto l' atto ne trasmetterà entro dieci giorni una copia autentica all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto per essere inserita nei registri con la data del giorno in cui la copia gli sarà pervenuta (art. 378 e 379 cod. civ.).

204. Atti di matrimonio. — L' art. 383 del cod. civile dà le indicazioni che deve contenere quest' atto; rinviamo il lettore a detto articolo e alle disposizioni dell' *Ordin. dello stato civile:* diffonderci in proposito non avrebbe utilità pratica spettando tutta la loro erezione all' ufficiale dello stato civile, e essendo di solito predisposti a stampa.

205. Atti di morte. — Non si darà sepoltura se non precede la autorizzazione dell' ufficiale dello stato civile, da rilasciarsi in carta non bollata e senza spesa: l' ufficiale dello stato civile non potrà accordarla, se non dopo che si sarà accertato della morte, o personalmente o per mezzo di un suo delegato, e dopo trascorse ventiquattro ore dalla morte medesima, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali.

Si stenderà l'atto di morte dopo la dichiarazione di due testimoni, che ne siano informati, e che dichiarino il luogo, il giorno e l' ora della morte, il nome, cognome, età, professione, domicilio o residenza del defunto; il nome e cognome del coniuge superstite o del coniuge predefunto, il nome, cognome ed età dei dichiaranti (2). In caso di morte in un ospedale, collegio o altro qualsiasi istituto, il superiore, o chi ne fa le veci, è tenuto a trasmetterne l' avviso, con le indicazioni sopraindicate nel termine di 24 ore, all' ufficiale dello stato civile (art. 385 a 388 cod civ.).

206. Risultando segni o indizi di morte violenta, o essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere se non dopo che l' ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico o chirurgo, abbia steso il processo verbale sopra lo stato del cadavere, le circostanze relative e le notizie che avrà potuto raccogliere sul nome, cognome, età professione, luogo di nascita e domicilio del defunto. Nel caso che non sia possibile di rinvenire o

---

(1) Trattandosi di bambini trovati o nati da genitori ignoti, i quali debbono portarsi a un pubblico ospizio, l'ufficiale dello stato civile indica nell' atto l' ospizio cui sono mandati, e rimette alla persona di ciò incaricata una copia della dichiarazione di nascita, perchè sia consegnata al direttore dello stabilimento insieme col bambino e gli altri oggetti e contrassegni ritrovati presso il medesimo. Il direttore dello stabilimento fa iscrivere almeno sommariamente l' atto nei registri dello stabilimento (art. 59 *Ordinam. stato civile*).

(2) Con regio decreto 18 Novembre 1880, n. 5793 fu imposto l' obbligo agli uffici dello stato civile della compilazione di una scheda necrologica per ogni individuo che muore, per una statistica sulle cause della morte.

di riconoscere i cadaveri, il sindaco o altro pubblico ufficiale ne stenderà processo verbale, e lo trasmetterà al procuratore del re, per cura del quale dopo ottenuta l'autorizzazione del tribunale, il detto processo sarà annesso al registro dello stato civile (art. 389 a 391 cod. civ.).

207. Quando si fosse data sepoltura a un cadavere senza l'autorizzazione del pubblico ufficiale, non sarà ricevuto l'atto di morte, se non dopo sentenza del tribunale, pronunziata a istanza di persona interessata o del pubblico ministero (art. 392 cod. civ.).

Morendo alcuno fuori della sua residenza, l'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte, deve trasmettere entro dieci giorni copia dell'atto all'ufficio dello stato civile del comune in cui il defunto aveva la sua residenza (art. 397 cod. civ.) (1).

208 Rettificazione degli atti dello stato civile. — Le domande di rettificazione devono essere proposte mediante ricorso al tribunale, da cui dipende l'ufficio dello stato civile ove si trova l'atto, di cui si chiede la rettificazione (form. 70.ª): il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il ministero pubblico: può anche ordinare la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela per il suo parere e la comparizione delle parti interessate (§ 1586).

La sentenza di rettificazione non potrà mai essere opposta a chi non concorse a domandare la rettificazione, o non fu regolarmente chiamato nel giudizio: passata poi in giudicato, deve per cura di chi

---

(1) *Art. 109.* Il sindaco od altro pubblico ufficiale, che stende il processo verbale indicato nell'art. 391 del codice civile, deve accennare esattamente le circostanze di tempo e di luogo dell'avvenimento occorso, descrivere i cadaveri rinvenuti, gli oggetti ed i segni che su loro si riscontrarono, e raccogliere tutte le informazioni e deposizioni che possono servire ad accertare il numero ed i nomi dei morti.

Art. 110. L'ufficiale dello stato civile od il suo delegato, che nel verificare la morte di una persona si accorga di qualche indizio di morte procedente da reato, deve tosto avvertirne il pretore dando intanto, se occorre, le disposizioni necessarie perchè il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

Art. 111 Se l'ufficiale dello stato civile è informato che senza la sua autorizzazione fu seppellito un cadavere, ne farà tosto avvertito il procuratore del re.

Art. 112. L'ufficiale che fu autorizzato con sentenza a ricevere la dichiarazione di morte relativa a persona alla quale siasi data sepoltura senza sua autorizzazione, trascrive la sentenza sui registri coll'atto stesso che riceve la dichiarazione.

Art. 113. Ricevuta la dichiarazione di morte relativa ad una persona che abbia lasciato figli in minore età, l'ufficiale dello stato civile ne informa prontamente il pretore.

Art. 114. L'ufficiale dello stato civile deve trasmettere entro i primi quindici giorni di ogni trimestre al ricevitore del registro del distretto sopra apposito modulo fornito dall'amministrazione del registro, un prospetto autentico di tutte le morti avvenute nel trimestre precedente, oppure un certificato negativo. I contravventori a queste disposizioni incorreranno nella pena di L. 25 per le non fatte, o tardive trasmissioni, e di L. 5 per ogni ommesso atto di morte (modificazione art. 118 legge registro.

Art. 115. L'ufficiale deve parimenti notificare agli agenti del tesoro le morti degli impiegati e dei pensionati dello Stato.

Art. 116. Morendo uno straniero nel regno, l'ufficiale spedisce tosto copia autentica dell'atto di morte al paese cui appartiene il defunto. Se lo straniero non ha con sè persone di sua famiglia maggiori d'età, l'ufficiale rende ad un tempo di ciò informato il procuratore del re affinchè ne sia avvertito il console del paese a cui esso appartiene.

Art. 117. In esecuzione dell'art. 93 della legge di pubblica sicurezza, l'ufficiale dello stato civile non rilascia il permesso di sepoltura, se la morte non è accertata da un medico necroscopo o da altro delegato sanitario, salvo i casi espressi nel successivo art. 94 della legge.

Art. 158. L'ufficiale dello stato civile può rilasciare il permesso di sepoltura di un cadavere anche prima che siano trascorse le ore 24 dalla morte, e le ore 48 nei casi di morte violenta, quando ne sia riconosciuto e dichiarato l'urgenza per gravi motivi di salute dalla commissione municipale di cui è cenno nell'art. 61 del regolamento annesso al r. decreto 8 Giugno 1865. n. 2322 (*Ordinam. Stato civile*).

l'ha promossa, essere depositata in copia autentica all'ufficio dello stato civile e trascritta sui registri (art. 401 e 403 cod. civ. e 846 cod. proc. civ.).

209. Disposizioni penali. — Le contravvenzioni alle disposizioni, che riguardano gli atti dello stato civile e la tenuta dei registri sono punite dal tribunale civile con pena pecuniaria da L. 10 a L. 200. L'azione sarà promossa dal pubblico ministero.

Ogni alterazione o ommissione colpevole negli atti e nei registri stessi dà luogo all'azione di risarcimento dei danni, oltre le sanzioni stabilite dalle leggi penali (art. 404 e 405 cod. civ.).

LIBRO SECONDO.

DEI BENI, DELLA PROPRIETÀ E DELLE SUE MODIFICAZIONI

TITOLO PRIMO

Della distinzione dei beni.

210. Tutte le cose che possono formare oggetto di proprietà pubblica o privata sono beni immobili, o mobili (art. 406 cod. civ.). *Cosa* è tutto ciò che esiste all' infuori di noi, e non solo un oggetto materiale, ma anche un fatto, a cui si può avere diritto, o una azione, che si ha facoltà di promuovere.

211. Di tutte le distinzioni dei beni introdotte dalla scienza e dalla pratica, quali quelle di corporali e incorporali, consumabili e non consumabili, fungibili e non fungibili, divisibili e non divisibili, ecc., il codice nostro non si occupa esplicitamente che di una sola, la distinzione, cioè, in *immobili* e in *mobili,* distinzione di grande importanza, perchè feconda di molte conseguenze giuridiche, quali il modo di trasmettere la proprietà, le norme della esecuzione mobiliare o immobiliare, la capacità d' ipoteca, ecc., ecc.: altre distinzioni occorrono però nel codice stesso, quali quelle di beni o cose singolari e di università di beni: di beni o cose divisibili e indivisibili, principali e accessorie, ecc.

212. Abbiamo altri beni assai più preziosi dei materiali, ma dei quali il codice civile non si occupa, perchè non soggetti a contrattazioni, e di valore inestimabili: tali a esempio l' ingegno, l'onore, la salute, la bellezza, il pudore. Questi beni però, benchè inalienabili, ci possono essere tolti o menomati per opera altrui, e in questo caso è giusto e equo, che un compenso sia pure dovuto; e poichè nessun compenso saprebbe immaginarsi all' infuori del danaro, così è ormai massima costante che il danneggiato abbia diritto a un compenso in danaro anche indipendentemente da un danno effettivo pecuniario, che egli venga a risentire dalla offesa. Così fu giudicato che una offesa all' onore dia luogo a un compenso in danaro anche indipendentemente da un danno materiale effettivo, come se l'offeso fosse ricco e non esercitasse nessuna professione, i proventi della quale potessero diminuire per la minore stima che di lui venissero a avere i suoi concittadini: fu parimenti giudicato che nel caso di lesioni corporali, oltre che la indennità per il danno emergente e il lucro cessante, e cioè per le spese di medici, medicinali, bagni, cure, assistenza, ecc., ecc., e per i minori utili professionali presenti e certi, futuri e eventuali, fosse dovuto al paziente anche un compenso pecuniario per le sofferenze fisiche e morali, o per il deturpamento del volto: e così via.

CAPO PRIMO.

Dei beni immobili.

213. Suddistinzione. — I beni immobili si suddistinguono in tre categorie: immobili per loro natura; immobili per destinazione; e immobili per l'oggetto cui si riferiscono (art. 407, 413 e 415 cod. civ.).

214. Immobili per natura. — Sono immobili per natura tanto quelli veramente tali per loro natura, come i terreni, le montagne, gli alberi non atterrati, quanto quelli che divengono tali per opera dell'uomo, come le fabbriche, i molini e gli altri edifizi, fissi su pilastri e formanti parte di una fabbrica: immobili, cioè, composti di cose per sè mobili. I molini, i bagni e in genere tutti gli edifizi galleggianti si reputano immobili quando siano o devano essere con corde o catene saldamente attaccati a una riva, e su questa trovisi una fabbrica espressamente destinata ai loro servizio; nel quale caso si considerano come formanti una sola cosa con la fabbrica loro destinata e con il diritto del proprietario di tenerli anche sopra acque non sue (art. 408 e 409 cod. civ.).

215. Gli alberi sono immobili finchè non vengono atterrati, e i frutti loro e della terra parimenti, finchè non sono staccati o raccolti: raccolti o separati sono ritenuti mobili quantunque non trasportati altrove (art. 410 e 411 cod. civ.). Gli alberi e i frutti in tanto sono considerati immobili in quanto si annettono e si incorporano al suolo, e, come accessori al principale, ne partecipano alla natura: chi di conseguenza non ha la proprietà del suolo non può vantare diritti immobiliari sulle piantagioni: così l'affittuario, che avesse fatta una piantagione, non avrebbe su di essa alcun diritto reale, ma solo un eventuale diritto di credito verso il proprietario del suolo, cui spetta la proprietà della piantagione stessa. Abbiamo detto che i frutti non ancora raccolti devono considerarsi immobili: giova qui richiamare la disposizione dell'art. 589 del cod. di proc. civ., che parrebbe contraddire a tale massima in quanto permette il pignoramento dei frutti non ancora raccolti o separati dal suolo nelle ultime sei settimane, che precedono il tempo ordinario della loro maturità: ma la contraddizione non è che apparente; questo pignoramento si risolve in una misura cautatoria: è un pignoramento condizionato, in quanto la sua sussistenza e efficacia sarà determinata dal momento in cui i frutti oppignorati saranno separati dal suolo: ora se dopo il pignoramento, ma prima della separazione dei frutti dal fondo, fosse su questo promosso da altri creditori un giudizio di espropriazione, il pignoramento sarebbe inefficace, perchè con la trascrizione del precetto i frutti vanno uniti al fondo stesso per essere distribuiti congiuntamente al suo valore.

216. Sono pure immobili per natura le sorgenti, i serbatoi, i corsi d'acqua e i canali, che conducono le acque negli edifici o fondi, e che si ritengono perciò parte dello stesso fondo o edificio, cui le acque devono servire (art. 412 cod. civ.).

217. Immobili per destinazione. — Importantissima è la categoria degli immobili per destinazione, perchè assai frequenti possono essere in proposito le contestazioni, trattandosi di determinare a quali

accessori si deve intendere esteso l'acquisto di uno stabile fatto per privata convenzione o ai pubblici incanti.

218. Questi immobili alla lor volta si suddistinguono in due classi, secondo che la destinazione loro è, per così dire, intenzionale o materiale; appartengono agli immobili della prima classe tutte le cose che *il proprietario* di un fondo vi ha posto per il servizio e la coltivazione del medesimo. Tali sono: gli animali addetti alla coltura; gli strumenti rurali; la paglia, lo strame e il concime; i piccioni delle colombaie; i conigli delle conigliere; gli alveari; i pesci delle peschiere; i torchi, le caldaie, i lambicchi, i tini e le botti; gli utensili necessari a fucine, cartiere, mulini e altre fabbriche, e generalmente tutte le altre cose *dal proprietario* consegnate all' affittuario o al mezzaiuolo per il servizio o la coltivazione del fondo. Parimenti gli animali consegnati *dal proprietario* del fondo all'affittuario o al mezzaiuolo per la coltivazione, ancorchè siano stati stimati, si annoverano fra i beni immobili per destinazione, sino a che in forza della convenzione restano addetti al fondo. Invece gli animali che il proprietario consegna a soccio o soccida ad altri fuorchè all' affittuario o al mezzaiuolo, si reputano beni mobili (art. 413 cod. civ.).

219. Appartengono alla seconda classe degli immobili per destinazione tutti gli oggetti mobili annessi *dal proprietario* a un fondo o edificio per rimanervi stabilmente. Tali sono quelli che vi stanno attaccati con piombo, gesso, calce, stucco o altro, e che non se ne possono staccare senza loro rottura o deterioramento, o senza rompere o guastare la parte del fondo o dell' edifizio a cui sono attaccati.

Gli specchi, i quadri, e altri ornamenti si reputano stabilmente uniti all' edifizio, quando formano parte con il tavolato, con la parete o con il soffitto: le statue si reputano immobili quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, o quando fanno parte di un edifizio nel modo sopra indicato. Per gli specchi, i quadri, gli altri ornamenti e le statue pare che la legge restringa la regola generale: per essi quindi non basterà che siano attaccati con gesso, calce, stucco o altro, in modo che non si possano staccare senza rottura, ma sarà indispensabile che i quadri, gli specchi e gli ornati facciano un tutto con il tavolato o la parete, e che le statue siano collocate in apposita nicchia o facciano pure parte del tavolato o della parete. I commentatori e la giurisprudenza non sono però su questo punto concordi (art. 414 cod. civ.).

È forse superfluo osservare che la destinazione deve sempre provenire dal proprietario del fondo o dell'edificio, non mai da altri, e che il proprietario dello stabile deve essere anche proprietario dell' oggetto destinatovi: perchè qualora questo oggetto appartenesse a altri potrebbe esser rivendicato, salvo le regole speciali al diritto di accessione (§ 241 e seg.): da ultimo che tutte le classi o categorie sopraindicate non costituiscono una enumerazione tassativa, ma dimostrativa, che quindi possono comprendere altre cose oltre le espresse.

220. Immobili per l' oggetto cui si riferiscono. — Sono tali: 1.° i diritti del concedente e quelli dell' enfiteuta sui fondi soggetti a enfiteusi; 2.° il diritto di usufrutto e di uso sulle cose immobili, e

quello di abitazione; 3.° le servitù prediali: 4.° le azioni che tendono a ricuperare immobili o diritti a essi relativi (art. 415 cod. civ.).

CAPO II.

Dei beni mobili.

221. I beni sono mobili per loro natura o per determinazione della legge: sono mobili per loro natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo a un altro, si muovano per propria forza, come gli animali, o vengano mossi da forza esteriore, come le cose inanimate, ancorchè formino collezione od oggetto di commercio, quali una galleria di quadri, una biblioteca, un magazzino di merci: sono pure mobili per natura i battelli, le navi, le chiatte e generalmente tutti gli edifici galleggianti, tranne quelli accennati più sopra considerati immobili (§ 214): finalmente sono mobili per natura i materiali provenienti dalla demolizione di un edificio, o raccozzati per costruirne uno nuovo, fino a che non siano adoperati nella costruzione (art. 416, 417, 419 e 420 cod. civ.).

222. Mobili per determinazione della legge. — Sono tali i diritti, le obbligazioni e le azioni, anche ipotecarie, che hanno per oggetto somme di danaro o effetti mobili, le azioni o quote di partecipazione nelle società di commercio o d'industria, quantunque alle medesime appartengano beni immobili: in quest' ultimo caso tali azioni o quote di partecipazione sono riputate mobili riguardo a ciascun socio, e solo per il tempo in cui dura la società. Sono egualmente riputate mobili per determinazione della legge le rendite vitalizie o perpetue a carico dello Stato, o dei privati, salvo quanto alle rendite sullo Stato, le disposizioni delle leggi relative al debito pubblico (art. 418 cod. civ. § 851 n. 4).

223. Mobili, effetti mobili, mobilia, casa mobiliata. — Queste parole, che possono parere sinonimi, hanno invece legalmente significati distinti e diversi, che è bene precisare: Le espressioni *beni mobili, effetti mobili, sostanza mobile* usate sole nella disposizione della legge o dell' uomo, senz' altra aggiunta o indicazione, che ne restringa il significato, comprendono generalmente tutto ciò che viene riputato mobile secondo le regole sopra stabilite (§ 213 a 219). Invece la parola *mobili* usata nella disposizione della legge o dell' uomo, senz' altra aggiunta o indicazione che ne allarghi il significato, o senza contrapposto agli immobili, non comprende il denaro metallico o i suoi rappresentativi, le gemme, i crediti, i titoli di rendita sul debito pubblico e delle imprese commerciali o industriali, i libri, le armi, i quadri, le statue, le monete, le medaglie o altri oggetti attinenti a scienze o arti, gli stromenti propri delle scienze, delle arti e dei mestieri, le biancherie a uso della persona, i cavalli e gli equipaggi, i grani, vini, fieni e altre derrate, e nemmeno le cose, che formano oggetto di un commercio (art. 421 e 422 cod. civ.).

224. Le parole *mobilia, mobiliare* poi comprendono i mobili destinati all' uso e all' ornamento degli appartamenti, come tappezzerie, letti sedie, specchi, pendoli, tavole, porcellane e altri oggetti consimili, e anche i quadri e le statue, che fanno parte dei mobili di un

appartamento, non però le collezioni di quadri, di statue, di porcellane e altre, che possono essere nelle gallerie o camere particolari (art. 424 cod. civ.).

225. Finalmente l'espressione *casa mobiliata* comprende la sola mobilia, e l'espressione *casa con tutto quello che vi si trova* comprende tutti gli oggetti mobili, a eccezione del denaro o suoi rappresentativi, dei crediti o altri diritti, i cui documenti si trovino nella medesima (art. 424 cod. civ.).

Per quanto però possano parere precise queste disposizioni di legge crediamo invece si risolvano in una presunzione, che ammetta la prova della contraria intenzione dei contraenti o del disponente. Così se un impiegato, per trasloco, vendesse a chi gli succede nella medesima residenza *tutti i suoi effetti mobili*, certo non si vorrà interpretare il contratto con le suindicate norme di legge, e comprendere nella vendita il danaro, i titoli di rendita, le azioni commerciali, ecc. ecc.

CAPO III.

Dei beni relativamente alle persone.

226. I beni sono o dello stato, o delle provincie, o dei comuni, o dei pubblici istituti e altri corpi morali, o dei privati (art. 425 cod. civ.).

227. **Beni dello Stato.** — Questi si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali. Fanno parte del demanio pubblico: le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiaggie, i fiumi e torrenti, le porte, le mura, le fosse e i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze: qualsiasi altra specie di beni appartenenti allo Stato forma parte del suo patrimonio (art. 426 al 428 cod. civ.).

228. I beni di uso pubblico o demaniali sono inalienabili per loro natura, ma quando cessano di essere destinati a quell'uso, passano dal demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato, e allora possono essere alienati in conformità delle leggi (art. 429 e 430 cod. civ.).

229. **Beni delle provincie e dei comuni.** — Si distinguono parimenti in beni di uso pubblico e in beni patrimoniali; appartengono ai primi le vie, i giardini pubblici, i palazzi e case municipali in cui risiedono uffici, ecc. ecc.: ai secondi quei beni, dai quali il comune o la provincia traggono frutti, come case o fondi che si dessero in affitto, capitali, azioni, ecc. ecc.: anche qui, variandone la destinazione, lo stesso bene passa dall'una all'altra categoria (art. 432 cod. civ.).

230. **Beni degli istituti civili o ecclesiastici o degli altri corpi morali.** — Questi appartengono ai medesimi in quanto le leggi del regno riconoscano in essi la facoltà di acquistare e possedere (art. 423 cod. civ.; § 13 e nota e Legge sulle *Opere pie*).

231. I beni degli istituti ecclesiastici sono parimenti soggetti alle leggi civili, nè possono essere alienati senza la autorizzazione del governo (art. 434 cod. civ. e form. 71.ª).

232. **Miniere e saline.** — Sono regolate da leggi speciali (art. 431 cod. civ.).

TITOLO II.

Della proprietà.

CAPO PRIMO.

Disposizioni generali.

233. La proprietà è il diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti: quindi nessuno può essere costretto a cedere le cose sue, o a permettere che altri ne usi, se non per causa di pubblica utilità legalmente riconosciuta e dichiarata, e premesso il pagamento di una giusta indennità (1): parimenti il proprietario può rivendicare la cosa sua da qualsiasi possessore o detentore (art. 436, 438 e 439 cod. civ.). Però siccome ciò verrebbe a inceppare le libere contrattazioni, e ogni compratore potrebbe vedersi esposto a molestie e a eventuali rivendicazioni da parte di un proprietario ignoto, così questo principio assoluto del diritto di proprietà fu temperato con disposizioni speciali riguardo al possesso di beni mobili per loro natura e di titoli al portatore, nonchè riguardo al possesso di stabili e relativi diritti, procedenti da titolo reso pubblico mediante la trascrizione (§ 370, 833 e 836).

234. Intimata giudizialmente una domanda di rivendicazione al possessore, egli resta avvertito che il suo possesso è contestato: non deve di conseguenza essergli lecito di alienare o distruggere la cosa controversa: quindi è che se il terzo dopo una tale domanda avrà per fatto proprio cessato di possedere la cosa contestata, sarà tenuto o a ricuperarla per l'attore e a proprie spese, o al risarcimento dei danni, senza che per ciò l'attore sia pregiudicato nel diritto di proporre la sua azione contro il nuovo possessore o detentore (art. 439 cod. civ.). Qualora però la intimazione invece che giudizialmente, e cioè mediante citazione, fosse stata fatta privatamente o anche, riteniamo, mediante semplice atto di diffida, cesserebbe ogni obbligo o responsabilità nel possessore che alieni o distrugga la cosa (form. 72.ª).

235. Chi ha la proprietà del suolo ha pure quella dello spazio sovrastante e di tutto ciò che si trova sopra o sotto il suolo; può fare quindi qualsiasi costruzione o scavamento e trarne tutti i prodotti, salvo le limitazioni imposte a titolo di servitù, o dalle leggi e regolamenti sulle miniere e di polizia: avrà parimenti diritto di stabilire i termini fra la proprietà sua e le contigue, e ciò a spese comuni, perchè comune con il vicino l'interesse; e potrà chiudere il proprio fondo, salvo sempre il diritto che ai terzi potesse spettare a titolo di servitù (art. 440 a 442 e 447 cod. civ.).

236. Produzioni dell'ingegno. — Queste appartengono ai loro autori come dalla relativa legge speciale (art. 437 cod. civ.) (2).

---

(1) **Vedi in seguito legge:** ***Sulla espropriazione per pubblica utilità.***

(2) **Vedi più avanti il testo unico:** ***Sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.***

237. Accessione. — La proprietà della cosa sia mobile, sia immobile attribuisce diritto su quanto essa produce, o vi si unisce naturalmente o con l'arte: questo diritto si chiama di accessione (art. 455 cod. civ.).

CAPO II.

Del diritto di accessione su ciò che è prodotto dalla cosa.

238. Frutti naturali e civili. — Per il diritto di accessione tanto i frutti naturali, quanto i civili, appartengono al proprietario della cosa che li produce: *frutti naturali* sono quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o non vi concorra l'industria dell'uomo, come le biade, il fieno, la legna, i parti degli animali e i prodotti delle miniere, cave e torbiere; *frutti civili* quelli che si ottengono per occasione della cosa, come gli interessi dei capitali, i proventi delle enfiteusi, dei censi, dei vitalizi, gli affitti, le pigioni e ogni altra rendita (art. 444 cod. civ.).

239. Di regola chi raccoglie i frutti della cosa ha l'obbligo di rimborsare ai terzi le spese della coltura, delle sementi e delle opere da loro fatte (art. 445 cod. civ.); tale obbligo reputiamo sia limitato al valore dei frutti, poichè è con il loro ricavo che si può essere tenuti al rimborso: non mancano però autori che seguono contrario avviso.

CAPO III.

Diritti di accessione sopra ciò che si incorpora o si unisce alla cosa.

240. Tutto ciò che si incorpora o si unisce alla cosa appartiene al proprietario di essa (art. 446 cod. civ.).

241. Diritto d'accessione relativamente alle cose immobili. — Poichè è il proprietario che ha diritto di disporre della cosa propria, la legge presume fino a prova contraria che qualsiasi costruzione, piantagione ed opera sopra o disotto il suolo sia fatta dal proprietario stesso e a sue spese e appartenergli, senza pregiudizio però dei diritti legittimamente acquistati dai terzi.

Ma il proprietario può avere fabbricato o fatto piantagioni sul proprio suolo con materiali altrui; ebbene per diritto d'accessione piantagioni e materiali diventano proprietà del proprietario del fondo, il quale sarà tenuto a pagarne il valore, e in caso di mala fede o di colpa grave anche al risarcimento dei danni: ma il proprietario dei materiali e piantagioni non avrà diritto di levarli, eccetto che lo possa fare senza distruggere l'opera costrutta o fare perire la piantagione: potrebbe quindi, a esempio, levare le porte e le imposte, che fossero state impiegate o collocate nella casa altrui, non le travi, le tavole, ecc. (art. 449 cod. civ.).

242. Le costruzioni e le piantagioni poi potrebbero essere fatte da un terzo, e questo impiegarvi materiali propri o materiali altrui: se il terzo ha impiegato materiali propri il proprietario del fondo

ha diritto o di ritenerle, o di obbligare colui che le ha fatte a levarle: se domanda che siano tolte, ciò verrà eseguito a spese di chi le ha fatte, senza alcuna indennità a suo favore; anzi con la sua condanna al risarcimento dei danni: se invece il proprietario preferisce di conservare dette piantagioni e costruzioni, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d' opera, oppure l' aumento di valore recato al fondo: quando però le piantagioni, le costruzioni o altre opere fossero state fatte da un terzo, che abbia sofferto l' evizione e per la sua buona fede sia andato esente dalla restituzione dei frutti, il proprietario del suolo non potrà chiedere che sieno ritolte, ma dovrà pagare nel modo suaccennato. Se il terzo invece ha impiegato materia altrui, il padrone della materia non ha diritto di rivendicarla, ma può esigere indennità dal terzo, che ne ha fatto uso e anche dal proprietario del suolo, ma soltanto sul prezzo che questi ancora dovesse nella misura di cui sopra (art. 450 e 451 cod. civ.).

243. Occupazione di terreno altrui. — Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede porzione di fondo attiguo, e la costruzione è fatta a saputa e senza opposizione del vicino, possono l' edificio e il suolo occupato essere dichiarati proprietà del costruttore, il quale però dovrà pagare al proprietario del suolo il doppio valore della superficie occupata, oltre al risarcimento dei danni (art. 452 cod. civ.).

Non imponendo la legge alcuna limitazione è a ritenere che la disposizione suddetta possa applicarsi anche quando l' edificio sia costruito nella massima parte sul fondo altrui: siccome però la dichiarazione di proprietà a vantaggio di chi costruì l' edificio non è obbligatoria, ma invece facoltativa per il magistrato, spetterà a lui di pronunciarla o meno secondo le circostanze speciali del caso. La buona fede in chi construì e la scienza nel vicino sono condizioni essenziali; quella potrà presumersi, questa dovrà provarsi da chi fabbricò, e chiede la proprietà del suolo occupato. Se la fabbrica fosse tutta sopra terreno del vicino, questi diverrebbe proprietario anche di essa (§ 242).

244. Alluvioni. — Chiamansi alluvioni le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi e torrenti, siano o non siano questi atti alla navigazione o al trasporto: la alluvione cede a favore del proprietario del fondo con l'obbligo nel primo caso di lasciare il marciapiede o sentiero secondo i regolamenti (art. 453 cod. civ. e legge sulle *Opere pubbliche*): dunque condizioni per approfittare della alluvione sono la contiguità del terreno o dello stabile, cui la alluvione deve aderire, con il terreno alluvionale, e che l'adesione del nuovo terreno sia successiva e impercettibile.

245. Terreno abbandonato dall'acqua. — Il terreno abbandonato dall' acqua corrente, che insensibilmente si ritira da una riva portandosi sull' altra, appartiene al proprietario della riva scoperta, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto. Questo diritto non ha luogo per i terreni abbandonati dal mare; nè riguardo ai laghi e agli stagni, il proprietario dei quali conserva sempre il terreno che l'acqua copre quando è all' altezza dello sbocco del lago o dello stagno, ancorchè il volume d' acqua venga

a scemarvi, come non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva, che l'acqua ricoprisse nei casi di straordinaria escrescenza (art. 454 e 455 cod. civ.).

246. Se un fiume o torrente per istantanea forza stacca una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso, e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva (ciò che dicesi avulsione), il proprietario della parte staccata può reclamarne la proprietà entro l'anno. Scorso questo termine, la domanda non è più ammissibile, salvo che il proprietario del fondo, cui si unì la parte staccata, non ne abbia ancora preso possesso (art. 456 cod. civ.).

Qui non si tratta più di particelle per sè inavvertibili, che vanno mano mano deponendosi nel fondo altrui, ma di una parte considerevole e riconoscibile; è giusto quindi che il proprietario possa reclamarla. Però è bene intenderci sulla entità di questo diritto di reclamo: la parte considerevole staccata e portata su un fondo inferiore o verso la opposta riva, o si sarà sovrapposta, o aderirà al terreno altrui: in ambidue i casi il proprietario dell'altra riva, o quello inferiore si vedrà manomesso il proprio diritto; nel caso di sovrapposizione, perchè privato della parte di terreno coperta; nel caso di adesione, perchè privato della alluvione (§ 244) e del diritto eventuale, che potrebbe spettargli sul letto del fiume (§ 250). Ora se si concedesse che il proprietario del terreno staccato lo godesse nel luogo ove fu trasportato, si favorirebbe questo a danno di quello, nè ciò può volere la legge: è quindi a ritenere che il diritto del proprietario della parte staccata si limiti alla facoltà di trasportare la terra e gli alberi staccati dove meglio crede: null'altro.

247. Se la porzione considerevole e riconoscibile, staccata da un fondo per forza istantanea, venga a formare un'isola nel fiume o torrente, il proprietario del fondo, sia o no il fiume o torrente navigabile o atto al trasporto, conserverebbe la proprietà dell'isola e con essa del terreno sottoposto: lo Stato però avrebbe il diritto di farsela cedere mediante pagamento di una indennità proporzionata. Anche in questo caso i rivieraschi verrebbero perciò a risentirne un danno eventuale, perchè offesi nel diritto che loro spetterebbe sull'alveo del fiume, voltachè venisse abbandonato dalle acque (§ 250); ma fra un danno effettivo e attuale del proprietario, cui fu asportata parte del fondo, e un mancato vantaggio eventuale e futuro per il rivierasco, la legge favorisce il primo e a ragione (art. 459 cod. civ.).

248. Quando invece le isole o isolette non si formano con parte considerevole e riconoscibile di altri fondi, ma in altro modo, appartengono allo Stato se il fiume o torrente è navigabile o atto al trasporto: ai rivieraschi se non è tale (art. 457 e 458 cod. civ.): per atto al trasporto dobbiamo intendere ciò che con voce d'uso si dice fluitabile, che cioè trasporti o possa trasportare materiali galleggianti tanto sciolti che riuniti in zattere o in altro modo.

Ma a quali fra i rivieraschi spetterà la proprietà dell'isola, o in qual modo si dividerà fra essi? Ecco come si deve procedere: dapprima si divide il fiume per il mezzo: se l'isola è al di qua della linea mediana spetterà unicamente ai rivieraschi della parte del fiume o torrente nella quale l'isola è posta: la porzione poi di ogni rivierasco sarà determinata dalle linee, che partendo perpendicolarmente

dalla mediana del fiume vadano a cadere sui punti estremi delle fronti delle rispettive proprietà (V. fig. 1.ª).

Figura 1.ª

Sia A B il fiume, M l'isola, *a b* la linea mediana, *o' n'* i punti estremi delle proprietà rivierasche P, R, Q; dai punti *o* e *n* devono partire perpendicolarmente alla mediana le linee che vadano su *o'*, e *n'*, e che determinino così la parte dell'isola che spetta a ciascuno: quindi a P spetterà la porzione *s*, a R la porzione *u*, e finalmente a Q la porzione *v*.

Se invece l'isola si estenderà da ambidue i lati della mediana, apparterrà ai rivieraschi di tutte e due le rive nella misura segnata dalla stessa mediana: fra i rivieraschi poi della medesima riva la divisione si effettuerà nel modo sopra indicato: ne diamo un nuovo esempio scegliendo un tracciato curvo, perchè meglio appariscano le perpendicolari (V. fig. 2.ª)

Figura 2.ª

Sia ancora AA', BB' il fiume e *a b* la linea mediana: dai vari punti *o* partiranno tante perpendicolari alla mediana, sia verso la riva sinistra AA', sia verso la riva destra BB', le quali andranno a incontrare i punti estremi della fronte delle proprietà P, C, D e E sulla riva sinistra e i punti estremi della fronte delle proprietà F, G, H e I sulla riva destra: l'isola sarà così ripartita in otto porzioni spettanti a quelle otto proprietà rivierasche, e cioè fra P, C, D, E, F, G, H e I.

249. Se l'isola fosse formata da porzione di fondo che il fiume, facendo un nuovo corso, venisse a circondare, l'isola rimarrebbe del suo primo proprietario, salva facoltà ancora allo Stato di farsela cedere mediante pagamento di giusta indennità (art. 460 cod. civ.).

Figura 3.ª

Il fiume A B con parte delle sue acque entra nel fondo M al punto *a* e ne esce al punto *b*, formando così l'isola M: questa rimane del suo precedente proprietario.

250. Letto abbandonato. — Se un fiume o un torrente, atto o non atto alla navigazione e al trasporto, abbandona il vecchio letto per formarsene uno nuovo, il letto abbandonato spetta ai proprietari delle due rive confinanti, i quali se lo dividono fino al mezzo, secondo la estensione delle rispettive fronti e nel modo indicato per la divisione delle isole (art. 461 cod. civ. § 248). Non è forse superfluo avvertire che questa linea mediana del fiume non è fissa, ma mobile e variabile in quanto segue sempre il fiume o torrente nelle sue modificazioni: che quindi tendendo sempre, come è noto, i fiumi o torrenti a corrodere la ripa contro cui maggiormente battono le acque e a lasciare invece depositi sulla riva opposta, con il decorso degli anni l'alveo del fiume si sposta, e con esso si sposta la sua mediana.

251. Colombaie, conigliere, peschiere. — Si è detto che la legge considera immobili per destinazione i colombi delle colombaie, i conigli delle conigliere e i pesci delle peschiere, perchè quasi annessi e compenetrati nelle rispettive colombaie, conigliere e peschiere (§ 218): per analoga ragione dispone che i colombi, i conigli e i pesci, che passano ad altre colombaie, conigliere e peschiere, si acquistano dal proprietario di queste, quando non vi siano stati attirati con arte o frode. è l'accessorio che segue il principale (art. 462 cod. civ.).

252. Accessione relativamente alle cose mobili. — Il diritto d'accessione, per il quale il proprietario della cosa principale fa propria la accessoria, lede l'altrui diritto, spogliando il proprietario della cosa accessoria: quindi è che al diritto di accessione non deve farsi luogo se non a norma dei principii di equità naturale o di necessità,

e dev' essere invece massima generale che quando due cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite in guisa da formare un solo tutto, ma sono ambedue separabili senza notevole deterioramento, ciascuno di essi ritiene la proprietà della cosa sua, e ha diritto di ottenerne la separazione. Ma supponiamo che le due cose non possano separarsi senza notevole deterioramento di una di esse: in questo caso se la unione fu fatta da terzi, oppure in buona fede dal proprietario della cosa principale o dal proprietario di quella accessoria, al proprietario della cosa principale appartiene anche la cosa accessoria, con l' obbligo di pagarne il valore al proprietario precedente; se invece la unione fu fatta dal proprietario della cosa principale, in mala fede, esso si terrà ugualmente la proprietà del tutto, ma dovrà non solo rimborsare il prezzo della cosa accessoria al suo proprietario, ma anche rifondergli ogni danno che gliene fosse derivato: se finalmente la unione fu fatta dal proprietario della cosa accessoria, ma in mala fede, il proprietario della cosa principale potrà pretendere gli sia riconsegnata altrettanta materia della stessa qualità o il valore della medesima, e il risarcimento dei danni, salva sempre l' azione penale, ove del caso. Qualora però la cosa unita alla principale fosse assai più preziosa, e fosse stata adoperata senza l' assenso del proprietario, questi oltre il diritto di considerarla come principale e di tenersi quindi il tutto pagando il valore dell' altra, avrebbe anche quello di richiedere la separazione della cosa sua, quantunque da ciò potesse derivare deterioramento all' altra (art. 463, 464, 466, 474 e 475 cod. civ.; §§ 256 e 257).

253. Nella classificazione delle cose in principali e accessorie deve aversi per regola la equità naturale: la legge traccia in proposito alcune norme speciali, le quali, più che vincolare, possono indirizzare il magistrato: in primo luogo considera come cosa principale quella cui l' altra, l' accessoria, non fu unita che per *uso, ornamento, o compimento:* in secondo luogo, quando nessuna delle cose possa essere considerata come principale per l' uso, l' ornamento, o il compimento, è considerata principale quella che ha *maggior valore;* in terzo luogo, quando il valore sia approssimativamente uguale, quella che è *più notabile per il volume.* Ma spesso nella pratica si presentano casi assai dubbi: così, per accennarne uno, prendiamo a esempio un coltello: il manico sarà l'accessorio, perchè serve all' uso della lama, la quale di conseguenza sarà il principale: ciò può essere esattissimo; ma può anche verificarsi il caso opposto: se io spezzo una lama del mio coltello e la faccio rimettere, le qualifiche si invertono: ecco che principale è il manico e accessorio è la lama, la si voglia questa considerare unita al manico per il di lui uso, oppure per il di lui compimento: così in moltissimi altri casi: quindi la necessità di attenersi alle regole della equità naturale (art. 465 e 466).

254. Altro caso di accessione si verifica nel concorso della materia con il lavoro: lo scultore con marmo altrui fa una statua, il sarto con panno altrui fa un abito, il pittore un quadro su tela d'altri: ebbene dispone la legge che se un artefice o altra persona abbia adoperata una materia che non gli apparteneva, per formare una cosa di nuova specie, possa o non possa questa materia riprendere la sua prima forma, il proprietario di essa ha diritto alla proprietà

della cosa che se n'è formata, rimborsando l'artefice o l'altra persona del prezzo della mano d'opera: che se l'artefice per formare cosa di nuova specie abbia adoperata materia in parte propria e in parte altrui, senza che nè l'una, nè l'altra siano interamente trasformate, ma in modo che non possano separarsi senza guasto, la cosa rimane comune ai due proprietari, riguardo all'uno in ragione della materia che gli apparteneva, e riguardo all'altro in ragione della materia che gli apparteneva, e del valore della mano d'opera.

Ma potrebbe darsi, anzi avviene quasi sempre nei lavori d'arte, che la mano d'opera sorpassi e di gran lunga il valore della materia adoperata: una tela può valere poche lire e il dipinto parecchie migliaia; così del marmo e di una statua: in questi e simili casi equità vuole, e la legge dispone che la mano d'opera sia considerata come principale, e l'artefice abbia diritto di ritenere la cosa lavorata, pagando il prezzo della materia (art. 468 a 470 cod. civ.).

255. Mescolanza e confusione non sono sinonimi: però perchè il codice nostro le comprende tutte e due sotto la prima parola e applica una regola unica, così torna inutile fare distinzioni; un fonditore fonde rame proprio e stagno altrui per averne bronzo: ecco una mescolanza: un oste, unisce vino proprio a vino altrui: ecco una confusione. Se le materie originarie non possono assolutamente essere separate, oppure lo possono ma con danno proporzionatamente rilevante, la mescolanza o la confusione diventano di proprietà comune in proporzione delle materie spettanti a ciascuno: se invece vi è modo di separare le due materie senza danno rilevante, chi non assentì alla mescolanza ha diritto di ottenerne la separazione. Anche quì però se la materia appartenente a uno dei proprietari potesse essere riputata come principale, o fosse di molto superiore all'altra in valore, e non potessero le due materie separarsi, o la separazione cagionasse deterioramento, il proprietario della materia prevalente avrebbe diritto alla proprietà della cosa prodotta dalla mescolanza, pagando all'altro il valore della sua materia (art.471 e 472 cod. civ.).

256. In tutti i casi suesposti quando la cosa rimane in comune, ciascuno dei proprietari può domandarne la vendita all'incanto a vantaggio e a spese comuni (art. 473 cod. civ.).

257. Già lo abbiamo detto incidentalmente, ma giova ripetere: ogniqualvolta il proprietario della materia adoperata senza il suo assentimento può reclamare la proprietà della cosa, egli ha la scelta di farsi invece restituire altrettanta materia della stessa qualità, o il valore della medesima: chi poi ha adoperate materie d'altri senza l'assenso dei proprietari, può essere condannato anche al risarcimento dei danni, salvo l'esercizio dell'azione penale, quando sia il caso (art. 474 e 475 cod. civ.).

TITOLO III.
Delle modificazioni della proprietà.

CAPO PRIMO.
Dell' usufrutto, dell' uso e della abitazione.

258. Il codice nostro tratta partitamente di questi tre diritti: esso però provvede solo in quanto il titolo loro costitutivo non dia

le norme opportune, o contraddica alle disposizioni dal codice stesso dettate nell'interesse dell'ordine pubblico (art. 476 cod. civ.).

259. Usufrutto. — L'usufrutto è il diritto di godere delle cose, di cui altri ha la proprietà, nel modo che ne godrebbe il proprietario, ma con l'obbligo di conservarne la sostanza, tanto nella materia, quanto nella forma. Può essere stabilito dalla legge e per volontà dell'uomo, sotto condizione e con determinazione di tempo e sopra qualunque specie di beni mobili o immobili (art. 477 e 478 cod. civ.).

Che sia proprio dell'essenza dell'usufrutto l'obbligo di conservare la cosa o sostanza, su cui cade l'usufrutto, nella sua materia è evidente, anzi non si sa quasi concepire come si possa conservare la sostanza di una cosa senza conservarne la materia: più pratica è la disposizione che impone di conservare la cosa o sostanza anche nella forma; il vocabolo forma dobbiamo intenderlo nel suo significato più ampio, tanto che comprenda anche l'uso o la destinazione della cosa: se fra i mobili su cui cade l'usufrutto vi sono ricche argenterie, vasellami, candelabri, posate, ecc., l'usufruttuario dovrà conservare ogni singolo oggetto, nè potrà fare rifondere, poniamo, i candelabri per farne dei piatti e viceversa: così se l'usufrutto cade su di uno stabile a uso di villeggiatura o di un fondo a viti, non potrà l'usufruttuario ridurre la villeggiatura a stabilimento industriale e la vigna a prato e viceversa, salve le rotazioni agrarie.

260. L'usufrutto può essere costituito dall'uomo sia a titolo oneroso mediante convenzione, sia a titolo gratuito mediante donazione o disposizione di ultima volontà. Se è costituito mediante convenzione è di essenza l'atto pubblico o la scrittura privata; se mediante donazione l'atto pubblico e le formalità proprie degli atti di donazione (§ 508): dalla legge è poi costituito a vantaggio dei genitori sui beni dei figli minori e nelle successioni a favore del conjuge: può essere costituito su immobili, su universalità di beni e diritti, come un patrimonio, e su mobili anche se fungibili e consumabili, come grani, vini, liquori, abiti, biancherie, mobilia (§ 263). Deve però, come abbiamo detto, essere determinato nel tempo.

261. Diritti dell'usufruttuario. — Spetta all'usufruttuario ogni frutto naturale o civile (§ 238) che può produrre la cosa di cui egli ha l'usufrutto: i frutti naturali, quando al cominciare dell'usufrutto non sono ancora separati dalla cosa che li produce, appartengono nella loro totalità all'usufruttuario, e quelli che non sono ancora seseparati quando l'usufrutto finisce appartengono nella loro totalità al proprietario: nell'uno e nell'altro caso non è dovuto compenso nè al proprietario, nè all'usufruttuario o loro aventi causa per le spese di coltura e di seminagione o di altro, però senza pregiudizio della porzione dei frutti, che potesse spettare al mezzaiuolo, che vi fosse al tempo in cui l'usufrutto incominciò, o finì. Non così dei frutti civili; questi si ritengono acquistati giorno per giorno, e appartengono all'usufruttuario in proporzione della durata dell'esercizio del suo diritto. Quindi se un podere, sul quale cadesse l'usufrutto, fosse condotto in economia dall'usufruttuario, e l'usufrutto avesse termine, poniamo, la vigilia del giorno in cui si doveva mietere il frumento, tutto questo raccolto spetterebbe al proprietario del terreno senza che l'usufruttuario o suoi eredi possano vantare nessun diritto: se invece

il podere stesso fosse affittato, e l'usufrutto venisse a cessare a due terzi dell'annata, il prezzo dell'affitto spetterebbe per due terzi all'usufruttuario o suoi eredi e per un terzo al proprietario. Così l'usufruttuario d'una rendita vitalizia avrà diritto di riscuotere le pensioni che maturano di giorno in giorno durante l'usufrutto, ma dovrà restituire quanto avesse anticipatamente riscosso (art. 479 a 482 cod. civ.).

L'usufruttuario e il proprietario, i quali sapessero o temessero che il rispettivo diritto di godimento cessasse in dato giorno, o epoca, potranno staccare prima di allora i frutti immaturi per goderne essi in luogo di colui cui spetterà il godimento del fondo al momento della maturanza? I commentatori non sono d'accordo: prevale però l'opinione che i frutti non possano essere staccati e fatti propri sia dell'usufruttuario, sia dal proprietario, se non giunti a maturanza. Che se precedentemente all'epoca in cui l'usufrutto incomincia o cessa, i frutti, benchè immaturi, fossero stati venduti, ma non distaccati, l'usufruttuario o il proprietario, cui spetta il diritto di godimento all'epoca della maturanza, avrà anche diritto sui frutti stessi, salvo agli acquirenti ogni azione personale contro colui che procedette alla vendita.

262. Abbiamo veduto che i frutti naturali sono quelli che provengono direttamente dalla cosa, come le frutta, la legna, i prodotti delle miniere, cave, torbiere, ecc. (§ 238): quindi il diritto dell'usufruttuario dovrebbe estendersi a tutto ciò: ma invece la legge lo limita a norma della presunta volontà del disponente, prescrivendo che l'usufruttuario non abbia diritto al tesoro, che si scoprisse durante l'usufrutto, e neppure sulle cave, miniere e torbiere che non fossero aperte all'epoca della costituzione dell'usufrutto: v'ha invece diritto quando a quell'epoca fossero aperte (art. 494 cod. civ.).

263. È proprio dell'usufrutto usare e godere della cosa, ma poi restituirla al proprietario: tale regola però seguita rigorosamente renderebbe in alcuni casi l'usufrutto di nessun effetto pratico. Se l'usufruttuario di cose fungibili o consumabili, a esempio, di danaro, di grani, vini, liquori, biancherie, mobilia, ecc., ecc., dovesse restituirle nella loro identità non solo, ma nello stato in cui li riceve, non potrebbe usarne: perciò è disposto che se l'usufrutto comprende cose delle quali non si possa far uso senza consumarle, quali appunto danaro, grani, liquori, ecc., l'usufruttuario abbia diritto di servirsene, con l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima che ne fosse stata fatta al principio di esso; e ove tale stima non sia stata fatta, abbia la scelta o di restituirne le cose in eguale quantità e qualità, o di pagarne il prezzo corrente al tempo della cessazione dell'usufrutto: che se invece l'usufrutto comprende cose, le quali senza consumarsi a un tratto, si deteriorano a poco a poco con l'uso, come biancheria e mobilia, l'usufruttuario abbia diritto di servirsene per l'uso, cui sono destinate, e non sia tenuto a restituirle al cessare dell'usufrutto se non nello stato in cui si trovano, con l'obbligo però di risarcire il proprietario se per dolo o colpa sua fossero deteriorate (art. 483 e 484 cod. civ. e § 511 bis).

264. Anche gli alberi provengono direttamente dalla cosa, quindi essenzialmente dovrebbero comprendersi fra i frutti naturali e spettare all'usufruttuario: ma la destinazione loro ne muta per così

dire la natura e ne fa parte integrante del fondo: quindi è che se gli alberi costituiscono un bosco ceduo, destinato cioè a tagli parziali o periodici, l'usufruttuario può goderne, ma osservando l'ordine e la quantità dei tagli, giusta la distribuzione dei medesimi, o la pratica costante dei proprietari, e senza diritto a compenso per i tagli non eseguiti, nè per le piante riservate affinchè crescano, nè per quelle di alto fusto, che non fossero state tagliate durante l'usufrutto: egli inoltre, osservando sempre le epoche e la pratica dei precedenti proprietari, approfitta anche delle parti di bosco d'alto fusto, che sono state distribuite in tagli regolari, si facciano questi periodicamente sopra una certa quantità di terreno o sopra una determinata quantità d'alberi, presi indistintamente su tutta la superficie del fondo: ma in tutti gli altri casi non potrà prevalersi degli alberi di alto fusto, salvo che si tratti di alberi sparsi per la campagna, i quali per consuetudine locale siano destinati a essere periodicamente tagliati: ha invece sempre diritto a tutti i prodotti annali o periodici degli alberi, siano essi i frutti propriamente detti, oppure gli scalvi, purchè osservi l'uso del paese e la pratica dei proprietari, e può prendere pali nei boschi per le vigne comprese nell'usufrutto.

Qualora però l'usufruttuario dovesse fare procedere a riparazioni, che la legge pone a suo carico (§ 272), potrebbe impiegarvi gli alberi, che per accidente fossero stati svelti o spezzati: che anzi a tale scopo potrebbe anche farne atterrare, avvertendone però prima il proprietario (art. 485 a 489 cod. civ.).

265. Gli alberi svelti o spezzati per accidente spettano al proprietario, a meno che siano fruttiferi, nel quale caso l'usufruttuario ha diritto di appropriarseli, ma con l'obbligo di surrogarne altri: egualmente l'usufruttuario ha diritto ai piantoni dei semenzai e vivai, ma sempre con l'obbligo di osservare gli usi locali tanto circa il tempo e modo della estrazione, quanto per la rimessa dei virgulti (art. 490 e 491 cod. civ.).

266. Poichè l'usufruttuario ha il diritto di godere della cosa nel modo che ne godrebbe il proprietario, godrà pure dei diritti di servitù inerenti al fondo, e di ogni altro diritto, a eccezione, come vedemmo, delle miniere, cave e torbiere non ancora aperte (§. 262) e del tesoro che si venisse a scoprire; quindi il diritto di usufrutto si estenderà alle accessioni, alle alluvioni, alle isole che si formassero nei fiumi, alla caccia, alla pesca, ecc. (art. 494 cod. civ.).

267. L'usufruttuario può cedere l'esercizio del proprio diritto, tanto a titolo oneroso, quanto a titolo gratuito: può parimente dare a locazione i beni su cui l'usufrutto cade (art. 492 e 493 cod. civ.).

È questione fra i commentatori se la dizione *cessione dell'esercizio* del diritto di usufrutto comprenda non solo la cessione dell'esercizio, ma anche la cessione del diritto stesso: cosa l'una dall'altra ben distinta, dacchè nella cessione dell'esercizio l'usufruttuario rimane ancora tale, perchè appunto non cedette che l'esercizio, mentre invece nella cessione del diritto l'usufruttuario cessa di essere tale. Crediamo debba seguirsi la interpretazione più ampia, e comprendere cioè tanto la cessione dell'esercizio, quanto quella del diritto di usufrutto: e fra gli argomenti che a ciò ci persuadono ci pare efficacissimo quello desunto dal disposto dell'art. 1967, n. 2 (§ 855) che di-

chiara capace di ipoteca l'usufrutto dei beni immobili. Anche per la validità della cessione del diritto di usufrutto, o del suo esercizio, occorrerà l'atto scritto, come per la sua costituzione.

268. Circa le locazioni fatte dall'usufruttuario è a distinguere se l'usufrutto deve o no cessare a tempo certo: se deve cessare a tempo certo, le locazioni fatte dall'usufruttuario non durano se non per l'anno in corso alla scadenza dell'usufrutto o del biennio o triennio, trattandosi di fondi rustici dei quali il raccolto principale sia biennale o triennale. Se l'usufrutto non doveva cessare a tempo certo, sono a contemplare due ipotesi: che cioè al giorno in cui l'usufrutto cessa la locazione si trovi in corso; oppure che non abbia avuto ancora principio: nella prima ipotesi la locazione fatta dall'usufruttuario per una durata eccedente i cinque anni non dura, nel caso di cessazione dell'usufrutto, se non per il quinquennio in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto, computando il primo quinquennio dal giorno in cui ebbe principio la locazione, e gli altri successivi dal giorno della scadenza del precedente quinquennio: quindi se la prima locazione fosse stata pattuita, poniamo, per anni tre, poi per altri anni cinque e l'usufruttuario venisse a morire nel primo anno della seconda locazione, l'affittuario avrebbe diritto solo all'anno in corso e al successivo, perchè questi sommati ai primi tre darebbero appunto il quinquennio. Questa limitazione però, stabilita nell'interesse esclusivo del proprietario, potrà da lui solo essere invocata: in conseguenza se tra usufruttuario e conduttore fu stipulata locazione per un novennio o anche per tempo maggiore, nè l'uno, nè l'altro potranno limitarla al quinquennio, ma dovranno finchè dura l'usufrutto darvi pieno corso: parimenti se la locazione fosse stata stipulata per un tempo eccedente il quinquennio, e l'usufrutto venisse a cessare, la facoltà di sciogliere la locazione spetterà esclusivamente al proprietario non mai al conduttore: e crediamo che tale diritto spetterebbe al proprietario anche nel caso che egli fosse l'erede dell'usufruttuario: è poi cosa indifferente che l'usufrutto venga a cessare per la morte dell'usufruttuario, o per abuso che egli ne facesse.

Nella seconda ipotesi la locazione per un quinquennio o per minor tempo non ha verun effetto se l'usufruttuario l'ha pattuita o rinnovata più di un anno prima della sua esecuzione, se i beni sono rustici, o più di sei mesi prima, se trattasi di case (art. 493 cod. civ.).

269. Il proprietario non può in nessun modo nuocere ai diritti dell'usufruttuario: questo non ha diritto a compenso o indennità per i miglioramenti, neppure in fine dell'usufrutto e quand'anche il valore della cosa fosse aumentato; solo potrà compensare l'aumento di valore con i deterioramenti, seguiti senza sua colpa, e, quando non vi sia luogo a compenso, ripigliare le fatte addizioni, ove possano togliersi con qualche suo profitto e senza danno della proprietà; salvo che il proprietario preferisca di ritenerle, rimborsando all'usufruttuario una somma corrispondente al prezzo, che questi ne potrebbe ritrarre staccandole dal fondo: potrà pure l'usufruttuario togliere gli specchi, i quadri, e altri ornamenti, che avesse fatto collocare nel fondo tenuto a usufrutto, con l'obbligo però di rimettere ogni cosa nel primitivo stato (art. 495 cod. civ.). Si noti che i miglioramenti non vanno

confusi con le riparazioni, per le quali sono dettate norme speciali, come ora vedremo trattando degli obblighi dell'usufruttuario.

270. Obblighi dell' usufruttuario. — Il proprietario deve essere garantito contro gli eventuali abusi e sottrazioni: quindi è che se l'usufruttuario ha il diritto di prendere le cose nello stato in cui si trovano, non può però conseguirne il possesso se non dopo aver fatto l'inventario dei mobili e la descrizione dello stato degli immobili soggetti all'usufrutto, presente o debitamente citato il proprietario (form. 73.ª). Le spese relative sono a carico dell' usufruttuario: ove egli sia stato dispensato dal fare l'inventario, questo potrà essere richiesto dal proprietario a sue spese. Ma ciò non basta, l'usufruttuario deve anche dare cauzione di godere da buon padre di famiglia delle cose sulle quali cade l'usufrutto, a meno che il titolo non lo dispensi: ne sono per legge dispensati il padre e la madre, che hanno l'usufrutto legale dei beni dei figli, il venditore e il donante, che si fossero riservati l' usufrutto (art. 496 e 497 cod. civ.). La cauzione potrà essere prestata in tutti i modi ammessi dalla legge, quindi mediante fideiussione, pegno, ipoteca, deposito di somme o valori: il suo ammontare è rimesso al prudente arbitrio del magistrato, il quale saprà regolarlo a norma del pericolo che può correre il proprietario: così trattandosi di stabili si limiterà la cauzione al valore dei frutti o di parte di essi e al presumibile danno di un eventuale deterioramento, dacchè contro una alienazione, cui l' usufruttuario procedesse, spetterebbe sempre al proprietario l'azione rivendicatoria: trattandosi invece di mobili la cauzione dovrà estendersi all'intero loro valore, dacchè il proprietario deve essere garantito anche contro la loro alienazione o distruzione.

271. Ma l' usufruttuario potrebbe rifiutare una conveniente cauzione o trovarsi nell' impossibilità di concederla: quindi la opportunità di conciliare il di lui diritto con la sicurezza del proprietario: in questi casi gli immobili sono affittati o messi sotto amministrazione, salva facoltà all' usufruttuario di farsi assegnare per la propria abitazione una casa compresa nell' usufrutto; i denari sono collocati a interesse; i titoli al portatore convertiti in carte nominali a favore del proprietario con la annotazione dell' usufrutto: le derrate vendute, e il loro prezzo parimenti collocato a interesse: venduti parimenti i mobili, che deteriorano con l'uso, e impiegatone il prezzo, salvo all' usufruttuario di chiedere e ottenere dalla autorità giudiziaria che gli sia lasciata la parte di mobili necessari per il suo proprio uso. Naturalmente tutti i frutti, affitti, interessi, ecc., apparterrebbero all'usufruttuario.

Il ritardo nel fare procedere all'inventario, o nel dare cauzione non priva l' usufruttuario del diritto sui frutti: potrà quindi ripeterli dal proprietario, o da coloro che li dovessero (art. 498 a 500 cod. civ.).

272. L'usufruttuario è tenuto alle riparazioni ordinarie, e anche alle straordinarie, cagionate dall' ineseguimento delle ordinarie dopo cominciato l'usufrutto. Sono riparazioni straordinarie quelle dei muri maestri e delle vôlte, la sostituzione di travi e il rinnovamento intero o di una parte notabile dei tetti, dei solai, degli argini, degli acquedotti e dei muri di sostegno e di cinta: tutte le altre sono ordinarie.

Alle riparazioni straordinarie, che non provengano da ineseguimento delle ordinarie, l'usufruttuario non è tenuto: se egli spontaneamente le eseguisce ha diritto di esserne rimborsato del prezzo, ma

senza interesse, al finire dell'usufrutto, e in quanto la loro utilità sussista ancora a quel tempo (art. 501, 502 e 504 cod. civ.).

273. Neppure il proprietario può essere costretto alle riparazioni straordinarie: se egli le eseguisce a proprie spese ha diritto di ottenere dall' usufruttuario fino al termine dell' usufrutto l' interesse del 5 % sulla somma a ciò da lui spesa.

Queste e le precedenti disposizioni relative alle riparazioni straordinarie trovano applicazione anche quando per vetustà o per caso fortuito rovini soltanto in parte l'edificio che formava un accessorio necessario per il godimento del fondo soggetto a usufrutto (art. 503 e 505 cod. civ. e § 278).

274. L'usufruttuario è tenuto, durante l'usufrutto, al pagamento di tutti i carichi annuali del fondo, come i tributi, i canoni e altri pesi che, secondo la consuetudine, gravano i frutti: quindi non solo sono a di lui carico le imposte, ma anche i canoni enfiteutici che gravassero il fondo precedentemente alla costituzione dell'usufrutto: al pagamento invece dei carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto è tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse sulla somma pagata: se l'usufruttuario ne anticipasse l'importo avrebbe diritto di esserne rimborsato alla fine dell' usufrutto. Questi carichi devono essere imposti per legge non per fatto del proprietario, dacchè egli, come vedemmo, non può fare nulla che menomi il diritto dell' usufruttuario: inoltre non devono essere annuali, perchè allora andrebbero a carico dell' usufruttuario: quindi i carichi, cui è tenuto il proprietario, riguarderanno le contribuzioni speciali e straordinarie, quali quelle che si impongono in caso di straordinaria urgenza, i prestiti forzati e senza interesse, ecc.

Se l'usufrutto cade su uno o più stabili determinati, l'usufruttuario non è tenuto al pagamento dei debiti per i quali lo stabile sia ipotecato e dei censi e delle rendite semplici imposte sul medesimo, e volta che vi fosse costretto dai creditori avrebbe azione di regresso contro il proprietario: se invece l'usufrutto cade su l'intero patrimonio o su una quota di esso, l' usufruttuario deve o per intiero o in proporzione della sua quota soggiacere al pagamento di tutte le annualità sì perpetue come vitalizie, e degli interessi di tutti i debiti o legati di cui il patrimonio sia gravato. Trattandosi poi del pagamento di un capitale l' usufruttuario dell' intiero patrimonio, o di una quota di esso può anticipare la somma per la quale deve contribuire il patrimonio o la quota di cui ha l'usufrutto, e in questo caso la somma stessa gli sarà restituita senza interessi al finire dell' usufrutto: può anche rifiutare tale anticipazione, e allora il proprietario ha facoltà o d pagare quella somma, facendosene corrispondere l' interesse dall'usufruttuario per tutto il tempo dell'usufrutto, o di far vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto fino a concorrenza della somma dovuta (art. 506 a 509 cod. civ.).

275. Se durante l'usufrutto si devono sostenere liti, le relative spese e condanne spettano in totalità all' usufruttuario, se le liti riguardano unicamente l'usufrutto: al proprietario se riguardano la nuda proprietà: all'uno e all'altro in proporzione del rispettivo interesse se riguardano tanto la proprietà, quanto l'usufrutto (art. 510 cod. civ.).

276. E obbligo positivo dell'usufruttuario di denunciare al pro-

prietario tutte le usurpazioni che altri commettesse sui fondi soggetti all'usufrutto, e le offese che si arrecassero ai di lui diritti. L'usufruttuario, che ommetta tale denuncia, si rende responsabile dei danni che al proprietario ne derivassero (art. 511 cod. civ.).

277. L'usufrutto può anche avere per oggetto uno o più animali presi singolarmente, oppure una mandra, o un gregge: se è costituito su animali singoli, e questi nella totalità o in parte vengano a perire senza colpa dell'usufruttuario, l'usufruttuario non è obbligato nè a pagarli, nè a surrogarli con altri animali, ma solo a rendere conto delle pelli: così pure se l'usufrutto è costituito su una mandra e questa perisce nella totalità: ma se la mandra non perisce interamente è invece tenuto a surrogare gli animali periti sino alla concorrente quantità dei nati dopo che la mandra o il gregge cominciò a essere mancante del numero primitivo. Suppongasi che l' usufrutto sia costituito su trenta cavalli presi singolarmente; ne muoiono otto: l'usufruttuario rende conto delle loro pelli; continua il suo diritto sui rimanenti ventidue cavalli e fa propri i nati, perchè frutti naturali: se invece i trenta cavalli costituissero una mandra, l' usufruttuario sarebbe tenuto a sostituire gli otto morti con altrettanti dei nati. Se poi gli animali dati a usufrutto formano la dote del fondo su cui l' usufrutto è costituito, quali, a esempio, le così dette scorte vive di un fondo e cioè cavalli, vacche, buoi, ecc., l'usufruttuario ne acquista la proprietà con l'obbligo alla fine dell'usufrutto di restituirne altrettanti della stessa qualità, oppure di pagarne il prezzo allora corrente (art. 513 e 514 cod. civ.): in questo caso ogni rischio e pericolo durante l'usufrutto sarebbe a carico dell'usufruttuario.

278. **Modi con cui l' usufrutto finisce.** — Sono: 1.° la morte dell'usufruttuario (§ 450); 2.° lo spirare del termine per cui fu costituito (§ 460 bis); 3.° la consolidazione, ossia riunione nella stessa persona della qualità di usufruttuario e di proprietario; 4.° il non usarne per lo spazio di trent'anni; 5.° il totale perimento della cosa; 6.° l'abuso che l'usufruttuario facesse del proprio diritto.

L' usufrutto cessa con la morte dell' usufruttuario; come vedremo (§ 460 bis) non è permesso costituire con testamento l' usufrutto a più persone successivamente; crediamo la stessa regola sia applicabile trattandosi di donazione (§ 511); trattandosi invece di usufrutto costituito per convenzione ci pare sarebbe efficace anche se a favore di diverse persone successivamente purchè viventi, o figli immediati di persone viventi (§ 414): trattandosi poi di corpi morali la durata dell' usufrutto non può mai eccedere gli anni trenta. Se viene a morire il cessionario del diritto d' usufrutto, l' usufrutto non si estingue ma ritorna all' usufruttuario: se poi deve cessare non a termine stabilito, ma relativamente alla età di una terza persona, l' usufrutto dura fino a quel tempo, ancorchè la persona fosse morta prima della età stabilita. Così se fosse disposto: *lascio l'usufrutto della mia casa a mia cognata fino a che suo figlio sia maggiorenne*, e questo figlio morisse prima della maggior età, l' usufrutto durerebbe tuttavia fino al giorno in cui egli avrebbe compito il ventunesimo anno.

La consolidazione avviene quando l' usufruttuario fa acquisto della proprietà della cosa soggetta a usufrutto; oppure quando il proprietario acquista dall' usufruttuario il di lui diritto d' usufrutto.

Con il non uso può perdersi il diritto d'usufrutto su determinate cose o fondi, dei quali non siasi usato per trent'anni, conservandolo invece su le altre cose o fondi dei quali si sia fatto uso: alla conservazione di questo diritto non si richiede che l'usufruttuario usi direttamente della cosa, potendo egli usarne anche per interposta persona.

Se la cosa non perisce totalmente, l'usufrutto continua sopra ciò che rimane. Se poi l'usufrutto è stabilito sopra un podere del quale faccia parte un edificio, e questo viene in qualsivoglia modo a perire, l'usufruttuario ha diritto di godere dell'area e dei materiali. Lo stesso ha luogo se l'usufrutto non è stabilito che sopra un edificio: in tal caso però, il proprietario se intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l'area e valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gl'interessi del valore dell'area e dei materiali.

L'ultimo modo di estinzione, quello cioè procedente da abuso del proprio diritto, si incorre dall'usufruttuario quando egli o alieni i beni, o li deteriori, o li lasci andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni: la legge stessa però suggerisce un temperamento per il quale il proprietario viene cautelato del proprio diritto, senza ricorrere alla gravissima misura di fare decadere l'usufruttuario dal suo diritto: e questo rimedio consiste tanto nell'obbligare l'usufruttuario a dare cauzione, se per avventura ne era esente; quanto nell'ordinare che i beni dell'usufrutto siano affittati o dati in amministrazione a spese dell'usufruttuario, o anche dati in godimento allo stesso proprietario con obbligo di pagare all'usufruttuario o suoi aventi causa una somma determinata durante l'usufrutto: i creditori dell'usufruttuario potrebbero intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l'avvenire (art. 515 a 520 cod. civ.). La scelta d'un rimedio piuttosto che dell'altro, come anche il pronunciare la decadenza dall'usufrutto è rimesso al prudente arbitrio del magistrato, il quale imporrà quanto meglio concilii l'interesse e la sicurezza di tutte le parti.

279. Uso e abitazione. — Sono assai affini all'usufrutto dicemmo anzi che ne sono una limitazione: infatti mentre che l'usufruttuario fa propri tutti i frutti naturali e civili della cosa, invece chi ha l'uso di un fondo non può raccoglierne i frutti se non per quanto è necessario ai bisogni suoi e della sua famiglia; e chi ha il diritto di abitazione parimenti non può che abitarla egli e la sua famiglia: quindi vietato ogni vendita, cessione o affitto: però il diritto di uso e di abitazione si estenderà a tutta la famiglia di chi ne è investito, anche qualora all'epoca della costituzione non avesse moglie, e in alcuni casi, a norma delle circostanze e secondo la sua condizione, potrà estendersi agli ascendenti, fratelli, sorelle, loro figli, istitutori, persone di servizio, ecc. (art. 521 al 524 cod. civ.).

280. Anche l'uso e l'abitazione vanno goduti da buon padre di famiglia: deve premettersi l'inventario dei mobili e la descrizione degli stabili e prestarsi cauzione, salvo che l'autorità giudiziaria non ne accordi la dispensa: in mancanza di cauzione crediamo possano applicarsi le norme dell'usufrutto (§ 278). Se poi chi ha l'uso di un fondo ne raccoglie tutti i frutti, o chi ha il diritto di abitazione, oc-

cupa tutta la casa, soggiacerà alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi, come l'usufruttuario; se invece non raccoglie che parte dei frutti o non occupa che parte della casa, contribuirà in proporzione di ciò che gode (art. 525 a 527 cod. civ.).

281. I diritti di uso e di abitazione si perdono nel modo stesso che quello di usufrutto (§ 278). L'uso dei boschi e delle foreste è regolato da leggi speciali (art. 529 e 530 cod. civ.).

CAPO II.

Delle servitù prediali.

282. La servitù è una limitazione di una proprietà a vantaggio di una persona o di un'altra proprietà: la prima dicesi servitù personale, la seconda servitù prediale: possono essere costituite tanto dalla legge, quanto dal fatto dell'uomo: la legge nostra non riconosce che la servitù prediale, e la definisce nel peso imposto sopra un fondo per l'uso e la utilità di un fondo appartenente a altro proprietario. Quindi ogni atto, con il quale sotto qualsivoglia forma il proprietario di un fondo conceda a una persona il diritto di attingere acqua, di passeggiare o cacciare nel suo fondo, ecc., darebbe origine a un diritto personale, non mai a una servitù o a un diritto reale esperibile contro i terzi (art. 531 e 532 cod. civ.).

283. Servitù stabilite dalla legge. — Hanno per oggetto l'utilità pubblica e l'utilità privata: quelle stabilite per utilità pubblica riguardano il corso delle acque, i marciapiedi lungo i fiumi e canali navigabili, la costruzione e riparazione di strade e altre opere pubbliche, e sono regolate da leggi e regolamenti speciali: le servitù imposte per utilità privata sono determinate dalle leggi e regolamenti sulla polizia campestre e dal codice civile, come ora vedremo (articolo 533 al 535 cod. civ.).

284. Servitù derivanti dalla situazione dei luoghi. — I fondi inferiori devono ricevere le acque, che dai più elevati scolano *naturalmente*, senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo: quindi il proprietario del fondo inferiore non potrà in alcun modo impedire questo scolo, e il proprietario del fondo superiore non potrà fare cosa alcuna che renda più gravosa la servitù, come dare sfogo alle acque in un sol punto o altro (art. 536 cod. civ.): così se le acque procedessero da escavazioni o da altre opere fatte nel fondo superiore, il fondo inferiore non sarebbe obbligato a riceverle quand'anche il loro deflusso fosse in seguito naturale (§ 320).

285. Se le sponde o gli argini che erano in un fondo e servivano di ritegno alle acque, siano stati distrutti o atterrati, o si tratti di ripari che la variazione del corso delle acque renda necessari, e il proprietario del fondo stesso non voglia ripararli, ristabilirli o costruirli, possono i proprietari danneggiati o che ne fossero in grave pericolo, farvi a proprie spese le occorrenti riparazioni o costruzioni: devono però le opere eseguirsi in modo che il proprietario del fondo non ne patisca danno, premessa l'autorizzazione giudiziaria, sentiti gli interessati ed osservati i regolamenti speciali sulle acque: lo stesso diritto ha luogo quando si tratti di togliere un ingombro formatosi in

un fondo, o in un fosso, rivo, scolatoio o altro alveo per materie in essi impigliate, sicchè le acque danneggino o possano danneggiare i fondi vicini. E poichè queste riparazioni possono essere di vantaggio a molti, nè sarebbe equo che alcuni ne profittassero senza concorrere alle spese: così tutti i proprietari, ai quali è utile la conservazione delle sponde e degli argini, o la rimozione degli ingombri, possono essere chiamati e obbligati a contribuire alla spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ricava, salvo in tutti i casi il risarcimento dei danni e delle spese verso chi abbia dato luogo alla distruzione degli argini o alla formazione degli ingombri anzidetti (art. 537 a 539 cod. civ.). L'autorità giudiziaria andrebbe sempre adita in sede contenziosa, e quindi con regolare citazione di tutti gli interessati.

286. Poichè il proprietario può disporre come meglio a lui piace della sua cosa, anche il proprietario di una sorgente potrà usarne a suo arbitrio, salvo i diritti che i terzi vi avessero acquistati in forza di un titolo o della prescrizione; la quale in questo caso non si compie che con il possesso di trent'anni da computarsi dal giorno in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto e terminato nel fondo superiore opere visibili e permanenti destinate a facilitare il declivio e il corso delle acque nel proprio fondo, e che abbiano queste opere servito al propostosi scopo. Ma anche prescindendo dal titolo e dalla prescrizione questo diritto del proprietario soffre un'altra limitazione: egli, cioè, non potrà deviare il corso della sorgente quando essa somministri agli abitanti di un comune o di una frazione l'acqua che è loro *necessaria;* salvo il diritto a indennità quando gli abitanti non ne avessero acquistato l'uso per titolo o per prescrizione (art. 340 a 542 cod. civ.). Questa a vero dire più che prediale è una servitù personale, perchè il fondo, ossia la sorgente, servirebbe non a altro fondo, ma alle persone: il codice alla regola generale che non ammette servitù personali ha fatta questa sola eccezione in vista di necessità sociale: però appunto perchè siamo nel campo di una eccezione, la interpretazione deve essere restrittiva: quindi si riterrà necessaria l'acqua in quanto serva ai bisogni personali e domestici, ma non già in quanto possa tornare utile o anche necessaria alla agricoltura o alle industrie: non si farà luogo a questo diritto a favore di un solo individuo o di una o poche famiglie, ma unicamente a favore di un comune o di una frazione di comune: da ultimo tale diritto sarà limitato a proibire al proprietario della sorgente che ne abbia a deviare il corso, ma non potrà estendersi a fargli obbligo di rintracciare o aprire sorgenti, e meno ancora a permettere che si usi dei suoi fossi e manufatti.

287. Quando un fondo costeggia un'acqua che corre naturalmente, non demaniale, nè proprietà privata, e sulla quale nè altri vanta diritti, nè vi sono opere manufatte, il proprietario del fondo che la costeggia può, mentre essa trascorre, farne uso per la irrigazione del fondo stesso o per l'esercizio delle sue industrie, purchè ne restituisca le colature e gli avanzi al corso ordinario: se poi l'acqua attraversa il fondo, il proprietario di questo può anche usarla nella totalità durante l'intervallo in cui essa vi trascorre, fermo l'obbligo di restituirla al suo corso ordinario quando esce dai suoi terreni (art. 543

cod. civ.). Il rivierasco potrà usare dell' acqua anche a profitto d'altri suoi fondi, o alienarla? Non ci pare che il testo della legge acconsenta una risposta affermativa, dacchè è esplicitamente detto che il rivierasco può usarne per la irrigazione dei *suoi* fondi o per l' esercizio delle *sue* industrie: pure non mancano giuristi che vogliono concessa al rivierasco anche la facoltà di alienare l' acqua, limitatamente però a quella quantità che avrebbe potuto usare egli stesso e che invece non usò.

288. La irrigazione è di capitale importanza per l' agricoltura, e l' acqua è essenziale per parecchie industrie: l' assoluto diritto degli uni potrebbe esser causa della rovina di altri: quindi la convenienza di conciliare gli interessi. È provvido assai il codice nostro quando dispone che sorgendo controversia fra i proprietari a cui l' acqua può essere utile, l' autorità giudiziaria deve conciliare l' interesse dell' agricoltura e dell' industria con i riguardi dovuti alla proprietà; e in tutti i casi osservarsi i regolamenti particolari e locali sul corso e uso delle acque; provvido parimenti quando a prevenire eventuali abusi, concede bensì al proprietario o possessore di acque di servirsene a piacimento, e anche di disporne a favore di altri: ma gli proibisce che dopo di essersene servito, o in quanto siano superflue, le diverta in modo da disperderle a danno di altri fondi, cui potessero approfittare senza cagionare rigurgiti o altro pregiudizio agli utenti superiori; salvo il diritto a un equo compenso da pagarsi da chi vorrà usarne (art. 544 e 545 cod. civ.).

Dei muri, edifici e fossi comuni.

289. Muri comuni. — Si presume comune ogni muro che serve di divisione fra edifici sino alla sua sommità, se gli edifici sono di eguale altezza, altrimenti sino al punto in cui l'uno comincia a essere più alto dell'altro: da questo punto, o meglio da questa linea, di solito spezzata, alla sommità il muro si presume invece sia del proprietario dell' edificio più alto (§ 293): si presume parimenti comune il muro, che serve di divisione fra cortili, giardini e anche fra recinti nei campi, non quindi il muro che corresse libero sul confine di campi aperti. La presunzione cessa ogni qualvolta in contrario vi sia un titolo o segni speciali. Il titolo può essere tanto un atto pubblico, quanto una scrittura privata, e varrà a distruggere la presunzione di comunione di qualsiasi muro divisorio: invece i segni speciali di cui andiamo a occuparci varranno unicamente quando si tratti di presunta comunione di muri divisori fra cortili, giardini, orti e recinti nei campi.

Primo di questi segni è che il piovente del muro sia da una sola parte, nel quale caso il piovente stesso determinerebbe la proprietà del muro a vantaggio del proprietario del fondo verso il quale sia esso piovente (art. 546 e 547 cod. civ.). Piovente, come ognuno sa, è quella inclinazione che di solito si dà ai tetti o alle sommità dei muri per facilitare lo scolo delle acque piovane: il piovente può essere semplice o doppio a seconda che il muro raggiunge la maggiore al-

tezza in uno de' suoi lati (fig. 4.ª), oppure nel mezzo (fig. 5.ª e 6.ª): se i tetti nella più parte sono a due o più pioventi, i muri invece, perchè hanno una sezione orizzontale assai ristretta, si fanno abitualmente a un sol piovente: ecco perchè il codice nostro trattando dei muri divisori parla del piovente non dei pioventi.

290. A distruggere la presunzione di comunione dei muri divisori fra giardini, cortili, orti e campi, vengono in secondo luogo gli sporti, quali le mensole, i cornicioni e simili e i vani che si adden-

Figura 4.ª

Figura 5.ª

Figura 6.ª

trano oltre la metà del muro (fig. 6.ª): quando questi e gli sporti appaiono costrutti con il muro si presume che il muro stesso sia di

quel proprietario dalla cui parte si presentano: a ciò basterà anche un solo sporto o un solo incavo: ma se invece uno o alcuni ve ne fossero da una parte, e uno o più dall'altra, il muro si riputerà comune, non influendo punto il numero maggiore di quei segni che si rinvenissero dall'una parte a confronto dell'altra: qualora poi tutti questi segni fossero collocati da una sola parte, ma il piovente del muro fosse verso la parte contraria, la positura del piovente prevarrà a ogni altro indizio (art. 547 cod. civ.) E se la sommità del muro fosse a due pioventi? Ritengono alcuni che in questo caso le due presunzioni di proprietà per il doppio piovente si elidano, che quindi concorrendo altri indizi o segni si debba avere riguardo unicamente a questi per determinare la proprietà del muro. Non siamo di questo avviso: le due presunzioni, a quanto crediamo, non si elidono punto, ma determinano invece o meglio confermano la comunione del muro; e poichè vuole il codice nostro che *in ogni caso la positura del piovente prevalga a tutti gli altri indizi*, così è che quella presunzione di comproprietà, ribadita dal doppio piovente, non potrà essere distrutta da nessun altro segno, ma unicamente da un titolo.

291. Le riparazioni e le ricostruzioni di un muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno: quindi ogni comproprietario potrà essere obbligato a contribuire pro quota nelle spese, a meno che egli, per esimersene, non rinunzi al diritto di comunione: tale rinuncia però non sarebbe ammissibile, quando il muro comune sostenesse un edificio di sua spettanza. È poi inutile accennare che la rinunzia non potrebbe mai liberare il rinunciante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni, cui avesse dato causa con il fatto proprio: così il proprietario che atterra un proprio edificio sostenuto da un muro comune, potrà bensì rinunciare alla comunione del muro, ma dovrà farvi tutte le riparazioni e opere, che la demolizione ha rese necessarie per evitare ogni danno al vicino (art. 549 e 550 cod. civ.); il rinunziante, potrà ancora richiedere in seguito la comunione del muro, quando concorrano le circostanze per le quali tale diritto compete a ogni vicino (§ 294 a 296).

292. Ogni comproprietario può valersi del muro comune: potrà quindi fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e immettervi travi e travicelli per la grossessa del medesimo, in guisa però che dall'altra parte restino ancora cinque centimetri, e salvo sempre il diritto nell'altro comproprietario di far accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli volesse collocare altra trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo, o appoggiarvi un camino; però se il vicino volesse ciò fare per sola emulazione e senza scopo pratico, crediamo che il magistrato dovrebbe respingerne la domanda, la quale diversamente potrebbe rendere nulla la facoltà concessa al comproprietario. Parimenti ogni vicino, comproprietario di un muro comune, potrà attraversarlo per intiero con chiavi e capi-chiavi, e collocare bolzoni all'opposto lato per guarentigia della sua fabbrica, osservando però la distanza di cinque centimetri dalla superficie esterna del muro verso il vicino, e facendo le opere necessarie per non recar danno alla solidità del muro comune, salvo il risarcimento dei danni temporanei provenienti dal collocamento delle chiavi, capi-chiavi e bolzoni.

Crediamo che relativamente alle chiavi, capi-chiavi e bolzoni non spetti all'altro comproprietario il diritto che gli spetta relativamente alle travi, che non possa, cioè, pretenderne il raccorciamento, neppure quando volesse collocare anch'egli travi, chiavi o capi-chiavi nel luogo stesso, o aprirvi camini, o altri incavi.

Quando il comproprietario ha diritto di chiedere il raccorciamento non dovrà tuttavia agire di suo arbitrio, ma riportare invece l'assenso dell'altro comproprietario: quindi interpellarlo, occorrendo anche mediante atto d'usciere, esponendogli l'opera cui intende addivenire e assegnando un congruo termine per la risposta, e quando il vicino comproprietario neghi il proprio consenso, o non risponda nel termine, allora convenirlo avanti la competente autorità giudiziaria, perchè siano nominati i periti, che determinino i mezzi necessari a che l'opera non riesca di danno ai diritti del comproprietario: il tribunale pronuncerà sulla relazione dei periti· anche passata in giudicato la sentenza, il comproprietario che venisse a risentire danni dalla nuova opera potrebbe esperire nuovo giudizio per la relativa indennità.

Se poi un comproprietario procedesse alle nuove opere senza l'assenso dell'altro, o la autorizzazione del magistrato, l'altro comproprietario potrebbe valersi delle azioni possessorie e della denuncia di nuova opera (art. 551, 552 e 557 cod. civ., form.e 77 e 78).

293. Un comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico le spese dell'alzamento, le riparazioni per il mantenimento dell'alzata superiore al muro comune e le opere occorrenti per sostenere il maggior peso derivante dall'alzamento, in modo che il muro riesca egualmente solido: che se il muro comune non fosse atto a sostenere l'alzamento, chi vuole alzarlo è tenuto a farlo ricostruire per intiero a sue spese e sul proprio suolo, quanto alla maggior grossezza: in ogni caso è tenuto a risarcire il vicino dei danni, che per il fatto anche temporaneo dell'alzamento o della nuova costruzione avesse a recargli.

Per l'alzamento del muro comune non crediamo sia necessario riportare l'assenso dell'altro comproprietario, e in mancanza ricorrere al tribunale, come vedemmo imposto quando si tratti di appoggiare una nuova opera al muro comune o di farvi incavi, ecc.: la legge non ripete quella disposizione, nè la richiama, quindi non è applicabile: il comproprietario però che si ritenesse leso nei suoi diritti potrà ricorrere al magistrato per gli opportuni provvedimenti, anche con le norme della denuncia di nuova opera (form. 77.a e 78.a).

La porzione di muro costruito dal comproprietario, che alzò il muro comune rimane di sua esclusiva proprietà; egli però, non può aprirvi nè luci, nè finestre (art. 553, 554, 586 cod. civ. e § 314).

294. Il vicino, che non ha contribuito all'alzamento del muro comune, può acquistare in ogni tempo la comunione anche della nuova costruzione, purchè paghi la metà di quanto ha costato e la metà del valore del suolo che fosse stato occupato per la eccedente grossezza; ma quando, o per il decorso di lunghissimo tempo, o per altre ragioni, il muro rialzato fosse ridotto in pessime condizioni, e proprio allora occorresse all'altro vicino di renderlo comune pure nella parte rialzata, sarà egli tenuto anche in questo caso a pagare,

oltre che la metà del terreno, anche la metà di quanto costò la nuova costruzione? Non lo crediamo: ci pare che in questo caso il compenso dovrebbe limitarsi alla metà del valore che attualmente potessero avere le nuove costruzioni, oltre, già s'intende, l'importo della metà prezzo del terreno che fosse stato occupato.

295. Questa facoltà di rendere comune un muro non è limitata alla nuova costruzione sul muro comune: ogni proprietario di un fondo contiguo a un muro altrui, o che ne disti meno di un metro e mezzo (§ 307), ha facoltà di renderlo comune in tutto o in parte, purchè lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà, pagando al proprietario del muro la metà dell'intero valore o la metà del valore di quella parte che vuol rendere comune e la metà del valore del suolo sopra cui il muro è costrutto, ed eseguendo le opere che occorressero per non danneggiare il vicino. Questa disposizione non si applica agli edifici destinati all'uso pubblico (art. 556 cod. civ.).

Condizioni essenziali per richiedere la comunione di un muro altrui sono adunque: la contiguità del fondo al muro che si vuol rendere comune: che questo muro non faccia parte di edifici destinati a uso pubblico: che l'acquisto della comunione stessa abbia luogo per tutta l'estensione della proprietà di colui che la domanda.

296. La comunione d'un muro può essere richiesta, come si è detto e diremo (§ 307), anche dal vicino la cui proprietà disti meno di un metro e mezzo; ma allora per ottenere la comunione è indispensabile che chi la chiede fabbrichi e appoggi la propria costruzione al muro di cui vuole la comunione, in caso contrario la sua domanda andrebbe respinta: invece nel caso di contiguità il diritto alla comunione del muro non è soggetto nè a questa, nè a altre condizioni, ma unicamente al pagamento della metà del valore del muro e del suolo, e alle opere che potessero occorrere per non danneggiare il vicino. La comunione del muro crediamo possa essere richiesta anche quando il proprietario vi avesse per servitù o altrimenti il diritto di tenere finestre a prospetto, balconi o sporti, dacchè la comunione non è incompatibile con tali diritti, che andrebbero però rispettati (§ 319).

297. Come devono intendersi le parole *per tutta la estensione della sua proprietà*? La estensione di un muro per sè si riferisce alla lunghezza, all'altezza e alla profondità: che chi vuole la comunione debba acquistarla per tutta la profondità o spessore del muro non vi ha dubbio, sia esso sottilissimo, o grossissimo, quali la base di una altissima torre: ma dovrà anche acquistarlo per tutta la lunghezza della sua proprietà e per tutta l'altezza del muro? Crediamo che la legge, imponendo l'obbligo a chi vuol rendere comune il muro di farlo per tutta l'estensione della sua proprietà, si riferisca, oltre che alla profondità o spessore del muro, anche alla sua lunghezza, ma non alla sua altezza: sia il muro del mio vicino della lunghezza di metri ottanta e dell'altezza di metri sette: il mio giardino nella parte che confina con quel muro sia della lunghezza di metri quaranta: se a me occorresse di appoggiarmivi per la costruzione di una serra, la quale debba avere la lunghezza di metri quindici e l'altezza di metri quattro, mi vedrò costretto, se il vicino lo esige, ad acquistare la comunione del muro per tutti i quaranta metri della mia proprietà, ma limitatamente però all'altezza di metri quattro. Se però il muro del

mio vicino facesse un angolo e io dei due lati non mi appoggiassi che a uno solo, fu giudicato che sarei nel diritto di non richiedere se non la comunione di quel solo lato, cui mi appoggerei (fig. 7 e 8).

Figura 7.ª

A muro del vicino confinante con la mia proprietà: C serra da me costruita; la linea *n n* segnerà il limite della parte di muro di cui ho dovuto acquistare la comunione.

Figura 8.ª

A B il muro del vicino confinante con la mia proprietà; C la serra, io sarò tenuto ad acquistare la comunione della tratta *a b*, non quella *b c*.

298. Vedremo fra breve che il proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui, può aprirvi luci o finestre con determinate inferriate e invetriate fisse e a date altezze, mentre che invece tale facoltà non è concessa al comproprietario di un muro comune (§ 314). Queste luci o finestre che il proprietario vi avesse aperte, non impediranno che il vicino possa chiedere la comunione del muro: egli però non potrà chiuderle se non appoggiandovi la sua fabbrica. Se il proprietario rifiutasse il suo assenso alla comunione del muro, spetterebbe all'autorità giudiziaria il pronunciarla.

299. Contro il muro altrui non si può ammucchiare letame,

legnami, terra, nè altre materie, senza prendere le precauzioni necessarie, affinchè tali mucchi non nuocano con la umidità, la spinta, la soverchia elevazione o in qualunque altro modo (art. 558 cod. civ.).

300. Muri di cinta. — Ciascuno può costringere il vicino a contribuire alle spese di costruzione e di riparazione dei muri di cinta, che separano le rispettive case, i cortili e i giardini, situati nelle città e nei sobborghi. L'altezza di essi sarà determinata secondo i regolamenti particolari, e, in mancanza di questi o di una convenzione, sarà di tre metri: nel caso che il muro dovesse separare due fondi di ineguale altezza, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intiero le spese di costruzione e riparazione del muro sino all'altezza del proprio suolo: è a spese comuni la parte che sorge dal suolo del fondo superiore fino all'altezza di tre metri da esso (fig. 9ª).

Figura 9.ª

Sia A il fondo superiore; B il fondo inferiore: il proprietario del fondo B sopporterà da solo le spese di costruzione e di riparazioni del muro dal suo suolo fino al punto *a*: da questo punto fino alla sommità quelle spese saranno comuni ai due proprietari contigui.

Ma il vicino, che non vuole contribuire alla spesa di costruzione e a quelle successive di riparazione, può esonerarsene cedendo la metà del terreno su cui il muro dev'essere costruito e rinunciando al diritto di comunione: salvo sempre quello di richiederla in seguito nel modo più sopra veduto (art. 559 a 561 cod. civ. e § 295).

Questa facoltà di costringere il vicino a contribuire alle spese di costruzione e riparazione del muro di cinta, o quanto meno di obbligarlo a cedere la metà del terreno occorrente per fabbricarvelo costituisce una disposizione di indole eccezionale: quindi è che non potrà essere estesa oltre i casi indicati dalla legge; così, a esempio, non ai parchi o ortaglie, benchè situati in città o sobborghi, nè ai cortili e giardini non situati in città o in sobborghi: per sobborghi poi crediamo sia a intendere quegli aggregati di case vicine alla città che sono considerati quali continuazione della medesima.

301. Casa a piani di diversi proprietari. — Abitualmente ogni casa è di un solo proprietario, o di parecchi in comunione: può però

benissimo accadere che i diversi piani di una stessa casa appartengano a proprietari diversi: e allora la necessità di determinare gli obblighi di ciascuno per la manutenzione e ricostruzione delle singole parti. Se provvede il titolo, si starà a quanto esso dispone; in mancanza di titolo sono a carico di tutti i proprietari e in proporzione del valore del piano che appartiene a ciascuno di loro: i muri maestri, i tetti, gli anditi, le porte, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e tutte le altre cose comuni a tutti i proprietari: le latrine però sono a carico comune in proporzione del numero delle aperture d'immissione: le scale sono costrutte e mantenute dai diversi piani a cui servono e in ragione sempre del valore di ciascun piano, cosicchè il proprietario del primo piano sarà tenuto unicamente per le scale che conducono a quel piano, e non per le altre che conducono ai piani superiori; finalmente i pavimenti, le volte, i solai e i soffitti sono a carico del proprietario, che su i primi cammina, ed è dagli altri coperto: queste regole si applicano anche alle cantine e alle soffitte, o palchi morti, o camere a tetto, che si considerano come piani. Se la casa invece che da tetti fosse coperta da lastrici solari, e l'uso di questi fosse comune a tutti i proprietari, le spese di manutenzione e riparazione spetterebbero a tutti proporzionalmente come quella dei tetti; ma se alcuni ne avessero l'uso esclusivo a questi spetterebbe un quarto di quelle spese; i rimanenti tre quarti si dividerebbero fra essi e gli altri comproprietari della casa proporzionalmente al valore dei singoli piani (art. 562 e 563 cod. civ.).

302. Il proprietario dell' ultimo piano non può senza il consenso dei proprietari degli altri piani, alzare nuovi piani o nuove fabbriche, eccettuate quelle costituenti parapetto di lastrici solari, qualora possa derivarne danno al valore della proprietà degli altri (art 564 cod. civ.); il proprietario dell'ultimo piano non potrà arbitrarsi egli a fare da giudice, e, ritenendo esclusa ogni possibilità di danno, dare opera a nuova fabbrica, che non siano i parapetti; ma dovrà riportare l'assenso dei proprietari degli altri piani, e contro il loro rifiuto ricorrere al magistrato.

303. **Fossi.** — Tutti i fossi tra due fondi si presumono comuni, se non vi è titolo o segno in contrario, e sono mantenuti a comuni spese. È segno che il fosso non è comune se serve agli scoli delle terre di un solo proprietario, o se si trovi da una sola parte il getto della terra, o lo spurgo ammucchiatovi da tre anni: il fosso in questo caso si presume di proprietà esclusiva di quello dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo, oppure di colui cui serve per gli scoli (art. 565 a 567 cod. civ.).

304. È superfluo notare che questi segni non stabiliscono alla loro volta che una seconda presunzione, la quale cadrebbe di fronte a prova contraria, e come sieno enunciati in modo dimostrativo, e cioè senza escludere altri segni, che potrebbero condurre alla medesima presunzione.

305. **Siepi e alberi.** — In mancanza di titolo, o altre prove in contrario, si reputa comune, ed è mantenuta a spese comuni ogni siepe, viva o morta, che serve di divisione fra due fondi: sono prove in contrario, fra le altre, che un solo fondo sia cinto, o che vi sia termine di confine oltre la siepe: a ogni modo la prova in contrario potrà risul-

tare da scritto, dal deposto di testimoni o da altri segni, oltre i preaccennati, che valgano a distruggere quella presunzione (art. 568 cod. civ.).

306. Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni, e ciascuno dei proprietari può chiedere che siano atterrati: quelli che sorgono sulla linea di confine sono ritenuti comuni per presunzione, quando non vi sia titolo o prova in contrario; e se sono posti sul confine, quali termini, non solo si avranno per comuni, ma, in considerazione appunto della loro destinazione, non potranno essere tagliati se non d'accordo fra le parti, o dopochè l'autorità giudiziaria avrà riconosciuta la necessità o convenienza del taglio, impartendo, ove occorrano, opportuni provvedimenti (art. 569 cod. civ.).

Delle distanze e delle opere intermedie.

307. Distanze. — Per il diritto di proprietà ciascuno dovrebbe potere fabbricare sul proprio suolo, dove e come meglio piace: la legge però crede utile apportare qualche restrinzione nell' interesse dell'igiene e dell'estetica: i proprietari del suolo potrebbero infatti o per ignoranza, o per puntiglio, o per malinteso risparmio fabbricare l'uno a ridosso dell'altro, non lasciando fra le rispettive case che un viottolino insufficiente alla luce e all'aria; a ciò ovviare il codice nostro, se concede al proprietario di innalzare muri e case sul confine della sua proprietà, dà però diritto al vicino di acquistare la comunione del muro, o gli impone di mantenere determinata distanza (art. 570 cod. civ.; § 295 e seg.). Il diritto del vicino alla comunione può attuarsi in due modi: se la fabbrica si erige proprio sul confine ed è quindi attigua alla sua proprietà egli ha, come vedemmo, un diritto assoluto di esigere la comunione del muro, pagando il dovuto compenso, ma senza essere tenuto a giustificare per nulla l' interesse o la convenienza che può avere alla comunione; se invece la fabbrica non sorge proprio sul confine, ma tuttavia a una distanza minore di un metro e mezzo, il vicino può esigere la comunione del muro solo quando fabbrichi egli pure e estenda la propria fabbrica fino contro la fabbrica dell' altro proprietario: che se egli non vuole rendere comune il muro deve fabbricare in modo che dalla fabbrica sua a quella del vicino vi sia la distanza di almeno tre metri (fig. 10.ª). Per ottenere la comunione del muro si dovrà corrispondere al proprietario non solo la metà del valore del muro e la metà del valore del suolo su cui il muro sorge, ma anche, come è ben naturale, l' intero valore del suolo che egli verrebbe a occupare.

308. Se invece il proprietario, che primo fabbricò sul confine, lasciò da questo la distanza di almeno un metro e mezzo, il vicino, che pure voglia fabbricare sul confine, non potrà esigere la comunione del muro neppure estendendo fino là il suo edificio, ma dovrà invece osservare la distanza di almeno tre metri dall' edificio del vicino. Si reputa nuova fabbrica o edificio anche il semplice alzamento di una casa o di un muro già esistente. Queste disposizioni non sono applicabili agli edifici destinati a uso pubblico, nè ai muri confinanti con piazze, con vie e strade pubbliche, per i quali devono

osservarsi le leggi e i regolamenti particolari che li riguardano (articoli 571 e 572 cod. civ.).

Figura 10.ª

Ecco tre case fabbricate sul confine: la casa A è propriamente sul confine; il vicino potrà chiedere la comunione del muro e fabbricare contro il medesimo: la casa B è a metri 1.70 dal confine; il vicino non solo non potrà chiedere la comunione del muro, ma neppure potrà fabbricare sul confine delle due proprietà; dovrà invece tenere la distanza dal confine di metri 1.30, che aggiunta alla distanza della casa B dal confine, dà appunto fra i due fabbricati uno spazio complessivo di metri 3.00: finalmente la casa C dista metri 3.10 dal confine; il vicino a maggiore ragione non potrà pretendere la comunione del muro, ma però avrà diritto di fabbricare proprio sul confine delle due proprietà, perchè la nuova fabbrica distererebbe dalla casa C oltre 3 metri.

309. Pozzi, cisterne e fosse. — Chi vuole aprire un pozzo di acqua viva, una cisterna, un pozzo nero, una fossa di latrina, o di concime presso *un muro altrui o anche comune*, deve, quando non sia altrimenti disposto dai regolamenti locali, osservare la distanza di due metri tra il confine con la contigua proprietà e il punto più vicino del perimetro interno del muro del pozzo, della cisterna o della fossa.

Quanto ai tubi di latrina di acquaio o d'acqua cadente dai tetti, ovvero ascendente per mezzo di tromba o di qualsivoglia macchina, e per le diramazioni di essi tubi la distanza deve essere almeno di un metro dal confine, e sarà sempre computata dal confine stesso al punto più vicino del perimetro esterno del tubo. Qualora, osservate queste distanze, ne derivasse tuttavia danno al vicino, saranno stabilite maggiori distanze ed eseguite le opere occorrenti per riparare e mantenere riparata la di lui proprietà (art. 573 cod. civ.).

Queste limitazioni del diritto del proprietario sono imposte in quanto siavi vicino un muro altrui o comune; quindi non sono applicabili quando si fabbrichi sul confine di un proprio fondo e quello del vicino non sia fabbricato, salve le limitazioni di cui al § 311: tuttavia se per filtrazioni o altrimenti si arrecasse danno al fondo vicino, come se la latrina o la concimaja inquinassero le acque di una sor-

gente, si sarebbe tenuti a osservare le opportune distanze e a fare le opere occorrenti per non arrecargli danno. E crediamo che tale obbligo non cesserebbe nemmeno nel caso che il vicino avesse aperto il pozzo o la sorgente posteriormente all' apertura del pozzo nero o della concimaia.

310. Chi vuole fabbricare contro un muro comune o divisorio, ancorchè proprio, camini, forni, fucine, stalle, magazzini di sale o di materie atte a danneggiarlo, ovvero stabilire in vicinanza della proprietà altrui macchine messe in moto dal vapore, o altri manufatti, per cui siavi pericolo d' incendio o di scoppio o di esalazioni nocive, deve eseguire le opere e mantenere le distanze, che secondo i casi siano stabilite dai regolamenti, e, in loro mancanza, dall' autorità giudiziaria, affine di evitare ogni danno al vicino (art. 574 cod. civ.). Quando a onta dei provvedimenti imposti dall' autorità giudiziaria il vicino avesse a risentire ancora danni, potrà sempre promuovere l'azione per il risarcimento e anche per la rimozione o la demolizione dell' opera costrutta.

311. Fossi, capi e aste di fonte. — Non si possono scavare fossi o canali, se non osservando una distanza dal confine del fondo altrui eguale alla loro profondità, salve le maggiori distanze che fossero determinate dai regolamenti locali (1): la distanza si misura dal ciglio della sponda dei fossi o canali più vicina al detto confine: la sponda deve inoltre essere inclinata a tutta scarpa, e in mancanza di scarpa essere munita di opere di sostegno: per sponda a tutta scarpa è a intendere quella la cui altezza è uguale alla base (fig. 11.[a])

Ove il confine del fondo altrui si trovi in un fosso comune, ovvero in una strada privata, ma comune o soggetta a servitù di passaggio, la distanza si misura dal ciglio anzidetto al ciglio della sponda del fosso comune, ovvero al margine o lembo esteriore della strada più vicino al nuovo fosso o canale, ferme le disposizioni relative alla scarpa. Se il fosso o canale viene scavato in vicinanza di un muro comune, non è necessaria la suddetta distanza, ma devono farsi tutte le opere atte ad impedire ogni danno.

Poichè la inclinazione a tutta scarpa e le distanze non sono necessarie quando il fosso viene scavato in vicinanza di un muro comune, così crediamo che per analogia possa il costruttore del canale esimersi dall' osservare quelle distanze e inclinazione della sponda, munendo invece la sponda stessa di muro, e facendo quelle altre opere che siano atte a impedire ogni danno del vicino: la inclinazione a tutta scarpa a ogni modo non è necessaria che verso la proprietà del vicino, potendo l'altra sponda essere fatta dal proprietario, come gli aggrada meglio.

Ma potrebbe accadere che queste distanze non bastassero a evitare ogni danno al vicino, e allora chi apre i fossi o canali, di cui sopra, o sorgenti o capi o aste di fonti, o acquedotti di ogni genere, oppure ne approfonda, allarga o varia il letto, aumentandone o diminuendone la pendenza, dovrà mantenere distanze ancora maggiori, e fare quelle altre opere, che fossero necessarie per non nuocere agli altrui fondi, sorgenti, o canali preesistenti e destinati all'agricoltura, o come forza motrice.

(1) Vedi nella parte ultima gli art. 63 e 80 della legge sui lavori pubblici.

Però questo rispetto ai diritti dell'un vicino può tornare di gravissimo danno ai diritti dell'altro; il mio fondo non è irriguo: potrei renderlo tale aprendo un canale in vicinanza del fondo del mio vicino; ma con ciò arrecherei qualche danno a una di lui sorgente: dovrò io di conseguenza rinunciare alla irrigazione del mio fondo? Ciò sarebbe di troppo grave danno per me in particolare e per l'agricoltura in generale: opportuno quindi quanto il codice nostro concede, e cioè che il magistrato nel suo illuminato arbitrio possa conciliare nel modo il più equo i riguardi dovuti al diritto di proprietà con i maggiori vantaggi, che possono derivare all'industria o all'agricoltura dall'uso a cui l'acqua è destinata, o si vuole destinare, assegnando, ove sia d'uopo, all'uno o all'altro dei proprietari quelle indennità che loro possano essere dovute (art. 575 a 578 cod. civ.).

Figura 11.ª

Sia *a b c d* il canale: la sponda *c d* deve essere a tutta scarpa, perchè verso la proprietà del vicino; mentre invece l'altra sponda *a b*, che è verso il fondo del proprietario del canale, potrà avere qualsiasi inclinazione. La predetta sponda *c d* poi è a tutta scarpa, perchè la orizzontale della sua base *d x* è uguale alla perpendicolare della sua altezza *x c*.

312. Alberi sul confine. — Non è permesso di piantare alberi verso il confine del vicino, lungo le sponde dei canali, o lungo le strade comunali, a distanze minori di quelle determinate dai regolamenti locali: in loro mancanza, devono osservarsi le distanze seguenti (1):

1.° Tre metri per gli alberi di alto fusto: sono riputati tali quelli il cui fusto, o semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notabile, quali i noci, i castagni, le quercie, i pini, i cipressi, gli olmi, i platani e simili, nonchè gli alberi di robinie e i gelsi della China.

2.° Un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto: sono riputati tali quelli il cui fusto, sorto a breve altezza, si diffonde in rami, quali i peri, i meli, i ciliegi e in generale gli alberi da frutto non indicati nel numero 1.°, e altresì i gelsi i salici, le robinie a ombrello e altri simili.

3.° Un mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, i gelsi tenuti nani e anche per le piante da frutto tenute nane o a spalliera e ad altezza non maggiore di due metri e mezzo: la distanza sarà però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di simili piante, che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

(1) Vedi nella parte ultima gli art. 69, 70, 71 e 81 della legge sui lavori pubblici.

Tali distanze devono essere sempre mantenute, qualunque sia la natura del fondo vicino, sia cioè prato, bosco, strada ecc., a meno che le due proprietà siano separate da un muro proprio o comune, nel qual caso basterà che le piante non ne eccedano la altezza.

Ma con il decorrere degli anni e il crescere degli alberi, il loro perimetro esterno si avvicina al confine: il platano, che virgulto ne era lontano metri 3.10, fatto annoso può avere il tronco del diametro di un metro, e quindi un punto della sua periferia essere solo a metri 2.60 dal confine: crediamo che la distanza debba sempre misusurarsi dal centro dell' albero, di modo che sia costante: e a ciò ci persuade la parola della legge la quale proibisce di *piantare* alberi verso il confine a determinate distanze.

313. Il vicino può esigere che si estirpino le siepi e gli alberi, che si piantassero o nascessero a distanze minori delle suindicate: e, anche qualora le piantagioni fossero fatte alla prescritta distanza, potrà costringere l'altro a tagliare i rami, che si protendessero sulla di lui proprietà, e egli stesso potrà tagliare le radici che si addentrino nel suo fondo, salvo però in ambidue i casi, i regolamenti e gli usi locali quanto agli olivi (art. 581 e 582 cod. civ.).

314. Luce e prospetto. — Un vicino non può senza il consenso dell' altro fare nel muro comune una finestra o altra apertura, neppure con invetriata fissa: lo può invece il proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui, ma purchè le luci o finestre abbiano inferriate e invetriate fisse: le inferriate devono avere le maglie di un' apertura non maggiore di un decimetro per ogni lato.

Tali finestre non impediscono al vicino di acquistare la comunione del muro; egli però non può chiuderle, se non appoggiandovi il suo edifizio, nel quale caso non gli potrebbe venire opposta la prescrizione fosse anche oltre trentennale: quindi la convenienza in chi deve fabbricare sul confine a distanza minore di un metro e mezzo (§ 307) di premunirsi con una espressa convenzione contro l' eventuale pericolo di otturamento da parte del vicino di dette luci o finestre.

Queste luci o finestre inoltre non si possono aprire a un'altezza minore di due metri e mezzo sopra il pavimento o suolo del luogo che si vuole illuminare, se è al piano terreno, e di due metri se è nei piani superiori. L' altezza di due metri e mezzo dal suolo deve sempre osservarsi anche dalla parte, che ha lo sguardo sul fondo vicino (art. 583 a 385 cod. civ.; fig. 12.ª).

Si quistiona se la disposizione di che ci occupiamo sia applicabile alle cantine, nel qual caso si escluderebbe la possibilità di dare loro luce dal fondo del vicino, essendo difficilissimo, se non impossibile, almeno in pianura, che uno spiraglio o finestruccia da cantina possa elevarsi di due metri e mezzo al di sopra del suolo del vicino. Valenti giureconsulti ritengono che poichè la legge parla di *piano terreno* e di piani superiori, le cantine non vi si possano comprendere, altri invece ritengono la disposizione di legge assoluta e applicabile quindi anche alle cantine.

Costruita la finestra o luce nei modi di legge e alle debite altezze, se il proprietario della casa ne eleverà il suolo, dovrà anche elevare le finestre: ma se invece fosse il proprietario del terreno contiguo che ne elevasse il suolo, non crediamo potrà in questo caso preten-

dere il rialzamento delle finestre, perchè non gli deve essere lecito con il fatto proprio molestare il vicino, il quale si uniformò a quanto dalla legge gli era imposto.

È a notare da ultimo che la distanza di due metri e mezzo dalla proprietà del vicino deve osservarsi qualunque sia la superficie che si presenta più vicina all'aperta finestra; quindi tanto a riguardo del terreno, quanto di un tetto, di una terrazza, di un lastrico solare, ecc.

Figura 12.ª

a b sia il muro di Tizio, proprietario della casa; al muro sia appoggiato il portichetto *m n* proprietà del vicino: sia *u v* il suolo di un piano della casa di Tizio, questi volendo aprire la finestra *f*, dovrà tenerla alta metri due dalla linea *u v*, e metri due e mezzo dalla sommità del tetto *s*, oltre che munirla delle inferriate e delle invetriate fisse prescritte.

315. Richiamiamo che chi ha innalzato il muro comune benchè sia solo proprietario della porzione di muro rialzato, pure non può aprirvi nè luci, nè finestre, neppure con inferriate e invetriata fissa (§ 293).

316. Non si possono invece, neppure nel proprio muro, aprire vedute dirette, o finestre a prospetto e balconi e simili sporti verso il fondo chiuso o non chiuso del vicino e sopra il suo tetto, quando fra il fondo o il tetto di questo e il muro in cui si fanno le dette opere non vi è la distanza di almeno un metro e mezzo: cessa il divieto se il fondo contiguo al fabbricato è comune, o se fra le due proprietà vi è una via pubblica (art. 587 cod. civ.): crediamo, che tale divieto non possa comprendere l'apertura di una porta, perchè scopo di questa non è la veduta e il prospetto.

317. Se le vedute invece di essere a prospetto fossero laterali o obblique sul fondo del vicino, basterà la distanza di un mezzo metro: e neppure questa sarà necessaria quando la veduta o la finestra, che è laterale o obbliqua sul fondo del vicino, sia nel tempo stesso una veduta diretta verso la strada pubblica (art. 588 cod. civ.).

Crediamo che anche un lastrico solare si comprenda fra le vedute per le quali è fatto obbligo delle distanze surriportate: che il volervi invece comprendere un semplice murello o parapetto, sia esagerare la portata della legge, e interpretarla in modo estensivo; il che non è permesso trattandosi di disposizioni restrittive del diritto di proprietà.

318. Le distanze di cui sopra si misurano, se si tratta di vedute dirette, dalla faccia esteriore del muro; e se vi sono balconi o altri simili sporti, dalla loro linea esteriore sino alla linea di separazione dei due fondi; se poi si tratta di vedute laterali e obblique, dal più vicino fianco della finestra, o dal più vicino sporto sino alla detta linea di separazione (art. 589 cod. civ.).

319. Quando per convenzione o altrimenti siasi acquistato il diritto di avere vedute dirette o finestre a prospetto verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata come nel prec. § (art. 590 cod. civ.): è controverso se questa disposizione sia applicabile, quando tali aperture sono state aperte vigente una legge che le permetteva. Se la convenzione stabilisse maggiori distanze queste andrebbero osservate, non essendo la disposizione suesposta applicabile se non nel caso che con la convenzione si fosse acquistato il semplice diritto di avere finestre a prospetto. Ma tale distanza di tre metri dovrà essere mantenuta anche sotto la veduta e finestra? Crederemmo di no, a meno che dalla convenzione non risulti una contraria volontà dei contraenti.

Figura 13.ª

Il proprietario della casa *m* ha il diritto di veduta diretta e di sporto per il suo terrazzino *n*: il vicino sarà tenuto a mantenere la propria fabbrica alla distanza di metri tre o più sulla linea *o* orizzontale alla terrazza, ma non al disotto di quella linea: quando di conseguenza non vi si opponessero altre disposizioni di legge o patti speciali potrebbe fabbricare anche contro la casa *m*, purchè al disotto della predetta orizzontale *o*.

320. Stillicidio. — Ogni proprietario, salva convenzione in contrario, deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno, o sulla pubblica via, in conformità ai particolari regolamenti, ma non può farle cadere sul fondo del vicino (art. 591 cod. civ.). La proibizione è assoluta, quindi starà indipendentemente dalla natura o destinazione del fondo vicino e del nessun danno che ne potrebbe risentire.

321. Diritto di passaggio. — La servitù di passaggio può essere richiesta per uso temporaneo, o permanente. Ogni proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, affine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino, o comune. Chi chiede il passaggio deve provare che il passaggio stesso gli è necessario; naturalmente basterà una necessità relativa: dovrà specificare il motivo per cui

chiede il passaggio, nè crediamo sarebbe titolo sufficiente quello di abbellimenti: questo passaggio, appunto perchè di sua natura transitorio, dev' essere concesso su qualsiasi fondo rustico, o urbano: chi lo richiede deve rifondere i danni, che con il suo passaggio avesse cagionati: se nessun danno ne fosse derivato il concedente non avrebbe diritto a compensi (art. 592 e 594 cod. civ.).

322. Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla pubblica via, nè può procurarsela senza eccessiva spesa o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio permanente sui fondi vicini per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo; questo passaggio deve stabilirsi nella parte per cui il transito dal fondo circondato alla via pubblica sia più breve e riesca di minor danno al fondo su cui viene concesso: lo stesso diritto, può far valere chi avendo già un passaggio sui fondi altrui abbia bisogno per lo scopo suddetto di allargarlo. Al concedente in ogni caso dev' essere corrisposta una congrua indennità, a meno che il fondo non sia divenuto chiuso in seguito a vendita, permuta o divisione, nel qual caso i venditori, permutanti o condividenti sono tenuti a dare il passaggio senza compenso (art. 593 e 595 cod. civ.).

323. Se per la riunione del fondo circondato a altro fondo contiguo alla via pubblica, o per l'apertura di una nuova strada, che riesca al fondo circondato, il concesso passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo servente, mediante la restituzione del ricevuto compenso, o la cessazione dell'annualità convenuta (art. 596 cod. civ.).

324. L' azione per ottenere l' indennità dei danni cagionati dal passaggio è soggetta a prescrizione, e sussiste il diritto di continuare il passaggio, quantunque detta azione non sia più ammessibile. Che l' esercizio del passaggio duri da trent' anni non varrà come titolo, perchè trattasi di servitù discontinua (§ 336 e 342), però colui che esercitasse il passaggio da oltre trent'anni, quando contro di lui venisse promossa azione per compenso o indennità, potrebbe opporre la prescrizione (art. 597 cod. civ.).

325. Diritto di acquedotto. — Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che vogliano condursi da chi abbia permanentemente, *o anche solo temporaneamente* il diritto di servirsene per le necessità della vita o per usi agrari o industriali: sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aje a esse attinenti; non quindi le aje in aperta campagna (art. 598 cod. civ.). Potrà condurre acque anche l'affittuario di fondi rustici o urbani, che abbia un diritto temporaneo: è invece controverso se tale facoltà spetti pure a chi intende non di usare, ma di vendere poi le sue acque a altri, cui devano servire appunto per la necessità della vita o per usi agrari o industriali.

326. Chi domanda il passaggio deve aprire il necessario canale, nè può far decorrere le sue acque nei canali già esistenti e destinati al corso di altre acque: ma il proprietario del fondo, che sia anche proprietario di un canale in esso esistente e delle acque nel medesimo scorrenti, potrà impedire che un nuovo canale sia aperto nel suo fondo, offrendo di dare il passaggio alle acque nel suo stesso canale, quando ciò possa praticarsi senza notabile danno di chi do-

manda il passaggio. In tal caso è dovuta al proprietario del canale un' indennità da determinarsi, avuto riguardo all' acqua introdotta, al valore del canale, alle opere che si rendessero necessarie per il nuovo transito e alle maggiori spese di manutenzione.

Deve anche permettersi il passaggio dell' acqua a traverso i canali e acquedotti in quel modo che si riconosca più conveniente e adatto al luogo e al loro stato, purchè non sia impedito, ritardato o accelerato, nè in alcun modo alterato il corso o il volume delle acque in essi scorrenti: dovendosi attraversare strade pubbliche, fiumi o torrenti, si osservano le leggi e i regolamenti speciali sulle strade e acque (art. 599 a 601 cod. civ. e legge sui lavori pubblici).

327. Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui, deve giustificare: 1.° di potere disporre dell' acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; 2.° che la medesima sia sufficiente per l' uso cui è destinata; 3.° che il passaggio richiesto sia il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle circostanze dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, il corso e lo sbocco delle acque: inoltre, prima d' imprendere la costruzione dell' acquedotto, deve pagare il valore a cui saranno stati stimati i terreni da occuparsi, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo e con il soprappiù del quinto, oltre al risarcimento dei danni immediati, compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti, o da altro deterioramento del fondo da intersecarsi (form. 79.ª e § 352).

Il terreno però che venisse occupato soltanto per la riposta delle materie estratte e per il getto dello spurgo, non sarà pagato che per la metà del valore del suolo con il soprappiù del quinto, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti: ma nel terreno stesso il proprietario del fondo servente può piantare e allevare alberi o altri vegetali, e rimovere e trasportare le materie ammucchiate, purchè tutto segua senza danno del canale, suo spurgo e riparazioni (art. 602 e 603 cod. civ.).

328. Se la domanda del passaggio delle acque sia per un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennità di cui nel prec. § sarà ristretto alla metà, ma con l'obbligo, dopo scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato. Chi ha ottenuto il passaggio temporaneo può avanti la scadenza del termine renderlo perpetuo, pagando l' altra metà con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio venne praticato: scaduto il termine, non gli sarà più tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione temporanea (art. 604 cod. civ.).

329. Chi possiede un canale nel fondo altrui, non può immettervi maggior quantità d' acqua, se non è riconosciuto che il canale ne sia capace, e che non ne possa venir danno al fondo servente: se l' introduzione di maggior quantità d' acqua, esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non ne è determinata la natura e la qualità, e non è pagata la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni, nel modo sopra indicato. Lo stesso ha luogo, quando per il passaggio a traverso un acquedotto sia da sostituire a un pontecanale una tomba o viceversa.

Tutti questi diritti e obblighi spettano anche a chi chiede il pas-

saggio per scaricare acque soprabbondanti, che il vicino non acconsenta di ricevere nel suo fondo, e a chi intende asciugare o bonificare le proprie terre con colmate o altri mezzi, e a ciò voglia condurre per fogne o fossi le acque di scolo attraverso fondi altrui, che separino la sua proprietà da un corso d'acqua o da altro scolatoio (articoli 605, 606 e 609 cod. civ.).

330. Il proprietario del fondo servente ha diritto di far determinare stabilmente il fondo del canale con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi: se di tale diritto si vale all'atto della concessione, le spese saranno a carico di chi ottiene il passaggio; saranno a metà se non se ne vale che in seguito (art. 607cod. civ.).

331. Qualora un corso d'acqua impedisse ai padroni dei fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre simili opere per la continuazione dell'irrigazione o dello scolo, salvi i diritti derivanti da convenzione o dalla prescrizione (art. 608 cod. civ.).

È controverso se quest' obbligo della costruzione e manutenzione degli edifici suindicati, fatto a coloro che usano delle acque, sia applicabile soltanto all'acquedotto coatto, o anche all'acquedotto convenzionale: ci pare che l'essere posta questa disposizione fra quelle che trattano delle servitù stabilite dalla legge, debba persuaderci non doversi essa applicare se non all'acquedotto forzato: l'acquedotto convenzionale sarà regolato dai relativi patti: che se nulla si fosse stipulato in proposito, ci pare deva intendersi che il concedente, che aveva diritto di imporre quella condizione, vi abbia rinunciato (§ 536).

332. I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possano profittare dei lavori fatti a norma del § 329, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi a condizione che non avvenga danno ai fondi già risanati, e che essi sopportino: 1.° le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite, affinchè le medesime possano servire anche ai fondi attraversati; 2.° una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere divenute comuni.

Se poi al prosciugamento del fondo paludoso si opponesse alcuno avente diritto sulle acque che ne derivano, e se, con opportune opere portanti una spesa proporzionata allo scopo, non si potessero conciliare i due interessi, si farà luogo al prosciugamento mediante una congrua indennità all'opponente (art. 610 a 612 cod. civ.).

333. Quelli che hanno diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi, possono, ove ciò sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, coll'obbligo però di pagare l'indennità, e di fare e mantenere le opere che valgano ad assicurare i fondi da ogni danno: devono inoltre evitare tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio, che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle medesime acque: chi avesse dato luogo a ciò, sarebbe tenuto al risarcimento dei danni, e soggetto alle pene stabilite dai regolamenti di polizia rurale (art. 613 e 614 cod. civ.).

334. Le concessioni di uso d'acqua da parte dello Stato s'intendono sempre fatte senza lesione dei diritti anteriori d uso dell'acqua stessa, legittimamente acquistati (art. 615 cod. civ.).

335. Servitù stabilite per fatto dell'uomo. — Finora abbiamo vedute le servitù che la legge impone nell'interesse generale della agricoltura, dell'industria e del vivere sociale: ora vediamo quelle che provengono da spontane stipulazioni, o dal fatto delle parti. Se quelle era necessario fossero dalla legge determinate, non potendo lasciarsi all'arbitrio del cittadino di imporre vincoli e restrizioni al diritto di un altro, anche quando s'adducesse a pretesto o a ragione l'interesse sociale: le servitù invece della seconda specie non possono essere determinate, ma deve essere permesso ai proprietari di stabilire qualunque servitù, purchè sia imposta su fondi e a beneficio di altri fondi, non mai a vantaggio o a carico di persone, e purchè non sia contraria in alcun modo all'ordine pubblico. Queste servitù, stabilite dalla volontà dell'uomo saranno dalla sua volontà stessa regolate, quindi dal titolo, e, solo quando il titolo non provveda, dalla legge (art. 616 cod. civ.).

336. Varie specie di servitù. — La legge distingue le servitù in continue e discontinue, apparenti e non apparenti, affermative e negative; tale distinzione è della massima importanza, perchè diversi sono i modi con i quali le servitù stesse possono essere stabilite.

Continue sono quelle il cui esercizio è, o può essere, continuo senza che sia necessario un fatto attuale dell'uomo: *discontinue* quelle che richiedono un fatto attuale dell'uomo per essere esercitate: dunque il fondamento della continuità o scontinuità delle servitù non consiste nella continuità o scontinuità dell'esercizio, ma bensì e unicamente nel fatto dell'uomo, il quale sia o non sia richiesto per potere esercitare le servitù; così, a esempio, sono continue le servitù di acquedotto, di stillicidio, di prospetti, ecc., e sono invece discontinue quelle di passare, di attingere acqua, ecc. E che tale e non altro sia il fondamento della distinzione suddetta, gioverà ricordare sempre per non cadere in facili errori di supposte analogie: così, a primo aspetto potrebbe sembrare che se è continua la servitù di stillicidio esercitata mediante tubi e condotti, altrettanto debba ritenersi della servitù di acquaio, la quale pure si esercita mediante tubi: eppure non è: questa è invece servitù discontinua, perchè non può esercitarsi che mediante il fatto dell'uomo, il quale immetta nell'acquaio l'acqua della rigovernatura o d'altro: lo stesso dicasi dei cessi.

Apparenti sono quelle servitù che si manifestano con segni visibili, *non apparenti* quelle che non hanno segni visibili della loro esistenza: sarebbero, a esempio, apparenti le servitù di tenere una finestra, un acquedotto, una porta; *non apparenti* il divieto di fabbricare sopra un fondo, o di non fabbricare che a determinate altezze.

La distinzione delle servitù in apparenti e non apparenti è affatto indipendente dall'altra in continue e discontinue. A esempio la servitù di passaggio, che è discontinua, potrebbe non essere apparente quando non vi fossero traccie di strada, sarebbe invece apparente quando vi fosse una strada, un ponte o altra cosa visibile. La servitù della presa d'acqua per mezzo di canale o d'altra opera visibile e permanente, a qualunque uso sia destinata, è continua e apparente an-

corchè la presa non si eseguisca che a intervalli di tempo, come solo d'inverno o solo d'estate, o per ruota di giorni o d'ore.

Affermative quelle in virtù delle quali il proprietario di un fondo è tenuto a soffrire certi pesi: *negative* quelle che solamente obbligano il proprietario del fondo servente a non farvi qualche cosa, come a non rialzare un fabbricato, ecc. (art. 617 a 619 cod. civ.).

337. Se per la derivazione di una costante e determinata quantità d'acqua corrente è stata convenuta la forma della bocca e dell'edificio derivatore, questa forma deve essere mantenuta, e non sono le parti ammesse a impugnarla sotto pretesto di eccedenza o deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso scorrenti: lo stesso dicasi se la forma non è stata convenuta, ma la bocca e l'edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti pacificamente durante cinque anni. In mancanza di convenzione e di possesso la forma sarà determinata dall'autorità giudiziaria (art. 620 cod. civ.).

Questa disposizione di legge ha dato luogo in pratica a frequenti e dibattutissime contestazioni. Di regola nei contratti si ha riguardo più alla loro essenza che non alle modalità: qui invece è sancito il principio opposto: si è, a esempio, convenuto la compera di 500 moduli d'acqua, ma a mezzo di una bocca di determinata forma: eseguita la bocca nella forma determinata se l'acqua ecceda o manchi, le parti non potrebbero reclamare. È però a notare che per *forma della bocca* tanto nel caso di convenzione, quanto nel caso di pacifico possesso per cinque anni, non è già a intendersi un edificio qualunque, o peggio un qualsiasi orificio o apertura nel canale distributore, ma bensì *un edificio e una bocca che abbiano tutti i requisiti che gli idraulici ritengono opportuno siano determinati come condizioni della costruzione della bocca, in modo che nulla resti all'arbitrio delle parti:* la bocca quindi dovrà essere determinata non solo nell'*altezza* e *larghezza* del suo orificio, ma anche nell'*altezza dell'acqua o battente.*

È inoltre a considerare che la disposizione della quale ci occupiamo, essendo di indole eccezionale, non può estendersi a casi in essa non contemplati: che perciò essendo sancita la irreformabilità della bocca, con i requisiti sovraindicati, nei due soli casi che la bocca stessa o l'edificio fossero stati *convenuti* oppure *pacificamente posseduti* per almeno cinque anni, non si potrà pretendere sia irreformabile quella bocca che provenga non da contratto, ma da atto unilaterale, sia poi donazione o successione, anche se sia stata posseduta pacificamente per detto termine.

338. Quando la concessione d'acqua sia stata fatta per un determinato servizio senza indicazione della quantità; o fu determinata la forma della bocca e dell'edificio, e allora valgono le regole suesposte; oppure non furono determinati nemmeno la bocca e l'edificio, e allora chi vi ha interesse può in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che venga assicurato l'uso della quantità d'acqua necessaria, e impedito l'eccesso (art. 621 cod. civ.).

339. Nelle nuove concessioni d'acqua la quantità deve in tutti gli atti esprimersi in relazione al modulo, che è l'unità di misura dell'acqua corrente, e corrisponde a un corpo d'acqua che scorre

nella costante quantità di cento litri al minuto secondo, e si divide in decimi, centesimi e millesimi (art. 622 cod. civ.).

Il codice nostro si limita così a determinare la unità di misura, ma non indica nessun modo o sistema per eseguire la misura dell'acqua, rimettendosi perciò ai dettami e ai progressi della scienza.

340. Il diritto alla presa d'acqua continua si può esercitare a ogni istante se l'acqua è continua: dall'equinozio di primavera a quello d'autunno se è estiva, e dall'equinozio d'autunno a quello di primavera se iemale: finalmente nei tempi determinati dalla convenzione o dal possesso, se l'acqua è a intervalli di ore, giorni, settimane, mesi o altrimenti. La distribuzione per giorni o per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali: e l'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto, o si è cominciato a possedere (art. 623 e 624 cod. civ.).

341. Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l'acqua per giungere alla bocca di derivazione dell'utente si consuma a suo carico, e la coda dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il turno: le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono trattenersi o derivarsi da ciascun utente che al tempo del suo turno: gli utenti possono variare o permutare fra loro il turno, purchè il cambiamento non rechi danno agli altri. Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice, non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o il ristagno (art. 625 a 628 cod. civ.).

342. Modo con cui si stabiliscono le servitù per fatto dell'uomo. — Se sono continue e apparenti (§ 336) possono stabilirsi per *titolo*, per *prescrizione* e per *destinazione del padre di famiglia:* se continue non apparenti o discontinue, siano o non siano apparenti, possono stabilirsi solo *mediante un titolo;* il possesso benchè immemorabile non basterebbe quindi a costituirle (art. 629 e 630 cod. civ.).

343. Titolo. — Il titolo dovrà essere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da notaio; e la scrittura è della essenza del contratto, tantochè mancando essa il contratto sarebbe nullo assolutamente, non potendosi a detta mancanza supplire se non con il mezzo di un documento, il quale contenga la ricognizione della servitù, e provenga dal proprietario del fondo servente (art. 634 cod. civ. e § 601 e seg.). La scrittura poi dev'essere per atto pubblico o almeno autenticata da notaio, perchè va trascritta all'ufficio delle ipoteche (form. 80.ª a 82.ª; § 833 e seg.).

344. Prescrizione. — È contestato se per costituire la servitù mediante prescrizione occorra il possesso trentennale, o se basterà il decennale, quando vi sia un titolo debitamente trascritto, e che non sia nullo per difetto di forma (§ 920). Alcuni ritengono che poichè la legge non accenna che il possesso trentennale deve ritenersi abbia con ciò voluto escludere il decennale, e altri invece sostengono non esservi ragione che persuadano volere il legislatore nel caso speciale della servitù derogare alle regole generali della prescrizione. A ogni modo il possesso utile per la prescrizione nelle servitù affermative si computa dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante cominciò a esercitarle sul fondo servente: nelle negative invece dal giorno della proibizione fatta con atto formale, e cioè a mezzo d'usciere,

dal proprietario del fondo servente a quello del dominante per contrastargli il libero uso del medesimo (art. 631 cod. civ.; form. 83.a).

345. Gli scoli derivanti dall'altrui fondo possono costituire una servitù attiva a favore del fondo che li riceve, all'effetto d'impedirne la diversione. Allorchè il modo d'acquisto di tale servitù è la prescrizione, questa non si ha per incominciata se non dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante abbia fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a proprio vantaggio, oppure dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante abbia cominciato e continuato a goderli, non ostante un atto formale di opposizione per parte del proprietario del fondo servente.

Lo spurgo regolare e la manutenzione delle sponde di un cavo aperto sul fondo altrui, destinato e servente a raccogliere e condurre gli scoli, fa presumere che esso sia opera del proprietario del fondo dominante quando non vi sia titolo, prova o segno in contrario: si reputa segno contrario l'esistenza sul cavo di edifici costrutti e mantenuti dal proprietario del fondo in cui il cavo è aperto (art. 637 e 638 cod. civ.).

346. **Destinazione del padre di famiglia.** — Questa servitù ha luogo ogni volta consta per qualunque genere di prova che due fondi attualmente divisi sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi *pose* o *lasciò* le cose nello stato dal quale risulta la servitù: perchè in questo caso avendo cessato i due fondi di appartenere allo stesso proprietario senza nessuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e a carico di ciascuno dei fondi separati (art. 632 e 633 cod. civ. § 342).

347. La servitù in ogni modo non può essere costituita che dal proprietario del fondo: se il fondo è soggetto a usufrutto il proprietario, anche senza il consenso dell'usufruttuario, può imporre quelle servitù che non pregiudicano al diritto di usufrutto: se poi il fondo è di parecchi comproprietari, la servitù non si ha per costituita se non quando l'abbiano concessa tutti i comproprietari: la concessione fatta da alcuno di loro rimarrebbe in sospeso fino a che non segua quella degli altri, però obbligherebbe non solo il concedente, ma anche i suoi successori, tanto a titolo universale, quanto a titolo particolare e i suoi aventi causa, a non mettere impedimenti all'esercizio del diritto concesso (art. 635 e 636 cod. civ.).

348. **Modo d'esercitare la servitù.** — Il diritto di servitù comprende i diritti accessori necessari per usarla: a esempio la servitù di attingere acqua alla fonte altrui racchiude il diritto di passare sul fondo nel quale la fonte si trova; la servitù di acquedotto comprende quella di passare lungo le sue sponde per vigilare e regolare la condotta delle acque, per gli spurghi, ecc., quindi è che se il proprietario volesse chiudere il fondo servente dovrebbe lasciare libero e comodo l'ingresso a chi ha diritto di esercitare la servitù.

A sua volta colui, cui è dovuta la servitù, per fare le opere necessarie per usarne e conservarla, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente: tali opere, se il titolo non dispone altrimenti, saranno fatte a spese del fondo dominante, a meno che l'uso della cosa nella parte

soggetta a servitù fosse comune al fondo dominante e al servente, nel qual caso le spese sarebbero a carico dei due proprietari in proporzione del rispettivo vantaggio. All'obbligo del proprietario del fondo dominante di fare le opere opportune per l'esercizio della servitù corrisponde nel proprietario del fondo servente il diritto di esigere che tali opere siano fatte, e a dovere, volta che dal loro difetto ne potesse venir danno a esso fondo servente; quindi è che nelle servitù di presa e condotta d'acqua, quando il titolo non disponga altrimenti, il proprietario del fondo servente può sempre domandare che il cavo si mantenga convenientemente spurgato, e le sue sponde siano in istato di buona riparazione a spese del fondo dominante.

Quando in forza del titolo il proprietario del fondo servente sia egli tenuto alle spese necessarie per l'uso e la conservazione della servitù, potrà sempre liberarsene abbandonando il fondo servente al proprietario del fondo dominante (art. 639 a 643 cod. civ.). È contestato se questo abbandono del fondo servente deva comprendere tutto quanto il fondo servente, o soltanto quella porzione sulla quale si esercita la servitù. Ho un fondo di cento ettari sul quale il mio vicino ha la servitù di passare; e io mi sono obbligato, nell'atto costitutivo della servitù, a mantenere a mie spese la strada: potrò esonerarmi da quest'obbligo cedendo la proprietà della sola strada, o dovrò cedere la proprietà dell'intero fondo? Crediamo che la cessione debba comprendere l'intero fondo: nè ci si dica ciò essere enorme, e che la disposizione in esame praticamente tornerà inutile, perchè giammai il proprietario del fondo servente vorrà liberarsi dalla sua obbligazione con un sacrificio tanto gravoso. Innanzi tutto non sempre la rinuncia dell'intero fondo servente può presentarsi gravosa; inoltre poichè questa della rinuncia del fondo servente è una facoltà, non un obbligo, il proprietario se ne varrà, se lo crede conveniente, e in caso contrario eseguirà invece le opere, alle quali per convenzione sarebbe pure tenuto (form. 84.ª).

349. Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione senza che si renda però più gravosa la condizione del fondo servente; così trattandosi di servitù di passaggio i proprietari d'ogni porzione avranno tutti il diritto di passare, ma dovranno farlo tutti nel medesimo luogo (art. 644 cod. civ.).

350. Il diritto del fondo dominante non può venire leso per opera del proprietario del fondo servente, e viceversa l'obbligo del fondo servente non può essere reso più gravoso per opera del proprietario del fondo dominante: il proprietario quindi del fondo servente dovrà astenersi da qualunque cosa possa diminuire l'uso della servitù o renderla più incomoda: neppure potrà variare lo stato del proprio fondo, nè trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello dove fu originariamente stabilita: il proprietario del fondo dominante dovrà usarne secondo il suo titolo o il suo possesso, e astenersi da tutto che possa aggravare il peso del fondo servente. Questa la norma generale: però, perchè la legge non deve favorire le umane malizie, dispone che se l'originario esercizio fosse divenuto più gravoso al proprietario del fondo servente, o gli impedisse di farvi lavori, riparazioni o miglioramenti, egli può offrire al proprietario del fondo dominante un luogo egualmente comodo per l'eser-

cizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo: che parimenti il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può ammettersi a istanza del proprietario del fondo dominante, ove provi che il cambiamento sia per lui di notabile vantaggio e non rechi danno al fondo servente (art. 645 e 646 cod. civ.; form. 85.ª).

351. Se vi è dubbio circa l'estensione della servitù, il suo esercizio deve limitarsi a ciò che è necessario per la destinazione e il conveniente uso del fondo dominante con il minor danno del fondo servente (art. 647 cod. civ.).

352. Per la somma importanza delle acque nel nostro sistema di agricoltura, il legislatore le fa ancora oggetto di particolari disposizioni: dichiara in primo luogo che il diritto alla condotta dell'acqua non attribuisce al concedente la proprietà del terreno laterale o sottoposto alla sorgente o al canale conduttore: che quindi le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo sono a carico del proprietario di esso: poi che in mancanza di particolare convenzione, il proprietario o altro concedente dell'acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti a fare le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua sino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, custodia e vigilanza, affinchè la derivazione e la regolare condotta dell'acqua sieno a tempi debiti effettuate. Siccome però potrebbe avvenire che l'acqua fosse deficente senza colpa del concedente, così qualora questi giustifichi che la deficenza avvenne naturalmente, o anche per fatto altrui nè direttamente, nè indirettamente a lui imputabile, non sarà tenuto al risarcimento dei danni, ma soltanto a una diminuzione proporzionata del fitto o prezzo pattuito, pagato o da pagarsi, salvo al concedente o al concessionario il diritto per i danni verso gli autori della deficienza: qualora poi gli stessi autori siano convenuti dagli utenti, questi possono obbligare il concedente a intervenire nel giudizio e a coadiuvarli con tutti i mezzi che sono in suo potere per conseguire il risarcimento dei danni da chi diede causa alla deficenza (art. 648 a 650 cod. civ.).

353. Nel caso or ora veduto la deficienza d'acqua deve sopportarsi da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui accade la deficienza, salvo il diritto al risarcimento dei danni o alla diminuzione del fitto o prezzo: fra diversi utenti deve sopportarsi prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e fra utenti in parità di condizione dall'ultimo utente (art. 651 e 652 cod. civ.).

354. Scoli. — Quando l'acqua sia concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con l'obbligo della restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo cui la restituzione è dovuta: nè il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli avanzi potrebbe deviarne una parte qualunque per avervi introdotto una maggior quantità o un diverso corpo di acqua viva, ma deve lasciarli nella totalità discendere a favore del fondo dominante: tuttavia non è perciò tolto al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiarne la coltivazione, e anche di abbandonarne in tutto o in parte la irrigazione: che anzi

può sempre liberarsi dalla servitù degli scoli mediante la concessione e l'assicurazione al fondo dominante di un corpo d'acqua viva, da determinarsi dall'autorità giudiziaria, tenuto il debito conto di tutte le circostanze (art. 653 al 656 cod. civ.).

355. Consorzi. — Coloro che hanno interesse comune nella derivazione e nell'uso dell'acqua, o nella bonificazione o nel prosciugamento dei terreni, possono riunirsi in consorzio affine di provvedere all'esercizio, alla conservazione e alla difesa dei loro diritti (1). L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio, devono risultare da scritto (form. 86): costituito il consorzio le deliberazioni della maggioranza nei limiti e secondo le norme stabilite nel regolamento, avranno il loro effetto.

La formazione del consorzio può anche venire ordinata dall'autorità giudiziaria su domanda della maggioranza degli interessati e sentiti sommariamente gli altri, quando si tratti dell'esercizio, della conservazione e della difesa di diritti comuni, dei quali non sia possibile la divisione senza grave danno: in tal caso il regolamento proposto e deliberato dalla maggioranza è pure soggetto all'approvazione dell'autorità giudiziaria. Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando sia deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando potendo la divisione effettuarsi senza grave danno, venga domandata da qualunque degli interessati. Per tutto il rimanente ai consorzi sono applicabili le regole stabilite per la comunione, la società e la divisione (art. 657 al 661 cod. civ.).

356. Estinzione delle servitù. — Le servitù cessano quando le cose si trovano in tale stato, che non se ne possa più fare uso: risorgono se le cose sono ristabilite in modo che se ne possa nuovamente fare uso, a meno che non fosse frattanto trascorso un tempo bastante a estinguere la servitù per prescrizione: ricostruendosi nel medesimo modo e luogo un muro o una casa, su cui esisteva una servitù, questa si conserverebbe.

Le servitù inoltre si estinguono: 1.° per la riunione in una sola persona della proprietà del fondo dominante e di quella del fondo servente: le servitù acquistate dal marito al fondo dotale e dall'enfiteuta al fondo enfiteutico, non cessano per lo scioglimento del matrimonio, nè per la estinzione della enfiteusi: cessano invece quelle che su detti fondi fossero state imposte dalle suddette persone; 2.° per prescrizione con il decorso di trent'anni: il trentennio se si tratta di servitù discontinue comincia a decorrere dal giorno in cui si è cessato di usarne: se si tratta di servitù continue dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù (§ 336), provenga quest'atto dal proprietario del fondo dominante, da quello del fondo servente, da un terzo o anche da caso fortuito; così nel caso di servitù di presa d'acqua a impedire la prescrizione non basterà la sussistenza di vestigi di opere mediante le quali si praticava la presa, ma occorrerà la esistenza e la conservazione in istato di servizio dell'edificio stesso della presa o del canale derivatore: nella mancanza di queste condizioni si verificherebbe quell'atto contrario alla servitù dal quale decorre la prescrizione.

---

(1) Vedi parte ultima legge sui consorzi d'irrigazione e legge sulle opere pubbliche art. 92 e seg.

Come si prescrive la servitù, si prescrive anche *il modo* di usarne. A esempio nella servitù di passaggio il modo potrebbe essere di passare tanto a piedi quanto a cavallo, con carri e veicoli: ora se il proprietario del fondo dominante, cui spettava il diritto di passare anche con veicoli, da trent'anni non vi passi che a piedi, la sua servitù attiva sarà prescritta *nel modo*, sarà cioè ridotta al solo diritto di passare a piedi.

La prescrizione non può essere impedita da un esercizio che si faccia in tempo diverso da quello portato dal titolo o dal possesso: l'uso invece fatto nel debito modo e tempo da un comproprietario del fondo dominante, impedirebbe o interromperebbe la prescrizione anche riguardo agli altri comproprietari (art. 662 a 672 cod. civ.).

TITOLO IV.

Della comunione.

357. La comunione è un modo di essere della proprietà, è cioè la proprietà appartenente a più persone: la comunione più spesso procede da successione: gli eredi prima della divisione sono in istato di comunione: può procedere da donazione e anche da contratto, come se due persone acquistassero a spese comuni una casa o un podere: notisi però di non confondere la comunione con la società (§ 733 e seg.; form. 87.ª).

Se la comunione procede da successione testamentaria o da donazione e il titolo contiene disposizioni speciali per regolarla, queste vanno osservate in quanto non sieno contrarie ai precetti di legge: lo stesso dicasi se la comunione procede da contratto: se mancano speciali condizioni la comunione sarà regolata dalle norme seguenti:

Le quote dei partecipanti si presumono eguali fino a prova contraria: a ogni modo il loro concorso tanto negli utili, quanto nei pesi della comunione, parimenti fino a prova contraria, si presume debba essere proporzionato alle rispettive quote.

Ciascun partecipante ha diritto di servirsi delle cose comuni, purchè le impieghi secondo la destinazione loro fissata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della comunione, o in modo che impedisca agli altri partecipanti di servirsene secondo il loro diritto: che se l'esercizio di tutti i partecipanti non fosse possibile, essi delibereranno circa l'amministrazione e il godimento della cosa comune, e le deliberazioni della loro maggioranza saranno obbligatorie anche per la minoranza dissenziente: per ottenere la maggioranza, i voti che concorrono alla deliberazione devono presentare la maggiore entità degli interessi indipendentemente dal numero dei votanti: se la maggioranza non si forma, o se le deliberazioni di essa risultano gravemente pregiudizievoli alla cosa comune, coloro che si credono pregiudicati possono convenire gli altri partecipanti avanti l'autorità giudiziaria competente, e cioè il pretore o il tribunale civile, e chiedere gli opportuni provvedimenti, e anche la nomina di un amministratore (form. 88.ª).

Spettando alla maggioranza il deliberare sulla amministrazione dei beni comuni, ne viene che nessuno dei partecipanti può senza il

consenso della maggioranza, o l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, fare alcuna innovazione nella cosa comune, ancorchè realmente vantaggiosa: può invece obbligare tutti gli altri a contribuire con lui alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune, e fare egli stesso, con diritto alla rifusione, le opere necessarie e urgenti: ma a ognuno degli altri partecipanti è data la facoltà di liberarsi da tale obbligo con l'abbandono del suo diritto di comproprietà. Se poi taluno dei partecipanti senza, ma non contro l'assenso degli altri avesse fatte migliorìe, ci pare avrebbe diritto alla rifusione delle spese, quando queste siano minori del miglioramento effettivamente arrecato, o a un compenso corrispondente all' effettivo miglioramento, quando questo fosse minore delle spese (art. 673 a 678 cod. civ.).

358. Ciascun partecipante ha la piena proprietà della sua quota e dei relativi utili o frutti: può liberamente alienarla cederla o ipotecarla, e anche sostituire altri nel godimento di essa, se non si tratta di diritti personali: ma l' effetto dell'alienazione o dell'ipoteca si limita a quella porzione che verrà a spettare al partecipante nella divisione. I creditori o cessionarii di un partecipante possono opporsi alla divisione, a cui si proceda senza il loro intervento, o intervenirvi a proprie spese: ma non impugnare una divisione consumata, eccettuato il caso di frode, o di divisione eseguita non ostante una formale opposizione (form. 89.ª), e salvo sempre a essi l' esperimento delle ragioni del debitore o cedente (art. 679 e 680 cod. civ.).

359. Nessuno può essere costretto a rimanere in comunione, e quindi sempre se ne può da ciascuno dei partecipanti domandare lo scioglimento: è però valido il patto per cui la comunione deva durare un tempo determinato, non maggiore di anni dieci; ma l'autorità giudiziaria ove gravi e urgenti circostanze lo richiedano, può ordinarne lo scioglimento anche prima del tempo convenuto. Se il patto imponesse la comunione per la durata di oltre un decennio, crediamo dovrebbe aversi per assolutamente nullo e non già per valido limitatamente al decennio.

Lo scioglimento non può essere richiesto dai comproprietari di cose, che dividendosi cesserebbero di servire all'uso cui sono destinate: tali a esempio il muro comune, il tetto d'una casa, i piani della quale appartenessero a diversi proprietari, ecc.

Nei territori ove è stabilita la reciprocità dei pascoli, il proprietario che vuol recedere in tutto o in parte dalla comunione, deve farne la denunzia un anno prima, e al termine dell'anno perderà il diritto di pascolo nell'altrui fondo in proporzione del terreno che ha sottratto all'uso comune (form. 90.ª). La denunzia sarà notificata all'amministrazione comunale e pubblicata nel luogo degli affissi del comune: sorgendo controversia provvederà il tribunale civile: ma la facoltà del recesso non può in verun caso essere contraddetta, se non per un grave ed evidente motivo di utilità generale del comune in cui sono situati i terreni. Il tribunale, ammettendo il recesso, ne regolerà nel tempo stesso il modo e gli effetti, avuto specialmente riguardo alla qualità e quantità del terreno sottratto all'uso comune (art. 681 a 683 cod. civ.).

360. Alla divisione della comunione sono applicabili le regole concernenti la divisione della eredità (art. 684 cod. civ.; § 488 e seg.).

TITOLO V.

Del possesso.

361. Possesso è la detenzione d'una cosa o il godimento d'un diritto che uno ha o per sè stesso o per mezzo d'un altro, che detenga la cosa o eserciti il diritto in di lui nome (art. 685 cod. civ.): il possesso può trovarsi nella medesima persona riunito alla proprietà, e allora non è, per così dire, che l'esercizio del diritto stesso di proprietà, ma può trovarsi anche dalla proprietà diviso e separato, avvenendo non raramente che uno sia proprietario della cosa e che altri ne abbia il possesso.

362. **Distinzione.** — Il possesso può essere *legittimo* e *non legittimo; di buona* e *di mala fede:* è legittimo quando sia *continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco* e *con animo di tenere la cosa come propria:* se manca anche uno solo di questi requisiti il possesso non è legittimo: il carattere di *continuo* e quello di *non interrotto* differiscono tra di loro, in quanto la continuità si riferisce alla volontà del possessore, la interruzione invece al fatto materiale del possesso, il quale può venire interrotto da caso fortuito, da forza maggiore, o dal fatto di un terzo indipendentemente dalla volontà del possessore.

Possesso di buona fede è quello di colui che possiede come proprietario in forza d'un titolo abile a trasferire il dominio, del quale titolo ignorava i vizi: di mala fede se i vizi gli erano noti. La buona fede è sempre presunta, quindi chi allega la mala fede deve darne la prova: basta che la buona fede vi sia stata al tempo dell'acquisto, perchè il possesso continui a essere in buona fede anche dopo conosciuti i vizi del titolo (art. 701 e 702 cod. civ.). La legittimità del possesso e la buona fede sono qualifiche fra loro indipendenti.

363. Si presume sempre che ciascuno possieda per sè stesso e a titolo di proprietà, quando non si provi che abbia cominciato a possedere in nome altrui: qualora siasi cominciato a possedere in nome altrui, si presume sempre che il possesso abbia continuato con lo stesso titolo, se non siavi prova in contrario.

Gli atti meramente facoltativi e quelli di semplice tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso legittimo: non possono a ciò servire neppure gli atti violenti o clandestini: tuttavia in questo caso il possesso legittimo può incominciare, quando la violenza o la clandestinità siano cessate (art. 687 al 689 cod. civ.).

364. Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà, di quelle cioè che sono fuori di commercio, non ha effetto giuridico.

Il possesso attuale non fa presumere l'antico: quando il possessore abbia un titolo si presume, fino a prova contraria, che egli posseda dalla data del proprio titolo.

Il possesso continua di diritto nella persona del successore a titolo universale, nella persona cioè che succede nell'intero patrimonio o in una quota di esso; il successore a titolo particolare, e cioè chi succede in determinati beni, può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti: la *continuazione* diffe-

risce dalla unione o congiunzione dei due possessi in quanto la prima si opera di diritto, e quindi anche quando il successore non sia entrato materialmente nel possesso, mentre invece perchè si operi la seconda è necessario che il successore a titolo particolare abbia acquistato il possesso per unirlo poi a quello del suo autore: nel primo caso abbiamo un solo possesso goduto successivamente da due persone, nel secondo due distinti possessi che possono essere congiunti (art. 690 a 693 cod. civ.).

365. Effetti del possesso e azioni possessorie. — Chi trovandosi da oltre un anno nel *possesso legittimo* di un *immobile*, di un *diritto reale*, o di *una universalità di mobili*, viene in tale suo possesso molestato, può chiedere contro chiunque di essere mantenuto nel possesso stesso, purchè proponga la domanda entro l'anno dalla molestia. All'attore in manutenzione basterà per ottenerla che provi il suo *legittimo possesso*: ogni azione o eccezione fondata sulla proprietà non sarebbe da accogliere in simile giudizio; solo dopo deciso il giudizio possessorio e eseguita interamente la relativa sentenza, il convenuto potrebbe promuovere il giudizio petitorio, ossia quello fondato sul suo diritto eventuale di proprietà. Il possessore che subì la molestia, qualora fosse anche proprietario, potrebbe promuovere senz'altro il giudizio petitorio, ma istituito il petitorio non potrebbe più promuovere il possessorio (art. 694 cod. civ. 443; 445 cod. proc. civ.; form. 77.ª).

366. Chi invece è stato *violentemente* o *occultamente* spogliato del possesso, qualunque esso sia, di una cosa mobile od immobile, può chiedere *contro l'autore dello spoglio*, foss'anche il proprietario della cosa, di venire reintegrato nel possesso medesimo; anche questa azione va promossa entro l'anno dal sofferto spoglio (form. 77.ª); per essa non occorre che il possesso sia legittimo e annale, ma basta un possesso qualsiasi: per spoglio poi non è a intendere, la privazione totale della cosa, oggetto dello spoglio, ma benanco la privazione parziale del possesso; se così non fosse, difficilmente potrebbe accadere lo spoglio di immobile. Caratteri propri della azione di reintegrazione, e che la distinguono dalla azione di manutenzione, sono: di essere concessa a qualsiasi possessore, anche non annale, non legittimo, nè di buona fede, di cose mobili o immobili, in nome proprio o altrui; di non essere proponibile se non contro l'autore materiale o morale dello spoglio, non contro terzi: che lo spoglio o turbativa, provengano con violenza o clandestinità. Per violenza non deve soltanto intendersi la coercizione personale o materiale, ma tutto ciò che succeda insciente, opponente, o non annuente il proprietario; parimente la clandestinità non deve intendersi in senso assoluto, ma relativamente alla persona spogliata e ai mezzi con i quali questa pòteva essere informata dello spoglio. L'esercizio della reintegranda non impedisce al soccombente e a qualsiasi altro legittimo possessore di proporre, ove lo creda e sia proponibile, la azione di manutenzione; invece la azione petitoria e quella di manutenzione intercluderebbero l'adito alla reintegranda.

La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice, previa citazione dell'altra parte, sulla semplice notorietà del fatto senza dilazione e con la maggiore celerità di procedura, contro qualsivoglia persona,

fosse anche, come si è detto, il proprietario della cosa di cui si patì lo spoglio (696 e 697 cod. civ.).

367. Denuncia di nuova opera e di danno temuto. — Chi ha ragione di temere che da una nuova opera da altri impresa sul proprio o sull'altrui suolo, sia per derivare danno a un immobile a un diritto reale o ad altro oggetto da lui posseduto, può denunziarla al pretore con ricorso, purchè non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo cominciamento. Il pretore presa sommaria cognizione del fatto, può vietarne la continuazione, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele, nel primo caso per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, quando le opposizioni al suo proseguimento risultino non fondate nella definitiva decisione sul merito; nel secondo caso per la demolizione o riduzione dell'opera, e per il risarcimento dei danni che possa soffrirne il denunziante, se questi ottenga definitiva sentenza favorevole non ostante la permessa continuazione (form. 78.ª).

Parimenti chi ha ragionevole motivo di temere che da qualsivoglia edificio, da un albero o da altro oggetto sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo a un fondo od oggetto da lui posseduto, ha diritto di denunziare il fatto al pretore e di ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo, o s'ingiunga al vicino l'obbligo di dare cauzione per i danni possibili. La denuncia di nuove opere o di danno temuto va fatta con citazione o con ricorso: il pretore può anche ordinare l'accesso sul luogo e nominare a ciò un perito (art. 698 e 699 cod. civ.; § 78).

368. Il possessore di buona fede fa suoi i frutti, e non è tenuto a restituire se non quelli che gli siano pervenuti dopo la *domanda giudiziale;* ma non può pretendere alcuna indennità per causa di miglioramenti se al tempo della evizione più non sussistono; se sussistono ancora, il possessore, sia di buona o di mala fede, ha diritto alla somma minore che risulterà fra lo speso e il migliorato: ha speso 100 e migliorato per 150, avrà diritto a 100, ha speso 100 e migliorato per 50, avrà diritto a 50. Nel caso di rivendicazione il possessore di buona fede ha diritto di ritenere i beni migliorati e di farne suoi i frutti fino a che non sia rimborsato della somma dovutagli per i miglioramenti: ma ciò a condizione che nel giudizio contro di lui promosso per la rivendicazione egli abbia domandato il rimborso e che sia stata già fornita qualche prova della sussistenza in genere dei miglioramenti stessi (art. 703 a 706 cod. civ.).

369. In tutte le quistioni di possesso in materia di servitù la pratica dell'anno antecedente, e, quando si tratti di servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno, quella dell'ultimo godimento, determina i diritti e i doveri tanto di chi ne gode, quanto di chi le deve e di ogni altro interessato (art. 700 cod. civ.).

370. Riguardo ai beni *mobili per loro natura* (§ 221) e ai titoli al portatore, il possesso produce a favore dei terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo: quindi se in buona fede si compera un mobile o un titolo di credito da chi non ne sia il proprietario, il proprietario non può rivendicarlo, perchè nell'acquirente il possesso vale titolo. Questa disposizione però non si applica alla universalità dei mobili: è controverso se per universalità debba intendersi una universalità

di fatto, una mandra, un gregge, tutte le scorte di un magazzino, ecc., o un' universalità di mobili e diritti, come nella successione o nella vendita di tutto il patrimonio: a ogni modo pure ammettendosi la universalità di fatto dovrebbe aversi riguardo alla intenzione delle parti. L' acquisto di tutti i mobili di un appartamento, fatto capo per capo e a prezzi determinati per ciascun oggetto, certo non costituirebbe universalità di mobili.

Il principio che il possesso vale titolo soffre anche riguardo ai mobili per loro natura e ai titoli al portatore una eccezione; esso cioè non è applicabile ogni qualvolta il proprietario del mobile o del titolo li ha smarriti, o ne fu derubato, perchè in questi casi egli può entro i due anni rivendicarli anche dal terzo acquirente in buona fede; se però il terzo li avesse acquistati in fiera, in mercato, a vendita pubblica, o da commerciante, che faccia pubblico spaccio di simili oggetti, il proprietario non potrebbe rivendicare le cose sue, se non rimborsando al terzo possessore il prezzo pagato per l'acquisto: la rivendicazione non è neppure ammessa, trattandosi di titoli al portatore rubati o smarriti, quando chi acquista (purchè commerciante o per atto di commercio) sia in buona fede (art. 707 a 709 cod. civ. e § 961).

LIBRO TERZO.

DEI MODI DI ACQUISTARE E DI TRASMETTERE LA PROPRIETÀ E GLI ALTRI DIRITTI SULLE COSE

371. La proprietà si acquista con la occupazione, per successione, per donazione, per convenzioni e per prescrizione (art. 710 cod. civ.).

TITOLO I.

Della occupazione.

372. Nello stato attuale della società presso di noi l'acquisto della proprietà mediante l'occupazione crediamo sia limitato agli animali, che sono oggetto della caccia e della pesca, al tesoro e alle cose mobili abbandonate: (art. 711 cod. civ.).

373. Caccia e pesca. — La caccia e la pesca sono regolate da leggi speciali (1): che anzi riguardo alla caccia ci manca ogni legge, essendo dessa regolata nelle varie provincie del regno dalle vecchie disposizioni speciali degli antichi Stati: il codice però dispone che non è lecito introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del possessore del fondo stesso (art. 712 cod. civ.).

374. Api e animali mansuefatti. — Il proprietario di sciami d'api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve risarcire il danno cagionato al possessore del fondo: quando il proprietario non li abbia entro due giorni inseguiti, o abbia cessato, durante due giorni d'inseguirli, può il possessore del fondo prenderli e ritenerli. Lo stesso diritto spetta al proprietario di animali mansuefatti; ma essi appartengono a chi gli avrà presi e ritenuti, se non sono reclamati entro venti giorni; però, come abbiamo altrove veduto (§ 251), i colombi, i conigli e i pesci, che passano da una ad altra colombaia, conigliera o peschiera, si acquistano dal proprietario di queste, quando non vi siano stati attirati con arte o frode; riguardo a essi quindi non è permesso lo inseguimento (art. 718 e 462 cod. civ.).

375. Tesoro. — Tesoro è qualunque oggetto mobile di pregio, che sia nascosto o sotterrato e del quale nessuno possa provare di essere proprietario: esso appartiene al proprietario del fondo in cui si trova: se è trovato nel fondo altrui, purchè sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo ove fu trovato e per metà al ritrovatore (art. 714 cod. civ.).

376. Cose smarrite. — Chi trova un oggetto mobile, che non sia tesoro, deve restituirlo al precedente possessore, e se non lo conosce, deve senza ritardo consegnarlo al sindaco del luogo dove lo

---

1) Vedi le relative leggi speciali nella quarta parte.

ha trovato. Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nelle forme consuete da rinnovarsi in due domeniche consecutive. Passati due anni dal giorno della seconda pubblicazione, senza che si presenti il proprietario, la cosa, oppure il suo prezzo, ove le circostanze ne abbiano richiesta la vendita, appartiene a chi l'ha ritrovata: tanto il proprietario quanto il ritrovatore, ripigliando la cosa o il prezzo, devono pagare le spese per essa occorse.

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo comune della cosa ritrovata: ove però tale somma o prezzo ecceda le L. 2000 il premio pel soprappiù sarà solamente del vigesimo (art. 715 al 718 cod. civ.).

Fu giudicato che il premio compete unicamente a colui che ritrova una cosa effettivamente smarrita, della quale cioè il proprietario ignori il luogo ove potesse essere, non già a colui che ritrova cosa momentaneamente abbandonata o dimenticata; così fu giudicato che non competesse il premio a chi aveva trovata una rilevantissima somma in un portafoglio dimenticato nei locali di una banca, perchè non era possibile che il possessore non se ne risovvenisse, come se ne risovvenne infatti.

377. I diritti sopra le cose gettate in mare, sopra quelle che il mare rigetta, e sopra le piante e le erbe, che crescono lungo le rive del mare, sono regolati da leggi particolari (art. 719 cod. civ.).

TITOLO II.

Delle successioni.

378. Il diritto di successione procede da quello di proprietà: come il proprietario può trasmettere la proprietà delle cose sue in vita, mediante convenzione o donazione, così potrà anche disporne, mediante testamento, per il tempo in cui avrà cessato di vivere (successione testata): che se egli non ne dispone, la legge, facendosi interprete della di lui presunta volontà, determina quali persone devono conseguirne la eredità (successione intestata o legittima). Quindi la successione si devolve per testamento o per legge, ma non si fa luogo alla successione per legge, se non quando manchi la testamentaria: che se il testatore ha disposto soltanto di parte delle proprie sostanze, per il rimanente avrà luogo la successione legittima (articolo 720 cod. civ.).

379. Apertura della successione. — La successione si apre al momento della morte nel luogo dell' ultimo domicilio del defunto. Il possesso dei di lui beni passa di diritto nella persona dell'erede senza bisogno di materiale apprensione; quindi se altri, pretendendo diritti, ne prendesse possesso, l'erede si avrebbe per ispogliato di fatto e potrebbe esercitare le azioni tutte che spettano ai possessori legittimi (§ 364). Il legatario invece deve domandare all'erede il possesso della cosa legata; devono parimenti domandarlo ai figli legittimi i figli naturali, che in loro concorso hanno diritto a parte dell'eredità.

Se vi è dubbio, quale fra due o più chiamati rispettivamente a succedersi abbia per il primo cessato di vivere, chi sostiene la morte

anteriore dell' uno o dell' altro, deve darne la prova: in mancanza di prova si presumono tutti morti a un tempo, e non ha luogo trasmissione di diritti dall' uno all' altro (art. 923 al 927 cod. civ.).

CAPO I.

Delle successioni legittime.

380. In mancanza di testamento, la successione, senza distinguere la provenienza dei beni, si devolve nell'ordine che vedremo ai discendenti legittimi, agli ascendenti, ai collaterali, ai figli naturali, al conjuge, e allo Stato (art. 721 e 722 cod. civ.).

381. Capacità di succedere. — Tutti sono capaci di succedere, salve le eccezioni determinate dalla legge. Sono cioè incapaci: 1.° chi all' apertura della successione non è ancora concepito, per [illegible] come vedremo a suo luogo, anche il non concepito può succedere nelle successioni testamentarie (§ 414); 2.° chi non è nato vitale [illegible] dubbio si presume vitale chi consta essere nato vivo; 3.° chi è indegno, e cioè: *a)* chi avesse volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta; *b)* chi la avesse accusata di reato punibile con pena criminale, quando l'accusa sia stata dichiarata calunniosa in giudizio; *c)* chi la avesse costretta a far testamento o a cangiarlo; *d)* chi la avesse impedita di fare testamento o di rivocare il già fatto, o avesse soppresso, celato o alterato il testamento poster[illegible]

Per determinare l' epoca del concepimento si avrà riguardo alle presunzioni stabilite dalla legge (§ 123), si avrà cioè per concepito all' epoca dell' apertura della successione quegli che sia nato entro i trecento giorni dell' apertura stessa.

Chi fosse incorso nella indegnità può essere ammesso a succedere quando la persona della cui successione si tratta, ve lo [illegible] espressamente abilitato con atto autentico o con testamento. L'indegnità del genitore o ascendente non nuoce ai suoi figli o discendenti, succedano per ragione propria, o per rappresentazione: [illegible] genitore non ha sulla parte di eredità devoluta ai suoi figli i [illegible] di usufrutto e di amministrazione, che la legge accorda ai genitori (§ 151 a 158). L' escluso come indegno è obbligato a restituire [illegible] i frutti e proventi dei quali avesse goduto dopo aperta la successione, dovendosi avere come possessore di mala fede (art. 723 a 727 codice civile).

382. Rappresentazione. — La rappresentazione ha per effetto di fare entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado e nei diritti del rappresentato: i rappresentanti però succedono direttamente e immediatamente al defunto; quindi stanno le eventuali cause di incapacità che essi avessero verso il defunto stesso, nulla invece influendo [illegible] dei rappresentati.

La rappresentazione *nella linea discendente* ha luogo in infinito e in tutti i casi, sia che i figli del defunto concorrano con i discendenti di altro figlio premorto, sia che tutti i figli del defunto essendo mancati di vita prima di lui, i discendenti si trovino fra loro in gradi eguali o ineguali, e quantunque in parità di grado vi sia disuguaglianza di numero in alcuna stirpe: *nella linea collaterale* invece la

rappresentazione è ammessa soltanto a favore dei figli e discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto, sia che essi concorrano alla successione con i loro zii o zie, sia che, essendo premorti tutti i fratelli e le sorelle del defunto, la successione sia devoluta ai loro discendenti in gradi uguali o disuguali. Nella *linea ascendente* la rappresentazione non ha mai luogo; l'ascendente più vicino esclude i più remoti anche di altra linea (art. 729 al 732 cod. civ.).

383. In tutti i casi nei quali la rappresentazione è ammessa, la divisione si fa per stirpi; se uno stipite ha prodotto più rami la suddivisione si fa per stirpi anche in ciascun ramo, e fra i membri del medesimo ramo si fa per capi (art. 733 cod. civ.) (1).

384. Non si rappresentano le persone viventi eccetto che si tratti di assenti o di incapaci (§ 483); si può rappresentare anche la persona alla cui successione si è rinunciato (art. 734 e 735 cod. civ.): a esempio il figlio, che avesse rinunciato alla successione del proprio padre, può rappresentarlo nella successione al proprio avo e esercitarne i diritti.

385. **Successione intestata dei parenti legittimi.** — Al padre, alla madre e a ogni altro ascendente succedono i figli legittimi o i loro discendenti senza distinzione di sesso e quantunque nati da matrimoni diversi. Essi succedono per capi quando sono tutti in primo grado; per stirpi, quando tutti o alcuni di essi succedono per rappresentazione. Sotto nome di figli legittimi s'intendono anche i legittimati, gli adottivi e i loro discendenti: però gli adottivi e loro di-

---

(1)

Sia Giuseppe colui della cui eredità si tratta (*de cujus*): e sia morto senza discendenti, ascendenti e conjuge, lasciando una sostanza di L. 540,000: dovrebbero a lui succedere i predefunti fratelli Angelo e Aurelio e la sorella Vittoria in parti uguali, e cioè per L. 180,000 ciascuno: il fratello Angelo predefunto sarà rappresentato dalle sue figlie Silvia e Adele, le quali quindi succederanno nella quota del loro padre in parti uguali e cioè per L. 90,000 ciascuna; il fratello Aurelio sarà rappresentato dal suo discendente Cosimo, il quale benchè in quarto grado con il *de cujus* Giuseppe, pure essendo il solo rappresentante di Aurelio succederà nella intera di lui quota, e cioè per L. 180,000: la sorella Vittoria sarà rappresentata dai suoi figli Pietro e Carlo e dalle abiatiche Rachele e Eugenia, le quali alla loro volta rappresenteranno il loro padre Luigi: a Pietro e a Carlo spetterà un terzo ciascuno della quota della loro madre Vittoria e cioè L. 60,000 ciascuno: Rachele e Eugenia si divideranno fra di loro la quota del loro padre Luigi, e quindi percepiranno L. 30,000 ciascuna.

scendenti succedono bensì all'adottante in concorso anche dei di lui figli legittimi, ma sono estranei alla successione di tutti i di lui congiunti.

A chi muore senza lasciar prole, nè fratelli o sorelle, nè loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o quello dei genitori che sia superstite: a chi muore senza lasciar prole, nè genitori, nè fratelli o sorelle, nè discendenti da questi, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna, non avuto riguardo all'origine dei beni: se però gli ascendenti non sono in egual grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea: quindi se il defunto avesse a esempio lasciato l'ava materna e i due bisavoli paterni, quella succederebbe nella totalità escludendo questi.

Se con i genitori o con uno soltanto di essi, o in loro mancanza, con ascendenti concorrono fratelli o sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione per capi, purchè in niun caso la porzione, in cui succedono i genitori o uno di essi, o un ascendente, e ascendenti sia minore del terzo: i genitori però, o gli ascendenti in qualsiasi numero, succederebbero quali un solo capo; così se il defunto avesse lasciati i due genitori, o uno di essi, e un fratello, a questo spetterebbe la metà della sostanza, l'altra metà spetterebbe ai genitori in parti eguali fra di loro, oppure al genitore superstite; se invece avesse lasciati genitori o avi e quattro fratelli, un terzo della sostanza spetterebbe, qualunque sia il loro numero, ai genitori o agli avi da ripartire in parti eguali fra di loro: gli altri due terzi si dividerebbero in parti eguali fra i quattro fratelli, ciascuno dei quali verrebbe così a ereditare un sesto della sostanza (art. 736 a 740 cod. civ.).

386. Se vi sono fratelli o sorelle consanguinei o uterini (§ 58) succedono anch'essi; ma, concorrano con germani o siano soli, conseguono la sola metà della quota spettante ai germani (art. 740 cod. civ.).

La successione dei fratelli unilaterali ha dato e dà luogo ancora a una seria contestazione: vogliono alcuni che con le parole *la metà della quota spettante ai germani* la legge intenda la metà della quota che ai germani viene effettivamente a toccare, ossia la metà della quota di fatto: altri invece che intenda la metà della quota che spetterebbe anche a essi unilaterali se fossero bilaterali, ossia la metà della quota virile o di diritto. Riassumere anche brevemente i motivi addotti a sostegno dell'una e dell'altra interpretazione non ci torna possibile per la natura popolare di questo libro e per lo spazio limitato: preferiamo dimostrare con esempi i risultati assai diversi che si hanno seguendo piuttosto l'una che l'altra interpretazione. Tizio muore lasciando una sostanza di L. 112,000 e suoi eredi legittimi sono Sempronio, fratello germano, e sei altri fratelli uterini o consanguinei: se si procede alla divisione con la prima interpretazione, e cioè ritenendo che gli unilaterali debbano avere la metà della quota di fatto spettante ai germani, Sempronio, germano, conseguirà L. 28,000, ciascuno degli unilaterali la metà di tale somma e cioè L. 14,000: se invece si procede a norma della seconda interpretazione, ciascuno dei fratelli unilaterali dovrebbe conseguire la metà di quanto gli spetterebbe se fosse germano, quindi la metà di un set-

timo, ossia un quattordicesimo, e cioè L. 8000; quindi tutti i sei unilaterali complessivamente L. 48,000, e tutta la rimanenza, e cioè L. 64,000 a Sempronio fratello germano. Vedasi quale enorme differenza di trattamento!

Supponiamo invece che Tizio, lasciando la stessa sostanza, avesse per eredi sei fratelli germani e un solo fratello unilaterale, e procediamo ancora alla divisione con i due sistemi: con il primo il fratello unilaterale verrà ad avere L. 8615.38 e ciascuno dei germani L. 17,230.76; con il secondo sistema, esso unilaterale la metà di un settimo e cioè L. 8000 e ciascuno dei germani L. 17,333.33.

È così evidente come con il primo sistema si mantenga sempre la proporzione da 1 a 2 fra la quota degli unilaterali e la quota dei germani, qualunque sia il numero rispettivo di essi; mentre invece con il secondo sistema la proporzione fra le quote dei germani e le quote degli unilaterali può variare all' infinito a seconda che cresce o diminuisce il numero dei germani o quello degli unilaterali: nel primo esempio il germano verrebbe a percepire *otto* volte quanto percepisce ciascun unilaterale, e nel secondo invece poco più del doppio.

Noi, pure non disconoscendo che la teoria contraria conta un gran numero di valentissimi propugnatori, tuttavia propendiamo per la *metà della quota di fatto*, perchè questa interpretazione ci pare più conforme alla lettera e allo spirito della legge, e anche assai più equa.

387. A colui che muore senza lasciar prole, nè genitori, nè altri ascendenti, succedono i fratelli o le sorelle per capi e i loro discendenti per stirpi. I fratelli però o le sorelle consanguinei o uterini e loro discendenti, concorrendo con fratelli o sorelle germani o loro discendenti, hanno ancora diritto alla sola metà della quota che spetta ai germani (art. 741 cod. civ. e § prec.).

388. Morendo alcuno senza lasciare prole, nè genitori, nè ascendenti, nè fratelli o sorelle, nè loro discendenti, la successione si apre a favore del congiunto o dei congiunti più vicini al defunto, senza distinzione di linea paterna o materna. La successione non ha luogo tra i congiunti oltre il decimo grado (art. 742 cod. civ. e § 57 e tavole).

389. **Successione intestata dei figli naturali.** — I figli naturali hanno diritto alla successione dei genitori, quando la loro filiazione sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata (§ 133 e seg.). È controverso se i figli naturali riconosciuti o dichiarati tali sotto leggi precedenti possano vantare su una successione aperta vigente il codice nostro, i diritti che questo loro accorda. Riconosciuta o dichiarata la filiazione, se i figli naturali concorrono con i legittimi o loro discendenti hanno diritto alla metà della quota che sarebbe loro spettata se fossero legittimi: quindi siano due i figli legittimi e quattro gli illegittimi, questi avranno diritto a un dodicesimo per ciascuno: i due legittimi a tutto il rimanente, e cioè a quattro dodicesimi ciascuno (art. 743, 744 cod. civ.).

390. I figli legittimi o loro discendenti che concorrono con figli naturali hanno diritto di pagare la quota spettante a questi tanto in denaro, quanto in beni immobili ereditari a giusta stima (*ivi*).

391. Se il genitore non lascia superstiti figli legittimi o loro discendenti, ma il padre e la madre o uno di essi, o altro ascendente, oppure il conjuge, i figli naturali succedono nei due terzi della eredità: se però concorrono a un tempo con gli ascendenti e con il conjuge non succederanno complessivamente che nei cinque dodicesimi, perchè quattro dodicesimi, ossia un terzo spetterebbero agli ascendenti e tre dodicesimi, ossia un quarto, spetterebbero al conjuge. I figli naturali devono imputare alla porzione in cui succedono tutto ciò che hanno ricevuto precedentemente dai genitori per donazione, non ostante qualunque dispensa fosse stata loro accordata da colui della cui eredità si tratta (art. 745 e 746 cod. civ.). Quest' obbligo dell' imputazione i figli naturali lo avranno soltanto quando succedono in concorso con i figli legittimi, o con gli ascendenti, oppure anche quando succedono in concorso del solo conjuge? Crediamo che l' obbligo della imputazione starebbe soltanto nel caso di concorso con altri discendenti legittimi o con ascendenti, ma non già nel caso di concorso con il solo conjuge: infatti vedremo più avanti (§ 414) che i figli naturali non legittimati, quando concorrono con *discendenti* o con *ascendenti*, sono incapaci di ricevere per testamento più di quanto la legge loro attribuisce per successione intestata; dunque la incapacità è limitata al caso di concorso con discendenti legittimi o con ascendenti, non al caso di concorso con il conjuge: e se il testatore può in questo caso beneficare il figlio naturale oltre la misura della successione intestata, pare ovvio lo possa anche dispensare dalla imputazione.

392. Quando al genitore non sopravvivano nè discendenti, nè il conjuge, i figli naturali succedono in tutta l' eredità. I soli discendenti legittimi del figlio naturale premorto possono reclamare i di lui diritti alla successione e rappresentarlo, a norma delle disposizioni sul diritto di rappresentazione (§ 382).

393. Il figlio naturale, ancorchè riconosciuto, non ha diritto sui beni dei congiunti del padre o della madre, nè questi congiunti hanno diritto sui beni del figlio naturale. Se egli muore senza lasciar prole, nè conjuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo abbia riconosciuto, o del quale sia stato dichiarato figlio, ovvero per metà a ciascuno dei genitori se fu riconosciuto o dichiarato figlio di ambidue: se poi muore senza prole lasciando oltre i genitori o il genitore, che lo hanno riconosciuto, anche il conjuge, l' eredità si devolve per metà al coniuge e per l' altra metà al genitore o ai genitori (art. 749 a 751 cod. civ.).

394. I diritti accennati nei prec. §§ non si estendono ai figli, di cui la legge non ammette il riconoscimento (§ 133). Questi però, quando la paternità o maternità risulti da sentenza o da esplicita dichiarazione in iscritto dei genitori, o provenga da matrimonio dichiarato nullo, hanno diritto agli alimenti, i quali saranno loro assegnati in proporzione delle sostanze del padre o della madre, e del numero e della qualità degli eredi legittimi (art. 752 cod. civ. e § 138).

395. **Della successione intestata del conjuge.** — Il conjuge non ha alcun diritto sulla eredità dell' altro conjuge quando *contro* di sè fosse stata pronunciata sentenza di separazione passata in cosa giudicata: se però la separazione siasi invece ottenuta dal conjuge

superstite *contro* il defunto, oppure per mutuo consenso, il superstite non sarebbe incorso nella perdita dei suoi diritti: ne godrebbe parimenti anche il conjuge contro cui fosse stata pronunziata la separazione, qualora per effetto di espressa e consensuale dichiarazione, o con il fatto della coabitazione, egli e l'altro conjuge avessero fatto cessare gli effetti della separazione (art. 757 e 153 cod. civ. e § 118).

Se questi diritti del conjuge gli attribuiscano o meno la qualità di erede (§ 400) è questione variamente risolta e dai commentatori e dai giudicati: la più recente giurisprudenza propende per la negativa.

396. Salva la eccezione di cui al prec. §, il conjuge superstite, concorrendo con figli legittimi, ha diritto all'*usufrutto* di una porzione ereditaria eguale a quella di ciascun figlio, compreso nel numero dei figli anche il conjuge stesso: così se il defunto avesse lasciati quattro figli legittimi, all'altro conjuge spetterebbe l'usufrutto della quinta parte della sostanza. Se con i figli legittimi concorrono anche figli naturali, l'usufrutto del conjuge è di una porzione eguale a quella che tocca a ciascun figlio legittimo: qui la legge non ripete che anche il conjuge va compreso, per il computo, nel numero dei figli legittimi, pure crediamo debba aversi tale aggiunta per sottintesa: così se il defunto abbia lasciati tre figli legittimi, due naturali e il conjuge, la divisione della proprietà della sostanza si farebbe assegnando un decimo a ciascuno dei due figli naturali e dividendo la rimanenza in parti uguali fra i tre legittimi, i quali verrebbero così a percepire quattro quindicesimi ciascuno: per assegnare poi al conjuge la sua quota di usufrutto si dovrebbe calcolare come se i figli legittimi fossero quattro invece di tre e poichè allora spetterebbe a ciascun naturale un dodicesimo e a ciascuno dei legittimi, compreso in esso anche il conjuge, un quarto della rimananza e cioè cinque ventiquattresimi, così al conjuge spetterebbe l'usufrutto su cinque ventiquattresimi, il qual gli andrebbe corrisposto tanto dai figli legittimi quanto dai naturali in proporzione delle singole quote ereditarie (§ 423 e 425).

La porzione d'usufrutto del conjuge, che nella successione intestata concorre con figli o discendenti legittimi, non può mai in nessun caso essere maggiore del quarto dell'eredità: così se il defunto avesse lasciato un solo figlio legittimo e il conjuge, al primo spetterebbe la proprietà dell'intiera sostanza, al secondo l'usufrutto solamente sopra il quarto (art. 753 e 757 cod. civ.).

397. Se non vi sono figli legittimi, ma ascendenti o figli naturali o fratelli o sorelle, o loro discendenti, è devoluta *in proprietà* al conjuge superstite la terza parte dell'eredità: gli è devoluta invece la quarta parte se il conjuge concorre a un tempo con ascendenti legittimi e con figli naturali (§ 423). Quando il defunto lascia altri parenti successibili, l'eredità si devolve al conjuge per i due terzi: gli si devolve poi per intero nel caso che il defunto non lasci parenti successibili entro il sesto grado (§ 57 e tavole).

Concorrendo con altri eredi, il conjuge deve imputare alla sua porzione ereditaria ciò che acquista in forza delle convenzioni matrimoniali e dei lucri dotali (art. 754 a 756 cod. civ. e § 639).

398. Successione dello Stato. — In mancanza delle persone chiamate a succedere secondo le regole suesposte, e cioè di discen-

denti legittimi o naturali riconosciuti e di figli adottivi, o loro discendenti, di ascendenti, di collaterali fino al decimo grado compreso e di conjuge, la eredità si devolve al patrimonio dello Stato (art. 758 cod. civ.).

CAPO II.

Delle successioni testamentarie.

399. La facoltà di disporre delle cose proprie anche per il tempo in cui si avrà cessato di vivere non è che una conseguenza del diritto di proprietà: però la legge vi pone restrinzioni più o meno estese, secondo che il testatore lascia parenti più o meno prossimi. Tale facoltà non può esercitarsi per la legge nostra che mediante testamento; per noi quindi sono nulle tutte le donazioni fatte in causa di morte. Non è necessario che chi fa testamento disponga con esso di ogni suo avere: per la parte di sostanza della quale non fosse disposto avrebbe luogo la successione legittima (§ 378).

400. Testamento. — È un atto rivocabile con il quale taluno, secondo le regole stabilite dalla legge, dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse in favore di una o di più persone. Le disposizioni testamentarie che comprendono la universalità, o una quota dei beni del testatore, come una metà, un terzo, un ventesimo, ecc., sono a titolo universale, e attribuiscono la qualità di erede (§ 397): le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. Il testatore può disporre a titolo di istituzione di erede, o di legato, o sotto qualsivoglia altra denominazione atta a manifestare la sua volontà: le disposizioni, qualunque esse siano, fondate sopra una causa espressa, che risulti erronea, quando essa sia la sola, che vi abbia determinato il testatore, non hanno alcun effetto (art. 759, 760, 827 e 828 cod. civ.).

401. Capacità di disporre per testamento. — Tutti possono disporre per testamento a meno che la legge non li dichiari incapaci; sono dalla legge dichiarati tali: 1.° chi non ha compiuti i diciotto anni di età (§. 162); 2.° chi al tempo in cui fece il testamento era interdetto per infermità di mente (§ 191); 3.° chi, benchè non interdetto, sia provato si trovasse in quel tempo infermo di mente (art. 762 e 763 cod. civ.). Se la interdizione procede non da infermità, ma da condanna penale, l'interdetto è capace di testare (§ 12): parimenti la infermità di mente o la interdizione, che sono posteriori al tempo in cui il testamento fu fatto, non gli tolgono validità, neppure quando siano durate poi tutta la vita del testatore, e questi fosse morto in tale stato. La incapacità per causa di interdizione è assoluta: il testamento dell'interdetto quindi sarebbe nullo anche se fatto in tempo di lucido intervallo.

402. Forma dei testamenti. — La legge riconosce due sole forme ordinarie di testamento: il testamento olografo e il testamento per atto di notaio (1). Il testamento olografo deve avere questi tre

(1) I testamenti per atto privato o stragiudiziale fatti a norma delle leggi anteriori, prima della attuazione del nuovo codice, non produrranno alcun effetto se non sono scritti, datati e sottoscritti di mano del testatore, ove la successione si apra dopo decorsi due mesi dalla detta attuazione (art. 23 *disposiz. transit.*).

requisiti essenziali, dei quali mancando anche un solo, sarebbe nullo: 1.° essere scritto per intiero di mano del testatore: 2. essere datato di sua mano, e la data indicare il giorno, il mese e l'anno; 3.° essere da lui sottoscritto alla fine delle disposizioni (art. 774 e 775 cod. civ.).

Per fare testamento olografo, il testatore deve saper scrivere. Tutti s'accordano nel ritenere nullo il testamento quando la mano di un illetterato fosse stata guidata da altri. La dottrina invece è discorde nel riconoscere o meno la facoltà di testare con testamento olografo al cieco, perchè incapace di rileggere quanto ha scritto: noi crediamo che tale facoltà non possa essergli contestata, dacchè il rileggere quanto si è scritto, non è della essenza di questo testamento.

La data potrà essere scritta anche in altro modo, che non sia questo indicato dalla legge, purchè il modo prescelto non lasci dubbio, come, a esempio: oggi giorno della morte del re Vittorio Emanuele, oppure: l'anno 1885 e oggi anniversario della morte di Camillo Cavour: non è necessario contenga anche la indicazione del luogo, nè che sia scritta in lettere, bastando sia in cifre: può essere posta tanto in principio, quanto in mezzo, quanto in fine delle disposizioni e anche dopo la firma del testatore, dacchè se la legge impone che la firma sia posta alla *fine delle disposizioni*, nulla dice relativamente alla data.

La firma adunque va posta in fine delle disposizioni: se il testamento consta di più fogli o foglietti anche staccati, basta che la firma sia posta alla fine dell'ultimo foglietto, non essendo al testatore fatto obbligo di firmare ogni foglietto, come è imposto trattandosi del testamento segreto per atto di notajo, non scritto di mano del testatore (§ 405). Se poi la firma si trovasse nel corpo del testamento, crediamo che concorrendo gli altri requisiti, dovrebbero essere valide le disposizioni che la precedono, nulle quelle che la susseguono (form. 91.ª).

403. A chi spetterà la prova dell'autenticità del testamento olografo? Non mancano autorevoli giudicati che impongono quest'obbligo a chi impugna il testamento; tuttavia giurisprudenza e dottrina vanno accordandosi nel ritenere invece che anche al testamento olografo sia da applicare la norma generale, che regola l'autenticità delle scritture private, e cioè che l'obbligo di provarla spetti a chi la invoca.

404. Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto. Il testamento pubblico è ricevuto da un notaio in presenza di quattro testimoni, o da due notai in presenza di due testimoni. Il testatore dichiarerà al notaio, o ai notai, in presenza dei testimoni, la sua volontà, che sarà ridotta in iscritto per cura del notaio, o di uno dei notai, il quale poi darà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni: sarà fatta espressa menzione dell'osservanza di tali formalità, sotto pena di nullità del testamento: testatore, notaio, o notai e testimoni sottoscriveranno il testamento: se il testatore non sa o non può sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce, e il notaio deve fare menzione, pure sotto pena di nullità, di tale dichiarazione (art. 776 al 781 e 804 cod. civ. e form. 92.ª).

405. Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo (§ 415): se è scritto dal testatore, deve anche essere sottoscritto

da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, deve essere sottoscritto dal testatore in ciascun mezzo foglio. La carta in cui sono stese le disposizioni, o quella che serve d'involto, sarà sigillata con impronta qualunque in guisa che il testamento non si possa aprire, nè estrarre senza rottura od alterazione: il testatore in presenza di quattro testimoni la consegnerà al notaio così sigillata, o la farà sigillare nel modo sopra espresso in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiarerà che in quella carta si contiene il suo testamento.

Sulla carta in cui è scritto o involto il testamento, per cura del notaio si scriverà l'atto di ricevimento, nel quale si indicheranno: il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore; il numero e l'impronta dei sigilli; l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità sopraccennate: tale atto sarà sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio (form. 93.ª): ove il testatore non potesse per qualche impedimento sottoscrivere l'atto della consegna, dovrà dichiararne la causa al notaio, che farà menzione di questa dichiarazione. Tutto ciò sarà fatto di seguito e senza passare ad altri atti (art. 783 cod. civ. e § 413). Anche tutte queste formalità vanno osservate sotto pena di nullità.

406. Il testatore che sa leggere, ma non scrivere, o che non ha potuto porre la propria sottoscrizione quando fece scrivere le sue disposizioni, deve altresì dichiarare di averle lette, e aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverle, di che pure si farà menzione nell'atto della consegna. Coloro che non sanno o che non possono leggere, non possono fare testamento segreto (art. 784 e 785 cod. civ.).

407. Il sordo-muto e il muto possono testare o per testamento olografo, o per testamento segreto ricevuto da notaio: facendo testamento segreto, devono in fondo all'atto della consegna scrivere in presenza dei testimoni e del notaio, che la carta presentata contiene il loro testamento, e, se questo è stato scritto da un terzo, devono aggiungere di averlo letto. Il notaio nell'atto della consegna, esprimerà che il testatore ha scritto le indicate parole alla presenza sua e dei testimoni (art. 786 cod. civ.).

408. Chi è privo interamente dell' udito, volendo far testamento pubblico, oltre l'osservanza delle altre formalità richieste, deve leggere egli stesso l'atto testamentario; di che sarà fatta menzione nell'atto medesimo: ove il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire cinque testimoni. Se il testamento è ricevuto da due notai, bastano tre testimoni (art. 787 cod. civ.).

409. I testimoni nei testamenti possono essere persone d'ambo i sessi (§ 200 nota), purchè maggiori di età, cittadini del regno, o stranieri in esso residenti, e non abbiano perduto per condanna il godimento o l'esercizio dei diritti civili: non sono testimoni idonei i praticanti e gli amanuensi del notaio, che riceve il testamento (art. 788 cod. civ. § 415).

È controverso se siano applicabili le disposizioni degli art. 41 a 50 della legge sul notariato a completare queste del cod. civ., dacchè ritengono alcuni siano esse applicabili quando il cod. civ. non abbia *diversamente disposto*, altri invece che siano applicabili solo quando il cod. civ. abbia *ommesso* di disporre.

410. Testamenti speciali. — Nei luoghi in cui domini peste o altra malattia riputata contagiosa, è valido il testamento ricevuto in iscritto da un notaio, o dal giudice, o dal sindaco, o da chi ne fa le veci, o dal ministro del culto in presenza di due testimoni: il testamento sarà sempre sottoscritto da chi lo riceve e, se le circostanze lo permettono, dal testatore e dai testimoni: è però valido anche senza queste ultime sottoscrizioni, purchè si faccia menzione della causa per cui non si è adempiuta detta formalità: in tali testamenti possono essere testimoni anche persone maggiori soltanto di 16 anni.

Questi testamenti diventano nulli sei mesi dopo che abbia cessato di dominare la malattia nel luogo in cui trovasi il testatore, ovvero sei mesi dopo che questi siasi trasferito in luogo immune dalla malattia.

Ove il testatore muoia nell'intervallo, il testamento sarà depositato, tostochè sia possibile, nell' ufficio di registro del luogo ove è stato ricevuto (art. 789 e 790 cod. civ.).

411. I testamenti fatti sul mare durante un viaggio saranno ricevuti, a bordo dei vascelli e d'altri bastimenti della marina militare, dall'ufficiale comandante il bastimento insieme al commissario di marina, e in loro mancanza da quelli che ne fanno le veci: a bordo dei bastimenti di commercio possono essere ricevuti dal *secondo* insieme al capitano o patrono, e in loro mancanza da chi ne fa le veci: è sempre necessaria la presenza di due testimoni dell' uno o dell'altro sesso, maggiori di età.

Sui bastimenti della marina militare il testamento del capitano e quello del commissario di marina, e sui bastimenti di commercio il testamento del capitano o patrono e del *secondo* possono essere ricevuti da quelli, che loro succedono in ordine di servizio, con le norme sopra stabilite. Di questi testamenti si farà sempre un doppio originale.

Questi testamenti, fatti a bordo dei bastimenti della marina militare e di commercio, devono essere sottoscritti dal testatore, dalle persone che gli hanno ricevuti e dai testimoni: se il testatore o i testimoni non sanno o non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione: i testamenti stessi saranno conservati fra le carte più importanti di bordo, e si farà menzione di essi sul giornale di bordo e sul ruolo d'equipaggio.

Quando il bastimento approdi a un porto estero, in cui si trovi un regio agente diplomatico o consolare, coloro, che hanno ricevuto il testamento, devono consegnargli uno degli originali, e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo e sul ruolo d'equipaggio. Al ritorno poi del bastimento nel regno, sia nel porto di disarmo, sia in qualunque altro i due originali del testamento o quello che resta, nel caso che l'altro si fosse depositato durante il viaggio, saranno consegnati all'autorità marittima locale con la copia dell'annotazione anzidetta: della consegna si rilascerà dichiarazione, di cui si farà cenno in margine all'annotazione scritta sul giornale o ruolo suddetti. Gli agenti diplomatici o consolari e le autorità marittime locali devono stendere un processo verbale della consegna del testamento e trasmettere ogni cosa al ministero della marina, il quale ordinerà il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmetterà l'altro

all'ufficio di registro del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Il testamento fatto sul mare nella forma speciale di cui sopra, avrà effetto, solo quando il testatore muoia sul mare, o entro tre mesi dopo che sarà disceso in un luogo, in cui avrebbe potuto fare un nuovo testamento nelle forme ordinarie (art. 794 a 798 cod. civ.).

412. Il testamento dei militari e delle persone impiegate presso l'esercito (quando sono in militare spedizione per causa di guerra, tanto nell'interno del regno, quanto all'estero, oppure acquartierati, o di presidio fuori del regno, o prigionieri presso il nemico, o in una piazza, o fortezza circondata dal nemico, o in altri luoghi, dove sieno interrotte le comunicazioni) può essere ricevuto da un maggiore o da altro ufficiale di grado uguale o superiore, o da un intendente militare o commissario di guerra, in presenza di due testimoni dell'uno o dell'altro sesso maggiori di età: il testamento sarà ridotto in iscritto e sottoscritto dal testatore e dalle persone che lo ricevono e dai testimoni; oppure si indicherà il motivo che ne impedì la sottoscrizione. Se i militari appartenessero a corpi o posti distaccati dall'esercito, il loro testamento potrebbe anche essere ricevuto dal capitano o da altro ufficiale subalterno, che ne avesse il comando; potrebbe poi essere ricevuto dall'ufficiale sanitario di servizio, quando il testatore fosse ammalato o ferito.

Tutti questi testamenti devono essere al più presto trasmessi al quartier generale, e da questo al ministero della guerra, che ne ordinerà il deposito nell'ufficio di registro del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore: diverranno nulli tre mesi dopo il di lui ritorno in luogo ove possa fare testamento nelle forme ordinarie (art. 799 a 803 cod. civ.).

413. Nullità del testamento. — Moltissime sono le cause di nullità del testamento; parecchie le abbiamo già vedute: per evitare una inutile enumerazione diremo come sia causa di nullità l'inosservanza di tutte le formalità di cui ai § § 402, 404 al 411. La nullità non potrebbe venire sanata con una posteriore dichiarazione del testatore, perchè ciò importerebbe di sostituire alle forme solenni testamentarie prescritte dalla legge quegli altri atti che a lui piacessero: potrebbe invece essere sanata con la conferma, ratifica o volontaria esecuzione delle disposizioni testamentarie per parte degli eredi o aventi causa dal testatore (§ 599): perchè poi la esecuzione possa dirsi volontaria è indispensabile che chi vi procede abbia conoscenza del vizio o difetto che rende nullo il testamento: la conferma ratifica o volontaria esecuzione anche limitata a alcune disposizioni varrebbe a sanare la nullità dell'intero testamento.

414. Capacità di ricevere per testamento. — Sono incapaci di ricevere per testamento tutti coloro che sono incapaci a succedere nelle successioni legittime (§ 381): però possono ricevere per testamento i figli immediati di una determinata persona, quantunque non ancora concepiti; come se si disponesse: *lascio eredi di mia sostanza i figli nati e nascituri* oppure *i figli nascituri* di Caio. All'indegno sono applicabili le disposizioni di cui al § 381: i suoi discendenti hanno sempre diritto alla legittima che sarebbe a lui spettata.

I figli del testatore nati fuori di matrimonio, dei quali non è

ammesso il riconoscimento legale (§ 133), sono soltanto capaci di conseguire gli alimenti, e i figli naturali non legittimati (§ 139), se vi sono discendenti o ascendenti legittimi del testatore, sono incapaci di ricevere per testamento più di quanto la legge attribuisce loro per successione intestata (art. 764 a 768 cod. civ. e § 389).

415. Il tutore non può mai trarre profitto dalle disposizioni testamentarie del suo amministrato, fatte prima dell'approvazione del conto definitivo, quantunque il testatore morisse dopo l'approvazione: sono però efficaci le disposizioni fatte a favore del tutore, che sia ascendente, discendente, fratello, sorella o conjuge del testatore.

Il binubo non può lasciare al nuovo conjuge più di quello che abbia lasciato al meno favorito dei figli del precedente matrimonio.

Le istituzioni e i legati a favore del notaio o di altro ufficiale civile, militare, marittimo o consolare, che ha ricevuto il testamento *pubblico*, o di uno dei testimoni intervenuti al medesimo, non hanno effetto: avrebbero effetto quelli a favore del notaio o ufficiale pubblico, che avesse ricevuto il testamento segreto. Sono parimente prive di effetto le istituzioni e i legati a favore della persona, che ha scritto il testamento segreto, salvo che la disposizione sia approvata di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna.

Le disposizioni testamentarie a vantaggio di tutte queste persone incapaci, o limitatamente capaci, sono assolutamente o limitatamente nulle, ancorchè simulate sotto forma di contratto oneroso, o fatte sotto nome d'interposta persona. Sono persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il conjuge della persona incapace (art. 769 a 773 cod. civ. e § 493).

416. Porzione di cui si può disporre. — I vincoli di famiglia impongono doveri: e se è giusto che in omaggio alla libertà individuale e al diritto di proprietà sia permesso di disporre anche per atto di ultima volontà dei propri beni, è altrettanto giusto che questa facoltà abbia un limite ogniqualvolta il testatore lascia parenti strettissimi o il conjuge, i quali non abbiano demeritato, (§ 381): la quota riservata ai parenti o al conjuge dicesi legittima.

417. Legittima dovuta a discendenti e ascendenti. — Le liberalità per testamento non possono oltrepassare la metà dei beni se il testatore morendo lascia figli, qualunque sia il loro numero: l'altra metà è riservata a vantaggio dei figli, e forma la loro porzione legittima. Sotto il nome di figli sono compresi anche i legittimati, gli adottivi e i loro discendenti: i discendenti però non si contano che per quel figlio che rappresentano (art. 805 e 806 cod. civ. e § 382).

418. Se il testatore non lascia figli nè discendenti, ma ascendenti, può disporre dei due terzi dei beni: l'altro terzo spetta al padre e alla madre per egual porzione; in mancanza di uno dei genitori spetta interamente all'altro: e in mancanza di ambidue, agli ascendenti della linea paterna e a quelli della linea materna, per metà agli uni e per metà agli altri, ove siano in grado eguale; ove siano in grado ineguale, per intero ai prossimi dell' una o dell'altra linea (art. 807 cod. civ. e § 385).

419. La porzione legittima è quota di eredità: è dovuta ai figli, discendenti o ascendenti in piena proprietà e senza che il testatore possa imporvi alcun peso o condizione (art. 808 cod. civ.).

420. Il testatore, che non lascia superstiti discendenti o ascendenti, può disporre di tutti i suoi beni, salvi i diritti del conjuge superstite e dei figli naturali (art, 809 cod. civ. e § 423 e 425).

421. Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia, il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, gli eredi, a vantaggio dei quali la legge riserva la porzione legittima, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la proprietà della porzione disponibile, riservando la legittima. La stessa scelta spetta ai legittimari nel caso in cui sia disposto della nuda proprietà di una quota eccedente la porzione disponibile: così se un padre, che lascia un unico figlio, lo avesse nominato erede di tutta la sostanza, ma con l'onere dell'usufrutto generale a favore di altra persona, oppure se avesse lasciata tutta la sostanza ai figli del figlio, e al figlio l'usufrutto generale, nell'uno e nell'altro caso al figlio spetterebbe il diritto di abbandonare la quota disponibile e ritenere la legittima libera da ogni obbligo o vincolo; ma non quello di richiedere la riduzione delle disposizioni fatte a favore d'altri: questo diritto alla riduzione gli spetterebbe invece qualora con il legato di usufrutto, di rendita vitalizia, o di nuda proprietà fosse stato disposto anche di legati in piena proprietà (art. 810, 1791 e 1794 cod. civ. e § 772).

422. Il valore della piena proprietà dei beni alienati a un legittimario a capitale perduto o con riserva di usufrutto, sarà imputato alla porzione disponibile, e l' eccedente conferito alla massa; è alienazione a capitale perduto quella fatta mediante corrispettivo di prestazioni periodiche, che si estinguono con la vita dell'alienante: la eccedenza sarà restituita per quantità non in natura (art. 811 cod. civ.).

423. Diritti del conjuge nelle successioni testamentarie. — Il conjuge, contro cui non sussiste sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto sulla eredità dell'altro conjuge, nel caso che questi lasci figli legittimi o loro discendenti, all'usufrutto di una porzione uguale a quella che spetterebbe a ciascun figlio a titolo di legittima, comprendendo nel numero dei figli anche il conjuge: tale diritto gli spetterebbe anche nel caso che sussistesse sentenza di separazione per colpa del marito, o che la separazione fosse avvenuta per mutuo consenso: l'eredità è di L. 100,000: eredi quattro figli e il conjuge: questi ha diritto per sua quota legittima all'usufrutto sul quinto della metà della sostanza, ossia su L. 10,000. Se il testatore non lascia discendenti, ma ascendenti, la parte riservata al conjuge è il quarto in usufrutto: è il terzo, sempre in usufrutto, quando il testatore non lascia nè discendenti nè ascendenti, aventi diritto a legittima (§ 395).

Questa porzione dovuta al conjuge non porta diminuzione della legittima spettante ai discendenti e agli ascendenti, ma va detratta dalla disponibile: è poi in facoltà degli eredi, quali si siano, di soddisfare alle ragioni del conjuge o mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia, o mediante l'assegno dei frutti di beni immobili o capitali ereditari da determinarsi d'accordo, e altrimenti dall' autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze del caso. Sino a che il coniuge non sia soddisfatto delle sue ragioni, conserva i suoi diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari (art. 812 a 814, 818 e 819 cod. civ.).

424. Quando nel testamento non risulti una contraria volontà del testatore, il coniuge deve imputare nella quota di usufrutto, che gli spetta, oltre quanto gli fosse lasciato per testamento, tutto ciò che gli fosse pervenuto per effetto delle convenzioni matrimoniali, (art. 820 cod. civ. e § 395 e 639).

425. Diritti dei figli naturali nelle successioni testamentarie. — Quando il testatore lascia figli o ascendenti legittimi e figli naturali legalmente riconosciuti, questi ultimi hanno diritto alla metà della quota, che loro sarebbe spettata se fossero legittimi. Per il calcolo della porzione dovuta ai figli naturali fanno numero anche i figli legittimi, con facoltà a questi di soddisfarla in danaro o con beni immobili ereditari, a giusta stima: siano due i figli naturali, due i legittimi e la eredità di L. 80,000: la legittima, se tutti fossero legittimi, sarebbe di L. 20,000 ciascuno: i figli naturali non vi avranno diritto che a una metà, e cioè a L. 10,000 ciascuno.

Quando non vi sono discendenti, nè ascendenti legittimi, i figli naturali hanno diritto a due terzi della quota, che loro sarebbe spettata se fossero legittimi. Tizio morendo lascia L. 60,000 e due figli naturali; non discendenti, nè ascendenti legittimi: la quota che spetterebbe per legittima ai due figli naturali, se fossero legittimi, sarebbe di L. 15,000 ciascuno: i due figli naturali avranno diritto a due terzi di tale quota, e cioè a L. 10,000 ciascuno: il padre quindi non potrà disporre che di L. 40,000. I discendenti legittimi del figlio naturale premorto possono reclamare i diritti stabiliti a favore di lui.

Anche la porzione dovuta ai figli naturali non porta diminuzione della legittima spettante ai discendenti legittimi e agli ascendenti, ma va a diminuzione della disponibile. I figli naturali però oltre quanto sia loro lasciato per testamento devono imputare alla loro quota quanto abbiano ricevuto in vita dal testatore, e sia soggetto a imputazione (art. 815 a 820 cod. civ. e § § 389 e 492).

426. Riduzioni delle disposizioni testamentarie. — Il diritto *alla legittima*, porta di necessaria conseguenza che le disposizioni testamentarie, le quali eccedono la *disponibile*, siano riducibili a detta porzione al tempo in cui si apre la successione. Per determinare la riduzione si forma una massa di tutti i beni del testatore al tempo della morte, detraendone i debiti: si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui è stato disposto a titolo di donazione, quanto ai beni mobili secondo il loro valore al tempo delle donazioni, e quanto ai beni immobili secondo il loro stato al tempo delle donazioni e il loro valore al tempo della morte del donatore; sull'asse così formato si calcola quale sia la porzione di cui il testatore ha potuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi aventi diritto a riserva. Se il valore delle donazioni eccede o eguaglia la quota disponibile, tutte le disposizioni testamentarie sono senza effetto, salva la legittima a favore di chi vi ha diritto: se le disposizioni testamentarie eccedono la quota disponibile, o la porzione di questa quota che resterebbe dopo detratto il valore delle donazioni, la riduzione si fa proporzionalmente senza alcuna distinzione fra gli eredi e i legatari, salvo sempre il diritto dei legittimari. Però ogni qualvolta il testatore ha dichiarato di volere che una sua liberalità abbia effetto a preferenza delle altre, questa preferenza ha luogo, e una tale disposizione non viene ridotta,

se non in quanto il valore delle altre liberalità non fosse sufficiente a compire la porzione legittima (art. 821 al 825 cod. civ.).

427. Quando il legato soggetto a riduzione sia di un immobile, la riduzione si fa con la separazione di altrettanta parte dell'immobile medesimo, se questa può aver luogo comodamente: se non può farsi comodamente e il legatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, deve lasciare l'immobile per intero nell'eredità, salvo a lui il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile; ove però l'eccedenza sia uguale al quarto o minore di esso, il legatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro coloro ai quali è riservata la porzione legittima. Il legatario che ha diritto alla legittima, può ritenere parimenti tutto l'immobile, purchè il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta nella legittima (art. 826 cod. civ.).

428. Persone costituenti oggetto delle disposizioni testamentarie. — La successione testamentaria è regolata dalla volontà del testatore, la quale perciò dev'essere chiaramente indicata: se la disposizione per sè non è dubbia, non è ammessa alcuna prova a stabilire che le disposizioni fatte in favore della persona dichiarata nel testamento siano soltanto apparenti, e che realmente riguardino altri; e tale proibizione starebbe non ostante qualunque espressione del testamento, che indicasse o potesse fare presumere quest'altra persona; così, a esempio, se fosse detto: *istituisco mio erede fiduciario Tizio, perchè eseguisca perfettamente la mia volontà a lui manifestata,* tale istituzione sarebbe valida, e giuridicamente Tizio si avrebbe per erede puro e semplice. Ciò però non si applica al caso che l'instituzione o il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci (§ 415 ultimo capoverso).

Per lo stesso motivo è invece nulla ogni disposizione fatta a favore di persona, che sia incerta in modo da non poter essere determinata: che se la persona dell'erede o del legatario fosse stata erroneamente indicata, la disposizione avrebbe effetto, quando dal contesto del testamento, o da altri documenti o fatti costanti risulti quale persona il testatore abbia voluto nominare. Lo stesso ha luogo qualora la cosa legata sia stata erroneamente indicata o descritta, ma sia certo di qual cosa il testatore abbia voluto disporre.

È parimenti nulla ogni disposizione a favore di persona incerta da nominarsi da un terzo: sarebbe però valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona o corpo morale da scegliersi da un terzo fra più persone determinate dal testatore, o appartenenti a famiglie o corpi morali da lui determinati; come se fosse detto: *lascio lire 200 di dote a quattro delle fanciulle povere ma oneste del mio paese, che siano passate o passino a nozze l'anno della mia morte: al mio erede o al mio esecutore testamentario lo scegliere le quattro beneficate;* oppure: *desidero e voglio che il mio erede distribuisca lire 3000 a parti uguali fra tre istituti di beneficenza di questa mia città, a scelta del mio amico X*: che se l'erede o il terzo, cui è devoluta la scelta vi si rifiutasse, o a ogni modo non vi procedesse, la disposizione sarebbe devoluta alla congregazione locale di carità, come ora vedremo (§ 429). Nulla sarebbe invece la disposizione che lasciasse

interamente all' arbitrio dell' erede o di un terzo la facoltà di determinare la quantità del legato: fanno eccezione i legati a titolo di rimunerazione per servizi prestati al testatore nella sua ultima malattia (art. 829, 830 e 835 cod. civ.).

429. Le disposizioni per l'anima o a favore dell'anima espresse genericamente sono nulle: se si concretassero invece in un onere imposto all'erede o al legatario, sarebbero valide; come se fosse detto: *il mio erede farà celebrare tante messe a suffragio dell'anima mia:* è però a notare che da tale disposizione ne verrebbe all'erede un obbligo puramente morale, dacchè non vi sarebbe chi abbia interesse, e quindi diritto, di spiegare azione per costringerlo all'adempimento di quell'obbligo: che se invece il testatore avesse anche aggiunto: *e le messe saranno celebrate dal parroco della mia parrocchia*, questi allora avrebbe diritto di chiedere l'adempimento della disposizione.

È nulla parimenti ogni disposizione ordinata al fine di istituire o dotare benefici semplici, cui cioè non sia annessa cura d'anime, cappellanie laicali o altre simili fondazioni. Le disposizioni a favore dei poveri o simili genericamente espresse, senza che sia determinato l'uso, l' opera pia o il pubblico istituto a cui favore siano fatte, o quando la persona incaricata dal testatore di determinarlo non possa o non voglia accettare l'incarico, si intendono fatte a favore dei poveri del luogo del domicilio del testatore al tempo di sua morte, e sono devolute all'istituto locale di carità (art. 831 a 833 cod. civ.).

430. **Cose costituenti oggetto delle disposizioni testamentarie.** — È nullo il legato di cosa altrui, salvo che sia espresso nel testamento, che il testatore sapeva essere cosa altrui; nel qual caso è in facoltà dell'erede o di acquistare la cosa legata per rimetterla al legatario, o di pagargliene il giusto prezzo. Se però la cosa legata, quantunque d'altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al tempo di sua morte, il legato è valido: valido parimenti il legato di cosa appartenente all' erede o al legatario incaricato di darla a un terzo (§ 442): che se al testatore, all'erede o al legatario appartiene soltanto una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido soltanto relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti della volontà del testatore di legare la cosa per intero, anche sapendola non propria.

È valido anche il legato di cosa mobile indeterminata di un genere o di una specie, benchè nessuna di tale genere o specie ve ne fosse nel patrimonio del testatore al tempo del testamento, o nessuna se ne trovi al tempo della morte: se invece il testatore avesse lasciato come sua propria una cosa particolare o cadente sotto un certo genere o specie, il legato non avrebbe effetto, se la cosa non si trovasse nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte; se vi si trovasse, ma non nella quantità determinata, il legato avrebbe effetto per la quantità che vi si trova. Lo stesso dicasi del legato di cosa o di quantità da prendersi da un determinato luogo (art. 837 a 842 cod. civ.).

Valida quindi nella totalità sarebbe la seguente disposizione: *lascio 20 moggia di frumento a C;* e anche quando nel patrimonio del testatore frumento non ce ne fosse, la persona gravata del legato dovrebbe acquistare il frumento e consegnarlo al legatario nella mi-

sura determinata dal testatore: se invece questi avesse disposto: *del mio frumento che tengo nei granai lascio moggia 20 a C,* e all'epoca della morte del testatore nei suoi granai di frumento non se ne trovasse punto, o se ne trovassero solo moggia 10, il legato sarebbe nullo o limitato alle 10 moggia.

431. È nullo il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento, era già in proprietà del legatario: che se questi l'ha acquistata di poi dal testatore o da altri, ha diritto al prezzo, qualora il testatore abbia espresso nel testamento che egli sapeva la cosa essere d'altri, e esso legatario non l'abbia ottenuta gratuitamente (articolo 843 cod. civ. e § prec.).

432. Il legato di un credito, o di liberazione di un debito, ha effetto per la sola parte che sussiste al tempo della morte del testatore. L'erede è soltanto tenuto a rimettere al legatario i titoli del credito legato, che si trovavano presso il testatore (art. 844 cod. civ.).

433. Se il testatore, senza fare menzione del suo debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per pagare il legatario del suo credito: questi quindi ha diritto e al legato e al pagamento del suo credito (art. 845 cod. civ.).

434. Il legato d'alimenti comprende il vitto, il vestito, l'abitazione e le altre cose necessarie durante la vita del legatario, e può anche estendersi secondo le circostanze all'istruzione conveniente alla sua condizione (art. 846 cod. civ.).

435. Quando colui che ha legato la proprietà di un immobile, l'avesse accresciuta con acquisti posteriori, questi ancorchè contigui non fanno parte del legato senza una nuova disposizione. Ne fanno parte però gli abbellimenti, le nuove fabbriche nell'immobile legato e le ampliazioni al circuito di un recinto (art. 847 cod. civ.).

436. Disposizioni condizionali e a termine. — Tanto le disposizioni a titolo universale, quanto quelle a titolo particolare, possono farsi anche sotto condizione: però le condizioni impossibili o contrarie alle leggi o al buon costume si hanno come non apposte e la disposizione conserva la sua validità (art. 848 e 849 cod. civ.).

437. Il codice nostro dichiara contrarie alla legge e quindi nulle e come non apposte tanto la disposizione fatta sotto condizione che esso testatore sia vicendevolmente beneficato nel testamento del suo erede o legatario, quanto quella sotto condizione che impedisca sia le prime nozze, sia le ulteriori: tuttavia anche quest'ultima regola soffre due eccezioni: la prima che la condizione di vedovanza ha effetto ogniqualvolta sia apposta a qualunque disposizione testamentaria di un conjuge a favore dell' altro: la seconda che il legatario di un usufrutto o uso, di una abitazione o pensione o d'altra prestazione periodica per il caso e per il tempo del celibato o della vedovanza non può goderne che durante appunto il celibato o la vedovanza: dichiara parimenti contrarie alla legge, e quindi come non apposte, la condizione per la quale si proibisca all'erede di valersi del beneficio dell'inventario, quella per la quale sia vietata la divisione fra gli eredi anche dopo decorso un anno dalla maggiore età del più giovine fra di essi (art. 850, 852 e 856 cod. civ. e § 488).

Ma oltre queste vi possono essere infinite altre condizioni contrarie alla legge e al buon costume: la decisione ne è rimessa al

10

prudente arbitrio del magistrato: giurisprudenza e dottrina ne trattarono diffusamente: fu ammesso e impugnato siano tali quelle che impongono all'erede di abbracciare una, piuttosto che un'altra professione, oppure che vietano alcuna professione: quella che impone il matrimonio, o lo vieta con determinata persona: quella che fa obbligo di vivere in comunione con determinate persone, oppure di fissare la residenza o il domicilio in un luogo determinato o di non allontanarsene: quella di non alienare tanto i beni ereditari, quanto quelli propri dell'erede o del legatario, ecc.

438. Poichè la successione si apre al momento della morte del testatore, e il possesso continua negli eredi (§ 364), nella disposizione a titolo universale, e cioè a titolo di erede, si deve avere per non apposto il giorno dal quale debba la medesima cominciare: deve aversi parimenti come non apposto il giorno in cui essa dovesse cessare (§ 460).

Quando la disposizione testamentaria sia fatta sotto condizione sospensiva è priva d'effetto, se la persona beneficata muore prima che si verifichi la condizione. Invece la condizione che sospende soltanto l'esecuzione della disposizione, non impedisce che l'erede o il legatario abbiano un diritto acquistato e trasmissibile ai propri eredi anche prima della verificata condizione (art. 851, 853 e 854 cod. civ.): per conoscere se si verifichi piuttosto l'uno che l'altro caso si dovrà indagare quale fosse la volontà del testatore: così, a esempio, se la disposizione dicesse: il mio erede darà L. 10,000 a Caio quando avrà raggiunta la maggiore età, sarebbe a vedere se il testatore non intendesse che di assegnare un termine al pagamento, oppure invece di apporvi la condizione che il legatario dovesse raggiungere la maggiore età, perchè il legato fosse valido: morendo Caio nella minore età, il diritto al legato nel primo caso passerebbe ai di lui eredi, nel secondo caso invece il legato stesso sarebbe caduco.

439. Se il testatore ha lasciata l'eredità o il legato sotto l'obbligo all'erede o al legatario di non fare o non dare, l'erede o il legatario è tenuto a dare cauzione o altra sufficiente cautela per l'esecuzione di tale volontà a favore di quelli, ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi in caso di non adempimento: parimenti se a taluno è lasciato un legato sotto condizione o dopo un certo tempo, chi è gravato del legato può essere costretto a dare cauzione o altra sufficiente cautela al legatario. Se la cauzione non venisse prestata, o se l'erede fosse istituito sotto una condizione sospensiva e finchè questa condizione si verifichi o sia certo che più non si possa verificare, sarà dato all'eredità un amministratore. L'amministrazione sarà affidata al coerede o ai coeredi istituiti senza condizione, quando tra essi e l'erede condizionale possa avere luogo il diritto d'accrescimento: verrà affidata al presunto erede legittimo del testatore, salvo che l'autorità giudiziaria per giusti motivi creda conveniente di provvedere altrimenti, quando l'erede condizionale non abbia eredi, o tra esso e i coeredi stessi non possa avere luogo il diritto di accrescimento (§ 449). Tutte queste disposizioni sono applicabili anche nel caso fosse chiamato a succedere un non concepito; se fosse chiamato un concepito l'amministrazione spetterebbe al di lui padre e in mancanza alla madre. A questi amministratori sono comuni le fa-

coltà e gli obblighi dei curatori delle eredità giacenti (art. 855 al 861 cod. civ. e § 487).

440. Effetti dei legati e loro pagamento. — Qualunque legato puro e semplice attribuisce dal giorno della morte del testatore il diritto al legatario, trasmissibile ai suoi eredi, di conseguire la cosa legata. Egli però deve domandarne all'erede il possesso: potrà pretendere i frutti della cosa legata dal giorno della morte del testatore, quando questi abbia ciò espressamente ordinato, oppure quando la cosa legata sia un fondo, un capitale o altra cosa fruttifera; in ogni altro caso gli interessi non decorrono se non dal giorno della domanda giudiziale, ossia della citazione, oppure dal giorno in cui la prestazione del legato fosse stata promessa (art. 862 al 865 cod. civ. e form. 94.ª e 95.ª): per capitale non è già a intendere una somma qualsiasi, ma una somma impiegata a frutto; se quindi fosse disposto: lego L. 10,000 a Sempronio, l'interesse non decorrerebbe senza la domanda giudiziale o la promessa; decorrerebbe invece senz'altro se fosse disposto: lego a Sempronio il mio capitale di L. 10,000 mutuato a Caio: l'interesse dovuto al legatario sarebbe quello stesso pagato dal mutuatario Caio.

441. Se il legato è di una rendita vitalizia o di una pensione, esse cominciano a decorrere dal giorno della morte del testatore: e se è di una determinata quantità da soddisfarsi a termini periodici, come in ciascun anno, in ciascun mese, o in altro tempo, il primo termine comincia ancora dalla morte del testatore, ma il legatario acquista il diritto a tutta la quantità dovuta per il termine in corso, ancorchè fosse in vita soltanto al principio di esso: però egli o i suoi eredi non potranno esigerla se non dopo scaduto il termine, a meno che il legato fosse per alimenti, nel qual caso le varie rate o quote potrebbero esigersi al principio di ogni termine (art. 866 e 867 cod. civ.).

442. Il pagamento del legato incombe a tutti gli eredi in proporzione della loro quota di eredità, a meno che il testatore non l'abbia imposto particolarmente a taluno di loro: se fu legata cosa propria di un erede, gli altri sono tenuti a compensarlo sempre in proporzione della loro quota, salvo contraria disposizione del testatore (art. 868 e 869 cod. civ.).

443. Se il legato è di cosa indeterminata cadente sotto un genere o una specie, come grano, vino, olio, un cavallo, un pianoforte, ecc., la scelta spetta all'erede, il quale non è obbligato di dare l'ottima, nè può offrirla d'infima qualità: si osserva la stessa regola se la scelta è lasciata all'arbitrio di un terzo; ricusando il terzo la scelta o non potendo farla per morte o per altro, essa viene fatta dall'autorità giudiziaria con la stessa regola. Se invece la scelta è lasciata al legatario, è da distinguere il caso in cui le cose del genere legato si trovino nell'eredità, dal caso in cui non vi si trovino. Nel primo il legatario ha diritto di scegliere anche l'ottima fra quelle che formano parte dell'eredità, nel secondo deve scegliere con la stessa regola stabilita per l'erede, vale a dire fra cose di medio valore. Se poi nell'eredità vi fosse una cosa unica del genere della legata, spetti la scelta all'erede o al legatario, dovrebbe essere corrisposta la cosa stessa che si trova nel patrimonio, senza che l'uno

possa pretendere di avere e l'altro di dare cosa diversa del medesimo genere (art. 870 a 873 e 875 cod. civ.). A esempio, se fosse detto: *lego a Caio uno dei miei cavalli a sua scelta*, e di cavalli all'epoca della sua morte il testatore ne avesse uno solo, Caio dovrebbe ricevere questo, nè potrebbe pretenderne altri; se la scelta fosse stata riservata all'erede, questi sarebbe puro tenuto a dare al legatario ancora quel cavallo, nè potrebbe sostituirgli un altro a sua scelta.

444. Anche nel legato alternativo, salvo prova in contrario, la scelta si presume lasciata all'erede: la scelta fatta è irretrattabile: se colui cui compete il diritto di scelta non ha potuto farla, il diritto stesso si trasmette ai suoi eredi: il legato sussiste ancorchè delle cose legate alternativamente ne sussista una sola (art. 874, 875 e 894 cod. civ.).

445. La cosa legata deve essere consegnata con tutti gli accessori necessari nello stato in cui si trova nel giorno della morte del testatore: le spese necessarie alla prestazione del legato sono a carico dell'eredità senza che possano diminuire la porzione riservata dalla legge: queste spese potrebbero, a esempio, essere quelle per l'acquisto della cosa altrui, nel caso che il relativo legato fosse valido (§ 430); quelle di compimento o di perfezionamento della cosa legata, come se fosse stato fatto il legato di una casa in costruzione, ma *finita*, ecc. Il pagamento della tassà di successione è a carico degli eredi, salvo il regresso verso i legatari, quando la cosa legata vi sia soggetta (art. 876 e 877 cod. civ.): essi eredi quindi sono responsabili del pagamento entro i termini di legge.

446. Il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari: tuttavia se la cosa legata è gravata di un canone, di una rendita fondiaria, di una servitù o altro carico inerente al fondo, il peso ne è sopportato da lui: se invece è vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell'eredità o anche di un terzo, è l'erede che è tenuto al pagamento delle annualità e della somma capitale, salvo disposizione in contrario (art. 878 cod. civ.).

447. Diritto d'accrescimento fra coeredi e collegatari. — L'erede testamentarto può premorire al testatore, essere incapace, o rinunciare all'eredità: in tutti questi casi la sua porzione spetterà o agli eredi legittimi, o a coloro che hanno diritto di rappresentarlo (§ 382), o a coloro che con lui erano chiamati alla medesima successione. A quest'ultimo modo di devoluzione di una quota ereditaria vacante si fa luogo ogni qualvolta il testatore in un solo testamento, con una sola e stessa disposizione e senza fare distribuzioni di parti, abbia chiamati congiuntamente più eredi, e l'erede mancante non lasci o abbia parenti che possano rappresentarlo nell'eredità (§ 382). È questo diritto dei coeredi di succedere nella quota vacante che dicesi *di accrescimento*. S'intende fatta distribuzione di parti soltanto nel caso in cui il testatore abbia espressamente indicata una quota per ciascun erede, come se avesse detto: nomino miei eredi Caio, Tizio e Sempronio, il primo per un terzo della mia eredità, il secondo per un quarto, il terzo per un quinto; non già quando avesse detto: nomino miei eredi in parti uguali Caio, Tizio e Sempronio (art. 881 e 882 cod. civ.).

448. Se non ha luogo il diritto di accrescimento, nè quello di

rappresentazione (§ 382 e 384), la porzione dell'erede mancante è devoluta agli eredi legittimi, i quali naturalmente sottentrano negli obblighi che fossero stati imposti all'erede mancante (art. 883 cod. civ.).

449. Il diritto d'accrescimento ha luogo pure fra i legatari, quando concorrano le circostanze di cui al § 447, e anche quando la cosa stessa sia stata legata nel medesimo testamento a più persone sia pure con disposizione separata; a esempio, se fosse scritto: lascio il mio podere di Castelletto a Antonio, lascio pure questo podere a Carlo e a Giulio: se la stessa cosa fosse invece stata legata a diverse persone con due diversi testamenti, il testamento posteriore revocherebbe, almeno limitamente al legato, il testamento precedente (§ 453).

Se fra i legatari non ha luogo il diritto di rappresentazione o di accrescimento, la porzione del mancante rimane a profitto dell'erede o del legatario, che erano personalmente gravati di quella prestazione, o, se gravata ne era l'eredità, a profitto di tutti gli eredi proporzionalmente alle loro quote (art. 884 e 886 cod. civ.).

450. Nel legato d'usufrutto, quando, a norma delle regole su esposte, ha luogo il diritto di accrescimento, la porzione del mancante si accresce ai collegatari anche se egli manchi dopo l'accettazione del legato, e abbia parenti che lo possano rappresentare; così se fosse disposto: *lascio la proprietà del mio fondo la Morona ai tre miei abiatici, figli del mio figlio Carlo, lego però l'usufrutto del fondo stesso al predetto mio figlio Carlo e agli altri miei figli Luigi e Angelo;* in questo caso se il figlio Carlo morisse anche qualche anno dopo l'apertura della successione del proprio padre, la sua quota d'usufrutto s'accrescerebbe ai di lui fratelli, nè i figli potrebbero pretendere diritto alcuno neppure a titolo di rappresentazione. In ogni caso anche il collegatario cui viene a spettare la porzione del mancante, deve addossarsi tutti gli oneri, che a questi fossero stati imposti (art. 885 e 887 cod. civ.).

451. Rivocazione dei testamenti. — Il testamento è un atto essenzialmete revocabile (§ 400); quindi in nessuna maniera, nè per qualsiasi causa, si potrà rinunciare alla libertà di revocare o cangiare le proprie disposizioni di ultima volontà: ogni contraria clausola, patto, condizione, penalità, sarebbe assolutamente nulla. La rivocazione può essere fatta in tutto o in parte, ma soltanto in due modi, e cioè, o mediante nuovo testamento, sia olografo, che per atto di notaio, o mediante atto ricevuto da notaio in presenza di quattro testimoni, che sottoscrivano l'atto stesso, nel quale il testatore personalmente dichiari di rivocare in tutto o in parte la disposizione anteriore: ogni revoca fatta in modo diverso sarebbe inefficace: un testamento che fosse nullo come tale, non potrebbe in nessun caso valere quale atto notarile per revocare un testamento precedente (articolo 916 a 918 cod. civ.). Crediamo invece, quantunque sia contestato, che deva aversi quale un vero testamento e quindi efficace la revoca anche quando sia l'unica disposizione; come a esempio: *con questo mio atto di ultima volontà dichiaro che intendo revocare e revoco il mio testamento in data....*

452. Le disposizioni di ultima volontà efficacemente rivocate, sia mediante nuovo testamento, sia mediante atto notarile, non possono rivivere se non con un nuovo testamento (art. 919 cod. civ.):

però non mancano scrittori e giudicati i quali ritengono bastare a ciò che il testatore, senza ripetere le disposizioni, dichiari soltanto di volere ritenere valido il testamento già revocato, a esempio: *con questo mio testamento olografo intendo e voglio fare rivivere il mio precedente testamento 5 Giugno.... già da me revocato con atto...: detto testamento 5 Giugno.. dovrà quindi avere piena esecuzione;* che anzi fu anche deciso bastare a ciò una semplice dichiarazione datata e sottoscritta apposta al testamento revocato, posteriormente alla revoca: fu parimenti ritenuto che se il testatore, dopo la revoca di un testamento olografo, lo consegnasse a un notaio nelle forme richieste per il testamento segreto (§ 405), ciò basterebbe a fare rivivere il testamento stesso.

453. La revoca di cui sopra è espressa; ma può anche essere tacita, e si verifica ogni qualvolta il testatore, pure non revocando espressamente il testamento anteriore, fa disposizioni contrarie a quelle o ad alcune di quelle contenute nel precedente testamento: in questo caso sarebbero nulle soltanto le disposizioni del precedente testamento contrarie o incompatibili con le nuove (art. 920 cod. civ.): la contrarietà o incompatibilità può essere materiale o intenzionale: questa si verifica quando, essendo possibile materialmente di eseguire le vecchie e le nuove disposizioni, pure risulta dal contesto del nuovo testamento la intenzione del testatore di annullare la precedente disposizione: così se il fondo *B* in un primo testamento fosse legato a Tizio, e in un secondo a Sempronio, la disposizione del secondo testamento rivocherebbe quella del primo per incompatibilità materiale; se invece in un primo testamento fossero legate a Tizio L. 10,000, e in un posteriore gli fossero legate L. 15,000, il primo legato potrebbe essere ritenuto nullo per incompatibilità intenzionale.

454. La rivocazione espressa o tacita fatta con testamento posteriore ha pieno effetto anche se il nuovo testamento resti senza esecuzione, perchè l'erede istituito o il legatario sia premorto o incapace, o abbia rinunciato (art. 921 cod. civ.).

455. Conseguenza necessaria del diritto di rivocazione si è che il testatore possa in ogni tempo ritirare dal notaio o dal pubblico archivio il testamento segreto o l'olografo, che fossero stati depositati: della restituzione si farebbe constare da apposito processo verbale (art. 922 cod. civ.).

456. Rivocazione e inefficacia delle disposizioni testamentarie. — Oltre la rivocazione dei testamenti, la legge considera alcune cause speciali di rivocazione delle disposizioni testamentarie, che procedono non da disposizioni espresse o tacite, ma da presunta volontà del testatore. Così la legge presume che il testatore volesse revocare, e quindi revoca essa stessa di diritto, le disposizioni a titolo universale o particolare (§ 400) fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, ogni qualvolta sia constatata la esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo, benchè postumo o legittimato o adottivo; e anche quando esso figlio fosse stato già concepito al tempo del testamento, o, trattandosi di figlio naturale, fosse stato riconosciuto prima del testamennto, e soltanto legittimato dopo. Tale rivocazione però non avrebbe più luogo quando il testatore al tempo del testamento avesse avuto anche un

figlio o discendente solo, e in seguito gliene fossero sopravvenuti molti; e neppure quando il testatore avesse preveduta la sopravvenienza dei figli; che gli abbia beneficati o meno, ciò non conta; a salvare la disposizione dalla rivocazione basta che il testatore abbia nel testamento avuto presente la possibilità della esistenza o sopravvenienza loro, e quindi rimanga esclusa la presunzione in lui della volontà di rivocare il testamento; a esempio, se nel testamento fosse detto: *sono convinto che mio figlio sia morto; foss'anche vivente non lo credo meritevole della mia affezione, e di essermi erede; dispongo quindi di ogni mio avere a favore del Pio Istituto dei Ciechi in questa città*; oppure: *nomino eredi di tutta la mia sostanza i miei due fratelli: se però al tempo della mia morte avessi figli, lego loro il mio fondo di....*; in questi casi se il figlio fosse realmente esistente, o se figli fossero sopravvenuti, la disposizione del padre non sarebbe revocata; salvo al figlio non incorso nella indegnità (§ 381) il diritto alla legittima.

Se i figli o discendenti sopravvenuti, o dei quali si ignorava la esistenza, premuoiano al testatore, la rivocazione non avrebbe più luogo.

Dichiara parimenti la legge che qualunque alienazione faccia esso testatore del tutto o di parte della cosa legata, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, ancorchè la alienazione sia nulla o la cosa ritorni in possesso del testatore; se però la alienazione fosse stata fatta al legatario stesso e a titolo oneroso, egli avrebbe diritto al prezzo (§ 431): ha pure luogo la revoca quando il testatore trasformi la cosa legata, in guisa che perda la precedente forma e denominazione (art. 888, 889 e 892 cod. civ.).

457. Ogni disposizione testamentaria è inefficace se quegli a favore del quale è stata fatta vi rinunzia, o non è sopravissuto al testatore, o è incapace: i discendenti però dell'erede, o del legatario premorto o incapace, sottentrano nell'eredità o nel legato nei casi in cui sarebbe ammessa a loro favore la rappresentazione se si trattasse di successione intestata, eccetto che il testatore abbia altrimenti disposto, ovvero si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di sua natura personale (art. 890 e 891 cod. civ. e § 450). Abbiamo veduto che il diritto di rappresentazione è ammesso a favore dei discendenti all'infinito e dei collaterali unicamente per i figli e discendenti dei fratelli e delle sorelle (§ 382): ora si questiona se la rappresentazione spetti sempre ai figli dei fratelli e delle sorelle, o unicamente quando essi non concorrano con parenti più prossimi: a esempio, muore Caio chiamando eredi i propri fratelli; uno dei fratelli è premorto al testatore; i figli di lui concorrono con gli zii rappresentando il premorto genitore: qui tutti sono d'accordo. Caio morendo dispone invece della propria sostanza a favore dei suoi figli e di un legato al fratello: questi premuore al testatore: i di lui figli potranno, rappresentando il padre, avere diritto al legato anche in concorso dei figli del defunto? Qui cessa l'accordo: autori e giurisprudenza si schierano in due campi, seguendo opposte interpretazioni. Per quanto ci consta prevarrebbe ora l'avviso che la rappresentazione non può avere luogo a favore dei figli e discendenti dei fratelli del defunto, quando concorrono con i figli del testatore stesso o loro discendenti.

458. Finalmente il legato non ha effetto, se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore, o dopo la di lui morte senza fatto o colpa dell' erede, benchè questi fosse stato costituito in mora a consegnarla, allorquando sarebbe egualmente perita presso il legatario: quando però fossero legate più cose alternativamente, il legato sussisterebbe ancorchè non ne rimanesse che una sola (art. 893 e 894 cod. civ.).

459. **Sostituzioni.** — Si può agli eredi instituiti o ai legatari sostituire altra persona, nel caso che alcuno di essi non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato: possono sostituirsi più persone a una sola, e una sola a più: se nella costituzione è soltanto espresso uno dei due casi, che il primo chiamato, cioè, non possa o non voglia conseguire l' eredità o il legato, l'altro caso s' intende tacitamente incluso, purchè non consti della volontà contraria del testatore.

I sostituiti devono adempiere i pesi imposti agli instituiti, purchè non apparisca la volontà del testatore di limitarli alla persona dei primi chiamati: così le condizioni che riguardino specialmente la persona dell'erede o del legatario non si presumono ripetute a riguardo del sostituito, se ciò non è stato espressamente dichiarato.

Se tra più coeredi e legatari a parti disuguali è ordinata una sostituzione reciproca, la proporzione fissata nelle quote della prima disposizione si presume ripetuta anche nella sostituzione: se poi nella sostituzione insieme con i primi nominati è chiamata un' altra persona, la porzione vacante appartiene in parti eguali a tutti i sostituiti (art. 895 al 898 cod. civ.). Così se fosse detto: *istituisco miei eredi Giovanni, Angelo e Natale, il primo in otto quindicesimi, il secondo in quattro quindicesimi e il terzo in tre quindicesimi e ordino fra di loro la sostituzione reciproca*, e venisse a premorire Natale, la di lui quota spetterebbe per due terzi a Angelo e per l' altro terzo a Giovanni, perchè tale è la proporzione tra gli otto quindicesimi del primo e i quattro del secondo: che se invece nella disposizione surriportata fosse stato detto: *venendo a mancare uno qualsiasi dei miei eredi predetti gli sostituisco i suoi fratelli con lui chiamati e mia moglie*, in questo caso la quota del mancante andrebbe divisa in tre parti uguali che spetterebbero a ciascuno dei fratelli e alla madre. La sostituzione può essere anche a più gradi; e allora il sostituito al sostituito deve aversi come sostituito all' instituito: se a Caio è sostituito Tizio, e a Tizio Sempronio, questi deve aversi per sostituito anche direttamente a Caio.

460. **Sostituzione fedecommissaria.** — È sostituzione fedecommissaria qualunque disposizione con la quale l' erede o il legatario sia gravato con qualsivoglia espressione dell' obbligo di conservare e restituire dopo la sua morte a una terza persona: tale sostituzione è nulla e come non apposta, ma lascia pienamente valida e efficace l' istituzione (art. 899 e 900 cod. civ.). Se l' obbligo di restituire fosse a tempo determinato, non alla morte dell' instituito, la sostituzione non sarebbe fedecommissaria; imposta quindi al legatario, crediamo sarebbe valida, imposta invece all'erede, sarebbe bensì nulla, ma non quale sostituzione fedecommissaria, ma perchè deve aversi come non apposto a una istituzione a titolo universale il giorno in cui essa debba incominciare o cessare (§ 438). Così pure è a ritenere non

siavi sostituzione fedecommissaria quando l' obbligo imposto all'erede di conservare e consegnare al tempo di sua morte a una terza persona riguardi non già una cosa dell' eredità, ma bensì una cosa propria dell' erede o del legatario: in questo caso avremmo un legato a termine di cosa altrui (§ 430).

Essendo assoluto il precetto che dichiara nulla la sostituzione fedecommissaria, ne viene che non possono avere per noi efficacia alcuna, nè le sostituzioni pupillari, nè le quasi pupillari, con le quali il testatore, prevedendo il caso che l' instituito muoia intestato, perchè incapace per la minore età o per infermità di mente, gli sostituisce altra persona.

L'apposizione alla istituzione di una condizione risolutiva, può mutare la istituzione in sostituzione fedecommissaria: praticamente l'indagine, se trattisi piuttosto di istituzione condizionale, o di sostituzione fedecommissaria, può presentarsi assai difficile: a esempio, una disposizione così concepita: *lascio erede Tizio purchè lasci figli; se al tempo di sua morte non ne avesse, nomino invece mio erede Sempronio,* potrebbe essere intesa nell' un senso e nell'altro. Si è disputato se una istituzione alla quale fosse apposto l' obbligo di restituire, a una terza persona quanto per avventura rimanesse dell' eredità o del legato al giorno della morte dell' istituito, abbia a ritenersi fedecommissaria, e fu risposto, e ci pare a ragione, affermativamente; quindi tale condizione dovrebbe aversi per non apposta e l' istituito potrebbe disporre a piacimento anche di quanto dell'eredità o del legato rimanesse al tempo della sua morte.

460 *bis*. La disposizione testamentaria con la quale è lasciato l' usufrutto o altra annualità a più persone successivamente, ha effetto soltanto in favore dei primi chiamati a *goderne* alla morte del testatore (art. 901 cod. civ.): sia detto nel testamento: *lascio l' usufrutto del mio podere di... a mia moglie e dopo di lei a sua figlia:* se alla morte del testatore la di lui moglie è vivente, essa sola ne godrà non la figlia, perchè non *prima chiamata a goderne:* se invece la moglie fosse premorta al marito, sarebbe valido l'usufrutto a favore della di lei figlia, perchè in questo caso la figlia sarebbe la prima chiamata a goderne.

461. Per i fedecommessi, i maggioraschi e le altre sostituzioni fedecommessarie stabilite sotto leggi anteriori al codice nostro, provvedono le disposiz. trans. per l' attuazione del codice stesso, ove è detto appunto (art. 24) che i fedecommessi, i maggioraschi e le altre sostituzioni fedecommessarie sono sciolti tutti al giorno dell'attuazione di esso codice: che la proprietà della metà dei beni è attribuita a chi ne era possessore nel giorno 1° Gennaio 1866, e la proprietà dell'altra metà è riservata al primo o ai primi chiamati, nati o concepiti al detto giorno, salvo l' usufrutto al possessore. La divisione dei beni può essere promossa tanto dai possessori, quanto dai primi chiamati.

462. Non è vietato di stabilire annualità da convertirsi in perpetuo o a tempo in soccorsi alla indigenza, in premio alla virtù e al merito, o a altro scopo di pubblica utilità, quantunque nella disposizione siano chiamate persone di data qualità o di determinate famiglie (art. 902 cod. civ.).

463. Esecutori testamentari. — Il testatore può nominare uno

o più esecutori testamentari, purchè li scelga fra le persone che possono contrarre obbligazioni: quindi non potranno essere esecutori testamentari i minori, gli interdetti e gli inabilitati, neppure se debitamente autorizzati o assistiti: lo potrà la donna maritata, se il marito ve la autorizzi (art. 903 al 905 cod. civ.).

464. Il testatore può concedere all'esecutore testamentario l'immediato possesso di tutti o di una parte soltanto dei suoi beni *mobili;* ma tale possesso non deve oltrepassare un anno, computabile dal giorno della sua morte: l'erede inoltre può farlo cessare anche immediatamente, offrendosi pronto a consegnare all'esecutore testamentario danaro bastante al pagamento dei legati di beni mobili, o giustificando di averli soddisfatti, o assicurandone il pagamento nei modi e tempi voluti dal testatore (art. 906 e 907 cod. civ.).

465. Gli esecutori testamentari sono tenuti a fare apporre i sigilli, quando fra gli eredi vi siano minori, interdetti, o assenti o un corpo morale. In ogni caso devono fare stendere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dell'erede presunto, o dopo averlo citato (form. 96.ª): inoltre vigileranno perchè il testamento sia eseguito, e in caso di controversia potranno intervenire in giudizio per sostenerne la validità: se nella eredità non vi fosse danaro sufficiente al pagamento dei legati, faranno istanza per la vendita di beni mobili ereditari (art. 908 cod. civ.; form. 97.ª). È controverso se il testatore possa o meno concedere all'esecutore testamentario diritti e facoltà maggiori di queste accennate dal codice: certo che in mancanza di speciale autorizzazione l'esecutore non potrà pagare debiti del defunto o esigerne crediti: la consuetudine ha fatta eccezione per i debiti procedenti dall'ultima malattia e dai funebri.

466. Spirato l'anno dalla morte del testatore, o cessata in altro modo ogni ingerenza dell'esecutore nell'amministrazione dell'eredità, esso è tenuto a rendere conto della sua amministrazione, e ha diritto di essere rimborsato delle spese fatte per l'inventario, il rendiconto e le altre indispensabili all'esercizio delle sue funzioni, che sono tutte a carico dell'eredità (art. 908 e 911 cod. civ.). Non gli sono dovuti onorari, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

467. La nomina a esecutore è fondata sulla fiducia che il testatore riponeva nella persona prescelta: quindi le sue attribuzioni non passano nei suoi eredi (art. 909 cod. civ.).

468. Se più sono gli esecutori testamentari, ognuno può agire in mancanza degli altri; ma sono tutti tenuti in solido a rendere conto dei beni mobili loro affidati, a meno che il testatore abbia diviso le loro funzioni, e ciascuno si sia attenuto a quelle a lui attribuite (art. 910 cod. civ.).

469. Deposito dei testamenti olografi. — Il testamento olografo sull'istanza di chiunque creda avervi interesse, sarà depositato presso un notaio del luogo in cui si è aperta la successione, alla presenza del pretore del mandamento e di due testimoni: la carta che contiene il testamento sarà vidimata in calce di ciascun mezzo foglio dai due testimoni, dal pretore e dal notaio, e nella forma degli atti pubblici si stenderà processo verbale del deposito, nel quale il notaio descriverà lo stato del testamento, trascrivendone esattamente il tenore, e farà pure menzione dell'apertura del testamento, se fu

presentato sigillato, e della vidimazione fattane da lui, dal preto e e dai testimoni.

Il processo verbale va sottoscritto dal richiedente, dai testimoni, dal pretore e dal notaio, e gli saranno uniti la carta che contiene il testamento e l'estratto dell'atto di morte del testatore o il provvedimento del tribunale in caso di assenza: se il testamento fosse stato dal testatore depositato presso un notaio, queste formalità saranno eseguite presso il notaio depositario.

Adempite tutte queste formalità, il testamento olografo ha la sua esecuzione, salvi i provvedimenti conservativi che l'autorità giudiziaria, avanti cui fosse impugnato, o il pretore nell'atto del deposito, in via d'urgenza, credesse di dare a cautela degli interessati; così, a esempio, impugnandosi l'autenticità del testamento o di alcune disposizioni di esso, potrebbe venire ordinato il deposito delle somme e dei titoli della eredità e anche il sequestro della intera sostanza. All'infuori degli eventuali provvedimenti conservativi l'autorità giudiziaria non è chiamata ad altro: nessuna aggiudicazione: la successione si opera di diritto, e il possesso si trasmette immediatamente dal defunto all'erede. Ricordiamo però (§ 403) che il testamento olografo, anche dopo la sua pubblicazione, è sempre una scrittura privata: che quindi, nel caso se ne contestasse l'autenticità, la prova incomberebbe a colui, che del testamento volesse giovarsi.

Il testamento ricevuto in forma segreta, sull'istanza di chiunque creda avervi interesse, sarà dal notaio aperto e pubblicato in presenza del pretore del mandamento di sua residenza e di due almeno dei testimoni intervenuti all'atto di consegna: qualora questi non si trovassero, saranno chiamati due altri testimoni per riconoscere lo stato della scheda testamentaria e, se è possibile, le sottoscrizioni. La carta che contiene il testamento sarà vidimata in calce di ciascun mezzo foglio dai due testimoni, dal pretore e dal notaio, che la conserverà insieme con l'atto di consegna.

Dell'apertura e pubblicazione si stenderà processo verbale nella forma degli atti pubblici, nel quale il notaio descriverà lo stato del testamento, e farà menzione della vidimazione fatta da lui, dal pretore e dai testimoni: questo verbale sarà sottoscritto dal richiedente, dai testimoni, dal pretore e dal notaio, e gli saranno uniti l'estratto dell'atto di morte e il provvedimento del tribunale nel caso di assenza (art. 912 a 915 cod. civ. e § 38).

470. Accettazione dell'eredità. — Un'eredità può essere anche passiva, e la sua accettazione pura e semplice arrecare all'erede più oneri che vantaggi: qualora l'erede avesse dovuto addossarsi sempre i debiti ereditari, le eredità troppo spesso sarebbero state rinunciate; quindi è che la legge accorda all'erede di accettare l'eredità tanto puramente e semplicemente, quanto con beneficio d'inventario. Con l'accettazione pura e semplice l'erede, come fa proprie tutte le attività dell'eredità, così ne assume in proprio anche tutti i debiti: mediante l'accettazione con beneficio di inventario invece il patrimonio dell'erede rimane separato dal patrimonio ereditario (articolo 929 cod. civ. e § 478).

471. Le eredità devolute a minori, a interdetti e a inabilitati non possono essere validamente accettate senza l'autorizzazione o

l'assistenza dei genitori, tutori o curatori e del consiglio di famiglia o di tutela e del tribunale, nei modi e forme che abbiamo veduto e con il beneficio dell'inventario (§ 153, 178, 183 e 197). Le eredità devolute ai corpi morali non possono essere accettate che con l'autorizzazione del governo e con il beneficio dell'inventario (art. 931 e 932 cod. civ.; form. 98ª e § 11 nota).

472. La facoltà di accettare un'eredità non si prescrive che con il decorso di anni trenta: però se un erede testamentario o legittimo è chiamato in giudizio da chi ha interesse verso l'eredità per costringerlo a dichiarare se la accetti o vi rinunzi, l'autorità giudiziaria stabilirà un termine per tale dichiarazione; decorso il quale senza che sia fatta, l'eredità s'intenderà ripudiata: così pure se l'erede si trova nel possesso dell'eredità, perde il diritto di rinunciarvi, e quindi è considerato erede puro e semplice, ancorchè opponesse di possedere a altro titolo, qualora abbia lasciato decorrere tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, senza conformarsi alle disposizioni relative all'inventario: finalmente l'erede decade dalla facoltà di rinunciare la eredità, e resta erede puro e semplice, quando abbia sottratti o nascosti effetti della eredità stessa (§ 477).

In qualunque tempo avvenga, l'accettazione dell'eredità risale al giorno in cui si è aperta la successione; però sarebbero salvi i diritti acquistati da terzi per effetto di convenzioni fatte con l'erede apparente: questi poi, qualora sia in buona fede, non è tenuto alla restituzione dei frutti se non dal giorno della domanda giudiziale; e se alienò cose dell'eredità non è tenuto che a restituire il prezzo ottenuto o a cedere la sua azione contro il compratore, che non avesse ancora pagato (art. 933, 943, 951 a 953 cod. civ.).

473. L'accettazione può essere *espressa* o *tacita*: è espressa quando si assume il titolo o la qualità di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata: è tacita quando l'erede fa un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità, e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede: gli atti quindi semplicemente conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea non importano accettazione di eredità, se con essi non siasi assunto il titolo o la qualità di erede: importano invece accettazione la donazione, la vendita o la cessione che uno dei coeredi faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti i suoi coeredi o ad alcuno di essi, come pure la rinunzia fatta anche gratuitamente da uno degli eredi a vantaggio di uno o più coeredi, e quella fatta a profitto di tutti i coeredi indistintamente, quando per la rinunzia si riceve un prezzo: non induce invece accettazione la rinunzia fatta gratuitamente a tutti i coeredi legittimi o testamentari, ai quali sarebbesi devoluta la porzione del rinunciante in caso di sua mancanza (art. 934 al 938 cod. civ.).

474. Quando colui, cui è devoluta l'eredità, muore senza averla accettata nè espressamente, nè tacitamente, trasmette il diritto di accettarla o di rinunziarvi ai suoi eredi: se questi non si accordano, quello che accetta acquista tutti i diritti, e soggiace a tutti i pesi dell'eredità, rimanendone estranei i rinuncianti (art. 940 cod. civ.).

475. Gli eredi, che accettarono l'eredità propria del trasmit-

tente, possono tuttavia rinunciare all'eredità devolutagli, ma non ancora da lui accettata: invece la rinuncia all'eredità propria del trasmittente inchiude la rinuncia all'eredità devolutagli, benchè da lui non ancora accettata: però è a ricordare che si può rappresentare la persona alla cui successione si è rinunciato (art. 941 e 735 cod. civ. e § 384).

476. L'accettazione non si può impugnare, salvo sia stata conseguenza della violenza o del dolo: per causa di lesione no: tuttavia, se viene a scoprirsi un testamento, del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, e salvo sempre il diritto alla porzione di legittima che gli fosse dovuta (art. 942 cod. civ.).

477. Beneficio dell'inventario e suoi effetti. — L'erede che intende di accettare l'eredità non puramente e semplicemente, ma con beneficio d'inventario, deve farne la dichiarazione nella cancelleria della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione (§ 379). Il cancelliere iscrive la dichiarazione nel registro degli atti di rinuncia, la trascrive entro un mese all'ufficio delle ipoteche, e la fa inserire per estratto nel foglio per gli atti amministrativi e giudiziari (nota § 36). Ogni divieto o clausola penale dal testatore imposto all'erede per impedirgli l'accettazione beneficiata sarebbe nullo.

Se fra più eredi solo alcuno vuole accettare l'eredità con il beneficio dell'inventario, l'eredità dev'essere accettata da tutti con detto beneficio, e a ciò basta che la relativa dichiarazione sia fatta anche da uno solo.

Perchè la accettazione beneficiata sia valida, deve essere preceduta o susseguita dall'inventario dei beni dell'eredità fatto nei modi di legge (§ 1592 e s.) e entro tre mesi dal giorno dell'aperta successione o dalla notizia della devoluta eredità, se l'erede si trova nel possesso della eredità stessa: ove poi entro questo termine l'erede abbia cominciato l'inventario, ma non possa compirlo, può, ricorrendo al pretore del luogo dell'aperta successione, ottenere una proroga, che non ecceda però altri tre mesi, salvo che si rendesse necessario un termine maggiore per particolari gravi circostanze (form. 99.ª): ove l'inventario non sia stato incominciato o finito nel predetto termine di tre mesi, o in quello per il quale s'avesse ottenuto la proroga, s'intende che l'erede abbia accettata puramente e semplicemente l'eredità. Quando invece l'inventario fu compiuto nei predetti termini, l'erede, che non abbia ancora fatta la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario, ha un termine di 40 giorni da quello del compimento dell'inventario per deliberare sull'accettazione o rinuncia dell'eredità, trascorsi i quali senza che abbia deliberato e fatta la dichiarazione, si ha per erede puro e semplice.

Qualora invece si tratti di erede; il quale non sia nel possesso reale dell'eredità, nè siasi in essa ingerito, ove sieno proposte istanze contro di lui, i termini sopra stabiliti per fare l'inventario e per deliberare non cominciano a decorrere che dal giorno che sarà fissato dall'autorità giudiziaria: e ove contro di lui non si propongano istanze, l'erede conserva sempre il diritto di fare l'inventario, finchè il tempo di accettare non sia prescritto (§ 472).

I minori, gli interdetti e gli inabilitati non decadono dal beneficio dell'inventario, se non al compimento dell'anno successivo alla loro

maggiore età, o dell'anno successivo alla cessazione dell'interdizione o inabilitazione, qualora entro tal termine non si siano conformati alle disposizioni sovraesposte.

Durante i termini concessi per fare l'inventario e per deliberare, chi è chiamato alla successione non è tenuto ad assumere la qualità di erede; è però considerato curatore di diritto dell'eredità, e in tale qualità può essere chiamato in giudizio per rappresentarla e rispondere alle istanze proposte contro di essa; non comparendo, l'autorità giudiziaria nominerà un curatore all'eredità, perchè la rappresenti in giudizio.

Se si trovano nell'eredità oggetti che non si possono conservare, o la cui conservazione importa grave dispendio, l'erede può durante i detti termini, farsi autorizzare a venderli nel modo che l'autorità giudiziaria stima più conveniente, senza che da ciò si possa indurre che egli abbia accettata l'eredità (form. 100.ª).

Se l'erede rinuncia all' eredità prima della scadenza dei termini sopra stabiliti o prorogati, le spese da lui fatte legittimamente fino alla rinuncia sono a carico dell'eredità.

L'erede, colpevole di avere scientemente e con mala fede omesso di descrivere nell'inventario qualche effetto appartenente all'eredità, decade dal beneficio dell'inventario (art. 955 a 967 cod. civ.).

478. Effetti del beneficio dell' inventario. — L'effetto del beneficio dell' inventario consiste nel dare all' erede questi vantaggi: 1.° che non sia tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti per l'eredità, e possa liberarsi da ogni relativa obbligazione con il cedere tutti gli stessi beni ai creditori e ai legatari; 2.° che non sieno confusi i suoi beni propri con quelli dell'eredità, e che gli sia conservato contro la medesima il diritto di ottenere il pagamento dei suoi crediti (§ 576).

L'erede con beneficio d'inventario deve amministrare i beni ereditari e render conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari; non può essere costretto al pagamento dei debiti ereditari con i propri beni, che dopo essere stato posto in mora a presentare il conto, e quando non abbia ancora soddisfatto a questa obbligazione; i creditori e i legatari possono per ciò fargli assegnare dall'autorità giudiziaria un termine conveniente; dopo la liquidazione del conto non può essere costretto al pagamento con i suoi beni, che fino a concorrenza delle somme di cui sia debitore: in ogni caso non è obbligato che per le colpe gravi commesse nell'amministrazione di cui è incaricato, nè ha diritto a onorari (art. 968 a 971 cod. civ.).

479. L'erede cui è dovuta la legittima, quantunque non abbia accettato con beneficio d'inventario, può fare ridurre le donazioni e i legati fatti ai coeredi fino a concorrenza della sua legittima (art. 972 cod. civ.).

480. Quando i creditori o altri aventi interesse sulla eredità lo richiedano, l'erede deve dare idonee cautele per il valore dei beni mobili compresi nell' inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi, che potesse sopravanzare al pagamento dei creditori ipotecari; quando non le dia, l'autorità giudiziaria provvederà per la sicurezza degli interessati (art. 975 cod. civ.).

481. L'erede, cui sono notificate opposizioni per parte di un

creditore o di altro interessato (form. 101.ª), non può pagare che secondo l'ordine e il modo determinati dall'autorità giudiziaria: se non vi sono opposizioni, decorso un mese dalla trascrizione e inserzione di cui al § 477, ovvero dal compimento dell'inventario quando la detta pubblicazione sia stata anteriore, l'erede paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi però i loro diritti di poziorità. I creditori non opponenti, che si presentano dopo esausto l'asse ereditario nel soddisfacimento degli altri creditori e dei legatari, hanno soltanto regresso contro i legatari, non contro gli eredi o gli altri creditori soddisfatti; anche quest' azione si estingue con il decorso di tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento.

Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario, del conto e in generale tutte quelle d'amministrazione, sono a carico dell'eredità: l'erede però che ha sostenuto lite senza plausibile fondamento, deve essere condannato in proprio nelle spese (art. 976 a 979 cod. civ.).

482. Decadenza dal beneficio dell'inventario. — L'erede decade dal beneficio dell'inventario, oltre che per l'omessa descrizione di qualche effetto dell'eredità (§ 477), anche se ne vende i beni immobili o mobili senza l'autorizzazione giudiziale (§ 1595), o senza le forme stabilite dal codice di proc. civ.: però riguardo ai mobili tali formalità non sono più necessarie dopo decorsi 5 anni dalla dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario (art. 973 e 974 cod. civ.).

483. Rinuncia all'eredità. — La rinuncia a un'eredità non si presume; ma deve farsi con dichiarazione presso la cancelleria della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, sopra un registro espressamente tenuto; la rinunzia non esclude la facoltà di richiedere i legati fatti a favore del rinunciante. Nelle successioni legittime la porzione o quota di colui che rinuncia si accresce ai coeredi quando ha luogo il diritto di accrescimento (§ 447), altrimenti si devolve al grado seguente: la rappresentazione del rinunciante non è ammessa (§ 384); quindi se l'erede è solo nel suo grado, o se tutti i coeredi rinunciano, succedono i figli per diritto proprio (art. 944 al 947 cod. civ.).

A Giovanni defunto siano chiamati a succedere *ex lege* i figli Tizio, Caio e Sempronio; se Tizio vi rinunciasse, il suo terzo, quantunque abbia una figlia, spetterebbe in parti uguali a Caio e a Sempronio, i quali succederebbero così in una metà per ciascuno dell'intero asse ereditario: se invece rinunciassero tutti e tre i fratelli, la eredità si devolverebbe ai loro figli, i quali succedendo non per rappresentazione, ma per diritto

proprio, succederebbero per capi: nel caso concreto ciascuno degli undici abiatici, figli di Caio, di Tizio e di Sempronio, conseguirebbe un undicesimo della sostanza di Giovanni senza distinguere se il genitore rinunciante avesse uno solo o più figli.

484. Nelle successioni testamentarie la quota del rinunciante si devolve a coloro cui può spettare per diritto di accrescimento (§ 447), e quando questo non abbia luogo, agli eredi legittimi. Se rinunciante fosse il legatario, il legato o la quota di legato del rinunciante spetterebbe ai collegatari quando anche tra loro abbia luogo il diritto di accrescimento (§ 449), altrimenti all'erede gravato del legato, o a tutti gli eredi in proporzione delle loro quote (*ivi*), non mai ai discendenti del legatario rinunciante (art, 948, 884 e 886 cod. civ.).

485. I creditori però di chi rinuncia a un'eredità in pregiudizio dei loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome e luogo del loro debitore; in questo caso la rinuncia è annullata non in favore dell'erede rinunziante, ma solo a vantaggio dei suoi creditori e per la concorrenza dei loro crediti, o, più esattamente ci pare, fino alla concorrenza di quel tanto che rappresenta il danno che i creditori verrebbero a risentire; suppongasi che il rinunciante abbia una sostanza di 100, ma gravata di passività per 120; i creditori avrebbero diritto di essere autorizzati ad accettare l'eredità, ma solo fino alla concorrenza di 20, non di 120: la loro azione andrebbe proposta in contraddittorio del rinunciante e di coloro che avessero accettata l'eredità in seguito alla rinuncia (art. 949 cod. civ.).

486. Sino a che il diritto di accettare un'eredità non sia prescritto contro gli eredi, che vi hanno rinunciato, questi possono ancora accettarla, quando non sia già stata accettata da altri eredi, senza pregiudizio però delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità per prescrizione o per atti validamente fatti con il curatore dell'eredità giacente (§ 472).

Non si può nemmeno nel contratto di matrimonio rinunciare all'eredità di persona vivente, nè alienare i diritti eventuali su tale eredità (art. 950 a 954 cod. civ.): questa disposizione ha effetto anche retroattivo (1).

487. Eredità giacente. — Quando l'erede non sia noto, o gli eredi testamentari o legittimi abbiano rinunciato, l'eredità si reputa giacente, e si provvede all'amministrazione o conservazione dei beni ereditari per mezzo di un curatore, nominato dal pretore del mandamento in cui si è aperta la successione sull'istanza delle persone interessate o anche d'ufficio: il decreto di nomina del curatore, sarà pubblicato per estratto a cura del cancelliere nei giornale degli annunzi giudiziari (nota al § 36; form. 101 *bis*).

Il curatore deve far procedere all'inventario dell'eredità, esercitarne e promuoverne le ragioni, rispondere alle istanze proposte contro la medesima, amministrarla, versare nella cassa dei depositi

(1) Le disposizioni del nuovo codice, contenute nel titolo delle successioni, sono anche applicabili alle femmine già dotate o maritate e ai loro discendenti, e saranno prive di effetto le rinuncie che abbiano fatte nell'atto dotale o altrimenti in conformità delle leggi anteriori, tanto se queste escludano le femmine dalla successione, quanto se le ammettano con i maschi. Le dette disposizioni sono applicabili ai professi religiosi, non ostante le rinuncie fatte dai medesimi, giusta le leggi anteriori: sono anche applicabili alle successioni tra ascendenti e discendenti legittimati, non ostante qualunque rinuncia o clausola contraria, espressa nell'atto o decreto di legittimazione (art. 22 *Disposiz. trans.*).

giudiziari il danaro che vi si trovasse o si ritraesse dalla vendita dei mobili o degli immobili, e rendere conto della sua amministrazione.

Tutte le disposizioni risguardanti l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti nelle eredità beneficiate, sono comuni anche alle eredità giacenti (art. 980, 981 e 983 cod. civ. § 478 e 1601).

488. Divisione. — Dalla successione, ogni qualvolta gli eredi siano più d'uno, proviene la comunione (§ 357), cui si pone termine con la divisione. La divisione dell'eredità può sempre domandarsi nonostante qualsiasi divieto del testatore; quindi sarebbero nulle e come non apposte quelle condizioni o penalità che tendessero a vietarla: in via di eccezione è concesso che il testatore possa proibire la divisione dell'eredità fra gli eredi quando tutti o alcuni di essi *siano minori* e fino a che sia trascorso *un anno* dalla maggiore età del più giovane: anche in questo caso però l'autorità giudiziaria, quando circostanze gravi e urgenti lo richiedano, può permettere la vietata divisione: si può domandarla anche quando alcuno dei coeredi abbia goduto separatamente parte dei beni ereditari, eccettochè vi sia un possesso sufficiente per la prescrizione (art. 984 e 985 cod. civ. e § 908 e seg.).

Se fra i coeredi si è d'accordo per un amichevole divisione, questa sarà regolata dalla convenzione (form. 105.ª): se l'accordo non è possibile, si promoverà l'istanza per la divisione avanti il tribunale o il pretore, secondo l'ammontare dell'eredità, e in contraddittorio di tutti i coeredi; anche davanti il tribunale è a seguire il procedimento sommario (form. 102.ª e § 1598). Nel giudizio di divisione dovranno inoltre seguirsi le norme seguenti.

489. Ciascun coerede ha diritto di avere nella sua quota una parte in natura di mobili e di immobili proporzionale ai mobili e agli immobili dell'eredità: così a esempio, se il testatore avesse lasciato un podere del valore di L. 75.000, capitali per altrettanto, rendita pure per altrettanto e mobilia, e gli eredi fossero tre in parti uguali, ciascuno avrebbe diritto di avere un terzo del podere, L. 25,000 di capitali, L. 25,000 di rendita e un terzo della mobilia. Quando però vi fossero creditori che avessero sequestrati i mobili o che si opponessero alla vendita, o quando la maggioranza dei coeredi la giudicasse *necessaria per il pagamento dei debiti e pesi ereditari*, i mobili saranno venduti ai pubblici incanti: notisi che il diritto della maggioranza degli eredi alla vendita è tassativamente limitato al caso in cui essa sia *necessaria* per il pagamento dei debiti e pesi ereditari.

Anche un immobile preso nel suo complesso può non essere comodamente divisibile; così, a esempio, una casa per la speciale sua costruzione, un fondo per il suo cascinale, ecc.; ebbene anche in questo caso dovrà farsene la vendita agli incanti giudiziali, a meno che i condividenti, essendo tutti in età maggiore, acconsentano a che gli incanti seguano davanti un notaio da essi eletto: i patti e le condizioni della vendita, quando non si concordino dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria (art. 986 a 989 cod. civ.).

490. Dopo la stima e la vendita, se ebbe luogo, dei mobili e degli immobili, l'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, rimettere le parti o avanti un giudice delegato, o avanti un notaio da esse eletto, o nominato d'ufficio, quando esse non si accordino nella

scelta. Avanti al giudice delegato o al notaio si procede ai conti, ai conguagli e ai rimborsi che i condividenti si dovessero, alla formazione dello stato attivo e passivo dell' eredità e alla determinazione delle rispettive porzioni ereditarie.

Ciascun coerede conferisce tutto ciò che gli è stato donato e le somme di cui è debitore (§ 492 e form. 103.ª) : se la collazione non è fatta in natura, i coeredi ai quali è dovuta prelevano una porzione uguale sulla massa ereditaria : i prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura, qualità e bontà di quelli non conferiti in natura.

Fatti i prelevamenti, da uno degli eredi o da altra persona scelta da tutti gli eredi, o da un perito nominato d'ufficio, si procede, sopra ciò che rimane in massa, alla formazione di tante parti eguali, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti. Nella formazione e composizione delle parti si deve evitare, per quanto è possibile, di smembrare i fondi e di recare danno con la divisione alla qualità delle coltivazioni, e fare in modo che entri possibilmente in ciascuna quota la medesima quantità di mobili, immobili, diritti o crediti di eguale natura e valore: l'ineguaglianza in natura si compensa con un equivalente in rendite o in danaro.

Le quote vengono in seguito estratte a sorte, a menochè tutti i coeredi s'accordino nell'attribuirsele, e anche in difetto di accordo, se non concorrono in parti uguali, l'autorità giudiziaria può ordinare si proceda per attribuzione. Prima di procedere all'estrazione delle quote, o prima che l' autorità giudiziaria abbia pronunciato definitivamente sulla loro attribuzione, ciascun condividente può proporre i suoi reclami contro la loro formazione (form. 104.ª). Tutte queste norme si osservano anche nelle suddivisioni tra le stirpi (art. 990 e 998 cod. civ.).

491. Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascun condividente i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente assegnatigli : i documenti di una proprietà divisa rimangono a chi ne ha la maggior parte, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti interessati ogni qualvolta ne venga richiesto : i documenti comuni all'intiera eredità si consegnano alla persona scelta da tutti gli eredi, la quale ha l'obbligo di comunicarli ai condividenti a ogni loro domanda : se vi sia contrasto nella scelta della persona, vi procede l'autorità giudiziaria.

Nel rimanente e per quanto non sia provveduto con le norme ora esposte, si osservano quelle che abbiamo veduto trattando della comunione (art. 999 e 1000 cod. civ.; § 357 e seg. e form. 105.ª).

492. **Collazione e imputazione.** — La collazione e la imputazione sono modi di conferire ai coeredi tutto ciò che si fosse ricevuto dal defunto per donazione, e hanno fondamento nella presunta volontà del donante, che tutto ciò che egli donò in vita debba aversi come un'anticipazione sulla quota ereditaria. Alla collazione o all'imputazione, al conferimento insomma, non sono tenuti se non i figli o discendenti, i quali siano *eredi* insieme con fratelli o sorelle o loro discendenti: se quindi eredi sono degli abiatici, procedenti da diversi genitori e quindi fra di loro cugini, che succedano per diritto proprio oppure un figlio ed estranei o altri parenti; oppure se il figlio o discendente non fosse coerede ma legatario, non sarebbe dovuto conferi

mento; così se il testatore avesse detto: lascio a mio figlio Carlo L. 100,000, e eredi di tutta la rimanente mia sostanza gli altri due miei figli Luigi e Marcello; in questo caso nè Carlo dovrebbe conferire ai suoi fratelli, nè questi a lui, salvo invece l'obbligo di conferire reciprocamente tra Luigi e Marcello perchè coeredi.

Ciò che non proviene da donazione non è soggetto a conferimento: quindi non vi sarà soggetto tutto quanto proviene a titolo oneroso o per testamento, salva la eccezione di cui al § 498.

Finalmente perchè il conferimento poggia sulla presunta volontà del testatore, egli ha facoltà di dispensarne; nè occorre che la dispensa sia espressa e esplicita, bastando che risulti dal complesso del testamento: anche espressa non esonera però dal conferire, in quanto la donazione ecceda la porzione disponibile; l'eccedente è sempre soggetto a collazione qualunque si sia il donatario e gli eredi aventi diritto alla legittima (art. 1001, 1002, 1008 e 1014 cod. civ.).

493. Le donazioni fatte al discendente dell'erede, sono considerate dalla legge come fatte con la dispenza della collazione: l'ascendente che succede al donante non è tenuto a conferirle: Tizio dona L. 10,000 a Silvia, figlia del di lui figlio Filippo; alla morte di Tizio, Filippo che gli succede, non è tenuto a conferire le L. 10,000 donate alla sua figlia Silvia. Parimenti il discendente, che succede per ragione propria al donante, non è tenuto a conferire le cose donate al suo ascendente, ancorchè ne avesse accettata l'eredità; ma se egli succede per diritto di rappresentazione, deve conferire ciò che fu donato all'ascendente anche nel caso in cui ne avesse rinunciata l'eredità. Filippo e Giovanni, donatari del loro padre Tizio, rinunciano alla di lui eredità: a Tizio succedono per ragione propria i figli di Filippo e di Giovanni; non saranno tenuti al conferimento. Poniamo invece che Filippo donatario, come sopra, premuoia al padre e che la di lui eredità sia dai suoi figli rinunciata; costoro tuttavia, perchè succedono al nonno Tizio in rappresentanza del loro padre Filippo e in concorso dei loro zii, dovranno conferire quanto fu donato dal nonno al padre loro (§ 384).

Sono parimenti riputate fatte con dispensa di conferimento le donazioni a favore del conjuge di un discendente; se le donazioni sono state fatte congiuntamente a due conjugi, di cui uno solo sia discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a conferimento: l'avo dona L. 30,000 al nipote e altre L. 30,000 alla moglie di lui: il nipote succedendo all'avo con altri discendenti coeredi conferirà le L. 30,000 a lui donate, non le L. 30.000 donate alla di lui moglie: in questo quindi e nei precedenti casi nè i discendenti, nè i genitori, nè il conjuge sono dalla legge ritenute persone interposte (art 1004 e 1006 cod. civ. e § 415).

494. Nelle donazioni soggette a conferimento va compreso tutto ciò che il defunto ha speso per dote e corredo nuziale delle discendenti, per costituire ai discendenti il patrimonio ecclesiastico, per procurar loro qualunque ufficio o collocamento, come, a esempio, per rilevare lo studio e la clientela di un avvocato, d'un procuratore, d'un notaio, una farmacia, ecc., oppure per pagarne i debiti: non sono invece soggette a conferimento le spese di mantenimento, d'istruzione, d'educazione e le ordinarie d'abbigliamento, neppure quando

fossero sproporzionate alla condizione economica del defunto; come a esempio, se un povero colono avesse speso la metà e anche più del proprio avere perchè uno dei figli si laureasse medico: crediamo però andrebbe conferito quanto il testatore avesse speso per esonerare il figlio dal servizio militare, a meno che ciò si fosse fatto nell'interesse della famiglia, cui profittasse l'opera del figlio stesso.

Se l'erede ha conseguito qualche utile da convenzioni fatte con il defunto, quest'utile non è a conferire, a meno che le convenzioni contenessero, al momento in cui vennero fatte, un diretto vantaggio; come, a esempio, una vendita o una locazione per un prezzo o un affitto manifestamente inferiori al reale: parimenti non sono soggetti a conferimento i vantaggi che l'erede abbia avuti da società contratta con il defunto senza frode e regolata con atto di data certa (art. 1007, 1009 a 1011 cod. civ.).

495. L'erede che rinunzia all'eredità del donante può tuttavia ritenere la donazione, o conseguire il legato a lui fatto fino alla concorrenza della porzione disponibile, ma non può ritenere o conseguire nulla a titolo di legittima (art. 1003 cod. civ.).

496. La collazione si fa o con il presentare la cosa in natura, o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce: quando però il donatario d'un immobile lo ha alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo della aperta successione: parimenti la collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione e sul ragguaglio del valore che avevano al tempo della donazione, giusta la stima annessa all'atto della medesima, e in mancanza di tale stima, a norma di quella che verrà fatta dai periti: la collazione del denaro si fa con il prendere una minore quantità del denaro che si trova nell'eredità; e ove non basti, il donatario può esimersi dal conferirne altro, cedendo fino alla concorrente quantità l'equivalente in mobili, e in mancanza, in immobili ereditari. Le doti, i debiti pagati e le altre spese da conferire equivalgono a denaro. Si deve dare credito al donatario delle spese con le quali ha migliorato l'immobile, avuto riguardo al suo maggiore valore al tempo dell'aperta successione, come pure delle spese necessarie fatte per la sua conservazione, ancorchè non l'abbia migliorato.

Il donatario dal suo canto è obbligato per i guasti e deterioramenti, che per suo fatto o per sua colpa e negligenza abbiano diminuito il valore dell'immobile. Se l'immobile fosse perito per caso fortuito e senza colpa del donatario, non è soggetto a collazione: è controverso se sia conferibile la somma che venisse pagata dagli assicuratori dello stabile perito.

Nel caso in cui l'immobile sia stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente debbono essere computati a norma delle disposizioni precedenti: però chi conferisce l'immobile in natura ha diritto di ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme dovutegli per spese e miglioramenti.

I frutti, le annali rendite e gli interessi delle cose soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione (art. 1012, 1013, 1015, 1020, 1021, 1023 a 1025 cod. civ.).

497. Se la donazione fatta a un discendente successibile con

dispensa dalla collazione è di un immobile, e eccede la quota disponibile, il donatario deve conferire l'immobile in natura, o può ritenerlo per intiero, secondo le regole esposte al § 427 (art. 1022 cod. civ.).

498. Non ostante le precedenti disposizioni, il donatario o legatario avente diritto a legittima, il quale domandi la riduzione delle liberalità fatte a favore di un donatario, di un coerede o di un legatario, anche estraneo, come eccedenti la disponibile, deve imputare alla sua legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo ne sia stato espressamente dispensato: la dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Ogni altra cosa, che secondo le regole sopra stabilite è esente dalla collazione, è pure esente dall'imputazione (art. 1026 cod. civ.).

499. Pagamento dei debiti. — I coeredi contribuiscono al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvochè il testatore abbia altrimenti determinato, o che la obbligazione fosse stata assunta in modo indivisibile (§ 553 e 555). Dunque alla morte del testatore di regola il debito si divide di diritto fra i di lui eredi, di modo che ciascuno è personalmente tenuto per la sola parte che corrisponde alla sua quota di eredità; e se alcuno di essi si rende insolvente e non paga la sua quota, questa non va a carico degli altri coeredi, ma bensì del creditore insoddisfatto: il creditore per garantirsi contro simile svantaggiosa eventualità dovrebbe chiedere la separazione del patrimonio del defunto da quello degli eredi (§ 890 e seg.).

Se però il debito ereditario fosse garantito da ipoteca, il coerede *nella* cui porzione è compreso l'ente ipotecato, sarà tenuto per l'intero debito, salvo regresso, se vi ha luogo, verso i coeredi in ragione della parte per cui devono contribuire, non di più, quand'anche si fosse fatto surrogare nei diritti dei creditori da lui soddisfatti: se alcuno dei coeredi fosse insolvente, la quota insoluta andrebbe ripartita proporzionalmente sul coerede, che pagò il debito ereditario, e su tutti gli altri coeredi.

A evitare inutili complicazioni è data facoltà a ciascun coerede di esigere che quando i beni immobili sono gravati con ipoteca per una prestazione di rendita redimibile, siano affrancati e resi liberi prima di procedere alla formazione delle quote ereditarie. Se invece i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui si trova, il fondo gravato deve stimarsi con le medesime norme con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore del fondo il capitale corrispondente alla prestazione. Il solo erede nella cui quota cade questo fondo, resta incaricato della prestazione con l'obbligo di garantire i coeredi (art. 1027 a 1032 cod. civ.).

500. Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e il diritto di separazione (§ 890 e seg.): se ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato, sottentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi (art. 1033 cod. civ.).

501. Effetti della divisione e garantia delle quote. — Ciascun coerede è riputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti per incanti fra i coeredi, e si ritiene che non abbia mai avuta la proprietà degli altri beni eredi-

tari: si ritiene cioè che la divisione sia dichiarativa, non traslativa e attributiva di diritti; che per conseguenza non sia di essenza l'atto scritto neppure quando la divisione contenga immobili (art. 1034 cod. civ.).

502. I coeredi si devono vicendevolmente garantia per le sole molestie e evizioni procedenti da cause anteriori alla divisione e quando la qualità della evizione sofferta non sia stata eccettuata con clausola *particolare ed espressa* nell'atto di divisione, o il coerede non soffra l'evizione per propria colpa.

A tenere indenne il coerede della perdita cagionata dalla evizione è obbligato personalmente ciascun coerede in proporzione della sua quota: se uno dei coeredi non è solvente, la parte per cui è obbligato dev'essere pure ripartita tra la persona guarentita e tutti i coeredi solventi. La garantia della solvenza del debitore di una rendita non dura oltre i cinque anni successivi alla divisione. Non ha luogo la garantia se la insolvenza del debitore è sopravvenuta soltanto dopo che venne fatta la divisione (art. 1035 al 1037 cod. civ.).

503. Rescissione in materia di divisione. — Le divisioni possono rescindersi per causa di violenza, di dolo e di lesione oltre un quarto: la omissione di un oggetto non dà luogo alla rescissione, ma a un supplemento della divisione: la rinuncia alla rescissione fatta nell'atto di divisione non avrebbe nessun valore.

L'azione di rescissione è ammessa contro qualunque atto, che abbia per oggetto di fare cessare tra i coeredi la comunione degli effetti ereditari, ancorchè qualificato con titoli di vendita, permuta, transazione, o in qualunque altra maniera: ma, dopo la divisione o dopo l'atto fatto in luogo della medesima, detta azione non è più ammessa contro la transazione fatta sopra le difficoltà reali che presentava il primo atto, ancorchè non fosse cominciata alcuna lite sopra tale oggetto, come non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, *a suo rischio e pericolo*, dagli altri coeredi o da uno di essi: e finalmente non è neppure concessa al coerede, per causa di dolo o di violenza, quando egli abbia alienato la sua porzione, o una parte di essa, se la alienazione è seguita dopo che gli fu palese il dolo, o cessò la violenza: potrebbe però sempre chiedere la rescissione per causa di lesione (art. 1038 al 1040 e 1043 cod. civ.).

504. Per conoscere se vi sia stata lesione, si fa eseguire la stima degli oggetti secondo il loro stato e valore al tempo della divisione. Colui contro cui è promossa l'azione di rescissione, può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando all'attore *l'intiero* supplemento della sua porzione ereditaria in danaro o in natura (art. 1041 e 1042 cod. civ.).

505. Divisione fatta dai genitori e da altri ascendenti fra i loro discendenti. — Il padre, la madre e gli altri ascendenti possono dividere e distribuire i loro beni tra i figli e discendenti, comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile, sia per atto tra vivi, sia per testamento con le stesse formalità, condizioni e regole stabilite per le donazioni e per i testamenti: le divisioni per atto tra vivi non possono comprendere che i beni presenti.

Se la divisione non comprende tutti i beni dell'ascendente al

tempo della sua morte, i beni non compresi sono divisi in conformità della legge (§ 399): è invece interamente nulla se non comprende tutti i figli che saranno chiamati alla successione e i discendenti dei figli premorti; tanto i figli, o i discendenti che non vi ebbero parte, quanto quelli che vi ebbero parte, possono promuoverne una nuova.

La divisione fatta dall'ascendente può essere impugnata se da essa o da altre disposizioni dal medesimo fatte risulta che sia leso nella porzione legittima alcuno di quelli fra i quali sono stati divisi i beni (§ 416 e seg.): se la divisione è fatta per atto tra vivi, può essere impugnata anche per lesione oltre il quarto: il figlio che impugna la divisione, deve anticipare le spese della stima, e, soccombendo nel giudizio definitivo, sarà condannato nelle spese medesime e in quelle della lite (art. 1044 al 1049 cod. civ.).

TITOLO III.

Delle donazioni.

506. La donazione è un atto di spontanea liberalità, con il quale il donante si spoglia attualmente e irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l'accetta. E donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario, o per ispeciale rimunerazione, e quella pure per cui si imponga qualche peso al donatario (art. 1050 e 1051 cod. civ.).

CAPO I.

Della capacità di disporre e di ricevere per donazione.

507. Non può donare: chi non può fare testamento; l'inabilitato dal giorno in cui fu promosso il giudizio d'inabilitazione e il minore sebbene emancipato, salve le disposizioni particolari relative al contratto di matrimonio (§ 624 e seg.): il minore, l'interdetto e l'inabilitato non possono donare neppure con il consenso del padre, del tutore, del curatore o del consiglio di famiglia o con l'autorizzazione del tribunale. Gli incapaci di ricevere per testamento (§ 414 e seg.) non possono ricevere per donazione, neppure sotto il nome di interposte persone (§ 415) o sotto apparenza di contratto oneroso. I conjugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'un l'altro alcuna liberalità, salvo che negli atti di ultima volontà nelle forme e con le regole stabilite per tali atti (art. 1052 al 1055 cod. civ.).

CAPO II.

Della forma e degli effetti delle donazioni.

508. Tutte le donazioni devono essere fatte per *atto pubblico* (§ 602), altrimenti sono nulle; non obbligano il donante, nè producono effetti se non dal giorno in cui vengono accettate. L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con *atto pubblico* posteriore, prima però della morte del donante; in quest'ultimo caso la donazione non ha

effetto se non dal giorno in cui è notificato al donante l'atto di accettazione.

Se il donatario è in età maggiore, l'accettazione deve farsi da lui, o in suo nome da persona munita di procura per atto autentico, esprimente la facoltà di accettare la fattagli donazione, o la facoltà in generale di accettare donazioni: se è minore non emancipato, o interdetto, la donazione sarà accettata dal padre, o dal tutore: se è inabilitato, o minore emancipato, gli occorrerà il consenso del curatore (§ 183 e 197)

La madre, benchè sia ancora in vita il padre, e gli altri ascendenti, benchè siano in vita i genitori, possono accettare la donazione fatta al minore o all'interdetto, quantunque non ne siano tutori; ma in tali casi è necessaria l'autorizzazione del tribunale civile. Lo stesso ha luogo quando la donazione sia fatta dal padre, o dal tutore, con facoltà in ogni caso al tribunale di nominare per tale accettazione qualunque altra persona.

La donazione in favore dei nascituri da una determinata persona vivente può essere negli stessi modi accettata dal padre, dalla madre, dall'avo o da qualunque altro degli ascendenti: quella fatta ai corpi morali non può essere accettata che con l'autorizzazione del governo (§ 13 e nota, art 1056 al 1060 cod. civ. e form. 106.ª a 109.ª).

509 Se l'accettazione non è fatta nel modo suesposto, la nullità della donazione può opporsi anche dal donante, suoi eredi, o aventi causa invece la donazione debitamente fatta e accettata è perfetta tra le parti senza che occorra la tradizione degli oggetti donati: la accettazione non è necessaria per le donazioni fatte in riguardo di un determinato futuro matrimonio sia dagli sposi fra loro, sia da altri a favore degli sposi, o della prole nascitura dai medesimi.

I minori, gli interdetti e qualsivoglia altro donatario, non sono restituiti in intiero per mancata accettazione di donazioni, ossia non potranno essi, facendone più tardi l'accettazione, reclamarne la validità è però loro riservato il regresso o l azione di indennità contro chi aveva l obbligo dell'accettazione (art. 1061 a 1063 cod. civ.).

510 La donazione può comprendere solo i beni presenti del donante: se comprende beni futuri è nulla riguardo a questi: le condizioni impossibili, o contrarie alla legge o al buon costume (§ 437), o la cui esecuzione dipende dalla sola volontà del donante, o che impongono di soddisfare altri debiti o pesi, oltre quelli esistenti al tempo della donazione, o specificatamente designati nella medesima, rendono nulla ogni donazione.

Se la donazione è fatta in riguardo di un futuro matrimonio, il quale non segua, o sia annullato, rimane efficace soltanto per quanto riguarda i figli anche nati prima del matrimonio, ma riconosciuti prima dell'annullamento di esso: sono pure salvi i diritti acquistati dai terzi nel tempo intermedio (art. 1064 a 1068 cod. civ.).

511. Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione, o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale oggetto o tale somma appartiene agli eredi del donante, non ostante qualunque clausola, o stipulazione in contrario.

La donazione di cose mobili non è valida, che per quelle speci-

ficate con indicazione del loro valore nell'atto stesso della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal notaio e dal donatario, o da chi accetta per esso, se interviene all'atto: la nota sarà unita all'originale della donazione.

Il donante può stipulare la riversibilità degli effetti donati tanto nel caso che avesse a premorire il solo donatario, quanto nel caso che avessero a premorire il donatario e i suoi discendenti, ma può stipularla unicamente a beneficio suo, non dei suoi eredi, o di un terzo. È contestato se nei discendenti debbano comprendersi anche i figli naturali riconosciuti; gli autori sono invece d'accordo tanto nel comprendervi i figli naturali legittimati, quanto nell'escludervi gli adottivi (form. 106.ª).

Per il diritto di riversibilità si sciolgono tutte le alienazioni dei beni donati, che ritornano al donante liberi ed esenti da ogni peso o ipoteca, a eccezione dell'ipoteca della dote, dei lucri dotali e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del conjuge donatario non bastino, e nel caso soltanto in cui la donazione gli fosse stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale, da cui risultino tali diritti e ipoteche.

Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni, se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà (§ 459): la nullità delle sostituzioni non nuoce alla validità della donazione.

Il donante può riservare a suo vantaggio, e dopo di lui anche a vantaggio di uno o più altri, non però successivamente, l'uso o l'usufrutto dei beni donati, tanto mobili quanto immobili.

Ogni donazione che abbia per oggetto d'istituire o dotare benefici semplici, cappellanie laicali o altre simili fondazioni, è assolutamente nulla (art. 1069 a 1075 cod. civ. e § 429 e nota).

511 *bis*. Se una donazione di cose mobili sia stata fatta con riserva d'usufrutto, questo cessando il donatario è tenuto a ricevere gli effetti donati, che si trovassero in natura, nello stato in cui saranno, e ha azione contro il donante, o suoi eredi, per gli effetti non più sussistenti sino alla concorrenza del valore a essi attribuito nell' atto della donazione, eccetto siano periti per solo caso fortuito (§ 508). Se il perimento della cosa donata fosse proceduto non da colpa del donante, ma da colpa di colui al quale il donante riservò l'usufrutto della cosa donata, il donatario avrebbe certamente azione verso quest'ultimo, ma, crediamo, l'avrebbe pure contro il donante: crediamo parimenti che il donante o l'usufruttuario sarebbero responsabili anche dei guasti arrecati agli immobili donati e riservati in usufrutto (art. 1076 cod. civ.).

512. Il donante non è tenuto a garantia verso il donatario per la evizione delle cose donate; questa regola cessa: 1.° quando i beni donati siano stati costituiti in dote; 2.° quando il donante abbia espressamente promessa la garantia; 3.° quando l'evizione dipenda dal dolo, o dal fatto personale del donante; 4.° quando trattisi di donazione, che imponga oneri al donatario, nel qual caso la garantia è dovuta soltanto sino a concorrenza dell'importare degli oneri (art. 1077 e 1396 cod. civ.).

CAPO III.

Della rivocazione delle donazioni.

513. La donazione può rivocarsi: 1.° per effetto della condizione risolutiva; 2.° per causa d'ingratitudine; 3.° per sopravvenienza di figli e, riteniamo, anche di discendenti (§ 516): rimangono invece irrevocabili tanto per causa d'ingratitudine, quanto per soppravvenienza di figli le donazioni puramente rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio, salvo agli eredi del donante il diritto di chiederne la riduzione in quanto eccedano la disponibile (art. 1078, 1084 e 1087 cod. civ.).

514. Per condizione risolutiva. — Verificandosi la condizione risolutiva apposta alla donazione, i beni donati ritornano in potere del donante liberi da qualsiasi carico o ipoteca imposti dal donatario, e il donante ha contro i terzi detentori degli immobili donati tutti i diritti che avrebbe contro il donatario medesimo. Se invece la condizione risolutiva, espressa o tacita, si verifica per causa d'inadempimento dei pesi imposti al donatario, il donante può proporre bensì la domanda di rivocazione della donazione, ma senza pregiudizio dei terzi, che hanno acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della sua domanda (art. 1079 e 1080 cod. civ. e form. 110.ª).

515. Per causa d'ingratitudine. — La rivocazione per causa d'ingratitudine non può essere proposta che nei seguenti casi: 1.° se il donatario abbia attentato alla vita del donante; 2.° se siasi reso colpevole verso di lui di altro crimine, sevizie o ingiurie gravi; 3.° se gli neghi indebitamente gli alimenti.

Qui l'obbligo degli alimenti procede dalla donazione e sussiste anche quando fra donante e donatario non vi sia vincolo di parentela: è controverso se preceda o sia sussidiario a quello dei congiunti (§ 111 e seg.), come pure se il bisogno e quindi il diritto agli alimenti nel donante debba essere riconosciuto e pronunciato con sentenza, o se basti invece una semplice domanda o diffida, perchè il rifiuto espresso o tacito del donatario dia diritto al donante di richiedere la rivocazione della donazione.

La domanda di rivocazione per ingratitudine va proposta entro l'anno dal giorno del fatto che vi dà luogo, o dal giorno in cui il donante ha potuto averne notizia (form. 110.ª): non può proporsi dal donante contro gli eredi del donatario, nè dagli eredi del donante contro il donatario, eccetto che l'azione in quest'ultimo caso sia stata promossa dallo stesso donante, o egli fosse mancato di vita entro l'anno dal fatto avvenuto (art. 1081 e 1082 cod. civ.).

516. Per sopravvenienza di figli. — Le donazioni fatte da persone che non avevano figli o discendenti legittimi viventi al tempo della donazione, possono essere rivocate per la sopravvenienza di un figlio o di un discendente legittimo del donante benchè postumo, che sia nato vivo e vitale, o per la legittimazione di un figlio naturale per susseguente matrimonio, quando però sia nato dopo la donazione: la sopravvenienza di un discendente potrebbe verificarsi nel caso che il padre alla morte del figlio facesse la donazione, e la sua nuora in seguito, ma nel termine dei 300 giorni dalla morte del marito partorisse:

ogni rinuncia al diritto di rivocazione fatta dal donante prima della sopravvenienza del figlio sarebbe essenzialmente nulla (form. 110.ª).

Ove si tratti di donazioni reciproche, la rivocazione della donazione per sopravvenienza di prole a uno dei donanti produce la rivocazione anche della donazione fatta dall'altro.

La rivocazione può essere domandata ancorchè il figlio del donante fosse già concepito al tempo della donazione, e quand'anche il donatario fosse entrato in possesso dei beni donati, e il donante ve lo avesse lasciato continuare dopo la sopravvenienza del figlio; il donatario però in questo caso non sarebbe tenuto a restituire che i frutti raccolti dal giorno della domanda giudiziale.

L'azione di rivocazione per sopravvenienza di figli si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio: entro questo termine può essere promossa tanto dal donante, quanto dai suoi figli: però il donante non può proporla dopo la morte dei figli e loro discendenti (art. 1083 al 1086 e 1090 cod. civ.).

517. Effetti della rivocazione. — La rivocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica ai terzi, che hanno acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della relativa domanda (§ 514). Rivocata la donazione, il donatario deve restituire il valore delle cose alienate, avuto riguardo al tempo della domanda, con i frutti dal giorno della medesima (art. 1088 e 1089 cod. civ.).

CAPO IV.

Della riduzione delle donazioni.

518. Le donazioni di qualunque natura, fatte per qualsiasi causa e in favore di qualsiasi persona, vanno soggette a riduzione, se al tempo della morte del donante si riconoscano eccedenti la porzione dei beni di cui egli poteva disporre (§ 416 e seg.). Le regole per la riduzione delle disposizioni testamentarie si osservano anche per la riduzione delle donazioni (§ 426 e 427).

La riduzione può essere chiesta solamente da quelli a cui vantaggio la legge riserva la legittima o altra quota di successione e dai loro eredi o aventi causa. Essi non possono rinunciare a tale diritto durante la vita del donante, nè con dichiarazione espressa, nè con il prestare il loro assenso alla donazione (art. 1091 e 1092 cod. civ.) (1).

519. Non si deve procedere alla riduzione delle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni dei quali fu disposto per testamento: se chi possedeva 90,000 lire abbia donato in vita 45,000 e disposto per testamento delle altre 45,000 a favore di estranei, i di lui discendenti potranno fare dichiarare nullo il legato o l'istituzione di erede, ma non fare ridurre la donazione: qualora la riduzione

(1) Tutte le donazioni divenute perfette prima della attuazione del nuovo codice sono regolate dalle leggi anteriori anche in ciò che riguarda la revocabilità, la risoluzione o la riduzione di esse. Se la quota legittima fissata dal nuovo codice è minore di quella stabilita dalle leggi anteriori la riduzione ha soltanto luogo a norma dello stesso codice. Le donazioni fatte ai discendenti prima dell'attuazione del nuovo codice sono soggette a collazione secondo le norme in esso stabilite. Le persone indicate nell'art. 22 del presente decreto devono anche conferire ciò che hanno ricevuto in occasione delle loro rinunzie (art. 27 e 28 *Disposiz. transit.*, vedi nota § 486).

deva avere luogo si fa cominciando dall' ultima donazione, e così successivamente risalendo dalle posteriori alle anteriori.

Il donatario deve restituire i frutti di ciò che eccede la porzione disponibile dal giorno della morte del donante, quando la riduzione sia giudizialmente domandata entro l'anno; altrimenti dal giorno della domanda.

Gli immobili ricuperati in seguito a riduzione restano liberi da ogni debito e ipoteca contratti dal donatario (art. 1093 a 1095 cod. civ.).

520. L'azione per la riduzione o la rivendicazione va promossa secondo l'ordine e la data delle alienazioni cominciando dall'ultima: può esercitarsi dagli eredi contro i terzi detentori degli immobili formanti parte delle donazioni e alienati dai donatari, nel modo e ordine con cui potrebbe essere promossa contro i donatari, e premessa l'escussione dei loro beni (art. 1096 cod. civ.; form. 111.ª e 112.ª).

TITOLO IV.

Delle obbligazioni e dei contratti in genere.

CAPO I.

Delle cause delle obbligazioni.

521. Le obbligazioni derivano dalla legge, da contratto o quasi contratto, da delitto o quasi delitto (art. 1097 cod. civ.).

522. Contratto, definizione e distinzioni. — Il contratto è l'accordo di due o più persone per costituire, regolare o sciogliere fra di loro un vincolo giuridico. Dicesi *bilaterale*, quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri: *unilaterale* quando una o più persone si obbligano verso una o più persone, senza che queste ultime incontrino alcuna obbligazione: a titolo *oneroso* se ciascuno dei contraenti intende, mediante equivalente, procurarsi un vantaggio: a titolo *gratuito* o *di beneficenza*, se uno dei contraenti intende procurare un vantaggio all'altro senza equivalente: finalmente dicesi contratto *di sorte* o *aleatorio*, quando per ambidue i contraenti o per uno di essi il vantaggio dipende da un avvenimento incerto: tali il contratto di assicurazione, il prestito a tutto rischio, il giuoco, la scommessa e il contratto vitalizio (art. 1098 al 1102 cod. civ.).

523. Requisiti essenziali dei contratti. — I requisiti essenziali per la validità di un contratto sono: 1.° la capacità di contrattare; 2.° il consenso valido dei contraenti; 3.° un oggetto determinato che possa essere materia di convenzione; 4.° una causa lecita per obbligarsi (art. 1104 cod. civ.).

524. Capacità delle parti. — Possono contrattare tutti coloro che la legge non dichiara incapaci. Sono assolutamente incapaci, e cioè non possono stipulare nessun contratto: i minori non emancipati (§ 162 e seg. e 183 e seg.) e gli interdetti (§ 191); sono relativamente incapaci, e cioè non possono stipulare determinati contratti: gli inabilitati (§ 197), i minori emancipati (§ 183), le donne maritate (§ 105 e seg.) e tutti coloro cui la legge vieta appunto determinati affari; a esempio i genitori e i tutori per quanto riguarda i beni dei minori

loro soggetti (§ 151 e 180), gli avvocati e i procuratori riguardo le cose comprese nelle cause cui prestano il loro patrocinio, ecc.

La persona capace non può opporre l'incapacità dell'altra parte, a meno che si tratti di incapacità derivante da interdizione per causa di pena (§ 12), la quale si può opporre da chiunque vi abbia interesse (art. 1105 a 1107 cod. civ.).

525. Consenso. — Il consenso non è valido se fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo. L'errore di diritto produce la nullità del contratto solo quando ne è la causa unica o principale; come, se alcuno, ignorando di potere fabbricare sul confine della sua proprietà, pattuisse per fare ciò un indennizzo con il vicino: le transazioni però non si possono impugnare neppure per questo titolo (art. 1109 e § 762).

526. L'errore di fatto produce nullità quando cade sulla sostanza della cosa, che forma oggetto del contratto; come se si comperasse un oggetto, quale d'oro, e fosse invece di metallo ignobile, o un quadro, quale d'autore, e fosse invece di un imbrattatele: non produce nullità, quando cade soltanto sulla persona con cui si è contrattato, eccetto che la considerazione della persona con cui s'intende contrattare, sia la causa principale della convenzione; come se, ingannato da omonimia, s'affidasse il disegno e la costruzione di un grandioso palazzo a un capomastro, credendolo un insigne e noto architetto (art. 1110 cod. civ.).

527. La violenza contro colui che ha contratta l'obbligazione è causa di nullità, ancorchè usata da persona diversa da quella a vantaggio della quale è fatta la convenzione: è causa di nullità anche quando il male minacciato sia diretto a colpire la persona o i beni del coniuge, di un discendente o di un ascendente del contraente; trattandosi di altre persone spetta al giudice di pronunciare secondo le circostanze. Il consenso si reputa estorto con la violenza, quando questa è di tal natura da fare impressione sopra persona sensata, e da poterle incutere ragionevole timore di esporre la persona o le sostanze a un male notabile: si deve avere considerazione all'età, al sesso e alla condizione delle persone: il solo timore riverenziale, quale dell'inferiore per il superiore, non basta a annullare il contratto, purchè non sia intervenuta violenza (art. 1111 al 1114 cod. civ.).

528. Il dolo è causa di nullità quando i raggiri usati da un contraente siano tali, chè l'altro senza di essi non avrebbe contrattato (art. 1115 cod. civ.).

529. Oggetto dei contratti. — Oggetto dei contratti non possono essere che le sole cose che sono in commercio, e queste devono essere determinate almeno nella specie: la quantità può essere incerta, purchè si possa determinarla; a esempio: *tutto il frumento che raccoglierò quest'anno dal mio podere.* Anche le cose future possono essere oggetto di contratto, come nell'esempio or ora riportato: però non si può rinunciare a una successione non ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione intorno alla medesima, sia con quello della cui eredità si tratta, sia con terzi, quantunque intervenisse il consenso del primo (art. 1116 al 1118 cod. civ. § 486 e 518 e note).

530. Causa dei contratti. — L'obbligazione senza causa, o fondata sopra causa falsa o illecita non può avere alcun effetto: il

contratto però è valido quantunque non ne sia espressa la causa, perchè questa è presunta, salvo contraria prova: la causa poi è illecita quando è contraria alla legge, al buon costume o all'ordine pubblico (§ 436 e 437: art. 1119 a 1122 cod. civ.).

531. Effetti dei contratti. — I contratti legalmente formati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti; non possono essere sciolti o rivocati che per mutuo consenso, o per cause autorizzate dalla legge; devono essere eseguiti di buona fede, e obbligano non solo a quanto vi è espresso, ma anche a tutte le conseguenze che secondo equità, uso o legge ne derivano (art. 1123 e 1124 cod. civ.)

532. Nei contratti che hanno per oggetto la traslazione della proprietà o di altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmette e si acquista per effetto del consenso legittimamente manifestato (§ 952), e la cosa rimane a rischio e pericolo dell'acquirente, quantunque non ne sia seguita la tradizione (art. 1125 e § 654).

533. Se la cosa, che taluno si è obbligato con successive convenzioni di dare o consegnare a due persone, è un mobile per natura (§ 221) o un titolo al portatore, quella fra esse a cui fu dato il possesso è preferita all'altra, sebbene il suo titolo sia posteriore di data, purchè il possesso sia di buona fede (§ 362 e 370; art. 1126 cod. civ.).

534. Si presume che ciascuno abbia contrattato per sè e suoi eredi o aventi causa, quando non siasi espressamente pattuito il contrario, o ciò non risulti dalla natura del contratto.

Nessuno può stipulare in proprio nome, fuorchè per sè stesso. Tuttavia può ciascuno stipulare a vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizione di una stipulazione che fa per sè stesso, o di una donazione che fa ad altri. Chi ha fatta questa stipulazione, non può più rivocarla, se il terzo ha dichiarato di volerne profittare (art. 1127 e 1128 cod. civ.).

535. Ciascuno può obbligarsi verso un altro promettendo il fatto d'una terza persona, ma tale promessa dà solo diritto a indennità verso chi si è obbligato, o ha promesso la ratifica del terzo, se questi ricusa di adempiere l'obbligazione. I contratti non hanno effetto che fra i contraenti; non pregiudicano, nè giovano ai terzi, fuorchè nei casi stabiliti dalla legge (art. 1129 e 1130 cod. civ.). come nella comunione, nella società, nei fallimenti, in cui deliberazioni e concessioni obbligano talvolta i condomini, i soci o i creditori che non vi abbiano preso parte, e anche nel caso di cui al prec. §.

536. Interpretazione dei contratti. — Nei contratti, anzichè stare al senso letterale delle parole, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti; quando una clausola ammette due sensi si deve intenderla nel senso per cui può avere qualche effetto, piuttosto che in quello per cui non ne avrebbe alcuno: le parole che hanno due sensi, devono intendersi nel senso più conveniente alla materia del contratto, e il patto ambiguo interpretarsi secondo ciò che si pratica nel paese dove fu stipulato il contratto: si devono inoltre nei contratti avere per apposte le clausole che sòno d'uso, ancorchè non vi siano espresse. Le clausole s'interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dall'atto intiero; nel dubbio il contratto s'interpreta contro colui che ha stipulato, e in favore di quello che ha contratto l'obbligazione.

Per quanto sieno generali le espressioni di un contratto, esso non comprende che le cose sopra le quali apparisce che le parti si sono proposte di contrattare: se è espresso un caso affine di spiegare un patto, non si presume siasi voluto escludere i casi non espressi, ai quali secondo ragione può estendersi lo stesso patto (articolo 1131 a 1139 cod. civ.).

537. Quasi contratti. — Il quasi contratto è un fatto volontario e lecito, dal quale risulta un'obbligazione verso un terzo, o una obbligazione reciproca tra le parti (art. 1140 cod. civ.). Il quasi contratto si distingue dal contratto in quanto proviene dal fatto unilaterale di una delle parti, non dal mutuo consenso di entrambe: se poi questo fatto fosse illecito costituirebbe un delitto o un quasi delitto (§ 542): i quasi contratti sono due: la gestione degli affari altrui e il pagamento o la prestazione di cosa non dovuta.

538. Gestione d'affari. — Chi *volontariamente*, ma *senza incarico*, si assume un affare altrui, contrae l'obbligazione: 1.° di continuare la gestione cominciata e di condurla a termine, sino a che l'interessato non sia in grado di provvedervi da sè, soggiacendo a tutte le conseguenze del medesimo affare e a tutte le obbligazioni che risulterebbero da un mandato avuto dall'interessato; 2.° di continuare la gestione, ancorchè l'interessato muoia prima che l'affare sia terminato, sino a che l'erede possa assumerne la direzione; 3.° di usare nella sua amministrazione tutte le cure di un buon padre di famiglia. L'autorità giudiziaria può tuttavia moderare la valutazione dei danni, che fossero derivati da colpa o negligenza dell'amministratore, secondo le circostanze che lo abbiano indotto ad assumere l'affare (art. 1141 al 1143 cod. civ.).

539. Se l'affare fu bene amministrato, l'interessato deve adempire le obbligazioni contratte in nome suo dall'amministratore, tenerlo indenne da quelle personalmente assunte, e rimborsarlo delle spese necessarie e utili, con gli interessi dal giorno in cui furono fatte (art. 1144 cod. civ.).

540. Pagamento di indebito. — Chi per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, è obbligato a restituirlo a colui dal quale lo ha indebitamente ricevuto; conseguentemente chi per errore si credeva debitore, e abbia pagato il supposto debito, ha diritto alla ripetizione contro il creditore, e anche, crediamo, contro il terzo, cui abbia pagato per delegazione del supposto creditore: cessa però tale diritto se il creditore o il terzo in conseguenza del pagamento si è privato in buona fede del titolo o delle cautele relative al credito, come del pegno o dell'ipoteca; salvo a colui che ha pagato il regresso contro il vero debitore.

Colui che ha ricevuto il pagamento, se era in mala fede, è tenuto a restituire tanto il capitale, quanto gli interessi o i frutti dal giorno del pagamento; se in buona fede, solo il capitale e i frutti dal giorno della domanda (art. 1145 a 1147 cod. civ.).

541. Chi indebitamente ha ricevuto una cosa, deve restituirla in natura, se sussiste; qualora più non sussista o sia deteriorata se egli l'ha ricevuta in mala fede, deve restituirne il valore, ancorchè sia perita o deteriorata per solo caso fortuito; se l'ha ricevuta in buona fede, non è tenuto alla restituzione che sino alla concorrenza di ciò

che è stato rivolto in suo profitto: se poi in buona fede l'ha venduta, non è tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita o a cedere l'azione per conseguirlo. Colui al quale la cosa è restituita, deve rimborsare anche il possessore di mala fede delle spese fatte per la sua conservazione e anche delle utili, ma limitatamente alla somma minore che risulterà tra lo speso e il migliorato (art. 1148 a 1150 cod. civ.; § 368).

542. Delitti e quasi delitti. — La legge civile non distingue il delitto dal quasi delitto, perchè le disposizioni applicabili a l'uno sono anche applicabili all'altro: possiamo però ritenere come delitto il fatto che procede da dolo, come quasi delitto il fatto che procede da colpa. È a notare che in tutte le seguenti disposizioni la parola colpa è usata nel suo significato più lato, e quindi comprende anche il dolo.

Qualunque fatto dell'uomo, che arreca danno agli altri, obbliga al risarcimento colui per colpa del quale è avvenuto il danno: perchè però sussista questa obbligazione il fatto deve essere non solo illecito, ma anche imputabile al suo autore; così, a esempio, chi, cadendo accidentalmente, spezzasse i cristalli di una bottega non avrebbe obbligo di indennizzarne il proprietario, perchè non in colpa.

Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza o imprudenza, come anche per il danno che viene arrecato con il fatto di persone delle quali deve rispondere, o con le cose che ha in custodia; così: il padre e, in sua mancanza, la madre e i tutori sono obbligati per i danni cagionati dai loro figli minori o pupilli abitanti con essi; i padroni e i committenti per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati; i precettori e gli artigiani per i danni cagionati dai loro allievi e apprendenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Detta responsabilità però non ha luogo, allorchè i genitori, i tutori, i precettori e gli artigiani provano di non aver potuto impedire il fatto, di cui dovrebbero essere responsabili.

Il proprietario di un animale o chi se ne serve, per il tempo in cui se ne serve, è obbligato per il danno cagionato da esso, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito o sia fuggito (1); il proprietario di un edificio è obbligato per i danni cagionati dalla sua rovina, quando sia avvenuta per mancanza di riparazioni, o per vizio nella costruzione, salvo il suo diritto verso l'architetto o l'imprenditore (art. 1152 a 1155 cod. civ. e § 717).

543. Quando il delitto o il quasi delitto sia imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, ossia ciascuno risponde per la totalità verso il danneggiato, salvo la ripartizione fra gli obbligati (art. 1156 cod. civ. e § 550 e 551).

CAPO II.

Delle diverse specie di obbligazioni

544. Obbligazioni condizionali. — È *condizionale* l'obbligazione, la cui sussistenza o risoluzione dipende da un avvenimento

(1) Vedi nell'ultima parte la legge sulla sicurezza pubblica art. 91 e 92.

futuro e incerto: è *sospensiva* la condizione che fa dipendere l'obbligazione da un avvenimento futuro e incerto; *risolutiva* quella che, verificandosi, rimette le cose nello stato in cui erano, come se l'obbligazione non avesse mai avuto luogo: *casuale*, quella che dipende da un evento fortuito, il quale non è in potere nè del creditore, nè del debitore; *potestativa* quella il cui adempimento dipende dalla volontà di uno dei contraenti; *mista* quella che dipende a un tempo dalla volontà di una delle parti contraenti e dalla volontà di un terzo, o del caso.

Qualunque condizione contraria al buon costume o alla legge (§ 436 e 437), o che impone di fare una cosa impossibile, è nulla, e rende nulla l'obbligazione da essa dipendente: la condizione invece di non fare una cosa impossibile non rende nulla l'obbligazione. E la condizione di non fare cosa contraria alla legge o al buon costume rende nulla l'obbligazione? Taluno, supponiamo, si obbliga a dare L. 2000 a una meretrice a condizione che si ritiri dal postribolo e smetta quel suo disonorato mestiere: la meretrice eseguisce a puntino la impostale condizione: potrà pretendere le lire 2000 per non aver più fatto quanto il buon costume le vietava di fare? Il codice in proposito tace, gli autori non sono concordi.

L'obbligazione contratta sotto una condizione che la fa dipendere dalla mera volontà di chi si obbliga, è nulla (art. 1160 a 1162 cod. civ.).

545. Quando l'obbligazione è contratta sotto condizione sospensiva, e prima che questa si verifichi, la cosa che ne forma l'oggetto perisce o deteriora si osservano le seguenti regole.

Se la cosa è interamente perita senza colpa del debitore, l'obbligazione si ha come non contratta; — se è interamente perita per colpa del debitore, questi è tenuto al risarcimento dei danni verso il creditore; — se è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore deve riceverla nello stato in cui si trova, senza diminuzione del prezzo; — se è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha il diritto di sciogliere l'obbligazione o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, oltre il risarcimento dei danni.

La condizione risolutiva non sospende l'esecuzione dell'obbligazione, ma obbliga soltanto il creditore a restituire ciò che ha ricevuto, ove accada l'avvenimento preveduto: questa condizione è sempre sottintesa nei contratti bilaterali, per il caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione: però il contratto non sarebbe sciolto di diritto: la parte, verso cui non fu eseguita l'obbligazione, avrebbe la scelta o di costringere l'altra all'adempimento del contratto, quando sia possibile, o di domandarne lo scioglimento, oltre al risarcimento dei danni in ambidue i casi: lo scioglimento deve domandarsi giudizialmente, e può essere concessa al convenuto una dilazione secondo le circostanze, eccetto che si tratti di contrattazioni commerciali (form. 113.ª). Anche nella vendita civile di cose mobili il contratto si può risolvere di diritto a favore però del solo venditore (§ 677). Qualunque condizione debb'essere adempita nel modo verisimilmente voluto e inteso dalle parti (art 1164 a 1166 cod. civ. § 545 e 955).

546. Quando un'obbligazione è contratta sotto condizione che un avvenimento segua in un tempo determinato, tale condizione si

reputa mancata se il tempo sia spirato senza che l'avvenimento sia seguito: se non vi è tempo determinato, la condizione può sempre essere adempita, e non si ha per mancata, se non quando sia certo che l'avvenimento non seguirà: quando invece un'obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento non segua in un dato tempo, la condizione s'intende verificata, allorchè questo tempo è spirato senza che sia seguito l'avvenimento, o anche se prima del termine sia certo che non sarà per seguire l'avvenimento: se non vi è tempo determinato, è verificata solo quando sia certo che l'avvenimento non sarà più per seguire.

La condizione si ha per adempita, quando lo stesso debitore ne abbia impedito l'adempimento: adempita, ha effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l'obbligazione. Se il creditore è morto prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano al suo erede.

Il creditore anche prima che siasi verificata la condizione può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti; può, a esempio, fare procedere alla trascrizione del suo contratto condizionale, insinuare il suo credito condizionale, ecc. (art. 1167 a 1171 codice civile).

547. Obbligazioni a tempo determinato. — Il termine apposto alle obbligazioni differisce dalla condizione, perchè non sospende l'obbligazione, ma ne ritarda soltanto l'esecuzione.

Quando non è apposto termine, l'obbligazione deve subito eseguirsi, semprechè la qualità sua, o il modo con cui deve essere eseguita, o il luogo convenuto per la esecuzione non porti seco la necessità di un termine da stabilirsi dall'autorità giudiziaria: spetta egualmente all'autorità giudiziaria di stabilire un termine conveniente, se questo è stato rimesso alla volontà del debitore.

Ciò che si deve a tempo determinato, non si può esigere prima della scadenza del termine; ma non si può ripetere ciò che si è pagato anticipatamente, ancorchè il debitore ignorasse il termine.

Il termine si presume sempre stipulato in favore del debitore, se non risulta dalla stipulazione o dalle circostanze, che è stipulato egualmente in favore del creditore; a ogni modo il debitore non può più reclamarne il beneficio se è divenuto non solvente, o se per fatto proprio ha diminuito le cautele date al creditore, o non gli ha dato le cautele promesse (art. 1172 a 1176 cod. civ.). Il possessore di una cambiale non può essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza (§ 1070).

548. Obbligazioni alternative. — Chi ha contratta una obbligazione alternativa, si libera prestando una delle cose disgiuntamente compresevi; ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra; la scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamente concessa al debitore (§ 444).

Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione, quantunque contratta in modo alternativo, diviene semplice se una delle due cose promesse non poteva formare oggetto dell'obbligazione, oppure perisca, o non possa più essere consegnata, anche se ciò accada per colpa del debitore stesso: il prezzo della cosa non può essere offerto in luogo della medesima: se le cose sono perite ambedue e il de-

bitore è in colpa riguardo a una, deve pagare il prezzo di quella che perì l'ultima.

Quando nei casi suespressi la scelta fu invece accordata per convenzione al creditore: se una soltanto delle cose è perita, ma senza colpa del debitore, il creditore deve ricevere quella che resta; se il debitore è in colpa, il creditore può chiedere la cosa rimasta o il prezzo della cosa perita: se ambedue le cose sono perite, e il debitore è in colpa relativamente ad ambedue o anche a una sola, il creditore può domandare il prezzo dell'una o dell'altra a sua scelta: se le due cose sono perite senza colpa del debitore e prima che egli fosse in mora, l'obbligazione è estinta. Queste regole si applicano anche ai casi, nei quali più di due cose sono comprese nell'obbligazione alternativa (art. 1177 al 1183 cod. civ.).

549. Obbligazioni in solido. — L'obbligazione è in solido verso più creditori, quando il titolo espressamente attribuisce a ciascuno di loro il diritto di chiedere il pagamento dell'intero credito, e il pagamento fatto a uno di essi libera il debitore, ancorchè il beneficio dell'obbligazione si possa dividere fra i diversi creditori.

Il debitore ha la scelta di pagare o all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con giudiziale domanda: però la rimessione fatta da uno solo dei creditori non libera il debitore, se non per la porzione di questo creditore (art. 1184 e 1185 cod. civ.). Crediamo che assai difficilmente si verifichi in materia civile la solidarietà fra creditori.

550. L'obbligazione è in solido per parte dei debitori, quando sono tutti obbligati a una medesima cosa, in maniera che ciascuno possa essere costretto al pagamento per la totalità, e il pagamento eseguito da uno solo, liberi gli altri debitori verso il creditore: l'obbligazione può essere in solido, ancorchè uno dei debitori sia obbligato in modo diverso dell'altro; come se l'obbligazione dell'uno è condizionale, e semplice quella dell'altro, o se uno ha un termine a pagare, che non è concesso all'altro.

In materia civile l'obbligazione in solido non si presume mai, ma deve essere stipulata espressamente, o espressamente dichiarata dalla legge: in materia commerciale, invece, i condebitori si presumono tenuti in solido, se non vi è convenzione in contrario (§ 955).

Il creditore può rivolgersi contro uno fra i debitori in solido a sua scelta, senza che il debitore possa opporgli il beneficio della divisione: le istanze giudiziali promosse contro uno dei debitori in solido non tolgono al creditore il diritto di promuoverne altre simili contro gli altri; ma il debitore convenuto può opporre tutte le eccezioni che gli sono personali, e anche quelle comuni a tutti gli altri debitori; non può invece opporre quelle personali agli altri o ad alcuno degli altri condebitori: la domanda degli interessi proposta contro un debitore in solido li fa decorrere riguardo a tutti.

Se la cosa dovuta è perita per colpa o durante la mora di uno o più debitori in solido, gli altri non restano liberati dall'obbligo di pagarne il prezzo, ma non sono tenuti al risarcimento dei danni, il quale è dovuto soltanto dai debitori, per colpa dei quali la cosa è perita, o che erano in mora.

Quando uno dei debitori diventa erede del creditore, o quando il

creditore diventa erede di uno dei debitori, il credito in solido non si estingue che per la porzione di quel debitore.

Se il creditore acconsente alla divisione del debito a favore di uno dei condebitori, conserva la sua azione in solido contro gli altri per l'intero credito: parimenti se riceve separatamente la parte di uno dei debitori, dichiarando espressamente che la riceve per la di lui quota, non rinuncia all'azione in solido verso gli altri, quantunque nella quitanza non ne abbia fatta la riserva: che se poi riceva la quota di uno dei debitori, senza dichiarare nella quitanza che la riceve appunto quale sua quota, non si presume la liberazione neppure del debitore, che fece il pagamento: lo stesso ha luogo per la semplice domanda fatta contro uno dei condebitori per la sua parte, se questi non vi ha aderito, o se non è stata pronunziata una sentenza di condanna (§ 583).

Invece se il creditore riceve separatamente e senza riserva da uno dei condebitori la sua porzione dei frutti maturati o degli interessi del debito, rinuncia all'azione in solido per i frutti o interessi scaduti, non però per quelli da scadere, nè per il capitale, eccetto che il pagamento separato siasi continuato per dieci anni consecutivi (art. 1186 a 1197 cod. civ.).

551. L'obbligazione contratta in solido verso il creditore si divide di diritto fra i debitori, i quali non sono fra loro obbligati, se non ciascuno per la sua parte; il condebitore, che ha pagato l'intero debito, può ripetere dagli altri condebitori solo la porzione di ciascuno di essi: se alcuno è non solvente, la relativa perdita va ripartita per contributo sopra tutti gli altri condebitori solventi, e sopra quello che ha fatto il pagamento: nel caso in cui il creditore abbia rinunziato all'azione in solido verso alcuno dei debitori, la porzione del non solvente è per contributo ripartita tra tutti i debitori, e fra quelli stati precedentemente liberati.

Se l'affare per cui fu contratto il debito in solido, non riguarda che uno degli obbligati, egli è tenuto per tutto il debito verso gli altri, i quali relativamente a lui sono riputati suoi fidejussori (art. 1198 a 1201 cod. civ.).

552. Obbligazioni indivisibili e divisibili. — Sono indivisibili l'obbligazione che ha per oggetto una cosa o un fatto non capace di divisione, come un cavallo, la costruzione di una casa, ecc., e quella che ha per oggetto una cosa o un fatto, per sua natura divisibile, ma che cessa di essere tale, avuto riguardo al modo con cui li considerarono le parti contraenti, come una pariglia di cavalli, un capitale; quindi basta l'accordo delle parti per rendere indivisibile qualunque obbligazione per sè divisibile.

Ogni altra obbligazione è divisibile: quella stipulata in solido non acquista il carattere d'indivisibilità (art. 1202 e 1203 cod. civ.).

553. Obbligazione divisibile. — L'obbligazione, anche se capace di divisione, deve eseguirsi fra creditore e debitore come se fosse indivisibile (§ 571): la divisione non s'applica che ai loro eredi, i quali non possono domandare il credito, nè sono tenuti a pagare il debito che per le porzioni loro spettanti, o per quelle per cui sono obbligati, come rappresentanti il creditore o il debitore.

La divisibilità non è ammessa neppure fra gli eredi del debitore:

1.° quando sia dovuto un corpo determinato; 2.° quando un solo degli eredi sia in forza del titolo incaricato dell' adempimento dell' obbligazione; 3.° quando risulti o dalla natura dell' obbligazione, o dalla cosa, che ne forma l' oggetto, o dal fine, che si è avuto di mira nel contratto, essere stata intenzione dei contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente. Nei primi due casi l'erede che possiede la cosa dovuta, o che è solo incaricato del debito, e nel terzo caso ciascun erede può essere convenuto per l' intero, salvo il regresso contro i coeredi (art. 1204 e 1205 cod. civ.).

554. Obbligazione indivisibile. — Coloro che contrattano congiuntamente un debito indivisibile, si obbligano ciascuno per la totalità, ancorchè l' obbligazione non sia contratta in solido; lo stesso dicasi degli eredi di colui che ha contratto una simile obbligazione.

Ciascun erede del creditore può esigere l' intera esecuzione dell' obbligazione indivisibile, con l'obbligo di dare cauzione idonea per l' indennità degli altri coeredi, ma non può egli solo rimettere il debito intero, nè ricevere il valore invece della cosa: se però lo facesse, il coerede non potrebbe domandare la cosa indivisibile, se non addebitandosi la porzione del coerede che ha fatto la rimessione, o ricevuto il valore.

L' erede del debitore, convenuto per la totalità dell' obbligazione, può domandare un termine per chiamare in causa i suoi coeredi, purchè il debito non sia di tale natura che non possa essere soddisfatto se non dall' erede convenuto, il quale in tale caso può essere egli solo condannato, salvo regresso contro i coeredi (art. 1206 a 1208 cod. civ.).

555. Obbligazione con clausole penali. — La clausola penale è quella con cui una persona, per assicurare l'adempimento di una obbligazione, si obbliga a qualche cosa nel caso che non l' adempia, o ne ritardi l' esecuzione. La nullità dell' obbligazione principale produce la nullità della clausola penale: crediamo però che ciò si verifichi solo quando l' obbligazione principale sia incapace di produrre effetto; che se l' obbligazione, quantunque nulla, possa dare luogo al risarcimento dei danni, l' efficacia della penale sussisterebbe: a esempio la vendita civile della cosa altrui è nulla, ma perchè il compratore in buona fede può pretendere la rifusione dei danni, la clausola penale che fosse apposta a un tale contratto sarebbe valida. La nullità della clausola penale non produce la nullità dell' obbligazione principale.

Il creditore a sua scelta può domandare al debitore, che è in mora, tanto l'esecuzione della obbligazione principale, quanto la pena stipulata: ma non può richiedere e la esecuzione e la penale, perchè questa è la compensazione dei danni, che soffre il creditore per l' inadempimento della obbligazione principale, salvo che le parti non l'abbiano stipulata per il semplice ritardo o trattisi di transazioni (§ 557, 562, 760 e 1118).

Se l' obbligazione principale contiene un termine nel quale deve eseguirsi, la pena s' incorre quando il termine viene a scadere; se non contiene termine, la pena non s' incorre dal debitore se non quando è costituito in mora mediante intimazione. La pena può essere diminuita dal giudice, allorchè l' obbligazione principale è stata eseguita in parte (art. 1209 a 1214 cod. civ.).

556. Quando l'obbligazione principale contratta con clausola penale ha per oggetto una cosa indivisibile, la pena s' incorre per la contravvenzione anche di uno solo degli eredi del debitore, e può domandarsi, o per l' intero contro il contravventore, ovvero contro ciascun coerede per la sua parte, e con l'azione ipotecaria per il tutto, salvo il regresso contro colui per fatto del quale è incorsa la pena: quando invece l' obbligazione è divisibile, non si incorre la pena che da quello degli eredi del debitore che vi contravviene, e per la parte solamente dell' obbligazione principale per cui era tenuto, senza che si possa agire contro coloro che l' hanno eseguita. Ciò però non ha luogo allorchè, essendo stata apposta la clausola penale al fine che non si potesse fare il pagamento in parte, un coerede abbia impedito che l' obbligazione venisse per intero adempita: in questo caso può esigersi da esso la pena intera, e dagli altri eredi la relativa porzione, salvo loro il regresso (art. 1215 e 1216 cod. civ.).

557. Quando non risulta la diversa volontà dei contraenti, ciò che si dà anticipatamente nella conclusione del contratto, si considera come una cautela per il risarcimento dei danni in caso d' inadempimento della convenzione, e si dice *caparra:* la parte che non è in colpa, se non preferisce di ottenere l'adempimento della convenzione, può tenersi la caparra ricevuta, o domandare il doppio di quella data; ma non ha diritto a maggiori compensi qualunque sia il danno derivatole dall' inadempimento dell'obbligazione (art. 1217 e 1230 codice civile; § 555, 562 e seg. e form. 114.ª).

CAPO III.

Degli effetti delle obbligazioni.

558. Chi ha contratto un'obbligazione, è tenuto ad adempierla esattamente, ed in mancanza al risarcimento dei danni. L'obbligazione di dare include quella di consegnare la cosa e di conservarla sino alla consegna. Se il debitore è in mora a farne la consegna (§ 559 e 560), la cosa rimane a suo rischio e pericolo, quantunque prima della mora fosse a rischio e pericolo del creditore.

Non essendo adempita l'obbligazione di fare, il creditore puo chiedere, e il giudice deve autorizzarlo a farla adempire egli stesso a spese del debitore. Se l'obbligazione consiste nel non fare, il debitore che vi contravviene è tenuto ai danni per il solo fatto della contravvenzione: il creditore può domandare che sia distrutto ciò che si è fatto in contravvenzione all'obbligazione, e essere autorizzato dal giudice a distruggerlo a spese del debitore, salvo sempre il risarcimento dei danni (art. 1218 al 1222 cod. civ.).

559. Se all'obbligazione di dare o di fare è apposto un termine, il debitore è costituito in mora per la sola sua scadenza: se però il termine scade dopo la morte del debitore, l'erede non è costituito in mora se non mediante intimazione o altro atto equivalente, e dopo il decorso di otto giorni dalla intimazione: finalmente se nella convenzione non è stabilito alcun termine, il debitore non è parimenti costituito in mora che mediante un' intimazione o altro atto equivalente. Per intimazione, o altro atto equivalente, dobbiamo ritenere un invito

formale fatto a mezzo di un pubblico ufficiale, quale il notaio o l'usciere (art. 1223 e form. 115.ª).

560. La diligenza che si deve impiegare nell'adempimento dell'obbligazione, abbia questa per oggetto l'utilità di una delle parti, o d'ambedue, è sempre quella di un buon padre di famiglia, salvo che nel deposito, per la custodia del quale è imposta la stessa diligenza che si usa nel custodire la cosa propria. Questa regola si applica con maggiore o minore rigore, secondo speciali norme e in determinate circostanze, come a suo luogo vedremo (art. 1224 cod. civ. e § 795).

561. Il debitore, ancorchè non sia per sua parte intervenuta mala fede, sarà condannato al risarcimento dei danni, tanto per l'inadempimento dell'obbligazione, quanto per il ritardo dell'esecuzione, ove non provi che l'inadempimento, o il ritardo, sia derivato da causa estranea, a lui non imputabile, ossia da caso fortuito o da forza maggiore: provati il caso fortuito o la forza maggiore, rimane esonerato da ogni responsabilità (art. 1225 e 1226 cod. civ.).

562. Risarcimento dei danni. — I danni sono in genere dovuti al creditore tanto per la perdita effettivamente sofferta (danno emergente), quanto per il guadagno mancato (lucro cessante). Però il debitore, quando l'inadempimento dell'obbligazione non derivi da suo dolo, è tenuto soltanto ai danni, che sono stati preveduti, o che si sono potuti prevedere al tempo del contratto: quando l'inadempimento derivi da dolo, i danni relativi alla perdita sofferta e al guadagno mancato potranno estendersi anche a ciò che non era nè preveduto, nè prevedibile, ma non a ciò, che non sia una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'obbligazione. T, meccanico, si obbliga a fornirmi una motrice a vapore, ma dolosamente manca all'impegno, tanto che sono costretto a provvedermi da C: se la macchina scoppiasse e dallo scoppio me ne venissero danni, questi non procederebbero nè direttamente, nè immediatamente dall'inadempimento dell'obbligazione di T e quindi non darebbero in nessun caso diritto a risarcimento. Quando però la convenzione stabilisca che colui, il quale mancherà di eseguirla, debba pagare una determinata somma a titoli di danni, non si può attribuire una somma maggiore o minore: lo stesso se l'accertamento dei danni è fatto sotto forma di clausola penale, o mediante caparra (art. 1227 al 1230 cod. civ. e § 555 e 557).

563. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto somme di danaro, i danni derivanti dal ritardo nell'eseguirle consistono sempre nel pagamento degli interessi legali, salvo patto speciale e le regole particolari al commercio, alla fidejussione e alla società (§ 737 e 825). L'interesse legale è determinato nel cinque per cento all'anno nelle materie civili e nel sei per cento nelle materie commerciali. Questi danni sono dovuti dal giorno della mora senza che il creditore sia tenuto a giustificare alcuna perdita (art. 1231 cod. civ.). Fu però ritenuto e giudicato che il creditore, il quale abbia sofferto un danno maggiore, lo possa provare, e abbia diritto di ottenerne il risarcimento.

564. Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi, o nella tassa legale in forza *di giudiziale domanda* e dal giorno di questa, o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione *posteriore* alla scadenza dei medesimi. Nelle materie commerciali l'interesse degl'interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini.

Inoltre l'interesse convenzionale o legale di interessi scaduti per debiti civili, non comincia a decorrere se non quando trattasi d'interessi dovuti per un'annata intera, salvo però riguardo alle casse di risparmio e altri simili istituti quanto fosse altrimenti stabilito dai loro regolamenti. L'annata rappresenta il termine minimo: quindi se fosssro dovuti quindici o venti mesi d'interessi, si avrebbe diritto di ottenere la capitalizzazione anche degli interessi dei tre, o degli otto mesi che sorpassano l'annata. In materia commerciale i debiti liquidi e esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto.

Le rendite scadute, come i fitti, le pigioni e i frutti maturati delle rendite perpetue, o vitalizie, producono pure interessi dal giorno della *domanda giudiziale*, o dalla convenzione, la quale in questo caso può essere anche precedente alla scadenza, e conchiusa anche con lo stesso atto costitutivo dell'affitto o della rendita: una semplice diffida, sia pure a mezzo di pubblico ufficiale, non sarebbe sufficiente a fare decorrere gli interessi, ma occorre proprio una citazione (form. 116.ª e 117.ª). La stessa regola vale per le restituzioni dei frutti e per gli interessi pagati da un terzo al creditore a scarico del debitore (art. 1232 e 1233 cod. civ.).

565. I creditori, per il conseguimento di quanto è loro dovuto, possono esercitare tutti i diritti e azioni del debitore, eccettuati sieno esclusivamente inerenti alla di lui persona; possono anche impugnare in proprio nome gli atti che il debitore abbia fatto in frode delle loro ragioni (azione pauliana). Trattandosi di atti a titolo oneroso, la frode deve risultare per parte di ambidue i contraenti; per gli atti a titolo gratuito basta sia intervenuta per parte del debitore.

In ogni caso però la rivocazione dell'atto non produce effetto a danno dei terzi, che, non partecipi della frode, abbiano acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di rivocazione (art. 1234 e 1235 cod. civ.).

CAPO IV.

Del modo con cui si estinguono le obbligazioni.

566. Le obbligazioni si estinguono: con il pagamento, con la novazione, con la rimessione, con la compensazione, con la confusione, con la perdita della cosa dovuta, con l'annullamento e la rescissione, per effetto di condizione risolutiva e con la prescrizione (art. 1236 cod. civ.).

567. Pagamento in genere. — Ogni pagamento presuppone un debito; ciò che è pagato senza essere dovuto, è ripetibile (§ 540 e 541). Però la ripetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte (art. 1237 cod. civ.).

568. Le obbligazioni si estinguono con il pagamento fatto da chiunque vi abbia interesse, come un coobbligato, o un fidejussore, o anche da un terzo che non vi abbia interesse, purchè agisca in nome e per la liberazione del debitore, o, agendo in nome proprio, non sottentri nei diritti del creditore. L'obbligazione di fare però non può adempirsi da un terzo contro volontà del creditore, ove questi abbia interesse che sia adempita dal debitore medesimo (art. 1238 e 1239 cod. civ.).

569. Il pagamento, che ha per oggetto di trasferire la proprietà della cosa pagata nel creditore, non è valido se non è fatto da colui che sia proprietario della cosa e capace di alienarla. Tuttavia non si può ripetere il pagamento di una somma di danaro, o di cosa che si consuma con l'uso, dal creditore che l'ha consumata in buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto da chi non era proprietario, o non aveva la capacità di alienarla. Deve essere fatto al creditore, o a persona autorizzata a riceverlo dal creditore medesimo, dall' autorità giudiziaria, o dalla legge: tuttavia è valido il pagamento fatto a colui che non era autorizzato a riceverlo per il creditore, quando questi lo ratifichi, o ne abbia approfittato; come pure è valido il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito, ancorchè il possessore ne abbia poi sofferta l'evizione: invece non è valido il pagamento fatto al creditore, se questi era incapace di riceverlo, salvo che il debitore provi che la cosa pagata fu rivolta in vantaggio dello stesso creditore (art. 1240 al 1243 cod. civ.).

570. Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore, non ostante sequestro, o atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge, non è valido riguardo ai creditori sequestranti od opponenti, i quali possono costringere il debitore a pagare di nuovo, per ciò che riguarda le loro ragioni; salvo il suo regresso contro il creditore (art. 1244 cod. civ.).

571. Il creditore non può essere costretto nè a ricevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque il valore della cosa offerta sia eguale o anche maggiore: nè a ricevere in parte il pagamento di un debito ancorchè divisibile (art. 1245 e 1246 cod. civ.): però fu ritenuto che gli interessi costituiscano un debito distinto dal capitale, e che quindi possano essere pagati anche disgiuntamente da questo: il possessore di una cambiale non può rifiutare un pagamento parziale (§ 1070).

572. Il debitore di una cosa certa e determinata viene liberato rimettendola nello stato in cui si trova al tempo della consegna, purchè i deterioramenti sopraggiunti non provengano da fatto, o colpa di lui, o delle persone di cui deve rispondere, ed egli non fosse in mora prima dei seguìti deterioramenti (art. 1247 cod. civ. e § 559).

573. Se il debito è di una cosa determinata soltanto nella specie, il debitore per essere liberato non è tenuto a darla della migliore *qualità*, ma non può darla neppure della peggiore (art. 1248 cod. civ.).

574. Il pagamento deve farsi nel luogo fissato dal contratto: non essendo stato fissato il luogo, e trattandosi di cosa certa e determinata, nel luogo ove al tempo del contratto si trovava la cosa che ne forma l'oggetto: in ogni altro caso al domicilio del debitore, tranne che nella vendita, il prezzo della quale va pagato nel luogo e nel tempo in cui deve farsi la tradizione. Le spese del pagamento sono a carico del debitore (art. 1249 e 1250 cod. civ. e § 675).

575. **Surrogazione.** — Chi paga un altrui debito ha diritto di essere surrogato nelle ragioni che il debitore aveva verso il creditore: la surrogazione è convenzionale, o legale: è convenzionale: 1.° quando il creditore, ricevendo il pagamento da una terza persona, la surroga nei diritti, nelle azioni, nei privilegi, o nelle ipoteche, che essa ha contro il debitore; questa surrogazione deve essere espressa e fatta con-

temporaneamente al pagamento (form. 118.[a]); 2.° quando il debitore prende a prestito una somma per pagare il suo debito, e surrogare il mutuante nei diritti del creditore. Per la validità di tale surrogazione è d'uopo che l'atto di prestito e la quitanza abbiano data certa, il che, se per atti privati, s'ottiene ordinariamente con la registrazione; che nell'atto di prestito si dichiari che la somma fu presa a prestito per fare il pagamento, e nella quitanza che il pagamento è stato fatto con i denari somministrati a tal effetto dal nuovo creditore. Questa surrogazione si opera senza il concorso della volontà del creditore (art. 1251 e 1252 cod. civ. e form. 119.[a]).

576. La surrogazione legale ha luogo a vantaggio; 1.° di colui che, essendo egli stesso creditore, ancorchè chirografario, paga un altro creditore, che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, o delle sue ipoteche; 2.° di colui che, avendo acquistato un immobile, fino alla concorrenza del prezzo del suo acquisto, paga uno o più creditori, a favore dei quali il fondo è ipotecato; 3.° di colui che, essendo obbligato con altri, o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo; 4.° dell'erede con beneficio dell' inventario che ha pagato con propri denari i debiti ereditari (§ 477). Queste surrogazioni hanno luogo tanto contro i fidejussori, quanto contro i debitori (§ 873).

Il creditore che fu solo in parte soddisfatto, e colui che gli fece il pagamento in parte, concorrono insieme a far valere i loro diritti in proporzione di quanto è ai medesimi dovuto (art. 1253 e 1254 cod. civ.).

577. Imputazione dei pagamenti. — Chi ha più debiti della stessa specie, ha diritto di dichiarare, quando paga, qual sia il debito che intende di soddisfare: però se ha un debito che produce frutti, o interessi, non può, senza il consenso del creditore, imputare ciò che paga al capitale invece che ai frutti o agli interessi; il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi, se non è integrale, si imputa prima agli interessi: se chi paga ha più debiti verso una stessa persona, e accetta una quitanza per cui il creditore imputi specificatamente la somma ricevuta a uno di essi, non può più chiedere l'imputazione a un debito differente, quando non siavi intervenuto dolo, o sorpresa per parte del creditore. Se la quitanza non esprime alcuna imputazione, il pagamento deve essere imputato al debito che a quel tempo il debitore aveva maggior interesse di estinguere tra quelli che erano parimente scaduti, benchè di data diversa: se non erano scaduti tutti, al debito scaduto, quantunque meno gravoso di quelli non peranco scaduti: se poi i debiti sono di egual natura e tutti scaduti, l'imputazione si fa al più antico, e proporzionalmente a parità di cose (art. 1255 a 1258 cod. civ., form. 120.[a] e 121.[a] e § 738).

578. Offerta di pagamento e deposito. — Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può ottenere la sua liberazione mediante l'offerta reale e il susseguente deposito della cosa dovuta alla cassa di depositi e prestiti. Dal giorno del deposito legalmente eseguito cessano gli interessi, e la cosa depositata rimane a rischio e pericolo del creditore.

Perchè l'offerta sia valida è necessario: 1.° che sia fatta al creditore capace di esigere, o a chi ha facoltà di ricevere per il medesimo; 2.° che sia fatta da persona capace da pagare (§ 524); 3.° che

comprenda l' intera somma o altra cosa dovuta, i frutti e gli interessi, le spese liquide e una somma per le spese non liquidate, con riserva per qualunque supplemento; 4.° che il termine sia scaduto, se fu stipulato a favore del creditore; 5.° che siasi verificata la condizione sotto la quale fu contratto il debito; 6.° che l'offerta sia fatta nel luogo convenuto per il pagamento; e in mancanza di convenzione speciale che sia fatta al creditore, o al suo domicilio, o a quello scelto per l'esecuzione del contratto e a mezzo di un notaio, di un usciere o del cancelliere della pretura.

Per la validità del deposito non è necessario che venga autorizzato dal giudice, ma basta: 1.° che sia stato preceduto da una intimazione fatta al creditore, nella quale s'indichi il giorno, l'ora e il luogo in cui la cosa offerta sarà depositata; 2.° che il debitore siasi privato del possesso della cosa offerta consegnandola, insieme con gli interessi decorsi sino al giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge; 3.° che siasi steso dall'ufficiale pubblico un processo verbale indicante la specie delle cose offerte, il rifiuto di accettarle per parte del creditore, o la sua mancanza a comparire, e finalmente il deposito; 4.° che quando il creditore non sia comparso, gli sia stato notificato il processo verbale del deposito, con la intimazione di ritirare la cosa depositata.

Le spese dell'offerta reale e del deposito, se questi atti sono validi, sono a carico del creditore (art. 1259 a 1262).

579. Finchè il deposito non è stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e quando lo ritiri, i suoi condebitori o fidejussori non restano liberati: ma allorchè esso abbia ottenuta una sentenza passata in giudicato, la quale dichiari buoni e validi la sua offerta e il deposito, non può più, nemmeno con il consenso del creditore, ritirare il deposito in pregiudizio dei suoi condebitori o fidejussori.

Il creditore il quale ha acconsentito che il debitore ritirasse il deposito, dopo che questo fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può più valersi per il pagamento del suo credito, dei privilegi e delle ipoteche che vi erano annesse (art. 1263 al 1265 cod. civ.).

580. Se la cosa dovuta è un determinato corpo, il quale debba essere consegnato nel luogo in cui si trova, il debitore deve con atto di intimazione far ingiungere al creditore di eseguirne il trasporto: fatta l'intimazione, se il creditore non trasporta la cosa, il debitore può ottenere dal giudice la permissione di depositarla in altro luogo (art. 1266 cod. civ., form.° 122 ª e 123 ª).

581. Novazione. — La novazione ha luogo in tre maniere: 1.° quando il debitore contrae verso il suo creditore un nuovo debito, il quale viene sostituito all'antico, che rimane estinto; 2.° quando un nuovo debitore è sostituito all'antico, il quale viene liberato dal creditore; 3.° quando in forza di una nuova obbligazione un nuovo creditore viene sostituito all'antico, verso cui il debitore rimane liberato.

La novazione può validamente effettuarsi solo tra persone capaci di contrattare (§ 524): non si presume, ma bisogna che dall'atto chiaramente risulti la volontà di effettuarla. La novazione che si fa con il sostituire un nuovo debitore, può effettuarsi senza il consenso del primo.

La delegazione per cui un debitore assegna al creditore altro debitore, che si obbliga verso di lui, non produce novazione, se il creditore espressamente non dichiara la sua volontà di liberare il debitore che fa la delegazione: in questo caso il creditore che ha liberato il debitore da cui fu fatta la delegazione, non ha regresso contro di lui, se il delegato diviene non solvente, purchè l'atto non contenga una riserva espressa, o il delegato non fosse di già in istato di non solvenza o di fallimento al momento della delegazione. La delegazione o la indicazione fatta dal debitore di una persona che debba pagare in sua vece e la indicazione fatta dal creditore di una persona che debba per lui ricevere non producono novazione (form. 124.ª a 128.ª).

I privilegi e le ipoteche del credito anteriore non passano in quello che gli è sostituito, se il creditore non ne fa espressa riserva: parimenti quando la novazione si effettua per la sostituzione di un nuovo debitore, i privilegi e le ipoteche primitive del credito non si trasferiscono sui beni del nuovo debitore (art. 1267 al 1275 cod. civ.).

582. Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido, i condebitori restano liberati: quindi i privilegi e le ipoteche per il credito anteriore non possono essere riservate che sui beni di quello che contrae il nuovo debito; la novazione effettuata relativamente al debitore principale libera i fidejussori. Nondimeno se il creditore esige nel primo caso l'adesione dei condebitori, o nel secondo quella dei fidejussori, e i medesimi ricusano di aderire alla nuova convenzione, sussiste il credito anteriore.

Il debitore, che accettò la delegazione, non può opporre al secondo creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario, salva però la sua azione contro di questo. Tuttavia trattandosi di eccezioni dipendenti dalla qualità della persona, il debitore può opporle, se tale qualità sussisteva ancora al tempo in cui ha acconsentito alla delegazione (art. 1276 a 1278 cod. civ.); se, a esempio, il debitore era inabilitato tanto all'epoca che incontrò il debito, quanto all'epoca che accettò la delegazione del nuovo creditore, egli potrà opporre anche a questi la eccezione procedente dalla propria incapacità a obbligarsi.

583. Rimessione del debito. — La volontaria restituzione del titolo originale del credito sotto forma privata, fatta dal creditore al debitore, costituisce la prova della liberazione a favore tanto del debitore, quanto dei condebitori in solido (§ 609).

È controverso se la restituzione si presuma volontaria, nel qual caso incomberebbe al creditore provare come sia stato privato del titolo contro sua volontà, o se la prova incomba invece al debitore. La rimessione a titolo gratuito è valida anche senza le forme solenni della donazione, ciò non essendo dalla legge prescritto: la restituzione del pegno non basta per far presumere la rimessione del debito; se il creditore, dichiarando di rimettere il debito di uno dei condebitori in solido, non vuole liberare gli altri deve espressamente riservarsi i suoi diritti contro di essi; ma anche così e in tal caso non può ripetere il credito, se non con la detrazione della parte di colui al quale ha fatta la rimessione (§ 549 e seg. e form. 129.ª).

La rimessione o liberazione convenzionale accordata al debitore principale libera i fidejussori; accordata al fidejussore non libera il

debitore principale; accordata finalmente dal creditore a uno dei suoi fidejussori senza il consenso degli altri, profitta ai medesimi per la parte di quello che fu liberato: in ogni caso ciò che il creditore ha ricevuto da un fidejussore per liberarlo dalla cauzione, deve imputarsi al debito e portarsi a scarico del debitore principale e degli altri fidejussori (art. 1279 al 1284 cod. civ.).

584. Compensazione. — Quando due sono debitori l'uno verso l'altro, ha luogo tra loro la compensazione, che estingue i due debiti se hanno egualmente per oggetto una somma di danaro, o una determinata quantità di cose della stessa specie, che possano nei pagamenti tenere luogo le une delle altre, e che siano egualmente liquide ed esigibili. Le prestazioni non controverse di grani o di derrate, il cui valore è regolato dal prezzo dei pubblici mercati, possono compensarsi con somme liquide ed esigibili; la compensazione però non avrebbe luogo, se gli oggetti, oltre che nella specie, sono determinati anche nel genere: così se il debito reciproco fosse di ettol. 50 di vino da una parte e di ettol. 70 dall'altra, rimarrebbe compensato per ettol. 50: ma se invece un debitore dovesse all'altro ettol. 50 di Marsala, e questi al primo ettol. 50 di Cipro, la compensazione non avrebbe luogo. Le dilazioni concesse gratuitamente dal creditore non sono di ostacolo alla compensazione. Questa, nei casi in cui ha luogo, si fa sempre di diritto in virtù della legge e anche senza saputa dei debitori, al momento stesso della contemporanea esistenza dei due debiti, che reciprocamente si estinguono per le quantità corrispondenti (art. 1285 a 1288 cod. civ.).

585. La compensazione, qualunque siano le cause dell'uno o dell'altro debito, non ha luogo: 1.° quando si tratta di domanda per restituzione di una cosa di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato; 2.° quando si tratta della domanda per la restituzione del deposito o del comodato (§ 780 e 792); 3.° quando si tratta di un debito il cui titolo deriva da alimenti dichiarati non soggetti a sequestro; 4.° quando il debitore ha preventivamente rinunziato alla compensazione (art. 1289 cod. civ.).

586. Il fidejussore può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al debitore principale; ma il debitore principale non può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al fidejussore. Il debitore in solido non può invocare la compensazione di quanto dal creditore è dovuto al suo condebitore, se non sino alla concorrenza della parte dello stesso condebitore (art. 1290 cod. civ.).

587. Il debitore, che senza condizione o riserva ha consentito alla cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione, che avrebbe potuto opporre al cedente prima dell'accettazione: la cessione non accettata dal debitore, ma che gli fu notificata, non impedisce la compensazione, fuorchè dei crediti posteriori alla notificazione.

Quando i due debiti non siano pagabili nello stesso luogo, non si può opporre la compensazione se non computate le spese di trasporto al luogo del pagamento: se una persona ha più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le stesse regole stabilite per l'imputazione (art. 1291 a 1293 cod. civ. e § 577).

588. La compensazione non ha luogo in pregiudizio dei di-

ritti acquistati da terzi: perciò chi, essendo debitore, divenne creditore dopo il sequestro fatto presso di sè a favore di un terzo, non può opporre la compensazione a pregiudizio di chi ottenne il sequestro (art. 1294 cod. civ.).

589. Chi ha pagato un debito estinto di diritto in forza della compensazione, e poi propone il credito per cui non ha opposto la compensazione, non può in pregiudizio dei terzi valersi dei privilegi, delle ipoteche o cauzioni annesse al suo credito, semprechè non abbia avuto un giusto motivo d'ignorare il credito che avrebbe dovuto compensare il suo debito (art. 1295 cod. civ.).

590. **Confusione.** — Quando le qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona, avviene di diritto la confusione, che estingue debito e credito, e libera anche i fidejussori: la riunione nella persona del fidejussore della qualità di creditore o di debitore principale non produce l'estinzione dell' obbligazione principale: la confusione nella persona di uno dei debitori in solido profitta ai condebitori per la porzione di cui era debitore (art. 1296 e 1297 cod. civ.).

591. **Perdita della cosa dovuta.** — Quando una determinata cosa, oggetto dell'obbligazione, perisce, o è posta fuori di commercio, o si smarrisce in modo che se ne ignori assolutamente l'esistenza, l'obbligazione si estingue, se la cosa è perita, posta fuori di commercio, o smarrita senza colpa del debitore, e prima che questi fosse in mora (§ 559 e 560); la obbligazione si estingue anche in caso di mora, quando la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore, ove gli fosse stata consegnata, e il debitore non abbia assunto a suo carico il pericolo dei casi fortuiti: spetta però a lui di provare il caso fortuito che allega. In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa rubata, la sua perdita non dispensa chi l'ha sottratta dal restituirne il valore. Perita, posta fuori di commercio o smarrita senza colpa del debitore la cosa, i diritti e le azioni che gli spettavano riguardo alla medesima passano al suo creditore (art. 1298 e 1299 cod. civ.).

592. **Azioni di nullità o di rescissione.** — Le azioni di nullità o di rescissione di un contratto durano per cinque anni in tutti i casi, nei quali non siano ristrette a minor tempo da leggi particolari: il termine comincia a decorrere: nel caso di violenza, dal giorno in cui è cessata; nel caso di errore, o di dolo, dal giorno in cui furono scoperti; riguardo agli atti degli interdetti o degli inabilitati, dal giorno in cui è tolta l'interdizione, o l'inabilitazione; riguardo agli atti dei minori, dal giorno della loro maggiore età; e riguardo agli atti delle donne maritate, dal giorno dello scioglimento del matrimonio.

Queste azioni si trasmettono agli eredi; ma essi non possono esercitarle, se non entro quel tempo che rimaneva ai loro autori, salve le disposizioni relative all'interruzione, o sospensione del corso delle prescrizioni (art. 1300 e 1301 cod. civ., § 914 e seg.).

593. L'eccezione di nullità, o di rescissione, può essere opposta da chi è convenuto per l'esecuzione del contratto in tutti i casi, nei quali avrebbe potuto egli stesso agire per nullità, o rescissione: questa eccezione non è soggetta alla suddetta prescrizione di anni cinque, nè ad altre (art. 1302 cod. civ.). Un minore si obbliga per una data somma: il pagamento gli viene chiesto dopo nove anni

dalla sua maggiore età: potrà opporre ancora l'eccezione di nullità dell'obbligazione.

594. Nelle obbligazioni dei minori l'azione di nullità è ammessa: 1.° allorchè il minore non emancipato ha fatto da sè un atto senza l'intervento del suo legittimo rappresentante (§ 162); 2.° allorchè il minore emancipato ha fatto da sè un atto, per il quale la legge richiede l'assistenza del curatore (§ 183 e seg.); 3.° allorchè non sono osservate le formalità stabilite per alcuni atti con disposizioni speciali di legge (§ 178 e seg. e 183 e seg.). Gli atti compiuti nel modo voluto dalla legge nell'interesse del minore, dell'interdetto, o dell' inabilitato hanno la efficacia di quelli fatti dal maggiore di età pienamente capace (art. 1303 e 1304 cod. civ.).

595. Il minore non può impugnare la sua obbligazione, quando con raggiri o mezzi dolosi ha occultato di essere tale: ma a costituirlo in dolo non basta la dichiarazione da lui fatta di essere maggiore: per le obbligazioni nascenti da delitto, o da quasi delitto è pareggiato al maggiore di età (art. 1305 e 1306 cod. civ.).

596. Chi contratta con un incapace, sia interdetto, inabilitato, minore, o donna maritata, contratta nullamente; ma non ha diritto di essere rimborsato di quanto ha pagato all'incapace, a meno che non provi che venne rivolto a vantaggio del medesimo (art. 1307 cod. civ.); compero una casa da un minore, non autorizzato a vendere, e ne sborso il prezzo, oppure mutuo un capitale a una donna maritata senza riportare il consenso del marito: dichiarati nulli questi contratti, io dovrò rendere la casa al venditore, ma non avrò diritto alla restituzione del prezzo sborsato, come pure della somma data a mutuo, se non riesco a provare che quelle somme furono rivolte a vantaggio del venditore e della mutuataria: prova spesso non facile.

597. L'azione di rescissione per causa di lesione non si può proporre, ancorchè si tratti di minori, se non nei casi e sotto le condizioni specialmente espresse nella legge (§ 503, 504, 592), nè produce effetto a danno dei terzi, che hanno acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di rescissione (art. 1308 cod. civ.).

598. L'atto di conferma o ratifica di una obbligazione contro cui è ammessa l'azione di nullità, non è valido, se non contiene la sostanza della stessa obbligazione, il motivo che la rende viziosa e la dichiarazione che s'intende correggere il vizio su cui tale azione è fondata (form. 130.ª).

In mancanza d'atto di conferma, o ratifica, basta alla validità della obbligazione la sua esecuzione, purchè concorrano questi requisiti: che la esecuzione sia volontaria; che segua per tutta l' obbligazione o per la maggior parte di essa; che chi la eseguisce conosca il vizio da cui la obbligazione è affetta, e la eseguisca quando possa validamente confermarla o ratificarla, come, a esempio, dopo raggiunta la maggior età, o sciolto il matrimonio. La conferma, ratifica, o esecuzione volontaria, secondo le forme e nei tempi determinati dalla legge, produce quindi la rinuncia ai mezzi e alle eccezioni che potevano opporsi contro la obbligazione, salvi però i diritti dei terzi: questa disposizione non si applica all'azione di rescissione per causa di lesione, la quale sarebbe sempre proponibile non ostante conferma,

ratifica, o esecuzione volontaria della relativa obbligazione. Parimenti non si possono sanare con verun atto confermativo i vizi di un atto nullo in modo assoluto per difetto di formalità (art. 1309 e 1310 codice civile).

599. Conseguentemente a queste norme, la conferma, ratifica, o esecuzione volontaria di una donazione, o di una disposizione testamentaria per parte degli eredi, o aventi causa dal donante, o dal testatore, dopo la morte di lui include la loro rinunzia a opporre i vizi di forma e qualunque altra eccezione (art. 1310 e 1311 cod. civ.).

CAPO V.

Della prova delle obbligazioni e di quella della loro estinzione.

600. Chi domanda l'esecuzione di un'obbligazione, deve provarla, e chi pretende di esserne stato liberato deve dal suo canto provare il pagamento, o il fatto che ha prodotto l'estinzione della sua obbligazione; i mezzi di prova sono determinati dalla legge, nè il giudice potrebbe sostituirne altri e diversi, come non potrebbe attingere la sua convinzione da fatti o notizie estranei al giudizio.

601. Prova per iscritto. — La prova per iscritto risulta da atto pubblico, o da scrittura privata.

Devono farsi per atto pubblico, o per scrittura privata sotto pena di nullità: 1.° le convenzioni che trasferiscono proprietà d'immobili, o di altri beni, o diritti capaci d'ipoteca, salvo le disposizioni relative alle rendite sopra lo Stato; 2.° le convenzioni che costituiscono, o modificano servitù prediali, o diritto di uso o di abitazione, o trasferiscono l'esercizio del diritto di usufrutto; 3.° gli atti di rinuncia ai diritti enunciati nei due numeri precedenti; 4.° i contratti di locazione d'immobili per un tempo eccedente i nove anni; 5.° i contratti di società che hanno per oggetto il godimento di beni immobili, quando la durata della società è indeterminata o eccede i nove anni; 6.° gli atti che costituiscono rendite sì perpetue che vitalizie; 7.° le transazioni; 8.° gli altri atti specialmente indicati dalla legge; i quali in parte abbiamo veduto e in parte vedremo. È utile aggiungere fino d'ora che quando la convenzione va trascritta, deve essere stesa per atto pubblico, o per scrittura privata autenticata da notaio (art. 1313 e 1314 cod. civ. e § 834).

602. Atto pubblico. — Atto pubblico è quello ricevuto con le richieste formalità da un notaio, o da altro pubblico ufficiale autorizzato, nel luogo ove l'atto è seguito, a attribuirgli la pubblica fede: l'atto, che per incompetenza o incapacità dell' ufficiale o per difetto di forma non ha forza di atto pubblico, vale come scrittura privata, quando sia sottoscritto dalle parti.

L'atto pubblico fa piena fede della convenzione e dei fatti seguiti alla presenza del notaio o d'altro pubblico ufficiale che lo ha ricevuto: nel caso però di querela di falso in via penale, l'esecuzione dell'atto impugnato per falso viene sospesa con il mandato di cattura: sino a che non sia rilasciato il mandato di cattura, o nel caso di querela di falso in via civile, l'autorità giudiziaria può a norma delle circostanze sospendere temporaneamente l'esecuzione dell' atto (art. 1315 a 1317 cod. civ.).

603. Tanto l'atto pubblico, quanto la scrittura privata fanno prova tra le parti anche delle cose espresse in modo enunciativo, purchè l'enunciativa abbia un diretto rapporto con la disposizione; se vi è estranea non può servire che per un principio di prova: le contro-dichiarazioni fatte per privata scrittura non possono avere effetto che fra i contraenti e loro successori a titolo universale (art. 1318 e 1319 cod. civ.).

604. Scritture private. — La scrittura privata riconosciuta da colui contro cui si produce, ha la stessa fede dell' atto pubblico fra quelli che l'hanno sottoscritta, loro eredi e aventi causa: quegli contro cui è prodotta, è tenuto a riconoscere o negare formalmente il proprio carattere o la propria sottoscrizione: i suoi eredi o aventi causa possono invece limitarsi a dichiarare di non conoscere il carattere o la sottoscrizione del loro autore: quando la parte nega il proprio carattere o la propria sottoscrizione, e quando i suoi eredi o aventi causa dichiarano di non conoscerla, se ne ordina la verificazione giudiziale (§ 1448).

Si hanno invece per riconosciute le sottoscrizioni autenticate da un notaio: il notaio può autenticare soltanto le sottoscrizioni apposte alla presenza sua e di due testimoni, premesso l'accertamento dell'identità delle persone dei contraenti.

Quantunque il carattere o la sottoscrizione sia stata riconosciuta o sia tenuta per tale, la parte contro cui è prodotto un atto privato, ha sempre il diritto di proporre le sue ragioni contro il contenuto nel medesimo, benchè non abbia fatta alcuna riserva al momento della ricognizione (art. 1320 a 1324 cod. civ.).

605. Il segno di croce apposto alle scritture non ha per la legge nostra nessun valore: tuttavia fu ritenuto doversi considerare come un efficace principio di prova scritta la ricognizione dell'atto a cui il predetto segno di croce venne apposto.

606. La polizza o promessa per iscrittura privata, con la quale una sola delle parti si obbliga verso l'altra a pagarle una somma di danaro, o a darle altra cosa valutata in quantità, dev'essere scritta per intero di mano di chi la sottoscrive, o per lo meno è necessario che questi alla sua sottoscrizione aggiunga di propria mano un *buono* o *approvato*, indicante in lettere per disteso la somma o la quantità della cosa. Questa disposizione non si applica alle materie commerciali (form. 131.ª).

Quando la somma espressa nel corpo dell'atto è diversa da quella espressa nel *buono*, si presume che l'obbligazione sia per la somma minore, ancorchè l'atto, come pure il *buono*, siano scritti per intero di mano di colui che si è obbligato, a meno che non si provi in quale parte sia precisamente l'errore (art. 1325 e 1326 cod. civ.).

607. La data delle scritture private in materia civile non è certa e computabile riguardo ai terzi che dal giorno in cui esse sono state trascritte o depositate nell'ufficio di registro, dal giorno in cui è morto o posto nella fisica impossibilità di scrivere colui, o uno di coloro che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture è comprovata da atti stesi da ufficiali pubblici, come sarebbero i processi verbali di apposizioni di sigilli o d'inventario, o quando la data risulta da altre prove equipollenti: in materia

commerciale può essere accertata con tutti i mezzi di prova ammessi dal codice di commercio (art. 1327 cod. civ. e § 960).

608. I registri e le carte domestiche non fanno fede a favore di colui che le ha scritte, ma la fanno contro di esso: 1.° quando enunciano formalmente la ricevuta di un pagamento; 2.° quando contengono una espressa menzione che l'annotazione è stata scritta per supplire alla mancanza di titoli a favore del creditore.

I libri dei commercianti non fanno fede delle somministrazioni che vi sono registrate, contro le persone non commercianti, ma possono autorizzare il giudice a deferire d'ufficio il giuramento all'una o all'altra parte: fanno fede contro di essi, ma quegli che vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto in ciò che gli è contrario (art. 1328 a 1330, § 958 e 960).

609. Qualunque annotazione posta dal creditore in calce, in margine o nel dorso di un suo titolo di credito, la quale tenda a dimostrare la liberazione del debitore, fa fede, quantunque non porti nè data, nè sottoscrizione del creditore, e il titolo sia sempre rimasto presso di lui.

Lo stesso ha luogo per le annotazioni poste dal creditore nel dorso, in margine o in calce del duplicato di un titolo proprio del debitore o di una precedente quitanza, purchè tale documento si trovi presso il debitore (art. 1331 cod. civ.).

610. Tacche o taglie di contrassegno. — Se corrispondenti a quelle del contrassegno di riscontro fanno fede fra le persone, le quali usano di comprovare con tal mezzo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto (art. 1332 cod. civ.).

611. Copie degli atti pubblici e privati. — Le copie degli atti pubblici, quando sono estratte dall'atto originale e autenticate da notaio o da altro pubblico ufficiale, che li ha ricevuti, o che è legittimamente autorizzato a autenticarle, fanno fede come lo stesso originale. Fanno ugualmente fede le copie delle scritture private, il cui originale si trova depositato in un pubblico archivio, quando siano spedite dall'archivista in conformità dei regolamenti, e le copie degli atti pubblici estratte in conformità dei regolamenti dall'archivista sulla copia autentica depositata nell'archivio dal notaio o da altro pubblico ufficiale, a cui sia dalla legge imposto tale obbligo. In questi casi però le parti non possono esigere la presentazione nel luogo del giudizio dell'atto originale, nè della copia depositata nel pubblico archivio, ma bensì la collazione della copia con l'originale, e, in mancanza di questo, con la copia depositata nell'archivio. In mancanza dell'originale e di una copia depositata in pubblico archivio, le copie autentiche estratte nel modo suddetto fanno tuttavia piena fede, purchè non sieno abrase, nè diano luogo in alcun modo a sospetti, e possono anche servire di originale per estrarre altre copie, qualora si trovino in un pubblico registro, o anche in mano di privati, se, d'ordine del giudice, citati gli aventi interesse o di consenso dei medesimi, vengano depositate nell'archivio a ciò destinato.

Le copie che, in mancanza dell'originale, o di copia depositata in pubblico archivio, fossero state estratte da pubblici ufficiali a ciò non autorizzati, possono servire di principio di prova, ove sieno fatte da più di trent'anni: se sono più recenti, possono, secondo le circo-

stanze, essere tenute come semplici indizi. Le copie che si trovassero solo trascritte sui pubblici registri, non possono servire che di principio di prova per iscritto (art. 1333 a 1339 cod. civ.).

612. Atti di ricognizione. — L'atto di ricognizione, o rinnovazione fa fede contro il debitore, i suoi eredi e aventi causa, se costoro con l'esibizione del documento primitivo non dimostrano che vi è stato errore, o eccesso nella ricognizione. Tra più atti di ricognizione prevale il posteriore di data (art. 1340 cod. civ.).

613. Prova testimoniale. — In materia civile non è ammessa la prova per testimoni di una convenzione sopra un oggetto il cui valore eccede le L. 500, ancorchè si tratti di depositi volontari. Non è neppure ammessa tale prova contro o in aggiunta al contenuto in atti scritti, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente, o posteriormente ai medesimi, ancorchè si tratti di somma, o valore minore di L. 500. Nella determinazione del valore, si tiene calcolo, oltre che del capitale, anche degli interessi, e si deve avere riguardo alla domanda originaria, non alle riduzioni che successivamente si facessero: così se la domanda fosse stata di L. 600, ridotte poi a 450, la prova testimoniale non sarebbe ancora ammessibile.

Parimenti non può essere ammessa la prova testimoniale sopra domanda di somma anche minore di L. 500, quando sia dichiarato che tale somma è residuo, o parte di un credito maggiore, il quale non è provato per iscritto: e neppure quando nel medesimo giudizio una parte faccia più domande, delle quali non abbia documento in iscritto, e che congiunte insieme eccedano le L. 500, ancorchè la parte allegasse che tali crediti provengono da diverse cause, e che furono formati in diversi tempi, purchè simili ragioni non derivino da diverse persone per titolo di successione, donazione o altrimenti. E perchè questa disposizione non venga elusa con il proporre successivamente e in giudizi diversi le varie domande, è imposto che tutte le domande non interamente giustificate per iscritto, devano essere proposte nello stesso giudizio, da qualunque causa procedano, e che proposte in giudizi successivi non possano provarsi per testimoni.

Le regole sopra stabilite soggiacciono a qualche eccezione. La prova testimoniale è innanzi tutto ammissibile, quando vi è già un principio di prova per iscritto: questo principio di prova risulta da qualunque scritto, che *provenga* da colui contro il quale si propone la domanda, o da quello che egli rappresenta, e che renda verosimile il fatto allegato, anche quando tale scritto non fosse di loro pugno: è ammissibile in secondo luogo ogni qualvolta il creditore o fu nella impossibilità di procurarsi una prova scritta dell'obbligazione contratta verso di lui, o perdette il documento che gli serviva di prova per iscritto, in conseguenza di un caso fortuito impreveduto e derivante da forza maggiore. Si presume che il creditore fosse nella impossibilità di procurarsi una prova scritta: 1.° nelle obbligazioni che nascono da quasi contratti, da delitti o quasi delitti; 2.° nei depositi necessari fatti in casi d'incendio, rovina, tumulto o naufragio, e in quelli fatti dai viaggiatori negli alberghi dove alloggiano, o ai vetturini che li conducono, e tutto ciò secondo la qualità delle persone e

le circostanze del fatto; 3.° nelle obbligazioni contratte in caso d'accidenti impreveduti, che non permettessero di fare atti per iscritto. Questa enumerazione è dimostrativa non tassativa: fu ripetutamente giudicato che la impossibilità a procurarsi la prova scritta possa essere anche morale: come, a esempio, nel caso dei doni d'uso in occasione di matrimonio, nei pagamenti o depositi fra i conjugi, ecc.: però queste e le precedenti eccezioni non sono applicabili quando la convenzione a provare sia fra quelle per le quali la legge esige l'atto scritto sotto pena di nullità, e cioè quale requisito essenziale (art. 1341 a 1348 cod. civ. e § 601).

614. Il divieto di provare a mezzo di testimoni interessa l'ordine pubblico, perchè tende a evitare il pericolo di false testimonianze: fu quindi ripetutamente giudicato che questo mezzo di prova nei casi in cui dalla legge è vietato non possa essere ammesso neppure quando concorra l'assenso di tutte le parti.

615. Nelle obbligazioni commerciali la prova per testimoni può essere ammessa per qualsiasi valore e anche contro o in aggiunta al contenuto di atti scritti e sopra ciò che fosse stato detto avanti, contemporaneamente o posteriormente ai medesimi, sempre che l'autorità giudiziaria lo consenta (art. 44 cod. comm.): non è quindi un diritto assoluto delle parti, ma subordinato all' equo criterio del magistrato.

616. Presunzioni. — Presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice deduce da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto: si distinguono in presunzioni stabilite dalla legge e in presunzioni non stabilite dalla legge (art. 1349 cod. civ.).

617. Presunzioni stabilite dalla legge. — Presunzione legale è quella che una disposizione speciale di legge attribuisce a certi atti o fatti: sono tali: 1.° gli atti che la legge dichiara nulli per la loro qualità, come fatti in frode delle sue disposizioni; a esempio: l'istituzione di erede a favore di un incapace fatta per interposta persona; gli atti fatti dal minore, fallito, ecc.; 2.° i casi nei quali la legge dichiara che la proprietà o la liberazione risulta da alcune determinate circostanze, come la proprietà del muro divisorio desunta dal piovente o da altri segni esterni, il possesso attuale che combinato con il possesso più remoto fa presumere il possesso anche nel tempo intermedio, la volontaria restituzione del titolo che costituisce prova della liberazione del debitore, ecc.; 3.° l'autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata.

L'autorità della cosa giudicata ha luogo solo relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza, e è necessario che la cosa domandata sia la stessa; che la domanda sia fondata sulla medesima causa; che sia tra le medesime parti, e proposta da esse e contro di esse nelle medesime qualità.

La presunzione legale dispensa da qualunque prova quello a cui favore essa ha luogo, bastando a ciò la presunzione stessa; che anzi, quando sul fondamento della presunzione legale si annullano certi atti, o si nega l'azione in giudizio, non è ammessa prova in contrario, salvochè la legge espressamente non la riservi (art. 1350 a 1353 cod. civ.). Così l'incapacità del minore degli anni diciotto e la nullità delle convenzioni cui fosse addivenuto, sono dalla legge presunte in modo

assoluto (*juris et de jure*), nè in contrario potrebbe essere ammessa alcuna prova: il marito si presume padre del figlio concepito durante il matrimonio, pure in casi dalla legge determinati è ammessa la prova in contrario (*juris tantum*).

618. Presunzioni non stabilite dalla legge. — Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, e solamente nei casi in cui la legge ammette la prova testimoniale (art. 1354 cod. civ. e § 613).

619. Confessione delle parti. — La confessione è giudiziale o stragiudiziale; è giudiziale la dichiarazione che la parte o il suo procuratore speciale fa innanzi un giudice, ancorchè incompetente; essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta: è stragiudiziale quella che si fa fuori di giudizio; se questa è fatta alla parte, o a chi la rappresenta, forma pure piena prova; se è fatta a un terzo, non può somministrare che un semplice indizio: essa però non può provarsi per testimoni, qualora si tratti di domanda per cui la legge non ammetta la prova testimoniale (§ 613).

La confessione sia giudiziale, sia stragiudiziale, non può essere divisa in danno di chi l'ha fatta, accettando quanto giova e respingendo quanto nuoce: può revocarsi, quando si provi ch'essa fu la conseguenza di un errore di fatto: non può ritrattarsi sotto pretesto di un errore di diritto: deve essere fatta da persone capaci di obbligarsi: la confessione di tutori e amministratori solo pregiudica agli amministrati se fatta nei casi e modi per cui essi possono obbligare gli amministrati medesimi: in ogni modo neppure la più ampia confessione della parte potrebbe dare validità a una convenzione per la quale la legge esiga l'atto scritto (art. 1355 a 1361 § 601).

620. Giuramento. — Il giuramento deve sempre prestarsi personalmente e non per mezzo di procuratore: è di due specie: 1.° quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione della controversia, e chiamasi decisorio; 2.° quello che dal giudice viene deferito d'ufficio all'una o all'altra parte (§ 622). Il decisorio può essere deferito in qualunque specie di controversia civile, e in qualunque stato si trovi la causa, anche quando non vi sia alcun principio di prova della domanda o eccezione: non però sopra un fatto delittuoso, nè sopra una convenzione per la cui validità la legge esiga un atto scritto (§ 601), nè per impugnare un fatto, che un atto pubblico attesti seguìto nell'atto stesso avanti l'ufficiale pubblico che l'ha ricevuto: deve sempre essere deferito sopra un fatto specifico proprio di colui al quale si deferisce, ovvero sulla semplice notizia che egli abbia di un fatto.

Quegli, cui è deferito il giuramento, è tenuto o a prestarlo o a riferirlo all'avversario: se ricusa di prestarlo o non lo riferisce all'avversario soccombe nella domanda o nell'eccezione: parimente soccombe l'avversario, cui fu riferito il giuramento, se ricusa di prestarlo. Però la parte a cui è stato deferito il giuramento, non può più riferirlo dopo che ha dichiarato di essere pronta a giurare, e neppure quando il fatto, che ne è l'oggetto, non è comune ad ambedue le parti, ma soltanto proprio di quella a cui il giuramento fu deferito (art. 1362 al 1369 cod. civ.).

621. Quando il giuramento deferito o riferito sia stato prestato, non si ammette l' altra parte a provarne la falsità salvo il giudizio penale in caso di spergiuro e la azione dei danni nel giudizio stesso. Chi ha deferito o riferito il giuramento può dispensare l' avversario, che si dichiarò pronto a giurare, dal prestarlo; e il giuramento si ha allora come prestato.

La parte che deferì il giuramento, può rivocarlo sino a che la parte contraria non abbia dichiarato di accettarlo o di riferirlo, o sino a che non sia intervenuta sentenza irrevocabile sull'ammissione del medesimo: può revocarlo anche dopo la sentenza, e dopochè la parte contraria abbia dichiarato di essere pronta a prestarlo, se nella sentenza fu variata la formola proposta, salvochè abbia con qualche atto posteriore alla sentenza fatto acquiescenza alla formola variata La parte, che ha riferito il giuramento, non può rivocarlo, se l'altra parte ha dichiarato di esser pronta a giurare.

Il giuramento ricusato o prestato non fa prova che in vantaggio o contro di colui che l' ha deferito, e dei suoi eredi o aventi causa o contro di essi. Deferito da uno dei creditori in solido al debitore, non lo libera che per la porzione dovuta a quel creditore; deferito al debitore principale, libera i fidejussori; deferito a uno dei debitori in solido, giova ai condebitori; deferito al fidejussore, giova al debitore principale. Nei due ultimi casi il giuramento del condebitore in solido o del fidejussore giova agli altri condebitori o al debitore principale, quando fu deferito sul debito, e non sul fatto dell'obbligazione in solido o della fidejussione (art. 1370 a 1373 cod. civ.).

622. Giuramento d' ufficio. — Il giudice può deferire il giuramento a una delle parti, per fare da esso dipendere la decisione della causa, o soltanto per determinare nella condanna la quantità dovuta: il primo dicesi suppletorio: il secondo estimatorio.

Il giuramento non può essere deferito d'ufficio, nè sulla domanda, nè sull'eccezione opposta, se non quando concorrano le seguenti due condizioni: 1.° che la domanda o l'eccezione non sia pienamente provata; 2.° che le medesime non sieno mancanti totalmente di prova.

Il giuramento deferito d' ufficio a una delle parti non può da questa riferirsi all'altra (art. 1374 a 1376 cod. civ.).

623. Il giudice può deferire all'attore il giuramento sul valore della cosa domandata, solo quando è impossibile di provarlo altrimenti; e anche in questo caso deve determinare la somma, fino alla concorrenza della quale si può prestar fede all'attore in conseguenza del suo giuramento (art. 1377 cod. civ.).

TITOLO V.

Del contratto di matrimonio.

CAPO I.

Disposizioni generali.

624. Il matrimonio, che per sè è una istituzione sociale (§ 61), per quanto riguarda i beni, può dare luogo a un vero contratto: è di questo che dobbiamo ora occuparci.

La società conjugale relativamente ai beni è regolata dalle convenzioni delle parti e dalla legge. Gli sposi non possono derogare ai diritti che appartengono al capo della famiglia, a quelli che vengono dalla legge attribuiti all' uno o all' altro conjuge e alle disposizioni proibitive contenute nel codice civile: neppure possono fare alcuna convenzione o rinunzia, che tenda a mutare l' ordine legale delle successioni, o stipulare in modo generico che il loro matrimonio sia regolato da consuetudini locali, o da leggi, alle quali non sono legalmente sottoposti (art. 1378 al 1381 cod. civ.).

625. I contratti matrimoniali devono essere stipulati per atto pubblico avanti notaio prima del matrimonio (form. 132.ª): tutte le mutazioni o controdichiarazioni che vi occorressero prima del matrimonio, devono farsi egualmente per atto pubblico e con la presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone, che sono state parti nel contratto: inoltre, quantunque rivestite delle forme suddette, tali mutazioni o controdichiarazioni, rimangono senza effetto rispetto ai terzi, se in margine, o in calce dell'originale contratto non fu fatta annotazione indicante l'atto, che contiene il cangiamento o la controdichiarazione. Questa annotazione deve essere fatta anche sulla copia del contratto di matrimonio rimessa al pubblico archivio, a cura del notaio che ha ricevuto il nuovo atto, e su quella presentata all' ufficio di trascrizione, se il contratto di matrimonio fu trascritto: il notaio e il pubblico archivista non possono, sotto pena dei danni verso le parti, e sotto pene più gravi, se vi è luogo, dare copia del contratto di matrimonio senza trascrivere in fine l'annotazione suddetta. Dopo la celebrazione del matrimonio le convenzioni matrimoniali di qualunque specie non possono cangiarsi in verun modo: la dote però può essere costituita o aumentata da terzi anche durante il matrimonio (art. 1382 al 1385 cod. civ. e § 628).

626. Il minore capace di contrarre matrimonio è capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e donazioni, che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide, se egli è assistito dalle persone, il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio; e poichè il minore è capace di contrarre matrimonio non solo quando abbia compiuto i diciotto anni, se maschio, e i quindici se femmina, ma anche rispettivamente dopo compiuti i quindici e i dodici, per ottenuta dispensa (§ 64), così è a ritenerlo anche in questo caso capace a stipulare.

Per la validità delle stipulazioni e donazioni fatte nel contratto di matrimonio da colui, contro il quale è stata pronunciata sentenza, o anche solo promosso giudizio d' inabilitazione (§ 197), è necessaria l'assistenza del curatore, che sarà per tal fine nominato (art. 1386 e 1387 cod. civ.).

CAPO II.

Della dote.

627. La dote consiste in quei beni che la moglie o altri per essa apporta espressamente a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio (art. 1388 cod. civ.).

628. Costituzione della dote. — La dote non si può costituire,

nè aumentare *dai conjugi* durante il matrimonio: lo potranno invece i terzi, sieno essi genitori, parenti o estranei. I figli non hanno alcuna azione verso i genitori o gli ascendenti per obbligarli a un assegno, neppure a titolo di dote. La costituzione della dote può comprendere in tutto o in parte tanto i beni presenti, quanto i beni futuri *della donna*, oppure un oggetto determinato, quale un fondo, una casa, un capitale, una somma in danaro ecc., ecc.; altra persona, che non sia la sposa, non può costituire la dote che con i propri beni presenti (§ 510). La costituzione di dote, espressa in termini generici di tutti i beni della donna, comprende solo i beni presenti, non i futuri (art. 1389 a 1391 cod. civ.).

629. Quando una donna passa a un secondo, o ulteriore matrimonio, non si intende ricostituita tacitamente la dote assegnata nel matrimonio precedente. Se il padre e la madre, che hanno beni stradotali, costituiscono unitamente una dote senza distinguere la parte di ciascuno, la dote si intende costituita in parti eguali da ambidue e a loro carico, anche quando la figlia dotata avesse beni propri di cui loro spettasse l'usufrutto: quando chi costituisce la dote è il genitore superstite, e la costituisce sui beni paterni e materni, senza specificarne le porzioni, la dote si prende primieramente sopra i diritti spettanti alla futura sposa nei beni del genitore premorto, e il rimanente sopra i beni di chi l'ha costituita; ci pare però che all'atto della costituzione, dovrebbe intervenire anche la figlia, specialmente se i beni siano suoi, perchè a essa, tanto se maggiore, quant'anche se minore, spetta il diritto di stipulare le convenzioni matrimoniali, essendole ciò espressamente dalla legge accordato (§ 626): se finalmente la dote è costituita dal solo padre per i diritti paterni e materni, la madre, quantunque presente al contratto, non è obbligata, e la dote resta per intero a carico del padre (art. 1390 a 1395 cod. civ.).

630. Chi costituisce una dote, è tenuto a garantirne i beni e a pagarne gli interessi, i quali decorrono di diritto dal giorno del matrimonio, quantunque sia pattuita una dilazione al pagamento della dote stessa; salvo stipulazione in contrario.

Nel contratto di matrimonio possono gli sposi pattuire un lucro sull'importare della dote in favore del conjuge sopravivente: questo lucro si devolve in proprietà al conjuge sopravivente se non vi sono discendenti del conjuge premorto, e nel caso contrario in semplice usufrutto, salvochè gli sposi abbiano diversamente pattuito: non può essere pattuito sulla dote che viene da altri costituita o aumentata durante il matrimonio, e non reca mai pregiudizio agli eredi aventi diritto a legittima (1396 a 1398 cod. civ.).

631. Diritti del marito sulla dote. — Il marito, di regola, non diviene proprietario della dote, ma ne ha l'amministrazione durante il matrimonio: egli solo quindi ha diritto di agire contro i debitori e detentori della medesima, di riscuoterne i frutti e gli interessi, e di esigere la restituzione dei capitali, con obbligo però del reimpiego. Ciò non ostante può convenirsi nel contratto di matrimonio che la moglie riceverà annualmente, sopra semplice sua quitanza, una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e per i bisogni della sua persona; questo assegno è comunemente detto spillatico.

Il marito non è tenuto a dare cauzione per la dote che riceve, se non vi è stato obbligato nell'atto di costituzione dotale, e salvo che abbia beni stabili, nel quale caso vi si iscrive la ipoteca legale a cura del notaio, che ha ricevuto l'atto (§ 852). È controverso se sia valida la rinuncia all'ipoteca legale fatta dalla moglie, sia nel contratto di matrimonio, sia successivamente: la più parte dei commentatori e i più autorevoli ritengono l'affermativa: infatti pare logico che se si può stipulare l'alienabilità della dote, si deva potere a maggior ragione rinunciarne all'ipoteca: per la rinuncia fatta durante il matrimonio occorre l'assenso del tribunale, come per la vendita (§ 633 e form. 133.ª).

Quando però dopo il matrimonio sia sopraggiunto nel patrimonio del marito una trasformazione o diminuzione per cui venga la dote a essere in pericolo, può il tribunale civile ordinare le cautele opportune per la sicurezza della dote, se ne facciano istanza la la moglie stessa, o coloro che costituirono la dote e ne sono debitori, purchè costoro siano nel novero delle persone che per legge sarebbero tenuti alla prestazione degli alimenti verso la moglie (§ 111). Un estraneo quindi, che avesse costituita la dote, non avrebbe diritto a richiedere la cauzione: la moglie invece lo avrebbe sempre, sia stata la dote costituita da lei stessa o da terzi (art. 1399 e 1400 cod. civ., form. 134.ª e § 641).

632. Abbiamo detto che di regola il marito non diviene proprietario della dote: vediamo ora le eccezioni: il marito diviene proprietario della dote o di parte di essa: 1.º se la dote o parte di essa consiste in cose mobili, stimate nel contratto di matrimonio, senza la dichiarazione che tale stima non ne produce la vendita; e in questo caso il marito non è debitore che del prezzo loro attribuito: la stima dell'immobile dotale non ne traferisce invece la proprietà al marito; 2.º se la dote pure consistendo in cose mobili non stimate, nell'atto della sua costituzione tuttavia espressamente si dichiari che la proprietà di tutto o di parte di essa è trasferità al marito, il quale diviene anche in questo caso debitore del prezzo, secondo la stima fatta o da fare.

L'immobile acquistato con il danaro dotale e quello che fosse dato in pagamento della dote, costituita in danaro, non divengono dotali, se non quando nel contratto di matrimonio sia stata stipulata la condizione dell'impiego (art. 1401 al 1403 cod. civ. form. 132.ª).

633. Alienazione dei beni dotali. — La dote non può essere alienata o ipotecata, quand'anche vi concorresse l'assenso di ambidue i conjugi, se nel contratto di matrimonio non ne è stata permessa l'alienazione o l'ipoteca: fuori di questo caso, non si possono durante il matrimonio alienare o obbligare a favore di chicchessia nè la dote, nè le ragioni dotali della moglie, nè ridurre o restringere le ragioni medesime, se non con il consenso del marito e della moglie, e mediante decreto del tribunale, che può darne l'autorizzazione nei soli casi di necessità o utilità evidente (form. 135.ª). Venendo autorizzata la permuta o la vendita dell'immobile dotale, quello ricevuto in permuta, il residuo prezzo, o il prezzo divengono dotali, e devono come tali impiegarsi nel modo che il tribunale avrà cura di indicare.

Il marito può durante il matrimonio fare rivocare l'alienazione o

l'obbligazione; uguale diritto spetta alla moglie anche dopo sciolto il matrimonio: se il marito però vi ha acconsentito, è obbligato per i danni verso colui con il quale ha contrattato, quando nel contratto non abbia dichiarato che la cosa alienata o obbligata era dotale. Sciolto il matrimonio, si può procedere sui beni che costituivano la dote, anche per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio.

Il marito per i beni dotali è tenuto a tutte le obbligazioni dell'usufruttario (§ 270), e è responsabile delle prescrizioni e dei deterioramenti incorsi per sua negligenza (art. 1404 a 1408 cod. civ.).

634. Non è pacifico in giurisprudenza e in dottrina, se i frutti della dote possano essere sequestrati e oppignorati per debiti del marito: alcuni propendono per l'affermativa, perchè il marito fa suoi quei frutti: altri per la negativa, perchè la dote e quindi i frutti sono destinati a sostenere i pesi del matrimonio: evvi una terza teoria, ci pare la più corretta, la quale ritiene capaci di esecuzione per debiti del marito i frutti della dote in quanto essi eccedano i bisogni della famiglia.

635. Per il contratto di matrimonio dei commercianti vedasi la trattazione del codice di commercio (§ 941, 942).

636. Restituzione della dote. — Se la dote consiste in immobili, ovvero in mobili non istimati nel contratto nuziale, o stimati con dichiarazione che la stima non ne toglie alla moglie la proprietà, il marito o i suoi eredi possono essere costretti a restituire senza dilazione la dote, sciolto che sia il matrimonio: se la dote consiste in una somma di danaro, o in mobili stimati nel contratto nuziale, senza che siasi dichiarato che la stima non ne attribuisce la proprietà al marito, la restituzione non può domandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 1409 e 1410 cod. civ.).

637. Quando i mobili, la cui proprietà resta alla moglie (§ 631 e 632), si sono consumati con l'uso e senza colpa del marito, egli non è tenuto a restituire che i rimanenti, e nello stato in cui si trovano. La moglie può in qualunque caso ritenere la biancheria e ciò che serve all'ordinario e necessario suo abbigliamento, detratto però il valore di tali oggetti quando sono stati primitivamente dati con una stima.

Se la dote non istimata comprende capitali o rendite, che abbiano sofferto perdita o diminuzione non imputabili a negligenza del marito, questi ne è liberato restituendo i relativi titoli e documenti: se la dote è stata costituita sopra un usufrutto, sciogliendosi il matrimonio, il marito o i suoi eredi non sono tenuti che a restituire il diritto di usufrutto, non i frutti raccolti o scaduti durante il matrimonio (art. 1411 a 1413 cod. civ.).

638. Quando il matrimonio sia durato dieci anni dopo la scadenza dei termini stabiliti al pagamento della dote, e la moglie non ne sia la debitrice, essa o i suoi eredi possono ripeterla dal marito o dai suoi eredi dopo lo scioglimento del matrimonio, senza essere tenuti a provare che il marito l'abbia ricevuta, ove egli non giustifichi avere usata inutilmente ogni diligenza per procurarsene il pagamento (art. 1414 cod. civ.).

639. Se il matrimonio è sciolto per morte della moglie, gli

interessi e i frutti della dote che deve restituirsi, corrono di diritto a favore dei suoi eredi dal giorno dello scioglimento; se invece è sciolto per morte del marito, la moglie ha la scelta di esigere, durante l'anno del lutto, gli interessi o i frutti della sua dote, o di farsi somministrare gli alimenti per il tempo stesso dall'eredità del marito, la quale, in ambidue i casi, le deve inoltre fornire, durante l'anno l'abitazione e le vesti da lutto.

E controverso se questo diritto all'abitazione e alle vesti da lutto spetti anche alla vedova indotata: esso a ogni modo è indipendente dalla condizione economica della moglie, e sussisterebbe quand'anche essa fosse ricchissima e l'eredità tenue: il termine di un anno riguarda la durata del diritto ai frutti o agli alimenti, non il tempo utile alla scelta: la vedova quindi potrà decidersi per i frutti o per gli alimenti, e promuovere, ove occorra, la relativa azione anche dopo decorso l'anno dalla morte del marito. Tanto nel caso di premorienza del marito come di premorienza della moglie, i frutti della dote consistente tanto in immobili quanto in danaro, o nel diritto di un usufrutto, si dividono tra il conjuge superstite e gli eredi del premorto in proporzione della durata del matrimonio nell'ultimo anno: l'anno si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio (art. 1415 e 1416 cod. civ.).

640. Se un immobile dotale è stato affittato durante il matrimonio dal solo marito, si devono osservare le norme stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario (art. 1417 cod. civ. e § 268).

641. Separazione della dote dai beni del marito. — La separazione della dote non può domandarsi se non giudizialmente e dalla moglie che abbia ottenuto sentenza di separazione personale contro il marito (§ 117), o che sia in pericolo di perdere la dote stessa, oppure quando il disordine degli affari del marito lasci temere che i beni di lui non siano sufficienti per soddisfare i di lei diritti: i creditori della moglie non possono domandare la separazione contro il di lei consenso: i creditori del marito possono intervenire nel giudizio di separazione e anche fare opposizione contro la separazione accordata o seguita, quando sia in frode alle loro ragioni: ogni separazione stragiudiziale è nulla. La sentenza che pronuncia la separazione è retroattiva al giorno della domanda: le spese del giudizio sono a carico del marito (art. 1418, 1420 al 1422 cod. civ. e form. 136.ª).

642. Pronunciata la separazione, questa rimane senza effetto, se fra 60 giorni successivi alla sentenza non sia stata eseguita mediante atto pubblico, con il reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie sino alla concorrenza dei beni del marito, o se almeno nel detto termine la moglie non abbia proposte e proseguite le relative istanze (art. 1419 cod. civ.).

643. La moglie che ha ottenuta la separazione della dote ne ha la libera amministrazione, con le limitazioni però crediamo impostele dalla legge a riguardo dei beni parafernali (§ 105 al 108). La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie ne riceve in pagamento sono dotali e devono impiegarsi con l'autorizzazione giudiziale: chi paga può essere responsabile del mancato reimpiego (form. 137.ª).

Dopo la separazione la moglie deve contribuire, in proporzione

delle sue sostanze e di quelle del marito, alle spese domestiche e a quelle dell'educazione della prole (art. 1423 e 1424 cod. civ. e § 110).

CAPO III.

Dei beni parafernali.

644. Sono parafernali tutti i beni della moglie, non costituiti in dote. La moglie, che ha beni parafernali, se nel contratto non fu determinata la parte, per la quale deve soggiacere ai pesi del matrimonio, vi contribuisce con il marito in proporzione delle rispettive sostanze, computati nella porzione della moglie anche i frutti della dote (§ 110 e art. 1425 e 1426 cod. civ.): i conjugi possono nel contratto di matrimonio stipulare che la moglie vi contribuisca una parte maggiore o minore e anche che non vi contribuisca punto: però queste stipulazioni intanto avranno efficacia in quanto la sostanza del marito sia sufficiente ai pesi del matrimonio; qualora più non bastasse, la moglie sarebbe tenuta a contribuire, non ostante qualunque dispensa.

645. La moglie ritiene il dominio, l'amministrazione e il godimento dei suoi beni parafernali, e il marito non ha diritto di amministrarli, nè di esigerne i crediti, se non ne ha da essa il mandato. Stanno però sempre le limitazioni di cui al § 105 e seg. (art. 1427 cod. civ.).

646. Se la moglie ha costituito il marito procuratore a amministrare i suoi beni parafernali, a condizione che renda conto dei frutti, egli è obbligato verso la medesima come qualunque altro procuratore: ma se invece il marito ha goduto di quei beni senza procura, ma senza opposizione per parte della moglie, o anche con procura ma senza condizione di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi, alla prima domanda della moglie, o allo scioglimento del matrimonio non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti, senza obbligo di rendere quelli già consumati. Se finalmente il marito, non ostante opposizione della moglie, fatta con atto anche stragiudiziale (form. 138.ª), ha goduto dei beni parafernali, egli o suoi eredi sono tenuti a rendere conto alla medesima dei frutti esistenti e dei consumati. Quando il marito gode i beni parafernali, è tenuto a tutte le obbligazioni dell'ufruttuario (§ 270).

Queste disposizioni si applicano alla moglie che abbia avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito (art. 1428 al 1432 cod. civ.).

CAPO IV.

Della comunione dei beni tra conjugi.

647. È permesso agli sposi di contrarre la comunione universale *degli utili*: può essere pattuita, quantunque vi sia costituzione dotale, ma deve essere fatta nel contratto di matrimonio, e non può stipularsi che abbia principio in un tempo diverso da quello della celebrazione del matrimonio. Si possono stabilire patti speciali per

siffatta comunione, alla quale, in mancanza, sono applicabili le disposizioni relative alla *Società* (§ 733 e seg.), salve però le disposizioni del presente capo.

Poichè la comunione universale non è permessa che per i soli *utili*, ne deriva che non vi possono essere compresi nè l'attivo e passivo presente dei conjugi, nè quello che venisse loro devoluto per successione, donazione, vincite, tesoro scoperto, ecc.; cade invece nella comunione *il godimento* di tutti i beni dei conjugi, siano mobili o immobili, presenti o futuri e provenienti da qualsiasi titolo: effetto insomma di questa comunione è di rendere comuni e divisibili gli acquisti fatti dai conjugi unitamente, o separatamente durante la comunione stessa, siano essi derivati da industria comune, o da risparmi fatti sui frutti o sulle entrate dei conjugi, detratti però sempre i debiti della comunione (art. 1433 a 1436 cod. civ.).

648. Stipulata la comunione, si dovrà fare dagli sposi, prima del matrimonio, una descrizione autentica dei loro beni mobili presenti; eguale descrizione sarà pure fatta dei beni mobili che loro si devolvessero durante la comunione: in mancanza di descrizione, o di altro titolo autentico, i beni mobili sono considerati come acquisti della comunione.

Il marito solo può amministrare i beni della comunione, e stare in giudizio per le relative azioni; ma non ne può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni; può stipulare locazioni, con le limitazioni imposte all'usufruttuario (art. 1437 al 1439 cod. civ. e § 268).

649. Il patto con cui si stabilisse che i conjugi parteciperanno in parti disuguali negli utili, o che il sopravivente preleverà su di essi una porzione, non è riguardato come una liberalità soggetta alle regole delle donazioni, nè per la sostanza nè per la forma: non può tuttavia stipularsi che uno dei conjugi debba contribuire nel passivo una maggior parte di quella che fosse per avere nell'attivo (art. 1440 cod. civ.).

650. La comunione non si può sciogliere che per la morte, o per l'assenza dichiarata di uno dei conjugi (§ 36 e seg.), per la separazione personale definitiva (§ 117) e per la separazione giudiziale dei beni. Quest'ultima non può pronunciarsi che in caso di cattiva amministrazione della comunione, o quando il disordine degli affari del marito metta in pericolo gli interessi della moglie, e unicamente sopra istanza della moglie stessa, o dei suoi creditori, con il di lei assenso. Le spese del giudizio sono a carico del marito. (form. 139.ª). Sciolta la comunione i conjugi possono ristabilirla con atto pubblico; e la comunione riprende allora il suo effetto, come se la separazione non avesse avuto luogo, senza pregiudizio però delle ragioni acquistate dai terzi durante la separazione: sarebbe nulla qualunque convenzione, che rinnovasse la comunione con patti diversi da quelli con cui era anteriormente regolata (art. 1442, 1443 cod. civ.).

651. Dopo lo scioglimento della comunione, la moglie, o i suoi eredi, hanno sempre la facoltà di rinunciare alla comunione stessa, o di accettarla tanto puramente e semplicemente, quanto con il beneficio dell'inventario, uniformandosi a quanto viene stabilito per le rinuncie alle eredità, o per le accettazioni delle medesime con il be-

neficio dell'inventario, e sotto le pene ivi comminate (art. 1444 cod. civ., § 477 e seg.). Con la rinuncia la moglie, come si esime dall'obbligo di contribuire al pagamento delle eventuali passività, perde anche ogni diritto alle eventuali attività; con l'accettazione beneficiata conserva questo diritto, pure sottraendosi a quell'obbligo in quanto ecceda l'attivo: con l'accettazione semplice finalmente conserverebbe il diritto alle attività e sarebbe tenuta alle passività. Obblighi e diritti non sono in solido fra i conjugi, ma proporzionati alla rispettiva quota.

Il marito non può rinunciare, nè accettare con beneficio d'inventario, perchè, avendo egli tenuta l'amministrazione della comunione, è giusto ne risponda anche in proprio.

652. Nella divisione della comunione i conjugi, o loro eredi, e anche in caso di rinuncia o accettazione con il beneficio dell'inventario, la moglie o suoi eredi, possono sempre, non ostante la presunzione di comunione, che provenisse dalla mancanza della descrizione di cui al § 648, prelevare le cose mobili, che possono provare con tutti i mezzi autorizzati dalla legge (§ 600 e seg.) avere loro appartenuto prima della comunione, o essere state loro devolute durante la medesima a titolo di successione, donazione, vincite al giuoco, tesoro scoperto, ecc. (§ 647).

La moglie, o i suoi figli eredi, possono valersi della prova testimoniale, qualora si tratti di cose a essa devolute ai titoli suddetti, qualunque ne sia il valore: possono anche ripetere il valore delle cose mobili spettanti a essa e escluse dalla comunione, che non si trovassero più in natura al tempo della divisione, e possono in tal caso provarne anche per notorietà il valore. Questo prelevamento però non può farsi a pregiudizio dei terzi, che in mancanza di descrizione o d'altro titolo autentico di proprietà avessero contrattato con il marito, quale amministratore della comunione, salvo alla moglie, o suoi eredi, il regresso sulla porzione della comunione a lui spettante e sui suoi beni particolari.

La divisione degli utili, salvo stipulazione contraria, si fa in parti uguali, senza riguardo ai beni messi in comunione, (art. 1445 e 1446 cod. civ.).

TITOLO VI.

Della vendita.

CAPO I.

Della natura e della forma della vendita.

653. La vendita è un contratto per cui uno si obbliga a dare una cosa e l'altro a pagarne il prezzo: è perfetta fra le parti e di regola anche riguardo ai terzi, e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore e ai terzi, al momento che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo, quantunque non sia eseguita ancora la tradizione della cosa, nè pagato il prezzo: deve essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata, quando abbia per og-

getto immobili o altri beni o diritti capaci di ipoteca: e poichè in questo caso il contratto va trascritto all'ufficio delle ipoteche, così se è per scrittura privata, questa dev'essere autenticata da notaio (§ 601 e 833).

È anche a ricordare come per garantire la sicurezza delle contrattazioni fu in via di eccezione stabilito che riguardo ai mobili per loro natura e ai titoli al portatore il possesso del terzo in buona fede valga titolo (§ 370 e 553); quindi che fra due compratori quello cui fu dato il possesso sia da preferire all'altro, quantunque il suo titolo abbia data posteriore: che per gli immobili e i diritti reali, i contratti non abbiano effetto riguardo ai terzi se non dalla data della trascrizione, che quindi in proposito fra due acquirenti quello che fece trascrivere il proprio atto di acquisto sia da preferire all'altro che avesse titolo anteriore, ma non trascritto (§ 836). Che se riguardo ai mobili e ai titoli al portatore nessuno degli acquirenti ne ottenne il possesso, e riguardo agli immobili e ai diritti reali, nessuno degli acquirenti fece trascrivere il proprio atto, l'acquirente anteriore andrebbe preferito al posteriore, poichè troverebbe applicazione la regola generale che la vendita è perfetta con il solo consenso, che quindi l'alienante, essendosi spogliato della proprietà per trasmetterla al compratore, non poteva disporre una seconda volta a favore di altro compratore.

654. Perfezionatasi la vendita mediante il solo consenso delle parti, ne viene che il rischio della cosa è a carico del compratore, quand'anche non ancora consegnata: ma questa regola ha pure la sua eccezione, che si verifica quando si tratta di mercanzie non vendute in massa, ma a peso, numero o misura: allora la vendita non è perfetta, in quanto che le cose vendute stanno a rischio e pericolo del venditore, finchè non sono pesate, numerate, o misurate: il compratore però può chiedere o la consegna delle mercanzie, o il risarcimento dei danni in caso di inadempimento dell'obbligazione: il venditore ha diritto che il compratore ritiri la merce, e ne paghi il prezzo, o altrimenti al risarcimento dei danni. Se invece le mercanzie sono state vendute in massa, la vendita è immediatamente perfetta, e il rischio a carico del compratore.

S'intende fatta vendita in massa, se le cose sono state vendute per un solo e certo prezzo, senza riguardo al peso, al numero, o alla misura, e anche quando vi si abbia avuto riguardo solo all'effetto di determinare la quantità del prezzo medesimo. Così se si vendesse tutto il grano che è nel granaio, o tutta la legna di una tale catasta, oppure una parte determinata, una metà o un quarto, o un decimo per un prezzo complessivo, a esempio, per L. 10,000, o relativamente per L. 20 e L. 3 al quintale, avremmo una vendita in massa: se invece si vendessero quintali 50 del grano che è nel granaio, o della legna della tale catasta al prezzo complessivo di L. 1000 e di L. 150, oppure per L. 20 e L. 3 al quintale, avremmo una vendita a peso, numero e misura (form. 140.ª e 141.ª).

655. Quanto al vino, all'olio e alle altre cose delle quali si usa fare l'assaggio prima della compra, non vi è contratto di vendita finchè il compratore non le ha assaggiate e riconosciute della qualità pattuita, o di suo gusto: però se la compra-vendita sia di merce a

tipo fisso, come, a esempio, di vino Barbera, Barolo, o Marsala di prima qualità, oppure su campione, l'assaggio non sarebbe necessario, perchè il sapore di tali vini è noto e indipendente dal gusto del compratore: il venditore anche nel primo caso rimane vincolato per la promessa vendita almeno fino al termine assegnato all'assaggio dalle parti, o dalla consuetudine. Se la vendita è di cose di cui non si usi fare l'assaggio, ma l'assaggio, o meglio diremmo l'esame o la prova siano convenuti con patto speciale, in questo caso vi è contratto di vendita, ma lo si presume subordinato a condizione risolutiva (art. 1453 cod. civ. e § 544); epperò seguìto l'assaggio, l'esame, o la prova, non potrà il compratore respingere senz'altro la cosa comperata, ma dovrà addurne e provarne i motivi o difetti, e in proposito potrebbe farsi luogo anche a perizia.

656. Il prezzo della vendita dev'essere determinato e specificato dalle parti, o rimesso all'arbitrio di un terzo scelto dalle parti stesse nell'atto della vendita: può anche pattuirsi che la scelta del terzo sia fatta posteriormente d'accordo dalle parti, purchè sia espresso nella convenzione che, non concordando le parti, la scelta venga fatta dal pretore o dal conciliatore del luogo del contratto, o del domicilio o della residenza di una delle parti. Se la persona scelta nell'atto non vuole o non può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla. Si può anche pattuire, che il prezzo sia quello risultante da una certa e determinata mercuriale (art. 1454 cod. civ. e form. 142.ª). Per la determinazione del prezzo nelle vendite commerciali vedansi i §§ 962 e seguenti.

Le spese degli atti e le altre accessorie alla vendita, quali le eventuali di perizie, di visite, di sopra luoghi, ecc., sono a carico del compratore, salve le particolari convenzioni (art. 1455 cod. civ.): non crediamo però debbano essere a carico del compratore anche quelle spese che il venditore abbia fatte per giustificare la proprietà e la libertà dei fondi venduti, come per i certificati censuari e ipotecari, per le copie autentiche di istromenti precedenti, ecc., ecc. salvo patto contrario.

CAPO II.

Delle persone che possono comprare e vendere.

657. Possono comprare e vendere tutti coloro che hanno la capacità di contrattare (§ 524), e ai quali la legge non ne fa speciale divieto (art. 1456 cod. civ.).

658. Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, sotto pena di nullità, nè direttamente, nè per interposte persone:

il genitore, dei beni dei figli *soggetti alla sua podestà;* quindi non starebbe la proibizione per il genitore, che non sia nell'esercizio della patria podestà; — la madre perciò potrebbe acquistare i beni dei figli soggetti alla podestà del padre: è invece indifferente che il padre sia legittimo o naturale, bastando che sia investito dalla patria podestà, perchè incorra nel divieto della legge;

i tutori i protutori e i curatori, dei beni delle persone soggette alla loro tutela, protutela o cura; — lo potrebbero invece i membri del consiglio di famiglia;

i procuratori, dei beni che sono incaricati di vendere; — il procuratore *ad lites*, come tale, non è compreso nella proibizione;

gli amministratori, dei beni dei comuni o degli istituti pubblici affidati alla loro cura, salvo che per particolari circostanze, nell'atto stesso, che permette la vendita, siano autorizzati a concorrere agli incanti; — Il consigliere comunale non è a ritenersi quale amministratore del comune, può quindi comperarne i beni senza che occorra speciale autorizzazione;

i pubblici ufficiali, dei beni che si vendono sotto la loro autorità o mediante il loro intervento.

Finalmente i giudici, gli ufficiali del pubblico ministero, i cancellieri, gli uscieri, gli avvocati, i procuratori o patrocinatori e i notai non possono essere cessionari delle liti, ragioni e azioni litigiose di competenza della corte, del tribunale o della pretura di cui fanno parte, o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese. Rimane eccettuato dalle disposizioni precedenti il caso in cui si tratti di azioni ereditarie fra coeredi, o di cessioni in soddisfazione di crediti, o per difesa di beni posseduti.

Inoltre gli avvocati e i procuratori non possono mai, nè per loro, nè per interposta persona, con i loro clienti stabilire alcun patto, nè fare contratto alcuno di vendita, donazione, permuta, o altro simile sulle cose comprese nelle cause alle quali prestano patrocinio (patto di quota-lite) sotto pena parimenti di nullità, dei danni e delle spese (art. 1457 e 1458 cod. civ.) (1). Fuori di queste, non vi sono altre incapacità; sarà forse utile aggiungere che il marito potrà vendere anche beni immobili alla moglie; che questa invece, volendo vendere immobili, o cedere capitali al marito, dovrebbe riportare la autorizzazione del tribunale, per la eventuale opposizione d'interessi (§§ 105 e 108).

Chi sia, o possa aversi per persona interposta la legge non dice; quindi nessuna presunzione in proposito, neppure quella stabilita per le successioni (§ 415): ma la prova potrà darsi con ogni mezzo, non escluso l'esame dei testi, qualsiasi il valore della cosa comprata.

La nullità delle compre-vendite, fatte in opposizione al divieto, di legge, è relativa non assoluta, non potrà cioè essere pronunciata d'ufficio, ma soltanto a istanza delle persone nel cui interesse la nullità stessa è stabilita: potrà essere sanata mediante conferma o ratifica (§ 598), e la relativa azione si prescriverà con il decorso di cinque anni (§ 592). Fa eccezione il patto di quota lite, la cui nullità è ritenuta assoluta e d'ordine pubblico e non sanabile con la prescrizione quinquennale, nè con la conferma o ratifica.

CAPO III.

Delle cose che non si possono vendere.

659. Altro requisito essenziale alla validità della vendita è la capacità della cosa a formarne oggetto: in genere sono capaci tutte

(1) L'avvocato o il causidico (procuratore), che pattuisce in premio delle sue fatiche una parte dell'oggetto controverso, sarà punito con la sospensione dalla propria professione e con multa non minore di L. 100 e condannato inoltre alla restituzione della cosa ricevuta o del valore di essa (art. 309 cod. pen.).

le cose che sono in commercio; escluse quindi le cose di uso pubblico, tanto se proprietà dello Stato, che della provincia, o del comune (§ 227 al 230): sono incapaci relativamente a certe persone, le cose di proprietà di altre determinate persone, come si è veduto nel capo precedente.

La legge dichiara poi nulla la vendita civile della cosa altrui, e impone l'obbligo al risarcimento dei danni, se il compratore ignorava che la cosa era d'altri; questa nullità non si può opporre dal venditore: non è però a confondere la vendita della cosa altrui con la promessa o l'obbligo assuntosi da alcuno di ottenere dal proprietario la vendita di una sua cosa per altri: convenzione questa valida e efficace: in materia commerciale la vendita di cose altrui è sempre valida, e obbliga il venditore a farne l'acquisto e la consegna al compratore, sotto pena del risarcimento dei danni (§ 963). È invece sempre assolutamente nulla la vendita dei diritti di successione di una persona vivente, ancorchè questa vi acconsenta (§ 486): è nulla parimenti la vendita di cosa che al tempo del contratto fosse interamente perita: se ne fosse perita soltanto una parte, il compratore avrebbe la scelta, o di recedere dal contratto, o di domandare la parte rimasta, facendone determinare il prezzo mediante stima proporzionale (art. 1459 a 1461 cod. civ.).

CAPO IV.

Delle obbligazioni del venditore.

660. Il venditore ha due obbligazioni principali: quella di consegnare e quella di garantire la cosa che vende (art. 1462 cod. civ.).

661. Tradizione della cosa. — Tradizione è la consegna della cosa venduta in potere e possesso del compratore: il venditore adempie quest'obbligo riguardo agli immobili con il rimettere i documenti della proprietà venduta, e le chiavi se trattasi di un edificio: riguardo ai mobili, o con la loro consegna reale, o con la consegna delle chiavi degli edifici che li contengono, o anche con il solo consenso delle parti, se la consegna non può eseguirsi al tempo della vendita, oppure se il compratore li aveva già in suo potere per altro titolo: riguardo finalmente alle cose incorporee, o con la consegna dei documenti, o con l'uso che ne fa il compratore di consenso del venditore.

La tradizione si deve fare nel luogo in cui la cosa si trovava nel momento della vendita, e le relative spese sono a carico del venditore, quando non sia diversamente convenuto. Spese della tradizione sono le necessarie per la consegna, e di regola si riducono a quelle che occorrono per pesare, misurare o numerare le cose vendute; non quelle di trasporto, che sono invece a carico del compratore, salvo sempre patto in contrario (art. 1463 a 1468 cod. civ.): è spesa di trasporto anche quella per rimuovere la cosa dal luogo ove si trovava al momento del contratto e riporla, poniamo, su carri.

662. Il venditore, che non ha accordata dilazione al pagamento, non è tenuto a consegnare la cosa, quando il compratore non ne paghi contemporaneamente il prezzo; non vi è neppure tenuto, an-

corchè avesse accordata una dilazione, se dopo la vendita il compratore cade in istato di fallimento o di non solvenza, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo; salvo che il compratore dia cauzione di pagare nel termine pattuito.

La cosa deve consegnarsi nello stato in cui si trovava al tempo della vendita, con tutte le sue parti integranti, i suoi accessori e tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa, e cioè gli immobili per destinazione (§ 217). Dalla vendita tutti i frutti spettano al compratore.

Il venditore è inoltre tenuto alla consegna della cosa nella quantità è stipulata, salvo le modificazioni seguenti. Se la vendita di un immobile è fatta con l'indicazione della quantità, in ragione di un tanto per ogni misura, il venditore è obbligato per tutta la quantità indicata nel contratto, e quando ciò non è possibile, o il compratore non lo esige, a soggiacere a una proporzionata diminuzione del prezzo: se all'opposto la quantità si trova maggiore di quella espressa nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo; ha però la facoltà di recedere dal contratto, se l'eccedenza oltrepassa la vigesima parte della quantità dichiarata. Vediamo di intendere bene la ipotesi, cui si riferisce la disposizione che esaminiamo. La vendita deve avere per oggetto un immobile certo e determinato; poichè se si dicesse: vendo are 40 del mio podere di ***, non saremmo più nell'ipotesi della quale ci occupiamo: ma non basta che l'immobile venduto sia determinato, è necessario che la vendita sia fatta con indicazione della quantità, perchè in caso diverso avremmo l'altra ipotesi di cui ci occuperemo or ora: finalmente è necessario che il prezzo unico e certo relativamente al fondo venduto sia stipulato con riguardo alla misura del fondo: quindi, per riassumere in un esempio i requisiti del contratto in esame, diremo: ti vendo il mio podere di *** di are 4000 per il prezzo di L. 120,000 e cioè in ragione di L. 30 per ogni ara (form. 143.ª).

Se per il caso in cui la quantità reale del fondo venduto ecceda di un ventesimo la quantità pattuita, la legge concede al compratore di recedere dal contratto, eguale concessione non gli fa nel caso invece che la quantità reale sia minore anche in proporzione ben maggiore; in questo caso quindi il compratore non potrà recedere dalla vendita, ma solo ottenere una proporzionata diminuzione del prezzo. Tuttavia qualora la misura del fondo sia parte essenziale del contratto, come se io acquistassi il fondo *A*, che il venditore dichiara di are 6, per erigervi un opificio, che esige assolutamente uno spazio non minore, in questo caso mi sarebbe concesso di recedere dal contratto (art. 1469 al 1474 cod. civ.).

663. In tutti gli altri casi in cui la vendita riguarda un corpo determinato e limitato, o fondi distinti e separati, ovvero comincia dalla misura o dall'indicazione del corpo venduto susseguita dalla misura, l'espressione della misura non dà luogo ad alcun supplemento di prezzo in favore del venditore per l'eccedenza della medesima, nè ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore, se essa sia minore, salvo quando la differenza della misura reale in confronto di quella indicata nel contratto ecceda la vigesima parte in più o in meno del valore intero della cosa venduta: quando vi è luogo ad

accrescimento di prezzo per eccedenza di misura, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto, o di corrispondere il supplemento del prezzo con gli interessi, se ha ritenuto l'immobile. La differenza fra questa vendita e la precedente, sta in ciò, che nella precedente la misura è indicata allo scopo di stabilire un prezzo unico, ma *in ragione di un tanto per ogni misura*, mentre invece questa non ha luogo in ragione di un tanto per ogni misura, ma il prezzo è determinato in blocco, non servendo la misura che a meglio determinare il fondo: è poi cosa indifferente che la misura preceda o sussegua la indicazione del fondo; tanto varrebbe il dire: ti vendo le 1000 are di terra che costituiscono il mio fondo Castagnone per il prezzo di L. 70,000, quanto il dire: ti vendo per L. 70,000 il mio fondo Castagnone di are 1000. Certo che praticamente potrà qualche volta insorgere contestazione sulla interpretazione del contratto, se cioè le parti abbiano inteso stipulare una vendita con il prezzo a un tanto per misura, o non piuttosto una vendita di un corpo determinato nel suo complesso, ossia in blocco: per ciò è bene che i contraenti si esprimano con la maggiore chiarezza e aggiungano anche se intendano avere stipulata una vendita a misura o a corpo (form. 143.ª).

Quando siano due o più i fondi venduti *con lo stesso contratto* e *per un solo e medesimo prezzo*, con la indicazione della misura di ciascuno, e si trova che la quantità è minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; e l'azione tanto per il supplemento, quanto per la diminuzione del prezzo non ha luogo, se non in conformità delle regole sopra stabilite: deve aversi presente la condizione che il prezzo sia unico; a esempio, vendo il mio fondo *A* di are 100 e l'altro mio fondo *B* di are 150 per il prezzo complessivo di L. 75,000 (art. 1475, 1476 e 1479 cod. civ.).

664. Quando il compratore usa del diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituirgli, oltre il prezzo ricevuto, le spese del contratto medesimo; l'azione per il supplemento del prezzo che spetta al venditore, e quella per la diminuzione del prezzo o per il recesso dal contratto, che spetta al compratore, vanno proposte entro l'anno dal giorno del contratto, sotto pena della perdita delle rispettive ragioni (art. 1477 e 1478 cod. civ.).

665. La perdita o deterioramento della cosa venduta e non consegnata è a carico del venditore o del compratore, secondo le regole stabilite nel titolo IV (art. 1480 cod. civ. e § 591).

666. Garantìa. — La garantìa che il venditore deve al compratore, ha due oggetti: il primo riguarda il pacifico possesso della cosa venduta; il secondo i vizii o difetti occulti della medesima (art. 1481 cod. civ.).

667. Garantìa in caso di evizione. — Il venditore, anche quando non si sia stipulata la garantìa, è tenuto di diritto a garantire il compratore dall'evizione, che lo priva di tutto o di parte della cosa venduta, e dai pesi che si pretendono gravarla, e che non furono dichiarati nel contratto. I contraenti possono con patti particolari accrescere o diminuire l'effetto di questa obbligazione di diritto, e pattuire che il venditore non sia soggetto ad alcuna garantìa: ma anche in questo caso egli sarebbe obbligato a quella che risulti da un fatto suo proprio posteriore alla vendita: qualunque convenzione in contrario sarebbe nulla (form. 143.ª).

Il compratore che ha sofferta la evizione, se fu promessa la garantia, ma senza determinarla con patti speciali, o se la garantia non fu esclusa, ha diritto di domandare al venditore: 1.° la restituzione del prezzo; 2.° quella dei frutti, quando sia obbligato di restituirli al proprietario, che ha rivendicato la cosa; 3.° le spese fatte in conseguenza della denuncia della lite al suo autore, e quelle fatte dall'attore principale, al cui rimborso il compratore fosse stato condannato; 4.° finalmente il risarcimento dei danni, come pure le spese e i legittimi pagamenti fatti per il contratto.

Se invece la garantia fu in genere esclusa, il venditore sarà tenuto soltanto alla restituzione del prezzo, perchè la esclusione della garantia lo esonererebbe dagli altri obblighi, quali la rifusione dei frutti, delle spese e dei danni: le parti possono convenire anche la esenzione dall'obbligo di restituire il prezzo, quando il compratore sia consapevole del pericolo dell'evizione all'atto della vendita, o quando comperi a suo rischio e pericolo, perchè s'avrebbe allora un contratto aleatorio (art. 1482 a 1486 cod. civ. e form. 143.").

668. Verificandosi l'evizione, se la cosa venduta si trova diminuita di valore, o notabilmente deteriorata per negligenza del compratore, o per forza maggiore, il venditore è ugualmente tenuto a restituire l'intero prezzo: quando però il compratore abbia ricavato un utile dai deterioramenti, il venditore può ritenere sul prezzo una somma corrispondente a detto utile: se la cosa venduta è invece aumentata di prezzo, anche indipendentemente dal fatto del compratore, il venditore è tenuto a pagargli anche ciò che supera il prezzo della vendita: in ogni caso deve rimborsare il compratore o farlo rimborsare da chi ha rivendicato il fondo, di tutte le riparazioni e di tutti i miglioramenti utili che il compratore vi avrà fatti, e, se ha venduto in mala fede il fondo altrui, anche di tutte le spese voluttuarie (art. 1487 al 1491 cod. civ.).

669. Quando l'evizione sia di una parte della cosa: o questa parte è relativamente al tutto di tale entità che il compratore, non avrebbe comprato il tutto senza la parte colpita dall'evizione, e egli potrà fare sciogliere il contratto di vendita: o la parte evitta non è di tale entità, e egli non potrà richiedere al venditore lo scioglimento della vendita, ma solo di essere rimborsato del valore della parte colpita dall'evizione, e ciò secondo la stima al tempo dell'evizione, e non già in proporzione del prezzo totale della vendita, tanto se la cosa venduta sia aumentata, quanto se sia diminuita di valore (articolo 1492 e 1493 cod. civ.).

670. Se il fondo è gravato di servitù non apparenti, non dichiarate nella vendita, e queste sono di tale entità da fare presumere che il compratore, ove ne fosse stato avvertito, non lo avrebbe comprato, egli può domandare lo scioglimento del contratto, quando non prescelga un'indennità: se le servitù fossero apparenti non gli spetterebbe questo diritto, perchè egli poteva e doveva rilevarle (art. 1494 cod. civ.).

671. Le altre questioni che nascano per il risarcimento dei danni al compratore per inesecuzione della vendita, devono essere decise secondo le regole generali stabilite nel titolo IV (§ 562 e seg.); quando però il compratore ha evitata l'evizione del fondo, mediante

pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da ogni conseguenza della garantia, rimborsandogli la somma pagata, gli interessi e tutte le spese.

La garantia per evizione cessa quando il compratore si sia lasciato condannare con sentenza passata in giudicato, senza chiamare in giudizio il venditore, se questi prova che vi erano sufficienti motivi per fare respingere la domanda (art. 1495 al 1497 cod. civ.).

672. Garantia per vizi o difetti occulti. — Il venditore è tenuto per legge a garantire la cosa venduta, sia mobile che immobile, dai vizi o difetti occulti, che la rendono non atta all'uso cui è destinata, o che lo diminuiscono in modo, che se il compratore li avesse conosciuti, o non l'avrebbe comprata, o avrebbe offerto un prezzo minore: tale obbligazione sussiste anche se i vizi erano dal venditore ignorati, salva stipulazione in contrario: invece il venditore non è mai obbligato per i vizi apparenti, e che il compratore avrebbe potuto da sè stesso conoscere.

Se il debitore ignorava i vizi e i difetti della cosa venduta, il compratore, a sua scelta, potrà rendere la cosa e farsene restituire il prezzo con la rifusione di tutte le spese fatte per causa della vendita (*redibitoria*), o ritenerla e farsi restituire quella parte di prezzo che sarà determinata dall'autorità giudiziaria (*quanti minoris*): se il venditore conosceva i vizi della cosa è tenuto anche alla rifusione dei danni verso il compratore (art. 1498 al 1503 cod. civ., § 562 e 563 e form. 144.ª).

673. Se la cosa che era difettosa, è perita in conseguenza dei suoi difetti, il perimento sta a carico del venditore, il quale è tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo e alle altre indennità, come sopra: se la cosa invece è perita per caso fortuito, il perimento sta a carico del compratore (art. 1504 cod. civ.).

L'azione redibitoria che proviene da vizi della cosa, abbia per oggetto la restituzione della cosa e del prezzo, oppure la restituzione parziale del prezzo, non ha mai luogo nelle vendite giudiziali: negli altri casi deve proporsi, se si tratta d'immobili, entro un anno dalla consegna; se di animali, entro i quaranta giorni, e se d'altri effetti mobili, entro tre mesi, salvo che da usi particolari sieno stabiliti maggiori o minori termini: nelle vendite di animali non ha luogo che per i vizi determinati dalla legge o da usi locali, così dispongono gli art. 1505 e 1506 del cod. civ.: una legge però che determini tali vizi è ancora per noi un desiderio: gli usi locali poi comprendono, per noi lombardi, i vizi di cui negli statuti di Milano (1) e qualche altro fra i quali importantissimi, trattandosi di cavalli, la *luna* e il *ticchio* o *tiro*.

Nelle compre commerciali di merci e derrate i vizi apparenti devono essere denunciati entro i due giorni dal ricevimento, quando non sia necessario un maggior tempo per speciali condizioni della cosa o della persona; i vizi occulti entro due giorni dacchè sono scoperti, ferme sempre le disposizioni suaccennate (§ 967).

---

(1) Secondo gli statuti di Milano la rescissione della vendita per vizi occulti può avere luogo: trattandosi di cavalli, muli e asini se sono *orbi* o *bolsi*, se hanno il *ciamoro* o siano *diffilati*; di porci se *gramignosi*; di bovi se *morbosi*; di pecore se *marcie* e *infette*.

È controverso se questi termini di un anno, di quaranta giorni e di tre mesi, e quelli stabiliti dagli usi locali, siano assolutamente di rigore: o se ne sospendano la decorrenza le trattative di amichevole componimento, una diffida giudiziale o altro: a ogni modo decorrono sempre dalla consegna, non già dal giorno in cui siasi scoperto il vizio: prescritta che sia, l'azione redibitoria non potrebbe essere proposta neppure in via di eccezione. A esempio se comprato un cavallo io non lo avessi pagato, e decorsi i giorni quaranta, citato per il pagamento, opponessi la redibitoria o la *quanti minoris*, la eccezione andrebbe respinta. È pure controverso se nelle vendite di animali gli usi locali valgano unicamente a determinare i vizi per i quali la redibitoria è concessa, oppure anche per fissare il termine entro cui l'azione stessa debba essere proposta.

674. I vizi e difetti occulti che può avere una cosa non sono a confondere con la mancanza di alcuna qualità che si verifichi nella cosa venduta, con la sua deficienza nella quantità convenuta, o la sua differenza dal campione: nei quali casi tutti trattandosi di inesecuzione del contratto da parte del venditore, il compratore avrà diritto a insistere sia per l'esecuzione, sia per la risoluzione con il risarcimento dei danni, e la relativa azione (*ex empto*) potrà proporsi anche oltre i termini stabiliti per la redibitoria (§ 558 e 673). Così, a esempio, se in luogo di un candelabro d'argento se ne vendesse uno di rame inargentato, avremmo la mancanza di una qualità, non un vizio occulto: fu parimenti giudicato che nella vendita di un cavallo per uso da sella l'inettitudine a quest'uso costituisca ancora mancanza di una qualità e non vizio occulto. Per la materia commerciale vedasi anche il § 967.

CAPO V.

Delle obbligazioni del compratore.

675. L'obbligazione principale del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e luogo determinati nel contratto di vendita, e in mancanza di determinazione, nel luogo e tempo in cui deve farsi la tradizione (§ 661): il compratore, pure in mancanza di convenzione speciale, è tenuto agli interessi dal giorno del godimento sino a quello del pagamento del prezzo, ancorchè non sia in mora, se la cosa venduta e consegnata produce frutti o altri proventi: però se egli è, o ha ragione di temere di essere molestato con un'azione ipotecaria o rivendicatoria, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto cessare le molestie, semprechè questi non prescelga di dare cauzione, o non siasi convenuto che il compratore dovesse pagare non ostante qualunque molestia (art. 1507 al 1510 cod. civ.).

676. Nella vendita d'immobili la condizione risolutiva, espressa o tacita (§ 545), che si verifica per l'inadempimento degli obblighi del compratore, non pregiudica ai terzi che hanno acquistati diritti sopra gli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di risoluzione (art. 1511 cod. civ.).

677. Trattandosi di cose mobili, lo scioglimento della vendita

ha luogo di diritto nell'interesse del *venditore*, ove il compratore, prima che sia scaduto il termine stabilito per la consegna della cosa, non siasi presentato per riceverla, o presentatosi, non ne abbia contemporaneamente offerto il prezzo, salvo che per il pagamento fosse stato convenuta una maggior dilazione: nella materia commerciale lo scioglimento ha luogo anche nell'interesse del compratore (§ 966).

Se la vendita fu fatta senza dilazione al pagamento, il venditore in mancanza di pagamento può anche rivendicare le cose mobili vendute, sinchè si trovano in possesso del compratore, e impedirne la rivendita, purchè la domanda per rivendicarle venga proposta entro i 15 giorni dal rilascio, e le cose si trovino ancora nello stato in cui erano al tempo della consegna. Quindi la rivendicazione non ha effetto in pregiudizio dei terzi possessori e nemmeno del privilegio accordato al locatore, quando non sia provato che al tempo dell'introduzione dei mobili nella casa o nel fondo locato, egli fosse informato che ne era ancora dovuto il prezzo art. 1512 e 1513 cod. civ.). Per le rivendicazioni nei fallimenti rimandiamo il lettore ai §§ 1285-1287.

CAPO VI.

Della risoluzione e della rescissione della vendita.

678. La vendita, oltre che per le cause comuni a tutti i contratti (§ 523 e seg.) e per quelle speciali di cui ci siamo occupati or ora, può anche essere risolta con l'esercizio del diritto di riscatto e rescissa per lesione (art. 1514 cod. civ.).

679. Riscatto convenzionale. — È quel patto, per cui il venditore si riserva di riprendere la cosa venduta sia mobile, che immobile, mediante la restituzione del prezzo capitale e il rimborso delle spese e di qualunque altro legittimo pagamento fatto per la vendita, per le necessarie riparazioni e per quelle che hanno aumentato il valore del fondo fino all'importare dell'aumento: gli interessi sul prezzo non sono compresi nella restituzione, perchè si ritengono compensati con il valore dei frutti (form. 145.ª).

Il diritto di riscatto non può stipularsi per un tempo maggiore di cinque anni: stipulato per un tempo maggiore, si riduce a detto termine, che è perentorio, e non prorogabile; quindi non promovendo il venditore l'azione di riscatto nel termine convenuto o nel quinquennio, se convenuto per un termine maggiore, il compratore rimane proprietario irrevocabile: il termine decorre contro qualunque persona, ancorchè minore di età, salvo regresso contro chi di ragione (art. 1515 al 1519 e 1528 cod. civ.).

680. Il venditore con patto di riscatto può promuoverne l'azione anche contro i terzi acquirenti, quantunque nei rispettivi contratti non sia stato denunciato il riscatto convenuto: trattandosi però di mobili per loro natura e di titoli al portatore i diritti dei terzi sarebbero salvi (§ 370). Il compratore esercita tutte le ragioni del suo venditore: la prescrizione decorre a suo favore tanto contro il vero proprietario, quanto contro coloro che pretendessero avere ragioni o ipoteche sopra la cosa venduta: ai creditori del suo venditore può opporre il beneficio dell'escussione: inoltre quando abbia acquistato

parte indivisa di un fondo, se diviene aggiudicatario del fondo intero per incanto fra condividenti provocato contro di lui, può obbligare il venditore, che voglia far uso del patto di riscatto, a redimere tutto il fondo.

Se più persone hanno venduto unitamente e mediante un solo contratto un fondo comune, oppure se chi ha venduto il fondo ha lasciato più eredi, ciascuno dei venditori o degli eredi, può promuovere l'azione di riscatto sopra la parte soltanto che gli spettava. Il compratore però può pretendere l'intervento in causa di tutti i venditori del fondo o di tutti i coeredi, affinchè concordino tra loro per il riscatto del fondo intero: se non concordano, sarà assolto dalla domanda. Tuttavia, non volendo uno o più dei coeredi o dei venditori effettuare il riscatto, possono gli altri o anche uno solo eseguirlo nella totalità per proprio conto. Se invece i diversi proprietari non l'hanno venduto unitamente e per intero, ma ciascuno per la sua parte, essi possono separatamente esercitare l'azione di riscatto sopra la loro porzione: nè il compratore può costringere chi la esercita, a ricomprare l'intero fondo.

Quando è il compratore che ha lasciato più eredi, l'azione di riscatto non si può promuovere che contro ciascuno di essi e per la parte che gli spetta, tanto se la cosa venduta è ancora indivisa, quanto se è divisa: quando però l'eredità fu divisa e la cosa venduta è compresa nella porzione di uno degli eredi, il riscatto può essere promosso contro di lui per la totalità (art. 1520 al 1527 cod. civ.).

681. Il venditore che intende valersi del patto di riscatto, deve rimborsare il compratore a norma del § 679, nè può rientrare nel possesso del fondo se non dopo soddisfatto questo suo obbligo: ciò fatto riprende il fondo esente da ogni peso o ipoteca di cui il compratore lo avesse gravato; è però tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode dal compratore, purchè convenute per un tempo non maggiore di un triennio: se il compratore agì con frode, al conduttore non gioverebbe nei rapporti con il riscattante la sua buona fede (art. 1528 cod. civ.).

682. Rescissione per causa di lesione. — Il venditore, leso oltre la metà del giusto prezzo *di un immobile,* ha diritto di chiedere la rescissione della vendita, ancorchè nel contratto avesse rinunciato espressamente alla facoltà di domandarla, e dichiarato di donare il di più del valore: a favore del compratore la rescissione non è ammessa, quand'anche avesse pagato l'immobile anche più del doppio del giusto prezzo: neppure è ammessa nelle vendite fatte ai pubblici incanti. Per conoscere se vi è lesione oltre la metà, si stima l'immobile secondo il suo stato e valore al tempo della vendita: il valore si prova mediante perizia: la prova testimoniale non è ammissibile se non per stabilire circostanze di fatto, che la perizia non ha potuto definire.

La domanda di rescissione deve essere proposta entro due anni dal giorno della vendita: il termine decorre anche contro gli assenti, gli interdetti e i minori aventi causa da un venditore di maggiore età: decorre parimenti durante il tempo stipulato per il riscatto.

Perchè la rescissione per lesione deroga ai principii generali di diritto, per i quali ogni convenzione stipulata liberamente da persone

capaci non può risolversi se non con il reciproco consenso; così la legge, a ovviare che il venditore per mala fede o leggerezza abusi di questo diritto eccezionale, esige che egli non sia neppure ammesso a provare la lesione, se non quando i fatti denunciati sono bastantemente verosimili e gravi per farla presumere (art. 1529 al 1533 e 1536 cod. civ.).

683. Quando la rescissione viene ammessa, il compratore ha la scelta di restituire la cosa, o di ritenerla pagando tutto il supplemento al giusto prezzo: se ritiene la cosa, è tenuto anche agli interessi del supplemento dal giorno della domanda di rescissione: se la restituisce e ne ritira il prezzo, deve i frutti dal giorno della domanda: gli interessi del prezzo pagato, sono a lui computati dal giorno della domanda, o da quello del pagamento, se non ha raccolto alcun frutto (art. 1534 e 1535 cod. civ.).

684. Le regole per il riscatto quando più persone hanno venduto unitamente o separatamente, e il venditore o compratore ha lasciato più eredi, si osservano anche per l'azione di rescissione (articolo 1537 cod. civ. e § 680).

685. Clausole speciali che possono aggiungersi alla vendita. — Anche la vendita, come in genere tutti i contratti, può essere stipulata con modalità e clausole che meglio piacciano alle parti, purchè non contrarie alla legge o al buon costume: vediamo le più comuni:

Vendita sotto condizione sospensiva del pagamento del prezzo, ossia sotto la condizione che il venditore riserba a sè stesso il dominio della cosa venduta fino all'effettivo pagamento del prezzo: questa condizione da alcuni è ritenuta efficace, da altri invece nulla (form. 146.ª).

Vendita con patto di prelazione, ossia quella mediante cui il venditore stipula che a condizioni uguali, egli debba essere preferito a ogni altro nell'eventuale rivendita della cosa, cui il compratore procedesse: questo patto è indubbiamente valido; il compratore, che proceda alla vendita, deve notificare al proprietario precedente il prezzo e le condizioni a lui offerti, e diffidarlo a dichiarare entro un termine conveniente se a pari condizioni intenda ricomprare la cosa: prudenza suggerisce di fare la diffida a mezzo di usciere (form. 147.ª e 148.ª).

Vendita con patto per il quale le parti si riservano rispettivamente la facoltà assoluta di sciogliersi dal contratto entro un determinato tempo (form. 149.ª). Anche questa condizione è concordemente ritenuta valida, purchè però il termine per lo scioglimento non oltrepassi gli anni cinque, a norma di quanto è prescritto per il riscatto (§ 679).

Sul contenuto degli atti di vendita è a ricordare quanto si è detto trattando delle cose principali e accessorie (§ 253 e seg. e 662): l'accessorio s'intenderà acquistato con il principale: ricordiamo anche la non infrequente contestazione che insorge nella vendita di stabili, che abbiano lo stillicidio su terreno del venditore; nel silenzio delle parti vogliono alcuni che la zona su cui cade lo stillicidio s'intenda ceduta con lo stabile, altri invece che si intenda su di essa costituita una servitù attiva a favore dello stabile: crediamo questa seconda interpretazione più consona all'intenzione delle parti, e quindi da preferirsi.

Per le compre-vendite commerciali, vedansi anche il § 962 e seg.

CAPO VII.

Della cessione dei crediti o di altri diritti.

686. La vendita o cessione di un credito, di un diritto o di un'azione è perfetta, e la proprietà se ne acquista di diritto dal compratore o cessionario al momento che si è convenuto sul credito e sul prezzo, quantunque non ne sia trasferito il possesso, il quale si trasferisce mediante la consegna del documento, che prova il credito o il diritto ceduto. Però il cessionario non ha diritto verso i terzi se non dopo che egli o il cedente abbiano data notizia, mediante atto di usciere, al debitore della seguita cessione, ovvero quando il debitore abbia accettata la cessione con atto autentico: non è necessario la notificazione della copia dell'atto di cessione. Il debitore è validamente liberato se ha pagato al cedente, prima dell'atto di notifica (art. 1538 a 1540 e form. 150.ª a 152.ª).

687. Anche la vendita o cessione di un credito ne comprende gli accessori, come cauzioni, privilegi e ipoteche; non comprende invece le rendite e interessi scaduti, salvo patto contrario. Il cedente deve garantirne la sussistenza al tempo della cessione del credito o diritto ceduto, quantunque la cessione sia fatta senza garantìa: non è invece responsabile della solvenza del debitore, se non quando ne abbia assunto l'obbligo, e per la concorrenza soltanto del prezzo riscosso dal credito ceduto.

Quando il cedente ha promesso la garantìa della solvenza del debitore, e nulla fu convenuto sulla durata di tale garantìa, s'intende l'abbia limitata a un anno dalla cessione del credito, se il termine di questo era già scaduto: se il termine non era scaduto, l'anno decorre dalla scadenza: se finalmente il credito porta costituzione di una rendita perpetua, la garantìa della solvenza si estingue con il decorso di dieci anni dalla data della cessione (art. 1541 al 1544 cod. civ. form. 150.ª): l'azione per garantìa però non si estingue che con la prescrizione di trent'anni.

688. Chi vende un'eredità senza specificarne gli oggetti, è tenuto a garantire soltanto la propria qualità di erede: se aveva già rivolto a proprio profitto frutti o interessi, o riscossi crediti, o venduti effetti appartenenti a tale eredità deve rimborsarne il compratore, qualora non li abbia espressamente riservati nella vendita: se avesse fatto donazioni senza nessun vantaggio per lui è controverso se dovrebbe risponderne.

Il compratore, dal canto suo, salvo patto contrario, deve rimborsare il venditore di quanto ha pagato per i debiti e pesi dell'eredità, e tenergli conto di quanto gli fosse dovuto sulla medesima (art. 1545 cod. civ.).

689. Colui, contro il quale fu da altri ceduto un diritto litigioso, può farsi liberare dal cessionario, rimborsandolo del prezzo reale della cessione con le spese, i legittimi pagamenti e gli interessi dal giorno in cui il cessionario ha pagato il prezzo della cessione. Il diritto si ritiene litigioso, quando la sua sussistenza già sia giudizialmente contestata: ciò non è applicabile se la cessione fu fatta a un coerede o comproprietario del diritto ceduto, a un cre-

ditore in pagamento di quanto gli è dovuto, al possessore del fondo soggetto al diritto litigioso; o quando riguardi un diritto derivante da un atto di commercio (art. 1546 al 1548 cod. civ. e 43 cod. comm.).

TITOLO VII.

Della permuta.

690. La permuta è un contratto, con cui ciascuna delle parti si obbliga di dare una cosa per averne un'altra: si effettua mediante il solo consenso, come la vendita; come questa va fatta per atto pubblico o scrittura privata, se ha per oggetto immobili o altri beni o diritti capaci di ipoteca (§ 601): se è fatta per atto privato questo deve essere autenticato da notaio per la sua trascrizione all'ufficio delle ipoteche (§ 834).

Se uno dei permutanti ha già ricevuto la cosa datagli in permuta, e prova in seguito che l'altro non ne è proprietario, non può essere costretto a consegnare la cosa, che egli ha promesso di dare, ma solamente a restituire quella ricevuta: se ne soffre l'evizione può a scelta domandare il risarcimento dei danni o ripetere la cosa data: in ambidue i casi rimangono salvi i diritti acquistati dai terzi sugli immobili prima della trascrizione della domanda di risoluzione (articolo 1549 al 1553 cod. civ. e §§ 597, 833 e seg.).

691. La rescissione per causa di lesione non ha luogo nella permuta: se però è convenuto a carico di uno dei permutanti un rifacimento in danaro che superi il valore dell' immobile da lui dato in permuta, il contratto si considera una vendita, e l'azione di rescissione spetta a chi ha ricevuto il rifacimento (§ 682 e form. 153.[a]). Le altre regole della vendita si applicano anche alla permuta (art. 1554 e 1555 cod. civ.).

TITOLO VIII.

Dell' enfiteusi.

692. L'enfiteusi è quel contratto, con il quale si concede in perpetuo, o a tempo, un fondo con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un'annua determinata prestazione in danaro o in derrate. Va fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio, per la sua trascrizione all' ufficio delle ipoteche (§§ 601 e 834). È regolata dalle convenzioni delle parti, in quanto non siano contrarie alle disposizioni di cui al paragrafo seguente; solo in mancanza di convenzioni speciali si osservano le regole seguenti.

Le imposte prediali e tutti gli altri pesi, che gravano il fondo, sono a carico dell'enfiteuta; egli non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque anche insolita sterilità o perdita di frutti: se il fondo perisce interamente, è liberato dal peso dell'annua prestazione; se non è distrutto che in parte, non può egli pretendere alcuna diminuzione di canone, ove la rendita della parte che resta, sia sufficiente per pagarlo interamente: in questo caso però, e sempre che ne sia perita una parte notabile, può rinunciare al suo diritto, retrocedendo il fondo al concedente.

L'enfiteuta fa suoi tutti i prodotti del fondo e delle accessioni, e ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario quanto al tesoro e alle miniere, che si scoprono nel fondo enfiteutico (§§ 232, 375, articolo 1556 al 1561 cod. civ. e form. 154.ª).

693. L'eufiteuta può disporre tanto del fondo enfiteutico, quanto delle sue accessioni, sia per atto tra vivi, che per atto di ultima volontà: per la trasmissione del fondo in qualunque modo avvenga, non è dovuta alcuna prestazione al concedente (*laudemio*): cio però non è applicabile alle enfiteusi costituite sotto leggi precedenti (1).

La subenfiteusi non è ammessa.

Ogni ventinove anni il concedente può chiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico; per questo atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione; le spese sono a carico del possessore del fondo.

L'enfiteuta può sempre redimere il fondo enfiteutico mediante il pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annuo canone sulla base dell'interesse legale, o al valore dello stesso canone, se è in derrate, sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni: tale diritto spetta all'enfiteuta anche quando la enfiteusi fosse stata costituita sotto leggi precedenti, che non concedessero l'affrancazione forzata. Le parti possono convenire il pagamento di un capitale inferiore e, ove si tratti di enfiteusi concessa a tempo determinato e non eccedente i trent'anni, possono pure convenire il pa-

---

(1) *Art. 29.* Le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri gravanti beni immobili a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, censo, albergamento od altro simile, costituite sotto le leggi anteriori, sono regolate dalle leggi medesime. Il dominio utile dei beni enfiteutici, si devolverà però giusta le norme di successioue si legittima come testamentaria stabilite nel nuovo codice, senza riguardo alle vocazioni in favore di un determinato ordine di persone contenute negli atti d'enfiteusi.

Art. 30. È fatta facoltà agli enfiteuti o debitori di rendite semplici o fondiarie costituite sotto le leggi anteriori di redimere il fondo o riscattare la rendita giusta le norme rispettivamente stabilite negli articoli 1564 e 1784 del nuovo codice non ostante qualunque patto in contrario, e salve le originarie convenzioni di affrancazione o riscatto più favorevoli agli enfiteuti o debitori. Ove si tratti di enfiteusi contemporanee, il capitale da pagarsi per l'affrancazione può ricevere un aumento che in caso di contestazione è fissato dall'autorità giudiziaria, premessa una perizia e tenuto conto di ogni pregiudizio che possa derivarne al direttario. Se il titolo di concessione riservasse al direttario la piena proprietà o la rendita delle piante, l'utilista deve pagargli, oltre al capitale pel canone, una somma corrispondente al valore delle piante o alla loro rendita capitalizzata nella ragione legale. L'utilista deve altresì pagare al direttario la metà di un laudemio nelle enfiteusi perpetue e tre quarti di laudemio nelle temporanee: il laudemio è fissato secondo i titoli di concessione, e in mancanza di patto speciale, secondo le leggi sotto le quali le concessioni furono fatte.

Art. 31. Per determinare il capitale e la quota di laudemio da pagarsi per l'affrancazione secondo l'articolo precedente, sono riputate perpetue: 1. le concessioni dichiarate perpetue nei titoli o nei documenti che ne tengono luogo; 2. le concessioni delle quali non sia espressa la durata; 3. le concessioni a cui riguardo si sia riconosciuto o si possa riconoscere obbligatoria per consuetudine od altrimenti l'indeterminata rinnovazione dell'investitura; 4. le concessioni fatte a favore di una famiglia, linea o discendenza in infinito e senza limite di gradi o di generazione; 5. le concessioni che dovessero ancora durare per cento o più anni dall'attuazione del nuovo codice.

La concessione si presume sempre perpetua, salvo consti il contrario dal titolo costitutivo.

Art. 32. Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi già rese affrancabili da leggi anteriori al presente decreto. Nulla però è innovato alle norme stabilite dalle dette leggi per l'affrancazione delle enfiteusi di cui spetti il dominio diretto ad un corpo morale, in quanto riguarda: 1. i modi di pagamento più favorevoli agli utilisti; 2. i criteri stabiliti per determinare se un'enfiteusi sia perpetua o temporanea.

La facoltà di consolidare l'utile col diretto dominio, spettante al direttario giusta le precedenti leggi di affrancazione, non può più esercitarsi dopo l'attuazione del nuovo codice, se la domanda non fu proposta prima secondo le stesse leggi (Disposiz. trans. per l'attuaz. del cod. civ.).

gamento di un capitale superiore, che non dovrà però eccedere il quarto di quello sopra stabilito. Qualunque patto contrario alle norme dettate in questo paragrafo sarebbe nullo e, crediamo, renderebbe nullo il contratto (art. 1562 al 1564 cod. civ. e § 544).

694. Il concedente, qualora l'enfiteuta non preferisca di redimerlo a norma del paragrafo precedente può chiedere la devoluzione del fondo: 1.° se dopo un' interpellanza legittima e fatta a mezzo di usciere (form. 155.ª) l'enfiteuta non ha pagato il canone per due anni consecutivi; 2.° se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie l'obbligazione di migliorarlo. Poichè all'enfiteuta non è prefisso alcun termine entro cui chiedere l'affrancamento, ne viene che egli potrà valersi di tale suo diritto anche pendente il giudizio di devoluzione e fino a che non sia giudicata la caducità di questo suo diritto. I creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, e, valendosi anche all'uopo del diritto di affrancazione, offrire il risarcimento dei danni e dare cauzioni per l'avvenire.

Nel caso di devoluzione l'enfiteuta ha diritto per i miglioramenti fatti al fondo enfiteutico a compenso sino alla concorrenza della minore somma che risulta tra lo speso e il migliorato al tempo del rilascio del fondo, se la devoluzione avviene per colpa sua (§ 368): se la devoluzione avviene per la scadenza del termine fissato all'enfiteusi, il compenso è in ragione del valore dei miglioramenti al tempo del rilascio.

Verificandosi la devoluzione, le ipoteche acquistate contro l'enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti: verificandosi invece la affrancazione le ipoteche acquistate contro il concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l' affrancazione (art. 1565 al 1567 cod. civ.).

TITOLO IX.

Del contratto di locazione.

CAPO I.

Disposizioni generali.

695. La locazione ha per oggetto le cose e le opere: la locazione delle cose è quel contratto, con cui una delle parti si obbliga di fare godere l'altra di una cosa per un determinato tempo, e mediante un determinato prezzo, che questa si obbliga di pagarle: la locazione delle opere è quel contratto, per cui una delle parti si obbliga a fare per l'altra una cosa mediante la pattuita mercede (articolo 1568 al 1570 cod. civ.).

CAPO II.

Della locazione delle cose.

696. Durata delle locazioni. — Le locazioni d'immobili non possono stipularsi per un tempo eccedente i trent'anni: se fatte per un maggior tempo s'intendono ristrette ai trent'anni, computabili dal

giorno in cui ebbero principio: qualunque patto contrario è di nessun effetto: trattandosi però di una casa per abitazione, può patturisi che la locazione duri tutta la vita dell'inquilino e anche due anni dopo, e trattandosi di terreni affatto incolti da dissodare e ridurre a coltura, che duri un tempo maggiore di trent'anni ma non oltre i cento.

La locazione che eccede i nove anni, non è permessa a chi può fare soltanto gli atti di semplice amministrazione, e deve sempre essere per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: l'usufruttuario nòn può stipulare locazioni per una durata eccedente il quinquennio (art. 1571, 1572 cod. civ. e §§ 183, 184, 197, 268 e 601).

697. Il conduttore ha diritto di sublocare e di cedere il suo affitto, se tale facoltà non gli è stata vietata in tutto o in parte con patto speciale (§ 719). In proposito sono comuni le clausole: *è proibito al conduttore di cedere l'affitto e di sublocare senza consenso scritto del locatore;* oppure: *se non a persone al locatore bene accette.* È controverso se tali clausole lascino al pieno arbitrio del locatore di rifiutare il consenso, o se invece egli deva giustificare il rifiuto con attendibili ragioni, il cui apprezzamento sia rimesso all'autorità giudiziaria, la quale di conseguenza possa accordare il consenso negato dal locatore. Ci pare più giusta e equa questa seconda interpretazione. È parimenti controverso se la proibizione in genere di sublocare comprenda la sublocazione di alcune camere mobiliate: preferiamo la interpretazione più favorevole all'inquilino, quella cioè che non gli vieta questa sublocazione (§ 536).

Il subconduttore è obbligato verso il locatore sinó alla concorrenza del prezzo convenuto nella sublocazione, del quale sia debitore al tempo dell'intimazione della domanda, senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente: non si reputano anticipati i pagamenti eseguiti secondo la consuetudine dei luoghi (art. 1573 e 1574 cod. civ.).

698. **Obblighi del locatore.** — Il locatore è tenuto per la natura del contratto e senza bisogno di speciale stipulazione:

1.° a consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di riparazioni di ogni specie, rimovendo gli impedimenti di fatto che vi si opponessero;

2.° a mantenere la cosa in istato di servire all'uso per cui venne locata, facendovi tutte le riparazioni che possono essere necessarie, siano esse ordinarie o straordinarie, eccezione fatta solamente di quelle che per legge sono a carico del conduttore (§ 706): se il locatore non adempisse questo dovere, il conduttore può ottenere dal giudice che ve lo obblighi e anche di essere autorizzato a farle egli stesso a spese del locatore;

3.° a garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa locata per tutto il tempo della locazione. Il locatore per questa sua obbligazione sarà tenuto a rispondere, non solo del fatto proprio, ma anche dei vizi occulti, quantunque da lui ignorati, del caso fortuito, della forza maggiore, del fatto di terze persone, degli ordini della pubblica autorità: dovrebbe così, a esempio, rispondere se affittasse camere, locali o appartamenti per esercizio di arti o industrie, che tornino incomode o insalubri o scandalose per gli altri inquilini; op-

pure eseguisse mutamenti nella cosa locata, come restringendo la porta, mutando le scale, diminuendo l'aria o la luce con nuovi fabbricati o coprendo cortili, sopprimendo la portineria o l'illuminazione negli anditi o sulle scale; se i locali pigionati fossero eccessivamente umidi o malsani, o l'acqua del pozzo infetta, o i camini inservibili, o il cavallo restio, o la trebbiatrice guasta, a meno che questi vizi o difetti fossero noti al conduttore; se il vicino fabbricando sul proprio suolo e alle debite distanze, tuttavia privasse di aria e di luce la casa o l'appartamento pigionati, oppure aprendo un postribolo vi apportasse molestie e scandolo, oppure un coinquilino turbasse il godimento degli altri; se la casa o le cose locate ruinassero o rimanessero distrutte in tutto o in parte (§ 703); se l'opificio essendo destinato a una speciale industria, o il fondo a una speciale coltivazione, queste venissero vietate o anche appena sospese per ordine della competente autorità, come se d'un fondo a risaia si vietasse la coltivazione a riso, ecc., ecc. La responsabilità però del locatore per tutti gli impedimenti al godimento del conduttore, i quali non procedano da fatto proprio, consiste nel dovere soggiacere, secondo le circostanze e i principii di diritto e di equità, allo scioglimento della locazione o a una congrua diminuzione del prezzo, ma non al risarcimento dei danni: potrebbe invece essere tenuto anche al risarcimento dei danni, quando l'impedimento procedesse da fatto suo proprio, oppure da vizi o difetti occulti della cosa salvo in quest'ultimo caso esso locatore possa provare che i vizi e difetti gli erano ignoti (art. 1575 al 1579 cod. civ.).

699. Se le riparazioni alla cosa locata sono tanto urgenti da non potersi differire al termine della locazione, il conduttore deve soffrirne l'incomodo qualunque sia, e anche la privazione di parte della cosa locata nel tempo in cui le riparazioni si eseguiscono: se però continuano oltre venti giorni, viene diminuito il prezzo della locazione proporzionatamente al tempo e alla parte della cosa di cui il conduttore è rimasto privo; se poi sono di tal natura che rendano inabitabile la parte necessaria per l'alloggio del conduttore e sua famiglia, si può, secondo le circostanze, far luogo allo scioglimento del contratto.

Abbiamo veduto che il locatore è tenuto a garantire il conduttore anche se il mancato godimento della cosa proceda da molestie o dal fatto di terze persone: è però ad aggiungere che questo fatto dei terzi intanto può obbligare il locatore in quanto il terzo usi o pretenda di usare di un suo diritto: se, a esempio, un coinquilino in un appartamento appigionato quale abitazione civile ponesse delle meretrici, egli, benchè a torto, potrebbe pretendere di usare con ciò del proprio diritto di conduttore, e in questo caso gli altri conduttori possono rivolgersi al locatore e tenerlo responsabile; così di un inquilino che disturbasse con eccessivi schiamazzi; ma se invece la molestia provenisse da chi non ha pretese sulla cosa locata, come da cacciatori che guastassero il raccolto, da monelli che calpestassero il seminato, il locatore non avrebbe nessuna responsabilità, salvo al conduttore di agire in suo proprio nome contro gli autori della molestia.

Finalmente se il conduttore è stato molestato in conseguenza di un'azione relativa alla proprietà della cosa, esso ha diritto a una di-

minuzione proporzionata della pigione o del fitto, purchè la molestia e l'impedimento siano stati denunciati al locatore.

Se quelli che hanno cagionato molestie con vie di fatto, pretendono di avere qualche diritto sulla cosa locata, o se il conduttore è citato in giudizio per essere condannato a rilasciare la cosa in tutto o in parte o a soffrire l'esercizio di qualche servitù, egli deve chiamare il locatore nello stesso giudizio per essere rilevato dalle molestie, e, se lo chiede, deve essere posto fuori di causa, anche solo indicando il locatore nel cui nome possiede (art. 1580 e 1582 cod. civ.).

700. Obblighi del conduttore. — Il conduttore ha le seguenti obbligazioni principali: 1.° deve servirsi dalla cosa locata da buon padre di famiglia e per l'uso determinato nel contratto, o, in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi secondo le circostanze; 2.° deve pagare il prezzo della locazione nei termini convenuti; 3.° deve restituire la cosa, finita la locazione. Da ciò segue che se il conduttore impiega la cosa locata in uso diverso da quello a cui venne destinata, o in modo che possa derivarne danno al locatore, questi può, secondo le circostanze, fare sciogliere il contratto: che il conduttore deve restituire la cosa nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione fatta fra esso e il locatore a eccezione di ciò che fosse perito o deteriorato per vetustà o per forza maggiore; se non si è proceduto alla descrizione, si presume che il conduttore l'abbia ricevuta in buono stato di riparazioni locative, e deve restituirla nella stessa condizione, salva prova in contrario: che il conduttore è tenuto sotto pena dei danni e delle spese, ad avvertire prontamente il locatore delle usurpazioni che si commettessero sulla cosa locata, ed è parimenti obbligato per i deterioramenti e per le perdite che avvengono durante il suo godimento, quando non provi che sieno avvenute senza sua colpa, come anche per i deterioramenti e per le perdite cagionate dalle persone della sua famiglia o dai suoi subconduttori (art. 1583 al 1588 cod. civ.).

701. Il conduttore è obbligato per l'incendio, perchè la legge lo presume colpevole almeno di negligenza: per esonerarsi da tale obbligazione deve provare che l'incendio è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, o per difetto di costruzione, o non ostante la diligenza solita a usarsi da ogni accurato padre di famiglia, oppure che il fuoco si è comunicato da una casa, o da un fondo vicino. Se la casa è abitata da più inquilini, sono obbligati tutti in concorso del locatore, se anch'esso vi abita, e ciascuno in proporzione del valore della parte occupata, eccetto che provino che l'incendio è cominciato nell'abitazione di uno di essi, nel qual caso questo solo ne è responsabile; oppure che alcuno di essi provi che l'incendio non ha potuto cominciare nella sua abitazione, nel qual caso non è responsabile (art. 1589 e 1590 cod. civ.).

702. Modi con i quali finisce la locazione. — La locazione fatta per un tempo determinato cessa di diritto con lo spirare del termine, senza che sia necessario di dare la licenza (§ 719): spirato il termine, se il conduttore rimane ed è lasciato in possesso, si ha per rinnovata la locazione, il cui effetto è regolato con le norme relative alle locazioni fatte senza determinazione di tempo (§ 707 e 712): se invece fu intimata la licenza (form. 158.ª), il conduttore, ancorchè

abbia continuato nel godimento, non può opporre la tacita riconduzione. La riconduzione si intende fatta allo stesso prezzo, condizioni e patti stabiliti nella locazione: nondimeno la sicurtà data per la locazione, sia dessa un pegno, una fideiussione oppure una ipoteca costituita da terzi o anche dallo stesso conduttore, non si estende alle obbligazioni risultanti dalla prolungazione del termine, rimanendo invece ferma per tutte le obbligazioni che dipendano dalla locazione: se consistesse però in un pegno, il locatore per le obbligazioni procedenti dalla prolungazione avrebbe il diritto di ritenzione, cosa assai diversa dal privilegio (art. 1591 al 1594 e § 812).

703. La locazione si scioglie quando la cosa è totalmente perita: se è perita in parte, il conduttore può, secondo le circostanze, domandare la diminuzione del prezzo o lo scioglimento del contratto: può anche chiedersene la risoluzione da una delle parti quando l'altra manchi alle sue principali obbligazioni (§ 698 e 700): non si scioglie invece per la morte nè del locatore, nè del conduttore (art. 1578, 1595 e 1596 cod. civ. e § 719).

704. Nel caso di vendita della cosa locata, il compratore è tenuto a stare alla locazione, quando questa sia anteriore alla vendita, e consti da atto pubblico o da scrittura privata di data certa (§ 607), semprechè il locatore non siasi riservato il diritto di sciogliere la locazione in caso di vendita: in mancanza di atto pubblico o scrittura di data certa, se il possesso del conduttore è anteriore alla vendita, il compratore è tuttavia obbligato a lasciarlo continuare per tutto quel tempo per cui si intendono fatte le locazioni senza determinazione di tempo (§ 707 e 712), e nel caso che voglia licenziarlo dopo il detto tempo, è inoltre tenuto a renderlo avvertito nel termine stabilito dalla consuetudine del luogo per le denuncie di licenza (form. 159.ª). Se nel contratto di locazione si è convenuto, che nel caso di vendita il compratore possa licenziare il conduttore, questi non ha diritto ad alcuna indennità nè verso il locatore, nè verso il compratore, salvo patto in contrario. Il compratore però che vuol usare di questa facoltà è pure tenuto a rendere anticipatamente avvertito il conduttore nel tempo fissato dalla consuetudiue del luogo per le denuncie di licenza (form. 159.ª). L'affittuario dei beni rustici deve essere avvertito almeno un anno prima. Quando il conduttore sia licenziato dall'acquirente in corso di locazione per mancanza di atto autentico o di scrittura avente data certa, ha diritto al risarcimento dei danni verso il locatore.

Il compratore con patto di riscatto non può usare della facoltà di licenziare il conduttore, finchè, con lo spirare del termine per il riscatto, non divenga irrevocabilmente proprietario (art. 1597 al 1602 cod. civ.).

705. Regole particolari alla locazione delle case. — L'inquilino, che non fornisce la casa di mobili sufficienti, può essere licenziato, se non dà cautele bastanti ad assicurare la pigione (art. 1603 cod. civ.), perchè su di essi, il proprietario ha diritto di privilegio tanto per le pigioni, quanto per i guasti o le mancate riparazioni (§ 846 e form. 156.ª).

706. Le riparazioni di piccola manutenzione, che stanno a carico dell'inquilino, se non vi è patto in contrario, sono determinate

dalla consuetudine dei luoghi, e fra le altre sono quelle da farsi: ai focolari, frontoni, stipiti e architravi dei camini; all'incrostamento del basso delle muraglie negli appartamenti e negli altri luoghi di abitazione all'altezza di un metro; al pavimento e ai quadrelli delle camere, quando solamente alcuni di essi sieno rotti; ai vetri, eccetto che siano stati rotti dalla grandine, o per qualche altro accidente straordinario e di forza maggiore, per cui l'inquilino non sia responsabile; alle imposte degli usci, ai telai delle finestre, alle tavole dei tramezzi o alle imposte delle botteghe, ai cardini, ai chiavistelli e alle serrature; non sono però a carico dell'inquilino se cagionate da vetustà o da forza maggiore. Lo spurgamento dei pozzi neri e delle latrine è a carico del locatore (art. 1604 al 1606 cod. civ.).

707. Se la locazione è stata fatta senza determinazione di tempo, non può alcuna delle parti contraenti dare la licenza all'altra senza osservare i termini stabiliti dalla consuetudine dei luoghi (form. 160.ª): spirato il termine fissato per la locazione, se l'inquilino continua nel godimento della casa o dell'appartamento senza opposizione per parte del locatore, s'intende che la locazione continua alle stesse condizioni per il tempo determinato dalla consuetudine dei luoghi, e più non può sciogliersi se non dopo una licenza data dall'una o dall'altra parte nel tempo stabilito dalla stessa consuetudine.

La locazione dei mobili somministrati per l'addobbo di una casa, di un appartamento, di una bottega o di qualunque altro edificio, si considera fatta per quel tempo che, secondo la consuetudine dei luoghi, sogliono ordinariamente durare le locazioni delle case, degli appartamenti, delle botteghe e di altri edifici: la locazione di un appartamento mobiliato si intende fatta ad anno, se la pigione è pattuita a un tanto per anno; a mese se pattuita a un tanto per mese; a giorno se pattuita a un tanto per giorno. Non essendovi circostanza atta a provare che la locazione sia stata fatta ad anno, a mese, a giorno, s'intende fatta secondo l'uso dei luoghi (art. 1607 e 1610 cod. civ.).

708. Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'inquilino, egli è obbligato a pagare la pigione per il tempo necessario a una nuova locazione, e a risarcire i danni che fossero derivati dall'abuso della cosa locata.

Il locatore non può sciogliere il contratto, ancorchè voglia abitare egli stesso la casa locata, se non vi è patto in contrario: quando ciò fosse pattuito, sarebbe tenuto a dare anticipatamente la licenza nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo (art. 1611 al 1613 cod. civ.).

709. Regole particolari alla locazione dei fondi rustici. — Se in un contratto d'affitto si dà ai fondi una estensione maggiore o minore di quella che realmente hanno, non si fa luogo alla diminuzione o all'aumento del fitto che nei casi, nel termine e secondo le regole stabiliti per la vendita (art. 1614 cod. civ. e § 662).

710. Quando l'affittuario non fornisce il fondo del bestiame e strumenti necessari alla coltivazione, ne abbandona la coltura, non lo coltiva da buon padre di famiglia, impiega il fondo locato a uso diverso da quello per cui fu destinato, o generalmente non eseguisce i patti dell'affitto in guisa che ne derivi danno al locatore, questi può, secondo le circostanze, chiedere la risoluzione del contratto; il conce-

derla è rimesso al prudente arbitrio del giudice: in ogni caso l'affittuario è tenuto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del contratto.

L'affittuario deve riporre i raccolti nei luoghi a tal fine destinati nel contratto di locazione, per assicurare così al proprietario il privilegio sui frutti (art. 1615 e 1616 cod. civ. e § 846).

711. Se l'affitto è fatto per un anno, o se per qualsiasi causa dura un solo anno, e in questo anno è accaduta per caso fortuito la perdita della totalità, o almeno della metà dei frutti, l'affittuario, salvo patto in contrario, deve essere esonerato da una parte proporzionata del fitto: se la perdita è invece minore della metà, non può pretendere nessuna riduzione: la metà del raccolto però va calcolata sulla totalità dei prodotti e sul prodotto normale: così, a esempio, la scarsezza del frumento sarebbe compensata da un abbondante raccolto di riso: così pure se l'annata si presentava ubertosissima e prometteva un raccolto straordinario, poi in parte distrutto da caso fortuito, per calcolare se la perdita sia maggiore o minore della metà non si deve ragguagliare il raccolto effettivo con lo straordinario sperato, ma bensì con l'ordinario: poniamo il raccolto ordinario sia 100, quello straordinario, che il fondo prometteva, 150, quello realmente fatto 60; l'affittuario non avrebbe diritto a riduzione di fitto, perchè il raccolto di 60, è bensì minore della metà di quanto il terreno prometteva nell'anno, ma è maggiore della metà del raccolto normale.

Se l'affitto è invece fatto per più anni, e nella sua durata avviene che la totalità o almeno la metà del raccolto di un anno perisca per caso fortuito, l'affittuario può ancora domandare una riduzione del fitto, ma solo quando egli non sia compensato dai raccolti delle precedenti o successive annate: quindi non si fa luogo a determinare la riduzione che alla fine della locazione, e allora si fa un conguaglio di tutti i frutti raccolti in tutti gli anni della locazione stessa; salva la facoltà all'autorità giudiziaria di dispensare temporaneamente l'affittuario dal pagamento di una parte di fitto in proporzione del danno sofferto. Questa disposizione dà luogo a due modi di interpretazione: si vuole da alcuni che per determinare se sia dovuto il compenso si debba tener conto unicamente delle annate di abbondanza e quindi dei raccolti eccedenti l'ordinario: da altri invece che debba detrarsi dalla eccedenza degli anni ubertosi la deficienza delle annate scarse, benchè non inferiori alla metà, e portare soltanto la eventuale eccedenza a compenso dell'annata il cui raccolto fu inferiore alla metà: ecco un esempio; sia la locazione per anni 5; il raccolto normale di 100; il raccolto effettivo 140 nel primo anno, 80 nel secondo e nel terzo, 20 nel quarto e 100 nel quinto: seguendo la prima interpretazione, quella che crediamo la esatta, l'affittuario non avrebbe diritto a nessuna diminuzione di fitto, perchè l'eccedenza di 40 nel primo anno compensa a esuberanza la deficienza di 30 nel quarto, nè degli altri anni può tenersi calcolo perchè il quinto di raccolto normale, il secondo e il terzo di raccolto un po' deficiente ma superiore alla metà del normale; seguendo invece l'altra interpretazione, l'affittuario avrebbe diritto alla proporzionale diminuzione del fitto, perchè la eccedenza del primo anno sarebbe esattamente compensata con la deficienza complessiva del secondo e del terzo e quindi più nessun

compenso rimarrebbe al deficientissimo raccolto del quarto anno, minore della metà normale. La prova che il mancato o scarso raccolto proceda da caso fortuito spetta al conduttore.

Il diritto del conduttore alla riduzione del fitto non ha luogo se egli con espressa convenzione si sia assoggettato ai casi fortuiti; se la causa del danno sussisteva e gli era nota al tempo in cui fu stipulato l'affitto; se infine la perdita dei frutti avveniva dopo separati dal suolo. In questo ultimo caso però e anche quando nel contratto sia assegnata al locatore una quota dei frutti in natura, egli pure deve soggiacere alla perdita per la sua parte, sempre chè il conduttore non fosse in colpa e nemmeno in mora per la consegna dei frutti stessi. Quando il conduttore poi s'assoggetta ai *casi fortuiti* senz'altro aggiungere, è a intendere si sia assoggettato ai casi fortuiti ordinari, come la grandine, la brina, il fulmine, ma non ai casi fortuiti straordinari, quali l'inondazione o le devastazioni della guerra: è invece a intendere si sia assoggettato anche ai casi fortuiti straordinari, quando nella relativa convenzione si accenni espressamente a essi, oppure genericamente ai casi fortuiti preveduti e impreveduti (art. 1617 al 1621 cod. civ. e form. 157.ª).

712. L'affitto di un fondo rustico senza determinazione della durata si reputa fatto per il tempo necessario affinchè l'affittuario raccolga tutti i frutti del fondo locato, e cessa il diritto dopo tale termine; se il fondo è diviso in porzioni coltivabili alternativamente, si reputa fatto per tanti anni quante sono le porzioni. Quando allo spirare di tale termine l'affittuario continua ed è lasciato in possesso, ne risulta un nuovo affitto, il cui effetto è determinato dalla norma suesposta (art. 1622 al 1624 cod. civ.).

713. L'affittuario che cessa, deve lasciare a quello che gli succede i fabbricati opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell'anno susseguente; e, reciprocamente, il nuovo affittuario deve lasciare a quello che cessa gli opportuni fabbricati e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per i raccolti che restano a farsi: nell'uno e nell'altro caso si debbono osservare le consuetudini dei luoghi: l'affittuario che cessa deve pure lasciare la paglia, lo strame e il concime dell'annata, se li ha ricevuti al principio dell'affitto; se non li ha ricevuti, il locatore può ritenerli secondo la stima (art. 1625 e 1626 cod. civ.).

CAPO III.

Della locazione delle opere.

714. Vi sono tre principali specie di locazioni di opere e d'industria: 1.° quella per cui le persone obbligano la propria opera all'altrui servizio; 2.° quella dei vetturini per terra e per acqua, che s'incaricano del trasporto delle persone o delle cose; 3.° quella degli imprenditori di opere ad appalto o cottimo.

Nessuno può obbligare la propria opera all'altrui servizio che a tempo, o per una determinata impresa: ogni convenzione in contrario sarebbe nulla, nè quindi darebbe luogo a risarcimento dei danni nel caso di inadempimento: la nullità potrebbe essere invocata anche da

colui a cui favore l'obbligazione venne contratta. La legge non fissando un limite al tempo, per il quale può essere stipulata la locazione d'opera, spetterebbe al magistrato di decidere sulla sua validità di volta in volta e secondo le circostanze di fatto. Crediamo che invece sarebbe valida la convenzione con la quale alcuno si obbligasse di valersi per tutta la sua vita dell'opera di altra persona (art. 1627 e 1628 cod. civ.).

715. I vetturini per terra e per acqua, quanto alla custodia e conservazione delle cose loro affidate, hanno gli stessi obblighi degli albergatori (§ 802): sono cioè obbligati non solo per quanto hanno già ricevuto nel loro bastimento o nella loro vettura, ma altresì per quanto è stato consegnato loro sul porto o nel luogo di ricapito per essere riposto nel loro bastimento o nella loro vettura: sono obbligati tanto per la perdita quanto per i guasti e le avarie, se non provano che procedono da un caso fortuito o da forza maggiore.

Gl'imprenditori di pubblici trasporti per terra e per acqua, e di vetture pubbliche devono tenere un registro del denaro e degli effetti e involti di cui s'incaricano: sono inoltre soggetti a regolamenti particolari che fanno legge tra essi e quelli con i quali contrattano (art. 1629 e 1633 cod. civ.): ma di ciò vedremo meglio nella trattazione del codice di commercio (§ 1108 e seg.).

716. Chi commette di fare un lavoro, puó pattuire che l'artefice somministri soltanto la sua opera o la sua industria, ovvero anche la materia: quando la cosa venga a perire in qualsivoglia modo prima di essere consegnata, se l'artefice somministra anche la materia la perdita rimane a di lui carico, purchè il committente non sia in mora per riceverla: se invece l'artefice impiega solamente il suo lavoro o l'industria, non è obbligato che per la sua colpa: quando però la cosa perisce, quantunque senza colpa dell'artefice, prima che l'opera sia consegnata, e senza che il committente sia in mora a verificarla, l'artefice non ha più diritto di pretendere la mercede, purchè la cosa non sia perita per un vizio della materia.

Quando si tratti di un lavoro che sia di più pezzi o a misura, la verificazione può farsi in partite diverse, e si presume fatta per tutte le partite soddisfatte, se il committente paga l'artefice in proporzione del lavoro fatto: il che però non si verificherebbe nel pagamento di semplici acconti (art. 1634 al 1638 cod. civ.).

717. Questo principio che dopo la consegna o la verifica cessa la responsabilità del costruttore, soffre un'eccezione a riguardo del costruttore e dell'architetto di un edificio o di altra opera notabile: questi sono sempre responsabili se nel corso di dieci anni dal giorno in cui fu compiuto l'edificio o altra opera notabile, l'uno o l'altra rovina in tutto o in parte, o presenta evidente pericolo di rovinare per difetto di costruzione o per vizio del suolo. L'azione per l'indennità deve essere promossa entro due anni dal giorno in cui si è verificato uno dei casi sopra enunciati; e crediamo spetterebbe anche quando la buona esecuzione dell'opera fosse stata alla consegna accertata sia mediante regolare collaudo, sia mediante giudiziale perizia. L'imprenditore è sempre responsabile dell'opera delle persone che ha impiegate.

Se un architetto o un imprenditore si è incaricato di costruire

per appalto un edificio in conformità di un disegno stabilito e concordato con il committente, non può domandare nessun aumento del prezzo, nè per aumento del prezzo della mano d'opera o dei materiali, nè per variazioni o aggiunte al disegno, se queste non sono state approvate in iscritto, e non se ne è convenuto il prezzo con il committente stesso (art. 1639, 1640, 1644 cod. civ. e form. 161.ª e 162.ª).

718. È sempre in facoltà del committente di sciogliere a suo arbitrio il contratto d'appalto, quantunque sia già cominciato il lavoro; ma deve tenere indenne l'imprenditore di tutte le spese, di tutti i lavori e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale impresa. La locazione di un'opera si scioglie con la morte dell'artefice, dell'architetto o dell'imprenditore incaricato di essa: il committente è però tenuto a pagare ai loro eredi in proporzione del prezzo fissato dalla convenzione, l'importare dei lavori fatti e dei materiali preparati, allorchè tali lavori o materiali possono essergli utili.

I muratori, fabbri e altri artefici impiegati alla costruzione di un edificio o di altra opera data in appalto, non hanno azione contro il committente dei lavori se non fino a concorrenza del debito che egli ha verso l'imprenditore nel tempo in cui promuovono la loro azione. Qualora essi abbiano contrattato direttamente a prezzo fatto sono riputati appaltatori per la parte di lavoro che eseguiscono, e sono quindi soggetti alle norme e regole suesposte (art. 1641 a 1643, 1645 e 1646 cod. civ.).

CAPO IV.

Della mezzadria, masseria o colonia.

719. Si chiama mezzadria, masseria o colonia quel contratto con il quale una delle parti (colono, mezzaiuolo, mezzadro) si obbliga verso l'altra (locatore) a coltivare il fondo e a dividerne con essa i frutti (form. 163.ª). A questo contratto sono comuni le regole stabilite in generale per le locazioni di cose, e in particolare per le locazioni di fondi rustici con le modificazioni seguenti.

La perdita per caso fortuito di tutto o di parte della raccolta dei frutti divisibili, è sopportata in comune dal locatore e dal mezzaiuolo, e non dà azione ad alcuna indennità in favore dell'uno verso dell'altro.

Il mezzaiuolo non può sublocare, nè cedere la masseria, se non gliene fu espressamente accordata la facoltà nel contratto. In caso di contravvenzione il locatore ha diritto di riprendere il godimento della cosa data a masseria, e il mezzaiuolo è condannato al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del contratto.

Il mezzaiuolo non può nemmeno vendere fieno, o paglia o concime, nè fare carreggiature per altri senza il consenso del locatore.

La colonia, in qualunque modo sia fatta, non cessa mai di diritto; ma il locatore deve dare o il colono prendere licenza entro il tempo fissato dalla consuetudine: può domandarsene lo scioglimento anche fuori di tempo qualora vi siano giusti motivi, come se il locatore o il massaro manchino ai loro impegni, o una malattia abituale renda inabile il massaro alla coltivazione, e in altri simili casi. L'apprezza-

mento di tali motivi è lasciato alla prudenza ed equità dell' autorità giudiziaria.

Per la morte del colono la colonia si risolve con il finire dell'anno agrario in corso; ma se è avvenuta negli ultimi quattro mesi, compete ai figli ed agli eredi del defunto, che con lui coabitavano, la facoltà di continuare nella colonia anche per l'anno seguente, e in mancanza di eredi coabitanti, o se questi non possono o non vogliono usare di tale facoltà, essa compete alla vedova del colono. Nel caso però in cui gli eredi o la vedova nella coltivazione del fondo non seguano le norme di un buon padre di famiglia, può il locatore fare coltivare il fondo a proprie spese, prelevandone poscia l'importare sulla porzione dei frutti a cui essi avrebbero diritto (art. 1647 al 1653 cod. civ.).

720. In tutto ciò che non è regolato dalle disposizioni precedenti o da convenzioni espresse, si osservano nel contratto di masseria le consuetudini locali: in loro mancanza hanno luogo le regole seguenti:

Il bestiame occorrente per coltivare e concimare il fondo, il capitale dell'invernata e gli strumenti necessari alla coltivazione, debbono fornirsi dal colono: la quantità del bestiame deve essere in proporzione dei mezzi che la possessione tenuta a masseria somministra per alimento.

Le sementi si forniscono in comune dal locatore e dal mezzaiuolo: sono invece a carico del colono le spese che possono occorrere per l'ordinaria coltivazione, per la raccolta dei frutti e per le piantagioni ordinarie, come quelle che si fanno in surrogazione delle piante morte, fortuitamente atterrate o divenute infruttifere durante la masseria; ma è a carico del locatore la somministrazione delle piante, delle fascine, dei vimini e dei pali che alle medesime occorressero. Se le piante si traggono dal semenzaio, che trovasi nel fondo, non è dovuta al mezzaiuolo alcuna indennità.

Sono parimenti a carico del colono lo spurgo dei fossi, tanto interni quanto adiacenti alle strade pubbliche, come pure i lavori che sogliono ordinarsi dai comuni per la conservazione delle strade e le carreggiature ordinarie, sia per le riparazioni del fondo e della casa colonica, sia per il trasporto dei generi alla casa del locatore.

Il colono non può raccogliere nè battere i grani, nè fare la vendemmia senza avvertirne il locatore.

Tutti i frutti, tanto naturali quanto industriali del fondo, si dividono per metà tra il locatore e il mezzaiuolo: appartengono invece al proprietario il taglio dei boschi cedui e i tronchi degli alberi morti o atterrati, restando a suo carico le relative spese: però il colono è tenuto a fare eseguire a proprie spese il taglio dei boschi nella quantità necessaria per i pali delle viti e per gli altri usi del fondo i quali, come si è detto, devono essere somministrati dal locatore: sono parimenti a di lui carico le opere necessarie per la potatura dei rami morti o atterrati: egli però può disporne per la quantità necessaria al servizio del fondo e anche al suo proprio uso.

Il libro del locatore, se contiene le partite di credito e di debito con indicazione di tempo e di causa, e se le partite medesime sono state di mano in mano annotate in altro libretto da conservarsi presso

il colono, fa piena prova tanto a favore del locatore, quanto contro di lui, ove il colono non abbia reclamato prima della scadenza di quattro mesi dalla data dell' ultima partita. Fa la stessa prova il libretto che il colono conserva presso di sè, purchè sia scritto dal locatore nel modo suddetto. Non presentandosi dal locatore o dal colono il proprio libretto, perchè andò smarrito, o non se ne ebbe cura, si sta a quello che viene presentato. Il libretto tenuto dal locatore o dal colono nella forma soprindicata fa prova anche dei patti, che possono essersi fra loro convenuti in aggiunta o a modificazione delle regole stabilite in questo capo (art. 1654 al 1663 cod. civ. e form. 163.ª).

721. La colonia senza determinazione di tempo si reputa fatta per un solo anno: l'anno comincia e termina coll'undici di Novembre: passato il mese di Marzo senza che siasi data o presa licenza, la colonia s'intende rinnovata per un altro anno (art. 1664 cod. civ., § 719 e form. 164.ª).

CAPO V.

Della locazione a soccida o soccio.

722. Disposizioni generali. — La locazione a soccida o soccio è un contratto, per cui una delle parti dà all'altra una quantità di bestiame, perchè lo custodisca, lo nutrisca, e ne abbia cura, a norma delle condizioni fra esse convenute: la soccida è di più specie; soccida semplice e ordinaria; soccida a metà; soccida con l'affittuario ò con il mezzaiuolo; soccida impropriamente detta. Si può dare a soccida qualunque specie di bestiame, che sia capace di accrescimento o di utilità all'agricoltura e al commercio. Non essendovi patti particolari, tali contratti vengono regolati dai principii seguenti (art. 1665 al 1668 cod. civ.).

723. Soccida semplice. — La locazione a soccida semplice è un contratto, per cui si dà ad altri del bestiame per custodirlo, nutrirlo e averne cura, a condizione che il conduttore guadagni la metà nell'accrescimento. L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore che il bestiame può avere in fine del contratto in confronto con quello che aveva al principio. La stima attribuita al bestiame nel contratto di locazione non ne trasferisce la proprietà al conduttore, ma serve solo a determinare la perdita o il guadagno, che può risultarne terminata la locazione (art. 1669 e 1670 cod. civ.).

724. Il conduttore deve usare la diligenza di un buon padre di famiglia per la conservazione del bestiame; non è obbligato per i casi fortuiti, se non quando sia imputabile di colpa precedente, senza la quale non sarebbe avvenuto il danno; in ogni caso è tenuto a rendere conto delle pelli delle bestie e di quanto altro possa avanzare: quindi il perimento o la diminuzione del bestiame, senza colpa del conduttore, sono a carico del locatore. Nascendo controversia il conduttore deve provare il caso fortuito, e il locatore la colpa del conduttore.

Il latte, il concime e il lavoro del bestiame, vanno a profitto del solo conduttore: la lana e l'accrescimanto si dividono fra lui e il proprietario (art. 1671 al 1676 cod. civ.).

725. Non si può stipulare: 1.° che il conduttore sopporti più della metà della perdita del bestiame, allorchè avvenga per caso fortuito e senza sua colpa; 2.° che egli abbia nella perdita una parte maggiore che nel guadagno; 3.° che il locatore prelevi in fine della locazione qualche cosa oltre il bestiame dato a soccida. Ogni convenzione di tale natura è nulla.

Nè il conduttore, nè il locatore non possono senza il reciproco consenso disporre di alcuna bestia della mandra, tanto appartenente al capitale della soccida quanto all'accrescimento: il conduttore non può parimenti tosare le bestie date a soccida senza prima avvertirne il locatore.

Quando la soccida è contratta con l'affittuario altrui, deve essere notificata al locatore dei beni di cui egli tiene l'affitto; senza di che il locatore dei detti beni può sequestrare e far vendere il bestiame per essere soddisfatto di quanto l'affittuario gli deve (art. 1677 al 1680 cod. civ.).

726. Se nel contratto non fu stabilito il tempo per cui debba durare la soccida, si ritiene duri per tre anni: ma il locatore può domandarne anche prima le scioglimento, se il conduttore non adempie ai suoi obblighi. Al termine della locazione, o al tempo dello scioglimento, si procede a nuova stima del bestiame. Il locatore può prelevare dalle mandre bestie d'ogni specie sino a concorrenza della prima stima; il di più si divide: se non vi sono bestie sufficienti a uguagliare la prima stima, il locatore prende quelle che rimangono il conduttore non concorre nella perdita (art. 1681 al 1683 cod. civ e form. 165.ª).

727. Soccida a metà. — La soccida a metà è una società nella quale ciascuno dei contraenti conferisce la metà del bestiame che resta comune per il guadagno o per la perdita (form. 166.ª). Il solo conduttore profitta, come nella soccida semplice, del latte, del letame e del lavoro degli animali: il locatore non ha diritto che sopra la metà delle lane e dell'accrescimento. Nel rimanente si applicano le regole della soccida semplice (art. 1684 al 1686 cod. civ.).

728. Soccida con l'affittuario. — La soccida data all'affittuario, detta anche *soccida di ferro,* è quella per cui si concede un fondo in affitto, a condizione che al termine della locazione l'affittuario lasci degli animali di valore eguale al prezzo di stima di quelli ricevuti. La stima del bestiame consegnato all'affittuario non glie ne attribuisce la proprietà, ma lo pone a suo rischio (art. 1687 e 1688 cod. civ.).

729. In mancanza di patto speciale tutti i guadagni fatti durante la locazione appartengono all'affittuario: il concime non cede a suo profitto particolare, ma si deve impiegare totalmente nella coltura del fondo: la perdita parziale o totale del bestiame, avvenuta anche per caso fortuito, ricade interamente a danno dell'affittuario, salvo patto in contrario (art. 1689 al 1691 cod. civ.).

730. Al termine della locazione l'affittuario non può ritenere il bestiame compreso nella soccida pagando il valore della stima primitiva, ma deve lasciare bestiame di valore eguale a quello che ha ricevuto: ogni deficienza nel valore del bestiame è a suo carico, e la deve risarcire; ogni eccedenza è tutta a di lui vantaggio (art. 1692 cod. civ. e form. 167.ª).

731. Soccida con il mezzaiuolo. — Si può stipulare che il mezzaiuolo rilasci al locatore la sua parte della lana tosata a prezzo minore del valore ordinario, che il locatore abbia una maggiore porzione degli utili, e che gli spetti la metà del latte. Tutto ciò, del resto, può essere stipulato anche nella soccida semplice e in quella a metà. La soccida con il mezzaiuolo termina con la fine della locazione; nel rimanente è sottoposta a tutte le regole della soccida semplice (art. 1693 al 1695 cod. civ. e form. 168.ª).

732. Soccida impropriamente detta. — Questa soccida ha luogo quando si danno una o più vacche, perchè siano custodite e alimentate, delle quali il locatore conserva la proprietà, avendo soltanto il guadagno dei vitelli, che nascono da esse: il latte e il concime vanno quindi a profitto del conduttore, salvo patto contrario (art. 1696 cod. civ. e form. 169.ª).

TITOLO X.

Del contratto di società.

733. Disposizioni generali. — La società è un contratto con il quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, al fine di dividere il guadagno che ne potrà derivare. Qualunque società deve avere per oggetto una cosa lecita, ed essere contratta per l'interesse comune delle parti: ciascun socio deve conferirvi o danaro o altri beni, o la propria industria. Alla sua costituzione è necessario, sotto pena di nullità, l'atto pubblico o la scrittura privata, quando abbia per oggetto il godimento di beni immobili, e la sua durata sia indeterminata o eccedente i nove anni (§ 601): e poichè in questo caso il contratto andrebbe trascritto all'ufficio delle ipoteche, così se fatto per scrittura privata, questa deve essere autenticata da notaio (§ 833).

Le società civili diversificano dalle commerciali per l'indole degli atti, civili in quelle, commerciali in queste: inoltre le prime non hanno una personalità giuridica speciale e distinta da quella di ciascun socio: i creditori e i debitori della società sono creditori e debitori dei singoli soci: fu però giudicato valido il legato a favore di una società civile, anche se non sono individualmente nominati i soci che la compongono.

La società civile presuppone la comunione: ma mentre scopo della società civile, come della commerciale, è il guadagno o un utile qualsiasi, questo scopo non si riscontra mai nella comunione.

Anche le società civili possono assumere le forme della società per azioni: in tale caso sono sottoposte alle disposizioni del codice di commercio, eccettuate quelle che riguardano il fallimento e la competenza. Per queste come per tutte le regole speciali alle società commerciali, rimandiamo il lettore ai §§ 970 e seguenti.

734. Diverse specie di società. — Le società sono universali o particolari.

735. Società universali. — Queste sono pure di due specie: società di tutti i beni presenti e società dei guadagni.

La società universale di tutti i beni presenti è quella con la quale le parti pongono in comunione tutti i beni mobili e immobili, che

possedono attualmente e gli utili che potranno ricavarne: possono anche comprendervi tutte le altre specie d'utili; ma i beni che le parti acquistassero, per successione, donazione, vincite o altro, che non siano utili procedenti dai beni messi in società, non entrano nella società stessa, se non per essere goduti in comunione: ogni stipulazione, che tenda a render comune la proprietà di tali beni, è nulla (formola 170.ª).

La società universale dei guadagni comprende tutto ciò che le parti saranno per acquistare con la loro industria, per qualsivoglia titolo, durante la società: i beni mobili ed immobili, che ciascuno dei soci possiede al tempo del contratto, non sono compresi nella società, se non per essere goduti in comunione (form. 171.ª).

Il semplice contratto di società universale, senza altra dichiarazione non include che la società universale dei guadagni.

La società universale, sia dei beni presenti, che degli utili, può essere stipulata solo tra persone capaci di dare o di ricevere scambievolmente, e alle quali non sia vietato d'avvantaggiarsi reciprocamente a scapito dei diritti di altre persone (art. 1700 al 1704 cod. civ. e § 507).

736. Società particolari. — Sono quelle che hanno per oggetto determinate cose, o il loro uso, ovvero i frutti che se ne possono ritrarre, come pure quelle con le quali più persone si associano per un'impresa determinata, o per l'esercizio di qualche mestiere o professione (art. 1705 e 1706 cod. civ. e form. 172.ª): tali a esempio, quella di due agricoltori per la conduzione di un fondo, di due farmacisti per l'esercizio di una farmacia, o di due avvocati per l'esercizio dell'avvocatura.

737. Obbligazioni dei soci fra loro. — La società comincia nell'istante medesimo del contratto, e si presume stipulata per tutta la vita dei soci, salvo patto contrario e lo scioglimento per rinuncia (§ 748): se però si tratta d'affare, che duri per un determinato tempo, la società s'intende contratta per tutto il tèmpo in cui deve durare lo stesso affare.

Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso conferirvi; e quando ciò fosse un determinato corpo, di cui la società abbia sofferto l'evizione, il socio ne è garante verso la società, nel modo stesso che il venditore è obbligato per l'evizione a favore del compratore (§ 667). Se invece il socio doveva conferire una somma, e non l'ha conferita, è di diritto debitore degli interessi, dal giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento, salvo il risarcimento dei danni: lo stesso ha luogo riguardo alle somme che avesse prese dalla cassa sociale, gli interessi delle quali decorrono dal giorno che il socio le ha ritirate per suo particolare vantaggio. Finalmente i soci, che si sono obbligati a impiegare per la società la loro industria, devono rendere conto di tutti i guadagni fatti con quella specie d'industria, che è l'oggetto della società (art. 1707 al 1711 cod. civ.).

738. Se un socio è creditore per suo conto particolare di una somma, esigibile verso una persona, che è pura debitrice alla società di altra somma egualmente esigibile, deve imputare ciò che riceve dal debitore al credito della società e al proprio nella proporzione dei due crediti, ancorchè con la quitanza avesse fatta l'intera imputazione

al suo credito particolare: ma se ha dichiarato nella quitanza che l'imputazione è fatta interamente al credito della società, la dichiarazione ha il suo effetto. Parimenti se uno dei soci ha ricevuta l'intera sua porzione di un credito comune, e il debitore diventa in appresso non solvente, questo socio deve conferire nella massa ciò che ha ricevuto, quantunque abbia rilasciato quitanza a sconto della sua porzione.

Ciascuno dei soci è obbligato verso la società per i danni cagionati per sua colpa, senza che possa compensarli con gli utili procacciati con la sua industria in altri affari (art. 1712 al 1714 cod. civ.).

739. Le cose il cui solo godimento fu posto in società, se consistono in corpi certi e determinati che non si consumano con l'uso, rimangono a rischio e pericolo del socio, che ne è proprietario: se si consumano con l'uso, se conservandole si deteriorano, se furono destinate a essere vendute, o poste in società sopra stima risultante da inventario, rimangono a rischio e pericolo della società: nel caso di stima, il socio non può ripetere che l'importare della stima (art. 1715 cod. civ.).

740. Il socio ha azione contro la società non solo per la restituzione dei capitali sborsati a conto di essa, ma anche per le obbligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali e per i rischi inseparabili dalla sua amministrazione (art. 1716 cod. civ.).

741. Se il contratto di società non determina la parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite, tale parte è in proporzione di quanto ciascuno ha conferito per il fondo sociale: riguardo a colui che non ha conferito che la propria industria, la sua parte è regolata come la parte di colui, che nella società ha conferito la somma o porzione minore. Se i soci hanno convenuto di rimettersi al giudizio di uno di essi o di un terzo per determinare le rispettive porzioni, la determinazione che sarà data non potrà impugnarsi che nel caso in cui sia evidentemente contraria all'equità: non sarà più ammesso reclamo decorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio, che si pretende leso, ha avuta notizia della determinazione, o quando dal suo canto ha cominciato a eseguirla.

È nulla la convenzione che attribuisse a uno dei soci la totalità dei guadagni, oppure alcuno ne escludesse, e quella per cui i capitali o effetti posti in società da uno o da più soci si dichiarassero esenti da qualunque contributo nelle perdite (art. 1717 al 1719 cod. civ.).

742. Amministrazione della società. — Per l'amministrazione della società i soci possono stipulare quei patti e norme che credano più convenienti: la legge non dispone, se non in quanto il contratto non provveda in tutto o in parte.

Quando un socio è stato incaricato dell'amministrazione per un patto speciale del contratto di società, ma senza specificare le sue facoltà, egli può fare, non ostante l'opposizione degli altri soci, tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione, purchè ciò segua senza frode; nè questa facoltà può essere rivocata durante la società senza causa legittima: se invece l'amministrazione è stata accordata con atto posteriore al contratto di società è rivocabile come un semplice mandato: parimente revocabile con il consenso di tutti i soci sarebbe l'incarico d'amministratore dato a un estraneo anche con il contratto stesso di società.

Se più sono i soci incaricati di amministrare, senza che siano determinate le loro funzioni, o sia stato espresso che l'uno non possa agire senza l'altro, ciascuno di essi può fare separatamente tutti gli atti di amministrazione: se invece fu pattuito che uno degli amministratori non possa fare cosa alcuna senza l'altro, uno solo non può, senza una nuova convenzione, agire in assenza dell'altro, quantunque questi fosse nell'attuale impossibilità di concorrere agli atti dell'amministrazione, salvo che si trattasse di un atto di urgenza, dalla cui ommissione potesse derivare grave e irreparabile danno alla società (art. 1720 al 1722 cod. civ.).

743. In mancanza di patti speciali sul modo di amministrare si osservano le seguenti regole: 1.° si presume che i soci siensi data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro; l'operato di ciascuno è valido anche per la parte dei consoci, ancorchè non si abbia riportato il loro consenso, salvo a questi ultimi, o a uno di essi, il diritto di opporsi all' operazione, prima che sia conclusa; 2.° ciascun socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della società, o in modo che impedisca ai suoi soci di servirsene secondo il loro diritto: 3.° ciascun socio ha diritto di obbligare i consoci a contribuire con esso alle spese necessarie per la conservazione delle cose della società: 4.° uno dei soci non può fare innovazioni sopra gli immobili dipendenti dalla società, ancorchè le reputi a essa vantaggiose, se gli altri soci non vi acconsentono.

Il solo socio amministratore può alienare e obbligare le cose, mobili o immobili, che dipendono dalla società.

Ciascun socio può associarsi, anche senza il consenso degli altri, una terza persona relativamente alla porzione che egli ha nella società, ma non può senza tale consenso ammetterla nella società ancorchè ne avesse l'amministrazione (art. 1723 al 1725 cod. civ.).

744. Obbligazione dei soci verso i terzi. — Nelle società civili i soci non sono obbligati in solido per i debiti sociali, nè uno può obbligare gli altri, se questi non gliene hanno data la facoltà: essi sono obbligati verso il creditore con cui hanno contrattato, ciascuno per una somma e parte eguale, ancorchè uno di essi abbia in società una porzione minore, se il contratto non ha specialmente ristretta l'obbligazione di questo in ragione della sua porzione. Anche quando la stipulazione esprime che l'obbligazione fu contratta per conto sociale, obbliga soltanto il socio che ha contrattato e non gli altri, eccetto che questi gliene abbiano data la facoltà, o che la cosa sia stata rivolta in vantaggio della società (art. 1726 al 1728 cod. civ.).

745. Modi con cui finisce la società. — La società finisce: 1.° per lo spirare del tempo per cui fu contratta; 2.° per l'estinzione della cosa o il compimento dell'affare; 3.° per la morte, l'interdizione, la non solvenza o il fallimento di alcuno dei soci; 4.° per la volontà espressa da uno o più soci di non volere continuare la società (§ 748).

La proroga di una società contratta a tempo determinato non può essere provata, che con quei mezzi con i quali si può provare il contratto di società (art. 1729 e 1730 cod. civ. e § 601 al 613).

746. La società rimane sciolta se uno dei soci ha promesso

di mettere in comunione la proprietà di una cosa, e questa perisca prima che sia stata realmente conferita; rimane pure sciolta in qualunque caso per la perdita della cosa, quando il solo godimento fu posto in comunione rimanendo la proprietà presso il socio: non si scioglie invece per la perdita della cosa la cui proprietà fu conferita nella società (art. 1731 cod. civ.).

747. Si può stipulare che in caso di morte di uno dei soci, la società debba continuare con l'erede, o soltanto fra i soci superstiti: nel secondo caso l'erede del defunto non ha diritto che alla divisione della sua quota dalla società, avuto riguardo allo stato in cui questa si trovava al tempo della morte del socio, e non partecipa alle ulteriori ragioni, se non in quanto sono una conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte del socio a cui succede (art. 1732 cod. civ.).

748. Lo scioglimento per volontà di una delle parti ha luogo soltanto in quelle società la cui durata è senza limite, e si effettua mediante rinuncia notificata a tutti i soci (form. 173.[a]), purchè fatta in buona fede e non fuori di tempo. La rinuncia non è di buona fede, quando è fatta dal socio per appropriarsi egli solo il guadagno che i soci si erano proposto di ottenere in comune: è fuori di tempo quando le cose non sono più nella loro integrità, e l'interesse della società esige che ne venga differito lo scioglimento.

Lo scioglimento della società contratta a tempo determinato non può domandarsi da uno dei soci prima che sia spirato il termine stabilito, eccetto che vi siano giusti motivi, come se uno dei soci mancasse ai suoi impegni, o una malattia abituale lo rendesse inabile agli affari sociali, o in altri casi consimili. L'apprezzamento di tali motivi è lasciato alla prudenza dell'autorità giudiziaria (art. 1733 al 1735 cod. civ.).

749. Sono applicabili alle divisioni tra i soci le regole e forme della divisione dell'eredità, e le obbligazioni che ne risultano fra i coeredi (art. 1736 cod. civ. e § 488 e seg.).

749[bis]. È controverso se debbano ritenersi società, oppure qualche cosa di diverso, che si direbbe associazione, le unioni di persone per uno scopo determinato, che non sia un guadagno: a esempio un circolo o casino, certi teatri sociali, le associazioni di mutuo soccorso, ecc. La questione praticamente non ha molta importanza, dacchè tali associazioni hanno sempre i loro statuti speciali che le regolano: in mancanza sarebbero applicabili le disposizioni relative alla comunione: riteniamo che la rappresentanza sarà affidata al presidente o al consiglio di amministrazione, come appunto dagli statuti o da regolare deliberazione dei soci.

TITOLO XI.

Del mandato.

750. Natura del mandato. — Il mandato è un contratto, in forza del quale una persona si obbliga gratuitamente o mediante un compenso a compiere un affare per conto di un'altra da cui ne ha avuto l'incarico: può essere espresso o tacito: anche l'accettazione

può essere tacita, e risultare dall'esecuzione che vi ha dato il mandatario: il mandato alle liti deve essere conferito mediante atto pubblico, o scrittura privata autenticata da notaio: nelle cause commerciali avanti i conciliatori, le preture e i tribunali di commercio può essere stesa in fine dell'atto di citazione (form. 174.ª a 176.ª).

Il mandato è speciale per un affare o per certi affari solamente, o generale per tutti gli affari del mandante: anche concepito in termini generali non comprende che gli atti di amministrazione: quando si tratti di alienare, ipotecare o fare altri atti, che eccedano la ordinaria amministrazione, deve essere espresso. È sempre gratuito, salvo patto contrario (form. 177.ª e 178.ª): però la consuetudine locale, varrebbe quale patto contrario: in materia commerciale il mandato non si presume mai gratuito.

Il minore emancipato può essere mandatario; ma il mandante non avrebbe azione contro di lui, se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei minori (§ 183 e seg.): la moglie non può accettare mandato senza autorizzazione del marito.

Quando il mandatario agisce in suo nome, il mandante non ha azione contro coloro, con i quali il mandatario ha contrattato, nè i medesimi l'hanno contro il mandante. In tal caso però il mandatario è direttamente obbligato verso la persona con cui ha contrattato, come se l'affare fosse suo proprio (art. 1737 al 1744 cod. civ.).

751. Obbligazioni del mandatario. — Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato sino a che ne rimane incaricato, e a terminare l'affare già incominciato al tempo della morte del mandante, se dal ritardo possa derivarne pericolo. È responsabile dei danni derivanti dall'inadempimento del mandato, da dolo e anche da colpa commessa nella sua esecuzione: riguardo alla colpa la responsabilità è applicata meno rigorosamente se il mandato è gratuito. Deve inoltre il mandatario render conto del suo operato e corrispondere al mandante tutto quanto ha ricevuto in forza del mandato, anche se non dovuto al mandante: è responsabile per colui che ha sostituito nell'incarico avuto: 1.° quando non gli fu concessa la facoltà di sostituire: 2.° quando tale facoltà gli fu concessa senza indicazione della persona, e quella da lui scelta era notoriamente incapace o non solvente: in ogni caso può il mandante direttamente agire contro la persona dal mandatario sostituitasi.

Il mandatario deve gli interessi delle somme impiegate a proprio uso dalla data dell'impiego, e gli interessi di quelle di cui è rimasto in debito dal giorno in cui fu costituito in mora: non può mai eccedere i limiti del mandato; così se è autorizzato a fare transazioni, non deve intendersi autorizzato a fare compromessi: quando però ha dato alla parte, con cui ha contrattato in tale qualità, sufficienti notizie delle facoltà ricevute, non è tenuto ad alcuna garantia per quello che avesse operato oltre i limiti del mandato, eccetto che si fosse perciò personalmente obbligato (art. 1742 e 1745 al 1751 cod. civ.).

752. Quando in un solo atto si sono costituiti più mandatari, non ha luogo fra di essi obbligazione in solido se non fu espressamente pattuita (art. 1749 cod. civ.; § 755): parimenti, crediamo, che senza espresso patto in contrario, ciascun mandatario possa rappresentare il mandante indipendentemente dal concorso degli altri mandatari.

753. Obbligazioni del mandante. — Il mandante è tenuto a eseguire le obbligazioni contratte dal mandatario secondo le facoltà concessegli, ma non è obbligato per quello fatto oltre tali facoltà, se non l'ha espressamente o tacitamente ratificato (art. 1752 cod. civ.).

754. Deve il mandante rimborsare al mandatario le anticipazioni e spese fatte per l'esecuzione del mandato con gli interessi dal giorno in cui è provato che seguirono, e pagargli il compenso, se promesso o dovuto: quando il mandatario non ha alcuna colpa, il mandante non può dispensarsi da tale rimborso e pagamento, ancorchè l'affare non fosse riuscito, nè fare ridurre la somma delle spese e delle anticipazioni, con il pretesto che avrebbero potuto essere minori: avvertasi però che qualora le spese fossero eccessive, ciò costituirebbe colpa nel mandatario, e quindi non sarebbe più applicabile questa disposizione (§ 751). Finalmente il mandante deve tenere indenne il mandatario, cui parimenti non si possa imputare alcuna colpa, delle perdite sofferte per gli assunti incarichi (art. 1753 al 1755 cod. civ.).

755. Se mediante un solo atto è stato conferito da più persone un mandato per un affare comune, ciascuna è tenuta in solido verso il mandatario per tutti gli effetti del mandato: la solidarietà non avrebbe luogo quando, benchè per un affare comune, fossero stati conferiti più mandati. Per le regole speciali al mandato in materia commerciale, agli istitori, ai commessi, ecc., rimandiamo il lettore più avanti (art. 1756 cod. civ. e § 1093 e seg.).

756. Diverse maniere con le quali si estingue il mandato. — Il mandato si estingue: per la rivocazione fattane dal mandante; per la rinuncia del mandatario; per la morte, per l'interdizione e per il fallimento sia del mandante, sia del mandatario; per l'inabilitazione del mandatario o del mandante, se oggetto del mandato siano atti ch'essi non potrebbero fare direttamente senza l'assistenza del curatore.

Il mandante può rivocare il mandato quando vuole, e costringere il mandatario a restituirgli lo scritto che lo comprova: ma la rivocazione notificata soltanto al mandatario non può opporsi ai terzi, che, ignorandola, hanno agito in buona fede con esso, salvo al mandante il regresso contro il mandatario (form. 179.ª): quando però il mandante avesse ottenuta la restituzione del mandato, la rivocazione sarebbe opponibile anche ai terzi. La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare produce la rivocazione del mandato conferito al precedente dal giorno in cui fu a questo notificata (form. 180.ª).

Il mandatario può rinunciare al mandato, notificando al mandante la sua rinuncia (form. 181.ª): quando però essa pregiudicasse il mandante, questi dovrebbe essere tenuto indenne dal mandatario, salvochè il mandatario non possa continuare nell'esercizio del mandato senza notabile suo danno (art. 1757 al 1761 cod. civ.).

757. È valido ciò che fa il mandatario, in nome del mandante, nel tempo che ignora la di lui morte, o una delle altre cause per cui cessa il mandato, purchè siano in buona fede coloro con i quali contratta.

In caso di morte del mandatario, i suoi eredi consapevoli del mandato devono avvisarne il mandante, e provvedere frattanto a ciò che le circostanze richiedono per il di lui interesse (art. 1762 e 1763 cod. civ.).

TITOLO XII.

Della transazione.

758. La transazione è un contratto, con cui le parti, dando, promettendo o ritenendo ciascuna qualche cosa, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite, che può sorgere: deve essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità (art. 1764 e 1314 cod. civ. e form. 182.a).

759. Capacità. — Per fare transazione è necessario avere la capacità di disporre degli oggetti compresi in essa (§ 162): il minore emancipato e il maggiore inabilitato non potrebbero transigere, neppure relativamente a quegli atti che non eccedono la semplice amministrazione, perchè la transazione è per sè stessa, qualunque sia il suo oggetto, un atto eccedente la semplice amministrazione (§§ 183 e seg., 197 e seg.): la donna maritata invece può transigere anche senza l'autorizzazione del marito, ma limitatamente a quegli atti, cui senza di essa può addivenire (art. 1765 cod. civ. e § 105 e seg.).

760. Oggetto e effetti. — Si può fare transazione sopra un'azione civile che provenga da reato; ma la transazione non è d'ostacolo al procedimento per parte del pubblico ministero.

Se nella transazione si stipula una pena contro chi non la adempie, questa pena tiene luogo di compenso per i danni cagionati dal ritardo, fermo l'obbligo di adempiere la transazione.

Le transazioni non si estendono oltre ciò che ne forma l'oggetto; così la rinuncia fatta a tutte le ragioni e azioni comprende soltanto ciò che è relativo alla controversia, la quale ha dato luogo alla transazione: pongono fine soltanto alle controversie state indicate, sia che le parti abbiano manifestata la loro intenzione con espressioni speciali o generali, sia che tale intenzione risulti come necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso (art. 1766 al 1769 cod. civ.).

761. Colui che ha fatto transazione sopra un diritto suo proprio, se acquista in appresso simile diritto da altra persona, non resta vincolato dalla transazione precedente in quanto al diritto nuovamente acquistato: la transazione fatta da uno degli interessati, nè obbliga gli altri, nè può essere opposta da essi (art. 1770 e 1771 cod. civ.).

762. Le transazioni hanno fra le parti l'autorità di una sentenza irrevocabile: non possono impugnarsi per causa di errore di diritto o di lesione: ma va corretto l'errore di calcolo (art. 1772 cod. civ.).

763. Nullità e rescissione. — Contro la transazione è ammessa l'azione di nullità nei casi di dolo, di violenza o di errore sopra la persona o l'oggetto della controversia: si può egualmente impugnarla se fatta in esecuzione di un titolo nullo, salvo che le parti abbiano espressamente trattato della nullità: se è fatta sopra documenti poi riconosciuti falsi, è interamente nulla: è parimente nulla la transazione di una lite, che fosse finita con sentenza passata in giudicato, della quale le parti, o una di esse, non avessero notizia (art. 1773 al 1776 cod. civ.).

764. Quando le parti hanno fatta transazione *generalmente sopra tutti gli affari* che potessero esservi fra loro, i documenti che

erano loro ignoti in quel tempo, e che posteriormente si sono scoperti, non costituiscono un titolo per impugnare la transazione, salvo che siano stati occultati per fatto di una delle parti contraenti: la transazione è invece nulla quando riguardi un solo oggetto, e resti provato dai documenti posteriormente scoperti, che una delle parti non aveva alcun diritto sopra l'oggetto stesso (art. 1777 cod. civ.).

765. Per le azioni di nullità e di rescissione della transazione la legge non prefigge un termine speciale; è quindi a ritenere applicabile la disposizione generale, che assegna a dette azioni il termine di anni cinque (§ 592).

TITOLO XIII.

Della costituzione di rendita.

766. Oggetto di questo contratto è appunto di costituire una rendita, ossia un'annua prestazione in danaro o in derrate, mediante cessione di un immobile o pagamento di un capitale, che il cedente si obbliga a non più ripetere: la prima dicesi rendita fondiaria, la seconda rendita semplice o censo, e deve essere assicurata con ipoteca speciale, altrimenti il capitale è ripetibile. Tanto la rendita fondiaria, quanto la semplice possono essere perpetue o vitalizie: l'una e l'altra devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità (art. 1778 al 1780, 1782 e 1314 cod. civ., form. 183.ª e 184.ª).

767. La cessione d'immobili di cui al § precedente ne trasferisce nel cessionario il pieno dominio, non ostante qualsivoglia clausola contraria: se è fatta a titolo oneroso, è soggetta alle regole della vendita (§ 653); se a titolo gratuito, a quelle della donazione (art. 1781 cod. civ. e § 506 e seg.).

768. La rendita perpetua, sia semplice, che fondiaria, è essenzialmente redimibile a volontà del debitore, non ostante qualunque patto contrario (§ 693 nota). Può tuttavia stipularsi che il riscatto non si eseguisca durante la vita del cedente, o prima di un certo termine, il quale nelle rendite fondiarie non può eccedere i trent'anni e nelle altre i dieci, e anche che il debitore non effettui il riscatto senza avvisarne il creditore, e prima che sia trascorso da questo avviso il termine convenuto, il quale non può eccedere un anno. Se siano convenuti maggiori termini, saranno ridotti rispettivamente a quelli sopra stabiliti.

Il riscatto della rendita semplice si opera mediante il rimborso del capitale in danaro pagato per la sua costituzione, e il riscatto della rendita fondiaria mediante il pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annua rendita sulla base dell'interesse del cinque per cento, o al valore della stessa rendita, se è in derrate, sulla base del loro prezzo medio negli ultimi dieci anni, semprechè non sia stato fissato nell'atto un capitale inferiore; nel qual caso il debitore è liberato con il pagamento del capitale fissato (art. 1783 e 1784 cod. civ.).

769. Ma il debitore, oltre avere la facoltà di riscattare la rendita, può anche esservi costretto nei seguenti casi: 1.° se così è stipulato nel contratto di costituzione; 2.° se dopo una legittima inter-

pellazione non ha pagato la rendita per il corso di due anni consecutivi; questa interpellazione va fatta a mezzo di notaio o di usciere (form. 185.ª); 3.° se tralascia di dare al creditore le cautele promesse nel contratto; 4.° se, venendo a mancare le cautele date, non ne sostituisce altre di eguale sicurezza; 5.° se per effetto di alienazione o divisione il fondo su cui è costituita o assicurata la rendita, viene diviso fra più di tre possessori; 6.° nel caso di fallimento o non solvenza del debitore.

Trattandosi però di rendita fondiaria, se il debitore prima del fallimento o della non solvenza ha alienato il fondo obbligato per la rendita, il creditore non può richiedere il riscatto, se il possessore del fondo si offre pronto al pagamento della rendita e presenta per essa sufficienti cautele (art. 1785 e 1786 cod. civ.).

770. La condizione risolutiva per inadempimento dei pesi, espressa o tacita, non pregiudica ai diritti acquistati dai terzi sugli immobili prima della trascrizione della domanda di risoluzione (art. 1787 cod. civ.).

771. La facoltà del riscatto è comune a ogni annua prestazione perpetua, costituita a qualsiasi titolo, anche per testamento, a eccezione di quella avente per causa concessioni d'acqua demaniale, e salve le speciali disposizioni riguardanti l'enfiteusi (art. 1788 cod. civ. e § 692 e seg.).

TITOLO XIV.

Del contratto vitalizio.

772. Condizioni per la validità del contratto vitalizio. — La rendita vitalizia può essere costituita: a titolo oneroso mediante una somma di danaro o altra cosa mobile, o mediante un immobile, e in ambidue i casi deve essere fatta per iscritto (§ 766); a titolo gratuito, per donazione o per testamento, e in tal caso deve inoltre essere rivestita delle forme stabilite dalla legge per tali atti: costituita per donazione o per testamento, è soggetta a riduzione, se eccede la quota di cui è permesso di disporre, ed è nulla se fatta a favore di persona incapace (art. 1789 al 1791 cod. civ. e §§ 414 e seg. e 507).

773. Può essere costituita sulla vita di colui che somministra il prezzo, su quella di un terzo che non ha diritto alla rendita, sopra la vita di una o più persone, e anche a vantaggio di un terzo, benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo: in questo caso quantunque abbia il carattere di una liberalità, non richiede le formalità stabilite per le donazioni; ma va soggetta a riduzione, o è nulla, se eccede la quota disponibile, o è fatta a favore di incapaci (art. 1792 al 1794 cod. civ. e form. 186.ª).

774. Ogni vitalizio costituito sopra vita di persona già defunta al tempo del contratto, non produce alcun effetto (art. 1795 cod. civ.).

775. Effetti del vitalizio tra le parti contraenti. — Colui a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo, può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli dà le cautele stipulate: per la sola mancanza del pagamento delle pensioni maturate non ha diritto d'essere rimborsato del capitale, o di

rientrare nel possesso del fondo alienato, ma solo di fare sequestrare e vendere i beni del debitore e di domandare venga ordinato, quando il debitore non vi acconsenta, che con il prodotto della vendita si faccia l'impiego di una somma bastante per soddisfare alle pensioni (art. 1796 e 1797 cod. civ.).

776. Il costituente a sua volta non può liberarsi dal pagamento della rendita con l'offrire il rimborso del capitale, e con il rinunciare alla ripetizione delle annualità pagate, ma è tenuto a pagare la rendita durante tutta la vita della persona o delle persone sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque ne sia la durata, e per quanto gravosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita (art. 1798 cod. civ.).

777. La rendita vitalizia non si estingue con la perdita dei diritti civili del proprietario (§ 12); ma deve essere pagata durante tutta la vita del medesimo alle persone indicate dalla legge: è dovuta in proporzione dei giorni vissuti; se però fu convenuto di pagare per rate anticipate, ciascuna rata s'acquista dal giorno della scadenza (art. 1799 e 1801 cod. civ.).

778. Solo nel caso che sia costituita a titolo gratuito si può disporre che la rendita vitalizia non sia soggetta a sequestro (art. 1800 cod. civ.).

TITOLO XV.

Del giuoco e della scommessa.

779. La legge non accorda azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa: sarebbe nulla anche la novazione di una simile obbligazione: sono però eccettuati i giuochi che contribuiscono all'esercizio del corpo, quali quelli che addestrano al maneggio delle armi, alle corse a piedi o a cavallo, o dei carri, al giuoco del pallone e altri di tale natura: e anche in questo caso l'autorità giudiziaria può rigettare la domanda se la somma impegnata sia eccessiva. Il perdente però non può in verun caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato, purchè non sia minore, interdetto o inabilitato, e per parte del vincitore non siavi stata frode o dolo (art. 1802 al 1804 cod. civ.).

TITOLO XVI.

Del comodato.

780. Natura del comodato. — Il comodato, o prestito a uso, è un contratto, per cui una parte consegna all'altra una cosa, mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o uso determinato, con l'obbligo di restituire la cosa stessa: è essenzialmente gratuito: le obbligazioni che ne derivano passano agli eredi del comodante e del comodatario; se però il prestito è stato fatto in riguardo del solo comodatario e a lui personalmente, i suoi eredi non possono continuare a goderne (art. 1805 al 1807 cod. civ. e form. 187.ª).

781. Obbligazioni del comodatario. — Il comodatario deve vegliare da buon padre di famiglia alla custodia e conservazione della cosa prestata, nè può servirsene che per l'uso determinato dalla na-

tura della cosa o dalla convenzione, sotto pena del risarcimento dei danni: se la impiega in uso diverso o per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, come se a un cavallo prestato per una passeggiata facesse fare un viaggio, sarebbe responsabile della perdita avvenuta anche per caso fortuito, eccetto provi che la cosa sarebbe egualmente perita, quand'anche non l'avesse impiegata nell'uso diverso, o l'avesse restituita al tempo determinato. È pure responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito, a cui l'avrebbe potuta sottrarre surrogandone una propria, o se egli, non potendo salvare che una delle due cose, ha preferita la propria (art. 1808 al 1810 cod. civ.).

782. Se la cosa fu stimata al tempo del prestito, la perdita, ancorchè per caso fortuito, è a carico del comodatario, salvo patto in contrario: i deterioramenti cagionati unicamente dall'uso per cui fu concesso il comodato e senza colpa del comodatario, sono a carico del comodante: ma il comodatario, che ha fatto qualche spesa per potersi servire della cosa comodata, non può ripeterla; come, a esempio, il mantenimento e la ferratura di un cavallo, le spese di piccola riparazione a una casa, ecc. (art. 1811 al 1813 cod. civ. e § 784).

783. Se più persone hanno unitamente preso a prestito la stessa cosa, ne sono obbligate in solido verso il comodante (art. 1814 cod. civ.).

784. Obbligazioni del comodante. — Il comodante non può ripigliare la cosa data a prestito, fuorchè decorso il termine convenuto, o in mancanza di convenzione, dopo che la cosa ha servito all'uso per cui fu prestata; se però sopravvenisse al comodante un urgente impreveduto bisogno di valersene, può l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, obbligare il comodatario a restituirla anche immediatamente.

Se durante il prestito il comodatario è stato obbligato, per conservare la cosa, a fare qualche spesa straordinaria, necessaria e urgente in modo da non poterne avvisare il comodante, questi è tenuto a rimborsarnelo (art. 1817 cod. civ. e § 782).

785. Quando la cosa comodata ha difetti tali da recare danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto a risarcirlo, se conoscendo i difetti non ne abbia avvertito il comodatario (art. 1818 cod. civ.).

TITOLO XVII.

Del mutuo.

786. Natura del mutuo. — Il mutuo, o prestito di consumazione, è un contratto, per cui una delle parti consegna all'altra una data quantità di cose, con l'obbligo di restituire altrettanto della medesima specie e qualità: il mutuatario diviene proprietario della cosa mutuata, la quale, venendo in qualunque modo a perire, sarebbe a di lui carico (art. 1819 e 1820 cod. civ. e form. 188.ª).

787. L'obbligazione risultante da un prestito in denari è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto: accadendo aumento o diminuzione nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituire questa somma che nella specie in corso al tempo del pagamento. Ciò non ha luogo quando siansi sommini-

strate monete d'oro o d'argento, e ne sia stata pattuita la restituzione nella medesima specie e quantità.

Se viene alterato il valore intrinseco delle monete, o queste non si possono ritrovare, o sono messe fuori di corso, si rende l'equivalente al valore intrinseco, che le monete avevano al tempo in cui furono mutuate.

Se furono prestate verghe metalliche o derrate, il debitore non deve restituire che la stessa quantità e qualità, qualunque sia l'aumento o la diminuzione del prezzo (art. 1821 al 1823 cod. civ.).

788. Obbligazioni del mutuante. — Il mutuante, che conosce i difetti della cosa mutuata e non ne avverte il mutuatario, è tenuto al risarcimento dei danni, che a questi ne provenissero.

Egli non può prima del termine convenuto domandare le cose prestate: non essendo fissato un termine, l'autorità giudiziaria può concedere al mutuatario una dilazione secondo le circostanze: se si fosse convenuto che il mutuatario paghi quando potrà, o quando ne avrà i mezzi, l'autorità giudiziaria prescriverà un termine al pagamento, secondo le circostanze (art. 1824 al 1827 cod. civ.).

789. Obbligazioni del mutuatario. — Il mutuatario è obbligato a restituire le cose avute a mutuo nella stessa quantità e qualità e al tempo convenuto, e in mancanza a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui doveva secondo la convenzione fare la restituzione. Nel mutuo in danaro stanno le norme di cui al § 787. Se non è stato determinato nè il tempo, nè il luogo, il pagamento si deve fare secondo il valore corrente nel tempo in cui il mutuatario fu costituito in mora, e nel luogo in cui fu fatto il prestito (art. 1828 cod. civ.).

790. Mutuo a interesse. — È permessa la stipulazione degli interessi nel mutuo di danaro, di derrate o di altre cose mobili: nella cambiale invece si ha per non scritta (§ 1054).

L'interesse è legale o convenzionale: il legale è determinato nel cinque per cento in materia civile e nel sei per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto, e manchi una convenzione, che ne stabilisca la misura: il convenzionale è stabilito in qualsiasi misura, senza limiti, a volontà dei contraenti; però nelle materie civili se eccede la misura legale deve risultare da atto scritto, altrimenti non ne è dovuto alcuno: inoltre il debitore, sia civile, che commerciale, può sempre, dopo cinque anni dal contratto, restituire le somme portanti un interesse maggiore del legale, non ostante qualsiasi patto contrario, purchè ne dia sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale produce di diritto la rinuncia alla più lunga mora convenuta.

Questa disposizione non si applica nè ai contratti di rendite vitalizie, nè a quelli che stabiliscono la restituzione per annualità, le quali comprendano gl'interessi e una quota destinata alla restituzione progressiva del capitale, nè a qualunque specie di debito contratto dallo Stato, dai comuni o da altri corpi morali debitamente autorizzati (art. 1829, 1831 al 1833 cod. civ.).

791. Il mutuatario che abbia pagato interessi non convenuti, o eccedenti la misura convenuta non può ripeterli, nè imputarli al capitale.

La quietanza del capitale rilasciata senza riserva degli interessi fa presumere il loro pagamento, e ne produce la liberazione, salva la prova contraria (art. 1830 e 1834 cod. civ.; § 609).

TITOLO XVIII.

Del deposito e del sequestro.

792. Il deposito in genere è un atto, per cui si riceve la cosa altrui con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura: ve ne sono di due specie: il deposito propriamente detto e il sequestro (art. 1835 e 1836 cod. civ.).

CAPO I.

Del deposito propriamente detto.

793. Essenza del deposito. — Il deposito propriamente detto è un contratto essenzialmente gratuito, il quale non può avere per oggetto che cose mobili: è volontario o necessario: non è perfetto che con la tradizione della cosa: la tradizione si compie con il solo consenso, se la cosa è già presso il depositario per qualche altro titolo (art. 1837 e 1838 cod. civ.).

794. Deposito volontario. — Ha luogo per consenso spontaneo di chi dà e di chi riceve la cosa in deposito: non si può regolarmente fare se non dal proprietario della cosa depositata, ovvero con il suo consenso espresso o tacito, e fra persone capaci di contrattare: però se una persona capace accetta il deposito fatto da una persona incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni di un vero depositario, e può essere convenuta in giudizio dal tutore o dall'amministratore della persona che ha fatto il deposito. Se invece il deposito è stato fatto da una persona capace a una incapace, quella che ha fatto il deposito, non ha che l'azione rivendicatoria della cosa depositata, finchè questa si trova presso il depositario, ovvero un'azione di restituzione sino alla concorrenza di quanto si fosse rivolto in vantaggio di quest'ultimo (art. 1839 al 1842 cod. civ. e form. 189.ª).

795. Obblighi del depositario. — Il depositario deve usare nel custodire la cosa depositata la stessa diligenza che usa nel custodire le cose proprie. Questa disposizione si deve applicare con maggiore rigore: 1.° quando il depositario si è offerto a ricevere il deposito; 2.° quando ha stipulato una rimunerazione per la sua custodia, il che costituirebbe piuttosto una locazione d'opera; 3.° quando il deposito è fatto unicamente per l'interesse del depositario; 4.° quando si è convenuto espressamente che il depositario sia obbligato per qualunque colpa (art. 1843 e 1844 cod. civ.).

796. Il depositario non può servirsi della cosa depositata senza l'espresso o presunto permesso del deponente; nè tentare in alcun modo di scoprirla, quando gli è stata affidata in una cassa chiusa o in un involto suggellato. Deve restituire l'identica cosa ricevuta nello stato in cui si trova al tempo della restituzione: non è responsabile per gli accidenti prodotti da forza maggiore, eccetto che sia in colpa

o in mora per la restituzione della cosa depositata: anche i deterioramenti avvenuti senza sua colpa sono a carico del deponente. Quando il deposito fosse di danaro, e il depositario con il consenso del depositante ne avesse fatto uso, dovrebbe restituirlo nelle medesime specie in cui fu fatto, nel caso tanto d'aumento quanto di diminuzione del loro valore. Se gli fosse tolta per forza maggiore la cosa depositata, e in sua vece ricevesse una somma di danaro o qualche altra cosa, il depositario dovrebbe restituire ciò che avesse ricevuto: non è debitore di alcun interesse del denaro depositato, se non dal giorno in cui fu costituito in mora a farne la restituzione, dovrebbe però sempre i frutti che la cosa depositata avesse prodotto, o che fossero stati da lui riscossi (art. 1845 al 1850 e 1852 cod. civ.).

797. L'erede del depositario, il quale ha venduto in buona fede la cosa che ignorava essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione verso il compratore nel caso che il prezzo non gli sia stato pagato (art. 1851 cod. civ.).

798. È dovere del depositario di non restituire la cosa depositata se non a chi gliel'ha affidata, o a colui in nome del quale fu fatto il deposito, o alla persona indicata per riceverlo, salva la eccezione di cui al § seguente: egli non può pretendere che il deponente provi d'essere proprietario della cosa stessa; tuttavia se scopre che la cosa è stata rubata, e chi ne è il vero padrone, deve denunciare a questi il deposito fatto presso di sè, intimandogli che lo reclami in un determinato e congruo termine (form. 190.ª): se quegli, cui fu fatta la denuncia, è negligente nel reclamare il deposito, il depositario è validamente liberato con la consegna del deposito a colui dal quale l'ha ricevuto. Ogni obbligazione del depositario si estingue, quando scopra e provi che a lui stesso appartiene la cosa depositata (art. 1853 1854 e 1861 cod. civ.).

799. In caso di morte del deponente, la cosa depositata non può restituirsi che all'erede, o, se più sono gli eredi, a ognuno di essi per la sua porzione (§ 553): se la cosa non è divisibile, essi debbono fra loro accordarsi sul modo di riceverla.

Se il deponente era incapace, oppure se per avvenuto cambiamento di stato esso ha perduta l'amministrazione dei suoi beni dopo il deposito, questo non può restituirsi se non a colui che ha l'amministrazione dei beni del deponente (§§ 162 e seg., 191 e seg. e 197): se invece il deposito è stato fatto dal tutore o da un altro amministratore in tale qualità, e la sua amministrazione è finita al tempo della restituzione, questa non si può fare che alla persona già rappresentata o al nuovo rappresentante (art. 1855 a 1857 cod. civ.).

800. Quando nel contratto di deposito è indicato il luogo della restituzione, il depositario è tenuto di trasportarvi la cosa depositata; le spese sono a carico del deponente: se il luogo non fu indicato, la restituzione deve farsi in quello ove si trova la cosa depositata.

Il deposito deve essere restituito al deponente appena lo domanda, quantunque siasi fissato nel contratto un termine per la restituzione, purchè non siavi presso il depositario un atto di sequestro o di opposizione nei modi stabiliti dalla legge: il depositario può obbligare il deponente a ritirare il deposito; ma se per motivi speciali il depo-

nente vi si oppone, spetta all'autorità giudiziaria il pronunciare (art. 1858 a 1860 cod. civ.).

801. Obblighi del deponente. — Il deponente è obbligato a rimborsare al depositario le spese fatte per conservare la cosa depositata e a tenerlo indenne di tutte le perdite, di cui il deposito può essergli stato occasione: il depositario può ritenere il deposito sino all'intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso (art. 1862 e 1863 cod. civ.).

802. Deposito necessario. — Il deposito necessario è quello a cui uno è costretto da qualche accidente, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio, o altro avvenimento non preveduto. È sottoposto a tutte le regole del deposito, ma può essere provato con ogni mezzo di prova (§ 601 al 623).

Gli osti e gli albergatori sono obbligati come depositari per gli effetti portati entro i loro alberghi dal viandante, che vi alloggia, o anche appena consegnati ai commessi o ai conduttori delle vetture loro: il deposito di tali effetti deve riguardarsi come necessario. Essi sono obbligati anche per il furto o per il danno arrecato agli effetti del viandante, nel caso che il furto sia stato commesso, o il danno arrecato dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi, o da estranei che li frequentano: non sono obbligati per i furti commessi a mano armata o altrimenti con forza maggiore, o per negligenza grave del proprietario (art. 1864 al 1868 cod. civ.).

CAPO II.

Del sequestro.

803. Il sequestro è convenzionale o giudiziario (art. 1869 cod. civ.).

804. Sequestro convenzionale. — Il sequestro convenzionale è il deposito di una cosa controversa fatta da due o più persone presso un terzo, che si obbliga di restituirla, terminata la controversia, a colui al quale sarà dichiarato che debba appartenere (form. 191.ª). Il sequestro può essere non gratuito: se è gratuito, è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto (§ 793 e seg.), salvo che il sequestro può avere per oggetto anche beni immobili, e che il sequestratario non può essere liberato prima che sia terminata la controversia, se non mediante il consenso di tutte le parti interessate o per una causa giudicata legittima (art. 1870 al 1874 cod. civ.).

805. Sequestro o deposito giudiziario. — L'autorità giudiziaria può, su domanda della parte interessata, ordinare il sequestro: 1.° di una cosa mobile o immobile, quando vi sia pericolo di alterazione, di sottrazione o di deteriorazione, oppure quando ne sia controverso la proprietà o il possesso fra due o più persone; 2.° delle cose che un debitore offre per la sua liberazione; trattandosi però di somme di danaro, che il creditore rifiuti, se ne dovrà fare la offerta reale e il deposito, senza ricorrere al sequestro (§§ 578, 1614 art. 1875 cod. civ.).

806. La destinazione di un depositario giudiziale produce fra il sequestrante e il depositario vicendevoli obbligazioni. Il depositario deve usare per la conservazione delle cose sequestrate la diligenza di un buon padre di famiglia: deve presentarle tanto per soddisfare

il sequestrante con la vendita, quanto per restituirle alla parte contro cui sono state fatte le esecuzioni, in caso di rivocazione del sequestro: il sequestrante deve pagare al depositario la mercede stabilita dalla legge, o in mancanza dall'autorità giudiziaria (art. 1876 cod. civ.).

807. Il sequestro giudiziario viene affidato a persona scelta dalle parti, o nominata d'ufficio dall'autorità giudiziaria. Nell'uno e nell'altro caso, quegli a cui venne affidata la cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che produce il sequestro convenzionale (art. 1877 cod. civ.).

TITOLO XIX.

Del pegno.

808. Il pegno è un contratto con il quale il debitore, o un terzo per lui, dà al creditore per la sicurezza di un credito una cosa mobile da restituirsi in natura dopo l'estinzione del credito stesso (art. 1878 e 1883 cod. civ.).

Due sono le funzioni del pegno: assicurare il pagamento del debito rimpetto al debitore; conferire un privilegio sulla cosa pignorata rimpetto ai terzi.

809. Forma del contratto di pegno. — Questo contratto riguardo ai rapporti fra creditore e debitore non esige formalità essenziali; basta l'accordo delle parti, e che la cosa sia stata effettivamente consegnata e rimanga in potere del creditore o di un terzo eletto dalle parti; ferme bene inteso le norme relative alla prova dei contratti (§ 613): riguardo invece al diritto di privilegio verso i terzi il pegno non ha efficacia, se non quando vi è un atto pubblico o una scrittura privata, che contenga la dichiarazione della somma dovuta e della specie e natura delle cose date in pegno, o che abbia annessa una descrizione della loro qualità, misura o peso (form. 192.ª): però la riduzione dell'atto in iscritto non è richiesta neppure per il privilegio verso i terzi, quando si tratta di un *oggetto* non eccedente il valore di lire cinquecento: è contestato se per *oggetto* si debba intendere la cosa data in pegno o la obbligazione con il pegno garantita, o tutte e due; è prudente nella pratica attenersi a questa ultima interpretazione; il codice di commercio dice chiaramente *la somma per la quale il pegno è costituito.* Tanto nei rapporti fra debitore e creditore, quanto, e a maggior ragione, nei rapporti fra il creditore e i terzi, il pegno non ha poi effetto se la cosa non fu consegnata e non è rimasta in potere del creditore o di un terzo eletto dalle parti. Se il pegno è costituito sopra un credito deve sempre risultare da atto pubblico o da scrittura privata e essere notificato al debitore del credito dato in pegno (form. 192.ª bis); è pure indispensabile la consegna del titolo (art. 1879 a 1882 cod. civ. e § 1134).

810. Il creditore per il non effettuato pagamento non può disporre del pegno, ma ha il diritto di fare ordinare giudizialmente che rimanga presso di lui in pagamento e fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi per mezzo di periti, oppure che sia venduto all'incanto: qualunque patto, il quale autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno (patto commissorio), o a disporne senza le formalità

sopra stabilite è essenzialmente nullo, pure rimanendo valido il contratto di pegno.

Il creditore è responsabile, secondo le regole stabilite per le *obbligazioni e i contratti in genere* (§ 521 e seg.) della perdita o deterioramento del pegno, avvenuti per sua negligenza: il debitore poi deve rimborsare il creditore delle spese occorse per la conservazione del pegno (art. 1884 e 1885 cod. civ.).

811. Se è dato in pegno un credito, che produce interessi, il creditore li deve imputare a quelli che possono essergli dovuti: se non gliene sono dovuti li imputerà al capitale del debito.

Quando il creditore abusi del pegno, il debitore può domandare che il medesimo sia posto sotto sequestro (art. 1886 1887 cod. civ.).

812. Il debitore non può pretendere la restituzione del pegno, se non dopo di avere interamente pagato il capitale, gli interessi e le spese del debito, per la sicurezza del quale è stato dato il pegno: che se egli avesse contratto un altro debito con lo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e tale debito fosse divenuto esigibile innanzi che si facesse luogo al pagamento del primo debito, il creditore non potrebbe essere costretto a rilasciare il pegno primarchè venga interamente soddisfatto per ambidue i crediti, ancorchè non siasi stipulato di vincolare il pegno al pagamento del secondo debito (art. 1888 cod. civ.). Questo diritto di ritenzione avrebbe però effetti limitati fra creditore e debitore, nè si estenderebbe a costituire un privilegio di fronte a altri creditori del debitore. Crediamo poi che anche il diritto di ritenzione deva essere limitato al caso espresso, del debitore che incontra un nuovo debito, e non possa invece estendersi al caso in cui il debitore avendo un debito precedente insoddisfatto non garantito da pegno, incontrasse verso lo stesso creditore un secondo debito, e questo garantisse con pegno.

813. Il pegno è indivisibile, non ostante la divisibilità di ciò che è dovuto tra gli eredi del debitore, o fra quelli del creditore: l'erede del debitore, che ha pagato la sua parte del debito, non può domandare la restituzione della sua parte del pegno sino a che non sia interamente soddisfatto il debito: vicendevolmente l'erede del creditore, che ha esatto la sua parte del credito, non può restituire il pegno in pregiudizio dei suoi coeredi, non ancora soddisfatti (art. 1889 cod. civ.).

814. Le precedenti disposizioni non derogano alle leggi e ai regolamenti particolari concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni (art. 1890 cod. civ.). Per le regole speciali alla materia commerciale, vedasi la trattazione di quel codice (§ 1134 e 1135).

TITOLO XX.

Dell'anticresi.

815. L'anticresi, o pegno immobiliare, è un contratto, mediante cui il creditore acquista il diritto di fare suoi i frutti dell'immobile del suo debitore, con l'obbligo di imputarli annualmente a sconto degli interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito: il creditore non acquista nessun diritto reale o di privilegio sul fondo anticretico, perchè questo contratto produce effetto unica-

mente fra esso creditore, il debitore e loro eredi (art. 1891 e 1897 cod. civ. e form. 193.ª).

816. Il creditore, se non fu convenuto diversamente, è tenuto a pagare i tributi e i pesi annui dell' immobile anticretico, e a provvedere, sotto pena dei danni, alla di lui manutenzione e alle riparazioni necessarie: tutte le relative spese saranno prelevate dai frutti (art. 1892 cod. civ.).

817. Il debitore non può rientrare nel godimento dell'immobile dato in anticresi, prima che abbia soddisfatto interamente il debito. Ma il creditore, che vuole liberarsi dagli obblighi di cui sopra, può sempre costringere il debitore a riprendere il godimento dell' immobile, salvo patto in contrario (art. 1893 cod. civ.).

818. Il creditore non diventa proprietario dell'immobile per la mancanza del pagamento nel termine convenuto: qualunque patto in contrario è nullo: può solo domandare con i mezzi legali la espropriazione del suo debitore. Si può stipulare che i frutti si compensino in tutto o in parte con gli interessi.

Anche l' anticresi può essere data, oltrechè dal debitore, da un terzo: le sonò inoltre applicabili le norme di cui ai §§ 812 e 813 (art. 1896 cod. civ.).

TITOLO XXI.

Della fidejussione.

819. Natura e estensione della fidejussione. — Chi si costituisce fidejussore per un'obbligazione, si vincola verso il creditore a soddisfare alla stessa obbligazione, qualora il debitore non vi soddisfaccia (form. 194.ª).

La fidejussione non può sussistere che per un'obbligazione valida: però può essere prestata anche per un'obbligazione annullabile in forza di eccezioni meramente personali all'obbligato, come nel caso della minore età: non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto condizioni più gravi: può invece prestarsi per una parte soltanto del debito e a condizioni meno gravi: se eccede il debito, o è contratta sotto condizioni più gravi, è valida soltanto sino alla misura dell'obbligazione principale: non la si presume, ma deve essere espressa, e non può estendersi oltre i limiti nei quali fu contratta: prestata senza limiti per un'obbligazione principale si estende a tutti gli accessori del debito, alle spese della prima domanda, e a tutte quelle posteriori alla denuncia fatta al fidejussore.

Ciascunò può rendersi fidejussore senza ordine e all'insaputa di colui per il quale si obbliga, e costituirsi fidejussore non solo del debitore principale, ma anche del di lui fidejussore (art. 1898 al 1903 cod. civ.).

820. Quando un debitore è obbligato a dare sicurtà, deve presentare persona capace di contrattare, che possieda beni sufficienti per cautelare l'obbligazione, e abbia il suo domicilio nella giurisdizione della corte d'appello, in cui si deve prestare la sicurtà. La solvenza di un fidejussore si misura in ragione dei suoi beni capaci d' ipoteca, eccetto che si tratti di materie di commercio o il debito

sia tenue: non si tiene conto dei beni litigiosi, nè di quelli situati a tale distanza da rendere troppo difficili gli atti esecutivi sopra i medesimi (art. 1904 e 1905 cod. civ.).

821. Se il fidejussore accettato dal creditore volontariamente o giudizialmente sia divenuto non solvente, il debitore è tenuto a darne un altro, a meno che il fidejussore sia stato dato in forza di una convenzione, con la quale il creditore abbia voluto per fidejussore quella determinata persona (art. 1906 cod. civ.).

822. Effetti della fidejussione fra creditori e fidejussori. — Il fidejussore non è tenuto a pagare il creditore se non in mancanza del debitore principale, eccetto che abbia rinunciato al beneficio dell'escussione, o siasi obbligato in solido con il debitore, nel qual caso l'effetto della sua obbligazione si regola con gli stessi principi stabiliti riguardo ai debiti in solido (§ 549). Però il creditore non è tenuto a escutere il debitore principale, se non quando il fidejussore ne faccia istanza nei primi atti della causa contro di lui promossa, indichi al creditore i beni del debitore principale, e anticipi le spese occorrenti per l'escussione. Non si tiene conto dei beni del debitore principale situati fuori della giurisdizione della corte d'appello, in cui si deve fare il pagamento, dei beni litigiosi e dei beni già ipotecati per cautela del debito, i quali non siano più in potere del debitore.

Quando il fidejussore abbia così indicati i beni e somministrate le spese occorrenti per la escussione, il creditore è responsabile verso il fidejussore fino alla concorrenza dei beni indicati, a cagione della non solvenza del debitore principale, sopraggiunta per essersi da lui differito il procedimento giudiziale (art. 1910 cod. civ. e § 830).

823. Se più persone hanno fatto sicurtà per un medesimo debitore e per uno stesso debito, ciascuna rimane óbbligata bensì per l'intero debito, ma ove non abbia rinunciato al beneficio della divisione, può esigere che il creditore divida preventivamente la sua azione e la riduca alla parte di ciascuna. Opposta la divisione, il fidejussore opponente non è tenuto che per la sua quota; se però al tempo in cui egli ottenne la divisione alcuni fidejussori erano non solventi, sarà ancora obbligato in proporzione per tale non solvenza; non potrà invece essere più molestato per le non solvenze sopravvenute dopo la divisione: non opposta la divisione e pagato dal fidejussore l'intero debito, egli non ha diritto a ripetizione verso il creditore, ma solo verso gli altri fidejussori (§ 828). Nelle obbligazioni commerciali i fidejussori si presumono tenuti in solido, anche se non commercianti.

Se il creditore invece di vedersi opposta la divisione, divise egli stesso volontariamente la sua azione, non può recedere dalla fatta divisione quantunque prima del tempo in cui diede il consenso per la divisione, vi fossero dei fidejussori non solventi (art. 1911 al 1913 cod. civ.).

824. Il fidejussore del fidejussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fidejussori sieno non solventi, o sieno liberati per mezzo di eccezioni personali al debitore e ai fidejussori (art. 1914 cod. civ.).

825. Effetti della fidejussione fra debitore e fidejussore. — Il fidejussore che ha pagato, ha regresso contro il debitore principale, ancorchè non consapevole della prestata sicurtà, tanto per il capitale,

quanto per gli interessi e le spese e, secondo le circostanze, anche per i danni: riguardo alle spese però limitatamente a quelle da esso fatte dopo che ha denunciato al debitore principale le molestie sofferte: riguardo agli interessi di tutto ciò che ha pagato per il debitore egli ha regresso ancorchè il debito non ne producesse. Gli interessi però che non sarebbero dovuti al creditore, non decorrono a favore del fidejussore che dal giorno in cui avrà notificato il pagamento (form. 195.ª). Il fidejussore, sottentra inoltre nelle ragioni tutte, che aveva il creditore contro il debitore (art. 1915 e 1916 cod. civ.).

826. Se vi sono più debitori principali obbligati in solido per lo stesso debito, e il fidejussore ha fatto sicurtà per tutti, ha regresso contro ciascuno di loro per l'intera somma pagata: se ha pagato, ma senza avvertirne il debitore principale, non ha regresso contro di lui se ha pagato anch'esso, salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione: se ha pagato senza essere convenuto e senza avere avvertito il debitore principale, non ha egualmente regresso contro di lui nel caso in cui, al tempo del pagamento, il debitore avesse avuto mezzi di fare dichiarare estinto il debito; salva sempre la sua azione contro il creditore per la ripetizione (art. 1917 e 1918 cod. civ.).

827. Il fidejussore, anche prima di avere pagato, può agire contro il debitore per essere da lui rilevato: 1.° quando sia convenuto giudizialmente per il pagamento; 2.° quando il debitore sia fallito o si trovi in istato di non solvenza; 3.° quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla sicurtà in un tempo determinato, e questo sia scaduto; 4.° quando il debito sia divenuto esigibile per essere scaduto il termine al pagamento; 5.° al termine di anni dieci, quando l'obbligazione principale non abbia un termine fisso per la scadenza, e non sia di tale natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, come riguardo alla tutela, o quando non vi sia convenzione in contrario (art. 1819 cod. civ.).

828. **Effetti della fidejussione fra più fidejussori.** — Se più persone hanno fatto sicurtà per uno stesso debitore e per un medesimo debito, il fidejussore che ha pagato il debito in uno dei casi espressi al precedente § ha regresso contro gli altri fidejussori per la loro rispettiva porzione (art. 1920 cod. civ. e § 823).

829. **Fidejussione legale e fidejussione giudiziale.** — Qualora una persona venga obbligata dalla legge o dal giudice a dare una sicurtà, il fidejussore offerto deve adempiere alle condizioni stabilite nel § 820. L'obbligato alla sicurtà però può dare invece un pegno o altra cautela, che sia riconosciuta sufficiente ad assicurare il credito (art. 1921 e 1922 cod. civ.).

830. Il fidejussore giudiziale non può domandare l'escussione del debitore principale: ma chi si è reso soltanto garante del fidejussore giudiziale, può domandare la di lui escussione (art. 1923 e 1924 cod. civ.).

831. **Estinzione della fidejussione.** — L'obbligazione che nasce dalla fidejussione, si estingue per le stesse cause per cui si estinguono le altre obbligazioni (§ 566 e seg.). La confusione nella persona del debitore principale e del suo fidejussore quando divengono eredi l'uno dell'altro (§ 590), non estingue l'azione del creditore contro colui che ha fatto sicurtà per il fidejussore.

Il fidejussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, e che sono inerenti al debito; non quelle che sono puramente personali al debitore: anche se obbligato in solido, è liberato allorchè per fatto del creditore non può essere surrogato nelle di lui ragioni, ipoteche e privilegi (art. 1925 al 1928 cod. civ.).

832. Quando il creditore accetta volontariamente un immobile o qualunque altra cosa in pagamento del debito principale, il fidejussore resta liberato, ancorchè il creditore ne soffra in seguito l'evizione.

La semplice proroga del termine accordata al debitore principale non libera il fidejussore, egli però può agire contro il debitore per costringerlo al pagamento: quando abbia limitata la sua fidejussione allo stesso termine accordato al debitore principale, rimane obbligato anche al di là di quel termine e per tutto il tempo necessario per costringerlo al pagamento, purchè il creditore entro due mesi dalla scadenza del termine abbia proposte le sue istanze, e le abbia con diligenza continuate (art. 1929 al 1931 cod. civ. e § 827).

TITOLO XXII.

Della trascrizione.

833. La trascrizione ha per oggetto di dare pubblicità a certi atti, la cui esistenza è bene sia conosciuta dai terzi, perchè la loro buona fede non rimanga sorpresa in altre convenzioni.

Devono essere resi pubblici con questo mezzo: 1.° gli atti tra vivi, a titolo gratuito o oneroso, che trasferiscono proprietà d'immobili, o di altri beni o diritti capaci di ipoteca (§ 851), a eccezione delle rendite sopra lo Stato; quindi, crediamo, anche le cessioni di quote ereditarie, che comprendano detti beni o diritti: 2.° gli atti tra vivi che costituiscono o modificano servitù prediali, diritti di uso o di abitazione, o trasferiscono l'esercizio del diritto di usufrutto; 3.° gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti enunciati ai due num. prec.; 4.° le sentenze di vendita all'incanto di proprietà d'immobili e di altri beni o diritti capaci di ipoteca, eccettuato il caso di vendita seguita nel giudizio di purgazione a favore del terzo possessore, che ha istituito il giudizio e eccettuate le aggiudicazioni seguite agli incanti fra condividenti; 5.° i contratti di locazione d'immobili eccedente i nove anni; 6.° i contratti di società, che hanno per oggetto il godimento di beni immobili, quando la durata della società eccede i nove anni o è indeterminata; 7.° gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni; 8.° le sentenze che dichiarano l'esistenza di una convenzione verbale della natura di tutte queste suenunciate; 9.° il precetto nei giudizi di esecuzione sopra beni immobili; 10.° la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio dell'inventario; 11.° le domande di rivocazione, di rescissione e di risoluzione nei casi dalla legge indicati, e che abbiamo a suo luogo veduti; la trascrizione di queste domande sarà annotata in margine della trascrizione dell'atto di alienazione.

Ogni sentenza con la quale si è pronunciato l'annullamento, la

risoluzione, la rescissione o la rivocazione di un atto trascritto, deve essere annotata in margine della trascrizione dell'atto al quale si riferisce, per cura del procuratore della parte che ha ottenuta la sentenza, e in sua mancanza per cura della parte stessa, entro un mese dacchè la sentenza è passata in giudicato, sotto pena di una multa di L. 100 estensibile a L. 200 (art. 1932 al 1934 cod. civ.).

834. La trascrizione non può farsi se non in forza di sentenza, di atto pubblico, o di scrittura privata: gli atti per scrittura privata devono avere le sottoscrizioni dei contraenti autenticate da notaio o accertate giudizialmente: le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere debitamente legalizzati.

La trascrizione deve essere fatta a ciascun ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni, eccetto che per la dichiarazione di accettazione beneficiata della eredità, la quale va trascritta solo all'ufficio delle ipoteche del luogo, ove si è aperta la successione (§ 477).

La parte che chiede la trascrizione deve presentare al conservatore copia autentica del titolo, se si tratta di atti pubblici o di sentenze; e se si tratta di scritture private, l'originale stesso, eccetto che questo si trovi depositato in pubblico archivio o negli atti di un notaio; nel qual caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, da cui risulti che la scrittura ha i requisiti suindicati.

Con la copia del titolo devono essere presentate due note contenenti: 1.° il nome e cognome, il nome del padre e il domicilio o la residenza delle parti; 2.° la natura e la data del titolo di cui si domanda la trascrizione; 3.° il nome dell'ufficiale pubblico che ha ricevuto l'atto o autenticate le firme, o l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciata la sentenza; 4.° la natura e situazione dei beni a cui si riferisce il titolo con la indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, del numero del catasto e delle mappe censuarie, dove queste esistono, e di tre almeno dei loro confini (art. 1935 al 1938 cod. civ. e form. 196.ª).

835. Il conservatore delle ipoteche custodirà negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli vengono consegnati, e trascriverà nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso: poi restituirà al richiedente una delle note, nelle quali certificherà l'eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate. L'ommissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni prescritte per le note non nuoce alla validità della trascrizione, eccettochè induca assoluta incertezza sul trasferimento del diritto o sull'immobile che ne è l'oggetto.

La trascrizione del titolo, da chiunque si faccia, profitta a tutti coloro che vi hanno interesse (art. 1939 al 1941 cod. civ.).

836. Le sentenze e gli atti enunciati nel § 833, sino a che non sono trascritti, non hanno alcun effetto riguardo ai terzi, che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile: parimente, sinchè non è seguita la trascrizione, non può avere effetto a pregiudizio dell'ipoteca concessa all'alienante (§ 852), alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il nuovo proprietario.

Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro l'acquirente alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il precedente proprietario, quantunque l'acquisto risalga a tempo anteriore al titolo trascritto.

Per le donazioni la trascrizione non prende data che dal giorno in cui si è pure trascritta l'accettazione, nel caso che questa si contenga in atto separato (art. 1942 e 1943 cod. civ. e § 508).

837. Chi ha stipulato una convenzione, ottenuta una sentenza o proposta una domanda soggetta a trascrizione nell'interesse di persona incapace da lui rappresentata, o che le ha prestata assistenza nella convenzione o nel giudizio, deve curare che segua la trascrizione dell' atto o della sentenza. La mancanza della trascrizione può essere opposta anche ai minori, agli interdetti e a qualsivoglia altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, amministratori e curatori aventi l' obbligo della trascrizione: ma non può mai essere opposta dalle persone che la dovevano fare e dai loro eredi (art. 1944 cod. civ.).

838. La cancellazione della trascrizione delle domande di cui al num. 11 del § 833 e delle relative annotazioni in margine alla trascrizione dell' atto di alienazione, avrà luogo quando sia debitamente acconsentita dalle parti interessate, od ordinata con sentenza passata in giudicato: è giudizialmente ordinata, se l' attore recede dalla domanda, se questa è rigettata o se è perenta l'istanza (art. 1945 cod. civ.).

839. La trascrizione può essere domandata, quantunque non siasi ancora pagata la tassa di registro, a cui è soggetto il titolo, ove si tratti di atto pubblico ricevuto nel regno o di sentenza pronunciata da un' autorità giudiziaria nel regno: in tal caso però il richiedente deve presentare una terza copia della nota al conservatore, la quale sarà da lui vidimata e trasmessa immediatamente all' ufficiale incaricato della riscossione della tassa suddetta (art. 1946 cod. civ.).

840. Le spese della trascrizione, se non vi è patto contrario, sono a carico dell'acquirente; debbono però anticiparsi da chi la domanda: se più sono gli acquirenti o interessati alla trascrizione, ciascuno di essi deve rimborsare quello che l'ha fatta della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato (art. 1947 cod. civ.).

TITOLO XXIII.

Dei privilegi e delle ipoteche.

841. Chiunque sia obbligato personalmente, è tenuto ad adempiere le contratte obbligazioni con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri. I beni del debitore sono la garantia comune dei suoi creditori, che vi hanno tutti eguali diritti, quando fra essi non vi sono cause legittime di prelazione, quali i privilegi e le ipoteche (art. 1948 al 1950 cod. civ.).

842. Se le cose soggette a privilegio o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati o ipotecari secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. Gli assicuratori sono però liberati, qualora

paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che siasi fatta opposizione (§ 1126 e form. 197.ª). Sono vincolate al pagamento dei detti crediti anche le somme dovute per causa di espropriazione forzata per pubblica utilità o di servitù imposta dalla legge (art. 1951 cod. civ.).

CAPO I.

Dei privilegi.

843. Il privilegio è un diritto di prelazione che la legge accorda in riguardo alla causa del credito. Il credito privilegiato è preferito a tutti gli altri anche ipotecari: fra più crediti privilegiati la prelazione viene dalla legge determinata secondo la qualità del privilegio (§ 847); i crediti egualmente privilegiati concorrono fra loro in proporzione del loro importare (art. 1952 al 1954 cod. civ.).

844. Privilegi sopra i mobili. — I privilegi sopra i mobili sono generali o speciali: i primi comprendono tutti i beni mobili del debitore; i secondi colpiscono determinati mobili (art. 1955 cod. civ.).

845. Privilegi generali sui mobili. — Hanno privilegio sulla generalità dei mobili nell' ordine seguente i crediti riguardanti: 1.° le spese di giustizia fatte per atti conservativi o di esecuzione sui mobili nell'interesse comune dei creditori; 2.° le spese funebri necessarie secondo gli usi; 3.° le spese d' infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore, o meglio, come si ritiene dai commentatori, le spese dell'ultima infermità; 4.° le somministrazioni di alimenti fatte al debitore per lui e per la sua famiglia, pure negli ultimi sei mesi di vita e i salari delle persone di servizio per egual tempo; 5.° i crediti dello Stato per ogni tributo diretto dell'anno in corso e dell'antecedente, comprese le sovrimposte comunali e provinciali, ma eccezione fatta del tributo fondiario, per il quale lo Stato ha privilegio sull'immobile soggetto al tributo (art. 1956 e 1957 cod. civ.).

846. Privilegi sopra determinati mobili. — Hanno privilegio speciale:

1.° I crediti dello Stato per i diritti di dogana e di registro, e per ogni altro dazio o tributo indiretto, sopra i mobili che ne furono l'oggetto;

2.° I crediti dei canoni per l'anno in corso e l'antecedente sui frutti del fondo enfiteutico raccolti nell'anno e sopra le derrate, che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse al fondo e provenienti dal medesimo;

3.° I crediti del locatore, sia esso proprietario, enfiteuta, possessore o sublocatore per le pigioni e per i fitti degli immobili, sopra i frutti raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo affittato, o a fornire il fondo medesimo o la casa appigionata.

Questo privilegio ha luogo per il credito dell'anno in corso, dell'antecedente e delle scadenze successive portate dai contratti di locazione, se questa ha data certa, altrimenti per il solo credito dell'annata in corso e della susseguente. In ambidue i casi gli altri cre-

ditori hanno il diritto di sottentrare nelle ragioni del conduttore, di sublocare durante il tempo, per il quale il locatore esercita il suo privilegio, quantunque ciò fosse vietato nel contratto di locazione, e di esigere le pigioni e i fitti, pagando al locatore tutto ciò che gli fosse dovuto con privilegio, e cautelandolo inoltre per il credito non ancora scaduto.

Lo stesso privilegio ha luogo a favore del locatore per i danni recati agli edifici e fondi locati, per le riparazioni che sono a carico del conduttore (§ 706), per la restituzione delle scorte e per tutto ciò che concerne l'esecuzione del contratto.

Il privilegio del locatore sui mobili di cui è fornita la casa o il fondo locato, comprende per le case non solo quelli di proprietà dell' inquilino o affittuario e del subinquilino o subaffittuario, ma anche e illimitatamente quelli che fossero di proprietà altrui; il privilegio invece sulle cose che servono a fornire il fondo rustico o alla sua coltivazione, se esse appartengono al subaffittuario ha luogo limitatamente per ciò che questi dovesse senza però tenere conto delle anticipazioni: in ogni caso il privilegio ha luogo finchè i mobili si trovano nella casa o nel fondo locato, salvo che si tratti di cose derubate o smarrite, ovvero sia provato che il locatore al tempo dell'introduzione, sapeva che le cose introdotte spettavano a altri; quindi il proprietario dei mobili introdotti nella casa altrui potrebbe impedire il privilegio competente al padrone della casa rendendolo consapevole della introduzione dei mobili stessi (form. 198.ª).

Il locatore può sequestrare i mobili su cui cade il privilegio, qualora dalla casa o dal fondo locato siano stati trasportati altrove senza il suo assenso, e conserva sopra essi il privilegio, purchè ne abbia promossa l'azione nel termine di quaranta giorni dal trasporto, se si tratta dei mobili di cui era fornito il fondo rustico, o di giorni quindici, se si tratta dei mobili di cui era fornita la casa, salvi però i diritti acquistati dai terzi dopo il trasporto (form. 424.ª bis).

4.° I crediti dipendenti dal contratto di masseria, mezzadria o colonia parziaria, tanto in favore dei locatori quanto dei coloni, sulla parte rispettiva dei frutti, e sui mobili di cui sono forniti il fondo e la casa concessi a masseria;

5.° Le somme dovute per le sementi, per i lavori di coltivazione e per la raccolta dell'annata, sui frutti della raccolta;

6.° Il credito della persona a cui favore fu costituito il pegno sopra i mobili costituiti in pegno, quando siano ancora in possesso del debitore o per lui di un terzo (§ 809);

7.° Le spese fatte per la conservazione e per il miglioramento di mobili, sopra gli stessi mobili conservati o migliorati, sempre che si trovino ancora presso coloro che fecero le dette spese;

8.° Le somministrazioni e le mercedi dell'albergatore, sopra gli effetti del viandante, che sono stati portati e sono tuttora nel suo albergo;

9.° Le spese di trasporto, di dogana e di dazio, sopra gli effetti trasportati, che rimangono ancora presso colui che li trasportò, o che sono stati da lui consegnati, semprechè in quest' ultimo caso gli effetti si trovino ancora presso il consegnatario, e l'azione venga promossa entro tre giorni dalla consegna;

10.° I crediti di indennità per abusi o prevaricazioni commesse dagli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, sui valori dati per malleveria e sugli interessi che ne fossero dovuti;

11.° Le somme dovute dai contabili dello Stato, dei comuni o di altri corpi morali per fatti dipendenti dalle loro funzioni, sui valori dati per malleveria e relativi interessi (art. 1958 cod. civ.).

847. Dell'ordine dei privilegi sopra i mobili. — Il privilegio per le spese di giustizia al n. 1 del § 845 è preferito a tutti i privilegi speciali accennati nel § 846. Gli altri tre privilegi generali sono preferiti allo speciale di cui al n. 5, e insieme con quest'ultimo sono preferiti ai privilegi speciali indicati ai n. 2, 3 e 4 del § 846, ma sono invece posposti agli altri indicati nel § stesso (art. 1959 cod. civ.).

848. Se concorrono crediti aventi speciali privilegi (§ 846) sopra lo stesso o gli stessi mobili, la prelazione si fa nell'ordine seguente:

Il credito dello Stato è preferito a ogni altro credito sopra i mobili, che furono oggetto dei tributi di cui al n. 1.

Sopra i frutti dei fondi concessi in enfiteusi, affidati o dati a colonia, sono preferiti ai crediti del locatore e del colono i crediti: *a.* per la raccolta; *b.* per la coltivazione; *c.* per le sementi; *d.* per i canoni di cui al n. 2.

Sopra i mobili di cui è fornita la casa o il fondo, è preferito ai crediti del locatore e del colono il credito di cui al n. 7.

Finalmente ai crediti di cui al n. 9, sono preferiti i crediti di cui al n. 8 (art. 1960 cod. civ.).

849. Privilegi sopra gli immobili. — Il credito per le spese del giudizio di espropriazione degli immobili e di quello di graduazione, fatte nell'interesse comune dei creditori, è privilegiato sopra gli immobili espropriati, ed è preferito a qualunque altro credito.

Sono parimenti privilegiati i crediti dello Stato per il tributo fondiario dell'anno in corso e dell'antecedente, comprese le sovrimposte comunali e provinciali, sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali d'esecuzione autorizzati dalla legge.

Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per i diritti di registro e per ogni altro tributo indiretto sopra gli immobili che ne furono l'oggetto. Tale privilegio non può pregiudicare ai diritti reali di ogni genere acquistati sul fondo dai terzi, prima del trasferimento soggetto alla tassa, e non può neppure farsi valere contro i terzi possessori dell'immobile per supplemento di tassa: inoltre per quanto riguarda le tasse di successione non ha effetto a danno dei creditori ipotecari del defunto, che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, e nemmeno a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede (§ 890).

I crediti indicati al § 845 saranno collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili del debitore con preferenza ai crediti chirografari (art. 1961 al 1963 cod. civ.).

CAPO II.

Delle ipoteche.

850. L'ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni del debitore o di un terzo a vantaggio di un creditore, per assicurare sopra i medesimi il soddisfacimento di un'obbligazione. Essa è indivisibile, e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte: è inerente ai beni, e li segue presso qualunque possessore: però non ha effetto se non è resa pubblica, e non può sussistere che sopra beni specialmente indicati e per somma determinata in danaro: si estende a tutti i miglioramenti e anche alle costruzioni e altre accessioni dell'immobile ipotecato (art. 1964 al 1966 cod. civ.).

851. Di fronte ai terzi l'ipoteca produce due effetti: l'uno di fronte al possessore dello stabile ipotecato e consiste nel diritto che ha il creditore, per ottenere il pagamento del proprio credito, di fare vendere lo stabile stesso anche quando sia uscito dal patrimonio del debitore o del concedente l'ipoteca: l'altro di fronte ai terzi creditori, e consiste nella preferenza da accordarsi al creditore iscritto sopra i creditori non iscritti o iscritti posteriormente a lui.

Sono capaci d'ipoteca: 1.° i beni immobili, che sono in commercio, con i loro accessori riputati immobili; 2.° l'usufrutto degli stessi beni con i loro accessori, a eccezione dell'usufrutto legale degli ascendenti; 3.° i diritti del concedente e quelli dell'enfiteuta sui beni enfiteutici; 4.° le rendite sopra lo Stato come dalle leggi relative al debito pubblico.

L'ipoteca è *legale*, *giudiziale* e *convenzionale* (art. 1967 e 1968 cod. civ.).

852. Dell'ipoteca legale. — Hanno ipoteca legale: 1.° il venditore o altro alienante, per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione; 2.° i coeredi, e soci e altri condividenti, sopra gli immobili caduti nell'eredità, società o comunione, per il pagamento dei rifacimenti e conguagli; 3.° il minore e l'interdetto, sui beni del tutore, quando non sia stato dispensato dall'obbligo della cauzione (§ 177); 4.° la moglie, sui beni del marito per la dote e per i lucri dotali; a questa ipoteca crediamo che la moglie possa validamente rinunciare nell'atto di matrimonio: se in constanza di matrimonio occorrerebbe anche l'assenso del tribunale (§ 631): non limitata a beni determinati nel contratto di matrimonio, ha luogo su tutti quelli che il marito possiede al momento in cui la dote è costituita, ancorchè il pagamento di essa non avesse luogo che posteriormente: riguardo alle somme dotali provenienti da successione o donazione, ha luogo dal giorno dell'apertura della successione, o da quello in cui la donazione ha avuto il suo effetto, sui beni posseduti dal marito in detto giorno; 5.° lo Stato sopra i beni dei condannati per la riscossione delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia, compresi in esse i diritti dovuti ai funzionari e agli ufficiali giudiziari. Quest'ipoteca può essere iscritta prima della condanna in seguito al mandato di cattura, e giova anche alle parti civili per il risarcimento dei danni aggiudicati nella sentenza di condanna. Alle spese di giu-

stizia e al risarcimento dei danni sono preferite quelle della difesa (art. 1969 cod. civ. e form. 199.ª).

853. Ipoteca giudiziale. — Ogni sentenza portante condanna al pagamento di una somma, alla consegna di cose mobili, o all'adempimento di un'altra obbligazione, che possa risolversi nel risarcimento dei danni, produce ipoteca sui beni del debitore a favore di chi l'ha ottenuta quantunque non esecutiva e neppure notificata: non la producono però sui beni di un'eredità giacente o accettata con beneficio d'inventario: le sentenze degli arbitri la producono dal giorno in cui sono rese esecutive con provvedimento dell'autorità giudiziaria competente, e le sentenze pronunciate dalle autorità giudiziarie straniere quando ne sia stata ordinata l'esecuzione dalle autorità giudiziarie del regno, salve le disposizioni contrarie delle convenzioni internazionali (art. 1970 al 1973 cod. civ.).

854. Ipoteca convenzionale. — Coloro soltanto che hanno la capacità di alienare un immobile, possono sottoporlo a ipoteca: i beni degli incapaci a alienare, e quelli degli assenti, non possono essere ipotecati, fuorchè per le cause e nelle forme stabilite dalla legge.

Chi ha sull'immobile un diritto condizionale o risolvibile in determinati casi, non può costituire che un'ipoteca soggetta alle medesime eventualità, a eccezione dei casi in cui la legge espressamente dispone che la risoluzione o la rescissione non è operativa a danno dei terzi (art. 1974 al 1976 cod. civ.).

855. L'ipoteca convenzionale deve costituirsi per atto pubblico o per scrittura privata; e unicamente sui beni presenti, non sui futuri. Nell'atto costitutivo l'immobile deve essere specificatamente designato con la indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, del numero del catasto o delle mappe censuarie dove esistono, e di tre almeno dei suoi confini (form. 200.ª). Qualora i beni sottoposti all'ipoteca perissero, o si deteriorassero in modo che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, questi ha diritto a un supplemento d'ipoteca e in mancanza al pagamento del suo credito (art. 1978 al 1980 cod. civ. e § 842).

856. Iscrizione. — L'ipoteca si rende pubblica e acquista effetto mediante iscrizione nell'ufficio delle ipoteche del luogo in cui si trovano i beni gravati.

L'ipoteca legale spettante alla moglie deve, per cura del marito e del notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della dote, essere iscritta nel termine di venti giorni dalla data dell'atto. Quando non sia stata ristretta a determinati beni, il notaio deve far dichiarare dal marito la situazione dei beni da lui posseduti, con le opportune indicazioni: può in ogni caso essere richiesta anche da chi costituì la dote, e dalla moglie senza bisogno di autorizzazione (art. 1981 e 1982 cod. civ. e § 631).

857. L'ipoteca legale spettante ai minori e agli interdetti deve essere iscritta nel termine di venti giorni dalla deliberazione del consiglio di famiglia (§ 177) per cura del tutore, del protutore o del cancelliere che ha assistito alla deliberazione medesima: può anche essere richiesta dal minore o dall'interdetto senza bisogno di assistenza o di autorizzazione, come pure dai loro parenti (form. 199.ª).

Le persone, obbligate a prendere l'iscrizione delle ipoteche legali,

se non adempiano a tale obbligo nel termine stabilito, sono tenute al risarcimento dei danni, e incorrono in una multa estensibile a lire mille: il tutore e il protutore possono anche essere rimossi dalla tutela o protutela.

Il procuratore del re veglierà all' esecuzione delle accennate disposizioni, promuovendo, ove ne sia il caso, l'applicazione delle pene stabilite, e può anche all' uopo richiedere egli l'iscrizione delle menzionate ipoteche (art. 1983 e 1984 cod. civ.).

858. Il conservatore delle ipoteche nel trascrivere un atto di alienazione, deve iscrivere d' ufficio e sotto pena dei danni l' ipoteca legale spettante all' alienante (§ 852), a meno che da questi non ne sia stato espressamente dispensato nello stesso atto di vendita, oppure venga presentato un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da notaio o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi furono adempiuti, o che l' alienante vi abbia esplicitamente rinunciato (art. 1985 cod. civ.).

L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili che il debitore possieda o venga in seguito a possedere; ma quanto a quelli acquistati dopo la condanna, l' iscrizione non può prendersi se non ha misura che essi pervengono al debitore (art. 1986 cod. civ.).

859. Per l' iscrizione si presentano all' ufficio delle ipoteche il titolo costitutivo dell' ipoteca e due note, una delle quali può essere stesa in calce allo stesso titolo. Queste note devono contenere: 1.° il nome, il cognome, il domicilio o la residenza del creditore e del debitore e la loro professione, se ne hanno, come pure il nome del padre loro; 2.° il domicilio che sarà eletto per parte del creditore nella giurisdizione del tribunale da cui dipende l' ufficio delle ipoteche; 3.° la data e la natura del titolo e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato; 4.° l' importare della somma dovuta; 5.° gli interessi o le annualità che il credito produce; 6.° il tempo dell' esigibilità; 7.° la natura e la situazione dei beni gravati colle indicazioni di cui al § 855 (form. 200.ª).

Eseguita l' iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente i documenti e una delle note, la quale deve contenere in calce il certificato da lui sottoscritto dell'effettuata iscrizione con la data e il numero d'ordine della medesima (art. 1987 e 1988 cod. civ.).

860. Quando l' ipoteca deriva da atto privato, non se ne può ottenere l'iscrizione, se la sottoscrizione di chi l' ha acconsentita non è autenticata da notaio o accertata giudizialmente. Il richiedente deve presentare l'originale della privata scrittura con i documenti accessori, ove occorra; se l'originale si trova depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio, basta la presentazione di una copia autenticata dall' archivista o dal notaio, da cui risulti che la scrittura ha i requisiti avanti indicati. Venendo presentato l'originale, deve il medesimo con i relativi documenti, se ve ne sono, rimanere depositato nell'ufficio delle ipoteche. Gli atti seguiti in paese estero devono essere debitamente legalizzati (art. 1989 e 1990 cod. civ.).

861. Se l'ipoteca deriva da atto pubblico ricevuto nel regno o da sentenza pronunciata da un' autorità giudiziaria del regno, l' iscrizione può essere domandata, quantunque non sia ancora pagata la tassa di registro, a cui sia soggetto il titolo: in tale caso non è ne-

cessaria l'esibizione del titolo, ma le note per l'iscrizione devono essere presentate in tre esemplari e certificate dal notaio, che ha ricevuto l'atto, o dal cancelliere dell'autorità giudiziaria, che ha pronunciata la sentenza; la terza copia a cura del conservatore è trasmessa all'ufficio incaricato della riscossione della tassa relativa all'atto stesso (art. 1991 cod. civ.).

862. L'iscrizione dell'ipoteca non può farsi che per una somma di danaro a tale effetto determinata nell'atto costitutivo o dichiarativo del credito, o in un atto posteriore: se la determinazione non è fatta nel titolo, nè con atto posteriore, può farsi dal creditore nella nota per l'iscrizione (art. 1992 cod. civ.).

863. La validità e l'efficacia delle ipoteche e delle iscrizioni sui beni di un fallito sono regolate dal codice di commercio (art. 1993 cod. civ. e § 1241).

864. Il cessionario, la persona surrogata, o il creditore, che ha in pegno il credito iscritto, può fare annotare in margine o in calce dell'iscrizione presa dal suo autore la cessione, surrogazione o il pegno, consegnando al conservatore l'atto relativo: ove questo sia una scrittura privata, o un atto seguito in paese estero, si osservano le disposizioni del § 860 (form. 201.ª). Dopo questa annotazione l'iscrizione non può essere cancellata senza il consenso del cessionario, surrogato o creditore pignoratizio, e le intimazioni o notificazioni che occorressero in dipendenza dell'iscrizione, saranno fatte al domicilio eletto dallo stesso cessionario, surrogato o creditore pignoratizio per quanto riguarda l'interesse dei medesimi (art. 1994 cod. civ.).

865. È in facoltà del creditore, del suo mandatario e del suo erede o avente causa, di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendovene un altro nella stessa giurisdizione: la relativa dichiarazione deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio, e rimanere in deposito nell'ufficio del conservatore: questi ne fa annotazione in margine o in calce della iscrizione (art. 1995 cod. civ.).

866. Le iscrizioni sopra i beni di un defunto possono essere fatte con la semplice indicazione della sua persona e nel modo ordinario, senz'obbligo di fare menzione degli eredi. Ove però al tempo dell'iscrizione gli immobili appariscano da tre mesi nei registri censuari passati agli eredi o ad altri aventi causa dal defunto, l'iscrizione deve anche essere presa contro questi ultimi, con le indicazioni stabilite al n. 1 del § 859, in quanto risultino dagli stessi libri censuari (art. 1996 cod. civ.).

867. L'iscrizione non ha effetto che per la somma enunciata nella nota, ancorchè si giustifichi con l'atto da cui apparisce il debito, che la somma dovuta è maggiore: ma se la somma enunciata è maggiore di quella dovuta, l'iscrizione non ha effetto che per quest'ultima.

L'ommissione o l'inesattezza d'alcuna delle volute indicazioni nel titolo costitutivo dell'ipoteca o nelle note, non produce la nullità dell'iscrizione, fuorchè induca assoluta incertezza sulla persona del creditore o del debitore, o su quella del possessore del fondo gravato, quando ne è necessaria l'indicazione, o sulla identità dei singoli beni, o sull'importare del credito: delle altre ommissioni o inesattezze, si può ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata (art. 1997 e 1998 cod. civ.).

868. Le azioni alle quali le iscrizioni possono dare luogo contro i creditori, sono promosse avanti l'autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione da farsi a essi in persona propria o all'ultimo loro domicilio eletto: lo stesso ha luogo per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni. Se non si fosse fatta l'elezione di domicilio, o fosse morta la persona o cessato l'ufficio presso cui il domicilio erasi eletto, le citazioni e notificazioni suddette possono farsi all' ufficio delle ipoteche presso cui l' iscrizione fu presa; trattandosi però di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell' ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell' iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari.

Le spese dell' iscrizione o rinnovazione sono a carico del debitore, se non vi è stipulazione in contrario (art. 1999 e 2000 cod. civ.).

869. Rinnovazioni. — L' iscrizione conserva l' ipoteca per trent'anni dalla sua data; quindi l'effetto dell'iscrizione cessa, se non è rinnovata prima della scadenza di detto termine (art. 2001 cod. civ.) (1).

870. L'obbligo della rinnovazione delle ipoteche legali a favore dell' interdetto incombe al tutore, al protutore e al cancelliere della pretura dove sarà a quel tempo il registro della tutela, sotto le pene di cui al § 857. L'iscrizione dell'ipoteca legale della moglie conserva il suo effetto senza la rinnovazione per tutta la durata del matrimonio e per un anno successivo al suo scioglimento. L'obbligo della rinnovazione cessa nel caso di purgazione con l' iscrizione dell'ipoteca legale, di cui al § 884, e nel caso di espropriazione forzata con l' iscrizione dell' ipoteca legale nascente dalla vendita all' incanto contro il compratore per il pagamento del prezzo. Per la rinnovazione si presentano al conservatore due note conformi a quelle della precedente

---

(1) *Art. 36.* I privilegi, le ipoteche e le prenotazioni competenti, giusta le leggi anteriori, sono conservati in conformità delle medesime, osservate però le disposizioni stabilite in appresso.

Art. 37. I privilegi e le ipoteche che secondo le leggi anteriori fossero efficaci riguardo ai terzi ancorchè non iscritti, o per la cui iscrizione competesse ancora, giusta le stesse leggi, un termine utile che eccedesse l'anno dal giorno dell' attuazione del nuovo codice, devono essere iscritti entro il detto anno per conservare il loro grado. Quando il termine utile per l'iscrizione non decorresse, giusta le leggi anteriori, nei rapporti del terzo acquirente e dei suoi aventi causa, se non dal giorno della trascrizione del titolo d'acquisto, della voltura o di altra simile formalità nei pubblici registri, il privilegio e l'ipoteca devono iscriversi entro un mese dall' attuazione del nuovo codice per conservare i loro effetti secondo le leggi anteriori.

Le prenotazioni concesse sotto le leggi anteriori, e non iscritte prima dell'attuazione del nuovo codice, non hanno effetto se non sono iscritte nei dieci giorni dalla detta attuazione.

Art. 38. I privilegi e le ipoteche si generali come speciali e le prenotazioni competenti giusta le leggi anteriori, e non iscritti al giorno dell'attuazione del nuovo codice, si devono iscrivere nelle forme e colle indicazioni stabilite dallo stesso codice.

I privilegi e le ipoteche che secondo le dette leggi furono iscritti senza determinazione di una somma di denaro, o senza specifica designazione degli immobili, devono essere nuovamente iscritti colle indicazioni stabilite dal nuovo codice entro un biennio dall'attuazione del medesimo per conservare il loro grado.

Se al giorno dell'attuazione del nuovo codice gl'immobili appariscono nei libri censuari passati agli eredi o ad altri aventi causa dal debitore, i privilegi, le ipoteche e le prenotazioni che non siano iscritti contro i detti possessori, devono essere nuovamente iscritti anche contro questi ultimi giusta l'art. 2006 dello stesso codice, entro un biennio dall'attuazione del medesimo, per conservare il loro grado. Questa disposizione non si applica alle provincie toscane.

Art. 39. I privilegi e le ipoteche indicati nell'art. 37, come pure i privilegi, le ipoteche e le prenotazioni indicati nei due capoversi dell'art. 38, che non siano iscritti nelle forme e nei termini in esse stabilite, non hanno effetto e non prendono grado che dall'iscrizione fatta giusta il nuovo codice. Se l'ipoteca colpisce beni futuri giusta le leggi anteriori, essa non ha effetto e non prende grado sui beni che

iscrizione, contenenti la dichiarazione che s'intende rinnovare l'originaria iscrizione (form. 202.ª): tiene luogo di titolo la nota dell'iscrizione da rinnovarsi.

Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati appariscono da tre mesi nei registri censuari passati agli eredi o a altri aventi causa dal debitore, la rinnovazione deve anche essere diretta contro questi ultimi, con le indicazioni stabilite al n. 1 del § 859, in quanto risultano dagli stessi libri censuari (2002 a 2006 cod. civ.).

871. Ordine fra le ipoteche. — L'ipoteca produce effetto e prende grado dal momento della sua iscrizione, ancorchè si tratti di prestito in cui lo sborso del danaro si effettui posteriormente. Il numero d'ordine delle iscrizioni ne determina il grado: se più persone presentano contemporaneamente le note per l'iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le medesime sono iscritte sotto lo stesso numero, facendosene menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti, e concorrono tra loro senza distinzione di grado (art. 2007 a 2009 cod. civ.).

872. L'iscrizione del credito serve per far collocare allo stesso grado le spese dell'atto, quelle dell'iscrizione e rinnovazione, quelle ordinarie, che possono occorrere per la collocazione nel giudizio di graduazione, e, se il capitale produce interessi, e la misura di questi vi è enunciata, anche gli interessi dovuti per le due annate anteriori e quella in corso al giorno della trascrizione del precetto, oltre gli interessi successivi, senza pregiudizio delle iscrizioni particolari prese per maggiori arretrati dovuti, le quali hanno effetto dal giorno della loro data.

Le parti possono anche, con patto espresso, estendere l'ipoteca

---

vengono acquistati dal debitore dopo decorsi i detti termini, se non a misura che è iscritta sui beni medesimi.

Art. 40. Le nuove iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche, indicati nei due capoversi dell'art. 38, saranno eseguiti senza pagamento di tassa e spesa di carta bollata.

Le disposizioni del nuovo codice, relativamente alle persone cui incombe l'obbligo d'eseguire le iscrizioni, sono applicabili alle stesse persone, eccettuati i cancellieri e i notai, anche per le nuove iscrizioni anzidette.

Art. 41. Le rinnovazioni delle iscrizioni, prese prima dell'attuazione del nuovo codice, devono farsi nelle forme stabilite in esso, e colle indicazioni espresse negli articoli 1987 e 2006 dello stesso codice.

Le dette iscrizioni si debbono rinnovare nel termine stabilito dalle leggi anteriori. Se il termine fosse sospeso da legge o provvedimento speciale, le iscrizioni debbono rinnovarsi nel termine stabilito dalle stesse leggi anteriori, computato il tempo decorso durante la sospensione: ove però fatta tale computazione, il termine fosse già scaduto, o fosse per scadere prima dell'attuazione o entro l'anno dall'attuazione del nuovo codice, il termine utile per la rinnovazione resta prorogato a tutto il detto anno (*).

Quelle fra le anzidette iscrizioni che, secondo le leggi anteriori, fossero dispensate dalla rinnovazione, ma vi siano soggette secondo il nuovo codice, debbono rinnovarsi nel termine di quindici anni computabili dall'attuazione del medesimo.

Le rinnovazioni che occorressero in appresso, si devono eseguire nel termine fissato dallo stesso codice.

Art. 42. I privilegi e le ipoteche competenti secondo le leggi anteriori possono essere ridotti nei casi e per le cause espresse nel nuovo codice. La riduzione e la cancellazione dei privilegi e delle ipoteche è sempre fatta nelle forme stabilite dallo stesso codice.

(*) Per il § 13 della patente sovrana 19 Giugno 1826 richiamata in vigore in Lombardia, per le notificazioni 10 Gennaio e 9 Marzo e avviso 12 Febbraio 1850 della luogotenenza e nelle provincie venete con circolare 28 Dicembre 1849 e notificazioni 3 Gennaio e 13 Marzo 1850, la iscrizione ipotecaria negli Stati soggetti al dominio austriaco conservavano la loro efficacia per anni dieci; così pure per il codice napoleonico, per il parmense e per quello delle due Sicilie: per il codice Albertino per anni quindici.

e i suoi effetti a spese giudiziali maggiori delle suaccennate, purchè ne sia presa la corrispondente iscrizione (art. 2010 cod. civ. e form. 188.ª).

873. Il creditore avente ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente per essersi sul loro prezzo soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni, s'intende surrogato nell'ipoteca che apparteneva al creditore soddisfatto, e può fare eseguire la relativa annotazione, nel modo di cui al § 864, all'effetto di esercitare l'azione ipotecaria sopra gli stessi beni e di essere preferito ai creditori posteriori alla propria iscrizione: lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione (form. 201.ª) e a quelli perdenti per causa del privilegio che ha lo Stato (§ 849). Il creditore anteriore, che dopo la notificazione prescritta nei giudizi di graduazione (§ 884), o dopo la notificazione del bando rinunciasse alla sua ipoteca sopra uno degli immobili, o si astenesse dal proporre la sua istanza nel giudizio di graduazione per favorire un creditore a danno di un altro, sarebbe tenuto alla rifusione dei danni verso quest'ultimo (art. 2011 e 2087 cod. civ.).

874. Nei casi di purgazione e espropriazione forzata, i diritti dei creditori ipotecari rimangono inalterabilmente fissati coll'iscrizione dell'ipoteca legale in favore della massa dei creditori (art. 2012 cod. civ.).

875. Effetti delle ipoteche riguardo al terzo possessore. — Il terzo possessore dell'immobile ipotecato, che non adempie alle formalità per rendere libera la sua proprietà (§ 884 e seg.), è tenuto a rilasciare l'immobile senza alcuna riserva, qualora non preferisca di pagare tutti i crediti iscritti e i loro accessori. Se non rilascia l'immobile, nè paga i crediti, qualunque creditore munito di efficace ipoteca può fare vendere l'immobile ipotecato: la vendita però non avrà luogo se non trascorsi trenta giorni dal precetto fatto al debitore di pagare, e dopo che tale precetto fu notificato al terzo possessore con l'intimazione di pagare o rilasciare l'immobile.

Il terzo possessore, che ha fatto trascrivere il suo contratto d'acquisto, e che non ebbe parte nel giudizio in cui venne pronunciata la condanna del debitore, se questa è posteriore alla trascrizione, è ammesso a opporre le eccezioni che non fossero state opposte dal debitore, purchè non siano meramente personali al medesimo: in ogni caso può opporre quelle che spetterebbero ancora al debitore dopo la condanna: queste eccezioni però non sospendono il corso dei termini stabiliti per la purgazione (art. 2013 al 2015 cod. civ. e § 884).

876. Il rilascio dell'immobile soggetto a ipoteca può eseguirsi da qualunque terzo possessore, il quale non sia obbligato personalmente per il debito, e abbia la capacità di alienare, o sia debitamente autorizzato a farlo. Questo rilascio non pregiudica alle ipoteche costituite dal terzo possessore e debitamente iscritte.

Le servitù, le ipoteche e gli altri diritti reali, che spettavano al terzo possessore, sopra l'immobile, rivivono dopo il rilascio, o dopo la vendita all'incanto come gli spettavano prima del suo acquisto: egli, finchè la vendita all'incanto non sia seguita, può ricuperare l'immobile rilasciato, pagando tutti i crediti iscritti, gli accessori e le spese.

Il rilascio si eseguisce con dichiarazione fatta alla cancelleria del tribunale competente per la subastazione, che ne spedisce certificato: sull'istanza di qualunque interessato il tribunale nomina un ammini-

stratore dell' immobile rilasciato, contro cui si fanno o proseguono gli atti di vendita (art. 2019 cod. civ.).

877. Il terzo possessore è custode dell' immobile rilasciato, finchè non è consegnato all'amministratore: egli è tenuto a risarcire i danni cagionati all'immobile per sua grave colpa in pregiudizio dei creditori iscritti, e non può contro essi invocare alcun diritto di ritenzione per causa di miglioramenti: può però far separare dal prezzo la parte corrispondente ai miglioramenti da esso fatti dopo la trascrizione del suo titolo, sino a concorrenza della minor somma che risulterà tra lo speso e il migliorato al tempo del rilascio o della vendita all'incanto: non deve i frutti che dal giorno in cui gli fu intimato il precetto trascritto di fare il pagamento o il rilascio, e se la proposta istanza fosse abbandonata per lo spazio di un anno, li dovrebbe soltanto dal giorno in cui sarà trascritta la rinnovata intimazione: nel caso poi di purgazione, li dovrebbe dal giorno della trascrizione del precetto, o in mancanza dal giorno della notificazione dell'atto di cui al § 884 (art. 2020 e 2021 cod. civ.).

878. Se il terzo possessore ha pagato i debiti iscritti, rilasciato l' immobile o sofferta l'espropriazione, ha ragione d' indennità verso il suo autore: ha pure azione in via di subingresso contro i terzi possessori di altri fondi sottoposti a ipoteca per gli stessi crediti, purchè siano a lui posteriori di data nella trascrizione del loro atto di acquisto, e può far eseguire la relativa annotazione, come al § 864: se è debitore in dipendenza del suo acquisto di una somma attualmente esigibile, la quale basti al soddisfacimento di tutti i creditori iscritti contro i precedenti proprietari, ciascuno di essi può obbligarlo al pagamento, purchè il titolo di acquisto sia stato trascritto: se invece il di lui debito non fosse attualmente esigibile, o fosse minore o diverso di ciò che è dovuto ai detti creditori, questi possono egualmente, purchè di comune accordo, richiedere che venga loro pagato sino alla rispettiva concorrenza ciò che egli deve nei modi e termini della sua obbligazione.

Nell' uno e nell'altro caso non si può evitare il pagamento con l'offrire il rilascio dell' immobile; ma eseguito il pagamento, l' immobile s' intende liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella spettante al venditore, e il terzo possessore ha diritto di ottenere la cancellazione delle relative iscrizioni (art. 2022 e 2023 cod. civ.).

879. Riduzione delle ipoteche. — La riduzione delle ipoteche si opera sia con il ristringerle a una parte soltanto dei beni indicati nell'iscrizione, sia con il ridurre a quantità minore la somma per cui l'iscrizione fu presa: non è ammessa nè l'una nè l'altra riduzione se la quantità dei beni ipotecati, o la somma per cui l' ipoteca venne presa, furono determinate per convenzione o per sentenza.

Le ipoteche legali, eccettuate quelle del venditore o altro alienante e quelle dei coeredi, soci e altri condividenti, come pure le ipoteche giudiziali devono ridursi sopra domanda degli interessati, se i beni compresi nella iscrizione hanno un valore eccedente la cautela da somministrarsi, o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che è dal giudice dichiarata dovuta. Il valore dei beni è riputato eccedente, quando supera di un terzo l' importare dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma

del § 873. La riduzione non può essere consentita se non da chi ha la capacità per consentirne la cancellazione (§ 881), o ordinata dalla competente autorità giudiziaria: possono richiederla il debitore e il terzo, che avesse concessa l'ipoteca. Le spese necessarie per la riduzione sono a carico del richiedente: sono però a carico del creditore quando la riduzione ha luogo perchè egli determinò con eccesso il proprio credito: le spese del giudizio per contestazioni che venissero fatte, sono a carico del soccombente, o compensate secondo le circostanze (2024 al 2028 cod. civ. e form. 203.ª).

880. Estinzione delle ipoteche. — Le ipoteche si estinguono: 1.° con l'estinguersi dell'obbligazione; 2.° con la distruzione dell'immobile gravato, salvi i diritti di cui al § 842; 3.° con la rinuncia del creditore; 4.° con il pagamento dell'intero prezzo nei modi stabiliti dalla legge nei giudizi di graduazione (§ 886); 5.° con lo spirare del termine a cui furono limitate; 6.° con il verificarsi della condizione risolutiva che vi fu apposta; 7.° con la prescrizione, la quale riguardo ai beni posseduti dal debitore si compie con la prescrizione del credito, e riguardo ai beni posseduti dai terzi si compie anche con il decorso di trent'anni (§ 919).

Le ipoteche rinascono con il credito, se il pagamento vien dichiarato nullo: ma rinascendo prendono solamente grado dalla nuova iscrizione, se la precedente non è stata conservata (art. 2029 al 2032 cod. civ.).

881. Cancellazione delle iscrizioni. — La cancellazione consentita dalle parti interessate sarà eseguita dal conservatore sulla presentazione e consegna dell'atto portante il consenso del creditore: quest'atto dev'essere per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio.

Chi non ha la capacità di liberare il debitore, non può consentire alla cancellazione, se non con l'assistenza delle persone il cui intervento è necessario per la liberazione: il padre, il tutore e ogni altro amministratore, ancorchè autorizzati a esigere e liberare il debitore, non possono consentire alla cancellazione dell'iscrizione relativa al credito, se questo non viene soddisfatto. La cancellazione può anche seguire per sentenza o provvedimento passati in giudicato, quando l'ipoteca non sussista o l'iscrizione sia nulla (art. 2029 al 2036, 2038 cod. civ.).

882. Se fu convenuto od ordinato che la cancellazione non debba avere luogo che sotto condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o altra, la cancellazione non sarà eseguita, se non si fa constare al conservatore che le condizioni si sono adempite (art. 2037 cod. civ.).

883. La cancellazione o la rettificazione di un'iscrizione si eseguirà in margine dell'iscrizione medesima con l'indicazione del titolo con cui è stata consentita o ordinata, e della data in cui si eseguisce, e porterà la sottoscrizione del conservatore. Ricusando il conservatore di procedervi, la parte richiedente può richiamarsene al tribunale civile, il quale provvederà in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e sentito pure d'ufficio il conservatore nelle sue osservazioni scritte (form. 204.ª e 205.ª). Contro il provvedimento del tribunale è ammesso il richiamo in appello e in cassazione.

Il tribunale può ordinare che siano chiamate le persone che si presumono interessate; in questo caso, o quando la domanda di cancellazione è proposta direttamente in contradditorio degli interessati, si procederà in sede contenziosa e si osserveranno le norme del procedimento sommario (art. 2038 e 2039 cod. civ. e form. 206.ª).

884. Modo di liberare gl' immobili dalle ipoteche. — Ogni acquirente, che non sia personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare gli immobili da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto. Tale facoltà gli spetta anche dopo la notificazione del precetto con l' intimazione menzionata al § 875, purchè nei venti giorni successivi faccia trascrivere il suo titolo, che non fosse stato trascritto, e nel termine di giorni quaranta dalla notificazione del precetto proceda nel modo che segue.

Prima di istituire il giudizio per la liberazione, ossia di purgazione, egli deve fare iscrivere in favore della massa dei creditori del venditore l'ipoteca legale per garantia del pagamento del prezzo della vendita, o del valore che dichiarerà: poi presentare al presidente del tribunale un ricorso con uniti: il titolo del suo acquisto con il certificato della sua trascrizione, il certificato delle ipoteche iscritte sui beni acquistati; il certificato della ipoteca legale iscritta a favore della massa dei creditori. Il presidente con decreto dichiara aperto il giudizio e vi delega un giudice; stabilisce un termine per le notificazioni che seguono e ordina ai creditori di depositare nella cancelleria le loro domande di collocazione e i documenti giustificativi entro giorni 40 dalla notificazione. L' acquirente deve in seguito fare notificare per mezzo d' usciere ai creditori iscritti, nel domicilio eletto, e al precedente proprietario: 1.° la data e natura del suo titolo; 2.° la qualità e situazione dei beni con il numero del catasto o altra loro designazione, come risultano dallo stesso titolo; 3.° il prezzo stipulato o il valore che dichiarerà, se si tratta di fondi avuti a titolo lucrativo, o il cui prezzo non fu determinato; 4.° la data della trascrizione; 5.° la data e il numero d'ordine dell'iscrizione a favore della massa dei creditori; 6.° uno stato in tre colonne di tutte le iscrizioni sopra i detti beni, prese contro i precedenti proprietari anteriormente alla trascrizione: nella prima colonna sarà indicata la data delle iscrizioni; nella seconda il nome e cognome dei creditori; nella terza l'importare dei crediti iscritti.

L'atto di notificazione deve contenere l'elezione di domicilio dell'acquirente nel comune ove siede il tribunale competente per la subastazione, e l' offerta di pagare il prezzo o il valore dichiarato. Un estratto sommario di questa notificazione va inserito nel giornale degli annunzi giudiziari (art. 2040 al 2044 cod. civ., form. 207.ª e § 36 nota).

885. Entro il termine di giorni 40 dalla detta notificazione e inserzione, qualunque creditore iscritto o relativo fidejussore può fare vendere i beni all' incanto, purchè adempia alle seguenti condizioni: 1.° che la richiesta sia per mezzo di usciere notificata al nuovo proprietario nel domicilio da lui eletto come sopra e al proprietario precedente; 2.° che contenga l'obbligazione del richiedente di aumentare o fare aumentare di un decimo il prezzo stipulato o dichiarato; 3.° che l'originale e le copie di tale richiesta sieno sottoscritti dal richiedente,

o dal suo procuratore munito di mandato speciale; 4.° che il richiedente offra cauzione per una somma eguale al quinto dell'intero prezzo aumentato come sopra; 5.° che la notificazione contenga citazione del nuovo e del precedente proprietario a comparire dinanzi al tribunale, perchè venga pronunciato sull'ammissibilità della cauzione e sulla richiesta dell' incanto (form. 208.ª). L' ommissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta (art. 2045 cod. civ.).

886. Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo di cui nel § prec., il valore dell' immobile rimane definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel contratto o dichiarato dal nuovo proprietario; e l'immobile stesso resta liberato dalle ipoteche relative ai crediti, che non possono venire soddisfatti con detto prezzo: riguardo alle altre ipoteche ne è liberato a misura del pagamento dei creditori utilmente collocati, o mediante deposito nei modi indicati dal codice di proc. civile (§ 1554).

Tutti questi termini non possono mai essere prorogati; quando vi sia richiesta di vendita all'incanto, si osservano per gli atti preparatorii e per la vendita le forme stabilite dalle leggi di proc. civile (art. 2046 al 2048 cod. civ. e § 1536 e s.).

887. Il compratore all' incanto, oltre al pagamento del prezzo d'acquisto e di ogni relativa spesa, è obbligato a rimborsare l' anteriore acquirente delle spese del suo contratto, della trascrizione, dell' iscrizione della ipoteca legale, dei certificati del conservatore, della notificazione, della inserzione e dell'incanto (art. 2049 cod. civ.).

888. Se il terzo possessore si rende egli stesso compratore all' incanto, non è tenuto a fare trascrivere la sentenza della vendita.

La liberazione delle ipoteche a favore dei compratori all' incanto ha luogo in conformità a quanto si è testè esposto al § 886.

La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto, non impedisce la subastazione, quand'anche egli pagasse l'importo dell' offerto aumento, eccetto che alla desistenza espressamente annuissero tutti gli altri creditori iscritti (art. 2050 e 2051 cod. civ.).

889. Se compratore all' incanto è lo stesso terzo possessore, egli ha regresso contro l' originario venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel suo contratto, e per gl'interessi di tale eccedenza dal giorno di ciascun pagamento.

Nel caso in cui il titolo del nuovo proprietario comprendesse mobili e immobili, ovvero più immobili gli uni ipotecati e gli altri liberi, o non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella stessa o in diverse giurisdizioni di tribunali civili, alienati per un solo e medesimo prezzo o per prezzi distinti e separati, aggregati o non aggregati alla stessa tenuta, il nuovo proprietario nella notificazione dovrà dichiarare i singoli prezzi di ciascun immobile soggetto a particolari e separate iscrizioni, se gli immobili furono acquistati a prezzi distinti: oppure i singoli prezzi ragguagliati sul prezzo totale, se acquistati per un unico prezzo.

Il creditore maggior offerente non può in verun caso essere costretto a estendere la sua offerta nè ai mobili, nè ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del nuovo proprietario contro il suo autore per il risarcimento del danno, che venisse a soffrire per la separazione degli oggetti compresi nell'acquisto e delle relative coltivazioni (art. 2052 e 2053 cod. civ.).

TITOLO XXIV.

Della separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede.

890. La separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, ha per oggetto il soddisfacimento con il patrimonio del defunto dei creditori di lui e dei legatari, che la domandarono preferibilmente ai creditori dell'erede: spetta anche ai creditori o legatari che hanno già altre garantie sui beni del defunto, non a quelli che abbiano fatta novazione, accettando l'erede per debitore (art. 2054 al 2056 cod. civ.).

891. Il diritto alla separazione non può esercitarsi che nei tre mesi dal giorno dell'aperta successione (§ 379); questo termine è assolutamente perentorio, nè varrebbe a sospenderlo o a interromperlo una mutazione dell'erede o un cangiamento nel di lui stato; così se l'erede apparente fosse Tizio, persona proba e doviziosa, e in seguito si scoprisse un testamento per il quale sia invece chiamato erede Sem[illegible]ona che non ispira nessuna fiducia, il termine dei tre [illegible]e pure sempre dall'apertura della successione, e non [illegible] o immissione in possesso del vero erede Sempronio. [illegible]ione dell'eredità con il beneficio dell'inventario non dispensa [illegible]itori del defunto e i legatari, che intendono valersi del diritto di [illegible]parazione, dall'osservare quanto è stabilito in questo titolo.

La separazione si esercita riguardo ai mobili con il farne la domanda giudiziale (§ 1602), e riguardo agli immobili mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno degli immobili stessi presso l'ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati. L'iscrizione si fa nei modi ordinari (§ 859), aggiungendovi il nome del defunto e quello dell'erede, se conosciuto, e la dichiarazione che viene presa a titolo di separazione dei patrimoni: non è necessaria l'esibizione del titolo. Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato (art. 2057 al 2061 cod. civ. e form. 209.ª e 210.ª).

892. Le ipoteche iscritte sugli immobili dell'eredità a favore di creditori dell'erede, e le alienazioni anche trascritte degli immobili stessi non pregiudicano in alcun modo ai diritti dei creditori del defunto e dei legatari, che ottennero la separazione nell'anzidetto termine di tre mesi.

La separazione dei patrimoni non giova che a coloro che l'hanno domandata, e non altera fra di essi riguardo ai beni del defunto l'originaria condizione giuridica dei titoli rispettivi e i loro diritti di poziorità (art. 2062 e 2063 cod. civ.). Questa disposizione e l'altra riportata al § 890 hanno dato luogo a una seria contestazione nel caso che non tutti, ma alcuno soltanto dei creditori o dei legatari abbia domandata la separazione. Che la separazione debba giovare unicamente a coloro che l'hanno richiesta, la legge lo dice assai chiaramente e nessun interprete lo impugna: ma mentre alcuni vogliono che la separazione dia a chi la chiese un diritto di prelazione anche verso i creditori del defunto, che non la richie-

sero, altri vogliono invece che questo diritto di prelazione sussista unicamente verso i creditori degli eredi, non già verso i creditori del defunto che non richiesero la separazione: questa seconda opinione è oggi quasi universalmente accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, come quella che meglio risponde alla lettera e allo spirito della legge senza farvi arbitrarie aggiunte. Un esempio chiarirà meglio la differenza fra l'una e l'altra interpretazione e gli effetti che ne derivano. Muore *A* lasciando L. 100,000 di attivo e L. 160,000 di passivo: creditori verso l'eredità sono *B* e *C* per L. 80,000 ciascuno. di essi il solo *B* ottiene la separazione: secondo la prima interpretazione *B*, perchè richiese la separazione, avrebbe diritto di prelazione non solo contro gli eventuali creditori degli eredi di *A*, ma anche contro *C* creditore di *A*, che non ottenne la separazione: quindi *B* conseguirebbe l'intero suo credito di L. 80,000: le rimanenti L. 20,000 spetterebbero a *C*, se con lui non concorrano creditori degli eredi di *A*, e se concorrano andrebbero divise fra lui e costoro. Seguendo invece la seconda interpretazione, quella oramai quasi universalmente accettata, *B* avrebbe diritto di prelazione solamente di fronte ai creditori eventuali degli eredi di *A*, non di fronte ai creditori di *A*, che non avessero chiesta la separazione: quindi sulle L. 100,000 di attivo, L. 50,000 spetterebbero a lui e L. 50,000 a *B*: siccome però questi non chiese la separazione, e quindi non ha diritto di prelazione verso gli eventuali creditori degli eredi di *A*, così concorrendo con questi dovrebbe fare loro parte *pro quota* delle L. 50,000.

893. L'erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, o dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto sia contestato, condizionale o a termine (art. 2064 cod. civ.).

894. Tutte le disposizioni relative alle ipoteche sono applicabili alla separazione dei patrimoni (art. 2065 cod. civ.).

TITOLO XXV.

Della pubblicità dei registri e della responsabilità dei conservatori.

895. I conservatori delle ipoteche a chiunque ne faccia richiesta devono dare copia delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, nonchè dei documenti depositati presso di loro in originale, o gli originali dei quali siano depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della giurisdizione del tribunale da cui essi dipendono: devono anche permettere l'ispezione dei loro registri nelle ore fissate dai regolamenti; non è però lecito ad alcuno di prendere copia delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni: se non vi sono iscrizioni o trascrizioni i conservatori rilasceranno analogo certificato negativo (art. 2066 cod. civ.).

896. I conservatori sono responsabili per i danni risultanti: 1.° dall'omissione nei loro registri delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni: 2.° dall'omissione nei loro certificati di una o più trascrizioni, iscri-

zioni o annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvochè l'ommissione o l'errore provenga da indicazioni insufficienti, che non possano venir loro imputate; 3.° dalle cancellazioni indebitamente operate. Nel caso di diversità fra i risultati dei registri e quelli delle copie e dei certificati, si starà ai risultati dei registri, ferma la responsabilità del conservatore per ogni danno, che fosse derivato dalle inesattezze delle copie o dei certificati (art. 2067 e 2068 cod. civ.).

897. I conservatori non possono in verun caso, e neppure sotto pretesto di irregolarità nelle note, ricusare o tardare di ricevere la consegna di titoli presentati e di fare le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nè di spedire le copie o i certificati, sotto pena del risarcimento dei danni. A tale effetto possono le parti fare stendere immediatamente gli opportuni verbali da un notaio o da un usciere assistiti da due testimoni (form. 211.ª). Sono però in diritto di ricusare di ricevere le note e i titoli in carattere inintelligibile e devono ricusarli quando non hanno i requisiti riportati ai §§ 834, 855 e 860: è loro vietato di ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizioni fuori delle [illegible]re determinate dal regolamento, nelle quali l'ufficio è aperto [illegible]blico (art. 2069 e 2070 cod. civ.).

[illegible]conservatori devono tenere un registro generale, in cui [illegible] notare al momento della consegna ogni titolo loro ri[illegible] trascrizione, iscrizione o annotazione. Questo registro [illegible] altrettante caselle esprimerà il numero d'ordine, il giorno [illegible] richiesta, la persona dell'esibitore e quella per cui la richiesta viene fatta, i titoli presentati con le note, l'oggetto, vale a dire se per trascrizione, iscrizione o annotazione, e le persone rimpetto alle quali devono farsi.

Appena seguita la consegna di un titolo o atto o di una nota, il conservatore ne darà ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa: la ricevuta conterrà l'indicazione del numero d'ordine.

Devono tenersi dal conservatore anche registri particolari: 1.° per le trascrizioni; 2.° per le iscrizioni soggette a rinnovazione; 3.° per le iscrizioni non soggette a rinnovazione; 4.° per le annotazioni e gli altri registri ordinati dai regolamenti.

Il registro generale e i registri delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni saranno vidimati in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale civile con indicazione del numero dei fogli e del giorno in cui sono stati vidimati: saranno scritti di seguito senza spazi in bianco, nè interlinee, nè aggiunte, e chiusi e firmati dal conservatore alla fine di ogni giorno: le cancellature devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e colla indicazione del numero delle parole cancellate: si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine. Questi registri non possono esser levati dall'ufficio che per ordine d'una corte d'appello, quando ne sia riconosciuta la necessità, e con le cautele determinate dalla stessa corte.

I conservatori devono conformarsi a queste e alle altre disposizioni delle leggi che li riguardano, sotto pena dei danni e di una multa estensibile a lire duemila (art. 2071 al 2075 cod. civ.).

TITOLO XXVI.

Dell'espropriazione forzata degli immobili, della graduazione e della distribuzione del prezzo.

899. Espropriazione forzata. — Il creditore per conseguire il pagamento di ciò che gli è dovuto, può far subastare l'immobile che si trova in proprietà del suo debitore, e quando sia ipotecato a garantia del suo credito, anche quello che sia passato o fosse già di altrui proprietà, senza essere in nessun caso tenuto a escutere prima i beni mobili del suo debitore. Però se l'immobile appartiene a più proprietari *pro indiviso*, e il procedente non è creditore di tutti quanti i comproprietari, egli non può chiedere la subastazione della quota indivisa del suo debitore, ma deve prima chiedere la divisione: il precetto invece può essere validamente notificato e trascritto anche prima della divisione.

Gli atti di esecuzione sopra beni dotali debbono farsi in contraddittorio del marito e della moglie (art. 2076 al 2079 cod. civ.).

900. Il creditore che ha ipoteca su determinati fondi, non può senza il consenso del debitore far subastare altri immobili, non ipotecati a suo favore, se non quando i beni ipotecati sono insufficienti.

Non si può procedere all'esecuzione sopra gli immobili, che in forza di titolo esecutivo per un debito certo e liquido: e la vendita all'incanto non può avere luogo, se il debito, di qualunque natura sia, non è stato prima determinato in una somma di danaro. Il cessionario di un credito non può istare per l'esecuzione, se non dopo di averne notificata la cessione al debitore. L'espropriazione, fatta per una somma maggiore del credito è valida, salvo nell'espropriato il diritto al rimborso dell'eccedente (art. 2080 al 2083 cod. civ.).

901. Ogni domanda per espropriazione di immobili deve essere preceduta dal precetto di pagare, contenente l'indicazione dei beni sui quali si vuole agire in espropriazione.

Il precetto sarà trascritto in ciascun ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni da subastarsi. Dalla data della trascrizione i frutti dei beni indicati nel precetto sono distribuiti unitamente al prezzo degli stessi beni; il debitore non può alienare i beni medesimi, nè i frutti, e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, eccetto che sull'istanza di uno o più creditori il tribunale reputasse opportuno di nominare un altro sequestratario: cessano questi effetti del precetto se la istanza di espropriazione è stata abbandonata per lo spazio di un anno.

Il tribunale può autorizzare il sequestratario ad affittare i beni per quel tempo, e a quelle condizioni che saranno da esso stabilite, sentiti il debitore, se fu nominato un altro sequestratario, e in ogni caso i creditori istanti.

Sono distribuiti unitamente al prezzo degli immobili anche i frutti e gli interessi dovuti dal terzo possessore (art. 2084 e 2086 cod. civ. e § 873 e 877).

902. Se un creditore non avente ipoteca domanda la subasta-

zione di beni non compresi in una sola coltivazione, il cui valore evidentemente superi quello necessario per il soddisfacimento del suo credito e dei crediti ipotecari iscritti sui medesimi beni, il tribunale sull'istanza del debitore può limitare la subastazione a quei beni che riconosca sufficienti.

Seguita la vendita all'incanto il cancelliere del tribunale deve, sotto pena del risarcimento dei danni e di una multa estendibile a L. 1000, fare iscrivere, entro 10 giorni, a spese del compratore e a favore della massa dei creditori e del debitore l'ipoteca legale risultante dal detto atto sopra i beni venduti (art. 2088 e 2089 cod. civ. e § 852).

903. Graduazione e distribuzione del prezzo fra i creditori. — Con l'apertura del giudizio di graduazione si fa luogo al riscatto dei censi e delle rendite perpetue, e i crediti con mora diventano esigibili; ove però tali crediti non producano interessi, la somma collocata sarà depositata nella cassa dei depositi giudiziali, e gli interessi pagati a chi di ragione. Per le rendite o prestazioni vitalizie verrà collocata una som[illegible] i cui interessi corrispondano alle stesse rendite o prestazioni [illegible] che i creditori posteriori eleggano di cautelarne efficac[illegible]amento in altro modo. Questa somma è riversibile ai [illegible]nto il vitalizio (art. 2090 cod. civ.).

[illegible] collocazione dei crediti eventuali e condizionali non [illegible] pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi [illegible]uzione di restituire all'occorrenza le somme esatte.

Quando dopo la collocazione dei crediti privilegiati e degli ipotecari sopravanza una parte di prezzo, questa sarà distribuita per contributo fra gli altri creditori comparsi, e in mancanza pagata al debitore, salvo il diritto di privilegio di cui ai §§ 845 e 849. Trattandosi però di un terzo possessore espropriato, il sopravanzo sarà a lui pagato, e gli verrà imputato nelle ragioni di regresso verso il suo autore (art. 2091 e 2092 cod. civ.).

TITOLO XXVII.

Dell'arresto personale.

905. Già per il nostro codice civile l'arresto personale per debiti era circoscritto a determinati casi e con molte limitazioni: la legge 6 Dicembre 1877 lo aboliva quasi completamente tanto in materia civile, quanto in materia commerciale.

Questa legge infatti mantiene l'arresto personale soltanto per l'esecuzione delle condanne pronunciate da giudici penali contro gli autori e i complici di crimini e delitti alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle riparazioni: nelle contravvenzioni è facoltativo al giudice di aggiungerlo alle condanne: può essere pronunciato anche da giudici civili appunto per risarcimento dei danni per restituzioni e per riparazioni derivanti da un fatto punito dalla legge.

Queste disposizioni sono applicabili anche ai fatti avvenuti precedentemente alla pubblicazione della predetta legge: inoltre, poichè sono state dettate a vantaggio dei debitori, così devono rispettare le limitazioni che all'arresto già apponeva il codice civile. Gli è perciò che

anche nei casi suespressi l'arresto continua a essere vietato: 1.° per una somma principale minore di L. 500; 2.° contro i minori, le donne, le persone che hanno compito i 65 anni di età; 3.° contro gli eredi del debitore; 4.° contro il debitore a favore del di lui conjuge o dei suoi ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti; 5.° contro il marito e la moglie simultaneamente per lo stesso debito. La moglie ne è esente quando il marito si è obbligato in solido con essa (art. 2096 al 2099 cod. civ.).

906. L'arresto deve essere espressamente ordinato con la sentenza che pronuncia la condanna: nè può eseguirsi se la sentenza stessa non è passata in cosa giudicata, o abbia espressamente dichiarata l'esecuzione provvisoria anche riguardo all'arresto. Il ricorso per cassazione e la domanda per rivocazione, sospendono l'esecuzione dell'arresto, salvo ancora che sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria quanto all'arresto non ostante ricorso per cassazione o domanda di rivocazione e mediante cauzione.

L'arresto non può mai ordinarsi per l'esecuzione di sentenza pronunciata dagli arbitri; la sua durata non può essere minore di tre mesi, nè maggiore di due anni. L'autorità giudiziaria, nel fissarla, deve tenere conto delle circostanze del fatto e del valore dell'obbligazione (art. 2100 al 2102 cod. civ. e § 1561).

907. Il debitore che ha subìto l'arresto personale non può più essere arrestato o ritenuto per debiti contratti prima del suo arresto ed esigibili al tempo del suo rilascio, salvochè per tali debiti siavi luogo a un arresto più lungo di quello che ha già sofferto, del quale però gli sarà tenuto conto nel computare la durata del nuovo arresto.

Egli può liberarsi dall'arresto pagando un quarto della somma dovuta più gli accessori, e dando per la rimanenza una cautela che sia riconosciuta sufficiente, se prima dell'arresto, dall'autorità giudiziaria, che ha pronunciata la sentenza; se dopo l'arresto, dal tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi arrestato. L'autorità giudiziaria accorderà al debitore la sospensione dell'arresto per quel termine che ravviserà necessario al pagamento del residuo debito. Decorso il detto termine, è in facoltà del creditore non soddisfatto di fare procedere all'arresto del debitore per la compiuta esecuzione della condanna, e rimangono ferme le cautele dategli per la sospensione dell' arresto (art. 2103 e 2104 cod. civ.).

TITOLO XXVIII.

Della prescrizione.

908. Disposizioni generali. — La prescrizione è un mezzo per cui con il decorso del tempo e sotto condizioni determinate, taluno acquista un diritto (usucapione) o è liberato da un'obbligazione. Per acquistare mediante la prescrizione è necessario un possesso legittimo (§ 362): non vi si può rinunciare, se non quando essa è già compiuta, e solo da chi può alienare. Il giudice non può supplire d'ufficio alla prescrizione non opposta: può però essere opposta anche in appello, se chi aveva diritto di opporla, non vi ha rinunciato (art. 2105 al 2110 cod. civ.).

909. La rinuncia alla prescrizione è espressa o tacita: la ta-

cita risulta da un fatto, il quale sia incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione. I creditori o qualunque altra persona interessata a fare valere la prescrizione, possono opporla, non ostante che il debitore o proprietario vi rinunci (art. 2111 e 2112 cod. civ.).

910. La prescrizione non ha luogo riguardo alle cose che non sono in commercio. Lo Stato per i suoi beni patrimoniali e tutti i corpi morali sono soggetti alla prescrizione e possono opporla come i privati (art. 2113 e 2114 cod. civ.).

911. Cause che impediscono la prescrizione. — Non può prescrivere a proprio favore chi possiede in nome altrui e i suoi successori a titolo universale: sono possessori in nome altrui il conduttore, il depositario, l'usufruttuario e generalmente quelli che ritengono precariamente la cosa. Queste persone possono tuttavia prescrivere, se il titolo del loro possesso si trova mutato o per causa proveniente da un terzo, o in forza delle opposizioni da loro fatte contro il diritto del proprietario. Possono parimenti prescrivere quelli ai quali i conduttori, i depositari e gli altri possessori a titolo precario hanno ceduto la cosa a titolo di proprietà.

Nessun [illegible] iò prescrivere contro il proprio titolo in questo senso, che ne[illegible] cangiare riguardo a sè medesimo la causa e il princi[illegible]ssesso: ciascuno può prescrivere contro il proprio [illegible] senso che si può con la prescrizione conseguire la [illegible]dall'obbligazione (art. 2115 al 2118 cod. civ.).

[illegible]. Niuna prescrizione corre: fra coniugi; fra la persona cui [illegible]ta la patria podestà e quella che vi è sottoposta; fra il minore o l'interdetto e il suo tutore, fino a che non sia cessata la tutela, o ne sia reso definitivamente e approvato il conto; fra il minore emancipato, il maggiore inabilitato e il curatore; fra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario; fra le persone per legge sottoposte all'amministrazione altrui e quelle cui l'amministrazione è commessa (art. 2119 cod. civ.).

913. Parimenti le prescrizioni non corrono: contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, nè contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, ancorchè non assenti dal regno, riguardo ai diritti condizionali sino a che la condizione non siasi verificata; riguardo alle azioni in garantia sino a che non abbia avuto luogo la evizione; riguardo al fondo dotale proprio della moglie, e al fondo specialmente ipotecato per la dote e per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali, durante il matrimonio; riguardo a ogni altra azione, il cui esercizio è sospeso da un termine, fino a che il termine non sia scaduto: però queste cause di impedimento non hanno luogo nelle prescrizioni di trent'anni, riguardo al terzo possessore di un immobile, o di un diritto reale sopra un immobile (§ 929).

La sospensione della prescrizione a favore di uno dei creditori in solido non giova agli altri (art. 2120 al 2122 cod. civ.).

914. Cause che interrompono la prescrizione. — La prescrizione può essere interrotta naturalmente o civilmente: è interrotta naturalmente quando il possessore viene privato per più di un anno del godimento della cosa, sia pure per opera di chi non ne è proprietario; è interrotta civilmente quando il debitore o il possessore riconosce il diritto di colui contro cui era incominciata (form. 212.ª),

oppure anche in forza di una domanda giudiziale, sebbene fatta davanti a giudice incompetente, di un precetto o di un atto di sequestro intimato alla persona, a cui si vuole impedire il corso della prescrizione, o di qualunque altro atto che la costituisca in mora ad adempiere l'obbligazione (§ 559 e 560).

La chiamata o la presentazione volontaria per la conciliazione interrompe la prescrizione, semprechè la domanda giudiziale sia fatta nel corso di due mesi dalla non comparsa davanti il conciliatore o dalla non seguita conciliazione (§ 1366). Per interrompere la prescrizione può la domanda giudiziale venire proposta contro il terzo all'oggetto di fare dichiarare la sussistenza del diritto, ancorchè questo sia sospeso da termine o da condizione (art. 2123 al 2126 e 2129 cod. civ.).

915. L'iscrizione e la sua rinnovazione non interrompono la prescrizione dell'ipoteca: quindi per ottenere l'interruzione quando non possa domandarsi l'adempimento della obbligazione per essere subordinata, poniamo, a condizione sospensiva, il creditore dovrà ottenere dal proprietario del fondo ipotecato un atto di riconoscimento del proprio diritto, e in caso di rifiuto convenire il proprietario stesso, sia esso il debitore o un terzo, avanti la competente autorità giudiziaria, perchè sia dichiarata la sussistenza di quel suo diritto. Le spese di questo giudizio, ci pare, dovrebbero essere a carico del proprietario del fondo ipotecato, quando debitamente interpellato si sia rifiutato di rilasciare un regolare atto di riconoscimento dell'altrui diritto (articolo 2127; form. 212.ª a 214.ª e § 914).

916. La interruzione non è efficace, e quindi la prescrizione si ha come non interrotta: se la citazione o intimazione è nulla per incompetenza dell'ufficiale che l'ha eseguita, o per difetto di forma; se l'attore recede dalla domanda; se la domanda è rigettata.

La ricognizione fatta da uno dei debitori in solido e gli atti, di cui al § 914, intimati a uno di essi interrompono la prescrizione contro gli altri e anche contro i loro eredi. Gli atti stessi intimati a uno degli eredi del debitore in solido, o la ricognizione del diritto fatta da questo erede, non interrompono la prescrizione riguardo agli altri coeredi, quantunque il credito fosse ipotecario, se l'obbligazione non è indivisibile.

Tali atti o ricognizioni non interrompono la prescrizione riguardo agli altri condebitori in solido, che per la parte di debito a carico dello stesso erede. Angelo, Giuseppe, Giovanni siano debitori in solido per L. 30,000 verso Luigi; Giuseppe morendo lascia tre figli, eredi in parti uguali: ciascuno di essi non sarà debitore verso Luigi che di un terzo dell'intero debito (§ 552) e cioè di L. 10,000: ora la ricognizione fatta da uno degli eredi di Giuseppe o gli atti intimati contro uno di loro non interromperanno la prescrizione verso i condebitori solidali Angelo e Giovanni se non per la parte di debito, che era a carico dell'erede che fece la ricognizione o che fu intimato, e cioè per sole L. 10,000. Per interrompere totalmente la prescrizione riguardo ai condebitori in solido si richiede l'intimazione degli atti summentovati a tutti gli eredi del debitore defunto, o la ricognizione per parte di tutti questi eredi (art. 2128 al 2130 e form. 212.ª).

917. Qualunque atto, che interrompe la prescrizione a favore di uno dei creditori in solido, giova egualmente agli altri creditori; e

l'intimazione di un atto d'interruzione al debitore principale, o la ricognizione da lui fatta del diritto, interrompe la prescrizione anche contro il fidejussore (art. 2131 e 2132 cod. civ.).

918. Tempo necessario a prescrivere. — La prescrizione si computa a giorni interi e non a ore; se quindi io comincio a possedere il 12 Settembre alle ore 8 antim., la prescrizione di trenta giorni non si compirà alle ore 8 antim. del giorno 12 Ottobre, ma solamente alla mezzanotte dal 12 al 13, perchè, dovendola computare a giorni interi e non a ore, sono a trascurare le ore trascorse dal momento del fatto che vi dà origine al principio del giorno naturale successivo, e cioè alla mezzanotte, che segna appunto il fine e il principio d'ogni giorno.

Nelle prescrizioni che si compiono a mesi, il mese si computa sempre di trenta giorni: il tempo utile a prescrivere incominci, supponiamo, il 30 Giugno; la prescrizione di sei mesi non si compirà alla mezzanotte del 31 Dicembre successivo, ma bensì alla mezzanotte dal 27 al 28 stesso mese, perchè dal 30 Giugno alla mezzanotte dal 27 al 28 Dicembre si hanno 180 giorni completi, e cioè mesi sei da giorni 30 ciascuno. La prescrizione, come si è detto, si compie allo scadere dell'ultimo giorno del termine (art. 2133 e 2134 cod. civ.).

919. Prescrizioni di trenta e di dieci anni. — Tutte le azioni reali e personali si prescrivono con il decorso di trent'anni, senza che possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona fede.

Il debitore di una rendita o di una prestazione annua qualunque, che debba durare per più di 30 anni, deve a richiesta del creditore somministrargli a proprie spese un documento nuovo dopo 28 anni dalla data dell'ultimo documento; qualora dopo analoga interpellanza non vi si prestasse, il creditore potrebbe convenirlo in giudizio: le relative spese sarebbero naturalmente a carico del debitore (art. 2135 e 2136 cod. civ. e form. 212.ª alla 214ª.).

920. Chi acquista *in buona fede* (§ 362) un immobile o un diritto reale su un immobile in forza di un titolo, *che sia stato debitamente trascritto* (§ 833 e seg.) e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione con il decorso di dieci anni dalla data della trascrizione (art. 2137 cod. civ.). Poichè questa disposizione riguarda l'acquisto di *un* immobile o di *un* diritto reale, ne viene per necessaria conseguenza che della prescrizione decennale non potrà godere chi acquistò per successione a titolo universale, ossia l'erede, perchè egli continua la personalità e nel possesso del defunto (§ 379): quindi l'erede non può costituirsi *un titolo* del testamento; lo potrà invece il legatario.

Si prescrivono in dieci anni anche le azioni relative alla tutela (§ 182) e le ordinarie in materia commerciale (§ 1346 e seg.).

921. Prescrizioni di cinque anni. — Si prescrivono con il decorso di cinque anni: le annualità delle rendite perpetue e vitalizie, e quelle delle pensioni alimentarie; le pigioni delle case e gli affitti dei beni rustici; gli interessi delle somme dovute e generalmente tutto ciò che è pagabile a anno o a termini più brevi (art. 2144 cod. civ.). Quando gli interessi procedano da sentenza è contestato se si prescrivano in cinque o in trent'anni: crediamo invece debbano certamente prescriversi in cinque anni gli interessi convenzionali anche quando per patto speciale siano da pagare a termine maggiore di un

anno. Così convenuto il pagamento ogni triennio, decorsi quattro anni dalla sua scadenza, sarebbero prescritti gli interessi dei primi due anni del triennio.

La malafede del debitore non impedisce la prescrizione. Questa prescrizione è assolutamente estintiva, quindi il debitore può invocarla e valersene, pure ammettendo esplicitamente di non avere pagati gli interessi, le pigioni, le annualità, ecc., delle quali gli si chiede il pagamento.

922. Prescrizioni improprie. — Le prescrizioni che seguono, e che diciamo improprie, non sono estintive, non estinguono cioè l'obbligazione, ma solo presuntive, fanno cioè presumere che l'obbligazione sia estinta, salva la prova in contrario, prova però limitata esclusivamente al giuramento, che la parte cui la prescrizione è opposta, può deferire all'altra che la oppone (§ 927).

923. Si prescrivono con il decorso di sei mesi le azioni degli osti e dei locandieri per l'alloggio e le vivande che somministrano (art. 2138 cod. civ.): sotto la denominazione di osti e di locandieri sono a comprendere le trattorie, i ristoranti, i caffè e simili esercizi, che danno a mangiare o a bere in luogo; ritenia[illegible] invece devano essere esclusi gli esercizi stessi in quanto vendar[illegible]no somministrazioni a domicilio, perchè allora dovrebbe[illegible]esi fra i commercianti, e le loro azioni non prescrivib[illegible] corso di un anno, come nel successivo §.

924. Si prescrivono con il decorso di un anno le a[illegible] professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere ed arti, quando [illegible]zioni siano date a giorni o a mesi (§ 925), degli uscieri, per la merced[illegible] degli atti che notificano e delle commissioni che eseguiscono; dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a persone che non ne fanno commercio; se la vendita fosse seguita fra commercianti, che ne facciano commercio, come il fabbricatore o grossista che venda a un rivenditore, la prescrizione sarebbe l'ordinaria in materia commerciale e cioè di 10 anni: di coloro che tengono convitto o case di educazione e d'istruzione d'ogni specie, per il prezzo della pensione ed istruzione dei loro convittori, allievi ed apprendenti; dei domestici, degli operai e giornalieri, per il pagamento dei salari, delle somministrazioni e loro giornate di lavoro (art. 2139 cod. civ.).

925. Si prescrivono con il decorso di tre anni le azioni: dei professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere e arti stipendiati a tempo più lungo di un mese; dei medici, chirurghi e speziali, per le loro visite, operazioni e medicinali; degli avvocati, procuratori alle liti e altri patrocinatori, per il pagamento delle loro spese e dei loro onorari; i tre anni si computano dalla decisione della lite o dalla conciliazione delle parti, o dalla rivocazione del mandato; riguardo agli affari non terminati, essi non possono domandare di essere soddisfatti delle spese e degli onorari di cui fossero creditori da tempo maggiore di cinque anni: dei notai per il pagamento delle spese e degli onorari: i tre anni si computano dalla data dei loro atti: degli ingegneri, degli architetti, dei misuratori e ragionieri per il pagamento dei loro onorari; i tre anni si computano dal compimento dei lavori: per i mediatori la prescrizione è di due anni dalla conclusione dell'affare (art. 2140 cod. civ. e § 1349).

926. La prescrizione ha luogo nei casi sopra enunciati, quantunque siavi stata continuazione di somministrazioni, di servigi e di lavori: non è interrotta se non quando vi è un riconoscimento del debito per iscritto o una domanda giudiziale non perenta (art. 2141 cod. civ. e form. 212.ª e 213.ª).

927. Coloro cui fossero opposte le prescrizioni di cui ai § 922 e seg., possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono, per accertare se realmente ha avuto luogo l'estinzione del debito. Il giuramento può essere deferito alla vedova, se questa vi ha interesse, e agli eredi, o ai tutori di questi ultimi, se minori, per accertare se abbiano notizia che il debito *non sia estinto* (art. 2142 cod. civ.).

928. I cancellieri, gli avvocati, i procuratori alle liti e gli altri patrocinatori sono liberati dal rendere conto delle carte relative alle liti cinque anni dopo che le medesime furono decise o altrimenti terminate: i cancellieri e i curatori dei fallimenti dopo tre anni dalla chiusura del fallimento, o dalla cessazione delle relative operazioni, gli uscieri dopo due anni dalla consegna degli atti. Ma anche a queste persone può deferirsi il giuramento per far loro dichiarare, se ritengano o sappiano dove si trovano gli atti e le carte (art. 2143 cod. civ.).

929. Le prescrizioni enunciate nei § 921, 922 e seg., corrono anche contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, contro i minori non emancipati e gli interdetti, salvo il loro regresso verso il tutore (art. 2145 cod. civ.).

930. L'azione del proprietario o possessore della cosa mobile, per riavere la cosa derubata o smarrita di cui al § 370, si prescrive nel termine di due anni (art. 2146 cod. civ.).

931. Per tutte le prescrizioni minori di trent'anni non menzionate in questo capo, si osservano altresì le regole che particolarmente le riguardano: per la materia commerciale vedansi i §§ 1346 e seg.

FINE DELLA PARTE PRIMA.

PARTE SECONDA

CODICE DI COMMERCIO

LIBRO PRIMO.

DEL COMMERCIO IN GENERALE

TITOLO PRIMO.

Disposizioni generali e atti di commercio.

932. In materia di commercio si osservano le leggi commerciali e, se queste non dispongano, gli usi mercantili: gli usi locali o speciali prevalgono ai generali: in mancanza si applica il diritto civile (art. 1 cod. comm.).

933. Le camere di commercio, le fiere e i mercati, i magazzini generali, i punti franchi, le borse di commercio (1), le banche di emissione, e gli altri istituti che servono al commercio sono regolati da leggi speciali e da regolamenti (art. 2 cod. comm.).

934. Atti di commercio. — La legge reputa atti di commercio: 1.° le compre di derrate o di merci per rivenderle sia in natura,

---

(1) *13.* Le borse di commercio sono autorizzate con r. decreto, sopra proposta della camera di commercio nella cui circoscrizione si vogliono istituire. Il decreto indica per ciascuna borsa, secondo le proposte della camera di commercio, quali specie di contrattazioni vi si possono eseguire.

14. Hanno ingresso alla borsa coloro che sono capaci di obbligarsi. Tuttavia non possono entrare nei locali della borsa: 1. i falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dall'albo secondo le disposizioni del codice di commercio; 2. coloro che, quantunque non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali; 3. coloro che furono condannati a pene criminali o correzionali per reati contro la fede pubblica o la proprietà, ovvero relativi al commercio, alle manifatture, alle arti, alla libertà dei pubblici incanti; o per reati di sottrazione commessa da ufficiali o depositari pubblici, concussione o corruzione di pubblici ufficiali; 4. coloro che esercitino in borsa l'ufficio di mediatore senza aver ottenuto il certificato d'inscrizione nel ruolo.

Possono inoltre essere allontanati dalla borsa coloro che ne trasgrediscono i regolamenti, turbano il buon ordine od offendono la dignità dell'istituto.

Durante il termine della moratoria, il fallito che l'ha ottenuta ha ingresso alla borsa.

15. L'esclusione per i motivi indicati ai n. 2 e 4, e il provvedimento indicato nel penultimo capoverso dell'articolo precedente, sono pronunciati dalla deputazione di borsa, la quale, cessate le cause, può anche rivocarli.

16. Nelle borse in cui si contrattano valori pubblici sono ammessi di diritto alla quotazione: 1. i titoli del debito pubblico dello Stato; 2. i titoli di società private garantiti dallo Stato; 3. le cartelle di

sia dopo averle lavorate e poste in opera o anche solo per darle in locazione, e la compra per rivendita di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio; 2.° le vendite di derrate, le vendite e le locazioni di merci, in natura o lavorate, le vendite di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio, quando l'acquisto sia stato fatto a scopo di rivendita o di locazione; 3.° le compre e le rivendite di beni immobili, quando siano fatte a scopo di speculazione commerciale; 4.° i contratti di riporto sopra obbligazioni dello Stato od altri titoli di credito circolanti in commercio; 5.° le compre o le vendite di quote o di azioni di società commerciali; 6.° le imprese di somministrazioni; 7.° le imprese di fabbriche e di costruzioni; 8.° le imprese di manifatture; 9.° le imprese di spettacoli pubblici; 10.° le imprese editrici, tipografiche o librarie; 11.° le operazioni di banca; 12.° le cambiali e gli ordini in derrate; 13.° le imprese di trasporti di persone o di cose per terra o per acqua; 14.° la costruzione, la compra, la vendita e la rivendita di navi; 15.° le compre e le vendite di attrezzi, arredi, vettovar[illegible] combustibili ed altri oggetti di armamento per la navigazion[illegible] spedizioni marittime; 17.° gli arruolamenti di persone a [illegible] navi di commercio e le convenzioni per salarii e stipendii d[illegible] i noleggi, i prestiti a cambio marittimo e gli altri contra[illegible] il commercio di mare e la navigazione; 19.° le assicuraz[illegible] mutue, contro i rischi della navigazione; 20.° le assicurazioni [illegible] anche mutue, contro i danni e sulla vita; 51.° le imprese di com[illegible]

---

credito fondiario italiano; 4. i titoli cambiari. I titoli degli enti morali e delle società per azioni legalmente costituite, e le merci, sono ammessi alla quotazione con deliberazione della camera di commercio, sentita la deputazione di borsa. Per ammettere alla quotazione i valori esteri è necessaria l'autorizzazione governativa.

17. I corsi dei cambi, dei titoli e degli altri valori ammessi alla quotazione sono determinati in base ai contratti conchiusi nella borsa in ciascun giorno: tali corsi costituiscono il listino ufficiale della borsa.

18. L'accertamento dei corsi è fatto dal sindacato di borsa, sulla base delle dichiarazioni dei mediatori.

Il tempo e i modi dell'accertamento, in quanto non vi è qui provveduto, sono determinati nel regolamento speciale di ciascuna borsa.

19. I listini originali, sottoscritti dal presidente del sindacato, devono essere depositati presso la camera di commercio, alla quale spetta di rilasciare in ogni tempo estratti o certificati autentici.

20. I corsi del consolidato italiano nelle borse che formano giornalmente il listino ufficiale devono essere dal presidente del sindacato comunicati con telegramma urgente alla camera di commercio di Roma, dove si forma la media delle quotazioni fatte nel regno da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*.

Tale pubblicazione e la detta comunicazione telegrafica sono esenti da ogni spesa.

Il corso medio formato nei modi indicati nel presente articolo serve per gli effetti previsti dalle leggi sul debito pubblico nel regno, semprechè non esista patto speciale in contrario.

21. Una deputazione nominata annualmente dalla camera di commercio sorveglia la borsa e provvede all'esecuzione dei regolamenti. La deputazione di borsa si compone di tre, cinque o sette membri. Essa elegge il suo presidente e delibera colla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Contro le sue deliberazioni si può ricorrere entro cinque giorni alla camera di commercio. Il giudizio della camera di commercio è definitivo.

22. Alla deputazione di borsa può essere deferito dalle parti l'amichevole componimento delle questioni insorte in conseguenza di affari conchiusi in borsa.

23. Qualora il presidente della camera di commercio debba adottare provvedimenti straordinarii ed urgenti per il regolare andamento della borsa, egli deve adunare entro tre giorni la camera di commercio e far relazione del suo operato.

24. Le camere di commercio possono permettere la negoziazione dei valori pubblici alle grida.

25. Le camere di commercio sono autorizzate a provvedere all'esecuzione delle presenti disposizioni mediante regolamenti speciali approvati dal ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Regolamento per la esecuzione del codice di commercio annesso al R. decreto 27 Dicembre 1882, n. 1139).

sioni di agenzie e di uffici di affari; 22.° le operazioni di mediazioni in affari commerciali; 23.° i depositi per causa di commercio; 24. i depositi nei magazzini generali e tutte le operazioni sulle fedi di deposito e sulle note di pegno da essi rilasciate.

Questa enumerazione non è tassativa, non esclude cioè che vi siano e vi possano essere altri atti di commercio: tanto è vero che il codice stesso reputa atti di commercio anche gli altri contratti e le altre obbligazioni dei commercianti, se non sono di natura essenzialmente civile, o se il contrario non risulti dall' atto stesso: è questione assai dibattuta e non ancora risolta se costituisca atto di commercio la locazione di immobili ad uso industriale; è invece indubbiamente commerciale anche la compra di cose che non sono quelle di cui si commercia, ma che hanno rapporto con l'esercizio del commercio stesso: quali la compra degli scaffali, del banco, delle lumiere, ecc., per il negozio, del carbone per le fucine, degli istromenti per le officine, ecc.

La locazione d' opera in generale non costituisce atto di commercio da parte del locatore, ma solo da parte del conduttore.

Non è pacifico se vi sia atto di commercio nell'esercizio di una farmacia o dell'arte del dentista, del pedicure, ecc., quando tengono gabinetti e laboratori, preparano e vendono farmachi, cerotti, denti, ecc. V'è accordo invece nell' escludere l'atto commerciale nelle rivendite di sale e tabacchi.

Non sono atti di commercio la compra di derrate o di merci per uso e dell'acquirente o della sua famiglia, la rivendita ch'egli poi ne faccia, e la vendita che il proprietario o il coltivatore fa dei prodotti del fondo suo o da lui coltivato (art. 3 a 5 cod. comm.).

935. Le assicurazioni di cose che non sono oggetti o stabilimenti di commercio e le assicurazioni sulla vita sono atti di commercio soltanto per l'assicuratore: il conto corrente e l'assegno bancario non sono atti di commercio per i non commercianti se non hanno causa commerciale: lo Stato, le provincie e i comuni non possono acquistare la qualità di commercianti, ma possono fare atti di commercio, e per questi rimangono soggetti alle leggi e agli usi commerciali (art. 6 e 7 cod. comm.).

TITOLO II.

Dei commercianti, dei libri di commercio e dei mediatori.

936. Sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale, e le società commerciali (art. 8 codice commercio).

937. **Minori.** — I minori emancipati maschi o femmine per potere esercitare il commercio ed essere reputati maggiori quanto alle obbligazioni da essi contratte per atti di commercio, devono essere autorizzati dal genitore con atto davanti al pretore, o dal consiglio di famiglia o di tutela con deliberazione omologata dal tribunale civile (§ 183 e seg.).

Gli atti di emancipazione e d'autorizzazione devono essere presentati alla cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione il minore intende di stabilire la sua residenza, per essere, a cura del cancelliere, trascritti (1) nel registro a ciò destinato e affissi nella sala del tribunale, nella sala del comune e nei locali della borsa più vicina. Il cancelliere deve conservare la prova delle eseguite affissioni. Prima della trascrizione e delle affissioni il minore non può imprendere l'esercizio del commercio. Queste disposizioni sono applicabili ai minori emancipati, anche non commercianti, rispetto ai fatti che la legge reputa atti di commercio (§ 934). I minori commercianti possono ipotecare e alienare i loro beni immobili.

L'autorizzazione può in ogni tempo venire revocata, ma la rivocazione se avvenga dopo che il minore abbia già impreso l'esercizio del commercio non ha effetto se non è approvata dal tribunale civile sentito a porte chiuse il minore stesso: in ogni modo non pregiudica i diritti acquistati dai terzi neppure per le operazioni in corso. L'atto di rivocazione dev'essere pubblicato come quello di autorizzazione (art. 9 al 11 e 15 cod. comm. e form. 215.ª).

938. Il genitore che esercita la patria potest[illegible] tutore non possono continuare l'esercizio del commercio ne[illegible] di un minore, se non vi sono autorizzati il primo dal t[illegible] il secondo con deliberazione del consiglio di famiglia [illegible] logata dal tribunale (§ 179). Gli atti di autorizzazione de[illegible] pubblicati nei modi di cui al § 937. La autorizzazione è ne[illegible] anche quando il genitore avesse già impreso l'esercizio del comm[illegible]cio vigente il codice precedente (art. 12 cod. comm. e art. 2 dispos. trans. e form. 216.ª e 64.ª).

939. **Donne maritate.** — La moglie non può essere commerciante senza il consenso espresso o tacito del marito: il consenso del marito, si presume quando l'esercizio del commercio sia pubblico e notorio, salvo che il marito ne abbia fatto divieto espresso con dichiarazione pubblicata nei modi stabiliti nel § 937: può essere revocato nel modo e con gli effetti di cui allo stesso § 937.

L'autorizzazione del marito non è necessaria alla moglie di età

---

(1) Per le trascrizioni che devono farsi presso il tribunale di commercio, il richiedente deve presentare al cancelliere l'atto da trascriversi con una nota in doppio esemplare: l'atto dev'essere depositato in originale, se trattisi di scrittura privata che non sia già depositata in un pubblico archivio o presso un notaro; negli altri casi dev'essere depositato in copia autentica.

La nota deve indicare: 1. la data, la natura e l'oggetto dell'atto da trascriversi; 2. il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto stesso o dell'autorità da cui questa emana; 3. il cognome e il nome o la ditta del commerciante, ovvero la ragione sociale o la denominazione della società, rispetto a cui è chiesta la trascrizione; 4. il domicilio o la residenza del commerciante o la sede della società.

I cancellieri non possono ricevere alcuna richiesta di trascrizione se non vengano contemporaneamente presentate oltre l'originale o la copia dell'atto, anche le copie autentiche e gli estratti occorrenti per le affissioni e per la pubblicazione nei giornali e nel bollettino ufficiale delle società per azioni. Appena annotata la richiesta il cancelliere deve darne ricevuta, in carta libera senza spese, al producente indicando in essa il numero d'ordine: i documenti con un esemplare di una nota sono da lui trattenuti e custoditi.

I cancellieri devono, a chiunque ne faccia richiesta, dare copia delle trascrizioni e delle annotazioni esistenti nei loro registri o il certificato che non ne esiste alcuna, come anche permettere a chiunque la ispezione dei registri stessi e dei documenti relativi, nelle ore di ufficio, e dare copia dei documenti depositati presso di loro in originale (art. 1, 2, 3, 10 e 11 regolamento).

maggiore nei casi indicati dai primi due numeri del § 107: ma nei casi indicati dal successivo § 108 è richiesta l'autorizzazione del tribunale (form. 34.ª). La moglie che vende le merci del traffico del marito non è solo per ciò commerciante (art. 13 cod. comm.).

940. La moglie commerciante può, senz' altra autorizzazione, stare in giudizio e contrarre obbligazioni per tutto ciò che concerne il suo commercio: se è in comunione di beni con il marito (§ 647 e seg.) obbliga anche lui ristrettamente agli utili della comunione; può, senza autorizzazione, dare a pegno mobili e ipotecare o alienare i suoi beni immobili: i beni dotali però non possono essere ipotecati, nè alienati, fuorchè nei casi e nelle forme determinate dal codice civile (§ 633).

Perchè la moglie, sebbene commerciante, possa contrarre società commerciale, assumendo responsabilità illimitata, le è necessaria la autorizzazione speciale del marito o del tribunale (art. 14 e 15 cod. comm.).

941. Il contratto di matrimonio tra persone, di cui anche una sola sia commerciante, deve essere trasmesso per estratto, entro un mese dalla data, alla cancelleria del tribunale di commercio del luogo dov' è lo stabilimento commerciale, per essere pubblicato nel modo di cui al § 937; l'estratto esprime se vi fu costituzione di dote e se fu stipulata comunione di beni. Il notaro che ha ricevuto il contratto è tenuto a questa trasmissione, sotto pena di lire 25 a lire 100, e, se l'ommissione fu dolosa, anche della destituzione, oltre il risarcimento dei danni verso i creditori.

Il conjuge, che imprende il commercio dopo il matrimonio, deve fare la trasmissione anzidetta entro un mese dal giorno in cui ne ha incominciato l'esercizio (art. 16 al 18 comm. e § 1318).

942. La domanda di separazione di beni tra conjugi (§ 650), dei quali anche uno solo sia commerciante, dev'essere pubblicata nel modo stabilito al § 937; nè può essere pronunciata sentenza se non dopo un mese dalla pubblicazione: anche la sentenza che ammette la separazione va pubblicata nel modo stesso entro un mese dalla sua data: in mancanza di pubblicazione, i creditori per causa di commercio possono in qualunque tempo opporsi alla separazione pronunciata, per ciò che riguarda il loro interesse, impugnare l'avvenuto soddisfacimento dei diritti della moglie, e in ogni modo reclamare contro la separazione e intervenire nel giudizio (§ 641).

Le disposizioni di cui al prec. § sono applicabili ai contratti di matrimonio, nei quali l' ascendente commerciante si obbliga per la restituzione della dote e delle ragioni dotali in favore della moglie del discendente (art. 19 e 20 cod. comm.).

943. Libri di commercio. — Il commerciante deve: 1.° tenere un libro-giornale che presenti giorno per giorno i suoi debiti e crediti, le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, accettazioni o girate di effetti e generalmente tutto quanto riceve e paga per qualsivoglia titolo civile o commerciale, oltre la dichiarazione, mese per mese, delle somme impiegate per le spese della sua casa, e ciò indipendentemente dagli altri libri, che sono d'uso nel commercio, ma non indispensabili; 2.° conservare in fascicoli le lettere e i telegrammi che riceve, e copiare sopra un libro le lettere e i tele-

grammi che spedisce; 3.° fare ogni anno un inventario dei suoi beni mobili e immobili e dei suoi debiti e crediti di qualunque natura e provenienza. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite e dev'essere trascritto e firmato dal commerciante, di anno in anno, sopra un libro a ciò destinato (form. 217.ª). Il giornale e il libro degli inventarii non possono essere posti in uso, se prima ciascun foglio non sia stato numerato e firmato da un giudice del tribunale di commercio o dal pretore del luogo di residenza del commerciante; nell' ultima pagina dei libri suddetti e del libro copia-lettere deve essere dichiarato il numero dei fogli che li compongono, e a questa dichiarazione il giudice o il pretore deve apporre la data e la firma, il tutto senza spesa.

Il libro giornale deve essere presentato una volta all'anno al tribunale di commercio o al pretore e vidimato senza spesa immediatamente sotto l'ultima scrittura: nei comuni ove non risiede un pretore, la vidimazione può eseguirsi da un notaro, che ne fa constare nel suo repertorio. Nei tribunali di commercio è tenuto un registro in cui sono notati i nomi dei commercianti, che hanno presentato i libri, la natura di questi e il numero dei fogli firmati; lo stesso deve farsi per le annuali vidimazioni dei libri giornali. I pretori e i notai, che hanno firmati o vidimati i libri, devono trasmetterne ogni anno la nota al tribunale di commercio (1).

Questi libri devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza spazi in bianco, interlinee e trasporti in margine: non vi si possono fare abrasioni, e ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili. I commercianti devono conservare per dieci anni dall'ultima registrazione i libri suddetti, le lettere e i telegrammi ricevuti (art. 21 al 26 cod. comm.).

944. Nel corso di una controversia, che riguardi affari di successione, di società, di fallimento o di comunione di beni, può essere ordinata la comunicazione dei libri, degl' inventarii e dei fascicoli delle lettere e dei telegrammi: la comunicazione si fa nel luogo e modo concordato tra le parti e in mancanza d' accordo, mediante deposito nella cancelleria. Se la controversia riguardi altri oggetti il giudice può ordinare, a istanza di una delle parti e anche d' ufficio, l' esibizione dei libri per estrarne soltanto ciò che riguarda la controversia stessa; può ordinare anche l'esibizione di singole lettere o telegrammi, che parimenti la riguardino.

Il commerciante che non ha tenuto i libri prescritti o almeno il libro giornale, è perciò solo colpevole di bancarotta semplice, quando abbia cessato di fare i suoi pagamenti (art. 27 e 28 cod. comm. e § 1318).

---

(1) Nel registro dei libri di commercio, il cancelliere deve annotare tutte le richieste dei commercianti e delle società riguardanti la numerazione o la vidimazione dei loro libri di commercio, secondo le disposizioni dell'articolo 24 codice di commercio.

Ricevendo la richiesta, il cancelliere deve indicare, oltre la data: 1. il cognome e il nome, o la ditta, e il domicilio o la residenza del commerciante, ancorchè si tratti di un minore emancipato, di una donna maritata, o di un minore nel cui interesse il commercio sia esercitato da altri, ovvero la ragione sociale o la denominazione e la sede della società; 2. le specie del commercio esercitato e il luogo dove si esercita; 3. il cognome, il nome, e il domicilio dell'institore, o di chi esercita il commercio nell'interesse di un minore, ovvero degli amministratori, o del direttore della società (art. 6 del regolamento).

945. Mediatori. — La professione del mediatore è libera: tuttavia ai soli mediatori iscritti nel ruolo formato e conservato dalla camera di commercio è concesso di esercitare il loro ufficio in borsa, e sono loro esclusivamente riservati i seguenti pubblici uffici: 1.° la vendita all'incanto di valori e di merci; 2.° la esecuzione coattiva delle operazioni di borsa; 3.° l'accertamento del corso del cambio nei conti di ritorno; 4.° ogni incarico commesso ai mediatori nel codice di commercio o in altre leggi (art. 26, 30 e 31 regol. e § 966).

946. Le condizioni richieste per ottenere la iscrizione nel ruolo dei mediatori sono: 1.° età maggiore e godimento dei diritti civili e politici; 2.° notoria moralità e idoneità all'esercizio della specie di mediazione per la quale è chiesta la iscrizione; 3.° deposito cauzionale da L. 1000 a L. 30,000 a norma dei regolamenti speciali d'ogni camera di commercio (§ 933 e nota).

Il ruolo dei mediatori deve indicare la specie della mediazione per cui ciascuno è inscritto; essere comunicato per copia dalle camere di commercio ai tribunali civili e commerciali della loro circoscrizione e rimanere affisso nelle camere dei tribunali stessi, della borsa e della camera di commercio. Della avvenuta iscrizione la camera di commercio rilascia al mediatore conforme certificato. I mediatori autorizzati alla negoziazione dei valori pubblici sono qualificati agenti di cambio (art. 27 al 29 regol.).

947. Il mediatore è responsabile della verità dell'ultima sottoscrizione delle carte, che passano per le sue mani, e che riguardano affari da lui trattati; come pure della esecuzione del contratto da lui conchiuso, quando non manifesta a uno dei contraenti il nome dell'altro: eseguendolo, resta surrogato nei diritti verso l'altro contraente: incaricato di un'operazione, non è solo per ciò autorizzato a ricevere o fare pagamenti, nè a ricevere o dare adempimento alle altre obbligazioni dei contraenti, salvo il caso suespresso e gli usi contrari locali o speciali del commercio.

Per il pagamento con privilegio in primo luogo delle indennità da loro dovute per cause dipendenti dall'esercizio del loro ufficio, e in secondo luogo delle pene pecuniare, cui incorressero, rimane vincolata la loro cauzione: quando questa sia mancata o diminuita, il mediatore è tenuto a reintegrarla entro il termine di quindici giorni, decorso il quale senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, la camera di commercio ordina la cancellazione del mediatore dal ruolo: sino a che la cauzione non sia reintegrata, il mediatore è sospeso di diritto dall'esercizio degli uffici pubblici indicati al § 945 (art 29 a 31 cod. comm. e 32 e 33 regol.).

948. Al mediatore non compete il diritto di mediazione se l'affare non è stato conchiuso (art. 32 cod. comm.).

949. Il mediatore ha obbligo di tenere: 1.° un libretto in carta libera, nel quale deve annotare, anche a matita, nel momento della conchiusione tutte le operazioni fatte con il suo ministero, indicandone sommariamente l'oggetto e le condizioni essenziali; 2.° un giornale numerato, firmato e vidimato secondo le disposizioni del § 943, nel quale deve registrare in modo più particolareggiato, giorno per giorno, senza abbreviazioni e cifre numeriche, tutte le condizioni delle vendite, compre, assicurazioni, negoziazioni e in generale tutte le ope-

razioni fatte con il suo ministero: ha obbligo inoltre di dare alle parti, nel momento della conchiusione del contratto, una copia delle annotazioni fatte nel suo libretto e, a loro richiesta, una copia del contratto perfettamente conforme alla fatta registrazione, sottoscritta da lui e anche dalle parti se vi consentano. Deve poi tenere regolarmente e conservare anche i libri prescritti per il commerciante: e l'autorità giudiziaria può ordinargli di presentarli per collazionare le copie da esso consegnate alle parti con le note e con le scritture originali, e chiedergli gli schiarimenti opportuni (art. 33 e 34 cod. comm.) (1).

---

(1) A compimento delle disposizioni che riguardano i mediatori diamo i seg. articoli del regol.

34. La cauzione è vincolata sino a che il mediatore rimane inscritto nel ruolo, e non può essere liberata finchè non siasi adempiuta la disposizione dell'art. 37.

35. La liberazione della cauzione deve essere chiesta alla camera di commercio. La domanda è pubblicata nelle sale della borsa, del tribunale di commercio, e della camera di commercio, e inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari.

Le opposizioni devono essere presentate alla segreteria della camera di commercio.

Trascorsi tre mesi dal giorno della pubblicazione e inserzione anzidette senza che siano state fatte opposizioni, la camera pronuncia la liberazione della cauzione: l'opposizione la sospende sino a che non sia ritirata o respinta con sentenza non più soggetta ad opposizione od appello.

36. I mediatori inscritti devono dichiarare al sindacato di borsa tutti i contratti eseguiti colla loro mediazione. La dichiarazione dev' essere fatta giorno per giorno per le negoziazioni dei valori, e nei giorni indicati dai regolamenti speciali per i contratti sopra merci. La camera di commercio e la deputazione di borsa, e anche il sindacato, sentita la deputazione di borsa, hanno facoltà di farsi presentare i libri dei mediatori inscritti, per verificare se abbiano fatte le dichiarazioni sopra ordinate.

37. I libri dei mediatori defunti, interdetti o cancellati dal ruolo, devono essere, a cura del sindacato, depositati nella segreteria della camera di commercio.

38. La mercede dovuta per le operazioni fatte in borsa dai mediatori inscritti nel ruolo, e per le operazioni indicate nell'art. 31 (§ 945), è regolata da una tariffa compilata dalla camera di commercio, sentito il sindacato di borsa, se non è convenuto altrimenti.

39. Nei casi indicati nei numeri 1, 2 e 3 e nel penultimo capoverso dell'art. 14 (§ 933 nota), e quando venga a mancare una delle condizioni indicate nell' art. 27 (§ 946), il mediatore è cancellato dal ruolo per deliberazione della camera di commercio, sentito il sindacato di borsa. In ogni caso di cancellazione dal ruolo dev'essere rivocato il certificato d'iscrizione indicato nell'art. 29 (*ivi*).

Del sindacato di borsa.

40. In ogni borsa è istituito un sindacato di mediatori, al quale sono affidati gli incarichi indicati nel presente regolamento.

Il sindacato è composto di mediatori inscritti, in numero non minore di sei e non maggiore di diciotto, secondo è stabilito nel regolamento speciale di ciascuna borsa, in ragione della importanza di essa.

41. I membri del sindacato sono eletti a maggioranza assoluta di voti dall' assemblea generale dei mediatori inscritti, convocata dal presidente della camera di commercio e presieduta da un delegato della deputazione di borsa. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessario l'intervento di un terzo almeno dei mediatori inscritti nel ruolo. Se alla prima convocazione non interviene il terzo degli inscritti, l' assemblea di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

42. Per quanto riguarda le operazioni, la disciplina, la polizia dell' assemblea elettorale, i reclami sollevati nel seno di essa, la formazione del verbale, i documenti da annettersi, e le pene contro i contravventori alle leggi e ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni della legge 6 Luglio 1862, n. 680, sull'istituzione delle camere di commercio.

43. Il presidente dell'assemblea elettorale deve pubblicare con manifesti i risultati delle elezioni.

I reclami contro le deliberazioni del presidente dell' assemblea e contro le operazioni elettorali, e quelli riguardanti la eleggibilità dei nominati, se non sono proposti durante l'adunanza, devono prodursi alla camera di commercio nei tre giorni successivi alla pubblicazione suddetta.

44. La decisione sui reclami indicati nell' articolo precedente appartiene alla camera di commercio.

Per le questioni riguardanti la capacità legale dei nominati, la decisione spetta al tribunale di commercio.

45. Il sindacato elegge tra i suoi membri il presidente e un vicepresidente, i quali durano in ufficio

950. Il mediatore caduto in fallimento è colpevole per ciò solo di bancarotta semplice (§ 1318).

TITOLO III.

Delle obbligazioni commerciali in generale.

951. I requisiti essenziali per la validità di un contratto commerciale, sono gli istessi indicati dal codice civile, e cioè, capacità nei contraenti, consenso valido, un oggetto determinato, che possa essere materia di convenzione e una causa lecita; che anzi le norme colà esposte sono applicabili anche alle convenzioni commerciali, salvo le poche eccezioni che indicheremo (§ 523 e seg.).

952. Il contratto bilaterale tra lontani è perfetto, quando l'accettazione giunga a notizia del proponente nel termine da lui stabilito, o nel termine ordinariamente necessario allo scambio della proposta e dell' accettazione, secondo la qualità del contratto e gli usi generali del commercio: il proponente può ritenere efficace anche un'accettazione giunta in ritardo, purchè ne dia immediatamente avviso all' accettante. Se il proponente richieda invece la esecuzione immediata del contratto senza preventiva risposta di accettazione, o se questa per la qualità del contratto non sia necessaria secondo gli usi generali del commercio, il contratto è perfetto appena l' altra parte ne abbia impresa l'esecuzione.

Sino a che il contratto non è perfetto con le norme suesposte, la proposta e l'accettazione sono rivocabili: sebbene però la rivocazione impedisca la perfezione del contratto, tuttavia, se giunge a notizia dell' altra parte dopochè questa ne ha impresa l' esecuzione, il rivocante è tenuto al risarcimento dei danni. Nei contratti unilaterali le promesse sono obbligatorie appena giungano a notizia della parte a cui sono fatte.

Un' accettazione condizionata o limitata equivale a rifiuto della proposta accompagnato da nuova proposta (art. 36 e 37 cod. comm.).

953. Ogniqualvolta si deve determinare il giusto prezzo o il prezzo corrente delle derrate, delle merci, dei trasporti, dei noli delle navi, dei premi di assicurazione, dei corsi dei cambii, degli effetti pubblici e dei titoli industriali, esso è desunto dalle liste di borsa o dalle mercuriali del luogo di esecuzione del contratto, o, in mancanza, da quelle del luogo più vicino e da ogni altra fonte di prova (art. 38 cod. comm.).

---

2 anni. Gli altri membri si rinnovano per metà ogni anno. Quelli che escono d' ufficio nel primo anno sono designati dalla sorte. Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri possono essere rieletti.

46. Il sindacato deve: 1. vigilare affinchè i mediatori inscritti non escano dai limiti delle loro facoltà; 2. denunciare alla deputazione di borsa i contravventori alle leggi e ai regolamenti che riguardano l'esercizio del loro ufficio.

47. Nei comuni dove non esiste camera di commercio gli uffici a essa attribuiti nel presente regolamento si esercitano dalla giunta comunale.

49. I pubblici mediatori legalmente esercenti secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori hanno diritto all' inscrizione nel ruolo e al certificato indicati negli art. 26 e 29 (§ 945 e 946).

50. Nulla è innovato alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori, rispetto ai mediatori accreditati presso l'amministrazione del debito pubblico.

954. Se la moneta indicata nel contratto non ha corso legale o commerciale nel regno, o se il corso non fu espresso, il pagamento può farsi con moneta del paese, secondo il corso del cambio a vista nel giorno della scadenza e nel luogo del pagamento, e qualora ivi non sia un corso di cambio, secondo il corso della piazza più vicina, salvo il contratto porti la clausola « effettivo » o altra equivalente (art. 39 cod. comm.).

955. Nelle obbligazioni commerciali i condebitori si presumono tenuti in solido, se non vi è convenzione contraria: la stessa presunzione ha luogo per il fidejussore, anche non commerciante, che garantisce un'obbligazione commerciale: non si estende ai non commercianti per le contrattazioni che rispetto a essi non sono atti di commercio.

I debiti commerciali liquidi e esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto. Nelle obbligazioni commerciali il giudice non può accordare dilazioni (§ 545). Nella cessione di un diritto derivante da atto commerciale non ha luogo il retratto litigioso (art. 40 al 42 cod. comm. e § 689).

956. Prove. — Le obbligazioni commerciali e le liberazioni si provano: con atti pubbici; con scritture private; con le note dei mediatori sottoscritte dalle parti; con fatture accettate; con la corrispondenza; con telegrammi; con i libri dalle parti contraenti; con testimoni, anche nei casi indicati al § 613, semprechè il giudice lo consenta; con ogni altro mezzo ammesso dalle leggi civili (§ 615 e seg.).

Per le compre e le vendite dei beni immobili rimane fermo l'obbligo della scrittura privata o dell'atto pubblico, sotto pena di nullità (§ 601); parimenti quando il codice di commercio richiede la *prova scritta*, la prova testimoniale non può essere ammessa, fuorchè nei casi in cui è permessa secondo il codice civile (art. 44 e 53 cod. comm. e § 613).

957. Telegrammi. — Fanno prova come scrittura privata, quando l'originale contenga la sottoscrizione del mittente, o sia provato che fu consegnato o fatto consegnare all' ufficio telegrafico dal mittente stesso, ancorchè non l'abbia sottoscritto.

Se la sottoscrizione dell' originale è autenticata da notaio, si applicano i principii generali (§ 604): se la identità della persona che ha sottoscritto o consegnato l' originale fu accertata con altri modi stabiliti nei regolamenti telegrafici, è ammessa la prova contraria. La data dei telegrammi stabilisce, sino a prova contraria, il giorno e l'ora in cui sono stati effettivamente spediti o ricevuti negli uffici telegrafici. In caso di errori, di alterazioni o di ritardi nella trasmissione si applicano i principii generali intorno alla colpa (§ 542); ma il mittente, se abbia curato di far collazionare o raccomandare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti telegrafici, si presume esente da colpa. Il mandato e qualunque dichiarazione di consenso anche giudiziale, trasmessi per telegramma con sottoscrizione autenticata da notaio secondo le disposizioni dei regolamenti telegrafici, sono validi e fanno prova in giudizio (art. 45 al 47 cod. comm.).

958. Libri di commercio. — Tenuti regolarmente possono fare prova in giudizio tra commercianti in materia di commercio: le annotazioni, scrittevi dal commesso, che tiene la scrittura o è incaricato

della contabilità, hanno effetto come se scritte dal principale. I libri che i commercianti sono obbligati a tenere, e per i quali non furono osservate le formalità stabilite, non possono fare prova in giudizio a profitto di quelli che li hanno tenuti, e in caso di fallimento li rendono colpevoli di bancarotta semplice (§ 1318): ma tutti i libri in qualunque modo tenuti fanno prova contro chi li ha tenuti; quegli che vuol trarne vantaggio non può però scinderne il contenuto.

Se la parte, ai libri della quale l'altra offre il prestare fede, ricusa di presentarli, il giudice può deferire a questa il giuramento.

Spetta al giudice attribuire ai libri ed alle attestazioni dei mediatori riguardanti la conchiusione e le condizioni dei contratti quella forza provante che secondo le circostanze possono meritare (art. 51 e 52 cod. comm.).

959. Giurisdizione commerciale. — Se un atto è commerciale per una sola delle parti, tutti i contraenti sono per ragione di esso soggetti alla legge commerciale, fuorchè alle disposizioni che riguardano le persone dei commercianti, e salvo disposizioni contrarie di legge (art. 54 cod. comm.): quindi anche il non commerciante sarà soggetto a giurisdizione commerciale, potrà valersi egli e vedere ammesse contro di lui le prove stabilite dal codice commerciale (§ 956 e seg.), ecc., ma non sarà tenuto a avere i libri di commercio, non potrà essere dichiarato fallito, ecc.

960. Data. — La data degli atti e dei contratti commerciali deve esprimere il luogo, il giorno, il mese e l'anno: può essere accertata, rispetto ai terzi, con tutti i mezzi di prova di cui al § 956: la data delle cambiali e degli altri titoli all'ordine e quella delle loro girate si ha per vera sino a prova contraria (art. 55 cod. comm.).

961. Titoli al portatore. — Il possessore di un titolo al portatore logoro o guasto, ma tuttora riconoscibile per contrassegni certi, ha diritto di chiedere all'emittente un titolo duplicato o un titolo equivalente: lo stesso diritto gli compete quando ne provi non già lo smarrimento, ma *la distruzione*: l'autorità giudiziaria, che ordina la consegna del nuovo titolo o del duplicato, deve stabilire le opportune cautele: le spese sono a carico del richiedente (1). Per i titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e altri titoli equivalenti si osservano le leggi speciali.

La rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati, quando possessore ne è un commerciante o altra persona per atto di commercio, è ammessa soltanto contro chi li ha trovati o rubati e contro chi li ha ricevuti per qualunque titolo, conoscendo il vizio della causa del possesso; in tutti gli altri casi si applica la disposizione del codice civile (§ 370).

La forma e i requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali, la forma degli atti da farsi per l'esercizio e la conservazione dei diritti che ne derivano o per la loro esecuzione, e gli effetti degli atti stessi, sono regolati rispettivamente dalle leggi o dagli usi del luogo dove si emettono le obbligazioni e dove si fanno e si eseguiscono gli atti, salva in ogni caso l'eccezione stabilita dal codice civile per

(1) Vedi nella parte ultima la legge 14 luglio 1887 n. 4715.

coloro che sono soggetti a una stessa legge nazionale (art. 56 a 58 cod. comm. e § 14).

TITOLO IV.

Della vendita e del riporto.

962. Per la definizione e i requisiti del contratto di vendita rimandiamo il lettore a quanto abbiamo esposto ai §§ 653 e seg.; qui non diamo che le norme speciali relative alla vendita commerciale.

963. La vendita commerciale della cosa altrui è valida, e obbliga il venditore a farne l'acquisto e la consegna al compratore sotto pena del risarcimento dei danni: è pure valida se fatta per un prezzo non determinato nel contratto, purchè le parti abbiano convenuto un modo qualunque di determinarlo in appresso; se fatta per il giusto prezzo, o a prezzo corrente, il prezzo si determina a norma del § 953. La determinazione del prezzo può anche essere rimessa all' arbitrio di un terzo eletto nel contratto o da eleggersi posteriormente; se l'eletto non vuole o non può accettare, le parti devono procedere a nuova nomina: se le parti non si accordano, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria (art. 59 e 60 cod. comm.).

964. Se le merci vendute sono dedotte in contratto soltanto per quantità, specie e qualità, senz'altra indicazione atta a designare un corpo certo e determinato, il venditore è obbligato a consegnare nel tempo e nel luogo convenuti la quantità, la specie e la qualità promesse, quantunque le merci che fossero a sua disposizione al tempo del contratto, o che egli si fosse procacciato in appresso per l'adempimento di esso, siano perite o ne sia stato per qualsiasi causa impedito l' invio o l' arrivo.

Invece la vendita di merci che sono in viaggio, con designazione della nave che le trasporta o deve trasportarle, è subordinata alla condizione del salvo arrivo della nave designata. Se il venditore si riserva di designare entro un termine stabilito dalla convenzione o dall' uso la nave che trasporta o deve trasportare le merci vendute, il compratore, trascorso il termine, ha diritto di domandare l' esecuzione del contratto o il risarcimento del danno. Nella liquidazione del danno si ha riguardo al tempo fissato per la consegna della merce, o, in difetto, a quello stabilito per la designazione della nave. Quando nessun termine è fissato dalla convenzione o dall'uso per la designazione della nave, il compratore ha diritto di chiedere che il termine sia stabilito dall' autorità giudiziaria.

Se è fissato un termine per l'arrivo della nave designata nel contratto o posteriormente, e il termine scade senza che la nave sia arrivata, il compratore ha diritto di recedere dal contratto, o di prorogare una o più volte il termine: se non fu stabilito alcun termine, s' intende convenuto il termine necessario al compimento del viaggio. Nel caso di ritardo, l'autorità giudiziaria può stabilire un termine secondo le circostanze, trascorso il quale senza che la nave sia arrivata, il contratto debba aversi per risoluto: in nessun caso questo termine può essere maggiore di un anno dal giorno della partenza della nave

dal luogo dove ha ricevuto a bordo le merci vendute (art. 61 a 61 cod. comm.).

965. Quando nel corso del viaggio la merce venduta è trasportata per effetto di caso fortuito o di forza maggiore dalla nave designata sopra un'altra nave, il contratto non è annullato e la nave sulla quale si è fatto il trasporto s' intende sostituita alla nave designata per tutti gli effetti del contratto. Le avarie occorse durante il viaggio risolvono il contratto, se le merci sono talmente deteriorate da non poter più servire all' uso cui sono destinate: in ogni altro caso il compratore deve riceverle nello stato in cui si trovano all' arrivo mediante adeguata diminuzione del prezzo (art. 65 e 66 cod. comm.).

966. Nella vendita commerciale di cosa mobile la condizione risolutiva ha luogo di diritto a favore della parte, che prima della scadenza del termine stabilito per l'adempimento del contratto abbia offerto nei modi usati in commercio, e quindi anche verbalmente, la consegna della cosa venduta o il pagamento del prezzo all' altra parte, se questa non adempie la sua obbligazione: in mancanza di offerta e di speciali stipulazioni lo scioglimento del contratto è regolato con le disposizioni del cod. civ. circa la condizione risolutiva tacita (§ 545): in ambidue i casi l'inadempiente è tenuto al risarcimento del danno. È inoltre concessa la esecuzione coattiva, e cioè: se è il compratore di cosa mobile che non adempie la sua obbligazione, il venditore ha facoltà di depositare la cosa venduta in un luogo di pubblico deposito, o, in mancanza, presso un'accreditata casa di commercio per conto e a spese del compratore, ovvero di farla vendere; la vendita è fatta al pubblico incanto, o anche al prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di borsa o di mercato, con il mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti (§ 945), salvo al venditore il diritto verso il compratore al pagamento della differenza tra il prezzo ricavato e il convenuto, e al risarcimento dei danni; quando il prezzo ricavato ecceda il convenuto e le spese incontrate dal venditore per il deposito e la vendita, il sopravanzo va restituito al compratore; se l'inadempimento ha luogo invece da parte del venditore, il compratore ha diritto di far comprare la cosa, con il mezzo di un pubblico ufficiale (*ivi*), per conto e a spese del venditore e di essere risarcito dei danni.

Il contraente che usa delle facoltà suddette, sia esso il compratore o il venditore, deve in ogni caso darne pronta notizia all' altro contraente: non crediamo occorra atto d' usciere o d' altro pubblico ufficiale.

Se però nella vendita commerciale di cosa mobile il termine convenuto fosse essenziale alla natura dell'operazione, come, a esempio, nei contratti a termine, la parte che ne vuole l' adempimento, non ostante la scadenza del termine stabilito nel suo interesse, deve darne avviso all'altra parte nelle ventiquattro ore successive alla scadenza del termine, salvi gli usi speciali del commercio; e in questo caso la vendita della cosa, non può farsi che entro il giorno successivo a quello dell'avviso, salvo ancora gli usi commerciali (art. 67 al 69 cod. comm.).

967. Il compratore di merci o di derrate provenienti da altra piazza deve denunciarne al venditore i vizii apparenti entro due giorni

dal ricevimento, ove un maggior tempo non sia necessario per le condizioni particolari della cosa venduta o della persona del compratore: e i vizii occulti entro due giorni dacchè sono scoperti, ferme in ogni caso le disposizioni del codice civile (§ 673); trascorsi i detti termini non è più ammesso reclamo per i vizii della cosa venduta. Questi termini non sono applicabili quando trattisi non di vizii, ma di deficenze in quantità o mancanti di qualità pattuite, o di non corrispondenza al campione.

Il presidente del tribunale di commercio o del tribunale civile, che ne fa le veci, o, nei luoghi dove non ha sede un tribunale, il pretore può ordinare, a istanza del compratore o del venditore, che la qualità e condizione della cosa venduta, provenga essa dalla medesima o da altra piazza, siano verificate da uno o più periti nominati d' ufficio (form. 218.ª). Con lo stesso decreto che nomina i periti, o con altro, può ordinarsi il deposito o il sequestro della cosa venduta in luogo di pubblico deposito, o in mancanza in altro da designarsi; e, se la sua conservazione possa recare grave pregiudizio, può esserne ordinata la vendita per conto di chi spetta, alle condizioni da stabilirsi nel decreto.

Il provvedimento del presidente o del pretore dev' essere notificato a mezzo d'usciere prima dell'esecuzione all' altra parte o al suo rappresentante, se l' uno o l' altro si trovi nel luogo; negli altri casi può essere notificato anche dopo l' esecuzione, ma nei termini di legge (1).

Il compratore che non si è giovato di queste disposizioni è obligato, in caso di controversia, a provare rigorosamente l' identità i vizii della merce (art. 70 e 71 cod. comm.).

968. Le disposizioni di cui al § 966 si applicano ai contr di borsa stipulati nelle forme stabilite dalle leggi speciali (art. 72 co comm.).

969. Riporto. — Il contratto di riporto è costituito da u compera a pronto pagamento di titoli di credito circolanti in com mercio, e dalla contemporanea rivendita a termine, per un prezzo d terminato, alla stessa persona, di titoli della stessa specie.

Per la validità di questo contratto è necessaria la consegna rea dei titoli dati a riporto, la proprietà dei quali è trasferita nel compr tore. Le parti possono convenire che i premi, i rimborsi e gli interes da conseguirsi sui titoli nel termine del riporto debbano rimanere a vantaggio del venditore.

La rivendita può essere prorogata, per accordo delle parti, a uno o più termini successivi. Se alla scadenza del termine del riporto le parti liquidano le differenze per farne separato pagamento, e rinnovano il riporto sopra titoli per quantità o per specie diversi, o per

---

(1) Cioè: di giorni tre se il luogo della esecuzione e quello della notificazione sono in comuni diversi dello stesso mandamento: di giorni quattro se in comuni dipendenti da mandamenti limitrofi; di giorni sei se in comuni non dipendenti da mandamenti limitrofi, ma compresi nella giurisdizione dello stesso tribunale civile; di giorni dieci se in comuni situati in giurisdizioni di tribunali civili limitrofi o dipendenti dalla stessa corte di appello; di giorni venti se in comuni situati in giurisdizioni di tribunali non limitrofi ma compresi in giurisdizione di corti di appello limitrofe; di giorni venticinque in tutti gli altri casi in cui siano situati in comuni del regno. Le giurisdizioni territoriali separate dal mare non sono riputate limitrofe.

diverso prezzo, si reputa conchiuso un nuovo contratto (art. 73 al 75 cod. comm.).

TITOLO V.

Delle società e delle associazioni commerciali.

CAPO I.

Delle società.

970. Disposizioni generali. — Le società commerciali hanno per oggetto uno o più atti di commercio, e si distinguono: 1.° *società in nome collettivo*, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità illimitata e solidaria di tutti i soci; 2.° *società in accomandita*, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità illimitata e solidaria di uno o più soci accomandatarii e dalla responsabilità di uno o più soci accomandanti limitata a una somma determinata, che può anche essere rappresentata da azioni; 3.° *società anonima*, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite soltanto limitatamente a un determinato capitale, e ciascun socio non è obbligato che per la sua quota o per la sua azione. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice e in accomandita per azioni, esistono sotto una ragione sociale, ossia sotto il nome di uno o più soci, illimitatamente responsabili: la anonima non ha ragione sociale, ma è qualificata con una denominazione particolare o con la designazione dell' oggetto della sua impresa: come società delle ferrovie mediterranee, società del panificio, ecc.; denominazione o designazione che deve chiaramente distinguersi da quella di ogni altra società.

Tutte le società costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle persone dei soci (art. 76 e 77 cod. comm.).

971. Il nuovo socio di una società già costituita risponde, come gli altri, di tutte le obbligazioni contratte dalla società prima della sua ammissione, ancorchè la ragione sociale sia mutata: patti contrari non avrebbero effetto rispetto ai terzi. Il cessionario e il socio del socio non hanno rapporti giuridici con la società; partecipano soltanto agli utili e alle perdite spettanti al socio in ragione della quota d' interesse a essi attribuita (art. 78 e 79 cod. comm.).

972. Il socio, che ha conferito uno o più crediti, non è liberato sino a che la società non abbia ottenuto il pagamento della somma per la quale ebbe luogo il conferimento: se il pagamento non si ottiene con la escussione del debitore, il socio risponde della somma dovuta con l'interesse legale dal giorno della scadenza dei crediti conferiti, salvo il risarcimento dei danni. Quando il valore delle cose conferite non è determinato dai contraenti, s' intende convenuto il valore corrente nel giorno stabilito per la consegna, secondo le liste di borsa o le mercuriali del luogo ove ha sede la società, e in difetto secondo il giudizio di periti: le cose conferite divengono proprietà della società, salvo patto contrario.

Il socio che tarda a consegnare la quota conferita è tenuto al ri-

sarcimento dei danni, al pagamento degli interessi se la quota è in danaro, oltre al risarcimento del maggior danno derivato, salvo nei soci la facoltà di escluderlo, o, trattandosi di azionista, di fare vendere le azioni: è pure parimenti tenuto ai danni cagionati alla società per dolo, abuso di facoltà o colpa, senza che possa compensarli con i vantaggi, che in qualunque modo le avesse procurati (art. 80 al 84 cod. comm.).

973. I creditori particolari del socio non possono, finchè dura la società, far valere i loro diritti, che sulla parte degli utili spettante al socio secondo il bilancio sociale, e, sciolta la società, sulla quota a esso spettante nella liquidazione: possono però sequestrare tale quota, e nelle società in accomandita per azioni e anonime possono sequestrare e anche vendere le quote o le azioni spettanti al loro debitore.

La partecipazione agli utili concessa agli impiegati o ad altri dipendenti della società, per rimunerazione totale o parziale dell'opera loro, non attribuisce per sè sola la qualità di soci (art. 85 e 86 cod. civ.; § 982).

974. Forma del contratto di società. — Il contratto di società dev'essere sempre fatto per iscritto; se la società è in accomandita per azioni o anonima deve anzi essere costituita per atto pubblico.

L'atto costitutivo delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice oltre la data deve indicare: 1.° il nome, il cognome o la ditta, e il domicilio dei soci; 2.° la ragione sociale e la sede della società; 3.° i soci che hanno la firma sociale; 4.° l'oggetto della società, la quota che ciascun socio conferisce in danaro in crediti o in altri beni, il valore loro attribuito e il modo di valutazione; 5.° la parte di ciascun socio negli utili e nelle perdite; 6.° il tempo in cui la società deve incominciare e quello in cui deve finire (art. 87 e 88 cod. comm.; § 984 e seg., 988 e seg. e form. 219.ª e 220.ª).

975. L'atto costitutivo o lo statuto delle società anonime e di quelle in accomandita per azioni deve indicare: 1.° denominazione e sede della società, dei suoi stabilimenti e delle sue rappresentanze; 2.° qualità e specie degli affari, che costituiscono l'oggetto della società; 3.° ammontare del capitale sottoscritto e del capitale versato; 4.° persone dei soci e loro domicilio, o numero e valore nominale delle azioni, esprimendo se siano nominative o al portatore, se le nominative possano essere convertite al portatore e viceversa, e quale la scadenza e l'ammontare dei versamenti da farsi dai soci; 5.° valore dei crediti o degli altri beni conferiti; 6.° norme con le quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti; 7.° vantaggi o diritti particolari conceduti ai promotori; 8.° numero degli amministratori e loro diritti e doveri, esprimendo quale tra essi abbia la firma sociale, e, nelle società in accomandita per azioni, nome, cognome e domicilio degli accomandatari; 9.° numero dei sindaci; 10.° facoltà dell'assemblea generale e condizioni per la validità delle sue deliberazioni e per l'esercizio del diritto di voto, se si deroga per questa parte alle disposizioni di legge (§§ 1013 e 1014); 11.° tempo in cui la società deve incominciare e quello in cui deve finire: devono inoltre esservi allegati i documenti contenenti le sottoscrizioni dei

soci e le prove dell'eseguito deposito del primo versamento (art. 89 cod. comm.; §§ 997 e 1052 e form. 221.ª).

976. Un estratto dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, con tutte le indicazioni di cui al § 974, e sottoscritto in forma autentica dai contraenti e dal notaio, se la stipulazione avvenne per atto pubblico, deve depositarsi, entro 15 giorni dalla data dell'atto stesso, nella cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, trascriversi nel registro delle società e affiggersi nella sala del tribunale e del comune e nei locali della borsa più vicina (art. 90 cod. comm. e form. 222.ª) (1).

977. L'atto costitutivo e lo statuto delle società in accomandita per azioni e anonime devono, a cura e sotto la responsabilità del notaio, che ha ricevuto l'atto, e degli amministratori, essere depositati entro 15 giorni dalla data nella cancelleria del tribunale civile nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società, ordina, con provvedimento deliberato in camera di consiglio, e con l'intervento del pubblico ministero, la trascrizione e affissione dell'atto costitutivo e dello statuto nelle forme suaccennate (art. 91 cod. comm.; form. 223.ª, e § 973 nota).

978. Se la società, al tempo della sua costituzione o successivamente, istituisce una o più rappresentanze fuori della giurisdizione del tribunale ove si trova la sua sede o quella degli altri stabilimenti sociali, il mandato conferito al rappresentante dev'essere depositato, trascritto e affisso nella forma e nel termine stabiliti al § 976 presso il tribunale di commercio nella cui giurisdizione è istituita la rappresentanza.

Le società in accomandita per azioni e anonime devono, a cura e sotto responsabilità degli amministratori, depositare, far trascrivere

---

(1) Nel *registro delle società* (mod. *D*), le società e le associazioni esistenti si inscrivono allorchè per la prima volta occorra di fare un'annotazione che riguardi ciascuna di esse. Le società nuovamente costituite s'inscrivono allorchè sono richieste per esse le trascrizioni indicate negli art. 90 e 91 codice di commercio. A ogni società è riservato nel registro un intiero foglio costituito dalle due pagine contrapposte. Le annotazioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato per una società sia esaurito dalle fattevi annotazioni, la partita deve trasportarsi a un foglio successivo, facendone constare chiaramente nella pagina esaurita, e ripetendo nel nuovo foglio lo stesso numero progressivo della partita riportata.

L'inscrizione nel registro delle società deve indicare: 1. la ragione sociale o la denominazione della società, e la sua specie colla qualificazione di cooperativa, qualora sia tale; 2. il cognome e il nome, o la ditta, e il domicilio o la residenza di tutti i soci responsabili senza limitazione, e di quelli cho hanno la firma sociale; 3. la sede della società e dei suoi stabilimenti, o delle sue rappresentanze; 4. il cognome, il nome e il domicilio o la residenza degli amministratori e del direttore; 5. l'oggetto della società; 6. il capitale sociale e il modo con cui è costituito, le quote pagate e promesse dagli accomandanti, e, nelle società per azioni, il capitale sottoscritto e versato; 7. il valore nominale delle azioni; 8. il cognome, il nome, il domicilio o la residenza doi sindaci; 9. il tempo in cui la società deve cominciare e quello in cui deve finire; 10. la data del contratto sociale, degli avvenuti cambiamenti e delle rispettive trascrizioni.

L'atto costitutivo e lo statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime, e gli atti indicati negli art. 96, 172 e 197 codice di commercio, non possono essere ricevuti e trascritti, se non sia contemporaneamente presentato il provvedimento con cui è ordinata la trascrizione dall'autorità giudiziaria designata nell'art. 91 del codice stesso, e di tale provvedimento deve essere fatta menzione nella nota indicata nell'art. 1 (art. 7 al 9 del regolamento, vedi nota al n. 937).

e affiggere un estratto della deliberazione riguardante l' istituzione di nuovi stabilimenti o di nuove rappresentanze nel regno o in paese estero, prima che abbia esecuzione, presso la cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società e di quelli nella giurisdizione dei quali vengono istituiti i nuovi stabilimenti o le nuove rappresentanze. Il notaio e gli amministratori devono fare eseguire la corrispondente annotazione accanto alla trascrizione dell' atto costitutivo nel registro delle società (art. 92 cod. comm.).

979. L'estratto dell' atto costitutivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice dev'essere pubblicato, a cura degli amministratori, nel giornale degli annunzi giudiziarii (§ 36) dei luoghi, ove la società ha sede, stabilimenti o rappresentanze, entro un mese dal deposito dell' estratto medesimo presso il tribunale: parimenti un estratto dell' atto costitutivo e dello statuto delle società in accomandita per azioni e anonime, contenente tutte le indicazioni richieste al § 975, dev' essere, a cura degli amministratori, pubblicato pure nel giornale degli annunzi giudiziarii del luogo ov'è la sede della società, entro un mese dalla data del provvedimento del tribunale (§ 977). L' atto costitutivo poi e lo statuto delle società in accomandita per azioni e anonime devono anche essere pubblicati, per esteso e con i documenti annessi, nel bollettino ufficiale delle società per azioni (art. 93 al 95 cod. comm.) (1).

980. La mutazione, il recesso e l'esclusione dei soci, i cambiamenti della ragione sociale, della sede o dell'oggetto della società, dei soci, che hanno la firma sociale, la riduzione, l'aumento o la reintegrazione del capitale, lo scioglimento anteriore e la proroga oltre il termine stabilito nel contratto, e la fusione con altre società, devono risultare, per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, da espressa dichiarazione o deliberazione dei soci, e g

---

(1) I programmi e gli atti per i quali la legge richiede la pubblicazione nei giornali o nel *Bollettino ufficiale delle società*, non possono in alcun modo essere pubblicati senza che sia con essi pubblicato anche il certificato del cancelliere comprovante che gli atti stessi furono depositati nella cancelleria del tribunale di commercio e ivi trascritti. In caso di contravvenzione a tale divieto l'editore del giornale o il tipografo sono soggetti alla pena di L. 100.

Il *Bollettino ufficiale delle società* si pubblica per cura del ministero di agricoltura, industria e commercio non meno di una volta per ogni settimana: in esso devono essere pubblicati gli atti, dei quali la pubblicazione nel *Bollettino* sia specialmente ordinata.

Gli atti da pubblicarsi nel *Bollettino* devono essere trasmessi al ministero in carta libera, a cura degli interessati o del pubblico ufficiale a cui è imposto l'obbligo di provvedere a tale pubblicazione. Il ministero deve tenere un registro delle domande di pubblicazione e dar ricevuta d'ognuna di esse indicandone la data ed il numero progressivo.

A rimborso delle spese occorrenti per la pubblicazione del *Bollettino*, ciascuna società deve pagare un diritto fisso di L. 80 per l'inserzione dell'atto costitutivo e di L. 30 per ogni altro atto. Il pagamento di tale diritto dev'essere provato mediante quitanza del ricevitore del registro al momento stesso in cui si fa la richiesta della pubblicazione; in mancanza, la richiesta non può essere ricevuta. La quietanza è trattenuta dal ministero. Le società cooperative sono esenti dal pagamento dei diritti indicati nel presente articolo.

Le inserzioni nel *Bollettino* devono farsi al più tardi entro quindici giorni da quello della richiesta.

Un esemplare del *Bollettino* dev'essere spedito gratuitamente alle camere e alle borse di commercio, ai tribunali civili e di commercio e alle corti d'appello e di cassazione del regno, e dev'essere da ciascuno dei detti uffici conservato in volume a libera ispezione di chiunque.

Un esemplare di ciascun numero settimanale del *Bollettino* deve essere gratuitamente spedito a ciascuna delle società a cui si riferiscono gli atti nel numero stesso pubblicati (art. 51 al 54 regolam.).

atti relativi devono essere depositati, trascritti, affissi e pubblicati per estratto secondo le disposizioni precedenti. Gli atti stessi, e in generale tutti i cambiamenti introdotti nelle disposizioni dell' atto costitutivo o dello statuto delle società in accomandita per azioni e anonime, devono risultare da deliberazione, presa in conformità alle prescrizioni della legge e dell' atto costitutivo o dello statuto, e depositata nella cancelleria del tribunale civile per la verificazione dell' adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, e per l'autorizzazione della trascrizione nel registro delle società, e devono essere trascritti, affissi e pubblicati secondo le precedenti disposizioni.

È in facoltà di ogni socio di adempiere a spese sociali le formalità prescritte per il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto e degli atti indicati nel pres. §, o di far condannare gli amministratori della società a eseguirle (art. 96 e 97 cod. comm.).

981. Sino a che non siano adempiute le formalità esposte ai §§ 974, 976, 977 e 979, la società non è legalmente costituita: sino alla sua legale costituzione i soci, i promotori, gli amministratori e tutti coloro che operano in nome di essa contraggono responsabilità senza limitazione e in solido per tutte le obbligazioni assunte. In mancanza dell' atto scritto o delle pubblicazioni prescritte per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, ogni socio ha diritto di domandare lo scioglimento della società; gli effetti dello scioglimento decorrono dal giorno della domanda: tale mancanza non può essere dai soci opposta ai terzi: potrebbe invece essere da questi opposta a quelli: i terzi hanno anche diritto di valersi di ogni mezzo di prova per constatare la esistenza della società.

Nelle società in accomandita per azioni e anonime i sottoscrittori delle azioni possono chiedere di essere sciolti dall'obbligazione derivante dalle loro sottoscrizioni, qualora dopo tre mesi dalla scadenza del termine stabilito nel § 977 non sia stato eseguito il deposito dell'atto costitutivo.

I cambiamenti dell' atto costitutivo o dello statuto, qualunque sia la specie della società, non hanno effetto riguardo ai terzi, sino a che non siano trascritti e pubblicati (§ 980); e la riduzione del capitale sociale non può avere esecuzione, se non trascorsi tre mesi dal giorno in cui la dichiarazione o la deliberazione della società fu pubblicata nel giornale degli annunzi giudiziari, con espresso avvertimento che chiunque vi abbia interesse può fare opposizione entro il termine stesso. L'opposizione sospende l'esecuzione della riduzione del capitale, sino a che non sia ritirata o respinta con sentenza non più soggetta a opposizione o appello (art. 98 al 101 cod. comm.; form. 224.ª e 225.ª e § 1052).

982. I creditori particolari del socio in nome collettivo, o del socio responsabile senza limitazione nella società in accomandita, il diritto dei quali sia liquidato con sentenza non più soggetta a opposizione o appello, possono in qualunque tempo fare opposizione contro la deliberazione dei soci di prorogare la società oltre il termine stabilito per la sua durata. L'opposizione sospende, rispetto agli opponenti, l'effetto del prolungamento della società, se è fatta entro dieci giorni dalla pubblicazione della deliberazione (form. 224.ª e 225.ª).

Lo scioglimento della società prima del termine stabilito per la

sua durata (form. 227.ª) non ha effetto rispetto ai terzi, se non trascorso un mese dopo la pubblicazione dell'atto stesso di scioglimento.

In ogni contratto scritto, stipulato nell'interesse della società, e in ogni atto, lettera, pubblicazione o annunzio, che a essa si riferisca, devono essere chiaramente indicate la specie e la sede della società (§ 1652).

Il capitale delle società in accomandita per azioni e anonime deve essere negli atti suddetti indicato secondo la somma effettivamente versata, e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio approvato (form. 228.ª). La contravvenzione alle presenti disposizioni è punita con multa fino a L. 100 (art. 102 a 104 e 250 cod. comm.).

983. Varie specie di società. — Vedemmo che le società (§ 970) si distinguono in società in nome collettivo, in società in accomandita, in cui la somma in accomandita può anche essere per azioni, e in società anonime: vediamo ora le norme speciali a ciascuna.

984. Società in nome collettivo. — Nella società in nome collettivo i soli nomi dei soci, o le loro ditte, possono fare parte della ragione sociale. Il socio che ha la firma sociale non può trasmetterla o cederla, se non ne ha facoltà dal contratto: se contravviene a questo divieto, l'obbligazione contratta dal sostituito rimane a rischio di questo e del mandante, e la società non è obbligata rispetto al sostituito che fino alla somma degli utili conseguiti dall'operazione (art. 105 cod. comm.).

985. I soci in nome collettivo sono obbligati in solido (§ 54[illegible] illimitatamente per le operazioni fatte in nome e per conto della società sotto la firma da essa adottata dalle persone autorizzate all'amministrazione: ogni patto in contrario sarebbe nullo: i creditori per della società non possono pretendere il pagamento dai singoli soci prima di avere esercitata l'azione contro la società (art. 106 cod. comm.).

986. Le altre facoltà dei soci amministratori sono regolate dal codice civile (§ 742 e 743): la maggioranza, determinata unicamente dalle quote d'interesse, decide sulle eventuali opposizioni di uno o più soci: però neppure la maggioranza dei soci, salva stipulazione contraria nell'atto costitutivo, ha facoltà di variare o modificare la specie della società e le convenzioni sociali, nè di fare operazioni diverse da quelle determinate nel contratto: a ciò sarebbe necessaria la unanimità dei soci: contro le deliberazioni della maggioranza, ci pare si possa ricorrere all'autorità giudiziaria, solo però quando l'atto costitutivo non stabilisca il modo con il quale le deliberazioni debbano essere prese.

Ciascun socio ha azione contro la società, non solo per le somme sborsate oltre il capitale promesso a vantaggio di essa con l'interesse legale, ma anche per le obbligazioni contratte in buona fede per conto della società. Se soffre perdita o danno per causa dei suoi atti come socio, dev'essere risarcito di quanto ha perduto e del danno che ha sofferto.

Se un socio senza consenso scritto degli altri impiega i capitali o le cose della società a uso o traffico proprio o di terzi, è obbligato a conferire alla società i vantaggi conseguiti. e a risarcire il danno.

senza pregiudizio dell'azione penale se vi è luogo, e della sua esclusione dalla società. Egli non può separare dal fondo comune più di ciò che gli è stato assegnato per le sue spese particolari; se contravviene è responsabile per le somme prese, come se non avesse completato il versamento della sua quota sociale, salvo sempre il risarcimento del danno e la sua esclusione dalla società (art. 109 al 111 e 186 cod. comm.).

987. I soci in nome collettivo non possono prendere interesse, come soci illimitatamente responsabili, in altre società aventi lo stesso oggetto, nè fare operazioni per conto proprio o per conto di terzi nello stesso commercio, senza il consenso degli altri soci: il consenso si presume, se l'interesse o le operazioni preesistevano al contratto di società e erano noti agli altri soci, e questi non pattuirono che dovessero cessare: possono prendere parte a altra società anche senza consenso, come soci responsabili limitatamente.

In caso di contravvenzione, la società, salva la facoltà di escludere il contravventore, ha diritto di ritenere che egli abbia agito per conto di essa o di conseguire il risarcimento del danno. Tale diritto si estingue dopo tre mesi dal giorno in cui la società venne a notizia del preso interesse o delle operazioni fatte (art. 112 e 113 cod. comm.).

988. Società in accomandita. — È amministrata da soci responsabili senza limitazione: i soli nomi di questi, o le loro ditte, possono fare parte della ragione sociale (§ 970): se vi è compreso il nome di un accomandante egli è responsabile solidariamente e senza limitazione di tutte le obbligazioni sociali (art. 114 cod. comm.): non crediamo sia però vietato nella ragione sociale aggiungere al nome dei soci responsabili la parola *compagno* o *compagnia* quando vi siano uno o più accomandanti.

989. Quando vi siano più soci obbligati in solido sotto una ragione sociale e insieme soci accomandanti, tanto se i soci obbligati in solido amministrino tutti insieme, quanto se l'amministrazione sia commessa a uno o più di essi, la società è nello stesso tempo in nome collettivo rispetto ai soci obbligati in solido, e in accomandita rispetto ai semplici accomandanti. Le disposizioni di cui ai §§ 986 e 988 si applicano al socio o a soci obbligati in solido (art. 115 e 116 cod. comm.).

990. Il socio accomandante è tenuto, sino al limite della sua quota, a rispondere delle perdite e dei debiti sociali: non può essere costretto a restituire le quote d'interesse e i dividendi sociali da lui percepiti in buona fede e secondo bilanci regolarmente compilati, dai quali risultino utili corrispondenti: accadendo una diminuzione del capitale sociale, questo deve essere reintegrato con gli utili successivi prima che si possa fare luogo al pagamento di ulteriori dividendi.

Non può fare verun atto di amministrazione che produca diritti od obbligazioni alla società, nemmeno per procura generale o speciale per una serie o classe di affari: ogni atto contrario a questo divieto lo rende responsabile senza limitazione e solidariamente verso i terzi per tutte le obbligazioni della società, salva inoltre la facoltà nei soci di escluderlo dalla società. Se la procura è speciale per un

determinato affare, egli assume personalmente e solidariamente con la società le obbligazioni derivanti da esso. Non rimane obbligato per i pareri e i consigli, gli atti d'ispezione e di sorveglianza, la nomina o la rivocazione degli amministratori nei casi preveduti dalla legge, e per le abilitazioni date all'amministratore nei limiti del contratto sociale per gli atti eccedenti le sue facoltà (art. 117, 118 e 186 cod. comm.).

991. Nelle società in accomandita per azioni l'amministratore può essere rivocato per deliberazione dell'assemblea generale, degli azionisti, presa con la maggioranza indicata al § 1014, riservata ai soci dissenzienti la facoltà di recedere dalla società nei casi ivi determinati. L'amministratore rivocato resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni contratte durante la sua amministrazione, salvo il regresso verso la società, e ha diritto al risarcimento del danno se la rivocazione è fatta senza giusti motivi. L'assemblea generale con la maggioranza e sotto le riserve sopraindicate, può surrogare altra persona all'amministratore rivocato, morto, fallito, interdetto o inabilitato; ma se gli amministratori sono più, la nomina dev'essere approvata anche dagli altri. L'amministratore surrogato diviene socio accomandatario responsabile senza limitazione (art. 119 e 120 cod. comm.).

992. **Società anonima.** — Questa società (§ 970) è amministrata da uno o più mandatari temporanei revocabili, soci o non soci.

Gli amministratori non contraggono, a causa dell'ammistrazione, responsabilità personale per gli affari sociali: sono però soggetti alla responsabilità dell'esecuzione del mandato, e a quella che deriva dalle obbligazioni che la legge loro impone (§ 1093 e seg.); non possono fare altre operazioni che quelle espressamente menzionate nell'atto costitutivo; in caso di trasgressione, sono responsabili verso i terzi, e verso la società: devono finalmente dare cauzione per la loro gestione sino alla concorrenza della cinquantesima parte del capitale sociale: però nell'atto costitutivo può stabilirsi che la cauzione non ecceda la somma di lire cinquantamila di capitale o di valore nominale delle azioni (§ 1042).

La cauzione si dà con il deposito delle azioni nelle casse della società, se dall'atto costitutivo o dall'assemblea generale non è designato un altro luogo: se le azioni depositate sono al portatore, devono convertirsi in nominative e in ogni caso il vincolo dev'essere inscritto nel libro delle azioni: se il capitale non è diviso in azioni e se il modo di dare cauzione non è determinato nell'atto costitutivo, provvede il tribunale civile (art. 121 al 123 cod. comm.).

993. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea generale: possono però la prima volta nominarsi nell'atto costitutivo ma il mandato non può essere conferito per più di quattro anni: se non ne è stabilita la durata, s'intende conferito per due anni.

Se gli amministratori nominati contemporaneamente sono più d'uno, la metà del loro numero decade per la prima volta dall'ufficio alla scadenza della metà del termine del mandato e dev'essere surrogata; se sono in numero dispari, la decadenza ha luogo per la metà dedotto uno dal numero totale, salvo convenzione diversa. La designazione degli amministratori da decadere è fatta mediante sorte

gio: sono sempre rieleggibili, quando l'atto costitutivo o lo statuto della società non disponga altrimenti: in caso di vacanza di un posto gli altri amministratori uniti ai sindaci (§ 1026), se l'atto costitutivo o lo statuto non contenga disposizione contraria, procedono a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea generale, deliberando con la presenza dei due terzi e a maggioranza assoluta di voti.

Se vi ha un solo amministratore, in caso di rinuncia, deve convocarsi l'assemblea generale; in caso di morte o di impedimento fisico, la nomina provvisoria è fatta dai sindaci, ma l'assemblea generale deve convocarsi d'urgenza per la nomina definitiva (art. 124 e 125 cod. comm.).

994. Costituzione della società in accomandita per azioni e anonime. — I promotori di una di queste società sono responsabili solidariamente e senza limite, delle obbligazioni che contraggono per costituirla, salvo il regresso contro di esse, se vi è luogo: assumono a loro rischio le conseguenze degli atti e le spese necessarie per la sua costituzione, e, se la società non viene per qualsivoglia causa costituita, non hanno diritto di rivalersi contro i sottoscrittori delle azioni: non possono riservare a loro profitto alcun premio, aggio o beneficio particolare rappresentato in qualsiasi forma da prelevamenti, da azioni o da obbligazioni di favore, nè concedere commissioni a favore di chi avesse garantito o assunto il collocamento delle azioni: ogni patto contrario è nullo. Possono però riservarsi una partecipazione, non maggiore di un decimo, agli utili netti della società durante uno o più esercizi, purchè questi non superino il terzo della durata della società, e in ogni caso non si eccedano i cinque anni di esercizio; ma non possono stipulare che il pagamento abbia luogo prima dell'approvazione del bilancio (art. 126 e 127 cod. comm. e § 1022).

995. Queste società possono essere costituite tanto con uno o più atti pubblici, nei quali, in concorso dei sottoscrittori dell'intiero capitale sociale, sia accertata l'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge, e siano nominati gli amministratori e le persone incaricate di sostenere l'ufficio di sindaci sino alla prima assemblea generale; quanto per mezzo di una pubblica sottoscrizione. In tale caso i promotori devono compilare un programma che indichi lo scopo, il capitale, le clausole principali dell'atto costitutivo e dello statuto, e la partecipazione che essi si riservano agli utili della società, o contenga il progetto di statuto. Il programma va sottoscritto dai promotori, e può stabilire un termine diverso dei tre mesi (§ 981) per l'estinzione dell'obbligazione dei sottoscrittori: deve pure indicare la persona, che presiederà la prima assemblea generale (§ 998).

Il programma con le sottoscrizioni autentiche dei promotori deve essere prima della pubblicazione depositato nella cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione deve stabilirsi la sede della futura società (art. 128 e 129 cod. comm., form. 229.ª e 230.ª): le simulazioni in detto programma sono vietate e punite (§ 1052).

996. Le sottoscrizioni delle azioni devono essere raccolte sotto uno o più esemplari del programma dei promotori o del progetto di statuto di società, indicare il nome, il cognome o la ditta, e il domicilio di chi sottoscrive, il numero in tutte lettere delle azioni sotto-

scritte e la data della sottoscrizione, ed esprimere la dichiarazione che il sottoscrittore conosce e accetta il programma o il progetto di statuto: possono anche risultare da lettere dirette dai sottoscrittori ai promotori contenenti le indicazioni suddette, e in ispecie la dichiarazione espressa che il sottoscrittore conosce e accetta il programma o l'atto costitutivo o lo statuto della società per la quale sottoscrive: le sottoscrizioni, qualunque sia il modo con cui furono raccolte, devono essere autenticate da notaio.

La riserva di partecipazione agli utili della società (§§ 995 e 998) a favore dei promotori, quantunque accettata dai sottoscrittori, non ha effetto, se non è approvata dall'assemblea generale: è punito chi usi raggiri per ottenere sottoscrizioni (art. 130 cod. comm. e § 1052).

997. Per procedere alla costituzione della società è necessario che sia sottoscritto per intiero il capitale sociale, e versati in danaro da ciascun socio tre decimi di quella parte del capitale consistente in numerario, che è rappresentata dalla sua quota o dalle azioni da lui sottoscritte, semprechè nel programma non sia prescritto il versamento di somma maggiore: le società, che hanno per oggetto esclusivo le assicurazioni, possono costituirsi con il versamento in danaro di un decimo. Non si possono emettere nuove azioni finchè le precedenti non siano intieramente pagate; nè, in nessun caso, per somma minore del valore nominale.

Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con avviso da inserirsi nella gazzetta ufficiale del regno e nel giornale degli annunzi giudiziarii (§ 36) del luogo dove intendono stabilire la sede della società (form. 231.ª), devono assegnare un termine fisso per fare il predetto versamento ai sottoscrittori, che non lo avessero eseguito all'atto delle sottoscrizioni. Scorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di sciogliere i sottoscrittori morosi dall'obbligazione assunta, o di costringerli al versamento: nel primo caso non può procedersi alla costituzione della società prima ehe siano nuovamente collocate le azioni da essi sottoscritte.

Il versamento dev'essere eseguito presso la cassa dei depositi e prestiti, o presso un istituto di emissione legalmente costituito (1). Le somme depositate non possono essere restituite che agli amministratori, che presentino il certificato del cancelliere comprovante il deposito, la trascrizione e la pubblicazione del contratto; ovvero ai sottoscrittori, se la trascrizione non abbia luogo: i promotori non possono ritirarne alcuna parte (art. 131 a 133 cod. comm.).

998. Raccolte le sottoscrizioni e eseguito il versamento, i promotori entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito per il versamento stesso, salvo che il programma o lo statuto disponga diversamente, devono convocare l'assemblea generale.

L'assemblea: 1.° riconosce e approva il versamento delle quote sociali e il valore delle cose mobili o immobili conferite, se è stato determinato; altrimenti nomina uno o più periti per accertarne il giusto prezzo; 2.° discute e approva lo statuto della società, se non è

---

(1) E cioè presso uno dei sei istituti di emissione indicati nella legge 30 Aprile 1874, i quali sono: Banca Nazionale nel regno d'Italia, Banco di Napoli, Banca Nazionale Toscana, Banca Romana, Banco di Sicilia e Banca Toscana di credito per le industrie e il commercio d'Italia.

stato accettato al tempo delle sottoscrizioni; 3.° delibera sulla riserva di partecipazione agli utili netti della società fatta a proprio favore dai promotori (§ 995); 4.° nomina nelle società anonime gli amministratori, se non sono stati designati nell' atto a cui furono apposte le sottoscrizioni; 5.° nomina i sindaci.

Ogni socio, che dichiari di non essere abbastanza informato, può chiedere che l' adunanza sia rinviata a tre giorni; se la proposta è appoggiata da soci sottoscrittori di un quarto del capitale rappresentato nell' adunanza, il rinvio ha luogo di diritto: se viene domandato un termine più lungo, ma non maggiore di un mese, decide la maggioranza: ogni dilazione maggiore di un mese, dev'essere acconsentita da tre quarti degli intervenuti (art. 134 e 135 cod. comm.).

999. Esaurite dall' assemblea generale tutte queste pratiche, si procede, seduta stante, alla stipulazione dell'atto costitutivo della società con il concorso degli intervenuti, i quali rappresentano a tale fine i soci non presenti. Se non è possibile di compiere l'atto costitutivo nel giorno stesso, la seduta può essere continuata nei giorni successivi senza interruzione (art. 136 cod. comm. e form. 221.ª).

1000. Ogni vendita o cessione di azioni fatta dai sottoscrittori prima della legale costituzione della società è nulla e di niun effetto; e l'alienante può essere costretto a restituire le somme a lui per ciò pagate. La nullità ha luogo, ancorchè la vendita sia fatta con la clausola « ora per quando la società sarà costituita » o altra equivalente: non è però proibito di ammettere un terzo senza aggio o premio alla partecipazione dei diritti e delle obbligazioni che derivano dalla sottoscrizione fatta o da farsi. Ogni operazione che i promotori avessero fatta all' infuori degli atti occorrenti per la costituzione della società, è nulla rispetto a essa, se non è approvata dall'assemblea generale (art. 137 e 138 cod. comm.).

1001. Amministratori delle società in accomandita per azioni e anonime. — Gli amministratori hanno obbligo di chiedere, e i promotori di consegnare tutti i documenti e le corrispondenze attinenti alla costituzione della società: devono notificare la loro nomina alla cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, entro tre giorni dacchè ne hanno avuto notizia, con atto da essi sottoscritto alla presenza del cancelliere o altrimenti in forma autentica (art. 139 cod. comm. e form. 232.ª).

1002. Oltre i libri prescritti a ogni commerciante (§ 943), gli amministratori devono tenere: *a)* il libro dei soci, il quale deve indicare il nome, il cognome o la ditta, e il domicilio dei soci o dei sottoscrittori di azioni e i versamenti fatti sulle quote o sulle azioni, tanto per il capitale primitivo, quanto per ogni successivo aumento, e contenere le dichiarazioni di cessione delle quote o delle azioni nominative; *b)* il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee generali, quando i relativi processi verbali non siano fatti per atto pubblico, e in questo caso le copie di essi; *c)* il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli amministratori, se le società abbiano più amministratori. A questi libri si applicano le norme del § 943 (art. 140 cod. comm.); se non fossero stati tenuti, gli amministratori e i direttori in caso di fallimento della società sarebbero passibili della pena del carcere da sei mesi a due anni; se tenuti in modo

incompleto e irregolare, la pena stessa potrebbe essere diminuita fino a un mese (§ 1321 e seg.).

1003. Quando vi sono più amministratori, è richiesta per la validità delle loro deliberazioni la presenza della metà almeno di essi, se l'atto costitutivo non richiede un numero maggiore.

Gli amministratori devono permettere ai soci la ispezione dei libri di cui alle lettere *a* e *b* del prec. §, e, se richiesti, rilasciare ai soci certificati complessivi a loro spese del libro delle azioni e dei versamenti (art. 141 e 142 cod. comm.).

1004. La nomina di tutti gli impiegati della società è fatta dagli amministratori, se non è riservata dall'atto costitutivo o dallo statuto all' assemblea generale.

Gli amministratori non possono acquistare azioni della società per conto di essa, salvo che l'acquisto sia autorizzato dall'assemblea generale, e semprechè si faccia con somme prelevate dagli utili regolarmente accertati e le azioni siano liberate per intiero: in nessun caso possono accordare sulle azioni stesse alcuna anticipazione: i contravventori sono puniti con carcere e multe (art. 143 e 144 cod. comm. e § 1052).

1005. Le società di assicurazione sulla vita e le società amministratrici di tontine, nazionali o estere, devono impiegare in titoli del debito pubblico dello Stato vincolati presso la cassa dei depositi e prestiti, un quarto, se nazionali, o la metà, se estere, delle somme pagate per le assicurazioni e dei frutti ottenuti dai titoli stessi (1); i contravventori sono punibili a norma del § 1321 e seg. (art. 145 cod. comm. § 1050 nota e 1052).

1006. Quando gli amministratori riconoscono che il capitale sociale è diminuito di un terzo, devono convocare i soci per interrogarli se intendano di reintegrare il capitale, o di limitarlo alla somma rimanente, o di sciogliere la società: quando la diminuizione giunga ai due terzi del capitale, lo scioglimento ha luogo di diritto, se i soci

---

(1) *Art. 55.* L'impiego in titoli del debito pubblico consolidato delle somme pagate per le assicurazioni, ordinato negli art. 145 e 242 del codice di commercio alle società ed associazioni di assicurazioni sulla vita od amministratrici di tontine, e il deposito dei titoli stessi presso la cassa dei depositi e prestiti, devono essere fatti non oltre i dieci giorni che seguono alla fine di ogni trimestre dell' esercizio sociale.

I frutti dei titoli depositati devono essere a cura della cassa medesima riscossi alla scadenza ed impiegati nell'acquisto di altri titoli della stessa specie da conservarsi parimenti in deposito.

Le somme non sufficienti all'acquisto di uno dei titoli suddetti devono essere custoditi in deposito cauzionale infruttifero per essere impiegate insieme ai frutti successivi tosto che raggiungano la somma necessaria per l'acquisto d' un titolo.

Art. 56. Per stabilire se la somma impiegata nel modo indicato nell'articolo precedente corrisponda all'entità della somma della quale è prescritto l' impiego nelle citate disposizioni di legge, i titoli depositati si calcolano al corso di borsa della piazza in cui risiede la società e nel giorno precedente al deposito, e se questo giorno è festivo, al corso del precedente giorno non festivo.

Art. 57. La polizza dei depositi suddetti dev'essere dalla cassa dei depositi e prestiti emessa al nome della società depositante, con vincolo a favore degli assicurati, per gli effetti della disposizione dell'art. 145 del cod. di commercio.

Art. 58. Il ministero d'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di accertarsi alla scadenza di ogni trimestre col mezzo di delegati, e mediante l'esame dei libri delle società e delle associazioni, che le disposizioni dell' art. 145 del codice di commercio e degli art. 55, 56 e 57 del presente regolamento siano esattamente adempiute, e quando consti che siasi ad esse contravvenuto, i delegati suddetti devono farne denuncia all' autorità giudiziaria competente per gli effetti dell'art. 247 del codice di commercio.

Per le disposizioni del presente articolo le società non sono soggette ad alcuna spesa (Regolamento).

convocati in assemblea non deliberino di reintegrarlo o di limitarlo alla somma rimanente: quando la società si trovi in istato di fallimento, gli amministratori devono chiederne la dichiarazione al tribunale (art. 146 cod. comm. e § 1321 e seg.).

1007. Gli amministratori sono solidariamente responsabili verso i soci e i terzi; *a*) della verità dei versamenti fatti dai soci; *b*) della reale esistenza dei dividendi pagati; *c*) della esistenza e regolare tenuta dei libri voluti dalla legge; *d*) dell'esatto adempimento delle deliberazioni delle assemblee generali e generalmente dei doveri a essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto; e che non siano propri esclusivamente di un ufficio determinato e personale: la responsabilità, quando gli amministratori siano parecchi, non si estende a quello fra di essi, che non avendo colpa, abbia fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, e ne abbia dato notizia immediata e per iscritto ai sindaci (art. 147 e 149 cod. comm. e form. 233.ª).

1008. Per patto sociale o per deliberazione dell'assemblea generale la parte esecutiva delle operazioni sociali può essere attribuita a un direttore estraneo al consiglio d'amministrazione; in questo caso il direttore è responsabile verso i soci e i terzi, al pari degli amministratori, per l'adempimento dei suoi doveri secondo le disposizioni del § prec., nonostante qualunque patto contrario, e sebbene egli sia sottoposto all'autorità e sorveglianza degli amministratori stessi (art. 148 cod. comm.).

1009. L'amministratore che in una determinata operazione ha, in proprio nome o come rappresentante altrui, interesse contrario a quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e ai sindaci, e astenersi da ogni deliberazione riguardante l'operazione stessa: in questo e nei casi preveduti nel § 1007, quando le deliberazioni non siano approvate dai sindaci, gli amministratori che vi hanno preso parte sono responsabili delle perdite, che ne derivassero alla società (art. 150 cod. comm.).

1010. Ciascun amministratore, sindaco o rappresentante di società, cessa di diritto dal suo ufficio e dev'essere surrogato, se è dichiarato fallito, interdetto o inabilitato, o se è condannato a pena criminale per qualunque reato, o a pena correzionale per reato di corruzione, di falso, di furto o di truffa (art. 151 cod. comm.).

1011. L'azione contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità compete all'assemblea generale, che la esercita per mezzo dei sindaci: ogni socio però ha diritto di denunciare ai sindaci i fatti che crede censurabili, ed essi devono tenerne conto nelle loro relazioni all'assemblea; sono poi obbligati di presentare intorno ai fatti denunciati le loro osservazioni e proposte, allorchè la denuncia è fatta da soci che unitamente rappresentano almeno un decimo del capitale sociale.

La rappresentanza del decimo si giustifica con il deposito dei titoli delle azioni presso un istituto di emissione legalmente costituito (§ 997 e nota), o presso un notaio del luogo dove è stabilita la sede della società, o presso i sindaci: i titoli devono restare depositati sino all'esito della prossima assemblea generale e servono anche a legittimare l'intervento dei deponenti a tale assemblea. Se i sindaci

reputano fondato e urgente il reclamo, devono convocare immediatamente l'assemblea generale e in caso diverso riferirne alla più vicina: l'assemblea deve sempre prendere una deliberazione intorno al reclamo (art. 152 cod. comm.).

1012. Qualora siavi fondato sospetto di grave irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci rappresentanti la ottava parte del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale giustificando la suddetta rappresentanza nel modo sopra stabilito (form. 234.ª). Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, ove riconosca l'urgenza di provvedere prima della riunione dell'assemblea generale, può ordinare con decreto l'ispezione dei libri della società e nominare a tale uopo uno o più commissari a spese dei richiedenti, determinando la cauzione da darsi per le spese: l'ispezione non ha luogo, finchè i richiedenti non abbiano data tale cauzione: la relazione dev'essere depositata presso la cancelleria nel termine stabilito dal tribunale, il quale esamina la relazione in camera di consiglio e pronuncia con decreto. Se il sospetto non apparisca fondato, il tribunale può ordinare che la relazione sia pubblicata nel giornale degli annunzi giudiziari per intiero o soltanto nelle sue conclusioni: in caso contrario ordina i provvedimenti urgenti e l'immediata convocazione dell'assemblea generale: il decreto è provvisoriamente esecutivo nonostante opposizione od appello (art. 153 cod. comm.).

1013. Assemblee generali. — Le assemblee generali delle società in accomandita per azioni e anonime sono ordinarie e straordinarie; le ordinarie si riuniscono almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; oltre la trattazione degli altri oggetti posti all'ordine del giorno devono: *a*) discutere, approvare o modificare il bilancio, udita la relazione dei sindaci; *b*) surrogare gli amministratori, che escono di ufficio; *c*) nominare i sindaci; *d*) determinare la retribuzione degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilita nell'atto costitutivo: le straordinarie sono convocate qualunque volta occorra.

La convocazione delle assemblee generali deve farsi con avviso da inserirsi, non meno di 15 giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza, nella gazzetta ufficiale del regno e con gli altri mezzi di pubblicità prescritti nell'atto costitutivo o nello statuto. L'avviso deve contenere la nota o l'ordine del giorno delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dell'assemblea: qualunque deliberazione sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno è nulla; qualunque contravvenzione è punita con multa non eccedente le lire 100 (form. 235.ª).

Per le adunanze che precedono la costituzione della società, la convocazione è fatta dai promotori o dalla persona designata nel programma (§ 995) per presiedere la prima assemblea: in questa ciascun sottoscrittore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte; e per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza della metà dei sottoscrittori e il consenso della maggioranza assoluta dei presenti. Per le assemblee generali successive alla costituzione della società la convocazione è fatta dagli amministratori, ed è necessaria la presenza di tanti soci, che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Ogni socio ha un voto, e ogni azionista ha pure un

voto sino a 5 azioni: se ne possiede più di 5 e sino a 100 ha un voto ogni 5, e per quelle che possiede oltre le 100 ha un voto ogni 25. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. Nell'atto costitutivo o nello statuto si può derogare a queste disposizioni.

Se un'assemblea non è valida per mancanza di numero, quella di seconda convocazione può deliberare sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti: se il giorno per l'assemblea di seconda convocazione non è indicato nell'avviso pubblicato per la prima, il termine suaccennato di quindici giorni può ridursi a otto (art. 154 a 157 cod. comm.).

1014. Qualora l'atto costitutivo o lo statuto non disponga altrimenti, è sempre necessaria la presenza di tanti soci, che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, e il voto favorevole di tanti soci intervenuti, che ne rappresentino almeno la metà per deliberare: 1.° lo scioglimento anticipato della società; 2.° la proroga della sua durata; 3.° la fusione con altre società; 4.° la riduzione del capitale sociale; 5.° la reintegrazione o l'aumento del capitale stesso; 6.° Il cambiamento dell'oggetto della società; 7.° ogni altra modificazione dell'atto costitutivo, e in tutti gli altri casi specialmente designati dalla legge (§ 991, 1020 ecc.). I soci dissenzienti dalle deliberazioni indicate nei num. 3, 5 e 6 e dalla proroga della durata della società, se non è acconsentita nell'atto costitutivo, hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle loro quote o azioni in proporzione dell'attivo sociale secondo l'ultimo bilancio approvato: il recesso dev'essere dichiarato dagli intervenuti all'assemblea entro 24 ore dalla chiusura di essa, e dagli altri soci entro un mese dalla pubblicazione della deliberazione nel giornale degli annunzi giudiziari, sotto pena di decadenza (art. 158 cod. comm. e form. 236.ª).

1015. Gli amministratori devono convocare straordinariamente l'assemblea nel termine di un mese, quando ne sia fatta domanda da tanti soci, che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale, e siano in questa indicati gli argomenti da trattarsi nell'assemblea (form. 237.ª). I soci vi si possono fare rappresentare da mandatari, soci o non soci, se l'esercizio di questo diritto non è limitato nell'atto costitutivo o nello statuto: gli amministratori non possono essere mandatari, nè dar voto nell'approvazione dei bilanci e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Quando un terzo dei presenti all'assemblea generale, o tanti intervenuti, che riuniscano la metà del capitale rappresentato nell'assemblea non si credano abbastanza informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni e gli altri non possono opporsi. Questo diritto può esercitarsi una sola volta per lo stesso oggetto: nè ha luogo nell'adunanza indicata al § 998 (art. 159 al 162 cod. comm.).

1016. Le deliberazioni prese dall'assemblea generale entro i limiti dell'atto costitutivo dello statuto o della legge, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salve le disposizioni del § 1014. Alle deliberazioni manifestamente contrarie all'atto costitutivo, allo statuto o alla legge, può essere fatta opposi-

zione da ogni socio, e il presidente del tribunale, sentiti gli amministratori e i sindaci, può sospenderne l'esecuzione mediante provvedimento da notificarsi agli amministratori (art. 163 cod. comm. e form. 238.ª).

1017. Azioni. — Le azioni devono essere di eguale valore, e conferiscono ai loro possessori eguali diritti se non è stabilito diversamente nell'atto costitutivo, salvo però sempre a ogni azionista il diritto di voto nelle assemblee generali: possono essere nominative o al portatore.

I titoli delle azioni nominative o al portatore devono contenere: 1.° il nome della società; 2.° la data dell'atto costitutivo e della sua pubblicazione, con l'indicazione del luogo ove è stata eseguita; 3.° l'ammontare del capitale sociale e il numero e la somma totale delle azioni; 4.° la durata della società; 5.° la sottoscrizione di due amministratori o dell'amministratore unico. Ogni contravvenzione a queste disposizioni è punita con multa non eccedente le L. 100.

Le azioni non pagate per intiero sono sempre nominative: i sottoscrittori e i successivi cessionari sono responsabili dell'ammontare totale delle loro azioni, non ostante qualunque alienazione di esse.

La situazione delle azioni dev'essere pubblicata insieme al bilancio dell'esercizio sociale, e indicare i versamenti fatti, il numero delle azioni decadute e non rimesse in circolazione, e la somma sopra di esse versata (art. 164 a 167 cod. comm.).

1018. Se l'azionista non effettua il pagamento delle quote ancora dovute, la società, salvo i diritti contro i sottoscrittori e i cessionari per il pagamento, può far vendere le azioni al prezzo corrente a rischio e per conto dell'azionista, dopo quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella gazzetta ufficiale del regno (form. 239.ª): qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, la società può dichiarare decaduta l'azione e ritenere i versamenti già fatti sopra di essa, ovvero esercitare contro il sottoscrittore e i cessionari i diritti derivanti dalla loro responsabilità (art. 168 cod. comm.).

1019. La proprietà delle azioni nominative si stabilisce mediante inscrizione sul libro indicato alla lett. *a* del § 1002 e la loro cessione si opera con dichiarazione sul libro medesimo sottoscritta dal cedente e dal cessionario o dai loro mandatari. In caso di morte dell'azionista, se non vi è opposizione per ottenere la dichiarazione del cambiamento di proprietà sul libro dei soci e sui titoli delle azioni è necessaria la presentazione dei titoli, della fede di morte e di un atto di notorietà, dimostrante la qualità di erede, fatto dinanzi al pretore (form. 12.ª). La proprietà delle azioni al portatore si trasferisce mediante la tradizione del titolo: esse possono essere cambiate in azioni nominative e queste in azioni al portatore, purchè completamente pagate (§ 1017).

Quando un'azione nominativa diviene proprietà di più persone, la società non è tenuta a inscrivere, nè a riconoscere il trasferimento, finchè non sia da esse designato un unico titolare (art. 169 e 170 cod. comm.).

1020. Obbligazioni. — L'azione rappresenta una quota di comproprietà, la obbligazione invece un credito verso la società. Le

società non possono emettere titoli di obbligazioni al portatore o nominativi per somma eccedente il capitale versato e tuttora esistente secondo l'ultimo bilancio approvato, a meno che l'eccedenza sia garantita da titoli nominativi a debito dello Stato, delle provincie o dei comuni, aventi corrispondente scadenza e depositati nella cassa dei depositi e prestiti, per rimanervi sino all'estinzione delle obbligazioni eccedenti il capitale. Ciò non si applica alle cambiali, ai libretti di deposito, ai buoni nominativi, o ad altri titoli di debito dipendenti da singoli affari. L'emissione di biglietti di banca o d'altri titoli equivalenti è regolata da leggi speciali. L' emissione di obbligazioni, ancorchè preveduta nell' atto costitutivo o nello statuto, non può aver luogo senza una deliberazione dell'assemblea generale presa colla maggioranza indicata al § 1014; se l'emissione è fatta con il mezzo di pubblica sottoscrizione, la deliberazione stessa, insieme con il progetto del manifesto, dev'essere depositata presso il tribunale civile per i provvedimenti indicati al § 277; nel caso poi di emissione per una somma maggiore del capitale esistente, deve essere depositato, insieme alla deliberazione e al progetto di manifesto, anche il documento comprovante l'eseguito deposito dei titoli: la contravvenzione a queste disposizioni è punita con multa non eccedente le L. 100: la deliberazione dell'assemblea non può avere effetto, se non dopo trascritta nel registro delle società (art. 171 e 172 cod. comm. e § 976).

1021. Gli amministratori, per procedere alla emissione di obbligazioni mediante pubblica sottoscrizione, devono pubblicare un manifesto che enunci: 1.° il nome, l'oggetto e la sede della società; 2.° il capitale sociale; 3.° la data dell' atto costitutivo e di quelli che recano cambiamenti all'atto stesso o allo statuto, e le date della loro pubblicazione; 4.° la situazione della società secondo l'ultimo bilancio approvato; 5.° l'ammontare complessivo delle obbligazioni che si vogliono emettere e di quelle già emesse, il modo di pagamento e di rimborso, e il valore nominale di ciascuna, indicando l'interesse che producono, e se siano nominative o al portatore; 6.° la data in cui fu pubblicata la deliberazione dell' assemblea generale che approvò l'emissione. Nel caso di emissione per una somma superiore al capitale esistente si devono aggiungere le indicazioni necessarie a valutare la garanzia offerta (§ preced.).

Le sottoscrizioni devono essere raccolte sotto uno o più esemplari del manifesto di emissione, e i titoli delle obbligazioni devono contenere le enunciazioni prescritte per il manifesto e la tabella dei pagamenti in capitale ed interessi (art. 173 al 175 cod. comm.).

1022. Bilanci. — Gli amministratori devono presentare ai sindaci, almeno un mese avanti il giorno fissato per l'assemblea generale, che deve discuterlo, il bilancio dell'esercizio precedente, con i documenti giustificativi, indicando in esso distintamente: 1.° il capitale sociale realmente esistente; 2.° la somma dei versamenti effettuati e di quelli in ritardo. Il bilancio delle società nazionali o estere assicuratrici sulla vita o amministratrici di tontine, deve anche dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte e contenere le prove del prescritto impiego e vincolo di titoli (§ 1005). Le società che hanno per principale oggetto l' esercizio del credito, devono inoltre depositare presso il tribunale, nei primi otto

giorni di ogni mese, la loro situazione riferibile al mese precedente, esposta secondo il modello stabilito con decreto ministeriale e certificata conforme alla verità con dichiarazione sottoscritta almeno da un amministratore e da un sindaco (form. 240.ª): quelle che hanno per oggetto le assicurazioni devono uniformare il loro bilancio al modello stabilito nel modo stesso (§ 1321).

I sindaci, con relazione contenente i risultati dell'esame del bilancio e della tenuta amministrazione, devono presentare le loro osservazioni e proposte intorno all'approvazione del bilancio e alle altre disposizioni occorrenti. Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme alla relazione dei sindaci, negli uffici della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea generale e finchè sia approvato. L'uno e l'altra possono essere esaminati da chiunque provi la sua qualità di socio (art. 176 a 179 cod. comm., 62 regol. e § 1026).

1023. Entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio, gli amministratori devono depositarne copia nella cancelleria del tribunale insieme alla relazione dei sindaci e al processo verbale dell'assemblea generale, affinchè se ne faccia annotazione nel registro della società e si provveda alla pubblicazione del bilancio nei modi di cui al § 979 (art. 180 cod. comm.).

1024. Non possono essere pagati dividendi ai soci, se non per utili realmente conseguiti secondo il bilancio approvato.

Le società nei loro atti costitutivi, negli statuti o in altri documenti, non possono attribuire interessi, a favore delle azioni: possono essere tuttavia espressamente attribuiti interessi, da prelevarsi dal capitale, in quelle società industriali, per le quali è necessario uno spazio di tempo onde costituire l'oggetto sociale, ma non oltre a tre anni e in una misura che non ecceda il 5 $^0/_0$; in questo caso l'ammontare degli interessi deve essere calcolato tra le spese di prima istituzione e ripartite con esse a carico dei bilanci, che avranno reali dividendi. I soci non sono obbligati a restituire i dividendi loro pagati, salva la responsabilità civile e eventualmente anche penale degli amministratori (art. 181 cod. comm. § 1321).

1025. Sopra gli utili netti della società dev'essere annualmente prelevato non meno di un ventesimo per formare il fondo di riserva, sino a che questo abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale. Il fondo di riserva, se dopo compiuto venga diminuito per qualsiasi ragione, dev'essere reintegrato nel modo stesso (art. 182 cod. comm. e § 1321).

1026. **Sindaci.** — In ogni assemblea ordinaria e in quella di cui al § 998 si devono nominare tre o cinque sindaci e due supplenti per la sorveglianza delle operazioni sociali e la revisione del bilancio. I sindaci possono essere soci o non soci e sono rieleggibili: non sono invece eleggibili o decadono dall'ufficio i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado di consanguineità o affinità (§ 57 al 59). In caso di morte, di rinuncia, di fallimento o di decadenza d'alcuno dei sindaci, subentrano i supplenti in ordine d'età; e se ciò non basta a renderne completo il numero, i rimasti chiamano a sostituire i mancanti altre persone, che stanno in carica sino alla prossima assemblea generale.

I sindaci devono: 1.° stabilire, d'accordo con gli amministratori della società, la forma dei bilanci e delle situazioni delle azioni; 2.° esaminare almeno ogni trimestre i libri della società per conoscere le operazioni sociali e accertare la bontà del metodo di scrittura; 3.° fare frequenti e improvvisi riscontri di cassa non mai più lontani di un trimestre l'uno dall'altro; 4.° riconoscere almeno una volta ogni mese, con la scorta dei libri sociali, l'esistenza dei titoli o dei valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso la società; 5.° verificare l'adempimento delle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, riguardanti le condizioni stabilite per l'intervento dei soci nell'assemblea; 6.° rivedere il bilancio e farne relazione nei termini prescritti; 7.° sorvegliare le operazioni della liquidazione; 8.° convocare con le norme di cui al § 1013 l'assemblea straordinaria e anche l'ordinaria in caso di omissione da parte degli amministratori; 9.° intervenire a tutte le assemblee generali; 10.° e in generale sorvegliare che le disposizioni della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto siano adempiute dagli amministratori.

I sindaci delle società non soggette all'obbligo di presentare le situazioni mensili (§ 1022), hanno diritto di ottenere ogni mese dagli amministratori uno stato delle operazioni sociali: possono inoltre assistere alle adunanze degli amministratori, e fare inserire negli ordini del giorno di queste adunanze e in quelli delle assemblee ordinarie e straordinarie le proposte che credono opportune.

L'estensione e gli effetti della responsabilità dei sindaci si determinano con le regole del mandato (art. 183 a 185 cod. comm.).

1027. Esclusione dei soci. — Può essere escluso dalla società in nome collettivo e in accomandita: 1.° il socio che, costituito in mora, non paga la sua quota sociale; 2.° il socio amministratore, che si vale della firma e dei capitali sociali a uso proprio, che commette frodi nell'amministrazione o nella contabilità, che si assenta, e invitato in forma legale a ritornare non ritorna, nè giustifica le ragioni dell'assenza; 3.° il socio responsabile senza limitazione: *a*) che prende ingerenza nell'amministrazione, quando l'amministratore è designato nell'atto di società; *b*) che impiega le cose e i capitali della società a uso proprio o che prende interesse come socio illimitatamente responsabile in altre società aventi il medesimo oggetto; *c*) che è dichiarato fallito, interdetto o inabilitato; 4.° il socio accomandante che s'ingerisce nell'amministrazione (§ 990). L'accomandante può anche essere escluso, se la cosa da lui conferita in società sia perita prima della consegna, o anche dopo se gliene era riservata la proprietà. Il socio escluso non è liberato dalle obbligazioni incorse e dal risarcimento dei danni (art. 186 cod. comm.).

1028. L'esclusione del socio non opera per sè sola lo scioglimento della società. Il socio escluso è soggetto alle perdite e ha diritto agli utili sino al giorno della esclusione, ma non può esigerne la liquidazione, finchè le une e gli altri non siano ripartibili a norma del contratto sociale: se alla sua esclusione trovansi operazioni in corso, deve sopportarne gli eventi e non può ritirare la sua quota sociale sino a che non siano compiute: non ha mai diritto ad una quota proporzionale delle cose sociali, ma soltanto a una somma di danaro, che ne rappresenti il valore: resta obbligato verso i terzi per

tutte le operazioni fatte dalla società sino al giorno in cui l'esclusione è pubblicata (art. 187 e 188 cod. comm.).

1029. Scioglimento della società. — Cause di scioglimento comuni a ogni società commerciale di qualunque specie, sono: 1.° il decorso del tempo stabilito alla loro durata; 2.° la mancanza o la cessazione dell'oggetto della società, o l'impossibilità di conseguirlo; 3.° il compimento dell'impresa; 4.° il fallimento della società, ancorchè seguito da concordato; 5.° la perdita intiera del capitale, o la perdita parziale quando i soci deliberino di non reintegrarlo, o di non limitarlo alla somma rimanente (§ 1006); 6.° la deliberazione dei soci; 7.° la fusione con altre società.

Decorso il termine stabilito per la sua durata, o compiuto l'oggetto della sua impresa, la società è sciolta di diritto, nè può essere tacitamente prorogata (art. 189 e 190 cod. comm.).

1030. Oltre le predette sono causa di scioglimento, salva convenzione in contrario: per la società in nome collettivo, la morte, l'interdizione, l'inabilitazione e il fallimento di uno dei soci; per la società in accomandita, la morte, l'interdizione, l'inabilitazione e il fallimento dell'accomandatario o di uno degli accomandatari.

Lo scioglimento non ha luogo nelle società in accomandita per azioni se all'amministratore morto, fallito, interdetto o inabilitato venga surrogato un altro (§ 991 e art. 191 cod. comm.).

1031. Finita o sciolta la società, gli amministratori non possono intraprendere nuove operazioni; facendolo contraggono responsabilità personale e solidaria per gli affari intrapresi. La proibizione ha effetto dal giorno in cui sia decorso il termine della durata della società o compiuto l'oggetto della sua impresa, o sia avvenuta la morte di un socio che renda impossibile l'esistenza della società, o che questa sia dichiarata in liquidazione dai soci o dal tribunale (art. 192 cod. comm.).

1032. Fusione delle società. — La fusione di più società dev'essere deliberata da ciascuna di esse. La pubblicazione di cui al § 980 dev'essere fatta da ciascuna delle società, che hanno deliberata la fusione, e esprimere l'avvertimento che chiunque vi abbia interesse può fare opposizione entro il termine di tre mesi. Se tra esse si trovi qualche società in accomandita per azioni o anonima, devono osservarsi le disposizioni dei §§ 977 e 979. Ciascuna società deve inoltre pubblicare con le forme stesse il suo bilancio; e quelle che per effetto della fusione cessano di esistere devono pubblicare anche la dichiarazione del modo stabilito per l'estinzione delle loro passività.

Se la società risultante dalla fusione stabilisce la sua sede in un luogo diverso da quello della sede delle società che si fondono, la nuova società deve adempiere le disposizioni di cui al § 976 e seg. e la fusione non può aver effetto che dopo trascorsi i tre mesi da la pubblicazione, salvochè consti del pagamento di tutti i debiti sociali, o del deposito della somma corrispondente nella cassa dei depositi e prestiti, o del consenso di tutti i creditori: il certificato comprovante l'eseguito deposito dev'essere pure pubblicato.

Durante il suddetto termine ogni creditore delle società, che si fondono può fare opposizione: l'opposizione sospende l'esecuzione della fusione, sino a che non sia rivocata o respinta con sentenza

non più soggetta a opposizione o appello. Trascorso senza opposizione il termine di tre mesi, la fusione può essere eseguita e la società, che rimane sussistente, o che risulta dalla fusione, assume i diritti e le obbligazioni delle società estinte (art. 193 al 196 cod. comm. e § 1052).

1033. Liquidazione delle società in genere. — Se l'atto costitutivo o lo statuto della società non ha determinato il modo della liquidazione o della divisione dell'asse sociale, si osservano le regole seguenti: se i soci non sono unanimi, la nomina dei liquidatori deve essere fatta dall' autorità giudiziaria a istanza degli amministratori o di chi vi ha interesse; salve le disposizioni del § 1038. Finchè la nomina non sia fatta e accettata, gli amministratori sono depositari dei beni sociali e devono provvedere agli affari urgenti.

Qualunque sia il disposto dell' atto costitutivo o dello statuto della società, l'atto di nomina o la sentenza che la contiene e ogni successivo atto, che importi cambiamenti nelle persone dei liquidatori, devono essere, a cura di essi, depositati e pubblicati secondo le disposizioni del § 976 e seg. Se la liquidazione ha luogo per il decorso del termine stabilito alla durata della società o per il compimento dell'oggetto di essa, deve pubblicarsi una dichiarazione di liquidazione fatta dagli amministratori o dai liquidatori (art. 197 cod. comm.).

1034. Pubblicato l'atto legale di liquidazione, nessuna azione in favore della società o contro di essa può essere esercitata, se non in nome dei liquidatori o contro di essi. Tutti gli atti di una società disciolta devono indicare che essa è in liquidazione. Alle società in liquidazione sono applicabili tutte le norme stabilite per le società esistenti dalla legge, dagli atti costitutivi o dagli statuti, che non siano incompatibili con la liquidazione, e salve le disposizioni speciali. I doveri degli amministratori incombono con la stessa responsabilità ai liquidatori. Ogni contravvenzione è punita con multa non eccedente le L. 100.

Nel caso di mancanza di uno o più liquidatori, per morte, fallimento, interdizione, inabilitazione, rinuncia o rivocazione, la surrogazione deve farsi nel modo stabilito per la nomina (art. 198 e 199 cod. comm.).

1035 I liquidatori tosto assunto il loro ufficio, devono, in unione agli amministratori della società, formare l' inventario e il bilancio, sottoscritti dagli uni e dagli altri, dai quali risulti esattamente lo stato attivo e passivo della società; ricevere e custodire i libri loro consegnati dagli amministratori, il patrimonio e le carte della società; tenere esatto registro, nella forma del libro giornale, di tutte le operazioni riguardanti la liquidazione per ordine di data; informare i soci, se lo domandano, dello stato e modo di esecuzione della liquidazione. Non possono intraprendere veruna nuova operazione di commercio; contravvenendo, sono responsabili personalmente e solidariamente per le operazioni intraprese. Non possono neppure pagare ai soci veruna somma sulla quota che potrà loro spettare, finchè non siano pagati i creditori della società; ma i soci possono richiedere che le somme ritenute siano depositate presso la cassa depositi e prestiti o altro istituto di emissione (§ 997), e che siano fatte le ripartizioni, anche

durante la liquidazione, qualora, oltre quanto occorre per il soddisfacimento di tutte le obbligazioni sociali scadute o da scadere, sia disponibile almeno un dieci per cento sulle azioni o sulle quote sociali (art. 200 e 201 cod. comm.).

Se i fondi disponibili della società non sono sufficienti a pagare il passivo esigibile, i liquidatori devono chiedere le somme a ciò necessarie ai soci, quando questi siano tenuti a somministrarle secondo la natura della società, o siano debitori a essa di versamenti sulle quote sociali (art. 202 cod. comm. e § 1052).

1036. Salve le maggiori o minori facoltà ricevute dai soci, i liquidatori possono: stare in giudizio ed essere convenuti nell'interesse della liquidazione in ogni istanza civile o penale; — eseguire e compiere le operazioni di commercio attinenti alla liquidazione della società; — vendere agli incanti gli immobili sociali; — vendere agli incanti o a offerte private e anche in massa ogni proprietà mobiliare della società; — fare transazioni o compromessi; — liquidare ed esigere, anche in caso di fallimento del debitore, i crediti della società, e rilasciare quietanze; — assumere per conto della liquidazione obbligazioni cambiarie e contrarre mutui non ipotecari, e in generale eseguire gli atti necessari alla liquidazione. Sono sottoposti alle regole del mandato: ma quando con propri mezzi abbiano pagato debiti della società, non possono esercitare verso i soci diritti maggiori di quelli che competerebbero ai creditori pagati.

I creditori della società hanno diritto di esercitare contro i liquidatori le azioni derivanti dai loro crediti scaduti, sino alla concorrenza dei beni sociali indivisi, che ancora esistessero, e contro i soci l'azione personale per le quote non pagate o per la responsabilità solidaria e illimitata secondo la specie della società. La liquidazione non libera i soci e non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento (art. 203 a 207 cod. comm.).

1037. Liquidazione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice. — Compiuta la liquidazione di queste società, i liquidatori devono farne il bilancio e proporre la divisione tra i soci: se la liquidazione e la divisione sono approvate non vi è diritto a reclamo tra i soci, nè contro i liquidatori: in caso di contestazione, il socio opponente deve dedurne le ragioni e promuovere il giudizio entro trenta giorni dalla notificazione legale del bilancio e del progetto di divisione: trascorso quel termine, il bilancio e la divisione s'intendono approvati e i liquidatori restano liberati. Promosso il giudizio le quistioni sulla liquidazione sono separate di diritto da quelle sulla divisione, alle quali i liquidatori possono rimanere estranei. Approvato il conto e compiuta la divisione del patrimonio sociale residuo, i libri e i documenti non necessari ai singoli condividenti devono essere depositati presso quello dei soci che viene designato a pluralità di voti, e questi deve conservarli per cinque anni (art. 208 e 209 cod. comm.).

1038. Liquidazione delle società in accomandita per azioni e anonime. — La nomina dei liquidatori in queste società, va fatta nell'assemblea generale, che ordina la liquidazione, salve le disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto: per tale nomina e per la surrogazione in caso di morte, di fallimento, d'interdizione, d'inabilitazione,

di rinuncia o di rivocazione, è necessaria la presenza di tanti soci, che rappresentino i tre quarti del capitale sociale e il consenso di tanti che rappresentino la metà del capitale stesso. In caso diverso la nomina o la surrogazione è fatta dall'autorità giudiziaria a istanza degli interessati.

Con la nomina dei liquidatori cessa il mandato degli amministratori, i quali devono fare ai primi la consegna dell'amministrazione sociale: gli amministratori devono tuttavia, se richiesti, prestare il loro concorso alla liquidazione. Il conto degli amministratori, per il tempo trascorso tra l'ultimo bilancio approvato dai soci e l'apertura della liquidazione, è reso ai liquidatori: a questi spetta l'approvarlo o sostenere le contestazioni alle quali potesse dar luogo. Qualora uno o più degli amministratori siano nominati liquidatori, il conto va depositato e pubblicato insieme al bilancio finale di liquidazione, e i soci hanno facoltà di contestarlo con le stesse regole e forme. Ma se la liquidazione si protrae oltre la durata di un esercizio sociale, il conto va unito al primo bilancio, che i liquidatori devono presentare all'assemblea: se la liquidazione si protrae oltre l'anno, i liquidatori devono fare il bilancio annuale secondo le disposizioni della legge e dell'atto costitutivo (art. 210 al 214 cod. comm.).

1039. Compiuta la liquidazione, i liquidatori formano il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascuna quota o azione nella divisione dell'attivo sociale: il bilancio, accompagnato dalla relazione dei sindaci, è depositato al tribunale e pubblicato nel bollettino degli annunzi giudiziari e in quello ufficiale delle società per azioni. Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione nel bollettino degli annunzi giudiziari, i soci possono proporre i loro reclami con atto depositato nella cancelleria del tribunale di commercio, e del deposito è data notizia nel bollettino stesso. Trascorsi giorni 15 dopo i 30 assegnati per proporre i reclami, questi devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci hanno diritto d'intervenire e la sentenza pronunciata fa stato anche per i non intervenuti. Decorso detto termine senza che siano proposti reclami e regolarmente proseguito il giudizio, il bilancio s'intende approvato da tutti i soci, e i liquidatori, salva la distribuzione dell'attivo, sono liberati. Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta dell'ultima ripartizione tiene luogo di approvazione del conto e della divisione (art. 215 e 216 cod. comm.).

1040. Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione del bilancio, devono essere depositate nella cassa dei depositi e prestiti, con la indicazione del nome del proprietario, o dei numeri delle azioni se queste sono al portatore. La cassa paga alla persona indicata o al possessore, ritirando il titolo.

Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito, i libri della società cessata devono essere depositati e conservati per cinque anni presso il tribunale. Chiunque vi abbia interesse può esaminarli, purchè anticipi le spese occorrenti (art. 217 e 218 cod. comm.).

1041. **Società cooperative.** — Le società cooperative possono adottare qualunque forma di società, e sono soggette alle disposizioni che regolano quella specie di società di cui assumono i caratteri, salve le disposizioni speciali: devono sempre essere costituite per atto pub-

blico: l'atto costitutivo, oltre le indicazioni di cui ai §§ 974 e 975, secondo la specie diversa della società, deve esprimere: 1.° le condizioni dell'ammissione di nuovi soci, il modo e il tempo nel quale questi devono contribuire la loro quota sociale; 2.° le condizioni del recesso e dell'esclusione dei soci; 3.° le forme di convocazione delle assemblee generali e i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali (art. 219 e 220 cod. comm.).

1042. Queste società sono sempre soggette alle disposizioni riguardanti le anonime, quanto alla pubblicazione dei loro atti costitutivi e dei posteriori cambiamenti, alle obbligazioni e alla responsabilità degli amministratori: le pubblicazioni si fanno senza spese. Gli amministratori devono essere eletti tra i soci e possono essere nell'atto costitutivo esonerati dall'obbligo di dare cauzione. Sono pure applicabili alle società cooperative le disposizioni riguardanti le assemblee generali, il bilancio, i sindaci, e la liquidazione delle società per azioni, in quanto non sia diversamente provveduto dalla legge o nell'atto costitutivo.

La qualità di « cooperativa » deve essere chiaramente indicata, oltre la specie della società, in tutti gli atti della società stessa (§ 982): non è invece necessario per la costituzione di questa specie di società che sia sottoscritto per intiero il capitale sociale e che per tre decimi sia versato: nè è vietato emettere nuove azioni prima che siano interamente pagate le precedenti: nè sono tenuti gli amministratori a convocare i soci qualora il capitale sociale sia diminuito di un terzo, nè tanto meno ha luogo lo scioglimento di diritto, quando la diminuzione giunga ai due terzi e i soci non deliberino di reintegrarlo o di limitarlo (§ 1006). L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori a acquistare azioni della società per conto di essa (§ 1004) e disporre che i titoli delle azioni non contengano l'ammontare del capitale sociale, il numero e la somma delle azioni (art. 221 e 222 cod. comm.).

1043. Gli amministratori devono a norma del § 1002 tenere il libro dei soci, nel quale indicheranno anche: 1.° la data dell'ammissione, del recesso o dell'esclusione dei singoli soci; 2.° il conto delle somme da ciascuno di essi versate e ritirate: devono inoltre presentare alla fine di ogni trimestre alla cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, un elenco dei soci illimitatamente responsabili entrati, usciti e rimasti nella società durante il trimestre, indicando il loro nome, cognome e domicilio. L'elenco dev'essere sottoscritto dagli amministratori e conservato dal cancelliere a libera ispezione di chiunque (art. 223 cod comm. e § 1052).

1044. Nessuno può avere in una società cooperativa una quota sociale maggiore di lire cinquemila, nè tante azioni che eccedano tale somma al valore nominale: il valore nominale delle azioni non può eccedere la somma di lire cento: esse sono sempre nominative, e non possono essere cedute, finchè non siano interamente pagate, e se la cessione non sia autorizzata dall'assemblea o dal consiglio d'amministrazione, secondo le disposizioni dell'atto costitutivo.

Il socio non può farsi rappresentare nell'assemblea generale, se non nei casi d'impedimento legittimo preveduto nell'atto costitutivo

o nello statuto: ha un solo voto, qualunque sia il numero delle sue azioni: nessun mandatario può rappresentare nella stessa assemblea più di un socio, oltre le ragioni proprie, se è socio egli stesso.

L'ammissione di nuovi soci si effettua con la sottoscrizione da essi apposta nel libro dei soci, personalmente o mediante mandatario speciale, autenticata da due soci che non siano amministratori.

Se l'atto costitutivo autorizza i soci a recedere dalla società, la dichiarazione di recesso dev'essere annotata dal socio che recede nel libro dei soci o notificata alla società per atto d'usciere (form. 241.ª): non è operativa che per la fine dell'anno sociale in corso, purchè fatta prima che incominci l'ultimo trimestre dell'anno stesso: se è fatta più tardi, il socio è vincolato anche per l'anno seguente. L'esclusione dei soci non può aver luogo, che per i motivi stabiliti nella legge o nell'atto costitutivo: deve essere deliberata dall'assemblea generale o dal consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni dell'atto suddetto.

Per gli affari conchiusi dalla società sino al giorno in cui il recesso o l'esclusione di un socio diviene efficace o in cui l'atto di cessione è registrato nel libro dei soci, il socio cessante rimane obbligato verso i terzi per due anni dal giorno stesso, entro i limiti della responsabilità stabilita nell'atto costitutivo (art. 224 a 227 cod. comm.).

1045. Gli atti costitutivi di queste società, e di recesso e ammissione dei soci sono esenti dalle tasse di registro e bollo (art. 228 cod. comm.).

1046. Società civili e società estere. — Le società civili possono assumere le forme delle società per azioni; in tal caso sono sottoposte alle disposizioni del codice di commercio, eccettuate quelle che riguardano il fallimento e la competenza (art. 229 cod. comm.).

1047. Le società legalmente costituite in paese estero, le quali stabiliscono nel regno una sede secondaria o una rappresentanza, sono soggette alle disposizioni riguardanti il deposito, la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto, degli atti che recano cambiamenti all'uno o all'altro, e dei bilanci: devono pubblicare inoltre il nome delle persone che dirigono o amministrano tali sedi, o che altrimenti rappresentano la società nello Stato: queste persone hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società nazionali. Se le società estere sono di specie diversa di quelle di cui al § 970, si devono adempiere le formalità prescritte per il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto delle società anonime, e i loro amministratori hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori di queste: se esse hanno nel regno la sede e l'oggetto principale della loro impresa, sono considerate come nazionali e sono soggette, anche per la forma e validità dell'atto costitutivo, benchè stipulato in paese estero, a tutte le disposizioni del nostro codice di commercio.

L'inadempimento di questa formalità produce per le società sopra indicate le conseguenze legali stabilite per le società nazionali, e rende in tutti i casi gli amministratori e i rappresentanti di qualsivoglia specie responsabili personalmente e solidariamente di tutte le obbligazioni sociali, limitatamente agli atti dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni: se esse sono in nome collettivo o in ac-

comandita semplice, devono depositare per intiero il loro atto costitutivo nella cancelleria del tribunale civile, nella cui giurisdizione intendono di collocare il loro principale stabilimento nel regno, entro il termine e per gli effetti indicati al § 976: devono anche uniformarsi alle disposizioni del § 978, rispetto agli stabilimenti secondarii o alle rappresentanze che istituiscono nel regno.

Le altre specie di società costituite in paese estero devono uniformarsi alle disposizioni del § 977, nel luogo ove istituiscono il loro principale stabilimento, e alla disposizione del primo capoverso del § 978, rispetto agli stabilimenti secondarii e alle rappresentanze (art. 231 e 232 cod. comm.).

CAPO II.

Delle associazioni.

1048. Associazione in partecipazione. — Ha luogo quando un commerciante o una società commerciale dà a una o più persone o società una partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più operazioni o anche dell'intiero suo commercio: può avere luogo anche per operazioni commerciali fatte dai non commercianti, e non costituisce, rispetto ai terzi, un ente collettivo distinto dalle persone degli interessati. I terzi non hanno diritti e non assumono obbligazioni, che verso colui con il quale hanno contrattato (art. 233 al 235 cod. comm.).

1049. I partecipanti non hanno alcun diritto di proprietà sulle cose cadenti nell'associazione, ancorchè da essi somministrate: possono però stipulare che, nei rapporti tra associati, le cose da essi fornite siano restituite in natura; e in difetto hanno diritto al risarcimento del danno: in ogni altro caso il loro diritto è limitato ad avere il conto delle cose conferite nell'associazione e quello dei profitti e delle perdite.

Salve le disposizioni precedenti, le convenzioni delle parti determinano la forma, le proporzioni e le condizioni dell'associazione in partecipazione, la quale però è esente dalle formalità stabilite per le società, ma deve essere provata per iscritto (art. 236 al 238 cod. comm.).

1050. Associazione di mutua assicurazione. — Ha per iscopo di dividere tra gli associati i danni cagionati dai rischi che sono oggetto dell'associazione: costituisce, rispetto ai terzi, un ente collettivo distinto dalle persone degli associati: dev'essere provata per iscritto, è regolata dalle convenzioni delle parti, amministrata da associati, che sono mandatari temporanei e rivocabili, e le sono applicabili le norme riguardanti la responsabilità degli amministratori, la pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto, degli atti che recano cambiamenti all'uno e all'altro, e dei bilanci delle società anonime, e le relative penalità: crediamo possa esserne dichiarato il fallimento anche per il mancato pagamento di indennità a associati. Dai bilanci deve risultare il deposito e il vincolo di cui al § 1005 (art. 239 al 242 cod. comm.) (1).

---

(1) *Art. 59.* Le società e associazioni di assicurazioni sulla vita o amministratrici di tontine hanno diritto alla liberazione delle somme impiegate a misura che le obbligazioni assunte si estinguono e in proporzione delle somme pagate per ciascuna assicurazione.

Art. 60. Per ottenere la liberazione della somma indicata nell'articolo precedente, le società e as-

1051. Gli associati non sono obbligati che alle contribuzioni determinate dal contratto; e in nessun caso sono tenuti verso i terzi, se non ciascuno in proporzione del valore della cosa per cui fu ammesso nell'associazione: cessano di fare parte dell'associazione se hanno perduto la cosa per cui si sono associati, salvo il diritto alla competente indennità.

L'associazione non si scioglie nè per l'interdizione, nè per la morte dell'associato. Il fallimento dell'associato può far luogo alla sua esclusione (art. 243 al 245 cod. comm.).

CAPO III.

Disposizioni penali.

1052. Sono puniti con le pene stabilite nel codice penale per la truffa (1) coloro che, simulando o asserendo falsamente l'esistenza di sottoscrizioni o di versamenti a una società per azioni, o annunciando al pubblico scientemente come addette alla società persone che non vi appartengono, ovvero commettendo altre simulazioni, hanno ottenuto o tentato di ottenere sottoscrizioni o versamenti. Sono puniti con pena pecuniaria sino a cinquemila lire, salve le maggiori pene comminate nel codice penale: 1.° i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle società, che nelle relazioni o nelle comunicazioni d'ogni specie, fatte all'assemblea generale, nei bilanci o nelle situazioni delle azioni abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della società, o abbiano scientemente in

sociazioni di assicurazione sulla vita devono presentare al ministero di agricoltura, industria e commercio la quitanza del pagamento della somma assicurata o le prove della estinzione della obbligazione avvenuta altrimenti. Il ministero, fatte le debite verificazioni, autorizza con decreto la liberazione del deposito riguardante l'assicurazione estinta, insieme ai frutti accumulati a esso appartenenti.

Art. 61. Le società e le associazioni amministratrici di tontine, quando sia avvenuta la chiusura di una tontina, devono presentare al ministero suddetto lo stato di riparto della tontina stessa, corredato dei documenti giustificativi e dimostrante la somma complessiva da ripartire e la quota spettante a ciascun associato: il ministero, qualora approvi lo stato di riparto, autorizza con decreto la cassa dei depositi e prestiti a pagare alla società la somma depositata con i frutti accumulati riguardanti la tontina stessa.

Art. 64. La domanda di liberazione o di riduzione delle cauzioni date dalle società esistenti prima della attuazione del nuovo codice di commercio, deve essere presentata alla camera di commercio nella cui circoscrizione ha sede la società richiedente e deve essere affissa nei locali della borsa e nelle sale della camera e del tribunale di commercio del luogo stesso e di tutti quelli nei quali la società ha stabilimenti, rappresentanze o agenzie, con l'espresso avvertimento che è libero a chiunque di farvi opposizione entro tre mesi. La pubblicazione suddetta deve farsi con l'avvertimento medesimo anche nel giornale degli annunzi giudiziari e in uno dei giornali più diffusi di ciascuno dei luoghi stessi.

Art. 65. La opposizione alla domanda prevista nell'articolo precedente deve farsi con citazione a comparire dinanzi al tribunale di commercio nella cui giurisdizione la domanda è proposta. Trascorso il detto termine senza opposizioni, o ritirate o respinte con sentenza non più soggetta a opposizione o appello quelle che fossero state proposte, la camera di commercio deve trasmettere la domanda con il suo parere al ministero di agricoltura e commercio, a cui spetta di provvedere secondo le disposizioni degli art. 60 e 61. Però la riduzione delle cauzioni date dalle società e associazioni di assicurazioni sulla vita o amministratrici di tontine può essere concessa allora soltanto che a garanzia delle obbligazioni esistenti resti almeno una somma corrispondente alla quota di capitale e frutti accumulati che sarebbe vincolata a favore delle obbligazioni stesse per le riserve stabilite nell'art. 145 del codice di commercio se la disposizione del detto articolo avesse avuto applicazione fino dalla conchiusione dei singoli contratti pendenti. (Regolamento).

(1) Con il carcere da sei giorni a cinque anni e con multa estensibile a L. 2000 (art. 626 cod. pen.).

tutto o in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime; 2°. gli amministratori e i direttori che scientemente, in difetto di bilanci o contro i loro risultati, o in conformità a bilanci fraudolentemente formati abbiano distribuito ai soci interessi non prelevati sugli utili reali; 3.° gli amministratori e i direttori che abbiano emesse azioni per somma minore del loro valore nominale, acquistate azioni della società per conto di essa (§ 1004), accordate anticipazioni sopra azioni della società, o emesse obbligazioni in contravvenzione alla disposizione di cui al § 1020; 4.° gli amministratori e i direttori che abbiano eseguita una riduzione di capitale o una fusione di società, contravvenendo alle disposizioni di cui ai §§ 981 e 1032; 5.° gli amministratori e i direttori delle società d'assicurazioni sulla vita e delle società amministratrici di tontine, che abbiano contravvenuto alle disposizioni di cui al § 1005; 6.° i liquidatori che abbiano ripartito l'attivo sociale tra i soci, contravvenendo alle disposizioni di cui al § 1035. La stessa pena si applica ai sindaci che nei casi indicati nei suesposti numeri 2, 3, 4, 5 e 6 non abbiano adempiuto le loro obbligazioni.

Se il deposito dell'atto costitutivo e dello statuto delle società in accomandita per azioni o anonime, degli atti che vi recano cambiamenti, delle situazioni mensili e dei bilanci, nella cancelleria del tribunale civile, non sia eseguito nei termini stabiliti o sia eseguito in modo incompiuto, ciascuna delle persone alle quali spetta di eseguirlo o di farlo eseguire è punita con pena pecuniaria che può estendersi a 50 lire per ogni giorno di ritardo.

Gli amministratori delle società cooperative con soci a responsabilità illimitata, che non depositano nella cancelleria del tribunale civile alla scadenza di ciascun trimestre l'elenco di cui al § 1043 e il cancelliere, che non denuncia la ommissione al procuratore del re nei dieci giorni successivi, sono puniti con multa sino a lire trecento (art. 246 a 250 cod. comm.).

TITOLO VI.

Della cambiale e dell'assegno bancario.

CAPO I.

Della cambiale.

1053. Requisiti essenziali. — La cambiale contiene l'obbligazione di far pagare (cambiale tratta) o quella di pagare (pagherò cambiario, vaglia cambiario, biglietto all'ordine) alla scadenza una somma determinata al possessore di essa, nelle forme stabilite nel presente capo.

Requisiti essenziali comuni alle due specie sono: 1.° la data (§ 960); 2.° la denominazione di *cambiale* o *lettera di cambio* espressa nel contesto della scrittura, oppure scritta dal traente o dall'emittente, con la sua sottoscrizione; 3.° l'indicazione della persona del prenditore; 4.° della somma da pagarsi; 5.° della scadenza; 6.° del luogo del pagamento; 7.° la sottoscrizione del traente o dell'emittente con il suo nome e cognome, e con la sua ditta, ovvero quella di un suo mandatario speciale: fu giudicata nulla se contenga il solo cognome

o anche questo con la iniziale del nome: la cambiale tratta, che contiene la obbligazione di far pagare, deve inoltre indicare: 8.° la persona del trattario. La cambiale contenente la obbligazione di pagare può anche denominarsi *pagherò cambiario* o *vaglia cambiario*. Non è necessario che la cambiale indichi la valuta o la causa, o che contenga la clausola *all' ordine*, nè che per essa si operi trasporto di valori da luogo a luogo.

La scadenza dev'essere unica per tutta la somma, e può essere stabilita: 1.° a vista; 2.° a certo tempo vista, cioè a uno o più giorni, o a uno o più mesi vista; 3.° a certo tempo data; 4.° a giorno fisso; 5.° in fiera.

Se il luogo del pagamento non è specialmente designato, vale per luogo di pagamento nelle cambiali tratte la residenza indicata accanto al nome del trattario. Nei pagherò o vaglia cambiarii la residenza dell'emittente e il luogo del pagamento si reputano designati dal luogo dell'emissione (art. 251 al 253 cod. comm. e form. 242.ª alla 244.ª).

1054. La mancanza di alcuno dei requisiti essenziali stabiliti nel prec. § esclude la qualità e gli effetti speciali della cambiale, salvi gli effetti ordinari dell' obbligazione, secondo la sua natura civile o commerciale: la promessa d' interessi contenuta in una cambiale si considera come non scritta. La cambiale può essere tratta sopra una persona e pagabile presso un'altra: può essere tratta a favore del traente, e può essere tratta per ordine e per conto di un terzo (art. 254 e 255 cod. comm.).

1055. Circa la capacità di obbligarsi cambiariamente, poichè nulla è disposto in proposito, è a ritenere siano applicabili le norme generali (§ 951).

1056. **Girata**. — La girata è il mezzo con cui si trasferisce la proprietà della cambiale e di tutti i diritti inerenti: i giranti sono solidariamente responsabili dell'accettazione e del pagamento della cambiale alla scadenza. La cambiale è sempre girabile, salvo espressa clausola in contrario: quando il traente, l'emittente o il girante ne ha vietato il trasferimento per mezzo di girata con la clausola *non all'ordine* o altra equivalente, le girate fatte malgrado il divieto producono, soltanto rispetto a colui che appose la clausola, gli effetti di una cessione.

La girata in pieno dev' essere scritta sulla faccia anteriore o a tergo della cambiale, datata e sottoscritta dal girante: è valida, ancorchè il girante scriva soltanto il suo nome e cognome, o la sua ditta, a tergo della cambiale, e allora è detta in bianco: ogni possessore ha diritto di riempiere le girate in bianco (art. 256 al 258 cod. comm. e form. 245.ª).

1057. La girata con la clausola per procura, per incasso, per mandato, valuta in garantia o altra equivalente, non trasferisce la proprietà della cambiale, ma autorizza il giratario a esigerla, a protestarla, a stare in giudizio e anche a girarla per procura. Se alla girata fu aggiunta la clausola, senza garantia, o altra equivalente, il girante non contrae obbligazione cambiaria. La girata d'una cambiale scaduta produce solo gli effetti di una cessione: è contestato se in questo caso il giratario possa valersi della cambiale quale titolo esecutivo (art. 259 e 260 cod. comm. form. 245.ª).

1058. Accettazione. — La cambiale tratta a certo tempo vista dev'essere presentata per l'accettazione entro un anno dalla data, altrimenti il possessore decade dall'azione di regresso: il traente e ciascuno dei giranti può stabilire un termine minore; in questo caso chi ha stabilito il termine e gli obbligati che lo seguono sono liberati dall'azione di regresso, se la cambiale non è presentata entro il termine stabilito. Per la cambiale tratta da una piazza del regno e pagabile in paese estero con il quale il commercio si fa in tutto o in parte per via di mare, il termine di un anno è raddoppiato in tempo di guerra marittima. L'accettazione dev'essere scritta sulla cambiale e sottoscritta dall'accettante: si esprime colla parola *accetto;* ma per la sua validità basta che l'accettante vi scriva il suo nome e cognome, o la sua ditta, sulla faccia anteriore (art. 261 e 262 cod. comm.).

1059. L'accettazione a certo tempo vista dev'essere datata; in difetto tiene luogo di data il giorno della presentazione, accertato nei modi stabiliti al § 1073 e seg.: l'accettazione di una cambiale pagabile in luogo diverso da quello della residenza dell'accettante deve indicare la persona, per mezzo della quale deve eseguirsi il pagamento, altrimenti s'intende che l'accettante stesso voglia pagare nel luogo stabilito (art. 263 e 264 cod. comm.).

1060. L'accettazione deve essere data all'atto della presentazione della cambiale, o al più tardi entro ventiquattro ore, e non può essere rivocata dopo che la cambiale è stata restituita: può essere limitata a somma minore di quella in essa indicata (form. 245.ª); qualunque altra limitazione o condizione equivale a mancanza di accettazione, e dà luogo all'azione di regresso, ma l'accettante rimane obbligato entro i limiti della sua accettazione. La mancanza o il rifiuto totale o parziale di accettazione si prova nei modi stabiliti al § 1073 e seguenti.

L'accettante è direttamente obbligato al pagamento della cambiale: vi è tenuto ancorchè il traente fosse fallito prima dell'accettazione ed egli lo ignorasse: non però, ci pare, quando si fosse soltanto obbligato alla accettazione: è obbligato cambiariamente anche verso il traente, ma non ha azione cambiaria verso di lui (art. 265 al 268 cod. comm.).

1061. Accettazione per intervento o per onore. — La cambiale non accettata dal trattario può essere accettata per intervento dalle persone in essa indicate per accettarla o per pagarla al bisogno (art. 269 cod. comm.).

1062. Non accettata dal trattario, nè dalle persone indicate per accettarla o per pagarla al bisogno, può la cambiale essere accettata per intervento da un terzo: però l'accettazione del terzo non toglie al possessore l'azione di regresso per ottenere cauzione, quando non consti dall'atto di protesto che fu da lui consentita. Può intervenire come terzo anche il trattario o l'indicato al bisogno, benchè abbia ricusato in questa qualità l'accettazione.

L'accettante per intervento contrae obbligazione cambiaria verso tutti i giratari, che susseguono alla persona per la quale ha accettato. Questa obbligazione si estingue, se la cambiale non sia presentata all'accettante per intervento entro il termine stabilito per fare il protesto (§ 1073 e seg.). L'onorato e i giratari che lo precedono

conservano l'azione di regresso per mancata accettazione verso i loro giranti, sebbene la cambiale sia stata accettata per intervento.

L'accettazione per onore, quando non sia indicata altra persona, si ritiene data per il traente: se è offerta da più persone, dev'essere preferita quella che libera il maggior numero di obbligati, altrimenti il possessore perde l'azione di regresso contro coloro che sarebbero stati liberati. L'accettante per intervento deve farsi consegnare dal possessore il protesto per mancata accettazione e trasmetterlo senza ritardo all'onorato (art. 270 al 273 cod. comm.).

1063. Avallo. — Il pagamento della cambiale può garantirsi con avallo, che deve essere scritto sulla cambiale, sottoscritto da chi lo presta, e espresso con le parole *per avallo* o altre equivalenti. Chi dà l'avallo assume le obbligazioni della persona per la quale garantisce, ed è obbligato cambiariamente, ancorchè non sia valida l'obbligazione della persona per la quale l'avallo è dato: se questa non è dichiarata, l'avallo si ritiene dato nelle cambiali tratte per l'accettante, e, se la cambiale non è ancora accettata, per il traente; nei pagherò o vaglia cambiarii, per l'emittente.

Il possessore della cambiale deve adempiere verso il datore d'avallo tutti gli atti necessari a conservare l'azione cambiaria verso la persona per la quale l'avallo è dato (1078). Il datore di avallo, che paga la cambiale scaduta, è surrogato nei diritti del possessore verso la persona per la quale l'avallo fu dato e verso gli obbligati anteriori (art. 274 al 276 cod. comm.).

1064. Duplicati. — Il prenditore ha diritto di avere dal traente o dall'emittente uno o più duplicati della cambiale: eguale diritto ha ogni altro possessore della cambiale verso il suo girante, e, per mezzo dei giranti anteriori, verso il traente o l'emittente. Ogni duplicato deve essere dello stesso tenore della cambiale, salva la diversa indicazione di *prima*, *seconda*, ecc. In mancanza di questa diversa indicazione, i duplicati si considerano come altrettante cambiali distinte (art. 277 e 278 cod. comm.).

1065. Se più esemplari di una cambiale sono girati a più persone dallo stesso girante, questi è responsabile delle girate come se si trattasse di cambiali diverse: eguale responsabilità assumono i giranti posteriori per le loro girate. Se più esemplari sono accettati, l'accettante è obbligato per ciascuna accettazione: se più esemplari sono girati a persone diverse e tutti accettati, il girante e l'accettante sono obbligati solidariamente per ogni girata e per ogni accettazione.

Chi spedì un esemplare della cambiale per l'accettazione deve indicare sugli altri esemplari la persona cui quello fu spedito; ma la mancanza di questa indicazione non nuoce agli effetti della cambiale. Il possessore di un duplicato con tale indicazione non può esercitare azione di regresso per mancanza di accettazione o di pagamento, se non prova nei modi stabiliti al § 1073 e seg.: 1.° che l'esemplare spedito per l'accettazione non gli fu consegnato dal depositario; 2.° che l'accettazione o il pagamento non potè ottenersi sul duplicato (art. 279 e 280 cod. comm.).

1066. Copie. — Le copie di una cambiale possono farsi da qualunque possessore: devono essere conformi all'originale e contenere tutte le indicazioni che in esso si trovano, con l'aggiunta *fin*

qui copia o altra equivalente. L'accettazione o le girate originali scritte sulla copia obbligano gli accettanti e i giranti, come se fossero scritte sulla cambiale originaria (art. 281 e 282 cod. comm.).

1067. Scadenza. — La cambiale a vista scade all'atto della presentazione: la scadenza a certo tempo vista è determinata dalla data dell'accettazione, o da quella della presentazione accertate nei modi stabiliti al § 1073 e seg. I mesi si computano secondo il calendario gregoriano. Se la scadenza è per la metà di un mese, la cambiale scade nel giorno 15: se è per il principio o per la fine di un mese, scade nel primo o nell' ultimo giorno: la cambiale pagabile in fiera scade nel penultimo giorno della fiera, o nel giorno della fiera, se questa non dura che un giorno (art. 283 al 286 cod. comm.).

1068. Pagamento. — Il possessore di una cambiale girata se ne dimostra proprietario con una serie continua di girate che giungano sino a lui: le girate cancellate si hanno per non scritte: chi paga non è tenuto a indagarne l'autenticità (art. 287 cod. comm.).

1069. La cambiale dev' essere presentata per il pagamento e pagata nel luogo in essa indicato e nel giorno della scadenza: se il giorno della scadenza è festivo, quello del pagamento è il primo seguente non festivo. La cambiale tratta a vista, e il pagherò o vaglia cambiario a vista o a certo tempo vista, devono essere presentati per il pagamento nel termine e per gli effetti indicati al § 1058 (art. 288 e 289 cod. comm.).

1070. La cambiale dev' essere pagata alla scadenza e con la moneta in essa indicata, salve le disposizioni del § 954: non sono ammesse dilazioni di grazia, di favore o di uso: però il possessore non può rifiutare un pagamento parziale, quantunque la cambiale sia stata accettata per la intiera somma, e in questo caso per conservare l' azione di regresso per la somma non pagata deve accertare la mancanza parziale del pagamento (§ 1073 e seg.): non può invece essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza: chi paga una cambiale prima della scadenza è responsabile della validità del pagamento: se la somma da pagare è scritta in lettere e in cifre, in caso di differenza deve pagarsi la somma minore (art. 290 al 294 cod. comm.).

1071. Il possessore della cambiale quando ne riceve il pagamento, deve consegnarla quitanzata a chi paga, e in caso di pagamento parziale farne menzione sulla cambiale e darne quietanza separata: se il pagamento ha luogo dopo il protesto, anche quest' atto e il conto di ritorno vanno consegnati a chi paga. La mancanza totale o parziale di pagamento si prova nei modi stabiliti al § 1073 e seg. Il protesto per mancanza di pagamento deve essere fatto non più tardi del secondo giorno non festivo dopo quello stabilito per il pagamento.

Se il pagamento della cambiale non è domandato alla scadenza, il trattario o l' accettante, o l' emittente, trascorso il termine per fare il protesto, ha diritto di depositare in giudizio la somma indicata nella cambiale a spese e rischio del possessore senza bisogno di avviso. Non è ammessa opposizione al pagamento fuorchè nei casi di smarrimento della cambiale o di fallimento del possessore (art. 295 al 298 cod. comm.).

1072. Pagamento per intervento o per onore. — Se la cambiale non è pagata dal trattario o dall'accettante, dall'emittente o dalle persone indicate al bisogno, può essere pagata da un terzo. Il pagamento per intervento dev'essere dichiarato nell'atto di protesto, e chi lo eseguisce è surrogato nei diritti del possessore entro questi limiti:

Se il pagamento è fatto per conto del traente o dell'emittente, tutti i giranti sono liberati; se è fatto per conto di un girante, sono liberati tutti i giranti susseguenti: se sono più le persone che offrono il pagamento per intervento, si applica la disposizione del § 1062: però il trattario che in tale qualità si presenta per pagare una cambiale protestata, ancorchè non l'abbia accettata dev'essere preferito a ogni altro: se il trattario si presenta invece a pagare per intervento, si applicano le disposizioni precedenti (art. 299 al 302 cod. comm.).

1073. Protesto. — Il protesto dev'essere fatto da un notaio o da un usciere: non è necessaria l'assistenza di testimoni. Va fatto con un solo atto: 1.° al luogo indicato nella cambiale per l'accettazione o per il pagamento, e in mancanza di indicazione alla residenza o alla dimora del trattario o dell'accettante, ovvero dell'emittente, o al suo ultimo domicilio conosciuto; 2.° alla residenza o alla dimora delle persone indicate nella cambiale per accettarla o pagarla al bisogno nel luogo del pagamento; 3.° alla residenza o alla dimora dell'accettante per intervento: in caso di errore o di falsità nell'indicazione dei luoghi suddetti, il notaio o l'usciere deve dichiarare nel protesto le ricerche fatte per ritrovarli.

Il protesto deve contenere: 1.° la trascrizione esatta della cambiale, dell'accettazione, delle girate e di ogni altra dichiarazione o annotazione che in essa si trova; 2.° l'indicazione della persona alla quale è fatto il protesto, dell'oggetto della richiesta e della data in cui fu fatta; 3.° l'enunciazione della risposta avuta o dei motivi per i quali non ne fu data alcuna. Se la cambiale è smarrita e non ne esiste un duplicato o una copia, il protesto, invece della trascrizione, deve contenere una precisa descrizione della cambiale stessa (art. 303 al 305 cod. comm. e form. 246.ª).

1074. I notai e gli uscieri devono consegnare al richiedente l'originale del protesto e trascrivere tutti i protesti per intiero, giorno per giorno, e per ordine di data, in un registro particolare, numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertori (1).

Nessun atto da parte del possessore della cambiale può supplire al protesto per provare l'adempimento degli atti necessari a preservare l'azione cambiaria. Tuttavia il protesto per mancanza di accettazione o di pagamento può essere surrogato, se il possessore vi acconsente, da una dichiarazione di rifiuto dell'accettazione o del pagamento, sottoscritta entro il termine stabilito per il protesto dalla

---

(1) Nel margine del registro prescritto dal codice di commercio per la trascrizione degli atti di protesto, numerato, firmato e tenuto secondo le disposizioni degli art. 53 e 54 della legge notarile 25 Maggio 1879 e del num. 455 della tariffa civile, i notai e gli uscieri devono indicare: 1. la data di ciascun protesto; 2. il cognome, il nome e il domicilio o la residenza del richiedente; 3. il cognome, il nome o la ditta e il domicilio o la residenza della persona, ovvero la ragione sociale o la denominazione e la sede della società alla quale il protesto è fatto; 4. la somma dovuta; 5. I motivi del rifiuto di pagamento (art. 66 Regolamento).

persona richiesta di accettare o di pagare, e registrata entro due giorni dalla data. Se tale dichiarazione è fatta per atto separato, deve contenere la trascrizione esatta della cambiale, accettazione, girate e di ogni altra dichiarazione o annotazione che in essa si trova. La morte, o il fallimento del trattario, o il protesto per mancata accettazione, non dispensa il possessore della cambiale dall'obbligo di accertare la mancanza di pagamento nei modi suindicati. La clausola « senza protesto » o « senza spese » o altra che dispensi dall'obbligo di protesto apposta dal traente, dall'emittente o da un girante, si ha per non scritta (art. 306 al 309 cod. comm.).

1075. Rivalsa. — Il possessore di cambiale non pagata alla scadenza può rimborsarsi della somma dovutagli con una tratta a vista sul traente o sopra un altro tra gli obbligati in via di regresso; questa tratta dicesi rivalsa, deve avere tutti i requisiti della cambiale, e non occorre sia accettata dal suo trattario. Chi ha pagato la rivalsa può rimborsarsi nel modo stesso verso gli obbligati anteriori.

La rivalsa va accompagnata dalla cambiale originale, dal protesto e dal conto di ritorno. Il conto di ritorno deve indicare: 1.° la somma capitale della cambiale con l'interesse dal giorno della scadenza; 2.° le spese di protesto e altre legittime, come commissioni di banca, sensarie, bollo e porto di lettere; 3.° la persona sulla quale la rivalsa è tratta; 4.° il ricambio. Il ricambio dovuto al possessore si regola secondo il corso del cambio del luogo in cui la cambiale era pagabile, al luogo di residenza della persona sulla quale è tratta la rivalsa: quello dovuto al girante che ha pagato la cambiale si regola secondo il corso del cambio del luogo da cui è tratta la rivalsa, al luogo di residenza della persona sulla quale è tratta. Non è dovuto ricambio se il corso del cambio non è accertato dalle liste di borsa (art. 310 al 312 cod. comm. e § 953).

1076. Ogni girante, che ha pagato la cambiale, ha diritto di cancellare la propria girata e tutte le posteriori (art. 313 cod. comm.).

1077. Azione cambiaria. — Provata la mancanza di accettazione nei modi stabiliti nel § 1073 e seg. il traente e i giranti sono solidariamente e rispettivamente obbligati a dare cauzione per il pagamento della cambiale alla scadenza e per il rimborso delle spese.

Il possessore di una cambiale accettata ha diritto di chiedere cauzione ai giranti e al traente, se l'accettante sia fallito, o abbia sospeso i pagamenti, o se una esecuzione contro di lui sia riuscita inutile, qualora provi nei modi stabiliti nel § 1073 e seg. che la cauzione non fu prestata dall'accettante e che una nuova accettazione non potè ottenersi dalle persone indicate al bisogno. Ogni giratario può chiedere cauzione agli obbligati anteriori, producendo le stesse prove (art. 314 e 315 cod. comm.).

1078. Se la cambiale è pagabile in luogo diverso dalla residenza dell'accettante o dell'emittente, e presso persona diversa, il mancato pagamento dev'essere accertato nei modi di cui al § 1073 e seg. anche per conservare l'azione contro l'accettante e l'emittente: se quindi la cambiale è invece pagabile nel luogo della residenza dell'accettante o dell'emittente, il protesto non sarà necessario per conservare l'azione contro di loro: è contestato se anche in questo caso

il protesto occorra per conservare l'azione contro l'avallante (art. 316 cod. comm.).

1079. Il possessore di cambiale deve dare avviso al suo girante del mancato pagamento entro due giorni dalla data del protesto, o della dichiarazione di cui al § 1074: ogni giratario deve dare eguale avviso al proprio girante entro due giorni dalla ricevuta notizia, e così di seguito sino al traente o al primo girante del pagherò o vaglia cambiario. L'avviso si reputa dato con la consegna alla posta di una lettera raccomandata diretta alla persona cui dev' essere dato. Se un girante non ha indicato nella girata il luogo della sua residenza, l'avviso del non avvenuto pagamento deve darsi al suo girante. Chi non adempie tale obbligo, o non dà l'avviso al proprio girante, è tenuto al risarcimento dei danni.

Il possessore di cambiale non pagata alla scadenza può esercitare l'azione cambiaria contro alcuni degli obbligati o contro uno solo di essi, senza perdere il suo diritto verso gli altri; nè è tenuto a osservare l'ordine delle girate. Questa azione ha per oggetto il pagamento della somma indicata nella cambiale, degli interessi e delle spese giustificate dal conto di ritorno (§ 1075). L'azione del girante che ha pagata la cambiale ha per oggetto il pagamento della somma indicata nel conto di ritorno con gli interessi dal giorno del pagamento e il rimborso delle sue spese e del ricambio (art. 317 al 319 cod. comm.).

1080. L'azione cambiaria contro qualunque degli obbligati in via di regresso dev' essere esercitata dal possessore della cambiale entro 15 giorni dalla data del protesto, o dalla dichiarazione di cui al § 1074. Quando il luogo in cui risiede il debitore contro il quale si agisce e quello in cui la cambiale era pagabile fanno parte di giurisdizioni diverse di corte d'appello, il termine è di giorni 20 se le corti sono tra loro confinanti, negli altri casi di 25: le giurisdizioni separate dal mare non sono reputate limitrofe: per le cambiali tratte o emesse da terraferma e pagabili nelle isole del regno, o tratte o emesse da queste e pagabili in terraferma, i termini sono raddoppiati in tempo di guerra marittima (1082).

Quando la cambiale è tratta o emessa nel regno e pagabile in paese estero, l'azione di regresso contro gli obbligati residenti nel regno dev'essere esercitata nel termine: di giorni 60, se è pagabile in Europa, eccettuate l'Islanda e le isole Feroe, in una piazza marittima dell'Asia o dell'Africa sul Mediterraneo, sul mar Nero, sul canale di Suez o sul mar Rosso, o in una piazza interna congiunta a una delle marittime anzidette mediante strada ferrata; di 120, se è pagabile in altre piazze marittime o congiunte con esse mediante strada ferrata, escluse quelle poste sugli oceani Artico e Antartico; di 240, se è pagabile in qualsiasi altro luogo: anche questi termini sono raddoppiati in tempo di guerra marittima, se la cambiale è pagabile in una piazza con la quale il traffico si fa in tutto o in parte per via di mare (art. 320 e 321 cod. comm.).

1081. Se il possessore esercita l'azione di regresso collettivamente contro i giranti e il traente, si applicano a ciascuno i termini sopra stabiliti: gli stessi termini si applicano per l'esercizio dell'azione di regresso che compete ai giranti. Se il girante ha pagato la cam-

biale, i termini decorrono dal giorno in cui l'ha pagata; se fu contro di lui esercitata azione giudiziale, decorrono dalla data del precetto o della citazione.

Per l'esercizio dell'azione cambiaria la cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo, per il capitale e gli accessori, senza bisogno della clausola esecutiva (1057). Il precetto deve contenere la trascrizione esatta della cambiale, o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.

Le opposizioni al precetto appartengono alla giurisdizione commerciale: non sospendono l'esecuzione; ma il presidente del tribunale civile, o il pretore competente per la somma, può a istanza dell'opponente, esaminati i prodotti documenti e ove concorrano gravi motivi di opposizione, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi con decreto provvisoriamente eseguibile, purchè sia data cauzione (form. 247.ª e 248.ª).

Nei giudizi cambiari, ancorchè promossi mediante citazione, il debitore può opporre soltanto le eccezioni riguardanti la forma del titolo o la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione, e le eccezioni personali a colui che la esercita: queste eccezioni personali poi non possono ritardare l'esecuzione o la condanna al pagamento, se non sono liquide o di pronta soluzione e in ogni caso fondate su prova scritta. Ove siano di più lunga indagine, la discussione ne è rimandata in prosecuzione del giudizio, e intanto ha luogo la esecuzione o la condanna al pagamento, con cauzione o senza, secondo l'apprezzamento del giudice (art. 322 a 324 cod. comm. e 67 regol.).

1082. Il possessore della cambiale decade dall'azione di regresso dopo la scadenza dei termini sopra stabiliti: 1.° per la presentazione della cambiale a vista o a tempo vista; 2.° per il protesto in mancanza di pagamento; 3.° per l'esercizio dell'azione di regresso verso gli obbligati anteriori dopo la scadenza dei termini sopra stabiliti, ciascuno in ciò che lo riguarda. La domanda giudiziale, anche proposta avanti giudice incompetente, impedisce la decadenza. Nonostante la decadenza dall'azione cambiaria, il traente resta obbligato verso il possessore della cambiale per la somma della quale egli trarrebbe altrimenti indebito profitto a danno del possessore stesso: nel caso di cui al § 1078 questa disposizione si applica anche all'accettante di una cambiale tratta e all'emittente di un pagherò o vaglia cambiario (art. 325 e 326 cod. comm.).

1083. Cambiale con firme false, falsificate o di persone incapaci. — La cambiale con firme di persone incapaci è valida rispetto alle persone capaci che la sottoscrissero; la stessa regola si applica quando la cambiale contenga firme false e firme vere: coloro quindi che hanno girato, avallato o accettato una cambiale falsa, sono obbligati verso il possessore, come se avessero girato, avallato o accettato una cambiale vera (art. 327 e 328 cod. comm.).

1084. Cambiali smarrite. — Una cambiale smarrita può essere dichiarata inefficace rispetto a qualunque possessore, che non eserciti i suoi diritti secondo le disposizioni seguenti.

Il presidente del tribunale di commercio nella cui giurisdizione è il luogo di pagamento della cambiale, se riconosce giustificata la

proprietà e lo smarrimento di essa, ordina con decreto la pubblicazione di un avviso contenente la trascrizione esatta o una precisa descrizione della cambiale smarrita e l'invito a chiunque la possieda di presentarla alla cancelleria del tribunale nel termine di giorni 40, se è tratta o emessa nel regno, con l'avvertimento che in difetto essa sarà dichiarata inefficace riguardo al possessore: se la cambiale è tratta o emessa fuori del regno, si applicano i maggiori termini indicati al § 1080 (form. 249.ª).

L'avviso dev'essere affisso nella sala del tribunale, nei locali della borsa più vicina e nella sala comunale del luogo di pagamento, e pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari (§ 36 nota) del luogo stesso, e in quegli altri giornali che secondo le circostanze il presidente abbia designati nel decreto. Il termine decorre dalla scadenza della cambiale, se essa non è ancora scaduta, o altrimenti dalla pubblicazione dell'avviso.

Durante questo termine il proprietario della cambiale può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e dopo scaduta la cambiale può esigerne il pagamento mediante cauzione, oppure può chiedere il deposito giudiziale della somma. Trascorso il termine e accertato il difetto di presentazione della cambiale smarrita, l'inefficacia di essa rispetto al detentore è dichiarata con sentenza del tribunale in contraddittorio degli obbligati. Questa sentenza libera le cauzioni date.

Il possessore della cambiale che se ne dimostra proprietario con la serie delle girate, non può essere obbligato a rilasciarla, eccettuato il caso di mala fede o di colpa grave nell'acquisto (art. 329 al 332 cod. comm.).

1085. Ordine in derrate. — L'ordine in derrate è una cambiale, e è regolato secondo le disposizioni del presente capo, salve le modificazioni seguenti: esso deve contenere la denominazione di *cambiale* o di *ordine in derrate* espressa nel contesto della scrittura, e indicare la specie, la qualità e la quantità della derrata da consegnare, e determinare il tempo entro il quale va fatta la consegna: la mancanza di questa determinazione esclude la qualità di cambiale, salvi gli effetti dell'obbligazione, secondo la sua natura civile o commerciale.

Giunto il termine prefisso nell'ordine, è in facoltà del possessore di farlo eseguire o con il caricamento della derrata per terra o per acqua, o con il trasporto di essa in altri luoghi di deposito o magazzini. Se egli vuole ritenerla nei luoghi di deposito o nei magazzini, dove si trova, oltre il tempo espresso nell'ordine, e gli usi locali lo consentano, la derrata vi resta per suo conto e rischio (art. 333 al 336 cod. comm.).

1086. In mancanza di convenzione speciale o di usi locali, le spese di consegna, e in ispecie quelle di misurazione e di pesatura, sono a carico di chi deve consegnare; le spese di ricevimento a carico di colui, al quale la consegna dev' esser fatta.

Il prezzo della derrata non consegnata è regolato, quanto all'indennità e al rimborso, secondo il corso delle mercuriali nel luogo e nel tempo stabiliti per la consegna (art. 337 e 338 cod. comm.).

CAPO II.

Dell'assegno bancario (check).

1087. Chiunque ha somme di danaro disponibili presso un istituto di credito o presso un commerciante, può disporne a favore proprio o di un terzo mediante assegno bancario (*check*).

L'assegno bancario deve indicare la somma da pagarsi, e essere datato e sottoscritto dal traente: può essēre al portatore, come può essere pagabile a vista o in un termine non maggiore di dieci giorni da quello della presentazione: gli sono applicabili tutte le disposizioni che riguardano la girata, l'avallo, le firme di persone incapaci, le firme false o falsificate, la scadenza e il pagamento della cambiale, il protesto, l'azione verso il traente e i giranti, e le cambiali smarrite (§ 1056 e seg., art. 339 al 341 cod. comm.).

1088. Il possessore dell'assegno bancario deve presentarlo al trattario entro 8 giorni dalla data, se è tratto nel luogo dove è pagabile, entro 15, se tratto in luogo diverso: il giorno della data non è compreso nel termine. La presentazione dell'assegno a termine si accerta con il visto datato e sottoscritto dal trattario, o nei modi stabiliti al § 1073 e seg.: se il possessore non lo presenta entro questi termini, o non ne chiede il pagamento alla scadenza, perde la sua azione contro i giranti: la perde anche contro il traente, se dopo il decorso dei termini stessi la disponibilità della somma è mancata per fatto del trattario (art. 342 e 343 cod. comm.).

1089. Chi emette un'assegno bancario senza data, o con falsa data, o senza che esista presso il trattario la somma disponibile, è punito con pena pecuniaria eguale al decimo della somma indicata nell'assegno, salve le pene più gravi sancite nel codice penale (art. 344 cod. comm.).

TITOLO VII.

Del contratto di conto corrente.

1090. Il contratto di conto corrente produce: 1.° il trasferimento della proprietà del credito annotato in conto corrente a favore del ricevente, che se ne dà debito, e la novazione dell'obbligazione precedente nei rapporti tra il rimettente e il ricevente stesso; però l'annotazione in conto corrente di un effetto di commercio o altro titolo di credito si presume fatta sotto la condizione « salvo incasso »; 2.° la reciproca compensazione tra le parti sino alla concorrenza del rispettivo dare e avere alla chiusura del conto, salvo il pagamento della differenza; 3.° la decorrenza dell'interesse sulle somme annotate in conto corrente a debito del ricevente, dal giorno dell'esazione. L'interesse è calcolato a giorni e alla ragione commerciale (6 %), se non è convenuto diversamente. L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per gli affari che vi si riferiscono (art. 345 e 346 cod. comm.).

1091. La chiusura del conto corrente e la liquidazione della

differenza hanno luogo alla scadenza dei termini stabiliti dalla convenzione o dagli usi del commercio e in difetto alla fine del Dicembre di ogni anno. Sulla differenza decorre l'interesse dalla data della liquidazione (art. 347 cod. comm.).

1092. Lo scioglimento del conto corrente ha luogo di diritto: 1.° per la scadenza del termine convenuto; 2.° in mancanza di convenzione, per la disdetta data da una delle parti; 3.° per il fallimento di una delle parti: può essere domandato anche in caso di morte, di interdizione o di inabilitazione di una delle parti (art. 348 cod. comm.).

TITOLO VIII.

Del mandato commerciale e della commissione.

CAPO PRIMO.

Del mandato commerciale.

1093. Mandato commerciale in genere. — Il mandato commerciale ha per oggetto la trattazione di affari commerciali per conto e in nome del mandante: non si presume gratuito (1095): sebbene concepito in termini generali, non si estende ad affari non commerciali, se ciò non è dichiarato espressamente. Se al mandatario non sono date istruzioni che rispetto a certe particolarità dell' affare, il mandato si reputa libero per le altre. Il mandato per un certo affare comprende tutti gli atti necessari all'esecuzione di esso, ancorchè non espressamente indicati.

Il commerciante che non vuole accettare un incarico deve nel più breve termine possibile fare conoscere il suo rifiuto al mandante, e ciò nonostante fare riporre in luogo sicuro le cose speditegli e avere cura della loro conservazione a spese del mandante, sino a che questi abbia potuto dare le disposizioni opportune. In caso di ritardo può anche provocare il deposito giudiziale e la vendita secondo le disposizioni del § 967 (art. 349 a 351 cod. comm.).

1094. Se le cose che il mandatario riceve per conto del mandante presentano segni visibili di danni sofferti durante il trasporto, egli deve fare gli atti necessari a preservare i diritti del mandante verso il vettore; altrimenti è responsabile delle cose ricevute secondo la descrizione contenuta nelle lettere di avviso o di vettura o nelle polizze di carico. Se il danno richieda urgenti provvedimenti, il mandatario può anche provocare la vendita secondo le disposizioni del § 967.

Il mandatario è obbligato a rendere noti al mandante tutti i fatti, che possono determinarlo a rivocare o a modificare il mandato: nella custodia delle cose che detiene per conto del mandante è responsabile dei danni che non derivano da caso fortuito, da forza maggiore, da vizio delle cose stesse o dalla loro natura: è parimenti tenuto a pagare l' interesse delle somme che appartengono al mandante dal

giorno in cui avrebbe dovuto farne la spedizione o la consegna: se non opera secondo le istruzioni ricevute, o in difetto d'istruzioni secondo gli usi del commercio, è obbligato al risarcimento del danno: deve dare notizia senza ritardo al mandante dell'esecuzione del mandato. Il ritardo del mandante a rispondere dopo ricevuto l'avviso, per un tempo maggiore di quello richiesto dalla natura dell'affare, o concesso dagli usi del commercio, fa presumere la sua approvazione, ancorchè il mandatario abbia ecceduto il mandato.

Se il mandatario distrae dal fine prescritto le somme ricevute per conto del mandante, è debitore dell'interesse sulle somme stesse dal giorno in cui le ha ricevute, oltre al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del mandato, e salva ogni altra azione anche penale in caso di dolo o frode.

Il mandatario deve, se richiesto, esibire il mandato ai terzi con i quali contratta, ma non può opporre loro le istruzioni separate dategli dal mandante, se non prova ch'essi le conoscevano al tempo in cui fu contratta l'obbligazione (art. 352 al 359 cod. comm.).

1095. Il mandante è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari all'esecuzione del mandato, se non vi è convenzione contraria. La misura della provvigione spettante al mandatario per l'esecuzione del mandato si determina, in difetto di convenzione, secondo gli usi del luogo in cui il mandato viene eseguito.

Il mandatario commerciale, per le sue anticipazioni e spese, per gli interessi delle somme sborsate e per la sua provvigione, ha privilegio speciale sulle cose di ragione del mandante, ch'egli detiene per l'esecuzione del mandato, o che si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini o in luogo di pubblico deposito, o delle quali egli può provare la fattagli spedizione con il possesso legittimo della polizza di carico « sola » o « prima », o della lettera di vettura: i suddetti crediti sono preferibili a ogni altro verso il mandante e verso il venditore rivendicante, ancorchè le anticipazioni o le spese siano fatte prima o dopo che le cose sono pervenute in possesso del mandatario.

Il mandatario che ha comprato merci per conto del mandante ha privilegio anche per il prezzo pagato, se le merci si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini o in luogo di pubblico deposito. In caso di fallimento del mandante, il privilegio del mandatario sulle cose comprate per di lui conto si esercita secondo le disposizioni dei § 1285-1287. Se le cose appartenenti al mandante sono state vendute dal mandatario, il privilegio si esercita sul prezzo. Per esercitare questo diritto, il mandatario deve far notificare giudizialmente al mandante la nota delle somme che gli sono dovute, con intimazione di farne pagamento entro tre giorni, e con l'avvertimento che in difetto si procederà alla vendita delle cose soggette al privilegio (form. 250.ª): il mandante può fare opposizione con citazione a udienza fissa, notificata entro lo stesso termine. Se il mandante non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del mandatario, il termine per la opposizione è quello stesso stabilito per la notifica del decreto di sequestro (§ 967 e nota). Trascorso il termine o rigettata l'opposizione il mandatario può, senz'altra formalità, fare vendere le cose suddette secondo le disposizioni del § 966 (art. 363 cod. comm.).

1096. Se più mandatari sono designati nello stesso atto, e non è dichiarato che debbano operare congiuntamente, essi si reputano incaricati di operare l'uno in mancanza dell'altro, secondo l' ordine nel quale il loro nome è indicato nell'atto di nomina. Se è dichiarato che i mandatari debbano operare congiuntamente, e il mandato non viene accettato da tutti, quelli che accettano si reputano autorizzati a eseguirlo, qualora costituiscano la maggioranza dei nominati. L' obbligazione di più mandatari commerciali è solidaria (art. 364 cod. comm.).

1097. Oltre i casi veduti al § 756, il mandato si estingue: 1.° per il matrimonio della donna commerciante, che ha dato o ricevuto il mandato, se non viene autorizzata a continuare l'esercizio del commercio (§ 939 e seg.); 2.° per la rivocazione dell' autorizzazione all'esercizio del commercio concesso alla moglie o al minore che ha dato o ricevuto il mandato (§ 937 e 940).

Se l'esecuzione del mandato è interotta per rivocazione del mandante o rinuncia del mandatario, senza giusta causa, si fa luogo al risarcimento dei danni: se è interotta per morte del mandante o del mandatario, il compenso di questo si determina in proporzione di ciò che gli sarebbe dovuto per l' esecuzione completa (art. 365 e 366 cod. comm.).

1098. **Institori e rappresentanti. —** È institore colui che viene preposto all'esercizio del commercio del preponente nel luogo dove questi lo esercita o in luogo diverso. Il preponente è responsabile dei fatti dell'institore e delle obbligazioni da lui contratte entro i limiti del commercio al quale è preposto: se i preponenti sono più, ciascuno di essi è responsabile solidariamente: se preponente è una società di commercio, la responsabilità dei soci si regola secondo la diversa natura della società (§ 970 e art. 367 e 368 cod. comm.).

1099. Il mandato conferito all'institore può essere espresso o tacito: se espresso, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale civile nella cui giurisdizione l' institore deve esercitare il suo ufficio, per essere trascritto nel registro a ciò destinato, e affisso secondo le disposizioni del § 937 e per estratto a cura del cancelliere pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo di residenza del tribunale stesso (form. 251.ª). Sino a che non siano adempiute tutte queste formalità, si applicano le disposizioni seguenti:

Rispetto ai terzi, il mandato conferito tacitamente all' institore si reputa generale, e comprende tutti gli atti appartenenti e necessari all' esercizio del commercio per cui è dato. Il preponente non può opporre ai terzi veruna limitazione del mandato tacito, se non prova che essi la conoscevano al tempo in cui fu contratta l'obbligazione.

L'institore deve sempre trattare a nome del preponente e nella sua sottoscrizione indicare, oltre il proprio nome e cognome anche il nome e cognome, o la ditta del preponente con la clausola « per procura » o altra equivalente; in mancanza di tale dichiarazione, assume obbligazione personale; ma i terzi possono esercitare anche contro il preponente le azioni che derivano dagli atti dell'institore appartenenti e necessari all'esercizio del commercio, cui questi è preposto: egli non può, senza espresso consenso del preponente, fare operazioni, nè prendere interesse, per conto proprio o altrui, in altri

commerci del genere di quello cui è preposto; se contravviene a questo divieto è tenuto al risarcimento dei danni, e il preponente ha inoltre diritto di ritenere per sè i profitti conseguiti con gli atti vietati; può promuovere azioni e essere convenuto in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti dagli atti da lui intrapresi nell'esercizio del commercio, cui è preposto; finalmente è responsabile solidariamente con il preponente dell'osservanza delle disposizioni contenute nei titoli III e IV di questo libro rispetto al commercio cui è preposto e penalmente nei casi di cui al titolo VIII, capo II.

La rivocazione del mandato espresso dev'essere pubblicata nelle stesse forme con le quali ne fu pubblicato il conferimento (art. 369 al 375 cod. comm. e form. 252.ª).

1100. Tutte queste disposizioni relative agli institori si applicano ai rappresentanti di case commerciali o di società estere, che trattano e conchiudono abitualmente in nome e per conto di esse nel regno gli affari appartenenti al loro commercio (art. 376 cod. comm.).

1101. Commessi viaggiatori di commercio. — Chi manda in altro luogo un suo dipendente, autorizzato con lettere, avvisi, circolari o simili documenti, a trattar affari o fare operazioni del suo commercio, è tenuto per le obbligazioni da lui contratte entro i limiti dell'incarico, con le restrizioni espresse nei documenti che lo autorizzano. Anche il commesso viaggiatore deve trattare per conto del suo mandante e indicarne il nome, ma non può sottoscrivere *per procura* (art. 377 e 378 cod. comm.).

1102. Commessi di negozio. Se preposti a vendere al minuto hanno facoltà di esigere, nel luogo di esercizio, o al momento della consegna, il prezzo delle merci che vendono e di rilasciarne ricevuta in nome del principale: fuori del luogo di esercizio non possono esigerne i crediti senza autorizzazione speciale (art. 379 cod. comm.).

CAPO II.

Della commissione.

1103. La commissione ha per oggetto la trattazione di affari commerciali per conto del committente a nome del commissionario: tra committente e commissionario esistono gli stessi diritti e doveri come tra mandante e mandatario, con le modificazioni seguenti (art. 380 cod. comm.).

1104. Il commissionario è obbligato direttamente verso la persona con la quale ha contrattato, come se l'affare fosse suo: il committente non ha azione verso le persone con le quali il commissionario ha contrattato, nè queste hanno azione verso il committente. Il commissioniario deve tenere distinte tra loro e dalle proprie le cose che appartengono a committenti diversi, e nei suoi libri prendere nota separata di ciascuna operazione: se egli ha verso la stessa persona crediti provenienti da operazioni diverse, fatte per conto di più committenti o per conto proprio e altrui, è tenuto a esigere da essa un documento distinto per ciascun affare, e in caso di pagamento deve indicare nei suoi libri il credito per cui è fatto. In mancanza d'indi-

cazione, il pagamento viene imputato proporzionalmente a ciascun credito (art. 381 e 382 cod. comm.).

1105. Le operazioni fatte dal commissionario con violazione o eccesso di mandato restano a suo carico e conseguentemente: 1.° se ha venduto per un prezzo inferiore al limite fissato, o, in difetto, inferiore al prezzo corrente, egli deve pagare al committente la differenza qualora non provi che la vendita al prezzo fissato o corrente era ineseguibile e che con la vendita fatta il committente fu preservato da un danno; 2.° se ha comprato per un prezzo superiore, il committente può respingere l'operazione, e considerarla fatta per conto del commissionario, ove questi non offra di sopportare la differenza del prezzo: 3.° se la cosa comprata non corrisponde alla qualità commessa, il committente può rifiutarla.

Se il commissionario senza autorizzazione del committente fa anticipazioni, vendite o altre operazioni a fido, assume i rischi a suo carico; e il committente può esigere da lui il pagamento immediato delle somme corrispondenti ai fidi fatti, cedendogli gli interessi e i vantaggi che ne derivano. Il commissionario però si presume autorizzato a concedere i termini d'uso nella piazza ove fa l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti: se, a ciò autorizzato, vende a fido, deve indicare al committente nella lettera d'avviso la persona del compratore e il termine concesso; altrimenti si ritiene che l'operazione sia stata fatta a pronti contanti, esclusa ogni prova in contrario (art. 383 al 385 cod. comm.).

1106. Nella commissione di compra o di vendita di cambiali, di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio, o di merci che hanno un prezzo di borsa o di mercato, il commissionario, se il committente non dispose altrimenti, può somministrare egli stesso al prezzo corrente, come venditore, le cose che deve comprare, o ritenere per sè al prezzo corrente, come compratore, le cose che deve vendere per conto del committente, salvo il suo diritto alla provvigione: anzi se nel dare avviso al committente della commissione eseguita il commissionario nei casi suddetti non nomina la persona con la quale ha contrattato, il committente ha diritto di ritenere che egli abbia venduto o comprato per proprio conto, e di esigere da lui l'adempimento del contratto (art. 386 cod. comm.).

1107. Il commissionario non è responsabile dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, quando non vi sia convenzione o uso contrario: se assume tale responsabilità, è personalmente obbligato verso il committente all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto; e in questo caso ha diritto alla provvigione speciale denominata « star del credere » che si determina secondo gli usi del luogo dell'eseguita commissione (art. 387 cod. comm.).

TITOLO IX.

Del contratto di trasporto.

1108. Il contratto di trasporto ha luogo tra lo speditore o mittente, che dà l'incarico del trasporto, e l'imprenditore che assume

di farlo eseguire in nome proprio e per conto altrui, oppure tra uno di essi e il vetturale che assume di eseguirlo. Dicesi « vettore » chiunque assume in qualunque modo di eseguire o di fare eseguire trasporti.

Le obbligazioni tra il mittente o l'imprenditore di trasporti per acqua e il capitano o padrone sono regolate nel libro II.

Il mittente deve rilasciare al vettore, che ne fa domanda, una lettera di vettura (lettera di porto, bollettino di spedizione), la quale, mentre è prova del contratto, può anche essere un titolo negoziabile, e quindi tanto all'ordine, quanto al portatore. La forma e gli effetti della girata della lettera di vettura sono regolati a norma dei §§ 1053 a 1089 (art. 388 e 389 cod. comm.).

1109. La lettera di vettura dev'essere datata e sottoscritta dal mittente, e indicare: 1.° la natura, il peso, la misura o il numero delle cose da trasportare, e, se sono in colli, anche la qualità dell'imballaggio, il numero e i contrassegni o marche di essi; 2.° la persona del mittente e sua residenza; 3.° la persona del vettore e sua residenza; 4.° il luogo di destinazione e la persona del destinatario, esprimendo se la lettera di vettura sia all'ordine o al portatore; 5.° il porto, o prezzo del trasporto, e le somme dovute al vettore per le spedizioni aggravate di spese anticipate o di assegni: 6.° il tempo entro cui deve essere eseguito il trasporto, ovvero, trattandosi di trasporto per strada ferrata, se debba essere fatto a grande o a piccola velocità; 7.° le altre stipulazioni convenute tra le parti. Il mittente può indicare sè stesso come destinatario. Deve consegnare al vettore i documenti doganali o altri che occorrano, e risponde della loro verità e regolarità (art. 390 e 391 cod. comm.).

1110. Il vettore deve restituire un esemplare della lettera di vettura con la sua sottoscrizione al mittente, che ne faccia domanda. Se la lettera di vettura è all'ordine o al portatore, la girata o la consegna dell'esemplare sottoscritto dal vettore trasferisce la disponibilità delle cose trasportate. Le convenzioni non indicate nella lettera di vettura non hanno effetto contro il destinatario, e contro il possessore dell'esemplare della lettera di vettura all' ordine o al portatore sottoscritto dal vettore. Se il vettore accetta le cose da trasportarsi senza fare riserva, si presume che esse non presentino vizi apparenti d'imballaggio (art. 392 e 393 cod. comm.).

1111. Il vettore deve fare la spedizione delle cose da trasportarsi secondo l'ordine in cui ne ha ricevuto la consegna, se, per la natura di esse, per la loro destinazione o per altri motivi, non sia necessario seguire un ordine diverso, o non ne sia impedito da caso fortuito o da forza maggiore: quando ciò avvenisse, il vettore deve tosto avvisarne il mittente, il quale ha facoltà di risolvere il contratto con la sola rifusione delle spese sostenute dal vettore. Se l'impedimento interviene durante l'esecuzione del trasporto, il vettore ha anche diritto al pagamento del porto in proporzione del cammino percorso. In questi casi dev'essere restituito al vettore l'esemplare della lettera di vettura all'ordine o al portatore da lui sottoscritto (art. 394 e 395 cod. comm.).

1112. Il mittente ha sempre diritto di sospendere il trasporto e di ordinare la restituzione delle cose trasportate o la consegna di

esse a un destinatario diverso da quello indicato nella lettera di vettura, o di disporne altrimenti; ma deve rifondere al vettore le spese e risarcirgli i danni, che sono la conseguenza immediata e diretta del contrordine: se la lettera di vettura è all'ordine o al portatore, lo stesso diritto spetta al possessore dell'esemplare della lettera di vettura sottoscritto dal vettore: questi ricevendo il contrordine ha diritto alla restituzione dell'esemplare, e, se è mutata la destinazione delle cose trasportate, a una nuova lettera di vettura.

L'obbligo del vettore di eseguire gli ordini del mittente cessa dal momento in cui, arrivate le cose al luogo di destinazione, il destinatario che sia in possesso del documento atto a esigere la riconsegna l'abbia reclamata dal vettore, o questi gli abbia consegnato la lettera di vettura. In questi casi il solo destinatario ha facoltà di disporre delle cose trasportate. Il termine della riconsegna delle cose trasportate, se non è stabilito da convenzioni delle parti o dai regolamenti, si determina secondo l'uso commerciale (art. 396 e 397 cod. comm.).

1113. Il vettore è responsabile dei fatti dei suoi dipendenti, di tutti i vettori successivi e di ogni altra persona, cui egli affidi l'esecuzione del trasporto: i vettori successivi hanno diritto di far dichiarare sulla lettera di vettura o altrimenti lo stato delle cose da trasportarsi al momento in cui sono loro consegnate: in mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in condizione buona e conforme alle indicazioni della lettera di vettura. È pure responsabile il vettore della perdita e dell'avaria delle cose affidategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve sino a quello della riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da vizio delle cose stesse o dalla loro natura, da fatto del mittente o del destinatario (art. 398 al 400 cod. comm.).

1114. Nel trasporto di determinate specie di cose fragili o soggette a facile deterioramento, o di animali, ovvero nei trasporti fatti in modo speciale, le amministrazioni di strade ferrate e qualsiasi altro vettore possono stipulare che la perdita o l'avaria si presuma derivata da vizio delle cose trasportate, dalla loro natura, o da fatto del mittente o del destinatario, se non è provata la loro colpa: se poi trattisi di cose che per loro natura soggiacciono nel trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, possono limitare la loro responsabilità sino alla concorrenza di un tanto per cento preventivamente determinato, che deve essere stabilito per ciascun collo, se la cosa è divisa in colli: questa limitazione della responsabilità non ha effetto se il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non avvenne in conseguenza della natura delle cose, o che per circostanze del caso non poteva giungere alla misura stabilita.

Le avarie si accertano nei modi stabiliti al § 967, e il mittente, il possessore della lettera di vettura o il destinatario, secondo i casi preveduti al § 1112, può essere autorizzato dall'autorità giudiziaria a esigere la consegna delle cose trasportate con cauzione o senza (art. 401, 402 e 404 cod. comm.).

1115. In caso di ritardo nell'esecuzione del trasporto oltre il termine di cui al predetto § 1112, il vettore perde una parte del

prezzo di trasporto proporzionata alla durata del ritardo, o l'intiero prezzo se il ritardo è durato il doppio del tempo stabilito per l'esecuzione del trasporto, oltre l'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno: non è responsabile del ritardo, se lo prova derivato da caso fortuito, da forza maggiore, o da fatto del mittente o del destinatario: la mancanza di sufficienti mezzi di trasporto non basta a scusare il ritardo.

Il danno invece derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna, determinato dalle mercuriali o dai listini di borsa, detratte le spese risparmiate in conseguenza della perdita o dell'avaria, quali quelle di trasporto, di dogana, ecc. Se il danno è operato con dolo o manifesta negligenza, la misura del risarcimento si determina secondo le disposizioni del § 562: il danno derivante dalla perdita dei bagagli di un viaggiatore consegnati al vettore senza indicazione del contenuto, si determina secondo le particolari circostanze del fatto. Però il vettore non risponde degli effetti preziosi, del danaro e dei titoli di credito, che non gli sono stati dichiarati, e in caso di perdita o di avaria non è tenuto a risarcire più del valore denunciato.

Dopo l'arrivo delle cose trasportate, o dopo il giorno in cui esse avrebbero dovuto arrivare nel luogo di destinazione, il destinatario può esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto e le azioni di risarcimento; da quel momento egli può pretendere la riconsegna delle cose stesse e della lettera di vettura. Il vettore però non è obbligato a eseguire la riconsegna, finchè la persona che si presenta a ricevere non adempia le sue obbligazioni. In caso di controversia, se il destinatario paga la somma che crede dovuta e fa il deposito della differenza, il vettore deve consegnargli le cose trasportate: se la lettera di vettura è all'ordine o al portatore, può ricusare la riconsegna, finchè non gli venga restituito l'esemplare da lui sottoscritto (art. 403 a 408 cod. comm.).

1116. Il destinatario può verificare a sue spese, al momento della riconsegna, lo stato delle cose trasportate, se anche non presentino segni esterni di avaria: se le riceve è obbligato a pagare quanto è dovuto per il trasporto secondo la lettera di vettura e per le spese anticipate o assegnate: se il vettore le consegna senza riscuotere le somme dovute a lui, ai vettori precedenti o al mittente, o senza esigere il deposito della somma controversa, perde il diritto di regresso e rimane responsabile verso il mittente e verso i vettori precedenti per le somme assegnate, salva la sua azione verso il destinatario (art. 409 e 410 cod. comm.).

1117. Ogni domanda di risarcimento dev'essere diretta contro il primo o contro l'ultimo vettore: può proporsi contro il vettore intermedio, quando si provi che il danno sia avvenuto durante il trasporto da lui eseguito. Ogni vettore chiamato a rispondere di fatti non suoi, ha la scelta di rivolgere le sue azioni contro il vettore che immediatamente lo precede, oppure contro il vettore intermedio responsabile nel danno.

Per tutti i crediti dipendenti dal contratto di trasporto il vettore ha privilegio sulle cose trasportate sino alla riconsegna al destinatario.

Se vi sono più vettori, l'ultimo esercita i diritti dei precedenti (art. 411 e 412 cod. comm.).

1118. Quando il destinatario non si trovi, o sorga controversia intorno al ricevimento delle cose trasportate, il presidente del tribunale di commercio o il pretore può ordinare il deposito o il sequestro delle cose stesse: può anche farne verificare lo stato e ordinarne la vendita sino alla concorrenza delle somme dovute al vettore, osservando le forme di cui al § 967; se non vi è controversia, il vettore, per ottenere il pagamento dovutogli, può procedere secondo le disposizioni del § 1095.

Se al contratto di trasporto fu aggiunta una clausola penale per l'inadempimento o per il ritardo alla consegna, si può sempre domandare l'esecuzione del trasporto e la pena: per il conseguimento della pena non si richiede la prova del danno: qualora poi si provi che il danno sofferto è superiore alla pena può chiedersi il supplemento. Se la responsabilità del vettore sia esclusa (§ 1113 e 1115) non vi è luogo a pena.

Il pagamento del porto anche se anticipato e il ricevimento senza riserva delle cose trasportate, estinguono ogni azione contro il vettore; eccettochè la perdita parziale o l'avaria, non riconoscibile al momento della riconsegna, sia provata avvenuta nell'intervallo tra la consegna al vettore e la riconsegna, e la domanda di verifica sia proposta appena scoperto il danno e non più tardi di 7 giorni dal ricevimento.

Le stipulazioni che escludano o limitino nei trasporti per strada ferrata le obbligazioni e le responsabilità di cui al presente e ai §§ 1110, 1111, 1113 al 1115 e 1117 sono nulle e di nessun effetto, anche se permesse da regolamenti generali o particolari, salvo che alla limitazione di responsabilità corrisponda una diminuzione del prezzo di trasporto stabilito nelle tariffe ordinarie, offerta con tariffe speciali (art. 413 al 416 cod. comm.).

TITOLO X.

Del contratto di assicurazione.

CAPO I.

Disposizioni generali.

1119. L'assicurazione è il contratto con cui l'assicuratore si obbliga, mediante un premio, a risarcire le perdite o i danni che possono derivare all'assicurato da determinati casi fortuiti o di forza maggiore, ovvero a pagare una somma di danaro secondo la durata o gli eventi della vita di una o più persone. Le assicurazioni marittime sono specialmente regolate nel libro II: le associazioni di mutua assicurazione, regolate nel titolo IX, sono soggette anche a quelle del presente titolo, che non siano incompatibili con la loro speciale natura (art. 417 al 419 cod. comm.).

1120. Il contratto di assicurazione dev'essere fatto per iscritto: la polizza, oltre che datata, deve indicare: 1.° la persona dell'assicurato, quella dell'assicuratore e la loro residenza o domicilio; 2.° l'og-

getto dell' assicurazione; 3.° la somma assicurata; 4.° il premio di assicurazione: 5.° i rischi che l'assicuratore assume a suo carico, e il tempo da cui cominciano e in cui finiscono. L'assicurazione si reputa contratta per conto di chi si fa assicurare, se nella polizza non è dichiarato che è contratta per conto altrui o *per conto di chi spetta.*

L' assicuratore può far assicurare da altri le cose già assicurate, e l'assicurato può far assicurare il premio dell'assicurazione (§ 1122). La cessione dei diritti verso l' assicuratore si opera con il trasferimento della polizza mediante dichiarazione sottoscritta dal cedente e dal cessionario, e non ha effetto verso i terzi se non è notificata all' assicuratore o da lui accettata per iscritto (art. 420 al 422 cod. comm.).

CAPO II.

Dell' assicurazione contro i danni.

1121. Disposizioni generali. — Può far assicurare non solo il proprietario, ma anche il creditore, che ha privilegio o ipoteca sulla cosa, e in generale chiunque ha interesse reale e legittimo o una responsabilità per la conservazione di essa.

L'assicurazione può essere fatta per tutto il valore della cosa, per una parte di esso, per una somma determinata, per una parte aliquota della cosa, di più cose congiuntamente o separatamente, o di una università di cose. Si possono anche assicurare i profitti sperati e i frutti pendenti, nei casi preveduti dalla legge.

Quando l'assicurazione contro i danni non copre che una parte del valore della cosa assicurata, l'assicurato sostiene una parte proporzionale dei danni e delle perdite (art. 423 al 425 cod. comm.).

1122. Le cose assicurate per l'intiero valore non possono essere nuovamente assicurate per lo stesso tempo e per gli stessi rischi: una seconda assicurazione è però valida: 1.° se è condizionata alla nullità della precedente o all' insolvenza totale o parziale del primo assicuratore; 2.° se dei diritti derivanti dalla prima assicurazione è fatta cessione al secondo assicuratore, o rinuncia al primo.

Se l'intiero valore delle cose assicurate non è coperto dal primo contratto, gli assicuratori posteriori rispondono per il valore residuo, secondo l'ordine di data dei contratti: le assicurazioni contratte nello stesso giorno si reputano contemporanee e sono valide sino alla concorrenza del valore intiero, in proporzione della somma assicurata da ciascuna di esse (art. 426 e 427 cod. comm.).

1123. L'assicurazione per somma eccedente il valore delle cose assicurate non produce effetto riguardo all'assicurato, se vi fu dolo o frode da parte sua, e l'assicuratore di buona fede ha diritto al premio: se non vi fu dolo, nè frode, l' assicurazione è valida sino a concorrenza del valore delle cose assicurate, e l' assicurato non è tenuto a pagare il premio per la somma eccedente, ma deve soltanto un'indennità eguale alla metà del premio e non maggiore del mezzo per cento della somma assicurata.

Qualunque dichiarazione falsa o erronea, e qualunque reticenza di circostanze conosciute dall'assicurato, è causa di nullità dell' assicurazione, quando la dichiarazione o la reticenza sia di tale natura,

che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso al contratto o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose: l'assicurazione è nulla, sebbene la dichiarazione o la reticenza riguardi circostanze che in effetto non hanno influito sul danno o sulla perdita delle cose assicurate: se da parte dell'assicurato vi è stata mala fede, l'assicuratore ha diritto al premio.

L'assicurazione è parimenti nulla, se l'assicuratore e l'assicurato o la persona che ha fatto assicurare, conoscevano la mancanza o la cessazione dei rischi o l'avvenimento del danno. Se il solo assicuratore conosceva la mancanza o la cessazione dei rischi, l'assicurato non è obbligato a pagare il premio; se la persona che ha fatto assicurare sapeva che il danno era già avvenuto, l'assicuratore non è tenuto all'adempimento del contratto, ma ha diritto al premio. Se la cosa assicurata non è stata esposta ai rischi, l'assicurazione si ha come non avvenuta, ma l'assicuratore ha diritto a un'indennità eguale alla metà del premio, purchè non maggiore del mezzo per cento della somma assicurata (art. 428 al 431 cod. comm.).

1124. L'assicuratore è liberato quando per fatto dell'assicurato, i rischi vengano trasformati o aggravati con il cambiamento di una circostanza essenziale in guisa che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se al tempo del contratto fosse esistito questo nuovo stato di cose. Ciò non si applica se l'assicuratore abbia continuato a eseguire il contratto dopo avuta notizia del cambiamento.

Se l'assicurato fallisce quando il rischio non è ancora finito, e l'assicuratore non è pagato del premio, questi può chiedere cauzione, oppure lo scioglimento del contratto: lo stesso diritto ha l'assicurato se l'assicuratore fallisce o si mette in istato di liquidazione (art. 432 e 433 cod. comm.).

1125. Sono a carico dell'assicuratore le perdite e i danni che accadono alle cose assicurate, per cagione dei casi fortuiti o di forza maggiore dei quali egli ha assunto i rischi: però non risponde delle perdite e dei danni derivanti da solo vizio inerente alla cosa assicurata e non denunciato, nè di quelli cagionati da fatto o colpa dell'assicurato o dei suoi agenti, committenti o commissionari (§ 1128): nemmeno risponde dei rischi di guerra e dei danni derivanti da sollevazioni popolari, se non vi è convenzione contraria.

Il risarcimento dovuto dall'assicuratore si determina secondo il valore che le cose assicurate avevano al tempo del sinistro: se all'assicurazione ha preceduto una stima accettata dall'assicuratore, egli non può impugnarla che per frode, simulazione o falsificazione, senza pregiudizio d'ogni altra azione, anche penale: se non vi è stima accettata, il valore può essere stabilito con tutti i mezzi di prova ammessi dalla legge. L'assicurato non ha diritto di abbandonare all'assicuratore le cose avanzate o salvate dal sinistro: il loro valore è dedotto dalla somma dovuta dall'assicuratore, salve le disposizioni riguardanti i rischi della navigazione (§ 1198 e seg.).

L'assicurato entro giorni tre dacchè avvenne il sinistro o dacchè n'ebbe conoscenza, deve darne notizia all'assicuratore; deve inoltre fare quanto sta in lui per evitare o diminuire i danni. Le spese fatte a tale scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, quantunque

il loro ammontare aggiunto a quello del danno ecceda la somma assicurata e lo scopo non siasi ottenuto, se non è riconosciuto che, in tutto o in parte, siano state fatte inconsideratamente (art. 434 a 436 cod. comm.).

1126. Se l'assicurazione ha per oggetto i danni o la perdita di cose mobili, l'assicuratore è liberato da ogni responsabilità qualora paghi dopo 30 giorni dal sinistro e non siano state fatte opposizioni: se l'assicurazione ha per oggetto immobili, l'assicuratore sarebbe responsabile verso i creditori privilegiati o ipotecari anche quando il pagamento fosse seguito dopo i 30 giorni, nè vi fossero opposizioni; avrà quindi diritto di ottenere che l'assicurato gli provi con gli opportuni certificati che sugli immobili non esistono privilegi o ipoteche (art. 437 cod. comm. e 1951 cod. civ.).

1127. L'assicuratore, che ha risarcito il danno o la perdita delle cose assicurate, è surrogato verso i terzi nei diritti che per causa del danno competono all'assicurato: questi è responsabile di ogni pregiudizio da lui recato a tali diritti. Se il danno fu risarcito solo in parte, l'assicurato e l'assicuratore concorrono insieme a far valere i loro diritti in proporzione di quanto è loro dovuto. In caso di alienazione delle cose assicurate, i diritti e le obbligazioni del precedente proprietario non passano all'acquirente, salvo patto contrario (art. 438 439 cod. comm.).

1128. **Alcune specie di assicurazione contro i danni.** — Se il creditore ha fatto assicurare la solvibilità del suo debitore, l'assicuratore, prima di pagare la somma assicurata, ha diritto di esigere che il debitore sia escusso a norma del § 822. L'assicuratore, che paga la somma assicurata, è surrogato nei diritti dell'assicurato verso il debitore, con la riserva indicata nel prec. § in caso di risarcimento parziale.

L'assicurazione contro i danni del fuoco comprende tutti i danni cagionati dall'incendio prodotto da qualsiasi causa, esclusa quella dipendente da *colpa grave imputabile personalmente all'assicurato*, da guerre o sollevazioni popolari. Comprende quindi anche i danni derivati da colpa o dolo delle persone, delle quali l'assicurato dovrebbe, secondo le norme comuni, rispondere, oppure da vizio proprio dell'edificio assicurato, ancorchè non denunciato, se non si provi che l'assicurato ne avesse conoscenza al momento del contratto.

Sono inoltre parificati ai danni d'incendio, salva convenzione contraria: 1.° i danni derivati alle cose assicurate dall'incendio avvenuto in altro prossimo edificio, o dai mezzi impiegati per arrestare o per estinguere l'incendio; 2.° le perdite e i danni avvenuti per qualunque causa durante il trasporto delle cose assicurate eseguite allo scopo di sottrarle ai danni dell'incendio; 3.° i danni derivati dalla demolizione dell'edificio assicurato, eseguita allo scopo d'impedire o di arrestare l'incendio; 4.° i danni prodotti dall'azione del fulmine, dalle esplosioni o altri simili accidenti, ancorchè non ne sia derivato incendio (art. 440 al 442 cod. comm.).

1129. Il rischio dell'assicuratore comincia dal mezzodì del giorno successivo alla data della polizza, se non vi è convenzione contraria. La determinazione dei danni si fa con il confronto del valore che l'edificio aveva prima del sinistro con il valore di ciò che resta dopo l'incendio (art. 443 e 444 cod. comm.).

1130. L'assicuratore del rischio locativo o del rischio del ricorso dei vicini (§ 701) risponde soltanto dei danni materiali che sono conseguenza immediata e diretta del sinistro (art. 445 cod. comm.).

1131. Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il risarcimento dovuto dall'assicuratore si determina secondo il valore, che i prodotti avrebbero avuto al tempo della loro maturità, o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono, se il sinistro non fosse avvenuto (art. 446 cod. comm.).

1132. L'assicurazione delle cose trasportate può avere per oggetto il valore di esse con le spese occorrenti sino al luogo di destinazione e il profitto sperato per il maggior prezzo che avranno nel luogo stesso: se il profitto sperato non è distintamente valutato nella polizza, non è compreso nell'assicurazione. Il rischio dell'assicuratore comincia quando le cose vengono consegnate per il trasporto, e continua sino a che sono riconsegnate nel luogo di destinazione, se non vi è convenzione contraria. La temporaria interruzione del trasporto e il cambiamento della convenuta linea di viaggio o dei modi di spedizione non liberano l'assicuratore dal rischio, quando siano necessari all'esecuzione del trasporto (art. 447 e 448 cod. comm.).

CAPO III.

Delle assicurazioni sulla vita.

1133. Ognuno può far assicurare, mediante un premio, il pagamento di una somma di denaro secondo la durata o gli eventi della vita propria o di quella di un terzo. L'assicurazione contratta sulla vita di un terzo è nulla, se il contraente non abbia alcun interesse all'esistenza di questo.

L'assicuratore per il caso di morte non è tenuto al pagamento della somma assicurata, se la morte della persona che ha fatto assicurare la propria vita sia avvenuta per effetto di condanna giudiziaria, di duello o di suicidio volontario, ovvero abbia per causa immediata un crimine o un delitto commesso dall'assicurato e di cui egli poteva prevedere le conseguenze avvenute. In questi casi l'assicuratore trattiene il premio, se non vi è convenzione contraria.

I cambiamenti di residenza, di occupazione, di stato e di genere di vita dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, se non hanno i caratteri indicati al § 1124 e se l'assicuratore, dopo avutane notizia, non chiese lo scioglimento del contratto. In caso di scioglimento, l'assicuratore deve restituire all'assicurato la terza parte del premio.

Le disposizioni circa le false o erronee dichiarazioni, le reticenze, la mancanza e la cessazione dei rischi, di cui al § 1123, si applicano anche alle assicurazioni sulla vita.

In caso di morte o di fallimento di colui che fece assicurare sulla propria vita o sulla vita di un terzo una somma da pagarsi a altra persona, ancorchè sua successibile, i vantaggi dell'assicurazione restano a esclusivo beneficio della persona designata nel contratto; salve, rispetto ai fatti versamenti, le disposizioni del cod. civ. che riguardano la collazione e la riduzione nelle successioni, e la rivoca-

zione degli atti in frode dei creditori (art. 449 al 453 cod. comm. e § 426 e seg., 492 e seg. e 565).

TITOLO XI.

Del pegno.

1134. Il contratto di pegno, rispetto ai terzi, dev'essere provato per iscritto, se la somma per la quale il pegno è costituito eccede le lire cinquecento, ancorchè sia dato da un commerciante, o da persona non commerciante per un atto di commercio (§ 934 e seg.).

Il pegno di cambiali e di titoli all'ordine può costituirsi mediante girata con la clausola « valuta in garantia » o altra equivalente, e il pegno di azioni, di obbligazioni o di altri titoli nominativi di società commerciali o civili mediante annotazione o trasferimento dei titoli nei libri della società « per causa di garantia » (art. 454 e 455 cod. comm.).

1135. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa data in pegno: il privilegio sussiste in quanto la cosa data in pegno sia stata consegnata, e sia rimasta in potere del creditore o di un terzo eletto dalle parti. Si reputa che il creditore ne abbia il possesso se le cose si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini o in quelli del suo commissionario, sulle sue navi, in dogana o in altro luogo di pubblico deposito, o se prima del loro arrivo è in possesso della polizza di carico « sola » o « prima » o della lettera di vettura girata con la clausola « valuta in garantia » o altra equivalente.

Il creditore deve fare gli atti necessari per la conservazione della cosa ricevuta in pegno, ed esigere tutte le somme che vengono in scadenza rispetto alla cosa stessa. Le spese occorse sono prelevate in suo favore, e quando sia soddisfatto del suo credito egli deve rendere conto di quanto sopravanza sulle fatte esazioni.

In mancanza di pagamento alla scadenza, e ove non esistono patti speciali per un modo diverso di vendita, il creditore può procedere alla vendita delle cose avute in pegno, nei modi stabiliti al § 1095. Qualunque patto che autorizzi il creditore ad appropriarsi la cosa avuta in pegno, è nullo (form. 192.ª).

Le precedenti disposizioni non derogano alle leggi speciali e ai regolamenti, che riguardano le banche e gli istituti autorizzati a fare anticipazioni e prestiti sopra depositi e pegni. Il pegno sulle merci o derrate depositate nei magazzini generali, è regolato dalle disposizioni del titolo seguente, e il pegno sulle navi da quelle del libro II (art. 456 al 460 cod. comm.).

TITOLO XII.

Del deposito di merci e derrate nei magazzini generali (1).

1136. La fede di deposito di merci e derrate nei magazzini generali deve indicare: 1.° il nome, il cognome, la condizione e il

(1) Vedi legge 3 Luglio 1871 e 2 Aprile 1882 sui magazzini generali.

domicilio del deponente; 2.° il luogo del deposito; 3.° la natura e quantità della cosa depositata, con il nome più noto in commercio e con le altre circostanze più opportune a stabilirne l'identità; 4.° se la merce sia o no sdaziata, se sia o no assicurata. Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, nella quale sono ripetute le stesse indicazioni. Questi titoli devono essere staccati da apposito registro a matrice da conservarsi presso il magazzino.

La fede di deposito e la nota di pegno possono essere al nome del deponente o di un terzo. Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto di richiedere che la cosa depositata sia divisa in più parti a sue spese, e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede distinta con relativa nota di pegno in surrogazione del titolo complessivo e unico, che dev'essere ritirato ed estinto (art. 461 al 464 cod. comm.).

1137. La fede di deposito e la nota di pegno, unite o separate, sono trasferibili mediante girata anche in bianco, che deve portare la data del giorno in cui è fatta. La girata dei due titoli produce il trasferimento della proprietà della cosa depositata; la girata della sola nota di pegno conferisce al giratario il diritto di pegno sulla cosa medesima, e la girata della sola fede di deposito gliene trasferisce la proprietà, salvi i diritti del creditore munito della nota di pegno.

La prima girata della nota di pegno deve contenere l'indicazione della somma del credito per cui è fatta, degli interessi dovuti e della scadenza; deve essere trascritta con le dette indicazioni nella fede di deposito, e la trascrizione va sottoscritta dal giratario.

La girata in bianco conferisce al portatore i diritti del giratario.

La girata della nota di pegno che non esprime la somma del credito, impegna tutto il valore della cosa depositata a favore del terzo possessore di buona fede, salvo il ricorso, contro chi di ragione, del titolare o del terzo possessore della fede di deposito, che avesse pagata una somma non dovuta (art. 465 al 468 cod. comm.).

1138. Tranne i casi di smarrimento della fede di deposito o della nota di pegno, di controversia sul diritto a succedere e di fallimento, non si ammette pignoramento o sequestro, nè altra opposizione o vincolo qualsiasi sulle cose depositate nei magazzini generali. Però le girate delle note di pegno non sono colpite dalla nullità sancita per i pegni costituiti posteriormente alla cessazione dei pagamenti, se non quando sia provato che il giratario conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti del girante (art. 469 cod. comm.).

1139. Il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno può ritirare la cosa depositata anche prima della scadenza del debito per cui fu costituita in pegno, depositando presso il magazzino generale il capitale e gl'interessi del debito calcolati sino alla scadenza. Questa somma è pagata al possessore della nota di pegno contro restituzione della nota stessa. Sotto la responsabilità del magazzino generale, e quando si tratti di merci omogenee, il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno, può ritirare anche soltanto una parte della merce depositando presso il magazzino una somma proporzionata al totale del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantità della merce estratta.

Il possessore della nota di pegno non pagata alla scadenza e pro-

testata secondo le disposizioni del titolo X di questo libro, può, trascorsi sette giorni dopo quello del protesto, far vendere il pegno agli incanti senza formalità giudiziarie. Il girante che ha pagato il possessore è surrogato nei suoi diritti, e può far procedere alla vendita otto giorni dopo la scadenza senza obbligo di costituzione in mora. La vendita per mancato pagamento non è sospesa nei casi indicati al precedente §.

Il diritto del possessore della nota di pegno si estende anche sulle somme derivanti dall'assicurazione delle cose depositate. I diritti di dogana, i dazi, le tasse sulle vendite e sulle spese di deposito, di conservazione e di salvamento delle cose depositate sono preferiti al credito con pegno: il residuo rimane nella cassa del magazzino generale a disposizione del possessore della fede di deposito (art. 470 al 473 cod. comm.).

1140. Il possessore della nota di pegno non può agire contro i beni del debitore, nè contro i giranti, se non ha prima esercitata la sua azione sul pegno: i termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti decorrono dal giorno in cui è compiuta la vendita della cosa depositata: decade dall'azione contro i giranti, se alla scadenza non fa il protesto per mancato pagamento, o se, entro 15 giorni da quello del protesto, non fa istanza per la vendita della cosa depositata; ma conserva l'azione contro il primo debitore e contro i giranti della fede di deposito. Questa azione è soggetta alla prescrizione di anni 5 (art. 474 e 475 cod. comm.).

1141. Chi perde una fede di deposito o una nota di pegno può, mediante cauzione e prova della proprietà del titolo perduto, ottenere, per ordinanza del tribunale di commercio nella cui giurisdizione si trova il magazzino depositario, che questo gli rilasci un duplicato, previa pubblicazione nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo, o dopo scaduto il termine indicato nell'ordinanza per fare opposizione: se la nota di pegno è scaduta, il tribunale può nel modo stesso ordinare il pagamento della somma dovuta. L'ordinanza dev'essere intimata al magazziniere, e anche al primo debitore se si tratti di nota di pegno, con elezione di domicilio nel comune in cui risiede il tribunale: il magazziniere o il debitore può opporsi all'ordinanza e sulla opposizione dev'essere pronunciato nella stessa udienza. La sentenza è esecutoria nonostante opposizione o appello e senza cauzione: essa può ordinare provvisoriamente il deposito della somma ricavata dalla cosa venduta (art. 476 cod. comm.).

1142. La vendita, volontaria o forzata, ai pubblici incanti delle cose depositate nei magazzini generali si fa senza formalità giudiziaria, con la sola assistenza di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti, o di un notaio designato dalla camera di commercio del luogo.

Il numero delle partite, la natura e quantità delle cose da vendersi, il prezzo d'asta, e il giorno, l'ora e le condizioni della vendita devono, almeno cinque giorni prima dell'incanto, essere pubblicate mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo, e mediante affissione alla porta dell'ufficio e del deposito del magazzino generale, della borsa, del tribunale civile, della camera di commercio e della casa comunale: queste indicazioni devono es-

sere previamente annotate in un registro da tenersi nel magazzino generale. Due giorni prima della vendita il pubblico dev'essere ammesso a esaminare e verificare le cose messe in vendita. Le spese degli incanti, comprese quelle per le pubblicazioni, sono a carico del magazzino, il quale può prelevare sui prodotti delle vendite un diritto nella misura determinata dalle leggi speciali (art. 477 al 479 cod. comm) (1).

---

(1) Le disposizioni della legge 3 Luglio 1871 e della legge 2 Aprile 1882 sui magazzini generali sono abrogate dal giorno della attuazione del nuovo codice per quanto è in esso provveduto (art. 12 *Disposizioni transitorie*).

LIBRO SECONDO.

DEL COMMERCIO MARITTIMO E DELLA NAVIGAZIONE

TITOLO I.

Delle navi e dei proprietarii di esse.

1143. Le navi sono beni mobili: fanno parte di esse le imbarcazioni, gli attrezzi, gli arredi, le armi, le munizioni, le provviste e in generale tutte le cose destinate all'uso suo permanente, ancorchè ne siano temporaneamente separate.

I contratti per la costruzione delle navi, le modificazioni e le rivocazioni di essi, le dichiarazioni e le cessioni di partecipazione alla proprietà di una nave in costruzione fatte dal committente o dal costruttore, che abbia impresa la costruzione per proprio conto, devono essere fatti per iscritto e non hanno effetto verso i terzi, se non sono trascritti nei registri dell' ufficio di compartimento marittimo in cui deve eseguirsi o è impresa la costruzione. Il committente può sciogliere il contratto per manifesta imperizia o frode del costruttore: in ogni altro caso, si applica la disposizione di cui al § 718. Il costruttore non può sciogliere il contratto, se non per caso fortuito o per forza maggiore: nel caso di sua morte il contratto si scioglie secondo le disposizioni dello stesso §. Ogni alienazione o cessione totale o parziale della proprietà o del godimento della nave dev'essere fatta per iscritto, salve le disposizioni del titolo IV di questo libro (1). Se

(1) *Art. 68.* Le dichiarazioni e i contratti aventi per oggetto la costruzione, la proprietà o il godimento delle navi, come pure i contratti di pegno o di cambio marittimo, ove siano fatti per scrittura privata, non possono essere ricevuti per la trascrizione nei registri marittimi, se le sottoscrizioni delle parti non siano in essi autenticate da notaio o accertate giudizialmente. Però gli atti suddetti, che abbiano per oggetto i battelli o altri galleggianti esenti dall'obbligo di essere provveduti dell'atto di nazionalità, possono essere ricevuti per l'annotazione nel registro indicato nell'art. 900 del regolamento per l'esecuzione del codice per la marina mercantile, ancorchè le sottoscrizioni siano in esse legalizzate soltanto dal sindaco.

Art. 69. Le navi e gli altri galleggianti destinati esclusivamente alla navigazione dei laghi e dei fiumi devono essere inscritti in un registro formato secondo l' annesso modello *E* nell'ufficio a ciò destinato, e in difetto nell'ufficio comunale del luogo in cui le navi o i galleggianti sono ordinariamente tenuti. Se questo luogo viene mutato, l'ufficiale suddetto o il sindaco del comune dove esiste l' inscrizione deve trasmettere una copia della partita, con tutte le annotazioni in esse esistenti, al sindaco del luogo della nuova stazione.

Art. 70. Le dichiarazioni e i contratti aventi per oggetto la costruzione, la proprietà o il godimento delle navi e dei galleggianti designati nel capov. dell'art. 68 e nell'art. 69, e ogni limitazione alla libera disponibilità di essi, derivante da pegno o da altro vincolo, non hanno effetto rispetto ai terzi, se gli atti che li contengono non siano depositati in originale o in copia autentica nell'ufficio e annotati nei registri indicati negli art. stessi. Le annotazioni devono essere immediatamente eseguite sotto la personale responsabilità dell'ufficiale cui spetta o del sindaco, e i documenti presentati in appoggio della domanda di annotazione devono essere custoditi in un volume provveduto di elenco e rubrica alfabetica dei nomi dei proprietari o altri aventi diritto (Regolamento).

l'alienazione o la cessione ha luogo nel regno, essa può farsi per atto pubblico o per scrittura privata; non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri dell' ufficio marittimo presso il quale la nave è inscritta. In paese estero l'alienazione dev'esser fatta per atto ricevuto nella cancelleria del regio consolato dinanzi all'ufficiale consolare, e non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri del consolato. Il console deve trasmettere copia da lui autenticata dell'atto di alienazione all'ufficio marittimo presso il quale la nave è inscritta. In tutti i casi l' alienazione dev' essere annotata sull'atto di nazionalità con l'indicazione se il venditore resta in credito del prezzo in tutto o in parte (form. 253.ª).

Gli amministratori della marina mercantile e gli ufficiali consolari non possono ricevere e trascrivere l'atto di alienazione, se loro non viene presentato l'atto di nazionalità, salvo il caso preveduto al § 1147. Nel concorso di più alienazioni la data dell' annotazione sull'atto di nazionalità determina la preferenza. Gli ufficiali consolari in paese estero non possono ricevere gli atti di alienazione delle navi se non è provveduto al pagamento o alla sicurezza dei crediti privilegiati annotati sull'atto di nazionalità (art. 480 al 484 cod comm.).

1144. Il contratto di pegno sulla nave, o su porzione di essa deve essere fatto per iscritto e non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritto nei registri dell'ufficio marittimo presso il quale è inscritta la nave, quando è fatto nel regno; o nei registri del regio consolato del luogo ove si trova la nave, quando è fatto in paese estero. Il console deve tosto trasmetterne copia da lui autenticata all'ufficio suddetto. In entrambi i casi il pegno dev'essere annotato sull'atto di nazionalità della nave: nell'atto di trascrizione dev'essere fatta menzione di questa annotazione. Gli amministratori della marina mercantile e gli ufficiali consolari in paese estero non possono trascrivere l'atto di pegno, se non è loro presentato l' atto di nazionalità, salvi i casi di cui ai §§ 1145 e 1147 (art. 485 cod. comm. e form. 254.ª).

1145. La scrittura costitutiva di pegno sopra una nave in costruzione non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri dell'ufficio marittimo nel cui compartimento si fa la costruzione. Allorchè compiuta la costruzione viene rilasciato alla nave l'atto di nazionalità, deve farsi in esso annotazione delle scritture costitutive di pegno già trascritte (art. 486 cod. comm.).

1146. Per l'efficacia del pegno sulle navi non è necessaria la nomina di un custode. Se la scrittura costitutiva del pegno è all'ordine, la girata di essa produce il trasferimento del credito e di ogni diritto accessorio (art. 487 e 488 cod. comm.).

1147. Se l'alienazione, la cessione o la costituzione in pegno di una nave si fa nel regno mentre la nave è in viaggio per un paese estero, può convenirsi che l'annotazione sull'atto di nazionalità debba eseguirsi nella cancelleria del regio consolato del luogo ove la nave si trova o per dove è diretta, purchè il luogo suddetto sia dichiarato per iscritto contemporaneamente alla domanda di trascrizione del titolo. In questo caso l' amministratore della marina mercantile deve tosto trasmettere copia del titolo da lui autenticata all'ufficiale consolare suddetto a spese del richiedente. Il contratto non ha effetto ri-

spetto ai terzi, che dalla data dell'annotazione sull'atto di nazionalità (art. 489 cod. comm.).

1148. I contratti di costruzione, di alienazione e di pegno delle navi minori non destinate a uscire dai porti, dalle rade, dai fiumi, dai canali o dai laghi e altre non provvedute di atto di nazionalità, non hanno effetto verso i terzi, se non siano trascritti in un registro speciale presso le autorità e nelle forme designate con regio decreto (1) (art. 490 cod. comm.).

1149. I proprietari o comproprietari di navi sono responsabili dei fatti del capitano e delle altre persone dell' equipaggio, e per le obbligazioni contratte dal capitano, per ciò che concerne la nave e la spedizione: però se non hanno contratta obbligazione personale possono in tutti casi, mediante l' abbandono della nave e del nolo esatto o da esigere, liberarsi dalla responsabilità e dalle obbligazioni suddette, a eccezione di quelle per i salari e gli emolumenti delle persone dell'equipaggio. La facoltà dell' abbandono non ispetta a chi è nel tempo stesso capitano e proprietario o comproprietario della nave: se il capitano non è che comproprietario, in mancanza di speciale convenzione, non è tenuto personalmente per le obbligazioni da lui contratte per ciò che concerne la nave e la spedizione, che in proporzione del suo interesse.

L'abbandono può esser fatto a tutti i creditori o solo ad alcuni: la relativa dichiarazione va trascritta nei registri dell'ufficio marittimo presso il quale la nave è inscritta, e l'avvenuta trascrizione dev'essere notificata ai creditori, i titoli dei quali sono trascritti nei registri stessi o annotati sull'atto di nazionalità: rispetto ai creditori che hanno fatto notificare citazione o precetto, l'abbandono si deve fare per atto d'usciere notificato al domicilio eletto, e in mancanza alla cancelleria del tribunale civile, entro otto giorni dalla data della citazione o del precetto, sotto pena di decadenza.

In caso di abbandono, ciascun creditore può prendere la nave per suo conto con l'obbligo di pagare gli altri creditori privilegiati: se concorrono più creditori, è preferito il primo dichiarante; e se concorrano contemporaneamente, è preferito il creditore di maggior somma: se nessun creditore prende la nave per suo conto, essa è venduta a istanza del creditore più diligente, il prezzo è distribuito tra i creditori, e ciò che rimane dopo pagati i creditori appartiene al proprietario.

Il proprietario può congedare il capitano: nè a questi è dovuta indennità, se il diritto al risarcimento del danno non è stato convenuto in iscritto: se il capitano congedato è comproprietario della nave, egli può rinunciare alla comproprietà ed esigere il rimborso del capitale corrispondente determinato mediante perizia.

Per tutto ciò che riguarda l' interesse comune dei proprietari di una nave, le deliberazioni della maggioranza sono obbligatorie anche per la minoranza: la maggioranza si determina da una porzione di interesse nella nave eccedente la metà del suo valore.

(1) *Art. 3.* I contratti aventi per oggetto la costruzione, la proprietà o il godimento di una nave o di porzione di essa e i contratti di pegno della nave e di cambio marittimo hanno pieno effetto secondo la legge anteriore se le formalità in essa stabilite siano state adempiute prima dell'attuazione del nuovo codice, altrimenti si applicano le disposizioni del nuovo codice (Disposizioni transitorie).

il tribunale deve ordinare la vendita della nave all'incanto, quando ne è fatta domanda da tanti tra i comproprietari, che insieme uniti abbiano la metà almeno della proprietà di essa, se non vi è convenzione contraria: se la vendita sia richiesta per gravi e urgenti circostanze riguardanti l'interesse comune, il tribunale può ordinarla, ancorchè i comproprietari che la domandano rappresentino solamente un quarto della proprietà di essa (art. 491 a 495 cod. comm.).

TITOLO II.

Del capitano.

1150. Il capitano o padrone incaricato del comando di una nave è obbligato per le colpe anche leggiere che commette nell'esercizio delle sue funzioni: la sua responsabilità non cessa che con la prova di ostacoli provenienti da caso fortuito o forza maggiore: non può ricusare il caricamento delle cose delle quali è convenuto il trasporto con l'addurre che non siano adatte ai boccaporti, ai corridoi o alle andane della nave: è responsabile delle cose caricate, delle quali deve dare ricevuta mediante polizza di carico; ma non risponde degli effetti preziosi, dei danari e dei titoli di credito, che non gli sono stati dichiarati: è pure responsabile d'ogni danno, che per qualunque causa possa accadere alle cose da esso caricate sopra la coperta della nave senza il consenso scritto del caricatore; il consenso si presume accordato per le spedizioni limitate alle coste del compartimento marittimo amministrativo nella cui circoscrizione sono prese e di un compartimento limitrofo, e per la navigazione dei fiumi e dei laghi (art. 496 al 498 cod. comm.).

1151. Appartiene al capitano di formare l'equipaggio della nave e di fissare lo stipendio delle persone che lo compongono, ma deve in ciò procedere di concerto con i proprietari o armatori, quando si trova nel luogo della loro dimora (1). Egli deve tenere il giornale nautico diviso nei libri seguenti: giornale generale e di contabilità; giornale di navigazione, giornale di boccaporto o manuale di bordo; inventario di bordo: questi libri non possono essere posti in uso, se prima ciascun foglio non è stato numerato e firmato dall'ufficiale marittimo a ciò destinato, e devono essere tenuti secondo le disposizioni del § 943, con l'osservanza delle norme seguenti:

Nel giornale generale e di contabilità dev'essere annotato tutto ciò che appartiene all'ufficio del capitano rispetto alle persone dell'equipaggio e dei passeggieri, alle cose caricate, agli avvenimenti importanti del viaggio, alle prese deliberazioni, all'entrata e alla spesa della nave e in generale a tutto ciò che riguarda l'interesse dei pro-

---

(1) *Art. 74.* L'accordo previsto nell' art. 499 del cod. di comm. tra i proprietari o armatori della nave e il capitano per formare l'equipaggio e fissare lo stipendio delle persone che lo compongono, può risultare dal concorso di entrambi nel contratto di arruolamento; ma se il capitano non possa o non voglia valersi delle facoltà ivi conferitegli, e l'arruolamento sia fatto dai proprietari o armatori, essi possono anche sottoscrivere il contratto. Qualora ai suddetti appartengono più navi, l'arruolamento può esser fatto in un solo contratto, purchè gli arruolati si obblighino a prestar il loro servizio per la durata convenuta sopra quella tra le diverse navi appartenenti agli stessi proprietari o armatori alla quale siano successivamente destinati, e per i diversi viaggi che le navi medesime intraprendono (Regolamento).

prietari, degli armatori e dei caricatori, e che può dare luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale salve le annotazioni particolari da farsi negli altri libri. Nel giornale di navigazione devesi particolarmente annotare la rotta seguita, il cammino percorso, le manovre eseguite, le osservazioni geografiche; meteorologiche e astronomiche e quant'altro riguarda la navigazione: nel giornale di boccaporto, o manuale di bordo, le date e i luoghi del caricamento, la natura, qualità e quantità delle cose caricate, la loro destinazione, le persone dei caricatori e dei destinatari, il luogo e la data della riconsegna, e quant'altro concerne il carico: nell' inventario di bordo gli attrezzi, gli oggetti di corredo e gli istrumenti dei quali la nave è provveduta e ogni variazione che in essa intervenga.

Le norme per l'uniforme tenuta del giornale nautico e dei libri dei quali si compone e per la verificazione dell'inventario, in relazione alle disposizioni delle leggi marittime, sono determinate con regolamento (1).

La tenuta del giornale nautico non è obbligatoria per la navigazione dei laghi o dei fiumi, e per i viaggi con navi di portata inferiore alle 50 tonnellate, che non devano estendersi al di là delle coste continentali e insulari del regno, delle isole di Corsica e Malta e isolette adiacenti, delle coste di Provenza, non oltre Cette, delle coste estere dell'Adriatico non altrepassando Vallona in Albania, delle coste dell'Algeria e della reggenza di Tunisi e isole rispettive (art. 499 al 501 cod. comm.).

1152. Il capitano deve far visitare la nave nei casi e nei modi stabiliti nel codice per la marina mercantile, e prima della partenza accertarsi che la nave sia perfettamente idonea al viaggio da intraprendere e convenientemente caricata e stivata, quand'anche siano stati adoperati appositi stivatori: deve avere a bordo: 1.° l'atto di nazionalità; 2.° il ruolo dell'equipaggio; 3.° le polizze di carico e i contratti di noleggio; 4.° gli atti di visita; 5.° le quietanze di pagamento o le bollette di cauzione delle dogane: deve comandare personalmente la nave all' ingresso e all' uscita dei porti, dei seni, dei canali o dei fiumi: è obbligato valersi di un pilota pratico a spese della nave, dovunque ciò sia dichiarato obbligatorio dal governo nel regno, e pre-

---

(1) *Art. 71.* L'inventario di bordo indicato nell' art. 500 del cod. di comm., dev'essere formato secondo il modello stabilito dal ministero della marina. Esso deve contenere l'indicazione stampata degli oggetti di corredo e attrezzi fissi e di rispetto prescritti nelle leggi marittime per ogni specie di viaggio, secondo che si tratti di nave a vela o a vapore, e l'indicazione scritta della quantità degli oggetti stessi e degli altri che si trovano realmente a bordo della nave.

L'inventario dev'essere sottoscritto dal capitano e vidimato dall'ufficiale o dai periti, incaricati della visita delle navi secondo le disposiz. dell'art. 78 del cod. per la marina mercantile.

Art. 72. Le variazioni dell'inventario di bordo devono essere notate negli spazi a esse assegnati nel modello indicato nell'art. prec., e giustificate sommariamente col semplice riferimento alle annotazioni esistenti nel giornale generale nautico. Nelle visite successive fatte alla nave secondo le disposizioni delle leggi marittime, l'ufficiale o i periti devono accertare col loro *visto* la regolarità dell' inventario e delle variazioni suddette. Prima di partire da un porto ove il capitano abbia fatto relazione di sinistr precedenti sofferti con perdita o deterioramento di oggetti descritti nell'inventario, il capitano deve far constare in esso, col *visto* dell'autorità marittima o consolare, di aver surrogato con altri gli oggetti perduti o danneggiati, dei quali dev' essere provveduta la nave. Per le navi che secondo le leggi suddette non sono sottoposte a visita, la visita per la verificazione dell'inventario dev'essere fatta ogni due anni (Regolamento).

scritto dai regolamenti o dagli usi locali in paese estero (art. 502 al 504 cod. comm.).

1153. In caso di contravvenzione alle disposizioni dei due §§ precedenti, il capitano è responsabile dei danni verso gl'interessati nella nave e nel carico (art. 505 cod. comm.).

1154. Nel luogo della dimora dei proprietari o armatori, o dei loro procuratori, il capitano non può, senza autorizzazione speciale di essi, far riparare la nave, comprare vele, cordaggi o altre cose per uso di essa, noleggiarla, nè prendere danaro a prestito per conto della nave o del carico.

Se la nave è noleggiata di consenso dei proprietari o per deliberazione della maggioranza, e qualcuno dei proprietari ricusa di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il capitano, 24 ore dopo l'intimazione fatta a coloro che ricusano di dare la loro quota, può farsi autorizzare dal tribunale di commercio, o in mancanza dal pretore a prendere per loro conto l'occorrente somma a cambio marittimo o con pegno sulla loro porzione d'interesse nella nave: durante il viaggio, dopo averne accertata la necessità con processo verbale sottoscritto dai principali dell'equipaggio, può anche impiegare per gli usi della nave le cose esistenti a bordo, con l'obbligo di pagarne il valore (art. 505 e 506 cod. comm.).

1155. Se nel corso del viaggio vi è necessità di danaro per riparazioni, per compra di vettovaglie o altro urgente bisogno della nave, il capitano deve possibilmente darne immediato avviso agli armatori, caricatori e destinatari; e dopo aver accertata la necessità nel modo stabilito nel prec. §, può farsi autorizzare, nel regno, dal tribunale civile e in mancanza dal pretore, e in paese estero, dal regio console o da chi ne fa le veci, e in mancanza dall' autorità del luogo, a procurarsi la somma necessaria con il prendere danaro a prestito o a cambio marittimo, con il dare in pegno o vendere le cose caricate, o con l'obbligarsi verso coloro i quali somministrano direttamente materiali, attrezzi, provviste e mano d'opera. Il titolo del prestito a cambio marittimo, e il documento comprovante le altre operazioni, dev'essere trascritto nel modo stabilito nel presente codice, e annotato sull'atto di nazionalità dall'ufficiale marittimo o consolare, o dall'autorità, che diede l' autorizzazione, a cura del capitano, tra dieci giorni dalla data del contratto sotto pena della perdita del grado del privilegio.

La vendita delle cose caricate dev' essere fatta all' incanto. I proprietari della nave, o il capitano che li rappresenta, devono tener conto delle cose vendute secondo il valore che hanno nel luogo e al tempo dello scaricamento della nave. Il noleggiatore unico, o i diversi caricatori, quando sono d'accordo, possono opporsi alla vendita o al pegno delle cose loro, scaricandole e pagandone il nolo in proporzione del cammino percorso: se manca il consenso di uno o più caricatori, colui che voglia usare di questa facoltà, deve pagare il nolo intiero per la sua parte del carico (art. 509 cod. comm.).

1156. Nel corso del viaggio il capitano può, se vi è urgenza, notificare atti e anche istituire e proseguire giudizi in nome e nell'interesse dei proprietari della nave per quanto riguarda la nave

stessa e la navigazione cui è preposto: così pure possono i terzi, fuori del luogo di dimora dei proprietari o di coloro che li rappresentano, far eseguire notificazioni, promuovere e proseguire giudizi contro il capitano, per quanto riguarda i fatti di lui e dell'equipaggio, oppure le obbligazioni da lui contratte durante la spedizione: gli atti devono essere notificati al capitano personalmente o a bordo della nave. I proprietari possono sempre riassumere l'istanza proposta dal capitano o contro di lui: le condanne pronunciate contro il capitano, non privano i proprietari del diritto di fare l'abbandono secondo le disposizioni del § 1149 (art. 510 cod. comm.).

1157. Prima della partenza da un luogo dove ha fatto spese straordinarie o contratte obbligazioni, il capitano deve rimettere ai proprietari o agli armatori della nave o ai loro procuratori un conto da lui sottoscritto, sì delle spese con l'indicazione dei documenti giustificativi, se ve ne sono, come delle obbligazioni con il nome, cognome e residenza dei creditori: se il carico è fatto per conto dei proprietari o degli armatori, deve rimettere a essi il conto delle cose caricate e del loro prezzo. Quando senza necessità abbia contratto obbligazioni, dato in pegno o venduto cose caricate o vettovaglie o portato nei suoi conti avarie e spese non vere, è personalmente obbligato verso gli armatori e verso tutti gli interessati al rimborso del danaro o al pagamento delle cose e al risarcimento dei danni, salva inoltre l'azione penale, se vi è luogo. Non può vendere la nave senza mandato speciale del proprietario, eccettuato il caso d' inabilità alla navigazione. La dichiarazione d'inabilità e l'autorizzazione di vendita devono essere pronunciate dal tribunale civile nel regno, e dall'ufficiale consolare in paese estero. La vendita dev'essere fatta ai pubblici incanti (art. 511 al 513 cod. comm.).

1158. Il capitano obbligato per un viaggio è tenuto a compierlo, o a rifondere i danni e le spese verso i proprietari e i noleggiatori. Se la nave è dichiarata inabile a navigare, deve usare ogni diligenza per procurarsene un'altra per trasportare le cose caricate al luogo di destinazione: se naviga a profitto comune non può fare sul carico alcun commercio per suo conto particolare, eccetto convenzione contraria per iscritto; contravvenendo, le cose da lui caricate per suo conto particolare sono devolute a profitto degli altri interessati (art. 514 e 515 cod. comm.).

1159. All'arrivo nel porto di sua destinazione sì di andata come di ritorno, o nel luogo di qualunque approdo volontario o forzato, come pure in caso di naufragio, il capitano deve far vidimare il suo giornale nautico dall' ufficiale pubblico, che ne ha l'incarico. Se vi furono avvenimenti straordinari interessanti la nave, le cose caricate o le persone, il capitano, oltre quanto è prescritto nel codice della marina mercantile, deve fare la sua relazione. Questa enuncerà il luogo e il tempo della partenza, la via tenuta, i rischi corsi, i disordini avvenuti nella nave e in generale tutti gli avvenimenti importanti del viaggio, e dovrà essere fatta al più presto e non oltre 24 ore dopo l'arrivo o l'approdo, davanti al presidente del tribunale civile o a un giudice da lui delegato, e dove non sia tribunale davanti al pretore, se l' arrivo e l' approdo ha luogo in un porto del regno, e davanti al regio console o a chi ne fa le veci e in mancanza davanti all'au-

torità locale, se ha luogo in porto estero: quando è fatta nel regno sarà depositata nella cancelleria del tribunale civile: al presidente del quale il pretore deve trasmetterla senza ritardo (1).

Il presidente, il pretore, o l'ufficiale consolare che ha ricevuto la relazione deve verificare i fatti in essa esposti, interrogando, fuori della presenza del capitano e l'una separatamente dall'altra, le persone dell'equipaggio, e, se è possibile, i passeggieri. Le risposte devono essere scritte; devono inoltre raccogliersi con tutti i mezzi autorizzati dalla legge quelle maggiori informazioni o prove, che fossero opportune secondo le particolarità dei fatti. La verificazione deve farsi entro un brevissimo termine, e il giorno all'uopo prefisso va annunciato senza spese al pubblico mediante affissione di un avviso alla porta dell'ufficio in cui la relazione fu deposta, nei locali della borsa più vicina, nelle vicinanze del luogo dove la nave è ancorata e dovunque si ritenga opportuno. Gl'interessati e chi vuole rappresentarli, ancorchè senza mandato, sono ammessi ad assistere agli atti della verificazione: i processi verbali vanno uniti alla relazione. È ammessa la prova contraria sui fatti risultanti dalla relazione.

Le relazioni non verificate non sono ammesse a scarico del capitano, e non fanno prova in giudizio, eccettuato il caso che il solo capitano siasi salvato dal naufragio nel luogo dove ha fatto la relazione. Prima che la relazione sia fatta e verificata, il capitano non può scaricare dalla nave cosa alcuna, fuorchè vi sia urgenza (art. 516 al 520 cod. comm.).

TITOLO III.

Dell' arruolamento e dei salari delle persone dell'equipaggio.

1160. Le persone componenti l'equipaggio sono il capitano o padrone, gli ufficiali, i marinai, i mozzi e gli operai indicati nel ruolo dell'equipaggio, formato nel modo stabilito dai regolamenti, i macchinisti, i fochisti e tutte le altre persone impiegate con qualunque denominazione al servizio delle macchine nelle navi a vapore. Il ruolo deve indicare i salari o la parte di utili dovuti alle persone dell'equipaggio: le altre condizioni dell'arruolamento devono risultare dal contratto di arruolamento, il quale va fatto per iscritto in presenza dell'amministratore locale di marina nel regno, e dell'ufficiale consolare in paese estero, e dev'essere scritto nei registri di ufficio e trascritto nel giornale nautico. Se l'arruolamento è fatto in paese estero, dove non risiede un ufficiale consolare, dev'essere scritto nel giornale nau-

(1) *Art. 73.* La relazione del capitano nei casi preveduti nell'art. 517 del cod. di comm., se non viene presentata in iscritto, è ricevuta con processo verbale dal presidente o dal giudice delegato o dal pretore cui spetta, assistito dal cancelliere. L'autorità stessa deve far constare nel giornale generale nautico di aver ricevuto la relazione. Il decreto che prefigge il giorno per la verificazione della relazione è scritto in margine di essa, e tanto gli avvisi da affiggersi, quanto la relazione dell'usciere sull'affissione eseguita si fanno in carta libera e senza diritti d'usciere. Il giorno fissato dev'essere a cura del cancelliere notificato all'ufficio marittimo, il quale è tenuto a trasmettere in ogni caso all'autorità giudiziaria, che ha ricevuto la relazione, tutti i documenti indicati nei capoversi 2 e 4 dell'art. 115 del cod. per la marina mercantile (Regol.).

tico: in ogni caso va sottoscritto dal capitano e dall'arruolato; e, se questi non può o non sa sottoscrivere, da due testimoni. Le convenzioni non rivestite di tali formalità non hanno effetto.

Le precedenti disposizioni non sono obbligatorie per le convenzioni di arruolamento riguardanti le navi e i viaggi indicati al § 1151 (1) (art. 521 e 522 cod. comm.).

1161. Il contratto di arruolamento enuncia in modo chiaro e preciso la durata di esso e la navigazione per cui ha luogo. Per ragioni di speculazioni commerciali possono essere tenute segrete la destinazione e la navigazione, purchè l'equipaggio sia di ciò avvertito, e consenta di arruolarsi a tale condizione. Il consenso dev' essere espresso in iscritto nella forma stabilita nel § precedente (art. 523 cod. comm.).

1162. L'arruolato deve continuare il servizio anche dopo scaduto il termine dell'arruolamento sino al ritorno della nave nel regno al luogo di sua destinazione, purchè il ritorno si faccia direttamente, con gli scali soltanto che possono occorrere. In questo caso colui, cui viene prorogato l'arruolamento, ha diritto a una retribuzione proporzionata al salario. S'intende sempre terminato l'arruolamento, ancorchè non scaduto il termine, se la nave sia di ritorno nel regno al luogo di sua destinazione dopo di avere eseguito il primo viaggio e di essere stata scaricata.

Se non è convenuta la durata dell'arruolamento, il marinaio può chiedere il suo congedo dopo due anni dall'entrata in servizio, salva la disposizione precedente. Se la nave si trova in paese estero e non è cominciato nè ordinato il viaggio di ritorno nel regno, il marinaio, oltre il pagamento dei salari scaduti, ha diritto alle spese di ritorno in patria, ove il capitano non gli procuri altro imbarco.

Il marinaio non può domandare il congedo in un porto di scalo o di rilascio, ma soltanto in un porto di destinazione: l'arruolamento a tempo indeterminato e per tutti i viaggi da intraprendere non gli impedisce di domandare dopo due anni il suo congedo, ove non siasi convenuto espressamente che il servizio possa continuare per più di due anni.

Terminato il tempo dell'arruolamento il capitano deve rilasciare a ciascuna persona dell' equipaggio il congedo in iscritto, che indicherà il nome e la qualità della nave, il nome e cognome del capitano e il tempo dell' imbarco, e sarà annotato nel giornale nautico. Se per qualunque causa il capitano sia nell' impossibilità di scrivere il congedo, questo va scritto in sua presenza dal secondo della nave e sottoscritto da lui e da due testimoni (art. 524 al 526 cod. comm.).

1163. Il capitano e le persone dell'equipaggio non possono sotto verun pretesto caricare sulla nave alcuna merce per loro conto, senza la permissione dei proprietari e senza pagare il nolo, se non vi sono autorizzati dalle condizioni del loro arruolamento (art. 527 cod. comm.).

---

(1) *Art. 75.* Nei casi previsti nell'ult. capov. dell'art. 522 del cod. di comm., le indicazioni del ruolo dell' equipaggio, formato secondo le disposizioni dell' art. 325 del regol. per l' esecuzione del cod. per la marina mercantile, tengono luogo del contratto d' arruolamento per tutti gli effetti dalla legge ad esso attribuiti (Regol.).

1164. Alle persone dell'equipaggio arruolate a mese è dovuto il salario dal giorno in cui sono inscritte, salvo patto contrario.

Se il viaggio è rotto per fatto dei proprietari, del capitano o dei noleggiatori prima della partenza della nave, i marinai arruolati a viaggio o a mese hanno diritto al pagamento delle giornate da essi impiegate ad allestire la nave e ritengono per indennità le anticipazioni ricevute. Se le anticipazioni non sono ancora state pagate, i marinai arruolati a mese ricevono per indennità una mesata del salario convenuto; quelli arruolati a viaggio la somma corrispondente a una mesata di salario, fatto calcolo della durata presunta del viaggio, e se la durata presunta non eccede un mese ricevono l'intiero salario convenuto.

Se il viaggio è rotto dopo la partenza della nave: 1.° i marinai arruolati a viaggio hanno diritto all'intiero salario, a norma della loro convenzione; 2.° i marinai arruolati a mese hanno diritto al salario convenuto per il tempo che hanno servito, e a un'equa indennità proporzionata al salario convenuto per il resto della durata presunta del viaggio per cui si erano arruolati; 3.° i marinai arruolati a viaggio o a mese hanno inoltre diritto alle spese di ritorno sino al luogo della partenza della nave, se il capitano o altro interessato o l'autorità competente non procuri a essi un imbarco sopra altra nave diretta al detto luogo.

Se è interdetto il commercio con il luogo di destinazione della nave, o se questa è arrestata per ordine del governo prima che sia cominciato il viaggio, i marinai non hanno diritto che al pagamento delle giornate impiegate ad allestire la nave.

Se l'interdizione del commercio o l'arresto della nave accade durante il corso del viaggio: 1.° in caso d'interdizione, i marinai hanno diritto al pagamento del salario in proporzione del tempo che hanno servito; 2.° in caso di arresto, i marinai arruolati a mese hanno diritto alla metà del salario durante il tempo dell'arresto, e i marinai arruolati a viaggio al salario a norma del loro arruolamento. Se viene accordata un'indennità per l'interdizione o l'arresto, i marinai arruolati a mese ricevono il complemento dei loro salari, e quelli arruolati a viaggio un aumento di salario proporzionato al tempo dell'arresto, ma l'indennità dovuta a tutti i marinai non può eccedere il terzo della indennità accordata alla nave.

Se il viaggio è prolungato, la somma del salario dei marinai arruolati a viaggio è aumentata in proporzione del prolungamento: se lo scaricamento della nave si fa volontariamente in un luogo più vicino di quello indicato nel contratto di noleggio, i salari non sono soggetti a diminuzione (art. 528 al 533 cod. comm.).

1165. I marinai arruolati con partecipazione al profitto o al nolo non hanno diritto a pagamento di giornate, nè a indennità per viaggio rotto, ritardato o prolungato per caso fortuito o per forza maggiore: se ciò avviene per fatto dei caricatori, le persone dell'equipaggio hanno parte alle indennità, che sono aggiudicate alla nave; le quali vanno divise fra esse e i proprietari della nave nella medesima proporzione in cui sarebbe stato tra essi diviso il nolo. Se l'impedimento procede da fatto del capitano o dei proprietari, essi sono tenuti alle indennità dovute alle persone dell'equipaggio (art. 534 cod. comm.).

1166. Nel caso di preda, di rottura o di naufragio con perdita intiera della nave e del carico, i marinai non possono pretendere alcun salario; non sono però obbligati a restituire ciò che fu loro anticipato.

Se qualche parte della nave è ricuperata, i marinai arruolati a viaggio o a mese sono pagati del salario scaduto sugli avanzi della nave, o su ciò che venne ricuperato dalla preda: se le cose salvate o ricuperate non bastano, o se non è salvato o ricuperato che il carico, essi sono pagati sussidiariamente sul nolo. I marinai arruolati con partecipazione al nolo sono pagati in proporzione del nolo guadagnato: in qualunque modo arruolati hanno diritto al pagamento delle giornate impiegate per salvare gli avanzi della nave e le cose naufragate (art. 535 e 536 cod. comm.).

1167. Il marinaio, che contrae malattia durante il viaggio o che è ferito per servizio della nave, è pagato dei salari, curato e medicato a spese di essa: se è ferito nell'eseguire un servizio comandato nell'interesse della nave e del carico, è curato a spese della nave e del carico: quando la cura richieda che il marinaio sia sbarcato, il capitano deve depositare nelle mani dell'ufficiale consolare la somma giudicata necessaria per la cura e il ritorno in patria: dove non trovasi ufficiale consolare, il capitano deve far ricoverare il marinaio in un ospedale o altro luogo in cui possa essere curato, e depositare detta somma. In ogni caso il marinaio sbarcato non ha diritto alle spese di cura e ai salari per più di 4 mesi dallo sbarco: se poi è ferito o contrae malattia per sua colpa, o mentre si trova a terra senza autorizzazione, le spese della cura sono a suo carico, ma il capitano è obbligato ad anticiparle.

Quando il marinaio debba essere sbarcato, il capitano provvede per la cura e il ritorno in patria nel modo sopra indicato, salvo il diritto di rimborso; e il salario non è pagato che per il tempo durante il quale il marinaio ha servito (art. 537 e 538 cod. comm.).

1168. Nel caso di morte del marinaio durante il viaggio: 1.° se era arruolato a mese, il salario è dovuto ai suoi eredi sino al giorno della sua morte; 2.° se era arruolato a viaggio, è dovuta la metà del salario, quando muoia nell'andata o nel porto di arrivo: il salario è dovuto per intiero se muore nel ritorno; 3.° se era arruolato con partecipazione al profitto o al nolo, è dovuta la parte intiera, quando muoia dopo cominciato il viaggio.

Al marinaio morto in difesa della nave è dovuto l'intiero salario per tutto il viaggio, se la nave arriva a buon porto (art. 539 cod. comm.).

1169. Il marinaio preso sulla nave e fatto prigioniero ha diritto al salario sino al giorno in cui è stato preso: se è preso e fatto prigioniero mentre è spedito in mare o a terra per servizio della nave, ha diritto all'intiero salario sino al giorno in cui sarebbe cessato il suo servizio. Al pagamento concorre il carico, se la spedizione ha avuto luogo anche per interesse di questo (art. 540 cod. comm.).

1170. Se la nave è venduta durante il tempo dell'arruolamento, le persone dell'equipaggio hanno diritto di essere ricondotte in patria a spese della nave e di essere pagate dei loro salari (art. 541 cod. comm.).

1171. Il capitano può sempre congedare il marinaio, avanti il termine dell'arruolamento e senza obbligo di dimostrare ch'egli abbia commesso alcun fatto reprensibile; ma deve rilasciargli il congedo e provvedergli i mezzi per il ritorno in patria o procurarne l'imbarco sopra altra nave là diretta. Il marinaio congedato senza giusto motivo, oltre il pagamento per i servigi prestati, ha diritto a indennità.

Se il congedo è dato nel porto nel quale si è fatto l'arruolamento e prima della partenza, l'indennità è uguale a un mese di salario: è uguale a 40 giorni di salario se è dato dopo la partenza o in un porto del regno diverso da quello dell'arruolamento; è di due mesi se è dato sulle altre coste d'Europa o su quelle d'Asia o d'Africa bagnate dal mare Mediterraneo, dal mar Nero, dal canale di Suez o dal mar Rosso; è di quattro se il congedo è dato in qualunque altro luogo: non vi è luogo a indennità, se il marinaio è congedato prima che si chiuda il ruolo dell'equipaggio. Il capitano non può esigere dai proprietari della nave la rifusione delle indennità pagate se il congedo non è dato di accordo con essi.

Le persone dell'equipaggio hanno diritto di essere mantenute a bordo, finchè siano loro intieramente pagati i salari o la parte del profitto dovuti.

Se non vi è convenzione contraria, esse, terminato l'arruolamento, devono continuare a prestare il loro servizio finchè la nave sia posta in sicuro, scaricata e ammessa a libera pratica: hanno però diritto di essere mantenute e pagate. Se durante la quarantena la nave deve ripartire per un nuovo viaggio, chi non vuole arruolarsi per esso ha diritto di essere sbarcato in lazzaretto e pagato sino a libera pratica. Le spese di mantenimento, di quarantena e di lazzaretto sono a carico della nave.

I salari e gli emolumenti dei marinai non possono essere ceduti nè sequestrati, se non per causa di alimenti dovuti per legge, e per debiti verso la nave dipendenti dal servizio della nave stessa. Nel primo dei detti casi la ritenzione per sequestro sui salari ed emolumenti non può eccedere il terzo del loro ammontare (art. 542 al 545 cod. comm.).

1172. Le disposizioni riguardanti i salari e la cura dei marinai si applicano anche al capitano o padrone, agli ufficiali e a qualunque altra persona dell'equipaggio (art. 546 cod. comm.).

TITOLO IV.

Del contratto di noleggio.

1173. Disposizioni generali. — Il contratto di noleggio deve essere fatto per iscritto e enunciare: 1.° il nome, la nazionalità e la portata della nave; 2.° il nome e il cognome del noleggiatore e del locatore; 3.° il nome e il cognome del capitano o padrone; 4.° il luogo e il tempo convenuti per il caricamento e lo scaricamento; 5.° il nolo; 6.° se il noleggio è di tutta la nave o di parte di essa; 7.° l'indennità convenuta nel caso di ritardo. La prova per iscritto non è necessaria se il noleggio ha per oggetto le navi e i viaggi indicati nel § 1151 (form. 255.ª).

Il cambiamento del capitano o del padrone indicato nella scrittura, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti del noleggio, se non vi è convenzione contraria. Il tempo del carimento o dello scaricamento della nave, se non è stabilito dalla convenzione, è regolato secondo l'uso del luogo (art. 547 al 549 cod. comm.).

1174. Se il noleggio è convenuto a mese o altrimenti in ragione di tempo, e non è stabilita la decorrenza del nolo, questo decorre dal giorno in cui comincia il caricamento delle cose da trasportare, sino a quello in cui sono scaricate nel luogo di destinazione. Se prima della partenza della nave il viaggio per il luogo di destinazione è impedito per fatto di una potenza, il contratto è sciolto, e nessuna delle parti è tenuta a risarcire il danno: il caricatore è obbligato a sostenere le spese di caricamento e di scaricamento. Se la partenza o la prosecuzione del viaggio è impedita temporaneamente per caso fortuito o per forza maggiore, il contratto sussiste e non vi è luogo nè ad aumento di nolo, nè a risarcimento di danni per cagione del ritardo. Il caricatore può, mentre dura l'impedimento temporaneo, far scaricare a sue spese le cose proprie con l'obbligo di ricaricarle o di indennizzare il capitano, ma deve dare cauzione per l'adempimento di tale obbligo.

Nel caso di blocco del porto di destinazione o in altro caso fortuito o di forza maggiore da cui sia impedita l'entrata nel porto stesso, il capitano, se non ha ricevuti ordini o se questi sono ineseguibili, deve agire nel modo migliore per gli interessi del caricatore, sia approdando in altro porto vicino, sia ritornando al porto dal quale è partito.

Le disposizioni del § 1118 secondo c. v. si applicano anche al contratto di noleggio (art. 550 al 554 cod. comm.).

1175. Polizza di carico. — La polizza di carico non può essere sottoscritta dal capitano prima del caricamento, e deve esprimere la natura, la specie, la qualità e la quantità delle cose caricate, essere datata, ed enunciare: 1.° la persona del caricatore e sua residenza; 2.° la persona cui è diretta la spedizione e sua residenza; 3.° il nome e cognome del capitano o padrone; 4.° il nome, la nazionalità e la portata della nave; 5.° il luogo della partenza e quello della destinazione; 6.° il nolo: deve inoltre avere segnate in margine le marche e i numeri delle cose caricate: può essere all'ordine o al portatore; nel primo caso la forma e gli effetti della girata sono regolati secondo le disposizioni del § 1056 e seg.

Della polizza vanno fatti quattro originali, destinati al capitano, al proprietario o armatore della nave, al caricatore e alla persona, cui le cose caricate devono essere consegnate: sopra ogni originale si deve indicare la persona alla quale è destinato. Se il caricatore chiede uno o più duplicati dell' originale destinato alla persona cui devono essere consegnate le cose caricate, si applicano ai duplicati le disposizioni dei § 1064 e seg. Gli originali per il capitano e per il proprietario o armatore sono sottoscritti dal caricatore, gli altri dal capitano. La sottoscrizione e la consegna rispettiva degli originali va eseguita entro 24 ore dopo compiuto il caricamento. Il caricatore deve consegnare nello stesso termine al capitano le spedizioni delle cose ca-

ricate, ossia le quitanze di pagamento o le bollette di cauzione delle dogane (art. 555 e 556 cod. comm.).

1176. Il capitano deve consegnare il carico nel luogo di destinazione a chi gli presenta la polizza di carico, qualunque sia il numero che essa porta, se non gli è stata notificata alcuna opposizione: in caso di opposizione, o se si presentano più portatori della polizza, il capitano deve depositare giudizialmente il carico, e può anche farsi autorizzare a venderne la quantità occorrente per il pagamento del nolo.

La polizza di carico formata nel modo sopra stabilito, fa prova tra tutte le parti interessate nel carico, come pure tra esse e gli assicuratori: in caso di diversità tra polizze di un medesimo carico, fa prova quella che è presso il capitano, se è riempiuta di mano del caricatore o del suo commissionario; quella presentata dal caricatore o dalla persona cui è diretta la spedizione, fa prova se è riempiuta di mano del capitano.

Il commissionario o il destinatario, che ha ricevuto le cose indicate nella polizza di carico o nel contratto di noleggio, deve darne ricevuta al capitano, che la domandi, e altrimenti rifondere le spese e i danni, compresi quelli del ritardo (art. 557 al 560 cod. comm.).

1177. **Nolo.** — Il nolo è regolato dalle convenzioni delle parti e provato dal contratto di noleggio o dalla polizza di carico. Può essere convenuto: per tutta la nave o per una parte di essa; per uno o più viaggi, o per un certo tempo: per il trasporto di cose determinate; in ragione del numero, del peso o del volume delle cose da trasportarsi.

Se il capitano ha dichiarato la nave di una portata maggiore o minore della vera, è obbligato al risarcimento dei danni verso il noleggiatore: non si reputa esservi errore nella dichiarazione, se la differenza non eccede un ventesimo, o se la dichiarazione è conforme all'atto di nazionalità (art. 561 e 562 cod. comm.).

1178. Se la nave è noleggiata per intiero e il noleggiatore non dà tutto il carico, il capitano non può caricare altre cose senza il consenso del noleggiatore: questi profitta del nolo delle cose che compiono il carico. Se egli prima della partenza della nave dichiara di rompere il viaggio senza aver caricata cosa alcuna deve pagare la metà del nolo: se non ha dichiarato di rompere il viaggio, o se carica una quantità minore di quella convenuta, deve pagare il nolo intiero: se carica una quantità maggiore, deve pagare il nolo per l'eccedenza in ragione del nolo convenuto.

Quando il contratto di noleggio ha per oggetto il trasporto di cose determinate, il caricatore prima della partenza della nave può ritirare le cose caricate, pagandone la metà del nolo. Egli sopporta le spese di caricamento, di scaricamento e di ricaricamento delle altre cose, che devonsi muovere di luogo e le spese del ritardo.

Il capitano può far mettere a terra nel luogo del caricamento le cose trovate nella nave a lui non dichiarate, o esigerne il nolo al prezzo massimo, che si paga nel medesimo luogo per le cose di simile natura.

Il caricatore, che durante il viaggio ritira le cose caricate, deve pagare il nolo per intiero e tutte le spese di traslocazione cagionate

dallo scaricamento. Se le cose sono ritirate per fatto o per colpa del capitano, questi è responsabile dei danni e delle spese.

Quando la nave sia trattenuta alla partenza, nel corso del viaggio o al luogo dello scaricamento, per fatto del noleggiatore, questi è responsabile delle spese del ritardo. Se la nave, noleggiata per andata e ritorno, ritorna senza carico o con un carico non compiuto, è dovuto il nolo intero, oltre l'indennità per il ritardo (art. 563 al 568 cod. comm.).

1179. Il capitano è tenuto a risarcire al noleggiatore i danni, se per fatto suo la nave è stata trattenuta o ha sofferto ritardo alla partenza, durante il viaggio o nel luogo dello scaricamento: se egli è costretto per caso fortuito o per forza maggiore a far riparare la nave nel corso del viaggio, il noleggiatore deve aspettare o pagare il nolo intiero: se la nave non può essere riparata, il nolo è dovuto in proporzione del viaggio fatto: finalmente se per condurre le cose caricate alla loro destinazione il capitano noleggia un'altra nave, il nuovo noleggio s'intende fatto per conto del caricatore. Il capitano però perde il nolo ed è tenuto al risarcimento dei danni verso il noleggiatore, se questi prova che la nave era inabile a navigare quando è partita. La prova è ammessa anche cóntro gli atti di visita (art. 569 al 571 cod. comm.).

1180. Qualora sopravvenga interdizione di commercio con il paese per cui la nave è in viaggio, è dovuto al capitano l'intiero nolo, quantunque essa sia costretta a ritornare con il carico al luogo di partenza; se la nave è noleggiata per andata e ritorno, è dovuto la metà dell'intiero nolo o dei due noli cumulati: se è noleggiata per andare in un porto a prendere un carico e condurlo in altro porto, e la interdizione di commercio sopravviene mentre essa viaggia in zavorra per andar a prendere il carico, è dovuta al capitano, per le spese fatte in esecuzione del contratto, una indennità da liquidarsi secondo le circostanze: se è arrestata nel corso del viaggio per ordine di una potenza, o costretta a soggiornare in un porto per riparare i danni anche volontariamente sofferti per salvezza comune, non è dovuto alcun nolo durante il tempo dell'arresto o della stazione nel porto, quando la nave sia noleggiata a mese, nè accrescimento di nolo quando sia noleggiata a viaggio.

Il nolo è dovuto anche per le cose caricate che il capitano è stato costretto a vendere, a dare in pegno o a impiegare per bisogni urgenti della nave: egli deve però rimborsare ai proprietari il valore che le cose stesse avrebbero nel luogo di scaricamento, se la nave è giunta a buon porto: se è perduta deve rimborsare ai proprietari delle cose vendute o impiegate il prezzo che ne ha ritratto, e per quelle date in pegno la somma avuta in prestito, ritenendo parimenti il nolo indicato nelle polizze di carico. È salvo in questi due casi ai proprietari della nave il diritto di fare l'abbandono, e qualora dall'esercizio di questo diritto risulti una perdita per coloro ai quali appartengono le cose impiegate, vendute o date in pegno, la perdita è ripartita per contribuzione sul valore di queste e di tutte quelle giunte a destinazione, o state salvate dal naufragio, posteriormente agli avvenimenti di mare, che hanno reso necessario l'impiego, la vendita o il pegno (art. 572 al 576 cod. comm.).

1181. Il capitano ha diritto al nolo delle cose gettate in mare per salvezza comune, e che sono ammesse a contribuzione: non è invece dovuto alcun nolo per le cose perdute per naufragio o investimento, rapite dai pirati o prese dai nemici, e il capitano deve restituire il nolo, che gli fosse stato anticipato, se non vi è convenzione contraria. Se la nave e le cose caricate sono riscattate, o se queste sono salvate dal naufragio, il capitano ha diritto al nolo sino al luogo della preda o del naufragio: contribuendo al riscatto, ha diritto al nolo intiero, purchè conduca il carico al luogo di destinazione. La contribuzione per il riscatto si fa sul prezzo corrente delle cose caricate nel luogo dello scaricamento dedotte le spese, e sulla metà della nave e del nolo. I salari dei marinai sono esenti dalla contribuzione (art. 576 al 578 cod. comm.).

1182. Se la persona, cui sono dirette le cose caricate, ricusa di riceverle, il capitano può, con l'autorizzazione del giudice, farne vendere la quantità occorrente per il pagamento del nolo e fare il deposito delle rimanenti. Se il prezzo ricavato non è sufficiente al pagamento, egli conserva il regresso contro il caricatore, ma non può per mancanza di pagamento del nolo ritenere le cose caricate: può nel tempo dello scaricamento domandare che siano depositate presso un terzo sino al pagamento del nolo (art. 579 e 580 cod. comm.).

1183. In nessun caso il caricatore può domandare diminuzione del nolo: egli non può abbandonare per il nolo le cose caricate diminuite di prezzo o deteriorate per vizio proprio, per caso fortuito o per forza maggiore. Tuttavia se vino, olio o altri liquidi siano colati, le botti che li contenevano rimaste vuote o quasi vuote possono essere abbandonate per il nolo a esse corrispondente (art. 581 cod. comm.).

1184. Passeggieri. — Il contratto di noleggio per trasporto di passeggieri, in mancanza di convenzioni speciali, si regola secondo le seguenti disposizioni. Quando il viaggio è rotto prima della partenza della nave: 1.° se il passeggiere non si reca a bordo a tempo opportuno, è dovuto al capitano l'intiero nolo; 2.° se il viaggio è rotto per dichiarazione del passeggiere, per morte, malattia o altro caso fortuito o di forza maggiore riguardante la sua persona è dovuta la metà del nolo, dedotte le spese di vitto per la presunta durata del viaggio, ove queste siano comprese nel nolo, salve le corrispondenti disposizioni delle leggi marittime; 3.° se è rotto per fatto del capitano, il passeggiere ha diritto al risarcimento dei danni: 4.° se è rotto per caso fortuito o per forza maggiore riguardante la nave, il contratto è risoluto con la restituzione del nolo anticipato, ma non si fa luogo a indennità, nè per l'una, nè pèr l'altra parte.

Quando il viaggio è rotto dopo la partenza: 1.° se il passeggiere sbarca volontariamente in un porto d'approdo, paga il nolo intiero; 2.° se il capitano ricusa di proseguire il viaggio, o è altrimenti in colpa dello sbarco del passeggiere in un porto d'approdo, è obbligato al risarcimento dei danni; 3.° se il viaggio è rotto per caso fortuito o per forza maggiore riguardante la nave o la persona del passeggiere, il nolo è dovuto in proporzione del cammino percorso.

Nessun nolo è dovuto dagli eredi del passeggiere morto in naufragio, ma il nolo anticipato non è restituito (art. 582 al 584 cod. comm.).

1185. In caso di ritardo nella partenza della nave, il passeggiere ha diritto all'alloggio, e anche al vitto a bordo durante il ritardo, se il vitto è compreso nel nolo, oltre al risarcimento dei danni, quando il ritardo non sia derivato da caso fortuito o da forza maggiore. Se il ritardo eccede dieci giorni, il passeggiere può inoltre sciogliere il contratto, e in questo caso il nolo deve restituirsi per intiero. Se però il ritardo è cagionato da tempo cattivo, lo scioglimento del contratto per parte del passeggiere non ha luogo, se non con la perdita di un terzo del nolo. La circostanza del tempo cattivo è riconosciuta e dichiarata dall' ufficiale dell' amministrazione della marina (art. 585 cod. comm.).

1186. La nave noleggiata esclusivamente per trasporto di passeggieri deve condurli direttamente, qualunque ne sia il numero, nel porto di destinazione, facendo gli scali annunciati prima del contratto di noleggio, o che sono di uso comune. Se la nave devia del cammino o fa rilascio per volontà o per fatto del capitano, i passeggieri continuano a ricevere alloggio e vitto a spese della nave, e hanno diritto al risarcimento dei danni, oltre la facoltà di risolvere il contratto. Se la nave, oltre i passeggieri, ha carico di merci o d'altri oggetti, il capitano ha facoltà di fare durante il viaggio gli approdi necessari per lo scaricamento (art. 586 cod. comm.).

1187. In caso di ritardo avvenuto durante il viaggio per arresto ordinato da potenza, o per bisogno di riparare la nave: 1.° Il passeggiere, se non vuole aspettare che cessi l' arresto o che siano compiute le riparazioni, può sciogliere il contratto, pagando il nolo in proporzione del cammino percorso; 2.° se preferisce di aspettare la ripresa della navigazione, non deve aumento di nolo, ma è tenuto ad alimentarsi a sue spese per il tempo dell'arresto e delle riparazioni (art. 587 cod. comm.).

1188. Gli alimenti del passeggiere durante il viaggio si presumono compresi nel nolo; se ne sono esclusi, il capitano durante il viaggio, deve somministrarli a giusto prezzo al passeggiere, che ne manchi. Nei viaggi fuori d' Europa, oltre lo stretto di Gibilterra o il canale di Suez, i passeggieri hanno diritto di stare a bordo e di essere alimentati per 48 ore successive all' arrivo della nave nel porto di destinazione, salvo che la nave sia costretta a partire immediatamente (art. 588 cod. comm.).

1189. Se la nave è noleggiata in tutto o in parte per trasportare passeggieri, ancorchè in numero non indicato, i diritti del noleggiatore e del locatore sono regolati secondo le disposizioni dei §§ 1177 a 1183, che non sono incompatibili con l'oggetto del contratto.

Alle cose appartenenti al passeggiere recate nella nave si applicano le disposizioni riguardanti il contratto di noleggio, ma non è dovuto nolo particolare, se non è convenuto (art. 589 cod. comm.).

TITOLO V.

Del prestito a cambio marittimo.

1190. Il contratto di prestito a cambio marittimo dev'essere fatto per iscritto, altrimenti si risolve in mutuo semplice e non pro-

duce che gli interessi legali: deve enunciare: 1.° il capitale prestato e la somma convenuta per interesse o profitto marittimo; 2.° le cose sulle quali il prestito è assicurato; 3.° il nome della nave; 4.° il nome e il cognome del capitano o padrone; 5.° la persona che dà e quella che riceve il prestito; 6.° per qual viaggio o per qual tempo sia fatto il prestito; 7.° il tempo e il luogo del rimborso (art. 590 cod. comm. e form. 256.ª).

1191. Il prestito a cambio marittimo sulla nave o su porzione di essa fatto nel regno va trascritto nei registri dell'ufficio marittimo nel cui compartimento è stipulato, e annotato sull'atto di nazionalità della nave; se è fatto in paese estero va trascritto nei registri del regio consolato del luogo dove è stipulato, e annotato sull'atto di nazionalità. Gli amministratori della marina e gli ufficiali consolari in paese estero devono trasmetterne copia all'ufficio marittimo presso il quale è inscritta la nave; non lo possono trascrivere nei loro registri, se non viene loro presentato l'atto di nazionalità: se non risiede un ufficiale consolare, nè altri che ne faccia le veci, deve essere fatto annotare nell'atto di nazionalità, a cura del capitano, dall'autorità che concede l'autorizzazione o da altro pubblico ufficiale del luogo. Il capitano, che non giustifica l'adempimento di questa formalità, è personalmente obbligato al pagamento del cambio marittimo. L'originale o una copia autentica del contratto deve spedirsi, insieme a copia autentica dell'atto di autorizzazione, all'ufficiale consolare più vicino, il quale deve trascriverli nei registri e trasmetterli all'ufficio marittimo suddetto.

Il contratto non ha efficacia rispetto ai terzi, che dalla data dell'annotazione sull'atto di nazionalità. Nei casi preveduti ai §§ 1147 e 1155, si applicano inoltre le disposizioni dei numeri stessi (art. 591 cod. comm.).

1192 L'atto di prestito a cambio marittimo, se è all'ordine può essere trasferito per mezzo di girata, la cui forma e effetti sono regolati giusta i §§ 1052 a 1089. La garanzia di pagamento si estende anche all'interesse marittimo, se non vi è convenzione contraria (art. 592 cod. comm.).

1193. Il prestito a cambio marittimo può essere costituito: 1.° sulla nave intiera o sopra una parte di essa; 2.° sugli attrezzi, sul corredo e sull'armamento; 3.° sul nolo; 4.° sul carico, o sopra una porzione determinata di esso; 5.° sulla nave, sul nolo e sul cacarico congiuntamente. Non può esser fatto ai marinai e alla gente di mare sui loro salari o sulle loro partecipazioni; se avesse luogo, chi lo dà avrebbe diritto soltanto al rimborso del capitale senza interessi.

Quando il prestito eccede il valore delle cose sulle quali è costituito, è valido sino a concorrenza del valore stesso secondo la stima fatta o convenuta, e il resto della somma prestata è restituito con l'interesse al corso di piazza: se vi è stata frode da parte di chi ha ricevuto il danaro, il prestatore ha diritto di domandare l'annullamento del contratto e la restituzione della somma con l'interesse suddetto. Il profitto sperato sulle cose caricate non si reputa come eccesso di valore, se è dichiarato espressamente. Questo prestito non può contrarsi che dai proprietari delle cose vincolate, o da persone

da essi a ciò specialmente autorizzate, salve le facoltà accordate al capitano al § 1155. Dal giorno in cui il capitale prestato e l'interesse marittimo sono divenuti esigibili, non sono dovuti che gli interessi legali sulla somma complessiva.

Se il viaggio è rotto prima del cominciamento dei rischi, chi ha ricevuto il danaro è obbligato a restituirlo con l'interesse legale dal giorno del prestito: ma se la rottura del viaggio è avvenuta per fatto suo, egli deve l'interesse al corso di piazza ove sia superiore all'interesse legale; deve inoltre pagare l'indennità dovuta all'assicuratore, se il prestito era assicurato (art. 593 al 597 cod. comm.).

1194. Chi dà il danaro a cambio marittimo non corre rischio in caso di cambiamento della via, del viaggio o della nave dichiarati nel contratto, salvo che il cambiamento sia avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore: così pure colui che dà il danaro non corre rischio in qualunque caso di reticenza o di falsa dichiarazione di chi lo riceve, la quale diminuisca l'opinione dei rischi o ne cambi l'oggetto.

Il cambiamento del capitano o del padrone, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti del contratto, se non vi è convenzione contraria (art. 598 cod. comm.).

1195. Se le cose sulle quali fu costituito il prestito sono intieramente perdute per caso fortuito o forza maggiore, nel tempo e luogo dei rischi assunti da chi ha dato il danaro, chi lo ha ricevuto è liberato: se la perdita è parziale, il pagamento delle somme prestate è ridotto al valore delle cose vincolate al prestito, che furono salvate, salvo il rimborso delle spese di ricupero, e il pagamento dei crediti privilegiati ai quali fosse dovuta la preferenza. Quando il prestito è fatto sul nolo, il pagamento in caso di sinistro è ridotto a ciò che è dovuto dai noleggiatori, fatta deduzione dei salari spettanti alle persone dell'equipaggio per l'ultimo viaggio, e della contribuzione alle spese di salvataggio.

Se la cosa sulla quale è costituito il cambio marittimo è anche assicurata, il valore di ciò che fu salvato è diviso tra colui che diede a cambio per il solo capitale e l'assicuratore per le somme assicurate in proporzione del loro interesse: colui che ha dato il danaro non soffre le perdite e i danni, che accadono per solo vizio inerente alla cosa vincolata, o cagionati dal fatto del debitore (art. 599 e 600 cod. comm.).

1196. Il tempo dei rischi, se non è stipulato, decorre: 1.° quanto alla nave, ai suoi accessori e al nolo, dal momento in cui essa muove dal porto, sino a quello in cui dà fondo nel luogo di destinazione; 2.° quanto al carico, dal momento in cui le cose si caricano sulla nave o sulle barche per trasportarle alla nave sino a quello in cui sono deposte a terra nel luogo della loro destinazione (art. 601 cod. comm.).

1197. Chi ha preso a cambio marittimo sopra cose trasportate non è liberato per la perdita della nave e del carico, se non prova che vi si trovassero cose caricate per conto suo sino alla concorrenza della somma presa a cambio: chi dà a cambio marittimo contribuisce alle avarie comuni a scarico di colui che prende; ogni convenzione contraria è nulla: le avarie particolari non sono a carico di chi dà

a cambio marittimo, se ciò non è convenuto; ma se per effetto di avaria particolare le cose vincolate al prestito non bastano a soddisfare il creditore, egli sopporta il danno che ne deriva (art. 602 e 603 cod. comm.).

TITOLO VI.

Dell'assicurazione contro i rischi della navigazione.

1198 Delle obbligazioni dell'assicuratore e dell'assicurato. — Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione si applicano le regole stabilite nei §§ 1119 a 1133 non incompatibili con le assicurazioni marittime, e non modificate dalle seguenti disposizioni: le associazioni di mutua assicurazione marittima sono soggette anche alle disposizioni dei §§ 970 a 1052.

La polizza di assicurazione, oltre quanto è prescritto al § 1120 deve indicare: 1.° il nome, la specie, la nazionalità e la portata della nave; 2.° il nome e cognome del capitano, o padrone; 3.° il luogo dove gli oggetti assicurati sono stati o devono essere caricati; 4.° il porto o la rada da cui la nave è partita, o deve partire; 5.° i porti o le rade dove la nave deve caricare e scaricare, e nei quali deve entrare: se tali indicazioni non possono farsi, o perchè l'assicurato non sia in grado di darle o per la speciale qualità del contratto, vi si deve supplire con altre atte a determinare l'oggetto dell'assicurazione.

L'assicurazione può avere per oggetto: 1.° la nave, a vapore o a vela, vuota o carica, armata o non armata, sola o accompagnata; 2.° le macchine, gli attrezzi, il corredo, l'armamento, la dotazione e le vettovaglie; 3.° il nolo dei passeggieri e delle cose caricate; 4.° le cose caricate; 5.° le somme date a cambio marittimo; 6.° le somme pagate o dovute per avarie comuni e le spese fatte o dovute per avarie particolari, quando non siano coperte da cambio marittimo; e 7.° generalmente ogni altra cosa stimabile in danaro esposta ai rischi della navigazione. Può essere fatta sulle dette cose, o sopra parte di esse, congiuntamente o separatamente. È nulla, se ha per oggetto i salari della gente di mare e le somme prese a cambio marittimo. Le cose sulle quali si è preso a cambio marittimo non possono essere assicurate, che per la parte del valore che supera le somme avute in prestito (art. 604 al 607 cod. comm.).

1199. Se sulla cosa stessa sono fatte più assicurazioni senza frode da interessati diversi o da più rappresentanti dello stesso interessato, che hanno agito senza incarico speciale, sono tutte valide sino all'ammontare del valore della cosa. Gli interessati hanno azione contro qualunque degli assicuratori a loro scelta, salvo il regresso dell'assicuratore, che ha pagato, verso gli altri in proporzione del loro interesse (art. 608 cod. comm.).

1200. L'assicurazione può essere fatta in tempo di pace o di guerra, prima o durante il viaggio della nave; a viaggio o a tempo determinato: a viaggio può farsi per la sola andata o per il solo ritorno, o per l'andata e il ritorno: a tempo si intende fatta per qua-

lunque navigazione e stazione della nave durante il tempo convenuto, salvo speciali convenzioni.

L'aumento di premio convenuto in tempo di pace per il tempo di guerra, che potesse sopravvenire, e la cui quantità non fosse determinata nel contratto, è stabilito dal giudice, avuto riguardo ai rischi, alle circostanze e alle convenzioni di ciascuna polizza; se neppure il tempo dei rischi è determinato, si osservano le regole seguenti: nelle assicurazioni a tempo i rischi cominciano dalla data della polizza e finiscono al tempo convenuto; nelle assicurazioni a viaggio, cominciano e finiscono al tempo indicato al § 1196; se però l'assicurazione è fatta a viaggio cominciato, decorrono dalla data della polizza; se lo scaricamento delle cose assicurate è ritardato per colpa del destinatario, i rischi cessano per l'assicuratore un mese dopo l'arrivo della nave al luogo della loro destinazione (art. 609 al 611 cod. comm.).

1201. Le cose caricate possono essere assicurate: o per il prezzo di acquisto, con l'aggiunta delle spese di caricamento e del nolo; o per il prezzo corrente nel luogo di destinazione al loro arrivo senza avarie. La valutazione data nel contratto alle cose assicurate senz'altra spiegazione può riferirsi a entrambi questi casi, e non si fa luogo alle disposizioni di cui al § 1123 se non quando supera il maggiore dei prezzi suddetti: s'intende sempre data sulla dichiarazione dell'assicurato, se non fu preceduta da stima accettata dall'assicuratore, e può essere provata con tutti i mezzi ammessi dalla legge. Se il prezzo è dedotto in monete straniere, esse sono valutate in moneta dello Stato secondo il corso al tempo della sottoscrizione della polizza, salvo convenzione contraria (art. 612 e 613 cod. comm.).

1202. Quando il viaggio è rotto prima del cominciamento dei rischi, ancorchè per fatto dell'assicurato, l'assicurazione è senza effetto: l'assicuratore riceve per indennità la metà del premio convenuto, ma non oltre il mezzo per cento della somma assicurata.

Sono a rischio dell'assicuratore le perdite e i danni che accadono alle cose assicurate per tempesta, naufragio, investimento, urto, cambiamenti forzati di via, di viaggio o di nave; per getto, esplosione, fuoco, pirateria, saccheggio e in generale per tutti gli altri accidenti di mare: non è responsabile delle perdite e dei danni derivanti da solo vizio inerente alla cosa assicurata, nè dei rischi di guerra, se non vi è convenzione espressa. Se questi rischi sono assunti senza precisa determinazione, l'assicuratore risponde delle perdite e dei danni che accadono alle cose assicurate per ostilità, rappresaglie, arresti, prede o molestie qualunque di un governo amico o nemico, di diritto o di fatto, riconosciuto o non riconosciuto, e in generale per tutti i fatti e gli accidenti di guerra.

I cambiamenti di via, di viaggio o di nave, provenienti da fatto dell'assicurato non sono a carico dell'assicuratore, che guadagna il premio, se ha cominciato a correre i rischi. Il cambiamento del capitano o del padrone, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti dell'assicurazione; però l'assicuratore non è responsabile delle prevaricazioni e delle colpe del capitano e dell'equipaggio conosciute sotto nome di « baratteria », se non vi è convenzione in contrario: e anche tale convenzione cessa di avere effetto, quando si riferisca a un capitano nominativamente in-

dicato nel contratto, se l'assicurato lo congedi e gli sostituisca un altro senza il consenso dell'assicuratore: parimenti non è tenuto per le spese di navigazione, di porto, di svernamento, di quarantena, nè per le tasse e per i diritti di qualunque specie riguardanti la nave o il carico (art. 614 al 619 cod. comm.).

1203. Se il contratto ha per oggetto l'assicurazione del carico per l'andata e per il ritorno, e giunta la nave alla prima destinazione non si fa alcun carico di ritorno, o il carico di ritorno non è compiuto, l'assicuratore ha diritto soltanto ai due terzi del premio stabilito, salva contraria convenzione.

Se l'assicurazione è fatta separatamente per cose che devono essere caricate sopra più navi indicate con enunciazione della somma assicurata sopra ciascuna, e il carico intiero è posto sopra una sola nave, o sopra un numero di navi minore di quello che fu indicato nel contratto, l'assicuratore non è tenuto oltre la somma assicurata sulla nave, che ha ricevuto il carico, ancorchè avvenga la perdita di tutte le navi indicate; nondimeno egli ha diritto all'indennità stabilita al prec. § per le somme rispetto cui l'assicurazione rimane senza effetto. Se il capitano ha facoltà di entrare in diversi porti per compiere o cambiare il carico, l'assicuratore corre i rischi delle cose assicurate solamente finchè esse sono a bordo della nave, salva convenzione contraria: è liberato dai rischi e guadagna il premio, se l'assicurato spedisce la nave in un luogo più lontano di quello indicato nel contratto, quantunque per la stessa via. L'assicurazione ha pieno effetto se il viaggio è abbreviato, qualora la nave approdi in un luogo ove poteva fare scalo (art. 620 al 623 cod. comm.).

1204. L'obbligazione dell'assicuratore è limitata alla somma assicurata. Se le cose assicurate soffrono durante il tempo dell'assicurazione più sinistri successivi, l'assicurato deve sempre imputare, anche in caso di abbandono, le somme che gli sono state pagate o gli sono dovute per i sinistri precedenti. La clausola « franco d'avaria » libera l'assicuratore da ogni avaria comune o particolare, eccettuati i casi che danno luogo all'abbandono, nei quali l'assicurato ha la scelta tra l'abbandono e l'esercizio dell'azione di avaria.

Al verificarsi di qualsiasi danno per cui sia tenuto l'assicuratore, l'assicurato deve notificargli tutti gli avvisi che ha ricevuti, entro tre giorni dal ricevimento, sotto pena del risarcimento dei danni: la stessa obbligazione ha l'assicurato sul carico, quando la nave è stata dichiarata inabile a navigare, ancorchè il carico non abbia sofferto altro danno per l'avvenuto sinistro: nella notificazione di questi avvisi egli può riservarsi di fare con atto separato la intimazione per il pagamento di quanto gli potrà essere dovuto per effetto dell'assicurazione.

L'assicurato deve inoltre notificare all'assicuratore, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti, gli atti comprovanti che le cose assicurate furono esposte ai rischi, e che andarono perdute: l'assicuratore è ammesso alla prova dei fatti contrari a quelli che risultano dai documenti presentati dall'assicurato; questa prova non sospende la condanna dell'assicuratore a pagare intanto la somma assicurata, purchè l'assicurato dia cauzione. La cauzione è liberata con il decorso di quattro anni, se non vi fu domanda giudiziale (art. 624 al 627 e 630 cod. comm.).

1205. In caso di perdita di merci caricate sulla nave per conto del capitano, questi deve giustificarne l'acquisto con i mezzi di prova permessi dalle leggi commerciali e il caricamento con una polizza di carico sottoscritta da due dei principali dell'equipaggio.

La persona dell'equipaggio o il passeggiere, che porta da paesi stranieri merci assicurate nel regno, deve consegnare la polizza di carico al regio console del luogo in cui si fa il caricamento e, in mancanza, a uno dei principali commercianti nazionali, o all'autorità del luogo stesso.

In ogni caso di sinistro, il capitano e l'assicurato o il suo incaricato devono dare opera al ricuperamento e conservazione delle cose assicurate, senza pregiudizio dei loro diritti verso gli assicuratori. Le spese vanno rimborsate sino a concorrenza del valore delle cose ricuperate.

Gli assicuratori e loro agenti o incaricati possono provvedere d'accordo con il capitano, con gli assicurati e con i loro incaricati, o separatamente, al ricuperamento delle cose assicurate e alla conservazione di esse, senza pregiudizio di alcun diritto (art. 628 e 629 cod. comm.).

1206. L'assicuratore deve pagare le somme dovute: in caso di semplice avaria, nel termine di trenta giorni da quello in cui gli è notificata la relativa liquidazione; in caso di abbandono, nel termine di due mesi dal fatto abbandono. L'assicurato deve però entro questi termini provare il sinistro, che dà luogo all'azione di avaria o all'abbandono.

Se è stata fatta opposizione, ciascuno degli opponenti, e anche l'assicurato, può domandare che la somma sia depositata (art. 631 cod. comm.).

1207. Abbandono. — Dicesi abbandono la facoltà che spetta in determinati casi all'assicurato di cedere o abbandonare all'assicuratore le cose assicurate o ciò che rimane di esse, o i diritti a esse relativi per ottenere la somma per la quale le cose stesse furono assicurate.

L'abbandono può esser fatto nei casi: 1.° di naufragio; 2.° di preda; 3.° d'arresto per ordine di potenza estera; 4.° di arresto per ordine del governo, dopo cominciato il viaggio; 5.° d'inabilità alla navigazione, se la nave non può essere riparata, o se le spese necessarie per rialzarla, ripararla e metterla in istato di riprendere la navigazione ascendono ai tre quarti almeno del suo valore assicurato; 6.° di perdita o deterioramento delle cose assicurate ascendente almeno ai tre quarti del loro valore. In ogni altro caso l'assicurato non può domandare che il risarcimento delle avarie sofferte.

Egli può fare l'abbandono anche senza provare la perdita della nave, se nei viaggi di lungo corso sia passato un anno, e negli altri viaggi siano passati 6 mesi dal giorno della partenza di essa o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie. Nel caso di assicurazione a tempo limitato, trascorsi i termini suddetti, la perdita della nave si presume accaduta entro il tempo dell'assicurazione. Se vi sono più assicurazioni successive, la perdita si presume accaduta nel giorno posteriore a quello, cui si riferiscono le ultime notizie.

Se la nave è dichiarata inabile a navigare, si può fare l'abban-

dono delle cose assicurate in essa caricate, qualora nel termine di tre mesi dalla dichiarazione di innavigabilità non siasi potuto trovare altra nave per ricaricarle e portarle al luogo della loro destinazione: in questo caso e nell'altro di cui al § 1158 se le cose sono caricate sopra altra nave, l'assicuratore è obbligato a pagare i danni da esse sofferti, le spese di scaricamento e ricaricamento, deposito e custodia nei magazzini, la eccedenza del nolo e tutte le altre spese fatte per salvarle, sino a concorrenza della somma assicurata, e se questa non è esaurita, l'assicuratore continua per il soprappiù a correrne i rischi (art. 632 e 635 cod. comm.).

1208. In caso di arresto per ordine di una potenza o in caso di preda, l'abbandono delle cose colpite da arresto o predate non può essere fatto che dopo tre mesi dalla notificazione del sinistro, se questo è avvenuto nel Mediterraneo, nel mar Nero o in altri mari d'Europa, nel canale di Suez o nel mar Rosso; e dopo sei mesi se è avvenuto in altro luogo: per le cose caricate soggette a deperimento, detti termini sono ridotti alla metà.

L'abbandono dev'essere fatto agli assicuratori nel termine: di tre mesi dal giorno della ricevuta notizia del sinistro, se questo è avvenuto nel Mediterraneo, nel mar Nero, o in altri mari d'Europa, nel canale di Suez o nel mar Rosso; di sei mesi, se il sinistro è avvenuto negli altri mari dell'Africa, occidentali e meridionali dell'Asia ed orientali dell'America; di un anno, se il sinistro è avvenuto in altro luogo. In caso di arresto per ordine di una potenza o in caso di preda, questi termini non decorrono che dalla scadenza di quelli stabiliti nella prima parte di questo §. Trascorsi tali termini l'abbandono non è più ammesso, salva l' azione di avaria (art. 636 e 637 cod. comm.).

1209. L'assicurato notificando gli avvisi che ha ricevuti, può fare l'abbandono con intimazione all'assicuratore di pagare la somma assicurata nel termine stabilito dal contratto o dalla legge, ovvero può riservarsi di farlo nei termini legali: nel fare l'abbandono deve dichiarare le assicurazioni fatte o ordinate e i prestiti a cambio marittimo ricevuti: in mancanza, il termine al pagamento non decorre che dal giorno in cui questa dichiarazione viene notificata, ma il termine per muovere l'azione di abbandono non è perciò prorogato.

In caso di dichiarazione fraudolenta, l'assicurato perde ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione (art. 638 cod. comm.).

1210. L'abbandono non può farsi in parte, nè sotto condizione e comprende soltanto le cose che formano oggetto dell'assicurazione e del rischio: notificato e accettato o dichiarato valido, le cose assicurate appartengono all'assicuratore dal giorno in cui fu fatto: l'assicurato deve consegnare all'assicuratore tutti i documenti, che riguardano le cose stesse: l' assicuratore non può, sotto pretesto di ritorno della nave, dispensarsi dal pagare la somma assicurata.

In caso di preda, l'assicurato, se non ha potuto darne avviso all'assicuratore, può riscattare le cose predate senza aspettare l'ordine di questo: deve però notificargli l'accordo fatto, tosto che gli sia possibile: l'assicuratore ha la scelta di assumere l'accordo per conto proprio o di rinunciarvi, ma deve notificare la sua scelta all'assicurato entro 24 ore dalla notificazione dell'accordo. Se dichiara di as-

sumere l'accordo, deve contribuire senza dilazione al pagamento del riscatto a norma della convenzione e in proporzione del suo interesse, e continua a correre i rischi del viaggio in conformità del contratto di assicurazione; se dichiara di rinunciare, deve pagare la somma assicurata, ma nulla può pretendere delle cose riscattate: se non notifica la sua scelta nel termine suddetto, si reputa abbia rinunciato al beneficio dell'accordo (art. 641 cod. comm.).

TITOLO VII.

Delle avarie e della contribuzione.

1211. Avarie. — Sono avarie tutte le spese straordinarie fatte per la nave e per il carico, unitamente o separatamente, e tutti i danni che accadono alla nave e al carico, dopo il caricamento e la partenza sino al ritorno e allo scaricamento: si distinguono in due specie: avarie grosse o comuni, e avarie semplici o particolari. Non sono avarie, ma semplici spese a carico della nave quelle ordinariamente necessarie per entrare nei seni, fiumi o canali, o per uscirne, e quelle per diritti e tasse di navigazione.

In mancanza di convenzioni speciali tra le parti, le avarie sono regolate secondo le disposizioni seguenti (art. 642 cod. comm.).

1212. Sono avarie comuni le spese straordinarie fatte e i danni sofferti volontariamente per il bene e per la salvezza comune della nave e del carico: tali sono: 1.° le cose date per composizione e a titolo di riscatto della nave e del carico: 2.° le cose gettate in mare per salvezza comune; 3.° le gomene, gli alberi, le vele o altri attrezzi tagliati per salvezza comune, e quelli rotti in conseguenza delle operazioni fatte per salvezza comune; 4.° le ancore, le catene e gli altri oggetti abbandonati per salvezza comune; 5.° i danni cagionati dal getto alle cose rimaste nella nave; 6.° i danni cagionati alla nave nell'operazione del getto, volontariamente o per conseguenza necessaria di esso; i danni recati alla nave per facilitare il salvataggio del carico o per agevolare lo scolo e l'esaurimento delle acque; e i danni che ne derivarono al carico; 7.° i danni cagionati alla nave e al carico nelle operazioni dirette a estinguere un incendio a bordo; 8.° le spese di cura e di vitto per le persone ferite in difesa della nave e le spese funebri in caso di morte delle persone stesse; 9.° i salari e il vitto delle persone dell'equipaggio durante l'arresto o l'impedimento, quando la nave è arrestata in viaggio per ordine di una potenza, o è costretta a trattenersi in porto per soppravvenienza di guerra o altra simile causa, che impedisca il viaggio al porto di destinazione, finchè la nave e il carico non sono svincolati dalle loro reciproche obbligazioni; 10.° le spese di entrata o di uscita e le tasse di navigazione pagate in un porto dove la nave ha dovuto fare rilascio forzato per causa di tempesta, caccia di nemici o pirati o vena d'acqua cagionata da caso fortuito o da forza maggiore; 11.° i salari e il vitto delle persone dell'equipaggio in un porto di rilascio forzato durante il tempo delle riparazioni necessarie a proseguire la navigazione, quando le riparazioni costituiscano avaria comune; 12.° le spese di

scaricamento e ricaricamento degli oggetti messi a terra per eseguire le suddette riparazioni della nave in un porto di rilascio forzato, le spese di custodia e i fitti dei magazzini, ove gli oggetti stessi furono depositati; 13.° le spese fatte per ottenere la liberazione o la restituzione della nave arrestata, se l'arresto non procedette da causa riguardante esclusivamente la nave o le persone del capitano, del proprietario o dell' armatore, i salari e il vitto delle persone dell'equipaggio durante il tempo necessario per ottenere tale liberazione e restituzione, se questa si è ottenuta; 14.° le spese di scaricamento per alleggerire la nave, quando ciò abbia dovuto farsi per tempesta o per altro motivo di comune salvezza della nave e del carico; e i danni che la nave e il carico ha sofferto nell' operazione di scaricamento e di ricaricamento; 15.° i danni sofferti dalla nave o dal carico nell'investimento prodotto volontariamente per salvare la nave da tempesta, da preda o da altro pericolo imminente; 16.° le spese fatte per rimettere a galla la nave investita nel caso espresso nel n. prec., e le ricompense dovute per le opere e per i servigi prestati in tale occasione; 17.° la perdita e i danni sofferti dalle cose messe sulle barche per alleggerire la nave nei casi indicati nel n. 14, comprese le quote di contribuzione, che si dovessero alle barche stesse, e reciprocamente i danni sofferti dagli oggetti rimasti a bordo della nave, in quanto tali danni siano considerati avarie comuni; 18.° i premi e gli interessi del cambio marittimo contratto per fare fronte alle spese annoverate tra le avarie comuni, e i premi di assicurazione delle dette spese, come pure la perdita che dovesse rimborsarsi al proprietario delle cose caricate, vendute durante il viaggio in un porto di rilascio forzato per fare fronte alle spese stesse; 19.° le spese del regolamento delle avarie comuni.

Non sono considerate avarie comuni, ancorchè incontrati volontariamente per il bene e la salvezza comune, i danni sofferti dalla nave o le spese fatte per essa, quando provengano da vizio o vetustà della nave, da colpa, o da negligenza del capitano o dell'equipaggio. Gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e d'armamento della nave gettati in mare e le ancore, le catene o altri oggetti abbandonati, ancorchè volontariamente per il bene e la salvezza comune, non sono calcolati nella ripartizione delle avarie, se non in quanto si trovino debitamente descritti nell' inventario di bordo (§ 1151). Il getto delle provvigioni di bordo non può essere considerato in nessun caso come avaria comune.

Sono invece considerate come avarie comuni: 1.° il prezzo o l'indennità di riscatto delle persone dell'equipaggio mandate a terra per servizio della nave e fatte prigioniere o ritenute in ostaggio; 2.° le spese d'una quarantena straordinaria, non preveduta all' epoca del contratto di noleggio, se essa colpisce egualmente la nave e il carico, compreso il salario e il vitto delle persone dell'equipaggio durante la quarantena.

Se vi è necessità di far getto, le cose meno necessarie, le più pesanti e di minor valore devono, per quanto è possibile, essere gettate le prime, in seguito quelle del primo ponte, successivamente le altre (art. 643 al 645 cod. comm.).

1213. Sono avarie particolari tutti i danni sofferti e tutte le

spese fatte per la sola nave o per il solo carico: sono tali: 1.° qualunque perdita o danno sofferto dalle cose caricate, per tempesta, incendio, preda, naufragio, investimento, rottura o altro qualsiasi caso fortuito o di forza maggiore; 2.° la perdita degli alberi, gomene, àncore, vele e corde, e qualunque altro danno sofferto dalla nave per le cause espresse al prec. n. 1.°; 3.° qualunque danno sofferto per vizio proprio della nave o del carico; 4.° le spese di qualunque approdo cagionato da vizio della nave, da vena d'acqua proveniente da vetustà, da mancanza di provvigioni a bordo, o da altra causa qualunque imputabile al proprietario, all'armatore o al capitano; 5.° il salario e il vitto dei marinai durante la quarantena ordinaria, o durante le riparazioni provenienti da vizio o da vetustà della nave, o da altra causa imputabile al proprietario, all'armatore o al capitano, o durante l'arresto o la stazione in porto, che riguardi la sola nave o il solo carico e le spese per ottenere in questo caso la liberazione dell'una o dell'altro; 6.° le spese fatte per conservare le cose caricate o riparare i fusti, le casse e gli involti in cui sono contenute, quando queste spese non procedano da danni considerati avarie comuni; 7.° l'eccedenza del nolo nel caso indicato al § 1179.

I danni accaduti alle cose caricate per accidenti provenienti dalla negligenza del capitano o delle altre persone dell'equipaggio sono avarie particolari a carico del proprietario delle cose stesse, salvo il regresso verso il capitano, o sulla nave e sul nolo. I danni provenuti ai proprietari della nave per una più lunga e arbitraria stazione nei porti, sono risarciti dal capitano (art. 646 cod. comm.).

1214. Contribuzione. — Le avarie particolari sono sopportate e pagate dal proprietario della cosa, che ha sofferto il danno, o dato occasione alla spesa: le avarie comuni sono ripartite proporzionatamente tra il carico e la metà della nave e del nolo: i valori delle cose sacrificate vanno compresi nella formazione della massa che deve contribuire.

I bagagli delle persone dell'equipaggio e dei passeggieri non contribuiscono all'avaria comune, se sono salvati, e danno diritto a contribuzione se gettati o danneggiati: le cose caricate, delle quali non vi è polizza di carico, nè dichiarazione del capitano, non sono pagate, se gettate, e contribuiscono, se salvate: quelle caricate sulla coperta della nave contribuiscono sempre alle avarie comuni, se salvate: se gettate o danneggiate per il getto, salvo il caso dei viaggi preveduti nell'ultima parte del § 1150, non danno azione per le perdite e i danni, che contro il capitano, che le ha caricate sulla coperta senza il consenso scritto del caricatore. In caso contrario ha luogo una speciale contribuzione tra la nave, il nolo e le altre cose caricate sulla coperta con il consenso dei caricatori, senza pregiudizio della contribuzione generale per le avarie comuni a tutto il carico.

Se il getto non salva la nave, non vi è luogo a contribuzione. Le cose salvate non sono soggette al pagamento delle cose gettate, nè al risarcimento del danno sofferto dalle altre. Se il getto salva la nave, e questa, continuando il suo viaggio, si perde, le cose salvate contribuiscono al getto secondo il loro valore nello stato in cui si trovano, dedotte le spese di salvamento. Le cose gettate non contribuiscono in alcun caso al pagamento dei danni accaduti dopo il getto alle cose

salvate. Il carico non contribuisce al pagamento della nave perduta o resa inabile a navigare (art. 647 al 651 cod. comm.).

1215. Nel caso di perdita delle cose poste in barche per alleggerire la nave, la ripartizione della perdita è fatta sulla nave e sul carico per intiero. Se la nave si perde con il resto del carico, non vi è luogo a contribuzione per le cose poste sugli scafi, ancorchè arrivino a buon porto. Se dopo la ripartizione, le cose gettate sono ricuperate dai proprietari, questi devono restituire al capitano e agli interessati quanto hanno ricevuto per effetto della contribuzione, dedotti i danni cagionati dal getto e le spese di ricuperamento.

La nave contribuisce per il suo valore nel luogo dello scaricamento o per il prezzo di vendita, fatta deduzione delle avarie particolari anche posteriori all'avaria comune. Il nolo, che, per effetto della convenzione accennata al § 1181, è guadagnato anche in caso di perdita delle cose caricate, non è soggetto a contribuzione. Le cose salvate e quelle gettate, o altrimenti sacrificate, contribuiscono in proporzione del loro valore netto nel luogo dello scaricamento. Se vi è la predetta convenzione di cui al § 1181, il nolo si deduce dal valore.

La natura, la specie e la qualità delle cose, che devono contribuire e di quelle gettate o sacrificate, sono stabilite con la presentazione delle polizze di carico e delle fatture, e in mancanza con altri mezzi di prova. Quando nella polizza è simulata una qualità o un valore delle cose caricate inferiore al vero, esse contribuiscono secondo il loro valore reale, se sono salvate, e si pagano in ragione della qualità e del valore indicato, se gettate o danneggiate. Se invece è simulata una qualità o un valore superiore al vero, le cose caricate contribuiscono in ragione della qualità o del valore indicato, se sono salvate, e si pagano secondo il loro valore reale, se gettate o danneggiate (art. 652 al 656 cod. comm.).

1216. Il capitano, appena gli è possibile, fa d'ogni determinazione presa e delle operazioni eseguite per la salvezza comune un processo verbale, che deve esprimere i motivi della determinazione, indicare sommariamente le cose sacrificate o danneggiate, essere sottoscritto dai principali dell'equipaggio o accennare i motivi del loro rifiuto, e trascritto nel giornale nautico: copia di esso sottoscritta dal capitano va unita alla relazione di cui al § 1150 (art. 657 cod. comm. e form. 257.ª).

1217. La descrizione, la stima e la ripartizione delle perdite e dei danni è fatta nel luogo dello scaricamento della nave a cura del capitano e per mezzo di periti nominati, nel regno dal presidente del tribunale civile e in mancanza dal pretore, e in paese estero dall'ufficio consolare o da chi ne fa le veci e in mancanza dall'autorità locale.

La ripartizione proposta dai periti è sottoposta all'esame, nel regno del tribunale civile, e in paese estero del regio console o di chi ne fa le veci, o dell'autorità locale competente (art. 658 cod. comm.).

1218. Non può avere luogo azione di avaria contro il noleggiatore e contro il destinatario, se il capitano ha ricevuto il nolo e consegnate le cose caricate senza protesta, quand'anche il pagamento del nolo sia stato anticipato (art. 659 cod. comm.).

TITOLO VIII.

Dei danni cagionati dall'urto delle navi.

1219. Se l'urto di navi è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, i danni e le perdite, che ne derivano, sono sopportati dalle cose, che li hanno sofferti, senza diritto a ripetizione; se l'urto è avvenuto per colpa di una delle navi, sono a carico della medesima; le indennità dovute alle persone morte o ferite hanno privilegio, in caso d'insufficienza della somma distribuibile. Se non risulti a quale tra le navi urtate sia imputabile la colpa, o se la colpa risulti comune, ognuna sopporta i danni e le perdite sofferte, senza diritto a ripetizione; però l'obbligo al risarcimento dei danni e delle offese recate alle cose o alle persone è fra di loro solidale, salva sempre la responsabilità degli autori della colpa verso i danneggiati e i proprietari delle navi: se una nave ha urtato senza colpa un'altra, perchè essa stessa fu urtata per colpa d'una terza, tutta la responsabilità è a carico di quest'ultima.

L'azione di risarcimento dei danni derivanti dall'urto delle navi non è ammessa, se non è fatta protesta o richiamo entro tre giorni davanti all'autorità del luogo dell'avvenimento o del primo approdo. Per i danni cagionati alle persone o alle cose caricate, la mancanza di protesta non nuoce agli interessati, che non si trovavano sulla nave, e non erano in grado di manifestare la loro volontà (art. 660 a 665 cod. comm.).

TITOLO IX.

Dei crediti privilegiati.

1220. **Disposizioni generali.** — I privilegi stabiliti nel presente titolo sono preferiti a ogni altro privilegio generale o speciale sui mobili stabilito nel codice civile (§ 844 e seg.).

In ogni caso di deterioramento o diminuzione della cosa, su cui esiste il privilegio, questo si esercita su ciò, che avanza o viene ricuperato o salvato: il creditore con privilegio sopra una o più cose, qualora sul prezzo di esse sia vinto da un creditore, il cui privilegio si estende ad altri oggetti, s'intende surrogato nel privilegio a questo spettante: eguale diritto hanno anche gli altri creditori privilegiati, perdenti in seguito a detta surrogazione (art. 666 al 668 cod. comm.).

1221. I crediti privilegiati nello stesso grado concorrono tra loro in proporzione del loro ammontare, se creati nello stesso porto; ma se, essendosi ripresa la navigazione, sono creati posteriormente, i crediti posteriori sono preferiti agli anteriori. Con lo stesso grado del capitale sono collocate le spese fatte da ciascun creditore per il suo concorso alla procedura, e gl'interessi, se dovuti, per l'ultima annata e per quella in corso alla data del pignoramento, del sequestro o della vendita volontaria.

Se il titolo del credito privilegiato è all'ordine, la girata di esso produce anche il trasferimento del privilegio (art. 669 e 670 cod. comm.).

1222. Crediti privilegiati sulle cose caricate. — Sono privilegiati sopra le cose caricate sulla nave e collocati sul loro prezzo nell'ordine seguente: 1.° le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi o di esecuzione sulle cose stesse; 2°. le spese, le indennità e i premi di salvataggio dovuti per l'ultimo viaggio secondo le disposizioni del codice per la marina mercantile; 3.° i diritti doganali dovuti per le cose stesse nel luogo di scaricamento; 4.° le spese di trasporto e quelle di scaricamento; 5.° il fitto dei magazzeni, nei quali le cose scaricate sono state depositate; 6.° le somme dovute per contribuzione di avarie comuni; 7.° i premi di assicurazione; 8.° le somme di capitali e d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano sul carico, nei casi preveduti al § 1155 e con l'adempimento delle prescritte formalità; 9.° ogni altro prestito o cambio marittimo o con pegno sul carico, quando chi diede il danaro sia possessore della polizza di carico.

Questi privilegi non si conservano, se l'azione non è esercitata entro 15 giorni dallo scaricamento, e prima che le cose caricate siano passate in mano di terzi. Al sequestro, al pignoramento e alla vendita giudiziale delle cose vincolate con privilegio, si applicano le regole generali stabilite nel codice di procedura civile (art. 671 e 672 cod. comm.).

1223. Crediti privilegiati sul nolo. — Sono privilegiati sul nolo e collocati sull' ammontare di esso nell'ordine seguente: 1.° le spese di giustizia fatte nell' interesse comune dei creditori per atti conservativi e di esecuzione; 2.° le spese, le indennità e i premi di salvataggio dovuti per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del codice per la marina mercantile; 3.° i salari, gli emolumenti e le indennità dovute, secondo le disposizioni, di cui al § 1160 a 1172, al capitano e alle altre persone dell'equipaggio per il viaggio nel quale è guadagnato il nolo, nonchè le retribuzioni dovute alla cassa degli invalidi della marina mercantile, per lo stesso viaggio; 4.° le somme dovute per contribuzioni di avarie comuni; 5.° i premi di assicurazione; 6.° le somme di capitale e d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano sul nolo nei casi preveduti al § 1155 e con l'adempimento delle prescritte formalità; 7.° le indennità dovute ai noleggiatori per mancanza di consegna delle cose caricate, o per avarie da esse sofferte per colpa del capitano o dell'equipaggio nell'ultimo viaggiò: 8.° ogni altro debito a cambio marittimo o con pegno sul nolo, trascritto e annotato sull'atto di nazionalità (art. 673 cod. comm.).

1224. Crediti privilegiati sulla nave. — Le navi o le porzioni di esse sono vincolate, anche presso il terzo possessore, al pagamento dei debiti, che la legge dichiara privilegiati.

Sono privilegiati sopra la nave e collocati sul prezzo di essa nell'ordine seguente: 1.° le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi e di esecuzione sulla nave; 2.° le spese, le indennità e i premi di salvataggio dovuti per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del codice per la marina mercantile; 3.° le tasse di navigazione stabilite dalla legge; 4.° i salari dei piloti, il salario del custode e le spese di custodia della nave dopo il suo ingresso nel porto; 5.° il fitto dei magazzini di deposito, degli attrez-

e degli arredi della nave; 6.° le spese di manutenzione della nave e dei suoi attrezzi e arredi dopo il suo ultimo viaggio e l'ingresso nel porto; 7.° i salari, gli emolumenti e le indennità dovute, secondo le disposizioni, di cui ai §§ 1160 a 1172, al capitano e alle altre persone dell'equipaggio per l'ultimo viaggio, nonchè le retribuzioni dovute alla cassa degli invalidi della marina mercantile per lo stesso viaggio; 8.° le somme dovute per contribuzione di avarie comuni; 9.° le somme di capitale e d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano per i bisogni della nave nei casi preveduti al § 1155 e con l'adempimento delle prescritte formalità; 10.° i premi di assicurazione della nave e dei suoi accessori per l'ultimo viaggio, sia la nave assicurata a viaggio o a tempo, e per i piroscafi in navigazione periodica assicurati a tempo i premi corrispondenti agli ultimi sei mesi; e inoltre, nelle associazioni di mutua assicurazione, i ripartimenti o le contribuzioni per gli ultimi sei mesi; 11.° le indennità dovute ai noleggiatori per mancanza di consegna delle cose caricate o per avarie da esse sofferte per la colpa del capitano o dell'equipaggio nell'ultimo viaggio; 12.° il prezzo della nave ancora dovuto al venditore; 13.° i crediti indicati al prec. n. 9 trascritti e annotati tardivamente; ogni altro credito o cambio marittimo sulla nave e i crediti per i quali la nave è stata data in pegno. Nel concorso di più crediti, di cui al n. 13, la preferenza è determinata dalla data della trascrizione del titolo e dell'annotazione sull'atto di nazionalità (1).

Il giratario, il cessionario, la persona surrogata o il creditore, che ha in pegno il credito sulla nave, già trascritto e annotato, può far annotare sul registro dell'amministrazione marittima e sull'atto di nazionalità la girata, la cessione, la surrogazione o la costituzione di pegno avvenuta (art. 674 al 676 cod. comm.) (2).

1225. I privilegi indicati ai §§ prec. non possono essere esercitati, se i crediti non sono provati, e i privilegi non sono conservati nel modo seguente: 1.° le spese di giustizia, con le note liquidate dal giudice competente nelle forme stabilite dalle leggi di procedura; 2.° le spese, le indennità e i premi di salvataggio e i salari dei piloti, con sentenze, con attestati degli amministratori della marina mercantile, o con quelle altre prove che l'autorità giudiziaria crederà di ammettere secondo le circostanze; 3.° le tasse di navigazione, con le liquidazioni delle autorità competenti; 4.° il salario del custode, le spese di custodia indicate al n. 4 del § 1224 e i crediti indicati al n. 5 del § 1222 e ai num.[i] 5 e 6 del § 1224, mediante prospetti approvati dal presidente del tribunale civile; 5.° i salari e gli emolumenti del capitano e delle

---

(1) *Art. 15.* I privilegi sulle navi acquistati prima della attuazione del vigente codice nelle forme stabilite dalla legge anteriore conservano il loro grado anche rispetto ai privilegi acquistati sotto l'impero del codice stesso (*Dispos. transit.*).

(2) *Art. 76.* Il giratario, il cessionario, la persona surrogata o il creditore con pegno di un credito sulla nave, trascritto nei registri marittimi e annotato nell'atto di nazionalità, può far eseguire l'annotazione della girata, della cessione, della surrogazione o della costituzione in pegno, dovunque la nave si trova, qualora presenti il suo titolo in forma autentica alla autorità marittima o consolare del luogo stesso, e sia a essa presentato anche l'atto di nazionalità della nave. — L'autorità marittima o consolare trascrive l'atto nei suoi registri, ne fa menzione sull'atto di nazionalità e ne trasmette copia autentica all'ufficio marittimo presso il quale la nave è inscritta. Questo deve tosto farne annotazione in margine alla trascrizione del credito e sulla matricola della nave (Regolamento).

altre persone dell' equipaggio, con i ruoli di armamento e di disarmamento estratti dagli uffici di amministrazione della marina mercantile; le altre indennità con la relazione del capitano e con altre prove degli avvenimenti, che ne attribuiscono il diritto; le retribuzioni dovute alla cassa degl'invalidi della marina mercantile, con i « deconti » formati secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali; 6.° i crediti per contribuzioni di avarie comuni con gli atti riguardanti la ripartizione di esse; 7.° i debiti indicati al n. 8 del § 1222, 6 del § 1223 e 9 del § 1224, mediante i processi verbali sottoscritti dai principali dell' equipaggio, i decreti di autorizzazione, i prospetti sottoscritti dal capitano ed avvalorati da perizie, da atti di vendita o di processi verbali da lui sottoscritti, o mediante altri atti comprovanti la necessità delle spese; 8.° i premi di assicurazione, con le polizze di assicurazione, con i « buoni » o altri titoli sottoscritti dall'assicurato e con gli estratti dai libri dei pubblici mediatori di assicurazioni; i ripartimenti o le contribuzioni nelle associazioni di mutua assicurazione con gli estratti dei registri di ammissione delle navi all'associazione; 9.° le indennità dovute ai noleggiatori, con le sentenze che le liquidarono; se al tempo della distribuzione del prezzo è pronunciata la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, ma questi non sono ancora liquidati, possono, secondo i casi, o collocarsi i creditori dell'indennità per una somma approssimativa, mediante cauzione di restituire l'eccedenza, o collocarsi i creditori a essi posteriori con cauzione di restituire; 10.° la vendita della nave, con l'atto di vendita, trascritto e annotato nel modo stabilito nel § 1143; 11.° i crediti indicati al n. 9 del § 1222, 8 del § 1223 e 13 del § 1224, con le corrispondenti scritture, trascritte e annotate nel modo prescritto (art. 677 cod. comm.).

1226. Oltrechè nei modi generali di estinzione delle obbligazioni (§ 566 e seg.), i privilegi dei creditori sulla nave si estinguono: 1.° con la vendita giudiziale fatta a istanza di creditori, o per altra causa, nelle forme stabilite nel libro quarto, e dopo pagato il prezzo sul quale i privilegi sono trasferiti; 2.° con il decorso del termine di tre mesi, nel caso di alienazione volontaria, il quale comincia dalla data della trascrizione dell'atto di alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nel compartimento dove è inscritta; e dalla data del suo ritorno nel detto compartimento, se la trascrizione dell'alienazione è fatta quando la nave ne è già partita; purchè, entro un mese dalla data della trascrizione, la vendita sia notificata ai creditori privilegiati, i titoli dei quali si trovano trascritti e annotati sull'atto di nazionalità.

L'estinzione non ha luogo rispetto al creditore privilegiato, che prima della decorrenza del termine ha citato in giudizio l'acquirente per ottenere la dichiarazione del suo privilegio (art. 678 cod. comm.).

1227. L'acquirente di una nave, o di porzione di nave, per liberarla dai crediti privilegiati, per i quali non è obbligato personalmente, deve far notificare ai creditori, prima che sia pignorata o sequestrata, un atto contenente: 1.° la data e qualità del suo titolo e le date della trascrizione di esso e dell'annotazione sull'atto di nazionalità; 2.° il nome e cognome del suo autore; 3.° il nome, la qualità e la portata della nave; 4.° il prezzo convenuto e ogni altro peso posto

a carico dell'acquirente, o il valore, che egli offre di pagare; 5.° l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei loro nomi e cognomi, delle somme loro dovute e della data dei loro titoli, della trascrizione di essi e dell'annotazione sull'atto di nazionalità; 6.° l'offerta di depositare il prezzo convenuto o il valore dichiarato, affinchè sia diviso tra i creditori: 7.° l'elezione del domicilio nel comune ove siede il tribunale, che sarebbe competente per l'incanto, se questo dovesse aver luogo. Un estratto sommario di questo atto dev' essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo dove ha sede l'ufficio marittimo, presso il quale la nave è inscritta, e ciò tiene luogo di notificazione per i crediti non soggetti a pubblicazione (art. 679 cod. comm.).

1228. Ogni creditore privilegiato o fidejussore di crediti privilegiati può, entro 15 giorni dalla notificazione e inserzione suddette, domandare la vendita all' incanto, offrendo di aumentare il prezzo di un decimo e di dare cauzione per il pagamento del prezzo e per l'adempimento d'ogni altro peso. Tale domanda, sottoscritta dall'istante o da un suo procuratore speciale, deve essere notificata all'acquirente con citazione avanti al tribunale civile del luogo ove la nave è inscritta, perchè sia pronunciato sull'ammissibilità della cauzione e sulla domanda di vendita.

Se la vendita non è domandata in questo termine e modo, o se la domanda è respinta, il prezzo rimane definitivamente fissato, e con il deposito di esso l'acquirente consegue la proprietà della nave o della porzione di nave libera dai privilegi. Questi sono trasferiti sul prezzo depositato, che viene distribuito come nella vendita giudiziale. Se la domanda è accolta, il tribunale con la stessa sentenza autorizza la vendita, che viene eseguita (art. 680 e 681 cod. comm.).

1229. La cancellazione delle trascrizioni o annotazioni dei privilegi non può farsi che in virtù del consenso degli interessati o di sentenza non più soggetta a opposizione o appello.

Ognuno ha diritto di ottenere un documento comprovante l'esistenza di una o più trascrizioni sopra una nave, o porzione di nave o il certificato che non ne esista alcuna (art. 682 cod. comm.).

LIBRO TERZO.

DEL FALLIMENTO

TITOLO I.

Della dichiarazione del fallimento e dei suoi effetti.

1230. Il commerciante (§ 936), che cessa di fare i suoi pagamenti per *obbligazioni commerciali,* è in istato di fallimento. Il fallimento è dichiarato con sentenza pronunciata dal tribunale civile, nella cui giurisdizione il debitore ha il suo principale stabilimento commerciale, sulla dichiarazione del fallito, o a istanza di uno o più creditori (form. 258.ª e 259.ª), o d'ufficio (§ 1240). Il tribunale è investito dell'intiera procedura del fallimento, e conosce di tutte le azioni che ne derivano. Le forme del procedimento sono regolate dalle disposizioni del presente titolo, dalle disposizioni speciali contenute nel libro IV e dal codice di procedura civile (art. 683 al 685 cod. comm.) (1).

1231. Il fallito entro giorni tre dalla cessazione dei pagamenti, compreso quello in cui cessarono, deve farne la dichiarazione nella cancelleria del tribunale civile, allegando il bilancio da lui certificato vero, datato e sottoscritto e i suoi libri nello stato in cui si trovano (§ 943). Il bilancio deve contenere l'indicazione e l'approssimativa estimazione di tutti i suoi beni mobili e immobili, il prospetto dei suoi debiti e crediti, con il nome, cognome e domicilio dei singoli creditori, il quadro dei profitti e delle perdite e quello delle spese (art. 686 cod. comm. e form. 258.ª): non ottemperando a questa prescrizione è colpevole di bancarotta (§ 1318).

1232. Ogni creditore per causa di commercio, che non sia discendente, ascendente o conjuge, può chiedere al tribunale la dichiarazione del fallimento del commerciante suo debitore, dimostrandone la cessazione dei pagamenti (form. 259.ª). Il tribunale deve dichiarare il fallimento d'ufficio, sentendo previamente il fallito se lo

---

(1) *Art. 16.* Gli effetti delle dichiarazioni di fallimento pronunciate prima dell'attuazione del nuovo codice, sono regolati dalle leggi anteriori. Le disposizioni del nuovo codice riguardanti le forme del procedimento entrano immediatamente in vigore, se nel giorno dell'attuazione stessa non sono ancora nominati i sindaci effettivi: se sono già nominati si applicano le leggi anteriori sino alla completa verificazione dei crediti. Per il procedimento ulteriore si osservano le disposizioni del nuovo codice, e se i creditori sono già in istato di unione il giudice delegato deve convocarli al più presto per la nomina della delegazione di sorveglianza e per proporre o eleggere il curatore. I sindaci che, per effetto delle disposizioni precedenti cessano dall'ufficio, devono rendere il conto della loro gestione al curatore con l'assistenza della delegazione dei creditori e consegnargli il patrimonio e le carte del fallimento (Dispos. transit.).

creda necessario, quando sia notorio o per altri mezzi siavi sicura notizia che un commerciante abbia cessato di fare i suoi pagamenti.

Nei primi sette giorni di ogni mese i notari e gli usceri devono trasmettere al presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione risiedono, sopra opportuno modello a stampa somministrato dal tribunale medesimo a spese d'ufficio, un elenco dei protesti fatti nel mese precedente, che indichi la data di ciascun protesto, il nome, il cognome e il domicilio delle persone alle quali fu fatto e del richiedente, la scadenza dell'obbligazione protestata, la somma dovuta e i motivi del rifiuto del pagamento (1). Questi elenchi devono essere di mese in mese riuniti in fascicoli e conservati nella cancelleria, affinchè ognuno possa prenderne notizia. Il notaio o l'usciere che non adempie quest'obbligo è punito con pena dalle L. 5 alle L. 50 (art. 687 a 689 cod. comm.).

1233. Può essere dichiarato il fallimento del commerciante che siasi ritirato dal commercio, ma soltanto entro cinque anni da tale avvenimento, e purchè la cessazione dei pagamenti abbia avuto luogo durante l'esercizio del commercio, o nell'anno successivo e per debiti dipendenti dall'esercizio medesimo: il fallimento può essere dichiarato anche dopo la morte del commerciante tanto se la cessazione dei pagamenti fu anteriore, quanto se fu posteriore alla di lui morte, ma in ogni caso solo entro un anno da questa (art. 690 cod. comm.).

1234. Con la sentenza che dichiara il fallimento, il tribunale deve: 1.° nominare il giudice delegato alla procedura del fallimento; 2.° ordinare l'apposizione dei sigilli; 3.° nominare il curatore provvisorio del fallimento; 4.° fissare il luogo, il giorno e l'ora in cui i creditori, entro venti giorni dalla data della sentenza, devono radunarsi per la nomina dei membri della delegazione di sorveglianza e per essere consultati intorno alla nomina definitiva del curatore; 5.° stabilire un termine non maggiore di un mese nel quale i creditori devono presentare nella cancelleria del tribunale le dichiarazioni dei crediti; 6.° determinare il giorno e l'ora in cui sarà proceduto nella residenza del tribunale alla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, entro i venti giorni successivi: 7.° ingiungere al fallito di presentare entro giorni tre il bilancio e i suoi libri di commercio, se non siano già stati depositati.

Tale sentenza è provvisoriamente esecutiva. Il cancelliere del tribunale partecipa immediatamente ai pretori dei mandamenti, nei quali trovansi beni del fallito, la dichiarazione del fallimento e l'ordine di apposizione dei sigilli, affinchè questa sia tosto eseguita, e trasmette loro le notizie che si hanno allo stato degli atti (art. 691 e 692 cod. comm.).

1235. Il fallito ha diritto di fare opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento, pronunciata di ufficio o a istanza di uno o più creditori avanti allo stesso tribunale che l'ha proferita e in contraddittorio del curatore entro giorni otto dall'affissione alla porta

(1) *Art. 77.* L'elenco mensile dei protesti cambiari, prescritto nell'art. 689 del codice di commercio, deve contenere le indicazioni espresse nell'art. 66 del presente regolamento (nota al 1074). I fascicoli mensili degli elenchi devono essere riuniti di anno in anno in apposito volume (Regolamento).

esterna del tribunale: eguale diritto spetta a ogni altro interessato entro trenta giorni dall'affissione suddetta (art. 693 cod. comm.).

1236. Appena pronunciata la sentenza dichiarativa del fallimento il procuratore del re deve promuovere in tutti i casi gli atti d'istruttoria necessari a conoscere se vi sia materia di procedimento penale: a tal fine il presidente del tribunale civile deve trasmettere entro 24 ore al procuratore del re copia della sentenza, con tutte le altre informazioni e notizie che pervennero al tribunale. Il tribunale è investito delle funzioni di polizia giudiziaria per ordinare, contemporaneamente alla sentenza dichiarativa del fallimento o successivamente in qualunque stato della procedura, la cattura del fallito contro del quale sorgano sufficienti indizi di penale responsabilità, specialmente nei casi di latitanza o di non giustificata mancanza di deposito del bilancio o dei libri di commercio, e anche la cattura degli altri complici o colpevoli dei reati preveduti nei §§ 1316 a 1324: l'ordinanza va immediatamente trasmessa al procuratore del re, a cura del quale deve eseguirsi l'arresto.

La procedura di fallimento innanzi alla giurisdizione commerciale, e l'istruzione o il procedimento penale, hanno corso con piena reciproca indipendenza e senza interruzione, salve le disposizioni di cui al § 1305 e 1320.

Il giudice istruttore può assumere dal tribunale, dal giudice delegato, dal curatore o dai membri della delegazione di sorveglianza le informazioni e notizie di cui abbia bisogno, prendere ispezione o richiedere copie o estratti degli atti della procedura di fallimento, dei libri e delle carte del fallito, ma non rimuoverli dalla cancelleria: compiuta l'istruttoria, la deliberazione di rinvio degli imputati al pubblico giudizio o la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento deve in ogni caso essere pronunciata dalla camera di consiglio o dalla sezione d'accusa. La decisione definitiva della giustizia penale va annotata in margine della sentenza che ha dichiarato il fallimento e pubblicata come questa. Il nome e cognome del fallito è scritto in un albo affisso nella sala del tribunale che dichiarò il fallimento, e nelle sale delle borse di commercio: gli inscritti nell'albo non possono entrare nei locali della borsa: questa disposizione deve essere scritta nell'albo stesso.

Sino a che non sia chiusa la procedura di fallimento, il fallito non può allontanarsi dal suo domicilio senza un permesso del giudice delegato, e deve a lui presentarsi qualunque volta è chiamato: se il giudice riconosca che il fallito abbia giusti motivi d'impedimento a presentarsi in persona, può autorizzarlo a comparire per mezzo di mandatario (art. 694 al 698 cod. comm.).

1237. La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data, di pieno diritto, il fallito dell'amministrazione dei suoi beni, e di quelli che gli pervengono durante lo stato di fallimento: le azioni a lui competenti, a eccezione di quelle che riguardano i suoi diritti strettamente personali o estranei al fallimento, sono esercitate dal curatore.

Dal giorno della dichiarazione del fallimento, nessuna azione contro il fallito riguardante i suoi beni mobili o immobili e nessun atto esecutivo sui beni stessi può promuoversi o proseguirsi se non

contro il curatore: il tribunale, se lo giudica conveniente, può permettere e ordinare che il fallito intervenga in causa, qualora specialmente vi sia collisione d'interessi con il curatore: il fallito ha diritto d'intervenire nelle quistioni dalle quali possa dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico.

La sentenza stessa sospende, soltanto rispetto alla massa dei creditori, gli interessi dei crediti non garantiti con ipoteca, pegno o altro privilegio: gl'interessi dei crediti garantiti non possono essere domandati, che sulle somme provenienti dalla vendita dei beni sottoposti a privilegio o ipoteca; ma quando, per insufficienza di queste garanzie, il diritto dei creditori si esercita sulla massa chirografaria, il credito residuo si determina senza tener calcolo degli interessi posteriori alla data della sentenza dichiarativa del fallimento (art. 699 e 700 cod. comm.).

1238. I debiti a scadenza obbligatoria a carico del fallito e quelli la scadenza dei quali è rimessa alla di lui volontà, si intendono scaduti per effetto della dichiarazione di fallimento. Per le pigioni dovute dal fallito, gli atti di esecuzione sopra gli effetti mobili che servono al suo commercio sono sospesi per 30 giorni da quello della sentenza dichiarativa del fallimento, salvo i provvedimenti conservativi e il diritto che il proprietario avesse anteriormente acquistato di riprendere il possesso dei beni locati: quando egli l'ottenga, cessa di diritto la sospensione degli atti di esecuzione sopra stabilita. Se il fallito sia conduttore di immobili per bisogni del suo commercio, e il contratto debba continuare oltre tre anni dalla data della dichiarazione del fallimento, la massa dei creditori può chiederne lo scioglimento mediante pagamento di giusto compenso (art. 701 al 703 cod. comm. e § 1270).

1239. Con la sentenza che dichiara il fallimento o con altra posteriore, il tribunale, d'ufficio o sull'istanza di qualunque interessato, determina provvisoriamente il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti: in mancanza di determinazione speciale, la cessazione si reputa avvenuta nel giorno della sentenza che dichiara il fallimento, ovvero nel giorno della morte del fallito o del di lui ritiro dal commercio, se il fallimento fu dichiarato dopo tali avvenimenti: in nessun caso può essere fatta risalire a più di tre anni dalle date suddette (art. 704 cod. comm.).

1240. Il solo rifiuto di alcuni pagamenti, per eccezioni che il debitore in buona fede possa credere fondate, non è prova della cessazione dei pagamenti; come invece il fatto materiale di una continuazione di pagamenti con mezzi rovinosamente e fraudolentemente procurati, non impedisce la dichiarazione che il commerciante fosse realmente in istato di cessazione di pagamenti (art. 705 cod. comm.).

1241. Contro la sentenza che provvisoriamente retrodata la cessazione dei pagamenti, è ammessa la opposizione davanti al tribunale che l'ha pronunciata, purchè sia notificata entro 8 giorni dalla chiusura del verbale di verificazione dei crediti. Tutte le opposizioni sono discusse in contraddittorio del curatore nella udienza fissata per la discussione delle contestazioni sulla verificazione dei crediti, e decise insieme a esse con una sola sentenza: trascorso detto termine, o quando la sentenza che pronuncia sulle opposizioni non sia più sog-

getta a opposizione o appello, la data della cessazione dei pagamenti rimane irrevocabilmente determinata rispetto a tutti i creditori.

Tutti gli atti e le operazioni del fallito e tutti i pagamenti da lui eseguiti dopo la sentenza dichiarativa del fallimento sono nulli di pieno diritto. Sono anche nulli, rispetto alla massa dei creditori: 1.° tutti gli atti e le alienazioni a titolo gratuito posteriori alla data della cessazione dei pagamenti; 2.° i pagamenti di debiti non iscaduti fatti dopo la data suddetta, tanto con il mezzo di danaro, quanto per via di trapasso, vendite, compensazione o altrimenti. Tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni in qualunque tempo abbiano avuto luogo, devono essere annullati, se fatti in frode dei creditori secondo le disposizioni del codice civile (§ 565).

Si presumono poi senz'altro fatti in frode dei creditori, e in mancanza di prova contraria sono annullati rispetto alla massa dei creditori, qualora siano avvenuti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti: 1.° tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni a titolo oneroso, quando il terzo conoscesse lo stato di cessazione dei pagamenti in cui si trovava il commerciante, benchè non ancora dichiarato fallito; 2.° gli atti e i contratti commutativi in cui i valori dati o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso; 3.° i pagamenti di debiti scaduti ed esigibili, che non siano stati eseguiti con danaro o con effetti di commercio; 4.° i pegni le anticresi e le ipoteche costituite sui beni del debitore. La stessa presunzione ha luogo per gli atti, i pagamenti e le alienazioni a qualunque titolo avvenuti nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento, anche in difetto degli estremi sopra enunciati: non ha invece luogo per le inscrizioni ipotecarie prese in virtù di un titolo riconosciuto valido, purchè siano anteriori alla sentenza dichiarativa del fallimento (art. 707 al 710 cod. comm.).

1242. Qualora dopo la cessazione dei pagamenti e prima della sentenza dichiarativa del fallimento siano state pagate cambiali, l'azione per la restituzione del danaro può promuoversi solo contro l'ultimo obbligato in via di regresso, il quale conoscesse la cessazione dei pagamenti al tempo in cui venne tratta o girata la cambiale (art. 711 cod. comm.).

1243. Se il commerciante sia stato dichiarato fallito dopo la sua morte, o muoia dopo la dichiarazione del fallimento, il conjuge, i figli e gli eredi di lui possono presentarsi o farsi rappresentare per supplire il defunto nella formazione del bilancio, nell'esame dei libri e nella procedura del fallimento (art. 712 cod. comm.).

TITOLO II.

Dell'amministrazione del fallimento.

1244. Persone preposte all'amministrazione del fallimento. — L'amministrazione del fallimento è esercitata da un curatore nominato dal tribunale, con la sorveglianza di una delegazione dei creditori e sotto la direzione del giudice delegato. Essa si propone la con-

servazione e liquidazione dei beni del fallito e la loro ripartizione tra i creditori (art. 713 cod. comm.).

1245. Curatore. — Il curatore è scelto dal tribunale tra persone estranee alla massa dei creditori, che non siano parenti o affini del fallito sino al quarto grado inclusivamente.

Le camere di commercio, nella circoscrizione delle quali si trovano città già sedi di tribunale di commercio o notevoli per importanza commerciale, inteso il parere delle rispettive giunte municipali, possono formare un ruolo delle persone più idonee all'ufficio di curatore deliberando a scrutinio segreto. Il ruolo è trasmesso al presidente del tribunale cui spetta la giurisdizione commerciale ed è rinnovato a ogni triennio: gli inscritti possono essere mantenuti nel ruolo rinnovato: e quelli che sono curatori non cessano dall' ufficio, ancorchè, scorso il triennio, non siano stati mantenuti nel ruolo. Dove esiste il ruolo, il curatore dev'essere scelto tra le persone che vi sono comprese, se il tribunale per motivi da enunciarsi nella sentenza o nel provvedimento, non reputi conveniente la nomina di una persona diversa (art. 714 al 716 cod. comm.).

1246. Il tribunale, dopo la prima adunanza dei creditori (§ 1234), veduto il relativo verbale, dichiara definitiva la nomina del curatore nella persona provvisoriamente designata, o conferisce tale ufficio a persona diversa. La nomina provvisoria o definitiva è dal cancelliere fatta notificare immediatamente al curatore (§ 1343): se egli non intende di accettare, deve dichiarare al tribunale il suo rifiuto entro tre giorni dalla notificazione della nomina: anche dopo questo termine può chiedere al tribunale di essere dispensato, ma non può lasciare l'ufficio finchè non gli sia nominato il successore e non sia fatta a questo la regolare consegna del patrimonio del fallimento e del conto della tenuta amministrazione.

Qualora i creditori, nell'adunanza di chiusura del verbale di verificazione dei crediti o successivamente, domandino che al curatore nominato dal tribunale venga surrogato altro di loro fiducia, sebbene non compreso nel ruolo degli eleggibili o interessato nel fallimento, e la domanda sia appoggiata dalla maggioranza richiesta per la validità del concordato (§ 1303), la surrogazione dev'essere accordata. Il tribunale può in ogni tempo rivocare il curatore e surrogare a esso altra persona, a domanda di creditori o d'ufficio, dopo averlo sentito in camera di consiglio (art. 717 al 720 cod. comm.).

1247. Il curatore non è di regola tenuto a dare cauzione, ma se concorrano speciali motivi desunti dalla natura del patrimonio del fallito o dalle condizioni dell'amministrazione, il tribunale può imporgli tale obbligo nella sentenza dichiarativa del fallimento o con altra posteriore d'ufficio o a istanza della delegazione dei creditori. La somma per la quale deve darsi cauzione è determinata dal tribunale, sentito il parere della delegazione (art. 721 cod. comm.).

1248. Appartiene al tribunale il determinare la misura della retribuzione dovuta al curatore: questa però deve consistere o in una somma fissata per tutta la durata del fallimento, ovvero in una somma determinata in ragione di un tanto per cento sull'ammontare dei valori incassati, e è pagata a rate o a frazioni al tempo delle successive ripartizioni di attivo tra i creditori (art. 722 cod. comm.).

1249. Delegazione dei creditori. — I creditori sorvegliano l'amministrazione del fallimento con il mezzo di una delegazione di tre o di cinque tra essi, nominata nella prima adunanza prefissa nella sentenza dichiarativa del fallimento. La maggioranza dei creditori, i crediti dei quali siano stati verificati o ammessi al passivo può, nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione, mutare i membri della delegazione o alcuno di essi, o elevarne il numero da tre a cinque.

Il curatore deve immediatamente notificare ai delegati la loro nomina (1), e essi devono, entro cinque giorni dalla notifica, eleggere tra loro un presidente e darne notizia al tribunale. In mancanza la delegazione è presieduta dal creditore nominato con il maggior numero di voti.

Il presidente rappresenta la delegazione nelle sue relazioni con il curatore, con il giudice delegato e con il tribunale, ma è in facoltà della delegazione di distribuire i doveri del suo ufficio tra i suoi membri per turno o per i singoli affari. Se il presidente è impedito, ne fa le veci quello tra gli altri delegati che fu nominato con il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è preferito il più anziano di età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti nel modo stabilito per la formazione della sentenza (2) (art. 723 e 724 cod. comm.).

1250. La delegazione deve radunarsi almeno due volte al mese, ma il presidente può convocarla qualunque volta lo stimi opportuno. Essa ed anche il solo presidente, ha diritto di sentire in ogni tempo il curatore e il fallito e di chiedere i provvedimenti che reputa opportuni all'interesse della massa, ed anche la rivocazione del curatore. Ciascuno dei suoi membri ha facoltà illimitata di esaminare i registri e le carte riguardanti l'amministrazione del fallimento (art. 725 e 726 cod. comm.).

1251. Giudice delegato. — Il giudice delegato è specialmente incaricato di dirigere e sollecitare tutte le operazioni del fallimento: egli ordina i provvedimenti urgenti, che occorrono per la sicurezza e la conservazione dei beni della massa; nomina, a proposta del curatore, gli avvocati, i procuratori, i notari, gli usceri, i periti, i mediatori e i custodi, l'opera dei quali dev'essere impiegata per ciascun affare del fallimento; liquida le spese, i compensi e le indennità, che devono ai suddetti pagarsi; convoca i creditori, qualunque volta lo ritenga opportuno; fa relazione al tribunale delle contestazioni che sorgono dal fallimento, e che sono di competenza commerciale; può proporre anche d'ufficio la rivocazione del curatore; e deve provve-

(1) *Art. 78.* Gli avvisi previsti negli art. 724, 744, 762 e 809 del codice di commercio e altri occorrenti nella procedura di fallimento devono essere consegnati alla persona cui sono diretti, ritirandone ricevuta, o spediti con lettera raccomandata alla posta. Le prove della consegna o della impostazione sono unite agli atti del fallimento (Regolamento).

(2) *Art. 359.* Le sentenze si formano a maggioranza assoluta di voti. Quando non si ottenga la maggioranza assoluta per la diversità delle opinioni, due di queste, qualunque siano, sono messe ai voti per escluderne una. La non esclusa è messa nuovamente ai voti con una delle opinioni restanti, per decidere quale debba essere eliminata, e così di seguito finchè le opinioni siano ridotte a due sulle quali i giudici votano definitivamente (Cod. proc. civ.)

dere entro tre giorni sulle istanze proposte contro qualche operazione del curatore, salvo richiamo al tribunale. L'ordinanza del giudice delegato è esecutiva provvisoriamente.

È controverso se il mandato alle liti al procuratore del fallimento debba essere rilasciato dal giudice delegato o dal curatore. Prevale oramai la prima opinione.

Le domande del fallito o dei creditori per rivocazione del curatore devono essere proposte al giudice delegato. Se questi non ha riferito al tribunale entro otto giorni, tali domande possono essere proposte al tribunale direttamente (form. 260.ª).

Quando, per rinuncia o altro, sia necessario di nominare uno o più membri della delegazione dei creditori, il giudice delegato deve aver cura che la nomina si faccia nella prossima adunanza dei creditori, ovvero ordinare un' apposita convocaziene d'urgenza (art. 727 al 729 cod. comm.).

1252. Il giudice delegato è autorizzato a sentire il fallito, i suoi commessi, impiegati, e qualunque altra persona, intorno alla formazione e verificazione del bilancio e alle cause e circostanze del fallimento, e deve trasmettere al procuratore del re le notizie raccolte: gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle e il conjuge del fallito possono astenersi dal deporre. Se contro il fallito latitante sia spedito mandato di cattura, ò egli tema che ciò possa aver luogo, il giudice delegato, sopra sua domanda, riconosciuta con ordinanza la necessità di sentirlo personalmente, può richiedere il procuratore del re affinchè provochi la concessione di un salvacondotto dal giudice penale competente: se il fallito si trova in arresto, il giudice delegato può sentirlo qualunque volta ne abbia bisogno, o ne sia richiesto dal curatore o dalla delegazione dei creditori, facendone domanda al giudice istruttore. Il tribunale può in ogni tempo surrogare al giudice delegato altro giudice (art. 727 e 730 al 732 cod. comm.).

1253. Apposizione dei sigilli e inventario. — Il pretore, entro 24 ore dacchè ha ricevuto l'avviso del dichiarato fallimento, deve procedere all' apposizione dei siglli, tanto in presenza del curatore provvisorio, se v'interviene, quanto in sua assenza: vi può procedere tanto d' ufficio, come a istanza di uno o più creditori anche prima della dichiarazione del fallimento o del ricevimento dell' avviso suddetto, quando il debitore siasi allontanato o siavi distrazione anche parziale dell'attivo.

I sigilli vanno apposti ai magazzini, ai banchi, agli uffici, alle casse, ai portafogli, ai libri, alle carte, ai mobili e agli altri effetti del fallito. In tutti i casi il pretore deve darne immediatamente avviso al presidente del tribunale civile. Le vesti, le masserizie e i mobili, necessari al fallito e alla sua famiglia, non sono posti sotto sigillo, ma, premessa una sommaria descrizione, sono lasciati a essi, salvo al giudice delegato di provvedere nel caso di richiamo per parte del curatore o della delegazione dei creditori (art. 733 al 735 cod. comm.).

1254. Le cose delle quali fu autorizzata la vendita e quelle che servono all'esercizio del commercio del fallito, se il curatore fu autorizzato a continuarlo, non sono poste sotto sigillo, qualora il curatore lo domandi, ma devono essere immediatamente descritte nell'inventario e fatte stimare in presenza del pretore. Il processo ver-

bale sottoscritto dal pretore dev' essere tosto trasmesso al giudice delegato.

I libri di commercio non sono posti sotto sigillo, se il curatore lo domandi, ma devono essere vidimati e, previa minuta descrizione dello stato in cui si trovano in un verbale, che va trasmesso al giudice delegato, sono consegnati al curatore, con l' obbligo di depositarli immediatamente nella cancelleria del tribunale: il giudice delegato può autorizzare il curatore a trattenerli o a farseli consegnare per valersene nei bisogni dell'amministrazione; ma deve determinare il tempo che reputa a ciò necessario: questo trascorso, i libri devono essere depositati e restare inamovibili nella cancelleria sino alla chiusura del fallimento, salvo che, essendo impugnati di falso, il giudice penale ne richieda la temporaria consegna per il pubblico giudizio (form. 260.ª): quando ne è depositario il curatore, deve presentarli, ogni volta ne sia richiesto, all'ispezione del giudice delegato, della delegazione dei creditori o del giudice istruttore.

Le cambiali e gli altri titoli di credito da esigersi a breve scadenza, o da presentarsi per l'accettazione, o per i quali siano necessari atti conservativi, possono con l' autorizzazione del giudice delegato e previa descrizione, essere consegnati al curatore affinchè provveda. Un elenco dei documenti consegnati al curatore dev'essere dato al giudice delegato. Se questi creda che l'inventario dei beni del fallito possa compiersi in un sol giorno, può ordinare che vi proceda immediatamente il curatore provvisorio, omessa l' apposizione dei sigilli.

Il curatore entro tre giorni dalla sua nomina definitiva, deve far istanza per la rimozione dei sigilli e procedere alla formazione dell'inventario dei beni del fallito, presente o citato il fallito stesso. L'inventario va compilato, in doppio originale, dal curatore con l' intervento della delegazione dei creditori, o, se questa non è ancora costituita, con l' intervento di uno o più creditori, o di un notaio o d'altra idonea persona, designati dal tribunale o, in caso di urgenza, dal giudice delegato: l'inventario deve comprendere la descrizione di tutta la sostanza attiva del fallito ed essere sottoscritto da tutti gli intervenuti: uno degli originali va depositato entro 24 ore nella cancelleria del tribunale (form. 261.ª).

Il curatore può farsi coadiuvare per la formazione dell'inventario e per la stima da persona idonea nominata dal giudice delegato: però il tribunale, quando le speciali circostanze del fallimento lo richiedano, può prescrivere particolari norme e cautele (art. 740 e 741 cod. comm.).

1255. Terminato l'inventario, il curatore deve sopra ciascun originale costituirsi depositario giudiziale delle merci, del danaro, dei titoli di credito, dei libri, delle carte, dei mobili e altri oggetti del fallito, che riceve in consegna. Il danaro va depositato giudizialmente: ai libri e alle carte, in caso di procedimento penale di falso, si applicano le disposizioni degli articoli 698 e 701 del codice di procedura penale (1).

(1) Qualunque depositario pubblico o privato di scritture impugnate per false è tenuto a presentarle al giudice istruttore in seguito a ordine del medesimo, sotto pena, in caso di rifiuto, dell'arresto perso-

Se il fallimento è dichiarato dopo la morte del fallito, prima che sia compilato l'inventario della sua eredità, ovvero se dopo la dichiarazione del fallimento sopravenga la morte del fallito prima che sia terminato l'inventario, si procede immediatamente alla compilazione di questo nelle forme suddette, presenti o citati gli eredi (art. 742 e 743 cod. comm.).

1256. Funzioni relative all'amministrazione del fallimento. — Il curatore, appena nominato, deve fare istanza al pretore acciocchè si proceda all'apposizione dei sigilli, se non fosse ancora eseguita, e con la scorta del bilancio, dei libri e delle carte del fallito e delle notizie che può raccogliere, compilare un elenco dei creditori del fallimento e dirigere a ciascuno di essi speciale invito per la prima adunanza, indicando le disposizioni della sentenza dichiarativa del fallimento, che riguardano la presentazione delle dichiarazioni dei crediti e la chiusura del processo verbale di verificazione (form. 262.ª e § 1249 nota).

L'elenco dei creditori con l'indicazione approssimativa dei rispettivi crediti, va depositato nella cancelleria del tribunale e può essere dal giudice delegato rettificato e completato, anche prima della verificazione dei crediti. In caso di omissione o di negligenza nell'adempimento dell'obbligo sopra indicato, il curatore è responsabile dei danni e può anche essere destituito dal suo ufficio (art. 744 cod. comm.).

1257. Qualora il fallito non abbia presentato il bilancio, il curatore deve formarlo prontamente con gli elementi da lui raccolti: se fu presentato, il curatore deve farvi le rettificazioni e le aggiunte che reputa necessarie: il bilancio, così formato o rettificato, è depositato nella cancelleria del tribunale.

Se il fallito giustifichi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di presentare il bilancio o i suoi libri di commercio nel termine fissato, il tribunale, ove sia escluso ogni dubbio di mala fede, può autorizzarlo, con provvedimento dato in camera di consiglio, a presentarlo entro un breve termine ulteriore, trascorso il quale dovrà formarlo il curatore: a tale scopo il fallito può esaminare i suoi libri di commercio presso il curatore o presso la cancelleria.

Il curatore deve chiamare presso di sè il fallito per esaminarne i libri, riconoscerne il contenuto, accertarne lo stato, chiuderli e firmarli in sua presenza: se il fallito non si presta all'invito, è citato a comparire entro quarantotto ore al più tardi dinanzi al giudice delegato; se si trova in istato d'arresto o non ha ottenuto un salvacondotto può essere autorizzato dal giudice delegato a comparire per mezzo di mandatario.

---

nale. Quest'ordine e il certificato che gli verrà rilasciato gli serviranno di scarico verso tutti coloro che avessero interesse nella scrittura.

Allorchè fosse necessario di levare dal suo posto una scrittura autentica, se ne lascerà al depositario una copia collazionata, la quale sarà verificata nella minuta o nell'originale dal presid. del tribun. nella cui giurisdiz. trovasi il depositario: e ne sarà steso verbale. Questa copia sarà riposta dal depositario in luogo dell'atto originale, e se il depositario è persona pubblica egli potrà rilasciarne altre copie facendo in esse menzione del verbale suddetto. Tuttavia se la scrittura facesse parte di un registro in guisa da non poterne essere nemmeno per breve tempo separata, il giudice potrà ordinare il trasporto del registro. Ove sia stato ordinato il trasporto del registro non avranno luogo le formalità prescritte nel pres. artic. (698 e 701 cod. pr. pen.).

Il curatore provvisorio deve esigere i crediti del fallito con le speciali cautele che gli vengono prescritte dal giudice delegato, e darne quitanza: deve fare tutti gli atti conservativi dei diritti del fallito contro i suoi debitori e prendere le inscrizioni ipotecarie che non fossero state prese sopra i loro beni immobili: le inscrizioni sono prese in nome della massa, e alle note si aggiunge un certificato del cancelliere del tribunale civile dal quale sia provata la nomina del curatore.

Il curatore definitivamente nominato continua l'esazione dei crediti sotto la sorveglianza della delegazione dei creditori.

Le lettere e i telegrammi diretti al fallito devono essere consegnati al curatore, il quale sotto obbligo di conservare il segreto, è autorizzato ad aprire sì le une che gli altri; il fallito può assisterne all'apertura, e quando il loro contenuto non riguardi i suoi interessi patrimoniali chiederne la consegna (art. 747 al 749 cod. comm.).

1258. Il curatore anche provvisorio può essere autorizzato dal giudice delegato a vendere le cose soggette a deterioramento o a imminente diminuzione di valore e quelle di dispendiosa conservazione, e a continuare l'esercizio del commercio del fallito, se non può essere interrotto senza danno dei creditori. Le forme e le condizioni della vendita e le cautele necessarie per la continuazione del commercio, sono determinate dal giudice delegato. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva, ma quanto all' autorizzazione di continuare l' esercizio del commercio è soggetta a richiamo (art. 750 cod. comm. e form. 260.ª).

Il curatore deve trattare personalmente tutti gli affari del suo ufficio, se non sia autorizzato dal giudice delegato a farsi rappresentare da altri, per singole operazioni, a sue spese: può inoltre essere autorizzato dal giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, ove circostanze particolari lo richiedano, a farsi coadiuvare nell' amministrazione, sotto la sua responsabilità, da una o più persone stipendiate, e anche a impiegare il fallito per facilitare la amministrazione; in questo caso la rimunerazione al fallito è determinata dal giudice delegato. Nell' adunanza di chiusura del verbale di verificazione dei crediti, i creditori devono deliberare sulla continuazione delle facoltà concesse al curatore, o sulle modificazioni che si crederanno opportune (art. 751 cod. comm.).

1259. Il giudice delegato può concedere al fallito, per sè e la sua famiglia, sull'attivo del fallimento, i necessari soccorsi, e fissarne la misura su proposta del curatore, sentita la delegazione dei creditori: la relativa ordinanza è soggetta a richiamo. Dopo la chiusura del verbale di verificazione dei crediti nessun soccorso si può più dare al fallito e famiglia, senza deliberazione dei creditori (art. 752 cod. comm. e form. 263.ª).

Il danaro proveniente dalle vendite e dalle riscossioni, dedotte le somme riconosciute necessarie dal giudice delegato per le spese di giustizia e di amministrazione, dev'essere tosto depositato giudizialmente: il curatore entro tre giorni dalla esazione, deve presentare al giudice delegato la prova degli eseguiti depositi; in caso di ritardo è debitore degli interessi sulle somme non depositate. Il danaro depositato dal curatore o da altri per conto del fallimento, non può essere irtirato che mediante ordinanza del giudice delegato: se vi sono se-

questri, il curatore deve prima ottenerne la rivocazione. Al fine d'ogni mese egli deve presentare alla delegazione dei creditori un prospetto sommario della sua amministrazione, e l'elenco degli eseguiti depositi con i documenti giustificativi: se le circostanze del fallimento lo richiedano, il giudice delegato può prolungare tale periodo sino a tre mesi (art. 753 al 755 cod. comm.).

1260. In ogni fallimento il curatore deve presentare entro quindici giorni dall'assunto ufficio al giudice delegato una succinta esposizione delle principali cause e circostanze del fallimento e dei caratteri che presenta, e un conto sommario dello stato apparente della massa: il giudice delegato deve sorvegliare l'adempimento di quest'obbligo, e trasmettere immediatamente con le sue osservazioni al procuratore del re l'esposizione e il conto. Se questi non sono presentati nel detto termine, il giudice delegato deve darne avviso al procuratore del re, indicando le cagioni del ritardo e costringere il curatore, anche con pene pecuniarie, a presentarli nel più breve termine possibile (form. 264.ª).

Qualora il curatore cessi dall'ufficio prima che sia compiuta la liquidazione dell'attivo, deve consegnare senza ritardo al suo successore il patrimonio e le carte del fallimento, e rendergli il conto della sua amministrazione: se la formazione dell'inventario non è compiuta deve intervenirvi per fare constare della consegna di ciò che avesse ricevuto. Il rendiconto non è definitivo, finchè non sia approvato dai creditori. In caso di morte o d'interdizione del curatore, tali obblighi passano ai suoi eredi o rappresentanti. Compiuta la liquidazione dell'attivo, i creditori, previa citazione del fallito, sono convocati dal giudice delegato per deliberare sul rendiconto (art. 756 e 757 cod. comm. e form. 265.ª e 266.ª).

TITOLO III

Della liquidazione del passivo.

1261. Verificazione dei crediti. — I creditori del fallito devono presentare la dichiarazione dei loro crediti e i titoli dai quali derivano nella cancelleria del tribunale di commercio, entro il termine fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento: il cancelliere ne dà ricevuta e ne forma uno stato. Se vi sono creditori residenti in paese estero, il giudice delegato può prorogare, rispetto a essi, secondo le circostanze, il termine per la verificazione dei loro crediti e per la chiusura del relativo verbale. Di ciò deve darsi speciale avviso a tutti i creditori.

La dichiarazione dei crediti deve indicare il nome e cognome, o la ditta, il domicilio del creditore, la somma dovuta, i diritti di privilegio, di pegno o d'ipoteca, e il titolo da cui il credito deriva, e contenere l'affermazione chiara ed esplicita che il credito è vero e reale; va sottoscritta dal creditore o da persona autorizzata con mandato speciale a fare per lui tale affermazione: anche il mandato deve esprimere la somma del credito. Se il creditore non è domiciliato nel comune in cui risiede il tribunale, la dichiarazione conterrà anche la elezione di domicilio nel comune stesso; altrimenti tutte le notifica-

zioni posteriori dovranno essere fatte al creditore presso la cancelleria del tribunale (art. 758 al 760 cod. comm. e form. 267.ª e 268.ª).

1262. I crediti sono verificati dal giudice delegato mediante confronto dei titoli presentati con i libri e le carte del fallito: il giudice delegato può ordinare l'intervento del curatore, della delegazione dei creditori, del fallito, e anche la personale comparizione del creditore, o autorizzarlo a comparire con il mezzo di mandatario: può prescrivere la presentazione dei libri di commercio del creditore o di un estratto di essi, e sentire qualunque altra persona possa offrirgli notizie o schiarimenti.

Il processo verbale deve enunciare tutte le operazioni fatte, indicare i nomi delle persone intervenute e riferire le loro dichiarazioni.

I crediti non contestati, e quelli che dal giudice delegato si reputano giustificati, sono ammessi al passivo: il giudice delegato ne deve fare annotazione nel processo verbale e nel margine dei titoli dai quali derivano, indicando la somma per la quale il creditore è ammesso. Se vi è contestazione o se il giudice delegato non reputa il credito pienamente giustificato, ogni decisione è riservata sino al giorno della chiusura del processo verbale di verificazione, e il creditore non intervenuto in persona o mediante mandatario deve esserne specialmente avvisato dal curatore (art. 761 e 762 cod. comm. e § 1249 nota).

1263. Nel giorno fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento per la chiusura del processo verbale di verificazione, il giudice delegato procede in contraddittorio degl'interessati all'esame di tutti i crediti contestati, e anche di quelli già ammessi sui quali sorga contestazione. Il fallito e i creditori, i cui crediti siano verificati o soltanto portati in bilancio, possono assistere e opporsi alle verificazioni fatte o da farsi.

I crediti non contestati, o che da tutti gl'interessati si riconoscano giustificati, sono ammessi al passivo nel modo indicato al prec. §: in caso di contestazioni, se i crediti contestati sono commerciali, il giudice delegato decide con una sola sentenza le controversie riguardanti quelli che per valore non superino le L. 1500 salvo appello al tribunale; per gli altri rimette le parti a udienza fissa dinanzi al tribunale: se i crediti contestati sono civili, il giudice delegato, qualunque sia la somma controversa, rimette le parti a udienza fissa davanti al tribunale: nel solo caso in cui niuno dei crediti contestati ecceda le L. 1500, le parti sono rimesse davanti al pretore o a uno dei pretori del luogo medesimo.

L'udienza dev'essere stabilita entro quindici giorni dalla chiusura del processo verbale, ancorchè non fossero scaduti i termini prorogati di cui al § 1261 (art. 763 cod. comm.).

1264. Dopo la chiusura del verbale di verifica, le dichiarazioni di crediti e le opposizioni contro le dichiarazioni o ammissioni di crediti già avvenute devono essere notificate al curatore e ai creditori dei quali s'impugnano i crediti, e depositate nella cancelleria con i documenti ai quali si appoggiano, almeno due giorni prima dell'udienza fissata per la decisione delle contestazioni. In difetto di precedenti contestazioni, l'udienza dev'essere fissata entro un termine non mi-

nore di 5 e non maggiore di 15 giorni dalla chiusura del verbale. Il tribunale o il pretore, con unico cumulativo esame di tutte le contestazioni in contraddittorio del curatore e delle persone suindicate, pronuncia con una sola sentenza, quand'anche rispetto a uno o più crediti debbasi ordinare qualche atto d'istruzione (art. 764 e 765 cod. comm. e form. 269.ª e 270.ª).

1265. In tutti i casi nei quali non possa pronunciarsi sentenza definitiva, e anche qualora rispetto a qualche credito pendano contestazioni rinviate alla giurisdizione civile, il tribunale di commercio può ammettere provvisoriamente, per una somma determinata, al passivo del fallimento i crediti contestati, affinchè rispetto a essi possano esercitarsi i diritti del creditore nelle deliberazioni del fallimento, salva la decisione definitiva del giudice competente sul merito della contestazione: può anche sospendere la definitiva decisione sull'ammissione del credito sino all'esito di un'azione penale a esso relativa, o del procedimento penale che fosse stato iniziato; in tal caso determina pure se e per quale somma il credito sia ammesso provvisoriamente (art. 766 cod. comm.).

1266. Il creditore, cui si contesti solo il privilegio o l'ipoteca, è ammesso provvisoriamente alle deliberazioni del fallimento come creditore chirografario, sino a che la controversia sia risolta (art. 767 cod. comm.).

1267. I crediti non fruttanti interesse non scaduti alla data della dichiarazione del fallimento, sono ammessi al passivo per l'intiera somma, con espressa riserva, che il pagamento di ogni singola ripartizione dovrà consistere in una somma la quale, calcolati gl'interessi composti in ragione del cinque per cento all'anno per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito, equivalga alla somma della quota di ripartizione. I crediti, per la cui dichiarazione fu prorogato il termine (§ 1261), sono suppletoriamente verificati alla scadenza di esso (art. 768 e 769 cod. comm.).

1268. Quantunque siano trascorsi i termini precedenti, i creditori conosciuti o non conosciuti, che non hanno fatta la dichiarazione dei loro crediti, possono presentarla in contraddittorio del curatore sino a che non siano esaurite le ripartizioni di tutto l'attivo: il tribunale può anche ammetterli provvisoriamente al passivo. Nei casi di scoperta di falsità, di dolo, di errori essenziali di fatto o di rinvenimento di titoli dapprima ignorati, può anche proporsi opposizione contro le avvenute ammissioni di crediti. Le spese derivanti dalle dichiarazioni e opposizioni tardive sono sempre a carico di chi le promuove, e i loro effetti sono determinati dai §§ 1288 a 1292 (art. 770 cod. comm.).

1269. Varie specie di creditori. — Tutti i creditori del fallito hanno diritto di prender parte alle deliberazioni del fallimento, salve le disposizioni che regolano la partecipazione dei creditori aventi ipoteca, pegno o altro privilegio nella ripartizione dell'attivo e il loro intervento nel concordato (art. 771 cod. comm.).

1270. Creditori con pegno o altro privilegio sui mobili. — Il curatore può in ogni tempo, con l'autorizzazione del giudice delegato, riscattare a profitto del fallimento la cosa data a pegno, pa-

gando il creditore; può anche far ordinare dal giudice delegato la vendita del pegno ai pubblici incanti; nè il creditore può opporsi, fuorchè rinunciando al diritto di ottenere il pagamento del suo credito sui beni non vincolati al pegno. Se il pegno è venduto a prezzo maggiore del credito, il resto appartiene all'attivo del fallimento (form. 271.ª). Le disposizioni del codice civile intorno ai privilegi sopra i mobili (§ 843 e seg.) si applicano anche nei giudizi di fallimento, salve le disposizioni speciali del codice di commercio, con le modificazioni seguenti:

1.° Il salario dovuto agli operai impiegati direttamente dal fallito durante il mese che ha preceduto la dichiarazione del fallimento, è ammesso tra i crediti privilegiati nello stesso grado del privilegio stabilito dal codice civile per i salarii dovuti alle persone di servizio (§ 845); il salario dovuto agli institori e ai commessi per i sei mesi che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento, è ammesso allo stesso grado; 2.° il privilegio del locatore di cui al n. 3 del § 846 non si estende alle merci uscite dai magazzini o dai luoghi di esercizio commerciale o industriale del conduttore, a pregiudizio dei diritti che i terzi avessero acquistati su di esse, salvo il caso di sottrazione fraudolenta; il privilegio ha luogo anche per il compenso dovuto al locatore secondo le disposizioni del § 1238; 3.° il credito per il prezzo non pagato delle macchine d'importante valore impiegate negli esercizii d'industria manifatturiera o agricola è privilegiato nel grado di cui al n. 6 del predetto § 846 sulle macchine vendute e consegnate al fallito nei tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, ancorchè divenuti immobili per destinazione: e quand'anche per il prezzo stesso fossero state rilasciate cambiali poi non pagate alla scadenza. Questo privilegio non ha effetto, se il venditore, entro tre mesi dalla consegna delle macchine al compratore nel regno, non faccia trascrivere il documento, da cui risulti la vendita e il credito, nel registro speciale e pubblico, tenuto nella cancelleria del tribunale civile nella cui giurisdizione le macchine sono collocate (§ 937 nota e form. 272.ª).

Il curatore deve presentare al giudice delegato l'elenco dei creditori che pretendono di aver diritto di pegno o altro privilegio sopra i mobili; le contestazioni sull'esistenza del privilegio sono decise secondo le disposizioni del § 1263 e seg.

Se il prezzo dei mobili soggetti a speciale privilegio non basta al pagamento dei creditori privilegiati, questi concorrono, in proporzione di quanto rimane loro dovuto, con i creditori chirografarii nella distribuzione del resto dell'attivo (art. 773 al 775 cod. comm.).

1271. Creditori ipotecarii o privilegiati sugli immobili. — Se una o più ripartizioni del prezzo dei beni mobili ha luogo prima della distribuzione del prezzo degli immobili, i creditori privilegiati o ipotecarii, i crediti dei quali sono già verificati, concorrono alle ripartizioni in proporzione dell'intiero loro credito; ma se dopo la vendita degli immobili sono definitivamente collocati sul prezzo in grado utile per la totalità dei loro crediti, non ricevono la quota di prezzo loro assegnata che fatta deduzione delle somme da essi ricevute nelle ripartizioni della massa chirografaria: le somme in tal modo detratte non rimangono agli altri creditori ipotecarii, ma sono devolute alla massa

chirografaria e in essa distribuite. Se non sono collocati sul prezzo degli immobili che per una parte dei loro crediti, i loro diritti sulla massa chirografaria sono regolati definitivamente in proporzione delle somme delle quali sono rimasti creditori dopo la collocazione, e la massa è surrogata in loro luogo per ciò che avessero conseguito secondo le disposizioni suesposte oltre la proporzione della parte del credito non collocata.

Ai creditori privilegiati o ipotecarii, non collocati sul prezzo in grado utile o non intieramente soddisfatti sul prezzo degli immobili, si applica la disposizione del prec. § (art. 776 al 779 cod. comm.).

1272. Diritti della moglie del fallito. — Nel caso di fallimento del marito, la moglie ritiene, con diritto di percepirne i frutti, gl' immobili dotali e parafernali, che le appartenevano al tempo del matrimonio, e quelli che durante il matrimonio le sono pervenuti in dipendenza di rapporti giuridici a esso anteriori, ovvero per donazione o successione testamentaria o legittima: ritiene pure gli immobili da essa o in suo nome acquistati con danaro proveniente dall'alienazione dei beni che le appartenevano al tempo del matrimonio, o le pervennero in uno dei modi ora indicati, semprechè nel contratto di acquisto sia espressamente fatta la dichiarazione d' impiego, e la provenienza del denaro sia accertata da inventario o da altro atto che abbia data certa.

In tutti gli altri casi, e quand'anche tra coniugi fosse stata convenuta la comunione degli utili, si presume che i beni acquistati dalla moglie del fallito appartengano al marito, e che siano stati pagati con danaro di lui; perciò quei beni devono essere riuniti alla massa del fallimento; però la moglie è ammessa a provare il contrario (art. 780 al 782 cod. comm.).

1273. I beni mobili, sì dotali che parafernali, indicati nel contratto di matrimonio o pervenuti alla moglie in uno dei modi accennati nel prec. §, ritornano a essa in natura, quando ne sia provata l' identità con inventario o con altro atto che abbia data certa: se furono alienati e il loro prezzo fu convertito nell'acquisto di altri beni mobili o immobili, la moglie può ritenerli, purchè la provenienza del denaro e il nuovo impiego di esso constino da un atto, che abbia data certa. Tutti gli altri oggetti mobili posseduti sì dal marito come dalla moglie, anche nel caso di comunione degli utili, si presumono appartenenti al marito, salva alla moglie la prova del contrario (articolo 783 cod. comm.).

1274. La data certa di un atto, richiesta nei due prec. §§ deve essere stabilita nei modi determinati nel codice civile (§ 607), ma la prova dell'acquisto, del possesso e dell'alienazione di titoli di credito e di azioni di società commerciali può farsi anche con i registri dei pubblici stabilimenti o delle società per azioni: il diritto indicato nel § 1272, non può essere esercitato dalla moglie, se non con il carico dei debiti e delle ipoteche da cui i beni fossero legalmente gravati (art. 784 e 785 cod. comm.).

1275. Se il marito era commerciante al tempo della celebrazione del matrimonio, o se non avendo allora altra determinata professione è divenuto commerciante nell'anno successivo, l' ipoteca legale per la dote della moglie non si estende in nessun caso ai beni

pervenuti al marito durante il matrimonio per altro titolo che quello di successione o donazione: in tali casi la moglie non può esercitare nel fallimento veruna azione per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio, e i creditori non possono valersi dei vantaggi dallo stesso contratto derivanti a favore del marito.

Se la moglie ha verso il marito crediti dipendenti da contratti a titolo oneroso, o ha pagato per lui debiti, i crediti si presumono costituiti e i debiti pagati con danaro del marito, e la moglie non può proporre veruna azione nel fallimento, salva a essa la prova contraria: è invece ammessa al passivo per il prezzo dei suoi beni alienati dal marito durante il matrimonio, salva l'azione della massa su ciò che la moglie potesse ricuperare secondo il disposto del § 633 (articolo 786 e 787 cod. comm.).

1276. Coobbligati e fideiussori. — Il creditore possessore di obbligazioni sottoscritte, girate o garantite in solido dal fallito o da altri coobbligati, che fossero in istato di fallimento, partecipa alle ripartizioni in tutte le masse e vi è compreso per il valore nominale del suo credito sino all' intiero pagamento.

Nessun regresso per i dividendi pagati è accordato ai fallimenti dei coobbligati, gli uni contro gli altri: ma se l' intiero credito di capitale e accessorii sia stato pagato da una o più delle masse coobbligate, in guisa che il creditore non abbia più azione contro le altre, le prime hanno diritto di regresso contro le seconde in proporzione della parte del debito che hanno pagato e di quello che era rispettivamente a carico di ciascuna.

Se i dividendi riuniti assegnati al creditore in tutti i fallimenti dei coobbligati superino la somma a lui dovuta, il resto è devoluto alle masse dei fallimenti nella proporzione suddetta: se però i coobbligati erano garanti gli uni degli altri, il resto appartiene secondo l' ordine delle obbligazioni alle masse dei fallimenii di quei coobbligati che hanno diritto di essere garantiti (art. 788 e 789 cod. comm.).

1277. Se il creditore possessore di obbligazioni in solido tra il fallito e altri coobbligati ha ricevuto prima del fallimento parte del suo credito, egli non può essere compreso nella massa che con deduzione della parte ricevuta, e conserva per ciò che gli rimane dovuto i suoi diritti verso i coobbligati o fideiussori.

Il coobbligato o il fideiussore del fallimento che ha pagato in parte il debito solidale è compreso nella massa per tutto ciò che ha pagato a scarico del fallito: tuttavia il creditore conserva il diritto di prelevare sino all' intiero pagamento il dividendo che sarà per essere assegnato al coobbligato o fideiussore, restringendo in tal caso le sue azioni verso lo stesso coobbligato o fideiussore a quella somma di cui rimanesse ancora creditore dopo riscossi i due dividendi. Se il coobbligato o il fideiussore per sicurezza della sua azione di regresso ha sui beni del fallito un diritto condizionato di ipoteca o di pegno, va compreso nella massa del fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno; ma questa somma si confonde con quella domandata dal creditore nel fallimento, e quindi è computata una sola volta nel calcolo della maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni dei creditori del fallimento.

Il prezzo dei beni ipotecati o del pegno appartiene al creditore

in deduzione della somma che gli è dovuta (art. 790 e 791 cod. comm.).

1278. I creditori conservano la loro azione per l'intiero loro credito contro i coobbligati o i fideiussori del fallito, ancorchè questi abbia ottenuto un concordato, ed essi vi abbiano volontariamente consentito (art. 792 cod. comm.).

TITOLO IV

Della liquidazione dell'attivo.

1279. Modi di liquidare l'attivo. — Il curatore deve procedere con la sorveglianza della delegazione e sotto la direzione del giudice delegato, alla liquidazione dell'attivo del fallimento, sia con l'accertamento e la riscossione dei crediti, sia con l'intraprendere la vendita dei beni mobili e immobili appena trascorsi 10 giorni dalla pronunciazione della sentenza indicata al § 1264: se però sia intervenuta una proposta di concordato per la quale apparisca opportuno di ritardare la vendita, il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato a tenerla sospesa. La vendita va sempre preceduta dalla stima delle cose da vendere, eseguita da periti eletti dal giudice delegato e depositata nella cancelleria (art. 793 cod. comm.).

1280. La vendita è pure sospesa, se i creditori deliberino che si continui in tutto o in parte ad amministrare il patrimonio commerciale del fallito per la durata, con le limitazioni e condizioni che devono essere da essi precisate. Tale deliberazione va presa, con la maggioranza di tre quarti dei creditori, in numero e in somma; i creditori dissenzienti e il fallito possono farvi opposizione davanti al tribunale, ma questa non sospende l'esecuzione della deliberazione (art. 794 cod. comm.).

1281. I debiti derivanti dalle operazioni del curatore sono pagati con preferenza sugli anteriori, ma se tali operazioni inducessero obbligazioni eccedenti l'attivo del fallimento, i soli creditori che le hanno autorizzate sono tenuti personalmente oltre la loro parte nell'attivo, entro i limiti però dell'autorizzazione: essi contribuiscono in proporzione dei rispettivi crediti (art. 795 cod. comm.).

1282. Nel caso preveduto nel § 1280 i creditori devono essere convocati dal giudice delegato almeno una volta all'anno. In queste adunanze il curatore rende il conto della sua amministrazione.

Il giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, può autorizzare il curatore a transigere sopra tutte le contestazioni che interessano la massa, ancorchè riguardino diritti immobiliari. Quando l'oggetto della transazione ha un valore indeterminato o superiore alle L. 1500, la transazione dev'essere sottoposta all'omologazione del tribunale. L'omologazione non può aver luogo, se non chiamato il fallito (art. 796 e 797 cod. comm.).

1283. Vendita dei beni mobili. — Il giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, può autorizzare il curatore a vendere le merci e le altre cose mobili, ma deve determinare il tempo della vendita e prescrivere se questa debba essere fatta a offerte private o agli incanti, con il ministero di mediatori o di ufficiali pubblici a ciò

destinati: questa autorizzazione può essere accordata per giusti motivi anche prima che sia trascorso il termine di cui al § 1279, previa citazione del fallito: in entrambi i casi l'ordinanza è soggetta a richiamo.

Il tribunale, a istanza del curatore e citato il fallito, può autorizzare il curatore medesimo a trattare e conchiudere l'alienazione in massa, in tutto o in parte, dei beni mobili restanti e dei crediti non esatti. L'atto di alienazione dev'essere approvato dalla delegazione dei creditori e omologato dal tribunale (art. 798 e 799 cod. comm. e form. 273.ª).

1284. Vendita degli immobili. — Dalla data della sentenza che dichiara il fallimento, nessun creditore può procedere alla espropriazione forzata degli immobili, ancorchè avesse sui medesimi privilegio o ipoteca, ma incombe al curatore di promuoverne la vendita con le formalità stabilite per la vendita dei beni dei minori, e mediante istanza davanti al tribunale civile, tostochè sia trascorso il termine di cui al § 1279. Se al primo incanto non vi sono oblatori, il giudice delegato, a istanza del curatore, assentita dalla delegazione dei creditori e dai creditori ipotecari, può permettere la vendita a partito privato, qualora ciò apparisca di manifesto vantaggio (form. 274.ª). L'atto di vendita dev'essere omologato dal tribunale civile.

Se l'espropriazione era incominciata prima della sentenza che dichiara il fallimento da un creditore avente privilegio o ipoteca sugli immobili espropriati, il curatore allo scopo che il procedimento venga compiuto senza alcun ritardo, deve intervenirvi o chiedere di essere surrogato al creditore istante nei casi preveduti dalla legge.

La disposizione dell'art. 661 del cod. di proc. civ. si applica anche nel caso, in cui, oltre gli immobili soggetti all'esecuzione altri ne esistano di ragione del fallito nella giurisdizione del tribunale medesimo (art. 800 e 801 cod. comm.).

1285. Rivendicazione. — Possono essere rivendicate: le rimesse in cambiali o altri titoli di credito non ancora pagati, e che sono posseduti in natura dal fallito nel giorno della sentenza dichiarativa del fallimento, quando tali rimesse siano state fatte dal proprietario con semplice mandato di fare la riscossione e di custodirne il valore per suo conto, o quando dallo stesso proprietario siano state destinate a determinati pagamenti: le merci, se sono possedute in natura in tutto o in parte dal fallito nel giorno della sentenza dichiarativa del fallimento, quando gli furono consegnate a titolo di deposito per essere vendute per conto del proprietario, salve le disposizioni dei §§ 370 e 961. Può essere rivendicato anche il prezzo o la parte di prezzo delle dette merci, che non fosse stato pagato in danaro o altrimenti, nè annotato in conto corrente tra il fallito e il compratore (art. 802 e 803 cod. comm.).

1286. Le merci spedite al fallito, delle quali non sia da lui pagato il prezzo, possono essere rivendicate, se nel giorno della dichiarazione del fallimento non siano giunte nei suoi magazzini o non siano state ricevute a sua disposizione in magazzini pubblici o in altro luogo di deposito o di custodia, ovvero nei magazzini o luoghi di deposito o di custodia del commissionario incaricato di venderle per conto di lui. La rivendicazione non è ammessa se le merci prima

del loro arrivo sono state vendute, senza frode, mediante girata della fattura, della polizza di carico o della lettera di vettura, se sono all'ordine, o mediante consegna di tali titoli, se sono al portatore. Quegli che rivendica deve rimborsare la massa delle somme pagate in conto e di tutte le anticipazioni fatte per nolo o porto, per commissione, per assicurazioni o altre spese, e pagare le somme che fossero dovute per le medesime cause. Il venditore può ritenere le merci vendute, non consegnate o non ancora spedite al fallito o a un terzo.

In tutti questi casi il curatore, con l'assenso della delegazione dei creditori e l'autorizzazione del giudice delegato, può farsi consegnare le merci, pagandone al venditore il prezzo convenuto (art. 804 al 806 cod. comm.).

1287. Le domande di rivendicazione si propongono dinanzi al giudice delegato in contraddittorio del curatore e della delegazione dei creditori: ogni creditore e anche il fallito sono ammessi a contestarle: se non vi è contestazione, o se questa per il valore della cosa rivendicata non eccede le L. 1500, la rivendicazione è ammessa o negata con ordinanza del giudice delegato soggetta a richiamo: in caso contrario, il giudice deve rinviare le parti a udienza fissa dinanzi al tribunale.

La domanda di rivendicazione in natura sospende la vendita delle cose reclamate, ma non può annullare le vendite a essa anteriori: la domanda di rivendicazione sul prezzo non ha effetto sulle somme già anteriormente ripartite (art. 807 e 808 cod. comm.).

TITOLO V.

Della ripartizione tra i creditori e della chiusura del fallimento.

1288. Il danaro appartenente al fallimento, dedotte le spese di giustizia e di amministrazione e i soccorsi accordati al fallito e sua famiglia, deve anzitutto erogarsi, con autorizzazione del giudice delegato, nel pagamento dei creditori con pegno o altro privilegio, e il resto ripartirsi tra tutti i creditori in proporzione dei loro crediti verificati. A ciò il curatore presenta ogni mese al giudice delegato un prospetto della situazione del fallimento e del danaro disponibile per la ripartizione: il giudice ordina, se vi è luogo, una ripartizione, fissa la somma da ripartire e cura che tutti i creditori ne siano avvisati (§ 1249 nota).

Lo stato di ripartizione è formato dal curatore, e reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato. Per la ripartizione del danaro esistente in deposito, il curatore consegna a ciascun creditore il mandato di pagamento secondo lo stato di ripartizione. I pagamenti si eseguiscono direttamente dalla cassa (art. 809 e 810 cod. comm. e form. 275.[a]).

1289. Non si procede a veruna ripartizione, se non riservando la porzione corrispondente, secondo il bilancio, ai crediti per i quali fu prorogato il termine della verificazione, se tali crediti al tempo della ripartizione non sono ancora stati ammessi al passivo del fal-

limento: se non sono stati portati in bilancio per una somma determinata, o se il creditore chiede una somma maggiore di quella portata in bilancio, il giudice delegato determina la somma da riservarsi, salvo richiamo al tribunale. L'ordinanza del giudice delegato è provvisoriamente esecutiva.

La porzione riservata rimane in deposito sino a scadenza dei termini prorogati giusta il § 1261: se i creditori, per i quali i termini furono prorogati, non hanno fatto verificare i loro crediti, la porzione riservata viene divisa tra i creditori ammessi al passivo. La stessa riserva ha luogo anche per i crediti sull'ammissione dei quali non sia stato definitivamente pronunciato (form. 276.ª).

Se le somme riservate producono interessi, questi spettano ai creditori per i quali ha luogo la riserva. In tutti i casi, il deposito è a loro rischio e spesa (art. 811 e 812 cod. comm.).

1290. Nessun mandato di pagamento è emesso dal curatore, se non sulla presentazione del titolo costitutivo del credito, sul quale egli ne fa annotazione: se non vi è titolo scritto, o non è possibile presentarlo, il giudice delegato può autorizzare il pagamento sulla presentazione dell'estratto del processo verbale di verificazione: la quietanza è fatta in margine allo stato di ripartizione (form. 277.ª).

I creditori che hanno dichiarato tardivamente i loro crediti, giusta il § 1268, non possono reclamare contro le ripartizioni dell'attivo già fatte, nè opporsi a quelle già ordinate dal giudice delegato, ma concorrono soltanto nelle successive in proporzione del loro credito, e qualora siano stati ammessi provvisoriamente al passivo in proporzione della somma determinata dal tribunale. Se però giustificano di essersi trovati nell'impossibilità di fare la dichiarazione del loro credito nei termini stabiliti, possono essere ammessi a prelevare sull'attivo non ancora ripartito anche le quote che avrebbero dovuto avere nelle prime ripartizioni.

In caso di opposizione tardiva contro l'ammissione di un credito, il tribunale può ordinare che le somme, le quali nelle ripartizioni successive appartengono al credito stesso, od a quella parte di esso su cui cade la controversia, siano tenute in riserva; e qualora in virtù dell'opposizione il credito sia dichiarato in tutto o in parte insussistente, anche l'indebito che si fosse ricevuto nelle precedenti ripartizioni dev'essere restituito alla massa (art. 813 e 814 cod. comm.).

1291. Compiute le ripartizioni della sostanza mobiliare e immobiliare del fallito, è chiusa la procedura di fallimento, ma ciascuno dei creditori conserva le sue ragioni al pagamento del residuo credito: la procedura di fallimento dev' essere riaperta, qualora il debitore ne faccia domanda offrendo ai suoi creditori il pagamento di almeno un decimo dei loro crediti, e dando cauzione per le spese. In questo caso il tribunale richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore, o li nomina di nuovo, e provvede a quant'altro è richiesto nelle precedenti disposizioni per la custodia e per l'amministrazione del patrimonio esistente e per la liquidazione di esso e delle passività che fossero sopravvenute. Non si procede a veruna ripartizione, se non dopo trascorsi, rispetto ai nuovi creditori, i termini stabiliti nel § 1234 (art. 815 cod. comm.).

1292. Se il fallito provi di avere pagato intieramente in capi-

tale, interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, può ottenere dal tribunale mediante sentenza la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti. Questa disposizione non si applica ai colpevoli di bancarotta fraudolenta e ai condannati per falso, furto, appropriazione indebita, truffa o frode, nè ai prevaricatori nella gestione di danaro pubblico (art. 816 cod. comm.). Da tale sentenza cessano tutte le incapacità portate dal codice civile o da altre leggi, ossia il fallito è, come diceva il codice precedente, *riabilitato* (§ 1305).

TITOLO VI.

Della cessazione e della sospensione del fallimento.

1293. Mancanza di attivo. — Se non possono essere continuate utilmente le operazioni del fallimento per insufficienza di attivo il tribunale può dichiarare anche d'ufficio la cessazione delle operazioni stesse, sentiti il curatore, la delegazione dei creditori e il fallito. Questa dichiarazione restituisce i creditori nell'esercizio dei loro diritti sui beni del fallito, salvi rispetto a questo gli effetti della dichiarazione del fallimento.

Il fallito e qualunque altro interessato può in ogni tempo chiedere al tribunale la rivocazione della sentenza che dichiara la cessazione delle operazioni del fallimento, pagando le spese della sentenza stessa e dando cauzione per le spese ulteriori. Se la rivocazione è ammessa, si procede secondo le disposizioni del § 1291 (art. 817 e 818 cod. comm.).

1294. Moratoria. — Se la sentenza dichiarativa del fallimento fu pronunciata a istanza di creditori o d'ufficio, il fallito, ove possa giustificare con valide prove che la cessazione dei pagamenti fu conseguenza di avvenimenti straordinari e impreveduti o altrimenti scusabili, e dimostrare con documenti o con prestazione d'idonee garanzie che l'attivo del suo patrimonio supera il passivo, può chiedere al tribunale, nei tre giorni successivi alla pubblicazione della sentenza medesima, che se ne sospenda l'esecuzione (§ 1299 e form. 278.ª). Questa domanda non può essere ricevuta, se il fallito non abbia presentato o non presenti con essa i suoi libri di commercio regolarmente tenuti, il suo bilancio commerciale e un elenco nominativo di tutti i suoi creditori, con l'indicazione del loro domicilio e della somma dei loro crediti (§ 1318).

Il presidente, verificata la presentazione dei libri, del bilancio e dell'elenco dei creditori, ordina una convocazione di questi dinanzi al giudice delegato per discutere sulla domanda di moratoria; e prefigge all'uopo un giorno non posteriore a quello della prima adunanza ordinata con la sentenza dichiarativa del fallimento. Tale ordinanza è notificata immediatamente al curatore e a tutti i creditori, a cura del fallito: essa non è di ostacolo alla prosecuzione degli atti conseguenti alla dichiarazione del fallimento rispetto alla persona e ai beni del fallito, ma permette a questo l'ingresso alla borsa (art. 819 e 820 cod. comm., § 933 nota 6).

1295. Il processo verbale dell'adunanza deve indicare i creditori comparsi, le dichiarazioni di ciascuno di essi e del curatore, intorno alla verità e entità dei singoli crediti, alla domanda di moratoria e alla durata di questa, le proposte dei provvedimenti conservativi che occorrono, dei modi di liquidazione amichevole e delle persone alle quali possa affidarsi l'amministrazione o la sorveglianza del patrimonio del fallito durante la moratoria.

Nella prima udienza successiva al giorno dell'adunanza suddetta il tribunale, in contraddittorio del fallito, del curatore e dei creditori che intervengono, pronuncia sulla domanda di sospensione, tenendo conto speciale del voto espresso dalla maggioranza dei creditori, e, qualora ritenga tale domanda ammissibile: 1.° stabilisce il termine della moratoria, che non può superare i sei mesi; 2.° ordina al debitore di fare constare entro il detto termine di avere soddisfatto tutti i suoi debiti scaduti, o di avere ottenuto dai creditori dilazione al pagamento; 3.° prescrive i provvedimenti conservativi e le cautele che reputa necessarie a garantire l'integrità del patrimonio del debitore; 4.° nomina una commissione di creditori incaricata di sopraintendere all'amministrazione e liquidazione del patrimonio caduto nel fallimento. La sospensione della procedura commerciale di fallimento non impedisce il corso del procedimento penale (art. 821 e 822 cod. comm.).

1296. Il debitore, che ha ottenuto la moratoria, ha facoltà di procedere a una liquidazione volontaria dell'attivo del suo fallimento, e all'estinzione del passivo, in concorso della commissione dei creditori come sopra nominata e sotto la direzione del giudice delegato.

Le norme speciali della liquidazione e le autorizzazioni a vendere, a costituire ipoteche o pegni, a prendere danaro a mutuo, a transigere, esigere, fare pagamenti o altri atti strettamente necessari alla liquidazione, devono essere date dal tribunale con la sentenza che accorda la moratoria o con altre posteriori, sentita la commissione liquidatrice.

Durante la moratoria nessun atto esecutivo può intraprendersi o proseguirsi contro il debitore, e nessuna azione iniziarsi, o proseguirsi verso di lui, se non dipenda da fatti posteriori alla concessione della moratoria: la moratoria non ha effetto sui crediti dello stato a causa di tributi, nè sui diritti dei creditori aventi ipoteca, pegno o altro privilegio (art. 823 cod. comm.).

1297. Se durante la moratoria abbia luogo un accordo amichevole con tutti i creditori, le relazioni ulteriori fra questi e il debitore si regolano secondo la convenzione: l'accordo può anche validamente stipularsi con la sola maggioranza dei creditori, che rappresenti almeno i tre quarti del passivo, purchè i creditori assenzienti assumano insieme con il debitore le conseguenze di ogni lite con i dissenzienti, e, ove occorra, l'intiero pagamento dei loro crediti. In ambi i casi, se già vi fu dichiarazione di fallimento, l'accordo deve essere omologato dal tribunale e produce gli effetti del concordato quanto alla chiusura del fallimento (art. 825 cod. comm. e form. 279.ª).

1298. Se la domanda di moratoria non è accolta, il tribunale prefigge, ove occorra, con la stessa sentenza i nuovi termini per la verificazione dei crediti. Se, accordata la moratoria, si scopra nel corso di essa l'esistenza di debiti non dichiarati dal fallito, o l'insussistenza

di crediti dichiarati, o il fallito non adempia gli obblighi che gli vennero imposti circa l'amministrazione e la liquidazione del suo patrimonio, o risulti colpevole di dolo o mala fede, o il suo attivo più non offra speranza del totale pagamento dei debiti, il tribunale su istanza di alcun creditore, del curatore o anche d'ufficio, può rivocare la moratoria, e dare i provvedimenti opportuni per la continuazione della procedura di fallimento (art. 826 cod. comm. e form. 280.ª).

1299. Anche prima della dichiarazione del fallimento, il commerciante, in grado di giustificare il concorso delle condizioni richieste al § 1294, può chiedere una moratoria, depositando nella cancelleria del tribunale i documenti ivi indicati, e la somma occorrente per le spese (form. 281.ª). Se le giustificazioni addotte appariscano sufficienti, il tribunale, sentito il ricorrente in camera di consiglio, può ordinare una convocazione dei creditori nel più breve termine possibile e non oltre i 15 giorni. e prescrivere i provvedimenti temporanei opportuni, nominando un giudice incaricato di dirigerne l'esecuzione. La sentenza è notificata al procuratore del re per gli effetti di cui al § 1236. Questa moratoria è regolata dalle precedenti disposizioni con essa compatibili.

Se il tribunale riconosce non giustificata la domanda, o si verifica uno dei casi preveduti nel prec. §, si fa luogo senz'altro alla dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi di moratoria accordata, se nel corso di essa si dimostri essersi pagata ai creditori anteriori una parte considerevole dei loro crediti, o concorrano speciali circostanze, il tribunale, qualora vi sia il voto favorevole della maggioranza dei creditori rappresentanti almeno la metà del passivo residuo, può concedere una seconda moratoria egualmente per un termine non maggiore di sei mesi (art. 828 cod. comm.).

1300. I documenti e gli altri mezzi di prova atti a rischiarare il tribunale sulla domanda di moratoria, possono prodursi senza le formalità prescritte dalle leggi sul registro e bollo (art. 829 cod. comm.).

1301. **Concordato.** — In ogni stadio della procedura di fallimento può avere luogo un concordato tra il fallito e i suoi creditori, se tutti vi acconsentano: il curatore è anzi tenuto a promuoverne con ogni diligenza la conclusione.

Nel concordato si può convenire la cessazione o la sospensione del processo commerciale di fallimento, ma non impedire la continuazione del procedimento penale (form. 282.ª).

Se non abbia luogo concordato per consenso di tutti i creditori, il fallito, il curatore o la delegazione dei creditori, o tanti creditori che rappresentino almeno la quarta parte del passivo, possono chiedere al giudice delegato una convocazione dei creditori per farne la proposta: l'ordinanza di convocazione va notificata ai creditori, al curatore e al fallito: la proposta di concordato non sospende gli atti intrapresi per la liquidazione del fallimento, salvo per la vendita se il giudice autorizzi la sospensione (§ 1279 e art. 830 e 831 cod. comm. e form. 283.ª).

1302. Nell'adunanza per il concordato il fallito deve intervenire in persona, ma può, per giusti motivi, essere autorizzato dal giu-

dice delegato a farsi rappresentare. Il curatore deve presentare all'adunanza una relazione scritta intorno allo stato del fallimento, all'adempimento delle formalità, alle operazioni che hanno avuto luogo, e specialmente ai mezzi impiegati per promuovere la conchiusione del concordato, agli ostacoli incontrati e ai provvedimenti che reputa necessari per facilitarla. La relazione va sottoscritta dal curatore, e presentata al giudice delegato: il processo verbale dell'adunanza fa menzione di tutto ciò che vi è detto e deliberato (art. 832 cod. comm. e form. 284.ª).

1303. Il concordato può farsi con il concorso della maggioranza di tutti i creditori, i crediti dei quali furono verificati o ammessi provvisoriamente, purchè detta maggioranza rappresenti almeno i tre quarti della totalità dei crediti stessi; altrimenti è nullo. Le variazioni nel numero dei creditori e nella somma dei crediti derivate dalla sentenza di cui al § 1264 non hanno influenza sulla validità del concordato conchiuso con detta maggioranza. Per formare la maggioranza non si computano i crediti con ipoteca, con pegno o altro privilegio, se i creditori non rinuncino all'ipoteca o al privilegio. La rinuncia può riferirsi anche a una parte del credito e degli accessori, purchè sia determinata la somma fra capitale e accessori per la quale ha luogo, e non sia questa inferiore alla terza parte dell'intiero credito. Il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia importa di diritto rinuncia all'ipoteca o al privilegio per l'intiero credito. Gli effetti della rinuncia cessano di diritto, se il concordato non ha luogo, o viene annullato posteriormente.

Le deliberazioni degli altri creditori non possono pregiudicare ai diritti dei creditori ipotecari o privilegiati (art. 833 e 834 cod. comm.).

1304. Il concordato va sottoscritto nella adunanza in cui è consentito: se è consentito solamente dalla maggioranza in numero dei creditori presenti, o dalla maggioranza di tre quarti della somma totale dei crediti, e, ancorchè non vi sia nè l'una nè l'altra maggioranza, se è assentito da numero notabile di creditori, il giudice delegato, quando gli assenzienti non dichiarino di rivocare il dato consenso, può rimandare la deliberazione ad altra adunanza, o stabilire un termine per raccogliere le adesioni: in caso di qualunque mutamento nelle condizioni del concordato, gli assensi dati nella prima adunanza sono senza effetto. Ogni creditore può prendere notizia nella cancelleria dei verbali delle adunanze.

Il concordato, anche se acconsentito dalla totalità dei creditori, dev'essere omologato dal tribunale a istanza della parte più diligente: i creditori dissenzienti o non intervenuti possono far opposizione entro otto giorni dalla chiusura del processo verbale o dalla scadenza del termine concesso dal giudice delegato. L'atto di opposizione ne contiene i motivi, e dev'essere intimato al curatore e al fallito con citazione a udienza fissa davanti al tribunale (form. 285.ª e 286.ª): trascorso detto termine senza opposizioni, il tribunale pronuncia sulla domandata omologazione in camera di consiglio: in caso diverso pronuncia sulle opposizioni e sull'omologazione con una sola sentenza. Se l'opposizione è ammessa, il tribunale annulla il concordato rispetto a tutti gl'interessati.

Se il giudizio intorno a qualche opposizione dipenda dalla decisione di controversie, che per ragione di materia non siano di competenza del tribunale, questo non può pronunciare sino a che le controversie stesse non siano decise; ma stabilisce un breve termine, entro il quale il creditore opponente debba istituire il giudizio davanti l'autorità competente e dare prova di avere ciò fatto, con l'avvertimento che in difetto il giudizio sulle altre opposizioni sarà proseguito senza riguardo alle sue pretese.

Se nel concordato siansi consentite ipoteche a garazia degli interessati, il tribunale nel pronunciare l'omologazione del concordato deve fissare un breve termine per l'inscrizione delle ipoteche: l'omologazione ha efficacia dal giorno delle inscrizioni (art. 835 al 838 cod. comm.).

1305. Qualora dalle circostanze del fallimento e dalle condizioni del concordato il fallito si mostri meritevole di speciale riguardo, la sentenza di omologazione può ordinare che, dopo il completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, il nome del debitore sia cancellato dall'albo dei falliti e anche dichiarare che mercè l'adempimento anzidetto resti rivocata la sentenza dichiarativa del fallimento, pure rispetto al procedimento penale (§ 1292). L'adempimento degli obblighi è accertato con sentenza pronunciata dallo stesso tribunale (art. 839 cod. comm.).

1306. L'omologazione rende obbligatorio il concordato per tutti i creditori portati o non portati in bilancio, siano o non siano verificati i loro crediti, e anche per i creditori che hanno residenza fuori del regno e per quelli stati ammessi provvisoriamente al passivo, qualunque sia la somma loro definitivamente liquidata. Tostochè la sentenza di omologazione non sia più soggetta a opposizione o appello, cessa lo stato di fallimento, e con esso cessano le funzioni del curatore e della delegazione dei creditori, salvo ciò che è in seguito disposto.

Il curatore deve rendere al fallito il conto della sua amministrazione, che è discusso e chiuso in presenza del giudice delegato, e consegnare al fallito stesso tutti i suoi beni, libri, carte e ogni altra cosa mediante ricevuta con le condizioni e cautele stabilite nel concordato. Il giudice delegato stende di ogni cosa processo verbale e cessa dalle sue funzioni. Il tribunale giudica sulle eventuali contestazioni (art. 840 e 841 cod. comm. e form. 287.ª e 288.ª).

1307. Il concordato, ancorchè omologato, può essere annullato dal tribunale a istanza del curatore o di qualunque creditore, chiamato il curatore e in contraddittorio del fallito, qualora si scopra dopo l'omologazione che dolosamente siasi esagerato il passivo o dissimulata una parte rilevante dell'attivo (form. 289.ª): l'annullamento libera di diritto le fideiussioni date per il concordato. Dopo la omologazione non è ammessa nessun'altra azione di nullità (art. 842 cod. comm.).

1308. Se il fallito non adempie le condizioni del concordato, la maggioranza dei creditori intervenuti alle deliberazioni di esso e non ancora soddisfatti delle somme ivi convenute può chiederne la risoluzione: la maggioranza è formata secondo le disposizioni del § 1303: la domanda è proposta davanti al tribunale, in nome dei detti

creditori, dal curatore o dagli stessi creditori, chiamato il curatore, in contraddittorio del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono (form. 290.ª).

La risoluzione può essere domandata individualmente, ma quanto al proprio interesse soltanto, da uno o più creditori non soddisfatti in tutto o in parte delle quote scadute loro assegnate nel concordato: in questo caso, detti creditori rientrano nell' integrità dei loro diritti verso il fallito, ma non possono domandare il resto delle quote promesse nel concordato, se non dopo la scadenza dei termini ivi stabiliti per il pagamento delle ultime quote.

La risoluzione del concordato non libera i fideiussori in esso intervenuti, nè fa cessare le ipoteche e le altre garanzie con esso costituite. Sulla presentazione della sentenza che annulla o risolve il concordato, il tribunale provvede secondo le disposizioni del § 1291.

Gli atti del fallito posteriori all' omologazione del concordato e anteriori all'annullamento o alla risoluzione di esso, non possono essere dichiarati nulli, che nel caso di frode ai diritti dei creditori. I creditori anteriori al concordato rientrano nell' integrità dei loro diritti rispetto al fallito solamente, ma non possono partecipare nella massa, salvo che nelle seguenti proporzioni: se non hanno riscossa veruna parte del dividendo, per la totalità dei crediti; se ne hanno riscossa una parte, per la quantità del primitivo credito corrispondente a quella del dividendo, promesso e non riscosso: queste disposizioni si applicano anche nel caso che sia dichiarato un secondo fallimento senza che sia stato annullato o risoluto il concordato anteriore (art. 843 al 845 cod. comm. e form. 291.ª).

TITOLO VII.

Disposizioni riguardanti il fallimento delle società commerciali.

1309. Il fallimento di una società commerciale è dichiarato dal tribunale civile nella cui giurisdizione la società ha la sua sede. Il fallimento di una società in nome collettivo o in accomandita produce anche il fallimento dei soci responsabili senza limitazione: il tribunale dichiara con la stessa sentenza il fallimento della società e dei soci, indica il nome, cognome e domicilio di questi, e nomina un solo giudice delegato e un solo curatore: l'asse della società deve però tenersi distinto da quello di ciascun socio, tanto nella formazione dell' inventario, quanto nelle operazioni d'amministrazione e liquidazione dell'attivo e passivo.

I soli creditori della società prendono parte alle deliberazioni che riguardano l' interesse del patrimonio sociale, ma essi concorrono con i creditori dei singoli soci nelle deliberazioni riguardanti l' interesse del patrimonio individuale di ciascuno socio fallito. La sentenza dichiarativa del fallimento produce per tutti i soci falliti gli effetti stabiliti nel titolo I di questo libro (art. 846 e 847 cod. comm.)

1310. Il fallimento di uno o più soci non produce il fallimento della società: neppure il fallimento di tutti i soci responsabili senza limitazione nelle società in nome collettivo o in accomandita non

produce il fallimento della società, se questa non sia in istato di cessazione dei pagamenti.

Nel caso di fallimento di una società in accomandita per azioni o anonima, gli atti di procedura si fanno contro gli amministratori, i direttori e i liquidatori: essi sono tenuti a comparire dinanzi al giudice delegato, al curatore e alla delegazione dei creditori qualunque volta ne siano richiesti, e in ispecie a somministrare le notizie occorrenti per la formazione e verificazione del bilancio e per la ricerca delle cause e circostanze del fallimento: devono essere sentiti come legali rappresentanti della società fallita in tutti i casi nei quali la legge richiede che sia sentito il fallito (art. 848 e 849 cod. comm.).

1311. I creditori particolari di un socio non sono ammessi al passivo del fallimento della società: essi hanno soltanto diritto su quanto rimane al socio, dopo soddisfatti i creditori della società, salve le ragioni derivanti da privilegio o ipoteca. Gli associati in partecipazione del commerciante fallito sono ammessi al passivo del fallimento solo per la parte dei fondi da essi conferiti, che possono provare non assorbita dalle perdite per la quota che sta a carico loro (art. 850 cod. comm.).

1312. Se la società fallita ha emesso obbligazioni al portatore, i possessori sono ammessi al passivo del fallimento in ragione del valore di emissione delle obbligazioni, detratto ciò che si fosse pagato a titolo di ammortamento o di rimborso (art. 851 cod. comm.).

1313. Se i soci responsabili limitatamente nelle società anonime o in accomandita non hanno compiuto al tempo della dichiarazione del fallimento i versamenti delle quote assunte, il curatore può essere autorizzato a chiedere loro gli ulteriori versamenti dei quali il tribunale riconosca il bisogno (art. 852 cod. comm.).

1314. Nel fallimento di una società anonima che non si trovi in istato di liquidazione, il concordato può avere per oggetto la continuazione o la cessione dell'impresa sociale, e in tal caso deve determinare le condizioni dell'esercizio ulteriore (art. 853 cod. comm.).

1315. Nelle società in nome collettivo e in accomandita i creditori possono consentire a un concordato anche in favore di uno o più tra i soci responsabili senza limitazione: in questo caso tutto l'attivo sociale è soggetto all'amministrazione e alle operazioni del curatore: solamente i beni particolari del socio al quale si consente il concordato ne sono esclusi, e nessuna parte dell'attivo sociale può essere devoluta al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dal concordato.

Il socio che ha ottenuto un concordato particolare è liberato dall'obbligazione solidale verso i creditori della società, ma per ottenere il provvedimento di cui al § 1292, deve provare che tutti i debiti della società sono stati pagati in capitale, interessi e spese (art. 854 cod. comm.).

TITOLO VIII.

Dei reati in materia di fallimento.

1316. L'azione penale per i reati compresi in questo titolo è pubblica; può promuoversi anche prima della dichiarazione di falli-

mento, quando alla cessazione dei pagamenti si associno fatti di fuga, di latitanza, di chiusura dei magazzini, di trafugamento, di sottrazione o di diminuzione fraudolenta del patrimonio a danno dei creditori: in questi casi il procuratore del re deve denunciare la cessazione dei pagamenti al presidente del tribunale civile e correzionale per l'adempimento delle disposizioni del titolo I di questo libro (art. 855 cod. comm.).

1317. Bancarotta. — È colpevole di bancarotta semplice il commerciante che ha cessato di fare i suoi pagamenti, e si trova in uno dei casi seguenti: *a*) se le sue spese personali, o quelle della famiglia, furono eccessive rispetto alla sua condizione economica; *b*) se ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; *c*) se, allo scopo di ritardare il fallimento, ha fatto compre con l'intenzione, seguita dal fatto, di rivendere al disotto del valore corrente, o ha fatto ricorso a prestiti, a girate di effetti o altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi; *d*) se dopo la cessazione dei pagamenti ha pagato qualche creditore a danno della massa; *e*) se non ha tenuto i libri prescritti, o almeno il libro giornale (art. 856 cod. comm.).

1318. È parimenti colpevole di bancarotta semplice il commerciante dichiarato fallito, il quale si trova in uno dei casi seguenti: *a*) se non ha fatto esattamente l'inventario annuale, ovvero se i suoi libri o inventari sono incompleti o irregolarmente tenuti, o non presentano il suo vero stato attivo e passivo, benchè non siavi frode; *b*) se avendo contratto matrimonio non si è conformato alle disposizioni del § 941; *c*) se entro i tre giorni dalla cessazione dei pagamenti non ne ha fatta la dichiarazione (§ 1231), o se trattandosi del fallimento di una società la fatta dichiarazione non indica i nomi di tutti i soci obbligati in solido; *d*) se senza legittimo impedimento non si è presentato personalmente al giudice delegato, alla delegazione dei creditori o al curatore, nei casi e nei termini stabiliti, o se presentandosi ha dato loro false indicazioni, o dopo avere ottenuto un salvacondotto non ha obbedito all'ordine di presentarsi, o si è allontanato senza permesso dal suo domicilio durante il fallimento; *e*) se non ha soddisfatto alle obbligazioni assunte nel concordato ottenuto in un precedente fallimento.

È pure colpevole di bancarotta semplice chiunque esercitando abitualmente la professione di mediatore sia caduto in fallimento, e il commerciante, che anche prima della dichiarazione del fallimento, nel solo fine di facilitarsi il conseguimento di una moratoria, siasi scientemente attribuita contro verità qualche parte dell'attivo, ovvero abbia simulate passività non esistenti per far intervenire nelle adunanze creditori in tutto o in parte simulati (art. 857 al 859 cod. comm.).

1319. È colpevole di bancarotta fraudolenta il commerciante fallito che ha sottratti o falsificati i suoi libri, distratto, occultato o dissimulato parte dell'attivo, e il commerciante che per uno scopo diverso da quello indicato nel prec. §, ha esposte passività insussistenti, ovvero nei libri, nelle scritture, in atti autentici o privati, o nel bilancio si è fraudolentemente riconosciuto debitore di somme non dovute (art. 860 cod. comm.).

1320. I reati di bancarotta semplice sono puniti con il carcere

da sei mesi a due anni. Nei casi esposti nella prima parte del § 1318, la pena può essere diminuita sino a un mese.

Se il tribunale con la sentenza di omologazione del concordato revoca quella dichiarativa del fallimento (§ 1305), il procedimento penale per bancarotta semplice rimane sospeso, e con il completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato l'azione penale rimane estinta.

I reati di bancarotta fraudolenta sono puniti con la reclusione, e nei casi più gravi con i lavori forzati a tempo.

Le pene indicate in questo § devono essere sempre applicate nel *maximum* contro coloro, che hanno esercitato abitualmente la professione di mediatore.

Il condannato per reato di bancarotta è inoltre inabilitato all'esercizio della professione di commerciante, e non può avere ingresso nelle borse di commercio (art. 861 cod. comm.).

CAPO I.

Dei reati di persone diverse dal fallito senza complicità in bancarotta.

1321. L'institore o il rappresentante del commerciante fallito, che nella gestione affidatagli si è reso colpevole di uno dei fatti indicati alle lettere *b, c, d, e* del § 1317 e *a* del § 1318 è punito giusta la prima parte del § precedente: è punito giusta il secondo capoverso dello stesso § se è colpevole di uno dei fatti indicati nel § 1319.

Nel caso di fallimento di una società in accomandita per azioni od anonima, gli amministratori e i direttori di essa sono puniti giusta la prima parte del § 1320, se per loro colpa è avvenuto il fallimento o non furono adempiute le altre disposizioni di legge (§ 977 e seg.), ovvero se sono colpevoli di uno dei fatti di cui alle lettere *b, c, d, e* del § 1317 e *a, c, d* del § 1318.

Essi sono puniti giusta il secondo capoverso del § 1320, se sono colpevoli di uno dei fatti di cui al § 1319, ed inoltre: *a*) se hanno omesso con dolo di pubblicare il contratto sociale ed i successivi cambiamenti nei modi stabiliti dalla legge; *b*) se hanno falsamente indicato il capitale sottoscritto o versato; *c*) se hanno dato ai soci dividendi manifestamente non sussistenti, e con ciò diminuito il capitale sociale; *d*) se hanno fatto con dolo prelevamenti superiori a quelli concessi nell'atto di società; *e*) se hanno cagionato con dolo o per conseguenza di operazioni dolose il fallimento della società (art. 862 e 863 cod. comm.).

1322. Il curatore del fallimento colpevole di malversazione nella sua amministrazione è punito con la reclusione, e, se il danno recato è leggiero, con il carcere non minore di tre mesi: se il curatore non è colpevole che di negligenza, è punito con il carcere da un mese a un anno e con multa estensibile a lire trecento. Queste pene possono anche applicarsi separatamente secondo le circostanze: queste disposizioni si applicano anche ai coadiutori e incaricati del curatore nell'esecuzione delle operazioni del fallimento (art. 864 cod. comm.).

1323. Sono puniti con la reclusione sino a cinque anni coloro che senza complicità in bancarotta sono convinti: *a*) di avere in un

fallimento scientemente distratto, ricettato, o in pubbliche o private dichiarazioni dissimulato beni mobili od immobili del fallito; *b*) di avere fraudolentemente proposto nel fallimento in proprio nome o per interposta persona crediti simulati; *c*) di essersi resi colpevoli dei fatti indicati al § 1319, esercitando il commercio sotto altrui nome o sotto nome simulato. Al commerciante, che scientemente prestò il nome, si applica la stessa pena.

I discendenti, gli ascendenti, gli affini nelle stesse linee e il conjuge del fallito, che scientemente avessero distratto o ricettato valori od altre cose appartenenti al fallimento, sono puniti con il carcere (art. 865 cod. comm.).

1324. Il creditore, che ha stipulato con il fallito o con altri vantaggi a proprio favore per il voto nelle deliberazioni del fallimento, o sulla domanda di moratoria, o che in modi diversi da quelli preveduti al § 1319 si procurò vantaggi a carico dell' attivo del fallimento, è punito con il carcere sino a un anno e con multa sino a lire duemila. Il carcere può estendersi a due anni se il creditore è membro della delegazione di sorveglianza.

Nei casi preveduti in questo e nel precedente § la sentenza penale di condanna deve ordinare: *a*) la reintegrazione, ove ne sia il caso, presso la massa dei creditori dei beni o valori sottratti e la restituzione a chi di ragione di quanto il creditore avesse indebitamente ricevuto; *b*) il risarcimento dei danni nella somma che già fosse accertata, salvo il risarcimento dei danni maggiori da provarsi; *c*) la nullità, rispetto a tutti e anche rispetto al fallito, delle convenzioni particolari, che fossero state conchiuse per procurare al creditore i vantaggi suaccennati.

Sono giudicate dal tribunale civile le controversie che riguardano le domande per gli oggetti sopra indicati, quando non siano proposte nel giudizio penale, o quando fu pronunciata sentenza di non farsi luogo a procedere o d'assoluzione per non constare avvenuto il fatto, che formò l'oggetto della imputazione, o per l'assoluzione dell'imputato per non constare avere egli commesso il reato, nè avervi avuto parte (art. 867 cod. comm. e 6 codice di proc. pen.).

LIBRO QUARTO.

DELL'ESERCIZIO DELLE AZIONI COMMERCIALI E DELLA LORO DURATA

TITOLO I.

Dell' esercizio delle azioni commerciali.

1325. Disposizioni generali. — L' esercizio delle azioni commerciali è regolato dal codice di procedura civile, salve le disposizioni contenute nel codice di commercio.

Appartiene alla giurisdizione commerciale la cognizione: 1.° di tutte le controversie riguardanti atti di commercio tra ogni sorta di persone (§ 934); 2.° delle azioni di rivocazione o di conferma del sequestro di una nave, benchè ottenuto per crediti civili; 3.° delle azioni contro i capitani di nave, gl' institori o i rappresentanti, i commessi viaggiatori di commercio e i commessi di negozio, le quali derivano da fatti del commercio cui sono preposti; e delle azioni a queste persone spettanti verso i loro preponenti entro gli stessi limiti; 4.° delle azioni del passeggiere contro il capitano o l'armatore, e del capitano e dell'armatore contro il passeggiere; 5.° delle azioni dell'impresario di spettacoli pubblici contro gli artisti teatrali, e di questi contro l'impresario; 6.° delle controversie riguardanti gli incanti delle merci o derrate depositate nei magazzini generali; 7.° di tutto ciò che riguarda i fallimenti; 8.° delle controversie riguardanti la qualità di commerciante o la esistenza di una società commerciale. Se la controversia riguarda il risarcimento di danni procedenti da delitto o da quasi delitto, l'azione è ritenuta civile, a meno che il fatto dannoso sia avvenuto nell' esercizio di un atto di commercio, e inoltre tra l' atto e il fatto esista rapporto tanto intrinseco da potersi considerare questo come dipendenza del primo.

Se l'atto è commerciale anche per una sola delle parti, le azioni che ne derivano appartengono alla giurisdizione commerciale (art. 868 al 870 cod. comm.).

1326. Quando si tratti di contestazioni commerciali sorte in tempo di fiera o di mercato, alle quali sia necessario di provvedere senza dilazione, il pretore del luogo e, dove non risieda pretore, il conciliatore, ancorchè la causa non sia di loro competenza, possono dare i provvedimenti temporanei opportuni, rimettendo le parti davanti all'autorità giudiziaria competente (art. 871 cod. comm. e form. 292.ª).

1327. Le azioni personali e le reali sopra beni mobili derivanti da atti intrapresi per conto di una società nazionale o estera dall'institore o rappresentante fuori della sede sociale, possono proporsi dai terzi dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo dove si esercita il commercio, o risiede l' institore o il rappresentante; le azioni derivanti dal contratto di trasporto possono proporsi dinanzi all'autorità giudi-

ziaria del luogo in cui risiede un rappresentante del vettore, e, se si tratti di strade ferrate dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo dove trovasi la stazione di partenza o quella di arrivo: a questo effetto l'agente ferroviario preposto alla stazione può promuovere e essere convenuto in giudizio (art. 872 cod. comm.).

1328. Le azioni derivanti da urto di navi possono promuoversi davanti all'autorità giudiziaria del luogo dell'avvenimento, o del primo approdo o di destinazione; salva la disposizione dell'art. 14 lettera *a* del codice per la marina mercantile (1) (art. 873 cod. comm.).

1329. In tutte le cause commerciali si osserva il procedimento sommario anche davanti i tribunali e in secondo grado avanti le corti d'appello; il termine per comparire è sempre quello stabilito dal codice di proc. civile per comparire avanti i pretori e i conciliatori e può essere abbreviato nei modi e casi da quel codice contemplati (§ 1416, 1417): avanti i tribunali l'istanza è perenta, se non siasi fatto alcun atto di procedura per un anno e mezzo, avanti pretori per sei mesi, avanti i conciliatori per tre mesi: il deposito giudiziario di somme di danaro può farsi, se le parti interessate vi acconsentano, presso qualunque istituto di credito e anche presso un privato banchiere (art. 876 al 878 cod. comm.).

1330. **Sequestro, pignoramento e vendita giudiziale delle navi.** — Qualunque creditore ha diritto di fare procedere al sequestro, al pignoramento e alla vendita della nave o della porzione indivisa di essa, che appartiene al suo debitore, con le formalità qui stabilite. I creditori privilegiati possono esercitare questo diritto, anche se la nave, in tutto o in parte vincolata al loro credito, sia passata nelle mani di un terzo. Il sequestro di una nave può essere accordato e eseguito nei casi e con le forme stabilite dal codice di proc. civile: dichiarato valido dal tribunale competente, la vendita, la graduazione dei creditori e la distribuzione del prezzo si operano secondo le regole qui stabilite.

Però la nave non è soggetta a pignoramento, nè a sequestro se è pronta a partire: si reputa pronta a partire, quando il capitano è munito delle carte di navigazione per il viaggio (art. 879 al 881 cod. comm.).

1331. In ogni stato della procedura, a istanza di un creditore avente privilegio sulla nave o di un comproprietario e anche dello stesso debitore, il tribunale, presso cui si procede, può ordinare che la nave intraprenda uno o più viaggi, prescrivendo le cautele, che crede opportune secondo le circostanze. Il viaggio non può incominciarsi sino a che la sentenza non sia trascritta nei registri dell'amministrazione della marina e annotata nell'atto di nazionalità. Le spese occorrenti per il viaggio devono essere anticipate dall'istante. Il nolo va in aumento del prezzo di vendita, dedotte le spese (art. 882 cod. comm.).

1332. Nel precetto per la esecuzione sulla nave, o sopra una porzione di essa, deve farsi al debitore l'intimazione di pagare entro

---

(1) I capitani di porto nel circondario dove è posto il capoluogo di un compartimento, e gli ufficiali di porto nel rispettivo circondario decideranno le controversie non eccedenti il valore di L. 400 nei casi seguenti: *a*) per danni cagionati dall'urto delle navi, o nell'ancorarsi o ormeggiarsi, o nella esecuzione di qualsiasi altra manovra nell'interno dei porti, delle darsene e dei fossi del distretto (art. 14 codice marina mercantile così modificato con legge 24 maggio 1877, n. 3919).

ventiquattro ore la somma dovuta e l'avvertimento che qualora non paghi nel detto termine si procederà al pignoramento. Se vi è pericolo di sottrazione, il pretore può autorizzare il pignoramento immediato nelle forme stabilite nel codice di proc. civile.

Il precetto deve contenere la elezione del domicilio nel comune ove risiede l'autorità giudiziaria avanti alla quale deve procedersi, con indicazione della persona presso la quale il domicilio è eletto, e essere notificato al proprietario, se si tratta di azione generale da esercitarsi contro di lui; può essere notificato al capitano, se il creditore è privilegiato sulla nave: diventa inefficace trascorsi giorni trenta, senza che siasi proceduto agli atti di esecuzione. Se vi è opposizione, il termine decorre dalla notificazione della sentenza, che definisce l'incidente, o dal giorno in cui l'opposizione è perenta (art. 883 e 884 cod. comm. e form. 293.ª e 294.ª).

1333. L'usciere deve enunciare nel processo verbale di pignoramento, oltre quanto è prescritto dal codice di proc. civile: 1.° l'elezione o dichiarazione di domicilio o residenza nel comune ove risiede il tribunale civile dinanzi al quale deve procedersi per la vendita e nel luogo dove la nave pignorata è ancorata; 2.° il nome, cognome, domicilio o residenza del proprietario della nave e del capitano; 3.° il nome, la specie e la portata della nave; 4.° la descrizione degli schifi, scialuppe, attrezzi, arredi, armi, munizioni e provviste: deve nominare un custode della nave pignorata, e questi deve sottoscrivere il processo verbale.

Se il proprietario della nave pignorata ha residenza o dimora nel comune, dove si è proceduto al pignoramento, il creditore istante deve fargli notificare nel termine di tre giorni copia del processo verbale e farlo citare dinanzi al tribunale civile nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione, affinchè si proceda alla vendita delle cose pignorate: se il proprietario non ha residenza o dimora nel detto comune, le notificazioni e le citazioni sono fatte al capitano della nave pignorata, e s'egli è assente, a chi rappresenta lui o il proprietario: se il proprietario è straniero e non ha residenza o dimora nel regno, le notificazioni sono fatte nel modo stabilito dal codice di proc. civile (§ 1415). Altra copia del processo verbale deve essere dall'usciere depositata nell'ufficio presso il quale è inscritta la nave (art. 885 e 886 cod. comm.).

1334. Il tribunale nell'autorizzare la vendita ordina al cancelliere di formare il bando e stabilisce le condizioni della vendita, rimettendo le parti davanti a un giudice delegato, affinchè fissi la udienza per l'incanto e si proceda alle altre operazioni occorrenti (art. 887 cod. comm.).

1335. Il pignoramento è perento di diritto, e il creditore pignorante soggiace alle spese, se la vendita non ha luogo nei quaranta giorni successivi. Non si computa nel termine il tempo decorso per le opposizioni.

Il bando deve indicare: 1.° il nome e cognome, la professione e la residenza, il domicilio o la dimora del creditore istante; 2.° i titoli in forza dei quali si procede; 3.° la somma dovuta; 4.° il domicilio eletto dal creditore istante nel comune ove risiede il tribunale innanzi al quale si procede e nel luogo dove la nave è ancorata; 5.° il nome e cognome, la residenza, il domicilio o la dimora del proprietario della

nave pignorata; 6.° il nome, la specie e la portata della nave, se è armata o in armamento, e il nome e cognome del capitano; 7.° il luogo dove la nave è giacente o galleggiante; 8.° gli schifi, le scialuppe, gli attrezzi, gli arredi, le armi, le munizioni e le provviste cadenti nella vendita; 9.° il nome e cognome del procuratore del creditore istante; 10.° le condizioni della vendita; 11.° l'udienza fissata per l'incanto.

Il bando è pubblicato mediante affissione: 1.° all'albero maestro della nave pignorata; 2.° alla porta principale della sede del tribunale avanti cui si procede alla vendita; 3.° nella piazza principale e sul molo o scalo del porto in cui la nave è ancorata e alla residenza degli uffici doganali del luogo; 4.° nelle sale della borsa e della camera di commercio. Un estratto sommario deve essere inscrito nel giornale degli annunzi giudiziari tre giorni prima della vendita.

Il bando dev'essere inoltre notificato: 1.° al debitore o al capitano nei casi preveduti al § 1156; 2.° al custode nominato dall'usciere; 3.° ai creditori privilegiati indicati nell'atto di nazionalità o nei registri dell'ufficio presso il quale la nave è inscritta, e a ogni altro creditore, anche non privilegiato, che con atto notificato al creditore istante abbia dichiarato di voler intervenire nella procedura.

Se il pignoramento ha per oggetto una nave, la cui portata sia maggiore di trenta tonnellate, il bando deve essere pubblicato per tre volte consecutive, di otto in otto giorni, e inserito per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari. Dopo la prima pubblicazione, il giudice delegato per la vendita riceve le offerte del prezzo per mezzo della cancelleria: dopo la terza l'incanto si apre all'udienza fissata dal giudice delegato e la vendita è fatta al maggior offerente a estinzione di una candela vergine senz'altra formalità (art. 888 all'891 cod. comm.).

1336. Il giudice delegato può per gravi motivi accordare e anche ordinare d'ufficio una o due dilazioni di otto giorni ciascuna, che sono rese note per mezzo di avvisi pubblicati e affissi nel modo sopra stabilito.

Ognuno può offrire all'incanto: chi offre per conto altrui deve presentare un mandato speciale da unirsi agli atti: soltanto i procuratori legalmente esercenti presso il tribunale possono offrire per conto di persona da dichiararsi. Qualunque offerente deve aver depositato in danaro nella cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese dell'incanto, della vendita e della trascrizione nella somma stabilita nel bando: e, pure in danaro, o in titoli del debito pubblico dello Stato al portatore al valore di borsa, il decimo del prezzo sul quale si apre l'incanto, se il giudice, uditi i creditori presenti, non lo dispensa.

Le parti possono fare i depositi anche direttamente nella cassa dei depositi e prestiti o nelle casse di risparmio postali, consegnandone al cancelliere la ricevuta: quegli la cui offerta è vinta ha diritto all'immediata restituzione. Di tutto che avviene durante l'incanto è fatto processo verbale, nel quale chi rimane aggiudicatario deve fare elezione di domicilio nel comune ove fu eseguita la vendita; in mancanza, le notificazioni a lui dirette sono validamente fatte nella cancelleria del tribunale.

Il procuratore rimasto aggiudicatario per persona da nominare

deve, nei tre giorni successivi all'incanto, depositare in cancelleria il mandato speciale anteriore alla vendita, se colui, per conto del quale ha offerto, non preferisce di fare personalmente l'accettazione con dichiarazione ricevuta dal cancelliere; in mancanza, l'offerente è ritenuto aggiudicatario in nome proprio (art. 892 all'895 cod. comm.).

1337. Il compratore deve depositare nel termine di 5 giorni il residuo prezzo della vendita; in caso d'inadempimento, la nave è rimessa all'incanto a rischio e spese del compratore con decreto del giudice delegato: la rivendita ha luogo tre giorni dopo una nuova e unica pubblicazione del bando: il compratore inadempiente è obbligato al pagamento della differenza in meno tra il prezzo della vendita e quello della rivendita, oltre i danni e le spese che si prelevano dai depositi fatti. Se il compratore prima del nuovo incanto giustifica al giudice delegato il deposito del prezzo con gli interessi e le spese occorse per la domanda di rivendita, questa non ha più luogo (art. 896 cod. comm.).

1338. Se sono pignorate barche, scialuppe o altre navi di portata non maggiore di trenta tonnellate, la vendita è fatta avanti al giudice delegato, dopo la pubblicazione per tre giorni consecutivi di un solo bando affisso all'albero e in mancanza in altro luogo apparente della nave, alla porta esterna del tribunale e sul molo o sullo scalo, senz'altra formalità. La vendita non può farsi prima che siano trascorsi otto giorni dalla notificazione del pignoramento.

Per i battelli destinati al trasporto delle persone e alla pesca nei porti, nelle darsene, nei canali, nei laghi e nei fiumi, e per le chiatte, i barconi e altri galleggianti addetti ai luoghi stessi, qualora non abbiano una portata eccedente le dieci tonnellate, si applicano le disposizioni dei prec. §§, con queste modificazioni: 1.° si procede avanti al pretore; 2.° non sono necessari gli annunzi nei giornali; 3.° non vi è obbligo di precedente deposito, ma il maggiore e ultimo offerente è tenuto al pronto pagamento del prezzo e delle spese, in difetto di che si procede immediatamente a nuovo incanto a sue spese. Sono eccettuati da questa disposizione i battelli e gli altri galleggianti provveduti di macchine a vapore.

La vendita della nave fa cessare le funzioni del capitano, salvo ogni suo diritto per indennità verso chi di ragione (art. 897 all'899 cod. comm.).

1339. All'aggiudicatario è rilasciato un estratto del processo verbale, indicante: 1.° il nome, cognome e la residenza del creditore istante e del debitore; 2.° il nome, la specie e la portata della nave venduta; 3.° il nome, cognome e la residenza dell'aggiudicatario. Questo estratto va trascritto nei registri dell'ufficio presso il quale la nave è inscritta, e la vendita annotata sull'atto di nazionalità (art. 991 cod. comm.).

1340. Le domande di separazione della nave pignorata devono essere notificate al creditore istante prima della vendita: quelle posteriori alla vendita si convertono di diritto in opposizione sul prezzo: devono contenere la citazione del creditore istante a comparire a udienza fissa davanti al tribunale competente e l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza, giusta le disposizioni della proc. civile per il precetto. Se la domanda è rigettata, l'attore, oltre alle spese e ai danni, può essere condannato a pena pecuniaria estensibile a lire 500.

Le opposizioni sul prezzo vanno fatte sotto pena di decadenza, entro tre giorni da quello della vendita: i creditori opponenti devono produrre nella cancelleria i loro titoli di credito entro otto giorni da quello dell'opposizione; in mancanza di tale produzione nel termine stabilito, si procede alla distribuzione del prezzo, senza che essi vi siano compresi.

La graduazione dei creditori e la distribuzione del prezzo sono fatte tra i privilegiati secondo l'ordine di cui al § 1224, e tra gli altri in proporzione dei loro crediti.

Per ciò che non è espressamente regolato dal presente titolo si applicano le disposizioni della procedura civile intorno all'esecuzione forzata sui mobili. Le regole suesposte si osservano, per quanto non siano incompatibili, in ogni altro caso di vendita giudiziale di una nave o di una porzione di nave (art. 901 a 904 cod. comm.).

1341. Disposizioni speciali per la procedura di fallimento. — Quando la legge prescrive che sia sentito il fallito o altro interessato, non si può provvedere in sua assenza, se non consti che egli sia stato debitamente citato a giorno e ora fissata, e la mancanza di lui non sia accertata mediante processo verbale.

In ogni convocazione dei creditori, oltre le pubblicazioni prescritte, il curatore deve darne a ciascun creditore avviso speciale con lettera raccomandata consegnata alla posta almeno 8 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza o l'operazione per la quale è ordinato. Le prove della consegna alla posta vanno unite agli atti del fallimento. Le lettere di convocazione devono contenere la nota delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dei creditori. Ogni deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nella nota è nulla (art. 905 e 906 cod. comm. e form. 295.ª).

1342. Le adunanze dei creditori sono presiedute dal giudice delegato, e le deliberazioni vi si prendono a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvi i casi per i quali è richiesta una maggioranza speciale: i creditori possono intervenire in persona o mediante mandatario. Il processo verbale dell'adunanza è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere: esprime le deliberazioni prese dai creditori nell'ordine in cui sono avvenute e indica le nomine fatte secondo l'ordine del numero dei voti ottenuti da ciascun nome, incominciando dal maggiore: va presentato entro tre giorni al tribunale e unito agli atti del fallimento.

Se nel giorno o udienza prefissa non possa compiersi tutto ciò che è preveduto nell'atto di convocazione o nella citazione, s'intende rimessa la continuazione al prossimo giorno non festivo o all'udienza seguente, senz'uopo di avviso speciale ai comparsi o agli assenti; e così di seguito sino al termine delle operazioni assegnate (art. 907 al 909 cod. comm.).

1343. Le ordinanze del giudice delegato non sono soggette a richiamo fuorchè nei casi determinati dalla legge: i richiami sono portati dinanzi al tribunale a udienza fissa.

Tutte le deliberazioni del tribunale in materia di fallimento sono precedute dalla relazione del giudice delegato fatta in pubblica udienza: però la dichiarazione di fallimento nei casi preveduti ai §§ 1231 e 1232 e i provvedimenti indicati ai §§ 1236, 1251 e 1257 possono es-

sere pronunciati in camera di consiglio senza relazione del giudice delegato, salva inoltre l'eccezione stabilita al § 1246.

Le sentenze e le ordinanze pronunciate nella procedura di fallimento e le sentenze di condanna a pena criminale per reati di cui ai §§ 1316 e 1324 sono pubblicate mediante affissione alla porta esterna del tribunale e negli altri luoghi soliti, nel comune ove siede il tribunale, in quello ove siede la corte d'appello, nel comune di residenza del fallito, in tutti i luoghi nei quali egli aveva stabilimenti commerciali e nelle sale delle borse e delle camere di commercio, che si trovano nei luoghi stessi. Un estratto delle sentenze dev'essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziari dei luoghi medesimi, salvo al giudice delegato di prescrivere l'inserzione in altri giornali, ove le circostanze del fallimento richiedano una maggiore pubblicità. Queste pubblicazioni e inserzioni devono farsi nel più breve termine possibile, e cioè: se sono da eseguirsi nel luogo ove siede il tribunale, entro tre giorni dalla data della sentenza; se sono da eseguirsi altrove, devono spedirsi per l'immediata esecuzione nello stesso termine. Il giudice delegato deve aver cura speciale perchè queste disposizioni siano esattamente osservate (art. 910 al 912 cod. comm.)

1344. Tutte le sentenze del tribunale di commercio in materia di fallimento sono provvisoriamente esecutive: nè sono soggette a opposizione o appello, a eccezione dei casi di cui ai §§ 1235, 1241, 1292 e 1304 e delle sentenze finali in primo grado di giurisdizione sulle controversie di cui ai §§ 1264, 1287 e 1295. È anche soggetto a opposizione il provvedimento con cui il tribunale respinge la domanda di fallimento proposta da uno o più creditori, ed è appellabile la sentenza pronunciata su questa opposizione (art. 913 cod. comm.).

1345. Se nel patrimonio del fallito non è disponibile il danaro necessario alle spese giudiziali occorrenti per la procedura che la legge richiede, dalla sentenza dichiarativa del fallimento, a quella che ne ordina la cessazione per mancanza di attivo, lo Stato anticipa tali spese mediante decreto del giudice delegato e per il rimborso ha privilegio nel grado accordato alle spese di giustizia (art. 914 cod. comm.).

TITOLO II.

Della prescrizione.

1346. Le azioni derivanti dagli atti che sono commerciali anche per una sola delle parti si prescrivono per tutti i contraenti in conformità della legge commerciale (1).

La prescrizione commerciale corre eziandio contrò i militari in servizio attivo in tempo di guerra, contro la moglie, i minori, ancorchè non emancipati e gli interdetti, salvo a essi il regresso contro il

(1) I termini per la inammissibilità di azione sono regolati dalla legge vigente al tempo dell'avvenimento che dà luogo all'azione. Le prescrizioni cominciate prima della attuazione del nuovo codice si regolano secondo le leggi anteriori. Tuttavia le prescrizioni cominciate prima di detta attuazione e per le quali secondo le leggi anteriori si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato dal nuovo codice, si compiono con il decorso di questo termine minore computato dal giorno della attuazione del codice medesimo (art. 18 e 19 *Disposiz. transit.*)

tutore: la sua interruzione è regolata dalle disposizioni del codice civile (§ 911): però nelle obbligazioni cambiarie gli atti interruttivi rispetto a uno dei coobbligati non hanno efficacia rispetto agli altri (art. 915 e 916 cod. comm.).

1347. La prescrizione ordinaria in materia commerciale si compie con il decorso di dieci anni in tutti i casi per i quali non è stabilita una prescrizione più breve.

L'azione per rivendicare la proprietà della nave si prescrive parimenti con il decorso di dieci anni. Non può opporsi la mancanza di titolo o di buona fede. Chi possiede una nave in forza di titolo stipulato in buona fede, debitamente trascritto, e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione con il decorso di cinque anni dalla data della prescrizione del titolo e dell' annotazione di esso sull'atto di nazionalità. Il capitano non può acquistare la proprietà della nave in forza della prescrizione (art. 917 e 918 cod. comm.).

1348. Si prescrivono con il decorso di cinque anni: 1.° le azioni derivanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali qualora siano state eseguite regolarmente le pubblicazioni (§ 970 a 1052); 2.° le azioni derivanti dalle cambiali e dagli assegni bancari.

Il termine decorre, per le azioni indicate al n. 1, dal giorno della scadenza dell'obbligazione, o dal giorno della pubblicazione dell'atto di scioglimento della società o della dichiarazione di liquidazione, se l'obbligazione non è scaduta; nel caso di scioglimento anticipato (§ 982) il termine decorre dal giorno in cui l'atto di scioglimento diviene efficace rispetto ai terzi; per le obbligazioni derivanti dalla liquidazione della società, decorre dalla data dell'approvazione del bilancio finale dei liquidatori: per le azioni indicate al n. 2 dal giorno della scadenza dell'obbligazione o dall'ultimo giorno del termine stabilito al § 1058.

Si prescrivono con il decorso di tre anni, dal giorno della scadenza dell'obbligazione, le azioni derivanti dai contratti di prestito a cambio marittimo o di pegno sulla nave.

I cancellieri e i curatori sono liberati dal render conto dei libri di commercio e delle carte che ricevono nella procedura di fallimento, dopo trascorsi tre anni dalla chiusura o dalla cessazione delle operazioni di essa (art. 919 al 921 cod. comm.).

1349. Si prescrivono con il decorso di due anni, dal giorno della conchiusione dell'affare, le azioni dei mediatori per il pagamento del diritto di mediazione, e le azioni di annullamento e di risoluzione del concordato nei fallimenti: il termine decorre, per l'azione di annullamento dal giorno della scoperta del dolo, e per l'azione di risoluzione dalla scadenza dell'ultimo pagamento da farsi dal fallito secondo il concordato.

Si prescrivono con il decorso di un anno, dal giorno della protesta o del richiamo (§ 1219), le azioni di risarcimento dei danni cagionati dall'urto di navi; e con il decorso di un anno, dal giorno del compiuto scaricamento, le azioni per contribuzione di avaria comune.

Le azioni derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono con il decorso di un anno dalla fine del viaggio, e quelle derivanti dal contratto di arruolamento con il decorso di un anno dalla scadenza

del termine convenuto o dalla fine dell'ultimo viaggio, se il contratto è stato prorogato.

Le azioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono pure con il decorso di un anno. Nelle assicurazioni marittime il termine decorre dal compimento del viaggio assicurato, e per le assicurazioni a tempo dal giorno in cui finisce l'assicurazione; in caso di presunzione di perdita della nave per mancanza di notizie, l'anno comincia alla fine del termine stabilito per la presunzione di perdita. Sono sempre salvi gli altri termini stabiliti per l'abbandono (§ 1098 a 1210). Nelle altre assicurazioni contro i danni e sulla vita il termine decorre dal momento in cui avviene il fatto dal quale deriva l'azione.

Si prescrivono pure con il decorso di un anno, le azioni derivanti: 1.° da somministrazioni di vettovaglie, legnami, combustibile e altre cose necessarie alle riparazioni e allestimento della nave in viaggio, e delle opere prestate per gli oggetti stessi; 2.° da somministrazioni di alimenti ai marinai e alle altre persone dell'equipaggio d'ordine del capitano. Il termine decorre dalla data delle somministrazioni e dalla prestazione delle opere, se non è convenuta dilazione; nel qual caso la prescrizione rimane sospesa durante la dilazione. Se le somministrazioni o la prestazione d'opera sono continuate per più giorni di seguito, l'anno si computa dall'ultimo giorno (art. 922 al 925 cod. comm.).

1350. Le azioni contro il vettore derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono: 1.° con il decorso di sei mesi se la spedizione fu fatta in Europa, eccettuate l'Islanda e le isole Ferroe, in una piazza marittima dell'Asia o dell'Africa sul Mediterraneo, sul mar Nero, sul canale di Suez o sul mar Rosso, ovvero in una piazza interna congiunta a una delle marittime anzidette mediante strade ferrate; 2.° con il decorso di un anno se la spedizione fu fatta in altro luogo. Il termine decorre, in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose da trasportarsi avrebbero dovuto giungere alla loro destinazione, e, in caso di perdita parziale, avaria o ritardo, dal giorno della riconsegna (art. 926 cod. comm.).

Le azioni contro le amministrazioni delle ferrovie derivanti dal contratto di trasporto, si prescrivono con il decorso di sei mesi, se la spedizione fu fatta in Europa, di un anno se la spedizione fu fatta in altro luogo. In caso di perdita totale il termine decorre dal giorno in cui le cose da trasportare avrebbero dovuto giungere a destinazione: in caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo, dal giorno della riconsegna.

Interrompe il corso della prescrizione la prima domanda che l'interessato presenti in via amministrativa, in doppio originale (form. 296.ª) al capo stazione del luogo di partenza o di arrivo della merce. Il capo stazione apporrà il visto a uno dei due originali, che verrà restituito all'interessato in prova della esibizione della domanda.

Si prescrivono sempre entro il termine di un anno dal giorno della effettiva consegna le azioni del vettore contro lo speditore (art. 146 all.° *D* legge 27 Aprile 1885 n. 3048 per l'esercizio delle ferrovie).

FINE DELLA PARTE SECONDA.

PARTE TERZA

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

E REGOLAMENTO GIUDIZIARIO

LIBRO PRIMO.

DELL'ORDINE E DELLA FORMA DEI GIUDIZI

TITOLO PRIMO.

Disposizioni generali, conciliazione e compromesso.

1351. Disposizioni generali. — Dicesi procedura quel complesso di norme che regolano i giudizi: essa è guarentigia e complemento del diritto, perchè serve appunto a determinare e facilitare il modo con cui il diritto si può fare valere.

1352. Giurisdizione è la competenza speciale di un giudice, singolo o collegiale, a pronunciare: si distingue in *contenziosa* se il giudice pronuncia in controversie sottoposte alla sua decisione; e in *volontaria* quando l'intervento del giudice ha lo scopo di confermare o legittimare alcuni atti per sè imperfetti: tali, a esempio, molte deliberazioni del consiglio di famiglia o di tutela (§ 177 e seg.), del genitore (§ 151) o del curatore (§ 183), molti atti della donna maritata (§ 108), ecc.

1353. Per proporre una domanda in giudizio e per contraddire alla medesima, è necessario avervi un interesse. Ogni domanda, di regola, deve essere proposta con citazione a comparire avanti la competente autorità: la citazione va notificata alla parte contraria a mezzo d'usciere e mediante consegna di copia: se più sono i convenuti dovrà esserne notificata una copia per ciascuno. Avanti i conciliatori e i pretori le parti possono comparire anche spontaneamente (art. 35 al 37 e 39 c. p. c.).

1354. Chi propone la domanda dicesi *attore; convenuto*, colui contro il quale è proposta. Di regola l'autorità giudiziaria non può dare provvedimenti sopra alcuna domanda, se la parte, contro la quale la domanda stessa è proposta, non comparisca o non risulti debitamente

citata: fanno eccezione alcuni determinati casi speciali e urgenti, che in seguito vedremo (art. 38 c. p. c.).

1355. Chi non ha il libero esercizio dei suoi diritti non può stare in giudizio, tanto come attore, quanto come convenuto, senza essere rappresentato, assistito o autorizzato a norma delle leggi che regolano il suo stato e la sua capacità (art. 36 c. p. c. e § 162). Nel caso di domicilio eletto vedasi quanto si è detto precedentemente (§ 32).

1356. Gli uscieri procedono alle citazioni e notificazioni senza uopo di permesso dell'autorità giudiziaria: devono indicare, nell'originale e nella copia degli atti, le spese e gli onorari dei medesimi: non possono, sotto pena di nullità, fare atti del loro ministero, che riguardino sè stessi, la moglie, parenti o affini fino al quarto grado inclusivo (art. 41 c. p. c.).

1357. Gli atti di citazione, notificazione e esecuzione non possono farsi, dal 1.° Ottobre sino al 31 Marzo, prima delle ore sette del mattino e dopo le cinque della sera, e, dal 1.° Aprile al 30 Settembre, prima delle ore cinque del mattino e dopo le ore òtto di sera, sotto pena di nullità.

Gli atti di citazione e di notificazione, qualunque sia la natura dell'atto notificato, possono farsi nei giorni festivi: possono parimenti in giorno festivo essere dati tutti i provvedimenti d'urgenza e eseguiti gli atti ai medesimi relativi, quali quelli emessi d'urgenza negli incidenti promossi avanti il presidente, quelli nelle azioni di reintegrazione, l'autorizzazione al pignoramento immediato dopo la notifica del precetto, e alla vendita degli oggetti pignorati, che deteriorino: l'apposizione dei sigilli: il sequestro conservativo e giudiziario. La parte, cui importi di ottenere in giorno festivo un provvedimento o la esecuzione di un atto giudiziario, ne propone la domanda all'autorità giudiziaria competente con ricorso motivato. Le funzioni attribuite ai conciliatori, e gli atti di loro giurisdizione, sia volontaria, sia contenziosa, possono sempre compiersi anche nei giorni festivi. Gli atti di esecuzione, eccettuati il pignoramento e il sequestro presso terzi, non possono farsi, sotto pena di nullità, nei giorni festivi, se non in caso d'urgenza, con permissione del pretore (art. 42 c. p. c. e art. 304 e 172 reg. gen. giud. e form. 297.[a]).

1358. Se nel giorno fissato per la comparizione non vi è udienza, si deve comparire nella udienza immediatamente successiva (art. 44 c. p. c.).

1359. Nel computo dei termini misurati a giorni o a periodi maggiori, oppure misurato a ore, non si comprendono rispettivamente nè il giorno, nè l'ora della notificazione; riteniamo invece vi sia compreso quello della comparizione: i giorni festivi sono compresi nei termini, e questi decorrono non solo contro la parte alla quale venne fatta la notificazione, ma anche contro quella a cui istanza la notificazione seguì. Dei termini alcuni sono perentori, altri no: dei perentori alcuni possono essere prorogati dalla autorità giudiziaria, purchè la domanda sia proposta prima della scadenza del termine stesso (art. 43 al 47 c. p. c.).

1360. Quando le parti non compariscano personalmente, ma a mezzo di un mandatario, il mandato dev' essere in forma autentica, e cioè rogato o almeno autenticato da notaio: nelle cause commer-

ciali avanti i conciliatori, i pretori e i tribunali, il mandato può essere steso ai piedi dell'atto di citazione e senza autenticazione di notaio.

1361. Si dicono *decreti* i provvedimenti dell'autorità giudiziaria fatti sopra ricorso di una parte senza citazione dell'altra; *ordinanze* quelli emessi in corso di causa dai presidenti, dai giudici delegati, dai pretori e dai conciliatori sopra istanza di una parte con citazione dell'altra, o di ufficio. Qualunque ricorso alle corti, ai tribunali civili in materia civile e ai rispettivi presidenti o giudici delegati deve essere sottoscritto da un procuratore esercente presso essa corte o tribunale. Quando l'autorità giudiziaria deve assumere informazioni o accertare fatti senza contraddittorio di parti, quali gli atti di notorietà, vi provvede su ricorso anche verbale dell'interessato (art. 50 e 51 c. p. c.).

1362. Le udienze sono pubbliche sotto pena di nullità; possono essere a porte chiuse, quando la pubblicità riesca pericolosa al buon ordine o al buon costume. Le autorità giudiziarie in tutti gli atti a cui procedono devono essere assistite dal cancelliere, o da chi ne faccia legalmente le veci. I funzionari dell'ordine giudiziario, gli avvocati, i procuratori e loro sostituti e gli uscieri devono vestire le rispettive divise: gli avvocati e procuratori avuta dal presidente la facoltà di parlare arringano in piedi e a capo scoperto. Le sentenze sono pronunciate in nome del re: il cancelliere non può darne copia prima che siano sottoscritte e pubblicate (art. 52 al 55 c. p. c. e 110 al 112 reg. gen. giud.).

1363. Le cause di nullità sono tassativamente enumerate dalla legge: quindi nessuna nullità può essere pronunciata, se non nei casi determinati, o quando manchino elementi essenziali, e solo su richiesta della parte, a meno che la legge non dichiari debba essere pronunciata anche d'ufficio. La violazione o ommissione delle formalità stabilite dalla legge nell'interesse d'una delle parti non può essere invocata dalla parte contraria: parimenti una parte non può invocare nullità quando essa stessa vi abbia dato causa, o quando vi abbia espressamente o tacitamente rinunciato. La nullità di un atto non importa la nullità degli atti precedenti e dei consecutivi indipendenti da esso: l'atto nullo, salvo casi speciali che in seguito vedremo, non può essere rinnovato scaduto il termine perentorio dalla legge determinato: le spese degli atti nulli sono a carico di coloro, cui la nullità è imputabile; costoro possono anche essere condannati a una pena pecuniaria da lire 10 a 150 e alla rifusione dei danni. Il procuratore, il cancelliere e l'usciere possono essere condannati a pene pecuniarie da lire 5 a 100 anche per non avere osservate disposizioni di legge, che non importino la nullità dell'atto, e alle spese del giudizio, al risarcimento dei danni, alla sospensione e alla interdizione se abbiano ecceduto il mandato, o per negligenza ritardata la istruzione o la decisione della causa. Tali pene possono essere applicate tanto a richiesta del pubblico ministero, quanto d'ufficio. Se la condanna seguì senza contraddittorio è ammesso il reclamo alla autorità che pronunciò la condanna stessa, purchè sia sporto entro i dieci giorni. L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare anche d'ufficio che siano soppresse o cancellate le scritture oltraggiose o contrarie al buon costume o all'ordine pubblico (art. 56 al 63 c. p. c. e form. 298.ª).

1364. Le inserzioni dei bandi e degli altri atti giudiziari si fanno a norma delle singole disposizioni di legge nel supplemento al foglio periodico della prefettura: trattandosi di persone ammesse al gratuito patrocinio, le pubblicazioni sono fatte senza preventiva corrisponsione salvo rimborso nei casi di legge (art. 64 c. p. c. e § 36 nota).

1365. Conciliazione. — L'istituzione dei conciliatori ha un doppio scopo, prevenire le liti, mercè un amichevole componimento, e rendere più facile l'amministrazione della giustizia avvicinando il giudice alle parti contendenti: quindi nel conciliatore la duplice qualità: quella propria del suo nome, e cioè di intermediario per comporre le contestazioni di qualunque valore esse siano, e quella di giudice per le contestazioni di minore importanza. In ogni comune vi è un conciliatore e un viceconciliatore; sono nominati dai primi presidenti delle corti d'appello sulla presentazione di tre candidati fatta dai consigli comunali e sentito l'avviso del procuratore generale. Nei comuni in cui per ragioni di popolazione o per altre cause un solo conciliatore è insufficiente, può esserne stabilito un numero maggiore. In caso di impedimento del conciliatore e del viceconciliatore supplisce il pretore o il vicepretore, e in questo caso la sentenza è inappellabile. Cancelliere del conciliatore è il segretario comunale o suo sostituto: in loro mancanza qualunque persona maggiore di età, di sufficiente capacità, la quale presti giuramento *di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che le sono affidate* (art. 27 ord. giud. e art. 174 reg.) (1).

1366. I conciliatori devono adoperarsi per comporre le controversie ogni volta ne siano richiesti. La richiesta è fatta anche verbalmente al conciliatore del comune in cui una delle parti ha residenza, domicilio o dimora, ovvero si trova la cosa controversa: il cancelliere a mezzo del messo comunale fa notificare alle parti il relativo avviso, indicando l'oggetto e l'ora della comparizione. La comparizione non è obbligatoria: le parti possono comparire sia personalmente, che a mezzo di persona munita di mandato *autentico e speciale* per l'oggetto della conciliazione: se l'una delle parti non comparisca non si ammette altra richiesta per la conciliazione, a menochè sia fatta da tutte le parti.

Se le parti si conciliano si forma processo verbale, che contiene la avvenuta convenzione, e va sottoscritto dalle parti, dal conciliatore e dal cancelliere; se una delle parti non può sottoscrivere, se ne fa menzione, indicando il motivo; se ricusa la sottoscrizione, la conciliazione si ha come non avvenuta: il cancelliere fa menzione in apposito registro della conciliazione non riuscita. Tutte le funzioni dei conciliatori possono compiersi anche nei giorni festivi (art. 1 a 6 c. p. c., 172 reg. e form. 299.ª alla 303.ª).

1367. Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore di L. 30, il processo verbale è esecutivo contro le parti intervenute, al quale effetto il conciliatore può autorizzarne la spedizione di copia nella forma stabilita per le sentenze: se eccede detto valore, o se il valore è indeterminato, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio (art. 7 c. p. c.).

---

(1) Legge 6 Dicembre 1865, modificata con altra 23 Dicembre 1875.

1368. La conciliazione può avere luogo soltanto quando le parti abbiano la capacità di disporre degli oggetti su cui cade la controversia, e non si tratti di materia nella quale siano vietate le transazioni (§ 760): se è fatta da un tutore o altro amministratore, o da chi non possa liberamente disporre degli oggetti su cui cade la controversia, ha effetto soltanto quando sia approvata nei modi stabiliti per la transazione (art. 2 c. p. c. e § 759).

1369. A compimento delle notizie sulla conciliazione aggiungeremo che la legge fa obbligo anche al pretore di adoperarsi alle conciliazioni delle parti ogniqualvolta è iniziata avanti di lui qualche nuova causa.

1370. **Compromesso.** — Ricorrere ai giudici ordinari per la decisione delle controversie è un diritto dei cittadini non un obbligo: essi quindi possono d'accordo preferire alla giurisdizione dei magistrati, quella privata di arbitri di loro fiducia. L'atto con il quale le parti deferiscono a arbitri la soluzione di qualche loro controversia dicesi *compromesso.*

Il compromesso deve, sotto pena di nullità, essere fatto per atto pubblico o per scrittura privata, contenere il nome e cognome delle parti e degli arbitri e determinare le controversie agli arbitri demandate: si può compromettere in un arbitro solo, come in parecchi, purchè in numero dispari: sarebbe nullo il compromesso nel quale le parti nominassero due soli arbitri con facoltà in essi di scegliere il terzo (art. 8 e 11 c. p. c. e form. 304.ª).

1371. Il compromesso nei rapporti fra le parti compromettenti è una specie di transazione: nei rapporti fra le parti e gli arbitri è una specie di mandato: da ciò ne consegue che non si possono compromettere nè le quistioni di stato, nè quelle di separazione personale o dei beni fra conjugi, nè tutte le altre, che non possono essere transatte: ne consegue parimenti che il compromesso fatto da un amministratore, o da chi non può liberamente disporre della cosa su cui cade la controversia, non ha effetto se non quando sia approvato nei modi stabiliti per la transazione (§ 759): che chiunque, cittadino o straniero, può essere nominato arbitro: che non lo possono le donne, i minori, gl' interdetti e coloro che, esclusi dall'ufficio di giurato per condanna penale, non furono riabilitati: che finalmente gli arbitri devono accettare l' incarico; che anzi a evitare equivoci o successive contestazioni è prescritto che l'accettazione sia fatta per iscritto, o quanto meno che gli arbitri sottoscrivano l'atto che li nomina (art. 8, 9, 10, 13 c. p. c.).

1372. Le parti trasmettono i loro documenti e le loro memorie agli arbitri senza alcuna formalità giudiziale: alla parte che ritardi la trasmissione s'intima di farla nel termine di giorni dieci, o in quello che sarà stabilito dagli arbitri, i quali possono anche accordare proroghe: di tutto deve farsi menzione nel processo verbale. Scaduto il termine, gli arbitri giudicano sui documenti e sulle memorie loro trasmessi. Nel caso di morte di una delle parti, il termine per istruire e giudicare è prorogato di giorni trenta (art. 14 al 16 c. p. c. e form. 305.ª).

1373. Gli arbitri non sono tenuti di osservare le forme e i termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti l'autorità giudiziaria, salvo che le parti abbiano altrimenti convenuto, nel quale caso do-

vrebbero attenersi alle forme e ai termini indicati specificatamente nel compromesso. Nel silenzio delle parti, o quando esse abbiano dichiarato che gli arbitri si attengano alle regole della procedura senza averle specificate, gli arbitri stessi stabiliscono i termini e il metodo di procedimento: possono delegare a uno di essi gli atti d'istruzione e i processi verbali, se ciò non sia vietato dal compromesso; quando sorgano questioni di stato, di separazione fra conjugi o altre sottratte alla loro competenza, oppure altri incidenti relativi a un fatto, che possa dare luogo all'azione penale, devono rimettere le parti davanti l'autorità giudiziaria competente, e i termini per l'arbitramento sono sospesi sino al giorno in cui la sentenza pronunciata sull'incidente è passata in giudicato, è notificata agli arbitri (art. 17 al 19 c. p. c. e form. 306.ª).

1374. Gli arbitri decidono secondo le regole di diritto, se il compromesso non li autorizza a decidere come amichevoli compositori: la sentenza, o lodo, è deliberata a maggioranza di voti dopo conferenza personale fra gli arbitri, e deve contenere: 1.° l'indicazione del nome e cognome, del domicilio e della residenza delle parti; 2.° l'indicazione dell'atto di compromesso; 3.° i motivi in fatto e in diritto; 4.° il dispositivo; 5.° l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronuciata; 6.° la sottoscrizione di tutti gli arbitri. Se alcuno ricusi di sottoscriverla, ne deve essere fatta menzione dagli altri, e la sentenza ha effetto, purchè sottoscritta dalla maggioranza (art. 20 e 21 c. p. c. e form. 307.ª).

1375. Le sentenze degli arbitri devono essere pronunciate nel regno, e sono loro applicabili le regole sull'esecuzione provvisoria delle sentenze dell'autorità giudiziaria: l'originale della sentenza deve essere depositato con l'atto di compromesso, nel termine di giorni cinque, da uno degli arbitri personalmente, o per mezzo di mandatario munito di procura speciale per quest'oggetto, alla cancelleria della pretura del mandamento in cui fu pronunciata: altrimenti è nulla: del deposito si forma processo verbale, sottoscritto da chi lo fa, dal pretore e dal cancelliere: la procura è annessa al processo verbale (art. 22 al 24 c. p. c.).

1376. La sentenza è resa esecutiva e inserita nei registri per decreto del pretore, che deve pronunciarlo nel termine di giorni cinque dal deposito: contro il decreto, o il rifiuto del pretore a pronunciarlo si può reclamare al tribunale civile da cui dipende il pretore: il reclamo, crediamo, si debba proporre con citazione a udienza fissa della parte contraria e degli arbitri: contro la sentenza del tribunale, sarebbe ammesso appello alla corte. Le istanze per il pagamento delle spese di deposito, della tassa di registro e simili delle sentenze degli arbitri, possono essere dirette solo contro le parti (art. 24 al 26 c. p. c. e form. 308.ª).

1377. Contro le sentenze degli arbitri non si ammette opposizione per contumacia: si ammette invece l'appello, eccezione fatta dei casi seguenti: 1.° quando gli arbitri siano stati autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori; 2.° quando i medesimi abbiano pronunciato come giudici di appello; 3.° quando le parti abbiano rinunciato all'appello; 4.° quando la causa sarebbe stata di competenza del conciliatore (§ 1384). L'appello si propone: davanti il tribunale

civile, quando le questioni civili o commerciali sarebbero state di competenza dei pretori: davanti le corti d'appello quando le questioni sarebbero state di competenza del tribunale civile (§ 1391 e 1392). Il termine è quello stesso stabilito per appellare contro le sentenze dell'autorità giudiziaria, e decorre dal giorno in cui fu notificata la sentenza con il decreto che la rese esecutiva (§ 1416, art. 27 al 29 c. p. c.).

1378. La domanda di rivocazione è ammessa nonostante qualunque rinuncia, nei casi, forme, e termini stabiliti per le sentenze dell'autorità giudiziaria, e va proposta davanti l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a conoscere della causa (art. 30 c. p. c. e § 1495).

1379. Contro le sentenze degli arbitri pronunciate in appello è parimenti ammesso il ricorso per cassazione, eccettuati i casi seguenti: 1.° quando gli arbitri siano stati autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori; 2.° quando le parti abbiano rinunciato al ricorso per cassazione. Queste sentenze però non possono essere impugnate per cassazione con i mezzi per cui è concessa l'azione di nullità, di cui al seg. §, salvo il diritto di ricorrere per cassazione contro la sentenza che abbia pronunciato sulla detta azione (art. 31 c. p. c.).

1380. L'azione di nullità contro la sentenza degli arbitri può essere proposta nonostante qualunque rinuncia: 1.° se la sentenza sia stata pronunciata sopra un compromesso nullo o scaduto, oppure fuori dei limiti del compromesso; 2.° se non abbia pronunciato sopra tutti gli oggetti del compromesso, o contenga disposizioni contraddittorie; 3.° se sia stata pronunciata da chi non poteva essere nominato arbitro, o da arbitri non autorizzati a decidere in assenza degli altri; 4.° se non fu pronunciata nel regno, o se manca alcuno dei requisiti di cui ai §§ 1374 e 1375; 5.° se nel procedimento non siano state osservate le forme richieste nei giudizi sotto pena di nullità, quando queste forme siano state indicate specificatamente nel compromesso. La domanda di nullità si propone avanti l'autorità giudiziaria, che sarebbe stata competente a conoscere della controversia, e nel termine ordinario dell'appello contro le sentenze dell'autorità giudiziaria, a partire dal giorno della notificazione della sentenza arbitrale e del decreto pretoriale che la rese esecutiva. Crediamo però che questo termine dovrebbe aversi per sospeso, quando fosse stato sporto reclamo contro il decreto del pretore (§ 1376) e fino a esito completo di esso reclamo. Dichiarata la nullità della sentenza arbitrale l'autorità giudiziaria pronuncia anche sul merito della controversia (art. 22 e 33 c. p. c.).

1381. Il compromesso cessa: 1.° per la rivocazione della nomina degli arbitri, fatta di consenso delle parti, mediante scritto (form. 309.a); 2.° per la morte, la ricusazione, la desistenza o l'incapacità di uno dei medesimi, salvo patto contrario, e quanto or ora vedremo, trattando della clausola compromissoria; 3.° per la scadenza del termine stabilito nel compromesso, o, in difetto, decorsi giorni 90 dal compromesso. Nel caso di clausola compromissoria il termine decorre dal giorno in cui sono nominati tutti gli arbitri: se nel termine sia stata pronunciata sentenza non definitiva, decorre dalla data del decreto che la rese esecutiva un nuovo termine eguale a quello stabilito nel compromesso o dalla legge. Gli arbitri, che, accettata la

nomina, e senza giusto motivo, desistano o non pronuncino nel termine stabilito, sono tenuti al risarcimento dei danni verso le parti (art. 34 c. p. c.).

1382. Clausola compromissoria. — È quella stipulata in un contratto o dopo di esso, mediante la quale le parti contraenti si obbligano a compromettere le controversie, che ne potessero nascere: in questo caso se gli arbitri non siano stati nominati, oppure se vengano a mancare per qualunque causa tutti o alcuno di essi, la nomina dei mancanti è fatta dall'autorità giudiziaria, che sarebbe competente a conoscere della controversia, salvo che le parti d'accordo non stabiliscano diversamente. La clausola compromissoria quindi differisce dal compromesso in quanto questo ha per oggetto contestazioni già insorte, quella invece riguarda contestazioni, che eventualmente potessero insorgere: per questo la determinazione della persona degli arbitri è di essenza, per quella invece la nomina degli arbitri può essere ommessa: questo cessa per la morte, la ricusazione o la incapacità d'uno degli arbitri, quella no, perchè i mancanti sono surrogati da altri, scelti dall'autorita giudiziaria. I modi, le norme di procedura e i termini stabiliti per il compromesso si applicano alla clausola compromissoria (art. 12 c. p. c. e form. 310.ª).

TITOLO II.

Della competenza, della astensione e ricusazione dei giudici e ufficiali del pubblico ministero.

1383. Competenza in genere. — La giustizia è amministrata da diverse magistrature, e ciascuna di esse è competente secondo norme determinate, e cioè per materia o valore, per territorio e per connessione o continenza di causa. La giurisdizione d'ogni autorità non può essere prorogata nè dal magistrato, nè per consenso delle parti, salvo i casi dalla legge preveduti (art. 67 al 69 c. p. c.).

1384. Competenza per materia o valore. — Sono di competenza dei conciliatori tutte le azioni *personali*, civili o commerciali relative a beni mobili, il valore delle quali non ecceda lire trenta, come pure quelle relative alle locazioni d' immobili, se la pigione o il fitto per *tutta* la durata della locazione non ecceda detto valore. Quando si tratti di contestazioni commerciali sorte in tempo di fiera o di mercato, alle quali sia necesario di provvedere senza dilazione, il conciliatore del comune in cui ha luogo la fiera o il mercato, quando ivi non risieda il pretore, può dare provvedimenti temporanei, rimettendo le parti avanti l'autorità giudiziaria competente (§ 1326): parimenti può dare gli opportuni provvedimenti quando in una esecuzione mobiliare o immobiliare sorgano difficoltà, che non ammettano dilazione; nella esecuzione mobiliare può anche autorizzare il pignoramento immediatamente dopo la notificazione del precetto, o della sentenza. Sono invece sempre escluse dalla loro competenza tutte le controversie sulle imposte dirette o indirette (art. 70, 572 e 578 c. p. c. e form. 292.ª, 311.ª e 312.ª). Più avanti esporremo le norme a seguire nel procedimento avanti i conciliatori.

1385. Sono di competenza dei pretori tutte le azioni civili e commerciali, il cui valore non ecceda le lire 1500, salvo la competenza dei conciliatori. Sono altresì di competenza dei pretori le azioni per prestazione di alimenti o di pensioni alimentarie periodiche, e per la liberazione totale o parziale delle obbligazioni relative, se la prestazione in controversia non ecceda il valore annuo di lire 200. Trattandosi di contestazioni commerciali sorte in tempo di fiera o mercato alle quali sia urgente di provvedere, oppure di difficoltà sorte in una esecuzione, e che non ammettano dilazione, il pretore, potrà dare i provvedimenti, che reputi opportuni, rimettendo le parti avanti l'autorità competente: nelle esecuzioni mobiliari può parimenti autorizzare il pignoramento immediatamente dopo la notificazione del precetto o della sentenza (§ e form. prec.). Le controversie sulle imposte dirette o indirette sono escluse anche dalla competenza dei pretori. Il valore della causa si determina dalla domanda. Gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla domanda giudiziale si sommano con il capitale per il calcolo del valore. Quando si domandi una somma, che sia parte e non residuo di una maggiore obbligazione, il valore si desume dalla obbligazione intera, se questa è controversa. I capi di domanda si sommano tutti per determinare il valore della causa, se dipendano dallo stesso titolo; se dipendano da titoli distinti, si ha riguardo al valore di ciascuno preso separatamente, e in questo caso il pretore pronuncerà con una sola sentenza sulle varie domande anche se il valore complessivo supera le lire 1500: quando più persone chiedano in un medesimo giudizio da uno o più obbligati il pagamento della loro parte di un credito, il valore della causa si determina dalla somma totale: nelle controversie per sequestro o pignoramento si determina: 1.° dal credito per cui si procede, se si contende intorno al diritto del sequestrante o pignorante, o intorno alle forme della procedura; 2.° dal valore degli oggetti controversi, se un terzo pretende rivendicare in tutto o in parte le cose pignorate o sequestrate; 3.° dal valore separato di ciascuno dei crediti controversi e concorrenti, se si contende sulla distribuzione del prezzo (art. 71 a 75 c. p. c.).

1386. Nelle controversie per prestazione di rendita perpetua, temporanea o vitalizia di qualunque denominazione, il valore si desume dalla somma capitale espressa nell'atto della costituzione, se il titolo sia controverso, e quando non vi sia espressa, si determina cumulando 20 annualità, se si tratti di rendita perpetua, e 10 se di vitalizia, oppure per tempo indeterminato o determinato, ma non minore di anni 10, senza distinzione tra le rendite e pensioni costituite sulla vita di una o più persone: quando la rendita sia per tempo minore di anni 10, il valore si determina cumulando le annualità. Nelle controversie sulla validità o continuazione di una locazione si determina cumulando i fitti, le pigioni, le mercedi, di cui si contende, e gli accessori: in questi o in altri simili casi, se la prestazione debba farsi in derrate, il valore, non determinato dal titolo, è dichiarato dall'attore: se l'attore non faccia la dichiarazione, o il convenuto non l'accetti, il valore si desume dai prezzi medii del mercato più vicino al luogo di prestazione (art. 76 al 78 c. p. c.).

1387. Nelle controversie sulla proprietà dei beni immobili il

valore si determina moltiplicando per 100 il tributo diretto verso lo Stato: moltiplicandolo per 50 se la controversia cade sull'usufrutto o sulla proprietà nuda: se cade sopra una servitù prediale il valore si determina da quello del fondo serviente: se infine cade sul regolamento dei confini si determina dal valore della parte di proprietà controversa. Se il valore dell'immobile non può determinarsi dal tributo, la causa si considera di valore eccedente L. 1500 (art. 79 c. p. c.).

1388. Nelle controversie relative a beni mobili il valore è determinato dall'attore nella domanda: se l'attore non lo determini, si presume di competenza dell'autorità giudiziaria adita; ma il convenuto nella prima risposta può impugnare il valore dichiarato o presunto, e in questo caso il giudice decide, allo stato degli atti, se la causa sia nei limiti della sua competenza (art. 80 c. p. c.).

1389. Le controversie di stato, di tutela, di diritti onorifici, e altre di valore indeterminabile, si considerano di valore eccedente L. 1500 (art. 81 c. p. c.).

1390. Sono di competenza dei pretori, qualunque sia il valore della causa, purchè proposte entro l'anno dal fatto che vi dà origine: 1.° le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani e rustici, alle siepi, chiudende, piante e frutti; 2.° le azioni possessorie (§ 565 e 566); 3.° le azioni di danno temuto e denuncia di nuova opera (§ 367); 4.° le azioni dirette a ottenere l'osservanza delle distanze stabilite dalla legge e dai regolamenti o dagli usi locali riguardo al piantamento di alberi o di siepi (§ 312); 5.° le azioni di *sfratto per locazione finita*, salva la competenza dei conciliatori: se il convenuto impugnasse la *finita locazione*, l'azione entrerebbe nella ordinaria competenza. I pretori pronunciano pure in grado d'appello sulle sentenze dei conciliatori nel caso che questi fossero incompetenti (art. 82 e 83 c. p. c. e § 1396). Il procedimento a seguire nei giudizi avanti i pretori lo vedremo più avanti.

1391. I tribunali civili conoscono: 1.° in prima istanza, di tutte le cause in materia civile e commerciale, il cui valore ecceda L. 1500, salva la competenza dei pretori, e di tutte le cause in materia di imposte dirette e indirette, qualunque ne sia il valore; 2.° in grado di appello, di tutte le cause in materia civile e commerciale decise in prima istanza dai pretori, o dagli arbitri nei limiti della competenza dei pretori, purchè non abbiano pronunciato quali giudici inappellabili (art. 81 c. p. c. e §§ 1328 e 1377).

1392. I tribunali di commercio sono stati soppressi tutti, e la loro giurisdizione riunita a quella dei tribunali civili.

1393. Le corti di appello conoscono di tutte le cause giudicate in prima istanza dai tribunali civili, o dagli arbitri nei limiti della competenza di essi tribunali e salvo al solito, che abbiano pronunciato come giudici inappellabili (§ 1377 e art. 87 c. p. c.).

1394. La corte di cassazione conosce dei ricorsi per annullamento delle sentenze, come in seguito vedremo (art. 88 c. p. c.).

1395. **Competenza per territorio.** — L'*azione personale* e l'*azione reale su beni mobili* si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha domicilio o residenza; e se il convenuto non ha domicilio o residenza conosciuta, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui dimora: se è convenuta una società si

propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui è la sede dell'amministrazione, o si trova uno degli stabilimenti sociali con un rappresentante della società: in ogni caso si possono anche proporre davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui fu contratta o deve eseguirsi l'obbligazione, o in cui si trova la cosa mobile, oggetto dell'azione, purchè il convenuto sia ivi citato in persona propria: e nelle materie commerciali anche davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui fu fatta la promessa e la consegna della merce, o in cui deve eseguirsi l'obbligazione, sebbene il convenuto non sia ivi citato in persona propria: può parimenti essere convenuto in giudizio l'istitore in nome del suo preponente e il capostazione per l'amministrazione delle ferrovie tanto avanti l'autorità giudiziaria della stazione di partenza, quanto avanti quella di arrivo, se la contestazione è relativa al trasporto (§ 1327).

Quando sia convenuta una delle amministrazioni dello Stato, devono sempre proporsi dette azioni davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui fu contratta, o deve eseguirsi l'obbligazione, o in cui si trovi la cosa mobile, oggetto dell'azione: nelle controversie relative alle imposte dirette o indirette, l'azione, anche quando l'amministrazione dello Stato sia attrice, deve essere proposta davanti al tribunale nella cui giurisdizione è l'ufficio, che deve riscuotere, o che ha riscosso l'imposta (art. 90 e 92 c. p. c.).

1396. Le azioni reali sugli immobili, e quelle indicate al § 1390, si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo ove è posto l'immobile, o seguì lo spoglio o la turbativa di possesso del mobile: e quando l'immobile sia soggetto a più giurisdizioni, davanti l'autorità del luogo in cui è posta la parte soggetta a maggior tributo diretto verso lo Stato, o davanti quella del luogo in cui ne sia posta una parte qualunque, e alcuno dei convenuti abbia domicilio o residenza (art. 93 c. p. c.).

1397. Vanno proposte davanti l'autorità giudiziaria del luogo dell'aperta successione: 1.° le azioni in petizione o divisione d'eredità e qualunque altra tra coeredi sino alla divisione; 2.° le azioni in rescissione della divisione già fatta, o in garanzia delle quote assegnate purchè proposte entro un biennio dalla divisione; 3.° le azioni contro l'esecutore testamentario, purchè proposte prima della divisione, e, se la divisione non sia necessaria, entro un biennio dalla aperta successione; 4.° le azioni dei legatari e creditori della eredità, che non esercitano diritto reale sopra un immobile, se proposte nei termini indicati al n. prec. Quando la successione siasi aperta fuori del regno si propongono davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni immobili o mobili da dividersi, e, in difetto, davanti quella del luogo in cui il convenuto ha domicilio o residenza (art. 94 c. p. c.).

1398. L'azione tra soci si propone davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui è il principale stabilimento della società: così pure le azioni tra soci, anche dopo lo scioglimento e la liquidazione della società, per la divisione e per le obbligazioni che da essa derivano, purchè proposte entro un biennio dalla divisione (art. 96 c. p. c.).

1399. L'azione per rendimento di conti di tutele o di amministrazioni si propone davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui la tutela o l'amministrazione fu conferita o esercitata (art. 97 c. p. c.).

1400. Nel caso di elezione di domicilio (§ 32) l'azione *può* essere promossa avanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui il domicilio fu eletto: *dovrà* proporsi avanti questa autorità quando risulti tale essere stata l'intenzione di chi elesse il domicilio (art. 95 c. p. c.).

1401. Competenza per connessione e continenza di causa. — L'azione contro più persone, che per domicilio o residenza dovrebbero essere convenute davanti a diverse autorità giudiziarie, può essere proposta davanti quella del luogo del domicilio o della residenza di alcuna di esse, se vi sia connessione per l'oggetto della domanda, o per il titolo o il fatto da cui dipende (art. 98 c. p. c.).

1402. L'accessoria è proposta davanti l'autorità giudiziaria competente per l'azione principale: l'autorità giudiziaria, davanti a cui pende la causa principale, è competente a conoscere, eccettuato il caso d'incompetenza per materia o valore: 1.° dell'azione in garantia; 2.° della compensazione; 3.° dell'azione in riconvenzione dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, o dal titolo che già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione. Però i conciliatori e i pretori conoscono bensì delle azioni in riconvenzione, che sole o riunite, sono per materia e valore nei limiti della loro competenza, quantunque riunite alla domanda principale la eccedano; ma quando le azioni in riconvenzione, eccedano per materia o valore i limiti della loro competenza essi devono rinviare le parti davanti l'autorità giudiziaria competente per l'azione principale e per quella in riconvenzione (art. 99 al 101 c. p. c.).

1403. Della azione opposta in compensazione i conciliatori e i pretori conoscono se il valore del credito opposto in compensazione non ecceda i limiti della loro competenza, o se la compensazione si desuma da credito non impugnato: se ecceda o sia impugnato, essi devono rinviare le parti davanti l'autorità giudiziaria competente per l'azione principale e per quella in compensazione: ciò non ostante, se l'azione principale sia fondata su atto pubblico o giudiziale, scrittura riconosciuta, o confessione giudiziale, i conciliatori e i pretori possono ritenere la causa principale e rimettere le parti davanti l'autorità giudiziaria competente per la decisione della controversia sul credito opposto in compensazione e ordinare che la sentenza sia eseguita con cauzione (art. 102 c. p. c.).

1404. Le azioni per pagamento di spese giudiziali, di onorari a procuratori e periti, di diritti a cancellieri e uscieri, di mercedi a tipografi e simili, sono di competenza dell'autorità giudiziaria avanti cui fu promossa la causa, da cui procedono dette azioni (art. 103 c. p. c.).

1405. Quando una stessa causa sia stata promossa davanti due autorità giudiziarie ugualmente competenti, o quando una controversia sia connessa a una causa già pendente davanti un'altra autorità giudiziaria, essa deve decidersi da quella davanti cui è stata promossa preventivamente: la citazione determina la prevenzione (art. 104 c. p. c.).

1406. Stranieri. — Lo straniero può essere convenuto avanti le autorità giudiziarie del regno: 1.° se vi abbia residenza, ancorchè non vi si trovi attualmente; 2.° se vi si trovi, ancorchè non vi abbia residenza, purchè sia citato in persona propria. Nel caso poi che non abbia residenza nel regno, nè vi si trovi, può esservi convenuto: 1.° se si tratta di azione su beni immobili o mobili esistenti nel regno, o

di obbligazioni che abbiano origine da contratti o patti seguiti nel regno, o che debbano avere esecuzione nel regno; 2.° in tutti i casi in cui ciò possa farsi per reciprocità.

Quando lo straniero non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel regno, nè vi sia stabilito un luogo per la esecuzione del contratto, l'azione personale o reale sui beni mobili è proposta davanti l'autorità giudiziaria del luogo iu cui l'attore ha domicilio o residenza: se lo straniero avesse nel regno un procuratore generale, potrebbe essere citato nella persona di questo (art. 105 al 107 c. p. c.).

1407. Modo di regolare la competenza. — Una medesima causa o due cause fra di loro connesse possono per avventura essere promosse davanti due o più autorità giudiziarie: già abbiamo veduto or ora che fra due giudici egualmente competenti la causa deve essere decisa da colui avanti il quale fu prima promossa: il giudice quindi adito per secondo, su eccezione di litispendenza sollevata da qualunque delle parti, dovrebbe declinare la propria competenza. Ma la legge appresta anche un altro rimedio, quello cioè di ricorrere alla autorità giudiziaria immediatamente superiore, dalla quale dipendono le due autorità adite, perchè regoli essa la competenza (form. 313.ª); se quindi la lite fosse pendente avanti un tribunale e avanti un pretore, il ricorso per regolamento della competenza andrebbe proposto avanti la corte di appello: se fra due tribunali dipendenti da diverse corti di appello, ma dalla stessa corte di cassazione, spetterebbe a questa il regolare la competenza; spetterebbe alla cassazione di Roma se il conflitto fosse fra due tribunali o corti di appello dipendenti da diverse cassazioni (1). Il ricorso deve essere sottoscritto da un procuratore esercente se prodotto avanti un tribunale civile in materia civile o una corte: se avanti un pretore o un tribunale civile in materia commerciale basterà la sottoscrizione della parte; al ricorso vanno uniti i documenti. Se l'autorità, cui s'è ricorso per regolamento di competenza, creda fondata la domanda, ordina con decreto sia notificato copia del ricorso alla parte contraria, e a questa di notificare o presentare il controricorso con i documenti nei termini stabiliti: può anche ordinare la sospensione delle cause: decorsi i termini fissati, la istruzione si ha per compiuta in contraddittorio, ancorchè non sia stato presentato controricorso, e è giudicato con sentenza. Questo procedimento è a seguire anche ogni qualvolta due autorità giudiziarie si siano dichiarate competenti o incompetenti (art. 108 al 115 c. p. c.).

1408. Ricusazione dei giudici e degli ufficiali del pubblico ministero e loro astensione. — La imparzialità è il primo requisito del giudice; se quindi per condizioni speciali in cui egli si trovi verso una delle parti possa dubitarsi della sua equanimità, è dovere suo astenersi dal giudicare, è diritto della parte ricusarlo; ciò però non deve essere rimesso all'arbitrio delle parti o del giudice, ma tassativamente determinato dalla legge. Per noi il giudice deve astenersi e può essere ricusato: 1.° se abbia interesse nella controversia; 2.° se sia parente o affine, sino al quarto grado inclusive, di una delle parti; 3.° se la moglie di lui sia affine, sino al quarto grado inclusive di una delle parti, o se lo stesso vincolo sussista fra lui e la moglie d'una di esse;

---

(1) Legge 12 Dicembre 1875, n. 2837.

morta la moglie, la causa di ricusazione sussiste se siavi prole superstiste o si tratti di suocero, genero o cognato; 4.° se una questione identica in diritto debba decidersi in altra lite vertente nell'interesse di lui, della moglie, dei congiunti e degli affini in linea retta; 5.° se una delle persone indicate al n. prec. abbia credito o debito verso alcuno dei litiganti, o abbia lite pendente davanti un tribunale in cui il litigante segga come giudice; 6.° se nel precedente quinquennio si sia agitato processo criminale o correzionale tra una delle persone indicate al n. 4 e uno dei litiganti o il suo conjuge, o uno dei suoi parenti o affini in linea retta; 7.° se tra le persone indicate al n. 4 e una delle parti si agiti lite civile, o siasi agitata e non sia stata definita sei mesi almeno prima della ricusazione; 8.° se sia tutore, curatore, protutore, agente, erede presunto, donatario, padrone, o commensale abituale d'una delle parti; se sia amministratore gerente di una società, direzione, unione, o di uno stabilimento che abbia interesse nella causa; se una delle parti sia agente, commensale abituale, donataria o erede presunta di lui; 9.° se abbia dato consiglio o prestato il suo patrocinio nella causa; se abbia fatto somministrazioni per le spese; se ne abbia conosciuto come giudice di prima istanza o come arbitro; se abbia concluso come uffiziale del ministero pubblico, o deposto in essa come testimonio, o come perito; 10.° se un suo parente o affine in linea retta, o in linea collaterale sino al terzo grado inclusive, difenda la causa come avvocato o procuratore; 11.° se vi sia inimicizia grave tra lui e uno dei litiganti. Tutti questi motivi di ricusazione sono applicabili al rappresentante il pubblico ministero e al pretore anche quando presiede il consiglio di famiglia. Non è luogo a ricusazione per essere il giudice parente o affine del tutore, protutore o curatore di una delle parti o degli amministratori o gerenti di società, direzione o unione di persone, salvo che essi vi abbiano un interesse personale (art. 116 a 119 c. p. c.).

1409. Competenti a giudicare dei motivi di ricusazione di un giudice o di un rappresentante il pubblico ministero sono il tribunale stesso e la corte cui essi appartengono: di un conciliatore il pretore: di un pretore il tribunale civile. La ricusazione è proposta con ricorso al presidente, o se trattasi di pretore o di conciliatore con dichiarazione depositata nella rispettiva cancelleria; l'atto di ricusazione deve contenere i motivi e i mezzi di prova (form. 314.ª), e va firmato dalla parte o da un procuratore con mandato speciale (art. 120 a 123 c. p. c.).

1410. Se la ricusazione è rigettata da una corte o da un tribunale, il proponente è condannato con la sentenza stessa a una multa estensibile a L. 150: ricusato un pretore o un conciliatore, il tribunale designa altro pretore o altro conciliatore, salvo che le parti siano d'accordo di portare la causa avanti il vicepretore o il viceconciliatore. Le sentenze di ricusazione del conciliatore o del pretore non sono appellabili; l'appello contro quelle pronunciate da tribunali va proposto entro giorni 5 dalla notificazione con atto presso il cancelliere contenente i motivi dell'appello (art. 127 al 129 c. p. c. e form. 315.ª).

TITOLO III.

Delle citazioni.

1411. La citazione è l'atto introduttivo del giudizio (§ 1353): può essere per biglietto o per atto formale, ma va sempre fatta a mezzo d'usciere (1). Quella per biglietto è stesa in carta non bollata, e ha luogo soltanto nelle cause avanti i conciliatori e in quelle avanti i pretori, il cui valore non ecceda le L. 100: deve contenere: 1.° il giorno, il mese e l'anno della notificazione, e l'ora in cui segue la medesima, se la citazione sia fatta per comparire nello stesso giorno; 2.° il nome e cognome dell'usciere con l'indicazione dell'autorità giudiziaria cui è addetto; 3.° il nome e cognome dell' attore e del convenuto, e, quando possano occorrere, le opportune indicazioni sulla residenza e domicilio di quest'ultimo; 4.° l'oggetto della domanda; 5.° il giudice, davanti cui si deve comparire; 6.° il giorno e l'ora della comparizione; 7.° la persona alla quale il biglietto viene consegnato; 8.° la sottoscrizione dell'usciere (art. 132 e 133 c. p. c., 86 reg. gen. e form. 316.ª).

1412. La citazione formale va sempre stesa tanto per l'originale, quanto per la copia o le copie da notificare, in bollo da L. 2.40, se la causa è promossa avanti i pretori, e da L. 3.60, se avanti i tribunali o le corti d'appello; essa deve pure contenere: 1.° la indicazione del giorno, mese e anno della notificazione; 2.° il nome e cognome dell'attore; il nome e cognome, la residenza, il domicilio o la dimora del convenuto, con le opportune indicazioni; 3.° i fatti in compendio e gli elementi di diritto costituenti la ragione dell'azione, con le conclusioni della domanda, e con l' offerta di comunicazione, per originale o per copia, dei documenti sui quali esse si fondano; 4.° l'indicazione della cosa, che forma oggetto della domanda, con le particolarità che servono a determinarla; 5.° l'indicazione dell'autorità giudiziaria, davanti la quale si deve comparire; 6.° la dichiarazione della residenza o del domicilio dell'attore, e se l'attore non abbia residenza o domicilio nello Stato, l' elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti la quale si deve comparire, con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui si fa l'elezione: questa elezione può anche essere fatta dall'attore che abbia residenza o domicilio nello Stato: nei giudizi in materia commerciale la elezione del domicilio nel comnne in cui ha sede l' autorità giudiziaria, avanti la quale si deve comparire, è obbligatoria, quando non si abbia e non si dichiari il domicilio reale in detto comune; 7.° la indicazione del termine entro cui il convenuto deve comparire, o del giorno e ora dell'udienza, se si tratti di citazione in via sommaria; 8.° nelle cause in cui è necessario il ministero del procuratore il nome e cognome del

(1) Gli uscieri devono eseguire senza indugio le avute commissioni e in caso di impossibilità di pronta esecuzione, devono riferirne e giustificarne i motivi al pretore, al presidente o al primo presidente loro superiore diretto: hanno diritto che l' atto da eseguire contenga la indicazione precisa della abitazione della persona alla quale deve farsi la notificazione: devono, se richiesti, dare ricevuta delle commissioni e carte avute (art. 86 e 88 reg. gen. giud.).

procuratore dell'attore; 9.° la sottoscrizione dell'usciere (art. 134 c. p. c. e form. 317.ª).

1413. Abbiamo già veduto che la notificazione si eseguisce mediante consegna di una copia dell'atto stesso al convenuto o a ciascuno dei convenuti (§ 1353): ciò vale a fortiori per l'atto di citazione. Richiamiamo parimenti quanto abbiamo detto al § 1355, e a abbondanza aggiungiamo che se il convenuto non ha la libera amministrazione dei suoi beni, va citato in persona del suo rappresentante: che se l'avesse limitata, come gli inabilitati, i minori emancipati, le donne maritate (§ 1574), dovrebbe essere citato tanto in persona propria, quanto in persona di coloro, dei quali è necessaria l'assistenza o l'autorizzazione; che se da ultimo manchi anche la persona, che rappresenti o assista il convenuto, o la medesima abbia un interesse opposto, il presidente della corte o del tribunale, o il pretore o il conciliatore, davanti il quale è portata la causa, nomina sull'istanza dell'attore un curatore speciale al convenuto: l'attore in questo caso deve anticipare le spese necessarie per gli atti occorrenti nella causa, salvo che sia ammesso al gratuito patrocinio (art. 136 c. p. c., 300 reg. gen. giud. e form. 318.ª e 319.ª).

1414. La citazione va parimenti notificata: per le società di commercio, a chi le rappresenta come socio o come amministratore dello stabilimento sociale; per il fallito e i suoi creditori al curatore (§ 1237); per i comuni, gli istituti pubblici e generalmente i corpi morali riconosciuti dalla legge, al sindaco, rettore, capo o superiore, o a chi ne fa le veci; per le amministrazioni dello Stato a chi le rappresenta nel luogo in cui risiede l'autorità giudiziaria, davanti cui è portata la causa (1); per la lista civile il patrimonio privato del re, della regina, e dei principi reali al capo dell'amministrazione nel circondario o nella provincia in cui risiede l'autorità, avanti la quale è portata la causa (art. 137 e 138 c. p. c.). Giova qui richiamare come per il nostro codice di commercio l'istitore possa essere convenuto in giudizio in nome del preponente e il capostazione, o chi ne fa le veci, in nome di chi esercisce la ferrovia (§ 1327).

1415. Se la citazione non può essere notificata alla persona del convenuto, deve notificarsi alla residenza; se questa non è conosciuta al domicilio, e se neppure questo è conosciuto alla dimora; se vi fu elezione di domicilio con indicazione della persona o dell'ufficio (§ 32), può essere notificata alla persona o all'ufficio presso i quali il domicilio fu eletto: quando però si proceda dietro istanza della persona presso la quale il domicilio fu eletto, oppure quando questa fosse morta o l'ufficio cessato, la notificazione deve farsi come se la elezione non avesse avuto luogo. Se il convenuto non ha residenza, domicilio o dimora conosciuta, o non li ha nel regno, è citato mediante affissione della copia della citazione alla porta esterna della sede dell'autorità giudiziaria avanti la quale è proposta la domanda, inserzione di un sunto (2) della citazione stessa nel supplemento al foglio periodico della prefettura (§ 36 e nota) e consegna di una copia di essa ci-

(1) Regolamento approvato con regio decreto 25 Giugno 1865, n. 2361.

(2) Il sunto deve contenere la indicazione del nome e cognome dell'attore e del convenuto, dell'autorità davanti la quale il convenuto è citato e la firma dell'usciere (art. 186 reg. giud.).

tazione al ministero pubblico (1). Se il convenuto è militare in attività di servizio o persona a esso assimigliata la citazione va eseguita nei modi ordinari: ma se non segue in persona propria deve consegnarsene copia anche al ministero pubblico, per cura del quale sarà trasmessa ai comandi militari: finalmente quando la citazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il numero delle persone da citare, si può ottenere che la citazione sia fatta per proclami pubblici da inserire nella gazzetta ufficiale del regno e nel supplemento suddetto: tale autorizzazione sarà accordata su ricorso della parte interessata (form. 320.ª) dal tribunale civile o dalla corte d'appello presso cui deve promuoversi la causa, o dal tribunale civile, se la causa deve promuoversi avanti un pretore (art. 139 al 146 c. p. c. e 188 reg. gen.).

1416. Termini a comparire. — Il termine per comparire avanti i conciliatori, i pretori e i tribunali civili in materia commerciale non può essere minore: 1.° di giorni due, se il luogo in cui si eseguisce la citazione e quello in cui si deve comparire siano nel territorio dello stesso comune; 2.° di giorni tre, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in comuni diversi dello stesso mandamento; 3.° di giorni quattro, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in mandamenti limitrofi; 4.° di giorni sei, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in mandamenti non limitrofi, ma compresi nella giurisdizione dello stesso tribunale civile; 5.° di giorni dieci, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in giurisdizioni limitrofe di tribunali, o nella giurisdizione della stessa corte d'appello. In tutti gli altri casi è uguale a quelli assegnati per comparire avanti i tribunali civili e le corti d'appello (art. 147 c. p. c., 876 cod. comm. e § seg.).

1417. Per comparire avanti i tribunali civili e le corti d'appello il termine deve essere almeno: 1.° di giorni 10, se il luogo in cui si fa la citazione e quello in cui si deve comparire, siano nel territorio dello stesso comune o dello stesso mandamento; 2.° di giorni 12, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in comuni e mandamenti diversi, ma nella giurisdizione dello stesso tribunale: 3.° di giorni 15, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in giurisdizioni limitrofe di tribunali, o nella giurisdizione della stessa corte d'appello; 4.° di giorni 20, se il luogo della citazione e quello della comparizione siano in giurisdizioni di tribunali non limitrofe, ma compresi in giurisdizioni limitrofe di corti d'appello: le giurisdizioni separate dal mare non sono reputate limitrofe; 5.° di giorni 25 in tutti gli altri casi, salvo i maggiori termini seguenti, e cioè: di giorni 40 per comparire davanti le autorità giudiziarie del regno da uno Stato limitrofo; di giorni 90 se lo Stato non è limitrofo, ma in Europa; di giorni 180 se lo Stato non è in Europa.

Quando nella stessa causa siano più convenuti si deve assegnare a ciascuno il termine che gli compete con le norme suespresse, e non è necessario che il medesimo scada per tutti nello stesso giorno;

---

(1) .... Alla copia da consegnarsi al ministero pubblico, l'usciere deve unire una nota con la indicazione dell'autorità giudiziaria avanti la quale il convenuto deve comparire; il nome, cognome e residenza dell'attore e del convenuto, con designazione, ove questi sia militare, del corpo cui appartiene (art. 187 reg. giud.).

se però si tratti di citazione per udienza fissa, i convenuti devono tutti essere citati per l'udienza medesima, salvo a essi il termine che loro compete: nei casi che esigano pronta spedizione i conciliatori, i pretori e i presidenti dei tribunali e delle corti possono abbreviare i termini: quelli però stabiliti ai numeri 2, 3, 4 e 5 di questo e del prec. § e quelli stabiliti per comparire da altri Stati non possono essere abbreviati oltre la metà: la domanda va proposta infine dell'atto di citazione (art. 148 al 154 c. p. c., 877 cod. comm., 189 reg. gen., form. 321.ª e § 1359).

TITOLO IV.

Del procedimento.

1418. Il procedimento si distingue in *formale* e *sommario:* il formale si osserva avanti i tribunali civili nelle cause civili e le corti d'appello e, per speciale autorizzazione, anche avanti i tribunali stessi nelle cause commerciali; il sommario avanti i conciliatori, i pretori e i tribunali civili nelle cause commerciali, come anche davanti i tribunali civili nelle cause civili e le corti d'appello, ma, come vedremo, in casi speciali o per speciale autorizzazione (art. 155 c. p. c. e 876 cod. comm.).

1419. Avanti i pretori e i conciliatori le parti possono comparire personalmente o a mezzo di qualsiasi persona munita di mandato generale o speciale: avanti i tribunali civili nelle cause commerciali o personalmente o a mezzo di procuratore legalmente esercente: avanti i tribunali civili nelle cause civili e le corti d'appello solo a mezzo di procuratori esercenti (art. 156 c. p. c.).

Nelle cause commerciali avanti i tribunali, i pretori e i conciliatori il mandato può essere steso in calce della citazione: nelle cause civili deve essere autentico o per scrittura privata autenticata da notaio (form. 322.ª, 323.ª e § 1360).

CAPO I.

Del procedimento formale.

1420. Costituzione dei procuratori. — Nel procedimento formale il convenuto deve sempre essere citato a comparire non già a una determinata udienza, ma bensì entro un dato termine. Prima che questo termine sia scaduto il procuratore dell'attore deve depositare nella cancelleria: il mandato, l'atto di dichiarazione di residenza o di dichiarazione o elezione di domicilio, se si sia omessa nell'atto di citazione e tutti i documenti di cui offrì comunicazione. Trattandosi di causa commerciale il domicilio dev'essere dichiarato o eletto nel comune in cui ha sede la autorità giudiziaria: il cancelliere dichiarerà sull'atto originale di citazione il seguìto deposito di quei documenti, e prenderà le prescritte annotazioni sugli appositi registri. Parimenti il procuratore del convenuto entro il predetto termine deve depositare nella cancelleria il mandato e la dichiarazione di residenza o la dichiarazione o elezione di domicilio con l'avvertenza di cui sopra,

se la causa è commerciale, e deve notificare con comparsa al procuratore dell'altra parte la propria costituzione e il domicilio eletto dalla parte. La dichiarazione di residenza o la dichiarazione o elezione di domicilio, quando siano fatti per atto separato, devono essere in forma autentica o per scritto privato debitamente autenticato: però come l'attore può risparmiare quest'atto compenetrandolo nella citazione, così può risparmiarlo il convenuto compenetrandolo nel mandato, dichiarando cioè nel mandato la propria residenza o la elezione del domicilio; è a notare che la mancata dichiarazione di residenza o dichiarazione o elezione di domicilio non induce nullità nel procedimento: la costituzione di procuratore costituisce per sè sola, indipendentemente da ogni dichiarazione, la elezione di domicilio della parte presso il procuratore costituito per tutto quanto riguarda la istruzione della causa: e al procuratore parimenti andrebbero notificate le sentenze (art. 161, 367 e 393 c. p. c.).

1421. Comparse, termini e documenti. — *Comparsa* è uno scritto con il quale le parti nel corso della causa propongono domande o eccezioni e deducono le rispettive ragioni. La comparsa deve indicare in principio la designazione della autorità davanti la quale è istruita la causa, poi la sua natura civile o commerciale e il procedimento formale o sommario: in seguito il nome e cognome delle parti e dei loro procuratori: dev'essere sottoscritta dal procuratore, e è notificata da un usciere al procuratore dell'altra parte mediante consegna al di lui ufficio di copia conforme, parimenti sottoscritta dal procuratore: se più sono le parti e ognuna rappresentata da diverso procuratore, la notifica deve essere fatta a ciascuno di essi (art. 162 e 163 c. p. c., 200 reg. gen. e form. 326.ª).

1422. Il procuratore del convenuto deve fare notificare a quello dell'attore la sua risposta entro giorni 15 dalla scadenza del termine della citazione; può rispondere anche nella stessa comparsa di costituzione: l'attore entro 15 giorni dalla notifica della risposta può fare notificare la sua replica, e il convenuto, entro lo stesso termine dalla replica, la sua controreplica, e così via senza determinazione del numero delle comparse: che anzi nulla vieta che lo stesso procuratore faccia notificare due o più comparse senza avvicendarle con altre del contraddittore. È a avvertire che il termine di giorni 15 non è punto perentorio: che i procuratori possono trasmettersi le comparse a intervalli assai più lunghi, purchè non eccedenti i tre anni nelle cause civili, e i diciotto mesi nelle cause commerciali (art. 164, 165, 338 c. p. c. e 877 cod. comm.).

1423. Quando la comparsa sia fondata su documenti si deve offerirne la comunicazione o per originale o mediante copia e eseguire il deposito degli originali e delle copie nella cancelleria, facendo notificare nella comparsa stessa l'eseguito deposito; la cancelleria ne rilascia dichiarazione sull'originale della comparsa: la copia dei documenti dev'essere fatta sul bollo ordinario degli atti (L. 3.60); non occorre sia autenticata. La cancelleria consegna al procuratore dell'altra parte l'originale, oppure soltanto la copia, secondo che ha stabilito il procuratore che li produsse: nel caso sia consegnata la copia, l'originale deve rimanere in deposito presso la cancelleria per tutto il termine assegnato a rispondere, e il procuratore, cui fu consegnata

la copia, ha diritto di collazionarla con l'originale. La restituzione dei documenti dev'essere fatta nel termine stabilito per rispondere: in caso contrario il presidente su istanza della parte interessata e sentito il procuratore, che detiene i documenti, ordina la restituzione immediata e può condannare anche questi al pagamento di lire cinque per ogni giorno di ritardo. Questi termini, su ricorso della parte interessata al presidente, possono essere abbreviati tanto con il decreto che permette la citazione con abbreviazione di termini (§ 1417), quanto nel corso di causa sentite le parti (art. 166 a 172 c. p. c., 245 reg. gen. e form. 321.ª, 327.ª e 328.ª).

1424. Inscrizione a ruolo, comparse conclusionali, estrazione dal ruolo. — Come abbiamo or ora veduto al numero delle comparse non è imposto limite: però qualora siano decorsi i 15 giorni entro i quali la parte doveva rispondere, l'altra parte può fare iscrivere la causa a ruolo: la parte cui spetta il diritto di rispondere può farla iscrivere anche immediatamente. Per ottenere la iscrizione a ruolo il procuratore istante deve presentare alla cancelleria, insieme agli atti e documenti di causa, una nota in bollo ordinario da L. 3.60 con il nome, il cognome, la residenza o il domicilio delle parti e il nome e cognome dei rispettivi procuratori; con il nome del procuratore, che richiede la iscrizione; con la data del primo e dell'ultimo atto di causa, con l'oggetto della causa, e se si tratti di giudizio di appello, con la data della sentenza appellata e l'autorità che la pronunciò: qualora poi nella causa stessa e dalla stessa autorità fosse stata pronunciata altra sentenza, si dovrà accennare anche questa circostanza, aggiungendo la sezione cui già fu assegnata (form. 329.ª), perchè le cause e gli affari assegnati a una sezione sono invariabilmente trattati davanti alla medesima fino a sentenza o ordinanza definitiva: se per alcuno dei giudici, o consiglieri, sussistano motivi di esclusione, vi si accennerà.

La iscrizione va notificata entro due giorni al procuratore avversario con biglietto in carta libera: è bene che della seguìta notificazione della iscrizione si faccia prendere nota sui registri della cancelleria, potendo il presidente ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, quando la iscrizione non risulti notificata entro il predetto termine di giorni due.

Entro giorni 15 dalla notificazione della iscrizione, la parte cui fu notificata può far notificare altra comparsa: se la parte che fece la iscrizione non risponda, la iscrizione rimane ferma dopo decorsi i quindici giorni dalla notificazione della comparsa avversaria: se con nuova comparsa dichiari di non volere rispondere, la iscrizione rimane ferma dalla notificazione di questa comparsa.

Fu controverso se con la comparsa notificata dopo la iscrizione a ruolo possano proporsi nuove prove: oramai pare pacifico, che lo si possa fare, non però seguendo il rito degli incidenti (§ 1427), ma riproducendo poi la prova stessa nella comparsa conclusionale. Rimasta ferma l'iscrizione, non è ammessa altra comparsa, eccetto si tratti di deferire il giuramento decisorio e la comparsa conclusionale: i procuratori però d'accordo possono chiederne la cancellazione. Cancellata la causa dal ruolo o per accordo delle parti o per ordine del presidente, la parte più diligente può sempre farla reinscrivere nel modo stabilito per la iscrizione (art. 173 e 174 c. p. c. e 213 al 228 reg. giud.).

1425. Nella comparsa conclusionale, la quale deve contenere le indicazioni di cui al § 1421, le parti riassumeranno il fatto della causa, le loro conclusioni o i motivi delle medesime, senza che possano produrre nuovi documenti, nè fare nuove istanze o eccezioni: in margine alla comparsa stessa si noteranno la data dell'atto di citazione o delle comparse da cui sono desunte le conclusioni con il richiamo al numero delle pagine in cui sono formulate. Questa comparsa è notificata da un procuratore all'altro nel termine di giorni 15 da quello in cui l'iscrizione a ruolo rimase ferma, sotto ammenda di L. 10 (form. 330.ª).

Non più tardi di giorni cinque successivi al termine stabilito per la notificazione delle comparse conclusionali, i procuratori debbono depositare nella cancelleria gli atti e documenti della causa riuniti in due separati fascicoli, muniti dell'inventario e della nota delle spese: questa deve indicare in modo distinto gli onorari e le spese. Gli atti devono contenere, oltre l'atto di citazione e le produzioni rispettivamente fatte, tutte le comparse date da ciascuna delle parti, e quelle state a essa notificate dall'altra parte. Ciascun fascicolo deve avere una particolare coperta sulla quale devono scriversi rispettivamente le parole *atti* e *documenti* e l'indice di ciascun atto e documento con la indicazione della relativa pagina del fascicolo. I due fascicoli poi devono essere raccolti entro una comune coperta nella quale saranno indicati: i nomi e cognomi delle parti e dei procuratori con specificazione della qualità nella quale sono in giudizio, cioè, se attori, convenuti, chiamati in garanzia, ecc.; la natura della causa, la data della citazione e della iscrizione a ruolo; l'autorità giudiziaria avanti cui pende il giudizio. Agli atti dovrà essere unita copia della comparsa conclusionale in carta semplice per il presidente, e, ove questi l'imponga, anche per ciascun giudice o consigliere: qualora nella causa debba conchiudere il pubblico ministero, deve essere unita anche una copia per il medesimo. Se gli atti depositati siano incompleti, il cancelliere deve completarli a spese del procuratore, mediante copia degli scritti mancanti. Ciascuna delle parti può presentare al cancelliere una copia degli indici degli atti e documenti, perchè, verificatane l'esattezza, la sottoscriva e restituisca quale ricevuta dei fatti depositi.

Il procuratore che non abbia eseguito il deposito nei cinque giorni, è condannato dal presidente, anche d'ufficio, nell'ammenda di lire 5 per ogni giorno di ritardo, e la relazione della causa può aver luogo sugli atti depositati (art. 175 a 177 c. p. c. e 220 a 225 reg. giud.).

1426. Il presidente con decreto ordina la estrazione; l'estrazione e l'udienza assegnata per la discussione sono affisse nella sala della autorità giudiziaria e notificate per biglietto ai procuratori delle parti almeno un giorno prima di quello dell'udienza. Tra l'estrazione e l'udienza deve passare l'intervallo di almeno otto giorni: nella iscrizione sul ruolo d'udienza devono avere possibilmente la precedenza le cause sommarie, quelle d'urgenza, le commerciali e le contumaciali. L'urgenza è riconosciuta e dichiarata dal presidente su ricorso della parte (form. 331.ª).

Se davanti lo stesso tribunale o corte pendono due cause, che per ragione di connessione o di litependenza conviene siano unite e decise con una sola sentenza, i procuratori devono chiederne la

unione almeno tre giorni prima che una delle cause sia recata alla udienza, altrimenti possono essere condannati con ammenda estensibile a L. 50 (art. 178 al 180 c. p. c. e 226, 228 e 244 reg. giud.).

1427. Incidenti. — Si dicono incidenti quelle contestazioni che insorgono o possono insorgere nel corso di una causa principale: quali a esempio le eccezioni di incompetenza, le domande di ammissione di prova, ecc. A semplificare e risparmiare giudizi è prescritto che l'incidente deve essere proposto avanti il presidente: si solleva mediante comparsa, e la citazione a comparire avanti il presidente può essere fatta o con la comparsa stessa o per biglietto, e cioè in carta libera: il termine deve essere almeno di giorni tre. Il presidente, se le parti sono d'accordo, provvede per la esecuzione, altrimenti le rimette a udienza fissa per la risoluzione dell'incidente o anche del merito: contro la ordinanza del presidente si può reclamare entro il termine di giorni tre da quello in cui fu pronunciata, se le parti furono presenti, oppure da quello della sua notificazione nel caso di contumacia: in caso d'urgenza la ordinanza può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva (art. 181 al 186 c. p. c. e form. 332.ª alla 334.ª).

1428. Sono proposte nel modo degli incidenti le domande: 1.° di incompetenza e declinatoria di foro; 2.° di nullità degli atti di citazione e successivi; 3.° di chiamata in garanzia e intervento, solo però quando diano luogo a contestazione; 4.° di ammissione di qualunque mezzo di prova (art. 181 e 205 c. p. c. e form. 335.ª a 338.ª).

1429. Eccezioni di incompetenza e declinatoria di foro. — La eccezione d'incompetenza per materia o valore può essere proposta in qualunque stato e grado della causa; l'autorità giudiziaria deve pronunciarla anche d'ufficio; ciò non è applicabile quando la incompetenza proceda per la materia civile o commerciale, e l'autorità adita sia investita della doppia giurisdizione (§ 1328). Tutte le altre eccezioni di incompetenza vanno proposte prima di ogni diversa istanza o difesa, nè possono essere pronunciate di ufficio. Però se si tratti di causa promossa avanti due autorità egualmente competenti, o di controversia connessa a causa già pendente avanti altra autorità (§ 1407), la istanza per rimessione dall'una all'altra autorità può essere proposta in qualunque stato e grado della causa (art. 187 al 189 c. p. c. e form. 313.ª).

1430. Eccezioni di nullità. — Le nullità degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato; senza pregiudizio però dei diritti acquistati anteriormente alla comparizione: così, a esempio, se nel tempo decorso dalla citazione alla comparizione si fosse compiuto il termine necessario alla prescrizione o al passaggio in giudicato di una sentenza, il convenuto, pure comparendo, potrebbe invocare e la prescrizione e la cosa giudicata. Se la nullità riguardi soltanto la notifica, la citazione è efficace a impedire la decadenza di diritti o di termini, purchè rinnovata nel termine stabilito dalla sentenza, che dichiarava la nullità. Il contumace può nel giudizio di opposizione o di appello impugnare per nullità la prima citazione, ma deve farlo prima di ogni altra difesa, salvo la declinatoria di foro. Le nullità degli altri atti di procedura sono sanate, se non vengono proposte specificatamente nella comparsa successiva all'atto, che si vuole impugnare. Quando la parte che avrebbe diritto di opporre la nullità

sia contumace, la nullità deve essere pronunciata d'ufficio (art. 145 e 190 al 192 c. p. c.).

1431. Chiamata in garantia. — Chi vuol chiamare un terzo in garantia deve proporne domanda nel termine stabilito per rispondere: se la prima domanda in garantia dà luogo a altre simili domande, ciascuna va proposta nei rispettivi termini a comparire: quando però fosse stata proposta la declinatoria di foro (§ 1407), il termine non decorrerebbe sino a che questa eccezione non sia decisa. In ogni caso la domanda in garantia deve essere notificata anche all'attore nel termine stabilito per proporla: qualora non fosse proposta o notificata anche all'attore nei termini suddetti, sarebbe tuttavia efficace, ma non varrebbe a sospendere il corso della causa principale.

Se la garantia riguarda azioni reali, il garante può assumere la causa del convenuto, e questi chiedere di essere messo fuori di causa, pure conservando il diritto di assisterne al proseguimento per la conservazione dei suoi diritti: l'attore può domandare che egli vi rimanga per l'adempimento delle obbligazioni, che personalmente lo riguardino. Se la chiamata in garantia non è contestata non occorre sollevare incidente.

Le sentenze proferite contro il garante nelle azioni reali sono esecutive anche contro il garantito: vanno per ciò notificate a ambidue. Gli atti esecutivi per le spese e i danni possono essere fatti soltanto contro i garanti (art. 193 al 200 c. p. c.).

1432. Intervento in causa. — Chi ha interesse in una causa vertente fra altre persone può intervenirvi, finchè non sia ferma la iscrizione a ruolo, se il procedimento è formale; se è sommario, finchè non è cominciata la relazione della causa alla udienza. L'intervento è proposto con comparsa (§ 1421) contenente le ragioni e la produzione dei documenti giustificativi.

Ciascuna delle parti può chiamare in causa un terzo, cui creda comune la controversia, ciò notificando all'altra con comparsa: l'autorità giudiziaria può anche ordinare l'intervento d'ufficio, dichiarando nella sentenza a cura di chi e entro quale termine la citazione deva essere fatta: in ogni caso la citazione può essere fatta da ciascuna delle parti.

Le quistioni che nascessero relativamente all'intervento andrebbero proposte e risolte mediante incidenti: l'intervento non può in nessun caso ritardare il giudizio della causa principale, quando sia in istato di essere decisa (art. 201 al 205 c. p. c. e form. 337.ª).

1433. Prove. — Chi promuove un'azione è tenuto a fornire la prova del proprio diritto: il convenuto quella delle sue eccezioni: la prova può preesistere al giudizio, o formarsi nel corso del giudizio stesso: la prima, che dicesi precostituita, risulta da documenti scritti, quali atti pubblici, scritture private, tacche e marche di contrassegno, ecc. (§ 601 e seg.): ora dobbiamo occuparci della prova non precostituita.

Ogni mezzo di prova va proposto nel modo degl'incidenti (§ 1427); all'esecuzione delle prove le parti possono intervenire personalmente o per mezzo di mandatario; non è necessaria l'assistenza dei procuratori, che le rappresentano in causa, salvo si debba comparire all'udienza.

Quando la prova non si debba eseguire all'udienza è delegato

uno dei giudici a procedervi: se il luogo in cui si deve eseguire sia distante da quello in cui siede l'autorità giudiziaria avanti la quale pende la causa, si può delegare il pretore: se si debba eseguire nella giurisdizione di altra autorità giudiziaria, si può o richiedere questa di delegare uno de' suoi giudici, o commettere direttamente il pretore del mandamento, in cui la prova deve farsi: se debba eseguirsi fuori del regno, la richiesta va fatta nelle forme stabilite dal diritto internazionale.

Dai provvedimenti dati dal giudice delegato per l'esecuzione della prova si può reclamare immediatamente nel verbale stesso, o con atto separato nel termine di giorni tre a norma di quanto è detto al § 1427: sull'istanza dell'opponente il giudice rimette le parti a udienza fissa: può anche ordinare l'esecuzione provvisoria del provvedimento non ostante reclamo, salvo nella parte che infligga una pena. Il difetto di reclamo non convalida l'operato, quando il giudice abbia ecceduto i limiti delle sue attribuzioni.

La surrogazione del giudice delegato o la nomina d'un altro giudice, che possa sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova, deve farsi con provvedimento del presidente, ancorchè la delegazione abbia avuto luogo per sentenza (form. 339.[a]).

Per ciascuna prova si fa processo verbale: se occorra interrogare chi non intenda la nostra lingua, o un sordo, o un muto, che non sappiano leggere o scrivere, si nomina un perito: se sanno leggere e scrivere, al muto si fanno le domande a voce, e egli risponde in iscritto; al sordo-muto si fanno le domande in iscritto e egli risponde pure in iscritto.

Se la parte, il teste o il perito giustifichino la impossibilità di presentarsi nel giorno assegnato, il presidente o il giudice delegato stabilisce altro giorno entro il termine prescritto per la esecuzione della prova, o si trasferisce alla abitazione del mancante per riceverne le dichiarazioni. Può anche delegarsi altro giudice con le norme suesposte (art. 209 al 215 c. p. c.).

1434. Interrogatorio delle parti. — Una parte può sempre interrogare l'altra sopra fatti relativi alla causa, ma deve dedurli specificatamente per articoli separati: l'ordinanza o la sentenza che ammette l'interrogatorio delega un giudice per ricevere la risposta; e questi sulla istanza verbale di una delle parti, ma premessa la citazione della parte contraria, fissa il giorno e l'ora dell'interrogatorio (form. 340.[a] e 341.[a]): se uno solo dei procuratori fu presente alla pronuncia dell'ordinanza questa va notificata all'altro mediante copia autentica. La risposta agli interrogatorii deve darsi dalla parte in persona senza che possa valersi di scritto preparato a quest'uopo: se la parte non comparisca, o ricusi di rispondere, si hanno come ammessi i fatti dedotti, salvo che giustifichi un impedimento legittimo. Delle risposte si fa risultare nel processo verbale. Sul loro valore probatorio, ossia su quello della confessione giudiziale, rimandiamo il lettore a quanto è detto al § 619. Aggiungiamo solo non essere ammissibile l'interrogatorio a provare convenzioni per le quali la legge esiga l'atto scritto sotto pena di nullità (§ 601 e art. 216 al 219 c. p. c.).

1435. Giuramento. — Ciascuna delle parti può deferire all'altra il giuramento decisorio, proponendone la formola: la comparsa deve

essere sottoscritta, oltre che dal procuratore, anche dalla parte, a meno che il procuratore non sia munito di mandato speciale. La ordinanza, che fissa il giorno per la prestazione del giuramento, va sempre notificata alla parte personalmente, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prestazione: se il giuramento fu ammesso con sentenza, la parte cui è deferito può riferirlo all'altra parte, purchè lo faccia prima dell'ordinanza, che fissa il giorno per la prestazione. — Questa dichiarazione va fatta per comparsa, parimenti firmata dalla parte e dal procuratore. Se la parte, che deve giurare, non si presenta nel giorno indicato, s'intende che ricusi di prestarlo, a meno che giustifichi un legittimo impedimento. Sugli effetti del prestato giuramento vedasi la esposizione del codice civile (§ 620 e seg.; art. 220 e 228 c. p. c.).

1436. Esame dei testimoni. — Chi vuol provare a mezzo di testimoni alcuni fatti, deve dedurli specificatamente per articoli separati: la prova contraria sui medesimi fatti è di diritto; se invece si vogliono provare fatti nuovi, devono essere dedotti con comparsa entro quindici giorni da quello in cui la sentenza divenne esecutiva, o dalla notificazione, se si tratti di prova ammessa con sentenza esecutiva o con ordinanza: se l'altra parte non crede ammissibile la prova contraria vi farà opposizione e il giudice rimetterà le parti avanti il collegio. Il termine per gli esami è di giorni trenta, che decorre rispettivamente dalla scadenza di quello stabilito per fare opposizione o per appellare, o dalla notificazione della sentenza proferita in questi giudizi, o dalla notificazione della sentenza esecutiva o della ordinanza, se l'ammissione fu consensuale. Il giudice, su istanza anche verbale, con ordinanza fissa il luogo, il giorno e l'ora in cui i testi devono comparire: non è necessaria a ciò la citazione del procuratore avversario: se però esso non fu presente alla pronuncia dell'ordinanza, questa gli deve essere notificata, sotto pena di nullità, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'esame. I procuratori devono, mediante comparsa, notificarsi reciprocamente almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'esame, il nome, il cognome e le generalità dei testi. È controverso se dopo una prima nota di testi altri se ne possano produrre al giorno cui fu rinviato l'esame, purchè la notificazione delle generalità segua cinqne prima di questo ulteriore esame: è quindi prudente comprendere nella prima nota tutti quanti i testi si desidera siano sentiti. Se i testimoni non acconsentano di presentarsi volontariamente, sono citati per biglietto con indicazione della causa per la quale devono comparire: i termini sono quelli di cui al § 1416 (art. 229 al 235 e 238 c. p. c. e form. 345.ª a 347.ª).

1437. Il teste citato, che non può comparire, deve far noto al giudice procedente il motivo dell'impedimento, e in questo caso la citazione si ripete per altro giorno: se non comparisca, o ricusi di giurare o di deporre, senza addurre ragioni legittime, è condannato dal giudice stesso al rimborso delle spese cagionate da lui e in una pena pecuniaria non maggiore di lire 50, oltre il risarcimento dei danni. In questi casi si rinnova la citazione, e si rimette l'esame a altro giorno a spese del testimone; s'egli non comparisca, o persista nel rifiuto di deporre o di giurare, è condannato al rimborso delle nuove spese e in una pena pecuniaria non minore del doppio della

prima, e non eccedente L. 100: il giudice può anche ordinare che il teste renitente sia condotto all'esame dalla forza pubblica, e condannarlo, se persiste nel rifiuto, alla pena del carcere estensibile a giorni trenta. Se il testimone non comparso si presenti in seguito e giustifichi un impedimento legittimo, il giudice può rivocare la condanna di lui, e lo esamina, se non sia ancora scaduto il termine utile per l'esame.

Quando i testimoni non possano essere sentiti tutti nello stesso giorno, il giudice procedente proroga l'esame ad altro giorno. In questo caso non occorre altra citazione nè ai testimoni, nè alle parti, ancorchè queste non si siano presentate (art, 239 al 241 c. p. c.).

1438. Il teste presta giuramento, dichiara le sue generalità, se sia parente o affine delle parti e in quale grado, e se abbia interesse nella controversia: poi risponde a voce senza che possa leggere risposte preparate precedentemente: il giudice potrà permettere che ricorra a note o a memorie. La deposizione va scritta a verbale in persona prima e letta al teste, il quale può farvi quelle variazioni o aggiunte che crede. È vietato alle parti e ai loro procuratori di interrompere il teste o anche di interrogarlo; essi devono perciò rivolgersi al giudice sotto pena di una ammenda estensibile a L. 25 e anche della espulsione dal luogo dell'esame.

Non possono essere sentiti quali testimoni i parenti e gli affini in linea retta e il conjuge anche separato di ciascuna delle parti, salvo che nelle questioni di stato o di separazione personale fra conjugi: questa enumerazione non è però tassativa; così furono ritenuti incapaci i procuratori alle liti e i procuratori generali *ad negotia:* i minori degli anni quattordici possono essere sentiti soltanto per schiarimenti e senza giuramento. Sulla ammissibilità della prova per testimoni richiamiamo quanto si è detto al § 613 e seg.

Le parti sono sempre in diritto di proporre i motivi che possano rendere sospetta la deposizione dei testimoni: se tali motivi risultano dalle generalità dal teste stesso declinate, oppure sono ammessi, basta che egli sia allegato a sospetto; se invece procedono da altri motivi, questi devono essere dedotti a prova in modo specifico: in ogni caso il teste allegato a sospetto dev' essere esaminato, salvo al giudice di apprezzare, come di ragione, la deposizione.

Quando durante il termine per l'esame una delle parti ne domandi la proroga, il giudice procedente, concorrendovi giuste ragioni, può accordarla; in caso di contestazione rimette le parti avanti il tribunale. Le deposizioni ricevute dopo il termine stabilito o prorogato sono nulle.

Quando l'esame sia in tutto o in parte dichiarato nullo per colpa del giudice, del cancelliere, del procuratore o dell'usciere, è rinnovato a spese di chi ha dato luogo alla nullità e nel termine stabilito dalla sentenza, che dichiarò la nullità, e che decorre dal giorno dalla notificazione di essa. La nullità della deposizione di uno o più testi non importa la nullità delle altre (art. 236, 237 e 242 al 250 c. p. c.).

1439. Esame a futura memoria. — Se vi sia fondato motivo di temere che possano presto mancare uno o più testi necessari a fare valere un diritto o una eccezione, si può chiedere che i medesimi siano esaminati a futura memoria, purchè tale prova non sia assolu-

tamente vietata dalla legge: se non c'è giudizio pendente, la domanda si propone con citazione in via sommaria avanti l'autorità competente per la causa di merito: se c'è giudizio pendente, si propone mediante incidente. L'esame a futura memoria non ha altro effetto che di conservare la prova; la parte, che vuole approfittarne, dovrà procedere nei modi ordinari, così e come se la prova non fosse stata assunta: solo quando la prova testimoniale ordinaria sui medesimi fatti sia stata nel modo ordinario ammessa, consensualmente o con sentenza definitiva, solo allora la prova a futura memoria sarà efficace, e potrà aversi copia dei relativi verbali. Riguardo alla ammissibilità di questa prova rimandiamo il lettore a quanto è scritto ai §§ 613 e seg. (art. 229 e 251 c. p. c. e form. 348.ª e 349.ª).

1440. Perizia. — La deposizione dei testi e neppure i documenti possono sempre bastare a illuminare sufficentemente il giudice; spesso torna utile o indispensabile il parere dei tecnici o di periti. La domanda di perizia va proposta con incidente (form. 350.ª): se le parti sono d'accordo tanto nella ammissione della perizia, quanto nella scelta dei periti, il presidente provvede con ordinanza: se le parti sono d'accordo nella ammissione della perizia, non nella scelta dei periti, questi sono nominati ancora dal presidente con ordinanza; finalmente se vi è disaccordo anche per l'ammissione della perizia, con una stessa sentenza si provvede alla ammissione della perizia e alla nomina dei periti.

L'ordinanza o la sentenza, che ammette la perizia, ne enuncia l'oggetto, stabilisce il termine entro il quale dev' essere presentata la relazione, e delega un giudice per ricevere il giuramento del perito. La perizia è fatta da uno o da tre periti, secondo che sia stabilito dalle parti, o ordinato dall'autorità giudiziaria (art. 252 e 253 c. p. c.).

1441. Non possono essere d'ufficio nominati periti coloro, che non possono essere sentiti come testimoni (§ 1438): possono essere ricusati solamente i periti nominati d' ufficio, eccetto che i motivi di ricusazione siano sopravvenuti dopo la nomina fatta dalle parti: i motivi di ricusazione dei periti sono quelli stessi di ricusazione dei giudici (§ 1168): se anteriori alla notificazione dell' ordinanza o della sentenza, che contiene la nomina dei periti d'ufficio, debbono essere proposti entro otto giorni dalla detta notificazione, salvo che nei casi d'urgenza un altro termine sia stabilito nell'ordinanza o nella sentenza: se sopravvenuti dopo la nomina dei periti, fatta d'ufficio o dalle parti possono essere proposti sino a che non sia prestato il giuramento. Nell'un caso e nell'altro questi motivi vanno proposti mediante comparsa, la quale deve contenere la produzione dei documenti giustificativi, o l'offerta della prova per mezzo di testimoni sui fatti specifici di ricusazione (form. 351.ª): questa comparsa è notificata anche al perito ricusato. La sentenza, che ammette la ricusazione, nomina altri periti, e non è appellabile.

Quando la ricusazione è rigettata, la parte che la propose è condannata al risarcimento dei danni verso l'altra parte e verso i periti, che ne facciano domanda per essere stato leso il loro onore. Nel caso di questa domanda i periti cessano dal loro ufficio. L'appello dalla sentenza che rigetta la ricusazione deve essere proposto nei giorni 15 dalla notificazione, con citazione a comparire in via sommaria entro

un termine non minore di giorni 5, nè maggiore di 15 (art. 254 al 258 c. p. c.).

1442. Dopo la nomina dei periti, il giudice delegato, sull'istanza di una delle parti, premessa la citazione dell'altra e dei periti, riceve il giuramento di questi, e stabilisce il luogo, il giorno e l'ora in cui essi cominceranno le loro operazioni; e, quando ne facciano domanda, determina la somma da depositarsi nella cancelleria anticipatamente per le spese: se il procuratore di una delle parti non fosse presente, il provvedimento del giudice delegato gli andrebbe notificato.

I periti devono giurare di procedere fedelmente nelle operazioni loro commesse, al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità.

Quando il perito non accetti la nomina, o non comparisca nel giorno e nell'ora indicati per prestare giuramento, o per eseguire la perizia, è nominato d'ufficio, con le norme precedenti, un altro perito, se le parti non siansi accordate in questa nomina.

Il perito, che, dopo aver prestato giuramento, non comparisca nel giorno e ora stabiliti per l'eseguimento della perizia, può essere condannato alle spese e al risarcimento dei danni.

La copia dell'ordinanza o della sentenza, nella parte che determina l'oggetto della perizia, e i documenti necessari, sono consegnati ai periti non più tardi di giorni cinque da quello del giuramento: le parti inoltre possono fare ai periti, nel corso delle loro operazioni, le osservazioni che credono del proprio interesse, e di queste deve farsi menzione nella relazione.

Quando i periti non possano terminare l'operazione nel giorno indicato, questa è da essi prorogata ad altro giorno e ora certi senza bisogno di citazione, nè di notificazione: se poi non possano compiere le loro operazioni nel termine stabilito, possono prima della scadenza domandare una proroga con ricorso al presidente, il quale, uditi i procuratori delle parti, provvede: se i procuratori sono d'accordo, a semplificare queste pratiche, firmeranno il ricorso (form. 352.ª).

I periti fanno una sola relazione, nella quale devono esprimere un solo avviso motivato a pluralità di voti: in caso di divergenza di opinioni si esprimono i motivi di ciascuna senza indicare il nome dei periti che l'hanno espressa: essi non possono corredare la relazione di piani e tipi, salvo sia stato loro ordinato con l'ordinanza o la sentenza, o vi sia consenso delle parti (art. 259 al 264 c. p. c. e form. 353.ª).

1443. Se tutti i periti sappiano scrivere, la relazione deve essere sottoscritta contemporaneamente da tutti, in presenza del cancelliere dell'autorità giudiziaria, che ha ordinata la perizia: se tutti o alcuno di essi non sappiano scrivere, la relazione è letta dal cancelliere in presenza di tutti i periti e sottoscritta da quelli, che sanno scrivere. Il cancelliere fa risultare di ogni cosa con processo verbale in fine della relazione, la quale rimane depositata nella cancelleria. Il presidente può ordinare sia ricevuta dal cancelliere della pretura del mandamento in cui la perizia fu eseguita, o in quello della residenza di uno dei periti; in questo caso il cancelliere trasmette immediatamente la relazione in originale alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha ordinata la perizia.

L'onorario dei periti è tassato dal presidente con ordine di pagamento in margine del processo verbale, e il provvedimento ha forza

di sentenza spedita in forma esecutiva contro la parte, che ha chiesto la perizia, e, se questa fu ordinata d'ufficio, solidalmente contro tutte le parti interessate.

Se il perito ritarda o ricusa di presentare la relazione nel termine stabilito o prorogato, decade di diritto dalla nomina, e le parti possono chiederne senz'altro la surrogazione, nel qual caso il perito non potrà pretendere alcun onorario o rimborso, ma sarà invece tenuto alle spese e al risarcimento dei danni.

Quando l'autorità giudiziaria non trovi nella relazione peritale elementi sufficienti per la decisione della causa, può ordinare ai periti di dare anche oralmente all'udienza schiarimenti ulteriori, od ordinare altra perizia, da eseguirsi da uno o più periti nominati d'ufficio. I nuovi periti possono richiedere ai primi le spiegazioni che stimino convenienti.

In ogni caso l'avviso dei periti non vincola il giudice, il quale deve pronunciare secondo la sua convinzione (art. 265 al 270 c. p. c.).

1444. Accesso giudiziale. — Quando l'autorità giudiziaria creda necessaria l'ispezione del luogo o della cosa controversa per mezzo di uno dei giudici, può ordinare l'accesso anche d'ufficio: l'ordinanza o la sentenza che ordina l'accesso, ne determina l'oggetto e delega o la sentenza che ordina l'accesso, ne determina l'oggetto e delega il giudice, che deve eseguirlo. Se l'ispezione debba farsi con l'assistenza di periti, questi sono nominati con le norme precedentemente esposte.

Le spese dell'accesso debbono anticiparsi e depositarsi nella cancelleria dalla parte, che ne ha fatto la domanda, nella somma stabilita dal giudice delegato; e se l'accesso sia domandato da ambedue le parti od ordinato d'ufficio, l'anticipazione e il deposito sono fatti per porzioni uguali, salvo che siasi altrimenti concordato fra le parti, o stabilito dall'autorità giudiziaria (art. 271 al 273 c. p. c. e form. 350.ª).

1445. Sull'istanza di una delle parti, il giudice delegato stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'accesso, e quando debba farsi con l'assistenza dei periti, li fa citare a comparire sul luogo: poi, nel giorno stabilito, siano o no presenti le parti o i loro procuratori, procede all'ispezione ordinata: può fare d'ufficio, o a richiesta delle parti, altre ispezioni utili allo schiarimento della controversia, e dà i provvedimenti di urgenza. Il provvedimento del giudice va notificato alla parte, che non ne fosse stata presente alla pronuncia. Quando il giudice procede con l'assistenza di periti, questi prestano giuramento sul luogo stesso dell'accesso.

La relazione deve presentarsi, se è possibile, nel luogo dell'accesso; in difetto il giudice stabilisce il giorno e l'ora della presentazione: può delegare per riceverla il cancelliere della pretura, il quale la trasmette immediatamente per originale alla cancelleria dell'autorità giudiziaria, che ordinò l'accesso: la relazione è annessa al verbale dell'accesso.

Il giudice può, d'ufficio o sull'istanza delle parti, ordinare anche la formazione di un tipo del luogo controverso, o la verificazione di quelli già prodotti in causa, e affidare questa operazione ai periti stessi o a altro da lui nominato, se le parti non si accordino per la nomina: inoltre quando nel corso dell'accesso si debba provare qualche fatto, che egli riconosca pertinente, può sentire i testimoni,

che siano presentati sul luogo. Quando l'accesso non possa compiersi in un solo giorno, il giudice lo proroga ad altro giorno e ora fissi, senza bisogno di citazione, nè di notificazione. I documenti presentati durante l'accesso sono menzionati nel processo verbale, e restituiti alle parti per essere prodotti in causa, salvo che il giudice ne ordini, anche d'ufficio, l'immediato deposito presso il cancelliere (art. 274 ai 281 c. p. c.).

1446. Verificazione delle scritture. — La scrittura privata non fa fede se non quando sia esplicitamente o implicitamente riconosciuta: quindi l'interesse a promuoverne la domanda di ricognizione o verificazione: tale domanda può proporsi in giudizio, sia che formi l'oggetto principale del giudizio stesso, sia che abbia per iscopo l'adempimento dell'obbligazione: nel primo caso, se il convenuto riconosca la scrittura, le spese sono a carico dell'attore (form. 354.ª e 355.ª).

Quando la parte contro cui la scrittura è prodotta non comparisca, o comparisca ma non risponda, o, rispondendo, non neghi la scrittura specificatamente, o non dichiari di non riconoscere quella attribuita a un terzo, la scrittura si ha per riconosciuta (art. 282 e 283 c. p. c. e § 604).

1447. Se si deve procedere alla verificazione della scrittura, la parte, che ne fa domanda, deve proporne la prova con documenti, o con il giudizio di periti, o a mezzo di testimoni, e depositare la scrittura nella cancelleria, dove rimane sino al termine della procedura: la prova testimoniale non è ammessa che congiuntamente alla perizia, salvo questa sia impossibile per difetto di scritture di comparazione. L'ordinanza o la sentenza, che ordina la verificazione, delega un giudice per procedere alla relativa istruzione: se si procede alla verifica a mezzo di periti, il giudice li nomina d'ufficio; designa le scritture di comparazione, se le parti non siansi accordate, e stabilisce il luogo, il giorno e l'ora in cui dovrà avere luogo la presentazione della scrittura e la perizia.

Quando le parti non si accordino sulle scritture, che devono servire di comparazione, il giudice può ammettere soltanto: 1.° le firme apposte ad atti seguiti avanti notaio o altro ufficiale pubblico; 2.° le carte che quegli, la cui scrittura devesi verificare, abbia scritte o firmate in qualità di ufficiale pubblico; 3.° le scritture o firme private riconosciute dalla persona, cui si attribuisce la scrittura da verificarsi, non quelle che siano da essa negate o non riconosciute, quantunque state precedentemente verificate o dichiarate come sue proprie; 4.° la parte riconosciuta, o non negata, della scrittura medesima da verificarsi.

Se le scritture di comparazione siano presso depositari pubblici, e il trasporto non ne sia vietato, il giudice delegato può ordinare che i depositari, nel giorno e ora da lui indicati, le presentino nel luogo in cui deve farsi la verificazione, sotto pena di multa estensibile a lire 500: se siano presso altre persone, queste possono essere obbligate nelle vie ordinarie a presentarle, sotto pena del risarcimento dei danni: se la verificazione deve eseguirsi nel luogo in cui si trovano le scritture di comparazione, il giudice vi si trasferisce, e dà i provvedimenti necessari. Quando siane stato ordinato il trasporto nella cancelleria, e il depositario di esse sia un funzionario pubblico, egli deve, prima di consegnare gli originali, farne una copia, che sarà ve-

rificata sull'originale dal giudice procedente o da un altro giudice delegato; di ciò si fa processo verbale, copia del quale è annessa alle carte, di cui si fa la consegna. Il depositario ripone fra le sue minute in luogo dell'originale la copia delle carte consegnate, affinchè vi resti sino alla restituzione di quello, e può, se occorre, darne altre copie, con l'obbligo di fare menzione in esse del detto processo verbale: è rimborsato delle spese dalla parte, che chiese la verificazione: tali spese sono tassate dal giudice delegato con ordine di pagamento in margine del verbale: il provvedimento tiene luogo di sentenza spedita in forma esecutiva.

Quando le scritture di comparazione siano presentate da depositari pubblici, e la presentazione si faccia in luogo dal quale non possano essere trasportate, i depositari debbono essere presenti alla verificazione: quindi ritirano le scritture, e, occorrendo, devono presentarle di nuovo. Negli altri casi il giudice può ordinare che le scritture restino depositate presso il cancelliere, il quale ne rimane responsabile. Se il depositario sia ufficiale pubblico può farne copia autentica nel modo e per l'oggetto suindicato, quantunque il luogo dove si fa la verificazione sia fuori del distretto del suo ufficio.

Se mancano, o sono insufficienti le scritture di comparazione, il giudice può ordinare che la parte scriva sotto la sua dettatura: se la parte è presente, e, potendo, ricusa di scrivere, si può dichiarare la scrittura come riconosciuta: se non è presente, il giudice stabilisce il giorno e l'ora in cui dovrà scrivere sotto la sua dettatura: questo provvedimento va notificato alla parte personalmente: tra il giorno della notifica e quello per la comparizione devono esservi i termini di cui al § 1416. Se la parte non comparisca, si può dichiarare la scrittura come riconosciuta, salvo giustifichi un legittimo impedimento (art. 284 al 290 c. p. c.).

1448. Prestato il giuramento dai periti, e comunicate loro le carte di comparazione, o compiuto lo scritto sotto dettatura, le parti devono ritirarsi dopo di aver fatte le istanze e osservazioni, che reputino convenienti, delle quali si fa menzione nel verbale. I periti procedono unitamente alla verificazione nella cancelleria in presenza del cancelliere, o davanti il giudice, se questi lo abbia ordinato: se non possono terminare la loro operazione nello stesso giorno, questa è rimandata a altro giorno e ora indicati dal giudice o dal cancelliere, senza bisogno di citazione, nè di notificazione: devono fare una sola relazione e esprimere un solo avviso motivato a pluralità di voti, e, in caso di divergenza di opinioni, i motivi delle diverse opinioni, senza indicare il nome di quelli fra loro, che le hanno espresse: sono a questa relazione applicabili le norme generali della perizia. Le scritture di comparazione si restituiscono ai depositari, contro ricevuta scritta nel verbale o annessa al medesimo.

Quando la parte proponga di provare la verità della scrittura con testimoni, possono essere esaminati coloro, che abbiano veduto scrivere o firmare la scrittura controversa, o abbiano cognizione di fatti, che possano servire allo scoprimento della verità: la scrittura controversa deve essere presentata ai testimoni, perchè la sottoscrivano. Della sottoscrizione o del rifiuto si fa menzione nel processo verbale.

Se è provato che la scrittura è stata scritta o firmata da colui

che l'ha negata, questi è condannato con multa da L. 150 a 500, nelle spese, e al risarcimento dei danni (art. 291 al 295 c. p. c. e § 604).

1449. Falsità dei documenti. — La querela di falso si può proporre in giudizio civile, sia come oggetto principale della causa, sia incidentalmente nel corso di essa in qualunque stato o grado: può proporsi tanto contro una scrittura privata, quanto contro un atto pubblico e anche quando il documento fosse stato riconosciuto per vero dalla parte: non quando la verità di esso fosse stata dichiarata con sentenza *irrevocabile* in giudizio di falso civile o penale.

Prima di proporre la querela di falso deve interpellarsi l'altra parte, se intenda o no servirsi del documento impugnato con protesta che, se voglia servirsene, si proporrà la querela di falso: l'interpello si farà con atto di citazione o con comparsa, secondo che la querela sia proposta in modo principale o incidentale. La parte interpellata deve con comparsa notificare all'altra la sua dichiarazione, se intenda o no servirsi del documento prodotto: per questa dichiarazione, il procuratore va munito di mandato speciale, salvo che la parte sottoscriva la comparsa. Se dichiari di non volersi servire del documento, questo si ha senz'altro per rigettato, in quanto riguarda i contendenti, salvo alla parte interpellante di trarne le induzioni che creda utili, e di fare le domande di danni. che possono essere dovuti: se invece dichiari volersene servire, o non risponda nel termine ordinario, l'altra parte, se persista nella sua istanza, dichiara con atto ricevuto dal cancelliere di proporre la querela di falso, esprimendone i motivi. Anche per quest'atto il procuratore va munito di mandato speciale, salvo che la parte sottoscriva la comparsa.

Il documento impugnato rimane in deposito nella cancelleria: il cancelliere entro 24 ore presenta l'atto al presidente, che con decreto in fine di esso delega un giudice per procedere alla istruzione: copia dell'atto e del decreto è notificata all'altra parte. Quando esista l'originale del documento impugnato, il giudice delegato sull'istanza della parte, o d'ufficio, può ordinarne il deposito nella cancelleria nel termine che stabilirà.

Sull' istanza d' una delle parti è citata l' altra a comparire avanti il giudice per essere presente al processo verbale, che assicuri e l'identità e lo stato del documento: se sia stato eseguito il deposito dell' originale è fatto verbale dello stato, sia dell' originale, sia della copia: nel verbale il giudice stabilisce il termine entro cui la parte, che impugna il documento dovrà, sotto pena di decadenza, dedurre le prove del falso, e il termine entro cui l'altra parte dovrà notificare la sua risposta con assegnazione della causa a udienza fissa sull'ammissione dei motivi della querela di falso, e delle prove sulle quali si fonda: se si fa luogo a prove per testi o per periti si procede nel modo precedentemente esposto.

Se la parte, che propose la querela di falso, rimane totalmente soccombente, è condannata al risarcimento dei danni e in una multa estensibile alle lire 500. Le transazioni nei giudizi di falso in via civile non possono eseguirsi, se non omologate dal tribunale (art. 296 e 318 c. p. c. e form. 356.ª a 360.ª).

1450. Rendimento di conti. — Chi è tenuto a rendere un conto deve presentarlo con i documenti giustificativi: il conto deve conte-

nere: lo stato delle cose di cui vi è obbligo di dare conto; le partite dell'esatto; le partite dello speso; i residui da esigersi e gli oggetti da ricuperare; un riepilogo. Se l'esatto eccede lo speso, il presidente, sull'istanza della parte interessata, ordina il pagamento del sopravanzo, senza che perciò s'intenda approvato il conto: questa ordinanza ha effetto di sentenza, spedita in forma esecutiva e non si ammette reclamo contro di essa.

Se la parte, cui si rende il conto, vuole impugnarlo, deve proporre le sue osservazioni con indicazione distinta delle partite impugnate, e con citazione a comparire avanti il presidente per la nomina di un giudice delegato: le parti discutono il conto avanti il giudice delegato, che ne fa processo verbale, enunciando le loro osservazioni, e se le parti sono d'accordo, approva il conto e ordina il pagamento delle somme e la consegna degli oggetti dovuti con ordinanza, che ha effetto di sentenza esecutiva; se le parti non sono d'accordo le rimette a udienza fissa avanti il tribunale. Si possono ammettere come giustificate le partite, per le quali non si può o non si suole riportare ricevuta, quando siano verosimili e ragionevoli, obbligando chi rende il conto, se si creda necessario, ad asseverarne la verità con giuramento.

Sulla domanda della parte che rende il conto, si può accordarle una indennità per le spese necessarie, a cui abbia dato luogo la compilazione, e il rendimento del medesimo (form. 362.ª e 363.ª).

Se chi deve rendere il conto non lo presenta nel termine stabilito, l'autorità giudiziaria può ammettere chi lo ha chiesto a determinare anche con giuramento la somma dovuta: se la parte a cui si rende il conto non abbia fatto osservazioni, o non sia comparsa davanti il giudice, l'autorità giudiziaria può, sull'istanza dell'altra parte, approvare il conto. Non si fa luogo a revisione di conti, salvo alle parti, in caso di errori, omissioni, falsità, o duplicazioni di partite, il diritto di proporre distintamente le loro domande (art. 319 e 328 c. p. c.).

1451. Cauzione. — Può prestarsi con deposito di danaro o rendita pubblica dello Stato al portatore, e anche mediante fideiussione: in questo caso, se la idoneità della cauzione non è contraddetta o è ammessa dalla autorità giudiziaria, il fideiussore con atto ricevuto dal cancelliere dichiara di sottomettersi a tutte le obbligazioni relative (art. 329 al 331 c. p. c.).

1452. Interruzione e cessazione del procedimento. — Quando prima della scadenza del termine per comparire avvenga la morte o il cangiamento di stato di una delle parti, o la cessazione dell'ufficio per cui doveva comparire in giudizio, e essa non abbia nominato il suo procuratore, o il nominato non siasi costituito in causa, la citazione deve essere rinnovata: la parte deve essere poi nuovamente citata per la continuazione del giudizio, quando dopo la costituzione dei procuratori, ma prima che la causa sia in istato di essere giudicata, sia *notificato* alcuno dei predetti casi, o *avvenuta* la morte, la cessazione o la sospensione dall'esercizio, o la interdizione di uno dei procuratori costituiti, ancorchè ciò non sia stato notificato. La causa è in istato d'essere giudicata nei procedimenti formali quando è rimasta ferma la iscrizione a ruolo; nei sommari quando è cominciata la relazione alla udienza. Nella citazione per riassunzione deve

essere fatta menzione dei procuratori già costituiti in causa: se l'altra parte ha procuratore già costituito, l'istanza è riassunta con comparsa notificata al procuratore: se la parte citata per riassumere l'istanza, o per costituire nuovo procuratore, non comparisca, la causa si prosegue in sua contumacia (art. 332 al 337 c. p. c. e form. 363.ª e 364.ª).

1453. Perenzione di istanza. — Qualunque istanza è perenta se per il corso di anni tre non siasi fatto alcun atto di procedura: è altresì perenta quando non siasi chiesta la dichiarazione di contumacia nel termine di giorni sessanta dalla scadenza di quello stabilito per comparire, salvo che tra più attori o convenuti alcuno sia comparso. Il termine di tre anni è ridotto alla metà, se trattasi di causa commerciale. La perenzione si opera di diritto, e ha luogo anche contro lo Stato, gli istituti pubblici, i minori e qualunque altra persona, che non abbia la libera amministrazione dei suoi beni, salvo il regresso contro gli amministratori.

Quando voglia continuarsi l'istanza scaduto il termine, chi intende approfittare della perenzione, deve proporla espressamente prima d'ogni altra difesa, altrimenti si ritiene che vi abbia rinunziato. La perenzione non estingue l'azione, nè gli effetti delle sentenze pronunziate, nè le prove che risultino dagli atti, ma rende nulla la procedura: nei giudizi di appello o di rivocazione dà forza di cosa giudicata alla sentenza impugnata, quando non ne siano stati modificati gli effetti da altra sentenza. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese del giudizio perento (art. 338 al 342 c. p. c. e 877 cod. comm.).

1454. Rinunzia agli atti del giudizio. — Può essere fatta in qualunque stato e grado della causa: per le persone sottoposte all'amministrazione o assistenza altrui deve farsi, o accettarsi nella forma stabilita dalla legge per abilitarle a stare in giudizio (§ 1413 e 1414).

Per la rinunzia agli atti del giudizio, l'accettazione e la revoca della medesima, il procuratore deve essere munito di mandato speciale, salvo che la parte sottoscriva la comparsa. La rinuncia accettata produce gli effetti della perenzione: obbliga il rinunciante a pagare le spese del giudizio (art. 343 e 345 c. p. c. e form. 366.ª).

1455. Conclusioni del ministero pubblico. — Il pubblico ministero nei giudizi civili non è tenuto a concludere, se non quando si trattino cause matrimoniali e nei casi in cui procede per via d'azione: quando deve concludere, può richiedere la comunicazione degli atti, e l'autorità giudiziaria può anche ordinarla d'ufficio (art. 346 e 347 c. p. c.).

1456. Discussione e polizia delle udienze. — Le cause sono chiamate alla udienza secondo l'ordine della iscrizione, salvo la preferenza alle urgenti e alle contumaciali: è in facoltà del presidente di variarne per gravi ragioni l'ordine, specialmente nel caso di momentanea assenza dall'udienza dei procuratori: questi devono sempre presentarsi al Tribunale alla chiamata della causa, altrimenti possono essere condannati all'ammenda di L. 10: se nessuna delle parti sia presente il presidente può ordinare che la causa sia cancellata dal ruolo: le cause cancellate possono nuovamente essere inscritte su istanza della parte più diligente: per le sommarie occorrerà una nuova citazione; per le formali basterà l'avviso all'altra parte della eseguita nuova iscrizione.

Se fu nominato un giudice relatore, esso fa la relazione della causa:

se la relazione deve farsi dalle parti, il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore; i difensori delle altri parti possono rettificarlo: se l'autorità giudiziaria non crede sufficientemente stabilito il fatto, il presidente nomina un relatore e rimanda la causa a altra udienza.

Dopo la relazione i difensori leggono le conclusioni, e svolgono succintamente le ragioni su cui si fondano: le parti, assistite dai loro procuratori, possono difendersi da sè stesse, ma l'autorità giudiziaria deve vietarlo se la passione o l'inesperienza possa impedire loro di trattare convenientemente la causa. Nelle cause formali se alcuna delle parti creda che le conclusioni lette alla udienza dalla parte contraria non siano conformi a quelle prese prima che la iscrizione a ruolo sia rimasta ferma, deve farne dichiarazione prima della discussione: l'incidente è tosto risoluto dal tribunale e del provvedimento si fa menzione nella sentenza.

Gli avvocati e i procuratori non possono parlare se prima non hanno ottenuta facoltà dal presidente, al quale devono sempre rivolgere la parola, senza introdurre dialogo tra di essi: il presidente chiama all'ordine coloro che oltrepassassero i termini di una decente e ordinata discussione; elimina le oziose digressioni e le inutili questioni: vieta le interruzioni, e quando riconosce la causa sufficientemente discussa e chiarita, fa cessare le dispute: può anche fissare le questioni sulle quali, in seguito alla esposizione dei fatti, dovrà aggirarsi la discussione. Quando le parti non siano comparse tutte all'udienza, le presenti possono fare istanza per la spedizione della causa. Finita la discussione i procuratori devono consegnare al cancelliere gli atti e i documenti della causa riuniti in fascicoli, rispettivamente muniti dell'inventario e della nota delle spese, sotto pena di multa da L. 51 a 100: se uno dei procuratori non consegni gli atti, la causa è giudicata su quelli dell'altra parte.

Se nel giorno stabilito per la spedizione delle cause a udienza fissa non vi è udienza, le cause si intendono rimandate alla prima udienza immediatamente successiva; lo stesso può farsi, se così ordini il presidente, quando nella udienza fissata per la spedizione, la causa non si sia potuto spedire: all'infuori di questi casi, la spedizione di una causa chiamata alla udienza, potrà solo rimandarsi a altra udienza, se consentano le parti, o concorrano motivi gravi: se è ordinato il rinvio, la spedizione della causa avrà luogo alla udienza determinata, secondo il numero di iscrizione che le compete, e chi ha dato causa al rinvio può essere condannato nelle spese relative. L'assenza dell'avvocato d'una parte o anche di tutti gli avvocati non è motivo sufficiente di rinvio. Ogni qualvolta si ordini il rinvio della causa, l'ordinanza la rimette ad altra udienza fissa e le parti, ancorchè non comparse, si hanno per citate a comparire con la pubblicazione dell'ordinanza di rinvio (art. 348 a 355 c. p. c. e 244 a 260 reg. giud.).

1457. Sentenze e ordinanze. — Le sentenze si formano a maggioranza assoluta di voti: concorrono alla deliberazione i giudici che hanno assistito alla discussione. Ogni sentenza deve contenere: 1.° il nome e cognome delle parti; 2.° l'indicazione del loro domicilio, residenza o dimora; 3.° il nome e cognome dei procuratori; 4.° le conclusioni delle parti; 5.° l'enunciazione che il ministero pubblico sia stato sentito, se ciò ebbe luogo; 6.° i motivi in fatto e in diritto; 7.° il di-

spositivo; 8.° l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunciata; 9.° la sottoscrizione di tutti i giudici, che l'hanno pronunciata e del cancelliere.

È nulla: *a*) se siano concorsi alla deliberazione uno o più giudici, che non abbiano assistito alla discussione; *b*) se siasi omesso alcuno dei requisiti indicati ai n. 4, 6, 7, 8, 9: i motivi si reputano omessi quando la sentenza siasi puramente riferita a quelli di altra sentenza; *c*) se non siasi sentito il ministero pubblico nei casi previsti dalla legge: quest'ultimo motivo di nullità può opporsi da qualunque delle parti, se le conclusioni erano prescritte per ragione di materia; negli altri casi solo dalla parte nel cui interesse erano prescritte: l'ordinanza deve contenere le indicazioni di cui ai n. 1, 2, 3, 7, 8 e la sottoscrizione del presidente o giudice e del cancelliere (art. 356 al 362 c. p. c.).

1458. La esecuzione provvisoria di una sentenza può essere concessa sempre in materia commerciale, e in materia civile nei seguenti casi: 1.° di domanda fondata su titolo autentico, o scrittura privata riconosciuta, o sentenza passata in giudicato; 2.° di apposizione o remozione di sigilli, o di compilazione d'inventario; 3.° di riparazioni urgenti; 4.° di sfratto da case o da altri immobili affittati o a colonia, quando non vi sia titolo scritto, o il termine sia decorso; 5.° di sequestratari, depositari, e custodi; 6.° di ammissione di fideiussori e loro garanti; 7.° di nomina di tutori, curatori, e altri amministratori, e di rendimento di conti; 8.° di pensioni o assegnamenti provvisionali per alimenti; 9.° di pericoli nel ritardo: ha luogo non ostante opposizione, o appello, se non è limitata a uno soltanto di questi mezzi: non può essere ordinata per le spese del giudizio, quantunque aggiudicate a titolo di danni: quando siasi omesso di pronunciarla, non si può ordinarla con nuova sentenza, salvo alla parte di domandarla in appello.

La sentenza, non più tardi della prima udienza successiva al giorno in cui fu sottoscritta, è pubblicata dal cancelliere mediante lettura delle parti di cui ai n. 1, 2, 3, 7, 8 del § prec.: non è necessaria la presenza degli stessi giudici, che hanno pronunciato la sentenza (art. 363 a 366 c. p. c.).

1459. **Notificazione delle sentenze e delle ordinanze.** — La sentenza è notificata alla parte nella residenza dichiarata, o nel domicilio eletto o dichiarato (§ 1412 e 1420), e in mancanza di elezione o dichiarazione al procuratore: l'ordinanza è notificata ai procuratori non presenti alla sua pronunciazione, e essi ne sopportano in proprio la spesa: se il procuratore sia morto, o abbia cessato dalle sue funzioni, le notificazioni, che dovrebbero farsi a lui, si fanno alla parte personalmente, e nell'atto di notificazione si fa menzione della morte del procuratore, o della cessazione dalle sue funzioni: in ogni caso la notificazione della sentenza e dell'ordinanza indica la persona che l'ha richiesta, e quella cui è fatta, e si eseguisce mediante consegna di copia, come è stabilito per la notificazione della citazione (§ 1413).

Le copie delle sentenze e delle ordinanze da notificarsi sono spedite dal procuratore della parte, che fa eseguire la notificazione e autenticate dal cancelliere: questi non è tenuto che a spedirne la prima copia: non ha diritti per la scritturazione. Se le copie delle sentenze, delle comparse e di qualunque altro atto non sono scritte in modo

chiaro e corretto, il presidente o il pretore può fare spedire altre copie a spese del cancelliere, del procuratore o dell'usciere (art. 367 al 369 c. p. c. e 207 e 210 reg. giud.).

1460. Spese. — La parte soccombente è condannata nelle spese di giudizio, e, trattandosi di lite temeraria, può essere condannata anche al risarcimento dei danni: però quando concorrano motivi giusti, le spese possono dichiararsi compensate in tutto o in parte. Se fu omesso di pronunciare sulle spese, si provvede con nuova sentenza su istanza della parte interessata, con citazione in via sommaria (form. 367.ª).

Quando le parti soccombenti sono più, le spese si ripartiscono tra esse per capi, o in ragione del loro interesse nella controversia: se sono condannate per obbligazione solidale, ciascuna può essere dichiarata tenuta alle spese solidalmente: se la sentenza non ha stabilito sulla ripartizione delle spese, questa si fa per capi. Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori, e ogni altro amministratore, concorrendo motivi gravi, possono essere condannati nelle spese personalmente senza diritto di ripetizione. I procuratori possono domandare che la condanna al pagamento delle spese sia pronunciata a loro favore, per quella parte, che dichiareranno avere anticipato: questa domanda può farsi nella comparsa conclusionale o verbalmente all'udienza (art. 370 al 373 c. p. c.).

1461. Sino a che le spese non siano state pagate al procuratore istante, la parte può fare opposizione con atto di usciere da notificarsi all'altra parte, e in questo caso il loro importare è depositato nella cancelleria finchè la opposizione non sia risoluta: l'opposizione può farsi dalla parte senza ministero di procuratore (form. 368.ª).

La sentenza di condanna nelle spese ne contiene la tassazione, o la delega a un giudice: nella tassazione non si comprendono le spese degli atti riconosciuti superflui, nè gli onorari dei procuratori per l'assistenza agli interrogatori o al giuramento, salvo che questi atti siano seguiti all'udienza: quando diverse persone abbiano in causa lo stesso interesse, e si tratti di azione od obbligazione individua, si tassano le spese per un solo procuratore: se si tratti di procedimento fuori della giurisdizione del tribunale davanti cui ebbe luogo il giudizio, si tassano soltanto gli onorari e le indennità di viaggio, che sarebbero dovuti ai procuratori esercenti presso il tribunale, nella cui giurisdizione gli atti furono eseguiti, salvo alle parti il farsi rappresentare e assistere da questi (art. 374 al 376 c. p. c.).

1462. La parte che intende reclamare dalla tassazione fatta dal giudice delegato, deve proporre il reclamo nel termine di giorni tre dalla notificazione: sul reclamo il giudice rimette le parti avanti il collegio a udienza fissa: copia del reclamo e dell'ordinanza vanno notificati all'altra parte con la citazione: se il reclamo non è fondato, chi lo propose soggiace alle spese dell'incidente, e il procuratore può essere condannato nell'ammenda di L. 10. La tassazione sottoscritta dal giudice non reclamata ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva. Per le spese di sentenza, sua notificazione e precetto, tengono luogo di tassazione la nota del cancelliere in margine della copia della sentenza, e la tassa indicata dall' usciere nell'atto di notificazione e precetto: il reclamo dalla nota del cancelliere o dalla indicazione

dell'usciere non dà ragione a opporsi nelle altre parti all'esecuzione del precetto: sul reclamo si provvede con citazione in via sommaria.

Per le spese e onorari dovuti ai procuratori, avvocati, periti, uscieri, tipografi per affari giudiziali in sede contenziosa o onoraria dai propri clienti o mandanti, il presidente rilascia in fine della nota presentata da essi l'ordine di pagamento nel termine non minore di giorni 10, e non maggiore di 30 successivi alla notificazione: tale provvedimento ha forza di sentenza esecutiva. Il debitore, che intende fare opposizione, deve proporla mediante ricorso da notificarsi al creditore con citazione a comparire a giorno fisso davanti il presidente, il quale, se non possa conciliare le parti, fa risultare delle loro istanze e opposizioni, e le rimette a udienza fissa davanti l'autorità giudiziaria (form. 369.ª e 370.ª). L'opposizione può farsi dalla parte senza ministero di procuratore (art. 370 al 379 c. p. c.).

1463. Giudizi contumaciali. — Nei giudizi formali quando il convenuto non siasi costituito in causa, l'attore regolarmente costituito ne fa dichiarare la contumacia: se neppure il procuratore dell'attore si è regolarmente costituito, non può richiedere la contumacia del convenuto, ma deve rinnovare la citazione. Se invece è il convenuto che regolarmente si costituì, e l'attore non lo fece, il convenuto può fare dichiarare la contumacia dell'attore, e chiedere al tribunale la assolutoria tanto dal giudizio, quanto dalle domande avversarie e, in ambidue i casi, il rimborso delle spese: per la prima domanda non occorre che la causa sia istruita, dacchè il giudice non scende all'esame della proposta azione: per la seconda invece devono fornirsi le prove opportune, perchè constino infondate le domande dell'attore: se il convenuto propone domande riconvenzionali deve notificarle all'attore personalmente.

La dichiarazione di contumacia va chiesta nel termine di giorni 60 dalla scadenza di quello stabilito per comparire, a meno che fra gli attori o i convenuti alcuno sia comparso (§ seg.): per ottenerla la parte richiedente farà iscrivere la causa sul ruolo di spedizione delle contumaciali, e otterrà dal cancelliere un certificato comprovante che essa è regolarmente costituita, e che l'altra parte invece non si costituì. La sentenza, che dichiara la contumacia, pronuncia anche sulle conclusioni della parte istante: occorrendo atti di istruzione, le istanze o comparse vanno notificate al contumace mediante affissione di copia alla porta esterna della sede dell'autorità giudiziaria. L'attore non può nel corso del giudizio contumaciale prendere conclusioni diverse da quelle dell'atto di citazione, e il convenuto, che avesse proposto domande riconvenzionali, non potrebbe prendere conclusioni diverse da quelle fatte notificare all'attore: possono però restringersi le primitive domande.

Le sentenze e gli altri provvedimenti sono notificati personalmente al contumace da un usciere destinato dall'autorità, che li pronunciò, o che sarà all'uopo richiesta: la notificazione altrimenti eseguita è nulla. L'usciere destinato, in caso di legittimo impedimento, può essere surrogato con decreto del presidente o della autorità giudiziaria richiesta (art. 380 al 385 c. p. c. e form. 371.ª).

1464. La legge concede al convenuto (§ 1486) non citato in persona propria, ossia senza la consegna dell'atto in sue proprie mani,

di fare opposizione alla sentenza pronunciata in di lui contumacia, potendosi ragionevolmente presumere che non abbia avuta notizia della citazione: però concede parimenti all'attore di sottrarsi al pericolo di questo nuovo giudizio, purchè faccia notificare al convenuto un nuovo atto di citazione, il quale contenga la dichiarazione che, non comparendo esso convenuto, la causa sarà proseguita in sua contumacia: siccome poi sarebbe assurdo che una medesima sentenza potesse da alcuni convenuti essere impugnata mediante opposizione e da altri convenuti no, così è prescritto che se tra due o più convenuti alcuno sia stato citato in persona propria e comparisca, e alcuno non citato in persona propria non comparisca, l'attore, se non rinunci all'effetto della citazione contro il non comparso non citato in persona propria, debba contro di lui rinnovarla, aggiungendovi la dichiarazione suddetta (art. 382, 474 e form. 372.ª).

Nei procedimenti a udienza fissa la dichiarazione di contumacia sarà chiesta all'udienza di spedizione trascorsa un' ora dalla apertura della udienza e proclamato inutilmente dall'usciere se vi sia chi rappresenti la parte in giudizio (art. 382, 474, 574 c. p. c. e 230 reg. giud.).

1465. Non ostante la dichiarazione di contumacia, e sino alla sentenza definitiva, il contumace può comparire e proporre le sue ragioni; ma avranno effetto le altre sentenze già pronunciate nel giudizio, contro le quali non fossero più ammissibili i mezzi accordati dalla legge per impugnarle. Per il modo con cui comparire è a distinguere secondo che il procedimento sia formale o sommario e secondo che la causa sia stata o no già discussa: nel procedimento formale e nel corso della istruttoria, il contumace, che voglia comparire, deve costituire il suo procuratore, depositare nella cancelleria il mandato e i documenti, che intende produrre in causa e fare notificare la sua comparsa alla parte contraria; nel sommario comparirà alla udienza o a una delle udienze di spedizione: se invece la causa fu già discussa: se è formale farà notificare immediatamente la comparsa alla parte avversaria e si costituirà in causa, come sopra, e presenterà immediatamente la comparsa stessa con l'atto di notificazione al presidente; se la causa è sommaria presenterà senz'altro la comparsa al presidente, il quale nell'un caso e nell'altro con suo provvedimento in fine della comparsa sospenderà la prolazione della sentenza, e dichiarerà riaperto il giudizio, assegnando, se la causa è sommaria, una nuova udienza per la comparizione delle parti; il cancelliere, trattandosi di rito sommario, comunicherà all' altra parte copia delle conclusioni della parte avversaria. Se il contumace comparisca, scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o fare seguire la prova contraria, non può valersi di questi mezzi di prova.

In qualunque tempo comparisca il contumace, anche in via di opposizione o di appello dalla sentenza definitiva, si ha per non avvenuta la ricognizione tacita di una scrittura (§ 1446), sempre chè nel primo atto neghi specificatamente la scrittura stessa, o dichiari di non riconoscere quella attribuita a un terzo.

Le spese della sentenza contumaciale, della sua notificazione e di tutti gli atti, ai quali ha dato luogo la contumacia, sono a carico del contumace, anche quando ottenesse sentenza favorevole nel giudizio d'opposizione o di appello, e la sentenza, che lo condanna, è per que-

sto scopo esecutiva anche in pendenza del giudizio di merito (art. 386 al 388 c. p. c. e 232 reg. giud.).

CAPO II.

Del procedimento sommario avanti i tribunali civili, le corti di appello e i pretori.

1466. Procedimento sommario. — È quello in cui le parti compariscono avanti l'autorità giudiziaria a udienza fissa, nella quale si svolge la istruzione della causa: quindi nelle cause sommarie e in contraddittorio il convenuto propone all'udienza le sue conclusioni, e l'attore può variare quelle prese in citazione: per le contumaciali vedasi il § 1463.

Sono trattate a procedimento sommario: 1.° le domande per provvedimenti conservatorii o interinali; 2.° le cause commerciali (§ 1329); 3.° le cause in appello dalle sentenze dei pretori; 4.° le altre, per le quali sia ordinata dalla legge o autorizzata dal presidente la citazione a udienza fissa, quali, a esempio, quelle provenienti da incidenti nelle cause formali; da reclami contro provvedimenti dei presidenti o giudici delegati; da ricusazioni di giudici, periti o arbitri; da controversie sorte nelle esecuzioni mobiliari e immobiliari; da nomine, esclusioni o rimozioni dagli uffici di tutela o curatela, ecc., ecc. Nel procedimento sommario la causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza e dietro istanza della parte più diligente (form. 329.ª).

All'udienza i procuratori consegnano al cancelliere i mandati per originale o per copia, e gli atti di dichiarazione di residenza o di dichiarazione o elezione di domicilio delle parti, e si comunicano per copia le comparse conclusionali. Il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore; il convenuto lo può rettificare: finita la discussione i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere, il quale appone la sua firma immediatamente sulle comparse conclusionali, e fa menzione delle postille, che vi siano aggiunte.

Quantunque il giudizio sia cominciato a procedimento sommario, il tribunale o la corte può ordinare sia proseguito in via formale, se così richiedano la natura o le particolari condizioni della causa: su consenso delle parti ciò può ordinarsi dal presidente (art. 389 al 392 e 411 al 414 c. p. c.).

1467. Disposizioni speciali per i giudizi commerciali. — Le parti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel comune, ove ha sede l'autorità giudiziaria avanti la quale pende la causa: possono comparire personalmente senza l'assistenza di procuratore esercente: sono abbreviati i termini della citazione (§ 1329) e i termini di giorni 15 per le risposte, repliche, ecc. (§ 1422) e per la notifica di nuova comparsa dopo la iscrizione a ruolo (§ 1424), non che per la notifica delle comparse conclusionali (§ 1425) sono ridotti a soli cinque giorni: quello di giorni otto fra la estrazione e l'udienza (§ 1426) è ridotto a giorni tre: quello di giorni tre per la comparizione avanti il presidente o il giudice delegato (§ 1427) è ridotto a un solo: il termine di anni tre per la perenzione d'istanza (§ 1453) è ridotto alla metà.

Quando si tratti di esaminare conti, scritture e registri si procede alla nomina di uno o tre arbitri conciliatori con incarico di sentire le parti e conciliarle, se è possibile, e in difetto di dare il loro parere: questi arbitri conciliatori sono nominati d' ufficio dal tribunale, se le parti non si accordino nella scelta: la ricusazione può essere fatta per gli stessi motivi per cui si fa luogo alla ricusazione dei periti (§ 1441). Il tribunale può ordinare la presentazione dei libri di commercio e questa va fatta alla udienza avanti il tribunale, o avanti il giudice delegato, nel qual caso il cancelliere estrae ciò che riguarda la controversia: se i libri non sono nel comune in cui siede il tribunale può essere richiesto il tribunale o il pretore del luogo in cui si trovano.

Se un documento è impugnato come falso, il presidente lo sottoscrive, lo trasmette al procuratore del re e rimette le parti a udienza fissa avanti il tribunale per l'incidente di falso.

Le sentenze possono sempre essere dichiarate provvisoriamente esecutive: nella loro notificazione a un contumace la parte che vi fa procedere deve, *sotto pena di nullità*, dichiarare o eleggere domicilio nel comune in cui ha luogo la notificazione con indicazione della casa o dell'ufficio presso cui ha o elegge il domicilio (art. 393 al 410 c. p. c.).

1468. Procedimento avanti i pretori. — È meno rigoroso: le parti vi possono comparire anche spontaneamente senza uopo di citazione; quando questa occorra, deve essere stesa come ai §§ 1411 e 1412 (form. 316.ª e 317.ª). Richiamiamo parimenti quanto si è esposto circa la competenza, i termini a comparire, le cause di nullità e la rappresentanza delle parti (§ 1416 e seg.): a proposito dei mandatari è da aggiungere che quando le parti o una di esse sono rappresentate da questi, il pretore può ordinare che esse compariscano in persona avanti di lui all' udienza stabilita, se risiedono nel comune; o che siano sentite, sopra fatti specificati, dal pretore del loro mandamento, se risiedono fuori.

L'attore all'udienza stabilita espone o presenta al pretore la sua domanda con i documenti sui quali si fonda, e dichiara la residenza, o elegge o dichiara il domicilio, se non l' ha fatto nell' atto di citazione: il convenuto alla stessa udienza dà la sua risposta oralmente o per iscritto, e dichiara la residenza, o elegge o dichiara il domicilio nel modo prescritto per l' attore. Il pretore può concedere una proroga al convenuto per dare la risposta o per produrre documenti: la risposta, se fatta per iscritto, va stesa in bollo da L. 2,40 per l'originale, in carta libera per la copia o le copie da comunicare alle altre parti in causa (form. 373.ª); l'attore può replicare, e così via; il pretore appone la propria firma sull'originale e sulle copie; se la risposta è orale la dichiarazione di residenza e la elezione o dichiarazione di domicilio, le domande e le difese sono riferite sommariamente nel processo verbale da sottoscriversi dal pretore e dal cancelliere, previa lettura alle parti.

Il pretore, sentite le parti nelle loro ragioni e eccezioni ulteriori, deve procurare di conciliarle; e se la conciliazione ha luogo ne fa risultare con processo verbale sottoscritto anche dalle parti: è controverso quale valore abbia la seguìta conciliazione, se cioè debba valere come atto contrattuale ricevuto da pubblico ufficiale e quindi quale titolo esecutivo, o come scrittura privata riconosciuta in giudizio.

crediamo più fondata questa seconda opinione. Quando la conciliazione non riesca, le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto, nel termine stabilito dal pretore: i termini possono prorogarsi solo una volta, salvo accordo delle parti (art. 415 al 418 c. p. c.).

1469. I documenti presentati da una parte sono comunicati all'altra: le scritture originali possono comunicarsi per copia; sulla copia e sull'originale il pretore appone la sua firma, previa la collazione fattane dal cancelliere in presenza delle parti: non possono essere dimessi in causa gli atti soggetti per legge alla registrazione o al bollo e non ancora registrati e bollati: se si fa luogo a qualche atto d'istruzione, per cui la causa sia rinviata, le parti sono rimesse ad altra udienza fissa.

Il pretore, quando ravvisi la causa istrutta sufficientemente, o la parte dichiari di non volere rispondere, se non creda di pronunciare la sentenza nella stessa udienza, stabilisce per la pronunciazione una delle prossime udienze, ma non oltre la quarta successiva. Le parti devono rimettere al cancelliere gli scritti e i documenti riuniti in fascicoli entro le ventiquattro ore dalla chiusura della causa.

Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il pretore accorda un termine per citarlo (form. 337.ª). Se la domanda non è fatta nella prima risposta, o la citazione del garante non è eseguita nel termine stabilito, l'istanza in garanzia è separata dalla causa principale. Chi ha interesse nella causa può intervenirvi, finchè il pretore non abbia provveduto per la pronunciazione della sentenza. La parte, che vuole chiamare in causa un terzo a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima del provvedimento suddetto. Il pretore stabilisce un termine per la citazione del terzo.

Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto: quando non ne è contrastata l'ammissione, il pretore può ordinare all'interrogato, che sia presente, di rispondervi immediatamente: se è contrastata, e gli interrogatori sono stati proposti oralmente, il pretore determina nella sentenza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere (art. 418 al 424 c. p. c. e 196 reg. giud.).

1470. Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente, o per mezzo di mandatario con mandato speciale per questo oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto, con il quale è deferito il giuramento; la sua formola può essere proposta oralmente o per iscritto; proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale della causa. Se la parte, cui è deferito il giuramento, non è presente, o chiede un termine per fare osservazioni sulla sua ammissione o formola, il pretore stabilisce l'udienza (art. 425 c. p. c.).

1471. La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto; se oralmente, il giudice determina i fatti da provarsi. Quando la citazione dei testimoni va eseguita nel comune stesso in cui devono essere esaminati, si può fare verbalmente con la sola menzione di essa nel processo verbale d'udienza; se fuori, si fa per biglietto: è controverso se l'esame debba seguire nei trenta giorni, e se sia richiesta la notificazione delle generalità dei testi: ci pare che la più recente giurisprudenza e dottrina propenda per la negativa (art. 426 e 429 c. p. c. e form. 373.ª).

1472. La perizia, oltre che a istanza delle parti o di una di esse, può anche essere ordinata dal pretore di ufficio: quando vi si faccia luogo, il pretore stabilisce il giorno per il giuramento del perito: se questi non comparisca è citato nella forma stabilita per i testimoni, e, non comparendo tuttavia, è nominato altro perito. Il pretore fa dare lettura al perito del processo verbale o della sentenza, che ha ordinato la perizia: la relazione del perito è fatta verbalmente o per iscritto, secondo sia ordinata dal pretore, ed è presentata nel giorno in cui fu eseguita la perizia, salvochè per la distanza del luogo o per altro motivo, il pretore abbia stabilito un altro giorno (form. 353.ª e 373.ª).

Quando nell' accesso giudiziale il pretore debba essere assistito da un perito, sono applicabili le disposizioni precedenti. Se si debba procedere alla verificazione di scritture, il pretore ne ordina il deposito nella cancelleria: se s'impugni un documento come falso, lo trasmette al procuratore del re presso il tribunale di sua residenza.

Per la discussione di conti il pretore può rimettere le parti davanti un arbitro conciliatore: quando si debba dare cauzione, è presentata al pretore, e l'atto è ricevuto dal cancelliere; il deposito può essere fatto tanto presso il cancelliere, quanto direttamente presso l'ufficio postale (art. 78 reg. per la L. 10 Dic. 1882) o nella cassa dei depositi e prestiti.

Il pretore può richiedere il pretore di altro mandamento per atti di istruzione; il richiedente stabilisce l'udienza in cui le parti dovranno presentarsi al pretore richiesto e questi, su istanza di una di esse, stabilisce il giorno e l'ora per l'esecuzione dell'atto, dopo la quale rimanda le parti a udienza fissa davanti il pretore richiedente (art. 428 al 434 c. p. c.).

1473. Giudizi possessori. — Le azioni possessorie, qualunque ne sia il valore, sono di competenza del pretore, purchè promosse entro l'anno dal fatto che vi diede origine (§ 1390): il pretore è quindi competente a giudicare delle indennità a tale titolo richieste anche se superino le L. 1500.

La protezione accordata al possesso, esige che l'azione possessoria sia e debba rimanere distinta dalla petitoria; quindi è che chi istituì il giudizio petitorio non può più promuovere il possessorio, e che dopo istituito il petitorio ogni reclamo relativo al possesso per fatti posteriori è deferito all'autorità giudiziaria, davanti cui pende questo giudizio. Quanto però si tratti di attentato violento o clandestino, il pretore, previa citazione dell'altra parte e accertato il fatto, provvede per la pronta reintegrazione, e rimanda le parti avanti la detta autorità (§§ 366 e 367).

Parimenti il giudizio possessorio, finchè non sia pronunciata e interamente eseguita la sentenza, impedisce al convenuto di promuovere il petitorio: se l'esecuzione non possa compiersi per fatto dell'attore, che sia in mora a far liquidare l'importare delle condanne ottenute, il convenuto può fargli assegnare un termine, scaduto il quale potrà proporre la sua domanda. L'assegnazione del termine è chiesta all'autorità giudiziaria, davanti cui deve promuoversi il giudizio petitorio. Neppure l'attore in giudizio possessorio, finchè questo è pendente, può promuovere il petitorio, salvo che rinunci agli atti e paghi o depositi le spese (art. 443 al 445 c. p. c.).

1474. Contumacia. — Quando non compariscano nè l'attore nè il convenuto all'udienza stabilita nell'atto di citazione, questa si ha per non avvenuta: se comparisca soltanto una delle parti, la causa è giudicata in contumacia dell'altra, salvo sia ordinata una nuova citazione: la contumacia però non può essere dichiarata prima che sia trascorsa un'ora dall'apertura dell'udienza o dall'ora indicata nella citazione.

Nel caso di due o più convenuti di cui uno o alcuni, citati in persona propria, compariscano, e altri non citati in persona propria non compariscano, se l'attore non rinunci all'effetto della citazione contro i contumaci, il pretore rinvia la discussione della causa ad altra udienza, e l'ordinanza va notificata ai contumaci nel termine stabilito dal pretore.

Se una delle parti per forza maggiore e notoria è impedita di comparire al giorno indicato nella citazione, ó se all'udienza il pretore sia in qualunque modo informato, che il convenuto non abbia potuto avere notizia della citazione, ne ordina una nuova per altro giorno. Il verbale di udienza ne esprime il motivo (art. 440 al 443 c. p. c. e 195 reg. giud.).

1475. Sentenze e ordinanze. — Il pretore deve pronunciare la sentenza valendosi degli originali dei processi verbali, degli scritti e dei documenti presentati dalle parti, che non sono tenute a prenderne copia: il cancelliere deve però spedire le copie e gli estratti che gli siano richiesti.

La sentenza deve essere pronunciata non oltre la quarta udienza, contenere la indicazione del nome e cognome, domicilio o residenza delle parti, le domande e eccezioni, i motivi, il dispositivo, e fare menzione nella intitolazione se il pretore pronuncia come giudice commerciale: il difetto però di questa menzione non annulla la sentenza, salvo le pene disciplinali contro il cancelliere che l'abbia firmata.

La sentenza è sottoscritta dal pretore e pubblicata dal cancelliere nell'udienza stabilita: si ha per notificata, se tutte le parti si trovano *personalmente* presenti alla pubblicazione: negli altri casi, e cioè quando nessuna, o solo alcuna delle parti fosse stata personalmente presente, o anche quando tutte le parti fossero state presenti, ma non personalmente, sebbene a mezzo dei loro procuratori, la sentenza va notificata alla residenza o al domicilio eletto: in mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio la notificazione può essere fatta alla porta esterna della sede del pretore, che ha pronunciato la sentenza.

Le ordinanze sono scritte di seguito nel processo verbale d'udienza, e pubblicate come le sentenze; la pubblicazione tien luogo di notificazione, quantunque le parti non siano personalmente presenti: quando però si tratti d'interrogatori o di giuramento, se la parte, che dovrebbe rispondere o giurare, non sia *personalmente* presente, l'ordinanza deve esserle notificata (art. 435 al 438 c. p. c. e 197 reg. giud.).

1476. La tassazione delle spese, nelle quali le parti siano condannate, è fatta nella sentenza: vi si possono comprendere soltanto le vacazioni necessarie per assistere alle udienze, che siano state per ogni volta dal pretore ammesse, e nella somma stabilita da lui e le spese per gli scritti, gli atti e le copie da esso riconosciuti necessari, avuto riguardo alla natura della causa e alla condizione delle persone.

L'istanza è perenta al compiersi di un anno dopo l'ultimo atto, se la causa è civile; di sei mesi se commerciale (art. 438 e 439 c. p. c.).

1477. Per tutto quanto non è quì espressamente regolato, il procedimento avanti i pretori prende norma dalle disposizioni del precedente capo primo (art. 447 c. p. c.). Ricordiamo da ultimo la competenza speciale del pretore nelle contestazioni commerciali sorte in tempo di mercato o di fiera e nelle difficoltà, che insorgano nell'atto di esecuzione forzata, e che non ammettano dilazione (§ 1326 e 1516).

CAPO III.

Del procedimento avanti i conciliatori.

1478. **Istruzione della causa.** — Richiamiamo per la competenza dei conciliatori quanto si è precedentemente esposto e segnatamente la competenza speciale, che loro può spettare nelle controversie commerciali in tempo di fiera o mercato e nelle difficoltà insorte nella esecuzione forzata, che non ammettano dilazione (§ 1384 e 1326).

La poca entità della causa ha persuaso il legislatore a un procedimento speditissimo e senza formalità; inoltre le contestazioni riguardando di solito le classi operaie, si è permesso che le funzioni del conciliatore si compiano anche nei giorni festivi. Le parti possono comparire spontaneamente: se no il convenuto vi è citato con biglietto (form. 333.ª): le domande e le difese sono proposte verbalmente o per iscritto in bollo da cent. 10; chi vuole porre in causa il garante deve farlo nel termine per comparire, o in quello che il conciliatore gli accordi; altrimenti l'istanza in garanzia è separata dalla causa principale.

Nel giorno stabilito per la comparizione l'attore presenta i documenti su cui fonda la domanda: se il convenuto ne fa richiesta, il conciliatore può accordargli un termine per la risposta o per la presentazione di documenti: esamina i documenti, e sente le parti nelle loro osservazioni: agli interrogatori diretti da una parte all'altra si risponde immediatamente, sempre che il conciliatore li riconosca ammissibili: quando sia deferito il giuramento, il conciliatore ne precisa la formola, e ne fa risultare la prestazione con processo verbale sottoscritto da lui, dal giurante e dal cancelliere: se occorra di esaminare testimoni, stabilisce l'udienza per l'esame.

I testimoni sono sentiti separatamente, previo giuramento, ancorchè allegati a sospetto; salvo a tenere conto dei motivi di sospetto nell'apprezzarne le deposizioni: se sono necessari, e per impedimento legittimo non siano intervenuti all' udienza, il conciliatore ne può differire l'esame per pochi giorni: quando poi stimi conveniente di sentire altri testimoni, fare una verificazione e ordinare una perizia, dà le occorrenti disposizioni con ordinanza, stabilendo il giorno e l' ora in cui si dovrà eseguire l' atto ordinato: nello stesso modo nomina un altro perito, se una delle parti alleghi a sospetto il primo per motivi fondati.

Non si fa alcun atto o processo verbale dell'istruzione, eccettuati i casi suaccennati, e quello in cui sia impugnato come falso un documento: in quest'ultimo caso il conciliatore, sottoscritto il documento

impugnato, lo trasmette al procuratore del re presso il tribunale civile, e rimette le parti a udienza fissa avanti il tribunale stesso, perchè si provveda sull'incidente di falso (art. 448 al 455 c. p. c. e form. 374.ª e 375.ª).

1479. Incompetenza. — L'azione d'incompetenza proposta da una delle parti non sospende il corso del giudizio, se il conciliatore non la creda fondata: in questo caso egli deve spiegare i motivi del suo avviso con semplice atto, e trasmetterne copia al pretore il quale pronuncia sull'incidente. La sentenza definitiva del conciliatore non può eseguirsi, finchè il pretore non abbia pronunciato sull'incidente, e se il pretore dichiari l'incompetenza, il giudizio davanti il conciliatore si ha come non avvenuto. Le parti possono fare pervenire al pretore le loro memorie e i documenti (form. 376.ª e 377.ª). La sentenza del pretore è spedita di ufficio per copia al conciliatore.

Se il conciliatore crede fondata l'eccezione di incompetenza, o senza eccezione di parte si reputa incompetente per materia o valore, esprime con semplice atto i motivi del suo avviso, e ne trasmette copia al pretore (form. 378.ª). Il corso del giudizio resta sospeso finchè il pretore non abbia pronunciato sull'incidente (art. 456 al 459 c. p. c.).

1480. Quando l'incidente sull'incompetenza elevato dalle parti non sia stato sottoposto al pretore, o il conciliatore non l'abbia elevato d'ufficio trattandosi di incompetenza per materia o valore, le parti possono appellare dalla sentenza, ma l'appello non ha effetto sospensivo. La parte, che intende proporre l'appello, ne fa dichiarazione al cancelliere del conciliatore, nel termine di giorni tre dalla notificazione della sentenza: il cancelliere scrive la dichiarazione, e ne consegna copia, da notificarsi all'altra parte nel termine di giorni tre successivi, il tutto sotto pena di nullità: poi trasmette immediatamente copia della dichiarazione di appello e della sentenza al pretore: le parti possono fare pervenire al pretore memorie e documenti come al § prec. (art. 459 c. p. c. e form. 379.ª).

1481. Sentenze e loro esecuzione. — La sentenza definitiva del conciliatore deve contenere l'indicazione del nome, cognome, domicilio o residenza delle parti, le domande e le eccezioni, le circostanze influenti, il dispositivo (form. 380.ª): è spedita dal cancelliere con le forme esecutive stabilite per le altre sentenze: non può essere impugnata nè mediante appello, nè con ricorso in cassazione, fuorchè nel caso di cui al § preced. Pronunciata nei giudizi in contraddittorio è esecutiva due giorni dopo la notificazione: ma l'esecuzione è sospesa se persona solvente promette di pagare tra giorni sei la somma e le spese del giudizio. La cauzione è ricevuta con processo verbale dal cancelliere, ed è esecutiva scaduto il detto termine, senza necessità di notificazione o di precetto, e non può in verun caso sospendersi la esecuzione.

Per tutto ciò, che non è regolato da questo capo, il procedimento avanti i conciliatori, si uniforma al procedimento avanti i pretori (§ 1468 e seg.) in quanto sia applicabile: l'istanza però non proseguita è perenta al compiersi di mesi sei dall'ultimo atto, o di tre se la causa è commerciale.

Il conciliatore nell'esercizio delle sue funzioni non può infliggere pena maggiore dell'ammenda di L. 5 (art. 460 al 464 c. p. c., 172 al 181 reg. giud., 877 cod. comm.).

TITOLO V.

Dei mezzi e dei termini per impugnare le sentenze.

1482. I mezzi per impugnare le sentenze sono ordinari e straordinari: ordinari sono l'opposizione e l'appellazione; straordinari la rivocazione, l'opposizione del terzo e il ricorso per cassazione. L'accettazione espressa o tacita della sentenza importa rinuncia al diritto di impugnarla (art. 465 c. p. c.): non implica accettazione la esecuzione in seguito a precetto.

1483. I termini sono perentori; decorrono simultaneamente tanto per l'opposizione, quanto per l'appellazione; la decadenza ha luogo di diritto, e deve pronunciarsi anche d'ufficio: decorrono dalla notificazione della sentenza, salvo disposizioni speciali di legge (§ 1475): rimangono invece sospesi per la morte della parte soccombente, nè riprendono il loro corso, che dopo la notificazione della sentenza fatta agli eredi personalmente. La notificazione entro l'anno dalla morte della parte può farsi collettivamente agli eredi, senza designazione di nomi o di qualità, all'ultimo domicilio o residenza che aveva il defunto. Se il termine, che rimane a decorrere dopo la detta notificazione, sia minore della metà del termine intiero, è prorogato sino a questa metà (art. 466 al 468 c. p. c.).

1484. Quando le parti, che hanno interesse a opporsi alla domanda di riforma o annullamento di una sentenza, sono più, la domanda va proposta contro tutte; se è proposta contro alcune soltanto, il giudizio si deve integrare con l'intervento delle altre, salvo che, trattandosi di cosa divisibile, quegli, che propone la domanda, dichiari di accettare la sentenza riguardo a queste. L'integrazione può avere luogo anche dopo la scadenza del termine per proporre la domanda di riforma o di annullamento: questa domanda, proposta da una delle parti interessate a impugnare la sentenza, giova anche alle altre per i capi nei quali hanno interesse comune, purchè intervengano nel giudizio, e facciano adesione nei modi e termini stabiliti ai §§ 1489, 1493.

La riforma o l'annullamento di una sentenza giova a quelli che l'hanno domandata, e a coloro: 1.° che hanno un interesse dipendente essenzialmente da quello della persona, che ottenne la riforma o l'annullamento; 2.° che in una controversia su di cosa indivisibile sono stati attori o convenuti con la persona, che ottenne la riforma o l'annullamento; 3.° che con la sentenza riformata o annullata sono stati condannati in solido con la persona, che ottenne la riforma o l'annullamento. Essi però non possono valersi della riforma o dell'annullamento nei casi di cui al n. 2 e 3, se l'una o l'altro sia stato pronunciato per motivi esclusivamente propri della persona, che ha proposto la domanda.

Quando la causa sia rinviata avanti l'autorità giudiziaria, che pronunciò la sentenza impugnata, sta ferma la rappresentanza dei procuratori già costituiti, salvo che la citazione debba essere rinnovata (§ 1452); sta pur ferma l'elezione del domicilio, o la dichiarazione del domicilio o della residenza fatta per le notificazioni. Se il giudizio deve

proseguire in via sommaria, la sentenza di rinvio stabilisce l'udienza in cui le parti compariranno avanti l' autorità giudiziaria inferiore (art. 469 al 472 c. p. c.).

1485. Non è necessario alcuno dei mezzi di cui al § 1482 per fare emendare nelle sentenze omissioni o errori, che non ne producano la nullità (§ 1457), nè per aggiungere alcuna delle conclusioni che, presa dalle parti, non sia stata riferita, ma risulti dai motivi che con il dispositivo vi si è provveduto, nè per correggere, anche nella parte dispositiva, un errore di calcolo. Queste correzioni, se le parti s'accordano, sono proposte con ricorso sottoscritto da esse o dai loro procuratori, e ordinate dall'autorità giudiziaria con decreto, il cui originale si conserva nei registri della cancelleria (form. 381.ª): nelle cause avanti i conciliatori e in quelle avanti pretori di valore non superiore alle lire 100, possono proporsi oralmente, e l'autorità giudiziaria ne fa risultare con verbale sottoscritto anche dalle parti.

In caso di dissenso le correzioni sono proposte con comparsa nei procedimenti formali avanti i tribunali e le corti d'appello, che provvedono nel modo stabilito per gli incidenti, e con citazione in via sommaria nei procedimenti sommari avanti i tribunali e in quelli avanti i pretori e i conciliatori (form. 382.ª e 383.ª). In ogni caso vanno fatte in margine o in fine della sentenza originale, con indicazione del decreto o della sentenza, che le abbia ordinate (art. 473 c. p. c. e 271 reg. giud.).

1486. Opposizione. — Il convenuto non citato in persona propria può fare opposizione alle sentenze pronunciate in sua contumacia, tanto in primo grado, quanto in appello: l'opposizione non è ammessa se la citazione sia stata rinnovata (§ 1464): e neppure nei giudizi di esecuzione e in altri speciali (§ 1573 e 1600). Le sentenze contumaciali non sono esecutive durante il termine per l' opposizione, salvo sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria (art. 474, 475 e 574 c. p. c.).

1487. L'opposizione deve farsi entro il termine stabilito dalla legge per comparire in giudizio (§ 1416), che decorre dalla notificazione della sentenza contumaciale, e si calcola in ragione della distanza tra il luogo della notificazione e la sede dell'autorità giudiziaria, che pronunciò la sentenza: può essere fatta anche scaduto il termine suddetto, sino al primo atto di esecuzione della sentenza contumaciale, se questa non sia stata notificata al convenuto in persona propria. Quando sia fatta nell' atto della esecuzione, è menzionata nel processo verbale: quindi è proposta nel termine di giorni dieci, se la sentenza è stata pronunciata da un tribunale civile, o da una corte d'appello, e di giorni cinque se è stata pronunciata da un pretore o da un conciliatore. Se il contumace non è presente al primo atto di esecuzione, basta che l' opposizione si faccia nel detto termine di dieci o di cinque giorni, perchè rimanga impedita l'esecuzione della sentenza, salvo che sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria (art. 476 e 477 c. p. c.).

1488. L'opposizione è proposta con atto di citazione, che deve contenerne i motivi. può essere notificata alla residenza dichiarata, o al domicilio eletto o dichiarato dall' attore: avanti i tribunali civili e le corti d'appello può anche notificarsi al procuratore dell'attore. Se si tratti di cause nelle quali è stabilita la citazione per biglietto, basta

s' indichi nel medesimo la sentenza impugnata (art. 478 c. p. c. e form. 384.ª e 385.ª).

1489. Adesione. — L'adesione di cui al § 1484 si fa con comparsa, nel termine stabilito per rispondere all'atto di opposizione nei casi di procedimento formale (form. 386.ª), e alla prima udienza nei casi di procedimento sommario: davanti i conciliatori si fa verbalmente; davanti i pretori verbalmente o per iscritto (art. 479 c. p. c.).

1490. Quando l'opponente non comparisca nel termine stabilito, l'autorità giudiziaria, sull'istanza dell'altra parte regolarmente comparsa, rigetta l'opposizione (art. 480 c. p. c.).

1491. Dell'appellazione. — È ammessa contro tutte le sentenze pronunciate in prima istanza, salvo che la legge le dichiari inappellabili. Le sentenze dei conciliatori non sono appellabili che per la competenza (§ 1479). L' appello dalle sentenze contumaciali importa rinuncia al diritto di fare opposizione.

L'esecuzione delle sentenze non dichiarate esecutive provvisoriamente è sospesa durante il termine per appellare e durante il giudizio di appello. Quando l'esecuzione provvisoria domandata in primo giudizio non sia stata pronunciata, può domandarsi in via incidentale nel giudizio di appello: quando invece sia stata ordinata fuori dei casi dalla legge indicati, l'appellante può chiedere inibitorie all'autorità giudiziaria di appello, in via incidentale, o in via sommaria, secondo che già sia o no pendente il giudizio d'appello (form. 387.ª e 388.ª).

Lo stesso ha luogo se durante il termine per appellare, o non ostante l'appello, siano dati provvedimenti esecutivi per sentenza di cui non sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria (art. 481 al 484 c. p. c.).

1492. Il termine per appellare, salvo i casi in cui la legge abbia stabilito diversamente (§§ 1534, 1547, 1557, 1572 e 1573), è: 1.° di giorni 30 per le sentenze dei pretori e dei tribunali in materia commerciale; 2.° di giorni 60 per le sentenze dei tribunali in materia civile. Scaduto il termine per l' appello principale, l' appellato può proporre l'appello incidentale da qualunque capo della sentenza. L'appello interposto avanti giudice incompetente non solo sospende, ma, secondo la più recente giurisprudenza interrompe il termine per appellare, di modo che dal giorno della notificazione della sentenza, che dichiara la incompetenza, decorre di nuovo l'intero termine. L'appello principale è proposto con atto di citazione da notificarsi, come la sentenza, alla residenza dichiarata o al domicilio dichiarato o eletto, e, in mancanza di dichiarazione o elezione, al procuratore, o, quando la parte fosse comparsa personalmente, alla porta esterna dell'autorità giudiziaria, che pronunciò la sentenza appellata. Se la notifica seguì alla residenza reale non dichiarata, l'appello sarebbe nullo, a meno che fosse stato notificato in mani proprie. Quando la sentenza contenga più capi, e alcuno soltanto è impugnato, s'intende che l'appellante abbia accettato gli altri capi; se non è fatta indicazione di capi, l' appello s' intende proposto contro tutti. Per il procedimento si seguirà il formale o il sommario, secondo che sommario o formale fu il procedimento del primo giudizio (art. 485 e 886 c. p. c. e form. 389.ª).

1493. L' appello incidentale è proposto con comparsa nella prima risposta anteriore all' iscrizione della causa a ruolo, nei procedimenti formali o anche nelle successive, purchè precedenti alla com-

parsa di replica dell'appellante: nelle conclusioni prese alla prima udienza in cui si tratta la causa, nei procedimenti sommari: non è efficace se l'appello principale sia rigettato per essere stato proposto fuori termine; negli altri casi il rigetto dell'appello principale, o la rinuncia al medesimo non pregiudica l'appello incidentale. L'adesione (§ 1484) si fa per comparsa, nel termine stabilito per rispondere all'atto di appello, o alla prima udienza in cui è trattata la causa, secondo la natura del procedimento (art. 487 c. p. c. e form. 390.ª e 391.ª).

1494. L'appellante a rito formale, entro il termine della citazione, depositerà nella cancelleria la sentenza appellata, il mandato e gli atti e documenti di primo giudizio: qualora l'appellante non eseguisca nel predetto termine il deposito di tutti questi atti, l'autorità giudiziaria, sulla domanda dell'appellato, *il quale sia comparso nel termine della citazione,* rigetta l'appello senza scendere all'esame del merito: l'appellante può eseguire il deposito anche dopo il predetto termine, purchè lo faccia prima che la parte appellata abbia proposta l'istanza per la diserzione d'appello. Lo stesso ha luogo quando l'appellante non sia comparso all'udienza stabilita nella citazione in via sommaria, o, comparendo, non abbia presentati i documenti sopra indicati, e ciò, fu giudicato, anche quando la causa dovesse rinviarsi. È controverso se rigettato l'appello senza esame se ne possa proporre un altro, quando non sia decorso il termine utile a appellare. Quando l'appello sia proposto dalla parte a cui l'altra abbia fatto notificare la sentenza, basta il deposito della copia notificata, anche se in carta libera, per essere il notificante ammesso al gratuito patrocinio.

Nel giudizio di appello non si possono proporre domande nuove; se proposte devono rigettarsi anche d'ufficio: possono però domandarsi gl'interessi, i frutti, gli accessori scaduti dopo la sentenza di prima istanza, e il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa: come pure può proporsi la compensazione e ogni altra eccezione alla domanda principale: possono parimenti dedursi nuove prove. L'intervento in causa non è ammesso se non di coloro che hanno diritto a formare opposizione di terzo, o quando sia ordinato d'ufficio dalla autorità giudiziaria.

Se l'autorità giudiziaria confermi una sentenza interlocutoria o incidentale, o, riformandola, non decida definitivamente il merito della causa, questa si deve rinviare, per il corso ulteriore, all'autorità giudiziaria di primo grado: se nel riformare una sentenza definitiva ordini ulteriori atti d'istruzione, può ritenere la causa o rinviarla ai primi giudici: quando però in prima istanza siasi pronunciato soltanto sulla competenza, anche in appello si pronuncia solo su questa: quando in prima istanza siasi pronunciato anche sul merito, non si può conoscerne in appello, se sia dichiarata l'incompetenza dei primi giudici (art. 488 al 493 c. p. c.).

1495. Rivocazione. — La sentenza pronunciata in *contraddittorio* dalle autorità giudiziarie *in grado d'appello* può essere rivocata sull'istanza della parte: 1.° se sia stato l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra; 2.° se siasi giudicato sopra documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza, o che la parte soccombente ignorasse essere stati riconosciuti o dichiarati falsi prima

della sentenza stessa; 3.° se dopo la sentenza siasi ricuperato un documento decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima per fatto della parte contraria; 4.° se la sentenza sia l' effetto di un errore di fatto, che risulti dagli atti e documenti della causa: vi è questo errore quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero quando sia supposta la inesistenza d'un fatto, la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso, quando il fatto non sia un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato; 4.° se la sentenza sia contraria ad altra sentenza precedente passata in giudicato, pronunciata tra le stesse parti, sul medesimo oggetto, purchè non abbia pronunciato anche sull'eccezione di cosa giudicata.

Possono anche essere rivocate sulla domanda della parte, scaduti i termini stabiliti per l'opposizione o per l'appello, nei casi indicati ai primi tre num.: *a*) le sentenze contumaciali pronunciate in seconda istanza; *b*) le sentenze pronunciate in prima istanza, tanto in contraddittorio quanto in contumacia, comprese quelle dei conciliatori: queste possono essere rivocate anche nel caso di cui al n.° 5. Se la sentenza ha più capi, non si ammette la rivocazione che per quei capi, per cui sussista uno dei motivi suindicati, e per gli altri, che ne siano dipendenti.

La rivocazione non è ammessa contro le sentenze pronunciate in giudizio di rivocazione: contro le sentenze pronunciate nelle cause per rivocazione di sentenze di seconda istanza, è ammesso il ricorso in cassazione: contro le sentenze pronunciate nelle cause per rivocazione di cui alla lettera *a* è ammesso l'appello, salvo la sentenza sia di un conciliatore (art. 494 al 496 e 509 c. p. c.).

1496. **Termine.** — Il termine per proporre la rivocazione è quello stabilito per appellare (§ 1492); e decorre, se il titolo a cui si appoggia la domanda di rivocazione sia uno di quelli indicati ai numeri 1, 2, 3, dal giorno in cui la falsità, riconosciuta o dichiarata prima della sentenza, sia stata scoperta da chi propone la rivocazione, oppure dal giorno in cui essa sia stata riconosciuta o dichiarata, o il dolo scoperto, o il documento ricuperato, purchè in questi casi vi sia prova scritta, da cui risulti il giorno della scoperta o della ricuperazione (art. 497 c. p. c.).

1497. La rivocazione si propone davanti l'autorità, che ha pronunciato la sentenza impugnata con atto di citazione, che ne contiene i motivi (form. 392.ª): possono pronunciare gli stessi giudici: è necessario il deposito di una somma di L. 5 se la sentenza impugnata è di conciliatore; di L. 25 se di pretore; di L. 50 se di tribunale civile e correzionale; di L. 100 se di corte d'appello: il deposito è provato con la produzione della quitanza del ricevitore fra i documenti di causa, altrimenti la domanda di rivocazione è senz'altro rigettata.

Quando con un solo atto siano impugnate più sentenze pronunciate nello stesso giudizio, basta un solo deposito; così con un solo deposito possono più persone, aventi lo stesso interesse, proporre la rivocazione, purchè con un solo atto: sono dispensate dal deposito le amministrazioni dello Stato, e le persone ammesse al beneficio dei poveri per proporre la rivocazione: queste ultime, nell'atto in cui pro-

pongono la domanda, devono indicare il decreto, che le ammette a questo benefizio.

Se la domanda è proposta nei giorni 180 dalla notificazione della sentenza, deve notificarsi come essa (§ 1459): se proposta oltre questo termine va notificata con le norme proprie della citazione (§ 1413 e seg.). L'adesione alla rivocazione è proposta nel modo e termine stabilito per l' adesione all' opposizione (§ 1489, art. 498 al 502 c. p. c.).

1498. La domanda per rivocazione non impedisce l'esecuzione della sentenza impugnata: l'autorità giudiziaria può tuttavia per motivi gravi dichiarare sospesa l'esecuzione: come può sospendere il corso della causa quando la sentenza impugnata sia stata prodotta in altra causa. La sentenza, che rigetta la rivocazione, condanna l'attore nelle spese e nell' ammenda o multa corrispondente al deposito eseguito (§ prec.) e al risarcimento dei danni eventuali; la sentenza invece che ammette la rivocazione ordina la restituzione delle somme depositate, e rimette le parti nello stato in cui erano prima della pronunciazione della sentenza rivocata.

Se lo stato della controversia lo permette, si giudica con una sola sentenza sull'ammissione della rivocazione e sul merito della controversia, e in questo caso la restituzione di ciò, che siasi conseguito con la sentenza rivocata è regolata dalla nuova sentenza (art. 503 al 509 c. p. c.).

1499. Opposizione del terzo. — Un terzo può fare opposizione a sentenza pronunciata tra altre persone, quando pregiudichi i suoi diritti. Questa opposizione si propone mediante citazione avanti la stessa autorità giudiziaria, che ha pronunciato la sentenza impugnata (form. 393.[a]); è notificata con le regole della domanda di rivocazione (§ 1497); possono pronunciare gli stessi giudici: se proposta dai creditori di una delle parti, per essere la sentenza impugnata effetto di dolo o collusione a loro danno, il termine è quello stesso stabilito per appellare (§ 1492), che decorre dal giorno in cui hanno potuto scoprire il dolo o la collusione.

Non impedisce l' esecuzione della sentenza impugnata contro la parte condannata; l' esecuzione è però sospesa, quando possa derivarne pregiudizio ai diritti del terzo, salvo che l' autorità giudiziaria ordini per *motivi gravi* l' esecuzione, non ostante l' opposizione del terzo.

Se la opposizione è respinta, l'opponente è condannato nelle spese, nella ammenda o nella multa di lire 5, 25, 50 o 100 a norma del § 1498 e all'eventuale risarcimento dei danni (art. 510 al 516 c. p. c.).

1500. Cassazione. (1) — La sentenza pronunciata in grado d'ap-

---

(1) *Art. 2.* Le due sezioni temporanee di Corte di Cassazione in Roma giudicheranno dei ricorsi contro le sentenze pronunciate nei distretti giudiziari delle corti di appello di Roma, di Bologna, di Ancona, di Aquila e di Cagliari.

Art. 3. Sono deferite esclusivamente alla cognizione delle sezioni temporanee istituite in Roma dal giorno della loro attuazione, i ricorsi pendenti o che sopravenissero, relativi ai seguenti affari: 1. i conflitti di giurisdizione tra autorità giudiziarie già dipendenti da diverse corti di cassazione, tra tribunali ordinari e tribunali speciali; 2. l' azione civile contro collegi e funzionari dell' ordine giudiziario nei casi deferiti alla corte di cassazione dal codice di procedura civile, e i ricorsi per annullamento delle sentenze proferite nella stessa materia dalle corti di appello; 3. la rimessione delle cause dall'una all'altra corte per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospezione; 4. i procedimenti disciplinali

pello può essere impugnata con il ricorso per cassazione: 1.° se le forme prescritte sotto pena di nullità siano state omesse o violate nel corso del giudizio, sempre che la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente; 2.° se sia nulla a norma del § 1457; 3.° se contenga violazione o falsa applicazione della legge; 4.° se abbia pronunciato su cosa non domandata; 5.° se abbia aggiudicato più di quello che era domandato; 6.° se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda, stati dedotti per conclusione speciale, salvo che per le spese (§ 1460); 7.° se contenga disposizioni contraddittorie; 8.° se sia contraria ad altra sentenza precedente pronunciata tra le stesse parti, sul medesimo oggetto e passata in giudicato, sempre che abbia pronunciato sull'eccezione di cosa giudicata.

Non si può ricorrere per cassazione di sentenza contumaciale, se non scaduto il termine per fare opposizione: le sentenze dei conciliatori non si possono impugnare neppure con questo mezzo: è contestato se si possano impugnare le altre non soggette a appello (art. 517 c. p. c.).

1501. Il ricorso va proposto nel termine di giorni 90; di 180 per coloro che abitano fuori d'Europa: per tutti decorre dalla notificazione della sentenza, e, se si tratti di sentenza contumaciale, dalla scadenza di quello stabilito per fare opposizione. Quando nel detto termine non sia presentato ricorso per cassazione, o vi sia rinuncia al ricorso presentato, il ministero pubblico presso la corte di cassazione può denunciare d'ufficio la sentenza, se creda che debba essere annullata nell'interesse della legge: in questo caso le parti non possono giovarsi dell'annullamento.

Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza, salvo i casi eccettuati dalla legge: deve essere preceduto dal deposito della somma di L. 150, se la sentenza impugnata sia di corte d'appello, di L. 75 se di tribunale civile, di L. 25 se di pretore. Non è luogo a deposito: 1.° per i ricorsi nell'interesse dello Stato; 2.° per i ricorsi nell'interesse di persone ammesse al beneficio dei poveri per domandare la cassazione; 3.° negli altri casi eccettuati dalla legge. Quando con un solo atto si impugnino più sentenze pronunciate nello stesso giudizio, o quando più persone aventi lo stesso interesse propongano ricorso mediante un solo atto, basta un solo deposito (art. 518 al 521 c. p. c.).

1502. Il ricorso è diretto alla corte, va sottoscritto da un avvocato ammesso a patrocinare davanti la medesima, munito di mandato speciale per quest'oggetto dalla parte ricorrente, e deve contenere: 1.° l'indicazione del nome, cognome, residenza o domicilio della parte ricorrente e di quella contro cui si ricorre; 2.° l'esposizione sommaria dei fatti; 3.° la data della sentenza impugnata e della notificazione, o la menzione che non fu notificata; 4.° i motivi per i quali

---

attribuiti alla corte di cassazione dalla legge sull'ordinamento giudiziale; 5. i ricorsi contro le sentenze pronunciate fra i privati e l'amministrazione dello Stato, che siano impugnate per violazione o falsa applicazione; *a*) delle leggi sulle imposte o tasse dello Stato dirette od indirette; *b*) delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali ecclesiastici e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico; 6. le contravvenzioni alle leggi riguardanti le materie indicate nel numero precedente; 7. i ricorsi in materia di elezioni politiche e amministrative (Legge 12 Dic. 1875 n. 2837).

si chiede la cassazione e l'indicazione degli articoli di legge su cui si fondano. Vanno annessi al ricorso: il mandato per l'avvocato che l'ha sottoscritto; il certificato di deposito, o il decreto di ammissione al beneficio dei poveri; la copia della sentenza impugnata, autenticata dal cancelliere; gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato; l'elenco delle carte, che si presentano dalla parte ricorrente (form. 394.ª). La sottoscrizione dell'avvocato importa elezione di domicilio presso di lui, quando abbia residenza nel comune in cui ha sede la corte di cassazione: se non ha residenza in detto comune, si deve nel ricorso eleggere domicilio nel comune medesimo con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui è fatta l'elezione: in mancanza tutte le notificazioni sono fatte alla cancelleria della corte.

Il ricorso con il certificato del deposito, o con il decreto di ammissione al beneficio dei poveri è notificato all'altra parte nella forma delle citazioni nel termine stabilito per ricorrere con atto scritto e sottoscritto dall'usciere sull'originale e sulla copia: la corte può autorizzare la notificazione per pubblici proclami (§ 1415). La notificazione importa l'offerta di comunicazione delle carte descritte nell'elenco: può essere nulla per le stesse cause per le quali è nulla la citazione: se la nullità riguardi la notificazione è applicabile quanto si è detto al § 1430 (art. 522 al 525 c. p. c.).

1503. Il ricorso con i documenti annessi e l'atto originale di notificazione è presentato alla cancelleria della corte nel termine di giorni 30 successivi alla notificazione, e nelle ore in cui a norma dei regolamenti deve stare aperta: ogni consegna fatta fuori della cancelleria non è efficace: il termine utile per la consegna si intende scaduto nel momento in cui si chiude la cancelleria della corte nell'ultimo giorno del termine, ancorchè festivo: il cancelliere, ricevuto il ricorso, ne fa annotazione nei registri, e, se richiesto, ne rilascia dichiarazione. Quando le persone, cui fu notificato il ricorso, siano più, il termine decorre soltanto dal giorno in cui fu eseguita l'ultima notificazione (art. 526 e 527 c. p. c.).

1504. Il ricorso è dichiarato non ammissibile: 1.° se non è stato notificato o presentato nei termini e forme stabilite; 2.° se non sono stati uniti il mandato, il certificato di deposito o il decreto di ammissione al beneficio dei poveri, la copia autentica della sentenza impugnata, e gli altri documenti necessari: la dichiarazione di inammissibilità è fatta, previe conclusioni del ministero pubblico, con provvedimento motivato, con il quale il ricorrente è condannato alla perdita della somma depositata, e ciò senza che abbia avuto luogo discussione in contraddittorio.

La parte, il cui ricorso fu dichiarato inammissibile, non può riproporlo. Chi voglia unire le sue istanze a quelle del ricorrente (§ 1484), deve far notificare e presentare ricorso di adesione nei modi e nelle forme sopra stabilite (form. 395.ª). La notificazione di questo ricorso deve farsi all'avvocato del ricorrente e alle parti contrarie nel termine stabilito per la presentazione alla cancelleria del ricorso principale: e il ricorso stesso deve essere presentato alla cancelleria nel termine di giorni venti dalla notificazione (art. 528 al 529 c. p. c. e 292 reg. giud.).

1505. Il cancelliere dà comunicazione dei documenti e carte annessi al ricorso all'avvocato ammesso a patrocinare avanti la corte,

che si presenti a nome della parte cui il ricorso fu notificato, munito di mandato speciale: per farne l'ispezione nella cancelleria basta la presentazione della copia del ricorso stata notificata.

La parte, cui fu notificato il ricorso, può fare notificare un controricorso nel termine di giorni 30 dalla scadenza di quello fissato per la notificazione del ricorso, e deve presentarlo alla cancelleria nei 5 giorni dalla notificazione: se sianvi annessi documenti, il controricorso deve averne l'elenco in fine (form. 396.ª). Sono applicabili al controricorso le disposizioni di cui al § 1502 e seg.: la sua notificazione sana le nullità di forma della notificazione del ricorso. Con la presentazione del controricorso si devono restituire alla cancelleria i documenti e le carte prese in comunicazione. Nei casi d'urgenza il presidente può abbreviare i termini: quando esso abbia stabilito un termine minore di giorni 20 per la presentazione del ricorso principale, nell'eguale termine va fatta la presentazione del ricorso di adesione.

Nei dieci giorni successivi alla presentazione del controricorso, l'avvocato del ricorrente può prendere comunicazione dei documenti e carte annessi, dei quali deve fare la restituzione entro eguale termine. Scaduti i termini il cancelliere presenta il ricorso, il controricorso, le carte e i documenti al primo presidente, il quale nomina un relatore.

Quando non sia stato presentato controricorso nel termine stabilito, il cancelliere, sull'istanza del ricorrente, rilascia certificato della non fatta presentazione, con annotazione da lui sottoscritta in fine del ricorso, e procede nel modo suindicato (art. 530 al 535 c. p. c.).

1506. La discussione all'udienza ha luogo secondo l'ordine del registro: però le cause urgenti sono chiamate secondo l' ordine d' iscrizione sul ruolo d' urgenza: anche tra le cause inscritte sul ruolo d'urgenza il presidente può dare la priorità a quella che non ammetta dilazione.

Dieci giorni almeno prima dell'udienza stabilita per la discussione, il cancelliere ne dà avviso per mezzo d'usciere agli avvocati delle parti.

Nell'udienza stabilita, il relatore fa la relazione della causa: dopo la relazione parlano gli avvocati e dopo di essi il ministero pubblico (art. 536 al 538 c. p. c.).

1507. La sentenza deve contenere: 1.° l'indicazione del nome, cognome, residenza o domicilio delle parti e degli avvocati da cui sono rappresentate; 2.° l'oggetto della domanda; 3.° la menzione che il ministero pubblico ha conchiuso per la cassazione o per il rigetto; 4.° i motivi, i quali nel caso di cassazione devono indicare l' articolo di legge violato o falsamente applicato; 5.° il dispositivo; 6.° l' indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunciata; 7.° le sottoscrizioni di tutti i giudici, che l'hanno pronunciata e del cancelliere.

Se la corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente nelle spese e nella perdita del deposito, e riserva alla parte contraria le ragioni per il risarcimento dei danni: se lo accoglie e cassa la sentenza, ordina la restituzione del deposito, e pronuncia sulle spese del giudizio.

La cassazione della sentenza importa annullamento delle sentenze e atti posteriori, cui la sentenza cassata abbia servito di base: se la sentenza sia cassata in alcuno dei capi, restano fermi gli altri, salvo siano dipendenti dal capo in cui la sentenza fu cassata: quando sia cassata per violazione delle norme di competenza, la corte statuisce

su questa, e rimanda la causa all'autorità competente: se sia cassata per altri motivi, rimanda la causa ad altra autorità giudiziaria uguale in grado a quella, che pronunciò la sentenza cassata, e che sia più vicina alla medesima: il rinvio non è ordinato: 1.° quando cassi perchè l'autorità giudiziaria non poteva pronunciare; 2.° negli altri casi determinati dalla legge.

La sentenza è pubblicata dal cancelliere non più tardi della prima udienza successiva al giorno in cui fu sottoscritta, ed è per cura di una delle parti notificata all'altra: quando ordini il rinvio ad altra autorità giudiziaria, la causa vi è portata a istanza d'una delle parti con citazione in via sommaria: la corte di rinvio rimane investita della cognizione di tutta la causa fino a completa decisione (art. 540 al 546 c. p. c.).

1508. Se dopo la cassazione di una prima sentenza, la seconda sia impugnata per gli stessi motivi, la corte pronuncia a sezioni riunite: se la seconda sentenza sia cassata per gli stessi motivi per i quali fu cassata la prima, l'autorità giudiziaria, cui è rinviata la causa, deve conformarsi alla decisione della corte di cassazione sul punto di diritto, sul quale essa ha pronunciato.

Il cancelliere della corte trasmette copia della sentenza di cassazione all'autorità giudiziaria, che pronunciò la sentenza cassata, per essere scritta nei suoi registri.

Le sentenze della corte di cassazione non sono soggette nè a opposizione, nè a rivocazione (art. 547 al 549 c. p. c.).

1509. La rinuncia al ricorso per cassazione deve farsi con ricorso sottoscritto da un avvocato ammesso a patrocinare davanti la corte, munito di mandato speciale per questo oggetto: questo ricorso può essere presentato in qualunque tempo, purchè prima delle conclusioni del ministero pubblico (form. 397.ª), e va notificato all'avvocato della parte contraria, o alla parte stessa, se questa non abbia presentato controricorso: il cancelliere dà avviso della ammissione della rinuncia agli avvocati delle parti. Quando la parte contraria abbia presentato controricorso, il rinunciante deve rimborsarle le spese fatte e risarcirle i danni sofferti, salvo che la rinuncia sia stata effetto di transazione tra le parti.

Se una delle parti si trovi nella necessità di avere in comunicazione le carte o i documenti presentati, e siano trascorsi i termini durante i quali devono rimanere nella cancelleria per la comunicazione alla parte contraria, il presidente può autorizzare la comunicazione chiesta, stabilendo un termine per la restituzione: se la restituzione non è fatta nel termine stabilito, la parte che li ritirò può essere condannata in una multa estensibile a L. 500 (art. 550 al 552 c. p. c.).

LIBRO SECONDO.

DELLA ESECUZIONE FORZATA DELLE SENTENZE, DELLE ORDINANZE E DEGLI ATTI RICEVUTI DA UN UFFICIALE PUBBLICO

TITOLO PRIMO.

Regole generali per l'esecuzione forzata.

1510. L'esecuzione forzata non può avere luogo che in forza di un titolo esecutivo: sono tali: 1.° le sentenze; quelle pronunciate dalla corte di cassazione lo sono per il pagamento delle spese e indennità liquidate in esse, oltre le spese delle sentenze medesime e loro notificazione; 2.° le ordinanze e gli atti, ai quali sia dalla legge attribuito il carattere esecutivo; 3.° gli atti contrattuali ricevuti da notaro o da altro ufficiale pubblico autorizzato a riceverli; 4.° le cambiali (§ 1081). L'esecuzione, salvo i casi diversamente stabiliti, come per le cambiali (ivi), non può avere luogo che sulla copia del titolo spedita in forma esecutiva. La copia da notificarsi al debitore, se si tratti di atti contrattuali, può essere fatta dall'usciere: e in questo caso andrebbe stesa tutta su fogli bollati da L. 2.40.

Le copie in forma esecutiva devono essere intitolate in nome del re e terminare con la formola seguente: *Comandiamo a tutti gli uscieri, che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione la presente, al ministero pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando ne siano legalmente richiesti.*

L'atto contrattuale spedito nella detta forma deve essere legalizzato dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione fu ricevuto, se l'esecuzione debba farsi in altra giurisdizione (art. 553 al 556 c. p. c.).

1511. Le copie in forma esecutiva possono spedirsi soltanto alla parte, a cui favore fu pronunciata la sentenza o l'ordinanza, o fu stipulata l'obbligazione: in fine dell'originale o della copia si fa menzione della parte, cui è spedita. Non possono spedirsi nuove copie in forma esecutiva alla stessa parte, senza autorizzazione data, quanto agli atti giudiziali, dal conciliatore, dal pretore, dal presidente del tribunale o dalla corte da cui emanarono, e quanto agli atti contrattuali, dal presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione furono ricevuti, in contraddittorio o in contumacia delle parti regolarmente citate e da rimanere annessa all'originale. Nella nuova copia si fa menzione dell'autorizzazione. Il cancelliere, notaio, o altro ufficiale pubblico, che contravvenga a queste disposizioni, incorre in multa estensibile a L. 300, salvo le pene più gravi cui il fatto dia luogo.

Le sentenze dei tribunali stranieri, e gli atti autentici ricevuti fuori del regno non sono esecutivi nel regno senza l'autorizzazione

data dalla corte d'appello dopo giudizio di delibazione (art. 557 al 559 c. p. c.).

1512. I titoli esecutivi contro il defunto sono esecutivi contro gli eredi, ma non si può procedere alla esecuzione, se non 5 giorni dopo loro notificati. Le sentenze soggette a opposizione o appello, che ordinano la rivocazione di un sequestro, la cancellazione di un'iscrizione ipotecaria, un pagamento, o altra cosa da farsi da un terzo o a suo carico, non sono esecutive per parte del terzo o contro di esso, se non si provi che non vi è opposizione, nè appello, quantunque tra le parti litiganti siano state dichiarate esecutive provvisoriamente. La prova risulta dall' originale o dalla copia autentica dell' atto di notificazione della sentenza e da certificato del cancelliere da rilasciarsi dopo la scadenza dei termini stabiliti per l' opposizione o l' appello (art. 560 e 561 c. p. c.).

1513. L'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione al debitore del titolo esecutivo e del precetto nei modi stabiliti per la citazione (§ 1413 e seg.). Il precetto deve contenere: 1.° l'intimazione al debitore, secondo le norme di legge (§§ 1518 e 1535); 2.° l'elezione di domicilio per parte dell'istante, con indicazione della persona presso la quale è eletto nel comune in cui deve procedersi, o in quello in cui ha sede la pretura nella cui giurisdizione si trova quel comune, se trattisi di esecuzione sopra beni mobili, o di consegna di beni mobili, o di rilascio di beni immobili, o di arresto personale; nella città in cui siede il tribunale competente, se trattisi di esecuzione sopra beni immobili: se l' istante abbia domicilio o residenza in uno dei detti comuni, o nella detta città, basta l' indicazione della casa in cui ha l'uno o l'altra; 3.° la trascrizione della cambiale o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare il credito, quando si proceda in base a tale titolo (§ 1081).

Al domicilio o residenza suindicati, il debitore o altro interessato nel procedimento esecutivo può fare le notificazioni tutte; non escluse quelle di offerte reali e di appello, quantunque l' appello riguardi il merito della causa: in difetto di elezione o dichiarazione di domicilio o di residenza, e finchè esse non siano fatte, tutte le notificazioni possono farsi alla cancelleria della suddetta pretura o tribunale (art. 562 al 564 c. p. c.).

1514. Non è necessario il precetto per l'esecuzione di una sentenza, quando si proceda nei giorni 180 dalla notificazione, se la sentenza condanni a consegnare cose mobili, o a rilasciare immobili con la prefissione del termine in cui si debba eseguire la consegna o il rilascio: in questo caso l' elezione o dichiarazione di domicilio o di residenza può farsi dal creditore nell' atto con cui viene notificata la sentenza: fu ritenuto non esservi prefissione di termini quando sia ordinata la consegna o il rilascio *immediatamente*. La elezione o dichiarazione suddetta può anche farsi verbalmente dopo la pubblicazione della sentenza, quando questa pubblicazione tiene luogo di notificazione; il cancelliere ne fa risultare nel processo verbale di udienza. Il precetto diventa inefficace trascorsi 180 giorni senza che siasi proceduto agli atti di esecuzione: nel caso di opposizione, il termine decorre dalla notificazione della sentenza, che abbia posto fine all'incidente.

Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di esecu-

zione autorizzati dalla legge: se la cumulazione risulti eccessiva, il pretore, o il tribunale civile, competente per il valore, possono restringere il procedimento al mezzo di esecuzione, che sia scelto dal creditore, o, in difetto, determinato da essi e possono anche condannare il creditore al risarcimento dei danni (form. 398.ª). L'esecuzione forzata non può aver luogo per un debito incerto, o non liquido (art. 565 al 568 c. p. c.).

1515. Nel caso di morte del debitore, l'esecuzione cominciata può proseguirsi contro gli eredi senza che debba sospendersi o riassumersi: l'esecuzione, a questo effetto, s'intende cominciata riguardo ai mobili con il pignoramento, e riguardo agli immobili con la notificazione del precetto. Le notificazioni agli eredi nel corso dell' esecuzione possono farsi loro collettivamente all'ultimo domicilio del debitore, se abbiano luogo entro l'anno dalla sua morte (art. 569 c. p. c.).

1516. Le controversie sull' esecuzione delle sentenze, sia in materia civile, che commerciale, sono decise dal tribunale civile a rito sommario, o dal pretore nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione, competenti per valore, e giusta le seguenti disposizioni speciali.

Questa disposizione si applica alle controversie sull'esecuzione dei provvedimenti, che condannano al pagamento di pene pecuniarie, oppure tassano o liquidano spese di giustizia, e a quelle sull'esecuzione degli atti contrattuali spediti in forma esecutiva. Le controversie sull'esecuzione delle sentenze dei conciliatori sono decise dal pretore del mandamento in cui si fa l' esecuzione: quelle sull' esecuzione delle sentenze delle corti di cassazione per le spese non tassate, per le indennità non liquidate, e le domande per danni maggiori da liquidarsi in seguito a rigetto del ricorso o rinuncia al medesimo, sono portate davanti l'autorità giudiziaria, che pronunciò la sentenza, della quale si chiedeva la cassazione: le controversie riguardanti la restituzione di quanto si fosse conseguito in dipendenza della sentenza cassata appartengono alla cognizione dell' autorità giudiziaria, a cui sarà dalla corte di cassazione rinviata la causa, e non essendosi ordinato il rinvio, alla cognizione dell' autorità giudiziaria, che pronunciò la sentenza cassata.

Quando però nell'atto di esecuzione sorgano difficoltà, che non ammettano dilazione, il pretore del mandamento in cui si fa l'esecuzione, ancorchè la causa non sia di sua competenza, dà i provvedimenti temporanei occorrenti, e rimette le parti avanti l'autorità competente: questi provvedimenti possono anche darsi dal conciliatore del comune in cui ha luogo l'esecuzione, se ivi non risieda il pretore (form. 399.ª).

Le sentenze contumaciali pronunciate nei giudizi di esecuzione non sono soggette a opposizione, quindi non occorre la rinnovazione della citazione nei casi di cui al § 1464 (art. 570 al 574 c. p. c.).

1517. Quando il creditore, che sostiene la procedura della esecuzione trascuri di continuarla, i creditori, che presero parte all'esecuzione mobiliare e i creditori inscritti, nel caso di esecuzione immobiliare, possono chiedere, anche all'udienza, di essergli surrogati: vi è negligenza quando il creditore non adempia una formalità o un atto di procedura nei termini stabiliti: il creditore istante deve rimettere al creditore surrogato i titoli e gli atti del procedimento. Se l'ufficiale, che procede all'esecuzione, sia ingiuriato o trovi resistenza, fa

processo verbale e lo trasmette al ministero pubblico: può anche richiedere l'assistenza della forza pubblica (art. 575 e 576 c. p. c.).

TITOLO II.

Dell'esecuzione sui beni mobili.

1518. Disposizioni preliminari. — Nel precetto per l'esecuzione sui beni mobili deve farsi al debitore l'intimazione di pagare nei 5 giorni successivi l'importare del debito e l'avvertimento che non pagando nel detto termine, si procederà al pignoramento: se vi è giusto timore di danno nel ritardo, il pretore può autorizzare il pignoramento anche immediatamente dopo la notificazione del precetto, o la notificazione della sentenza: l'autorizzazione è data in fine del titolo esecutivo, e ne è fatta menzione nel verbale di pignoramento; non è soggetta a reclamo: può darsi dal conciliatore del comune in cui ha luogo la esecuzione, se non vi risiede il pretore (art. 577 e 578 c. p. c. e form. 400.ª e 401.ª).

1519. L'opposizione al precetto si propone con citazione a comparire avanti l'autorità giudiziaria competente (§ 1385): non sospende l'esecuzione o la continuazione del pignoramento, salvo che sia fatta a sentenza contumaciale (§ 1486), o che il debitore consegni all'ufficiale, che fa il pignoramento, a titolo di deposito, la somma intiera per cui si procede e l'importare delle spese. Il pignoramento è perento di diritto, se la vendita non abbia luogo nei giorni 90 successivi al pignoramento, e il creditore pignorante soggiace alle spese: non è computato nel termine il tempo decorso per le opposizioni o altre quistioni incidentali.

Per il pignoramento e la vendita dei bastimenti di mare si osservano le disposizioni del codice di commercio (art. 579 al 582 c. p. c.).

1520. Beni mobili che possono essere pignorati. — Il pignoramento può estendersi a tutti i mobili del debitore, che si trovano presso lui o presso terzi, e alle somme al medesimo dovute, salvo le eccezioni che seguono; quando però il pignoramento risulti evidentemente eccessivo, l'autorità giudiziaria può ridurlo secondo le circostanze.

Non possono assolutamente essere pignorati: 1.° il letto del debitore, del suo conjuge, suoi congiunti e affini, che con lui convivano; 2.° gli abiti, che servono all'uso quotidiano; 3.° gli utensili necessari per preparare il cibo; 4.° le armi, divise e bagagli militari degli ascritti al servizio militare di terra o di mare, o aggregati alla milizia nazionale; 5.° i mobili materialmente annessi a un immobile, e dalla legge reputati immobili (§ 214); 6.° le lettere, i registri e gli altri scritti di famiglia.

Non possono essere pignorati che in difetto di altri mobili, e soltanto per causa di alimenti, pigioni, fitti o altri crediti privilegiati: 1.° gli oggetti non annessi materialmente a un immobile, ma reputati immobili per destinazione del padre di famiglia (§ 217 e s.); 2.° i libri, gli strumenti, le macchine e gli altri oggetti necessari per l'esercizio della professione o dell'arte del debitore, e a di lui scelta sino alla somma di L. 500 in complesso; 3.° le farine o derrate necessarie per il vitto

del debitore e della sua famiglia per un mese; 4.° una vacca, o due capre, o tre pecore, a scelta del debitore, é il foraggio necessario al loro alimento per un mese.

Nel caso di pignoramento di animali o attrezzi servienti alla coltivazione delle terre, ovvero di strumenti e utensili necessari per l'esercizio di manifatture, fucine o altre officine, il pretore, sull' istanza di chiunque abbia interesse, e sentiti o chiamati il debitore e il proprietario delle terre o degli edifizi, può delegare un agente per la coltura delle une e per l'esercizio degli altri (form. 402.ª). I bachi da seta non possono essere pignorati, se non giunti a maturità: si intendono tali quando la maggiore parte sia sui rami per formare il bozzolo. I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati, se non nelle sei ultime settimane, che precedono il tempo ordinario della loro maturità, salvo che il creditore istante voglia sopportare in proprio le maggiori spese della custodia. I mobili o frutti indivisi fra il debitore e un terzo possono essere pignorati; ma non venduti, se non dopo la divisione.

Gli stipendi e pensioni dovute dallo Stato non possono essere pignorati, se non nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi speciali (1). Si osservano pure le leggi speciali per il pignoramento delle somme dovute agli appaltatori di opere pubbliche. Non possono essere pignorati gli assegni per alimenti, eccettochè per credito alimentare: in questo caso il pignoramento non può farsi, se non con permissione dell'autorità giudiziaria, e per la porzione determinata da essa (art. 583 al 592 c. p. c.).

1521. Pignoramento dei mobili presso il debitore e nomina del custode. — Il pignoramento è fatto dall'usciere, il quale deve essere assistito, sotto pena di nullità, da due testimoni, cittadini o residenti nel regno, dell'uno o dell'altro sesso, maggiori di età, uno dei quali almeno

---

(1) Nè le pensioni nè gli arretrati di esse possono cedersi, nè essere sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato o per causa di alimenti dovuti per legge. Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione. Queste disposizioni sono applicabili anche agli stipendi degli impiegati civili (art. 36 e 45 legge 14 Aprile 1864, num. 1731).

Con legge 17 Giugno stesso anno, n. 1807, le stesse disposizioni furono sancite circa le paghe sì di attività, che di aspettativa, non che gli arretrati di esse e gli altri assegnamenti, che possono competere agli ufficiali della armata di terra e di mare o agli impiegati assimilati a qualsiasi grado militare di terra o marittimo.

Con legge 1 Marzo 1885, n. 2983, è sancito che gli stipendi dei maestri elementari non possono essere pignorati, nè sequestrati se non per ragioni di alimenti dovuti per legge e non oltre la metà: che parimenti non possono essere ceduti oltre la metà.

Finalmente la legge 26 Luglio 1888 n. 5579 ha disposto:

Art. 1. Fino a che non sarà provveduto con legge uniforme, circa l'insequestrabilità degli stipendi, assegni e pensioni dovuti per qualsiasi servizio pubblico, non possono nè cedersi, nè essere sequestrati oltre il quinto del loro ammontare gli stipendi, assegni e pensioni dovuti dal fondo del culto, dagli economati generali, dai comuni, dalle provincie, dalle opere pie, dalle camere di commercio, dagli istituti di emissione, dalle casse di risparmio e dalle compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi.

Art. 2. Il sequestro o la cessione potranno estendersi al terzo, se si tratti di debiti che il funzionario abbia incontrato con l'amministrazione da cui dipende e per cause derivanti dall'esercizio delle sue funzioni, o di debiti per assegni alimentari dovuti per legge.

Art. 3. Le cessioni ed i sequestri anteriori alla presente legge, che colpiscono l'intiero stipendio od assegno, od una parte di esso maggiore delle porzioni indicate negli articoli precedenti, restano di diritto limitate al quinto od al terzo, secondo la causale del debito.

sappia scrivere, non congiunti o affini delle parti o dell' usciere sino al quarto grado inclusivamente, nè addetti al loro servizio. I testimoni sono richiesti dall'usciere, hanno diritto a un'indennità, che sarà tassata dal pretore, ma non possono senza legittimo motivo ricusare la loro assistenza, sotto pena di un' ammenda di L. 10, che sarà pronunciata dallo stesso pretore. La parte istante può assistere al pignoramento in persona, o a mezzo di mandatario: le spese di quest'assistenza non sono repetibili.

Quando le porte della casa o del recinto, in cui si trovano i mobili da pignorarsi, siano chiuse e non vengano immediatamente aperte, l'usciere le fa aprire, e ne fa menzione nel processo verbale: lo stesso ha luogo quando occorra di aprire forzatamente porte interne o mobili chiusi.

Nel luogo stesso del pignoramento si fa processo verbale, che deve contenere: 1.° l'indicazione del luogo, anno, mese, giorno e ora, e delle rimessioni a altri giorni e ore; 2.° il nome e cognome, il domicilio, o la residenza dell' istante, con indicazione se sia personalmente intervenuto o sia stato rappresentato, e in questo caso il nome e cognome del mandatario, la data e la qualità del mandato; 3.° il nome e cognome dell'usciere e dei testimoni con l'indicazione dell'età e della residenza di questi ultimi; 4.° il nome, cognome, domicilio o residenza del debitore, e l' indicazione se sia stato presente all' atto; 5.° la data del titolo e della spedizione di esso in forma esecutiva, e la somma per cui si procede all' esecuzione; 6.° la descrizione del modo con cui si è proceduto al pignoramento; 7.° l' esatta e distinta descrizione degli oggetti pignorati, e, se vi siano mercanzie, l'indicazione della loro qualità, quantità, peso e misura: quando si tratti di gioie e altri oggetti d'oro o d'argento, s'indica il peso di ciascun pezzo e il marchio, e se nel luogo del pignoramento non siavi un peso adatto, questi oggetti sono suggellati, e si descrivono nel verbale i suggelli: per i bachi da seta si enuncia il numero e la dimensione dei tavolati e piani nei quali sono ripartiti, senza che in verun caso possano essere trasportati dal luogo in cui si trovano: per il danaro, s' indica il numero e la specie delle monete; 8.° il valore approssimativo degli oggetti pignorati determinato dall'usciere.

Non trovandosi oggetti da pignorare, ne è fatta dichiarazione. Il verbale è sottoscritto dalle parti se presenti, dai testimoni e dall' usciere: se il pignoramento non sia compiuto di seguito, il verbale va sottoscritto a ogni interruzione (art. 593 al 597 c. p. c. e form. 403.ª).

1522. Quando l'usciere presentandosi per fare il pignoramento, ne trovi cominciato un altro, i due pignoramenti sono riuniti: se lo trovi già compito e già delegato un custode, fa la ricognizione degli oggetti pignorati, e può pignorare quelli che non siano compresi nel primo pignoramento. Il processo verbale di ricognizione è notificato al creditore a cui istanza fu fatto il primo pignoramento, e la notificazione importa opposizione sul prezzo della vendita.

L' usciere nomina un custode ai mobili pignorati, il quale sottoscrive il processo verbale; quando ciò non sia possibile provvede nel modo più conveniente per la conservazione degli oggetti pignorati: nella nomina del custode, deve preferire la persona, che gli sia proposta dal debitore, purchè la riconosca idonea, e essa, presente al-

l'atto, assuma la custodia dei mobili: in parità di condizioni deve preferire chi assuma la custodia senza trasportarli dal luogo in cui furono pignorati.

Non possono essere nominati custodi: 1.° il creditore, il suo conjuge, i suoi parenti o affini sino al quarto grado inclusivamente, o le persone addette al suo servizio, senza il consenso del debitore; 2.° il debitore, il suo conjuge, i suoi parenti o affini sino al quarto grado inclusivamente, o le persone addette al suo servizio, senza il consenso del creditore. Quando occorra la surrogazione del custode, vi si provvede dal pretore, sentiti il creditore pignorante, il debitore e lo stesso custode: gli oggetti pignorati sono riconosciuti dall'usciere, chiamati il creditore, il debitore, il custode precedente e quello, che gli sia stato surrogato: nel processo verbale di ricognizione non si fa nuova descrizione degli oggetti pignorati, ma sono distintamente indicati quelli che manchino.

Il custode deve adoperare per la conservazione degli oggetti pignorati la cura di un diligente padre di famiglia, e rendere conto dei loro proventi: non ha diritto di conseguire salario, se non sia stato concordato fra le parti, o, in caso di contestazione, stabilito dal pretore: non può usare, affittare od imprestare gli oggetti pignorati, sotto pena della perdita del salario, oltre il risarcimento dei danni.

Una copia autentica del processo verbale nella parte contenente la descrizione dei mobili pignorati, è, sul luogo del pignoramento, consegnata dall'usciere al custode, se questi la richieda: l'originale è depositato nella cancelleria del pretore nel giorno stesso della sua data, o al più tardi nel giorno successivo. L'usciere deve depositare nella cancelleria il denaro e qualunque titolo di credito pignorato, le gioie e gli oggetti d'oro e d'argento, per i quali non siasi potuto trovare un custode, o se per la loro importanza non siasi giudicato conveniente di consegnarglieli. In fine del processo verbale e sulla presentazione, che gliene è fatta dal cancelliere, il pretore, a istanza del creditore, provvede per la vendita. Quando la vendita degli oggetti pignorati non si faccia nel giorno stabilito, il custode può chiedere di essere esonerato, citando a quest'uopo davanti il pretore il creditore pignorante e il debitore: se gli è accordato l'esonero, si procede alla surrogazione del custode (art. 598 al 605 c. p. c.).

1523. Pignoramento dei frutti non ancora raccolti o separati dal suolo. — Anche il pignoramento di questi frutti si fa dall'usciere, e è regolato dalle disposizioni del prec. §, in quanto applicabili: il verbale deve indicare la qualità e la natura dei frutti pignorati, la situazione e il numero di catasto o delle mappe censuarie, oppure due almeno dei confini del fondo in cui i frutti si trovano, l'estensione approssimativa di ciascuna parte del medesimo, e, trattandosi di frutti di alberi, il numero di questi: quando siano pignorati i frutti in diversi fondi vicini o formanti un solo corpo di coltivazione, è nominato un solo custode (form. 404.ª). Il verbale è depositato nella cancelleria della pretura, nella cui giurisdizione è situata la maggiore parte dei fondi: il pretore in contraddittorio del creditore e del debitore, autorizza, secondo le circostanze, la vendita dei frutti o mentre sono pendenti, o dopo che siano raccolti: nel primo caso si procede alla vendita dei frutti pendenti, con le disposizioni del § 1527 e seg.: nel

secondo il pretore può autorizzare il custode a venderli privatamente (art. 606 al 610 c. p. c.).

1524. Pignoramento di beni mobili presso i terzi, e assegnamento di crediti in pagamento. — Il pignoramento di mobili e di crediti presso terzi è fatto per atto notificato al terzo e al debitore nella forma delle citazioni, e deve contenere: 1.° l'enunciazione della somma dovuta, del titolo in forza del quale si procede, e della sua spedizione in forma esecutiva; 2.° l' indicazione almeno generica dei mobili, che sono presso il terzo, o delle somme da questo dovute; 3.° il divieto al terzo di disporre, senza ordine di giustizia, della cosa pignorata; 4.° l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza, a norma del § 1513; 5.° la data della notificazione del precetto fatto precedentemente al debitore, o della sentenza; 6.° la citazione del debitore e del terzo a comparire davanti il pretore del mandamento, in cui il terzo ha residenza o domicilio, perchè dichiari i mobili che presso lui si trovano o le somme da lui dovute al debitore, e questi, se voglia, sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori (form. 405.ª). Dal giorno della notificazione, il terzo per gli oggetti mobili che presso di lui si trovano e per le somme da lui dovute è soggetto a tutti gli obblighi dalla legge imposti ai depositari e ai sequestratari giudiziali (§ 806 e art. 611 e 612 c. p. c.).

1525. Dichiarazione di terzo. — Essa, trattandosi di mobili, deve contenere una indicazione specifica dei medesimi, esprimere la causa per cui si trovano presso il terzo, e trattandosi di somme dovute, la causa e l' importare del debito, i pagamenti fatti a conto, il tempo della esigibilità, l'atto e la causa della liberazione, se il credito si pretenda estinto, e a riguardo dei censi e rendite perpetue o temporarie, il loro importare con l' enunciazione del capitale, se risulti dall'atto costitutivo di essi, e la situazione dei beni immobili, che ne siano gravati. In ogni caso il terzo deve enunciare qualunque pignoramento, sequestro o opposizione precedentemente fatti presso di lui, indicando il nome e cognome, l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza degli altri pignoranti, sequestranti od opponenti, e i loro titoli esecutivi. Queste dichiarazioni devono essere fatte personalmente o per mezzo di un procuratore munito di mandato speciale per questo oggetto, da rimanere annesso al verbale: sono ricevute dal cancelliere e sottoscritte da lui e dal dichiarante.

Il creditore deve far notificare il suo atto di pignoramento ai precedenti pignoranti, sequestranti od opponenti.

Quando il terzo non comparisca all'udienza stabilita, o se, comparendo, ricusi di fare la dichiarazione nel modo sopra indicato, o se intorno a ciò sorgano contestazioni, il pretore, quando non sia competente, rimette a udienza fissa le parti avanti il tribunale civile: se la dichiarazione non venga ancora fatta, il terzo può essere dichiarato detentore dei mobili o debitore della somma, e condannato a farne la consegna o il pagamento: detta dichiarazione può essere fatta nel giudizio d'appello, ma il dichiarante deve sopportare le maggiori spese, cui abbia dato luogo. Se intorno alla dichiarazione insorgano controversie, non di pura forma, sull' istanza della parte interessata sono rimesse alla decisione dell'autorità giudiziaria, che sarebbe stata competente, se il dichiarante fosse stato citato direttamente dal proprio

creditore: nel caso in cui la legge accorda al creditore la scelta tra diverse autorità competenti, la scelta spetta al creditore istante (art. 613 al 616 c. p. c.).

1526. Le spese della dichiarazione o della comparizione del terzo sono prelevate dalle somme da lui dovute o dal prezzo degli oggetti da lui ritenuti; debbono essere rimborsate dal creditore istante se il pignoramento sia rimasto senza effetto per non essersi trovati presso il terzo oggetti da pignorare, o le somme dovute o ricavate non siano sufficienti.

Quando il terzo ritenga oggetti mobili, e il creditore non possa o non voglia farseli aggiudicare, ne è ordinata la vendita: quando il terzo sia debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di giorni 180, queste somme, non essendovi contestazione o concorso di altro creditore, sono dal pretore, nella stessa udienza in cui è fatta la dichiarazione, assegnate in pagamento, salvo esazione, al creditore istante sino a concorrenza del suo credito: quando poi il debito sia di somme esigibili in termine maggiore, o si tratti di censi o rendite perpetue mobiliari, e il creditore non preferisca di farsi assegnare il credito in pagamento, ovvero il debito consista in rendite temporarie, o vi sieno più creditori che d'accordo non prescelgano di farsele aggiudicare in proporzione dei loro crediti, si procede alla vendita: nell'assegno i censi o le rendite perpetue sono ragguagliati a L. 100 di capitale per 5 di rendita.

Nel pignoramento di censi, rendite e crediti fruttiferi sono comprese le annualità scadute al tempo della notificazione del pignoramento stesso e quelle, che decorrano fino al giorno dell' assegno o della vendita (art. 617 al 622 c. p. c.).

1527. Vendita e aggiudicazione degli oggetti pignorati. — Il pretore, su istanza scritta della parte procedente (form. 406.ª), ordina la vendita degli oggetti pignorati: il provvedimento stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui sarà fatta la vendita, delega l' ufficiale che vi proceda, e il perito per la stima degli oggetti d'oro e d'argento, delle gioie e degli altri oggetti per i quali il pretore lo creda necessario: quando la vendita debba farsi nel comune in cui ha sede la pretura, vi è delegato il cancelliere o l' usciere della pretura stessa: se fuori può esservi delegato il cancelliere del conciliatore o un notaio.

La vendità non può farsi prima di giorni 10 dal pignoramento: quando però si tratti di oggetti per i quali vi sia pericolo di deterioramento, il pretore può abbreviare il termine e anche autorizzare la vendita nello stesso giorno in cui sia pubblicato il bando, purchè vi sia l' intervallo di due ore dalla pubblicazione; e con lo stesso provvedimento può dispensare dalla notificazione del bando al debitore. La vendita dei bachi da seta non può farsi prima che siano in bozzoli. Qualora vi sia mercato nel comune, in cui sono gli oggetti pignorati, il pretore ordina che la vendita sia fatta nel luogo e tempo del mercato, salvo che creda più vantaggioso, che sia fatta in altro luogo e tempo (art. 623 al 627 c. p. c.).

1528. L'ufficiale, cui è commessa la vendita, procede al dissigillamento, previa la ricognizione dell' integrità dei sigilli, se apposti: il perito ne determina distintamente il valore intrinseco e quello del lavoro degli oggetti d'oro, d'argento e delle gioie con relazione rice-

vuta dall' ufficiale incaricato della vendita, il quale riceve pure il giuramento del perito, facendone risultare da un solo atto: la relazione va unita al processo verbale di pignoramento. La vendita a cura dell'ufficiale incaricato deve essere annunciata al pubblico con bando da notificarsi personalmente al debitore e al custode e da affiggersi almeno tre giorni prima della medesima, salvo l'autorizzazione di cui al prec. §: 1.° alla porta della casa in cui sono gli oggetti pignorati; trattandosi di barche, chiatte, battelli, o altri legni di fiumi o laghi, e di mulini e altri edifizi mobili stabiliti sopra barche o diversamente, la copia è affissa sull'oggetto stesso, che cade in vendita; 2.° alla porta della casa comunale del luogo in cui sono i detti oggetti; 3.° nel luogo in cui deve farsi la vendita, se questo sia diverso da quello in cui sono gli oggetti pignorati; 4.° alla porta della pretura da cui fu ordinata la vendita. Il pretore può anche ordinare, che un estratto del bando sia inserito in uno o più giornali da lui indicati, e in questo caso l'inserzione deve farsi tre giorni almeno prima della vendita.

Il bando deve indicare: 1.° il luogo, giorno e ora della vendita; 2.° la data del provvedimento, che l'ha ordinata; 3.° l'ufficiale che vi procederà; 4.° la natura e qualità degli oggetti senza specificazione (form. 407.ª). L'usciere certifica l'eseguimento delle dette pubblicazioni, indicandone il giorno e luogo in fine di una copia del bando, che rimane annessa al verbale di pignoramento, cui, quando sia stata ordinata la inserzione nei giornali, si unisce anche un esemplare dei giornali stessi.

Quando si tratti della vendita indicata nel § 1526, fra la dichiarazione del terzo e la vendita, deve essere un intervallo non minore di giorni venti: il bando deve indicare anche il nome, cognome e residenza del terzo debitore, il titolo e qualità dei censi, delle rendite o dei crediti, il tempo dell'esigibilità, e, se siano garantiti con ipoteca, la situazione dei beni ipotecati: va notificato al terzo debitore e affisso almeno 8 giorni prima della vendita: 1.° alla porta della casa di abitazione del debitore principale; 2.° alla porta della pretura e in una delle piazze principali del luogo in cui deve farsi la vendita; 3.° negli altri luoghi, che fossero designati dal pretore. Se la vendita non si fa nel giorno stabilito, non vi si può procedere senza nuova istanza al pretore e suo provvedimento, che ne stabilisca il luogo, giorno e ora, e senza nuova pubblicazione del bando (art. 628 al 633 c. p. c. e form. 408.ª).

1529. La vendita si fa ai pubblici incanti per mezzo di banditori a favore del maggiore offerente e a danaro contante: in difetto di pagamento si procede immediatamente a nuovo incanto a spese e rischio del compratore: se la vendita non possa compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo: a quest'effetto basta la dichiarazione, che ne è fatta al pubblico dal banditore, d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.

L' incanto degli oggetti d'oro e d'argento, e delle gioie non può farsi, se non dopo che siano rimasti esposti al pubblico almeno due ore nel giorno e luogo stabilito per la vendita: nè possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima: se rimangono invenduti per mancanza d' oblatori oggetti d' oro o d'argento, sono dall'ufficiale procedente ritenuti in deposito come danaro per essere nella distribuzione del prezzo assegnati, per il solo valore

intrinseco, in pagamento al creditore istante e agli altri creditori: quanto agli altri oggetti stimati e alle gioie, se non si presentino oblatori, o le offerte siano inferiori alla stima, si procede a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale sono venduti al migliore offerente, ancorchè l'offerta sia inferiore alla stima: lo stesso ha luogo riguardo agli oggetti non stimati, per i quali non si presentino oblatori, sempre che, essendovi un solo creditore istante, questi non preferisca riceverli in aggiudicazione al prezzo di stima, da farsi da perito nominato dall'ufficiale incaricato della vendita.

Per la vendita di rendite e obbligazioni dello Stato, si osservano le disposizioni delle leggi speciali: per la vendita di azioni industriali il pretore può ordinare le forme speciali, che creda opportune.

Quando il prezzo risultante dalla vendita di parte degli oggetti pignorati sia sufficiente al pagamento del credito dell'istante e degli opponenti, se vi sono, e delle spese, si sospende la vendita degli altri oggetti, che vanno restituiti al debitore.

Sul luogo della vendita si erige un verbale, che deve contenere: 1.° l'indicazione del luogo, anno, mese, giorno e ora della vendita, e delle rimessioni ad altri giorni e ore; 2.° il nome e cognome del creditore istante, dell' ufficiale delegato per la vendita e del banditore; 3.° la ricognizione degli oggetti pignorati, fatta in presenza del custode dall' ufficiale delegato in confronto con il verbale di pignoramento; 4.° il nome e cognome del debitore, e la menzione se sia stato presente alla vendita; 5.° il nome e cognome dei compratori e il prezzo degli oggetti venduti: questo verbale è sottoscritto dalle parti interessate presenti, dal banditore e dall'ufficiale delegato: se la vendita non sia compiuta di seguito, deve essere sottoscritto a ogni interruzione. L'ufficiale delegato è personalmente responsabile del prezzo degli oggetti venduti: non può ricevere dai compratori alcuna somma oltre quella indicata nel processo verbale, altrimenti è reo di concussione (art. 641 e 642 c. p. c.).

1530. Quando il credito in capitale, interessi e spese, nel giorno in cui si procede al pignoramento non eccede L. 300. o gli oggetti, sebbene per credito maggiore non eccedono detto valore, e non vi sono altri pretendenti, è in facoltà del creditore di farseli aggiudicare: per ciò l'usciere nomina un perito, che procede alla stima degli oggetti, e li aggiudica al creditore sino a concorrenza del suo credito e delle spese. Quanto agli oggetti d'oro e d'argento l'aggiudicazione si fa per il valore intrinseco determinato dalla stima. Tutto deve risultare da verbale, che va notificato al debitore non presente. Non ostante l'aggiudicazione, l'usciere provvede per la custodia degli oggetti aggiudicati, salvo sia altrimenti convenuto tra le parti. Il debitore ha diritto a riscatto entro giorni 10 dalla data dell'atto, se sia stato presente, o da quella della notificazione in caso contrario, pagando la somma intiera per cui furono aggiudicati gli oggetti. Durante il termine del riscatto chi agisce in rivendicazione, deve procedere con le norme di cui al § 1532 (art. 643 e 644 c. p. c.).

1531. Opposizioni e domande in separazione dei mobili pignorati. — La vendita e gli atti che la precedono non sono sospesi per la opposizione del debitore, se non sia ordinato dall'autorità competente. I creditori, ancorchè privilegiati, non possono fare opposizione

che sul prezzo della vendita. L'atto d'opposizione deve esprimere i motivi, contenere l'elezione, o la dichiarazione di domicilio o di residenza, a norma del § 1513, e essere notificato al creditore istante, al debitore e all'ufficiale incaricato della vendita; in difetto l'opposizione non è efficace (art. 645 e 646 c. p. c. e form. 409.ª).

1532. Chiunque abbia la proprietà, o altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati, può, citando il creditore istante avanti il pretore, che deve provvedere per la vendita, opporsi alla medesima, e proporre la separazione a suo favore di quanto gli spetta. La citazione deve contenere l'elezione, o la dichiarazione di domicilio o residenza a norma del § 1513 (form. 410.ª). Il pretore ordina la sospensione della vendita, assoggettando o no l'opponente, secondo le circostanze, a dare cauzione per il rimborso delle spese e il risarcimento dei danni, e pronuncia egli stesso, se competente per valore: se non è competente rimette le parti a udienza fissa davanti il tribunale civile: questo provvedimento è notificato al creditore pignorante, al debitore e all'ufficiale incaricato della vendita: la notificazione vale citazione per comparire all'udienza stabilita: se l'opposizione è rigettata, può l'opponente, oltre alle spese e ai danni, essere condannato in una pena pecuniaria estendibile a L. 300. Compiuta la vendita, qualunque domanda in separazione si converte di diritto in opposizione sul prezzo, e cessa ogni ragione dell'opponente sui mobili venduti, salvo al medesimo il diritto sul prezzo per privilegio dedotte le spese, e salvo il regresso contro il debitore per il risarcimento dei danni. Nessuna opposizione, anche per nullità, contro gli atti anteriori alla vendita e all'aggiudicazione, è più ammissibile dopo seguita la vendita o l'aggiudicazione (art. 647 al 649 c. p. c.).

1533. Assegnazione o distribuzione del ricavo dall'esecuzione mobiliare. — Seguita la vendita, gli atti originali della medesima, la somma ricavata, e gli oggetti d'oro e d'argento depositati, sono trasmessi entro giorni tre dall'ufficiale procedente al cancelliere della pretura, da cui la vendita fu ordinata: tali oggetti e il ricavo sono distribuiti in proporzione dei crediti tra i creditori istanti e gli altri, che abbiano fatta opposizione prima della vendita, senza pregiudizio dei diritti di privilegio.

Scaduto il termine di 3 giorni, se i creditori istanti, il debitore e i creditori opponenti non siansi accordati sull'assegnazione o distribuzione, il pretore su istanza d'una delle parti (form. 411.ª) sentiti gl'interessati, propone uno stato di assegnazione o di ripartizione, facendone risultare con processo verbale (1). Se lo stato è accettato da tutti, è tosto eseguito: la contumacia del debitore vale accettazione: in mancanza di accettazione, il pretore provvede come di ragione, se competente per valore; se non competente, rimette le parti a udienza fissa avanti il tribunale civile.

Finchè non è accettato lo stato proposto dal pretore, o, in man-

---

(1) Nei giudizi di distribuzione del danaro ricavato dalla esecuzione mobiliare, le domande dei creditori opponenti e intervenienti sono raccolte dal cancelliere in apposito volume: in questo si inseriscono anche i processi verbali di comparizione dei creditori avanti il pretore e i provvedimenti da esso dati. In caso di rimessione davanti il tribunale civile, il cancelliere trasmette immediatamente il volume sopra prescritto alla cancelleria del tribunale. Le spese di transazione sono anticipate dall'istante (art. 234 reg. giud.).

canza di accettazione, finchè l' autorità giudiziaria competente non abbia pronunciato sulle controversie, qualunque nuovo creditore o pretendente può intervenire in causa e proporre le sue ragioni: l'intervento non è più ammesso in appello. I creditori intervenuti non possono partecipare alla ripartizione in pregiudizio dei creditori, che hanno fatta opposizione primá della vendita, salvo i diritti di privilegio.

Quando lo stato sia concordato o accettato, ovvero sia passata in giudicato la sentenza che pronunciò sulle controversie, il pretore, che autorizzò la vendita, rilascia a ciascun creditore il mandato di pagamento, che è senz' altro esecutivo: dalla data di ciascun mandato cessano di decorrere gl'interessi sul capitale relativo (art. 650 al 654 c. p. c.).

1534. Appello dalle sentenze pronunciate nei giudizi di esecuzione mobiliare. — Non sono soggette ad appello le sentenze: 1.° che stabiliscono soltanto il giorno in cui deve farsi la vendita; 2.° che provvedono sopra domande in surrogazione (§ 1517); 3.° che rigettano eccezioni di nullità, salvo che la nullità riguardi il titolo in forza del quale si procede; 4.° che rigettano opposizioni non proposte nel termine utile. L'appello da ogni altra deve essere proposto nei 15 giorni dalla notificazione, con citazione del debitore e delle parti, che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza, a comparire a udienza fissa entro un termine non minore di giorni 5, nè maggiore di 15.

Se si tratta di sentenza pronunciata da un tribunale civile, l' appello è notificato ai procuratori del debitore e delle altre parti interessate; è affisso alla porta esterna della sede del tribunale, se il debitore non abbia costituito procuratore. L'autorità giudiziaria di appello, pronunciando sulle controversie, rinvia per l' esecuzione all' autorità competente.

Quando la sentenza sia pronunciata sopra domanda in separazione di mobili pignorati, o sulle dichiarazioni del terzo (§ 1525), l'appello è regolato dalle norme comuni; ma prima dell'udienza stabilita per la vendita, l' appellante deve fare notificare al creditore istante o al suo procuratore la dichiarazione di avere appellato o di volere appellare dalla sentenza: questa dichiarazióne sospende la vendita degli oggetti ai quali si riferisce (art. 655 al 658 c. p. c.).

TITOLO III.

Dell'esecuzione sopra i beni immobili.

CAPO I.

Del giudizio di espropriazione.

1535. Disposizioni preliminari. — Nel precetto per l' esecuzione sopra immobili deve farsi al debitore l' intimazione di pagare nei 30 giorni successivi l'importo del debito, e l'avvertimento che, non pagando nel detto termine, si procederà alla subastazione dei beni immobili, che saranno indicati a norma del § 855: il precetto va trascritto (form. 412.ª).

L' opposizione al precettò va proposto nel termine di giorni 30

dalla sua notificazione, con citazione a comparire avanti al tribunale civile nella cui giurisdizione sono situati i beni, qualunque sia il valore della causa e l'autorità, che pronunciò la sentenza, e, se i beni siano situati in diverse giurisdizioni, avanti quello nella cui giurisdizione si trovi la parte maggiore, avuto riguardo all'importare del tributo diretto verso lo Stato.

Quando l'opposizione sia rigettata, il pagamento richiesto con il precetto deve farsi nel termine in esso stabilito, se questo non scada prima di giorni dieci dalla notificazione della sentenza, che rigettò l'opposizione; se scada prima, il pagamento deve eseguirsi nel termine di giorni dieci dalla notificazione della detta sentenza: l'opposizione proposta dopo la scadenza del termine sopra stabilito non sospende la esecuzione, salvo che l'autorità giudiziaria stimi di ordinarne la sospensione per gravi cause.

Quando prima della vendita un altro creditore notifichi il precetto per agire sugli stessi beni immobili, il conservatore delle ipoteche nel trascriverlo fa menzione del precetto già trascritto, ma il secondo creditore non può proseguire gli atti per la espropriazione (§ 1517). Se il secondo precetto comprende maggiore quantità di beni, il primo creditore deve comprenderli tutti nella espropriazione; e quando sorgano contestazioni tra i due creditori, il tribunale, che ha pronunciato la prima sentenza di espropriazione, decide quale dei due debba proseguire la espropriazione di tutti i beni compresi in essa (art. 659 al 661 c. p. c.).

1536. Procedimento per l'incanto. — Il creditore, scaduto il termine di giorni trenta dalla notificazione del precetto, può promuovere la vendita degli immobili in esso indicati avanti il tribunale civile, nella cui giurisdizione sono situati, qualunque sia il valore della causa e l'autorità, che pronunciò la sentenza; e se i beni siano situati in diverse giurisdizioni, avanti quello nella giurisdizione del quale si trovi la parte maggiore, avuto riguardo all'importare del tributo diretto verso lo Stato.

Il creditore deve, o fare innanzi tutto istanza per la nomina di un perito per procedere alla stima dei beni, o fare nell'atto di citazione l'offerta di un prezzo non minore: di 60 volte il tributo diretto verso lo Stato, se si tratti di beni, dei quali il debitore abbia la piena proprietà; di 30 se di beni sui quali abbia soltanto la nuda proprietà, o il diritto di usufrutto; di sei decimi del capitale corrispondente all'annuo canone, secondo le norme del § 693, se si tratti di beni concessi in enfiteusi, e dei quali il debitore abbia il dominio diretto. L'istanza per la nomina di un perito è fatta al presidente e inserita per estratto nel bollettino della prefettura (§ 36 e form. 413.ª): il presidente, decorsi giorni 10 dalla inserzione, nomina il perito senza necessità di sentire il debitore. Il giuramento del perito può essere prestato nell'atto della presentazione della relazione al presidente o al pretore all'uopo delegato. La relazione è depositata nella cancelleria: contro di essa non si fa luogo a reclamo per quanto riguarda il valore. Finchè il perito non è stato nominato, qualunque creditore iscritto può impedirne la nomina, facendo l'offerta predetta, con atto sottoscritto da lui o da procuratore con mandato speciale per quest'oggetto, depositato nella cancelleria del tribunale (art. 662 al 664 c. p. c.).

1537. Per promuovere la vendita, il creditore fa citare il debitore avanti il tribunale in via sommaria. La citazione deve contenere: 1.° la designazione precisa degli immobili da vendersi; 2.° l'offerta del prezzo fatta dal creditore istante o da altro creditore, o del valore di stima; 3.° le condizioni della vendita; 4.° l'offerta di comunicazione mediante deposito nella cancelleria: del titolo in forma esecutiva per il quale si procede, dell'originale del precetto, dell'estratto di catasto o delle mappe censuarie degli immobili, o, in mancanza di pubblici registri, di un certificato dell'autorità municipale; del certificato comprovante il tributo diretto verso lo Stato, sopra i detti immobili per l'anno in corso, o per il precedente, se i beni vi sono soggetti; della relazione di perizia, se ebbe luogo; 5.° gli altri requisiti riportati nel § 1412; la elezione di domicilio o dichiarazione di domicilio o di residenza va fatta nel comune in cui ha sede il tribunale.

La sentenza, che autorizza la vendita, va notificata alla residenza dichiarata o al domicilio dichiarato o eletto e, in caso di contumacia, personalmente, e per cura del creditore istante annotata in margine della trascrizione del precetto (art. 665 e 666 c. p. c.).

1538. Il bando dev' essere stampato e notificato al debitore nella forma stabilita per la notificazione della sentenza, che autorizza la vendita, e ai creditori iscritti, al domicilio eletto nelle iscrizioni prese sino a tutto il giorno in cui fu annotata in margine della trascrizione del precetto la detta sentenza e in difetto d'elezione di domicilio, nell' ufficio delle ipoteche in cui ciascun creditore si trova iscritto. Se un creditore abbia più iscrizioni con domicili diversi, le notificazioni si debbono fare a tutti i domicili eletti.

Deve inoltre essere pubblicato e affisso: 1.° alla porta esterna della sede del tribunale, che autorizzò la vendita, e a quella della casa comunale del capoluogo della giurisdizione dello stesso tribunale; 2.° alle porte delle case comunali del capoluogo del mandamento in cui sono situati i beni da vendere, o soggetti al diritto immobiliare posto in vendita, e del mandamento di cui fa parte il comune nel quale risiede il debitore; 3.° alle porte delle case e fabbriche da vendere: se i beni siano situati nella giurisdizione di tribunali diversi, le pubblicazioni e affissioni sono fatte anche alla porta esterna della sede d'ognuno di essi. Va pure inserito in estratto, per due volte, nel supplemento al foglio della prefettura (§ 36): l' inserzione tiene luogo di notificazione ai creditori per le iscrizioni prese dopo il giorno in cui la sentenza, che autorizzò la vendita, fu annotata in margine della trascrizione del precetto: le notificazioni, pubblicazioni e inserzioni debbono essere compite trenta giorni prima di quello fissato per l'incanto: un esemplare del bando è inoltre depositato 30 giorni prima dell' incanto, nelle cancellerie dei tribunali civili sopra indicati, per essere affisso nella sala pubblica d'aspetto, e altro esemplare nella segreteria del comune o dei comuni in cui sono situati i beni. L' usciere fa risultare delle notificazioni, pubblicazioni, affissioni e depositi con verbale da consegnarsi entro giorni tre alla cancelleria del tribunale: questo verbale, quanto ai depositi, è sottoscritto anche dagli ufficiali, che li abbiano ricevuti. Le inserzioni sono giustificate con la presentazione di esemplari del giornale, che il creditore istante deve consegnare entro giorni tre alla cancelleria, con il certificato delle ipoteche

iscritte sopra gl' immobili posti in vendita a tutto il giorno in cui fu annotata in margine della trascrizione del precetto la sentenza, che autorizzò la vendita. Il bando depositato nelle segreterie comunali può essere esaminato da chiunque.

Oltre le pubblicazioni, affissioni e inserzioni precedenti, il tribunale può ordinarne altre nei luoghi, che crede opportuni: se l'incanto è stato ritardato, le pubblicazioni, affissioni e inserzioni nel giornale e il deposito suaccennati, si debbono rinnovare otto giorni almeno prima della nuova udienza stabilita per l'incanto (art. 667 al 671 c. p. c.).

1539. Chiunque può offrire all'incanto per conto proprio, personalmente, o per mezzo di persona munita di mandato speciale per quest'oggetto, da depositarsi nella cancelleria del tribunale prima dell'incanto. Soltanto i procuratori legalmente esercenti avanti il tribunale possono offrire all'incanto per conto di persona da dichiararsi (§ seg.).

Qualunque offerente deve avere depositato in danaro nella cancelleria la somma stabilita nel bando per le spese, e pure in danaro o in rendita sul debito pubblico dello Stato al portatore, al valore di borsa, il decimo del prezzo d' incanto, o dei lotti per i quali voglia offerire, salvo ne sia stato dispensato dal presidente del tribunale. Se è ammesso all'incanto chi non adempì queste prescrizioni, il cancelliere del tribunale ne è responsabile in solido. Il creditore non può offerire all'incanto, salvo che sia erede con beneficio d'inventario.

All'udienza stabilita il cancelliere, sull'istanza del creditore, legge il bando: indi si procede all'incanto. A quest'effetto si accendono candele, che durino ciascuna un minuto circa: la vendita segue a favore di chi abbia fatto l' offerta maggiore: si ha per tale quella dopo la quale siansi accese ed estinte successivamente tre candele senza maggiore offerta. Ogni offerente cessa di essere obbligato, quando la sua offerta sia stata superata da un'altra, sebbene questa fosse dichiarata nulla. Se l'incanto non possa compiersi nella stessa udienza, sarà continuato nel primo giorno seguente, non festivo, quantunque non sia giorno d'udienza. Quando le prime tre candele accese successivamente siansi estinte, senza che siasi fatta offerta, è dichiarato compratore, per il prezzo portato dal bando, il creditore, che abbia fatto l'offerta del prezzo in rapporto al tributo (§ 1536): nel caso di stima, se non siano state fatte offerte all'incanto, il tribunale ordina che l'incanto si rinnovi in altra udienza, ribassando il prezzo di un decimo almeno, e così successivamente, finchè non si abbiano offerenti.

Il compratore nel verbale d' incanto deve fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio o residenza nella città in cui seguì la vendita: in difetto le notificazioni si fanno alla cancelleria del tribunale: può ritirare il deposito del decimo con il consenso di tutti i creditori comparsi, o giustificando di avere integralmente soddisfatto il prezzo, e adempiute le condizioni della vendita. Il cancelliere, trasmette alla cassa dei depositi e prestiti il deposito, che frutterà a vantaggio del compratore: i depositi degli altri offerenti sono loro restituiti (art. 672 al 677 c. p. c.).

1540. Il procuratore esercente, cui siano stati venduti i beni, può dichiarare, nei tre giorni successivi alla vendita, di avere fatto l'acquisto, per una terza persona; la vendita, s'intende fatta a questa, se nello stesso termine essa abbia accettata la dichiarazione con atto

ricevuto dal cancelliere del tribunale, oppure se il dichiarante abbia nel detto termine depositato nella cancelleria un mandato speciale per quest'oggetto, anteriore alla vendita: il compratore rimane responsabile, finchè la persona dichiarata non abbia eseguito il deposito. La dichiarazione o elezione di domicilio o di residenza fatta dal compratore è obbligatoria per la detta persona, finchè questa non abbia notificato la dichiarazione o l'elezione di altro domicilio o di altra residenza (art. 678 c. p. c.).

1541. Dopo la vendita e almeno otto giorni prima della scadenza del termine stabilito per l'aumento del sesto, il cancelliere del tribunale fa inserire nel giornale o nei giornali, in cui fu pubblicato il bando una nota contenente: 1.° l'indicazione dei beni venduti; 2.° la data della vendita; 3.° il nome e cognome del compratore; 4.° il prezzo della vendita; 5.° il giorno in cui scade il termine per l'aumento del sesto. Nei quindici giorni dalla vendita è ammesso l'aumento non minore del sesto sul prezzo della medesima, purchè fatto da persona che abbia adempiute le condizioni prescritte al § 1539 per mezzo di atto ricevuto dal cancelliere del tribunale, con costituzione di un procuratore. In caso di più aumenti, l'offerta maggiore è preferita; tra offerte eguali è preferita la prima. Il presidente, sulla presentazione del detto atto, che il cancelliere deve fargli nei tre giorni successivi, stabilisce l'udienza per il nuovo incanto entro un termine non minore di giorni 30, nè maggiore di 50. Il cancelliere forma un nuovo bando, aggiungendo alle indicazioni del primo l'importo del prezzo della vendita, il seguìto aumento e la data di questi due atti. Questo bando, venti giorni almeno prima di quello stabilito per l'incanto, è notificato al compratore, al creditore istante e al debitore, e pubblicato, affisso, inserito e depositato a norma del § 1538 (art. 679 al 681 c. p. c.).

1542. All'udienza stabilita si procede a nuovo incanto: se non è fatta offerta maggiore, è dichiarato compratore chi fece l'aumento. Il nuovo compratore, oltre gli obblighi del suo contratto, deve rimborsare il precedente delle spese già pagate: questa vendita è definitiva.

Quando chi fece l'aumento non promuova la vendita nei termini predetti, è in facoltà del compratore, del debitore, del creditore istante, e di qualunque fra i creditori iscritti di farvi procedere nel modo ivi stabilito, purchè l'istanza per il nuovo incanto sia proposta nel termine di giorni 40 da quello in cui fu fatto l'aumento. Scaduto questo termine senza che l'istanza sia stata fatta, l'aumento si ha come non avvenuto, e rimane ferma la vendita: in questo caso chi fece l'aumento e non promosse l'incanto è condannato, a istanza degli interessati, al pagamento di una indennità equivalente al vigesimo del prezzo della vendita, che insieme con questo sarà distribuito nel giudizio di graduazione.

Le spese della sentenza di vendita, sua trascrizione e registrazione sono a carico del compratore: però la tassa di registro e di trascrizione sono restituite, se la vendita è dichiarata nulla. Le altre spese ordinarie del giudizio sono anticipate dal compratore, salvo il prelevarle sul prezzo della vendita: le straordinarie, cioè quelle per le istanze sugli incidenti, sono a carico di chi abbia fatto contestazioni non fondate: l'autorità giudiziaria può anche dichiarare che le spese

cagionate da eccezioni non fondate del debitore siano prelevate sul prezzo della vendita.

La sentenza di vendita consiste nel verbale di incanto, in cui si riferiscono con il bando le condizioni di vendita; nella dichiarazione di chi resta compratore; nell' ordine al debitore o sequestratario di rilasciare il possesso dei beni allo stesso compratore; e, se sia stato venduto il dominio diretto di beni soggetti a enfiteusi, nell'ordine all' enfiteuta di riconoscere per concedente il compratore, e di pagare a lui le annue prestazioni. Questa sentenza è notificata al debitore, e, nel caso d' enfiteusi, anche all' enfiteuta: se vi sia un sequestratario, gli è notificato l'estratto della sentenza nella parte contenente l'ordine di rilascio.

Il cancelliere, nei dieci giorni successivi alla vendita definitiva, fa trascrivere la sentenza di vendita, sotto pena di una multa estensibile a L. 1000, oltre il risarcimento dei danni (art. 682 al 685 c. p. c.).

1543. La vendita all' incanto trasferisce nel compratore soltanto i diritti, che appartenevano sui beni immobili al debitore espropriato: le locazioni fatte dal proprietario precedente sono efficaci anche contro il nuovo, purchè abbiano data certa anteriore alla notificazione del precetto, senza pregiudizio dei diritti, che il locatore si fosse riservati per il caso di alienazione: non sono mantenute, se fatte in frode: la frode si presume, se il fitto sia inferiore di un terzo a quello risultante da perizia o da locazioni precedenti. Il pagamento dei fitti e canoni anticipati non si può opporre al compratore, salvo sia in conformità della consuetudine locale: i frutti reputati immobili si vendono secondo le norme del § 1527 e seg.: il prezzo è depositato nella cassa dei depositi giudiziali per essere distribuito nel giudizio di graduazione (art. 686 al 688 c. p. c.).

1544. Rivendita. — Quando il compratore non adempia gli obblighi della vendita, qualunque creditore, conformandosi alle disposizioni del § 1537, può chiedere con citazione del compratore in via sommaria, che i beni siano rivenduti a spese e rischio di lui. Ordinata la rivendita, e stabilita l'udienza per la medesima, il cancelliere forma un nuovo bando, il quale deve inoltre contenere l'indicazione del nome, cognome e domicilio del compratore e del prezzo della vendita precedente (§ 1538). Questo bando è notificato al compratore, al debitore e ai creditori iscritti, pubblicato, affisso e inserito nel giornale, e depositato, come al § 1538, 15 giorni almeno prima del nuovo incanto. Se il compratore ha cessato di possedere l' immobile, non è necessaria alcuna notificazione al nuovo possessore.

Quando il compratore, prima del nuovo incanto, giustifichi d'avere adempiuto le condizioni della vendita e depositato nella cancelleria la somma stabilita dal tribunale per le spese occorse in dipendenza dell'istanza per la rivendita, questa non avrà luogo: se il nuovo incanto abbia luogo si applicano le norme del primo incanto (§ 1536 e seg.). Le spese per la vendita, eccetto quelle per la spedizione della relativa sentenza, trascrizione e tassa di registro; sono rimborsate dal precedente compratore, il quale è pure obbligato di pagare la differenza in meno tra il prezzo della vendita e quello della rivendita, con gli interessi ai creditori secondo il loro ordine, e questi soddisfatti, al debitore: se vi è differenza in più, l'eccedenza profitta al compra-

tore precedente e ai creditori di lui, dopo pagato il prezzo della prima vendita con gli interessi. Decorsi tre anni dalla vendita, non si può fare luogo a nuovo incanto per l'inadempimento delle condizioni della medesima, se non con tutte le formalità stabilite per la espropriazione contro il debitore (art. 689 al 694 c. p. c.).

1545. Eccezioni di nullità delle domande di separazione di beni immobili, e incidenti. — Le eccezioni di nullità degli atti del giudizio di espropriazione devono proporsi 15 giorni prima dell'udienza per l'incanto, con citazione a comparire nel termine di giorni 5 da notificare al procuratore del creditore istante, se proposta dal debitore, e anche al procuratore del debitore, se proposta da altro interessato; se il debitore non ha costituito procuratore, va affissa alla porta esterna della sede del tribunale. Il tribunale pronuncia nell'udienza stessa o in quella immediatamente successiva: le nullità non opposte nel tempo e nel modo sopra stabiliti non possono più opporsi nemmeno in appello.

Ammesse le eccezioni di nullità, il procedimento va riassunto dall'ultimo atto valido, e i termini per gli atti successivi decorrono dalla notificazione della sentenza pronunciata sulla nullità: rigettate, la vendita ha luogo nel giorno stabilito senza altra notificazione. Le modificazioni o aggiunte alle condizioni della vendita vanno proposte 15 giorni prima dell'udienza per l'incanto, e il tribunale pronuncia nell'udienza stessa in cui si discute l'incidente, o in quella immediatamente successiva: se sono rigettate, la vendita ha luogo nel giorno stabilito senza altra notificazione: se ammesse, il tribunale ne ordina la pubblicazione nel modo, che crede più conveniente (art. 695 al 698 c. p. c.).

1546. Chi voglia intervenire nel giudizio di espropriazione per fare separare la proprietà, l'usufrutto, una servitù o altro diritto reale dai beni da vendersi deve notificare la sua domanda ai procuratori del creditore istante e del debitore; se quest'ultimo non ha costituito procuratore, la notificazione gli è fatta personalmente: la domanda deve contenere citazione a udienza fissa anteriore a quella stabilita per la vendita. Se la separazione riguarda soltanto parte dei beni, si procede alla vendita degli altri, salvo che il tribunale ordini di soprassedere. Ogni altra domanda incidentale va proposta e giudicata con le norme del prec. § (art. 699 al 701 c. p. c.).

1547. Appello dalle sentenze nei giudizi di espropriazione di immobili. — Non sono soggette ad appello le sentenze: 1.° che nominano il perito o che prescrivono maggiori pubblicazioni delle ordinarie; 2.° che provvedono sopra domanda in surrogazione; 3.° che rigettino eccezioni di nullità, modificazioni, o aggiunte proposte alle condizioni della vendita; 4.° quelle di vendita anche in seguito a aumento o a rivendita. Se però nei casi, di cui ai n. 3 e 4, siasi anche pronunciato sopra incidenti, per cui sia ammesso l'appello, e l'appello sia stato proposto, gli effetti di questo si estendono a tutta la sentenza.

L'appello da ogni altra sentenza va proposto nei 15 giorni dalla sua notificazione, e è fatto al procuratore delle parti, che hanno interesse contrario alla riforma, e al debitore, con citazione a comparire davanti la corte nel termine di giorni 10. Nel giudizio d'appello, promosso da qualunque interessato, va citato il creditore istante, il quale

deve, sotto pena del risarcimento dei danni, riprodurre i documenti che ha presentato nel primo giudizio.

Quando si tratti di cause di separazione di immobili, l'appello è regolato dalle norme comuni (§ 1492). L'appellante deve inoltre, prima dell'udienza per l'incanto, notificare al procuratore del creditore istante la dichiarazione di avere appellato o di volere appellare: per questa dichiarazione è sospeso, riguardo ai beni cui si riferisce, il corso del giudizio di espropriazione. La corte nel pronunciare sull'appello rinvia la causa per l'esecuzione avanti il tribunale (art. 702 al 705 c. p. c.).

1548. Espropriazione contro il terzo possessore. — In questo giudizio si osservano pure le precedenti disposizioni, eccetto la notificazione del titolo esecutivo. Si deve inoltre: 1.° unire ai documenti indicati al § 1537 l'atto di notificazione al terzo del precetto fatto al debitore, con l'intimazione al terzo di pagare o rilasciare l'immobile nel termine di giorni trenta dalla notificazione; 2.° esprimere nel bando il nome e cognome, la residenza o il domicilio del terzo possessore e la data della notificazione a lui fatta del precetto intimato al debitore. Il terzo possessore non è escluso dall'offrire all'incanto (art. 706 c. p. c.).

CAPO II.

Del giudizio di graduazione.

1549. Nei tribunali, nei quali il bisogno del servizio lo richieda, l'istruzione dei giudizi di graduazione è affidata a uno o più giudici delegati annualmente con decreto reale: negli altri tribunali è affidata per ogni giudizio a un giudice delegato dal tribunale con la sentenza, che autorizza la vendita (§ 1537). Nel caso di assenza o impedimento del giudice delegato, il presidente lo surroga con decreto (art. 708 c. p. c.).

1550. Stato di graduazione. — Nei trenta giorni dalla notifica del bando, termine però non perentorio, i creditori iscritti devono depositare nella cancelleria le loro domande di collocazione motivate con i documenti giustificativi (form. 415.ª): durante questo termine e sino alla trascrizione della sentenza di vendita i creditori, il debitore e il compratore possono esaminare nella cancelleria le domande e i documenti prodotti. Nei cinque giorni successivi alla trascrizione della sentenza di vendita, il cancelliere consegna al giudice delegato: 1.° il certificato delle ipoteche iscritte sopra gli immobili venduti; 2.° il certificato della trascrizione della sentenza di vendita e quello dell'iscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa dei creditori; 3.° l'estratto della sentenza di vendita contenente l'importare del prezzo della medesima; 4.° le domande di collocazione con i documenti. Il giudice delegato, nel termine di giorni 40 dalla consegna fa lo stato di graduazione, lo deposita nella cancelleria e stabilisce il giorno e l'ora, in cui le parti compariscano avanti di lui, nel termine non minore di giorni 20 e non maggiore di 30 successivi al deposito (art. 709 al 711 c. p. c.).

1551. Il cancelliere fa immediatamente notificare con biglietto il deposito dello stato di graduazione, e il giorno e l'ora stabiliti dal

giudice al compratore e ai procuratori del debitore e dei creditori comparsi, i quali, nel termine suddetto dai venti ai trenta giorni, possono esaminarli nella cancelleria, prenderne copia, proporre le loro osservazioni, eccezioni e istanze, e produrre anche nuovi documenti. Nel giorno e ora stabiliti, le parti sono sentite nelle loro osservazioni, eccezioni o istanze, e il giudice determina le questioni da riferire al tribunale con verbale, nel quale è pure stabilita l'udienza per la spedizione della causa.

I creditori, che compariscano dopo il deposito dello stato di graduazione, e prima che sia cominciata la relazione della causa all'udienza, sono collocati secondo il loro privilegio o ipoteca, ma soggiacciono senza ripetizione a ogni spesa di produzione e notificazione (1), e a quella della collocazione dei loro crediti e del rinvio della causa, cui dia luogo la loro comparizione tardiva: cominciata la relazione alla udienza non sono più ammesse domande nuove di collocazione, nemmeno in appello, salvo se proposte da creditori, cui non sia stato notificato il bando.

Qualunque creditore di un creditore interessato nel giudizio di graduazione può intervenirvi per fare valere e conservare le ragioni del suo debitore, o per essere collocato sulla somma, che spetta al medesimo. A questo effetto il giudice delegato, formata la graduazione dei creditori diretti, forma quella dei loro creditori. L'importare della collocazione d'ogni creditore è distribuito come il prezzo di cose mobili (art. 714 e 715 c. p. c.).

1552. All'udienza il tribunale, udita la relazione del giudice delegato, e sentite le parti, pronuncia sulle questioni determinate dal giudice e sulle altre, che siano proposte, e omologa lo stato di graduazione con le variazioni che giudichi necessarie. Coloro che propongano all'udienza questioni, che avrebbero potuto proporre al giudice delegato, sono condannati nelle spese cagionate dalle loro domande e eccezioni tardive.

Nella sentenza di omologazione il tribunale tassa, sopra nota fatta dal cancelliere, le spese del giudizio di graduazione, che sono collocate prima di ogni altro credito; pronuncia la decadenza di tutti i creditori non comparsi; ordina la spedizione delle note di collocazione ai creditori utilmente collocati e la cancellazione delle iscrizioni di quelli non collocati in grado utile, o che non abbiano prodotto i loro titoli; il tutto riguardo ai beni il cui prezzo cade nella graduazione. La nota delle spese, da farsi dal cancelliere, dev' essere depositata nella cancelleria almeno 24 ore prima dell'udienza, e le parti possono farvi le loro osservazioni per iscritto, o verbalmente all'udienza (art. 716 c. p. c.).

1553. Pagamento o deposito del prezzo e ordinanze per la cancellazione delle ipoteche. — Omologato lo stato di graduazione, le parti fanno d'accordo la liquidazione dei loro crediti: se le parti non si accordano, la fa un perito nominato d'ufficio dal giudice, il quale ne riceve il giuramento: la liquidazione è depositata nella cancelleria,

(1) Questi creditori devono notificare per semplice atto di usciere la loro comparizione agli interessati a ciò possano prendere cognizione delle loro domande e contraddirvi, occorrendo, alla udienza in cui sarà spedita la causa (art. 237 reg. gen. giud.).

e, se fatta dal perito, il cancelliere ne dà avviso alle parti con biglietto, le quali possono reclamarne al tribunale nel termine di giorni cinque dall'avviso, con citazione sommaria. Non impugnata la liquidazione o risolte le opposizioni, il cancelliere spedisce ai creditori utilmente collocati le note di collocazione, le quali approvate e sottoscritte dal giudice delegato, e rivestite della forma esecutiva, hanno forza di titolo esecutivo contro il compratore.

L'appello dalla sentenza di omologazione, o da quella che pronunciò sulle opposizioni alla liquidazione, non sospende la spedizione delle note per i crediti anteriormente collocati o non compresi nell'appello.

Se il compratore non paga nei cinque giorni dalla notificazione delle note, si può promuovere la rivendita: se paga, ha diritto di ottenere dal giudice delegato, mano mano e mediante la presentazione delle quitanze, l'ordine della cancellazione delle ipoteche relative ai crediti estinti; e la riduzione per uguale concorrenza dell'ipoteca iscritta a favore della massa dei creditori: per ottenere l'ordine della cancellazione definitiva di quest'ipoteca deve giustificare d'avere pagato integralmente il prezzo della vendita con gli interessi. Fatta la spedizione di tutte le note di collocazione, il compratore ha diritto di ottenere dal giudice delegato l'ordine per la cancellazione delle iscrizioni dei creditori decaduti e di quelli non collocati in grado utile, facendo citare a proprie spese, avanti il giudice stesso in persona dei loro procuratori i creditori comparsi nel giudizio di graduazione: questa citazione non è necessaria per i creditori non comparsi, purchè sia stato loro notificato il bando (§ 1539).

Il giudice, riconosciuta la regolarità delle citazioni e delle notificazioni, ordina al conservatore delle ipoteche di fare le cancellazioni o riduzioni occorrenti. Dall'ordinanza del giudice si può reclamare al tribunale nel termine di giorni 15 dalla pronuncia, per le parti che vi furono presenti, e per le altre dalla notificazione. Il reclamo va notificato nello stesso termine anche al cancelliere (form. 416.ª): il quale non può spedire al compratore copia in forma esecutiva dell'ordinanza se non scaduto detto termine senza reclamo, o con rinuncia al medesimo (art. 718 al 723 c. p. c.).

1554. Se il compratore, senza attendere l'esito del giudizio di graduazione, voglia liberarsi dal pagamento degl' interessi sul prezzo della vendita, può chiedere, e il tribunale, sulla relazione del giudice delegato, ordinare che detto prezzo sia pagato ai creditori privilegiati e ipotecari evidentemente anteriori e certi; che devono obbligarsi per atto ricevuto dal cancelliere, con cauzione o senza secondo è ordinato dal tribunale, di restituire ogni cosa a norma della sentenza definitiva sulla graduazione. Se il giudizio è protratto oltre un anno, il tribunale può, sull'istanza di qualunque interessato, ordinare il pagamento del prezzo, o soltanto degli interessi scaduti, ai creditori evidentemente anteriori e certi, con le cautele sopraindicate, oppure un impiego fruttifero, e può anche ordinarne il deposito nella cassa dei depositi giudiziali, citato in ogni caso il compratore (art. 723 e 724 c. p. c.).

1555. Appello dalle sentenze pronunciate nei giudizi di graduazione. — L'appello dalle sentenze pronunciate nei giudizi di gra-

duazione va proposto nei quindici giorni dalla loro notificazione ai procuratori, e dalla pubblicazione riguardo ai contumaci; e va notificato ai procuratori delle parti, le cui collocazioni si contestino, e a quello del debitore, se lo costituì, o altrimenti mediante affissione alla porta esterna della sede del tribunale con citazione a comparire davanti la corte entro il termine di giorni dieci. Se la sentenza del tribunale sia riformata, otto giorni dopo la notificazione di quella della corte e sulla presentazione della medesima, il giudice delegato in contraddittorio dei procuratori stabilisce definitivamente lo stato di graduazione a norma della stessa sentenza, e ordina la spedizione delle note di collocazione ai creditori (§ 1553). Se sorgano controversie sul modo con il quale debba stabilirsi definitivamente lo stato di graduazione, il giudice rimette le parti avanti la corte (art. 725 e 726 c. p. c.).

CAPO III.

Del giudizio di purgazione delle ipoteche.

1556. L'acquirente, che voglia procedere al giudizio di purgazione (§ 884), deve presentare ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, e allegarvi: 1.° il titolo del suo acquisto, con il certificato della sua trascrizione; 2.° il certificato delle ipoteche iscritte utilmente sopra i beni acquistati; 3.° il certificato dell'ipoteca legale iscritta a favore della massa dei creditori (form. 417.ª).

Il presidente con decreto dichiara aperto il giudizio di graduazione, indicando o nominando il giudice; stabilisce un termine non minore di giorni 15 e non maggiore di 30, entro il quale debbano farsi le notificazioni e l'inserzione prescritte al § 884; ordina ai creditori di depositare nella cancelleria le domande di collocazione motivate e i documenti giustificativi nel termine di giorni 40 dalla notificazione: questo decreto si trascrive negli atti di notificazione, i quali devono contenere anche la costituzione del procuratore dell'istante. Se le predette notificazioni e inserzioni non sono compiute nel termine stabilito, i creditori iscritti possono chiedere di essere surrogati all'acquirente a di lui rischio (§ 1517). Quando l'acquirente proceda alla purgazione dopo la intimazione del precetto, tutte le formalità anzidette devono compiersi, sotto pena di decadenza, nel predetto termine di giorni 40.

Il certificato dell'usciere comprovante le notificazioni, e l'esemplare del giornale contenente l'inserzione, sono, nel termine di giorni cinque dall'ultima notificazione o inserzione, consegnati dall'istante al cancelliere per essere uniti ai documenti.

La richiesta d'incanto (§ 885) deve contenere: 1.° la citazione del nuovo e del precedente proprietario a comparire all'udienza del tribunale nel termine non minore di 10 giorni, nè maggiore di 15; 2.° l'offerta di comunicazione dei documenti provanti l'idoneità della cauzione (form. 208.ª). Quanto tale richiesta sia ammessa, la cauzione è data e l'atto ne è ricevuto nel termine di giorni dieci dalla notificazione della sentenza, che ammise l'incanto: se la cauzione è data con ipoteca il cancelliere deve, nel termine di giorni cinque, fare procedere alla relativa iscrizione, trasmettendone nel detto termine le note al-

bile rilasciato, sotto le pene stabilite nel codice penale: se vi sono coloni, affittuari, inquilini o altri detentori, l' usciere fa riconoscere anche da essi l'istante come proprietario o possessore.

È applicabile a questa esecuzione quanto si è esposto al § 1521: se l' usciere trova porte chiuse le fa aprire anche forzatamente: fa processo verbale dell' esecuzione, il quale, oltre le formalità stabilite nei num. 1.°, 2.°, 3.°, 4.° e 5.° del suddetto § 1521, deve contenere: 1.° la descrizione degli immobili sui quali cade l'esecuzione; 2.° la menzione delle operazioni cui l'usciere ha proceduto o ha fatto procedere; 3.° la sottoscrizione delle parti presenti, dei testimoni e dell' usciere.

Quando negl' immobili caduti nell' esecuzione si trovano mobili della parte condannata, l' usciere le ingiunge, se presente, di esportarli immediatamente: se rifiuti o non sia presente, previa descrizione, li fa trasportare nel luogo, che creda più conveniente, nominando un custode, salvo che la parte istante consenta di custodirli; il tutto a spese della parte condannata. Il verbale esprime quanto si è operato, e va sottoscritto anche dal custode: se i mobili sono pignorati o sequestrati, la parte, che ha chiesto il rilascio dell'immobile, deve provvedersi davanti l' autorità giudiziaria competente per il pignoramento o sequestro (art. 745 al 749 c. p. c.).

TITOLO V.

Dell'arresto personale.

1561. L' arresto personale per debiti civili e commerciali può dirsi oramai quasi abolito (§ 905): vediamo tuttavia il modo con cui vi si procede.

1562. Deve precederlo il precetto, con il quale sia fatta intimazione alla parte condannata di adempiere nei giorni dieci successivi quanto ha ordinato la sentenza e l' avvertimento che, in difetto, si procederà all'arresto, e si eseguisce da un usciere assistito da due testimoni e munito di mandato speciale della parte istante. È vietato: 1.° nelle ore in cui non è permesso agli uscieri di fare gli atti del loro ministero; 2.° nei giorni di festa; 3.° nei luoghi destinati al culto durante le funzioni religiose; 4.° nei luoghi delle adunanze di pubbliche autorità, durante il tempo di tali adunanze; 5.° nei casi in cui il debitore, trovandosi sotto le armi, adempie un servizio comandato; 6.° nella casa di abitazione del debitore o in qualunque altra, senza speciale permissione in iscritto del presidente del tribunale civile, o del pretore nella cui giurisdizione si deve procedere all' arresto; 7.° quando il debitore chiamato a deporre come testimone davanti una autorità giudiziaria, sia munito di salvacondotto (art. 750 al 754 c. p. c.).

1563. Quando il debitore arrestato chiede di essere sentito prima che sia condotto nel luogo dell'arresto, l' usciere deve accompagnarlo immediatamente davanti il pretore del mandamento in cui si trova, se il debito non eccede L. 1500, o avanti il presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione è seguito l'arresto, se eccede detta somma. Il pretore o il presidente provvede sull'istanza verbale del debitore: se non si trovi al luogo delle udienze, il debitore gli è con-

dotto in casa: il relativo decreto è immediatamente eseguito. L'usciere, che ricusi di accompagnare il debitore avanti il pretore o il presidente, incorre in una multa non minore di L. 300, estendibile a L. 1000, oltre il risarcimento dei danni. Se il debitore non domandi di essere sentito, o se il pretore o il presidente ordini che l'arresto abbia effetto, il debitore è condotto al luogo destinato per l'arresto nel comune, e, in difetto, a quello del comune più vicino. Questo luogo deve essere separato da quello in cui sono i detenuti per reato. Chiunque conduca, riceva, o ritenga il debitore in luogo di detenzione, che non sia a ciò legalmente destinato, è punito come reo di detenzione illegale. L'usciere fa risultare dell'arresto e della consegna del debitore al custode con verbale, copia del quale è consegnata al debitore e altra al custode (art. 255 al 260 c. p. c.).

1564. Il creditore è obbligato ad anticipare la spesa degli alimenti del debitore per giorni trenta; potrà anche anticiparli per più periodi successivi di giorni trenta ciascuno (art. 761 e 762 c. p. c.).

1565. Il debitore può essere confermato in arresto su istanza di altro creditore in forza di altra sentenza di condanna, e anche quando si trovi già in carcere per reato, nel qual caso l'arresto comincia con il giorno in cui sia scontata la pena del reato. Chi fa istanza per la conferma in arresto è tenuto verso il creditore, che vi ha fatto procedere, a contribuire in parti eguali agli alimenti del debitore: cessando la causa del precedente arresto, il nuovo istante deve consegnare gli alimenti per intiero. Le somme depositate per gli alimenti non possono essere ritirate dal deponente, se non avvertendo dieci giorni prima gli altri creditori, a cui istanza il debitore sia confermato in arresto (art. 763 al 765 c. p. c.).

1566. La liberazione è ordinata: 1.° per la nullità dell'arresto; 2.° per il pagamento del debito; 3.° per il consenso dei creditori; 4.° per l'età del debitore; 5.° per mancata anticipazione degli alimenti; 6.° per la scadenza del termine; 7.° negli altri casi determinati dalla legge.

La domanda di nullità è proposta avanti il tribunale civile o il pretore nella cui giurisdizione il debitore si trovi arrestato, osservate le norme di competenza per valore. Se l'arresto è dichiarato nullo, il creditore o l'usciere, cui sia imputabile la nullità, è condannato al risarcimento dei danni. La nullità pronunciata per qualunque causa non induce la nullità della conferma in arresto richiesta da altro creditore.

Il debitore, quando l'arresto sia dichiarato nullo, non può essere nuovamente arrestato per lo stesso debito, se non decorsi cinque giorni dopo la sua liberazione. Egli deve essere posto in libertà, quando sia consegnata al custode la somma corrispondente all'ammontare di tutti i debiti, in capitale, interessi e spese, per i quali trovisi arrestato o confermato in arresto, come pure quando vi consentano i creditori, a istanza dei quali trovasi arrestato o confermato in arresto. Si fa risultare del consenso per atto ricevuto da notaio, o per dichiarazione fatta nel registro del custode. L'atto di notaio è inserito dal custode nel registro stesso; la dichiarazione è sottoscritta dai creditori, da due testimoni e dal custode. Il debitore è altresì liberato se giustifichi legalmente di avere compiuto l'età di anni 65.

Quando allo scadere del periodo per cui furono anticipati gli ali-

menti, non ne sia fatta una nuova anticipazione per un periodo successivo, il debitore è immediatamente liberato dal custode, e non può più essere arrestato per lo stesso debito.

Il debitore che, nei casi suaccennati, voglia essere liberato, deve presentare la domanda al pretore o al presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione si trova in arresto, secondochè i debiti, per i quali fu arrestato o confermato in arresto, eccedano o no la somma di L. 1500. La domanda è sottoscritta dal debitore. In fine di essa il custode certifica la consegna delle somme corrispondenti al debito. Devono unirsi alla domanda, secondo i casi, l'atto di assenso dei creditori e la fede di nascita dell'arrestato: se l'assenso fu ricevuto sul registro del custode basta una copia di esso sottoscritta dal custode stesso.

Le sentenze che pronunciano la nullità dell'arresto o la liberazione del debitore possono, anche d'ufficio, essere dichiarate esecutive non ostante appello: questo deve proporsi entro giorni quindici dalla fattane notificazione (art. 766 al 777 c. p. c.).

LIBRO TERZO.

PROCEDIMENTI SPECIALI

1567. Disposizioni per le materie da trattare in camera di consiglio. — La volontaria giurisdizione è quella, che si esercita dal magistrato sulla domanda di una sola o anche di più parti, che abbiano un medesimo interesse e siano concordi; quindi senza avversario o contraddittore, e allo scopo di confermare o legittimare alcuni atti, che senza tale conferma o legittimazione non produrrebbero gli effetti giuridici di cui sono capaci. Poichè i provvedimenti emessi in volontaria giurisdizione non decidono mai controversie, ne consegue che non assumono mai il carattere di pronuncia irretrattabile: che quindi la stessa domanda può essere riproposta una o più volte.

Tanto in materia di volontaria giurisdizione, quanto in genere nelle altre materie da trattare senza contraddittore, e anche in casi speciali determinati dalla legge (§§ 115, 136, 401), si provvede in camera di consiglio, su ricorso all'autorità giudiziaria competente, da depositare nella cancelleria, coi documenti relativi (form. 8.ª, 9.ª e 34.ª). Il cancelliere presenta non più tardi del giorno successivo, il ricorso e documenti al presidente, che ne ordina la comunicazione al ministero pubblico, se questo deve essere sentito, e delega un giudice per riferire in camera di consiglio nel giorno stabilito.

Nel termine di ore 24 dalla data del decreto, ò in quello minore che sia stabilito, il cancelliere trasmette gli atti al giudice delegato: se deve essere sentito il ministero pubblico sono prima comunicati a lui nel detto termine per le sue conclusioni, che vanno scritte in fine del decreto. La trasmissione degli atti al giudice delegato ha luogo subito dopo la restituzione fattane dal pubblico ministero.

Sulla relazione del giudice delegato, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti di ragione, contro i quali si può nel modo stesso proporre reclamo all'autorità giudiziaria superiore. Quando nelle materie di giurisdizione volontaria sia competente il pretore, il ricorso è presentato a lui con i documenti relativi. Contro il di lui decreto si può reclamare al presidente del tribunale civile (art. 778 al 782 c. p. c. e form. 52.ª).

1568. Azione civile contro le autorità giudiziarie e gli ufficiali del ministero pubblico. — Le autorità giudiziarie e gli ufficiali del ministero pubblico sono civilmente responsabili: 1.° quando nell'esercizio delle loro funzioni siano imputabili di dolo, frode o concussione; 2.° quando rifiutino di provvedere sulle domande delle parti, o tralascino di giudicare o conchiudere sopra affari, che si trovino in istato di essere decisi; 3.° negli altri casi dichiarati dalla legge. Affinchè possa avere luogo l'azione civile nel caso di cui al n.° 2, è necessario che la parte abbia fatto due istanze all'autorità giudiziaria o all'ufficiale del ministero pubblico nella persona del rispettivo cancelliere o segretario, per mezzo di usciere (form. 419.ª). Dalla prima alla

seconda istanza deve esservi l'intervallo di giorni cinque almeno, se trattisi di conciliatori o di pretori, e di giorni dieci se di altra autorità giudiziaria o di ufficiali del ministero pubblico. L'usciere non può rifiutarsi a queste notificazioni sotto pena di destituzione (art. 783 e 784 c. p. c.).

1569. L'azione civile contro i conciliatori o i pretori, i tribunali civili, alcuna delle loro sezioni o alcuno dei giudici, contro il procuratore del re o alcuno dei suoi sostituti, è proposta avanti la corte di appello; quella contro una corte di appello, alcuna delle sue sezioni, o alcuno dei consiglieri, una corte di assise, o alcuno dei suoi giudici, contro il procuratore generale, o alcuno dei suoi sostituti, è proposta davanti la corte di cassazione; finalmente quella contro una delle sezioni della corte di cassazione, o alcuno dei suoi consiglieri, è proposta avanti un'altra delle sue sezioni; e quella contro il procuratore generale, o alcuno dei suoi sostituti, avanti la sezione prima: in ogni caso deve essere autorizzata dalla corte cui spetta il giudicarne.

L'autorizzazione è chiesta con ricorso sottoscritto dalla parte o da procuratore legalmente esercente, munito di mandato speciale da unirsi al ricorso con i documenti sui quali la domanda è fondata. Il ricorso indica i fatti e i mezzi di prova: quando vi siano espressioni ingiuriose, chi lo ha sottoscritto è punito con multa estensibile a L. 300; il procuratore è inoltre punito con la sospensione per tempo non maggiore di sei mesi, salvo in tutti i casi l'azione penale. La corte delibera in camera di consiglio: se il ricorso è rigettato, la sentenza ne contiene i motivi, e il ricorrente è condannato in una multa estensibile a L. 150: se la corte concede l'autorizzazione, ordina che copia del ricorso e del decreto sia notificata nel termine, che sarà stabilito, al conciliatore, al pretore, al giudice, al consigliere o all'ufficiale del ministero pubblico, e, se trattisi di tribunale, di corte o di sezione, al capo rispettivo. Le autorità giudiziarie o gli ufficiali del ministero pubblico, contro i quali è proposta l'azione, devono nel termine stabilito nel decreto costituire un procuratore e presentare le loro difese (art. 785 al 788 c. p. c.).

1570. Dal giorno della notificazione e sino alla sentenza definitiva le autorità giudiziarie, o gli ufficiali del ministero pubblico, contro i quali è promossa l'azione, devono astenersi da qualunque ingerenza nelle cause della parte ricorrente, dei suoi ascendenti, discendenti, o congiuge, sotto pena di nullità degli atti fatti con il loro intervento. Presentate le difese o decorso il termine stabilito per presentarle, la causa si spedisce all'udienza, che sarà stabilita dal presidente. Quando la parte ricorrente voglia intervenire all'udienza, dev'essere rappresentata da procuratore legalmente esercente. Se la domanda sia rigettata, l'attore è condannato in una multa estensibile a L. 150 (art. 789 al 792 c. p. c.).

1571. Disposizioni relative agli assenti. — Nei casi di cui al § 35 il tribunale provvede in camera di consiglio: provvede altresì in camera di consiglio sulle domande per dichiarazione di assenza, per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e per immissione di cauzione, se proposte dagli eredi legittimi: se proposte da altri interessati, si procede nelle forme dei giudizi sommari.

La cauzione è proposta a norma del § 1451: se è data con ipoteca su immobili, il cancelliere deve farne eseguire l'iscrizione, trasmettendo nel termine di giorni cinque dall'atto di obbligazione le note al conservatore delle ipoteche, sotto pena di multa estensibile a L. 500 oltre il risarcimento dei danni. Nell'inventario e nella vendita dei mobili si osservano le norme stabilite per l'eredità accettata con beneficio d'inventario (§ 477 e seg.). L'investimento del prezzo ricavato dalla vendita e dei proventi scaduti, deve farsi nel termine e con le cautele stabilite dal tribunale (art. 793 al 796 c. p. c. e form. dall'8.ª alla 12.ª).

1572. Disposizioni relative al matrimonio. — Le opposizioni al matrimonio sono di competenza dei tribunali civili, e deve osservarsi il procedimento sommario. Il termine per appellare dalla sentenza, che rigetta l'opposizione, è di giorni quindici dalla sua notificazione. L'atto di appello deve contenere citazione a comparire in via sommaria in un termine non minore di giorni cinque, nè maggiore di quindici. Sopra i ricorsi contro l'ufficiale dello stato civile, il tribunale provvede in camera di consiglio (§ 74, 78 a 85, art. 797 e 798 c. p. c. e form. 24.ª, 30.ª e 31.ª).

1573. Autorizzazione alla donna maritata. — La domanda di autorizzazione giudiziale nei casi indicati al § 108 deve proporsi con ricorso (form. 34.ª): il cancelliere lo presenta immediatamente al presidente del tribunale, il quale stabilisce il giorno in cui il marito dovrà comparire personalmente avanti il tribunale per esporre i motivi del rifiuto. Copia del ricorso e del decreto è notificata al marito nella forma delle citazioni e nel termine stabilito dal decreto stesso. Il tribunale sentito il ministero pubblico e il marito, oppure quando consti che questi fu debitamente citato, salvo i casi di urgenza, pronuncia con sentenza non soggetta a opposizione.

L'appello dalla sentenza, che concede l'autorizzazione, va proposto nel termine di quindici giorni dalla sua prolazione, se il marito fu presente; in difetto, dalla notificazione: in ogni caso è proposto con ricorso alla corte, notificato personalmente all'altra parte. Se questa presenta controricorso, va notificato al procuratore sottoscritto al ricorso nei termini stabiliti per la comparizione avanti i tribunali civili e le corti in via contenziosa (§ 1417), salvo che il presidente per l'urgenza abbia stabilito termini minori. Ricorso e controricorso devono depositarsi nella cancelleria della corte nei termini suddetti: il cancelliere non più tardi del giorno successivo presenta il ricorso al presidente, che stabilisce il giorno in cui la corte pronuncerà in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (art. 799 all'802 c. p. c.).

1574. L'autorizzazione maritale si reputa concessa alla moglie per stare in giudizio come convenuta, se il marito, citato nello stesso giudizio per autorizzarla, non comparisca, o, comparendo, non dichiari nel termine stabilito per rispondere di ricusare l'autorizzazione; se fa questa dichiarazione, l'autorizzazione è accordata dalla stessa autorità giudiziaria, avanti cui la moglie fu convenuta, anche con la sentenza che pronuncia nel merito.

Quando la moglie sia minore di età, se l'autorizzazione giudiziale è concessa, perchè ricusata dal marito, o per esservi opposizione d'interessi, l'autorità giudiziaria deve nominarle un curatore speciale

per assisterla nel giudizio o nell'atto per cui è autorizzata: autorizzata una volta dal marito, o giudizialmente a stare in giudizio, non è necessaria nuova autorizzazione per proseguire il giudizio stesso nei procedimenti di opposizione, appellazione, rivocazione e cassazione (art. 803 all'805 c. p. c.).

1575. Separazione personale dei conjugi. — Il conjuge, che domanda la separazione, deve esibire alla cancelleria del tribunale competente il suo ricorso, esprimendo i fatti, che possono darvi luogo, con i documenti giustificativi (§ 117 e form. 37.ª e 38.ª). Il cancelliere presenta, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente, che stabilisce il giorno in cui le parti devono comparire avanti di lui. Copia del ricorso e decreto è notificata all'altra parte nei modi prescritti per la citazione e nel termine stabilito nel decreto.

Le parti devono comparire personalmente, e non possono farsi assistere da procuratori, nè da consulenti. Se la parte istante non comparisca, la domanda di separazione non ha effetto, e il presidente la condanna nelle spese verso l'altra parte, che sia comparsa: se questa non comparisca, il presidente può condannarla a pena pecuniaria non maggiore di L. 100, e ordinare altresì che sia nuovamente citata: se la parte non comparsa giustifichi un impedimento legittimo, si revoca la condanna, e si stabilisce altro giorno per la comparizione delle parti.

Il presidente avanti tutto sente separatamente l'uno e l'altro conjuge, e fa a ambidue rimostranze atte a riconciliarli: se la riconciliazione riesce, ne fa risultare da verbale; se non riesce, o la parte citata non comparisce, rimette con decreto le parti avanti il tribunale, e dà i provvedimenti temporanei urgenti nell'interesse dei conjugi e della prole, salvo il caso che la non comparizione sia giustificata.

La notificazione del decreto, che rimette le parti davanti il tribunale, si fa soltanto alla parte, che non sia stata presente alla pronunciazione di esso, e contiene citazione a comparire (art. 806 all'809 c. p. c.).

1576. Il tribunale, che pronuncia la separazione, determina, occorrendo, il modo con cui i conjugi debbano somministrare gli alimenti, tenuto conto dei motivi della separazione. Queste disposizioni, e le altre di cui al § 119, possono sempre, sull'istanza di una delle parti, essere revocate o modificate dal tribunale secondo le circostanze.

Nel caso di separazione volontaria (§ 121) il presidente deve pure avanti tutto sentire, nel giorno da lui stabilito sul ricorso delle parti, l'uno e l'altro conjuge separatamente, e fare ad ambidue rimostranze atte a riconciliarli. Se la riconciliazione riesce, si fa verbale nel modo suindicato; se non riesce, si fa pure verbale del consenso dato dai conjugi per la separazione. Il verbale esprimerà anche le condizioni della separazione rispetto ai conjugi e alla prole, le quali pure possono in seguito essere modificate. La relazione per l'omologazione del tribunale è fatta dal presidente in camera di consiglio (art. 810 e 811 c. p. c.).

1577. Consigli di famiglia e di tutela. — Delle liberazioni del consiglio di famiglia o di tutela il cancelliere del pretore fa processo verbale, che conterrà: 1.° l'indicazione dell'anno, mese, giorno e luogo in cui è fatto; 2.° il nome e cognome dei consulenti intervenuti al consiglio e degli assenti; 3.° l'oggetto della deliberazione; 4.° le altre

indicazioni richieste dalla legge; 5.° la sottoscrizione dei consulenti intervenuti, del pretore e del cancelliere. Se il tutore nominato dal consiglio non è presente alla deliberazione, gli è notificata per cura del cancelliere nel termine stabilito nella deliberazione stessa, senza che occorra di dargliene copia: il certificato della notifica è unito alla deliberazione del consiglio.

La domanda per omologazione si presenta dal tutore, o da altri, che ne abbia obbligo, alla cancelleria del tribunale, nel termine stabilito dalla deliberazione del consiglio, o, in difetto, nei 15 giorni dalla data della medesima: se non è presentata nei detti termini, qualunque dei consulenti può proporla a spese di chi ne aveva l'obbligo, senza che questi abbia il diritto di ripetizione contro il minore.

Le deliberazioni non soggette a omologazione possono impugnarsi avanti il tribunale dai membri della minoranza del consiglio entro giorni quindici dalla data delle medesime, e dal ministero pubblico, sopra informazione del pretore, o d'ufficio, prima che siano eseguite: in ambidue i casi la domanda è notificata con citazione in via sommaria ai membri della maggioranza del consiglio, i quali possono incaricare uno di essi di sostenere il giudizio. Dalla sentenza del tribunale si può appellare come al § 1572 (art. 812 all'815, § 163 e seg.).

1578. Vendita volontaria dei beni dei minori. — Il tutore deve incaricarne il cancelliere del pretore o un notaio (§ 177). L'ufficiale incaricato la fa annunciare con bando da pubblicarsi e affiggersi, almeno tre giorni prima della medesima: 1.° alla porta delle case comunali del luogo del domicilio del minore, del luogo in cui si trovano i mobili, e del capoluogo del mandamento; 2.° alla porta della casa in cui si fa l'incanto; 3.° nel mercato, che si terrà nel comune in cui si deve eseguire l'incanto o nel comune più vicino, se in quello non siavi mercato; 4.° sull'oggetto posto in vendita, se si tratti di barche, chiatte, battelli, mulini o edifizi mobili sopra barche o simili. Se il valore di stima dei beni da vendere eccede L. 3000, il bando va inoltre pubblicato e affisso alla porta esterna della sede del tribunale civile, e per estratto sommario inserito nel giornale degli annunzi giudiziari (§ 36 nota).

L'incanto è aperto sul prezzo di stima. Il perito per fare la stima, se questa non sia stata fatta nell'inventario, è nominato dall'ufficiale incaricato della vendita: il giuramento è prestato davanti lo stesso ufficiale. Quando non sia fatta offerta sul prezzo di stima, l'ufficiale che procede può, col consenso del tutore, ordinare che l'incanto sia aperto su prezzo minore. Della vendita si fa processo verbale (art. 816 a 821 c. p. c.).

1579. Il tutore non può fare vendere i censi o le rendite perpetue o temporarie del minore, nè altre ragioni di credito, se non autorizzato dal consiglio di famiglia, o di tutela, il quale, riconoscendo la necessità della vendita, deve nella deliberazione che l'autorizza nominare l'ufficiale, che vi proceda, e determinare il prezzo su cui aprirsi l'incanto.

Il bando, almeno otto giorni prima della vendita, è notificato anche al debitore del censo, della rendita, o del credito, pubblicato, affisso, e inserito a norma del § precedente. Se sul prezzo determinato non è fatta offerta, non si può procedere alla vendita a prezzo minore senza nuova deliberazione dello stesso consiglio.

Per la vendita dei bastimenti di mare, delle rendite sul debito pubblico, delle obbligazioni dello Stato e delle azioni industriali, dopo che la medesima sia stata debitamente autorizzata, si osservano le disposizioni di cui ai §§ 1491 e 1529 (art. 822 e 824 c. p. c.).

1580. Vendita dei beni immobili. — Con il decreto di omologazione, che autorizza la vendita dei beni immobili del minore, il tribunale stabilisce le condizioni della vendita, e nomina d'ufficio un perito, ordinando che sul prezzo determinato dalla perizia si apra l'incanto o davanti uno dei giudici, o davanti il cancelliere del pretore del mandamento in cui sono situati i beni, o davanti un notaio nominato con lo stesso decreto. Se i beni da vendere siano situati in diverse giurisdizioni di tribunali civili o di preture, possono essere nominati per la stima due o più periti, e per l'incanto due o più ufficiali. Il perito o i periti fanno la loro relazione giurata secondo le norme di cui al § 1440 e seg. Il giuramento è prestato avanti il giudice o ufficiale delegato, contemporaneamente alla relazione, e se ne fa risultare con un solo atto (art. 825 e 826 c. p. c.).

1581. L'ufficiale incaricato della vendita l'annuncia con bando. L'incanto è aperto con la lettura del bando: se non è fatta offerta maggiore del prezzo indicato nel bando, l'ufficiale ne fa menzione nel verbale, che trasmette in originale al tribunale, che autorizzò la vendita. Il tribunale può ordinare che l'incanto sia aperto su prezzo minore, che stabilisce, assegnando un termine non minore di giorni venti, entro il quale la vendita dovrà avere luogo. Autorizzato il nuovo incanto, il verbale è restituito all'ufficiale incaricato della vendita. Il nuovo incanto deve essere annunciato almeno otto giorni prima di quello stabilito per il medesimo, con altro bando.

Per le spese della vendita si osservano le norme di cui al § 1542 in quanto siano applicabili, salvo che il tribunale abbia provveduto altrimenti con il decreto d'omologazione. Devono osservarsi le disposizioni dei §§ 1538 al 1541 in quanto pure siano applicabili, con le modificazioni seguenti: 1.° le attribuzioni del presidente del tribunale spettano all'ufficiale incaricato della vendita; 2.° se l'ufficiale delegato sia un cancelliere di pretura, o un notaio, spetta a lui di fare seguire l'inserzione e di ricevere l'atto di aumento; 3.° se il compratore nei venti giorni dalla scadenza dei termini stabiliti non giustifichi avere adempiuto gli obblighi portati dalla vendita, il tribunale, che l'autorizzò, ordina sull'istanza del tutore, citato il compratore, la rivendita dei beni a spese e rischio di esso compratore.

La rivendita è fatta sul prezzo stabilito dal tribunale nel termine assegnato in sentenza, non minore di giorni venti, previa pubblicazione, affissione e inserzione di nuovo bando da farsi una volta sola, otto giorni almeno prima di quello stabilito per la rivendita e da notificarsi al compratore entro lo stesso termine. Il processo verbale di vendita o di rivendita all'incanto vale titolo traslativo della proprietà, e produce l'effetto di vendita volontaria tra maggiori (art. 829 all'833 c. p. c.).

1582. Quando si tratti di beni immobili di minori emancipati, la domanda per la vendita, e gli atti relativi si fanno dal minore assistito dal suo curatore, e sono indicati nel bando anche il nome e cognome, il domicilio o la residenza del curatore: se si tratti di beni

immobili comuni a minori e a maggiori di età, e la vendita sia richiesta dai maggiori, vi si procede come è stabilito ai §§ 1598 e s.

1583. Interdizione e inabilitazione. — La domanda d'interdizione o d'inabilitazione è fatta con ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione ha domicilio la persona, contro la quale è proposta. Nel ricorso vanno esposti in articoli i fatti sui quali si fonda la domanda, e indicati i testimoni informati: se vi sono documenti giustificativi si uniscono al ricorso. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il ministero pubblico: se non rigetti senz'altro la domanda, ordina la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela per le sue deliberazioni, le quali sono depositate dalla parte istante nella cancelleria per essere unite al ricorso; il presidente stabilisce con decreto il giorno e l'ora in cui debba essere sentita la persona, contro cui è promossa l'interdizione o l'inabilitazione. Copia del ricorso e decreto è notificata alla detta persona nei modi prescritti per la citazione, nel termine stabilito dal presidente (art. 836 e 837 c. p. c.).

1584. L'interrogatorio ha luogo in camera di consiglio: ma se per impedimento legittimo il convenuto non può presentarsi avanti il tribunale nel giorno stabilito, il presidente delega un giudice, che si trasferisce, con l'intervento del ministero pubblico, nel luogo in cui la persona si trova per interrogarla: dell'interrogatorio si fa processo verbale.

Se il convenuto non comparisce nel giorno stabilito per l'interrogatorio, o ricusa di rispondere, il tribunale dà i provvedimenti opportuni: può in ogni caso nominare un curatore temporaneo affinchè prenda cura della persona e dei beni del convenuto.

Nell'ammettere la prova testimoniale, il tribunale può ordinare che l'esame dei testimoni si faccia senza la presenza del convenuto: in questo caso vi deve intervenire il ministero pubblico, e vi può assistere il procuratore o l'avvocato del convenuto e il curatore, che gli sia stato nominato.

Contro la sentenza può essere proposto appello da chiunque aveva diritto di promuovere l'interdizione o l'inabilitazione, e deve essere diretto contro la persona di cui fu chiesta l'interdizione o l'inabilitazione: se fu nominato un curatore va notificato anche a lui. Il convenuto può appellare anche senza l'assistenza del curatore (art. 838 all'841 c. p. c., § 191, 197 e seg.).

1585. Quando il consiglio di famiglia o di tutela riconosca cessata la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, lo dichiara con deliberazione, la quale è trasmessa dal pretore al procuratore del re. Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme sopra stabilite. L'appello dalla sentenza di revoca può essere proposto da chiunque aveva diritto di promuovere l'interdizione o l'inabilitazione, e anche dai membri del consiglio, che abbiano espresso avviso contrario alla revoca. Sia nel giudizio d'interdizione o d'inabilitazione, sia in quello di revoca dell'una o dell'altra, in quanto non siano regolati da questo titolo, si osservano le norme del procedimento formale, salvo che per urgenza sia autorizzato il sommario. Non può essere pronunciata sentenza, se non sentito il ministero pubblico.

Le sentenze, che pronunciano l'interdizione, o l'inabilitazione, o

la revoca dell'una o dell'altra, passate in giudicato, si trasmettono per estratto a cura del ministero pubblico, alle cancellerie di tutti i tribunali civili per essere affisse nella sala pubblica d'aspetto, previa trascrizione in registro apposito, che può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda (art. 842 all' 844 c. p. c.).

1586. Rettificazione degli atti dello stato civile. — Sulle domande per rettificazione degli atti dello stato civile si provvede in camera di consiglio, sentito il ministero pubblico. Il tribunale può ordinare la comparizione delle parti interessate e la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela per il suo parere. Le sentenze sono trascritte sui registri dello stato civile, senza fare alcuna variazione sull'atto rettificato, salvo l'annotazione in margine (art. 845 e 846 c. c., § 208 e form. 70.ª).

1587. Apertura delle successioni e apposizione dei sigilli. — All'apposizione dei sigilli procede il pretore: nei comuni in cui non ha sede il pretore, vi può procedere in caso di urgenza il conciliatore, il quale ne trasmette immediatamente il processo verbale al pretore: può essere richiesta: 1.° da coloro che possono avere diritto alla successione; 2.° dall' esecutore testamentario; 3.° dalle persone che dimoravano con il defunto, o che erano addette al servizio di lui, se il conjuge, gli eredi o alcuno di essi siano assenti dal luogo; 4.° dai creditori, che ne abbiano ottenuta l'autorizzazione dal pretore, il quale non può ricusarla senza cause gravi al creditore munito di titolo esecutivo (form. 420.ª).

Chi domanda l'apposizione dei sigilli deve eleggere domicilio nel comune o nel mandamento in cui vi si deve procedere, con l' indicazione della persona o dell'ufficio presso cui lo elegge: se vi abbia domicilio o residenza può invece dichiarare la casa in cui ha l'uno o l' altra.

I sigilli devono essere apposti tanto a richiesta del ministero pubblico, quanto sulla dichiarazione del sindaco del luogo, o anche d'ufficio: 1.° se il conjuge, o alcuno degli eredi sia assente dal luogo; 2.° se tra gli eredi vi siano minori o interdetti non provveduti di tutore o curatore; 3.° se il defunto sia stato depositario pubblico. Questa disposizione non si applica nei casi indicati al n. 1 e 2 se il testatore abbia ordinato altrimenti: nel caso di cui al n. 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati (art. 847 all'849 c. p. c.).

1588. Quando le porte siano chiuse, o s' incontrino ostacoli all'apposizione dei sigilli, o nascano altre difficoltà prima o nel tempo dell'apposizione, il pretore può ordinare l'apertura delle porte, e provvedere alla rimozione degli ostacoli e delle difficoltà: le chiavi delle serrature, sulle quali i sigilli siano stati apposti, devono custodirsi dal cancelliere, sinchè sia ordinata la rimozione dei sigilli, facendone menzione nel verbale di apposizione: quando si trovano testamenti o altre carte importanti, il pretore provvede per la loro conservazione. Se non possa provvedervi nel giorno stesso, fa risultare nel verbale della forma esterna delle carte, e le chiude in un involto, che sigilla e sottoscrive in presenza delle parti, determinando il giorno e l'ora in cui darà i provvedimenti ulteriori.

Se vi sono oggetti sui quali i sigilli non possano essere apposti, o che siano necessari all'uso delle persone, che sono in casa, se ne

fa la descrizione nel processo verbale, e per le cose che possano deteriorarsi si osserva la disposizione del § 1527 (art. 850 all' 853 c. p. c.).

1589. Compiuto l'inventario non si fa più luogo all'apposizione dei sigilli, salvo che l'inventario sia impugnato: l'apposizione domandata durante il corso dell'inventario può avere luogo soltanto sugli oggetti non inventariati.

Pretore e cancelliere non possono, sotto pena di sospensione, introdursi nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli sino alla rimozione di essi, salvo siano stati richiesti per cause urgenti, e un decreto motivato abbia preceduto il loro accesso (art. 854 all' 856 c. p. c. e form. 421.ª).

1590. Rimozione dei sigilli e relative opposizioni. — I sigilli non possono essere rimossi, e l' inventario non si può fare che tre giorni dopo l' apposizione, salvo sia stato diversamente ordinato dal pretore per cause urgenti, delle quali deve farsi menzione nel relativo decreto. Se alcuno degli eredi sia minore non emancipato, non si può procedere alla rimozione dei sigilli, finchè non sia stato provveduto di tutore, o di curatore speciale.

Possono chiedere la rimozione le persone, che hanno diritto di chiederne l' apposizione, escluse quelle indicate al n. 3 del § 1587: essa è ordinata dal pretore sull' istanza di alcuno degli aventi diritto. L' istanza e il decreto sono scritti in fine del verbale di apposizione. In caso di opposizione alla rimozione, il pretore rimette le parti a udienza fissa avanti l'autorità giudiziaria competente (art. 857 all' 859 c. p. c. e form. 421.ª).

1591. L' opposizione alla rimozione dei sigilli può farsi con dichiarazione nel verbale d'apposizione, o con atto notificato al cancelliere della pretura nelle forme stabilite per la notificazione della citazione, e che deve contenere: 1.° il nome e cognome, l'indicazione del domicilio o della residenza dell'opponente; 2.° l'elezione o dichiarazione di domicilio o di residenza a norma del § 1587; 3.° i motivi dell' opposizione. La rimozione si fa dall'ufficiale, che procede all'inventario: i sigilli sono rimossi successivamente e di mano in mano che si progredisce nell' inventario, e, se non occorra inventario, dal cancelliere della pretura con l'assistenza dell' usciere: nei comuni in cui non ha sede il pretore, dal cancelliere del conciliatore con l' assistenza dell'usciere. L'ufficiale, che vi procede, deve avanti tutto riconoscerne lo stato: se trovi qualche alterazione sospende ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al pretore, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche a proseguire l'inventario. Non si può procedere alla rimozione senza che siano citate le persone indicate al § 1593 (art. 860 all'863 c. p. c.).

1592. Inventario. — Può essere domandato da chiunque abbia diritto di chiedere la rimozione dei sigilli, e si fa dal cancelliere della pretura, quando o non sia stato nominato un notaio dal testatore, o sull' istanza della parte il pretore non creda di commettere un notaio del luogo. Chi domanda l' inventario deve eleggere domicilio nel comune o nel mandamento, in cui vi si deve procedere, con l'indicazione della persona o ufficio presso cui viene eletto: se vi ha domicilio, o

residenza, può invece dichiarare la casa in cui ha l'uno o l'altra (form. 422.ª).

Quando alla rimozione dei sigilli e all'inventario si debba procedere da un notaio, il cancelliere gli rimette, ritirandone ricevuta: 1.° le chiavi; 2.° la copia del processo verbale di apposizione, dell'istanza e del decreto per la rimozione dei sigilli; 3.° la copia del decreto indicato al § 1589, se abbia avuto luogo; 4.° una nota delle opposizioni, che gli siano state notificate, con indicazione della data delle stesse notificazioni, del nome, cognome e condizione degli opponenti e della residenza o domicilio dichiarato o eletto da essi: dette copie e nota si devono unire all'inventario (art. 866 e 867 c. p. c.).

1593. Hanno diritto di assistere all'inventario: 1.° il conjuge superstite; 2.° gli eredi legittimi presunti; 3.° l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari, se il testamento sia noto; 4.° i creditori che abbiano fatto opposizione alla rimozione dei sigilli: non vi si può procedere, se queste persone non siano presenti o citate. La citazione esprime il luogo, giorno e ora in cui si darà principio all'inventario (form. 96.ª): tra la citazione e l'inventario deve esservi l'intervallo almeno di tre giorni. Non è necessaria la citazione di coloro fra le suddette persone, che non abbiano domicilio o residenza nella giurisdizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario. In loro vece si cita il notaio, che, sull'istanza del richiedente, sarà delegato dal pretore per rappresentarli (art. 868 e 869 c. p. c.).

1594. L'ufficiale procedente nomina uno o più periti per la stima degli oggetti mobili e ne riceve il giuramento. Se l'inventario non si possa terminare nel giorno indicato dalla citazione, è continuato nei giorni successivi mediante avviso verbale, che l'ufficiale procedente dà alle parti presenti, senza altra formalità. Nel verbale deve menzionarsi l'interpellanza fatta dall'ufficiale procedente, e la risposta sul proprio onore data da coloro, che prima dell'inventario ebbero la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui erano riposti, se conoscono che vi sia altro a descrivere, e se sappiano direttamente o indirettamente che manchi alcun oggetto caduto nella successione. Quando sorga contesa fra gli interessati, se qualche oggetto debba o no inventariarsi, l'ufficiale lo descrive nell'inventario, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti. L'inventario deve essere sottoscritto a ogni interruzione e alla fine dagli interessati presenti, dai testimoni e dall'ufficiale.

I mobili, le carte, e gli oggetti inventariati sono consegnati alla persona nominata dalle parti interessate, o in difetto, dal pretore sull'istanza di una delle parti, presenti o citate le altre (art. 870 al 874 c. p. c.).

1595. **Benefizio d'inventario.** — L'erede con benefizio d'inventario, che vuole ottenere l'autorizzazione di vendere i beni mobili dell'eredità, deve chiederla con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, salvo quanto è stabilito al seg. § (form. 97.ª). Per la vendita si osservano le disposizioni del § 1527 e seg., in quanto siano applicabili. Il prezzo, in caso di opposizione, si distribuisce a norma di legge (§ 1533 e seg.).

L'autorizzazione di vendere i beni immobili, va chiesta con ricorso al tribunale civile del luogo in cui si aprì la successione, facendosene

la descrizione. Il tribunale provvede, sentito il ministero pubblico, e con il decreto che autorizza la vendita, ordina che la si faccia sul prezzo, che sarà stabilito da uno o tre periti nominati nello stesso decreto, e assegna l'udienza per l'incanto: nel resto si osservano le disposizioni del § 1535 e seg. in quanto siano applicabili. Il prezzo della vendita si distribuisce in conformità del § 1549 e seg. (art. 875 all'877 c. p. c.).

1596. Quando erede sia un minore, o altra persona, o corpo morale, che debba accettare l'eredità con il beneficio d'inventario, la vendita non può autorizzarsi, se non con le forme stabilite per l'alienazione dei beni di queste persone (§ 471, art. 878 c. p. c.).

1597. L'istanza di qualunque tra i creditori o altri aventi interesse, affinchè l'erede con beneficio d'inventario dia cautele (§ 480), è proposta con citazione in via sommaria, o nella forma degli incidenti, se davanti la stessa autorità sia già vertente giudizio tra le parti. Le stesse norme si applicano all'istanza proposta contro l'erede con beneficio d'inventario per il rendimento dei conti. Le azioni, che l'erede con beneficio d'inventario promuova contro l'eredità, sono dirette contro gli altri eredi, o se tutti promuovano la stessa azione, l'autorità giudiziaria nomina un curatore, che rappresenti l'eredità.

Compiuto l'inventario, e decorsi giorni trenta dalla trascrizione e inserzione di cui al § 477, l'erede può fare transazioni: queste però non hanno effetto senza l'approvazione del pretore, se l'oggetto non ecceda il valore di L. 1500, o del tribunale civile, sentito il ministero pubblico, se ecceda il detto valore. L'autorità giudiziaria, prima di approvare la transazione, può richiedere il parere di uno o più giureconsulti da essa nominati, e ordinare le altre cautele, che creda convenienti (art. 879 all'881 c. p. c.).

1598. **Divisioni.** — L'istanza per la divisione giudiziale si propone in contradditorio dei coeredi e creditori opponenti avanti il pretore, quando il valore dell'eredità non ecceda L. 1500; se si deve procedere alla vendita di immobili, che non possano dividersi comodamente, il pretore rimette le parti avanti il tribunale civile a udienza fissa: quando il valore dell'eredità ecceda L. 1500, l'istanza si propone in via sommaria avanti il tribunale civile, il quale può in ogni caso delegare un giudice per le operazioni relative.

Nel caso di appello, la causa deve sempre rimandarsi per le operazioni ulteriori all'autorità giudiziaria di prima istanza.

Per la vendita dei mobili, dei censi e delle rendite si osservano le norme stabilite al § 1527 e seg. in quanto siano applicabili, e nella vendita degl'immobili quelle di cui al § 1580 e seg. Il bando deve essere notificato anche ai condividenti e ai procuratori dei creditori intervenuti nel giudizio (art. 882 a 886 c. p. c.).

1599. La nomina del notaio e la rimessione avanti di esso per le operazioni della divisione (§ 490) può farsi anche dal giudice delegato. Il notaio procede senza assistenza di testimoni alle operazioni suddette nel luogo, giorno e ora da lui stabiliti, previo semplice avviso da darsi cinque giorni prima ai condividenti e ai creditori intervenuti nel giudizio. L'intervallo tra l'avviso e il giorno stabilito per comparire davanti il notaio non deve essere minore dei termini stabiliti al n. 5 del § 1416, o ai n. 4 e 5 del § 1417 se il luogo in

cui è dato l'avviso e quello della comparizione facciano parte di giurisdizioni diverse di tribunali o di corti d'appello. Se davanti il notaio le parti si facciano assistere da procuratori, gli onorarii sono a carico di esse.

Il notaio fa processo verbale di tutte le operazioni a lui commesse, e se nel corso delle operazioni sorgano controversie ne fa altro verbale separato, e rimette le parti a udienza fissa davanti l'autorità giudiziaria delegante, alla cui cancelleria trasmette il verbale nel termine di giorni due (art. 887 all' 890 c. p. c.).

1600. Stabiliti dal notaio i prelevamenti e le collazioni da farsi, e la massa da dividere, si procede alla formazione delle quote a norma del § 490. Il perito d'ufficio in questo caso è nominato dal notaio, che ne riceve il giuramento, e fa risultare della nomina e del giuramento prestato nel processo verbale. Il condividente eletto dalle parti, o il perito nominato, procede alla formazione delle quote, e ne presenta relazione al notaio, che la unisce al processo verbale. Compiute le operazioni le parti, a istanza d' una di esse, sono citate a comparire nello studio del notaio a giorno e ora determinati per assistere alla chiusura del verbale, sentirne lettura e sottoscriverlo: tra il giorno della citazione e quello della comparizione vi deve essere l' intervallo di cui al prec. §.

Il notaio deve dare alle parti interessate gli estratti di tutto o di parte del processo verbale di divisione, che gli siano richiesti, e trasmetterne entro giorni cinque dalla sottoscrizione l'originale alla cancelleria dell'autorità giudiziaria per l'omologazione.

La sentenza di omologazione ordina l' estrazione a sorte delle quote da farsi avanti il notaio, salvo che si debba procedere per attribuzione (§ 490). Il processo verbale d'estrazione è fatto nelle forme stabilite per gli atti ricevuti da notaio, e vale atto di divisione.

Le sentenze contumaciali pronunciate nei giudizi di divisione non sono soggette a opposizione; non è quindi necessaria la rinnovazione della citazione nel caso di cui al § 1464 (art. 890 all' 895 c. p. c.).

1601. Curatore all' eredità giacente. — La pubblicazione del decreto di nomina del curatore (§ 487) deve farsi nel termine stabilito nello stesso decreto, copia del quale a cura del cancelliere sarà notificato personalmente al curatore, e affisso alla porta esterna della pretura nel termine stabilito nel decreto medesimo.

Il curatore prima di ingerirsi nell' amministrazione, presta giuramento avanti il pretore di custodire fedelmente i beni dell'eredità, di renderne conto a richiesta, di amministrare da buon padre di famiglia: il cancelliere ne fa processo verbale, sottoscritto da lui, dal curatore, dal pretore, da unire al decreto di nomina.

Nei trenta giorni successivi alla formazione dell' inventario, il curatore deve promuovere la vendita dei mobili secondo le norme stabilite nel § 1595 e seg.: se occorra la vendita dei beni immobili, di censi, o rendite, si osservano egualmente le disposizioni di cui nello stesso §: compiuto l' inventario, e decorsi giorni trenta dalla pubblicazione del decreto della sua nomina, il curatore può transigere. La transazione va approvata dall' autorità giudiziaria, come al § 1597 (art. 896 all'899 c. p. c.).

1602. Separazione dei beni mobili del defunto da quelli del-

l'erede. — La domanda di separazione dei mobili (§ 890 e seg.) si propone contro l'erede o altro rappresentante legittimo dell'eredità, avanti la pretura, in cui si aprì la successione, se il valore dei mobili non ecceda L. 1500, e, se ecceda, avanti il tribunale civile con citazione in via sommaria. L'autorità, che pronuncia la separazione, ordina l'inventario dei beni mobili, se non sia ancora fatto, e dà i provvedimenti necessarii per la loro conservazione (art. 900 e 901 c. p. c. e form. 209.ª).

1603. Offerta di pagamento e deposito. — Le offerte reali si fanno con il mezzo di notaio, di usciere, o del cancelliere della pretura: l'ufficiale procedente ne fa processo verbale. Quando il creditore ricusi l'offerta, o non sia presente, copia del verbale gli è notificata nei modi stabiliti per la citazione (§ 1413). Con lo stesso atto si può notificare al creditore che si farà il deposito della somma o della cosa offerta. Tra la notificazione e il deposito deve passare un intervallo non minore di giorni tre (§ 578 e seg., art. 902 al 904 c. p. c.).

1604. Il deposito deve farsi nei luoghi designati dalla legge, e cioè alla cassa dei depositi e prestiti, o alla cassa postale o presso la cancelleria: in difetto di designazione l'autorità giudiziaria competente provvede con decreto su ricorso del debitore: va fatto con il mezzo di uno degli ufficiali indicati al prec. §, che ne fa pure risultare con processo verbale. Se il creditore è presente, il verbale deve contenere le dichiarazioni e la sottoscrizione di lui o la menzione del rifiuto di sottoscrivere, e l'ufficiale procedente ne deve consegnare sul luogo stesso una copia a lui e al depositario: se il creditore non è presente, il debitore nel termine di giorni due dal deposito, deve fargli notificare detta copia nei modi stabiliti per la citazione. Se il luogo in cui fu eseguito il deposito e quello in cui è notificato al creditore facciano parte di giurisdizioni diverse di preture, tribunali, o corti d'appello, il termine per la notificazione è quello stabilito ai n. 3, 4 e 5 del § 1416 e 4 e 5 del § 1417 (art. 905 al 907 c. p. c.).

1605. Le domande di validità o di nullità dell'offerta o del deposito devono proporsi con citazione in via sommaria, avanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui l'offerta o il deposito furono fatti, competente per materia e valore (§ 1384 e seg.), salvo che siano proposte in via incidentale in giudizio già pendente.

Quando l'autorità giudiziaria dichiari la validità dell'offerta, autorizza il deposito non ancora fatto, e pronuncia la liberazione del debitore dal momento in cui il deposito sia eseguito nelle forme di legge. Se dichiari la validità del deposito già eseguito, questo produce il suo effetto dal giorno in cui fu fatto: se riconosca ingiusto il rifiuto del creditore, può condannarlo al risarcimento dei danni. La sentenza in ogni caso provvede riguardo al depositario. Finchè essa non sia pubblicata, il deponente può ritirare il deposito, e il creditore accettarlo: nel primo caso il deponente rilascia quitanza al depositario: nel secondo il creditore fa notificare la sua accettazione al debitore, e al depositario. Fatta la notificazione, l'uno e l'altro restano vincolati.

Se, durante la causa sulla validità del deposito, sopravvengono pignoramenti, o sequestri a carico del deponente o del creditore, il depositario non può rilasciare le cose depositate, se non definite le controversie relative.

Nel caso indicato al § 580 si osservano le norme ivi stabilite, e sull' istanza di deposito fatta dal debitore provvede il pretore del mandamento in cui la cosa si trova, salvo che l'istanza sia proposta in via incidentale in un giudizio già pendente (art. 908 al 912 c. p. c.).

1606. Copie e collazioni di atti pubblici. — Qualunque depositario pubblico autorizzato a spedire copia degli atti, che esso ritiene, deve, se richiesto, darne copia autentica, ancorchè il richiedente o i suoi autori non siano stati parte nell' atto, sotto pena dei danni e delle spese, salvo le disposizioni speciali della legge sulla tassa di registro e bollo: però la copia d'un testamento pubblico non può essere spedita durante la vita del testatore, salvo a sua richiesta, della quale si fa menzione nella copia. Nel caso di rifiuto o di ritardo, il richiedente può ricorrere al presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione il depositario esercita le sue funzioni. Il presidente ordina al medesimo, con decreto, di comparire avanti di lui a giorno e ora fissi. Copia del ricorso e del decreto è notificata al depositario nei modi stabiliti per la citazione. Il presidente, comparso o no il depositario, provvede, sentito il ministero pubblico, e quando ingiunga la spedizione della copia, stabilisce con altro decreto il termine per spedirla, sotto pena, se occorra, dell' arresto personale da pronunciarsi dal tribunale, oltre il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese (art. 913 al 915 c. p. c.).

1607. I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia richiesta una prima copia o gli estratti degli atti giudiziali da essi ritenuti, sotto pena dei danni e delle spese. I cancellieri però delle corti e dei tribunali non possono rilasciare estratti del foglio di udienza senza la autorizzazione del presidente. Nel caso di rifiuto o di ritardo, il richiedente può ricorrere al conciliatore, al pretore, o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni. L'autorità giudiziaria, a cui è presentato il ricorso, provvede come sopra, sentito il cancelliere o depositario.

I notai, i cancellieri e i depositari di cui in questo e nel prec. § non sono tenuti a spedire le copie, se chi ne fa domanda non paghi i diritti ancora dovuti dell' atto originale, oltre le spese della copia (art. 916 e 917 c. p. c. e 250 reg. gen. giud.).

1608. Le parti possono collazionare in presenza del depositario la copia dell' atto pubblico con l' originale: se sorgono controversie, il presidente del tribunale civile su ricorso della parte delega il pretore per procedere alla collazione nell'ufficio del depositario, ingiungendo a questo di presentare al pretore l' originale nel giorno e ora che saranno stabiliti dallo stesso pretore. Se la collazione è chiesta per un atto prodotto in giudizio, la delegazione è fatta dal pretore o dal presidente del tribunale o della corte davanti cui pende il giudizio. Se questo sia pendente avanti il pretore del mandamento in cui il depositario esercita le sue funzioni, procede alla collazione dell'atto lo stesso pretore, il quale stabilisce con decreto il giorno e l'ora dell'accesso. Se vi sia stata delegazione, il decreto si scrive in fine di quello dell' autorità delegante. In entrambi i casi il decreto si deve notificare al depositario almeno un giorno prima dell' accesso, nei

modi stabiliti per la notificazione della citazione. Il cancelliere fa risultare di ogni cosa con processo verbale.

Le spese dell' accesso del pretore e del verbale sono anticipate dalla parte istante, salvo a provvedersi per il rimborso avanti il presidente o pretore, che ordinò la collazione. Quando le contestazioni riguardino le copie o gli estratti degli atti dei cancellieri e depositari di pubblici registri, il ricorso si deve presentare al pretore o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni. Il presidente o il pretore, chiamato il cancelliere o depositario, stabilisce con decreto il giorno e l' ora in cui procederà alla collazione. Il presidente può delegare all'uopo uno dei giudici. Il presidente o il pretore nomina un notaio o altra persona, che possa fare legalmente le veci di cancelliere per assistere alla collazione e farne processo verbale (art. 918 al 920 c. p. c.).

1609. Sequestro giudiziario. — Oltre i casi di cui al § 805, l'autorità giudiziaria può, sulla domanda della parte interessata, ordinare il sequestro di una cosa mobile, o di un immobile, quando vi sia pericolo di alterazione, sottrazione o deteriorazione. Se le parti non concordino, la nomina del sequestratario è fatta dall'autorità giudiziaria, che può anche nominare quello dei contendenti, che offra maggiori guarentigie, o dia cauzione. La consegna della cosa al sequestratario si fa dall' usciere, osservate le disposizioni dei §§ 1559 e 1560 in quanto siano applicabili (art. 921 al 923 c. p. c. e form. 423.ª).

1610. Sequestro conservativo. — Il creditore che abbia giusti motivi di sospettare la fuga del suo debitore, di temere sottrazioni, o sia in pericolo di perdere le garantie del suo credito, può domandare il sequestro di beni mobili spettanti e delle somme dovute al debitore medesimo, se la legge non ne vieti il pignoramento (§ 1520).

Il sequestro si concede anche con il decreto che permette la citazione a breve termine sopra ricorso motivato (form. 424.ª), premesse, se ne sia il caso, sommarie informazioni: può concedersi per qualunque valore dal pretore del luogo in cui deve eseguirsi e dal pretore o dal presidente del tribunale competente per la causa principale; quando però la relativa domanda sia connessa a causa già pendente, il sequestro può concedersi solo dal pretore o dal presidente del tribunale o della corte avanti cui pende la causa: eccetto vi sia urgenza, nel quale caso può ancora concedersi, per qualunque valore dal pretore del mandamento in cui deve eseguirsi (§ 805, art. 924 al 927 c. p. c.).

1611. L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, imporre al sequestrante di dare cauzione in somma determinata a garantia del risarcimento dei danni, per il caso in cui il sequestro fosse dichiarato ingiusto: la cauzione non si può imporre, se il credito sia privilegiato sopra gli oggetti da sequestrarsi: può darsi mediante deposito nella cancelleria di rendita pubblica o di denaro (§ 1451). Il giudizio sulla sua idoneità è lasciato all'apprezzamento dell'autorità giudiziaria, che concede il sequestro, e che deve dichiararla nel decreto. L' atto di cauzione è ricevuto dal cancelliere, e deve precedere il sequestro.

Le norme per il pignoramento si applicano al sequestro quanto al modo di procedervi, alle cose che possono formarne soggetto, alle misure di conservazione e al verbale (§ 1520 e s.), salvo disposizioni speciali di legge. Se si tratta di cose per cui vi sia pericolo di dete-

riorazione, l'autorità giudiziaria, che concesse il sequestro, può ordinare la vendita nei modi stabiliti per gli oggetti pignorati (art. 924 al 930 c. p. c.).

1612. Il creditore sequestrante deve, nel termine di giorni tre dal sequestro, fare notificare per copia al debitore il ricorso, il decreto di sequestro, e, se vi sia stata cauzione, l'atto con il quale fu ricevuta. Se il luogo in cui fu eseguito il sequestro e quello in cui fu notificato al debitore facciano parte di giurisdizioni diverse di preture, di tribunali o di corti d'appello, il termine per la notificazione è quello stabilito ai n. 3, 4 e 5 del § 1416 e 4 e 5 del § 1417.

L'atto di notificazione deve contenere la citazione sommaria avanti l'autorità giudiziaria del luogo del sequestro, competente per materia e valore, per fare pronunciare sulla validità, rivocazione, o conferma del sequestro, e, se ne sia il caso, sulla vendita degli oggetti, per cui vi sia pericolo di deteriorazione. Se detta autorità sia anche competente a conoscere del credito, l'attore può con lo stesso atto proporre la condanna.

Quando il sequestro sia fatto presso un terzo, si deve notificare a lui copia della citazione del debitore nel termine di dieci giorni dalla citazione stessa. Se il luogo in cui si eseguisce la notificazione al terzo sequestratario, e quello in cui fu fatta la citazione al debitore facciano parte di giurisdizioni diverse di tribunali o di corti d'appello, il termine per la notificazione è quello stabilito ai n. 3, 4 e 5 del § 1417. Se il creditore non eseguisca tutto ciò, il sequestro non ha effetto, salvo al debitore il risarcimento dei danni (art. 931 al 933 c. p. c.).

1613. Il sequestro deve rivocarsi, se il debitore presti cauzione idonea per il valore delle cose sequestrate, o per l'ammontare del credito, che diede causa al sequestro. Quando il sequestro sia rivocato, perchè riconosciuto senza causa, il sequestrante può essere condannato in una multa estendibile a L. 1000, oltre al risarcimento dei danni. Se l'autorità giudiziaria, che conferma il sequestro, non è competente a conoscere del credito, rimette le parti avanti l'autorità giudiziaria competente per la decisione del merito.

La sentenza, che pronuncia sul sequestro fatto presso un terzo, deve essergli notificata. Quando il sequestro sia confermato con sentenza passata in giudicato, il creditore può citare il terzo sequestratario davanti l'autorità giudiziaria competente, per fare la sua dichiarazione in conformità del § 1525 e seg. (art. 934 al 937 c. p. c.).

1614. Denuncia di nuova opera o di danno temuto. — La denuncia di nuova opera o di danno temuto è fatta con citazione a comparire davanti il pretore competente (§ 367, 1390 e 1396), o con ricorso presentato al medesimo: il pretore prima di procedere può ordinare la citazione dell'altra parte anche a ora fissa. Se penda tra le parti giudizio, che abbia connessione con l'oggetto della denuncia, questa va proposta in via d'incidente nel giudizio stesso (§ 1427 e form. 78.ª).

Quando vi sia necessità di verificare lo stato delle cose, il pretore può nominare all'uopo un perito e, se lo crede indispensabile, ordinare l'accesso sul luogo, dichiarando in ogni caso, se le parti debbano essere chiamate ad assistervi: dell'accesso il cancelliere fa processo verbale.

Se il pretore abbia provveduto su ricorso senza citazione dell'altra parte, copia del ricorso e decreto le è notificata nel termine stabilito dal pretore, con citazione a comparire avanti l'autorità giudiziaria competente a pronunciare sulla controversia. Negli altri casi il pretore, dati i provvedimenti temporanei, che crederà di ragione, se non sia competente a pronunciare sul merito della controversia, rinvia le parti davanti l'autorità giudiziaria competente.

Se il pretore abbia imposto l'obbligo di una cauzione, il provvedimento non è esecutivo, se non dopo data la cauzione (§ 1611). Se il pretore ha prescritto la sospensione dell' opera denunciata, e la parte non obbedisca, può ordinare che le cose siano ridotte al pristino stato (art. 938 al 940 c. p. c.).

1615. Esecuzione degli atti delle autorità straniere. — La forma esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie straniere è data dalla corte d' appello, nella cui giurisdizione devono essere eseguite, premesso un giudizio di delibazione, in cui la corte esamina: 1.° se la sentenza sia stata pronunciata da un' autorità giudiziaria competente; 2.° se sia stata pronunciata, citate regolarmente le parti; 3.° se le parti sieno state legalmente rappresentate o legalmente contumaci; 4.° se la sentenza contenga disposizioni contrarie all' ordine pubblico o al diritto pubblico interno del regno. Il giudizio di delibazione è promosso con citazione in via sommaria degli interessati, e deve sentirsi il ministero pubblico. La parte, che lo promuove, deve presentare la sentenza in forma autentica.

Se l'esecuzione di una sentenza è richiesta nelle vie diplomatiche, e la parte interessata non abbia costituito un procuratore, che promuova il giudizio di delibazione, la corte d'appello, su istanza del ministero pubblico, nomina d'ufficio alla stessa parte un procuratore che lo promuova in nome di lei.

Queste disposizioni, in quanto sono applicabili, si osservano anche per l'esecuzione nel regno dei provvedimenti di sequestro dati da autorità giudiziarie straniere.

La forza esecutiva agli atti autentici ricevuti in paese estero è data dal tribunale civile del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, previo giudizio, in cui devono osservarsi le norme stabilite per la citazione delle persone, che non hanno domicilio o dimora conosciuta, o che non l'hanno nel regno (§ 1415 e art. 941 al 944 c. p. c.).

1616. Le sentenze e i provvedimenti delle autorità giudiziarie straniere, riguardanti esami di testimoni, perizie, giuramenti, interrogatori, o altri atti d' istruzione da farsi nel regno, sono resi esecutivi con semplice decreto dalla corte d' appello del luogo, in cui si deve procedere a questi atti. Se l' esecuzione sia domandata direttamente dalle parti interessate, l' istanza si propone con ricorso alla corte, e vi si unisce copia autentica della sentenza o del provvedimento, che ordinò gli atti richiesti: se l' esecuzione sia domandata dalla stessa autorità giudiziaria straniera, la richiesta deve trasmettersi nelle vie diplomatiche, senza necessità di unirvi la copia della sentenza e del provvedimento. La corte delibera in camera di consiglio, sentito il ministero pubblico. Se permetta l'esecuzione, commette gli atti richiesti all'autorità giudiziaria o al funzionario di essa, che abbia facoltà di riceverli o di farli eseguire.

Quando la richiesta sia fatta nelle vie diplomatiche, e la parte interessata non abbia costituito alcun procuratore, che promuova l'esecuzione degli atti qui sopra accennati, i provvedimenti, le citazioni e notificazioni necessarie per compierli sono dati e ordinati d'ufficio dall'autorità giudiziaria procedente. Se gli atti richiesti esigono, per circostanze speciali, le diligenze della parte interessata, la detta autorità giudiziaria può nominare d'ufficio un procuratore, che la rappresenti.

Se sia necessaria o permessa la presenza delle parti interessate all'atto richiesto, il decreto, che stabilisce il giorno in cui si procederà all'atto stesso, è notificato, con semplice biglietto, per mezzo di usciere alle parti, la cui residenza nel regno sia conosciuta. Copia del decreto è trasmessa nelle vie diplomatiche all'autorità straniera, affinchè ne siano avvertite le altre parti.

Quando si tratti di citazioni a comparire avanti autorità straniere, o di semplici notificazioni di atti provenienti da paese estero, il permesso è dato dal ministero pubblico presso la corte o il tribunale, nella cui giurisdizione la citazione o notificazione deve eseguirsi: se siano richieste nelle vie diplomatiche, le citazioni o notificazioni sono commesse dal ministero pubblico direttamente a un usciere (art. 945 al 947 c. p. c.).

1617. L'adempimento nel regno degli atti indicati nel prec. § non toglie la necessità del giudizio di delibazione, quando si tratti dell'esecuzione della sentenza definitiva. La forza esecutiva data da un tribunale civile, da una corte di appello, o dal ministero pubblico, vale per promuovere l'esecuzione anche in altre giurisdizioni. Queste disposizioni sono subordinate a quelle delle convenzioni internazionali e delle leggi speciali (art. 948 al 950 c. p. c.).

FINE DELLA PARTE TERZA.

PARTE QUARTA

DEL NOTARIATO

TESTO UNICO DELLE LEGGI

SUL RIORDINAMENTO DEL NOTARIATO

approvato con R. D. 25 maggio 1879 n. 4900

TITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

Art. **1.** I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra i vivi e di ultima volontà, ed attribuire loro la pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

I notari esercitano ancora le altre attribuzioni loro specialmente deferite dalle leggi.

Art. **2.** L'ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle provincie o dai comuni aventi una popolazione agglomerata superiore ai cinquemila abitanti (1), colla professione di avvocato o di procuratore, colla professione di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore dei tributi e loro mandatari o incaricati della gestione, e con la qualità di ministro di qualunque culto.

Sono eccettuati da questa disposizione gli impieghi d'archivio e quelli puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei, od altri istituti di scienze e lettere ed arti; gli impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza, o relativi a pubblico insegnamento, e quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio abituale del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.

Art. **3.** In ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e correzionale, vi è un collegio di notari, un consiglio notarile ed un archivio.

Nei distretti che hanno meno di quindici notari, il collegio, il consiglio e l'archivio sono per decreto reale riuniti al distretto del capoluogo della provincia dove ha sede il tribunale civile e correzionale, o ad altro distretto più vicino della stessa provincia.

Nei distretti che hanno quindici e più notai. e dove può prevedersi l'insufficienza dei proventi dell'archivio a sostenere le spese relative, può il ministero invitare i comuni componenti il distretto a dichiarare se ne assumano la spesa per mettere il governo in grado di conservarlo.

Tuttavia, dove le circostanze lo consiglino, con decreto reale, previo il parere della corte d'appello, può essere ordinata la riunione di uno o più collegi, consigli ed archivi, a quelli del capoluogo della provincia, o di altro vicino distretto. Gli archivi provinciali possono avere archivi sussidiari in altre città del distretto.

---

(1) Se la popolazione fosse sparsa in diversi centri non vi sarebbe incompatibilità.

Nel caso di riunione di uno o più distretti, i distretti riuniti saranno considerati come unico distretto anche per gli effetti dell'art. 26 e le attribuzioni date dalla legge al tribunale in materia notarile saranno esercitate da quello della sede dell'archivio (1).

Sarà inoltre istituito un archivio nei capoluoghi di mandamento, non esclusi quelli nei quali ha sede l'archivio del distretto, qualora si verifichino le condizioni indicate nell'art. 101.

ART. 4. Un decreto reale da pubblicarsi con la presente legge, determinerà, uditi i consigli provinciali e i consigli notarili, il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto.

La tabella che determina il numero e la residenza dei notari, potrà, uditi i consigli provinciali e i consigli notarili, essere rivista e modificata ogni dieci anni, ed anche entro un termine più breve, in seguito a domanda dei comuni in vario senso interessati, quando ne sia dimostrata la necessità.

TITOLO II.

Dei notari.

CAPO PRIMO.

Della nomina dei notari.

ART. 5. Per essere nominato notaro è necessario: 1.° essere cittadino del regno e aver compiuta l'età di 24 anni. Chi ha compiuto gli anni 21 può essere nominato notaro quando non vi siano altri concorrenti che abbiano l'età di 24 anni, e vi sia il parere del consiglio notarile e della corte d'appello; 2.° presentare i certificati di moralità; 3.° avere compiuti, nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti della pubblica istruzione, i corsi delle istituzioni del diritto romano comparato col diritto patrio, dei codici civile e di procedura civile, e ordinamento giudiziario, del diritto commerciale, del diritto penale e diritto amministrativo, ed averne superati gli esami (2); 4.° avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un consiglio notarile; 5.° avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione e dopo l'esame come sopra superato, presso un notaro residente nel distretto del collegio. Per i funzionari dell'ordine giudiziario, per i procuratori e gli avvocati in esercizio basta la pratica per sei mesi continui. La pratica incominciata in un distretto può essere continuata in altro distretto; nel qual caso il praticante dovrà inscriversi a forma del precedente n. 4, presso il consiglio notarile del distretto in cui intende proseguire la pratica; 6.° avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile.

Nelle isole dove non esiste alcun notaro, potrà con decreto reale, previo il parere del consiglio notarile e della corte d'appello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitarne le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia domanda, ed in difetto il cancelliere della pretura, se vi è, il sindaco, od il segretario comunale, od altro fra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che si reputi di sufficiente idoneità. Lo stesso decreto reale determina le condizioni relative all'esercizio.

L'esercente in tal modo autorizzato, rispetto alla responsabilità civile o penale dipendente dai suoi atti, sarà considerato come notaro.

ART. 6. Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti, e chi vuol essere ammesso all'esame di idoneità deve presentare la domanda al consiglio notarile del collegio a cui è inscritto, cogli attestati che provino il concorso dei requisiti indicati nei n. 2 e 3 dell'art. prec. per la iscrizione; e 2, 3, 4 e 5 dello stesso art. per l'esame di idoneità.

Il consiglio delibera sulla iscrizione e sulla ammissione all'esame, e la sua deliberazione, sia favorevole o contraria alla domanda, deve essere sempre motivata. Contro la deliberazione che la rigetta, è ammesso il ricorso al tribunale civile, che pronuncerà in camera di consiglio.

ART. 7. L'esame è dato presso una corte d'appello del distretto da una commissione composta di un presidente di sezione o di un consigliere della corte d'appello

(1) Però la legalizzazione della firma del notaro spetta al presidente del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione il notaro ha la propria residenza.

(2) Modificazione approvata con regio decreto 25 Marzo 1880, n. 5360.

delegato dal primo presidente, del presidente del tribunale civile del luogo in cui risiede la corte d'appello, o di un giudice da lui delegato, di un membro del pubblico ministero presso la corte d'appello, da nominarsi dal procuratore generale, e di due membri del consiglio notarile del luogo suddetto, da nominarsi dal presidente di detto consiglio. Il presidente o il consigliere della corte d'appello è il presidente della commissione.

ART. **8**. L'esame è verbale e per iscritto.

L'esame verbale verserà sulle materie del diritto civile e commerciale e specialmente sui contratti e i testamenti, sulle forme sostanziali degli uni e degli altri, e sulle leggi ed i regolamenti relativi al notariato, non che sulle leggi ed i regolamenti relativi alle tasse sugli affari, in quanto riguardano i notari;

L'esame per iscritto consisterà nella compilazione di un atto tra vivi e di un at o di ultima volontà, che saranno estratti a sorte fra venti temi sigillati, proposti dal presidente della commissione:

Del resto si osserveranno le norme generali prescritte per gli esami universitari.

ART. **9**. Per conseguire l'approvazione d'idoneità è necessaria la maggioranza dei voti degli esaminatori.

Nel caso di rigetto, il candidato non può essere ammesso a nuovo esame, se non dopo decorsi sei mesi dal rigetto medesimo.

ART. **10**. Quando si verifichi la vacanza di un ufficio di notaro, il presidente del consiglio notarile, nel cui distretto essa ebbe luogo, deve renderla pubblica entro un mese con invito agli aspiranti per concorrervi.

La domanda pel concorso si presenta al consiglio notarile coi necessari documenti, entro i quaranta giorni successivi alla pubblicazione.

ART. **11**. Il consiglio notarile, esaminati i documenti presentati dai concorrenti, propone per la nomina.

Nella proposta si deve principalmente tener conto dell'anzianità di esame degli aspiranti, quando la loro condotta successiva alla approvazione riportata nell'esame d'idoneità non consigli diversamente. Nel caso di pari anzianità si terrà conto dell'esame.

ART. **12**. La proposta del consiglio notarile, insieme coi documenti sarà sottoposta alla corte d'appello, che, sentito il pubblico ministero, esprimerà in camera di consiglio il suo avviso motivato. Il presidente della corte trasmetterà quindi tutte le carte al ministero di grazia e giustizia.

ART. **13**. I notari sono nominati a vita con decreto reale.

ART. **14**. Il cambio di residenza fra due notari che vi consentano può essere autorizzato con decreto reale, sentito il parere dei consigli notarili e delle corti d'appello competenti.

CAPO II.

Dell'esercizio delle funzioni notarili.

ART. **15**. Il notaro, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni deve: 1.° dare cauzione nel modo stabilito in appresso; 2.° prestare giuramento davanti al tribunale civile *di essere fedele al re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del regno, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le proprie funzioni*; 3.° far registrare alla cancelleria dell'archivio il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data, l'atto di prestazione del giuramento, e farsi inscrivere nel ruolo di cui all'art. 21; 4.° ricevere il sigillo o segno del tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito dall'archivio (art. 20); 5.° scrivere in un registro apposito, tenuto nella cancelleria dell'archivio, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto; 6.° provvedersi dall'archivio i repertori indicati nell'art. 53.

ART. **16**. La cauzione è data o in rendita del debito pubblico o con deposito di denaro nelle casse determinate dalle leggi e dai regolamenti, o con ipoteca sopra beni immobili. Il notaro esercente può in ogni tempo sostituire l'uno all'altro modo di cauzione.

ART. **17**. La cauzione deve rappresentare una rendita: di lire 500 per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i centomila abitanti; di lire 300 per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i cinquantamila abitanti; di lire 200 per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i diecimila abitanti; di lire 100 per tutti gli altri notari.

Se la cauzione è offerta in danaro, basta che si depositi un capitale capace di produrre la rendita suddetta, ragguagliato a cento lire per ogni cinque di rendita.

ART. **18**. L'idoneità della cauzione è dichiarata dal tribunale civile in camera di consiglio, premesso il parere del consiglio notarile e sentito il pubblico ministero.

Se la cauzione è prestata con ipoteca sopra beni immobili, il valore dei beni da sottoporsi ad ipoteca, deve superare di un terzo l'importare del capitale corrispondente alla rendita prescritta per la cauzione, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2027 del codice civile (§ 879).

Tanto la prima iscrizione dell'ipoteca, quanto la rinnovazione devono essere fatte a cura del notaro. Quando si tratti di rinnovazione, ove questi non presenti al conservatore archivista, un mese prima della scadenza del termine stabilito per la rinnovazione, il certificato comprovante la medesima, lo stesso conservatore la farà eseguire a spese del notaro.

Art. **19**. La cauzione è vincolata con diritto di prelazione nell'ordine seguente: 1.° al risarcimento dei danni cagionati dal notaro nell'esercizio delle sue funzioni; 2.° al rimborso delle spese sostenute dall'archivio o dal consiglio notarile per conto del notaro o dei suoi eredi; 3.° al pagamento delle tasse da lui dovute all'erario dello Stato; 4.° al pagamento delle tasse da lui dovute alla cassa dell'archivio o del consiglio notarile; 5.° al pagamento delle pene pecuniarie incorse nel detto esercizio.

Art. **20**. Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'art. 15 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dall'iscrizione del nome, cognome, qualificazione di notaro e luogo di sua residenza, e non può essere variato, nè alterato.

Nel caso di smarrimento, l'archivio ne fornisce un altro, sul quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale, di cui il notaro, prima di farne uso, deve lasciare l'impronta nel registro dell'archivio.

Se il vecchio sigillo si trovasse, non potrà il notaro servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all'archivio, che lo conserverà nel modo stesso col quale dovrà custodire quelli dei notari defunti o cessanti dall'esercizio (art. 37).

Art. **21**. Quando siano adempiute le formalità stabilite nell'art. 15, il presidente del consiglio notarile ordina l'iscrizione del notaro nel ruolo dei notari esercenti del collegio, e fa inserire nel giornale, in cui si pubblicano gli avvisi giudiziari del tribunale civile, l'avviso dell'ammissione del notaro all'esercizio delle sue funzioni. Fa pure affiggere codesto avviso in tutti i capiluoghi dei comuni in cui il notaro ammesso ha facoltà di esercitare il suo ufficio, e ne trasmette copia al presidente del tribunale civile.

Art. **22**. Le disposizioni degli art. 15 e 21 si osserveranno, in quanto vi possono essere applicabili, anche nel caso di traslocazione del notaro da un altro ufficio.

Il notaro traslocato è però dispensato dalla prestazione di un nuovo giuramento.

Ove il detto notaro fosse iscritto presso un altro consiglio notarile, sarà pure trasmessa al presidente di questo consiglio una copia dell'avviso accennato nell'articolo precedente, il quale si darà cura di fare pubblicare l'avvenuto traslocamento a norma dell'articolo precedente.

Art. **23**. Il notaro deve assumere l'esercizio delle sue funzioni e fissare la sua residenza nel comune in cui ha sede l'ufficio al quale venne nominato, entro sei mesi dalla data della registrazione del decreto di nomina.

Questo termine può essere abbreviato dal ministro di grazia e giustizia per ragioni di pubblico servizio; come può essere dallo stesso ministro prorogato per altri sei mesi nel caso di legittimo impedimento del notaio.

Art. **24**. Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

Egli deve ricusarlo: 1.° se l'atto è espressamente proibito dalla legge o manifestamente contrario al buon costume, o all'ordine pubblico; 2.° se vi intervengono come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorchè vi intervengano come curatori, tutori o amministratori (art. 43, n. 3); 3.° se l'atto contiene disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno dei suoi parenti o affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore generale o speciale per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaro o da persona in questo numero menzionata ed a lui consegnato sigillato dal testatore.

Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.

Il notaro può ricusare il suo ministero, se le parti non gli anticipano l'importare delle tasse, onorari e spese dell'atto, salvo si tratti di testamenti (art. 72 e tariffa).

Art. **25**. È vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal n. 2 de l'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico.

Art. **26**. Il notaro non può prestare il suo ministero fuori del distretto del collegio notarile cui è ascritto (art 49, n. 4).

Art. **27**. Per l'osservanza dell'obbligo della residenza, il notaro nel comune o nella

frazione di comune assegnatagli deve tenere permanente dimora e studio aperto col deposito degli atti, rogiti e repertori notarili.

Non può il notaro assentarsi dal luogo di sua residenza per più di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel comune o frazione non vi sia che un solo notaro, e per più di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragione di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso l'ufficio del registro od altri pubblici uffici.

Volendo assentarsi per un tempo maggiore, deve ottenerne il permesso dal presidente del consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente un mese. Pei congedi da uno a tre mesi, la facoltà di concederli spetta al consiglio notarile. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal presidente della corte d'appello, sentito sempre il parere del consiglio notarile.

Durante i termini dell'ottenuto permesso, il notaio che si trova fuori del luogo della residenza non può esercitare le sue funzioni, se non ne abbia espressa autorizzazione nella concessione del permesso (art. 107).

Nei luoghi dove non esiste altro notaro, il consiglio notarile per supplire al notaro assente per più di cinque giorni a causa di pubblico servizio, o munito di regolare permesso, delegherà un notaro vicino a compierne in tutto od in parte le funzioni, preferendo quello proposto dallo stesso notaro assente.

CAPO III.

Della decadenza dalla nomina di notaro e della cessazione dall' esercizio notarile.

Art. **28.** Il notaro decade dalla nomina se non assume l' esercizio delle sue funzioni e non fissa la sua residenza nel luogo e termini stabiliti dall'art. 23. Tale disposizione si applica anche nel caso di cambiamento di residenza del notaro, il quale perciò resta privo dell'esercizio notarile anche nel luogo di sua precedente residenza.

Cessa dall'esercizio notarile per dispensa, interdizione temporanea, rimozione, sospensione e destituzione.

Cessa temporaneamente dall'esercizio il notaro che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'articolo precedente; ma al cessare del servizio militare dovrà essere riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato.

Durante il servizio militare, nei luoghi ove non si trovi altro notaro, il consiglio notarile o delegherà un altro fra i notari esercenti a compierne temporaneamente le funzioni, o provvederà con la nomina di un coadiutore nel modo stabilito nell'articolo seguente, preferendo la persona proposta dallo stesso notaro, che deve allontanarsi per servizio militare.

Art. **29.** La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o quando il medesimo, per infermità o per debolezza di mente, sia divenuto incapace all'adempimento del suo officio.

Se l'infermità o la debolezza di mente è soltanto temporanea, il notaro può essere interdetto dall'esercizio per un tempo non maggiore di un anno.

Al notaro divenuto cieco, sordo, o assolutamente impedito a scrivere, può, sulla di lui proposta, essere nominato dal presidente della corte d'appello, sentito il parere del consiglio notarile, un coadiutore fra i notari esercenti o fra le persone che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaro.

Il coadiutore esercita le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito, e partecipa alla metà degli onorari: non ha alcun diritto di futura successione.

Art. **30.** La rimozione ha luogo: 1.° se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualità incompatibile con l'esercizio del notariato; 2.° se viene inabilitato ai termini dell'art. 339 del codice civile (§. 191 e seg.); 3.° se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere inutilmente il termine assegnatogli per reintegrarla. I notari rimossi possono essere riammessi all'esercizio concorrendo nuovamente ad un posto vacante, semprechè sieno cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione.

Art. **31.** La decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per dispensa domandata dal notaro, sono dichiarate con decreto reale.

La cessazione dall'esercizio per le altre cause sopra accennate, è dichiarata, sull'istanza del pubblico ministero, giusta le norme stabilite negli articoli dal 123 al 129.

L'istanza promossa dal pubblico ministero per la cessazione definitiva dall'esercizio notarile produce di diritto l' interdizione temporanea del notaro, fino a sentenza per la quale sia rigettata l'istanza medesima.

Art. **32.** La sospensione e la destituzione sono applicate nei casi determinati nel titolo quinto, capo primo, delle pene disciplinari.

Art. **33**. Quando la cauzione sia mancata o diminuita per atti esecutori promossi sulla medesima, i quali però non potranno aver luogo fuorchè per responsabilità dipendente dall'esercizio notarile, il consiglio notarile assegna al notaro un termine non maggiore di mesi sei per reintegrarla, e ne dà notizia al pubblico ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaro durante codesto termine

Art. **34**. La cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni, pronunciata in qualunque dei casi determinati dalla legge, sarà pubblicata per mezzo d'inserzione nel giornale degli avvisi giudiziari, e per mezzo d'affissi nel luogo di residenza del notaro e nel capoluogo del distretto del collegio notarile.

Art. **35**. L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne prontamente il consiglio notarile a cui il notaro era inscritto, ed il pretore del mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.

Gli eredi ed i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte o dall'avutane notizia, sotto pena dell'ammenda, od anche della multa estensibile a L. 300 secondo la gravità delle circostanze.

Art. **36**. Nel caso di morte, di dispensa per infermità di mente, di rimozione o destituzione del notaro, il pretore del mandamento deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte che si trovano nell'ufficio del notaro; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli si procederà alla consegna dei documenti all'archivio a norma dell'art. 92.

Nel caso di sospensione od interdizione temporanea del notaro dall'esercizio, sarà provveduto giusta l'art. 60.

Art. **37**. Il sigillo del notaro morto, o che ha cessato dall'esercizio od è stato nominato in altra residenza, deve essere depositato nell'archivio, dopochè sarà eseguito d'ordine del presidente del consiglio notarile un segno sull'incisione, per cui il sigillo sia reso inservibile, ma si possa sempre riconoscere.

Deve pure ordinarsi il deposito nel detto archivio del sigillo del notaro sospeso, od interdetto temporaneamente dall'esercizio, per rimanervi finchè dura la sospensione o l'interdizione.

Art. **38**. Nel caso di morte o di cessazione del notaro dall'esercizio, lo svincolo della cauzione è pronunciato dal tribunale civile, dopochè sia stato constatato che gli atti ricevuti dal notaro furono già sottoposti all'ispezione notarile.

La domanda di svincolo dev'essere presentata alla cancelleria del tribunale, ed inserita per estratto, e per due volte, coll'intervallo di dieci giorni tra l'una e l'altra, nel giornale ufficiale del regno e nel giornale degli avvisi giudiziari del distretto, (nota al § 36) e pubblicata per affissione alla porta della casa comunale del luogo in cui il notaro aveva la residenza, ed alla porta degli uffici del registro compresi nel distretto del consiglio notarile

Le opposizioni allo svincolo devono farsi alla cancelleria del tribunale

Decorsi sei mesi dall'ultima inserzione e pubblicazione, senzachè siano state fatte opposizioni, il tribunale pronuncerà lo svincolo, sentito il pubblico ministero. Quando siano state fatte opposizioni, la cauzione rimane vincolata finchè l'opposizione non sia rimossa con sentenza passata in cosa giudicata, od esecutoria provvisoriamente.

Nei casi in cui, durante o cessato l'esercizio, debbasi procedere in seguito a regolare istanza o d'ufficio all'alienazione totale o parziale della cauzione, sarà osservato lo stesso procedimento avanti il tribunale della sede notarile in contradditorio degli interessati se vi ha luogo.

Se la cauzione siasi prestata in immobili, il tribunale della sede notarile pronuncerà sullo svincolo e sulle domande degli interessati. La sua sentenza sarà presentata al tribunale della situazione dello immobile per la espropriazione forzata del medesimo e per la relativa graduazione.

Art. **39**. Le disposizioni del precedente articolo, sono applicabili alle domande di riduzione della cauzione, nel caso di cambiamento di residenza del notaro.

TITOLO III.

Degli atti notarili.

CAPO PRIMO.

Della forma degli atti notarili.

Art. **40**. L'atto notarile è ricevuto dal notaro alla presenza di due testimoni.

Art. **41**. Il notaro deve conoscere personalmente le parti. Quando non le conosca personalmente, deve accertarsi dell'identità delle loro persone per mezzo di due fidefa-

centi da lui conosciuti, i quali possono essere coloro medesimi che intervengono all'atto come testimoni (art. 49 e 111, n. 5).

ART. **42.** I testimoni devono essere maggiori di anni ventuno, cittadini del regno, o stranieri in esso residenti; essere in pieno esercizio dei diritti civili, e non essere interessati nell'atto.

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell' articolo 24, il conjuge dell'uno o delle altre, i praticanti e gli amanuensi del notaro e le persone addette al suo servizio.

I fidefacenti devono avere i requisiti stabiliti per i testimonii, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso

ART. **43.** L'atto notarile è intitolato in nome del re, colla formola prescritta dalla legge (1).

Esso deve contenere: 1.° l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del comune e della casa in cui l'atto è ricevuto, e per gli atti d'ultima volontà anche dell'ora; 2.° il nome, cognome, l'indicazione della residenza del notaro e del consiglio notarile presso cui è iscritto (2); 3° il nome, cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimonii e dei fidefacenti. Se le parti o alcuna di esse intervengono all' atto per mezzo di procuratore, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma ben anche rispetto al mandatario. La procura spedita in originale deve rimanere annessa all' atto medesimo se già non si trovi negli atti del notaro rogante; 4.° la dichiarazione di conoscenza delle parti o personale del notaro o per mezzo dei fidefacenti; 5° l'indicazione almeno per la prima volta in lettere per disteso delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'obbligazione, liberazione o disposizione; 6.° La designazione precisa delle cose che formano oggetto della convenzione o disposizione in modo da non potersi scambiare con altre. Quando l' atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, coll' indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, del numero del catasto delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare l'identità degli immobili stessi; 7.° l'indicazione dei titoli e delle scritture che si inseriscono nell' atto; 8° la menzione che dell' atto, della delegazione per le sottoscrizioni nel caso contemplato dal seguente num. 11, delle scritture e dei titoli inserti nel medesimo, fu data lettura alle parti in presenza dei testimoni. La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere ommessa per espressa dichiarazione delle parti, della quale si farà menzione; 9.° la menzione che l'atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, coll' indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte; 10.° la sottoscrizione delle parti, dei fidefacenti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro. Se alcuna delle parti od alcuno dei fidefacenti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce, ed il notaro deve far menzione di questa dichiarazione prima della menzione indicata nel num. 8; 11.° negli atti contenuti in più fogli, eccettuato quello contenente le sottoscrizioni finali, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro. Se le parti intervenute che sappiano e possano sottoscrivere eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la

---

(1) La formola colla quale l'atto notarile deve essere intitolato secondo la prescrizione dell' art. 43 della legge, sarà unicamente la seguente: « Regnando (*il nome del re regnante*) per grazia di Dio e per volontà della nazione re d'Italia. » — Quando l'atto sia spedito in forma esecutiva, la formola da usarsi sarà quella prescritta dal codice di procedura civile (§ 1510).

Il notaro dovrà, in principio dell' atto e prima dell' indicata formola, indicarne la natura, come è prescritto per le copie dall' art. 64 della legge. — La data dell' atto non potrà indicare che l' anno, il mese, il giorno, e facoltativamente anche l'ora, salvo il disposto del num. 1 dell' art. 43 per gli atti di ultima volontà ed inoltre il comune e la casa od altro luogo in cui è ricevuto.

Il notaro deve dirigere egli stesso la compilazione dell' atto dal principio fino alla fine, anche nel caso che lo faccia scrivere da persona di sua fiducia; a lui solo spetta indagare la volontà delle parti, e dopo avere data lettura dell'atto, chiedere loro se è conforme alla loro volontà. Il notaro non potrà commettere ad altri la lettura dell'atto, che non sia stato scritto da lui, salvo ciò che dispone il codice civile in ordine ai testamenti. Se sarà stata commessa ad altri la lettura, questa dovrà eseguirsi in presenza del notaro e da persona di sua fiducia, e si dovrà inoltre di ciò fare espressa menzione (art. 55, 56 e 57 del regolamento).

(2) Nel caso di riunione di uno o più distretti per indicare il consiglio notarile presso cui si è inscritti sarà opportuno usare la seguente locuzione: *N. N. notaro residente a .... ed inscritto presso il consiglio notarile dei distretti riuniti di ....*, ponendo cura di accennare per primo il luogo sede del distretto risultante dalla decretata concentrazione.

sottoscrizione di alcune di esse delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi (art 49, 110, 111, 115 e 118. — Vedi formola 132.ª).

Art. 44 Gli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto, senza lacune o spazi vuoti che non sieno interlineati, senza abbreviature, correzioni od addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.

Occorrendo di togliere, variare od aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacenti, dell'interprete e dei testimoni, il notaro deve: 1.° cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere; 2.° portare le variazioni od aggiunte in calce dell'atto per postilla prima delle dette sottoscrizioni; 3.° fare menzione in calce dell' atto, e prima delle stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille.

Se le parti vogliono fare qualche aggiunta o variazione dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, le medesime si possono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione e nuova sottoscrizione. Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi avanti stabiliti, si reputano non avvenute.

Art. 45 Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana. Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, semprechè questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all' originale la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è stabilito nell'art. 43 (art. 46, 49, 51, 111, 115 e 118).

Art. 46. Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto coll'intervento di un interprete che sarà scelto dalle parti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimonio e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacenti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di fedelmente adempiere il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell'atto.

Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno e possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.

L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale dovrà porsi anco la traduzione nella lingua straniera da farsi dall' interprete e l'uno e l'altra saranno sottoscritti, com' è detto nell'art. 43. L' interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale come la traduzione (1).

Art. 47. Se alcuna delle parti è interamente priva dell' udito, essa deve leggere l'atto, e di ciò si farà menzione nel medesimo.

Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete che sarà nominato dal pretore del mandamento tra le persone abituate a trattare con esse, e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni o gesti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento giusta il primo capoverso dell'art. 46. Può essere scelto fra i parenti o gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone e di fidefacente. Egli deve sottoscrivere l'atto, e quando non possa sottoscrivere sarà osservato il disposto dei num. 10 e 11 dell'art. 43 (art. 48, 49, 51, 111, 115 e 118).

Art 48 Se alcuna delle parti sia un muto od un sordomuto, oltre l' intervento dell' interprete, prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:

Il muto o sordomuto che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l' atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà

Se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all' atto un secondo interprete, giusta le norme stabilite nei due capoversi dell' articolo precedente (art. 49, 51, 111, 115 e 118).

Art. 49. L'atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'art. 1316 del codice civile (§ 602): 1.° se è stato rogato dal notaro prima di essere scritto nel ruolo a norma dell'art. 21; 2.° se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall' esercizio per qualunque delle cause espresse dalla legge, e dopochè la cessazione è stata pubblicata;

(1) Il notaro non potrà ricevere in deposito nè alligare ai propri atti, nè in originale nè in copia, atti ricevuti all' estero, che non siano debitamente legalizzati. Tali atti, ove siano distesi in lingua straniera, debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, fatta e firmata da perito la cui sottoscrizione dovrà essere autenticata a norma dell' art. 66 della legge. È fatta però eccezione per quegli atti che sebbene ricevuti all' estero e legalizzati, sono stesi nella lingua in cui giusta il disposto dell'art. 147 della legge possono riceversi gli atti notarili (art. 57 reg.).

3.° se fu ricevuto in contravvenzione al num. 2 dell'art. 24. La contravvenzione al num. 3 dell'art. 24 importa la nullità delle sole disposizioni accennate nello stesso numero; 4.° se non furono osservate le disposizioni degli art. 26, 40, 42, 45, 46, 47 e 48 e dei num. 10 e 11 dell'art. 43; 5.° se esso manca della data, o non contiene indicazione del luogo in cui fu ricevuto; 6.° se non fu fatta menzione della lettura dell'atto alle parti, eseguita in presenza dei testimoni. Fuori di questi casi l'atto notarile non è nullo, ma il notaro che contravviene alle disposizioni della legge, va soggetto alle pene nella medesima sancite (art. 51, 110, 111, 115 e 118).

Art. **50**. È vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge (1).

Art. **51**. Le disposizioni di questo capo si applicano anco ai testamenti ed agli altri atti, *in quanto non sia diversamente disposto* dal codice civile, dal codice di procedura civile e dalle altre leggi del regno.

CAPO II.

Della custodia degli atti presso il notaro e dei repertori.

Art. **52**. Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro gli atti da lui rogati o presso di lui depositati coi relativi inserti.

A questo effetto li raccoglierà in fascicoli per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo dell'atto ed una lettera alfabetica progressiva sopra ciascuno degli inserti.

I testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro apertura o pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.

I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. Il numero progressivo di ciascun atto, e l'ordine cronologico, col quale questo dovrà essere collocato nella raccolta ed inscritto nel repertorio, saranno determinati dalla data della sua registrazione.

Art. **53**. Il notaro deve tenere due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi e l'altro per gli atti di ultima volontà, ed in essi deve prendere nota giornalmente senza spazio in bianco od interlinee, e per ordine di numero, di tutti gli atti ricevuti, compresi quelli rilasciati in originale, non che delle autenticazioni da esso apposte agli atti privati, e dei protesti cambiari.

Il repertorio degli atti tra i vivi per ciascun articolo conterrà: 1.° il numero progressivo; 2.° la data dell'atto con l'indicazione del luogo in cui fu ricevuto e della sua natura; 3.° il nome e cognome, il domicilio o la residenza delle parti; 4.° l'indicazione sommaria dei beni e delle cose che formarono oggetto dell'atto e del loro prezzo o valore, e, quando si tratti di beni immobili, l'indicazione della loro situazione; 5.° la nota della seguita registrazione dell'atto.

La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, prescritta da questo e dal precedente articolo, vien continuata fino al giorno in cui il notaro avrà cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è inscritto; e cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovrà incominciare una nuova numerazione.

Nel repertorio degli atti di ultima volontà si noteranno solamente le cose contenute nei primi tre numeri.

Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili, si noterà in quest'ultimo il numero che l'atto avea nel primo repertorio, e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio generale degli atti notarili.

Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori e corredarli di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dai medesimi.

Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti ambidue a prenderne nota nel rispettivo repertorio, ma si conserverà da quel notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano in ufficio.

Art. **54**. Ogni repertorio, prima d'essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal pretore del mandamento in cui il notaro ha la residenza. Nella prima pagina il pretore indica di quanti fogli è composto il repertorio.

Art. **55**. Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti fuori dei

(1) È però permesso porre in margine la indicazione dei nomi e cognomi delle parti e la menzione della registrazione.

casi espressi nell'art. 65, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal pretore del mandamento; di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito.

Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinchè vi resti sino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.

Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione di testamento segreto od olografo, le formalità stabilite dagli art. 913, 915 e 922 del codice civile (§ 469) saranno eseguite nell' ufficio del depositario del testamento (1).

ART. 56. Nel primo semestre successivo di ogni biennio, i notari dovranno presentare personalmente o per mezzo di speciale procuratore al consiglio notarile il protocollo degli atti celebrati nell' ultimo biennio. Colui che non adempie a questo dovere sarà punito colla sospensione, che durerà fino a che vi abbia ottemperato.

Il consiglio esamina il protocollo degli atti del notaro o lo fa esaminare per mezzo di uno dei suoi membri delegato dal presidente del consiglio, e trovandolo in regola, vi appone la dichiarazione corrispondente e lo restituisce al notaro.

I protocolli degli atti dei membri del consiglio notarile, tanto effettivi che supplenti, saranno esaminati dal procuratore del re o da un sostituto da lui delegato, dal quale sarà fatta la dichiarazione corrispondente alla visita eseguita.

Indipendentemente da queste verificazioni ordinarie e periodiche, può il consiglio notarile prescrivere ispezioni straordinarie, se concorrono giusti motivi, per mezzo di persone dipendenti o delegate dal medesimo.

Il ministero della giustizia, o il ministero delle finanze d' accordo con quello della giustizia, possono far procedere alle suddette ispezioni periodicamente o straordinariamente, per mezzo di persone dipendenti o delegate dai medesimi.

Qualora in seguito di ispezioni straordinarie venga verificata alcuna irregolarità o mancanza, che importi la sospensione od una multa qualunque, le spese dell' ispezione saranno a carico del notaro, oltre l'applicazione delle pene a cui la contravvenzione incorsa possa dar luogo; nel caso contrario le spese saranno a carico del consiglio notarile o del ministero che ha ordinato l' ispezione.

ART. 57. Di ciascuna verificazione verrà steso un processo verbale in carta libera nel quale si deve indicare: l'anno, il mese e il giorno in cui ha luogo; il nome, cognome, la qualità, il domicilio o la residenza dell'ufficiale che procede all' ispezione; il nome, cognome e la residenza del notaro, e la indicazione del consiglio presso cui è iscritto; il numero degli atti e dei repertori esistenti e verificati; le contravvenzioni rilevate; le osservazioni fatte nel corso dell'operazione.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal notaro e dall'ufficiale anzidetto. Ove il notaro rifiuti di sottoscrivere, ne sarà fatta menzione coll'indicazione del motivo del rifiuto.

ART. 58. Quando abbia proceduto all' ispezione un membro del consiglio notarile, il processo verbale di verificazione sarà depositato nell' ufficio del consiglio, e qualora siano state rilevate contravvenzioni, copia del medesimo sarà trasmessa al procuratore del re.

Se l' ispezione fu fatta da un delegato del ministero di grazia e giustizia o da un delegato del ministero delle finanze, il processo verbale di verificazione sarà depositato nell' archivio del ministero che l' ha ordinata, o in quel luogo che da esso verrà designato, e qualora siano state rilevate contravvenzioni, ne sarà trasmessa copia al procuratore del re ed al consiglio notarile.

CAPO III.

Delle copie, degli estratti e dei certificati.

ART. 59. Il notaro, finchè risiede nel distretto dello stesso consiglio notarile e continua nell' esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l' ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti o presso lui depositati.

Egli non può permettere l'ispezione, nè la lettura, nè dare copia degli atti d'ultima

(1) Se però il testamento olografo non fu depositato presso un notaro o l'archivio, l'apertura deve essere fatta nell' ufficio di pretura del luogo della aperta successione.

volontà, o rilasciarne estratti o certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica (1).

ART. **60.** Nel caso di sospensione o d'interdizione temporanea dall'esercizio di un notaro, il presidente del tribunale civile, sentito il parere del consiglio notarile, determinerà se gli atti originali e i repertori debbano rimanere tuttavia in custodia del notaro sospeso od interdetto, od essere depositati presso un altro notaro esercente nello stesso luogo, che sarà designato dal presidente del consiglio notarile.

Quando il presidente del tribunale abbia determinato che gli atti e i repertori debbano rimanere in custodia del notaro sospeso od interdetto, e quando il notaro non possa per impedimento temporaneo spedire le copie, gli estratti e i certificati, il presidente del consiglio notarile delegherà d' ufficio, nel primo caso sulla richiesta del notaro impedito, e su quella degli interessati nel secondo, un altro notaro dello stesso luogo per la detta spedizione.

Se nel luogo della residenza del notaro sospeso, interdetto od impedito non abbia residenza un altro notaro, o se vi siano altri giusti motivi, il presidente del consiglio notarile delegherà, per ricevere il deposito o per la spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, un altro notaro esercente nel distretto del collegio notarile, scegliendolo, per quanto sia possibile, nel luogo più vicino alla sua residenza (art. 62).

ART. **61.** Per la consegna degli atti e dei repertori al notaro designato dal presidente del consiglio notarile a riceverne il deposito, e per la restituzione dei medesimi al notaro già interdetto o sospeso, si stenderà processo verbale, coll' intervento del pretore del mandamento.

ART. **62.** Il notaro depositario o delegato a norma dell'art. 60, deve far menzione, nelle copie, negli estratti e nei certificati che saranno da lui rilasciati, dell'avuta delegazione, indicando la data della medesima, senza esprimerne la causa.

Se il deposito o la delegazione ebbe luogo per causa d'interdizione o d'impedimento temporaneo, egli ha diritto alla sola metà degli onorari per le operazioni che compie, rimanendo l'altra metà a vantaggio del notaro interdetto od impedito.

ART. **63.** Le disposizioni dell' art. 44 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte e cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.

Le variazioni però ed aggiunte fatte nell' originale nelle forme stabilite dal detto articolo saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto, e non per postilla.

ART. **64.** Il notaro deve porre in principio delle copie il numero progressivo e l'indicazione della natura dell' atto, e trascrivere alla fine delle medesime le procure annesse e tutte le altre inserzioni fatte nell' originale, salvochè, riguardo a queste ultime, chi richiede la copia vi abbia rinunciato. In questo caso il notaro deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura delle inserzioni non copiate.

Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali, si osserveranno le disposizioni dell'art. 1384 del codice civile (§ 625).

Le copie, gli estratti ed i certificati debbono avere alla fine la data della spedizione, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione e col sigillo, e colla dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti « *in conformità dell'originale* »; se la copia, l'estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio, sarà sottoscritto al margine dal notaro.

Oltre le accennate formalità, il notaro deve osservare nelle copie che spedisce quelle stabilite dal codice di procedura civile (§ 1606 a 1608) (2).

CAPO IV.

Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e della legalizzazione delle firme.

ART. **65.** Gli atti possono dal notaro essere rilasciati in originale alle parti soltanto quando contengono procure alle liti o procure riguardanti un solo affare, consensi od autorizzazioni, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato nei casi determinati

(1) Non si potrà render palese un atto di ultima volontà, nè spedirne copia, se non viene prodotto l'estratto dell'atto di morte del testatore, rilasciato dall' ufficiale di stato civile competente e debitamente legalizzato, ove occorra, dall'autorità legittima; salvo il disposto dall'art. 59 della legge.

Nel caso di testamento rogato da due notari, di cui nell'art. 777 del codice civile e 53 della legge, la facoltà di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaro che ne ha il deposito (art. 65 e 69 reg.).

(2) Il notaro nell'autenticare le copie di un atto che consti di più fogli, deve aggiungere la dichiarazione che tutti i fogli sono muniti in margine delle firme prescritte dalla legge, escluso quello contenente le sottoscrizioni finali (art. 68 del reg.).

dalle leggi politiche od amministrative. Alla sottoscrizione che il notaro appone in fine dell'atto rilasciato in originale aggiungerà l'impronta del proprio sigillo.

ART. **66.** L'atto con cui il notaro autentica le sottoscrizioni apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è steso di seguito alle sottoscrizioni medesime, e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza del notaro, dei testimoni e dei fidefacenti, con la data e l'indicazione del luogo (§ 604) (1).

Esso è sottoscritto dai fidefacenti, dai testimoni e dal notaro, salvo pei fidefacenti il disposto del capoverso del num. 10 dell'art 43.

Le scritture private, autenticate dal notaro, verranno restituite alle parti dopo che, a cura del notaro, saranno state registrate ai termini dell'art. 60 della legge 13 Settembre 1874, n. 2076, sulle tasse di registro.

ART. **67.** Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorra far uso fuori del distretto del consiglio notarile, o fuori del regno, saranno legalizzati in conformità delle disposizioni del regolamento generale giudiziario (2).

CAPO V.

Degli onorari e delle spese.

ART. **68.** Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto e certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese (art. 74).

Gli onorari e le spese dovute in rimborso al notaro sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge (3). (Vedi pag. 553).

ART. **69.** Se l'atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.

Ove l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaro.

ART. **70.** Quando l'atto sia nullo per causa imputabile al notaro, e la spedizione della copia, dell'estratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare, non sarà dovuto al medesimo alcun onorario o rimborso di spese.

Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di ragione, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.

---

(1) La dichiarazione attesterà che le sottoscrizioni, tanto in fine delle scritture, quanto nei fogli intermedi, sono state apposte in presenza del notaro e delle altre persone indicate nello stesso articolo. — In quanto alle sottoscrizioni apposte in margine, basterà che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la propria firma. — Sotto la denominazione di fogli intermedi si comprendono tutti i fogli intercalati od in altro modo aggiunti, di cui consta la scrittura, eccetto quello delle sottoscrizioni finali (art. 57 del reg.).

(2) La legalizzazione delle firme dei funzionari dell'ordine giudiziario, dei notari e dei conservatori delle ipoteche può essere fatta soltanto dal ministro della giustizia, dai primi presidenti delle corti, e dai presidenti dei tribunali civili e correzionali; spetta al ministro della giustizia per la firma dei suddetti funzionari ed ufficiali in tutto il regno, ai primi presidenti delle corti e ai presidenti dei tribunali, per quelle dei funzionari od ufficiali delle rispettive giurisdizioni.

Gli atti da spedirsi all'estero prima di essere sottoposti alla legalizzazione del ministro degli affari esteri, devono essere legalizzati dal ministro della giustizia (art. 119, 120 e 121 reg. gen. giud.).

Con decreto 15 agosto 1867, num. 3881, art. 3, fu derogato al disposto dei succitati art. 119 e 120 in quanto attribuiscono al ministro guardasigilli la legalizzazione delle firme dei notari e dei conservatori delle ipoteche.

(3) Nel caso di contestazioni intorno all'importare dell'onorario, la parte, che deposita in giudizio la somma chiesta dal notaro, ha diritto di ottenere la spedizione della copia dell'atto prima della decisione della controversia.

I notari ed i conservatori degli archivi notarili dovranno spedire gratuitamente e senza diritto a rimborso, neppure delle spese che incontrassero per scritturazione, le copie, gli estratti ed i certificati richiesti per ragione di servizio dello Stato, eccettochè si tratti di farne uso in giudizi civili nell'interesse di pubbliche amministrazioni. Ove però, per l'antichità o la natura speciale dell'atto o la qualità della lingua in cui è scritto, sia necessaria l'opera di un paleografo od altro perito speciale, sarà applicabile il disposto dell'art. 36 della tariffa notarile. I richiedenti non sono tenuti ad indicare l'oggetto specifico a cui servono le copie, gli estratti od i certificati richiesti per ragione di servizio dello Stato; sono però in dovere di attestare nella richiesta che non servono ad uso di giudizi civili nell'interesse di pubbliche amministrazioni (art. 71 e 72 reg.).

ART. **71.** Il notaro dovrà apporre in calce od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e certificati la nota delle spese e degli onorari dell'atto, della copia, dell'estratto e certificato, e sottoscriverla (1).

ART. **72.** Le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari, quanto al rimborso delle spese.

Il notaro può rifiutarsi alla spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, finchè l'accennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito.

Le disposizioni precedenti non sono applicabili agli onorari ed alle spese dovute al notaro per le operazioni ch' egli avesse eseguite soltanto nell' interesse di alcuna delle parti. In questo caso le disposizioni stesse si applicheranno alle sole parti nell' interesse delle quali le dette operazioni furono eseguite.

ART. **73.** Le cause per controversie relative agli onorari ed alle spese, sono trattate col procedimento sommario.

È in facoltà del notaro di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito all'art. 379 del cod. di proc. civ. In tal caso la nota degli onorari e delle spese prima di essere presentata al presidente del tribunale dovrà essere liquidata ed approvata dal presidente del consiglio notarile, o da una commissione delegata dal consiglio stesso (§ 1462).

ART. **74.** Il notaro che abbia scientemente esatto per gli onorari e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in una pena pecuniaria eguale al doppio della somma esatta in più, oltre la restituzione di questa.

TITOLO IV.

Delle adunanze dei collegi, dei consigli e degli archivi notarili.

CAPO I.

Delle adunanze dei collegi.

ART. **75.** I notari iscritti presso un consiglio notarile costituiscono un collegio che si aduna nel capoluogo del distretto.

Le adunanze del collegio sono ordinarie o straordinarie, e le une e le altre sono convocate mediante avviso del presidente del consiglio notarile.

ART. **76.** L'adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno nel mese che sarà stabilito dal collegio stesso all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del consiglio e di discutere il conto consuntivo e presuntivo, presentato dal consiglio medesimo.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio lo reputi conveniente, per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il ceto dei notari.

In questo caso hanno pure luogo sull' istanza sottoscritta da un terzo almeno dei notari iscritti presso il consiglio.

ART. **77.** Il collegio è presieduto dal presidente del consiglio notarile, ed ha per segretario quello del consiglio medesimo.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l' intervento della metà almeno dei notari iscritti presso il consiglio; se alla prima convocazione non interviene la metà degli inscritti, si farà una seconda convocazione; ed in questa seconda il collegio delibererà validamente, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.

CAPO II.

Dei consigli notarili.

ART. **78.** Il consiglio notarile è composto di membri ordinari e supplenti.

Il numero dei membri è di sei nelle città in cui il numero degli abitanti non supera i cinquantamila; di nove nelle città in cui il detto numero non supera i centomila; di dodici nelle città aventi una popolazione maggiore. In tutti questi casi il numero dei supplenti è di tre.

I supplenti saranno chiamati a funzionare nei casi di mancanza, di assenza, o di

---

(1) Vedi art. 107 e seg. Fu giudicato che incorre nella pena della censura, il notaro che ommette la nota delle spese e degli onorari: che sono perciò a ritenere veri atti notarili anche gli inventari e i processi verbali eretti nei procedimenti di divisione.

impedimento di alcuno dei membri ordinari, in quanto sia necessario per completare il numero legale prescritto per le deliberazioni.

Il segretario dev'essere scelto fra i notari residenti nel capoluogo del collegio notarile.

I parenti o affini sino al terzo grado inclusivamente non possono essere simultaneamente membri dello stesso consiglio notarile (§ 58); e nel caso di simultanea elezione resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio.

ART. **79.** I membri del consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto.

I membri del consiglio restano in ufficio tre anni ma possono essere sempre rieletti. Essi sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine d'anzianità.

Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto pel tempo in cui sarebbe rimasto il suo predecessore.

ART. **80.** Le elezioni dei membri del consiglio si fanno a schede segrete.

Non ottenendo alcuno la maggioranza assoluta dei voti nella prima votazione, si procede ad una seconda, nella quale sono validamente eletti quelli che ottengono maggiori voti.

A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio, e fra eguali il maggiore di età.

ART. **81.** Il consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nell'articolo precedente, salvochè per il segretario la preferenza dovrà darsi al più giovane anzichè al più anziano.

Essi stanno in ufficio per tre anni, e possono essere confermati se conservano la qualità di membri del consiglio.

ART. **82.** Il presidente e, in sua mancanza, il più anziano in età fra i membri del consiglio, convoca e dirige le adunanze di questo.

Il segretario e, in sua mancanza, il più giovane fra i membri del consiglio, stende i processi verbali delle adunanze, ne rilascia copia e custodisce tutte le carte relative alle medesime.

I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

ART. **83.** Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessario l'intervento dei due terzi dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza.

I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al consiglio un legittimo impedimento, sono reputati dimissionari.

ART. **84.** Il consiglio, oltre le attribuzioni specialmente designate dalla legge: 1.° vigila la conservazione del decoro nell'esercizio della professione e nella condotta dei notari inscritti presso il medesimo, e l'esatta osservanza dei loro doveri; 2.° vigila la condotta dei praticanti ed il modo in cui i medesimi adempiono i loro doveri, e ne rilascia i certificati di moralità e di idoneità; 3.° emette il suo parere sulle materie attinenti al notariato, ad ogni richiesta delle autorità competenti; 4.° redige ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti, degli aspiranti e dei praticanti; 5.° s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari e notari, e tra notari e terzi, sia per restituzione di carte e documenti, sia per oggetti di spese ed onorari, e per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio delle loro funzioni; 6.° riceve dal tesoriere in principio di ogni anno il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio. Per supplire alle spese è imposta a ciascun notaro una tassa annua, la quale non potrà eccedere le L. 20; 7.° riceve pure dal conservatore dell'archivio in principio di ogni anno il conto delle spese dell'archivio dell'anno decorso, e forma quello presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione della corte d'appello e del ministero di grazia e giustizia nell'interesse dello Stato, per la parte che lo riguarda, in ordine ai sopravanzi, di cui nell'art. 90.

ART. **85** Il tesoriere del consiglio esige le ammende e le multe, i diritti e le tasse dovute al consiglio notarile, a norma della tariffa, coi mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge pei tributi dovuti allo Stato.

ART. **86.** Il ministero di grazia e giustizia può sciogliere il consiglio notarile che deviasse dalle attribuzioni deferitegli dalla presente legge, previo il parere della corte d'appello in camera di consiglio. In tal caso e sino alla composizione del nuovo consiglio le sue attribuzioni sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato.

Entro due mesi dal giorno dello scioglimento del consiglio notarile, si procederà all'elezione dei nuovi membri nel modo stabilito dall'art. 144 della presente legge.

CAPO III.

Degli archivi notarili.

ART. **87.** Ogni archivio ha un conservatore, il quale è pure tesoriere dell'archivio.

Egli è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da quel numero d'impiegati che è necessario pei bisogni del servizio.

Il conservatore e i suoi impiegati debbono fissare la loro residenza nel comune dove è l'archivio.

ART. **88.** Il conservatore dell'archivio è nominato con decreto reale fra i notari esercenti o tra le persone che abbiano tutti i requisiti necessari per la nomina a notaro, sentito il parere del consiglio notarile e della corte d'appello; non può essere rimosso se non con decreto reale, sentito il parere del consiglio stesso e della corte.

Se fu scelto fra i notari esercenti, può essere autorizzato con decreto reale a continuare l'esercizio del notariato, sentito il parere del consiglio notarile e della corte d'appello.

Il conservatore archivista deve in questa sua qualità dare cauzione entro due mesi dal giorno della nomina nei modi stabiliti dagli art. 17 e 18, ed in quella misura che sarà determinata dalla corte d'appello, sentito l'avviso del consiglio predetto.

Nel caso di morte del conservatore archivista o di cessazione del medesimo dall'ufficio, lo svincolo della cauzione è pronunciato dal tribunale civile, osservate le disposizioni dei tre capoversi dell'art. 38.

Le disposizioni degli art. 33 e 38 si applicano benanche alle cauzioni dei conservatori.

ART. **89.** Gli altri impiegati dell'archivio sono nominati dal consiglio notarile, sulla proposta del conservatore dell'archivio.

I detti impiegati non possono essere rimossi se non con provvedimento del consiglio, sulla proposta o sentito l'avviso del conservatore.

ART. **90.** Gli stipendi del conservatore e degli altri impiegati saranno fissati nella pianta organica, la quale, sulla proposta del consiglio ove ha sede l'archivio, verrà stabilita nell'adunanza del collegio, e saranno corrisposti dalla cassa dell'archivio.

La pianta e gli stipendi deliberati dal collegio sono sottoposti all'omologazione della corte d'appello, ed approvati dal ministro di grazia e giustizia, per gli effetti di cui nelle disposizioni seguenti.

La parte dei proventi che in ciascun archivio sopravanzi al pagamento degli stipendi e delle spese, dopo l'approvazione dei conti di cui all'art. 84, num. 7, sarà dal capo dell'archivio versata nelle casse dello Stato nel termine di venti giorni.

Nel caso in cui, malgrado il concentramento degli archivi distrettuali in un unico archivio provinciale a senso dell'art. 3, i proventi dello stesso archivio non possano sopperire a tutte le spese, si provvederà alla deficienza con assegni sui fondi esuberanti degli archivi notarili, versati nelle casse dello Stato.

Il provvedimento sarà dato dal ministro di grazia e giustizia.

ART. **91.** Nell'archivio sono depositati e conservati: 1.° le copie certificate conformi degli atti notarili che gli ufficiali del registro devono trasmettergli, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, che non siano depositate negli archivi mandamentali, a norma degli articoli seguenti; 2.° la copia degli annotamenti fatti ai repertori di tutti gli atti ricevuti in ciascun mese, che il notaro deve trasmettere nel mese successivo, assieme coll'importare delle tasse dovute all'archivio secondo la tariffa. La detta copia è scritta in carta non bollata, sottoscritta dal notaro e munita dell'impronta del suo sigillo; 3.° gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero, prima di farne uso nel regno, semprechè non siano già depositati presso un notaro esercente; 4.° i volumi contenenti gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti, o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di un altro consiglio notarile; 5.° i sigilli dei notari nei casi espressi dagli art. 20 e 37. La disposizione del num. 4 si applica anche ai volumi contenenti gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, anteriormente all'attuazione della presente legge

La stessa disposizione si applica agli atti notarili che i cancellieri delle curie vescovili e quelli di altri collegi ed uffici giudiziari ecclesiastici o misti delle provincie ex-pontificie, abbiano ricevuto nella qualità di notari, esclusi soltanto gli atti appartenenti agli anzidetti uffici ecclesiastici.

Sono eccettuati da tale disposizione i volumi degli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti che trovansi depositati negli uffici dei notari con-

servatori ed in quelli di proprietà privata delle provincie romane, i quali rimarranno presso gli attuali depositari fino alla loro morte.

I depositari però dei suddetti volumi, repertori ed atti saranno tenuti di dichiarare all'archivio di quali e quanti atti constano i volumi, a quali dei loro antecessori appartenessero, come e quando a loro siano pervenuti. Tale dichiarazione sarà fatta entro tre mesi dal giorno in cui gli archivi entreranno in funzioni, sotto pena dell'ammenda da L. 5 a L. 50, e della sospensione in caso di ulteriore ritardo.

Verificandosi il caso in cui i depositari degli anzidetti volumi, repertori ed atti non usassero la richiesta diligenza nella custodia dei medesimi, potranno esserne privati con decreto della corte d'appello, sentito il parere del consiglio notarile, coll'ordinarsene il deposito nell'archivio (1).

Art. **92**. La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei num. 4 e 5 dell'articolo precedente, è fatta nel termine di un mese dal dì della cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza. Essa, nei casi contemplati dall'art. 36, si fa, nella sede dell'ufficio del notaro, dall'ufficiale che procede alla remozione dei sigilli, al conservatore dell'archivio coll'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da esso delegato. Nel caso di dispensa per rinuncia o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro, o da un suo procuratore speciale, al conservatore con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto in cui risiedeva il notaro o di un membro da esso delegato.

Il conservatore stende il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate che viene sottoscritto da lui, dal presidente o dal consigliere da esso delegato e dall'ufficiale, notaro o procuratore. Il processo verbale è esteso in doppio originale l'uno dei quali viene rimesso a chi fa la consegna, l'altro depositato nell'archivio notarile. Le spese occorrenti per l'inventario, il trasporto e il deposito nell'archivio sono a carico di questo.

L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e di registro.

Art. **93**. Quando sia seguito il deposito degli atti originali e dei repertori, si procederà immediatamente all'ispezione e verificazione di quelli non ancora verificati, in presenza del conservatore dell'archivio.

Art. **94**. Gli atti originali ed i repertori sono custoditi nell'archivio in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie. Le copie debbono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaro.

Art. **95**. Il presidente del consiglio notarile veglia alla custodia di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell'archivio; al regolare andamento del servizio del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso lo stesso, e denuncia le contravvenzioni contro le discipline dell'archivio al procuratore del re, perchè si proceda contro coloro che hanno contravvenuto.

Art. **96**. Il conservatore è responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, dei repertori e sigilli depositati nell'archivio, e del regolare andamento del servizio nel medesimo.

Nella qualità di tesoriere dell'archivio riscuote, coi mezzi speciali d'esecuzione autorizzati dalla legge pei tributi dovuti allo Stato, i diritti e le tasse dovute all'archivio a norma della tariffa; fa le spese, paga gli stipendi giusta i mandati spediti volta per volta dal presidente del consiglio notarile.

---

(1) Qualora nel periodo accennato nell'art. 91, num. 2 della legge, un notaro non abbia ricevuto alcun atto, dovrà presentare all'archivio una dichiarazione negativa in sostituzione della nota ivi prescritta.

Entro il Gennaio di ogni anno, dovranno i notari, o personalmente o col mezzo di persona da essi delegata, anche per lettera, secondo il turno che sarà loro rispettivamente prestabilito dal conservatore, o da chi ne fa le veci, presentare gli originali dei repertori, corredati dai rispettivi indici alfabetici, alla verificazione del conservatore anzidetto o di chi ne fa le veci, il quale, fatto sollecitamente il dovuto riscontro dei repertori colle copie e colle annotazioni di cui al n. 2 dell'art. 91 della legge, se emergeranno irregolarità o mancanze, ne farà immediata relazione al presidente del consiglio notarile od a chi ne fa le veci, se si tratti degli atti di esso presidente, pei provvedimenti che occorressero. Nel caso in cui il conservatore dell'archivio sia notaro esercente, la verificazione dei suoi repertori si farà dal detto presidente del consiglio notarile.

Nel caso di fondato sospetto di mancata annotazione di qualche atto, ovvero d'infedele indicazione del valore del suo oggetto, il conservatore dell'archivio avrà la facoltà di chiedere schiarimenti in proposito al ricevitore del registro, ed anche di farsi presentare dal notaro gli originali degli atti, e qualora dalla verificazione risultasse che l'annotazione fatta dal notaro non fu esatta, sarà riscossa la tassa maggiore spettante all'archivio, salve le pene prescritte dal codice penale, od i provvedimenti di disciplina che fossero richiesti dalla natura del caso (art. 99, 100 e 191 del reg.).

Alla fine d'ogni anno rende conto della sua gestione innanzi al collegio notarile.

ART. **97.** Il conservatore permette l'ispezione e la lettura e rilascia le copie, gli estratti ed i certificati degli atti depositati nell'archivio, salvo il disposto del capoverso dell'art. 59.

Le copie in forma esecutiva, qualora il conservatore non sia notaro, saranno autenticate dal presidente del consiglio notarile o da uno dei membri da lui delegati.

Procede inoltre all'apertura e pubblicazione dei testamenti olografi o segreti depositati in archivio, osservate le disposizioni contenute negli art. 913 e 915 del codice civile (§ 469).

Le disposizioni degli art. 63 e 64 sono comuni alle copie, agli estratti ed ai certificati suddetti, che saranno muniti dell'impronta del sigillo d'ufficio.

Il conservatore, nel caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare le sue funzioni, o solo l'autenticazione delle copie, degli estratti o certificati, ad un notaro o ad un impiegato dell'archivio. La delegazione dev'essere approvata dal presidente del tribunale civile.

Nel caso in cui la delegazione non venga fatta dal conservatore, il presidente del tribunale civile provvederà nel modo stabilito dal precedente capoverso.

ART. **98.** L'importare delle tasse e dei diritti d'archivio, prelevata la spesa di scritturato, cede per una metà a vantaggio del notaro sinchè vive, e dei suoi eredi per venti anni dal dì della di lui morte o dall'attuazione della presente legge, quando la morte del notaro sia avvenuta anteriormente se il diritto degli eredi era perpetuo.

Per ottenere la metà delle tasse e dei diritti di archivio, gli interessati dovranno farne la domanda nei cinque anni successivi al rilascio dell'atto che ha dato luogo a riscossione, scorsi i quali, le tasse e i diritti non domandati andranno a vantaggio dell'archivio.

Il notaro, finchè vive, può fare riscontri sugli atti originali e sui repertori depositati senza il pagamento di alcuna tassa.

ART. **99.** Ogni archivio ha un ufficio di statistica per riunire ed ordinare le notizie riguardanti l'esercizio del notariato ed il servizio degli archivi distrettuali e mandamentali, secondo le norme che saranno stabilite col decreto reale indicato nell'art. 145.

ART. **100.** Non è permesso ad alcuno di entrare o rimanere nell'archivio in tempo di notte, nè di portare, accendere o ritenere in qualunque tempo fuoco o lume, nè fumare nelle stanze ove si conservano carte (art. 117) (1).

ART. **101.** Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda ed a spese dei comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento dovranno loro trasmettere, a termini della legge sul registro, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto.

ART. **102.** A conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale è nominato un notaro residente nel comune, od altra persona che abbia i requisiti per la nomina a notaro.

ART. **103.** Il conservatore dell'archivio mandamentale, adempiendo alle condizioni prescritte nell'art. 97, permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie, secondo il disposto dell'art. 1334 del codice civile (§ 611).

ART. **104.** Le tasse ed i diritti, prelevate le spese di scritturato e le partecipazioni di cui all'art. 98, cedono in vantaggio dei comuni interessati e servono al pagamento dello stipendio dell'archivista, che verrà determinato colle norme stabilite nell'art. 90, ed alle altre spese per l'archivio.

ART. **105.** Gli archivi mandamentali sono posti sotto la direzione e sorveglianza del conservatore dell'archivio distrettuale, e sono ad essi applicabili gli art. 95, 96 e 100.

TITOLO V.

Della vigilanza sui notari, sui consigli e sugli archivi; delle pene disciplinari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime.

ART. **106.** Il ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i notari, i consigli e gli archivi notarili, e può ordinare le ispezioni che creda opportune.

(1) Il locale dell'archivio dovrà essere situato possibilmente nel centro dell'abitato e distaccato da altri fabbricati; e, dove ciò non sia possibile, si curerà che sia almeno contiguo ad altri uffici o luoghi distaccati ad uso pubblico, e dovrà, in ogni caso, essere ben sicuro, asciutto ed arioso, e provvisto di quanto è necessario per lo scopo a cui è destinato. — A quest' effetto saranno date dal ministero della giustizia le occorrenti istruzioni (art. 90 reg.).

La stessa vigilanza spetta alle corti d'appello, ai procuratori generali presso le medesime, ai tribunali civili ed ai procuratori del re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni (1).

Art. **107**. Il notaro che compromette in qualunque modo la delicatezza del suo ufficio o il decoro del ceto a cui appartiene, od altrimenti contravviene ai propri doveri, è soggetto a pene disciplinari.

CAPO I.

Delle pene disciplinari.

Art. **108**. Le pene disciplinari contro i notari che infrangono i propri doveri sono: 1.° l'avvertimento; 2.° la censura; 3.° l'ammenda o la multa; 4.° la sospensione o la destituzione.

Le dette pene hanno luogo indipendentemente da quelle in cui il notaro può incorrere a norma delle altre leggi e quantunque l'infrazione non produca la nullità dell'atto.

Art. **109**. L'avvertimento consiste nel rimostrare al notaro il mancamento commesso, e nell'esortarlo a non ricadervi.

La censura è una dichiarazione formale del mancamento commesso e del biasimo incorso. Essa produce di diritto la decadenza dalla qualità di membro del consiglio notarile, e la privazione del diritto di eleggibilità per un biennio.

Art. **110**. È punito coll'ammenda da L. 5 a L. 50 il notaro che contravviene alle disposizioni dei num. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'art. 43, o degli art. 44, 50, 62, 63 e 64, e num. 2 dell'art. 91, o che nella conservazione degli atti o nella tenuta dei repertorii contravviene alle disposizioni degli art. 52 e 53.

Con la multa di L. 51, estensibile a L. 400, il notaro che contravviene alle disposizioni dell'art. 27, dei num. 1, 8, 10 e 11 dell'art. 43 e del capoverso dell'art. 59, e che è recidivo nelle contravvenzioni al prescritto dei num. 2 e 3 dell'art. 43.

Con la multa di L. 51, estensibile a L. 500, il notaro che, durante la sospensione, rilascia copie, certificati o estratti (art. 115).

L'ammenda e la multa sono applicate per ciascuna contravvenzione, e sono devolute alla cassa del consiglio notarile.

Art. **111**. È punito con la sospensione:

Da uno a sei mesi il notaro: 1.° che è recidivo nella contravvenzione al prescritto dell'art. 27; 2.° che ha contravvenuto alle disposizioni degli art. 45, 46, 47 e 48; 3.° che non ha conservato, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati; 4.° che non ha tenuto i repertori prescritti dall'art. 53, oppure che li ha posti in uso senza le forme prescritte dall'art. 54; 5.° che è recidivo nelle contravvenzioni al prescritto dei num. 1, 8, 10 e 11 dell'art. 43 (ivi);

Da sei mesi ad un anno, il notaro che contravviene al prescritto degli art. 24, 26, 40, 41 e 42.

La sospensione produce, oltre la decadenza dalla qualità di membro del consiglio, la privazione del diritto di eleggibilità anche per un biennio dopo cessata la sospensione medesima, e per quattro anni la seconda volta.

Art. **112**. È sospeso di diritto il notaro: 1.° contro del quale sia stato rilasciato il mandato di cattura; 2.° che sia stato condannato per alcuno dei reati contemplati nell'art. 116, o contro il quale sia stata pronunciata la destituzione nel tempo che pende il giudizio d'appello.

Art. **113**. Può essere sospeso il notaro: 1.° contro del quale siasi iniziato procedimento per alcuno dei reati contemplati nell'art. 116, o per contravvenzione notarile punibile colla destituzione; 2.° che sia stato condannato ad una pena correzionale per un reato diverso da quelli contemplati nell'art. 116, anche durante il giudizio d'appello (2).

---

(1) La vigilanza che, ai termini dell'art. 106 della legge, il ministero della giustizia, le corti e sezioni di appello, i procuratori generali e reggenti, i tribunali civili e i procuratori del re esercitano, nei limiti delle rispettive giurisdizioni, sui notari, sui consigli ed archivi notarili, include la facoltà di ordinare o semplicemente promuovere, secondo le diverse loro competenze, visite ed ispezioni tanto degli archivi che degli uffici dei notari, come anche di prendere o promuovere quelle determinazioni che credano più convenienti ed efficaci per il buon andamento dei detti archivi od uffici (art. 120 reg.).

(2) Il notaro sospeso in via disciplinare, nei casi contemplati dagli art. 112 e 113 della legge, potrà chiedere di essere riammesso all'esercizio delle sue funzioni, quando siano cessati i motivi della sospensione. — La domanda deve essere presentata in carta da bollo da L. 3,60, al tribunale del distretto nel quale risiede il notaro, e corredata dei necessari documenti; il tribunale delibera, sentito previamente il consiglio notarile (art. 128 reg.).

ART. **114**. La sospensione del notaro condannato a pena correzionale non può eccedere il termine di un anno dal giorno in cui la sentenza è passata in cosa giudicata.

Decorso il detto termine, se il notaro non ha finito di scontare la sua pena, cessa definitivamente dall'esercizio, e il suo posto diviene vacante. Egli potrà essere riammesso all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante.

ART. **115**. È punito colla destituzione:

Il notaro che continua nell'esercizio durante la sospensione, salvo il disposto del penultimo capoverso dell'art. 110; il notaro che è recidivo nelle contravvenzioni al prescritto degli art. 24 e 26, e nelle contravvenzioni indicate nell'art. 111, numeri 2, 3 e 4, o che si rende per una terza volta colpevole delle contravvenzioni indicate sotto i numeri 1 e 5 dell'art. 111; il notaro che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattie reputate epidemiche o contagiose; il notaro che non ha conservato, per dolo, i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati, salvo le pene maggiori sancite dal codice penale (art. 133).

ART. **116**. È destituito di diritto il notaro condannato ad una pena criminale, ovvero ad una pena correzionale per falso, furto, frode, truffa, calunnia, o per reato contro i buoni costumi.

ART. **117**. Le contravvenzioni all'art. 100 sono punibili con una ammenda di L. 50, ed in caso di recidiva con la privazione dell'impiego (art. 130).

ART. **118**. Se nel fatto imputato al notaro concorrono circostanze attenuanti, si potrà discendere all'applicazione della pena inferiore immediatamente successiva, ed anche dal primo grado dell'ammenda alla censura.

L'azione disciplinare contro i notari per le infrazioni da loro commesse delle disposizioni della presente legge, punibili con l'avvertimento, la censura e l'ammenda, si prescrive in un anno dal giorno della commessa infrazione, ancorchè vi siano stati atti di procedura.

Contro i provvedimenti che applicano le dette pene ha luogo la prescrizione col trascorso di due anni compiti dal giorno della sentenza.

L'azione disciplinare per le trasgressioni punibili con la multa, la sospensione o la destituzione, si prescriverà in tre anni dalla commessa infrazione ancorchè vi siano stati atti di procedura.

Contro le sentenze portanti applicazione di qualcuna di queste pene, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso di anni cinque compiti, a cominciare dal giorno della sentenza.

CAPO II.

Dell'applicazione delle pene disciplinari e della riabilitazione.

ART. **119**. L'avvertimento o la censura sono applicati dal consiglio notarile sull'istanza fatta dal presidente d'ufficio o dal pubblico ministero, o dietro denuncia delle parti e previo avviso dato al notaro.

Se viene applicata la pena dell'avvertimento, questo è dato al notaro dal presidente personalmente o per lettera.

Se viene applicata la pena della censura, il notaro deve presentarsi davanti al consiglio per essere ripreso dal presidente in piena adunanza (art. 121) (1).

---

(1) I consigli notarili chiamati dall'art. 119 della legge a reprimere gli abusi e le mancanze che i notari commettessero nell'esercizio delle loro funzioni o che diano luogo all'applicazione dell'avvertimento o della censura, dovranno senza indugio dare notizia al pubblico ministero delle contravvenzioni punibili con pena eccedente la loro competenza, per gli effetti del disposto dell'art. 124 della legge.

Se il giudizio disciplinare davanti al consiglio è provocato d'ufficio dal presidente, sarà fatta menzione dell'istanza del presidente medesimo nel verbale di deliberazione. — Se il giudizio è promosso dalla parte, la denuncia deve essere sottoscritta dalla parte stessa o da un procuratore speciale. — Il pubblico ministero che intende promuovere il giudizio, rimette al presidente del consiglio notarile la rappresentanza motivata coi documenti che le servono di appoggio, e il presidente ne segna ricevuta per lettera.

Il presidente verificherà sommariamente, e mediante le informazioni che stimerà opportuno di assumere i fatti che formano l'oggetto della incolpazione e, sul di lui rapporto, il consiglio notarile deciderà primieramente se vi sia luogo a giudizio disciplinare. — Tutte le autorità pubbliche si presteranno, nei limiti della rispettiva competenza, a fornire al presidente del consiglio notarile le informazioni di cui venissero richieste. — Ammesso il giudizio, il presidente del consiglio notarile farà dare per iscritto al notaro l'avviso prescritto dall'art. 119 coll'indicazione della incolpazione. — Il notaro può presentare con memoria scritta o personalmente al consiglio, nel giorno che gli sarà fissato, le sue discolpe. — Quando

Art. **120.** Contro il provvedimento che applica la pena della censura è data al notaro facoltà di ricorrere nel termine di cinque giorni al tribunale civile, il quale provvederà in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Il pubblico ministero può, entro lo stesso termine, ricorrere contro le deliberazioni che non abbiano accolta la sua istanza per la censura.

Copia della sentenza pronunciata dal tribunale sarà trasmessa dal cancelliere al consiglio notarile per la sua esecuzione (1).

Art. **121.** Il notaro che senza giustificare un legittimo impedimento, non obbedisce all'intimazione di presentarsi davanti al consiglio notarile nel caso espresso nell'ultimo capoverso dell'art. 119, è punito colla sospensione da quindici giorni a tre mesi, la quale, in caso di recidiva, può essere estesa ad un anno.

La non comparizione del notaro sarà accertata dal consiglio notarile con processo verbale, che sarà trasmesso dal presidente al pubblico ministero pel relativo procedimento.

Art. **122.** Se il notaro è membro del consiglio notarile, la censura è applicata dal tribunale civile in camera di consiglio, sulla istanza del pubblico ministero.

Qualora non comparisca è punito con la sospensione, giusto il disposto della prima parte dell'articolo precedente.

Il notaro contro del quale è stata decretata la pena della sospensione cèssa di fare parte del consiglio notarile, e non può essere più rieletto per tre anni.

Art. **123.** L'ammenda, la multa, la sospensione e la destituzione sono applicate dal tribunale civile in camera di consiglio, osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Potrà però il notaro, in caso di contravvenzione punibile colla sola ammenda, prevenire od arrestare il corso del procedimento, dichiarando di sottoporsi ad un provvedimento disciplinare del consiglio notarile, ed inoltre pagando alla cassa del consiglio l'ammenda nella somma determinata dal consiglio stesso.

Saranno presentati alla cancelleria del tribunale copia del provvedimento anzidetto, e la relativa quitanza dell'eseguito pagamento dell'ammenda.

Art. **124.** Sull'istanza fatta dal pubblico ministero, il presidente del tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovrà comparire davanti il tribunale per esporre le sue difese. Copia dell'istanza e del decreto è notificata allo stesso notaro nei modi stabiliti per le citazioni (§ 1413) e nel termine fissato nel decreto medesimo (art. 119 nota).

Art. **125.** Il notaro può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario, munito di mandato generale o speciale, e può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore, e presentare uno scritto a sua difesa.

Il mandato speciale può essere steso in fine dell'atto di citazione.

Art. **126.** Il tribunale, sentito il notaro, ove sia comparso, ed il pubblico ministero, pronuncia sulle istanze proposte in camera di consiglio.

---

il consiglio deliberi d'applicare la pena disciplinare dell'avvertimento o della censura, si osserveranno per la loro applicazione le norme prescritte nell'art. 119 della legge.

L'avviso al notaro di presentarsi davanti al consiglio notarile, nel caso e per gli effetti di cui nel 2° capoverso dell'art. 119 della legge, sarà dato per mezzo di lettera nella quale sarà indicato il giorno della comparizione. Non comparendo il giorno fissato, l'avviso gli sarà rinnovato per mezzo d'usciere (art. 121 a 124 reg.).

(1) Il ricorso col quale l'incolpato impugna la deliberazione del consiglio che gli applica la censura, deve essere fatto in carta da bollo da L. 3,60 e presentato alla cancelleria del tribunale nel termine, di cui nell'art. 120 della legge. — Il presidente del tribunale, in seguito alla presentazione del ricorso alla cancelleria, dopo avere richiamato dal consiglio notarile i documenti relativi alla condanna, ne ordina con suo decreto la comunicazione al pubblico ministero e nomina un giudice per farne rapporto al tribunale in camera di consiglio nel giorno che sarà stabilito nel decreto medesimo. — L'incolpato ha diritto di essere inteso personalmente in camera di consiglio, o di provvedere altrimenti alla propria difesa nei modi previsti dall'art. 125 della legge.

Se le deliberazioni del consiglio in materia disciplinare sono impugnate dal pubblico ministero, il ricorso motivato sarà depositato nella cancelleria del tribunale nel termine, di cui nel citato art. 120 della legge. Il presidente, dopo avere anche in questo caso richiamato dal consiglio notarile i documenti relativi alla condanna, e chiesto dal consiglio quelle maggiori informazioni che gli occorressero, nomina un giudice per il rapporto in camera di consiglio, nel giorno che sarà stabilito nel decreto. — Copia del ricorso e del decreto sarà notificato all'incolpato, il quale, nel giorno stabilito per la deliberazione, potrà sostenere personalmente la sua difesa o presentare soltanto ove lo creda, memorie e documenti in appoggio della medesima. — Il cancelliere trasmetterà copia della deliberazione del tribunale al consiglio notarile per la sua esecuzione, giusta il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 120 della legge. — La notificazione delle condanne divenute irrevocabili sarà fatta per mezzo d'usciere (art. 125 e 126 reg.).

ART. **127**. La sentenza del tribunale non è soggetta ad opposizione.

L'appello dalla medesima si deve proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, che sarà eseguita per cura del pubblico ministero.

L'appello per parte del notaro è proposto con ricorso alla corte, presentato alla cancelleria. Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente, che fissa il giorno in cui la corte provvederà in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. Se il procuratore del re intende appellare dalla sentenza del tribunale, trasmetterà al procuratore generale una informazione contenente i motivi dell'appello. Il procuratore generale, se crede fondato l'appello, farà la sua istanza al presidente della corte giusta l'art. 124. L'appello deve essere presentato alla cancelleria della corte e notificato al notaro nel termine di trenta giorni dal dì della notificazione della sentenza. Le norme stabilite negli art. 124, 125 e 126 saranno osservate nel procedimento avanti la corte d'appello.

ART. **128**. Si può ricorrere alla corte di cassazione contro le sentenze delle corti d'appello per incompetenza, per violazione delle forme o per violazione o falsa applicazione della legge.

La domanda in questi casi deve essere fatta nei modi e nel termine prescritto dall'articolo precedente e si osserveranno, quanto al procedimento, le regole ivi richiamate.

Il ricorso del notaro non deve essere preceduto da deposito.

ART. **129**. Sono nel rimanente applicabili ai procedimenti accennati nell'art. 123 le disposizioni del codice di procedura civile riguardanti gli affari da trattarsi in camera di consiglio.

ART. **130**. Le contravvenzioni contemplate nell'art. 117 sono di competenza del tribunale civile e vengono giudicate a norma delle precedenti disposizioni.

ART. **131**. Nelle sentenze di condanna a pene che producono di diritto la destituzione del notaro, sarà fatta la dichiarazione di questa.

Nelle dette sentenze ed in quelle che pronunciano la destituzione e nei decreti di mandato di cattura sarà fatta la dichiarazione di sospensione giusta il disposto dell'art. 112. Qualora le dichiarazioni come sopra prescritte fossero state omesse, il pubblico ministero dovrà richiedere l'autorità giudiziaria, che proferì la sentenza, di riparare la omissione.

La sospensione del notaro nel caso espresso dall'art. 113, n. 2, può essere pronunciata anco dal tribunale correzionale in occasione della condanna a pena correzionale.

Le sentenze che pronunciano la sospensione sono esecutorie non ostante appello.

ART. **132**. La riabilitazione del notaro destituito al seguito di una condanna pronunciata da un tribunale criminale non potrà domandarsi se non nei casi, modi e termini prescritti dalle leggi penali vigenti e dal codice di procedura penale.

Non potrà per altro essere mai riabilitato all'esercizio del notariato il notaro che fosse stato condannato per reati di falso, furto, frode, truffa o calunnia.

ART. **133**. Il notaro destituito in via disciplinare, nei casi contemplati dall'art. 115 della presente legge, potrà chiedere la sua riabilitazione dopo decorsi tre anni dal dì che la sentenza di destituzione divenne irrevocabile.

La domanda deve essere presentata al consiglio notarile presso il quale era iscritto il notaro; il consiglio delibera sulla domanda, e la deliberazione è sottoposta all'omologazione della corte d'appello, la quale pronuncia sulla riabilitazione in camera di consiglio, sentito il procuratore generale.

ART. **134**. Le disposizioni contenute in ambidue i capi di questo titolo sono comuni ai conservatori degli archivi, in quanto vi possono trovare applicazione.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

ART. **135**. Sono conservati tutti i notari che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno il titolo legittimo per esercitare il notariato, qualunque sia il loro numero.

I limiti dell'esercizio sono però quelli stabiliti dalla presente legge.

Quei notari però che, per effetto di leggi anteriori, hanno attualmente un limite di esercizio più esteso, continueranno ad esercitare validamente le loro attribuzioni per cinque anni.

Non si potranno nominare altri notari nel distretto di ciascun collegio notarile, finchè nel medesimo non si renderanno vacanti dei posti, giusta il numero prescritto dal regio decreto indicato nell'art. 4.

Tale disposizione non si applica alle semplici traslocazioni di notari da uno ad altro

posto nello stesso distretto, alle quali, qualora vi sia domanda, si provvederà mediante la pubblicazione di speciali concorsi tra i soli notari del distretto medesimo.

La pubblicazione però dovrà essere preceduta da particolare autorizzazione della corte d'appello, da concedersi previo il voto del consiglio notarile, e soltanto nei casi in cui la provvista sia consigliata da ragioni di pubblico servizio.

Sono pure eccettuate le provviste ai posti vacanti nei comuni, ai quali la tabella annessa al regio decreto, di cui nell'art. 4, assegna un solo posto notarile; ed anche le provviste ai posti vacanti nei comuni ai quali la detta tabella ne assegna due, qualora la popolazione del comune ecceda i cinquemila abitanti, o risulti che i posti in esso vacanti sieno stati istituiti in servizio anche di altri vicini comuni privi di posti naturali la cui popolazione unita a quella del comune ecceda ottomila abitanti.

Le disposizioni del precedente capoverso si applicano anche alle vacanze derivanti dall'obbligo di scegliere una determinata residenza imposta dall'art. 138 ai notari che secondo le leggi anteriori ne erano esenti.

Saranno infine provvedibili, quando anche siano soppressi per la nuova legge, quei posti vacanti per cui nel giorno dell'attuazione della medesima si trovassero già compiute tutte le operazioni necessarie alla nomina, ed avessero gli aspiranti riportata l'approvazione in caso di concorso per esami, o la proposta in caso di concorso per titoli o di provvista fuori concorso. Tali proposte potranno essere accolte coll'emanazione del relativo decreto di nomina.

Art. **136**. I notari che hanno qualche impiego od esercitano una professione o funzioni incompatibili, giusta l'art. 2, con quella del notariato, dovranno rinunciarvi nel termine di tre mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, e ciò far constare al tribunale civile, assieme alla presentazione dei documenti prescritta dall'art. 138, sotto pena di rimozione dall'ufficio notarile.

Sono eccettuati quei notari che, al giorno dell'attuazione della presente legge, coprono qualche impiego comunale o provinciale e quelli che già si trovano esattori di pubblici tributi per la sola durata obbligatoria dei contratti in corso.

Sono pure eccettuati da tale disposizione i segretari e cancellieri che al tempo in cui entrò in vigore la legge sull'ordinamento giudiziario del 6 Dicembre 1865 avevano l'effettivo esercizio del notariato.

Essi, qualora siano traslocati in altra sede giudiziaria, ed intendano di continuare ivi l'esercizio del notariato, dovranno farne apposita dichiarazione al presidente del consiglio notarile del luogo, presentandogli copia del decreto di tramutamento e del processo verbale di assunzione del nuovo ufficio. Il presidente ordinerà l'iscrizione del notaro nel ruolo, e farà procedere alle pubblicazioni ai termini dell'art. 21.

Cessando essi dall'impiego avranno la facoltà di continuare ad esercitare il notariato nel luogo stesso dell'ultima residenza giudiziaria, purchè facciano la dichiarazione di cui nel precedente capoverso.

La dichiarazione in questo caso dovrà essere fatta nel termine di tre mesi.

Qualora essi non intendano di prevalersi di tale facoltà, potranno farsi inscrivere nel ruolo del distretto della prima loro sede notarile, e dal giorno dell'iscrizione potranno riassumere l'esercizio del notariato nella detta sede, osservate del resto le formalità stabilite dal citato art. 21.

Art. **137**. I notari che, secondo le leggi anteriori, hanno data una cauzione minore di quella stabilita dall'art. 17, non saranno obbligati a completarla. Quelli che avessero data una cauzione maggiore potranno domandarne la riduzione, osservato il disposto dell'art. 39.

Art. **138**. I notari devono presentare, nei due mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, al tribunale civile, nella cui giurisdizione ha sede il consiglio notarile, una domanda diretta al re per ottenere il decreto di conferma, corredandola dei titoli giustificativi del legittimo loro esercizio. Tale obbligo non si estende ai notari, che sebbene nominati sotto l'impero delle leggi anteriori, abbiano assunto l'esercizio delle loro funzioni sotto l'impero della nuova legge.

I notari che, secondo le leggi anteriori, non hanno l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, dovranno nella detta domanda dichiarare in quale dei luoghi compresi nella indicata giurisdizione del tribunale civile, e fissato nel regio decreto accennato nell'art. 4, essi intendono di stabilire la loro residenza.

I notari che non presentano nel termine avanti stabilito la loro domanda al tribunale, incorrono di diritto nella sospensione.

Se la domanda non sarà presentata entro tutto il mese di Dicembre dell'anno 1879, il notaro sarà con regio decreto dichiarato decaduto dal posto a norma dell'art. 31.

Art. **139**. Il tribunale, presa ad esame la domanda coi documenti presentati, emetterà il suo avviso, sentito il pubblico ministero, e, qualora trovi necessaria la presentazione di altri documenti, fisserà al notaro un termine per presentarli.

L'avviso del tribunale sarà dal cancelliere trasmesso colla domanda e coi relativi documenti alla corte d'appello, la quale darà il suo parere, sentito il procuratore generale. Questi trasmetterà tutte le carte al ministro di grazia e giustizia.

Art. **140**. Nel decreto di conferma sarà indicato il tempo in cui il notaro fu ammesso all'esercizio, e nel caso espresso dal primo capoverso dell'art. 138, sarà pure fissato il luogo della sua residenza notarile.

I notari, ai quali col precedente loro decreto di nomina era stata assegnata la residenza in una frazione di comune, se questa speciale residenza non sia stata conservata nella tabella approvata col regio decreto di cui nell' art. 4, s' intenderanno confermati colla residenza nel comune.

Qualora, per la dichiarazione fatta a norma del primo capoverso dell'art. 138, rimanesse vacante nella giurisdizione di un tribunale civile qualche posto da notaro, giusta il numero stabilito dal regio decreto accennato nell'art. 4, avrà luogo il concorso.

Il decreto di conferma va esente da ogni pagamento di tassa verso lo Stato, salvo quella di bollo.

Art. **141**. Nei due mesi dalla installazione del consiglio notarile, il notaro deve adempiere a quanto è prescritto dall' art. 15 riguardo alla firma, al sigillo ed all' iscrizione sul ruolo dei notari. Il notaro finchè non ha ricevuto il nuovo sigillo continuerà ad usare quello che già ritiene.

Art. **142**. Coloro che hanno compiuto il corso di studi e sostenuto gli esami stabiliti dalle leggi anteriori pel notariato, ed hanno cominciata e continuata regolarmente la pratica notarile sotto le stesse leggi, saranno ammessi, al termine della medesima, all' esame d' idoneità, ancorchè non avessero fatto gli studi e sostenuti gli esami prescritti dai numeri 3 e 6 dell'art. 5.

Quelli tra essi che fossero già stati dichiarati idonei all'esercizio del notariato, secondo le leggi anteriori, potranno senz'altro concorrere a posti vacanti.

Art. **143**. Tutti i fondi, mobili, carte e registri spettanti alle camere notarili, collegi ed altri corpi rappresentanti il ceto dei notari, saranno rimessi ai consigli istituiti dalla presente legge.

Dove il distretto di un collegio notarile anteriore venga in virtù della presente legge diviso in più distretti, i fondi e i mobili saranno divisi fra i collegi nuovi, e le carte e i registri coi relativi scaffali rimarranno nella sede dove si trovano.

Art. **144**. Nei tre mesi dal giorno dell' attuazione della presente legge saranno convocati straordinariamente i collegi per cura dei presidenti dei tribunali civili al fine di procedere alla nomina dei membri del consiglio.

Le adunanze saranno presiedute dai presidenti dei tribunali, assistiti dai rispettivi cancellieri.

Per la rinnovazione nei primi due anni dei membri del consiglio in questa occasione eletti, si estrarranno a sorte quelli che dovranno uscire.

Art. **145**. Con decreto reale saranno stabilite le discipline necessarie al buon andamento degli archivi notarili.

Il governo del re è inoltre autorizzato a provvedere con decreto reale alla sistemazione degli archivi notarili attualmente esistenti, qualunque sia la loro denominazione, in conformità della presente legge, e ad emettere quelle altre disposizioni transitorie necessarie all' attuazione della medesima.

Nel riordinamento degli archivi saranno conservati, per quanto è possibile, gl' impiegati che si trovano addetti agli archivi medesimi.

Gli attuali capi d' archivio potranno essere nominati conservatori, benchè non abbiano i requisiti stabiliti nell'art. 88.

I capi degli archivi esistenti, che siano, al tempo della pubblicazione della presente legge, nell'esercizio legittimo del notariato, lo potranno continuare.

Art. **146**. È data facoltà al governo di conservare gli attuali archivi comunali per le carte depositate sino alla promulgazione della presente legge, e che non sono a carico del governo stesso, ponendoli però sotto la dipendenza dell' archivio distrettuale e sotto la vigilanza del consiglio notarile.

Art. **147**. Nei comuni dove fosse dalle leggi anteriori ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall' italiana, si potrà continuare a fare uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal governo, udito il consiglio provinciale ed il consiglio di Stato.

Art. **148**. Gli uffici notarili di proprietà privata, attualmente esistenti in Roma, sono soppressi.

È conservato ai titolari che esercitano i detti uffici in nome proprio il diritto di esercizio della professione, giusto il disposto dell'art. 135.

Quanto a coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprietà, rimangono

fermi i contratti stipulati tra essi ed i proprietari, e, mediante la loro osservanza, potranno i medesimi esercitare il notariato durante la loro vita.

Se i contratti sono stipulati a tempo, essi possono essere prorogati a tutta la vita dell'esercente, salvo al concedente la libertà di assumere personalmente l'esercizio dell'ufficio per tutta la sua vita, ove sia rivestito dei requisiti voluti dalle leggi ora vigenti.

Qualora entro i primi cinque anni dal giorno dell'attuazione della legge accadesse la morte del notaro, o scadesse un contratto a tempo, e coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprietà non intendessero rinnovare il contratto, nè il concedente volesse o potesse assumere personalmente l'esercizio dell'ufficio, sarà in facoltà degli eredi del notaro o del concedente di proporre alla nomina sovrana un altro esercente dell'ufficio di sua proprietà, scelto fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a notaro. La stessa facoltà compete ai concedenti pei contratti scaduti dal 1° Gennaio 1876 all'attuazione della presente legge.

Verificandosi le condizioni anzidette dopo i termini come sopra stabiliti, l'ufficio rimane senz'altro soppresso.

Ai notari esercenti uffici di altrui proprietà, quando cessino da tali funzioni, od abbiano cessato dal 1° Gennaio 1876 all'attuazione della presente legge, saranno applicabili le disposizioni dell'art. 150.

ART. **149**. Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili, di cui all'articolo precedente, sarà corrisposto a chi ne aveva la proprietà nel giorno della pubblicazione di questa legge, od ai suoi eredi o successori, a titolo particolare, una indennità corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultanti per ciascuno di essi dai titoli d'acquisto stipulati negli ultimi trent'anni anteriori al 1° Gennaio 1874.

ART. **150**. I notari coadiutori con diritto di futura successione, ed i notari sostituti che all'epoca dell'attuazione della nuova legge avranno i requisiti stabiliti dalla legge precedente per essere nominati notari effettivi, saranno pure nominati notari nel luogo dell'attuale loro residenza, anche in eccedenza al numero stabilito nella tabella di cui all'art. 4, con che ne facciano domanda e si uniformino alle prescrizioni dell'art. 15.

ART. **151**. Agli attuali sostituti che per la completa loro abilitazione al notariato dovessero ancora sostenere altro esame, e dopo l'attuazione della presente legge lo sostenessero con favorevole risultato, sarà, in caso di concorso a posti vacanti, a termini dell'art. 11, computato come utile per l'anzianità il tempo passato nell'esercizio delle funzioni di sostituto.

ART. **152**. Le spese di primo stabilimento degli archivi di distretto instituiti dalla presente legge saranno anticipate dalla provincia.

La provincia ne sarà rimborsata coi proventi degli archivi nei modi e termini che verranno concertati tra il consiglio provinciale ed il consiglio notarile.

Nel caso di dissenso il rimborso sarà regolato dai ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

ART. **153**. Il patrimonio spettante ad archivi notarili ora esistenti nel regno si devolve di diritto, ed in proporzione della popolazione dei rispettivi circondari, agli archivi di distretto che a quelli subentrano per effetto della presente legge.

ART. **154**. È approvata l'annessa tariffa notarile per gli effetti della presente legge, della quale fa parte integrante.

ART. **155**. Tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'esercizio del notariato cesseranno di avere vigore dal giorno in cui la presente legge sarà attuata.

Non è però derogato nelle provincie napolitane e siciliane a quella parte dell'art. 35 della legge 23 Novembre 1819 sul notariato, in cui è dichiarato che il solo certificato del notaro senza intervento di testimoni basta ad assicurare la verità della sottoscrizione nelle fedi di credito e polizze di banco.

TARIFFA NOTARILE

ANNESSA ALLA LEGGE SUL RIORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

CAPO I.

Degli onorari e dei diritti accessori dovuti ai notari.

Art. **1.** Al notaro sono dovuti i seguenti onorari per gli atti da lui ricevuti od autenticati:

1.° Onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile;
2.° Onorario proporzionale sul valore dell'atto;
3.° Onorari per le operazioni precedenti agli atti se per volontà delle parti ebbero luogo;
4.° Onorario ad ore per i processi verbali o i testamenti pubblici;
5.° Onorari per le copie, gli estratti, i certificati, la ispezione, lettura e collazione degli atti;
6.° Diritti accessori e rimborso di spese.

Non è dovuto alcun onorario per i documenti e le altre carte che a qualunque titolo sono inserte negli atti od allegate ai medesimi.

Art. **2.** Per gli atti ricevuti da due notari nei casi specialmente determinati dalla legge, l'onorario fisso o ad ore è dovuto a ciascun notaro, per intero al notaro che redige l'atto, e per metà all'altro notaro.

Per i detti atti è dovuto un solo onorario proporzionale, che spetta per due terzi al notaro per cura del quale l'atto è redatto, e per un terzo all'altro notaro.

1. — *Onorari fissi.*

Art. **3.** Per tutti gli atti che contengono procure generali l'onorario è di	L.	10 —
Per le procure speciali (*ad negotia*) di	»	5 —
Per le procure alle liti davanti ai tribunali ed alle corti, di	»	3 —
Per le procure alle liti davanti i pretori, di	»	2 —
Per le procure alle liti davanti ai conciliatori, di	»	1 —

Non è dovuto alcun onorario se la parte richiedente la procura presenta al notaro l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco.

Quando sono più i mandanti, che non siano soci, coeredi e comproprietari degli oggetti cui il mandato si riferisce, l'onorario è aumentato di una metà se essi non sono più di tre, e viene raddoppiato se sono in numero maggiore.

Non è dovuto che un solo onorario, qualunque sia il numero dei mandatari, ancorchè questi abbiano facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro.

Art. **4.** Per gli atti di consenso a matrimoni, l'onorario è di	L.	2 —
Per gli altri atti di consenso e d'autorizzazione ricevuti separatamente	»	4 —
Per gli atti di promessa di matrimoni	»	5 —
Per gli atti di delegazione di censo per l'esercizio del diritto d'elettorato	»	5 —
Per gli atti di valore indeterminabile, e per quelli di ratifica	»	5 —
Per gli atti di ricognizione di dominio, di cui all'art. 1563 del codice civile	»	5 —
Per la rinnovazione del titolo di cui all'art. 2136 dello stesso codice	»	5 —
Per gli atti di assenso a tramutamento di certificati di rendita nominativa in titoli al portatore o viceversa, se per attergato	»	5 —
Per gli atti di offerta reale, salvo nel caso di accettazione l'applicazione degli articoli 5 e 6	»	5 —
Per i processi verbali di immissione in possesso	»	5 —
Per gli atti di nomina di arbitri	»	15 —
Per il ricevimento di un testamento segreto (art. 8)	»	15 —
Per il deposito di un testamento olografo (ivi)	»	10 —
Per la restituzione del testamento segreto od olografo	»	5 —
Per gli atti di deposito di altri documenti	»	5 —
Per la restituzione di un documento depositato	»	2 50
Per gli atti di protesto, se la cambiale od il biglietto all'ordine non eccede le lire 1000	»	5 —
Se eccede la detta somma	»	10 —
Per le autenticazioni delle firme in atti di valore indeterminabile	»	3 —

2. — *Onorari proporzionati sul valore.*

ART. 5. Per i contratti di trasferimento di proprietà immobiliare o mobiliare, di costituzione di usufrutto, d'uso o di servitù, di mutuo, di surrogazione, di cessione, di fideiussione o d'ipoteca in atto separato, di costituzione di dote, d'enfiteusi, di costituzione di rendita, di rinvestimento, se il valore non eccede le lire 500, è dovuto l'onorario di lire 5.

Se eccede le lire 500, ma non le 1000, sono dovute, oltre le lire 5, altre lire 3; in tutto lire 8.

Se eccede le lire 1000, ma non le lire 5000, oltre le lire 8 sono dovuti, per ogni 100 lire d'aumento, centesimi 50.

Se eccede le lire 5000, ma non le 10,000 oltre le lire 8 ed il precedente aumento progressivo sino a lire 5000 sono dovuti, per ogni 100 lire, centesimi 30.

Se eccede le lire 10,000 ma non le 20,000, oltre le lire 8 ed i precedenti due aumenti progressivi nelle proporzioni suddette, sono dovuti, per ogni 100 lire, centesimi 25.

Se eccede le lire 20,000, ma non le 100,000, oltre le lire 8 ed i precedenti tre aumenti progressivi nelle proporzioni suddette, sono dovuti, per ogni 100 lire centesimi 15.

Da lire 100,000 in su, oltre le lire 8 ed i precedenti quattro aumenti progressivi nelle proporzioni suddette, sono dovuti, per ogni 100 lire, centesimi 10, ma il totale non potrà eccedere le lire 500.

Per gli atti di permuta, gli onorari anzidetti sono liquidati sulla parte di beni immobili o mobili permutata che ha maggior valore (1).

ART. 6. Gli onorari stabiliti dall'articolo precedente sono pure dovuti:

Per i contratti di società e di comunione di beni sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione;

Per gli atti di divisione, sulla metà del valore della massa senza detrazione di debiti;

Per gli atti di transazione, sui valori che formano oggetto della medesima;

Per i contratti di locazione, ridotti alla metà;

Per i contratti di deposito di somme, valori ed oggetti, di proroga al pagamento, di quietanza, di consenso a cancellazione d'ipoteca separata dalla quietanza, di affrancamento di rendite ridotti al quarto;

Per gli atti di quietanza, l'onorario non può essere minore di lire 2; per gli altri atti o contratti indicati in questo articolo, l'onorario non può essere minore di lire 5.

ART. 7. Per l'autenticazione delle firme apposte agli atti o contratti indicati nei due articoli precedenti sono dovuti gli onorari fissati dagli articoli medesimi, ridotti al quinto.

Ma l'onorario non può essere minore di lire 2.

ART. 8. Al notaro che ha ricevuto il testamento segreto o pubblico, oltre gli onorari stabiliti dagli articoli 4 e 11, sono dovuti al tempo dell'apertura della successione gli onorari stabiliti dall'art. 5, ridotti al terzo, sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non revocate, escluso però il valore delle quote spettanti a titolo di legittima.

Al notaro che ha ricevuto il deposito del testamento olografo sono pure dovuti i detti onorari proporzionali, ridotti al decimo.

3. — *Onorari per gli atti preparati dal notaro e non stipulati.*

ART. 9. Per gli atti preparati dal notaro di commissione delle parti, e che poi non siano stati altrimenti stipulati per cause indipendenti dal medesimo, è dovuto al notaro l'onorario di lire 3 per ciascun'ora in tal lavoro impiegata.

4. — *Onorario ad ore.*

ART. 10. Per i processi verbali relativi ad inventari, a conti, a divisioni e vendite giudiziarie, è dovuto l'onorario di lire 10 per le prime tre ore, e di lire 3 per ciascuna ora successiva; ma l'onorario non può superare le lire 30 al giorno.

Il notaro ha diritto all'onorario di lire 10 stabilito per le prime tre ore, ancorchè impiegasse minor tempo.

In questo caso però l'onorario è ridotto a lire 5, se l'inventario o la divisione riguarda un'eredità che non ecceda il valore di lire 1000.

---

(1) **Per calcolare l'onorario dovuto al notaro, quando esso consiste in un tanto per ogni cento lire sul valore dell'oggetto dell'atto, le frazioni inferiori alle lire cento si computeranno come un centinaio intero, se eccedono le lire cinquanta, nel caso contrario, non ne sarà tenuto conto. — La tassa dovuta all'archivio sarà in ragione dell'onorario che risulti dal detto calcolo (art. 70 reg.).**

Art. 11. Al notaro che riceve il testamento pubblico è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo precedente.

Lo stesso onorario è dovuto per il processo verbale di apertura o pubblicazione del testamento segreto od olografo.

5. — *Onorario per copie, estratti, certificati, ispezione, lettura e collazione degli atti.*

Art. 12. Per ogni copia in forma esecutiva è dovuto al notaro il quarto dell'onorario stabilito per l'originale dagli articoli precedenti.

L'onorario non potrà però essere minore di lire 3, nè maggiore di lire 50.

L'onorario della copia in forma esecutiva non potrà essere minore, in nessun caso, di quello della semplice copia autentica.

Art. 13. Per ogni altra copia l'onorario è di lire 2, se il valore dell'atto non eccede le lire 1000;

Di lire 3, se il valore eccede la detta somma;

Di lire 5, se il valore eccede le lire 5000;

Di lire 10, se il valore eccede le lire 10,000.

Per la copia degli atti di valore indeterminabile, l'onorario sarà di lire 3, se il diritto dovuto al notaro per l'atto originale sia superiore alle lire 5; di lire 2, se non eccederà tale somma.

L'onorario per le copie all'ufficio di registro è sempre di lire 2.

Art. 14. Per ogni estratto contenente una parte sola dell'atto, l'onorario è di lire 2.

Art. 15. Per ogni certificato è pure dovuto l'onorario di lire 2. Se il certificato riguarda diversi atti, oltre l'onorario di lire 2 dovuto per uno di essi, è dovuto l'onorario di lire 1 per ciascuno degli altri atti accennati nel certificato medesimo.

Art. 16. I notari devono spedire gratuitamente e senza costo di spesa le copie richieste per le cause di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, salvo ai medesimi il diritto di ripetizione nei casi e secondo le norme stabilite per le tasse di cancelleria.

Art. 17. Per l'ispezione o la lettura d'un atto ai privati è dovuto l'onorario di lire una.

Se il tempo impiegato per l'operazione eccede mezz'ora, è pure dovuto l'onorario di lire una per ogni mezz'ora successiva.

Lo stesso onorario è dovuto per la collazione della copia dell'atto coll'originale, domandata dalle parti.

6. — *Diritti accessori.*

Art. 18. Per l'accesso del notaro sono dovute le seguenti indennità:

1. Ad una distanza non maggiore di 2 chilometri dal proprio ufficio . . . L. 2 —
2. A distanza maggiore di 2 chilometri. . . . . » 3 —
3. Ad una distanza maggiore di 5 chilometri. . . . . » 5 —
4. Ad una distanza maggiore di 10 chilometri . . . . » 10 —

Qualora negli accessi il notaro possa far uso di strada ferrata, ha diritto al posto di seconda classe.

Per ogni giornata di soggiorno è dovuta l'indennità di . . . . L. 8 —

Se tra il viaggio ed il soggiorno non si è dovuto impiegare un tempo maggiore di sei ore, l'indennità pel soggiorno è di. . . . . » 5 —

Se l'accesso del notaro è richiesto per ricevere un testamento di nottetempo, le indennità anzidette sono raddoppiate.

Non è dovuta alcuna tassa di accesso o rimborso di spesa per la presentazione degli atti e delle copie agli uffici di registro e per la trasmissione delle note dei repertori agli archivi.

Art. 19. Per ogni carta di due pagine di originali, di copie, di estratti e di certificati, sono dovuti al notaro 50 centesimi per diritto di scritturazione.

La carta cominciata si ha come finita quando siano state scritte cinque linee, non comprese la data e la sottoscrizione.

Art. 20. Per l'iscrizione degli atti nei repertori è dovuto al notaro il diritto di centesimi 50 per ogni atto.

Art. 21. Per ogni annotazione al margine d'un originale, domandata od ordinata a norma di legge nell'interesse dei privati, è dovuto al notaro l'onorario di lire una.

Non è dovuta alcuna tassa per le annotazioni che il notaro deve fare d'ufficio, o che sono ordinate nell'interesse pubblico.

7. — Disposizioni comuni ai paragrafi precedenti.

ART. 22. Nei casi non indicati specificamente nei paragrafi precedenti, le tasse si debbono regolare per analogia ai casi espressi nei paragrafi medesimi.

Per gli atti giudiziari eseguiti dai notari, sono applicabili le tasse stabilite dalle tariffe relative.

CAPO II.

Degli emolumenti dovuti ai consigli notarili.

ART. 23. Ai consigli notarili sono dovuti emolumenti:

Per conciliazioni e pareri;

Per esami ed iscrizioni;

Per copie, estratti e certificati, e per diritti accessori.

1. — Per conciliazioni e pareri.

ART. 24. Per ogni conciliazione relativa alle contestazioni accennate nel num. 5 dell'art. 84 della presente legge, sono dovute le seguenti tasse:

Se l'oggetto della controversia supera il valore di lire 50	L.	2 —
Se l'oggetto supera il valore di lire 100	»	3 —
Se l'oggetto supera il valore di lire 500	»	5 —
Se l'oggetto supera il valore di lire 1000	»	10 —
Se l'oggetto supera il valore di lire 5000	»	20 —
Se l'oggetto supera il valore di lire 10,000	»	40 —

La tassa è pagata dalle parti conciliate nelle proporzioni che saranno determinate dal consiglio notarile.

Se la conciliazione non riesce, è dovuta la metà della tassa dalla parte che ne ha fatta la domanda.

ART. 25. Per ogni parere chiesto da un notaro, per oggetto attinente all'esercizio delle sue funzioni, è dovuta al consiglio l'onorario di lire 6.

Se la richiesta del notaro concerne più quesiti, è dovuto per ciascuna risoluzione l'onorario di lire 3.

2. — Per esami ed iscrizioni.

ART. 26. Per l'iscrizione del candidato alla pratica notarile, è dovuta al consiglio notarile la tassa di lire 20.

Per l'esame d'idoneità è dovuta allo stesso consiglio la tassa di lire 20.

Il candidato che si presenta ad un secondo esame non paga che la metà della tassa.

3. — Per copie, estratti, certificati e diritti accessori.

ART. 27. Per le copie, gli estratti ed i certificati rilasciati dal consiglio notarile o dal suo segretario, sono dovuti allo stesso consiglio gli onorari stabiliti dagli articoli 13, 14, 15.

Per la scritturazione delle copie, degli estratti e dei certifiati, è dovuto al segretario del consiglio il diritto fissato dall'art. 19.

ART. 28. Per l'avviso di ammissione all'esercizio del notariato e per ogni altro avviso da pubblicarsi sulla richiesta delle parti, è dovuta al consiglio notarile la tassa di lire 2.

CAPO III.

Degli emolumenti dovuti agli archivi notarili.

ART. 29. Per l'iscrizione nel ruolo dei notari esercenti, è dovuta dal notaro la tassa di lire 40.

Se il notaro era già iscritto ad un altro collegio, è dovuta la tassa di lire 20.

Nel caso di traslocazione del notaro nella giurisdizione dello stesso tribunale, è dovuta la tassa di lire 10.

Per l'esame d'idoneità è dovuta all'archivio la tassa di lire 30.

ART. 30. Colla presentazione delle copie accennate nel n. 2 dell'articolo 91 della presente legge, il notaro deve pagare all'archivio per ciascun atto annotato le seguenti tasse.

Se l'onorario competente al notaro, giusta la presente tariffa, non supera le lire 2, la tassa è fissa . . . . L. 0 25

Idem se supera le lire	2	. . . .	» 0 50
Idem	lire 5	. . . .	» 0 75
Idem	lire 10	. . . .	» 1 —
Idem	lire 20	. . . .	» 2 —
Idem	lire 30	. . . .	» 3 —
Idem	lire 40	. . . .	» 4 —
Idem	lire 50	. . . .	» 5 —
Idem	lire 100	la tassa è proporzionale di	» 6 — per cento.

Se nella copia del repertorio non è indicato il valore dell'atto, la tassa è dovuta all'archivio sull'onorario maggiore che può spettare al notaro per la natura dell'atto medesimo.

Art. **31.** Le tasse dovute agli archivi dai notari sono a carico delle parti.

Art. **32.** Per le copie, gli estratti, i certificati, l'ispezione o lettura degli atti e per ogni altra operazione, sono dovute all'archivio le tasse medesime che spettano ai notari a titolo di onorario e di diritti accessori.

Non è dovuta alcuna tassa per l'ispezione dell'atto, se la parte ne commette pure la copia.

Non è dovuta alcuna tassa per le copie, gli estratti ed i certificati spediti per uso d'ufficio e nell'interesse dello Stato.

Art. **33.** Qualora per la ricerca dell'atto occorresse di esaminare i repertori od altri volumi di uno o più notari, è dovuta la tassa di lire 2 per l'esame dei repertori e dei volumi di ciascun notaro.

Ove non si trovi l'atto richiesto, la tassa è ridotta alla metà.

Non è dovuta alcuna tassa per le ricerche fatte sulla richiesta delle autorità giudiziarie ed amministrative.

Non è dovuta pure alcuna tassa per le ricerche, le ispezioni e le letture fatte a scopo puramente storico, letterario o scientifico.

Dovranno, per altro, a tal fine i richiedenti essere muniti di una speciale autorizzazione del ministero di grazia e giustizia, il quale potrà anche, sentito il consiglio notarile, permettere l'ispezione di antichi testamenti od atti custoditi sotto sigillo da oltre cento anni. Potrà altresì l'autorizzazione alle ricerche essere concessa direttamente dai capi d'archivio, qualora sia ad essi giustificato dai richiedenti che le medesime si fanno per uno degli scopi sovra indicati.

CAPO IV.

Degli emolumenti dovuti per le ispezioni degli uffici ed archivi notarili, ed ai periti per riproduzione di atti, di impronte e disegni.

Art. **34.** Per le spese di accesso o di soggiorno all'incaricato di procedere alle ispezioni di uffici o di archivi notarili, sono dovute le tasse determinate nell'art. 18.

Per il processo verbale d'ispezione è dovuta allo stesso incaricato la tassa stabilita dall'art. 10.

Art. **35.** Se la spesa accennata nell'articolo precedente rimane a carico del consiglio notarile, la tassa per il processo verbale è di lire 5, se non fu impiegato un tempo maggiore di sei ore, non potrà mai eccedere le lire 10.

Se la spesa deve essere sopportata dal ministero della giustizia o delle finanze, sono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali.

Art. **36.** Ove sia necessaria l'opera di periti per la riproduzione di atti, d'impronta o disegni, le tasse dovute ai periti sono quelle determinate dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Le dette tasse sono ridotte alla metà, se la copia o l'estratto è richiesto per uso d'ufficio o nell'interesse dello Stato.

Disposizioni transitorie.

Art. **37.** Per l'iscrizione del notaro nel ruolo del collegio, ordinata a norma dell'articolo 21 della presente legge, è dovuta all'archivio la tassa di lire 20.

Ove il notaro avesse già pagato una tassa non minore di lire 10 per l'iscrizione nell'albo, ruolo o catalogo dei notari esercenti, giusta le leggi anteriori, non è dovuta alcuna tassa per la nuova iscrizione nel ruolo del collegio.

FINE DELLA PARTE QUARTA.

PARTE QUINTA

LEGGI SPECIALI

STATUTO FONDAMENTALE DEL REGNO

4 Marzo 1848.

Art. **1.** La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. **2.** Lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la legge salica.

Art. **3.** Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal re e da due camere: il senato e quella dei deputati (1).

Art. **4.** La persona del re è sacra ed inviolabile.

Art. **5.** Al re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, commercio ed altri, dandone notizia alle camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle camere.

Art. **6.** Il re nomina a tutte le cariche dello Stato, e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

Art. **7.** Il re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. **8.** Il re può far grazia e commutare le pene.

Art. **9.** Il re convoca in ogni anno le due camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. **10.** La proposizione delle leggi apparterrà al re ed a ciascuna delle due camere. Però ogni legge d' imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla camera dei deputati.

Art. **11.** Il re è maggiore all'età di diciotto anni.

Art. **12.** Durante la minorità del re, il principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al trono sarà reggente del regno, se ha compiuti gli anni ventuno.

Art. **13.** Se, per la minorità del principe chiamato alla reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la reggenza fino alla maggiorità del re.

Art. **14.** In mancanza di parenti maschi, la reggenza apparterrà alla regina madre.

Art. **15.** Se manca anche la madre, le camere convocate fra dieci giorni dai ministri, nomineranno il reggente.

Art. **16.** Le disposizioni precedenti relative alla reggenza sono applicabili al caso,

---

(1) Alla corona veramente per il nostro diritto pubblico non competerebbe che una specie di diritto di veto, del quale finora non è stato mai fatto uso, e del quale è menzione all'art 7.

in cui il re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il reggente.

ART. **17**. La regina madre è tutrice del re finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al reggente.

ART. **18**. I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero saranno esercitati dal re.

ART. **19**. La dotazione della corona è conservata durante il regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un ministro responsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del re al trono (1).

ART. **20**. Oltre i beni che il re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli, che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso e gratuito, durante il suo regno.

Il re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

ART. **21**. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel principe ereditario giunto alla maggiorità, ed anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei principi della famiglia e del sangue reale nelle condizioni predette; alle doti delle principesse, ed al dovario delle regine.

ART. **22**. Il re, salendo al trono, presta in presenza delle camere il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

ART. **23**. Il reggente prima di entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al re, e di osservare lealmente lo statuto e le leggi dello Stato.

Dei diritti e dei doveri dei cittadini.

ART. **24**. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

ART. **25**. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

ART. **26**. La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme ch'essa prescrive.

ART. **27**. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

ART. **28**. La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere, non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo (2).

ART. **29**. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

ART. **30**. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle camere e sanzionato dal re.

ART. **31**. Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

ART. **32**. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senza armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Del senato.

ART. **33**. Il senato è composto di membri nominati a vita dal re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti: 1.° gli

---

(1) La dotazione della corona per Umberto I fu fatta con la legge 27 Giugno 1880, n. 5517, la quale riconfermava l'assegno stabilito per Vittorio Emanuele II con la precedente legge 31 Maggio 1877, n. 3853 e cioè L. 14,250,000.

(2) Questa seconda parte dell'art. 28 è andata in dissuetudine.

arcivescovi e vescovi dello Stato; 2.° il presidente della camera dei deputati; 3.° i deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio; 4.° i ministri dello Stato; 5.° i ministri segretari di Stato; 6.° gli ambasciatori; 7.° gli inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni; 8.° i primi presidenti e presidenti del magistrato di cassazione o della camera dei conti; 9.° i primi presidenti dei magistrati d'appello; 10.° l'avvocato generale presso il magistrato di cassazione, ed il procuratore generale dopo cinque anni di funzioni; 11.° i presidenti di classe (ora di sezione) dei magistrati d'appello dopo tre anni di funzioni; 12.° i consiglieri del magistrato di cassazione e della camera dei conti dopo cinque anni di funzioni; 13.° gli avvocati generali o fiscali generali presso i magistrati d'appello dopo cinque anni di funzioni; 14.° gli ufficiali generali di terra e di mare. Tuttavia i maggiori generali e i contrammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado d'attività; 15.° i consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni; 16.° i membri dei consigli di divisione (ora consigli provinciali) dopo tre elezioni alla loro presidenza; 17.° gli intendenti generali (ora prefetti) dopo sette anni di esercizio; 18.° i membri della regia accademia delle scienze dopo sette anni di nomina; 19.° i membri ordinari del consiglio superiore d'istruzione pubblica dopo sette anni di esercizio; 20.° coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la patria (1); 21.° le persone che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni o della loro industria.

ART. **34**. I principi della famiglia reale fanno di pieno diritto parte del senato. Essi seggono immediatamente dopo il presidente. Entrano in senato a 21 anno ed hanno voto a 25.

ART. **35**. Il presidente e i vicepresidenti sono nominati dal re.

Il senato nomina nel proprio seno i suoi segretari.

ART. **36**. Il senato è costituito in alta corte di giustizia con decreto del re per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i ministri accusati dalla camera dei deputati (art. 47).

In questi casi il senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

ART. **37**. Fuori del caso di flagrante delitto, niun senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

ART. **38**. Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei membri della famiglia reale, sono presentati al senato che ne ordina il deposito ne' suoi archivi.

Della camera dei deputati.

ART. **39**. La camera elettiva è composta di deputati scelti dai collegi elettorali conformemente alle leggi (vedi in seguito la relativa legge).

ART. **40**. Nessun deputato può essere ammesso alla camera se non è suddito del re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge (2).

ART. **41**. I deputati rappresentano la nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può darsi dagli elettori.

ART. **42**. I deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pieno diritto alla spirazione di questo termine.

ART. **43**. Il presidente, i vicepresidenti ed i segretari della camera dei deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

ART. **44**. Se un deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

ART. **45**. Nessun deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della camera.

ART. **46**. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura contro di un deputato durante la sessione della camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti la medesima.

---

(1) Questa categoria e la successiva renderebbero presso che superflue tutte le altre, perchè potrebbero aprire l'adito a qualsiasi persona più o meno illustre; però è da aggiungere che il senato ha per consuetudine stabilito, che quando il senatore, sia pure celeberrimo, può essere collocato in altra categoria deve evitarsi di collocarlo nella ventesima.

(2) Vedi art. 81 e s. legge elettorale politica e nota.

Art. **47.** La camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri del re e di tradurli dinanzi all'alta corte di giustizia.

Disposizioni comuni delle due camere.

Art. **48.** Le sessioni del senato e della camera dei deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. **49.** I senatori ed i deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al re, di osservare lealmente lo statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del re e della patria.

Art. **50.** Le funzioni di senatore e di deputato non dánno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

Art. **51.** I senatori ed i deputati non sono sindacabili per ragioni delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle camere.

Art. **52.** Le sedute delle camere sono pubbliche. Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. **53.** Le sedute e le deliberazioni delle camere non sono legali nè valide, se la maggiorità assoluta dei membri non è presente (1).

Art. **54.** Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità dei voti.

Art. **55.** Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle giunte che saranno da ciascuna camera nominate per i lavori preparatori. Discussa ed approvata da una camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del re. Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. **56.** Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

Art. **57.** Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle camere, le quali debbono farle esaminare da una giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo, mandarsi al ministro competente, o depositarsi negli uffici per gli opportuni riguardi.

Art. **58.** Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle camere.

Le autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.

Art. **59.** Le camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri, fuori dei propri membri, dei ministri e dei commissari del governo.

Art. **60.** Ognuna delle camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei propri membri.

Art. **61.** Così il senato, come la camera dei deputati, determina per mezzo d'un suo regolamento interno, il modo secondo il quale abbia ad esercitare le proprie attribuzioni.

Art. **62.** La lingua italiana è la lingua officiale delle camere.

È però facoltativo di servirsi della francese ai membri che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso od in risposta ai medesimi (2).

Art. **63.** Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

Art. **64.** Nessuno può essere ad un tempo senatore e deputato.

Dei ministri.

Art. **65.** Il re nomina e revoca i suoi ministri.

Art. **66.** I ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra camera se non quando ne sono membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

Art. **67.** I ministri sono responsabili.

Le leggi e gli atti del governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un ministro.

---

(1) Questo e i seguenti articoli sono completati dai regolamenti interni delle due camere.

(2) Questa giunta era stata fatta per la deputazione savoiarda.

Dell'ordine giudiziario.

Art. **68.** La giustizia emana dal re, ed è amministrata in suo nome dai giudici ch'egli istituisce.

Art. **69.** I giudici nominati dal re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. **70.** I magistrati, tribunali e giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. **71.** Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati tribunali o commissioni straordinarie.

Art. **72.** Le udienze dei tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. **73.** L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo (1).

Disposizioni generali.

Art. **74.** Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolate dalla legge.

Art. **75.** La leva militare è regolata dalla legge.

Art. **76.** È istituita una milizia comunale sovra basi fissate dalla legge.

Art. **77.** Lo Stato conserva la sua bandiera e la coccarda azzurra è la sola nazionale.

Art. **78.** Gli ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione. Il re può creare altri ordini e prescriverne gli statuti.

Art. **79.** I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il re può conferirne dei nuovi.

Art. **80.** Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del re.

Art. **81.** Ogni legge contraria al presente statuto è abrogata.

SULLE ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI UTILITÀ PUBBLICA

Legge 25 Giugno 1865, n. 2359

con le modificazioni apportate dalla legge 18 Dicembre 1879, n. 5188 (2).

TITOLO I.

Disposizioni generali.

CAPO I.

Degli atti che debbono precedere la dichiarazione di pubblica utilità.

Art. **1.** L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, non può avere luogo che con l'osservanza delle forme stabilite dalla presente legge.

Art. **2.** Sono opere di pubblica utilità, per gli effetti di questa legge, quelle che vengono espressamente dichiarate tali per atto dell'autorità competente.

Possono essere dichiarate di pubblica utilità non solo le opere che si debbono eseguire per conto dello Stato, delle provincie o dei comuni, nell'interesse pubblico, ma anche quelle che allo stesso scopo intraprendono corpi morali, società private o particolari individui.

(1) Il concetto di questa disposizione non è espresso con esattezza (vedi § 8).

(2) Con questa legge furono modificati gli art. 9, 10, 56 e 71, e dei quali diamo il nuovo testo sostituendolo senz'altro al precedente.

Art. 3. Qualunque domanda che venga fatta da provincie, da comuni, da corpi morali, o da privati, per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, deve essere accompagnata da una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione e il termine entro il quale saranno finite.

Deve inoltre tale domanda essere corredata di un piano di massima che contenga la descrizione dell'insieme delle opere e dei terreni che esse devono occupare.

Art. 4. La domanda per ottenere che un' opera sia dichiarata di pubblica utilità, deve preventivamente pubblicarsi in ciascun comune in cui l' opera stessa vuol essere eseguita, ed inserirsi per estratto nel giornale ufficiale per le pubblicazioni amministrative della provincia (§ 36 nota).

Per quindici giorni almeno, da computarsi dalla data delle suddette pubblicazioni ed inserzioni, la relazione ed il piano di massima, accennati nell' articolo precedente, debbono rimanere depositati nell'ufficio del comune ove l'opera dovrà essere eseguita.

Qualora l'opera sia per toccare il territorio di più comuni, potrà bastare il deposito della relazione e del piano di massima nel capoluogo del circondario presso l' ufficio di prefettura o di sottoprefettura.

Il luogo, la durata e lo scopo del suddetto deposito deve indicarsi in ciascuna delle pubblicazioni ed inserzioni suaccennate.

Art. 5. Durante il termine stabilito dall'articolo precedente, chiunque può prendere conoscenza della relazione e del piano depositati nell' ufficio del comune o della prefettura o della sottoprefettura, e fare le sue osservazioni.

Il promovente la dichiarazione di pubblica utilità può, a sua volta, avere conoscenza delle fatte osservazioni, e presentare osservazioni di risposta.

Il modo in cui dovranno proporsi, raccogliersi e trasmettersi le osservazioni e le risposte e gli altri particolari relativi, saranno determinati nel regolamento di amministrazione da pubblicarsi per l'esecuzione della presente legge (1).

Art. 6. Il disposto degli art. 4 e 5 non è applicabile quando la dichiarazione di pubblica utilità debba essere fatta per legge.

Art. 7. Gl' ingegneri, gli architetti ed i periti incaricati della formazione del progetto di massima, potranno introdursi nelle proprietà private, e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatori dipendenti dal ricevuto incarico, purchè siano muniti di un decreto del prefetto o del sottoprefetto, nella cui provincia o circondario debbonsi fare le suddette operazioni, e ne sia dato tre giorni prima avviso ai proprietari. I prefetti ed i sottoprefetti, prima di rilasciare tale decreto, dovranno accertarsi se gli studi furono debitamente autorizzati dall' autorità competente nei casi in cui ciò è richiesto.

L' avviso ai proprietari sarà dato a cura del sindaco ed a spese di chi ordinò gli studi, e dovrà indicare i nomi delle persone cui è concessa la facoltà di introdursi nelle proprietà private.

Se trattasi di luoghi abitati, il sindaco, sulla istanza delle parti interessate, fisserà il tempo ed il modo con cui la facoltà concessa può essere esercitata.

Il sindaco potrà far assistere a quelle operazioni una persona da lui delegata.

Coloro che intraprendono le suddette operazioni saranno obbligati a risarcire qualunque danno recato ai proprietari, e per assicurare il pagamento di questa indennità, potranno i prefetti e sottoprefetti prescrivere il preventivo deposito di una congrua somma.

Art. 8. Chi si opponesse alle operazioni degli ingegneri, architetti o periti nei casi previsti nell'articolo precedente o togliesse i picchetti, i paletti od altri segnali che fossero stati infissi per eseguire il tracciamento dei piani, incorrerà in un'ammenda o multa estensibile a L. 300, salvo le maggiori pene stabilite dal codice penale in caso di reato maggiore.

Se la formazione dei piani fu ordinata dall'amministrazione dello Stato, di una provincia o di un comune, la denuncia sarà fatta all'autorità giudiziaria competente dal prefetto o dal sottoprefetto, o dal sindaco; negli altri casi, da chi avrà commessa la formazione dei suddetti piani.

CAPO II.

Della dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 9. La dichiarazione di pubblica utilità deve farsi con legge nei seguenti casi: 1.° per la costruzione delle strade nazionali, delle ferrovie pubbliche, dei canali navigabili, pel prosciugamento dei laghi e per altri grandi lavori d' interesse generale, la cui

(1) A tutt'oggi tale regolamento non fu per anco emanato.

esecuzione, giusta le discipline che governano le opere pubbliche, deve essere autorizzata con legge, debba o no lo Stato concorrere nella spesa; 2.° quando per l'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti o contigui alla medesima, a termini dell'art. 77 della presente legge.

Pei lavori accessori che possono occorrere in quelle opere, le quali, per effetto della legge sulle opere pubbliche 20 Marzo 1865 o di altre leggi speciali, debbono eseguirsi dallo Stato direttamente, o per mezzo dei suoi concessionari, l'approvazione dei relativi progetti per decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito l'avviso del consiglio superiore dei lavori pubblici e il parere del consiglio di Stato, ha per tutti gli effetti della presente legge il valore di una dichiarazione di pubblica utilità.

ART. **10**. Per le opere provinciali, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal ministero dei lavori pubblici quando i progetti d'arte devono essere dal medesimo approvati: negli altri casi è fatta dal prefetto.

È fatta altresì dal prefetto per la costruzione e per la sistemazione delle strade comunali poste fuori dell'abitato, consorziali e vicinali, dei ponti, delle opere idrauliche e dei porti spettanti pure ai comuni e ai consorzi, e per la costruzione e sistemazione dei cimiteri, dopo che il progetto delle opere sia stato approvato dall'autorità competente.

La dichiarazione di pubblica utilità per le opere comunali e provinciali fatte obbligatorie per legge, dispensa dalla autorizzazione all'acquisto degli stabili da occuparsi, prescritta dall'articolo unico della legge 5 Giugno 1850, num. 1037 (vedi nota al § 13).

ART. **11**. È fatta con decreto reale, sulla proposta del ministro della guerra o della marina, la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione di fortificazioni o di fabbriche militari.

ART. **12**. Fuori dei casi preveduti dagli art. 9, 10, 11 e 84, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto reale sulla proposta del ministro pei lavori pubblici, udito il consiglio di Stato.

ART. **13**. Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilità saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

L'autorità che stabilì i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo.

Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge.

ART. **14**. Qualora la legge abbia fissato il termine per l'esecuzione di un'opera, potrà questo essere prorogato con decreto reale per un tempo non eccedente il terzo di quello concesso, salvo nella legge stessa fosse stato questo termine dichiarato perentorio o si fosse disposto altrimenti.

ART. **15**. Ai decreti di dichiarazione di pubblica utilità saranno uniti la relazione ed il piano di massima delle opere da eseguirsi.

CAPO III.

Della designazione dei beni da espropriarsi.

ART. **16**. Emanato l'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità, colui che la promosse dovrà a sua cura, e preso per norma il progetto di massima, formare il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo di ciascuno dei terreni od edifici di cui l'espropriazione si stima necessaria, indicandone i confini, la natura, la quantità, l'allibramento e possibilmente il numero di mappa ed il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali, ed in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria.

Per l'eseguimento delle operazioni a cui dovranno procedere gl'ingegneri, gli architetti o periti, a fine di formare il piano particolareggiato di esecuzione sovraccennato, sono applicabili le disposizioni degli art. 7 e 8 della presente legge, senza che sia necessario un nuovo decreto del prefetto (art. 21).

ART. **17**. Approvato dall'autorità competente il piano di esecuzione, il prefetto ne ordina il deposito per la parte relativa a ciascun comune in cui deve aver luogo l'espropriazione, nell'ufficio comunale per il termine di quindici giorni continui.

L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso deve annunciarsi dai sindaci, mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno di detti comuni.

Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle pubblicazioni ufficiali amministrative della provincia.

ART. **18**. Dalla data della pubblicazione e dell'inserzione dell'avviso dell'eseguito deposito decorre il termine di quindici giorni stabilito dall'articolo precedente, durante

il quale le parti interessate possono prendere conoscenza del piano di esecuzione e possono proporre in merito di esso le loro osservazioni nel modo che verrà stabilito dal regolamento a norma dell'art. 5 della presente legge.

ART. **19.** Il prefetto, veduti i certificati di pubblicazione e gli altri documenti annessi, riconosciuta la regolarità dei seguiti atti, se non vi furono osservazioni, ordina che il piano si esegua.

Se furono proposte osservazioni sulla regolarità dei seguiti atti, egli pronuncia definitivamente su di esse con decreto motivato, udito il consiglio di prefettura.

Qualora le osservazioni siano dirette contro il tracciato od il modo di esecuzione dell'opera, il prefetto, udito l'avviso dell'ingegnere capo del genio civile e del consiglio di prefettura, se riconosce insussistenti le opposizioni, le respinge definitivamente; se invece le ravvisa meritevoli di considerazione, decreta le modificazioni necessarie al progetto nel caso che questo sia stato da lui approvato: negli altri casi ne decreta il rinvio per la decisione all'autorità da cui fu impartita l'approvazione.

ART. **20.** Se le osservazioni riguardano soltanto una parte del tracciato o dell'opera, il prefetto, anche prima della loro risoluzione, potrà ordinare che il piano si esegua nelle altre parti.

ART. **21.** Quando in luogo di un semplice piano di massima, di cui all'art. 3, si presenti un piano particolareggiato conforme al disposto dell'art. 16, o quando nell'atto in cui fu dichiarata la pubblica utilità, si contengono le indicazioni prescritte dal medesimo art. 16, si potrà omettere la formazione del piano particolareggiato di esecuzione.

La pubblicazione del piano particolareggiato di cui sopra, avvenuta precedentemente alla dichiarazione di pubblica utilità, a termini dell'art. 4, potrà anche tenere luogo della pubblicazione del piano di esecuzione, allorchè essa sia avvenuta colle avvertenze, nei luoghi e nei modi stabiliti dagli art. 17 e 18.

In questo caso la decisione sulle osservazioni sarà fatta nell'atto con cui si dichiara la pubblica utilità dell'opera.

ART. **22.** Possono comprendersi nella espropriazione non solo i beni indispensabili all'esecuzione dell'opera pubblica, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali conferisca direttamente allo scopo principale dell'opera predetta.

La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concessa con posteriore reale decreto.

ART. **23.** A richiesta dei proprietari debbono pure comprendersi fra i beni da acquistarsi dagli esecutori dell'opera le frazioni residue degli edifici e terreni, in parte soltanto segnate nel piano di esecuzione, qualora le medesime siano ridotte per modo da non potere più avere nel proprietario un'utile destinazione, o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarne in modo profittevole.

CAPO IV.

Dell'indennità e del modo di determinarla.

ART. **24.** Colui che promosse la dichiarazione di pubblica utilità unitamente al piano particolareggiato d'esecuzione, deve fare compilare un elenco in cui di rincontro al nome ed al cognome dei proprietari ed alla designazione sommaria dei beni da espropriarsi, sia indicato il prezzo che egli offre per la loro espropriazione.

Quest'elenco sarà depositato e reso pubblico nel tempo e nel modo stabiliti dall'art. 17 della presente legge.

Nel caso dell'art. 21 l'elenco sarà pubblicato dopo la dichiarazione di pubblica utilità.

ART. **25.** Affinchè la somma offerta dagli esproprianti si possa considerare accettata dai proprietari, è necessario che essi ne abbiano fatta espressa dichiarazione in iscritto.

Deve questa consegnarsi al sindaco del luogo in cui trovansi i beni soggetti ad espropriazione nel termine indicato dall'art. 18. L'accettazione del prezzo può essere subordinata agli effetti delle osservazioni che fossero nell'atto stesso presentate.

ART. **26.** Prima della scadenza del termine indicato nell'art. 18 i proprietari interessati ed il promovente l'espropriazione, o le persone da essi delegate, possono presentarsi avanti il sindaco, il quale coll'assistenza della giunta, ove occorra, procurerà che venga amichevolmente stabilito fra le parti l'ammontare delle indennità.

ART. **27.** L'indennità è accettata o pattuita direttamente da coloro che hanno la proprietà dei fondi soggetti ad espropriazione.

Quando si tratti di beni enfiteutici, l'indennità sarà accettata o pattuita dagli enfiteuti che trovansi in possesso del fondo.

Gli usufruttuari, i conduttori, i proprietari diretti ed altri, a cui spettasse qualche

diritto sugli stabili suddetti, sono fatti indenni dagli stessi proprietari, o possono esperire le loro ragioni nel modo indicato dagli art. 52, 53, 54, 55 e 56.

ART. 28. L'accettazione della indennità offerta dall'espropriante e gli accordi amichevoli, che siansi conchiusi fra questo ed i proprietari od enfiteuti dei beni da espropriarsi, prima che sia approvato il piano di esecuzione, si considereranno dipendenti dalla condizione che il piano venendo approvato, i beni ceduti siano compresi nella espropriazione.

ART. 29. Scaduto il termine indicato nell'art. 25. debbono trasmettersi al prefetto le dichiarazioni di accettazione dell'indennità offerta e gli accordi conchiusi fra gli esproprianti ed i proprietari dei beni da occuparsi.

ART. 30. Il prefetto ordinerà il deposito delle indennità accettate o convenute nella cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui all'art. 52, e potrà anche, udito il consiglio di prefettura, autorizzare il pagamento diretto dell'indennità per intero od in parte all'espropriato, quando sarà da questo o dall'espropriante somministrata, a tutela dei diritti dei terzi, idonea guarentigia.

In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento, il prefetto autorizzerà l'occupazione immediata dei fondi, pei quali fu accettata od amichevolmente fissata la indennità stessa, facendo di questa espressa menzione.

ART. 31. Il prefetto contemporaneamente formerà l'elenco dei proprietari che non accettarono l'offerta indennità e che non conchiusero alcun amichevole accordo cogli esproprianti, indicando sommariamente i loro beni soggetti ad espropriazione, e trasmetterà tale elenco unitamente al piano di esecuzione ed agli altri documenti al presidente del tribunale del circondario, in cui sono situati i beni da espropriarsi.

ART. 32. Il tribunale nei tre giorni immediatamente successivi al ricevimento delle carte, nomina con un semplice decreto, e senza che sia necessaria la citazione delle parti, uno o tre periti con incarico ai medesimi di procedere alla stima dei beni da espropriarsi situati nel circondario ed indicati nell'elenco trasmesso dal prefetto.

Collo stesso decreto fissa ai periti il termine entro il quale dovranno presentare la loro relazione.

ART. 33. Sulla richiesta del prefetto i beni da espropriarsi potranno essere divisi in distinte serie, ed il tribunale potrà stabilire un termine per ciascuna serie e nominare periti per ciascuna di esse.

ART. 34. La perizia indicata nei due articoli precedenti avrà gli effetti di una perizia giudiziale, e potrà essere impugnata soltanto nelle forme e nei modi preveduti da questa legge, ed in difetto dal codice di procedura civile (§ 1441).

ART. 35. Nessuna opposizione contro il decreto di nomina dei periti potrà impedirne ed arrestarne le operazioni, salvo il diritto di oppugnarle in separato giudizio dopo la espropriazione, a norma dell'art. 51.

ART. 36. Non è necessario che le parti interessate sieno citate per intervenire alla perizia. A cura tuttavia dei periti deve in ciascun comune essere pubblicato un avviso con indicazione dei giorni in cui essi procederanno alla stima di ciascuna proprietà.

La pubblicazione deve aver luogo almeno tre giorni prima che si proceda alla stima.

ART. 37. Le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelle di perizia sono a carico dello espropriante. Sono a carico dell'espropriato unicamente quando la stima riesca inferiore alla somma che fu offerta dall'espropriante, a termini dell'art. 24.

Si dividono poi per metà le spese fra l'espropriante e l'espropriato quando la differenza fra il prezzo di perizia ed il prezzo offerto non sia maggiore di un decimo.

ART. 38. Le perizie saranno eseguite, e le relazioni compilate giusta le norme tracciate dalle leggi generali di procedura.

ART. 39. Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio de' periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra-vendita.

ART. 40. Nei casi di occupazione parziale, l'indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione.

ART. 41. Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio sarà estimato e detratto dalla indennità quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell'articolo precedente.

Se il vantaggio di cui è detto qui sopra sarà estimato a più di un quarto della indennità, che secondo l'art. 40 sarebbe dovuta al proprietario, questi potrà abbandonare all'espropriante l'intero immobile pel giusto prezzo estimato a termini dell'art. 39, semprechè il giusto prezzo della parte del fondo espropriata superi il quarto del giusto prezzo dell'intero immobile.

L' espropriante può esimersi dall' accettare questo abbandono, pagando una somma non minore dei tre quarti della indennità estimata, a norma dell'art. 40.

In ogni caso però la indennità dovuta al proprietario non potrà essere mai minore della metà di quella che gli spetterebbe ai termini dell'art. 40.

Art. 42. L'aumento di valore che dall'esecuzioue dell'opera di pubblica utilità sarebbe derivato alla parte del fondo compresa nella espropriazione, non può tenersi a calcolo per aumentare l' indennità dovuta al proprietario (art. 46).

Art. 43. Non possono essere calcolate nel computo delle indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risulti essersi eseguite nello scopo di conseguire una indennità maggiore, salvo il diritto al proprietario di esportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi.

Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza d'uopo di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, che dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito del piano d'esecuzione siano state intraprese sui fondi in esso segnati fra quelli da espropriarsi.

Art. 44. Se il fondo è enfiteutico, deve considerarsi come libero. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle dispute che possono insorgere tra il proprietario diretto e l'enfiteuta, nè a sopportare aumento di spesa pel riparto delle indennità tra l'uno e l'altro.

Art. 45. Non deve farsi luogo ad alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o serviente.

Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie per l'esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la translazione della servitù, salva a chi promuove l'espropriazione la facoltà di farle eseguire egli stesso.

Le suddette opere e spese dovranno essere indicate nella perizia.

Art. 46. È dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente, derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.

La privazione d'un utile, al quale il proprietario non avesse diritto, non può mai essere tenuta a calcolo nel determinare l' indennità.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle servitù stabilite da leggi speciali.

CAPO V.

Dell'espropriazione.

Sezione I.

Decreto che pronuncia l'espropriazione e l'occupazione dei beni; suoi effetti rispetto al proprietario espropriato.

Art. 47. La relazione dei periti viene dal presidente del tribunale trasmessa al prefetto con tutti i documenti, e previa liquidazione delle spese di perizia ed assegno delle medesime a norma dell'art. 37.

Art. 48. Il prefetto, ricevuta la relazione dei periti, ordina all'espropriante di depositare nella cassa dei depositi e prestiti le somme risultanti dalla perizia, ovvero autorizza il pagamento diretto dell' indennità per l'intero o in parte, a norma dell'art. 30, ed in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti il seguito deposito, o dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento, pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni.

Nel decreto in cui si pronuncia l'espropriazione, deve indicarsi l'ammontare dell'indennità che fu assegnata colla perizia e di cui venne fatto il deposito, o il pagamento.

Art. 49. Il deposito dell' indennità si considera fatto per conto dei proprietari espropriati. Essi hanno diritto di esigere che la somma depositata o da depositarsi sia impiegata in titoli del debito pubblico.

Art. 50. La proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità passa nell'espropriante dalla data del decreto del prefetto che pronuncia la espropriazione.

Art. 51. Il decreto del prefetto che pronuncia la espropriazione deve, a cura dello espropriante, essere notificato a forma delle citazioni ai proprietari espropriati.

Ognuno di essi nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta può proporre

avanti l'autorità giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese. L'atto di opposizione dovrà essere intimato tanto al prefetto, quanto all'espropriante.

Trascorso questo termine senza che sia proposto richiamo dinanzi ai tribunali contro la stima, l'indennità si avrà definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia, salvi gli effetti dell'art. 54.

Sezione II.

Effetti dell'espropriazione riguardo ai terzi; pagamento dell' indennità.

Art. **52.** Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio, e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione, non possono interrompere il corso di essa, nè impedirne gli effetti.

Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sull' indennità che lo rappresenta.

Art. **53.** Il decreto del prefetto che autorizza l'occupazione immediata dei fondi a termini dell'art. 30, e quello che ne pronuncia l'espropriazione nel caso preveduto dall'art. 48, saranno trascritti nell'ufficio delle ipoteche, e sarà fatta l'opportuna voltura nel catasto o nei libri censuari.

La trascrizione e la voltura nel catasto e nei libri censuari si eseguiranno entro quindici giorni a cura ed a spese dell'espropriante.

Art. **54.** Un estratto dei decreti accennati nell' articolo precedente debb' essere anche inserito nel termine di cinque giorni nel giornale destinato per la pubblicazione degli avvisi giudiziari della provincia (§ 36 nota).

Coloro che hanno ragioni da esperire sull' indennità, possono impugnarla come insufficiente nel termine di trenta giorni successivi alla suddetta inserzione, e nei modi indicati all'art. 51.

Scorso il sudddetto termine senza che siasi proposto richiamo, l'indennità si avrà anche rispetto ad essi definitivamente stabilita nella somma depositata.

Art. **55.** Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare dell'indennità, spirati i termini per la iscrizione dei diritti reali, ove alcuno non ne esista sovra il fondo espropriato, nè siasi notificato opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito d'accordo il modo di distribuire la indennità, il prefetto, udito il consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato ed agli aventi diritto.

Art. **56.** Esistendo vincoli reali sul fondo espropriato od opposizioni al pagamento, o non essendosi le parti accordate sul modo di distribuire l'indennità, deve provvedersi sull'istanza della parte più diligente, dal tribunale competente a termini delle leggi civili.

Quando per altro le indennità non eccedono la somma di 200 lire, potranno essere pagate al proprietario, salvi i diritti dei terzi, nei modi che saranno prescritti dal regolamento di che all'art. 5 della presente legge.

CAPO VI.

Disposizioni circa i beni soggetti ad espropriazione di spettanza dei minori, interdetti, assenti, corpi morali ed altrettali persone.

Art. **57.** Se frà i fondi da espropriarsi, indicati nel piano di esecuzione, trovansi beni appartenenti a minori, interdetti, assenti, corpi morali od altre persone alle quali non sia acconsentita la facoltà libera di alienare immobili, per la legalità dell'alienazione forzata di tali beni non è necessaria alcuna particolare autorizzazione, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti circa la fissazione dell' indennità e l' investimento della somma a tal titolo dovuta.

Art. **58.** I tutori e gli altri amministratori delle persone indicate nell'articolo precedente possono, nell'interesse delle medesime, accettare l'indennità offerta dagli espropriànti, e fissarla per privato accordo e fare la richiesta prevista dall' art. 23, purchè tali dichiarazioni, richieste e privati contratti poi siano approvati dal tribunale del circondario ove sono situati i beni, udito il pubblico ministero.

Trattandosi di beni spettanti ai comuni, alle provincie od allo Stato, l'accettazione, la richiesta ed i privati accordi saranno approvati in via amministrativa nel modo stabilito per le transazioni.

Non è necessaria veruna approvazione per l'accettazione dell' indennità, qualora questa sia stata determinata dai periti nominati dal tribunale a termini dell'art. 32.

ART. **59.** Le somme depositate per indennità di beni espropriati spettanti a minori, a corpi morali e ad altre persone, che non hanno la libera disponibilità dei loro beni, non possono essere esatte dai tutori e dagli altri amministratori, salvo ne sia fatto investimento e siensi osservate le formalità prescritte dalle leggi civili.

Non è necessaria alcuna autorizzazione per la conversione delle suddette somme in titoli del debito pubblico a termini dell'art. 49.

CAPO VII.

Del diritto degli espropriati di ottenere la retrocessione dei loro fondi non stati occupati nell'esecuzione delle opere di pubblica utilità.

ART. **60.** Dopo l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, se qualche fondo a tal fine acquistato non ricevette o in tutto o in parte la preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi ragione da essi, che abbiano la proprietà dei beni da cui fu staccato quello espropriato, hanno diritto ad ottenerne la retrocessione.

Il prezzo di tali fondi, ove non sia pattuito amichevolmente fra le parti, sarà fissato giudizialmente in seguito a perizia fatta a norma degli art. 32 e 33.

Esso non potrà eccedere l'ammontare dell'indennità ricevuta dal proprietario per l'espropriazione del suo fondo, salvo vi si fossero dall'espropriante eseguite nuove opere, che ne avessero aumentato il valore.

ART. **61.** Un avviso pubblicato nel modo prescritto dall'art. 17 deve indicare i beni che, non dovendo più servire all'eseguimento dell'opera pubblica, sono in condizione di essere rivenduti.

Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione i precedenti proprietari o gli aventi ragione da essi, che intendano riacquistare la proprietà dei suddetti fondi, debbono farne espressa dichiarazione da notificarsi per atto d'usciere all'espropriante; nel mese successivo poi alla fissazione del prezzo debbono effettuarne il pagamento; il tutto sotto pena di decadere dalla preferenza, che la legge loro accorda.

Ove l'avviso anzidetto non venga pubblicato, potranno i proprietari o gli aventi ragione da essi rivolgersi al prefetto, perchè con suo decreto dichiari che i beni più non servono all'opera pubblica.

ART. **62.** Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili alle frazioni dei fondi, che sono state dall'espropriante acquistate sulla richiesta del proprietario in forza dell'art. 23, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori.

Qualora l'intero fondo non fosse stato occupato per l'esecuzione dell'opera pubblica, sarà sempre applicabile il disposto dell'art. 60.

ART. **63.** Fatta l'espropriazione, se l'opera non siasi eseguita e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati, gli espropriati potranno domandare che sia dall'autorità giudiziaria competente pronunciata la decadenza dell'ottenuta dichiarazione di pubblica utilità, e sieno loro restituiti i beni espropriati, mediante il pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dall'art. 60 della presente legge.

TITOLO II.

Disposizioni particolari.

CAPO I.

Delle occupazioni temporanee dei fondi per l'estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari all'esecuzione delle opere pubbliche.

ART. **64.** Gl'intraprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata di pubblica utilità possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per farvi deposito di materiali, per stabilire magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa. Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle non potranno occuparsi i terreni chiusi da muro.

I materiali raccolti dal proprietario per suo uso, anche in terreni non chiusi da muro, non potranno essere espropriati, se non nei casi preveduti dall'art. 71.

ART. **65.** La domanda deve essere dagli intraprenditori od esecutori dei lavori diretta al prefetto della provincia in cui trovansi i beni da occuparsi, coll'indicazione della durata che essi intendono si debba assegnare all'occupazione e dell'indennità dai medesimi offerta.

Questa domanda deve comunicarsi ai proprietari interessati con invito di fare nel termine di dieci giorni decorrendi dalla notificazione le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano la offerta indennità, la quale in caso di silenzio si considererà rifiutata.

ART. **66**. Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che sia stata fatta espressa dichiarazione d'accettazione, il prefetto, se crede fondata la domanda, nomina egli stesso un perito per fissare l'indennità dovuta, e determina ad un tempo la durata dell'occupazione.

ART. **67**. Ciascun proprietario dei terreni da occuparsi sarà, a mezzo del sindaco, avvertito del giorno in cui si procederà alla perizia.

ART. **68**. Nella perizia si esporrà lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi.

L'indennità deve essere determinata, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata della occupazione, e tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze.

ART. **69**. Il prefetto, veduta la perizia, ordinerà il pagamento della somma determinata dal perito, ed autorizzerà l'occupazione temporanea.

Nel caso in cui la detta somma non venga accettata o si facciano opposizioni al pagamento, il prefetto ne ordinerà il deposito nella cassa dei depositi giudiziari ed autorizzerà l'occupazione temporanea.

Contro la stima fatta dal perito è ammesso il richiamo all'autorità giudiziaria competente nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 51.

ART. **70**. Qualora l'intrapreditore od esecutore dell'opera pubblica durante l'occupazione temporanea si fosse valso del terreno occupato per usi non indicati nel decreto d'autorizzazione, ed avesse recato al fondo occupato un danno non preveduto nella determinazione dell'indennità, è sempre salvo al proprietario il diritto di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.

CAPO II.

Delle occupazioni nei casi di forza maggiore e di urgenza.

ART. **71**. Nei casi di rotture di argini, di rovesciamento di ponti per impeto delle acque e negli altri casi di forza maggiore e di assoluta urgenza, i prefetti ed i sottoprefetti, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare l'occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero all'esecuzione delle opere all' uopo necessarie. Si procederà colle stesse norme nel caso di lavori di questa natura dichiarati urgenti e indifferibili dal consiglio superiore dei lavori pubblici.

Se poi l'urgenza di che nella prima parte di questo articolo, fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per fare avvertire il prefetto od il sotto prefetto, ed attenderne il provvedimento, il sindaco può autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sovrindicati, con obbligo però di partecipare immediatamente al prefetto o sottoprefetto la concessa autorizzazione.

ART. **72**. Il prefetto col decreto che autorizza l'occupazione o con decreto successivo stabilisce provvisoriamente l'indennità da corrispondersi ai proprietari dei beni occupati.

Questa indennità è offerta ai suddetti proprietari, e se è accettata, vien tosto soddisfatta. Qualora la medesima non sia accettata, il prefetto ne ordina il deposito nella cassa dei depositi giudiziari per essere poi determinata giudizialmente.

In quanto al modo ed ai termini per fare l'offerta e l'accettazione e per proporre i richiami avanti il tribunale competente, come pure per determinare l'ammontare delle indennità, si debbono osservare le disposizioni degli art. 24 e seguenti.

ART. **73**. Le occupazioni temporanee prevedute dall'art. 71 non possono in nessun caso essere protratte oltre il termine di due anni decorrendi dal giorno in cui ebbero luogo. Occorrendo di renderle definitive, si procederà secondo le norme di che agli art. 16 e seguenti della presente legge.

CAPO III.

Delle espropriazioni per opere militari.

ART. **74**. Emanato il decreto reale di cui all'art. 11, il ministro della guerra o della marina con suo decreto designa, per l'esecuzione di fortificazioni o di altre opere militari, le proprietà private che per tal causa debbono essere espropriate.

I piani di massima e di esecuzione non sono fatti pubblici, nè contro il decreto di designazione dei beni da espropriarsi è ammesso verun richiamo in via giudiziaria od amministrativa.

ART. **75**. L'ufficiale incaricato della direzione dei lavori forma l'elenco dei pro-

prietari dei beni da espropriarsi, e dell' indennità offerta dall'amministrazione militare, e trasmette tale elenco al prefetto per la sua pubblicazione nei comuni in cui sono situati i suddetti beni. Sono nel resto applicabili le disposizioni contenute nei capi 4, 5, 6 e 7 del titolo primo della presente legge.

ART. **76**. In caso di assoluta urgenza l'autorità militare che ha il comando locale, previa la compilazione dello stato di consistenza, può ordinare l'occupazione immediata dei beni necessari all'esecuzione delle opere militari.

Essa ha le facoltà attribuite al prefetto del capo II del titolo II della presente legge, e può applicare le altre disposizioni ivi contenute circa le espropriazioni d'urgenza.

CAPO IV.

Delle espropriazioni con obbligo di contributo.

ART. **77**. Qualora in una legge che dichiara un' opera di pubblica utilità sia imposto ai proprietari di beni confinanti o contigui alla medesima l'obbligo di contribuire all'esecuzione in ragione del maggior valore che vengono ad acquistare le loro proprietà, e non siano nella stessa legge indicate la misura del contributo e le norme da seguirsi per esigerlo, debbono osservarsi le disposizioni seguenti.

ART. **78**. Il contributo per ciascun proprietario deve essere uguale alla metà del maggiore valore risultante dall'esecuzione delle opere di pubblica utilità. Questo contributo è pagabile a decimi in ciascun anno, contemporaneamente all' imposta prediale.

ART. **79**. Nel computo del maggiore valore deve dedursene quella parte che già avesse fatto compenso coll' indennità dovuta per l'espropriazione.

ART. **80**. Il proprietario del fondo gravato di contributo può abbandonarlo all' espropriante pel giusto prezzo estimato a termini dell'art. 39.

ART. **81**. Per sicurezza del pagamento del contributo compete all'espropriante una ipoteca sopra il maggiore valore che il fondo ha acquistato per l'esecuzione dell'opera pubblica. Quest' ipoteca dovrà essere iscritta nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi civili per la conservazione delle ipoteche legali.

ART. **82**. Le disposizioni di questo capo potranno essere applicate per legge anche alle opere che s' intraprendessero per conto delle provincie, dei comuni e dei consorzi.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa i consorzi obbligatori.

CAPO V.

Dell'espropriazione dei monumenti storici o di antichità nazionali.

ART. **83**. Ogni monumento storico o di antichità nazionale che abbia la natura d'immobile, e la cui conservazione pericolasse continuando ad essere posseduto da qualche corpo morale o da un privato cittadino, può essere acquistato dallo Stato, dalle provincie e dai comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

ART. **84**. All'espropriazione debbono in ogni caso precedere le formalità richieste dagli articoli 4 e 5, e la speciale notificazione della proposta o domanda ai proprietari del monumento. La dichiarazione di pubblica utilità è fatta nel modo indicato dall'articolo 12 sulla proposta del ministro per la pubblica istruzione.

ART. **85**. L' indennità a pagarsi è stabilita amichevolmente, o nel modo indicato dagli articoli 31 e seguenti della presente legge.

CAPO VI.

Dei piani regolatori edilizi.

ART. **86**. I comuni, in cui trovasi riunita una popolazione di diecimila abitanti almeno, potranno, per causa di pubblico vantaggio determinata da attuale bisogno di provvedere alla salubrità ed alle necessarie comunicazioni, fare un piano regolatore, nel quale siano tracciate le linee da osservarsi nella ricostruzione di quella parte dell' abitato in cui sia da rimediare alla viziosa disposizione degli edifici, per raggiungere l' intento.

ART. **87**. I progetti dei piani regolatori debbono essere fatti pubblici a cura del sindaco, a norma degli articoli 17 e 18, ed essere adottati dal consiglio comunale, il quale delibera sulle opposizioni che fossero presentate.

Se il consiglio comunale respinge le opposizioni, la deputazione provinciale è chiamata a dare parere sul merito del progetto e delle opposizioni.

I piani regolatori sono approvati a norma dell'art. 12, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed anche il consiglio provinciale di sanità ove occorra.

Nel decreto di approvazione sarà determinato il tempo, non maggiore d'anni venticinque, entro il quale si dovrà eseguire il piano.

Art. **88.** Il decreto di approvazione deve essere a cura del sindaco pubblicato e notificato entro un mese nella forma delle citazioni a ciascun proprietario dei beni in esso piano compresi.

Art. **89.** Diventato definitivo il piano, dal giorno della sua pubblicazione i proprietari dei terreni e degli edifici in esso compresi, volendo fare nuove costruzioni o riedificare o modificare quelle esistenti, sia per volontà loro, sia per necessità, debbono uniformarsi alle norme tracciate nel piano.

Art. **90.** I lavori fatti in contravvenzione all'articolo precedente saranno distrutti, ed il proprietario condannato alla multa estensibile a L. 1000.

Art. **91.** L'area degli edifici ed i terreni sui quali è proibito di edificare, come l'area pubblica sulla quale devonsi estendere le fabbricazioni dei privati, non cessano dall'appartenere al rispettivo proprietario, finchè non sia eseguito il deposito od il pagamento delle indennità determinate a seconda degli articoli 39 e 40.

Art. **92.** L'approvazione del piano regolatore equivale ad una dichiarazione di pubblica utilità, e potrà dare luogo alle espropriazioni delle proprietà nel medesimo comprese, osservate le prescrizioni della presente legge.

CAPO VII.

Dei piani di ampliamento.

Art. **93.** I comuni pei quali sia dimostrata la attuale necessità di estendere l'abitato, potranno adottare un piano regolatore di ampliamento in cui siano tracciate le norme da osservarsi nella edificazione di nuovi edifici, a fine di provvedere alla salubrità dell'abitato, ed alla più sicura, comoda e decorosa sua disposizione.

A questi piani sono applicabili le disposizioni del precedente capo.

Art. **94.** Se per la esecuzione del piano di ampliamento il comune deve procedere alla costruzione delle vie pubbliche i proprietari saranno obbligati a cedere il terreno necessario, senz'altra formalità.

Il relativo compenso sarà determinato secondo gli articoli 39, 40 e 41, salvi quei concorsi nelle opere di sistemazione e di conservazione delle vie che dai regolamenti locali fossero per questo caso speciale imposti.

TITOLO III.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. **95.** Gli atti di vendita, di quitanza ed altri, relativi all'acquisto dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità, possono estendersi a forma di processo verbale, nel quale potranno comprendersi parecchie cessioni od atti.

Art. **96.** Le notificazioni prescritte dalla presente legge, le quali non sia espressamente stabilito doversi fare a modo delle citazioni, possono eseguirsi da messi comunali, o da altri agenti amministrativi.

Art. **97.** Nelle provincie del regno, nelle quali non è dalle leggi civili stabilita la trascrizione del titolo per liberare le proprietà dai privilegi e dalle ipoteche, basta per l'esecuzione del disposto dall'art. 53 si adempiano le formalità corrispondenti, che sieno prescritte dalle leggi civili in dette provincie vigenti.

Art. **98.** Le attribuzioni date colla presente legge al prefetto, eccettuate quella di dichiarare la pubblica utilità e le altre per le quali si chiede il previo avviso del consiglio di prefettura, possono essere delegate ai sotto prefetti del circondario in cui sono posti i beni soggetti all'espropriazione.

DIRITTI SPETTANTI AGLI AUTORI

Testo unico approvato con R. Decreto 19 Settembre 1882, n. 1012.

CAPO I.

Diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, durata e modo del loro esercizio.

Art. **1.** Gli autori delle opere dell'ingegno hanno il diritto esclusivo di pubblicarle e quello di riprodurle o di spacciarne le riproduzioni.

Art. **2.** Sono assimilate alla pubblicazione riservata all'autore di un'opera:

La stampa o altro simile modo di pubblicazione delle improvvisazioni, delle letture e degli insegnamenti orali, quantunque fatti in pubblico e trascritti mediante la stenografia o altrimenti;

La stampa o altro simile modo di pubblicazione delle opere e composizioni adatte a pubblici spettacoli;

La rappresentazione e l' esecuzione di un' opera adatta a pubblico spettacolo, *di un'azione coreografica e di qualunqae composizione musicale, tanto se inedita, quanto se pubblicata ;*

La esecuzione di opere d'arte, fatta sopra abbozzi dell'autore.

I discorsi tenuti in adunanze pubbliche sopra argomento di interesse politico o amministrativo, e quelli specialmente tenuti nelle camere legislative, possono essere liberamente pubblicati e riprodotti negli atti delle sedute e dei giornali. Ma non possono essere riprodotti nè come pubblicazione speciale di uno o più discorsi di un individuo, nè come parte della raccolta delle sue opere.

ART. 3. Sono assimilate alla riproduzione riservata all'autore di un'opera:

La ripetizione della rappresentazione o dell' esecuzione, per intero o in parte, di un'opera adatta a pubblico spettacolo, *di una azione coreografica e di qualunque composizione musicale* già rappresentata o eseguita in pubblico sopra manoscritto;

La riduzione per diversi strumenti, gli estratti e gli adattamenti di opere musicali o di una parte di esse, eccetto i casi in cui un *motivo* di un'opera originale diventi occasione o tema d'una composizione musicale che costituisca una nuova opera.

La proporzionale variazione delle dimensioni nelle parti o nelle forme di un' opera appartenente alle arti del disegno;

La variazione della materia o del procedimento nella copia di un disegno di un quadro, d'una statua o di altra simile opera d'arte.

ART. 4. Nel diritto esclusivo dello spaccio di un' opera si comprende anche il diritto d'impedire nel regno lo spaccio delle riproduzioni fatte all'estero senza il permesso dell'autore.

ART. 5. Quando il diritto esclusivo di pubblicare, di riprodurre o di spacciare un'opera appartiene in comune a più individui, si presume, sino a prova contraria, che tutti ne abbiano una parte eguale, e ciascuno di essi può esercitare per intiero quel diritto, salva agli altri la facoltà di ottenere il compenso della parte che loro spetta.

In caso di cessione sono tenuti in solido a questo compenso il cedente ed il cessionario, se a quest'ultimo era noto che il diritto cedutogli apparteneva in comune anche ad altri.

ART. 6. Lo scrittore di un libretto o di un componimento qualunque posto in musica, non può disporre del diritto di riprodurre e spacciare la musica; ma il compositore dell' opera musicale può farla riprodurre e spacciare congiuntamente alle parole, a cui la musica è applicata.

Lo scrittore, in tal caso, ha il diritto medesimo concesso dall'articolo precedente a chi ha in comune con altri il diritto di autore sopra una stessa opera.

ART. 7. La pubblicazione di un lavoro che consti di parti distinte, ma talmente coordinate che il loro insieme formi un' opera sola, ovvero una raccolta avente uno scopo determinato, conferisce a chi la concepì il diritto esclusivo di riprodurla e di spacciarla (art. 11 reg.).

Nondimeno ciascuno degli autori di una delle parti che compongono simili pubblicazioni conserva rispettivamente i suoi diritti sul proprio lavoro, e può riprodurlo separatamente, indicando l'opera o la raccolta d'onde lo estrae.

ART. 8. L'esercizio del diritto di autore sulla riproduzione e sullo spaccio di un'opera comincia dalla prima pubblicazione di questa, e dura tutta la vita dell'autore e quarant'anni dopo la sua morte, ovvero ottant'anni, a seconda del disposto dell'articolo seguente.

Le edizioni successive di un' opera, quantunque aumentate o modificate, non costituiscono nuove pubblicazioni.

Il diritto di riprodurre così le parti aggiunte o modificate, come l'opera intera, termina contemporaneameate.

ART. 9. L'esercizio del diritto di riproduzione e spaccio è esclusivo per l'autore durante la sua vita. Se l'autore cessa di vivere prima che dalla pubblicazione dell'opera stessa sieno decorsi quarant' anni, lo stesso diritto esclusivo continua nei suoi eredi o aventi causa sino al compimento di tal termine. Scorso questo primo periodo nell' uno e nell' altro dei modi innanzi indicati, ne comincia un secondo di quarant' anni, durante il quale l'opera può essere riprodotta e spacciata senza speciale consentimento di colui al quale il diritto d'autore appartiene, sotto la condizione di pagargli il premio del cinque per cento sul prezzo lordo, che dev' essere indicato sopra ciascun esemplare e dichiarato nel modo che sarà detto appresso. Il credito nascente da questa causa è privilegiato in confronto di qualunque altro sugli esemplari riprodotti (art. 9 reg.).

ART. **10.** Il diritto esclusivo di rappresentazione ed esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, *di un' azione coreografica e di qualunque composizione musicale* dura nell' autore e nei suoi aventi causa ottant' anni, ed ha principio dal giorno in cui ebbe luogo la prima rappresentazione o la prima pubblicazione dell' opera. Trascorso il termine sopra indicato, l' opera cade nel pubblico dominio, per quanto riguarda la rappresentazione ed esecuzione.

ART. **11.** Allo stato, alle provincie, ai comuni, spetta il diritto esclusivo di riproduzione sulle opere pubblicate a loro spese e per loro conto.

Questo diritto dura vent'anni a contare dalla pubblicazione.

Esso non si estende alle leggi ed agli atti ufficiali di qualsiasi natura, salvi i diritti e privilegi che possono competere all'amministrazione per ragioni di pubblico interesse.

Simile diritto appartiene alle accademie o altre simili società scientifiche, letterarie o di arte, sulla raccolta degli atti o sopra altre loro pubblicazioni. A ciascuno degli autori degli scritti o di altre opere in dette raccolte e pubblicazioni inseriti, spettano i diritti di cui è detto nel secondo paragrafo dell'art. 7.

ART. **12.** Durante il corso dei primi dieci anni, a contare dalla pubblicazione di un' opera, oltre il diritto di riproduzione, si ha pure la esclusiva facoltà di farne o di permetterne la traduzione.

La traduzione delle opere letterarie e scientifiche consiste nel voltarle in altra lingua; e quella delle opere di disegno, pittura, scultura, incisione e simili, consiste nel ritrarne le forme o le figure con lavoro non semplicemente meccanico o chimico, ma costitutivo di un'altra opera d'arte di specie diversa da quella dell' opera originale, come sarebbero l'incisione di un quadro, il disegno di una statua e simili.

ART. **13.** Per la traduzione di un' opera scientifica e letteraria si godono i diritti d'autore; e così pure per la traduzione di un'opera d'arte, quando essa medesima costituisca un'altra opera d'arte, a termini dell'articolo precedente.

ART. **14.** Niuno potrà rappresentare o eseguire un' opera adatta a pubblico spettacolo, un' azione coreografica e una qualunque azione musicale soggetta al diritto esclusivo sanzionato coll'art. 2, se non ne ottenga il consenso dall'autore o dai suoi aventi causa. La prova scritta del consenso, comunque legalizzata, dovrà essere presentata e rilasciata al prefetto della provincia, che, in difetto, sulla dichiarazione della parte proibirà la rappresentazione o esecuzione (art. 34, 35).

ART. **15.** I termini che cominciano dalla pubblicazione di un'opera si computano dall'anno in cui fu pubblicata l' ultima parte di essa opera.

Nel caso di opera pubblicata in più volumi, i termini che cominciano dalla sua pubblicazione si computano separatamente per ciascun volume, se tutti i volumi non sono pubblicati nel medesimo anno.

In tutti questi computi si trascurano le frazioni di anno.

CAPO II.

Alienazione e trasmissione dei diritti spettanti agli autori, e loro espropriazione per causa di pubblica utilità.

ART. **16.** I diritti guarentiti agli autori con la presente legge si possono alienare e trasmettere in tutti i modi consentiti dalle leggi.

Nondimeno il diritto di riprodurre un' opera pubblica non è soggetto ad esecuzione forzata sino a che rimane nella persona dell'autore.

Se questo diritto è goduto in comune da uno o più autori e da un terzo non autore, può essere espropriato a danno di ciascuno di loro a cui spetta, salvo agli altri il diritto di prendere una parte del prezzo equivalente alla loro parte del diritto.

ART. **17.** Il diritto di pubblicare un'opera inedita non è soggetto ad esecuzione forzata, se non nei casi in cui, a termini dell'articolo precedente, può essere espropriato il diritto di riproduzione, purchè però consti che l'autore aveva già disposto che l'opera fosse pubblicata.

Sono perciò ammesse le prove scritte della volontà dell'autore, o le prove dei fatti da cui emerga avere l'autore destinata l'opera alla pubblicità in modo definitivo.

La prova della volontà dell'autore non potrà farsi per mezzo di testimoni.

ART. **18.** Nella cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro tipo che costituisca un mezzo di cui ordinariamente si fa uso per pubblicare o riprodurre un'opera d'arte, intendesi compresa la facoltà di pubblicarla o di riprodurla, se non vi sono patti espliciti in contrario, e se questa facoltà appartiene al possessore della cosa ceduta.

La cessione di qualunque altra opera, in uno o più esemplari, non importa, in mancanza di un patto esplicito, l'alienazione del diritto di riprodurla.

Art. **19.** Il permesso indeterminato di pubblicare un lavoro inedito o di riprodurre un'opera pubblicata, non porta con sè l'alienazione indefinita del diritto di riproduzione.

Il giudice in simili casi fisserà un termine dentro il quale, nell'interesse dell'editore, deve essere interdetta ogni nuova riproduzione dell'opera.

Art. **20.** I diritti d'autore, eccettuato soltanto quello di pubblicare un'opera durante la vita dell'autore, possono acquistarsi dallo Stato, dalle provincie e dai comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta sulla proposta del ministero di pubblica istruzione, sentito il consiglio di Stato.

L'indennità a pagarsi è stabilita in via amichevole. In difetto di accordo, il tribunale nomina tre periti per estimare il prezzo dei diritti da espropriare. Questa perizia è parificata alle perizie giudiziali.

CAPO III.

Modo di accertare la pubblicazione di un'opera e i diritti di autore.

Art. **21.** Chiunque intenda valersi dei diritti guarentiti da questa legge, deve presentare al prefetto della provincia un numero di esemplari, non eccedente quello di tre, dell'opera che pubblica, ovvero egual numero di copie fatte con la fotografia o con altro processo qualunque, atte a certificare la identità dell'opera, e deve unirvi una dichiarazione in cui, facendo menzione precisa dell'opera e dell'anno nel quale è stampata, esposta o altrimenti pubblicata, esprima la volontà di riservare i diritti che gli competono come autore o editore (art. 27, 28 e 42; 1 reg.).

Art. **22.** Nella dichiarazione concernente opere o composizioni musicali atte alla rappresentazione, sarà esplicitamente detto se furono o se non furono rappresentate prima della pubblicazione, e nel caso affermativo, sarà con precisione indicato l'anno ed il luogo in cui ne fu fatta la prima rappresentazione.

Art. **23.** Le dichiarazioni riguardanti un'opera adatta a pubblico spettacolo, una azione coreografica e una qualunque composizione musicale, inedite, per le quali si vuole riservare il diritto esclusivo di rappresentazione od esecuzione, dovranno essere accompagnate da un manoscritto dell'opera, che sarà restituito dopo l'apposizione del visto di presentazione (art. 42).

Art. **24.** Le opere in più volumi saranno depositate volume per volume, se non furono tutti pubblicati tra il primo di Gennaio ed il 31 Dicembre inclusivi del medesimo anno.

Delle opere periodiche, la cui pubblicazione è indefinita, e delle raccolte che si pubblicano in più anni, sarà depositata anno per anno la parte pubblicata nel corso dell'anno.

Art. **25.** L'obbligo della dichiarazione e del deposito di un'opera pubblicata a dispense, o di ciascuno dei suoi volumi, comincia dal tempo in cui fu pubblicata l'ultima dispensa dell'opera o del volume che deve essere depositato.

Art. **26.** Colui che inserisce un lavoro, sia in una volta sola, sia a brani successivi, in un giornale, o in qualunque altra pubblicazione periodica, deve dichiarare in fronte al lavoro inserito o al primo brano di esso se intende conservare i diritti di autore (art. 40, 42).

Il difetto di questa dichiarazione abilita altri giornali o altre opere periodiche alla riproduzione, purchè indichino la fonte da cui fu estratto il lavoro ed il nome dell'autore; ma non conferisce ad altri la facoltà di pubblicarlo separatamente.

Allorchè l'autore, o chi può esercitarne i diritti, intende eseguire simile pubblicazione a parte, deve fare il deposito e la dichiarazione richiesta dall'art. 21, indicando con precisione quando cominciò e quando finì la pubblicazione fatta la prima volta nel giornale o in altra opera periodica; e, se l'opera inserita è in più volumi, indicherà in quale anno fu compiuta la prima pubblicazione della materia contenuta in ciascuno dei volumi ristampati a parte, a misura che va facendo di questi il successivo deposito.

Art. **27.** Il tempo utile per la dichiarazione e per i depositi richiesti a guarentigia dei diritti dell'autore è di tre mesi dalla pubblicazione delle opere o delle parti di esse, o rispettivamente dalla prima rappresentazione delle opere adatte a pubblico spettacolo, delle azioni coreografiche e di qualunque composizione musicale.

La dichiarazione ed il deposito tardivi saranno egualmente efficaci, eccetto il caso in cui il tempo scorso fra la scadenza del suddetto termine ed il tempo in cui si effettuano la dichiarazione ed il deposito altri abbia riprodotta l'opera, o incettato dall'estero copie per ispacciarle.

In tale caso l'autore non potrà opporsi allo spaccio di quel numero di copie che già si trovi stampato o incettato dall'estero. In difetto di accordi sul modo e sulle cautele per applicare la presente disposizione, l'autorità giudiziaria deciderà.

Art. **28.** In difetto di dichiarazione e di deposito nel corso dei primi dieci anni

dopo la pubblicazione di un'opera, intendesi definitivamente abbandonato ogni diritto di autore.

ART. **29.** Gli estratti delle dichiarazioni fatte in tempo utile o tardivamente, saranno pubblicati ogni mese, per cura del governo, nella gazzetta ufficiale del regno.

ART. **30.** Colui che vuol giovarsi della facoltà conceduta nel secondo paragrafo dell'art. 9 deve presentare al prefetto una dichiarazione scritta, nella quale indichi distintamente il suo nome ed il suo domicilio, l'opera che vuol riprodurre e il modo della riproduzione, il numero degli esemplari ed il prezzo che sarà da lui segnato sopra ciascuno di essi, aggiungendovi l'esplicita offerta di pagarne il premio nella somma del ventesimo del montare del prezzo moltiplicato pel numero degli esemplari a colui o a coloro che provino avervi diritto.

Queste dichiarazioni devono essere inserite almeno due volte alla distanza di quindici giorni l'una dall'altra, così in un giornale destinato agli annunzi giudiziali nel luogo ove si fa la riproduzione, come nella gazzetta ufficiale del regno (art. 32, 33, 41 e 42).

In capo ad ogni trimestre saranno anche riassunte in uno specchio le dichiarazioni fatte nel corso del trimestre, e pubblicate in seguito a quelle di cui è fatta menzione nell'articolo precedente.

ART. **31.** Quando gli interessati non siano d'accordo sull'annullamento, la modificazione, o il trasferimento di dichiarazioni già fatte, spetta all'autorità giudiziaria il deciderne in via sommaria, conformemente ai diritti riconosciuti e alle norme stabilite dalla presente legge.

Il governo, ad istanza degli interessati, ed a loro spese, in appendice alla più prossima pubblicazione degli estratti delle dichiarazioni, darà notizia degli annullamenti, delle modificazioni e dei trasferimenti ordinati dall'autorità giudiziaria, come pure di quelli consentiti dalle parti, o avvenuti per successione.

CAPO IV.

Contraffazione o altre trasgressioni alla presente legge e loro pene.

ART. **32.** È reo di pubblicazione abusiva chiunque pubblica un'opera altrui senza permesso dell'autore, o di chi lo rappresenta od ha causa da lui.

È reo di contraffazione chiunque riproduce con qualsiasi modo un'opera sulla quale dura ancora il diritto esclusivo di autore, o ne spaccia gli esemplari o le copie senza il consentimento di colui al quale quel diritto appartiene; chiunque omette la dichiarazione prescritta nell'art. 30; chiunque riproduce o spaccia un numero di esemplari o di copie maggiore di quello che acquistò il diritto di riprodurre o di spacciare; chiunque traduce un'opera durante il tempo riservato all'autore.

ART. **33.** La pubblicazione abusiva o la contraffazione consumata in uno dei modi indicati nell'art. 32, è punita con multa che può estendersi sino a L. 5000, salvo il risarcimento dei danni ed interessi, e salve le pene maggiori che potrebbero essere applicate al contraffattore, nei casi di furto o di frode secondo le leggi penali.

ART. **34.** La rappresentazione o esecuzione abusiva, sia totale, sia parziale, sia comunque fatta, con aggiunte, riduzioni o varianti, sarà punita con multa estensibile fino a 500 lire, salvo il risarcimento dei danni ed interessi, e salve le pene maggiori da applicarsi nei casi di furto. di frode o di falsità, in conformità colla legge penale.

ART. **35.** Le azioni penali a tutela dei diritti d'autore, derivanti dalle disposizioni della presente legge, saranno esercitate d'ufficio.

ART. **36.** Gli esemplari o le copie dell'opera contraffatta, ed i mezzi della contraffazione, quando per la natura loro non possono essere destinati alla riproduzione di opere diverse dalla contraffatta, saranmo distrutti, se la parte lesa non ne chiegga l'aggiudicazione per un prezzo determinato di diffalco dei danni e degli interessi, ovvero se il contraffattore non chiegga che siano sottoposti a sequestro fino a che duri il diritto esclusivo riservato all'autore. Il giudice deve sempre accogliere quest'ultima domanda e darle la preferenza sull'altra.

L'aggiudicazione sarà conceduta dal giudice pel prezzo indicato da chi la chiese, quando questo prezzo non è contraddetto dalla parte avversa. Nel caso opposto sarà ordinata una estimazione per mezzo di periti, ed il giudice fisserà d'ufficio il prezzo, lasciando libero al richiedente di accettarlo o di ritirare la sua domanda.

ART. **37.** Nel corso dell'ultimo anno riservato all'autore per l'esercizio esclusivo dei suoi diritti di riproduzione e di traduzione o di rappresentazione, non sarà mai ordinata la distruzione delle cose contraffatte o dei mezzi della contraffazione; anzi, sulla opposizione del contraffattore, sarà sospesa la esecuzione della sentenza che l'avesse precedentemente ordinata.

In entrambi questi casi sarà sostituito il sequestro obbligatorio a spese del contraffattore, sino al termine del diritto riservato.

Art. **38.** In qualunque stadio della durata del diritto esclusivo riservato all'autore, il giudice può, nel silenzio delle parti, ordinare che siano depositati in un pubblico museo gli esemplari contraffatti o i mezzi della contraffazione, se costituiscono opere d'arte di molto pregio.

Art. **39.** Quando il diritto d'autore si riduce al diritto di avere un determinato premio, non può più essere ordinata la distruzione delle copie contraffatte o dei mezzi di contraffazione, nè il sequestro, salvo il caso che si trattasse di assicurare il pagamento del premio.

Se il premio non è liquido e mancano i dati per liquidarlo direttamente, può essere determinato dal giudice sia per mezzo di esperti, sia per analogia con altri casi.

Art. **40.** La riproduzione di un titolo generico non costituisce reato di contraffazione.

Non è neppure contraffazione la trascrizione di uno o più brani di un lavoro, quando non è fatta con l'apparente scopo di riprodurre una parte dell'opera altrui per trarne lucro.

Gli articoli di polemica politica, quando si trascrivono per farne memorie di discussione o per giustificare o rettificare opinioni già emesse intorno ad essi, e gli articoli di notizie inseriti nei giornali o in altri lavori periodici, possono essere riprodotti purchè se ne indichi la sorgente; ma la riproduzione delle inserzioni di cui è detto nell'art. 26, costituisce un reato di contraffazione nei casi in cui è vietata dalla legge.

Art. **41.** La ommissione dell'inserzione prescritta nel secondo paragrafo dell'articolo 30, ovvero la indicazione di un prezzo sugli esemplari o sulle copie maggiore del dichiarato, quando non sia corretta con una dichiarazione suppletiva precedente allo spaccio, sono punite con multa che può estendersi sino a L. 1000.

Nell'un caso e nell'altro è fatta salva l'azione pel risarcimento del danno e pel pagamento del premio.

Art. **42.** La sciente inesattezza o fallacia delle indicazioni che secondo i vari casi debbono essere fatte nella dichiarazione prescritta dagli articoli 21, 23 e 26, od in quella prescritta con l'art. 30 della presente legge, è punita con multa che può estendersi sino a L. 1000.

Art. **43.** Ogni altra infrazione della presente legge o dei regolamenti sull'esercizio dei diritti di autore sarà punita con multa che può estendersi sino a L. 500.

CAPO V.

Disposizioni generali e provvedimenti transitorii.

Art. **44.** La presente legge è applicabile agli autori di opere pubblicate in paese estero, col quale non siano o cessino di avere vigore speciali trattati, purchè presso di esso sieno leggi, che riconoscano a pro degli autori diritti più o meno estesi, e che queste leggi siano applicate con reciprocità alle opere pubblicate nel regno d'Italia (1).

Se la reciprocità è promessa da uno Stato estero agli altri Stati, a condizione che siano da questi assicurati agli autori delle opere pubblicate nel suo territorio gli stessi diritti e le stesse guarentigie che le sue leggi sanciscono, il governo del re è autorizzato ad accordare con decreto reale le une e gli altri, sotto condizione di reciprocità, e purchè siano a tempo e non siano sostanzialmente diversi da quelli che la presente legge riconosce.

Se nel paese straniero è prescritto il deposito o la dichiarazione a tempo della pubblicazione di un'opera, basta la prova di avere eseguito l'uno o l'altra conformemente alle leggi del paese per ottenere sull'opera ivi pubblicata l'esercizio del diritto d'autore nel regno.

Nella ipotesi opposta il deposito o la dichiarazione prescritti nella presente legge possono essere effettuati sia in Italia, sia presso i consoli italiani all'estero.

Art. **45.** Con uno o più decreti reali sarà provveduto al modo di conservare le opere depositate e le relative dichiarazioni; al modo di far fronte alle spese di conser-

---

(1) L'Italia ha conchiuso le seguenti convenzioni internazionali: con l'Austria (la Sardegna) 26 Giugno 1840; con il Belgio, 24 Novembre 1859; con la Gran Bretagna, 30 Novembre 1860; con la Repubblica di S. Marino, 22 Marzo 1860; con la Svizzera, 5 Maggio 1869; con la Spagna, 28 Giugno 1880; con la Germania, 20 Giugno 1884; con la Francia, 9 Luglio 1884; con la Norvegia, 9 Ottobre 1884. Alla convenzione internazionale di Berna, 9 Sett. 1886, fecero adesione l'Italia, la Francia, il Belgio, la Germania, la Repubblica di Haïti, l'Inghilterra, la Repubblica di Liberia, la Confederazione Svizzera, la Spagna e la Tunisia.

vazione ed a quelle delle inserzioni imposte al governo, col pagamento di diritti fissi o proporzionali per una somma totale non maggiore di L. 10; alla determinazione del numero degli esemplari o delle copie da presentarsi nei termini dell' art. 20, ed a quanto altro occorre per la esecuzione della presente legge.

ART. **46.** La presente legge è applicabile eziandio alle opere già pubblicate, rappresentate od eseguite.

CAPO VI.

Disposizioni transitorie relative alla legge 25 Giugno 1865, n. 2337.

ART. **47.** Se il giorno in cui la presente legge va in vigore (1.° Agosto 1865) i diritti di autore sopra un'opera riconosciuti da leggi precedenti sono estinti in ciascuna delle provincie dello Stato, niuno potrà farli rivivere invocando la nuova legge.

Ma se questi diritti esistono ancora in tutto lo Stato, o in alcune provincie, l' autore, purchè non gli abbia già alienati, ovvero i suoi rappresentanti per successione legittima o testamentaria che li posseggono, sono ammessi ad invocare l'applicazione di questa nuova legge, estendendone l' effetto a tutto il regno pel tempo che resta, sottraendo rispettivamente da' termini da essa indicati quello che è già scorso dalla prima pubblicazione dell'opera.

Se l' alienazione dell' esercizio dei diritti d' autore, avvenuta prima che la presente legge entri in esecuzione (1.° Agosto 1865), fu fatta per un tempo determinato, e se, giunto il termine da essa prestabilito, non è ancora compiuta la durata di quei diritti, misurata secondo le norme poste in questo articolo, l'autore, o chi lo rappresenta, rientra pel rimanente tempo nell'esercizio dei suoi diritti.

Ne godrà invece l'acquisitore, se l'alienazione dei diritti di autore a suo vantaggio fu fatta per tempo non indefinito o con espressa clausola debba a lui giovare qualunque eventuale prolungamento o ampliazione dei diritti d'autore.

I benefici di cui è fatta menzione in questo articolo, non sono conceduti se non a coloro che nel termine perentorio di tre mesi dal giorno in cui va in esecuzione la presente legge (1.° Agosto 1865), facciano esplicita dichiarazione di volersene giovare nelle forme prescritte dall'art. 21 per le opere di prima pubblicazione.

ART. **48.** I rami e le tavole calcografiche, le pagine stereotipe ed altri strumenti di riproduzione di opere dell' ingegno, adoperati a riprodurre in alcune provincie del regno opere che non godevano in esse la guarentigia dei diritti d'autore, se mai fossero già, per effetto dell'estensione delle leggi del regno subalpino al resto d' Italia, rimasti inoperosi nelle mani di coloro che prima ne potevano per le leggi del paese fare un uso lecito, ovvero se avessero a rimanervi inoperosi per effetto della presente legge, possono a richiesta dei loro proprietari essere stimati giudiziariamente in contraddizione di coloro cui appartiene il diritto di autore, ed essere a costoro ceduti.

Se essi ricusano di acquistarli pel prezzo stimato e fissato dal giudice, saranno dal giudice medesimo dichiarati tenuti a pagare, durante il tempo che resta dell'esercizio del diritto di autore, un premio annuo che rappresenti i frutti probabili del capitale impedito, ovvero una somma bastevole a compensare la distruzione di quegli strumenti, tenendo ragione del valore, della materia e dello stato in cui si trovano.

L' autore, chi lo rappresenta o chi ha causa da lui, potrà preferire quel modo di compenso tra gli indicati qui sopra che sarà meno grave per lui; e, nel caso che non possa o che non voglia sceglierne alcuno, il giudice lo dichiarerà tenuto a seguire quello che stimerà più conveniente, ovvero potrà permettere che quegli strumenti siano adoperati, per un tempo determinato, a riprodurre un certo numero di esemplari che potranno essere spacciati liberamente, e ciò sotto quelle guarentigie che crederà più acconce a tutelare il diritto dell'autore.

Nel caso che gli strumenti, fossero stati, dopo la estensione della legge subalpina, trasformati o alienati da coloro che se ne servivano come capitale di loro propria industria, ogni azione nascente dal disposto in questo articolo sarà estinta.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli esemplari di quelle opere che furono liberamente riprodotte nel caso in cui per effetto dell'art. 48 estendansi anche ad essi i diritti di autore. Un mese dopo che questa legge entrerà in vigore (1.° Agosto 1865) non saranno più ammesse domande per indennità fondate su qualunque delle ipotesi precedenti.

REGOLAMENTO

IN ESECUZIONE DELLA LEGGE SUDDETTA

Approvato con R. Decreto stessa data, n. 1013.

ART. **1.** Chi intende riservarsi i diritti di autore deve presentare alla prefettura della provincia una dichiarazione in duplice originale firmata da lui o da un suo speciale procuratore, per ciascuna delle opere sulle quali intende fare la detta riserva. Questa dichiarazione dev'essere formulata secondo il modulo *A* (art. 4 e form. 425.ª).

Un'enciclopedia, un'antologia, uno studio graduato, ovvero un altro lavoro letterario, teatrale o musicale, composto di più parti, può essere oggetto di una sola dichiarazione, allora soltanto che le parti, e pel loro contenuto e pel loro coordinamento, sono tali da costituire manifestamente un'opera unica.

Ciò dovrà risultare, ove trattisi di opera stampata, anche rispetto alla numerazione progressiva dei volumi, delle parti, dei capitoli e delle pagine, e, in generale, rispetto alla forma tipografica.

ART. **2.** L'autore, o suoi aventi causa, di un'opera adatta a pubblico spettacolo, di un'azione coreografica, e di qualunque composizione musicale, che vuole giovarsi della disposizione contenuta nell'art. 14 della legge, deve manifestare alla prefettura, nella dichiarazione di cui all' articolo precedente, o in dichiarazione separata, che intende fare proibire la rappresentazione e l'esecuzione del lavoro, che forma oggetto del suo diritto, a chiunque non presenti e non rilasci alla prefettura la prova scritta, comunque legalizzata, del suo consenso (form. 425.ª).

ART. **3.** Per sopperire alle spese di conservazione delle opere depositate e delle relative dichiarazioni, ed alle spese delle inserzioni, deve essere pagato per ciascuna dichiarazione il diritto fisso di lire due. *Per la dichiarazione di cui nell'art. 2, tanto se unita, quanto se separata alla dichiarazione principale, dev' essere pagato un diritto fisso di L. 10 per ciascuna opera.*

Questi diritti devono essere versati al ricevitore del registro del luogo ove s' intende presentare la dichiarazione, od a quello del luogo di dimora del dichiarante.

ART. **4.** Alla dichiarazione indicata nell'art. 1 andrà unito un esemplare dell'opera a cui si riferiscono i diritti d'autore, o una copia fatta con la fotografia o con altro processo riproduttivo, quando si tratti di opere che non possono essere depositate; salvo il disposto dell'art. 23 della legge per le opere teatrali inedite, rispetto alle quali si vuole riservare il diritto di rappresentazione. Il *visto* da apporsi sul manoscritto originale di queste ultime opere sarà conforme al modulo *B*.

Sarà in ogni caso annessa alla dichiarazione la ricevuta del diritto fisso pagato a norma dell'art. 3, e, quando la dichiarazione sia presentata dal mandatario dell' interessato, vi sarà pure unita la procura fatta nelle debite forme.

ART. **5.** L'ufficiale della prefettura, incaricato di ricevere le dichiarazioni pei diritti d'autore, ne fa constare mediante certificato scritto sopra ambidue gli originali. Questo certificato sarà redatto secondo il modulo *C*, e porterà il numero d' ordine del registro da tenersi presso ciascuna prefettura, di cui all'articolo seguente.

ART. **6.** Il certificato di cui all' articolo precedente, sarà contemporaneamente trascritto sopra un apposito registro.

ART. **7.** Nei tre giorni successivi al deposito, un esemplare della dichiarazione, munito del certificato e corredato della copia dell'opera presentata e del diritto fisso pagato a norma dell' art. 3, sarà trasmesso dalla prefettura al ministero d'agricoltura, industria e commercio. L'altro esemplare della dichiarazione, munito pure del certificato di deposito, sarà consegnato al dichiarante.

Il ministero trasmetterà ogni quindici giorni alle prefetture del regno un elenco delle dichiarazioni di cui all'art. 2; esse ne prenderanno nota in apposito registro e cureranno la rigorosa osservanza dell'art. 14 della legge.

ART. **8.** Qualora un'opera, sulla quale voglionsi riservare i diritti dell' autore, sia pubblicata in più riprese ed in tempi diversi, il diritto di lire due dovrà essere pagato allorchè si presenti la dichiarazione rispetto alla prima parte dell' opera; le parti successive dovranno formare oggetto di speciale deposito, e le prefetture ne attesteranno l'esecuzione mediante annotazioni sulle parti d'opera presentate in conformità al modulo *D*.

Per le opere periodiche e per le raccolte indicate nella seconda parte dell' art. 24 della legge, oltre il diritto di lire due all'atto in cui viene presentata la dichiarazione, sarà pagato lo stesso diritto in ciascuno degli anni successivi all'atto del deposito della parte

pubblicata nel corso dell'anno, sino a che il diritto pagato per ogni opera abbia raggiunto la somma di lire dieci.

Il pagamento di tale diritto avrà luogo nei modi stabiliti dall'art. 3. Per l'invio delle parti d'opera al ministero, la prefettura si uniformerà alle prescrizioni dell'art. 7.

ART. **9.** Chi intende riprodurre o mettere in vendita, senza il consenso di quello cui appartiene il diritto d'autore, un'opera, riguardo alla quale sia cominciato il secondo periodo, a termini dell'art. 9 della legge, deve pagare un diritto fisso di lire due, in conformità all'art. 2 del presente regolamento, e presentare alla prefettura una dichiarazione in doppio originale conforme al modulo *E*, allegando la ricevuta del diritto pagato (*form.* 426.ª).

Questa dichiarazione deve essere, a cura e spese del richiedente, inserita per due volte, alla distanza di quindici giorni, nella gazzetta ufficiale del regno.

L'interessato dovrà dare prova di queste inserzioni presentando alla prefettura un esemplare dei giornali che le contengono, e dovrà inoltre non appena abbia avuto luogo la riproduzione dell'opera, depositarne parimenti alla prefettura un esemplare.

ART. **10.** Le disposizioni degli art. 5, 6 e 7 sono applicate alle dichiarazioni indicate nell'articolo precedente, salvo che la trasmissione entro tre giorni al ministero dell'esemplare dell'opera stessa avrà luogo allora che esso sia depositato dall'interessato.

La prefettura dovrà poi trasmettere entro tre giorni al ministero i giornali presentati a termini dell'articolo precedente.

ART. **11.** Chi, a tenore dell'art. 7 della legge, intenda che sia data pubblica notizia di mutazioni relative ai diritti d'autore, dovrà presentare alla prefettura apposita istanza allegandovi, se trattasi di mutazioni ordinate dall'autorità giudiziaria, una copia autentica della sentenza e il documento che dimostra come essa sia passata in giudicato: se trattasi di mutazioni consentite dalle parti, un contratto le cui firme sieno regolarmente autenticate, o se si tratta di mutazioni avvenute per successione, un atto di notorietà da cui risulti il trasferimento; come pure, se la successione è *testata*, copia autentica del testamento.

A titolo di rifusione delle spese di pubblicazione, dovrà essere pagato, per ciascuna di queste istanze, un diritto eguale a quello indicato dall'art. 3, e dovrà all'istanza stessa essere allegata la relativa quietanza del ricevitore del registro.

Delle istanze indicate nel presente articolo dovrà essere fatta menzione nel registro di cui all'art. 6; l'invio di esse al ministero dovrà avere luogo nel termine di tre giorni dalla presentazione.

ART. **12.** Chi desidera avere copie, estratti o notizie relativi ai documenti custoditi dal ministero di agricoltura, industria e commercio, od alle registrazioni da esso tenute rispetto ai diritti d'autore, deve, a titolo di rifusione di spesa, pagare al ricevitore del registro un diritto di lire due, e allegare alla sua domanda la ricevuta del diritto pagato, e il foglio o i fogli di carta bollata da una lira, necessari per la trascrizione delle copie degli estratti e dei ragguagli richiesti.

ART. **13.** Trattandosi di presentazioni da eseguirsi all'estero, tutte le attribuzioni affidate alle prefetture spetteranno ai regi consoli od agenti consolari, i quali esigeranno in danaro il pagamento dei diritti stabiliti dal presente regolamento e ne trasmetteranno poi l'ammontare all'amministrazione del demanio e delle tasse.

ART. **14.** Le disposizioni dell'art. 2 si applicano eziandio alle opere già pubblicate, rappresentate od eseguite.

Per tutte le opere adatte a pubblico spettacolo, azioni coreografiche e composizioni musicali, appartenenti ad uno stesso autore, editore o loro aventi causa, depositate anteriormente al giorno in cui entrerà in vigore questo regolamento, potrà essere presentata una sola dichiarazione complessiva agli effetti dell'art. 2 del detto regolamento; ed il diritto da pagarsi sarà di L. 30, qualunque sia il numero delle opere contenute nella dichiarazione.

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE SULLE PRIVATIVE E INDUSTRIE

Approvato con R. Decreto 31 Gennaio 1864, n. 1674 (1, 2 e 3).

Diritti derivanti da invenzioni e scoperte industriali.

§ **1.** Per effetto dell'art. 1 della legge 31 Gennaio 1864, n. 1657, è estesa a tutto il regno la legge del 30 Ottobre 1859, n. 3731, concernente le privative industriali, e quindi cessano di avere forza le particolari leggi e regolamenti vigenti nelle provincie dell'Emilia, expontificie e meridionali, salvo quanto ai brevetti di invenzione, patenti e privilegi industriali conceduti dai cessati governi parmense, modenese, pontificio e delle due Sicilie, le speciali disposizioni risultanti dagli art. 2 e 3 dell'anzidetta legge, n. 1657 (4).

§ **2.** L'autore di una nuova invenzione o scoperta industriale ha il diritto di attuarla e di trarne frutto esclusivamente, pel tempo, nei limiti e sotto le condizioni prescritte dalla legge. Questo diritto esclusivo costituisce una *privativa industriale* (art. 1) e dà titolo ad un *attestato di privativa.*

§ **3.** Una invenzione o una scoperta dicesi industriale allorchè ha direttamente per oggetto: 1.° un prodotto o un risultamento industriale; 2.° uno strumento, una macchina, un ordigno, un congegno, od una disposizione meccanica qualunque; 3.° un processo o metodo di produzione industriale; 4.° un motore o l'applicazione industriale di una forza già nota; 5.° infine l'applicazione tecnica d'un principio scientifico, purchè dia immediati risultamenti industriali. In quest' ultimo caso la privativa è limitata ai soli risultamenti espressamente indicati dall'autore (art. 2).

§ **4.** Considerasi come nuova una invenzione o scoperta industriale, che non fu mai prima conosciuta, o quando, anche avendosene una qualche notizia, ignoravansi i particolari necessari alla sua attuazione (art. 3).

§ **5.** Una nuova invenzione o scoperta industriale già privilegiata all'estero, quantunque pubblicata per effetto della privativa straniera, conferisce al suo autore o a suoi aventi causa il diritto d'ottenerne privativa nello Stato, purchè se ne domandi l'attestato prima che spiri la privativa straniera e prima che altri abbia liberamente importata ed attuata nel regno la stessa invenzione o scoperta (art. 4).

§ **6.** Ogni modificazione di una invenzione o scoperta munita di privativa tuttora vigente dà diritto ad un attestato di privativa senza pregiudizio di quello che già esiste per l'invenzione principale (art. 5).

§ **7.** Non possono costituire argomento di privativa: 1.° le invenzioni o scoperte concernenti industrie contrarie alle leggi, alla morale ed alla sicurezza pubblica; 2.° le invenzioni o scoperte che non hanno per iscopo la produzione di oggetti materiali; 3.° le invenzioni o scoperte puramente teoriche; 4.° i medicamenti di qualunque specie (art. 6).

---

(1) Nel presente regolamento è trascritta tutta la legge 30 Ottobre 1859, n. 3737, già modificata con la legge 31 Gennaio 1864, n. 1657, che la estendeva a tutte le provincie del regno, abrogandone molti articoli: indichiamo fra parentesi il numero degli articoli della legge predetta 30 Ottobre, corrispondenti al presente regolamento.

(2) Con regio decreto 9 Settembre 1884, n. 2685, i servizi delle privative industriali, dei marchi, dei segni distintivi, dei disegni e dei modelli di fabbrica sono richiamati presso la divisione industria e commercio della amministrazione centrale: e con regio decreto 23 Ottobre successivo, n. 2730, è istituito presso il ministero di agricoltura, industria e commercio un ufficio speciale per la proprietà industriale: questo Regio decreto fu poi modificato con il successivo 11 Febbraio 1886, n. 3672.

(3) Con legge 7 Luglio 1884, n. 2473, fu approvata la convenzione stipulata fra l'Italia, il Belgio, il Brasile, la Francia, il Guatamala, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Salvador, la Serbia, la Spagna e la Svizzera per la protezione della proprietà industriale.

(4) Questi art. 2 e 3 della legge n. 1657 non dovevano avere vigore se non per il quindicennio successivo alla legge stessa (vedi ultimo capoverso §§ 11 e 102 del presente regolamento).

Degli attestati di privativa, loro efficacia, durata e tassa.

§ **8**. L'esercizio di una privativa industriale ha per titolo legale un attestato rilasciato dalla pubblica amministrazione.

L'attestato di privativa non guarentisce l'utilità o la realtà dell'invenzione o scoperta che fu asserita da chi ne fa domanda, nè prova l'esistenza dei caratteri che la legge richiede in una invenzione o scoperta perchè ne sia valida ed efficace la privativa (art. 7).

§ **9**. La privativa per un oggetto nuovo comprende l'esclusiva fabbricazione e vendita dell'oggetto medesimo.

La privativa per adoperare in un'industria un agente chimico, un processo, un metodo, uno strumento, una macchina, un ordigno, un congegno od una disposizione meccanica qualunque, inventati o scoperti, conferisce la facoltà d'impedire che altri li adoperi.

Però se colui che gode la privativa somministra egli medesimo le preparazioni o i mezzi meccanici, il cui uso esclusivo costituisce l'oggetto di una privativa, presumesi che abbia nel tempo medesimo conceduto il permesso di farne uso, purchè non esistano patti in contrario (art. 8).

§ **10**. L'autore di una invenzione o scoperta munita di privativa, e coloro che hanno causa da lui, possono chiedere un attestato completivo per ogni modificazione da loro arrecata alla scoperta o invenzione principale. Questo attestato estende alla modificazione introdotta, e dal giorno in cui sia presentata la domanda, gli effetti della privativa principale per tutto il tempo di sua durata (art. 9).

§ **11**. Gli effetti di un attestato di privativa rispetto ai terzi cominciano dal momento in cui ne fu prodotta la domanda.

La durata di una privativa non sarà maggiore di anni quindici, nè minore di un anno, cominciando sempre a contare dall'ultimo giorno di uno dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre o Dicembre successivo, e più prossimo al dì in cui esso attestato fu chiesto; nè conterrà mai frazione di anno (art. 10).

A termini dell'art. 3 della legge n. 1657 è ridotta a quindici anni, da computarsi come sopra, la durata dei brevetti d'invenzione, patenti e privilegi industriali già conceduti dai cessati governi pontificio, parmense, modenese e delle due Sicilie, pei quali fosse accordato un maggiore termine.

§ **12**. La durata di una privativa per invenzione o scoperta già munita di una privativa all'estero non eccederà quella della privativa straniera, conceduta per il termine più lungo, ed in ogni caso non oltrepasserà quindici anni (art. 11).

§ **13**. Un attestato di privativa conceduto per meno di quindici anni potrà essere prolungato d'uno o più anni, in modo però che la durata del prolungamento congiunta a quella del primo attestato non oltrepassi mai i quindici anni (art. 12).

§ **14**. Il prolungamento di un attestato di privativa comprende quello di tutti gli attestati di complemento (art. 13).

§ **15**. Gli attestati di privativa, che saranno conferiti sopra dimande che verranno presentate dopo la pubblicazione del presente regolamento, avranno effetto in tutta la estensione dello Stato e saranno sottoposti ad una tassa proporzionale e ad un'altra annuale. La proporzionale consisterà in una somma di tante volte dieci lire quanti sono gli anni per cui chiedesi la privativa. La annuale sarà di L. 40 per i primi tre anni, L. 65 pei successivi tre anni, L. 90 pel settimo, ottavo e nono anno, L. 115 pel decimo, undecimo e duodecimo anno, e L. 140 pei rimanenti tre anni (art. 14).

§ **16**. La prima annualità e la tassa proporzionale saranno pagate innanzi di produrre la domanda dell'attestato.

§ **17**. Le altre annualità saranno pagate con anticipazione, anteriormente cioè al primo giorno di ciascun anno della durata della privativa, e seguiranno il triennale aumento anche nel caso che la privativa sia prolungata (art. 15).

§ **18**. La tassa di un attestato di complemento consisterà nell'unico pagamento anticipato di 20 lire (art. 16).

§ **19**. Per un attestato di prolungamento saranno pagate L. 40, oltre alla tassa proporzionale ed alle annualità, di cui la prima, cioè quella corrispondente al primo anno del prolungamento, sarà versata al tempo in cui verrà prodotta la domanda e le altre con anticipazione (art. 17), siccome si è detto al § 16 del presente regolamento.

§ **20**. Se chiedesi un attestato di privativa dall'autore di una invenzione o scoperta già munita di privativa estera e da durare sino al termine di quest'ultima, qualunque frazione d'anno verrà computata per un anno intiero, quanto al pagamento della tassa (art. 18).

§ **21**. L'anticipazione del pagamento delle tasse sarà fatta nelle casse dei ricevitori del demanio ove esistono, o altrimenti del ricevitore degli atti civili del capoluogo di circondario o presso qualunque altro ufficio demaniale di capoluogo di provincia.

Alle tasse anticipate per chiedere un attestato, sarà aggiunta sempre la somma di lire una, prezzo della carta da bollo per l'attestato di privativa.

Lá somma di lire una è sottoposta agli aumenti portati dalle leggi.

Il ricevitore demaniale rilascerà una ricevuta, che sarà tratta dal registro a matrice, indicante tutte le circostanze volute dallo speciale regolamento.

§ 22. L'amministrazione generale del demanio e delle tasse rimetterà nei mesi di Gennaio, di Aprile, di Luglio o di Ottobre al ministero di agricoltura, industria e commercio, un prospetto delle tasse riscosse e di coloro che le hanno versate, segnando il volume e il numero dell'attestato pel quale fu eseguito il pagamento.

Condizioni e procedimenti per ottenere attestati di privativa.

§ 23. La direzione di tutto ciò che riguarda le privative industriali appartiene al ministero di agricoltura, industria e commercio (art. 19).

§ 24. Chiunque desideri ottenere un attestato di privativa ne dovrà dirigere domanda al ministero di agricoltura, industria e commercio per mezzo della prefettura o sottoprefettura locale.

La domanda, che dovrà essere firmata dall' inventore o da un suo speciale mandatario, conterrà: 1.° il nome, il cognome, la patria ed il domicilio del richiedente e del suo mandatario, se vi sia; 2.° il titolo dell'invenzione o scoperta, in modo tale che ne dimostri sommariamente ma con precisione i caratteri e lo scopo, ad indicare il quale dovrà anche dichiarare come la privativa sia chiesta *per fabbricare e vendere esclusivamente* l' oggetto nuovo, ovvero *per adoperare esclusivamente* il trovato in una o più industrie che dovrà enunciare; 3.° la indicazione della durata che desidera assegnare alla privativa nei limiti prescritti dalla legge.

Non potranno mai con una medesima domanda essere chiesti più attestati, nè un solo attestato per più invenzioni o scoperte (art. 20).

§ 25. Alla domanda debbono essere uniti: 1.° la descrizione dell'invenzione o scoperta; 2.° i disegni, ove sono possibili, oltre i modelli che l'inventore giudichi utili all'intelligenza dell'invenzione o scoperta; 3.° la ricevuta più sopra indicata da cui apparisca essersi versato l' ammontare delle tasse corrispondenti all' attestato che si chiede, e dei diritti di bollo; 4.° il titolo originale o in copia legale da cui apparisca la privativa ottenuta all'estero, quando si chieda l'attestato di privativa per importazione della stessa invenzione o scoperta nel regno; 5.° se vi è mandatario, l'atto di procura in forma autentica o in forma privata, purchè la soscrizione del mandante sia accertata da pubblico notaio o dal sindaco del comune ove il mandante risiede; 6.° un elenco delle carte e degli oggetti presentati (art. 21).

§ 26. La descrizione di cui è parola al paragrafo precedente sarà fatta in lingua italiana o francese, e conterrà una compiuta e distinta informazione di tutti quei particolari che sono necessari a conoscersi da una persona esperta per mettere in pratica l'invenzione o scoperta descritta.

Così della descrizione come di ciascuno dei disegni verranno uniti alla domanda tre originali firmati dal richiedente e della cui identità risponde unicamente colui che domanda l'attestato.

Nel caso poi che alla descrizione aggiungasi un modello, questo non dispenserà il richiedente dall'obbligo di unirvi due originali identici di uno o più disegni che ritraggano l'intiero modello, o almeno quelle parti di esso nelle quali consiste l'invenzione (art. 22).

§ 27. La domanda di attestato di privativa può essere fatta tanto dai nazionali come dagli stranieri, siano individui, corporazioni, società o corpi morali di qualunque specie ed anche più individui collettivamente.

§ 28. Nel corso dei primi sei mesi della durata di una privativa, che cominceranno a decorrere dall'ultimo giorno di Marzo, Giugno, Settembre o Dicembre successivo o più prossimo alla domanda, colui al quale l' attestato si appartiene può chiedere che venga ridott› ad una parte della descrizione unita alla prima domanda, indicando distintamente quella parte che intende escludere dalla privativa.

Le parti escluse sono considerate come non mai prima comprese nell' attestato di privativa cui si riferivano (art. 23).

§ 29. Se si tratti di modificazione arrecata ad uno dei trovati industriali, il titolo della privativa dovrà pure richiamare l'oggetto modificato ∘ la parte cui più specialmente riflette la modificazione.

Se il trovato concerne il primo mobile di una macchina, il titolo dirà qual è la forza motrice o le forze motrici che si possono adoperare a comunicargli il moto.

Infine sarà specificato nel titolo se la nuova applicazione tecnica d' un principio

scientifico, per la quale chiedesi un attestato, risguarda uno o più risultamenti determinati nella industria in genere, o in una data industria.

§ **30.** A queste dimande di riduzione debbono essere uniti: 1.° la ricevuta comprovante il versamento di L. 40; 2.° tre originali identici della descrizione che intendesi sostituire all'altra già prodotta; 3.° i tre originali dei nuovi disegni che potrebbe occorrere di sostituire ai precedenti (art. 24).

§ **31.** Gli attestati rilasciati in seguito di simili domande si chiameranno attestati di riduzione, ed avranno la durata degli attestati principali (art. 25).

§ **32.** Entro i sei mesi, ond'è parola nell'art. 23 della legge n. 3731 (§ 28 pres. reg.) saranno conferiti attestati per modificazioni soltanto all'autore dell'invenzione o scoperta munita di privativa, ed a chi ha causa da lui.

Le domande prodotte da terze persone per simili attestati, ed i documenti a quelle congiunti verranno presentati in un pacco da loro suggellato, del quale sarà fatto deposito nel modo che verrà in seguito indicato.

A capo ai sei mesi summenzionati il pacco sarà dissuggellato e si procederà al conferimento dell'attestato, se la parte interessata non dichiara di volere ritirare la domanda, nel qual caso le verrà restituita la tassa.

L'attestato così conferito comincerà ad avere effetto relativamente agli attestati completivi dal primo giorno dopo spirato il termine de' sei mesi; ma rispetto alle persone estranee alla privativa principale ed agli attestati da loro chiesti, avrà effetto dal momento in cui ebbe luogo il deposito della domanda (art. 26).

§ **33.** La domanda per un attestato completivo non conterrà indicazione di durata.

Quanto al resto, saranno conservate le stesse norme prescritte per la domanda di un attestato di privativa (art. 27).

§ **34.** Alla domanda per prolungamento di privativa saranno uniti: 1.° il titolo da cui apparisce che al richiedente appartiene la privativa della quale desidera il prolungamento; 2.° la ricevuta della tassa indicata nell'art. 17 (§ 19 pres. reg.); 3.° l'atto e l'elenco di cui al § 25, n. 5 e 6, del presente regolamento (art. 28).

§ **35.** La domanda ed i tre originali delle descrizioni saranno scritti sopra carta bollata da centesimi cinquanta.

La descrizione sarà intestata come segue: *Descrizione del trovato avente per titolo, ecc.*

La designazione del titolo sarà identica a quella che leggesi nella domanda.

Le domande e le descrizioni saranno descritte con caratteri intelligibili, senza cancellature nè parole soprapposte. Le parole annullate saranno accertate da una espressa dichiarazione sottoscritta dai richiedenti.

§ **36.** I disegni saranno tracciati a semplice contorno con inchiostro di Cina, ovvero con acquerello, con iscala metrica.

Il disegno dovrà di regola contenersi in mezzo foglio di centimetri 33 in altezza e 23 in larghezza, di cui un centimetro e mezzo tutt'attorno dovranno restare liberi per servire di margine.

Quando il disegno non possa convenientemente comprendersi in un mezzo foglio potrà essere ammesso il foglio intero, di centimetri 33 in altezza e 46 in larghezza, riservando per margine un centimetro e mezzo tutt'attorno dell'intiero foglio.

I disegni saranno bollati conformemente alle disposizioni delle leggi vigenti sul bollo.

§ **37.** Occorrendo l'invio di modelli di macchine, strumenti, ordigni, congegni od altri oggetti in rilievo contemplati al § 25 presente regolamento, tali oggetti saranno collocati in casse a cura e spese del richiedente e inviati a suo rischio al ministero di agricoltura, industria e commercio per mezzo della prefettura e sottoprefettura locale.

Ciascun modello nell'atto della presentazione sarà munito di un contrassegno di cartone o di legno su cui si apporranno le firme dell'ufficiale che ne riceve la presentazione e del deponente.

§ **38.** I modelli ed uno degli originali delle descrizioni e dei disegni saranno conservati ed esposti al pubblico nell'istituto tecnico della capitale del regno.

Il consiglio dei professori dell'istituto stesso è incaricato della conservazione di detti modelli e documenti.

§ **39.** Nel caso che per ottenere attestato di riduzione di privativa, o per supplire a mancanza di chiarezza od altro difetto accessorio della descrizione già prodotta, venga esibita una nuova descrizione, questa, nel primo caso, porterà l'intestazione seguente: *Descrizione ridotta del trovato avente per titolo, ecc.* — e nel secondo — *Descrizione esplicata del trovato avente per titolo, ecc.*

§ **40.** Il cessionario o l'avente causa da colui che gode privativa all'estero, nel chiedere un attestato di privativa nello Stato dovrà presentare il titolo da cui risulta che a lui furono trasferiti i diritti dell'inventore.

L'esistenza e la durata d'una privativa conferita all'estero, saranno provate colla produzione del documento originale rilasciato al concessionario o di copia autentica.

§ **41.** Colui che domanda attestato di riduzione o complemento, deve essere per legge proprietario della privativa principale. Egli quindi, del pari che colui il quale chiede un prolungamento di privativa, presenterà il titolo (attestato di privativa o atto di trasferimento) da cui apparisca d'appartenergli la privativa ond'è parola.

Se questo titolo è già registrato al ministero di agricoltura, industria e commercio o presso una delle prefetture o sottoprefetture, se ne segnerà nel processo verbale la registrazione, restituendo immediatamente il titolo al richiedente o al suo mandatario, se ne fa domanda. Nel caso che non sia registrato, potrà esserne richiesta contemporaneamente la registrazione, adempiendo le formalità prescritte.

Il titolo non registrato, o di cui non domandasi la registrázione, non conferisce al petente il diritto d'ottenere il chiesto attestato.

§ **42.** Le domande di qualsiasi specie, ed i documenti e altri oggetti che possono o che debbono essere aggiunti, saranno presentati alla prefettura o sottoprefettura locale. La prefettura di Torino è anche specialmente delegata per ricevere dette domande, come ufficio espressamente incaricato dal ministero (art. 29, vedi nota 2 pag. 582).

§ **43.** L'ufficiale della prefettura, incaricato di ricevere le domande con i documenti o oggetti relativi per ottenere una privativa o attestati concernenti una privativa industriale, compilerà un processo verbale, nel quale segnerà il giorno e l'ora in cui la presentazione è eseguita, e noterà l'oggetto della domanda.

Nel processo verbale sarà pure indicato il domicilio reale o elettivo del richiedente o suo mandatario nella città ove eseguesi il deposito, ed in difetto s'intenderà di diritto il domicilio eletto presso l'ufficio comunale (art. 30).

§ **44.** Trattandosi del deposito accennato al § 32 del presente regolamento, il processo verbale conterrà la dichiarazione del depositante di volere che a tempo debito gli si conferisca un attestato di privativa per la modificazione specificata colla descrizione chiusa nel pacco suggellato, e relativa a quella invenzione o scoperta principale di cui indicherà il titolo nel processo verbale medesimo (art. 31).

§ **45.** I processi verbali saranno scritti per ordine di data in apposito registro ed ivi sottoscritti dal richiedente, o dal suo mandatario, e dall'ufficiale incaricato.

Una copia del processo verbale sarà rilasciata alla parte senza costo di spesa, previa l'apposizione di una marca da bollo da centesimi 50 che verrà consegnata all'ufficiale di prefettura dal richiedente (art. 32).

§ **46.** Nei cinque giorni susseguenti le carte ed oggetti tutti depositati alla prefettura o sottoprefettura saranno spediti al ministero di agricoltura, industria e commercio. A questa spedizione sarà aggiunta copia in carta libera del processo verbale (art. 33).

§ **47.** I processi verbali pervenuti dalle prefetture e sottoprefetture saranno trascritti sui registri d'ufficio del ministero (art 34).

Se le prescrizioni della legge sono state eseguite, le domande saranno registrate con la data della loro presentazione e si rilasceranno gli attestati richiesti (art. 35).

§ **48.** Ogni attestato sarà scritto sopra apposito registro e ivi sottoscritto dal capo della divisione industria e commercio.

Una copia dell'attestato sottoscritta dall'ufficiale medesimo verrà rilasciata alla parte interessata, unitamente ad uno degli esemplari originali dei disegni, della descrizione e dell'elenco, che saranno in margine di ciascun foglio contrassegnati dall'ufficiale anzidetto. La prima copia dell'attestato sarà gratuita; per ogni copia successiva portante il numero d'ordine di spedizione saranno pagate L. 15 (art. 36).

§ **49.** Trattandosi di invenzioni o scoperte concernenti bevande o commestibili di qualsiasi natura, il ministero invierà la descrizione e quanto altro potrà occorrere al consiglio superiore di sanità per sentirne il parere prima di accordare qualsivoglia attestato (art. 37).

Se il consiglio sanitario ravviserà che la invenzione o scoperta è nocevole alla salute, o che per lo meno è dubbio che sia, la domanda per attestato verrà rigettata.

Se il parere del consiglio di sanità sarà favorevole, nell'attestato che verrà rilasciato si dirà: *Sentito il parere del consiglio superiore di sanità.*

L'attestato di privativa così conferito non esimerà le persone che lo godranno e che praticheranno la relativa invenzione o scoperta dall'osservanza delle leggi sanitarie (art. 38).

§ **50.** L'attestato di privativa sarà negato: 1.° se la invenzione o scoperta per cui domandasi entri in una delle quattro categorie segnate nell'art. 6 della legge n. 3731 (§ 7 pres. reg.); 2.° se manchi la domanda scritta o manchi nella domanda il titolo dimostrante la invenzione o scoperta; 3.° se manchi la descrizione; 4.° se venga domandato un attestato per diverse invenzioni o scoperte, e chiedansi con una sola domanda

più attestati della stessa o diversa specie; 5.° se le tasse versate non corrispondono alla specie di attestato che si domanda (art. 39).

§ **51.** L'attestato di privativa sarà sospeso quando manchi alcuna delle condizioni volute dalla legge o la descrizione non abbia tutti i caratteri richiesti (art. 40).

§ **52.** La comunicazione motivata del rifiuto o della sospensione sarà fatta ai richiedenti o loro mandatari per mezzo degli uscieri addetti alla prefettura o sottoprefettura da cui fu spedita la domanda al ministero, con atti notificati al domicilio reale o elettivo indicato nel processo verbale di deposito (art. 41).

§ **53.** Nei quindici giorni successivi alla notificazione ordinata dal precedente articolo, il richiedente o suo mandatario potranno supplire alle mancanze, ovvero reclamare contro il rifiuto o la sospensione.

Le carte di supplemento occorrenti od il reclamo saranno depositati nella prefettura o sottoprefettura ove fu esibita la domanda, e di questo deposito verrà fatto processo verbale, rilasciandone copia alla parte interessata, mediante pagamento della sola carta bollata su cui è distesa.

Decorsi i quindici giorni senza alcun deposito di carte o reclamo, la domanda per l'attestato si terrà come non fatta, salvo all'autore il diritto di riprodurla (art. 42).

§ **54.** L'esame dei reclami sarà affidato ad una commissione nominata annualmente dal ministro, e composta di quindici membri, dei quali tre appartenenti alla magistratura inamovibile o alla facoltà di legge in una regia Università, e gli altri dodici scelti: 1.° tra i componenti la classe di scienze fisiche e matematiche della R. Accademia delle scienze; 2.° tra i professori e dottori della facoltà di dette scienze nella R. Università; 3.° tra i professori dell' istituto tecnico.

Il presidente ed il segretario della commissione sono designati dal ministro.

§ **55.** La commissione si dividerà in tre sezioni (meccanica, fisica e chimica) ognuna delle quali sarà composta di uno dei tre membri giurisperiti, e di quattro membri tecnici. Il presidente designerà i membri di ciascuna delle tre sezioni in cui dev'essere divisa la commissione d'esame.

Ciascuna sezione eleggerà il suo presidente ed il suo segretario.

§ **56.** Ogni reclamo sarà esaminato dalla sezione indicata dalla natura della privativa domandata. Nel caso che il giudizio della sezione non sia pronunciato all' unanimità, sarà riveduto dall' intiera commissione.

Se trattasi d'invenzione creduta contraria alle leggi, alla morale o alla sicurezza pubblica, verrà consultato il procuratore generale del re residente nella capitale, ed il suo parere sarà comunicato alla commissione incaricata dell'esame del reclamo (art. 43).

§ **57.** I reclami saranno diretti alla commissione d'esame e per mezzo degli uscieri di prefettura e sottoprefettura notificati ai segretari delle prefetture e sottoprefetture medesime. I segretari di prefettura e sottoprefettura faranno al più presto possibile pervenire al ministero le copie dei reclami loro notificate.

§ **58.** Il reclamo si considererà come non avvenuto se non vi si unisce il deposito di L. 50 (art. 44).

§ **59.** Sulla presentazione dell'originale reclamo e della ricevuta del ricevitore demaniale comprovante il versamento di L. 50 come sopra, il ministro convocherà la commissione d'esame.

La convocazione sarà fatta con ufficio diretto al presidente della commissione, al quale fu inviato il reclamo.

§ **60.** Il direttore della divisione industria e commercio invierà contemporaneamente al presidente della commissione d'esame l'atto del rifiuto o della sospensione contro cui si è reclamato, non che la domanda dell'attestato rifiutato o sospeso. Il presidente, presa cognizione di queste carte e delle altre che potrà richiedere al direttore anzidetto, destinerà la sezione che per la natura della chiesta privativa è chiamata a pronunciare il suo avviso. Inviando le carte alla sezione, esso ne disporrà la convocazione indicando due membri *tecnici* ed uno dei *giurisperiti* appartenenti alle altre sezioni, per supplire i membri della sezione incaricata, nel caso trovinsi impediti.

§ **61.** I reclamanti possono far pervenire alla commissione ed alla sezione memorie e sviluppi dei loro richiami; possono anche chiedere di essere ammessi a dare spiegazioni orali, purchè si presentino nel giorno e nell'ora della tornata in cui dee trattarsi il loro affare. Del quale giorno ed ora rimane a carico del reclamante di procurarsi notizia dal presidente della sezione o della commissione secondo il caso.

§ **62.** La sezione incaricata e la commissione, in caso di revisione, non potranno pronunciare il loro avviso se non con l' intervento della maggioranza assoluta dei loro membri. Tra i membri presenti dev' essere sempre nella sezione un *giurisperito* e nella commissione almeno due.

§ **63.** Se il giudizio della commissione sarà favorevole al reclamante, il direttore

della divisione industria e commercio rilascerà l'attestato e provvederà per la restituzione del deposito. Nel caso contrario l'attestato verrà definitivamente negato, ed il deposito cederà al tesoro (art. 45).

§ **64.** A diligenza e sotto responsabilità del direttore della divisione industria e commercio sarà tenuto apposito registro presso il ministero, dove saranno notate sotto un numero d'ordine progressivo tutte le presentazioni fatte, i nomi e cognomi, patria, figliazione e domicilio dei richiedenti e loro mandatari, l'oggetto di ciascuna domanda, il luogo e la data della presentazione e quella dell'arrivo delle domande spedite dalle prefetture e sottoprefetture, il numero d'ordine dei processi verbali e quello che sarà segnato sulle descrizioni, sui disegni e sui modelli, la specie dell'attestato che si rilascia, la sua durata ed il giorno da cui questa comincia a decorrere.

Sul medesimo registro, sarà presa nota anche dell'apertura dei pacchi suggellati, quando abbia luogo.

Apposita colonna è riservata per le annotazioni che possono occorrere per effetto di modificazioni provenienti da attestati di complemento, riduzione o prolungamento, come per causa di annullamento o di dichiarazione di nullità pronunciata da' tribunali; sarà pure nello stesso modo annotato il primo trasferimento che per avventura può farsene, indicando a tal uopo il numero d'ordine sotto cui il trasferimento è registrato.

§ **65.** Gli attestati di privativa, complemento, riduzione o prolungamento sono scritti originalmente in uno speciale registro, che sarà conservato a diligenza e responsabilità del direttore come sopra.

Una copia autentica e in carta da bollo di ciascun attestato sarà rilasciata alla parte interessata colla sola spesa della carta da bollo.

Le altre copie che venissero richieste a mente del § 48 del presente regolamento, saranno rilasciate come sopra, col previo pagamento di L. 15 oltre l'importo della carta da bollo, del che tutto deve risultare per quitanza del ricevitore demaniale.

§ **66.** Gli atti di procura presentati rimarranno nell'archivio del ministero.

I titoli da cui risulti la privativa conceduta all'estero, o la cessione dei diritti dell'inventore straniero privilegiato a pro del richiedente, saranno restituiti a richiesta della parte interessata, purchè unitamente ad essi ne venga presentata copia in carta da bollo, con firma del richiedente autenticata da notaio. Simile copia può essere fatta posteriormente alla presentazione, a spesa del richiedente medesimo, e sempre coll'autentica notarile.

§ **67.** Nel caso di prolungamento di una privativa per invenzione già privilegiata all'estero, si segnerà sempre negli attestati la durata della privativa straniera, ancorchè si dimandi un attestato di più breve durata.

Trasferimento delle privative.

§ **68.** Ogni atto di trasferimento di privativa dovrà essere registrato dal ministero, e pubblicato nella gazzetta ufficiale del regno a spese del richiedente. Il trasferimento non avrà effetto rispetto ai terzi che dalla data della registrazione (art. 46).

§ **69.** Per operare questa registrazione, colui, a cui favore ha avuto luogo il trasferimento, dovrà presentare o fare presentare alla prefettura o sottoprefettura locale il titolo da cui esso risulta, e due note in carta bollata contenenti: 1.° il nome, cognome e domicilio di lui, non che di chi gli trasmette i diritti di cui è fatta menzione nel titolo; 2.° la data e la natura del titolo che si presenta, e ove sia stato fatto per atto pubblico, il nome del notaio che lo ha ricevuto; 3.° la data della registrazione; 4.° la dichiarazione precisa dei diritti trasmessi; 5.° la data della presentazione di esse note, che sarà quella della registrazione (art. 47).

§ **70.** L'atto presentato sarà restituito alla parte, dopo esservi stato apposto il visto della prefettura o sottoprefettura.

Nell'ufficio stesso, ove fu eseguita la presentazione, sarà in apposito registro trascritto il contenuto delle note, di cui nel precedente paragrafo, e conservata una di esse, sarà l'altra inviata al ministero dove sarà quindi iscritto il trasferimento, e registrata e conservata la relativa nota (art. 48).

§ **71.** Se i diritti derivanti da un attestato sono trasferiti per intiero ad una sola persona, questa sottentra all'obbligo di pagare la tassa; se a più persone collettivamente, queste sottentrano in solido a simile obbligo; se sono parzialmente trasmessi a più persone, o sono in parte alienati, non è presa registrazione del titolo di trasmissione, se non si presenta contemporaneamente al titolo la ricevuta da cui risulti il pagamento nelle pubbliche casse di una somma eguale alle restanti annualità di tassa (art. 49).

§ **72.** Della presentazione degli atti di trasferimento delle privative industriali nelle

prefetture o sottoprefetture, sarà fatto processo verbale, che sarà scritto sul registro indicato al precedente n. 70.

Le prefetture o sottoprefetture, nell'inviare al ministero una delle due note presentate per la registrazione, segneranno appiè di essa: — *registrata in questa Prefettura di . . . . vol. . . . . . n. . . . . .* indicando il numero d'ordine del processo verbale.

§ **73.** La pubblicazione dei trasferimenti di privativa sulla gazzetta ufficiale consisterà nell'inserire per estratto ciò che è contenuto nelle note mentovate al § precedente.

Il direttore della divisione industria e commercio, appena fattane la registrazione, invierà direttamente alla gazzetta ufficiale l'estratto suddetto per farlo inserire.

A tal oggetto colui che presenta un titolo per farlo registrare, deve unire alle due note la ricevuta di L. 5 del ricevitore del registro, per rappresentare le spese di pubblicazione.

Conservazione e pubblicazione di documenti concernenti le privative.

§ **74.** I registri ove sono trascritti gli attestati rilasciati, e notate tutte le mutazioni successive, non che gli annullamenti, le dichiarazioni di nullità e la decadenza degli attestati medesimi, e quelli ove sono iscritti i trasferimenti dei diritti derivanti da essi, sono registri pubblici (art. 50).

§ **75.** Chi desidera estrarre qualche notizia ne avanzerà al ministero di agricoltura e commercio apposita domanda in carta bollata, e la notizia richiesta verrà pure trascritta in carta bollata a spese del richiedente (art. 51).

§ **76.** Un originale della descrizione e dei disegni sarà conservato presso il ministero, ma ı sarà ostensibile se non tre mesi dopo il conferimento dell'attestato.

Un originale della descrizione e dei disegni, e con esso i modelli che vi fossero un aranno conservati in una sala a tal uopo destinata nell'istituto tecnico, ove sarannc posti al pubblico, sempre tre mesi dopo la concessione dell'attestato.

Ognuno può prendere cognizione della descrizione, dei disegni e dei modelli dopo il suddetto termine di tre mesi, e farne a sue spese eseguire una o più copie (art. 52).

§ **77.** Colui che domanda qualche notizia da estrarsi dai registri delle privative e dei loro trasferimenti, può inviare tale domanda anche per mezzo della posta, purchè la domanda sia in carta da bollo, e siavi unita carta da bollo in bianco sufficiente per trascrivervi la notizia. L'estratto richiesto sarà rimesso, per mezzo della prefettura o sottoprefettura, all'indirizzo del richiedente.

§ **78.** Le copie delle descrizioni, dei disegni e dei modelli che ognuno può fare eseguire a sue spese, saranno fatte sopra carta bollata da persona gradita al direttore della divisione industria e commercio.

§ **79.** Ogni tre mesi sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale l'elenco degli attestati rilasciati nel precedente trimestre (art. 53).

Esso conterrà: 1.° per gli attestati di privativa: il nome e cognome del concessionario, la durata, il giorno in cui ebbe luogo la domanda, ed il titolo del trovato; 2.° per gli attestati di complemento: il nome e cognome del concessionario, l'indicazione della privativa principale ed il titolo della modificazione; 3.° per gli attestati di riduzione: le medesime indicazioni, mettendo invece del titolo, la designazione succinta delle parti escluse; 4.° per gli attestati di prolungamento: il nome, ecc., la privativa principale, il termine della sua durata, e la durata del prolungamento.

§ **80.** Ogni sei mesi saranno inoltre testualmente pubblicati le descrizioni ed i disegni concernenti invenzioni o scoperte munite di privativa nel semestre precedente.

Il direttore incaricato può ordinare che alcune descrizioni vengano solamente pubblicate per estratti da lui riveduti, e giudicati sufficienti all'intelligenza dell'invenzione in esse descritta. I disegni potranno similmente essere ridotti ad alcune parti essenziali (art. 54).

La pubblicazione degli anzidetti documenti, che potrà anche farsi per dispense trimestrali, assumerà il nome di *Bollettino industriale del regno d'Italia*, e in esso potranno anche inserirsi leggi, decreti e memorie riguardanti le industrie, le arti e il commercio interno ed esterno.

§ **81.** Una copia del bollettino verrà inviata a ciascuna prefettura, sottoprefettura e camera di commercio, ove sarà ostensibile a tutti (art. 55), come pure ai procuratori generali e procuratori del re presso le corti e i tribunali del regno.

Di simile invio, che sarà fatto senza accompagnamento di lettera, sarà dato avviso nella gazzetta ufficiale.

Le camere di commercio, le prefetture e sottoprefetture, i procuratori generali e procuratori del re che non avranno ricevuti i documenti pubblicati e indicati nell'avviso, ne faranno richiesta al ministero nei quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso medesimo.

Nullità ed annullamento degli attestati.

§ **82.** Gli esami e giudizi preliminari non coprono la nullità di un attestato (art. 56).

§ **83.** È nullo un attestato: 1.° se concerne una delle invenzioni o scoperte comprese nell'art. 6 della legge (§ 7 pres. reg.); 2.° se concernendo una delle invenzioni o scoperte indicate nell'art. 37 (§ 49 pres. reg.) la privativa fu per errore conferita contro l'avviso dell'autorità sanitaria. Se poi fu conferita per errore senza consultare l'autorità predetta la privativa diverrà nulla, quando provocatone l'avviso, questo sia contrario; 3.° se per malizia di colui che ottenne l'attestato di privativa, il titolo dell'invenzione o scoperta non corrisponde al suo vero oggetto; 4.° se la descrizione aggiunta alla domanda di privativa è insufficiente, o dissimula e trascura alcuna delle indicazioni necessarie alla pratica dell'invenzione o scoperta che fu munita d'attestato; 5.° se l'invenzione o scoperta non è nuova o non è industriale; 6.° se fu conceduta privativa ad un terzo per modificazione di una invenzione entro i sei mesi riservati all'autore ed a coloro che hanno causa da lui; 7.° è nullo anche qualunque attestato di complemento quando in realtà la modificazione per cui fu chiesto non concerne l'invenzione principale; 8.° e infine è nullo un prolungamento chiesto dopo spirato il termine della privativa o dopo pronunciato l'annullamento assoluto di questa (art. 57).

§ **84.** Cessa d'essere valido un attestato: 1.° se non si eseguisce, anche per una volta sola, il pagamento della tassa annuale fra tre mesi dopo il giorno della scadenza; 2.° se, nel caso che la privativa sia stata conferita per cinque anni o meno, la invenzione o scoperta cui riguarda non fu messa in pratica entro l'anno consecutivo al conferimento di essa, ovvero se per un anno continuo ne fu sospeso l'esercizio; 3.° se non fu praticata, o se venne sospesa per due anni nel caso che la durata della privativa sia di più di cinque anni. Nell'una e nell'altra ipotesi non avrà luogo l'annullamento se l'inazione fu effetto di cause indipendenti dalla volontà di colui o di coloro a cui l'attestato appartiene. Fra queste cause non è compresa la mancanza dei mezzi pecuniari (art. 58).

§ **85.** Per gli effetti di cui al n. 1, del precedente § la divisione industria e commercio riscontrerà ogni trimestre se abbiano avuto luogo i pagamenti delle annualità dovute, valendosi a tal uopo della lista compilata dall'amministrazione generale del demanio e delle tasse, e dietro tal riscontro compilerà l'elenco degli attestati decaduti per mancato pagamento, che manderà pubblicare nella gazzetta ufficiale e distribuirsi alle prefetture e sottoprefetture, all'istituto tecnico della capitale, non che alle camere di commercio ed arti, nei quali uffici tutti sarà detto elenco esposto al pubblico.

L'elenco sarà pure spedito ai procuratori del re, perchè all'uopo promuovano l'azione di annullamento degli attestati pei quali non fu pagata la tassa annuale.

§ **86.** Sui reclami di coloro che, trovandosi per errore compresi in queste liste, giustificano d'avere pagato la tassa in tempo utile, le liste saranno corrette. Le prefetture e sottoprefetture cui giungano simili reclami appoggiati a documenti, li spediranno al ministero, il quale farà nell'elenco le necessarie rettificazioni.

§ **87.** La restituzione di tasse anticipate o di depositi fatti in occasione di reclamo, sarà fatta dalle stesse casse degli agenti demaniali con decreti di questa amministrazione promossi a richiesta del ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il prezzo della carta da bollo del processo verbale, anticipato unitamente alla tassa, non sarà mai restituito.

Nella colonna riservata alle osservazioni sul registro generale sarà presa nota di questa restituzione.

§ **88.** L'azione, perchè venga dichiarato nullo o annullato un attestato qualunque, sarà sperimentata dinanzi ai tribunali di circondario. La causa sarà istruita e giudicata in via sommaria e gli atti comunicati al pubblico ministero (art. 59).

§ **89.** Se già due volte sopra istanza e nell'interesse di private persone fu pronunciata la nullità o l'annullamento parziale d'un attestato qualunque, il procuratore del re del luogo o d'uno dei luoghi dove praticasi l'invenzione o la scoperta munita di privativa, può direttamente domandare che l'attestato sia annullato o dichiarato nullo in modo assoluto e perentorio.

Può anche farlo senz'attendere che venga introdotta veruna azione privata, nei casi preveduti dai numeri 1, 2, 3 e 8 dell'art. 57 e dell'art. 58 della legge n. 3731 (§ 83 e 84 pres. reg.).

Nei due annullamenti di cui è parola nel primo alinea di questo § non sarà computato quello che avrà avuto luogo per le parti dell'invenzione o scoperta, le quali furono posteriormente eliminate, mediante domanda di riduzione, entro i termini dei sei mesi a tale oggetto conceduti dalla legge (art. 60).

§ **90.** In ciascuna delle due ipotesi precedenti dovranno essere chiamati in giudizio tutti coloro che hanno legalmente interesse all'esercizio della privativa, ed i cui nomi appariscono dai registri del ministero (art. 61).

§ **91.** Anche le camere di commercio ed arti nell'interesse generale del commercio e delle industrie potranno, nei casi indicati dall'art. 60 della ripetuta legge (§ 89 pres. reg.), fare istanza presso i procuratori del re onde sia promossa l'azione per annullamento ivi prevista. Al quale effetto sarà data comunicazione ai procuratori del re della parte dispositiva delle sentenze su cui l'azione dovrà fondarsi.

§ **92.** Eccetto il caso preveduto nel n. 8 del citato art. 57 della legge, n. 3731 (§ 83 pres. reg.), il tribunale, prima di pronunciare sulla nullità, dovrà sentire l'avviso di tre persone esperte, quante volte una delle parti ne faccia la domanda; ed in grado d'appello dovrà ordinarsi la revisione del suddetto parere, nella stessa ipotesi che una delle parti la richiegga. In tutti i casi però il tribunale o la corte d'appello può d'ufficio ordinare una perizia o una revisione di perizia (art. 62).

§ **93.** I procuratori generali e procuratori del re faranno pervenire al ministero di agricoltura, industria e commercio, per mezzo di quello della giustizia, un estratto in carta libera delle sentenze che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento in modo assoluto. La parte dispositiva di queste sentenze sarà trascritta sopra un apposito registro e pubblicata nella gazzetta ufficiale (art. 63).

La trasmissione, di cui sopra, per le sentenze pronunciate in appello, comprende anche quelle con cui sia annullata la sentenza dei primi giudici, portante dichiarazione di nullità o pronuncia di annullamento assoluto.

Nei registri del ministero saranno trascritte le disposizioni di tutte le anzidette sentenze.

Della violazione dei diritti di privativa.

§ **94.** Coloro che in frodo e contravvenzione d'una privativa fabbricano prodotti, adoperano macchine, o altri mezzi ed espedienti industriali, ovvero incettano, spacciano, espongono in vendita, o introducono nello Stato oggetti contraffatti, commettono reati punibili con una multa estensibile fino a L. 500 (art. 64).

§ **95.** Così nel caso in cui l'azione civile è esercitata congiuntamente all'azione penale, come in quello in cui è esercitata separatamente, le macchine e gli altri mezzi industriali adoperati in contravvenzione della privativa, gli oggetti contraffatti, non che gli strumenti destinati alla loro produzione, saranno tolti al contraffattore e dati in proprietà al possessore della privativa.

Lo stesso sarà praticato contro gl'incettatori, spacciatori, venditori o introduttori di oggetti contraffatti (art. 65).

§ **96.** La parte danneggiata avrà inoltre diritto al risarcimento dei danni ed interessi.

Se il possessore degli oggetti menzionati nel precedente articolo è esente da dolo e da colpa, soggiacerà soltanto alla perdita degli oggetti suddetti in beneficio della parte danneggiata (art. 66).

§ **97.** L'azione civile sarà sperimentata secondo le forme del procedimento sommario.

L'azione correzionale contro i reati di cui è parola nell'art. 64 (§ 94 pres. reg.) non può essere esercitata senza querela della parte lesa (art. 67).

§ **98.** Il presidente del tribunale di circondario può, sopra domanda del proprietario d'un attestato di privativa, ordinare il sequestro, ovvero la semplice descrizione degli oggetti che pretendonsi contraffatti o adoperati in contravvenzione della privativa, purchè non siano addetti ad uso puramente personale.

Con la stessa ordinanza il presidente delegherà un usciere per eseguirla, e potrà aggiungervi la nomina di uno o più periti per la descrizione degli oggetti.

Egli imporrà inoltre all'attore una cauzione, da essere prestata prima di procedere al sequestro (art. 68).

§ **99.** L'attore può assistere all'esecuzione del sequestro o della descrizione, se viene a ciò autorizzato dal presidente del tribunale; egli può in ogni caso convertire il sequestro in semplice descrizione, purchè ne faccia constare la volontà, sia nel processo verbale dell'esecuzione, sia in un distinto atto intimato per mezzo d'usciere così alla parte contro cui procedesi, come all'usciere esecutore (art. 69).

§ **100.** Al detentore degli oggetti sequestrati o descritti sarà lasciata copia del-

l' ordinanza del presidente, dell' atto comprovante il deposito della cauzione, e del processo verbale del sequestro o della descrizione (art. 70).

§ **101.** Il sequestro o la descrizione perderanno ogni efficacia, se tra gli otto giorni consecutivi non saranno seguiti da istanza giudiziale, e colui, a danno del quale fu proceduto al sequestro o alla descrizione suddetta, avrà diritto al risarcimento dei danni ed interessi (art. 71).

Disposizioni diverse e transitorie.

§ **102.** I brevetti d'invenzione, i privilegi industriali, le patenti già concedute dai cessati governi pontificio, parmense, modenese e delle due Sicilie conservano la loro efficacia nelle provincie, ove furono concessi, sempreché a cura degl' interessati vengano inscritti al ministero di agricoltura, industria e commercio, in conformità degli art. 75 (§ 105 pres. reg.) e 78 (§ 106 pres. reg.) della legge 30 Ottobre 1859, n. 3731, o nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge 31 Gennaio 1864, n. 1657, e senza che sieno dovuti diritti diversi da quelli stabiliti dalle leggi in vigore, le quali continueranno a regolare l' esercizio della privativa sino al termine, per cui fu concesso, o sino al suo legale annullamento (art. 2, legge n. 1657).

§ **103.** Questa iscrizione sarà fatta mediante la presentazione in carta da bollo; 1.° di apposita domanda diretta al ministero di agricoltura, industria e commercio; 2.° del titolo originale (brevetto d' invenzione, patente o privilegio industriale), o in copia legale, da cui apparisca la privativa conceduta; 3.° della copia della descrizione e dei disegni presentati originariamente.

Così della descrizione, come dei disegni ne saranno presentate due copie. Se la presentazione è eseguita da un mandatario, questi depositerà anche il suo mandato.

I disegni di cui si parla in quest'articolo, possono avere dimensioni diverse da quelle prescritte nel presente regolamento, e tanto i disegni, quanto le altre carte anzidette saranno sottoscritti dalla parte, o dal mandatario, che le presenta (art. 73).

§ **104.** Le privative (brevetti d'invenzione, patenti e privilegi industriali), per le quali non sarà domandata l' inscrizione entro sei mesi a contare dal giorno della pubblicazione della legge 31 Gennaio, n. 1657, si tengono come abbandonate; scorso detto termine l'uso delle scoperte o invenzioni, che ne costituivano l'oggetto, diventa libero e comune (art. 74).

§ **105.** La domanda dell' iscrizione ed i documenti relativi saranno presentati alle prefetture e sottoprefetture, che ne rilasceranno processo verbale conformemente al disposto dell'art. 20 della legge del 1859 (§ 42 pres. reg.).

Esse faranno pervenire al ministero a termini dell' art. 33 (§ 46 pres. reg.) le domande d' inscrizione e le carte relative presentate nelle loro segreterie.

Il direttore della divisione industria e commercio trascriverà su apposito registro il titolo o documento della primitiva concessione che restituirà alla parte, scrivendovi al margine la nota della seguìta iscrizione colla data della domanda e dell' iscrizione medesima. L' iscrizione sarà eseguita senza alcuna spesa (art. 75).

§ **106.** Le privative inscritte in conformità dell'art. 2 della legge 31 Gennaio 1864 (§ 102 pres. reg.), e quelle che già sono regolate dalla precedente legge 30 Ottobre 1859, potranno essere estese a tutto lo Stato sulla domanda ed a rischio e pericolo di coloro, ai quali esse spettano per il resto del tempo della loro durata, mediante il solo diritto fisso di L. 40 da pagarsi anticipatamente e una volta tanto, salvo sempre i diritti preesistenti e salvo l'adempimento delle condizioni richieste per la validità e per la conservazione dei privilegi industriali dall'anzidetta legge del 1859 (art. 4 legge, n. 1657).

Questa domanda sarà sempre scritta in foglio separato. Non occorre però che sia corredata di nuovi documenti.

Se la domanda d' inscrizione prevista all'art. 2 della legge del 1864 (§ 102 pres. reg.). e quella di estensione, di cui nel presente paragrafo, sono presentate insieme, basterà un solo processo verbale di presentazione.

Il direttore della divisione industria e commercio rilascerà quindi un attestato di privativa, sul quale scriverà questa nota: *da valere in tutto il regno, essendosene fatta la voluta inscrizione.*

Quest' attestato sarà in tutto e per tutto sottoposto alla legge del 1859, n. 3731 (art. 78).

§ **107.** In niun caso la durata dei brevetti, patenti e privilegi industriali enunciati nel § 102 potrà eccedere quindici anni dalla pubblicazione della legge 31 Gennaio 1864, num. 1657.

§ **108.** Le domande di privativa ancora in corso, conservando la data della loro

primitiva presentazione, potranno essere rinnovate nel termine di mesi due dalla pubblicazione dell' anzidetta legge del 1864 per essere estese a tutto il regno, e sarà provveduto su di esse a norma della legge 30 Ottobre 1859.

Qualora si trovassero rilasciati attestati di privativa per lo stesso oggetto in altre parti del regno, la domanda sarà limitata a quelle provincie, in cui quella privativa non esiste.

Le domande di attestati completivi, di prolungamento e di riduzione di privative esistenti saranno regolate secondo la legge medesima del 1859 (art. 5, legge del 1864).

§ **109.** Le descrizioni ed i disegni relativi alle privative estese a tutto il regno saranno pubblicate a termini dei §§ 80 e 81 presente regolamento (art. 79, legge 1859).

§ **110.** Colui che gode di due privative per la stessa materia, l'una nelle nuove, l'altra nelle antiche provincie, può dimandarne la riunione elevandone la durata, purchè questa non ecceda quella della privativa conceduta per il termine più lungo, ed in ogni caso non oltrepassi i quindici anni. Questa riunione non avrà luogo che per le parti identiche delle due privative (art. 88).

§ **111.** La riunione di cui all'articolo precedente si farà constare mediante apposita nota scritta su carta da bollo dal direttore della divisione industria e commercio, e unita agli antichi attestati.

Di questa nota sarà tenuta memoria sui registri del ministero (art. 91).

Questa domanda di riunione non è soggetta a tassa, fuorchè il costo della carta da bollo degli atti. Essa non dispensa dall' iscrizione della privativa esistente nelle nuove provincie (art. 89).

§ **112.** Il direttore della divisione industria e commercio rifiuta l' unione per le parti non identiche delle due privative.

La commissione d'esame dei reclami giudicherà se il rifiuto è fondato (art. 92).

SUI MARCHI E I SEGNI DISTINTIVI DI FABBRICA

Legge 30 Agosto 1868, n. 4577.

Art. **1.** Chiunque adotta un marchio, o altro segno, per distinguere i prodotti della sua industria, le mercanzie del suo commercio, e gli animali di una razza a lui appartenente, ne avrà l' uso esclusivo, purchè adempia il disposto in questa legge prescritto.

Il marchio, o segno distintivo, deve essere diverso da quelli già legalmente usati da altri, e deve indicare il luogo di origine, la fabbrica ed il commercio, in modo da constatare il nome della persona, la *ditta* della società e la denominazione dello stabilimento, da cui provengono i prodotti e le mercanzie; trattandosi di animali e di piccoli oggetti, sarà proposta ed approvata una sigla speciale, o un segno equivalente.

La firma di carattere del produttore, commerciante o proprietario, incisa sui prodotti, o riprodotta mediante suggello o qualunque altro mezzo durevole, ovvero anche scritta a mano, può costituire un marchio o segno distintivo.

Art. **2.** L'avente causa, o il successore industriale e commerciale, che vorrà conservare il marchio del suo autore, dovrà farne in carta bollata da lire una, l' immediata dichiarazione.

Art. **3.** Il commerciante non può sopprimere il marchio, o segno distintivo del produttore delle sue mercanzie senza espresso consentimento di lui; può bensì aggiungere separatamente il proprio marchio, o il segno distintivo del suo commercio.

Art. **4.** I marchi o segni distintivi, già legalmente usati all' estero sopra prodotti e mercanzie di fabbrica o commerci stranieri, che si spacciano nello Stato, o sopra animali di razze straniere diramate nel regno, sono riconosciuti e garantiti, purchè si osservino, a riguardo di tali marchi e segni, le prescrizioni stabilite pei nazionali.

Art. **5.** Ferma stante la generale proibizione di usurpare il nome o la firma di una società o di un individuo, è anche proibito di appropriarsi la *ditta* commerciale, ovvero l'insegna del negozio, l'emblema caratteristico, la denominazione o titolo di una associazione o di un corpo morale, sieno stranieri, sieno nazionali, ed apporli sopra botteghe, sopra oggetti d' industria o di commercio, o sopra disegni, incisioni od altre opere d'arte; anche quando la *ditta*, l'insegna, l'emblema, la denominazione o titolo anzidetto non facciano parte di un marchio o segno distintivo, o trovinsi comunque trascritti in conformità della presente legge.

Art. 6. L'amministrazione finanziaria dello Stato può adottare marche e segni, per assicurare i prodotti delle sue manifatture e lo spaccio dei generi di privativa, uniformandosi alle prescrizioni della presente legge; e ciò senza pregiudizio delle disposizioni vigenti, per l'amministrazione dello Stato, nella legge che riguarda la produzione e la specie di tali prodotti.

Art. 7. Chi vuole assicurare a sè medesimo l'uso esclusivo di un marchio o segno distintivo, nel senso previsto agli articoli precedenti, deve presentare ad una delle prefetture del regno: *a)* due esemplari del marchio o segno distintivo che intende adottare (art. 1 reg.); *b)* dichiarazione in duplice originale, in cui, espressa la volontà di riservarsi i diritti che gli competono, sia indicata la specie degli oggetti su cui si vuole apporre il marchio o segno, annotando se il marchio o segno distintivo saranno apposti sopra oggetti prodotti dal dichiarante o sopra mercanzie del suo commercio; *c)* descrizione in duplice originale del marchio o segno distintivo; *d)* quietanza del ricevitore demaniale locale, dalla quale apparisca essersi pagate L. 40, a titolo di tassa e spese, per ciascun segno o marchio distintivo (art. 2 e seg., 8 e 18 reg. e form. 427.ª).

I successori, o aventi causa pagheranno la tassa di L. 2 per la trascrizione della dichiarazione prescritta nell'art. 2.

Art. 8. Sulla riconosciuta regolarità della parte estrinseca degli esibiti documenti, l'ufficio di prefettura inscrive, sulla dichiarazione anzidetta, l'annotazione del giorno e dell'ora in cui vennero esibiti.

La prefettura trasmette ogni cosa, nel termine non eccedente i cinque giorni, al ministero di agricoltura e commercio, il quale, trascritti i documenti stessi sopra registri pubblici, rilascia, se ne è il caso, l'attestato di trascrizione.

Il ministro, allorquando le formalità sono compiute, rinvia uno degli esemplari del marchio, o segno distintivo, alla prefettura, affinchè sia custodito o presso di essa, o presso una camera di commercio, e reso ostensibile al pubblico anche nella provincia ove fu iniziata la concessione (art. 22 reg.).

Art. 9. L'attestato non guarentisce l'importanza o l'autorità del marchio o segno distintivo, o la bontà o la provenienza dei prodotti, o l'esistenza delle altre condizioni richieste perchè l'attestato sia valido ed efficace.

Art. 10. Dalla data dell'annotazione fatta dall'ufficio di prefettura, comincia a competere, a favore del dichiarante, il diritto a fare uso esclusivo del marchio o segno distintivo. Ma, per gli effetti delle multe e dei danni, dovrà essere immediatamente pubblicata, nella gazzetta ufficiale, la concessione dell'attestato di privativa.

Art. 11. Le azioni civili, riguardanti la proprietà dei marchi ed altri segni distintivi, saranno esercitate dinanzi ai tribunali civili, e la causa sarà istruita e giudicata in via sommaria. Le azioni penali sono esercitate dinanzi al tribunale competente. A promuovere l'azione penale non è necessaria l'istanza privata.

Art. 12. Sarà punita con multa estensibile a L. 2000 (duemila), anche quando non havvi danno del terzo: 1.° chi avrà contraffatto un marchio o segno distintivo, o chi ne avrà fatto uso scientemente; 2.° chi avrà scientemente messo in circolazione, venduto o introdotto dall'estero, e per uso di commercio, prodotti con marchi o segni contraffatti; 3.° chi avrà contravvenuto al disposto degli art. 3, 5 e 6 della presente legge; 4.° chi, senza avere propriamente contraffatto un marchio o segno distintivo, ne avrà fatto una fraudolenta imitazione o chi avrà fatto uso scientemente di marchio o segno fraudolentemente imitati; 5.° chi avrà scientemente posto in circolazione, venduto o introdotto dall'estero, e per uso di commercio, prodotti con marchio o segno fraudolentemente imitati; 6.° chi avrà fatto uso scientemente di marchio o segno, insegna od emblema portante indicazione atta a trarre in inganno il compratore sulla natura del prodotto, o chi avrà venduti prodotti muniti di tali marchi o segni o emblemi.

Nel caso di recidiva, la multa sarà estensibile a L. 4000 (quattromila).

I marchi o segni contraffatti, gl'istrumenti che hanno servito alla frode, non che i prodotti o oggetti accreditati con tale contraffazione, saranno confiscati. I marchi o segni, insegne od emblemi alterati saranno reintegrati a spese del delinquente (art. 23 reg.).

Queste pene sono applicabili senza pregiudizio del risarcimento dei danni a chi di ragione, e di quelle maggiori, che sieno stabilite dal codice penale nel caso di falsità.

Art. 13. È abrogata qualunque legge o decreto contrario alle presenti disposizioni, che avranno effetto anche nelle provincie venete e mantovana.

Art. 14. Un regolamento approvato con decreto reale provvederà più specialmente agli ordinamenti speciali, alla pubblicazione sommaria degli attestati rilasciati dal governo, ed a quant'altro occorra per la esecuzione della presente legge.

REGOLAMENTO

IN ESECUZIONE DELLA PRECEDENTE LEGGE

Approvato con R. Decreto 7 Febbraio 1869, n. 4860.

ART. **1.** Gli esemplari de' marchi o segni distintivi di fabbrica, di commercio o di razza da presentarsi agli effetti della legge 30 Agosto 1868, n. 4577, saranno fatti sopra lastre metalliche, pezzetti di cartoncino ben solido o pergamena, e simili materie poco soggette a deperire.

In ogni modo queste materie non avranno mai più di due centimetri di spessezza, e la loro faccia più larga sarà un quadrilatero rettangolare, con lati non maggiori di venti centimetri, nè minori di due.

Gli oggetti marchiati possono essere depositati originalmente come esemplari del marchio o segno prescelto, purchè presentino le condizioni espresse in questo articolo.

ART. **2.** La domanda di voler usare un marchio o segno distintivo conterrà: 1.° il nome, il cognome, il nome del padre e la patria sì del richiedente, che del suo mandatario, se ve ne ha; 2.° l'indicazione succinta della qualità del marchio o segno che si vuole adottare (firma, figura, incisione, rilievo, ecc.).

ART. **3.** La descrizione particolareggiata richiesta dalla legge per le figure e per gli emblemi, è necessaria anche nel caso che il marchio o segno distintivo consista in parole scritte sotto una certa forma o combinazione speciale, sicchè il marchio o segno che ne risulta, stia non solo in quelle parole, ma sì ancora nella figura risultante dalla loro disposizione.

ART. **4.** La dichiarazione di cui alla lettera *b* dell'art. 7 della legge 30 Agosto 1868, sarà fatta nel modo che segue: « *Il marchio o segno distintivo da me sottoscritto depositato* « *e consistente in....* (riassunto della descrizione se ve ne ha, ovvero designazione del « marchio o segno, come per esempio la firma, un moto, ecc.), *sarà da me adoperato* « *su....* (specie degli oggetti e designazione dell'uso che intendesi fare del marchio o « segno, con lo adoperarlo sui prodotti della propria fabbrica, sulle merci del proprio « commercio, o sugli animali allevati, ecc.). »

Se il marchio o segno è già usato all'estero, e se ne domanda l'uso esclusivo nel regno, giusta l'art. 4 della legge succitata, s'indicherà con precisione il deposito di merci, la fabbrica principale o succursale, o la diramazione della razza d'animali esistenti nello Stato; la dichiarazione sarà concepita in questi termini:

« *Il marchio o segno distintivo da me sottoscritto depositato e consistente in.... è* « *già usato in....* (nome del paese estero) *sopra....* (prodotti, merci e animali) *di...* « (fabbrica, commercio o razza) *appartenente a me medesimo, e sarà da me adoperato,* « *sopra gli stessi oggetti dei quali ho nel regno....* (deposito, ovvero fabbrica o com- « mercio succursale, o diramazione di razza) *in....* (si indichi il luogo).

Finalmente, se il deposito sarà fatto per mezzo di mandatario, in questa dichiarazione sarà detto: « *Il marchio,* ecc.... *da me sottoscritto depositato in nome di N. N.* « *per suo speciale mandato, e consistente in.... sarà da esso N. N. adoperato sopra,* ecc. »

ART. **5.** La domanda, la descrizione quando avrà luogo, e la dichiarazione di cui all'articolo precedente, saranno scritte su carta da bollo da L. 1. Della descrizione o della dichiarazione suddetta saranno depositati due esemplari affatto simili.

ART. **6.** Sugli esemplari stessi dei marchi o segni sarà scritto, per cura del ministero di agricoltura, industria e commercio, un numero d'ordine progressivo e l'indicazione della data del deposito; oltre di che saranno firmati dal depositante e dall'ufficiale ricevente. Ove ciò non possa eseguirsi, le suddette indicazioni si faranno su cartoncini da unirsi ai detti esemplari.

ART. **7.** Le domande, non che le dichiarazioni e le descrizioni, saranno legate in volumi secondo l'ordine delle date del loro arrivo al ministero d'agricoltura, industria e commercio.

ART. **8.** Ciascuna descrizione avrà in capo alla prima facciata: *Descrizione del marchio o segno distintivo N.....*, e ciascuna dichiarazione: *Dichiarazione dell'uso del marchio o segno distintivo N....* Il numero d'ordine della descrizione sarà inoltre in fronte alla rispettiva dichiarazione richiamato con le parole: *Vedi descrizione al N....* I volumi delle descrizioni e delle dichiarazioni, che terranno luogo di registri di trascrizione, si conserveranno presso il ministero di agricoltura, industria e commercio, insieme ad uno degli esemplari dei marchi o segni depositati.

ART. **9.** La tassa di L. 40 di cui alla lettera *d* dell'art. 7 della legge 30 Agosto 1863,

n. 4577 dovrà essere pagata presso il ricevitore demaniale locale. A questa somma dovranno sempre aggiungersi L. 1, 10 per la copia dell'attestato.

ART. **10.** È vietato agli ufficiali di prefettura di rilasciare certificati di deposito di marchi o segni distintivi a chi non presenta la ricevuta del seguito pagamento della tassa di cui all'articolo precedente.

Se manca la descrizione, nel caso che il marchio o segno contenga un emblema o figura, l' ufficiale ne avvertirà il depositante perchè vi provvegga.

ART. **11.** Tutti i documenti che verranno presentati per l'esecuzione di un marchio od altro segno, saranno esaminati e firmati dal direttore capo della divisione che reggerà il servizio delle privative industriali.

ART. **12.** I registri nei quali sono trascritti gli attestati rilasciati, concernenti i marchi o segni, le descrizioni ed ogni altro documento relativo, non che gli esemplari ritenuti in deposito, possono essere esaminati da chicchessia.

ART. **13.** Chi desidera avere qualche notizia su depositi di marchi o segni distintivi, ne farà domanda estesa in carta bollata da L. 1 al ministero di agricoltura, industria e commercio.

La notizia richiesta verrà trascritta in carta bollata da L. 1 a carico del richiedente, che anticiperà la spesa necessaria, e gli sarà trasmessa o per mezzo della prefettura o sottoprefettura locale, o direttamente dal ministero.

ART. **14.** Le copie delle descrizioni e dei modelli, che ognuno può fare eseguire a sue spese, saranno fatte sopra carta bollata, al seguito di concerti presi col direttore capo della divisione, e con la sua autorizzazione; la quale sarà pure necessaria per prendere anche semplice visione degli originali relativi.

ART. **15.** L'elenco degli attestati di deposito di marchi o segni distintivi, rilasciati dal ministero di agricoltura, industria e commercio, sarà sommariamente pubblicato ogni quindici giorni, occorrendo, nella gazzetta ufficiale del regno.

ART. **16.** Presso il ministero di agricoltura, industria e commercio sarà tenuto apposito registro, nel quale saranno notate, sotto un numero d'ordine progressivo, tutte le presentazioni fatte, i nomi, cognomi, patria, figliazione e domicilio dei richiedenti e loro mandatari, l'oggetto della domanda, il luogo e la data della presentazione, e la destinazione dei marchi o segni distintivi.

Apposita colonna sarà riservata per le annotazioni che possono occorrere.

A questo registro sarà aggiunta una rubrica alfabetica dei cognomi e nomi di coloro che hanno depositato marchi o segni distintivi, col richiamo del numero d'ordine del registro generale.

ART. **17.** Gli attestati di deposito dei marchi o segni distintivi, saranno scritti originalmente in uno speciale registro, che sarà conservato presso il ministero di agricoltura, industria e commercio.

Una copia autentica e in carta da bollo di ciascun attestato sarà rilasciata alla parte interessata colla sola spesa della carta bollata necessaria.

Le altre copie che venissero richieste, saranno rilasciate mediante pagamento di L. 10, oltre l'importo della carta da bollo, il quale pagamento deve risultare da quitanza del ricevitore demaniale.

ART. **18.** Chi desidera assumere un marchio o altro segno speciale per distinguere i prodotti della sua industria, le mercanzie del suo commercio, o gli animali di una razza a lui appartenenti, deve presentare i documenti richiesti dall'art. 7 della legge n. 4577, ad una delle prefetture del regno, unitamente ad una domanda firmata da lui o da un suo speciale mandatario, formulata secondo il modulo *A* (form. 427.ª).

ART. **19.** Le domande relative ai marchi o segni distintivi, possono essere fatte tanto dai nazionali che dagli stranieri, siano individui, corporazioni, società, corpi morali di qualunque specie, ed anche da più persone collettivamente.

ART. **20.** L' ufficiale di prefettura incaricato di ricevere le domande, inscrive sulla dichiarazione di cui alla lettera *b* dell'art. 7 della legge 30 Agosto 1868, n. 4577, il giorno e l'ora in che le domande coi documenti vennero ricevuti. Siffatta inscrizione verrà compilata secondo il modulo *B*, e porterà il numero d'ordine del registro. da tenersi presso ciascuna prefettura, e del quale è parola all'articolo seguente.

ART. **21.** L'inscrizione di cui all'articolo precedente, sarà contemporaneamente fatta sopra apposito registro da tenersi presso ciascuna prefettura, nel quale verrà indicato in modo preciso e sommario l'oggetto della dichiarazione.

ART. **22.** I marchi o segni distintivi, che a norma del secondo alinea dell' art. 8 della legge n. 4577, debbonsi rinviare dal ministero di agricoltura, industria e commercio alle prefetture, saranno da queste custoditi, e resi ostensibili al pubblico nel solo caso che non risieda nello stesso luogo una camera di commercio ed arti, alla quale è devoluto l'obbligo della conservazione ed ostensione al pubblico di siffatti oggetti.

Art. 23. Le multe comminate dall'art. 12 della succitata legge n. 4577, saranno applicate in seguito a pronuncia del tribunale correzionale del luogo ove venne commessa la contravvenzione.

Art. 24. Gli uffici del pubblico ministero presso i tribunali civili e correzionali, e presso le corti di appello, faranno pervenire al ministero di agricoltura, industria e commercio copia in carta libera delle sentenze che annullano o dichiarano come non avvenuto il deposito di un marchio o segno distintivo, che in grado d'appello confermano o riformano simili sentenze pronunciate in prima istanza.

SUI DISEGNI E MODELLI DI FABBRICA

Legge 30 Agosto 1868, n. 4578.

Art. 1. Gl'inventori di nuovi disegni o modelli di fabbrica sono ammessi a domandare ed ottenere attestati di privativa, sotto le condizioni, nei modi e per gli effetti stabiliti nelle leggi sulle privative industriali del 30 Ottobre 1859, n. 3731, e del 31 Gennaio 1864, n. 1637, e relativo regolamento approvato con regio decreto, n. 1674 (pag. 582).

Art. 2. Tale privativa dà loro il diritto esclusivo di riprodurre i disegni e modelli inventati per mezzo di qualsiasi processo, non che di spacciarne le riproduzioni, adempiendo le prescrizioni della legge.

Essa è peraltro limitata ad anni due dal giorno della fattane pubblicazione. I successori e cessionari di essa non potranno goderne altro che fino al termine del cominciato biennio.

Art. 3. La privativa accordata all'estero, quando anche la concessione fosse per un termine più lungo, non potrà avere effetto nello Stato per oltre un biennio dal giorno in cui fu resa pubblica.

Art. 4. Cesserà di pieno diritto la privativa se, dentro un anno dalla pubblicazione, gl'inventori non avranno posti in opera i loro disegni o modelli.

Art. 5. Per ottenere la concessione e pubblicazione di questa specie di privativa, dovrà essere anticipato, nelle forme prescritte dal citato regolamento del 31 Gennaio 1864, n. 1674, il deposito di L. 10 a titolo di tassa e spese.

I successori, o aventi causa, che vorranno conservare la privativa, ne faranno la dichiarazione in carta da bollo, e pagheranno L. 1 per tassa della trascrizione.

Art. 6. Sono applicabili ai contravventori e contraffattori tutte le disposizioni civili e penali stabilite, pei casi di violazioni dei diritti di privativa industriale, dalla citata legge del 30 Ottobre 1859 (pag. 591 e seg.).

Art. 7. È data facoltà al governo del re di pubblicare, con regio decreto, le disposizioni regolamentari che riscontrasse opportune per la esecuzione speciale della legge presente.

Art. 8. Questa legge avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione, anche nelle provincie venete e mantovana, cessando qualunque disposizione o pratica anteriore.

REGOLAMENTO

PER LA ESECUZIONE DELLA LEGGE PRECEDENTE

Approvato con R. Decreto 7 Febbraio 1869, n. 4861.

Art. 1. Per ottenere un attestato di privativa per l'invenzione di nuovi disegni o modelli di fabbrica, si presenterà apposita domanda al ministero di agricoltura, industria e commercio, per mezzo della prefettura locale.

Art. 2. Detta domanda, firmata dall'inventore o da un suo speciale mandatario, dovrà contenere: 1.° il nome, il cognome, la patria ed il domicilio del richiedente, o del suo mandatario, se vi sia; 2.° il titolo dell'invenzione, in modo tale che ne dimostri

sommariamente, ma con precisione, i caratteri principali. Con una sola domanda non si potrà chiedere che l'attestato per una sola invenzione.

ART. 3. Alla domanda debbono essere uniti: 1.° la descrizione dell'invenzione; 2.° i disegni, oltre i modelli che l'inventore giudichi utili a fare comprendere l'invenzione; 3.° apposita quietanza del ricevitore demaniale per la somma di L. 10, a norma dell'art. 5 della legge 30 Agosto 1868, n. 4578, e di L. 1,10 per diritto di bollo dell'attestato; 4.° il titolo originale o in copia legale, da cui apparisca la privativa ottenuta all'estero, quando si chiede l'attestato di privativa per importazione della stessa invenzione nel regno; 5.° se vi è mandatario, l'atto di procura in forma autentica o in forma privata, purchè la soscrizione del mandante sia accertata da pubblico notaio, o dal sindaco del comune ove il mandante risiede; 6.° un elenco delle carte e degli oggetti presentati.

ART. 4. Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere scritti su carta bollata, ad eccezione dei disegni, sui quali il bollo dovrà sempre essere apposto all'ufficio del bollo straordinario.

ART. 5. La descrizione, di cui è parola all'art. 2, sarà fatta in lingua italiana, con traduzione francese occorrendo, e conterrà una compiuta e distinta informazione di tutti quei particolari che sono necessari a conoscersi da una persona esperta, per mettere in pratica l'invenzione descritta.

Così della descrizione, come di ciascuno dei disegni, verranno uniti alla domanda tre originali firmati dal richiedente, il quale unicamente risponde della identità dei documenti depositati.

Nel caso poi che alla descrizione aggiungasi un modello, la esistenza di questo non dispenserà il richiedente dall'obbligo di unirvi due originali identici dei disegni che presentino l'intiero modello.

ART. 6. La domanda di attestato di privativa per gli inventori di nuovi disegni e modelli di fabbrica, può essere fatta tanto dai nazionali, come dagli stranieri, siano individui, corporazioni, società o corpi morali di qualunque specie, ed anche da più individui collettivamente.

ART. 7. I disegni dovranno essere tracciati a semplice contorno con inchiostro di China, ovvero ad acquarello con scala metrica.

Non verranno accettati disegni in litografia o fotografia.

Le dimensioni dei disegni sono indeterminate.

ART. 8. Occorrendo l'invio dei modelli, essi dovranno essere collocati in casse a cura e spesa del richiedente, e inviati a suo rischio al ministero di agricoltura, industria e commercio per mezzo della prefettura.

Sui modelli e disegni di fabbrica depositati sarà scritto, per cura del ministero di agricoltura, industria e commercio, un numero d'ordine progressivo e l'indicazione della data del deposito: oltre di che saranno firmati dal depositante e dall'ufficiale ricevente; ove ciò non possa eseguirsi, le suddette indicazioni si faranno in cartoncini da unirsi ai detti modelli o disegni.

ART. 9. I modelli, ed uno degli originali delle descrizioni e dei disegni, saranno conservati ed esposti al pubblico nell'istituto tecnico della capitale del regno. Alla presidenza dell'istituto è affidata la conservazione di detti modelli e documenti.

ART. 10. L'ufficiale della prefettura, incaricato di ricevere le domande coi documenti e oggetti relativi per ottenere una privativa per l'invenzione di nuovi disegni o modelli di fabbrica, compilerà un processo verbale, nel quale segnerà il giorno e l'ora in cui la presentazione fu eseguita, e noterà l'oggetto della domanda.

Nel processo verbale sarà pure indicato il domicilio reale o elettivo del richiedente o suo mandatario nella città ove si eseguisce il deposito, ed in difetto s'intenderà di diritto eletto il domicilio presso l'ufficio comunale.

ART. 11. I processi verbali saranno scritti per ordine di data in apposito registro, ed ivi sottoscritti dal richiedente o dal suo mandatario, o dall'ufficio incaricato.

Una copia del processo verbale sarà rilasciata alla parte senza spesa, previa l'apposizione di una marca da bollo da 50 centesimi, che verrà consegnata dal richiedente all'ufficiale di prefettura, e che da quest'ultimo dovrà essere annullata col bollo della prefettura.

ART. 12. Nei cinque giorni susseguenti le carte ed oggetti tutti depositati alla prefettura saranno spediti al ministero di agricoltura, industria e commercio. A questa spedizione sarà aggiunta copia in carta libera del processo verbale.

ART. 13. Le domande così spedite al ministero saranno trascritte secondo la data del loro arrivo in apposito registro generale, e saranno notate sotto un numero d'ordine progressivo, con i nomi e cognomi, patria, figliazione e domicilio dei richiedenti e loro mandatari, l'oggetto della domanda, il luogo e la data della presentazione. Sarà pure tenuta un'apposita rubrica per nomi.

Art. **14.** Gli attestati di privativa, per invenzioni di nuovi disegni o modelli di fabbrica, sono scritti originalmente in uno speciale registro.

Una copia autentica e in carta da bollo di ciascun attestato sarà rilasciata alla parte interessata colla sola spesa della carta da bollo.

Le altre copie, che venissero richieste, saranno rilasciate mediante previo pagamento di L. 10, oltre l'importo della carta da bollo: questi pagamenti devono risultare da quietanza del ricevitore demaniale.

Art. **15.** Per gli effetti dell'art. 4 della legge 30 Agosto 1868, n. 4578, l'elenco degli attestati di privativa per invenzioni di nuovi modelli o disegni di fabbrica, sarà mensilmente pubblicato nella gazzetta ufficiale del regno.

SUI LAVORI PUBBLICI

Allegato F della legge 20 Marzo 1865, n. 2248.

Strade comunali.

Art. **39.** Alla costruzione, sistemazione o mantenimento delle strade comunali, provvedono i rispettivi comuni od isolatamente, o per modo di consorzio con altri comuni, concorrendo insieme alla spesa secondo il grado d'interesse d'ognuno (1).

Art. **40.** Le spese incombenti ai comuni per le opere stradali saranno sostenute colle rendite dei comuni medesimi o colle imposte di cui essi possono caricarsi a norma di legge.

Quando però trattasi di apertura di nuove strade o di opere di radicale sistemazione di strade imperfette, e la spesa occorrente sia riconosciuta troppo grave per le condizioni economiche dei comuni, è fatta facoltà ai consigli comunali d'istituire pedaggi che mettano i comuni in grado di sostenerla (2).

I pedaggi però non potranno essere che temporanei e duraturi soltanto per quel periodo di tempo che sia sufficiente a compensare i comuni delle spese sostenute per l'opera a pro della quale essi pedaggi sono applicati.

Compensata la spesa di costruzione, il passaggio sarà libero ed i comuni dovranno mantenere a proprie spese le strade e i ponti.

La istituzione dei pedaggi e la loro durata, come pure le relative tariffe non avranno effetto senza l'approvazione della deputazione provinciale.

Art. **41.** La sistemazione e la manutenzione dei tronchi delle strade nazionali e provinciali che traversano l'abitato delle città o villaggi sono a carico dei rispettivi comuni, sotto la sorveglianza tecnica degli uffici del genio civile e provinciale.

Rispetto alla manutenzione, lo Stato o la provincia corrisponde ai comuni una indennità annua pari alla spesa di manutenzione di un tronco contiguo di strada di eguale lunghezza fuori dell'abitato e posta in condizione analoga.

Art. **42.** Allorquando l'amministrazione dello Stato o della provincia riconosca la necessità della rinnovazione totale del pavimento di un tronco di strada nazionale o

(1) È obbligatoria per i comuni la costruzione e sistemazione delle strade comunali: *a*) che sono necessarie per porre in comunicazione il maggiore centro di popolazione di un comune col capoluogo del rispettivo circondario o col maggiore centro di popolazione dei comuni vicini; *b*) quelle che sono necessarie per mettere in comunicazione i maggiori centri di popolazione del comune con le ferrovie e i porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti; *c*) quelle che devono servire a mettere in comunicazione le frazioni importanti di un comune (art. 1 legge 30 Agosto 1868, n. 4631).

(2) *Diritti di pedaggio.* — Il consiglio comunale può stabilire un pedaggio sopra la nuova strada che costruisce, giusta una tariffa approvata dalla deputazione provinciale. — Non sarà mai soggetto a pedaggio il veicolo conducente materiali per costruzione e manutenzione delle strade, ovvero concime per l'agricoltura, come neppure tutto ciò che spetta alle truppe in movimento. — Il diritto di pedaggio non può durare più di venti anni e potrà essere alienato, consacrandone il provento al fondo speciale di cui all'articolo 2 (art. 8 legge succitata 30 Agosto 1868).

provinciale compreso entro l'abitato, essa, fino alla larghezza normale della strada, sostiene la spesa relativa: *a)* per intero nei comuni aventi meno di mille abitanti; *b)* per una metà nei comuni aventi meno di quattromila abitanti; *c)* per un quarto nei comuni aventi quattromila abitanti e più.

Art. **43.** Se per la costruzione, adattamento e manutenzione di una strada comunale od opere relative, vi ha un interesse collettivo, la formazione del consorzio di cui all'art. 39 è promossa da quel comune che crederà avere ragione di chiamare altri a concorrere nella spesa.

Dovrà il detto comune dimostrare la convenienza dell'opera e la opportunità del consorzio, proponendo le basi e le quote di concorso.

Art. **44.** Il progetto di consorzio, coi documenti relativi, viene dallo stesso comune trasmesso alla deputazione provinciale, la quale ne fa comunicazione agli altri comuni interessati, perchè deliberino entro il termine da esso fissato. Trascorso questo termine, la deputazione statuirà sulla costituzione del consorzio, decidendo in pari tempo sulle osservazioni o sui richiami dei comuni.

Art. **45.** Quando una linea da dichiararsi consorziale tocchi il territorio di più provincie, statuiranno d'accordo le rispettive deputazioni provinciali.

Nel caso di conflitto, il prefetto di quella provincia in cui si trovi il più lungo tratto di strada consorziale statuirà, previo parere della deputazione provinciale interessata.

Art. **46.** Contro il decreto della deputazione provinciale, di che nell'articolo 44, e contro quello del prefetto, di che nell'art. 45, i comuni interessati potranno, entro trenta giorni dalla comunicazione fattane al sindaco, ricorrere al re, il quale provvede definitivamente sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato.

Art. **47.** Ordinato e reso esecutorio il consorzio, l'assemblea generale costituita dai delegati dei comuni interessati provvede all'eseguimento delle opere col mezzo di una deputazione o consiglio d'amministrazione.

Art. **48.** Le rispettive attribuzioni e le deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio d'amministrazione del consorzio sono regolate e rese esecutorie nei modi e colle formalità prescritte per i consigli e le giunte comunali.

Per gravi motivi interessanti la economia e l'ordinamento generale del consorzio, può la deputazione provinciale sospendere la esecuzione delle deliberazioni prese dalla deputazione o consiglio d'amministrazione del consorzio deferendole all'esame dell'assemblea generale.

Art. **49.** La provincia, con deliberazione del consiglio provinciale, approvata nelle forme volute dalla legge, potrà obbligarsi ad una determinata quota di concorso nei consorzi da istituirsi, od associarsi nella spesa di un consorzio già costituito per una quota proporzionale.

Art. **50.** Quando la provincia concorra per una quota proporzionale nelle spese dei consorzi, essa ha diritto di voto nell'assemblea generale e nel consiglio d'amministrazione.

Se la quota di concorso della provincia raggiunge il terzo della spesa totale, la diretta amministrazione del consorzio potrà essere assunta dalla deputazione provinciale, salve le attribuzioni dell'assemblea generale degli interessati.

Strade vicinali.

Art. **51.** La riparazione o conservazione delle strade vicinali sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alla loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse, quando per diritto o per consuetudine un tale carico non ricada sopra determinate proprietà o persone.

Il municipio potrà essere pure tenuto ad una determinata quota di concorso nella spesa di riparazione delle strade vicinali più importanti.

In caso di divergenza o conflitto fra il municipio e gli interessati deciderà la deputazione provinciale.

Art. **52.** Il sindaco d'ufficio o ad istanza degli interessati convoca annualmente o quando occorra gli utenti delle strade vicinali per deliberare sui modi di dare esecuzione alle opere di cui sarà stata verificata la necessità e sul riparto della spesa.

Non intervenendo all'adunanza la metà dei chiamati, e non prendendosi alcuna deliberazione dalla maggioranza degli intervenuti, e non eseguendosi poi quanto fu deliberato, l'affare è deferito alla risoluzione del consiglio comunale.

La giunta municipale provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori se gl'interessati

trascurano di eseguirli entro il termine prefisso nella deliberazione del consiglio, e decorrendo dalla pubblicazione della medesima.

Contro le deliberazioni del consiglio comunale può entro lo stesso termine essere mosso reclamo alla deputazione provinciale, la quale decide definitivamente.

La quota di spesa assegnata a ciascun interessato si esige nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, salvo il diritto di chiamare in giudizio gli altri utenti pel rimborso.

Art. **53**. Il riparto delle prestazioni fra gli utenti, una volta stabilito per effetto della presente legge, resta obbligatorio finchè, a norma dei casi sopra contemplati, non sia modificato o nella riunione degli interessati, o dal consiglio comunale, o dalla deputazione provinciale, od in conseguenza di sentenza giudiziale.

Art. **54**. Gli utenti possono essere costituiti in consorzio permanente per deliberazione del consiglio comunale, quando il comune concorra alla conservazione della strada, ovvero a richiesta di un numero di essi, che rappresenti il terzo del contributo.

La giunta municipale provvede per la formazione del consorzio, previa convocazione degli utenti, e decide sulle questioni che insorgessero, salvo entro trenta giorni il diritto agli utenti di ricorrere alla deputazione provinciale, che statuirà definitivamente.

Polizia delle strade.

Art. **55**. Nessuno può senza mandato o licenza dell'amministrazione fare opere o depositi anche temporanei sulle strade, nè alterarne la forma od invaderne il suolo.

È proibito altresì di fare cosa che rechi danno alla strada, alle opere relative, non che alle piantagioni che appartengono alla strada stessa (art. 80).

Art. **56**. È vietato a chiunque di porre impedimento al libero scolo delle acque nei fossi laterali alla strada, come pure di stabilire nei medesimi maceratoi di canapa o lino.

È ugualmente vietato d'impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni più bassi (ivi).

Art. **57**. Per la diramazione di altre strade dalle nazionali o provinciali, non che per l'accesso da queste ai fondi e fabbricati laterali, le provincie, i comuni o i proprietari interessati debbono formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali, senza alterare la sezione delle strade, nè il loro piano viabile, ed uniformandosi alle norme da prescriversi dal prefetto o dalla deputazione provinciale, da cui rispettivamente dovrà previamente ottenersi licenza (ivi).

Art. **58**. È proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti e le regolari concessioni (ivi).

Art. **59**. I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto alle strade sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze (ivi).

Art. **60**. Debbono i proprietari mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in istato tale da impedire lo scoscendimento del terreno ad ingombro dei fossi e del piano viabile (ivi).

Art. **61**. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non ne derivi alcun danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un contrafosso (ivi).

Art. **62**. È vietato di condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpe ed i fossi stradali (ivi).

Art. **63**. È parimente vietato di fare scendere il bestiame sulle scarpe della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra, saranno praticati gli opportuni abbeveratoi a carico di chi di ragione sotto le norme da prescriversi dall'autorità competente (ivi).

Art. **64**. Non è lecito di condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorchè in parte fossero sostenuti da ruote. È pure vietato l'uso delle treggie, salvo in quanto servano al solo trasporto degli strumenti aratorii, e salvo pure l'uso delle slitte nel tempo in cui le strade sono coperte di ghiaccio o di neve (ivi).

Art. **65**. Nelle traverse degli abitati il suolo delle strade non può sotto verun pretesto venire ingombrato nè di giorno nè di notte, salvo temporanee occupazioni per esercizio di commercio od altro uso a comodo pubblico dietro il permesso dell'autorità competente (ivi).

Art. **66**. Pei fabbricati ed altre opere da farsi lungo le strade fuori degli abitati si osserveranno le seguenti distanze misurate dal ciglio: *a*) per le fornaci, fucine e fonderie 50 metri; *b*) per le case ed altre fabbriche non che per i muri di cinta tre metri (ivi).

Art. 67. Per tiri al bersaglio, stabilimenti ed opificii che interessano la sicurezza o la salubrità pubblica, la distanza sarà fissata caso per caso dalla competente autorità.

Art. 68. Pei canali, pei fossi e per qualunque escavazione venga praticata nei terreni laterali, la distanza sarà uguale almeno alla loro profondità, partendo dal ciglio esterno del fosso stradale ove questo esiste, oppure dal piede della scarpa, se la strada è in rilevato. Una tale distanza non potrà essere mai minore di 3 metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda (art. 80).

Art. 69. È vietato ai proprietari di piantare alberi e siepi lateralmente alla strada a distanze minori dalle seguenti: *a*) per gli alberi di alto fusto, metri 3 misurati dal ciglio della strada; *b*) per le siepi, tenute all'altezza non maggiore di un metro e mezzo sul terreno, centimetri 50 misurati dal ciglio esterno del fosso, ove questo esista, oppure dal piede della scarpa dove la strada è in rilevato: in ogni caso la distanza non sarà mai minore di un metro misurato dal ciglio della strada; *c*) per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di 3 metri misurati pure dal ciglio della strada.

Art. 70. Per i piantamenti presso le città o comuni ad uso di pubblico passeggio, le distanze saranno stabilite in conformità dei piani approvati dall' autorità competente.

Art. 71. I piantamenti dei terreni a bosco saranno tenuti alla distanza di 100 metri dal ciglio della strada.

Art. 72. Per le strade di montagna la distanza dei fabbricati basterà che sia tale da impedire che lo stillicidio cada sul piano stradale o sulla scarpa del rilevato.

I muri di cinta, non che i canali ed i piantamenti di alberi, siepi e boschi saranno tollerati fino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale.

Art. 73. Le piante, le siepi ed i boschi ora esistenti a fianco delle strade sono tollerati qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma giungendo a maturità o deperimento, non potranno venire surrogati fuorchè alle distanze sovra stabilite.

Art. 74. Per i boschi laterali alle strade di montagna è riservata alla amministrazione superiore la facoltà d'impedire lo sradicamento in tutti i casi ove potesse essere minacciata la sicurezza della strada dalle valanghe e dalle frane.

Art. 75. I proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare la strada, e a fare tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Quando essi non operano questo taglio entro il termine assegnato da un avviso del sindaco, potrà l'amministrazione fare recidere a loro spese i rami sporgenti (art. 80).

Art. 76. I fabbricati e muri di qualunque genere esistenti lungo le strade debbono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica (ivi).

Se il proprietario a ciò non provveda, ed i fabbricati minacciano rovina, l'autorità della provincia o del comune può provocare dal giudice competente la facoltà di demolirli a spese dello stesso proprietario, salvi quei provvedimenti istantanei che sono nelle attribuzioni del sindaco per la pubblica sicurezza.

In occasione di lavori lungo le strade saranno apposti i convenienti ripari e mantenuti durante la notte i necessari lumi con quelle avvertenze che saranno dalla amministrazione prescritte.

Art. 77. Per via di regolamento approvato con decreto reale saranno stabilite le norme necessarie per guarentire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio (1).

---

(1) Le mandre di animali di qualunque specie circolanti sulle strade dovranno essere guidate da un numero sufficiente di conduttori, e regolate per modo che non occupino più della metà della larghezza stradale, e che non si arrestino sulle strade medesime, sia di giorno che di notte.

È vietato di lasciare liberamente vagare per le strade qualsiasi animale incomodo al pubblico transito, e di lasciarvi abbandonate a sè stesse le bestie da tiro, da soma o da sella senza essere in circostanza di condurle o guidarle. — Gli animali indomiti, compromettenti la sicurezza dei viandanti, non potranno essere condotti lungo le strade, se non isolatamente ed a condizione che siano bene assicurati, e che ciascuno di essi abbiano uno o più conduttori, secondo la forza e la selvatichezza degli animali.

I veicoli a ruote, i cavalli ed altri animali nelle loro fermate dovranno collocarsi in modo da lasciare libera al passaggio la metà almeno della larghezza stradale. — Ove la strada sia così angusta che la metà di essa non basti al passaggio dei veicoli, è proibita ogni fermata, anche breve, quando non sia assolutamente necessaria per riparare sul posto a qualche sconcerto.

Le sale od asse dei veicoli a ruote non potranno avere più di metri due e mezzo di lunghezza, nè oltrepassare ai loro capi più di sei centimetri il mozzo delle ruote.

I veicoli non possono essere messi in corso lungo le strade senza avere affissa sulla parte anteriore esterna del loro fianco sinistro una lastra metallica che porti, in caratteri apparenti, facilmente leggibili, e di altezza non minore di un centimetro, il nome e cognome del proprietario, e l' indicazione del

Art. **78.** Chi per imprudenza o negligenza avrà col proprio veicolo danneggiata la strada o le opere dipendenti sarà tenuto a riparare il danno (art. 80).

Art. **79.** Ognuno risponde civilmente dei propri sottoposti per le infrazioni alle precedenti disposizioni di polizia stradale ed alle discipline del regolamento relativo.

Art. **80.** Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 75, 76, 78 e 79 sono applicabili alle strade comunali.

Art. **81.** È vietato di fare piantamenti di alberi e di siepi di qualunque sorta sul suolo stradale di ragione comunale.

I nuovi piantamenti nei terreni laterali alle strade si faranno alla distanza di un metro dal ciglio della strada oppure, dal ciglio esterno del fosso quando questo esiste.

Art. **82.** I fabbricati ed i muri di cinta potranno essere stabiliti sul limite della strada comunale, salvo ad osservare la debita distanza per lo stillicidio, quando lo scolo delle acque piovane dai tetti non venga diretto fuori dal suolo stradale.

Art. **84.** Nessuno può ingombrare o scaricare acque o fare opera qualunque la quale pregiudichi il libero passaggio sulle strade vicinali, o alteri la forma di esse.

I contravventori saranno tenuti a risarcire i danni e rimettere le cose nel primiero stato.

Delle acque soggette a pubblica amministrazione.

Art. **91.** Al governo è affidata la suprema tutela delle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori.

Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche.

Art. **92.** A seconda degli interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche si eseguiscono e si mantengono: 1.° dallo Stato esclusivamente; 2.° dallo Stato col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio; 3.° dai consorzi degli interessati; 4.° dai frontisti, siano questi corpi morali o privati.

L'amministrazione pubblica fa eseguire le opere delle due prime categorie; per le altre è riservata all'autorità provinciale l'approvazione dei progetti o l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti nella presente legge.

Polizia delle acque pubbliche.

Art. **165.** Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici, e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorchè in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.

Art. **166.** Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gl' interessati.

Art. **167.** Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: *a*) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, colle quali si alterasse il corso naturale delle acque: sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere: *b*) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali a costringerne la sezione normale e necessaria al

---

comune e della provincia in cui è stabilito il suo domicilio. — Da questa prescrizione sono eccettuate: 1. le carrozze private non servienti ad uso pubblico; 2. le vetture di piazza, numerate per ordine delle autorità municipali; 3. i carri e le carrozze appartenenti alle amministrazioni dello Stato, quando abbiano contrassegni distintivi; 4. i carri ad uso dell'agricoltura, quando essi passano dalle case coloniche ai campi, o da questi a quelle, oppure servono al trasporto dei prodotti dai luoghi ove furono raccolti a quelli in cui per conservarli o manipolarli il coltivatore li deposita o li raduna.

Nessun carro potrà circolare in tempo di notte senza essere provvisto di un lume acceso. — Le vetture pubbliche o private dovranno essere illuminate mediante almeno un fanale o lanterna.

La larghezza del carico dei veicoli non potrà eccedere i metri due e mezzo nelle strade il cui piano carreggiabile è largo meno di metri otto, e di metri tre nelle strade larghe metri otto e più. (Disposizioni del regol. approv. con r. decreto 15 nov. 1868, n. 4697 articoli 30, 31, 34, 37, 39 e 40, che riguardano le strade nazionali e provinciali). Per le strade comunali provvedono i regolamenti di polizia locale.

libero deflusso delle acque; *c*) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie: per i rivi, canali o scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde; *d*) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e dei torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile; *e*) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili; *f*) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno, e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; *g*) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati, gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti; *h*) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti ed attinenti; *i*) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, non che sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori; *k*) l'apertura dei cavi, fontanili e simili a distanza dei fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque; *l*) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi e canali navigabili, o sulle vie alzaie che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione, ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche; *m*) i lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.

Art. **169.** Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte i seguenti: *a*) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche; *b*) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzino entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale; *c*) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui all'art. 168, lettera *c*); *d*) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino a fronte d'un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti; *e*) la formazione dei rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti; *f*) la conversione delle chiuse temporanee di derivazione delle acque pubbliche in chiuse permanenti quantunque instabili, e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione; *g*) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili; *h*) gli scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità amministrativa; *i*) le variazioni nella forma e posizione delle chiuse stabili e rialzamento di queste, e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni dei rivi, scolatori e canali pubblici, od all'esercizio dei molini ed altri opifici su di essi stabiliti; *k*) la ricostruzione, tuttochè senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali demaniali; *l*) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo sempre l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate; *m*) la estrazione dei ciottoli, ghiaia, sabbia od altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici o privati: anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici e privati essere lesi; *n*) la occupazione delle spiaggie dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungo esse che possono promuovere il deperimento o recare pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente, la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

LEGGE SUI CONSORZI D'IRRIGAZIONE

Testo unico approvato con Regio Decreto 28 Febbraio 1886, n. 3732.

Art. 1. I consorzi d'irrigazione volontari ed obbligatori sono ordinati colle norme stabilite dalla legge sui consorzi d'irrigazione del 29 Maggio 1873, n. 1387 (1), dal codice civile, secondo la diversità dei casi ivi contemplati, e dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2. I consorzi d'irrigazione che verranno costituiti dopo la promulgazione della presente legge, dovranno avere, come parte integrale della loro costituzione, un regolare catasto di identificazione di tutti i terreni da irrigare, che ne formano parte, ed il quale tenga in continua evidenza tutte le successive modificazioni che man mano fossero per verificarsi negli stessi.

Ove non esista il catasto geometrico, si supplirà infrattanto con un catasto che abbia per base la descrizione topografica, ed un tipo planimetrico dei fondi da consorziarsi.

Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a stabilire, con apposito regolamento, le norme con cui dovrà essere istituito il catasto consorziale, e dovrà lo stesso essere conservato nelle posteriori sue modificazioni.

---

(1). *Art. 1.* I consorzi per l'irrigazione, siano facoltativi od obbligatori, sono regolati dalle disposizioni degli articoli 657, 658, 659, 660 e 661 del codice civile, secondo la diversità dei casi ivi contemplati. Non sono applicabili che ai consorzi per gli scoli artificiali le disposizioni che nell'interesse pubblico sono sancite nel capo IV, titolo 3. della legge sui lavori pubblici del 20 Marzo 1865, n. 2248, allegato *F.*

Art. 2. Ogni consorzio per irrigazione dovrà nel regolamento o statuto prescritto dagli articoli 657 e 659 del codice civile, specificare l'estensione ed il perimetro del terreno che si vuole irrigare, i mezzi coi quali intende provvedere all'impresa, le condizioni d'ammissione dei soci, i modi d'amministrazione ed i poteri assegnati agli amministratori.

Art. 3. L'amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo, il consorzio in giudizio, nei contratti ed in tutti gli atti che lo interessino, entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o statuto.

Art. 4. La responsabilità dei consortisti è limitata alla quota da ciascuno conferita in società o determinata nel regolamento.

Art. 5. È fatta facoltà ai consorzi per l'irrigazione di stabilire nell'atto della loro costituzione, o nel regolamento, che le controversie tra soci o tra soci ed il consorzio siano decise col mezzo di arbitri e che questi possano rendere le loro decisioni immediatamente esecutorie, non ostante l'appello ai tribunali ordinari, che sarà sempre ammesso.

Art. 6. Ai consorzi i quali dimostrino che la superficie dei terreni da irrigarsi non sia inferiore a 20 ettari, può essere accordata con decreto reale la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci. — La domanda accompagnata dal regolamento o statuto del consorzio viene presentata al prefetto della provincia che la rassegna al ministro d'agricoltura e commercio, colle sue osservazioni, per l'emanazione del decreto reale.

Art. 7. Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire dieci, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio e gli atti successivi che per la durata di quattro anni dalla data dell'atto costitutivo, occorrano per l'esecuzione dei lavori d'irrigazione, nei quali atti s'intendono compresi quelli d'acquisto d'acqua per irrigazione.

Art. 8. L'aumento del reddito d'un fondo, per fatto dell'irrigazione introdotta da consorzi costituiti sotto la presente legge e muniti del decreto reale di cui nell'art. 6, non è soggetto ad imposta fondiaria per trent'anni, a contare dalla data del decreto stesso.

Art. 9. Le disposizioni degli articoli 7 ed 8 non sono applicabili alle irrigazioni fatte con acqua condotta col mezzo di opere, alla costruzione delle quali concorse l'erario pubblico direttamente o mediante guarentigie od annuità.

Art. 10. I comuni e le provincie che, o soli o associati ad altri comuni o ad altre provincie od anche a privati, intraprendono opere di derivazione d'acque per irrigazione, sono parificati ai consorzi, e godono dei favori concessi dalla presente legge.

Art. 11. I consorzi esistenti sono conservati, e tanto nell'esecuzione quanto nella manutenzione delle opere continueranno a procedere con osservanza dei loro regolamenti o statuti. Uniformandosi alla presente legge profitteranno delle disposizioni della medesima, eccettuate quelle degli art. 7 ed 8. — Godono anche dei benefizi concessi dai detti articoli 7 ed 8 i consorzi già costituiti ed approvati con decreto reale, che non abbiano ancora dato principio alla esecuzione delle opere al tempo della pubblicazione della presente legge. (Legge 29 Maggio 1873, n. 1387).

Art. 4. Costituito il consorzio, e trascritto a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo 22.° del libro 3.° del codice civile (§ 833), tutti i diritti e tutti gli obblighi dipendenti dal medesimo, passano di pieno diritto, ed indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi proprietari dei terreni consorziati, nei proprietari successivi.

Art. 5. I consorziati concorrono alle spese del consorzio, mediante un contributo imposto su tutti i terreni in esso compresi, e ciascuno nelle proporzioni stabilite dalla convenzione o dal diritto comune.

Art. 6. Le condizioni e le riserve che furono fatte da coloro che formano parte di un consorzio d'irrigazione, potranno essere valide nei rapporti fra consorzio e consorziati; ma non avranno efficacia alcuna di fronte ai terzi, che avessero dei diritti verso il consorzio.

Art. 7. La riscossione dei contributi consorziali è fatta dall'amministrazione del consorzio, colle forme, coi privilegi e colle norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette, ferme rimanendo le prescrizioni dell' art. 6 della legge 29 Maggio 1873 per gli effetti della stessa legge.

Art. 8. I fondi inclusi nel perimetro da irrigare, del pari che i fondi circostanti al perimetro stesso, sono sottoposti alle servitù tutte che si rendesse necessario di stabilire, sia in via temporanea che perpetua, per i lavori di derivazione, passaggio e scolo delle acque, e la indennità dovuta ai proprietari, se non d'accordo, verrà determinata ai termini degli articoli 603 e 604 del codice civile. Anche le contestazioni intorno alla necessità delle servitù da stabilirsi saranno decise dai tribunali.

Art. 9. La cassa dei depositi e prestiti potrà concedere anche ai consorzi d'irrigazione legalmente costituiti, a termini della presente legge, nonchè a provincie ed a comuni, per le opere di cui all'articolo seguente, mutui ammortizzabili all'interesse normale, stabilito a termini dell'art. 17 della legge 17 Maggio 1873, n. 1270, e secondo pure l' art. 17 della legge 27 Maggio 1875, n. 2779, mediante delegazione sui contributi consorziali o sulle sovraimposte comunali e provinciali.

Art. 10. Il ministro di agricoltura e commercio, con decreto da emanarsi, sentito il parere del consiglio superiore d'agricoltura, potrà concedere, entro i limiti delle somme che verranno stanziate in bilancio, un concorso a consorzi d'irrigazione costituiti in conformità alla presente legge, a comuni ed a provincie, per la costruzione di nuovi serbatoi, per nuove opere di derivazione, estrazione e di condotta delle acque fino alla zona d'irrigazione.

Art. 11. Lo stesso concorso potrà essere accordato anche a privati, sentito del pari il consiglio superiore d'agricoltura.

Art. 12. Il concorso dello Stato non può essere concesso se non per l'acqua realmente destinata all' irrigazione, ed a condizione: 1.° che l' acqua ottenuta coll' opera di cui sopra e destinata a scopo d'irrigazione sia in quantità non minore di moduli 1 (litri 100 al minuto secondo). Però in circostanze particolari di coltura e di luogo può il ministro d'agricoltura, industria e commercio, previo il parere del consiglio di agricoltura, concedere il concorso, anche se l'acqua sia in quantità minore di moduli 1, ma non inferiore ad un quarto (litri 25 al 1″); 2.° che i comuni e le provincie sul cui territorio deve farsi l' irrigazione, o alcuno di essi concorrano a sussidiare l' opera, in una misura complessivamente non inferiore alla decima parte del concorso dello Stato; qualora non siano essi stessi o soli o associati che chieggano il concorso dello Stato per la costruzione delle opere di cui all'art. 10.

Art. 13. Il concorso dello Stato verrà dato entro i limiti del progetto presentato al ministero per ottenerlo mediante il pagamento di una quota d' interesse annuo, proporzionata alle somme realmente spese nella esecuzione delle opere di cui all' art. 10.

Il concorso dei comuni e delle provincie verrà dato pure a fondo perduto, e nella forma stessa del concorso dello Stato, o mediante il pagamento di una somma capitale corrispondente.

Le opere di cui sopra potranno essere distinte in più parti, e a mano a mano che ciascuna di queste giungerà a compimento, sarà, ad istanza degli interessati e sulla proposta del ministero di agricoltura, industria e commercio, collaudata secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche 20 Marzo 1865, titolo V, capo III, ed il pagamento della prima quota d' interesse annuo sarà fatto dopo un anno dalla data della collaudazione.

Art. 14. Il concorso verrà concesso per un tempo non maggiore di anni 30. Il tempo per il quale dura il concorso si divide in tre periodi uguali. Durante il primo periodo, il concorso dello Stato, compreso pure il decimo di cui al numero secondo dell'art. 12, non potrà essere maggiore del 3 d'interesse per ogni 100 lire di capitale speso per eseguire le opere di 1.ª categoria, e del 2 per cento per quelle di 2.ª categoria. Il

concorso dello Stato dovrà diminuire nel secondo periodo di un terzo del suo ammontare, e nell' ultimo periodo di un altro terzo. In ogni caso non potrà mai superare l' importo della metà degli interessi, esclusa la quota di ammortamento. Gli interessi suddetti saranno calcolati alla ragione legale, quando non risulti altrimenti dagli atti.

Art. **15.** Sono di prima categoria le derivazioni di acque superiori ai moduli 30. Sono di seconda categoria tutte le altre.

Art. **16.** Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire 10, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e pieno stabilimento del consorzio, e gli altri successivi che per la durata di anni 6, dalla data dell'atto costitutivo, occorrono per l' esecuzione dei lavori di irrigazione, di cui agli articoli antecedenti, nei quali atti s'intendono compresi quelli di acquisto di acqua per irrigazione.

REGOLAMENTO

PER LA ESECUZIONE DELLA PRECEDENTE LEGGE

Approvato con R. D. 28 Febbraio 1886, n. 3733.

Art. **1.** I concorsi d' irrigazione sono legalmente costituiti, agli effetti della legge 25 Dicembre 1883, quando sono forniti di un regolare catasto d'identificazioni di tutti i terreni da irrigare, ed il loro regolamento, formato a norma dell'art. 1 della legge, è trascritto a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo XXII del libro 3.° del codice civile.

Art. **2.** Stabilita in massima la irrigazione consorziale di una data plaga e specificata sommariamente la estensione ed il perimetro di questa, l'ingegnere o il perito geometra incaricato della formazione del catasto, dovrà munirsi presso l'ufficio di conservazione dei catasti governativi: *a*) dell'estratto in tela lucida della corrispondente mappa, e di quello del sommarione o brogliardo; *b*) dell'estratto dello stato di sezione o dell'allibramento nei territori non dotati di catasto geometrico.

Tanto nei brogliardi quanto negli estratti dovranno riportarsi le intestazioni dei possessori, i quali, nei registri di conservazione, risultano come possessori attuali.

Art. **3.** Colla scorta dei suddetti documenti e di abili indicatori, si procederà sul luogo alla identificazione delle singole proprietà costituenti il comprensorio di irrigazione.

Art. **4.** Nelle provincie a catasto semplicemente descrittivo, gl'ingegneri o i geometri, all' atto della identificazione, dovranno tradurre in un tipo visuale lo stato di sezione o di allibramento, curando la maggiore proporzionalità possibile delle figure con le risultanze qualitative e quantitative del catasto, e la maggiore somiglianza con la forma e situazione effettiva dei terreni.

Art. **5.** Nelle provincie a catasto geometrico la più precisa delimitazione delle plaghe d' irrigazione comprese nel consorzio si otterrà colla proiezione in mappa delle linee perimetrali di esse e stralciando in pari tempo dagli appezzamenti o numeri di mappa che rimanessero intersecati dalle suddette linee perimetrali, le porzioni che ne restassero escluse.

Art. **6.** Si annoteranno e preciseranno le intestazioni erronee e le rilevanti differenze di estensione nelle proprietà che si riscontrassero all'atto della identificazione, per provocarne le opportune correzioni presso gli uffici governativi.

Art. **7.** Compiuta la identificazione catastale delle proprietà da irrigare, il perito procederà alla determinazione dei gradi di utenza delle singole proprietà, a norma della convenzione o del titolo costitutivo del consorzio, ed in mancanza dell' una o dell' altro, in ragione del volume dell'acqua competente, o in ragione di orario, o di superficie, secondo la base che sarà stata adottata dalla commissione dei promotori del consorzio.

Siffatta commissione durerà fino a che non saranno ultimate le operazioni catastali e non sarà firmato il regolamento.

Il numero esprimente il grado che si sarà riconosciuto competere ad una proprietà, verrà scritto a matita sulle singole figure geometriche o visuali rappresentanti la proprietà, come pure in apposita colonna da predisporsi nel sommarione, di contro ai corrispondenti numeri di catasto della proprietà stessa.

Art. **8.** Delle operazioni di campagna e degli atti suindicati, verrà dall' ingegnere o dal perito geometra redatto sommario verbale per norma e governo dell'amministrazione del consorzio e degli aventi interesse.

Art. **9.** La commissione dei promotori del consorzio, unitamente al perito graduatore, stabilirà la cifra di contributo da imporsi ai singoli terreni consorziati, onde avere una base regolare per formare il ruolo unico d'imposta.

Tali cifre di contributo costituiranno i coefficienti di trasformazione degli estimi catastali vigenti in estimi consorziali conguagliati.

Art. **10.** Raccolti e determinati gli elementi di cui ai precitati articoli, si passerà alla formazione dei registri del catasto consorziale consistenti: *a*) in un catastino; *b*) in un campione.

Art. **11.** Il catastino riassumerà per ordine alfabetico del cognome e nome del possessore tutte le proprietà consorziate espresse coi singoli numeri di mappa o di catasto, con le rispettive superficie e con gli estimi vigenti, come al modulo n. 1.

Le partite pel catastino così composte, verranno distinte le une dalle altre con numeri in serie continua, e di contro a ciascuna verranno annotati la denominazione del consorzio ed il numero esprimente il grado di cui all'art. 7.

Art. **12.** Il campione riassume le proprietà collo stesso ordine del catastino, ma nel loro ammontare complessivo di superficie ed estimo; a questi dati verranno aggiunti nel campione il numero esprimente la cifra unitaria di contributo, l'estimo complessivo consorziale, l'annata, alla cui sovrimposta serve detto estimo e l'ammontare complessivo della relativa tassa; il tutto esposto come al modulo n. 2.

Per gli ultimi due dei sopraenunciati dati, il campione fa l' ufficio anche di matricola del ruolo d' imposta.

Art. **13.** Nel campione dovranno per ogni partita lasciarsi disponibili, oltre la pagina nella quale è aperta, altre tre per le trascrizioni dei cambiamenti che subisse in progresso di tempo la partita, sia nella intestazione sia nella consistenza catastale.

Art. **14.** Il campione avrà un frontespizio nel quale sarà riportata la consistenza del consorzio nei dati apparenti del campione, riassunti pei vari gradi di utenza.

Art. **15.** Compiuti che siano gli atti catastali, verranno depositati nell' ufficio del consorzio e resi ostensibili per lo spazio di giorni 30, per norma e cognizione di tutti gli interessati. Il deposito verrà partecipato a questi mediante avviso in carta libera da notificarsi o personalmente o a domicilio.

Art. **16.** Gli interessati entro 60 giorni da computarsi dalla scadenza del termine indicato nell' art. 15, potranno reclamare contro gli errori materiali che fossero incorsi nella sua formazione; potranno altresì elevare eccezioni, ma soltanto in via comparativa, in riguardo al grado assegnato alle rispettive proprietà.

I reclami potranno farsi in carta libera.

Art. **17.** Deciderà la prima istanza sui predetti reclami la commissione promotrice del consorzio, assistita da un ingegnere o perito geometra, che potrà essere quello stesso che ha eseguito il catasto.

Art. **18.** Dalle decisioni della suddetta commissione potrà ricorrersi in appello ad un'altra commissione costituita da un deputato provinciale, dal presidente di uno dei comizi agrari della provincia, dall'ingegnere capo del genio civile, dall'ingegnere capo dell' ufficio tecnico provinciale e dall' ingegnere capo dell' ufficio tecnico di finanza.

La nomina del deputato provinciale è fatta dalla deputazione provinciale; quella del presidente di uno dei comizi agrari della provincia, dal prefetto; e qualora il territorio del consorzio si estenda al perimetro di due o più provincie, è riservata al ministero di agricoltura e commercio, sulle proposte relative delle deputazioni e dei prefetti la nomina del deputato provinciale e del presidente del comizio agrario.

Questa commissione terrà le sue adunanze presso l' ufficio di prefettura.

I ricorsi contro le decisioni della commissione promotrice del consorzio saranno inviati al prefetto, il quale fisserà le adunanze della commissione.

Questa deciderà, richiamati a sè i reclami presentati dai ricorrenti; e contro il suo giudizio, ove pure sia di conferma di quello di prima istanza, sarà ancora aperto l'adito di ricorrere al ministero di agricoltura, il quale risolverà in via amministrativa la questione.

Le decisioni della commissione saranno comunicate agl' interessati a cura del presidente della commissione, e per mezzo dell' ufficio di prefettura.

Art. **19.** Risolti i reclami e portate le conseguenti variazioni sul catasto, verrà il medesimo reso esecutorio con decreto ministeriale.

Art. **20.** Pubblicato o reso esecutorio il catasto consorziale, un esemplare del relativo catastino verrà comunicato all' ufficio di conservazione del catasto governativo (agenzia delle imposte) del distretto nel quale si trova il territorio del consorzio.

Art. **21.** L'agente entro un mese dalla comunicazione controsegnerà nei propri registri di conservazione con lettera *C* in rosso i numeri di mappa di sezione o di allibramento rappresentanti le proprietà consorziali; per modo che all' atto dell' ordinaria

trascrizione dei passaggi di proprietà venga avvertito senz'altro quando questi contemplano immobili o porzioni di immobili consorziati.

Di tale operazione farà risultare in fondo al catastino stesso la esecuzione colla seguente dichiarazione: *Visto e controsegnate in catasto le proprietà consorziate.*

Dopo di che farà restituzione del catastino all'amministrazione del consorzio.

ART. **22.** Gli agenti delle imposte, di ogni voltura che eseguiranno d'immobili che facciano parte di un consorzio, faranno immediatamente un sunto in carta semplice come al modulo n. 3.

A periodi trimestrali rimetteranno i sunti che loro sarà occorso di fare alle amministrazioni dei rispettivi consorzi, le quali dovranno accusarne ricevuta.

ART. **23.** L'ufficiale consorziale incaricato della conservazione del catasto del consorzio numererà per ordine di data i detti sunti e ne farà la trascrizione sul campione come al modulo esemplificato n. 4.

I sunti verranno ordinati e custoditi in apposite buste per consultarli ad ogni occorrenza.

ART. **24.** I conservatori dei catasti consorziali, alla chiusura dei movimenti di proprietà agli effetti dei ruoli dell'anno seguente, scriveranno nelle apposite colonne del campione di fronte alla voltura, le competenti cifre dell'estimo catastale e di quello consorziale, l'annata per la quale avrà vigore detto estimo consorziale ed il conto della relativa imposta, come al campione esemplificato modulo n. 5, formando per tal modo anche la matricola del ruolo.

ART. **25.** I proprietari e possessori saranno tenuti per ogni voltura agli effetti della imposta consorziale di pagare il diritto fisso di L. 0,50 a favore dell'agente dell'imposta in corrispettivo dell'opera prestata al consorzio.

Tale diritto sarà pagato insieme a quello fissato per la ordinaria voltura.

ART. **26.** I ruoli annuali delle contribuzioni consorziali saranno formati distintamente per ogni comune e, colla firma del capo della commissione amministrativa del consorzio o di chi ne fa le veci, verranno trasmessi al prefetto, cui spetta di renderli esecutori.

Essi saranno quindi pubblicati in tutti i comuni, per la parte che a ciascun comune si riferisce, nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette, e saranno consegnati all'esattore del consorzio entro i primi 15 giorni del mese di gennaio di ciascun anno.

Se la commissione amministrativa non trasmette entro i primi 15 giorni del gennaio di ciascun anno all'esattore del consorzio i ruoli delle contribuzioni consorziali, il prefetto ne ordinerà l'invio d'ufficio.

Questa disposizione sarà eseguita soltanto ove i consorzi abbiano fatto ricorso alla cassa dei depositi e prestiti o al concorso del Governo.

ART. **27.** Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato potrà ricorrere alla commissione amministrativa per far rettificare gli errori materiali che fossero incorsi nella loro formazione.

Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

Contro le decisioni della commissione amministrativa sarà ammesso il reclamo al prefetto da prodursi nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

ART. **28.** L'amministrazione del consorzio, nel trasmettere al prefetto i ruoli di esazione, li accompagnerà per la prima volta col proprio regolamento e col relativo certificato di trascrizione. Successivamente, qualora si facciano modificazioni al regolamento o variazioni al catasto, è obbligo dell'amministrazione del consorzio di trasmettere senza ritardo al prefetto copia legale di questi atti e certificato della relativa trascrizione; al quale obbligo mancando, potrà il prefetto sospendere il visto alla esecuzione dei ruoli.

Il prefetto, esaminato il regolamento e trovato conforme alle disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 della legge, appone il visto per la riscossione.

Copia del regolamento insieme al certificato di trascrizione è conservata negli archivi della prefettura.

ART. **29.** La riscossione delle contribuzioni consorziali sarà fatta da un esattore speciale del consorzio o dagli esattori delle imposte dirette, secondo che sarà determinato dalla commissione amministrativa.

ART. **30.** Quando si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette, la commissione amministrativa dovrà darne partecipazione ai prefetti delle provincie in cui sono situate le proprietà soggette a contribuzione, fornendo loro tutti i dati e gli elementi di cui debba essere tenuto conto nel procedimento relativo all'appalto delle esattorie.

Tale partecipazione dovrà essere data in tempo utile, perchè nella nomina degli esat-

tori delle imposte dirette possa essere loro imposto l'obbligo di riscuotere anche le contribuzioni consorziali.

L'incarico di questa riscossione durerà per tutto il tempo a cui si estende la nomina dei detti esattori, e l'aggio sarà nella misura stessa stabilita per l'esazione delle imposte dirette.

Art. **31.** L'esattore sarà retribuito ad aggio e risponderà a suo rischio e pericolo del non riscosso come riscosso.

Art. **32.** Il modo di nomina dell'esattore speciale, quando non sia già stabilito dal regolamento del consorzio, sarà determinato dalla commissione amministrativa, la quale fisserà pure la misura dell'aggio, la durata e le altre condizioni del contratto.

Art. **33.** La nomina dell'esattore speciale sarà fatta dalla commissione amministrativa e dovrà poi essere sottoposta insieme col relativo contratto all'approvazione del prefetto.

Art. **34.** L'esattore speciale, o uno degli esattori delle imposte dirette ai quali sia affidata la riscossione delle contribuzioni consorziali, potrà pure essere incaricato dell'ufficio di cassiere del consorzio.

Art. **35.** La nomina dell'esattore speciale dovrà essere fatta non più tardi della fine di Ottobre dell'anno antecedente a quello in cui debba cominciare la riscossione delle contribuzioni, o dell'anno in cui scadono dall'ufficio l'esattore o gli esattori in attualità di servizio.

Art. **36.** Se la commissione amministrativa non provvederà in conformità al disposto dell'art. 30, ovvero non nominerà nel tempo prescritto l'esattore speciale, il prefetto lo nominerà di ufficio ovvero affiderà, quando sia possibile, la riscossione delle contribuzioni consorziali all'esattore od agli esattori delle imposte dirette, provvedendo anche, ove ne sia il caso, al regolare andamento del servizio di cassa.

Art. **37.** L'esattore speciale, prima che la sua nomina sia sottoposta all'approvazione del prefetto, dovrà dichiarare che l'accetta e garentire la sua accettazione con un deposito di denaro o di rendita consolidata per la somma che sarà stabilita nel contratto.

Il consorzio non sarà obbligato verso l'esattore se non quando la nomina sia divenuta definitiva mediante l'approvazione del prefetto.

Art. **38.** L'esattore speciale prima di assumere l'ufficio al più tardi entro un mese dalla nomina, presterà una cauzione mediante vincolo di rendita consolidata dello Stato, ovvero con un deposito di rendita della stessa specie o di numerario presso la cassa dei depositi e prestiti, per una somma corrispondente all'ammontare di una rata delle contribuzioni consorziali.

Quando l'esattore speciale sia anche incaricato del servizio di cassa, dovrà prestare un'altra cauzione nella misura determinata dal regolamento del consorzio.

La rendita pubblica sarà valutata al corso medio del semestre anteriore a quello in cui la cauzione è prestata, e sarà computata solamente per nove decimi del detto valore.

Art. **39.** Se l'esattore speciale non presterà la cauzione nella misura ed entro il termine stabilito, esso decadrà di pien diritto dalla nomina, perderà il deposito effettuato a termini dell'art. 38 del presente regolamento e risponderà di ogni danno e spesa.

Art. **40.** Nel caso che durante il contratto per l'esattoria la rendita data in cauzione diminuisca di valore, o la cauzione venga per qualunque causa a mandare in tutto od in parte, ovvero l'ammontare delle contribuzioni annuali aumenti in modo che la cauzione più non corrisponda ad una rata di esse, l'esattore dovrà reintegrare o completarla entro il termine indicato nell'invito che gli sarà all'uopo indirizzato.

Questo termine non potrà essere maggiore di un mese nè minore di tre giorni e decorrerà dal giorno in cui l'invito sarà stato notificato.

Se l'esattore lascierà trascorrere il detto termine senza reintegrare o completare la sua cauzione, la commissione amministrativa promuoverà dal prefetto la dichiarazione di decadenza dell'esattore o la nomina di un sorvegliante.

Se la commissione amministrativa indugerà a promuovere questi provvedimenti, il prefetto potrà prenderli d'ufficio.

Art. **41.** Le contribuzioni consorziali saranno pagate annualmente in una o più rate, secondo che sarà stabilito nel regolamento del consorzio, nel quale dovrà pure essere determinata la scadenza di ciascuna rata.

Art. **42.** L'esattore del consorzio dovrà, entro 12 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, tenere a disposizione del consorzio medesimo o versare al cassiere consorziale, se egli non riveste anche tale qualità, l'intero ammontare della rata consorziale scaduta.

Nel caso di ritardo al versamento anzidetto ovvero al pagamento dei mandati spediti dell'amministrazione consorziale, l'esattore incorrerà, a favore del consorzio, nella multa di centesimi quattro per ogni lira non versata o non pagata.

Art. **43.** In caso di esecuzione per parte della commissione a carico dell'esattore,

se la cauzione è costituita da deposito in numerario, il prefetto autorizzerà la cassa depositaria a pagare al consorzio o a chi per esso la somma di cui sia creditore.

Art. 44. Quando da terzi si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando esso non eseguisca i versamenti alle scadenze fissate, o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, la commissione amministrativa del consorzio ne riferirà al prefetto per i provvedimenti di sua competenza a termini dell'art. 96 della legge 20 Aprile 1871, n. 192.

Art. 45. In tutto ciò che non sia altrimenti disciplinato dal presente regolamento, la formazione e la conservazione del catasto, l'imposizione, la ripartizione e la riscossione delle contribuzioni consorziali prenderanno norma dalle leggi e dai regolamenti in vigore sulla imposta fondiaria.

Art. 46. Quando il consorzio aspiri ad ottenere mutui dalla Cassa dei depositi e prestiti, le scadenze per il pagamento delle contribuzioni consorziali dovranno essere uguali a quelle delle imposte sui terreni e sui fabbricati, e, salvo il caso che il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un solo comune, sarà obbligatoria la nomina di un unico esattore speciale, la quale, in caso di ritardo per parte della commissione amministrativa, sarà fatta in conformità dell'articolo 36 del presente regolamento.

Art. 47. Per ottenere mutui dalla cassa dei depositi e prestiti, di che all'art. 9 della legge, per costruzione di nuovi serbatoi, o per nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque fino alla zona d'irrigazione, il consorzio, la provincia o il comune che vogliono eseguirle devono farne domanda al ministero di agricoltura, industria e commercio.

La domanda deve essere accompagnata dal regolamento col relativo certificato di trascrizione, se trattasi di consorzio, o da apposita deliberazione dei rispettivi consigli, provinciali o comunali, relativa allo eseguimento dell'opera se si tratti di provincia o comune, e dal progetto d'arte.

Il ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito, ove occorra, il ministero dei lavori pubblici, sul progetto d'arte, si pronunzia in ordine alla domandata concessione, e, assentendovi, ne informa la prefettura perchè inviti il consorzio, o la provincia, o il comune a fare la domanda del prestito alla cassa dei depositi e prestiti con istanza documentata in conformità delle disposizioni portate dalla legge e da regolamenti in vigore.

Art. 48. Parimenti per ottenere il concorso a termini dell'art. 10 e dell'art. 11 della legge per costruzione di nuovi serbatoi, o per nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque fino alla zona d'irrigazione, il consorzio, la provincia, il comune od il privato deve farne domanda al ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 49. Le nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque fino alla zona d'irrigazione, di che all'articolo precedente, possono essere, tanto di prima formazione, come di complemento di opere iniziate, quanto ancora di ingrandimento di opere compiute a fine di aumentare la portata dell'acqua destinata alla irrigazione.

In ogni caso occorre che sia redatto regolare progetto d'arte delle opere per le quali si chiede il concorso. Ove trattisi di opere di complemento o di ingrandimento al progetto d'arte dovrà unirsi una descrizione particolareggiata e fatta a regola d'arte delle opere eseguite, rivedute ed approvate.

Art. 50. La domanda di che all'art. 48 deve essere accompagnata dai seguenti documenti: 1.° regolamento col relativo certificato di trascrizione, se è il consorzio che chiede il concorso; deliberazione del consiglio provinciale o comunale, se è una provincia od un comune; 2.° titolo di concessione o di proprietà dell'acqua; 3.° progetto d'arte in doppio esemplare accompagnato dalla indicazione delle parti, nelle quali è distinta l'opera, ed il termine entro cui verrà eseguita ciascuna parte dell'opera stessa agli effetti dell'articolo 13 della legge; 4.° dichiarazione dei mezzi, coi quali s'intende eseguire i lavori; 5.° dichiarazione della quantità d'acqua che si destina a scopo di irrigazione, e della quantità d'acqua che per avventura si destinasse ad altri scopi. Qualora l'acqua destinata a scopo di irrigazione sia in quantità minore di modulo 1, ma non inferiore ad un quarto, dovranno specificarsi le circostanze particolari di coltura e di luogo, per le quali si ritiene che possa essere applicabile il comma 1.° dell'art. 12 della legge; 6.° deliberazione della provincia o del comune, sul cui territorio deve farsi l'irrigazione, colla quale assuma l'obbligo di concorrere a sussidiare l'opera in una misura non inferiore alla decima parte del concorso dello Stato.

Tale deliberazione non fa bisogno, se è la provincia o il comune che chiede il concorso, o se la concessione della derivazione è fatta ad un consorzio di comuni o provincie.

Art. 51. Il ministero di agricoltura, industria e commercio, esaminati gli atti, sentito, ove occorra, il ministero dei lavori pubblici sul progetto d'arte sull'ammontare della spesa, e riconosciuta in massima l'attendibilità della domanda, promuove l'avviso del consiglio di agricoltura.

ART. **52**. Ottenuto il parere del consiglio di agricoltura, il ministero di agricoltura, industria e commercio decide sulla concessione del concorso, stabilendo con decreto ministeriale, da registrarsi alla corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, la quota d'interesse annuo, cui si limita il concorso dello Stato, la durata di esso concorso ed il numero delle parti nelle quali l'opera va distinta.

ART. **53**. Il decreto di cui all'articolo precedente, sarà comunicato in copia alla parte interessata a mezzo della locale prefettura.

Colla comunicazione del predetto decreto sarà restituito uno degli esemplari del progetto d'arte rimanendo l'altro conservato negli atti del ministero.

ART. **54**. Compiuta la costruzione di una delle parti dei nuovi serbatoi o delle nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque fino alla zona di irrigazione, il consorzio, la provincia, il comune od il privato che ha ottenuto il concorso a termini del precedente art. 52 ne darà avviso, a mezzo della locale prefettura, al ministero di agricoltura, industria e commercio, e nello stesso tempo, se ha contratto mutuo o fatta altra operazione finanziaria per avere l'anticipazione dei capitali impiegati nella esecuzione delle opere, presenterà la prova nelle forme legali delle contratte obbligazioni.

ART. **55**. Ricevuto l'avviso, di cui all'articolo precedente, il ministero di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministero dei lavori pubblici, invierà sopra luogo un ingegnere del genio civile, per determinare anche in contradditorio della parte interessata ove essa si presenti, se le opere eseguite corrispondano al progetto d'arte di cui è conservato presso il ministero un esemplare, e se la spesa presunta sia stata effettivamente raggiunta.

ART. **56**. Sentito il ministero dei lavori pubblici sarà accertato con apposito processo verbale di collaudazione, l'eseguimento delle condizioni di cui all'articolo precedente; dopo di che il ministero d'agricoltura, industria e commercio emetterà altro decreto, col quale sarà liquidata la rata annua del concorso dello Stato.

Siffatta rata annua non deve superare a tenore dell'art. 14 della legge, l'importo della metà degli interessi convenuti, esclusa la quota d'ammortamento.

Qualora non fossero convenuti interessi o non se ne presenti la prova, detta rata non potrà oltrepassare il 3 $^1/_2$ $^0/_0$, cioè la metà della ragione degli interessi legali.

ART. **57**. Compiuta l'opera d'irrigazione, se la derivazione d'acqua non giunge ai moduli 30, o se essa non venga tutta impiegata per l'irrigazione, il concorso sarà ridotto nelle proporzioni della 2.ª categoria, tenendo conto del di più pagato negli anni precedenti.

ART. **58**. Il decreto contemplato nell'art. 56 che precede sarà comunicato ai comuni o alle provincie che hanno deliberato il concorso, affinchè ne iscrivano la somma in bilancio. Nel caso di rifiuto si farà luogo allo stanziamento d'ufficio a tenore della legge comunale e provinciale.

ART. **59**. Il pagamento della prima rata di concorso dello Stato, dei comuni e delle provincie, avrà luogo dopo un anno dalla data della collaudazione di cui all'art. 56.

ART. **60**. Le spese di registro pagate in di più prima della costituzione del consorzio, per atti che vanno soggetti al diritto fisso stabilito dall'art. 16 della legge, sono rimborsate.

ART. **61**. I consorzi d'irrigazione, compiuta l'opera per la quale furono costituiti, potranno continuare a sussistere per la manutenzione delle opere medesime. Continueranno in ogni caso a sussistere come consorzi di liquidazione, per il pagamento dei debiti contratti per la riscossione dei contributi a ciò necessari e per l'esaurimento di ogni altro affare pendente in conformità della legge 25 Dicembre 1883, n. 1790, e del presente regolamento.

ORDINAMENTO DEI CONSORZI D'IRRIGAZIONE E DI USO DELLE ACQUE A SCOPO INDUSTRIALE

Legge 2 Febbraio 1888, n. 5192.

ART. **1**. I consorzi di derivazione e di uso delle acque a scopo industriale, sia volontari che obbligatori, sono ordinati colle norme stabilite dal codice civile, e secondo le disposizioni della presente legge.

ART. **2**. Il regolamento consorziale, prescritto dagli art. 657 e 659 del codice civile, deve specificare i diversi scopi industriali del consorzio, la quantità d'acqua che si vuol

derivare, la forza motrice che si utilizza, i diritti e le ragioni d'acqua dei singoli consorziati, il riparto dei relativi contributi, i modi per l'amministrazione e per la formazione della maggioranza degli interessi necessari a stabilire le deliberazioni; come pure la quantità degli interessi che devono essere rappresentati nelle adunanze generali, perchè siano legalmente costituite, ed i poteri che si conferiscono agli amministratori.

Art. **3.** I consorziati concorrono nelle spese del consorzio con un contributo secondo le proporzioni stabilite nel regolamento indicato nell'articolo precedente.

Art. **4.** Costituito il consorzio e trascrittone il regolamento a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo XXII, libro III, del codice civile, tutti i diritti e gli obblighi derivanti da esso passano di pieno diritto, ed indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi utenti consorziati agli utenti successivi.

Art. **5.** Le condizioni e le riserve fatte nel prendere parte al consorzio non hanno effetto rispetto ai terzi se non siano espresse nel regolamento e questo non sia trascritto.

Art. **6.** L'amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo, il consorzio in giudizio, nei contratti, ed in tutti gli atti che l'interessino, entro i limiti dei poteri stabiliti dal regolamento.

Art. **7.** La cassa dei depositi e prestiti potrà concedere ai consorzi costituiti secondo la presente legge, a provincie ed a comuni per le opere di cui all'articolo seguente, mutui ammortizzabili all'interesse normale, stabilito a termini dell'art. 17 della legge 17 Maggio 1863, n. 1270, e secondo pure l'art. 17 della legge 27 Maggio 1875, n. 2779, mediante delegazioni sui contributi consorziali, o sulle sovrimposte comunali e provinciali.

Art. **8.** Il ministro di agricoltura e commercio, con decreto da emanarsi, udito il parere del consiglio dell'industria e del commercio, potrà concedere, entro i limiti delle somme che verranno stanziate in bilancio, un concorso ai consorzi costituiti in conformità alla presente legge, a comuni ed a provincie, per la costruzione di nuovi serbatoi, per nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque sino al luogo in cui potranno servire ad uso industriale.

Si considerano come opere nuove anche quelle iniziate all'epoca della promulgazione della presente legge che si riprenderanno o si completino dopo di essa, uniformandosi alle attuali disposizioni. Però in questo caso il concorso sarà applicato esclusivamente alle opere di compimento.

Art. **9.** Lo stesso concorso potrà essere accordato anche a privati, sentito il parere del consiglio dell'industria e del commercio.

Art. **10.** Il concorso dello Stato non può essere concesso se non a condizione:

1.° Che la forza motrice ottenuta colle opere di cui sopra sia in misura non minore di 50 cavalli nominali:

2.° Che i comuni e le provincie, nel territorio dei quali l'acqua potrà essere utilizzata, o alcuno di essi, concorrano a sussidiare l'opera in una misura complessivamente non inferiore alla quinta parte del concorso dello Stato, qualora non sieno essi stessi o soli o associati che chieggano il concorso dello Stato per la costruzione delle opere di cui all'art. 8.

Art. **11.** Il concorso dello Stato verrà dato mediante il pagamento di una quota d'interesse annuo, proporzionato alle somme realmente spese nella esecuzione delle opere di cui all'art. 8, entro i limiti del progetto presentato al ministero per ottenere il concorso.

Il concorso dei comuni e delle provincie verrà dato pure a fondo perduto, e nella forma stessa del concorso dello Stato, o mediante il pagamento di una somma capitale corrispondente.

Art. **12.** Le spese di cui sopra, ad istanza degli interessati, e sulla proposta del ministero di agricoltura, industria e commercio, saranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche 25 marzo 1865, ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sarà fatto dallo Stato, dai comuni e dalle provincie dopo un anno dalla data della collaudazione.

Art. **13.** Il concorso verrà concesso per un tempo non maggiore di anni trenta. Il tempo per il quale dura il concorso si divide in tre periodi uguali. Durante il primo periodo, il concorso dello Stato, compreso pure il quinto, di cui al n. 2 dell'art. 10, non potrà essere maggiore del 3 d'interesse per ogni cento lire di capitale speso per eseguire le opere. Il concorso dello Stato dovrà diminuire nel secondo periodo di un terzo del suo ammontare, e nell'ultimo periodo di un altro terzo.

Il concorso annuo complessivo però dello Stato, dei comuni e delle provincie, non potrà mai superare l'importo della metà degli interessi, esclusa la quota di ammortamento.

Gli interessi suddetti saranno calcolati alla ragione legale, quando non risulti altrimenti dagli atti.

Art. **14.** I consorzi possono stabilire nel regolamento che le controversie fra con-

sorziati, o fra questi ed il consorzio, siano decise da arbitri, e che questi possano rendere le loro decisioni eseguibili non ostante appello ai tribunali ordinari.

In questo caso il regolamento stabilisce a chi spetta la scelta degli arbitri, e in quali modi ed entro quali termini debbano essere pronunziate le loro decisioni, e possa interporsi appello ai tribunali.

Sarà però lecito stabilire nel regolamento che gli arbitri decidano come amichevoli compositori.

Art. **15.** Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, i consorzi possono essere autorizzati, mediante decreto reale, a riscuotere i contributi consorziali con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per l'esazione delle imposte dirette.

Per ottenere tale autorizzazione il consorzio che ne fa domanda deve dimostrare di essersi conformato alle prescrizioni della presente legge, e che la forza motrice che si utilizza sia in misura non minore di 50 cavalli nominali.

La domanda corredata dal regolamento e dagli altri documenti opportuni, è presentata dall'amministrazione del consorzio al prefetto della provincia, che la trasmette colle sue note ed osservazioni al ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. **16.** Nel caso di consorzi volontari ed obbligatorii, costituiti a scopo agricolo ed industriale, il loro carattere legale sarà determinato da quegli interessi dall'una o dall'altra specie, che siano in prevalenza.

Art. **17.** Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di L. 10, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e pieno stabilimento del consorzio, e gli atti successivi che per la durata di quattro anni dalla data dell'atto costitutivo occorrono per la esecuzione di nuovi lavori di derivazione ed uso delle acque a scopo industriale, nei quali atti si intendono compresi anche quelli di acquisto d'acqua a tale scopo.

LEGGE SUL CREDITO FONDIARIO

Testo unico approvato con R. D. 22 Febbraio 1885, n. 2922.

Art. **1.** Il credito fondiario nel regno è esercitato dai Banchi di Napoli e di Sicilia, dal Monte dei Paschi di Siena, dall'Opera pia di San Paolo di Torino, dalle Casse di risparmio di Milano, di Bologna e di Cagliari, e del Banco di Santo Spirito di Roma (1).

Ognuno di detti Istituti può fare operazioni in tutte le provincie dello Stato.

Il governo del Re può concedere, mediante reale decreto, l'esercizio del credito fondiario a Società od Istituti i quali abbiano un capitale versato di 10 milioni. Dette Società od Istituti possono emettere cartelle fondiarie per l'ammontare di dieci volte il loro capitale versato, purchè dimostrino di possedere crediti ipotecari per un ammontare uguale alla metà del capitale versato.

Questi crediti ipotecari, provenienti da mutui fatti senza corrispondenti emissioni di cartelle, saranno sostituiti, a misura che vengono estinti, da altrettali crediti o da altrettante cartelle fondiarie al valore nominale già in circolazione, da dichiararsi fuori circolazione e da tenersi vincolate in deposito nelle proprie casse.

Analogamente all'art. 9 di questa legge, tutte le ipoteche inscritte a favore delle Società o degli Istituti sono di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle emesse. Le cartelle vincolate sono pure di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle in circolazione.

Art. **2.** Il governo del Re può anco concedere, mediante reale decreto, l'esercizio del credito fondiario ad Associazioni mutue di proprietari, purchè gli immobili degli associati non abbiano un valore inferiore a 5 milioni. Lo statuto, da approvarsi con lo stesso decreto su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, stabilirà le condizioni, alle quali i proprietari dovranno soddisfare, e determinerà il fondo di garanzia e di esercizio a sicurezza delle cartelle fondiarie. Queste ultime non dovranno eccedere la metà del valore degli immobili suddetti vincolati ad ipoteca.

Le Associazioni di proprietari non potranno derogare alle prescrizioni di questa legge,

(1) Con R. D. 5 Aprile 1885 vi fu autorizzata anche la Banca Nazionale per una somma di L. 25,000,000.00.

relative alla stipulazione ed alla restituzione dei prestiti, alla emissione e al rimborso delle cartelle fondiarie.

ART. 3. Ogni Istituto dovrà stabilire, nelle città designate con decreto reale, agenzie proprie, ordinate in guisa da agevolare le domande dei prestiti e da promuovere lo svolgimento delle operazioni, di credito fondiario.

Potranno adempiere l' ufficio di agenzie i Corpi morali (Casse di risparmio, Monti di pietà ed altri Istituti), riportando l'autorizzazione del governo.

ART. 4. Il credito fondiario ha per oggetto: *a*) di prestare per prima ipoteca sopra immobili e fino alla metà del loro valore, somme rimborsabili con ammortizzazione (art. 12; 6 e 7 reg.); *b*) di acquistare per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari o privilegiati alle condizioni sopra accennate, rendendoli riscattabili con ammortizzazione; *c*) di effettuare le dette operazioni di mutuo mediante emissione di cartelle il cui valore nominale equivalga al capitale dovuto dai mutuatari; *d*) di fare anticipazioni in seguito all' apertura di un credito a conto corrente, garantito da ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti; *e*) d' incaricarsi gratuitamente dell' esazione di cedole della rendita pubblica italiana, di buoni del Tesoro, di vaglia sopra la Banca, di assegni sulle Casse dello Stato, delle provincie e dei comuni, di interessi e dividendi di Società, aventi guarentigia o sussidio dallo Stato, in quanto le somme riscosse debbono portarsi in conto corrente, o ritenersi in deposito per essere convertite nell'acquisto di cartelle fondiarie, o nel pagamento di annualità di scadenza posteriore all'effettiva riscossione.

Le cartelle fondiarie potranno essere emesse con l'interesse del 5 per cento, del 4 $^1/_2$ per cento e del 4 per cento (art. 11 reg.).

Quando il mutuo richiesto sia esclusivamente destinato a liberare la proprietà rustica dal prezzo residuale di acquisto o dall'onere enfiteutico, l'Istituto potrà prestare fino a $^3/_5$ del valore.

Non sarà di ostacolo alle operazioni di credito fondiario la precedenza di iscrizioni ipotecarie eventuali, quando il valore di esse, unito alla somma da mutuare o da acquistare per via di surrogazione o di cessione, o da anticipare in conto corrente, non ecceda la metà o i $^3/_5$ del valore degli immobili a seconda dei casi contemplati dalla presente legge.

ART. 5. Sono considerati come fatti su prima ipoteca i mutui, mediante i quali debbono essere rimborsati i crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso l'ipoteca dell'Istituto diventa prima.

L' Istituto può fare il prestito anche prima che si verifichi intieramente la surrogazione nel privilegio o nell' ipoteca del creditore rimborsato, ritenendo una somma sufficiente a garantire il difetto di pegno.

ART. 6. A termini dell'art. 4 i mutui possono essere di due sorta: *a*) prestiti con ammortizzazione rimborsabili per annualità, che comprendono l'interesse, il compenso pei diritti di commissione e spese di amministrazione, la quota di abbonamento per le tasse, e la quota di ammortizzazione; quest' ultima calcolata in maniera da rimborsare il prestito in un periodo di tempo non minore di 10 anni, nè maggiore di 50 (art. 8); *b*) anticipazioni procedenti dall' apertura dei crediti a conto corrente ipotecario, nei limiti e secondo le norme da determinarsi nel regolamento. L'anticipazione però non potrà eccedere la metà del valore del fondo dato in ipoteca.

I prestiti si fanno in cartelle fondiarie, le anticipazioni a conto corrente si fanno in denaro da ciascuno degli Istituti.

L'interesse sui prestiti è eguale a quello delle cartelle fondiarie emesse per effettuarli. L'interesse sulle anticipazioni a conto corrente è variabile e determinato dall' Istituto.

Si pagano in numerario gli interessi, le annualità ed i compensi dovuti all'Istituto, nonchè gli interessi e le somme di estinzione dovute da quest' ultimo ai portatori delle cartelle.

ART. 7. Pei diritti di commissione e spese di amministrazione dovuti all'Istituto che fa il prestito, i mutuatari pagano all' Istituto unitamente agli interessi od annualità un compenso annuo non maggiore di centesimi 45 per ogni 100 lire del capitale mutuato, restando a carico del mutuatario le spese del contratto e di riduzione o purgazione di ipoteca.

Inoltre pagano all'Istituto, onde questi ne soddisfi il pubblico erario, altri 15 centesimi, che potranno essere ridotti a 10 per decreto reale a titolo di abbonamento per le attuali tasse ipotecarie, di registro e bollo ed altre di qualunque specie che possano a lui competere per tale maniera di contratto e per l'emissione e circolazione delle cartelle fondiarie.

Per il pagamento delle tasse le anticipazioni sono soggette al diritto comune.

ART. 8. Il pagamento di interessi, annualità, compensi, diritti di finanza e rimborsi di capitali dovuti all'Istituto non può essere ritardato da alcuna opposizione.

Le somme dovute per tali titoli producono di pien diritto interesse dal giorno della scadenza.

In caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto, l'Istituto può chiedere immediatamente il pagamento integrale di ogni somma a lui dovuta (art. 14 reg.).

Il debitore è sempre in facoltà di liberarsi anticipatamente di tutto o parte del suo debito, corrispondendo però all'Istituto ed all'erario i compensi stabiliti all'art. 7.

Questi compensi consisteranno, per conto degli Istituti, in centesimi 45 per una volta sola, sopra ogni cento lire della somma restituita prima del tempo; e per conto dell'erario, nel caso della anticipata restituzione di parte del capitale ancora dovuto, consisteranno nel pagamento annuale delle intiere quote di abbonamento stabilite nel primitivo contratto, come se alcuna somma non fosse stata restituita; e nel caso di anticipata restituzione di tutta la parte di capitale ancora dovuta, si restringeranno al quarto della somma delle restanti quote annuali di abbonamento, pagato in una sola volta, congiuntamente al capitale restituito.

Nel caso di restituzione anticipata di un capitale o di una parte di esso in numerario, il debitore, oltre ai diritti di commissione ed erariali, deve versare gli interessi relativi da calcolarsi fino al tempo in cui per effetto della prossima estrazione verranno ad essere rimborsabili le corrispondenti cartelle, salvo all'Istituto di compensare al debitore il frutto ricavabile dal reimpiego temporaneo della somma che, sopra proposta del debitore, l'Istituto possa ammettere.

Lo stesso compenso, di cui nel quarto alinea del presente articolo, è anche dovuto in tutti i casi in cui, per inadempimento del contratto o altra causa qualunque, l'Istituto trovisi in diritto di ripetere l'immediato rimborso del suo credito.

È in facoltà dell'Istituto di rifiutare pagamenti di acconti di debito che non raggiungano l'ammontare dell'annualità dovuta dal mutuatario, come pure pagamenti di frazioni di semestri di annualità, sia dai debitori originarii, come dai loro eredi e successori.

Le anticipate restituzioni totali o parziali dei prestiti con ammortizzazione, possono farsi in cartelle fondiarie, al loro valore nominale, di un saggio d'interesse uguale a quello del mutuo che si rimborsa.

Il mutuatario, ogni volta che abbia estinto il quinto del suo debito originario, quando questo non ecceda 500,000 lire, ha diritto ad una riduzione proporzionale della somma ipotecariamente iscritta. Nel caso che il debito ecceda le lire 500,000 si potrà ottenere la parziale riduzione di cui sopra colla estinzione di un quinto della somma anzidetta e di un decimo della somma eccedente. Queste riduzioni parziali si opereranno colla esibizione al conservatore delle ipoteche di una dichiarazione della direzione dell'Istituto, vidimita da notaio.

Art. 9. La massa delle cartelle fondiarie emesse è garantita dalla massa delle ipoteche prese, e i crediti derivanti dai mutui sono di preferenza destinati al pagamento degli interessi ed all'ammortizzazione delle cartelle, senza che queste possano dare al loro possessore altra ragione se non contro l'Istituto.

Le cartelle fondiarie sono staccate da un registro a matrice e portano l'indicazione del rogito, in ordine al quale furono emesse. Possono essere al portatore e nominative, e queste anche con cedole al portatore. Le cartelle nominative sono trasmessibili per semplice girata senza altra garanzia che quella della esistenza del credito verso l'Istituto al tempo della cessione.

Pei casi di perdita delle cartelle nominative si seguono le norme del regolamento.

Nel caso di smarrimento o di distruzione di cedole nominative di cartelle intestate, l'Istituto emittente le pagherà al titolare che ne abbia fatto reclamo, quando sia trascorso il quinquennio della loro scadenza prescrizionale senza essere state presentate per la esazione.

Si provvede al rimborso delle cartelle fondiarie in circolazione mediante estrazione semestrale a sorte di tante cartelle quante corrispondono alle rate della rispettiva ammortizzazione, dovute da mutuatari nel semestre antecedente, nonchè all'importo di quant'altro risulti versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale.

Se la Società o l'Istituto ha in circolazione cartelle fondiarie di più saggi d'interesse, per ogni saggio si estrarranno tante cartelle quante rappresentano una somma uguale a quella di cui sono diminuiti i crediti ipotecari fruttanti interessi nella stessa misura.

Rispetto ai possessori delle cartelle, le rate di ammortizzazione non esatte si hanno dall'Istituto come esatte, esclusa qualunque eccezione, anche quella di mancanza del fondo ipotecato.

L'estrazione si fa pubblicamente. Le cartelle restituite in natura vengono dall'Istituto annullate, giusta le modalità del regolamento.

Le cartelle estratte non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso.

Di ciascuna estrazione vien data notizia nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Art. **10.** Le cartelle fondiarie possono essere ricevute in pegno per anticipazione da ogni Stabilimento di credito nei limiti determinati dagli statuti. Esse devono essere ricevute nei limiti dei quattro quinti del loro corso dagli Istituti di credito fondiario, fino a concorrenza del fondo a tale uso destinato.

La Banca nazionale, per estensione dei diritti ad essa concessi dalle leggi che la regolano, potrà fare anticipazioni su deposito di cartelle fondiarie ed ammettere allo sconto gli effetti rivestiti di due sole firme, ove alla garanzia di questi si aggiunga un deposito ovvero un trapasso di cedole fondiarie, in conformità delle disposizioni dei suoi statuti relativamente alle rendite dello Stato.

Art. **11.** Dall'avanzo netto procedente dalle operazioni di credito fondiario, l'Istituto preleva una somma non minore del quarto per formare un fondo di riserva finchè detto fondo di riserva non abbia raggiunto l'ammontare stabilito dal regolamento di cui al seguente articolo 28.

Del rimanente verrà disposto a norma dei particolari regolamenti e statuti.

Art. **12.** Allo scopo che l'Istituto ottenga gli effetti della prima ipoteca, il mutuatario avrà diritto di chiedere la riduzione delle iscrizioni generali prese per forza di legge, di convenzione e di sentenza.

Potrà dimandare altresì la purgazione del fondo dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute, sempre che i creditori non abbiano diritto ad opporsi al rimborso anticipato. Il pagamento andrà soggetto alle condizioni dell'impiego, a norma del diritto comune nei casi nei quali per qualunque siasi motivo non si potesse fare liberamente.

Art. **13.** Se l'Istituto reputi conveniente di conchiudere il prestito, fermerà col mutuatario contratto condizionato per avere effetto dopo che, presa iscrizione del suo credito, dal certificato del conservatore delle ipoteche non risulti la preesistenza di altra iscrizione o trascrizione.

In tal caso l'Istituto farà procedere alla stipulazione del contratto definitivo, e consegnerà al mutuatario tante cartelle quante corrispondono alla entità del prestito, previa quietanza.

Sulla presentazione della copia dell'atto definitivo, il conservatore delle ipoteche, in margine delle iscrizioni già prese, annoterà il pagamento seguito colla emissione delle cartelle, e sulla nota della primitiva iscrizione dichiarerà di avere fatto la predetta iscrizione marginale.

Riguardo alle tasse pubbliche ed agli onorari del notaio e del conservatore, la stipulazione del rogito e della quietanza, l'iscrizione e le annotazioni successive citate nel precedente alinea si considerano come una sola stipulazione, una sola operazione sui registri ipotecari ed un solo certificato.

Art. **14.** Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Istituto saranno valide non ostante il sopraggiunto fallimento, quando sieno state prese almeno dieci giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno a cui la sentenza stessa retrotragga la cessazione dei pagamenti.

Art. **15.** Le iscrizioni ipotecarie prese dall'Istituto e quelle alle quali esso fosse subentrato per surrogazione o cessione saranno rinnovate di ufficio dai conservatori delle ipoteche nei termini e modi stabiliti dalla legge.

Art. **16.** I successori universali ed i successori a titolo universale o particolare del debitore, debbono notificare giudizialmente all'Istituto come essi sieno sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato, coll'obbligo inoltre di eleggere il loro domicilio nel luogo del tribunale nel cui circondario sono situati i fondi. Per virtù di siffatta notificazione l'Istituto procederà contro di loro nel modo stesso come avrebbe proceduto contro l'originario debitore.

In mancanza di tale notificazione le iscrizioni predette hanno l'effetto che tutti gli atti giudiziari, compresi quelli di sequestri, di ingiunzione al pagamento, di subastazione ed aggiudicazione, intrapresi dall'Istituto di credito fondiario in seguito alle inserzioni medesime, possono essere diretti contro il debitore inscritto, quando anche il fondo, o per morte, o per vendita, o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, fosse nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi, ovvero di terzi, con o senza divisione.

Art. **17.** I capitali degli interdetti, dei minori, delle donne maritate, ed in generale di tutti quelli che per legge, per regolamento, convenzione o disposizione testamentaria devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisto di immobili od altrimenti, possono essere investiti o convertiti in cartelle fondiarie.

Art. **18.** Le disposizioni delle leggi penali intorno ai reati di alterazione, frode, falsità o falsificazione dei titoli del debito pubblico italiano sono estese anche alle cartelle fondiarie.

Art. **19.** Le cartelle fondiarie, gli interessi, come pure i crediti a conto corrente non sono sequestrabili.

Art. **20.** I libri ed i registri dell'Istituto, tenuti secondo i suoi regolamenti, come pure i loro estratti faranno piena fede in giudizio tanto contro i debitori che contro i terzi.

Art. **21.** Per riscuotere le annualità, l'Istituto ha facoltà di procedere contro i debitori morosi coll'istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette, quanto all'esecuzione mobiliare.

Art. **22.** La richiesta che venisse fatta dall'Istituto per ottenere nuova copia di titoli esecutivi, dei quali è argomento nell'art. 557 del codice di procedura civile, non è soggetta alla preventiva notificazione al debitore; ma il magistrato competente ne ordinerà la spedizione sulla semplice domanda nell'Istituto medesimo.

Art. **23.** Al procedimento di espropriazione stabilito dal codice di procedura civile sono portate le seguenti modificazioni:

a) Il precetto di pagamento verrà notificato al debitore od ai suoi eredi e successori nel domicilio eletto coll'istrumento di prestito; la stessa regola verrà seguita laddove non si fosse costituito procuratore per la notificazione di ogni altro atto e sentenza.

Tali atti e sentenze, costituito il procuratore, saranno notificati al domicilio di questo;

b) Dal giorno in cui è notificato al debitore il precetto di pagamento l'Istituto potrà domandare al presidente del tribunale, presso cui deve farsi la spropriazione, un sequestratario dei beni, il quale sarà dato con ordinanza non soggetta ad opposizione od appello.

Questo sequestratario riscuoterà le rendite ed i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione ed i tributi pubblici, verserà nella cassa dell'Istituto.

Avrà lo stesso obbligo il sequestratario che si trovi già nominato sull'istanza di altri creditori.

L'Istituto ha diritto di richiedere al presidente medesimo la rimozione del sequestratario e la surrogazione di altro. Il presidente provvederà sull'obbietto con ordinanza inappellabile.

Il termine della citazione per la nomina del sequestratario può essere dal presidente del tribunale civile abbreviato oltre metà;

c) L'Istituto potrà domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale quello che fosse stato loro attribuito nel contratto di prestito, ovvero quel valore che risultasse dall'estimazione dei beni sulla base dell'art. 663 del cod. di proc. civ.

Qualunque fosse stato però il metodo di valutazione, l'Istituto non avrà mai obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano secondo il predetto art. 663. Ove la vendita o la rivendita non seguisse, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'articolo 675 del codice medesimo;

d) Se la spropriazione si trovasse già iniziata da altri creditori, l'Istituto avrà diritto di farsi surrogare nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza, sottoponendosi però all'obbligo di procedere anche per la maggiore quantità di beni stati compresi nel precetto che dà luogo alla surrogazione e ciò in corrispondenza dell'art. 661;

e) Il magistrato assegnerà, sempre nell'interesse del credito fondiario, il termine minimo in tutti i casi nei quali il codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed un minimo;

f) Il compratore degli immobili nei 20 giorni dalla vendita definitiva dovrà pagare all'Istituto, senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'Istituto in capitale, accessori e spese. In difetto di che vi sarà astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e colla rivendita degli immobili aggiudicatigli a sue spese e rischio, salvo l'obbligo all'Istituto stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi, per cui in conseguenza della graduazione non risultasse utilmente collocato.

Il pagamento della parte del prezzo di cui sopra dovrà eseguirsi parimenti all'aggiudicatario nei 20 giorni dell'aggiudicazione, anche quando da altri creditori sia stato promosso il giudizio, senza bisogno che tale obbligo sia incluso nelle condizioni di vendita.

Art. **24.** La procedura speciale, stabilita coll'articolo precedente, è applicabile anche contro i deliberatari dei beni già ipotecati al credito fondiario.

L'acquirente di un immobile ipotecato al credito fondiario che voglia procedere al giudizio di purgazione, deve pagare nei 20 giorni dall'acquisto definitivo, la parte del prezzo che corrisponde al credito dell'Istituto.

Art. **25.** I privilegi processuali e d'altra specie concessi dalla presente legge per

le operazioni di credito fondiario avranno effetto anche quando i beni dati in ipoteca appartengano a provincie, a comuni o ad altri Corpi morali.

ART. **26.** Gli stati delle operazioni del credito fondiario, e quanto altro concerne l'andamento dell'Istituto, vengono resi di pubblica ragione. I modi e termini di questa pubblicità sono stabiliti nel regolamento.

ART. **27.** Gli Istituti esercenti il credito fondiario sono sotto la sorveglianza del ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale la eserciterà nei modi che saranno fissati dal regolamento.

ART. **28.** Un regolamento, da approvarsi con decreto reale, provvederà a tutto quanto occorre per la compiuta esecuzione della presente legge.

In ispecie poi determinerà:

La forma ed il valore nominale delle cartelle fondiarie, le quali in nessun caso potranno essere minori di 100 lire di capitale;

Le norme da seguirsi nella emissione delle cartelle, nell'estrazione di quelle da ammortizzarsi, nell'annullamento e distruzione di quelle rimborsate, e nel rilascio di nuovi titoli, in caso di perdita delle cartelle nominative;

La qualità e condizione degli immobili ammessi all'ipoteca; le norme colle quali il valore degli immobili dovrà rilevarsi, l'obbligo e le speciali cautele con cui i fabbricati dati ad ipoteca saranno assicurati contro gl'incendi;

I modi e termini, nei quali dovranno i mutuatari, durante il mutuo, denunziare allo Istituto i mutamenti che si avverino nel fondo ipotecato, sia per diminuzione di valore, sia per turbamento di possesso, sia per attentato ai diritti di proprietà;

Le regole da seguirsi nell'apertura dei crediti a conto corrente, i limiti e le principali condizioni delle anticipazioni;

Le norme per l'investimento del fondo di riserva;

I limiti e le forme in cui dovrà esercitarsi l'ispezione governativa.

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE PRECEDENTE

Approvato con R. D. 24 Luglio 1885, n. 3278.

TITOLO I.

Autorizzazione all'esercizio del credito fondiario.

ART. **1.** Le Società e gli Istituti, per essere autorizzati all'esercizio del credito fondiario, devono presentare regolare domanda al ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Alla domanda devono essere allegati: 1.° trattandosi di società commerciali ordinarie esistenti, una copia del verbale dell'assemblea dei soci, nella quale lo statuto fu modificato, e una copia dello statuto sociale modificato, depositato, affisso e pubblicato secondo le prescrizioni del codice di commercio; 2.° trattandosi di Istituti aventi carattere di corpi morali, una copia delle deliberazioni prese dalle rappresentanze legali dei medesimi ed approvate dall'autorità competente; 3.° trattandosi di Società ed Istituti di credito retti da leggi speciali, una copia dei verbali dell'assemblea o consiglio, che ha la suprema vigilanza sull'andamento della Società od Istituto, ed una copia dello statuto modificato colle norme stabilite da dette leggi speciali, o, in difetto, colle norme stabilite dal codice di commercio;

Trattandosi di Società nuove, la prova dell'adempimento delle disposizioni delle vigenti leggi.

Il ministero ha facoltà di domandare tutti i documenti necessari a chiarire pienamente la condizione giuridica dell'Istituto o della Società.

ART. **2.** Il decreto reale d'autorizzazione viene promosso dal ministero di agricoltura, industria e commercio, dopo accertato l'adempimento delle prescrizioni della legge (testo unico) e del presente regolamento, e sentito il parere del consiglio di Stato.

Le facoltà di emettere cartelle fondiarie viene data con altro decreto reale, quando gli Istituti e le Società abbiano dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare uguale alla metà del capitale versato.

ART. 3. Alla domanda di autorizzazione ad emettere cartelle, le Società e gli Istituti devono allegare un elenco dei crediti sopra ipoteca, di cui sono possessori, indicando per ciascun credito: *a)* il nome ed il domicilio del debitore; *b)* la somma del credito; *c)* la qualità, l'estensione, il valore degli immobili ipotecati, il luogo dove essi sono situati e l'ufficio ipotecario, nel quale l'ipoteca fu inscritta; *d)* la data e la natura dell'atto ed il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto ed autenticato.

ART. 4. Il ministero ha diritto di farsi esibire i contratti relativi ai crediti denunciati, se detti contratti si trovano presso gli Istituti o le Società. Se sono depositati presso un pubblico ufficiale, ne prenderà cognizione, facendosi anticipare o rimborsare le spese dagli Istituti o dalle Società interessati.

Il ministero può farsi confermare dai conservatori delle ipoteche l'esistenza delle iscrizioni ipotecarie denunciate. Le spese sono a carico degli Istituti o delle Società interessati.

ART. 5. I prestiti sopra ipoteca fino alla metà del capitale, da farsi in danaro contante, possono essere rimborsabili con ammortizzazione od anche in una sola volta.

Il loro ammontare non deve essere maggiore della metà o dei tre quinti del valore degli immobili, sui quali sono garantiti, conformemente all'art. 4 della legge (testo unico).

Se i mutui sono rimborsabili con ammortizzazione, le parti possono profittare delle disposizioni dell'art. 7 della legge (testo unico) relative all'abbonamento delle tasse ipotecarie, di registro, di bollo, ecc.

In tutto il resto sono regolati dalla legge generale.

TITOLO II.

Operazioni.

a) *Operazioni sugli immobili.*

ART. 6. Gli Istituti e le Società di credito fondiario non possono prestare che sopra immobili, i quali diano un reddito riconosciuto, dall'Istituto o Società mutuante, certo e durevole per tutto il tempo del mutuo.

Gli immobili soggetti a patto di riscatto convenzionale, a termine degli articoli 1515 e 1520 del codice civile, non possono formare oggetto di operazioni di credito fondiario, a meno che nel contratto di mutuo non intervenga anche il venditore con patto di riscatto, dichiarando di voler assumere, ov'egli del diritto di riscatto faccia uso, tutti gli obblighi derivanti dalla iscrizione ipotecaria.

Gli immobili, destinati al servizio di un'industria, vengono accettati a garanzia di un credito, per il valore ch'essi hanno, indipendentemente dall'uso speciale a cui sono destinati.

ART. 7. I fabbricati, da ipotecarsi a garanzia di prestiti sopra ipoteca, devono essere assicurati contro l'incendio a spese del mutuatario.

L'atto del prestito conterrà la cessione, a favore dell'Istituto o Società di credito fondiario, del diritto a percepire direttamente l'indennità derivante dall'assicurazione. Tale cessione deve notificarsi all'assicuratore.

Gli Istituti e le Società di credito fondiario possono domandare che l'assicurazione sia fatta al loro nome e che il pagamento del premio annuale di assicurazione sia fatto per loro mezzo. In questo caso il prezzo di assicurazione è aggiunto all'ammontare dell'annualità e versato colla medesima.

Le somme dovute dagli assicuratori per indennità di perdita o deterioramento, come pure quelle dovute per causa di espropriazione forzata per pubblica utilità o di servitù imposta dalla legge, saranno versate nella cassa degli Istituti creditori o delle Società creditrici, ed imputate a totale o parziale estinzione del debito, siccome pagamento anticipato.

Le indennità pagate dagli assicuratori possono, col consenso dell'Istituto creditore o delle Società creditrici, e colle cautele che si crederà opportuno di adottare, essere restituite ai debitori, allo scopo di riparare la perdita o il deterioramento.

Le medesime disposizioni si estendono a ogni altro ramo di assicurazione relativa agli immobili.

ART. 8. Qualsiasi mutamento che porti seco una diminuzione di valore del fondo, così pure qualsiasi atto per parte dei terzi che ne perturbi il possesso e ne contenda il diritto di proprietà, deve essere denunciato dal debitore all'Istituto o alla Società di credito fondiario entro un mese dall'avvenuto mutamento, turbamento di possesso o dall'avvenuta contestazione del diritto di proprietà.

In questi casi l'Istituto o la Società possono, secondo la gravità dei casi, far procedere a spese del mutuatario ad una nuova stima degli immobili ipotecati e chiedere un supplemento d'ipoteca o il pagamento del credito, conformemente all'art. 1980 del codice civile, e potranno pure esercitare i diritti e le azioni del debitore, secondo l'articolo 1234 del codice civile.

b) *Conti correnti su ipoteca.*

ART. **9.** Le anticipazioni procedenti dall'apertura di credito in conto corrente garantito da ipoteca sono regolate, sia colle disposizioni della legge (testo unico) art. 4, lettera *d*), sia colle norme stabilite nel titolo XI del libro primo del codice di commercio. Ove si faccia uso di assegni bancari (*checks*), trovano applicazione anche le disposizioni contenute nel capo II del titolo X del libro primo del codice di commercio.

c) *Operazioni vietate.*

ART. **10.** Gli Istituti e le Società di credito fondiario, autorizzati in seguito alla legge (testo unico) 22 Febbraio 1885, devono stabilire nei loro statuti la proibizione di acquistare immobili, tranne quelli che sono necessari per la collocazione dei loro uffici e quelli che sarà nel loro interesse di acquistare per assicurare un credito preesistente.

Qualora gli Istituti e le Società, per tutela di un credito o per assicurarne l'esigibilità, divenissero cessionari o aggiudicatari di un immobile, devono venderlo nel termine di cinque anni.

TITOLO III.

Emissione delle cartelle.

ART. **11.** I mutui si fanno in cartelle. Gli Istituti e le Società di credito fondiario non possono emettere cartelle, se non per un valore nominale equivalente a quello dei mutui, di cui all'art. 4, lettera *a*) e *b*) della legge (testo unico).

Gli Istituti e le Società possono incaricarsi della vendita delle cartelle per conto dei mutuatari, con o senza provvigione.

ART. **12.** Le cartelle fondiarie possono essere emesse con l'interesse del 5 %, del 4 ½ % e del 4 %.

È lasciata facoltà all'Istituto o Società di emettere cartelle dell'uno o dell'altro saggio d'interesse, ed anche cartelle dei tre diversi saggi contemporaneamente. Le cartelle d'un determinato saggio d'interesse formano una serie distinta.

ART. **13.** Ove sia stabilita l'emissione contemporanea di due o tre serie di cartelle fondiarie, i mutuatari hanno diritto di scelta tra l'una e l'altra serie. L'interesse da pagarsi dai mutuatari è uguale a quello delle cartelle emesse.

I debitori possono domandare un nuovo mutuo in cartelle fondiarie a saggio di interesse ridotto, allo scopo di estinguere col prezzo delle medesime il mutuo antico. Gli Istituti e le Società stabiliranno le cautele che, nel loro interesse, devono essere osservate per effettuare tali conversioni.

ART. **14.** L'interesse dovuto per ritardato pagamento a termini dell'articolo 8, capoverso primo, della legge (testo unico) non può essere maggiore dell'interesse legale, di cui all'articolo 1831 del codice civile.

ART. **15.** Le cartelle fondiarie sono staccate da registri a matrice, e portano un numero progressivo continuo. La numerazione si fa distintamente per ciascuna serie. Sulla matrice delle cartelle si deve indicare il rogito, in ordine al quale le cartelle vengono emesse: sulla cartella basta indicare la data di emissione.

Le cartelle fondiarie, per ciò che riguarda la forma, le dimensioni, i fregi, ecc., devono essere uguali al modello da approvarsi per ciascun Istituto o Società dal ministero di agricoltura, industria e commercio.

ART. **16.** Le cartelle devono essere firmate a mano dal direttore o per esso da un amministratore, dal cassiere e da un impiegato incaricato del riscontro, e segnate con bollo a secco dell'Istituto o Società che le emette. Le matrici, da cui le cartelle vengono staccate, devono portare le stesse firme delle cartelle.

ART. **17.** Il valore nominale di ogni cartella deve essere di lire 500. Contro il deposito di una cartella fondiaria, ogni Istituto o Società ha facoltà di emettere cinque spezzati, o frazioni, di lire 100 ciascuno. Tali spezzati devono portare, col loro numero d'ordine, il numero e la serie della cartella principale depositata, ed essere rimborsati quando la cartella stessa viene estratta.

Sono ammessi, colle cautele fissate dai singoli Istituti e Società, certificati personali di deposito di cartelle a titolo di custodia.

Art. **18.** Le cartelle fondiarie possono essere al portatore e nominative, e queste anche con cedole al portatore. Le cedole devono portare il numero e la serie della cartella cui sono annesse.

Quando le cedole di una cartella siano esaurite, gli Istituti e le Società possono, invece di rinnovare il titolo, aggiungere al medesimo un nuovo foglio di cedole.

Art. **19.** Le cartelle fondiarie nominative si possono trasferire sotto altri nomi, e tanto le nominative quanto quelle al portatore si possono tramutare, colle norme fissate dai seguenti articoli (art. 24).

Art. **20.** Il trasferimento delle cartelle fondiarie nominative può effettuarsi: *a*) mediante convenzione notarile o giudiziaria; *b*) mediante dichiarazione, fatta presso l'Istituto o Società di credito fondiario che ha emesso la cartella, dal titolare o da un suo speciale procuratore. La firma del dichiarante deve essere autenticata da un notaio; *c*) mediante esibizione della cartella portante dichiarazione di cessione con la firma del titolare autenticata da un notaio.

Anche nel primo e nel secondo caso si deve fare la consegna della cartella.

Art. **21.** Il trasferimento delle cartelle fondiarie nominative si eseguisce per decisione del giudice, passata in giudicato, che espressamente la ordini e che sia essa pure accompagnata dalle cartelle fondiarie.

Art. **22.** Il trasferimento agli eredi, legatari ed altri aventi diritto nei casi di successione, ha luogo previo deposito in originale, od in copia autentica, dei titoli legali a possedere e dell'atto di morte del titolare. Nel caso di contestazione sul diritto a succedere, il trasferimento non può aver luogo, se non viene prodotta anche la decisione giudiziale, passata in giudicato.

Nei casi di cessione di beni o di fallimento si applicano le leggi in vigore sulla materia, ed i trasferimenti hanno luogo in conformità alle sentenze dei giudici competenti.

Anche nei casi di morte, di cessione di beni o fallimenti, la domanda di trasferimento deve essere accompagnata dalle cartelle di credito fondiario, salvo che il giudice abbia espressamente ordinato che il trasferimento abbia luogo senza il detto deposito. In quest'ultimo caso per altro il trasferimento non potrà eseguirsi, se non dopo l'adempimento delle formalità prescritte all'art. 27, e dopo spirato il termine ivi stabilito.

Art. **23.** Pel tramutamento di cartelle fondiarie al portatore in nominative con cedole nominative o con cedole al portatore, basta presentare domanda all'Istituto o alla Società emittente, consegnando contemporaneamente le cartelle da tramutarsi.

Art. **24.** Pel tramutamento di cartelle fondiarie nominative, anche con cedole al portatore, in cartelle fondiarie al portatore, e pel tramutamento di cartelle nominative con cedole nominative in cartelle nominative con cedole al portatore, la firma del titolare o del suo speciale procuratore deve essere autenticata da un notaio.

Alla domanda devono essere allegati i titoli da tramutarsi.

I tramutamenti, di cui nel presente articolo, possono avere luogo solo quando le cartelle non siano soggette a vincoli.

Art. **25.** Ciascun Istituto e Società deve tenere un registro per i trasferimenti e i tramutamenti delle cartelle fondiarie.

Art. **26.** Le dichiarazioni di perdita, furto o distruzione di una o più cartelle fondiarie nominative con cedole nominative devono farsi all'Istituto o Società emittente, nonchè all'ufficio presso cui sono da farsi i pagamenti delle cedole, dall'intestato o dal suo legittimo rappresentante, chiedendo la sospensione del pagamento degli interessi e la surrogazione di altra equivalente cartella a quella smarrita, rubata o distrutta.

L'Istituto o Società deve fare la relativa annotazione di *fermo*.

Art. **27.** A cura dell'Istituto o Società, ma a spese del richiedente, si deve pubblicare per 3 volte in distinte settimane nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, in uno dei giornali della provincia, dove l'Istituto o Società ha la sua sede, e in uno dei giornali della provincia dove l'intestato ha il suo domicilio o dove asserisce o presume che abbia smarrita o sia stata rubata o distrutta la cartella, l'avviso dell'asserita perdita, furto o distruzione di questa, con dichiarazione che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione, senza che siano avvenute o presentate opposizioni alla sede centrale dell'Istituto o Società, si emetterà una nuova cartella in surrogazione.

Art. **28.** Trascorsi sei mesi a tenore del precedente articolo, se non fu presentata opposizione, l'Istituto o Società emette una nuova cartella di surrogazione, sulla cui matrice, oltre al numero di essa, si deve annotare l'annullamento della precedente cartella, che fu così surrogata. L'Istituto o Società provvede al pagamento delle cedole semestrali arretrato.

Art. **29.** Allorchè nel periodo di sei mesi si presentano opposizioni alla consegna

di una nuova cartella di surrogazione per parte del possessore o detentore della cartella dichiarata smarrita, rubata o distrutta, l'Istituto o Società deve sospendere ogni deliberazione, e non emettere nessuna cartella di surrogazione, se non in virtù di una decisione del giudice competente, passata in giudicato; salvo che il titolare e il possessore delle cartelle si mettano d'accordo per fare cessare la procedura e fare cancellare l'annotazione di *fermo*.

ART. **30.** Nel caso di perdita, furto o distruzione di una cartella fondiaria nominativa con cedole al portatore si procede come è disposto nei precedenti articoli, ma in nessun caso può essere sospeso il pagamento delle cedole che si trovano già emesse.

La nuova cartella, da emettersi in surrogazione della cartella smarrita, rubata o distrutta, deve essere priva delle cedole pel pagamento degli interessi sino al tempo cui giungevano le cedole della cartella smarrita, rubata o distrutta.

ART. **31.** Nella dichiarazione di perdita, furto o distruzione d'una cartella, il richiedente deve eleggere domicilio nel luogo dove è la sede dell'Istituto o Società.

Tutte le spese degli atti e della procedura, di cui negli articoli 26 e seguenti, sono a carico del richiedente.

ART. **32.** Operato il rilascio della nuova cartella di surrogazione e rimasta annullata la precedente, non sono più ammesse opposizioni, e gli atti o le sentenze che potessero intervenire o siano intervenute in proposito, non hanno più alcun effetto in riguardo all'Istituto o Società.

ART. **33.** L'Istituto o Società, presso il quale fu presentata dichiarazione di perdita, furto o distruzione d'una cartella fondiaria nominativa, ne deve dare avviso, affinchè la sospensione degli interessi abbia effetto, a tutti quegli Istituti o Società, che si sono assunti, o in base a convenzioni future si assumeranno di pagare le cedole o di effettuare il rimborso delle cartelle estratte, verso reciprocità di trattamento.

ART. **34.** Di ogni procedura in corso per perdita, furto o distruzione di cartelle nominative, si deve tenere un elenco esposto in una sala aperta al pubblico della sede centrale e delle altre sedi o agenzie dell'Istituto o Società, con indicazione sommaria delle cartelle denunziate come smarrite, rubate o distrutte.

ART. **35.** Nel caso di perdita, distruzione o furto di cartelle al portatore si applicano gli articoli 56 e 57 del codice di commercio (§ 961).

TITOLO IV.

Rimborso delle cartelle.

ART. **36.** Al principio di ciascun semestre si devono rimborsare alla pari tante cartelle fondiarie quante corrispondono all'ammontare delle quote d'ammortamento dovute (anche quando non sieno state realmente pagate) dai debitori nel semestre antecedente, aggiunti: 1.° l'importo di quant'altro risulta versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale, considerando come restituzioni anticipate le somme ricuperate a conto capitale dagli Istituti e dalle Società nei procedimenti di espropriazione, anche nel caso in cui gli Istituti e le Società diventino, in seguito ad aggiudicazione definitiva, proprietari degli immobili espropriati; 2.° l'importo delle perdite sofferte.

ART. **37.** A quest'effetto gli Istituti e le Società debbono compilare, dentro otto giorni dalla chiusura del bilancio semestrale, un quadro secondo il modello *A*, colle seguenti indicazioni individualmente per ciascun mutuo sopra ipoteca: 1.° il suo ammontare originario; 2.° l'anno della stipulazione; 3.° l'anno dell'ammortizzazione; 4.° l'ammontare d'una quota semestrale di ammortamento; 5.° l'ammontare delle restituzioni anticipate in cartelle, se ce ne furono; 6.° l'ammontare delle restituzioni anticipate in danaro, se ce ne furono; 7.° le perdite liquidate nel semestre, se ce ne furono.

Quegli Istituti e quelle Società che emettono cartelle fondiarie di due o tre saggi d'interesse, debbono compilare un quadro speciale per ciascuna serie di cartelle, rispettivamente per ciascuna serie, dei mutui corrispondenti.

Una copia di detti quadri, firmata dal direttore, o per esso da un amministratore, e dal cassiere, dev'essere comunicata al ministero di agricoltura, industria e commercio; però i singoli mutui, nella copia, debbono essere indicati col numero del ruolo o della partita e non col nome del debitore.

ART. **38.** Il ministero ha facoltà di verificare l'esattezza delle cifre contenute nei quadri indicati all'articolo che precede.

ART. **39.** La somma delle quote semestrali di ammortamento dovute dai debitori, delle restituzioni anticipate in danaro e delle perdite liquidate nel semestre indica la somma delle cartelle da rimborsarsi nel totale e per ciascuna serie.

Se le somme non sono divisibili per lire 500, i residui inferiori a 500 lire sono tenuti in disparte per essere aggiunti alle corrispondenti somme da rimborsarsi alla fine del semestre successivo.

Art. 40. Le cartelle da rimborsarsi sono estratte a sorte. Per ogni serie di cartelle si fa un'estrazione speciale. L'estrazione deve essere fatta ogni anno, pubblicamente al 1.° Febbraio ed al 1.° Agosto, purchè non festivi, nel qual caso si rinvia al giorno feriale più prossimo, e coll'intervento di un delegato governativo, il quale deve assistere anche all'imborsazione dei numeri.

Tutte le cartelle emesse, e non ancora sorteggiate, devono essere rappresentate singolarmente nell'urna dai loro numeri di matrice.

Quando gli Istituti e le Società conservino in un'urna, sigillata alla presenza di un delegato governativo, i numeri delle cartelle emesse e non estratte nei semestri anteriori, si aggiungono nell'urna i numeri delle cartelle emesse nel semestre immediatamente precedente al giorno, in cui ha luogo l'operazione.

Il delegato governativo deve in tal caso assistere anche: 1.° alla rottura dei sigilli ed apertura dell'urna; 2.° alla imborsazione dei numeri che si aggiungono; 3.° alla apposizione di nuovi sigilli di chiusura.

Il ministero può prescrivere al delegato governativo di procedere alla verificazione di tutti i numeri contenuti nell'urna.

Non più tardi di quindici giorni dalla eseguita estrazione, i numeri estratti vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*. La pubblicazione in altri periodici è facoltativa.

Art. 41. Le cartelle estratte vengono pagate in numerario alla pari a partire dal 1.° dei successivi mesi di Aprile e di Ottobre e non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso al tempo dell'estrazione.

Art. 42. Le cartelle fondiarie rimborsabili debbono conservare attaccate le cedole successive. L'ammontare delle cedole mancanti viene detratto dalla somma, che deve essere rimborsata, fermo nell'Istituto o Società l'obbligo di pagare le cedole stesse, man mano che esse vengono presentate all'esazione.

Art. 43. Le cartelle fondiarie al portatore, rimborsate in seguito all'estrazione a sorte, sono immediatamente segnate con bollo d'annullamento.

Esse sono distrutte in presenza del delegato governativo, redigendosi processo verbale di questa operazione, che deve avere luogo in occasione del sorteggio semestrale.

Il termine, che deve decorrere tra il rimborso e la distruzione, viene fissato dai singoli Istituti o Società coll'approvazione del governo.

Art. 44. Le cartelle fondiarie nominative, rimborsate in seguito all'estrazione a sorte, e le cedole ad esse annesse, vengono immediatamente annullate, ma si conservano ad ogni effetto di diritto per tutto il termine della prescrizione.

Art. 45. Le cartelle restituite in natura per pagamenti anticipati di mutui e quelle, che per qualunque titolo debbono cessare di avere valore, vengono annullate, e, quando sia il caso, anche distrutte, colle norme stabilite nei precedenti articoli.

Art. 46. Le cedole delle cartelle sono semestrali, colle scadenze al 1.° Aprile e al 1.° Ottobre di ciascun anno: è però in facoltà degli Istituti e delle Società di emettere cartelle con cedole trimestrali, colle scadenze al 1.° Gennaio, al 1.° Aprile, al 1.° Luglio ed al 1.° Ottobre di ciascun anno.

Pel pagamento degli interessi occorre la presentazione della cartella soltanto quando essa sia nominativa e con cedole nominative. In questo caso il presentatore deve firmare a tergo la cedola da staccarsi.

Art. 47. Le cedole all'atto del pagamento vengono segnate con bollo di annullamento.

Art. 48. Trattandosi di Istituti o Società di credito fondiario che abbiano fatti mutui in numerario, a termini del 2.° capoverso dell'art. 1.° della legge (testo unico), si applicano le seguenti disposizioni.

Nel calcolare la somma delle cartelle da estrarsi a sorte, di cui all'art. 39 del regolamento, non si tiene conto dei mutui fatti senza corrispondente emissione di cartelle.

Questi mutui sono tenuti distinti, nella forma stabilita dal modello *B* allegato al presente regolamento, dalla massa generale dei crediti, sotto il titolo di *Mutui in numerario*; e quanto viene versato dai debitori in pagamento dei medesimi sotto forma di quote di ammortamento, se i mutui sono ammortizzabili, e di restituzioni in denaro, più quanto corrisponde a perdite liquidate, deve essere nuovamente impiegato in mutui della stessa specie o nell'acquisto di cartelle fondiarie, da dichiararsi fuori di circolazione.

Le cartelle da acquistarsi in conformità delle disposizioni del presente articolo o dell'art. 1.° della legge (testo unico), sono dichiarate fuori di circolazione, apponendovi traversalmente la scritta: « *Cartelle fondiarie vincolate*, *legge* (*testo unico*) *22 Feb-*

braio 1885, *articolo* 1.°, » da sottoscriversi dal direttore e dal cassiere della Società o dell'Istituto.

Le cartelle vincolate sono escluse dal rimborso, di cui all'art. 41: ed ove, per effetto dell'art. 40, vengano estratti i numeri, che le contrassegnano, l'estrazione dei medesimi si considera come non avvenuta, e si prosegue l'operazione fino a raggiungere la quantità di cartelle rimborsabili determinata dall'art. 36.

Al 30 Giugno ed al 31 Dicembre di ogni anno l'ammontare dei *mutui in numerario* o delle *cartelle vincolate*, o la somma di entrambi deve essere non inferiore alla metà del capitale versato.

Una copia di detto modello debitamente riempiuto, firmata colle norme stabilite dall'ultimo capoverso dell'art. 37, deve essere mandata al ministero d'agricoltura, industria e commercio.

TITOLO V.

Fondo di riserva.

Art. **49**. La quarta parte degli utili netti annuali, destinata alla formazione di un fondo di riserva, viene prelevata, per gli Istituti o Società con limitata emissione di cartelle, fin quando il fondo di riserva abbia raggiunto il quinto almeno del capitale versato. Per gli altri istituti la prelevazione ha luogo fino a che il fondo di riserva unitamente al fondo di garanzia non abbia raggiunto il decimo dell'ammontare delle cartelle in circolazione. Le successive prelevazioni sono fatte nella misura sufficiente a mantenere il detto rapporto.

Il fondo di riserva deve essere impiegato in titoli emessi o garantiti dallo Stato, e in cartelle fondiarie non emesse dallo stesso Istituto o Società.

TITOLO VI.

Vigilanza governativa.

Art. **50**. Gli Istituti e le Società, che esercitano il credito fondiario, sono per questa parte sottoposti alla vigilanza del ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale l'esercita per mezzo di delegati.

Art. **51**. I delegati hanno facoltà di prendere visione di tutti i libri e documenti relativi all'azienda del credito fondiario.

Art. **52**. Gl'Istituti e le Società di credito fondiario hanno l'obbligo di comunicare al ministero d'agricoltura, industria e commercio le deliberazioni dei consigli d'amministrazione nel termine di 8 giorni dalla data della seduta.

Il ministero può con decreto motivato dichiarare, nel termine dei 10 giorni successivi a quelli dell'invio, la nullità delle deliberazioni contrarie alla legge od ai regolamenti, dandone tosto notizia all'ente interessato.

Art. **53**. Il servizio di vigilanza sul credito fondiario ha per scopo di sorvegliare a che gl'Istituti e le Società di credito fondiario non facciano altre operazioni oltre quelle che loro sono consentite dalle leggi. I delegati che lo esercitano hanno in modo speciale per incarico: *a*) di verificare l'esistenza di altrettanti crediti per mutui ipotecari fatti in numerario, quanti rappresentano la metà del capitale versato a termini dell'art. 1.° della legge (testo unico) e delle disposizioni di questo regolamento; *b*) di vigilare a che le cartelle si emettano soltanto allo scopo di effettuare mutui ipotecari e in corrispondenza dei medesimi; *c*) di verificare l'esattezza delle indicazioni contenute nei quadri, di cui agli articoli 37 e 48 di questo regolamento, e quindi l'ammontare delle cartelle da estrarsi a sorte; *d*) di assistere all'imborsazione ed all'estrazione a sorte dei numeri delle cartelle, ai termini dell'art. 40 di questo regolamento; *e*) di accertare l'annullamento, sia di quelle estratte a sorte, sia di quelle che furono consegnate per restituzione anticipata di mutui, sia di quelle dichiarate prive di valore per qualsiasi altro titolo; *f*) di assistere, a termini dell'art. 43 di questo regolamento, alla distruzione delle cartelle annullate; *g*) di accertarsi alla fine di ciascun semestre dell'ammontare pei mutui in numerario e delle cartelle vincolate a termini dell'art. 1.° della legge e dell'art. 48 del presente regolamento.

Per assistere alle operazioni, di cui alle lettere *d*) e *f*), il ministero può anche delegare un pubblico ufficiale, scelto, su invito del ministero, dal prefetto della provincia.

Art. **54**. Gli Istituti e le Società di credito fondiario devono inviare al ministero di agricoltura, industria e commercio: 1.° la loro situazione alla fine di ogni bimestre;

2.° il bilancio annuale alla chiusura dell'esercizio; 3.° la dimostrazione speciale dei mutui in mora e contenziosi alla chiusura dell'esercizio annuale.

I dati, di cui ai numeri 1 e 3, devono inserirsi sui modelli *C*, *D* ed *E* allegati a questo regolamento.

TITOLO VII.

Disposizioni varie e disposizioni transitorie.

ART. **55.** Nel caso di acquisto d'ipoteca per via di cessione e surrogazione, se l'ipoteca di un altro creditore è d'impedimento all'assicurazione ipotecaria dei diritti di commissione ed erariali, il mutuatario ha facoltà di pagare anticipatamente, salvo sconto degli interessi, i diritti di commissione ed erariali.

ART. **56.** Con decreto reale viene determinato il contributo annuo di ciascun Istituto e Società per le spese di sorveglianza.

ART. **57.** Con speciale regolamento da approvarsi con decreto reale si provvederà all'esecuzione dell'art. 3 della legge (testo unico).

ART. **58.** Sono abrogati il precedente regolamento approvato con reale decreto 25 agosto 1866, n. 3177, e tutti i decreti che si riferiscono al medesimo.

ORDINAMENTO DEL CREDITO AGRARIO

Legge 23 Gennaio 1887, n. 4276

con le modificazioni apportate dalla legge 25 Luglio 1888, n. 5588.

TITOLO I.

Dei prestiti e dei conti correnti agrari.

ART. **1.** A guarentigia dei prestiti concessi ai proprietari o conduttori di fondi rustici dagli Istituti esercenti il credito agrario, può essere costituito un privilegio speciale sopra i frutti raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici, e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo affidato, od a fornire il fondo medesimo.

Lo stesso privilegio può essere costituito a guarentigia dei prestiti concessi dagli Istituti di credito agrario di mezzaiuoli o coloni parziarii che abbiano fornito il bestiame occorrente per coltivare e concimare il fondo, il capitale della invernata e gli istrumenti necessari alla coltivazione del fondo stesso a norma dell'art. 1655 del codice civile. Questo privilegio però è esercitabile, quanto ai frutti ed alle derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici, ed ai frutti raccolti nell'anno, solamente sulla parte che spetta al mezzaiuolo, non mai su quella appartenente al proprietario.

Nessun privilegio può costituirsi per gli imprestiti fatti ai mezzaiuoli, che non abbiano portato nel fondo il bestiame e i capitali di che nel rammentato art. 1655. Soltanto nel caso in cui i proprietari associati ai mezzaiuoli abbiano fatto l'imprestito in comune, allora può costituirsi in garanzia del medesimo il privilegio in discorso.

ART. **2.** Il privilegio può essere costituito generalmente sopra i frutti, o sopra le scorte vive o morte esistenti nel fondo, o sopra gli uni e le altre, ovvero particolarmente sopra alcuni degli oggetti di cui all'art. 1, specialmente determinati.

ART. **3.** Alla validità ed efficacia del privilegio è necessario: 1.° che esso risulti da un atto scritto (art. 1 reg.); 2.° che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio del registro, nella cui circoscrizione è posto il fondo.

I privilegi sono inscritti gratuitamente sopra un registro speciale dal conservatore delle ipoteche del luogo, nel quale è situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte al privilegio e dove queste si trovano.

I certificati saranno rilasciati gratuitamente.

ART. **4.** Per tutti gli effetti di cui agli articoli 1958, 1959 e 1960 del codice civile, il privilegio costituito a norma della prima parte dell'art. 1 e degli articoli susseguenti

è pareggiato al privilegio concesso al locatore dei fondi rustici al n. 3 dell'articolo 1958 del codice stesso.

Art. 5. Il locatore ha diritto di prelazione sull'Istituto mutuante, a menochè non gli abbia ceduto il suo turno. Peraltro il privilegio del locatore, che venga in concorso con quello dell'Istituto che ha fatto il prestito agrario, si restringe rispetto ad esso Istituto per il credito dei fitti, a due annate scadute, all'annata corrente e ad una annata alla fine di questa, se la locazione ha data certa.

Art. 6. Il privilegio di che nel primo capoverso dell'art. 1, costituito a norma dei susseguenti articoli 2 e 3 a favore degli Istituti che hanno fatto imprestiti agrari ai mezzaiuoli, se viene in concorso col privilegio attribuito dal codice civile ai proprietari per i crediti indicati nel n. 4 dell'art. 1598, è sempre posposto a quello del proprietario.

Art. 7. Se il prestito è fatto in tutto od in parte per uno degli scopi, di cui al n. 5 dell'art. 1958 del codice civile, l'Istituto può valersi del privilegio speciale e della preferenza per essi sancita dall'art. 1960 del codice stesso.

Art. 8. Il privilegio, di cui negli articoli precedenti, non ha valore di fronte ai creditori ipotecari iscritti anteriormente alla data della sua iscrizione: quelli iscritti posteriormente sono posposti all'Istituto creditore.

Se il denaro è servito a pagare creditori preferiti ai creditori ipotecari, l'Istituto è surrogato in tutti i loro diritti a mente degli articoli 1253 e 1254 del codice civile.

Art. 9. Il privilegio può essere costituito per una durata non maggiore di anni tre.

Può essere validamente rinnovato prima della scadenza per un periodo non maggiore di altri anni tre.

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore delle ipoteche una nota conforme a quella della precedente iscrizione, contenente la dichiarazione che s'intende rinnovare la originaria iscrizione.

La rinnovazione è gratuita.

Art. 10. Se il debitore aliena gli oggetti sottoposti al privilegio senza surrogarli, o li lascia deteriorare gravemente, o abbandona la coltura del fondo, o in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisce notevolmente le guarentigie dell'Istituto creditore, questo può chiedere la risoluzione del contratto ai termini dell'art. 1165 del codice civile.

Art. 11. Il privilegio può essere validamente costituito nelle forme di sopra stabilite a garanzia di una o più cambiali emesse dal proprietario o dal conduttore di un fondo rustico o mezzaiuolo che si trovi nelle condizioni espresse nel primo capoverso dell'art. 1, a favore di un Istituto esercente il credito agrario, o dai medesimi trasferite a questo mediante girata, ovvero a garanzia di un conto aperto dall'Istituto a favore del proprietario o conduttore di un fondo rustico o mezzaiuolo nelle condizioni suddette.

In tal caso anche il giudizio sulla realtà ed efficacia del privilegio spetterà alla giurisdizione commerciale.

Il privilegio rimane efficace per l'intera somma e per tutto il tempo pel quale fu costituito, anche quando le cambiali abbiano data diversa da quella della sua costituzione, ovvero il conto sia stato chiuso e quindi riaperto dopo la medesima.

Art. 12. Se le cose soggette al privilegio sono assicurate, le somme dovute agli assicuratori, per indennità della perdita o deterioramento sono vincolate al pagamento del credito privilegiato, secondo il suo grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento (art. 2 reg.).

Gli assicuratori sono però liberati qualora paghino dopo 30 giorni dalla perdita o dal deterioramento senza che siasi fatta opposizione.

Art. 13. È valido, a contare dalla data dell'iscrizione e per l'intiera somma iscritta, qualunque sia la data della somministrazione dei capitali, il privilegio concesso ai termini degli articoli 1, 2 e 3 a guarentigia di un conto aperto in favore delle persone contemplate in detti articoli da un Istituto esercente il credito agrario.

Art. 14. I contratti di prestito sono scritti su carta da bollo da centesimi 50 e sono registrati con la tassa fissa di lire 1 quando sono inferiori a lire 1000; quando sono superiori a questa somma, sono registrati con la tassa proporzionale stabilita dalla vigente legge sul registro, ridotta alla metà.

Gli atti costitutivi del privilegio sono iscritti su carta da bollo da centesimi 50, e sono registrati colla tassa fissa di una lira.

Art. 15. Il saggio dell'interesse da pagarsi agli Istituti esercenti il credito agrario, non dovrà mai sorpassare il limite che sarà fissato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio d'accordo col ministro delle finanze.

Art. 16. Per tutte le convenzioni non eccedenti le lire 1500, comprese le cambiarie ed anche in quelle in cui si obblighi una sola delle parti, consentite ai termini delle precedenti disposizioni, il solo crocesegno del debitore che dichiari di non sapere scrivere, o che per causa fisica non possa firmare, è sufficiente per tutti gli effetti di di-

ritto, ed è equiparato alla firma autenticata. L'atto però deve essere controfirmato da due testimoni capaci d'intervenire validamente negli atti pubblici a termini delle leggi vigenti ed autenticato da un notaio, o dal sindaco, o dal giudice conciliatore. L'autenticazione è sempre gratuita (art. 19 reg.).

Art. **17.** È nullo di pieno diritto ogni patto che tolga efficacia ai benefizi nascenti dalla presente legge a favore dei conduttori o mezzaiuoli.

TITOLO II.

Dei mutui ipotecari per i miglioramenti agrari e la trasformazione delle colture e dei mutui da farsi ai consorzi.

Art. **18.** Sono qualificati mutui ipotecari per i miglioramenti agrari e la trasformazione delle colture agli effetti della presente legge quelli concessi dagli Istituti autorizzati ai proprietari o domini utili dei fondi rustici, nonchè a consorzi legalmente costituiti per uno degli scopi seguenti: 1.° la costruzione dei fabbricati destinati all'alloggio dei coltivatori e delle loro famiglie, al ricovero del bestiame, alla conservazione delle scorte e dei prodotti agrari ed alla prima manipolazione di questi; 2.° i prosciugamenti e le irrigazioni; 3.° la conduttura di acque e la escavazione di pozzi per uso degli uomini e degli animali; 4.° la piantagione delle viti e degli alberi fruttiferi nei terreni nudi, siano arativi, siano saldi, e nei terreni cespugliati o boscosi non vincolati; 5.° la livellazione ed orientamento di terreni, la costruzione di strade agricole, il rettifilo ed arginazione dei torrenti e fiumi; 6.° tutte le altre operazioni, le quali, sentito il consiglio di agricoltura, saranno nel regolamento dichiarate utili ai miglioramenti agrari e alla trasformazione delle colture (art. 19 reg.).

Art. **19.** Perchè i mutui, di cui all'art. 18, siano ammessi ai benefizi, privilegi ed esenzioni concessi dalla presente legge, è necessario: 1.° che essi siano contratti per un termine non minore di 3 anni, nè maggiore di anni 30; 2.° che essi siano ammortizzabili ratealmente con facoltà però nel debitore di pagare il suo debito prima della scadenza, senza le tasse che per casi analoghi sono stabilite pel credito fondiario; 3.° che il capitale venga somministrato ratealmente a misura dell'esecuzione dei lavori; 4.° che il saggio dell'interesse non superi il limite stabilito dal ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro delle finanze (art. 11 reg.).

Art. **20.** È valida, a contare dalla data della iscrizione e per l'intera somma iscritta, qualunque sia la data della somministrazione dei capitali, l'ipoteca concessa da un proprietario o dominio utile di beni rustici a guarentigia di un conto aperto in suo favore da un Istituto esercente il credito agrario (art. 18 reg.).

Art. **21.** Le tasse di bollo, registro ed ipotecarie per gli atti di qualunque natura derivanti dal titolo II della presente legge sono ridotte alla metà di quelle ordinarie stabilite dalle vigenti leggi di tassa.

Le disposizioni contenute in questo articolo, e nel precedente articolo 20, sono comuni al caso in cui i proprietari concedano una ipoteca a favore degli Istituti che fanno loro un imprestito agrario a conto corrente in conformità del titolo I di questa legge.

Art. **22.** Nei contratti ammessi ai benefizi della presente legge, l'Istituto mutuante potrà stipulare a suo favore un privilegio speciale sopra il maggiore valore che acquisterà il fondo, dopo eseguiti i miglioramenti per effetto del mutuo, e sempre sino a concorrenza della minore somma che risulterà fra la spesa e il migliorato. L'Istituto che gode di tal privilegio è preferito a tutti i creditori iscritti anche anteriormente al suo credito, senza pregiudizio della validità della sua iscrizione ipotecaria per il possibile suo credito residuale ai termini della legge comune.

Per la validità di questo privilegio è necessario che esso sia annotato in margine alla iscrizione ipotecaria presa dall'Istituto.

Art. **23.** Per l'efficacia del privilegio concesso dell'art. 22 è necessario che, nel termine di giorni sessanta dalla data dell'inscrizione presa a favore dell'Istituto mutuante, sia depositata nella cancelleria del tribunale civile, nella cui giurisdizione è posto il fondo ipotecato, una perizia dello stato del fondo anteriormente alle migliorie, fatta da un perito nominato all'uopo dal presidente del tribunale civile ad istanza delle parti contraenti (in).

Una consimile perizia da ordinarsi come sopra dal tribunale civile dovrà essere eseguita dentro due mesi dal compimento dei lavori, per stabilire l'importare dell'aumento del valore risentito dal fondo in conseguenza e per effetto nel mutuo ottenuto dall'Istituto.

Una copia autentica di ciascuna di dette perizie dovrà pure essere depositata all'uf-

ficio delle ipoteche per allegarsi alla nota della iscrizione presa a favore dell'Istituto mutuante.

Dovrà di più il proprietario, o dominio utile, fare annunciare nel bollettino della provincia, ove son situati i fondi, per due volte consecutive, alla distanza di una settimana l'una dall'altra, che la perizia contenente la descrizione del fondo da migliorarsi si trova depositata all'ufficio delle ipoteche di che sopra, affinchè quelli che possano avervi interesse ne prendano cognizione. I lavori non potranno essere cominciati se non un mese dopo la seconda pubblicazione senza che sia avvenuta alcuna opposizione.

Se nella provincia ove sono situati i fondi non vi fosse un bollettino, la pubblicazione dovrà farsi nel bollettino della provincia più vicina.

Lo stesso annunzio e le stesse pubblicazioni dovranno farsi tostochè la seconda perizia eseguita dopo il compimento dei lavori, e determinativa del maggiore valore acquistato dal fondo, sarà stata depositata in copia autentica presso l'ufficio delle ipoteche. E soltanto un mese dopo la seconda pubblicazione, senza che nessuna opposizione sia stata fatta dagl'interessati a detta perizia, si avrà la perizia stessa come irretrattabile.

La somma del credito privilegiato non può eccedere il valore verificato con la seconda perizia, e si riduce a quel di più di valore che avrà il fondo, al tempo della vendita, per effetto dei lavori eseguiti sul medesimo (art. 9 reg.).

ART. **24**. In caso che le somme mutuate siano distolte dalla destinazione agricola, ovvero che, per dolo o per colpa del proprietario del fondo migliorato, il valore dei miglioramenti risulti diminuito almeno di un decimo, l'Istituto mutuante può chiedere la risoluzione del contratto ai termini dell'art. 1165 del codice civile.

La sentenza che pronuncierà la risoluzione del contratto dichiarerà di ufficio la decadenza dei contraenti dal beneficio della riduzione della tassa di registro e della tassa ipotecaria. Saranno allora applicate ai medesimi le disposizioni dell'art. 94 del testo unico delle leggi di registro approvato col regio decreto 13 Settembre 1874.

Se il mutuante, nel caso sopra previsto, non agirà per la risoluzione del contratto, la decadenza sarà pronunciata dal magistrato sopra istanza dell'amministrazione finanziaria.

ART. **25**. Per tutti gli effetti della presente legge, relativamente alla riscossione dei loro crediti, gl'Istituti mutuanti godono degli stessi privilegi di procedura spettanti agl'Istituti di credito fondiario (art. 10 reg.).

ART. **26**. Ai consorzi legalmente costituiti che godono dei privilegi fiscali per l'esazione dei contributi consorziali, a vece della ipoteca, è data facoltà di vincolare dette rate a garanzia dei mutui contratti per uno degli scopi indicati dall'art. 18 della presente legge.

Questi mutui non possono essere stipulati che dopo la preventiva approvazione da parte della deputazione provinciale, il cui decreto sarà allegato al contratto e ne formerà parte integrante.

ART. **27**. Nel caso dell'articolo precedente, qualora l'amministrazione dei consorzi mutuatari ometta per qualsiasi motivo d'imporre sui fondi consorziali i contributi necessari per estinguere le passività predette, la deputazione provinciale stanzierà d'ufficio la somma corrispondente nel bilancio del consorzio, e provvederà per la riscossione o a mezzo degli esattori comunali o di un esattore speciale, mettendo le spese occorse per questa operazione a carico del consorzio.

ART. **28**. Se al credito costituito ai termini degli articoli 22 e 23 i creditori ipotecari anteriormente iscritti consentono la preferenza sui loro gradi, si prenderà nota di tale concessione al margine di ciascuna delle iscrizioni, e l'Istituto mutuante godrà l'anteriorità del grado ipotecario sul fondo migliorato senza pregiudizio degli altri benefizi accordati con la presente legge (art. 9 reg.).

TITOLO III.

Dell'esercizio del credito agrario e delle cartelle agrarie.

ART. **29**. Gli Istituti di credito ordinario, quello di credito cooperativo e le Casse di risparmio, singoli o consociati, sono autorizzati ad esercitare il credito agrario in conformità dei titoli I e II della presente legge (art. 16 reg.).

ART. **30**. Il governo del Re può concedere, mediante reale decreto, in conformità della presente legge, ai suddetti Istituti e Casse di risparmio, singoli o consociati, l'emissione di cartelle agrarie ammortizzabili e portanti l'interesse fino all'ammontare di 5 volte il loro capitale versato o specialmente all'uopo assegnato, purchè dimostrino di

possedere crediti ipotecari, per un ammontare eguale alla metà del suddetto capitale versato o assegnato.

Questi crediti ipotecari, provenienti da mutui fatti anteriormente senza corrispondenti emissioni di cartelle, saranno sostituiti, a misura che vengono estinti, da altrettanti crediti.

Dovranno gli Istituti creare immediatamente, dopo averne ottenuta la facoltà, tante cartelle agrarie per un valore nominale uguale a quello dei crediti ipotecari suddetti, da tenere permanentemente in cassa.

Queste cartelle, a misura che saranno emesse, a norma dell'art. 32, saranno sostituite da altrettante di nuova creazione.

Tutte le ipoteche inscritte a favore delle Società o Istituti o Casse di risparmio come sopra autorizzati, sono di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle emesse. Le cartelle in cassa sono pure di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle in circolazione.

Art. **31.** Il governo del Re può anche concedere, mediante reale decreto, l'esercizio del credito agrario e la emissione di cartelle agrarie ad associazioni mutue di proprietari, purchè gli immobili degli associati non abbiano un valore inferiore a tre milioni di lire. Lo statuto da approvarsi con lo stesso decreto, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, stabilirà le condizioni alle quali i proprietari dovranno soddisfare, e determinerà il fondo di esercizio e garanzia delle operazioni agrarie che dovranno fare (art. 12 e 16 reg.).

Art. **32.** Le cartelle agrarie si emettono in rappresentanza dei mutui fatti, tanto ai termini del titolo I che del titolo II della presente legge, ma solo per un valore nominale uguale a quello della somma effettivamente versata in mano dei debitori.

La durata delle cartelle agrarie è indeterminata. Le cartelle che si emettono in rappresentanza dei mutui fatti ai termini del titolo primo possono contenere la indicazione del tempo in cui saranno rimborsate. Gli Istituti emittenti devono ritirare dalla circolazione e annullare le cartelle che non hanno scadenza (1) a misura che i crediti si estinguono, per un valore nominale uguale alle somme dei crediti estinti.

Le cartelle agrarie portano il nome dell'Istituto che le ha emesse, la data della rispettiva creazione, e un numero progressivo per ciascun Istituto.

Un regolamento speciale, approvato con decreto reale sul parere favorevole del consiglio di Stato, regolerà su queste basi tutti i particolari della creazione, emissione e ritiro dalla circolazione delle cartelle suddette, all'effetto che disponibili nella cassa ce

---

(1) *Art. 10.* Le cartelle agrarie nominative si possono trasferire sotto altri nomi, e tanto le nominative quanto quelle al portatore si possono tramutare, colle norme fissate dai seguenti articoli.

Art. 11. Il trasferimento delle cartelle agrarie nominative può effettuarsi:

a) mediante convenzione notarile o giudiziaria;

b) mediante dichiarazione fatta presso l'Istituto o la Società di credito agrario che ha emesso le cartelle, dal titolare o da uno speciale procuratore. L'Istituto o la Società può chiedere che la firma del dichiarante o del suo speciale procuratore sia autenticata;

c) mediante esibizione delle cartelle portante dichiarazione di cessione con la firma del titolare autenticata da un notaio.

Anche nel primo e nel secondo caso si deve fare la consegna delle cartelle.

Il trasferimento delle cartelle agrarie nominative si eseguisce per decisione del giudice, passata in giudicato, che espressamente la ordini, e che sia essa pure accompagnata dalle cartelle agrarie o da un loro duplicato.

Art. 12. Il trasferimento agli eredi, legatari ed altri aventi diritto nei casi di successione, ha luogo previo deposito in originale, od in copia autentica, dei titoli legali a possedere e dell'atto di morte del titolare. Nel caso di contestazione sul diritto a succedere, il trasferimento non può avere luogo se non viene prodotta la decisione giudiziale passata in giudicato.

Nei casi di cessione di beni o di fallimento, si applicano le leggi in vigore sulla materia, ed i trasferimenti hanno luogo in conformità alle decisioni dei giudici competenti.

Anche nei casi di morte, di cessione di beni o di fallimento, la domanda di trasferimento deve essere accompagnata dalle cartelle agrarie, salvo che il giudice abbia espressamente ordinato che il trasferimento abbia luogo senza il detto deposito.

In quest'ultimo caso, per altro, il trasferimento non potrà eseguirsi se non dopo l'adempimento delle formalità prescritte all'art. 18 e dopo spirato il termine ivi stabilito.

Art. 13. Pel tramutamento di cartelle agrarie al portatore in nominative o in nominative con cedole al portatore, basta presentare domanda all'Istituto o alla Società emittente, consegnando contemporaneamente le cartelle da tramutarsi.

Art. 14. Pel tramutamento di cartelle agrarie nominative, o di cartelle agrarie nominative con ce-

ne sieno sempre per un valore nominale corrispondente ai mutui primitivamente fatti senza emissione di cartelle, e in circolazione per un valore nominale uguale al credito effettivo dell'Istituto per mutui o conti correnti (art. 22 reg.).

Art. **33.** La somministrazione delle somme mutuate è fatta in contanti.

Le cartelle agrarie sono negoziate direttamente dagli Istituti che le emettono.

Art. **34.** È fatta facoltà agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario, ed alla emissione delle cartelle di farsi rappresentare da speciali agenzie o da associazioni libere di proprietari e di conduttori di fondi rustici e di concedere loro, come agli Istituti ordinari e cooperativi di credito e alle Casse di risparmio locali, la rappresentanza per tutte le operazioni di credito agrario.

Art. **35.** Agli effetti della presente legge gli Istituti autorizzati ad emettere le cartelle agrarie sono sotto la sorveglianza del ministero di agricoltura.

Essi dovranno mensilmente rimettere al ministero medesimo lo specchio del movimento e della situazione delle loro cartelle agrarie.

Art. **36.** Gli Istituti e le Casse di risparmio esercenti il credito agrario in conformità del titolo I della presente legge, potranno cedere senza spesa i loro crediti agli Istituti o alle Casse di risparmio aventi facoltà all'emissione delle cartelle agrarie. In corrispondenza dei mutui ceduti o versati potranno questi ultimi emettere cartelle agrarie, ma sempre nel limite del quintuplo del capitale.

Art. **37.** Le competenze dei conservatori delle ipoteche e dei notari, per tutte le operazioni contemplate dalla legge presente, sono ridotte alla metà di quelle fissate dalle leggi in vigore.

Art. **38.** Il governo del Re può concedere, mediante reale decreto, agli Istituti di emissione l'esercizio delle operazioni tutte di credito agrario in base alla presente legge (art. 13 e 16 reg.).

Art. **39.** Il governo del Re può autorizzare i monti frumentari e nummari a convertirsi in Istituti singoli o consociati di credito agrario agli effetti della presente legge (art. 14 e 16 reg.).

Disposizioni transitorie.

Art. **40.** È abrogata la legge 21 Giugno 1869, che autorizza la formazione di Società ed Istituti di credito agrario.

I buoni agrari emessi dagl'Istituti e Casse di risparmio stati autorizzati a forma di

---

dole al portatore in cartelle esclusivamente al portatore e pel tramutamento delle prime in cartelle nominative con cedole al portatore, l'Istituto può chiedere che la firma del titolare o del suo speciale procuratore sia autenticata.

Alla domanda devono essere allegati i titoli da tramutarsi.

I tramutamenti, di cui al presente articolo, possono aver luogo solo quando le cartelle non siano soggette a vincolo.

Art. 15. Ciascun Istituto o Società deve tenere un registro per i trasferimenti e i tramutamenti delle cartelle agrarie.

Art. 16. In caso di perdita (smarrimento, distruzione o sottrazione) di cartelle agrarie nominative, singole o multiple, si potrà ottenere un duplicato del titolo alle seguenti condizioni.

Art. 17. Le dichiarazioni di perdita, furto o distruzione di una o più cartelle agrarie nominative devono farsi all'Istituto o alla Società emittente, nonchè all'ufficio presso cui sono da farsi i pagamenti delle cedole, dall'intestato o dal suo legittimo rappresentante, chiedendo la sospensione del pagamento degli interessi e la surrogazione di altra equivalente cartella a quella smarrita, rubata o distrutta.

L'Istituto o la Società deve fare la relativa annotazione di *fermo*.

Art. 18. A cura dell'Istituto o della Società, ma a spese del richiedente, si deve pubblicare per una volta, nel Bollettino della provincia dove l'Istituto o la Società ha la sua sede, e in uno dei giornali della provincia dove l'intestato ha il suo domicilio, o dove asserisce o presume che abbia smarrita o sia stata rubata la cartella, l'avviso dell'asserita perdita, furto o distruzione di questa, con dichiarazione che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione, senza che siano avvenute o presentate opposizioni alla sede centrale dell'Istituto o della Società, si emetterà una nuova cartella in surrogazione.

Art. 19. Trascorsi tre mesi a tenore del precedente articolo, se non fu presentata opposizione, l'Istituto o la Società emette una nuova cartella di surrogazione, notando sulla matrice l'annullamento della precedente cartella che viene così surrogata e il numero di essa. L'Istituto o la Società provvede al pagamento delle cedole semestrali arretrate.

Art. 20. Allorchè nel periodo di tre mesi si presentano opposizioni alla consegna di una nuova cartella di surrogazione per parte del possessore o detentore della cartella dichiarata smarrita, rubata o distrutta, l'Istituto o la Società deve sospendere ogni deliberazione, e non emettere nessuna cartella di

detta legge, dovranno essere ritirati dalla circolazione entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge.

Durante questo termine gli Istituti e le Casse di risparmio suddette potranno fare le operazioni e valersi di tutte le disposizioni contenute in detta legge che per essi soltanto continuerà ad avere vigore per il detto tempo di anni dieci.

Art. **41.** Nessun pregiudizio può essere arrecato per effetto del precedente art 5 ai diritti ed ai privilegi del locatore, quando la locazione abbia data certa anteriore alla pubblicazione della presente legge.

Art. **42.** Il privilegio costituito ai termini degli articoli 22 e 23 avrà valore anche in confronto di crediti ipotecari iscritti prima dell'attuazione della presente legge.

Art. **43.** Il governo del Re è autorizzato a pubblicare il regolamento per la esecuzione della presente legge, sentito il consiglio di Stato.

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE SUL CREDITO AGRARIO

Approvato con R. D. 8 Gennaio 1888, n. 5166.

TITOLO I.

Dei prestiti e dei conti correnti agrari.

Art. **1.** L'atto scritto da cui, ai sensi dell'art. 3, n. 1 della legge, deve risultare il privilegio consentito ai prestiti ed ai conti correnti agrari, deve contenere: 1.° l'indicazione precisa della qualità del mutuatario, cioè se proprietario, conduttore, mezzaiuolo o colono parziario del fondo nel quale si trovano gli oggetti ed i prodotti costituiti in garanzia; 2.° la descrizione degli oggetti e dei prodotti sui quali viene costituito il privilegio; 3.° la misura dei diritti che il mutuatario possiede sugli oggetti e sui prodotti anzidetti; 4.° la espressa costituzione del privilegio, con la indicazione della durata di

---

surrogazione, se non in virtù di una decisione del giudice competente passata in giudicato; salvo che il titolare e il possessore delle cartelle si mettano d'accordo per far cessare la procedura e far cancellare l'annotazione di *fermo*.

Art. 21. Nel caso di perdita, furto o distruzione di una cartella agraria nominativa con cedole al portatore, si procede come è disposto nei precedenti articoli; ma in nessun caso può essere sospeso il pagamento delle cedole già scadute e di quelle in corso.

La nuova cartella da emettersi in surrogazione della cartella smarrita, rubata o distrutta, deve essere priva delle cedole pel pagamento degli interessi sino al tempo cui giungevano le cedole della cartella smarrita, rubata o distrutta.

Art. 22. Nella dichiarazione di perdita, furto o distruzione di una cartella, il richiedente deve eleggere il domicilio nel luogo dove è la sede dell'Istituto o della Società.

Tutte le spese degli atti e della procedura, di cui negli articoli 17 e seguenti, sono a carico del richiedente.

Art. 23. Operato il rilascio della nuova cartella di surrogazione e rimasta annullata la precedente, non sono più ammesse opposizioni, e gli atti e le sentenze che potessero intervenire, o sieno intervenute in proposito, non hanno più alcun effetto riguardo all'Istituto o alla Società.

Art. 24. L'Istituto o la Società presso il quale fu presentata dichiarazione di perdita, furto o distruzione d'una cartella agraria nominativa, ne deve dare avviso, affinchè la sospensione degli interessi abbia effetto, a tutti quegli Istituti o Società che si sono assunti, o in base a convenzioni future si assumeranno di pagare l'interesse o di effettuare il rimborso delle cartelle estratte verso reciprocità di trattamento.

Art. 25. Di ogni procedura in corso per perdita, furto o distruzione di cartelle nominative, si deve tenere un elenco esposto in una sala aperta al pubblico della sede centrale o delle altre sedi o agenzie dell'Istituto o della Società, con indicazione sommaria delle cartelle denunziate come smarrite, rubate o distrutte.

Art. 26. Sono applicabili alle cartelle al portatore le disposizioni degli articoli 56 e 57 del codice di commercio.

Art. 27. Le cartelle agrarie vengono ritirate dalla circolazione semestralmente al loro valore no-

esso, e col riferimento alla disposizione della legge in base alla quale viene costituito, cioè alinea 1.°, 2.° o 3.° dell'art. 1, ovvero art. 2 della legge; 5.° la enunciazione della somma per la quale il privilegio è costituito, del saggio d'interesse pattuito sul prestito, e la destinazione della somma stessa per gli effetti dell'art. 7 della legge; 6.° l'indicazione se il privilegio è costituito a garanzia di cambiali (quanto e di quale somma ognuna) o di un conto corrente.

Quando gli oggetti e i prodotti dovessero, per condizioni speciali, trovarsi o essere trasportati in luogo diverso del fondo cui servono o da cui provengono, si farà espressa menzione di tale condizione nell'atto costitutivo del privilegio.

Quando il contratto del prestito non viene fatto con la forma cambiaria, o con atto separato, ma nello stesso atto di costituzione del privilegio, questo deve anche determinare i tempi ed i modi di restituzione delle somme costituenti il prestito.

ART. 2. In esecuzione dell'art. 12 della legge, se le cose soggette a privilegio sono assicurate, nel contratto potrà essere stipulata la cessione a favore dell'Istituto o della Società creditrice del diritto a percepire direttamente la indennità derivante dall'assicurazione. Tale cessione deve notificarsi all'assicuratore.

Le somme dovute dagli assicuratori per indennità di perdita o deterioramento, saranno versate nella cassa dell'Istituto o della Società creditrice ed imputate a totale o parziale estinzione del debito, siccome pagamento anticipato.

ART. 3. L'atto di rinnovazione del privilegio deve pure risultare da atto scritto, il quale, oltre le indicazioni dell'art. 1, deve contenere la dichiarazione del debitore di rinnovare la sua obbligazione, e l'indicazione della nuova scadenza di questa e del relativo privilegio. Qualora sia pattuito un interesse diverso da quello fissato nel precedente atto, deve esserne fatta menzione nell'atto di rinnovazione.

ART. 4. La registrazione presso l'ufficio di registro, l'iscrizione del privilegio sopra il registro del conservatore delle ipoteche ai sensi dell'art. 3 della legge e la rinnovazione di che nell'art. 9 della legge medesima, debbono essere fatte a cura dell'Istituto creditore.

I certificati d'iscrizione possono, quando l'Istituto lo consenta, essere stesi in calce all'atto originale di costituzione del privilegio.

L'iscrizione potrà essere domandata quantunque non sia ancora stata pagata la tassa di registro, nel qual caso però le note debbono essere autenticate nei modi ordinari di legge, o nella forma dell'art. 16 di quella pel credito agrario.

Il richiedente l'iscrizione dovrà inoltre presentare un'altra copia della nota al con-

---

minale nella misura dell'ammontare dei crediti, per qualunque motivo e sotto qualunque forma estinti nel semestre antecedente. Tale ritiro viene eseguito mediante acquisto diretto delle cartelle da parte dell'Istituto o della Società emittente o mediante rimborso per sorteggio.

L'ammontare dei crediti scaduti, quantunque non estinti, e quello delle perdite subite dall'Istituto o dalla Società sulle operazioni, debbono essere compresi nella somma delle cartelle da ritirarsi o da sorteggiarsi.

Nel calcolare l'ammontare delle cartelle che debbono essere ritirate o sorteggiate, non si terrà conto delle somme pagate all'Istituto o alla Società per estinzione di crediti ipotecari senza corrispondente emissione di cartelle.

Art. 28. Il sorteggio delle cartelle da rimborsare, nella misura indicata nell'articolo precedente, avrà luogo pubblicamente due volte all'anno, il 1 Febbraio ed il 1 Agosto, purchè non festivi, nel qual caso si rinvia al giorno feriale seguente.

A tale uopo gli Istituti o le Società emittenti debbono presentare al ministero di agricoltura, industria e commercio, nei primi quindici giorni rispettivamente dei mesi di Gennaio e di Luglio, una tabella secondo il modello da approvarsi con decreto ministeriale, contenente le seguenti indicazioni: 1. l'ammontare originario delle operazioni conchiuse contro emissione di cartelle; 2. la data della stipulazione dell'atto relativo; 3. la scadenza di questo; 4. l'ammontare dei crediti che hanno dato luogo ad emissione di cartelle e delle quote di ammortamento venute in scadenza durante il semestre; 5. l'ammontare delle cartelle acquistate dall'Istituto o dalla Società e delle somme che durante il semestre gli sono state rimborsate in anticipazione; 6. le perdite liquidate nel semestre.

Gli Istituti o le Società che emettono cartelle agrarie di più saggi d'interesse, debbono compilare una tabella speciale per ciascuna serie di cartelle, con l'indicazione sommaria delle operazioni corrispondenti.

La tabella o le tabelle saranno firmate dal direttore dell'Istituto o della Società, o da chi per esso, ed una copia di esse deve custodirsi presso l'Istituto o la Società.

Art. 29. La somma dei crediti e delle quote di ammortamento venuti in scadenza durante il semestre, dei rimborsi anticipati di crediti e delle perdite liquidate nel semestre medesimo, dedotto l'ammon-

servatore per essere da questi trasmessa all'ufficio incaricato della riscossione della tassa suddetta.

ART. 5. Il limite massimo del saggio dell'interesse, che non dovrà mai essere sorpassato dagli Istituti e dalle Società giusta l'art. 15 della legge, è fissato ogni anno, od anche in periodo più breve quando occorra, con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro delle finanze, sentiti gli Istituti o le Società. Entro il detto limite massimo ciascun Istituto o Società potrà stabilire il saggio d'interesse che stimerà conveniente, notificandolo al ministero di agricoltura, industria e commercio.

TITOLO II.

Dei mutui ipotecari per i miglioramenti agrari e la trasformazione delle colture.

ART. 6. Oltre gli scopi indicati nell'art. 18 della legge, i mutui ipotecari, ai quali si riferisce la legge medesima, possono anche essere consentiti quando le somme vengano impiegate in una delle operazioni seguenti: 1.° il recingimento dei fondi in qualunque modo, anche con isteccati; 2.° le fognature e le sistemazioni degli scoli; 3.° la piantagione di nuovi vigneti, oliveti, gelseti ed agrumeti; 4.° l'introduzione delle colture intensive, col corredo delle necessarie anticipazioni; 5.° l'ammendamento dei terreni; 6.° le colmate di monte e di piano; 7.° le strade forestali; 8.° i rimboscamenti; 9.° la costruzione di maceratoi per piante tessili.

ART. 7. Il contratto di mutuo ipotecario dovrà contenere: 1.° l'indicazione dei lavori di miglioramenti agrari o di trasformazione delle colture, ai quali viene destinata la somma presa a mutuo; 2.° la descrizione del fondo o dei fondi offerti in ipoteca; 3.° la durata del mutuo, il numero, l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata di ammortamento; 4.° le norme per la somministrazione rateale delle somme mutuate a misura della esecuzione dei lavori; 5.° il saggio dell'interesse; 6.° la costituzione, quando ne sia il caso, del privilegio speciale, sopra il maggiore valore che acquisterà il fondo, dopo eseguiti i miglioramenti per effetto del mutuo, ai sensi dell'art. 22 della legge; 7.° la indicazione del decreto della deputazione provinciale, allorchè trattasi di mutuo consentito ai consorzi, garantito dal vincolo delle rate dei contributi consorziali ai sensi del-

---

tare delle cartelle acquistate direttamente dall'Istituto o dalla Società, indica l'ammontare delle cartelle da sorteggiare nel totale e per ciascuna specie.

Se le somme corrispondenti alle cartelle della prima specie non sono divisibili per lire cento, e se le somme corrispondenti alle cartelle della seconda specie non sono divisibili per lire duecento, i residui inferiori rispettivamente a lire cento o duecento sono aggiunti all'ammontare delle somme in cui corrispondenza seguirà il sorteggio nel semestre successivo.

Art. 30. Il sorteggio delle cartelle agrarie si farà alla presenza di un delegato governativo, il quale deve assistere anche all'imborsamento dei numeri.

Tutte le cartelle emesse e non ancora sorteggiate devono essere rappresentate singolarmente nell'urna dai loro numeri di matrice.

Quando gli Istituti o le Società conservino in un'urna sigillata alla presenza di un delegato governativo, i numeri delle cartelle emesse e non ritirate o sorteggiate nei semestri anteriori, si aggiungono nell'urna i numeri delle cartelle emesse nel semestre che precede il sorteggio.

In tal caso, sul coperchio dell'urna, sarà distesa una benda di tela bene assicurata all'urna medesima da sigilli impressi su ceralacca, e sulla tela sarà applicato un cartello, pure assicurato da sigilli in ceralacca: il quale porterà la data della chiusura dell'urna e la firma del delegato governativo. Il sigillo verrà fornito dal ministero e sarà custodito dal delegato governativo.

Il delegato governativo, quando si segua il sistema predetto, deve assistere anche: 1. alla rottura dei sigilli ed apertura dell'urna; 2. alla imborsazione dei numeri che si aggiungono; 3. alla apposizione di nuovi sigilli di chiusura.

Il ministero può prescrivere al delegato governativo di procedere alla verificazione di tutti i numeri contenuti nell'urna.

Entro quindici giorni dall'eseguito sorteggio, i numeri estratti vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Art. 31. Le cartelle agrarie rimborsabili debbono conservare attaccate le cedole successive. L'ammontare delle cedole mancanti viene detratto dalla somma, che deve essere rimborsata, fermo nell'Istituto o nella Società l'obbligo di pagare le cedole stesse man mano che esse vengono presentate.

Art. 32. Le cartelle agrarie al portatore, così della prima come della seconda specie, ritirate diret-

l'art. 26 della legge; 8.° la dichiarazione dei creditori ipotecari anteriori nel caso dell'art. 28 della legge; 9.° l'elezione di domicilio da parte del debitore nel circondario del tribunale dove sono situati i fondi per sè e i suoi successori ed alienatari.

ART. 8. L'ammontare dei lavori ai quali viene destinata la somma presa a mutuo, deve risultare da preventivo o, dove sia richiesto dalla natura speciale dei lavori, da perizia che sarà unita al contratto, e l'Istituto non sarà obbligato a somministrare somma maggiore di quella accertata dal preventivo o dalla perizia da esso accettata.

ART. 9. Nei mutui garantiti col privilegio speciale, di che negli articoli 22, 23 e 28 della legge, si concorderanno fra le parti le basi e le condizioni del contratto da avere effetto dopo che sia stata depositata la prima perizia del fondo e siano state adempiute le altre formalità indicate nell'art. 23 della legge medesima. Dopo ciò l'Istituto o la Società farà procedere alla stipulazione del contratto e, previe le opportune iscrizioni, incomincierà la consegna delle somme mutuate pel cominciamento dei lavori.

ART. 10. L'Istituto o la Società mutuante può promuovere direttamente ed a spese del mutuatario negligente l'esecuzione della seconda perizia e l'adempimento delle altre formalità prescritte dall'art. 25 della legge per l'accertamento del maggiore valore del fondo, risultante dai lavori di miglioramento o di coltura pei quali il mutuo fu stipulato.

ART. 11. Per ciò che concerne il saggio dell'interesse, di cui all'art. 19 della legge, sono applicabili le disposizioni dell'art. 5 del presente regolamento.

TITOLO III.

Dell'esercizio del credito agrario e delle cartelle agrarie.

ART. 12. Le associazioni mutue di proprietari per ottenere la concessione dell'esercizio del credito agrario, ai sensi dell'art. 31 della legge, devono presentare al ministero d'agricoltura, industria e commercio insieme all'istanza: *a*) l'atto costitutivo dell'associazione nelle forme legali; *b*) lo statuto contenente l'indicazione della durata dell'associazione, la descrizione sommaria degli immobili conferiti da ogni associato col loro valore, le condizioni delle quali i proprietari devono soddisfare e la determinazione del fondo di esercizio e di garanzia in conformità dell'art. 31 della legge. Lo statuto deve essere approvato dagli associati, depositato, trascritto, affisso e pubblicato secondo le norme stabilite dal codice di commercio per le associazioni mutue; *c*) la perizia degli immobili eseguita da due periti all'uopo nominati dal presidente del tribunale civile ad istanza delle parti contraenti, dalla quale risulti il valore non minore di tre milioni di lire stabilito dall'art. 31 della legge.

Gli immobili conferiti dagli associati devono essere liberi da ipoteca, oppure la porzione di essi, sulla quale non sia iscritta alcuna ipoteca, deve rappresentare il valore

---

tamente dagli Istituti o dalle Società, o rimborsate in seguito al sorteggio, sono immediatamente annullate mediante perforazione.

Esse sono distrutte in presenza del delegato governativo, redigendone processo verbale, in occasione del sorteggio semestrale.

Il termine che deve decorrere fra il rimborso e la distruzione viene fissato dai singoli Istituti o dalle singole Società con l'approvazione del ministero di agricoltura, industria e commercio.

***Art. 33.* Le cartelle nominative ritirate direttamente dagli Istituti o dalle Società o rimborsate in seguito a sorteggio, e le cedole ad esse annesse, vengono immediatamente annullate, ma si conservano ad ogni effetto di diritto per tutto il termine della prescrizione.**

***Art. 34.* Le cartelle sorteggiate vengono pagate in numerario alla pari a partire dal 1.° dei successivi mesi di Aprile e di Ottobre, e non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso al tempo dell'estrazione.**

***Art. 35.* Le cedole delle cartelle hanno scadenza trimestrale o semestrale, e sono pagate il 1.° aprile e il 1.° Ottobre, o, rispettivamente, il 1.° Aprile, il 1.° Luglio, il 1.° Ottobre, il 1.° Gennaio.**

Per il pagamento degli interessi occorre la presentazione della cartella, soltanto quando essa sia nominativa.

Le cedole all'atto del pagamento vengono annullate mediante perforazione.

***Art. 36.* I numeri delle cartelle tenute in cassa in osservanza dell'articolo 30 della legge e degli articoli 7 e 8 del presente regolamento, le quali sono escluse dal rimborso, non debbono essere posti nell'urna.**

Le disposizioni contenute negli articoli di questo titolo relative al ritiro ed al sorteggio, si applicano separatamente a ciascuna delle due specie di cartelle (Reg. R. D. 27 Maggio 1888, n. 5430).

di tre milioni, ed essere tale da dare un reddito certo e durevole per tutto il tempo dell'associazione.

Art. 13. Gl'Istituti di emissione, per ottenere la concessione dell'esercizio del credito agrario ai sensi dell'art. 38 della legge, devono presentare al ministero d'agricoltura, industria e commercio domanda corredata dei seguenti documenti: 1.° se l'Istituto è costituito colla forma delle Società commerciali, una copia del verbale dell'assemblea dei soci nella quale lo statuto fu modificato ed una copia di tali modificazioni depositate, affisse e pubblicate secondo le prescrizioni del codice di commercio; 2.° se l'Istituto è governato da leggi speciali, una copia dei verbali dell'assemblea o consiglio che ha la suprema vigilanza sull'andamento dell'Istituto ed una copia delle modificazioni colle norme stabilite da dette leggi speciali; 3.° la situazione patrimoniale dalla quale risulti il fondo assegnato per le operazioni di credito agrario.

Art. 14. I monti frumentari e nummari, per ottenere l'autorizzazione di convertirsi in Istituti di credito agrario, ai sensi dell'art. 39 della legge, devono presentare al ministero di agricoltura, industria e commercio domanda corredata: 1.° da una copia delle deliberazioni prese dalle rappresentanze legali dei medesimi ed approvate dall'autorità competente; 2.° da una copia dello statuto modificato opportunamente per l'esercizio delle operazioni di credito agrario, approvato dall'autorità competente; 3.° la situazione patrimoniale dell'Istituto da cui risulti il fondo assegnato per le operazioni di credito agrario.

Art. 15. Il ministero ha facoltà di domandare tutti i documenti necessari a chiarire pienamente la condizione giuridica delle Associazioni, Società ed Istituti indicati nei tre articoli precedenti.

Il decreto reale d'autorizzazione viene promosso dal ministero di agricoltura, industria e commercio, dopo accertato lo adempimento delle prescrizioni della legge e del presente regolamento e sentito il parere del consiglio di Stato.

La facoltà di emettere cartelle agrarie viene data con altro decreto reale quando gli Istituti e le Società abbiano dimostrato di possedere crediti ipotecari, per un ammontare eguale alla metà del capitale versato, del patrimonio o del fondo assegnato.

Art. 16. Per ottenere la facoltà di emettere cartelle agrarie le Società, gli Istituti e gli enti che possono conseguirla ai sensi degli articoli 29, 31, 38 e 39 della legge, debbono presentare analoga istanza al ministero di agricoltura, industria e commercio, con un elenco dei crediti sopra ipoteca di cui sono possessori, indicando per ciascun credito: *a*) il nome ed il domicilio del debitore; *b*) la somma del credito; *c*) la qualità, l'estensione, il valore e la stima degli immobili ipotecati, il luogo dove essi sono situati e l'ufficio ipotecario nel quale la ipoteca fu inscritta; *d*) la condizione ipotecaria degli immobili predetti; *e*) la data e la natura dell'atto e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto ed autenticato.

Non è indispensabile che i mutui ipotecari sieno fatti in conformità del titolo secondo della legge sul credito agrario, purchè siano di prima ipoteca sopra immobili fino alla metà del loro valore e la durata non ecceda 30 anni.

Art. 17. Il ministero deve farsi esibire i contratti relativi ai crediti denunciati. Se detti contratti si trovano presso un pubblico ufficiale, ne prenderà cognizione, facendosi anticipare o rimborsare le spese dagli Istituti o dalle Società interessati.

Il ministero deve farsi confermare dai conservatori delle ipoteche l'esistenza delle iscrizioni ipotecarie denunciate. Le spese sono a carico degli Istituti o delle Società interessati.

Art. 18. Gli Istituti e le Casse di risparmio che, ai sensi dell'art. 20 della legge, non hanno bisogno dell'autorizzazione governativa per l'esercizio del credito agrario, nel chiedere la facoltà d'emissione delle cartelle, debbono presentare, oltre quelli indicati nei due articoli precedenti, anche i documenti seguenti: 1.° trattandosi di Società commerciali ordinarie esistenti, una copia del verbale dell'assemblea dei soci, nella quale lo statuto fu modificato, e una copia dello statuto sociale modificato, depositato, affisso e pubblicato, secondo le prescrizioni del codice di commercio; 2.° trattandosi di Istituti aventi carattere di corpi morali, una copia delle deliberazioni prese dalle rappresentanze legali dei medesimi ed approvate, ove occorra, dall'autorità competente; 3.° trattandosi di Società ed Istituti di credito retti da leggi speciali, una copia dei verbali dell'assemblea o del consiglio, che ha la suprema vigilanza sull'andamento della Società od Istituto; 4.° trattandosi di Società nuove, la prova dell'adempimento delle disposizioni delle vigenti leggi; 5.° la situazione patrimoniale dell'Istituto, da cui risulti il capitale versato e tuttora esistente, o il fondo assegnato per l'emissione delle cartelle.

Art. 19. Quando la facoltà di emissione delle cartelle agrarie è chiesta da più Istituti consociati, oltre i documenti indicati agli articoli 16 e 18, deve essere unito alla domanda il contratto autentico intervenuto fra i diversi contraenti, rivestita delle for-

malità che, secondo il carattere giuridico di essi, sono richieste all'esistenza legale del contratto medesimo.

Art. 20. Il ministro di agricoltura, industria e commercio, dopo avere accertato l'adempimento da parte dell'Istituto o della Società, che domanda la facoltà di emettere cartelle agrarie, delle prescrizioni contenute nella legge e nel presente regolamento, promuove il regio decreto di autorizzazione ad emettere cartelle agrarie, previo il parere della commissione consultiva di cui all'articolo seguente.

Art. 21. Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio sarà istituita per decreto reale una commissione consultiva, la quale avrà l'incarico di dare il suo voto sugli argomenti relativi al credito agrario.

Art. 22. I particolari della creazione, emissione e ritiro dalla circolazione delle cartelle agrarie, sono stabiliti dal regolamento speciale voluto dall'alinea quarto dell'art. 32 della legge (pag. 630 in nota).

Art. 23. Il ministro di agricoltura, industria e commercio presenterà annualmente ai due rami del Parlamento una relazione sull'esercizio del credito agrario.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 24. Nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, il ministero di agricoltura, industria e commercio accerterà la situazione di ciascun Istituto di credito agrario autorizzato ai sensi della legge 21 Gennaio 1869, e determinerà l'ammontare massimo della rispettiva circolazione dei buoni agrari dalla data della entrata in vigore della legge fino al giorno dell'accertamento.

Il risultato di tali indagini dev'essere consegnato in apposito processo verbale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della società per azioni.

Art. 25. Gl'Istituti anzidetti non possono aumentare l'ammontare massimo dei buoni in circolazione stabilito nell'accertamento di cui all'articolo precedente.

Art. 26. Quando gl'Istituti avranno ritirato una metà dei buoni in circolazione, il ministero di agricoltura, industria e commercio potrà autorizzare lo svincolo di una metà del deposito eseguita da ciascun Istituto in esecuzione dell'art. 4 della legge 21 Gennaio 1869. L'altra metà sarà svincolata dopo accertato il ritiro di tutti gli altri buoni.

Art. 27. Qualora alla scadenza del decennio rimangano ancora buoni in circolazione, i quali, non ostante gli avvisi ed eccitamenti, non siano stati presentati pel rimborso, il ministero potrà consentire che l'Istituto depositi presso un Istituto di emissione il valore di tali buoni, e disporrà lo svincolo delle cartelle depositate in osservanza dell'art. 4 della legge 24 Gennaio 1869.

LEGGE SULL'ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE E SULL'ASSISTENZA SANITARIA

22 Dicembre 1888, n. 5849.

TITOLO I.

Ordinamento sull'amministrazione e della assistenza sanitaria del regno.

CAPO I.

Degli uffici sanitari.

Art. 1. La tutela della sanità pubblica spetta al ministro dell'interno, e sotto la sua dipendenza, ai prefetti, ai sottoprefetti ed ai sindaci.

Art. 2. È istituito presso il ministero dell'interno un *Consiglio superiore di sanità*. In ogni provincia, alla dipendenza del prefetto sarà un *Consiglio provinciale di sanità*. Vi sarà pure un *medico provinciale*.

In ogni comune sarà un medico ufficiale sanitario.

ART. 3. All'assistenza medica chirurgica ed ostetrica, gratuita pei poveri, ed a quella zooiatrica, limitata ai luoghi ove ne sarà riconosciuto il bisogno, provvederanno i comuni sia isolatamente, sia associati in consorzi, quando l'una o l'altra non sia assicurata altrimenti.

I comuni dovranno altresì provvedere alla vigilanza igienica; quelli di popolazione superiore a 20,000 abitanti con adatto personale e con convenienti laboratori; gli altri per mezzo del personale sanitario di cui dispongono.

CAPO II.

Del Consiglio superiore di sanità.

ART. 4. Il Consiglio superiore di sanità è composto: di cinque dottori in medicina e chirurgia, competenti particolarmente nella igiene pubblica; di due ingegneri esperti nella ingegneria sanitaria; di due naturalisti; di due chimici; di un veterinario; di un farmacista; di un giureconsulto; di due persone esperte nelle materie amministrative.

Essi saranno nominati con decreto reale sopra proposta del ministro dell'interno; avranno una indennità di presenza per le sedute cui interverranno.

Sei almeno di loro debbono risiedere nella capitale.

Durano in carica tre anni, e possono essere rinominati.

Faranno inoltre parte del Consiglio stesso: il capo dell'ufficio sanitario del ministero dell'interno; un medico ispettore del corpo sanitario militare; un medico ispettore del corpo sanitario marittimo; il procuratore generale del Re presso la Corte di appello della capitale; il direttore generale della marina mercantile; il direttore generale della statistica; il direttore generale dell'agricoltura.

Il ministro designa a presiedere un membro dello stesso Consiglio, ed a segretario un medico impiegato dell'ufficio sanitario del ministero dell'interno. Questo segretario non avrà voto nel Consiglio.

ART. 5. Il Consiglio superiore di sanità:

porta la sua attenzione sui fatti riguardanti l'igiene e la sanità pubblica del regno, dei quali sarà informato dal ministero dell'interno;

propone quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche, che giudicherà convenienti ai fini dell'amministrazione sanitaria;

dà parere sulle questioni, che gli saranno deferite dal ministro dell'interno.

Il suo parere deve essere chiesto:

su tutti i regolamenti da emanarsi dal ministro riguardanti l'igiene e la sanità pubblica;

sulle questioni di massima cui possono dare luogo i regolamenti locali d'igiene;

sui grandi lavori di utilità pubblica per ciò che riguarda l'igiene;

sui ricorsi contro le deliberazioni dei prefetti e dei Consigli provinciali sanitari sulle materie indicate da questa legge, sui quali la decisione spetta al ministro dell'interno;

sui ricorsi al ministro dell'interno, di cui all'art. 16 della presente legge;

sui ricorsi relativi a contestazioni già decise dai prefetti tra i comuni e gli ufficiali sanitari, e sui ricorsi di comuni, cittadini e di corpi morali contro il servizio ed il personale sanitario degli ospedali od istituti privati;

sui regolamenti per la coltivazione del riso a norma dell'art. 1 della relativa legge del 12 Giugno 1866;

e sugli altri casi indicati da questa e da altre leggi.

ART. 6. Il Consiglio superiore di sanità avrà sedute ordinarie e straordinarie; le prime, nei periodi determinati dal regolamento, che sarà fatto per eseguire questa legge; le seconde, tutte le volte che sarà convocato dal ministro.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la metà almeno dei suoi componenti; nei casi però nei quali si tratterà di dare un parere domandato con urgenza dal ministro, potrà deliberare con la sola presenza della maggioranza dei membri residenti nella capitale.

ART. 7. Il capo dell'ufficio sanitario del ministero dell'interno informa il Consiglio superiore di sanità dei fatti riguardanti l'igiene e la sanità nel regno, degli studii fatti dall'ufficio e degli intendimenti del ministero intorno agli argomenti su cui il Consiglio deve deliberare.

CAPO III.

Del Consiglio provinciale di sanità.

ART. 8. Il Consiglio provinciale di sanità è composto: di due dottori in medicina e chirurgia; di un cultore di chimica; di un giureconsulto; di un farmacista;

di un veterinario; di un ingegnere; e di una persona esperta nelle materie amministrative.

Però nella provincia di Roma, ed in quelle che abbiano almeno un milione di abitanti, i dottori in medicina e chirurgia saranno quattro e gli ingegneri tre, ed in quelle che abbiano almeno 500,000 abitanti, i dottori in medicina e chirurgia saranno tre e gli ingegneri due.

I suddetti componenti del Consiglio provinciale sanitario saranno nominati con decreto reale, su proposta del ministro dell'interno; durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Dello stesso Consiglio il prefetto sarà presidente, e ne faranno parte il procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale ed il medico provinciale.

Il prefetto designa a segretario del Consiglio un impiegato della prefettura, il quale non avrà voto.

Art. **9.** Il Consiglio provinciale di sanità:

porta la sua attenzione su tutti i fatti riguardanti l'igiene e la salute pubblica nei vari comuni della provincia;

propone al prefetto quei provvedimenti e quelle investigazioni che giudica opportuni;

dà parere su tutte le questioni che gli saranno deferite dal prefetto.

Il suo parere sarà richiesto: *a)* sui regolamenti locali d'igiene prima di essere trasmessi al ministro dell'interno; *b)* sui regolamenti speciali per la coltivazione del riso indicati nell'art. 1 della legge 12 Giugno 1866, n. 2967; su quelli per la macerazione delle piante tessili, e sopra altri regolamenti speciali a scopo igienico; *c)* sui consorzi comunali per il servizio medico-ostetrico e veterinario; *d)* sulle contestazioni tra sanitari e municipi, corpi morali e privati per ragioni di servizio sanitario ed igienico; *e)* sui provvedimenti disciplinari contro il personale sanitario, contro gli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria e gli esercenti illegalmente; *f)* sulle discipline da applicarsi alle industrie manifatturiere ed agricole e le cautele igieniche richieste a tutela dei lavoratori; *g)* sui provvedimenti igienici da imporsi agli stabilimenti pubblici, o di pubblico accesso, o di riunione; *h)* sulla relazione intorno lo stato sanitario della provincia, compilato dal medico provinciale, da spedirsi ogni anno al ministro dell'interno colle osservazioni del Consiglio ove occorreranno, e sui rapporti del veterinario provinciale; *i)* sui reclami contro le decisioni dei sindaci intorno alla salubrità delle case ed a lavori nocivi all'igiene, di cui agli art. 38 e 40; *l)* e sugli altri casi indicati da questa e da altre leggi.

CAPO IV.

Del medico provinciale.

Art. **10.** Il medico provinciale è nominato con decreto reale colle norme che saranno indicate da apposito regolamento.

Egli potrà cumulare altro impiego dipendente dall'esercizio della medicina o dall'insegnamento in conformità dell'art. 3 della legge sulla cumulazione degli impieghi del 14 Maggio 1851, n. 1173; purchè tale impiego sia esercitato nel capoluogo della provincia, ove egli deve avere stabile residenza.

Nelle provincie dove non si sia provveduto alla nomina del medico provinciale, potranno esserne disimpegnate le funzioni da uno dei medici del Consiglio provinciale sanitario, designato dal ministro dell'interno.

Ove per l'estensione della provincia ne sarà riconoscinto il bisogno, il ministro potrà designare in alcuni capiluoghi di circondario medici per coadiuvare il medico provinciale.

Art. **11.** Il medico provinciale: *a)* si tiene in corrispondenza cogli ufficiali sanitari comunali per tutto ciò che riguarda l'igiene e la sanità pubblica; *b)* veglia sul servizio sanitario e sulle condizioni igieniche dei comuni, sugli istituti sanitari in tutta la provincia e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari; *c)* informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la pubblica salute, gli propone i provvedimenti d'urgenza reclamati dalla pubblica incolumità; *d)* promuove dal prefetto la convocazione del Consiglio provinciale di sanità per sottoporgli le questioni e averne il parere in tutte le materie sulle quali deve essere per legge sentito; *e)* dà voto sulle deliberazioni dei consorzi e sui capitolati relativi per i servizi medico, chirurgico ed ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni fra i medici ed i municipi, i corpi morali ed i privati per ragione di servizio; *f)* espone al prefetto i bisogni e i desiderati attinenti ad interessi igienici della provincia; *g)* ispeziona le farmacie della provincia, assistito, ove occorra, da un chimico o da un farmacista; *h)* propone al prefetto i provvedimenti disciplinari contro il personale sanitario, contro gli esercenti sottoposti

alla vigilanza dell'autorità sanitaria, nei casi e modi determinati dai regolamenti speciali e contro gli esercenti non autorizzati; *i*) redige la relazione annuale sullo stato sanitario della provincia.

CAPO V.

Dell' ufficiale sanitario comunale.

ART. **12.** Sarà ufficiale sanitario comunale il medico comunale condotto ove non risiedano altri medici.

Nei comuni ove risiedano più medici esercenti, l' ufficiale sanitario sarà nominato dal prefetto sulla proposta del Consiglio comunale, udito il Consiglio provinciale sanitario.

In tal caso durerà in carica tre anni e potrà essere rinominato.

Nei comuni che abbiano uno speciale ufficio d' igiene, il capo dello stesso ufficio sarà, previa approvazione del prefetto, ufficiale sanitario comunale.

ART. **13.** L' ufficiale sanitario comunale:

vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune e ne tiene costantemente informato il medico provinciale;

denunzia sollecitamente a quest' ultimo e contemporaneamente al sindaco tutto ciò che nell' interesse della sanità pubblica possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti, non che le trasgressioni alle leggi ed ai regolamenti sanitari;

assiste il sindaco nella vigilanza igienica e nella esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorità comunale, sia dalle autorità superiori;

raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni che riceverà dal medico provinciale.

CAPO VI.

Dell'assistenza medica, chirurgica ed ostetrica nei comuni.

ART. **14.** L'assistenza medica, chirurgica ed ostetrica, dove non risiedano medici e levatrici liberamente esercenti, è fatta almeno da un medico chirurgo condotto e da una levatrice residenti nel comune e da esso stipendiati coll' obbligo della cura gratuita dei poveri.

Dove risiedano più medici o più levatrici liberamente esercenti, il comune stipendierà uno o più medici e chirurghi, una o più levatrici secondo l' importanza della popolazione, per l'assistenza dei poveri.

Però, dove esistano Opere pie od altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri, i municipi ne saranno esonerati e saranno soltanto obbligati a completarla.

ART. **15.** I comuni, che, per le loro condizioni economiche, per la loro speciale posizione topografica e per il numero esiguo di abitanti, non sono in grado di provvedersi di un proprio medico chirurgo o di una levatrice, sono obbligati a stipendiarli uniti in consorzio con altri comuni, secondo convenzioni da approvarsi dal prefetto, udito il Consiglio provinciale sanitario.

Nei comuni ove manchi una farmacia e quelle dei comuni limitrofi sieno molto distanti e di difficile accesso, potrà il prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, concedere autorizzazione al medico condotto di tenere presso di sè un armadio farmaceutico.

ART. **16.** La nomina dei medici chirurghi stipendiati dai comuni fatta dal Consiglio comunale dopo tre anni di prova acquista carattere di stabilità.

Il triennio per i medici condotti che sono in attività di servizio decorre dal giorno della promulgazione della legge.

Compiuto il triennio, il comune non può licenziarli se non per motivi giustificati coll'approvazione del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Contro la deliberazione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell' interno, salva l'azione giudiziaria nei casi in cui è ammessa dalla legge.

CAPO VII.

Della sanità marittima.

ART. **17.** In tutti gli scali di approdo del regno sono stabiliti uffici di sanità marittima.

Nei principali scali e nei lazzaretti il servizio è affidato ad apposito personale governativo; negli altri luoghi provvederà il prefetto.

Apposito regolamento approvato con decreto reale determinerà la classificazione degli scali e dei porti in ordine al servizio sanitario, il personale relativo e le norme speciali alla sanità marittima, fermo il disposto delle leggi vigenti.

Le infrazioni alle disposizioni di questo regolamento saranno punite con pene pecuniarie da lire 5 a lire 500, salvo le applicazioni di quelle maggiori pene portate dal codice penale e da altre leggi.

CAPO VIII.

Dell'assistenza e vigilanza zooiatrica.

Art. **18.** In ogni provincia la vigilanza zooiatrica sarà affidata ad un veterinario provinciale scelto dal ministro.

Tale incarico potrà essere dato al veterinario membro del Consiglio provinciale di sanità.

Il prefetto, ove la quantità del bestiame e la estensione della provincia il richiedano, potrà incaricare altri veterinari in altri comuni della provincia di coadiuvare il veterinario provinciale.

Art. **19.** Il veterinario provinciale veglia sulla salute degli animali nell'interesse della sanità pubblica; a tal fine fa o fa eseguire dai veterinari che lo coadiuvano ispezioni nelle stalle, nei macelli e negli spacci di carne.

Avvisa il prefetto della comparsa delle epizoozie, e gli propone i provvedimenti per impedirne la diffusione e i danni alla pubblica igiene.

Cura l'esecuzione degli ordini del prefetto riguardanti il ramo di servizio affidatogli.

Art. **20.** Il prefetto, udito il Consiglio provinciale di sanità, potrà imporre ad alcuni comuni di nominare un veterinario municipale, sia isolatamente, sia riuniti in consorzio, quando sia riconosciuto il bisogno per la sanità pubblica di una locale vigilanza ed assistenza zooiatrica, alle quali non sia altrimenti provveduto.

Art. **21.** Si istituiranno veterinari di confine e di porto, i quali visiteranno ogni genere di animali (o parti di animali) che entrano nello Stato, e proibiranno l'ingresso a quelli affetti da malattie contagiose o sospetti di esserlo.

I veterinari di confine e di porto sono nominati dal ministro dell'interno.

TITOLO II.

Esercizio delle professioni sanitarie ed affini.

Art. **22.** È sottoposto a vigilanza speciale l'esercizio: della medicina e chirurgia; della veterinaria; della farmacia; dell'ostetricia.

La vigilanza si estende sui titoli e modi che rendono legale e regolare l'esercizio delle professioni sanitarie e sulla preparazione, conservazione e vendita dei medicinali.

Sono soggetti a vigilanza, rispetto alla sanità pubblica: i droghieri; i profumieri; i colorari; i liquoristi; i confettieri; i fabbricanti o negozianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di acque distillate, di olî essenziali, di acque e fanghi minerali e di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande artificiali.

Art. **23.** Nessuno può esercitare la professione di medico o chirurgo, veterinario, farmacista, dentista, flebotomo o levatrice se non sia maggiore di età ed abbia conseguito la laurea o il diploma di abilitazione in un'università, istituto o scuola a ciò autorizzarsi nel regno, o per l'applicazione dell'art. 140 della legge 13 Novembre 1859 sulla pubblica istruzione.

Chi intende esercitare una di queste professioni a cui è per legge abilitato in un comune, deve fare registrare il diploma nell'ufficio comunale nei modi prescritti dal regolamento.

I contravventori al prescritto nel presente articolo sono punibili colla pena pecuniaria non minore di lire 100, salvo le maggiori pene stabilite dal codice penale.

Sono eccettuati dal presente divieto i medici e i chirurghi forestieri espressamente chiamati per casi speciali, e quelli che, avendo diploma di qualche Università o scuola di medicina all'estero, esercitano la loro professione presso i soli stranieri.

Art. **24.** Il conseguimento di più diplomi o patenti dà diritto all'esercizio cumulativo dei corrispondenti rami dell'arte salutare, eccettuata però la farmacia che non può essere esercitata cumulativamente con altri, salva la eccezione contenuta nell'art. 15.

I sanitari che facciano qualsiasi convenzione coi farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, sono puniti colla pena pecuniaria non minore di lire 100.

ART. 25. Gli esercenti la professione di medico sono obbligati ad informare il medico provinciale dei fatti e delle circostanze che possono interessare la pubblica salute.

Essi dovranno in ogni caso di morte denunziare al sindaco la malattia che ne è stata la causa.

I contravventori a quest' ultima disposizione incorrono in una pena pecuniaria da lire 5 a 25.

ART. 26. Non è permesso aprire una farmacia e assumerne la direzione senza averne dato avviso quindici giorni prima al prefetto.

Ogni farmacia, destinata o all' uso del pubblico o al servizio di ospedali o di altri istituti civili o militari, deve avere per direttore un farmacista legalmente approvato.

La contravvenzione a queste disposizioni sarà punita con la pena pecuniaria non minore di lire 100.

ART. 27. La vendita ed il commercio di medicinali a dose ed in forma di medicamento non sono permessi che ai farmacisti.

I contravventori a questa disposizione saranno puniti colla pena pecuniaria non minore di lire 200. In caso di recidiva si aggiungerà la sospensione dall'esercizio.

Chiunque venda o distribuisca sostanze o preparati, annunziati come rimedi o specifici segreti, che non siano stati approvati dal Consiglio superiore di sanità, o chiunque venda o distribuisca rimedi, attribuendovi sulle etichette o in annunzi al pubblico composizione diversa da quella che hanno, sarà punito con una pena pecuniaria non minore di lire 200.

Nel caso di recidiva può applicarsi il carcere fino a 15 giorni.

ART. 28. Le farmacie devono essere provviste delle sostanze medicinali prescritte come d'obbligo della farmacopea approvata dal ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Un esemplare di detta farmacopea dovrà conservarsi in ogni farmacia.

La mancanza di qualsiasi sostanza medicinale dichiarata obbligatoria nella farmacopea sarà punita colla pena pecuniaria di lire 10.

La mancanza di un esemplare della farmacopea sarà punita colla pena pecuniaria di lire 20.

ART. 29. Sono puniti colla pena pecuniaria sino a lire 100 e colla sospensione dall'esercizio in caso di recidiva, i farmacisti che ritengono medicinali imperfetti, guasti, o nocivi; con pena pecuniaria estensibile a lire 500, o col carcere estensibile ad un anno, i farmacisti che abbiano somministrati medicinali non corrispondenti in qualità o quantità alle mediche ordinazioni.

ART. 30. Chiunque, non essendo fabbricante o negoziante di prodotti chimici, farmacista, droghiere, coloraro, fabbrica. vende, o in qualsiasi modo distribuisce veleni, è punito con pena pecuniaria di lire 500 e col carcere estensibile ad un anno.

I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere veleni, e coloro che per l'esercizio dell'arte loro, o professione ne fanno uso, sono puniti col carcere estensibile ad un anno, o con pena pecuniaria non inferiore alle lire 500, se non tengono tali veleni sotto chiave ed in recipienti coll' indicazione specifica che sono veleni.

ART. 31. I farmacisti debbono conservare copia di tutte le ricette spedite (1).

Quando i farmacisti spediscono veleni dietro ordinazione di medici, di chirurghi, o di veterinari, dovranno trattenere e conservare presso di loro le ricette originali, notandovi il nome delle persone cui furono spedite e dandone copia allo acquirente che la domandi.

I contravventori incorreranno nella pena pecuniaria estensibile a lire 100.

---

(1) **Tabella delle sostanze venefiche che i droghieri possono tenere ai termini del codice penale, e dell'art. 123 del reg. per la esecuzione delle leggi sanitarie, approvata con regio decreto 13 Maggio 1875 n. 2499.**

NOMI SCIENTIFICI.	NOMI VOLGARI.
Acido solforico	Olio di vetriolo.
Acido nitrico.	Acquaforte.
Acido cloroidico . . .	Spirito di sale.
Acido ossalico	—
Acetato di piombo. . .	Sal di Saturno.
Acetato di rame . . .	Verde rame.
» »	Verde eterno.
Arsenico di rame . . .	Verdetto.
Carbonato di piombo. .	Biacca.
Carbonato di rame . .	Bleu eterno e biadetto.
Cromato di piombo . .	Giallo cromo.
Gommagutta.	Gottigomma.
Nitrato di potassa . .	Nitro.
Ossalato acido di potassa	Sal d' acetosella.
Ossido di piombo . . .	Litargirio.
» »	Minio.
Solfato d'allum. e potassa	Allume.
Solfato di ferro. . . .	Vetriolo verde.
Solfato di rame . . .	Vetriolo turchino.
Solfato di zinco . . .	Copparosa bianca.
Solfuro d'arsenico. . .	Orpimento.
» »	Realgar.
Solfuro di mercurio . .	Cinabro.

Art. 32. I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici, i venditori di colori non possono vendere veleni che a persone ben cognite, o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di attestato dell'autorità di sicurezza pubblica indicante il nome e cognome, l'arte o la professione del richiedente, e dopo constatato che le dette persone ne abbisognino per l'esercizio della loro arte o professione.

In ogni caso devono notare in un registro speciale, da presentarsi all'autorità ad ogni richiesta la quantità e la qualità del veleno venduto, il giorno della vendita, col nome e cognome, domicilio, arte e professione dell'acquirente.

La contravvenzione al disposto del presente articolo è punibile con pena pecuniaria estensibile a lire 250, alla quale può aggiungersi la sospensione dall'esercizio della professione fino a 3 mesi.

Art. 33. Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie dovranno essere ispezionate nei modi e nelle forme prescritte dal regolamento.

I medici provinciali potranno compiere ispezioni straordinarie alle farmacie e visite improvvise ai negozi di droghieri, colorari, profumieri, liquoristi, confettieri, fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, nell'interesse della pubblica salute.

Art. 34. Chiunque intende attivare officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, dovrà darne preventivo avviso di 15 giorni al prefetto facendo constare che l'officina è diretta da un farmacista o persona munita di diploma di chimico, sia di una Università, sia di altro istituto del regno.

La omissione dell'avviso sarà punita con pena pecuniaria di lire 100 e colla chiusura dello stabilimento, qualora il proprietario manchi del detto diploma.

Art. 35. Nessuno può aprire e mantenere in esercizio un istituto di cura medico-chirurgica, o di assistenza ostetrica, o stabilimenti balneari, idroterapici o termici, se non coll'autorizzazione del prefetto sentito il medico provinciale, ed il parere del Consiglio provinciale di sanità.

Contro la decisione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, nei termini e nelle forme prescritte dal regolamento. Il ministro decide, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

I contravventori alla presente disposizione ed alle relative prescrizioni dell'autorità sanitaria sono puniti con pena pecuniaria estensibile a lire 500.

TITOLO III.

Dell'igiene del suolo e dell'abitato.

Art. 36. Ferme le prescrizioni riguardanti le acque pubbliche e gli scoli, contenute nella legge dei lavori pubblici, sono anche proibite quelle opere le quali modifichino il livello delle acque sotterranee o il naturale deflusso di quelle superficiali in quei luoghi nei quali tali modificazioni sieno riconosciute nocive dal regolamento locale di igiene.

La contravvenzione a questa disposizione sarà punita con pena pecuniaria sino a lire 500, oltre la demolizione dell'opera a spesa del contravventore.

Art. 37. La macerazione del lino, della canapa ed in genere delle piante tessili non potrà, nell'interesse della salute pubblica, essere eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dall'abitato e con le cautele, che verranno determinate dai regolamenti locali d'igiene o da speciali regolamenti approvati dal prefetto, sopra proposta del medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

I contravventori saranno puniti con pena pecuniaria di lire 50.

Art. 38. Le manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri, o possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, saranno indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprenderà quelle che dovranno essere isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, sentito il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sarà approvato dal ministro dell'interno e servirà di norma per l'esecuzione della presente legge.

Le stesse regole indicate per la formazione del primo elenco saranno seguite per inscrivervi le fabbriche o manifatture che posteriormente sieno riconosciute insalubri.

Una industria o manifattura, la quale sia inscritta nella prima classe potrà essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.

Chiunque vorrà attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopraindicato elenco, dovrà, entro 15 giorni, darne avviso in iscritto al prefetto.

I contravventori saranno puniti con pena pecuniaria di lire 100.

ART. **39**. Le case di nuova costruzione, od in parte rifatte, non possono essere abitate se non dopo autorizzazione del sindaco; il quale l'accorderà sol quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, sia dimostrato: *a*) essere le mura convenientemente prosciugate; *b*) non esservi difetto di aria e di luce; *c*) essersi provveduto allo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti, in modo da non inquinare il sotto-suolo e secondo le altre norme prescritte dal regolamento locale di igiene; *d*) essere le latrine, gli acquai e gli scaricatoi costruiti e collocati in modo da evitare le esalazioni dannose e le infiltrazioni; *e*) essere l'acqua potabile nei pozzi o in altri serbatoi e nelle condutture guarentita da inquinamento; *f*) non esservi altra manifesta causa d'insalubrità; *g*) di essersi infine osservate le altre più particolari prescrizioni che sulla materia fossero fatte dal sopracitato regolamento locale di igiene.

In caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'interessato può reclamare al prefetto che deciderà sulla controversia, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

I proprietari che contravvengono alla disposizione del presente articolo, sono puniti con pena pecuniaria fino a lire 500, oltre alla chiusura della casa, con decreto motivato del prefetto, su proposta del medico provinciale.

ART. **40**. Non sarà mai permessa l'apertura di case urbane o rurali, o di opifici industriali aventi fogne per le acque immonde, o canali di scarico di acque industriali inquinate che immettono in laghi, corsi o canali d'acqua, i quali debbano in qualche modo servire agli usi alimentari o domestici, se non dopo essersi assicurati che le dette acque sieno prima sottomesse ad una completa ed efficace depurazione, e che sieno inoltre eseguite le speciali cautele che per il caso fossero prescritte dal regolamento locale di igiene.

I proprietari delle case attualmente abitate e degli opifici in esercizio si uniformeranno alle disposizioni del presente articolo, entro il termine di un anno dalla promulgazione della presente legge.

I contravventori sono puniti con pena pecuniaria di lire 500.

ART. **41**. Il sindaco, su rapporto dell'ufficiale sanitario comunale, o del medico provinciale, può dichiarare inabitabile e fare chiudere una casa, o parte della medesima riconosciuta pericolosa dal punto di vista igienico e sanitario; salvo il ricorso al prefetto che deciderà, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

TITOLO IV.

CAPO I.

Dell'igiene delle bevande e degli alimenti.

ART. **42**. Chiunque vende, ritiene per vendere, o somministra come compenso a propri dipendenti, materie destinate al cibo od alla bevanda, che siano riconosciute guaste, infette, adulterate, od in altro modo insalubri e nocive, è punito con pena pecuniaria di lire 10, estensibile a lire 100, e col carcere da 6 giorni a 3 mesi, oltre la confisca delle materie.

Nella stessa pena incorrerà chi con la cattiva stagnatura o in altro modo renda nocivi alla salute attrezzi e recipienti destinati alla cucina o a conservare alimenti o bevande.

ART. **43**. L'elenco dei colori nocivi, che non possono essere impiegati nelle preparazioni delle sostanze alimentari e di bevanda, o di quelli che non debbono pure usarsi per la colorazione delle stoffe, tappezzerie, giocattoli, carte per involti di materie alimentari, ed altri oggetti di uso personale o domestico, sarà compilato dal ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio superiore di sanità.

Chi impiega in qualche modo tali colori per la colorazione delle sostanze ed oggetti sopra specificati, o vende tali sostanze od oggetti così colorati, sarà punito con la pena pecuniaria estensibile a lire 500, ed in caso di recidiva con la chiusura dell'opificio, o del negozio.

ART. **44**. Ogni comune deve essere fornito di acqua potabile riconosciuta pura e di buona qualità.

Ove questa manchi, sia insalubre o sia insufficiente ai bisogni della popolazione, il comune può essere, per decreto del ministro dell'interno, obbligato a provvedersene.

Chiunque contamini o corrompa l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei ca-

nali, degli acquedotti, dei serbatoi di acque potabili, è punito con la pena pecuniaria da lire 51 a lire 500, e sarà inoltre tenuto a pagare le spese necessarie per riparare i danni prodotti; salvo le pene maggiori comminate dal codice penale nel caso sieno avvenuti danni alle persone.

CAPO II.

Misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali.

Art. **45.** Qualunque medico abbia osservato un caso di malattia infettiva e diffusiva pericolosa o sospetta di esserlo, deve immediatamente farne denunzia al sindaco ed all'ufficiale sanitario comunale, e coadiuvarli, ove occorra, nella esecuzione delle prime urgenti disposizioni ordinate per impedire la diffusione della malattia.

I contravventori sono puniti con pena pecuniaria estensibile a lire 500, alla quale nei casi gravi si aggiungerà la pena del carcere oltre le pene maggiori sancite dal codice penale pei danni recati alle persone.

Art. **46.** Tutti i medici, esercenti nel comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva a carattere epidemico, hanno l'obbligo di mettersi al servizio del comune stesso, ed in tal caso è loro applicabile il disposto della legge 29 Luglio 1868 a favore delle loro famiglie.

Lo stesso disposto della legge s'intende applicabile ai medici condotti ed a quelli appositamente chiamati in un comune per il servizio durante una epidemia.

I contravventori al disposto del presente articolo sono punibili con pena pecuniaria estensibile a lire 500, e con la sospensione dall'esercizio della professione.

Art. **47.** Le denunzie di malattie infettive e diffusive pericolose o sospette di esserlo, debbono essere immediatamente comunicate dal sindaco al prefetto, dall'ufficiale sanitario al medico provinciale; al ministro dell'interno dal prefetto. Ove la gravità del caso lo esiga, il prefetto, sulle proposte del medico provinciale, potrà d'urgenza istituire commissioni locali, delegare persone tecniche per esaminare i caratteri della malattia, spedire medici e medicinali ed ordinare tutti quei provvedimenti che stimasse opportuni per assicurare la cura degli attaccati ed evitare la diffusione della malattia, informandone sollecitamente il ministro dell'interno.

Art. **48.** Quando siavi la necessità assoluta ed urgente, in caso di malattie infettive epidemiche, di occupare proprietà particolari, per creare ospedali, lazzaretti, cimiteri, o per qualunque altro servizio sanitario, si procederà, ai termini degli articoli 71, 72 e 73 della legge 25 Giugno 1865, n. 2359 e della legge 18 Dicembre 1879 e dell'art. 7 della legge 20 Marzo 1865, n. 2248, allegato *E*.

Art. **49.** Il ministro dell'interno, quando si sviluppi nel regno una malattia infettiva, potrà fare ordinanze speciali per la visita e disinfezione delle case, per l'organizzazione di servizi e soccorsi medici e per le precauzioni da adottarsi contro la diffusione della malattia stessa.

Queste ordinanze saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e potranno avere vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Art. **50.** Chiunque contravviene agli ordini pubblicati dall'autorità competente per impedire l'invasione, o la diffusione di una malattia infettiva, è punito con pena pecuniaria estensibile a lire 500 e col carcere da uno a sei mesi.

Art. **51.** La vaccinazione è obbligatoria e sarà regolata da apposito regolamento approvato dal ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

Art. **52.** Il *virus* vaccinico si conserva presso il medico provinciale, per essere trasmesso gratuitamente, in qualunque tempo, ai sindaci ed ai medici liberi esercenti, che ne faranno richiesta.

Le spese occorrenti alla conservazione del vaccino saranno a carico della provincia, quelle della vaccinazione a carico dei comuni.

Art. **53.** Nessuno può aprire un istituto per la preparazione o vendita del *virus* vaccinico, o per la preparazione e inoculazione del *virus* per la preservazione e cura della rabbia o di altra malattia infettiva, se non ne ha ottenuto il consenso dal ministro dell'interno. In ogni caso dovrà essere l'istituto diretto ed esercitato da medici e soggetto alla vigilanza dell'autorità sanitaria locale.

Art. **54.** Le misure preventive contro la diffusione delle malattie celtiche sono ordinate da apposito regolamento, emanato dal ministro dell'interno, nel quale saranno stabilite le pene pecuniarie e di arresto o di carcere a cui andranno soggetti i contravventori.

Art. **55.** Tutte le disposizioni della presente legge che si riferiscono alle misure preventive contro le malattie infettive dell'uomo sono applicabili a quelle degli animali

domestici, per quanto riguarda le denunzie all'autorità sanitaria per parte dei veterinari comunali o esercenti in un comune del regno ed alle pene a chi omette tali denunzie o contravviene alle ordinanze pubblicate dall'autorità competente per impedire l'invasione dall'estero e la diffusione nell'interno delle stesse malattie infettive.

Apposito regolamento emanato dal ministro dell'interno provvederà alla polizia veterinaria.

CAPO III.

Della polizia mortuaria.

ART. **56.** Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, impiantato secondo le norme stabilite dal regolamento di polizia mortuaria.

Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria.

I piccoli comuni possono costruire dei cimiteri consorziali.

ART. **57.** Dal momento della destinazione di un terreno a cimitero, è vietato di costruire intorno allo stesso, abitazioni entro il raggio di 200 metri.

Il contravventore è punito con pena pecuniaria estensibile a lire 200, e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificato.

ART. **58.** È vietato seppellire un cadavere in luogo qualsiasi diverso dal cimitero, sotto la pena pecuniaria al contravventore di lire 51, estensibile a lire 100, oltre le spese necessarie per la traslocazione del cadavere al cimitero.

È fatta eccezione per gli illustri personaggi ai quali sono decretate nazionali onoranze dal Parlamento, e per le cappelle private o gentilizie non aperte al pubblico e collocate ad una distanza dai centri abitati eguale a quella stabilita pei cimiteri.

ART. **59.** La cremazione dei cadaveri deve essere fatta in crematoi approvati dal medico provinciale. I comuni dovranno sempre concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri, o in cappelle o templi appartenenti ad enti morali riconosciuti dallo Stato, o in colombari privati aventi destinazione stabile e in modo da essere assicurate da ogni profanazione.

TITOLO V.

Dei regolamenti locali di igiene.

ART. **60.** I regolamenti locali di igiene conterranno le disposizioni speciali dipendenti dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali per l'esecuzione degli articoli di questa legge riguardanti l'assistenza medica e la vigilanza sanitaria, la salubrità del suolo e delle abitazioni, la difesa della purezza dell'acqua potabile e l'igiene degli alimenti, le misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali, e la polizia mortuaria; conterranno altresì le prescrizioni per evitare o rimuovere altre cause di insalubrità non enumerate in questa legge.

Le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali di igiene per le quali non sieno da questa legge stabilite pene speciali, sono punite con pene pecuniarie da lire 51 a lire 500, salvo sempre le pene maggiori sancite dal codice penale pei reati da esso previsti.

ART. **61.** I regolamenti locali di igiene sono deliberati dai Consigli comunali, e trasmessi colle osservazioni dei Consigli provinciali sanitari e del medico provinciale al ministro dell'interno, il quale li approva colle aggiunte e modificazioni che giudicherà opportune.

Il ministro dell'interno potrà assegnare ad un comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene, trascorso il quale termine lo farà compilare di ufficio.

È derogato alla prescrizione contenuta nell'art. 138 della legge comunale e provinciale che attribuisce alla Deputazione provinciale l'approvazione dei regolamenti comunali d'igiene.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

ART. **62.** La competenza delle spese inerenti ai servizi sanitari è così determinata:
Sono a carico dei comuni: *a)* le spese per l'ufficiale sanitario comunale e per

tutto l'altro personale addetto alla vigilanza sanitaria ed alla cura dei poveri del comune; *b*) quelle per gli uffici di vigilanza igienica; *c*) quelle per la vaccinazione nel comune; *d*) quelle pei cimiteri; *e*) quelle per le acque potabili; *f*) tutte le altre occorrenti nell'ambito del territorio comunale per l'esecuzione di provvedimenti a tutela dell'igiene.

Sono a carico delle provincie: *a*) le spese per visite sanitarie nei casi di epidemie e di epizoozie; *b*) quelle per la conservazione del vaccino necessario ai comuni della provincia; *c*) quelle per gli uffici dei medici provinciali.

Sono a carico dello Stato: *a*) gli stipendi pei medici provinciali, o le indennità agli incaricati che ne fanno le veci; *b*) le indennità ai veterinari provinciali in ragione del servizio prestato; *c*) le indennità di presenza ai componenti del Consiglio superiore e quelle dovute agli ingegneri sanitari, ed ai membri dei Consigli sanitari che devono recarsi dal di fuori alle residenze dei Consigli; *d*) gli assegni dei veterinari di confine e di porto; *e*) le indennità ai visitatori delle farmacie, in quanto non siano da ripetersi dagli esercenti per essere questi stati trovati in contravvenzione; *f*) le indennità per ispezioni sanitarie disposte dall'autorità governativa, salvo che non competano ai privati per essere indispensabili a risolvere sopra reclami da essi presentati; *g*) tutte le altre spese che l'autorità governativa crederà di ordinare per la incolumità della salute pubblica del regno, od in soccorso di provincie e di comuni afflitti da epidemie ed epizoozie.

Art. **63.** Le spese, che per l'articolo precedente vengono poste a carico dei comuni e delle provincie, sono obbligatorie.

Art. **64.** In caso di contestazione circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia o per il comune, il ministro decide, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. **65.** Nulla è innovato riguardo alla competenza delle spese per i provvedimenti di urgenza intorno alla igiene pubblica emanati a termini dell'art. 104 della legge 20 Marzo 1865, allegato *A*.

Art. **66.** Le pene portate dalla presente legge saranno applicate dalle autorità giudiziarie competenti.

Art. **67.** Le pene pecuniarie comminate nella presente legge sono commutabili nel carcere o negli arresti a termini e nei modi prescritti dal codice penale.

Le disposizioni dello stesso codice relative alle diminuzioni di pena in concorso di circostanze attenuanti sono applicabili alle sanzioni penali stabilite da questa legge.

Art. **68.** Sarà presentato nel corso di 5 anni dalla promulgazione della presente legge apposito progetto di legge per l'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel regno nell'esercizio della farmacia, affine di regolare le indennità che potranno occorrere e provvedere i mezzi necessari a questo scopo.

Art. **69.** È estesa a tutte le provincie del regno la legge del 12 Giugno 1866 sulla coltivazione del riso.

Art. **70.** Un regolamento approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme generali per l'applicazione della presente legge.

Saranno poi approvati con decreto reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, quei regolamenti speciali che occorreranno per l'esecuzione delle varie parti di questa legge.

Art. **71.** Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie alla presente legge.

SULLA COLTIVAZIONE DEL RISO

Legge 12 Giugno 1866, n. 2967.

Art. **1.** La coltivazione del riso è permessa alle distanze dagli aggregati di abitazioni e sotto le condizioni prescritte nell'interesse della pubblica igiene da regolamenti speciali che, sentiti i consigli comunali e sanitari delle provincie, sono deliberati dai consigli provinciali ed approvati dal re, previo il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio di Stato.

Art. **2.** Chiunque voglia attivare la coltivazione a riso, dovrà, nei modi e tempi

fissati da regolamenti, farne apposita dichiarazione al prefetto, che la comunicherà immediatamente al sindaco.

La giunta municipale entro dieci giorni successivi all'avuta comunicazione, dovrà dichiarare se sono osservate le distanze e le condizioni volute dai regolamenti stessi, od indicare le prescrizioni che a termini di questi occorressero, notificandole al ricorrente.

ART. 3. La dichiarazione colla deliberazione della giunta saranno pubblicate e trasmesse entro altri dieci giorni all'autorità governativa, la quale vi apporrà il suo *visto*, se riconoscerà osservata la legge e il regolamento.

In caso contrario, e quando insorgono opposizioni, il prefetto deciderà con decreto motivato in consiglio di prefettura nel termine di un mese dalla ricevuta, decorso il quale senza alcun provvedimento, la coltivazione del riso dichiarata, non potrà vietarsi se non dopo un anno (art. 12 reg.).

ART. 4. Le risaie coltivate entro le distanze proibite o contro il divieto dell'autorità governativa, potranno a diligenza di questa essere fatte distruggere a spese de' contravventori.

ART. 5. Alle infrazioni della presente legge e de' regolamenti emanati in esecuzione della medesima, saranno applicabili pene pecuniarie sino alla somma di L. 200 per ogni ettara di risaia in contravvenzione.

ART. 6. I consigli provinciali dovranno sottoporre alla sanzione sovrana i regolamenti di cui all'art. 1 entro il termine di sei mesi dalla promulgazione della presente legge. Trascorso detto termine senza effetto, il regolamento sarà proposto d'ufficio dal consiglio di prefettura.

ART. 7. Cesseranno di avere effetto le leggi ed i regolamenti vigenti riguardo alla formazione e coltivazione delle risaie, all'epoca in cui andranno in vigore i regolamenti contemplati nella presente legge.

REGOLAMENTO

PER LA PROVINCIA DI MILANO

IN ESECUZIONE DELLA LEGGE SUDDETTA

Approvato con R. Decreto 2 Marzo 1879, n. 4776.

ART. 1. La coltivazione del riso non è permessa che alle seguenti distanze: *a*) dalle mura di cinta di Milano metri 5000; *b*) dagli altri aggregati di abitazioni, di una popolazione di 15,000 abitanti o più, metri 2000; *c*) dagli aggregati di abitazioni, di una popolazione non inferiore a 6000 ma minore di 15,000 abitanti, metri 500; *d*) dagli aggregati di abitazioni, di una popolazione inferiore a 6000 ma non minore di 2000 abitanti, metri 200; *e*) dagli aggregati di abitazioni, di una popolazione inferiore a 2000 ma non minore a 300 abitanti, metri 100; *f*) dagli aggregati di abitazioni, di una popolazione inferiore a 300 ma superiore a 30 abitanti, metri 30.

ART. 2. Le distanze prescritte dall'articolo precedente si misurano in linea retta fra i rispettivi punti più vicini; per le città murate, dalle mura che le circondano, e per gli altri aggregati di abitazioni dal loro perimetro esterno di abitazioni.

ART. 3. Le medesime distanze, indicate dall'articolo primo, dovranno essere osservate anche quando si tratta di aggregati di abitazioni appartenenti a territori comunali diversi da quelli dei terreni che si vogliono coltivare a riso.

ART. 4. Il fondo che si vuole coltivare a riso deve essere dotato di sufficiente quantità di acqua e disposto in modo che non riesca uno stagno, e che si possa con prontezza e completamente asciugare.

ART. 5. Nei terreni coltivati a riso dovrà esservi aperto un pozzo trivellato d'acqua potabile, o per lo meno un pozzo con pareti di mattoni e calce idraulica, profondo quanto basti, perchè l'acqua scaturisca da terreni composti di sabbia o ghiaia viva.

Dove fosse impossibile od estremamente difficile l'avere l'acqua potabile mediante trivellazione, sarà provveduto al bisogno di acqua salubre per mezzo di filtri.

Chi vuol coltivare a riso dovrà inoltre provare: 1.° che in ogni caso le camere delle abitazioni siano asciutte, bene arieggiate, con soffitta e debitamente riparate, e che quelle in piano terreno abbiano il pavimento in mattoni o materiale equivalente con sufficiente sottostrato di grossa ghiaia ed elevato almeno centimetri 15 dal terreno circostante; 2.° che il piano delle corti e degli spazi circostanti alle abitazioni sia disposto e mantenuto

regolarmente con facile e pronto displuvio in senso opposto all' ubicazione degli abitati medesimi.

Art. **6.** L'elevazione però del pavimento in piano terreno delle abitazioni che verranno costrutte o ricostrutte dopo l'attivazione del presente regolamento non sarà minore di centimetri 30.

Art. **7.** Le fosse di letame dovranno essere discoste almeno 15 metri dall' abitato, o dai pozzi, o dalle sorgenti d'acqua potabile.

Art. **8.** Entro otto giorni dalla mietitura si procederà al completo prosciugamento della risaia mediante il taglio degli argini e l'apertura di opportuni scannoni.

Art. **9.** Giusta l'art. 2 della legge 12 Giugno 1866, n. 2967, chi intende coltivare *ex-novo* fondi a riso dovrà presentare analoga dichiarazione alla regia prefettura entro l'anno antecedente a quello in cui si vuole coltivare il riso.

In detta dichiarazione si dovrà esporre: 1.° l'indicazione del comune; 2.° la denominazione del podere, del proprietario e del coltivatore; 3.° la denominazione, i numeri di mappa, la superficie e le coerenze dell' appezzamento che vuolsi coltivare a riso; 4.° la quantità dell'acqua in relazione al disposto dell'art. 4 e la qualità del terreno, se cioè sia argilloso o siliceo; 5.° se sia osservato il disposto degli art. 1 e 3 del presente regolamento colla indicazione delle distanze e il disposto dai successivi articoli 4, 5 e 7 del medesimo.

Le dichiarazioni saranno compilate secondo il modulo allegato n. 1 e prodotte in doppio esemplare (form. 427.ª).

Art. **10.** Le dichiarazioni presentate come sopra dovranno seguire le fasi e le pratiche indicate negli articoli 2 e 3 della suddetta legge 12 Giugno 1866.

Art. **11.** Le spese occorrenti per le eventuali verificazioni locali saranno a carico del dichiarante.

Art. **12.** La giunta municipale riporterà a tergo dei due esemplari della dichiarazione la propria deliberazione; vi farà constare della relativa pubblicazione, giusta il disposto dell' art. 3 della legge suddetta; e nel termine prescritto di giorni dieci trasmetterà alla prefettura i due esemplari col verbale della propria deliberazione, non che gli eventuali reclami.

Le deliberazioni, di cui al presente articolo, dovranno essere comunicati agli istanti non più tardi della fine di Febbraio dello stesso anno, nel quale deve seguire la coltivazione. Trascorso il detto termine senza evasione la concessione si intenderà per quell'anno accordata.

Art. **13.** Colla scorta degli atti ritornati dalla prefettura ciascun comune formerà un registro degli appezzamenti di terreno, pei quali venne permessa la coltivazione a riso, compilandolo sul modello allegato numero 2.

Anche presso la regia prefettura si terrà analogo registro giusta il modulo numero 3.

Art. **14.** Il permesso per la coltivazione del riso in un dato appezzamento s'intenderà continuativo per gli anni successivi senza che occorra ripetere la dichiarazione, purchè non avvengano variazioni nelle condizioni vigenti all'atto del permesso.

Art. **15.** I sindaci dovranno constatare e denunciare al prefetto la contravvenzione al presente regolamento, e notificare al medesimo qualsiasi fatto che a tenore dell' articolo precedente possa dare argomento alla revoca ed alla limitazione del permesso.

Della contestazione e denuncia e notifica nei sensi ora detti restano incaricati anche i carabinieri reali.

Art. **16.** Una apposita commissione nominata dal prefetto, sentita la deputazione provinciale veglierà all'osservanza del presente regolamento mediante interpolate ispezioni locali da ordinarsi dal prefetto.

Art. **17.** Le contravvenzioni al presente regolamento saranno soggette alle penalità portate dagli art. 4 e 5 della legge 12 Giugno 1866, n. 2967.

Disposizioni transitorie.

Art. **18.** Nei terreni che saranno riconosciuti come paludosi dal consiglio provinciale sanitario, e fino a che i terreni stessi si conserveranno in quello stato, sarà concessa la facoltà di coltivazione a riso anche nei perimetri di vietata coltivazione.

Art. **19.** Il presente regolamento andrà in vigore col giorno 15 del Settembre successivo alla data della sua pubblicazione e col giorno stesso cesserà di avere vigore il regolamento approvato col regio decreto 19 Luglio 1868, n. 4532.

LEGGE SUL LAVORO DEI FANCIULLI NEGLI OPIFICI INDUSTRIALI, NELLE CAVE E NELLE MINIERE

11 Febbraio 1886, n. 3657.

Art. 1. È vietato di ammettere a lavoro, negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere, i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, se non hanno compiuta l'età di 9 anni, o quella di 10 se si tratta di lavori sotterranei.

I fanciulli maggiori di 9 anni e minori di 15 non potranno essere ammessi a lavoro negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere se non quando risulti da certificati di medici all'uopo delegati da ciascun consiglio circondariale di sanità, che siano sani ed adatti al lavoro cui vengono destinati.

Art. 2. Nei lavori pericolosi od insalubri non potranno adoperarsi fanciulli dell'uno o dell'altro sesso che non abbiano compiuto il quindicesimo anno, se non nei limiti e con le cautele che saranno stabilite con regio decreto, con il quale, udito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore di commercio, verranno determinati i lavori pericolosi ed insalubri.

Art. 3. I fanciulli che hanno compiuto il nono anno, ma non ancora il dodicesimo, non potranno essere impiegati in una giornata che per otto ore di lavoro.

Art. 4. Chiunque contravverrà al disposto della presente legge, incorrerà in una multa da 50 a 100 lire per ciascun fanciullo ammesso al lavoro. Se vi sarà recidiva, la multa potrà essere estesa al doppio di dette somme.

Nei casi in cui non sia conosciuto il colpevole che abbia assunto il fanciullo al lavoro, la multa sarà inflitta al gerente, o direttore, o cottimista da cui dipende l'opificio industriale, la cava o la miniera.

Art. 5. L'esecuzione della presente legge è affidata al ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale provvede di concerto col ministero dell'interno. Gli ingegneri delle miniere e gli ispettori delle industrie eserciteranno la sorveglianza negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere, e faranno constare le contravvenzioni.

I verbali delle contravvenzioni saranno trasmessi al prefetto della provincia, il quale, udito, ove occorra, il Consiglio sanitario provinciale, deferirà i casi all'autorità giudiziaria.

Art. 6. Il regolamento da farsi per l'applicazione della presente legge, uditi i Consigli superiori di sanità e del commercio, conterrà le disposizioni transitorie.

Art. 7. La presente legge entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE PRECEDENTE

Approvato con R. D. 17 Settembre 1886, n. 4082.

Art. 1. È opificio industriale, agli effetti della legge 11 Febbraio 1886, n. 3657 (serie 3.ª), ogni luogo ove si compiano lavori manuali di natura industriale con mezzo di motore meccanico, qualunque sia il numero degli operai adibiti. Quando non si adoperi alcuna specialità di motori, è considerato opificio ogni luogo dove lavorino riuniti in modo permanente almeno dieci operai.

Art. 2. Chiunque intraprende l'esercizio di un'industria, di una miniera o di una cava, ove sieno impiegati fanciulli di età inferiore ai 15 anni, deve, agli effetti e per la sorveglianza stabilita dalla legge, entro il mese susseguente, farne dichiarazione alla segreteria della Camera di commercio locale, che ne dà sollecita notizia al ministero di agricoltura, industria e commercio.

Nei comuni ove non ha sede la Camera di commercio, la dichiarazione dev'essere fatta al sindaco, il quale la trasmette al ministero.

Questa dichiarazione deve indicare: 1.° il luogo o i luoghi in cui sono situati gli stabilimenti, le officine e i magazzini; 2.° l'oggetto dell'industria; 3.° se il lavoro è a mano o fatto con motori meccanici; 4.° il numero degli operai, il sistema o la forza dei motori.

Se nell'opificio non erano impiegati fanciulli al tempo in cui se ne intraprese l'esercizio, prima di impiegarveli successivamente si dovrà fare la dichiarazione prescritta da quest'articolo.

Art. 3. Ogni fanciullo dell'uno o dell'altro sesso, maggiore di 9 anni e minore di 15, che intenda entrare in un opificio industriale, in una cava o miniera, dovrà essere fornito dal sindaco del comune ov'egli ha domicilio, di un libretto secondo il modulo *A*, in cui sarà fatta la dichiarazione: 1.° dell'atto di nascita del fanciullo; 2.° della sua condizione di sanità ed abilità al lavoro conforme al certificato di visita medica; 3.° del nome, cognome e domicilio di chi ne ha la patria podestà; 4.° se sa leggere e scrivere o no; 5.° se ha subito la vaccinazione e la rivaccinazione.

Art. 4. I gerenti, direttori e cottimisti da cui dipende l'opificio industriale, la cava o la miniera, prima di ammettere nel loro cantiere o stabilimento fanciulli di età inferiore a 15 anni, debbono farsi consegnare da essi il libretto di cui all'articolo precedente, e dovranno conservarlo per tutto il tempo in cui il fanciullo rimane alla loro dipendenza.

Essi debbono tenere inoltre un registro dal quale risulti il nome, il cognome e l'età dei fanciulli sino a 15 anni compiuti addetti al loro cantiere o stabilimento.

Apposita tabella, affissa, dove sia possibile, in modo che ne sia agevole la lettura, all'ingresso di ciascun opificio industriale e di ciascuna cava o miniera, od entro lo stabilimento, indicherà l'orario del lavoro per tutti i fanciulli impiegati. Negli stessi luoghi dev'essere affisso un esemplare della legge e del presente regolamento.

Art. 5. Nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, i Consigli circondariali di sanità formano un elenco dei medici che in ciascun comune sono delegati a rilasciare i certificati di attitudine al lavoro, richiesti dall'art. 3, alinea 2, della legge. Questo elenco è sottoposto a revisione ogni anno.

Art. 6. Nel certificato di attitudine al lavoro il medico deve dichiarare di avere sottoposto ad accurata visita il fanciullo indicato nel certificato stesso, e di essersi accertato che per la sua condizione di salute e per la sua costituzione fisica è adatto, senza nocumento pel suo sviluppo organico, al lavoro cui intende occuparsi. La natura del lavoro, al quale si reputa adatto il fanciullo, dev'essere chiaramente indicata nel certificato.

Il certificato deve rilasciarsi dal comune ov'è domiciliato il fanciullo.

Art. 7. Per l'esecuzione dell'art. 2 della legge sono reputati lavori pericolosi ed insalubri quelli che vengono eseguiti nelle industrie indicate nelle tabelle seguenti:

Tabella A. — *Industrie e lavori insalubri e pericolosi a cui è assolutamente vietata l'applicazione dei fanciulli prima dei 15 anni compiuti.*

1.° Macinazione e raffinazione dello zolfo.
2.° Fabbriche di dinamite, di polveri a base di picrati, di fulminato di mercurio, di polvere da sparo.
3.° id. acido solforico o di acido nitrico.
4.° id. solfuro di carbonio.
5.° id. fosforo, di cloro, di cloruro ed ipoclorito di calce.
6.° id. cromati.
7.° id. ossido di piombo e di biacca e preparati antimoniali.
8.° id. sali di soda col metodo dell'acido solforico.
9.° id. ammoniaca, potassa e sali relativi.
10.° id. cianuro ferro-potassico o prussiato giallo.
11.° id. colori dell'anilina e della muressida.
12.° id. colori a base arsenicale e di preparati arsenicali.
13.° id. vernici grasse, di collodio, di tele impermeabili verniciate di celluloide.
14.° id. eteri, solforico ed acetico.
15.° Industria del raffinamento dei metalli preziosi.
16.° id. della doratura ed argentatura.
17.° id. degli specchi con amalgama di mercurio.
18.° id. del petrolio, sua distillazione e suo raffinamento.
19.° id. della lavorazione del piombo metallico e fonderie di caratteri.
20.° id. della lavorazione dello zinco e preparazione del bianco di zinco
21.° id. dell'estrazione dell'olio dalle zanze e di altri olii grassi col solfuro di carbonio.

Tabella B. — *Industrie e lavori insalubri o pericolosi nei quali è permessa l'applicazione dei fanciulli da 9 a 15 anni compiuti, colle cautele indicate a margine e per la durata non superiore alle 8 ore di lavoro effettivo.*

1.° Miniere . . . . *Esclusa l'applicazione dei fanciulli* nello scavo ed estirpazione del minerale — Collocazione delle armature — Maneggio degli apparecchi d'estrazione, tornichetti, verricelli, ecc.

	Esclusa l'applicazione dei fanciulli	per il trasporto del minerale dal sotterraneo al giorno sulla testa o sulle spalle, vietato solo ai fanciulli di età inferiore ai 12 anni.
2.° Cave	id.	nelle operazioni suaccennate e nella lizzatura dei massi.
3.° Officine di preparazione meccanica dei minerali e prodotti delle miniere e delle cave.	id.	nella polverizzazione, stacciatura a secco e movimento delle polveri. — Per la frantumazione e cernita a mano dei minerali di piombo argentifero, antimonio, mercurio e piriti arsenicali è proibita fino a 12 anni.
4.° Officine metallurgiche e mineralurgiche.	id.	nel trattamento per via ignea dei minerali di piombo argentifero, zinco, arsenico, antimonio e mercurio. — Torrefazione in caselle dei solfuri, arseniuri ed antimoniuri in genere ed in ispecie delle metalline di rame arsenicali.
5.° Fabbriche di fiammiferi . . .	id.	dai locali in cui si prepara la pasta e si fa l'immersione e l'essiccamento dei fiammiferi; negli altri locali saranno solo ammessi i fanciulli che risultino da visita medica non presentare carie dentaria.
6.° Fabbriche pirotecniche	id.	al maneggio delle polveri esplodenti.
7.° Distillerie alcooliche	id.	nei locali in cui si eseguiscono le distillazioni.
8.° Distillerie del catrame per l'estrazione della benzina, paraffina, olii minerali, ecc.	id.	nei locali in cui si eseguiscono le distillazioni.
9.° Manifatture dei tabacchi . . .	id.	alla cernita delle foglie; alla confezione dei sigari; alla apertura delle balle, demolizione dei cumuli e casse di fermentazione e alla macinazione dei tabacchi da naso.
10.° Fabbriche di solfato di chinino .	id.	nei locali in cui si polverizza la scorza di china e si purifica il solfato di chinino.
11.° Fabbriche di vetrerie, cristallerie, lastre, vetri *mousseline*, conterie.	id.	nei locali in cui si polverizza la materia prima; si fa la molitura e pulitura di vetri in genere; si soffiano e puliscono i vetri *mousseline;* è vietata pure l'applicazione dei fanciulli alla pulitura e demolizione dei forni. Sono ammessi i fanciulli al soffiamento dei vetri solo a 12 anni compiuti, con che il loro lavoro non duri più di tre ore nella giornata e con un riposo intermedio di un'ora almeno.
12.° Fabbriche di cauciù, guttaperca ed ebanite.	id.	nei locali in cui si fa la vulcanizzazione con solfuro di carbonio e si trattano le stoffe con olii essenziali.
13.° Concerie di pelli	id.	nei locali della macinazione delle materie concianti, nelle fosse di concia e dove si sviluppano liberamente polveri.
14.° Fabbriche di concimi artificiali .	id.	nei locali in cui si sviluppano liberamente polveri per macinazione, o vapori e gas nocivi per reazioni chimiche.
15.° Fabbriche di colla.	id.	alla manipolazione e cernita del carniccio e delle ossa.
16.° Fabbriche di carta	id.	cernita e trituramento degli stracci e per la tintura delle carte con preparati velenosi.
17.° Tipografie	id.	alla pulitura dei caratteri.

18.° Mulini di calce, gesso, cementi, pozzolana.	*Esclusa l'applicazione dei fanciulli* dove si sviluppano liberamente polveri.
19.° Battitura, cardatura e pulitura delle lane, dei lini, dei crini, delle piume, della canapa, della iuta.	id. id. id. id. id.
20.° Fabbriche di ceramiche. . . .	id. nei locali di preparazione e macinazione delle vernici (vetrine).
21.° Tintorie	id. nei locali dove si maneggiano materiali velenosi.

ART. 8. Con successivi regi decreti, sentiti il Consiglio superiore di sanità, il Consiglio di Stato ed il Consiglio dell'industria e del commercio, potranno essere modificate le precedenti tabelle, ovvero indicati altri lavori da considerarsi come pericolosi ed insalubri a termini di legge.

ART. 9. Il lavoro eseguito di notte è considerato insalubre ai sensi dell'art. 2 della legge. E però, salvo nel caso contemplato dal seguente capoverso, ne è vietato l'esercizio ai fanciulli che non hanno compiuto il 12.° anno e ne è limitata la durata a sei ore per fanciulli dai 12 ai 15 anni.

Negli opifici industriali, in cui il lavoro è continuo per necessità tecniche ed economiche, il ministro di agricoltura, industria e commercio, sul parere favorevole del consiglio superiore di sanità e del consiglio dell'industria e del commercio, potrà consentire il lavoro notturno anche ai fanciulli che non hanno compiuto il 12.° anno, limitandone però sempre la durata a 6 ore.

ART. 10. Non si possono impiegare i fanciulli nel maneggio dei motori, nel ripulire le parti dei relativi meccanismi ed organi di trasmissione, mentre sono in moto per farne agire una parte qualsiasi delle macchine lavoratrici.

ART. 11. I gerenti, direttori o cottimisti degli opifici industriali, delle cave e delle miniere, nei quali lavorano fanciulli, dovranno prendere e mantenere tutti quei provvedimenti che si rendono necessari per la maggiore sicurezza della vita o della salute di essi.

ART. 12. Il lavoro dei fanciulli impiegati negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere deve essere interrotto da un riposo intermedio per i pasti, nella misura di un'ora almeno, allorchè la durata del lavoro supera le sei ore.

ART. 13. Non è permesso ai fanciulli di prendere i loro pasti o di rimanere, durante il tempo accordato per i pasti, nei locali in cui si compiono i lavori pericolosi ed insalubri, di che negli articoli precedenti.

ART. 14. Gl'ingegneri delle miniere e gl'ispettori delle industrie, ai quali è affidata la sorveglianza per l'esecuzione della legge, hanno facoltà di entrare durante le ore di lavoro nelle cave, nelle miniere e negli opifici industriali contemplati nell'art. 1;

di visitare in tutte le loro parti le officine, i laboratorii e gli altri locali attinenti ai medesimi, esclusi quelli destinati ad abitazione, limitandosi alle pratiche necessarie per la sorveglianza;

di interrogare i gerenti, i direttori, gli imprenditori, i cottimisti, i capi officina, gli operai, sia adulti, sia fanciulli ed ogni altra persona presente nei luoghi sopradetti;

di esaminare i registri, i libretti, le tabelle di cui agli articoli 3 o 4, nonchè i regolamenti interni di fabbrica, dove esistono.

Quando incontrino opposizione od ostacolo nell'esercizio del loro mandato ad essi affidato, gli ufficiali suddetti possono richiedere l'intervento della forza pubblica.

ART. 15. Gli ingegneri delle miniere e gli ispettori delle industrie, quando abbiano seri dubbi sull'attitudine fisica dei fanciulli a sostenere il lavoro nel quale trovansi occupati, possono sottoporli alla visita d'uno dei medici delegati; ed hanno il diritto di escludere dal lavoro i fanciulli che dalla visita medesima risultino incapaci o affetti da malattie contagiose.

Se il risultato della visita contraddica al certificato medico in forza del quale il fanciullo è stato ammesso al lavoro, gli ispettori debbono accertare la loro identità, mostrando la carta di riconoscimento rilasciata dal ministero di agricoltura, industria e commercio.

ART. 16. Gl'ingegneri delle miniere e gl'ispettori delle industrie, nel presentarsi nelle cave, nelle miniere e negli opifici industriali, debbono accertare la loro identità, mostrando la carta di riconoscimento rilasciata dal ministero di agricoltura, industria e commercio.

ART. 17. Gl'ingegneri delle miniere e gl'ispettori delle industrie accertano le contravvenzioni alle disposizioni della legge e del presente regolamento, mediante apposito verbale, in cui debbono determinare con chiarezza e precisione le circostanze del fatto e gli elementi tutti che sono necessari per illuminare i magistrati.

Il verbale compilato alla presenza del gerente, del direttore o della persona che ha la direzione dell'azienda, dev'essere sottoscritto dal medesimo e dall'ufficiale che ha accertato la contravvenzione e dagli agenti della forza pubblica, quando siano intervenuti.

Se la persona preposta all'azienda ricusi di firmare il verbale, l'ufficiale fa menzione nell'atto stesso di tale circostanza, indicando le ragioni con le quali quegli abbia giustificato il rifiuto. I verbali delle contravvenzioni saranno trasmessi al prefetto della provincia, il quale, udito, ove occorra, il consiglio sanitario provinciale, deferirà i casi all'autorità giudiziaria.

Art. **18**. Ogni contravvenzione agli articoli 7 e 9, alle disposizioni successivamente emanate in forza dell'art. 9, ed agli articoli 10, 11 e 12 del presente regolamento, è punita con le penalità sanzionate dall'articolo 4 della legge.

La omissione della dichiarazione di che agli articoli 2 e 20; la mancanza e la irregolare tenuta di libretti, del registro e degli altri documenti prescritti dagli articoli 3 e 4; l'impedimento all'ingresso degl'ispettori nei luoghi indicati all'art. 14; ogni altro ostacolo posto all'esercizio del loro ufficio; il rifiuto di rispondere alle interrogazioni dei detti ufficiali, di esibire ad essi i documenti richiesti, sono puniti con l'ammenda non minore di lire 10, salvo le pene maggiori del codice penale per fatti che costituiscono reati da esso preveduti.

Art. **19**. Entro il mese di Marzo di ciascun anno, il ministero di agricoltura, industria e commercio presenta alla camera dei deputati una relazione sui resultati di questo servizio dell'anno precedente.

Questa relazione deve contenere: 1.° il resoconto delle ispezioni eseguite nell'anno dagl'ingegneri delle miniere e dagl'ispettori delle industrie, del modo con cui hanno trovato applicata la legge, delle penalità inflitte, coll'indicazione dei nomi dei contravventori, ecc.; 2.° l'indicazione dei punti nei quali la legge è facile ad essere violata, e la proposta dei provvedimenti per renderla efficace in quei punti; 3.° l'indicazione dei casi in cui l'applicazione della legge non basta a raggiungere il suo scopo, quello cioè d'impedire in genere che sia imposto ai fanciulli un lavoro eccessivo o per altre cagioni nocivo alla loro salute, e la proposta dei provvedimenti opportuni in conseguenza; 4.° la menzione di quelle industrie, se ve ne sono, cui l'applicazione di qualche provvedimento contenuto nella legge rechi danno non giustificato dal fine della medesima, e la proposta dei provvedimenti atti a conciliare la protezione dei fanciulli coll'interesse di tali industrie; 5.° e in generale tutti i dati statistici ed altri opportuni per illustrare i fatti riferiti o per giudicare dei provvedimenti proposti.

Art. **20**. Chiunque, all'entrata in vigore del presente regolamento, eserciti una delle industrie contemplate dal medesimo, dovrà fare la dichiarazione di cui all'art. 2 del presente regolamento, entro il termine di un mese.

Art. **21**. Dal giorno in cui entrerà in vigore il presente regolamento, il lavoro dei fanciulli nelle cave, nelle miniere e negli opifici industriali sarà regolato in conformità delle disposizioni di esso, salvo le disposizioni transitorie seguenti.

Art. **22**. Agli stabilimenti delle industrie indicati nella tabella *A* dell'art. 7, i quali occupino fanciulli minori di quindici anni compiuti, è accordato il termine di sei mesi dalla data suddetta per sostituirli con operai adulti.

Art. **23**. Nei lavori delle miniere, cave ed opifici di preparazione meccanica dei relativi prodotti, indicati nella tabella *B*, pei quali non è permesso l'impiego dei fanciulli che non hanno compiuto il dodicesimo anno, saranno tollerati quelli che hanno compiuto il decimo anno alla entrata in vigore della legge, ossia al 18 Agosto 1886.

Art. **24**. Agli opifici industriali, nei quali sono impiegati in lavoro notturno fanciulli minori di 15 anni è accordata la tolleranza di sei mesi per conformarsi alla disposizione del primo comma dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. **25**. Quando concorrono circostanze eccezionali di carattere economico o sociale, debitamente accertate, il ministro dell'industria e commercio potrà consentire le proroghe necessarie per lo spazio di un anno, da computarsi dall'entrata in vigore della legge.

CONFERIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA ALLE SOCIETÀ OPERAIE DI MUTUO SOCCORSO

Legge 13 Aprile 1886, n. 3818.

Art. **1**. Possono conseguire la personalità giuridica, nei modi stabiliti da questa legge, le società operaie di mutuo soccorso che si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti:

assicurare ai soci un sussidio, nei casi di malattia, d'impotenza al lavoro o di vecchiaia;

venire in aiuto alle famiglie dei defunti.

Art. 2. Le società di mutuo soccorso potranno inoltre cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie; dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere, ed esercitare altri uffici proprii delle Istituzioni di Previdenza economica. Però in questi casi deve specificarsi la spesa e il modo di farvi fronte nell'annuo bilancio.

Eccettuate le spese di amministrazione, il danaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati in questo articolo e nel precedente.

Art. 3. La costituzione della società e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli articoli 11 e 12 di questa legge, sotto l'osservanza dell'art. 136 del codice di commercio.

Lo statuto deve determinare espressamente: la sede della società; i fini pei quali è costituita; le condizioni, le modalità di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono e i diritti che acquistano; le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale; le discipline alla cui osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni o delle deliberazioni; l'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze, degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci; la formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni; la costituzione della rappresentanza della società in giudizio e fuori; le particolari cautele con cui possono essere deliberati lo scioglimento, la proroga della società e le modificazioni dello statuto, semprechè le medesime non sieno contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 4. La domanda per la registrazione della società sarà presentata alla cancelleria del tribunale civile insieme a copia autentica dell'atto costitutivo e degli statuti.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni volute della presente legge, ordina la trascrizione e l'affissione degli statuti nei modi e nelle forme stabilite dell'art. 91 del codice di commercio (§ 977).

Adempiute queste formalità, la società ha conseguito la personalità giuridica, e costituisce un ente collettivo distinto dalle persone dei soci.

I cambiamenti dell'atto costitutivo o dello statuto, non avranno effetto fino a che non sieno compiute le stesse formalità prescritte per la prima costituzione.

Art. 5. Gli amministratori di una società debbono essere inscritti fra i soci effettivi di essa.

Essi sono mandatari temporanei revocabili, senz'obbligo di dare cauzione, salvo che sia richiesta da speciale disposizione degli statuti.

Essi sono personalmente e solidalmente responsabili: dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato; della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali; della piena osservanza degli statuti sociali.

Tale responsabilità per gli atti di ommissioni degli amministratori, non ricadrà sopra quello di essi che avesse fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, dandone notizia immediata per iscritto ai sindaci.

Non sarà responsabile nemmeno quell'amministratore che non abbia preso parte, per assenza giustificata, alla deliberazione da cui la responsabilità scaturisce.

Oltre alla responsabilità civile, gli amministratori, direttori o sindaci o liquidatori della società di mutuo soccorso, che abbiano scientemente enunciato fatti falsi, sulle condizioni della società, o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime nei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali, od in relazioni rivolte all'assemblea generale od al tribunale saranno puniti colla pena di lire 100 salvo le maggiori stabilite dal codice penale.

Art. 6. Quando siavi fondato sospetto di grave irregolarità nell'adempimento degli obblighi degli amministratori o dei sindaci delle società di mutuo soccorso, registrate in conformità di questa legge, i soci in numero non minore del ventesimo di quelli inscritti nella società, possono denunciare i fatti al tribunale civile.

Questo, ove trovi fondata l'accusa, provvederà in conformità al disposto dell'art. 153 del codice di commercio, meno per la cauzione dei richiedenti (§ 1012).

Art. 7. Qualora una società di mutuo soccorso contravvenisse all'art. 5 della presente legge, il tribunale civile, sulla istanza del pubblico ministero o di alcuno dei soci, la inviterà a conformarvisi entro un termine non maggiore di quindici giorni.

Decorso inutilmente questo termine, il tribunale civile, dietro citazione della rappresentanza della società, ordinerà la radiazione della stessa dal registro delle società legalmente costituite.

Art. 8. I lasciti o le donazioni che una società avesse conseguito o conseguisse per fine determinato, ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patri-

monio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Se la società fosse liquidata, come pure se essa perdesse semplicemente la personalità giuridica, si applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle opere pie.

ART. **9.** Le società di mutuo soccorso registrate in conformità alla presente legge, godono: 1.° l'esenzione delle tasse di bollo e registro, conferita alle società cooperative dall'art. 228 del codice di commercio; 2.° la esenzione della tassa sulle assicurazioni e dall'imposta di ricchezza mobile come all'art. 8 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, 24 Agosto 1877, n. 4021; 3.° la parificazione alle opere pie pel gratuito patrocinio, per la esenzione dalle tasse di bollo e registro e per la misura dell'imposta di successione o di trasmissione per atti tra vivi; 4.° la esenzione di sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle società ai soci.

ART. **10.** Le società registrate, dovranno trasmettere al ministero d'agricoltura, industria e commercio per mezzo del sindaco del comune in cui risiedono, una copia dei proprii statuti e del resoconto di ciascun anno. Dovranno pure trasmettere allo stesso ministero le notizie statistiche che fossero ad esse domandate.

ART. **11.** Le società di mutuo soccorso già esistenti al momento della promulgazione della presente e già erette in corpo morale per ottenere la registrazione e i vantaggi da essa conseguenti, dovranno farne domanda, riformando se occorre, il proprio statuto in conformità dell'art. 3 di questa legge.

ART. **12.** Le società già esistenti al momento della promulgazione della presente legge, e non riconosciute come corpi morali, il cui statuto sia conforme alle disposizioni dei precedenti art. 1, 2, 3, presenteranno unitamente alla domanda di registrazione una copia autentica di esso, restando dispensate da ogni formalità di costituzione sociale.

Le società pure esistenti al momento della promulgazione di questa legge, il cui statuto non sia conforme ai suddetti articoli, saranno anch'esse dispensate dalle formalità di costituzione, ma dovranno riformare lo statuto stesso in assemblea generale espressamente convocata. Unitamente alla domanda di registrazione esse presenteranno una copia autentica dello statuto così riformato ed una copia del processo verbale dell'assemblea nella quale furono approvate le riforme.

Le attività e passività di tali società dovranno essere nel termine di mesi sei trasferite nel nome del nuovo ente collettivo, e per gli atti a tale scopo necessari verrà applicata l'esenzione di cui all'art. 9.

LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Testo unico approvato con R. D. 10 Febbraio 1889, n. 5921.

TITOLO I.

Divisione del territorio del regno e autorità governative e amministrative.

ART. **1.** Il regno si divide in provincie, circondari, mandamenti e comuni.

ART. **2.** In ogni provincia vi è un prefetto, un consigliere delegato e un Consiglio di prefettura.

ART. **3.** Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia;

esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa, promuovendo, ove occorra, il regolamento di attribuzione fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, a norma della legge 31 Marzo 1877 n. 3771 (serie 2.ª);

provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi;

veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed, in caso d'urgenza, fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio;

presiede la Giunta provinciale amministrativa;

sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata;

dipende dal ministro dell'interno e ne eseguisce le istruzioni.

Art. 4. Se il prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il consigliere delegato.
Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza, potrà essere con reale decreto provveduto per una reggenza temporaria.

Art. 5. Il Consiglio di prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.
È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e, quando ne sia richiesto, dal prefetto.
I membri del Consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal prefetto affidate.
I segretari presso le prefetture potranno essere incaricati per decreto reale delle funzioni di consigliere.

Art. 6. Il Consiglio di prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre. Vi potranno anche essere due consiglieri aggiunti.
È presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci.

Art. 7. In ogni circondario vi è un sottoprefetto che compie, sotto la direzione del prefetto, le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del prefetto, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Art. 8. Il prefetto od i sottoprefetti, e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 9. Presso ogni prefettura e sottoprefettura sono stabiliti impiegati di segreteria.
La relativa pianta sarà determinata per decreto reale.

Art. 10. In ciascuna provincia è istituita una Giunta provinciale amministrativa ed è composta del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal ministro dell'interno, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale i quali durano in ufficio quattro anni, e si rinnovano per metà ogni biennio.
I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione, e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, la quale, pel primo biennio, è determinata dalla sorte.
Il ministro dell'interno designa pure un consigliere di prefettura supplente.
I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi.
Ai commissari elettivi verrà corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura che sarà determinata per decreto reale.
La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.

Art. 11. Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa: *a*) i deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti; *b*) i consiglieri provinciali della provincia; *c*) i sindaci dei comuni della provincia; *d*) gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio; *e*) gli impiegati e agenti contabili della provincia e dei comuni e delle Opere pie; *f*) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati per il disposto degli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 Giugno 1874, n. 1938.
Decadono di pieno diritto dall'ufficio di commissario elettivo le persone contemplate nelle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* del presente articolo, che in caso di elezione non avranno, fra 8 giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio che li rende incompatibili.

TITOLO II.

Dell'amministrazione comunale.

CAPO I.

Del comune.

Art. 12. Ogni comune ha un Consiglio, una Giunta ed un Sindaco.
Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale.
Più comuni di un medesimo circondario possono valersi dell'opera di un solo segretario; più comuni contermini possono, con l'approvazione del prefetto, avere un solo ufficio, un solo archivio, e provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.
Il segretario comunale nominato la prima volta dura in ufficio due anni, le conferme

successive devono essere date almeno per sei anni. Egli non può essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato, senza deliberazione motivata presa dal Consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, e, dalla decisione di questa, al Consiglio di Stato.

Art. **13.** Il Consiglio è composto: di 80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti; di 60 membri nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti; di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30 000 abitanti; di 30 membri nei comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti; di 20 membri in quelli che superano i 3,000 abitanti; di 15 membri negli altri; e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Art. **14.** La Giunta municipale si compone, oltre il sindaco: di dieci assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti; di otto assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti; di sei nei comuni che hanno più di 30,000 abitanti; di quattro in quelli che ne hanno più di 3,000; di due negli altri; in tutti questi casi il numero dei supplenti sarà di due.

Art. **15.** Il governo del Re potrà decretare l'unione di più comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino di accordo le condizioni.

Le deliberazioni dei Consigli saranno pubblicate. Gli elettori ed i proprietari avranno facoltà di fare le loro opposizioni che verranno trasmesse al prefetto. Questi trasmetterà al governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendone il suo parere.

Sarà in facoltà dei comuni che intendono riunirsi, tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. Sarà pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie al mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche, come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell'art. 145, e nel primo paragrafo dell'art. 269.

Art. **16.** I comuni contermini che abbiano una popolazione inferiore a 1,500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro unione, potranno per decreto reale essere riuniti, quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

In questi casi i Consigli comunali dovranno dare le loro deliberazioni, e gli interessati saranno sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e potrà farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo quando così richiedano le circostanze speciali.

Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nel presente articolo.

Art. **17.** Le borgate o frazioni di comune possono chiedere, per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere in seguito al voto favorevole del Consiglio provinciale, un decreto reale che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali siano naturalmente separate dal comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Eguale facoltà è concessa al capoluogo stesso d'un comune che si trovi nelle condizioni suindicate, e quando le frazioni sue per circostanze locali siano naturalmente separate da esso ed abbiano le condizioni per essere costituite in comune distinto.

Per decreto reale può una borgata o frazione essere segregata da un comune ed essere aggregata ad un altro contermine, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori residenti nella borgata o frazione, e concorra il voto favorevole, tanto del comune cui intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del Consiglio del comune, a cui la borgata o frazione appartiene.

Art. **18.** Ferma stando l'unità dei comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese potranno essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che sarà dato per decreto reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda sarà notificata al Consiglio comunale, che avrà diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il prefetto trasmetterà al governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del Consiglio comunale.

CAPO II.

Dell' elettorato.

Art. **19.** Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni: 1.° di aver compiuto il 21° anno di età; 2.° di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel regno; 3.° di saper leggere e scrivere; 4.° di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per lo esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

Con regolamento da approvarsi per decreto reale saranno stabilite le norme secondo le quali l'elettore debba provare di saper leggere e scrivere.

Art. **20.** Sono elettori coloro che, in virtù della legge elettorale politica del 24 Settembre 1882, n. 99, trovansi inscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi inscritti in virtù dell'articolo 2 della legge istessa.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno il domicilio civile.

Quando abbiano trasferito il loro domicilio o la loro residenza in altro comune, e vi abbiano mantenuto l'uno o l'altra per lo spazio almeno di un anno, possono, dopo questo termine, chiedere al sindaco del comune dove sono stabiliti, che ivi sia riconosciuto il loro domicilio agli effetti del presente articolo. A tale domanda deve essere unita la prova che il richiedente ha rinunziato al precedente domicilio con dichiarazione fatta al sindaco del comune che abbandona.

La domanda deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali.

Art. **21.** Sono elettori, quando abbiano le condizioni richieste ai n. 1, 2 e 3 dell'articolo 19, coloro che provino di pagare annualmente nel comune una contribuzione diretta di qualunque natura, ovvero che paghino lire 5 per tasse comunali di famiglia, di focatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.

Sono parimenti elettori:

1.° coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie, beni stabili colpiti da un'imposta diretta di qualsiasi natura, non minore di lire 15;

2.° coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore: nei comuni che hanno meno di 1,000 abitanti, di lire 20; in quelli da 1,000 a 2,500 abitanti, di lire 50; in quelli da 2,500 a 10,000 abitanti, di lire 100; in quelli di 10,000 a 50,000 abitanti, di lire 130; in quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di lire 160; in quelli superiori ai 150,000 abitanti, di lire 200.

I contribuenti di cui al presente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.

Art. **22.** Si ritengono come inscritti da sei mesi nei ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Art. **23.** L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste.

Per gli effetti di cui ai n. 1 e 2 dell'art. 21 si richiede la data certa, che risulti da atti e contratti anteriori all'anno civile durante il quale la Giunta comunale forma o rivede le liste elettorali.

Art. **24.** Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge. Al marito della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.

Art. **25.** La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato.

Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio de' suoi diritti elettorali.

Il padre analfabeta può delegare il censo al figlio per renderlo elettore.

Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed è sempre revocabile.

Art. **26.** La contribuzione pagata da proprietari indivisi, o da società commerciali in nome collettivo, sarà nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gli interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.

Art. **27.** Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto od a masse-

rizio beni stabili, potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall' utilista o dal padrone senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l'affittamento od il masserizio spettino per indiviso a più persone, sarà loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.

ART. 28. I sott' ufficiali e soldati del regio esercito e della regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a' corpi organizzati per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Nella formazione della lista elettorale si compilerà, con le norme e guarentigie sancite per la composizione delle liste stesse, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

ART. 29. Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati:

gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

i funzionari del governo che devono invigilare sull' amministrazione comunale, e gl' impiegati dei loro uffici;

gli impiegati contabili ed amministrativi degli stabilimenti locali di carità e beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;

coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione;

coloro che hanno lite vertente col comune;

coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell' interesse del comune, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo.

ART. 30. Non sono elettori nè eleggibili: *a*) gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri; *b*) le donne; *c*) gli interdetti e gli inabilitati; *d*) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità finchè non abbiano ottenuto la riabilitazione; *e*) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale. Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell' ammonizione e della sorveglianza; *f*) i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodi d' ogni altra specie e sotto qualunque titolo del codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termini di legge; *g*) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità; *h*) i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento.

ART. 31. Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso comune gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero.

I fratelli possono essere contemporaneamente membri del Consiglio, ma non della Giunta municipale.

Delle liste elettorali.

ART. 32. Le liste elettorali sono permanenti: esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità delle disposizioni seguenti.

ART. 33. Il 1° di Gennaio di ogni anno la Giunta municipale invita, con pubblico avviso, tutti coloro che, non essendo iscritti sulle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 Gennaio la loro iscrizione.

Hanno diritto di essere iscritti anche coloro che pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di età, lo compiono non più tardi del 15 Maggio dell'anno in corso.

ART. 34. Chi presenta la domanda per essere iscritto nelle liste elettorali del comune, deve corredarla colle indicazioni comprovanti: 1.° il luogo e la data della nascita; 2.° l'atto, ove occorra, che provi il domicilio e la residenza nel comune; 3.° i titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge domanda la iscrizione.

La domanda deve essere sottoscritta dal ricorrente; ove non possa sottoscriverla, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

ART. 35. Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio.

I documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

Della domanda e dei documenti annessi può richiedersi ricevuta all' atto della presentazione.

Art. **36.** Trascorso il termine di cui all' art. 33, la Giunta municipale deve riunirsi per esaminare le domande e per procedere immediatamente alla formazione o revisione delle liste degli elettori.

Art. **37.** La Giunta deve formare o rivedere la lista degli elettori prima del 31 Gennaio.

Essa può dividersi in sezioni di tre membri, ciascuna delle quali ha gli stessi poteri della Giunta intera.

Art. **38.** La Giunta deve inscrivere nelle liste, d' ufficio, coloro pei quali le risulti da documenti che hanno i requisiti necessari per essere elettori. Deve cancellarne i morti, quelli che perdettero le qualità richieste per l' esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente inscritti, quantunque la loro iscrizione non sia stata impugnata, e quelli infine che rinunziarono al domicilio civile nel comune.

Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all' originale dall'agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del 1° Gennaio.

Art. **39.** Le liste debbono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome, il nome e la paternità di tutti gli elettori del comune, colle indicazioni di cui nell'art. 34.

Nella formazione delle liste è compilato colle stesse norme e guarentigie, ed unito a quelle, un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 28.

Art. **40.** Non più tardi del primo giorno di Febbraio, la Giunta invita, con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare contro le liste, a presentarli all'ufficio comunale entro il 15 Febbraio. Durante questo tempo un esemplare delle liste deve tenersi affisso all' albo pretorio e l' altro rimanere nell' ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.

La Giunta immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione dell'avviso.

Art. **41.** La pubblicazione prescritta dall'art. 40 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali siasi deliberata l'iscrizione nelle liste elettorali.

Art. **42.** La Giunta municipale che ha cancellato dalle liste un elettore o negata la chiesta iscrizione, deve notificargli per iscritto, al domicilio, la cancellazione o il diniego indicandogliene i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui la lista fu pubblicata.

Art. **43.** Ogni cittadino nel termine indicato dall'art. 40, può reclamare al Consiglio comunale contro qualsiasi iscrizione, omissione o cancellazione nelle liste compilate dalla Giunta.

Il reclamo, con cui s'impugna una iscrizione, deve entro i tre giorni successivi, essere notificato, per cura della Giunta, alla parte interessata.

Art. **44.** Fra il 20 e l' ultimo giorno di Febbraio, il Consiglio si riunisce per rivedere le liste preparate dalla Giunta, aggiungere quelli che reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi e pronunziarsi sui reclami che fossero stati presentati.

Art. **45.** Le liste approvate dal Consiglio comunale sono pubblicate non più tardi del 5 Marzo, e restano affisse all'albo pretorio fino al 15 Marzo stesso.

I nomi degli elettori nuovamente inscritti dal Consiglio comunale si devono pubblicare in elenco separato.

Di queste pubblicazioni deve darsi immediatamente notizia al prefetto della provincia.

Art. **46.** Il sindaco, entro tre giorni dall'approvazione delle liste deve dare avviso in iscritto e al domicilio, tanto agli elettori che il Consiglio comunale ha cancellato dalla lista, quanto a coloro i reclami dei quali non fossero stati accolti, della cancellazione o del rigetto dei reclami medesimi, indicandone i motivi.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui all'art. 4, sono fatte senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro.

Art. **47.** Qualora la Giunta o il Consiglio comunale non compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle liste entro i termini rispettivamente assegnati dagli articoli precedenti, il prefetto ne ordina l'esecuzione col mezzo di un commissario all'uopo delegato, a spese del comune.

Art. **48.** Ogni cittadino può ricorrere contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale, e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.

Il ricorso deve essere presentato entro il giorno 31 Marzo alla Giunta provinciale amministrativa e notificato all' interessato per atto di usciere, o per mezzo dell' inser-

viente comunale a cura del ricorrente entro lo stesso termine. L'interessato ha tre giorni per rispondere.

Potrà essere anche presentato all'ufficio comunale, affinchè sia trasmesso alla Giunta provinciale amministrativa, ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

La Giunta provinciale amministrativa può anche inscrivere d'ufficio coloro pei quali risulti da documenti che hanno i requisiti necessari, e cancellare coloro che li abbiano perduti o che siano stati indebitamente inscritti, quantunque la iscrizione non sia stata impugnata, facendo notificare agli interessati la proposta di cancellazione.

Art. **49.** Spirato il termine di cui al precedente articolo, e non più tardi del 5 Aprile, un esemplare della lista elettorale e dell'elenco di cui all'art. 39, coi documenti relativi alle iscrizioni ed alle cancellazioni che avessero dato luogo a reclamo, e tutti gli atti d'appello devono essere trasmessi al presidente della Giunta provinciale amministrativa.

L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del comune.

Il presidente della Giunta provinciale amministrativa entro tre giorni da quello in cui gli è pervenuta la lista, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Giunta provinciale amministrativa.

Art. **50.** La Giunta provinciale amministrativa, entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette le liste e i documenti, si raduna per pronunziare sugli appelli di cui nell'art. 48.

Essa deve compiere gli esami sugli appelli e decidere sui medesimi non più tardi del 15 Maggio.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa devono essere motivate.

Art. **51.** Il giorno 15 Maggio la Giunta provinciale amministrativa decreta la definitiva approvazione della lista.

La lista deve essere pubblicata nel rispettivo comune non più tardi del 31 Maggio; e rimanervi affissa sino al 16 Giugno.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'art. 46, sono notificate agli interessati entro 5 giorni dalla pubblicazione della lista.

Art. **52.** Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla Giunta provinciale amministrativa o dolersi di denegata giustizia, deve promuovere la sua istanza dinanzi alla Corte d'appello, producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo. L'azione deve proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte di appello indica una udienza in cui la causa è discussa in via di urgenza e con rito sommario.

Se coloro che reclamano sono gli interessati di cui nell'art. 51, il sopradetto ricorso, con l'analogo decreto, si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare, per cura dell'appellante, alla parte interessata, qualora si impugni l'iscrizione di uno o più elettori; ed invece al prefetto, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.

Il termine è invece di giorni 15 dalla pubblicazione prescritta nell'art. 51 a pena di nullità, qualora il reclamo sia proposto da persona diversa degli interessati indicati nell'articolo precedente (art. 56).

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte di appello, conservano il diritto di voto tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione concorde del Consiglio comunale e della Giunta provinciale amministrativa.

Art. **53.** Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Art. **54.** Il pubblico ministero comunicherà immediatamente al sindaco le sentenze della Corte d'appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza la udienza per la discussione della causa.

Art. **55.** La Giunta municipale appena le venga notificata la proferita sentenza, fa nelle liste la prescritta rettificazione, allegandovi copia della sentenza medesima.

Art. 56. Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo, quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del codice di procedura civile e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui agli art. 43, 48, 52 hanno l'obbligo di rilasciare, a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultano iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Colui il quale reclama per la iscrizione o cancellazione altrui viene sottoposto ad una multa da lire 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario.

Art. 57. Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque presso la segreteria comunale e provinciale dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Giunta provinciale amministrativa, sarà conservata negli archivi della prefettura.

Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del comune.

Chiunque può prendere copia delle liste elettorali in formazione e definitive, ed anche stamparle, e metterle in vendita.

Art. 58. L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori inscritti nelle liste definitivamente approvate.

Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'art. 55 non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle cagionate da morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero dalla perdita o sospensione dello elettorato risultante da sentenza passata in giudicato.

Spetterà inoltre alla Giunta comunale di introdurre nello elenco di cui all'art. 28, le variazioni necessarie, così per cancellare il nome di coloro che più non si trovano nelle condizioni indicate in tale articolo, come per iscriverne altri, che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta comunale, e debbono essere approvate dalla Giunta amministrativa almeno 15 giorni prima delle elezioni di cui al presente articolo.

Art. 59. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Giunta amministrativa, che cancella gli elettori dal Consiglio comunale nuovamente iscritti, non è sospensivo.

Art. 60. Almeno tre giorni prima di quello fissato per le elezioni, gli elettori ricevono dal sindaco un certificato comprovante la loro iscrizione sulla lista, in base alla quale si procede alle elezioni.

Anche negli ultimi tre giorni che precedono quello fissato per le elezioni, gli elettori possono richiedere il certificato d'iscrizione che non avessero prima ricevuto.

L'ufficio comunale deve restare aperto negli otto giorni precedenti all'elezione almeno ore cinque per giorno sotto la responsabilità del segretario, che in caso di contravvenzione sarà punito con multa da lire 50 a 500.

Art. 61. Le elezioni si fanno dopo la sessione di primavera, ma non più tardi del mese di Luglio.

Art. 62. Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale, o della maggioranza degli elettori d'una frazione, sentito il Consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Art. 63. Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea. Eccedendo gli elettori il numero di 400, il comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto nell'ultimo paragrafo dell'art. 62.

Art. 64. Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte di appello, fissa il giorno delle elezioni in ciascun comune e lo partecipa alla Giunta municipale, la quale, con un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno e i luoghi della riunione.

Le operazioni elettorali dovranno incominciare non più tardi delle ore 9 antimeridiane.

Art. **65.** La lista degli elettori, quella dei consiglieri da surrogarsi e la lista dei consiglieri che rimangono in ufficio, dovranno restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

Art. **66.** Tanto gli uffici provvisorî, quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali saranno presieduti da magistrati, compresi gli aggiunti giudiziari e gli uditori o da ufficiali del pubblico ministero presso le Corti e i Tribunali.

In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della Corte, potrà anche destinarsi a presiedere l'ufficio il vice pretore o il conciliatore.

Il primo presidente della Corte d'appello, dopo determinato il giorno della elezione ai termini dell' art. prec., e non più tardi di otto giorni prima della elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola sezione.

In caso d' insufficienza o di impedimento dei medesimi, che avvenga in condizioni tali da non permetterne la surrogazione normale, assumerà la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri per ordine d'anzianità.

Art. **67.** Per comporre l'ufficio provvisorio, si uniscono al presidente i due elettori più anziani di età e i due più giovani fra i presenti con le funzioni di scrutatori.

L'adunanza elegge a maggioranza di voti i quattro scrutatori definitivi. Ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda e si proclamano eletti i quattro che riportano i maggiori voti.

Se qualcuno degli eletti è assente o ricusa, resta scrutatore colui che ebbe maggiori voti dopo di lui.

L' ufficio così composto nomina il segretario scegliendolo fra gli elettori presenti nell' ordine seguente: 1.° cancellieri, vice cancellieri di Corti, Tribunali o Preture, segretari e vice segretari degli uffici del pubblico ministero; 2.° notai; 3.° segretari e vice segretari comunali; 4.° altri elettori.

Il presidente, se è elettore, vota in quella sezione, dove esercita l'ufficio.

Il segretario ha voto consultivo: esso è rimunerato con un onorario di lire 10.

Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

Art. **68.** Se alle ore 10 antimeridiane non siasi ancora potuto costituire il seggio definitivo, perchè non si trovano riuniti almeno 15 elettori per procedere alle operazioni della costituzione, il seggio provvisorio diventa definitivo.

Art. **69.** Tre membri almeno dell' ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

Art. **70.** Niuno elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

Art. **71.** Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell' ufficio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d' una sentenza della Corte d' appello, con cui si dichiari ch'essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostrano di essere nel caso previsto dall'art. 52.

Art. **72.** Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Art. **73.** Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, il presidente dichiara aperta la votazione, chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

Uno degli scrutatori tiene innanzi a sè un esemplare della lista che indica i nomi di tutti gli elettori della sezione. Questa lista deve contenere una colonna, per la firma dello scrutatore, di fronte ai nomi degli elettori.

L'elettore chiamato presenta la sua scheda piegata al presidente.

Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente collocata sul tavolo dell'ufficio visibile a tutti.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori fa ciò constare, apponendo la propria firma di fronte al nome dell' elettore nella colonna della lista indicata al secondo paragrafo del presente articolo.

Art. **74.** Ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda solamente un numero di nomi eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

Qualora questo numero di 4 quinti contenesse una frazione, l' elettore avrà diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti (art. 81).

L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il

titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici sostenuti; ogni altra indicazione è vietata (ivi).

Le schede sono valide anche quando non contengano tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare.

La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

ART. **75.** Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane.

Tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dello appello; e anche dopo le tre ore non sarà chiusa, prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare.

ART. **76.** Compiute le operazioni, di cui agli articoli precedenti, e trascorse le ore rispettivamente indicate, il presidente dichiara chiusa la votazione; apre quindi l'urna, riscontra il numero delle schede deposte dai votanti, ne fa segnare il numero nel processo verbale, e le ripone nell'urna.

Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e la fa passare, secondo i casi, allo scrutatore eletto con minore numero di voti, o al più giovane di età.

Gli altri scrutatori notano ed il segretario rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

ART. **77.** La tavola a cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

ART. **78.** Quando il numero dei consiglieri da eleggere non ecceda i 20, e gli elettori che votarono nella sezione non eccedano il numero di 200, lo scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente, e deve essere condotto a termine senza interruzione.

Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti, l'ufficio non possa mandare a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente dovrà sigillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'ufficio dovranno apporre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere sospese più di una volta, e la sospensione non deve durare più di 12 ore.

Il presidente indica al pubblico l'ora in cui l'urna sarà riaperta, e nella quale le operazioni saranno riprese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, della firma del presidente sulla cárta che chiude l'urna, come pure l'omessa indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in ora diversa da quella annunziata, producono la nullità delle operazioni.

ART. **79.** Il presidente è incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

ART. **80.** Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei consiglieri; è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

ART. **81.** Sono nulle:

1.° le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. 74;

2.° quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante.

Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto; come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti.

ART. **82.** L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità delle schede.

Nel verbale, da estendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte, e delle decisioni motivate profferite dall'ufficio, da annettersi al verbale.

Le schede nulle, le bianche, le contestate, in qualsiasi modó e per qualsivoglia causa, quelle contenenti nomi ritenuti non scritti, le carte relative ai reclami, e le proteste scritte devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Art. 83. L'ufficio della sezione, a pena di nullità, pubblica il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale è firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare autentico dei verbali viene depositato nella segreteria del comune.

Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali delle sezioni che contengono il riscontro dei voti.

Art. 84. Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce nel termine di 24 ore i presidenti delle altre sezioni, e in unione ad essi od agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami, ai quali è provveduto ai termini dell'art. 82.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sovraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Art. 85. Il processo verbale dell'elezione è indirizzato al prefetto o sottoprefetto rispettivamente fra giorni tre dalla sua data.

La Giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Art. 86. S'intenderanno eletti quelli, che avranno riportato il maggiore numero di voti, ed a parità di voti il maggiore d'età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Art. 87. Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti, purchè il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.

Art. 88. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, in tal caso se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso l'elezione seguirà, entro un mese, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto di concerto col primo presidente della Corte di appello.

Art. 89. Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'art. 31, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggiore numero; il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggiore numero di voti.

Chi fosse eletto in più frazioni può optare per una di esse nel termine di otto giorni.

In difetto la Giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.

Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero più voti.

Art. 90. Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi pronuncia in prima sede il Consiglio comunale, tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avervi interesse, la quale avrà 10 giorni per rispondere.

Il sindaco notificherà, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di 5 giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale avrà 10 giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello a norma degli articoli 52, 53 e 54.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 91. Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni, e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno il diritto di esserlo.

Art. 92. Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità od un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi

artifizio atto a ingannare, ottiene o per sè o per altri la iscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori, è punito con la detenzione da uno a tre mesi o con una multa da lire 100 a 1000.

La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che scientemente opera la indebita iscrizione o cancellazione.

Con la pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.

ART. **93.** Chiunque per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 1000.

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito con la pena medesima.

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio, di soggiorno, o il pagamento di cibo e bevande ad elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene, in tal caso, ridotta alla metà.

ART. **94.** Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dallo esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della multa fino a lire 500, e nei casi più gravi con la detenzione sino a tre mesi.

Alle pressioni nel nome collettivo di classi, di persone, di associazioni, è applicato il massimo della pena.

ART. **95.** I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori, a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa di lire 500 a 1000, o, secondo la gravità delle circostanze, con la detenzione da tre mesi ad un anno.

La predetta multa, o la detenzione, si applica ai ministri di un culto che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli alla astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, e con promesse o minaccie spirituali, o con le istruzioni sopraindicate.

ART. **96.** Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale, con la dispersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno, e con una multa estensibile a lire 2000.

ART. **97.** Chiunque, senza diritto, s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, è punito con ammenda estensibile a lire 100, e col doppio di questa ammenda chi s'introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Con la stessa pena della ammenda, estensibile a lire 200, è punito chi, nella sala dove si fa la elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisce.

ART. **98.** Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500.

Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 1000.

È punito con le stesse pene chi altera, sottrae, aggiunge o sostituisce le schede di cui agli art. 73 e 74.

Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale la pena è elevata al doppio.

ART. **99.** Chiunque, appartenendo all' ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi, e con multa estensibile a lire 500.

Chiunque, appartenendo all' ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge, dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione e dalla trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito con la detenzione estensile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500.

Il segretario dell' ufficio elettorale che rifiuta di iscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire 500.

ART. **100.** Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale si prescrive in sei mesi dalla data del verbale ultimo dell'elezione, o dell' ultimo atto del processo.

Ordinata un' inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

Ai testimoni delle inchieste, ordinate come sopra, sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità, e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza e l'occultazione della verità, od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 8.

ART. **101.** Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tali qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge, o per la gravità del caso, venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di tre.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di due, nè maggiore di cinque anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati, ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

ART. **102.** Gli art. 69 e susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

CAPO III.

Del Consiglio comunale.

ART. **103.** Il Consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.

L' una nei mesi di Marzo, Aprile o Maggio.

L'altra nei mesi di Settembre, Ottobre o Novembre.

Può riunirsi straordinariamente, o per determinazione del sindaco, o per deliberazione della Giunta comunale, o per domanda d' una terza parte dei consiglieri.

Nei due ultimi casi, la riunione del Consiglio deve avere luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda.

In tutti i casi il sindaco deve partecipare al prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d' urgenza.

È in facoltà del prefetto d'ordinare, d' ufficio, adunanze dei Consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

ART. **104.** La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

La consegna dovrà risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni e per le altre sessioni, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi d' urgenza, basta che l'avviso, col relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già inscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta.

ART. **105.** Il prefetto ed il sottoprefetto possono intervenire ai Consigli anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

ART. **106.** Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a prò della generalità degli abitanti del comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento, e vederne i conti.

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del comune o di altre frazioni del medesimo, il prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrocchiani, per la nomina di tre commissari, i quali provvedono all'amministrazione dell'oggetto in controversia colle facoltà spettanti al Consiglio comunale.

Dalle decisioni del prefetto è aperto il ricorso in via gerarchica.

Sarà inteso il voto del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

ART. **107.** Sono soggetti all'esame del Consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal comune.

Il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, pronuncia sulle questioni che sorgessero in conseguenza di questo esame.

ART. **108.** Il Consiglio comunale nella sessione di primavera: rivede e stabilisce le liste elettorali; esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

ART. **109.** Nella sessione d'autunno: elegge i membri della Giunta municipale; delibera il bilancio attivo e passivo del comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente; nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale.

ART. **110.** Tanto il sindaco, quanto gli altri membri della Giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall'ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.

Niuno di essi, trovandosi in ufficio potrà presiedere il Consiglio durante questa discussione. Il Consiglio eleggerà un presidente temporaneo.

ART. **111.** Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno: 1.° agli uffici, agli stipendi, alle indennità ed ai salari; 2.° alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, e degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salve le disposizioni delle leggi speciali in vigore. La nomina del segretario non può avere luogo fuorchè colle condizioni da stabilirsi con regolamento approvato con decreto reale; 3.° agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni; 4.° alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù; 5.° alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degl'investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi; 6.° ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al comune, come pure ai regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni; 7.° alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali; 8.° alle costruzioni ed al traslocamento dei cimiteri; 9.° al concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge; 10.° alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio; 11.° ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione. E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono proprii dell'amministrazione municipale e che non sono attribuiti alla Giunta od al sindaco.

ART. **112.** I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. **113.** Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo, o di mercato successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel comune potrà avere copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con decreto reale.

Art. **114.** Ciascun contribuente può, a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, fare valere azioni che spettino al comune o ad una frazione del comune.

La Giunta prima di concedere l'autorizzazione sentirà il Consiglio comunale, e quando la concede, il magistrato ordinerà al comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.

Quando una frazione di comune avesse da fare valere un'azione contro il comune o contro altra frazione del comune, la Giunta provinciale amministrativa, sull'istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, potrà nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.

CAPO IV.

Della Giunta Municipale.

Art. **115.** Il Consiglio comunale elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, gli assessori che debbono comporre la Giunta comunale. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportata la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggiore numero di voti nella seconda votazione.

Gli assessori si rinnovano ogni anno per metà; quelli che escono d'ufficio al termine dell'anno sono sempre rieleggibili.

Art. **116.** La Giunta municipale rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene nelle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del Consiglio.

Art. **117.** Appartiene alla Giunta: 1.° di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio; 2.° di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti del comune; 3.° di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria; 4.° di conchiudere le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatorii per legge, e deliberati in massima dal Consiglio; 5.° di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, sì generali che speciali; 6.° di formare il progetto dei bilanci; 7.° di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio; 8.° di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali; 9.° di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi; 10.° di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno; 11.° di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione; 12.° di promuovere le azioni possessorie.

Art. **118.** La Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni sarà data immediata comunicazione al prefetto; e ne sarà fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, a fine di ottenerne la ratifica. Ad esse è applicabile la disposizione dell'art. 113.

Art. **119.** La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art. **120.** La Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

CAPO V.

Del sindaco.

Art. **121.** Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale del Governo.

Art. **122.** Nessuno può essere contemporaneamente sindaco di più comuni.

Art. **123.** Il sindaco, nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario, o che

abbiano una popolazione superiore a 10 mila abitanti, è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno, a scrutinio segreto.

Negli altri comuni la nomina è fatta dal Re fra i consiglieri comunali.

Il sindaco dura in ufficio tre anni, ed è sempre rieleggibile; purchè conservi la qualità di consigliere.

I comuni che, per virtù del presente articolo, acquistino il diritto della nomina del sindaco, non lo perderanno quando cessassero di essere capoluoghi di provincia o di circondario.

Art. **124.** Per la elezione del sindaco da farsi dai Consigli comunali saranno osservate le norme seguenti:

Quando per la elezione non sia stata indetta una convocazione straordinaria del Consiglio, la elezione deve essere posta all'ordine del giorno della prima tornata della prima sessione, che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.

L'elezione non è valida se non è fatta coll'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al comune ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procederà a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio, ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

La seduta nella quale si procede alla elezione del sindaco è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta comunale è in funzione, altrimenti dal consigliere anziano.

Art. **125.** I sindaci eletti dal Consiglio comunale possono essere rimossi dall'ufficio per deliberazione motivata, dal Consiglio stesso.

Il Consiglio non può essere chiamato a deliberare sopra la rimozione del sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto, o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al comune.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

Ove vengano sottoposti a procedimento penale per reati punibili coll'arresto o con pena più grave, i sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni, secondo i casi, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio, o dalla data della citazione a comparire all'udienza, e sino all'esito del giudizio. Quando siano condannati, decadono di pieno diritto dal loro ufficio.

I sindaci, siano eletti dal Consiglio o nominati dal Re, possono essere sospesi dal prefetto o rimossi dal Re per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli.

Il sindaco rimosso non potrà più essere rieletto per due triennii.

La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere.

I decreti di rimozione del sindaco saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del regno; e un elenco ne sarà comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. **126.** Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai suoi obblighi di ufficiale del Governo, o non li adempia regolarmente può con decreto del prefetto, e per la durata non maggiore di tre mesi, venire delegato un commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo.

Le spese occorrenti per l'invio ed esercizio dell'incarico di commissario saranno addossate al comune, salvo a questo l'azione di rivalsa contro il sindaco. Su di essa pronunzierà l'autorità giudiziaria a seconda delle rispettive competenze.

Art. **127.** Ogni consigliere può essere nominato sindaco, ad eccezione: di chi non ha reso il conto di una precedente gestione, ovvero risulti debitore, dopo avere reso il conto; del ministro di un culto; di colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici.

Art. **128.** Il sindaco prima di entrare in funzioni, presta dinanzi al prefetto il giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo statuto e le leggi dello Stato, e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Il sindaco, che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti

dal presente articolo, o che non giuri entro il termine d' un mese dalla comunicazione della elezione o della nomina, salvo il caso di legittimo impedimento, s' intende decaduto dall' ufficio.

ART. **129.** Sono applicabili alle elezioni del sindaco le disposizioni penali degli art. 39, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 della presente legge.

ART. **130.** I distintivi dei sindaci sono determinati da un regolamento approvato dal Re.

ART. **131.** Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale: 1.° spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede; 2.° convoca e presiede la Giunta municipale; distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegati; 3.° propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta; 4.° eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del comune; 5.° stipula i contratti deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta; 6.° provvede alla osservanza dei regolamenti; 7.° attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi; 8.° rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'amministrazione comunale, e non riservati esclusivamente alla Giunta; 9.° rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatori dei diritti del comune; 10.° sovraintende a tutti gli uffizi e istituti comunali; 11.° può sospendere tutti gl' impiegati e salariati del comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina; 12.° assiste agli incanti occorrenti nell' interesse del comune.

ART. **132.** Quale ufficiale del Governo è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori: 1.° della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi; 2.° di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi; 3.° di provvedere agli atti che nello interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti; 4.° d'invigilare a tutto ciò che possa interessare l' ordine pubblico; 5.° di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione; 6.° d' informare le autorità superiori di qualunque evento interessante l' ordine pubblico; 7.° ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati. I consiglieri comunali che surrogano il sindaco saranno essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.

ART. **133.** Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica sulle materie di cui al n. 5 dell' art. 167, nonchè di igiene pubblica, e di fare eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal prefetto, sentito l' interessato, ed è rimessa all' esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

ART. **134.** Contro il rifiuto opposto dal sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati, nei casi dalla legge previsti, e contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

ART. **135.** Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco potrà delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo nelle borgate o frazioni dove per la lontananza dal capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.

ART. **136.** I comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, potranno deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso competerà al sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo a senso degli art. 132, 133 e 135 della presente legge e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre coll'approvazione del prefetto.

ART. **137.** Nelle borgate o funzioni che avranno patrimonio e spese separate, a tenore degli art. 15 e 18, risiederà un delegato del sindaco, da lui nominato ed approvato dal prefetto. Esso verrà scelto tra i consiglieri o in difetto tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Eserciterà le funzioni di ufficiale del Governo a termine degli art. 132, 133 e 135. Farà osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Nella sessione di primavera farà relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto verrà trasmesso al prefetto per l'effetto degli art. 162 sino a 164.

ART. **138.** In caso di assenza od impedimento del sindaco, o dell' assessore delegato, ne fa le veci l' assessore anziano, ed in mancanza degli assessori, il consigliere anziano.

ART. **139.** Le disposizioni di cui all'art. 8 sono applicabili ai sindaci.

CAPO VI.

Dell' amministrazione e contabilità comunale.

Art. **140.** In ogni comune si deve formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili ed immobili.

Devesi pur fare in ogni comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gl' inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmessi per copia al prefetto o rispettivamente al sottoprefetto.

Art. **141.** I beni comunali devono di regola essere dati in affitto.

Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale potrà ammettere la generalità degli abitanti del comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma dovrà formare un regolamento per determinare le condizioni dell' uso, ed alligarlo al pagamento di un corrispettivo.

Art. **142.** L'alienazione dei beni incolti può essere fatta obbligatoria dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio comunale.

Art. **143.** I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

Art. **144.** Le spese comunali sono obbligatorie e facoltative.

Art. **145.** Sono obbligatorie le spese: 1.° per l'ufficio e per l'archivio comunale; 2.° per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti; 3.° pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti; 4.° per le imposte dovute dal comune; 5.° pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici a beneficio esclusivo dei poveri, in quanto non sia provvisto da istituzioni particolari; 6.° per la conservazione del patrimonio comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi; 7.° pel pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti saranno stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa; 8.° per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa dell'abitato contro i fiumi e i torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformità delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini; 9.° per la costruzione ed il mantenimento dei porti, fari, ed altre opere marittime in conformità delle leggi; 10.° pel mantenimento e restauro degli edifizi ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche, là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedano diversamente; 11.° pei cimiteri; 12.° per l'istruzione elementare dei due sessi; 13.° per l'illuminazione dove sia stabilita; 14.° per i registri dello stato civile; 15.° per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del Governo; 16.° per le elezioni; 17.° per le quote di concorso alle spese consorziali; 18.° per la polizia locale. E generalmente per tutte quelle che sono poste a carico dei comuni da speciali disposizioni legislative del regno; 19.° per la sala d' arresto presso la giudicatura del mandamento e per la custodia dei detenuti.

Art. **146.** Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. **147.** Potranno i comuni, nel caso d' insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità delle leggi:

1.° istituire dazi da riscuotersi per esercizio o per abbonamento sui commestibili e sulle bevande non colpite da dazi governativi, sui foraggi, sui combustibili, sui materiali da costruzioni ed altre materie di consumo locale di natura analoga ai generi suindicati, escluso però sempre ogni divieto od onere sul transito immediato, salvo il determinare la via di passaggio nello interno del capoluogo, o di vietarlo quando esistano comode vie di circonvallazione;

2.° imporre una sopratassa sui generi colpiti dal dazio di consumo a pro dello Stato, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;

3.° istituire la tassa di esercizio e rivendita di generi non riservati al monopolio dello Stato, la tassa di famiglia o focatico, quella sulle vetture pubbliche, sulle private, sui domestici, sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, sulle fotografie e sulle insegne, sul bestiame, sulle bestie da tiro, da sella, e da soma, e sui cani non addetti alla custodia degli edifici rurali o del gregge;

4.° esercitare direttamente o dare in appalto l' esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiera e mercato, purchè tutti questi diritti non vestano carattere coattivo;

5.° imporre una tassa per la occupazione di spazio ed aree pubbliche ragguagliata alla estensione del terreno occupato ed alla importanza della posizione;

6.° fare sovraimposte alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.

ART. **148**. In caso di silenzio per parte del comune sull'adozione dell'una o dell'altra di dette imposte, si supplirà alla deficienza delle rendite colla sovrimposta alle contribuzioni dirette.

ART. **149**. L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette ove manchi il tesoriere del comune.

ART. **150**. L'esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

ART. **151**. Nella prima metà di Gennaio i sindaci pubblicano nel rispettivo comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori dal prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi. La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

ART. **152**. Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno devono dalla Giunta municipale essere denunziate al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto.

Dietro il loro *visto*, e trascorsi i termini stabiliti dall'art. 164, la Giunta ne rimetterà nota all'esattore per la riscossione.

ART. **153**. La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Consiglio comunale a termini dell'art. 106 farà parte del bilancio.

ART. **154**. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal segretario del comune, e contrassegnati dal ragioniere ove esiste.

L'esattore estingue i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio.

Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

ART. **155**. Chiunque dall'esattore in fuori s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un comune rimarrà per questo solo fatto contabile sottoposto alla giurisdizione amministrativa senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

ART. **156**. Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili saranno riscosse dall'esattore come le altre entrate comunali.

ART. **157**. Le alienazioni, locazioni, gli appalti di cose ed opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire 500 si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

Il prefetto però potrà permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

ART. **158**. Il prefetto e rispettivamente il sottoprefetto hanno facoltà di far seguire gl'incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nei loro uffizi.

In tal caso essi presiederanno agli incanti, ed i contratti saranno stipulati innanzi a loro da uno o più dei membri delegati dalla Giunta municipale.

Rogherà gli atti il segretario di prefettura e sottoprefettura, il quale potrà soltanto percepire i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale.

ART. **159**. I comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1.° che vengano deliberati dal Consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune;

2.° che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di 20 giorni;

3.° che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servigi o lavori, gli uni e gli altri di indole straordinaria; e a condizione che per questi lavori prima della deliberazione, ci siano i tipi, progetti o studi debitamente approvati dal genio civile, e accompagnati da regolare perizia;

4.° che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla presente legge, ovvero il pagamento di un debito a cui sia il comune condannato, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata;

5.° che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, non che i mezzi pel pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui i contratti di appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interessi.

Anche le deliberazioni che vincolino i comuni per oltre cinque anni, e le spese facoltative quando le sovrimposte provinciali e comunali eccedono l'imposta erariale, debbono essere votate nel modo stabilito ai n. 1 e 2 del presente articolo.

Il termine stabilito in questo articolo potrà essere abbreviato dal prefetto con decreto motivato.

ART. **160**. Salvo i casi speciali previsti da legge, nessun mutuo può essere con-

tratto se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti e mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio, pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie.

Le entrate ordinarie sono valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro.

I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati, se non nel limite di un decimo della rendita ordinaria del comune valutata nei modi sopra indicati.

Gli amministratori che emettessero titoli cambiari per somme maggiori, saranno in proprio ed in solido responsabili del debito che risulterà a carico del comune.

Per la validità delle cartelle di debito comunale, e d'ogni altro titolo nominativo, o al portatore, occorre la firma del prefetto al solo oggetto di garentire l'ottenuta autorizzazione.

CAPO VII.

Della vigilanza e della ingerenza governativa sull'Amministrazione comunale, e delle relative attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa.

Art. **161**. Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte comunali, escluse le deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, sarà a cura dei sindaci trasmesso ai prefetti, e rispettivamente ai sottoprefetti, entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto ed il sottoprefetto ne mandano immediatamente ricevuta all'amministrazione comunale.

Art. **162**. Il prefetto, od il sottoprefetto, esamina se la deliberazione: 1.° sia stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme che la legge prescrive; 2.° se con essa siansi violate disposizioni di legge.

Art. **163**. Se il prefetto o sottoprefetto, entro 15 giorni dalla ricevuta di cui all'art. 161, sospende con decreto motivato l'esecuzione della deliberazione, il decreto viene immediatamente notificato al sindaco, ed anche al prefetto, se sia emanato dal sottoprefetto.

Art. **164**. La deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col visto del prefetto o se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il detto termine di quindici giorni. Il termine è di un mese per i bilanci e per i conti consuntivi.

Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza, quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiari che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento dell'atto viziato di alcuna delle illegalità di cui all'art. 162.

L'annullamento non potrà essere pronunciato dopo trascorsi trenta giorni dalla data della ricevuta, di che all'art. 161.

Art. **165**. Contro il decreto di annullamento può il Consiglio comunale ricorrere, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto, al governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. **166**. Sono sottoposte alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa: 1.° l'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, non che la costituzione di servitù e la contrattazione dei prestiti; 2.° l'acquisto di azioni industriali e gl'impieghi di danaro quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro; 3.° le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni.

Art. **167**. Sono altresì soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa: 1.° le spese che vincolano i bilanci oltre cinque anni; 2.° i cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura e ricostituzione delle medesime, previo il parere degli ufficiali del genio civile della provincia, a termini di legge; 3.° i regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del comune e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degl'interessati; 4.° i regolamenti dei dazi e delle imposte comunali; 5.° i regolamenti di edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni.

Il prefetto trasmetterà al competente ministero copia dei regolamenti approvati dalla Giunta provinciale e che siano relativi alle materie di cui ai n. 4 e 5. Il ministero, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali.

Art. **168**. Sono egualmente approvate dalla Giunta provinciale amministrativa le

deliberazioni dei Consigli comunali che riguardano: 1.° l'introduzione dei pedaggi; 2.° le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentino l'imposta, ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette imposte al comune.

Il reclamo potrà essere presentato fino al giorno in cui la deliberazione comunale diventa esecutoria. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio comunale, specifica le spese delle quali ricusa l'approvazione.

ART. **169.** Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, tanto il prefetto, quanto la Giunta provinciale amministrativa, ne faranno conoscere ai Consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procederanno alla decisione.

Potranno ancora ordinare a spese del comune le indagini che crederanno necessarie.

ART. **170.** Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, udito il Consiglio comunale, di fare d'uffizio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

ART. **171.** Quando la Giunta municipale non ispedisca i mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la Giunta provinciale amministrativa.

ART. **172.** Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa i Consigli comunali e i prefetti potranno ricorrere al governo del Re, il quale provvederà con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

ART. **173.** Nessun Consiglio comunale potrà intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla Giunta provinciale amministrativa nella cui giurisdizione è posto il comune.

ART. **174.** Il prefetto o sottoprefetto potrà verificare la regolarità del servizio degli uffizi comunali.

In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incumbenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

CAPO VIII.

Disposizioni generali per l'amministrazione comunale.

ART. **175.** Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dai prefetti, dai sottoprefetti e dai sindaci.

ART. **176**. Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basterà, sino a prova contraria, la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al sindaco, di uno degli agenti del comune o di uno degli agenti della pubblica forza contemplati nel codice di procedura penale.

ART. **177.** Sì prima che dopo la detta deposizione, il sindaco chiamerà i contravventori avanti di sè colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambo le parti col sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa il contravventore sarà ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione sarà accettata dal sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

ART. **178.** Non riescendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'art. 176 saranno immediatamente trasmessi dal sindaco, per l'opportuno procedimento, al pretore che ne spedirà ricevuta.

ART. **179.** Gli amministratori comunali che intraprenderanno o sosterranno lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

TITOLO III.

Dell'amministrazione provinciale.

CAPO I.

Delle provincie.

ART. **180.** La provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gli interessi.

ART. 181. L'amministrazione d'ogni provincia è composta di un Consiglio provinciale e di una Deputazione provinciale.

Il prefetto vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge.

ART. 182. Sono sottoposti all'amministrazione provinciale: 1.° i beni e le attività patrimoniali della provincia e dei suoi circondari; 2.° le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia e dei suoi circondari; 3.° i fondi e sussidi lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali; 4.° gli interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

CAPO II.

Del Consiglio provinciale.

ART. 183. Il Consiglio provinciale si compone: di 60 membri nelle provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti; di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti; di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti; di 20 nelle altre.

ART. 184. Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per mandamenti.

ART. 185. I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del mandamento. Essi però rappresentano la intiera provincia.

ART. 186. Per le elezioni dei consiglieri provinciali l'esercizio del diritto elettorale compete all'elettore in un solo comune dello stesso mandamento o della circoscrizione nella quale si nomina il consigliere provinciale, quand'anche trovisi inscritto nelle liste di più comuni.

ART. 187. Niuno può essere contemporaneamente consigliere in più provincie.

Chi è eletto in due o più provincie, ovvero in due o più mandamenti di una stessa provincia, può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'opzione, l'eletto in più provincie siede nel Consiglio della provincia nella quale ottenne un maggiore numero di voti; ed ove sia eletto in più mandamenti di una stessa provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

ART. 188. Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche e colle stesse regole e norme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

Le elezioni d'una circoscrizione elettorale composta di più mandamenti o comuni debbono farsi nello stesso giorno in tutti i comuni che la compongono.

ART. 189. Compiute le operazioni a termini dell'art. 84, il presidente dell'ufficio principale di ogni comune trasmette immediatamente gli atti dell'elezione alla Deputazione provinciale.

La Deputazione provinciale in seduta pubblica verifica la regolarità delle operazioni, statuisce sui richiami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti e notifica il risultato della votazione agli eletti.

ART. 190. Dalle decisioni della Deputazione potrà essere interposto appello al Consiglio provinciale nella sua prima sessione. Il Consiglio pronuncia definitivamente.

Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale non vi ha ricorso ai tribunali.

ART. 191. Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti, eccettuati: coloro che, non essendo domiciliati nella provincia, non vi possiedono beni stabili o non vi pagano imposta di richezza mobile; gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati dall'art. 29; i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici; coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o liti pendenti con la provincia; coloro che hanno stipendio dalla provincia o da altre aziende o dai corpi morali sussidiati dalla provincia, non che gli impiegati contabili ed amministrativi dei comuni e delle opere pie poste nella provincia; coloro che si trovano colpiti dalle esclusioni stabilite dall'art. 30; coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, od in società od imprese, a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia. I magistrati di Corte d'appello, di tribunale e di pretura non possono essere eletti nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

ART. 192. Il Consiglio provinciale si raduna nel capoluogo della provincia.

ART. 193. Tutte le sessioni del Consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal prefetto o da chi lo rappresenta.

Il prefetto può intervenire alle sedute in qualità di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

Ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al ministro.

Art. **194.** Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto ogni anno il secondo lunedì di Agosto in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato, a richiesta del prefetto, o per iniziativa della Deputazione provinciale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La sessione straordinaria è annunziata dalla *Gazzetta Ufficiale* o dal *foglio degli annunzi legali* della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal presidente del Consiglio provinciale per avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso scritto contiene l'ordine del giorno della prima seduta, che sarà sempre comunicato al prefetto.

Art. **195.** La durata ordinaria della sessione è di un mese, ma non può essere prorogata o ridotta per deliberazione del Consiglio.

Art. **196.** Nei casi di convocazione straordinaria, ed in quello di proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga deve indicare gli oggetti da discutersi.

Art. **197.** Il Consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal consigliere anziano di età; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra suoi membri, a maggiorità assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vice presidente, un segretario ed un vice segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della Deputazione provinciale, di cui al n. 11 dell'art. 201.

Art. **198.** Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però alla seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo de' consiglieri.

Art. **199.** I presidenti dei Consigli provinciali possono trasmettere direttamente al ministro dell'interno colle loro osservazioni quegli atti del Consiglio su cui parrà ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del Governo.

Art. **200.** Il Consiglio provinciale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, una deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle sessioni.

Elegge ogni anno, nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale.

Alla elezione della Deputazione provinciale è applicabile il disposto dell'art. 115.

Art. **201.** Spetta al Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni: 1.° alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali; 2.° ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti; 3.° agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia; 4.° all'istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali; 5.° agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano una amministrazione propria e consorziale; 6.° al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia; 7.° alle pensioni per gli allievi delle scuole normali ed all'ispezione delle scuole elementari; 8.° alle strade provinciali ed ai lavori intorno ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della provincia; 9.° alle discipline per la conservazione ed il taglio dei boschi per le consuetudini e gli usi agrari; 10.° ai sussidi in favore di comuni o consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità; 11.° alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziate, all'esame del conto di cassa del tesoriere, del conto amministrativo della Deputazione e all'applicazione dei fondi disponibili; 12.° alle azioni da intentare o sostenere in giudizio; 13.° allo stabilimento di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali; 14.° al concorso della provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini della legge; 15.° alla creazione di prestiti; 16.° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e per gl'interessi amministrativi della medesima; 17.° alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti pubblici a benefizio della provincia o di una parte della medesima, quand'anche abbiano un'amministrazione speciale e propria; 18.° alla nomina, sospensione e revoca degl'impiegati addetti agli uffizi e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie; 19.° alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali; 20.° alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate, ferme le altre disposizioni delle leggi

relative; 21.° alla conservazione degli edifizi di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell'art. 175.

Art. **202**. Alle spese provinciali, in causa di insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie, si supplirà con centesimi addizionali alle imposte dirette, e colle altre rendite che saranno dalle leggi consentite.

Art. **203**. Le spese provinciali sono obbligatorie e facoltative.

Sono obbligatorie le spese: 1.° per gli stipendi degl' impiegati dell'amministrazione della provincia e suo ufficio; 2.° per la sistemazione e manutenzione dei ponti, degli argini e delle strade provinciali; 3.° pel concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti in conformità delle leggi: 4.° per la costruzione e il mantenimento di porti e fari, e per altri servizi marittimi in conformità delle leggi; 5.° per la pubblica istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali; 6.° per l'accasermamento dei carabinieri reali a norma dei regolamenti di quest' arma; 7.° per le visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia; 8.° pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti; 9.° pel contributo alle spese consortili; 10.° pel mantenimento dei mentecatti poveri della provincia; 11.° pel pagamento dei conti esigibili; 12.° per le spese relative all'ispezione delle scuole elementari; 13.° per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali attualmente a carico dello Stato in forza dell'art. 365 della legge 13 Novembre 1859 sull'istruzione pubblica; 14.° per gli uffizi di prefettura e sottoprefettura e relativa mobilia; 15.° per l'alloggio e mobilia dei prefetti e sottoprefetti;

E generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi del regno a carico della provincia.

Sono facoltative le spese non contemplate dai paragrafi precedenti, e che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.

Art. **204**. Il Consiglio provinciale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Art. **205**. Delibera a termine delle leggi: 1.° sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, dei circondari, dei mandamenti e dei comuni, sulle designazioni dei capoluoghi; 2.° sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella provincia; 3.° sulla direzione delle nuove strade consortili; 4.° sullo stabilimento dei consorzi; 5.° sullo stabilimento o sulla soppressione di fiere o mercati, e sul cambiamento in modo permanente dell'epoca dei medesimi;

E generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o domandato dal prefetto.

Art. **206**. Può delegare uno o più de' suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della provincia, o dei suoi circondari.

Art. **207**. Può anche demandare ad uno o più de' suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

Art. **208**. Le provincie non possono contrarre mutui: 1.° se non siano deliberati dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia; 2.° se non abbiano per oggetto di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie; 3.° se non si garantisca l'ammortamento del debito, determinando i mezzi di provvedervi e quelli pel pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui, agli effetti di quest' articolo, i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interesse.

Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni debbono essere prese nel modo stabilito al n. 1 del presente articolo.

Nessuna spesa facoltativa può essere deliberata dal Consiglio provinciale se non per gli oggetti di pubblico interesse nel territorio della provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1 del presente articolo.

Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

CAPO III.

Della Deputazione provinciale.

Art. **209**. I membri della Deputazione provinciale sono in numero di dieci nelle provincie la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti; di otto in quelle di oltre 300,000 abitanti; di sei nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di *quattro* nelle provincie eccedenti le 600,000 anime, e di *due* nelle altre per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.

ART. **210.** La Deputazione provinciale: 1.° rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni; 2.° provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale, con facoltà di farsi rappresentare da uno o da più de' suoi componenti; 3.° prepara i bilanci delle entrate e delle spese; 4.° sospende gli impiegati degli uffizi e stabilimenti provinciali, rendendone conto al Consiglio; 5.° nomina, sospende, revoca i salariati a carico della provincia; 6.° stipula i contratti, determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del Consiglio; 7.° delibera sulla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste e sullo storno da un articolo ad altro d'una stessa categoria; 8.° fa gli atti conservatori de' diritti della provincia; 9.° in caso d'urgenza fa gli atti e dà i pareri riservati al Consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza; 10.° compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio provinciale; 11.° rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione; 12.° esercita verso i comuni, e i consorzi le attribuzioni che le sono dalla legge affidate; 13.° deve ogni anno raccogliere in una relazione generale tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia, e sottoporle tanto al Governo che al Consiglio provinciale, colle forme che saranno determinate da regolamenti generali; 14.° dovrà dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

ART. **211.** La Deputazione provinciale prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni sarà data immediata comunicazione al prefetto; e ne sarà fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, a fine di ottenerne la ratifica.

Ad essa è applicabile il disposto dell'art. 118.

ART. **212.** Il presidente della Deputazione provinciale: 1.° rappresenta la provincia in giudizio; 2.° procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli art. 176, 177 e 178; 3.° firma gli atti relativi all'interesse dell'amministrazione provinciale; 4.° ha la sorveglianza degli uffizi e degli impiegati provinciali; 5.° assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della Deputazione provinciale da lui delegato; 6.° firma i mandati col concorso d'un altro membro della Deputazione provinciale.

Il presidente della Deputazione presta giuramento ai termini dell'art. 128.

ART. **213.** In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne fa le veci il deputato anziano.

ART. **214.** Non possono essere eletti a deputati provinciali: 1.° i fratelli, parenti ed affini nei gradi indicati nell'art. 31; 2.° gli stipendiati dello Stato.

Chi è sindaco di un comune o assessore comunale non può essere contemporaneamente deputato provinciale nella provincia in cui è situato il comune, e nel quale esercita il proprio uffizio ai termini dell'art. 1.° della legge 5 Luglio 1882 n. 842 (serie 3.ª).

Quando un consigliere comunale o un membro dell'amministrazione degl'istituti di carità, di beneficenza e di culto esistente nella provincia sia contemporaneamente membro della Deputazione provinciale non potrà nè votare nè intervenire alle adunanze nelle quali si tratti di affari che interessino l'amministrazione alla quale appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che abbiano o avessero avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della Deputazione provinciale.

ART. **215.** Per la validità delle deliberazioni della Deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggiorità dei membri che la compongono. La proposta s'intenderà adottata quando vi concorra la maggiorità assoluta dei votanti.

ART. **216.** La Deputazione provinciale forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

ART. **217.** I componenti la Deputazione provinciale si rinnovano per metà ogni anno. Sono sempre rieleggibili.

ART. **218.** Cessa la qualità di membro della Deputazione quando si verifichi alcuno degli impedimenti indicati nell'art. 214.

CAPO IV.

Della vigilanza ed ingerenza governativa sull'amministrazione della provincia.

ART. **219.** I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli e della Deputazioni provinciali sono dal rispettivo presidente trasmessi al prefetto entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto dà ad esso immediato riscontro del ricevimento.

Art. 220. Il prefetto esamina se le deliberazioni sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del Consiglio e della Deputazione, se sono conformi alla legge.

Art. 221. Le deliberazioni divengono esecutive se il prefetto non le avrà annullate per alcuno di tali motivi nel termine di 20 giorni dal ricevimento dei processi verbali e di due mesi se si riferiscono ai bilanci.

Art. 222. L'annullamento delle deliberazioni è pronunciato dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura.

Contro queste decisioni è aperto ricorso al ministro dell'interno, il quale provvede con decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

Art. 223. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni del Consiglio provinciale quando riflettano atti della natura di quelli cui si riferiscono agli art. 142, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, o siano relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della provincia.

Art. 224. Le deliberazioni dei Consigli provinciali che porteranno modificazioni nell'andamento o nelle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle per cui si porterebbe qualche variazione al corso delle acque pubbliche, dovranno essere approvate dal ministero dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore.

CAPO V.

Disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale.

Art. 225. Il Consiglio provinciale avrà impiegati propri.

I capi di servizio saranno nominati dal Consiglio provinciale, gli altri dalla Deputazione.

Art. 226. Saranno osservate per la spedizione dei mandati, e pei contratti delle provincie le norme stabilite per quelli dei comuni negli art. 154 e 157 della presente legge.

Però potranno farsi senza le formalità degli incanti i contratti provinciali non eccedenti le lire 3,000.

Art. 227. Gli atti dei Consigli provinciali sono pubblicati colle stampe.

TITOLO IV.

Disposizioni comuni alle amministrazioni comunali e provinciali.

Art. 228. I comuni e le provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione residente, desunte dai registri di anagrafe regolarmente tenuti, non si sono mantenute costanti per un quinquennio ai termini dell'art. 9 della legge 15 Luglio 1881, n. 308.

Art. 229. I consiglieri durano in funzioni cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Dopo l'elezione generale, la scadenza nei primi quattro anni è determinata dalla sorte.

Egualmente per sorte è determinata la scadenza dei membri della Giunta municipale e della Deputazione provinciale nel primo anno.

In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.

Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far parte della Giunta e della Deputazione.

Saranno estratti a sorte i consiglieri che oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al Consiglio, ne dovranno uscire per arrivare al quinto da surrogarsi ai termini del primo paragrafo del presente articolo.

Art. 230. Non vi è luogo a surrogazione straordinaria di consiglieri nel corso dell'anno, eccetto il caso in cui il Consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri.

Art. 231. Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo rimangono in ufficio sino all'installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Art. 232. Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riu-

scirono nel primo scrutinio pel maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutinii seguenti.

A parità di voti s'intende eletto o si avrà per anziano il maggiore d'età.

ART. **233.** Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

ART. **234.** La qualità di consigliere, di assessore o di deputato provinciale si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

ART. **235.** Le funzioni di deputato al Parlamento, di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili. Sono pure incompatibili le funzioni di presidente del Consiglio provinciale e di presidente della Deputazione provinciale. Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da 6 mesi.

Però il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

ART. **236.** I consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.

Il deputato provinciale o l'assessore municipale che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli.

Il prefetto la può promuovere.

ART. **237.** I consiglieri entrano in carica nel primo giorno della sessione ordinaria del Consiglio, che ha luogo dopo l'elezione.

ART. **238.** Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Danno diritto però a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.

È fatta facoltà ai Consigli provinciali di decretare in favore dei membri della Deputazione, non residenti nel capoluogo della provincia, delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui dovranno sottostare per intervenire alle sedute.

Potrà pure essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per indennità di spese.

ART. **239.** Chi presiede l'adunanza dei Consigli creati colla presente legge è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi al prefetto od al sotto prefetto se si tratta di Consiglio comunale, o di Giunta municipale, ed al ministro dell'interno se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Si farà menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sull'esibizione del medesimo si procederà all'arresto.

L'individuo arrestato sarà custodito per 24 ore senza pregiudizio di procedimento avanti i tribunali quando ne sia il caso.

ART. **240.** Le sedute dei Consigli comunali e provinciali sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le nomine del sindaco, della Giunta comunale, della Deputazione provinciale, dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, del seggio di presidenza dei Consigli provinciali, della Congregazione di carità, dei revisori del conto e di altre commissioni, si fanno in seduta pubblica.

Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale delle rispettive amministrazioni.

ART. **241.** Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per potere essere esaminata.

ART. **242.** I Consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare, nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

ART. **243.** Non può mai essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato, non è obbligatorio.

ART. **244.** L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Consigli spetta indistintamente all'autorità governativa, ai presidenti ed ai consiglieri.

Saranno prima discusse le proposte dell' autorità governativa, poi quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione.

ART. **245.** I Consigli possono incaricare uno, o più dei loro membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini, od esame speciale.

ART. **246.** Il ministro dell' interno può intervenire personalmente a tutti i Consigli senza votare.

ART. **247.** I Consigli che omettono di deliberare sopra proposte dell'autorità governativa e dei presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si reputeranno assenzienti; se ne farà constare nel processo verbale.

ART. **248.** Le deliberazioni dei Consigli, importanti modificazioni, o revoca di deliberazioni esecutorie, si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

ART. **249.** I consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali e i membri della Giunta provinciale amministrativa si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

ART. **250.** I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

ART. **251.** Terminate le votazioni, il presidente con l'assistenza di tre consiglieri ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. **252.** I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni, ed il numero de' voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

ART. **253.** Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

ART. **254.** I processi verbali sono firmati dal presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal segretario.

ART. **255.** Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

ART. **256.** Gli amministratori che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi Consigli, o che ne contraggono l'impegno, ne rispondono in proprio e in solido.

La responsabilità delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale cessa solamente, allorchè ne sia avvenuta la ratificazione dei rispettivi Consigli.

Sulla responsabilità degli amministratori pronunciano il Consiglio di prefettura e la Corte dei conti nell'esame e giudizio dei conti.

Col regolamento saranno stabilite le modalità del procedimento.

ART. **257.** I tesorieri comunali e provinciali devono rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

Qualora i conti non siano presentati entro tale termine, il Consiglio di prefettura li farà compilare d'ufficio a spese dei tesorieri.

I Consigli comunali e provinciali dovranno discutere i conti nella prima sessione dopo la loro presentazione, purchè dal giorno di questa sia decorso un mese. Se la discussione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente al Consiglio di prefettura.

Il Consiglio di prefettura deve pronunziare sui conti entro sei mesi dalla loro presentazione.

I conti della provincia sono sottoposti al giudizio della Corte dei conti, la quale giudicherà con giurisdizione contenziosa; e in caso di reclamo o appello ne giudicherà la Corte stessa a sezioni riunite.

ART. **258.** Possono i Consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi.

ART. **259.** Ogni deliberazione dei Consigli provinciali o comunali di spese per

opere, lavori od acquisti il cui ammontare oltrepassi le lire 500 (cinquecento), deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla.

Non si potrà deviare dal progetto, nè variare il contratto, senza consultare di nuovo il Consiglio.

ART. **260.** Le spese facoltative devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa.

ART. **261.** Sarà sempre necessario il consenso dei Consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento e la riparazione a carico del corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidità delle costruzioni stesse.

Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette dal corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre il dare diritto di ottenere immediatamente dal giudice ordinario la inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne renderà gli autori responsabili in proprio.

ART. **262.** La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata dai regolamenti generali d'amministrazione.

La sovrimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle provincie e dai comuni per fare fronte alla deficienza dei loro bilanci dovrà colpire con eguale proporzione tutte le contribuzioni dirette.

ART. **263.** I comuni e le provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

ART. **264.** Ove un Consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re. Il Re provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

ART. **265.** Ove malgrado la convocazione dei Consigli non potesse avere luogo alcuna deliberazione, il prefetto provvederà a tutti i rami di servizio e darà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

ART. **266.** L'approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei Consigli, a termini degli articoli precedenti, non attribuisce a chi la deve compartire la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento da quello proposto.

ART. **267.** I membri delle amministrazioni ed uffici provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione.

Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili.

L'autorità giudiziaria, dietro richiesta del prefetto o sottoprefetto, procederà all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

ART. **268.** I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge persistono a violarli. Dovrà procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può essere prorogato fino a sei mesi.

Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabiliti sono ordinati per decreto regio, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

Questi decreti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del regno; e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

ART. **269.** In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l'amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria, presieduta dal consigliere delegato e composta di quattro membri, scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali, e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

Il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al sindaco e alla Giunta.

La commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla Deputazione provinciale.

Tanto il commissario straordinario, quanto i quattro membri della commissione, sono nominati con decreto reale.

ART. **270.** A meno che non sia diversamente stabilito pei singoli casi è ammesso

il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto nel termine di giorni trenta dall'intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.

TITOLO V.

Disposizioni generali e transitorie.

ART. **271.** Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, sono obbligatorie pei comuni quelle per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Così pure fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale, le spese pel mantenimento degli esposti saranno a carico dei comuni e delle provincie, in quella proporzione che verrà determinata da decreto reale, sentiti previamente i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato.

ART. **272.** Cessano di far parte delle spese poste a carico dei comuni e delle provincie dal 1.° Gennaio 1893: *a*) le spese pel mobilio destinato all'uso degli uffizi di prefettura e sotto prefettura, dei prefetti e sotto prefetti; *b*) le spese ordinate dal regio decreto 6 Dicembre 1865, n. 2628 sull'ordinamento giudiziario; *c*) le spese ordinate dalla legge 23 Dicembre 1875, n. 2839, per le indennità di alloggio ai pretori; *d*) le spese ordinate dalla legge 20 Marzo 1865 allegato *B*, sulla pubblica sicurezza, relative al personale e casermaggio delle guardie di pubblica sicurezza, come pure le spese relative alle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, poste a carico dei comuni di Sicilia; *e*) le spese di casermaggio dei reali carabinieri; *f*) le spese relative alla ispezione delle scuole elementari; *g*) le spese delle pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali attualmente a carico della provincia in forza dell'art. 202, n. 13.

ART. **273.** Nei primi due anni dalla elezione generale dello Stato l'estrazione, di cui all'art. 229, non si estenderà alla persona del sindaco nei comuni in cui è nominato dal Re.

ART. **274.** I conti delle amministrazioni comunali e provinciali e degli istituti che ne dipendono, compilati a norma delle leggi anteriori, saranno esaminati ed approvati secondo il disposto della legge presente.

ART. **275.** Staranno fermi i contratti in corso legalmente fatti dalle attuali amministrazioni.

ART. **276.** Le liquidazioni non ancora compiute nelle antiche provincie del regno, in esecuzione dell'art. 242 della legge 20 Marzo 1865, All. *A*, saranno condotte a compimento in conformità di questa disposizione.

ART. **277.** Diverranno comunali e provinciali gli istituti o stabilimenti attualmente a carico dello Stato che provvedono a spese obbligatorie a termini della presente legge.

Un decreto reale dichiarerà quali siano questi istituti.

ART. **278.** I funzionari e salariati governativi addetti alle prefetture, all'istruzione pubblica, secondaria, tecnica ed elementare, di servizi stradali ed ogni altro ramo di servizio, che da governativo divenga provinciale, passeranno a carico delle provincie, nel numero e nel modo che verrà disposto per decreti reali, sentiti i Consigli provinciali.

ART. **279.** I funzionari e salariati che in virtù dell'articolo precedente passino dal servizio dello Stato a quello delle provincie, conservano il diritto di conseguire, sia per servizi prestati allo Stato, sia per quelli che presteranno alle provincie, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi vigenti spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.

ART. **280.** Questa pensione sarà ripartita a carico dello Stato e della provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la provincia abbia corrisposto all'impiegato.

ART. **281.** Nel caso di soppressione d'impiego o di riduzione di ruoli, all'atto del passaggio degl'impiegati dello Stato alla provincia, quelli che già non avessero diritto alla pensione godranno a carico dello Stato l'assegno di disponibilità a norma di legge.

ART. **282.** Le regole vigenti in ordine alle pensioni da assegnarsi a tutte le vedove ed ai figli degli impiegati dello Stato saranno pure applicabili nei casi previsti dagli articoli precedenti, col sistema di riparto in essi stabilito.

ART. **283.** Nel caso di destituzione le autorità provinciali dovranno riferirne al Ministero, dal quale l'impiegato dipendeva prima del passaggio: e soltanto coll'appro-

vazione ministeriale la deliberazione che priva l'impiegato d'ogni diritto a pensione diverrà esecutoria.

ART. **284.** Con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, saranno pubblicate le disposizioni transitorie necessarie alla esecuzione della presente legge.

LEGGE SUL RECLUTAMENTO DEL REGIO ESERCITO

Testo unico approvato con R. D. 6 Agosto 1888, n. 5655.

Disposizioni generali.

ART. **1.** I cittadini dello Stato che concorrono alla leva di terra, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare dal tempo della leva della classe rispettiva sino al 31 Dicembre dell'anno in cui compiono il trentanovesimo di loro età, salvo per gli ufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.

ART. **2.** I cittadini di cui nell'articolo precedente, quando non appartengono all'esercito permanente od alla milizia mobile, saranno ascritti alla milizia territoriale.

Dell'obbligo di concorrere alla leva e del modo con cui è determinato e ripartito il contingente di 1.ª categoria di ciascuna classe.

ART. **4.** Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva. Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque, e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

Nei tempi normali concorrono alla leva nell'anno in cui compiono il vigesimo dell'età loro.

Possono esservi chiamati anche prima, quando lo esigano contingenze straordinarie.

ART. **5.** Nessuno degli individui contemplati nel precedente art. 4 può essere ammesso a pubblico uffizio se non prova di avere soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero non fa risultare di aver chiesta l'inscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.

ART. **6.** Il cittadino soggetto alla leva non può recarsi all'estero, se non ne ottiene l'autorizzazione sotto le cautele determinate dal regolamento.

Della formazione delle liste di leva.

ART. **19.** Il primo di gennaio di ciascun anno i sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciottesimo della loro età, il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne l'inscrizione.

ART. **20.** Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

1.° I giovani, il cui padre o tutore abbia domicilio nel comune, non ostante ch'essi giovani dimorino altrove, siano arruolati in un corpo di truppa, assenti, espatriati, emancipati, detenuti, o figli d'un espatriato, o d'un militare in effettivo servizio, o prigioniero di guerra, il cui ultimo domicilio fosse nel comune; 2.° i giovani ammogliati, il cui padre, od in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio nel comune, se da essi non si giustifichi di aver legale domicilio in altro comune; 3.° i giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il loro padre o la loro madre abbia altrove domicilio; 4.° i giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore; 5.° i giovani residenti nel comune, che, non risultando compresi in alcuno dei casi preavvertiti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune; 6.° i giovani nati in un comune dello Stato, i quali non provino di appartenere ad altro Stato; 7.° i giovani esteri di origine naturalizzati e domiciliati nel comune; 8.° gli esposti dimoranti nel comune, ed i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.

Sarà considerato come domicilio legale dell'individuo nato e dimorante all'estero e cadente nella leva il comune ove esso e la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato.

ART. **21.** I giovani domiciliati nel comune, il tempo della cui nascita non possa

accertarsi con documenti autentici, e sieno riputati notoriamente di età che li renda soggetti a far parte della leva, devono egualmente essere inscritti sulle liste; così pure vi sono inscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei alla iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.

Dell'esame definitivo e dell'arruolamento.

ART. **56**. Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche, e devono intervenirvi i sindaci assistiti dai segretari comunali nell'interesse dei loro amministrati.

Alle medesime sedute hanno obbligo d'intervenire ne' giorni designati pel rispettivo mandamento tutti indistintamente gli inscritti meno i riformati nel primo esame dal ff. di commissario di leva, e i non intervenuti si hanno per renitenti giusta l'art. 167.

ART. **57**. All'aprirsi della prima seduta del consiglio il ff. di commissario di leva presenta la lista di estrazione di ciascun mandamento corredata delle opportune annotazioni e dei relativi documenti.

Al consiglio spetta di rivedere, rendere definitive, modificare od annullare le decisioni del ff. di commissario di leva.

ART. **58**. Il consiglio procede poscia all'esame individuale definitivo degli inscritti secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista d'estrazione; pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dagli articoli 3 e 177; delibera sulla idoneità al servizio militare di tutti gli altri, e nei casi specificati dalla presente legge li dichiara o riformati o rivedibili, li assegna alla 3.ª categoria o li ammette alla surrogazione di fratello.

ART. **59**. All'esame personale degli inscritti sarà proceduto dal consiglio di leva in presenza del sindaco per mezzo dei medici chiamati alla seduta.

I casi di esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria sono giudicati sulla produzione di documenti autentici e, in mancanza di documenti, sopra la esibizione di certificato rilasciato dal sindaco sulla attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso comune e padri di figli che siano soggetti alla leva nel comune medesimo.

Nel caso che un iscritto non giustifichi il diritto invocato alla esenzione di cui sopra, il consiglio provvede perchè sia immediatamente, se idoneo, arruolato in 1.ª od in 2.ª categoria giusta il numero estratto, salvo a provare successivamente davanti al consiglio stesso e sino alla chiusura della sessione l'invocato diritto alla assegnazione alla 3.ª categoria.

ART. **60**. Gl'inscritti che non sono esclusi, riformati, dichiarati rivedibili, sono tutti dopo l'esame definitivo immediatamente arruolati al servizio militare, ed il consiglio, in base alla progressione dei numeri avuti in sorte nell'estrazione ed ai diritti all'esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria, determina quali di essi debbano far parte del contingente di 1.ª categoria di ogni mandamento, quali essere ascritti alla 2.ª e quali assegnati alla 3.ª

Delle riforme.

ART. **77**. Sono riformati gl'inscritti che per infermità, o per fisici od intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare, oppure siano di statura minore di un metro e cinquantaquattro centimetri.

ART. **78**. Gli inscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, al qual tempo, risultando tuttavia inabili, sono riformati.

Per gli inscritti però affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo, potrà aver luogo il rimando alle sedute suppletive.

ART. **79**. Ad accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del consiglio di mandare l'inscritto ad un ospedale militare.

ART. **80**. Gli inscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri, ma non raggiungano quella di un metro e cinquantacinque centimetri, sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, e non avendola neppure in quel tempo raggiunta, debbono essere riformati dal consiglio.

ART. **81**. Gli inscritti residenti all'estero ed alla distanza di oltre seicento chilometri dal capoluogo del circondario a cui appartengono, facendone domanda al prefetto o sottoprefetto tra il tempo della chiamata alla leva e quello fissato per la prima seduta ordinaria del consiglio, possono essere autorizzati dal ministro della guerra a far valere i loro diritti a riforma innanzi alla regia legazione od ai regi consolati più vicini.

Art. 82. Gli inscritti, di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei, devono presentarsi al consiglio di leva prima che proceda alla chiusura delle sue operazioni.

Quando non siano dichiarati idonei, sono rimandati alla prima ventura leva, nella quale, sussistendo motivi d'inabilità, possono nuovamente chiedere la visita all'estero, ed essere anche rimandati alla leva successiva, con obbligo di presentarsi all'esame del consiglio rispettivo, a meno che non siano affetti da talune delle deformità di cui all'art. 49, nel qual caso, senza bisogno di rimandi, il consiglio potrà pronunziarne la riforma con le norme stabilite dal regolamento.

Art. 83. Le spese per le visite all'estero sono a carico delle famiglie che le hanno promosse.

Art. 84. Il consiglio di leva rilascia ad ogni inscritto riformato la dichiarazione di riforma.

Art. 85. La riforma pronunciata prima del termine di tempo di cui all' art. 70 non è irrevocabile, ed è riservata al ministro della guerra la facoltà di sottoporre i riformati nuovamente a visita e rimandarli innanzi ad altro consiglio di leva entro il periodo di due anni dall'ottenuta riforma.

Delle esenzioni dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria.

Art. 86. Va esente dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria ed è assegnato alla 3.ª l'inscritto che si trova in una delle seguenti condizioni: 1.° unico figlio di padre vivente; 2° figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni; 3.° figlio primogenito di padre entrato nel 70.° anno di età; 4.° figlio unico di madre tuttora vedova; 5.° figlio primogenito di madre tuttora vedova; 6.° nipote unico di avolo che non abbia figli maschi; 7.° nipote primogenito di avolo entrato nel 70.° anno di età e che non abbia figli maschi; 8.° nipote unico di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi; 9.° nipote primogenito di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi; 10.° primogenito di orfani di padre e madre; 11.° fratello unico di sorelle nubili orfane di padre e madre; 12.° maggior nato di orfani di padre e madre se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 93; 13.° ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero precedente; 14.° inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizioni di prendere il servizio militare, salvo che ad uno tra i fratelli competa la esenzione per altro titolo.

Le assegnazioni nei casi anzidetti, eccettuato quello di cui al n. 14, devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali sono accordate.

I diritti all'assegnazione alla 3.ª categoria, stabiliti dal presente articolo e dai successivi art. 87 e 88, devono essere acquisiti e perfetti nel giorno che sarà stato fissato dal ministro della guerra per l'apertura della sessione della leva alla quale gl' inscritti prendono parte.

I suaccennati diritti che non siano stati esposti dagli inscritti nel giorno del loro arruolamento, potranno tuttavia essere validamente invocati e comprovati avanti al consiglio di leva fino alla chiusura della sessione della leva alla quale essi concorrono.

Art. 87. È parimente esente dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria ed è assegnato alla 3.ª l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato ascritto alla 1.ª categoria, e purchè: 1.° si trovi a far parte dell'esercito permanente, o del corpo reale equipaggi; 2.° non risulti servire nella qualità di volontario nel caso previsto dall'art. 115 della presente legge e dall'art. 78 di quella della leva marittima; 3.° non sia arruolato nel corpo reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace.

Art. 88. È pure esente dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria ed è assegnato alla 3.ª l'inscritto che abbia un fratello consanguineo: 1.° in ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio; 2.° morto mentre era sotto le armi; 3.° morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio; 4.° morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

Art. 89. Le esenzioni dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria, di cui nei precedenti art. 87 e 88, possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi, la cui classe di leva è tuttora obbligata al servizio militare.

Art. 90. Sono anche ammessi ad invocare il diritto di esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria: 1.° i capi di lista rimandati alla prima ventura leva pei motivi

espressi negli art. 78 e 80; 2.° gli ommessi, di cui all'art. 28, purchè il diritto alla esenzione loro competesse al tempo della chiamata della loro classe.

ART. **91.** Non possono conseguire l'esenzione del servizio di 1.ª e di 2.ª categoria: 1.° gli spurii e coloro a cui si applichi l'art. 180 del codice civile; 2.° i figli naturali quantunque legalmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre.

ART. **92.** I figli adottivi godono dei diritti all'esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria solamente nella loro famiglia di origine.

ART. **93.** Nello stabilire il diritto di un iscritto all'assegnazione alla 3.ª categoria debbono considerarsi come non esistenti in famiglia: 1.° i membri di essa che sono ciechi di ambo gli occhi, sordo-muti o cretini; 2.° quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo; 3.° quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo; 4.° quelli mancanti di un braccio ó di una mano; 5.° quelli che, condannati a pene criminali, sieno detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici, decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dello inscritto all'assegnazione suddetta.

ART. **94.** Nello stabilimento del diritto all'esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria sono temporaneamente considerati come non esistenti in famiglia i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a termini del codice civile: cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto il trentesimo anno di sua età, cesserà di appartenere alla 3.ª categoria, e dovrà, se idoneo, essere arruolato nella 1.ª o 2.ª secondo il numero avuto in sorte nell'estrazione a cui prese parte.

ART. **95.** Il militare di 2.ª categoria non procaccia al fratello il diritto all'esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria, ma egli stesso, in tempo di pace, fa passaggio alla 3.ª tostochè il fratello, arruolato nella 1.ª o nella 2.ª categoria, sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio, o al corpo, o nel modo stabilito dal regolamento.

In questo caso il passaggio alla 3.ª categoria da lui ottenuto equivale all'assegnazione alla categoria stessa per l'applicazione dell'art. 87.

ART. **96.** Il sott'ufficiale, caporale o soldato ascritto al regio esercito, ove non abbia procurato al fratello tuttora vivente l'esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria, ha diritto, in tempo di pace, al passaggio alla 3.ª categoria, quando posteriormente al suo arruolamento, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'art. 93, sia egli venuto a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia, per effetto delle quali, se concorresse alla leva, avrebbe diritto all'assegnazione alla 3.ª categoria.

Il diritto al passaggio alla 3.ª categoria, per il titolo di cui ai n. 3, 5, 7, 9, 10 e 12 dell'art. 86, non spetta al militare qualora abbia un fratello maggiorenne.

È modificazione nel senso del presente articolo la morte di alcuno dei membri della famiglia del militare, ovvero la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa sia da considerarsi come non esistente per applicazione dell'art. 93 della legge stessa.

Sono però considerati anche quale modificazione nello stato di famiglia agli effetti suindicati, il passaggio a seconde nozze della madre del militare ed il legale riconoscimento o la legittimazione dei figli naturali.

Il passaggio alla 3.ª categoria ottenuto dal militare equivale ad assegnazione alla categoria stessa, ed è quindi soggetto alla deduzione prescritta dall'art. 89 ogni qualvolta si tratti di applicare l'art. 87 ai fratelli del militare cui è stato accordato tale passaggio.

Si riterrà come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza determinante il diritto che si verificasse tra il giorno fissato per l'apertura della sessione della leva alla quale il militare concorre e quello stabilito pel suo arruolamento innanzi al consiglio di leva, o quello anche dell'effettivo suo arruolamento nella leva stessa, se questo sia stato ritardato per cause non ad esso imputabili.

Il passaggio alla 3.ª categoria deve essere domandato dal militare interessato e richiesto inoltre, con atto autentico, dai membri della famiglia a favore dei quali è accordato.

Gli ufficiali di complemento che dopo la loro nomina ad ufficiali siano venuti a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia sopraccennate, possono ottenere di far passaggio col loro grado alla milizia territoriale.

ART. **97.** L'esercizio del diritto derivante dagli art. 95 e 96 della legge è sospeso per i militari in congedo illimitato quando la rispettiva classe sia chiamata sotto le armi sia per esercitazioni che per qualunque altra causa.

Sono esclusi dall'ottenere il passaggio alla 3.ª categoria, di cui all'art. 96, i militari che risultino nelle circostanze definite dall'art. 100.

ART. **98**. Qualora dopo l'arruolamento, ma prima del concorso alla leva, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'uomo che si arruolò volontario, egli può essere prosciolto dal servizio per determinazione del ministro della guerra, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.

Delle surrogazioni di fratello.

ART. **99**. L'inscritto può farsi surrogare prima di essere arruolato o posteriormente all'arruolamento dal proprio fratello.

La surrogazione ha luogo nel primo caso innanzi al consiglio di leva e nel secondo davanti al consiglio di amministrazione del corpo.

La facoltà di farsi surrogare posteriormente all'arruolamento può essere sospesa dal ministro della guerra per disposizione generale.

ART. **100**. Non sono ammessi a farsi surrogare: 1.° gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al capo XV (art. 161 e seg.); 2.° i disertori sebbene graziati; 3.° i militari non graduati, ascritti per punizione ad un corpo disciplinare.

ART. **101**. Il surrogato di fratello deve: 1.° essere cittadino dello Stato; 2.° avere compiuto il 18.° anno d'età e non avere ancora concorso alla leva; 3.° provare di essere inscritto sulle liste di leva e, quando per età non lo sia stato ancora, produrre l'atto autentico di nascita; 4.° non essere ammogliato nè vedovo con prole; 5.° presentare l'attestazione di buona condotta; 6.° non avere incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunziata dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio; 7.° essere idoneo al servizio militare.

L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduta la surrogazione, e vidimata dal prefetto o dal sottoprefetto del circondario.

ART. **102**. Il fratello surrogante rappresenta il fratello surrogato nella leva della sua classe, tanto pei diritti quanto per le obbligazioni.

ART. **103**. Le surrogazioni di fratello posteriori allo arruolamento seguono normalmente presso il corpo in cui trovasi arruolato il surrogante.

Qualora il fratello surrogato non abbia l'attitudine speciale per quel corpo, il ministro della guerra determinerà in quale altro corpo od arma debba avere luogo la surrogazione.

ART. **104**. Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante.

ART. **105**. Gli atti di surrogazione seguono avanti il consiglio di leva se precedono l'arruolamento del surrogante, o presso il consiglio d'amministrazione del corpo, se posteriori al di lui arruolamento.

ART. **106**. Il surrogato ammesso da un consiglio di leva che dopo il suo arrivo sotto le armi e nel periodo di tempo di cui all'art. 70 sia riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione od infermità, deve essere sottoposto a rassegna e, se giudicato inabile al servizio, prosciolto dal contratto arruolamento.

ART. **107**. Le surrogazioni di fratello sono dichiarate nulle: 1.° quando il surrogato sia deceduto prima di giungere sotto le armi; 2.° quando sia giudicato inabile al corpo giusta il disposto dal precedente art. 106; 3.° quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge; 4.° quando il surrogato sia dichiarato disertore entro il termine di un anno a cominciare dal giorno dell'arruolamento.

Nelle circostanze sovra espresse il surrogante deve, nel termine che gli verrà fissato, assumere personalmente il servizio.

Delle surrogazioni di fratello per iscambio di categoria.

ART. **108**. Fra due fratelli militari può avere luogo la surrogazione mediante scambio reciproco di categoria.

ART. **109**. Il militare che per mezzo dello scambio assume la qualità di surrogato di fratello deve non avere oltrepassato il vigesimo sesto anno di età e riunire le condi-

zioni prescritte dall'art. 101, n. 5 e 6, e subentrare negli obblighi di servizio militare del surrogante.

Art. **110.** Il disposto negli art. 99, ultimo capoverso, 100, 105 e 107, n. 3, è pure applicabile a questo genere di surrogazione.

Degli arruolamenti volontari e dei ritardi del servizio.

Art. **111.** I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa prima che abbia luogo la estrazione a sorte della leva della propria classe e quando soddisfacciano alle seguenti condizioni: 1.° abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; 2.° non siano ammogliati nè vedovi con prole; 3.° abbiano attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo nel corpo in cui chiedono di essere arruolati; 4.° non abbiano incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunziata dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio; 5.° producano l'attestazione di buona condotta di cui all'art. 101; 6.° facciano risultare del consenso avuto dal padre, od in mancanza di esso dalla madre, ovvero in mancanza di entrambi dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia; 7.° sappiano leggere e scrivere.

I militari che domandano di essere ammessi nell'arma dei carabinieri reali non devono aver oltrepassata l'età di anni 26 se appartenenti alla 2.ª o alla 3.ª categoria, e l'età di anni 35 se provenienti dalla 1.ª categoria.

I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma, e qualora non oltrepassino il 26.° anno d'età, o il 32.° se chiedono di arruolarsi nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, ossivvero come musicanti, maniscalchi o vivandieri.

I giovani ammessi nelle scuole militari possono essere arruolati compiuto il diciassettesimo anno di età.

Art. **112.** Gli stranieri non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.

Art. **113.** Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal consiglio di amministrazione dal corpo per cui sono domandati.

Art. **114.** Il volontario arruolato in un corpo non può essere trasferito in un corpo di arma diversa a meno che vi acconsenta, o sia per cattiva condotta mandato ad un corpo disciplinare.

Art. **115.** In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa ed alla condizione soltanto di cui al n. 1 dell'art. 111. Potranno anche essere ammessi a prestar servizio nelle suindicate condizioni nei corpi dell'esercito permanente i militari di 2.ª e quelli di 3.ª categoria appartenenti a classi tuttora in congedo illimitato.

Art. **116.** Oltre l'arruolamento volontario di cui nei precedenti articoli è ammesso uno speciale arruolamento per la ferma di un anno.

Siffatto arruolamento può essere contratto nei vari corpi delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e nelle compagnie di sanità e di sussistenza.

Per essere ammesso a questo arruolamento speciale il giovane deve avere compiuto il diciassettesimo anno di età e soddisfare alle condizioni espresse nei nn. 3, 4, 5 e 6 dell'art. 111 ed inoltre: 1.° comprovare di aver frequentato per un anno almeno il tiro a segno nazionale, secondo le norme da fissarsi nel regolamento. Questa condizione non si esige dai giovani domiciliati in località dove non siavi tiro a segno istituitovi almeno da due anni; 2.° dimostrare con appositi esami, disposti dal ministro della guerra, di aver fatto con successo gli studi completi delle scuole elementari superiori; 3.° pagare al tesoro dello Stato la somma che sarà ogni anno determinata con decreto reale. Tale somma non potrà sorpassare lire 2000 per i volontari che prenderanno servizio nell'arma di cavalleria e lire 1500 per gli altri.

Art. **117.** I giovani che contraggono l'arruolamento di cui nell'articolo precedente sono ascritti alla prima categoria. Essi verranno computati nel contingente della leva della propria classe, ma il loro obbligo di servizio decorre dal 1.° Gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi.

Art. **118.** Per i volontari di un anno che seguono i corsi universitari o quelli delle scuole tecniche o commerciali superiori, la chiamata sotto le armi per compiere l'anno di servizio potrà essere ritardata fino al 26.° anno di età.

Il ritardo sino al 26.° anno di età, di cui sopra, potrà essere accordato anche a quel giovane che assumendo l'arruolamento volontario di un anno si trovi in una delle

seguenti condizioni: 1.° stia imparando un mestiere, un'arte o professione od attenda a studi da cui non possa essere distolto senza grave pregiudizio per il suo avvenire; 2.° sia indispensabilmente necessario per il governo d'uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attenda per conto proprio o della famiglia.

Il ritardo di cui nel presente articolo potrà essere accordato e continuerà ad avere il suo effetto soltanto in tempo di pace.

Art. **119.** Il volontario di un anno è mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio. Qualora al termine di quest'anno non dia prova di aver raggiunto il grado necessario d'istruzione militare potrà essere obbligato a prolungare il servizio anche fino ad altri sei mesi.

Art. **120.** Gli studenti delle università e degli istituti assimilati, i quali pel numero estratto a sorte siano arruolati nella 1.ª categoria, possono ottenere dal ministro della guerra che in tempo di pace sia ritardata la loro chiamata sotto le armi fino al 26.° anno di età purchè comprovino di aver soddisfatto alla condizione di cui al n. 1 dell'art. 116.

Cessa per essi l'ottenuto beneficio, compiuto che abbiano questa età od anche prima se abbiano terminato il corso degli studi intrapresi, ovvero non li continuino; epperò sono obbligati ad imprendere il servizio militare con gli uomini di 1.ª categoria della prima classe che sarà chiamata sotto le armi.

Art. **121.** Gl'inscritti i quali precedentemente alla leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'esercito o nell'armata di mare o vi servano in virtù di regio decreto, sono considerati aver soddisfatto all'obbligo di leva e calcolati numericamente in deduzione del contingente di 1.ª categoria del rispettivo mandamento.

Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi; e qualora gli ufficiali dell'esercito permanente, dispensati dalla effettività di servizio per dimissione volontaria, non abbiano servito almeno tre anni colla qualità d'ufficiale o come militare di truppa, dovranno compiere questo periodo di servizio come militari di truppa, dopo del quale saranno inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Dell'obbligo di servizio e delle ferme.

Art. **122.** L'obbligo di servizio, di cui all'art. 1 della presente legge, si compie dai militari di 1.ª categoria parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.

Esso decorre dal 1.° Gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascun arruolato è ascritto compiono il 21.° anno di età.

I militari di 1.ª categoria in congedo illimitato appartengono successivamente all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.

La ferma è quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari di 1.ª categoria.

Art. **123.** La ferma è, a seconda de' casi, di anni cinque, di quattro, di tre, di due e di un anno.

La ferma di anni cinque e di anni uno decorre dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il servizio sotto le armi.

La ferma di anni quattro, di anni tre e di anni due decorre dal 1.° Gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale l'arruolato è ascritto compiono il 21.° anno di età.

Art. **124.** Contraggono la ferma di anni cinque i sottufficiali delle varie armi, coloro che si arruolano nell'arma dei carabinieri reali, i capi armaiuoli, gli allievi sergenti, i maniscalchi, i musicanti, i vivandieri, gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena, i militari dei depositi cavalli stalloni ed i militari riammessi in servizio di qualsiasi arma e di qualsiasi grado:

quella di anni quattro gl'inscritti di leva assegnati alla cavalleria e coloro che si arruolano come volontari ordinari in quest'arma;

quella di anni tre gl'inscritti di leva assegnati alle altre armi e coloro che si arruolano volontari nelle armi stesse, non che gli inscritti di leva che siano assegnati alla regia marina militare;

quella di anni due gl'inscritti di leva che per ragione del numero estratto vengono assegnati a quella parte del contingente di 1.ª categoria per la quale nella legge annuale di leva sia così limitato il loro obbligo;

quella di un anno i volontari di un anno.

Art. **125.** Compiuta la ferma, tutti i militari di 1.ª categoria sono, in tempo di pace, inviati in congedo illimitato, rimanendo ascritti all'esercito permanente. Quelli

stati assegnati alla regia marina militare continueranno a far parte del corpo reale equipaggi.

I sottufficiali delle varie armi ed i militari con la ferma di anni uno, due o tre, compresi quelli stati assegnati alla regia marina militare, fanno poi passaggio, nell'ottavo o nono anno del loro obbligo di servizio, alla milizia mobile e ad essa rimangono ascritti fino al 31 Dicembre del 12.° anno dell'obbligo stesso, eccettuati i militari delle compagnie operai, i quali restano fino a quest'ultima data a far parte dell'esercito permanente.

I militari con la ferma di anni quattro o cinque, (eccettuati i sottufficiali ai quali è applicabile il disposto del precedente alinea) non fanno passaggio alla milizia mobile, ma restano ascritti all'esercito permanente fino al 31 Dicembre del nono anno dell'obbligo di servizio.

Decorso rispettivamente il detto periodo di tempo, tutti i militari passeranno a far parte della milizia territoriale.

Art. **126.** È in facoltà del ministro della guerra: 1.° di anticipare l'invio in congedo illimitato della classe anziana dopo il compimento dell' ultimo periodo d'istruzione, tranne per l'artiglieria da campagna, in cui parte della classe anziana potrà essere congedata in principio del terzo periodo; 2.° d'inviare in congedo illimitato per anticipazione, dopo il secondo periodo d'istruzione, parte della classe destinata ad un servizio di tre anni.

Art. **127.** I militari di 2.ª categoria sono obbligati al servizio militare nell'esercito permanente e fanno poi passaggio, dopo l'ottavo anno del loro obbligo di servizio, alla milizia mobile, alla quale rimangono ascritti fino al 31 Dicembre del 12.° anno dell'obbligo stesso.

Decorso questo tempo, essi fanno passaggio alla milizia territoriale.

In tempo di pace, normalmente, rimangono in congedo illimitato.

Art. **128.** È in facoltà del ministro della guerra di far passare i militari da una ferma ad un'altra, come altresì di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato, od anche fino al compimento del loro obbligo di servizio i soldati che siano attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino ad andare in congedo illimitato.

Art. **129.** I carabinieri reali provenienti da un'altra arma, qualora avessero già prestato uno o più anni di servizio effettivo, dovranno passarne altri quattro nel corpo dei carabinieri reali.

Gli armaiuoli nell'essere ascritti ad un reggimento o corpo in qualità di capi armaiuoli, dovranno contrarre la ferma di anni cinque, la quale comincierà dal giorno dell'ammissione in tale qualità, cessando però l'obbligo di terminare quella in corso.

Art. **130.** Non è computato nella ferma il tempo percorso dal militare in istato di diserzione, o scontando la pena inflittagli da tribunali militari o da magistrati ordinari, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Nei casi di interruzione del servizio di cui sopra, i militari con la ferma di anni 4, 3 o 2 saranno trasferiti di classe, computando come un anno intero le frazioni di anno superiori a mesi 5: i militari con la ferma di anni cinque o di un anno dovranno prestare sotto le armi tanto tempo di servizio quanto occorre per compiere la rispettiva ferma, e saranno poi inviati in congedo illimitato trasferendoli di classe con le norme suddette.

Art. **131.** I militari dell'esercito permanente e della milizia mobile in congedo illimitato, sì di 1.ª che di 2.ª categoria, possono con decreto reale essere chiamati sotto le armi in totalità ovvero in parte, per classi, per categoria, per arma o per corpo o per distretto militare, tanto per l'istruzione loro, quanto per rassegne o per eventualità quando il governo lo giudichi opportuno.

I militari ascritti alla milizia mobile possono essere chiamati sotto le armi anche per comune, per arma di ascrizione, per arma di provenienza e per precetto personale.

Dovranno però ogni anno essere chiamati sotto le armi per un periodo non maggiore di un mese i militari ascritti alla 1.ª categoria di una o più classi che si trovano in congedo illimitato, od almeno quelli di essa che sono ascritti all'arma di fanteria ed all'artiglieria da campagna.

Dovranno anche ogni anno essere chiamati per ricevere l'istruzione i militari della 1.ª parte di 2.ª categoria di una classe per un periodo di tempo da due a sei mesi ripartibili in uno o più anni, ed i militari della 2.ª parte della stessa 2.ª categoria, per una durata non minore di quella istruzione che sarà data ai militari di 3.ª categoria.

Sono dispensati dalle chiamate di cui sopra i militari di 1.ª e di 2.ª categoria che trovansi in attività di servizio nelle guardie di finanza, nelle guardie di pubblica sicurezza o nelle guardie carcerarie

Art. **132.** I militari ascritti alla milizia territoriale possono essere con decreto reale chiamati alle armi per classi, per categoria, per comune, per distretto, per armi di ascrizione, per armi di provenienza, ed anche per precetto personale.

In tempo di pace, per la loro istruzione militare, possono essere tenuti sotto le armi ogni quattro anni per 30 giorni ripartibili anche in due, tre, o nei quattro anni.

Art. **133.** Il sott' ufficiale, caporale o soldato che trovasi in congedo illimitato può contrarre matrimonio senza bisogno di autorizzazione del ministro della guerra.

Art. **134.** I sott' ufficiali, caporali e soldati in congedo illimitato possono essere riammessi in servizio effettivo, purchè assumano una nuova ferma di anni cinque, da passarsi tutta sotto le armi, e soddisfacciano alle seguenti condizioni:

a) se sott' ufficiali dell' arma dei carabinieri reali, del personale di governo degli stabilimenti militari di pena, dei depositi cavalli stalloni, musicanti o capi armaiuoli, ovvero se caporali o soldati non oltrepassino il 35.° anno di età e non abbiano fatto passaggio da oltre due anni nella milizia territoriale;

b) se sott' ufficiali di tutte le altre armi, non oltrepassino il 32.° anno di età, e si trovino da meno di due anni in congedo illimitato.

I detti militari riammessi in servizio possono, dopo un anno, purchè ne riuniscano le condizioni necessarie di servizio e di buona condotta, essere proposti, a seconda dei casi, per le rafferme triennali con premio o per quelle con soprassoldo, e quando vi siano ammessi rimarranno prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio.

Gli inscritti della leva di terra stati assegnati al corpo reale equipaggi possono essere riammessi in servizio nel corpo stesso, purchè soddisfacciano alle condizioni di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi sulla leva marittima.

Art. **135.** È fatta facoltà al ministro della guerra di ritardare il passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1.ª e di 2.ª categoria sino al 1.° del mese di Luglio successivo al 31 Dicembre dell'anno in cui dovrebbero rispettivamente farvi passaggio ai termini dei precedenti art. 125 e 127.

Art. **136.** Il militare cui spetta il congedo illimitato od il congedo assoluto e si trovi a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non ha diritto a quel congedo se non dopo ultimata la punizione.

Art. **137.** Il diritto di essere inviato in congedo illimitato e di ottenere il passaggio alla milizia mobile o territoriale od in congedo assoluto è sospeso appena emanato l'ordine di mobilitazione.

Delle rafferme.

Art. **138.** Le rafferme sono: 1.° senza premio, ed hanno la durata di un anno; 2.° con premio, ed hanno la durata di tre anni; 3.° con soprassoldo, ed hanno la durata di tre anni o di un anno.

Le rafferme sono concesse dal ministro della guerra.

Rafferme senza premio.

Art. **139.** Alla rafferma senza premio possono essere ammessi sotto le condizioni determinate dal regolamento: 1.° i militari che hanno compiuta la ferma di cinque anni: 2.° i caporali maggiori di tutte le armi compiuto che abbiano la ferma, nonchè i militari che si trovino già in condizioni da poter poi aspirare alla rafferma con premio; 3.° i militari che abbiano compiuta una o più rafferme con premio.

Rafferme con premio.

Art. **140.** Alle rafferme con premio possono aspirare, purchè soddisfacciano alle condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e d' istruzione che sono determinate dal regolamento: 1.° i carabinieri, siano o no graduati e qualunque sia la loro provenienza, che abbiano compito sotto le armi cinque anni di servizio e non abbiano oltrepassato l'età di 40 anni; 2.° i militari di truppa delle altre armi che abbiano compiuto cinque anni di servizio sotto le armi e non abbiano oltrepassata l'età di 36 anni.

Art. **141.** Semprechè riuniscano i requisiti di cui nell'articolo precedente, possono essere ammessi: 1.° a tre successive rafferme con premio i carabinieri reali, siano o no graduati, i sott'ufficiali degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, i sott' ufficiali dei depositi cavalli stalloni, i sott' ufficiali musicanti ed i capi armaiuoli;

2.° a due rafferme con premio i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, i caporali, appuntati e soldati delle compagnie di sussistenza e depositi cavalli stalloni, i caporali e soldati musicanti, i caporali maniscalchi, i caporali e soldati trombettieri e i sellai.

ART. **142.** Il premio di rafferma è di L. 150 annue.

Finchè rimane sotto le armi, sempre però appartenendo alla truppa, il militare raffermato godrà di altrettanti di questi premii quante sono le rafferme contratte.

Finchè il militare raffermato rimane vincolato al servizio sotto le armi, il premio annuo di rafferma ed il capitale di cui all'articolo seguente non possono cedersi nè sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare o per causa di alimenti dovuti per legge.

ART. **143.** Il militare raffermato con premio che cessi dal servizio sotto le armi, venga promosso ufficiale o passato nel corpo invalidi e veterani dopo avere compiuto una o più rafferme con premio, riceverà un capitale in cartelle del debito pubblico, 5 per cento, la cui rendita sarà uguale ai quattro quinti dei premii di rafferma che percepiva.

È però data facoltà al ministro della guerra di concedere, per gravi motivi, al raffermato con premio che continui a rimanere sotto le armi la metà o l'intiero capitale della rafferma o delle rafferme compiute. In questi casi cessa il diritto alla metà od alla totalità del premio annuale di cui all'articolo precedente.

ART. **144.** Nella capitalizzazione dei premii spettanti ai raffermati, come all'articolo precedente, non si terrà conto del premio inerente all'ultima rafferma in corso allorquando non siano ancora interamente compiuti i tre anni della durata di essa, eccetto che il militare cessi dal servizio sotto le armi per infermità dipendenti dal servizio medesimo, oppure si tratti di sottufficiale il quale sia promosso ufficiale. In questo secondo caso però la rendita da tenersi per base nella capitalizzazione del premio della rafferma in corso dovrà limitarsi ai due quinti del premio stesso.

ART. **145.** Gli eredi del militare raffermato con premio e morto sotto le bandiere avranno diritto alla capitalizzazione dei premii delle rafferme compiute e di quella in corso, se la morte è avvenuta per cause di servizio, alla capitalizzazione soltanto dei premii delle rafferme compiute, negli altri casi.

ART. **146.** Perdono i benefizi inerenti alla rafferma in corso i militari che siano retrocessi di grado, assegnati alla classe di punizione, passati alle compagnie di disciplina, che si rendano disertori, che contraggano matrimonio senza autorizzazione, e che incorrano in condanne a pene criminali dai tribunali ordinari od in qualunque condanna dai tribunali militari. La retrocessione dal grado, l'assegnazione alla classe di punizione e il passaggio alle compagnie di disciplina devono essere preceduti da parere di una commissione di disciplina.

Perdono egualmente questi benefizi in seguito a deliberazione di una commissione di disciplina, i militari che abbiano cattiva condotta o commettano grave mancanza, o abbiano perduta la speciale qualità per la quale ottennero la rafferma.

In ciascuno dei casi preaccennati il militare rimane sciolto dal solo obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma, rimanendogli però illesi i diritti, ove ne abbia, alla capitalizzazione dei premi delle rafferme con premio antecedenti. Questi diritti gli vengono sospesi qualora egli si renda disertore, sia condannato a pena criminale, al carcere, o alla reclusione militare, e non ne rientra in possesso che dopo scontata la pena che gli fu inflitta.

Pei carabinieri reali la perdita del grado non trae seco come necessaria conseguenza la perdita della rafferma con premio, a meno che non venga pronunciata dalla commissione di disciplina.

ART. **147.** Il ministro della guerra può per gravi motivi concedere al raffermato con premio la rescissione della rafferma, con perdita dei benefizi inerenti alla rafferma stessa.

Rafferme con soprassoldo.

ART. **148.** Alle rafferme con soprassoldo possono aspirare, purchè ne siano giudicati meritevoli, i sottufficiali delle varie armi, eccettuati i sottufficiali veterani ed invalidi e quelli indicati al n. 1 dell'art. 141.

Essi possono ottenere una rafferma di tre anni dopo compiti cinque anni di servizio sotto le armi, ed al termine di questa possono contrarre altre quattro successive rafferme di un anno con soprassoldo.

ART. **149.** Se al termine della prima, seconda o terza rafferma ovvero per rescissione di rafferma, il sottufficiale va in congedo illimitato, egli rimane ascritto alla milizia mobile fino al passaggio della propria classe alla milizia territoriale.

Art. **150.** Durante la prima rafferma il sottufficiale riceve un annuo soprassoldo di rafferma di L. 109,50. Durante le successive rafferme il soprassoldo annuo è di L. 219.

Art. **151.** La decorrenza del servizio per le rafferme e quella del relativo soprassoldo incominciano dal 1.° Gennaio dell'anno successivo a quello in cui le rafferme sono state accordate.

Art. **152.** Il sottufficiale non perde il soprassoldo di rafferma se non mentre si trova in una scuola militare allo scopo di conseguire la promozione a sottotenente, e durante la sospensione dal grado.

Art. **153.** Per le rafferme con soprassoldo, il sottufficiale non riceverà alcun premio in capitale, ma all'atto in cui assumerà la prima rafferma gli sarà accordato come indennità un assegno di L. 100 sulla propria massa individuale.

Art. **154.** Compiuti 12 anni di servizio sotto le armi, il sottufficiale acquista il diritto ad una indennità, per una volta sola, di L. 2000, tranne la eccezione di cui all'articolo seguente.

Tale indennità gli viene corrisposta integralmente all'atto in cui cessa dal servizio sotto le armi per qualsiasi motivo; al sottufficiale che continui il servizio oltre il 12.° anno può però essere corrisposta, anche mentre si trova, sempre come sottufficiale, sotto le armi, previa autorizzazione del ministro della guerra.

Il sottufficiale del treno che rimanga sotto le armi fino al compimento del 16.° anno di servizio acquista diritto a L. 1000 in più della suddetta indennità.

Art. **155.** Il sottufficiale che è promosso nel regio esercito sottotenente dopo compiti 8 anni di servizio sotto le armi, riceve per una volta sola una indennità di L. 500, aumentata di tante volte 200 lire quanti gli anni di effettivo servizio in più degli otto.

In niun caso la indennità può superare le L. 2000.

Art. **156.** Il sottufficiale raffermato con soprassoldo che divenga inabile al servizio militare prima di aver compiuto 12 anni di servizio e non abbia diritto a pensione di riforma o di riposo, riceve per una sola volta, all'atto del suo licenziamento, una indennità uguale a tante volte L. 300 quanti sono gli anni di rafferma da lui compiti.

Art. **157.** Il sottufficiale che non aspiri ad un impiego civile e che voglia rimanere in servizio oltre ai 12 anni, lo può sempreché ne sia meritevole e continui ad essere idoneo al servizio militare. Egli assume a tale scopo successive rafferme di un anno, e riceve il soprassoldo annuo di L. 365 sino al termine del suo servizio militare.

Il sottufficiale che abbia compito 12 anni di servizio e non possa ottenere subito l'impiego, potrà, in seguito a sua domanda, essere trattenuto sotto le armi. Durante il tempo in cui rimarrà in attesa di detto impiego riceverà tutti gli assegnamenti stabiliti pel sottufficiale che rimanga in servizio oltre ai 12 anni e non aspiri ad un impiego.

Art. **158.** I sottufficiali ammessi alle rafferme con soprassoldo, qualora durante il loro servizio passassero nel corpo invalidi e veterani, continueranno a percepire, finchè rimarranno nel corpo predetto, il soprassoldo di cui godevano al momento del passaggio.

Art. **159.** Il sottufficiale che sia stato impiegato in una società ferroviaria od altra nella quale con appositi capitolati siansi riservati impieghi ai sottufficiali, riceverà, dopo un anno che si troverà in tale impiego, e per una volta tanto, la speciale indennità di L. 600 come quota capitale pensione per i 12 anni del servizio militare prestato.

Art. **160.** I soprassoldi e tutte le indennità stabilite pei raffermati con soprassoldo, non possono essere ceduti nè sequestrati.

Disposizioni penali e disciplinari.

Art. **161.** Colui che essendo soggetto alla leva fu ommesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presentò spontaneamente per concorrere all'estrazione di una classe posteriore, è, come reo di essersi sottratto alla leva, posto in capo di lista della prima classe chiamata dopo la scoperta ommissione, ed inoltre sottoposto alle pene di cui nel seguente art. 162, nei casi che vi sono specificati.

Art. **162.** Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato alla ommissione di un giovane sulle liste di leva, sono puniti col carcere e colla multa estensibile a lire duemila, salve le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

Il giovane ommesso, che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, è condannato alla stessa pena ed ascritto in capo di lista dopo che l'abbia scontata.

Art. **163.** I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti colla reclusione.

Art. **164.** La frode nelle surrogazioni di fratello è punita col carcere da tre mesi a due anni senza pregiudizio delle pene più gravi applicabili nel caso di falsità.

Art. **165.** Gli inscritti che scientemente producano documenti falsi od infedeli, sono ascritti alla 1.ª categoria senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non possono godere dell'esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria per qualunque siasi motivo.

Essi vanno inoltre soggetti alle più gravi pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsità.

Art. **166.** Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporanee o permanenti al fine d'esimersi dal servizio militare sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

Qualora risultino abili ad un servizio qualunque militare, dopo che abbiano scontato la pena sono arruolati.

I medici, chirurghi, flebotomi e speziali che siansi resi complici di questo reato sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire duemila.

Gli inscritti che abbiano simulate infermità od imperfezioni, al fine di conseguire la riforma, sono ascritti alla 1.ª categoria senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non possono godere della esenzione dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria.

Art. **167.** L'inscritto che senza legittimo motivo non si presenta all'esame definitivo ed arruolamento nel giorno prefisso, è considerato e punito come renitente.

La lista dei renitenti è pubblicata dieci giorni dopo la chiusura della sessione della leva in corso per cura dei prefetti o sottoprefetti in ciascun capoluogo di circondario e nei comuni sulle cui liste di leva i renitenti fossero inscritti.

Art. **168.** I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, devono, dal consiglio di leva del circondario a cui per ragione di leva appartengono, essere esaminati e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, essere arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spettata al tempo della leva, e, se alla 1.ª categoria, inviati subito sotto le armi, salvo che provino che, qualunque sarà per essere l'esito del giudizio a cui verranno sottoposti pel reato di renitenza, abbiano diritto di essere assegnati alla 3.ª categoria, a norma delle prescrizioni contenute nel successivo art. 170.

Essi saranno quindi denunciati all'autorità giudiziaria, la quale procederà contro i medesimi in conformità dei seguenti art. 169 e 171.

I consigli di leva provvederanno perchè siano cancellati dalla lista dei renitenti i deceduti e quelli che dopo il loro arresto o la loro spontanea presentazione saranno stati arruolati.

Art. **169.** I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno, dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sono puniti col carcere da uno a sei mesi se presentati spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; e col carcere estensibile a tre mesi se presentati spontaneamente infra l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui saranno condannati i renitenti ascritti alla 1.ª categoria verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.

Art. **170.** I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati, qualora al tempo della loro leva avessero avuto diritto alla assegnazione alla 3.ª categoria, possono ottenere di essere assegnati a tale categoria, purchè però non vi si opponga il fatto di altre assegnazioni alla categoria stessa godute da fratelli durante la loro renitenza.

I renitenti condannati non godono il beneficio di potere essere assegnati alla 3.ª categoria se, oltre di avervi avuto diritto al tempo della loro leva, non si trovino nelle condizioni di poter aspirare a tale beneficio per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento.

Art. **171.** Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente è punito col carcere estensibile a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito col carcere da un mese ad un anno.

La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'esame definitivo ed all'arruolamento di un inscritto.

Se il delinquente è ufficiale pubblico, ministro del culto, agente o impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere e si fa luogo ad una multa estensibile sino a lire 2000.

Art. **172.** I reati d'ommissione sulle liste di leva e di renitenza non danno luogo a prescrizione.

Art. **173.** I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuti doni od accettate promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunziata.

Art. **174.** Ogni ufficiale pubblico ed ogni agente od impiegato del Governo che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso esenzioni dal servizio di 1.ª e di 2.ª categoria, riforme, esclusioni, surrogazioni di fratello, e rafferme con premio o con soprassoldo, oppostamente al disposto della legge, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità colle pene portate dal codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa.

Art. **175.** Nei casi contemplati negli art. 131 e 132 di chiamate alle armi per solo scopo di istruzione o di rassegne, di militari di qualunque categoria, quelli che senza giusti motivi non si saranno presentati nel giorno assegnato, andranno soggetti a castighi disciplinari se si presenteranno prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo; quelli poi che, senza giusti motivi, non si fossero presentati dentro questo termine, saranno puniti dai tribunali militari colla pena del carcere militare.

Art. **176.** In tutti i casi non preveduti nelle precedenti disposizioni di questo capo, il disposto delle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva.

Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono ugualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

Disposizioni speciali.

Art. **177.** Non sono ammessi a far parte del regio esercito gli esecutori di giustizia, nè i loro aiutanti, nè i figli di alcuno esecutore di giustizia o di lui aiutante.

Art. **178.** I cittadini dell'isola di Capraia sono per la leva aggregati alla città di Livorno, e ne fanno parte.

Art. **179.** Gli abitanti della porzione della borgata di S. Remy, incaricati espressamente di prestare soccorso ed assistenza ai viandanti, se a ragione del loro numero d'estrazione debbono essere compresi nella 1.ª categoria, sono provveduti di congedo illimitato coll'obbligo di raggiungere le bandiere per compiere la loro ferma, qualora prima della scadenza della medesima cessino di trovarsi nella condizione per cui sono dispensati dalla partenza.

LEGGE ELETTORALE POLITICA

Testo unico 24 Settembre 1882, n. 999.

TITOLO I.

Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico.

Art. **1.** Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni: 1.° di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del regno. Quelli che, nè per l'uno, nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re. I non italiani possono entrare nel novero degli elettori, solo ottenendo la naturalità per legge; 2.° di aver compiuto il

ventunesimo anno d'età; 3.° di sapere leggere e scrivere; 4.° di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

ART. 2. Sono elettori, quando abbiano le condizioni richieste ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. prec., coloro che provino d'avere sostenuto con buon esito l'esperimento prescritto dalla legge e dal regolamento sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio.

Sono elettori indipendentemente dalla indicata prova: 1.° i membri effettivi delle accademie di scienze, di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle camere di commercio ed arti; i presidenti, direttori e membri dei consigli direttivi delle associazioni agrarie e dei comizi agrari; 2.° i delegati e sopraintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti; 3.° coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle università o degli istituti superiori del regno; i procuratori presso i tribunali e le corti d'appello; i notai; i ragionieri; geometri; farmacisti; veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale; 4.° coloro che conseguirono la licenza liceale, ginnasiale, tecnica, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti o mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato; 5.° coloro che servirono effettivamente sotto le armi per non meno di due anni, e che, per il grado della loro istruzione, vennero esonerati dalla frequentazione della scuola reggimentale, o la frequentarono con profitto; 6.° i membri degli ordini equestri del regno; 7.° coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o viceconciliatori in conformità delle leggi vigenti; di vicepretori comunali, di uscieri addetti all'autorità giudiziaria; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di banche, casse di risparmio, società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di opere pie; 8.° gli impiegati in attività di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della casa reale, degli uffici del parlamento, dei regi ordini equestri, delle provincie, dei comuni, delle opere pie, delle accademie o corpi indicati nel n. 1 del presente articolo, dei pubblici istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione, e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai. Sono considerati impiegati coloro i quali occupano, almeno da un anno, innanzi alla loro inscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti e tutti coloro che prestano opera manuale; 9.° gli ufficiali e sott'ufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'articolo 14; 10.° i decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica; 11.° i decorati della medaglia dei mille, e coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia.

ART. 3. Sono parimenti elettori, quando abbiano le condizioni indicate ai n. 1.°, 2.°, 3.° dell'art. 1: 1.° coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di L. 19,80. Al regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale; 2.° gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione e paghino un annuo fitto non inferiore a L. 500; 3.° i conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta non minore di L. 80, compresa la sovrimposta provinciale; 4.° coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di fitto a canone pagabile in generi, oppure con contratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia colpito da una imposta diretta non minore di L. 80, compresa la sovrimposta provinciale; 5.° coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione non minore:

nei comuni che hanno meno di 2,500 abitanti, di L. 150					
in quelli	da 2,500	a	10,000	id.	» 200
id.	da 10,000	a	50,000	id.	» 260
id.	da 50,000	a	150,000	id.	» 330
id.	superiori	a	150,000	id.	» 400

Art. 4. L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo se quegli che domanda l'iscrizione nelle liste non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori.

Per gli effetti di cui ai n. 2, 3, 4 e 5 dell'art. precedente, si richiede la data certa, che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 20 per la revisione delle liste elettorali.

Art. 5. Le imposte di cui nel n. 1 dell' art. 3 si imputano a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; se la nuda proprietà trovasi separata dall' usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario.

Art. 6. Per la computazione del censo elettorale, le imposte su beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti all' enfiteuta, e per un quinto al padrone diretto; quelle su beni concessi in locazione da più di trent' anni si dividono in parti uguali fra locatore e conduttore; e questa attribuzione ha luogo in entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta sia pagata per patto dall'enfiteuta o dal conduttore, oppure dal padrone diretto o dal locatore.

Art. 7. I proprietari di stabili che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero immediatamente del diritto elettorale.

Art. 8. Per costituire il censo elettorale stabilito al n. 1 dell'art. 3 si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del regno.

Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato, o pel consenso dei coniugi omologato dal tribunale.

Art. 9. Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una società commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio. La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei diritti elettorali nascenti dalle disposizioni dell' art. 3 ai n. 2, 3, 4 e 5. Dove l' uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino. L'esistenza della società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

Art. 10. I fitti pagati per beni appartenenti a società in accomandita od anonime, e le imposte sui beni spettanti a tali società, sono imputati nel censo dei gestori o direttori, fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovraindicato.

Art. 11. Le imposte dirette non sono computate per l'esercizio del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell' annuale revisione delle liste elettorali. Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione di eredità.

Art. 12. Le imposte dirette pagate da una vedova, o dalla moglie separata legalmente dal proprio marito, possono essere computate, pel censo elettorale, a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato. Parimente il padre che abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegare ad uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado l'esercizio del diritto elettorale nel proprio collegio, quando egli non possa o non voglia esercitarlo. Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio, e possono rivocarsi allo stesso modo, prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Art. 13. L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale dove ha il domicilio politico. Il domicilio politico si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio civile.

L'elettore che abbia trasferito il suo domicilio civile o la sua residenza in altro collegio elettorale, e vi abbia mantenuto l'uno o l'altro per non meno di sei mesi, può, dopo questo termine, chiedere, con dichiarazione firmata, al sindaco del comune dove si è stabilito, che ivi sia pure trasferito il suo domicilio politico. Questa dichiarazione deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali, ma non produce effetto se non quando l'elettore dimostri in pari tempo d'aver rinunciato all'attuale domicilio politico con altra dichiarazione fatta al sindaco del comune che abbandona.

Art. 14. I sottufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata nazionale non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi. Questa disposizione si applica pure agli individui appartenenti a corpi organizzati per servizio dello Stato, dalle provincie e dei comuni.

TITOLO II.

Delle liste elettorali.

Art. **15.** Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Art. **16.** Il 15 Gennaio di ogni anno la giunta municipale invita, con pubblico avviso, tutti coloro che non essendo inscritti nelle liste sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro lo stesso mese la loro inscrizione. Hanno diritto di essere inscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno d'età, lo compiono non più tardi del 30 Giugno dell'anno in corso.

Art. **17.** Ogni cittadino del regno che presenta la domanda per essere inscritto nelle liste elettorali deve corredarla colle indicazioni comprovanti: 1.° il luogo e la data della nascita; 2.° l'adempimento delle condizioni di domicilio e di residenza di cui all'art. 13; 3.° i titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la inscrizione.

I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte al n. 1 dell'art. 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal ricorrente: nel caso ch'egli non la possa sottoscrivere è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Art. **18.** Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio. I documenti, titoli, certificati d'inscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa. Della domanda e dei documenti annessi può richiedersi ricevuta all'atto della presentazione.

Art. **19.** Trascorso il termine di cui all'art. 16, la giunta municipale deve riunirsi per esaminare le domande e per procedere immediatamente alla formazione o revisione delle liste degli elettori.

Art. **20.** La giunta deve formare o rivedere le liste degli elettori entro il mese di Febbraio. Essa può dividersi in sezioni di tre membri almeno, ciascuna delle quali ha gli stessi poteri della giunta intera.

Art. **21.** La giunta deve inscrivere nelle liste anche coloro che non hanno fatto alcuna domanda, nè presentato alcun documento, quando abbia verificato che riuniscano i requisiti per essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che perdettero le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente inscritti, qualora la loro inscrizione non sia stata impugnata, e quelli infine che rinunciarono al domicilio politico nel comune, a termini dell'art. 13. Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dell'agente delle imposte deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del 15 Gennaio.

Art. **22.** Le liste devono essere compilate in doppio esemplare e contenere in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternità di tutti gli elettori del comune, colle indicazioni di cui all'art. 17. Nella formazione delle liste sarà compilato con le stesse norme e guarentigie, ed unito a quelle un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dell'art. 14.

Art. **23.** Non più tardi del primo giorno di Marzo la giunta invita, con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare contro le liste a presentarli all'ufficio comunale entro il 15 Marzo. Durante questo tempo un esemplare delle liste deve tenersi affisso nell'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino. La giunta immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione dell'avviso.

Art. **24.** La pubblicazione prescritta dall'art. 23 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali siasi deliberata l'iscrizione nella lista elettorale.

Art. **25.** La giunta municipale che ha cancellato dalle liste un elettore, o negata la chiesta iscrizione, deve notificargli, per iscritto, al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogli i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui la lista fu pubblicata.

Art. **26.** Ogni cittadino, nel termine indicato dall'art. 23, può reclamare al consiglio comunale contro qualsiasi inscrizione, ommissione, o cancellazione nelle liste compilate dalla giunta. Il reclamo con cui s'impugna una iscrizione, deve, entro i tre giorni successivi, essere notificato, per cura della giunta, alla parte interessata.

Art. **27.** Fra il 20 e il 31 Marzo il consiglio si riunisce per rivedere le liste preparate dalla giunta, aggiungere quelli che reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli

che reputa indebitamente ammessi, e pronunciarsi sui reclami che fossero stati presentati.

ART. 28. Le liste approvate dal consiglio comunale sono pubblicate non più tardi del 5 Aprile, e restano affisse all'albo pretorio fino al 15 Aprile stesso mese. I nomi degli elettori nuovamente inscritti dal consiglio comunale si devono pubblicare in elenco separato. Di queste pubblicazioni deve darsi immediatamente notizia al prefetto della provincia.

ART. 29. Il sindaco entro tre giorni dall'approvazione delle liste, deve dare avviso in iscritto e al domicilio, tanto agli elettori che il consiglio comunale ha cancellati dalla lista, quanto a coloro i reclami dei quali non fossero stati accolti, della cancellazione o del rigetto dei reclami medesimi, indicandone i motivi. Queste notificazioni, del pari che quelle di cui all'art. 25, sono fatte senza spesa, per mezzo degli agenti comunali che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro.

ART. 30. Qualora la giunta od il consiglio comunale non compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle liste entro i termini rispettivamente assegnati dagli articoli precedenti, il prefetto ne ordina l'esecuzione col mezzo di un commissario all'uopo delegato a spese del comune.

ART. 31. Qualunque cittadino può appellare contro il rigetto di un reclamo deliberato dal consiglio comunale, e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista. L'appello deve essere presentato entro il giorno 20 Aprile alla commissione elettorale della provincia, e notificata entro lo stesso termine all'interessato, allorchè si impugna un'iscrizione. Può essere anche presentato all'ufficio comunale, affinchè sia trasmesso alla commissione predetta, ed in tal caso il segretario ne deve rilasciare ricevuta.

ART. 32. La commissione per gli appelli elettorali è composta del prefetto che la presiede, del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, e di tre consiglieri provinciali. Questi ultimi vengono eletti dal consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria. In questa votazione ciascun membro del consiglio scrive sulla propria scheda soltanto due nomi, e si proclamano eletti i tre consiglieri che raccolgono maggior numero di voti.

ART. 33. Spirato il termine di cui al precedente art. 31, e non più tardi del 25 Aprile, un esemplare della lista elettorale e dell'elenco di cui all'art. 22, coi documenti relativi alle iscrizioni ed alle cancellazioni che avessero dato luogo a reclamo, e tutti gli atti d'appello devono essere trasmessi al presidente della commissione provinciale. L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del comune. Il presidente della commissione provinciale, entro i tre giorni da quello in cui gli è pervenuta la lista, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale. Delle liste e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della commissione provinciale.

ART. 34. La commissione provinciale, entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette le liste e i documenti, si raduna per pronunciare sugli appelli di cui all'art. 31. Essa deve compiere l'esame degli appelli e decidere sui medesimi entro il mese di Giugno. Le decisioni della commissione provinciale devono essere motivate.

ART. 35. Il giorno 30 Giugno la commissione provinciale decreta la definitiva approvazione della lista.

La lista deve essere pubblicata nel rispettivo comune non più tardi del 15 Luglio, e rimanervi affissa fino al 31 Luglio. Le decisioni della commissione, a cura del sindaco, nei modi stabiliti dall'art. 29, sono notificati agli interessati entro cinque giorni dalla notificazione della lista.

ART. 36. L'elezione dei deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori inscritti nelle liste definitivamente approvate, ai termini dell'articolo precedente, prima che il collegio sia dichiarato vacante. Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'art. 40, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero della perdita o sospensione dell'elettorato politico, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni sono fatte a cura della giunta municipale. Spetterà inoltre alla giunta municipale di introdurre nell'elenco di cui all'art. 22 le variazioni necessarie, così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 14, come per iscrivere altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

ART. 37. Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, deve promuovere la sua azione davanti la corte d'appello, producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo. L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della corte d'ap-

pello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza, e con rito sommario. Se coloro che reclamano sono gli interessati di cui nel capoverso dell' art. 35, il sopradetto ricorso con l' analogo decreto si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l' iscrizione di uno o più elettori, od invece al prefetto, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno della lista. Il termine sarà invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell' art. 35, a pena di nullità, qualora il reclamo sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nel precedente articolo.

In pendenza del giudizio innanzi alla corte d' appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano inscritti nelle liste dell' anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati inscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione concorde del consiglio comunale e della commissione provinciale.

ART. **38**. Il ricorso coi relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

ART. **39**. Il pubblico ministero comunicherà immediatamente al sindaco le sentenze della corte d'appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati. La sentenza pronunciata dalla corte d' appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in cassazione, pel quale è necessario il ministero di avvocato. Tutti i termini del procedimento sono ridotti a metà. Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza l'udienza per la discussione della causa.

ART. **40**. La giunta municipale, appena le venga notificata la proferita sentenza, fa nelle liste la prescritta notificazione, allegandovi copia della sentenza medesima.

ART. **41**. Tutti gli atti concernenti l' esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo, quanto al giudiziario, si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del codice di procedura civile e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli art. 26, 31 e 32, hanno obbligo di rilasciare, a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino inscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Colui il quale reclami per la iscrizione o cancellazione altrui, viene sottoposto a una multa da L. 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla corte dichiarato temerario.

ART. **42**. Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale o provinciale dove rispettivamente si trovano. Una copia di esse, debitamente autenticata dalla commissione provinciale, sarà conservata negli archivi della prefettura. Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del comune. Chiunque può prendere copia delle liste elettorali in formazione e definitive, ed anche stamparle, e metterle in vendita.

ART. **43**. Negli otto giorni che precedono quello fissato per la riunione dei collegi elettorali, gli elettori ricevono dal sindaco un certificato comprovante l'inscrizione loro sulla lista, in base alla quale si procede all'elezione.

TITOLO III.

Dei collegi elettorali.

ART. **44**. Il numero dei deputati per tutto il regno è di 508 ed è ripartito fra le diverse provincie nel modo seguente;

La provincia di Alessandria ne elegge 13; Ancona, 5; Aquila, 7; Arezzo, 5; Ascoli Piceno, 4; Avellino, 8; Bari, 11; Belluno, 3; Benevento, 5; Bergamo, 7; Bologna, 8; Brescia, 9; Cagliari, 7; Caltanissetta, 4; Campobasso, 7; Caserta, 14; Catania, 9; Catanzaro, 8; Chieti, 7; Como, 9; Cosenza, 10; Cremona, 6; Cuneo, 12; Ferrara, 4; Firenze, 14; Foggia, 6; Forlì, 4; Genova, 13; Girgenti, 6; Grosseto, 2; Lecce, 9; Livorno, 2; Lucca, 5; Macerata, 5; Mantova, 5; Massa e Carrara, 3; Messina, 8; Milano, 18; Modena, 5; Napoli, 18; Novara, 12; Padova, 6; Palermo, 11; Parma, 5; Pavia, 8; Perugia, 10; Pesaro e Urbino, 4; Piacenza, 4; Pisa, 5; Porto Maurizio, 3; Potenza, 10; Ravenna, 4; Reggio Calabria, 7; Reggio Emilia, 5; Roma, 15; Rovigo, 4; Salerno, 12;

Sassari, 4; Siena, 4; Siracusa, 6; Sondrio, 2; Teramo, 5; Torino, 19; Trapani, 4; Treviso, 6; Udine, 9; Venezia, 6; Verona, 6; Vicenza, 7.

ART. 45. L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista nei 135 collegi la cui circoscrizione è determinata nella tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrale di essa. Ciascun collegio elegge il numero dei deputati attribuitogli alla tabella medesima.

ART. 46. Il riparto del numero dei deputati per ogni provincia e la corrispondente circoscrizione dei collegi devono essere riveduti per legge nella prima sessione che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del regno. Il riparto è fatto in proporzione della popolazione delle provincie e dei collegi, accertata col censimento medesimo. I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei comuni, mandamenti, circondari e provincie che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

ART. 47. Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per comuni in guisa che il numero degli elettori non sia superiore a 400, nè inferiore a 100 elettori inscritti. Quando gli elettori inscritti in un comune siano in numero inferiore a 100, si costituisce la sezione riunendo gli elettori a quelli dei comuni o di frazione di comuni limitrofi.

ART. 48. La ripartizione del comune in sezioni è fatta dall'autorità comunale.

La costituzione delle sezioni comprendenti più comuni o frazioni di comuni, e la designazione del capoluogo della sezione, dove debbono riunirsi gli elettori, è fatta con decreto reale. Quando la lontananza del capoluogo della sezione o le condizioni della viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni aventi meno di 100 elettori, purchè il loro numero non scenda mai al di sotto di 50.

ART. 49. I collegi elettorali sono convocati dal Re. Dal giorno della pubblicazione del regio decreto di convocazione dei collegi, a quello stabilito per le elezioni, devono decorrere almeno quindici giorni.

ART. 50. Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano iscritti. Non si possono convocare gli elettori di più che due sezioni nel medesimo fabbricato, ed ogni sezione deve avere una sala propria.

ART. 51. Il comune capoluogo di sezione fornisce al presidente dell'ufficio elettorale definitivo, ed a ciascuno dei presidenti se vi sono più uffici, un bollo municipale ed un numero di schede in carta bianca non inferiore al numero degli inscritti sulle liste elettorali della sezione stessa. L'uso di altre schede è vietato.

ART. 52. In ciascuna sezione si costituisce un ufficio provvisorio, il quale è presieduto: nei luoghi dove risiede una corte di appello, dal presidente e dai consiglieri della corte per ordine di anzianità; nei luoghi dove non risiede una corte d'appello, dal presidente, dai vicepresidenti, dai giudici effettivi od aggiunti, per ordine di anzianità, del tribunale di circondario; negli altri luoghi, dai pretori e dai vicepretori, e se il comune non è capoluogo di mandamento, dai sindaci, dagli assessori e dai consiglieri comunali per ordine di anzianità.

Riunendosi nello stesso comune più sezioni, si osserva, per la presidenza provvisoria, la stessa regola; alla sezione più numerosa, che diventa la prima del comune, presiedono i superiori di grado, o i più anziani fra i pubblici ufficiali superiormente indicati.

Fanno da scrutatori provvisori due consiglieri del comune nel quale si raduna l'assemblea elettorale, estratti a sorte dalla giunta municipale nel giorno precedente a quello delle elezioni, e i due più giovani fra gli elettori presenti. Mancando i consiglieri comunali, vengono chiamati all'ufficio di scrutatori provvisori i due elettori più anziani fra i presenti. L'ufficio provvisorio, composto del presidente e dei quattro scrutatori, nomina fra gli elettori il segretario che ha voce consultiva.

ART. 53. L'ufficio provvisorio si costituisce alle ore 9 antimeridiane del giorno nel quale è indetta l'elezione.

ART. 54. La sala delle elezioni deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo non più alto di un metro, con un'apertura per il passaggio da un compartimento all'altro. Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso stanno gli elettori durante la votazione; nell'altro siede l'ufficio elettorale. La tavola dell'ufficio deve essere disposta in guisa che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione. Le tavole destinate alla scrittura delle schede devono essere isolate e collocate in modo da assicurare il segreto del voto.

ART. 55. Non può essere ammesso ad entrare nella sala delle elezioni chi non presenta volta per volta il certificato di cui all'art. 43. Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto di ottenerne dal sindaco un altro, sul quale deve però dichiararsi che è un duplicato.

ART. **56.** Nessuno può entrare armato nella sala delle elezioni.

ART. **57.** Non è ammesso a votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezione. Questa lista, non che l'elenco di cui all'art. 22, devono essere affissi nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

L'ufficio deve inoltre ammettere a votare coloro che si presentino muniti d'una sentenza di corte d'appello, con cui si dichiari che essi fanno parte di quel collegio, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 37, o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'art. 14.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale, e dagli individui appartenenti ad altri corpi organizzati con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriori al decreto che convoca il collegio. Gli elettori non possono farsi rappresentare.

ART. **58.** Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Nessuna specie di forza armata può, senza la sua richiesta, collocarsi nella sala della adunanza, o nelle vicinanze. Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Questo articolo, in uno agli art. 65, 66, 67, 69, 70, e agli art. dall'86 al 98, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nelle sale delle sezioni.

ART. **59.** Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia sciolta, gli elettori non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione del deputato.

ART. **60.** La sezione, purchè sieno presenti almeno venti elettori, elegge l'ufficio definitivo, composto di un presidente e quattro scrutatori. Ciascun elettore scrive sulla propria scheda soltanto tre nomi, e si proclamano eletti i cinque che hanno ottenuto maggior numero di voti. Colui che ha più voti è il presidente: a parità di voti si proclama eletto il maggiore di età.

L'ufficio così composto nomina il segretario, scegliendolo fra gli elettori del collegio presenti all'adunanza nell'ordine seguente: *a)* notai; *b)* cancellieri e vicecancellieri di pretura; *c)* segretari e vicesegretari comunali; *d)* altri elettori. Il segretario vota in quella sezione dove esercita l'ufficio. Esso dev'essere rimunerato coll'onorario di L. 20, a carico del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale.

Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

ART. **61.** Se il presidente ricusa, od è assente, resta di pieno diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente. In caso di rinuncia, o di assenza d'alcuno fra gli scrutatori, sono ad essi surrogati coloro che nello scrutinio ottennero maggior numero di suffragi, nell'ordine determinato dal numero dei suffragi medesimi.

ART. **62.** Se alle ore 10 antim. non sono incominciate le operazioni elettorali per la costituzione del seggio definitivo, e non si trovano nella sala dell'adunanza almeno venti elettori per procedere alle operazioni medesime, il seggio provvisorio diventa definitivo. Esso nomina il segretario secondo le norme stabilite nell'art. 60.

ART. **63.** Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, si estrae a sorte il nome di uno degli scrutatori, il quale deve firmare a tergo tante schede quanti sono gli elettori della sezione. Di mano in mano che lo scrutatore firma le schede, il presidente vi imprime il bollo municipale di cui all'art. 51, e le pone in un'urna di vetro trasparente. Se questo scrutatore si allontana dalla sala non può più firmare le schede, ed è sostituito da altro scrutatore, pure estratto a sorte. Si tiene nota nel processo verbale del nome degli scrutatori che firmano le schede, e del numero delle schede da ciascuno firmate.

ART. **64.** Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato; chiama, o fa chiamare, da uno degli scrutatori o dal segretario, ciascun elettore nell'ordine della sua inscrizione nelle liste, e, riconosciuta la sua identità, estrae dall'urna una scheda e gliela consegna spiegata (art. 77).

ART. **65.** L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate e sulla scheda consegnatagli scrive: *a)* quattro nomi nei collegi che devono eleggere quattro o cinque deputati; *b)* tre nomi nei collegi che devono eleggere tre deputati; *c)* due nomi nei collegi che devono eleggere due deputati. A ciascun nome l'elettore può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico e gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici sostenuti. Qualunque altra indicazione è vietata (art. 69, 75 e 80).

Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'art. 102, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore, di sua confidenza; il segretario lo fa risultare sul verbale, indicandone il motivo (art. 95).

Art. **66**. Scritta la scheda, l'elettore la consegna piegata al presidente che la depone in una seconda urna di vetro trasparente, collocata sulla tavola dell'ufficio, visibile a tutti. A misura che si depongono i voti nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constatare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista, che deve contenere i nomi e le qualificazioni di tutti gli elettori della sezione.

Art. **67**. Gli elettori che si presentano dopo l'appello ricevono dal presidente la scheda, e votano nel modo sopra indicato. La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane. Tuttavia non può, ugualmente a pena di nullità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello e se non hanno potuto votare tutti gli elettori presenti nella sala.

Art. **68**. Compiute le operazioni di cui negli articoli precedenti, e trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, il presidente dichiara chiusa la votazione. Aperta quindi l'urna e riscontrato il numero delle schede scritte dai votanti, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce e la fa passare allo scrutatore eletto col minor numero di voti. Gli altri scrutatori, fra i quali dev'essere chi ha firmato le schede ed il segretario, notano, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede. Finita quest'operazione, si numerano anche le schede rimaste nella prima urna, e si riscontra se corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Qualora si verificano differenze, se ne prende nota nel processo verbale.

Art. **69**. Sono nulle: 1.° le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'art. 65; 2.° quelle che non portano la firma ed il bollo di cui all'art. 68; 3.° quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

Si hanno come non scritti sulla scheda i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei deputati per i quali l'elettore ha facoltà di votare; in entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti. Se nella scheda è segnato più volte il nome di uno stesso candidato, nel computo dei voti esso viene calcolato una volta sola.

Art. **70**. L'ufficio di ciascuna sezione pronuncia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gl'incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità delle schede. Tre membri almeno dell'ufficio devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Nel verbale, da stendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte e delle decisioni motivate, proferite dall'ufficio. Le schede bianche, le nulle, le contestate in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste, devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

Subito dopo lo scrutinio dei suffragi, le altre schede sono arse in presenza dell'adunanza, eccetto che dieci elettori almeno non protestino contro la non sincera lettura delle schede, o contro la sostituzione di esse. In tal caso tutte le schede, vidimate come sopra, vengono annesse al verbale, in plico suggellato.

È riserbato alla camera dei deputati di pronunciare sui reclami giudizio definitivo.

Art. **71**. L'ufficio della sezione dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale, sottoscritto, seduta stante, dai suoi membri; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente. Un esemplare autentico dei verbali è depositato nella segreteria del comune dove si raduna la sezione. Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali della sezione che contengono il riscontro dei votanti ordinato nel precedente art. 66.

Art. **72**. Il presidente, o per esso uno degli scrutatori di ciascuna sezione, reca immediatamente un altro esemplare del verbale, colle schede e carte di cui all'art. 70, all'ufficio della prima sezione del collegio.

Art. **73**. Il presidente dell'ufficio della prima sezione del collegio, in unione ai presidenti delle altre sezioni intervenuti all'adunanza, o agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare l'operato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami, sui quali è provveduto ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 70. Il segretario della prima sezione diventa segretario dell'adunanza dei presidenti. Per la validità delle operazioni sovraindicate basta la presenza dei due terzi di coloro che hanno qualità d'intervenirvi.

Art. **74**. Il presidente dell'ufficio della prima sezione proclama, in conformità delle deliberazioni dell'adunanza dei presidenti, eletti nel limite del numero dei deputati as-

segnati al collegio, coloro che hanno ottenuto il numero maggiore di voti, purchè questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti.

ART. **75.** Se tutti i deputati assegnati al collegio non sono stati eletti nella prima votazione, il presidente dell'ufficio della prima sezione proclama, in conformità alle deliberazioni dell'adunanza dei presidenti, il nome dei candidati che ottennero maggiori voti in numero doppio dei deputati che rimangono da eleggere; e nel giorno a ciò stabilito dal regio decreto di convocazione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi. Anche in questa elezione di ballottaggio l'elettore scrive sulla propria scheda: quattro nomi nei collegi in cui restano da eleggere cinque deputati; negli altri collegi tanti nomi quanti sono i deputati che rimangono da eleggere (art. 77 c. v.).

ART. **76.** L'intervallo fra l'una e l'altra votazione non deve in nessun caso essere maggiore di otto giorni, nè minore di quattro.

ART. **77.** Nella seconda votazione gli uffici definitivi, costituiti per la prima, presiedono alle operazioni elettorali, le quali devono compiersi colle stesse formalità prescritte negli articoli precedenti. Nella seconda votazione, però, l'appello degli elettori comincia alle 10 ant.

I suffragi non possono cadere che sopra i candidati fra i quali ha luogo il ballottaggio. Si hanno per eletti i candidati che raccolgono il maggior numero di voti validamente espressi.

ART. **78.** A parità di voti, il maggiore d'età fra i candidati ha la preferenza.

ART. **79.** L'adunanza dei presidenti, a senso del precedente art. 73, stende il verbale dell'elezione prima di sciogliersi e lo indirizza al ministro dell'interno entro giorni tre dalla sua data.

Una copia del processo verbale è depositata entro lo stesso termine alla cancelleria del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione si trova la prima sezione del collegio elettorale. Questo esemplare deve essere certificato conforme all'originale dai membri dell'adunanza dei presidenti.

ART. **80.** Quando per qualsiasi causa resti vacante un collegio, esso dev'essere convocato nel termine di un mese. Dal giorno della pubblicazione del regio decreto di convocazione del collegio a quello stabilito per la elezione devono decorrere quindici giorni almeno. Se per effetto di tali vacanze si abbiano nel collegio ad eleggere cinque deputati, l'elettore scrive quattro nomi sulla sua scheda: negli altri casi scrive tanti nomi quanti sono i deputati da eleggere.

TITOLO IV.

Dei deputati.

ART. **81.** Chiunque può essere eletto deputato, purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello statuto, e salve le disposizioni delle leggi 3 Luglio 1875, n. 2710, e 13 Maggio 1877, n. 3830 (1).

---

(1) *1.* Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, o sui bilanci del fondo per il culto, degli economati generali dei benefizi vacanti, della lista civile, del gran magistero dell'Ordine Mauriziano e delle scuole d'ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato ad eccezione:

a) dei ministri segretari di Stato, dei segretari generali dei ministeri, del ministro della Casa Reale, e del primo segretario del gran magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato, e dell'avvocato generale erariale;

c) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di Cassazione.

d) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti di appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale, o in quello nel quale hanno esercitato l'ufficio sei mesi prima della elezione;

e) degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente, o hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima della elezione;

f) dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e del Consiglio delle miniere;

g) dei professori ordinari delle regie università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici. Fermo il disposto della Legge 3 Luglio 1875, n. 2610.

2. Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenza

Art. 82. Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 83. Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci e i membri dei capitoli.

Art. 84. Il deputato eletto da più collegi, deve dichiarare alla camera, fra otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza. In difetto di opzione entro questo termine,

---

e di incarichi temporanei di uffizi, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'articolo precedente.

3. Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti e d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.

Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette.

4. Non sono eleggibili coloro i quali siano personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

5. I diplomatici, i consoli, i viceconsoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti ad ambasciate, legazioni o consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso del Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.

6. I funzionari ed impiegati eleggibili a senso dell'art. 1 non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40. In questo numero non sono compresi i ministri segretari di Stato e i segretari generali dei ministeri, anche quando cessino da tali uffici e siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

I funzionari ed impiegati compresi nelle categorie *C. D. G.*, sopra indicate all'art. 1 non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10 tanto per le due prime che abbracciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori.

Se l'anzidetto numero legale sarà superato, avrà luogo il sorteggio. Se il numero totale degli impiegati compresi quelli delle categorie *C. D. G.* supererà quello di 40, il numero stesso sarà ridotto mediante sorteggio tra gli eletti non compresi nelle anzidette categorie.

Le elezioni di quelli a cui non esca favorevole il sorteggio, saranno annullate.

Quando sia completo il numero totale predetto, le nuove elezioni di funzionari ed imgiegati saranno nulle.

7. Durante il tempo in cui il deputato esercita il suo mandato, e sei mesi dopo, non potrà essere nominato a verun ufficio retribuito, contemplato nell'art. 1 della presente legge, tranne che si tratti di missione all'estero.

Questo divieto non è applicabile ai deputati ministri segretari di Stato ed ai deputati segretari generali dei ministeri, i quali continueranno ad essere soggetti alla rielezione, nè a quelli tra loro che, quando cessano da tali offici, siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

I deputati impiegati, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e dell'armata, in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

In questo caso cesseranno di essere deputati, ma potranno essere rieletti.

Cesserà di essere deputato chi passi nelle condizioni d'ineleggibilità di cui agli art. 3, 4 e 5 della presente legge (13 Maggio 1877, n. 3830).

1. I deputati al Parlamento che abbiano ricusato di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'art. 49 dello statuto, s'intendono decaduti dal mandato.

2. I deputati al Parlamento che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sovra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla camera. (Legge 30 Dicembre 1882, n. 1150).

1. Chi è sindaco di un comune o assessore municipale non può essere contemporaneamente deputato provinciale nella provincia in cui è situato il comune, e nel quale esercita i detti uffici.

2. I sindaci ed i deputati provinciali, eletti deputati al Parlamento, cessano dalle loro funzioni, se non dichiarano di rinunciare al mandato legislativo, trasmettendo la loro dimissione pel tramite della prefettura negli otto giorni che seguono la convalidazione della loro elezione.

3. Non possono essere eletti deputati al Parlamento i sindaci ed i deputati provinciali nei collegi elettorali in cui esercitano al tempo dell'elezione il loro ufficio amministrativo. (Legge 5 Luglio 1882, n. 842).

la camera procede per estrazione a sorte alla designazione del collegio che deve eleggere un nuovo deputato.

ART. 85. La camera dei deputati ha essa solo il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.

TITOLO V.

Disposizioni generali e penali.

ART. 86. Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita delle qualità di elettore e di eleggibile e del diritto a chiederne il riconoscimento: 1.° i condannati a pene criminali, se non ottengono la riabilitazione; 2.° i condannati a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, e frode di ogni altra specie e sotto qualunque titolo di codice penale, qualunque specie di falso, falsa testimonianza e calunnia, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui è parola nell' art. 847 del codice di procedura penale.

ART. 87. Sono incapaci di esercitare il diritto elettorale e di eleggibile coloro i quali furono condannati pel reato di oziosità, vagabondaggio e mendicità. Tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena.

ART. 88. Sono pure incapaci di essere elettori o eleggibili: i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento; coloro che sono in istato d'interdizione o inabilitazione per infermità di mente; coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle congregazioni di carità.

ART. 89. Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità o un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artifizio atto ad ingannare, ottiene per sè o per altri la inscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori, è punito col carcere da tre mesi ad un anno e con una multa da L. 500 a 2000. La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo del grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che scientemente opera la indebita inscrizione o cancellazione. Colla pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione, o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l' uso prescritto dalla legge.

ART. 90. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, e per accordo con essi ad altre persone, è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a L. 1000.

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse, o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito colla pena medesima. Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o il pagamento di cibi e bevande ad elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene in tal caso ridotta alla metà.

ART. 91. Chiunque usi minaccia ad un elettore od alla sua famiglia di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della multa sino a L. 1000, o nei casi più gravi col carcere sino a mesi sei. Alle pressioni col nome collettivo di classi di persone, o di associazioni, è applicato il massimo della pena.

ART. 92. I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni direttamente, o col mezzo di istruzioni date alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa da L. 500 a 2000, o, secondo la gravità delle circostanze, col carcere da tre mesi ad un anno. La predetta multa od il carcere si applicano ai ministri di un culto, che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minacce spirituali, o colle istruzioni sopraindicate.

Art. **93.** Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto dell'elezione, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale, colla dispersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali, o turba la libertà del voto, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con una multa estensibile a L. 5000.

Art. **94.** Chiunque senza diritto s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, è punito con multa estensibile a L. 200, e col doppio di questa multa chi s'introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio. Colla stessa pena della multa estensibile sino a L. 200 è punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se richiamato all'ordine dal presidente non obbedisce.

Art. **95.** Chiunque, trovandosi privato o sospeso dell'esercizio del diritto di elettore, o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a L. 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali, e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od incaricato di scrivere il voto per un elettore che non può farlo da sè, vi scrive un nome diverso da quello indicatogli, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con multa da L. 500 a 2000 (art. 65). Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale, la pena è elevata al doppio.

Art. **96.** Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito col carcere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a L. 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità dell'elezione, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione o della trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito col carcere estensibile a due anni e con multa estensibile a L. 2000.

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta d'inscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori è punito col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 1000.

Art. **97.** Qualunque elettore può promuovere l'azione penale costituendosi parte civile, pei reati contemplati nel presente titolo. Le autorità giudiziarie procedono alla istruzione del processo e raccolgono le prove, ma in caso di elezione non può farsi luogo al giudizio sino a che la camera elettiva non abbia emesso su di essa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive fra mesi sei dalla data del verbale ultimo dell'elezione o dall'ultimo atto del processo. Dall'arrivo degli atti alla camera, o durante l'inchiesta che essa ordini, sino alla definitiva deliberazione della camera stessa sulla elezione, la prescrizione rimane sospesa. Ordinata un'inchiesta dalla camera, la commissione ha diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, una indennità.

Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla camera sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli art. 8 e 110 della legge 20 Marzo 1865, allegato *A*, sull'amministrazione comunale e provinciale.

Art. **98.** Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengano commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena. Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge, o per la gravità del caso, venga dal giudice irrogata la pena del carcere, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunciata per un tempo non minore di cinque, nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. **99.** Sono elettori coloro che innanzi all' attuazione della legge sull' obbligo dell'istruzione conseguirono il certificato d'aver superato con buon esito l' esame della seconda classe elementare nelle scuole pubbliche.

Art. **100.** Nelle liste elettorali che verranno formate in esecuzione della presente legge, durante due anni dalla promulgazione della legge stessa, saranno inscritti anche coloro i quali non trovandosi nelle condizioni espresse nell' articolo precedente ne presenteranno domanda alla giunta comunale nei termini indicati nel titolo II della presente legge. La domanda, che deve contenere l' indicazione della paternità ed età, del domicilio, della condizione e dello scopo, sarà scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere e firmare la domanda in presenza sua e dei testimoni. Tanto la domanda quanto l'autenticazione saranno stese in carta libera, e non daranno luogo ad altre spese che a quella di L. 0,50 di emolumento a favore del notaio.

Art. **101.** I reclami contro le iscrizioni fatte in conformità dell'articolo precedente dovranno essere presentati alla giunta comunale, la quale potrà stabilire che il cittadino si rechi personalmente al suo cospetto per iscrivere e firmare una protesta contro le allegazioni del reclamo. Ove l'elettore non si presenti, o rifiuti di scrivere, sarà cancellato dalla lista elettorale.

Art. **102.** Coloro che al tempo della promulgazione della presente legge trovinsi inscritti sulle liste elettorali, in forza del disposto del n. 3 (capoverso) dell' art. 1.° della legge elettorale 17 Dicembre 1860, nonchè dell' art. 18 della legge sulla ricchezza mobile 23 Giugno 1877, n. 3903, vi sono mantenuti finchè non perdano alcuno degli altri requisiti richiesti da questa legge, per l'esercizio dell'elettorato.

Art. **103.** Quindici giorni dopo la promulgazione della presente legge, le giunte comunali procederanno alla formazione di una lista complementare, nella quale dovranno comprendere tutti i cittadini che, per effetto di questa legge, acquistano il diritto all'elettorato.

Per la formazione della lista complementare si procederà con le norme indicate nel titolo II della presente legge.

Art. **104.** I termini stabiliti nel detto articolo per le domande, le affissioni, le decisioni, i reclami e gli appelli decorreranno dalla data del manifesto della giunta.

Per la formazione della prima lista tali termini potranno venire ridotti per decreto reale nel seguente modo, accordando: 15 giorni per la domanda d' iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali; 10 giorni pei lavori della giunta municipale; 10 giorni pei reclami contro l'operato della giunta; 10 giorni per le deliberazioni del consiglio comunale; 10 giorni per l'appello contro le deliberazioni del consiglio; 5 giorni per l' invio dei reclami alla commissione provinciale; 25 giorni per le operazioni della commissione provinciale.

Art. **105.** La lista complementare, fusa insieme con la lista formata in virtù della legge 17 Dicembre 1860, costituirà, per ciascun comune, la lista permanente, di che all'art. 45 della presente legge.

Art. **106.** Nelle prime elezioni, alle quali sarà applicata questa legge, non sarà cagione di nullità il fatto che in una sezione si trovi inscritto un numero di elettori maggiore o minore di quello richiesto dagli art. 47 e 48.

SULLA CACCIA

L'Italia non ha ancora una legge che regoli la caccia, ma sono ancora in vigore le diverse leggi degli antichi Stati e cioè:

PIEMONTE E SARDEGNA.

Regie Patenti 29 Dicembre 1836.

ART. **1.** La caccia è proibita dal giorno 15 Marzo al giorno 15 Agosto di ogni anno.

ART. **2.** Non è lecito d'introdursi nei fondi altrui contro il divieto dei rispettivi possessori, nè personalmente, nè con cani di qualunque specie, per l'esercizio della caccia. Tale divieto sarà sempre presunto pei terreni seminati, o nei quali il raccolto è pendente, e per quelli che trovansi chiusi con muri, con siepi, o con altro riparo qualunque. Dovrà quindi per questi terreni farsi risultare all'accorrenza della permissione per iscritto ottenuta dal possessore per cacciare (art. 9 e 15 R. Pat. seg.).

ART. **3.** Chiunque vorrà cacciare, dovrà premunirsi della permissione di caccia di cui all'articolo seguente.

Nelle permissioni non s'intenderanno però mai comprese le caccie dei cervi, dei daini, dei caprioli, dei fagiani gentili e degli stambecchi. Le suddette permissioni sono personali e durature per un anno, a partire dalla data del giorno in cui vennero accordate (art. 15 R. Pat. seg.).

ART. **6.** I campari e le guardie forestali al servizio del comune, e quelle che i proprietari o possessori, o chi li rappresenta, già ritenessero al loro soldo particolare, in conformità delle leggi vigenti a tale riguardo, sono autorizzati ad esercitare l'ufficio di guarda caccia. Potranno anche i summenzionati proprietari o possessori, od i rappresentanti dei medesimi, provvedersi di un guarda caccia particolare, mediante la formale domanda che, corredata delle prove della moralità dell'individuo proposto, e delle qualità che lo rendono atto a tale ufficio, sarà consegnata all'intendente della rispettiva provincia, a cui spetterà di accordare, quando ne sia il caso, la chiesta autorizzazione.

ART. **7.** I processi verbali di contravvenzione fatti dalle guardie speciali suddette faranno piena fede in giudizio, come quelli delle guardie forestali e delle guardie particolari per i boschi dei privati.

ART. **8.** Sarà considerato in attuale esercizio di caccia l'individuo che sarà sorpreso nelle campagne, e fuori delle strade e dei sentieri battuti, armato di fucile, tanto se questo sia a carico di minuto piombo, o di pallini, come se porti indosso tale munizione, e ciò sempre quando non potrà far constare di essere munito di regolare permissione (art. 6, 15 R. Pat. seg.).

ART. **9.** Chiunque sarà colto cacciando in contravvenzione agli art. 1, 2, 3 e 8, sia egli munito o no di porto d'armi, incorrerà nella multa di L. 80 se con armi da fuoco, o con cani, e di L. 100 se con reti, tramagli, mute, ecc.

Questa pena sarà duplicata nel caso di recidiva, come pure se la contravvenzione, si verificherà nel tempo in cui la caccia è proibita, ovvero se il contravventore sarà stato sorpreso cacciando nei terreni chiusi da muri, siepi od altro riparo, od in quelli seminati, od in cui il raccolto è tuttavia pendente, a meno che in questi ultimi casi possa egli far fede del consenso ottenuto per iscritto dal proprietario, o chi per esso.

Vi avrà sempre luogo ad infliggere al contravventore la pena sussidiaria del carcere da giorni otto ad un mese per la caccia indebita con armi da fuoco, o con cani, e da giorni quindici a due mesi se con reti, tramagli, mute ed altri ordigni.

Il contravventore che avrà cacciato nei fondi altrui senza il consenso, o contro il divieto del proprietario o chi per esso, sarà tenuto inoltre verso il medesimo al risarcimento del danno, e a di lui beneficio cederà il selvaggiume indebitamente cacciato.

Per le contravvenzioni al primo alinea dell'art. 3 saranno applicate le sanzioni penali portate dai regolamenti speciali, ai quali non è con la presente derogato.

ART. **10.** I fucili, i tramagli, i cani ed ogni altra cosa relativa alla caccia, con cui il contravventore sarà stato colto dagli agenti di cui nell'art. 6, verranno posti immediatamente sotto sequestro per cautela del pagamento delle indennità e della multa.

ART. **11.** Le discipline che regolano l'esercizio della caccia sono applicabili eziandio alle persone che per dovere, e per ispeciali provvedimenti godono del privilegio del porto delle armi.

ART. **13.** Le contravvenzioni potranno essere denunciate, nelle forme consuete, da

chiunque; ne hanno però speciale incarico i carabinieri reali, i guardaboschi, i guardacaccia autorizzati, ed ogni altro agente della forza pubblica e della polizia.

ART. 14. Le istanze relativamente alle infrazioni agli articoli disciplinari della caccia saranno promosse da chi farà la parte del fisco.

Per quanto concerne alle indennità relative alla violazione delle proprietà, spetterà ai proprietari o possessori, o chi per essi, di fare le debite parti in giudizio.

L'azione sarà prescritta fra il termine di tre mesi.

ART. 15. Il prodotto delle permissioni di caccia sarà versato nelle casse del nostro erario.

Quello delle multe appartiene per metà alle congregazioni di carità del comune ove ebbe luogo la contravvenzione, secondo le leggi e regolamenti in vigore, e per l'altra metà al denunciatore.

ART. 16. Non s'intendono sottoposte alle disposizioni della presente le caccie che si fanno nei tempi permessi col roccolo, col paretaio, e con il fucile nei propri fondi, chiusi con muri che ne impediscano l'ingresso (1). Non lo sono, in qualunque tempo, quelle che si fanno ai lupi, agli orsi ed agli altri animali per la cui uccisione viene accordato un premio. Queste caccie però dovranno essere fatte o dai soldati delle compagnie dei bersaglieri delle Alpi, o da altre nostre truppe a ciò comandate, od essere dirette dal sindaco del comune in cui saranno autorizzate dall'autorità competente.

Regie Lettere Patenti 16 Luglio 1844.

ART. 1. La caccia è proibita dal giorno 1.° di Marzo a tutto il mese di Luglio di ogni anno.

ART. 2. Durante il tempo di caccia proibita è vietato di esporre in vendita, vendere, comprare, portare attorno, e di ritenere qualunque sorta di cacciagione.

Non potranno però aver luogo perquisizioni domiciliari per la ricerca della selvaggina in tempo di caccia proibita se non se presso coloro che sono notoriamente conosciuti per cacciatori clandestini (così detti *braconniers*), presso i cacciatori di professione, e presso gli albergatori, gli osti, i locandieri, i venditori di commestibili e nei luoghi accessibili al pubblico.

ART. 3. Gli impiegati al dazio ed alle dogane saranno anche chiamati, in occasione dell'esercizio delle rispettive loro attribuzioni, ad indagare ed accertare le contravvenzioni alla caccia.

ART. 4. È proibito di prendere o distruggere le uova e le nidiate della selvaggina, eccettuate però quelle degli animali di rapina, e di quegli altri che nidificano nei luoghi cinti e nelle case.

ART. 5. La proibizione di cacciare nei fondi altrui contro il divieto dei rispettivi possessori, di cui all'art. 1 delle regie patenti del 29 Dicembre 1836, deve intendersi anche dei laghi e stagni appartenenti al demanio, ai comuni o ai particolari.

ART. 6. Oltre ai casi contemplati nell'art. 8 delle predette patenti, sarà anche considerato in attuale esercizio della caccia, e così in contravvenzione, colui che in qualunque tempo verrà sorpreso nelle campagne e fuori delle strade e dei sentieri battuti, munito di reti, o tramagli, o copertoni, o di qualunque altro ordigno, non che di richiami, paste o sementi, od altri artifici atti a prendere selvaggina, a meno che in tempo di caccia aperta faccia constare di una regolare permissione.

ART. 7. Nel tempo in cui la caccia è aperta, quella col roccolo, col paretaio, colle reti di qualunque sorta, ovvero con altri mezzi che possono recare la distruzione degli uccelli, non potrà d'ora innanzi esercitarsi che mediante speciale permissione, da rilasciarsi dal dicastero incaricato degli affari di polizia.

La permissione determinerà l'epoca, il modo e le condizioni con cui potrà essere esercitata la caccia.

Questa disposizione però non pregiudica l'eccezione portata dall'art. 16 delle regie patenti del 29 Dicembre 1836.

ART. 9. Il permesso della caccia non sarà accordato agli interdetti, ed a coloro che non hanno compito l'età di anni 16. I minori dai 16 ai 21 anni che non sono emancipati od abilitati, o che sono sotto tutela, non potranno ottenerlo che coll'assistenza od autorizzazione dei loro padri o tutori.

---

(1) Con regie lettere patenti 1 Luglio 1845 si stabilì che l'eccezione di cui all'art. 16 delle lettere patenti 29 Dicembre 1836 confermata coll'art. 7 delle patenti 16 Luglio 1844 si intendesse ristretta ai fondi attinenti ad abitazioni e chiusi con muri a calce ed aventi l'altezza di metri tre.

ART. **10.** Colui che, munito della licenza del porto d'armi, avrà cacciato col fucile senza avere anche il permesso della caccia, sarà colla stessa sentenza di condanna, per la commessa contravvenzione, dichiarato decaduto dalla detta licenza, la quale gli sarà in conseguenza ritirata dalla polizia.

ART. **11.** Il permesso della caccia, anche senz' armi da fuoco, non verrà concesso a colui che non avrà scontata la pena alla quale fu condannato per fatto di caccia, e nemmeno a colui che, o per furti, o per vagabondaggio, o per altri motivi, sarà notato alla polizia siccome immeritevole del permesso.

L'elenco di coloro che avranno ottenuto il permesso di caccia col fucile, con reti, col roccolo o col paretaio e simili, sarà, a diligenza dell' autorità di polizia, trasmesso alle amministrazioni comunali del rispettivo domicilio dei titolari, le quali ne faranno seguire l'affissione all'albo pretorio.

ART. **12.** La caccia coi segugi, coi levrieri, o con altri cani da corsa, non potrà incominciare che dal 15 Ottobre di ciascun anno.

ART. **13.** È proibita la caccia: 1.° coll' uso di lacci o di trabocchetti di qualsiasi sorta; 2.° col fucile di notte tempo da un' ora dopo il tramonto ad un' ora prima del levar del sole; 3.° alla traccia sulla neve.

ART. **14.** Niuno potrà, cacciando col fucile, sparare da minor distanza di cinquanta metri (ottanta passi circa) dalle abitazioni, come neppure sulle strade e sulle siepi che le fiancheggiano.

ART. **15.** Le contravvenzioni alle leggi sulla caccia, saranno punite come segue:

Quelle agli art. 2, 3 e 8 delle regie patenti del 29 Dicembre 1836, con una multa dalle L. 50 alle 80.

Quelle agli art. 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13 e 14 delle presenti, con una multa di L. 15 alle 50.

ART. **16.** Se in un solo fatto vi è contravvenzione a diversi articoli, saranno applicabili cumulativamente le pene a ciascuna di esse relative secondo le norme dell'art. 120 del codice penale.

ART. **17.** Per ogni sorta di contravvenzione poi verrà applicata la multa di L. 100 alle 200, oltre ai casi contemplati nel primo alinea dell' art. 9 delle predette regie patenti: se il delinquente era travestito; — se si è rifiutato di esibire il suo permesso, o, non avendolo, se ha ricusato di far riconoscere il suo nome e la saa dimora; — se ha dato delle indicazioni false; — se ha usato minacce, oltraggi o violenze verso le persone; — se ha rotto o schiuso le siepi e recinti, o altri ripari dei fondi altrui; — se è nel novero di coloro che sono incaricati di vegliare alla esecuzione delle leggi o che godono pella loro qualità del diritto del porto d'armi.

E ciò sempre quando le dette circostanze, oltre i fatti di caccia, non costituiscano di per sè un reato contemplato nel codice penale, e passibile di pena più grave, nel qual caso si applicherà soltanto quest'ultima.

ART. **18.** Vi avrà sempre luogo ad infliggere al contravventore la pena sussidiaria del carcere, da regolarsi a norma del disposto dell' art. 72 del codice penale, di giorni sei ad un mese per le contravvenzioni previste nelle presenti, se non sono accompagnate da nessuna delle circostanze aggravanti di sopra mentovate. Qualora qualcuno vi concorra, la pena sussidiaria del carcere sarà di un mese a due.

ART. **19.** I tribunali nel decidere non potranno aver riguardo all' età del contravventore, o ad altre circostanze attenuanti per infliggere in nessun caso una multa inferiore al *minimum* dalla legge stabilito. Però la pena sussidiaria degli arresti pei minori dai 16 ai 21 anni non potrà mai essere pronunciata contro i minori dei 16 anni.

ART. **20.** In caso di più fatti commessi nella stessa giornata, la pena più grave sarà soltanto pronunciata. Quando saranno stati commessi in giorni diversi, le pene saranno cumulate.

ART. **21.** I processi verbali scritti per intiero e firmati sia da un sindaco, sia da un ufficiale o da un maresciallo d' alloggio dei carabinieri reali, sia da un brigadiere comandante una stazione della stessa arma, sia da un commissario di polizia, sia da un capo-guardia-forestale, faranno piena fede in giudizio dei fatti materiali che in essi si troveranno verbalizzati contro le leggi sulla caccia, salva la prova contraria.

Avranno la stessa forza i processi verbali firmati da due carabinieri reali o da due guardie forestali, e scritti per intiero da uno di essi, ed asseverati nelle ore ventiquattro avanti il giudice di mandamento od il sindaco del comune.

I processi verbali firmati ed asseverati da uno solo di detti reali carabinieri o guardie forestali, faranno fede sino a prova contraria quando vi concorra qualche legittimo indizio, e si tratti di pena non eccedente le L. 100; negli altri serviranno come semplice domanda.

ART. **22.** Quelli che avranno commesso congiuntamente violazioni alle leggi sulla caccia, saranno condannati solidariamente alle multe, danni, interessi e spese.

Art. **23.** Saranno civilmente responsabili pei fatti commessi contro le leggi della caccia le persone contemplate nell'art. 1502 del codice civile, e nei modi e termini in detto articolo stabiliti.

Art. **24.** Il delinquente è reputato recidivo quando nel corso di dodici mesi anteriori all'infrazione fu condannato in virtù delle presenti.

Art. **25.** I contravventori non saranno nè arrestati, nè disarmati; gli individui però che ricusino di dichiarare il proprio nome, o siano trasfigurati, o non abbiano domicilio noto, saranno introdotti immediatamente avanti il giudice o il sindaco, i quali ne accerteranno l'individualità ed ordineranno il sequestro del fucile ed ordigni di cui fossero muniti.

Art. **26.** In ogni sentenza di condanna verrà pronunciata la confisca delle reti, dei tramagli e di ogni altro ordigno di caccia, ed ordinata inoltre la distruzione di quegli ordigni che risultino proibiti. Verrà anche pronunciata la confisca dei fucili, tranne il caso di contravvenzione commessa in tempo in cui la caccia è aperta da chi ha il permesso di caccia.

Art. **27.** Se i fucili, le reti, i tramagli od altri ordigni da caccia non furono sequestrati, il delinquente sarà condannato a ripresentarli od a pagarne il valore che verrà fissato nella sentenza, e che non potrà mai essere minore di L. 30.

I fucili od altri ordigni da caccia che siano stati abbandonati da contravventori rimasti sconosciuti, saranno sequestrati e depositati nella segreteria del giudice di mandamento, e ne verrà quindi ordinata la confisca, ed ove d'uopo la distruzione.

L'importare dei danni dipenderà in tutti i casi dal giudizio dei tribunali.

Art. **28.** La selvaggina che venga sequestrata per contravvenzione all'art. 2 delle presenti, verrà tosto rimessa allo stabilimento di beneficenza più vicino per ordine in iscritto del giudice di mandamento, o del sindaco del luogo, che verrà unito al processo verbale di contravvenzione colla ricevuta da cui risulti del numero e della specie della selvaggina consegnata.

Art. **29.** Sono mantenute in vigore le disposizioni delle regie patenti del 29 Dicembre 1836 per quanto non si è colle presenti diversamente disposto.

Legge 26 Giugno 1853.

Art. **1.** Le permissioni di caccia sono rilasciate dall'intendente di ciascuna provincia, e valevoli per tutto lo Stato per un anno dalla loro data.

Art. **2.** Per queste permissioni sarà pagata una tassa di L. 10 per la caccia colle armi da fuoco, di L. 30 per la caccia con reti, tramagli, mute e simili.

Nella tassa di L. 10 per la caccia con armi da fuoco s'intende compresa quella per il permesso del porto d'armi.

Art. **3.** Sarà stanziata nel bilancio del ministero dell'interno in ogni anno una somma che andrà a beneficio degli agenti che si saranno maggiormente distinti nell'accertare le contravvenzioni alle leggi sulla caccia.

Tale gratificazione non potrà eccedere la somma di L. 25 per ogni contravvenzione, la cui condanna sarà passata in giudicato.

Art. **4.** In aggiunta al corrente bilancio 1853 e per l'effetto suindicato, è stanziata la somma di L. 10,000 da inscriversi in apposita categoria dello stesso bilancio del ministero degli interni.

Art. **5.** È derogato alle leggi anteriori *in quanto sono contrarie alle presenti.*

LOMBARDIA E VENEZIA (1).

Legge sulla caccia 13 Febbraio 1804.

Art. **1.** La caccia colle reti, lacci, giuochi e simili è libera ai possidenti sul proprio fondo. Nessuno può esercitare questo genere di caccia sul fondo altrui, senza l'assenso del proprietario (2).

Art. **2.** La caccia coll'archibugio non è permessa senza la licenza del governo.

---

(1) Con decreto 29 Luglio 1859 fu proclamata in Lombardia la legislazione sarda sulla caccia, lasciando però sussistere quanto a questa non fosse contrario.

(2) Vedi § 373.

Art. 3. Ad ottenere la licenza è necessario un certificato positivo di moralità, da riportarsi dalle rispettive municipalità; in vista di tale certificato i prefetti del dipartimento accordano la licenza, qualora non abbiano motivi in contrario.

Art. 4. Le licenze che si rilasciano dai prefetti, si limitano al circondario del proprio dipartimento. La tassa per queste è fissata in L. 6. La licenza dura un anno dal giorno della data.

Art. 5. Per la caccia coll'archibugio, oltre la licenza del governo, si richiede l'assenso del possessore ove sieno seminati, ed ove siano frutti pendenti, o se il fondo sia munito di muro, siepe o di altro riparo (art. 10).

Art. 6. È assolutamente proibita qualunque sorta di caccia, anche con licenza, dal 1.° Aprile agli 8 di Luglio.

Art. 7. Per tutto il tempo suddetto è vietata la vendita e la compera della cacciagione.

Art. 8. Nella proibizione della caccia per il tempo suddetto non sono compresi i lupi, le volpi ed altri quadrupedi che la distruggono, o che altrimenti infestano le campagne.

Art. 9. Resta pure vietata la caccia generale a rastrello nei boschi e campagne; la caccia per mezzo di paste o sementi atte ad avvelenare, la caccia dei lepri, caprioli e simili quadrupedi, qualora la neve copra le campagne.

Art. 10. Chi viene trovato a caccia senza licenza, oltre la perdita dell'archibugio e della cacciagione, è multato in L. 30. Chi vende e compera cacciagione nei tempi nei quali la caccia è proibita, oltre la perdita del genere, paga L. 3 per ogni volatile o L. 6 per ogni quadrupede.

Chi va a caccia nei tempi proibiti, o contravviene ad alcuni dei divieti contemplati nell'art. 9, incorre nella multa di L. 300.

Chi contravviene all'art. 1.° e chi va a caccia sul fondo altrui, ove siano seminati e frutti pendenti, o sia munito di muro, siepe o di altro riparo come all'art. 5, senza l'assenso del possessore del fondo, è multato in L. 150; oltre le prescritte pene, i contravventori vengono privati della licenza di caccia.

Art. 11. Nel caso d'insolvibilità i contravventori soggiacciono alla pena corporale, in ragione di un giorno di carcere per ogni L. 3 di multa.

Art. 12. I pretori dei rispettivi distretti procedono per denuncia nel caso di violata proprietà. Negli altri casi poi procedono così per denuncia, come d'ufficio.

Art. 13. Si ritiene prescritta l'azione criminale per le dette contravvenzioni qualora queste non siano dedotte in giudizio nel termine di giorni quindici dopo la trasgressione. Rispetto ai danneggiati, però è loro preservata l'azione del danno dato secondo le disposizioni di ragione.

Art. 14. Le suddette multe si cedono per metà a favore del denunziante e per l'altra metà a favore della municipalità del comune ove è accaduta la trasgressione.

Art. 15. La municipalità, i pretori dei distretti, le guardie dei boschi e dei campi, ove esistono, la gendarmeria e le guardie di finanza e di polizia sono specialmente incaricate di vegliare per l'esatta esecuzione delle disposizioni precedenti.

Art. 16. Il governo è autorizzato a regolare, colle discipline che riconoscerà più convenienti, l'attivazione della presente legge.

Regolamento 7 Luglio 1804.

1. I proprietari, possessori e coltivatori dei terreni nei casi di violata proprietà non agiscono che per denuncia innanzi ai pretori dei rispettivi distretti. Ogni via di fatto, ogni uso della forza privata è severamente proibito. Avrà luogo la procedura criminale secondo le leggi vigenti dei delitti, ai quali si desse causa contravvenendo al disposto in quest'articolo.

2. Fra le guardie dei boschi e de' campi incaricate nell'art. 15 della legge 13 Febbraio 1804, anno III, di vegliare per l'esecuzione della medesima, non sono comprese le nominate o stipendiate da privati per la custodia dei loro beni.

3.* La proibizione di vendere o comperare la cacciagione incomincia in ciascun anno col giorno 5 Aprile, e termina col giorno 8 di Luglio.

Decreto sulla caccia 21 Settembre 1805.

1. È vietata à tutti la caccia senza la licenza del governo.

2. Il governo accorda la licenza di caccia mediante il pagamento delle rispettive tasse.

3. Per tutti quei modi di caccia che esigono qualche opera o adattamento sul fondo o alle piante altrui, è necessario, oltre la licenza del governo, il permesso del proprietario.

5. La licenza di caccia coll'archibugio è personale, e non può cedersi ad alcuno.

6. La licenza della caccia non vale che dal 1.° Luglio d'ogni anno fino al 15 Aprile dell'anno successivo.

7. Riportandosi la licenza unita di caccia in più maniere, si paga pel genere di caccia, che importa la tassa maggiore, più la metà della fissata per gli altri generi di caccia accordati.

8. Da qualunque licenza è sempre esclusa: 1.° la caccia per mezzo di paste e sementi atte ad avvelenare; 2.° la caccia delle lepri quando il terreno è coperto di neve; 3.° la caccia dei cervi, caprioli e daini; 4.° la caccia con cani da corsa nei campi fino a tutto Settembre; 5.° la caccia nei fondi altrui chiusi, o in quelle parti dei non chiusi in cui esistono seminati o frutti danneggiabili dal passaggio dei cacciatori e dei cani.

9. È ritenuto fondo chiuso ad effetto di escludere la libertà di andarvi a caccia, quello solamente che è cinto d'ogni parte con ripari tali che dimostrino manifestamente l'intenzione del proprietario d'impedire l'ingresso costantemente non solo alle bestie, ma ancora alle persone.

10. I proprietari, possessori e coltivatori dei terreni nei casi di violazione dei recinti non agiscono che per denuncia innanzi al tribunale correzionale. È proibita ogni via di fatto, e si procederà in caso di contravvenzione a norma delle leggi vigenti.

11. Chiunque, sebbene munito della licenza del governo, arreca danno colla caccia all'altrui proprietà o ai frutti pendenti, è tenuto alla reintegrazione. È aperta perciò al possessore l'azione civile nella via più sommaria innanzi al giudice di pace, nella cui giurisdizione è posto il fondo danneggiato. Il cacciatore soccombente nel giudizio, oltre il valore del danno dato, può, essendovi colpa, secondo le circostanze, essere condannato in una multa a favore del possessore, la quale non sarà più di 50 lire, e non minore di dieci.

12. I cacciatori che girano coll'archibugio, o con altri ordigni, debbono tenersi lontani almeno per 150 passi dai roccoli, dalle passate, e dalle altre caccie di reti collocate con preparazione del sito, allorchè il proprietario di esse è in attualità di caccia colle medesime. Chi contravviene è condannato ad una multa non maggiore di 50 lire, nè minore di 10 a favore del proprietario suddetto.

13. Chi va alla caccia è obbligato di avere con sè la licenza.

14. Chi è trovato a caccia è in dovere di esibire la licenza e di palesare il proprio cognome, nome e domicilio ai gendarmi, alle guardie di polizia e di finanza, ed a qualunque simile agente del governo che lo richiegga, come pure (ove esistono) ai campari dei comuni.

15. Chi rifiuta di farlo, è punito colla multa di 50 lire, e può essere accompagnato al comune più vicino per esservi riconosciuto.

16. Ogni opposizione colla forza alle guardie o agenti del governo o dei comuni come sopra, è punita a norma delle leggi.

17. Chi è trovato a caccia non munito della licenza, è punito colla multa di 90 lire. Giustificando egli però di averla ottenuta prima, la multa è ridotta alla metà della tassa pagata per la licenza medesima.

18. Chi contravviene alle disposizioni contenute negli art. 6 o 8 è punito colla multa di 180 lire.

19. Le multe riscosse appartengono per un terzo al tesoro, per due terzi all'inventore o al denunciatore.

20. Nel caso d'insolvibilità il multato soggiace ad un giorno di carcere per ogni L. 6 della multa.

21. Per le contravvenzioni al presente regolamento si procede dalla competente autorità giudiziaria, che esercita la giurisdizione nel luogo ove è seguita la contravvenzione.

22. L'azione correzionale però è prescritta, se non è incoata la procedura, entro quindici giorni dalla commessa contravvenzione.

23. L'azione civile per la rifusione dei danni a termini degli art. 11 e 12 non è prescritta che pel decorso del tempo fissato dal codice civile.

24. Nella proibizione generale della caccia senza la licenza del governo non è compresa l'uccisione dei lupi, delle volpi, e di simili specie d'animali perniciosi.

25. Le licenze della caccia anche per tutto il regno sono rilasciate dai prefetti alle persone domiciliate nel rispettivo dipartimento. Possono ricusarle se hanno motivi in contrario.

26. Le licenze, dopo firmate dal prefetto, e prima che se ne possa far uso, sono

registrate presso l'intendenza delle finanze, che risiede nello stesso capoluogo del dipartimento, e le tasse si pagano nella cassa dell'intendenza medesima.

27. Tutte le licenze concesse prima della pubblicazione di questo regolamento cessano di aver effetto nel termine di un mese dopo la medesima.

Riconsegnandosi però nel sovraindicato termine le dette licenze, è restituita la tassa pagata per le medesime nella quota corrispondente al tempo per cui ciascuna di esse sarebbe durata.

28. Il ministro dell'interno e quello delle finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi.

Decreto 10 Luglio 1806.

È in avvenire proibita qualunque sorta di caccia in tutta la estensione del regno dal 1.° Aprile a tutto il dì 14 Luglio di ciascun anno.

I ministri dell'interno e delle finanze, ciascuno in ciò che lo riguarda, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi.

Decreto 1.° Marzo 1811.

ART. **1.** Le disposizioni degli art. 7 e 10 della legge 13 Febbraio 1804 sono applicabili ai venditori e compratori del selvaggiume durante il tempo della proibizione prescritta col nostro decreto 10 Luglio 1806.

ART. **2.** Il gran giudice, ministro della giustizia, ed i ministri dell'interno e delle finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi.

SULLA PESCA

Legge 4 Marzo 1877, n. 3706.

§ 1. — Disposizioni generali.

ART. **1.** La presente legge regola la pesca nelle acque del demanio pubblico, e nel mare territoriale.

Alla pesca nelle acque di privata proprietà, che sono in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico, o del mare territoriale, solo in quanto possa richiederlo il pubblico interesse e salvo il disposto dell'art. 16, saranno applicate quelle parti degli art. 2, 3, 5, 6 e del titolo terzo, che, sentiti gli interessati, potranno venire indicate dai regolamenti.

ART. **3.** Sono vietati la pesca e il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali acquatici non pervenuti alle dimensioni che saranno indicate dai regolamenti.

È fatta eccezione per quelli che siano destinati a scopi scientifici, alla *vallicoltura*, alla *ostricoltura*, ed altri allevamenti artificiali, ovvero ad esca di pescagione, sotto l'osservanza delle speciali disposizioni che saranno stabilite dai regolamenti.

Altre eccezioni al disposto di questo articolo potranno essere ammesse dai regolamenti, quando sia dimostrato che non sono tali da nuocere al fine della conservazione e della moltiplicazione delle specie.

ART. **4.** Nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il commercio dei prodotti della pesca, si presume, fino a prova contraria, e salve le eccezioni stabilite dai regolamenti, che tali prodotti provengano dalle acque del demanio pubblico, o dal mare territoriale.

ART. **5.** È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, ed è vietato di gettare, od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

È pure vietata la raccolta degli animali così storditi od uccisi.

Art. 6. È vietato di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali, ed altri corsi, o bacini di acque dolci o salse, apparecchi fissi o mobili di pesca, che possano impedire del tutto il passaggio del pesce.

Art. 7. Potranno essere concessi, per durata non maggiore di novantanove anni, tratti di spiaggia di acque demaniali e di mare territoriale, a coloro che intendono intraprendere allevamenti di pesci e di altri animali acquatici, non che coltivazioni di coralli e spugne. Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali; ed inoltre a quelle necessarie ad assicurare l'effettuazione ed il costante esercizio delle intraprese, per cui le concessioni saranno state accordate.

§ 2. — Dell'amministrazione e della sorveglianza della pesca.

Art. 12. La sorveglianza della pesca di fiume e di lago, e l'accertamento delle relative infrazioni, sono affidati ai carabinieri reali, agli agenti forestali, alle guardie doganali, ai sorveglianti delle opere idrauliche, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, sotto la direzione del prefetto.

Art. 13. Le provincie, i comuni, e chiunque altro vi abbia interesse, potranno, coll'approvazione del governo, nominare ufficiali od agenti speciali, stipendiati o gratuiti, incaricati di cooperare alla sorveglianza, per l'esecuzione della presente legge. La spesa relativa incomberà a chi abbia fatta la nomina.

Gli ufficiali ed agenti indicati nel presente articolo, prima di assumere l'esercizio del loro mandato, dovranno prestare giuramento avanti al pretore locale.

Essi sono pareggiati, per ciò che riguarda la sorveglianza della pesca e l'accertamento delle relative infrazioni, agli ufficiali, e rispettivamente agli agenti della polizia giudiziaria.

Art. 14. I comuni, per mezzo dei loro agenti ordinari, dovranno concorrere alla sorveglianza sul commercio del pesce e degli altri prodotti della pesca, nei modi che saranno stabiliti dai regolamenti.

Art. 15. Gli ufficiali, ed agenti incaricati della sorveglianza della pesca, potranno in ogni tempo visitare i battelli da pesca, e i luoghi pubblici di deposito e vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

§ 3. — Delle infrazioni, delle pene e dei giudizi.

Art. 16. Chiunque eserciti la pesca nelle acque di proprietà privata, ovvero in quelle soggette a diritti di pesca, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, ovvero trasgredisca le disposizioni contenute nell'art. 3, nella parte prima dell'art. 5, e nell'art. 6, incorrerà in una pena pecuniaria estensibile a L. 200, eccetto il caso, in cui il fatto costituisca un reato maggiore.

Incorrerà nell'ammenda di L. 2 a 20 chi trasgredisca il disposto della seconda parte dell' art. 5.

Art. 17. Le provincie, i comuni, i consorzi di scolo o di irrigazione, per le acque che loro appartengono, se vogliono riservarsi il diritto di pesca, come privati proprietari, debbono farne pubblica dichiarazione (art. 5 reg.).

In tal caso, si applicherà a dette acque ciò che la presente legge dispone sulle acque private. Senza tale pubblica notizia di riserva, le acque provinciali, comunali e consorziali saranno considerate pubbliche, nel senso che la pesca vi sia libera, sotto l'osservanza delle norme vigenti per la polizia delle acque medesime.

Art. 18. I regolamenti per l'esecuzione della presente legge potranno stabilire pene pecuniarie sino a L. 50, e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, sino a L. 500, salve le particolari sanzioni penali portate da altri articoli del presente titolo (art. 3 reg.).

Art. 19. Se vi è stata recidiva entro l'anno, le pene stabilite dagli articoli precedenti dovranno aumentarsi, senza però che arrivino al doppio.

La seconda recidiva, commessa non oltre un anno dopo la prima, sarà punita eziandio colla sospensione dall'esercizio della pesca per un tempo non minore di quindici giorni, nè maggiore di un mese.

Art. 20. Per le infrazioni indicate dall'art. 16, oltre alle pene pecuniarie, si farà luogo alla confisca: 1.° dei pesci e prodotti acquatici di provenienza non permessa, quando non siano reclamati da chi vi abbia diritto, e di quelli contemplati dall' art. 3, salve le eccezioni indicate; 2.° delle reti e degli attrezzi, l'uso dei quali è proibito, senza distinzione di tempo e di luogo, dai regolamenti emanati in conformità della presente legge.

Potranno anche, in caso di recidiva, essere sequestrati, per un tempo non mag-

giore di un mese, le reti e gli attrezzi che, senza essere vietati dai regolamenti, abbiano servito a commettere la contravvenzione.

Art. 22. Per tutte le infrazioni alla presente legge, prima che sia pronunciata sentenza definitiva, il contravventore non recidivo potrà ottenere che l'applicazione delle pene sia pronunciata in via amministrativa dal capitano o dall'ufficiale di porto, se trattasi di pesca di mare, e se trattasi di pesca di fiume o di lago, dal prefetto.

Art. 23. Salve le disposizioni contenute nella presente legge, saranno applicabili alle infrazioni le norme generali del codice di procedura penale e l'art. 414 del codice della marina mercantile.

Nel caso però, in cui debba farsi luogo alla commutazione delle multe per non effettuato pagamento, la pena del carcere non potrà eccedere i trenta giorni.

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE PRECEDENTE

Approvato con R. D. 15 Maggio 1884, n. 2449.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. La pesca fluviale e lacuale è disciplinata dalla legge 4 Marzo 1877, n. 3706, (serie 2.ª) e dal presente regolamento.

Art. 2. Le discipline sulla pesca fluviale e lacuale, nelle acque dei torrenti, dei fiumi, dei canali navigabili e dei fossi di scolo che sboccano in mare con foce libera, cessano di aver vigore dal punto ove comincia la miscela delle acque dolci colle salse.

I limiti fra la pesca fluviale e lacuale e la marittima saranno determinati nelle acque anzidette, in conformità alla precedente disposizione, dal prefetto, uditi il capitano di porto e la deputazione provinciale. I detti limiti saranno indicati da appositi segnali, con leggende visibili, da collocarsi, d'ordine del prefetto medesimo.

Nei corsi d'acqua muniti presso le foci di sostegni, porte, chiuse o chiaviche, i segnali, intesi a delimitare le due specie di pesca, saranno collocati sugli anzidetti manufatti.

In nessun caso le discipline sulla pesca fluviale e lacuale sono applicabili ai porti, alle lacune, ai laghi, canali, stagni ed altri bacini d'acqua salata che siano in libera comunicazione col mare anche soltanto per una parte dell'anno.

Art. 3. Le disposizioni degli art. 5, 6, 16, 18, 19, 20, 22 e 23 della legge 4 Marzo 1877 saranno applicate anche alle acque di proprietà privata in comunicazione immediata colle pubbliche.

In esecuzione degli art. 2, 3 e 18 della legge saranno pure applicati alle medesime acque gli art. 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36 e 37 del presente regolamento.

Gli articoli sopra citati della legge e del regolamento non saranno ad ogni modo applicati alle acque diffuse sulle campagne per la coltivazione del riso, o in caso di alluvione, ed alle acque di privata proprietà, che sono separate dalle acque pubbliche per mezzo di dighe o salti verticali d'altezza non inferiore a metri 2, misurati dal livello superiore al livello inferiore del corso d'acqua.

I divieti dell'art. 23 del regolamento non si estendono al proprietario delle acque di proprietà privata, quando a lui medesimo sia dovuta l'introduzione della nuova specie di animali acquatici.

Art. 4. Chiunque possiede e intende esercitare diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica deve uniformarsi alle norme e prescrizioni, contenute in apposito decreto reale di pari data.

Art. 5. La pubblica dichiarazione, che, a sensi dell'art. 17 della legge debbono fare le provincie, i comuni ed i consorzi di scolo o di irrigazione per riservarsi il diritto di pesca nelle acque di loro proprietà, verrà inserita nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia, affissa all'albo pretorio dei comuni, nel territorio dei quali trovansi le acque, comunicata in copia al prefetto della provincia, e riassunta mediante leggende chiaramente visibili, sopra segnali collocati in luoghi opportuni lungo le rive.

Art. 6. Nelle nuove concessioni d'acqua a scopo industriale ed agrario il prefetto, sentito il parere dell'ufficio del genio civile, nonchè le ragioni degli interessati, e tenuto conto dell'importanza relativa degli interessi industriali ed agrari e di quelli della pesca, può prescrivere:

a) che non vengano riversate in acque pescose quelle inquinate da materie atte a danneggiare i pesci;

b) che nei salti d'acqua siano praticati convenienti piani inclinati, oppure scale di monta.

Contro le deliberazioni del prefetto, entro un mese dalle relative pubblicazioni, ogni avente interesse può ricorrere al ministero di agricoltura, industria e commercio.

Rispetto ai fiumi ed ai minori corsi e bacini di acqua dove gli interessi della pesca abbiano importanza prevalente, il prefetto, udito il parere della deputazione provinciale e della camera di commercio, potrà vietare o circoscrivere a certi luoghi la macerazione della canapa, ovvero sottoporla ad opportune cautele, perchè essa abbia luogo col minor danno possibile della pesca.

Art. 7. È vietato di prosciugare, divergere, ingombrare, ed occupare con opere stabili, i corsi e bacini d'acqua allo scopo di agevolare la pesca.

È pure vietato, pescando, di smuovere il fondo delle acque e di estirpare le erbe e le radici bagnate da esse.

Il prefetto, sentite la deputazione provinciale e la camera di commercio, potrà tuttavia permettere, con quelle cautele che crederà opportune, la pesca con la *vangaiola*, la *guada* e simili ordigni, nei piccoli torrenti, ruscelli, stagni e paludi.

Art. 8. Nessuna rete fissa od altro artificio di pesca, che posi sul fondo, potrà essere teso negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, colatori pubblici e canali demaniali, sia continuamente, sia interpolatamente, senza speciale autorizzazione dell'autorità amministrativa che potrà ricusarla, od assoggettarla a speciali condizioni per la tutela del regime idraulico.

Il ministero dei lavori pubblici determinerà, secondo l'importanza dei casi, l'autorità a cui spetta provvedere in proposito.

Le domande saranno sempre rivolte al prefetto della provincia.

Art. 9. È vietato di occupare con *reti*, *siepi*, *bertovelli* e qualsiasi altro apparecchio fisso o mobile da pesca, più della metà della larghezza dei corsi d'acqua, misurata ad angolo retto dalla riva.

In qualunqne caso dovrà rimanere fra l'una e l'altra sponda uno spazio non minore di un metro, per il libero passaggio dei pesci.

Art. 10. È vietato di adoperare e collocare nelle acque reti od altri ordigni da pesca ad una distanza minore di 20 metri dalle scale di monta, dai graticci degli opifici e dei canali, dalle chiuse o cateratte, dai salti d'acqua, e a monte dei molini natanti.

La distanza indicata nel presente articolo, rispetto alla pesca a monte dei mulini natanti, sarà di 50 metri nei fiumi Po, Adige e Tevere.

Art. 11. È vietato di pescare con ogni sorta di reti a strascico con sacco, e tirate da terra o da barche fisse, che necessariamente sconvolgono il fondo delle acque.

Il prefetto, sentite la deputazione provinciale e la camera di commercio, dichiarerà nominativamente quali sono nella provincia le reti a strascico vietate.

Sono pure proibiti l'uso ed il commercio di quelle reti che hanno una superficie maggiore di metri 3000, misura che non può essere oltrepassata nemmeno coll'unione di parecchie reti.

Art. 12. È vietata la pesca con la *tirlindana* nelle epoche rispettivamente fissate dall'art. 15 del presente regolamento per le trote e carpioni e per il pesce persico.

La pesca colla canna fatta da terra è sempre permessa.

Art. 13. È vietata tanto la detenzione, quanto la vendita delle cartuccie di dinamite fabbricate per la pesca.

Art. 14. Nelle acque pubbliche, non soggette a diritti privati o a concessioni regolari di pesca, il primo occupante di un posto per l'esercizio della pesca ha il diritto di mantenervisi esclusivamente per tutto lo spazio necessario al maneggio ed al compiuto svolgimento degli ordigni di cui va munito, e per tutto il tempo durante il quale è da lui effettivamente proseguita la pesca, sia colla presenza personale, sia con quella dei suoi ordigni in attività di pesca, indicati, all'occorrenza da segnali.

Niuno può impedire ad altri l'occupazione di un posto abbandonato, ancorchè sia ingombrato da barche o da ordigni di pesca inoperosi.

Se in un corso o bacino d'acqua si trova già collocato un apparecchio da pesca, non potrà esserne posto un altro a distanza minore del doppio della lunghezza del più grande di essi.

Art. **15.** Sono vietati la pesca ed il commercio dei pesci freschi delle seguenti specie:

Trota di lago o carpione (*Trutta carpio*, Linn.), trota di fiume (*Trutta fario*, Linn.) dal 15 Ottobre al 15 Gennaio.

Temolo (*Thymallus vulgaris*, Nils.) dal 15 Febbraio al 15 Aprile.

Pesce persico (*Perca fluviatilis*, Linn.) in Maggio.

Tinca (*Tinca vulgaris*, Cuv.), carpa o reina (*Cyprinus carpio*, Linn.) in Giugno.

Alosa (*Alosa vulgaris*, Val.), cheppia, agone, sardena dal 15 Maggio al 15 Giugno.

Art. **16.** Sono vietati la pesca ed il commercio dei gamberi dal 1.° Novembre al 31 Marzo.

Art. **17.** I divieti contenuti nei precedenti art. 15 e 16 non sono applicabili ai pesci provenienti da vivai privati e da stabilimenti di piscicoltura; essi devono però essere accompagnati da certificato rilasciato dal sindaco del luogo, in cui sieno indicate la loro provenienza e la loro quantità. Mancando tale certificato sono considerati come presi in acque pubbliche.

Art. **18.** Il prefetto, sentite la deputazione provinciale e la camera di commercio, potrà proibire dal 15 Ottobre al 15 Gennaio qualunque pesca in quei fiumi o corsi d'acqua o tratti di essi, nei quali la pesca della *trota* abbia importanza prevalente, e le torni necessario questo modo di tutela.

Art. **19.** Le lunghezze minime totali che i pesci devono avere raggiunte, perchè la loro pesca ed il loro commercio non siano vietati a sensi dell'art. 3 della legge, sono qui appresso determinate:

Anguilla (*Anguilla vulgaris*, Flem.), centimetri quaránta.

Trota di lago o carpione (*Trutta carpio*, Linn.) e carpa o reina (*Cyprinus carpio*, Linn.), centimetri trenta.

Trota di fiume (*Trutta fario*, Linn.), temolo (*Thymallus vulgaris*, Nils.), tinca (*Tinca vulgaris*, Cuv.), pesce persico (*Perca fluviatilis*, Linn.), centimetri quindici.

Alosa (*Alosa vulgaris*, Val.), cheppia, agone, sardena, antesino, centimetri 10.

Tutte le altre specie centimetri 5.

Art. **20.** Coloro, i quali, per scopi scientifici di piscicoltura o di allevamento artificiale nei bacini d'acqua dolce, intendono valersi delle facoltà concesse dall'art. 3 della legge 4 Marzo 1877, ovvero esercitare la pesca in tempo in cui sia vietata, dovranno far constare gli scopi anzidetti al prefetto della provincia, il quale prescriverà le discipline da osservarsi, perchè lo esercizio delle facoltà medesime non sia rivolto ad altro scopo.

Il prefetto rilascerà al richiedente analogo certificato, la cui validità non potrà eccedere 6 mesi.

Art. **21.** Possono essere presi per esca di pescagione in ogni tempo, e malgrado che non siano giunti alle lunghezze prescritte, i pesci non appartenenti alle specie indicate negli art. 15 e 19 del presente regolamento, purchè la pesca sia fatta con reti non eccedenti due metri quadrati nel totale loro sviluppo.

Art. **22.** È vietato introdurre una nuova specie di pesci in un bacino o corso d'acqua senza averne riportata licenza dal prefetto, il quale, prima di accordarla, sentirà il parere della deputazione provinciale e della camera di commercio.

Art. **23.** Sono vietate la pesca e la vendita dei pesci e di altri animali acquatici di specie nuovamente introdotta in un bacino o corso d'acqua per il tempo e sotto le discipline che saranno stabilite dal prefetto, parimenti sentite la deputazione provinciale e la camera di commercio.

Art. **24.** Nel caso che una straordinaria mortalità colpisca una specie di pesci od altri animali acquatici, il prefetto, sentite la deputazione provinciale e la camera di commercio, potrà proibirne la pesca per tutto il tempo che stimerà opportuno.

TITOLO II.

Disposizioni di carattere locale.

Art. **25.** Le disposizioni di questo titolo saranno osservate nelle provincie alle quali si riferiscono, non ostante qualunque disposizione diversa o contraria del titolo precedente.

Art. **26.** Non sono applicabili le discipline della pesca fluviale e lacuale nelle acque del *Po di Volano* a cominciare dal così detto *Sostegno di Tiene* fino al mare, nel *Po morto* dalle *Chiaviche di Palù* da un lato, e da quelle del *Nono* dall'altro; nel *Po di Goro* dall'ufficio di delegazione marittima; nel *Po di Primaro* dalla *Chiavica di*

Umana; nei canali del *Polesine* di Rovigo da 40 metri a monte della prima chiavica di valle salsa da pesca esistente lungo i canali stessi, sempre fino al mare.

ART. **27.** Quando non siano nelle condizioni previste dall'art. 9 del presente regolamento, è vietato l'impianto:

a) degli apparecchi da pesca detti *ribestie* e *traverse* nella provincia di Girgenti;

b) di quelli detti *nassargius* nei fiumi che sboccano negli stagni e nelle peschiere presso Oristano, Muravera e Tortoli in provincia di Cagliari.

ART. **28.** Nel fiume Adda, in provincia di Sondrio, ove esistono pescaie, la larghezza della corrente, che deve essere lasciata libera al passaggio del pesce, è fissata in metri 5,59 misurata ad angolo retto dalla riva, e da mantenersi costante anche nei canali laterali del fiume, quando siano in essi apparecchi fissi di pesca.

ART. **29.** Nelle provincie di Cosenza, Firenze, Massa Carrara, Padova, Piacenza, Rovigo, Udine, Venezia la pesca ed il commercio delle *cheppie* sono permessi in ogni tempo.

ART. **30.** Il disposto dell'articolo precedente si applica alla pesca ed al commercio dello *storione* nelle provincie di Cremona, Mantova, Pavia e Piacenza.

ART. **31.** Nel lago di Como il divieto stabilito dall'art. 15 del presente regolamento per le alose (*agoni*) si estende dal 1.° Maggio a tutto Giugno, e non riflette il loro commercio.

È pure permessa la pesca degli agoni da un'ora dopo il tramonto del sole del martedì all'aurora del sabato di ogni settimana anche durante il periodo di fregolo anzidetto.

Nel detto lago la pesca colla rete bedina è permessa, nell'epoca summentovata, soltanto da un'ora dopo il tramonto del sole del mercoledì all'aurora del sabato.

Questa rete non potrà mai avere una superficie maggiore di 1500 metri, misura che non potrà essere oltrepassata nemmeno coll'unione di due o più bedine.

ART. **32.** Nel lago di Garda non è applicabile il divieto stabilito al 3.° comma dell'art. 11 del presente regolamento riguardante le misure massime delle reti.

Il divieto stabilito dall'art. 12 che riflette l'uso della *tirlindana* si estende dal 1.° Ottobre a tutto Marzo.

Il disposto dell'art. 15, nella parte che riguarda le trote ed il carpione, è ristretto ai mesi di Novembre e Dicembre.

ART. **33.** Nelle provincie di Genova, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa sono permessi, durante i mesi di Dicembre e Gennaio, la pesca ed il commercio delle *cieche* (piccole anguille) quantunque non abbiano raggiunta la lunghezza determinata nell'art. 19 del presente regolamento.

TITOLO III.

Sorveglianza della pesca.

ART. **34.** L'approvazione degli ufficiali ed agenti speciali nominati da provincie, comuni o altri aventi interesse per la sorveglianza della pesca, ai sensi dell'art. 13 della legge, sarà data dal prefetto della provincia.

ART. **35.** Gli agenti ordinari dei comuni devono invigilare il commercio del pesce ed accertare le contravvenzioni che venga lor fatto di scoprire ovunque, e, nei comuni chiusi, specialmeute all'ingresso del recinto daziario.

Se non hanno la qualità di agenti giurati devono promuovere immediatamente l'intervento di un ufficiale od agente giurato competente.

TITOLO IV.

Delle infrazioni e delle pene.

ART. **36.** Le contravvenzioni agli art. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 27, 28, 31, 32 del presente regolamento sono punite con pena pecuniaria da lire 2 fino a lire 50.

La stessa pena si applica ai trasgressori dei divieti stabiliti dal prefetto ai termini degli art. 18 e 24.

Alle dette contravvenzioni sono applicabili in caso di recidiva, le disposizioni dell'art. 19 della legge.

ART. **37.** Gli apparecchi fissi o mobili di pesca, collocati in contravvenzione al-

l'art. 6 della legge, e quelli posti in contravvenzione agli art. 9 e 28 del presente regolamento, saranno rimossi.

ART. **38.** Al prodotto delle ammende, delle multe e delle confische partecipano per un quarto, ai termini della legge 26 Gennaio 1865, n. 2134, gli agenti che hanno accertato le contravvenzioni.

R. D. concernente disposizioni sui diritti privati di pesca, 15 Maggio 1884, n. 2503.

ART. **1.** Le attribuzioni conferite al prefetto cogli art. 3 del regolamento per la pesca marittima e 4 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, sono limitate all'accertamento del *possesso goduto* da colui, che pretenda esercitare il diritto esclusivo di pesca nel mare territoriale, o nelle acque pubbliche.

Accertato il possesso, il prefetto prescriverà con decreto al possessore di collocare lungo le rive appositi segnali, con leggende chiaramente visibili, intese a designare i limiti del diritto posseduto; determinerà, preso l'avviso dell'ingegnere capo del genio civile, i punti in cui i segnali dovranno essere collocati, e formulerà le leggende da porsi su ciascuno di essi.

ART. **2.** All'effetto di ottenere il decreto del prefetto si presume legittimo il possesso tanto nel caso che siasi acquistato con atto traslativo di proprietà, o per sovrana concessione, quanto nel caso che siasi continuato pel tempo utile a compiere la prescrizione.

Le controversie sulla validità dell'acquisto, della concessione o della prescrizione sono di competenza dell'autorità giudiziaria, e non sospendono la procedura amministrativa istituita davanti il prefetto.

Quando il giudizio sia definito con sentenza, che dichiari invalido l'acquisto, la concessione, o la prescrizione, e faccia quindi mancare il fondamento del possesso legittimo, si dovrà presentare ricorso al prefetto per la revoca del decreto da lui emanato, conformemente al prescritto dall'art. 4, legge dei 20 Marzo 1865, alleg. *E*, sul contenzioso amministrativo.

ART. **3.** Sorgendo dubbio se le acque in cui si pretende esercitare il diritto esclusivo di pesca sieno pubbliche o di privata proprietà del possessore, il prefetto, ove sia provato il possesso del diritto anzidetto, decreterà l'apposizione dei segnali e delle leggende intese a designare i punti sottratti alla libertà della pesca, salva la questione sulla qualità delle acque da doversi risolvere colle norme e modi statuiti dal diritto comune, e dalla legge sulle opere pubbliche del 20 Marzo 1865, alleg. *F*.

ART. **4.** La prova del possesso del diritto esclusivo di pesca deve farsi presentando i titoli di affitto, ovvero un attestato della giunta comunale del luogo in cui il diritto medesimo si pretende esercitare, od un atto di notorietà raccolto dal pretore del mandamento.

ART. **5.** Se contro la dichiarazione del diritto esclusivo di pesca si producano opposizioni, il prefetto le esaminerà quando fossero poggiate su motivo di pubblico interesse.

Le opposizioni poggiate su motivo d'interesse privato non sospendono il provvedimento amministrativo del prefetto, salvo alle parti di adire l'autorità giudiziaria.

ART. **6.** Allorchè il diritto esclusivo di pesca sia posseduto da più persone, ciascuna di esse può chiedere ed ottenere il decreto del prefetto, spettando all'autorità giudiziaria conoscere delle questioni, che possano insorgere fra i diversi compossessori circa la misura corrispettiva, ed il modo di esercizio del diritto stesso.

ART. **7.** Il prefetto, sentito il genio civile, ordinerà che i segnali e le leggende sieno collocati nei punti in cui consti di essersi esercitato il diritto esclusivo di pesca, tenuto conto sia delle indicazioni contenute nel titolo di acquisto o di concessione, sia delle altre che risultino dai documenti prodotti a prova del possesso, giusta l'art. 4 del presente decreto.

ART. **8.** Qualora un diritto esclusivo di pesca si estenda su diverse provincie, ciascun prefetto emetterà il decreto per quanto si riferisce al territorio di propria amministrazione.

ART. **9.** I decreti finora emanati dai prefetti valgono come semplici atti dichiarativi del *possesso* e dei limiti entro cui deve essere esercitato.

Ai possessori dei diritti esclusivi di pesca, che non abbiano ancora ottenuto il decreto del prefetto, è dato un nuovo termine di 6 mesi dalla pubblicazione del presente decreto per riprodurre le loro dichiarazioni, presentando i titoli giustificativi del possesso.

ART. **10.** Contro il decreto del prefetto è ammesso il reclamo in via gerarchica al ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale provvederà, sentita la Commissione consultiva della pesca istituita col regio decreto dei 23 Ottobre 1880, n. 5696, e salvo sempre lo sperimento dell'azione giudiziaria nei modi di legge.

LEGGE SULLE TASSE DI REGISTRO

13 Settembre 1874, n. 2076.

TITOLO I.

Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali.

CAPO I.

Disposizioni generali ed altre comuni per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse.

ART. **1.** Gli atti in forma pubblica e privata, civili e commerciali, e tanto stragiudiziali quanto giudiziali, come pure le trasmissioni della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento dei beni, sono soggetti alla registrazione ed al pagamento delle tasse a tenore della presente legge.

I contratti verbali non sono soggetti a registrazione o tassa, se non nei casi specialmente stabiliti: in tali casi la denunzia dei medesimi assume qualità di atto.

ART. **2.** La registrazione consiste nell'annotamento degli atti e delle trasmissioni nei pubblici registri a ciò destinati. Essa constata la legale esistenza degli atti in genere, conserva il sunto della loro sostanza, ed imprime agli atti e contratti privati la data certa in faccia ai terzi.

ART. **3.** La registrazione degli atti si eseguisce sugli originali. Nei casi determinati dalla legge sono altresì soggette a registrazione, mediante marche, le copie e gli estratti in forma autentica.

ART. **4.** Le tasse di registro sono proporzionali, o graduali o fisse.

La proporzionale si applica a tutti gli atti che contengono obbligazione o liberazione di cose o di somme, ed a qualunque trasmissione di proprietà, di usufrutto, uso e godimento di beni mobili od immobili o di qualsiasi altro diritto reale, tanto se sia fatta per atto tra vivi, quanto se avvenga per causa di morte.

La tassa graduale sarà applicata a tutti gli atti i quali non contengono obbligazione o liberazione, ma semplice dichiarazione o attribuzione di valori o di diritti senza operarne la trasmissione.

La tassa fissa si applica a tutti gli altri atti civili, giudiziali e stragiudiziali che possono servire di titolo o documento legale, non che alle copie o estratti autentici o autenticati dagli atti, titoli o documenti.

La tariffa che forma parte integrante della presente legge indica gli atti e le trasmissioni soggette a tassa proporzionale, graduale o fissa, e determina la misura di queste tasse.

ART. **5.** Le tasse di registro in ragione della natura degli atti o dei trasferimenti a cui sono applicate si distinguono in tasse contrattuali, di successione e giudiziali.

Le tasse contrattuali si applicano agli atti civili o commerciali.

Le tasse di successione colpiscono i trasferimenti per causa di morte. Si applicano per analogia anche ai passaggi d'usufrutto dei beni costituenti le dotazioni dei benefizi e delle cappellanie.

Le tasse giudiziali si applicano agli atti e alle decisioni giudiziali, e agli atti d'usciere.

ART. **6.** Le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, quando risulti che non vi corrisponda il titolo e la forma apparente.

Quando un atto che per la sua natura e per i suoi effetti risulti soggetto a tassa proporzionale o graduale, non si trovi esplicitamente contemplato dalla tariffa sarà gravato con la tassa dell'articolo di tariffa che più si accosterà alla natura ed agli effetti dell'atto stesso.

ART. **7.** Allorchè in un atto qualunque sono più disposizioni indipendenti o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna delle medesime è sottoposta a tassa come se formasse un atto distinto.

Un atto che comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, sarà considerato, in quanto alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave.

ART. 8. Allorchè la somma totale delle tasse liquidate presenti una frazione minore di una lira, questa frazione sarà computata per una lira intiera.

Sono eccettuati da questa disposizione gli atti soggetti alla tassa fissa di centesimi 50;

ART. 9. Le tasse di registro regolarmente percette in conformità della presente legge non potranno essere restituite, qualunque siano gli eventi ulteriori, fuorchè nei casi da essa legge previsti.

ART. 10. Non ha luogo restituzione di tasse in caso di risoluzione, rescissione o riforma anche per effetto di condizione risolutiva alla quale l'atto o il trasferimento si trovasse espressamente vincolato.

ART. 11. Dalle disposizioni dei due precedenti articoli si eccettuano:

1.° Le sentenze di vendita forzata d'immobili quando con altra sentenza pronunciata in contradditorio fra le parti interessate, e passata in giudicato, la vendita sia stata dichiarata nulla;

2.° Gli atti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in contradditorio fra i contraenti e passata in giudicato, per vizio radicale che, indipendentemente dalla volontà e dal consenso delle parti, induca la nullità dell'atto fin dalla sua origine;

3.° Le successioni e le donazioni, in quanto si riferiscano a cose per le quali si verifichi la evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato e pronunciata in contradditorio fra le parti interessate, per una causa preesistente alle successioni e donazioni medesime;

4.° Le convenzioni per causa, e in occasione di matrimonio, allorchè fossero risolute o annullate.

È ammessa la restituzione della tassa pagata qualora nei casi contemplati nei n. 1, 2, 3, ne sia fatta la domanda entro sei mesi dalla data della sentenza definitiva che pronunziò la nullità dell'atto o la evizione, e nel caso contemplato al n. 4, dalla data dell'atto di annullamento o risoluzione delle convenzioni matrimoniali.

ART. 12. Non sono soggetti a tassa proporzionale:

I beni immobili esistenti fuori del territorio del regno, qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono;

I beni mobili quando non sono nel regno e si trasferiscono in causa di morte.

Nei trasferimenti a causa di morte e nei passaggi d'usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, i crediti, sia che appartengano a nazionali, sia che spettino a stranieri, si considerano esistere nello Stato quando sono esigibili nel medesimo, e sono assicurati sui beni posti in esso, o sono corrispettivi di contratti su stabili nel medesimo situati, o dipendono da contratti stipulati fra nazionali in Italia.

ART. 13. Il pagamento della tassa proporzionale o graduale per gli atti e trasferimenti vincolati a condizione sospensiva, e non meramente protestativa, è dovuto quando la condizione si verifica, o quando l'atto o il trasferimento ha effetto prima che la condizione si avveri.

Sono considerati quali atti vincolati a condizione sospensiva, tra gli altri, le donazioni non peranco accettate, le convenzioni relative ai lucri dotali, le liberalità d'ogni specie subordinate alla eventualità della morte, e gli atti soggetti ad approvazione.

ART. 14. Per sottoporre a tassa di registro la trasmissione di un immobile a titolo di proprietà o di usufrutto, basterà in mancanza di prove dirette, che il nuovo possessore si sia fatto inscrivere per codesti titoli nei ruoli dell'imposta prediale o della tassa sui fabbricati, e che sia stata da esso pagata per detti titoli e in conto proprio alcuna rata di tale imposta o tassa, o si abbia prova di convenzione che faccia presumere legalmente in lui il diritto di proprietà o di usufrutto.

Il godimento di un immobile, a titolo di locazione o di anticresi, sarà pure sufficientemente provato col mezzo di fatti, atti o scritti che lo facciano presumere legalmente, ovvero col pagamento fatto comunque per detti titoli ed a conto proprio.

Sarà però in tutti i casi riservata la prova contraria.

ART. 15. La tassa proporzionale nei trasferimenti di beni per causa di morte, o per atto tra vivi a titolo gratuito o per mezzo di permuta, e quella da applicarsi al valore dei beni ogniqualvolta per essi non sia stabilito alcun prezzo o corrispettivo in somma o valore determinato, è dovuta in ragione del valore da dichiararsi, e, all'uopo, accertarsi giusta i successivi art. 23 e 24.

ART. 16. Nei trasferimenti a titolo gratuito, tanto per atto tra vivi che per causa di morte, se l'usufrutto o l'uso, a cui si parifica l'abitazione, è a tempo indeterminato o non minore di dieci anni, la tassa proporzionale si applica sulla metà dell'intiero valore della cosa quando l'usufruttuario o la persona sulla cui vita fosse stabilita la durata dell'usufrutto o dell'uso, non avesse compiti 50 anni, d'età; ed al quarto dello stesso valore, ove li abbia compiti.

Se l'usufrutto o l'uso è limitato a tempo minore di 10 anni, sarà valutato a tanti ventesimi del valore della proprietà quanti sono gli anni della sua durata. Trattandosi però d'un usufruttuario o usuario che abbia compito l'età di 50 anni, l'usufrutto o l'uso, quando anche sia determinato per più di 5 anni, non sarà valutabile al di là di cinque ventesimi.

Qualora l'usufrutto fosse devoluto congiuntamente o successivamente a più individui, si avrà unicamente riguardo all'età del più giovane.

Le norme stabilite col presente articolo sono applicabili anche nel caso di tassazione dell'usufrutto o dell'uso, nelle sentenze e decisioni giudiziarie.

ART. 17. Nei trasferimenti della nuda proprietà, sia per atto tra vivi a titolo gratuito, sia per causa di morte, il valore della medesima da assoggettarsi a tassa all'epoca del trasferimento si riterrà uguale alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto.

Al cessare poi dell'usufrutto o dell'uso sarà dovuto la tassa sul valore per cui l'usufrutto o l'uso fu detratto allorchè venne tassata la nuda proprietà.

Quest' ultima disposizione è applicabile anche alle riunioni dell' usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso, con la diversità però che la tassa da esigersi alla riunione dell'usufrutto o dell' uso, deve colpire la differenza tra il prezzo corrispettivo tassato all'epoca dell'alienazione ed il valore della piena proprietà.

Quando però si tratti di sentenze o arbitramenti che non portino trasmissione, ma semplicemente dichiarino o attribuiscono la nuda proprietà, la tassa graduale sarà applicata sopra una somma uguale alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto o dell' uso determinato giusta l' articolo precedente, ma non avrà luogo alcuna ulteriore tassazione all' epoca della riunione dell' usufrutto o dell' uso alla nuda proprietà.

ART. 18. La tassa proporzionale per le costituzioni di rendite o pensioni ed i trasferimenti delle dette rendite a qualunque titolo, e per la loro estinzione o per il loro riscatto; e la graduale per la loro attribuzione in virtù di sentenza o decisione giudiziaria o arbitramentale, sono dovute sul capitale espresso nell'atto costitutivo della rendita o pensione.

Ove nell'atto costitutivo non sia espresso il capitale della rendita o pensione, ovvero si tratti di costituzione a titolo gratuito, o di attribuzione per sentenza di rendita non costituita precedentemente, questo capitale dovrà formarsi di venti volte la rendita se è perpetua, o debba essere corrisposta per venti o più anni, o per tempo indeterminato, ovvero di dieci o di cinque volte la rendita vitalizia, o la pensione, secondochè la persona, durante la vita della quale deve corrispondersi la rendita vitalizia, o la pensione, non abbia compiuta o abbia oltrepassata l'età di cinquant'anni.

Quando, indipendentemente dalla vita delle persone, la rendita debba essere corrisposta per un tempo determinato minore di 20 anni, la tassa proporzionale dovrà applicarsi sopra un capitale formato di tante volte la rendita quanti sono gli anni per cui deve essere corrisposta.

Trattandosi di rendite o pensioni che possono bensì cessare con la vita delle persone, ma che, indipendentemente da questa circostanza debbono essere corrisposte p r un tempo determinato, la tassa dovrà essere applicata sul cumulo di dieci o cinque volte la rendita a norma delle disposizioni di questo articolo, quando essa debba corrispondersi per un tempo di dieci o più anni. Se deve essere corrisposta per un tempo minore, si assoggetteranno a tassa tante annualità della rendita o pensione quanti saranno gli anni della loro durata, con che non sia oltrepassato il cumulo di cinque anni quando la persona, alla cui morte deve cessare la rendita o la pensione, abbia compiuta l'età di 50 anni.

Nel valutare le rendite vitalizie o le pensioni non sarà fatta distinzione tra quelle costituite sulla testa di un solo e quelle costituite sulla testa di più individui; ma in questo ultimo caso dovrà aversi unicamente riguardo all' età dell' individuo che abbia minor numero di anni.

ART. 19. Le rendite perpetue o vitalizie che si paghino in generi o derrate, ossia in natura, saranno capitalizzate nel modo indicato dal precedente articolo, previa dichiarazione da farsi dalle parti del valore delle prestazioni suddette.

In caso che il valore dichiarato sia creduto inesatto, si prenderà per base la media del prezzo annuale dei generi o derrate, formata sulle mercuriali del mercato del luogo ove la prestazione deve essere corrisposta; o quando non sia indicato un luogo determinato si avrà per norma la mercuriale del luogo ove l'atto fu stipulato; e non essendovi mercati in tali luoghi, sarà formata sulle mercuriali del mercato più vicino.

La media sopra indicata sarà formata per cura dell' Amministrazione, determinando la media annuale dei prezzi dei generi nei dieci anni precedenti a quello dell' atto o

rasferimento soggetto a tassa, escludendo la media più elevata e quella più bassa, e prendendo l'ottavo dell'ammontare complessivo delle restanti annualità.

Art. **20.** La tassa proporzionale sulle obbligazioni e sui trasferimenti dei crediti a qualunque titolo è applicata sull'ammontare delle obbligazioni o dei crediti, siano o non siano fruttiferi.

Colla stessa norma sarà applicata la tassa alle attribuzioni dei crediti o delle obbligazioni di somme risultanti da sentenze soggette a tassa graduale.

Art. **21.** Nel senso di questa legge sono considerati crediti i diritti, le obbligazioni o le azioni che hanno esclusivamente per oggetto somme di denaro.

I diritti invece e le obbligazioni che hanno per oggetto effetti mobili, le azioni o quote di partecipazione nelle società di commercio o d'industria, sono per l'applicazione della tassa equiparate ai mobili per loro natura.

Art. **22.** Nelle concessioni di enfiteusi, fatte a forma dell'art. 1556 del Codice civile, la tassa proporzionale sarà applicata ad un capitale formato di dieci volte l'annua prestazione in danaro o derrate, e ad ogni altro correspettivo che fosse pattuito, se si tratta di concessione a tempo indeterminato, o di una durata di venti o più anni, e trattandosi di concessione a tempo minore di venti anni, ad un capitale formato di tante volte la prestazione ridotta a metà quanti sono gli anni della durata della concessione, ed inoltre ad ogni altro correspettivo.

La stessa regola sarà osservata nelle affrancazioni a titolo oneroso, ovvero nei trasferimenti del dominio diretto, soggetti a tassa proporzionale, o quando sul dominio diretto è caduta condanna o dichiarazione giudiziaria di diritto soggetta a tassa graduale, con l'aggiunta di un laudemio, se ed in quanto esso sia dovuto, giusta i titoli originali e le leggi anteriori, quando si tratti di enfiteusi concessa precedentemente al codice civile.

Nei trasferimenti a titolo gratuito, o per causa di morte, il valore dell'utile dominio si considererà corrispondente al valore della piena proprietà, detratto venti volte l'annuo canone o l'annua prestazione e detratto pure un laudemio, quando l'enfiteusi sia anteriore all'attivazione del codice civile. Ove però si tratti di cessione dell'utile dominio a titolo oneroso la tassa dovrà applicarsi al corrispettivo pattuito.

Nel caso in cui per legge sia ammessa l'affrancazione mediante un minor numero d'annualità della pattuita prestazione o un minore laudemio, si osserverà il disposto della medesima.

Art. **23.** Le tasse proporzionali di trasferimento e quelle graduali sono commisurate sul valore venale dei beni in comune commercio.

Per istabilire il valore in comune commercio degli immobili si dovrà aver riguardo principalmente alle alienazioni, divisioni o stime giudiziarie degli immobili medesimi, anteriori di non oltre un quinquennio, alle locazioni degli stessi immobili, tenuto conto della proporzione esistente nelle diverse località tra il valore in comune commercio e quello locativo, ed ai risultamenti delle alienazioni o locazioni di altri immobili posti nelle stesse località ed in analoghe condizioni.

Nella liquidazione di dette tasse proporzionali e graduali si osserveranno le seguenti norme:

1.° Se dall'atto, contratto o denuncia emerge il valore, il prezzo od il corrispettivo del trasferimento o gli elementi necessari per determinarlo, la tassa sarà percetta sul prezzo o correspettivo dichiarato o determinato, salvo il disposto del seguente art. 24;

2.° Se l'atto contratto o denuncia da registrarsi non esprime il valore sul quale deve liquidarsi la tassa proporzionale o graduale, o non contiene gli elementi da cui quel valore possa desumersi, le parti, o una di esse, o colui che richiede la registrazione, ovvero i pubblici funzionari, obbligati alla medesima, dovranno supplire con una dichiarazione estimativa da essi sottoscritta giusta la quale la tassa sarà liquidata e riscossa. In caso di rifiuto a fare la dichiarazione di valore, o a presentare la denunzia o l'atto da registrarsi il ricevitore farà una dichiarazione d'ufficio, e giusta la medesima sarà liquidata e riscossa la tassa proporzionale o graduale; il contribuente che si crede gravato potrà dopo il pagamento promuovere, quanto agli immobili il giudizio di stima.

Nelle alienazioni d'immobili il cui prezzo o correspettivo debba essere ulteriormente liquidato o accertato, la tassa sarà provvisoriamente riscossa sul valore dichiarato dalle parti, e si farà luogo a supplemento o restituzione, purchè ne sia fatta domanda entro sei mesi dal giorno in cui sarà denunciato al ricevitore o da questi verrà altrimenti constatato l'accertamento o la liquidazione del prezzo;

3.° Se si tratta di mobili, la tassa si applicherà al valore dichiarato oppure a quello risultante da inventario con stima, o da contrattazione dei mobili stessi, anteriori di non più di sei mesi;

4.° Ove infine si trattasse di derrate o merci o generi di commercio, la tassa sarà applicata sul valore risultante dalle mercuriali, dalle scritture o libri delle camere di

commercio e d'arti, o da quelle dei mediatori o sensali, prendendo per base la mercuriale o le contrattazioni più prossime al giorno del contratto o trasferimento che devesi tassare.

ART. 24. Se il valore dichiarato è riputato inferiore di oltre un ottavo al valore che l'immobile aveva in comune commercio al giorno del trasferimento, l'amministrazione potrà chiederne la stima, purchè lo faccia nel termine di giorni cinquanta dal seguito pagamento. (V. in seguito art. 1, L. 14 Luglio 1887, n. 4702).

Nei trasferimenti a titolo oneroso la stima potrà essere richiesta dall'amministrazione nel solo caso in cui il prezzo od il correspettivo convenuto sia reputato inferiore del quarto del valore venale.

I contribuenti sono pure ammessi a domandare la stima contro le valutazioni fatte d'ufficio, ma non mai contro le proprie stipulazioni o dichiarazioni.

ART. 25. La domanda di stima sarà fatta al pretore del luogo nel quale sono situati i beni. Nella domanda sarà indicato il perito, altrimenti si terrà come non avvenuta. La parte contro la quale è domandata la stima dovrà entro 10 giorni dalla ricevuta intimazione notificare alla parte istante o la propria adesione al valore da questa reclamato, o altrimenti l'indicazione di un secondo perito. Trascorso inutilmente questo termine, il secondo perito sarà nominato dal pretore.

La stima sarà ordinata entro quindici giorni da quello dell'intimazione della domanda.

I due periti nominati in caso di disparere chiameranno un terzo perito. Se non possono accordarsi nella scelta vi provvederà il pretore.

La relazione della stima sarà presentata e giurata davanti il pretore entro due mesi, a computarsi dalla notificazione, che sarà stata fatta ai periti dell'ordinanza giudiziale, o nei due mesi dopo l'elezione del terzo perito, salvo al pretore la facoltà d'accordare una unica proroga di un mese qualora vi esistessero giustificati motivi.

Qualora un perito non presentasse la sua relazione entro il prefisso termine, potrà farsi istanza per la nomina di un altro che lo surroghi e saranno applicabili i termini sopra stabiliti.

In questo caso il perito o i periti surrogati, oltrechè non avranno diritto a conseguire il pagamento delle spese e degli onorari relativi alle operazioni alle quali avessero dato principio, potranno essere tenuti al risarcimento dei danni.

ART. 26. Quando i beni alla cui stima debbasi procedere sono situati in territorii sottoposti a diverse giurisdizioni, la istanza sarà rivolta al pretore del luogo ove è situata la maggior parte dei beni.

Questo pretore ordinerà la stima anche dei beni sottoposti alle altre giurisdizioni, valendosi dei periti eletti e notificati dalle parti, come nell'art. 25. Occorrendo la nomina dei periti d'ufficio, il pretore eleggerà persone domiciliate nel luogo ove sono situati i beni, o nei luoghi più vicini.

I periti presenteranno le loro relazioni e le giureranno innanzi al pretore del luogo ove sono situati i beni, ovvero innanzi a quello che ha ordinata la stima.

Non sono ammesse nuove stime sopra quelle state eseguite a norma di questa legge.

ART. 27. Le perizie dovranno essere fatte con metodo sommario. Giusta il risultato delle medesime si farà luogo a supplemento o a restituzione di tassa.

Le spese del giudizio, sommariamente tassate dal pretore, saranno a carico dell'erario, o del contribuente, secondo che il valore accertato non eccederà o supererà, rispettivamente l'ottavo od il quarto, di cui all'art. 24.

ART. 28. Quando il valore espresso nell'atto o altrimenti dichiarato dal contribuente sia inferiore di oltre un quarto al valore accertato col mezzo della stima, oltre la tassa dovuta sulla differenza tra i due valori, sarà anche applicabile la sovratassa di che all'art. 95.

ART. 29. Prima che il procedimento di stima sia iniziato o ultimato, si potrà stabilire, di concerto fra l'Amministrazione e il contribuente, il valore da sottoporsi a tassa.

CAPO II.

Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili.

ART. 30. Se un contratto, o per i patti che contiene o per gli effetti che produce, risulta in parte gratuito ed in parte oneroso, sarà tassato come contenente due distinti contratti, l'uno a titolo oneroso, l'altro a titolo gratuito.

ART. 31. Nei trasferimenti di beni mobili o immobili a titolo oneroso, tanto in proprietà che in usufrutto, uso e godimento, la tassa proporzionale è applicata in ra-

gione dei prezzi o dei correspettivi convenuti fra le parti, e degli oneri che passano a carico dell'acquirente o concessionario.

Ove il prezzo consistesse in un' annua rendita, questa sarà capitalizzata secondo le norme stabilite dall'art. 18.

Nelle trasmissioni di beni mobili od immobili a titolo oneroso non sarà soggetta a tassa particolare l'obbligazione o la quietanza del prezzo contenuto nell'atto stesso col quale fu stipulata la trasmissione.

Art. **32.** Il mandato irrevocabile e contenente dispensa dall'obbligo di render conto, si considera come un atto traslativo, e si tassa per gli effetti che produce.

Art. **33.** Un atto traslativo di proprietà o di usufrutto, che comprenda mobili ed immobili, sarà soggetto alla tassa di registro stabilita per le trasmissioni degli immobili, eccetto che siasi stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili, e questi non siano dalla legge civile parificati agli immobili.

Nel caso che i mobili considerati dalla legge civile come immobili per destinazione vengano alienati con atto separato all' attuale proprietario dell' immobile cui quei mobili furono annessi, la tassa sarà determinata nella misura stabilita per la trasmissione degli immobili.

I contratti pei quali si alienano ad uno stesso acquirente le materie che possono essere estratte da un fondo e l'immobile medesimo prima che quelle materie sieno state trasportate altrove, saranno soggette indistintamente alla tassà dovuta pei trasferimenti degl'immobili.

La prescrizione del diritto a riscuotere il supplemento di tassa a cui può dar luogo l'applicazione del presente articolo comincia a decorrere dalla data dell'ultimo contratto.

Le cessioni o vendite di ragioni ereditarie in genere sono soggette alla tassa di trasferimento a titolo oneroso degl' immobili, a meno che non si giustifichi che nelle eredità alle quali le ragioni cedute o vendute si riferiscono, siano compresi mobili, crediti certi e liquidi o rendite perpetue o vitalizie.

Art. **34.** Per calcolare la tassa del passaggio dei beni a cui danno occasione i conguagli di quote tra i condividendi, o le cessioni di quote alla comunione o alla eredità indivisa, si imputeranno a preferenza i mobili e crediti certi e liquidi, e le rendite che risulteranno comprese nelle quote maggiori, o in quelle cedute alla comunione o eredità rimasta indivisa.

La stessa imputazione avrà luogo per la parte onerosa dei contratti di che tratta il precedente art. 30.

Art. **35.** Le assegnazioni che hanno luogo nelle divisioni di beni mobili o immobili tra comproprietari, non sono considerate traslative della proprietà dei beni rispettivamente assegnati, ognorachè ciascun condividente riceva una quota che corrisponda ai diritti che realmente gli spettano.

Parimente non sono considerate traslative di proprietà le assegnazioni che entro i limiti delle rispettive quote venissero fatte ad un condividente di beni immobili esistenti nell'asse comune, e ad un altro condividente di beni immobili, rendite, crediti e denari che facciano parte dello stesso asse. Trattandosi di divisione di eredità, la disposizione presente è utilmente invocabile sol quando i mobili, rendite, crediti e denari assegnati risultino denunziati nel loro preciso ammontare per la tassa di successione.

Se vi ha conguaglio o maggior assegno anche per mezzo di accollo di debiti comuni in una quota maggiore di quella che sarebbe a carico dell' assegnatario, la tassa sul conguaglio o maggiore assegno sarà percetta con le norme indicate dal precedente art. 34.

Art. **36.** Nei pubblici incanti di beni immobili e negli appalti pei quali ammettesi rincaro o nuovo esperimento d'asta, gli offerenti che ottennero la provvisoria aggiudicazione pagheranno per il registro del relativo processo verbale, e dentro cinque giorni dalla data del medesimo, una tassa fissa ed irrepetibile (4 regol.).

La tassa proporzionale della vendita di mobili ed immobili ai pubblici incanti, e quella degli appalti di qualunque specie fatti all'asta pubblica sarà pagata dal compratore che ottenne l'aggiudicazione definitiva, sul prezzo della vendita o dell' appalto risultante dall'ultimo incanto.

In caso di rivendita entro il termine stabilito dall' art. 694 del codice di procedura civile per inadempimento delle condizioni apposte alla vendita forzata degli immobili all'asta pubblica o per inadempimento degli obblighi per parte degli aggiudicatari degli appalti a danno o interesse, la tassa proporzionale sarà applicata alla sola parte del nuovo prezzo che non fosse stata precedentemente tassata.

Art. **37.** Nelle permute la tassa sarà applicata alla parte dei beni stabili o mobili permutati che ha maggior valore.

Se fu pattuito conguaglio, la valutazione in questa parte sarà fatta giusta le norme stabilite all'art. 31.

Le permute d'immobili con beni di altra specie saranno soggette alla tassa di trasferimento immobiliare a titolo oneroso sino alla concorrenza del valore degli immobili, e sul maggior valore degli altri beni sarà dovuta la tassa di trasferimento a titolo oneroso secondo la rispettiva loro natura.

Ove fossero permutati beni immobili esistenti nello Stato contro beni della stessa natura situati all'estero, e questi fossero di maggior valore, la tassa proporzionale sarà applicata al solo valore dei beni esistenti nello Stato; e per il maggior valore dei beni esistenti all'estero si pagherà la tassa graduale.

Art. **38.** Nei trasferimenti a titolo oneroso dei crediti, delle rendite e delle pensioni, la tassa sarà corrisposta sul prezzo delle cessioni, quando sia spiegata nell' atto, ed, occorrendo, anche giustificata la congrua causa del ribasso del prezzo; altrimenti non si avrà riguardo per l'applicazione della tassa al prezzo correspettivo, ma all' ammontare del credito ceduto, e, quanto alle rendite o pensioni, al loro capitale da determinarsi a norma delle disposizioni degli art. 18 e 19.

Si eccettuano però le trasmissioni di crediti o di rendite e pensioni fatte all' asta pubblica, per le quali la tassa sarà proporzionata al solo prezzo corrispettivo.

Art. **39.** La tassa sulle cauzioni, mallevadorie, fideiussioni anche solidali di somme o valori, sulle costituzioni di pegno e d' ipoteca, e sulle promesse d'indennità fatte da una o più persone cumulativamente per una terza persona sarà sempre graduale e verrà percetta indipendentemente dalla tassa proporzionale dovuta sulla stipulazione ed obbligazione cui la cauzione, il pegno e l'indennità si riferiscono.

In ogni caso la tassa delle cauzioni e mallevadorie non sarà mai più che la metà della principale.

La tassa cadente sui contratti indicati nel presente articolo colpisce la intiera somma o valore a cui si estende la obbligazione fideiussoria, la promessa d'indennità o la costituzione di pegno o d'ipoteca. Quando però l'obbligazione principale sia di somma o valore determinato, la tassa medesima non potrà applicarsi ad una somma o valore maggiore.

Art. **40.** La tassa proporzionale per le locazioni di cose o di opere a tempo determinato è dovuta sul cumulo dei prezzi e dei correspettivi pattuiti per tutta la durata della locazione.

Nelle cessioni di simili contratti la tassa proporzionale sarà limitata alle rate, non per anco decorse, dei prezzi e dei corrispettivi, ed ai maggiori corrispettivi che fossero pattuiti. Alle semplici risoluzioni dovrà applicarsi la tassa fissa.

Nelle locazioni a vita tanto di cose che di opere la tassa deve applicarsi al capitale corrispondente a dieci o cinque volte il canone e i pesi annui, giusta le distinzioni stabilite nel precedente art. 18, rispetto alle rendite vitalizie ed alle pensioni, e con l'aggiunta dei correspettivi pattuiti per una volta tanto.

Ai contratti di colonia parziaria e alle mezzarie, terzerie o simili convenzioni, che abbiano per iscopo la semplice coltivazione, od anche la sola raccolta, con divisione dei prodotti, ed a rischio comune, si applicherà la tassa fissa; ma se vengono pattuite a carico del colono corresponsioni determinate in contanti, od anche in generi e derrate saranno tassate come locazioni.

Nella locazione di beni immobili e nella colonia parziaria o mezzeria non sono considerati quali pesi correspettivi quelli che vengono assunti dal conduttore o colono per la coltivazione, manutenzione o miglioramento del fondo.

Se è stabilito che il fitto o altro compenso determinato sia corrisposto in natura, cioè in generi e derrate, ne sarà calcolato il valore con le norme prescritte dal citato art. 19.

Non sarà dovuta tassa maggiore nel caso che il canone di affitto sia in tutto o in parte pagato per anticipazione, e neppure quando la somma anticipata fosse produttiva d'interessi a vantaggio del conduttore.

Qualora nel contratto di locazione dei fondi rustici fosse pattuita la facoltà al conduttore di ritenere o in tutto o anche solo in parte a sua scelta, e pagandone il prezzo, le scorte o stime vive o morte ricevute in consegna dal locatore per il servizio e la coltivazione del fondo, sarà inoltre dovuta sull' intero valore di esse scorte o stime la tassa stabilita per il trasferimento a titolo oneroso dei beni mobili.

Nelle locazioni a soccida, la tassa proporzionale sarà applicata al valore del bestiame dato a soccida, secondo la dichiarazione che ne sarà fatta.

Art. **41.** Per i contratti coi quali furono stabiliti prezzi, correspettivi o somministrazioni entro un limite massimo e minimo, la tassa sarà applicata sulla somma corrispondente alla misura media fra il limite massimo ed il minimo.

Art. **42.** Le dichiarazioni o nomine pure e semplici della persona per cui si fece un acquisto od altro contratto, sono soggette alla tassa fissa stabilita dall' art. 84 del-

l'annessa tariffa, allorchè la facoltà di fare la nomina o la dichiarazione deriva dalla legge, o è stata riservata nell'atto che contiene l'acquisto o il contratto, e la dichiarazione o nomina è fatta entro tre giorni successivi, mediante atto pubblico, o anche privato purchè presentato al registro nel detto termine.

Se la dichiarazione o nomina vien fatta nello stesso atto, non è dovuta alcuna tassa speciale.

In mancanza di qualcuno degli estremi sopra indicati, le dichiarazioni soggiacciono alla tassa proporzionale o graduale, secondo la natura dell'acquisto o contratto cui si riferiscono.

Soggiacciono parimente a tassa proporzionale o graduale le dichiarazioni o le nomine che fossero fatte per una parte soltanto dell'acquisto o del contratto, o che non fossero perfettamente conformi alla precedente riserva, ovvero venissero fatte in favore di un collicitante; o in fine quando con l'atto che contiene la dichiarazione si proceda a divisioni o assegnamenti parziali, o si venga altrimenti a distruggere la società o comunione d'interessi solidalmente prestabilita nella riserva.

Art. **43**. Negli atti di deliberazione andrà soggetto a tassa proporzionale il totale delle somme per le quali il debitore rimane liberato.

Alla sorte principale dovranno aggiungersi gl'interessi dei quali l'atto faccia specificata liberazione.

In tutti i casi nei quali esista un patto relativo agl'interessi, ma non si esprima il loro ammontare, e manchino le traccie per liquidarli, si presumeranno pendenti quelli decorsi dalla data dell'atto, e mai al di là di cinque annate.

Nei casi di concordato dipendente da fallimento la tassa di quietanza si percepirà sulla somma pagata per effetto del concordato medesimo.

Nelle compensazioni del rispettivo debito, fra due persone debitrici l'una dell'altra, la tassa proporzionale si applicherà sull'ammontare del debito maggiore che rimane estinto.

Nelle quietanze rilasciate a coloro che pagano debiti, o procedono ad affrancazioni, riscatto o risoluzione di rendite, censi od annualità per terze persone, sarà dovuta la tassa stabilita per le cessioni di detti titoli, ognorachè il pagamento produca surrogazione a tenore dell'art. 1252 del cod. civ., n. 1, e dell'art. 1253, n. 1 e 4.

Art. **44**. Le transazioni stipulate tanto per terminare quanto per prevenire una lite, qualora siano semplici o limitate alla rinuncia o condonazione delle reciproche pretese, saranno gravate di tassa fissa. Ma se contengono una novazione qualunque alle ragioni e ai diritti rispettivamente competenti alle parti e risultanti da titoli anteriori, oppure contengono cessione di mobili od immobili in proprietà, usufrutto o uso, costituzioni di rendite, obbligazioni di somme o valori o altri contratti assoggettati a tassa, sarà questa dovuta secondo la natura dei contratti medesimi.

Art. **45**. La dote, che si costituisce la sposa nei contratti di matrimonio con beni propri, è soggetta alla tassa graduale.

Non soggiace però a tassa particolare la confessione dello sposo di aver ricevuto la dote, nè la stipulazione dei lucri dotali, e neppure il patto per il quale una parte delle rendite dotali fosse assegnata annualmente alla sposa per le sue minute spese e per i bisogni della sua persona.

Se nei contratti di matrimonio, o in altri atti fatti a contemplazione di matrimonio, si contengono donazioni e liberalità fatte da chiunque e in qualsivoglia guisa, o vi siano stipulate obbligazioni o altre convenzioni tra gli sposi o fra altre persone, ovvero se la dote fosse costituita dagli ascendenti, dai collaterali o da altri, saranno dovute le tasse fisse, graduali o proporzionali, secondo la rispettiva natura delle stipulazioni: saranno ridotte però alla metà le tasse proporzionali per le costituzioni di dote, le donazioni o liberalità fatte a contemplazione di certo e determinato matrimonio fra gli sposi, o a favore dei medesimi, o della loro prole nascitura, da persone che non siano ascendenti o discendenti degli sposi.

Per i lucri dotali derivanti tanto da contratto quanto dalle leggi anteriori al codice civile, e per le liberalità subordinate all'eventualità della morte, la tassa proporzionale si renderà esigibile senza alcuna riduzione, verificandosene la devoluzione o l'evento.

Art. **46**. Se in un atto sono inseriti o enunciati altri atti soggetti a registrazione e non ancora registrati, sarà pagata non solo la tassa a cui è soggetto l'atto principale, ma ancora la tassa e sopratassa che siano dovute per gli atti inseriti o enunciati.

È pure dovuta la tassa per le convenzioni verbali enunciate nell'atto presentato alla registrazione e non registrate, purchè le medesime abbiano una connessione essenziale e diretta con la disposizione dell'atto in cui sono enunciate.

Non è dovuta tassa se la convenzione verbale enunciata fosse già stata estinta o si estinguesse con l'atto che contiene l'enunciazione, eccettochè la convenzione citata

fosse stata per legge sottoposta a registrazione, o ad altre equivalenti formalità, e queste non fossero state adempiute.

In questo caso, oltre la tassa dovuta sulla convenzione verbale enunciata, sarà esigibile anche la sopratassa stabilita per l'inadempimento delle prescritte formalità.

Un atto fatto all'estero è sottoposto all'obbligo della registrazione anche quando le disposizioni in esso contenute siano state riportate in tutto o in parte in un atto fatto nel regno. Per la parte di questo secondo atto in cui quelle disposizioni furono riportate senza alcuna modificazione, è dovuta la sola tassa fissa.

Una tassa fissa è pur dovuta per ciascun atto, sebbene per sua natura non soggetto a registrazione e sopra ciascun documento di qualunque specie pure non soggetto a registrazione di cui sia fatta inserzione in atti soggetti a detta formalità, o si faccia produzione in giudizio (5 regol.).

ART. **47.** Per gli atti di ratifica o conferma di precedenti atti non stati registrati o in altro modo sottoposti alle tasse in vigore all'epoca della loro stipulazione, si esigerà la tassa a cui va soggetto, giusta le disposizioni della presente legge, l'atto ratificato o confermato.

La tassa da riscuotersi non potrà in verun caso essere minore di quella fissa stabilita dall'art. 85 della tariffa per le ratifiche pure e semplici.

Oltre le tasse dovute sull'atto ratificato o confermato, saranno pure esigibili nella registrazione dell'atto di ratifica le sopratasse o pene pecuniarie dovute per la non eseguita registrazione o sottoposizione a tassa dell'atto ratificato, quando questo fosse obbligatoriamente soggetto entro termine fisso ad alcuna di dette formalità.

Se la ratifica o conferma è fatta mediante correspettivo, sarà su questo dovuta la tassa corrispondente alla natura dell'atto ratificato.

Anche in questi casi la tassa da applicarsi non potrà mai essere minore di quella stabilita dal citato art. 85 della tariffa.

ART. **48.** È dovuta soltanto la tassa fissa per la risoluzione di un contratto, quando ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto medesimo, e non dipendente dalla sola volontà dei contraenti, ovvero per mezzo di atto autentico stipulato nel giorno successivo a quello del contratto che si risolve.

Qualunque stipulazione accessoria quando esca dai termini della semplice risoluzione del contratto precedente, e non ne sia la necessaria conseguenza, è separatamente soggetta a tassa fissa, graduale o proporzionale in ragione della sua speciale natura.

CAPO III.

Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse di successione.

ART. **49.** Le successioni cadenti sopra beni già colpiti da un'altra tassa di successione, dentro il periodo di mesi quattro, non saranno soggette a pagare se non che il supplemento corrispondente alla differenza che risultasse fra la prima e le posteriori tasse, quando queste fossero maggiori; in guisa che nel detto periodo i beni stessi non possano assoggettarsi fuorchè all'ammontare della tassa maggiore tra quelle applicabili alle diverse successioni.

I figli naturali, legalmente riconosciuti, saranno equiparati, per gli effetti di questa tassa, ai figli legittimi.

I figli adottivi pagheranno la metà della tassa che senza l'adozione avrebbero dovuto pagare in ragione dei rapporti di parentela fra essi e l'adottante.

ART. **50.** Nelle trasmissioni che hanno luogo per successione testamentaria il valore dei legati si detrae dalla massa imponibile a carico degli eredi, e la tassa sui legati è liquidata a debito del legatario, e secondo i rapporti personali che esistevano tra quest'ultimo e l'autore della successione, rimanendo in ogni caso salva ed illesa l'azione solidale che compete all'amministrazione per conseguire dagli eredi il pagamento della tassa sui legati.

ART. **51.** Nelle trasmissioni per causa di morte, se non risulta da inventari o da altri atti legalmente attendibili il valore della mobilia compresa nella eredità, questa mobilia sarà valutata in ragione del 5 per cento del valore totale dei beni immobili, mobili e dei denari dell'eredità, salva la prova in contrario.

Non sono compresi nella mobilia presunta i grani, i vini, i fieni ed altre derrate.

Non si comprendono nella mobilia neppure le gemme, i cavalli, le carrozze e gli equipaggi relativi, e tutto ciò che forma la materia di un commercio o di altra negoziazione. Questi oggetti saranno dichiarati secondo il valore venale. Le collezioni dei quadri, statue, porcellane, libri, stampe, medaglie ed altri simili, semprechè non sieno

materia nè di un commercio, nè di negozio, non saranno valutate per l'applicazione della tassa, siavi o no inventario.

Le azioni industriali e commerciali comprese nei listini di Borsa, e le rendite sul Debito pubblico saranno valutate nelle dichiarazioni al corso legale del listino nel tempo della trasmissione. Le azioni industriali e commerciali che non furono mai comprese nei listini della Borsa, o cessarono di esserlo, dovranno calcolarsi nelle dichiarazioni per il valore commerciale al tempo della trasmissione.

All'ammontare del capitale dei crediti e delle rendite risultanti dagli atti costitutivi o formato a norma dell'art. 18 della presente legge dovranno nella denunzia aggiungersi anche gli interessi che apparissero tuttora dovuti o le rendite decorse e non pagate al giorno dell'aperta successione.

ART. **52.** Per i crediti, scaduti o non scaduti, sulla sussistenza dei quali fosse contestata lite all'apertura della successione e per quelli dei quali sia giustificata la dubbia esigibilità, resterà sospesa l'esazione della tassa, la quale dovrà pagarsi appena i crediti divengano esigibili. Al termine di anni cinque dall'aperta successione dovrà giustificarsi che l'esigibilità continui ad essere dubbia; e quando ciò si verifichi, resterà sospesa indefinitamente l'esazione della tassa, ma sopravvenendo l'esigibilità anche in parte, la tassa dovrà pagarsi sulla somma che si riscuote.

ART. **53.** I debiti certi e liquidi risultati da atto pubblico o da sentenza di data anteriore all'apertura della successione, oppure da scrittura privata, registrata prima dell'aperta successione, saranno ammessi in deduzione dell'asse ereditario soggetto a tassa di trasferimento in causa di morte.

Saranno parimente ammessi in deduzione i debiti certi e liquidi risultanti da scritture private anteriori all'attivazione del decreto 14 Luglio 1866, n. 3121, per le quali siano state già corrisposte le tasse di bollo graduali o altre tasse corrispondenti prescritte dalle leggi in vigore all'epoca della loro stipulazione, ognora che però le dette scritture abbiano, anteriormente all'apertura della successione, acquistata data certa.

Saranno pure ammesse in deduzione le spese funerarie dell'autore dell'eredità nei limiti delle consuetudini locali, non che le spese di ultima infermità fatte entro gli ultimi sei mesi, ognora che, sì le une che le altre siano regolarmente giustificate.

Saranno egualmente dedotti dall'asse ereditario i debiti di commercio esercitato nel regno quando la esistenza dei medesimi sia giustificata con la produzione dei libri di commercio del debitore e questi siano tenuti nella forma stabilita dalle leggi vigenti.

Non potranno essere ammessi in deduzione per l'effetto delle disposizioni del presente articolo, i debiti risultanti da cambiali o da biglietti all'ordine non annotati nei libri di commercio di che nel precedente capoverso o nei libri del creditore ed ogni altra passività di qualsiasi natura che non si trovi nelle tassative condizioni di sopra enunciate.

ART. **54.** I debiti che gravano specialmente i beni immobili posti fuori del regno non saranno dedotti nelle eredità composte di detti beni e di altri della stessa natura posti nello Stato, e lo saranno invece quelli che colpiscono specialmente beni nello Stato.

Ove si tratti di debiti non afficienti specialmente immobili nello Stato o all'estero, la deduzione avrà luogo in proporzione delle due parti dell'asse ereditario.

ART. **55.** Perchè sia ammessa la deduzione del passivo è necessario che l'erede lo giustifichi, producendo i titoli dei debiti, o in originale o in copia, unitamente ad una dichiarazione fatta da lui e dai creditori o loro aventi causa con la quale si attesti che il debito sussisteva tuttavia, o in tutto o in parte, al tempo dell'aperta successione; e tanto la suddetta copia come la dichiarazione, potranno essere fatte in carta senza bollo, ma dovranno essere viste, per la verità delle firme, o da un notaio, o dal pretore, o dal sindaco locale.

I creditori o suoi aventi causa non possono rifiutarsi a consegnare i titoli al debitore o permettergli che a sue spese, senza che siano esportati, ne sia fatta copia autentica del notaro o cancelliere, nè ad emettere la dichiarazione sulla sussistenza di tutto o di parte del debito che dev'essere dedotto dall'asse ereditario, sotto pena dei danni.

ART. **56.** Nel caso d'infedeltà nella dichiarazione indicata nell'articolo precedente i sottoscrittori della medesima saranno tenuti solidalmente al pagamento di una pena pecuniaria uguale al quintuplo della tassa che colla dichiarazione infedele si tentò di defraudare, senza pregiudizio degli effetti del codice penale nei casi da esso previsti.

ART. **57.** La deduzione dei debiti dall'attivo delle successioni potrà essere ammessa anche dopo la liquidazione della tassa, purchè la esistenza dei debiti sia provata nei modi prescritti dalla presente legge, entro due anni dalla presentaziono della denunzia, e in questo caso si farà luogo alla restituzione della tassa che risulterà percetta in eccedenza.

CAPO IV.

Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse giudiziali.

ART. 58. Una tassa graduale, da pagarsi una sola volta per tutti gli stadi del giudizio, sarà dovuta sulle sentenze che definiscono il merito delle cause e condannano in somme o valori, o che pronunziano sopra gli analogi procedimenti esecutivi, o sulle sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri rese esecutorie nello Stato; ma la tassa graduale non potrà mai essere minore della tassa fissa stabilita a seconda dei gradi di giurisdizione nei quali le sentenze vengono proferite, e quanto alle sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, secondo il grado del collegio giudiziario che le ha rese esecutorie.

ART. 59. Per le sentenze definitive proferite nei giudizi di opposizione a sentenze contumaciali, e in quelli di appello, come anche nei giudizi reintegrati in conseguenza della cassazione o rivocazione come pure per le sentenze pronunciate nei giudizi esecutivi, non sarà pagata nuovamente la tassa graduale stata già pagata sulla sentenza contumaciale, appellata, cassata, o revocata; salvo bensì l'obbligo di una tassa ulteriore per le somme risultanti da maggior condanna. Però tutte le suddette sentenze andranno soggette a tassa fissa, come a tassa fissa vanno soggette quelle che dichiarano diritti non aventi valore determinabile.

ART. 60. Sono esenti dalla tassa graduale e soggette alla semplice tassa fissa le sentenze definitive portanti assoluzione, anche se queste sono relative a cose valutabili.

Se sopra una stessa domanda la sentenza pronuncia in parte l'assoluzione ed in parte la condanna, è dovuta la tassa soltanto sulla condanna.

ART. 61. La tassa graduale sulla sentenza definitiva sottoposta a registrazione è dovuta, sebbene il provvedimento sia concepito nei termini di una semplice dichiarazione di diritto, ognora quando realmente operi gli effetti dell'attribuzione o condanna per cose valutabili.

Si eccettuano da questa disposizione le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate neanche per modo di semplice osservazione, come pure le omologazioni dei concordati che seguono in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore, in quanto non abbiano singolarmente formato oggetto di contestazione.

ART. 62. Le dichiarazioni di nullità radicali contenute nelle sentenze non soggiacciono a tassa graduale.

ART. 63. Se la sentenza fosse emanata sopra una domanda la quale si appoggiasse ad una convenzione non registrata, la tassa alla quale la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura se fosse stata precedentemente registrata, sarà riscossa indipendentemente dalla tassa dovuta sulla sentenza.

ART. 64. Sono esenti da tassa graduale le sentenze delle Corti di cassazione.

TITOLO II.

Della forma di registrazione, dei termini per eseguirla, delle persone obbligate e degli uffici competenti.

CAPO I.

Della forma della registrazione.

ART. 65. La registrazione si eseguisce sulla presentazione degli atti o sulla dichiarazione dei contratti verbali o dei trasferimenti soggetti alla formalità, secondo le speciali disposizioni della presente legge.

Nei libri ove gli atti, contratti e trasferimenti dovranno essere registrati, sarà indicata la data della registrazione, il numero progressivo annuale del registro, il nome della persona che richiede la formalità, la data e natura dell'atto, del contratto verbale o del trasferimento registrato, il sunto circostanziato delle disposizioni contenute negli atti suddetti, il cognome e nome delle parti contraenti o interessate, i valori o i corrispettivi su cui le tasse devono essere liquidate, e in tutte lettere il totale ammontare delle tasse riscosse.

I libri di registrazione dovranno inoltre contenere la menzione in tutte lettere del quantitativo delle pagine scritte di cui si compone l'atto originale presentato, e del numero preciso delle postille in detto atto esistenti.

I notai e gli altri ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici, nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati, dovranno consegnarne all'ufficio di registro una copia certificata conforme.

Parimente una copia certificata conforme dal richiedente la formalità sarà consegnata insieme all'originale per la registrazione degli atti in forma privata, siano o no autenticati, quando contengano contratti o convenzioni di qualsivoglia specie, o costituiscano obbligazioni od estinzione di obbligazioni.

È fatta eccezione all'obbligo di consegnare la copia per gli atti giudiziari.

ART. **66.** Per le scritture private autenticate a norma dell'art. 1323 del codice civile l'atto per gli effetti della presente legge, sarà depositato in originale presso il notaro il quale ne rilascerà alle parti, che la richiedono, copia conforme da esso autenticata.

Le copie degli atti pubblici o privati indicati in questo e nel precedente articolo saranno rilasciate senza altra spesa che quella della carta bollata e della scritturazione.

Gli ufficiali del registro conserveranno le copie consegnate per la registrazione, secondo le norme determinate dal regolamento.

Trascorsi due anni le copie accennate nel precedente capoverso saranno trasmesse all'archivio della conservazione degli atti e contratti.

Gli originali degli atti presentati per essere registrati, dopo seguita la registrazione, saranno restituiti al richiedente la formalità.

ART. **67.** Per gli atti privati fatti in più originali la registrazione verrà trascritta su ciascun originale, e per codeste trascrizioni saranno percette altrettante tasse fisse, a tenore della tariffa.

ART. **68.** Le disposizioni dei precedenti art. 65 e 66 sono applicabili anche alla registrazione degli atti stipulati all'estero. Per altro la copia venuta dall'estero è, per gli effetti della registrazione, considerata come originale.

Ove l'atto stipulato all'estero non sia scritto in lingua italiana, non verrà registrato se non vi si unisca una versione italiana fatta da un traduttore giurato.

È fatta eccezione unicamente per gli atti scritti all'estero in lingua francese.

In mancanza o impedimento di traduttori giurati nel distretto del tribunale civile nel quale ha sede l'ufficio, potrà essere deputato un traduttore dal presidente del tribunale medesimo.

ART. **69.** La denunzia dei contratti non ridotti in iscritto e che debbono denunziarsi a termini del successivo art. 74 si eseguirà mediante particolareggiata ed estimativa dichiarazione da farsi per doppio esemplare, l'uno da ritenersi dall'ufficio di registro e l'altro da restituirsi a chi fa la denunzia; la dichiarazione sarà sottoscritta dalle parti od anche soltanto dal denunziante.

Sarà pure denunziata mediante dichiarazione scritta in doppio esemplare la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, la verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto o trasferimento, o l'esecuzione data ai medesimi prima che la condizione sia verificata, e la continuazione o prolungamento degli affitti per tacita riconduzione.

ART. **70.** La denunzia dei trasferimenti per causa di morte dovrà contenere una particolareggiata dichiarazione degli immobili ed altri oggetti caduti nella successione, con le indicazioni sufficienti per farne conoscere la natura, la situazione o l'importanza, e ne sarà indicato il valore.

La denunzia dovrà farsi sul modulo che verrà distribuito dall'amministrazione e sarà firmato dal denunziante.

Per le rendite e per i crediti ereditari di qualsivoglia natura verranno indicati i loro titoli costitutivi, con la data e luogo del registro, i nomi dei debitori e le somme dovute tanto per capitale quanto per interessi o rendite arretrate.

Riguardo alla mobilia si applicherà la disposizione dell'art. 51.

Alla denunzia delle successioni testamentarie dovrà unirsi la copia autentica dell'atto e degli atti di ultima volontà che regolano la successione; questa copia dopo la registrazione verrà restituita, sempre chè sia stata presentata anche una copia in carta libera firmata dal denunziante, la quale dovrà conservarsi nell'ufficio del registro unitamente alla denunzia.

La denunzia irregolare si considera come non eseguita, finchè non venga rettificata.

Si considera irregolare quando mancano le indicazioni necessarie per la liquidazione delle tasse o manca la firma del denunziante, oppure la denunzia è fatta da chi non è munito di speciale mandato o non lo presenta.

Se la denunzia non è corredata dai documenti di cui all'art. 55, non si farà luogo alla deduzione indicata dal precedente art. 53.

Venendo presentata una denunzia irregolare, il ricevitore ne indicherà la irregolarità con nota scritta sulla medesima, ed inviterà chi la presenta a rettificarla prima

della scadenza del termine prefisso per la denunzia: in ogni caso saranno assegnati al denunziante, per la rettificazione, non meno di giorni otto a datare da detto invito.

Qualora chi presenta la denunzia non ne riconosca la irregolarità e faccia istanza perchè la denunzia sia accettata, il ricevitore ne spedirà ricevuta con espressa riserva di promuovere l'applicazione della pena per mancata denunzia ove realmente sussistano le rilevate irregolarità (V. art. 6, L. 14 Luglio 1887, n. 4702).

ART. **71.** Le norme stabilite dal precedente articolo per la denunzia dei trasferimenti in causa di morte sono applicabili alle denunzie dei passaggi di usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi o delle cappellanie.

ART. **72.** *Abrogato con L. 29 Giugno 1882.*

CAPO II.

Delle persone obbligate alla registrazione e dei termini per eseguirla.

ART. **73.** L'obbligo della registrazione degli atti e del pagamento delle tasse incombe:

1.° Ai notari per gli atti celebrati col loro ministero, tanto se ritenuti nei loro minutari, quanto se rilasciati in originale alle parti, non che per le scritture private le cui firme siano state da essi autenticate.

La presentazione di questi atti al registro deve dai notai eseguirsi entro venti giorni dalla data di ciascun atto, o di ciascuna autenticazione;

2.° Ai cancellieri giudiziari per le sentenze, decreti o provvedimenti e per tutti gli atti che emanano dalle Corti, tribunali o preture, o che sono da essi ricevuti o compiuti col loro intervento, e che debbono essere registrati formalmente o con l'applicazione delle marche di registrazione.

La presentazione all'ufficio del registro degli atti indicati in questo numero che debbono essere formalmente registrati e l'apposizione delle marche di registrazione a quelli designati nei n. 1 e 2 dell'art. 72 deve parimente eseguirsi entro venti giorni dalla data di ciascun atto;

3.° Agli uscieri, per tutti gli atti del loro ministero che occorrono nei procedimenti giudiziali tanto contenziosi che di volontaria giurisdizione nella materia civile e commerciale ed in altri procedimenti speciali.

La presentazione all'ufficio di registro e il pagamento delle tasse per gli atti indicati in questo numero che debbono essere registrati formalmente dovrà farsi entro 20 giorni dalla data di ciascun atto. (V. L. 29 Giugno 1882).

Entro lo stesso termine dovranno gli uscieri presentare ai cancellieri per l'apposizione e annullamento delle marche di registrazione, gli atti di che al n. 2 del precedente art. 72;

4.° Ai segretari e delegati di qualunque amministrazione o pubblico stabilimento, per gli atti di qualsiasi specie fatti nell'interesse delle rispettive amministrazioni o stabilimenti, quando siano specificamente designati per una tassa fissa o proporzionale o graduale dalla tariffa annessa alla presente legge (V. art. 4, L. 14 Luglio 1887, n. 4702).

Per le amministrazioni o pubblici stabilimenti che non hanno segretari o delegati, gli atti dovranno essere denunziati dai capi delle amministrazioni intervenuti alla stipulazione.

Il termine per la presentazione di questi atti all'ufficio del registro e per il pagamento delle tasse dovute è di giorni venti dalla data di ciascun atto.

Per la registrazione di quegli atti indicati nel presente articolo, che a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore non possono ricevere esecuzione senza la preventiva approvazione od omologazione, o senza che sia trascorso un intervallo di tempo dalla loro stipulazione determinato dalla legge, il termine decorrerà dal giorno in cui sarà pervenuta all'ufficiale obbligato alla registrazione la notizia del provvedimento o decreto d'approvazione od omologazione, ovvero dal giorno in cui l'atto sarà divenuto altrimenti eseguibile.

Per gli inventari o per i processi verbali d'esami o di verificazioni e simili, il termine decorrerà dalla data del processo verbale di chiusura.

Nelle vendite all'incanto il termine di venti giorni decorrerà per i liberatari provvisori dal giorno dei primi incanti, e per il liberatario definitivo dall'ultimo esperimento dell'asta.

ART. **74.** Gli atti per scrittura privata della natura di quelli specificatamente designati per una tassa fissa, proporzionale o graduale dalla annessa tariffa, quando non cadano nelle speciali esenzioni stabilite dalla presente legge, debbono essere denunziati e registrati a diligenza delle parti interessate entro venti giorni dalla loro data.

I contratti d'affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione d'affitto di beni immobili quando non risultano da convenzioni scritte e le rinnovazioni, continuazioni o prolungamenti delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, debbono essere registrati per cura delle parti interessate entro venti giorni decorribili da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione, continuazione o prolungamento ebbero principio d'esecuzione (94 e 104, V. anche art. 3, L. 14 Luglio 1887, n. 4702).

Per gli atti fatti all'estero, quando contengono trasmissioni di proprietà, uso e godimento di beni immobili situati nello Stato, od imposizioni sui medesimi di servitù, ipoteche o altri pesi, affitti, subaffitti, rinnovazioni o riconduzioni, cessioni, retrocessioni o risoluzioni di affitti, di beni immobili parimente situati nello Stato, la registrazione deve essere fatta a diligenza delle parti interessate entro il termine di sei mesi dalla data degli atti, se questi sono fatti in Europa, od entro mesi diciotto se fuori di Europa.

Sono comprese fra gli atti fatti all'estero anche le sentenze pronunziate dai regi consoli, per cui è obbligatoria la registrazione entro il termine stabilito di sei mesi o di mesi diciotto quando ne deriva alcuna delle trasmissioni ed obbligazioni accennate in questo articolo relativamente ad immobili situati nello Stato.

Le sentenze proferite dai tribunali esteri saranno denunziate e registrate unitamente al provvedimento della Corte o del tribunale del regno che rese esecutoria la sentenza estera, per cura del cancelliere della Corte o del tribunale.

Tutti gli altri atti provenienti dall'estero e quelli eziandio fatti sotto qualunque forma nello Stato, non che le obbligazioni chirografarie e le quietanze e ricevute indicate nel quart'ultimo capoverso del successivo art. 143 e i documenti d'ogni specie che non siano specificamente indicati dal presente titolo o nella parte prima dell'annessa tariffa, quando voglia farsene uso in giudizio, o se ne voglia fare l'inserzione negli atti delle cancellerie giudiziarie, o delle amministrazioni o stabilimenti pubblici di cui ai n. 2 e 4 del precedente art. 73, debbono essere registrati a cura di coloro che vi hanno interesse prima di produrli in giudizio o prima di farne le accennate inserzioni.

L'obbligo della registrazione degli atti indicati nel presente articolo è solidale quanto alle scritture private e quanto ai contratti verbali ed agli atti esteri da registrarsi in un termine fisso fra tutte le parti contraenti; quanto agli atti e documenti, ed alle sentenze dei tribunali esteri, fra tutte le parti interessate.

Art. **75.** La verificazione delle condizioni sospensive apposte ad un contratto tanto pubblico che privato, o ad un trasferimento per causa di morte, o l'esecuzione del contratto o trasferimento prima che la condizione siasi verificata, sarà denunziata dalle parti contraenti o dagli interessati entro 20 giorni decorribili da quello della verificatasi condizione o dal giorno dell'esecuzione del contratto o trasferimento.

Art. **76.** I testamenti o qualsiasi atto d'ultima volontà fatti nello Stato o all'estero e contenenti disposizioni che possono in qualunque modo aver effetto dopo la morte del disponente, saranno denunziati e registrati a cura delle persone obbligate alla denunzia dell'eredità ed entro i termini stabiliti dall'art. 79.

A quest'uopo il notaio, l'autorità giudiziaria o il capo dell'ufficio o archivio pubblico che ritiene il testamento dovrà a richiesta delle parti e sulla esibizione dell'attestato di morte del disponente presentare all'ufficio del registro l'originale del testamento o dell'atto dell'ultima volontà da registrarsi.

Dovranno pure registrarsi i testamenti revocati o non aventi alcun effetto dopo la morte del disponente quando se ne voglia far uso a termini dell'art. 74.

Queste stesse disposizioni si applicano per la registrazione dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi e degli atti di ricevimento di testamenti segreti.

Art. **77.** Qualora, prima della scadenza dei termini stabiliti dai precedenti art. 73, 74 e 76 per la registrazione degli atti soggetti a questa formalità entro un termine fisso, occorresse di produrre in giudizio gli atti medesimi o d'insinuarli nelle cancellerie, gli atti stessi dovranno essere preventivamente registrati.

Art. **78.** Le sentenze definitive dei tribunali consolari all'estero in materia civile e commerciale, quando non contengano trasferimenti di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni immobili esistenti nello Stato, sono registrate a diligenza della parte interessata prima che se ne faccia alcuno degli usi indicati dall'art. 74.

Art. **79.** Alla denunzia dei trasferimenti in causa di morte sono obbligati gli eredi, i legatari, i loro tutori o curatori, gli amministratori dell'eredità ed esecutori testamentari.

L'obbligo della denunzia è solidale per i coeredi, e la denunzia deve estendersi all'intiero asse ereditario.

La denunzia dei trasferimenti per causa di morte deve prodursi nel termine di mesi quattro dal giorno della morte, quando colui dal quale procede la successione od il legato è morto nello Stato; di mesi sei se è morto in altre parti d'Europa; di mesi diciotto se è morto fuori d'Europa.

Per i tutori, curatori, amministratori ed esecutori testamentari il termine per la denunzia decorre dal giorno in cui sarà loro pervenuta la legale notizia della loro nomina.

In caso d'assenza il termine di quattro mesi non decorre che dal giorno del preso possesso per la successione dell' assente, sia tal possesso definitivo o provvisorio, ovvero semplicemente di fatto.

In caso di ritorno dell'assente, le tasse pagate saranno restituite sotto la sola deduzione d'una parte di esse, corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso.

La stessa decorrenza di termine è stabilita per le successioni i cui beni fossero stati posti sotto sequestro.

Per le successioni dei militari appartenenti ai corpi mobilizzati, e che muoiano in tempo di guerra, i termini della denunzia sono duplicati.

Per gli eredi o legatari che faranno esplicita dichiarazione d' assumere tale qualità col beneficio dell'inventario e adempiranno alle obbligazioni prescritte dalla legge civile, il termine per presentare la denunzia decorrerà dalla scadenza di quello stabilito per la formazione dell'inventario, e quando questo fosse prima compiuto, dalla data della sua chiusura.

In ogni caso però la denunzia delle eredità accettate col benefizio dell' inventario ed apertesi nello Stato deve farsi entro un anno dal giorno dell'aperta successione.

I termini stabiliti dal presente articolo per la denunzia dei trasferimenti per causa di morte sono applicabili alle denunzie della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà nei casi previsti dalla presente legge, e a quelle della devoluzione dei lucri dotali e dell'avveramento delle liberalità subordinate alla eventualità della morte.

Queste denunzie dovranno farsi da coloro a cui favore l' usufrutto, il lucro o la liberalità si devolve.

Art. **80.** La denunzia dei passaggi d' usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefizi o delle cappellanie esistenti nello Stato, dovrà eseguirsi dall' investito del beneficio o della cappellania entro il termine di quattro mesi computabili dal giorno del preso possesso.

La denunzia della presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie aventi sede fuori dello Stato sarà fatta entro i termini stabiliti dal precedente articolo per la denunzia delle successioni apertesi all'estero.

Art. **81.** Nei termini stabiliti dagli articoli precedenti per la denunzia e registrazione non sono compresi il giorno della data dell' atto e quello dell' apertura della successione o del preso possesso dei beni dell'assente o dei benefizi o delle cappellanie.

Non si computerà nemmeno l'ultimo giorno del termine, se festivo.

L'ultimo giorno utile per la denunzia e per la registrazione si compie con l'ora stabilita per la chiusura dell'ufficio di registro.

CAPO III.

Degli uffici competenti a dare la formalità della registrazione.

Art. **82.** I notari debbono presentare alla registrazione gli atti da loro ricevuti e le scritture private da essi autenticate per le firme all'ufficio del registro istituito nel distretto della rispettiva residenza.

I cancellieri giudiziari, i segretari, i capi o delegati delle pubbliche amministrazioni o stabilimenti e gli uscieri presso le Corti, i tribunali o preture faranno registrare gli atti che debbono essere formalmente registrati all' ufficio del distretto in cui esercitano rispettivamente le loro funzioni od uffici (V. art. 20 R. D. 10 Dic. 1882).

Le altre scritture private ed i contratti verbali soggetti a registrazione in un termine fisso dovranno essere registrati nell'ufficio del distretto in cui ne è seguita la stipulazione.

Gli atti esteri, parimente soggetti a registrazione in un termine fisso, dovranno essere registrati nell'ufficio nel cui distretto sono situati gl' immobili ai quali gli atti si riferiscono.

Se gli immobili sono situati in più distretti, l'atto estero, dovrà essere registrato nell'ufficio di quel distretto nel quale ne esiste la maggior parte.

Gli altri atti, tanto per scrittura privata, quanto fatti all' estero, i contratti verbali e gli atti da prodursi in giudizio, quando non sono soggetti a registrazione in un termine fisso, potranno essere registrati in qualunque ufficio di registro.

La verificazione della condizione sospensiva, la esecuzione di un contratto o trasferimento condizionato prima che la condizione siasi verificata, e la riunione dell' usufrutto alla nuda proprietà saranno denunziate all' ufficio del registro nel quale fu registrato il contratto o trasferimento condizionato o il passaggio della nuda proprietà.

Parimenti le denunzie della devoluzione dei lucri dotali e quelle dell'avveramento delle liberalità fatte a contemplazione di matrimonio e subordinate all'eventualità della morte debbono presentarsi all'ufficio nel quale fu registrato l'atto contenente la costituzione di dote o la liberalità eventuale.

Art. **83.** Le trasmissioni di proprietà, d'usufrutto o di uso per causa di morte saranno denunziate all'ufficio del registro nel cui distretto si è aperta la successione. Se il defunto non aveva domicilio fisso nello Stato, la denunzia si produrrà all'ufficio del registro nel cui circondario si trova la maggior parte dei beni caduti nell'eredità.

Art. **84.** Il passaggio d'usufrutto che ha luogo nella presa di possesso dei benefici e delle cappellanie sarà denunziato nell'ufficio del registro nel cui distretto ha sede il beneficio o la cappellania. Ove il benefizio o la cappellania non abbiano sede nello Stato, la denunzia sarà eseguita nell'ufficio del registro nel cui distretto esiste la maggior parte dei beni che costituiscono la dotazione nello Stato del benefizio o della cappellania.

TITOLO III.

Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denunzia incompleta.

CAPO I.

Del pagamento delle tasse e dell'azione personale e reale per la loro riscossione.

Art. **85.** Per gli atti tra i vivi il pagamento della tassa deve essere contemporaneo alla registrazione e risultare dalla medesima. La mancanza di esso porta l'effetto che la presentazione dell'atto e la denunzia del contratto verbale, benchè materialmente fatte, si considerino come non avvenute, ed alla scadenza del termine hanno luogo le conseguenze penali della omessa registrazione.

Per i trasferimenti a causa di morte per i passaggi di usufrutto dei beni che costituiscono le dotazioni dei benefizi e delle cappellanie, nonchè per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, per la devoluzione dei lucri dotali e per l'avveramento delle liberalità subordinate all'eventualità della morte, il pagamento della tassa dovrà eseguirsi entro due mesi successivi alla scadenza dei termini fissati con gli art. 79 e 80 per le rispettive denunzie.

Art. **86.** Salvi gli obblighi dei funzionari e delle persone indicate nei precedenti art. 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 e 80, sono inoltre solidamente tenuti verso l'amministrazione dello Stato per il pagamento delle tasse di registro:

1.° Per le tasse dovute sugli atti della natura di quelle specificatamente designati nella prima parte della tariffa, sulle convenzioni verbali soggette a registrazione, e sugli atti stipulati all'estero, tutte le parti contraenti e quelle eziandio nel cui interesse fu richiesta la formalità della registrazione.

Negli atti stipulati fra lo Stato ed i privati le tasse saranno a carico dell'acquirente, cessionario o deliberatario nelle vendite, cessioni, aggiudicazioni ed altre alienazioni di beni mobili ed immobili, tanto in proprietà che in usufrutto; del conduttore negli atti di locazione; degli appaltatori, cottimanti e impresari nei contratti d'appalto, cottimo o imprese, e nelle relative cauzioni; della parte debitrice nelle obbligazioni; della parte liberata nelle quietanze ed altre liberazioni ed in tutti gli altri casi a carico comune dell'erario nazionale e dei particolari che contrattano collo Stato in ragione dell'interesse rispettivo del contratto, salvo per la parte di tassa dovuta dallo Stato il disposto dell'art. 141;

2.° Per le tasse sugli originali delle sentenze, decreti, provvedimenti ed anche degli atti e processi verbali di causa, nei procedimenti contenziosi nelle materie civili e commerciali, le parti istanti e quelle che fanno uso delle sentenze, decreti e provvedimenti, atti e processi verbali di causa, e i rispettivi loro procuratori, non che le parti a carico delle quali sieno state poste le relative spese in proporzione della loro condanna nelle medesime (V. art. 20 R. D. 10 Dic. 1882);

3.° Per le tasse dovute sulle copie delle sentenze e degli atti menzionati nel precedente numero, e per quelle dovute sui decreti e provvedimenti, con cui sono rese esecutorie le sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, e per le tasse dovute su queste sentenze, le parti che richiedono la spedizione o l'autenticazione della copia o la emanazione del decreto o provvedimento, o i loro procuratori;

4.° Per le tasse sui trasferimenti di beni per causa di morte, ciascuno degli eredi per la totalità delle tasse medesime salvo il regresso; i legatari in proporzione dei beni a ciascuno di essi devoluti, ed i donatari per le liberalità per causa di morte;

5.° Per la tassa sul passaggio d'usufrutto che ha luogo nella presa di possesso dei benefizi o delle cappellanie, l'investito del benefizio o della cappellania, i suoi eredi o aventi causa;

6.° Per le tasse che si rendono esigibili sugli atti e trasferimenti sottoposti a condizioni sospensive, le parti contraenti e tutti coloro a cui profitta la verificazione della condizione o la esecuzione del contratto o del trasferimento;

7.° Per le tasse sulla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, coloro che consolidano l'usufrutto con la proprietà, i loro eredi od aventi causa;

8.° Per le tasse dovute sui testamenti e sugli atti di ultima volontà, gli eredi, legatari, loro tutori o curatori, amministratori od esecutori testamentari.

Art. **87.** L'amministrazione dello Stato non ha azione contro i pubblici funzionari ed ufficiali indicati nell'art. 73 per conseguire il pagamento del supplemento di tasse che si ritenesse dovuto dopo seguita la registrazione degli atti e contratti.

Art. **88.** La quietanza delle tasse pagate per la registrazione sarà posta sull'atto originale o sulla copia presentata per gli atti esteri o sull'esemplare da restituirsi al denunziante per le denunzie che debbono farsi in doppio esemplare.

Quando si tratta di trasferimenti in causa di morte di passaggio d'usufrutto di beni costituenti le dotazioni di benefizi o cappellanie, di tasse suppletive, e infine di tasse in altro modo pagate direttamente dalle parti, la quietanza sarà rilasciata in foglio separato.

La quietanza deve indicare l'ufficio che la emette, la natura dell'atto o la casuale del supplemento, e per esteso la data della registrazione o riscossione, il foglio, il numero del registro e l'ammontare della tassa o supplemento riscosso.

Art. **89.** Lo Stato avrà privilegio per la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili colpiti da imposta secondo le norme stabilite dalla legge civile.

L'azione si estingue nei termini stabiliti dalla presente legge per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.

Art. **90.** Gli ufficiali pubblici e tutti coloro i quali a termini di questa legge avranno fatto il pagamento della tassa di registro per conto delle parti obbligate si intenderanno subentrati in tutte le ragioni, azioni o privilegi dell'amministrazione, e per conseguirne il rimborso, qualunque sia la somma, avranno diritto di ottenere dal pretore del luogo in cui essi hanno residenza un ordine di pagamento che sarà esecutivo dopo 24 ore dall'intimazione.

Nell'esecuzione non si avrà riguardo alle opposizioni fondate sul motivo che le tasse pagate non fossero dovute, o dovute in somma minore.

Il debitore potrà far valere il suo reclamo contro l'amministrazione del registro, facendo constare del seguìto rimborso.

Art. **91.** L'erede beneficiario pagherà la tassa dell'eredità coi fondi ereditari.

Art. **92.** I corpi morali cui è necessaria un'autorizzazione per l'accettazione dell'eredità o dei legati sono del pari che ogni altra persona soggetti all'obbligo di fare la denunzia secondo il disposto dell'art. 79, ma non sono tenuti al pagamento delle tasse se non dopo tre mesi dalla data dell'autorizzazione, senza pregiudizio però delle facilitazioni accordate dalla presente legge nei casi d'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario. Frattanto l'amministrazione del registro potrà conseguire direttamente dagli altri coeredi o legatari le tasse dovute sulle altre quote di beni o sui legati che non si deferiscano al corpo morale.

Trascorso un anno dall'apertura della successione senzachè il corpo morale abbia domandata l'autorizzazione, la tassa da esso dovuta diverrà esigibile, salvo al corpo morale il diritto ad ottenerne il rimborso da domandarsi entro mesi sei dal giorno in cui l'autorizzazione venisse negata.

In questo caso però l'amministrazione del registro avrà diritto al conseguimento della tassa verso coloro ai quali profitterà il rifiuto dell'autorizzazione, purchè ne faccia domanda entro sei mesi dalla data dell'effettuato rimborso.

CAPO II.

Degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denunzia infedele o non completa.

Art. **93.** I notari, i funzionari ed ufficiali indicati negli art. 72 e 73, che entro il termine stabilito non avranno assoggettati i loro atti alla formalità del registro o

muniti delle prescritte marche quelli di tali atti che sono suscettibili di questa forma speciale di registrazione, e quanto agli atti indicati nel n. 2 del citato art. 72 gli uscieri che avranno omesso o ritardato di presentarli al cancelliere per l'apposizione delle marche prescritte saranno sottoposte in proprio per ogni contravvenzione ad una pena pecuniaria corrispondente alla metà della tassa dovuta.

Questa pena in ogni caso non potrà essere minore di L. 10.

La stessa pena di L. 10 sarà dovuta quando l'atto dovesse registrarsi a debito o gratuitamente. Nessuna pena sarà applicabile quando il ritardo ad assoggettare gli atti alla registrazione provenga da impedimento di forza maggiore debitamente giustificato e riconosciuto dal capo dell'amministrazione provinciale del registro o, in caso di controversia, dalla competente autorità giudiziaria, e purchè sia eseguita la formalità della registrazione entro il termine di dieci giorni successivi alla cessazione dell'impedimento.

Ai notari, funzionari ed ufficiali sarà riservato il regresso verso le parti per il rimborso delle pene pecuniarie e sopratasse da esse incorse, quando non siano stati loro somministrati i fondi necessari per pagare le tasse di registro.

Art. **94.** Gli atti per scrittura privata non autenticata, quelli stipulati in paese estero, e i contratti verbali soggetti alla registrazione entro un termine fisso verranno sottoposti, oltre alla tassa normale, ad una sopratassa eguale all'ammontare della tassa, ognorachè non siano stati registrati entro il termine prescritto.

Questa sopratassa non potrà in verun caso essere minore di L. 10 (V. art. 2, L. 14 Luglio 1887, n. 4702).

La stessa disposizione ha luogo per i testamenti non denunziati entro il termine prescritto dall'art. 76, e per le omesse dichiarazioni dell'avveramento delle condizioni sospensive di cui all'art. 75.

Art. **95.** Gli eredi, donatari e legatari, che non avranno fatto entro i termini prescritti le denunzie dei beni loro trasmessi per causa di morte, pagheranno a titolo di sopratassa una somma eguale alla metà della tassa dovuta.

Questa sopratassa non potrà mai essere minore di L. 10.

Per le omissioni nelle denunzie dei trasferimenti per causa di morte sarà applicabile una sopratassa uguale all'ammontare della tassa dovuta sugli oggetti omessi.

La stessa pena sarà applicata per la insufficienza constatata nella valutazione dei beni dichiarati, ove essa ecceda i limiti segnati dall'art. 28.

Tuttavia non avrà luogo il pagamento della pena pecuniaria se, prima della scadenza del termine prescritto per il pagamento della tassa, alle omissioni o insufficienze si supplirà con una seconda dichiarazione.

I tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sopratassa dovuta per omessa o ritardata denunzia.

Per le altre sopratasse la loro responsabilità verso gli amministrati sarà regolata a termini del diritto comune.

Art. **96.** Le disposizioni del precedente art. 95 sono applicabili alla denunzia della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, a quelle dei passaggi d'usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, non che alle denunzie della devoluzione dei lucri dotali e dell'avveramento delle liberalità subordinate alla eventualità della morte.

Art. **97.** Oltre alle pene stabilite dai precedenti art. 95 e 96 per l'omessa o ritardata denunzia e per le omissioni od insufficienti valutazioni, sarà dovuta una nuova sovratassa uguale al quinto della tassa dovuta, ognorachè il contribuente ritardi il pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie liquidate oltre il termine stabilito dal precedente art. 85, ed ove si tratti di omissione o di insufficiente valutazione, oltre dieci giorni da quello nel quale a mezzo d'usciere gli sarà stata notificata la relativa liquidazione.

Art. **98.** Per gli atti da sottoporsi alla formalità entro un termine fisso, trascorso un anno dalla scadenza di esso termine, senza che la formalità sia stata eseguita, le pene pecuniarie e le sopratasse stabilite dalla legge per la omessa registrazione saranno duplicate, nè la registrazione potrà aver luogo tranne che mediante il pagamento del doppio di dette pene e sopratasse.

Le pene pecuniarie per la ritardata denunzia o registrazione o per il ritardato pagamento saranno ridotte alla metà, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione di cui all'art. 132.

Sarà però sempre dovuto per il ritardo della registrazione il minimo semplice o duplicato della pena, rispettivamente stabilito dalla presente legge.

Art. **99.** Gli atti soggetti a registrazione e non registrati, non potranno farsi valere come titoli di azione in giudizio fino a tanto che non siano rivestiti di questa formalità.

ART. **100**. Parimente, trascorso il termine stabilito per la denunzia dei trasferimenti in caso di morte, e per quella resa necessaria dalla verificazione di condizione sospensiva di eseguimento di contratti o di trasferimenti condizionati o di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, come pure trascorso il termine stabilito per la denunzia dei passaggi d'usufrutto per la presa di possesso di benefizi o prebende di ogni specie nessuno interessato potrà agire in giudizio, senza enunciare il luogo e data della eseguita denunzia.

Ove sia trascorso anche il termine per il pagamento della tassa, dovrà eziandio enunciarsi la data e somma dell'integrale pagamento.

Cesserà l'obbligo della suddetta enunciazione, trascorso il termine delle prescrizioni stabilite dalla presente legge per le tasse o penali esigibili nei casi suddetti.

ART. **101**. Qualunque occultazione di prezzo o valore in un atto pubblico o privato, e nella denunzia di un contratto verbale renderà eccezionabile e improduttivo di azione e di esecuzione in giudizio l'atto fallace, sino a tanto che non sia stato eseguito il pagamento del triplo della tassa che sarebbe stata riscossa sopra il prezzo o valore occultato.

Per il conseguimento di questa tripla tassa l'amministrazione ha azione solidale verso le parti e verso tutti coloro che cooperarono alla occultazione e che abbiano fatto uso dell'atto vizioso.

ART. **102**. La inefficacia ed ineseguibilità degli atti stabilita nei tre precedenti articoli potrà essere opposta dalle parti in qualunque stadio del giudizio, e dovrà in ogni caso essere rilevata di ufficio dal giudice. Il giudizio resterà immediatamente sospeso, e non potrà riprendere il suo corso, finchè gli atti e trasferimenti non siano stati regolarizzati a norma della presente legge. Frattanto il giudice accorderà i provvedimenti opportuni affinchè non si deteriorino i beni, crediti o diritti che formavano l'oggetto degli atti paralizzati, o dei giudizi, ed avranno esecuzione i patti e sequela i procedimenti, appena che il ricevitore certificherà che la contravvenzione venne emendata.

Sarà però assolutamente nullo, a tutti gli effetti, qualunque patto tendente a ritardare la registrazione e il pagamento delle tasse, ed anche il patto che il pagamento di esse e delle penali deve andare a carico di quella tra le parti che col proprio inadempimento rendesse necessaria l'omessa registrazione.

TITOLO IV.

Degli obblighi speciali dei notari, funzionari ed ufficiali pubblici, delle parti e dei ricevitori.

CAPO I.

Obblighi per le spedizioni, inserzioni e citazione degli atti e per le menzioni di registrazione.

ART. **103**. I notari, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario, i segretari, capi o delegati delle pubbliche amministrazioni o stabilimenti non potranno a qualunque scopo rilasciare per originale, per copia o per estratto alcun atto soggetto alla registrazione, se esso non è stato prima registrato o munito della marca di registrazione, secondo le disposizioni della presente legge, sotto pena di lire 10 per ogni contravvenzione. Si eccettuano da queste disposizioni i casi di procedimenti penali e di trasmissione di atti per la superiore approvazione, purchè in ogni occorrenza si faccia menzione dell'uso per cui fu rilasciato l'originale, la copia o l'estratto (23 regol.).

Si eccettuano parimente le copie e gli estratti degli atti tutti di usciere, quando non sia ancora trascorso il termine per la loro registrazione.

ART. **104**. I funzionari ed ufficiali indicati nei n. 2, 3 e 4 dell'art. 73 non potranno inserire nei loro atti, nè ricevere in deposito altri atti soggetti a registrazione entro un termine fisso o prima di farne uso, nè fare alcun atto o disposizione in conseguenza dei medesimi, se tali atti non sono stati preventivamente registrati. I contravventori incorreranno nella pena in proprio di lire 10 per ogni trasgressione, e saranno altresì tenuti al pagamento della tassa di registro e delle pene pecuniarie precedentemente incorse per l'atto non registrato, salvo per questo il regresso (V. art. 3 e 6, L. 14 Luglio 1887, n. 4702).

ART. **105**. Salve le disposizioni del precedente articolo quanto ai funzionari ed ufficiali in esso indicati, è permesso d'inserire negli atti notariali, o in quelli stipulati

in forma privata, atti privati od esteri, e documenti d'ogni specie non ancora registrati, e di fare altri atti in conseguenza dei medesimi.

In questi casi il notaro che riceve l'atto e le parti che stipulano in forma privata saranno personalmente tenuti al pagamento della tassa e pene pecuniarie dovute per gli atti e documenti inseriti e depositati, e per le convenzioni in dipendenza delle quali il nuovo atto fu stipulato, salvo il regresso.

La stessa disposizione sarà applicabile al caso di semplici enunciazioni di convenzioni risultanti da scritture private, o da atti esteri o di contratti non redatti in iscritto, tanto se soggetti a registrazione in un termine fisso, quanto se sottoposti a tassa per il solo fatto dell'enunciazione a norma delle disposizioni dell'art. 46 della presente legge.

Contemporaneamente alla registrazione dell'atto che contiene l'inserzione saranno presentati all'ufficio del registro gli atti e documenti inseriti, sotto pena della multa di lire 50 a carico del notaro se si tratta d'inserzione fatta in un atto notariale, o delle parti che stipularono se si tratta d'inserzione fatta in un atto privato.

Quanto all'enunciazione degli atti privati ed esteri e dei contratti verbali, il notaro o le parti saranno obbligati sotto la stessa pena di somministrare all'ufficio del registro, ove richiesti, gli elementi necessari per liquidare le relative tasse.

Art. **106**. In tutte le copie e in tutti gli estratti di atti civili, giudiziali e stragiudiziali soggetti a registrazione che si rilasciano dai notari, procuratori, funzionari ed ufficiali pubblici, e quanto ai cancellieri giudiziari anche nella semplice apposizione di visto alle copie sarà fatta menzione della quietanza delle tasse mediante indicazione dell'ufficio in cui ha avuto luogo la registrazione, della data della medesima, del numero d'ordine e della somma pagata.

Ove l'atto di cui si rilascia copia od estratto sia munito della marca di registrazione, sarà fatta menzione del valore della marca e della cancelleria che ne ha eseguito l'annullamento.

La menzione nel modo sopra espresso della quietanza di registrazione sarà eseguita anche sugli originali degli atti pubblici civili, giudiziali e stragiudiziali, rispetto alle scritture private, agli atti esteri ed ai contratti verbali già registrati, dei quali occorresse, di fare la enunciazione o in dipendenza dei quali l'atto fosse stipulato.

La menzione, di cui nel presente articolo, potrà anche scriversi in piede o in margine dell'originale o della copia dell'atto, ma in questo caso dovrà essere firmata dal notaro, procuratore, funzionario o ufficiale.

Ciascuna contravvenzione alle disposizioni di quest'articolo sarà punita con l'ammenda di lire 5.

Art. **107**. È vietato agli avvocati e procuratori di trascrivere nei ricorsi, nelle comparse ed istanze di qualunque natura, come a fondamento di domande, di azioni o di eccezioni in giudizio, il tenore in tutto o in parte degli atti o contratti stipulati tanto nel regno che in paese estero, senza che sia fatta menzione, a norma del precedente articolo, del luogo e data della registrazione della scrittura in tutto o in parte trascritta.

È vietato altresì agli avvocati e procuratori di produrre in giudizio per originale o per copia atti e documenti se l'originale o la copia dell'atto o documento presentato non contiene la menzione della seguìta registrazione nel modo accennato nel precedente articolo, o non è munito della prescritta marca.

Ciascuna contravvenzione a questa disposizione sarà punita coll'ammenda di lire 10 a carico degli avvocati o procuratori, i quali saranno inoltre tenuti al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie incorse per la non fatta registrazione dell'atto trascritto o presentato, salvo per queste il loro regresso verso le parti.

Art. **108**. Le autorità giudiziarie che pronunciassero sentenze o emettessero decreti o provvedimenti sopra atti soggetti a registrazione e non stati previamente registrati si renderanno personalmente responsabili delle tasse e delle pene pecuniarie dovute per gli atti medesimi.

Art. **109**. Ogniqualvolta sarà pronunciata una condanna sopra un atto registrato nella sentenza si dovrà enunciare l'ammontare della tassa pagata, la data del pagamento e l'ufficio ove esso è stato eseguito.

Tale enunciazione potrà scriversi in margine o in calce, come è disposto dall'art. 106.

In caso di omissione il ricevitore esigerà la tassa se l'atto non è registrato nel suo ufficio, salvo la restituzione nel termine prescritto se in seguito sarà giustificata la seguìta registrazione dell'atto sul quale sarà stata pronunziata la sentenza.

CAPO II.

Repertorio degli atti.

ART. **110.** I notari, i cancellieri giudiziari e gli uscieri presso le corti, i tribunali e le preture terranno uno speciale repertorio a colonne, sul quale iscriveranno giorno per giorno senza spazio in bianco, senza interlineamenti e per ordine di numero e di data:

1.° I *notari*, tutti i loro atti e contratti, compresi quelli che avranno rilasciato in originale alle parti, anche se esenti da registrazione, tutte le copie ed estratti da essi autenticati, nonchè le autenticazioni delle firme apposte agli atti in forma privata, a norma dell'art. 1323 del codice civile;

2.° I *cancellieri giudiziari*, tutti gli atti, le sentenze, i decreti o provvedimenti e i processi verbali che, a norma di questa legge, debbono essere registrati a termine fisso, o muniti delle prescritte marche di registrazione; tutte eziandio le copie autentiche od autenticate dei medesimi atti, sentenze, decreti, provvedimenti e processi verbali;

3.° Gli *uscieri*, tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione o compilati in carta bollata di doppio valore a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 72.

Per ogni atto o autenticazione non iscritti a repertorio, o non iscritti per ordine di data, o riportati per interlinee, o per ciascuna mancanza o inesattezza di taluna delle indicazioni prescritte ai n. 2, 3, 4 e 5 del successivo art. 111, s'incorrerà nella pena di lire 5, oltre l'obbligo di completare il repertorio per gli atti o autenticazioni omesse, dentro il termine da prefiggersi dall'amministrazione, sotto pena della sospensione dall'esercizio.

Dall'obbligo dell'inscrizione a repertorio si eccettuano i testamenti pubblici ed i processi verbali e gli atti di ricevimento o restituzione dei testamenti segreti.

ART. **111.** Ciascun articolo del repertorio conterrà:

1.° Il numero progressivo;

2.° La data dell'atto o dell'autenticazione, e il luogo in cui l'atto fu stipulato o venne fatta l'autenticazione;

3.° La natura dell'atto celebrato o autenticato;

4.° I nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio;

5.° L'indicazione sommaria dei beni, la loro situazione ed il prezzo o valore allorchè si tratterà di atti che avranno per oggetto la proprietà, l'usufrutto, l'uso od il godimento di beni immobili, e per gli altri atti relativi a cose valutabili l'indicazione del rispettivo prezzo o valore;

6.° La nota della seguita registrazione per gli atti formalmente registrati, o la indicazione del prezzo della carta bollata per gli atti di cho al n. 3 dell'articolo precedente o del valore della marca applicata per gli atti e le copie suscettibili di questa speciale forma di registrazione.

ART. **112.** I fogli dei repertori saranno numerati e segnati; quelli dei notari, dei cancellieri e degli uscieri delle preture, dal pretore delle rispettive loro residenze, e quelli dei cancellieri ed uscieri presso le Corti ed i tribunali, dal presidente della Corte o tribunale presso cui esercitano loro funzioni ed uffici.

ART. **113.** I notari, i cancellieri giudiziari e gli uscieri presenteranno ogni semestre i loro repertori al ricevitore del registro del rispettivo distretto (V. art. 4, L. 14 Luglio 1887, n. 4702).

Il ricevitore apporrà il *visto* al repertorio, annunciando il numero degli atti iscritti, o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.

La presentazione dei repertori dovrà farsi entro i mesi di Gennaio e Luglio di ciascun anno, sotto la pena di 5 lire per ogni dieci giorni di ritardo.

Le diecine di giorni incominciate si considereranno compiute per l'applicazione di detta pena.

Questa pena sarà applicata ai notari, ai cancellieri ed agli uscieri che se ne renderanno colpevoli, se il ritardo non oltrepasserà il mese.

Se il ritardo sarà più lungo di un mese, il notaio, il cancelliere o l'usciere che se ne renderà colpevole incorrerà nella pena prescritta pel ritardo di un mese, e potrà inoltre essere sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

Appena scorso il mese, il ricevitore del registro dovrà denunziare il caso al procuratore del Re, il quale provocherà dall'autorità competente l'applicazione della sospensione a chi si rese colpevole del ritardo.

Il ricevitore sarà tenuto a rilasciare regolare ricevuta dei repertori che gli verranno consegnati (29 regol.).

Art. **114.** I ricevitori del registro riscontreranno se gli atti indicati nel repertorio e soggetti a registrazione siano stati debitamente registrati, se le indicazioni del repertorio siano in tutto concordi con quelle trascritte sul registro di formalità, rileveranno le discordanze o le contravvenzioni incorse e desumeranno tutte le notizie che potessero essere utili all'amministrazione.

CAPO III.

Ispezioni e ricerche eseguibili dagli ufficiali del registro.

Art. **115.** Oltre la presentazione prescritta col precedente art. 112, tutti i pubblici funzionari ed ufficiali obbligati a tenere i repertori, dovranno comunicarli ad ogni richiesta ai ricevitori del registro ed agli altri ufficiali od agenti dell'amministrazione all'uopo destinati che si presenteranno ad essi per verificarli, e ciò sotto pena di L. 100 in caso di rifiuto e l'applicazione delle misure disciplinari che occorressero.

In questo caso il ricevitore o l'agente dell'amministrazione del registro richiederà l'assistenza del pretore o del sindaco locale, o di chi ne fa le veci per formare in sua presenza un processo verbale del rifiuto.

Art. **116.** Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile, dell'anagrafe o censimento della popolazione, del catasto, dei ruoli delle contribuzioni, e tutti gli altri incaricati degli archivi pubblici saranno tenuti di comunicare, senza che siano esportati, ad ogni richiesta, i loro registri e minute di atti ai ricevitori ed impiegati del registro, e di lasciarne prendere, senza spesa, le note, gli estratti e le copie che si ravviseranno necessarie nell'interesse dell'amministrazione, sotto pena di lire 50 per ciascun rifiuto comprovato per mezzo di processo verbale del ricevitore od altro impiegato, assistito come è detto nell'art. 115.

Queste disposizioni si estendono anche ai funzionari ed ufficiali indicati dall'art. 73 per gli atti dei quali sono depositari, purchè non si tratti di testamenti o altri atti di ultima volontà finchè sono viventi i testatori.

Le comunicazioni sopra indicate non potranno richiedersi nei giorni festivi, e le visite a questo effetto nei luoghi di deposito degli atti o registri non potranno durare per parte dei ricevitori ed impiegati del registro più di quattro ore per ciascun giorno.

Art. **117.** Le persone, i funzionari e gli ufficiali tutti indicati dall'articolo precedente dovranno, sotto pena di lire 50, previa richiesta ufficiale e salvi i casi d'urgenza, dentro il termine di giorni otto, rilasciare gratuitamente in carta libera, autenticati dalla loro firma e bollo, al ricevitore del registro, gli estratti dei registri e le copie degli atti da essi rispettivamente custoditi.

CAPO IV.

Disposizioni diverse.

Art. **118.** Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile, faranno pervenire nei primi quindici giorni di ogni trimestre ai ricevitori del registro del distretto, sopra apposito modulo fornito dall'amministrazione, gli stati da loro autenticati delle morti avvenute nel trimestre precedente.

Se non si saranno verificati casi di morte nel trimestre, faranno pervenire un certificato negativo.

I contravventori a queste disposizioni incorreranno nella pena pecuniaria di lire 25 per le non fatte o tardive trasmissioni, e di lire 5 per ogni caso di morte omesso negli stati.

Art. **119.** I capi delle amministrazioni comunali, sopra richiesta officiale degli impiegati del registro, dovranno fornire le informazioni che potessero occorrere per verificare l'importanza delle successioni dei loro amministrati, e per la percezione delle tasse contemplate dalla presente legge.

Art. **120.** Il ricevitore del registro non potrà sotto verun protesto e benchè si dia luogo alla stima, differire per più di tre giorni la registrazione degli atti e delle dichiarazioni regolari di successione quando le tasse vengono pagate secondo la liquidazione fatta da lui. Il ricevitore, ove sia richiesto, dovrà rilasciare un certificato della seguita presentazione dell'atto e della somma depositata per la registrazione.

Il ricevitore non potrà neppure sospendere o ritardare il corso di qualunque azione giudiziaria, ritenendone gli atti e le produzioni.

Tuttavia se tra le produzioni si trovasse un atto del quale non vi fosse obbligo di conservare l'originale, e contenesse schiarimenti che potessero in qualunque modo gio-

vare all'amministrazione del registro, il ricevitore o l'agente dell'amministrazione avrà facoltà di desumerne copia e di farla certificare conforme all'originale e senza spesa del funzionario che l'avrà presentata.

In caso di rifiuto il ricevitore potrà ritenere l'atto per 48 ore onde desumerne copia.

Questa disposizione è applicabile anche agli atti per iscrittura privata o stipulati all'estero che saranno presentati all'ufficio del registro.

Art. **121.** I ricevitori del registro non potranno rilasciare alcun estratto dei loro registri, se non dietro autorizzazione del pretore del luogo, quando questi estratti non siano richiesti da alcuna delle parti contraenti o dagli aventi causa da essa.

Per la ricerca e per gli estratti saranno corrisposte le competenze stabilite dai regolamenti (32 regol.).

Art. **122.** Nessuna autorità pubblica, nè l'amministrazione del registro, nè i ricevitori da essi dipendenti potranno accordare alcuna diminuzione delle tasse stabilite da questa legge o delle pene incorse, nè sospenderne la riscossione senza divenirne personalmente responsabili.

TITOLO V.

Delle prescrizioni e dei provvedimenti in via amministrativa e giudiziaria.

CAPO I.

Delle prescrizioni.

Art. **123.** Vi ha prescrizione per la domanda della tassa:

1.° *Dopo due anni* dal giorno della registrazione dell'atto o contratto, o da quello della presentazione della denunzia del trasferimento, se si tratta di supplemento di tassa per una percezione insufficiente o di domanda diretta a far correggere le inesattezze incorse nella denunzia.

Parimente le parti non saranno ammesse dopo lo stesso termine a chiedere la restituzione delle tasse pagate;

2.° *Dopo tre anni* dal giorno della presentata denunzia qualora si tratti di omissioni di beni nelle denunzie delle successioni o in quelle delle dotazioni di benefizi o cappellanie;

3.° *Dopo tre anni* dalla presentazione dellá prima o successiva denunzia per la riscossione della tassa dovuta sulle successioni e sulle dotazioni dei benefizi o delle cappellanie;

4.° *Dopo cinque anni* dal giorno dell'apertura delle successioni o della presa di possesso di benefizi o cappellanie per la esazione delle tasse sulle successioni e sulle dotazioni non denunziate (V. art. 6, L. 14 Luglio 1887, n. 4702).

Per le successioni aperte all'estero, e per i benefizi e le cappellanie aventi sede fuori dello Stato, tale prescrizione decorre dal giorno in cui l'ufficio al quale dovevasi fare la dichiarazione abbia potuto, col mezzo di documenti ad esso presentati, venire in cognizione dell'apertura della successione o della presa di possesso del beneficio o della cappellania.

Art. **124.** Per la domanda della tassa proporzionale o graduale sugli atti e trasferimenti vincolati a condizioni sospensive o del supplemento di essa e per le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà, per la devoluzione dei lucri dotali, e per l'avveramento delle liberalità, subordinate alla eventualità della morte la prescrizione si compie nell'anno a partire dal giorno in cui sarà stata fatta la dichiarazione prescritta dagli art. 69 e 75.

Art. **125.** Trascorso il termine di venti anni sarà prescritta l'azione del fisco pel conseguimento delle tasse e pene pecuniarie dovute per gli atti non registrati. Di questi però non si potrà mai far uso in giudizio o in atti amministrativi o davanti un ufficio governativo senza il previo pagamento delle relative tasse e senza la corrispondente registrazione.

Se l'atto fosse inserito o enunciato in altri atti notariali o in forma privata si farà luogo malgrado il decorso ventennio, all'applicazione delle tasse dovute sull'atto inserito o enunciato.

Art. **126.** La pena pecuniaria stabilita ad aumento di una tassa si prescrive nel termine fissato per la prescrizione della tassa principale.

Le altre pene pecuniarie si prescrivono nel termine di quattro anni dal giorno della commessa contravvenzione.

ART. **127.** Il corso delle prescrizioni sopra stabilite sarà interrotto da qualsiasi domanda giudiziale, fatta e notificata da una delle parti avanti la spirazione dei termini, e ciò sia che venga domandato il pagamento o la restituzione della tassa, sia che venga soltanto fatta istanza per la stima.

La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine uguale a quello rispettivamente stabilito dalla presente legge á meno che la domanda o l'atto d'interruzione non sia perento.

ART. **128.** La domanda fatta dal contribuente sia pel rimborso di tassa, sia per opposizione in via amministrativa a richiesta di supplemento, e prima che la richiesta abbia formato oggetto di apposita ingiunzione regolarmente notificata, servirà, come la domanda giudiziale, ad interrompere la prescrizione in favore di ambo le parti.

Tale domanda dovrà essere presentata all' ufficio del registro in cui fu operata la riscossione, o da cui si richiede il supplemento, mediante un ricorso in due originali, uno dei quali sarà ritenuto dal ricevitore dopo averne presa nota sul libro principale di registrazione, e l'altro sarà restituito al ricorrente munito d' una dichiarazione dell'ufficio stesso, comprovante la data della fatta presentazione.

A corredo del ricorso dovrà inoltre unirsi, per essere restituita ai ricorrenti, la copia autentica dell'atto notariale o di quello ricevuto da un ufficiale o funzionario pubblico, sul quale è reclamato il supplemento o la restituzione di tassa, ovvero l'originale dell'atto privato stato sottoposto alla registrazione, e in ogni altro caso la quietanza originale delle tasse pagate.

ART. **129.** La data degli atti per scrittura privata non potrà essere opposta all'amministrazione del registro per invocare la prescrizione delle tasse e delle pene incorse, se tali atti non hanno acquistato data certa a termini della legge civile.

CAPO II.

Dei modi di procedere in via amministrativa e giudiziaria.

ART. **130.** La risoluzione delle questioni che potranno insorgere sulla percezione delle tasse e delle pene pecuniarie prima dell' introduzione della domanda giudiziale, quando dai contribuenti sia deferita alla cognizione amministrativa, competerà alle intendenze provinciali di finanza o al ministero delle finanze, a seconda delle disposizioni dei regolamenti in vigore.

ART. **131.** Il primo atto coattivo per la riscossione delle tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, e di ogni altra tassa la cui riscossione sia affidata all' amministrazione del registro, è l'*ingiunzione.*

L'ingiunzione consiste nell' ordine emesso dal competente ufficio di pagare entro quindici giorni, sotto pena degli atti esecutivi, le tasse e le pene pecuniarie dall' ufficio stesso indicate.

L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed è intimata mediante consegna di copia della medesima al debitore personalmente, o al suo domicilio o residenza, od all'abituale sua dimora, oppure a chi lo rappresenta.

L'intimazione è fatta per mezzo d'usciere, il quale ne stenderà relazione sulla ingiunzione originale.

Per la intimazione ai debitori di ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero sono applicabili le norme stabilite dalla ordinaria procedura civile per le citazioni.

ART. **132.** L'ingiunzione è eseguibile quindici giorni dopo la sua intimazione.

Contro l'ingiunzione, il debitore a cui non piacesse di reclamare in via amministrativa, può provvedersi in via giudiziaria, mediante atto di opposizione da notificarsi all'ufficio che emise l'ingiunzione.

L'atto di opposizione non sospende l' obbligo di pagare le tasse e pene pecuniarie; si eccettua il caso in cui si tratti di supplementi di tassa qualora l' atto di opposizione sia notificato all'ufficio del registro prima della scadenza dei quindici giorni dalla notificazione del precetto ingiuntivo.

ART. **133.** La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse, e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge spetta in prima istanza al tribunale civile nella cui giurisdizione ha sede l' ufficio del registro che ha liquidato la tassa o pena pecuniaria controversa.

L' amministrazione potrà essere rappresentata davanti ai tribunali civili e alle Corti

di appello dai propri impiegati a norma dei regolamenti in vigore senza bisogno dell'assistenza di patrocinatori.

ART. **134.** Per le cause accennate dal presente titolo, qualunque delle parti soccombenti rifonderà le spese alla vincitrice secondo il disposto del codice di proc. civ.

Non potrà però l'amministrazione essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte avversaria, quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza prima presentare domanda in via amministrativa, e senza che siano trascorsi quaranta giorni da questa presentazione.

Facendosi luogo alla piena accoglienza della domanda presentata in via amministrativa, dovrà restituirsi alle parti la tassa di bollo del relativo ricorso.

ART. **135.** Non saranno ammessi in giudizio ricorsi, opposizione o istanze contro l'ingiunzione a pagamento o contro la liquidazione delle tasse e pene pecuniarie che dall'ufficio di registro si riconosceranno dovute, quando l'atto d'opposizione non sia corredato dalla quietanza del pagamento della tassa.

Tanto nel caso di opposizione che in quello di reclamo per restituzione di tasse, l'atto d'opposizione o istanza non potrà essere ammesso in giudizio, se entro tre giorni dalla notificazione all'amministrazione non sarà depositata nella cancelleria del tribunale competente a giudicare la copia autentica dell'atto notariale, o di quello ricevuto da un ufficiale o funzionario pubblico, sul quale è reclamato il supplemento o la restituzione di tassa, ovvero l'originale dell'atto privato stato sottoposto alla registrazione, e in ogni caso la quietanza originale delle tasse pagate.

TITOLO VI.

Degli atti da registrarsi a debito o gratuitamente e di quegli esenti dalla registrazione.

CAPO I.

Degli atti da registrarsi a debito per i quali può aver luogo la ripetizione della tassa dovuta.

ART. **136.** Saranno registrate a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle tasse dovute:

1.° Le sentenze, i decreti, i provvedimenti, i processi verbali e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale nei quali sieno interessati le amministrazioni dello Stato, ovvero le persone o gli enti morali ammessi al beneficio dei poveri, quando vengono emessi d'ufficio o sono promossi ad istanza e nell'interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali.

Sono eccettuate le sentenze che portano trasmissione di immobili ovvero di beni mobili diversi da rendite, crediti, ragioni ed azioni;

2.° Le copie di sentenze e di altri atti soggette alla tassa stabilita dall'art. 133 della tariffa;

3.° Gli atti o documenti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, giusta le disposizioni della presente legge e dell'annessa tariffa, dei quali nell'interesse esclusivo delle amministrazioni, persone o enti morali antedetti, occorresse di fare la produzione in giudizio negli accennati procedimenti contenziosi;

4.° Gli atti anche soggetti alla registrazione entro un termine fisso, dei quali si rendesse necessaria la formazione o la stipulazione nell'interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali, dopo iniziato il procedimento contenzioso e per l'ulteriore corso del medesimo o per la sua definizione;

5.° Gli originali degli atti che occorrono nei procedimenti di volontaria giurisdizione, ove siano della natura di quelli specificamente designati dall'annessa tariffa per una tassa o non siano compresi nelle esenzioni stabilite dal successivo art. 143, e vengano promossi dalle persone o enti morali appositamente ammessi per tali atti al beneficio dei poveri.

ART. **137.** La registrazione a debito si eseguisce dai ricevitori del registro a norma dell'art. 65 per tutti gli atti che ne sono suscettivi, anche quando siano della natura di quegli designati nell'art. 72 della presente legge.

ART. **138.** Perchè possa aver luogo la registrazione a debito sono da osservarsi le seguenti disposizioni:

1.° Per le sentenze, decreti e provvedimenti, nonchè per gli atti di che ai n. 1, 4 e 5 dell'art. 136, si dovrà indicare o nel contesto o nel margine dell'originale di ciascun atto, decreto, sentenza o processo verbale, che il documento fu compilato o ema-

nato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato, o della persona o ente morale ammesso alla gratuita clientela facendo in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorità giudiziaria che lo ha preferito.

Ove si tratti di provvedimenti emessi d'ufficio dovrà inoltre farsi menzione di questa circostanza, ed indicarsi la parte in causa, che è ammessa alla gratuita clientela;

2.° Per le copie delle sentenze, dei decreti, provvedimenti ed altri atti di che al n. 2 del citato art. 136, dovrà indicarsi che la copia fu rilasciata a richiesta e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione dello Stato o della parte ammessa al beneficio dei poveri, e questa indicazione, e la menzione del decreto di ammessione, dovranno contenersi nel certificato di conformità o di autenticazione di ciascuna copia, prima che sia munita di firma;

3.° Per gli atti e documenti di cui al n. 3 dello stesso art. 136, da registrarsi all'unico scopo di poterli produrre in giudizio, chi rappresenta l'amministrazione dello Stato o il procuratore della parte ammessa al beneficio dei poveri, o la parte medesima nelle cause di competenza dei pretori, dovranno sullo stesso atto o documento da presentarsi alla registrazione, o sopra foglio separato, formulare la richiesta da essi sottoscritta per la registrazione a debito dell'atto o documento presentato.

Nella richiesta sarà indicato lo scopo per cui la registrazione è domandata e sarà fatta la menzione del decreto di ammissione alla gratuita clientela di che al n. 1 del presente articolo.

ART. **139.** I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i procuratori e le parti che non si presteranno all'eseguimento delle disposizioni contenute nel precedente art. 138, dovranno pagare in proprio le tasse dovute sugli atti di cui richiedessero la registrazione. Dovranno parimente pagare in proprio le tasse dovute sugli atti registrati a debito, quando ne abbiano fatto un uso diverso da quello per cui la registrazione a debito venne accordata.

I cancellieri giudiziari che non si fossero uniformati alle disposizioni dei precedenti art. 137 e 138 saranno tenuti egualmente in proprio al pagamento delle tasse dovute sugli atti da registrarsi ed anche delle pene pecuniarie incorse, qualora il termine per la registrazione fosse già trascorso.

Non potrà rilasciarsi copia alla parte non ammessa al benefizio dei poveri, dei decreti, provvedimenti e sentenze quando anche fossero state registrate a debito, se prima la parte richiedente non avrà pagato per intiero le tasse dovute sul decreto, provvedimento o sentenza di cui è domandata copia.

ART. **140.** Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata, o in qualunque modo abbandonata la causa nella quale siano state interessate amministrazioni dello Stato, persone o enti morali ammessi al benefizio dei poveri, si procederà ad esigere dalle parti non ammesse alla gratuita clientela le tasse annotate a debito, in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio o della concorrente di tali spese posta a carico delle parti medesime nella transazione che pose fine alla lite.

La persona, o l'ente morale ammesso alla gratuita clientela, dovrà entro lo stesso termine e nella medesima proporzione pagare le tasse annotate a debito nei procedimenti contenziosi, e la totalità di quelle dei procedimenti di volontaria giurisdizione, nel solo caso però in cui, o per effetto della sentenza o di transazione o per mezzo dei procedimenti di volontaria giurisdizione, venga a conseguire una somma o un valore eccedente il sestuplo delle tasse di registro e bollo dovute per gli atti fatti nel suo interesse.

La parte ammessa alla gratuita clientela, che non pagherà nel termine sopraindicati la quota delle tasse annotate a debito da essa ripetibile, soggiacerà ad una pena pecuniaria uguale al decimo delle somme da essa dovute.

CAPO II.

Degli atti da registrarsi gratuitamente senza che si possa far luogo a ripetizione di tassa.

ART. **141.** Saranno registrati gratuitamente, e senza che possa farsi luogo a ripetizione di tassa alcuna, gli atti e contratti stipulati nell'interesse dell'erario nazionale per quella parte di tassa che, ai termini dell'art. 86, dovrebbe sopportarsi dall'erario.

ART. **142.** Dovranno pure essere registrate gratuitamente, e senza che possa farsi luogo a ripetizione di tassa, le copie delle sentenze, decreti, provvedimenti, ed altri atti che fossero richiesti dall'amministrazione dello Stato, quando non si riferiscono a cause nelle quali le amministrazioni dello Stato siano parti contendenti.

Ove le copie richieste dalle Amministrazioni dello Stato, e non munite di marca di registrazione dovessero esser prodotte in causa nell'interesse delle medesime, potrà farsi luogo alla ripetizione della tassa nei casi previsti dall'art. 140 della presente legge.

CAPO III.

Degli atti esenti dalla registrazione.

ART. **143.** Sono esenti da registrazione, salvo quanto verrà dichiarato dai tre ultimi capoversi del presente articolo, i seguenti atti:

1.° Gli atti delle amministrazioni governative e quelli relativi al servizio civile e militare dello Stato, quando non siano specificamente designati nell'annessa tariffa per una tassa fissa proporzionale o graduale;

2.° I titoli del Debito pubblico dello Stato, le corrispondenti cedole, le quietanze dei relativi interessi, i trasferimenti dei titoli fatti mediante annotazione scritta sui medesimi o sui registri dell'amministrazione del Debito pubblico, salvo, quanto alle ricevute dei titoli presentati all'amministrazione suddetta, l'applicazione del disposto dell'art. 45 della tariffa annessa alla legge delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi;

3.° I mandati e gli ordini di pagamento sulle casse governative, e su quelle di qualunque pubblica amministrazione o corpo amministrato, le loro girate o quietanze;

4.° Gli atti o documenti per l'applicazione, liquidazione o moderazione delle pubbliche imposte di qualsiasi natura, governative, provinciali o comunali, le quietanze di dette imposte e quelle per il rimborso di prestazioni fatte nell'interesse del pubblico servizio;

5.° Le ricevute dei funzionari ed impiegati dello Stato per i loro stipendi e le loro pensioni, per indennità o per anticipazioni;

6.° Le ricevute in favore dello Stato per rimborso di spese, quelle di compensi a testimoni ed a periti nella procedura penale, e le quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia;

7.° I conti della gestione dei contabili e degli altri incaricati dell'esazione delle rendite dello Stato e delle pubbliche imposte governative, provinciali e comunali, e i conti di qualunque gestione o amministrazione d'interesse pubblico che si debbano rendere all'autorità o agli uffici governativi, o che debbano essere approvati da dette autorità o uffici, e i documenti giustificativi posti a corredo dei conti medesimi;

8.° Gli atti richiesti dalle autorità o dai pubblici funzionari, esclusivamente per fini d'ufficio o nell'interesse del pubblico servizio;

9.° Gli atti e documenti che devono servire di garanzia per la valutazione o per il pagamento del prezzo di espropriazione, fatta nell'interesse dello Stato, delle provincie e dei comuni, per causa di pubblica utilità;

10.° I libretti o cartelle delle casse di risparmio;

11.° I libretti delle persone di servizio, quando anche contengano obbligazioni o liberazioni di somme o valori;

12.° Le offerte fatte all'asta pubblica;

13.° Le note e quietanze per elemosine o per collette in sollievo dei poveri o per scopo esplicito e definito di beneficenza. Le polizze dei monti di pietà, di pegno e frumentari, e delle casse sociali di mutuo soccorso;

14.° Gli atti e documenti richiesti per l'ammissione alle pubbliche scuole dalle leggi o dai regolamenti sulla pubblica istruzione; o per la ammissione negli spedali, ospizi ed istituti di carità e di beneficenza, purchè dai medesimi risulti lo scopo a cui sono diretti, come pure le dichiarazioni o ricevute che riguardino sussidii per miserabilità, e le ricette mediche;

15.° Gli atti dello stato civile non specificamente designati nell'annessa tariffa per una tassa;

16.° I conti e le giustificazioni che devono produrre i tutori e gli amministratori giudiziari per le rispettive loro gestioni;

17.° Le cambiali, i biglietti all'ordine ed i recapiti di commercio soggetti a tassa di bollo graduale, le loro accettazioni, girate, avalli, quietanze e le altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi;

18.° Gli atti di materia penale e disciplinare anche quando vi è parte civile, e tutto ciò che riguarda i giurati, testimoni e difensori, e i relativi atti della pubblica sicurezza, non meno che quelli pel servizio della guardia nazionale e della milizia;

19.° Gli atti di protesto cambiario tanto ricevuti dai notari che dagli uscieri;

20.° Le note e ricevute di onorari, e le note, fatture o conti dei negozianti, artisti, mestieranti ed operai, e le quietanze relative;

21.° I mandati o assegni a pagare sulle casse delle banche e degli istituti di credito (*chèques*) a qualunque somma ascendano;

22.° Le procure pure e semplici alle liti, quelle per deferire, riferire od ammettere giuramenti in giudizio; le procure speciali per un atto o contratto ancorchè soggetto a registrazione; le procure per intervenire alle deliberazioni di consigli o corpi riconosciuti dalla legge; gli atti di consenso o di autorizzazione degli ascendenti o del

marito in favore dei figli o della moglie, nei casi in cui tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto;

23.° Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali;

24.° Le cauzioni di marinari e dei giovani sottoposti alla leva militare onde ottenere passaporto all'estero;

25.° Gli atti, decreti e provvedimenti di volontaria giurisdizione non designati dall'annessa tariffa per una tassa fissa, graduale o proporzionale;

26.° Le istanze, risposte e ogni altro atto che si faccia per *comparsa*, e sia unicamente sottoscritto dagli avvocati e procuratori, o dalle parti relativamente alla istruzione delle cause nella giurisdizione contenziosa, civile e commerciale, escluse le notificazioni delle comparse per mezzo d'usciere;

27.° Le sentenze, i decreti, i provvedimenti e gli atti e processi verbali di causa, emanati dalle Corti, tribunali, preture e dalle rispettive cancellerie giudiziarie nelle cause concernenti le pubbliche imposte governative, provinciali e comunali, allorchè la causa verte direttamente fra l'amministrazione o i suoi incaricati ed il contribuente;

28.° Gli atti tutti di cui al numero precedente che emanano nelle cause per l'esercizio dei diritti elettorali sì politici che amministrativi;

29.° Gli atti e le sentenze nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli atti, scritti e documenti che si producono nei procedimenti suddetti, in quanto non siano soggetti alla registrazione in termine fisso;

30.° I biglietti di citazione designati nell'art. 133 del codice di procedura civile;

31.° Le obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti le lire trenta, e le ricevute ordinarie non comprese nei numeri antecedenti.

Per gli atti indicati nel presente articolo che contengono ricevute considerate ordinarie dalla legge sul bollo, o costituiscono bollette o quietanze di pagamento di diritti marittimi o di dogana, di dazi di consumo, e di contribuzioni dirette devolute allo Stato, alle provincie, ai comuni e alle camere di commercio, come pure per le obbligazioni chirografarie indicate al precedente n. 31, cessa la esenzione e sono dovute le corrispondenti tasse proporzionali quando di tali atti se ne faccia uso o inserzione ai termini degli art. 46 e 74 di questa legge.

Tutti gli altri atti indicati nei precedenti numeri sono esenti anche quando se ne voglia fare uso a termini del citato art. 74. Cessa però rispetto ad essi la esenzione ognorachè vogliano farne uso i terzi, o anche gli stessi interessati, se intendano valersene come di documenti in giudizio separati, e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati; a meno che si tratti di usarne in procedimenti avanti i conciliatori; ma se dei predetti documenti deve farsi allegazione oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basterà che se ne registri la nota o inventario col pagamento della tassa fissa, qualunque sia il numero di detti documenti.

Nel concorso delle condizioni fissate nel presente articolo la esenzione di tutti gli atti in esso indicati ha luogo sì per gli originali che per le copie. Si eccettuano le copie degli atti di volontaria giurisdizione diversi dai decreti e provvedimenti di che al precedente n. 25, per le quali, quando siano rilasciate, autenticate o munite di visto dai cancellieri giudiziari, dovrà osservarsi il disposto dall'art. 133 dell'annessa tariffa.

Art. **144.** Le esenzioni indicate ai n. 2 e 10 del precedente art. 143 non tolgono l'obbligo del pagamento della tassa stabilita per gli atti e contratti, nei quali i titoli del Debito pubblico dello Stato o i libretti e le cartelle delle casse di risparmio, possono considerarsi come danaro, o servono di correspettivo o di mezzo nelle convenzioni tanto principali quanto accessorie, contenute nei medesimi atti e contratti.

Le esenzioni non si estendono neppure ai mentovati titoli di credito, quando sono trasferiti gratuitamente per atto tra vivi, o per cause di morte, oppure si comprendono nelle dotazioni dei benefizi e delle cappellanie, delle quali sia preso possesso.

Art. **145.** Le esenzioni comprese nell'art. 143 non potranno neppure avere luogo, qualora tra i relativi documenti ve ne siano alcuni che per la loro natura o forma debbono registrarsi, a tenore di questa legge, dentro un termine fisso.

Art. **146.** Salva l'applicazione delle tasse a norma dell'art. 46 sulle enunciazioni fatte negli atti presentati alla registrazione, o giusta il successivo art. 63 rispetto alle sentenze da esso articolo designate, le convenzioni verbali, le quali non siano della natura di quelle che l'art. 74 assoggetta a registrazione entro un termine fisso, sono esenti in modo assoluto dalla detta formalità, qualunque sia l'uso che occorra di farne.

Art. **147.** Sono pure esenti dalla registrazione, ma solamente sino a che non se ne faccia uso a norma delle disposizioni dell'art. 74 della presente legge:

1.° I contratti di trasporti per terra o per acqua fatti coi commissionari di tali trasporti, quando non sono altrimenti ridotti in iscritto che per mezzo della lettera di vettura, di cui è cenno negli art. 80 e 81 del codice di commercio;

2.° I contratti di merci, noleggio ed altri simili di commercio, anche fatti col ministero dei pubblici mediatori, quando non contengono la firma di alcuna delle parti contraenti o dei loro mandatari. Cessa però questa speciale esenzione quanto ai contratti fatti col ministero dei pubblici mediatori, quando la firma di alcuna delle parti, o di chi le rappresenta, sia stata apposta o sulla copia o sull' estratto del registro, rilasciato a norma dell'ultimo alinea dell'art. 46 del codice di commercio, contenente l' autenticazione della firma apposta dalle parti.

In quest'ultimo caso il termine di 20 giorni stabilito dall'art. 74 per la registrazione del contratto, decorre dalla data dell'autenticazione delle firme che i pubblici mediatori saranno sempre in obbligo di indicare prima della loro sottoscrizione, sotto pena di lire 10 per ciascuna omissione. Le prime copie e gli estratti sopraindicati, quando contengono la firma di alcuna delle parti o di chi le rappresenta, e l'autenticazione del pubblico mediatore, per gli effetti della registrazione sono considerati come atti originali. Le altre copie o gli estratti che successivamente si rilasciassero, saranno sottoposti alla tassa di autenticazione di che all'art. 105 della tariffa, da applicarsi nel modo prescritto dal penultimo capoverso dell'art. 72 della presente legge.

Prima di consegnare tali copie od estratti alle parti interessate i pubblici mediatori dovranno riportare sul loro registro, in margine alla trascrizione del contratto la nota della seguita registrazione del contratto medesimo, o la menzione dell' apposta marca d'autenticazione sotto pena di lire 10 per ogni omissione.

Art. **148.** Sono esenti dalla registrazione, anche nel caso che se ne faccia uso giusta l'art. 74 di questa legge:

1.° Le polizze, i certificati ed altri recapiti che facciano prova delle assicurazioni marittime e dei contratti vitalizi di cui nei n. 1 e 2 dell' art. 1, e nell' art. 4, titolo II, della legge 8 Giugno 1874, n. 1947, e le relative quietanze o ricevute parziali di pagamento, purchè ciascuna polizza, certificato o ricapito sia stato regolarmente assoggettato alla speciale registrazione da detta legge prescritta, e quanto alle quietanze e ricevute di pagamento sia in ciascuna di esse indicato il numero sotto cui fu registrato il relativo contratto, e l'ufficio e l'anno in cui la registrazione fu eseguita;

2.° Le polizze di assicurazioni di merci viaggianti sui fiumi, sui laghi e per terra, e quelle delle altre assicurazioni di capitali o di redditi, designati dalla citata legge ai n. 3, 4, 5 e 6 dell' art. 1, come pure le quietanze e ricevute parziali di pagamento relative alle stesse assicurazioni, quando sia giustificato l' esatto adempimento per parte della compagnia assicuratrice delle prescrizioni della stessa legge, oppure in ciascuna polizza ed in ciascuna ricevuta di pagamento sia indicato il numero del repertorio speciale o generale, sotto il quale è stato iscritto il relativo contratto di assicurazione;

3.° Gli atti relativi alle operazioni delle banche popolari e delle società cooperatrici, quali sono quelle di consumo e di produzione purchè siano rette coi principii e colle discipline della mutualità, fatti nel quinquennio dall'atto di fondazione, e finchè il capitale sociale effettivo non superi le lire trentamila;

4.° Gli atti che si fanno dalle casse di risparmio, società ed istituti di credito per le operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno di merci, titoli o valore soggette alla tassa annuale di che all'art. 75 della legge sul bollo;

5.° Le polizze o promesse di pagare, le locazioni ed altri contratti indicati nell'art. 9 della legge sopra citata, quando siano stati fatti sulla speciale carta bollata del valore ivi prescritto.

Art. **149.** L'assoluta esenzione della registrazione è pure estesa alle azioni, obbligazioni ed altri titoli soggetti alla tassa annuale di negoziabilità stabilita dall' art. 68 della legge sul bollo, e alle azioni e obbligazioni delle società straniere sottoposte alla tassa sul capitale destinato alle operazioni del regno giusta l'art. 65 di detta legge sempre quando sia giustificato il pagamento delle tasse da detta legge prescritte.

Se per la negoziazione di detti titoli fosse stipulato un atto pubblico o una scrittura privata separata dal titolo, l'atto o la scrittura dovranno assoggettarsi alla registrazione col pagamento della tassa fissa di che all' art. 104 della tariffa, ognorachè il prezzo della negoziazione sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente o con danaro o colla cessione di altri titoli indicati nel presente articolo.

Non può aver luogo alcuna esenzione di tassa rispetto ai contratti delle società anonime o in accomandita per azioni, nè per gli atti coi quali le società sono costituite o risolte, o ne è prolungata o abbreviata la durata, o ne sono modificati gli statuti o variato il fondo sociale.

La esenzione di sopra stabilita non ha luogo neppure quando le azioni, obbligazioni od altri titoli formino soggetto di sentenze o di trasferimenti a titolo gratuito tanto per atto tra' vivi quanto per causa di morte.

Art. 150. Sono esenti da registrazione fino a che non se ne faccia uso in giudizio o in altro modo, giusta le disposizioni della presente legge:

1.° Le locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per iscrittura privata o per contratto verbale, qualora il correspettivo del contratto non eccede le L. 120 all'anno, o trattandosi di pigione per abitazione, non ecceda le L. 160 all'anno;

2.° Le locazioni parimenti verbali o in forma privata di terreni, quando sono fatte agli immediati lavoratori dei terreni medesimi, ed il fitto e i correspettivi non eccedono le lire cento all'anno.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 151. Gli atti celebrati e i contratti stipulati prima dell'attivazione della presente legge pei quali fossero state soddisfatte le imposte sancite dalle leggi anteriori, e quelli che ne fossero esenti anche facendosene uso, purchè abbiano rispettivamente acquistato data certa anteriormente all'attivazione nelle diverse provincie del decreto legislativo 14 Luglio 1866, n. 3121, sono equiparati agli atti e contratti stati sottoposti alla registrazione e al pagamento delle tasse a norma delle disposizioni di questa legge.

Art. 152. Gli atti, i contratti e le sentenze anteriori al 1.° Giugno 1862 e per le provincie della Venezia e di Mantova gli atti, i contratti e le sentenze anteriori al 1.° Settembre 1871, per i quali e per le quali non furono adempiuti entro 90 giorni dalla rispettiva attivazione del decreto 14 Luglio 1866, n. 3121, gli obblighi della denunzia e del pagamento delle tasse cui erano soggetti a forma delle leggi in vigore all'epoca della loro stipulazione o emanazione, saranno sottoposti al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie per la omessa registrazione stabilite dalle leggi rispettivamente in vigore alla scadenza di detto termine.

A quelli di essi atti, contratti e sentenze, che fossero già stati denunziati all'attivazione nelle diverse provincie del sopracitato decreto, saranno applicate le tasse e le pene pecuniarie stabilite dalle leggi rispettive sotto la cui influenza la denunzia venne eseguita.

Per la provincia di Roma, gli atti, i contratti e le sentenze anteriori al 1.° Aprile 1871 e che per le leggi precedenti erano soggetti a registro entro un termine fisso, saranno registrati con le tasse, e, occorrendo, con le penali stabilite dalle leggi medesime.

Art. 153. Gli atti fatti ed i contratti già stipulati, i quali per le preesistenti leggi non erano soggetti a registrazione o ad altra equivalente formalità entro un termine fisso, ma pure dovevano registrarsi facendosene uso, soggiaceranno alle tasse stabilite dall'annessa tariffa, ognorachè occorra di farne uso sotto l'impero della presente legge e non siano in ragione della loro natura, o dello scopo cui sono destinati, compresi nelle esenzioni determinate dal titolo precedente.

Art. 154. Saranno regolate a norma delle precedenti leggi le tasse sulle successioni, eredità, legati e donazioni per causa di morte, quando il testatore, il donante o la persona dalla cui morte dipende l'acquisto dell'eredità o della cosa donata o legata, sia morta prima dell'attuazione della presente legge.

Ove l'acquisto od il trasferimento a qualunque titolo di cose o diritti dipendesse da una condizione sospensiva verificatasi sotto l'impero delle leggi precedenti o dell'attuale, saranno applicate le disposizioni vigenti al giorno dello avveramento della condizione, eccetto il caso che si provi di essersi già pagata la tassa proporzionale di trasferimento.

Art. 155. Gli atti dei procedimenti contenziosi e le sentenze posteriori all'attivazione del decreto legislativo 14 Luglio 1866, n. 3121, soggiaceranno alle tasse vigenti all'epoca della loro formazione o emanazione, nonostante che le cause relative siano state iniziate anteriormente.

Art. 156. Non saranno ammesse domande di restituzione di tasse applicate a norma delle leggi anteriori, qualora fossero già trascorsi i termini per la presentazione di tali domande, o fosse già compiuto ai termini delle precedenti leggi, l'ordinario corso per la loro decisione.

Art. 157. Le prescrizioni fissate dalla presente legge si applicheranno anche alle tasse dipendenti dalle leggi anteriori all'attivazione nelle diverse provincie del decreto 14 Luglio 1866, n. 3121, qualora nelle leggi stesse non fossero stabilite prescrizioni verune, ma i rispettivi termini si computeranno dall'attivazione dello stesso decreto.

Art. 158. Le tasse stabilite dalla presente legge sono soggette all'aumento di due decimi.

Art. 159. Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali riguardanti altre materie, le quali non siano state precedentemente abrogate.

TARIFFA

con le modificazioni apportatevi dalle leggi 23 Maggio 1875, n. 2511 e 14 Luglio 1887, n. 4702.

PARTE I. — Tasse sugli atti civili e sui contratti.

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE dovute			Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	
Atti e contratti contenenti trasferimenti a titolo oneroso	1	Alienazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni e qualunque altro atto civile, giudiziale o stragiudiziale, traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni immobili, non che del diritto di escavare e di prendere materie da terreni o da miniere; decreti prefettizi e processi verbali di vendita, di che agli art. 53 e 95 della L. 25 Giugno 1865.	—	4 —	—	La tassa dev'essere liquidata sul prezzo e sugli altri correspettivi posti a carico dell'acquirente, giusta l'articolo 31 della legge, salvo, quanto alle espropriazioni per causa di utilità pubblica nell'interesse dello Stato, il disposto dall'articolo 86, n. 1, e dall'art. 141 della presente legge.
		Gli stessi atti relativi a mobili, a raccolte dell'anno, a frutti pendenti ed a taglio di boschi, benchè palliato sotto forma di affitto speciale (V. art. 18 L. 14 Luglio 1887.	—	2 —	—	
		Compra e vendita di navi e merci fra commercianti	—	— 50	—	
	2	Concessioni di diritti d'acqua a tempo indeterminato	—	4 —	—	La tassa si applica sul canone annuale cumulato per anni venti se la concessione è perpetua, o per anni 10 o 5 se è vitalizia, giusta le norme dell'art. 18 della legge.
	3	Promesse di compra-vendita, se esiste consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo, rescissione di tali promesse e recessi dalle medesime:				
		Se di beni immobili	—	4 —	—	Con le stesse norme del precedente num. 1, salvo, quanto alle rescissioni delle promesse di vendita od ai recessi dalle medesime, il disposto dall'art. 48 della legge.
		Se di mobili	—	2 —	—	
		Se di crediti	—	— 65	—	
	4	Atti con cui è stabilito il supplemento di prezzo della vendita riconosciuta lesiva, quando il compratore o il terzo possessore presceglie di ritenere la cosa a forma delle disposizioni dell'art. 1535 del codice c vile	—	4 —	—	La tassa si percipe sul prezzo suppletivo. Quanto agli interessi o frutti del detto prezzo sarà dovuta la tassa di cui al num. 56 della presente tariffa, se essi furono pagati nell'atto, o quella di cui al n. 28, se il pagamento degl'interessi o frutti fu soltanto promesso.
	5	Procura irrevocabile passata tanto nell'interesse del mandante che in quello del mandatario ed involvente la dispensa dal rendimento di conti: Se l'esercizio del mandato si rife-				

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
Atti e contratti contenenti trasferimenti a titolo oneroso		risce all'alienazione di beni immobili.	—	1 50	—	
		Se di beni mobili, rendite, censi perpetui o vitalizi	—	1 50	—	
		Se si riferisce ad alienazione di crediti o a contratti per costruzioni, riparazioni o trasporti stipulati dal mandante con terze persone, o per approvigionamenti e somministrazioni stipulate dallo stesso mandante con amministrazioni o con stabilimenti pubblici, od in fine se si riferisce a contratti per riscossione di dazi, diritti o rendite mediante premio.	—	1 —	—	La tassa proporzionale si applica sul valore reale da dichiararsi dei beni mobili od immobili o sul capitale dei censi e delle rendite perpetue o vitalizie, sul capitale e sugl'interessi scaduti dei crediti o sul prezzo dei contratti di locazione o di appalto.
		Se il mandato si riferisce a contratti di locazione di beni mobili od immobili, colonie parziarie o mezzerie e a concessioni di acqua a tempo limitato, ovvero a contratti di appalto di dazi, diritti o rendite per somme determinate	—	— 25	—	
	6	Aggiudicazione a norma degli articoli 643 e 644 del codice di procedura civile, di mobili o di crediti pignorati:				
		Se gli oggetti pignorati consistono in beni mobili	—	2 —	—	La tassa si applica sul valore dei mobili pignorati risultanti dalla stima o sul capitale e sugli interessi che risultano decorsi sul credito aggiudicato.
		Se consistono in rendite	—	2 —	—	
		Se consistono in crediti	—	— 65	—	
	7	Vendita giudiziaria d'immobili ai pubblici incanti promossa da qualunque dei creditori inscritti del venditore, o da qualunque dei relativi fideiussori, nei modi e termini stabiliti dall'art. 2045 cod. civ.	—	4 —	—	La tassa si applica sull'eccedenza del prezzo pattuito per le vendite anteriori.
	8	Concessione d'immobili in enfiteusi a forma dell'art. 1556 cod. civ. e cessione dei dirittispettanti tanto al concedente la enfiteusi, ossia dominio diretto, quanto all'enfiteuta, e le affrancazioni e risoluzioni di rendite e prestazioni enfiteutiche	—	4 —	—	La tassa sarà applicata a norma delle disposizioni dell'art. 22 della legge.
	9	Costituzioni di rendite fondiarie e loro risoluzioni o riscatti mediante retrocessione del fondo	—	4 —	—	La tassa si percipe sopra un capitale formato di venti volte l'annua rendita se perpetua, o di dieci o cinque volte se vitalizia, giusta le distinzioni contenute nell'art. 18 della legge.
	10	Riscatto eseguito in dipendenza di patto di ricupera contenuto in atto di permuta di immobili	—	4 —	—	La tassa si applica sull'intiera somma rimborsata.
	11	Riscatto eseguito per una parte soltanto degli immobili venduti.	—	4 —	—	La tassa si applica al prezzo ed ai correspettivi convenuti per la parte di beni riscattata.
	12	Riscatto eseguito a norma dell'art. 1525 del codice civile:				
		Per la porzione a cui il riscattante come convenditore o come coerede del venditore partecipa nella vendita	—	— 25	—	La tassa si applica alla somma rimborsata.
		Per le restanti porzioni	—	4 —	—	Al prezzo ed agli altri correspettivi che si riferiscono alle restanti porzioni.

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
Atti e contratti contenenti trasferimenti a titolo oneroso	13	Riscatto eseguito da un cessionario	—	4 —	—	La tassa si applica sulle somme rimborsate.
	14	Rinunzia al diritto di ricupera o riscatto o cessione del diritto medesimo con correspettivo	—	4 —	—	La tassa si applica al correspettivo.
		Senza correspettivo.	3	—	—	
	15	Permute di beni immobili esistenti nello Stato o all'estero con altri beni immobili situati nello Stato.	—	4 —	—	La tassa è applicata a norma delle disposizioni dell'art. 37 della legge.
		Permute di mobili ovunque esistenti.	—	2 —	—	
	16	Anticresi o cessione dal debitore al creditore del godimento di beni immobili fino all'estinzione del debito	—	2 —	—	La tassa si applica solo sul capitale del credito enunciato nell'atto se il valore dei frutti può essere imputato anche a sconto del capitale; in caso diverso la tassa si applica sulla somma degl'interessi, a sconto dei quali possono imputarsi i frutti per tutta la durata dell'anticresi, ed il valore di questi frutti sarà dichiarato giusta, l'articolo 23 della legge.
	17	Abbandono di merci o di altri oggetti assicurati nelle assicurazioni marittime	—	2 —	—	La tassa si applica sul valore degli oggetti abbandonati.
	18	Separazioni dotali con soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie, mediante trasmissione alla medesima di beni immobili di proprietà del marito	—	4 —	—	La tassa si applica sui valori dei beni o sul capitale delle rendite o sull'ammontare dei crediti trasmessi, o sulle somme pagate alla moglie.
		Se con trasferimento di mobili o di rendite perpetue o vitalizie . .	—	2 —	—	
		Se con trasferimento di crediti .	—	— 65	—	
		Se con pagamento di somme in denaro	—	— 25	—	
	19	Cessioni di rendite, censi, prestazioni o pensioni di ogni natura, sì perpetue che vitalizie.	—	2 —	—	La tassa è applicata giusta le norme stabilite con gli art. 18, 19 e 38 della legge.
	20	Cessioni o retrocessioni di crediti.	—	— 65	—	La tassa è applicata a norma degli art. 20 e 38 della legge.
	21	Pagamento di debiti ereditari eseguito da un coerede, a forma delle disposizioni dell'art. 1030 del codice civile:				
		Sulla quota del debito dovuto in proprio dal coerede che eseguisce il pagamento.	—	— 25	—	
		Sulle restanti porzioni del debito pagato	—	— 65	—	
	22	Pagamento di debiti ereditari eseguito con denaro proprio dell'erede beneficiario	—	— 65	—	La tassa si percipe sull'intiera somma pagata.

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE dovute			Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	
Atti e contratti contenenti trasferimenti a titolo oneroso	23	Alienazioni di rendite sul debito pubblico o di obbligazioni dello Stato, il prezzo delle quali sia soddisfatto con danaro contante nell'atto stesso dall'acquirente, quando l'alienazione ha luogo per atto notarile o per scrittura privata separata.	—	—	3	Per le prime lire 1000 (*).
			—	—	1	Per ogni lire 1000 di più (*).
	24	Alienazioni od altri contratti fra i vivi che involvono trasmissioni di proprietà, usufrutto od uso di immobili situati all'estero	—	—	3	Per le prime lire 1000.
			—	—	1	Per ogni lire 1000 di più.
	25	Rivendita di beni immobili ai pubblici incanti che hanno luogo a forma delle disposizioni dell' art. 689 del codice di procedura civile, quando non vi sia aumento del prezzo delle vendite anteriori, e la rivendita sia eseguita nel termine stabilito dall'art. 694 dello stesso codice.	5	—	—	
		Se vi fu aumento di prezzo e la vendita è fatta entro il termine .	—	4 —	—	La tassa si applica sulla eccedenza del prezzo pattuito per la vendita anteriore.
		In ogni caso se fu fatta fuori del termine	—	4 —	—	La tassa si applica all' intiero prezzo.
	26	Cessioni volontarie di beni fatte dal debitore per essere venduti dall'unione o dalla massa dei suoi creditori.	5	—	—	
	27	Vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati presso i monti di pietà o presso le casse di risparmio.	1	—	—	
Obbligazioni, depositi e convenzioni per somme e valori	28	Obbligazioni di somme di denaro, anco per prezzo di alienazioni di rendite sul debito pubblico, contratti di cambio marittimo e ricognizioni di debito, promesse di pagare, prestiti, promesse di prestiti, aperture di crediti, ed in genere tutti gli atti e contratti che contengono obbligo di somme e valori senza liberalità, e senza che l'obbligo sia il corrispettivo di una trasmissione di mobili od immobili non registrata, o non stata altrimenti sottoposta a tassa.	—	— 65	—	La tassa si applica a norma dell' art. 20 della legge. Anche i mutui e le sovvenzioni fatte dalle casse di risparmio, società ed istituti di credito, senza deposito o pegno di merci, titoli e valori, ovvero con costituzione di ipoteca soggiacciono a questa tassa.
	29	Novazioni di debiti, delegazioni di pagamento quando siano accettate, e accettazioni di delegazioni fatte in atto separato, quando non sia stata pagata la relativa tassa proporzionale sull' atto contenente la delegazione o l'accollo	—	— 65	—	La tassa si percipe sul capitale del debito e sugl' interessi decorsi.
		Ove la delegazione di pagamenti o gli accolli accettati in atto separato siano stati già assoggettati alla tassa proporzionale, o si tratti di accettazione o ricognizione di cessioni di crediti per parte del debitore, pure fatte per atto separato.	3	—	—	

(*) Le frazioni si considerano per la tassa graduale come migliajo completo; ma da lire 1000 in su non si tassa la frazione minore di lire 100.

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE dovute			Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	
Obbligazioni, depositi e convenzioni per somme e valori	30	Convenzioni o concordati fra i creditori ed il loro debitore stipulati tanto prima che dopo la dichiarazione di fallimento, e contenenti obbligazioni di somme	—	— 65	—	La tassa si applica alla somma che il debitore o chi per esso si obbliga di soddisfare, salva la esazione delle tasse dovute per altre convenzioni stipulate esclusivamente fra i creditori o terze persone, o per le cessioni e dazioni in pagamento di beni mobili od immobili fatte dal fallito in favore dei creditori, quando le cose date o cedute non debbano essere vendute dall'unione o dalla massa dei creditori.
	31	Surrogazione nel servizio militare.	—	— 50	—	La tassa si applica al correspettivo pattuito in denari od in valori mobiliari, cumulato per tutto il tempo del convenuto servizio, con l'aggiunta dei correspettivi pattuiti per una volta tanto. Se non fu determinato il tempo per cui deve durare la prestazione, la tassa sarà riscossa sul capitale formato a norma delle disposizioni dell'art. 40 della legge, relative alle locazioni a vita.
	32	Scritture di rimunerazione o d'indennità per obbligazioni a prestare opere dipendenti da arti liberali o professioni.	—	— 25	—	
		Dette per servizi personali ed opere qualunque, e per insegnamento di arti e mestieri, o per scuole dei comuni, ed insegnamento in genere, anche quando questi contratti contengono obbligazioni di somme, valori mobiliari e quietanze e concessioni di abitazioni dipendenti esclusivamente dai contratti medesimi.	1	—	—	
	33	Concessioni o proroghe pure e semplici di more al pagamento:				
		Se i contratti di obbligazione a cui si riferisce la concessione sono stati assoggettati alle tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione. .	3	—	—	
		In caso diverso	—	— 65	—	La tassa si applica alla somma del debito per cui fu conceduta la mora al pagamento.
	34	Depositi a favore dei terzi ed esigibili a piacimento per la liberazione del depositante.	—	— 25	—	La tassa si percipe sulle somme depositate.
		Depositi gratuiti di somme e valori di qualunque genere presso privati a titolo di cauzione e repetibili o resolubili in un termine non più lungo di anni tre	—	—	2	Fino a lire 1000 e uno per ogni 1000 di più.
		Depositi di somme e valori presso privati con retribuzione e garanzia.	—	— 65	—	
	35	Depositi o consegne convenzionali di somme o valori presso pubblici ufficiali, quando non producano liberazione dei depositanti	3	—	—	
		Quando producano liberazione .	—	— 25	—	
	36	Deposito di atti e documenti, qualunque ne sia il numero, presso i notari o negli archivi pubblici e giudiziali	3	—	—	
	37	Convenzioni pel mantenimento di persone, quando non siano per titolo di parentela o per esplicite cause di beneficenza.	—	— 25	—	La tassa si applica giusta le norme stabilite dall'art. 40 per le locazioni di cose o di opere.
		In questi due casi ognora che non vi siano correspettivi.	3	—	—	

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE dovute fisse	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
Obbligazioni, depositi e convenzioni per somme e valori	38	Convenzioni per pascolo od alimento di animali a tempo determinato	—	— 25	—	La tassa è riscossa sul prezzo accumulato degli anni per cui deve durare la convenzione.
	39	Riscatti di beni immobili eseguiti dal venditore o dai suoi eredi nel termine e con le forme di cui all'art. 58 della presente tariffa, quando non viene effettuato il rimborso del prezzo e ne è soltanto promesso il pagamento.	—	— 50	—	La tassa si percipe sulle somme dovute in rimborso.
	40	Costituzioni di rendite semplici o censi, prestazioni o pensioni, sì perpetue che vitalizie, mediante una somma pagata o promessa, oppure mediante cessione di crediti e valori mobiliari.	—	2 —	—	La tassa si applica giusta le norme stabilite dagli art. 18 e 19 della legge.
Locazioni di cose e di opere colonie ed appalti	41	Affitti e locazioni di beni stabili o mobili a tempo determinato e contratti di colonie e mezzerie, basati sulle regole ordinarie della locazione e sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti e cessioni di tali affitti e locazioni . .	—	— 25	—	La tassa è applicata secondo le disposizioni dell'art. 40 della legge.
		Risoluzione con prezzi e correspettivi	—	—	2	Sulle prime lire 1000 e uno per ogni 1000 di più.
		Risoluzione di questi atti fatta per rinuncia senza rilascio o altro correspettivo	2	—	—	
	42	Convenzione fra il locatore e il conduttore per la diminuzione del prezzo di affitto nei casi previsti dagli art. 1578 e 1581 del cod. civ.	2	—	—	
	43	Colonia parziaria, mezzeria, terzeria e simili convenzioni aventi per iscopo la coltura di terreni, od anche la sola raccolta e divisioni dei frutti, con la comunione dei rischi e senza corresponsioni promesse dal colono in una determinata quantità di generi o in contanti	1	—	—	
	44	Contratti di concessioni di diritti d'acqua, a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative . . .	—	— 25	—	La tassa si percipe come ai precedenti art. 41 e 43 della presente tariffa.
		Risoluzione gratuita di tali contratti.	2	—	—	
	45	Locazioni a soccida, qualunque ne sia la specie.	—	— 25	—	La tassa si percipe giusta l'ultimo alinea del citato art. 40 della legge.
	46	Noleggio di bastimenti della marina mercantile	—	— 25	—	La tassa si applica sul nolo convenuto o cumulato a norma delle disposizioni dell'art. 40 della legge coll'aggiunta dei maggiori correspettivi.
	47	Contratti per riscossione di dazi, diritti e rendite in somma determinata: le relative cessioni o risoluzioni	—	— 25	—	La tassa si applica sulla somma promessa dall'appaltatore con le norme segnate dall'art. 40 della legge.
		Se la risoluzione risulti consistere nella rinunzia gratuita e senza rilasci	2	—	—	
	48	Contratti per riscossione di dazi, diritti o rendite mediante premio; le loro cessioni e risoluzioni . . .	—	1 —	—	La tassa si percipe con le stesse norme fissate dall'art. 40 della legge sull'ammontare del premio pattuito e cumulato in ra-
		Per la risoluzione o rinunzia gratuita e senza rilasci	2	—	—	
	49	Appalti o accolli a ribasso e contratti tra privati per costruzioni,				

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
Locazioni di cose e di opere colonie ed appalti		riparazioni, manutenzioni e trasporti e per ogni altro oggetto valutabile, quando non contengono nè vendita, nè promessa di rilascio di mercanzie, derrate o altri oggetti mobili; le cessioni e risoluzioni di essi contratti.	—	1 —	—	gione della durata della convenzione e sui maggiori correspettivi pattuiti. La tassa si percipe a norma delle disposizioni
		Se la risoluzione si riduce a rinunzia gratuita.	2	—	—	dell'art. 40 della legge.
	50	Gli stessi appalti di cui al numero precedente, ed inoltre quelli per somministrazioni o approvvigionamenti conceduti dalle amministrazioni e dai pubblici stabilimenti.	—	1 —	—	La tassa si percipe a norma delle disposizioni dell'art. 40 della legge.
Fideiussioni garanzie in genere e assicurazioni	51	Cauzioni o mallevadorie o fideiussioni anche solidali di somme e valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona; costituzioni di pegno o di ipoteca e promesse d'indennità pure per una terza persona	—	—	2	Fino a lire 1000, ed uno per ogni lire 1000 di più. La tassa si percipe giusta le norme stabilite dall'art. 39 della legge.
	52	Sequestri convenzionali e gratuiti di beni mobili ed immobili . . .	—	—	2	Fino a lire 1000 ed uno per ogni lire 1000 di più.
	53	Atti di cauzione o di sottomissione imposti dalle leggi civili e commerciali per l'esercizio di un diritto o di una gestione, ovvero di un mandato nei limiti determinati dalle leggi stesse; quelli ancora richiesti dalle leggi e regolamenti per l'esercizio di industrie e commerci.	3	—	—	Ove sia stipulata retribuzione, dovrà applicarsi la tassa proporzionale stabilita dall'art. 31 della presente tariffa la quale non potrà mai essere minore di lire 2.
	54	Cauzioni o mallevadorie prestate per l'esercizio d'impieghi dello Stato o di stabilimenti di carità e di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato o di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico.	2	—	—	
	55	Costituzioni e surrogazioni d'ipoteca o pegno in garanzia di obligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante con atto stato già sottoposto a tassa.	3	—	—	
Liberazioni estinzioni di obbligazioni o garanzie e discarichi	56	Atti di quietanza, rimborsi, affrancazioni o riscatti e risoluzioni di rendite o prestazioni, e qualunque altro atto di liberazione di somme o valori mobiliari	—	— 25	—	La tassa si applica a norma dell'art. 43 della legge. Quanto alle risoluzioni, affrancazioni e riscatti delle rendite e prestazioni enfiteutiche, e delle rendite fondiarie con la contemporanea retrocessione del fondo, saranno applicate rispettivamente le tasse stabilite agli art. 8 e 9 della presente tariffa. Anche le quietanze relative a mutui e sovvenzioni fatti dalle casse di risparmio, società ed istituti di credito senza deposito o pegno di merci, titoli o valori, ovvero con

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
Liberazioni estinzioni di obbligazioni o garanzie e discarichi	57	Compensazione del rispettivo debito fra due persone debitrici l'una dell'altra	—	— 25	—	costituzione di ipoteca, soggiacciono a questa tassa. La tassa si percipe sull' ammontare del debito maggiore che rimane estinto.
	58	Riscatti di beni immobili esercitati per atto pubblico in virtù di patto di ricupera dal venditore o dai suoi eredi entro il termine stipulato nell'atto di vendita, purchè non ecceda quello stabilito dall'articolo 1516 del codice civile; e i riscatti che in identiche circostanze seguissero per scrittura privata, purchè questa sia presentata all'ufficio del registro avanti lo spirare di esso termine	—	— 25	—	La tassa si applica alla intiera somma rimborsata.
		Quando l'acquirente, ancora debitore dell'intiero prezzo nulla riceve in correspettivo della retrocessione degl' immobili	2	—	—	
	59	Processi verbali di offerta reale redatti dai notari a norma delle disposizioni dell'art. 903 del codice di procedura civile.	1	—	—	
	60	Transazioni stipulate, tanto per terminare quanto per prevenire una lite, quando sono semplicemente tacitative di reciproche pretese. . .	5	—	—	Qualora le transazioni contengano novazioni di diritti o altri contratti saranno applicate le disposizioni dell' art. 44 della legge.
	61	Consensi puri e semplici per cancellazione, riduzione o restrizione di iscrizioni ipotecarie o rinunzia al diritto o al grado o priorità della ipoteca	3	—	—	Sarà però dovuta la tassa proporzionale di liberazione per l' ammontare della somma iscritta, quando non sia giustificata la estinzione dell'obbligazione con pagamento della relativa tassa, o non si dichiari nell'atto che l'obbligazione sussiste tuttora.
	62	Consensi per cancellazione o restrizione di ipoteche iscritte sopra immobili o sopra titoli del debito pubblico, relativamente a mallevadorie prestate per esercizio di impieghi dello Stato o degli stabilimenti di carità o di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato o di altre professioni soggette a cauzione nell' interesse pubblico.	2	—	—	Non sarà percetta la tassa proporzionale di liberazione qualora si tratti di iscrizione per crediti condizionali od eventuali per i quali non si fosse verificata la condizione o l'evento.
	63	Atti di discarico puro e semplice non aventi il carattere di quietanza, e le liberazioni extragiudiziali parimenti pure e semplici dietro resa di conti per tutela, curatela od altra amministrazione qualunque . . .	2	—	—	
	64	Discarichi in dipendenza di restituzione di somme o valori depositati presso pubblici ufficiali	2	—	—	
	65	Consegne e tradizioni pure e semplici di legati riguardanti esclusivamente oggetti che risultino esistenti nell'asse ereditario	2	—	—	
Costituzioni dotali e di patrimonio ecclesiastico	66	Costituzione di dote con beni propri delle persone nel cui interesse sono fatte	—	2 —	—	Fino a lire 1000 e uno per ogni lire 1000 di più.
		Convenzioni matrimoniali o promesse sposalizie, senza costituzioni di dote o altre stipulazioni soggette a tasse	2	—	—	Per le altre tasse a cui può dar luogo un contratto matrimoniale, si osservano le norme stabilite dall'articolo 45 della legge.
	67	Costituzioni di patrimonio ecclesiastico in beni propri delle persone nel cui interesse sono fatte . . .	10	—	—	Se il patrimonio è costituito da altre persone, sa-

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE dovute			Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	
						ranno inoltre dovute le tasse proporzionali stabilite per le donazioni.
Adozioni riconoscimenti di figli ed emancipazioni	68	Adozioni.	50	—	—	È dovuta una tassa per ogni adottato, senza riguardo al numero degli adottanti.
	69	Adozioni dei trovatelli	1	—	—	Sarà seguita la regola indicata nel numero precedente.
	70	Atti di riconoscimento di figli naturali, tanto nel caso che il riconoscimento abbia luogo nel contratto matrimoniale quanto se ha luogo per atto separato	1	—	—	La tassa è dovuta per ciascun figlio riconosciuto.
	71	Emancipazioni.	10	—	—	La tassa è dovuta per ciascun emancipato. Ove con l'atto di emancipazione siano stipulati assegnamenti, donazioni o altre convenzioni, saranno inoltre dovute le tasse stabilite, secondo la natura di ciascuna stipulazione.
Testamenti e liberalità per causa di morte	72	Atti di ultima volontà; le loro revoche o restituzioni	5	—	—	La tassa di che al presente numero sarà riscossa indipendentemente da quella dell'art. 36 della presente tariffa, dovuta sull'atto di deposito del testamento segreto od olografo.
	73	Atti di apertura di testamenti segreti	3	—	—	
	74	Liberalità per atti tra vivi che contengono disposizioni esclusivamente subordinate alla eventualità della morte	5	—	—	La tassa proporzionale sarà applicata e riscossa al verificarsi della preveduta eventualità della morte, giusta gli art. 13, 79 e 85 della legge.
Atti vincolati a condizione sospensiva	75	Atti, l'esecuzione dei quali dipenda da condizione sospensiva e indipendente dalla volontà delle parti . .	3	—	—	
Inventari	76	Inventari, ricognizioni o descrizioni dello stato delle cose locate .	3	—	—	È dovuta una tassa per ciascun giorno impiegato; ogni giorno incominciato si ha per compiuto.
Società	77	Costituzioni di società di qualunque specie o di associazioni in partecipazione	—	—	5	Fino a lire 1000, e quindi 1 per ogni lire 1000 di somme conferite. Se i soci o gli associati conferiscono o somministrano cose od oggetti diversi da danaro, sarà inoltre dovuta la tassa proporzionale stabilita per la trasmissione degli oggetti conferiti o somministrati.
	78	Dichiarazione di proroga o modificazioni di statuti della società fra gli stessi soci.	10	—	—	
		Ammissione d'un nuovo socio se conferisca la sola opera od industria.	5	—	—	
		Aumento del capitale per contributo dei soci, ed ingresso di un nuovo socio che porti la sua rata capitale	—	—	2	Fino a lire 1000 e poi 1 per 1000.
	79	Atti di scioglimento o di risoluzione delle società o dichiarazioni di recesso totale o parziale dalle medesime	10	—	—	Qualora uno dei soci ricevesse una porzione maggiore di quella che può spettargli delle cose sociali, si esigeranno inoltre le tasse proporzionali stabilite per i conguagli nelle divisioni.
Divisioni	80	Divisioni di beni immobili fra soci e comproprietari per qualunque siasi titolo, e divisioni di mobili o immobili in massa.	—	—	2	Fino a lire 1000, e 1 per ogni 1000 di più.
		Di soli valori o mobili	—	—	—	Fino a lire 1000, e centesimi 50 per ogni 1000 lire di più.

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE dovute			Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	
Divisioni	81	Divisioni di affitto, impresa o appalto fra i partecipanti indicati nei relativi contratti, e qualunque altra divisione di godimento, o di uso, usufrutto e di abitazione comune .	5	—	—	La tassa graduale si applica alle giuste assegne. Inoltre dovranno osservarsi le disposizioni degli art. 23, 34 e 35 della legge, tanto per l'applicazione delle tasse controindicate, quanto per il caso di conguaglio o maggiore assegnamento. In caso di maggiore assegnamento o di conguaglio, è applicabile al maggiore assegnamento o conguaglio la tassa proporzionale secondo la misura stabilita per il contratto di cui segue la divisione.
Mandati e dichiarazioni di mandato comando od acquisto	82	Mandati o procure senza correspettivo od essendovi correspettivo quando la relativa tassa proporzionale non raggiunga la tassa fissa controindicata: revoche o rinunzie dei mandati, dopo la fattane accettazione	8	—	—	Saranno dovute altrettante tasse quanti sono i costituenti o i revocanti che non siano soci, coeredi o comproprietari degli oggetti ai quali il mandato si riferisce. Saranno pure dovute altrettante tasse quanti sono i procuratori costituiti revocati o rinunziati quando questi avessero facoltà di agire separatamente gli uni dagli altri.
	83	Mandati o procure con retribuzione in somma determinata a favore del mandatario	—	— 25	—	La tassa si percipe sull'ammontare complessivo della retribuzione convenuta, e non può mai essere minore della tassa fissa stabilita col precedente art. 82.
		Se la retribuzione consiste in una annua somma e il mandato deve durare più di dieci anni o per un tempo indeterminato	—	1 50	—	La tassa si applica secondo le norme prestabilite dall'art. 18 della legge relativamente alle costituzioni delle rendite vitalizie ed avuto riguardo alla età tanto del mandante che del mandatario.
	84	Dichiarazione di comando o di mandato, cioè dichiarazione pura e semplice di avere stipulato un contratto a nome e nell'interesse di terze persone, ove sia fatta con atto separato, entro 3 giorni dalla data del contratto cui la dichiarazione si riferisce.	5	—	—	Dovranno inoltre seguirsi le norme stabilite dall'articolo 42 della legge.
Ratifiche e conferme	85	Ratifiche pure e semplici di atti e contratti precedenti	8	—	—	Saranno dovute altrettante tasse: 1. Quanti sono i ratificanti che non abbiano negli atti ratificati comunione di interessi o solidalità fra di loro; 2. Quanti sono gli individui a favore dei quali è fatta la ratifica, semprechè non esista anche fra di loro comunione o solidalità di interessi rispetto agli atti ratificati. Una sola tassa sarà dovuta qualunque sia il numero degli atti ratificati, quando questi siano tutti stipulati dal ratificante o da altri in suo nome, a favore di un solo individuo.

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
Ratifiche e conferme	86	Ricognizioni dei titoli di rendite censuarie o enfiteutiche i cui contratti sieno stati assoggettati alle tasse vigenti all' epoca della loro stipulazione	3	—	—	Dovranno inoltre seguirsi nei casi previsti dall'articolo 47 della legge le norme da esso articolo determinate. Se i contratti, di cui si rinnova il titolo o si fa la ricognizione, non siano stati sottoposti alla tassa che era dovuta all'epoca della loro stipulazione, saranno applicabili le tasse stabilite dalla presente tariffa, secondo la rispettiva natura del contratto a cui si riferisce la rinnovazione o ricognizione.
		Rinnovazione dei detti titoli di rendite censuarie o enfiteutiche . .	—	—	2	Fino a lire 1000, e 1 per ogni 1000 di più.
	87	Rinnovazione di atti per causa di nullità o per altro motivo senza alcun cambiamento addizionale agli oggetti delle convenzioni e ai loro prezzi o valori	3	—	—	
	88	Processi verbali delle aggiudicazioni provvisorie e soggette ad ulteriore esperimento di incanti, e stipulazioni o riduzioni in atto formale di contratti già registrati per vendite ai pubblici incanti di beni mobili e immobili, e per liberazioni o deliberamenti pure ai pubblici incanti di locazioni di cose o di opere	3	—	—	Ove siano stipulate aggiunte di corrispettivi o convenzioni nuove e distinte da quelle del precedente contratto, dovranno inoltre applicarsi le relative tasse.
	89	Acquiescenze o adesioni pure e semplici quando non sieno fatte in giudizio	2	—	—	
Rescissioni e risoluzioni	90	Rescissioni pure e semplici fatte con atti autentici entro 24 ore dalla stipulazione degli atti che si rescindono.	3	—	—	Saranno osservate le norme stabilite dall' art. 48 della legge.
	91	Risoluzioni che hanno luogo per l'avveramento della condizione risolutiva espresse nell' atto che si risolve e non dipendente dalla sola volontà delle parti contraenti . .	3	—	—	
Rinunzie	92	Rinunzia pura e semplice a legati, fatta per atto notariale o per scrittura privata	3	—	—	È dovuta una tassa per ciascun rinunziante e per ciascun legato a cui si rinunzia.
	93	Rinunzie pure e semplici alle prescrizioni già acquistate.	3	—	—	
Compromessi e nomine di arbitri o periti	94	Compromessi che non contengono alcun obbligo di somme o valori, e nomine di arbitri o periti fatte per atto stragiudiziale	3	—	—	
Atti e contratti che contengono trasferimenti a titolo gratuito di beni mobili od immobili	95	Donazioni per atti tra vivi della proprietà, dell' usufrutto o dell' uso di beni mobili od immobili di rendite, crediti, ragioni ed azioni di qualunque spec e che hanno luogo tra ascendenti e discendenti; le assegnazioni che seguono tra i medesimi, e qualunque liberalità tra le stesse persone, comprese anche quelle per le quali siasi verificata la eventualità della morte alla quale erano subordinate	—	1 20	—	La tassa si percipe sul valore delle cose donate o assegnate a titolo esclusivamente gratuito, salvo,

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE dovute			Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	
						quanto alla parte onerosa del contratto, le disposiz. dell'art. 30 della legge.
Atti e contratti che contengono trasferimenti a titolo gratuito di beni mobili od immobili	96	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni a titolo gratuito, effettuate fra gli sposi nell'atto di matrimonio ed a contemplazione del medesimo; le devoluzioni dei lucri dotali e l'avveramento delle liberalità fra gli sposi subordinate all'eventualità della morte. . . . *(Vedi in seguito l'art. 4 della legge 12 Luglio 1888, che aumenta di un terzo decimo le tasse sui trasferimenti a titolo gratuito).*	—	3 —	—	Per le donazioni e liberalità che hanno luogo tra gli ascendenti e i figli naturali o adottivi si applicheranno le stesse norme stabilite dall'art. 49 per le successioni fra i medesimi. La tassa si applica sul valore delle cose donate o di quelle devolute a titolo di lucro dotale, ferme le disposiz. dell'art. 30 della legge. Malgrado le dispos. degli art. 1054, 1055 del cod. civ., la tassa di cui nel dicontro articolo sarà applicata anche alle donazioni e liberalità che fossero stipulate per atto fra i vivi e tra i coniugi durante il matrimonio. Per le costituzioni dotali e le donazioni eventuali avrà luogo la riduzione della tassa alla metà giusta l'art. 45 della legge.
	97	Le donazioni, assegnazioni e liberalità della natura di quelle indicate nell'art. 95 della presente tariffa, quando hanno luogo tra fratelli e sorelle, o in favore di istituti esistenti nello Stato, i quali abbiano per precipuo scopo di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, di educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione, arte o mestiere, purchè l'amministrazione di tali istituti sia sottoposta alla sorveglianza delle autorità governative, provinciali e comunali	—	5 —	—	La tassa si percipe sul valore delle cose donate od assegnate a titolo gratuito, ferme le disposizioni di che nell'art. 30 della legge. Per le costituzioni dotali e le donazioni non subordinate alla eventualità della morte, stipulate tra fratelli e sorelle a contemplazione di certo e determinato matrimonio, avrà luogo la riduzione della tassa alla metà, giusta l'art. 45 della legge.
		Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni tra zii e nipoti, prozii e pronipoti.	—	6 —	—	La tassa si applica come al paragrafo precedente.
	98	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni quando hanno luogo tra cugini germani, ossiano figli di fratelli e sorelle.	—	8 —	—	La tassa si percipe sul valore delle cose donate od assegnate, sotto la osservanza delle disposizioni dell'articolo 30 della legge, salva sempre, per le doti e donazioni non eventuali a contemplazione di certo e determinato matrimonio la riduzione di che nell'articolo 45 della legge.
	99	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni che seguono tra altri parenti e collaterali fino al decimo grado inclusivamente.	—	9 —	—	
	100	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni allorchè hanno luogo fra parenti oltre il decimo grado o fra gli affini o fra i non parenti ovvero in favore di stabilimenti e d'istituti diversi da quelli indicati nel precedente art. 97	—	10 —	—	
Donazioni non accettate	101	Atti di donazioni non accompagnati da accettazione	10	—	—	La tassa proporzionale si esigerà sull'atto di accettazione o quando risulterà che l'accettazione di fatto ha avuto luogo.
Comodati	102	Contratti di comodato.	3	—	—	

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
Concessioni a titolo precario e senza correspettivo	103	Concessioni a titolo precario e senza correspettivo di un uso personale sopra immobili, senza che vi si aggiunga il godimento delle rendite o delle abitazioni e concessioni consimili di servitù	10	—	—	
Atti non indicati specificatamente nella tariffa	104	Atti notariali, non altrimenti nominati nella presente tariffa e non soggetti a tassa proporzionale o graduale, e generalmente tutti gli atti civili e stragiudiziali parimente non designati nella tariffa per una determinata tassa fissa o per la tassa graduale; e i documenti di ogni specie che, non essendo già registrati, oppure non essendo riconosciuti dalla legge come esenti, anche nel caso di farne uso debbano venir prodotti in giudizio o vogliano inserirsi negli atti delle cancellerie giudiziarie o delle amministrazioni pubbliche soggetti a registrazione; parimente quelli che il ricevitore trovi inseriti negli atti pubblici o privati, e finalmente gli atti che, sebbene esenti dalla registrazione per loro natura o per le disposizioni dell'art. 143 della legge, fossero presentati volontariamente per essere registrati	1	—	—	La dicontro tassa è pure applicabile agli atti pubblici ed alle scritture private, di che all'art. 149, 2.° paragrafo della legge.
		Per ciascun duplicato degli originali degli atti in forma privata e già sottoposti al registro qualunque sia la tassa imposta al primo originale	1 —	—	—	
		Ma se il primo originale è tassato al disotto di lire 10, si pagherà per ciascun duplicato.	—50	—	—	
Dichiarazioni di conformità	105	Abrogato con legge 29 Giugno 1882 n. 835. V. art. 7 legge 14 Luglio 1887 n. 4702				
Autenticazioni di firme	106	Autenticazioni fatte dai notari delle firme apposte alle scritture private giusta l'art. 1323 del codice civile:				Queste tasse saranno soddisfatte mediante l'apposizione di marche di registrazione, a norma del penultimo capoverso dell'art. 72 della legge. Sono eccettuate dalla tassa le autenticazioni, dichiarazioni e certificati relativi agli atti di che all'art. 143 della legge, a quelli di usciere e alle sentenze ed atti giudiziari, pei quali è provveduto nella parte terza della presente tariffa. Per il pagamento della tassa, di che all'art. 106, non si computano le firme dei testimoni.
		Se una sola è la firma autenticata	1 —	—	—	
		Se sono autenticate più firme, per la prima	1 —	—	—	
		Per ognuna delle altre	—50	—	—	

PARTE II. — Tasse sui trasferimenti per causa di morte, regolati dalla legge o dagli atti di ultima volontà, e sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei benefizi o delle cappellanie.

Articoli della tariffa	INDICAZIONE dei passaggi e dei trasferimenti	TASSE dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
107	Trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso dei beni di qualunque natura che hanno luogo in linea retta, cioè fra ascendenti e discendenti, sia che le medesime si operino per successione *ab intestato*, ovvero in forza di testamento . . .	—	1 20	—	La tassa si percipe sul valore delle cose trasmesse, depurato dai debiti, a norma delle disposizioni della legge. Nelle trasmissioni tra ascendenti e i loro figli naturali legalmente riconosciuti, od adottivi, saranno osservate le disposizioni dell'articolo 49 della stessa legge. Per queste trasmissioni il *minimo* della tassa proporzionale da percepirsi sarà di lire 2.
108	Le trasmissioni della natura di quelle indicate nell'articolo precedente che hanno luogo tra i coniugi . . . . *(Ved in seguito l'art. 4 della legge 12 Luglio 1888, che aumenta di un terzo decimo le tasse sui trasferimenti a causa di morte, escluse le successioni in linea retta).*	—	3 —	—	La tassa si percipe sul valore delle cose trasmesse depurato dai debiti deducibili.
109	Le medesime trasmissioni quando hanno luogo in favore degli istituti indicati nell'art. 97 di questa tariffa	—	5 —	—	Stessa osservazione di che all'art. 108 della presente tariffa.
110	Le medesime trasmissioni tra fratelli e sorelle	—	5 —	—	
111	Le stesse trasmissioni tra zii e nipoti, prozii e pronipoti	—	6 —	—	
112	Le medesime trasmissioni se hanno luogo tra cugini germani, ossia figli di fratelli e sorelle.	—	8 —	—	
113	Quelle che seguono fra altri parenti e collaterali fino al decimo grado inclusivamente . .	—	9 —	—	
114	Le trasmissioni della stessa natura fra i parenti oltre il decimo grado, o tra gli affini, fra i non parenti o a favore di stabilimenti od istituti diversi da quelli indicati nell'art. 97 della presente tariffa	—	10 —	—	Stessa osservazione di che all'art. 108 della presente tariffa.
115	Passaggi di usufrutto che hanno luogo per la presa di possesso dei benefizi o delle cappellanie sotto qualsivoglia titolo o denominazione.	—	2 —	—	La tassa si applica sulla metà del valore dei beni di qualunque natura che costituiscono la dotazione del benefizio o della cappellania da accettarsi, giusta le regole stabilite dalla presente legge.

PARTE III. — Tasse sulle sentenze, sulle convenzioni e sugli atti giudiziari.

Articoli della tariffa	INDICAZIONE degli ATTI	TASSE dovute			Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
		fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	
116	Le sentenze di vendita nei giudizi di espropriazione ed altre portanti aggiudicazioni o trasmissioni a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili, di rendite, crediti, ragioni ed azioni, pronunziate da qualsivoglia corte o tribunale civile o di commercio o dai pretori nella materia civile o commerciale; le sentenze dei Regi consoli all'estero, di cui nell'art. 74 della legge; gli atti e le convenzioni giudiziarie della natura di quelle specificamente designate nella parte prima della presente tariffa per una tassa fissa, proporzionale o graduale e non comprese nelle esenzioni da essa legge stabilite, nè altrimenti indicate in questa parte della tariffa.	—	—	—	Sono applicate le tasse fisse, proporzionali o graduali fissate rispettivamente nella parte prima della presente tariffa.
117	I processi verbali di apposizione dei sigilli per parte dei pretori.	1—	—	—	
118	I processi verbali di rimozione dei sigilli, a cui si procede dai cancellieri delle preture quando non occorra inventario.	1—	—	—	Quando occorre inventario non è dovuta tassa particolare per la rimozione dei sigilli.
119	I processi verbali di offerte reali o di deposito redatti dai cancellieri delle preture . . .	1—	—	—	
120	Atti di adozione dei trovatelli, ricevuti dai cancellieri delle Corti d'appello	1—	—	—	Sarà dovuta una tassa per ogni adottato senza riguardo al numero degli adottanti.
121	Atti di adozione ricevuti dai cancellieri delle Corti d'appello	50—	—	—	
122	Emancipazioni mediante dichiarazione fatta dal genitore davanti al pretore o per deliberazione del consiglio di famiglia.	10—	—	—	È dovuta una tassa fissa per ciascun emancipato.
123	Sentenze che dichiarano la interdizione o la riabilitazione e le loro revoche:				
	Se la sentenza è pronunziata da una Corte d'appello	10—	—	—	
	Se da un tribunale civile	5—	—	—	
124	Sentenze di separazione dei coniugi:				
	Se la sentenza è pronunziata da una Corte d'appello	10—	—	—	
	Se da un tribunale civile	5—	—	—	
125	Processi verbali di separazione volontaria dei coniugi.	5—	—	—	
126	Omologazioni di concordati nei giudizi di fallimento e sentenze di omologazione dello stato di graduazione nei relativi giudizi ed in quelli di purgazione.	5—	—	—	Oltre la tassa controindicata nelle omologazioni dello stato di graduazione si applicherà la tassa fissa di una lira per ciascun creditore collocato.
127	Sentenze di separazione della dote dai beni del marito:				
	Se la sentenza è pronunziata da una Corte d'appello	10—	—	—	
	Se da un tribunale civile	5—	—	—	
128	Sentenze di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede:				
	Se la sentenza è pronunziata da una Corte d'appello	10—	—	—	
	Se da un tribunale civile	5—	—	—	
	Se da un pretore	2—	—	—	
129	Sentenze che pronunziano condanne di somme o valori sopra convenzioni non ridotte in iscritto o per le quali non sieno stati enunciati titoli registrati:				
	Sulla condanna o dichiarazione del credito .	—	—	2	Sulle prime lire 1000 e 1 sopra ogni lire 1000 di più. La tassa si percipe sull'ammontare della condanna in ca-

Articoli della tariffa	INDICAZIONE degli ATTI	TASSE dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
					pitale ed interessi o frutti, e non potrà mai essere minore della tassa fissa rispettivamente stabilita dal successivo art. 130, a seconda che la sentenza fu proferita da una Corte d'appello, da un tribunale civile o di commercio o da un pretore.
	Sulla convenzione.	—	—	—	Sono applicabili le tasse fisse proporzionali o graduali stabilite nella parte prima della presente tariffa, secondo la natura della convenzione.
130	Le sentenze che definiscono il merito della causa o delle controversie insorte sui procedimenti esecutivi pronunziate dalle Corti d'appello, dai tribunali civili o di commercio e dai pretori nella materia contenziosa, civile o commerciale e non altrimenti designati nella parte terza della presente tariffa, i decreti di omologazione delle sentenze degli arbitri e tribunali esteri:				
	Quando la sentenza contiene condanna di somme o valori, o soggiace altrimenti a tassa graduale, a norma delle disposizioni dell'art. 61 della legge	—	—	2—	Sulle prime lire 1000 e per ogni lire 1000 di più.
	Quando la sentenza non contiene condanne relative ad oggetti valutabili o dichiarazioni di diritto in altre disposizioni soggette a tassa graduale:				La tassa si applica sull'ammontare della condanna in capitale ed interessi o sul valore della cosa di cui o per condanna o per dichiarazione di diritto sia stato ordinato o venga indotto il rilascio e l'attribuzione ad altre persone, ferme le disposizioni dell'art. 58 della legge quanto al minimo della tassa graduale. Sul decreto o provvedimento d'omologazione non è dovuta tassa speciale oltre quella sulla sentenza omologata.
	Se sia pronunziata da una Corte d'appello .	10—	—	—	
	Se da un tribunale civile o di commercio. .	5—	—	—	
	Se da un pretore	2—	—	—	
131	Sentenze delle Corti di cassazione:				
	Se preparatorie.	10—	—	—	
	Se definitive	20—	—	—	
132	Abrogato con la legge 10 Giugno 1882, n. 835.				
133	Abrogato come sopra.				
134	Atti di usciere di cui al n. 3 dell'art. 73 della legge:				La tassa proporzionale si applica al valore delle cose o all'ammontare del credito aggiudicato o al capitale delle rendite ed alle annualità decorse.
	Per gli atti di vendita o aggiudicazione di mobili	—	2 —	—	
	Per quelli di aggiudicazione di rendite. . .	—	2 —	—	
	Per quelli di aggiudicazione di crediti . . .	—	— 65	—	
	Gli ultimi quattro capoversi si omettono perchè abrogati come sopra.				

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLA PREDETTA LEGGE

Approvato con R. D. n. 2127.

Art. 1. Nei trasferimenti dell'usufrutto o dell'uso ed in quelli della nuda proprietà, sia per atto tra vivi a titolo gratuito, sia per causa di morte, nelle costituzioni, cessioni o risoluzioni delle pensioni o rendite vitalizie, nei mandati con retribuzione annua e in generale in tutti i casi nei quali per disposizione della legge le tasse devono essere liquidate tenendo conto dei valori da determinarsi in ragione di età, dovranno essere presentati al ricevitore i regolari atti di nascita delle persone della cui età deve tenersi conto, a meno che l'età già risultasse comprovata per precedenti atti o trasferimenti stati denunziati all'istesso ufficio di registro.

In mancanza della giustificazione anzidetta la liquidazione sarà fatta sulla base più vantaggiosa all'amministrazione, salve le successive rettificazioni nei modi e termini stabiliti dalla legge.

Art. 2. I sindaci dei comuni nei quali si tengono mercati, o coloro che ne fanno le veci, dovranno trasmettere nei primi dieci giorni di ciascun trimestre all'ufficio di registro del proprio distretto le mercuriali dei prezzi di tutti i generi e derrate del trimestre precedente.

Art. 3. In eseguimento delle disposizioni dell'art. 23 della legge, per le permute e trasferimenti d'immobili a titolo gratuito per atto tra vivi, quando dall'atto non risulti l'ultima provenienza dei beni che formano oggetto di trasferimento e la indicazione del titolo relativo, le parti o una di esse, o colui che richiede la registrazione ovvero i pubblici funzionari obbligati alla medesima, dovranno supplirvi con dichiarazione scritta da rilasciarsi al ricevitore.

Eguale dichiarazione dell'ultima provenienza all'autore della successione con l'indicazione del titolo relativo dovrà esser fatta per gli immobili nelle denunzie dei trasferimenti a causa di morte.

Qualora i beni trasferiti nei casi accennati in quest'articolo siano affittati, si dovrà inoltre dichiarare il prezzo dell'affitto in corso con l'indicazione del relativo contratto.

Art. 4. Negli atti d'incanto non definitivo, di che all'art. 36 della legge e all'art. 88 della tariffa, i deliberatari provvisori dovranno entro i cinque giorni stabiliti dal citato art. 36 eseguire il pagamento della tassa fissa di lire 3 al funzionario che ha ricevuto l'atto. Questo atto dovrà poi per cura dell'istesso funzionario essere registrato entro il termine ordinario di 20 giorni prescritto dalla legge.

Art. 5. La tassa fissa che, a termini dell'art. 46 della legge e dell'art. 104 della tariffa, deve applicarsi ai documenti dei quali sia fatta inserzione negli atti soggetti alla registrazione, sarà esigibile entro 20 giorni dalla effettiva inserzione, quanto ai documenti che non fossero stati inscritti al momento della stipulazione, e per cui si fosse presa riserva nell'atto di inscriverli posteriormente.

A questo effetto il notaro o funzionario che ha ricevuto l'atto sarà in obbligo d'indicare sul documento posteriormente inserito la data della fatta inserzione, munendo della propria firma la relativa dichiarazione, e dovrà inscrivere sotto la stessa data e repertorio la seguita inserzione.

Art. 6. Le copie dei titoli, che a norma dell'art. 55 della legge devono essere prodotte per la deduzione delle passività che gravano l'asse ereditario, non potranno essere restituite alle parti che le hanno presentate se sono scritte in carta non bollata, ma dovranno essere trattenute presso l'ufficio del registro unitamente alla dichiarazione dei creditori sulla sussistenza dei debiti al tempo dell'aperta successione.

Non dovranno neppure essere restituiti i certificati di nascita di cui all'art. 1 del presente regolamento, quando non siano scritti in carta bollata, ed in genere tutti i titoli e documenti non bollati che fossero prodotti per l'applicazione e moderazione delle tasse di registro.

Art. 7. Le copie d'atti che in eseguimento dell'art. 66 della legge devono essere consegnate agli uffici del registro dovranno essere corredate di tutti gli allegati che ne fanno parte integrante, e saranno scritte con caratteri intelligibili e senza interlinee, spazi in bianco, raschiature o ritocchi.

Alle copie degli atti soggetti all'approvazione dovrà essere unita copia in carta libera del decreto di approvazione o della lettera di partecipazione.

I ricevitori che procedessero alla registrazione di atti senza la contemporanea presentazione della copia prescritta dalla legge, o accettassero copie incomplete, saranno tenuti in proprio per la spesa occorrente alla formazione o al completamento delle copie.

Per la registrazione degli atti fatti in più originali sarà sufficiente la presentazione di una sola copia.

Le copie, munite dai ricevitori dell'annotazione della seguita registrazione, saranno dai medesimi riunite in fascicoli distinti per ciascuna delle seguenti tre specie:

Atti pubblici;

Atti privati con autenticazione delle firme;

Atti privati senza autenticazione ed atti esteri.

Ogni fascicolo sarà cartolato e chiuso, con dichiarazione firmata dal ricevitore e indicante il numero degli atti e dei fogli.

Ogni fascicolo non potrà comporsi di meno di 300, nè più di 600 foglietti, e sarà inoltre munito di un indice cronologico che porti la indicazione del cognome del notaio per gli atti pubblici o autenticati, della data e natura di ciascun atto, del nome e cognome delle parti.

Quanto alle norme per la trasmissione dei fascicoli agli archivi destinati alla conservazione degli atti, verrà provveduto con disposizione ministeriale.

Art. **8.** Oltre il modulo indicato dall'art. 70 della legge per la dichiarazione particolareggiata dei beni e degli altri oggetti caduti nelle successioni, saranno distribuiti gratuitamente dall'amministrazione gli stampati per la denunzia dei contratti non ridotti in iscrittura, della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, della verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto o trasferimento, o dell'esecuzione del contratto o trasferimento condizionato, della devoluzione dei lucri dotali, dell'avveramento delle liberalità subordinate alla eventualità della morte, e finalmente per la denunzia dei passaggi di usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso di benefizi e cappellanie.

Art. **9.** Gli economi e subeconomi dei benefizi vacanti avranno l'obbligo di rimettere nei primi dieci giorni di Gennaio e di Luglio di ciascun anno all'intendenza di finanza della provincia la nota delle prese di possesso dei benefizi ecclesiastici avvenute nel semestre precedente.

In caso che nel semestre non sia avvenuta alcuna presa di possesso dovranno trasmettere un certificato negativo.

Le intendenze di finanza faranno immediata comunicazione ai dipendenti uffici del registro di altrettanti estratti delle note ricevute dagli economi e subeconomi.

Art. **13.** Ove un atto fosse stato celebrato o ricevuto in più originali da due o più notari, la tassa sarà riscossa una volta sola e la quietanza del pagamento della medesima sarà apposta sull'originale che prima verrà presentato alla registrazione.

Gli altri originali dovranno pure essere presentati all'ufficio del registro, a cura dei notari che li ritengono, entro il termine di 20 giorni dalla data dell'atto, e su di essi il ricevitore sarà tenuto di trascrivere gratuitamente il tenore della seguita registrazione.

Art. **14.** Quando un atto soggetto a registrazione sarà approvato dall'autorità competente, questa dovrà o direttamente o col mezzo degli uffici che ne dipendono notificare entro otto giorni la emessa approvazione all'intendenza di finanza della provincia nella quale esiste l'ufficio competente alla registrazione dell'atto.

La notificazione dell'approvazione dovrà indicare le parti contraenti, il notaro o funzionario rogante, la data e natura dell'atto, e il giorno in cui fu data la comunicazione dell'approvazione.

All'atto approvato dovrà unirsi, per cura del notaro o funzionario che lo avrà ricevuto, l'originale e la copia autentica del decreto di approvazione o della lettera di partecipazione.

Art. **15.** Salvi gli obblighi imposti ai cancellieri dall'art. 73 della legge, il pagamento delle tasse e pene pecuniarie dovute sulle sentenze soggette a registrazione potrà essere domandato direttamente alle parti ed ai loro procuratori solidamente tenuti, giusta il disposto dal n. 2 dell'art. 86 della stessa legge, ognorachè, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine utile per la registrazione della sentenza, il cancelliere abbia dato avviso al ricevitore dell'emanazione della medesima e gli abbia somministrato tutti gli elementi e notizie necessarie per la liquidazione e l'esazione della tassa.

Art. **16.** Sempre quando in calce o in margine delle sentenze sia indicata la data della loro pubblicazione, il termine utile per la registrazione potrà computarsi da questa data, e sotto la data medesima potranno essere inscritte a repertorio.

Art. **17.** Per la registrazione dei decreti e provvedimenti che rendono esecutivi

le sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, l'originale del decreto e provvedimento dovrà essere accompagnato dalla copia autentica della sentenza omologata, che, eseguita la formalità, sarà restituita unitamente all'originale a chi l'ha prodotto.

Art. **18**. Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Art. **19**. Nel caso di denunzie d'eredità o di prese di possesso di benefizi o cappellanie, fatte per mezzo di procuratore speciale, l'atto di procura dovrà rimanere depositato presso l'ufficio di registro unitamente alla denunzia.

Art. **20**. I supplementi di denunzia d'eredità o di prese di possesso di benefizi e cappellanie, ammessi dagli art. 29 e 95 della legge per correggere le omissioni e le insufficienze di valutazione di una precedente denunzia, dovranno farsi nelle stesse forme stabilite per la denunzia principale.

Per gli aumenti di valore che fossero concordati in ogni altro caso preveduto dal sopracitato art. 29 della legge dovrà farsene apposita dichiarazione in carta libera da firmarsi dal ricevitore e dal contribuente, e da sottoporsi quindi all'autorità competente per l'approvazione.

Art. **21**. I legati vincolati a condizione sospensiva, per i quali la condizione siasi verificata prima della scadenza del termine per la denunzia dell'eredità, potranno essere denunziati senza conseguenze penali unitamente all'eredità, purchè la denunzia di questa venga fatta in tempo utile.

Art. **22**. La notificazione delle liquidazioni, di che all'art. 97 della legge, dovrà eseguirsi per mezzo di usciere giudiziario, il quale per ciascuna significazione dovrà trasmettere al ricevitore l'occorrente atto di referto scritto sullo stampato che sarà fornito dall'amministrazione.

L'usciere avrà diritto unicamente alla retribuzione di centesimi 25 per ciascuna notificazione per la quale abbia rimesso l'opportuno atto di referto.

Art. **23**. Non ostante il divieto fatto coll'art. 103 della legge potrà per gli effetti della trascrizione e dell'iscrizione ipotecaria, e giusta la facoltà derivante dagli art. 1946 e 1991 del codice civile, rilasciarsi prima della registrazione copia autentica degli atti pubblici ricevuti nel regno, o di sentenze pronunciate dalle autorità giudiziarie dello Stato, purchè nell'autenticazione di ciascuna copia sia indicato l'uso speciale cui essa è destinata.

La mancanza di tale indicazione renderà applicabile la pena comminata dal citato art. 103.

Le copie rilasciate a forma delle disposizioni di quest'articolo non potranno essere invertite ad altro uso se prima non viene aggiunta alle medesime, e colla firma del funzionario che le ha autenticate, la menzione della seguita registrazione.

Art. **24**. I cancellieri giudiziari non potranno restituire alle parti o ai loro procuratori i volumi degli atti e delle produzioni depositati nelle cancellerie per ottenere provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sia nella materia contenziosa civile e commerciale, sia in quella di volontaria giurisdizione, senza avere prima completati, in quanto occorra, a termini del codice di procedura civile, i volumi istessi e quindi comunicatili al ricevitore del registro del distretto, che ne darà ricevuta.

Il ricevitore verificherà se per ciascuno degli atti e produzioni comunicate furono osservate le disposizioni della legge di bollo, registro ed altre congeneri, rilevando nelle forme ordinarie le irregolarità accertate. I volumi, vidimati ciascuno a piedi dell'ultimo atto, dovranno essere restituiti alla cancelleria, anche nel caso di scoperte contravvenzioni, entro 24 ore dalla avuta consegna, col contemporaneo ritiro della ricevuta spedita al cancelliere, od analoga dichiarazione del medesimo.

Art. **25**. Nei casi d'urgenza potrà l'autorità giudiziaria autorizzare il cancelliere alla restituzione dei volumi degli atti e produzioni prima che siano comunicati all'ufficio del registro, purchè gl'interessati presentino alla cancelleria, per essere dalla medesima trasmesso al ricevitore, un elenco degli atti e produzioni contenuti in ciascun volume, coll'indicazione della loro natura e della registrazione cui siano stati sottoposti, e si obblighino di presentare gli atti all'ufficio del registro nel termine che sarà fissato dall'autorità giudiziaria nell'atto di apporre il visto all'elenco.

Art. **26**. Non si intenderà adempiuto l'obbligo imposto dall'art. 110 della legge se il repertorio degli atti sarà mancante delle formalità o delle indicazioni prescritte ai successivi art. 111 e 112.

Art. **27**. Gli atti soggetti all'approvazione superiore od all'omologazione saranno iscritti a repertorio nel giorno stesso della loro stipulazione e con le indicazioni prescritte per gli altri atti, eccettuata quella della seguita registrazione, la quale vi sarà riportata quando l'atto sia stato registrato.

Parimente gli inventari, i processi verbali di esami e in generale gli atti che si compiono in più vacazioni o sedute dovranno essere iscritte al repertorio sotto la data del primo verbale.

Art. **28.** Il completamento del repertorio, ordinato per l'ommessa iscrizione di qualche atto, dovrà eseguirsi portando a data corrente l'atto ommesso, con richiamo al luogo del repertorio in cui l'atto avrebbe dovuto inscriversi.

Art. **29.** I ricevitori a cui vengono presentati i repertori per la vidimazione prescritta dall'art. 113 della legge, indipendentemente dall'obbligo di rilasciarne regolare ricevuta a norma dell'ultimo alinea del citato articolo, dovranno nel giorno stesso della presentazione prenderne nota sul libro delle registrazioni.

I repertori non dovranno essere trattenuti in ufficio per più di 24 ore e la relazione della seguita verificazione sarà apposta dopo l'ultimo atto iscritto e con la data del giorno in cui il repertorio fu presentato.

Art. **30.** Gli archivisti e depositari d'atti e documenti, dei quali siano autorizzati a rilasciare copie ed estratti, faranno menzione nei registri, in cui per regolamento debbano annotare la spedizione delle copie, della fatta apposizione della marca alle dichiarazioni di conformità o autenticazione delle copie o estratti rilasciati.

Art. **31.** I ricevitori del registro sono autorizzati a rilasciare alle parti contraenti o agli aventi causa da essi gli estratti e le copie delle scritture private non autenticate e degli atti esteri presentati ai loro uffici per gli effetti della registrazione.

Sono egualmente autorizzati a rimettere, dietro richiesta delle parti contraenti e dei loro aventi causa, copia delle note di registrazione di qualunque contratto sì pubblico che privato.

Questi estratti e copie saranno pure rilasciate ad altre persone, che non siano le parti contraenti o loro aventi causa, previa autorizzazione del pretore locale.

Art. **32.** Per la ricerca e per gli estratti di registrazione accennati all'art. 121 della legge e per le copie ed estratti degli atti indicati al precedente art. 31 di questo regolamento, i ricevitori del registro potranno esigere i seguenti diritti:

1.° Per la ricerca di una registrazione o di un atto registrato, se la ricerca si riferisce a un atto indicato con data precisa, centesimi 50; se non si indica la precisa data dell'atto, ma soltanto l'anno entro il quale fu registrato, lire 1; se si indicano più anni ai quali debba estendersi la ricerca dell'atto, lire 1 per il primo anno, e centesimi 50 per ciascun anno successivo cui si riferisca la fatta ricerca;

2.° Per ogni estratto di registrazione, oltre il diritto di ricerca, centesimi 50, compreso il diritto di copie e scritturato. Se però il diritto di copia e scritturato portasse un diritto maggiore, si potrà invece esigere il diritto di copia;

3.° Per ogni estratto di un atto o di una scrittura, lire 1 compreso il diritto di copia. Se però il diritto di copia portasse un diritto maggiore di lire 1, si potrà invece esigere questo diritto;

4.° Per ogni copia di un atto o di una scrittura, oltre il diritto di ricerca, centesimi 60 per ogni carta di due facciate.

Ogni estratto e ogni copia dovrà scriversi sopra carta bollata, e il numero delle sillabe compreso in ciascuna pagina non potrà essere minore di venti sillabe per ogni linea.

La esazione di diritti non espressamente compresi in questo articolo per le ricerche di atti, o per la emissione di estratti o copie darà luogo alla applicazione di rigorose misure disciplinari, salvo le maggiori pene stabilite dal codice penale.

Art. **33.** Oltre il divieto fatto coll'art. 121 della legge, sarà proibito ai ricevitori del registro, sotto gravi pene disciplinari, il permettere la ispezione dei loro registri a persone estranee all'amministrazione, eccettuati i soli casi di procedimenti giudiziali.

Art. **34.** Con i precedenti art. 31 e 32 non è fatta novazione alle disposizioni in vigore che regolano le ricerche, i certificati e la spedizione di copie ed estratti di atti e documenti depositati negli archivi degli atti notarili riuniti agli uffici di registro.

Art. **35.** La risoluzione in via amministrativa delle controversie che insorgessero nell'applicazione delle tasse e delle pene pecuniarie stabilite dalla legge spetterà all'intendenza di finanza da cui dipende l'ufficio del registro che ha fatto la riscossione o chiesto il pagamento della tassa o pena pecuniaria, purchè l'ammontare cui si riferisce la controversia non sorpassi le lire 500.

Ove il valore della controversia oltrepassasse le lire 500, la risoluzione apparterrà al ministero delle finanze.

Allo stesso ministero potranno le parti ricorrere contro le decisioni emanate dalla intendenza.

Art. **36.** Nei casi accennati dagli art. 128 e 135 della legge, ove l'originale del-

l'atto privato, sul quale è reclamato il supplemento o la restituzione di tassa, fosse depositato presso un archivio, ufficio o funzionario pubblico, alla produzione dell'atto originale si potrà supplire colla presentazione di una copia in carta da bollo certificata conforme dal funzionario o ufficiale presso il quale l'atto fu depositato.

Art. **37.** (*Abrogato*).

Art. **38.** Nelle cause nelle quali siano state interessate amministrazioni dello Stato o persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri di cui all'art. 136 della legge, ove la sentenza che pone fine alla lite dichiarasse compensate le spese, e la sentenza medesima fosse stata registrata a debito, la parte non ammessa alla gratuita clientela dovrà pagare la tassa liquidata sulla sentenza, sotto deduzione della quota che secondo la legge ricade a carico dell'amministrazione dello Stato o della parte ammessa al beneficio dei poveri. Dovrà pagare la intiera tassa di registro e di bollo dell'originale nel caso ne richiedesse la registrazione nel suo interesse o volesse farne uno degli usi dalla legge previsti.

Art. **39.** Gli uffici di registro non potranno ritardare la registrazione degli atti oltre il termine di tre giorni dalla loro presentazione, però ciascun atto sarà registrato sotto la data del giorno in cui fu presentato.

Art. **40.** In ogni ufficio di registro sarà tenuto un libro a madre e figlia destinato all'annotamento della presentazione di quelli atti che non potessero essere registrati immediatamente.

Da questo libro sarà staccata una ricevuta indicante il numero degli atti presentati e lo ammontare delle somme depositate.

Nel caso di presentazione di più atti, se il funzionario o la parte che richiede la registrazione desidera di aver anche la distinta degli atti presentati, dovrà accompagnare gli atti medesimi con un elenco nel quale sarà sommariamente e distintamente descritto ciascun atto presentato.

Quest'elenco sarà munito del visto del ricevitore e dell'indicazione del numero d'ordine della ricevuta staccata e sarà restituito al producente nell'atto stesso che si farà la rimessione al medesimo della ricevuta staccata.

La ricevuta e l'elenco sovraccennati dovranno poi essere riconsegnati all'ufficio del registro per ottenere la restituzione degli originali atti registrati.

Art. **41.** Nei depositi di titoli di rendita per essere notati di vincolo o d'ipoteca mediante semplice dichiarazione sui registri del Debito pubblico, di che nel n. 45 della tabella annessa alla legge delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi, le tasse di registro stabilite dagli art. 51, 53 e 54 della tariffa unita alla legge saranno percette sopra la domanda da presentarsi all'amministrazione del Debito pubblico.

La registrazione di questa domanda sarà fatta all'ufficio di registro del capoluogo di provincia ove la domanda viene presentata.

Art. **42.** Gli uffici del demanio e delle tasse sugli affari dovranno rimanere aperti per sette ore in ciascun giorno feriale, e per tre ore in ogni giorno festivo.

L'orario sarà stabilito, sulla proposta del ricevitore, dall'intendenza di finanza in modo che corrisponda alle consuetudini locali ed ai bisogni del pubblico servizio.

L'orario sarà affisso alla porta d'ingresso dell'ufficio.

Art. **43.** I repertori o *squarzi* prescritti dalle leggi notarili tuttora vigenti in alcune provincie per gli atti celebrati o ricevuti dai notari potranno tener luogo dei repertori degli atti stabiliti dall'art. 110 della legge sulle tasse di registro purchè:

1.° Siano tenuti colle forme e comprendano le indicazioni prescritte dagli art. 111 e 112 della legge medesima;

2.° Contengano le indicazioni di tutti gli atti che debbono inscriversi a repertorio, e per ciascuna inscrizione d'atto venga assegnato un numero progressivo distinto da quello che l'atto medesimo avrà ottenuto in esecuzione della legge notarile.

Art. **44.** Gli atti di ultima volontà fatti prima dell'unificazione nelle diverse provincie delle leggi sulle tasse di registro, in forza dei quali si devolve in tutto o in parte la eredità quando non siano già stati sottoposti alla registrazione o ad altra corrispondente formalità, dovranno essere registrati a norma delle disposizioni dell'art. 76 della legge.

LEGGE CHE MODIFICA LE LEGGI DI BOLLO E DI REGISTRO

E LE TARIFFE PER GLI ATTI GIUDIZIARII

29 Giugno 1882, n. 835.

ART. 2. Gli atti giudiziari sono sottoposti ad una tassa unica, da corrispondersi mediante uso di carta bollata secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

ART. 3. Tutti indistintamente gli atti di procedura civile, in materia di onoraria giurisdizione, contenziosa e di esecuzione, i mandati alle liti ed in generale tutte le domande od istanze e tutti gli atti che sotto qualsivoglia denominazione si presentano alle autorità giudiziarie o si fanno per mezzo dei cancellieri o degli uscieri, devono essere scritti sopra carta filogranata, munita di un bollo di L. 2 innanzi alle preture e di L. 3 innanzi ai tribunali civili e correzionali e di commercio, alle corti di appello e alle corti di cassazione.

Però nei procedimenti avanti i pretori, quando le domande o le difese siano proposte per iscritto a termini dell'art. 416 del codice procedura civile (n. 1468), sarà fatto in carta bollata uno solo degli originali, e quello da comunicarsi all' altra parte sarà fatto in carta libera.

Queste tasse sono soggette all'aumento di due decimi.

Per gli atti delegati si deve usare la qualità di carta prescritta per gli atti che si compiono innanzi all'autorità delegante.

Per gli atti fatti dagli uscieri fuori della materia di onoraria giurisdizione, contenziosa e di esecuzione si deve usare la carta prescritta per le preture.

ART. 4. Quegli atti giudiziari, i quali, giusta le leggi ora in vigore, sono esenti dalle tasse di bollo, continuano a godere tale esenzione, salva la ripetizione delle tasse nei modi indicati dall'art. 25 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo approvato con regio decreto 13 Settembre 1874, n. 2077, ed in conformità al regio decreto del 6 Dicembre 1865, n. 2627, ed alla legge 19 Luglio 1880, n. 5536, allegato *D*.

Le disposizioni dei titoli VII e VIII del citato testo unico delle leggi sulle tasse di bollo si applicano anche alla carta bollata adoperata negli atti giudiziari.

ART. 5. Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato con regio decreto del 13 Settembre 1874, n. 2076, e della legge 23 Maggio 1875, n. 2511 concernenti l'obbligo del pagamento delle tasse fisse, graduali, o proporzionali di registro per quelli fra gli atti indicati nel precedente art. 3, i quali, giusta le leggi precitate, sono soggetti alla registrazione formale.

Gli atti giudiziari soggetti a tassa di registro devonsi continuare ad inscrivere per cura del cancelliere nel repertorio prescritto dall' art. 110 delle leggi sulle tasse di registro.

Nulla è innovato per gli atti di protesto cambiario fatti per mezzo di usciere e per gli atti e documenti non indicati nella presente legge, i quali siano prodotti in originale, od in copia, innanzi alle autorità giudiziarie; essi continuano ad essere soggetti alle vigenti leggi sulle tasse di bollo e di registro.

Non può farsi produzione in giudizio, nè altro uso, di quelli tra gli atti scritti in carta col bollo prescritto dalla presente legge, i quali sono anche soggetti a registrazione formale, se prima non siano stati registrati.

ART. 6. I cancellieri hanno l'obbligo di rilasciare gratuitamente le copie degli atti da essi formati o ricevuti, delle quali a tenore di legge devono far uso le parti, o che altrimenti occorrano alle stesse in materia sì civile come penale, salvo il disposto degli art. 383 e 463 del codice di procedura penale.

Quando si tratti di atti che debbano essere notificati e di cui occorrano più copie, l'obbligo dei cancellieri è limitato alla spedizione di una sola copia per ciascun atto e per ciascuna parte. Le altre copie che occorressero, devono essere fatte, in base alla prima, a cura dei procuratori o delle parti e, previa collazione coll'originale, autenticate dal cancelliere.

ART. 7. Fino a che non sia diversamente provveduto, i cancellieri continuano a fare gli atti pel ricuperamento delle somme prenotate a debito nei giudizi civili e di quelle dovute all' erario per multe e spese di giustizia in materia civile e penale, in conformità agli art. 423 e seguenti della tariffa in materia civile, e 305 e seguenti di quella in materia penale. Però il pagamento delle somme dovute dev' essere fatto al ricevitore del registro direttamente dalle parti, le quali ne presentano la quietanza al

cancelliere che ne estrae copia da unire agli atti, senza riscuotere per qualsiasi titolo alcuna somma.

In caso di esecuzione forzata, il cancelliere deve depositare, immediatamente dopo riscossa la somma ricavata dalla vendita nella cassa del ricevitore del registro, ovvero, quando siavi contestazione, nella cassa dei depositi e prestiti, od in quella postale di risparmio.

Il governo ha facoltà di concedere in appalto il ricuperamento preaccennato mediante un aggio da convenirsi.

Art. 8. I depositi di danaro o di titoli di credito, che, secondo le leggi e i regolamenti in vigore, devono farsi presso le cancellerie giudiziarie, non esclusi quelli per concorrere agli incanti e per cauzione di libertà provvisoria, nel giorno stesso, od al più tardi nel successivo, sono consegnati dai cancellieri alla cassa dei depositi e prestiti, o alle casse di risparmio postali, giusta le norme da stabilirsi con regolamento.

Le parti che devono effettuare i depositi possono farli anche direttamente nella cassa dei depositi e prestiti, o nelle casse di risparmio postali, consegnandone al cancelliere la ricevuta.

Per l'attuazione di questa disposizione viene tolta quanto ai depositi giudiziari, la limitazione di somma imposta dall'art. 4 della legge 27 Maggio 1875, n. 2779.

Art. 9. Sono abrogati gli art. 155 e 156 della legge 6 Dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario, modificati dalla legge 23 Dicembre 1875, n. 2839.

Gli stipendi dei funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie sono determinati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 10. Per le spese d'ufficio delle cancellerie giudiziarie si provvede colle somme all'uopo stanziate nel bilancio del ministero di grazia e giustizia e dei culti.

La somma da assegnarsi a ciascuna cancelleria per le spese d' ufficio viene fissata annualmente con regio decreto.

Le norme per l'amministrazione e il riscontro delle spese d' ufficio delle cancellerie sono determinate con regolamento.

Art. 11. È data facoltà al governo del re di procedere, entro due anni dall' attuazione di questa legge, alla revisione dei ruoli organici del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, riducendo il numero dei funzionari in relazione ai bisogni del servizio.

Il governo del re è autorizzato a fare, mediante regio decreto, sentito il consiglio di Stato, le disposizioni transitorie e regolamentarie occorrenti per attuare la presente legge a cominciare dal 1.° Gennaio 1883 (1).

LEGGE SUL REGISTRO E BOLLO.

14 Luglio 1887, n. 4702.

Art. 1. Il termine per chiedere la stima di che agli art. 24 della legge 13 Settembre 1874, n. 2076, è portato da 50 a 90 giorni.

Art. 2. Fermo l'attuale minimo di lire dieci, la sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatta per la scrittura non autenticata,

(1) *Art. 5.* Sono scritti sopra carta da bollo ordinario da centesimi 50: 1. gli esemplari del bando per le vendite giudiziarie destinati alla affissione in pubblico; 2. le istanze per ottenere certificati del casellario giudiziale, ed i certificati stessi; 3. i ricorsi per l'ammissione al gratuito patrocinio; 4. i certificati, le copie e gli estratti dei libri dello stato civile e dei relativi documenti rilasciati dai cancellieri dei tribunali; 5. gli atti di notorietà riguardanti lo stato civile fatti avanti alle preture.

Art. 6. Sono scritti sopra carta col bollo ordinario da L. 1, gli estratti o gli originali delle notificazioni e altre pubblicazioni da inserirsi nei giornali.

Art. 7. Sono scritti su carta col bollo ordinario da L. 2, gli originali di cauzione in materia penale,

Art. 8. Le tasse di bollo stabilite dalla legge 29 Giugno 1882 non sono dovute sugli atti di commutazione in rendita delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane, per i quali continuano ad essere applicate le tasse di bollo di cui nelle leggi 8 Giugno 1873, n. 1339, 29 Giugno 1879, n. 4946 e 25 Dicembre 1881, n. 537.

Art. 9. Gli atti degli uscieri si scrivono sulla carta filogranata da L. 3 quando si riferiscano ad af-

o per contratto verbale, sarà in ragione di cinque volte la tassa, ed andrà a carico esclusivo del locatore, non ostante qualunque patto in contrario, e il conduttore non sarà tenuto che al pagamento della tassa, quand'anche dovesse far uso in giudizio del contratto.

Coloro i quali, entro un anno dalla promulgazione della presente legge, registreranno gli atti di locazione di cui sopra, conclusi prima dell'andata in vigore della legge stessa, non soggiaceranno ad alcuna penalità.

ART. 3. Fra gli atti, in conseguenza dei quali, a norma dell'art. 104 della legge 13 Settembre 1874, n. 2076, è vietato di fare alcun atto o disposizione se non sieno

---

fari di competenza della corte di cassazione, della corte d'appello o del tribunale, o dei rispettivi presidenti, e da L. 2 in tutti gli altri casi, compresi pure quelli di atti stragiudiziali, diversi dai protesti cambiari, pei quali nulla è innovato.

Per gli atti esecutivi si usa la carta da L. 3 se l'esecuzione è fatta in base a provvedimento di corte, o di tribunale in giudizio di prima istanza, e da L. 2 in base a provvedimento di pretore o di tribunale in giudizio d'appello.

Quando l'esecuzione si faccia in base ad altro titolo esecutivo si usa la carta da L. 3 o da L. 2, secondo che l'azione sarebbe di cognizione del tribunale o del pretore.

Art. 10. Per gli atti dei conciliatori, compresi quelli di esecuzione delle loro sentenze, continua l'uso della carta col bollo da centesimi 10, tanto se gli atti sono fatti da inservienti comunali a ciò autorizzati, quanto se sono fatti da uscieri di pretura.

Gli atti delle contestazioni avanti al pretore sulla esecuzione di sentenze del conciliatore, devono essere fatti sulla carta col bollo da L. 2.

Quando l'ufficio di conciliatore è esercitato dal pretore, ferme le disposizioni dell'art. 19, n. 1, della legge di bollo, nessun diritto di originale o di copia è dovuto al cancelliere della pretura per gli atti relativi.

Art. 11. Nelle citazioni per biglietto avanti ai pretori a' termini dell'art. 133 del codice di procedura civile, è fatta in carta libera anche la relazione dell'usciere sulla seguita notificazione.

Questa disposizione è applicabile in tutti gli altri casi in cui le citazioni per biglietto o gli avvisi debbono farsi per espressa disposizione di legge o di regolamento.

Art. 12. La sentenza degli arbitri, si scrive su carta da bollo da L. 2, e così pure il verbale di deposito ed il decreto del pretore che la rende esecutiva. Per gli atti anteriori alla sentenza degli arbitri continua l'uso della carta da L. 1.

Art. 13. Gli atti di procedimento speciale regolati dalle leggi 20 Aprile 1871, n. 192, 30 Dicembre 1876, n. 3591 e 2 Aprile 1882, n. 674 per la riscossione delle imposte dirette, sono esenti dalle tasse di bollo stabilite dalla legge 29 Giugno 1882.

Gli altri atti fatti, a richiesta degli esattori, colla procedura ordinaria civile, sono eseguiti in carta libera, ma le tasse sono notate a debito, per l'azione di ricuperamento, quando le spese non siano poste a carico dell'esattore.

Art. 14. I processi verbali delle cause avanti alle preture sono stesi ciascuno sopra un foglio di carta filogranata col bollo prescritto dalla legge 29 Giugno 1882.

Si scrivono di seguito, a' termini dell'art. 32 della legge di bollo, soltanto i verbali che non possono essere chiusi in una sola giornata, ed i provvedimenti d'istruttoria dati dal pretore all'udienza.

Art. 15. Il foglio d'udienza, prescritto pei tribunali e per le corti di appello è tenuto in carta libera.

I provvedimenti che, sopra contestazione delle parti, i tribunali e le corti danno durante l'udienza, sono scritti sopra carta filogranata e bollata, giusta la legge 29 Giugno 1882, e ne è fatta menzione nel foglio di udienza.

Essi sono conservati in originale nella cancelleria, ed inseriti nel volume di cui negli art. 35, lettera *d*, e 36 del presente regolamento.

Art. 19. Gli atti indicati nell'art. 3 della legge 20 Giugno 1882, quando siano della natura di quelli designati nell'art. 24 della legge sulle tasse di bollo, sono fatti in carta libera.

Devono essere registrati a debito quelli fra detti atti che sono indicati nella prima parte dell'art. 5 della stessa legge, quando hanno luogo nei procedimenti civili a patrocinio gratuito o per le amministrazioni dello Stato.

I cancellieri annotano a debito le tasse di bollo nella misura stabilita da quest'ultima legge e quelle di registro per detti atti dovute, e ne promuovono il ricuperamento nei casi prescritti, secondo le disposizioni del titolo II del presente regolamento.

Art. 20. Per le sentenze e per gli altri atti giudiziari, i quali, giusta l'art. 5 della legge 29 Giugno 1882 ed a' termini della legge sulle tasse di registro sono soggetti a registrazione formale, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'ufficio di registro dalle parti o dai loro procuratori.

A questo effetto, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza o dalla emanazione dell'atto soggetto a registrazione, i cancellieri devono rimetterlo in originale al ricevitore del registro.

I cancellieri di corte e di tribunale devono spedire ai procuratori, nel giorno stesso della pubblicazione della sentenza, l'avviso di cui nell'art. 268 del regolamento generale giudiziario, invitandoli ad

stati preventivamente registrati, sono compresi i contratti verbali designati nel primo capoverso dell'art. 74 della anzidetta legge.

La proibizione e le sanzioni penali portate dallo stesso art. 104 sono estese a tutti i funzionari ed ufficiali governativi.

ART. 4. Le disposizioni della legge predetta intorno al repertorio sono estese ai segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici, per gli atti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata che essi debbono sottoporre a registro a norma dell'art. 73, n. 4 della legge stessa (art. 1 regol.).

---

effettuare il pagamento delle tasse di registro direttamente al ricevitore, a norma dell'art. 88, n. 2, della legge, e nel termine da essa prefisso. Tale avviso e la relativa notificazione per mezzo di usciere sono scritti in carta libera.

Nelle cause avanti alle preture la pronunciazione della sentenza costituisce in obbligo il procuratore e la parte di effettuare il pagamento della tassa direttamente al ricevitore, senza bisogno di speciale avviso. Però l'avviso deve essere dato a cura del cancelliere e per mezzo d'usciere, nel giorno stesso della pronunciazione della sentenza al procuratore od alla parte, se questa abbia eletto domicilio o dichiarata la residenza nel comune in cui ha sede la pretura. L'avviso e la relativa notificazione sono scritti in carta libera, ed all'usciere è dovuto il diritto nell'art. 245 della tariffa civile.

Art. 26. Per l'esecuzione di quanto è disposto nell'art. 50 del codice di procedura civile, chi presenta l'istanza od il ricorso deve consegnare al cancelliere anche la carta bollata prescritta dalla legge 29 Giugno 1882, perchè sia fatta la copia da custodire in cancelleria nell'apposito volume o nel fascicolo, quando si debba restituire al producente l'originale istanza o ricorso col provvedimento. È fatta eccezione per i decreti scritti in fine degli atti di citazione e delle comparse che si restituiscono in originale, senza tenerne copia.

Nei casi di cui negli art. 375, parte II, 376, 377, 379, 571 e 778 e seguenti del codice di procedura civile, è consegnata al producente copia del ricorso, della nota delle spese e del provvedimento. L'originale è inserito nell'apposito volume o nel fascicolo. Gli allegati si restituiscono al producente.

Art. 27. Il provvedimento col quale il presidente rimette le parti avanti al collegio, nel caso previsto nell'art. 379 del codice di procedura civile, è scritto di seguito al verbale compilato per far constare della non seguita conciliazione.

Quando le parti non abbiano fatte le comparse conclusionali, le ragioni esposte all'udienza, giusta l'art. 260 del regolamento generale giudiziario, sono scritte in forma di processo verbale sopra carta filogranata col bollo prescritto dalla legge 29 Giugno 1882, facendosene menzione nel foglio d'udienza.

La sentenza è scritta sopra foglio separato.

Art. 28. Ogniqualvolta debbasi inscrivere la causa a ruolo, il procuratore presenta al cancelliere la nota redatta in carta col bollo prescritto dalla legge del 29 Giugno 1882, e con tutte le indicazioni richieste dal registro di cui nell'art. 35, n. 1.

Il cancelliere segna sull'atto esibito la data e il numero della seguita inscrizione, e trattiene la nota fino a causa ultimata.

Se la parte che inscrive la causa sia stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, deve inoltre esibire la deliberazione della commissione.

Art. 29. Per la esecuzione di quanto è prescritto nell'art. 390 del codice di procedura civile, il cancelliere nell'atto stesso in cui appone nella pubblica udienza il *visto* sulle comparse conclusionali, verifica se ciascuna comparsa abbia la copia in forma legale che deve essere comunicata all'altra parte; e di questo adempimento prende nota nel foglio d'udienza.

In mancanza delle copie legali, l'autorità giudiziaria applica al procuratore la multa di cui nell'art. 352 del codice di procedura civile.

Art. 44. Il cancelliere deve spedire le copie gratuitamente, seguendo l'ordine delle domande e senza ritardo, tenuto conto della entità della scritturazione e delle esigenze del servizio. In caso di ritardo o di reclamo delle parti interessate, nei casi di urgenza, provvede il pretore od il presidente. Le copie devono essere scritte in modo chiaro e corretto. Avverandosi irregolarità, ritardi non giustificati, od abusi, i funzionari che se ne rendono colpevoli sono assoggettati alle pene disciplinari stabilite nella legge sull'ordinamento giudiziario. Anche gli originali e le copie degli atti che si fanno dagli uscieri, dai procurator. o dalle parti devono essere scritte in modo chiaro e corretto, e in caso contrario il cancelliere può rifiutare di ricevere o di dar corso all'atto. Nascendo contestazioni provvede il pretore od il presidente.

Art. 45. Qualora un procuratore rappresenti più persone, deve limitare la domanda ad una sola copia, a meno che l'interesse delle singole persone non sia diverso. La copia spedita dal cancelliere non può essere consegnata alla persona alla quale si deve notificare, ma può servire soltanto per l'originale in base al quale si estende la copia da notificarsi, restituendo l'originale colla relazione d'usciere a chi ha richiesta la notificazione. Sugli originali di qualunque atto il cancelliere fa menzione della persona a cui domanda fu fatta la copia, segnandone la data.

Art. 49. Chiunque richiede alla cancelleria la formazione di un atto o di una copia, deve conse-

I repertori ora ordinati ai suddetti segretari, delegati o capi di amministrazione, saranno tenuti in carta libera.

Negli uffici amministrativi, nei quali vi siano più funzionari incaricati della stipulazione degli atti, si terrà un solo repertorio.

Oltre alla presentazione ordinata dall'art. 113 della ridetta legge, tutti indistintamente i notai e i pubblici ufficiali obbligati a tenere repertori dovranno darne comunicazione agli agenti dell'amministrazione demaniale ad ogni loro richiesta, sotto pena di lire cento in caso di rifiuto o della applicazione delle misure disciplinari che occorressero.

---

gnare tanti fogli di carta col bollo prescritto quanti ne vengono dal cancelliere reputati necessari per l'atto richiesto e per quelli che ne possono essere la conseguenza.

Quando quest'atto non sia di immediata esecuzione, il cancelliere dà al richiedente ricevuta del fatto deposito, ove la domandi.

Per la carta bollata occorrente alle sentenze il deposito è fatto: *a*) avanti alle corti di cassazione dal ricorrente all'atto della presentazione del ricorso: senza di che il presidente non può mettere la causa a ruolo di udienza; *b*) avanti alle corti d'appello ed ai tribunali al momento della inscrizione della causa a ruolo, dal procuratore che la richiede: in mancanza il cancelliere non ha obbligo di fare l'inscrizione; *c*) avanti alle preture prima dell'udienza in cui si avrebbe a trattare la causa, dalla parte diligente: altrimenti non sarà trattata.

In caso di dissenso sull'entità del deposito provvede il presidente od il pretore.

L'insufficienza del deposito non dispensa il cancelliere dall'obbligo di scrivere immediatamente l'originale della sentenza, com'è prescritto nell'art. 266 del regolamento generale giudiziario, salvo il suo diritto a rimborso contro le parti o i procuratori mediante ordine di pagamento rilasciato dal presidente o dal pretore, in carta libera, ed a forma dell'art. 379 del codice di procedura civile.

Art. 50. La visione degli atti esistenti in cancelleria relativi ad affari definiti, nei casi in cui non è vietata dalla legge, è consentita dal cancelliere dietro domanda in iscritto fatta: *a*) avanti alle preture, ai tribunali e alle corti d'appello sopra carta da cent. 50; *b*) avanti alle corti di cassazione sopra carta da L. 1. Non è necessaria la domanda scritta per la visione degli atti concernenti affari non definiti, o fatti entro un anno innanzi al giorno in cui se ne chiede visione.

Art. 73. Tutti i depositi in danaro che a' termini delle vigenti leggi civili e penali devono essere fatti nelle cancellerie giudiziarie, compresi quelli per cauzione, quelli per concorrere agli incanti e quelli per spese giudiziali, possono essere fatti dalle parti o nelle cancellerie stesse, oppure direttamente nell'ufficio postale che tiene il conto corrente colla cancelleria secondo l'art. 78, o nella cassa dei depositi e prestiti.

I depositi in titoli del debito pubblico devono essere fatti esclusivamente nella cassa dei depositi e prestiti, o nelle cancellerie.

Sono pure depositate nell'ufficio postale le somme provenienti da esecuzioni forzate e quelle ricavate dalla vendita dai corpi di reato; e l'autorità giudiziaria può ordinare il deposito nello stesso ufficio anche delle somme sequestrate nei procedimenti penali, quando non reputi necessario conservarle nelle identiche specie.

Art. 76. Occorrendo di eseguire pagamenti per spese giudiziali e per rimborsi, il cancelliere può valersi dei fondi ricevuti in deposito in quello stesso giorno in cui deve avvenire il pagamento, anzichè prelevare danaro dalla cassa di risparmio. Però dell'uso fatto delle somme ricevute deve dare immediata giustificazione al presidente od al pretore e versare di mano in mano ogni eccedenza nell'ufficio postale secondo le norme stabilite nel precedente articolo.

Art. 81. Gli uffici di posta rilasciano ricevuta da staccarsi da apposito libro a matrice, dei depositi che ricevono tanto se fatti dai cancellieri, quanto se fatti dalle parti. Queste debbono consegnare subito tali ricevute alla cancelleria, perchè il deposito sia inscritto nel relativo registro. Se i depositi sono fatti dai cancellieri, questi devono contemporaneamente esibire il libretto di conto corrente all'ufficio di posta, il quale inscrive i depositi stessi tanto nel libretto esibito dal cancelliere, quanto nel proprio. Se sono fatti direttamente dalle parti, l'ufficio di posta li inscrive soltanto nel libretto proprio, salvo ad aggiungerli in quello del cancelliere quando viene presentato per la inscrizione di deposito da lui direttamente fatto, oppure quando lo presenti per il riscontro.

Art. 84. Nessuna somma può essere prelevata dai libretti senza apposito ordine in iscritto staccato dal registro a matrice di cui nell'art. 33, n. 6, e firmato dai pretori o dai presidenti dei tribunali o delle corti, secondo i casi. Per il pagamento di spese giudiziali, gli ordini possono essere fatti a favore dei cancellieri od a favore delle parti alle quali debbono essere eseguiti i pagamenti; per le restituzioni di depositi o di residui di essi, gli ordini devono sempre essere fatti direttamente a favore delle parti. Di ciascun ordine è dato immediatamente avviso all'ufficio postale.

Art. 92. Quando nel comune capoluogo di mandamento non vi sia ufficio di registro, le spese di giustizia anzichè essere pagate dal cancelliere, com'è stabilito negli art. 152 e 153 della tariffa penale, sono pagate dall'ufficio postale (regol. approv. con regio decreto 10 Dicembre 1882, n. 1103).

ART. 5. È portata da cent. 50 a lire 1 per ogni cento lire la tassa per gli atti di appalto e contratti indicati negli art. 48, 49 e 50, dell'anzidetta tariffa e per gli altri simili atti o contratti di che al 3.° capoverso dell'art. 5 della tariffa stessa.

ART. 6. Per tutto ciò che di conformità dell'art. 70 della detta legge 13 Settembre 1874, n. 2076, è soggetto a denunzia, trascorsi i termini per la denunzia stessa, non si potrà dall'erede o legatario agire in giudizio, o presso gli uffici amministrativi, senza che venga data la prova della seguita denunzia dell'eredità e del legato di cui si tratta, e nel caso che fosse trascorso anche il termine per il pagamento della tassa, senza che ne sia comprovato l'integrale pagamento.

Ai funzionari che non osservassero queste disposizioni saranno applicabili le sanzioni penali stabilite dall'art. 104 di detta legge.

Il termine della prescrizione di cui all'art. 123, n. 4, della vigente legge di registro, è portato da cinque a dieci anni.

Però, trascorsi cinque anni dall'apertura della successione, si estingueranno le penalità e saranno dovute soltanto le tasse.

ART. 7. È abolito l'uso della carta speciale comprensiva delle tasse di bollo e registro per le polizze o promesse di pagare e per le locazioni di beni stabili e mobili, colonie parziarie, masserie e terzerie, di che all'art. 9, lettere *a*, *b*, *c*, della legge sul bollo 13 Settembre 1874, n. 2077.

Cessa parimenti l'uso delle qualità di carta filogranata con bollo ordinario e speciale designate ai n. 2, 4 e 9 dell'art. 2 del regolamento approvato col regio decreto 13 Maggio 1880, n. 5431.

Gli atti civili di che all'art. 105 della tariffa annessa alla legge sul registro del 23 Settembre 1874, n. 2076, pei quali venne resa obbligatoria ciascuna specie della carta suddetta dall'art. 2 della legge 11 Gennaio 1880, n. 5430, saranno rispettivamente scritti, quanto al primo foglio, sulla carta munita del solo bollo ordinario di lire una, di lire due e di lire tre e rimarranno esenti dalla registrazione. Per gli intercalari continuerà a farsi uso della carta filogranata col bollo prescritto dalle disposizioni in vigore secondo la varia natura degli atti.

ART. 8. (*Abrogato. Vedi in seguito art. 2 della legge 12 Luglio 1888*).

ART. 9. L'uso delle marche da bollo a tassa graduale è limitato:

1.° Alle cambiali ed agli altri effetti o recapiti di commercio provenienti dall'estero;

2.° Ai detti titoli tratti nel regno che siano di un importo eccedente il limite cui giunge la carta filogranata che si vende per conto dello Stato, l'uso della quale diventa obbligatorio;

3.° Agli altri atti di che nella seconda parte del n. 2 dell'art. 3 della legge suddetta.

Le intendenze potranno tuttavia concedere agli istituti di credito, ai banchieri ed ai commercianti che ne facciano domanda di sottoporre al bollo straordinario moduli stampati o litografati in carta non filogranata per le cambiali ed altri recapiti commerciali, perchè sui detti moduli sia compresa la indicazione dell'istituto o della ditta emittente.

ART. 10. Sarà abbuonato il dieci per cento della tassa di bollo dovuta sui moduli in bianco per le bollette indicate ai n. 1, 2, 3 e 8 dell'art. 20 della legge 13 Settembre 1874, n. 2077, qualora, invece di essere bollati mediante marca, vengano sottoposti al bollo mediante punzone negli uffici del bollo straordinario per un importo non minore di lire 10 di tassa per ciascuna richiesta di bollazione.

Sarà in facoltà del governo di estendere questa disposizione coll'accordare un consimile abbuono, in misura però mai superiore al dieci per cento, ad altre categorie di atti soggetti al bollo straordinario.

ART. 11. Sugli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico, quando siano identici e vengono con unica richiesta presentati all'ufficio del bollo straordinario per essere bollati mediante il punzone in numero superiore a cento, sarà accordato un abbuono del quinto della tassa stabilita dall'art. 20, § 2, n. 4 della predetta legge sull'importo dei bolli da cento a mille e di due quinti per ogni maggior numero oltre i mille.

ART. 12. La tassa di cent. 5 stabilita dall'art. 20, n. 7 della legge sul bollo 13 Settembre 1874, n. 2077, e dall'art. 10 della legge 11 Gennaio 1880, n. 3430, è portata a cent. 10 per le quietanze o ricevute ordinarie per somma superiore a lire 100.

Per le quietanze dei pagamenti che si fanno dallo Stato, saranno dovute le anzidette tasse di bollo di cent. 5 o 10, secondo che abbiano un importo non inferiore a lire 10 o superiore a lire 100, e staranno a carico esclusivo del creditore.

Da questa disposizione sono eccettuate:

1.° Le ricevute concernenti il debito pubblico dello Stato;

2.° Quelle dei sott'ufficiali di terra e di mare, delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e carcerarie, nonchè degli operai delle manifatture dello Stato.

Nei pagamenti fatti sopra mandato collettivo, la tassa sarà applicata per ciascuno avente diritto, quand'anche la quietanza sia emessa da un mandatario, nell'interesse di più creditori.

Per gli impiegati governativi e delle pubbliche amministrazioni la tassa di quietanza sarà sempre di cent. 5, qualunque sia l'importo pel quale la quietanza stessa viene emessa quando riguardi lo stipendio.

Il bollo di quietanza delle cambiali sarà aggiunto al bollo di emissione.

ART. **13.** Le ricevute e le lettere di accreditamento in conto corrente e gli assegni bancari sono soggetti alla tassa fissa di bollo di cent. 10, nella quale s'intende compresa, per gli assegni bancari, quella della relativa quietanza.

Le ricevute di deposito di valori per semplice custodia sono soggette alla tassa fissa di bollo di cent. 50 (V. art. 6 reg.).

Nulla è innovato a quanto è disposto dalle leggi in vigore per le società cooperative.

ART. **14.** Sono soggetti alla tassá di bollo di cent. 10, stabilita dall'art. 20, § 3, n. 10 della legge 13 Settembre 1874, n. 2077, anche i libri che, oltre il giornale e quello degli inventari prescritti dal codice di commercio ad ogni commerciante, devono tenere gli amministratori delle Società a termini dell'art. 140 del codice di commercio sopra citato.

La pena pecuniaria di che agli art. 45, n. 3, e 53, n. 1, della legge 13 Settembre 1874, n. 2077, sarà duplicata per i giudici, pretori e notari che procedessero alla vidimazione di libri di commercio o di quelli indicati dall'art. 140 del codice di commercio, prima che siano stati assoggettati alla tassa di bollo dovuta, giusta l'art. 20, n. 10, della legge stessa e del presente articolo.

ART. **15.** È portata da lire 25 a lire 50 la pena pecuniaria per le contravvenzioni all'art. 19, n. 7 della legge 13 Settembre 1874, n. 2077.

ART. **16.** Le disposizioni degli art. 75 e 76 della legge sul bollo sono applicabili anche a tutte le operazioni di anticipazione o sovvenzione fatte da privati che tengono case di pegno.

ART. **17.** Sarà punito col carcere estensibile ad un anno chi dolosamente farà uso o smercio di carta bollata, di marche da bollo e di marche per concessioni governative, passaporti e legalizzazione di firme, nonchè di quelle rappresentative di diritti catastali e di verificazione di pesi e misure, che sieno state precedentemente usate senza pregiudizio delle maggiori pene a termine del codice penale.

ART. **18.** La tassa proporzionale di registro sugli atti di vendita di bestiame e di prodotti agrari, compreso il taglio dei boschi, è ridotta a cent. 50 per ogni cento lire.

ART. **19.** Le tasse stabilite dalla legge 13 Settembre 1876, n. 3326, sui contratti di borsa, saranno raddoppiate.

ART. **20.** Nei contratti che si stipulano nell'interesse dello Stato, le disposizioni dell'art. 86 della legge 13 Settembre 1874, n. 2076, per il pagamento della tassa di registro, saranno applicabili anche alle tasse di bollo, e si avrà per non apposto qualunque patto diretto a derogare alle disposizioni medesime.

ART. **21.** Coll'attuazione di questa legge cessano d'avere effetto le esenzioni e i privilegi in materia di tasse di registro, bollo, ipoteche, manomorta e concessioni governative senza limitazione di tempo, concessi o dipendenti da leggi concernenti materie estranee alle dette tasse, emanate a tutto il 1884.

Siffatti provvedimenti di favore concessi o dipendenti da leggi emanate posteriormente al 31 Dicembre 1884, parimente riguardanti materie estranee alle dette tasse di registro e di bollo, cesseranno di avere effetto dopo un triennio a decorrere rispettivamente dal 1.° Gennaio dell'anno successivo a quello della promulgazione di ciascuna di esse leggi speciali.

Si eccettuano, e quindi non si intendono abrogati, le esenzioni e i privilegi stabiliti da particolari convenzioni approvate con legge, e neppure quelli determinati:

a) dalla legge 20 Marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sulle opere pubbliche, art. 292;

b) dalla legge 20 Aprile 1871, n. 192, sulla riscossione delle imposte dirette, art. 45, 47, 70 e 99;

c) dalla legge 7 Aprile 1881, n. 133, per la tassa di bollo stabilita dall'art. 20 sugli assegni bancari, buoni fruttiferi a scadenza fissa emessi da istituti legalmente costituiti, e sui libretti di conto corrente e quelli di risparmio nominativi ed al portatore;

d) dal regio decreto 26 Gennaio 1882, n. 621, sopra alcune operazioni di debito pubblico, art. 1 e 2;

e) dalla legge 25 Giugno 1882, n. 869, sulle bonifiche, art. 55 e 56;

f) dalla legge 25 Giugno 1882, n. 883, che istituisce il tiro a segno nazionale, art. 11;

g) dalla legge, testo unico, 24 Settembre 1882, n. 999, sulle elezioni politiche, art. 23, 39 e 41;

h) dalla legge 8 Luglio 1883, n. 1461, sulle fondazioni artistiche e scientifiche, art. 2;

i) dalla legge 8 Luglio 1883, n. 1473, sulla fondazione di una cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro, art. 3;

k) dalla legge 8 Luglio 1883, n. 1489, sul bonificamento dell'Agro romano, art. 16 e 17;

l) dalla legge, testo unico, 22 Febbraio 1885, n. 2922, sul credito fondiario, art. 7;

m) dalla legge 1.° Marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria, art. 41;

n) dalla legge 23 Gennaio 1887, n. 4276, sul credito agrario, art. 3, 9, 14, 21 e 40;

o) dall'art. 13 della legge 19 Aprile 1885, n. 3099, relativo al Monte delle pensioni dei maestri elementari;

p) dalla legge 15 Aprile 1886, n. 3818, relativa alle società di mutuo soccorso;

q) dalla legge 31 Maggio 1887, n. 4511, relativa ai provvedimenti pei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo;

r) dalla legge 20 Marzo 1865, n. 2248, alleg. *A*, sull'amministrazione comunale e provinciale, art. 34, 39, 40, 41, 42, 75, 161.

ART. **22.** La sovraimposta dei due decimi è applicabile alle tasse per le quali è disposto colla presente legge.

Rimangono eccettuate da tale sovraimposta le tasse di bollo non superiori a cent. 10.

ART. **23.** Sono condonate le pene pecuniarie e le sopratasse incorse e non pagate prima della pubblicazione della presente legge, per contravvenzione alle leggi di registro e di bollo purchè, entro due mesi dalla pubblicazione della legge medesima, i contravventori adempiano spontaneamente alle formalità prescritte, e paghino le dovute tasse.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate prima della pubblicazione della presente legge per contravvenzione alla legge sulle volture, purchè entro sei mesi dalla pubblicazione della legge medesima siano presentate le volture pagando le dovute tasse.

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLA PREDETTA LEGGE

14 Luglio 1887, n. 4702.

ART. **1.** I repertori che, giusta l'art. 4 della legge 14 Luglio 1887, n. 4702, devono essere tenuti dai segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici saranno, come quelli dei notari, presentati ai pretori delle rispettive residenze per essere numerati e segnati sopra ciascun foglio ai termini dell'art. 112 della legge 13 Settembre 1874, n. 2076.

ART. **2.** Per le cambiali in carta non filogranata, fatte nel regno o provenienti dall'estero, la tassa di bollo per la quietanza sarà riscossa mediante applicazione della marca da bollo a tassa fissa da cent. 5 o 10 da farsi contemporaneamente all'applicazione delle marche da bollo a tassa graduale.

Fino a che non sarà posta in vendita nuova carta filogranata bollata per le cambiali ed altri effetti di commercio coi distintivi che saranno fissati con decreto reale, continuerà la vendita della carta attuale al maggior prezzo comprensivo della tassa di quietanza, che sarà rappresentata da una marca da bollo a tassa fissa di cent. 5 o cent. 10.

Le marche per la quietanza verranno apposte ed annullate dagli uffici di registro e bollo nel modo prescritto per l'annullamento delle marche da cambiali.

La carta filogranata bollata già venduta ed i moduli a stampa od in litografia per cambiali stati bollati con marca, e non ancora usati al giorno dell'attivazione della legge, non potranno essere adoperati se non dopo presentati all'ufficio del registro e bollo per l'applicazione della marca da bollo per la quietanza.

ART. **3.** Per ottenere l'abbuono di che agli art. 10 e 11 dell'anzidetta legge 14

Luglio 1887, n. 4702, i contribuenti dovranno fare la richiesta della bollazione sovra appositi moduli distribuiti gratuitamente dall'amministrazione finanziaria.

ART. 4. Le tasse di bollo sulle quietanze dei pagamenti che si fanno dallo Stato saranno riscosse mediante marche da bollo a tassa fissa da cent. 5 o da cent. 10 da apporsi sul mandato od altro titolo nel quale viene scritta la quietanza.

Per le quietanze stese in foglio a parte la tassa potrà venire corrisposta anche usando carta filogranata col bollo a tassa fissa da cent. 5 o da cent. 10.

Le marche verranno, nell'atto del pagamento, apposte ed annullate dai tesorieri o dagli agenti pagatori col bollo d'ufficio, in modo che il bollo resti impresso in parte sulla marca ed in parte sul foglio cui la marca è applicata.

Ferma la facoltà nell'amministrazione demaniale di sostituire il bollo straordinario o il visto per bollo alla carta filogranata o alle marche da bollo, l'amministrazione medesima potrà altresì far riscuotere delle tasse in modo virtuale, cioè senza la materiale approvazione del bollo per i pagamenti rispetto ai quali fosse giudicato conveniente.

ART. 5. I tesorieri e gli agenti pagatori potranno essere distributori secondari dei valori di bollo occorrenti per le quietanze dei pagamenti dello Stato e godere dell'aggio di lire 1. 50 per 100 sui detti valori che acquisteranno dai distributori primari.

ART. 6. La riscossione della tassa rispettivamente stabilita coll'art. 13 della legge per le ricevute e lettere di accreditamento in conto corrente e per le ricevute di deposito di titoli e valori a semplice custodia si farà apponendovi marche da bollo della specie di quelle ora in uso per cambiali ed altri effetti di commercio, cioè da cent. 10 per le prime e da cent. 50 per le altre.

L'applicazione delle marche dovrà sempre esser fatta dagli uffici di registro e bollo prima che detti atti siano muniti di firma dalle parti.

I modelli a stampa o litografia per gli atti medesimi potranno, sulla richiesta delle parti, essere bollati allo straordinario col punzone da cent. 10 o da cent. 50 rispettivamente.

ART. 7. La riscossione della tassa sugli assegni bancari si farà colla marca da bollo per cambiali, e col bollo straordinario mediante il punzone, o coll'uso di carta filogranata bollata a cent. 10 o per abbuonamento, osservate le norme stabilite dal real decreto 23 Aprile 1881, n. 168 e dal regolamento 19 Agosto 1882, n. 959.

Dei moduli a stampa od in litografia per assegni bancari già bollati a cent. 5 non potrà più farsi uso se non dopo di averli presentati all'ufficio del registro e bollo per la percezione della tassa suppletiva di cent. 5 colla marca o col punzone.

Per gli istituti legalmente costituiti, ammessi all'abbuonamento, la maggior tassa dovuta per l'anno in corso sarà liquidata e riscossa colle norme stabilite dall'art. 19 del citato regio decreto 23 Aprile 1881, n. 168.

ART. 8. Per l'applicazione della tassa stabilita dall'art. 75 della legge 13 Settembre 1874, n. 2077, alle operazioni d'anticipazione o sovvenzione fatte da privati che tengono case di pegno, saranno osservate le disposizioni dell'art. 52 del regolamento approvato col real decreto 25 Settembre 1874, n. 2128.

ART. 9. I nuovi foglietti bollati pei contratti indicati nella legge 13 Settembre 1876, n. 3326, avranno la forma e i distintivi prescritti dall'art. 2 dal regolamento approvato col real decreto di pari data n. 3462, salva la diversa indicazione dei prezzi.

La vendita dei detti nuovi foglietti incomincierà col 1.° Ottobre 1887.

Fino a detto giorno continuerà a farsi uso dei foglietti attuali muniti del visto per bollo da apporsi sopra ambedue le parti del foglietto, a concorrenza del maggior prezzo dovuto a' termini degli art. 19 e 22 della legge 14 Luglio 1887, n. 4702.

ART. 10. Per le contravvenzioni alla legge 14 Luglio 1887, n. 4702, sono applicabili le disposizioni vigenti, in quanto non sono modificate dalla legge medesima.

ART. 11. I ricevitori del registro e bollo, durante novanta giorni da quello dell'attuazione della legge, cambieranno con altra carta filogranata bollata, d'ordinaria dimensione, la carta speciale comprensiva delle tasse di registro e bollo e quella con bollo ordinario e speciale abolite coll'art. 7 della stessa legge.

Durante il mese di Ottobre 1887 i ricevitori cambieranno parimente gli attuali foglietti pei contratti di borsa con quelli nuovi di che al precedente art. 9.

ART. 12. Sulla richiesta delle parti per l'applicazione della marca per la quietanza sulla carta filogranata bollata e sui moduli delle cambiali a stampa od in litografia per la percezione della tassa suppletiva sugli assegni bancari e sui foglietti dei contratti di borsa, per il cambio dei foglietti medesimi, della carta speciale comprensiva delle tasse di registro e bollo e di quella con bollo ordinario e speciale, di che agli art. 2, 7, 9 e 11 del presente regolamento, l'intendenza di finanza, nel caso di rifiuto del ricevitore per dubbio di alterazione o di precedente uso, risolve previo perizia, occorrendo, dell'officina governativa delle carte-valori.

LEGGE 12 LUGLIO 1888, N. 5515.

Art. 2. La tassa graduale di bollo per le cambiali e per gli effetti o recapiti di commercio è stabilita in una misura doppia all'attuale, come segue:

fino a lire 100	. . . .	L.	0 10
da oltre lire 100 a 200	. . .	»	0 20
da oltre lire 200 a 300	. . .	»	0 30
da oltre lire 300 a 600	. . .	»	0 60
da oltre lire 600 a 1000	. . .	»	1 —
da oltre lire 1000 a 2000	. . .	»	2 —

e così di seguito per ogni lire mille, lire una di più.

Per le cambiali e i recapiti di commercio superiori a lire 1000 le frazioni di migliaio sono computate per un migliaio intero.

Per le cambiali o effetti di commercio che abbiano scadenza superiore a sei mesi, la tassa stabilita dal presente articolo è raddoppiata.

Le tasse graduali così stabilite per le cambiali e per gli effetti o recapiti di commercio vanno soggette all'aumento di due decimi e alla aggiunta di tassa di quietanza, di che all'art. 12 della legge 14 Luglio 1887, n. 4702.

Con decreto reale sarà fissato il giorno in cui andranno in vigore le precedenti disposizioni e verranno poste in vendita, la corrispondente nuova carta filogranata bollata e le nuove marche da bollo.

Art. 3. La tassa di negoziazione delle cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli, e quella per le anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, di che negli art. 68 e 75 della legge 13 Settembre 1874, n. 2677, e nell'art. 16 della legge 14 Luglio, n. 4702, come pure le tasse di che negli art. 13 della legge 8 Giugno 1874, n. 1947, titolo 2, e 65 della detta legge 13 Settembre 1874, n. 2077, sono portate da una lira ad una lira e mezza per mille, oltre l'aumento di due decimi.

Nella presente disposizione non è compresa la tassa di negoziazione sulle obbligazioni ferroviarie 3 per cento, di che nella legge 27 Aprile 1885, n. 3048 e quella sulle obbligazioni delle attuali società concessionarie di strade ferrate.

Art. 4. Sono aumentate di un terzo decimo le tasse proporzionali di registro sui trasferimenti per atto tra vivi a titolo gratuito, su quelli a causa di morte, escluse le successioni in linea retta, e sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso di beneficii e cappellanie.

Questa disposizione avrà vigore per due anni e si applicherà ai trasferimenti e passaggi suindicati, che si verificheranno a cominciare dalla attuazione della presente legge.

Art. 5. I detentori per qualsiasi titolo di denari, valori e oggetti appartenenti alle successioni, che si verificheranno dopo l'attuazione della presente legge, non potranno consegnarli all'erede, legatario o altro avente causa e interesse, senza averli prima denunziati all'ufficio del registro competente.

I contravventori, oltre alla personale responsabilità della tassa relativa, soggiaceranno in proprio, a titolo di penale, e senza diritto a garanzia o rivalsa, al pagamento di una somma uguale alla sopratassa dovuta dall'erede o dal legatario per l'ommessa, incompleta od inesatta denunzia delle cose depositate.

LEGGE PER L'IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE

Testo unico approvato con R. D. 24 Agosto 1877, n. 4021.

TITOLO I.

Base dell'imposta.

Art. 1. È stabilito una imposta sui redditi della ricchezza mobile nella aliquota uniforme del 12 per 100 (aumentata al 13 per 100 dalla L. 26 Giugno 1868. V. art. 65).

Art. 2. Ogni individuo od ente morale sì dello Stato che straniero, è tenuto all'imposta sui redditi della ricchezza mobile che ha nello Stato.

ART. 3. Sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistenti nello Stato: *a*) i redditi iscritti agli uffici ipotecari nel regno, o altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel regno; *b*) gli stipendi, pensioni, annualità, interessi e dividendi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni, dei pubblici stabilimenti, e delle compagnie commerciali, industriali e di assicurazione che abbiano sede nel regno; *c*) i redditi di un benefizio ecclesiastico pagati come sopra da una delle casse indicate nella lettera precedente; *d*) i redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi e professioni esercitate nel regno; *e*) i proventi, anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero; *f*) e in generale ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato, o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato.

ART. 4. I redditi che non dipendono da condominio o da dominio diretto, benchè percepiti sui frutti e commisurati in una ragione qualunque al prodotto del fondo, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile.

Anche i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, saranno soggetti alla tassa di ricchezza mobile, se non risulti che dal possessore di essi redditi, o dal possessore del fondo dal quale provengono, già si paghi un tributo stabilito in contemplazione dei redditi stessi.

ART. 5. Fra i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, soggetti all'imposta sulla ricchezza mobile, sono compresi i censi in qualunque modo costituiti, le decime di qualsiasi genere, i quartesi, i frutti di capitale *quandocumque*, le soggiogazioni ed ogni reddito che non dipenda da condominio o da dominio diretto.

ART. 6. Sono abolite le ritenute che, in relazione al tributo fondiario, furono per legge stabilite a favore dei debitori di censi in qualunque modo costituiti, di decime di qualsiasi specie, di quartesi, di frutti di capitali *quandocumque*, di soggiogazioni e di ogni prestazione che non dipenda da condominio o da dominio diretto.

Cessa la ritenuta anche sulle prestazioni derivanti da condominio o da dominio diretto, quando il fondo non sia inscritto in catasto o sia esente da imposta fondiaria.

ART. 7. Sono esenti dall'imposta, salvo le disposizioni di cui all'art. 11: 1.° gli agenti diplomatici delle nazioni estere; 2.° gli agenti consolari non regnicoli, nè naturalizzati, purchè non esercitino nello Stato un commercio od un'industria, e purchè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono e salve le speciali convenzioni consolari; 3.° i militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare, inferiori al grado di ufficiale, per le loro competenze militari.

ART. 8. L'imposta sarà applicata ai contribuenti a norma dei redditi certi o presunti che essi percepiscono ogni anno sia in nome proprio, sia in nome dei figli, della moglie e di altri membri della famiglia, per averne l'usufrutto o l'amministrazione libera.

Vi saranno compresi non solamente i redditi certi ed in somma definita, ma anche i variabili ed eventuali derivanti dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od occupazione manufattrice o mercantile, materiale od intellettuale.

Ne saranno soltanto eccettuati: 1.° i redditi procedenti da beni stabili che si trovano soggetti alla contribuzione fondiaria o prediale; 2.° i redditi che per disposizione della presente legge siano già una volta assoggettati all'imposta in essa stabilita; 3.° i redditi delle società di mutuo soccorso, salvo le disposizioni di cui all'art. 11; 4.° la dotazione della corona e gli appannaggi dei membri della famiglia reale; 5.° le somme pagate a titolo di rimborso di capitale; 6.° il prestito autorizzato colla legge 8 Marzo 1855.

ART. 9. I redditi agrarî non vanno soggetti a tassa se non in quanto sono profitti di persone estranee alla proprietà del fondo.

La tassa di ricchezza mobile dovuta dal colono che coltiva il fondo col patto di dividere i prodotti, è valutata senza detrazione alcuna al 5 per cento dell'imposta prediale governativa principale che colpisce il fondo, quando questa imposta sorpassa le lire 50 annue. Ove l'imposta principale non giunga a questo limite, il reddito di ricchezza mobile del colono si considera come inferiore al limite minimo. La tassa sarà anticipata dal proprietario, che avrà diritto di rivalersi sul colono, sia direttamente, sia per mezzo dell'affittuario, o di chi ha diritto a percepire la parte dominicale.

Le colonie e le affittanze agrarie saranno sempre tassate come un solo ed unico ente.

TITOLO II.

Imposta per ritenuta e per ruoli nominativi.

ART. 10. L'imposta sui redditi della ricchezza mobile si riscuote mediante ritenuta diretta operata dallo Stato, o mediante ruoli nominativi.

ART. 11. L'imposta si riscuote mediante ritenuta diretta operata dallo Stato all'atto

del pagamento delle rispettive rate: *a*) sugli stipendi, sulle pensioni e sugli altri assegni fissi personali che si pagano dal Tesoro per conto erariale (art. 3 reg.); *b*) sui redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, sia nominativi, sia al portatore, e sulle somme pagate dallo Stato, per vincite al lotto, sui premi dei prestiti emessi dallo Stato, sulle annualità e sugli interessi pagati dallo Stato, o per conto dello Stato da qualunque persona ed in qualunque luogo, sì all'interno che all'estero.

La ritenuta diretta sarà fatta senza alcuna detrazione, qualunque sia l'ammontare del reddito, salvo la riduzione a quattro ottavi degli stipendi, pensioni ed assegni personali.

Non è ammessa esenzione di tassa pei redditi di ricchezza mobile derivanti da titoli, sia nominativi che al portatore, sui quali la tassa si esige per ritenuta diretta.

Art. **12.** L'imposta si riscuote mediante ruoli nominativi per tutti gli altri redditi diversi da quelli indicati nel precedente articolo.

TITOLO III.

Dichiarazione dei redditi tassabili per ruoli nominativi.

Art. **13.** L'imposta di ricchezza mobile è dovuta per tutti i redditi che vi sono soggetti nel comune nel quale il contribuente ha il suo domicilio.

Le società commerciali, industriali e di assicurazione, ed i possessori di due o più stabilimenti, o di due o più sedi dello stesso stabilimento, posti in comuni diversi, dovranno fare una sola dichiarazione complessiva nel comune in cui tengono lo stabilimento o la sede principale, e pagheranno l'imposta complessivamente nel comune medesimo.

Il cittadino che dimora all'estero, per regola, deve l'imposta in quel comune nel quale aveva la sua principale abitazione.

Lo straniero è tenuto a pagare l'imposta là, dove ha la principale sua abitazione nello Stato. Se non ha dimora nello Stato, si avrà per dimora il luogo ove il reddito è prodotto, o dove sta la cassa obbligata al pagamento, o dove è tassato il suo debitore per proprio conto.

Art. **14.** Ogni contribuente è tenuto a fare la dichiarazione dei suoi redditi non fondiari al lordo, colle esenzioni e deduzioni alle quali possa avere diritto secondo la legge, nei termini e nelle forme prescritti.

Per i minori e per gli incapaci la dichiarazione sarà presentata dai loro legittimi rappresentanti. Per le donne maritate che convivono coi loro mariti e che hanno redditi propri e separati, la dichiarazione di questi redditi sarà presentata per conto delle mogli dai mariti medesimi.

Art. **15.** Le provincie, i comuni, gli enti morali, le società in accomandita per azioni e le società anonime dichiareranno non solo i redditi propri, ma eziandio gli stipendi, pensioni ed assegni che essi pagano, gli interessi dei debiti da loro contratti e delle obbligazioni da loro emesse, e pagheranno direttamente l'imposta relativa anche a questi ultimi redditi, rivalendosene sui loro assegnatari e creditori mediante ritenuta.

Le provincie, i comuni e qualsiasi altro ente morale, società od individuo dovranno altresì dichiarare, senza alcuna detrazione e per tutto il loro ammontare, i premi dei prestiti da essi o da altri per loro conto emessi, a pagarne direttamente l'imposta, salvo rivalsa verso i creditori.

L'ammontare dei premi dovrà essere dichiarato in ragione delle estrazioni da farsi nell'anno.

Art. **16.** Alle società in accomandita semplice ed a quelle in nome collettivo è esteso l'obbligo di cui al precedente articolo, limitatamente alla denunzia, oltre i redditi propri, degli stipendi, pensioni ed assegni che pagano ai loro impiegati, e di pagare direttamente l'imposta relativa, salvo il diritto di rivalsa.

Art. **17.** Gli esercenti di stabilimenti industriali, i commercianti e gli esercenti professioni, arti ed industrie devono denunziare gli stipendi, onorari od assegni mensili pagati ai loro aiuti, agenti, commessi e simili, se ragguagliati ad anno raggiungono il minimo imponibile, e sono tenuti a pagare direttamente la relativa imposta, salvo il diritto di rivalersene mediante ritenuta.

Art. **18.** Le dichiarazioni devono specificatamente distinguere: *a*) i redditi procedenti da crediti ipotecari o chirografari, o da altri titoli di indole permanente; *b*) quelli di durata vitalizia o temporanea, ma non dipendenti dall'opera dell'uomo; *c*) quelli procedenti da una professione, da un impiego o da un'industria personale; *d*) quelli procedenti da industrie miste di capitale e da commerci; *e*) i proventi, anche se avventizi o derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero.

ART. **19.** Saranno compresi nel reddito, e si dovrà tenerne conto nella dichiarazione, gli assegni od emolumenti che il contribuente goda in viveri, alloggio o qualsivoglia altra specie, quando non sieno soggetti ad altre contribuzioni dirette, e non ricadano nelle eccezioni previste dall'art. 8 della presente legge.

ART. **20.** Nella dichiarazione dei redditi sui quali il contribuente deve pagare direttamente l'imposta sarà fatta menzione di quelli pei quali paga l'imposta mediante ritenuta diretta o di rivalsa.

ART. **21.** I redditi provenienti da capitali dati a mutuo o in altro modo impiegati con o senza ipoteca, i redditi vitalizi, ed in generale qualunque reddito in somma definita, saranno dichiarati nella somma che risulti da relativi titoli e senza veruna detrazione.

ART. **22.** Il termine nel quale deve essere fatta la dichiarazione dei redditi decorrerà dal 1.° al 31 Luglio di ogni anno, e l'imposta sarà commisurata sui redditi dell'anno antecedente al mese della dichiarazione.

Nello stesso termine, ma di due in due anni, dovrà essere fatta la dichiarazione dei redditi contemplati sotto le lettere *b* e *c* e dell'art. 54, che non siano tassati in nome di alcuni degli enti indicati nella prima parte dell'art. 15. Questi redditi saranno valutati sulla media del biennio antecedente al mese in cui devono essere fatte le dichiarazioni, e l'imposta sarà commisurata per due anni consecutivi sulla cifra così valutata; oppure, se l'esercizio non contasse due anni, su quel più breve periodo di tempo ch' esso esercizio avrà durato.

ART. **23.** Nello stesso termine dal 1.° al 31 Luglio saranno fatte le dichiarazioni delle variazioni e delle cessazioni dei redditi.

ART. **24.** Hanno obbligo di fare la dichiarazione i nuovi inscritti nella lista del comune.

Gli altri contribuenti potranno fare anch'essi una nuova dichiarazione, o riferirsi all'accertamento rispettivamente fatto nell'anno o biennio precedente, o indicare le rettificazioni, od omettere del tutto di fare una nuova dichiarazione, nel quale ultimo caso si intenderà confermato il reddito anteriormente accertato.

La conferma, la rettificazione o il silenzio terranno luogo di nuova dichiarazione per tutti gli effetti legali.

ART. **25.** Alle società anonime, in accomandita per azioni, agli istituti di credito ed alle casse di risparmio che non sono obbligate dai loro statuti a compilare bilanci consecutivi semestrali, l'imposta sui redditi loro proprii sarà commisurata in base al bilancio ed al rendiconto dell'anno solare antecedente a quello in cui devono essere presentate le denunzie.

I bilanci annuali e semestrali, e il rendiconto dell'esercizio saranno comunicati in originale o in copia autentica all'agenzia, colla denunzia.

ART. **26.** Per i redditi che sorgono dopo il 30 Giugno la denunzia si fa entro il termine di sei mesi, se si tratta di redditi incerti; entro il termine di un mese, se si tratta di redditi in somma definita.

ART. **27.** I redditi sorti dopo il 30 Giugno saranno accertati e tassati per il tempo che manca a compiere l'anno o il biennio in corso.

ART. **28.** Per il secondo anno del biennio il contribuente potrà chiedere la rettificazione del reddito iscritto nel primo anno. In tal caso l'accertamento precedente cessa di avere effetto per il secondo anno riguardo a tutti i redditi, tanto per l'agente quanto per il contribuente.

ART. **29.** Le società in nome collettivo saranno considerate come unico contribuente, salvo per il pagamento la solidarietà degli individui che le compongono, e salvo per ciascuno di essi l'obbligo di contribuire in ragione di altri redditi che possedano a parte dell'interesse sociale.

ART. **30.** Nel reddito delle società anonime ed in accomandita per azioni, compresevi le società d'assicurazione mutua od a premio fisso, saranno computate indistintamente tutte le somme ripartite sotto qualsiasi titolo fra i soci e quelle portate in aumento del capitale o del fondo di riserva ed ammortizzazione, od altrimenti impiegate anche in estinzione dei debiti.

ART. **31.** I contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, che aggravano i loro redditi provenienti da ricchezza mobile. Di queste annualità passive si tiene conto ai contribuenti, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza, e purchè siano contemporaneamente accertati la persona e il domicilio dei creditori nello Stato.

Ove queste condizioni abbiano luogo, il reddito imponibile corrispondente a queste annualità passive si detrae dal reddito imponibile che altrimenti sarebbe proprio del contribuente.

Ove queste condizioni non abbiano luogo, i contribuenti avranno obbligo di pagare la tassa dovuta nel loro comune, salvo loro il diritto di ritenerla ai creditori.

Art. **32.** Per la classe dei redditi industriali si terrà conto in deduzione, delle spese inerenti alla produzione, come in consumo di materie grezze e strumenti, le mercedi degli operai, il fitto dei locali, le commissioni di vendita e simili.

Non potranno fare parte di tali spese: 1.° l'interesse dei capitali impiegati nell'esercizio, sieno propri dell'esercente o tolti ad imprestito, salvo per quest'ultimi il disposto dell'articolo precedente; 2.° il compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fossero occupati nell'esercizio, ed al cui mantenimento è obbligato per legge, quando coabitano col padre; 3.° la spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia.

TITOLO IV.

Operazioni delle Giunte municipali e delle Agenzie delle imposte.

Art. **33.** La Giunta municipale forma per la prima volta e rivede negli anni successivi la lista degli individui, enti morali o corporazioni che secondo la legge, sono soggetti all'imposta, includendovi quei contribuenti che non furono compresi nelle operazioni dell'accertamento precedente, e cancellando coloro che per causa di trasferimento di domicilio, per morte o per altra causa abbiano cessato di essere soggetti all'imposta del comune.

Art. **34.** Un membro della commissione di prima istanza potrà prendere parte colla Giunta municipale alla revisione della lista dei contribuenti nel comune in cui ha sede la commissione, ed intervenire alle sedute che tengono allo stesso scopo le Giunte municipali degli altri comuni del consorzio; però sempre con voto consultivo.

Alle adunanze per la revisione delle liste può sempre intervenire l'agente delle imposte, ma con voto parimenti consultivo.

Art. **35.** L'agente dell'imposte, avendo presenti le liste preparate dalle Giunte municipali, che può completare secondo le notizie che abbia raccolte, trasmette al contribuente la scheda, invitandolo a farvi la dichiarazione dei propri redditi al lordo, colle esenzioni e deduzioni alle quali possa avere diritto.

Inoltre sarà affisso nei comuni un manifesto, nel quale si invita chiunque abbia redditi di ricchezza mobile, o non abbia ricevuto la scheda, a presentarsi all'ufficio dell'agente, o per ritirarla e farvi in iscritto la dichiarazione, o per fare la dichiarazione orale.

Art. **36.** Se dentro il termine prefisso il contribuente non rinvia la scheda debitamente riempita all'agente, o non si presenta al medesimo, questi procede d'ufficio all'accertamento dei redditi del contribuente.

L'agente rivede ed appura le dichiarazioni dei contribuenti, ed è autorizzato a rettificare d'ufficio l'accertamento dell'anno o del biennio precedente rimasto confermato col silenzio, dandone avviso al contribuente.

Art. **37.** L'agente dell'imposte può: 1.° richiedere dai pubblici ufficiali un estratto dei documenti che gli possono abbisognare; 2.° intimare al contribuente di comparire in persona o per mezzo di un suo legittimo mandatario, onde fornire dilucidazioni e prove; 3.° accedere nei locali destinati all'esercizio d'industrie e commerci; 4.° chiamare nel suo ufficio per essere consultato qualunque individuo atto a fornire informazioni; 5.° ispezionare i registri delle società anonime o in accomandita per azioni; 6.° farsi presentare i titoli constitutivi dei redditi in somma definita: 7.° tenere conto del valore locativo dell'abitazione dei contribuenti.

Art. **38.** L'accertamento dei redditi contemplati sotto le lettere *b* e *c* dell'art. 54, che non siano tassati in nome di alcuno degli enti indicati nella prima parte dell'art. 15, sarà fatto per classi di contribuenti.

L'agente forma per ogni comune la tabella dei contribuenti, ripartendoli secondo le varie specie delle loro industrie, commerci e professioni, con le norme da determinarsi per regolamento, e notando per ciascun contribuente il reddito netto denunziato e quello da esso agente iscritto d'ufficio o rettificato.

Art. **39.** La tabella è pubblicata mediante deposito nell'ufficio comunale per il corso di venti giorni consecutivi. Il sindaco, con manifesto che starà affisso pei detti venti giorni all'albo pretorio, indica il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono esaminarla.

È notificato inoltre a ciascun contribuente l'iscrizione d'ufficio o la rettificazione che lo riguardi.

Entro il termine di giorni venti dalla notificazione individuale potrà ciascun contribuente presentare i suoi reclami.

Art. 40. Decorso il termine indicato nell'ultimo paragrafo dell'art. prec. l'agente, dopo avere riportato sulla tabella le somme di reddito netto che siansi concordate coi contribuenti, trasmette la tabella stessa e i reclami alla commissione di prima istanza.

Art. 41. Negli accertamenti supplettivi dei redditi non compresi nell'accertamento principale ed in quelli relativi ai contribuenti a cui la notificazione non sia stata fatta nel termine prescritto dall'art. 39, non si fa luogo a pubblicazione di altra tabella speciale.

TITOLO V.

Commissioni amministrative. Ricorsi all'autorità amministrativa e giudiziaria.

Art. 42. Delle controversie che sorgono fra il contribuente e l'agente per l'accertamento dei redditi, sui quali l'imposta si riscuote mediante ruoli, decidono le commissioni amministrative.

Le commissioni di prima istanza sono stabilite per ciascun mandamento. Quando però un comune sia diviso in due o più mandamenti, vi sarà una sola commissione.

Le commissioni si compongono del presidente, delegato dal governo, e di quattro membri eletti dal consiglio comunale, allorchè il mandamento consta di un comune solo, e dalle rappresentanze consorziali allorchè consta di più comuni.

Le rappresentanze consorziali sono elette dai consigli comunali, in ragione di un membro per ogni mille abitanti o frazione di mille abitanti, ma in numero non maggiore di nove për ogni comune.

Quando un comune o un mandamento abbiano una popolazione superiore a 12,000 abitanti, la commissione potrà essere composta di un numero maggiore, serbata però sempre la proporzione sovraindicata fra i membri eletti dal comune o consorzio e quello delegato dal governo.

Le commissioni di prima istanza possono suddividersi in sottocommissioni, e far concorrere alla pratica esecuzione dei loro lavori quei cittadini che reputino adatti a tale opera.

Art. 43. Le commissioni di prima istanza avranno sempre la facoltà di aumentare i redditi di ricchezza mobile che siano stati accertati dall'agente, e ciò tanto nel caso di reclamo per parte dei contribuenti, quanto nel caso in cui non abbiano reclamato od abbiano aderito alle iscrizioni o rettificazioni fatte d'ufficio dall'agente.

Art. 44. Le commissioni di prima istanza procedono nei loro giudizi per ordini di classi. Di mano in mano che pronunziano sopra una classe di redditi, inviano le relative decisioni all'agente per la notificazione individuale.

Art. 45. Negli accertamenti supplettivi dei redditi di cui nell'art. 41, le commissioni di prima istanza avranno sempre l'obbligo di procedere nell'esame dei reclami per via di confronto coi redditi degli altri contribuenti della stessa classe.

Art. 46. Contro le decisioni delle commissioni di prima istanza sarà ammesso l'appello entro venti giorni dalla loro notificazione al contribuente, tanto nell'interesse di questo, quanto nell'interesse del fisco, presso una commissione provinciale composta di cinque membri, uno nominato dal consiglio provinciale, un altro nominato dalla camera di commercio della provincia o del capoluogo della provincia, e due nominati dalla direzione generale delle imposte dirette; il quinto sarà nominato dal prefetto ed avrà la presidenza della commissione.

Potrà il governo accrescere, occorrendo, di due o di quattro membri la commissione, e la nomina di essi spetterà per metà al consiglio provinciale, e per metà alla direzione generale delle imposte dirette.

Art. 47. La mancanza di appello nel termine di giorni venti ed il giudizio delle commissioni provinciali sugli appelli prodottisi renderanno definitive le somme di reddito imponibile.

Art. 48. Per i casi di conflitto fra comuni intorno all'attribuzione dei redditi di un contribuente, e per i casi di iscrizione di un contribuente per gli stessi redditi nei ruoli di più comuni di diverse provincie, sarà ammesso il ricorso presso una commissione centrale nominata dal ministro delle finanze.

Sono pure ammessi avanti alla stessa commissione, dopo il giudizio delle commissioni provinciali d'appello, ricorsi che riguardino l'applicazione della legge. Ma il giudizio delle commissioni provinciali, quanto alla estimazione delle somme dei redditi imponibili, non è soggetto a ricorso, e quelle somme diventano definitive a norma del precedente articolo.

Art. 49. Qualsiasi ricorso sarà intimato al contribuente se prodotto dall' agente delle imposte, e se dal contribuente, questi deve sempre inoltrarlo per mezzo dell'agente delle imposte. I termini, i modi e le forme relative saranno determinati dal regolamento.

Art. 50. Le commissioni per bene accertare l'equità dei loro giudizi avranno tutte le facoltà conferite col precedente art. 37 all'agente delle imposte.

Esse potranno inoltre nei loro giudizi di estimazione riconoscere e valutare l' esistenza di un reddito, anche quando dal titolo che loro viene presentato non apparisce stipulato alcun interesse. Ogni qualvolta giudichino che veramente si tratta di un capitale infruttifero, dovranno indicare i motivi del loro giudizio.

La competenza della commissione centrale è estesa alle questioni che insorgessero sulla esistenza o valutazione dei redditi contemplati nel precedente paragrafo (V. in seguito art. 2, L. 10 Giugno 1888).

Art. 51. Le decisioni delle commissioni dovranno notificarsi dall' agente delle imposte ai contribuenti entro 60 giorni dalla comunicazione a lui fattane.

Art. 52. È ammesso il ricorso presso l'amministrazione delle imposte dirette per gli errori materiali che fossero occorsi nella formazione dei ruoli.

Questi ricorsi devono essere prodotti nel termine di tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli, scaduto il quale non sono più ammissibili.

Simili ricorsi non sospendono l'esazione dell'imposta, ma danno diritto al rimborso.

Art. 53. Contro le decisioni della commissione centrale non è ammesso ulteriore richiamo in via amministrativa, salvo il ricorso all' autorità giudiziaria a tenore delle vigenti leggi; però non si potrà deferire all' autorità giudiziaria nessuna decisione delle commissioni concernente la semplice estimazione dei redditi.

Il diritto di ricorso all' autorità giudiziaria sarà, per qualsivoglia questione riguardante il debito dell'imposta, prescritto nel termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione del ruolo o dall'applicazione della ritenuta.

TITOLO VI.

Determinazione e riscossione dell'imposta.

Art. 54. La traduzione di ciascun reddito effettivo in reddito imponibile sarà fatta con le seguenti regole: *a*) i redditi perpetui e quelli dei capitali dati a mutuo o altrimenti redimibili vengono valutati e censiti al loro valore integrale; *b*) i redditi temporari misti, nei quali il capitale e l'opera dell'uomo concorrono (industrie, commerci), vengono valutati e censiti, riducendoli ai sei ottavi del loro valore integrale; *c*) i redditi temporari dipendenti dall'opera dell'uomo senza aggiunta di capitali (redditi professionali e stipendi), quelli nei quali non concorre nè l'opera dell'uomo, nè il capitale (vitalizi, pensioni) e i proventi di cui alla lettera *e* dell'art. 3 vengono valutati e censiti, riducendoli ai cinque ottavi; *d*) i redditi dipendenti da stipendi, pensioni ed assegni pagati dallo Stato, dalle provincie e dai comuni vengono valutati e censiti, riducendoli ai quattro ottavi.

Art. 55. Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nelle lettere *b*, *c* e *d* dell'articolo precedente, non sono superiori alle L. 400 imponibili, sono esenti da imposta, quando questa si riscuota col mezzo dei ruoli.

I redditi di ricchezza mobile contemplati nella lettera *a* saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè non superiori alle L. 400 imponibili.

A cominciare dall'anno 1878 i redditi di ricchezza mobile contemplati nelle lettere *b* e *c* del prec. art., sui quali la imposta si riscuote per mezzo di ruoli, allorchè o soli o sommati cogli altri redditi mobiliari o fondiari del contribuente, giusta il seguente art. 57, eccedano le L. 400, ma non le L. 800 imponibili, sono tassati colla detrazione di:

Lire 250 imponibili, se eccedono lire 400 imponibili, non lire 500;
Lire 200 imponibili, se eccedono lire 500 imponibili, non lire 600;
Lire 150 imponibili, se eccedono lire 600 imponibili, non lire 700;
Lire 100 imponibili, se eccedono lire 700 imponibili, non lire 800;

Le detrazioni stabilite da questo articolo, anche nel caso in cui per determinare l' imponibile siasi dovuto tenere conto di altri redditi, dovranno esclusivamente cadere su quelli contemplati nelle lettere *b* e *c* del precedente articolo.

Quando i redditi di ricchezza mobile di cui alla lettera *d* del precedente art. 54 o soli o sommati cogli altri redditi mobiliari o fondiari del contribuente, giusta il seguente art. 57, sono superiori alle L. 400 imponibili, ma non alle L. 500, godranno dell'esenzione corrispondente a L. 100 di reddito imponibile, e sul resto sarà applicata l'aliquota normale.

Art. 56. Quando il reddito imponibile complessivo di un contribuente comunque

composto, sia superiore a L. 800 imponibili rispetto a quelli delle lettere *b* e *c* dell'art. 54, o sia superiore a L. 500 imponibili rispetto a quelli della lettera *d* dell' articolo stesso, sarà tassato per l'intero suo ammontare.

ART. **57.** Per la determinazione del reddito minimo non imponibile od imponibile colle detrazioni di cui all' art. 55 sarà tenuto calcolo, oltrecchè dei redditi di ricchezza mobile di qualunque specie, eziandio dei redditi fondiari posseduti dal contribuente, quantunque questi ultimi non siano assoggettati alla presente imposta.

Per effetto di questo articolo la valutazione dei redditi fondiari sarà fatta moltiplicando per otto la relativa somma dell'imposta fondiaria.

ART. **58.** I ruoli saranno formati sulla base di quelli dell' anno precedente con le cancellazioni e diminuzioni ammesse dall' agente, come con i redditi nuovi od aumenti risultanti da dichiarazione o consenso del contribuente, o da decisioni delle commissioni, ovvero dalle iscrizioni o rettificazioni fatte dall'agente, sebbene contestate dal contribuente, quando siano trascorsi sessanta giorni da quello in cui il reclamo sarà trasmesso alle commissioni locali, salvo i compensi che fossero dovuti.

La trasmissione dei ricorsi sarà notata in apposito registro della commissione locale, da rendersi ostensibile dietro richiesta del contribuente.

ART. **59.** La facoltà di compilare i ruoli supplettivi pei redditi di ricchezza mobile non compresi nei ruoli principali, vale per l'imposta dell'anno in cui l'agente notifica al contribuente l'iscrizione del reddito, e per quella dei due anni precedenti.

L' azione della finanza per l' iscrizione della imposta relativa agli anni anteriori è prescritta.

L'azione per la sopratassa si prescrive con quella per l'imposta principale.

La notificazione fatta dall' agente in via amministrativa interrompe la prescrizione, la quale rimane sospesa per tutta la durata delle contestazioni, tanto amministrative che giudiziarie.

ART. **60.** L' imposta di ricchezza mobile dovuta dalle casse di risparmio e dagli istituti di credito, per gli interessi dei libretti di deposito e dei conti correnti passivi, sarà commisurata e pagata in via provvisoria sulle risultanze dell'accertamento eseguito nei modi ordinari, in ragione degli interessi dell'anno immediatamente anteriore all'epoca della dichiarazione, e sarà liquidata in via definitiva, mediante supplemento o rimborso, sulle risultanze del bilancio e del rendiconto dell'anno a cui ri riferisce l'imposta.

ART. **61.** Nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile delle casse di risparmio istituite a scopo di beneficenza si determina anco l' ammontare dei redditi derivanti da buoni del Tesoro intestati alle casse e tenuti da esse in portafoglio, o da mutui fatti a provincie, comnni, opere pie ed altri enti morali, e l'imposta pagata sopra questi redditi per via di ritenuta diretta o di rivalsa si detrae da quella che la cassa deve o per conto proprio o per conto dei depositanti.

ART. **62.** Il privilegio stabilito dal n. 1 dell' art. 1958 cod. civ. è esteso alla riscossione della imposta di ricchezza mobile dell' anno in corso e del precedente, dovuta in dipendenza dello esercizio di commercio, industria, arte o professione, sopra i beni mobili che servono all' esercizio, e sopra le mercanzie che si trovano nel locale addetto all' esercizio stesso, o nella abitazione del contribuente, quantunque i beni mobili e le mercanzie non siano di proprietà del debitore dell'imposta, salvo che si tratti di oggetti derubati o smarriti, ovvero di depositi provvisorî di merci destinate a solo fine di lavorazione, o di merci in transito munite di regolare bolletta doganale.

ART. **63.** Allorquando un esercizio d' industria o di commercio passa da uno ad altro individuo, il nuovo esercente sarà solidalmente responsabile dell'imposta dovuta da tutti i precedenti esercenti per l'anno in corso e per l'anno anteriore.

A questi effetti è presunto cessionario chi nei medesimi locali o in parte di essi esercita lo stesso genere di commercio o di industria.

ART. **64.** L'iscrizione in ruolo dell'imposta sui redditi per la percezione dei quali il creditore procede coll' esecuzione immobiliare, rimane sospesa quando all' epoca della formazione del ruolo sia scaduto il termine fissato ai creditori dall' art. 709 cod. proc. civ. per il deposito delle domande di collocazione, salvo i rimborsi o i supplementi d'imposta secondo i risultati del giudizio. Rimane anche sospesa dallo stesso termine, salvi i rimborsi o supplementi di cui sovra, la iscrizione in ruolo dell'imposta sui redditi per la percezione dei quali gli altri creditori concorrono nella esecuzione.

Rimane pure sospesa l'iscrizione in ruolo dei redditi dipendenti da crediti contestati in giudizio, allorchè sia intervenuta una sentenza di prima istanza che dichiari l' inesistenza del credito.

ART. **65.** Sull' imposta principale che si riscuote mediante ruoli nominativi e sugli aumenti ordinati dalla legge annuale dei bilanci, è stabilita un'addizionale del 2 per cento per le spese di distribuzione dell' imposta.

TITOLO VII.

Disposizioni diverse.

Art. **66.** La cessazione di reddito che avvenga durante l'anno dà diritto allo sgravio dell' imposta dal giorno della cessazione.

La cessazione dei redditi indicati nella lettera *a* dell' art. 54 si intenderà verificata colla esazione del capitale, e proporzionatamente alla quota esatta, se l'esazione sia stata parziale.

La cessazione dei redditi suindicati per l' esazione del capitale dovrà sempre essere dimostrata con l' estratto autentico dell' atto pubblico da cui può desumersi la deliberazione del debitore, o colla indicazione della data e dell' ufficio in cui l' atto pubblico o privato fu registrato.

Art. **67.** Quando avvenga la morte del contribuente durante la decorrenza dei termini per la denunzia o per il ricorso, gli eredi avranno il termine di quattro mesi a contare dal giorno della morte del loro autore, senza pregiudizio dei termini maggiori che tutt'ora spettassero al contribuente.

Art. **68.** I possessori di redditi in somma definitiva non potranno sperimentare i diritti che loro competono verso i propri debitori, se non facendo contemporaneamente constare di avere dichiarato i redditi stessi.

Questa disposizione è applicabile anche ai titoli della specie di cui nell'art. 50.

Art. **69.** Le autorità giudiziarie dovranno sospendere qualunque provvedimento sopra titoli di redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile, e non stati denunziati, e dovranno nelle sentenze, nei decreti e provvedimenti sempre enunciare l'ufficio d'agenzia delle imposte presso cui ne fu fatta la denunzia.

I cancellieri non potranno ricevere documenti od atti riguardanti redditi soggetti a tassa di ricchezza mobile, dai quali non risulti la prova della denunzia e dell'adempimento degli obblighi d'imposta della ricchezza mobile, sotto pena di una multa da L. 50 a L. 500.

Art. **70.** Le provincie ed i comuni non hanno facoltà di sovrimporre centesimi addizionali alla tassa di ricchezza mobile.

Art. **71.** L'ammontare dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile sarà portato in deduzione dei redditi medesimi nella applicazione della tassa di manomorta, di cui nel testo unico delle leggi per la tassa di manomorta approvato con decreto reale 13 Settembre 1874, n. 2078.

Art. **72.** A cominciare dall' anno 1879 sarà corrisposta ai comuni una parte dell' imposta incassata dallo Stato nell' anno precedente, tassativamente ai redditi contemplati sotto le lettere *b* e *c* dell' art. 54, che non siano tassati in nome di alcuno degli enti indicati nella prima parte dell' art. 15, e nella misura di $^1/_{10}$ della somma riscossa, detratti i rimborsi per quote indebite e inesigibili. È avocata allo Stato l'addizionale di $^3/_4$ di centesimo spettante ai comuni per spese di distribuzione dell' imposta di ricchezza mobile (V. in seguito la legge 2 Luglio 1885).

Le spese per le commissioni di prima istanza sono a carico dei comuni.

Art. **73.** I contribuenti di tassa per ricchezza mobile attualmente inscritti nelle liste elettorali amministrative e politiche continueranno a rimanervi inscritti, non ostante la diminuzione d' imposta che sarà conseguenza delle disposizioni dell'art. 55.

LEGGE 2 LUGLIO 1885, N. 3197.

Modificazione alla legge 24 Agosto 1877 sull' imposta di ricchezza mobile pei proprietari degli stabilimenti.

Articolo unico. Per gli effetti dell'art. 72 della legge 24 Agosto 1877, n. 4021, coloro che possedono più stabilimenti industriali, ovvero più sedi o succursali dello stesso stabilimento, situati in comuni diversi, oltre alla dichiarazione prescritta dall'art. 13 della suddetta legge, indicheranno altresì il reddito particolare di ciascuno stabilimento e di ciascuna sede o succursale, compresi gli stipendi e assegni di cui all'art. 17, e in base a questa rendita, accertata nelle forme ordinarie, verrà proporzionalmente ripartito il

decimo fra i comuni nel territorio dei quali i varii stabilimenti industriali e loro sedi o succursali si trovano. La medesima disposizione ha luogo allorchè il contribuente possiede un solo stabilimento industriale situato in comune diverso da quello del suo domicilio.

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE

Approvato con R. D. 24 Agosto 1877, n. 4022
con le modificazioni apportate con R. D. 28 Agosto 1885, n. 3334 e 3 Agosto 1888, n. 3613.

TITOLO I.

Dell'imposta che si riscuote mediante ritenuta.

ART. **1.** La ritenuta sui redditi di ricchezza mobile stabilita colla legge del 24 Agosto 1887, n. 4021, si opera in conformità delle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

ART. **2.** La ritenuta sui premi dei prestiti emessi dallo Stato e sulle somme pagate per vincite al lotto si applica nella misura dell'aliquota vigente al giorno in cui i premi e le vincite sono pagabili di diritto, ancorchè il pagamento di fatto avvenga posteriormente.

La ritenuta sugli interessi dei buoni del Tesoro si applica nella misura dell'aliquota vigente al giorno dell'emissione dei buoni.

ART. **3.** Sotto il titolo di assegni fissi personali, di cui all' art. 11 della legge, si comprendono gli aggi dei contabili dello Stato, le retribuzioni mensili e le diarie degli impiegati ed inservienti straordinari o provvisori, gli assegni a titolo di spese di rappresentanza, di soggiorno, di alloggio, vestiario e viveri, i maggiori assegnamenti, gli assegni di disponibilità e di aspettativa, i sussidi periodici, i soprasoldi sulle decorazioni civili e militari, ed in generale tutti gli emolumenti personali, periodici o fissi, che aggravano il bilancio dello Stato. Fra questi assegni non si comprendono quelli per spese d' ufficio, di giro, di cancelleria e di combustibile; le indennità di tramutamento, di trasferta e di vacazione; gli assegni per foraggio ed in generale tutti gli emolumenti corrisposti dall'erario agli impiegati governativi per sopperire a determinate spese; i quali non sono tassabili nè per ritenuta, nè per ruoli.

Il reddito netto degli stipendi, pensioni ed assegni da ridurre a imponibile, si determina detraendo le somme che si rilasciano a favore dell'erario.

ART. **4.** Per i proventi degli impiegati di ogni ufficio di cancelleria giudiziaria l'imposta si applica sul totale delle somme da ripartirsi fra gli impiegati stessi, ridotte ai quattro ottavi. La liquidazione della imposta si fa dall'intendente di finanza in base allo stato di reparto approvato dalla commissione liquidatrice, di cui all'art. 136 del regolamento giudiziario; e l'intendente provvede che a cura del capo dell'ufficio di cancelleria sia eseguito il versamento dell' imposta nella Tesoreria.

Colle norme fissate dal regolamento 10 Novembre 1876 si applica l'imposta sulle somme che si repartiscono tra gli avvocati e i procuratori delle regie avvocature erariali.

L' imposta è liquidata in ragione dell' aliquota vigente nell' anno al quale si riferiscono i proventi da repartire.

ART. **5.** Non sono assoggettate alla ritenuta, ma devono essere dichiarate e tassate nei ruoli, le mercedi giornaliere degli operai degli stabilimenti governativi, i sussidi non periodici, le gratificazioni straordinarie e in generale tutti gli emolumenti precari e variabili pagati dallo Stato.

TITOLO II.

Dell' imposta che si riscuote in base a ruoli nominativi.

CAPO I.

Rappresentanze consorziali. Commissioni comunali e mandamentali.

ART. **6.** Nella sessione ordinaria di primavera, di due anni in due anni, i consigli dei comuni che compongono un mandamento procedono, a schede segrete ed a mag-

gioranza relativa, alla elezione dei rappresentanti comunali nel mandamento di cui fanno parte.

Possono essere chiamati a quest' ufficio tutti coloro che sono eleggibili a consiglieri comunali.

Il sindaco partecipa al prefetto il nome degli eletti.

La rappresentanza mandamentale tiene le sue adunanze nella sala del comune capoluogo del mandamento, o nel luogo determinato dal prefetto quando nessuno dei comuni formanti il consorzio sia capoluogo del mandamento. Nella prima riunione, presieduta dal rappresentante più anziano, la rappresentanza elegge nel suo seno a scrutinio segreto un presidente e un segretario.

ART. 7. Non più tardi di quindici giorni dopo l'elezione dei rappresentanti nel mandamento il prefetto convoca le rappresentanze consorziali, perchè procedano alla nomina dei membri della commissione del mandamento.

Occorrendo, per difetto di numero, una seconda riunione, questa avrà luogo entro gli otto giorni successivi, e le nomine saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 8. Nella sessione ordinaria di primavera, di due anni in due anni, i consigli dei comuni isolati (componenti uno o più mandamenti) procedono alla elezione dei membri della commissione comunale.

ART. 9. I consigli dei comuni isolati e le rappresentanze consorziali eleggono a maggioranza relativa, oltre ai quattro membri effettivi, due supplenti.

Il sindaco o il presidente della rappresentanza consorziale invia al prefetto il processo verbale delle adunanze tenute per queste elezioni.

Il prefetto nomina un presidente per ciascuna commissione; indi notifica agli eletti la loro nomina, ne fa pubblicare i nomi nel comune isolato o in tutti i comuni che compongono il mandamento a misura che ciascuna commissione è composta, e ne dà partecipazione al presidente.

ART. 10. Il consiglio di un comune isolato o la rappresentanza di un mandamento avente una popolazione maggiore di dodici mila abitanti, può nell' adunanza, di cui all'art. 9, deliberare che sia aumentato il numero dei membri della commissione, in modo però che l' aumento dei membri, non compreso il presidente, sia sempre di quattro effettivi e due supplenti, o di un multiplo di 4 e di 2.

In questo caso, come altresì quando alcuno degli eletti abbia ricusato l' ufficio, il prefetto convoca il consiglio del comune isolato o la rappresentanza consorziale per le nuove elezioni, le quali saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Inoltre il prefetto nomina un altro od altri delegati del governo, serbata sempre la proporzione da quattro ad uno fra i membri elettivi e i delegati del governo, i quali ultimi saranno vice presidenti della commissione.

ART. 11. Quando i consigli comunali o le rappresentanze consorziali non adempiano a ciò che è prescritto nei precedenti articoli, provvede il prefetto.

ART. 12. Per fare parte delle commissioni è necessario essere eleggibile a consigliere comunale.

Non possono per altro appartenervi i prefetti, i sottoprefetti, gl'intendenti di finanza, gli ispettori e gli agenti delle imposte dirette, i militari di terra e di mare, gli ufficiali e gli altri agenti della guardia doganale, gli ufficiali e le guardie di pubblica sicurezza.

Non possono essere contemporaneamente membri della stessa commissione gli ascendenti e discendenti, il suocero e il genero, ed i fratelli.

Niuno può fare parte di più di una commissione.

Possono non accettare l'incarico i senatori, i deputati, i consiglieri di Stato, di cassazione, della corte dei conti e di appello e i giudici dei tribunali civili e correzionali.

Possono egualmente non accettare l' incarico coloro che non hanno la residenza nel territorio del comune isolato o del mandamento, le persone inette all' ufficio per infermità, e coloro che hanno oltre 65 anni di età.

Coloro che rifiutino l'incarico incorrono in una pena pecuniaria da L. 50 a 200.

Sono considerati come rifiutanti l' incarico coloro che non rispondono nel termine di otto giorni alla lettera di notificazione della loro nomina, e coloro che non intervengono ad alcuna delle tre prime adunanze della commissione.

ART. 13. I membri effettivi e supplenti, che senza darne avviso e senza giustificati motivi non intervengano alle adunanze, ed impediscano colla loro assenza di potere deliberare per mancanza di numero, incorrono, per ogni volta, nella pena pecuniaria di L. 5 a 20.

ART. 14. Il presidente della commissione trasmette al prefetto il processo verbale da cui risultino i rifiuti e le assenze dei delegati effettivi o supplenti.

Il prefetto, esaminate le circostanze del fatto, rimette, se ne crede il caso, il verbale all'autorità giudiziaria, acciò sia proceduto per la applicazione della pena.

Art. 15. I membri supplenti delle commissioni possono intervenire alle adunanze per fornire schiarimenti e coadiuvarle nei lavori, ma non hanno voto deliberativo, se non quando suppliscono all'assenza dei membri effettivi. Di quest'assenza si deve sempre fare menzione nel verbale.

Art. 16. Ricevuta dal prefetto la partecipazione di cui nell'ultimo paragrafo dell'art. 9, il presidente convoca la commissione, la quale può associarsi persone atte a coadiuvarla nei suoi lavori, senza che queste prendano parte alla votazione.

Nella prima adunanza la commissione nomina il segretario, il quale può essere anche scelto fuori della commissione stessa; e, quando non sia stato aumentato il numero dei suoi membri, elegge fra gli effettivi il vice-presidente.

Il presidente firma il carteggio ufficiale, distribuisce il lavoro, cura l'osservanza dei termini, risponde della conservazione dei documenti e dà avviso all'agente delle imposte dei giorni in cui avranno luogo le adunanze della commissione.

Art. 17. In caso di assenza o di impedimento del presidente e del vice-presidente della commissione, assume la presidenza dell'adunanza quello tra i membri effettivi presenti, che ha ottenuto maggiore numero di voti nella elezione del consiglio comunale o della rappresentanza consorziale, e a parità di voti il più anziano.

Art. 18. Quante volte il numero dei membri della commissione sia aumentato, la commissione stessa può suddividersi in sotto-commissioni, ciascuna delle quali sarà composta del delegato governativo che ne avrà la presidenza e di quattro membri effettivi e due supplenti.

Il presidente della commissione distribuisce i lavori fra le sotto-commissioni, curando che i giudizi riguardanti una stessa classe di redditi siano sempre deferiti alla stessa sotto-commissione, agli effetti dell'art. 38 della legge. Ai membri di ciascuna sotto-commissione la distribuzione è fatta dal rispettivo presidente.

L'avviso all'agente delle imposte dei giorni delle adunanze è dato dal presidente della commissione o dai presidenti delle sotto-commissioni.

Art. 19. Le sotto-commissioni hanno le stesse facoltà e gli stessi doveri della commissione rispetto all'incarico loro affidato. Per la risoluzione delle quistioni di massima, tanto il presidente della commissione, quanto quelli della sotto-commissione possono provocare una decisione dalla intera commissione.

Art. 20. Le commissioni e le sotto-commissioni non possono deliberare se non sono presenti i tre quinti dei componenti le medesime.

Le commissioni e le sotto-commissioni deliberano circa ciascun ricorso in numero dispari, astenendosi, ove occorra, il componente meno anziano che non sia il relatore; il quale, in tal caso, non entra a costituire il numero legale per deliberare. — Le loro deliberazioni debbono essere prese a maggioranza di voti.

Le deliberazioni delle commissioni e sotto-commissioni debbono essere notate su un registro da rimanere presso il rispettivo presidente fino al termine dell'ufficio.

Art. 21. Le commissioni mandamentali siedono nel capoluogo del mandamento.

Spetta ai comuni di provvedere alla residenza della commissione o delle sotto-commissioni; alle spese degli impiegati e servienti e ad ogni oggetto necessario pel servizio.

Ai locali e alle spese occorrenti alle commissioni mandamentali provvede il comune capoluogo del mandamento, salvo la repartizione delle spese fra tutti i comuni del mandamento in proporzione dell'ammontare dell'imposta principale sulla ricchezza mobile e sui fabbricati.

Nel caso previsto dall'art. 6 il prefetto designerà il luogo di residenza della commissione e il comune del mandamento che dovrà provvedere ai locali e alle spese suindicate.

Art. 22. Quando per qualsiasi causa il delegato del governo cessa dalle sue funzioni, il prefetto procede a nuova nomina.

Ove il numero dei membri effettivi e supplenti sia ridotto al disotto della metà, la commissione dovrà essere completata mediante nuove elezioni da farsi con le norme ordinarie.

Art. 23. Le funzioni delle commissioni non cessano per lo scioglimento del consiglio del comune isolato o di uno o di tutti i consigli dei comuni del mandamento.

Art. 24. Quando per non meno di tre volte consecutive una commissione non può decidere i reclami per mancanza dell'intervento del numero richiesto alla legalità delle adunanze, e quando, non ostante il cumulo di ricorsi da decidere, la commissione lascia trascorrere due mesi consecutivi senza radunarsi almeno una volta, il prefetto, sul rapporto dell'intendente di finanza, sentite le spiegazioni del presidente e sentita la deputazione provinciale, può con decreto motivato ordinare lo scioglimento della commissione e promuovere le elezioni di rinnovamento.

CAPO II.

Commissioni provinciali e commissione centrale.

ART. **25.** Il prefetto in ciascun biennio e nel giorno determinato dal ministro delle finanze convoca il consiglio provinciale, perchè proceda all'elezione di un commissario effettivo nella commissione provinciale e di un supplente.

La camera di commercio della provincia, ed essendovene più di una, quella del capoluogo, è nello stesso tempo convocata dal suo presidente per l'elezione di un commissario effettivo e di un supplente, il nome dei quali sarà notificato al prefetto dal presidente medesimo.

Contemporaneamente la direzione generale delle imposte dirette nomina due consiglieri effettivi e due supplenti, e ne dà partecipazione al prefetto. Questo nomina il presidente, sceglie fra i quattro membri effettivi il vice-presidente, partecipa al presidente la composizione della commissione e ne fa pubblicare in tutti i comuni della provincia analogo manifesto.

ART. **26.** Qualora uno dei commissari eletti dal consiglio provinciale o della camera di commercio sia anche nominato dalla direzione generale delle imposte dirette subentra a fare parte della commissione il supplente eletto dal consiglio provinciale o dalla camera di commercio rispettivamente, ed al supplente subentra quello che dopo di lui abbia ottenuto maggiore numero di voti.

Qualora uno stesso individuo venga eletto dal consiglio provinciale e dalla camera di commercio, il supplente eletto da questa subentra a fare parte della commissione come commissario effettivo, ed al supplente succede quello che abbia ottenuto dopo di lui maggiore numero di voti.

Ove qualcuno dei supplenti nominati dalla direzione generale delle imposte dirette sia tra i consiglieri eletti dal consiglio provinciale o dalla camera di commercio, la stessa direzione generale nomina altri supplenti in luogo dei primi.

ART. **27.** Qualora il prefetto nomini il presidente tra gli eletti dal consiglio provinciale o dalla camera di commercio, subentra in sua vece il supplente della categoria, in cui venne fatta la scelta, ed al supplente subentra quello che abbia ottenuto maggiore numero di voti nella stessa categoria.

Se poi nomini presidente uno dei commissari nominati dalla direzione generale delle imposte dirette, la medesima nomina altro commissario in luogo di quello.

ART. **28.** Qualora il consiglio provinciale non proceda alle elezioni, vi supplisce la deputazione provinciale, e non procedendovi questa, o dal suo canto la camera di commercio, provvede d'ufficio il prefetto.

ART. **29.** Ricevuta dal prefetto la notificazione di cui al terzo paragrafo dell'art. 25, il presidente convoca la commissione provinciale.

Essa può domandare al ministro delle finanze, per mezzo del prefetto, che sia aumentato di due o di quattro il numero dei commissari.

Qualora il ministro secondi la domanda, si provvede alla elezione di uno o due commissari effettivi e supplenti per parte tanto del consiglio provinciale, quanto della direzione generale delle imposte dirette, con le norme stabilite negli articoli precedenti.

Il prefetto dà partecipazione agli eletti della seguìta nomina, ne informa il presidente della commissione e ne fa pubblicare in tutti i comuni della provincia analogo manifesto.

ART. **30.** Per la validità dei giudizi delle commissioni provinciali occorre la presenza almeno di tre membri della commissione, effettivi o supplenti.

Sono applicabili alle commissioni medesime ed ai commissari che le compongono le disposizioni dei prec. art. 12, 13, 14, 15, 16, 1.° e 3.° §. 18, 19 e 20, 2.° e 3.° §.

ART. **31.** Le commissioni e sotto-commissioni provinciali tengono le loro adunanze nel locale della prefettura.

Spetta al prefetto di assegnare alle commissioni gli impiegati ed inservienti, e di provvedere alle spese occorrenti alle medesime.

Nel bilancio passivo del ministero delle finanze sarà in ciascun anno inscritto un fondo corrispondente all'ottava parte del 2 per cento per le spese di distribuzione. Una metà di tal fondo è destinata alle spese d'ufficio delle commissioni provinciali. L'altra metà si riparte fra le commissioni provinciali in proporzione dei ricorsi dalle medesime decisi nell'anno, come indennità da distribuirsi fra i componenti delle commissioni stesse, in proporzione del loro lavoro, e secondo le norme da approvarsi dal ministero delle finanze sulla proposta dei presidenti delle commissioni.

ART. **32.** Quando il numero dei delegati effettivi e supplenti di nomina governativa od il numero dei delegati effettivi e supplenti eletti dalla provincia e della camera di commercio, sia rispettivamente ridotto al disotto della metà, la commissione dovrà

essere completata mediante nuove nomine od elezioni da farsi con le norme stabilite in questo capitolo.

Nei casi previsti dall'art. 24 lo scioglimento della commissione provinciale è, sulla proposta del prefetto e dell' intendente di finanza e sentito il presidente della commissione stessa, decretato dal ministro delle finanze, udito il parere del consiglio di Stato.

ART. **33.** La commissione centrale è nominata dal ministro delle finanze e si compone del presidente, di due vicepresidenti e di nove altri commissari.

CAPO III.

Lista dei contribuenti.

ART. **34.** Nella seconda metà del mese di Maggio le Giunte preparano o rivedono le liste dei contribuenti che, domiciliati nel comune, possiedono redditi tassabili in loro nome mediante ruoli.

Agli effetti dell'art. 34 della legge il sindaco avvisa l'agente delle imposte e il presidente della commissione del giorno della convocazione della Giunta.

ART. **35.** La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, aggiungendovi coloro che furono omessi e che vi dovevano essere compresi, e cancellandone coloro che per qualsiasi causa vi furono indebitamente inscritti, o che per motivi sopravvenuti ne debbono essere esclusi.

Delle variazioni introdotte la Giunta deve indicare la ragione nella colonna delle osservazioni.

Esso cura inoltre che per tutti gli inscritti nella lista siano esattamente indicati il nome, il cognome, la paternità, la professione e il domicilio.

ART. **36.** La lista riveduta dalla Giunta municipale è restituita dal sindaco all'agente, il quale vi fa le proprie rettificazioni.

Qualora la Giunta municipale non compia la revisione della lista entro i primi cinque giorni di Giugno, l'agente la ritira dall'ufficio municipale, e ne compie la revisione, invitando a coadiuvarlo il membro a ciò delegato dalla commissione.

Per rettificare e completare la lista l'agente ha facoltà di esaminare tutti i registri e documenti che si conservano nell'ufficio comunale.

ART. **37.** La lista di ciascun comune deve essere divisa in due parti; la prima comprende i possessori di redditi delle categorie *B* e *C* da accertarsi per classi in ordine all'art. 38 della legge; la seconda i possessori di altri redditi di ricchezza mobile e quelli di fondi dati a colonia.

A cura dell' agente devono sulla lista essere fatte le indicazioni di riferimento per le ditte inscritte in entrambe le parti di essa.

CAPO IV.

Norme per le dichiarazioni.

ART. **38.** L'agente, completata la lista di ciascun comune, trasmette al sindaco le schede di dichiarazione per i nuovi inscritti unitamente all'occorrente numero di schede da consegnarsi a chi ne faccia richiesta.

Il sindaco, per mezzo dei cursori o servienti comunali, distribuisce ai contribuenti nuovi inscritti, od a chi per essi, le schede.

Per i contribuenti che non hanno domicilio nel comune o che sono domiciliati all' estero, le schede devono essere consegnate ai loro agenti, procuratori, rappresentanti o soci.

Il cursore o serviente comunale fa constare della rimessione delle schede, mediante annotazione su elenco consegnatogli dal sindaco con le schede medesime.

Compiuta la rimessione delle schede, il sindaco restituisce l'elenco all'agente.

Il non aver ricevuto la scheda non dispensa dall'obbligo di fare la dichiarazione.

ART. **39.** Il sindaco, con manifesto da pubblicarsi nei mesi di Luglio e di Agosto, rammenta ai contribuenti le disposizioni dell' art. 24 della legge e le sopratasse comminate dalla legge 23 Giugno 1873, n. 1444 ai contravventori, e invita coloro ai quali occorra la scheda a richiederla all'ufficio comunale o all'agenzia delle imposte.

ART. **40.** Con la conferma tacita durante il tempo prescritto per le dichiarazioni, s'intende accettato l'accertamento definitivo del periodo anteriore non che la ripartizione del reddito per gli stabilimenti industriali secondo la legge 2 Luglio 1885, e ciò anche quando per la pendenza di reclami amministrativi o giudiziari nel tempo suddetto delle dichiarazioni, quell'accertamento e quella ripartizione divenissero definitivi posteriormente.

Art. 41. Il capo di famiglia è tenuto a fare la dichiarazione ed a pagare l'imposta tanto per i redditi suoi propri, quanto per quelli che ritrae in nome dei figli, della moglie e degli altri membri della famiglia, e dei quali ha l'usufrutto o l'amministrazione.

Il marito ha l'obbligo di fare la dichiarazione per conto della moglie che convive con lui ed abbia redditi propri e separati.

I legittimi rappresentanti dei minori ed incapaci devono fare la dichiarazione dei redditi dei loro rappresentanti.

Art. 42. Le dichiarazioni e le rettificazioni possono essere fatte anche dagli agenti, rappresentanti o procuratori dei contribuenti.

Il mandato o l'incarico può risultare da atto pubblico o privato da presentarsi in originale od in copia, od anche da semplice lettera.

Il documento giustificativo del mandato o dell'incarico deve essere annesso alla scheda.

Art. 43. Le dichiarazioni devono indicare il cognome, il nome, la paternità, la professione, il domicilio dei contribuenti e la data in cui sono fatte.

Delle società, degli istituti pubblici e degli enti morali devesi indicare la denominazione e la sede.

Gli agenti, procuratori o rappresentanti devono indicare nella intestazione della scheda il loro nome e quello dei rispettivi mandanti o rappresentati.

La dichiarazione deve sempre essere sottoscritta da chi ha l'obbligo od ebbe incarico di farla.

Il dichiarante che non sappia scrivere può far riempire la scheda da persona di sua fiducia che la firmerà in sua vece, attestando di ciò fare alla presenza e per incarico dell'interessato. Può anche fare la sua dichiarazione orale al sindaco od all'agente o ad un loro supplente, da cui verrà riportata sopra una scheda firmata da essi alla presenza del dichiarante medesimo.

Art. 44. Nella dichiarazione devono specificarsi, distintamente per ciascun cespite e per ciascuna categoria, i redditi lordi, le spese, i redditi netti e le annualità passive, e per gli stabilimenti industriali di cui alla legge 2 Luglio 1885 devono indicarsi il reddito particolare e gli stipendi, onorari e assegni per ciascun comune.

Nelle dichiarazioni dei proprietari di fondi coltivati a colonia si devono indicare specificatamente i fondi colonici, l'imposta fondiaria e il nome e il cognome dei coloni.

Nelle rettificazioni degli accertamenti precedenti si devono indicare tassativamente i redditi che si intende rettificare con la denuncia e quelli a cui s'intende di non portare variazioni.

Art. 45. Nelle schede saranno inscritti:

Alla categoria *A*, i redditi perpetui e quelli procedenti da crediti ipotecari o chirografari, o da altri titoli, come mutui anche verbali o per semplici scritte o sotto forma di lettere di cambio; i premi dei prestiti emessi da provincie, da comuni e dai privati, ed ogni specie di crediti per capitali redimibili o irredimibili; e inoltre i redditi di cui agli art. 4 e 5 della legge;

Alla categoria *B*, i redditi, alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale e l'opera dell'uomo, come l'esercizio di qualunque industria o commercio. Tra questi sono compresi anche i redditi di tutte le industrie agrarie esercitate da persone estranee alla proprietà del fondo; ed anche i redditi di quelle industrie agrarie che sono esercitate dal proprietario del fondo, come l'armentizia, la serica, quella della produzione del carbone, dell'olio, del vino, ma unicamente in quanto eccedano i prodotti del fondo stesso;

Alla categoria *C*, i redditi dipendenti unicamente dall'opera dell'uomo, come l'esercizio di una professione o di un'arte, o la prestazione di un servizio, i proventi, anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero, e i redditi alla produzione dei quali non concorre attualmente, rispetto al possessore, nè l'opera dell'uomo nè il capitale, come le rendite vitalizie, le pensioni, i sussidi e simili;

Alla categoria *D*, gli stipendi, pensioni ed assegni in danaro e in natura corrisposti dalle provincie e dai comuni, gli assegni in natura corrisposti dallo Stato ed i redditi indicati nell'art. 3.

Art. 46. I redditi da accertarsi di due in due anni, quando all'epoca delle dichiarazioni l'esercizio dell'industria, del commercio e della professione non conti due anni, saranno valutati su quel più breve periodo di tempo ch'esso esercizio avrà durato, senza pregiudizio dell'accertamento per la tassazione nei ruoli supplettivi.

Dei redditi sorti nel corso dell'anno o del biennio dev'essere indicato nella scheda il giorno in cui son sorti.

Art. 47. Agli effetti della deduzione ammessa dall'art. 32 della legge, nella dichiarazione dei redditi industriali e commerciali si dovranno distintamente indicare gli stipendi, le mercedi e le indennità degli impiegati ed operai, le spese di produzione e di

conservazione o manutenzione, come il consumo delle materie greggie e degli strumenti, la pigione effettiva o presunta dei magazzini, lavoratori, opifici e banchi, le commissioni di vendita e simili, ed inoltre le spese di restauro o di rinnovazione dei locali e delle macchine per quella parte che non va in aumento del valore degli edifizi o della potenza delle macchine.

ART. 48. Le persone che esercitano l'industria agraria e che sono estranee alla proprietà del fondo, come affittuari o locatori a soccida, devono dichiarare il reddito ricavato dalla loro industria.

Sono egualmente tenuti i proprietari e usufruttuari di beni stabili a fare la dichiarazione dei redditi quando esercitano alcune delle industrie agrarie di cui nel § 2.° dell'art. 45.

ART. 49. Coloro che esercitano in un fabbricato di loro proprietà una industria produttiva di reddito di ricchezza mobile faranno la dichiarazione di questo reddito secondo le norme stabilite, indicando nella colonna delle osservazioni il comune ove il fabbricato è situato.

ART. 50. I coloni, mezzadri, mezzaiuoli e massari che coltivano fondi col patto di dividere i prodotti, qualora possiedono altri redditi di ricchezza mobile oltre a quello derivante dalla colonia, sono tenuti a fare le dichiarazioni di quei redditi, semprechè uniti questi al reddito colonico, si abbia una somma che ecceda le L. 400 imponibili.

ART. 51. Non si computa nel reddito colonico, ma deve essere dichiarato direttamente dal colono, il reddito che egli ricava dall' industria armentizia o serica, ma unicamente in quanto eccede i prodotti del fondo condotto a colonia.

ART. 52. Le persone che possiedono redditi soggetti alla ritenuta diretta o di rivalsa non sono tenute a farne la dichiarazione.

Se però essi abbiano altri redditi di ricchezza mobile in somma che, presa isolatamente, non sarebbe tassabile, devono fare la dichiarazione di questi ultimi e indicare nella colonna delle osservazioni i redditi soggetti a ritenuta od a rivalsa, semprechè gli uni e gli altri insieme riuniti non eccedono le L. 400 imponibili.

I possessori di redditi fondiari sono tenuti a dichiararli quando posseggono anche redditi di ricchezza mobile in somma non tassabile, semprechè questi e quelli sommati insieme superino le 400 lire imponibili. Nella colonna delle osservazioni il reddito fondiario sarà valutato a norma dell'art. 57 della legge.

I redditi di ricchezza mobile soggetti a ritenuta od a rivalsa, ed i redditi fondiari di che al paragrafo precedente, si comprendono nella scheda pel solo scopo di determinare se gli altri redditi mobiliari delle categorie *B*, *C* e *D* debbano assoggettarsi all'imposta o per intero o con le detrazioni, secondo l'art. 55 della legge.

ART. 53. Coloro che ricevono dalle società, dagli enti morali e dagli individui menzionati negli art. 15, 16 e 17 della legge stipendi, onorari od assegni non eccedenti le 400 lire imponibili e che possiedono altri redditi di ricchezza mobile, devono dichiarare quelli e questi se riuniti insieme eccedono le L. 400 imponibili.

Coloro che ricevono dalle società, dagli enti morali e dagli individui suddetti stipendi, onorari, pensioni od assegni superiori a L. 400 imponibili, ma non eccedenti le L. 800, se di categoria *C*, e non eccedenti L. 500, se di categoria *D*, quando possiedono altri redditi di ricchezza mobile, nel denunziare questi ultimi devono dichiarare anche la quota di detrazione di 250, 200, 150 e 100 lire imponibili, per la quale non subiscono dal debitore la ritenuta di rivalsa.

Nei casi previsti da quest' articolo si terrà conto nel modo e per gli effetti di che nell'articolo precedente anche dei redditi fondiari.

ART. 54. Le società che rispetto ai terzi costituiscono enti collettivi separati e distinti delle persone dei soci (società in nome collettivo, società in accomandita semplice o divisa per azioni, società anonime e simili), sono tenute a fare la dichiarazione dei redditi che producono col loro capitale e con la loro opera, in qualunque modo impieghino e qualunque sia la destinazione a cui rivolgono i valori prodotti.

Le società costituite senza scopo industriale non sono tenute a fare dichiarazione, se si limitino ad erogare le contribuzioni dei soci in opere od atti filantropici, scientifici, letterari, di mero consumo o diletto, e in generale in operazioni non produttive di reddito; ma devono farla qualora posseggano o producano redditi derivanti, sia dal capitale contribuito, sia da qualunque altra origine e in qualunque forma o con qualunque destinazione.

Le società di mutuo soccorso e le società costituite senza scopo industriale o improduttive di reddito sociale, purchè abbiano il carattere di enti morali, devono fare la dichiarazione degli stipendi, pensioni ed assegni che corrispondono ai propri impiegati.

ART. 55. All'effetto della solidarietà dei soci per il pagamento dell'imposta, nelle dichiarazioni delle società in nome collettivo devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci e la quota spettante a ciascuno.

ART. **56**. Gli enti morali e gli individui indicati agli art. 15, 16 e 17 della legge devono nella dichiarazione distinguere i redditi che denunziano per conto proprio da quelli che denunziano per conto dei loro creditori.

Nella denunzia dei redditi propri di categoria *A* ometteranno quelli che dipendono da crediti verso enti morali.

Nella denunzia dei premi dei prestiti ne dichiareranno l'ammontare in ragione delle estrazioni da farsi nell' anno cui riguarda l' imposta quand' anco il loro pagamento sia effettuato dopo quel tempo.

Nella denunzia degli stipendi, pensioni ed assegni, così fissi come variabili, pagati ai loro impiegati, pensionati ed assegnatari (categoria *C* o *D*) ometteranno quelli non superiori a L. 400 imponibili. Però tanto per questi redditi non superiori a 400 lire imponibili, quanto per quelli che, superandole, non eccedano le L. 800, se di categoria *C*, e le L. 500, se di categoria *D*, dovranno indicare il nome e cognome di coloro che li percepiscono.

Gli esercenti di cui all'art. 17 della legge dovranno nella colonna delle osservazioni della scheda indicare partitamente e col nome di coloro che li percepiscono, anche gli stipendi, onorari ed assegni per i quali non hanno obbligo di pagare l' imposta con diritto di rivalsa.

ART. **57**. Ogni contribuente deve fare la dichiarazione complessiva dei suoi redditi, e pagare l'imposta nel comune dove ha il domicilio al tempo in cui devono essere fatte le dichiarazioni.

Gli enti morali e le società devono fare la dichiarazione nel comune ove hanno la loro sede.

Chi ha obbligo di denunziare redditi e pagare l' imposta, salvo rivalsa, per conto d'altri, deve fare la dichiarazione nel comune, dove denunzia i redditi propri.

Però il proprietario di fondi dati a colonia deve fare la dichiarazione ove questi sono situati. Qualora il fondo colonico sia situato sul territorio di due o più comuni, la dichiarazione sarà fatta in quello in cui è posta la maggior parte del fondo stesso.

Gli impiegati e salariati dello Stato in attività di servizio e gli ufficiali appartenenti alla milizia attiva di terra e di mare, i quali posseggano altri redditi di ricchezza mobile, oltre quelli soggetti alla ritenuta, devono farne la dichiarazione nel comune dove risiedono per ragione d' impiego, o dove stanzia il comando del reggimento, o corpo rispettivo al tempo in cui devono essere fatte le dichiarazioni.

I possessori di due o più stabilimenti, industriali o di più sedi o succursali dello stesso stabilimento situati in comuni diversi, devono anche indicare il comune, il reddito particolare, gli stipendi, onorari e assegni per ciascun stabilimento, sede o succursale.

ART. **58**. Le schede riempite a norma degli articoli precedenti devono essere rimesse all'agenzia delle imposte o all' ufficio comunale dal 1.° al 31 Luglio.

Il rinvio delle schede fatto per la posta al sindaco od all'agente delle imposte gode franchigia.

Il sindaco e l' agente hanno obbligo di dare a chi consegna la scheda una ricevuta staccata da un registro a matrice. Il sindaco invia ogni cinque giorni all'agente le schede rimesse all' ufficio comunale, unendovi le osservazioni che crede opportune e un elenco in doppio esemplare, uno dei quali firmato dall' agente e restituito al sindaco resterà nell' ufficio comunale a prova della eseguita trasmissione.

CAPO V.

Revisione delle dichiarazioni. Dichiarazioni d' ufficio. Dichiarazioni tardive.

ART. **59**. L' agente, ricevute le dichiarazioni, procederà alle operazioni seguenti: 1.° contrassegna nelle liste il nome dei contribuenti che presentarono la scheda di dichiarazione o rettificazione, e di quelli pei quali le schede già esistevano in ufficio; 2.° richiede pei nuovi inscritti nella lista le schede all' agente nel cui distretto già risultino tassati per l'anno in corso; 3.° esamina ed occorrendo, rettifica l' intestazione delle schede e tutte le altre indicazioni richieste; 4.° fa d' ufficio la dichiarazione o la rettificazione per quei contribuenti che non la fecero nel termine prefisso, la inscrive nel registro, supplisce alle ommissioni in cui siano incorsi i possessori di stabilimenti industriali in ordine alla legge 2 Luglio 1885 e manda a ciascun contribuente l'avviso di cui all'art. 81; 5.° fa la cerna delle schede rimessegli o già esistenti in ufficio relative ai contribuenti, i quali devono essere iscritti su ruoli di comuni non compresi nel suo distretto; le registra in un elenco da trasmettersi in doppio insieme con le schede all'agente cui spetta, dandone avviso all' ispettore da cui questo dipende; 6.° raccoglie insieme le diverse schede di dichiarazione o di rettificazione dei contribuenti, e le ordina alfabeticamente per ciascun comune.

La scheda per la dichiarazione o rettificazione d'ufficio deve sempre, oltre la firma dell'agente, portare l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui fu redatta e il timbro d'ufficio.

Art. **60.** Compiute le operazioni indicate nell'art. prec., l'agente procede all'accertamento dei redditi di ciascun contribuente e delle detrazioni che possono competergli.

Prima però di ammettere la detrazione delle annualità passive, l'agente, quando dalla dichiarazione apparisca che creditore e debitore abbiano domicilio nello stesso distretto, deve verificare se il creditore e l'annualità realmente sussistano, e se questa sia stata dichiarata dal creditore nella somma indicata dal debitore. Qualora non sia stata dichiarata, l'inscriverà o l'aggiungerà di ufficio ai redditi dichiarati dal creditore, dandogliene avviso.

Quando l'agente non possa accertare l'esistenza dell'annualità o la persona ed il domicilio del creditore, o riconosca che questo non è domiciliato nel regno, non ammette la detrazione, e ne dà partecipazione al debitore con avviso.

Art. **61.** Quando dalla dichiarazione apparisca che creditore e debitore non abbiano domicilio nello stesso distretto, l'agente nota in apposito elenco in doppio il nome ed il cognome del creditore, la somma dell'annualità risultante dalla dichiarazione del debitore, e trasmette un esemplare dell'elenco all'agente del distretto ove ha domicilio il creditore.

L'agente, a cui è spedito l'estratto, si accerta se il creditore ed il credito indicati realmente esistano, e se il creditore abbia dichiarato l'annualità per la somma indicata dal debitore. Quando dal creditore siasi omesso di dichiararla, l'agente procede alle operazioni di cui nel § secondo dell'art. prec. Qualora non possa accertare l'esistenza del credito e del creditore, ne rende tosto consapevole l'agente da cui ha ricevuto l'estratto; e questi non ammette la detrazione dell'annualità, dandone avviso al debitore.

Art. **62.** I notai per gli atti da loro ricevuti od autenticati, i ricevitori del registro per gli atti da loro registrati, i conservatori delle ipoteche per gli atti passati innanzi al loro esame invieranno all'agente un estratto sommario di quelli portanti contratti produttivi di reddito, non che di quelli nei quali non apparisca stipulato alcun interesse.

Quando l'estratto oltre la firma del funzionario che lo rilascia porti anche quella del creditore, l'estratto sarà considerato come denunzia.

Art. **63.** Appena avvenga la formazione di una nuova società o l'apertura di un nuovo esercizio industriale o commerciale, le camere di commercio ne daranno notizia all'agente delle imposte.

Art. **64.** I capi degli uffici governativi, provinciali e comunali ed i rappresentanti dei corpi morali devono dare agli agenti gli estratti dei documenti e le nozioni che questi possono richiedere per l'adempimento del loro incarico.

Art. **65.** I contribuenti od altri individui che l'agente chiami innanzi a sè per somministrare dilucidazioni, prove o informazioni, devono essere avvertiti per lettera del luogo, del giorno e dell'ora in cui saranno uditi.

Nell'invitare il contribuente a presentare i titoli dei redditi definiti l'agente deve indicare nella sua lettera quali scritture, atti o documenti debbono essere prodotti, ed in qual termine.

Art. **66.** Nel procedere alla visita dei locali destinati all'esercizio d'industrie o di commerci ed alla ispezione dei registri delle società anonime od in accomandita per azioni, l'agente delle imposte deve essere munito di un attestato del sindaco locale, da cui consti della sua qualità e dello scopo della visita.

Per tale visita deve in caso d'opposizione, essere assistito dal sindaco o da un consigliere comunale.

Art. **67.** L'agente, valutato il reddito di ciascun contribuente con la scorta degli elementi così raccolti e delle particolari sue cognizioni, determina quali dichiarazioni e rettificazioni debbono essere accettate e quali riformate; e rispetto a quelle da riformarsi, nota sulle relative schede le aggiunte e modificazioni che occorrono, distintamente per ciascuna categoria e cespite di reddito, e per ciascun articolo di spesa o passività, ed eseguisce o rettifica per gli stabilimenti industriali la ripartizione di cui al 1.° § dell'art. 44 e all'ultimo capoverso dell'art. 57, mandando ai contribuenti l'avviso motivato della rettificazione.

Art. **68.** Nei casi di due o più stabilimenti, o di uno stabilimento che abbia più sedi, posseduti da uno stesso individuo od ente morale in comuni diversi, od in ogni altro caso in cui il reddito si produca in un comune diverso da quello dove il possessore ha domicilio, l'agente, nel cui distretto è situato lo stabilimento o la sede principale o il domicilio del possessore, deve richiedere agli agenti dei distretti in cui sono posti gli stabilimenti o le sedi secondarie, ove il reddito si produce, le occorrenti nozioni tanto

sulle somme parziali di reddito che stimano prodotte da ciascuno stabilimento o sede, e sugli stipendi ed assegni dei loro impiegati, quanto sugli altri redditi prodotti nel loro distretto.

Di questa richiesta deve inoltre dare avviso all'ispettore da cui dipendono gli agenti suindicati.

Art. **69.** Quando l'agente abbia raccolti tali elementi da provare che i documenti prodotti in appoggio di una dichiarazione non presentino il vero reddito che si doveva dichiarare, può rettificare la somma dichiarata.

Esso può inoltre inscrivere un reddito definito e valutarne lo ammontare, anche quando dal titolo che gli venisse prodotto non apparisse stipulato alcun interesse, o vi fosse indicato che il capitale è infruttifero.

In questi casi l'agente, prima di rettificare la somma sulla scheda deve chiamare il dichiarante per averne schiarimenti e spiegazioni. Se il contribuente annuisce alla rettificazione, si fa constare dell'assenso nella scheda stessa; se il contribuente non comparisce, o comparendo non annuisce, e l'agente non intende recedere dalla rettificazione, questo ne avverte quello con avviso.

Art. **70.** Quando il contribuente all'epoca delle dichiarazioni denunzia nella scheda una cessazione di reddito, l'agente si atterrà alle norme dell'art. 110 per deliberare se debba accettare la denunzia o non accettarla; in questo secondo caso darà avviso al contribuente del suo rifiuto.

Art. **71.** La valutazione dei redditi fondiari dei terreni e dei fabbricati agli effetti dell'art. 57 della legge si fa moltiplicando per otto l'imposta in principale, esclusi i decimi e ogni addizionale; e la valutazione dei redditi derivanti da prestazioni soggette a imposta fondiaria si fa per l'intero loro ammontare.

O nell'avviso per le dichiarazioni e rettificazioni d'ufficio, o con avviso speciale l'agente deve indicare ai contribuenti i redditi fondiari e la valutazione che ne ha fatto agli effetti dell'articolo precitato della legge.

Per la determinazione del reddito degli artigiani l'agente riterrà di regola che quando il capitale è prevalente alla mano d'opera nella produzione del reddito, questo deve comprendersi nella categoria *B*.

Art. **72.** Il contribuente che doveva fare la dichiarazione o la rettificazione dei redditi dal 1.° al 31 Luglio, e non abbia adempiuto all'obbligo entro questo termine, può nei trenta giorni successivi riparare l'ommissione con la riduzione della sopratassa dalla metà al quarto dell'imposta.

Dopo il 31 Luglio l'agente può fare le dichiarazioni e le rettificazioni d'ufficio, dalla notificazione delle quali decorre pel contribuente il termine per ricorrere alle commissioni.

Art. **73.** Quando l'agente concordi col contribuente le somme dei redditi, fa constare dell'accordo mediante dichiarazione tassativa, datata e sottoscritta da entrambi a pena di nullità, e rispetto ai possessori di stabilimenti industriali, di cui alla legge 2 Luglio 1885, fa constare in egual modo dell'accordo intorno alla ripartizione della somma complessiva fra i diversi comuni. Se il contribuente non sappia o non possa scrivere, ne è fatta menzione dall'agente, e terrà luogo della firma del contribuente, quello di due testimoni.

L'incarico o mandato a concordare per altri l'accertamento dei redditi deve risultare da un atto o lettera, anche in carta semplice, che rimane negli atti dell'ufficio.

Art. **74.** Nell'accertamento dei redditi degli uscieri giudiziari l'agente dovrà sempre prendere per base gli stati riassuntivi dei proventi e dei sussidi da essi ottenuti, richiedendoli alla competente autorità giudiziaria, e inscriverà in cat. *C* l'ammontare dei proventi e in cat. *D* l'ammontare dei sussidi.

Art. **75.** L'agente inscrive d'ufficio i nuovi redditi, gli aumenti di reddito e le trasmissioni di possesso di esercizi industriali o commerciali, che, essendo avvenute anteriormente al 1.° Luglio, non siano state denunciate al 1.° Agosto.

Deve inoltre riformare le dichiarazioni nuove e le rettificazioni fatte dai contribuenti, o per essi redatte d'ufficio, allo scopo di aggiungervi quei nuovi o maggiori redditi che avesse posteriormente scoperti, o che fossero stati ommessi nelle dichiarazioni stesse.

Deve pure fare d'ufficio la dichiarazione o la rettificazione così per i redditi sfuggiti in tutto o in parte all'accertamento precedente, come per i redditi che ritenga essere stati determinati in somma minore del vero nell'accertamento stesso.

Per i possessori di stabilimenti industriali di cui alla legge 2 Luglio 1885, l'agente deve sempre negli atti di accertamento d'ufficio stabilire la ripartizione del reddito fra i diversi comuni.

Art. **76.** Gli ispettori delle imposte devono visitare di uffici di agenzie della provincia per riconoscere se le operazioni d'accertamento siano state regolarmente compiute dagli agenti, a norma delle vigenti disposizioni.

Essi devono specialmente verificare se gli agenti hanno esattamente valutati i redditi risultanti dalle dichiarazioni prodotte dai contribuenti o redatte d'ufficio; assumere informazioni ed istituire confronti per sindacare l'operato degli agenti; prendere nota della media dei redditi attribuiti alle principali industrie e professioni esercitate in ciascun comune; confrontare i redditi assegnati nei vari comuni agli esercenti una stessa professione od industria, ed indicare agli agenti i criteri e le norme da seguirsi nella valutazione per ottenere il giusto conguaglio dell'imposta per tutti i redditi della stessa natura e provenienza.

Art. **77.** Le dichiarazioni, le rettificazioni e i reclami presentati direttamente o per mezzo del sindaco devono essere di mano in mano notati in apposito registro a matrice, dal quale sarà staccata la ricevuta *figlia* da rilasciarsi al contribuente.

Anche le dichiarazioni e rettificazioni d'ufficio devono con un cenno speciale essere dagli agenti annotate sullo stesso registro.

Art. **78.** Eseguita la revisione delle dichiarazioni, l'agente delle imposte pei redditi contemplati nell'art. 38 della legge forma per ogni comune una tabella dei contribuenti, ripartendoli secondo le varie specie delle loro industrie, commerci e professioni, notando per ciascun contribuente il reddito denunziato, iscritto di ufficio o rettificato.

Nella tabella di ciascun comune i contribuenti saranno per ogni specie d'industria, commercio o professione iscritti in ordine alfabetico e raccolti in gruppi di più specie.

Art. **79.** La tabella è dall'agente trasmessa al sindaco non più tardi del 10 Settembre con nota missiva in doppio esemplare, uno dei quali deve essergli restituito firmato dal sindaco coll'indicazione della data in cui gli pervenne.

La tabella è pubblicata mediante deposito nell'ufficio comunale per il corso di venti giorni consecutivi. Il sindaco, con manifesto che starà affisso per detti venti giorni all'albo pretorio, indica il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono esaminarlo.

Art. **80.** Incombe all'agente di invigilare che la pubblicazione della tabella sia fatta nel termine stabilito, e di promuovere direttamente dal prefetto o dal sottoprefetto, in caso di ritardi o di rifiuti, i provvedimenti d'ufficio.

Avvenuta la pubblicazione della tabella, il sindaco deve rinviarla all'agente delle imposte con la dichiarazione di eseguita pubblicazione.

Il rinvio dev'essere fatto con lettera in due esemplari, uno dei quali firmato dall'agente, e restituito al sindaco, resterà all'ufficio comunale in prova di ricevuta.

Art. **81.** Le dichiarazioni e le rettificazioni fatte d'ufficio e le proposte della agenzia in ordine alla ripartizione dei redditi per la legge 2 Luglio 1885, devono, indipendentemente dalla pubblicazione delle tabelle, essere notificate ai contribuenti con avviso.

Le notificazioni sono eseguite dai servienti o messi comunali; è però in facoltà del ministro delle finanze di sostituire al serviente comunale, messi speciali presso le agenzie delle città più importanti.

La notificazione è fatta mediante consegna dell'avviso alla persona del contribuente Quando la consegna non può essere fatta alla persona del contribuente, l'avviso vien consegnato nella casa di sua abitazione ad uno di sua famiglia o addetto alla casa o al servizio del contribuente.

In mancanza del contribuente e delle persone sovrindicate, e in caso di rifiuto di ricevere l'avviso, questo sarà affisso alla porta dell'abitazione e il messo ne fa l'attestazione.

Per gli enti indicati nell'art. 56 la consegna è fatta al loro rappresentante, o a chi ne fa le veci, o a chi è autorizzato a ricevere le notificazioni. Il messo ritirerà sempre la ricevuta dal consegnatario; se questo non può o non vuole firmare, il messo fa espressa dichiarazione della causa della mancanza di firma del consegnatario.

In caso di affissione alla porta della casa del contribuente l'attestazione del messo tien luogo di ricevuta.

Quando il contribuente non abbia domicilio nel comune, l'avviso viene affisso alla porta del palazzo comunale per otto giorni consecutivi, e il segretario comunale certifica della eseguita affissione sotto la firma del messo nella relazione.

Le notificazioni si fanno constare da relazioni, in doppio originale, sottoscritte dal messo, nelle quali devono essere indicati il giorno, il mese e l'anno della notificazione, la persona a cui l'avviso fu consegnato e la qualità del consegnatario, se questi non è il contribuente.

Un originale della relazione è rilasciato al contribuente o al consegnatario dell'avviso, e l'altro è restituito all'agente delle imposte.

Art. **82.** Nel notificare ai contribuenti le dichiarazioni e le rettificazioni d'ufficio, l'agente avrà cura di indicare sull'avviso, rispetto ai redditi da accertarsi per classi, il numero o i numeri delle classi sotto i quali il contribuente si trovi iscritto nella tabella.

CAPO VI.

Reclami alle commissioni di prima istanza.

Art. 83. Contro l'operato dell'agente, anche in ordine alla ripartizione del reddito per gli effetti della legge 2 Luglio 1885 il contribuente può reclamare alla commissione di prima istanza, anco per mezzo di agente o procuratore, o per mezzo di alcune delle persone che a termini dell'art. 41, devono fare per lui le dichiarazioni.

I reclami devono essere individuali, redatti in carta bollata da cent. 50, ed essere presentati o fatti presentare all'agente, od al sindaco entro 20 giorni dalla notificazione dell'avviso.

Tanto l'agente, quanto il sindaco, quand'anche il contribuente non ne faccia richiesta, hanno obbligo di rilasciare ricevuta dei reclami la quale è l'unico titolo che prova se i reclami furono consegnati nel termine sovrindicato.

I reclami presentati al sindaco vengono da questo trasmessi all'agente, accompagnati da un elenco.

Devono essere comunicati all'agente anche i documenti e gli atti prodotti dai contribuenti all'appoggio dei reclami. Gli atti e documenti prodotti che siano in contravvenzione alle leggi sul registro e sul bollo, devono essere dall'agente denunciati all'ufficio del registro.

La mancanza di reclamo alla commissione di prima istanza entro i venti giorni successivi alla notificazione degli avvisi, di cui agli art. 59, 60, 61 e 81, rende definitive le somme di reddito determinato e quelle del riparto per gli stabilimenti industriali dall'agente, salvo le disposizioui degli art. 43 e 50 della legge.

Art. 84. L'agente deve spedire, entro il termine di un mese dal giorno in cui li ha ricevuti, alla commissione con apposito elenco in doppio esemplare i reclami ed allegati che gli sono pervenuti ed unirvi copia delle schede e l'originale dell'avviso con la relazione di notificazione per provare di avere notificato la dichiarazione o la rettificazione fatta d'ufficio. L'agente sottopone alla commissione le osservazioni ed i documenti che reputa utili.

Presso la commissione dev'essere tenuto un registro nel quale saranno notati la data dell'arrivo dell'elenco, il numero dei ricorsi unitivi e il nome dei reclamanti. Un esemplare dell'elenco è restituito all'agenzia firmato dal presidente e con l'indicazione della data in cui pervenne l'elenco ed in cui i ricorsi furono registrati.

Il registro è numerato e vidimato in ciascun mezzo foglio dall'intendente di finanza o da un suo delegato. Nell'ultima pagina di ciascun registro sarà indicato il numero dei mezzi fogli che lo compongono.

Il registro è ostensibile a richiesta tanto del reclamante, quanto dell'agente e dell'ispettorato delle imposte.

Art. 85. Contemporaneamente alla prima spedizione dei reclami, l'agente, dopo avere riportato sulla tabella le somme di reddito netto che siansi concordate coi contribuenti, trasmette la tabella alla commissione di prima istanza.

La tabella deve rimanere presso la commissione durante il biennio; ma l'agente avrà obbligo di fare sulla medesima le modificazioni dipendenti o da decisioni o da nuovi accertamenti.

Art. 86. La commissione procede all'esame dei reclami e, dopo udita e discussa la relazione che ne sarà fatta, pronunzia la sua decisione sopra ciascun reclamo, procedendo per classi rispetto ai redditi di cui all'art. 38 della legge, e determinando, per ciascun cespite, e per ciascuna categoria, la somma di reddito lordo, le spese, il reddito netto e le annualità passive.

L'agente od un suo rappresentante può intervenire alle adunanze della commissione, ma senza voto deliberativo.

La commissione può valersi delle facoltà indicate all'art. 50 della legge. Essa però quando il reclamante ne faccia domanda ha sempre obbligo di sentirlo o personalmente o in persona di chi lo rappresenta legalmente, esclusi per altro i procuratori o mandatari speciali. La domanda per essere sentito può farsi o nel ricorso o anche per semplice lettera. Il presidente della commissione deve avvertire tanto il reclamante quanto l'agente del giorno e dell'ora in cui seguirà la discussione affinchè vi possano intervenire, e dell'avviso dato deve farsi constare dagli atti.

Il giudizio della commissione non può estendersi oltre i limiti delle contestazioni, salvo il disposto dell'art. 43 e 50 della legge.

Art. 87. Il giudizio della commissione sui reclami deve essere pronunciato possibilmente entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Ove l'agente o il contribuente domandino la discussione a senso dell'art. 2 della

legge 10 Agosto 1888 il presidente della commissione farà conoscere con apposito avviso agli interessati il giorno fissato per la discussione.

Art. 88. Il presidente trasmette all'agente le testuali decisioni della commissione di mano in mano che vengono proferite per ciascun contribuente o per ciascuna classe di reddito, unendovi i reclami, le schede, i relativi documenti ed un elenco in doppio esemplare delle decisioni che trasmette.

Uno dei due esemplari è firmato, dall'agente e restituito immediatamente al presidente.

Compiuti i lavori della commissione, i processi verbali, registri ed atti saranno trasmessi all'agente, che risponde della loro conservazione.

Art. 89. L'agente ha l'obbligo di notificare al reclamante la parte dispositiva della decisione, inviandogli apposito avviso entro 60 giorni dalla avuta comunicazione della decisione per essere recapitato nei modi e con le forme di cui all'art. 81.

L'avviso è trasmesso con elenco in due esemplari, uno dei quali firmato dal sindaco deve essere da questo immediatamente restituito all'agente in segno di ricevuta.

Possono i contribuenti chiedere all'agente di vedere il testo della decisione; ed anche domandarne la copia, la quale sarà spedita in carta semplice, mediante il corrispettivo indicato al n. 8 della tariffa annessa alla legge sulle volture catastali (1).

Art. 90. La commissione di prima istanza ha la facoltà di aumentare i redditi iscritti dall'agente, e di iscrivere i cespiti di reddito ch'egli avesse omesso; e ciò tanto nel caso di reclamo per parte dei contribuenti, quanto nel caso in cui questi non abbiano reclamato, od abbiano confermato col silenzio i redditi stabiliti nel precedente accertamento, od abbiano aderito alle dichiarazioni o rettificazioni d'ufficio.

Questa facoltà cessa nelle commissioni quando, non essendovi contestazioni sul reddito tra l'agente e il contribuente, il reddito stesso sia stato scritto in ruolo.

Quando la commissione intenda valersi della suddetta facoltà deve per mezzo dell'agente e nei modi di che all'art. 81 notificare la proposta di aumento o d'iscrizione al contribuente, il quale entro venti giorni dalla notificazione può reclamare alla commissione stessa. La commissione giudica sul reclamo, e la decisione è notificata nei modi stabiliti dall'articolo sopra citato.

Decorso il termine di venti giorni senza reclamo del contribuente, la somma di reddito proposta dalla commisione diviene definitiva.

CAPO VII.

Ricorsi alle commissioni provinciali e alla centrale.

Art. 91. Dalle decisioni delle commissioni di primo grado possono i contribuenti appellare alla commissione provinciale entro il termine di giorni venti dalla notificazione dell'avviso, di cui all'art. 89.

Può del pari appellare l'agente, e in questo caso deve avvertirne il contribuente coll'avviso col quale gli notifica la decisione della commissione di prima istanza, esponendo i motivi dell'appello.

Nel termine di venti giorni da questa notificazione l'agente deve presentare alla commissione provinciale il suo appello, di cui può tenere luogo anche la copia dell'avviso suddetto.

Le decisioni non notificate ai contribuenti nel termine di 60 giorni diventano definitive per la finanza, salvo che l'agente con l'elenco restituito dal sindaco provi di averle trasmesse al sindaco almeno 10 giorni prima della scadenza del termine stesso.

Art. 92. Quando lo stesso reddito venga accertato a un contribuente in due comuni di distretti diversi, l'agente che riceve il ricorso contro la duplicazione, avvisa l'agente dell'altro distretto, il quale dovrà sospendere o far sospendere l'accertamento in corso, e mandare all'altro le sue deduzioni e il suo parere sulla questione di duplicazione.

A cura dell'agente che ha ricevuto il ricorso viene deferita la quistione alla commissione provinciale, se si tratta di distretti nella stessa provincia, o alla centrale se trattasi di duplicazione fra provincie diverse.

Risoluta la quistione di duplicazione, si proseguono gli atti di accertamento a cura della agenzia competente.

Art. 93. Quando per un reddito definitivamente iscritto in un comune venga da

(1) Per ogni pagina di scritturato in tutte le altre copie, certificati od estratti, ai quali non siano applicabili i diritti stabiliti coi precedenti articoli 6 e 7, e quantunque sia l'oggetto o ramo di servizio cui si riferiscono, ritenuta per intiera la pagina incominciata importare dei diritti, centesimi 20.

un agente iniziato l'accertamento in un altro distretto, la quistione di duplicazione, senza pregiudizio di ogni altra in merito all'accertamento, è del pari deferita alla commissione provinciale o alla centrale, salvo il rinvio per la prosecuzione dell'accertamento, quando per cagione di luogo venga annullata l'iscrizione definitiva e ritenuto legale l'accertamento nell'altro distretto.

ART. **94**. Per i ricorsi in appello verrà eseguito il procedimento stabilito dagli art. 83, 84, 86, 87, 88 e 89, e le commissioni provinciali sono investite delle stesse facoltà da quegli articoli attribuiti alle commissioni di prima istanza. Esse però non sono tenute a procedere per classi nei giudizi sui redditi di cui all'art. 38 della legge. In nessun caso possono pronunciare decisione prima che siano decorsi venti giorni da quello della notificazione dell'appello.

La dichiarazione di cui all'art. 66 viene rilasciata dal prefetto.

I ricorsi sia del contribuente, sia dell'agente in appello dalle decisioni delle commissioni, devono essere corredati di tutti gli atti e produzioni del giudizio di prima istanza, comprese le decisioni stesse.

Devono essere comunicati all'agente anche i controricorsi ed i documenti prodotti dai contribuenti contro gli appelli da esso presentati.

L'intendente di finanza od un suo rappresentante ha facoltà di prendere parte alle adunanze della commissione provinciale, però senza voto deliberativo.

La commissione deve sentire in persona il reclamante nei casi e con le norme dell'art. 86.

Il presidente della commissione provinciale, compiuti i giudizi, trasmette gli atti e i verbali all'intendente, il quale provvede per la loro conservazione.

ART. **95**. Nei ricorsi alla commissione centrale, nei casi ammessi dalla legge, si esporranno il fatto, le questioni ed i capi della decisione contestata, indicando gli articoli della legge o del presente regolamento che si affermano violati od erroneamente applicati.

Per questi ricorsi i contribuenti e gli agenti osserveranno quanto è prescritto per i ricorsi alle commissioni provinciali.

I[illegible] mancanza di ricorso entro i venti giorni dalla notificazione della decisione della [illegible]one provinciale rende definitivo il giudizio medesimo.

[illegible]aso indicato dall'art. 50 della legge la commissione centrale deve sentire il [illegible]e, che ne abbia fatto domanda, con le norme del precedente art. 86.

[illegible] **96**. Le commissioni provinciali e la commissione centrale devono indicare i motivi delle loro decisioni ogni qualvolta pronunziano sopra questioni di diritto.

ART. **97**. Per le decisioni proferite dalle commissioni provinciali e centrale sarà osservato il disposto dell'art. 89.

CAPO VIII.

Iscrizioni sul registro.

ART. **98**. L'agente iscrive nelle schede le modificazioni determinate dalle commissioni di prima istanza, o provinciale o centrale di mano in mano che gli pervengano le relative decisioni.

ART. **99**. I redditi definitivamente accertati al 15 Novembre saranno iscritti sul registro.

Sono definitivamente accertati: 1.° i redditi dichiarati, rettificati o confermati col silenzio dai possessori ed ammessi dall'agente; 2.° i redditi concordati fra i possessori e l'agente; 3.° i redditi aumentati o iscritti d'ufficio dalla commissione di prima istanza, e non impugnati entro venti giorni dalla notificazione della proposta; 4.° i redditi dichiarati d'ufficio o rettificati dall'agente e non contestati dai possessori avanti le commissioni di prima istanza nel termine di venti giorni dalla notificazione delle dichiarazioni o rettificazioni d'ufficio; 5.° i redditi determinati dalle commissioni di prima istanza e non contestati dall'agente o dai possessori avanti la commissione provinciale entro venti giorni dalla notificazione delle decisioni delle commissioni di prima istanza; 6.° i redditi determinati dalle commissioni provinciali e non contestati dall'agente o dai possessori avanti la commissione centrale entro giorni venti dalla notificazione delle decisioni di dette commissioni; 7.° i redditi incerti e variabili dei quali fu fatta l'estimazione in secondo grado dalle commissioni provinciali, quand'anche l'estimazione sia contestata avanti la commissione centrale; non si ritengono però definitivamente accertati i redditi anzidetti, tuttavolta che ne sia contestata la sussistenza o la tassabilità, oltre la estimazione; 8.° i redditi determinati dalla commissione centrale.

ART. **100**. Dei redditi, intorno ai quali al 15 Novembre non sia ancora intervenuta la decisione definitiva delle commissioni, l'agente tiene nota in apposita tabella.

Quando poi sia seguita la decisione definitiva, l'agente procede alle occorrenti annotazioni sulle schede ed alla iscrizione dei redditi sul registro.

Qualora fra i redditi di uno stesso possessore alcuni siano definitivamente accertati al 15 Novembre, ed altri a tal tempo non lo siano ancora, s'iscrivono nel registro soltanto i primi, e gli altri soltanto quando sia intervenuta la decisione definitiva delle commissioni.

CAPO IX.

Formazione e pubblicazione del ruolo.

ART. **101.** L'agente determina per ciascun contribuente il reddito da assoggettarsi all'imposta, seguendo le norme indicate agli art. 54, 55, 56 e 57 della legge 52 e 53 del presente regolamento; fa sulla scheda e sul registro il riepilogo dei redditi imponibili, e procede alla formazione del ruolo nel modo seguente: 1.° iscrive per ordine alfabetico i nomi dei contribuenti; 2.° iscrive i redditi definitivamente accertati; 3.° rispetto ai redditi non definitivamente accertati; *a)* iscrive la somma da esso proposta, quando siano trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dei ricorsi, e le commissioni di prima istanza non abbiano pronunciato il loro giudizio sui medesimi; *b)* iscrive la somma denunziata, rettificata o confermata dal contribuente, quando non siano trascorsi i sessanta giorni dalla presentazione del reclamo contro la rettificazione d'ufficio, salvo la facoltà di iscrivere in ruolo supplettivo la maggior somma risultante dal giudizio delle commissioni; *c)* iscrive la somma determinata dalle commissioni di prima istanza o provinciali, se al tempo della formazione del ruolo le commissioni provinciali o la centrale non abbiano ancora pronunziato; 4.° applica ai redditi tassabili l'aliquota dell'imposta con gli aumenti ordinati dalla legge e con le relative addizionali; 5.° iscrive l'imposta fondiaria principale di cui all'art. 9, 2.° paragrafo della legge, e vi applica il 5 per cento con gli aumenti ordinati dalla legge e con le relative addizionali; 6.° fa la somma in ciascuna colonna per ogni pagina e la riporta nella recapitolazione del ruolo.

Le addizionali all'imposta e agli aumenti accennate ai n. 4 e 5 constano di due centesimi per lira per le spese di distribuzione e degli aggi per la riscossione.

ART. **102.** I ruoli devono essere spediti dall'agente all'intendente di finanza non più tardi del 15 dicembre.

L'intendente di mano in mano che riceve i ruoli, li esamina e, riconosciutili regolari, li trasmette al prefetto.

Il prefetto rende esecutivi i ruoli, e li restituisce all'intendente, il quale li invia al sindaco per la pubblicazione prescritta dall'art. 24 della legge del 20 Aprile 1871, n. 192.

CAPO X.

Accertamenti supplettivi.

ART. **103.** L'agente fa d'ufficio la dichiarazione per i redditi sfuggiti all'accertamento principale e per i nuovi redditi sorti dopo il 30 Giugno e non dichiarati dal contribuente.

Deve pure fare d'ufficio la rettificazione dei redditi definiti che non fossero stati tassati nel ruolo principale per l'intero ammontare risultante dai relativi titoli.

Inoltre ha cura che siano iniziate e continuate le operazioni di accertamento per quei redditi che, sebbene accertati da esso o dalle commissioni, non fossero stati compresi nel ruolo principale, o fossero stati annullati per la mancata o la irregolare notificazione degli avvisi.

I redditi contemplati in questo articolo sono determinati con le norme stabilite nel presente regolamento, esclusa la formazione e la pubblicazione della tabella, giusta l'art. 41 della legge, e sono assoggettati all'imposta mediante ruolo supplettivo.

ART. **104.** Devono altresì essere iscritti nella scheda e nel registro e tassati in ruolo supplettivo: *a)* i redditi che quantunque dichiarati o rettificati d'ufficio prima della formazione del ruolo principale, non erano però in quel tempo divenuti definitivi per la pendenza del termine ad impugnarli, stabilito dall'art. 83; *b)* i nuovi e i maggiori redditi risultanti da decisioni definitive delle commissioni non pervenute all'agente prima della formazione del ruolo principale, o risultanti da sentenze dell'autorità giudiziaria; *c)* i redditi che, quantunque definitivamente accertati, non furono per errore materiale compresi nel ruolo principale.

ART. **105.** I ruoli supplettivi vengono formati con le norme del capitolo precedente e pubblicati con le norme dell'art. 30 del regolamento 25 Agosto 1876, n. 3303, per la riscossione delle imposte dirette.

CAPO XI.

Ricorsi in via amministrativa posteriori al ruolo.

Art. 106. Entro 6 mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo possono i contribuenti fare opposizione all'intendente di finanza anche mediante semplice scheda di rettifica per essere stata ommessa o per non essere stata fatta a forma dell'art. 81 la prescritta notificazione degli avvisi, senza pregiudizio del loro diritto di ricorrere alle commissioni.

L'intendente, ove gli risulti fondata tale opposizione, provvederà per lo sgravio delle quote d'imposta non legalmente iscritte, ordinando all'agente di riprendere le operazioni di accertamento.

Art. 107. Per gli errori materiali di cui è parola nell'art. 52 della legge, i contribuenti possono entro 6 mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo e mediante semplice scheda di rettifica ricorrere all'intendente, il quale dà la sua decisione.

Ove l'errore sia stato rilevato d'ufficio, dovrà l'agente e, occorrendo l'esattore, entro il termine medesimo e con scheda di rettifica provocarne la correzione dall'intendente di finanza.

Art. 108. Per la doppia iscrizione di uno stesso reddito nel ruolo di un comune o nei ruoli di due comuni nella stessa provincia o di due provincie diverse, quando non se ne contesti nè l'ammontare nè l'esistenza, può il contribuente entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli e mediante semplice scheda di rettifica ricorrere all'intendenza di finanza o al ministero, secondo che la duplicazione siasi verificata nei ruoli di due comuni della stessa provincia o di due provincie diverse, e ciò senza pregiudizio del diritto di ricorrere alla commissione provinciale o alla centrale.

Le duplicazioni rilevate d'ufficio dovranno essere corrette nei modi indicati nel secondo § dell'articolo precedente.

Art. 109. Entro tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo i contribuenti, che non avendo fatto la dichiarazione o rettificazione si ritenessero avere confermato col silenzio il reddito stabilito nell'accertamento precedente, possono ricorrere alla commissione di prima istanza e provare che nel tempo in cui doveva farsi la dichiarazione il reddito non esisteva o era esente dall'imposta o soggetto alla ritenuta.

Art. 110. Si fa luogo allo sgravio d'imposta per cessazione di reddito: *a*) quando la cessione o l'esazione totale o parziale del capitale sia provata nei modi dell'art. 66 della legge; e la perdita totale o parziale sia giustificata; *b*) quando per i crediti, per i quali il creditore ha proceduto con l'esecuzione mobiliare, sia provato dal giudizio di graduazione che il credito stesso non fu in tutto od in parte utilmente collocato; *c*) quando sia provato che i redditi di categoria *C* e *D* in somma definitiva siano cessati in tutto od in parte; *d*) quando sia provato che i redditi variabili delle categorie *B* e *C* siano cessati intieramente, non mai quando i redditi siano stati semplicemente trasformati o cambiati con altri redditi mobiliari.

Nel caso di passaggio di un esercizio di industria, commercio, professione od arte da un possessore ad un altro, non sarà ammessa la cessazione rispetto al precedente possessore, quando esso non indichi il nome e cognome del suo successore.

La domanda di sgravio si fa con ricorso diretto all'intendente, ed anche mediante semplice scheda, della quale dovrà essere rilasciata ricevuta.

La domanda di sgravio dev'essere presentata entro tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo o dall'avvenuta cessazione, secondo che questa è anteriore o posteriore alla pubblicazione stessa.

Dal giudizio dell'intendente è ammesso ricorso alla commissione di prima istanza entro il termine di venti giorni dalla notificazione del giudizio stesso.

Quando l'intendente non creda giustificata la cessazione rinvia di ufficio l'esame e la decisione della domanda alla commissione di prima istanza.

Decorsi i tre mesi dalla cessazione o dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo può il contribuente ricorrere, ma lo sgravio si concede soltanto a contare dal giorno della presentazione del ricorso, del quale dovrà essere rilasciata ricevuta.

Art. 111. Nei casi contemplati nei due articoli precedenti e nell'art. 106 della decisione della commissione di prima istanza possono tanto l'agente quanto i contribuenti appellare alla commissione provinciale, e contro la decisione di questa possono ricorrere alla commissione centrale.

Per la riforma, trasmissione e risoluzione dei corsi stessi sarà seguito il procedimento ordinario stabilito dal presente regolamento.

CAPO XII.

Ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. **112.** Per le questioni che non siano state definitivamente risolute in via amministrativa prima della formazione del ruolo, e per quelle contemplate negli art. 109 e 110, il termine di sei mesi per adire l'autorità giudiziaria non decorre che dal giorno della notificazione al contribuente dell'ultima decisione delle commissioni, che sia definitiva per sua natura o tale sia divenuta per mancanza d'appello, a termini degli articoli 83, 94, 95.

In tutti i casi il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere corredato dal certificato dell'eseguito pagamento delle rate d'imposta scadute.

Qualora i ricorsi siano risoluti in senso favorevole ai contribuenti, si fa luogo al rimborso della somma indebitamente pagata dopo che la sentenza sia passata in giudicato, e si fanno le opportune annotazioni sul registro e sul ruolo.

TITOLO IV.

Disposizioni diverse.

ART. **113.** Coll'insediamento delle nuove commissioni di prima istanza e provinciali cessano di funzionare quelle nominate per il biennio antecedente.

I ricorsi rimasti insoluti presso le commissioni cessanti saranno definiti dalle nuove commissioni.

ART. **114.** L'applicazione delle sopratasse per omessa o inesatta dichiarazione dei redditi di ricchezza mobile si fa con le norme della legge 23 Giugno 1873, n. 1444 e del decreto 31 Agosto 1873, n. 1566 (1).

L'applicazione delle pene pecuniarie di cui all'art. 60 della legge 24 Agosto 1877,

---

(1) *Art. 1.* Chi omette di fare la denunzia nei termini e modi stabiliti dalle leggi per le im redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, come chi denuncia il reddito in somma minore di q sia per risultare dal definitivo accertamento, incorre in una sopratassa corrispondente alla met posta erariale di un anno sul reddito non denunziato o denunziato in meno.

Art. 2. Non incorre nella sopratassa per omissione chiunque abbia tralasciato di denunziare un reddito stato precedentemente accertato, sia per denunzia già fatta, sia d'ufficio. Il passato accertamento terrà luogo della denunzia anche agli effetti della presente legge. Conseguentemente se il reddito del precedente risulti minore del nuovo accertamento, si incorre nella sovratassa per denunzia inesatta.

Art. 3. Nei redditi di ricchezza mobile incerti o variabili, e, tranne il caso di simulazione nel titolo di locazione, nei redditi di fabbricati, la sopratassa è misurata sulla imposta corrispondente alla differenza fra il reddito dichiarato, aumentato del terzo, ed il reddito accertato.

Art. 4. In ogni caso che la omissione venga riparata con la denunzia, la quale non abbia ritardato oltre 30 giorni dal termine fissato dalla legge, o che l'accertamento del reddito resti concordato fra il contribuente e l'agente, o che il contribuente accetti gli aumenti o le iscrizioni di reddito fatti d'ufficio dalle commissioni di primo grado, la sopratassa è della metà ridotta al quarto dell'imposta.

Art. 5. La sopratassa è liquidata dall'agente dopo accertato irretrattabilmente il reddito, ed ei la notifica al contribuente, al quale, dentro due mesi dalla ricevuta notificazione, è aperto l'adito al tribunale civile del luogo dove l'imposta deve essere pagata, senza pregiudizio di ricorso in via gerarchica. Le notificazioni si faranno dal serviente comunale con relazione da lui sottoscritta nei modi e nelle forme prescritte per la notificazione delle dichiarazioni d'ufficio. — I richiami per lo sperimento dell'azione giudiziale si notificheranno all'intendente di finanza nella persona dell'agente delle tasse.

Art. 6. Esaurito il procedimento, o trascorso il termine assegnato nel precedente articolo, le sopratasse si iscrivono in ruoli distinti da quelli dell'imposte, e anche questi ruoli, resi esecutori dal prefetto, sono dati a riscuotere agli esattori delle imposte dirette colle norme, i privilegi e col medesimo aggio stabiliti per le imposte.

Quest'aggio sarà a carico dell'erario.

Art. 7. La pena della legge inflitta al contribuente che senza legittima e giustificata causa non si presenti personalmente o per mezzo di un suo mandatario nel termine assegnatogli dall'avviso, all'agente o alle commissioni, è dalle lire 5 a 200, ridotta a lire 5 e 50. — A pena eguale va soggetto il contribuente che nega ad alcuno dei membri delle commissioni, all'agente o ad un suo rappresentante, la visita dei luoghi e la esibizione dei titoli, e quanto alle società anonime o in accomandita per azioni, dei libri d'amministrazione secondo l'obbligo della legge d'imposta.

Art. 8. La presente legge nelle disposizioni più favorevoli ai contribuenti si applica anche ai casi passati non per anche definitivamente giudicati o transatti negli ultimi accertamenti.

Art. 9. Nulla è innovato all'obbligazione di denunziare i fabbricati esenti ed alla solidità del con-

n. 4021, e di quelle di cui all'art. 7 della legge precitata del 23 Giugno 1873, sarà fatta dall'autorità giudiziaria, e la riscossione sarà effettuata a cura dei ricevitori del registro nei modi stabiliti per le pene pecuniarie.

ART. **115.** La prova della denunzia dei redditi e dei crediti di cui agli art. 68 e 69 della legge deve darsi mediante certificato dell'agenzia delle imposte: quella del pagamento dell'imposta scaduta, mediante la presentazione delle quietanze dell'esattore; quando si tratti di imposta non ancora iscritta in ruolo, se ne dovrà far constare dall'agente nel certificato.

ART. **116.** Per ottenere la sospensione di iscrizione dell'imposta in ruolo nel caso del primo paragrafo dell'art. 64 della legge i contribuenti debbono presentare all'agenzia delle imposte il certificato in carta semplice del cancelliere giudiziario, che attesta dell'eseguito deposito della domanda di collocazione.

Nel caso del secondo paragrafo dell'articolo stesso il contribuente dovrà, o dare in comunicazione all'agente, perchè ne prenda nota, la sentenza che dichiara l'insussistenza totale o parziale del credito, o esibire un certificato della cancelleria giudiziaria che attesta della eseguita pubblicazione della sentenza.

ART. **117.** Dalle agenzie delle imposte sarà tenuto un registro per annotarvi i redditi dei quali si sospende l'iscrizione nei ruoli e per notarvi l'esecuzione dei rimborsi o delle iscrizioni supplettive secondo i risultati dei giudizi.

RECLAMI, RICORSI ED OPPOSIZIONI PER L'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

Legge 10 Giugno 1888, n. 5458.

ART. **1.** Le decisioni delle commissioni di prima e di seconda istanza sui reclami per l'imposta di ricchezza mobile e per quella sui fabbricati devono essere notificate al

---

duttore nel caso di simulazione nel titolo di locazione. — È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge (Legge 23 Giugno 1873).

Art. 1. La sopratassa per omessa od inesatta denunzia dei redditi della ricchezza mobile e dei fabbricati è liquidata e commisurata sull'imposta erariale dell'anno a cui riferivasi l'accertamento.

Art. 2. Non si applica la sopratassa quando il fabbricato o il reddito di ricchezza mobile fu dichiarato indebitamente come esente da imposte, o quando il reddito fu erroneamente classificato nella scheda di dichiarazione, o quando fu proposta qualche detrazione di passività o di spese non ammessa alla legge.

Art. 3. Nell'accertamento dei redditi dei fabbricati si fa, come nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, constare del concordato tra il contribuente e l'agente mediante dichiarazione sulla scheda firmata da entrambi.

Art. 4. Nell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, laddove l'imponibile non superi le L. 500, e per ciò debbasi ridurre di 100 lire, di questa riduzione si terrà conto anche nella liquidazione della sopratassa.

Art. 5. Per le omissioni di denunzia e per la denunzia in somma minore relative ai redditi sorti nel corso dell'anno, la sopratassa si commisura alla imposta dovuta per la frazione d'anno per la quale il reddito è stato tassato.

Art. 6. Le notificazioni, di che nell'art. 5 della legge del 23 Giugno 1873, n. 1444, sono fatte con le forme prescritte dall'art. 85 del regolamento del 25 Agosto 187 , n. 5828. — Il serviente comunale, a piè dell'atto di notifica, dichiara il giorno, il luogo e la persona a cui lo consegna e sottoscrive questa sua dichiarazione, della quale rilascia un altro originale all'agente dell'imposte.

Art. 7. I ruoli delle sovratasse sono riscossi alla scadenza delle rate d'imposta quando siano pubblicati nell'anno stesso al quale si riferisce l'imposta. — Quando i ruoli della sovratassa vengono pubblicati trascorso l'anno al quale si riferiscono, le sopratasse sono pagate alla scadenza delle due rate d'imposta immediatamente successive alla pubblicazione dei ruoli.

Art. 8. L'applicazione delle pene stabilite nell'art. 7 della legge del 23 Giugno 1873, n. 1444, sarà fatta dall'autorità giudiziaria con le norme delle vigenti leggi, ad istanza dell'agente, e giusta il processo verbale redatto dal medesimo, o dal presidente della commissione, secondo i casi. — La riscossione sarà effettuata a cura dei ricevitori del registro, nei modi stabiliti per le pene pecuniarie.

Art. 9. Le sopratasse incorse dai contribuenti nei passati accertamenti, che non furono definite con sentenza passata in giudicato, ovvero pagate, o in altro modo transatte, devono essere liquidate nuovamente nella misura più favorevole fissata dalla legge del 23 Giugno 1873, n. 1444, ed applicate nei modi e con le forme stabilite da essa e dal presente decreto (R. D. 31 Agosto 1873).

contribuente, per mezzo del sindaco, entro 60 giorni dalla comunicazione fattane all'agente delle imposte.

Le decisioni non notificate nel detto termine diventano definitive per l'amministrazione, salvo che l'agente provi mediante l'elenco restituito dal sindaco di averle trasmesse al sindaco medesimo almeno dieci giorni prima della scadenza del termine stesso.

È però in facoltà del contribuente d'impugnarle nei venti giorni dalla ricevuta notificazione. Scorso questo termine senza impugnazione le decisioni diventano definitive anche per il contribuente.

ART. 2. Trascorsi tre mesi dalla presentazione del reclamo alle commissioni di prima e seconda istanza, senza che sia intervenuta la decisione, tanto l'agente, quanto il contribuente possono chiedere al presidente che sia fissato il giorno della discussione, il quale non potrà essere protratto oltre il trentesimo da quello della presentazione della domanda, e sarà quindici giorni prima notificato al richiedente.

Il contribuente avrà diritto di essere sentito anche dalla commissione centrale nel caso indicato dall'art. 50 della legge 24 Agosto 1887, n. 4021.

ART. 3. Il termine per ricorrere in via amministrativa contro i risultati dei ruoli nei casi di errori materiali o duplicazioni per tutte le imposte dirette, è di sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli.

Nello stesso termine il contribuente può fare opposizione al ruolo per essere stata omessa o per non essere stata fatta regolarmente la notificazione degli atti di accertamento per le imposte di ricchezza mobile e dei fabbricati.

I ricorsi e le opposizioni possono farsi anche mediante scheda di rettifica, che dovrà essere compilata dall'agente delle imposte, e, occorrendo, anche dall'esattore, quando trattisi di errori materiali o duplicazioni rilevate di ufficio.

ART. 4. In base ai decreti di sgravio, l'intendente di finanza forma un elenco delle quote in tutto o in parte non dovute dai contribuenti.

L'esattore, ricevuto l'elenco, imputerà a favore dei singoli contribuenti le somme corrispondenti allo sgravio, e non potrà procedere contro i medesimi se non per il residuo del loro debito, sospendendo gli atti esecutivi che fossero iniziati.

L'esattore imputa nei suoi versamenti alle casse comunali e a quella del ricevitore provinciale, per la parte rispettiva, l'ammontare degli elenchi ricevuti.

ART. 5. Gli esattori devono rendere conto mensilmente all'intendente di finanza dei rimborsi e compensi eseguiti nel mese precedente, o delle cause che ne hanno impedito la esecuzione.

Se il ritardo è imputabile a colpa o negligenza dell'esattore, questi incorre nella multa del decuplo della quota non rimborsata, che sarà applicata dal prefetto.

ART. 6. Presso ogni municipio sarà stabilito un registro per ricevere i reclami degli interessati contro i ritardi sia nella definizione dei ricorsi precedentemente presentati per qualunque specie di tributo erariale, sia nella esecuzione, da parte degli esattori e agenti contabili, degli sgravi e rimborsi già ordinati.

Un estratto del registro sarà mensilmente trasmesso all'intendente di finanza, il quale, fatte le occorrenti verificazioni, emette i provvedimenti opportuni e ne informa contemporaneamente gl'interessati.

MODIFICAZIONI AI REGOLAMENTI PER L'APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE E DEI FABBRICATI

R. D. 3 Agosto 1888, n. 3613.

ART. 1. Agli art. 86, 87, 89, 91, 95, 106, 107, 108, 109 e 110 del regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile sono sostituiti i seguenti (*la sostituzione fu già apportata nel testo del regolamento*).

ART. 2. Agli art. 35, 36, 38, 42, 54, 55 e 56 del regolamento per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati sono sostituiti i seguenti..... (*come sopra*).

ART. 3. Anche per l'imposta sui terreni i ricorsi in via amministrativa contro il risultato dei ruoli nei casi di errori materiali e di duplicazioni possono farsi mediante scheda di rettifica che dovrà essere compilata dall'agente delle imposte, e, occorrendo, anche dall'esattore, quando trattisi di errori materiali o duplicazioni rilevate di ufficio.

ART. 4. Nell'ufficio di ogni segreteria municipale sarà tenuto, a spese del comune

e sotto la sorveglianza del sindaco, un registro a disposizione di tutti gl' interessati, nel quale i contribuenti per qualunque specie di tributo erariale possono scrivere e far scrivere i loro reclami per ritardi sia nella definizione di ricorsi già presentati, sia nella esecuzione del giudizio già dato sul reclamo stesso.

Alla fine di ciascun mese quando siano stati fatti reclami sul registro, il sindaco li fa trascrivere sopra un estratto del registro medesimo ed invia quest' estratto all' intendenza di finanza per i necessari provvedimenti: dei provvedimenti presi, l' intendente deve informare i singoli interessati.

PER L' EMISSIONE DEI DUPLICATI IN CASO DI PERDITA DEI TITOLI RAPPRESENTATIVI DEI DEPOSITI BANCARII

Legge 14 Luglio 1887, n. 4715.

ART. 1. In caso di perdita (smarrimento, distruzione o sottrazione) di buoni fruttiferi, libretti di conto corrente e libretti di risparmio nominativi, si potrà ottenere un duplicato del titolo alle seguenti condizioni.

ART. 2. Chi ha perduto il titolo dovrà fare immediata denuncia della perdita all'amministrazione dell' istituto che lo ha emesso, dando ogni estremo che valga a stabilirne l'identità.

L' istituto apporrà l' annotazione di *fermo* alla partita del depositante, sospendendo il rimborso che venisse chiesto sul deposito.

ART. 3. Fatta l' annotazione di *fermo*, l' istituto emettente dovrà fare pubblicare, mediante affissione nei locali dell'istituto aperti al pubblico, un avviso col quale si diffidi l'ignoto detentore del titolo perduto a consegnarlo all'istituto che lo ha emesso, ed a notificare a questo, entro il termine di tre mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso, le proprie opposizioni, con avvertenza che, in difetto di opposizione, sarà annullato il titolo smarrito.

ART. 4. Decorso il termine stabilito nel precedente articolo senza che sia stata fatta opposizione, e senza che il titolo perduto sia stato rinvenuto o ricuperato, l' istituto ne emetterà un altro in sostituzione apponendovi in margine la parola *duplicato*.

ART. 5. In caso d' opposizione, deciderà l' autorità giudiziaria, e la annotazione di *fermo* continuerà fino a quando una sentenza passata in giudicato ne ordini la cancellazione, oppure sia perenta l'istanza.

ART. 6. In caso di perdita di libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, il proprietario dovrà fare immediatamente all'istituto che emise il titolo, una denunzia sottoscritta, indicando in essa il numero del libretto perduto, la sua intestazione, la somma a credito, e fornendo quelle altre notizie che potrà maggiori, le quali contribuiscano a stabilire l'identità del titolo ed il possesso che ne aveva il reclamante, con le circostanze che ne hanno accompagnato la perdita.

L'amministrazione dell'istituto, prendendo atto di tale dichiarazione, apporrà l'annotazione di *fermo* alla partita del depositante, sospendendo ogni rimborso che venisse chiesto sul deposito.

Il denunciante dovrà inoltre, entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia, presentare al presidente del tribunale civile del circondario, od al pretore del mandamento dove ha sede l' istituto, in ragione della rispettiva competenza per valore, un ricorso corredato da tutte quelle prove, le quali valgano a dimostrare la proprietà nel ricorrente del libretto che si asserisce smarrito, trafugato o distrutto.

Copia del ricorso sarà notificata all'istituto.

ART. 7. Decorsi i quindici giorni senza che sia presentato il ricorso, o 25 giorni da quello della presentazione della denuncia, senza che all' istituto sia stata notificata la copia del ricorso, l'annotamento di *fermo* si avrà per non avvenuto.

ART. 8. Il presidente del tribunale o il pretore, ove non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte nel ricorso di cui all' art. 6, avrà facoltà di chiamare innanzi a sè il ricorrente per fornire gli schiarimenti e le altre prove che facessero difetto: non che di fargli confermare con giuramento la verità delle circostanze esposte nel ricorso facendo resultare del giuramento prestato in apposito verbale.

ART. 9. Il presidente del tribunale od il pretore, ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove prodotte, dichiarerà con decreto definitivo il *fermo* apposto dal-

l' istituto e diffiderà collo stesso decreto l'ignoto detentore del libretto a produrlo nella cancelleria d l tribunale o della pretura, prefiggendogli insieme un termine, che non dovrà mai essere minore di sei mesi, a fare valere le proprie opposizioni in confronto di colui che denunzia la perdita.

Il provvedimento del presidente o del pretore, unitamente all'annunzio della perdita, dovrà rimanere esposto per un mese nell'aula della pretura o del tribunale, negli uffici dell'istituto cui fu fatta la denuncia, non che sull'albo del comune del luogo in cui deve farsi il pagamento, e sarà per tre volte pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari con un intervallo, fra una pubblicazione e l'altra, non minore di trenta giorni.

Il presidente od il pretore, sempre collo stesso decreto potrà, ove lo reputi opportuno, prescrivere la pubblicazione anche nei locali della borsa più vicina, nella *Gazzetta Ufficiale* del regno e, secondo le circostanze, ordinare al ricorrente di prestare una congrua cauzione.

Nel caso di perdita di un libretto rappresentante un deposito di un importo non superiore alle L. 250 il pretore potrà limitare le pubblicazioni nel giornale degli annunzi giudiziari ad una sola.

ART. **10.** Sulle opposizioni che venissero fatte deciderà il pretore o il tribunale cui appartiene il presidente che emanò il decreto.

Scaduto il termine prefisso senza che siano sorte opposizioni, il libretto si considera come annullato. Il presidente del tribunale o il pretore darà ordine all'istituto di rilasciare al denunziante un duplicato del libretto annullato.

Collo stesso provvedimento sarà ordinato lo scioglimento della cauzione.

ART. **11.** L'annullamento del titolo perduto, mentre estingue i diritti del possessore in confronto dell'istituto, non pregiudica le eventuali ragioni del possessore medesimo verso chi ottenne il duplicato.

Le spese di procedura per l'annullamento dovranno sostenersi da chi fece la denunzia della perdita del titolo.

ART. **12.** Saranno applicabili, in caso di falsa denunzia di smarrimento dei titoli, le pene stabilite dal codice penale.

ART. **13.** Le disposizioni contenute in questa legge saranno applicabili soltanto ad istituti ed a casse di risparmio legalmente esistenti, ed in quanto per legge o per statuto non fossero già in vigore, presso i medesimi, norme speciali per la emissione dei duplicati dei libretti perduti.

LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA

23 Dicembre 1888, n. 5888.

TITOLO I.

Disposizioni relative all'ordine pubblico ed alla incolumità pubblica.

CAPO I.

Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.

ART. **1.** I promotori di una riunione pubblica devono darne avviso, almeno ventiquattro ore prima, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda di lire cento.

Il governo, in caso di contravvenzione, può impedire che la riunione abbia effetto.

Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali.

ART. **2.** Qualora in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico avvengano manifestazioni o grida sediziose, che costituiscano delitti contro i poteri dello Stato o contro i capi dei governi esteri ed i loro rappresentanti, ovvero avvengano altri delitti preveduti dal codice penale, le riunioni o gli assembramenti potranno essere sciolti e i colpevoli saranno denunziati all'autorità giudiziaria.

ART. **3.** Le grida e manifestazioni sediziose emesse nelle riunioni o negli assem-

bramenti di che all'articolo precedente, ove non costituiscano delitti contemplati dal codice penale, sono punite coll'arresto estensibile fino a tre mesi.

Art. 4. Qualora, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorra di sciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate saranno invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza, e, in loro assenza, dagli ufficiali o bassi ufficiali dei reali carabinieri.

Art. 5. Ove l'invito rimanga senza effetto, si ordinerà lo scioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

Art. 6. Ove rimangano senza effetto anche le tre intimazioni, la riunione o l'assembramento saranno sciolti con la forza, e le persone che si rifiutassero di obbedire saranno arrestate.

La forza potrà essere usata eziandio se, per rivolta od opposizione, non si potesse fare alcuna intimazione.

Le persone arrestate saranno deferite all'autorità giudiziaria, e punite a termini dell'art. 413 cod. pen.

CAPO II.

Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili.

Art. 7. Chi promuove o dirige cerimonie religiose, o altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a lire cento.

Art. 8. L'autorità locale di pubblica sicurezza può vietare, per ragioni d'ordine e di sanità pubblica, le processioni e gli altri atti di cui all'articolo precedente, dandone avviso ai promotori almeno ventiquattr'ore prima.

Alle processioni sono nel resto applicabili le disposizioni del capo precedente.

Il contravventore al divieto è punito a termini del codice penale.

Art. 9. Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

CAPO III.

Delle raccolte di armi e delle passeggiate in forma militare.

Art. 10. Oltre i casi previsti dal codice penale, sono proibite le raccolte di armi da guerra o di parte di esse, di munizioni, uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di truppa.

Il contravventore è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, coll'arresto fino ad un anno, e con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

Art. 11. Salvi gli ordinamenti militari, non possono farsi, senza il permesso del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito coll'arresto sino a tre mesi.

CAPO IV.

Delle armi.

Art. 12. L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può dare licenza di fare raccolta di armi proprie a fine di commercio o di industria.

La stessa autorità può dare licenza di fabbricare e introdurre nello Stato armi insidiose, non che di smerciare, ed esporre in vendita le dette armi e le armi proprie.

Art. 13. Non si possono stabilire fabbriche di armi proprie, nè importare dall'estero una quantità eccedente il proprio uso, senza darne preventivo avviso al prefetto della provincia.

Art. 14. Il commerciante o fabbricante d'armi proprie non può trasportarle fuori del suo opificio o negozio, senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 15. Non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi lunghe da fuoco, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Art. 16. Il prefetto della provincia, nei termini e alle condizioni degli articoli seguenti, può concedere la licenza di portare la rivoltella o la pistola di qualunque misura, o il bastone animato, purchè la lama non abbia lunghezza inferiore a sessantacinque centimetri.

Il permesso speciale di che sopra, è sottoposto al pagamento della tassa stabilita per la licenza per le armi da fuoco.

Art. **17.** La licenza di portare armi non può essere accordata a chi abbia subìto condanna a pena restrittiva della libertà personale per tempo superiore a tre anni, e, qualora la pena avesse importato l'interdizione, non abbia ottenuta la riabilitazione a termini dell'art. 834 del codice di procedura penale, nè a chi è ammonito o sottoposto alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Può rifiutarsi a chi fu condannato a pena minore di tre anni e non può provare la sua buona condotta.

Al minore non emancipato non può essere accordato il porto d'armi.

È però in facoltà del prefetto di accordare la licenza per l'arma lunga da fuoco al minore che presenti il consenso scritto del padre o del tutore, ed abbia compiuto il sedicesimo anno.

Art. **18.** La licenza ha la durata di un anno. Sarà revocata anche prima della scadenza, per cattiva condotta o per l'abuso dell'arma.

Verificandosi in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il ministro dell' interno può revocare in tutto o in parte, con pubblico manifesto, le licenze di portare armi.

Art. **19.** Senza un giustificato motivo non possono portarsi fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti da taglio o da punta atti ad offendere, come saranno specificati nel regolamento.

Art. **20.** Il contravventore alle disposizioni degli art. 12, 13, 15 e 16 è punito a termini degli articoli 437, 439, 440, 441 e 442 del codice penale.

Il contravventore alle disposizioni dell'art. 14 è punito coll'ammenda sino a cento lire.

Il contravventore alle disposizioni dell'art. 19 è punito coll'arresto sino a tre mesi, estensibile a sei, ove la contravvenzione sia commessa di notte o in adunanze e concorsi di gente per pubbliche solennità, fiere, feste, processioni o mercati.

CAPO V.

Della prevenzione d'infortuni e disastri.

Art. **21.** Senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario e l'osservanza delle prescrizioni a cui verrà vincolata, non possono tenersi in casa nè trasportarsi, per conto proprio o di privati, polveri da sparo od altre materie esplodenti in quantità superiore a cinque chilogrammi.

Per la dinamite ed altre materie a base di nitro-glicerina la licenza è necessaria per qualsiasi quantità.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a L. 300, o con l'arresto sino ad un mese.

Art. **22.** L'impianto di polverifici, di fabbriche di fuochi artificiali e di altri opifici, nei quali si lavorano polveri ed altre materie esplosive, è soggetto alla licenza del prefetto, che non potrà accordarla senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà.

Il contravventore è punito a termini dell'art. 439 del codice penale.

La lavorazione, non autorizzata, di polveri, di fuochi di artificio e di materie esplosive è punita con l'arresto sino a tre mesi, e con l'ammenda sino a lire cinquecento.

Art. **23.** La licenza dell'impianto di polverifici e di altri opifici nei quali si lavorano materie esplosive, è inoltre vincolata all'assicurazione della vita degli operai.

Art. **24.** Senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e la osservanza delle prescrizioni a cui verrà vincolata, non possono spararsi armi da fuoco, mortaretti, nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi areostati con fiamme, o in generale farsi esplosioni o accensioni pericolose od incomode negli abitati e nelle loro vicinanze, nè contro o lungo le vie pubbliche.

Il contravventore è punito a termini del codice penale.

Art. **25.** Non si può dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori dei tempi e dei modi fissati nei regolamenti locali o ad una distanza minore di quella in essi stabilita.

Il contravventore è punito a norma dei regolamenti stessi.

In difetto di regolamenti non si potrà dare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie prima del 15 Agosto, nè ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizi, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi o da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a duecento lire o con l'arresto sino a 20 giorni, secondo i casi.

Art. **26**. È punito con la stessa pena chi, dopo avere acceso il fuoco nei tempi e nei modi ed alla distanza di cui nel precedente articolo, non prende le cautele necessarie a difesa delle altrui proprietà, o non assiste personalmente e col numero occorrente di persone, finchè il fuoco sia spento.

Art. **27**. Nessuna caldaia a vapore, per qualsiasi uso, che sia nuova, od abbia subito un restauro, potrà essere messa in opera senza un certificato che la dichiari sicura. A questo scopo la caldaia sarà sottoposta ad una visita e ad una prova.

La visita, e in caso di bisogno, la prova dovranno rinnovarsi ad intervalli periodici non maggiori di quattro anni.

Le prove e le visite saranno ordinate dal prefetto o dal sottoprefetto ed eseguite da un perito scelto da essi fra coloro che hanno ottenuto la laurea d'ingegnere o il diploma di macchinista in una delle scuole del regno a ciò autorizzate.

La retribuzione del perito sarà a carico degli utenti.

Art. **28**. Una caldaia di macchina a vapore non può essere posta e mantenuta in azione senza la continua assistenza di persona riconosciuta idonea, nel modo che sarà determinato dal regolamento.

Art. **29**. Il contravventore alle disposizioni dei due articoli precedenti è punito [illegible]nda sino a lire trecento o coll'arresto sino ad un mese.

[illegible] **30**. Non possono disporsi, nei campi, nei boschi o in altri luoghi aperti, ta[illegible]oppi od altri strumenti da caccia che siano pericolosi alle persone.

[illegible]ravventore è punito coll'ammenda sino a lire duecento; in caso di recidiva nella tesa degli schioppi potrà infliggersi la pena dell'arresto da uno a tre mesi.

Art. **31**. L'autorità locale di pubblica sicurezza, di accordo con l'autorità municipale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora e nelle altre resti chiuso, se manca di custode.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.

CAPO VI.

Delle industrie insalubri e pericolose.

Art. **32**. Non possono stabilirsi manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi, fuorchè nelle località e condizioni determinate dai regolamenti locali.

In mancanza di regolamento, la Giunta municipale provvederà sulla domanda degli interessati.

Gli interessati possono ricorrere al prefetto, che provvede, sentito il consiglio provinciale sanitario o l'ingegnere sanitario della provincia, secondo i casi.

Art. **33**. Il prefetto, sentito il parere del consiglio sanitario o dell'ingegnere sanitario della provincia, può, anche in mancanza di ricorso, annullare la deliberazione della Giunta, che egli ritenesse contraria agli interessi della sanità o della sicurezza pubblica.

Contro la decisione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, che provvede, sentito il parere del consiglio superiore di sanità o dell'ufficio degli ingegneri sanitari, secondo i casi.

Art. **34**. Qualora trattisi di stabilimento esistente, gli interessati, che lo credessero insalubre o pericoloso, possono chiederne alla Giunta la soppressione; sulla domanda si provvederà secondo le norme degli articoli precedenti.

Art. **35**. Chi stabilisce manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi, contro le disposizioni dei regolamenti o contro i definitivi provvedimenti delle autorità competenti, è punito con l'ammenda sino a lire trecento o con l'arresto sino ad un mese.

Art. **36**. L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incomodi deve sospendersi nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze municipali.

Il contravventore è punito a termini dell'art. 434 del codice penale.

TITOLO II.

Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.

CAPO I.

Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Art. **37**. Nessuno può dare rappresentazioni pubbliche neppure temporaneamente, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, nè esercitare mestiere di pubblico

trattenimento, nè esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti di curiosità.

La licenza è valida soltanto pel comune in cui fu rilasciata.

ART. 38. Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e l'osservanza delle prescrizioni alle quali il concessionario sarà vincolato, non possono eseguirsi corse di cavalli per pubblico spettacolo.

ART. 39. Non possono darsi in luogo pubblico od aperto al pubblico rappresentazioni, accademie, feste da ballo, nè altro qualsiasi spettacolo o trattenimento senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

ART. 40. Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico, senza essere state prima comunicate al prefetto della provincia.

Il prefetto potrà proibire la rappresentazione o la declamazione per ragioni di morale, o di ordine pubblico, con ordinanza motivata, contro la quale l'interessato potrà ricorrere al ministro dell'interno, il quale deciderà definitivamente.

ART. 41. L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione o declamazione già incominciata di qualunque produzione, che per circostanze locali dia luogo a disordini.

Della sospensione dovrà dare subito avviso al prefetto.

ART. 42. L'autorità di pubblica sicurezza non può accordare la licenza per l'a- tura di un teatro o di altro locale di pubblico spettacolo prima di avere fatto v per mezzo di una ispezione tecnica, la solidità e sicurezza dell'edificio e la uscite sufficienti a sgombrarlo prontamente in caso d'incendio.

Le spese dell'ispezione sono a carico di chi domanda la licenza d'a

ART. 43. L'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mez unzionari od agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vi nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere facilmente alle sue funzioni.

ART. 44. In caso di tumulti o di gravi disordini o di gravi pericoli per l'incolumità pubblica, i funzionari, di cui all'articolo precedente, faranno sospendere o cessare lo spettacolo, intimando lo sgombero del locale ove occorra.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, potranno fare restituire agli spettatori il prezzo d'ingresso.

ART. 45. Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati, senza il consenso del funzionario di pubblica sicurezza che vi assiste.

ART. 46. I prefetti provvederanno con regolamenti, da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine e di sicurezza dei teatri.

ART. 47. Il contravventore alle disposizioni degli articoli precedenti è punito a termini del codice penale.

ART. 48. È vietato di produrre fanciulli e fanciulle di età inferiore agli anni 14 in pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la multa fino a lire cinquecento.

ART. 49. Non è permesso di comparire mascherato in luogo pubblico od aperto al pubblico, se non nelle epoche e in conformità delle prescrizioni stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

Il contravventore sarà invitato a togliere la maschera e, in caso d'inobbedienza, potrà essere arrestato e condannato alla ammenda sino a lire cinquanta.

CAPO II.

Degli esercizi pubblici.

ART. 50. Non possono aprirsi, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, alberghi, locande, trattorie, osterie, caffè, nè altri esercizi in cui si vendano al minuto o si consumino vino, birra, liquori od altre bevande, nè sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti, nè stabilimenti di bagni.

ART. 51. La domanda è presentata al sindaco il quale, sentito il parere della Giunta municipale, la trasmette all'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

ART. 52. Qualora trattisi di osterie, bettole od altri esercizi nei quali si smercino al minuto o si consumino vino, birra e altre bevande alcooliche, la Giunta dichiarerà nel suo parere se, in vista del numero degli esistenti, non convenga negare l'apertura di nuovi esercizi.

Art. 53. Non può essere accordata licenza per esercizi pubblici alle persone che non possono validamente obbligarsi a termini del codice civile o del codice di commercio.

La licenza può essere ricusata a chi fu condannato a pena restrittiva della libertà personale per tempo maggiore di tre anni per qualsiasi delitto.

A chi fu condannato a pena anche minore per resistenza o violenza all'autorità, per giuochi di azzardo o per delitto contro il buon costume o contro la sanità pubblica, sarà ricusata la licenza per un tempo eguale alla durata della pena espiata, e in ogni caso per un tempo non minore di un mese.

La licenza non si accorda a chi ha riportato la pena della interdizione sino a che non abbia ottenuta la riabilitazione.

Non è accordata neppure a chi è sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza o è ammonito, o non può provare la sua buona condotta.

La licenza sarà revocata, quando l'esercente venga a trovarsi in alcuna delle condizioni sopra indicate.

Art. 54. La licenza è personale e dura fino al 31 Dicembre di ciascun anno.

Non si può cedere la licenza ad altri, ma si può condurre l'esercizio col mezzo di persona, purchè essa non si trovi nel novero di quelle di cui all'art. precedente. ssa licenza può servire per due o più esercizi.

55. La chiusura dell'esercizio per lo spazio di oltre otto giorni, senza averne autorità locale di pubblica sicurezza, importa rinunzia alla licenza, che sarà ritirata.

Art. 56. L'orario, così per l'apertura come per la chiusura degli esercizi indicati nell'art. 50, è fissato dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, d'accordo con la Giunta municipale.

In tutte le sale di bigliardo e di giuoco sarà esposta una tabella, vidimata dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, nella quale saranno indicati i giuochi proibiti.

Art. 57. Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono accedere in qualunque ora ai locali dell'esercizio pubblico ed a quelli che sono in comunicazione con esso.

Art. 58. L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può sospendere un esercizio nel quale siano seguiti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate.

Questa disposizione è applicata anche alle così dette cameracce o bettole di campagna.

Spetta al prefetto di determinare la durata della sospensione.

Art. 59. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio, durante il tempo dello straordinario concorso a chi provi la sua buona condotta.

A questi esercizi sono applicabili le disposizioni degli art. 56 e 57.

Art. 60. Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati o altrimenti dare alloggio per mercede, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario, di sua iniziativa o sul rapporto dell'autorità locale, potrà vietare tale esercizio, se il dichiarante si trovi nel novero delle persone di cui all'art. 53.

Art. 61. Gli albergatori, i locandieri e coloro che danno alloggio per mercede, devono tenere un registro delle persone alloggiate e notificarne giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 62. Il contravventore alle disposizioni di questo capo è punito a termini del codice penale.

CAPO III.

Delle tipografie e delle arti affini.

Art. 63. Non possono esercitarsi le arti tipografica, litografica od altra simile, enza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, con la indicazione el luogo dell'esercizio e del nome del proprietario o di chi lo rappresenta.

Dovrà pure dichiararsi ogni cambiamento di località o di persona.

Il contravventore è punito a termini del codice penale.

Art. 64. Oltre a quanto è disposto dal codice penale, non possono esporsi alla ıbblica vista figure o disegni offensivi della morale, del buon costume, della pubblica cenza e dei privati cittadini.

Se chi li ha esposti, rifiuta di toglierli, saranno levati dagli ufficiali od agenti di ıbblica sicurezza e trasmessi all'autorità giudiziaria per il procedimento.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.

Art. 65. Salvo quanto dispone la legge sulla stampa pei giornali periodici, nessuno stampato o manoscritto può essere affisso o distribuito in luogo pubblico od aperto al pubblico, senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e manoscritti delle autorità e pubbliche amministrazioni e quelli relativi a materie elettorali, ad affari commerciali ed a vendite o locazioni.

Le affissioni devono farsi nei luoghi designati dall'autorità competente.

Art. 66. Il contravventore alle disposizioni degli art. 63 e 65 è punito a termini del codice penale.

CAPO IV.

Delle agenzie pubbliche.

Art. 67. Non possono aprirsi od esercitarsi agenzia di prestiti sopra pegno, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

La licenza può essere vincolata a speciali prescrizioni nello interesse pubblico, ed al deposito di una cauzione nella misura e nella forma che saranno determinate, sentita la camera di commercio.

Art. 68. La licenza è personale e dura un anno. Alla concessione ed alla revoca della licenza si applicano le disposizioni dell'art. 53.

Art. 69. Non possono aprirsi od esercitarsi altre agenzie pubbliche o uffici pubblici d'affari senza preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza del circondario, che potrà vietarne l'esercizio a chi non risulti di buona condotta.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a lire trenta, e, se ha aperto l'agenzia contro il divieto dell'autorità, con l'ammenda sino a lire cento.

Art. 70. Gli esercenti le pubbliche agenzie, accennate negli articoli precedenti, sono obbligati ad avere un registro giornale degli affari nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nell'agenzia, in luogo visibile, la tabella delle operazioni delle quali si incaricano, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate in detta tabella, nè ricevere mercede maggiore di quella indicata nella tariffa.

Art. 71. Il contravventore alle disposizioni degli art. 67 e 70 è punito a termine del codice penale.

CAPO V.

Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori.

Art. 72. Non può esercitarsi il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, fiammiferi, paste, dolci, liquori, stampati o disegni; di cenciaiuolo, saltimbanco, ciarlatano, cantante, suonatore, sensale od intromettitore; nè il mestiere di guida, servitore di piazza, facchino, cocchiere, barcaiuolo o lustrascarpe, senza previa iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale ne rilascierà certificato. La iscrizione dovrà rinnovarsi ogni anno.

Art. 73. La iscrizione potrà essere ricusata ai minori di anni 18, quando siano idonei ad altri mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose.

Art. 74. Gli stranieri non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 72, senza permesso dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Per gl'italiani non regnicoli si applica l'art. 72.

In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, il permesso a stranieri può essere accordato dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 75. Il certificato d'iscrizione ed il permesso di cui alla prima parte dell'articolo precedente, sono validi per un anno; potranno essere ritirati in caso di abuso, o per ragione d'ordine pubblico.

Art. 76. Il contravventore alle disposizioni degli art. 72 e 74, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

Chi esercita uno dei mestieri indicati nell'art. 72 malgrado il rifiuto dell'autorità competente, sarà punito coll'ammenda sino a lire cento.

Nella stessa ammenda sino a lire cento incorre l'esercente che sulla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce il certificato o il permesso di cui negli articoli precedenti.

Art. 77. Non può farsi commercio di cose preziose o di cose usate, senza dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'esercente deve tenere un registro giornale delle operazioni di compra e vendita

nella forma prescritta dal regolamento, ed esibirlo all' autorità di pubblica sicurezza ad ogni richiesta.

L'esercente che avrà comperate cose preziose, non può alterarle od alienarle se non dieci giorni dopo la compera.

Le disposizioni del precedente alinea non si applicano agli oggetti comperati presso i fondachieri o fabbricanti, ovvero all'asta pubblica.

Il contravventore è punito a termini del codice penale.

CAPO VI.

Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti.

ART. **78.** L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascierà agli operai e domestici, a loro richiesta od a richiesta del rispettivo direttore di stabilimento, capo officina, impresario o padrone, un libretto secondo il modello che sarà determinato nel regolamento.

Gli operai e domestici possono esigere che il rispettivo direttore, capo officina, impresario o padrone dichiari sul libretto in occasione di licenziamento o in fine d' anno, [illegible] prestato, la durata del medesimo e la condotta tenuta.

[illegible] **79.** I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di [illegible]iere e gli esercenti delle medesime devono trasmettere all' autorità locale di [illegible]icurezza la nota degli operai che tengono a lavoro, col nome, cognome, età e [illegible] origine, e, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni sopravvenute.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.

TITOLO III.

Disposizioni relative alle classi pericolose della società.

CAPO I.

Dei mendicanti.

ART. **80.** Nei comuni ove esiste un ricovero di mendicità è proibito di mendicare per le pubbliche vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico.

La contravvenzione è punita ai termini del codice penale.

ART. **81.** Qualora non esista nel comune un ricovero di mendicità, ovvero quello esistente sia insufficiente, si applicheranno le pene stabilite dal codice penale a chiunque, non avendo fatto constatare dall'autorità di sicurezza pubblica locale di essere inabile a qualsiasi lavoro, è colto a mendicare nei luoghi indicati nel precedente articolo.

Gli individui riconosciuti dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti, sono, quando non vi si provveda altrimenti, a cura dell'autorità medesima inviati in un ricovero di mendicità od in altro istituto equivalente di altro comune.

Al mantenimento degli individui inabili al lavoro concorreranno, in proporzione dei loro averi, la congregazione di carità del rispettivo comune di origine, le opere pie elemosiniere ivi esistenti e le altre opere pie e le confraternite, per quanto le rendite degli enti medesimi non sieno destinate a scopo speciale di beneficenza o a spese strettamente necessarie al culto della chiesa o del tempio.

Mancando, o essendo insufficiente il concorso degli enti sopraindicati, la spesa totale o parziale sarà a carico del comune di origine; e ove il medesimo non possa provvedervi, senza imporre nuovi o maggiori tributi, sarà a carico dello Stato.

L'ente obbligato alla spesa avrà diritto di fare constatare nuovamente, se l'individuo che deve essere mantenuto sia nelle condizioni sopra stabilite.

ART. **82.** Con decreto reale saranno stabilite le norme e i casi, secondo i quali gli enti suddetti dovranno concorrere e rispettivamente sostituirsi nell' obbligo summenzionato, il modo per accertare che l'individuo da mantenersi sia nelle condizioni contemplate nel precedente articolo e tutte le altre disposizioni all'uopo occorrenti.

Il suddetto decreto reale sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

ART. **83.** I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, che risultano provveduti di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti, saranno denunziati al procuratore del Re, affinchè sia proceduto a termini del codice civile onde vengano obbligati a provvederlo degli alimenti stessi.

ART. **84.** L' autorità di pubblica sicurezza del circondario potrà permettere, nel

territorio di sua giurisdizione, questue o collette per iscopo filantropico, scientifico o di beneficenza o per sollievo di pubblici infortuni, fissandone le norme e la durata.

Ogni altra questua o colletta, comprese le questue religiose fuori dei luoghi destinati al culto, è punita coll'arresto fino ad un mese.

CAPO II.

Dei viandanti, dei liberati dal carcere e degli stranieri da espellere dal regno.

ART. **85**. Chi, fuori del proprio comune desta ragionevoli sospetti con la sua condotta, e, alla richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sè con qualche mezzo degno di fede, è condotto dinanzi all'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare, con foglio di via obbligatorio, o anche, secondo le circostanze, per traduzione.

ART. **86**. Il ministro dell'interno, e, per sua delegazione, le autorità dipendenti, possono per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche e private sventure, accordare i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio, secondo le norme stabilite dal regolamento.

ART. **87**. I cancellieri delle preture, dei tribunali e delle corti di appello trasmetteranno ogni quindici giorni, l'estratto delle sentenze, pronunziate in materia penale dai rispettivi magistrati e divenute esecutive, all'autorità di pubblica sicurezza del circondario del domicilio o dell'ultima dimora del condannato.

ART. **88**. Le direzioni delle carceri giudiziarie e delle case penali segnaleranno per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato all'ufficio di pubblica sicurezza del circondario, che ne informerà, nei tre giorni successivi, quello del circondario al quale il liberando è diretto.

ART. **89**. I condannati ad una pena non minore di anni tre o a pena maggiore di sei mesi per delitto contro la proprietà, o per contravvenzione alla ammonizione, e i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza devono, appena usciti dal carcere, presentarsi all'ufficio di pubblica sicurezza locale, che li provvederà del foglio di via obbligatorio, ove sia necessario.

Qualora trattisi di pregiudicati pericolosi, potranno essere tradotti in arresto innanzi all'autorità suddetta.

ART. **90**. Gli stranieri condannati per delitto, potranno, dopo liberati dal carcere, essere espulsi dal regno e condotti alla frontiera.

Il ministro dell'interno, per motivi d'ordine pubblico, potrà ordinare che lo straniero di passaggio o residente nel regno sia espulso e condotto alla frontiera. Questa disposizione non è applicabile agli italiani non regnicoli.

ART. **91**. Lo straniero espulso non può rientrare nel regno senza una speciale autorizzazione del ministro dell'interno.

In caso di contravvenzione, sarà punito coll'arresto sino a sei mesi.

Scontata la pena lo straniero sarà nuovamente espulso.

ART. **92**. I prefetti delle provincie di confine possono, per motivi d'ordine pubblico, allontanare dai comuni di frontiera, in casi d'urgenza e riferendone al ministero, gli stranieri di cui all'art. 90, e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dar contezza di sè o siano sprovveduti di mezzi.

ART. **93**. Coloro che si fanno rimpatriare con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario loro tracciato.

Ove se ne allontanino, saranno tradotti innanzi al magistrato del luogo in cui sono trovati.

Alla contravvenzione prevista in questo articolo si applica la pena dell'arresto fino ad un mese.

Scontata la pena, si faranno proseguire per traduzione nell'itinerario loro tracciato.

La stessa pena si applica a coloro che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza, indicata nel foglio di via, ed a quelli che contravvengono alla disposizione dell'art. 89.

CAPO III.

Dell'ammonizione.

ART. **94**. Il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza della provincia o del circondario, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzierà al presidente del tribunale, per l'ammonizione, gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro e non provveduti dei mezzi di sussistenza o i diffamati per delitti, di cui agli articoli seguenti.

Art. 95. Si avrà per diffamato colui che è designato dalla pubblica voce come abitualmente colpevole dei delitti di omicidio, di lesione personale, di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità e sia stato per tali titoli colpito da più sentenze di condanna, o sottoposto a giudizio, ancorchè sia questo finito con sentenza assolutoria per non provata reità, ovvero sia incorso in procedimenti nei quali sia stata pronunziata sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di prove.

Art. 96. Si avrà anche come diffamato chi è designato dalla voce pubblica come abitualmente colpevole di delitti d'incendio, di associazione per delinquere, di furto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione o di favoreggiamento di tali delitti, e per questi titoli abbia subìto condanne o sia incorso nei procedimenti indicati nell'articolo precedente.

Art. 97. Il presidente del tribunale verificherà sommariamente per mezzo di testimonianze o di altre informazioni le cose esposte nella denunzia, e non più tardi di cinque giorni dopo averla ricevuta chiamerà innanzi a sè l'imputato con mandato di comparizione in cui saranno enunciate la imputazione con l'esposizione succinta dei fatti sui quali si fonda e la facoltà di presentare le prove a discarico.

Art. 98. Il termine a comparire non sarà minore di giorni cinque nè maggiore a quello della notificazione eseguita colle norme del codice di procedura penale. ra l'imputato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nel mandato di one o non giustifichi la sua assenza, il presidente rilascerà contro il medesimo li cattura.

Art. 99. Il presidente spiegherà all'imputato le ragioni e lo scopo della denunzia e lo inviterà a giustificarsi. Facendone l'imputato formale richiesta dovrà essergli accordata l'assistenza di un difensore.

Art. 100. Se l'imputato ammette i fatti esposti nella denunzia o li nega senza addurre testimonianze od altre giustificazioni, il presidente pronunzia la sua ordinanza.

Art. 101. Se l'imputato impugna la denunzia e presenta le prove a difesa, il presidente, assunte le testimonianze ed esaminati i documenti esibiti, lo chiama nel modo stabilito dall'art. 97 a comparire nuovamente innanzi a lui entro un termine non maggiore di dieci giorni da quello della prima comparizione, e, uditolo, pronunzia la sua ordinanza.

Art. 102. L'ordinanza, sia che pronunci l'ammonizione sia che dichiari non esservi luogo sarà, entro ventiquattro ore, comunicata all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 103. Se si tratti di ozioso o di vagabondo il presidente gli prescriverà nell'ordinanza di ammonizione, di darsi, in un conveniente termine, al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di pubblica sicurezza e di non abbandonarla senza preventivo avviso all'autorità medesima.

Art. 104. Se si tratta di persona diffamata a termine degli art. 95 e 96, il presidente le prescriverà nell'ordinanza d'ammonizione, di vivere onestamente, di rispettare le persone e le proprieta, di non dar ragioni a sospetti e di non abbandonare il luogo di sua dimora, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 105. Il presidente prescriverà inoltre all'ammonito, a qualunque categoria appartenga, di non associarsi a persone pregiudicate; di non ritirarsi la sera più tardi, e di non uscire al mattino più presto di una data ora; di non portare armi e di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o case di prostituzione.

Art. 106. Il presidente potrà delegare le attribuzioni conferitegli da questa legge a uno o più giudici del tribunale.

Art. 107. Contro l'ordinanza del presidente o del giudice delegato è ammesso reclamo soltanto per motivi d'incompetenza o inosservanza delle disposizioni contenute nel titolo terzo, capo terzo della presente legge.

Il reclamo sarà presentato nel termine di cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento con dichiarazione motivata alla cancelleria del tribunale, e sarà giudicato da un consigliere di appello delegato dal primo presidente, osservati i termini e le forme di che negli art. 98, 99, 100 e 101 della presente legge.

Se il reclamo non è stato proposto regolarmente od è infondato, il consigliere di appello delegato ordinerà l'esecuzione del provvedimento di primo grado e la sua pronunzia non sarà suscettiva di altro rimedio.

Ove poi il reclamo sia regolare e fondato nei suoi motivi, il consigliere di appello delegato annullerà il procedimento e pronuncierà in merito.

Anche questa pronuncia non sarà soggetta ad altro rimedio.

Il reclamo sospende gli effetti dell'ammonizione a meno che il presidente del tribunale o il giudice delegato non abbia, per gravi motivi, dichiarato la sua ordinanza eseguibile non ostante gravame.

Art. 108. L'ammonizione cessa di pien diritto allo scadere del biennio dal giorno

dell'ordinanza, se nel frattempo l'ammonito non abbia riportato condanna per delitto o per contravvenzione alla ammonizione.

Nel caso di condanna per tali titoli, il biennio decorre dal giorno del compimento della pena.

ART. **109.** Il presidente o il giudice delegato, sulla domanda dell'ammonito, inteso il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza, o sulla proposta di quest'ultimo può revocare la ammonizione quando siano cessate le cause, per le quali fu inflitta.

ART. **110.** Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione è punito coll'arresto sino a un anno estensibile a due in caso di recidiva e con la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Contro la sentenza è ammesso il ricorso in appello o in cassazione, così da parte del pubblico ministero come da quella dell'imputato, secondo le norme ordinarie del codice di procedura penale.

ART. **111.** L'ufficiale pubblico che, per giovare o per nuocere a un individuo denunziato per l'ammonizione, rilascia un certificato non conforme alla verità, è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, coll'arresto da uno a cinque mesi e con l'ammenda da lire trecento a millecinquecento.

ART. **112.** Ai testimoni citati a deporre in un processo d'ammonizione, sono applicabili le disposizioni dell'art. 179 del codice di procedura penale.

ART. **113.** Ove l'ozioso, il vagabondo o il diffamato ai termini degli art. 95 e 96 sia minore di 18 anni, il presidente o il giudice delegato, sul rapporto del capo dell'ufficio provinciale o circondariale di pubblica sicurezza, ordina che sia consegnato al padre, all'ascendente o al tutore, con la intimazione di provvedere all'educazione e di invigilare la condotta di lui sotto comminatoria della multa sino a lire mille.

In caso di persistente trascuranza potrà essere pronunziata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.

ART. **114.** Se il minore dei 18 anni è privo di genitori, ascendenti o tutori, o se questi non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente o il giudice delegato ordina il di lui ricovero presso qualche famiglia onesta che consenta ad accettarlo, ovvero in un istituto di educazione correzionale, finchè abbia appreso una professione, un'arte, od un mestiere; ma non oltre il termine della minore età.

I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che verrà di volta in volta determinata.

ART. **115.** In nessun caso i genitori, ascendenti o tutori possono ottenere, senza il consenso dell'autorità competente, la restituzione del minore ricoverato in un istituto di educazione correzionale secondo l'articolo precedente, prima del termine ivi fissato.

ART. **116.** Le disposizioni dei tre precedenti articoli si applicano anche nel caso che il minore dei 18 anni eserciti abitualmente la mendicità o il meretricio.

CAPO IV.

Dei condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

ART. **117.** Il condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza deve uniformarsi, per la durata della pena, alle prescrizioni dell'autorità competente.

Le prescrizioni sono trascritte sopra una carta di permanenza che gli è consegnata, redigendone verbale.

ART. **118.** Al condannato alla vigilanza può esser prescritto: 1.° di darsi a stabile lavoro e di farlo constare nel termine che sarà prefisso; 2.° di non abbandonare l'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'ufficio locale di pubblica sicurezza; 3.° di non ritirarsi alla sera più tardi, e di non uscire al mattino più presto di una data ora; 4.° di non ritenere nè portare armi proprie od altri istrumenti atti ad offendere; 5.° di non frequentare postriboli, nè osterie od altri esercizi pubblici; 6.° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici; 7.° di non associarsi ai pregiudicati; 8.° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti; 9.° di presentarsi all'autorità locale di pubblica sicurezza nei giorni che saranno indicati, e ad ogni chiamata della medesima; 10.° di portare sempre in dosso la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

ART. **119.** L'autorità di pubblica sicurezza, nel fare al condannato alla vigilanza tali prescrizioni, avrà riguardo ai precedenti di lui, non che al mestiere o professione che esercita, a fine di non rendergli difficile di occuparsi onestamente.

Potrà limitarle, se il condannato tiene buona condotta o sia accolto da una società di patronato riconosciuta.

ART. **120.** Il contravventore alle prescrizioni della vigilanza speciale dell'autorità

di pubblica sicurezza è arrestato e punito a termine del codice penale dal magistrato del luogo dove fu commesso il reato.

Art. **121**. L'autorità di pubblica sicurezza, qualora abbia fondati sospetti di reato, potrà procedere a perquisizioni personali e domiciliari contro le persone sottoposte alla vigilanza speciale. Potrà anche farle arrestare, deferendole all'autorità giudiziaria del luogo, qualora il sospetto risulti fondato.

Art. **122**. Il condannato alla vigilanza speciale non può trasferire la propria dimora in altro comune, senza il consenso dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Il contravventore è punito a termini dell'art. 120.

CAPO V.

Del domicilio coatto.

Art. **123**. Possono assegnarsi al domicilio coatto, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica, gli ammoniti e i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza che incorrano con distinte sentenze: 1.° in due condanne per contravvenzione alla ammonizione o alla vigilanza speciale; 2.° in due condanne per delitto contro le persone e le proprietà; 3.° in due condanne per violenza o resistenza all'autorita; 4.° in una condanna per contravvenzione all'ammonizione o alla vigilanza speciale ed in una per delitto delle specie indicate ai n. 2 e 3.

Art. **124**. Il domicilio coatto dura da 1 a 5 anni e si sconta in una colonia o in altro comune del regno.

Art. **125**. L'assegnazione a domicilio coatto e la sua durata sono pronunciate da una commissione provinciale composta del prefetto, del presidente del tribunale, o di un giudice da lui delegato, del procuratore del re, del capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza e dell'ufficiale dei reali carabinieri, comandante l'arma della provincia.

La commissione è convocata e presieduta dal prefetto.

Art. **126**. Le ordinanze della commissione sono trasmesse al ministero dell'interno per la designazione del luogo di domicilio e per la traduzione del coatto.

Art. **127**. Contro l'ordinanza d'assegnazione è ammesso il ricorso ad una commissione d'appello che risiede presso il ministero dell'interno ed è composta dal sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, di due membri del parlamento, di un consigliere di Stato, di un consigliere di corte d'appello, di un sostituto procuratore generale, del direttore generale della pubblica sicurezza, del direttore generale delle carceri e del direttore capo di divisione della polizia giudiziaria ed amministrativa.

L'appello non sospende l'esecuzione dell'ordinanza della commissione provinciale.

Anche le deliberazioni della commissione di appello sono comunicate al ministero per la esecuzione.

Art. **128**. L'ufficiale di pubblica sicurezza del luogo assegnato ad un coatto deve adoperarsi presso l'autorità municipale e presso i privati a procurargli lavoro, quando non riesca a trovarlo da sè.

In mancanza di lavoro e qualora un coatto si trovi senza mezzi di sussistenza, e, senza sua colpa, nella impossibilità di guadagnarseli, il ministero dell'interno provvederà al suo alloggio e vitto per il tempo strettamente necessario e nella misura determinata dal regolamento.

Art. **129**. Qualora il coatto tenga buona condotta, il ministro dell'interno può liberarlo condizionatamente, prima del termine stabilito dall'ordinanza di assegnazione.

Art. **130**. Se il coatto prosciolto condizionatamente tiene cattiva condotta, il ministro dell'interno potrà rinviarlo a domicilio coatto sino al compimento del termine, non computato il tempo passato in libertà condizionata o in espiazione di pena.

Art. **131**. Il coatto non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.

In caso di contravvenzione, il coatto sarà dall'autorità giudiziaria locale punito coll'arresto da uno a sei mesi, e il tempo trascorso in carcere non sarà computato in quello che rimarrebbe di domicilio coatto.

Art. **132**. Il direttore della colonia ha pei coatti le attribuzioni dalla legge affidate all'autorità locale di pubblica sicurezza pei sottoposti alla vigilanza speciale.

Sono applicabili ai coatti le disposizioni contenute nei prec. art. 117, 118, 119, 120 e 121.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. **133**. Le denunzie per l'ammonizione, non risolute al momento della pubblicazione della presente legge, si considerano come non fatte. Potranno essere rinnovate.

ART. **134.** Chi si trova sotto ammonizione da due anni nel giorno della pubblicazione della presente legge, ove non si verifichi il caso preveduto all' art. 108, ne è di diritto prosciolto.

Chi si trova sotto ammonizione da meno di due anni, continuerà a restarvi fino al termine del biennio. Potrà però giovarsi della disposizione dell'art. 109 relativa alla revoca dell'ammonizione.

ART. **135.** Alle contravvenzioni della presente legge per le quali non sia stabilita una pena o non provveda il codice penale, è applicata l'ammenda sino a lire cinquanta o l'arresto sino a dieci giorni.

ART. **136.** Contro i provvedimenti presi dall'autorità di pubblica sicurezza in base alla presente legge è ammesso il ricorso in via gerarchica.

ART. **137.** Dal giorno dell' attuazione della presente legge sono abrogati i titoli II, III e IV della legge di pubblica sicurezza 20 Marzo 1865, allegato *B*, modificata con la legge 6 Luglio 1871 e il regolamento di polizia punitiva per la Toscana del 20 Giugno 1853. Cessano inoltre di aver vigore in tutto il regno le disposizioni di leggi e regolamenti relativi alle materie contemplate in questa legge, in quanto siano contrarie alla medesima.

Nulla viene innovato alle disposizioni contenute nel regio decreto 19 Ottobre . n. 5961 e nella legge 13 Maggio 1871, n. 214.

ART. **138.** Il ministro dell' interno è autorizzato a pubblicare per decreto i regolamento per l'esecuzione della presente legge, e gli altri regolamenti che fosse chiesti per l'esecuzione di disposizioni speciali di essa, con facoltà di comminare l'ammenda sino a lire cinquanta o l'arresto sino a giorni 10 per le contravvenzioni alle disposizioni medesime.

ART. **139.** È pure autorizzato a pubblicare con le stesse penali sanzioni il regolamento relativo al meretricio nell' interesse dell' ordine pubblico, della salute pubblica e del buon costume.

Questo regolamento non potrà essere modificato se non per legge, dopo trascorso un anno dalla sua pubblicazione.

ART. **140.** Le stesse pene dell'ammenda sino a lire cinquanta o dell'arresto sino a dieci giorni sono applicate per le contravvenzioni alle ordinanze ed ai decreti emessi, in conformità alle leggi, dai prefetti, sottoprefetti, questori e sindaci, non che per le contravvenzioni ai regolamenti comunali, legalmente approvati, di qualsivoglia specie.

ART. **141.** È istituito in ogni officio di sezione delle città sedi di questura un registro d' anagrafe statistica nei modi e con le forme che si determineranno col regolamento.

ART. **142.** È data facoltà al governo di coordinare la presente legge col codice penale, contemporaneamente al quale sarà pubblicata ed andrà in vigore.

IL NUOVO CODICE PENALE

promulgato con R. D. 30 Giugno 1889 e messo in esecuzione con il 1 Gennaio 1890.

Effetti e esecuzione delle condanne penali.

31. La condanna all' ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni hanno per effetto l' interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo maggiore di tre anni ha per effetto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata pari a quella della reclusione.

32. La condanna alla reclusione per trent' anni, sostituita all' ergastolo nel caso preveduto nell'art. 59, ha per effetto la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza per dieci anni.

33. Il condannato all' ergastolo o alla reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni è, durante la pena, in istato d' interdizione legale; e gli si applicano, per l'amministrazione dei beni, le disposizioni della legge civile sugli interdetti.

La condanna all'ergastolo priva inoltre il condannato della patria podestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare, e rende nullo il testamento fatto prima della condanna.

Nella condanna alla reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni può aggiungersi la privazione della patria podestà e dell'autorità maritale, durante la pena.

34. Quando la legge disponga che la condanna per un delitto abbia per effetto l'ineligibilità nei comizi politici, la condanna medesima produce anche la decadenza dalla qualità di membro del parlamento, di cui il condannato sia rivestito.

35. Oltre i casi determinati dalla legge, ogni condanna per reati commessi con abuso di un ufficio pubblico ovvero con abuso di una professione o di un'arte per l'esercizio della quale si richiede speciale abilitazione od una licenza dell'autorità, ha per effetto l'interdizione temporanea dall'ufficio ovvero la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte, per un tempo pari a quello della pena restrittiva della libertà personale inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso d'insolvenza di una pena pecuniaria.

Qualora si tratti di altre professioni od arti, la legge determina i casi nei quali la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

L'interdizione e la sospensione non possono mai superare il limite massimo stabilito negli art. 20 e 25.

36. Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il delitto, e delle cose che ne sono il prodotto, purchè non appartengano a persone estranee al delitto.

Ove si tratti di cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o la vendita delle quali costituisca reato la loro confisca è sempre ordinata, quand'anche non vi sia condanna, e ancorchè esse non appartengano all'imputato.

37. La condanna penale non pregiudica il diritto dell'offeso o danneggiato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni.

38. Oltre alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, il giudice, per ogni delitto che offenda l'onore della persona o della famiglia, ancorchè non abbia cagionato danno, può assegnare alla parte offesa, che ne faccia domanda, una somma determinata, a titolo di riparazione.

39. Il condannato è obbligato al rifacimento delle spese processuali.

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido alle restituzioni, al risarcimento dei danni, alla riparazione pecuniaria ed alle spese processuali.

I condannati in uno stesso giudizio per reati diversi sono obbligati in solido alle sole spese comuni ai reati per i quali riportano condanna.

40. La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea restrittiva della libertà personale.

Se la pena sia del confino, un giorno di carcerazione si computa per tre giorni di pena.

Se sia applicata soltanto una pena pecuniaria, la detrazione si fa col ragguaglio stabilito nell'art. 19 (1).

Imputabilità, cause che la escludono o la diminuiscono e estinzione della azione e delle condanne penali.

44. Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

45. Nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione ancorchè non si dimostri che egli abbia voluto commettere un fatto contrario alla legge.

46. Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti.

Il giudice, nondimeno, ove stimi pericolosa la liberazione dell'imputato prosciolto, ne ordina la consegna all'autorità competente per i provvedimenti di legge.

47. Quando lo stato di mente indicato nell'art. prec. era tale da scemare grandemente la imputabilità, senza escluderla, la pena stabilita per il reato commesso è diminuita secondo le norme seguenti: 1.° all'ergastolo è sostituita la reclusione per un

(1) *Art. 19.* La pena della multa consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non inferiore a lire dieci, nè superiore a lire diecimila.

Nel caso di non eseguito pagamento entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto, e di insolvibilità del condannato, la multa si converte nella detenzione, col ragguaglio di un giorno per ogni dieci lire e frazione di dieci lire della somma non pagata.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa, dedotta la parte corrispondente alla detenzione sofferta, col ragguaglio stabilito nel precedente capoverso.

tempo non inferiore a sei anni; 2.° all'interdizione perpetua dai pubblici uffici è sostituita l'interdizione temporanea; 3.° ove si tratti di pena temporanea che oltrepassi i 12 anni, essa si applica nella durata da 3 a 10 anni; se oltrepassi i sei anni ma non i 12, si applica nella durata da 1 a 5 anni; e, negli altri casi, in una durata inferiore alla metà della pena che sarebbe applicata; 4.° la pena pecuniaria è ridotta alla metà.

Se la pena sia restrittiva della libertà personale, il giudice può ordinare che sia scontata in una casa di custodia, sino a che l'autorità competente non revochi il provvedimento, nel quale caso il rimanente della pena è scontato nei modi ordinari.

48. Le disposizioni contenute nella prima parte degli art. 46 e 47 si applicano anche a colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, si trovava nello stato preveduto in detti articoli a cagione di ubbriachezza accidentale.

Ove si tratti di ubbriachezza volontaria: 1.° nel caso dell'art. 46, all'ergastolo è sostituita la reclusione da uno ad otto anni, e da tre a dodici, se l'ubbriachezza sia abituale; all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sostituita l'interdizione temporanea; e le altre pene sono applicate in misura inferiore ad un sesto, e, se l'ubbriachezza sia abituale, in misura non inferiore ad un sesto e non superiore ad un terzo; 2.° nel caso dell'art. 47, all'ergastolo è sostituita la reclusione non minore di dieci anni, e non minore di diciotto se l'ubbriachezza sia abituale; e le altre pene sono applicate co minuzione della metà, e, se l'ubbriachezza sia abituale, con la diminuzione di u

Se l'ubbriachezza sia abituale, la pena restrittiva della libertà personale pu fatta scontare in uno stabilimento speciale.

Le diminuzioni di pena stabilite nel presente articolo non si applicano, se l chezza sia stata procurata per facilitare l'esecuzione del reato o per preparare una scusa.

49. Non è punibile colui che ha commesso il fatto: 1.° per disposizione della legge, o per ordine, che era obbligato ad eseguire, dell'autorità competente; 2.° per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sè o da altri una violenza attuale ed ingiusta; 3.° per esservi stato costretto dalla necessità di respingere sè od altri da un pericolo grave e imminente alla persona, al quale non aveva dato volontariamente causa e che si poteva altrimenti evitare.

Nel caso preveduto nel n. 1.°, se il fatto commesso in esecuzione dell'ordine di un pubblico ufficiale costituisca reato, la pena stabilita per il medesimo è applicata al pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

50. Colui che, commettendo un fatto nelle circostanze prevedute nell'art. prec., ha ecceduto i limiti imposti dalla legge, dall'autorità o dalla necessità, è punito con la detenzione per un tempo non inferiore a sei anni, ove la pena stabilita per il reato commesso sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il reato medesimo ridotta a misura non inferiore ad un sesto e non superiore alla metà, sostituita la detenzione alla reclusione e l'interdizione temporanea dai pubblici uffici all'interdizione perpetua.

51. Colui che ha commesso il fatto nell'impeto d'ira o d'intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione, è punito con la reclusione non inferiore a venti anni, se la pena stabilita per il reato commesso sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il reato commesso diminuita di un terzo.

Se la provocazione sia grave, all'ergastolo è sostituita la detenzione da dieci a venti anni, e le altre pene sono diminuite dalla metà ai due terzi, sostituita alla reclusione la detenzione ed all'interdizione perpetua dai pubblici uffici l'interdizione temporanea.

52. Quando alcuno, per errore o per altro accidente, commette un delitto in pregiudizio di persona diversa da quella contro la quale aveva diretta la propria azione, non sono poste a carico di lui le circostanze aggravanti che derivano dalla qualità dell'offeso o danneggiato, e gli sono valutate le circostanze chè avrebbero diminuita la pena per il delitto, se l'avesse commesso in pregiudizio della persona contro la quale la sua azione era diretta.

53. Non si procede contro colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i nove anni.

Nondimeno, ove il fatto sia preveduto dalla legge come un delitto che importi l'ergastolo o la reclusione, ovvero la detenzione non inferiore ad un anno, il presidente del tribunale civile, sulla richiesta del pubblico ministero, può ordinare, con provvedimento revocabile, che il minore sia rinchiuso in un istituto di educazione e di correzione, per un tempo che non oltrepassi la maggiore età: ovvero può ingiungere ai genitori, od a coloro che abbian obbligo di provvedere all'educazione del minore, di vegliare sulla condotta di lui, sotto pena, in caso d'inosservanza ed ove il minore commetta un delitto qualsiasi, di un'ammenda sino a lire duemila.

54. Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 9 anni, ma non ancora i 14, se non risulta che abbia agito con discernimento, non soggiace a pena. Nondimeno, ove il fatto sia preveduto dalla legge come un delitto che im-

porti l'ergastolo o la reclusione, ovvero la detenzione non inferiore ad un anno, il giudice può dare l'uno o l'altro dei provvedimenti indicati nel capoverso dell'articolo precedente.

Qualora risulti che abbia agito con discernimento, la pena stabilita per il reato commesso è diminuita secondo le norme seguenti: 1.° all'ergastolo è sostituita la reclusione da 6 a 15 anni; 2.° le altre pene si applicano con le diminuzioni determinate nei numeri 3 e 4 dell'art. 47.

Se la pena sia restrittiva della libertà personale, ancorchè sostituita ad una pena pecuniaria, il colpevole, che al tempo della condanna non abbia ancora compiuto 18 anni, la sconta in una casa di correzione.

L'interdizione dai pubblici uffici e la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza non sono applicate.

55. Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non abbia ancora i 18, è punito secondo le norme seguenti: 1.° all'ergastolo è sostituita la reclusione da 12 a 20 anni; 2.° ove si tratti di pena temporanea che oltrepassi i 12 anni, essa si applica nella durata da 6 a 12 anni; se oltrepassa i 6 ma non i 12, si applica nella durata da tre a sei anni; e negli altri casi la pena è ridotta alla metà; 3.° la pena pecuniaria è diminuita di un terzo.

Se al tempo della condanna il colpevole non abbia ancora compiuto 18 anni, il giudice può ordinare che la pena restrittiva della libertà personale sia scontata in una casa di correzione; e l'interdizione dai pubblici uffici e la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza non sono applicate.

56. Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 18 anni, ma non ancora i 21 soggiace alla reclusione da 25 a 30 anni, se la pena stabilita per il reato commesso sia l'ergastolo e negli altri casi alla pena stabilita per il reato commesso diminuita di un sesto.

57. Non si procede contro il sordomuto, che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni; ma può essergli applicata la disposizione contenuta nel capov. dell'art. 53, con facoltà di ordinare che rimanga nell'istituto di educazione e di correzione sino all'età di 24 anni.

58. Il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ove non risulti che abbia agito con discernimento, non soggiace a pena. Nondimeno, qualora il fatto sia preveduto dalla legge come un delitto che importi l'ergastolo o la reclusione, ovvero la detenzione non inferiore ad un anno, il giudice, se il sordomuto non abbia ancora compiuto i 24 anni, può applicargli la disposizione contenuta nel capov. dell'art. 53, con facoltà di ordinare che rimanga nell'istituto di educazione e di correzione sino all'età di 24 anni. Se abbia compiuto gli anni 24, il giudice può ordinare la consegna all'autorità competente per i provvedimenti di legge.

Ove risulti che abbia agito con discernimento, se il sordomuto non aveva ancora compiuto i 18 anni, si applicano le disposizioni contenute nei capov. dell'art. 54; se aveva compiuto i 18 anni ma non ancora i 21, si applicano quelle dell'art. 55; e, se aveva compiuto i 21, si applicano le disposizioni dell'art. 56.

59. Oltre le diminuzioni di pena espressamente stabilite dalla legge, se concorrono circostanze attenuanti in favore del colpevole, all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni, e le altre pene sono diminuite di un sesto.

60. Nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la pena, oltre alla persona subordinata, si applica anche alla persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, se trattisi di contravvenzione a disposizioni che essa era tenuta a fare osservare, e se la contravvenzione poteva essere impedita dalla sua diligenza.

Se la contravvenzione sia commessa per ordine della persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza, e violi disposizioni che la persona medesima era tenuta per legge a far osservare, la pena si applica anche alla persona subordinata, nel caso in cui questa abbia commessa la contravvenzione non ostante speciale precetto od avvertimento dell'autorità.

85. La morte dell'imputato estingue l'azione penale.

La morte del condannato estingue la condanna anche alla pena pecuniaria non soddisfatta, e tutti gli effetti penali della condanna medesima; ma non impedisce l'esecuzione delle confische.

86. L'amnistia estingue l'azione penale e fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti penali di essa.

87. L'indulto o la grazia, che condona o commuta la pena, fa cessare l'interdizione legale del condannato e le incapacità stabilite nei capoversi dell'art. 33, purche non siano congiunte per legge alla pena sostituita; ma non fa cessare l'interdizione dai pubblici uffici, nè la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, nè la vi-

gilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, salvo il caso di espressa disposizione nel decreto d' indulto o di grazia.

88. Nei reati per i quali non si può procedere che a querela di parte, la remissione della parte lesa estingue l'azione penale; ma non fa cessare l'esecuzione della condanna se non nei casi stabiliti dalla legge.

La remissione a favore di uno degli imputati giova anche agli altri.

La remissione non produce effetto per l' imputato che ricusa d'accettarla.

89. L' amnistia, l' indulto e la grazia, e la remissione della parte lesa non danno diritto alla restituzione delle cose confiscate, nè delle somme pagate all' erario a titolo di pene pecuniarie.

90. Quando la pena dell' ergastolo o della reclusione oltre i dieci anni sia condonata o commutata per decreto d' indulto o di grazia, che non abbia disposto altrimenti, il condannato è sottoposto per tre anni alla vigilanza speciale dell' autorità di pubblica sicurezza.

91. La prescrizione, salvo i casi nei quali la legge disponga altrimenti, estingue l'azione penale: 1.° in 20 anni, se all' imputato si sarebbe dovuto infliggere l'ergastolo; 2.° in 15 anni, se all' imputato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione per un [illegible] non inferiore a 20 anni; 3.° in 10 anni, se all' imputato si sarebbe dovuto infig[illegible] reclusione per un tempo superiore a 5 e inferiore a 20 anni, o la detenzione per un [illegible] superiore a 5 anni, o l' interdizione perpetua dai pubblici uffici; 4.° in 5 anni, se [illegible] putato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione o la detenzione per un tempo [illegible] periore a 5 anni, ovvero la pena del confino, o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, o della multa; 5.° in 2 anni, se all' imputato si sarebbe dovuto infliggere la pena dell'arresto per un tempo superiore ad un mese, o dell'ammenda per una somma superiore a L. 300; 6.° in 6 mesi, se all' imputato si sarebbe dovuto infliggere la pena dell'arresto o dell'ammenda in misura inferiore a quella indicata nel num. prec., ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

95. La condanna si prescrive: 1.° in 30 anni, se fu inflitta la reclusione per 30 anni; 2.° in 20 anni, se fu inflitta la reclusione o la detenzione per un tempo non maggiore di 5 anni; 3.° in 10 anni, se fu inflitta la reclusione o la detenzione per un tempo non maggiore di 5 anni; ovvero la pena del confino, o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, o della multa; 4.° in 4 anni, se fu inflitta la pena dell' arresto o della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte per oltre un mese, o quella dell' ammenda oltre le L. 300; 5.° in 18 mesi, se fu inflitta la pena dell'arresto, della sospensione dall'esercizio di una professione o di un' arte o dell' ammenda in misura inferiore a quella indicata nel num. prec.

La condanna a più specie di pene, si prescrive nel termine stabilito per la pena più grave.

La sottoposizione alla vigilanza speciale dell' autorità di pubblica sicurezza non ha effetto dopo che la condanna sia prescritta.

99. La prescrizione dell' azione penale e della condanna è applicata d' ufficio nè l' imputato o il condannato vi può rinunziare.

100. L' interdizione perpetua dai pubblici uffici ed ogni altra incapacità perpetua derivante da una condanna cessano per effetto della riabilitazione, salvo che la legge non disponga altrimenti.

Se l' interdizione o l' incapacità era congiunta ad altra pena, la riabilitazione non può essere domandata se non dal condannato il quale abbia tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento, e scorsi cinque anni dal giorno nel quale la pena sia stata scontata o la condanna sia rimasta estinta per indulto o per grazia, ovvero scorsi dieci anni dal giorno in cui la condanna sia rimasta prescritta.

Se l' interdizione o l' incapacità non era congiunta ad altra pena, la riabilitazione non può essere domandata che dopo cinque anni dal giorno in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile.

Il termine stabilito per domandare la riabilitazione è doppio per i condannati recidivi.

La riabilitazione si concede nei modi stabiliti dalla legge, e produce il suo effetto secondo le norme in essa determinate.

101. Quando la legge non disponga altrimenti, nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena pecuniaria non oltre le L. 300, l' imputato può far cessare il corso dell'azione penale pagando, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

102. L' estinzione dell' azione penale non pregiudica l' azione civile per le restituzioni ed il risarcimento dei danni; eccetto che l'estinzione avvenga per la remissione della parte lesa, e questa non ne abbia fatta espressa riserva.

103. L'estinzione della condanna penale non pregiudica la condanna civile alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alle spese del procedimento; eccetto che l'estinzione avvenga per amnistia, nel qual caso cessa l'azione dell'erario per la riscossione delle spese processuali.

Delitti in ispecie.

Delitti contro la sicurezza dello Stato.

115. Chiunque, per fare atto di disprezzo, toglie, distrugge o sfregia in luogo pubblico o aperto al pubblico la bandiera od altro emblema dello Stato è punito con la detenzione da tre a venti mesi.

116. Il cittadino, che accetta onorificenze, pensioni od altre utilità da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, è punito con la multa di L. 100 a 3000.

117. Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà della sacra persona del Re è punito con l'ergastolo.

Si applica la stessa pena, se il fatto sia diretto contro la vita, la integrità o libertà personale della regina, del principe ereditario o del reggente durante la reggenza.

120. Chiunque commette un fatto diretto a far sorgere in armi gli abitanti del regno contro i Poteri dello Stato è punito con la detenzione da sei a quindici anni.

Se la insurrezione sia avvenuta, chi la promosse o diresse è punito per la detenzione per un tempo non inferiore a 18 anni.

Chi solamente vi partecipò è punito con la detenzione da tre a quindici anni.

122. Chiunque, con parole od atti offende il Re è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a cinque anni e con la multa da L. 500 a 5000.

Se l'offesa sia fatta ad un'altra delle persone indicate nell'art. 117, il colpevole è punito con la reclusione o con la detenzione da otto mesi a tre anni o con la multa da L. 100 a 1500.

Se l'offesa sia fatta pubblicamente, ovvero in presenza dell'offeso, la pena è aumentata di un terzo.

123. Chiunque pubblicamente vilipende il Senato o la Camera dei deputati è punito con la detenzione da uno a trenta mesi e con la multa da L. 50 a 1500.

Se l'offesa sia fatta al cospetto del Senato o della Camera, la detenzione è da sei mesi a tre anni e la multa da L. 300 a 3000 (art. 194 e seg.).

124. Per i delitti preveduti nei due precedenti articoli non si procede che dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia nei casi indicati nell'art. 122, e del Senato o della Camera dei deputati nei casi indicati nell'art. 123.

125. Chiunque pubblicamente fa salire al Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo governo è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa da L. 50 a 1000.

126. Chiunque pubblicamente vilipende le istituzioni costituzionali dello Stato è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa da L. 100 a 2000.

127. Chiunque commette un delitto contro una fra le persone della famiglia reale non indicate nell'art. 117 soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso, aumentata da un sesto ad un terzo. In ogni caso, la pena restrittiva della libertà personale non può essere inferiore a tre mesi, nè la pena pecuniaria a L. 500.

Se il delitto è tra quelli per i quali è necessaria la querela di parte, non si procede che dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia.

128. Chiunque, nel territorio del regno, commette un delitto contro il capo di uno Stato estero soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso, aumentata da un sesto ad un terzo.

Qualora si tratti di un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale, la pena, aumentata secondo la disposizione precedente, non può essere inferiore a cinque anni di reclusione.

In ogni altro caso, la pena restrittiva della libertà personale non può essere inferiore a tre mesi, nè la pena pecuniaria a L. 500.

Se il delitto sia tra quelli per i quali è necessaria la querela di parte non si procede che a richiesta del governo dello Stato estero.

129. Chiunque toglie, distrugge o sfregia, in luogo pubblico o aperto al pubblico, la bandiera od altro emblema di uno Stato estero, per fare atto di disprezzo contro lo Stato medesimo, è punito con la detenzione sino ad un anno.

Non si procede che a richiesta del governo dello Stato estero.

130. Per i delitti commessi contro i rappresentanti degli Stati esteri accre-

ditati presso il governo del Re, a causa delle loro funzioni, si applicano le pene stabilite per gli stessi delitti commessi contro pubblici ufficiali a causa delle loro funzioni.

Qualora si tratti di offese, non si procede che a richiesta della parte lesa.

135. Chiunque, pubblicamente eccita a commettere alcuno dei delitti preveduti negli art. 117 e 120 è punito, per ciò solo, con la reclusione o con la detenzione da tre a cinque anni, nel caso preveduto nell'art. 117, e da dodici a trenta mesi nel caso preveduto nell'art. 120. È sempre aggiunta la multa da L. 1000 a 3000.

138. Alla pena della detenzione superiore ai cinque anni, stabilita in questo titolo, può aggiungersi la sottoposizione alla vigilanza speciale della autorità di pubblica sicurezza.

Delitti contro la libertà.

Libertà politiche, dei culti, individuale, inviolabilità del domicilio, dei segreti e del lavoro.

139. Chiunque, con violenza, minaccia o tumulto, impedisce in tutto od in parte l'esercizio di qualsiasi diritto politico è punito, quando il fatto non sia pre da speciali disposizioni di legge, con la detenzione da uno a trenta mesi e con la da L. 100 a 1000.

Se il colpevole sia un pubblico ufficiale, che abbia commesso il delitto con delle sue funzioni, la detenzione è da uno a cinque anni.

140. Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, impedisce o turba l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa da L. 50 a 500.

Se il fatto sia accompagnato da violenza, minaccia o contumelia, il colpevole è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da L. 100 a 1500.

141. Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, pubblicamente vilipende chi lo professa è punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno e con la multa da L. 100 a 3000.

142. Chiunque, per disprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato, distrugge, guasta, o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto, ovvero usa violenza contro il ministro di un culto o lo vilipende, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da L. 50 a 1500.

Qualora si tratti di altro delitto commesso contro il ministro di un culto nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, la pena stabilita per tale delitto è aumentata di un sesto.

143. Chiunque, nei luoghi destinati al culto o nei cimiteri, mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa sino a L. 500.

144. Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere umano o sopra le sue ceneri, ovvero, per fine d'ingiuria o per qualsiasi altro fine illecito, sottrae per intero o in parte il cadavere o le ceneri, o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro o l'urna, è punito con la reclusione da sei a trenta mesi e con la multa sino a L. 1000.

Fuori dei casi suindicati, chiunque sottrae per intero o in parte, o senza autorizzazione disseppellisce un cadavere umano o ne sottrae le ceneri, è punito con la detenzione sino ad un mese e con la multa sino a L. 300.

Se il fatto sia commesso da persona preposta o addetta al cimitero od altri luoghi di sepoltura, od alla quale siano affidati il cadavere o le ceneri, la pena è, nel primo caso, della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 50 a 1500; e, nel secondo caso, della detenzione sino a due mesi e della multa sino a L. 500.

145. Chiunque riduce una persona in ischiavitù o in altra condizione analoga è punito con la reclusione da 12 a 20 anni.

146. Chiunque illegittimamente priva alcuno della libertà personale è punito con la reclusione da un mese a cinque anni e con la multa sino a L. 1000.

Se il colpevole, per commettere il fatto o durante il medesimo, usi minacce, sevizie od inganno, ovvero commetta il fatto stesso per fine di vendetta o di lucro, o per fine o pretesto religioso, ovvero consegni la persona per un servizio militare all'estero, la pena è della reclusione da tre ad otto anni e della multa da L. 500 a 3000.

Se il fatto sia commesso contro un ascendente o contro il coniuge, contro un membro del parlamento o contro un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni, ovvero se dal fatto derivi grave danno alla persona, alla salute od agli averi dell'offeso, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da L. 1000 a 5000.

La pena è diminuita da un sesto alla metà, se il colpevole rilasci spontaneamente in libertà la persona prima di ogni atto di procedimento, senza avere conseguito il fine propostosi e senza averle cagionato alcun danno.

147. Il pubblico ufficiale, che, con abuso delle sue funzioni, ovvero senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, priva alcuno della libertà personale è punito con la detenzione da tre mesi a sette anni; e, se nel fatto concorra alcuna delle circostanze indicate nei primi capov. dell'art. prec. la detenzione è da 6 a 15 anni.

La pena è diminuita da un sesto alla metà nel caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

148. Chiunque, per fine diverso da quello di libidine, di matrimonio o di lucro, sottrae una persona in età minore di quindici anni, col consenso di essa, ai genitori o tutori, o a chi ne ha la cura o la custodia anche temporanea, ovvero col consenso di essa indebitamente la ritiene, è punito con la reclusione sino ad un anno.

Se il fatto sia commesso senza il consenso della persona sottratta o ritenuta, ovvero se la medesima non abbia compiuto gli anni 12, sono applicate, secondo i casi, le disposizioni e le pene stabilite negli articoli precedenti (art. 331 e seg.).

154. Chiunque usa violenza o minaccia per costringere alcuno a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a L. 1000; e, se consegua l'intento, la reclusione non può essere inferiore ad un mese, nè la multa a L. 100.

Se la violenza ovvero la minaccia sia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte, la reclusione è da due a cinque anni; e non inferiore a tre anni qualora si consegna l'intento.

Nel caso in cui la reclusione sia applicata per un tempo non inferiore a sei mesi, può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

155. Per gli effetti della legge penale, sempre che questa non disponga altrimenti, sotto il nome di *armi*, quand'esse sieno considerate come circostanza aggravante di un reato, s'intendono: 1.° le armi insidiose e tutte le altre armi propriamente dette, qualora si adoperino per offendere; 2.° le armi precedentemente indicate e qualsiasi altro istrumento atto ad offendere, qualora si portino in modo da intimidire le persone.

Ove il delitto sia commesso in riunione di più persone, si considera commesso con armi, se tre almeno di esse sono palesemente armate.

156. Chiunque, fuori degli altri casi preveduti dalla legge, minaccia ad alcuno un grave ed ingiusto danno è punito con la reclusione sino a sei mesi.

Se la minaccia sia fatta in alcuno dei modi indicati nel primo capov. dell'art. 154, la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno; e nel caso in cui la reclusione sia applicata per un tempo non inferiore a sei mesi, può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Per ogni altra minaccia la pena è della multa sino a lire cento; e non si procede che a querela di parte.

157. Chiunque arbitrariamente s'introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di essa contro il divieto di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce o vi si trattiene clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a trenta mesi. Se il delitto sia commesso di notte, o con violenza verso la persona, o con armi, o da più persone riunite, la reclusione è da uno a cinque anni.

Non si procede che a querela di parte.

158. Il pubblico ufficiale, che, con abuso delle sue funzioni, ovvero senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, s'introduce nell'abitazione altrui nelle appartenenze di essa, è punito con la detenzione da tre mesi a tre anni.

Se il fatto sia accompagnato da perquisizione o da altro atto arbitrario, la detenzione è da uno a cinque anni, e si aggiunge la multa da L. 100 a 1000.

Ove il colpevole abbia agito per un fine privato, la pena è aumentata di un sesto, e alla detenzione è sostituita la reclusione.

159. Chiunque apre indebitamente una lettera, un telegramma od un piego chiuso a lui non diretto, o indebitamente s'impossessa di una corrispondenza epistolare o telegrafica altrui, che non sia chiusa, per conoscerne il contenuto, è punito con la reclusione sino a 15 giorni o con la multa da L. 50 a 1500.

Se il colpevole, col palesarne il contenuto, cagioni nocumento, la pena è della reclusione da un mese a tre anni o della multa da L. 100 a 3000.

160. Chiunque indebitamente sopprime una corrispondenza epistolare o telegrafica che non gli sia diretta, ancorchè, essendo chiusa, non l'abbia aperta, è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa da L. 100 a 3000.

Se il fatto abbia cagionato nocumento, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi, nè la multa a L. 500.

161. Chiunque, essendo in possesso di una corrispondenza epistolare o telegrafica,

non destinata alla pubblicità, ancorchè a lui diretta, la fa indebitamente pubblica, ove il fatto possa cagionare nocumento, è punito con la multa da L. 100 a 2000.

162. Chiunque, essendo addetto al servizio delle poste o dei telegrafi e abusando di tale qualità, s'impossessa di una lettera, di un piego, di un telegramma o di altra corrispondenza non chiusa, ovvero l'apre, se chiusa, per conoscerne il contenuto, o la consegna o ne palesa l'esistenza o il contenuto ad altri che non sia il destinatario, è punito con la reclusione da uno a trenta mesi.

Alla stessa pena soggiace colui che, essendo addetto al servizio delle poste o dei telegrafi e abusando di tale qualità, sopprime una corrispondenza epistolare o telegrafica.

Se alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo cagioni nocumento, la reclusione è da sei mesi a quattro anni, e vi è aggiunta la multa da L. 100 a 5000.

163. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato od ufficio della propria professione od arte, di un segreto che, palesato, possa cagionare nocumento, lo rivela senza giusta causa, è punito con la detenzione sino ad un mese o con la multa da L. 50 a 1000; e questa non può essere inferiore a L. 300, se il nocumento avvenga.

164. Per i delitti preveduti negli art. 159, 160, 161 e 163, qualora il fatto non abbia cagionato pubblico nocumento, non si procede che a querela di parte.

165. Chiunque, con violenza o minaccia, restringe od impedisce in qualsiasi modo la libertà dell'industria o del commercio è punito con la detenzione sino a venti mesi e con la multa da L. 1000 a 3000.

166. Chiunque, con violenza o minaccia, cagiona o fa perdurare una cessazione o sospensione di lavoro, per imporre sia ad operai, sia a padroni o imprenditori, una diminuzione od un aumento di salarii, ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentiti, è punito con la detenzione sino a venti mesi.

167. Quando vi siano capi promotori dei fatti preveduti negli articoli precedenti, la pena per essi è della detenzione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 500 a 5000.

Delitti contro la pubblica amministrazione.

Peculato, concussione, corruzione, abuso di autorità, abusi dei ministri dei culti, usurpazioni di funzioni e titoli, resistenza e oltraggi all'autorità, violazione di sigilli e sottrazioni da pubblico deposito.

168. Il pubblico ufficiale, che sottrae o distrae danaro od altra cosa mobile di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione, l'esazione o la custodia è punito con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a L. 300.

Se il danno sia lieve, o sia interamente risarcito prima dell'invio al giudizio, la interdizione è temporanea e la reclusione è da uno a cinque anni.

169. Il pubblico ufficiale, che, abusando del suo ufficio, costringe alcuno a dare o promettere indebitamente, a sè o ad un terzo, danaro od altra utilità, è punito con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a L. 300.

Se la somma o l'utilità indebitamente data o promessa sia di lieve valore, la interdizione è temporanea e la reclusione è da uno a cinque anni.

170. Il pubblico ufficiale, che, abusando del suo ufficio, induce alcuno a dare o promettere indebitamente, a sè o ad un terzo, danaro od altra utilità è punito con la reclusione da uno a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con la multa da L. 100 a 5000.

La reclusione è da sei mesi a tre anni, se il pubblico ufficiale riceva ciò che non è dovuto, giovandosi soltanto dell'errore altrui.

Se la somma o l'utilità indebitamente data o promessa sia di lieve valore, la reclusione è, nel primo caso, da sei mesi a due anni, e, nel secondo caso, da un mese ad un anno.

171. Il pubblico ufficiale, che, per un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per altri, in denaro od in altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione sino ad un anno, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con la multa da L. 50 a 3000.

172. Il pubblico ufficiale, che per ritardare od omettere un atto del suo ufficio, o per fare un atto contro i doveri dell'ufficio medesimo, riceve o si fa promettere danaro od altra utilità, per sè o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con la multa da L. 100 a 5000.

La reclusione è da tre a dieci anni, se il fatto abbia per effetto: 1.° il conferimento

di pubblici impieghi, stipendi, pensioni od onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale; 2.° il favore o il danno di una parte o di un imputato in causa civile o penale.

Se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ad un anno, la reclusione è da cinque a quindici anni e la multa può estendersi al massimo.

173. Chiunque induce un pubblico ufficiale a commettere alcuno dei delitti preveduti nei prec. articoli è punito, nel caso dell'art. 171, con la multa da L. 50 a 3000, e, nel caso dell'art. 172, con le pene ivi stabilite.

Se il pubblico ufficiale non abbia commesso il delitto, chi ha tentato d'indurvelo soggiace alle pene stabilite nel presente articolo ridotte della metà.

174. Nei casi preveduti negli articoli precedenti, ciò che siasi dato si confisca.

175. Il pubblico ufficiale, che, abusando del suo ufficio, ordina o commette contro gli altrui diritti qualsiasi atto arbitrario non preveduto come reato da una speciale disposizione di legge, è punito con la detenzione da quindici giorni ad un anno; e, qualora agisca per un fine privato, la pena è aumentata di un sesto, sostituita alla detenzione la reclusione.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita alcuno a trasgredire alle leggi od ai provvedimenti dell'autorità.

176. Il pubblico ufficiale, che direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione, presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni e con la multa da L. 100 a 5000.

177. Il pubblico ufficiale, che comunica o pubblica documenti o fatti, da lui posseduti o conosciuti per ragione d'ufficio, i quali debbano rimanere segreti, o che ne agevola in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la detenzione sino a trenta mesi o con la multa non minore di L. 300.

178. Il pubblico ufficiale, che per qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, omette o rifiuta di fare un atto del proprio ufficio è punito con la multa da L. 50 a 1500.

Se il delitto sia commesso da tre o più ufficiali pubblici, previo concerto, la multa è da L. 100 a 3000.

Se il pubblico ufficiale sia un funzionario dell'ordine giudiziario, vi ha omissione o rifiuto quando concorrano le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di esso l'azione civile.

179. Il militare o l'agente della forza pubblica, che rifiuta o indebitamente ritarda l'esecuzione di una richiesta legalmente fattagli dall'autorità competente è punito con la detenzione sino a due anni.

180. Il pubblico ufficiale, che avendo nell'esercizio delle sue funzioni acquistato notizia di un reato in materia attinente alle medesime, per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o indebitamente ritarda di riferirne all'autorità, è punito con la multa da L. 50 a 1000.

Se il colpevole sia ufficiale di polizia giudiziaria, si aggiunge l'interdizione dai pubblici uffici sino a trenta mesi.

181. I pubblici ufficiali, che in numero di tre o più, e previo concerto, abbandonano indebitamente il proprio ufficio, sono puniti con la multa da L. 500 a 3000 e con l'interdizione temporanea dall'ufficio.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale, che abbandona il proprio ufficio per impedire la trattazione di un affare, o per cagionare qualsiasi altro nocumento al pubblico servizio.

182. Il ministro di un culto, che, nell'esercizio delle sue funzioni, pubblicamente biasima o vilipende le istituzioni, le leggi dello Stato o gli atti dell'autorità è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a L. 1000.

183. Il ministro di un culto, che, prevalendosi della sua qualità, eccita al dispregio delle istituzioni, delle leggi o delle disposizioni dell'autorità, ovvero all'inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'autorità o dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio, è punito con la detenzione da tre mesi a due anni, con la multa da L. 500 a 3000 e con l'interdizione perpetua o temporanea dal beneficio ecclesiastico. Se il fatto sia commesso pubblicamente, la detenzione può estendersi sino a tre anni.

Alle stesse pene soggiace il ministro di un culto, che, prevalendosi della sua qualità, costringe od induce alcuno ad atti o dichiarazioni contrarie alle leggi, od in pregiudizio dei diritti in virtù di esse acquistati.

184. Quando il ministro di un culto, prevalendosi della sua qualità, commette un delitto diverso da quelli preveduti negli art. prec., la pena stabilita per il delitto com-

messo è aumentata da un sesto ad un terzo, salvo che la qualità di ministro di un culto sia già considerata dalla legge.

185. Chiunque indebitamente assume od esercita funzioni pubbliche, civili o militari, è punito con la detenzione sino a tre mesi.

Alla stessa pena ed alla interdizione temporanea dai pubblici uffici soggiace il pubblico ufficiale, il quale, dopo aver ricevuto ufficiale partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospende le sue funzioni continua ad esercitarle.

Il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto, a spese del condannato, in un giornale della provincia in cui questi ha commesso il delitto ed in uno di quella in cui ha il domicilio, l'uno e l'altro designati dal giudice medesimo.

186. Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi d'una carica, di un corpo o di un ufficio, ovvero si arroga gradi accademici, onorificenze, titoli, dignità o cariche pubbliche, è punito con la multa da L. 50 a 1000.

Il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto in un giornale da lui designato, a spese del condannato.

187. Chiunque usa violenza o minaccia verso un membro del parlamento od un pubblico ufficiale, per costringerlo a fare o ad omettere un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi.

La reclusione è: 1.° da sei mesi a cinque anni, se il fatto sia commesso con armi; 2.° da tre a quindici anni, se il fatto sia commesso in riunione di oltre cinque persone con armi, ovvero in riunione di oltre dieci persone anche senza armi e previo concerto.

188. Alle stesse pene stabilite nell'articolo precedente soggiace chiunque usa violenza o minaccia per impedire o turbare le adunanze o l'esercizio delle funzioni di corpi giudiziari, politici od amministrativi, o delle loro rappresentanze, o di altre autorità, di uffici o di istituti pubblici, ovvero per influire sulle loro deliberazioni.

189. Chiunque fa parte di una radunata di dieci o più persone, la quale, mediante violenza o minaccia, tende a commettere il fatto preveduto nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da un mese a due anni.

Se il fatto sia commesso con armi, la reclusione è da tre mesi a tre anni.

Se all'ingiunzione dell'autorità la radunata si sciolga, le persone che ne facevano parte vanno esenti da pena per il fatto preveduto nel presente articolo.

190. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale mentre adempie i doveri del proprio ufficio, od a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da un mese a due anni.

La reclusione è: 1.° da tre a trenta mesi, se il fatto sia commesso con armi; 2.° da uno a sette anni, se il fatto sia commesso in riunione di oltre cinque persone con armi, ovvero in riunione di oltre dieci persone anche senza armi e previo concerto.

Se il fatto sia diretto a sottrarre all'arresto sè stesso od un prossimo congiunto, la pena è della reclusione o della detenzione sino a venti mesi, o dal confino per un tempo non minore di tre mesi, nel caso della prima parte; e della reclusione, rispettivamente, da due mesi a due anni nel caso del num. 1°, e da sei mesi a cinque anni nel caso del num. 2° del precedente capoverso.

191. Per gli effetti della legge penale, s'intendono per *prossimi congiunti* il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, gli zii, i nepoti, i fratelli, le sorelle e gli affini nello stesso grado.

192. Quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto, eccedendo, con atti arbitrarii, i limiti delle sue attribuzioni, non si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

193. Quando vi siano capi o promotori nei fatti preveduti negli articoli precedenti, la pena per essi è aumentata da un sesto ad un terzo.

194. Chiunque, con parole od atti, offende in qualsiasi modo l'onore, la riputazione o il decoro di un membro del parlamento o di un pubblico ufficiale, in sua presenza e a causa delle sue funzioni, è punito: 1.° con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da L. 50 a 3000, se l'offesa sia diretta ad un agente della forza pubblica; 2.° con la reclusione da un mese a due anni o con la multa da L. 300 a 5000, se l'offesa sia diretta ad un altro pubblico ufficiale o ad un membro del parlamento.

195. Chiunque commette il fatto preveduto nell'art. prec. con violenza o minaccia è punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la multa da L. 100 a 1000.

Alle stesse pene soggiace chiunque usa violenza o fa minaccia contro un membro del parlamento od un pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni.

196. Quando alcuno dei fatti preveduti negli art. prec. sia commesso contro il pubblico ufficiale, non a causa delle sue funzioni, ma nell'atto dell'esercizio pubblico di esse, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

197. Chiunque, con parole od atti, offende in qualsiasi modo l'onore, la riputa-

zione o il decoro di un corpo giudiziario, politico od amministrativo, al suo cospetto, o di un magistrato in udienza, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se contro il corpo od il magistrato si usi violenza o si faccia minaccia, la reclusione è da sei mesi a cinque anni.

Non si procede che dietro autorizzazione del corpo offeso. Se il delitto sia commesso contro corpi non costituiti in collegio, non si procede che dietro autorizzazione del loro capo gerarchico.

198. Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli art. prec. non è ammesso a provare la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite all'offeso.

199. Le disposizioni contenute negli art. prec. non si applicano quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto, eccedendo, con atti arbitrarii, i limiti delle sue funzioni.

200. In tutti i casi non preveduti da una speciale disposizione di legge, chiunque commette un delitto contro un membro del parlamento od un pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni, soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso, aumentata da un sesto ad un terzo.

201. Chiunque viola in qualsiasi modo i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorità apposti ad assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da L. 50 a 1000.

Se il colpevole sia l'ufficiale pubblico che ha ordinato od eseguito l'apposizione dei sigilli, o colui che ha in custodia o consegna la cosa assicurata coi medesimi, la reclusione è da trenta mesi a cinque anni e la multa da L. 300 a 3000.

Se il delitto sia commesso per negligenza od imprudenza del pubblico ufficiale o del custode, questi è punito con la multa da L. 50 a 1500.

- **202.** Chiunque sottrae, sopprime, distrugge o altera corpi di reato, atti o documenti custoditi in un pubblico ufficio o presso un pubblico ufficiale per ragione di tale sua qualità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il colpevole sia lo stesso pubblico ufficiale che, per ragione del suo ufficio, aveva la consegna dei corpi di reato o degli atti o documenti, la pena è della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della reclusione da due a sette anni.

Se il danno sia lieve, o se il colpevole restituisca inalterato l'atto o il documento senza averne tratto profitto e prima dell'invio al giudizio, la pena, nel caso, della prima parte, è della reclusione da sei mesi a tre anni, e, nel caso del prec. capov., della reclusione da uno a cinque anni; e della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

203. Chiunque sottrae o converte in profitto proprio o di altrui o rifiuta di consegnare a chi di ragione cose sottoposte a pignoramento o a sequestro e affidate alla sua custodia, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da L. 300 a 3000.

Se il colpevole sia lo stesso proprietario della cosa pignorata o sequestrata, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da L. 100 a 1500.

Se il delitto sia commesso per negligenza od imprudenza del custode, questi è punito con la multa da L. 50 a 1000.

Se il valore della cosa sia lieve, o se il colpevole restituisca la cosa o il suo valore prima dell'invio al giudizio, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

204. Chiunque, millantando credito o aderenze presso un membro del parlamento od un pubblico ufficiale riceve o fa dare o promettere, a sè o ad altri, danaro o altra utilità, come eccitamento o ricompensa della propria mediazione verso di esso, o col pretesto di doverne comprare il favore o di dovernelo rimunerare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 50 a 1500.

Se il colpevole sia un pubblico ufficiale, alle dette pene è aggiunta in ogni caso l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

207. Per gli effetti della legge penale sono considerati pubblici ufficiali: 1.° coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni, anche temporanee, stipendiate o gratuite, a servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una provincia o di un comune; 2.° i notai; 3.° gli agenti della forza pubblica e gli uscieri addetti all'ordine giudiziario.

Ai pubblici ufficiali sono equiparati, per gli stessi effetti, i giurati, gli arbitri, i periti, gli interpreti e i testimoni, durante il tempo in cui sono chiamati ad esercitare le loro funzioni.

208. Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, perchè commesso a causa delle funzioni da esso esercitate, comprende anche il caso in cui le persone indicate nell'articolo precedente più non abbiano la qualità di pubblico ufficiale o non esercitino quelle funzioni nel momento in cui è commesso il reato

209. Quando alcuno, per commettere un delitto, si valga delle facoltà o dei mezzi

inerenti alle pubbliche funzioni delle quali è rivestito, la pena stabilita per il delitto commesso è aumentata da un sesto ad un terzo, salvo che la qualità di pubblico ufficiale sia già considerata dalla legge.

Delitti contro l'amministrazione della giustizia.

Rifiuto di uffici dovuti, simulazione di reato, calunnia, falsità in giudizio, prevaricazione, favoreggiamento, esercizio arbitrario di ragioni, duello.

210. Chiunque, chiamato dall'autorità giudiziaria quale testimone, perito od interprete, ottiene, allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire, ovvero, essendosi presentato, rifiuta di fare la testimonianza o di prestare l'ufficio di perito o d'interprete, è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa da L. 100 a 1000.

Questa disposizione si applica anche ai giurati, qualora ottengano l'esenzione allegando un falso pretesto.

Se si tratti di un perito, la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione od arte per un tempo pari a quello della detenzione.

211. Chiunque denunzia all'autorità giudiziaria o ad un pubblico ufficiale, il quale abbia obbligo di riferirne all'autorità stessa, un reato che sa non essere avvenuto, ovvero ne simula le tracce, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione sino a trenta mesi.

Alla stessa pena soggiace colui che innanzi all'autorità giudiziaria dichiara falsamente di aver commesso o di essere concorso a commettere un reato, eccetto che la falsa dichiarazione sia diretta a salvare un prossimo congiunto.

212. Chiunque, con denunzia o querela all'autorità giudiziaria o ad un pubblico ufficiale, il quale abbia obbligo di riferirne all'autorità stessa, incolpa taluno, che egli sa essere innocente, di un reato, ovvero ne simula a carico di esso le tracce o gli indizi materiali, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Il colpevole è punito con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e con la reclusione da tre a dodici anni: 1.° se il reato attribuito importi una pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni; 2.° se in conseguenza della falsa incolpazione siasi pronunziata condanna a una pena restrittiva della libertà personale.

La reclusione non è inferiore ai quindici anni, se siasi pronunziata condanna a una pena superiore alla reclusione.

213. Le pene stabilite nell'art. prec. sono diminuite di due terzi, se il colpevole del delitto ivi preveduto ritratti l'incolpazione o riveli la simulazione prima di qualsiasi atto di procedimento contro la persona calunniata; e sono diminuite soltanto da un terzo alla metà, se la ritrattazione o la rivelazione avvenga in un tempo successivo, ma prima che sia pronunziato il verdetto dei giurati, nei giudizi della corte d'assise, o la sentenza, negli altri giudizi, sul fatto falsamente attribuito.

214. Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso, o nega il vero, o tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da uno a trenta mesi e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

La reclusione è da uno a cinque anni, se il fatto sia commesso a danno di un imputato, o nel dibattimento in un processo per delitto; ed è da tre a dieci anni, se concorrano ambedue queste circostanze.

Se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna a pena superiore alla reclusione, la reclusione è da dieci a vent'anni.

Se la testimonianza sia fatta senza giuramento, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

215. Va esente da pena per il fatto preveduto nell'art. prec.: 1.° chi, manifestando il vero, esporrebbe inevitabilmente sè medesimo od un prossimo congiunto a grave nocumento nella libertà o nell'onore; 2.° chi, per le proprie qualità personali da lui dichiarate al giudice, non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal deporre.

La pena è soltanto diminuita dalla metà ai due terzi, se la falsa deposizione esponga un'altra persona a procedimento penale od a condanna.

216. Va esente da pena, per il fatto preveduto nell'art. 214, chi, avendo deposto in un procedimento penale, ritratti il falso e manifesti il vero prima che l'istruzione sia chiusa con sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento, ovvero prima che il dibattimento sia chiuso, o prima che la causa sia rinviata ad altra udienza a cagione della falsa testimonianza.

Se la ritrattazione sia fatta in tempo successivo, o se concerna una falsa deposizione in causa civile, la pena è diminuita da un terzo alla metà, purchè la ritrattazione avvenga prima che nella causa in cui fu deposto il falso sia pronunziato il verdetto dei giurati, nei giudizi della corte d'assise, o la sentenza, negli altri giudizi.

Se dalla falsa deposizione derivi l'arresto di qualche persona od altro grave nocumento alla medesima, la pena non è diminuita che di un terzo nel caso della prima parte, e di un sesto nel caso del primo capoverso del presente articolo.

217. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai periti e agli interpreti, che, chiamati in tale loro qualità innanzi all'autorità giudiziaria, diano pareri, informazioni o interpretazioni mendaci; e, quanto ai periti, la interdizione temporanea dai pubblici uffici si può estendere all'esercizio della professione o dell'arte.

218. Chiunque suborna un testimone, perito od interprete affinchè commetta il delitto preveduto nell'art. 214, è punito, quando la falsa testimonianza, perizia od interpretazione avvenga: 1.° con la reclusione da tre mesi a tre anni, nel caso preveduto nella prima parte dell'art. 214; 2.° con la reclusione da due a sette anni, e, rispettivamente da cinque a dodici, nei casi preveduti nel primo capoverso dello stesso articolo; 3.° con la reclusione per un tempo non minore di dodici anni, nel caso preveduto nel secondo capoverso dell'articolo medesimo.

Se la falsa testimonianza, perizia od interpretazione sia fatta senza giuramento, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

Qualora siasi soltanto tentato, con minacce, doni o promesse, di subornare il testimone, il perito o l'interprete, le pene stabilite nelle disposizioni precedenti sono ridotte ad un terzo.

Ove la condanna non abbia per effetto l'interdizione perpetua, è aggiunta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Tutto ciò che siasi dato dal subordinatore si confisca.

219. Le pene stabilite nell'art. prec. sono diminuite dalla metà ai due terzi, se il colpevole del delitto ivi preveduto sia l'imputato o un suo prossimo congiunto, purchè non abbia esposto un'altra persona a procedimento penale o a condanna.

220. Quando la falsa testimonianza, perizia o interpretazione sia ritrattata nei modi e nel tempo indicati nell'art. 216, la pena, per il colpevole del delitto preveduto nell'art. 218, è diminuita da un sesto ad un terzo.

221. Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei a trenta mesi, con la multa da L. 100 a 3000 e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Se il colpevole si ritratti prima della definizione della controversia, la reclusione è da uno a sei mesi.

222. Il patrocinatore, che, colludendo con la parte avversaria, od in altro modo fraudolento, pregiudica la causa affidatagli, ovvero nella medesima causa assiste contemporaneamente parti contrarie, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi, con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che si estende all'esercizio della professione, e con la multa da L. 100 a 3000.

Se, dopo aver difeso una parte, il patrocinatore assuma, senza il consenso di questa, nella medesima causa, la difesa della parte contraria, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da L. 500 a 5000.

223. Il patrocinatore in una causa penale, che, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, rendendosi infedele ai doveri del proprio ufficio, pregiudica l'imputato da lui difeso, è punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici, che si estende all'esercizio della professione.

Se il difeso era imputato di un delitto per il quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale per un tempo superiore ai cinque anni, la reclusione è da tre a otto anni.

224. Il patrocinatore, che si fa consegnare danaro o altre cose dal suo cliente, col pretesto di procurare il favore del testimone, perito o interprete, del pubblico ministero che deve concludere, del magistrato o giurato che deve decidere nella causa, o di doverlo rimunerare, è punito con la reclusione da due a sei anni, con la multa non inferiore a L. 3000 e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che si estende all'esercizio della professione.

225. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale è stabilita una pena non inferiore alla detenzione, senza concerto anteriore al delitto stesso, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno ad assicurarne il profitto, a eludere le investigazioni dell'autorità, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima o alla esecuzione della condanna, e chiunque sopprime o in qualsiasi modo disperde o altera le tracce o gli indizi di un delitto che importi la pena suddetta, è punito con la reclu-

sione o con la detenzione sino a cinque anni, ma non superiore in durata alla metà della pena stabilita per il delitto medesimo.

Qualora si tratti di altri reati, la pena è della multa sino a L. 1000.

Va esente da pena chi commetta il fatto in favore di un prossimo congiunto.

235. Chiunque, al solo fine di esercitare un preteso diritto, nei casi in cui potrebbe ricorrere all'autorità si fa ragione da sè medesimo, usando violenza sulle cose, è punito con la multa sino a L. 500.

Se il colpevole faccia uso di minaccia o di violenza contro le persone ancorchè non usi violenza sulle cose, è punito con la detenzione sino ad un anno o col confino sino a due anni, e con la multa sino a L. 1000.

Se la violenza sia commessa con armi, o sia accompagnata da lesione personale, purchè non produca un effetto più grave di quello preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 372, la detenzione non può essere inferiore ad un mese, nè il confino a tre mesi, nè la multa a L. 300.

Se il fatto non sia accompagnato da altro delitto per cui si debba procedere d'ufficio, non si procede che a querela di parte.

236. Quando il colpevole del delitto preveduto nel precedente articolo provi la sussistenza del diritto, la pena è diminuita di un terzo.

237. Chiunque sfida altri a duello, ancorchè la sfida non sia accettata, è punito con la multa sino a L. 500; ma se egli sia stato la causa ingiusta e determinante del fatto dal quale è derivata la sfida, la pena è della detenzione sino a due mesi.

Va esente da pena chi sia stato indotto alla sfida da grave insulto o da grave onta.

Chi accetta la sfida, qualora sia stato la causa ingiusta e determinante del fatto dal quale essa è derivata, è punito con la multa da L. 100 a 1500.

Se il duello avvenga, si applicano soltanto le disposizioni degli articoli seguenti.

238. Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, se non cagioni all'avversario lesione personale, con la detenzione sino a due mesi.

Se il colpevole sia stato la causa ingiusta e determinante del duello, la detenzione è da quindici giorni a quattro mesi.

239. Il duellante è punito con la detenzione: 1.° da sei mesi a cinque anni, se uccida l'avversario o gli cagioni una lesione personale da cui sia derivata la morte; 2.° da un mese a due anni, se gli cagioni una lesione personale che produca alcuno degli effetti preveduti nel primo capov. dell'art. 372; 3.° sino a quattro mesi, se gli cagioni qualsiasi altra lesione personale.

Se il colpevole sia stato la causa ingiusta e determinante del duello, la detenzione è, nel primo caso, da due a sette anni; nel secondo, da tre mesi a tre anni; e, nel terzo, da uno a sei mesi.

240. Le pene stabilite nella prima parte dei due precedenti articoli sono diminuite da un sesto a un terzo, se il colpevole sia stato indotto al duello da grave insulto o da grave onta.

241. I portatori della sfida sono puniti con la multa sino a L. 500; ma vanno esenti da pena, se impediscano il combattimento.

I padrini o secondi sono puniti con la multa da L. 100 a 1000, se il duello non abbia per effetto alcuna lesione personale, e con la detenzione sino a diciotto mesi, negli altri casi; ma vanno esenti da pena, se, prima del duello, abbiano fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se, per opera di essi, il combattimento abbia avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere.

242. Quando alcuno dei duellanti non abbia avuto parte alcuna nel fatto che cagionò il duello, e si batta in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nei precedenti art. 238 e 239 sono aumentate della metà.

Non si applica tale aumento di pena, se il duellante sia un prossimo congiunto della persona direttamente interessata, ovvero se sia uno dei padrini o secondi, che si batta in vece del suo primo assente.

243. In vece delle disposizioni dell'art. 239 e 242 si applicano, per l'omicidio e la lesione personale seguiti in duello, quelle dei capi I e II del titolo IX (art. 364 e seg.): 1.° se le condizioni del combattimento non siano state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non segua alla loro presenza; 2.° se le armi adoperate nel combattimento non siano eguali, e non siano spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se siano armi di precisione o a più colpi; 3.° se nella scelta delle armi o nel combattimento vi sia frode o violazione delle condizioni stabilite; 4.° se sia stato espressamente convenuto ovvero se risulti dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso.

In ogni caso la pena è della reclusione; e ove la condanna non abbia per effetto l'interdizione perpetua è aggiunta l'interdizione temporanea dei pubblici uffici.

Se la lesione personale importi una pena inferiore a quelle stabilite nell' art. 239 e 242 si applicano tali pene, aumentate di un terzo, sostituita la reclusione alla detenzione.

I padrini o secondi, nei casi dei num. 2.°, 3.° e 4.°, soggiacciono alle stesse pene stabilite in questo articolo per i duellanti; le quali possono essere diminuite di un terzo.

La frode o la violazione delle condizioni stabilite quanto alla scelta delle armi o al combattimento è a carico non solo di chi ne sia l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne abbia avuto conoscenza prima o nell'atto del combattimento.

244. Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno in qualsiasi modo a pubblico disprezzo perchè essa o non abbia sfidato o abbia ricusato il duello, ovvero dimostrando o minacciando disprezzo, incita altri al duello, è punito con la detenzione da un mese ad un anno.

245. Quando colui che provoca o sfida a duello o minaccia di provocare o sfidare agisca con l' intento di carpire danaro od altra utilità, si applicano, secondo i casi, le disposizioni dell'art. 407 o dell'art. 409.

Delitti contro l'ordine pubblico.

Istigazione a delinquere.

246. Chiunque pubblicamente istiga a commettere un reato è punito, per il solo fatto della istigazione: 1.° con la reclusione da tre a cinque anni, se trattisi di un delitto per il quale sia stabilita una pena superiore alla reclusione; 2.° con la reclusione o con la detenzione sino a due anni, se trattisi di un delitto per il quale sia stabilita l'una o l'altra di queste pene; 3.° con la multa sino a L. 1000, negli altri casi.

Nei casi preveduti nei num. 2.° e 3.° non si può mai superare il terzo del massimo della pena stabilita per il reato cui si riferisce la istigazione.

247. Chiunque, pubblicamente, fa l'apologia di un fatto che la legge prevede come delitto, od incita alla disobbedienza della legge, ovvero incita all'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con la multa da L. 50 a 1000.

248. Chiunque, al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaletti od altre macchine o materie esplodenti, ovvero minaccia un disastro di comune pericolo, è punito con la reclusione sino a trenta mesi.

Se lo scoppio o la minaccia avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di comune pericolo, di pubbliche commozioni o calamità, o di disastri, la reclusione è da tre mesi a cinque anni.

Alla reclusione può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Delitti contro la fede pubblica.

Falsità in monete e in carte di pubblico credito, in sigilli, atti, passaporti, licenze, certificati, frodi nei commerci.

256. È punito con la reclusione da 3 a 12 anni: 1.° chiunque contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale o commerciale nello Stato o fuori; 2.° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l' apparenza di un valore superiore; 3.° chiunque, di concerto con colui che abbia eseguito o sia concorso ad eseguire la contraffazione od alterazione di monete, le introduce nello Stato o le spende o le mette altrimenti in circolazione, ovvero le procura ad altri a fine di spenderle o di metterle altrimenti in circolazione.

Se il valore legale o commerciale rappresentato dalla moneta contraffatta o alterata sia molto rilevante, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

Se il valore intrinseco delle monete contraffatte sia uguale o superiore a quello delle monete genuine, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

257. Chiunque altera monete della qualità indicata nell' articolo precedente scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, di concerto con chi abbia così alterato la moneta, commette alcuno dei fatti indicati nel numero 3.° del detto articolo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

258. Chiunque, senza concerto con chi abbia eseguito o sia concorso ad eseguire la contraffazione o l'alterazione, spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte od alterate, è punito, se trattisi di quelle indicate nell'art. 256, con la reclusione da uno a sette anni, e da tre a dieci, nel caso preveduto nel primo capov.; e, se trattisi di quelle indicate nell'art. 257, con la reclusione da tre a trenta mesi.

Se il colpevole abbia ricevuto in buona fede le monete, la pena è della detenzione sino a sei mesi o della multa sino a L. 2000 (art. 440).

259. Le pene stabilite negli art. prec. sono diminuite da un sesto ad un terzo, se la falsità sia facilmente riconoscibile.

260. Chiunque fabbrica o ritiene strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione ed alterazione di monete è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

261. Quando per i delitti preveduti negli articoli precedenti si applica la pena della reclusione, sono sempre aggiunte la multa e la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

262. Va esente da pena il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, se riesca, prima che l'autorità ne abbia notizia, ad impedire la contraffazione, l'alterazione o la circolazione delle monete contraffatte o alterate.

263. Per gli effetti della legge penale, sono parificate alla moneta le carte di pubblico credito.

Per carte di pubblico credito, s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai governi e che costituiscono titoli negoziabili, e tutte le altre aventi corso legale o commerciale, emesse da istituti autorizzati all'emissione.

264. Chiunque contraffà il sigillo dello Stato destinato ad essere apposto agli atti del governo, o fa uso di tale sigillo contraffatto, ancorchè da altri, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa.

265. Chiunque contraffà il sigillo di un'autorità dello Stato, di una provincia, di un comune, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, della provincia o del comune, ovvero di un notaio, o fa uso di tale sigillo contraffatto, ancorchè da altri, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa sino a L. 1500.

266. Chiunque contraffà i bolli, punzoni, marchi od altri strumenti destinati per disposizioni di legge o del governo ad una pubblica certificazione, ovvero fa uso di tali strumenti contraffatti, ancorchè da altri, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di L. 50 a 3000.

Con le stesse pene soggiace chi, non essendo concorso nella contraffazione, pone in vendita oggetti sui quali siasi fatto uso di detti strumenti contraffatti.

267. Chiunque contraffà le sole impronte degli strumenti indicati nei prec. art, con un mezzo non atto alla riproduzione e diverso dall'uso degli strumenti contraffatti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso dell'art. 264; da un mese ad un anno, nel caso degli art. 265 e 266: e sempre con la multa sino a L. 1000.

268. Chiunque contraffà la carta bollata, i francobolli o le marche da bollo dello Stato è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da L. 1000 a 3000.

269. Chiunque contraffà i bolli per la carta bollata, per i francobolli o per le marche da bollo, o la carta filigranata per l'applicazione di detti bolli, è punito con la reclusione da sei a trenta mesi e con la multa da L. 50 a 1000.

270. Chiunque fa uso di carta bollata, di marche da bollo o di francobolli contraffatti, ovvero li pone in vendita o li mette altrimenti in circolazione, è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con la multa sino a L. 500.

271. Chiunque non essendo concorso in alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, ritiene i sigilli o i bolli contraffatti, ovvero gli strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da L. 50 a 500.

272. Chiunque, essendosi procurato i veri sigilli, bolli, punzoni o marchi indicati nel presente capo, ne fa uso a danno altrui o a profitto di sè o di altri, soggiace alle pene stabilite nei precedenti articoli diminuite da un terzo alla metà.

273. Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero fa uso di tali biglietti contraffatti o alterati, ancorchè da altri, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da L. 50 a 1000.

274. Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire dai bolli, dai francobolli, dalle marche da bollo, o dai biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso già fattone, ovvero fa uso di tali oggetti così alterati, è punito con la reclusione sino a tre mesi e con la multa sino a L. 500.

275. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, ove ne possa derivare pubblico o privato

nocumento, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Se l'atto faccia fede per legge fino a querela di falso, la reclusione è da otto a quindici anni.

Agli atti originali sono equiparate le copie autentiche di essi, quando, a norma di legge, tengano luogo dell'originale mancante.

276. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta come veri e seguiti alla sua promessa fatti e dichiarazioni non conformi a verità, od omette od altera le dichiarazioni da lui ricevute, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, è punito con le pene stabilite nell'art. prec.

277. Il pubblico ufficiale, che, supponendo un atto pubblico, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico diversa dall'originale, senza che questo sia stato alterato o soppresso, è punito con la reclusione da tre a dieci anni; e, se l'atto sia tra quelli che per legge fanno fede sino a querela di falso, la reclusione non può essere inferiore a cinque anni.

Se la falsità sia commessa in un attestato concernente il contenuto di atti, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

278. Chiunque, non essendo pubblico ufficiale, commette una falsità in un atto pubblico nei modi indicati nell'art. 275, è punito con la reclusione da tre a dieci anni; e, se l'atto faccia fede per legge sino a querela di falso, la reclusione non può essere inferiore a cinque anni.

Se la falsità si commetta nella copia di un atto pubblico; sia supponendone l'originale, sia formandola diversa dal vero, sia alterando una copia, la pena è della reclusione da uno a cinque anni; e, se l'atto faccia fede per legge sino a querela di falso, la reclusione non può essere inferiore a tre anni.

279. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato della propria o dell'altrui persona, o altri fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno; e da nove a trenta mesi, se trattisi di un atto dello stato civile o dell'autorità giudiziaria.

È punito con la reclusione da tre mesi ad un anno chi in titoli od effetti di commercio attesta falsamente l'identità della propria o dell'altrui persona.

280. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera una scrittura privata vera, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, è punito, quando egli od altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a tre anni.

281. Chiunque fa uso o in qualsiasi modo profitta di un atto falso è punito, ancorchè non sia concorso nella falsità, con le pene rispettivamente stabilite nell'art. 278, se trattisi di atto pubblico, e con la pena stabilita nell'art. 280, se si tratti di scrittura privata.

282. Quando il colpevole commetta alcuno dei delitti indicati negli articoli precedenti per procurare a sè od altri un mezzo probatorio di fatti veri è punito con la reclusione da un mese a due anni, se trattisi di atto pubblico, e con la reclusione sino a sei mesi, se trattisi di scrittura privata.

283. Chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte, un atto originale o una copia di esso, che, secondo la legge, tenga luogo dell'originale mancante, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli art. 275, 278, 279 e 280, secondo le distinzioni in essi contenute.

284. Per l'applicazione delle disposizioni degli art. prec. sono equiparati ai pubblici ufficiali coloro che sono autorizzati a formare atti, ai quali la legge attribuisce pubblica fede; ed agli atti pubblici sono equiparati i testamenti olografi, le cambiali e tutti i titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore.

285. È punito con la reclusione da uno a diciotto mesi: 1.° chiunque contraffà licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno; 2.° chiunque altera in qualsiasi modo documenti veri della specie indicata nel numero precedente, a fine di attribuirli a persone, o di riferirli a luoghi o tempi diversi da quelli per i quali furono rilasciati, ovvero falsamente ne fa apparire eseguite le certificazioni o adempiute le condizioni richieste per la loro validità ed efficacia; 3.° chiunque fa uso di licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno contraffatti o alterati, o li rimette ad altri affinchè ne faccia uso.

286. Chiunque, nel farsi rilasciare licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno, si attribuisce nei medesimi falso nome o cognome, o falsa qualità, ovvero coopera con la sua attestazione a farli così rilasciare, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da L. 50 a 1000.

287. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, commette alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, o in qualsiasi modo concorre nell'esecuzione di essi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

288. Chiunque, essendo per legge obbligato a tenere speciali registri soggetti

all' ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni industriali o professionali, scrive o lascia scrivere negli uni o nelle altre indicazioni o dati falsi, è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa da L. 50 a 1000.

289. Il medico, il chirurgo o altro ufficiale di sanità, che rilascia per solo favore un falso attestato, destinato a far fede presso l'autorità, è punito con la reclusione sino a quindici giorni o con la multa da L. 100 a 1000.

Alla stessa pena soggiace chi fa uso del falso attestato.

Se per effetto dell'attestato falso, una persona sana di mente sia ammessa o trattenuta in un manicomio, o derivi altro grave nocumento, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto sia commesso per danaro od altra utilità, data o promessa, per sè o per altri, la pena è della reclusione da tre mesi a due anni; e da due a sette anni, se l'attestato abbia l'effetto preveduto nel prec. capoverso: e in ogni caso si aggiunge la multa da L. 300 a 3000. Alle stesse pene indicate nel prec. capoverso soggiace chi dà o promette il denaro od altra utilità. Tutto ciò che siasi dato si confisca.

290. Il pubblico ufficiale o altri che abbia legale facoltà di rilasciare certificati, quando attesti falsamente in alcuno di essi la buona condotta, l'indigenza o altre circostanze atte a procacciare alla persona, cui il certificato si riferisce, la beneficenza o la fiducia pubblica o privata, o il conseguimento di uffici o impieghi pubblici o di favori o di benefici di legge, o l'esenzione da funzioni, servigi od oneri pubblici, è punito con la reclusione sino a quindici giorni o con la multa da L. 100 a 1500.

Alla stessa pena soggiace chi fa uso del falso certificato.

291. Chiunque, non avendo le qualità o le facoltà indicate nei due articoli precedenti, contraffà un attestato o certificato della specie ivi preveduta o ne altera uno vero, e chiunque fa uso di un tale attestato o certificato contraffatto o alterato, è punito con la reclusione sino a sei mesi.

292. Chiunque, per indurre in errore l'autorità, presenta ad essa un atto, attestato o certificato vero, attribuendolo falsamente a sè o ad altri, soggiace alla pena stabilita nell'articolo precedente.

293. Chiunque, col diffondere false notizie e con altri mezzi fraudolenti, produce sul pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione nei prezzi di salari, derrate, merci o titoli negoziabili sul pubblico mercato o ammessi nelle liste di borsa, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da L. 500 a 3000.

Se il delitto è commesso da pubblici mediatori o da agenti di cambio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, della interdizione temporanea dai pubblici uffici, estesa all'esercizio della professione, e della multa oltre L. 1000.

294. Chiunque fa uso di misure o di pesi con impronta legale contraffatta, o alterata ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, è punito con la reclusione sino ad un mese e con multa sino a L. 100; e, se il colpevole ne faccia uso nell'esercizio di un pubblico negozio, con la reclusione sino a tre mesi e con la multa da L. 50 a 500.

L' esercente un pubblico negozio colpevole di semplice detenzione di misure o di pesi con impronta legale contraffatta o alterata è punito con la multa sino a L. 500.

295. Chiunque, nell'esercizio del proprio commercio, inganna il compratore, consegnandogli una cosa per un'altra, ovvero una cosa, per origine, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da L. 50 a 3000.

Se l' inganno concerne oggetti preziosi, la pena è della reclusione da tre a diciotto mesi o della multa oltre le L. 500.

296. Chiunque contraffà o altera i nomi, marchi o segni distintivi delle opere dell' ingegno, ovvero dei prodotti di qualsiasi industria, o fa uso di tali nomi, marchi o segni contraffatti o alterati, ancorchè da altri, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da L. 50 a 5000.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera i disegni o modelli industriali, o fa uso di tali disegni o modelli contraffatti o alterati, ancorchè da altri.

Il giudice può ordinare che la sentenza di condanna sia inserita in un giornale, da lui designato, a spese del condannato.

297. Chiunque introduce nello Stato per farne commercio, pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell' ingegno o prodotti di qualsiasi industria, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, ovvero con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine o sulla qualità dell'opera o del prodotto, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da L. 50 a 5000.

298. Chiunque rivela notizie concernenti scoperte o invenzioni scientifiche od applicazioni industriali, delle quali sia venuto a cognizione per ragione del suo stato od

ufficio o della sua professione od arte, e che dovevano rimanere segrete, è punito, a querela di parte, con la reclusione sino a sei mesi e con la multa maggiore di L. 100.

Se la rivelazione sia fatta a uno straniero non residente nel regno o ad un suo agente, la reclusione è da un mese ad un anno e la multa è superiore a L. 500.

299. Chiunque, con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da tre a dodici mesi e con la multa oltre le L. 100.

Se il colpevole sia persona preposta dalla legge o dall' autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa non è inferiore a L. 500.

Colui che per danaro o altra utilità, data o promessa a lui o ad altri, si astiene dal concorrere a detti incanti o licitazioni è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da L. 100 a 2000.

Delitti contro l' incolumità pubblica.

Incendio, inondazione, sommersione, delitti di pericolo contro il trasporto e la comunicazione, la sanità e la alimentazione pubblica.

300. Chiunque appicca il fuoco a un edifizio o a costruzioni di qualsiasi natura, a prodotti del suolo non ancora staccati, ovvero ad ammassi e depositi di materie combustibili, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La reclusione è da cinque a dieci anni, se il fuoco sia appiccato ad edifizi destinati all'abitazione ovvero ad edifizi pubblici o destinati ad uso pubblico, a scopo di pubblica utilità, o all' esercizio di un culto, ovvero ad opifizi industriali, a depositi di merci o a sorgenti o depositi di materie infiammabili o esplosive, a cantieri, a veicoli di strade ferrate, a cave, a miniere o a foreste.

301. Chiunque, a fine di distruggere in tutto o in parte edifizi o cose indicate nell'articolo precedente, colloca o fa esplodere mine, torpedini o altre opere o macchine esplodenti, ovvero colloca o accende materie infiammabili atte a produrre tale effetto, soggiace alle pene ivi rispettivamente stabilite.

302. Chiunque cagiona un'inondazione è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

303. Chiunque, rompendo argini o dighe, o altre opere destinate a comune difesa contro le acque o a comune riparo da infortunii, fa sorgere il pericolo di un'inondazione o di altro disastro, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto derivi l'inondazione od altro disastro, si applica la disposizione dell'art. prec.

304. Chiunque appicca il fuoco a navi o edifizi natanti di qualsiasi genere, ovvero ne cagiona la sommersione o il naufragio, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

305. Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso su opere, edifizi o depositi militari, arsenali, opifizi o navi dello Stato, la reclusione è da sette a quindici anni.

306. Chiunque, distruggendo, rimovendo o facendo mancare in qualsiasi modo le lanterne o altri segnali, o adoperando falsi segnali o altri artifizi, fa sorgere il pericolo di naufragio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Qualora segua la sommersione o il naufragio di una nave, si applicano, secondo i casi, le disposizioni dei due articoli precedenti.

307. Chiunque, per impedire l'estinzione di un incendio o le opere di difesa contro un' inondazione, una sommersione od un naufragio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione o alla difesa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

308. Le disposizioni degli art. dal 300 al 305 si applicano anche a colui che, commettendo su edifici o cose di sua proprietà alcuno dei fatti preveduti negli art. medesimi, danneggia o espone a pericolo persone, o cose altrui della specie indicata nei detti articoli.

Se il fatto sia diretto al fine preveduto nell' art. 414, la pena è aumentata da un sesto ad un terzo.

309. Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti abbia prodotto pericolo per la vita delle persone, la pena in essi stabilita è aumentata della metà.

310. Nei casi preveduti negli articoli precedenti, se la cosa sia di lieve entità e non sia stata esposta a danno alcun'altra cosa, o a pericolo alcuna persona, invece delle disposizioni contenute negli stessi articoli si applicano quelle dell'art. 424.

311. Chiunque, per imprudenza o negligenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, cagiona un incendio od una esplosione, un' inondazione, una sommersione od un naufragio, una rovina od

altro disastro di comune pericolo, è punito con la detenzione sino a trenta mesi e con la multa sino a L. 1000.

Se dal fatto derivi pericolo per la vita delle persone, la detenzione è da sei mesi a cinque anni e la multa da L. 300 a 3000; e, se derivi la morte di alcuno, la detenzione è da uno a dieci anni e la multa è superiore a L. 1000.

312. Chiunque, ponendo oggetti sopra una strada ferrata, o chiudendo od aprendo le comunicazioni dei binari, o facendo segnali falsi, o in qualsiasi altro modo fa sorgere il pericolo di un disastro, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro avvenga, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

313. Chiunque danneggia una strada ferrata, o le macchine, i veicoli, gli strumenti od altri oggetti od apparecchi che servono all'esercizio di essa, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi lancia corpi contundenti o proiettili contro convogli in corso.

314. Chiunque, per imprudenza o negligenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, fa sorgere il pericolo di un disastro sulle strade ferrate, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da L. 50 a 3000; e con la detenzione da due a dieci anni con la multa superiore a L. 3000, se il disastro avvenga.

315. Chiunque danneggia le macchine, gli apparecchi e i fili telegrafici, o cagiona la dispersione delle correnti, o in qualsiasi altro modo interrompe il servizio dei telegrafi, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni.

316. Per gli effetti della legge penale, alle strade ferrate ordinarie è equiparata ogni altra strada ferrata armata con rotaie metalliche ed esercitata col vapore o con qualsiasi motore meccanico.

Per gli stessi effetti, sono equiparati ai telegrafi i telefoni destinati ad un servizio pubblico.

317. Fuori dei casi indicati negli art. prec. chiunque, in qualsiasi modo, distrugge, in tutto o in parte, o rende altrimenti inservibili vie od opere destinate alle pubbliche comunicazioni per terra o per acqua, ovvero rimuove, a tal fine, gli oggetti destinati alla sicurezza delle medesime, è punito colla reclusione da tre mesi a cinque anni; e da tre a dodici anni, se il fatto produca pericolo per la vita delle persone.

318. Chiunque, corrompendo od avvelenando acque potabili d'uso comune o sostanze destinate alla pubblica alimentazione, pone in pericolo la salute delle persone è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

319. Chiunque contraffà o adultera in modo pericoloso alla salute sostanze alimentari o medicinali o altre cose destinate ad essere poste in commercio, ovvero pone in vendita o mette altrimenti in commercio tali sostanze o cose contraffatte o adulterate, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni e con la multa da L. 100 a 5000.

320. Chiunque pone in vendita sostanze alimentari o altre cose non contraffatte nè adulterate, ma pericolose per la salute, senza che questo pericolo sia noto al compratore, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con multa da L. 100 a 3000.

321. Chiunque, essendo autorizzato alla vendita di sostanze medicinali, le somministra in ispecie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione sino ad un anno e con multa da L. 50 a 500.

322. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine, ma non pericolose per la salute, è punito con la reclusione sino ad un mese e con la multa da L. 50 a 500.

323. Quando alcuno dei fatti preveduti nei precedenti articoli sia commesso per imprudenza o negligenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline il colpevole è punito: 1.° con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa sino a L. 1000 nel caso preveduto nell'art. 318; 2.° con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a L. 500, nei casi preveduti nell'art. 319; 3.° con la detenzione sino ad un mese o con la multa sino a L. 100, nei casi preveduti negli art. 320 e 321.

324. Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, produca pericolo per la vita delle persone, le pene ivi stabilite sono aumentate della metà.

325. Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli art. 319, 320 e 321 ha commesso il fatto abusando di una professione sanitaria o di un'altra professione od arte soggetta a vigilanza per ragione di sanità pubblica, la pena è: 1.° della reclusione da sei mesi a sei anni e della multa non inferiore a L. 100, nel caso preveduto nell'articolo 319; 2.° della reclusione da tre mesi ad un anno e della multa da L. 500 a 5000,

nel caso preveduto nell'art. 320; 3.° della reclusione da uno a sei mesi e della multa da L. 200 a 1000, nel caso preveduto nell'art. 322.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti negli art. prec. ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte, che abbia servito di mezzo a commetterlo, per un tempo pari a quello della reclusione o della detenzione che sia inflitta.

326. Chiunque, con false notizie o altri mezzi fraudolenti, produce la deficienza o il rincaro di sostanze alimentari è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 500 a 5000; alle quali pene è aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici, estesa all'esercizio della professione, se il colpevole sia un pubblico mediatore.

327. Salvo quanto è disposto negli art. 366, n. 4°, e 373, se da alcuno dei fatti preveduti negli art. dal 300 al 306, 308, 312, 313, e dal 315 al 321 derivi la morte od una lesione personale di alcuno, le pene ivi stabilite sono raddoppiate se derivi la morte, e sono aumentate da un terzo alla metà se derivi lesione personale; ma la reclusione non può essere inferiore, nel primo caso, a 5 anni, e, nel secondo caso a 3 mesi.

Se dal fatto derivi la morte di più persone o anche la morte di una sola e la lesione di una o più, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni; e ove sia già superiore a questa durata, può estendersi sino al massimo legale. Se derivi lesione personale di più persone, la reclusione non può essere inferiore a sei mesi; e ove la reclusione sia superiore a cinque anni, può estendersi a quindici anni.

328. Quando alcuno dei delitti preveduti nei primi due capi del presente titolo (art. 300 a 317 e seg.) sia commesso di notte, ovvero in tempo di comune pericolo, di calamità o commozioni pubbliche, la pena è aumentata di un terzo.

329. Quando alcuno dei delitti preveduti nel presente titolo sia commesso da persona incaricata dei servizii, dei lavori o della custodia dei materiali in esso indicati, le pene ivi stabilite sono aumentate da un sesto ad un terzo.

330. Quando nei delitti preveduti nei due primi capi del presente titolo il pericolo derivato dal fatto sia assai tenue, ovvero se il colpevole siasi adoperato efficacemente ad impedirne o limitarne le conseguenze, la pena può essere diminuita da uno a due terzi.

Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.

Violenza carnale, corruzione di minorenni e oltraggio al pudore, ratto, lenocinio, adulterio, bigamia, supposizione e soppressione di stato.

331. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona dell'uno o dell'altro sesso, la quale al momento del fatto: 1.° non abbia compiuto gli anni 12; 2.° non abbia compiuto gli anni 15, se il colpevole ne sia l'ascendente, il tutore o l'istitutore; 3.° essendo arrestata, o condannata, sia affidata al colpevole per ragione di trasporto o di custodia; 4.° non sia in grado di resistere, per malattia di mente o di corpo o per altra causa indipendente dal fatto del colpevole, ovvero per effetto di mezzi fraudolenti da esso adoperati (art. 349, 352).

332. Quando alcuno dei fatti preveduti nella prima parte e nei num. 1.° e 4.° del capov. dell'art. prec. sia commesso con abuso di autorità, di fiducia o di relazioni domestiche, il colpevole è punito, nel caso preveduto nella prima parte, con la reclusione da 6 a 12 anni; e, negli altri casi, con la reclusione da 8 a 15 anni (ivi).

333. Chiunque, usando dei mezzi o profittando delle condizioni o delle circostanze indicate nell'art. 331, commette su persona dell'uno o dell'altro sesso atti di libidine, che non siano diretti al delitto preveduto in detto articolo, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Se il fatto sia commesso con abuso di autorità o di fiducia o di relazioni domestiche, la reclusione, in caso di violenza o minaccia, è da 2 a 10 anni; e, nei casi preveduti nei num. 1.° e 4.° del capov. dell'art. 331, è da 4 a 12 anni (ivi).

334. Quando alcuno dei fatti preveduti negli art. prec. sia commesso col simultaneo concorso di due o più persone, le pene in essi stabilite sono aumentate di un terzo.

335. Chiunque, mediante atti di libidine corrompe una persona minore di sedici anni è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con la multa di L. 50 a 1500.

Se il delitto sia commesso con inganno, ovvero se il colpevole sia un ascendente della persona minore o se a lui sia affidata la cura, l'educazione, l'istruzione, la vigilanza o la custodia, anche temporanea, di essa, la pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da L. 100 a 3000 (ivi).

336. Per i delitti preveduti nei prec. art. non si procede che a querela di parte; ma la querela non è più ammessa trascorso un anno dal giorno in cui il fatto fu commesso o ne ebbe notizia chi abbia diritto di presentare la querela stessa in vece dell'offeso.

La remissione non produce effetto se fatta dopo che fu aperto il dibattimento.

Si procede d'ufficio quando il fatto: 1.° abbia cagionato la morte della persona offesa, o sia stato accompagnato da altro delitto per cui sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale per un tempo non inferiore a trenta mesi e si debba procedere d'ufficio; 2.° sia commesso in luogo pubblico o esposto al pubblico; 3.° sia commesso con abuso della patria podestà o dell'autorità tutoria.

337. Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, tiene incestuosa relazione con un discendente o ascendente, anche illegittimo, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, sia germano, sia consanguineo od uterino, è punito con la reclusione da 18 mesi a 5 anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

338. Chiunque, fuori dei casi indicati negli art. prec., offende il pudore o il buon costume, con atti commessi in luogo pubblico o esposto al pubblico, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi.

339. Chiunque offende il pudore con scritture, disegni o altri oggetti osceni, sotto qualunque forma distribuiti o esposti al pubblico od offerti in vendita, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da L. 50 a 1000.

Se il fatto sia commesso a fine di lucro, la reclusione è da tre mesi ad un anno e la multa da L. 100 a 2000.

340. Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine o di matrimonio, una donna maggiore di età o emancipata è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (art. 352).

341. Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine o di matrimonio, una persona di età minore, ovvero per fine di libidine una donna coniugata, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Se la persona minore sia sottratta o ritenuta senza violenza, minaccia o inganno, ma col suo consenso, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la persona rapita non abbia compiuto gli anni 12, il colpevole è punito, ancorchè non abbia fatto uso di violenza, minaccia o inganno, con la reclusione da 3 a 7 anni.

342. Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli art. prec., senza aver commesso alcun atto di libidine, restituisca volontariamente in libertà la persona rapita, riconducendola alla casa onde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in altro luogo sicuro a disposizione della famiglia stessa, la reclusione è da un mese a un anno, nel caso dell'art. 340, e, rispettivamente, da sei mesi a tre anni, e da uno a cinque anni, nei casi dell'art. 341.

343. Se alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti sia commesso a solo fine di matrimonio, alla reclusione può essere sostituita la detenzione.

344. Per i delitti preveduti negli art. prec. non si procede che a querela di parte; ma la querela non è più ammessa trascorso un anno dal giorno in cui il fatto fu commesso o ne ebbe notizia chi abbia diritto di presentare la querela stessa in vece dell'offeso.

La remissione non produce effetto se fatta dopo che fu aperto il dibattimento.

345. Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione una persona di età minore, o ne eccita la corruzione, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da L. 100 a 3000.

La reclusione è da uno a sei anni e la multa non è inferiore a L. 500, se il delitto sia commesso: 1.° sopra persona che non abbia compiuto gli anni dodici: 2.° con inganno; 3.° da ascendenti, da affini in linea retta ascendentale, dal padre o dalla madre adottivi, dal marito, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore sia affidato per ragione di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, anche temporanea; 4.° abitualmente o a fine di lucro.

Concorrendo più di una delle suaccennate circostanze prevedute sotto numeri diversi, la reclusione è da due a sette anni, e la multa non è minore di L. 1000.

346. Chiunque, per servire all'altrui libidine, favorisce o agevola la prostituzione o la corruzione di una persona minorenne, nei modi o nei casi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da L. 300 a 5000; e, nel caso preveduto nel secondo capoverso, la reclusione è da sei mesi a tre anni e la multa da L. 500 a 6000.

347. L'ascendente, l'affine in linea ascendentale, il marito o il tutore, che con violenza o minaccia costringe a prostituirsi il discendente o la moglie, ancorchè maggiorenni, o il minore sottoposto alla sua tutela, è punito con la reclusione da 6 a 10 anni.

Se l'ascendente o il marito induca con inganno alla prostituzione il discendente o la moglie, maggiorenni, la reclusione è da trenta mesi a cinque anni.

348. Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli art. prec. sia il marito, non si procede che a querela della moglie; e, se questa sia minorenne, anche a querela di colui che, ove ella fosse nubile, avrebbe sopra di lei la podestà patria o l'autorità tutoria.

La condanna ha per effetto la perdita della podestà maritale.

349. La condanna per alcuno dei delitti preveduti negli art. 331, 332, 333, 335, 337, 345, 346 e 347, ha per effetto, quanto agli ascendenti, la perdita di ogni diritto che, per tale qualità sia loro conceduto dalla legge sulle persone e sui beni dei discendenti a pregiudizio dei quali abbiano commesso il delitto, e, quanto ai tutori, la rimozione dalla tutela e la esclusione da ogni altro ufficio tutorio.

350. Quando alcuno dei delitti preveduti negli art. 331, 332, 333, 340 e 341 sia commesso sulla persona di una pubblica meretrice, le pene in essi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi.

351. Quando da alcuno dei fatti preveduti negli art. 331, 332, 333, 340 e 341, derivi la morte od una lesione della persona offesa, le pene in quelli stabilite sono aumentate dalla metà al doppio, in caso di morte, e da un terzo alla metà, in caso di lesione personale; ma la reclusione non può essere inferiore, nel primo caso, ai dieci anni, e, nel secondo, ai tre anni.

352. Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli art. 331, 332, 333, 335, 340 e 341, va esente da pena: se, prima che sia pronunziata la condanna, contragga matrimonio con la persona offesa; e il procedimento cessa per tutti coloro che sono concorsi nel delitto, ferma, ove ne sia il caso, la pena per gli altri reati.

Se il matrimonio si contragga dopo la condanna, cessa l'esecuzione e cessano gli effetti penali di essa.

353. La moglie adultera è punita con la detenzione da tre a trenta mesi.

Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.

354. Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi; e la condanna ha per effetto la perdita della podestà maritale.

La concubina è punita con la detenzione sino ad un anno.

355. Nei delitti preveduti nei prec. art. se il coniuge era legalmente separato od era stato abbandonato dall'altro coniuge, la pena per ciascuno dei colpevoli è della detenzione sino a tre mesi.

356. Non si procede per i delitti preveduti nei precedenti articoli, che a querela del marito o della moglie, e la querela si estende necessariamente al correo dell'adultera ed alla concubina.

La querela non è più ammessa dopo tre mesi dal giorno in cui il coniuge offeso abbia avuto notizia del fatto.

Non è neppure ammessa la querela del coniuge per colpa del quale sia stata pronunziata sentenza di separazione personale.

357. Va esente da pena chi commetta alcuno dei fatti preveduti negli art. prec.: 1.° se la querela sia data dal marito, qualora la moglie provi che egli stesso, nei cinque anni anteriori al fatto, abbia commesso il delitto preveduto nell'art. 354, o l'abbia costretta o indotta a prostituirsi, ovvero ne abbia eccitata o favorita la prostituzione; 2.° se la querela sia data dalla moglie, qualora il marito provi che essa stessa nel tempo suddetto, abbia commesso il delitto preveduto nell'art. 353.

358. La remissione può essere fatta anche dopo la condanna, e ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali.

La morte del coniuge querelante produce gli effetti della remissione.

359. Chiunque, essendo legato da valido matrimonio ne contrae un altro, e chiunque, essendo libero, contrae matrimonio con persona validamente coniugata, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a tre anni.

Se il colpevole abbia indotto in errore la persona con la quale ha contratto matrimonio sulla libertà dello stato proprio o di essa, la pena è la reclusione da tre a sette anni.

360. La prescrizione dell'azione penale per il delitto preveduto nell'art. prec. decorre dal giorno in cui sia sciolto uno dei due matrimoni, o sia dichiarato nullo il secondo per la bigamia.

361. Chiunque, occultando o cambiando un infante, ne sopprime o ne altera lo stato civile, ovvero fa figurare nei registri dello stato civile un infante che non esiste, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

362. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'art. prec., depone un infante legittimo o naturale riconosciuto in un ospizio di trovatelli o in altro luogo di beneficenza, ov-

vero ve lo presenta, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni, e sino ad otto anni, se il colpevole sia un ascendente.

363. Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli art. prec., che lo commetta per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella, ovvero per evitare sovrastanti sevizie, è punito con la detenzione da un mese a tre anni.

Delitti contro la persona.

Omicidio, lesioni personali, aborto procurato, abbandono di fanciulli o di persone incapaci, abusi dei mezzi di correzione e maltrattamento, diffamazione e ingiurie.

364. Chiunque, a fine di uccidere, cagiona la morte ad alcuno, è punito con la reclusione da diciotto a ventun anno.

365. La pena della reclusione è da 22 a 24 anni, se il delitto preveduto nell'art. prec. sia commesso: 1.° sopra la persona del coniuge, del fratello o della sorella, ovvero del padre o della madre adottivi o del figlio adottivo, o degli affini in linea retta; 2.° sopra la persona di un membro del parlamento o di un pubblico ufficiale, a causa delle loro funzioni; 3.° col mezzo di sostanze venefiche.

366. Si applica la pena dell'ergastolo, se il delitto preveduto nell'art. 364 sia commesso: 1.° sopra la persona dell'ascendente o discendente legittimo o del genitore o figlio naturale, quando la filiazione naturale sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata; 2.° con premeditazione; 3.° per solo impulso di brutale malvagità, ovvero con gravi sevizie; 4.° col mezzo d'incendio, inondazione, sommersione o altro dei delitti preveduti nel titolo VII di questo libro (art. 300 seg.); 5.° per preparare, facilitare o consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto; 6.° immediatamente dopo aver commesso un altro reato, per assicurarne il profitto o per non essersi potuto conseguire l'intento propostosi, ovvero per occultare il reato, o sopprimerne le tracce o le prove o altrimenti per procurare l'impunità a sè o ad altri.

367. Quando nei casi preveduti negli art. prec. la morte non sarebbe avvenuta senza il concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole, o di cause sopravvenute e indipendenti dal suo fatto, la pena è, nel caso dell'art. 364, della reclusione da 15 a 20 anni; nei casi dell'art. 365, della reclusione da 18 a 22 anni; e nei casi dell'art. 366, della reclusione superiore a 22 anni.

368. Chiunque, con atti diretti a commettere una lesione personale, cagiona la morte di alcuno è punito con la reclusione da 12 a 18 anni, nel caso dell'art. 364; da 15 a 20 anni, nei casi dell'art. 365; e non minore di 20 anni nei casi dell'art. 366.

Se la morte non sarebbe avvenuta senza il concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole, o di cause sopravvenute e indipendenti dal suo fatto, la pena è della reclusione da 8 a 14 anni nel caso dell'art. 364; da 11 a 16 nei casi dell'art. 365 e da 15 a 20 anni nei casi dell'art. 366.

369. Quando il delitto preveduto nell'art. 364 sia commesso sopra la persona di un infante non ancora inscritto nei registri dello stato civile, e nei primi cinque giorni dalla nascita, per salvare l'onore proprio, o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella, la pena è della detenzione da tre a dodici anni.

370. Chiunque determina altri al suicidio o gli presta aiuto è punito, ove il suicidio sia avvenuto, con la reclusione da tre a nove anni.

371. Chiunque, per imprudenza, negligenza, ovvero per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, cagiona la morte di alcuno è punito con la detenzione da tre mesi a cinque anni e con la multa da L. 100 a 3000.

Se dal fatto derivi la morte di più persone od anche la morte di una sola e la lesione di una o più, la quale abbia prodotto gli effetti indicati nel primo capov. dell'art. 372, la pena è della detenzione da uno ad otto anni e della multa non inferiore a L. 2000.

372. Chiunque, senza il fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute o una perturbazione di mente è punito con la reclusione da un mese a un anno.

La pena è: 1.° della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, od una permanente difficoltà della favella, o uno sfregio permanente del viso, ovvero se produca pericolo di vita, o una malattia di mente o di corpo durata venti o più giorni, o per ugual tempo l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, ovvero se commesso contro donna incinta, ne ac-

celeri il parto; 2.° della reclusione da cinque a dieci anni, se il fatto produca una malattia di mente o di corpo certamente o probabilmente insanabile, o la perdita di un senso, di una mano, di un piede, della favella, o della capacità di generare, o dell'uso di un organo, o una permanente deformazione del viso, ovvero, se commesso contro donna incinta, le produca l'aborto.

Fuori dei casi preveduti nel precedente capoverso e nell'articolo successivo, se il fatto non produca malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, o se l'una o l'altra non duri più di dieci giorni non si procede che a querela di parte, e la pena è della reclusione sino a tre mesi o della multa da L. 50 a 1000.

373. Quando nel fatto preveduto nell'art. prec. concorra alcuna delle circostanze indicate nei num. 2° e 3° dell'art. 365, ovvero il fatto sia commesso con armi insidiose (art. 470), o con ogni arma propriamente detta, o con sostanze corrosive, la pena è aumentata da un sesto ad un terzo.

Se concorra alcuna delle circostanze prevedute nell'art. 366, la pena è aumentata di un terzo; ferma la pena per il reato concorrente secondo le norme dell'art. 77.

374. Quando nei casi preveduti negli articoli precedenti, il fatto ecceda nelle conseguenze il fine propostosi dal colpevole, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla metà.

375. Chiunque, per imprudenza o negligenza, ovvero per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente è punito: 1.° con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 1000, e non si procede che a querela di parte, nei casi della prima parte e dell'ultimo capov. dell'art. 372; 2.° con la detenzione da uno a venti mesi o con la multa da L. 300 a 6000 negli altri casi.

Se rimangono offese più persone, nei casi del num. 1° la detenzione può estendersi sino a sei mesi, e la multa sino a L. 2000; e, nei casi del num. 2.° la pena è della detenzione da tre mesi a tre anni o della multa superiore alle L. 1000.

376. Non è punibile colui che ha commesso alcuni dei fatti preveduti nei capi precedenti per esservi stato costretto dalla necessità: 1.° di difendere i propri beni contro gli autori di alcuno dei fatti preveduti negli art. 406, 407, 408 e 410, o dal saccheggio; 2.° di respingere gli autori di scalata, rottura od incendio alla casa o ad altro edifizio di abitazione o alle loro appartenenze, qualora ciò avvenga di notte; ovvero qualora la casa o l'edifizio di abitazione o le loro appartenenze siano in luogo isolato, e vi sia fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trovi.

La pena è soltanto diminuita da un terzo alla metà, ed alla reclusione è sostituita la detenzione, se vi sia eccesso di difesa, nel caso indicato nel num. 1° del presente articolo; ovvero se il fatto sia commesso nell'atto di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edifizio di abitazione, o alle loro appartenenze, e non concorrano le condizioni prevedute nel num. 2°.

377. Per i delitti preveduti nei capi prec., se il fatto sia commesso dal coniuge, o da ascendente, o dal fratello o dalla sorella, sopra la persona del coniuge, della discendente, della sorella o del correo o di entrambi, nell'atto in cui li sorprenda in flagrante adulterio od illegittimo concubito, la pena è ridotta a meno di un sesto, sostituita alla reclusione la detenzione, ed all'ergastolo è sostituita la detenzione, da 1 a 5 anni.

378. Quando più persone prendano parte alla esecuzione di alcuno dei delitti preveduti negli art. 364, 365, 366, 372 e 373, e non si conosca l'autore dell'omicidio o della lesione, esse soggiacciono tutte alle pene ivi rispettivamente stabilite, diminuite da un terzo alla metà, ed all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore ai 15 anni.

Questa diminuzione di pena non si applica al cooperatore immediato del fatto.

379. Salvo quanto è disposto nell'art. prec., e ferme le maggiori pene incorse per i reati individualmente commessi, quando in una rissa alcuno rimanga ucciso o riporti una lesione personale, tutti coloro che nella rissa abbiano posto le mani addosso all'offeso sono puniti: 1.° con la reclusione da tre mesi a cinque anni, se alcuno rimanga ucciso, o riporti una lesione personale da cui derivi la morte; 2.° con la reclusione sino a due anni, negli altri casi, ma non oltre il terzo della pena che si sarebbe dovuto infliggere all'autore.

Coloro che abbiano preso parte alla rissa, senza porre le mani addosso all'offeso, sono puniti con la reclusione sino a sei mesi.

Per chi sia stato la causa determinante della rissa le dette pene sono aumentate di un terzo.

380. Chiunque, prendendo parte ad una rissa, spara un'arma per fare atto di minaccia è punito con la detenzione sino ad un anno.

381. La donna che, con qualunque mezzo, adoperato da lei, o da altri col suo consenso, si procura l'aborto è punita con la detenzione da uno a quattro anni.

382. Chiunque procura l'aborto ad una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni.

Se, in conseguenza del fatto dell'aborto o dei mezzi adoperati per procurarlo, avvenga la morte della donna, la pena è della reclusione da 4 a 7 anni; ed è da 5 a 10 anni, se la morte avvenga per essersi adoperati mezzi più pericolosi di quelli ai quali essa abbia consentito.

383. Chiunque fa uso di mezzi diretti a procurare l'aborto ad una donna, senza il suo consenso o contro la sua volontà, è punito con la reclusione da trenta mesi a sei anni; e da 7 a 12 anni, se avvenga l'aborto.

Se, in conseguenza del fatto dell'aborto o dei mezzi adoperati per procurarlo, avvenga la morte della donna, la pena è della reclusione da 15 a 20 anni.

Le pene stabilite nel presente articolo sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia il marito.

384. Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti nei due art. prec. sia persona che eserciti una professione sanitaria o un'altra professione od arte soggetta a vigilanza per ragione di sanità pubblica, che abbia indicati, somministrati o adoperati i mezzi per i quali sia procurato l'aborto o sia avvenuta la morte, le pene stabilite in quelli articoli sono aumentate di un sesto.

La condanna ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo pari a quello della reclusione inflitta.

385. Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva, o della sorella, le pene stabilite nei prec. art. sono diminuite da uno a due terzi, e alla reclusione è sostituita la detenzione.

386. Chiunque abbandona un fanciullo minore di dodici anni, ovvero una persona incapace per malattia di mente o di corpo di provvedere a sè stessa, e della quale aveva la custodia o doveva avere cura, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi.

Se dal fatto dell'abbandono derivi un grave danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, il colpevole è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni; e da cinque a dodici anni, se ne derivi la morte.

387. Le pene stabilite nel prec. art. sono aumentate di un terzo: 1.° se l'abbandono avvenga in luogo solitario; 2.° se il delitto sia commesso dai genitori sopra i figli naturali riconosciuti o legalmente dichiarati, ovvero dall'adottante sopra i figli adottivi o viceversa.

388. Quando il colpevole commetta il delitto preveduto negli art. prec. sopra un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile ed entro i primi cinque giorni dalla nascita, per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva, o della sorella, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo, ed alla reclusione è sostituita la detenzione.

389. Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore di anni sette od altra persona incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sè stessa, omette di darne immediato avviso all'autorità od ai suoi agenti, è punito con la multa da L. 50 a 500.

Alla stessa pena soggiace colui che, trovando una persona ferita o altrimenti in pericolo, od un corpo umano che sia o sembri inanimato, omette, quando ciò non lo esponga a danno o pericolo personale, di prestare l'assistenza occorrente, o di darne immediato avviso all'autorità od ai suoi agenti.

390. Chiunque, abusando dei mezzi di correzione o di disciplina, cagiona danno o pericolo alla salute di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, di istruzione, di cura, di vigilanza o di custodia ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la detenzione sino a 18 mesi.

391. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. prec., usa maltrattamenti verso persone della famiglia o verso un fanciullo minore di 12 anni è punito con la reclusione sino a 30 mesi. Se i maltrattamenti siano commessi verso un discendente o un ascendente od un affine in linea retta, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Se i maltrattamenti siano commessi verso il coniuge, non si procede che a querela dell'offeso, e, se questi sia minore, anche a querela di coloro che, ove non fosse coniugato, avrebbero sopra di lui la podestà patria o l'autorità tutoria.

392. Nei casi preveduti negli art. prec., il giudice può dichiarare che la condanna abbia per effetto, quanto all'ascendente, la perdita di ogni diritto, in forza della patria podestà, a lui concesso sopra la persona o sopra i beni del discendente a danno del quale commise il delitto, e, quanto al tutore, la rimozione dalla tutela e la esclusione da ogni altro ufficio tutorio.

393. Chiunque, comunicando con più persone riunite o anche separate, attribuisca ad una persona un fatto determinato e tale da esporla al disprezzo o all'odio pubblico

o da offenderne l'onore o la riputazione, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da L. 100 a 3000.

Se il delitto sia commesso in atto pubblico, o con scritti o disegni divulgati o esposti al pubblico, o con altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a L. 1000.

394. L'imputato del delitto preveduto nell'art. prec. non è ammesso a provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

La prova della verità è però ammessa: 1.° se la persona offesa sia un pubblico ufficiale, e il fatto ad esso attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni, salvo quanto dispongono gli art. 194 e 198; 2.° se per il fatto attribuito alla persona offesa sia tuttavia aperto o si inizii contro di essa un procedimento penale; 3.° se il querelante domandi formalmente che il giudizio si estenda anche ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Se la verità del fatto sia provata o se per esso la persona offesa sia in seguito condannata l'autore dell'imputazione va esente da pena; salvo che i modi usati non costituiscano per sè stessi il delitto preveduto nell'articolo seguente.

395. Chiunque, comunicando con più persone riunite o anche separate, offende in qualsiasi modo l'onore, la riputazione o il decoro di una persona, è punito con la detenzione sino a 15 giorni o con la multa sino a L. 300.

Se il fatto sia commesso alla presenza dell'offeso, ancorchè solo, o con scritto a lui diretto, ovvero se sia commesso pubblicamente, la pena è della detenzione sino ad un mese o della multa sino a L. 500; e, se con la presenza dell'offeso concorra la pubblicità, la pena è della detenzione sino a due mesi o della multa sino a L. 1000.

Se il fatto sia commesso con alcuno dei mezzi indicati nel capov. dell' art. 394, la pena è della detenzione da uno a sei mesi o della multa da L. 300 a 3000.

396. Quando il delitto preveduto nell'art. prec. sia commesso contro una persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio in sua presenza ed a causa del servizio medesimo, il colpevole è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 1500; e, se vi concorra la pubblicità, la pena è della detenzione sino a quattro mesi o della multa da L. 50 a 2000.

397. Quando nei casi preveduti nei due art. prec., l'offeso sia stato la causa determinante ed ingiusta del fatto, la pena è diminuita da uno a due terzi; e se le offese siano state reciproche, il giudice può secondo le circostanze, dichiarare esenti da pena le parti, od una di esse.

Non è punibile colui che sia stato indotto all'offesa da violenze personali.

398. Non si procede per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori in causa, innanzi all'autorità giudiziaria, concernenti la controversia: ma, oltre i provvedimenti disciplinari stabiliti dalla legge, il giudice, pronunziando nella causa, può ordinare la soppressione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e sull'istanza dell'offeso, assegnargli una riparazione pecuniaria.

399. Nel caso di condanna per alcuno dei delitti preveduti nel presente capo, il giudice ordina la confisca e soppressione degli scritti, disegni od altri mezzi coi quali il delitto sia commesso; e, ove si tratti di scritture per le quali ciò non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione nella sentenza.

Ad istanza del querelante, la sentenza di condanna è pubblicata a spese del condannato, per una o due volte nei giornali in essa indicati, in numero non maggiore di tre.

400. Per i delitti preveduti in questo capo non si procede che a querela di parte.

Se la parte offesa muoia prima di aver dato querela, o se i delitti siano commessi contro la memoria di un defunto, possono dare querela il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle e i figli di essi, gli affini in linea retta, e gli eredi immediati.

Nel caso di offesa contro un corpo giudiziario, politico o amministrativo, od una sua rappresentanza, non si procede che dietro autorizzazione del corpo stesso, o del suo capo gerarchico quando si tratti di corpo che non sia costituito in collegio.

401. L'azione penale per i delitti preveduti nel presente capo si prescrive in un anno nei casi preveduti nell'art. 393, e in tre mesi nei casi preveduti negli art. 395 e 396.

Delitti contro la proprietà.

Rapina, estorsione e ricatto, truffa, frode, appropriazione indebita, usurpazione, danneggiamenti.

406. Chiunque, con violenza o con minaccia di gravi danni imminenti alla persona o agli averi, costringe il detentore od altra persona presente sul luogo del delitto

a consegnare una cosa mobile o soffrire che egli se ne impossessi, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, nell'atto di impossessarsi della cosa mobile altrui o immediatamente dopo, usa contro la persona derubata o accorsa sul luogo del delitto la violenza o la minaccia suaccennata per commettere il fatto o per trasportare la cosa sottratta o per procurare l'impunità di sè stesso o di altra persona che sia concorsa nel delitto.

Se la violenza sia diretta unicamente a strappare la cosa di mano o di dosso alla persona, il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

407. Chiunque con violenza o con minaccia di gravi danni alla persona o agli averi, costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere, in pregiudizio di sè o di altri, un atto che importi qualsiasi effetto giuridico, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

408. Quando alcuno dei fatti preveduti negli art. prec. sia commesso con minaccia nella vita a mano armata, o da più persone delle quali anche una sola sia palesemente armata, o da più persone travisate, ovvero se sia commesso mediante restrizione della libertà personale, la reclusione è da cinque a quindici anni.

409. Chiunque, incutendo in qualsiasi modo timore di gravi danni alla persona, all'onore o agli averi, o simulando l'ordine di un'autorità, costringe alcuno a mandare, depositare o mettere a disposizione del colpevole danaro, cose od atti che importino qualsiasi effetto giuridico, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

410. Chiunque sequestra una persona per ottenere da essa o da altri, come prezzo della liberazione, danaro, cose o atti che importino qualsiasi effetto giuridico, a favore proprio o di altri da lui indicati, ancorchè non consegua l'intento, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

411. Chiunque, senza prima darne avviso all'autorità, porta corrispondenze o messaggi, scritti o verbali, per far conseguire l'intento del delitto preveduto nell'art. prec., è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

412. Alle pene stabilite per i delitti preveduti negli art. 406 al 410 è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

413. Chiunque, con artifizii o raggiri atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, inducendo alcuno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa oltre L. 100.

La reclusione è da uno a cinque anni, se il delitto sia commesso: 1.° da avvocati, procuratori od amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni; 2.° a danno di un'amministrazione pubblica o di un istituto di pubblica beneficenza; 3.° col pretesto di far esonerare alcuno dal servizio militare.

414. Chiunque, a fine di conseguire per sè o per altri il prezzo di un'assicurazione da infortunii od altro indebito profitto, distrugge, disperde, o deteriora con qualsiasi mezzo cose proprie, è punito con la reclusione sino ad un anno; e, se consegua l'intento, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

415. Chiunque, abusando in proprio o altrui profitto dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, di un interdetto o di un inabilitato, gli fa sottoscrivere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico, a danno di lui o di altri, è punito, non ostante la nullità derivante dell'incapacità personale, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa oltre le L. 300.

416. Chiunque, a fine di lucro, induce un cittadino ad emigrare, ingannandolo con l'addurre fatti insussistenti o col dare false notizie è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a L. 500.

417. Chiunque si appropria, convertendola in profitto di sè o di un terzo, una cosa altrui che gli fu affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato, è punito, a querela di parte, con la reclusione sino a due anni e con la multa oltre le L. 100.

418. Chiunque, abusando di un foglio firmato in bianco a lui affidato con l'obbligo di restituirlo o di farne un uso determinato, vi scrive o fa scrivere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico a danno di chi lo ha firmato, è punito, a querela di parte, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a L. 300.

Se il foglio firmato non era stato affidato al colpevole, si applicano le disposizioni dei capi III e IV del titolo VI (art. 275 e seg.).

419. La reclusione è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, quando il delitto preveduto negli art. prec. sia commesso sulle cose affidate o consegnate per ragione di professione, industria, commercio, azienda, ufficio, servizio o deposito necessario.

420. È punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o con la multa da L. 50 a 1000: 1.° chiunque, trovate cose da altri smarrite, se le appropria

senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate; 2.° chiunque, trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo; 3.° chiunque si appropria cose altrui, delle quali sia venuto in possesso in conseguenza di un errore o di un caso fortuito.

Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa appropriatasi, si applica la reclusione sino a due anni.

422. Chiunque, per appropriarsi in tutto o in parte l'altrui cosa immobile, o per trarne profitto, ne rimuove od altera i termini, è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con la multa da L. 50 a 3000. Alla stessa pena soggiace colui che, per procacciarsi un indebito profitto, devia acque pubbliche o private.

Se il fatto sia commesso con violenza o minaccia verso le persone, o da più persone con armi, o da più dieci persone ancorchè senza armi, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da L. 1500 a 5000.

423. Chiunque turba, con violenza verso le persone, l'altrui pacifico possesso sopra cose immobili è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa da L. 100 a 3000.

Se il fatto sia commesso da più persone con armi, o da più di dieci persone ancorchè senza armi, la pena è della reclusione da uno a tre anni o della multa da L. 2000 a 5000.

424. Chiunque distrugge, disperde, guasta o in qualsiasi modo deteriora cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela di parte, con la reclusione o con la detenzione sino a sei mesi e con la multa sino a L. 500.

La pena è della reclusione da un mese a tre anni e della multa sino a L. 3000, e si procede d'ufficio, se il fatto sia commesso: 1.° per vendetta contro un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni; 2.° con violenza verso le persone, o con alcuno dei mezzi indicati nei num. 4° e 5° dell'art. 404; 3.° sopra edifizi pubblici o destinati ad uso pubblico, a pubblica utilità o all'esercizio di un culto, ovvero sopra edifizi od opere della specie indicata nell'art. 305 o su monumenti pubblici, cimiteri o loro dipendenze; 4.° sopra argini, difese od altre opere destinate a pubblico riparo da infortunii, ovvero sopra apparecchi o segnali destinati a pubblico servizio; 5.° sopra canali, chiaviche od altre opere destinate all'irrigazione; 6.° sopra piantate di viti, alberi od arbusti fruttiferi.

425. Quando il fatto preveduto nell'art. prec. sia commesso in occasione di violenza o di resistenza all'autorità, o in riunione di dieci o più persone, tutti coloro che concorrono nel delitto sono puniti, nel caso della prima parte, con la reclusione o con la detenzione sino ad otto mesi e con la multa sino a L. 1000; e nei casi preveduti nel capoverso con la reclusione da due mesi a quattro anni e con la multa sino a L. 4000; e si procede sempre d'ufficio.

426. Chiunque arreca danno al fondo altrui, introducendovi senza diritto od abbandonandovi animali, è punito secondo le disposizioni dell'art. 424.

Per il solo fatto di averveli introdotti o abbandonati abusivamente per farveli pascolare, il colpevole è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 500.

427. Chiunque entra arbitrariamente nell'altrui fondo recinto da fossa, da siepe viva o da stabile riparo, è punito, a querela di parte, con la multa sino a L. 50; e, in caso di recidiva nello stesso delitto, con la detenzione sino ad un mese.

428. Chiunque caccia in un fondo altrui, ove il proprietario nei modi stabiliti dalla legge ne abbia fatto divieto, e se vi siano segnali che rendano palese tale inibizione, è punito, a querela di parte, con la multa sino a L. 50; e, in caso di recidiva nello stesso delitto, con la detenzione sino a quindici giorni.

429. Chiunque, senza necessità, uccide od altrimenti rende inservibili animali che appartengano ad altri è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a L. 1000. Se il danno sia lieve, può applicarsi la sola multa sino a L. 300. Se l'animale sia soltanto deteriorato, la pena è della detenzione sino ad un mese o della multa sino a L. 300. Va esente da pena colui che commetta il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

430. Chiunque, fuori dei casi preveduti negli art. prec. deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela di parte, con la multa sino a L. 500.

Se concorra alcuna delle circostanze indicate nell'art. 425, si aggiunge la reclusione sino a tre mesi; e si procede d'ufficio.

431. Nei delitti preveduti nel presente titolo, se il valore della cosa che ha formato oggetto del delitto o quello che corrisponde al danno recato sia molto rilevante, il giudice può aumentare la pena sino alla metà; se sia lieve, può ridurla sino alla metà; e, se sia lievissimo, può ridurla sino ad un terzo.

Per determinare il valore, si tien conto di quello che la cosa aveva e del pregiudizio recato nel momento del delitto, e non del profitto ottenuto dal colpevole.

Le predette diminuzioni di pena non si applicano, se il colpevole sia recidivo in

delitto della stessa indole o se trattisi di alcuno fra i delitti preveduti nel capo II di questo titolo (art. 406 e seg.).

432. Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti nei capi III e IV (art. 413 a 420 di questo titolo e negli art. 424, prima parte, 426 e 429, avanti ogni provvedimento giudiziale contro di lui, restituisca il tolto, ovvero se, per la natura del fatto o per altre circostanze non essendo possibile la restituzione, risarcisca interamente il derubato o il danneggiato, la pena è diminuita da uno a due terzi.

La pena è diminuita da un sesto ad un terzo, se la restituzione o il risarcimento avvenga durante il procedimento, ma prima dell'invio al giudizio.

433. Per i fatti preveduti nei capitoli III e IV (ivi) di questo titolo e negli articoli 424, prima parte, 426 e 429 non si procede contro colui che li abbia commessi in danno: 1.° del coniuge non legalmente separato; 2.° di un parente o affine in linea ascendente o discendente, del padre o della madre adottivi o del figlio adottivo; 3.° di un fratello o di una sorella che vivano con lui in famiglia.

Se il fatto sia commesso in danno del coniuge legalmente separato, o di un fratello o di una sorella i quali non vivano in famiglia con l'autore del fatto, o di un zio o nipote o affine in secondo grado viventi in famiglia con esso autore, si procede soltanto a querela di parte, e la pena è diminuita di un terzo.

Contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico.

Rifiuto di obbedienza all' autorità, ommissione di referto, spaccio di monete contraffatte e rifiuto di ricevere monete correnti, stampa, smercio e affissioni di stampati, spettacoli, esercizi e stabilimenti pubblici, arruolamenti, mendicità, disturbi della pubblica quiete, abuso di credulità.

434. Chiunque trasgredisce un ordine legalmente dato dall'autorità competente, ovvero non osserva un provvedimento legalmente dato dalla medesima per ragione di giustizia o di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da L. 20 a 300.

435. Chiunque, in occasione di tumulto o di calamità, o nella flagranza di reati, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o il servizio, ovvero rifiuta di dare le informazioni o indicazioni, che gli si chiedono da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con l'ammenda sino a L. 50; e, se dia informazioni o indicazioni mendaci, con l'ammenda da L. 100 a 500.

436. Chiunque rifiuta d'indicare ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni il proprio nome, cognome, stato o professione, luogo di nascita o di domicilio, o altre qualità personali, è punito con l'ammenda sino a L. 50; e, se dia indicazioni mendaci, con l'ammenda da L. 50 a 300.

437. Chiunque, contro il legale divieto dell'autorità competente, promuove o dirige cerimonie religiose fuori dei luoghi destinati al culto ovvero processioni religiose civili nelle piazze o vie pubbliche, è punito con l'ammenda sino a L. 100; e, se il fatto produca pubblico tumulto, con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda da L. 50 a 300.

438. Il ministro di un culto, che esercita funzioni di culto esterno in opposizione a provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da L. 500 a 1500.

439. Il medico, il chirurgo, la levatrice, o altro ufficiale di sanità, che avendo prestato l'assistenza della propria professione in casi che possano presentare i caratteri di delitto contro la persona, omette o ritarda di riferirne all'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, è punito, eccetto che il referto esponga la persona assistita ad un procedimento penale, con l'ammenda sino a L. 50.

440. Chiunque, avendo ricevuto, come genuine, monete per un valore complessivo oltre le L. 10, le conosca poi contraffatte o alterate, e non le consegni entro tre giorni all'autorità, indicandone possibilmente la provenienza, è punito con l'ammenda sino a L. 300.

441. Chiunque rifiuta di ricevere per il loro valore monete aventi corso legale nello Stato è punito con l'ammenda sino a L. 50.

442. Chiunque esercita l'arte tipografica, litografica od altra arte di riproduzione in molteplici esemplari con i mezzi meccanici o chimici, senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da L. 100 a 1500.

443. Chiunque smercia o distribuisce in luogo pubblico o aperto al pubblico stampati, disegni o manoscritti senza licenza dell'autorità, quando tale licenza sia richiesta dalla legge, è punito con l'ammenda sino a L. 50.

Se si tratti di stampati o disegni dei quali l'autorità abbia ordinato il sequestro, la pena è dell'arresto sino ad un mese e dell'ammenda da L. 50 a 500.

444. Chiunque, nello smerciare o distribuire stampati, disegni o manoscritti, in luogo pubblico o aperto al pubblico, annunzia o grida notizie per le quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o delle persone, è punito con l'ammenda sino a L. 200; e, se le notizie siano false o supposte, con l'ammenda da L. 100 a 300 o con l'arresto sino ad un mese.

445. Chiunque, senza licenza dell'autorità, ovvero fuori dei luoghi nei quali l'affissione è permessa, affigge o fa affiggere stampati, disegni o manoscritti, è punito con l'ammenda sino a L. 50.

446. Chiunque stacca, lacera o altrimenti rende inservibili gli stampati, disegni o manoscritti fatti affiggere dall'autorità è punito con l'ammenda sino a L. 100; e se lo faccia in dispregio dell'autorità, con l'arresto sino a quindici giorni.

Se trattisi di stampati, disegni o manoscritti fatti affiggere dai privati nei luoghi e modi consentiti dalla legge o dall'autorità, e il fatto sia commesso prima del giorno successivo a quello in cui avvenne l'affissione, la pena è dell'ammenda sino a L. 50.

447. Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo o ritrovo senza avere osservato le prescrizioni stabilite dall'autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda; e, in caso di recidiva nello stesso reato, l'ammenda non può essere inferiore a L. 300.

448. Chiunque, senza licenza dell'autorità, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con l'ammenda da L. 10 a 100; e se il fatto sia commesso contro il divieto dell'autorità, con l'arresto sino a quindici giorni e con l'ammenda di L. 50 a 300.

449. Chiunque apre agenzie di affari o stabilimenti o esercizi pubblici, per i quali sia necessaria una licenza dell'autorità, senza averla prima ottenuta, è punito con l'ammenda sino a L. 300; alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiunge l'arresto sino ad un mese.

Se la licenza sia stata negata, la pena è dell'ammenda sino a L. 500; alla quale in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiunge l'arresto sino a tre mesi.

450. Il proprietario o conduttore di un'agenzia o di uno degli stabilimenti o esercizî indicati nell'art. prec., il quale non osserva le prescrizioni stabilite dalla legge o dall'autorità, è punito con l'ammenda sino a L. 50; alla quale in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiungono l'arresto sino a quindici giorni e la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte sino ad un mese.

451. Chiunque per mercede alloggia o riceve in convitto o in cura alcuno, senza osservare quanto sia legalmente prescritto intorno all'obbligo di registrazioni, di dichiarazioni o denunzie all'autorità, è punito con l'ammenda sino a L. 50; e, in caso di recidiva nello stesso reato, da L. 20 a 200.

Se l'industria sia esercitata contro il divieto dell'autorità, la pena è dell'ammenda sino a L. 100; e, in caso di recidiva nello stesso reato, da L. 50 a 500.

452. Chiunque, senza licenza dell'autorità, apre arruolamenti è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da L. 50 a 1000.

453. Chiunque, essendo abile al lavoro, è côlto a mendicare, è punito con l'arresto sino a cinque giorni; e, in caso di recidiva nello stesso reato, con l'arresto sino ad un mese. Le stesse pene si applicano a chi, essendo inabile al lavoro, sia côlto a mendicare senza aver adempiuto le prescrizioni stabilite dalla legge.

La contravvenzione non è esclusa dal fatto che il colpevole mendichi col pretesto o con la simulazione di rendere servizî alle persone o di smerciare oggetti.

454. Chiunque mendica in modo minaccioso, vessatorio o ripugnante per le circostanze di tempo, di luogo, di mezzo o di persona, è punito con l'arresto sino ad un mese; e, in caso di recidiva nello stesso reato, da uno a sei mesi.

455. Il giudice può ordinare che la pena dell'arresto stabilita negli art. prec. sia scontata in uno dei modi preveduti nell'art. 22.

456. Chiunque permette che una persona minore di quattordici anni, soggetta alla sua podestà o affidata alla sua custodia o vigilanza, vada a mendicare o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda sino a L. 300; e, in caso di recidiva nello stesso reato, l'arresto è da due a quattro mesi.

457. Chiunque, mediante schiamazzi o clamori, abuso di campane o di altri strumenti, ovvero esercitando professioni o mestieri rumorosi contro le disposizioni della legge o dei regolamenti, disturba le occupazioni o il riposo dei cittadini o i ritrovi pubblici, è punito con l'ammenda sino a L. 30, che si può estendere a L. 50 in caso di recidiva nello stesso reato.

Se il fatto sia commesso di notte, dopo le ore undici, l'ammenda è da L. 20 a 50, che, in caso di recidiva nello stesso reato, si può estendere a L. 100.

Se il fatto sia tale da produrre apprensione nel pubblico, all'ammenda può essere aggiunto l'arresto sino ad un mese.

458. Chiunque, pubblicamente, per petulanza o altro biasimevole motivo, molesta taluno o ne turba la quiete è punito con l'ammenda sino a L. 100 o con l'arresto sino a quindici giorni.

459. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, cerca con qualsiasi impostura di abusare della credulità popolare, in modo che possa recar pregiudizio altrui o turbare l'ordine pubblico, è punito con l'arresto sino a quindici giorni; e sino ad un mese, in caso di recidiva nello stesso reato.

Contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica.

Armi e materie esplodenti, ommesse riparazioni e rovina degli edifizi, segnali e apparecchi di pubblico servizio, getto e collocamento pericoloso di cose, custodia di alienati, e di animali, veicoli.

460. Chiunque, senza averne dato avviso all'autorità competente, stabilisce una fabbrica d'armi o introduce nello Stato una quantità di armi eccedente il proprio uso, è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da L. 50 a 1000.

461. Chiunque, senza licenza dell'autorità competente, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero smercia o pone in vendita armi insidiose, è punito con l'arresto per un tempo non inferiore a sei mesi e con la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte.

462. Chiunque, senza licenza dell'autorità competente, fabbrica o introduce nello Stato, polveri piriche o altre materie esplodenti, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a L. 500.

463. Chiunque smercia o pone in vendita armi senza licenza dell'autorità competente, quando tale licenza sia legalmente prescritta, è punito con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda da L. 50 a 500.

464. Chiunque, senza licenza dell'autorità competente e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi per le quali occorra la licenza, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a L. 200.

Il colpevole è punito con l'arresto: 1.° sino a quattro mesi, se l'arma sia una pistola o una rivoltella; 2.° da un mese ad un anno, se l'arma sia insidiosa.

465. Le pene stabilite nell'art. prec. sono aumentate: 1.° di un terzo, se l'arma si porti in luogo ove sia adunanza o concorso di gente, o di notte in luogo abitato, o se il colpevole sia stato condannato per mendicità; 2.° da un terzo alla metà, se il colpevole sia stato condannato per delitti contro la persona o la proprietà, commessi con violenza, ovvero per violenza o resistenza all'autorità, o se trovisi sottoposto alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza; e si applica sempre la pena dell'arresto.

466. È punito coll'ammenda sino a L. 100 chiunque, ancorchè provveduto della licenza di porto d'armi da sparo: 1.° consegna o lascia portare una di tali armi carica a persona in età minore di 14 anni o a qualsiasi persona che non sappia o non possa maneggiare con discernimento; 2.° trascura di adoperare nella custodia di dette armi le cautele valevoli ad impedire che alcuna delle mentovate persone giunga ad impossessarsene facilmente; 3.° porta un fucile carico in luogo ove sia adunanza o concorso di gente.

467. Chiunque, senza licenza dell'autorità competente, spara armi da fuoco o accende fuochi d'artifizio o macchine esplodenti, ovvero fa altre esplosioni o accensioni pericolose o incomode, in un luogo abitato o nelle sue vicinanze, o lungo o in direzione di una pubblica via, è punito con l'ammenda sino a L. 50, alla quale può essere aggiunto, nei casi più gravi, l'arresto sino a quindici giorni.

468. Chiunque, clandestinamente o contro il divieto della legge o dell'autorità competente, tiene in casa o in altro luogo un ammasso d'armi in numero non minore di venti, ovvero uno o più pezzi d'artiglieria, o altre consimili macchine, ovvero materie esplodenti o infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto non inferiore ai tre mesi; e, se le armi siano insidiose, all'arresto può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

469. Chiunque, senza licenza dell'autorità competente, trasporta da un luogo ad un altro polveri piriche o altre materie esplodenti, in quantità superiore al bisogno proprio o ad un bisogno industriale, ovvero senza le cautele prescritte dalla legge o dai regolamenti, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a L. 300.

470. Per gli effetti della legge penale si considerano armi *insidiose:* 1.° gli stili,

stiletti e pugnali di qualsiasi forma, ed i coltelli acuminati, la cui lama sia fissa o possa rendersi fissa con molla o altro contegno; 2.° le armi da sparo, la cui canna misurata internamente sia inferiore a centosettantun millimetri, le bombe ed ogni macchina o involucro esplodente; 3.° le armi bianche o da sparo di qualsiasi misura, chiuse in bastoni, canne o mazze.

471. Chiunque abbia avuto parte nel disegno o nella costruzione di un edifizio, se questo rovini per sua negligenza od imperizia, senza produrre pericolo per l'altrui sicurezza, è punito con l'ammenda non minore di L. 100, cui può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

La disposizione del presente articolo è applicabile anche nel caso di rovina di ponti o di armature per la costruzione o riparazione di fabbriche o simili.

472. Quando un edifizio o un'altra costruzione minacci, in tutto o in parte, rovina, con pericolo per l'altrui sicurezza, il proprietario o chi lo rappresenta, ovvero chi sia altrimenti obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edifizio o della costruzione, che non provvede ai lavori necessarî per rimuovere il pericolo, è punito con l'ammenda da L. 10 a 100; e sino a L. 1000, se abbia trasgredito all'ingiunzione dell'autorità competente.

Ove si tratti di un edifizio o di un'altra costruzione in tutto od in parte rovinati, chi, avendone l'obbligo, trascura di rimuovere, con riparazioni o con qualsiasi altro provvedimento, il pericolo persistente a cagione della rovina, è punito con l'ammenda da L. 50 a 1000.

473. Chiunque omette di collocare i segnali e ripari prescritti dai regolamenti, per impedire pericoli derivanti da opere fatte o da oggetti lasciati in luogo di pubblico transito, è punito con l'ammenda sino a L. 300; alla quale può essere aggiunto, nei casi più gravi, l'arresto sino a dodici giorni.

Chi arbitrariamente rimuove i segnali suddetti è punito con l'ammenda da L. 50 a 500, alla quale può essere aggiunto l'arresto sino a venti giorni.

474. Chiunque arbitrariamente spegne i fanali che servono alla pubblica illuminazione, ovvero rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nell'art. prec. e destinati a pubblico servizio, è punito con l'ammenda sino a L. 200.

475. Chiunque getta o versa in luogo di pubblico transito, o anche in un recinto privato comune a più famiglie, cose atte ad offendere o imbrattare le persone è punito con l'arresto sino a dieci giorni o con l'ammenda sino a L. 100.

476. Chiunque, senza le debite cautele, pone sopra finestre, tetti, terrazzi o altri luoghi consimili o vi appende cose, che, cadendo, possano offendere o imbrattare le persone, è punito con l'ammenda sino a L. 30.

Se non si conosca l'autore del fatto, la pena si applica al conduttore o possessore dell'edifizio, qualora egli fosse in grado di impedire il fatto medesimo.

477. Chiunque lascia vagare pazzi affidati alla sua custodia, o, quando alla custodia si siano sottratti, non ne dà immediato avviso all'autorità, è punito con l'ammenda sino a L. 250.

478. Chiunque senza darne immediato avviso all'autorità, o senza ottenerne l'autorizzazione, quando sia prescritta, riceve in custodia persone a lui dichiarate affette da alienazione mentale, ovvero le licenzia, è punito con l'ammenda da L. 50 a 500 cui può essere aggiunto, nei casi più gravi, l'arresto sino ad un mese.

479. Alle pene stabilite nei precedenti articoli, quando il colpevole sia persona preposta al governo di manicomii o che eserciti l'arte salutare, si aggiunge la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

480. Chiunque lascia liberi o non custodisce con le cautele prescritte dai regolamenti, bestie feroci o animali pericolosi, dei quali egli abbia la proprietà o la custodia, e in caso di animali sospetti d'idrofobia, non ne dà immediato avviso all'autorità, è punito coll'arresto sino ad un mese.

481. Chiunque lascia senza custodia o altrimenti abbandona a sè stessi, in luoghi aperti, animali da tiro o da corsa sciolti o attaccati; ovvero li guida senza sufficiente capacità, o li affida a persone inesperte; ovvero, per il modo di attaccarli o guidarli, o con l'aizzarli o spaventarli, espone a pericolo l'altrui sicurezza, è punito con l'arresto sino ad un mese.

Se il contravventore sia cocchiere o conduttore vincolato a licenza, si aggiunge la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte sino a ventiquattro giorni.

482. Chiunque spinge animali o veicoli nelle vie o nei passeggi pubblici o aperti al pubblico, in modo pericoloso per la sicurezza delle persone o delle cose è punito con l'ammenda sino a L. 50; e, se il contravventore sia cocchiere o conduttore vincolato a licenza, può essere aggiunta la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte sino a quindici giorni.

483. Chiunque, anche per negligenza od imperizia, fa sorgere in qualsiasi modo il pericolo di danni alle persone o di gravi danni alle cose è punito con l'ammenda sino a L. 200 e con l'arresto sino a venti giorni.

Se il fatto costituisca in pari tempo infrazione ai regolamenti in materia di arti, commerci o industrie, e la legge non disponga altrimenti, la pena è dell'arresto da sei a trenta giorni e della sospensione dalla professione od arte sino ad un mese.

Contravvenzioni concernenti la pubblica moralità.

Giuochi d'azzardo, ubbriachezza, decenza pubblica, maltrattamenti d'animali.

484. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, tiene un giuoco d'azzardo, o presta all'uopo il locale, è punito con l'arresto sino ad un mese, e può estendersi a due mesi in caso di recidiva nello stesso reato, con l'ammenda non inferiore a L. 100.

L'arresto è da uno a due mesi, che può estendersi a sei in caso di recidiva nello stesso reato: 1.° se il fatto sia abituale; 2.° se chi tiene il giuoco sia conduttore del pubblico esercizio in cui la contravvenzione è commessa; nel qual caso si aggiunge la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte sino ad un mese.

485. Chiunque, senza avere partecipato alla contravvenzione preveduta nell'articolo precedente, è colto mentre prende parte in un luogo pubblico o aperto al pubblico ad un giuoco d'azzardo è punito con l'ammenda sino a L. 500.

486. In ogni caso di contravvenzione per giuoco d'azzardo, il danaro esposto nel giuoco e gli arnesi od oggetti adoperati o destinati per il medesimo si confiscano.

487. Per gli effetti della legge penale, si considerano giuochi d'azzardo quelli nei quali la vincita o la perdita, a fine di lucro, dipende interamente o quasi interamente dalla sorte.

Per le contravvenzioni prevedute negli art. prec. si considerano aperti al pubblico anche quei luoghi di ritrovo privati dove si esiga compenso per l'uso degli arnesi da giuoco o il comodo di giuocare, o dove, anche senza prezzo, si dia accesso a qualunque persona a fine di giuoco.

488. Chiunque, in luogo pubblico è côlto in istato di manifesta ubbriachezza molesta o ripugnante, è punito con l'ammenda sino a L. 30.

Se il fatto sia abituale, la pena è dell'arresto sino ad un mese; e il giudice può ordinare che l'arresto sia scontato in uno dei modi preveduti nell'art. 22.

489. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubbriachezza altrui, somministrando a tal fine bevande o altre sostanze inebrianti, ovvero le somministra ad una persona già ebra, è punito con l'arresto sino a dieci giorni.

Se il fatto si commetta verso una persona che non abbia compiuto quattordici anni, o che sia palesemente in uno stato anormale per debolezza o alterazione di mente, la pena è dell'arresto da dieci giorni ad un mese.

Se il contravventore faccia commercio delle bevande o sostanze inebrianti, si aggiunge la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

490. Chiunque, in pubblico, mostra nudità invereconde, ovvero con parole, canti o altri atti offende la pubblica decenza, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da L. 10 a 300.

491. Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità, li maltratta, ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con l'ammenda sino a L. 100.

Alla stessa pena soggiace colui il quale, anche per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo.

Contravvenzioni concernenti la pubblica tutela della proprietà.

Possesso ingiustificato di oggetti e valori, ommesse cautele nelle operazioni di commercio o di pegno, vendita illecita di chiavi e grimaldelli e illecita apertura di serrature, detenzione illecita di pesi e misure.

492. Chiunque, essendo stato condannato per mendicità, ovvero per furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa o ricettazione, è trovato in possesso di danaro od oggetti non confacenti alla sua condizione, dei quali non giustifichi la legittima provenienza, è punito con l'arresto sino a due mesi.

Se sia colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte o di strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, dei quali non giustifichi la legittima attuale destinazione, è punito con l'arresto sino a due mesi; e da due a sei mesi, se il fatto avvenga di notte.

Il danaro e gli oggetti si confiscano.

493. Chiunque, senza aver prima accertato la legittima loro provenienza, acquista o riceve in pegno, pagamento o deposito, oggetti, i quali per la loro qualità e per la condizione della persona che li offre, o per il prezzo chiesto o accettato appaiano provenienti da reato, è punito con l'ammenda; e, se il contravventore è una delle persone indicate nell'art. 492, anche con l'arresto sino a due mesi.

Va esente da pena colui che provi la legittima provenienza degli oggetti.

494. Chiunque, avendo ricevuto danaro o comprato o altrimenti avuto cose provenienti da un delitto, e venendo poi a conoscerne la illegittima provenienza, omette di farne immediata denunzia alla autorità, è punito con l'ammenda non inferiore a L. 30, alla quale può essere aggiunto l'arresto sino ai venti giorni.

495. Chiunque, attendendo al commercio o ad operazioni di pegno di cose preziose o di cose usate, non osserva le prescrizioni stabilite dalla legge o dai regolamenti rispetto a tale commercio o a tali operazioni, è punito con l'ammenda sino a L. 300; alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato si aggiungono l'arresto sino ad un mese e la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte.

496. Il fabbro-ferraio, chiavaiuolo o altro artefice, che vende o consegna a chicchessia grimaldelli, o fabbrica per chi non sia il proprietario del luogo o dell'oggetto cui sono destinate, o il rappresentante di lui, da esso conosciuto, chiavi di qualsiasi specie sopra impronta di cera, o di altri stampi o modelli, è punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda da L. 10 a 100.

497. Il fabbro-ferraio, chiavaiuolo od altro artefice, il quale apre serrature di qualsiasi specie, per domanda di alcuno, senza prima accertarsi che questi sia il proprietario dei luoghi o degli oggetti i quali si vogliano aprire o il rappresentante di lui, è punito con l'arresto sino a venti giorni e con l'ammenda sino a L. 50.

498. L'esercente un pubblico negozio, che nel medesimo detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda da L. 10 a 50; la quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si può estendere a L. 100.

FINE DELLA PARTE QUINTA.

FORMULARIO

1.ª — Domanda di costituzione in corpo morale.

A S. E. il Ministro degli affari interni.

In questo borgo di.... fino dall'anno 1875, a opera di benemeriti cittadini e con oblazioni dell'intera cittadinanza, sorgeva un Pio Istituto per ricoverare i poveri, impotenti al lavoro.

Il favore della cittadinanza non venne mai meno al nuovo istituto, tanto che oggi esso, oltre che provvedere ai bisogni della classe indigente per cui fu eretto, avendo normalmente quindici ricoverati, può accumulare qualche avanzo a aumento del proprio patrimonio.

Per ottenere con minore difficoltà la soppressione dell'accattonaggio, piaga di questo borgo, non che per una regolare e costante amministrazione è indispensabile la costituzione della predetta opera pia in corpo morale, la cui sussistenza può dirsi oramai assicurata, dacchè dispone dei seguenti mezzi: 1.° L. 25,000 di capitale, investite in rendita dello Stato; 2.° L. 2000 annue, proventi delle industrie esercitate nel Pio Luogo; 3.° altre annue L. 2000, provenienti da azioni sottoscritte da benemeriti oblatori per la durata di un quinquennio.

Gli è perciò che i sottoscritti, componenti l'attuale consiglio d'amministrazione, fanno istanza all'E. V. perchè si compiaccia ottenere da S. M. l'augusto nostro Re, la erezione in corpo morale del Pio Ricovero di mendicità per gli impotenti al lavoro, già esistente di fatto in questo borgo di . . . .

Si allegano lo stato patrimoniale dell'opera pia e i bilanci dell'ultimo quinquennio. (*Data e sottoscrizione*).

2.ª — Domanda di cittadinanza.

A S. E. il Ministro degli affari interni.

Il sottoscritto nacque a Marsiglia dai furono . . . . nell'anno 1825; ma già fino dal 1835, condotto dal proprio padre a Torino, vi stabilì dimora, e, raggiunta la maggiore età, anche il proprio domicilio: menò in seguito moglie italiana, dalla quale ebbe quattro figli, che tutti furono riputati cittadini italiani, e due anzi militarono nelle file dell'esercito nazionale.

Unico quindi nella propria famiglia il ricorrente non è ancora cittadino italiano; e poichè egli lo è di cuore e per lunga abitudine di vita, così richiede alla E. V. che si degni ottenere da S. M. il Re d'Italia, che gli sia accordata la cittadinanza o naturalità italiana.

Si allegano: 1.° fede di nascita; 2.° certificato di domicilio; 3.° atto di matrimonio; 4.° atto di nascita dei figli; 5.° loro certificati di cittadinanza; 6.° congedo militare di due di essi; 7.° certificato penale. (*Data e sottoscrizione*).

3.ª — Domanda per mutamento o aggiunta di cognome.

A S. E. il Ministro di grazia e giustizia.

La nobile famiglia dei C., tanto benemeriti della patria, s'estinse con la morte di E. del quale l'Italia tutta piange ancora la irreparabile perdita. Il sottoscritto . . . . è figlio d'una sorella di C. E., e, non per vanità personale, ma per soddisfare un desiderio più volte espresso dal suo defunto zio, e per testimoniare alla di lui memoria un tributo di riverenza e di affetto, desidererebbe aggiungere il cognome illustre dei C. al proprio (*oppure:* desidererebbe mutare il proprio cognome con quello illustre dei C.), ponendo in seguito ogni cura, perchè le proprie opere non sieno indegne di un tanto nome.

Si unisce a questo ricorso la lettera . . . . da cui appare manifesto il desiderio del

compianto C. E. di vedere perpetuato il suo cognome nella discendenza della sua sorella; l'atto di nascita del ricorrente; una dichiarazione dell'autorità municipale di incensurabile condotta; il certificato penale e un atto di notorietà . . . . che certifica essere il ricorrente l'unico collaterale del fu C. E., defunto in istato celibe.

Voglia la E. V. compiacersi di porgere questa supplica a S. M. l'augusto nostro Re e impetrarne la sua sovrana approvazione. (*Data e sottoscrizione*).

NB. Tale domanda va presentata al procuratore generale presso la corte d'appello.

4.ª — *Estratto della domanda suddetta per inserzioni e pubblicazioni.*

Con istanza . . . . il sottoscritto chiedeva da S. M. il nostro Re l'autorizzazione a mutare il proprio cognome con quello di . . . , casato della propria madre (*oppure:* di aggiungere al proprio cognome, quello di E., della propria madre). S. E. il signor Ministro si degnò prendere in considerazione tale domanda e autorizzare il richiedente alle opportune pubblicazioni e affissioni: al che inerendo il sottoscritto, nel mentre rende pubblico nei modi di legge quanto sopra, invita chiunque vi avesse interesse a produrre le eventuali opposizioni nel termine di mesi quattro all'eccelso R. Ministero di grazia e giustizia. (*Data e sottoscrizione*).

5.ª — *Per ripresentare la predetta istanza.*

A S. E. il Ministro di grazia e giustizia e dei culti.

In seguito alla mia istanza del . . . . e alla nota . . . . n. . . . dell'E. V. con cui io era autorizzato alle pubblicazioni e affissioni di legge, alle quali immediatamente facevo procedere, oggi, trascorsi da quegli atti oltre quattro mesi, ricorro nuovamente all'E. V. e producendo: 1.° un esemplare dell'avviso a stampa colle relazioni di affissione dell'usciere; 2.° un esemplare del numero dei giornali in cui furono fatte le inserzioni, ripropongo alla E. V. la preghiera di ottenere da S. M. l'augusto nostro Re l'autorizzazione a cambiare il mio cognome di B . . . . in quello di C . . . . (*oppure:* di aggiungere al mio cognome di B. quello di C.). (*Data e sottoscrizione*).

6.ª — *Elezione di domicilio speciale senza indicazione di persona o d'ufficio.*

. . . . Per l'esecuzione del presente contratto e di tutte le obbligazioni da esso procedenti dichiara il sottoscritto di eleggere il proprio domicilio in Lodi.

7.ª — *Elezione di domicilio speciale con indicazione di persona o d'ufficio.*

. . . . Per l'esecuzione del presente contratto e di tutte le obbligazioni da esso procedenti dichiara il sottoscritto di eleggere il proprio domicilio in Lodi presso il signor G. C., via . . . . (*oppure:* nello studio del signor avv. G. C. via, ecc.).

8.ª — *Ricorso al tribunale perchè nomini chi rappresenti l'assente.*

R. Tribunale civile in . . . .

RICORSO.

Il 24 Luglio 1872 partiva da Genova diretto all'America il sig. C. C., allora nell'età di anni . . . . Consta che egli sbarcò felicemente a Buenos-Aires il . . ., ma da quel giorno non pervenne più nessuna notizia, quantunque non si risparmiassero ricerche diligentissime e indagini, anche presso i consolati d'America qui residenti.

Il C. C. era, ed è tuttora, in comunione dei beni, provenienti dalla eredità paterna, con i due fratelli Carlo e Luigi e con le sorelle Angelina e Carolina: tanto i fratelli quanto le sorelle hanno famiglia propria, cui provvedere, e quindi la convenienza, o meglio la necessità di addivenire alla divisione della comune sostanza paterna.

La lunga assenza e la assoluta mancanza di notizie, persuadono pur troppo della morte del C. C., tanto più dacchè egli lasciò qui, non solo parenti strettissimi, ma anche un patrimonio discreto, del quale, se vivente, non avrebbe mancato di occuparsi.

I sottoscritti quindi si riservano di chiedere la dichiarazione della di lui assenza; però siccome urge loro di ottenere la divisione, fanno intanto istanza perchè questo R. Tribunale, ritenuta la presunta assenza del loro fratello, si compiaccia a norma del disposto dell'art. 21 codice civile e 793 codice procedura civile nominare chi lo rappresenti nella liquidazione e divisione della sostanza comune a lui e ai ricorrenti: che anzi si permettono di proporre per tale ufficio il sig. N. N., persona di notoria probità e capacità e amicissimo del predetto loro fratello assente.

Si allega l'atto di notorietà eretto, ecc. (*vedi formola* 12.ª). (*Data e sottoscrizione dei richiedenti e di un procuratore esercente*).

9.ª — Ricorso per dichiarazione di assenza a richiesta di eredi legittimi.

(*Come nel precedente la intestazione e la esposizione dei fatti*).

.... Convinti oramai che il predetto C. C. deve essere, e da moltissimi anni, defunto, i sottoscritti, di lui presunti eredi legittimi, fanno istanza perchè, giusta il disposto dell'art. 22 codice civile e 794 codice procedura civile ne sia dichiarata l'assenza, previe le pratiche di legge.

Si allegano l'atto di notorietà eretto, ecc., e il precedente decreto di nomina di un rappresentante (*se fu chiesto e nominato*). (*Data e firma, come sopra*).

10.ª — Estratto di provvedimento per assenza da pubblicare.

Il R. Tribunale civile in Milano, a istanza dei sigg. .... per dichiarazione di assenza di .... fu ...., già residente a ...., manda a assumere informazioni di esso sig..... ordinando le notificazioni e inserzioni del presente provvedimento a norma di legge.

Dal R. Tribunale di Milano li .... firm.: C. G., *presid.* A. *cancell.*

11.ª — Domanda per assenza a richiesta di presunti eredi testamentari.

R. Tribunale civile in Milano.

ATTO DI CITAZIONE.

Milano li ......

A richiesta dei sigg. C. C. e D. M. che saranno rappresentati dal signor avv. .... presso del quale eleggono domicilio in Milano, via ....

Premesso che nel giorno (*esporre il fatto come alla formola* 8.ª); e che per ripetute dichiarazioni del sig. C. C., i richiedenti si reputano di lui eredi testamentari.

Io usciere sottoscritto addetto al ... (*autorità giudiziaria del luogo ove la citazione è notificata*) ho citato i sigg. D. M. e D. S. nipoti del C. C. e suoi presunti eredi legittimi qui residenti, via .... a comparire avanti al R. Tribunale civile in Milano all'udienza del giorno 22 Marzo corrente ore 10 mattina, perchè, giusto il disposto dell'articolo 26 codice civile, sia dichiarata l'assenza del predetto sig. C. C.

12.ª — Atto di notorietà.

Milano, nella R. Pretura del mand.... il giorno....

Avanti il sig. pretore N. N., assistito dal cancelliere infrascritto.

Si presenta il sig. N. N. del vivente N. N. domiciliato in Milano, via ... e richiede sia redatto il presente atto facendo intervenire quali dichiaranti i signori:

1.° N. N. fu N. N. d'anni.... nato e domiciliato a.... di professione....
2.° N. N. fu N. N. d'anni.... nata e domiciliata a.... di professione....
3.° N. N. fu N. N. d'anni.... nato e domiciliato a.... di professione....
4.° N. N. fu N. N. d'anni.... nato e domiciliato a.... di professione....

Tutti, a quanto dichiarano, cittadini del regno nel pieno godimento dei diritti civili, incensurati, non aventi interesse nel presente atto.

Premessa dal signor pretore a essi testi una serie e conveniente ammonizione sulla moralità e importanza del giuramento loro deferito a' sensi di legge, lo prestano pronunziando ognuno le seguenti parole: Giuro di dire tutta la verità e null'altro che la verità. Indi unanimi e concordi sotto il vincolo del prestato giuramento dichiarano:

Che circa l'anno .... si assentava dalla famiglia, allora residente in ...., il signor N. N. fu ..., d'anni ..., diretto, a quanto allora si diceva, in America, come in seguito si constatò.

Che per un anno si ebbero di lui scarse notizie, che poi cessarono affatto, tanto che da allora, a onta delle ricerche fatte presso i consolati, non se ne seppe più nulla, ed è perciò convinzione generale che il detto sig. N. N. sia defunto.

Letto e confermato e sottoscritto *dai dichiaranti, dal pretore e dal cancelliere.*

13.ª — Domanda di apertura d'atto di ultima volontà dell'assente.

(*Come alla formola* 8.ª).

Con sentenza ... di questo R. Tribunale era dichiarata l'assenza di N. N. fu ...

Eseguite le notificazioni e pubblicazioni di legge, e trascorsi altri sei mesi dalla seconda pubblicazione, i sottoscritti eredi legittimi e presunti testamentari, si rivolgono nuovamente al R. Tribunale e fanno istanza perchè si compiaccia ordinare l'apertura del testamento, depositato dall'assente presso il sig. ....

Si allegano: la predetta sentenza .... cogli atti di notificazione e i numeri .... della gazzetta ufficiale del regno e .... del bollettino della prefettura. (*Data e sottoscrizione del ricorrente e di un procuratore esercente*).

14.ª — Domanda di immissione in possesso degli eredi legittimi e testamentari.

(*Come alla formola* 11.ª).

. . . . Che in seguito alla ottenuta autorizzazione si procedeva all' apertura del testamento . . . . dal quale risulta . . . .

Io usciere sottoscritto, ecc. (*come alla formola* 11.ª), quali eredi legittimi (*o testamentari*) dell'assente N. N. fu . . . a comparire, ecc., perchè sia dichiarata l'immissione degli istanti nel possesso temporaneo dei beni dell'assente predetto, previa cauzione, che si offre mediante rendita dello Stato (*oppure:* mediante ipoteca su . . .).

15.ª — Idem da parte di donatari o legatari.

(*Come alla formola* 11.ª *e alla precedente*).

Che apertosi il testamento . . . . questo disponeva a favore dell' istante di un legato di L. 20,000.

Io usciere, ecc., eredi testamentari dell'assente, ecc., perchè venga accolta la di lui domanda di essere immesso nell'esercizio temporaneo dei suoi diritti di legatario, previe quelle cautele che il Tribunale reputerà convenienti.

16.ª — Domanda del conjuge di un assente per una pensione alimentaria.

(*Come alla formola* 11.ª).

. . . . Che con testamento . . . ., e quindi anteriore al suo matrimonio, l'assente N. N. chiamava eredi di tutta la sua sostanza i nipoti B. C. e C. D.

Che la istante non ha beni parafernali; che la sua dote è di sole L. . . . . e la controdote di L. . . . .; che quindi complessivamente non le vengono a spettare che L. . . . . somma insufficiente alle esigenze di una esistenza anche modestissima.

Io usciere, ecc. . . . . (*come alla formola* 11.ª) perchè a norma del disposto dell'articolo 26 codice civile, sia giudicato: assegnarsi alla istante, oltre quanto le spetta per titolo di convenzioni matrimoniali e di successione, una pensione alimentaria di annue L. . . . ., da pagarsi di trimestre in trimestre e anticipatamente.

Rendersi la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva, e condannarsi, in caso di opposizione, gli opponenti a rifondere tutte le spese del giudizio e successive.

17.ª — Istanza dell' immesso nel possesso dei beni dell' assente per alienare, ipotecare o fare atti eccedenti la semplice amministrazione.

(*Come alla formola* 8.ª).

. . . . Il ricorrente trovasi ora nella necessità di alienare il fondo . . . . perchè gravato da ipoteche a garanzia di mutui con l' interesse del 6 %, tanto che il reddito del fondo stesso è di molto inferiore al cumulo degli interessi passivi.

Fa perciò istanza perchè il Tribunale illustr. lo autorizzi alla vendita del fondo predetto ai patti e condizioni di cui nell'allegato progetto, con obbligo di dimettere le passività che gravano sul fondo stesso e di rimpiegare il piccolo avanzo nel modo che il Tribunale si compiacerà di ordinare.

Si allegano: la sentenza di immissione in possesso; il certificato ipotecario; il progetto di vendita, ecc. (*Come alla formola* 13.ª).

18.ª e 19.ª — Istanza per immissione in possesso definitivo nei beni dell'assente e per nomina di un curatore.

(*Come alla formola* 11.ª).

. . . . Gli istanti, eredi legittimi dell'assente N. N., essendo nel possesso temporaneo dei di lui beni da oltre trent'anni (*oppure:* che dalla nascita dell'assente sono trascorsi oltre cento anni) intendono perciò promuovere giudizio per l' immissione nel possesso definitivo; se non che mancando al giudizio stesso un legittimo contraddittore, fanno

ISTANZA

al R. Tribunale perchè si compiaccia nominare un curatore speciale all'assente.

(*Ottenuta la nomina del curatore la citazione va spiegata contro di lui nel modo di cui al n. 11 . . . .*) perchè sia giudicato: immettersi i richiedenti nel possesso definitivo di tutti i beni dell' assente N. N. fu . . . . e dichiararsi sciolte tutte le cauzioni e ogni altra cautela imposte con la precedente sentenza . . . .

20.ª — Promessa di matrimonio.

I sottoscritti N. N. nato e domiciliato a . . . . maggiore d'anni 25, e M. M. nata e domiciliata a . . . . minorenne, assistita e autorizzata dai propri genitori, con piena e reciproca soddisfazione si promettono scambievolmente di unirsi in matrimonio, da celebrarsi,

salve impreveduto circostanze, entro il mese di.... del corrente anno. Si riservano di regolare con pubblico atto le convenzioni matrimoniali, già fino d'ora concordate. (*Data e sottoscrizione degli sposi e dei genitori della sposa*).

21.ª — *Ricorso per ottenere la dispensa dall'impedimento dell'età.*

A S. E. il Ministro di grazia e giustizia.

I ricorrenti N. N. e M. M., fidanzati da qualche tempo, attendevano che la sposa raggiungesse il suo quindicesimo anno d'età per celebrare il loro matrimonio.

Ma lo sposo, che presentemente era impiegato presso.... deve per il 1.° Aprile p. v. trasferirsi a Londra a raggiungere la R. Ambasceria italiana, cui è stato applicato.

La sposa compirebbe il suo quindicesimo anno al 29 dello stesso Aprile, e lo sposo fece vane pratiche per ottenere una proroga fino a quest'epoca per occupare il suo nuovo ufficio. La mancanza di un solo mese d'età sarebbe quindi causa di rimandare le nozze a epoca indeterminata e certo assai remota.

Gli è perciò che i sottoscritti fanno vive istanze all'E. V. perchè si compiaccia ottenere da S. M. il nostro augusto Sovrano la dispensa per la sposa N. N. dall'impedimento dell'età.

Si allegano: 1.° atti di nascita degli sposi; 2.° atto di consenso dei genitori della sposa; 3.° decreto di nomina dello sposo e ingiunzione d'occupare il nuovo ufficio. (*Data e sottoscrizione*).

22.ª — *Id. id. per dispensa dall'impedimento di parentela.*

(*Come alla formola precedente*).

Il ricorrente G. C. è vedovo già da quattro anni di N. N. fu...., che morendo lo lasciò padre di quattro figli, dei quali il maggiore ha ora nove anni, e il minore quattro. Dovendo egli attendere al proprio ufficio di notaio è poco il tempo di cui può disporre per le cure della famiglia. È quindi con vera riconoscenza, che accettò l'offerta fattagli dalla qui pure sottoscritta sorella maggiore della rimpianta di lui moglie di convivere con lui e fare essa da madre agli orfani nipoti: essa fu ed è una madre amorosissima, la provvidenza della casa.

La convivenza accrebbe la reciproca affezione; e i sottoscritti desiderano sostituire al vincolo di affinità fra cognati, quello di coniugi, convinti di assicurare così vie più anche la sorte dei poveri orfani. Ma poichè alla loro unione si oppone il disposto dell'art. 59 n. 2 del codice civile, così fanno istanza all'E. V. perchè si compiaccia ottenere da S. M. il nostro augusto Sovrano la dispensa dall'impedimento di parentela alla celebrazione del loro matrimonio.

Si allegano: atti di nascita dei richiedenti; fede di matrimonio e di morte della N. N.; atti di nascita dei quattro figli e i certificati di buona condotta. (*Data e sottoscrizioni*).

23.ª — *Reclamo contro il rifiuto di consenso dei genitori al matrimonio.*

Eccell. R. Corte d'appello in Milano.

(*Come alla formola* 11.ª).

Che egli da oltre due anni è fidanzato alla signora M. M. d'anni....

Che i di lui genitori, benchè ripetutamente supplicati, rifiutano il loro consenso al matrimonio sotto pretesto essere egli troppo giovane, ma effettivamente perchè nella loro affezione vagheggiano altre nozze, pecuniariamente più vantaggiose: che invece esso istante ha per sacra la parola data, e che d'altronde la ragazza da lui prescelta è di ottima famiglia, bene educata e ricca di pregevoli doti di mente e di cuore.

Io usciere, ecc. ho citato i signori (*i genitori*) a comparire avanti la Corte stessa Eccell. alla udienza del giorno.... ore.... perchè sia accordato al richiedente N. N. l'assenso al predetto suo matrimonio con la signora M. M. come dal disposto dell'art. 67 cod. civ.

24.ª — *Ricorso contro il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile a procedere alle pubblicazioni di matrimonio.*

(*Come alla formola* 13.ª).

I sottoscritti N. N. di.... e M. M. di...., accompagnati dai rispettivi genitori, il 25 corrente mese facevano richiesta verbale al sig. Sindaco di questo comune di...., perchè quale ufficiale dello stato civile procedesse alle pubblicazioni del loro matrimonio. Ma il sig. Sindaco vi si rifiutava assolutamente, rilasciando loro il certificato con i motivi, che pretende giustifichino il suo rifiuto.

Tali motivi sono insussistenti perchè, ecc., ecc. (*si espongano i motivi*).

Gli è perciò che i sottoscritti ricorrono al Tribunale illustr., facendo istanza perchè

si compiaccia ordinare le pubblicazioni del loro matrimonio. (*Data e sottoscrizione del ricorrente e di un procuratore esercente*).

25.ª — Ricorso per ottenere la dispensa di una pubblicazione.

Ill. sig. Procuratore del Re presso il Tribunale civile in....

(*Si espongano i fatti e i motivi che rendono necessaria o almeno conveniente la dispensa da una delle pubblicazioni*).

Il sottoscritto quindi fa istanza alla S. V. Ill. perchè si compiaccia concedere la dispensa da una delle pubblicazioni prescritte dalla legge.

Si allegano: 1.° gli atti di nascita di ambidue gli sposi; 2.° l'atto di consenso dei genitori o ascendenti o del consiglio di famiglia (*quando tale consenso sia richiesto per la celebrazione del matrimonio*); 3.° copia autentica dell'atto di notorietà in data.... (*Data e sottoscrizione*).

26.ª — Ricorso per dispensa da ambedue le pubblicazioni.

A S. E. il Procuratore generale presso la Eccell. R. Corte d'appello in Milano.

(*Come alla formola precedente*).

Gli è perciò che il sottoscritto si rivolge all'E. V. e fa istanza perchè si compiaccia concedere la dispensa da ambedue le pubblicazioni prescritte dall'art. 70 del codice civile.

Si allegano.... (*come alla formola precedente*).

27.ª Richiamo contro il diniego di dispensa da ambedue le pubblicazioni.

A S. E. il Ministro di grazia e giustizia nel regno d'Italia.

(*Si espongano i fatti e motivi per cui la dispensa è necessaria o conveniente*).

Il sottoscritto quindi si rivolgeva al sig. Procuratore generale presso la Corte d'appello di.... chiedendo la tanto necessaria dispensa da ambedue le pubblicazioni: ma l'istanza era respinta perchè.... (*i motivi del diniego*).

Per quanto grande sia il rispetto del ricorrente alla magistratura in genere e in ispecie al sig. Procuratore generale del proprio distretto, crede egli tuttavia che le circostanze specialissime di fatto non siano state convenientemente valutate, e che esse costituiscano appunto quelle cause gravissime, per le quali può essere accordata la dispensa da ambedue le pubblicazioni: epperò reclama all'E. V. perchè si compiaccia accordare tale dispensa.

Si allegano ecc. (*come alla formola* 25.ª).

27.ª *bis.* — Atto di notorietà.

(*Come alla formola* 12.ª, *solo che i dichiaranti devono essere cinque*).

dichiarano di bene conoscere gli sposi, e cioè tanto il signor N. N. figlio dei.... nato a... qui domiciliato, via.... n...., di professione..., quanto la signorina M. M. dei... nata a.... domiciliata a.... via.... benestante: che perciò possono attestare essere a loro piena cognizione che i predetti signor N. N. e signorina M. M. non sono vincolati da precedenti matrimoni (*oppure:* che la signora M. M. maritata in prime nozze con... ha ottenuto lo scioglimento del primo matrimonio per impotenza del marito; *oppure:* che è vedova da oltre dieci mesi e cioè dal...; *oppure:* che è vedova da sei mesi e cioè dal giorno.... ma che si è sgravata di un figlio il giorno... del successivo mese di....): che fra di essi non esiste nessun vincolo di parentela o di affinità (*oppure:* esiste vincolo di parentela o di affinità, ma solo nel 4.° o altro grado) e nemmeno di adozione: che nè contro l'uno, nè contro l'altra fu mai pronunciata sentenza, nè promossa istanza per interdizione: che finalmente (*se uno o tutti e due gli sposi furono coniugati*) nessuna sentenza fu mai pronunciata e nessun giudizio promosso contro il N. N. (*o* contro la M. M., *o* nè contro il N. N. nè contro la M. M.) per omicidio volontario commesso, mancato, o tentato sulla persona del conjuge dell'altro sposo.

Letto, ecc., ecc. (*come nella formola* 12.ª).

28.ª — Atto di consenso a matrimonio.

Regnando S. M. Umberto I per grazia di Dio e volontà della nazione Re d'Italia.

L'anno mille ottocento ottanta sei e alli ventotto di Febbraio in Milano nella casa posta in via Beccaria n. 4 nello studio del notaio rogante infrascritto.

Avanti di me dott. Battista Bignami fu Pietro notaio, residente in Milano e iscritto presso il consiglio notarile di questo distretto e alla presenza dei sottoscritti testimoni noti e idonei, si sono costituiti i signori:

Innocente Grassi fu Paolo di professione medico, qui residente e domiciliato, via Alciato n. 6 e Laura Rossi fu Giuseppe, moglie al predetto sig. avv. Innocente Grassi e con lui domiciliata, persone a me notaio conosciutissime, che hanno dichiarato di prestare il loro pieno consenso al matrimonio del loro figlio Andrea d'anni ventiquattro con la signorina Eugenia Pozzi dei viventi Silvio fu Camillo e Luigia Gatti fu Mansueto, benestante, domiciliata e residente a Torino, ove dovranno celebrarsi le nozze.

Il presente atto si rilascia in originale al predetto sig. Andrea Grassi.

Fatto, letto e pubblicato mediante lettura data da me notaio alle parti che pienamente lo confermano in presenza mia e dei testimoni sigg. C. G. di .... sarto nato e domiciliato in Milano e S. T. fu .... regio impiegato nato a Torino qui domiciliato, i quali dopo delle parti si sottoscrivono con me notaio per ultimo.

Quest'atto scritto di persona di mia fiducia consta di un solo foglio scritto nella prima pagina e per sette righe nella presente. (*Firme*).

29.ª — Atto di opposizione al matrimonio.

(*Come alla formola* 11.ª *avvertendo che quando l'opponente non avesse domicilio nel comune ove risiede il tribunale, ve lo dovrebbe eleggere*).

Che l'istante quale madre (*o altro parente che vi abbia diritto*) intende fare formale opposizione al matrimonio di .... per le suesposte ragioni.

Io usciere, ecc. (*come alla predetta formola* 11.ª), perchè sia giudicato sulla presente formale opposizione al matrimonio di .... e in pari tempo, ho notificato questo mio atto d'opposizione anche all'on. sig. C. C. quale sindaco e ufficiale dello stato civile di questo comune, nel quale il matrimonio doveva essere celebrato, perchè giusta il disposto dell'art. 90 del codice civile, sospenda il matrimonio predetto fino a sentenza passata in giudicato.

30.ª — Rifiuto dell'ufficiale civile alla celebrazione del matrimonio.

Il sottoscritto N. N. fu .... sindaco e ufficiale dello stato civile di questo comune di .... dichiara di essersi rifiutato e di rifiutarsi alla celebrazione del matrimonio fra il sig. N. N. fu .... e la signorina M. M. di ... perchè reputa ostarvi (*indicare la causa*).

Milano, dal palazzo del comune li .... (*sottoscrizione*).

31.ª — Richiamo al tribunale contro il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile a procedere alla celebrazione del matrimonio.

(*Come alla formola* 8.ª).

.... I sottoscritti fanno quindi istanza perchè il Tribunale Illustr. dichiarando infondato in legge il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile suddetto lo autorizzi a procedere allo instato matrimonio. (*Come alla formola* 24.ª).

32.ª — Domanda di nullità di matrimonio.

(*Come alla formola* 11.ª).

.... Perchè sia dichiarato nullo il matrimonio celebratosi fra l'istante e il sig. N. N. fu .... avanti l'ufficiale dello stato civile di .... nel giorno .... e essere tenuto l'N. N. alla rifusione dei danni in L.... e alle spese del giudizio: autorizzarsi, pendente il giudizio, la separazione della richiedente dal proprio marito.

33.ª — Autorizzazione accordata dal marito alla moglie per alcuni o per tutti gli atti eccedenti la semplice amministrazione.

(*Come alla formola* 28.ª).

.... Dichiara di conferire alla signora N. N. di .... propria moglie, l'opportuna autorizzazione, perchè assuma mutui passivi a quei patti e condizioni che crederà migliori, concedendo a garanzia ipoteche sui di lei fondi; *oppure:* perchè proceda alla vendita dei propri stabili ai prezzi e condizioni, che crederà di stabilire, senza l'obbligo di rimpiego; *oppure:* perchè possa procedere a alienazioni di immobili, a concessioni di ipoteche, a cessioni o riscossioni di capitali, a assumere e concedere mutui, a ottenere tramutamenti di certificati di rendita dello Stato in titolo al portatore, a transigere, a stare in giudizio e a fare insomma ogni e qualsiasi atto o convenzione, per i quali sia o potesse essere richiesta la maritale autorizzazione.

34.ª — Ricorso per ottenere l'autorizzazione negata dal marito.

(*Come alla formola* 8.ª *poi si espongano i fatti*).

.... Il rifiuto del marito è perciò manifestamente ingiusto e contrario agli interessi della ricorrente e anche della famiglia; chiede quindi la sottoscritta che piaccia al Tribunale illustr., autorizzarla a procedere alla vendita .... previo ove d'uopo il provvedimento di cui all'art. 800 codice procedura civile. (*Come alla formola* 24.ª).

35.ª — *Domanda di alimenti.*

(*Come alla formola* 11.ª).

.... Che l'obbligo alla prestazione degli alimenti cade nel caso concreto sui discendenti N. N. e M. M., e che la coabitazione della richiedente con loro, già antecedentemente assai difficile, è ora assolutamente impossibile.

Io usciere, ecc., perchè con sentenza provvisoriamente esecutiva siano condannati essi N. N. e M. M. a corrispondere alla istante a titolo di alimenti l'annuo assegno di L..... da pagarsi in sei rate uguali anticipate al primo giorno di ogni bimestre: posto l'obbligo stesso temporaneamente, stante l'urgenza, a carico del M. M., salvo il suo diritto di regresso verso l' N. N. Le spese del giudizio e successive a carico dei convenuti.

36.ª — *Domanda di riduzione della somma di alimenti.*

(*Come alla formola* 11.ª).

Che con sentenza .... di questo stesso Tribunale ai richiedenti era fatto obbligo di corrispondere alla loro ava materna N. N. a titolo di alimenti la somma di L.... da pagarsi..., obbligazione che essi adempirono sempre scrupolosamente.

Che però nel Febbraio corrente si rendeva defunto l' unico fratello della predetta loro ava, il quale la chiamava sua unica erede, tanto che essa viene ora a trovarsi in una posizione economica abbastanza comoda, e a torto quindi ricusa di rinunciare al predetto assegno alimentare.

Io usciere, ecc. (*come alla formola* 11.ª) perchè sia giudicato: essere cessato l' obbligo negli istanti di somministrare gli alimenti alla loro ava (*oppure:* doversi l' annuo assegno di L.... imposto a titolo di alimenti e a favore della loro ava signora.... essere ridotto a sole L.... da pagarsi nel modo e tempo di cui nella sentenza predetta): spese del giudizio a carico di essa convenuta.

37.ª — *Domanda di separazione.*

R. Tribunale civile in Milano.

RICORSO.

Illustr. sig. Presidente.

Savina M. è da sei anni per sua sventura maritata a Paolo C. Già nei primi giorni del loro matrimonio ebbe la sposa a dolersi del marito: dedito all'ozio e al vino non rincasava che a notte inoltrata e spessissimo briaco: la maggiore prudenza da parte della moglie non la garantiva da improperi, da percosse e da sevizie.

Sperava la moglie che la sua docilità, le sue cure avessero a cambiare il marito, e le sue speranze si fecero maggiori quando divenne madre. Ma s' ingannava: le ingiurie, le percosse, le sevizie si fecero maggiori, e quel che è peggio la brutalità del marito si sfoga anche sovra il figliuolino. Se la moglie potè soffrire rassegnata, non lo può, non lo deve la madre: la sottoscritta quindi ricorre alla S. V. Illustr. e chiede la separazione personale dal marito per di lui colpa. (*Come alla formola* 13.ª).

38.ª — *Notificazione di ricorso e decreto con citazione.*

Milano, li...

A richiesta della signora N. N. che sarà rappresentata dal suo procuratore e domiciliatario sig. avv. C. G., via Pattari n....

Io usciere .... sottoscritto addetto a questo R. Tribunale civile ho notificato copia del suesteso ricorso e successivo decreto al sig. M. M. via.... e l' ho citato a comparire avanti il Tribunale stesso entro il termine di giorni dieci, perchè con sentenza provvisoriamente esecutiva e previo, ove d'uopo, l'esaurimento delle prove che saranno dedotte, sia giudicato:

Pronunziarsi la separazione personale della richiedente dal proprio marito per di lui colpa: affidarsi a essa richiedente la cura e il mantenimento del comune loro figlio P. P. dovere il M. M. corrispondere alla moglie ogni anno L.... e altre L...., salvo aumento con il crescere della età, per il loro figlio predetto, da pagarsi di mese in mese anticipatamente da oggi in avanti.

Si depositano nella cancelleria: mandato, certificato medico, tre lettere del M. M.

39.ª — *Atto di riconciliazione.*

Premesso che con sentenza .... era dichiarata la separazione dei coniugi sottoscritti, la quale veniva infatti eseguita: che nel tempo decorso da allora ambidue i coniugi ebbero a persuadersi che ciascuno di essi aveva un po' di colpa, che sussisteva reciproca affezione e stima, e era di interesse comune a loro e ai figli una sincera riconciliazione.

I sottoscritti dichiarano di dimenticare tutto il passato e di sinceramente riconciliarsi, promettendosi scambievolmente affezione e compatimento. (*Data e firma*).

40.ª — Verbale per separazione consensuale.

R. Tribunale civile in Milano.

Avanti il sig. P. P. Presidente di questo Tribunale sono oggi comparsi il sig. N. N. fu.... e la signora M. M. di.... coniugi, i quali dichiarano essere loro ferma volontà di separarsi per mutuo consenso, stante l'assoluta incompatibilità di carattere.

Il presidente dopo avere sentito separatamente ciascuno dei coniugi e fatte inutilmente a ciascuno di essi e a tutti e due le rimostranze che credeva utili a riconciliarli, prende atto della dichiarazione di volere ognuno di essi la separazione per mutuo consenso. E addivenendo poi alle condizioni della separazione i coniugi convengono: 1. resteranno presso la madre le due figlie, e presso il padre il figlio; però un giorno ogni settimana le figlie lo passeranno con il padre e il figlio con la madre; 2.° alla madre, oltre i frutti della dote, sarà dal marito corrisposta una pensione annua di L. 3000 e altra di L. 1000 per ciascuna figlia, da pagarsi tutte di semestre in semestre anticipato.

41.ª Domanda per impugnare la paternità.

(*Vedi formole* 11.ª *e* 18.ª-19.ª *per il ricorso per la nomina di un curatore*).

Io usciere, ecc.... cito il sig. ... quale curatore deputato dal Tribunale al minore.... e la sig.ª.... madre del minore stesso qui domiciliato il primo via.... la seconda via.... a comparire avanti il locale R. Tribunale civile entro il termine di giorni.... perchè sia giudicato: non essere figlio legittimo di esso richiedente (*oppure, se il giudizio è promosso da altri:* non essere figlio legittimo del N. N.) quello partorito dalla N. N. il giorno.... e iscritto nei registri di nascita sotto il nome di...: non potere egli quindi portare questo nome di.... nè avere (*nel secondo caso*) diritto alcuno alla eredità del preteso di lui padre N. N.; *oppure:* dovere egli rendere i beni provenienti dalla eredità, ecc.

Ordinarsi all'ufficiale dello stato civile la rettificazione del relativo atto di nascita.

Si depositano nella cancelleria: 1.° il mandato; 2.° (*i documenti opportuni*)

42.ª — Per reclamare lo stato di figlio legittimo.

(*Come alla formola* 11.ª).

Io usciere, ecc., a comparire avanti il R. Tribunale civile in questa città entro il termine di giorni dieci, perchè sia giudicato: essere il ricorrente figlio legittimo degli furono A. B. fu.... e C. G. fu.... coniugi: dovere in conseguenza il signor ufficiale dello stato civile eseguire la rettificazione del relativo atto di nascita.

43.ª — Impugnativa dell'atto di riconoscimento.

(*Come alla formola* 11.ª).

Che l'atto di riconoscimento suddetto non ha evidentemente che l'unico scopo di fruire dei vantaggi e diritti, che la legge accorda ai genitori anche naturali. Che la falsità della asserita paternità naturale è indubbiamente provata dalle frequenti dichiarazioni dello stesso N. N. non che da (*accennare i fatti*).

Io usciere..., (*come nella precedente*) non essere l'opponente N. N. figlio naturale del.... e nullo quindi e di nessun effetto l'atto di riconoscimento....

44.ª — Domanda di maternità.

(*Come alla formola* 11.ª).

Che la maternità della N. N. è pienamente provata dal riconoscimento implicito, che risulta dalle di lei lettere, non che dalle cure da lei ognora avute per l'istante.

Io usciere, ecc.... essere la N. N. madre naturale dell'istante....

Ordinarsi.... (*come alla formola* 41.ª).

45.ª — Domanda di legittimazione proposta da un figlio.

Eccell. R. Corte d'appello in Milano.

RICORSO.

Con testamento olografo 6 Marzo 1886 il fu N. N. fu... disponeva dei propri beni a favore del ricorrente, di lui figlio naturale riconosciuto, esprimendo il desiderio di legittimarlo.

In ossequio alla volontà del defunto il sottoscritto invoca dalla Corte Eccell. le piaccia dichiarare *potersi fare luogo* alla domandata legittimazione, dacchè dai prodotti documenti risulta come il fu N. N. all'epoca della sua morte non avesse nè figli legittimi, nè legittimati, ecc., nè discendenti da essi, e come si trovasse nella impossibilità di legittimare il richiedente con susseguente matrimonio, essendo la di lui madre predefunta da oltre dieci anni.

Si allegano: copia autentica del testamento; atto di nascita del richiedente; atto di morte della di lui madre, e si avverte che questa istanza fu notificata ai due fratelli del defunto N. N. (*Data e firma del ricorrente e di un procuratore esercente*).

46.ª — Domanda di legittimazione proposta dal genitore.

(*Come alla formola precedente: poi si espongano i fatti*).

Tornando quindi impossibile la legittimazione per susseguente matrimonio, il sottoscritto, cui non è concesso il conforto di figli legittimi o legittimati con precedente matrimonio, nè loro discendenti, chiede alla Corte Eccell. si compiaccia dichiarare potersi fare luogo alla domandata legittimazione avvertendo (*se il richiedente avesse coniuge*) che la di lui moglie aderisce pienamente.

Si allegano, ecc. (*Data e firme come sopra e eventualmente del coniuge*).

47.ª — Osservazioni contro una richiesta adozione.

Eccell. R. Corte d'appello in Milano
A. S. E. il Procuratore generale.

Con verbale.... eretto avanti S. E. il Primo Presidente, i sigg. N. N. e M. M. addivenivano all'atto del loro reciproco consenso per l'adozione che il primo intendeva fare del secondo: quattro giorni dopo tale atto e cioè il...., un colpo apopletico fulminante rendeva istantaneamente cadavere il N. N. L'M. M. pare intenda fare proseguire il procedimento per la sua adozione: se non che a essa s'oppongono esplicite disposizioni di legge.

L'adottando N. N. è figlio naturale del M. M., anzi è figlio adulterino, e infatti mentre l'M. M. con atto... del notaio... dichiarava di riconoscerlo come proprio figlio naturale, appare poi dall'atto di nascita come egli, essendo nato agli 8 Marzo 1860, debba essere stato necessariamente concepito dal 10 Agosto al 12 Maggio dell'anno precedente e cioè dal 180 al 300 giorno anteriore a quello della sua nascita, epoca questa nella quale l'M. M. era unito in matrimonio con la fu C. G.

Il sottoscritto quindi, fratello del defunto M. M. e suo erede legittimo presenta alla Eccell. Vostra la presente memoria a provare la inammissibilità della adozione chiesta dai succitati fu M. M. e N. N. (*Data e sottoscrizione come alla formola* 45.ª).

48.ª — Ricorso per collocare un figlio ribelle in una casa di correzione.

Illustr. sig. Presidente del R. Tribunale civile di Milano.

Il sottoscritto per sua disgrazia è padre a N. N., figlio pur troppo fino a ora incorreggibile; benchè abbia solo raggiunto il quindicesimo anno è dedito al gioco, al vino e alle donne: nè valsero preghiere, ammonizioni e castighi (*si accennino fatti speciali*).

Gli è perciò che egli a malincuore, ma con la coscienza del proprio dovere, fa istanza alla S. V. Ill. perchè a norma dell'art. 222 cod. civ. autorizzi di collocarlo nel locale Riformatorio dei giovani discoli. (*Data e sottoscrizione*).

49.ª — Ricorso del genitore per atti eccedenti la semplice amministrazione.

(*Principio e fine come alla formola* 8.ª).

Fra il sottoscritto, quale padre e legittimo rappresentante del figlio minore N., e il signor M. M. si è convenuta la permuta di due appezzamenti di terreno dei rispettivi fondi ai patti e condizioni di cui nella qui unita relazione del sig. ing. Z. Z. e progetto di convenzione. Tale permuta è conveniente e utile per il minore perchè...: inoltre le porzioni di fondo a permutare sono pressochè uguali, tanto che non varia lo stato patrimoniale immobiliare del minore stesso. Il sottoscritto quindi chiede al Tribunale Ill. che, giusta il disposto dell'art. 224 cod. civ., si compiaccia autorizzare la permuta di cui negli allegati progetto.... e relazione peritale....

50.ª — Istanza per nomina di un curatore pendente giudizio.

(*Come alle formole* 18.ª e 19.ª).

51.ª — Idem nel caso non siavi giudizio pendente.

(*Come alla formola* 8.ª *e si espongano i fatti*).

.... Che ciò stante è evidente un conflitto di interesse fra il padre ricorrente e i figli sottoposti alla di lui patria podestà; egli chiede quindi al Tribunale Illustr. voglia compiacersi di nominare ai figli stessi un curatore speciale che li rappresenti nella liquidazione e divisione della eredità del fu P.

52.ª — Ricorso al pretore per vendita di mobili e riscossione di capitali.

Illustr. sig. Pretore del mandamento IV in Milano.

RICORSO.

Con testamento.... il fu.... istituiva suo erede generale N. N. figlio legittimo del sottoscritto, tuttora minorenne e quindi soggetto alla di lui patria potestà.

Fra gli enti ereditari havvi la mobiglia dell'appartamento, già abitato dal testatore. L'erede, che conta soli dieci anni, convive e convivera ancora per lunghissimo tempo con il padre; quindi presentasi manifesta la convenienza di vendere tutta quanta la mobiglia predetta. Gli è perciò che il sottoscritto nell'interesse del predetto suo figlio chiede l'autorizzazione a venderla, obbligandosi a investirne il ricavo in rendita italiana 5 % intestata al figlio stesso. (*Data e sottoscrizione del ricorrente*).

53.ª — Ricorso per accettazione di eredità contro l'assenso del padre.

(*Come alla formola* 8.ª *e si espongano i fatti*).

.... Se la condotta del padre è dignitosa e nobile reca però gravissimo pregiudizio ai suoi due figli, che si vedrebbero così privati di una pingue eredità.

Il sottoscritto quindi, zio materno dei minori suddetti, fa istanza al R. Tribunale perchè autorizzi nell'interesse di essi minori la accettazione della suaccennata eredità, deputando loro all'uopo un curatore speciale. (*Data e sottoscrizione come alla formola* 8.ª).

54.ª — Istanza per nomina di un curatore o anche di un tutore al figlio soggetto alla patria potestà.

(*Come alla formola* 11.ª *e si espongano i fatti*).

.... Che la scioperatezza e i pessimi esempi che dà ai figli lo rendono indegno dell'esercizio del più sacro fra i diritti e doveri, la patria podestà.

Io.... ecc., (*come alla formola predetta*) perchè con sentenza provvisoriamente esecutiva sia nominato ai minori suoi figli un tutore, che amministri anche i loro beni: spese del giudizio rifuse.

55.ª — Ricorso della madre per convocazione del Consiglio di famiglia.

(*Principio e fine come alla formola* 52.ª).

Con testamento olografo.... pubblicato.... il fu C. C., marito della richiedente, stabiliva che N. N. unico loro figliuolo, già da allora alunno nel collegio militare in questa città, dovesse percorrere colà tutti gli studi e seguire poi la carriera militare.

Se non che l'indole mite e tranquilla del ragazzo e la sua gracile salute lo rendono avverso a quella nobile professione, e egli continuamente richiede di potere invece percorrere gli studi delle matematiche e scienze naturali; desiderio questo pienamente condiviso dalla richiedente, la cui vedovanza è confortata da quest' unico figlio.

Essa perciò fa istanza all' Illustr. sig. Pretore, perchè si compiaccia convocare per il minore suo figlio predetto il consiglio di famiglia, che la dispensi dal seguire nella di lui educazione la condizione suaccennata imposta dal fu C. C. rispettivo marito e padre.

56.ª — Ricorso per omologazione della deliberazione del Consiglio di famiglia.

(*Principio e fine come alla formola* 8.ª).

Con deliberazione 14 Marzo p. p. il Consiglio di famiglia del minore N. N., espressamente convocato, deliberava di esonerare la richiedente dal seguire le condizioni impostele dal fu di lei marito C. C. per la educazione del comune figlio, il predetto N. N.

La sottoscritta, producendo copia autentica del testamento del marito e del verbale del Consiglio di famiglia, fa istanza al Tribunale Illustr. perchè si compiaccia omologare la suddetta deliberazione del Consiglio stesso.

57.ª — Ricorso per nomina di un curatore al ventre.

(*Come sopra*).

Nel giorno 14 Marzo p. p. moriva in questa città N. N., il quale non avendo figli, nè ascendenti, nè discendenti, con testamento olografo.... pubblicato.... nominava sua unica erede la moglie M. M., la quale si trovava già in istato di gravidanza.

La nascita di un figlio vivo e vitale renderebbe caduca e nulla la disposizione testamentaria a favore della madre; è perciò manifesto essere cosa prudente, in pendenza della condizione, nominare alla eredità un amministratore.

Il sottoscritto, fratello del defunto N. N. e zio del nascituro, chiede quindi la nomina di un curatore al ventre della propria cognata, la predetta signora M. M.

Si allegano copia autentica dell'atto di apertura e pubblicazione del testamento; certificato del signor dott.... comprovante la gravidanza della signora M. M.

58.ª — *Domanda per trasferire la sede del Consiglio di famiglia.*

(*Come sopra*).

Presso la locale R. Pretura del mandamento fu e è costituito il Consiglio di famiglia dei minori Leopoldo e Maria C. dei quali è tutore testamentario l'instante loro zio. Se non che egli con regio decreto.... da questa Intendenza di finanza, cui era addetto come segretario, venne trasferito a Roma e applicato al Ministero delle finanze; si presenta quindi conveniente, anzi quasi necessario, il trasferire colà, avanti la Pretura del mandamento VI, la sede del Consiglio di famiglia predetto, tanto più dacchè in Roma sono residenti altro zio e parenti dei minori.

Si allega il verbale di costituzione del Consiglio di famiglia.

59.ª — *Per impugnare deliberazioni di un Consiglio di famiglia.*

(*Come alla formola* 11.ª).

..... Che la predetta deliberazione, benchè oppugnata dal solo richiedente è contraria all'interesse del minore.

Io usciere, ecc. (*come alla formola* 11.ª) ho citato i sigg. (*i membri del Consiglio di famiglia*) a comparire avanti il locale R. Tribunale civile alla udienza del giorno... ore 10 mattina, perchè in riforma della deliberazione.... del Consiglio di famiglia del minore N. N. sia giudicato.... (*esporre la domanda*).

60.ª — *Domanda per esclusione o contro l'esclusione di membri del Consiglio di famiglia.*

(*Come alla formola* 52.ª).

Con verbale 14 Marzo p. p. il Consiglio di famiglia del minore N. N. fu... dichiarava la propria regolare costituzione. Ma non è così: da quel Consiglio fu escluso il sottoscritto, che, quale zio paterno del minore, è consulente di diritto, nè intende rinunciare (*oppure:* fu chiamato a fare parte del Consiglio come consulente il sig. M. M. che ne deve essere escluso, perchè in lite con il minore, o incapace per....). Gli è perciò che si ricorre a questo Ill. sig. Pretore, instando voglia convocare il Consiglio di famiglia del predetto minore, perchè deliberi sulla presente domanda.

61.ª — *Reclamo contro la deliberazione emessa sulla precedente domanda.*

(*Come alla formola* 11.ª).

.... perchè sia giudicato dovere il richiedente essere chiamato a fare parte, quale consulente, del Consiglio di famiglia del minore N. N. (*oppure:* dovere essere escluso il M. M. dal fare parte del Consiglio di famiglia).

62.ª — *Domanda di dispensa da uffici tutelari.*

(*Come alla formola* 52.ª).

Con verbale 14 Marzo p. p. il sottoscritto era nominato tutore del minore N. N., stante che l'unico zio di questi, il sig. C. B., era giudice presso il R. Tribunale civile di Brescia: ma ora che il sig. C. B. ha chiesto ed ottenuto il suo collocamento a riposo, e stabilita qui la propria residenza, ha il diritto e l'obbligo di assumere egli la tutela del proprio nipote.

Epperò il sottoscritto chiede al sig. Pretore Illustr. si compiaccia convocare il Consiglio di famiglia del predetto N. N., perchè lo esoneri dalla tutela impostagli con la suaccennata deliberazione 14 Marzo p. p. (*Data e sottoscrizione*).

63.ª — *Domanda per vendere in parte e in parte conservare i mobili d'un minore.*

(*Come sopra*).

Il sottoscritto, quale tutore del minore N. N., chiede all'Illustr. sig. Pretore l'autorizzazione a vendere tutti i mobili del minore stesso di cui nell'inventario.... a eccezione di quelli qui sotto indicati, che devono servire al di lui uso: e poichè in proposito furono già fatte proposte vantaggiosissime per una vendita privata, così chiede anche la convocazione del Consiglio di famiglia per deliberare in proposito.

Nota dei mobili da conservare: camera da letto completa, e cioè, un letto, un cassettone, ecc., ecc. (*Data e sottoscrizione*).

64.ª — Ricorso per omologazione della deliberazione del Consiglio di famiglia che dispensa il tutore dall'obbligo della cauzione. (*Come alla formola* 56.ª).

65.ª — Nota per iscrizione di ipoteca legale.

R. Ufficio delle ipoteche in Milano.

Il sottoscritto G. L. del fu..... tutore del minorenne A. C. fu..... chiede che a proprio carico e a favore del predetto A. C. sia iscritta ipoteca legale a cauzione delle obbligazioni che eventualmente contraesse verso il minore stesso nell'esercizio della tutela. (*Descrizione degli stabili, vedi formola* 200.ª: *data e firma del richiedente*).

66.ª — Domanda di omologazione di una deliberazione del Consiglio di famiglia.

(*Come alla formola* 8.ª).

Con verbale 21 Marzo p. p. il Consiglio di famiglia del minore N. N. deliberava (*esporre la deliberazione*).

Il sottoscritto tutore del minore stesso presenta la deliberazione suddetta al Tribunale Illustr. facendo istanza perchè si compiaccia omologarla (*Data e sottoscrizione del richiedente e di un procuratore esercente*).

67.ª — Rendiconto annuale.

R. Pretura del mandamento di....

Il sottoscritto, tutore del minore N. N. presenta il seguente

RENDICONTO ANNUALE.

Attività.		*Passivo.*	
Residuo gestione, come dall'ultimo rendiconto	L. 300.—	Retta al collegio Longone e spese relative, come da quitanze	L. 1,300.—
Pigioni della casa . . .	» 2,200.—	Riparazioni alla casa e imposte, come da quit.	» 400.—
Cedole della rendita . .	» 868.—		L. 2,700.—
	L. 3,368.—	Residuo da impiegare	» 668.—
			L. 3,368.—

(*Data e sottoscrizione*).

68.ª — Rendiconto finale.

R. Pretura del mandamento di....

Il sottoscritto tutore del minore N. N. presenta il seguente

RENDICONTO FINALE.

Al giorno in cui il sottoscritto assunse la tutela del minore predetto la di lui sostanza era la seguente

Attivo all' incominciare della tutela).

(*Come alla formola precedente*).

Nel decennio che durò la tutela si ebbero ad accumulare complessivamente L. 18,000, come risulta dagli stati annuali regolarmente presentati e approvati volta per volta: e l'impiego di tale avanzo, eccettuate le L. 974.83 dell'ultima gestione, fu fatto in rendita intestata come dispose il Consiglio di famiglia nei relativi verbali.

Il sottoscritto presenta quindi il seguente stato dello

Attivo e passivo al cessare della tutela.

(*Come alla formola precedente*).

e si lusinga che tanto il Consiglio di famiglia, quanto l'amministrato vorranno approvare pienamente il conto dimesso, riconoscendo la regolarità e diligenza della di lui amministrazione. (*Data e sottoscrizione*).

69.ª — Ricorso per promuovere la interdizione.

(*Come alla formola* 8.ª).

R. C. fu.... già da due anni è ricoverato nello stabilimento sanitario Dufour, perchè alienato di mente: e oramai purtroppo i medici dubitano della di lui guarigione. È in

preda a mania di grandezza: crede di essere arcimilionario, principe e re, e a ogni minima contraddizione si infuria, minaccia e, non trattenuto, ferirebbe o ucciderebbe.

Si indicano come testimoni, che deporranno in proposito, i sigg. N. M. e C. C., medico il primo e infermiere il secondo, che curarono e assistettero il B. C. prima di essere rinchiuso nello stabilimento Dufour, e i sigg. S. S., T. T. e E. E. medico il primo e infermieri gli ultimi dello stabilimento stesso.

Perciò il sottoscritto, qui domiciliato, fratello germano del predetto B. C. fa

ISTANZA

perchè, giusta il disposto dell'art. 327 cod. civ., sia ordinata la convocazione del Consiglio di famiglia del succitato B. C. a ciò deliberi sulla di lui interdizione, che si va a promuovere.

70.ª — *Istanza per la rettificazione di un atto dello stato civile.*

(*Come sopra*).

Nell'atto di nascita, iscritto nei registri dello stato civile di questo comune sotto la data..., il ricorrente figura quale figlio legittimo dei coniugi Angelo Vida e Maria Rossi.

Ora il padre del ricorrente non aveva nome Angelo, ma Antonio, e la errata paternità crea spesso al ricorrente imbarazzi, equivoci e noie.

Egli quindi ricorre al Tribunale Illustr. perchè si compiaccia ordinare la rettificazione del predetto suo atto di nascita, sostituendo nella indicazione della paternità il nome di Antonio a quello di Angelo.

Si allega: un atto di notorietà in data...; l'atto di morte di Antonio Vida; l'istromento nuziale fra lui e la signora Maria Rossi e il di lui atto di morte.

71.ª — *Ricorso per vendita di beni di un'opera pia.*

On. Deputazione provinciale di Milano.

Con testamento..... il fu..... istituiva erede d'ogni suo avere il Pio Istituto dei ciechi in questa città, e tale istituzione era approvata con regio decreto....

Fra i molti beni ereditati eravi il grandioso palazzo situato in questa città via.... che il Consiglio direttivo con spesa relativamente assai tenue ridusse a comoda sede dei propri ricoverati. Dell'antico fabbricato l'amministrazione non può trarre congruo profitto, perchè così, come si trova, difficilmente lo si affitterebbe, e per ridurlo occorrono ingenti spese: più conveniente all'interesse dell'Opera Pia se ne presenta la vendita, anche perchè con il prezzo si verrebbe a dimettere il debito verso.... portato da....

Si fa quindi istanza all'on. Deputazione perchè voglia compiacersi di accordare la opportuna autorizzazione.

72.ª — *Domanda per rivendicazione.*

(*Come alla formola* 11.ª).

Che i mobili contestati sono ora in possesso del signor N. N. qui domiciliato....

Io usciere sottoscritto, ecc..... entro il termine di giorni..., perchè sia giudicato: essere i mobili suddetti proprietà dell'istante e dovere l'N. N. a lui consegnarli entro un brevissimo termine prefiggendo.

73.ª — *Inventario.*

Milano li....

Premesso che con testamento.... il fu.... istituiva erede di tutta la sua sostanza il fratello sottoscritto e usufruttuaria generale la propria moglie qui pure sottoscritta, e che la predetta eredità venne amichevolmente liquidata: i sottoscritti a scanso di eventuali contestazioni la fanno constare dalla seguente descrizione e inventario per scrittura privata da valere in ogni miglior modo di legge.

Mobili:

Sala da ricevimento: due divani, quattro poltrone e sei poltroncine di mogano, ricoperte in velluto rosso, pendola di bronzo con due candelabri a sei candele ciascuno, ecc., il tutto in ottimo stato. (*Si continui la descrizione camera per camera*).

Argenterie: num. 24 posate argento complete del peso di kg.... con marca C. G., ecc.

Cantina, ecc., ecc.

Immobili:

Podere di S. Martino posto in comune di.... di censuarie pertiche 1000 ai numeri di mappa..., confinante....

Casa posta in.... al num..... ecc.... (*Data e sottoscrizione*).

74.ª — *Atto formale di interpello per valersi di muro comune.*

ATTO DI INTERPELLO E DIFFIDA.

Milano, lì....

Premesso che il richiedente signor C. C. è comproprietario del muro comune, che separa il cortile della propria casa, situata in questa città via Zebedia n. 18, da quello della casa nella via stessa al n. 16, proprietà del signor N. N., e che egli intende valersi del muro stesso per appoggiarvisi con la fabbrica di una scuderia, rimessa e sovrapposte camere di abitazione, attraversandolo a norma di legge.

Che prima di dare principio ai relativi lavori intende interpellare il comproprietario di detto muro sig. N. N. per quelle eccezioni che eventualmente intendesse sollevare.

Io, usciere sottoscritto addetto, ecc., ho notificato al signor N. N. copia di quanto sopra, avvertendolo che decorso il termine di giorni quindici da oggi il signor C. C. richiedente darà principio agli opportuni lavori.

75.ª — *Citazione per nomina di periti.*

(*Come alla formola* 11.ª).

Premesso che con atto di interpello e diffida 11 corr. Marzo il richiedente sig. N. N. notificava al signor M. M. che egli intendeva dare opera alla costruzione di scuderia, rimesse e sovrapposte camere di abitazione sul proprio terreno, appoggiandosi al muro comune divisorio dei cortili di loro rispettive proprietà.

Che il signor M. M. con altro atto in data..... faceva formale opposizione a detti lavori con pretesto potessero arrecargli danno, rendendo così con il suo ingiusto procedere necessaria una perizia, che constati infondata la opposizione.

Io usciere, ecc., (*come alla formola* 42.ª) perchè siano nominati uno o tre periti, che con loro relazione dichiarino non essere i lavori progettati dal signor N. N. di danno al signor M. M. e essere egli quindi nel pieno diritto di farli eseguire.

Spese di perizia e del giudizio a carico dell'opponente.

Si depositano nella cancelleria il mandato... e la relazione....

76.ª — *Citazione perchè si ponga riparo a danni arrecati con nuove opere.*

(*Principio e fine nella formola* 11.ª).

Che dalla costruzione dei condotti da acquaio e latrine costruiti dal signor N. N. nella propria casa, qui situata via.... N..... fatti a norma della relazione peritale dei signori ingegneri.... il richiedente ebbe a risentire danni, perchè il muro comune (o proprio) che separa le due proprietà è in parecchi punti umido per infiltrazioni.

Io usciere, ecc. (*come nella form. prec.*), perchè sia giudicato: dovere il sig. N. N. immediatamente praticare quelle opere che possano occorrere per rimediare ai lamentati danni e guasti; nominarsi all'uopo uno o tre periti che constatino i danni e in un breve tempo da fissarsi determinino le opere da eseguirsi a ripararli; spese del giudizio e di perizia a carico dello stesso signor N. N.

77.ª — *Citazione per turbato possesso.*

R. Pretura del mandamento di....

ATTO DI CITAZIONE.

Li venti Marzo milleottocentoottantasei in....

A richiesta del sig.... domiciliato.... Premesso che il signor N. N. con il giorno 3 Gennaio p. p. si è permesso di manomettere il muro comune, che divide le rispettive proprietà senza interpellare e neppure avvertire il richiedente; che, non solo questo modo di procedere è arbitrario, ma che le opere intraprese sono anche eccedenti le facoltà concesse dalla legge al comproprietario di un muro comune, perchè (*esporre il fatto*). Che il richiedente trovasi quindi molestato nel suo legittimo possesso del predetto muro comune.

Io usciere, ecc., ho notificato quanto sopra al predetto sig. N. N., qui domiciliato via.... n...., e l'ho citato a comparire avanti questa stessa R. Pretura alla udienza del giorno.... ore.... perchè con sentenza provvisoriamente esecutiva sia giudicato:

Dovere il sig. N. N. a proprie spese rimettere immediatamente in pristino il predetto muro comune, salvo e riservato all'istante ogni azione per danni.

78.ª — Denuncia di nuova opera.

R. Pretura del mandamento di....

RICORSO.

Illustr. sig. Pretore.

(*Si espongano i fatti*).

Che tale opera intrapresa dal sig. N. N. solo nel giorno.... e oggi ancora non ultimata deve essere necessariamente causa della rovina del muro (*oppure:* altro guasto).

Il sottoscritto, qui domiciliato, via...., fa istanza perchè l'Ill. sig. Pretore, presa sommaria cognizione dei fatti anche a mezzo di perito, ove occorra, ordini al sig. N. N. la immediata sospensione di ogni lavoro, imponendo al ricorrente quelle cautele, che creda opportune per la eventuale rifusione dei danni. (*Data e firma*).

79.ª — Atto di interpello formale per concessione di acquedotto sul fondo altrui.

Con scrittura.... registrata in.... il giorno.... il sottoscritto acquistava dal Governo n..... moduli delle acque del naviglio, le quali immetteva nel suo cavo di.... Con altra scrittura in data, ecc., registrata, ecc., egli acquistava anche il podere di.... che era ed è assolutamente deficiente d'acqua. È quindi di interesse del sottoscritto e della buona agricoltura, che egli possa condurre le acque del suo cavo nel podere....; e poichè per ciò fare è indispensabile attraversare con nuovo cavo il fondo del sig. G. G. a meno che questi aderisse a concedergli invece il passaggio per il di lui acquedotto già esistente, così il sottoscritto comunica al predetto sig. G. G..... copia della relazione 20 Marzo corr. anno del sig. ing. Z. Z., dalla quale appare come l'acqua, di cui egli può disporre sia più che sufficiente a una lodevole irrigazione del fondo....; che il passaggio richiesto e tracciato nella relazione stessa è il più conveniente, quando il sig. C. C. non intenda concedere il passaggio stesso a mezzo del suo acquedotto già esistente, e finalmente che i compensi dichiarati nella relazione e offerti sono maggiori di quanto il signor G. G. potrebbe pretendere a norma di legge. In seguito a ciò il sottoscritto lo interpella formalmente perchè dichiari di aderire o all'uno o all'altro dei progetti di cui nella relazione predetta del sig. ing. Z. Z., assegnandogli per rispondere un termine di mesi.... da oggi, decorsi inutilmente i quali il richiedente si vedrebbe costretto a promuovere azione giudiziale. (*Sottoscrizione, e notifica a mezzo d'usciere*).

80.ª — Costituzione di servitù.

Con la presente privata scrittura stesa in duplo, e che sarà qui all'atto autenticata, i sottoscritti N. N. di.... e M. M. fu.... proprietario il primo della casa situata in questa città via Bossi, n. 30; il secondo della casa attigua n. 32 stipulano quanto segue:

Il sig. N. N. concede al sig. M. M. che apra e mantenga aperte in perpetuo nel muro di sua proprietà prospiciente il giardino di esso M. M. due finestre a prospetto, nella posizione e delle dimensioni di cui nel tipo e relazione del sig. ing.... in data... che deve rimanere allegato per copia a ciascun esemplare della presente convenzione (*oppure descrivere la posizione in cui devono essere aperte le finestre e le loro dimensioni*).

In corrispettivo di tale concessione il sig. M. M. concede al sig. N. N. la servitù perpetua di passaggio per la porta aperta nel predetto muro prospiciente il di lui giardino, per il successivo andito, cortile e porta verso la via Bossi nella propria casa predetta posta in questa via al n. 32; tale servitù deve però intendersi limitata solo al passaggio dei carri e rotabili, non già all'ordinario delle persone, dacchè queste continueranno a valersi della porticina propria della casa al n. 30.

In prova della piena accettazione della presente convenzione i contraenti si sottoscrivono. (*Data e sottoscrizione*).

81.ª — Atto di ricognizione di servitù.

Si premette che con convenzione verbale in data 20 Marzo fra i sottoscritti N. N. e M. M. si conveniva che il sig. N. N. concedesse al sig. M. M. la servitù attiva di prospetto mediante due finestre nel muro prospiciente il giardino della casa in questa città, via Bossi n. 32, e a sua volta il sig. M. M. concedesse al sig. N. N. la servitù perpetua di passaggio per la propria casa situata nella stessa via al n. 32.

Volendo ora le parti fare constatare della costituzione di tali servitù con regolare atto dichiarano:

Che in primo luogo il sig. N. N. concede, ecc. (*come alla formola precedente*).

82.ª — *Nota per trascrizione di servitù.*

R. Ufficio delle ipoteche in Milano.

Nota per trascrizione dell'atto di costituzione di servitù stipulata con scrittura privata.... autenticata dal notaio...., registrata.... qui unita in originale (*se per atto pubblico:* qui unita per copia autentica) per essere conservata in codesto archivio.

RICHIEDENTE

N. N. di.... qui domiciliato via.... n.....

CONTRO

M. M. fu.... pure qui domiciliato via.... n.....

OGGETTO DELLA TRASCRIZIONE.

Costituzione di servitù attiva di.... (*indicarla*) a favore della casa in questa città, via.... n..... in mappa.... confinante.... di proprietà.... e a carico della casa, ecc. (*Data e firma*).

83.ª — *Atto formale di proibizione al proprietario del fondo servente.*

ATTO FORMALE DI PROIBIZIONE.

Milano, li 24 Marzo 1886.

Premesso che il signor M. M. pare si accinga a fabbricare sul terreno di sua proprietà ora costituente un brolo fra le case situate in questa città via.... n.....

Premesso pure che quest' ultima casa, proprietà del sig. N. N., per precedenti convenzioni e per diritto di prescrizione, gode del diritto di servitù negativa d'impedire sia costruito sul brolo predetto, perchè non facciano difetto aria, luce e prospetto.

Io usciere sottoscritto addetto alla R. Pretura del mandamento IV, inerendo alla richiesta del predetto sig. N. N. qui domiciliato via.... e n..... ho fatto come faccio al sig. M. M., qui domiciliato via.... n...., formale opposizione e proibizione di fabbricare sul brolo predetto, sotto comminatoria delle conseguenze di legge.

84.ª — *Atto formale per offerta di cessione del fondo servente.*

Milano, li 24 Marzo 1886.

Premesso che il richiedente sig. N. N. è proprietario di un muro confinante con la proprietà del sig. M. M. e gravato della servitù passiva di sostenere, come sostiene, un di lui edificio, e cioè la casa situata....

Che il sig. N. N. intende valersi della facoltà che gli accorda l' art. 643 del codice civile e cedere al sig. M. M. il predetto muro di sua proprietà.

Io, usciere (*come sopra*).... ho notificato al sig. M. M. copia del presente mio atto per ogni conseguente effettò di legge.

85.ª — *Atto di diffida per cambiare il luogo della servitù.*

ATTO DI DIFFIDA.

Desio, li 24 Marzo 1886.

Premesso che il richiedente N. N. è proprietario del podere D....., a favore del quale fu costituita servitù di passaggio con bestiame e rotabili sul fondo contiguo proprietà del sig. M. M., e più precisamente sul prato detto la.... nell'angolo di occidente, come dalla scrittura 24 Novembre 1845.

Che in seguito a nuovi acquisti di terreno fatti dal richiedente si presenterebbe per lui convenientissimo di trasportare l' esercizio di questa servitù di passaggio all' angolo opposto, senza che perciò il proprietario del fondo servente abbia a risentirne danno o aggravio maggiore: del che tutto risulta da relazione e progetto 15 Marzo corrente del sig. ing. Z. Z., già comunicato al sig. M. M.

Io, usciere sottoscritto, addetto alla locale R. Pretura, ho notificato quanto sopra al sig. M. M. qui residente con diffida a prestarsi al richiesto cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù, sotto comminatoria delle conseguenze di legge.

86.ª — *Adesione ad un consorzio.*

Abbiategrasso, l'anno milleottocentoottantasei e alli 26 di Marzo.

Con la presente privata scrittura da valere in ogni miglior modo di legge, fra i sigg. N. N. nella sua qualità di presidente e in rappresentanza del consorzio per la bonifica dei.... e i sigg. M. M. e C. C. si conviene e si stipula:

I sigg. M. M. e C. C. dichiarano di conoscere perfettamente l' atto con il quale si

costitui il consorzio predetto per..... e il relativo regolamento, che è parte integrante di detto atto e vi aderiscono pienamente, chiedendo di fare parte del consorzio.

Il sig. M. M., prendendo atto della dichiarazione predetta, nella sua qualità di presidente e in rappresentanza del Consorzio per la bonifica dei.... immette i sigg. C. C. e M. M. che accettano, a fare parte del Consorzio stesso a pari diritti e obblighi degli altri consorti tutti. (*Data e sottoscrizione*).

87.ª — *Convenzione da cui procede comunione.*

Lodi....

.... il sig. N. N. dichiara di vendere ai sigg. M. M. e P. P. e S. T. i quali comperano la casa di sua proprietà posta in....

Nei rapporti fra gli acquirenti è a ritenere che il danaro sborsato quale prezzo della casa predetta era e è per una metà del M. M., per un quarto del P. P. e per l'altro quarto del S. T.: che quindi la proprietà della casa rimarrà comune pro indiviso ai predetti sigg. M. M., P. P. e S. T. nelle proporzioni suaccennate, e cioè: dell' M. M. per una metà, del P. P. e del S. T. per un quarto ciascuno: nella quale proporzione dovranno di conseguenza ripartirsi gli utili e gli oneri della comune proprietà.

88.ª — *Citazione per ottenere opportuni provvedimenti contro le deliberazioni della maggioranza dei comunisti, o nel caso di mancata maggioranza.*

(*Come alla formola* 11.ª).

Premesso che nella adunanza del giorno.... i coutenti della roggia Triulzia dovendo deliberare sulla proposta di.... (*esporla*) venne a maggioranza di 19 su 36 votanti, rappresentanti una interessenza quasi proporzionale, e cioè del 55 per cento, approvato che.... (*oppure:* che dopo ripetute votazioni non si è mai ottenuta la maggioranza voluta dagli statuti della comunione).

Che la deliberazione presa con maggioranza tanto scarsa torna di gravissimo pregiudizio agli opponenti, e a quelli stessi che la votarono, perchè.... — *oppure:* che la ommessa approvazione del progetto per mancata maggioranza torna, ecc.).

Io usciere, ecc. (*come alla formola* 75.ª) perchè sia giudicato: nominarsi un amministratore alla utenza della roggia Triulzia con espresso incarico di dare opera a che.... autorizzarsi frattanto esso signor amministratore a fare in via provvisoria....

Rendersi la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva.

Si depositano nella cancelleria con offerta di comunicazione: 1.° i mandati; 2.° verbali della adunanza.... dei coutenti; 3.° relazione del signor ingegnere Z. Z.

89.ª — *Atto di opposizione a divisione della comunione.*

Saronno, li 25 Marzo 1886.

Premesso che il richiedente sig. N. N. qui domiciliato, con atto 23 Novembre p. p. a rogito del notaio D. G. B. dava a mutuo ai signori Camillo, Giovanni e Angelo fratelli C. un capitale di lire 90,000 con garanzia ipotecaria sul fondo di.... proprietà indivisa dei tre fratelli predetti e di un quarto a nome Giuseppe. Che essi debitori intendono ora procedere alla divisione del patrimonio tuttora in comune, alla quale divisione ha diritto di intervenire il richiedente a tutela del proprio diritto creditorio.

Io sottoscritto, usciere addetto alla locale R. Pretura, dietro richiesta del sig. N. N. ho notificato quanto sopra a ciascuno dei fratelli C., qui domiciliati, con diffida a non procedere alla divisione della comunione senza l'intervento del richiedente, il quale in caso contrario si riserva esplicitamente ogni ragione e eccezione.

90.ª — *Recesso dalla reciprocità di pascoli.*

ATTO DI DIFFIDA.

A richiesta del signor N. N. qui domiciliato io, usciere addetto alla R. Pretura locale, ho notificato all'egregio signor C. C. nella sua qualità di sindaco e rappresentante l'amministrazione del comune, che esso signor N. N. intende recedere in tutto dalla reciprocità dei pascoli con il giorno.... del venturo anno.

91.ª — *Testamento olografo.*

Io C. G. del vivente D. C. dispongo della mia ultima volontà come segue:

Istituisco usufruttuaria generale di tutta quanta la mia sostanza la mia buona moglie N. N. e lego a lei in proprietà tutti i mobili del nostro appartamento, esclusi soltanto il danaro e i suoi rappresentativi e cioè: i crediti, i titoli di rendita, azioni, obbligazioni, ecc.; intendo quindi siano compresi nel legato, le gemme, i libri, le statue, i

quadri, le medaglie, ecc., anche costituenti collezioni, eccezione fatta di quanto disporrò con il presente mio testamento.

Nomino miei eredi generali in parti uguali i fratelli Angelo e Giovanni e la sorella Zoe, nonchè i miei nipoti Carlo e Luigi, figli del fu mio fratello Pietro, per istirpe;

Lego alle mie due nipoti Rachelina e Eugenia, figlie della mia defunta sorella Rosa L. 8000 (ottomila) per ciascuna;

Lego al Pio istituto di mendicità in.... L. 4000 (quattromila) da pagarsi entro un anno dalla mia morte e senza decorrenza di interessi;

Lego al mio amico e collega C. C. il mio orologio d'oro, perchè lo conservi e porti a mia memoria;

Lego alla mia vecchia domestica per i lunghi e zelanti suoi servigi una pensione vitalizia di annue L. 300 (trecento), da pagarsi anticipatamente di quadrimestre in quadrimestre; e all'altra mia domestica E. E., L. 400 (quattrocento) una volta tanto, purchè sia ancora al nostro servizio al giorno della mia morte;

Desidero che i miei funerali siano celebrati senza pompa, e che il mio cadavere sia trasportato a.... e riposto nella nostra tomba di famiglia.

Revoco ogni precedente mia disposizione, quand'anche fosse compatibile con quelle di questo mio testamento. (*Data e sottoscrizione*).

92.ª — Testamento pubblico.

(*Come alla formola* 28.ª).

Personalmente costituitosi avanti noi, N. N. fu... e C. C. di..., notai addetti... (*vedi detta formola*) e ai due testimoni infrascritti (*oppure:* avanti di me, ecc. e ai quattro testimoni infrascritti) è comparso il sig. R. Z. di Antonio qui dimorante via..., persona di nostra conoscenza, perfettamente sano di mente, nel pieno esercizio di ogni sua facoltà, e ci ha dettato a chiara voce le seguenti disposizioni di ultima volontà, che a cura di me N. N. vengono ridotte in iscritto. (*Si scrivano le disposizioni*).

Di questa disposizione di ultima volontà, dettata alla presenza di noi notai e dei testimoni, io N. N. ho data lettura a chiara voce allo stesso testatore, presenti anche l'altro notaio e i testimoni.

Del presente testamento, da conservarsi in originale nei miei atti, siamo stati rogati noi N. N. fu.... e C. C. di.... notai infrascritti.

Letto e pubblicato alla presenza, ecc., non sottoscritto dal testatore perchè analfabeta.

93.ª — Ricevimento di testamento segreto.

(*Come alla formola* 28.ª).

Il sig. M. M. di C., avvocato qui domiciliato via..., alla presenza degli infrascritti quattro testimoni noti e idonei, ha presentato e consegnato a me notaio la presente carta chiusa e suggellata mediante quattro suggelli in cera lacca rossa con impronta delle lettere C. G. (*oppure:* ha chiuso e sigillato mediante, ecc., alla presenza, ecc.; *oppure:* ha fatto chiudere e sigillare mediante, ecc., alla presenza, ecc.); la quale carta egli dichiara contenere il proprio testamento, scritto tutto di suo carattere e da lui sottoscritto (*oppure:* scritto da altri e da lui sottoscritto; *oppure:* scritto da altri, nè da lui sottoscritto perchè, a quanto egli dichiara, non potè farlo in causa...; però da lui letto per intero e trovatolo conforme alla sua volontà).

Il presente mio atto, fatto tutto di seguito e senza interruzioni alla presenza del testatore e dei quattro testimoni infrascritti, fu anche loro letto da me a chiara voce.

94.ª — Domanda di legato.

(*Come alla formola* 42.ª).

Premesso che nel testamento.... il fu N. N. disponeva d'un legato di L. 20,000 a favore del richiedente: che egli già fece pratiche presso gli eredi per ottenerne il pagamento, o almeno la promessa del pagamento, anche all'effetto che decorrano sul legato stesso gli interessi a suo favore.

Io usciere, ecc., perchè, con sentenza provvisoriamente esecutiva, siano condannati a pagare immediatamente all'instante il predetto legato di L. 20,000 con gli interessi legali da oggi in avanti e le spese del giudizio. Si depositano nella cancelleria, ecc.

95.ª — Promessa di prestazione di legato.

Con testamento.... il N. N. disponeva di un legato di L. 20,000 a favore di N. N. [sottoscritti di lui eredi trovandosi nella impossibilità di corrispondergli immediatamente :ale legato, ne riconoscono però la validità, e fanno formale promessa di pagarlo al più ›resto possibile con i relativi interessi da oggi in avanti.

La presente dichiarazione rilasciano al detto legatario sig. N. N. (*Data e firma*).

96.ª — Invito ad assistere alla erezione d' inventario.

ATTO DI CITAZIONE.

Saronno, li....

A richiesta del signor N. N. qui domiciliato...., quale esecutore testamentario del fu M. M., io usciere sottoscritto, addetto alla locale R. Pretura, notifico ai signori.... qui domiciliati..... eredi del predetto fu M. M. che nel giorno 20 del corrente mese ore 10 mattina e nella casa già da lui abitata in questo borgo via..., si procederà a regolare inventario a opera del signor notaio dottor..., e li cito perchè, ove lo credano, intervengano a tale atto.

97.ª — Istanza per vendita di mobili ereditari.

(*Come alla formola* 52.ª).

Con testamento.... il signor N. N., morto il...., nominava il sottoscritto suo esecutore testamentario: egli diede immediatamente opera per disimpegnare sollecitamente l' incarico avuto, esigendo i crediti e pagando i debiti ereditari: deve ora corrispondere i legati; e poichè manca a ciò il danaro occorrente, fa istanza perchè il sig. Pretore Illustr. voglia autorizzarlo a vendere a trattative private i seguenti mobili....

Si allega l' inventario.... da cui appare la assoluta necessità della richiesta vendita.

98.ª — Istanza per autorizzazione ad accettare una eredità.

A S. E. il Ministro dell' interno.

Il 10 Marzo corrente moriva qui in Milano N. N. fu...., il quale, avendo disposto della sua eredità con testamento olografo in data...., pubblicato...., istituiva erede generale il Pio Istituto dei ciechi di questa sua città.

Dall' inventario erettosi il.... appare come detta eredità abbia un attivo di circa L. 80,000 e nessuna passività; come quindi la sua accettazione tornerebbe di indiscutibile vantaggio all' Opera Pia, senza d'altronde pregiudicare nessuno, che su detta eredità possa concepire fondate speranze, dacchè il N. N. non lasciò parenti che in quarto grado e più remoti.

Gli è perciò che il sottoscritto, quale presidente e in rappresentanza del Consiglio di amministrazione del beneficato Pio Istituto dei ciechi in Milano, fa istanza alla E. V. perchè si compiaccia ottenere da S. M. l' augusto nostro Re che autorizzi l' Opera Pia richiedente ad accettare l'eredità del predetto N. N. fu....

Si allegano: 1.° copia autentica del testamento del fu N. N.; 2.° inventario della di lui eredità; 3.° atto di notorietà. (*Data e sottoscrizione*).

99.ª — Ricorso per proroga del termine dell' inventario.

(*Come alla formola* 52.ª).

Con testamento 20 Gennaio p. p. il fu N. N. istituiva erede generale d'ogni suo avere l' unico suo figlio P., il quale accettava l'eredità con il beneficio di inventario.

Il sottoscritto notaio, delegato alla erezione di tale inventario vi procedeva immediatamente: ma le molte difficoltà incontrate, trattandosi di sostanza assai complicata, non gli permettono di ultimarlo nel termine dei tre mesi, presso oramai a scadere.

Perciò tanto l'erede, quanto il notaio delegato, qui sottoscritti, fanno istanza al sig. Pretore Illustr. perchè si compiaccia prorogare di almeno altri tre mesi dalla scadenza del primo il termine per l' inventario della eredità del predetto fu N. N.

100.ª — Ricorso per vendita di mobili ereditari nel termine utile per l'accettazione beneficata.

(*Come alla formola* 52.ª).

Con testamento olografo...., pubblicato...., il fu.... istituiva erede d' ogni suo avere l' unico figlio, il sottoscritto. Lo stato del patrimonio paterno, quale si presenta, è tale da persuadere forse l' erede ad accettarlo con beneficio di inventario, il che ove proprio occorra sarà fatto nel termine di legge: però, perchè frattanto si presenterebbe utilissima per ogni evenienza la vendita dei tre cavalli e delle due carrozze di compendio di detta sostanza, il sottoscritto fa istanza al sig. Pretore Ill. perchè lo autorizzi a procedervi, sia con pubblico incanto, che a trattative private.

101.ª — Atto di opposizione all'erede beneficato.

ATTO DI OPPOSIZIONE E DIFFIDA.

Saronno li....

A richiesta del sig. Luigi Canti qui domiciliato e residente. Premesso in fatto che

nel giorno... moriva in questo borgo il sig. N. N. avendo istituito suo erede il sig. M. M. di lui nipote, il quale ne accettava la eredità con il beneficio dell'inventario.

Che fra i creditori del defunto N. N. evvi anche il richiedente per la cospicua somma di L. 40,000.

Io usciere sottoscritto, addetto alla locale R. Pretura, ho notificato quanto sopra al predetto sig. M. M., quale erede beneficiato del fu N. N., facendo fino d'ora formale opposizione a ogni e qualsiasi pagamento, cui volesse procedere senza ordine del giudice, diffidandolo in caso contrario di ogni conseguenza di legge.

102.ª — *Citazione per divisione.*

(*Come alla formola* 11.ª).

Premesso che con testamento pubblico..... il fu..... istituiva suoi eredi in parti uguali i suoi quattro figli Pietro, Luigi, Carlo e Marcello, i quali rimasero in comunione fino a ora.

Che deliberata d'accordo la divisione del comune patrimonio, si fecero varie pratiche e progetti, senza che però si venisse mai a alcuna seria conclusione.

Che al richiedente urge invece vi si proceda con la maggiore sollecitudine possibile.

Io usciere, ecc. (*come alla formola* 11.ª) alla udienza del.... corr. mese ore 10 ant., perchè con sentenza provvisoriamente esecutiva sia giudicato: ordinarsi la divisione fra il richiedente e i coeredi della sostanza procedente dal loro padre; delegarsi alle relative operazioni il notaio, che le parti d'accordo scegliessero, o che in mancanza di loro accordo sarà nominato dal tribunale (*oppure:* un giudice del tribunale stesso).

103.ª — *Stato dell'attivo e passivo ereditario.*

L'anno, ecc.

Avanti di me notaio infrascritto, delegato con sentenza.... del locale R. Tribunale civile, alla divisione della sostanza del fu N. N. fra i di lui figli e eredi sigg. A. B. e C., sono oggi comparsi gli eredi tutti in persona, i quali concordano pienamente nel ritenere che il patrimonio ereditario sia quale appare nel seguente prospetto:

Attivo.

Podere di San Martino.	L.	125,000
Podere la Quacciona	»	100,000
Rendita ital. 5 % di L. 4000 valore nomin. L. 80,000 effettivo al corso d'oggi 98	»	78,400
Sovvenzioni al figlio B.	»	23,000
Credito verso Pietro Borsa	»	80,000
Dietim interessi su questo credito per un trimestre	»	1,000
Danaro in cassa e su libretti della Cassa di risparmio e della Banca popolare	»	6,300
Mobili, argenterie, ori, preziosi, ecc. come da inventario	»	17,000
Totale	L.	430,700

Passivo.

Somma depositata dal fittabile di S. Martino a cauzione del contratto	L.	6,000		
Somma depositata dal fittabile della Quacciona, come sopra . . .	»	5,000		
Totale	L.	11,000	»	11,000
		Attività nitida	L.	419,700

Quota spettante a ciascun erede L. 139,900.

Riservandosi i coeredi di porsi d'accordo sull'assegno degli stabili, rimane fino d'ora fissato il giorno.... prossimo Aprile ore 10 mattina per una nuova riunione, qui nello studio di me notaio delegato. (*Data e sottoscrizione*).

104.ª — *Reclamo contro la formazione delle quote per una divisione.*

(*Come alla formola* 11.ª).

Premesso che il sig. N. N. condividente eletto dalle parti alle operazioni relative alla divisione della eredità del fu.... (*oppure:* perito nominato dal sig. notaio o dal signor giudice) presentava nel giorno 22 corr. la relazione delle operazioni affidategli, ora allegata ai relativi verbali.

Che come rilevasi dalla stessa relazione il condividente (*o* il perito) nella formazione delle quote non seguì un criterio esatto, perchè...: che quindi premendo al richiedente, come deve premere ai condividenti tutti, che tali errori siano corretti, egli fa formale reclamo contro la relazione predetta e l'assegno delle quote.

Io usciere, ecc., ho notificato quanto sopra a ciascuno dei seguenti signori condividenti.... e li ho citati a comparire avanti l'Illustr. sig. giudice (*o* notaio) delegato nel giorno.... ore 10 mattina perchè sia provveduto sul presente reclamo e in caso di contestazione rimesse le parti avanti il Tribunale civile.

105.ª — Atto di divisione.

(*Principio e fine come alla formola* 28.ª).

Premesso che nel giorno.... morì in.... il sig. N. N. fu.... istituendo eredi in parti uguali d'ogni suo avere i nipoti A., B. e C., come da testamento.... che si unisce (allegato *A*); e che essi eredi, di pieno accordo, liquidarono la sostanza ereditaria, incaricando della perizia degli stabili il sig. ing. Z. Z. e convennero di addivenire a una divisione amichevole.

I qui comparsi signori A., B. e C. confermano quanto si è esposto; dichiarano nuovamente di accettare pienamente la perizia degli stabili di cui nella relazione.... del predetto sig. ing. Z. Z., che pure si unisce (allegato *B*); riconoscono che la sostanza a dividere ammonta a un attivo di L. 300,000 contro un passivo di L. 90,000 e cioè a un attivo netto di L. 210,000, e che quindi a ciascuno di loro spetta una quota di L. 70,000, a tacitazione reciproca e a pieno saldo della quale si fanno vicendevolmente i seguenti assegni attivi e passivi:

Al sig. A.:

Attività.

Casa civile di abitazione situata in Lodi, via.... per il valore di perizia in		L. 99,000
Rendita ital. 5 % di L. 300 che al corso d'oggi corrisponde a		» 5,880
		Totale L. 104,880

Passività.

Mutuo passivo verso il sig. N. N.	L. 25,000	
Legato a favore del sig. N. N.	» 9,000	
Legati ai domestici	» 880	
	Totale L. 34,880	» 34,880
		Tornano L. 70,000

(*E così di seguito per gli altri eredi*).

Il godimento rispetto agli stabili si ritiene abbia avuto principio con il...: rispetto ai capitali dal giorno della scadenza dell' ultimo semestre interessi.

I condividenti garantiscono reciprocamente la piena proprietà degli stabili ereditari; come pure la sussistenza delle ipoteche iscritte a assicurare la restituzione dei relativi mutui; non garantiscono però nè la solvibilità dei debitori, nè il valore dei beni su cui le predette ipoteche sono iscritte: cosicchè avvenendo che in un eventuale giudizio di graduaziane alcuno dei crediti non fosse utilmente collocato, la perdita sarebbe a carico esclusivo del condividente, cui il credito perdente fu assegnato.

Ciascuno dei condividenti dichiara di avere ritirato tutti gli istromenti e atti privati, che hanno relazione allo stabile o al credito a lui assegnato; quelli comuni saranno custoditi dal fratello maggiore sig. A.

106.ª — Atto di donazione.

(*Principio e fine come alla formola* 28.ª).

La signora M. M. fu..... dichiara di spontaneamente donare al proprio nipote C. C. di.... la casa di sua proprietà situata in Desio nella via.... al n. 18 e in mappa.... con le condizioni seguenti: 1.° che essa donante si riserva il diritto di abitare detta casa, o di usufruirne nel modo che crederà meglio, vita sua naturale durante e senza obbligo a alcuna indennità, nè da parte sua, nè da parte dei suoi coeredi per gli eventuali deterioramenti; 2.° che nella malaugurata ipotesi dovesse il donatario premorire alla donante, la donazione debba aversi per rivocata, e la cosa donata ritornare in piena proprietà e possesso della donante stessa.

Il sig. C. C. dichiara di accettare con riconoscenza il generoso dono della zia con tutte le condizioni da essa imposte.

107.ª e 108.ª — Atto di accettazione di donazione.

(*Principio e fine come alla formola* 28.ª).

Premesso che con atto.... a mio rogito il sigg. N. N..... faceva spontanea dona-

zione al sig. M. M. della casa, ecc.: che il donatario allora assente non potè accettare con quell'atto stesso la donazione.

Esso sig. M. M. (*se è un genitore o altro ascendente del donatario*; quale padre, madre, avo, ecc., del minore.... e in di lui rappresentanza) dichiara ora di accettare con riconoscenza la donazione predetta fatta con il succitato mio istromento.... e si assume di fare egli procedere alla notificazione del presente mio atto al signor donante.

109.ª — Istanza di un corpo morale per essere autorizzato ad accettare una donazione. (*Vedasi la formola 98.ª*).

110.ª — Domanda di rivocazione di donazione.

(*Come alla formola* 11.ª).

Che con atto.... a rogito del dottor.... notaio in.... il richiedente donava al sig..... la somma di L. 50,000, che il donatario nell'atto stesso dichiarava di accettare, ma subordinando la donazione medesima alla condizione.... (*esporre la condizione*); che tale condizione si è infatti verificata, dacchè.... (*esporre il fatto: oppure:* ma che dopo tale donazione il donatario con inqualificabile ingratitudiue osava accusare il donante di furto qualificato, accusa provata falsa con la sentenza....; *oppure:* che il donante era fatto padre di due figli sani, robusti, e che promettono lunga vita).

Che quindi il richiedente intende valersi della apposta condizione risolutiva (*oppure:* della facoltà che la legge gli accorda) per rivocare la fatta donazione.

Io usciere.... (*come alla formola* 42.ª) perchè sia giudicato: dichiararsi revocata per effetto della clausola risolutiva (*oppure*: per ingratitudine; *o* per sopravvenienza di figli) la donazione di cui nel predetto istromento.... e dovere per conseguenza il donatario signor N. N. restituire al richiedente le L. 50,000 a lui donate con gli interessi legali da oggi in avanti e le spese del giudizio.

Si dimette nella cancelleria: 1.° il mandato; 2.° 'atto di donazione; 3.° atto di nascita.

111.ª — Domanda per riduzione di donazione.

(*Come alla formola* 11.ª).

Che il fu N. N. padre dei richiedenti ebbe già con atto.... a rogito.... a donare alla sig.ª M. M. la casa situata in questa città via Morigi, n...., del valore approssimativo di L. 120,000.

Che in seguito alla morte del donante e alla liquidazione della di lui sostanza si constatò che la di lui eredità, accettata con il beneficio dell'inventario, è aggravata da tanti e tali debiti per i quali presenta un passivo non inferiore alle L. 20,000: che quindi i di lui figli e eredi si vedono per la predetta donazione lesi nella loro quota legittima.

Io usciere.... (*come alla formola* 42.ª) perchè sia giudicato: doversi ridurre la donazione di cui nel predetto istromento..... a rogito..... a sole L. 50,000 e essere di conseguenza tenuta la donataria sig.ª M. M. a restituire ai richiedenti la casa a lei donata, con i relativi frutti dalla morte del donante, salvo il diritto a avere in contanti la predetta somma di L. 50,000 in quanto non ecceda la quota disponibile.

Si dimettono nella cancelleria: 1.° il mandato; 2.° l'istromento...; 3.° l'inventario....

112.ª — Domanda di rivendicazione di beni donati.

(*Come alla formola precedente*).

Che la casa passò per vendita stipulata con..... in proprietà del sig. N. N. dal quale i richiedenti intendono rivendicarla, giusta il disposto dell'art. 1096 codice civile.

Io usciere, ecc. (*come alla form.* 11.ª) perchè sia giudicato.... (*come alla form. prec.*).

113.ª — Domanda per esecuzione di obbligazione o risarcimento di danni.

(*Come alla formola* 11.ª).

Che mediante contratto verbale.... il richiedente ebbe a comperare dal sig. N. N. due paia di buoi al prezzo convenuto di L.... al paio; ma che in seguito il venditore, adducendo infondati pretesti ne rifiutava la consegna, arrecando così non lieve danno al compratore, il quale non può procedere alle ordinarie opere di coltivazione del fondo.

Io usciere, ecc. (*come alla formola* 42.ª) perchè, salvo e riservato ogni azione di compenso per la ritardata esecuzione del contratto, sia giudicato: dovere il sig. N. N. consegnare immediatamente al richiedente i due paia di buoi a lui venduti, e in caso contrario dovere pagargli, a rifusione dei danni, la somma di L.....

114.ª — Contratto con clausola penale.

Con la presente privata scrittura da valere in ogni migliore modo di legge fra i sottoscritti N. N. e M. M. si conviene e si stipula (*oggetto della convenzione*).

A garantire la esatta esecuzione del contratto si conviene pure che la parte, la quale vi mancasse, pagherà all'altra L. 2000 per rifusione dei danni, così determinati, senza obbligo di fornirne la prova (*oppure:* a garanzia del contratto il sottoscritto N. N. paga qui all'atto al M. M. L. 2000 quale caparra). (*Data e firma*).

115.ª — *Intimazione per esecuzione di contratto.*

ATTO DI INTIMAZIONE E DIFFIDA.

Broni li....

Premesso che con scrittura.... registrata.... fra il richiedente N. N. e il sig. M. M. si stipulava: (*esporre l'oggetto del contratto*).

Che il sig. M. M. non ha ancora dato principio all'assunto lavoro (*oppure:* che il M. M. si rendeva defunto....).

Io usciere, ecc.... faccio intimazione al sig. M. M. (*oppure:* agli eredi del sig. M. M.) perchè immediatamente (*o se si intima agli eredi:* entro il termine di giorni otto) consegnino.... (*oppure:* diano mano al lavoro....) con diffida in caso contrario del risarcimento di ogni danno procedente dalla inesecuzione della obbligazione.

116.ª — *Convenzione per decorrenza degli interessi sull'affitto.*

.... Si conviene parimenti che ritardandosi dal sig. conduttore il pagamento dell'affitto per oltre quindici giorni, sarà tenuto anche al pagamento degli interessi del cinque per cento da ogni singola scadenza dell'affitto stesso. (*Data e sottoscrizione*).

116.ª bis. — *Convenzione per decorrenza degli interessi.*

Il sottoscritto N. N. si riconosce debitore verso il sig. M. M. della somma di L.... per annualità interessi scaduta il.... sul capitale di L...., di cui nell'istromento.... e si obbliga a corrispondere a esso creditore anche l'interesse su tale interesse, nella misura legale del cinque per cento, da oggi in avanti. (*Data e sottoscrizione*).

117.ª — *Domanda giudiziale per decorrenza d'interessi.* (*Come la formola 94.ª*).

118.ª — *Surrogazione nei suoi diritti fatta dal creditore.*

(*Come alla formola* 28.ª).

Con istromento.... il sig. M. M. dava a mutuo L. 30,000 al sig. N. N. ai patti e condizioni ivi esposte: occorrendogli di riavere ora il proprio capitale, costituitisi avanti di me il mutuante predetto sig. M. M. e il sig. C. C., quest'ultimo paga qui all'atto al signor M. M. la somma di L. 30,000 più altre L..... quale *dietim* interessi da oggi al 20 Ottobre p. p. Il sig. M. M., nel mentre riceve e ritira tale somma, dichiara di surrogare il nuovo mutuante sig. C. C. tanto per il capitale suddetto, quanto per gli interessi dovuti dal giorno 20 Ottobre p. p. alle relative scadenze, in tutti i diritti e ragioni di credito, di privilegio o altro, che a lui competono o potessero competere in relazione al mutuo suddetto, portato dal succitato istromento.... e segnatamente nella iscrizione ipotecaria.... con facoltà di farne eseguire la relativa annotazione.

119.ª — *Surrogazione fatta dal debitore.*

(*Come alla formola* 28.ª).

Il sig. N. N. dichiara di ricevere qui all'atto dal sig. C. C. L. 30,000 (trentamila) in prestito e allo scopo dichiarato di fare con tale somma il pagamento del debito per altrettanta somma, che esso signor N. N. professa verso il signor M. M. a titolo di mutuo come da istromento....; egli infatti consegna immediatamente le predette L. 30,000 al sig. M. M., il quale gli rilascia ogni più ampia quitanza e saldo d'ogni suo credito, con dichiarazione che il pagamento venne a lui fatto con danari, che a tale scopo il sig. N. N. assunse a debito dal sig. C. C.

Il sig. N. N. dichiara di surrogare il nuovo creditore C. C. in ogni diritto e ragione di privilegio, di ipoteca o altro che prima spettasse al creditore precedente sig. M. M. e specificatamente nella ipoteca.... autorizzandolo agli opportuni annotamenti.

120.ª — *Quitanza semplice.*

Dichiaro io sottoscritto di avere oggi ricevuto dal sig. N. N. L. 1000, pigione anticipata del semestre 29 Marzo-29 Settembre corr. anno dell'appartamento a primo piano nella casa di mia proprietà in via Brera, n..... (*Data e firma*).

121.ª — *Quitanza con imputazione.*

Dichiaro io sottoscritto di avere oggi ricevuto dal sig..... L. 10,000 delle quali lire quattromila a saldo semestre affitto maturato il 29 Settembre 1885 del fondo S. Rocco:

altre lire tremila in acconto della maggiore somma tuttora dovuta per la cessione a lui fatta delle scorte del fondo stesso, e le rimanenti lire tremila in acconto del semestre affitto 29 Settembre-29 Marzo corrente anno, che dovrebbe essere pagato integralmente oggi stesso. (*Data e firma*).

122.ª — *Intimazione per trasporto di cosa dovuta.*

ATTO DI INTIMAZIONE E DIFFIDA.

(*Come alla formola* 101.ª; *si espongano i fatti*).

Che il sig. N. N. non si è mai prestato a ritirare il frumento acquistato, arrecando con ciò non lieve danno al richiedente, che non può disporre dei propri magazzini.

Io usciere.... (*come alla formola predetta*) ho notificato quanto sopra al predetto sig. N. N. e con il presente mio atto gli intimo di ritirare tosto dai magazzini del richiedente e di trasportare altrove il frumento di cui sopra, sotto comminatoria del risarcimento dei danni e di quei provvedimenti che l'istante troverà del caso.

123.ª — *Istanza per essere autorizzato al deposito di cosa dovuta.*

(*Come alla formola* 97.ª; *poi si espongano i fatti*).

Ma il sig. C. C., benchè ripetutamente sollecitato in via amichevole, e anche formalmente diffidato con atto.... dell'usciere.... non si curò di ritirare il frumento acquistato. E poichè, stante la imminenza del nuovo raccolto, è per il ricorrente indispensabile di avere liberi a propria disposizione i suoi granai, così fa istanza alla S. V. Ill. perchè si compiaccia autorizzarlo a depositare tutto il frumento predetto nei magazzini del sig. N. N. a spese e a rischio del sig. C. C. (*Data e sottoscrizione*).

124.ª — *Novazione fra le stesse parti.*

Premesso che il sottoscritto N. N. è debitore verso il signor M. M. della somma di lire diecimila per affitti arretrati del podere di...., nonchè di altra somma non ancora liquidata per le risultanze dell'atto di riconsegna del podere stesso. Che a togliere ogni contestazione le parti s'accordano nel proposito di sostituire a questi rapporti di debito e credito, la ricognizione di un nuovo debito, che si sostituisca ai precedenti.

Con la presente privata scrittura i sottoscritti N. N. e M. M. convengono e stipulano:

Il sig. N. N. si dichiara debitore del sig. M. M. per una somma liquida di L. 12,000 da pagarsi a lui entro il termine di anni cinque da oggi, e cioè nel giorno 30 Marzo 1891; come pure di corrispondergli sulla somma stessa l'interesse annuo del quattro e mezzo per cento in due eguali rate posticipate al 30 Settembre e al 30 Marzo d'ogni anno e di rifondergli la relativa imposta di ricchezza mobile.

Il sig. M. M. a sua volta dichiara di rilasciare al sig. N. N. ogni più ampia quitanza e liberazione d'ogni debito procedente da affitto o da bilanci del podere di.... per la conduzione di cui nella scrittura.... registrata..., salvo e riservato il suo nuovo credito, di cui nella presente scrittura. (*Data e sottoscrizione*).

125.ª — *Novazione con la quale è sostituito un nuovo debitore al precedente.*

Premesso che il sig. N. N. è creditore verso il sig. M. M. di L. 5000 per.... e che questi è creditore a sua volta pure di L. 5000 verso il sig. S. S. per..., fra di loro si conviene e si stipula: il sig. N. N. accetta come suo debitore diretto il sig. S. S., (il quale accetta di riconoscerlo come creditore) e rilascia perciò quitanza al predetto signor M. M. con liberazione da ogni obbligo procedente dal titolo suindicato.

Nei rapporti poi fra esso sig. N. N. e il suo nuovo debitore sig. S. S. si stipula che questi pagherà il predetto suo debito di L. 5000 a mani del sig. N. N., ora suo creditore diretto, entro anni due da oggi e cioè nel giorno 30 Marzo 1888, corrispondendogli frattanto l'interesse del 5 % in due rate semestrali posticipate al 30 Settembre e 30 Marzo d'ogni anno e la rifusione della relativa imposta di ricchezza mobile. (*Data e sottoscrizione*).

126.ª — *Novazione con la quale un nuovo creditore è sostituito al precedente.*

(*Come alla formola precedente*).

Che il sig. S. S. accetta quale suo creditore diretto il sig. N. N., verso del quale si riconosce debitore della somma di L. 5000 alle condizioni che seguono:

Il sig. N. N., già creditore del sig. M. M., gli rilascia perciò piena quitanza e ampia liberazione da ogni debito procedente dal predetto titolo.

Fra il debitore poi e il suo nuovo creditore si conviene: (*come alla form. preced.*).

127.ª — *Assegno fatto dal debitore al creditore di altro debitore.*

Premesso che il sottoscritto M. M. è debitore verso il sig. N. N. di L. 8000 e creditore verso il sig. S. S. di L. 12,000; egli dichiara di assegnare al predetto N. N., in

pagamento del suo debito, L. 8000 del suo credito professato verso il sig. S. S.: questi accetta la delegazione, e si obbliga a corrispondere al nuovo creditore signor N. N. la suindicata quota di L. 8000 del suo debito verso il sig. S. S.

Il sig. N. N., nel mentre accetta la delegazione di esigere le L. 8000 dal sig. S. S., dichiara però espressamente, a abbondante cautela, di riservarsi ogni azione e ragione verso il suo debitore diretto sig. M. M. (*oppure:* dichiara di liberare da ogni precedente relativa obbligazione il sig. M. M. contro il quale in ogni caso nulla potrà richiedere e pretendere). (*Data e sottoscrizione*).

128.ª — Delegazione fatta da un creditore di persona che debba per lui esigere.

Premesso che il sottoscritto N. N. è creditore di L. 1000 verso il sig. M. M. come da chirografo 8 Gennaio p. p. registrato.... delega a esigere il predetto suo credito il sig. Z. Z., verso del quale è debitore di altrettanta somma, autorizzandolo a rilasciare al sig. M. M. ampia quitanza e liberazione d'ogni debito. (*Data e sottoscrizione*).

129.ª — Rimessione di debito in solido con riserva verso gli altri condebitori.

Con scrittura 30 Gennaio p. p. registrata.... i sigg. N. N., M. M. e S. S. si obbligavano in via solidale verso il sottoscritto B. C. al pagamento di L. 15,000. Ora, aderendo questi a liberare da ogni obbligazione relativa a tale scrittura il sig. S. S., dichiara di rimettergli in proposito ogni debito, obbligandosi a nulla più pretendere da lui, fatta però espressa riserva di ogni diritto verso i sigg. N. N. e M. M.. che ritiene tuttora suoi debitori solidali per L. 10,000 (diecimila). (*Data e sottoscrizione*).

130.ª — Atto di conferma o ratifica.

Si premette che nel 30 Gennaio p. p. il sig. N. N., a richiesta del sottoscritto, davagli a mutuo la somma di L. 6000 (seimila) ai patti e condizioni di cui nella scrittura privata pari data, registrata, ecc...... Senonchè, non avendo allora il mutuatario raggiunta la maggiore età, la sua obbligazione potrebbe per avventura ritenersi non valida, benchè il debito sia reale e sussistente.

A correggere il vizio procedente dalla incapacità per la sua minore età e a rimuovere quindi ogni eventuale contestazione, il sottoscritto, ora maggiorenne, dichiara formalmente di ratificare e confermare il proprio debito di L. 6000, seimila, verso il predetto sig. N. N. per altrettante ricevute a mutuo il 30 Gennaio p. p. alle condizioni tutte di cui nella precedente scrittura di quel giorno, e quindi che la restituzione segua entro due anni da quella data e cioè al 30 Gennaio 1888, e che frattanto esso mutuatario corrisponda al mutuante l'annuo interesse del 4 $^1/_2$ $^0/_0$, quattro e mezzo, in due rate semestrali posticipate al 30 Luglio e 30 Gennaio d'ogni anno, e gli rifonda alle scadenze stesse la imposta di ricchezza mobile. (*Data e sottoscrizione*).

131.ª — Polizza o promessa di pagamento.

Io sottoscritto N. N. di.... dichiaro di dovere al signor M. M. la somma di L. 6000 (seimila) per altrettante da lui prestatemi, e mi obbligo a restituirgliele a di lui richiesta con il preavviso di mesi due, corrispondendogli frattanto l'interesse annuo del 5 %. (*Se la polizza non è scritta dal debitore, questi aggiungerà di sua mano:* buono o approvato per la somma di lire seimila). (*Data e sottoscrizione*).

132.ª — Istromento matrimoniale.

(*Principio e fine come alla formola* 28.ª).

Essendosi conciliato il matrimonio da contrarsi a breve termine fra la sig.ª S. B. minorenne, con il pieno assenso dei di lei genitori, e il sig. dott. C. G. pure con il gradimento dei suoi genitori, e volendosi fare constare da pubblico atto dei patti nuziali:

Costituiti avanti di me notaio, ecc.

La sposa sig.ª S. B., il di lei padre sig. F. B. fu.... e la di lei madre R. L. fu A., domiciliati a....

E lo sposo sig. dott. C. G. con intervento, sebbene maggiorenne, del proprio padre dott. C. C. fu G. ambidue domiciliati a....

A vicenda stipulando e accettando, ciascuno per quanto lo riguarda, assistita la sposa dai suoi genitori predetti, a norma dell'art. 1386 cod. civ. convengono quanto segue:

1.° Il padre della sposa sig. F. B. per tale matrimonio, in conto di quanto potrà appartenere alla figlia sulla di lui futura successione e con l'obbligo della corrispondente collazione e imputazione, le costituisce e assegna del proprio la dote nel complessivo ammontare di lire cinquantamila, e cioè per lire quarantaduemila in danaro da pagarsi come si dirà in seguito, e per le altre lire ottomila in tanti effetti mobili costituenti il corredo nuziale della sposa, e che questa, con l'assenso del di lei padre, de-

ferisce in piena proprietà al futuro di lei sposo sig. dott. C. G., il quale confessa di averli ritirati presso di sè, previa ricognizione del valore di cui sopra; per il che fin d'ora si riconosce debitore verso la sposa di altrettanta somma in conto dote ricevuta, come se fosse danaro contante, e come tale viene pure ritenuta nei rapporti fra dotante e dotata.

2.° Detta somma di lire quarantaduemila in danaro viene qui all'atto dal padre della sposa pagata allo sposo, che la ritira lasciandone ampia quitanza (*oppure:* verrà dal padre della sposa pagata allo sposo entro il termine di anni quattro da oggi; *oppure:* con semplice preavviso di mesi sei e frattanto si obbliga corrispondere allo sposo creditore l'interesse del 5 % ogni anno in due rate semestrali posticipate nei giorni.... e di rifondergli la relativa imposta di ricchezza mobile o quell'altra imposta fosse a questa sostituita. A garanzia del puntuale pagamento della predetta somma di lire quarantaduemila e accessori come sopra il sig. F. B. concede ipoteca sul proprio fondo...; *oppure:* in pagamento delle predette lire quarantaduemila il padre della sposa cede alla figlia, che accetta, altrettanta parte del credito di lire sessantamila da lui professato verso il sig. N. N., autorizzandola a notificare questi dalla seguita cessione. Detto credito dovrà aversi per dotale, nè potrà lo sposo esigerlo che a condizione di immediato reimpiego in mutui garantiti da valida ipoteca, o in rendita da intestare alla sposa, o finalmente in istabili, i quali diverranno così beni dotali).

3.° Nel caso di premorienza della sposa allo sposo, questo lucrerà sulla dote della sposa la somma di lire quattordicimila in proprietà, non esistendo prole dal loro matrimonio; e in semplice usufrutto vitalizio in caso di esistenza di prole.

4.° Nel caso invece che lo sposo premorisse alla sposa essa lucrerà sulla sostanza del medesimo la eguale somma di lire quattordicimila, parimenti in proprietà, ove non esista prole dalla loro unione, nel caso contrario in semplice usufrutto.

5.° La sposa assistita dai genitori dichiara di rinunciare alla ipoteca legale che le spetterebbe sui beni dello sposo, e esonera espressamente il sig. notaio da ogni eventuale responsabilità in proposito (*oppure:* acconsente che la ipoteca legale che le spetta sia limitata ai seguenti beni dello sposo (*descrizione*).

6.° Lo sposo si obbliga a corrispondere alla sposa durante il matrimonio lire mille ogni anno per il così detto spillatico, da pagarsi in due rate uguali, la prima al 1.° Gennaio p. v. la seconda al 1.° Luglio e così di seguito.

7.° Le spese del presente atto e tasse relative saranno a carico per una metà dello sposo e per l'altra metà del padre dello sposo.

133.ª — Ricorso consensuale per cancellazione di ipoteca legale.

(*Come alla formola* 8.ª).

Con istromento nuziale.... era costituito in dote alla sposa la somma di L. 40,000, a garanzia della quale veniva iscritta ipoteca legale sul fondo di.... proprietà indivisa del marito e dei di lui fralelli G. e A. Ora la fraterna comproprietaria, per ragioni speciali, che torna inutile esporre al Tribunale Ill., ha determinato di vendere quel fondo, lo ha anzi già venduto, subordinatamente però alla condizione che si ottenga la autorizzazione alla cancellazione della predetta ipoteca legale.

Perciò i sottoscritti coniugi fanno istanza, perchè il Tribunale si compiaccia accordare la opportuna autorizzazione alla cancellazione della seguente iscrizione ipotecaria, imponendo, ove sia d'uopo, l'impiego di una somma corrispondente alla dote in rendita italiana 5 % intestata al nome della moglie con godimento a favore del marito. (*Descrivere la ipoteca; data e firma dei coniugi e di un procuratore esercente*).

134.ª — Istanza per richiedere opportune cautele per la sicurezza della dote.

(*Come alla formola* 11.ª).

Premesso che la richiedente apportava in dote al proprio marito la somma di L. 40,000 versata all'atto stesso dell'istromento, come da atto.... a rogito del dott..... senza che fosse in alcun modo cautelata.

Che gli affari del marito volgono da tempo alla peggio, del che fanno fede i giudizi contro di lui pendenti e gli effetti protestati, tanto che è evidente il pericolo della moglie di perdere in breve ogni garanzia per il suo credito dotale.

Io, ecc. (*come alla formola* 11.ª) perchè sia giudicato: Dovere il sig. N. N. marito della richiedente prestarsi alla iscrizione ipotecaria per una somma corrispondente alla dote, e cioè per L. 40,000 e accessori, sul di lui podere di.... situato.... e autorizzarsi in ogni modo essa richiedente a farla senz'altro inscrivere.

Rendersi la sentenza provvisoriamente esecutiva. Spese tutte a carico del sig. N. N.

RICORSO.

La causa di cui nella suestesa citazione è evidentemente della massima urgenza:

quindi fondatissima l'istanza che la attrice fa all'Ill. sig. Presidente, perchè si compiaccia autorizzarne la trattazione a rito sommario. (*Sottoscrizione del procuratore*).

135.ª — Ricorso per alienazione di bene dotale.

(*Principio e fine come alla formola* 8.ª).

Nel contratto nuziale stipulato fra i sottoscritti coniugi e ricevuto nei rogiti del notaio.... in data.... al patto 6.º è convenuto: che la dote di L. 20,000 dovesse essere impiegata in rendita pubblica italiana intestata al nome della moglie: e così fu fatto.

Il marito dal giorno del matrimonio a oggi fu sempre conduttore di fondi, e seppe provvedere ai bisogni della famiglia senza uopo di ricorrere alla dote della moglie: ma ora che i figli sono fatti adulti, e si deve provvedere a procurare loro un impiego, i mezzi di cui il padre può disporre sono insufficienti: al primo dei figli, che ha lodevolmente percorso gli studi farmaceutici e ottenuta la facoltà di esercitare, si vorrebbe acquistare una farmacia; al secondo, agricoltore come il padre, un fondo da condurre.

Gli è perciò che i sottoscritti coniugi, avendo di pieno accordo determinato di impiegare nel collocamento dei figli la dote investita, come si è detto, in rendita pubblica intestata, fanno istanza al Tribunale Illustr. perchè si compiaccia accordare loro di tramutare in rendita al portatore il certificato al nome di... n.... della rendita di L....

Si allega: istromento predetto; il certificato nominativo di rendita.

136.ª — Istanza per separazione della dote dal patrimonio del marito.

(*Come alla formola* 134.ª).

Piaccia al R. Tribunale di giudicare: Ordinarsi la separazione della dote della N. N. dal patrimonio del di lei marito sig. M. M.

Rendersi la sentenza provvisoriamente esecutiva. Spese a carico del sig. M. M.

137.ª — Ricorso per impiego di somme dotali.

(*Principio e fine come alla formola* 8.ª).

Con sentenza..... di questo Tribunale passata in cosa giudicata (*oppure:* confermata da altra.... della Corte di appello), era ordinata la separazione della dote della ricorrente N. N. dal patrimonio del marito sig. M. M.: e con istromento.... questi le restituiva infatti L. 30,000 importo della dote stessa.

La ricorrente, per impiegare convenientemente tale somma, sarebbe addivenuta alla compera di uno stabile, come dal contratto condizionale, che si sottopone alla approvazione del Tribunale Illustr. (*Data e firma dei conjugi e di un procuratore esercente*).

138.ª — Opposizione al marito pel godimento dei frutti dei beni della moglie.

ATTO DI OPPOSIZIONE E DIFFIDA.

Desio, li....

Si permette che il sig. N. N. qui domiciliato, marito della sig.ª M. M., già dall'epoca del loro matrimonio ha sempre amministrato per procura (*oppure:* benchè senza procura) i beni parafernali della moglie godendone anche di frutti.

Che la moglie intende ora cessi tale stato anormale di tutto profitto del marito e di proprio danno.

Io, ecc. (*come alla form.*ª 85.ª) ho fatto al sig. M. M. formale opposizione a che egli più non goda i frutti dei beni parafernali di essa richiedente con diffida dell'obbligo di renderne conto e delle altre conseguenze di legge.

139.ª — Istanza per scioglimento di comunione fra coniugi.

(*Come alla formola* 134.ª).

(*Oppure:* che con sentenza.... fu dichiarata la assenza del predetto N. N. marito alla richiedente; *oppure:* la separazione personale della richiedente dal proprio marito).

Io, ecc. (*come alla formola* 11.ª) perchè sia giudicato: dichiararsi sciolta la comunione dei beni fra la richiedente sig.ª N. N. e il di lei marito sig. M. M. e dovere di conseguenza essi coniugi procedere alla divisione. Rendersi la sentenza emananda provvisoriamente esecutiva. Spese a carico del marito.

140.ª — Vendita in massa di mobili.

Con la presente privata scrittura da valere nel miglior modo di legge, fra i sigg. N. N. di.... e M. M. di.... qui domiciliati si conviene e si stipula.

Il sig. N. N. vende al sig. M. M. tutta quanta la legna da fuoco già tagliata e ordinata in dieci cataste erette in vicinanza del suo bosco di.... Tale vendita è fatta in massa per l'unico prezzo convenuto di lire diecimila.

Il compratore si obbliga a trasportare altrove tutta quella legna entro il mese di...

e a sue spese. Il pagamento sarà fatto a mani e domicilio del venditore in dieci rate uguali e cioè dopo seguito il trasporto di ciascuna catasta. (*Data e sottoscrizione*).

141.ª — Vendita a numero, peso e misura.

(*Come alla formola precedente*).

Tale vendita è fatta a peso (*oppure:* a misura) ossia al prezzo di L. 2 ogni quintale (*oppure:* ogni metro cubo).

.... Il pagamento sarà fatto ratealmente alla consegna di cento in cento quintali.

142.ª — Vendita con rimessione della determinazione del prezzo.

(*Come alle due formole precedenti*).

La vendita è fatta a peso (*o* a misura) e cioè in ragione del peso determinato in quintali, quale risulterà dalle bollette della pubblica pesa del comune di....

La determinazione del prezzo per ogni quintale è rimessa d'accordo delle parti al giudizio del sig. N. N.; *oppure:* i contraenti convengono che all'atto della consegna dell'ultima partita essi procederanno d'accordo alla nomina di un perito, il quale determini inappellabilmente il prezzo della legna venduta: e ove, per non creduta ipotesi, non potessero accordarsi nella scelta, questa sarà fatta dall' Ill. sig. Pretore del mandamento di.... nella cui giurisdizione risiede il venditore; *oppure:* il prezzo sarà quale risulterà dalla media della mercuriale della piazza da oggi al....; la consegna che dovrà essere completamente effettuata per detto giorno.

143.ª — Vendita di stabili.

(*Come alla formola* 28.ª).

Il sig. B. C. vende al sig. D. E. che acquista per sè e suoi:

Nominativamente metri quadrati 900 (novecento) del suo podere di.... situato nel comune di.... e precisamente ai numeri di mappa.... coerenziati.... Questa vendita è convenuta alle seguenti condizioni:

1.° È naturalmente a ritenersi conclusa a misura e non a corpo e al prezzo stipulato in L. 90,000 e cioè in ragione di L. 100 ogni metro quadrato.

2.° Il pagamento sarà effettuato entro un mese da oggi, quando però sia allora seguita la cancellazione della iscrizione ipotecaria, di cui nel seguente patto.

3.° Il sig. venditore dichiara al sig. compratore di avere la piena proprietà e disponibilità dei beni a lui venduti, e che essi sono liberi da ogni ipoteca o servitù non apparente, eccezione fatta della ipoteca...., che si obbliga a fare cancellare entro il termine di un mese da oggi: per conseguenza garantisce esso sig. compratore da qualsiasi molestia o evizione che i terzi potessero arrecargli, vantando pretesi diritti, e ciò a norma e nella misura di cui all'art. 1486 del codice civile.

4.° Il sig. compratore si obbliga di rispettare, per tutta quanta la loro durata, gli affitti oggi in corso, abbiano o meno data certa.

5.° Il sig. venditore si riserva di riscattare dal sig. compratore il terreno vendutogli mediante restituzione del prezzo e il rimborso delle spese del presente istromento, della tassa di registro e di quella di trapasso, e compenso delle spese fatte per riparazioni o migliorie, a stima di periti da nominarsi uno per parte e il terzo in caso di disaccordo dai periti stessi: tale diritto di riscatto non si potrà esercitare che entro anni tre da oggi (*oppure:* tanto il venditore quanto il compratore si riservano la facoltà di rescindere a piacere il contratto con il preavviso di mesi sei, mediante restituzione, ecc. L'esercizio di tale reciproca facoltà è limitata a anni cinque da oggi).

(*Oppure:* vende il suo podere di.... situato, ecc., di are seimila per il prezzo di L. 240,000 (duecento quarantamila) ossia in ragione di L. 40 (quaranta) ogni ara. La vendita è a ritenersi fatta a misura e non a corpo).

Se invece la vendita fosse a corpo si dovrebbe dire: Vende il suo podere di.... situato, ecc., della estensione di are 6000 per il prezzo convenuto complessivamente in L. 240,000. La vendita e a ritenersi fatta a corpo non a misura, e quindi ogni eccedenza o mancanza eventuale, che si riscontrasse nel fondo venduto in rapporto alla misura suindicata di are seimila, non darà luogo a compenso o a parziale restituzione del prezzo, a meno che la differenza della misura reale in confronto di quella qui indicata eccedesse la vigesima parte in più o in meno del valore intero del fondo, a norma del disposto dell'art. 1475 codice civile; *ovvero:* neppure quando eccedesse la vigesima parte del valore intero del fondo, derogando così le parti contraenti al disposto dell'art 1475 codice civile. (*Vedi anche i patti di cui alla formola* 157.ª).

144.ª — Vendita di mobili con garanzia.

(*Come alla formola* 140.ª).

Il venditore garantisce al compratore la cosa venduta esente da difetti tanto apparenti quanto occulti, e dai guasti che potessero avvenire entro un anno, quando non siano procedenti da colpa o negligenza del compratore o da cause accidentali estranee all'oggetto venduto. Questa garanzia durerà due anni da oggi. (*Data e firma*).

145.ª e 146.ª — Patto di riscatto e condizione sospensiva del pagamento nella vendita. (*Vedi formola* 143.ª *patto* 2.º *e* 5.º).

147.ª — Patto di prelazione nella vendita.

(*Come alla formola* 143.ª).

Il venditore in caso di rivendita della cosa, cui il compratore procedesse, si riserva, a parità di condizioni, il diritto di preferenza su ogni altro aspirante all'acquisto; e a tale effetto dovrà l'attuale sig. compratore notificargli la sua intenzione di vendere e le offerte avute, in seguito alla quale notifica l'attuale venditore sig..... dovrà entro il termine di giorni trenta fare notificare, se intenda valersi del suddetto patto di prelazione, sotto comminatoria in caso contrario di immediata decadenza.

148.ª — Atto di notifica al venditore con diritto di prelazione.

(*Come alla formola* 101.ª).

Che il richiedente sig. N. N. con istromento.... del dottor M. M. comperava dal sig. C. G. il podere detto la Maiocca situato, ecc., per il prezzo e condizioni in quell'atto convenute e fra queste che in caso di rivendita del fondo stesso il sig. venditore precedente avrebbe avuto a pari condizioni diritto di prelazione.

Che il sig. N. N. intende ora appunto procedere alla rivendita, accettando l'offerta fattagli dal sig. S. S. in L..... quale prezzo d'acquisto.

Io, ecc. (*come alla form.*ª 85.ª) ho notificato quanto sopra al sig. C. G. diffidandolo a valersi, ove lo creda, della facoltà di prelazione, e a darne la relativa comunicazione al richiedente nel modo e termini di cui nell'istromento predetto.

149.ª — Vendita con patto di risoluzione. (*Vedi form.* 143.ª *patto* 5.º *e anche la prec.*).

150.ª — Cessione di credito.

Fra i sigg. N. N. di.... e M. M. fu.... si conviene e si stipula:

Il sig. N. N. dichiara di cedere e cede al sig. M. M., che accetta, il proprio credito di lire diecimila professato verso il sig. C. B., come da vaglia 27 Aprile 1884, qui registrato il successivo giorno 30 al n..... e qui all'atto consegnato al cessionario sig. M. M.: garantisce tanto la sussistenza del credito stesso, quanto la solvenza del debitore. In corrispettivo di tale cessione il sig. M. M. paga pure qui all'atto la somma di lire diecimila al cedente sig. N. N.

A conguaglio degli interessi, che saranno pagati al 29 Aprile p. v. per il semestre che allora si compirà, il sig. M. M. paga al cedente altre L....., di modo che il preaccennato semestre interessi sarà tutto a esclusivo profitto del cessionario. (*Data e firma*).

151.ª — Atto di notifica di cessione di credito.

(*Come alla formola* 85.ª) ho notificato al sig. C. B. qui domiciliato.... che con scrittura privata in data.... registrata.... il sig. N. N. di.... domiciliato in.... faceva cessione al richiedente sig. M. M. del credito da lui professato verso esso sig. C. B. E ciò per ogni conseguente effetto di legge.

152.ª — Accettazione da parte del debitore della cessione di credito.

(*Principio e fine come alla formola* 28.ª).

È comparso il sig. C. B. di.... domiciliato.... e dopo avere esposto di essere edotto che con scrittura.... registrata.... il sig. N. N. cedeva al sig. M. M. il credito che il primo professa verso di lui per L. 10,000 come da vaglia.... ha dichiarato di accettare pienamente tale cessione.

153.ª — Permuta di stabili.

(*Come alla formola* 28.ª).

Il sig. N. N. dichiara di cedere in piena proprietà a titolo di permuta al sig. M. M. che acquista, il suo fondo denominato il Belvedere situato nel comune di.... circondario... di pertiche metriche.... ai numeri di mappa.... e coerenziato....

Il sig. M. M. pure a titolo di permuta cede al sig. N. N. il suo fondo di....

Le parti dichiarano che l'una e l'altra cessione si intendono fatte a corpo e non a misura. A conguaglio dei prezzi, poichè il podere di Brignano è superiore a quello di Belvedere, il sig. N. N. paga qui all'atto al sig. M. M. la somma di L. 10,000 (diecimila).

154.ª — *Scrittura di enfiteusi.*

(*Come alla formola* 28.ª).

Il sig. Carlo C. per sè e suoi eredi concede in enfiteusi al sig. Giuseppe D. pure per sè e suoi eredi in perpetuo (*oppure:* per anni....) il podere di.... (*descrizione*).

Il presente contratto, oltre che dalle disposizioni di legge, segnatamente da quelle dagli art. 1562 al 1566 codice civile, sarà retto dai seguenti patti:

1.° L'affitto o canone annuo sarà di L. 10,000 (diecimila) da pagarsi in due uguali rate semestrali anticipate nei giorni di....

2.° In caso di alienazione o di trapasso ereditario del fondo enfiteuto sarà in facoltà del concedente sig. Carlo C. di pretenderne la devoluzione a proprio favore, e perciò l'enfiteuta si obbliga sotto pena di immediata caducità di rendernelo avvertito e di preferirlo, a pari condizioni, a ogni altro offerente. In ogni modo il nuovo enfiteuta sarà tenuto a farsi immediatamente riconoscere dal concedente, pure sotto pena della caducità.

3.° L'enfiteuta volendo valersi della facoltà dalla legge concessa di redimere il fondo enfiteutico, potrà ciò ottenere mediante il pagamento di un capitale corrispondente al canone in ragione non del 5 %, ma solo del 4 ½ %, fermo in tutto il resto il disposto dell'art. 1564 codice civile prima parte (*oppure:* mediante il pagamento di un capitale di L.....). (*Per tutti gli altri patti vedasi la formola* 157.ª).

155.ª — *Interpellanza per pagamento di canoni enfiteutici.*

Melegnano, li....

A richiesta del sig. S. S., domiciliato..., e premesso che il sig. N. N. enfiteuta da oltre due anni non paga a esso concedente il dovuto canone.

Io, ecc. (*come alla formola* 83.ª) ho ingiunto al sig. N. N. il pagamento immediato dei canoni scaduti all'istante sig. S. S., con diffida che in caso contrario egli a norma del disposto dell'art. 1565 codice civile richiederà la devoluzione del fondo enfiteutico.

156.ª — *Locazione di locali per abitazione.*

Milano, li....

L'infrascritto sig. N. N. locatore affitta al sig. M. M. i luoghi sotto enunciati e descritti per anni..., che avranno principio col giorno.... e fine col giorno.... contro il pagamento di annue L. 840, diconsi lire ottocentoquaranta, da pagarsi in due eguali rate semestrali anticipate alla casa e mani del locatore nei giorni 29 Marzo e 29 Settembre di ogni anno in moneta legale e ai seguenti patti:

1.° I locali affittati si danno a solo uso di abitazione; qualunque destinazione diversa è vietata, e porterà di diritto lo scioglimento del contratto, se così parerà e piacerà al locatore a sensi dell'art. 1584 codice civile.

2.° È vietato di sublocare sia in tutto che in parte, con o senza mobiglia, a titolo gratuito od oneroso, i locali affittati (*oppure* è vietato ecc. senza il consenso scritto del locatore).

3.° I locali si danno in buon essere con tutti i serramenti, vetri e chiavi, così riconosciuti dal suddetto affittuario; perciò alla scadenza dell'affitto dovranno riconsegnarsi in eguale stato, o migliorati senza compenso.

4.° L'affittuario non potrà fare alcuna novità nei luoghi affittati: qualora vi facesse dei fissi od infissi, resteranno *gratis* al locatore, se così a questi piacerà; se no dovrà l'affittuario porre il tutto in pristino stato, come fu ricevuto.

5.° Non potrà l'affittuario ingombrare la corte, gettarvi liquidi od immondezze, nè ivi spaccare legna, nè sulle scale, ripiani, ringhiere od in casa, ne permettere feste da ballo o balli, nè fare opere che possano sturbare i vicini o il loro riposo, nè lavare alla tromba, nè tener cani o gatti. Le immondizie dovranno essere trasportate e rinchiuse con cura nel luogo apposito. Il conduttore dovrà fare nettare almeno una volta all'anno le canne dei camini e delle stufe.

6.° L'affittuario sarà obbligato a ricevere la consegna prima del godimento, ma entrato al possesso dei luoghi affittati non potrà muovere eccezioni sulla consegna, e sarà tenuto in fine di locazione alla riconsegna giusta le norme dell'art. 1586 codice civile.

7.° Il conduttore dal 1.° Aprile in avanti alla scadenza dell'affitto dovrà permettere dalle undici alle tre, eccetto i giorni festivi, la visita in luogo ai nuovi aspiranti al medesimo; od al locatore sarà dal principio alla fine del contratto facoltativa sempre l'ispezione personale o a mezzo dei suoi delegati.

8.° La porta si chiude alle ore 11 e si apre all'*Ave Maria* del mattino. Le scale

saranno illuminate a cura del signor locatore, ma il conduttore gli pagherà in compenso L.... ogni semestre.

9.° Al locatore sarà sempre permesso di fare nei luoghi affittati qualunque nuova opera di fabbricato o miglioria, senza diminuzione di prezzo d'affitto; ma se le opere impediranno in tutto o in parte l'uso o godimento della cosa locata, dovrà farne il compenso sul fitto, da determinarsi dal perito, che sarà delegato dallo stesso locatore.

10.° Essendo la presente pigione stipulata per un tempo determinato e finitura pel giorno.... non occorrerà per porre termine al contratto alcuna reciproca licenza, e ciò a sensi dell'art. 1591 codice civile: dovranno quindi per detto giorno rimanere i locali suddetti a libera disposizione del locatore, non più tardi delle ore 12 meridiane, sotto comminatoria di esecuzione giusta le vigenti leggi.

11.° Qualunque tassa od imposta, sia diretta che indiretta, per qualsiasi titolo o causa, venisse messa sopra le locazioni o mobiglie in esse, incumberanno al suddetto affittuario senza compenso o diminuzione di fitto.

12.° In caso di vendita dello stabile, la presente scrittura si riterrà sciolta, nell'interesse del locatore soltanto, col San Michele successivo all'atto di vendita, purchè la vendita abbia luogo e sia notificata al conduttore almeno sei mesi prima.

13.° Non potrà l'affittuario ritardare il pagamento del fitto alle epoche come sopra convenute, neppure per mancanza di cosa locata, salva e riservata ogni di lui azione o eccezione da esperire in separata sede di giudizio: la quale, per espressa convenzione delle parti, è a ritenersi la competente autorità giudiziaria qui di Milano.

14.° L'infrazione anche di un solo dei suddetti patti per parte dell'affittuario importerà la scadenza del termine della presente investitura, se così piacerà al locatore; e sarà ciononostante tenuto il conduttore al pagamento delle rate di fitto scadute e non soddisfatte; salvo eziandio il diritto al risarcimento dei danni in caso d'abuso, e come è sancito dall'art. 1611 codice civile.

15.° Le spese della presente, relativo bollo, tassa registro e qualunque altra dipendente saranno a carico dell'affittuario.

16.° Mancando il conduttore di pagare la convenuta pigione nei giorni stabiliti oppure entro i quindici successivi, sulle relative somme decorrerà l'interesse del cinque per cento; e ciò senza pregiudizio del diritto alla immediata caducità del contratto e al pagamento di tutti i canoni successivi.

Le parti si obbligano a tutto quanto sopra per sè e eredi, ritenendo ogni relativa obbligazione quale indivisibile.

I luoghi affittati sono: numero sei camere per abitazione al piano nobile, poste nella casa.... con cantina. (*Data e sottoscrizione del locatore e del conduttore*).

157.ª — Affitto di fondi rustici.

Fra il sig. N. N. locatore ed il sig. M. M. conduttore si conviene l'affitto del podere.... di Pert. metr..... situato.... alle seguenti condizioni:

1.° L'affitto si fa per una locazione di anni.... continui da incominciare col San Martino, 11 Novembre 18.... e da terminare col S. Martino 11 Novembre dell'anno.... ambo presi a mezzogiorno, comunque possano venire anticipati o posticipati gli atti di consegna e riconsegna.

2.° L'affitto si fa a corpo e non a misura, e così per quella superficie ed estimo che trovasi ad avere di fatto il podere locato, nonostante l'indicazione del quantitativo rispettivamente espresso, la quale si ritiene per sola dimostrazione e non tassativamente, di modo che qualunque aumento o diminuzione, anche superiore al ventesimo, dipendente da errore o da qualsiasi causa, non potrà mai dare titolo di diminuzione o d'aumento dell'annuo canone e degli obblighi del presente contratto.

3.° Avrà l'affittuario l'uso e il godimento delle seguenti ragioni d'acqua nel modo e forma come si derivano, decorrono e decorreranno in fatto in avvenire, cioè....

4.° Nonostante gli assegni d'acqua fatti col precedente capitolo per l'irrigazione dei beni compresi in questo affitto, si conviene espressamente che l'affittuario non possa mai pretendere abbonamento, compenso o deduzione del fitto tanto pel caso che l'acqua stessa risulti insufficiente ai bisogni del fondo, che per quello di eventuale ritardo o mancanza di tutto o parte di detta acqua, per qualunque siasi causa o titolo e per qualunque tempo, purchè indipendenti da fatto volontario del locatore, dovendosi sempre ritenere concessa l'acqua stessa, siccome in fatto ed in ogni tempo decorre e non altrimenti, rimossa ogni contraria eccezione.

5.° Il pagamento del fitto si dovrà fare dal conduttore in.... a mani del locatore o suoi incaricati e al di lui domicilio con buone valute legali ed in due rate eguali, cioè la prima nel giorno.... e la seconda nel giorno.... di ciascun anno della locazione,

a esclusione dell'ultimo anno in cui il pagamento dell'ultima rata dovrà essere effettuato quindici giorni avanti il San Martino dello stesso ultimo anno.

6.° Non eseguendo puntualmente il conduttore il pagamento del fitto quindici giorni dopo la scadenza di ciascun termine e nel modo come sopra, sarà obbligato al pagamento dell'interesse in ragione del sei per cento all'anno dal giorno della scadenza per quella somma di cui sia debitore; e ciò sempre senza bisogno di interpellanza giudiziale, o stragiudiziale: nonostante il pagamento dell'interesse sarà lecito al locatore di agire anche immediatamente dopo la scadenza di cadaun termine pel conseguimento delle rate di fitto decorse e relativi interessi, nonchè per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi portati dai presenti capitoli.

7.° Accadendo che il debito del conduttore raggiunga l'ammontare di una intiera annualità di fitto, sarà in facoltà del locatore di dichiarare caducato il contratto d'affitto, senza alcuna dichiarazione giudiziale e tenuto l'affittuario a sottomettersi senza eccezione alcuna agli effetti di tale dichiarazione, coll'obbligo altresì del pagamento dei fitti e interessi maturati e della rifusione dei danni, che potessero derivare al locatore per la percezione di minor fitto in un nuovo contratto o altrimenti. In questo caso di ritardato pagamento del fitto, sarà anche facoltativo al locatore di chiedere e ottenere il sequestro di qualunque bene del debitore, dei frutti, comunque non ancora raccolti o immaturi, e delle scorte vive e morte e di ogni altro oggetto esistente nel fondo locato.

8.° Il fitto si dovrà pagare dal conduttore sempre nella totalità, nonostante qualunque infortunio di brina, tempesta, fallanza generale dei generi, siccità, inondazione qualunque, mortalità delle piante e viti, male epidemico nelle bestie, o mortalità di esse, incendio, perdita di frutti per passaggio o dimora di truppe, requisizioni e per qualunque altro caso o casi fortuiti e infortuiti, sì ordinari che straordinari, tanto preveduti, che impreveduti, ancorchè seguissero più volte in un anno; dovendosi ritenere il presente affitto a tutto rischio e pericolo del conduttore, per essersi di ciò tenuto il debito calcolo nel fitto, senza di che non sarebbesi addivenuto al presente contratto.

9.° Dal suesposto capitolo resterà soltanto eccettuato il caso che per infuriante malattia epidemica o per guerra guerreggiata in luogo con battaglie, fosse impedita la lavoratura dei fondi e la raccolta dei generi, nel qual caso sarà fatto all'affittuario quell'abbonamento, che sarà giudicato dall'ingegnere del locatore, nel modo come infra, al giudizio arbitramentale del quale ingegnere si obbligano le parti di sottostare con rinuncia a qualunque formalità, eccezione o reclamo in contrario.

10.° Nel formare detto giudizio dovrà il perito avere riguardo al solo quantitativo del convenuto fitto annuale dei terreni danneggiati, non già al quantitativo dei danni che saranno derivati al conduttore dalla guerra guerreggiata in luogo o malattie come sopra. Sarà poi anche facoltativo al locatore, negli avvertiti casi, di dividere per metà con l'affittuario i frutti di quell'annata, secondo l'uso del paese, dovendo perciò il conduttore all'evenienza dei detti infortuni prendere immediatamente concerti con il locatore, affinchè questi possa determinarsi a quel partito che crederà più conveniente, e ciò sotto la perdita assoluta di qualunque compenso e abbonamento.

11.° Succedendo qualche incendio ai caseggiati senza colpa o negligenza del conduttore o suoi dipendenti, per cui non potesse esso conduttore esserne responsabile, sarà solo obbligato il locatore alla ricostruzione degli edifici, in quella migliore stagione che reputerà conveniente, e non all'indennizzazione dei danni conseguenti, nè dei generi di qualunque sorta, bestiame od altri, che fossero o venissero a deperire. L'affittuario invece sarà tenuto *gratis* alle condotte tutte dei materiali, calce, legnami e altro, occorrente alla ricostruzione dei fabbricati stessi, stati incendiati, con facoltà al locatore di cambiare forma, località ed estensione ai fabbricati medesimi, senza che l'affittuario possa muovere eccezioni di sorta e molto meno pretendere compenso alcuno, quand'anche di tali condotte il locatore riceva un corrispettivo dalla compagnia d'assicurazione.

Tanto nel caso che siano già assicurati dai danni degli incendi i caseggiati, edifici e rustici addetti a questa possessione, come in quello che lo venissero a mezzo del locatore presso qualunque azienda assicuratrice a di lui scelta, il conduttore sarà sempre assolutamente obbligato durante la presente locazione di pagare annualmente al locatore la somma di premio che per tale assicurazione avrà convenuto, con le relative spese che cumulativamente si dichiarano fin d'ora non maggiori di L..... per il qual pagamento ne sarà fatto debito all'affittuario annualmente alla propria partita d'affitto, senza che possa pretendere abbonamento o compenso alcuno.

12.° Resta convenuto a esclusivo carico del locatore il pagamento delle imposte dirette regie e provinciali, gravanti i beni, ragioni e diritti compresi nel presente affitto, per tutto il tempo della locazione, sotto qualunque forma, modalità o denominazione siano stabilite. Sarà però obbligo dell'affittuario di anticipare e pagare a nome e a scarico del locatore le imposte suddette nei tempi e luoghi prescritti, salvo rimborso

dell'ammontare delle imposte medesime, escluso ogni accessorio, mediante compensazione nel successivo semestre di affitto e dietro presentazione delle regolari quitanze.

All' incontro dovrà il conduttore sopportare del proprio e senza verun compenso le imposte comunali cadenti, durante la locazione sui beni, ragioni e diritti locati e sulle corrispondenti rendite, entrate ed altro, sotto qualunque forma, modalità e denominazione vengano stanziate nei bilanci annuali a profitto del Comune, comprese le spese di culto anche straordinarie, sia poi che debbano dette imposte sopperire a spese esclusive del Comune o a consortili con altri comuni, sia che si riferiscano all' annuale servizio o a soddisfazione di debiti arretrati, o a fondo di spese future. S' intenderanno verificarsi durante la locazione quelle imposte la cui regolare scadenza si verificherà tra il primo e l'ultimo giorno della durata del presente affitto.

In caso di mancanza o ritardo di esecuzione del presente capitolo, oltre al carico esclusivo dell' interesse, spese e soprasoldo, dovrà il conduttore rifondere al locatore ogni e qualunque spesa potesse derivargli anche indirettamente per tale inadempimento.

Si ritiene poi senz' altro a tutto peso del conduttore ogni imposta personale o di ricchezza mobile o altra sotto qualsivoglia denominazione, relativa alla industria agricola, come anche ogni spesa per decime e altre consimili prestazioni.

13.° Sarà tenuto l'affittuario di tenere rilevato il locatore dagli alloggiamenti militari, somministrazione di carreggi, vetture, bestie d'attiraglio, cavalli, generi e altre qualsiasi fazioni, requisizioni e contributi di ogni specie, siano militari, che di altre autorità amministrative, sotto qualsiasi denominazione anche di servizio pubblico o comunale, nessuno escluso, come pure dal pagamento di qualunque loro surrogato, tanto in natura che in danaro, che potesse essere addossato al locatore, come proprietario dei suddetti beni, e ciò senza speranza di alcun abbonamento o compenso.

14.° Al principio della locazione e coll'opera del perito del locatore dovrà l'affittuario ricevere a di lui spese la consegna della possessione affittata con tutte le sue pertinenze e ragioni compresa una copia autentica per il locatore.

L'atto di consegna farà stato e piena prova fra le parti quand'anche venisse firmato dal solo perito, dovendo avere il suo pieno effetto come espressa e reciproca convenzione, così formalmente espressa e accettata, di modo che non si potrà da veruna delle parti proporre alcuna eccezione, nè richiedere reispezione, ma dovrà da ciascuna di esse ritenersi per accettato come si accetta fin d' ora a vantaggio e a carico la piena risultanza di tale atto, qualunque sia la sua forma e tenore, con l'espressa rinuncia a ogni reclamo, pretesa e prova in contrario.

Al termine dell' affittanza poi sarà dal locatore disposto per la relativa riconsegna del fondo locato, la quale sarà assunta pure dal perito del locatore, anche senza l'intervento dell'affittuario, e il relativo atto, firmato dal solo perito stesso, farà stato e piena prova fra le parti, come atto consensualmente da esse accettato e riconosciuto, rimossa ogni eccezione e reclamo in proposito.

Inoltre lo stesso perito si ritiene fin d' ora incaricato irrevocabilmente da ambo le parti per il bilancio, che instituirà sulla base dei documenti di regola, e che emetterà in analoga relazione. Nel bilancio dovrà il perito rilevare e liquidare i deterioramenti e tutte le mancanze con il confronto dell'atto di consegna, facendosi carico dei presenti capitoli: rapporto ai miglioramenti, che si verificassero, dovrà tenere calcolo unicamente di quelli per i quali l' affittuario abbia ottenuto dal locatore il permesso in iscritto.

L'operazione del bilancio, sua relazione e copia da darsi al locatore è a carico dell' affittuario, il quale dichiara già ora per allora di dare per accettata la risultanza del bilancio stesso, qualunque siasi, e di ritenere che debba il bilancio medesimo, firmato dal solo perito del locatore, sortire sempre l' effetto di cosa giudicata con la rinuncia perciò a reclamo e a qualsiasi eccezione.

15.° Nell'atto di consegna saranno descritti e rilevati i fondi, caseggiati e rustici, edifici, concimi e altro, nello stato e condizione in cui effettivamente trovansi, e come tali saranno accettati e ricevuti in consegna dell'affittuario, senza che possa fare eccezione alcuna sulla coltivazione, tenuta e stato dei fondi suddetti, delle piante, dei fabbricati d'ogni sorta e concimi, comunque discordanti dallo stato antecedente all'affitto, dalla pratica e dagli obblighi del precedente fittabile, il cui capitolato si dichiara riguardare solo il locatore e non mai il subentrante fittabile e con obbligo di riconsegnare ciò nullostante il tutto in conformità del prescritto nei presenti capitoli, senza compenso alcuno, dichiarandosi altresì, a deroga del disposto del vigente codice civile, che l'affittuario deve ricevere il tutto, siccome trovasi infatti all'atto dell'inventario e non altrimenti.

Nel caso che alcune parti degli edifici, caseggiati, rustici e manufatti diversi in obbligo di manutenzione dell' affittuario, si trovassero abbisognevoli di riparazioni od anche di ricostruzione per porli in istato servibile, saranno egualmente rilevati, descritti ed accettati come trovansi, con indicazione però delle loro mancanze per modochè possa

calcolarsi la occorrente spesa di riduzione in istato servibile. In questo caso sarà poi facoltativo al locatore o di farli riparare a sue spese o di corrispondere all'affittuario il relativo importo, nella somma che verrà dichiarata inappellabilmente dal proprio ingegnere nella perizia da emettersi successivamente all'atto della consegna. Questa somma sarà compensata nella prima rata di fitto maturanda, quando l'affittuario provi di avere eseguite le rilevate operazioni e ricostruzioni, e a patto che dichiari in calce alla consegna stessa di avere ricevuto il tutto in istato servibile e locativo, nonostante le contrarie indicazioni espresse nell'atto suddetto.

16.° È convenuta la piena e libera facoltà al locatore di potere in ogni tempo durante la presente locazione fare eseguire a sue spese sopra i beni locati e cioè agli inerenti fabbricati ed edifici, qualunque variazione, riparazione, o nuova opera anche non urgenti che crederà opportune senza essere tenuto a compensi di qualsiasi sorta all'affittuario, il quale dichiara di rinunciare in proposito a ogni ragione e diritto e alla facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1580 cod. civ. Le riparazioni e le manutenzioni in stato servibile e corrispondenti allo scopo, dei caseggiati, rustici ed edifici di campagna limitatamente alle sole parti che riguardano muri, pavimenti, soffitti, tetti, inferriate, cancani, graniti e bevole sono a carico del locatore, ma senza l'obbligo di eseguire alcuna miglioria in confronto dello stato precedente. Tutte le altre parti dei caseggiati, rustici, edifici e altro saranno riparate, mantenute e anche, ove occorra, ricostrutte, a carico e spesa dell'affittuario senza alcun compenso.

Dovrà conseguentemente esso conduttore mantenere in istato lodevole durante tutta la locazione e riconsegnare in eguale stato alla fine della medesima, tutti i serramenti d'ogni sorta, siano d'uscio che di porte e di finestre; le scale ed i pontili di legno, le mangiatoie, il coperto mobile degli sterni e porte, gli edifici in legno d'ogni sorta comprese le canne delle tombe, gli opifici di pista, trebbiatoi, molino, torchio e bramino, in ogni loro parte con i rodigini, ingranaggi, cinghie di cuoio, molle da macina e pignattini di ghisa, pompe idrauliche con ogni annesso e connesso, portici di legno, tetti di paglia, gli albi dei porcili, le ispallature lungo le strade, i fossi e cavi, le difese dei ponti e guadi, i parapetti e altro, niente eccettuato.

Tale manutenzione si dovrà fare nello stato e forma in cui il tutto si trova descritto, tanto se appartiene pienamente al locatore, che in comunione con altri interessati, con obbligo in questo caso di concorrere nella relativa spesa secondo i riparti, che saranno emessi dagli appositi delegati, rimossa ogni e qualunque eccezione. Si dichiara poi che l'obbligo della manutenzione suaccennata si estende non solo a tutto ciò che venne rilevato e consegnato, ma ancora a tutto quanto può venire in seguito aggiunto o che, di riconosciuta appartenenza della possessione, può essere stato omesso.

17.° Nel caso che il locatore proceda a riparazioni, ristauri e ricostruzioni di fabbricati civili o rustici e edifici di ogni sorta, a migliorie e a nuove costruzioni di ogni genere, anche nell'ultimo anno di locazione, dovrà l'affittuario prestare senza compenso alcuno tutte le condotte, che possano occorrere, di materiali, legnami, calce, sabbia, ferramenti e pietre, in uno con la mano d'opera da badile per escavazione dei fondamenti e incalzature dei muri, e dovrà di più fornire gli operai di alloggio compatibilmente con i locali disponibili.

18.° Dal locatore si consegneranno al conduttore per ciascun anno della presente locazione in causa degli attrezzi masserizi e delle annuali riparazioni, piante da cima di pioppo N..... del diametro cadauna di centimetri trentacinque ai quaranta, con la facoltà al locatore stesso di corrispondergli invece L. 15 in contanti per ciascuna delle dette piante, e ciò a patto che il conduttore giustifichi di avere lodevolmente soddisfatto agli obblighi delle riparazioni suavvertite al capo 17.°

19.° Dovrà l'affittuario coltivare e seminare il podere da esperto e diligente agricoltore e da buon padre di famiglia, migliorandolo e non deteriorandolo, con osservare ed eseguire nel tempo stesso le leggi e regolamenti attuali o che potessero in seguito emanarsi dalle superiori autorità sopra tale proposito, comprese le opere da eseguirsi anche a titolo della pubblica salute. Le viti dovranno essere conservate con le relative doti e letamate, rimettendo le mancanti, sotto rifazione dei danni e spese in caso contrario. Le risaie saranno coltivate in conformità della legge e regolamenti, che saranno vigenti in proposito, e alla distanza dai fabbricati tanto da non nuocere loro in nessun modo.

È poi assolutamente proibito all'affittuario di eseguire nelle risaie la coltura autunnale e jemale, di seminare nei fondi il lino ravagno e di fare nell'ultimo anno della locazione alcun restobbio, ossia ricavare due prodotti, uno successivo all'altro nello stesso terreno, senza il preventivo permesso in iscritto del locatore, sotto la pattuita indennizzazione in caso contrario e in ciascuno dei tre casi contemplati di L. 2,50 per ogni ara di terreno lavorato.

Le multe, tasse, indennizzazioni e penali che potessero venir imposte per l'introduzione di risaie o marcite in luoghi non permessi, o per trascuranza di cautele sanitarie intorno ai bestiami, o per qualsiasi altro titolo dipendente dalla condotta del fondo e dalla inosservanza dei pubblici regolamenti di sanità, agricoltura, ecc., saranno a esclusivo carico del conduttore.

20.° Comunque sia in facoltà del conduttore di lavorare a vicenda i prati che gli vengono consegnati, resta ciò nullameno obbligato il medesimo a tenere continuamente sulla possessione una proporzionata superficie di terreno coltivato a prato non mai minore di ettari.... non comprese le spianate e le marcite, e dovrà in fine di locazione riconsegnare tale quantità, quand'anche ne avesse ricevuta una minore, divisa nelle diverse qualità che è richiesta dalla ruota agraria, comunemente adottata pei terreni compresi nell'affitto, determinabile in ogni occorrenza tale proporzione dall'ingegnere del locatore, rimossa ogni e qualunque eccezione. Nel caso poi che dall'atto della consegna risultasse invece consegnata una quantità maggiore della sopraindicata, dovrà il conduttore mantenere e riconsegnare la medesima superficie consegnata, divisa nelle qualità volute dalla ruota agraria come sopra.

Ogni mancanza in confronto delle quantità e qualità sopra stabilite, sarà nel bilancio finale valutata a titolo d'indennizzazione al prezzo che fin d'ora si conviene e si accetta in lire una per il prato di un anno, di lire una e centesimi venticinque per quello di due anni, e di lire una e centesimi cinquanta per quello di tre anni e più, per ogni ara.

In caso d'aumento poi di superficie al di là della totale quantità obbligata sarà solo fatto credito all'affittuario del valore del cottico, siccome sarà giudicato in bilancio dall'ingegnere del locatore e non altrimenti.

Nell'ultimo anno della locazione l'erba ritraibile dai prati con il secondo e terzo taglio, cioè nel tempo dell'agostano e del terzuolo, sarà per una metà almeno convertita in fieno da riporsi sopra la cascina, sotto la pattuita indennizzazione di lire tre per ogni quintale di fieno mancante.

L'erba quartirola invece dovrà nello stesso ultimo anno consumarsi nel prato pascolandola con le bestie, e è assolutamente vietato di farla tagliare dopo il 30 Settembre, sotto la pattuita indennizzazione di centesimi 50 per ogni ara di superficie tagliata. Tale pascolo della quartirola, sia nelle spianate, che nei prati, dovrà poi farsi regolarmente e progressivamente una sola volta, rimanendo vietato al conduttore di ritornare con le bestie nel campo che fu già pascolato dopo l'ultimo di Settembre, salvo rifazione dei danni in caso contrario a giudizio inappellabile dell'ingegnere del locatore.

I prati marcitori disposti ad ala di marcita, che saranno consegnati all'affittuario, non potranno in nessun modo venire lavorati e rotti senza speciali accordi e permesso scritto dal locatore, e dovrà in caso contrario il conduttore pagare a titolo d'indennizzazione la somma di L. 4 per ogni ara di terreno lavorato, subito dopo constatato un tale fatto, rimossa qualunque contraria eccezione.

Nell'ultimo anno di locazione il conduttore dovrà lasciare a libera disposizione del fittabile subentrante le marcite con le relative ragioni d'acqua con il giorno primo di Ottobre dell'anno medesimo, acciò possa disporre per la irrigazione jemale, secondo la pratica, sotto rifusione dei danni derivanti in caso contrario.

21.° Nell'ultimo anno di locazione i fondi seminati a segale, frumento e biada in rompone dovranno, subito dopo il raccolto dei grani, essere posti *gratis* a libera disposizione dell'affittuario subentrante, con le relative stoppie in piedi, onde possa disporre per la successiva coltura e seminerio autunnale, come di pratica; e interessando che tale terreno sia in una quantità proporzionale alla possessione, si conviene l'obbligo nell'affittuario scadente di lasciare in detto anno ettari.... non meno, di fondi coltivati a tali generi, per essere posti anticipatamente a disposizione del nuovo fittabile con le relative stoppie ed erbe, sotto la pattuita indennizzazione di lire una per ogni ara di terreno, che risulterà mancante in confronto della quantità sopra stabilita.

22.° Tutte le stoppie, canne di melica, paglia, compresa quella bianca, foglie e stramaglie d'ogni sorta, che saranno state consegnate all'affittuario sia in piedi o sparse nei fondi, che tagliate e ammassate tanto mangiatorie che per sternito di qualunque qualità, si ritengono non solo come dote di fondo, ma anche come scorta consegnata all'affittuario medesimo, e questo sarà obbligato di restituire il tutto in fine di locazione se non nelle stesse quantità e località, almeno in corrispondenza alla superficie dei fondi coltivati a generi diversi dell'ultimo anno della locazione, salvo il conguaglio a debito od a credito in bilancio sul più o meno di riconsegna in confronto del consegnato, come sarà giudicato dal perito del locatore.

23.° Sarà obbligato il conduttore di fare consumare in ciascun anno sopra i beni affittati tutto il fieno agostano e terzuolo, l'erba quartirola e tutte le stoppie, paglie e stramaglie d'ogni sorta per ritrarre la maggior possibile quantità di letame a esclusivo

vantaggio del fondo, nè potrà mai distrarne, distruggerne, nè trasportarne alcuna benchè menoma parte fuori dei detti beni, e in caso di contravvenzione dovrà pagare lire cinque per ogni quintale di materia, così sottratta al miglioramento dei beni.

24.° Dovrà l'affittuario regolare sempre il letame secondo i migliori precetti agricoli, nè potrà tenerlo ammassato o sparso nelle corti a danno della pubblica igiene, ma dovrà possibilmente di giorno in giorno trasportarlo nelle apposite concimaie. Nell'ultimo anno di locazione il letame da riconsegnarsi dovrà disporsi in regolari e distinte mede o ammassi alti non meno di centimetri 60, tenendo separate le diverse qualità come di pratica e con proibizione di introdurvi terra, spazzature, scaglioni e prodotti dell'aja, convenendosi che in caso di mede miste, saranno nel bilancio considerate come composte intieramente del concime più scadente che entra nelle mede stesse.

25.° Sarà obbligato il conduttore di provvedere a proprie spese e far piantare ogni anno sui detti beni e nei luoghi più opportuni a giudizio e secondo la pratica di esperto agricoltore, alberelle da cima n.... di bella e buona qualità, piantoni da gabba n..... e gelsi n..... pure di bella e buona qualità, per darle tutte vive e allevate in fine di locazione col loro naturale aumento, senza diritto a compenso.

26.° Tutte le piante da cima d'ogni sorta esistenti sui fondi si intendono e si vogliono riservate al locatore, ritenendosi di queste il conduttore semplicemente costituito depositario, custode e responsabile: egli dovrà perciò farle sorvegliare, senza alcun compenso, e allevare gli allievi forti in modo che possano divenire piante da cima, specialmente sulle costiere, e gli resta proibito di estirpare, scalvare, tagliare, sbroccare o in altro modo danneggiare alcuna pianta da cima o allievo, comunque piantate da lui durante la locazione, sotto l'indennizzazione da prestarsi in caso contrario di lire venti cadauna pianta danneggiata o tagliata, oltre il valore intrinseco di essa pianta.

I moroni e le piante forti a capitozza dovranno egualmente essere rispettate dall'affittuario, come piante riservate al locatore, salvo l'uso della foglia e il diritto di potatura e di scalvo; i moroni però non potranno mai venire scalvati durante la locazione, ma solo governati con regolare potatura, la quale nell'ultimo anno di locazione, ove pure si fosse resa necessaria, dovrà cedere a beneficio del locatore o subentrante affittuario, sotto rifusione dei danni in caso contrario a giudizio inappellabile dell'ingegnere del locatore.

Nel caso poi che per la conservazione o per migliorare la vegetazione dei moroni fosse giudicato conveniente il loro scalvo, quello sarà eseguito solo dopo il riconoscimento dell'ingegnere predetto e nel tempo jemale, e la legna che sarà ritratta spetterà per metà al conduttore in compenso dell'opera e l'altra metà al locatore.

Le gabbe dolci da scalvo si ritengono consegnate all'affittuario per il loro godimento giusta la pratica agricola, ma coll'obbligo di tenere ben lineate e compite le gabbate esistenti, o che esisteranno sui fondi, e con proibizione di atterrare gabbate vive senza speciale assenso scritto dal locatore, salvi gli effetti del bilancio.

27.° L'incremento naturale delle piante consegnate e di quelle di cui è convenuto l'impianto e allevamento, dovrà cedere in fine di locazione a beneficio esclusivo del locatore, quello invece delle piantagioni eseguite dal conduttore, oltre gli obblighi da lui assunti, e ammessi dalla pratica di buon agricoltore, sarà a di lui favore.

28.° Sarà in facoltà del locatore di fare atterrare e di disporre in qualsivoglia modo durante la locazione di tutte le piante esistenti sul fondo, anche da frutto o scalvo, senza che l'affittuario possa pretendere alcun compenso e reintegrazione pei danni derivanti sia dal mancato frutto, che dai guasti dei seminati, cottico o altro. Anzi dovrà l'affittuario in ogni caso di atterramento di piante, specialmente quando causato da morte, venti, turbine o altro, prestarsi a raccogliere i tronchi e la legna, in modo che ne consegua il minore disperdimento, dare il terreno necessario alla formazione delle mede, otturare le buche, condurre sia le piante, che ogni loro prodotto al cascinale, indi ai magazzini e alle cantine del locatore, somministrare ricovero agli spaccalegna e ai segatori, e ciò tutto a richiesta del locatore e senza compenso alcuno, sotto rifusione d'ogni danno e spesa in caso contrario. Nel solo caso poi che le piante siano atterrate in via economica per diretto uso e consumo del locatore spetterà all'affittuario la ceppaia e la broccaglia minuta atta a far fascine usuali.

29. Tutte le piante, che verranno atterrate per conto del locatore durante la locazione, dovranno essere annualmente annotate sul libro di scarico firmato dal conduttore e dal locatore per averne il corrispondente riguardo nel bilancio in fine di locazione, nel quale si contempleranno soltanto quelle piante, che saranno registrate in tale libro di scarico, da presentarsi dall'affittuario stesso all'ingegnere delegato per la riconsegna.

30.° Ogni e qualunque miglioria che l'affittuario eseguisse sul fondo, si ritiene che debba cedere *gratis* al fondo stesso, con proibizione anche di distruggerla dopo eseguita, ove così piacesse al locatore. È però vietata qualunque novità, anche sotto forma

o pretesto di miglioramento, che possa alterare lo stato del fondo e fabbricati, e dare pretesa a compenso di sorta, senza speciale permesso in iscritto del locatore, al quale sarà libero di non avere riguardo alcuno e di obbligare anche l'affittuario alla ripristinazione, ove il creda conveniente. Sono eccettuate le piantagioni, le quali ove costituiscano una vera e assoluta miglioria a giudizio dell'ingegnere del locatore, saranno compensate all'affittuario in bilancio giusta la pratica.

31.° Sarà obbligato l'affittuario ogni anno e a tempi debiti di far espurgare a proprie spese e senza compenso, sia per titolo di spurgo ordinario, che straordinario, tutte le roggie, cavi, fossi, fughe, fontane, canali sotterranei e colatori inservienti ai detti beni, sì interni che esterni ai medesimi, come pure quelli che occorresse fare di nuovo o variare, o che si debbano espurgare in concorso di altri coutenti o cointeressati. In questo ultimo caso si dovrà dall'affittuario pagare *gratis* la quota che verrà imposta dalla rispettiva rappresentanza, senza eccezione alcuna o ritardo, tenendone rilevato il locatore.

32.° Dovrà poi l'affittuario custodire altresì scrupolosamente le ragioni d'acqua, sorvegliare i cavi, e mantenere i medesimi sempre in istato lodevole, con taglio delle lime ed erbe anche sulle aste, rinforzi e rialzi delle sponde, e costruire le nuove occorrenti spallature di qualunque sorta ordinate dal locatore o ingiunte dagli altri interessati, e specialmente lungo le strade, e ciò tutto senza compenso alcuno, e con rifusione d'ogni danno e spesa in caso contrario.

33.° Sarà obbligato l'affittuario di mantenere, conservare e anche di ridurre, ove occorra, durante la locazione in buono stato tutte le corti, e tutte le strade nel perimetro dei detti beni e ai medesimi inservienti, tanto intieramente che in concorso di altri utenti, e quelle riconsegnare in buono stato in fine di locazione senza diritto a verun abbonamento, come pure sarà obbligato di sottostare del proprio e senza compenso a quelle prestazioni che per parte del comune venissero ordinate durante la presente locazione, quand'anche dovessero stare a carico del proprietario locatore.

34.° Sarà obbligato il conduttore di tenere continuamente del proprio sopra detta possessione non meno di n..... vacche matronali e n.... tra buoi e cavalli, liberi da ogni vincolo di pegno e polizza durante la presente locazione, nonostante qualunque infortunio, e mancando per qualunque titolo e circostanza alcuno dei suddetti capi di bestiame dal numero soprastabilito, dovrà l'affittuario corrispondere, a titolo di inadempimento e d'indennizzazione al locatore lire tre al giorno per ogni capo di bestiame mancante, salvo i riguardi di equità in caso di epizoozia; dovrà pure avere del proprio sopra detti beni ogni e qualunque attrezzo, masserizio, e quanto altro possa occorrere per il loro lodevole lavoro e ingrasso, e dovrà anche a richiesta del locatore giustificare che tutte le suddette scorte siano proprie e esenti da vincoli o pegno. Tutte queste penalità si intendono convenute senza pregiudizio dell'azione derivante al locatore dall'art. 1615 del vigente codice civile.

35.° Sarà obbligato il conduttore di sorvegliare e curare diligentemente tutte le ragioni, confini e possessi relativi ai beni di che si tratta, non permettendo usurpazioni, servitù, passi, transiti, possessi o novità di sorta alcuna, come non potrà fare, nè permettere l'introduzione di acque estranee nei cavi servienti a questi beni per condurle altrove a beneficio altrui o proprio, e sarà in obbligo di partecipare entro giorni otto qualunque novità o pregiudizio al locatore per il pronto riparo, sotto rifusione in difetto d'ogni danno, interessi e spese. Quando poi si trattasse di nuova opera da altri intrapresa, che tornasse a danno, o di minaccia di danno al locatore, dovrà l'affittuario avvertirlo immediatamente, onde possa provvedere in tempo alle denuncie giudiziali.

36.° È proibito all'affittuario e a qualunque suo colono o inserviente di formare o tenere porcili e pollai contigui e appoggiati ai muri sotto rifusione dei danni e con facoltà al locatore di farli immediatamente levare a spese del conduttore.

37.° È pure proibito all'affittuario, pendente quest'affittanza, di prendere a conduzione o divenire possessore di altri beni, se non alla distanza almeno di chilom. sei, dal luogo in cui sono situati i beni compresi in questo contratto, sotto comminatoria della immediata caducità, se così piacerà e parerà al locatore, e previa la debita diffida, e sotto rifusione di tutti i danni. La caducità e sue conseguenze si incorreranno dal conduttore anche quando l'altra affittanza nel predetto perimetro fosse assunta dalla di lui moglie o figli; e ciò indipendentemente da sua colpa o responsabilità, ma solo a tutela dei diritti del locatore e a rimuovere il pericolo di danni eventuali.

38.° Egualmente resta proibito all'affittuario di cedere ad altri il presente affitto, nè direttamente, nè indirettamente, nemmeno sotto apparenza o titolo di procura, o in altro modo qualsiasi, nè potrà subaffittare o dare in masserizio in tutto o in parte detti beni, se non con speciale licenza in iscritto del locatore. Quindi all'oggetto di allontanare ogni pericolo di frode, dovrà il conduttore amministrare da sè stesso il fondo locato, rimanendo nel medesimo con la sua famiglia, restandogli proibita qualunque amministra-

zione per sottomessa persona. E tutto ciò sopra sotto comminatoria della nullità di qualunque atto o contratto, che venisse fatto in contravvenzione al presente patto, e anche della immediata caducità dal presente affitto, se così parerà e piacerà al locatore e della rifusione di tutti i danni, interessi e spese.

39.° Nell' ultimo anno della presente locazione, sarà obbligato l'affittuario di prestare al conduttore, che subentrerà nell'affitto, i comodi abbisognevoli secondo la pratica, per fare le colture e gli occorrenti anticipati lavori di campagna, con il corrispondente ricovero, tanto per sè, che per i suoi giornalieri, bestie da lavoro, attrezzi, ecc., senza compenso alcuno. Nel primo anno della locazione poi dovrà lasciare egualmente senza compenso l' uso dei granai, della pista da riso, del casone, stalle e altro relativo alla bergamina a libera disposizione dello scaduto affittuario sino a tutto il mese d'Aprile, all'oggetto solo di poter conservare i generi e il formaggio, sbianchire il riso, e consumare il fieno e le pasture da esso raccolti in questi beni, assegnandogli quella parte di abitazione e locali, che potrà abbisognare per sè e per le persone di suo servizio; e nascendo controversia sulla qualità e quantità di detta abitazione e comodi rustici, il locatore si riserva la facoltà di disporre in quel modo che più gli piacerà e parerà conveniente, compatibilmente al comodo dei due affittuari, rimossa ogni eccezione.

40.° I danni che il conduttore recasse ai beni per la cattiva coltivazione, per la mancata rinnovazione delle piante e viti o per il poco lavorerio o ingrasso, dovranno essergli addebitati in bilancio, non solo in proporzione del valore diretto dei lavori o concimi risparmiati e delle piante atterrate, ma ancora in base alla minore produzione dei fondi stessi; ben inteso che, anche pendente la locazione e in qualunque tempo, sarà libero al locatore di agire come troverà opportuno, ritenendosi condizione essenziale del contratto la miglioria e prosperità del fondo e delle ragioni affittate.

41.° Si riserva il locatore la facoltà di vendere, staccare, cedere e permutare quella quantità di terreno che crederà di proprio vantaggio e utilità, nel qual caso dovrà l'affittuario riportarsi al giudizio dell' ingegnere per quell' abbonamento o diminuzione di fitto che crederà di ragione, con rinuncia a qualsiasi eccezione e opposizione in contrario.

Sarà pure sempre facoltativo al locatore di usare dei cavi di questa possessione e aprirne di nuovi, per l' affitto delle proprie acque e per l' irrigazione di altri suoi fondi, nonchè di concedere nei cavi stessi qualunque passaggio ò precario a favore dei terzi, senza che l' affittuario possa menomamente opporsi e molto meno avere pretesa a compenso alcuno, salvo i debiti riguardi agli interessi del conduttore, siccome sarà giudicato dall' ingegnere del locatore e non altrimenti, rimossa ogni e qualunque contraria eccezione e sotto rifusione d'ogni danno e spese in caso diverso.

42.° Sarà obbligato l'affittuario a somministrare ogni anno a richiesta del locatore una copia di buoni cavalli per n..... intiere giornate di servizio, non computate in tale numero le frazioui dei giorni di venuta e ritorno dei cavalli stessi. Questi poi dovranno essere di egual mantello, senza vizi e difetti, con finimenti e cavalcante per servizio, e ciò *gratis* e senza alcuna pretesa di compenso o abbonamento e sotto pena, in caso di mancanza, del diritto del locatore di servirsi di cavalli da nolo o altri a pagamento, da soddisfarsi dal conduttore dietro presentazione della semplice specifica delle spese, fatte dal locatore, e ciò senza reclamo o eccezione.

43.° Nel caso di malattie contagiose nei bestiami per cui si rendessero necessari gli espurghi dei locali infetti, dovrà il conduttore a proprie spese fare procedere immediatamente e con la massima diligenza a norma delle istruzioni che gli saranno impartite dai tecnici che il locatore credesse di delegare.

44.° Nel caso che per riparazioni o costruzioni di nuove strade di qualunque sorta, ferrovie, canali d'acqua, fortificazioni o altro fosse il locatore obbligato di cedere temporariamente o stabilmente tutta o parte di una campagna, o zone occupanti più fondi, o di lasciare attraversare la possessione in qualsiasi modo e con qualunque dissesto e danno, non potrà l'affittuario fare opposizione alcuna, nè pretendere la rescissione del contratto, ma avrà solo diritto alla diminuzione del fitto in quella misura e somma, che sarà giudicato e pronunciato dall'ingegnere del locatore con rinuncia a qualsiasi eccezione e opposizione in contrario.

45.° Resta obbligato l'affittuario a garantire il contratto con una annualità di fitto e pesi accessori e mediante l'anticipato versamento della corrispondente somma al locatore.

Sulla detta somma decorrerà l'interesse del quattro per cento, che sarà ritenuto dal locatore a sconto di ogni annualità di fitto (oppure non decorrerà interesse).

La cauzione non sarà restituita se non dopo soddisfatto gli effetti del bilancio di finita locazione e adempiuti tutti gli obblighi dipendenti dal contratto.

46.° Ultimati gli anni della presente locazione essa si intenderà finita senza obbligo di dare previamente alcuna denuncia o diffida amichevole o giudiziale.

47.° Per l'esecuzione e adempimento di tutte e singole le obbligazioni suddette,

come altresì per il pronto ed esatto pagamento degli annui fitti, le parti hanno stabilito e determinato come luogo di esecuzione la città di.... e dovrà il conduttore ritenersi sempre assoggettato al foro del locatore e cioè al Tribunale civile o Pretura di..., fatta espressa rinuncia alla competenza del proprio foro e a qualunque eccezione declinatoria; l'affittuario elegge inoltre il proprio domicilio nella stessa città di.... presso il sig.... nella casa... in cui si potrà intimare qualunque atto giudiziario o stragiudiziario relativo al presente contratto. Non resterà però tolta in ogni caso al locatore la facoltà di agire giudizialmente contro il conduttore avanti il competente suo Pretore o Tribunale, ove lo credesse più conveniente.

48.° Tutte le tasse e spese relative al presente contratto, sua registrazione e trascrizione e copie saranno a carico del locatore.

49.° Tutti i suesposti e infrascritti capitoli si intenderanno fra di loro correlativi, indivisi e essenziali: mancando il conduttore in tutto o in parte all'adempimento anche di uno solo di essi s'intenderà costituito in mora alla scadenza dei singoli tempi rispettivamente fissati: incorrerà nella caducità dell'affitto, se così parerà e piacerà al locatore con rinuncia a qualsiasi beneficio fermo l'obbligo alla rifusione d'ogni danno, interesse e spesa.

50.° Per qualunque eccezione, questione o pretesa che potesse opporsi o promuoversi dall'affittuario e suo fidejussore eziandio per causa di mancanza di sostanza o cosa locata o per qualsivoglia titolo o causa dipendente dal presente affitto, non potrà mai ritardarsi il pagamento dei fitti nei termini e modi sopra convenuti, nè potrà detto affittuario esser sentito in giudizio per qualsivoglia pretesa, eccezione, compensi o reintegrazione, se prima non avrà eseguito per intero il pagamento delle rate dei fitti maturati e che di mano in mano andranno a maturare unitamente agli interessi, e soltanto dopo l'effettuato pagamento delle rate come sopra, sarà libero al conduttore di continuare nei di lui incumbenti e pretese.

51.° Nel non creduto caso che il conduttore divenisse oberato e altresì nel caso contemplato dall'art. 1958, n. 3, capoverso 1.° del codice civile a favore del creditore si riterrà sciolto il contratto d'affitto *ipso jure et facto*, e il locatore entrerà nel godimento dei beni caducati dall'affitto anche prima della scadenza dell'anno rurale, se così gli parerà e piacerà, in guisa che i creditori del conduttore non possano usare del diritto di sublocare il fondo nè amministrarlo da sè, ma debba ritenersi risolto l'affitto e come se non esistesse il contratto.

52.° Se durante il contratto si verificasse la morte del conduttore, sarà in facoltà del locatore di scioglierlo, se così gli parerà e piacerà.

158.ª — Intimazione del proprietario per licenza da locazione.

(*Come alla formola* 85.ª).

Premesso che con investitura.... registrata il.... il richiedente N. N. appigionava al sig. M. M. la sua casa situata in questo borgo via.... n..... per la durata di anni tre; che alla scadenza di tale termine la locazione stessa era prorogata tacitamente di anno in anno fino al presente (*oppure:* che il richiedente appigionava senza determinazione di tempo), e che esso richiedente intende avere libera e disponibile la predetta sua casa con il 29 Settembre corr. anno.

Io usciere, ecc., ho notificato al sig. M. M. qui residente via.... copia del presente mio atto e gli ho fatto ingiunzione che la locazione predetta deve avere termine appunto con il 29 Settembre p. v. e che per detto giorno egli dovrà lasciare sgombra e a disposizione del proprietario la casa appigionatagli ora da lui goduta.

159.ª — Licenza da locazione fatta dal nuovo proprietario della casa.

(*Come alla formola* 86.ª).

Premesso che con istromento.... il richiedente N. N. comperava dal signor M. M. la casa situata in questo borgo via...: che la casa stessa è ora abitata dal sig. N. N. senza che la locazione consti da regolare scrittura avente data certa e che il richiedente ecc. (*come alla stessa formola precedente*).

160.ª — Intimazione dell'inquilino per licenza da locazione.

(*Come alla formola* 158.ª).

Che esso richiedente non intende continuare più nella locazione della casa predetta.

Io usciere, ecc.... e gli ho notificato come esso richiedente intende risolta con il 29 Settembre p. v. la locazione predetta, e che per il suddetto giorno lascerà a disposizione di esso proprietario la casa stessa.

161.ª — Contratto di appalto.

Il sig. N. N. dà in appalto al sig. M. M., che accetta, la demolizione della sua casa situata in.... e la completa sua ricostruzione, e ciò alle seguenti condizioni:

1.° Tutto quanto il materiale proveniente dalla demolizione, eccettuati gli oggetti di antichità o valore, è ceduto in proprietà all'appaltatore signor M. M.; la demolizione quindi seguirà a sue spese, senza che possa accampare alcun diritto a compenso; che anzi per tale cessione del materiale il sig. appaltatore si dichiara debitore di L. 6000, che compenserà nella maggiore somma a lui dovuta per la ricostruzione.

2.° Il sig. M. M. darà immediatamente opera alla demolizione, che dovrà essere compiuta per il..... La nuova costruzione poi dovrà essere ultimata e consegnata in perfetto ordine per il.... nel quale giorno potrà essere occupata e abitata, restando a cura e carico dell'assuntore le istanze per visite e licenze della Commissione edilizia e spese relative, l'osservanza di tutte le prescrizioni edilizie e le relative penalità in caso di inosservanza.

3.° La erigenda costruzione dovrà essere fatta sul disegno dell'ing....., disegno del quale l'assuntore dichiara avere presa esatta conoscenza, e che qui si allega, e in base ai prezzi unitari stabiliti nella tariffa, che pure si allega e sui quali si conviene di applicare il ribasso del.... %.

4.° La direzione dei lavori sarà affidata all'ingegnere.... cui è riservata ampia facoltà di introdurre in corso di costruzione quelle modificazioni, che credesse opportune senza che per questo l'assuntore possa accampare diritto a compenso.

5.° L'impresa assuntrice sarà constantemente rappresentata sui lavori dal sig..... o da altro incaricato, che goda la fiducia del sig..... appaltante e dell'ing. direttore.

6.° Tutte le opere verranno costrutte a perfetta regola d'arte e i materiali dovranno essere approvati dalla dirigenza prima di porsi in opera, restando in facoltà della medesima di fare demolire quelle state male eseguite o di rimuovere i materiali, che precedentemente non avesse visitato e approvato, e ciò senza diritto a compenso.

7.° La valutazione e relativa liquidazione delle opere eseguite si farà con il sistema di misurazioni geometriche. Nei prezzi esposti in tariffa s'intendono comprese tutte le opere necessarie per l'effettuazione di detti lavori: così specificatamente s'intende compreso rispettivamente nel prezzo delle fondazioni, delle murature, delle vôlte, ecc., ecc., il prosciugameneo, i ponteggi di servizio, le centinature, ecc., ecc.

8.° L'appaltante si riserva il diritto di stralciare dal contratto quelle opere credesse, sia per affidarne la esecuzione ad altra ditta come per farle eseguire in economia ai prezzi della già citata tariffa, senza alcun diritto o compenso da parte dell'assuntore.

9.° All'atto della firma del contratto l'assuntore verserà all'appaltante la somma di L..... che vi rimarrà a garanzia della osservanza del presente contratto fino a liquidazione ultimata, e senza decorrenza d'interessi.

10.° Al termine di ciascun mese, in base ai libretti rilievi tenuti dalla dirigerenza e accettati dall'assuntore, verrà dalla dirigenza redatto un conto cauzionale, del quale, bilanciate le partite, il credito dell'assuntore verrà pagato con la trattenuta del....: a lavoro ultimato la liquidazione verrà fatta dal già nominato ing..... in base al presente contratto e ultimato entro tre mesi dalla consegna dei lavori: i conti cauzionali non potranno essere da nessuna delle parti invocati come prova di opere eseguite od omesse. In caso di discrepanza le parti nominano fino d'ora il sig..... a arbitro inappellabile, cui danno anche la facoltà di amichevole compositore.

11.° A opera ultimata, e cioè non più tardi del giorno...., il fabbricato verrà regolarmente consegnato all'appaltante e le opere dovranno ottenere in detta occasione un primo collaudo dal ripetuto ingegnere, che dovrà pure pronunciare il collaudo definitivo un anno dopo la fatta consegna.

12.° La somma risultante dalla liquidazione a credito dell'assuntore verrà per la terza parte pagata all'atto della accettazione della liquidazione; per altra terza parte ottenuto il definitivo collaudo; la restante somma sarà trattenuta dall'appaltante a garanzia dell'adempimento del presente contratto per quanto riguarda la manutenzione dello stabile, che si ritiene a carico dell'appaltatore per anni due a partire dalla consegna, scaduto il qual termine verrà pagato integralmente, previa visita e consegna dello stabile in perfetto stato di manutenzione.

162.ª — Modificazione a un contratto di appalto.

Tra i sottoscritti N. N. assuntore di lavori e M. M. appaltante come da contratto.... registrato.... si convengono e stipulano le seguenti modificazioni al contratto stesso:

1.° Tutte le impalcature di solaio costituenti il soffitto del piano terreno, verranno eseguite in vôlto reale di una testa in chiave e due alla imposta al prezzo unitario di

L..... al metro, quale è stabilito nella tariffa allegata al già citato contratto con l'aumento di L..... al metro quadrato a compenso della maggiore importanza che assumono per detta modificazione le opere provvisionali di centinatura.

2.° La intelaiatura del tetto nella posizione segnata nel tipo allegato al surripetuto contratto con la lettera *o*, in luogo dei pilastri di colmo in muratura, che vengono soppressi, sarà sostenuta da capriate semplici in legno larice con i puntoni di M.tri 0.25×0.30 catena 0.25×0.25: la valutazione delle quali in opera, anzichè venire fatta con il prezzo unitario al metro cubo del legname, si conviene in L..... cadauna, comprese le necessarie ferramenta. (*Data e sottoscrizione*).

163.ª — Contratto di mezzadria.

Con la presente scrittura privata da valere quale pubblico atto.

Il sig. N. N. proprietario dà a mezzadria al sig. M. M., che accetta, il suo podere di.... situato in.... di pertiche.... descritto...: e ciò alle condizioni e patti del vigente codice civile e alle seguenti, anche nella parte che deroghino al codice stesso:

1.° Il contratto avrà la durata di anni 9 a cominciare dall'11 Novembre p. v. e avrà quindi termine coll'11 Novembre.... senz'obbligo per nessuna delle parti di preventiva licenza, derogandosi così espressamente all'art. 1651 del codice civile.

2.° Il bestiame occorrente alla conduzione del fondo verrà fornito per una metà dal locatore e per l'altra metà dal conduttore: il conduttore riceverà in consegna la metà del bestiame del locatore a prezzo di stima, come da perizia che verrà eretta da persona scelta dal locatore; e in caso di non giustificata perdita risponderà del valore indicato nella perizia stessa.

3.° Le sementi si forniranno per un terzo dal locatore e per due terzi dal conduttore.

4.° Gli istrumenti e attrezzi tutti necessari a una lodevole coltivazione saranno invece forniti esclusivamente dal conduttore: e così pure a di lui esclusivo carico saranno le spese occorrenti alla coltivazione stessa.

5.° I frutti e generi di qualsiasi specie saranno ripartiti per giusta metà fra locatore e conduttore: i letami andranno impiegati nella totalità sul fondo.

6.° Il conduttore si obbliga a trasportare la metà dei frutti spettante al proprietario nel luogo che questi gli indicherà, purchè non disti dal cascinale oltre 12 chilom.

7.° Il proprietario si obbliga a fornire all'affittuario oncie.... corrispondenti a grammi.... seme bachi; l'affittuario dovrà prestare diligente cura all'allevamento: la foglia sarà raccolta nel fondo; ove mancasse, se ne comprerà a spese comuni per giusta metà: sono invece a esclusivo carico dell'affittuario tutto quanto altro possa occorrere per l'allevamento e l'imboscamento. Sul prodotto dei bozzoli il proprietario si rimborserà del prezzo del seme, la rimanenza si dividerà per giusta metà fra lui e l'affittuario.

8.° Le spese della presente scrittura, copia e registrazione, sono a carico dell'affittuario. (*Vedi in quanto siano appplicabili i patti di cui alla formola* 157.ª).

164.ª — Licenza da mezzadria.

(*Come alle formole* 158.ª, 159.ª e 160.ª).

165.ª — Soccida semplice.

(*Come alla formola* 163.ª).

Il sig. N. N., proprietario, dà a soccida semplice al sig. M. M. che accetta sei vacche del valore peritato, e dal conduttore accettato, di L. 500 (cinquecento) ciascuna e alle condizioni che seguono:

1.° Il contratto avrà la durata di anni quattro, a cominciare dall'11 Novembre p. v., terminerà quindi con l'11 Novembre.... senza obbligo di preventiva licenza.

2.° Il conduttore si obbliga a custodire con la maggiore diligenza le bestie a lui affidate e i loro parti; e a mantenerle convenientemente a tutte sue spese; le spese occorrenti per eventuali malattie saranno a carico dei due contraenti per giusta metà.

3.° Il latte, l'accrescimento del bestiame, sia per il maggior valore delle bestie sia per i parti sopravvenuti, si divideranno per giusta metà fra i contraenti: il concime andrà a esclusivo vantaggio del proprietario.

4.° Il proprietario concede all'affittuario l'esclusivo diritto di tagliare l'erba che cresce sui ciglioni e sulle rive dei fossi, nonchè sui passaggi del proprio fondo di....

5.° I vitelli che nasceranno si impiegheranno in primo luogo a sostituire le vacche date a soccida che fossero perite: degli altri le femmine saranno allevate a cura del conduttore, i maschi immediatamente venduti.

6.° Al termine della soccida si procederà a nuova stima; il proprietario avrà diritto di prelevare tanti capi di bestie a scelta per un valore corrispondente a quello at-

tribuito nella stima fatta all'atto di consegna: le rimanenti saranno vendute e il prezzo ripartito fra le parti per metà.

7.° L'affittuario sarà responsabile d'ogni danno o perdita del bestiame procedente da sua colpa: i danni o perdite procedenti da caso fortuito o da forza maggiore, saranno sopportati per due terzi dal proprietario per l'altro terzo dall'affittuario.

A cauzione degli obblighi assunti con il presente contratto il conduttore consegna al signor locatore L. 1000, da compensare con i danni eventuali procedenti da sua colpa o da restituirsi al termine del contratto.

8.° Le spese della presente scrittura, sue copie e registrazione sono a carico delle parti per giusta metà. (*Data e sottoscrizione*).

166.ª — Soccida a metà.

Con la presente privata scrittura, i signori N. N. di.... e M. M. fu.... convengono e stipulano fra di loro un contratto di soccida a metà regolato dalle disposizioni di legge e dalle seguenti, da valere anche in quanto derogano alla legge stessa:

1.° Il signor N. N. conferisce nella società numero tre vacche, che dà e consegna al signor conduttore che le riceve; questi a sua volta conferisce nella società altre tre vacche di sua proprietà.

2.° Il valore delle vacche conferite dalle parti è ritenuto perfettamente uguale, e cioè di complessive L. 1500 (millecinquecento): nessuna quindi potrà vantare diritti a speciali compensi o abboni; e le sei vacche rimangono proprietà comune dei contraenti. (*Per le altre eventuali condizioni vedasi la formola precedente: data e firma*).

167.ª — Soccida con l'affittuario.

Con la presente privata scrittura da valere in ogni miglior modo, il sig. M. M. di.... dà a titolo di soccida al proprio affittuario sig. N. N. fu.... quattro paia di buoi del valore peritale, riconosciuto dal conduttore, di L. 1400 (millequattrocento) ciascun paio.

Il signor conduttore dovrà avere ogni cura dei buoi a lui affidati, impiegandoli nella coltivazione del fondo; nessun compenso è perciò dovuto al locatore (*oppure:* dovrà perciò il conduttore corrispondere al locatore annue L..... da pagarsi con le rate di affitto): come di legge, e come espressamente si stipula, ogni rischio ordinario o straordinario, nessuno eccettuato, rimane a esclusivo carico del conduttore.

Il signor conduttore non potrà vendere, permutare o sostituire in qualsiasi modo tutti o alcuno dei buoi a lui consegnati, se non con assenso scritto del proprietario.

La soccida avrà termine con il contratto di locazione del fondo, e cioè con il.....

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato dichiarano le parti di conformarsi alle norme dettate negli art. 1687 al 1692 del codice civile ecc. (*Come alla form.* 165.ª).

168.ª — Soccida con il mezzaiuolo.

Con la presente scrittura privata, fra il sig. C. G., proprietario, e F. B. suo mezzadro si conviene e si stipula anche una soccida alle seguenti condizioni:

Il sig. C. G. dà e consegna a tale titolo al sig. F. B. numero venti pecore del valore di L. 1500 complessivamente e quattro vacche del valore complessivo di L. 2000, che esso signor F. B. dichiara di ricevere, riconoscendone il rispettivo valore in L. 1500 per le pecore e in L. 2000 per le vacche.

La lana tosata sarà esclusiva proprietà del locatore anche per la metà che spetterebbe al conduttore: questi però per la sua metà riceverà dal signor locatore un compenso corrispondente a L..... ogni chilogramma.

Il latte sarà diviso per giusta metà fra conduttore e locatore: questi però si obbliga a cederne la propria metà al conduttore dietro il compenso di cent. 8 al litro per il latte di pecora e di cent. 12 per il latte di vacca.

(*Vedi per gli altri patti e la chiusa, la formola* 165.ª).

169.ª — Soccida impropriamente detta.

Con la presente privata scrittura, da valere in ogni miglior modo, il sig. N. N. dà a soccida al sig. C. B. due vacche, perchè le custodisca, le alimenti e ne abbia cura.

La proprietà delle vacche rimane nel sig. N. N. a cui carico quindi sta ogni rischio procedente da caso fortuito o da forza maggiore; il sig. C. B. però sarà responsabile in caso di colpa anche lieve.

Il contratto avrà termine con l'11 Novembre p. v. Il latte e il concime saranno di esclusivo vantaggio del sig. C. B.; i vitelli invece che nasceranno a esclusivo vantaggio del proprietario. (*Data e sottoscrizione*).

170.ª — Società universale dei beni.

Con la presente privata scrittura autenticata da pubblico notaio e da trascriversi immediatamente al locale ufficio delle ipoteche (*se è convenuta la durata eccedente i nove anni*), i sig. C. B. fu.... e D. E. fu.... stipulano la costituzione di una società universale di tutti i loro beni presenti, mobili o immobili, ai patti e alle condizioni, che seguono e sotto l'osservanza delle disposizioni del codice civile, in quanto non vi si deroghi con il presente contratto.

Il patrimonio del sig. C. B. conferito nella società è costituito (*descrizione*); quello del sig. D. E. (*descrizione*).

1.° La società avrà principio con il..... e termine con il..... salvo il caso di morte di uno dei soci, nel quale si riterrà sciolta immediatamente (*oppure:* e durerà senza limitazione di tempo; salvo il diritto a ciascun socio di chiederne lo scioglimento mediante atto notificato da usciere).

2.° I beni conferiti da ciascuno dei soci sono e si ritengono di valore perfettamente eguale: se ne conferisce la piena proprietà e non l'uso soltanto.

3.° L'amministrazione ordinaria della società è affidata al socio sig. C. B.; egli solo quindi la potrà rappresentare nei rapporti con i terzi obbligando anche l'altro socio: per tutti gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione dovrà concorrere il consenso di ambidue i soci.

4.° Alla fine di ogni anno si procederà a un regolare ma privato inventario dei beni: al finire poi della società oltrechè all'inventario si procederà alla stima di tutti i beni mobili e immobili da erigersi da due periti nominati uno da ciascun socio, e in caso di divergenza anche da un terzo eletto dai primi due.

5.° Nella divisione ciascuno dei soci avrà diritto a una quota eguale; l'uno e l'altro però potranno scegliere gli stabili e i mobili, che già conferirono nella società, ma al prezzo della perizia di cui al precedente numero.

6.° Tutti i beni immobili o mobili di qualsiasi natura, che ciascuno dei soci venisse a conseguire durante la società per donazione, successione, vincite o in ogni altro modo indipendente dalla società, rimarranno da essa esclusi non solo per la proprietà, ma anche per il godimento.

7.° Ogni controversia che potesse insorgere fra i soci durante la società, o nella sua liquidazione o divisione si obbligano le parti di compromettere rimettendosi al giudizio di tre arbitri, da scegliersi dal R. Tribunale civile in luogo, i quali pronuncino, come amichevoli compositori, in modo inappellabile. (*Data, firma e autenticazione*).

171.ª — Società universale dei guadagni.

(*Come alla formola precedente*).

. . . .

2.° I beni conferiti dai soci rimangono di esclusiva proprietà di ciascuno di essi; il solo godimento forma oggetto della società: ognuno dei soci quindi allo sciogliersi della società ritirerà quanto era di sua proprietà e avrà diritto a essere compensato a prezzo dell'inventario, che qui si allega, degli oggetti che venissero a perire durante l'esercizio tanto per caso fortuito, quanto per colpa dell'altro socio. (*Per gli altri patti vedansi, in quanto sono applicabili, la formola precedente e la susseguente*).

172.ª — Società particolare.

(*Come alla formola* 170.ª).

Fra i signori C. B. fu.... e E. F. di.... si conviene e si stipula una società particolare avente per oggetto l'acquisto e l'esercizio della farmacia situata in questa città via.... n..... ai patti, ecc. (*come alla predetta formola* 170.ª).

1.° Il fondo sociale si costituisce mediante il versamento di una somma di L. 8000 (ottomila) che fa il signor C. B.; di altra somma di L. 6000 (seimila) fatta dal signor E. E. e finalmente mediante il conferimento fatto pure da quest'ultimo di tanti medicinali, scansie, vasi, bilancie, attrezzi da laboratorio, ecc., ecc., come dalla nota che si allega alla presente scrittura, al che tutto le parti d'accordo attribuiscono un valore complessivo di altre L. 10,000 (diecimila): il fondo sociale resta così costituito in L. 24,000 (ventiquattromila) delle quali 16,000 (sedicimila) conferite dal signor E. F. e L. 8000 (ottomila) dal signor C. B.

2.° La società è stipulata per anni...: avrà principio al.... e termine al....

3.° I soci si obbligano a prestare con zelo e diligenza l'opera propria nell'esercizio della farmacia.

4.° Sulle predette rispettive quote di L. 16,000 e di L. 8000 decorrerà a favore dei soci l'interesse annuo del 6 %: della rimanenza attiva un decimo andrà a aumento

del fondo sociale; l'altro decimo si dividerà fra i soci in uguali porzioni, tenendosi così calcolo dell'opera che i soci presteranno nell'esercizio della farmacia.

5.° Gli assegni come sopra si faranno al principio di ogni anno in seguito al bilancio, che regolarmente si erigerà sempre al 31 Dicembre.

6.° Se al finire della società si verificasse una diminuzione o un aumento nel valore del capitale dell'esercizio, la perdita o l'utile sarà ripartita fra i soci nella proporzione del capitale e cioè: per un terzo al signor C. B. e per due terzi al signor E. F.

7.° Nel caso di morte di uno dei soci avrà diritto il superstite di rilevare a suo esclusivo profitto l'esercizio della farmacia e scorte, rimborsando agli eredi del premorto il valore della sua quota nella proporzione predetta di un terzo o di due terzi a prezzo di stima.

8.° Sciogliendosi invece la società per compimento del termine, l'esercizio con tutte le relative scorte sarà aggiudicato a quello dei soci, che farà una maggiore offerta con pagamento immediato del prezzo.

9.° Ciascuno dei soci si obbliga a non esercitare nè direttamente, nè indirettamente per interposta persona o in modo qualsiasi altre farmacie, nè a prendere parte in industrie di egual genere. Dato che uno dei soci mancasse a quest'obbligo sarà facoltativo all'altro di chiedere lo scioglimento della società e di valersi del diritto di cui al precedente patto 7.° salva e riservata ogni azione per danni.

10.° Le spese della presente scrittura e sua registrazione, sono a carico del fondo sociale. (*Data e sottoscrizione*).

173.ª — Atto di rinuncia o richiesta di scioglimento di una società.

Saronno, li 8 Aprile 1886.

A richiesta del signor N. N. di.... qui domiciliato.

Premesso in fatto che con scrittura.... registrata.... si stipulava fra il richiedente e il sig. M. M. un contratto di società particolare avente per oggetto l'esercizio della farmacia, qui situata.... e che tale società doveva avere una durata illimitata (*oppure:* poteva essere risolta mediante preavviso di un anno).

Che il richiedente per speciali condizioni di famiglia non può continuare la società e trovasi quindi costretto, benchè a malincuore, a richiederne lo scioglimento.

Io usciere sottoscritto, addetto alla locale R. Pretura, ho notificato quanto sopra al signor M. M. qui domiciliato, nonchè la formale rinuncia di esso richiedente alla società, la quale dovrà per ciò ritenersi risolta con il primo Maggio del prossimo anno.

(*Se si richiedesse lo scioglimento di società a tempo determinato per mancanze del socio, la domanda andrebbe proposta mediante citazione*).

174.ª — Procura generale alle liti.

I sottoscritti signori N. N. di.... e M. M. fu.... dichiarano di nominare e costituire loro procuratori alle liti i signori avvocati F. B. fu... e G. C. di... perchè tanto unitamente, quanto separatamente e con vicendevole sostituzione, abbiano a rappresentare essi mandanti e ciascuno di loro in ogni causa attiva o passiva, promossa o da promuovere avanti qualsiasi conciliatore, pretore, tribunale civile, corte di appello e arbitri.

A tale uopo i sottoscritti mandanti conferiscono ai predetti loro procuratori signori avvocati A. B. e C. G., e a ciascuno di loro ogni più ampia facoltà, perchè in loro nome deducano ragioni e eccezioni, eleggano domicili, procedano a atti esecutivi e conservativi, e li rappresentino anche avanti ogni giudice delegato a incumbenti probatori o esecutivi mobiliari o immobiliari, o alla procedura dei fallimenti, avanti curatori di fallimenti e nelle convocazioni di creditori: perchè facciano insomma quando reputino più conveniente all'interesse dei loro mandanti.

Accordano pure i sottoscritti che i loro mandatari oltre che sostituirsi reciprocamente, sostituiscano a sè stessi in caso di loro impedimento altri avvocati o procuratori: che anzi fin d'ora dichiarano di sostituire loro il sig.....

A piena conferma delle predette facoltà qui espresse in modo puramente dimostrativo e non tassativo e quindi senza esclusione delle altre, che possano occorrere a un procuratore alle liti si sottoscrivono. (*Data, firma e autenticazione*).

175.ª — Mandato speciale a una lite.

Il sottoscritto dichiara di costituire in proprio procuratore il sig. avv. G. C. perchè lo rappresenti tanto avanti il locale nostro Tribunale civile, quanto avanti la locale R. Corte d'appello nella causa contro di lui promossa dal signor M. N. con la citazione 2 corrente mese, usciere..., conferendogli all'uopo ogni opportuna facoltà e segnatamente quella di dichiarare o eleggere per lui domicilio e di procedere a atti esecutivi e conservativi. (*Data, sottoscrizione e autenticazione*).

176.ª — *Delegazione in calce alla citazione.*

Delego a rappresentarmi nella causa promossa con la suestesa citazione il signor avv. C. G. accordandogli di eleggere per me domicilio e ogni altra opportuna facoltà. (*Data e sottoscrizione; non occorre autenticazione*).

177.ª — *Procura generale.*

(*Come alla formola* 28.ª).

.... Il sig. N. N. di.... qui domiciliato, che dichiara di nominare e costituire suo procuratore generale il sig. C. G. fu..., conferendogli ogni più ampia facoltà, nessuna esclusa, e segnatamente le seguenti, che si espongono in modo dimostrativo e quindi senza pregiudizio di quelle che eventualmente vi fossero ommesse:

1.° Di procedere in nome e rappresentanza di esso mandante a vendite, a compere e a permute di beni mobili e immobili, di esigerne e pagarne il prezzo, di rilasciare quitanza, di assumere o concedere mutui, di accordare ipoteche o pegni: di assumere o concedere locazioni di stabili, anche oltre il novennio; di accettare legati e eredità puramente e semplicemente, oppure con il beneficio dell'inventario: di procedere a divisioni e di stipulare servitù attive o passive: di fare transazioni su qualsiasi contestazione, che sia insorta o possa in seguito insorgere; di stipulare infine ogni e qualsiasi atto e contratto.

2.° Di esigere pigioni, affitti, interessi, mutui e crediti di qualsiasi causa e natura e rilasciare pure quitanze e liberazioni, assensi a cancellazioni o a riduzione di iscrizioni di ipoteche: e questa facoltà di esigere deve espressamente intendersi estesa anche a ogni e qualsiasi credito che il mandante avesse verso l'amministrazione dello Stato, esattorie, cassa di risparmio, banche e istituti di credito, tanto procedente da depositi a interesse o a custodia, quanto da *buoni*, da azioni, da obbligazioni, dividendi o titoli di qualunque natura.

3.° Di ottenere dalla direzione del debito pubblico e uffici dipendenti la iscrizione di rendita pubblica al nome di esso mandante, come pure il tramutamento di certificati a lui intestati in rendita al portatore.

4.° Di ritirare dagli uffici postali ogni lettera, piego o pacco postale all'indirizzo di esso mandante a domicilio o fermi in posta, affrancati, raccomandati o assicurati.

5.° Di rappresentare esso mandante in ogni causa attiva o passiva, promossa o da promuovere avanti qualsiasi autorità giudiziaria del regno, o arbitri, e di rilasciare all'uopo gli opportuni mandati in proprio nome a avvocati o procuratori.

6.° Di sostituire a sè stesso altri mandatari, però solo con mandato speciale e sotto sua responsabilità. (*La chiusa come alla formola* 28.ª).

178.ª — *Procura speciale per uno o per determinati affari.*

.... Il quale dichiara di nominare suo procuratore speciale il signor C. G. di.... perchè proceda alla liquidazione della eredità lasciatagli dal fu...; e a tale uopo gli concede le seguenti facoltà, limitatamente però ai beni di compendio della eredità predetta.... (*vedi formola precedente*).

(*Oppure:* perchè proceda alla esazione del credito da esso mandante professato verso B. E., come da istromento..., rilasciando al debitore predetto quitanza con dichiarazione di nulla più pretendere, e autorizzandolo a concedere la cancellazione della relativa ipoteca, iscritta all'ufficio di.... il giorno.... al numero....).

179.ª — *Rivocazione di mandato e notifica.*

Con la presente scrittura privata, debitamente autenticata, la sottoscritta N. N. fu.... dichiara di revocare, come revoca, il mandato generale (*oppure:* speciale) rilasciato al signor A. B. con atto.... e ogni altro incarico, che gli avesse dato: intende quindi che da oggi egli cessi di rappresentarla in qualsiasi atto o contratto. (*Data, sottoscrizione, autenticazione e notifica a mezzo d'usciere*).

180.ª — *Notifica di nomina di nuovo mandatario.*

(*Come alla formola* 83.ª).

.... Ho notificato al sig. A. B. che esso richiedente con istromento (o scrittura privata) in data.... nominava il signor P. P. di.... suo procuratore speciale, perchè...: che intende di conseguenza che da oggi cessi nel sig. A. B., suo precedente procuratore, ogni diritto o dovere di rappresentarlo in qualsiasi modo, atto o contratto: e ciò per ogni conseguente effetto di legge.

181.ª — Notifica di rinunzia a mandato.

(*Principio e fine come alla formola* 83.ª).

.... Ho notificato al sig. N. N. qui domiciliato.... che esso richiedente intende rinunciare come rinuncia da oggi in avanti al mandato rilasciatogli con atto...: che quindi da oggi in avanti egli cesserà ogni rappresentanza del signor N. N. e ogni ingerenza nei di lui affari.

182.ª — Transazione.

Si premette che con testamento 10 Gennaio corr. anno, il fu Paolo B. disponeva della propria sostanza lasciando erede generale il proprio figlio maschio Silvio, e legatarie per L. 40,000 (quarantamila) caduna le figlie Ada, Eva e Rosa: che alla predetta disposizione di legato a favore delle figlie era apposto un richiamo con corrispondente richiamo a piedi del testamento stesso e precisamente sotto alla data e sottoscrizione, e con il richiamo altra disposizione del tenore seguente: intendo che questo legato di L. 40,000 (quarantamila) sia invece elevato a L. 50,000 (cinquantamila) per ciascuna mia figlia.

Che procedutosi alla liquidazione della eredità insorsero tosto due questioni: l'una sollevata dall'erede, l'altra dalle legatarie: impugnava il primo la validità della postilla perchè a suo dire costituisce una nuova disposizione mancante di data e firma, e quindi nulla: eccepivano le legatarie di essere state lese nella legittima inquanto che le L. 50,000 (cinquantamila) loro legate non rappresentavano l'ottava parte della eredità cui ciascuna di esse ha diritto.

Ora a evitare una lite imminente (*oppure:* a troncare la lite iniziata con....).

I sigg. Silvio, Ada, Eva e Rosa, fratello e sorelle B., dichiarano di volere transigere tutte e due le controversie predette e in conseguenza:

Il sig. Silvio B. riconosce per valido il legato alle sorelle nella sopradetta somma di L. 50,000 (cinquantamila) per ciascuna, e rinuncia a ogni e qualsiasi eccezione abbia sollevata o potesse sollevare in proposito.

Alla loro volta le sigg. Ada, Eva e Rosa sorelle B., riconoscono che con il predetto legato di L. 50,000 (cinquantamila) esse vengono ad avere anche più di quanto poteva loro spettare a titolo di legittima: accettano quindi in ogni sua parte il testamento paterno; si dichiarano tacitate di ogni ragione successoria e rinunciano a ogni e qualsiasi ulteriore ragione o eccezione, che potesse loro spettare per diritti procedenti da successione testata o intestata, salvo il legato predetto.

Detta transazione è limitata, come di legge, e come espressamente si conviene, agli effetti del testamento predetto: rimangono con ciò impregiudicati ogni diritto e ragione che provenissero da posteriori testamenti, che si scoprissero.

Le spese della presente transazione e sua registrazione sono a carico esclusivo dell'erede sig. Silvio. (*Data e firma: se per atto pubblico, vedasi la formola* 28.ª).

183.ª — Costituzione di rendita fondiaria.

(*Come alla formola* 28.ª).

Il sig. C. B. fu A. vende e cede al sig. D. E. di D. la casa di sua proprietà situata in questa città via.... n..... nella mappa censuaria.... coerenziata....

1.° Il prezzo della cessione è convenuto in una rendita annua di L. 8000 (ottomila) da pagarsi in perpetuo dal cessionario al cedente (*oppure:* da pagarsi dal cessionario al cedente durante tutta quanta la vita di quest'ultimo) in due eguali rate, al 1.° Gennaio e al 1° Luglio d'ogni anno.

2.° Il pagamento dovrà essere fatto in buona moneta metallica al corso legale, escluso ogni surrogato, quand'anche autorizzato per legge.

3.° La rendita pattuita come sopra non potrà venire ridotta, nè ritardarsene il pagamento per qualsivoglia causa, quali a esempio deterioramento o perimento della casa ceduta, imposte, prestiti, gravezze pubbliche o altro: che anzi resta pure convenuto che qualsiasi altra imposta venisse a colpire la rendita, come pure quella di ricchezza mobile ora vigente, devono ritenersi a carico del cessionario della casa sig. D. E., il quale le rimborserà al pagamento di ogni rata successiva di canone.

4.° Il cessionario, o debitore della rendita, non potrà valersi della facoltà di riscattarla se non dopo il decorso di anni.... (*oppure:* durante tutta la vita del cedente) mediante il preavviso almeno di mesi dieci.

5.° Nel caso di riscatto come al precedente numero il cessionario dovrà pagare al cedente un capitale di L. 150,000 (centocinquantamila), così convenuto fra le parti in deroga alla disposizione generale dell'art. 1784 codice civile.

6.° Il cessionario si riterrà caducato e potrà essere costretto al pagamento del capitale predetto di L. 150,000 (centocinquantamila), quando ritardi il pagamento di un

canone semestrale oltre un mese, e senza che per costituirlo in mora occorrano atti giudiziali o stragiudiziali e salvo ogni diverso e maggior compenso o indennità al cedente.

7.° A garanzia della perfetta esecuzione del presente contratto il cessionario autorizza il cedente a iscrivere ipoteca oltrechè sulla casa ceduta anche sul podere di.... situato in.... di sua proprietà.

8.° Le spese tutte del presente istromento e copie, delle relative tasse di registro, e quelle per le iscrizioni ipotecarie, si convengono a esclusivo carico del signor cessionario. (*Come alla predetta formola* 28.ª).

184.ª — *Costituzione di rendita semplice.*

(*Come alla formola* 28.ª).

Il signor C. B. fu.... dà al signor D. E. di.... in proprietà la capitale somma di L. 80,000 (ottantamila) sulla quale le parti d'accordo costituiscono una rendita semplice, o censo, perpetua (*oppure:* vitalizia) alle condizioni seguenti:

1.° Il canone annuo è determinato in L. 5000, da pagarsi, ecc. (*come alla form. prec.: vedansi pure nella predetta formola gli altri patti in quanto siano applicabili*).

185.ª — *Interpello per mancato pagamento di annualità di rendita.*

Saronno, li 24 Aprile 1886.

A richiesta del sig. N. N. fu.... qui domiciliato: premesso:

Che con istromento.... rogato dott..... il richiedente cedeva al sig. M. M. fu.... qui pure domiciliato, la sua casa situata in questo borgo via.... n...., costituendo a proprio favore una rendita fondiaria di annue L..... da pagarsi nel modo e tempo indicati nel rogito suaccennato.

Che il sig. M. M. nè al giorno della scadenza, 10 Gennaio p. p., nè a tutt'oggi, ha pagato il dovuto canone.

Io usciere, ecc., ho notificato quanto sopra al sig. M. M. predetto invitandolo a eseguire immediatamente il pagamento del canone scaduto il 10 Gennaio p. p., e diffidandolo in caso contrario per tutte le conseguenze di legge e in modo speciale per il riscatto forzato della rendita, portato dalla legge e dal contratto.

186.ª — *Contratto di vitalizio.*

(*Come alla formola* 28.ª).

Il sig. N. N. fu.... ecc., vende al sig. M. M..... di..., che accetta, la casa di sua proprietà, situata.... ecc. (*oppure:* cede il capitale di L. 80,000 (ottantamila) da lui mutuato a...; *oppure:* dà la somma di L. 80,000 (ottantamila).... ai patti e alle condizioni che seguono:

1.° In corrispettivo della vendita della casa (*o* della cessione, *o* del capitale) è convenuto che il sig. M. M. pagherà al sig. N. N. L. 6000 (seimila) ogni anno durante tutta quanta la vita di quest' ultimo (*oppure:* durante tutta quanta la vita del sig. O. P.).

2.° Tale pagamento dovrà seguire ogni anno in due rate semestrali uguali al 1.° Gennaio e al 1.° Luglio, incominciando la prima con il 1.° Gennaio p. v.

3.° Qualsiasi imposta o pubblica gravezza colpisca o venga in seguito a colpire la rendita predetta, e quindi anche quella di ricchezza mobile, sarà a esclusivo carico del debitore sig. M. M.

4.° In nessun caso e per nessuna evenienza potrà il debitore sig. M. M. redimere la predetta rendita vitalizia, che andrà invece prestata, come si è detto, per tutta la durata della vita del sig. N. N. (*oppure:* del sig. O. P.). Potrà invece il sig. N. N. costringere il sig. M. M. al pagamento di un capitale di L.... una volta tanto, qualora dopo la decorrenza di un mese da una formale diffida fosse tuttora in debito di due semestri del canone vitalizio.

5.° A garanzia dell' esatto pagamento delle annualità nonchè dell' eventuale pagamento del capitale predetto di L..... il sig. M. M. accorda al sig. N. N. di fare iscrivere ipoteca per una somma complessiva di L..... sul suo podere di.... situato, ecc.

6.° Tutte le spese del presente istromento, sue copie e tasse di registro saranno a esclusivo carico del sig. M. M. (*Data e sottoscrizione*).

187.ª — *Contratto di comodato.*

Con la presente privata scrittura il sig. A. B. di.... possidente qui domiciliato.... dà in comodato al signor C. D. fu...., un astuccio contenente n. 24 posate d'argento complete e cioè: cucchiaio, forchetta, coltello, cucchiaino e coltellino ciascuna, un cucchiaione, un trinciante, ecc., ecc., il tutto del peso complessivo di chil....

Il comodato s'intende concesso per tutto il tempo in cui durerà a Cascina Grande la permanenza dei signori ingegneri.... che colà attendono alle operazioni di consegna.

Il comodatario s'obbliga alla maggiore diligenza possibile, e risponderà della cosa che riceve a comodato secondo le disposizioni del codice civile. (*Data e firma*).

188.ª — Contratto di mutuo.

(*Come alla formola* 28.ª).

Il sig..... dà e concede al sig.... L. 40,000 (quarantamila) a mutuo fruttifero ai patti e condizioni che seguono: tale somma di L. 40,000 è qui all'atto in presenza di me notaio e dei testimoni pagata in n. 40 biglietti da mille dal mutuante sig..... al mutuatario sig...., il quale previa verificazione li riceve.

1.° La durata del mutuo è convenuta in anni otto; le L. 40,000 dovranno quindi essere restituite integralmente nel giorno...., senza che occorrano preavvisi o diffide (*oppure:* purchè se ne dia il preavviso almeno quattro mesi prima della scadenza).

2.° Tanto la restituzione del capitale, quanto il pagamento degli interessi, andranno fatti in buone monete legali d'oro e al domicilio e mani del signor mutuante o della persona che egli delegasse.

3.° L'interesse è convenuto nel 5 % all'anno da pagarsi in due rate uguali posticipate al.... e al...: ritardandosene in tutto o in parte il pagamento, per oltre quindici giorni potrà il mutuante richiedere la immediata restituzione del capitale senz'obbligo di diffida o di preavvisi.

4.° Qualsiasi imposta gravi, o venisse in seguito a gravare i capitali dati a mutuo e loro interessi, e quindi anche la vigente imposta di ricchezza mobile, è a ritenersi a esclusivo carico del mutuatario, il quale dovrà rimborsarla al mutuante unitamente agli interessi di ogni semestre.

5.° Tutte le spese del presente contratto, da stendersi in forma esecutiva, sue copie e registrazione, quelle di ipoteca, ecc., nonchè le eventuali per la restituzione e quitanza e le giudiziarie, che occorressero per la esazione degli interessi o la restituzione del capitale, sono pure a esclusivo carico del signor mutuatario, il quale dovrà rimborsare anche queste ultime integralmente al mutuante sulla semplice produzione della parcella quitanzata del proprio patrocinatore.

6.° Per ogni eventuale contestazione, che insorgesse in dipendenza del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio in..., sicchè resta determinata la competenza delle autorità giudiziarie di questa città.

7.° Le obbligazioni assunte dal mutuatario con il presente contratto devono ritenersi indivisibili e solidarie anche per i suoi eredi, ciascuno dei quali potrà quindi essere tenuto per l'intero.

8.° A garanzia del contratto e di ogni obbligazione da esso procedente il mutuatario concede al mutuante di iscrivere ipoteca sulla propria casa situata, ecc. (*descriverla*); tale ipoteca potrà essere presa, oltre che per il capitale, per un quinquennio di interessi e per la rifusione della relativa imposta di ricchezza mobile, anche per altre L. 2000 (duemila) per eventuali spese giudiziarie.

9.° Il mutuatario si obbliga a tenere assicurata presso la Società Milano, la casa, sulla quale sarà iscritta la ipoteca, che anzi a maggiore cautela del mutuante resta egli autorizzato a pagare gli annui canoni, e a procedere alla scadenza della riassicurazione, salvo il rimborso della relativa spesa al pagamento del semestre interessi alla scadenza allora in corso.

189.ª — Scrittura per deposito di cosa mobile.

Con la presente io sottoscritto N. N. dichiaro di avere ricevuto in deposito dal sig. M. M. fu.... un piego suggellato in ceralacca rossa, con le iniziali M. M., e mi obbligo a restituirlo intatto a ogni di lui richiesta (*oppure:* un astuccio contenente n. 24 posate complete in argento, del peso complessivo di chil...., che mi obbligo a custodire con diligenza e a restituire ecc.), purchè mi si rimborsino le spese procuratemi dal deposito stesso. (*Data e sottoscrizione*).

190.ª — Intimazione al proprietario perchè reclami la cosa depositata da un terzo.

Saronno, li....

A richiesta del sig. N. N. fu.... domiciliato in Como, via.... n..., esercente stallazzo, e premesso:

Che nel giorno.... era da certo S. T. dato in deposito al richiedente un cavallo sauro dell'età di anni cinque, con obbligo della restituzione a richiesta.

Che da allora il depositante non si fece più vedere, confermando così le voci dapprima vaghe, ora insistenti, che il cavallo depositato sia di provenienza furtiva.

Che le indagini fatte dal depositario predetto, gli avrebbero confermato tale notizia e assicurato essere il cavallo proprietà del sig. O. P. agricoltore qui domiciliato.

Io usciere, ecc., ho notificato quanto sopra al predetto sig. O. P. e gli ho intimato di reclamare dal richiedente N. N. il predetto cavallo, quando sia effettivamente di sua proprietà, e ciò entro il termine di giorni quindici da oggi.

191.ª — Sequestro convenzionale.

Premesso che il sig. N. N. comperò nel giorno 15 Aprile p. p. dal sig. M. M. un cavallo da sella, garantito atto a quest' uso e esente di difetti; ma che in seguito sorsero fra compratore e venditore questioni, la cui risoluzione fu dalle parti d'accordo deferita al giudizio inappellabile di tre arbitri conciliatori, pendente il quale conviene che il cavallo in contestazione sia affidato a un terzo in convenzionale sequestro.

I predetti sigg. N. N. e M. M. di pieno accordo, dichiarano di affidare appunto in convenzionale sequestro al sig. O. P., il quale accetta, il cavallo di cui sopra, che il sig. O. P. si obbliga di mantenere e custodire con ogni cura, e di restituire a quella delle parti che sarà dichiarata nella inappellabile sentenza arbitramentale.

Nei rapporti speciali fra depositanti e sequestratario resta convenuto che il compenso di L. 1.25 al giorno pattuito, per la custodia e il mantenimento del cavallo sarà corrisposto da colui che lo ritirerà, salva e riservata ogni ragione e diritto dei depositanti fra di loro. (*Data e sottoscrizione*).

192.ª — Contratto di pegno di un mobile.

Con la presente privata scrittura, il signor B. A., debitore verso il sig. C. D. della somma di L.... mutuate con scrittura.... registrata...., volendo garantire il proprio creditore, gli dà e consegna effettivamente a titolo di pegno uno spillone d'oro con brillante.

Lo spillone viene ritirato dal sig. C. D. a titolo appunto di pegno; e come tale rimarrà presso di lui, fino alla estinzione del debito, salvo i diritti che la legge gli accorda nel caso di mancato pagamento del capitale o degli interessi. (*Data e sottoscrizione*).

192.ª bis. — Contratto di pegno su di un credito.

(*Come alla formola precedente*).

Dà in pegno al predetto sig. C. D., suo creditore, il proprio credito di L.... verso il sig. O. M., portato da istromento..., del quale gli consegna copia autentica, con facoltà di esigerne gli interessi, da computarsi in quelli dovuti da esso concedente, signor B. A., al suo creditore, il predetto sig. C. D.

Il signor C. D. resta autorizzato a fare notificare al debitore del proprio debitore signor O. M. la concessa costituzione di pegno; le spese relative a questa notificazione sono a carico del concedente sig. A. B.

193.ª — Contratto di anticresi.

(*Come alla formola* 28.ª).

Premesso che il sig. A. B. è debitore verso il C. D. della somma capitale di L. 30,000 (trentamila) per altrettante mutuategli, come da istromento...., per le quali è tenuto all' interesse annuo del 5 %.

I predetti sigg. A. B. e C. D., convengono che in luogo degli interessi, il creditore farà suoi i frutti del podere Borrone, proprietà del debitore, situato.... (*descriverlo*).

E a tale scopo il sig. A. B. dichiara di cedere, come cede, a titolo di anticresi al predetto sig. C. D. il suddescritto suo podere del Borrone, del quale questi godrà da buon padre di famiglia facendo propri tutti i frutti da oggi fino al giorno della effettiva restituzione del capitale di L. 30,000 (trentamila), salvi gli oneri, di cui appresso.

Con i frutti di questo fondo dato in anticresi si ritengono esattamente e in modo aleatorio, compensati gli interessi dovuti sul capitale di L. 30,000 (trentamila): di modo che nè il creditore potrà fare valere pretesa per deficienza di frutti, sia pure straordinaria, impreveduta e procedente da eventi fortuiti o da forza maggiore, quali grandine, incendio, guerra, ecc., nè il debitore per esuberante e straordinario raccolto.

Il sig. A. B. non avrà diritto di rientrare al possesso del fondo anticretico, se non dopo di avere integralmente pagato ogni suo debito procedente dal mutuo predetto, interessi e accessori.

Il sig. C. D. dovrà seguire nella coltivazione del fondo anticretico le norme di una regolare e lodevole conduzione (*vedi, in quanto sono applicabili, i patti di cui alla formola* 157.ª): pagherà, senza diritto a compenso, le imposte e sovraimposte governative, provinciali e comunali e i premi di assicurazione contro i danni dell'incendio alla Società Adriatica, tanto per il contratto in corso, quanto per i successivi, che esso sig. C. D. sarà tenuto a rinnovare mano mano prima delle singole scadenze.

Le spese del presente istromento, sue copie e tasse di registro sono a carico di ciascuna delle parti per giusta metà. (*Data e sottoscrizione*).

194.ª — *Scrittura privata per fideiussione.*

Con la presente privata scrittura, il sig. A. B. si costituisce fideiussore del signor C. E., commerciante di questa città, e a favore del sig. F. D. pure commerciante di qui, per i crediti che questi potesse incontrare verso il primo in dipendenza di somministrazioni di merci per l'esercizio del negozio situato in via....

Tale sicurtà è prestata in via solidale con il debitore principale e con espressa rinuncia al beneficio d'ordine e di escussione: è però limitata a una somma non eccedente le lire diecimila e ad anni quattro da oggi.

Il sig. C. E. accetta la sicurtà prestata a suo favore dal sig. A. B., e si obbliga a tenerlo sollevato da ogni danno e molestia, che gliene derivassero, e a corrispondergli per tutta la durata della sicurtà un compenso di annue lire duecento da pagarsi nei giorni corrispondenti a oggi, e cioè al 14 Aprile di ciascun anno. (*Data e firma*).

195.ª — *Notifica al debitore di un pagamento eseguito dal fideiussore.*

ATTO DI NOTIFICA.

(*Come alla formola* 185.ª).

Che con scrittura privata.... registr.... il richiedente prestava sicurtà per il signor N. N. e a favore del sig. M. M. qui domiciliato via..., rinunciando al beneficio della escussione, ma limitatamente però ai crediti, che questi venisse a incontrare per somministrazioni di merci all'esercizio del N. N. Che in seguito a tale garanzia il richiedente dovette ieri pagare al sig. M. M. la somma di lire duemila per....

Io usciere, ecc., ho notificato al sig. N. N. quanto sopra, diffidandolo perchè immediatamente rimborsi al richiedente la predetta somma di lire mille con gli interessi da oggi in avanti.

196.ª — *Nota per la trascrizione.*

(*Vedasi la formola* 82.ª).

197.ª — *Atto di opposizione sul prezzo dovuto da un assicuratore.*

ATTO DI OPPOSIZIONE.

(*Come alla formola* 185.ª).

Che con investitura.... registrata.... il richiedente appigionava al sig. A. B., un appartamento al primo piano nella propria casa situata in questa città, via.... n..... per l'annua pigione di L. 2000, da pagarsi in due eguali rate semestrali al 29 Marzo e al 29 Settembre di ciascun anno.

Che il sig. A. B. non pagò nè il semestre 29 Settembre p. p., nè quello 29 Marzo ora decorso, tanto che l'istante è ora creditore della somma di lire duemila.

Che nel giorno.... nell'appartamento del sig. A. B. s'appiccò il fuoco, che distrusse tutto quanto il mobilio, sopra il quale il richiedente, come locatore, avendo diritto di privilegio, il diritto medesimo conserva ora sopra il prezzo dovuto dalla società assicuratrice a compenso del danno.

Io usciere, ecc., ciò notifico alla società assicuratrice l'*Adriatica* e per essa al suo presidente (*o* direttore, *o* rappresentante in luogo) sig..... e la diffido a non pagare quella qualunque somma che fosse dovuta per l'indennità al predetto sig. A. B. sotto comminatoria di dovere rinnovare il pagamento a favore dell'istante opponente sig.....

198.ª — *Notifica al proprietario della casa per introdurre mobili in appartamento appigionato altrui.*

ATTO DI NOTIFICAZIONE.

Saronno, li....

A richiesta del sig. N. N. qui domiciliato negoziante di mobili e tappezziere.

Premesso che il sig. M. M., ha preso a pigione un appartamento di cinque locali nella casa.... proprietà del sig. O. S.: ma che non avendo egli mobili propri li prenderà a nolo dal richiedente, il quale s'è obbligato a somministrarglieli.

Io usciere, ecc., ho notificato quanto sopra al sig. O. S. per ogni conseguente effetto di legge, e in modo speciale per garantire i mobili del richiedente dal privilegio che potrebbe eventualmente spettare al locatore sig. O. S. a norma dell'art. 1958 codice civile.

199.ª — *Nota per iscrizione di ipoteca legale sui beni del tutore.*

(*Vedi le formole* 65.ª *e* 200.ª).

200.ª — Nota per iscrizione d' ipoteca convenzionale.

R. Ufficio delle ipoteche in Milano.

Giuseppe C. di.... medico, qui domiciliato via.... n..... (*oppure:* residente a... qui elettivamente domiciliato presso....)

CONTRO

Desiderio A. fu.... architetto costruttore, qui pure domiciliato via.... n.....

Con istromento.... che si allega per copia autentica, il richiedente Giuseppe C. mutuava al signor Desiderio A. la somma di L. 20,000 (ventimila) da restituire entro anni nove e cioè al.... e coll' interesse annuo del 5 % oltre la rifusione della relativa imposta di ricchezza mobile.

A garanzia della restituzione della somma capitale, del pagamento degli interessi per un quinquennio, della rifusione della imposta di ricchezza mobile per altrettanto tempo in complessive L..... nonchè delle spese eventuali di giudizio, preventivate in altre L. 1000 (mille), il mutuatario concedeva ipoteca sul proprio fondo detto il.... posto in comune di.... qui sotto descritto.

Il sottoscritto quindi, valendosi della facoltà accordatagli, fa istanza perchè a di lui favore e a carico del predetto sig. Desiderio A. fu.... sia iscritta ipoteca convenzionale per la somma di L. 20,000 (ventimila) di capitale, per un quinquennio di interessi cinque per cento e relativa imposta di ricchezza mobile in L..... nonchè per altre L. 1000 (mille), a garanzia delle eventuali spese giudiziarie, sui seguenti

BENI:

Il podere la Stella nel comune di Lodi, provincia di Milano, di Pert. metr.... con casa patronale, case coloniche, rustici, ecc., descritto nel catasto ai numeri di mappa.... e avente per confine: a levante il cavo...; a mezzogiorno beni di....; a ponente la roggia...; a settentrione la strada.... (*Data e firma*).

201.ª — Domanda per annotamento di cessione, surrogazione o pegno in margine di iscrizione ipotecaria.

DOMANDA DI SURROGAZIONE D' IPOTECA.

(*Come alla formola precedente*).

.... Il sottoscritto quindi in appoggio al predetto istromento.... fa istanza perchè a di lui favore sia fatto annotamento della suaccennata surrogazione (*o* cessione *o* pegno), fino a concorrenza di L. 20,000 (ventimila), in margine alla ipoteca suddetta, iscritta a carico del sig..... con nota 20 Marzo 188.... n..... vol..... (*Data e firma*).

202.ª — Nota per rinnovazione di ipoteca.

(*Come alla formola* 200.ª).

Il sottoscritto, con nota 14 Maggio 18.... n..... vol.... faceva inscrivere tale ipoteca: e ora, essendo imminente, la scadenza del trentennio e il suo credito sussistendo tuttora, fa istanza perchè questa ipoteca, iscritta come sopra, sia rinnovata per la intiera somma di L.... (*come alla formola* 200.ª) e a carico del sig. Desiderio A. fu.... sugli stessi beni già ora ipotecati e cioè (*descrizione come alla formola* 200.ª). Si unisce la nota della iscrizione precedente in data.... (*Data e firma*).

203.ª — Domanda di riduzione di ipoteca.

(*Come alla formola* 200.ª).

.... Nel giorno.... il richiedente pagava metà del proprio debito, di cui nel predetto istromento, ossia L. 15,000 (quindicimila) al proprio debitore, il quale rilasciandogli analoga quitanza, come da atto 14 Aprile corr., rogito...., lo autorizzava altresì a ottenere la riduzione della ipoteca iscritta per lire quarantamila con nota.... alla minore somma di L. 20,000 (ventimila). Il sottoscritto quindi, producendo copia autentica dell' istromento suaccennato 14 Aprile p. p., rogito..., chiede venga ridotta alla somma di sole L. 20,000 (ventimila) la iscrizione presa con nota.... n..... vol.... sui beni di sua proprietà situati (*descrizione*). (*Data e sottoscrizione*).

204.ª — Domanda di cancellazione.

(*Come alla formola* 200.ª).

.... Avendo ora il sottoscritto pagato integralmente il proprio debito e ottenuta ampia quitanza dal creditore predetto, con facoltà di ottenere la cancellazione della ipoteca relativa, come da istromento..... rogito..... (*o* da scrittura privata..... autenticata...) di cui si rimette copia autentica, fa istanza perchè sia cancellata detta ipoteca

inscritta a di lui carico con nota.... al n.... vol.... sui beni seguenti: (*descrizione*). (*Data e sottoscrizione*).

205.ª — Ricorso contro il rifiuto del conservatore alla cancellazione di un'ipoteca.

R. Tribunale civile in Milano.

RICORSO.

Con istromento 30 Giugno 1875 rogito.... il sig. N. N. mutuava al sottoscritto G. G. un capitale di L. 40,000 (quarantamila) ai patti e alle condizioni ivi indicate, fra le quali che il debitore lo autorizzava a inscrivere ipoteca sulla propria casa qui situata, via..., ipoteca che veniva infatti inscritta il giorno 1.° Luglio 1875 al n. 712, vol. 4. Con altro istromento stesso rogito in data 15 corrente il sottoscritto restituiva integralmente agli eredi del N. N., nel frattempo defunto, il predetto capitale, con tutti gli interessi e accessori, ottenendone la più ampia quitanza con facoltà di fare eseguire la cancellazione della predetta relativa ipoteca.

In seguito a ciò il sottoscritto richiedeva nei modi di legge il sig. conservatore di tale cancellazione, ma questi vi si rifiutava, adducendo....

Il rifiuto del sig. conservatore è evidentemente ingiusto, perchè....

Gli è perciò che il sottoscritto ricorre al Tribunale Illustr. facendo

ISTANZA

Perchè si compiaccia provvedere per la cancellazione della predetta ipoteca iscritta con nota 1.° Luglio 1875 al n. 712, vol. 4, sulla casa.... Si allegano: istromento 30 Giugno 1875, id. 15 Aprile corr.; nota ipotecaria 1.° Luglio 1875; domanda di cancellazione. (*Data e sottoscrizione del richiedente e di un procuratore esercente*).

206.ª — Citazione per ottenere la cancellazione di un'ipoteca.

(*Come alla formola* 11.ª).

.... Che procedutosi con istromento 24 Aprile corr. alla estinzione del debito predetto, il creditore sig. N. N. rilasciava al richiedente, già suo debitore, ogni più ampia quitanza e liberazione da ogni obbligazione, omettendo però per mera negligenza di autorizzare la cancellazione della ipoteca iscritta il.... al n.....

Che in seguito a tale omissione il sig. conservatore si rifiutava e si rifiuta di procedere alla cancellazione della ipoteca stessa.

Che le pratiche fatte presso il sig. N. N. perchè accordasse il consenso a tale cancellazione tornarono vane, dacchè egli nel mentre non vi si rifiuta, trova pure sempre pretesti per procrastinare, e al richiedente urge invece di avere libero il proprio fondo.

Io usciere..... (*come alla formola* 43.ª) perchè sia ordinata la cancellazione della predetta ipoteca iscritta a carico di esso richiedente il.... al n..... sulla casa posta in questa città, via....

Si depositano nella cancelleria: 1.° il mandato; 2.° copia autentica dell'istromento.... (*costitutivo del debito*); la relativa nota ipotecaria; 3.° copia autentica dell'istromento.

207.ª — Notifica ai creditori inscritti per procedere al giudizio di purgazione.

ATTO DI NOTIFICAZIONE.

Milano, li.... (*Per il ricorso vedi formola* 417.ª).

A richiesta del sig. N. N. fu.... residente in.... con speciale domicilio in questa città presso il suo procuratore sig. avv. G. C., via.... n...., e premesso:

Che con istromento 27 Gennaio p. p., rogito T. S. notaio in..., il richiedente comperava per il prezzo di L. 100,000 dal sig. Giovanni Nava fu Carlo il podere denominato la Scopa, situato.... (*descrizione come alla formola* 200.ª).

Che tale contratto era trascritto al locale R. Ufficio delle ipoteche il..... n...., vol.... e successivamente con nota.... n..... vol..... era iscritta la ipoteca a favore dei creditori per il pagamento del prezzo predetto di L. 100,000.

Che il richiedente intende procedere al giudizio di purgazione dalle ipoteche del fondo predetto, offrendone ai creditori il prezzo in L. 100,000 (centomila), e perciò otteneva dall'Illustr. sig. Presidente di questo Tribunale, che fosse dichiarato aperto il giudizio di graduazione, come dal decreto, che qui si trascrive (*trascriverlo*).

Che sul fondo predetto eranvi iscritte anteriormente alla trascrizione predetta le seguenti iscrizioni, prese contro i precedenti proprietari:

A carico di Carlo Nava fu Giovanni.

Data della iscrizione	*Nome e cognome dei creditori*	*Importare dei crediti*
Ipoteca 2 Giugno 1870	Paolo Croce fu Carlo	L. 20,000 (ventimila) procedente da istromento di mutuo.... rog..... con gli interessi del 5 °/₀ per un quinquennio, e altre lire mille per spese di riscossione e giudiziali.
Ipoteca 7 Aprile 1876	Eugenia Gini di Giuseppe	L. 40,000 (quarantamila) per dote, come da istromento....

A carico di Giovanni Nava fu Carlo.

Ipoteca 8 Settembre 1882	Rachele Belli di Carlo	L. 10,000 (diecimila) per controdote condizionale portata da istromento....

Che il richiedente N. N. intende procedere alla purgazione del predetto suo podere la Scopa, e a ciò offre di pagarne ai creditori il prezzo di acquisto nella somma suesposta di L. 100,000 (centomila).

Io usciere, addetto, ecc.

208.ª — Richiesta di vendita nel giudizio di purgazione.

R. Tribunale civile in ....

ATTO DI CITAZIONE.

Milano, li.... (*come alla formola precedente*).

Che il sig. N. N. con atto.... usciere.... dichiarava di volere procedere al giudizio di purgazione dalle ipoteche di un podere situato... da lui comperato dal sig.... per il prezzo di L..... come da istromento.... offrendone tale prezzo ai creditori.

Che l'instante invece ha interesse a che il detto prezzo di L. 100,000 sia aumentato mediante pubblico incanto, e perciò offre del fondo stesso L. 110,000 (centodiecimila) a garanzia della quale somma, nella proporzione di un quinto, voluta dalla legge, e cioè per L. 22,000 (ventiduemila) offre ipoteca sul proprio fondo situato..... (*descrizione come alla formola* 200.ª).

Io usciere, ecc., inerendo alla fattami richiesta, ho notificato quanto sopra ai sigg. C. B. e D. E., questi proprietario attuale, quello proprietario precedente del fondo.... e li ho citati a comparire avanti questo stesso R. Tribunale civile alla udienza del giorno.... ore.... perchè, riconosciuta la idoneità della cauzione offerta, sia ordinato l'incanto del fondo suddetto al prezzo di L. 110,000 (centodiecimila) così aumentato dal richiedente.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti: 1.° mandato; 2.° certificato censuario; 3.° certificato ipotecario. (*Sottoscrizione del richiedente sull'originale e le copie da notificare*).

209.ª — Domanda di separazione del patrimonio dell'erede da quello del defunto riguardo ai beni mobili.

(*Come alla formola* 207.ª).

Premesso che nel giorno.... moriva in questa città G. C. fu.... lasciando una sostanza gravata da parecchi debiti, fra i quali uno di L. 20,000 (ventimila) verso l'istante, procedente da.... (*oppure:* lasciando un legato di.... a favore del richiedente).

Che a mantenere il proprio diritto il richiedente crede utile ottenere la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede.

Io usciere, ecc., ho citato i sigg.... nella loro qualità di eredi del fu... (*formola* 11.ª) perchè sia pronunciata la separazione predetta del patrimonio del fu.... da quello dei suoi eredi, ordinato l'inventario dei beni mobili e il loro sequestro.

210.ª — Domanda di separazione, come sopra, riguardo agli stabili.

R. Ufficio delle ipoteche in Milano.

DOMANDA DI SEPARAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEFUNTO DA QUELLO DELL'EREDE.

Giuseppe G. fu...., residente in..... domiciliato elettivamente in questo comune presso lo stesso sig. conservatore delle ipoteche (*oppure:* presso il sig. N. N. via... n...)

CONTRO

fu Giorgio C. fu.... già domiciliato in questo comune defunto il....

CONTRO

Camillo C. figlio e erede del predetto fu Giorgio qui domiciliato, via.... n....

Il richiedente Giuseppe G. creditore verso il fu Giorgio C. e per esso verso la di lui eredità della somma di L. 20,000 (ventimila), procedente da mutuo (*o* da conto corrente *o* da altro titolo) fa

ISTANZA

perchè su tutti i beni immobili del predetto fu Giorgio C., qui sottodescritti venga presa iscrizione a garanzia del proprio credito di L. 20,000 (ventimila) interessi del 5 % da oggi in avanti e accessori, con dichiarazione che la iscrizione stessa è presa a titolo di separazione del patrimonio di esso defunto Giorgio C. fu.... da quello del di lui figlio e erede Camillo C. (*Descrivere i beni come alla formola* 200.ª, *data e firma*).

211.ª — Verbale eretto contro il conservatore delle ipoteche.

VERBALE DI USCIERE O DI NOTAIO.

Milano, li....

A richiesta del sig. M. M. di..., qui domiciliato, via... n..., io notaio (*o* usciere) sottoscritto, mi sono con lui recato in questo ufficio delle ipoteche, ove in mia presenza esso sig. M. M. richiedeva il sig. cav. N. N., regio conservatore, di ricevere la nota qui trascritta per iscrizione di ipoteca a garanzia di un proprio credito di L. 20,000 (ventimila), relativi interessi del 5 % e rifusione della imposta di ricchezza mobile per cinque annualità, nonchè per altre L. 1000 (mille) a garanzia delle eventuali spese di esazione e giudiziali e a carico del sig. C. C. fu.... sui beni situati in.... descritti nella nota predetta del seguente tenore (*riportare integralmente la nota*).

Ma il sig. N. N., conservatore, rifiutavasi di riceverla perchè (*esporre il motivo*).

In seguito a che io usciere sottoscritto, addetto..., ho redatto il presente verbale a constatare tanto il fatto della richiesta iscrizione, quanto il rifiuto opposto dal signor conservatore: e ciò per ogni conseguente effetto di legge. (*Data e sottoscrizione*).

212.ª — Atto di riconoscimento di debito o di diritto per interrompere la prescrizione.

Con la presente privata scrittura mi dichiaro reale e liquido debitore verso il signor M. M., qui domiciliato, della somma di L. 4000 (quattromila) per mobilia vendutami il 2 Maggio p. p. (*oppure:* riconosco e dichiaro che il diritto di scaricare le mie acque del.... nel.... lo esercito a esclusivo titolo di precario). (*Data e sottoscrizione*).

213.ª — Citazione per interrompere la prescrizione.

(*Come alla formola* 11.ª).

perchè con sentenza provvisoriamente esecutiva sia giudicato: dovere esso convenuto N. N. pagare al richiedente la somma di L. 4000 (quattromila) importo della mobilia vendutagli il 2 Maggio p. p. con gli interessi del 6 % dal detto giorno in avanti e le spese del giudizio. Rendersi la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva.

214.ª — Atto di interpello per riconoscimento di un diritto.

Milano, li 17 Aprile 1886.

A richiesta del sig. N. N. domiciliato, via..., n...., e premesso:

Che con testamento 20 Aprile 1856 il fu G. C. disponeva di un legato di L. 20,000 (ventimila) a favore del richiedente sotto condizione che il sig. M. M. di lui erede universale fosse morto senza prole legittima, e che a garanzia di tale legato l'erede concedeva ipoteca sul proprio podere Belvedere in comune di..., ipoteca che veniva infatti iscritta con nota 30 Maggio 1856 n.....

Che dalla predetta iscrizione ipotecaria sono oramai trascorsi oltre ventotto anni, che quindi non è lontana la prescrizione;

Io usciere, ecc., ho notificato quanto sopra al sig. M. M. e gli ho fatto ingiunzione, perchè voglia riconoscere entro un mese da oggi il diritto del richiedente alla iscritta ipoteca, e ciò allo scopo di interromperne la prescrizione: con diffida che non ottemperando egli a tale ingiunzione nel predetto termine di un mese da oggi, l'istante promuoverà giudizio, perchè la sussistenza del proprio diritto sia dichiarata con sentenza.

215.ª — Domanda per rivocazione della autorizzazione all' esercizio del commercio.

(*Come alla formola* 11.ª).

Perchè sia approvata la revocazione della autorizzazione a esercitare il commercio alla moglie del richiedente, di cui nell'atto..... trasmesso e affisso nei modi di legge.

816.ª — Ricorso per autorizzazione alla continuazione del commercio in rappresentanza d'un minore.

R. Tribunale civile in Milano.

Nel giorno 24 dello scorso mese di.... moriva in questa città N. N. droghiere, lasciando tutta quanta la sua sostanza al nipote M. M. figlio del ricorrente.

Fra le attività ereditarie vi è l'esercizio della droghieria qui situata, via.... n..., esercizio che per essere assai ben avviato dà una cospicua rendita, ancora aumentabile. L'erede, che conta già diciassette anni di età, è praticissimo in questo genere di commercio, perchè da oltre tre anni assisteva continuamente lo zio nel disimpegno di ogni affare, che anzi da più di un anno si può dire con verità che ogni cosa fosse affidata a lui, dacchè una lunga infermità impediva allo zio di attendere al predetto suo esercizio.

Alienare il negozio sarebbe un troncare al M. M. una vantaggiosa posizione economica, che gli offre occupazione e guadagno; sarebbe quindi un danno assai rilevante, tanto più se si ha riguardo all'età dell'erede non lontana dalla maggiore età.

Perciò il sottoscritto, che in obbedienza alla legge già fece la accettazione beneficiata dell'eredità, di cui fu anche eretto l'inventario, fa istanza al Tribunale Illustr. perchè si compiaccia autorizzarlo a continuare in rappresentanza del predetto suo figlio minore M. l'esercizio del negozio di drogheria di cui sopra, qui situato via.....

Si allega: copia autentica del testamento e dell'inventario della eredità. (*Data e sottoscrizione del richiedente e di un procuratore esercente*).

817.ª — Inventario.

Attivo.		
1.° In contanti	L.	5,000
2.° A conto corrente sulla locale Banca popolare	»	15,000
3.° Mobili del negozio .	»	5,000
4.° » dell'appartamento.	»	10,000
5.° Merce	»	40,000
6.° Crediti diversi . . .	»	20,000
7.° Rendita italiana . .	»	25,000
8.° Casa in..... . . .	»	30,000
	L.	150,000

Passivo.		
1.° Debiti diversi . . .	L.	15,000
2.° Ribasso del 10% sulla merce.	»	4,000
3.° Ribasso del 20% sui mobili del negozio .	»	1,000
4.° Per ribasso sui mobili dell'appartamento .	»	2,000
5.° Ammanchi del 10% sulle riscossioni dei crediti	»	2,000
6.° Differenza fra il valore di corso e il nominale della rendita	»	500
Attività del patrimonio .	»	125,500
	L.	150,000

818.ª — Ricorso per nomina di periti e deposito di merce.

Illust. sig. Pretore del mandamento di Belgioioso.

Il giorno 15 corrente mese il sottoscritto comperava a Stradella dal sig. C. F. quintali 20 (venti) di uva, allora non per anco staccata dai tralci, con patto che subito raccolta venisse con la debita cura qui trasportata e consegnata al richiedente compratore: la consegna si effettuava questa stessa mattina; se non che il richiedente ebbe ben tosto ad avvedersi che se i primi strati erano quali i convenuti, nei successivi invece l'uva era di ben diversa e peggiore qualità non solo, ma anche ammuffita e guasta.

Così stando le cose il sottoscritto richiede all'Illustr. sig. Pretore che si compiaccia nominare immediatamente un perito a constatare lo stato dell'uva e ordinarne la consegna a un sequestratario, il quale proceda, per il minor danno, alla immediata pigiatura per conto del venditore. (*Data e sottoscrizione*).

819.ª — Società in nome collettivo.

Con la presente privata scrittura fra i sottoscritti N. N. fu.... e S. G., di.... domiciliati in Milano, si conviene e stipula la costituzione di una società in nome collettivo avente per oggetto la fabbricazione e vendita tanto all'ingrosso quanto al minuto di cravatte, con sede in Milano, via..., n...., ai patti e alle condizioni seguenti:

1.° La società sarà esercitata sotto la ragione sociale di N. N. e compagno, e ciascuno dei due soci ne avrà la firma.

2.° Il fondo sociale è di L. 25,000 (venticinquemila), delle quali L. 10,000 (diecimila) conferiti dal socio S. S. le altre L. 15,000 (quindicimila) dal socio N. N.

3.° La durata della società sarà di anni quattro da oggi; avrà quindi termine il...

4.° La partecipazione agli utili e alle perdite sarà proporzionale alle quote sociali, e cioè per tre quinti al socio N. N. e per due quinti al socio S. S. (*Data e firma*).

220.ª — *Società in accomandita semplice.*

Con la presente privata scrittura da valere in ogni miglior modo fra i sottoscritti N. N. di.... accomandatario e M. M. fu.... e S. S. di.... accomandanti, tutti e tre qui domiciliati, si conviene e si stipula la costituzione di una società in accomandita semplice avente per oggetto il commercio in formaggi, ai patti e alle condizioni di cui nel vigente codice di commercio e di quelli speciali che seguono:

1.° La ragione sociale sarà N. N. e compagni; la società avrà la sua sede in Lodi via.... e ne sarà amministratore l'accomandatario N. N., il quale solo ne avrà la firma.

2.° Il capitale sociale è costituito da L. 60,000 (sessantamila) conferite dall'accomandatario sig. N. N., da L. 40,000 (quarantamila) conferite dall'accomandante sig. M. M. e finalmente da altre L. 20,000 (ventimila) conferite dall'altro accomandante sig. S. S. e quindi complessivamente di L. 120,000 (centoventimila).

3.° La società avrà principio con il 15 Maggio prossimo venturo e durerà per anni otto: terminerà quindi con il 14 Maggio....

4.° Il socio accomandatario sig. N. N. preleverà ogni anno dagli utili netti della società il dieci per cento a suo esclusivo vantaggio, quale compenso speciale della sua prestazione d'opera.

5.° La partecipazione negli utili, con la detrazione di cui sopra, e la partecipazione nelle perdite sarà proporzionale alle singole quote dei soci: e cioè per una metà ($^6/_{12}$) al socio accomandatario sig. N. N. oltre al decimo di cui al precedente patto: per un terzo ($^4/_{12}$) al socio accomandatario sig. M. M. e per un sesto ($^2/_{12}$) all'altro socio accomandatario sig. S. S. (*Data e sottoscrizione*).

221.ª — *Atto di costituzione o statuto di società anonima.*

Titolo I. — *Denominazione, scopo, sede e durata della società.*

1. La società anonima col titolo di..., costituita coll'atto... a rogito del notaio..., ha per oggetto la costruzione di un nuovo quartiere in... nella località denominata... e rispettivamente l'esercizio di tutte le concessioni e ragioni inerenti e dipendenti dalla convenzione.... che intervenne fra il.... e il.... in data.... Conseguentemente la società è investita di tutti indistintamente i diritti e assume in sè tutte indistintamente le obbligazioni dell'anzidetta convenzione.... Essa per deliberazione dell'assemblea generale potrà associarsi, fondersi e trasformarsi con altre società o persone.

Nei rapporti poi fra i soci, la società è inoltre investita di tutti i beni, diritti o ragioni, e assume tutte le obbligazioni portate dall'atto di sua costituzione.

2. La sede della società è fissata in Roma e il domicilio di ogni azionista s'intende stabilito presso la sede della società a tutti gli effetti di legge.

3. La società durerà fino allo esaurimento degli oggetti che ne costituiscono lo scopo, a termine dell'art. 1. In qualunque caso la sua durata non potrà essere maggiore di 49 anni, a partire dal...., data dell'atto costitutivo.

Titolo II. — *Capitale sociale e azioni.*

4. Il capitale sociale sottoscritto e versato è fissato in sette milioni di lire italiane, ripartito in quattordicimila azioni di lire cinquecento cadauna. La società potrà emettere obbligazioni a termini e nei limiti del vigente codice di commercio.

5. I titoli di azioni sono al portatore; estratti da un registro a madre e figlia, hanno un numero d'ordine progressivo e sono firmati da due membri del Consiglio d'amministrazione.

6. Gli azionisti sono obbligati sino a concorrenza dell'ammontare delle loro azioni.

7. Le azioni sono indivisibili.

8. La società riconosce un solo proprietario per ciascuna azione.

9. Il possesso dell'azione costituisce per sè solo adesione agli statuti della società.

10. Ogni azionista ha facoltà di depositare le proprie azioni nella cassa della società, colle norme e verso il pagamento della provvigione che stabilirà il Consiglio d'amministrazione.

11. L'azionista, i suoi eredi o creditori non possono per qualunque causa provocare misure conservatorie sulle proprietà e sui valori della società, nè immischiarsi in verun modo nella di lei amministrazione, dovendo per l'esercizio dei propri diritti riferirsi ai documenti o bilanci e alle deliberazioni dell'assemblea generale e del Consiglio d'amministrazione della società, e valersi delle facoltà loro accordate dall'art. 85 del codice di commercio.

Titolo III. — *Assemblea generale degli azionisti.*

12. L'assemblea generale regolarmente riunita rappresenta l'universalità degli azionisti.

13. L'assemblea generale è convocata alla sede della società o si compone di tutti

i soci portatori di cinque azioni almeno, che dovranno essere depositate presso le persone e stabilimenti, che saranno designati dal Consiglio d'amministrazione almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la riunione dell'assemblea. A ciascuno avente diritto verrà rilasciato il biglietto di ammissione all'assemblea, nel quale sarà indicato il numero dei titoli depositati.

14. L'azionista avente diritto d'intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro azionista avente pure diritto a intervenire, e sarà valido a tale effetto il mandato espresso sul biglietto stesso d'ammissione. Gli amministratori non possono essere mandatari.

15. L'assemblea è validamente costituita mediante la presenza di venticinque azionisti che rappresentino almeno la quinta parte del capitale sociale.

16. L'assemblea generale si raduna ordinariamente una volta ogni anno prima del 31 Marzo, e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio d'amministrazione crederà di convocarla.

Deve anche essere convocata in via straordinaria quando un numero di azionisti, rappresentante almeno un terzo del capitale sociale, ne faccia domanda, indicando l'oggetto della convocazione.

17. Il giorno della convocazione dell'assemblea sarà pubblicato, colla indicazione delle materie da trattarsi, nel giornale ufficiale del regno e nel bollettino della Prefettura in questa città, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

18. Qualora nel giorno fissato per la convocazione, sia ordinaria che straordinaria, non intervenga il numero degli azionisti prescritto all'art. 15, l'assemblea stessa sarà nuovamente convocata a un intervallo non maggiore di giorni venti. Questa seconda convocazione è fatta mediante avviso pubblicato nei giornali di cui sopra, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Le deliberazioni prese in questa seconda riunione saranno valide qualunque sia il numero degli azionisti presenti o qualunque sia la parte del capitale sociale da esso rappresentato, purchè le deliberazioni versino sopra gli oggetti posti all'ordine del giorno della prima convocazione.

19. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, discute e delibera esclusivamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

20. L'adunanza è aperta dal presidente del Consiglio d'amministrazione; mediante appello nominale si constata il numero delle azioni intervenute e rappresentate.

Accertato che sia intervenuto il numero sufficiente alla costituzione dell'assemblea, il presidente dichiara l'assemblea legittimamente costituita e la invita a eleggersi un presidente.

21. La scelta del presidente deve essere deliberata a maggioranza di voti per alzata e seduta.

22. Il presidente eletto assume il suo posto; invita i due maggiori azionisti presenti a assumere le funzioni da scrutatori. Sceglie un segretario.

23. L'assemblea: 1.° elegge i membri del Consiglio d'amministrazione e i sindaci; 2.° delibera: *a)* sui bilanci annuali della società, stabilendo il dividendo e il modo e l'epoca del pagamento; *b)* sulle proposte che le sono fatte dal Consiglio, espresse nell'ordine del giorno; *c)* sull'aumento del capitale sociale; *d)* sulle variazioni degli statuti; *e)* sulla fusione, prolungazione o scioglimento anticipato della società; *f)* sull'associazione, fusione o trasformazione con altre società o persone.

24. Le deliberazioni dell'assemblea saranno prese a maggioranza di voti, tanto nella prima che nella seconda convocazione. A parità di voti, la proposta si intende respinta.

La nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione dev'essere fatta con votazione a schede segrete.

Per gli oggetti di cui alle lettere *c, d, e, f,* del precedente articolo la deliberazione deve essere presa alla maggioranza di almeno due terzi di voti.

25. Si ha diritto a un voto per ogni cinque azioni, ma uno stesso individuo non potrà accumulare più di dieci voti, qualunque sia il numero delle azioni depositate, sia in proprio, sia come mandatario.

26. Le deliberazioni dell'assemblea generale, prese in conformità agli statuti, obbligano tutti gli azionisti anche assenti e dissidenti.

27. Si farà constare delle deliberazioni dell'assemblea per mezzo dei processi verbali, che verranno trascritti sopra apposito registro e sottoscritti dal presidente, dagli scrutatori e dal segretario dell'assemblea.

Titolo IV. — *Consiglio d'amministrazione.*

28. La gestione della società è affidata ad un Consiglio d'amministrazione.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi è concentrata nel presidente o in chi ne fa le veci.

Il Consiglio d'amministrazione può fare speciali delegazioni, tanto ai propri membri, quanto a estranei sotto la sua responsabilità, e autorizzare il presidente a consentire speciali procure.

29. Il Consiglio d'amministrazione è composto di 10 membri eletti dall'assemblea generale, a termine dell'art. 23 del presente statuto.

30. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti, seguendo per la rinnovazione il disposto dell'art. 124 del codice di commercio.

31. Quando venisse a mancare qualche consigliere o per morte, o per rinuncia, o per decadenza dall'ufficio, il Consiglio d'amministrazione può eleggere provvisoriamente altra persona a surrogarlo, e l'eletto rimane in carica sino alla prossima convocazione dell'assemblea generale.

Il consigliere medesimo, ove sia confermato dall'assemblea, o il nuovo eletto dall'assemblea medesima, non rimane in carica che per la durata di tempo per cui doveva rimanere quello mancato.

32. Ogni consigliere al suo entrare in carica dovrà depositare nella cassa della società a titolo di garanzia L. 50,000 in azioni della società al loro valore nominale, le quali rimarranno inalienabili per tutto il tempo delle sue funzioni.

33. Il Consiglio d'amministrazione nomina ogni anno nel proprio seno il presidente e il vicepresidente. In loro mancanza il consigliere più anziano di età ne fa le veci.

Il Consiglio nomina pure il proprio segretario, che può essere scelto fuori del seno del Consiglio.

34. Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci, alla sede della società.

Si raduna in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo creda necessario.

35. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei membri presenti, ognuno dei quali ha un voto.

Per la validità di una deliberazione è necessaria la presenza di sei membri almeno.

In caso di parità di voti la proposta si intenderà respinta.

36. Le deliberazioni saranno constatate da processi verbali sottoscritti dal presidente o dal segretario.

Le copie certificate conformi dal presidente o da chi ne fa le veci fanno prova delle deliberazioni del Consiglio.

37. Quando si debbono trattare affari nei quali taluno dei consiglieri abbia interesse, questi non potrà assistere alle relative discussioni e deliberazioni.

38. Al Consiglio d'amministrazione è conferito per l'amministrazione della società, il più ampio mandato, che esso esercita conformemente al presente statuto.

Nominativamente esso: *a)* presenta all'assemblea generale il rendimento dei conti e i bilanci annuali accompagnati dalla propria relazione e da quella dei sindaci; *b)* propone le pratiche sulle quali l'assemblea deve deliberare; *c)* manda a esecuzione le deliberazioni dell'assemblea generale; *d)* fissa le spese generali d'amministrazione; *e)* determina e provvede i fondi necessari per il disimpegno degli affari sociali, e provvede all'impiego dei fondi disponibili; *f)* autorizza e ratifica qualunque contratto avente per oggetto le operazioni della società; *g)* delibera intorno alle azioni giudiziarie, alla nomina di arbitri, alla iscrizione e radiazione di qualsiasi ipoteca; *h)* stabilisce le norme per l'amministrazione e provvede a tutto ciò che non è espressamente riservato alla decisione dell'assemblea generale.

39. Il Consiglio è investito di pieni poteri per alienare le proprietà sociali.

40. Le funzioni del Consiglio d'amministrazione sono retribuite mercè un trattamento fisso, che sarà determinato secondo le circostanze dall'assemblea degli azionisti.

41. Oltre il trattamento di cui sopra, al Consiglio d'amministrazione è assegnata una tangente degli utili netti nella misura del 6 % dell'ammontare degli utili medesimi.

Titolo V. — *Dei sindaci.*

42. In ogni assemblea ordinaria si procede alla nomina di tre sindaci e due supplenti per la sorveglianza delle operazioni sociali e per la revisione del bilancio.

I sindaci possono essere soci o non soci, sono rieleggibili e retribuiti nel modo che sarà determinato dalla assemblea.

In caso di mancanza di alcuno dei sindaci subentrano i supplenti in ordine di età. Se ciò non basti a rendere completo il numero, i sindaci rimasti chiamano a sostituire i mancanti altre persone che stanno in carica sino alla prossima assemblea generale.

Titolo VI. — *Bilancio, applicazione e divisione degli utili.*

43. Il 31 Dicembre di ciascun anno verrà chiuso il bilancio della società.

Il bilancio coi documenti giustificativi dovrà essere presentato ai sindaci un mese prima del giorno fissato per l'assemblea.

Esso, colla relazione dei sindaci, sarà depositato presso la sede della società quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea generale ordinaria, affinchè gli azionisti ne possano prendere cognizione.

44. Gli utili netti risultanti dopo detratte tutte le spese d'amministrazione e manutenzione ordinarie, saranno ripartiti alla fine d'ogni anno e distribuiti dopo l'approvazione del bilancio.

Il reparto avrà luogo a favore delle azioni fino alla concorrenza di un interesse sul valore nominale delle azioni medesime ragguagliato al saggio del 6 % all'anno.

L'eccedente della somma equivalente al detto 6 % d'interesse sul capitale nominale, sarà ripartito e distribuito come segue:....

Titolo VII. — *Cessazione della società.*

45. Facendosi luogo allo scioglimento della società, in qualunque tempo e per qualunque causa, l'assemblea nomina gli stralciari e conferisce loro le opportune facoltà.

222.ª — *Estratto dell'atto di società in nome collettivo.*

Con scrittura privata in data... (*oppure:* con atto...) si costituiva fra i sigg. N. N. di.... e M. M. fu.... qui domiciliati.... una società in nome collettivo, sotto la ragione sociale N. N. e compagno, con sede in questa città, via.... n.....

Oggetto della società: fabbrica e vendita cravatte.

Capitale sociale: L. 15,000 (quindicimila), conferito tutto in denaro per L. 10,000 (diecimila) dal socio N. N. per le altre L. 5000 (cinquemila) dal socio M. M.

Firma della società: spetta a ciascuno dei due soci.

Ripartizione: utile e perdite proporzionali alle quote sociali.

Durata della società: per anni.... dal.... al.... (*Data e sottoscrizione*).

223.ª — *Ricorso al tribunale per la trascrizione dello statuto di società.*

R. Tribunale civile in....

Il sottoscritto, quale amministratore della società..., ha depositato nella Cancelleria di questo R. Tribunale l'atto costitutivo della società stessa, e chiede ne siano ordinate la trascrizione e le affissioni, giusta il disposto degli art. 90 e 91 del codice di commercio. (*Data e sottoscrizione*).

224.ª — *Atto di opposizione alla riduzione di capitale sociale.*

Lodi....

A richiesta del sig. N. N. fu.... qui domiciliato.... in via.... n.... e premesso;

Che con deliberazione..... pubblicata nel giornale degli annunzi giudiziari il.... n..... la società.... votava la riduzione del capitale sociale da L..... a L.....

Che tale diminuzione di capitale tornerebbe di grave pregiudizio al richiedente perchè (*esporre i motivi*) e che egli quindi intende farvi opposizione.

Io usciere, ecc., faccio formale opposizione alla deliberazione suaccennata della società.... e alla relativa diminuzione del capitale.

225.ª — *Ritiro della opposizione predetta.*

(*Come alla formola precedente*).

Che con mio atto in data.... notificato a istanza del predetto sig. N. N. era fatta formale opposizione alla deliberazione.... pubblicata nel giornale degli annunzi giudiziari il.... n..... con la quale la società.... votava la diminuzione del capitale sociale da L..... a L.....

Che in seguito a accordi intervenuti fra la società stessa e il richiedente, questi non ha più interesse alla opposizione e quindi dichiara esplicitamente di rinunciarvi.

Io usciere, ecc., do atto alla società.... della rinuncia del sig. N. N. alla opposizione alla deliberazione...., di cui nella precedente mia notificazione in data....

226.ª — *Atto di opposizione a proroga della società.*

(*Come alla formola* 224.ª).

Che con scrittura..... registrata..... era costituita fra i sigg. C. B. e F. F., una società in nome collettivo sotto la ragione C. B., per la durata di anni sei, e quindi che deve avere termine con il giorno....

Che con altra scrittura.... registrata.... si conveniva dai medesimi signori C. B. e F. F. di prorogare la durata di detta società di altri anni.... e cioè a tutto il....

Che il richiedente, creditore verso il socio C. B. di L. 4000 (quattromila) interessi

e accessori, come da sentenza.... del R. Tribunale e.... della R. Corte d'appello in Milano, verrebbe a risentire grave danno dalla proroga della società.

Io usciere, ecc., (*come alla predetta formola* 224.a).... perchè con sentenza provvisoriamente esecutiva sia dichiarata nulla la proroga della società loro, di cui nella scrittura predetta..... e in conseguenza pronunziatone lo scioglimento per l'epoca determinata nella prima scrittura.... e cioè per il.... Spese a carico dei convenuti.

227.a — *Scioglimento di società.*

Con la presente privata scrittura da valere in ogni miglior modo di legge fra i sottoscritti sigg. A. B. fu C. e D. F. fu P. si conviene e si stipula quanto segue:

La società in nome collettivo di cui nella scrittura.... registrata.... che doveva avere la durata di anni sei e cioè a tutto il.... è invece di comune accordo sciolta con il giorno....

Della liquidazione della società stessa rimane incaricato il socio sig. A. B.

Da oggi fino al giorno dello scioglimento non si faranno nuovi acquisti di merci, ma l'esercizio sarà limitato alla vendita di quelle già esistenti presso la società: se entro due mesi da quello come sopra stabilito per lo scioglimento della società le merci e i mobili del negozio non fossero completamente venduti, per la rimanenza si procederà a vendita per pubblico incanto al migliore offerente, a pronto pagamento.

Il bilancio e il progetto di divisione dovranno essere presentati entro mesi quattro da quello stabilito per lo scioglimento della società.

In corrispettivo della sua prestazione d'opera per la liquidazione il sig. A. B. preleverà a suo esclusivo profitto dal ricavo lordo della vendita il quindici per cento. Egli potrà farsi coadiuvare nella liquidazione da altre persone purchè sotto la sua responsabilità e a sue spese. Il liquidatore dovrà fare procedere alle pubblicazioni di legge.

228.a — *Intestazione delle lettere, circolari, ecc., ecc.*

SOCIETA' ANONIMA DEL PANIFICIO

in.... via.... n.....

Capitale sottoscritto . . . . L. ....
Capitale versato. . . . . » ....
Capitale risultante dal bilancio . . . . » ....

229.a — *Programma di società anonima e sottoscrizione.*

(*Vedi formola* 221.a).

Il sottoscritto dichiara di avere letto e quindi di conoscere e di accettare pienamente il suesteso programma per la costituzione della società anonima..... e si sottoscrive per numero venti azioni da L..... cadauna. (*Data, firma, domicilio e autenticazione*).

230.a — *Atto di deposito di programma di società.*

R. Tribunale di commercio in Milano.

I sottoscritti, promotori della pubblica sottoscrizione per la costituzione della società anonima per azioni la...., depositano nella cancelleria di questo Tribunale il programma della società stessa con le proprie sottoscrizioni autentiche. (*Data e firma*).

231.a — *Avviso per pagamento di azioni.*

SOCIETA' ANONIMA LA....

I promotori della società anonima la.... invitano tutti i sottoscrittori di azioni, che non lo abbiano già fatto, a eseguire presso la Banca nazionale del regno, sede di Milano, il versamento per tre decimi di ogni loro azione prima del 30 Settembre p. v., sotto comminatoria di costringerveli giudizialmente. (*Data e sottoscrizione*).

232.a — *Notifica di nomina a amministratori.*

R. Tribunale civile in Milano.

Milano, li....

Avanti di me N. N., cancelliere presso questo R. Tribunale, sono comparsi i sigg. M. M. di.... C. C. fu.... e D. D. fu..., i quali mi hanno notificato la loro nomina a amministratori della società anonima la.... con sede in questa città, via.... n...., avvenuta nell'assemblea generale del....

Di questa notificazione, sottoscritta dai signori amministratori me presente, ho preso atto e fatto constare con il presente verbale.

233.ª — Notifica ai sindaci di dissenso di un amministratore.

(*Come alla formola* 224.ª).

Premesso che l'assemblea generale degli azionisti della società anonima la.... con sede in questa città.... deliberava.... (*esporre la deliberazione*) come dal verbale....

Che gli amministratori, cui incombe l'obbligo di adempiere la deliberazione predetta intendono invece fare....

Che il richiedente essendosi opposto invano al proposito errato e illegale dei signori amministratori, faceva iscrivere a verbale la propria opposizione, della quale intende dare notizia ai signori sindaci per gli opportuni provvedimenti e a sgravio della propria responsabilità.

Io usciere sottoscritto, ecc., ho notificato quanto sopra ai sigg...... sindaci della predetta società la.... lasciando copia a ciascuno di essi del presente mio atto.

(*NB. Questa notificazione può essere fatta anche senza ministero d'usciere*).

234.ª — Notifica al tribunale di irregolarità nell'amministrazione di una società.

R. Tribunale civile in Milano.

DENUNCIA E RICORSO.

È a notizia dei sottoscritti che nell'amministrazione della società anonima la..... con sede in questa città, via.... n...., siano incorse e incorrano continuamente irregolarità e abusi gravissimi; nè i libri sono tenuti a modo, nè i dividendi, pagati da qualche anno, rappresentano effettivamente gli utili della società, ma procedono invece da bilanci artefatti e falsi. Non è esagerazione asserire che la società è sulla via, e pur troppo assai inoltrata, del fallimento.

I sottoscritti, che rappresentano collettivamente assai più della ottava parte del capitale sociale, come dal certificato del seguito deposito di n.... azioni da L.... presso la Banca nazionale del regno, sede in Milano, denunciano quindi a questo Illustr. Tribunale i fatti predetti, richiedendogli voglia con la maggiore sollecitudine nominare uno o più commissari, che procedano immediatamente alla ispezione dei libri della società e riferiscano in proposito, e in seguito dare quegli energici provvedimenti che la gravità e urgenza del caso suggeriranno.

Quale commissario i sottoscritti si permettono di indicare al Tribunale Illustr. il sig. rag. prof. cav....., persona a tutti nota per la sua distinta capacità e operosità, e si dichiarano dispostissimi al deposito cauzionale di quella somma che al Tribunale piacerà determinare. (*Data e sottoscrizione*).

235.ª — Avviso di convocazione dei soci in assemblea generale.

(*Come alla formola* 228.ª).

Avviso di convocazione dei soci in assemblea generale.

I sottoscritti amministratori della predetta società la.... avvisano i signori soci che nel giorno.... ore.... si convocherà in Milano nella solita sala della società, via.... n...., l'assemblea generale ordinaria degli azionisti, perchè deliberi sulle materie di cui nella seguente nota.

Si aggiunge che, andando deserta la prima convocazione per mancanza del numero di azionisti prescritti, si terrà la seconda convocazione nella stessa sala della società il giorno.... ore.... per deliberare sulle stesse materie, di cui nella seguente nota:

Nota delle materie da trattare. (*Data e sottoscrizione degli amministratori*).

236.ª — Dichiarazione di recesso da società anonima.

ATTO DI RECESSO.

Milano....

A richiesta del sig. N. N. di.... domiciliato....

Premesso che l'assemblea generale degli azionisti della società anonima la.... con sede in questa città, nella convocazione del giorno.... deliberava l'aumento del capitale sociale da lire.... a lire.... come dal verbale (*oppure:* la fusione della società stessa con la società la....; *oppure:* la proroga a.... della durata della società stessa).

Che il richiedente, il quale già ebbe a opporsi a tale deliberazione (*oppure:* il quale se fosse stato presente alla assemblea si sarebbe opposto a tale deliberazione) intende ora recedere dalla società stessa, e perciò ne dà formale dichiarazione ai sigg. N. N. e M. M. suoi amministratori, quali di lei rappresentanti.

Io usciere, ecc...., notifico copia del presente mio atto ai predetti signori, ecc.

237.ª — *Domanda per convocazione dei soci in assemblea straordinaria.*

Ai signori amministratori della società anonima la....

I sottoscritti soci rappresentanti ciascuno il sottoindicato numero di azioni e quindi complessivamente azioni..., e cioè una quantità superiore al quinto, fanno istanza ai signori amministratori, perchè convochino entro il più breve termine possibile gli azionisti della società stessa in assemblea generale straordinaria, acciocchè deliberi sugli argomenti che seguono: 1.º.... 2.º.... (*Indicarli tutti*).
Pietro Magni per numero duecento azioni (*Data e firma*).
Giovanni De Gradi per numero cinquanta azioni.

238.ª — *Opposizione a deliberazione della assemblea dei soci.*

R. Tribunale civile in Milano.

Illustr. sig. Presidente.

Nel giorno.... corrente mese univansi in assemblea generale gli azionisti della società anonima la.... per deliberare sulle materie e oggetti di cui nella nota in calce agli avvisi di convocazione, come dall'esemplare che si allega.

Se non che durante l'adunanza i sigg. amministratori si permettevano di proporre alla deliberazione della assemblea la proposta di.... (*esporla*), della quale non era cenno negli avvisi di convocazione: e la assemblea, sorpresa in questo modo, senza avere campo a ponderare la questione, si lasciava trascinare a approvare tale proposta.

Questa deliberazione è evidentemente illegale per il modo con cui venne presa, non essendo, come si è detto, stata comunicata a tempo debito la relativa proposta, precauzione vieppiù necessaria nel caso concreto, dacchè trattavasi di oggetto importantissimo, anzi essenziale per la società. Ma ciò non basta: tale deliberazione è anche manifestamente contraria all'atto costitutivo della società.... (*esporre le ragioni*).

Perciò il sottoscritto, mentre dichiara di volere promuovere in regolare giudizio avanti questo stesso Tribunale la opposizione alla deliberazione.... predetta, ricorre frattanto all'Ill. sig. Presidente, perchè a ovviare danni irreparabili, si compiaccia ordinare immediatamente la sospensione della deliberazione stessa, a norma del disposto dell'art. 163 del codice di commercio.

Con ossequio della S. V. I. (*Data e firma*).

238.ª *bis.* — *Opposizione come sopra.*

R. Tribunale civile in Milano.

ATTO DI CITAZIONE.

Milano, li....

A richiesta del sig. N. N., residente a.... e qui elettivamente domiciliato presso il suo procuratore sig. avv..... via.... n.....

(*Come alla formola* 11.ª *poi esporre i fatti come alla formola precedente*).

Che l'istante intende fare opposizione alla deliberazione predetta.

Io usciere sottoscritto, addetto al R. Tribunale civile in luogo, ho notificato quanto sopra al sig. M. M., quale Presidente e in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione della Banca.... con sede in questa città, via.... n..... e l'ho citato a comparire avanti questo stesso Tribunale, quale foro di commercio, alla udienza del giorno 27 Settembre p. v. ore 10 antim. perchè sia giudicato: Dichiararsi nulla e come non avvenuta la deliberazione presa dalla assemblea generale degli azionisti della società la... nella convocazione.... in quella parte che....

Rendersi la sentenza provvisoriamente esecutiva. Poste le spese a carico dei signori amministratori personalmente e in solido tra di loro.

239.ª — *Diffida per vendita di azioni.*

(*Come alla formola* 228.ª).

In seguito all'avviso..... con cui si invitavano i sottoscrittori al pagamento delle quote dovute sulle rispettive azioni, i sottoscritti amministratori rendono noto, che qualora detto pagamento non sia integralmente effettuato entro il termine di giorni 15 dalla data della presente pubblicazione, la società farà procedere alla vendita delle azioni non completamente pagate, a rischio e per conto dell'azionista. (*Data e firma*).

240.a — Situazione mensile dei conti

al 31 Maggio 1886 della Società.... con Sede in....

CAPITALE.

Capitale nominale . . . . L.		
Capitale sottoscritto. . . . . »		
Valore nominale dell'azione . . »		

ATTIVO.

N.	Voce		
1	Numerario in cassa. . . . . L.		
2	Effetti cambio in portafoglio sull'Italia — a tre mesi o meno . »		
	— a più lunga scad.a »		
3	Effetti di cambio in portafoglio sull'estero . . . . . . »		
4	Anticipazioni sopra pegno di titoli a scadenza fissa »		
5	Anticipazioni sopra pegno di merci. . . . . »		
6	Riporti. . . . . »		
7	Mutui ipotecari per capitali ed interessi . . . . . . »		
8	Mutui semplici chirografari per capitale e inter.i — a corpi morali / a privati »		
9	Beni stabili. . . . . »		
10	Buoni del Tesoro . . . . . . »		
11	Altri titoli di debito dello Stato. . . . . »		
12	Obbligaz.i di corpi morali »		
13	Azioni e obblig. di Società »		
14	Conti correnti con garanzia »		
15	Conti correnti diversi . . . »		
16	Depositi a garanzia, sovvenzioni ed altre operazioni »		
17	Depositi degli amministratori a cauzione servizio »		
18	Depositi liberi a custodia »		
19	Mobili e spese d'impianto »		
20	Effetti da incassare per conto terzi. . . . . »		
21	Effetti e crediti in soffer.a »		
22	Debitori diversi. . . . . . . »		
	SOMMA DELL'ATTIVO L.		
	Disavanzi degli esercizi precedenti da liquidare e assegnare . . . . »		
	Spese e perdite dell'esercizio corrente. . . . . »		
	Somma totale . . . L.		

MISURA DELLE ANTICIPAZIONI SUL VALORE CORRENTE DEL PEGNO	Per cento
Su titoli con garanzia govern.a L.	
Sui titoli industriali e diversi . »	
Sulle merci. . . . . »	

PASSIVO.

N.	Voce		
1	Capitale versato . . . . L.		
2	Fondo di riserva. . . . . . . »		
3	Conti correnti senza inter.e »		
4	Conti correnti fruttiferi per capitale e interesse. . . . »		
5	Depositi a risparmio . . . . »		
6	Buoni fruttiferi al nome, a scadenza fissa, per capitale ed interessi . . . . . . »		
7	Accettazioni cambiarie. . . »		
8	Depositanti a garanzia, sovvenzioni ed altre operazioni . . . . »		
9	Depositanti a cauzione servizio . . . . »		
10	Depositanti per custodia »		
11	Obbligazioni		
12	Dividendi in corso ed arret. »		
13	Creditori diversi . . . . »		
	SOMMA DEL PASSIVO L.		
	Sopravanzo dell'esercizio precedente da liquidare e assegnare. . . . . »		
	Rendite e profitti dell'esercizio corrente. . . . . »		
	Somma totale . . . L.		

SAGGIO DELLO SCONTO E DELL'INTERESSE E DATA DELL'ULTIMA MODIFICAZIONE	Per cento	DATA (giorno, mese, anno) in cui fu messa in vig.
Sulle cambiali. . . . L.		
Sulle anticipazioni a scadenza fissa . . »		
Sui c.i cor.i con gar.a »		
Sui c.i corr.i pass.i »		
Sui depos.i a risp.o »		
Sui buoni fruttiferi al nome. . . . . . . »		

Prezzo corrente delle azioni . L.

DISTINTA DEL NUMERARIO ESISTENTE NELLE CASSE DELLE SEDI E SUCCURSALI	
Oro . . . . L.	
Argento . . . . »	
Bronzo. . . . . »	
Biglietti già consorziali e biglietti di Stato . . . . »	
Biglietti degli Istituti di emiss.e »	
Totale . . . L.	

241.ª — *Recesso da società cooperativa.*

Desio, li 23 Aprile 1886.

A richiesta del sig. N. N. fu.... qui domiciliato via..., n...., e premesso:

Che il richiedente N. N. socio della società cooperativa.... costituitá con atto.... intende recedere da essa con il nuovo anno sociale, e cioè con il giorno.... e vuole sia di ciò in tempo utile resa edotta la società stessa.

Io usciere, ecc., ho notificato quanto sopra alla predetta società e per essa al.... rilasciandogli copia del presente mio atto a mani....

242.ª — *Cambiale tratta all'ordine di un terzo.*

Milano, due Aprile milleottocentoottantasei. B. P. L. 2000

Alla fine di Luglio p. v. (*oppure:* al 31 Luglio p. v.; *oppure:* a tre mesi data; *oppure:* a vista o a due mesi vista; *oppure:* in fiera) pagherete per questa mia lettera di cambio (*oppure:* cambiale) all'ordine del sig. Paolo Draghi (*oppure:* al sig. Paolo Draghi; *oppure:* al signor Paolo Draghi ma non all'ordine) e al vostro domicilio la somma di L. 2000 (duemila).

Gaspare Melli di Giovanni.

Al sig. Giacomo Pozzali, Lodi, via Pompeia n..... e pagabile al suo domicilio.

243.ª — *Cambiale tratta all'ordine dello stesso traente.*

Milano, ventitrè Aprile milleottocentoottantotto. B. P. L. 3000

Al 31 Agosto prossimo venturo (*oppure come alla formola precedente*) pagherete per questa mia lettera di cambio (*o* cambiale) a me stesso (*oppure:* a mio ordine) e al vostro domicilio la somma di L. 3000 (tremila).

Gaspare Melli di Giovanni.

Al sig. (*come nella formola precedente*).

244.ª — *Pagherò o vaglia cambiario.*

Milano, 23 Aprile 1886. B. P. L. 4000

A tre mesi (*oppure:* al 31 Agosto prossimo venturo; *oppure:* in fiera) pagherò per questo mio vaglia cambiario e al mio domicilio la somma di L. 4000 (quattromila) al signor (*oppure:* all'ordine del sig.) Vincenzo Grassi.

Gaspare Melli di Giovanni pagabile al mio domicilio in Milano via S. Prospero n. 4.

245.ª — *Accettazione piena o limitata. Girata, girata non all'ordine, in bianco o per procura.*

Accetto. (*Oppure:* accetto, ma limitatamente alla somma di L. 2000 (duemila).

Giacomo Pozzali.

(*A tergo della cambiale*).

Lodi, li 10 Maggio 1886.

E per me pagate al sig. Carlo Gnocchi.

Prospero Noci.

(*Oppure soltanto:* Prospero Noci; *oppure, se non all'ordine:* e per me pagate al sig. Carlo Gnocchi, ma non all'ordine).

Prospero Noci.

(*Oppure:* E per me pagate al sig. Carlo Gnocchi per procura).

Prospero Noci.

246.ª — *Atto di protesto.*

Regnando S. M. Umberto I per grazia di Dio e volontà della nazione re d'Italia.

PROTESTO PER MANCATO PAGAMENTO.

Milano, ventitrè Aprile 1886 ore tre pomeridiane.

A richiesta del sig. Giovanni Prada di qui domiciliato in via Morone n. 4

Io Camillo Pomi usciere presso la locale R. Pretura del mandamento IV

Ho eccitato il sig. Giuseppe Corvi droghiere al suo domicilio via Pesce 6, quale è anche indicato nella cambiale, a pagare al richiedente la somma di L. 2000 (duemila) importo della cambiale stesa su regolare bollo da L. 1,20 del tenore seguente: (*trascrivere letteralmente tutta la cambiale con la accettazione girate, avalli, ecc.*).

Tale eccitamento e ingiunzione ho fatto al predetto sig. Giuseppe Corvi presentandogli anche la cambiale qui sopra trascritta; ma egli dichiarò che non intende pagarla perchè.... (*trascrivere la risposta del debitore*).

Ciò stante io usciere sottoscritto ho eretto il presente mio atto di protesto per man-

cato pagamento, che in originale rilascio al richiedente sig. Giovanni Prada suaccennato, previa trascrizione nel mio repertorio.

247.ª — *Opposizione a precetto.*

(*Come alla formola* 101.ª).

Che con mio atto di precetto 10 corr. Aprile il sig. N. N. qui elettivamente domiciliato presso il sig...., via.... n...., faceva intimare al richiedente sig. M. M. regolare precetto per il pagamento della somma di L. 4000 (quattromila), portata da vaglia cambiario 8 Gennaio p. p. a scadenza dell'8 Aprile stesso, pagabile al domicilio del debitore (*se segue il protesto:* e protestato con atto..... dell'usciere.....).

Che la predetta somma di L. 4000 (quattromila), non è dal signor M. M. per nulla dovuta, dacchè:.... (*esporre le ragioni*).

Che ciò non ostante il sig. N. N. faceva procedere anche al pignoramento a carico del richiedente, come dal verbale.... obbligandolo così a promuovere giudizio di opposizione al suaccennato precetto.... e successivi atti esecutivi.

Io usciere, ecc., (*come alla predetta formola*).... perchè, accolta la domanda d'opposizione del richiedente sig. M. M., sia giudicato: essere nullo e di nessun effetto il precetto.... e successivo pignoramento: dovere quindi il sig. N. N. rifondergli tutti i danni derivati, da liquidarsi in separata sede di giudizio e tutte le spese di causa.

Rendersi la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva.

248.ª — *Ricorso per sospensione della esecuzione.*

(*Come alla formola* 238.ª *e alla precedente*).

Ma è a prevedere in modo certo che il sig. N. N. non sospenderà per questo la intrapresa esecuzione, che anzi la solleciterà meglio che gli sia possibile per ottenere, se gli riuscisse, il pagamento della predetta somma prima che sia accolta la domanda di opposizione; ciò che tornerebbe di immenso pregiudizio al richiedente perchè... (*esporre le ragioni speciali che possono concorrere*); più è inoltre a tenere presente che il sig. N. N. è persona notariamente priva di mezzi, che quindi il ricorrente non avrebbe modo di ottenere nè il risarcimento dei danni, nè tampoco la restituzione della somma capitale.

Perciò egli si rivolge alla S. V. Ill. e fa istanza, perchè giusta il disposto dell'art. 323 del cod. di comm. si compiaccia sospendere gli atti esecutivi ai quali ha proceduto il N. N. (*oppure:* cui volesse procedere il N. N.) in seguito all'atto di precetto.... ordinando quella cauzione che crede conveniente. (*Data e sottoscrizione*).

249.ª — *Ricorso per provvedimenti nel caso di cambiale smarrita.*

(*Come alla formola precedente*).

Il sig. Carlo Noce, commerciante qui domiciliato, via.... n...., rilasciava in data del 20 Marzo p. p., una cambiale per L. 5000 (cinquemila) a scadenza di mesi quattro all'ordine del sottoscritto, tratta sul signor Camillo Parmi, commerciante, pure qui domiciliato, via..... n.....; tale cambiale era dal trattario accettata per la totalità della somma nel giorno 22 Marzo stesso.

Sgraziatamente questa cambiale, non ancora girata, era dal possesssore sottoscritto smarrita, nè le molte pratiche da lui fatte valsero a rintracciarla, tanto che gli danno a temere sia stata trafugata.

Perciò egli ricorre alla S. V. Ill. e fa istanza, perchè si compiaccia ordinare gli opportuni provvedimenti a norma del disposto degli art. 329 al 331 cod. comm.

Si allega una dichiarazione autenticata da notaio in data.... con la quale il traente e l'accettante, sigg. Carlo Noce e Camillo Parmi, attestano vera la tratta e la accettazione della predetta cambiale, e i sigg....., commessi del ricorrente, vero il di lui possesso della cambiale stessa. (*Data e sottoscrizione*).

250.ª — *Atto di notifica, intimazione e diffida del mandatario al mandante.*

ATTO DI NOTIFICA, INTIMAZIONE E DIFFIDA.

(*Come alla formola* 101.ª).

Che per atto.... il sig. N. N. rilasciava al richiedente regolare mandato, perchè in di lui nome acquistasse quintali cinquecento di frumento.

Che il mandatario acquistava infatti in diverse riprese e da venditori diversi la predetta quantità di frumento ai prezzi qui indicati, e del quale parte è tuttora in deposito presso di lui.

Che egli per residui e acconti diversi, qui pure indicati, era debitore verso N. N. di L. 4000, per il che è oggi in credito della somma complessiva di L. 3600.00 come appare dal seguente prospetto:

Per quintali 100 frumento acquistati il giorno.... dal sig. N. N. a L. 25		L. 2,500.00
Per altri 200 acquistati il giorno.... dal sig. N. N. a L. 25.50		» 5,100.00
Totale .		L. 7,600.00
Per diritto di provvigione 6 %.		» 760.00
Per interessi.		» 300.00
		L. 7,660.00
Residuo della liquidazione precedente	L. 1,060.00	
Cambiale 8 Gennaio p. p. tratta sul mandante	» 3,000.00	
	L. 4,060.00	» 4,060.00
Residuo credito		L. 3,600.00

Che per questo suo credito di complessive L. 3600.00 intende il richiedente valersi, ove occorra, del privilegio che la legge gli accorda.

Io usciere, ecc., ho notificato quanto sopra al sig. N. N. al suo domicilio eletto in questa città, via...., n..... (*oppure:* al suo domicilio effettivo) e gli ho intimato di pagare al richiedente sig..... la predetta somma di lire quattromila seicentocinquantaquattro e centesimi trenta entro il termine di giorni tre da oggi (*oppure entro altro termine legale*) con avvertimento e diffida che, non pagando egli in detto termine, si procederà alla vendita del frumento tuttora in deposito presso il richiedente.

251.ª — Mandato all' institore.

Con questa privata scrittura, autenticata, e da depositarsi e pubblicarsi a norma di legge, fra i sottoscritti sig. C. G. di...., commerciante in vini domiciliato in questa città, e il sig. A. B. fu.... si conviene e si stipula quanto segue:

Il sig. C. G. dichiara di nominare il sig. A. B., che accetta, proprio institore, perchè lo rappresenti in tutti gli atti e affari appartenenti e necessari all' esercizio del proprio commercio in vini, giusta il disposto dell'art. 370 del codice di commercio.

Tale mandato s' intende duraturo, salvo revoca nei modi di legge, per anni cinque da oggi e cioè a tutto il....

Quale corrispettivo della prestazione d' opera il mandante assegna al proprio institore, il predetto sig. A. B., l'annuo stipendio di lire tremila, da pagarsi in dodici eguali rate posticipate all' ultimo di ogni mese: inoltre esso mandatario avrà diritto a una interessenza nell' esercizio, nella misura del sei per cento sugli utili netti, quale risulteranno dall' inventario da eseguirsi ogni anno al 31 Dicembre.

Il sig. A. B. si obbliga a attendere con ogni diligenza al proprio ufficio e a non esercitare nè in proprio, nè per interposta persona, nè in rappresentanza di terzi, commercio analogo a quello del proprio mandante. (*Data, firma e autenticazione*).

252.ª — Rivocazione di mandato.

Con la presente privata scrittura debitamente autenticata, da depositarsi e pubblicarsi a norma di legge, il sottoscritto C. G. fu.... commerciante in vini, qui domiciliato, via..., n..., dichiara di revocare il mandato rilasciato al sig. M. N. fu... in data... autenticato dal dott..... e pubblicato.... perchè lo rappresentasse, quale proprio institore, nell'esercizio del suo commercio in vini.

Sono diffidati quindi tanto il predetto sig. M. N. quanto i terzi tutti che con oggi cessa il mandato predetto e ogni facoltà in esso mandatario. (*Come sopra*).

253.ª — Vendita di nave.

(*Vedi la formola* 28.ª).

Il sig. Giulio C..... dichiara di cedere o vendere al sig. Carlo B...., che accetta, la nave mercantile *La Veloce*, di nazionalità italiana, come da atto.... e inscritta sui registri del Compartimento marittimo di...., costruita per di lui incarico dal sig..... nel di lui arsenale di...., della portata di novecento tonnellate, con tre alberi e con dieci cannoni, attualmente in viaggio per.... (*oppure:* ancorata nel porto di....).

Devono intendersi compresi nella vendita, oltrechè i cannoni predetti, tutti quanti gli utensili, gli apparati e accessori della nave stessa, alberatura, vele, gomene, scialuppe, armamento, equipaggiamento, ecc., ecc., nulla eccettuato o escluso.

Sono parimenti ceduti con la nave stessa e suoi accessori, tutti i diritti e ragioni, che al venditore competono o potessero competere in causa del caricamento, noleggio e scaricamento, senza però che riguardo a questi diritti o ragioni il venditore assuma obbligo di garanzia verso il compratore, ma ponendolo solo in suo luogo e stato nei rapporti con i terzi.

Il prezzo della vendita è convenuto in lire duecentomila, delle quali la metà, ossia

lire centomila, pagate qui all'atto, e l'altra metà, ossia altre centomila, da pagar... mesi quattro da oggi e cioè al....

Tutte le spese inerenti alla nave, al suo equipaggio, ai noleggi e ogni altra, nessuna esclusa, che occorressero da oggi in avanti, saranno a esclusivo carico del compratore: il venditore però non potrà fare valere diritti a rifusione o compensi per spese da lui sostenute prima d'ora.

Il compratore è autorizzato alle trascrizioni e annotazioni di legge sui registri del Compartimento marittimo di.... e sull'atto di nazionalità.

Le spese del presente contratto e relative tasse saranno a carico esclusivo del compratore. (*Data e sottoscrizione*).

254.ª — *Contratto di pegno sopra nave.*

(*Come alla formola* 28.ª).

Premesso che il sig. A. B. è e si riconosce debitore verso il sig. C. D. della somma liquida di lire cinquantamila per...., la quale deve essere restituita entro il....

Esso sig. A. B. a garantire vie meglio il sig. C. D. del proprio credito e della puntualità e esattezza del pagamento, costituisce in pegno la propria nave *La Veloce* (*descriverla come alla formola precedente*) con tutti gli utensili, ecc. (*ivi*), a favore di esso creditore sig. C. D., che accetta, e fino alla concorrenza della intiera predetta somma di lire cinquantamila, nonchè dei relativi interessi del 6 % per un triennio, con tutti i diritti e privilegi portati dal vigente codice di commercio, e con facoltà di fare immediatamente trascrivere questo atto di pegno nei registri dell'ufficio marittimo di questo Compartimento di.... e di farlo annotare sul relativo atto di nazionalità.

Le spese tutte del presente contratto, e quelle della trascrizione e annotazione suaccennate sono a esclusivo carico del debitore. (*Data e firma*).

255.ª — *Contratto di noleggio di nave.*

Con la presente privata scrittura, in doppio originale, fra i signori A. B. fu.... e C. G. di.... commerciante, entrambi qui domiciliati, si conviene e stipula:

Il sig. A. B., proprietario della nave *La Veloce* (*descriverla come alla formola* 253.ª) noleggia la totalità (*ovvero:* la metà, una terza parte, ecc.) della nave stessa al sig. C. G. predetto, che accetta, ai patti e condizioni seguenti:

1.° Il bastimento sarà caricato nel porto di.... e comandato dal capitano...;

2.° La sua destinazione è il porto di...., ove dovrà recarsi direttamente, senza variare o deviare il cammino, salvo i casi di forza maggiore;

3.° Il caricamento seguirà a spese esclusive del noleggiatore, e dovrà essere compiuto per il giorno..., di modo che la nave salpi e esca dal porto di.... non più tardi del....: in caso di ritardo sarà dovuto al locatore dal noleggiatore una indennità di L. 200 per ogni giorno;

4.° Anche lo scaricamento seguirà a spese esclusive del noleggiatore e dovrà essere effettuato da lui o da chi per esso entro il giorno..., sotto pena di un compenso al locatore di L. 200 per ogni giorno di ritardo, quand'anche procedente da caso fortuito o da forza maggiore; salvo e riservato ogni diritto a compenso per danni maggiori in caso di colpa del noleggiatore;

5.° Il locatore garantisce che la nave trovasi in ottimo stato e provveduta di tutto quanto possa occorrere nel viaggio per il quale è data a nolo;

6.° Il prezzo del noleggio è convenuto in lire..., per una metà e cioè per lire.... pagate qui all'atto, l'altra metà da pagarsi all'arrivo della nave nel porto di.... a mani del sig..... prima di dare opera allo scaricamento. (*Data e sottoscrizioni*).

256.ª — *Contratto di prestito a cambio marittimo.*

Con questa privata scrittura, tra i sottoscritti G. A. fu..., banchiere, qui domiciliato..., e D. G. fu..., proprietario e armatore della nave *La Veloce* (*descriverla come alla formola* 253.ª), capitano..., si conviene e si stipula quanto segue:

1.° Il sig. G. A. con il presente atto dà a titolo di prestito a cambio marittimo la somma di L. 8000 (ottomila) al sig. D. G. pagandola qui all'atto al medesimo, che previa enumerazione la ritira confessandosene debitore;

2.° Il sig. D. G. si obbliga a restituire la predetta somma di L. 8000 (ottomila) al sig. G. A. (*oppure:* all'ordine del sig. G. A.) e al suo domicilio in questa città entro mesi due da oggi, e cioè il giorno.... (*oppure:* entro giorni.... da quello in cui la nave si sarà ancorata nel porto di....);

3.° Quale interesse marittimo il sig. G. A., avrà il quarto all'insù della detta somma, qualunque sia la durata del viaggio della nave per giungere a..., luogo di sua destinazione; tale interesse il sig. D. G. si obbliga di pagare sotto gli stessi privilegi e

garanzia che spettano alla somma data a prestito nel quarantesimo giorno dopo lo scarico della nave al ritorno nel porto di partenza.

4.° Il signor G. A. non contribuirà alle avarie semplici e non sarà tenuto per i rischi se non nei luoghi e tempi determinati dalla legge. Egli dichiara di dare a prestito marittimo la predetta somma con garanzia sopra tutta la nave, suo corpo, chiglia, arredi, attrezzi, e sopra le porzioni di carico appartenenti al detto sig. G., tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno (*oppure soltanto sopra alcuna parte*); il sig. G. dichiara a sua volta espressamente di accettare questa condizione;

5.° Le spese del presente contratto e della sua trascrizione nei registri sono a esclusivo carico del sig. D. G. (*Data e sottoscrizioni*).

257.ª — *Processo verbale del capitano.*

Il sottoscritto N. N., capitano della nave *La Veloce* (*descriverla come alla formola* 253.ª), assistito dai qui pure sottoscritti.... redige il presente processo verbale in tutto conforme al vero.

Partita *La Veloce* dal porto di... con il carico completo tenne la direzione di... quando all'altezza di.... fu sorpresa da violenta burrasca, che cagionò alla nave.... minacciandola anche di completa rovina.

Per la comune salvezza fu allora deliberato dal capitano e dai..... riuniti a consiglio il getto: 1.° di quintali di....; 2.° di....: il che venne anche immediatamente eseguito, come da altro verbale....

Se con il getto fu tolto il pericolo imminente, era però di tutta evidenza che la nave non avrebbe potuto proseguire e compiere il proprio viaggio: fu quindi dai sottoscritti deliberato a unanimità, che la *Veloce* dovesse essere diretta verso il porto di..., il che immediatamente viene fatto.

Di ciò si fa constare con il presente processo verbale (*Data e firma*).

258.ª — *Dichiarazione fatta dal fallito in cancelleria.*

L'anno.... ecc., nella Cancelleria del R. Tribunale civile in Milano.

Avanti di me cancelliere infrascritto è personalmente comparso il sig. N. N. fu.... qui domiciliato, via...., n....., commerciante in tessuti di lana, il quale dichiara di avere cessato di fare i pagamenti; deposita il bilancio in data.... registrato..., da lui firmato, e che certifica vero, una nota specificata dei suoi debiti e crediti, e i propri libri di commercio e cioè: il giornale, il copialettere e fascicolo lettere e il libro inventari, e chiede sia dichiarato il di lui fallimento a norma di legge. (*Sottoscrizioni*).

259.ª — *Istanza di creditori per la dichiarazione di fallimento.*

R. Tribunale civile in Milano.

Il sig. N. N. commerciante in.... con negozio, magazzini e domicilio in questa città, via..., n...., è debitore dei sottoscritti per le seguenti somme:

Verso A. B. commerciante in.... qui domiciliato, via..., n...., per cambiale.... da lui accettata.... e protestata... L. 4000.

Verso C. E., per prezzo di.... a lui venduti a pronti.... L..... (*Così di seguito*).

Ciò basterebbe già a provare come esso abbia sospeso i pagamenti: ma s'aggiunga il protesto di altre cambiali, come dal repertorio degli uscieri, e la circolare.... con la quale lo stesso sig. N. N. prega i creditori a concedergli termini ulteriori.

È urgente provvedere, perchè lo stato del N. N. non abbia conseguenze ancora più disastrose per i suoi creditori: ed è perciò che i sottoscritti fanno istanza al Tribunale Illustr., perchè voglia, a norma del disposto degli art. 683 e seguenti del codice di commercio, dichiararne aperto il fallimento. (*Data e sottoscrizione*).

260.ª — *Domanda di rivocazione del curatore.*

R. Tribunale civile in Milano.

Illustr. sig. Giudice delegato alla procedura del fallimento di....

I sottoscritti, creditori verso il fallito N. N. della ingente somma di L...., credono che a meglio tutelare l'interesse proprio e quello di tutti gli altri creditori convenga affidare il difficilissimo compito di curatore al sig..... persona praticissima in questo genere di affari, come l'Illustr. sig. Giudice sa meglio di ogni altro.

Il sig..... attuale curatore, qui pure sottoscritto, dichiara di avere accettato tale incarico solo temporariamente, e quindi unisce l'istanza sua a quella dei creditori, perchè gli sia surrogato in tale ufficio il predetto sig..... (*Data e sottoscrizioni*).

260.ª bis. — Ricorso del curatore per consegna di libri.

(*Come alla formola precedente*).

Dai creditori e dalla S. V. Illustr. si ripetono al sottoscritto sollecitazioni per una pronta relazione sullo stato attivo e passivo del fallito A. B.

A risparmio di tempo egli chiede quindi a V. S. I., che si compiaccia autorizzarlo a ritirare dalla Cancelleria del Tribunale i libri di commercio del predetto fallito, perchè possa esaminarli con maggior agio e anche all'infuori delle ore d'ufficio. (*Data e sottoscrizione*).

261.ª — Verbale d'inventario.

L'anno 1886, e alli 29 Aprile, in Milano.

In seguito all'ordinanza 20 corr. del sig. N. N. giudice delegato alla procedura del fallimento di O. O., con la quale il curatore sottoscritto era autorizzato alla rimozione dei sigilli apposti agli effetti del fallito predetto e a compilarne l'inventario.

Noi C. G. curatore del fallimento, e A. B. e D. F. creditori delegati dallo stesso sig. giudice con la predetta ordinanza, ci siamo recati in via..., n...., e precisamente nei locali terreni dove sono lo studio e i magazzini del fallito sig. O. O. e rimossi i sigilli, prima riscontrati intatti, siamo entrati, servendoci delle chiavi ritirate prima dalla Cancelleria del mandamento IV in luogo.

Sono con noi presenti i periti nominati con l'ordinanza surricordata dal sig. giudice delegato, sigg..., che prestano separatamente giuramento ripetendo la formola: « Giuro di bene e fedelmente procedere nelle operazioni che mi verranno affidate, al solo scopo di fare conoscere la verità ».

Abbiamo quindi proceduto alla descrizione e stima dei seguenti:

1.° Num. 200 bottiglie di vino barbera . . . . L. 200.—
2.° » 70 » » barolo . . . . » 90.—

(*Così di seguito*). Totale . . . . L. ....

Terminata così la descrizione e stima delle merci licenziamo il relativo perito sig..... che prima qui si sottoscrive. (*Firma del perito*).

Procediamo ora alla descrizione e stima di mobili e masserizie dello studio e magazzini suddetti, assistiti dal secondo perito che già prestò come sopra giuramento.

Studio:

1.° Impennata in legno noce con vetri a smeriglio, lunga metri... alta metri... L. ....
2.° Scrivania pure in legno noce a lucido. . . . . » ....

(*Così di seguito*). Totale . . . . L. ....

Compiuti così la descrizione e l'inventario di quanto trovasi nello studio e magazzini, richiediamo il fallito sig. O. O., qui presente, se non abbia altre merci, valori o danari, al che ci risponde avere egli altro piccolo magazzino, ma quasi completamente sfornito, in...; non avere invece nè danaro, nè valori; solo tre cambiali che ci consegna, come ci consegna anche i libri suoi di commercio; del che facciamo risultare pure nel presente verbale:

Cambiale tratta da.... il.... e accettata da.... il.... a tre mesi vista per L...

(*Così di seguito*).

Libro-giornale, ecc., ecc.

Fattasi l'ora tarda rimandiamo a domani la descrizione e stima delle merci e mobili dell'altro magazzino in.... e chiudiamo il presente verbale redatto in doppio originale alle ore cinque pomeridiane. (*Sottoscrizioni*).

262.ª — Invito del curatore ai creditori.

Onor. Signore.

Mi pregio di avvertire la S. V. Illustr. che con sentenza..... di questo Tribunale civile in Milano era dichiarato il fallimento di.... qui domiciliato; delegato il sig. giudice..... alla relativa procedura; nominato il sottoscritto quale curatore provvisorio; fissato il giorno..... ore..... per la riunione dei creditori avanti il sig. giudice delegato predetto, nella solita sala di questo Tribunale civile, piazza.... per addivenire alla nomina dei membri della delegazione di sorveglianza, e perchè diano il loro parere intorno alla nomina definitiva del curatore; stabilito il termine di giorni 30 dalla sentenza stessa, e cioè a tutto il.... per la presentazione delle dichiarazioni di credito nella cancelleria del Tribunale stesso determinato finalmente il giorno.... ora.... per la chiusura del verbale di verificazione dei crediti, da avere luogo nella predetta sala di questo Tribunale.

E poichè dall'elenco che ho potuto compilare con la scorta dei registri e delle notizie avute dal fallito stesso, ella figurerebbe nel numero dei creditori, così mi pregio renderla edotta di quanto sopra e invitarla ad assistere o farsi rappresentare alla prima

adunanza, che sarà tenuta, come si è detto, il giorno.... ora.... in una delle sale del Tribunale di commercio in questa città.

Con distinta stima, ecc.

263.ª — *Istanza per sussidi al fallito e famiglia, o per impiegarlo nella gestione del fallimento.*

(*Come alla formola* 260.ª).

In seguito alle istanze orali e scritte del fallito N. N. il sottoscritto, curatore definitivo, ha potuto constatare in modo certo che questi e la sua famiglia versano ora nella più assoluta miseria. Il N. N. ha fatto tutto il possibile per trovare qualche impiego, ma inutilmente; la di lui moglie gode poca salute, d'altronde, cresciuta sempre nell'agiatezza, difficilmente potrà trarre profitto dall'opera propria: i figli sono tutti e quattro minori degli anni dodici.

Un soccorso al fallito e alla sua famiglia è quindi assolutamente necessario, e il sottoscritto, tenuto calcolo dell'ammontare dell'attivo e passivo del fallimento, nonchè della condizione di famiglia del fallito propone alla S. V. Illustr. di accordargli un sussidio mensile di L. 200 (duecento) a partire dal giorno....

Oppure: Stante tale condizione di cose un soccorso al fallito e alla sua famiglia sarebbe pure necessario; ma il sottoscritto crede provvedere meglio all'interesse dei creditori e a quello dello stesso fallito, impiegandolo nella gestione del fallimento: la capacità e la pratica speciale e generale degli affari, che tutti riconoscono nel.... lo rendono un aiuto prezioso per il sottoscritto, il quale non potendo d'altronde attendere da solo al disbrigo di ogni affare relativo a questo fallimento, sarebbe pure costretto a stipendiare altra persona.

Perciò il sottoscritto chiede alla S. V. Ill. voglia abilitarlo a assumere il fallito quale stipendiato per la gestione del fallimento con l'assegno di L. 250 (duecento cinquanta) al mese. (*Data e sottoscrizione*).

264.ª — *Relazione del curatore al giudice delegato.*

(*Come alla formola* 260.ª).

Chiamato dalla fiducia del Tribunale Ill. e dei creditori all'ufficio di curatore definitivo del fallimento di.... ho l'onore di riferire alla S. V. quanto segue:

Che in seguito alla rimozione dei sigilli si procedette a regolare inventario, le cui risultanze....

Che con nuove indagini e più attenta ispezione dei registri si verificò....

Che quindi il bilancio presentato dal fallito andrebbe allo stato delle cose così modificato....

Che la causa del fallimento è a riscontrarsi unicamente nel....

Che il fallito fece quanto un uomo pratico e di coscienza doveva fare per evitare tale catastrofe, ciò che appare anche dalla semplice esposizione delle cifre, dacchè....

Che quindi, a parere dello scrivente, è escluso ogni dubbio non solo di frode, ma anche di semplice colpa.

Con ossequio. (*Data e sottoscrizione*).

265.ª — *Citazione del fallito per assistere al rendiconto del curatore.*

(*Come alla formola* 238.ª).

A richiesta del sig..... qui domiciliato, via..., n...., quale curatore definitivo del fallimento di.... io usciere, ecc., ho citato il sig. N. N. già commerciante, qui domiciliato, via..., n...., a comparire avanti il sig. giudice delegato.... in una delle sale di questo Tribunale civile il 9 Maggio p. v., ore..., perchè assista alla convocazione dei creditori indetta per l'approvazione del rendiconto, che sarà presentato dal richiedente sig. curatore giusta il disposto dell'art. 757 cod. comm.

266.ª — *Rendiconto del curatore.*

Esazioni:		*Pagamenti:*	
Dalla vendita delle merci	L.	Spese d'amministrazione	L. ....
Idem dei mobili	»	Imposte e tasse	» ....
Esazioni crediti	»	Spese di causa	» ....
		Rimanenza	» ....
		Tornano	L. ....

267.ª — Dichiarazione di credito.

R. Tribunale civile in Milano.

Illustr. sig. Giudice delegato alla procedura del fallimento di....

Il sottoscritto N. N. fu.... residente a Marsiglia, commerciante in coloniali, e per gli effetti del presente atto domiciliato elettivamente in questa città, via...., n....., presso..., dichiara di essere creditore delle seguenti somme verso il sig..... di.... e per esso verso il di lui fallimento, dichiarato con sentenza....

Per quintali.... zucchero	a	L....	L....
Idem .... caffè Portorico	a	»....	»....
Per altrettante mutuate			»....
		Totale . .	L....

È da avvertire riguardo a questo ultimo credito, che è garantito con ipoteca concessa all'atto stesso del mutuo e iscritta su.... come da nota....

Afferma pure il sottoscritto nel modo più chiaro e esplicito che il predetto suo credito complessivamente di L..... è vero e reale e per L..... garantito effettivamente dalla predetta ipoteca; e ne chiede l'ammissione al passivo del fallimento predetto. Si allegano.... (*Data e sottoscrizione*).

268.ª — Mandato speciale per dichiarazione di credito.

Dichiaro io sottoscritto N. N. fu.... commerciante in coloniali, domiciliato e residente in.... di nominare mio procuratore speciale il sig. M. M. di..., perchè dichiari i seguenti miei crediti verso il fallimento di.... e ne ottenga la ammissione al passivo:

Credito di L..... procedente da.... (*Così di seguito*).

Il predetto sig. M. M. è autorizzato a rappresentarmi in ogni affare e stadio della procedura del fallimento suaccennato e ad accettare quindi anche concordati in mio nome e rappresentanza. (*Data, firma e autenticazione*).

269.ª — Verbale di chiusura di verifica di crediti

R. Tribunale civile in . . . .

L'anno.... e avanti di noi N. N. giudice delegato al fallimento di..., assistito dal vicecancelliere infrascritto e in seguito alla sentenza.... dichiarativa del fallimento, che destinava questo giorno per la chiusura del verbale di verifica dei crediti, sono comparsi il sig..... curatore definitivo e i sigg.....

Data comunicazione ai creditori delle verifiche fatte dal sottoscritto giudice delegato nei giorni..., i creditori tutti, comparsi come sopra, dichiarano di non fare in proposito nessuna opposizione o osservazione, per cui, i crediti, dei quali nello stato formato dal signor cancelliere, e nei verbali di verifica.... sono definitivamente ammessi. (*Firma dei creditori, del curatore, del giudice e del vicecancelliere*).

270.ª — Opposizione contro l'ammissione di crediti.

(*Come alla formola* 267.ª).

Con verbale.... era verificato e ammesso al passivo di questo fallimento un credito di L.... dichiarato dal... e tale ammissione era riconfermata nel verbale di chiusura.

Nè i sottoscritti, nè altri creditori sapevano allora che tale credito fosse simulato (*oppure:* che il diritto di ipoteca dichiarato fosse nullo): perciò la mancanza di eccezioni o di opposizione: ora però è venuto a cognizione dei sottoscritti (*esporre i fatti*): che perciò il credito predetto è simulato (*oppure:* nulla la ipoteca).

I sottoscritti quindi dichiarano di fare opposizione formale alla ammissione del surripetuto credito (*oppure:* al riconoscimento del preteso diritto di ipoteca) mandando a eseguire la notificazione del presente atto e depositandolo in seguito nella cancelleria di questo Tribunale con i seguenti documenti. (*Data, notificazione e sottoscrizione*).

271.ª — Ricorso per riscatto di pegno.

(*Come alla formola* 260.ª *esporre i fatti*).

Tale merce data in pegno ha un valore assai maggiore della somma di debito per la quale il pegno fu concesso; è quindi nell'interesse della massa dei creditori di riavere la merce stessa, anche per procederne alla vendita a tempo e modo opportuno, dacchè venduta ora a pubblico incanto a richiesta d'un creditore, che non ha interesse a un aumento del prezzo, sarebbe inevitabile una non indifferente perdita.

Perciò il sottoscritto, curatore definitivo, chiede alla S. V. Ill. d'essere autorizzato a ritirare dal sig..... la merce predetta a lui data in pegno, rimborsandolo della surripetuta somma di lire... importo del suo credito. (*Data e sottoscrizione*).

272.ª — Domanda di trascrizione del contratto di vendita di macchine.

R. Tribunale civile in Milano.

Premesso che con scrittura privata.... registrata.... il sottoscritto N. N. fu.... domiciliato in.... vendeva al sig..... di.... qui domiciliato, via..., n...., una motrice a vapore della forza di 20 cavalli portante la marca.... per il suo stabilimento industriale di.... colà situato: che il prezzo pattuito in L..... non fu pagato che per una sola metà, dovendo l'altra metà e cioè L..... essere pagata alla scadenza di due anni dalla data del contratto.

Che il sottoscritto intende valersi del diritto di privilegio che gli accorda l'art. 773 del codice di commercio; fa

ISTANZA

all'Onor. sig. Cancelliere di questo Tribunale perchè trascriva sull'apposito registro il predetto contratto di vendita portato dalla suaccennata scrittura.... e il di lui credito di L..... per residuo prezzo della vendita stessa. (*Data e sottoscrizione*).

273.ª e 274.ª — Istanza per vendita di beni mobili e merci del fallito.

(*Come alla formola* 260.ª).

Per una propria e conveniente liquidazione dell'attivo del fallimento di.... torna indispensabile di procedere tosto alla vendita delle seguenti merci e mobili, dacchè.... (*esporre i motivi e descrivere i mobili e le merci*).

Il sottoscritto curatore definitivo del fallimento stesso, fa quindi istanza all'Ill. sig. Giudice delegato di autorizzarlo a procedere a tale vendita con quelle norme e cautele che crederà di suggerire (*oppure:* di autorizzarlo di procedere a tale vendita a trattative private, purchè a prezzi superiori del 10 % a quelli dell'inventario, in quantochè..... (*esporre i motivi*). (*Data e sottoscrizione*).

I sottoscritti componenti la delegazione di sorveglianza aderiscono pienamente alla proposta vendita. (*Data e sottoscrizione*).

275.ª e 276.ª — Istanza per riparto e prospetto.

(*Come alla formola* 260.ª).

Il sottoscritto, curatore definitivo del fallimento di..., presenta alla S. V. Illustr. il rendiconto della propria gestione, debitamente registrato, dal quale appare come le esazioni fatte a tutto oggi ascendano a lire.... e le spese a lire..., con una rimanenza quindi attiva di lire....

Prelevata da detta rimanenza attiva lire..., che vanno assegnate ai creditori privilegiati, sono disponibili per la massa dei creditori lire..., che distribuite in proporzione dei singoli crediti danno un primo dividendo del 10 %.

Il sottoscritto quindi con il pieno assenso della delegazione dei creditori, qui pure sottoscritta, fa istanze alla S. V. Illustr., perchè si compiaccia approvare il seguente prospetto di riparto e autorizzare il ricorrente curatore a pagare ai creditori privilegiati la quota loro spettante sulle predette lire..... e a ciascun creditore non privilegiato la quota spettante sulla rimanente somma di lire.... come risulta da questo

RIPARTO.

Nome e cognome dei creditori.	Credito verificato.	Riparto 10 %.	Attivo da distribuire.
1.° N. N. fu....	L.....	L.....	L.....
2.° M. M. di....	L.....	L.....	L.....
	Creditori privilegiati.		
N. N.		L.....	
M. M.		L.....	

(*Data e sottoscrizione del curatore e dei membri della delegazione*).

277.ª — Istanza per pagamento di riparto in mancanza del titolo di credito.

(*Come alla formola* 260.ª).

Il sottoscritto N. N. di.... commerciante qui domiciliato, via..., n...., è creditore di lire...., verso il fallimento di.... come dal verbale di verificazione in data.... e deve presentarsi il.... corr. mese per ricevere la propria quota di riparto.

Ma egli trovasi nella impossibilità di produrre il titolo del proprio credito, perchè.... (*esporre il motivo*). Gli è perciò che, giusta il disposto dell'art. 813 codice di commercio fa istanza alle S. V. Illustr. perchè autorizzi il pagamento della quota proporzionale che gli è dovuta sulla semplice presentazione dell'estratto del predetto verbale di verificazione, ordinandone al sig. cancelliere la spedizione a sua richiesta. (*Data e sottoscrizione*).

278.ª — *Istanza per moratoria.*

R. Tribunale civile in Milano.

RICORSO PER MORATORIA.

Con sentenza..... pronunciata a istanza di due soli creditori (*oppure:* d'ufficio) questo R. Tribunale dichiarava il fallimento del sottoscritto N. N. fu.... commerciante di tessuti in questa città, via..., n.....

La mancanza dei pagamenti lamentata da quei due creditori sta in fatto: però era provocata non tanto da una irreparabile rovina del richiedente, quanto da dissesti temporanei provocati da accidenti in parte imprevedibili. Ciò è tanto vero che dall'esatto bilancio, che qui si unisce, appare come l'attivo superi oggi ancora il passivo: e purchè gli si conceda qualche mese di tempo i creditori saranno pagati integralmente.

A persuadere vie meglio il Tribunale e a tranquillare i creditori, il richiedente ha ottenuto dai sigg..... noti industriali di questa città, che si costituissero di lui garanti per la somma di lire..., come dall'atto...; il che se prova che la posizione economica del richiedente non è minacciata, prova del pari che non è venuta meno la fiducia dei colleghi nella sua onestà e capacità.

Egli fa quindi istanza all'Illustr. sig. Presidente di questo Tribunale, perchè voglia provvedere, giusta il disposto dell'art. 820 codice di commercio, a che gli sia accordata la sospensione della predetta sentenza.... dichiarativa del suo fallimento e concessa una moratoria di mesi sei. Deposita nella cancelleria i propri libri di commercio regolarmente tenuti, l'inventario, il bilancio commerciale, l'elenco di tutti i creditori e l'atto di garanzia. (*Data e sottoscrizione*).

279.ª — *Convenzione fra i creditori e il fallito in istato di moratoria.*

Premesso che con sentenza.... del locale Tribunale civile era dichiarato il fallimento di..., e che con successiva sentenza in data.... era allo stesso concessa una moratoria di mesi sei.

Che frattanto creditori e fallito convenivano un amichevole componimento.

Con la presente privata scrittura, da sottoporre alla omologazione del locale Tribunale civile, si conviene e si stipula:

Il fallito sig. N. N. offre ai suoi creditori non privilegiati il 60 % dei rispettivi loro crediti, da pagarsi in moneta effettiva entro un anno da oggi e in quattro rate uguali nei giorni.... A garanzia del puntuale pagamento della percentuale predetta si obbliga, in modo solidale con il fallito, il qui presente sig.....

I creditori sottoscritti, che rappresentano complessivamente più dei tre quarti del passivo, dichiarano di accettare la offerta del sig...... e quella del suo garante..... rinunciando a ogni diverso e maggiore diritto che loro potesse competere in dipendenza dei loro crediti: si assumono inoltre insieme con il debitore le conseguenze di ogni lite con i dissenzienti, e ove occorra l'intiero pagamento dei loro crediti.

La presente convenzione sarà tosto sottoposta alla omologazione del Tribunale a cura del debitore sig..... (*Data e firma del debitore, del garante e dei creditori*).

280.ª — *Domanda per revoca di moratoria.*

(*Come alla formola* 278.ª).

Con sentenza.... questo R. Tribunale di commercio dichiarava il fallimento di.... commerciante in questa città, e con successiva in data del..... gli accordava una moratoria di mesi sei.

Ma il Tribunale era tratto in inganno dalle menzognere asserzioni del fallito e dai bilanci e libri falsificati.

L'attivo del fallito è assai minore dell'esposto, dacchè...: viceversa è assai maggiore il passivo, dovendosi tenere calcolo...; in conseguenza di che invece del 100 % promesso è a ritenere che i creditori, anche in seguito a una vantaggiosa liquidazione, non potranno percepire tutt'al più che un 40 %: che se la amministrazione è lasciata al fallito, tale percentuale sarà di nuovo ridotta.

Perciò i sottoscritti, fanno istanza al Tribunale Illustr. perchè si compiaccia revocare la moratoria concessa al predetto sig..... con la succitata sentenza....

281.ª — *Domanda di moratoria prima della dichiarazione del fallimento.*

R. Tribunale civile in Milano.

Un impreveduto e imprevedibile ribasso nel prezzo dei..... mette il sottoscritto, commerciante in tale genere, nella impossibilità di fare fronte per il momento a tutti i suoi impegni, e egli, qualora pressato, si vedrebbe nella necessità di richiedere al Tribunale la dichiarazione del proprio fallimento: mentre invece concedendoglisi qualche

mese di tempo sarà in grado di pagare integralmente ogni suo debito. Ciò risulta in modo evidente (*vedi formola* 278.ª *e esporre le circostanze speciali*).

Gli è perciò che il sottoscritto qui domiciliato, via..., n...., ricorre al Tribunale Illustr. e fa istanza perchè si compiaccia accordargli una moratoria di mesi sei, previo esaurimento dei provvedimenti del caso.

Si depositano nella cancelleria i libri di commercio, l'inventario e la somma di L.... per le spese. (*Data e sottoscrizione*).

282.ª e 284.ª — *Relazione del curatore per concordato e sua approvazione.*

(*Come alla formola* 260.ª).

Con sentenza.... questo R. Tribunale dichiarava il fallimento di.... commerciante in vini, qui domiciliato, via...., e nominava a curatore provvisorio il sottoscritto, il quale dava immediatamente opera alla apposizione dei sigilli, alla compilazione dell'elenco dei creditori e debitori del fallimento e a tutti quegli altri incumbenti di cui all'art. 744 del codice di commercio.

Successivamente altra sentenza di questo stesso Tribunale in data..... riconfermava in carica il sottoscritto, nominandolo curatore definitivo, in seguito a che egli procedeva nei modi di legge alla rimozione dei sigilli e alla formazione dell'inventario, dal quale risultò che il valore dei mobili del fallimento si riduceva, a prezzo di stima del perito, a L....

Tornando vantaggioso per la massa dei creditori la continuazione dell'esercizio del commercio del fallito, l'esponente curatore richiedeva e otteneva di procedere nell'esercizio stesso; alienava invece, debitamente autorizzato, tutti i mobili dell'appartamento del fallito a trattative private, ricavando da tale vendita la complessiva somma di L..., maggiore quindi del 30 % del prezzo di stima.

Il sottoscritto attese poi con solerte diligenza alla esazione dei crediti del fallito, e anche in ciò può compiacersi dei risultati ottenuti, dacchè se non gli riuscì di esigerli tutti, ne riscosse però per L.... e cioè in ragione del.... %, assai più quindi che non si potesse prevedere e che non si fosse preveduto nelle precedenti relazioni. Riguardo ai non esatti alcuni apparivano e sono evidentemente inesigibili, e a proposito di questi l'esponente non ha creduto di aggravare il bilancio con spese giudiziali, che sarebbero tornate inutili: riguardo a altri pochi si esperirono inutilmente anche i mezzi esecutivi.

L'incasso complessivo fra esazione di crediti e ricavo dalla vendita di mobili e merci fu di L.....: da tale attività sono a dedurre le seguenti spese fatte dall'esponente curatore (*indicarle tutte*); quindi un attivo netto di lire.... da ripartire fra i creditori.

I crediti verificati e ammessi al passivo, come dai verbali..., ascendono a L..... di privilegiati, e a L..... di chirografari: deducendo quindi dalla predetta somma di lire.... attivo netto, l'importo dei crediti privilegiati avremmo avuto da ripartire fra i creditori chirografari lire.... e cioè un 25 %, in acconto del quale fu già pagato.... ai creditori un 10 %.

Ma l'esponente curatore sperò ottenere risultati migliori da un concordato.

Le merci che, valutate al prezzo di perizia, davano solo una somma di L...., (la quale difficilmente si sarebbe anche realizzata in caso di vendita) e i crediti potevano avere qualche valore maggiore, ritornando al fallito. Questi poi era e è tuttora degno della stima dei creditori e dei concittadini, procedendo il suo fallimento, come già si è detto nelle anteriori relazioni, non da colpa, ma da disgraziati eventi: nè a lui potevano mancare amici e colleghi che gli facessero garanzia.

Con un concordato quindi mentre avrebbero i creditori avvantaggiata la loro posizione, il fallito si sarebbe riabilitato in faccia a sè stesso e alla società.

Perciò il sottoscritto propone ai creditori il seguente progetto di concordato, convenuto con il debitore fallito e suoi garanti.

Il fallito offre ai suoi creditori non privilegiati il 40 (quaranta) per cento: di questo un quarto, ossia il 10 %, già ripartito prima d'oggi, un secondo 10 % da pagarsi alla omologazione del concordato, il terzo a un mese e il quarto a due mesi dalla detta omologazione.

I pagamenti sarebbero garantiti mediante obbligazione in solido dei signori....

Con la proposta di un tale concordato, convenientissimo a tutti e sotto tutti i rapporti, crede l'esponente curatore di compiere l'incarico di cui fu onorato in modo da non essersi demeritata la fiducia benevolmente in lui riposta. (*Data e sottoscrizione*).

283.ª — *Ricorso del curatore per sospensione della vendita di merci e mobili.*

(*Come alla formola* 260.ª).

Con ordinanza..., la S. V. Ill. autorizzava il sottoscritto a procedere alla vendita, anche a trattative private, dei mobili e merci già proprietà del fallito...; e il curatore aveva predisposto per l'asta da tenersi il....

Se non che in questo frattempo essendo state avviate e portate a buon termine le pratiche per un concordato, tanto che sperasi di averlo a giorni approvato, pare conveniente al curatore esponente di soprassedere alla vendita di cui sopra, la quale certamente renderebbe il concordato assai meno facile, e quindi fa istanza alla S. V. Illustr. perchè voglia a ciò autorizzarlo. (*Data e sottoscrizione*).

285.ª — Domanda di omologazione di concordato.

R. Tribunale civile in Pavia.

Nella adunanza dei creditori tenutasi il.... era concluso fra il fallito e i suoi creditori il concordato, di cui nel relativo verbale, senza che si elevassero opposizioni nè allora, nè in seguito, benchè sia trascorso il termine di legge: nulla quindi essendovi in contrario, i sottoscritti fanno istanza perchè il R. Tribunale si compiaccia di accordare a tale concordato la sua omologazione. (*Data e sottoscrizione*).

286.ª — Atto di opposizione a concordato.

(*Come alla formola* 11.ª).

Premesso che nella adunanza tenutasi dai creditori del fallito.... il giorno.... era approvato un concordato per il quale essi verrebbero a percepire il 20 %.

Che tale deliberazione fu ai creditori carpita con inganno, dacchè sono menzognere le risultanze dei bilanci, come appare da....

Che il richiedente intende quindi fare opposizione al concordato predetto.

Io usciere, ecc., ho notificato quanto sopra al sig..... quale curatore del fallimento stesso, e al sig..... fallito e li ho citati a comparire avanti questo stesso Tribunale alla udienza del.., ore.., perchè sia giudicato: essere nullo e di nessun effetto il concordato approvato con verbale.... Spese del giudizio a carico della massa dei creditori.

287.ª e 288.ª — Verbale di rendiconto e rendiconto del curatore al fallito.

R. Tribunale civile in Milano.

L'anno, ecc..... avanti di noi N. N., giudice di questo Tribunale, delegato al fallimento di..., sono comparsi il fallito stesso sig..... e il curatore definitivo sig.....

E premesso che il concordato conchiuso fra esso fallito e i suoi creditori fu omologato con sentenza di questo stesso Tribunale in data..., passata in giudicato con il giorno....

Il sig. curatore per gli effetti dell'art. 841 presenta il conto della sua amministrazione con i libri, le carte e tutto ciò che era presso di lui di proprietà del fallito (*per il rendiconto vedasi la formola* 266.ª).

Il sig..... dopo avere esaminato tale conto, i documenti giustificativi, non che i registri e le carte sue, dichiara di approvare tutte le cifre esposte tanto nella partita dell'attivo quanto in quella del passivo, come pure di riscontrare completa la restituzione dei registri, carte, ecc.: nel mentre egli quindi ringrazia il sig. curatore della diligente e intelligente opera sua, ritira a sè le lire.... di rimanenza attiva, i libri e le carte di sua proprietà, e rilascia al predetto sig..... ogni più ampia quietanza e liberazione.

Fatto, letto e sottoscritto. (*Data e sottoscrizione*).

289.ª — Domanda di annullamento di concordato.

(*Come alla formola* 286.ª).

Che di tali falsi e raggiri non si ebbe cognizione se non dopo che il Tribunale aveva omologato il concordato con sentenza...: che quindi come i creditori tutti, così anche il Tribunale fu tratto in inganno.

Io usciere, ecc., essere nullo e di nessun effetto il concordato approvato dai creditori con verbale omologato dal Tribunale con la predetta sentenza.... Spese rifuse.

290.ª e 291.ª — Idem per mancato adempimento delle condizioni del concordato.

(*Come alla formola* 286.ª).

Che tale concordato omologato dal Tribunale passava in cosa giudicata.

Che il debitore mancò agli impegni in esso assunti, perchè mentre con il giorno.... doveva essere pagato il secondo riparto, convenuto del 10 %, il debitore, benchè preavvisato e in seguito ripetutamente sollecitato, non eseguì tale pagamento.

Che quindi il richiedente intende valersi del disposto dell'art. 843 cod. comm.

Io usciere, ecc., ho notificato quanto sopra ai sigg. N. N. fallito...., M. M. già di lui curatore definitivo e S. S. e T. T. di lui fideiussori, ecc., perchè sia giudicato: essere risolto il concordato di cui nel verbale.... omologato con sentenza.... Spese rifuse.

292.ª — Ricorso per provvedimenti urgenti in tempo di fiera o di mercato.

Illustr. sig. Pretore del mandamento di....

(Oppure: *Illustr. sig. Conciliatore del comune di....*).

Il sottoscritto, domiciliato e residente a.... permutava oggi qui in fiera una pariglia di cavalli per carrozza suoi, con altra del sig..... commerciante di.... aggiungendovi lire.... in danaro.

Appena condotti all'albergo i cavalli erano esaminati da un amico del ricorrente, colà giunto per caso allora allora, il quale riscontrava come uno di essi fosse affetto da.... vizio che a norma degli statuti e della consuetudine dà diritto a azione redibitoria. Avvertito di ciò il venditore egli rifiutasi di sciogliere il contratto.

Ora, il ricorrente non può rimanere qui a lungo, e il sig..... partirà pure, essendo la fiera oramai finita, conducendo con sè la pariglia ricevuta in permuta e che deve invece essere restituita.

A evitare ogni danno, o a renderlo minore, si presenta conveniente che tutt'e due le pariglie in contestazione siano qui trattenute e affidate a persona proba e pratica.

Gli è perciò che il sottoscritto richiede alla S. V. Illustr. si compiaccia ordinare l'immediato sequestro e dell'una e dell'altra pariglia, nominando a sequestratario persona notoriamente adatta. (*Data e sottoscrizione*).

293.ª Precetto per esecuzione su una nave.

ATTO DI PRECETTO.

Brindisi, li.... ore.... di mattina.

A richiesta del sig. M. M. residente a.... e qui elettivamente domiciliato, via..., n...., presso il sig.....

Io usciere sottoscritto, addetto, ecc., munito della copia della sentenza... rilasciata dalla cancelleria in forma esecutiva sotto la data del.... ho notificato copia della sentenza stessa al sig..... proprietario e capitano della nave *La*.... di nazionalità italiana, e gli ho fatto ingiunzione e precetto di pagare al richiedente entro il termine di ore 24 da questa della notifica le somme seguenti portate dalla sentenza suddetta, e cioè:

Per....	L.....
Per....	L.....
Totale	L.....

con diffida che non eseguendo esso sig..... l'integrale pagamento di tale somma di lire... nel termine di ore ventiquattro, si procederà al pignoramento della sua nave *La*....

294.ª Ricorso per pignoramento contemporaneo al precetto.

Illustr. sig. Pretore del mandamento di....

Il sottoscritto è creditore della somma di L..... verso il sig. G. C. di.... proprietario della nave *La*..... Per la esazione di tale suo credito portato da sentenza..... del..... egli ebbe già a intimare per due volte il precetto e per due volte fece anche procedere a pignoramento: ma tutto tornò inutile perchè.... (*esporre i motivi*).

Ora la predetta nave *La*..... è ancorata in questo porto, ma pronta a salpare: è certo che salperebbe immediatamente alla notificazione del precetto, togliendo così per una terza volta al sottoscritto ogni garanzia del suo credito.

Gli è perciò che egli ricorre alla S. V. Illustr. e fa istanza perchè si compiaccia accordargli la facoltà di procedere al pignoramento della nave predetta contemporaneamente al precetto che manda a notificare.

Si allegano la sentenza.... e gli atti di precetto in data.... nonchè i relativi atti di pignoramento e dei consecutivi giudizi di rivendicazione. (*Data e sottoscrizione*).

295.ª — Lettera di convocazione dei creditori.

Onor. Signore.

Il sottoscritto curatore provvisorio (*o* definitivo) del fallimento di.... si pregia di invitare la S. V. Illustr. alla adunanza dei creditori del fallimento stesso, la quale sarà tenuta in una delle aule di questo R. Tribunale civile in Milano nel giorno.... ore.... per deliberare sui seguenti oggetti.... (*enumerarli*).

Spero che la S. V. Ill. riconoscendo la importanza di tali argomenti, vorrà intervenire o farsi legalmente rappresentare. Con distinta stima. (*Data e firma*).

296.ª — Domanda per indennità contro l'amministrazione delle ferrovie.

Onor. Capo stazione in....

Il 25 scorso mese era consegnato alla stazione di.... un baule del peso di.... diretto a.... Al suo arrivo a questa stazione il sottoscritto ne fece ricerca, ma inutilmente:

fu pregato che pazientasse, con promessa che in seguito a opportune indagini egli avrebbe riavuto quel suo baule. Ogni giorno di attesa tornava al sottoscritto di non lieve danno, dacchè (*esporre i motivi*): egli tuttavia attese: ma sono oramai trascorsi inutilmente oltre venti giorni: nè il sottoscritto può attendere più oltre, nè è probabile che il baule smarrito possa essere rinvenuto.

Egli quindi richiede alla onor. Amministrazione voglia compensarlo dei danni, che a lui provengono da tale smarrimento, e che espone in L...... somma assai modica, dacchè il baule predetto conteneva....

Si allega a questa domanda presentata in doppio esemplare il polizzino rilasciato alla stazione di partenza. (*Data e sottoscrizione*).

297.ª — Ricorso per fare atti di esecuzione in giorno festivo.

Illustr. sig. Pretore del mandamento di....

Con verbale in data d'oggi stesso il sig. usciere di questo mandamento a richiesta del sottoscritto pignorava a carico di..... qui domiciliato e residente, una bigoncia d'uva da pigiare, già avariata dal viaggio: ogni ulteriore ritardo la renderebbe sempre più guasta; occorre di conseguenza procederne immediatamente alla vendita: ma domani è giorno festivo, e occorre quindi che questo sig. Pretore Ill., si compiaccia autorizzare che la vendita segua appunto domani, benchè giorno festivo, sotto condizione che il bando sia pubblicato almeno due ore prima della vendita stessa.

Si allegano la sentenza... l'atto di sua notifica e precetto al debitore. (*Data e sottoscriz.*).

298.ª — Ricorso per revoca di condanna.

R. Tribunale civile in Milano.

Con sentenza.... questo R. Tribunale condannava il sottoscritto alla multa di L...., perchè non ottemperando all'ingiunzione fattagli dal sig. giudice delegato, ha omesso di presentare l'atto..., di cui è depositario, nella cancelleria di questo stesso Tribunale per il giorno e ora indicati.

Ma tale mancanza, come anche la non comparsa del sottoscritto avanti al Tribunale Illustr., quando precedentemente alla suaccennata sentenza vi fu citato, non sono da ascrivergli a colpa. Egli.... (*esporre la sua giustificazione*).

Il sottoscritto quindi ricorre al Tribunale Ill. perchè, riconosciuta la sua incolpevolezza, voglia revocare la condanna di cui alla predetta sentenza... (*Data e firma*).

299.ª — Avviso di conciliazione.

Il sig. C. G., qui domiciliato ha deferito a questo conciliatore la sua controversia con il sig. L. S. circa.... Si invitano quindi i detti sig. C. G. e L. S. a volersi presentare all'ufficio del predetto signor conciliatore nel locale del Municipio il giorno.... ore.... per trattare della suaccennata conciliazione. (*Data e sottoscrizioni*).

300.ª — Citazione per comparire avanti il conciliatore.

Melegnano, li....

A richiesta del sig..... qui domiciliato, ho citato il sig...., a comparire avanti il signor conciliatore di questo comune nel locale municipale alle ore.... del giorno.... perchè sia condannato a pagare a esso richiedente la somma di L. 25 (venticinque) a lui dovuta per....

Copia di questo mio atto ho notificata e lasciata al domicilio del sig..... ivi parlando con....

301.ª — Richiesta di conciliazione fatta da tutte le parti.

Onor. sig. Conciliatore del comune di....

Il sig..... qui domiciliato e residente ricevette il.... un invito di comparizione da questo onor. ufficio per conciliazione della vertenza con il sig..... a riguardo del.... al quale invito egli non credè allora di aderire.

Ora invece tanto egli, quanto il sig..... d'accordo desiderano che la S. V. si interponga per tale conciliazione assegnando a ciò nuova udienza. (*Data e firma*).

302.ª — Verbale di conciliazione.

Melegnano, li.... nell'ufficio del conciliatore di questo comune.

Avanti di noi.... conciliatore, assistito dall'infrascritto cancelliere, sono oggi comparsi spontaneamente (*oppure:* in seguito a invito....) i sigg..... in persona (*oppure:* a mezzo del sig..... munito di mandato speciale a questo oggetto in data.... autenticato....) i quali hanno esposto le loro reciproche ragioni e eccezioni, producendo ciascuno di loro parecchi documenti.

Il conciliatore prese in esame le considerazioni di ciascuna delle parti e i loro documenti, propone in via di amichevole componimento che....

E tale sua proposta essendo stata approvata e pienamente accettata da ciascuna delle parti se ne fa constare con il presente verbale, qui redatto in loro presenza. (*Sottoscrizione delle parti, del conciliatore e del cancelliere*).

303.ª — Verbale di non riuscita conciliazione.

(*Come alla formola precedente*).

Il conciliatore sottoscritto prese in esame le considerazioni di ciascuna delle parti e i documenti loro, tentò ogni mezzo per conciliarle, ma senza punto riuscirvi. Del che si fa constare con il presente verbale. (*Data e firme*).

304.ª — Atto di compromesso con accettazione degli arbitri.

Premesso che.... (*si espongano i fatti*).

A evitare un giudizio, che parrebbe oramai inevitabile, i sottoscritti A. B. e C. G. con la presente privata scrittura da valere in ogni miglior modo stipulano:

Di compromettere nei sigg..... quali arbitri, la risoluzione delle seguenti controversie: (*enumerarle*).

I signori arbitri predetti pronunceranno, *pro bono et aequo*, ossia quali amichevoli compositori (*oppure:* a termine di legge e quindi con diritto a appello nelle parti; *oppure:* rinunciando tuttavia le parti al diritto di appello).

La sentenza arbitramentale dovrà essere pronunciata entro il termine di mesi due da oggi, osservati i termini e le forme di procedimento come appresso:

Ciascuna delle parti dovrà presentare le proprie memorie agli arbitri con i relativi documenti entro giorni 15 da oggi: occorrendo esaurimento di prove queste dovranno essere dedotte nello stesso termine di giorni 15 e esaurite entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine precedente.

I signori arbitri tasseranno le spese e onorari loro dovuti e dichiareranno da quale dei contendenti devono essere corrisposte: nei rapporti però degli arbitri verso i contendenti, questi saranno tenuti in solido per la intera somma liquidata a tale titolo.

I sigg...., delegati quali arbitri, dichiarano di accettare tale ufficio alle condizioni suespresse e di ritenere quale sede del collegio lo studio del sig..... (*Data e firma*).

305.ª — Verbale degli arbitri.

I sottoscritti arbitri, nominati dai sigg..... con scrittura privata.... registrata.... riunitisi oggi nello studio del sig...., sede eletta del collegio, dichiarano, a norma del compromesso, aperto il giudizio arbitrale, prendono in esame le memorie e i documenti presentati dalle parti (*oppure:* presentati dal sig..... e constatato che il sig..... non ha per anco prodotto nè memorie, nè documenti, gli mandano a intimare che detta produzione sia fatta entro il....) e deliberano di fare luogo alla prova per testi instata da ciascuna delle parti sui capitoli di cui nelle rispettive memorie: fissano per la assunzione della prova stessa il giorno..... ore..... e mandano a avvisare di ciò le parti contendenti. (*Data e sottoscrizione*).

306.ª — Verbale di rimessione al tribunale.

(*Come alla formola precedente*).

.... Ma avendo rilevato come nella memoria del sig. N. N. si eccepisca di falso la scrittura prodotta dalla controparte, gli arbitri sottoscritti dichiarano di rimettere le parti avanti il locale R. Tribunale civile perchè decida sull'incidente di falso, e sospendono il giudizio arbitramentale fino alla predetta decisione del tribunale, mandando di ciò a rendere edotte le parti in causa.

307.ª — Sentenza arbitramentale.

I signori... arbitri eletti quali amichevoli compositori hanno pronunciato la segente

SENTENZA.

Nella questione vertente tra il sig. N. N. fu... qui residente e domiciliato, via... n..., e il sig. C. G. di.... pure qui residente e domiciliato, via.... n...., e deferita al giudizio *pro bono et aequo* di essi arbitri con compromesso 1.° Maggio.... registrato....

Ritenuto in fatto.... (*esporre i fatti*).

Considerato in diritto che.... (*esporre i motivi*).

I sottoscritti arbitri, a maggioranza di voti (*oppure:* alla unanimità) hanno giudicato:

Dovere.... (*il dispositivo*).

Le spese del compromesso e sentenza si liquidano in L.... che stante la parziale soccombenza di ciascuna delle parti si dividono per giusta metà fra di esse (*oppure*: che stante la soccombenza del sig.... si pongono nella totalità a di lui carico).

Data a Lodi il.... e sottoscritta dagli arbitri tutti eccetto il sig.... che vi si ricusa.

308.ª — *Reclamo contro il rifiuto del pretore a emettere il decreto che renda esecutiva la sentenza degli arbitri.*

(*Come alla formola* 11.ª).

Premesso che con scrittura privata.... registrata.... il richiedente e il sig..... compromettevano nei sigg..... arbitri, amichevoli compositori, la decisione di una controversia fra loro insorta circa la interpretazione..., ecc.

Che i signori arbitri nel termine utile, e cioè il..., pronunciavano la loro sentenza, depositandola nel giorno stesso alla cancelleria della Pretura del mandamento V in luogo, unitamente all'atto di compromesso.

Che il signor Pretore di quel mandamento, con decreto.... si rifiutava a renderla esecutiva adducendo a motivo del rifiuto....

Io usciere, ecc., (*come alla predetta formola* 11.ª) revocarsi il suaccennato decreto... del sig. Pretore del mandamento V in luogo, e dichiararsi invece esecutiva la sentenza arbitrale.... ordinandosene la inserzione nei registri della Pretura stessa.

309.ª — *Revoca della nomina di arbitri.*

Premesso che con scrittura privata.... registrata.... i sottoscritti compromettevano nei sigg.... quali arbitri, amichevoli compositori, la decisione di una controversia tra loro insorta circa la interpretazione del patto 8.° della scrittura.... registrata....

Che in seguito ebbero i sottoscritti a persuadersi che la scelta degli arbitri nella persona dei predetti signori non era conveniente.

Con la presente privata scrittura, da valere in ogni miglior modo, dichiarano i sottoscritti di revocare, come revocano, la nomina dei predetti signori a loro arbitri, mandandoli di ciò a notificare. (*Data e sottoscrizione*).

310.ª — *Clausola compromissoria.*

(*Vedi patto* 7.° *della formola* 170.ª).

311.ª — *Provvedimento di conciliatore in caso d'urgenza.*

(*Vedi formola* 292.ª).

312.ª — *Provvedimento di pretore o conciliatore per difficoltà insorte nella esecuzione.*

Ill. sig. Pretore del mandam. di.... (oppure *Conciliatore del comune di....*).

Con sentenza.... del R. Tribunale civile di.... provvisoriamente esecutiva, era a istanza del ricorrente giudicato.... Notificata nei modi di legge tale sentenza, l'usciere di questa R. Pretura si presentava ieri al.... per eseguire....: ma a tale esecuzione opponevasi.... (*la difficoltà insorta*) e l'usciere sospendeva l'esecuzione.

Tale sospensione sarebbe causa di danni enormi e forse irreparabili; d'altronde la opposizione presentasi manifestamente infondata. Perciò si richiede la S. V. Ill. perchè autorizzi l'usciere procedente a...; sottoponendo pure l'instante a quella cauzione che la S. V. Ill. ritenesse conveniente.

Si allegano la sentenza e il verbale. (*Data e sottoscrizione*).

313.ª — *Ricorso per regolamento di competenza.*

Eccell. R. Corte d'appello in Milano.

Con citazione.... il ricorrente N. N. qui domiciliato via.... presso il suo procuratore sig. avv.... conveniva avanti il locale R. Tribunale civile il sig.... chiedendo...; successivamente e cioè con atto.... il predetto sig..... conveniva il ricorrente avanti il R. Tribunale civile in Lodi chiedendo....

Queste domande fra loro così connesse non possono essere svolte e decise con giudicati di diversi magistrati, ma devono costituire un unico giudizio, perchè....

Anche per la economia dei giudizi e per evitare il pericolo di giudicati contraddittori, il ricorrente invoca il disposto degli art. 108 e 110 cod. proc. civ. e chiede alla Corte Eccell. di designare quale dei due tribunali aditi debba giudicare di entrambe le domande proposte coi surricordati atti di citazione.

Si depositano nella cancelleria gli atti e documenti delle predette due cause con il mandato del procuratore sottoscritto. (*Data e sottoscrizione del procuratore*).

314.ª — Ricorso per ricusazione di giudice.

(*Come alla formola* 205.ª).

La causa formale vertente avanti questo R. Tribunale fra l'istante sig. N. N. e il signor M. M. venne assegnata alla sezione.... Fra i giudici di questa vi è l'egregio sig. D..... il quale deve essere e viene ricusato dall'attore sottoscritto perchè....

Si allegano: (*i documenti che giustifichino la ricusazione; oppure:* si deduce la prova testimoniale o l'interrogatorio personale al sig. giudice ricusato sulle seguenti circostanze).

315.ª — Appello contro sentenza che respinge la ricusazione.

Eccell. R. Corte d'appello....

A Sua Eccell. il Primo Presidente.

Con atto.... il sottoscritto, qui domiciliato via.... n..... proponeva la ricusazione del sig..... giudice presso il locale R. Tribunale civile, sezione..., avanti la quale doveva essere discussa una causa vertente fra esso richiedente e il sig...., e ciò perchè detto sig. giudice (*il motivo dell'esclusione*).

Ma il R. Tribunale con sentenza.... respingeva la proposta ricusazione perchè, a suo dire.... e condannava l'esponente alla multa di lire....

Tale sentenza è ingiusta perchè.... e il sottoscritto dichiara di interporre, come interpone contro di essa appello alla Corte Eccellentissima.

Si allegano.... (*come nella form. preced.*) e la sentenza appellata. (*Data e firma*).

316.ª — Citazione per biglietto.

(*Vedi formola* 300.ª).

317.ª — Citazione formale.

(*Vedi formola* 11.ª *per giudizio sommario e* 41.ª *per giudizio formale*).

318.ª e 319.ª — Citazione di persona che completa il convenuto. — Ricorso per nomina di curatore.

(*Vedi le formole* 18.ª *e* 19.ª).

320.ª — Ricorso per autorizzazione di citazione mediante pubblici proclami.

(*Come alla formola* 205.ª).

Nel giorno 20 Gennaio del corr. anno moriva in questa città Paolo Gori fu Giuseppe nell'età di anni 52 senza disporre, per quanto consta, della sua ultima volontà. Non avendo egli lasciato nè coniuge, nè discendenti, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, la di lui eredità va ripartita fra i parenti più prossimi, e cioè fra i ricorrenti e i signori (*nominare tutte queste persone*).

I ricorrenti già accettarono la eredità predetta con il beneficio d'inventario, come da verbale.... ma è ora di interesse loro e dei coeredi che entro il più breve termine possibile da determinarsi, sia dichiarato quali intendano di accettare e quali di rinunciare alla eredità; anzi è ciò urgentissimo perchè (*esporre le ragioni*).

I coeredi suaccennati sono numerosissimi e la più parte sparsi in varie città del regno; la loro citazione riuscirebbe quindi, oltre che dispendiosissima, anche assai difficile.

Perciò i sottoscritti, che intendono convenire i coeredi tutti avanti questo R. Tribunale civile, perchè a norma dell'art. 951 cod. civ. sia loro fissato un congruo termine entro il quale dichiarare appunto se intendano o meno di accettare la predetta eredità, e perchè in seguito si proceda alla sua divisione fra i coeredi che la accettarono, fanno istanza al Tribunale Ill. e chiedono si compiaccia autorizzare, giusta il disposto dell'art. 152 cod. proc. civ., la citazione per proclami dei seguenti signori, assegnando loro un termine per la comparizione (*enumerare coloro che vanno citati*).

Si depositano nella cancelleria:.... (*Data e sottoscrizione del procuratore*).

321.ª — Ricorso per abbreviazione di termini.

(*Come alla formola* 205.ª).

La causa di cui nella suestesa citazione è evidentemente della massima urgenza: trattasi infatti (*esporre l'oggetto*).

Gli è perciò che il sottoscritto, procuratore dell'istante sig..... chiede alla S. V. Ill. si compiaccia di accordare la abbreviazione del termine ordinario di giorni.... in quello di giorni.... per la comparizione del suddetto sig.... (*Data e sottoscrizione del procuratore*).

322.ª e 323.ª — Mandati generali e speciali alle liti.

(*Vedi formole* 174.ª *e* 175.ª).

324.ª — Atto di dichiarazione di residenza o di domicilio, o di elezione di domicilio.

Premesso che con atto di citazione .... il sottoscritto N. N. citava avanti il R. Tribunale civile di questa città il sig. M. M. omettendo nell'atto stesso la dichiarazione della sua residenza, come pure la dichiarazione o elezione di domicilio.

Dichiara ora che per gli effetti della citazione stessa egli elegge il proprio domicilio in questa città di Milano presso il suo procuratore sig. avv....., via.... n....., (*oppure:* dichiara di tenere la propria residenza a.... *o* il domicilio a....). (*Sottoscrizione e autenticazione di notaio*).

325.ª — Costituzione a procuratore.

Eccell. R. Corte d'appello in Milano.

Nella causa civile formale di appello promossa con citazione .... usciere....

da

N. N. attore in primo giudizio, appellante, rappresentato dal suo procuratore avv.... presso il quale elesse domicilio in questa città, via.... n....

contro

N. N. convenuto in primo giudizio, appellato.

COMPARSA DI COSTITUZIONE.

Il sottoscritto avv..... dichiara al collega .... procuratore dell'appellante .... che egli nella causa predetta si costituisce procuratore dell'appellato .... il quale elegge presso di lui il proprio domicilio in questa città, via.... n.....: chiede la comunicazione degli atti e documenti, con riserva di deliberare tanto in ordine, quanto in merito nei termini di legge: e deposita nella cancelleria della Corte Eccell. il mandato.... a rogito (*o* autenticato) dott.... (*Sottoscrizione*).

326.ª — Comparsa.

(*Come alla formola precedente*).

COMPARSA DI RISPOSTA (*o* DI REPLICA, ECC.).

La domanda dell'attore di cui nella predetta citazione .... non ha alcun fondamento. E infatti è affermazione gratuita e erronea che.... I documenti dimessi dall'attore non suffragano punto le sue pretese: infatti nell'istromento .... è detto .... oltre a ciò dalla scrittura...., che il convenuto produce, risulta in modo evidente .... Ma vi è di più: quand'anche, per non concessa ipotesi, stessero i fatti quale piacque al contraddittore di esporli, non per questo sarebbero tuttavia da accogliere le di lui pretese.

E in vero dispone l'art. 22 del codice civile che .... Per tutto questo e per quanto, occorrendo, sarà dedotto nei successivi atti di causa il convenuto conclude perchè respinta ogni diversa istanza o eccezione piaccia al Tribunale Illustr. assolvere il convenuto da tutte e singole le domande avversarie di cui nella predetta citazione.... *oppure:* assolvere il convenuto dalla osservanza del giudizio: *oppure se la causa fosse in appello avanti la Corte:* confermarsi la sentenza.... del Tribunale....).

Condannarsi l'attore (*o* l'appellante) in tutte le spese del giudizio, di sentenza, sua spedizione e notificazione.

Si deposita nella cancelleria con offerta di comunicazione: 1.°...., 2.°....

(*Firma del procuratore e atto di notifica dell'usciere*).

327.ª — Istanza per restituzione di documenti.

(*Come alla formola* 205.ª).

Nella causa vertente fra.... e.... avanti questo R. Tribunale civile, promossa con citazione...., usciere...., il sottoscritto, nell'interesse dell'attore con comparsa.... depositava nella cancelleria la scrittura privata.... e una lettera del convenuto in data.... per comunicazione all'avversario....

Dai registri della cancelleria risulta come i documenti stessi siano stati ritirati dal procuratore del convenuto sig. avv.... in data.... e non più restituiti, benchè siano decorsi oltre sei mesi e non siano mancate frequentissime e energiche sollecitazioni.

Il sottoscritto quindi trovasi nella spiacevolissima necessità di dovere, a tutela dell'interesse del proprio cliente, ricorrere alla S. V. Illustr. e invocare che, giusta il disposto dall'art. 170 codice procedura civile, si compiaccia imporre al collega.... la restituzione immediata dei documenti predetti, sotto comminatoria delle penalità e danni ivi stabilita. (*Data e sottoscrizione del procuratore*).

328.ª — Istanza per abbreviazione dei termini.

(*Come alla formola precedente*).

Con citazione...., usciere...., il sig. N. N. conveniva a rito formale il sig.... avanti questo R. Tribunale civile, chiedendo (*l'oggetto della domanda*). La causa non si presentava allora urgentissima, perchè...; ma ora invece, mutate le circostanze... (*oppure:* sopravvenuto....) la urgenza è massima e evidentissima.

Il sottoscritto quindi, in rappesentanza del proprio mandante sig...., chiede alla S. V. Illustr. si compiaccia, valendosi del disposto dell'art. 172 del codice di procedura civile, abbreviare i termini per rispondere e per gli altri atti di istruzione, riducendoli tutti a quelli minori stabiliti dall'art. 398 del codice stesso.

329.ª — Nota per iscrizione a ruolo di causa sommaria.

Eccell. R. Corte di appello in Milano.

Causa commerciale (*o* civile) sommaria

fra

N. N. attore in primo giudizio, appellante, rappresentato dal suo procuratore avv.... e presso di lui domiciliato, via...., n...

contro

M. M. convenuto in primo giudizio, appellato,

oggetto.

Pagamento di lire... per.... — Appello contro la sentenza... del Tribunale....

DOMANDA DI ISCRIZIONE A RUOLO.

L'avv..... procuratore del sig..... chiede che la causa vertente avanti questa Corte Eccell. fra le parti suddette promossa con atto citazione...., usciere...., sia iscritta sul ruolo di spedizione delle sommarie e assegnata all'udienza del giorno....

Si avverte che in questa stessa causa fu già pronunciata dalla Corte Eccell. la sentenza.... estensore il sig. consigliere....; e che deve essere eccepito il sig. consigliere.... perchè.... (*Data e sottoscrizione del procuratore*).

329.ª *bis.* — Domanda di iscrizione a ruolo di causa formale.

(*Come alla formola precedente*).

contro

M. M. attrice in primo giudizio, appellata, rappresentata dal suo procuratore avv.... e presso di lui elettivamente qui domiciliata, via..., n.... (*poi come alla form. preced.*).

Il procuratore dell'appellante, fa istanza perchè sia iscritta a ruolo delle formali la causa vertente fra le parti suddette, promossa in appello con citazione.... e della quale fu ultimo atto la comparsa.... di esso appellante (*poi come alla formola precedente*).

330.ª — Comparsa conclusionale.

(*Come alla formola* 329.ª).

COMPARSA CONCLUSIONALE.

In punto.

Costituzione di servitù.

FATTO.

Da tempo immemorabile il sig. N. N..... e questo suo diritto non fu mai controverso. Solo nell'anno.... il sig. M. M. si permise di.... Tornate vane le proteste del sig. N. N. questi con citazione.... conveniva il M. M. avanti il sig. pretore del mandamento di.... perchè fosse reintegrato nel possesso del quale era stato spogliato dal M. M.: e il sig. Pretore di.... accolse pienamente le sue domande con la sentenza.... confermata poi con altra del Tribunale di.... in data....

Ma il sig. M. M. non s'acquietò a questi giudicati: sperò miglior sorte in un giudizio di merito: e con citazione.... conveniva il deducente avanti il R. Tribunale civile in.... La causa fu lungamente istruita con produzioni di documenti e esaurimento di prove testimoniali, in parte ammesse consensualmente dei contendenti, in parte ammesse con sentenza.... del Tribunale, confermata con altra sentenza.... di questa Corte Eccellentissima. Discussa finalmente nella udienza del giorno.... il R. Tribunale in.... con sentenza.... giudicava.... (*esporre il depositivo*).

Contro tale sentenza interponeva appello il signor M. M. con atto di citazione.... usciere.... chiedendo che in riforma della appellata sentenza fossero accolte le conclusioni già proposte in primo giudizio.

L' appellante costituitosi regolarmente in causa, con comparsa.... eccepiva in via pregiudiziale le irrecivibilità dell' appello per mancata produzione di alcuni atti e documenti di primo giudizio e precisamente...: in merito poi osservava come la sentenza appellata fosse pienamente conforme alla legge e alle convenzioni delle parti: come quindi dovesse essere in tutto confermata: e concludeva: in via pregiudiziale per la irrecivibilità dell'appello: in merito per la conferma della appellata sentenza.

Con comparsa.... l'appellante produceva in causa nuovi documenti e cioè..., pretendendo che da essi apparisse...: l'appellato con altra comparsa.... confutava gli argomenti avversari e produceva a sua volta....; l' appellante deduceva nuovamente con la comparsa..., alla quale l'appellato credè superfluo rispondere ulteriormente, che anzi fece egli iscrivere la causa a ruolo: e la iscrizione rimase ferma.

L'appellato ripropone le seguenti sue

CONCLUSIONI.

Piaccia alla Corte Eccell., respinta ogni diversa istanza e eccezione, giudicare:

In via pregiudiziale: Essere irrecivibile l' appello proposto con la citazione .... usciere....

Subordinatamente e in merito: Riconfermarsi in ogni sua parte la appellata sentenza.... del R. Tribunale in...: Condannarsi in ogni caso l'appellante nelle spese tutte anche di questo giudizio, di sentenza e successive.

DIRITTO.

SULLA DOMANDA PREGIUDIZIALE. Il disposto dell' art. 489 del codice di procedura civile è assai esplicito: *quando l'appellante non abbia fatto il deposito della sentenza degli atti di primo giudizio e del mandato nel termine e in conformità dell'art. 158, l'autorità giudiziaria sulla domanda dell' appellato, comparso nel termine della citazione, rigetta l'appello.* Che l' appellante abbia omesso di fare il deposito del.... nel termine suindicato, non è cosa contestata e risulta dagli stessi atti della parte appellante e dal certificato ottenuto, a esuberante cautela, dalla cancelleria della Corte Eccell.: che l'appellato si sia costituito in termine ne fa fede la sua comparsa.... con la relativa dichiarazione della cancelleria.

L'appellante ci ha opposto non poter nel caso concreto trovare applicazioni il predetto art. 489 cod. proc. civ., perchè...: ma tale ragionamento non regge: infatti....

Perciò il deducente nutre piena fiducia che la Corte Eccell. vorrà senz' altro accogliere la sua conclusione pregiudiziale.

IN MERITO. L'appellato è convinto che la Corte Eccell. non dovrà scendere all'esame del merito, perchè accoglierà la domanda di irrecivibilità dell'appello: egli non tratterà quindi che brevemente degli argomenti svolti dall' appellante a sostegno della propria domanda principale, tanto più dacchè furono già abilmente confutati dalla sentenza del Tribunale, male a proposito appellata.

La pretesa del M. M., come già si è ripetuto nei precedenti atti di causa è contraddetta dalla legge, dal contratto e dalla prescrizione, infatti.... (*esporre i motivi*).

La condanna dell' appellante nelle spese procede dalla sua soccombenza nella lite. (*Sottoscrizione del procuratore*).

331.ª — *Ricorso per urgenza.*

(*Come alla formola* 205.ª).

Con citazione..., usciere..., la signora M. M. conveniva avanti questo R. Tribunale il sig..... chiedendo fosse condannato con sentenza esecutiva a corrisponderle a titolo d'alimenti un annuo assegno di lire....

La M. M. versa ora nelle maggiori strettezze economiche, dacchè a 65 anni di età e con la vista logorata, vive con lo scarso prodotto del suo lavoro. Le torna quindi urgentissimo che questa causa sia decisa con la maggiore possibile sollecitudine; e perchè alla nuova udienza del giorno..., cui fu rinviata la causa stessa a richiesta della parte convenuta, dessa non potrebbe essere discussa, essendo la decima d'ordine, così il sottoscritto procuratore della M. M., fa istanza alla S. V. Ill. perchè si compiaccia dichiarare urgente la predetta causa promossa con citazione.... e accordarle la precedenza sulle altre iscritte per la udienza suddetta del.... (*Data e firma del procuratore*).

332.ª — *Comparsa con incidente.*

(*Come alla formola* 329.ª).

A smentire le denegazioni della parte convenuta e a constatare vie meglio la verità delle sue asserzioni, l' attore deduce prova per interrogatorio al convenuto e per testi sulle seguenti circostanze:

1.° Vero che esso all'atto in cui concedeva la risoluzione del contratto.... promettesse la restituzione della somma di lire.... depositata presso di lui a titolo di caparra.

2.° Vero che la medesima promessa ebbe a rinnovare successivamente e cioè....

Per la ammissione delle quali prove si solleva il relativo incidente, mandandosi a citare il procuratore della parte convenuta. (*Sottoscrizione del procuratore*).

333.ª — *Citazione per risoluzione di incidente.*

ATTO DI CITAZIONE PER BIGLIETTO.

Milano....

A richiesta del sig. avv.... quale procuratore della sig.... io usciere sottoscritto addetto a.... ho notificato al sig. avv.... procuratore del sig.... copia della suestesa comparsa e (*oppure se la citazione segue non a piedi della comparsa, ma per atto separato:* in seguito alla comparsa da me usciere sottoscritto notificata il.... al sig. avv.... procuratore del sig....) l'ho citato a comparire avanti l'Illustr. sig. Presidente della sezione.... di questo stesso Tribunale civile alla udienza del giorno.... ore 10 mattina per la risoluzione dell' incidente per ammissione di prova per interrogatorio e per testi sollevato con la comparsa stessa.

334.ª — *Reclamo contro ordinanza del presidente.*

(*Come alla formola* 229.ª).

Premesso che nella causa mossa contro il richiedente dal sig. N. N. con atto di citazione.... questi deduceva prova per interrogatorio, per testi e per periti con accesso sul luogo, come nella comparsa....

Che alla udienza avanti il sig. Presidente opponendovisi il ricorrente, il sig. N. N. insisteva perchè la prova per testi, da esaurirsi sopra luogo e l'accesso giudiziale fossero ammessi con ordinanza provvisoriamente esecutiva; il che gli fu accordato.

Che contro tale ordinanza.... intende il sig. N. N. di reclamare per le ragioni già svolte nel verbale.... e per quelle altre che si diranno: egli chiede alla S. V. Illustr. voglia rimettere le parti suddette a udienza fissa avanti il Tribunale, perchè revochi la predetta ordinanza.... (*Data e sottoscrizione del procuratore*).

335.ª — *Comparsa con incidente per incompetenza.*

(*Come alla formola* 329.ª).

.... ma questo R. Tribunale è incompetente a giudicare della predetta domanda del..., perchè trattandosi di azione personale il convenuto ha diritto di non essere distolto dalla autorità giudiziaria della propria residenza o del proprio domicilio.

Egli quindi eccepisce la incompetenza di questo R. Tribunale; solleva in proposito opportuno incidente, e manda a citare per la sua risoluzione il sig. procuratore della parte avversaria avanti questo Illustr. sig. Presidente.

336.ª — *Comparsa con incidente per nullità di citazione.*

(*Come alla formola* 329.ª).

La citazione.... introduttiva di questo giudizio è radicalmente nulla, perchè.... (*esporre i motivi*), e il sig.... ne propone specificatamente domanda di nullità; solleva il relativo incidente e manda a citare il signor procuratore della controparte avanti il sig. Presidente per la sua risoluzione.

337.ª — *Comparsa per chiamata in garanzia.*

(*Come alla formola* 329.ª).

Che in ogni peggiore ipotesi quando stessero le pretese dell'attore, il convenuto dovrebbe essere tenuto sollevato e indenne dal sig.... perchè....

Il deducente quindi dichiara al proprio contradditore che intende chiamare in garanzia il predetto sig..., che manda a citare immediatamente dal competente usciere, riservandosi di proporre il relativo incidente nel non creduto caso che l'attore facesse opposizione a tale chiamata in garanzia.

338.ª — *Comparsa per intervento.*

(*Come alla formola* 329.ª).

COMPARSA PER INTERVENTO.

Con citazione.... il sig. B. B. conveniva avanti questo R. Tribunale il sig. C. C. chiedendo la risoluzione della vendita del podere di.... stipulata.... perchè....

Il signor C. C., costituitosi regolarmente in causa, opponeva alla domanda del signor B. B. che....

Precedentemente alla domanda di risoluzione il sig. C. C. ha assunto un mutuo di L.... dal sig. D. D., concedendogli ipoteca appunto sul podere predetto di.... oggi in contestazione. La lite quindi che verte fra il B. B. e il C. C. può interessare anche il D. D. e egli intende intervenire nel giudizio stesso, e vi interviene a eventuale tutela del proprio diritto, a mezzo del sig. avv. G. C. suo procuratore.

Questi riservandosi di dedurre le eccezioni che crederà opportune, e di concludere, dichiara intanto di costituirsi in causa in rappresentanza del proprio mandante sig. D. D., il quale elegge il proprio domicilio presso di lui in questa città, via..., n....; deposita nella cancelleria il mandato.... e l'istromento.... e chiede comunicazione degli atti e documenti di causa.

Si riserva pure di elevare incidente per la legittimità del suo intervento quando vi si facesse dalle parti opposizione.

339.ª — Ricorso per surroga di giudice delegato a una prova.

(*Come alla formola* 331.ª).

Con sentenza..., resa provvisoriamente esecutiva, nella causa promossa da.... contro.... era ammessa la prova.... e delegato a assumerla l'egr. sig. giudice D.... il quale aveva a ciò fissata l'udienza d'oggi (*o* del giorno....).

Questi trovasi ora in ferie (*o altrimenti occupato o impedito*); e poichè urge l'esaurimento della prova stessa, si fa istanza al sig. Presidente Illustr. perchè si compiaccia surrogare al predetto sig. D.... altro sig. Giudice di questo R. Tribunale.

340.ª — Comparsa con interrogatorio.

(*Come alla formola* 332.ª e 333.ª).

341.ª — Citazione per fissazione del giorno per interrogatorio.

(*Come alla formola* 11.ª).

Premesso che con sentenza.... pronunciata da questo R. Tribunale nella causa promossa da.... contro..., resa provvisoriamente esecutiva, era ammesso l'interrogatorio del convenuto su cinque capitoli riportati nella sentenza stessa, delegando a ciò l'onor. sig. Giudice....

Che il richiedente intende ora fare esaurire la prova predetta.

Io usciere sottoscritto, addetto a questo R. Tribunale, ho citato il sig..... e per esso il suo procuratore sig.... a comparire avanti il predetto giudice delegato nel giorno..., ore..., perchè sia fissato il giorno per l'interrogatorio stesso.

342.ª — Comparsa con cui si deferisce il giuramento decisorio.

(*Come alla formola* 329.ª).

.... A comprovare la verità dei fatti esposti e a porre termine alla lite, l'attore deferisce al convenuto il giuramento decisorio sul seguente capitolo:

« Giuri esso convenuto essere vero che il credito dell'attore procedente da prestazioni d'opera, quale chirurgo, sia stato estinto. »

E manda a sollevare il relativo incidente, e a citare il procuratore della parte convenuta avanti all'Ill. sig. Presidente. (*Firma della parte e del procuratore*).

343.ª — Comparsa con cui si riferisce il giuramento.

(*Come alla formola* 329.ª).

.... Con sentenza.... di.... fu ammesso il giuramento decisorio deferito dall'attore al convenuto sulla seguente formola..., rimettendosi le parti avanti l'Illustr. sig. Presidente per stabilire l'udienza in cui il giuramento stesso deve essere prestato.

Il convenuto, non può prestare il giuramento deferitogli perchè.... egli dichiara invece di riferirlo alla parte attrice. (*Sottoscrizione del procuratore e della parte*).

344.ª — Comparsa per proporre la prova testimoniale.

(*Vedi formola* 332.ª).

345.ª — Comparsa per dedurre fatti nuovi a prova contraria.

(*Come alla formola* 329.ª).

In seguito alla sentenza.... di questo R. Tribunale, notificata il..., con la quale era ammessa la prova per testi dedotta dall'attore sui capitoli nella sentenza stessa riportati, il convenuto notifica al procuratore dell'attore che egli, oltre che la prova contraria sugli stessi capitoli, intende sia assunta la prova testimoniale sui seguenti fatti nuovi, giusta il disposto dell'art. 229 codice procedura civile, e a ciò dichiara di solle-

vare il relativo incidente, mandando a citare il signor procuratore della parte attrice avanti l'Illustr. sig. Presidente. (*Sottoscrizione del procuratore*).

346.ª — Comparsa con le generalità dei testi.

(*Come alla formola* 329.ª).

Il sottoscritto procuratore del sig.... notifica all'egr. collega, procuratore del sig.... che egli produrrà come testi da essere esaminati nella causa vertente fra le predette parti e sui capitoli ammessi con la sentenza.... i seguenti signori:

1.° Antonio Pelloni, possidente, residente a Melegnano.
2.° Noci Amilcare, operaio-falegname, residente in questa città, via..., n....
3.° Bai Celso, commerciante, residente in Desio. (*Firma del procuratore*).

347.ª — Citazione di testi.

(*Come alla formola* 11.ª).

Io usciere, ecc., ho citato il signor Antonio Pelloni, qui residente a comparire il giorno.... ore.... avanti il sig. D.... giudice del Tribunale civile in Milano, in una delle sale del Tribunale stesso, perchè sia esaminato come teste nella causa promossa dal sig.... contro il sig.... e sui capitoli di prova ammessi con la sentenza.... di quel Tribunale, confermata con altra.... dell'Eccell. R. Corte di quella città.

348.ª — Citazione per esame testi a futura memoria.

(*Come alla formola* 11.ª).

Premesso che il richiedente e suoi autori sono da tempo immemorabile proprietari di.... e che pure da tempo immemorabile esercitano il diritto di....

Che essendo stato ad esso richiedente sig. N. N. contrastato (*o* impedito) l'esercizio di tale diritto, egli dovrà promuovere regolare giudizio contro....

Che causa la lontananza di parecchi di coloro, che devono essere citati e la ignota dimora, residenza o domicilio di altri, sono indispensabili nuove pratiche e lungo decorso di tempo, prima di promuovere il giudizio.

Che a constatare il diritto del richiedente occorrerà la prova testimoniale sui seguenti capitoli:

1.° Se non sia vero che, ecc.; 2.° Se non sia vero che, ecc.

Che su tali capitoli non possono essere sentite che persone assai attempate, e sul secondo poi coloro soltanto fra di esse che.... e cioè:

N. N. di.... contadino, nato a.... il 4 Giugno 1810 ora residente a....
M. M. di.... muratore, nato a.... il 10 Ottobre 1808 ora residente a....

che a quell'epoca abitavano a.... non solo, ma che presero parte al.... e la cui grave età e la malferma salute fanno pur troppo dubitare possano mancare da un giorno all'altro.

Io usciere (*come alla predetta formola* 11.ª) perchè sia ammessa la prova testimoniale a futura memoria sui due capitoli suesposti, e chiamati a deporre su di essi i predetti signori N. N., M. M. e T. T.

Rendersi la sentenza provvisoriamente esecutiva non ostante opposizione o appello.

349.ª — Comparsa per esame di testi a futura memoria.

(*Come alla formola* 329.ª).

.... Dal giorno della citazione l'attore non dedusse più nulla, benchè siano decorsi quattro mesi. La istruzione della causa è ancora tanto incompleta che il convenuto non può prevedere quali prove gli converrà fornire: è però assai probabile che debba tornare utilissima alla sua difesa la prova per testi sulle seguenti circostanze....

Egli crede che si verifichino nel caso concreto le condizioni volute dall'articolo 251 codice di procedura civile e che quindi deva essere accolta la domanda che fa perchè sia ammesso l'esame a futura memoria dei predetti signori N. N., M. M. e T. T. sui capitoli suesposti: per il quale incumbente solleva il relativo incidente, mandando a citare il procuratore della parte attrice avanti l'Illustr. sig. Presidente per la sua risoluzione. (*Sottoscrizione del procuratore*).

350.ª — Comparsa per ammissione di perizia e accesso giudiziale.

(*Come alla formola* 329.ª).

.... Perciò si manifesta necessaria o quanto meno utilissima anche l'ammissione di una perizia all'effetto di determinare:

1.° Se la costruzione proposta dall'attore possa essere eseguita senza arrecare danno al convenuto per....

2.° Quali opere occorrano perchè il convenuto non abbia a risentire nessun danno.

Con facoltà ai periti di corredare la loro relazione di piani e tipi.

E poichè trattasi di controversia assai complicata e della quale è difficile formarsi un criterio esatto, senza conoscere la località, così si propone che il Tribunale voglia delegare uno dei giudici per la ispezione dei luoghi mediante accesso sul posto.

351.ª — *Comparsa per ricusazione di perito.*

(*Come alla formola* 329.ª).

Con la sentenza.... di questo R. Tribunale, pronunciata nella causa vertente fra le parti suddette e resa provvisoriamente esecutiva, era ammessa la perizia all'oggetto di.... e nominati a periti i sigg....

Ma il sig. ing.... non può assumere tale ufficio perchè tra lui e il convenuto evvi lite pendente avanti il R. Tribunale di.... per...,

Il convenuto quindi dichiara di formalmente ricusare, quale perito, il predetto signor ing.... valendosi della facoltà che gli accorda il combinato disposto degli art. 255 e 116 del codice di procedura civile; solleva perciò il relativo incidente mandando a citare avanti l'Illustr. sig. Presidente il sig. avv.... procuratore della parte attrice, e a notificare copia della presente comparsa al perito ricusato sig....

352.ª — *Ricorso dei periti per proroga del termine.*

(*Come alla formola* 11.ª).

Con sentenza.... di questo R. Tribunale, confermata con altra.... della Corte Eccellentissima, era ammessa nella causa vertente fra.... e.... una perizia all'oggetto di stabilire.... e erano nominati a periti i sottoscritti ing.....

I periti immediatamente diedero opera per disimpegnare l'onorevole incarico avuto: fecero rilievi...; ma il buon volere non bastò perchè possano esaurire il loro cômpito entro il termine di mesi.... prefisso nelle sentenze suaccennate; che anzi è a prevedere saranno loro assolutamente indispensabili altri mesi....

Gli è perciò che i sottoscritti periti, d'accordo pienamente coi signori procuratori delle parti fanno istanza alla S. V. Illustr., perchè si compiaccia prorogare di altri mesi quattro dalla scadenza del precedente il termine loro assegnato per la relazione peritale di cui nelle predette sentenze.... di questo R. Tribunale e.... della Corte Eccellentissima. (*Data e sottoscrizione dei periti e dei procuratori delle parti*).

353.ª — *Relazione dei periti.*

Noi sottoscritti Giovanni A., Camillo B. e Angelo C., periti nella causa promossa da.... contro..., come da sentenza del R. Tribunale di questa città (*o* da ordinanza dell'Illustr. sig. Presidente del R. Tribunale di questa città) all'oggetto di....

Prestato il giuramento avanti il sig. giudice delegato, e presenti i procuratori delle parti, come da verbale.... nel quale era anche determinato che le operazioni di perizia dovessero incominciare con il giorno.... ore.... e recatici infatti in detto giorno e ora a.... abbiamo in presenza dei sigg. procuratori delle parti (*o* delle parti in persona) fatti gli opportuni rilievi.

In seguito ai rilievi predetti, all'esame delle memorie presentateci dalle parti e agli studi successivi da noi fatti, di pieno accordo abbiamo emessa e riconfermiamo la seguente relazione (*oppure:* due di noi convengono nella seguente relazione non accettata invece dal terzo per i motivi che saranno in seguito esposti).

A compimento intanto dell'incarico di cui ci si volle onorare, abbiamo stesa la seguente relazione da depositare nella cancelleria di questo R. Tribunale di.... dopo la firma che vi apporremo alla presenza di quel sig. cancelliere.

354.ª — *Domanda per ricognizione di scritture quando non vi è giudizio pendente.*

(*Come alla formola* 11.ª).

Premesso che con scrittura privata.... registrata.... il sig. N. N. riconosceva di....

Che al richiedente preme di ottenere da esso sig.... che riconosca la predetta scrittura privata, perchè....

Io usciere, ecc., (*come alla stessa form.* 11.ª) perchè, giusta il disposto dell'art. 132. codice civile, dichiari di riconoscere o neghi formalmente essere di proprio pugno la presente scrittura.... (*oppure:* la sottoscrizione apposta alla predetta scrittura....) e ciò per le conseguenze di cui agli art. 282 e seguenti del codice di procedura civile.

Si depositano nella cancelleria: 1.° il mandato.... autenticato....; 2.° l'originale della scrittura predetta da rimanervi in deposito per semplice visione e una copia conforme della stessa che si offre in comunicazione.

355.ª — *Idem in pendenza di giudizio.*

(*Come alla formola* 329.ª).

.... A provare nel miglior modo possibile la verità dei fatti esposti si produce in causa la scrittura privata in data.... registrata in.... dalla quale appare appunto....

Tale scrittura si dimette nella cancelleria, perchè vi rimanga in deposito per semplice visione: si dimette anche una copia conforme della scrittura stessa offrendola in comunicazione alla parte convenuta. (*Sottoscrizione del procuratore*).

356.ª — *Interpello alla controparte se intenda valersi di scrittura.*

(*Come alla formola* 329.ª).

In seguito alla produzione fatta dall' attore con la comparsa.... della copia autentica dell' istromento.... a rogito...., copia non conforme a quanto venne dal convenuto stipulato avanti quel sig. notaio, il sottoscritto, nell' interesse e in rappresentanza del convenuto, interpella formalmente la parte attrice a dichiarare se intenda o no servirsi di quel documento, che il convenuto stesso impugna, e protesta che qualora essa intenda servirsene egli proporrà immediatamente la querela di falso.

357.ª — *Comparsa con dichiarazione relativa all' interpello.*

(*Come alla formola* 329.ª).

In seguito alla comparsa.... del convenuto con la quale si invitava l'attore a volere dire se intenda o no valersi della copia autentica dell' istromento.... dimessa in causa con la propria comparsa....

Il sottoscritto procuratore dell'attore, munito a ciò di speciale mandato.... che si deposita nella cancelleria (*oppure:* il sottoscritto in rappresentanza dell'attore, qui pure sottoscritto) dichiara formalmente che intende servirsi di quel documento, in nessun modo impugnabile, libero alla parte convenuta di procedere come crede meglio (*oppure:* dichiara di rinunciare a servirsi di quel documento, il quale deve così aversi per non prodotto in causa). (*Firma del procuratore e della parte se non è munito di mandato speciale*).

358.ª — *Querela di falso.*

(*Come alla formola* 329.ª).

Nella cancelleria di questo R. Tribunale è personalmente comparso il sig..... procuratore alle liti del sig.... e munito anche di un di lui mandato speciale in data.... rogito.... all' oggetto di proporre querela di falso civile contro il sig.... per la copia dell' istromento.... prodotto nella causa vertente fra le suddette parti con la citazione..., usciere...: della quale copia se intendesse servirsi fu formalmente interpellato con comparsa... il sig.... che dichiarava con altra comparsa.... che ciò appunto intendeva fare.

Il predetto sig. avv.... procuratore come sopra del.... dichiara di proporre e propone contro il sig.... querela di falso per i seguenti motivi (*esporre i motivi*).

Questa dichiarazione è da me cancelliere sottoscritto ricevuta, allegandovi il relativo mandato speciale. (*Data e sottoscrizioni*).

359.ª — *Transazione in giudizio di falso civile.*

Si premette che con citazione.... usciere.... il sig.... conveniva avanti il R. Tribunale civile di questa città il sig.... chiedendo.... (*l'oggetto della domanda*).

Che il convenuto, a respingere le domande dell'attore, produceva in causa copia autentica dell' istromento..., contro la quale l'attore, previo interpello formale al convenuto e relativa sua risposta, proponeva querela di falso civile come da verbale..., eretto avanti il sig. cancelliere del predetto Tribunale civile.

Che pendente la istruzione del giudizio di falso le parti ebbero a persuadersi che entrambe erano in perfetta buona fede, dovendo risalire la responsabilità del falso, quando sussistente, ai.... e essere di reciproca convenienza porre termine a ogni giudizio con un'equa transazione.

I sottoscritti signori.... convengono e stipulano quanto segue:

A transazione di ogni domanda o pretesa, di cui nella citazione.... usciere..., il sig. N. N. pagherà la somma di lire.... al sig. M. M., il quale si dichiarerà così tacitato d'ogni suo diritto, rilasciando al sig. N. N. ampia quietanza e liberazione.

Resta così definita tanto la causa principale promossa con la suddetta citazione..., quanto il giudizio incidente di falso civile, di cui nella querela....

Questa convenzione si avrà per definitivamente conclusa e il pagamento della somma convenuta in lire.... sarà integralmente effettuato subito che il R. Tribunale civile abbia approvata la presente transazione. (*Data e firma*).

360.ª — *Ricorso per omologazione.*

(*Come alla formola* 205.ª).

Nel giudizio pendente avanti questo R. Tribunale fra i sottoscritti N. N. e M. M. promosso con citazione..... avendo il convenuto N. N. prodotto in causa copia autentica dell'istromento.... l'attore M. M. proponeva querela di falso, come da verbale....

Ma pendente il giudizio di falso, in seguito a nuove indagini, l'attore si persuase che la falsità del documento impugnato, se sussistente, non era però imputabile al convenuto, e questi dubitò della veridicità e autenticità del predetto documento.

Così stando le cose le parti facilmente si persuasero essere di reciproca convenienza porre termine tanto al giudizio civile, quanto all'incidentale per falso; il che fecero con la scrittura privata di transazione in data...: e ora, a norma del disposto dell'art. 316 cod. di proc. civ., le parti fanno consensualmente istanza al Tribunale Ill. perchè si compiaccia omologare la transazione stessa: osservando come gli autori del falso, dato sussistesse, sarebbero i sigg.... ora defunti.

Si allegano gli atti e documenti di causa e la scrittura di transazione.

361.ª — *Conto.*

della amministrazione tenuta dal sottoscritto rag.... per incarico del sig.... dal... al...

STATO ALL' ASSUNZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:

1.° Podere di.... affittato a.... per anni.... e al prezzo di L....
2.° Capitale di lire.... mutuato a.... all'interesse del.... e per anni....

PARTITA ESATTO.

Anno 1886.

Gennaio....	Cedole semestrali della rendita italiana di L....	L....
Marzo....	Pigioni semestrali della casa in....	»....
Giugno....	Affitto semestre del podere....	»....
	Totale	L....

PARTITA DELLE SPESE.

Anno 1886.

Gennaio....	Per riparazioni alla casa, come da fatture quitanzate	L....
Febbraio....	Per importo..., come da quitanza.	»....
Marzo....	Trimestre stipendio all'amministratore	»....
	Totale	L...

RIEPILOGO.

Totale dell'esatto	L....
Totale delle spese.	»....
Eccedenza dell'esatto sulle spese	L....

361.ª *bis.* — *Istanza per pagamento di eccedenza in un rendiconto.*

(*Come alla formola* 205.ª).

Con sentenza.... di questo R. Tribunale, passata in cosa giudicata, era fatto obbligo al sig..... di rendere entro il termine di.... il conto della amministrazione da lui tenuta dal.... al....

Contro tale conto, dimesso infatti nella cancelleria di questo R. Tribunale il..., si dovranno muovere molte e gravissime eccezioni, che ne rimanderanno la approvazione a epoca pur troppo assai remota.

Gli è perciò che il sottoscritto, cui urge di riavere almeno le lire..., le quali anche dal conto dimesso appaiono dovute, perchè rappresentano la eccedenza dell'esatto sopra le spese, pure riservandosi espressamente ogni eccezione e ragione circa il predetto conto, frattanto fa

istanza

alla S. V. Illustr. perchè giusta il disposto dell'art. 321 del codice di procedura civile si compiaccia ordinare al.... il pagamento di tale sopravanzo di lire.... (*Data e sottoscrizione della parte e di un procuratore*).

362.ª — *Comparsa per impugnare il conto e citazione.*

(*Come alla formola* 325.ª).

In seguito alla produzione del conto fatto dal sig..... il sottoscritto in rappresentanza del proprio mandante sig..... osserva quanto segue.

SULLA PARTITA DELL'ESATTO:

Va aggiunta la somma di.... alla esposta in lire.... dacchè....
La somma di lire.... di cui al n. 6 va parimenti aumentata a.... perchè....

SULLA PARTITA DELLE SPESE:

La spesa di L..., di cui al n. 4 non è per alcun modo giustificata, benchè lo debba essere e rigorosamente, perchè non portata da consuetudine e inverosimile.

La spesa di L.... di cui al n. 5 non deve essere collocata nel conto: se l'amministratore ha creduto bene di valersi dell'opera di altro contabile aspetta esclusivamente a lui di retribuirlo (*e così di seguito*).

Per la discussione di tutte queste eccezioni e delle altre che per avventura si intendessero proporre, si chiede all' Illustr. sig. Presidente si compiaccia delegare un giudice di questo Tribunale, mandandosi però a citare il sig.... (*Sottoscrizione*).

ATTO DI CITAZIONE.

A richiesta del sig.... rappresentato come sopra dal proprio procuratore e domiciliatario sig. avv....

Io usciere, ecc., ho notificato copia della suestesa comparsa al sig.... al suo domicilio.... e l'ho citato a comparire avanti l'Illustr. sig. Presidente di questo stesso Tribunale alla udienza del giorno.... ore.... per la nomina di un giudice avanti cui discutere il conto presentato da esso sig.... e impugnato dal sig.... come nella comparsa stessa.

363.ª — Rinnovazione di citazione.

(*Come alla formola* 11.ª).

Premesso che con citazione..., usciere..., il richiedente dopo aver esposto che... conveniva in via formale avanti questo R. Tribunale il sig. N. N. perchè (*oppure:* perchè quale tutore e in rappresentanza del minore....) fosse giudicato....

Che prima della scadenza assegnata a comparire, il predetto sig. N. N. allora minore, raggiungeva la maggiore età (*oppure:* si rendeva defunto).

Che giusta il disposto dell' art. 332 del cod. di proc. civ. la predetta citazione va rinnovata contro il già minore, ora maggiore (*oppure:* contro gli eredi del fu....).

Io usciere, ecc., ho notificato quanto sopra al sig.... (*o* ai signori....) e li ho citati..., ecc., perchè sia giudicato, ecc.

364.ª — Comparsa di notifica di morte di una delle parti.

(*Come alla formola* 325.ª).

Il sottoscritto avv. G. C., già procuratore del.... nella causa vertente fra le suddette parti e promossa con atto di citazione.., notifica al collega... procuratore del... che il proprio mandante predetto sig.... si è reso defunto in questa città il giorno... del corrente mese, come dal certificato di morte che si produce, depositandolo nella cancelleria di questo Tribunale. (*Sottoscrizione del procuratore*).

364.ª *bis*. — Altra citazione rinnovativa.

(*Come alle formole* 11.ª *e* 363.ª).

Che dopo la costituzione in causa del sig. avv. G. C. quale procuratore del convenuto sig.... questi veniva a morire e la sua morte era al richiedente notificata con comparsa....

Che a norma del disposto dell' art. 333 codice procedura civile la citazione va rinnovata in confronto degli eredi per la continuazione del giudizio.

Io usciere, ecc.

365.ª — Comparsa di riassunzione.

(*Come alla formola* 325.ª).

Con citazione..., usciere..., il sig. A. B. quale tutore del sig. C. D., allora minorenne, conveniva avanti questo R. Tribunale in via formale il sig. E. F. chiedendone la condanna al pagamento di lire.... per....

Il convenuto, costituitosi regolarmente in causa a mezzo del sig. avv. G. I., opponeva alla domanda dell' attore parecchie eccezioni: alla comparsa di risposta faceva seguito quella di replica in data del..., poi la istruzione della causa rimaneva sospesa.

Avendo ora il predetto sig. C. D., allora minorenne, raggiunta la sua maggiore età, il sottoscritto, che già rappresentava il di lui tutore, dichiara al collega procuratore del convenuto sig. E. F., che egli riassume la causa predetta in nome e rappresentanza di

esso C. D., che elegge pure domicilio presso di lui in questa città, via.... n...., e conclude come nei precedenti atti di causa perchè....

Si deposita nella cancelleria.... (*Sottoscrizione del procuratore*).

366.ª — Rinuncia agli atti del giudizio.

(*Come alla formola* 329.ª).

L'avv. C. G. procuratore del sig. N. N. qui pure sottoscritto (*oppure:* munito di speciale mandato.... rogito....) dichiara al collega sig.... procuratore del sig. M. M. che esso sig. N. N. rinuncia agli atti del giudizio vertente fra le parti suddette avanti questo R. Tribunale e promosso con la citazione.... usciere....

Si deposita nella cancelleria il mandato.... (*Sottoscrizione del procuratore*).

366.ª bis. — Accettazione di rinuncia.

(*Come alla formola* 329.ª).

L'avv. O. P. procuratore del sig. M. M. qui pure sottoscritto (*oppure:* munito di speciale mandato.... rogito....), dichiara al collega C. G., procuratore del sig. N. N., che il proprio mandante predetto accetta la rinuncia agli atti del giudizio vertente fra le parti suddette promosso con citazione..., usciere..., stata notificata con comparsa.... Fa però espressa riserva per la rifusione delle spese del giudizio stesso.

Si deposita nella cancelleria il mandato.... (*Sottoscrizione*).

367.ª — Domanda per rifusione di spese.

(*Come alla formola* 11.ª).

Premesso che con sentenza.... di questo R. Tribunale civile, pronunciata nella causa promossa dal sig. C. C. contro l'istante, erano accolte le conclusioni di quest'ultimo per la assoluzione da ogni domanda avversaria.

Che però nella sentenza stessa era omesso di pronunciare sulla rifusione delle spese richiesta dall'istante, il quale quindi intende valersi della disposizione dell'art. 370 ultimo capoverso del codice di procedura civile.

Io usciere sottoscritto, ecc., perchè sia pronunciata la condanna del sig.... a rifondere all'istante.... le spese tutte del predetto giudizio da liquidarsi sulla dimessa nota, quelle della sentenza..., sua registrazione e successive di copie e notificazione.

368.ª — Atto di opposizione al pagamento di spese al procuratore.

ATTO DI OPPOSIZIONE.

(*Come alla formola* 11.ª).

Che nella causa promossa avanti il locale R. Tribunale civile da esso richiedente contro il sig..., con atto di citazione..., usciere..., il Tribunale stesso, accogliendo integralmente le conclusioni del procuratore di esso attore, pronunciava la condanna del convenuto a pagare le spese di lite liquidate in L..... a esclusivo favore del procuratore stesso, che dichiarava di averle anticipate.

Che l'asserzione del sig. avv.... di avere anticipate egli all'istante le spese del giudizio, è contraria al vero, dacchè l'istante ebbe già a pagare al proprio procuratore in parecchie riprese la somma assai maggiore di lire.... in acconto appunto di spese e onorari del giudizio, come dalle quitanze che saranno prodotte.

Io usciere, ecc., ho notificato quanto sopra al predetto sig..... e gli ho fatto e faccio opposizione al pagamento della predetta somma di L.... al sig. avv....

369.ª — Reclamo contro liquidazione di spese.

R. Tribunale civile di Milano.

Illustr. sig. giudice D.....

Con sentenza.... di questo R. Tribunale, pronunciata nella causa vertente tra i sigg..., la parte convenuta era condannata nelle spese del giudizio, da liquidarsi dal sig. giudice estensore della sentenza stessa, le quali vennero infatti, su istanza della parte attrice, liquidate dalla S. V. Illustr. in L....

Tale somma è di troppo sproporzionata alla poca entità della causa, perchè non si debba presumere essere incorso qualche errore.

Il sottoscritto però in rappresentanza del convenuto sig.... dichiara di reclamare, come reclama, contro la liquidazione predetta di cui nell'ordinanza....

370.ª — Richiesta di pagamento di spese e onorari dovuti a avvocato.

(*Come alla formola* 315.ª).

Il sottoscritto procuratore di.... fa istanza alla S. V. Illustr. perchè si compiaccia,

a norma del disposto dell'art. 379 codice di procedura civile, rilasciare l'ordine di pagamento della suestesa nota di spese e onorari. Si allegano gli atti e documenti di causa.

370.ª bis. — *Atto di opposizione a pagamento di cui sopra.*

(*Come alla predetta formola* 315.ª).

Con provvedimento 6 Maggio corr. la E. V. rilasciava ordine di pagamento di una nota per spese e onorari prodotta dal sig. avv.... contro il sottoscritto, già di lui cliente: ma tale nota è esagerata nella esposizione delle competenze non solo, ma ha omesso di tenere calcolo dei diversi acconti anticipati nella complessiva somma di L.... Il sottoscritto quindi dichiara di fare opposizione al predetto provvedimento.... e manda a citare avanti la E. V. il sig....

371.ª — *Ricorso per surroga di usciere.*

(*Come sopra*).

Con sentenza.... di questo R. Corte, pronunciata nella causa contumaciale promossa dal richiedente sig. C. G. contro il sig. O. B. era delegato l'usciere.... di questo R. Corte per la notifica della sentenza stessa al contumace predetto.

Ora essendo questo usciere ammalato, nè potendosi prevedere prossima la guarigione, il sottoscritto, procuratore del sig. C. G. fa istanza alla Corte Eccell.ª perchè sia al predetto.... sostituito altro usciere.

372.ª — *Rinnovazione di citazione contro il contumace.*

(*Come alle formole* 11.ª *e* 35.ª).

Che alla udienza del giorno.... comparve solo il sig. N. N. citato in persona propria, non il sig. M. M. non citato in persona propria.

Che la causa in confronto del comparso N. N. venne rinviata alla udienza del.... perchè il richiedente potesse rinnovare la citazione verso il M. M. non comparso.

Io usciere, ecc., ho citato il predetto M. M. a comparire avanti il R. Tribunale civile in.... alla udienza del giorno 24 Giugno corr., ore 10 mattina, perchè sia giudicato...., con avvertenza che non comparendo egli neppure a questa nuova udienza la causa sarà proseguita e discussa in sua contumacia.

373.ª — *Comparsa avanti il pretore con deduzione di prova.*

R. Pretura del mandamento IV in Milano.

Nella causa civile (*o* commerciale) promossa da

N. N., commerciante, qui domiciliato, via.... attore comparso in persona (*oppure:* a mezzo di.... suo procuratore per mandato...: *o* per delegazione sulla citazione)

contro

M. M., impiegato, qui pure domiciliato via.... (*oppure:* residente a.... con domicilio eletto in questa città via.... n.... presso....) convenuto, comparso.... (*come sopra*).

COMPARSA DI RISPOSTA (*oppure:* DI REPLICA *o* DI CONTROREPLICA).

Sta infatti che il convenuto ebbe a dare commissione all'attore di due librerie in legno di noce, e che queste furono consegnate al committente; ma non è vero che il prezzo fosse pattuito in L...; che anzi il convenuto rammenta benissimo come, trattandosi appunto del prezzo, il sig. N. N. dichiarasse di non poterlo allora precisare, che però sarebbe stato dalle L. 200 alle 220 complessivamente, somma quindi inferiore a quella poi pretesa dal venditore.

Ma ciò non basta: il deducente dando la commissione delle librerie ne indicava con esattezza la misura in larghezza di metri 1.20 e il disegno tale da accompagnare altra, già proprietà sua e collocata nel di lui studio, ove dovevano essere poste anche le due nuove; quelle spedite invece dal sig. N. N. sono solamente di metri 1.10; e nel disegno non accompagnano punto quella che doveva servire di modello, tanto che il richiedente è costretto a respingerle e a richiedere la restituzione delle L. 100 pagate in acconto all'atto della commissione.

E tali eccezioni il deducente non solleva oggi soltanto a scopo defatigatorio o per sottrarsi all'obbligo del pagamento; ma le fece note allo stesso sig. N. N. all'atto stesso della consegna delle librerie, le quali egli anzi voleva senz'altro respingere, e che tenne solo quando il venditore dichiarò che le lasciava a uso per il tempo occorrente a apprestarne delle nuove della misura e disegno voluti dal committente.

Le asserzioni del sig. N. N. sono quindi gratuite e contrarie al vero; perciò allo stato degli atti le sue conclusioni non possono venire accolte.

Epperò il convenuto conclude:

In via principale: Piaccia all' Illustr. sig. Pretore respingere tutte e singole le domande dell'attore, salva a lui la facoltà di riprendersi le librerie in contestazione.

In via subordinata: Ammettersi la prova per interrogatorio e per testi sulle seguenti circostanze:

1.° Se non sia vero che all' atto della commissione delle librerie esso convenuto dichiarasse che la misura doveva essere di metri 1.20 in larghezza, e il disegno simile a quello dell'altra libreria.

2.° Se non sia vero che il prezzo non fosse stipulato; che però l'attore dichiarasse avrebbe variato da L. 200 a 220 complessivamente.

3.° Se non sia vero che all'atto della consegna il deducente rifiutasse di ricevere le librerie, e le ricevesse solo quando il venditore dichiarò lasciargliele provvisoriamente e fino a che non avesse pronte altre della misura convennta da sostituire alle prime.

Ammettersi anche la prova per perito da nominarsi dal signor pretore sui seguenti capitoli:

Se il disegno delle due librerie sia o meno dissimile da quello dell'altra libreria del convenuto.

Se la misura in larghezza delle [illegible]sse due librerie sia effettivamente di soli metri 1.10.

In via riconvenzionale: Dovere l' attore signor N. N. restituire immediatamente al convenuto la somma di L. 100 anticipata sul prezzo delle librerie.

Spese tutte del giudizio e di sentenza a carico dell'attore.

Rendersi in ogni caso la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva.

374.ª — *Verbale d' udienza avanti i conciliatori.*

L'anno milleottocentoottantasei e alli sette di Maggio, in Melegnano nella sala della casa comunale destinata a ufficio del conciliatore.

Avanti il conciliatore stesso sig. N. N. assistito dal cancelliere infrascritto.

In seguito alla citazione fatta intimare dal sig. N. N. al sig. M. M. entrambi qui domiciliati, sono oggi comparse le parti stesse in persona (*oppure:* l' attore *o* il convenuto a mezzo del sig.... suo procuratore per mandato....)

L'attore conferma la propria domanda, di cui in citazione, per pagamento di L. 29 a lui dovuto per opera da sarto prestata al convenuto, come da fattura, che produce debitamente bollata.

Il convenuto eccepisce d' avere già pagato tale suo debito, il quale d' altronde sarebbe prescritto, a norma del disposto dell'art. 2130 codice civile, essendo decorso assai più di un anno da quelle prestazioni d'opera, come appare della stessa fattura.

L' attore impugna di essere stato pagato e osserva che la prova del pagamento asserito spetta al convenuto: che la eccezione di prescrizione è propria dei debitori di mala fede: che a ogni modo esso dichiara di deferire, come deferisce, al convenuto il giuramento sulla seguente circostanza: giuri esso convenuto che effettivamente egli abbia pagato il suo debito di L. 29, di cui nella fattura che gli si presenta.

Il conciliatore, ritenendo ammissibile il giuramento e dichiarandosi il convenuto pronto a prestarlo, premette una seria ammonizione sulla importanza e santità dell'atto e sulla responsabilità anche penale, che si incorre giurando il falso: in seguito a che il convenuto giura con le seguenti parole: « io O. P. giuro di avere effettivamente pagato al sig. M. M. il mio debito di L. 29 di cui nella fattura che mi si presenta ».

Fatto, letto, pubblicato e sottoscritto dal giurante per primo, dal conciliatore e dal cancelliere. (*Sottoscrizioni*).

375.ª — *Verbale del conciliatore che rimette le parti avanti il tribunale per incidente di falso.*

(*Come alla formola precedente*).

L' attore chiede, come in citazione, il pagamento della somma di L. 30, che dice avere prestata al convenuto: in prova della quale sua asserzione produce uno scritto del tenore seguente....

Il convenuto presa cognizione di tale scrittura, dichiara nel modo più formale che tale scritto è falso, benchè siasi imitato abbastanza bene il proprio carattere e la propria sottoscrizione, e quindi propone querela di falso.

Il conciliatore in seguito a tale querela di falso sottoscrive e ritira a sè il documento impugnato per trasmetterlo al sig. procuratore del re; e rimette le parti avanti il R. Tribunale civile, all'udienza del giorno.... ore 10 mattina, perchè sia provveduto sull' incidente di falso. (*Sottoscrizioni*).

376.ª — *Atto del conciliatore con il quale è respinta la eccezione di incompetenza.*

(*Come alla formola* 374.ª).

.... Il convenuto eccepisce di incompetenza il sig. conciliatore, perchè l'azione pro-

posta dall'attore..., della quale si tratta, è reale e non personale, e quindi non di competenza del pretore.

Il conciliatore:

Considerato che la eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto non ha fondamento, dacchè l'azione oggi spiegata dal sig.... non è reale, ma personale e quindi di competenza del conciliatore, respinge l'eccezione di incompetenza e ordina si prosegua nella istruzione del giudizio, accordando il richiesto rinvio alla udienza del giorno....

377.ª — Memoria al pretore.

Illustr. sig. Pretore del mandamento di....

Con citazione.... il sig.... conveniva avanti l'onor. sig. conciliatore di questo comune il sottoscritto N. N. chiedendo fosse condannato a restituirgli....

Alla udienza del giorno..., il convenuto eccepiva la incompetenza del sig. conciliatore, perchè l'azione contro di lui promossa con la predetta citazione era reale, e quindi di competenza del sig. pretore.

Ma il sig. Conciliatore con suo provvedimento, emesso in quella stessa udienza, respingeva la eccepita sua incompetenza, mandando a proseguire la causa.

I motivi addotti dal sig. conciliatore per dichiarare la propria competenza sono destituiti di fondamento e contrari a ogni norma di diritto: infatti....

Per tutto ciò non dubita il ricorrente che il sig. Pretore Illustr., in riforma del provvedimento.... del sig. conciliatore vorrà dichiarare la costui incompetenza a pronunciare nella causa promossa con la surricordata citazione.... (*Data e sottoscrizione*).

378.ª — Atto del conciliatore con il quale dichiara la propria incompetenza.

(*Come alle formole* 374.ª *e* 376.ª).

Il conciliatore:

Considerato che la eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto è fondata, perchè la domanda dell'attore comprendendo, oltre che la somma capitale anche gli interessi, viene a eccedere le L. 30, limite massimo assegnato alla competenza del conciliatore, accoglie la eccezione stessa e si dichiara incompetente.

379.ª — Dichiarazione di appello contro sentenza di conciliatore.

(*Come alla formola* 374.ª).

Avanti di me.... cancelliere del sig. conciliatore di questo comune, è comparso il sig.... in persona, il quale dichiara di volere interporre appello contro la sentenza.... n..... di questo stesso sig. conciliatore, notificata il..., perchè egli non tenne calcolo della eccezione d'incompetenza sollevata da esso convenuto (*oppure:* non avvertendo di essere incompetente non sottopose l'incidente alla cognizione del sig. pretore).

Richiesto io sottoscritto dal predetto sig.... ho eretto questo verbale. (*Firma*).

380.ª — Sentenza di conciliatore.

In nome di S. M. Umberto I, per grazia di Dio e volontà della nazione Re d'Italia,

Il conciliatore:

del comune di.... ha pronunciata la seguente

SENTENZA.

Nella causa civile (o commerciale) promossa

da

N. N. residente a.... attore

contro

M. M. residente a.... convenuto, comparsi tutti e due personalmente.

Con citazione.... il sig. N. N. chiedeva la condanna del sig. M. M. a pagargli L.... importo bimestre di pigione maturato il....

Il convenuto opponeva che i locali appigionatigli erano umidi e malsani.

Ritenuto che il contratto di locazione ai patti esposti dall'attore non è stato contraddetto, e quindi deve aversi per costante in causa.

Che inattendibile si presenta la eccezione di insalubrità della casa locata, dacchè il convenuto l'abita già da parecchi anni, e se insalubre doveva sgombrarla a suo tempo con il debito preavviso; che quindi la eccezione stessa va respinta, e accolta invece la domanda dell'attore.

Per questi motivi giudica:

Dovere il sig. M. M. pagare all'attore N. N. la somma di L.... più altre L.... per spese di lite, oltre quelle della presente sentenza, sua spedizione e notificazione. (*Data e firma del conciliatore e del cancelliere*).

La suesposta sentenza venne oggi dall'infrascritto cancelliere pubblicata in presenza (*o* in assenza) delle parti. (*Data e firma del cancelliere*).

381.ª — *Ricorso per correzione di sentenza.*

(*Come alla formola* 315.ª).

Nel dispositivo della sentenza 20 Aprile p. p., n..., di questo R. Tribunale pronunciata nella causa promossa da N. N. contro M. M. con citazione.... è detto: ammettersi la prova per testi instata dalla parte attrice su tutti e quattro i capitoli di cui nelle sue conclusioni, ecc.

Qui evidentemente è incorso un errore materiale; si è scritto cioè parte attrice in luogo di parte convenuta; dacchè la parte attrice non dedusse alcuna prova testimoniale, che fu invece dedotta, e appunto su quattro capitoli, dalla parte convenuta.

E poichè i procuratori delle parti sono d'accordo nel chiedere al Tribunale Illustr. la correzione di tale errore, ne fanno consensuale istanza alla S. V. Illustr. a norma del disposto dell'art. 473 codice procedura civile e 271 regolamento generale giudiziario.

382.ª — *Citazione per correzione di sentenza.*

R. Pretura del mandamento VI in Milano.

(*Come alla formola* 11.ª).

Che con citazione.... il sig. N. N. chiedeva la condanna del sig. M. M. al pagamento della somma di lire 1000 per.... e relativi interessi del 6 % dal giorno....

Che nella motivazione della relativa sentenza.... n.... l'Illustr. signor Pretore dichiarava nel modo più esplicito che era dovuta tanto la somma capitale quanto gli interessi nella misura e per il tempo per i quali erano stati richiesti; ma poi nel dispositivo limitava la condanna del M. M. al solo pagamento del capitale, omettendo di pronunciare sugli interessi.

Che ciò proviene manifestamente da un errore materiale di cui a torto il convenuto rifiuta di chiedere consensualmente la correzione.

Io, ecc...., perchè sia corretta la predetta sentenza.... n.... aggiungendo alle parole *la somma di lire 1000* di cui nel dispositivo, queste altre: *con gli interessi del 6 % dal giorno.... al...*: spese a carico dell'opponente sig. M. M.

383.ª — *Comparsa per correzione di sentenza.*

(*Come alla formola* 325.ª).

COMPARSA CON INCIDENTE.

(*Come alla formola* 381.ª).

Tornate vane le pratiche fatte dal deducente presso il procuratore della parte contraria, perchè aderisse a un ricorso consensuale per la correzione della predetta sentenza, è indispensabile procedere a norma del disposto dell'art. 473 secondo capov. cod. di proc. civile. Il sottoscritto quindi in rappresentanza del sig.... chiede alla Corte Eccell. voglia ordinare la correzione della succitata sua sentenza 22 Aprile p. p., n...., sostituendo le parole.... a quelle.... che ora vi si leggono. Manda perciò a citare il procuratore della parte contraria a comparire avanti l'Eccell. sig. Presidente.

384.ª — *Atto di opposizione.*

(*Come alla formola* 11.ª).

Che nel giorno.... e a mezzo dell'usciere.... era notificata al richiedente una copia autentica della sentenza.... n..... di questo Tribunale pronunciata in sua contumacia con la quale egli era condannato a.... (*oppure:* con la quale era giudicato...).

Che il richiedente assente da questa città non ebbe mai notizia del giudizio contro di lui promosso, nè potè quindi provvedere alla propria difesa.

Che la predetta sentenza contumaciale, cui l'istante dichiara di fare opposizione, va riformata completamente in quanto che ritenne.... mentre invece.... come risulta dalla scrittura.... che si produce in causa (*se il giudizio è sommario:* che si produrrà alla udienza) e dalle altre prove che occorrendo si dedurranno in seguito.

Io usciere, ecc., ho citato il sig. N. N. al suo domicilio eletto in questa città presso il sig. avv.... a comparire avanti il locale R. Tribunale civile nel termine di giorni dieci da oggi (*oppure:* alla udienza del giorno.... ore....) perchè in riforma della predetta sentenza contumaciale.... n.... sia giudicato....

385.ª — *Atto di opposizione per biglietto.*

(*Come alla formola* 11.ª).

Che con sentenza 30 Marzo p. p. questo sig. Pretore, accogliendo le domande del sig.... ebbe in contumacia del richiedente a condannarlo al pagamento di L. 90.

Io.... a comparire avanti questa stessa R. Pretura del mandamento di.... alla udienza del giorno.... ore.... perchè accolta la opposizione dell'istante contro la predetta sentenza.... di questo stesso sig. Pretore, e in sua riforma sia giudicato....

386.ª — *Adesione al giudizio di opposizione.*

(*Come alla formola* 325.ª).

Con sentenza... n.... questa Eccell. Corte in contumacia dei convenuti, giudicava...

Contro tale sentenza faceva in tempo utile opposizione il signor.... come da citazione..., usciere.... Intendendo ora il sig.... di fare, come fa, piena adesione alla opposizione predetta giusta il disposto dell'art. 470 codice di procedura civile, il sottoscritto avv. E. G. si costituisce quale di lui procuratore nella causa promossa con la citazione predetta.... usciere.... per opposizione alla sentenza.... di...: si riserva di deliberare, e dichiara frattanto che il proprio mandante elegge domicilio presso di lui in questa città, via.... n..., mandando di tutto ciò a notificare tanto il sig. procuratore dell'opponente avv..., quanto quello del convenuto in opposizione sig. avv....

387.ª — *Domanda di esecuzione provvisoria in via incidentale.*

(*Come alla formola* 325.ª).

La sentenza appellata.... del R. Tribunale civile in.... pure accogliendo tutte le domande dell'attore non accordava la esecutività provvisoria, benchè anche questa domanda fosse pienamente fondata in legge.

Infatti per l'art. 363 cod. di proc. civ. può essere dichiarato provvisoriamente esecutiva la sentenza quando la domanda sia di..., come si verifica nel caso concreto.

E poichè è prevedibile che l'appellante approfitterà del non essere la sentenza provvisoriamente esecutiva per deferire quanto più può l'adempimento della sua obbligazione, mentre invece il creditore trovasi nella assoluta necessità di vedere eseguita immediatamente la sentenza del Tribunale, così egli conchiude che piaccia alla Corte Eccell., sospesa ogni decisione in merito, di accordare la provvisoria esecuzione alla predetta sentenza.... del Tribunale civile di....

388.ª — *Domanda di inibizione a esecuzione provvisoria.*

(*Come alla formola* 75.ª).

Che la appellata sentenza.... del Tribunale civile in.... come errava nel suo giudizio di merito errava pure nell'accordare la esecuzione provvisoria. E infatti non è controverso che l'art. 363 cod. civ. contenga una enumerazione tassativa; e se il num. 9 dell'art. stesso lascia all'equo arbitrio del magistrato di constatare di volta in volta se concorra pericolo nel ritardo; è pure vero che tale pericolo deve essere dimostrato.

Che nel caso concreto nè si tratta di una delle controversie di cui al predetto articolo 363, nè può esservi pericolo nel ritardo dacchè....

Che male a proposito fu quindi accordata la esecuzione provvisoria alla predetta sentenza: e poichè dalla sua esecuzione può venire all'appellante irreparabile danno, egli chiede e conclude che, salvo e riservato il diritto all'appello contro la sentenza predetta, da interporsi nel termine di legge, piaccia intanto alla Corte Eccell. inibire la esecuzione provvisoria alla sentenza stessa del R. Tribunale di.... in data.... n.... Spese riservate.

In seguito a che io usciere, ecc., (*come alla formola seguente*).

389.ª — *Atto di appello.*

Eccell. R. Corte di appello in Milano.

(*Come alla formola* 11.ª).

Che con sentenza.... il locale R. Tribunale civile pronunziando nella causa promossa dal sig. N. N. contro il richiedente per.... giudicava (*il dispositivo*).

Che tale sentenza è gravatoria per il ricorrente e ingiusta, perchè male interpretò i patti contrattuali, e male applicò le disposizioni di legge: ritenne infatti il Tribunale che la pretesa dell'attore fosse fondata sul paragrafo nono dell'istromento.... mentre invece tale paragrafo non si riferisce punto all'oggetto della attuale controversia, come risulta dal disposto del paragrafo stesso combinato con quello dei precedenti 2.° e 4.°: ritenne parimenti il Tribunale nella appellata sentenza che fossero applicabili al caso concreto gli art.... del codice civile, mentre invece erano da applicare gli art....

Che per tutto ciò e per le altre ragioni e considerazioni, che saranno addotte e svolte nei successivi atti di causa, il richiedente interpone appello alla Corte Eccell. contro la predetta sentenza del R. Tribunale civile di questa città 20 Aprile p. p.

Io usciere, ecc., al suo domicilio eletto in questa città, via.... n..., presso il signor avv.... e l'ho citato a comparire avanti la Corte stessa nel termine di giorni dieci da oggi (*oppure:* alla udienza del giorno.... ore....) perchè in riparazione e riforma

della surriferita sentenza 20 Aprile p. p. del locale Tribunale civile sia giudicato: (*le conclusioni*). Poste a carico dell'appellato tutte le spese del presente e del primo giudizio.

Si depositano nella cancelleria (*se sommario:* si produrranno alla udienza) il mandato, la sentenza appellata e gli atti e documenti di primo giudizio.

390.ª — Appello incidentale.

(*Come alla formola* 325.ª).

COMPARSA DI RISPOSTA CON APPELLO INCIDENTALE.

Anche il.... non è soddisfatto della sentenza.... del locale Tribunale civile avversariamente appellata.

Tale sentenza infatti non riconosce, come doveva, tutti i diritti del deducente, ma si limita a.... con grave suo danno e ingiustamente. Infatti (*motivi*).

Egli è perciò che l'appellato sig.... dichiara a sua volta di interporre appello incidentale contro la sentenza stessa, e propone le seguenti conclusioni:

Piaccia alla Corte Eccell. in parziale riforma della appellata sentenza.... del Tribunale di.... giudicare.... Poste a carico dell'appellante principale tutte le spese tanto del primo quanto di questo giudizio.

Si depositano nella cancelleria gli atti e documenti di primo giudizio.

391.ª — Adesione all'appello principale.

(*Come alla formola* 325.ª).

Il sottoscritto C. G. dichiara ai colleghi avv. O. P. procuratore dell'appellante signor Z. Z. e avv. S. T., procuratore dell'appellato sig. U. V., che nella causa d'appello promossa con citazione.... contro la sentenza.... del locale R. Tribunale civile, egli si costituisce in procuratore del sig. A. B., il quale fa con questo atto adesione all'appello del sig. Z. Z., di cui nella suaccennata citazione..., associandosi pienamente alle conclusioni proposte con la citazione stessa, e cioè concludendo perchè in riparazione della appellata sentenza.... del Tribunale di.... sia giudicato (*conclusioni*).

Dichiara parimenti il sottoscritto che il proprio mandante, predetto sig. A. B., elegge domicilio presso di lui in questa città, via.... n...., e deposita nella cancelleria il relativo mandato con gli atti e documenti di primo giudizio.

392.ª — Domanda di rivocazione.

(*Come alla formola* 389.ª).

Che con citazione 20 Gennaio 1884 il sig. N. N. conveniva l'istante avanti il Regio Tribunale civile di questa città chiedendone la condanna alla restituzione di lire diecimila già mutuate al di lui padre con istromento....

Che il convenuto opponeva il pagamento già eseguito dallo stesso di lui padre, come aveva rilevato dai di lui registri e appreso da lui stesso vivente e da altre persone presenti a quell'atto: deduceva perciò due capitoli di prova testimoniale.

Che opponendosi il signor N. N. all'ammissione di tale prova, essa veniva respinta con la sentenza.... del Tribunale stesso.

Che contro tale sentenza interponeva appello l'istante nella speranza che rinnovando attente indagini avrebbe potuto rinvenire la quitanza o qualche altro documento che giustificasse la estinzione del debito.

Che ciò non essendogli riuscito, la predetta appellata sentenza era pienamente riconfermata dalla Corte Eccell. con sua del...; tanto che il richiedente pagava al sig. N. N. le lire diecimila di capitale con gli interessi del 5 % per cinque annualità, come dalla quitanza che si produce.

Che in seguito, e cioè nel corrente mese il richiedente venne in possesso della scrittura privata.... autenticata dal notaio.... dalla quale risulta chiaramente come il surriferito debito di lire 10,000 del padre dell'istante fosse già stato compensato nel prezzo di una casa venduta al sig. N. N.

Che tale documento al tempo in cui pendeva la causa tanto avanti il Tribunale quanto avanti la Corte Eccell., era in possesso del sig. N. N., il quale ebbe a rilasciarlo soltanto in occasione della rivendita della casa predetta e cioè il giorno....

Che il richiedente intende ora proporre la domanda di rivocazione contro la sentenza...di questa Corte Eccell.

Io usciere (*come alla formola* 389.ª) perchè sia giudicato: revocarsi la sentenza.... n..... di questa stessa Corte: condannarsi il sig. N. N. a restituire al richiedente la capitale somma di lire diecimila con gli interessi delle cinque annualità a lui pagate in L. 2500 e gli interessi del 5 % su tale somma complessiva di L. 12,500 dal giorno del pagamento in poi

Spese tutte del giudizio e sentenza a carico del sig. N. N.

Si depositano nella cancelleria con offerta di comunicazione: la quitanza del seguito deposito di L. 100 rilasciata dal ricevitore, il mandato, gli atti e documenti dei precedenti giudizi e la copia della scrittura privata.... L'originale di questa si offre per semplice visione e deve quindi rimanere in deposito presso la cancelleria della Corte.

393.ª — Atto di opposizione di terzo.

(*Come alla formola* 11.ª).

Che con citazione.... il sig. C. C. conveniva in giudizio il sig. A. A. chiedendo fosse condannato a pagargli la somma di L. 20,000 di cui si pretendeva creditore per....

Che questo R. Tribunale avendo accolta con sentenza.... tale domanda del C. C., egli immediatamente faceva iscrivere ipoteca giudiziale per altrettanta somma sul podere la Scopa, situato....

Che quasi contemporaneamente a quel giudizio altro ne era promosso dal richiedente contro lo stesso sig. A. A. per ottenerne pure la condanna al pagamento di L. 10,000 a lui mutuate: se non che avendo il debitore in questo secondo giudizio accumulate molte eccezioni, riusciva a tenere sospesa la sentenza fino al....

Che il richiedente richiese e ottenne pure ipoteca giudiziale sul medesimo podere la Scopa: fu anzi allora che seppe della precedente iscrizione presa dal sig. C. C.

Che il preteso credito del C. C. era simulato a danno del richiedente, come egli proverà, che quindi intende fare opposizione di terzo alla predetta sentenza.... di questo R. Tribunale.

Io usciere (*come alla formola* 389.ª) perchè sia giudicato: essere nulla e di nessun effetto riguardo all'opponente la condanna al pagamento di L. 20,000 pronunciata con la sentenza.... di questo stesso Tribunale: essere quindi nulla e di nessun effetto riguardo all'opponente la ipoteca giudiziale iscritta sopra il podere la Scopa, con nota....

Condannarsi il sig. A. A. in tutte le spese del giudizio e successive di sentenza, registrazione e copie.

Si depositano nella cancelleria....

394.ª — Ricorso per cassazione.

Eccell. R. Corte di cassazione in Torino.

RICORSO

di Eugenio, Camillo e Giovanni fratelli C., residenti in...., rappresentati dal sig. avv.... e con domicilio presso di lui eletto in questa città, via...., n...., già attori e appellanti

contro

Angelo C., residente a..., già convenuto e appellato

per annullamento

della sentenza 20 Marzo ultimo scorso, n...., della R. Corte d'appello in Milano, notificata il 4 Aprile successivo, usciere.... (*Se si chiede l'annullamento parziale si aggiungerà:* nella parte in cui fu giudicato....).

FATTO.

Nel 1882 si rendeva defunto in Milano il sig.... lasciando un fratello germano, Angelo, e tre fratelli consanguinei Eugenio, Camillo e Giovanni, e senza disporre di sua ultima volontà. Procedutosi nei modi di legge alle pratiche opportune per la divisione, insorse ben tosto fra gli eredi una grave controversia, certo non nuova. Pretendeva l'Angelo C. che ai fratelli ricorrenti, perchè unilaterali, dovesse spettare solamente la metà della quota che sarebbe loro spettata se fossero pure bilaterali, e cioè un ottavo per ciascuno, restando gli altri cinque ottavi a suo esclusivo vantaggio; hanno sostenuto e sostengono invece i ricorrenti che spetti a ciascuno di essi una quota eguale alle metà di quella che deve toccare al fratello Angelo, e cioè un quinto a ciascuno di loro e due quinti a Angelo.

Tornato impossibile ogni accordo in proposito il C. Angelo conveniva i ricorrenti avanti il R. Tribunale civile di Milano ove le parti prendevano rispettivamente conclusioni conformi a quanto si è esposto.

Il R. Tribunale di Milano con sentenza.... giudicava....

Contro tale sentenza interponevano appello i ricorrenti.... ma la Corte in Milano la riconfermava con la sua sentenza...., della quale si chiede ora la cassazione alla Corte Suprema.

MEZZI DI CASSAZIONE.

I.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 740 del codice civile.

Ha detto il Tribunale e ha ripetnto la Corte di Milano... ma ciò non è: una tale interpretazione è contraddetta tanto dalla lettera quanto dallo spirito della legge. Infatti...

II.

Violazione dell'art. 360 del codice di procedura civile.

Tutta la motivazione della Corte si riduce..., violando così apertamente il disposto del precitato art. 360 del codice di procedura civile....

Confidano quindi i ricorrenti che questa suprema Corte vorrà cassare la denunziata sentenza, ordinare il rinvio della causa a altra Corte d'appello, la restituzione del deposito e la condanna della parte contraria nelle spese di questo giudizio. (*Sottoscrizione degli avvocati*).

Elenco dei documenti

che si depositano nella cancelleria della Corte con offerta di comunicazione:

1.° Mandato speciale negli avvocati sottoscritti, a rogito.... notaio in....

2.° Certificato di deposito di L. 150 del seguente tenore (*trascriverlo esattamente*).

3.° Sentenza denunziata..., n...., della R. Corte d'appello in Milano.

4.° Fascicolo degli atti della causa avanti quella Corte d'appello, e cioè: *a*) Citazione.... usciere.... *b*) Comparsa di costituzione a procuratore.... *c*) Comparsa di risposta....

5.° Fascicolo dei documenti nella predetta causa, e cioè: *a*) Istromento.... (*Sottoscrizione degli avvocati*).

395.ª — *Ricorso per adesione.*

Eccell. R. Corte di cassazione in Torino.

RICORSO PER ADESIONE.

di

B. B., residente a..., che sarà rappresentato da.... suo procuratore, presso cui elegge domicilio in questa città via.... n....

al ricorso interposto da.... rappresentato dal sig. avv.... con atto notificato.... in confronto di.... residente a....

contro

la sentenza 20 Marzo u. s., n...., della R. Corte d'appello in Milano pronunziata nella causa tra N. N., M. M. e il ricorrente per adesione, notificata....

FATTO.

(*Lo si esponga brevemente*).

Perciò il signor..., che ha interesse comune con quello del ricorrente principale sig...., giusta il disposto dell'art. 529 codice di procedura civile, si unisce a lui nel chiedere per gli stessi motivi dedotti nel ricorso l'annullamento della sentenza predetta.... della Corte di Milano, e manda a notificare questo suo ricorso per adesione al sig.... in rappresentanza del ricorrente, e al sig.... contro cui si è ricorso.

Elenco dei documenti che si depositano nella cancelleria della Corte con offerta di comunicazione (*come alla formola precedente*).

396.ª — *Controricorso in cassazione.*

Eccell. R. Corte di cassazione di Torino.

CONTRORICORSO

di

N. N., residente in..., rappresentato dal sig.... per mandato speciale.... e con domicilio presso il medesimo in questa città, via..., n....

contro

M. M., residente in..., domiciliato elettivamente pure in questa città, via..., n...., rappresentato dal sig. avv.... ricorrente per annullamento della sentenza..., n...., della Corte d'appello in Milano, notificata.... usciere....

FATTO.

(*Lo si esponga con esattezza*).

SUI MOTIVI DEL RICORRENTE.

I.

Non regge il primo mezzo di cassazione, perchè.... (*si espongano le considerazioni e così per i successivi mezzi*).

Laonde si conclude per la reiezione del predetto ricorso con la condanna del ricorrente alla rifusione dei danni.

Elenco dei documenti.

(*Come alla formola* 394.ª; *data e sottoscrizione dell'avvocato*).

397.ª — Ricorso per rinuncia al giudizio di cassazione.

(*Come alla formola* 394.ª).

N. N. rappresentato dal sig. avv.... per mandato speciale.... e con domicilio eletto presso di lui in questa città, via..., n.....

Dichiara rinunciare con il presente atto al ricorso da lui interposto avanti questa Corte suprema, notificato il.... usciere.... contro la sentenza.... n..... della R. Corte d'appello in Milano nella causa tra il ricorrente e....

Manda a notificare questo suo ricorso al sig. avv..... rappresentante il controricorrente e deposita nella cancelleria della Corte con offerta di comunicazione il predetto mandato.... (*Data e firma dell'avvocato*).

398.ª — Istanza per limitazione della esecuzione.

(*Come alla formola* 75.ª).

Premesso che con sentenza provvisoriamente esecutiva.... di questo Tribunale, nella causa promossa da.... contro il richiedente N. N., questi era condannato a pagare all'attore predetto la somma di L. 1600.

Che il creditore con atto.... faceva contemporaneamente procedere alla notificazione di tale sentenza.... e al precetto mobiliare; poi a quello immobiliare, come da atto....

Che dal verbale dell'usciere risulta come i mobili pignorati, al prezzo di stima, che è vilissimo, sorpassino in valore le L. 4800: e cioè più del triplo del credito; che inoltre l'usciere sospese il pignoramento, perchè lo ritenne più che sufficiente.

Che il creditore procedente quindi non può essere mosso al precetto immobiliare che da malanimo verso il debitore: che perciò è il caso, applicando l'assioma *malitiis non est indulgendum* e il disposto dell'art. 567 codice di procedura civile di restringere la esecuzione, limitandola o ai mobili o all'immobile.

Io (*come alla formola* 11.ª), perchè dichiari esso convenuto a quale dei due mezzi di esecuzione voglia attenersi, e in mancanza di sua dichiarazione, o in sua contumacia sia la predetta esecuzione limitata dal Tribunale ai mobili o allo stabile predetto.

399.ª — Ricorso al pretore per provvedimento d'urgenza in una esecuzione.

(*Vedi formola* 292.ª).

400.ª — Precetto mobiliare.

ATTO DI NOTIFICA DEL PRECETTO.

Desio, li otto Maggio 1886.

A richiesta del sig. N. N., residente a..., e per gli effetti del presente mio atto, qui domiciliato, via..., n...., presso il sig....

Io usciere sottoscritto, addetto alla locale R. Pretura, ho notificato al sig...., qui residente, copia della sentenza.... di questo stesso Illustr. signor Pretore in data...., n...., e munito della sentenza stessa spedita in forma esecutiva dalla cancelleria di questa Pretura il.... ho fatto anche ingiunzione e precetto al predetto sig.... di pagare al richiedente sig. N. N. entro il termine di giorni cinque da oggi, le somme che seguono, portate dalla succitata sentenza, con diffida che non pagando egli nel termine indicato di giorni cinque si procederà contro di lui al pignoramento mobiliare.

Per capitale	L.	1000.—
Per due annualità interessi	»	100.—
Per rifusione dell'imposta di ricchezza mobile .	»	33.20
Totale . . .	L.	1133.20

dico lire millecentotrentatre e centesimi venti, oltre quelle del presente mio atto in margine annotate.

401.ª — Ricorso per pignoramento contemporaneo all'atto di notifica.

(*Come alla formola* 292.ª).

Con sentenza.... di questa R. Pretura, resa provvisoriamente esecutiva, il richiedente otteneva la condanna di.... al pagamento di lire....

È ora a cognizione del richiedente che il debitore, edotto della di lui condanna,

asporta i mobili tanto di casa quanto dell'esercizio; ogni ritardo quindi può tornare di irreparabile danno al creditore.

Egli perciò ricorre a questo Illustr. sig. Pretore, e fa istanza perchè, a norma del disposto dell'art. 578 cod. di proc. civ., si compiaccia autorizzare il pignoramento immediatamente dopo la notificazione della sentenza. (*Data e firma*).

402.ª — *Istanza per nomina di un agente per la coltura di fondi o l'esercizio di una industria nel caso di pignoramento di animali, attrezzi o strumenti.*

(*Come alla formola* 292.ª).

Con verbale .... dell'usciere .... a istanza del sig..... si procedeva al pignoramento di tutte le macchine, istrumenti, ecc., della fabbrica di .... proprietà del signor B. C.

La sospensione del lavoro dello stabilimento sarebbe di gravissimo pregiudizio non solo ai numerosi operai che vi sono occupati, ma anche agli altri creditori del....

Gli è perciò che i sottoscritti, creditori appunto del B. C., fanno istanza all'Illustrissimo sig. Pretore, perchè a norma dell'art. 557 codice di procedura civile si compiaccia delegare persona benevisa anche allo stesso sig. B. C. per la continuazione dell'esercizio del predetto stabilimento. (*Data e sottoscrizione*).

403.ª — *Verbale di pignoramento mobiliare.*

L'anno milleottocentoottantasei, il giorno 9 di Maggio, alle ore 11 mattina.

Io N. N., usciere, addetto alla R. Pretura di..., assistito dai due testimoni Carlo L. di.... d'anni 30, qui residente, e Luigi C. fu.... d'anni 42 pure qui residente.

A richiesta del sig..., residente in..., elettivamente domiciliato in.... qui intervenuto in persona.

In forza della sentenza 4 Aprile p. p., del R. Tribunale civile di.... spedita in forma esecutiva in data.... e notificata.... e in seguito al precetto.... usciere.... per pagamento della somma di lire..., portata dalla sentenza stessa, mi sono trasferito alla casa del debitore sig...., qui situato, via..., per procedere alla esecuzione mobiliare, e avendola trovata chiusa ho bussato a parecchie riprese, finchè convinto che o non vi era nessuno, o che non mi si voleva aprire, ho fatto chiamare il fabbro sig..., e gli ho ingiunto aprisse, il che egli fece valendosi di grimaldelli. (*Se si incontrasse opposizione e fosse necessario l'intervento della forza pubblica, dovrebbe parimenti farsene menzione*). Entrato con i testimoni predetti nella casa ho proceduto al pignoramento dei seguenti mobili e oggetti:

Nella prima camera a uso di sala:

Numero quattro seggiole noce coperte in pelle, complessivamente stimate . . L. 16.00
Tavolo pure di noce a quattro gambe tornite . . . . » 12.00

(*E così di seguito passando di camera in camera*).

Oggetti preziosi: Fatto poi aprire in questa camera lo stipo di cui sopra vi ho trovato e pignorato n. 6 posate d'argento marcate G. C., che non potendo pesare ho sigillate qui all'atto con ceralacca rossa e la impronta R. S. del ciondolo da catena dell'orologio prestatomi dal sig creditore.

Ritenendo a questo punto che il valore degli oggetti appignorati sia più che sufficiente a rappresentare il credito del procedente non ho creduto di proseguire più oltre al pignoramento.

A custode degli oggetti oppignorati ho nominato il sig...., che ha accettato l'incarico; ho però portato con me le posate nel pacco suggellato.

Di tutto quanto sopra ho redatto il presente verbale pienamente conforme a verità, e che è sottoscritto da me usciere, dalla parte istante, dai testimoni e dal custode.

404.ª — *Verbale di pignoramento di frutti non raccolti.*

(*Come alla formola precedente*).

Mi sono recato sui beni del sig.... predetto, situati.... coerenziati....

Quivi giunto, alla presenza dei testimoni sopra indicati e del creditore procedente, ho constatata la esistenza e ho pignorato i seguenti frutti non ancora raccolti (*o non separati dal suolo*).

Nel campo detto il Vignone di pertiche metriche.... tutta quanta l'erba falciata per farne fieno, già quasi completamente essiccata, che a parere dei pratici darà quintali.... di fieno, da me stimato. . . . . L....

Nel campo detto la Lunghera di pertiche metriche.... melica quasi a completa maturanza, ma ancora in piedi, che si ritiene ammonterà a quintali.... da me stimati . . . . L....

(*E così di seguito*).

Non constando che il sig.... abbia altri frutti pendenti, che possano essere pignorati, ho nominato custode il sig.... il quale dichiara di accettare, mediante compenso di lire.... ogni giorno, che il creditore per sua parte si dichiara disposto a concedere.

Di tutto ciò.... (*come alla formola precedente*).

405.ª — *Pignoramento presso terzi.*

Saronno, li 10 Maggio 1886.

A richiesta del sig. C. B. residente in Milano e qui elettivamente domiciliato presso il sig. cancelliere di questa Pretura.

Premesso che con sentenza.... di questa R. Pretura era condannato il sig. A. B. a pagare al sig. C. D. la somma di lire 1500, oltre le spese del giudizio.

Che tale sentenza fu spedita in forma esecutiva dalla cancelleria di questa Pretura in data del giorno...., e nel.... successivo fu da me usciere notificata al debitore unitamente al precetto mobiliare per pagamento di quella somma di lire 1500.

Io usciere sottoscritto, addetto alla locale R. Pretura, inerendo alla richiesta del predetto sig. C. B. e munito della copia della sentenza predetta spedita in forma esecutiva, ho notificato al signor S. T. qui residente quanto sopra, e ho pignorato a di lui mani la somma di L. 1000 (mille) circa, che egli deve al predetto sig. A. B. nonchè un cavallo e quant'altro detenga di proprietà di costui con ingiunzione di nulla restituire, consegnare o disporre senza ordine di giustizia: e a tale effetto ho citato tanto esso signor S. T., detentore della somma e del cavallo oppignorati, quanto il debitore signor A. B. a comparire avanti questa R. Pretura alla udienza del giorno.... ore.... perchè quegli dichiari la somma precisa e gli oggetti detenuti e dovuti al sig. A. B. e questi, ove lo creda, assista a tale dichiarazione.

406.ª — *Istanza per vendita di oggetti pignorati.*

Illustr. sig. Pretore del mandamento di....

Premesso che con verbale.... il sig. usciere.... di questa Pretura procedeva, su richiesta del sottoscritto, al pignoramento di mobili a carico di.... (e fra questi di chilogr. 100 di bozzoli, che non possono conservarsi).

Il sottoscritto fa istanza perchè subito decorso il termine di legge voglia l'Illustrissimo sig. Pretore impartire gli opportuni provvedimenti per la vendita (*oppure:* abbreviare il termine per la vendita a tre giorni e autorizzare che segua nello stesso giorno in cui sarà pubblicato il bando. (*Data e sottoscrizione*).

407.ª — *Bando per vendita di mobili.*

BANDO.

L' infrascritto usciere della pretura del mandamento di....

Notifica:

Che con provvedimento.... dell'Illustr. sig. Pretore di questo mandamento di.... venne ordinata la vendita di vari mobili ed effetti consistenti in tavole, sofà, letti, sedie, armadi, orologi a pendolo, specchi, scranne, tavolini da studio, oggetti di rame, ed altri di cucina, lingerie da letto e da tavola, ecc. ecc., pignorati ad istanza di X.... nella casa posta in questo comune...., via.... n....

Che tale vendita avrà luogo nel giorno.... ore.... nella suddetta casa, coll'assistenza del sottoscritto usciere, per pubblico incanto capo per capo a favore del maggiore offerente e a danari contanti. (*Data e firma dell' usciere delegato*).

408.ª — *Nuova istanza per vendita di oggetti pignorati.*

Illustr. sig. Pretore del mandamento di....

Con provvedimento.... la S. V. Illustr. mandava a procedere alla vendita degli oggetti pignorati a carico di.... delegando alle opportune pratiche l'usciere.... di questa pretura e fissando il giorno....

Ma nel giorno prefisso la vendita non seguì perchè.... (*accennare il motivo*).

Perciò il sottoscritto creditore procedente, ricorre ancora alla S. V. I. perchè si compiaccia impartire nuovi provvedimenti per la vendita predetta. (*Data e firma*).

409.ª — *Opposizione sul prezzo della vendita.*

(*Come alla formola* 405.ª).

Che il giorno.... corr. a richiesta del sig.... si è proceduto dall'usciere.... al pignoramento dei mobili di proprietà del sig. S. S., come da verbale....

Su questi mobili ha diritto di privilegio il sottoscritto N. N. qui residente via....

perchè, quale proprietario della casa abitata dal S. S., è di lui creditore per L. 400, pigione dal 29 Settembre scorso anno al 29 Settembre p. p.: più di altre L. 400 per l'anno corrente e finalmente di altre L. 800 per le successive due annualità portate dalla investitura....

Che il sottoscritto quindi chiede che sul ricavo della vendita dei mobili pignorati siano detratte le L. 1600 a lui dovute con privilegio, e manda a notificare questa sua opposizione al creditore instante, al debitore e all' ufficiale incaricato della vendita.

Questo mio atto ho notificato io sottoscritto usciere addetto alla Pretura del mandamento di.... alle summentovate persone, consegnandone copia, riguardo al creditore, al suo domicilio eletto presso il sig..... ivi parlando con lui stesso, al debitore, ecc.

410.ª — Domanda di separazione.

ATTO DI CITAZIONE.

(*Come alla formola* 405.ª).

Che con atto dell' usciere N. N. procedevasi addì 20 dello scorso mese di Novembre al pignoramento mobiliare a carico del sig. A. B. domiciliato in questa città, a favore del sig. G. residente a.... con domicilio eletto in questo luogo presso il sig. avv.....

Che con quell' atto si pignoravano tutti i mobili dal medesimo posseduti, dei quali buona parte sono proprietà di esso A. B. come da scrittura in data....

Che il richiedente, intende ora agire in rivendicazione degli oggetti suoi, e fare opposizione alla vendita.

Io usciere, ecc., ho citato il sig. G.... al domicilio eletto presso il sig..., via..., n..., a comparire davanti il signor Pretore di questo mandamento all' udienza del..., ore..., perchè sia sospesa la vendita dei mobili di cui nel bando.... e dichiarati gli stessi proprietà del richiedente sig. C. C. Spese a carico di esso sig. G.....

411.ª — Istanza per assegnazione e distribuzione del prezzo di vendita.

(*Come alla formola* 405.ª).

Che la vendita seguiva nel giorno.... come da verbale pari data.

Che già in precedenza erano state fatte opposizioni sul prezzo dai sigg.... per crediti esposti nei relativi atti.

Io usciere, ecc., ho citati i predetti sigg.... al domicilio eletto, il primo presso...; il secondo, ecc., a comparire avanti l' Illustr. sig. Pretore di questo mandamento alla udienza del giorno..., ore..., perchè sia proposto lo stato di ripartizione e assegno del ricavo del prezzo dell'asta suaccennata.

412.ª — Precetto immobiliare.

L'anno milleottocentoottantasei ed alli.... del mese di.... in....

A richiesta del sig. A. B. residente a...., che per gli effetti del presente atto elegge domicilio in.... presso il sig. avv.... e nel suo studio in via.... n....

Io usciere, ecc., munito della sentenza pronunciata dal Tribunale civile di.... in data.... spedita in forma esecutiva il.... e notificata il..., usciere.... con la quale il sig. D. E. residente a.... veniva condannato al pagamento verso l' instante sig. A. B. della capitale somma di lire cinquemila, cogli interessi decorsi dal.... e colle spese del giudizio liquidate in L. 118, oltre quelle della sentenza medesima e posteriori.

Ho fatto, siccome faccio col presente mio atto, ingiunzione e precetto al debitore sig. D. E. di pagare al sig. A. B. o a me usciere le seguenti somme:

Capitale portato dalla sentenza	L. 8000
Interessi dal.... al....	» 1000
Spese liquidate dalla sentenza	» 200
Originale, registrazione e copie di essa	» 100
Spese di notificazione emarginate	» 10
Totale	L. 9310

dico novemilatrecentodieci oltre gl'interessi decorrendi e spese del presente mio atto in margine annotate.

E ciò entro il termine perentorio di giorni trenta da oggi, con diffida, che in difetto si procederà alla espropriazione forzata dei seguenti beni immobili, e cioè:

1.° Casa civile e rustico posta in questo comune, via.... n..., composta di un piano terreno e due piani superiori di otto camere per piano, cantine, granai e cortile, della totale superficie di are 58, in mappa.... e confinante....

2.° Il campo detto.... (*descrizione*).

413.ª — *Istanza per nomina di perito.*

(*Come alla formola* 381.ª).

Con precetto dell'usciere della pretura di.... in data del.... sull'istanza del.... residente nel comune di.... ingiungevasi al signor A. B. residente a.... di pagare la somma di L. 9310 e accessori nel termine di giorni trenta, con avvertimento che non pagando si sarebbe proceduto alla subastazione dell'immobile seguente....

Il sottoscritto ora presentando tale precetto debitamente trascritto all'ufficio delle ipoteche di.... come da certificato in calce, richiede questo Illustr. signor Presidente perchè a norma del disposto dell'art. 663 codice procedura civile si compiaccia nominare un perito per procedere alla stima dell'immobile suindicato, allo scopo di fissare il prezzo, sul quale aprirsi l'incanto. (*Data e firma del procuratore*).

414.ª — *Bando per vendita di immobili.*

BANDO PER VENDITA DEGLI STABILI INFRASCRITTI.

R. Tribunale civile e correzionale di....

Il cancelliere del Tribunale suddetto

Notifica:

Che a istanza di X.... residente a.... domiciliato in.... e rappresentato dal procuratore avv.... e con atto dell'usciere della pretura.... in data.... debitamente trascritto all'ufficio delle ipoteche di.... nel giorno.... facevasi precetto a.... residente a.... di pagare a esso la somma di lire novemila, suo credito tra capitale, interessi e spese, oltre gli accessori posteriori, nel termine di trenta giorni successivi, con avvertimento che in difetto sarebbesi proceduto alla espropriazione forzata in via di subastazione, dei vari immobili nello stesso atto designati, e qui sotto descritti.

Che trascorso il prefisso termine, emanava la sentenza.... di questo Tribunale, con la quale ordinavasi la espropriazione forzata degli stabili stessi con le condizioni proposte dall'istante, e rimettevansi le parti davanti il Presidente per la fissazione dell'udienza in cui dovesse l'incanto avere luogo.

Che notificatasi tale sentenza al debitore in data.... e fattasene l'annotazione in margine della trascrizione del precetto nel giorno..., emanava dal sig. Presidente di questo Tribunale ordinanza del.... con la quale per l'incanto degli immobili, di cui si tratta, era fissata l'udienza del giorno..., ore..., e ordinavasi al cancelliere di formare il relativo bando.

Che perciò dinanzi a questo Tribunale e nella prefissa udienza, sovra indicata del giorno.... dalle ore.... in poi seguirà l'incanto e deliberamento degli immobili qui sotto designati:

Designazione degli immobili da subastarsi.

Lotto primo.

Fondo rustico nel comune di.... distinto nella mappa censuaria con i num...., di ettari...., coerenziato...., aratorio, adacquatorio, con acqua propria, con l'imposta di..., stimato L....

Lotto secondo.

. . . .

1.° L'incanto si farà in tanti lotti separati, ecc. (*Si trascrivano le condizioni*).

415.ª — *Domanda di collocazione.*

R. Tribunale civile in....

Nel giudizio di graduazione sul prezzo di vendita degli stabili di.... fu....

Il sig. D.... residente a.... e domiciliato elettivamente in questa città, via.... n...., presso l'avv. G. C. suo procuratore per mandato.... chiede la collocazione del suo credito di L.... risultante da istromento in data.... rogito.... con gli interessi del 5 % dal.... e relativa rifusione della imposta di ricchezza mobile, nonchè di quelli che decorreranno fino al giorno del pagamento e le spese del giudizio della presente domanda e successive, sul prezzo ricavato dalla vendita ai pubblici incanti dei beni del predetto sig..... nel grado cui dà diritto la ipoteca....

Si allegano: 1.° il mandato.... rogito....; 2.° istromento.... con il certificato della seguita denuncia all'ufficio delle imposte di ricchezza mobile; 3.° nota ipotecaria. (*Data e sottoscrizione del procuratore*).

416.ª — Reclamo contro l'ordinanza che ordina la cancellazione d'ipoteca.

(*Come alla formola* 75.ª).

Premesso che nel giudizio di graduazione sul prezzo della vendita dei beni di Carlo Grassi, il deliberatario sig.... otteneva dal sig. giudice delegato a quella procedura, dott...., l'ordine della cancellazione, fra le altre, della ipoteca 20 Gennaio 1880 n.... iscritta a favore del richiedente.

Che questa cancellazione fu ordinata in quanto si ritenne il bando fosse stato notificato anche all'istante, ciò che non avvenne, perchè, mentre esso instante nella nota per iscrizione eleggeva domicilio presso il sig. notaio.... di qui, via..., n..., il bando fu invece notificato al sig. conservatore delle ipoteche, il quale lo trattenne presso di sè tanto che l'instante ne ebbe notizia in quest'ultimi giorni soltanto.

Che perciò il richiedente intende fare opposizione alla ordinanza predetta del signor giudice delegato.

Io, ecc., (*come alla formola* 75.ª) perchè sia revocata la surripetuta ordinanza...., con la condanna di esso creditore procedente nelle spese di causa e successive.

417.ª — Ricorso per aprire il giudizio di purgazione.

(*Come alla formola* 381.ª).

Il signor N. N., residente a..., qui domiciliato presso il suo procuratore avv..., via.... n..., espone:

Che con istromento... rogito... trascritto al locale R. Ufficio delle ipoteche il... n..., acquistava dal sig. S. S. il podere detto Castello, di are..., situato in questo comune ai num. di mappa.... e coerenziato.... per il prezzo di L. 100,000.

Che esso compratore intende procedere al giudizio di purgazione delle ipoteche iscritte sul fondo stesso anteriormente alla trascrizione del suo acquisto; che perciò fece già iscrivere ipoteca legale a favore della massa dei creditori a garanzia del pagamento del suddetto prezzo di L. 100,000, come da nota.... e già rilevò in data.... il certificato di tutte le ipoteche predette.

Che perciò esso richiede all'Illustr. sig. Presidente di questo Tribunale che, giusta il disposto dell'art. 728 codice procedura civile, voglia dichiarare aperto il giudizio di graduazione e ordinare quanto altro è disposto dall'articolo stesso.

Si allegano: 1.° istromento.... suaccennato; 2.° certificato di sua trascrizione; 3.° certificato ipotecario; 4.° nota d'iscrizione della ipoteca legale a favore dei creditori; 5.° mandato. (*Sottoscrizione*).

418.ª — Precetto per consegna o rilascio di immobili.

Milano, li 10 Maggio 1886.

A richiesta del sig. N. N. residente a.... e per gli effetti del presente mio atto qui elettivamente domiciliato presso il sig..., via..., n....

Io usciere, ecc., munito della copia della sentenza.... di questo stesso Tribunale, spedita in forma esecutiva dalla cancelleria in data.... e notificata..., ho fatto precetto al sig.... qui domiciliato via.... di rilasciare entro dieci giorni (*o* entro quel termine che fosse fissato in sentenza) la casa posta in questa città, via..., n..., ora da lui abitata, con avvertimento e diffida, che non eseguendone il rilascio entro il predetto termine si procederà alla esecuzione forzata, e a tale scopo mi recherò sul luogo il giorno.... ore....

419.ª — Istanza a un'autorità giudiziaria per poi procedere contro di essa.

Onor. sig. Cancelliere della R. Pretura del mandamento di....

ISTANZA.

Con ricorso 20 Marzo p. p., il sottoscritto quale padre e in rappresentanza del proprio figlio minore Carlo, chiedeva a questo Illustr. sig. Pretore di essere autorizzato a esigere dal sig.... il capitale di L. 20,000, da questi dovuto al predetto di lui figlio, sotto condizione di immediato reimpiego in un altro mutuo da sovvenire al sig. O. O. all'interesse, condizioni e garanzie di cui nel progetto allegato al ricorso stesso.

Sono da allora trascorse oltre sei settimane, senza che questo sig. Pretore provvedesse in alcun modo, quantunque da parte del sottoscritto non mancassero ripetute sollecitazioni. Ma ora da una parte il debitore minaccia di procedere alla offerta reale e al deposito della predetta somma di L. 20,000, che tiene a disposizione del creditore, dall'altra il sig. O. O. esige la stipulazione immediata del convenuto mutuo con diffida del risarcimento dei danni.

Il sottoscritto quindi rinnova le più vive istanze all'Illustr. sig. Pretore, perchè si compiaccia provvedere immediatamente sul di lui ricorso predetto 20 Marzo p. p.

Si manda a notificare la presente istanza al sig. cancelliere di questa Pretura per gli effetti del disposto dell'art. 784 cod. proc. civ. (*Firma e notifica*).

420.ª — Istanza per apposizione di sigilli.

(*Come alla formola* 401.ª).

Oggi stesso si rendeva repentinamente defunto in questo comune il sig. N. N., debitore verso il sottoscritto della somma di L. 20,000 per vaglia cambiario 20 Marzo p. p., a scadenza di domani l'altro.

Consta al sottoscritto che l'N. N. teneva già in casa a disposizione la predetta somma di lire 20,000; e perchè oggi non sono ancora noti i di lui eredi, e i presunti testamentari e i legittimi sono ancora assenti di qui, il sottoscritto residente a..., che per gli effetti del presente ricorso elegge il proprio domicilio in questo comune presso il signor notaio D..., fa istauza perchè a tutela del proprio diritto creditorio, come anche delle ragioni e diritti degli eredi assenti, si compiaccia la S. V. Illustr. procedere alla apposizione dei sigilli alle camere già di abitazione del predetto fu N. N. (*Data e sottoscrizione*).

421.ª — Istanza per accedere in luogo cui furono apposti i sigilli.

(*Come alla formola* 401.ª).

Nel giorno.... la S. V. Illustr. su richiesta del sottoscritto procedeva alla apposizione dei sigilli all'appartamento (*o* casa) già abitato dal fu N. N.

È ora assolutamente indispensabile che il ricorrente o altra persona di fiducia dell'Illustr. sig. Pretore entri con lui e il sig. cancelliere in quell'appartamento (*o* casa), dacchè.... (*indicare il motivo*).

Il sottoscritto quindi fa istanza all'Illustr. signor Pretore perchè voglia emettere il decreto, che autorizzi a introdursi nell'appartamento (*o* casa) sovraindicato, già dimora del fu N. N. (*Data e sottoscrizione*).

421.ª *bis*. — Istanza per rimozione dei sigilli.

(*Come alla formola* 401.ª).

A richiesta della sottoscritta N. N., vedova del fu.... e stante l'assenza dei presunti eredi di esso defunto, questo Illustr. sig. Pretore procedeva alla apposizione dei sigilli all'appartamento già abitato da essa con il fu di lei marito.

Ma essendo ieri stato pubblicato in questa stessa Pretura il testamento del predetto fu..., con il quale era la vedova chiamata a erede universale, salvi determinati legati ai fratelli; la sottoscritta, cui s'unisce anche il cognato, uno dei legatari del povero estinto, chiede alla S. V. Illustr. la rimozione dei sigilli al predetto appartamento del fu.... (*Data e sottoscrizioni*).

422.ª — Istanza per erezione di inventario.

(*Come alla formola* 401.ª).

Ieri moriva nella sua casa di abitazione, situata in questo borgo il sig.... senza lasciare ascendenti, nè discendenti, ma solo il coniuge e due fratelli.

Sinora non si conoscono le disposizioni di ultima volontà del povero defunto; però, perchè è presumibile che abbia beneficato i fratelli, e perchè in mancanza di testamento questi sarebbero di lui eredi legittimi, il sottoscritto, che è fratello al defunto, e che dichiara il proprio domicilio in questo comune presso il signor avv..., fa istanza perchè l'Illustr. sig. Pretore si compiaccia delegare immediatamente uno dei notai qui residenti (*oppure:* il sig. cancelliere di questa Pretura) a procedere tosto all'inventario della sostanza abbandonata dal predetto.... (*Data e sottoscrizione*).

423.ª — Domanda di sequestro giudiziario.

(*Come alla formola* 75.ª).

Che nel giorno.... moriva in questa città il sig.... disponendo dei propri beni a favore dei propri nipoti A. e B. figli del predefunto fratello Giulio, e dei richiedenti C. e D. figli dell'altro fratello Eugenio, pure predefunto.

Che ora l'intero patrimonio, costituito oltre che da fondi condotti in economia, anche da molti valori e effetti pubblici e industriali, è detenuto dal sig. A., che conviveva con lo zio, e che ora si permette di disporre delle cose ereditarie quasi fossero di sua esclusiva proprietà.

Che quindi a tutelare l'interesse degli instanti fratelli C. e D. si presenta conveniente affidare l'amministrazione dell'intera sostanza a persona che goda la piena fiducia di tutti e quattro i coeredi o, in mancanza di loro accordo, che venga nominata dal Tribunale.

Io usciere, ecc., ai sigg. A. e B. fratelli.... e li ho citati a comparire avanti questo stesso Tribunale alla udienza del giorno.... ore..., perchè sia giudicato:

Ordinarsi il sequestro giudiziario di tutta la sostanza mobile e immobile del defunto sig...: deputarsi a sequestratario la persona che sarà indicata dalle parti o prescelta dal Tribunale.

Rendersi la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva. Spese a carico dei convenuti in caso di opposizione. (*Vedasi per il ricorso la formola* 134.ª).

424.ª — *Ricorso per sequestro conservativo.*

(*Come alla formola* 401.ª).

Il sottoscritto è creditore verso il sig. A. B. qui domiciliato, e residente, della somma di L. 5000, come da pagherò cambiario in data.... e a scadenza del.... corr. mese.

È notorio che il sig. A. B. ha trafugato tutte le scorte del proprio podere.... ed è scomparso poi dal paese per sottrarsi alle richieste dei suoi creditori, i quali si vedono così, più che nel pericolo, nella certezza di rimetterci in tutto o quasi i propri crediti.

Ora è venuto a cognizione del richiedente che alcune scorte dell'A. B. furono comperate da E. M., il quale è debitore ancora di L. 2000, parte di prezzo.

Il sottoscritto quindi richiede all'Illustr. sig. Pretore voglia concedere il sequestro conservativo di tutti i mobili e scorte di proprietà del predetto A. B., siano esistenti presso di lui o presso terzi, non che delle somme che al medesimo fossero dovute.

Si allega la cambiale predetta. (*Data e sottoscrizione*).

424.ª *bis.* — *Id. Id. sui mobili d'appartamento pigionato.*

Con scrittura privata 27 Settembre dello scorso anno, qui registrata il successivo giorno 30 al n..... il ricorrente G. C. con domicilio in questa città via.... n..... appigionava al sig. A. B. un appartamento nella casa di sua proprietà, pure in questa città via.... n..... per la durata di anni.... per il prezzo di L..... ogni anno, da pagarsi di semestre in semestre anticipato al 29 Marzo e al 29 Settembre.

Ma alla scadenza del 29 Marzo ora decorso il sig. A. B. non pagava la pigione; di più si permetteva di asportare qualche mobile dall'appartamento; e tutto fa dubitare intenda asportarne altri.

Il ricorrente, che già si è veduto menomata così la garanzia del proprio credito, corre pericolo di perderla anche completamente. Egli quindi richiede alla S. V. Ill. che a norma del disposto degli art. 924 e 928 cod. proc. civ. si compiaccia concedergli il sequestro conservativo su tutti i mobili dell'appartamento del predetto sig. A. B., senza obbligo di cauzione. Con ossequio (*Data e firma*).

425.ª — *Dichiarazione dell'autore di riservarsi i diritti sull'opera propria.*

R. Prefettura della provincia di Milano.

N. N., professore di chimica (*o* maestro di musica *o* fotografo) residente a... via..., intendendo riservarsi i diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno a norma del testo unico delle leggi 25 Giugno 1865, n. 2337, 10 Agosto 1875, n. 2652, 18 Maggio 1882, n. 756, approvato con regio decreto 19 Settembre 1882, n. 1012 e del regolamento dello stesso giorno, n. 1013, presenta un esemplare della sua opera intitolata *Lezioni di chimica* (*oppure:* un esemplare della fotografia rappresentante l'inaugurazione del monumento a Manzoni in Milano) edita il 24 Febbraio corr. per cura dello stabilimento la Tipografia degli Operai: ed unisce la ricevuta del diritto pagato in L. 2.

Dichiara inoltre che, in relazione all'art. 14 della legge suddetta, intende che sia proibito di rappresentare o eseguire il presente lavoro a chiunque non presenti e non rilasci alla Prefettura la prova scritta del di lui consenso. Esibisce all'uopo la ricevuta del diritto pagato in L. 10. (*Data e sottoscrizione*).

426.ª — *Dichiarazione dell'editore che intende pubblicare e spacciare un'opera nel secondo periodo di 40 anni.*

R. Prefettura della provincia di Milano.

N. N. di C., mentre intende giovarsi della facoltà concessa dagli art. 10 e 30 del testo unico delle leggi sui diritti d'autore, approvato con regio decreto 19 Settembre 1882, n. 1012, dichiara di voler riprodurre per mezzo della stampa (*o* della fotografia *o altro*) l'opera *Il Bel Paese* del sig.... (*o* il quadro rappresentante.... del....) in numero di 10,000 esemplari, che saranno posti in vendita al prezzo di L.... cadauno, obbligandosi a pagare il premio del ventesimo agli aventi diritto.

L'opera anzidetta fu depositata alla Prefettura di.... il giorno....

Il sottoscritto si riserva di presentare nel termine di un mese gli esemplari della gazzetta ufficiale in cui deve essere inserita questa dichiarazione. Unisce la ricevuta del diritto pagato in L. 2, e si obbliga di depositare un esemplare della riproduzione di detta opera. (*Data e sottoscrizione*).

427.ª — Dichiarazione per coltivazione del riso.

Circondario di.... — *Provincia di Milano*

Dichiarazione che giusta il disposto dell'art. 9 del regolamento provinciale il sig... domiciliato.... presenta alla R. Prefettura per ottenere il permesso di coltivare a ris gli appezzamenti qui indicati nel comune di....

Numero d'ordine 1	Denominazione del podere 2	Denominazione del proprietario 3	Denominazione del conduttore 4	Denominazione degli appezzamenti da coltivarsi a riso 5	Comune censuario e numero di mappa 6	Superfic. in ettari 7	Coerenze 8	Natura del terreno se argilloso o siliceo 9	Distanze dagli aggregati di abitazione 10	Superfic. in ettari dell'intero podere 11	Superfic. in ettari della parte irrigata 12	Acqua di irrigazione se propria o in affitto, se colatizia o di prima derivazione. Quantità in misura metrica o locale, competente all'intero podere 13	Dichiaraz. circa le prescrizioni degli articoli 4, 5 e 7 del regolamento 14	Osservazioni e dichiarazioni del petente 15	Osservazioni e dichiarazioni della Giunta municipale 16
														Il Dichiarante	La Giunta municip

INDICE ALFABETICO

NB. *I numeri senz'altra aggiunta indicano i paragrafi.*

A

B

C

D

E

M

N

Q

R

S

FINE.

INDICE
DELLE MATERIE CONTENUTE NEL VOLUME

PARTE PRIMA.
CODICE CIVILE.

LIBRO PRIMO.
DELLE PERSONE.

LIBRO SECONDO.
DEI BENI, DELLA PROPRIETÀ E SUE MODIFICAZIONI.

LIBRO TERZO.

MODO DI ACQUISTARE E TRASMETTERE LA PROPRIETÀ E GLI ALTRI DIRITTI SULLE COSE.

PARTE SECONDA.

CODICE DI COMMERCIO.

LIBRO PRIMO.

DEL COMMERCIO IN GENERALE.

LIBRO SECONDO.

DEL COMMERCIO MARITTIMO E DELLA NAVIGAZIONE.

LIBRO TERZO.

DEL FALLIMENTO.

LIBRO QUARTO.

DELL'ESERCIZIO E DURATA DELLE AZIONI COMMERCIALI.

PARTE TERZA.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

E REGOLAMENTO GIUDIZIARIO.

LIBRO PRIMO.

DELL' ORDINE E DELLA FORMA DEI GIUDIZI.

LIBRO SECONDO.

DELLA ESECUZIONE FORZATA, DELLE SENTENZE, DELLE ORDINANZE E DEGLI ATTI RICEVUTI DA PUBBLICO UFFICIALE.

LIBRO TERZO.

PROCEDIMENTI SPECIALI.

PARTE QUARTA.

DEL NOTARIATO.

PARTE QUINTA.

LEGGI SPECIALI.

FORMOLARIO.

Vocabolario ... per le lettere, scienze, arti e mestieri della *lingua italiana* con circa **60,000** vocaboli, ad uso degli studiosi, compilato col concorso di distinti grammatici, con **2000** incisioni istruttive. Questo vocabolario illustrato, di **1400** pagine, elegantemente e solidamente rilegato in tela inglese, ed impresso in nero lucido . . . . L. 5 —

Medico di sè stesso. — *RICETTARIO TASCABILE* col quale ciascuno può conoscere, curare e guarire da sè più di 200 malattie senza la costosa cooperazione del medico, o controllarne il metodo di cura. Indispensabile alle famiglie, farmacisti, collegi, presidi, sacerdoti, viaggiatori, villeggianti: compilato da un distinto medico, presidente della Commissione sanitaria. Legato tutto in pelle impressa in oro. . . . . L. 5 —

Rothschild. — Memoriale commerciale universale contenente tutto ciò che può indispensabilmente occorrere ai ragionieri, amministratori, banchieri, ingegneri, negozianti, capitalisti, industriali, agenti di cambio, segretari, particolari, uomini d'affari, impiegati, commessi e giovani studiosi, compilato dal Rag. VITALIANO VIGLEZZI Prof. di Ragioneria, in formato pel taschino del *gilet,* di circa 500 pag. con incisioni. Legato elegant. tutto in tela ingl. L. 2 —

La Regina delle Cuoche. — Breviario pratico di cucina per le buone madri di famiglia e per chi vuol diventare un'abile cuoca. Con 700 ricette di certa riescita, e facile manipolazione, a differenza di molte altre contraditorie e senza gusto; utile e ricreativo. Cucina universale scelta e casalinga per sani ed ammalati. Ricettario completo di vivande, istruzioni di Pasticceria, Confetteria, Conserve, Liquori, ecc. del Dott. Prof. LEYRER coadiuvato da un ex cuoco del Restaurant Brèbant di Parigi. Un vol. in 8.° grande . . . . L. 3 —

Tutti Veterinari ossia l'Agricoltore Veterinario. Maniera di conoscere, curare e guarire da sè stessi tutte le malattie interne ed esterne degli animali domestici, cavalli, muli, asini, tori, buoi, vacche, vitelli, montoni, pecore, agnelli, capre, porci, cani; cura delle malattie delle galline, polli d'India, oche, anitre, piccioni, conigli, gatti, ecc. Cura antirabica Pasteur di Parigi, dei Dottori ANTONIO BARATTIERI e CARLO BAREGGI. Ricettario premiato, 25.ª edizione. Trattato secondo l'attuale condizione della scienza. Un vol. di pag. 320 in-16 gr. L. 4 —

La difesa personale contro le malattie segrete. Reale istruzione ed aiuto. Consigli medici per conoscere, curare e guarire tutte le malattie degli organi sessuali d'ambo i sessi, che avvengono in conseguenza di vizj segreti di gioventù, di smoderato uso d'amore sessuale o per contagio, e mezzi preservativi. 95.ª edizione diffusa in 850,000 esemplari, aumentata e migliorata sulla base dell'opera del Dott. LA MERT di Parigi e col concorso di parecchi medici pratici, pubblicata dal Dott. LAURENTIUS di Lipsia. Un vol. in-16 grande . . . . . . L. 2 —

Memoriale Tecnico. — Manuale teorico-pratico in formato pel taschino del *gilet,* compilato dall'Ing. LUIGI MAZZOCCHI. 6.ª edizione completamente riformata e notevolmente accresciuta per uso degli Ingegneri Civili, Architetti, Meccanici Industriali; delle Imprese costruttrici, Capomastri, Appaltatori, Periti, Agrimensori, Ragionieri, Amministratori, Agenti di Campagna, Assistenti alle fabbriche ed agli Stabilimenti industriali, Ufficiali dell'Esercito, Alpinisti, e per lo studioso in genere. Un elegante volume di 528 pag. con 200 figure appositamente incise e 250 tabelle, legato elegantemente in pelle e impresso in oro . . . . L. 5 —

Memoriale Medico. — Ricettario Universale del Dott. G. B. SORESINA, corredato della Tossicologia, indispensabile nei Laboratori chimici, nelle farmacie, nelle sale di clinica degli ospedali, nel gabinetto particolare del Medico, nelle sale dei Giudici istruttori e nelle officine in cui si trattano o producono sostanze venefiche. Un bel volume di circa 500 pag., legato elegantemente in pelle all'americana e impresso in oro . . . . L. 5 —

I Tre Codici. — I Codici Civile, di Commercio e di Procedura civile del Regno d con richiami ai diversi articoli, con le disposizioni transitorie e dei regolamen relative dell'ordinamento, del regolamento, delle leggi di bollo, di registro e ta e di altre leggi speciali diligentemente riscontrati sulle Edizioni Ufficiali con In analitici per cura dell'Avv. GIUSEPPE CESARIS. Un elegantissimo volume, ass le ricerche degli articoli, stampato con caratteri nuovi e chiari, legato flessibi inglese, impresso in oro . . . .

Il Codice della giovane Madre. — È il più utile e interessante regalo che può fa un ottimo sposo, una saggia nonna alla giovane sposa e madre, per la quale contiene molti precetti e norme famigliari, nozioni pratiche dove la scienza e l'arte manifesta ciò che è di più segreto ed utile, in cui si svolge l'incantevole traccia del concepimento, nascita e allevamento del figlio, ecc. pel Dott. F. CARBONE. Un volume elegantissimo . . . . . . L. 3 —

Nuovo Vocabolario Italiano-Francese con ispeciale riguardo alle parole dell'uso moderno ed alla terminologia commerciale, tecnica e scientifica ad uso dei viaggiatori e degli studenti, compilato da C. PIZZIGONI, Professore di lingua francese alla scuola femminile tecnico-letteraria di Milano. Un elegante volume legato in tela, impresso in oro . . . . . L. 2 —

La Cucina della Bambola. — Manualetto pratico ad uso delle fanciulle, pubblicato da una esperta istitutrice. Dilettevole-istruttivo, elegantemente rilegato, adorno di smaglianti incisioni a molteplici colori . . . . L. - 75

LA LEGGE ALLA PORTATA DI TUTTI
IL MIO CONSULENTE LEGALE
LA CONOSCENZA DELLE PATRIE LEGGI
È PER IL CITTADINO • PRINCIPALE DOVE
Fornari
Stab. V. TURATI inc.